

ATTI DEL Regno 2.6 / 4

1850-52

2
23 mag. 51-27 feb. 52
661-1732
indice

ATTI

DEL

PARLAMENTO SUBALPINO

SESSIONE DEL 1851

(IV LEGISLATURA)

dal 23 novembre 1850 al 27 febbraio 1852

RACCOLTI E CORREDATI DI NOTE E DI DOCUMENTI INEDITI

DA

GALLETTI GIUSEPPE E TROMPEO PAOLO

VOLUME X

2° DELLE DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

dal 23 maggio 1851 al 27 febbraio 1852

Il presente volume chiude l'intera raccolta degli atti parlamentari della sessione 1851.



FIRENZE 1867

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

PALAZZO VECCHIO

TORNATA DEL 23 MAGGIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Congedo — Relazione sul bilancio passivo pel 1851 del Ministero dell'istruzione pubblica — Presentazione di un progetto di legge per un'imposta sui crediti fruttiferi — Discussione sui trattati di navigazione e commercio col Belgio e coll'Inghilterra — Osservazioni dei senatori Di Castagnetto, Galli, Sauli e del ministro delle finanze.

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

MORIS, segretario provvisorio, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Si reca a conoscenza del Senato un omaggio fattogli.

CIBRARIO, segretario. Il signor Carlo Corsi fa omaggio al Senato di un suo opuscolo intitolato: *Dell'esercito piemontese e del suo riordinamento.*

RELAZIONE SUL BILANCIO PASSIVO PEL 1851 DEL MINISTERO D'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Regis relatore sul progetto di legge concernente il bilancio passivo del Ministero d'istruzione pubblica pel 1851.

REGIS, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 93.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà data alle stampe, e quindi distribuita ai signori senatori.

CONGEDO.

PRESIDENTE. Debbo provocare il voto del Senato per una domanda di congedo presentata dal signor senatore Doria. Egli chiede un congedo di 30 giorni.

Chi acconsente voglia sorgere.

(Il Senato acconsente.)

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUI CREDITI FRUTTIFERI.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro d'agricoltura e commercio. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per l'imposta sui crediti fruttiferi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 272.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà comunicato alla Commissione per ciò stabilita.

DISCUSSIONE SUI TRATTATI DI NAVIGAZIONE E COMMERCIO COL BELGIO E COLL'INGHILTERRA.

PRESIDENTE. Ho l'onore di leggere il progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e navigazione col Belgio.

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione al trattato di commercio e di navigazione, conchiuso a Torino il giorno 24 gennaio 1851 col re de' Belgi. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 672.)

Il primo iscritto per parlare contro il medesimo è il senatore Di Castagnetto.

La parola è al senatore Di Castagnetto.

DI MONTEZEMOLO. Per l'ordine della discussione io proporrei che venisse anche letto il progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio coll'Inghilterra; essendovi strettissima connessione fra questi due trattati, una sola discussione basterebbe.

PRESIDENTE. Si propone di sottoporre a generale discussione sia l'uno che l'altro progetto di legge.

Domando se vi ha chi appoggia questa proposizione.

DI CASTAGNETTO. Io l'appoggio ben volentieri.

(È appoggiata.)

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta di aprire, cioè, la discussione sopra entrambi i progetti di legge.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

In esecuzione della volontà della Camera ho l'onore di leggere il progetto di legge relativo al trattato di commercio coll'Inghilterra.

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al trattato di commercio e di navigazione conchiuso a Londra il 27 febbraio 1851 con S. M. la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda. »

È aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 690.)

La parola è al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. La discussione dei trattati col Belgio e coll'Inghilterra, ora appena iniziata in mezzo a noi, si presenta però già fatta gigante, e non è dalla mia pochezza che potete aspettare argomenti ad illustrarli od armi a combatterli.

Ed io più volentieri mi farei onde non abusare della sofferenza vostra, se, trattandosi di un interesse così eminente,

non credessi quasi un dovere quello di motivare il voto che vado a deporre contro le mie proprie simpatie.

Valorosi campioni scesero in un altro arringo a propugnare le opposte sentenze, e mentre gravi e severi accenti ci han fatti cauti contro il pericolo di un troppo generoso impulso, io confesso, o signori, che le seducenti parole dell'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, e l'arte che infiora il suo dire, mi hanno compreso di una giusta ammirazione per i talenti e per la vastità delle cognizioni economiche di lui che è una delle glorie del nostro Parlamento.

Se adunque io mi dichiaro contraddicente ai trattati, egli vedrà in me non tanto un avversario pericoloso, quanto un trofeo di più alla sua vittoria, e saprà capire che solo un sentimento di ordine superiore può comandare il sacrificio di combattere un'opinione da lui sostenuta con tanto applauso.

Con voi, onorati colleghi dell'ufficio centrale, io so di incontrare meritamente taccia di presunzione, contrastando al parere unanime di chi, per acclamato senno, fu prescelto dal Senato al difficile incarico. So che qualunque mio argomento impallidisce dopo le cose dette da quella limpida mente del relatore, il quale ha saputo nello sviluppare e difendere la sua tesi riunire con rara maestria, per combatterle ad una ad una, tutte le contrarie eccezioni. Ma anche un bene potrà derivare dai deboli miei sforzi, perciocchè sono appunto le ombre, che facendo risaltare il merito dell'artista svelano le bellezze del dipinto, come la nota dissonante è quella che rende più soave la melodia.

Impropriamente, o signori, io credo potersi dire che fra noi la questione si agiti tra i protezionisti ed i fautori del libero scambio, come in Inghilterra, o presso altre nazioni, ove i due principii trovansi in conflitto. In generale tutti gli oratori avversi ai trattati, e gli industriali che con memorie presentate al Parlamento cercarono di paralizzarne gli effetti, furono d'accordo in ripudiare la protezione come sistema; ed io pure non ho potuto mai prediligere il metodo di far crescere le industrie in serre calde, per averne men saporiti frutti e caramente pagati.

Io amo la dottrina del libero scambio, e l'amo come l'idea di un bene maggiore che l'avvenire prepara alla nostra patria; ed è appunto per ciò che io vorrei vederne salutare l'aurora come di giorno benefico, non come di dono fatale alla pubblica ed alla privata fortuna. Così vi è chiaro che io adotto la teoria della Commissione egregiamente esposta dal relatore, o che l'essere nei arrivati a sì diversa conclusione solo può nascere dal diverso punto di vista in cui ci siamo collocati.

Due sono i lati d'onde si può riguardare la presente gravissima questione; i trattati in sè, colle reciproche conseguenze di oneri e di vantaggi considerati tanto in ordine agli interessi internazionali, quanto a quelli delle interne manifatture, ovvero l'opportunità delle fatte riduzioni ed il modo di effettuarle.

Io non cercherò di aggiungere luce al sole, ripetendo in mezzo a voi quegli argomenti che, con molta maggiore autorità di esperienza e di dottrina, furono svolti nella memorabile discussione a cui erano intenti i nostri animi. Questi, per essere caduti nel dominio della pubblicità, sono in mano di noi tutti, e ciascuno di noi ha potuto formarne il suo criterio. Anzi io vi dirò, o signori, che non entrerebbe nemmeno nel mio assunto il bilanciare in maniera tecnica la forza produttiva delle nostre manifatture, ed il grado di protezione ad esse assicurato per sostenere la concorrenza estera; giacchè essendo io per inclinazione libero scambista, questa considerazione ai miei occhi diventa secondaria e su-

bordinata a quella dell'opportunità. Tuttavia mi compiaccio in ripetere che il dotto ministro d'agricoltura e commercio, svolgendo la condizione delle principali industrie del nostro paese, delle sete, de'ferri, dei cotone e dei pannilani, si mostrò all'altezza di quella riputazione che ovunque gli applaude, e stette degnamente a fronte di valorosi avversari.

Ma prescindendo dal principio di protezione o di libero scambio, che io lascio per ora in disparte, io vi faccio, o signori, una semplice osservazione, alla quale vi prego di por mente. Se il Ministero crede che al sistema del libero scambio non si debba giungere di balzo, se egli crede che le industrie, che hanno dovuta la loro vita al sistema protettore, meritino molti riguardi, che non si potrebbe passare dall'uno all'altro sistema senza mancare all'equità, senza commettere un errore economico, un errore politico; fermiamoci per carità, prima di avere rischiato di commettere questo errore politico, prima di correre rischio di mancare all'equità.

Sostiene, egli è vero, l'onorevole ministro, e con lui va d'accordo la Commissione, che, malgrado delle consentite riduzioni, riusano alle nostre manifatture una protezione del 20 o del 25 per cento; ma per contro si lagnano gli industriali di non poter sostenere la concorrenza ridotti, come essi affermano, al solo diritto protettore del nove o del 15 per cento, o piuttosto ad un aggravio sulle materie prime, come i fabbricanti in ferro ed in pelletterie: se ne lagna la Camera di commercio di Torino, la quale, questa protezione per alcune industrie la fa discendere al 4 93 ed al 7 1/4 per cento.

Nel dubbio, a chi l'ardua sentenza? Al vostro voto, o signori: ed è questo voto che sta per decidere della sorte di tante industrie, di tanti operai colle loro famiglie, di un valore immenso di capitali impiegati in queste manifatture. Qualora si trattasse di adottare un sistema assoluto di libertà la cosa sembrerebbe d'aspetto, e converrebbe discutere a fondo un principio; dopo di che il bene privato dovrà sempre cedere al bene pubblico; ma qui a'ora sarebbe il caso di riguardi, o forse anche di compensi.

Nel caso nostro noi siamo chiamati a discutere un trattato ed in occasione di trattati, ecco che voi pronunciate un giudizio quasi incidentale su di una materia tanto grave, quale è quella di una riduzione di tariffa.

Ma, o signori, queste questioni si trattano *ex professo* in occasione di revisione generale della tariffa, di discussione di un nuovo sistema di commercio: allora ciascuno di noi potrà avere sotto gli occhi tutti gli elementi onde essere abbastanza illuminato; allora le riduzioni ed esenzioni da' dazi sulle materie prime, l'avviso preventivo dato al commercio, il quale potrà o liquidare, o procurarsi i capitali necessari ed altre cautele di tal natura, agevoleranno lo scampo, e renderanno meno sensibile la scossa di un provvedimento diretto al bene dell'universale.

Allo stato attuale di cose, io dichiaro assolutamente che, malgrado la mia simpatia per il libero scambio, non ardirei col mio voto cimentare interessi così preziosi. E ciò mi conduce naturalmente a trattare l'altro punto che io aveva principalmente in mira, cioè l'opportunità delle fatte riduzioni, ed il modo di effettuarle.

Nella relazione dell'onorevole ministro alla Camera elettiva, io leggo queste parole: «avendo noi abbandonato per intero il sistema protezionista per seguire quello più ragionevole della libera concorrenza.» Ma il Senato può egli ammettere questo avendo noi abbandonato? Qualunque sia la convinzione del Ministero, qualunque siano le convinzioni di noi tutti come individui, io ritengo che mai potrà dirsi ab-

bandonato un sistema economico nel paese, se il Parlamento non l'avrà statuito per via legale col concorso dei tre poteri. E poiché il Piemonte, il quale altre volte nel suo tipo a sè di consumata prudenza, serviva di modello alle altre nazioni, ora non può più prosperare se non rimorchiato dall'Inghilterra e dal Belgio: valgano qui le espressioni dette da un oratore di quel paese in un caso quasi identico, che io trovo riferite nei documenti annessi a questa pratica. Era questione appunto dell'approvazione di un trattato col Messico. Così si esprimeva il signor Osy alla Camera dei rappresentanti nella seduta 15 febbraio 1850: « Le système de 1844 est, comme vous le savez, messieurs, le système des droits différentiels. Je sais qu'il y a aujourd'hui beaucoup de prévention dans la Chambre contre la loi de 1844, et, pour ma part, j'ayant combattue sous différents rapports, je n'ai pas à m'en expliquer: mais aussi longtemps que cette loi existe, nous ne pourrions accepter des conventions avec l'étranger, qu'autant qu'elles y soient conformes. Si le Gouvernement veut modifier ce qui existe, qu'il nous propose un nouveau système commercial. Il a annoncé pour la Session prochaine un nouveau tarif, et peut-être qu'à cette époque il nous proposera également un nouveau système commercial. Je ne conçois donc pas qu'il vienne aujourd'hui reproduire un traité conclu depuis douze ans, et qui est tout-à-fait contraire au système en vigueur. »

Ebbene, io farò le stesse osservazioni. Se il Governo vuol modificare ciò che esiste, proponga un nuovo sistema di commercio, presenti una nuova tariffa e si discuta in Parlamento, ma non mai io potrò prestare l'opera mia a sconvolgere interessi così vitali senza vedere l'insieme di un sistema, poco scorgendo del punto di partenza e nulla di quello dell'arrivo.

« Egli è fuor di dubbio (continua il ministro nella sua relazione) che da un esame puramente teorico di questi trattati si potrebbe dedurre per logica conseguenza che i vantaggi da noi accordati sorpassano di gran lunga quegli ottenuti, ma, dice egli, nelle indagini di tal fatta il possibile deve essere la sola base di ogni ragionamento; ed è quindi inevitabile il senso relativo ogni qualvolta le apprezzazioni vadano sul bene o sul meglio d'interessi materiali in ordine ai quali lo stabilimento delle norme primitive non è in nostro potere; » ciò sussiste quando non è nemmeno in nostro potere lo scegliere tra il fare ed il non fare; ma, la Dio mercè, a stringere questi trattati la nazione nostra, io credo, era interamente libera, ed io domando perchè il Piemonte abbia dovuto scendere ad accordare al Belgio più che egli non riceveva o se non fosse più conforme alla sua dignità il prescindere dai trattati.

Mi perdoni l'onorevole conte di Cavour, ma non è senza un sentimento di pena che io ho udita quella parola uscita dalla di lui bocca ad un'altra tribuna che il ministro ha sempre confessato che se si fossero esaminati i trattati colla tente della protezione non sarebbero sostenibili, che noi avremmo avuta una parte ridicola... Dio buono! e se li consideriamo dal canto della fredda ragione, la parte diventerà essa per noi migliore? Vedo che il Ministero belgico disse schiettamente che i compensi alle concessioni ottenute dal Belgio erano stati accordati nelle clausole relative alla navigazione. Ciò lo ha ripetuto il Ministero, e ciò lo conferma la Commissione, locchè spiega abbastanza quali siano i favori diretti ottenuti dal nostro commercio.

Io trovo nell'*Indépendance Belge* del 22 aprile una lettera del signor Rossi, console generale del Belgio in Genova, il quale scrive al suo Governo:

« Je suis de plus en plus convaincu que notre industrie linéière aurait tort de se plaindre du traité. Tandis qu'en Belgique on paraît vouloir dénier son efficacité, en ce qui concerne cette branche importante, en Piémont ce traité est vertement attaqué par le parti protectionniste, et en particulier par la Chambre de commerce de Turin, qui se plaint de ne pas avoir été consultée, et certes sans le secret qui a couvert les négociations si promptement portées à terme, la Belgique aurait en des difficultés à obtenir les mêmes faveurs. »

Leggo espresso dall'onorevole signor ministro d'agricoltura e commercio che il giorno in cui l'Inghilterra dicesse al Belgio: vi ho lasciato godere del beneficio dell'atto di navigazione senza corrispettivo, ma ora intendo che mi accordiate eguale trattamento, senza di che vi imporrò dei diritti differenziali; da quel giorno il Belgio si troverebbe astretto ad accordare all'Inghilterra il commercio indiretto. Dunque l'Inghilterra ha un diritto che noi ci siamo tolti.

« L'Inghilterra (sempre il signor ministro) non ha domandato che di essere trattata al pari delle nazioni più favorite; dunque, io dico ancora, motivo di più per non stringere trattato col Belgio, postochè si sarebbero intanto godute tutte le facilitazioni fatte dall'Inghilterra. »

Ma vogliamo, si dice, iniziare il sistema del libero scambio: se le nostre convenienze, se i nostri interessi il consentono, si faccia; ma consecrando un principio, non simulando una convenienza, proclamando un'idea generosa, non con subire le conseguenze dei diritti differenziali, distruggendo così con una mano quello che si edifica coll'altra, giacchè è palese che non vi ha di più contrario al libero scambio quanto i trattati parziali con una o con un'altra nazione.

Libertà! nome dolcissimo, tesoro prezioso quando sei unicamente diretta a regolare i diritti ed i doveri dell'uomo vivente in società: in quante strane guise ci tocca a' di nostri vedere abusato quel tuo nome venerando! Protestando io in prima che non so capire cosa abbiano di comune la libertà politica colla libertà di commercio, che pur troppo si vorrebbero in certa guisa rendere solidarie, la mia opinione è che anche in politica sarà sempre più libero chi è più indipendente.

Potete voi dubitare della portata politica che si è voluto dare a questo trattato? Leggete il relativo articolo del *Times*:

« Le cabinet sardé, le roi et une grande majorité du Parlement se sont montrés favorables à une alliance avec l'Angleterre et aux principes du libre échange. Nous ne doutons pas qu'ils n'en soient récompensés par le stimulant naturel de l'échange des produits nationaux, et par la réduction dans les prix d'un grand nombre d'objets manufacturés de première nécessité; mais il est probable aussi que dans la négociation de ce traité les ministres sardes ont été mus par des considérations politiques qui tiennent à leur indépendance politique. Au moment où l'influence étrangère pèse plus fortement que jamais sur l'Italie, la politique de l'Angleterre à l'égard des Etats italiens s'est fait voir et sentir de la manière la plus utile qui dépendait d'elle. Personne n'a plus hautement blâmé que nous les faux encouragements offerts aux conspirations politiques par quelques-uns des agens que notre pays avait le malheur d'employer, et les fatales campagnes de Novare et de Sicile ont été les justes châtimens de ces essais imprudents d'intervention de notre part. Mais dans la négociation de ce traité, lord Palmerston et monsieur Labouchère ont adopté un principe tout différent d'action; ils ont sagement reconnu les intérêts positifs, et les droits tant de notre pays que du pays avec lequel nous traitions; ils ont

fortifié l'indépendance de ce pays, en ne s'occupant que d'un but éclairé et utile; et on trouvera qu'ils ont posé pour le reste de l'Italie une base solide, aussi honorable pour le Gouvernement anglais que pour l'habile et patriotique cabinet de Turin. »

Qui e non altrove è il nodo della questione: questa è la chiave dell'enigma.

Schiettamente, come schietto è il suo animo, vi disse il relatore che il trattato coll'Inghilterra è più politico che commerciale, che con questa relazione possiamo affidarci di rendere i popoli mallevadori delle nostre libertà.

Eccovi adunque in poche parole il trattato col Belgio scala al trattato coll'Inghilterra: il trattato inglese mezzo d'alleanza politica, ed in cima all'edificio scambio di buona armonia tra gli uomini di Stato che hanno in mano i destini dei due paesi. A cementare l'unione entrano poscia in più modesta sfera il commercio colle sue svariate ramificazioni, e l'interesse erariale colla mole delle questioni che adesso si riferiscono.

In momenti in cui si combatteva per tutt'altra libertà, per tutt'altra indipendenza, io mi ricordo di avere scritto ad un personaggio costituito allora in alto seggio, il quale alludeva alla speranza di un soccorso amico che la nazione la quale non sa vendicare la sua libertà da sè non è degna di possederla, e che io non avevo fede nella generosità altrui di spendere sangue e danaro per l'indipendenza d'altri. L'esito, io credo, non ha smentito il mio vaticinio.

Ora lo stesso io vi dico di un'altra libertà, di quella di commercio. Volete il libero scambio? Lo credete veramente utile al paese ed il momento propizio per accordarlo? Ebbene, dichiaratelo altamente, siate liberi scambisti con tutte le nazioni del mondo.

Allora almeno avremo il merito di essere conseguenti; allora se correremo il rischio di compromettere le risorse delle nostre finanze, l'esistenza di molte interne manifatture, di molte famiglie almeno la massa della nazione potrà trovare un compenso vedendosi aperto nel paese il mercato del mondo intero; ma vincolandoci con trattati e con nazioni superiori a noi in forza ed in industria non si farà che spostare il monopolio trasferendolo dall'interno all'estero, ed avremo forse a pentirci d'aver voluto mettere i nostri interessi in comune con chi è più potente di noi.

Fin dai più teneri anni mi è rimasta singolarmente impressa la morale di quelle note favole del vaso di terra e del vaso di ferro, del lupo e dell'agnello, e questa pur troppo fu e sarà sempre la storia del mondo.

Soffrite che io v'adduca un solo esempio: nel mese ultimo scorso, sotto gli auspicii dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio si inaugurava in Torino un'altra libertà, l'abolizione della tassa del pane; ed io applaudo primo il beneficio che ne deve risaltare, d'aver il pane migliore, ed a miglior prezzo. Ora, che direste voi, o signori, se, appena abolita la meta, i panattieri tutti della città si riunissero, si formassero essi stessi una tassa, e dichiarassero passibile di una multa quello di loro che eccedesse o vendesse al disotto della tassa convenuta. Certamente quello che direi io stesso! Che avreste più fiducia nella tassa fatta dal Governo, o dal municipio che non dagli interessati, e che con quella tassa rimane distrutto il beneficio della concorrenza; e questa, se mai non m'appongo, non è una semplice ipotesi. In egual modo io dico un trattato parziale di commercio, aprendo i nostri mercati ad una data nazione, potrà benissimo aumentare la concorrenza delle manifatture interne, massime se siano colte alla sprovvista di capitali, o non abbiano eguali

vantaggi dal canto delle materie prime. Ma non perciò potrà dirsi ancora che il paese ci guadagni e che il beneficio invidiato alle nostre manifatture non vada ad accrescere il lucro ad un'altra nazione e dal canto del prezzo e dal canto della qualità. Ed a proposito mi torna qui in acconcio un altro brano della già citata lettera del signor Rossi, console del Belgio in Genova:

« Je me permets finalement de répéter que notre industrie doit perfectionner ses produits sous le rapport de l'apparence.

« Pour donner du trop bon on manque souvent des affaires (c'est ce qui est arrivé dans le temps lorsqu'il s'est agi de la fourniture des rails): qu'elle rivalise donc en ce qui convient avec les productions des nos concurrents, et qu'elle fasse valoir des produits par des hommes au courant de l'art, et la Belgique reprend son ascendant sur ce marché. »

L'avvertimento, mi pare, è interessante anche per noi, se non vogliamo noi stessi stare contenti alle apparenze.

In finanze, come in politica, due e due fanno sempre quattro. Vogliamo noi essere più grandi, più ricercati, più riputati che sarà possibile al presente ed all'avvenire? Siamo gelosi della nostra indipendenza tanto in politica quanto in commercio; conserviamo buone relazioni, sì, rispettiamo gli altrui diritti, sì, ma siamo indipendenti a rischio anche di qualche sacrificio, procuriamo di mantenere all'interno quelle manifatture, la cui mancanza ci porrebbe forse in momenti difficili, in balia dello straniero. Io domando perdono all'egregio relatore di valermi ancora di una comunale espressione da lui con tanto spirito redarguita; ma io, qui parlando d'indipendenza, non parlo nel senso del commercio, bensì nel senso della difesa della patria.

E come quelle nazioni, per esempio, le quali vanno a dovizia forate di razze di cavalli ne sono gelose conservatrici onde mantenere la loro superiorità in tempo di guerra, così io credo che importa assicurarsi le fabbricazioni delle armi, della polvere e di qualunque strumento di difesa onde in casi di guerra o di blocco ci possa essere impedita l'importazione.

Quando avremo dato tutto, quando non avremo più niente da accordare, avremo anche finito di ottenere; la nostra amicizia, le nostre relazioni cadranno da quell'altezza cui erano salite per lo passato.

Le istituzioni politiche di un popolo possono cambiare, ma la posizione geografica del paese non cambia; e finchè siamo circoscritti negli stessi confini, quella politica che fu prudente per lo passato lo può essere ancora per l'avvenire.

Si parla di trattati, di lega doganale tra principi italiani, e noi siamo italiani prima di tutto. Un vincolo di dodici anni è un'eternità in un'epoca in cui i mesi sono secoli.

Ma la questione dell'opportunità prende un'immensa proporzione quando noi ci facciamo a meditare sulle condizioni delle nostre finanze.

Qui, o signori, io vi chiamo al positivo, alla logica inesorabile delle cifre, e credo non potervi proporre guida migliore, nè più gradita che lo stesso onorevole ministro delle finanze.

« Si è calcolato a sette milioni, se non erro, l'ammontare totale delle perdite dell'erario. Non voglio nascondere la verità.

« Il prodotto degli articoli nei quali fu stipulata la riduzione col Belgio, colla Francia e coll'Inghilterra produssero nel 1849 lire 7,346,000. Se questi prodotti non aumentassero dopo le riduzioni operale, non arriverebbero che a lire 3,930,300, e gli articoli contemplati nel progetto di riforma daziaria hanno prodotto nel 1849 lire 9,298,219, non pro-

durrebbero più che lire 7,184,731, quindi vi sarebbe una diminuzione di lire 8,600,000; ecco la verità senza metafisica e senza velo. »

Eccoci adunque sull'orlo di un abisso, sul punto d'incontrare un disavanzo di 8,600,000 lire: e per colmarlo quali risorse presumibili? Diminuzione del contrabbando, aumento nell'introduzione.

Molti documenti furono recati in mezzo dall'onorevole ministro a provare che il contrabbando costituisce una parte essenzialissima dell'introduzione, ed io li credo appoggiati a probabile fondamento, dico probabile perchè a voler togliere assolutamente il premio al contrabbando converrebbe ridurre i diritti a tal misura da compromettere forse di troppo l'interesse dell'erario.

Quanto alla maggiore sperata introduzione io preferisco ripetere le stesse sue parole:

« Nei calcoli istituiti si credette potersi aspettare un aumento per i zuccheri di una metà; pei tessuti di un terzo. Io credo che quest'ipotesi, lungi dall'essere esagerata, sia inferiore alla verità.

« Ognuno vede come provarla non si possa con dati positivi; è un'ipotesi, e non posso fondarla che su quanto è accaduto in altri paesi. Ho ferma fiducia che le libere istituzioni produrranno presso di noi effetti analoghi a quelli che hanno prodotto in Inghilterra; ma in verità darvene un'assoluta dimostrazione, provarvi come due e due fanno quattro, che questo arriverà anche da noi, non lo posso. Sono queste apprezzazioni morali, apprezzazioni economiche che possono essere avvalorate con esempi, con ipotesi, ma che non possono essere dimostrate con matematica certezza. »

Queste parole, o signori, meglio che non saprei io stesso, vi svelano la situazione; le speranze del ministro sono generose come generosi sono i suoi sentimenti, ed io divido le prime e non posso abbastanza lodare i secondi. Ma se il calcolo falla in tutto od in parte, se il beneficio che io spero fino ad un certo punto presumibile sugli zuccheri non si verifica di gran lunga pei tessuti, noi avremo esausta una preziosa sorgente delle nostre entrate, avremo messo lo scampiglio nelle nostre manifatture, avremo cimentato il nostro credito, avremo vincolato le nostre libertà senza possibilità di ritornare indietro. L'Inghilterra lo potrà fare, e l'onorevole signor ministro non crede impossibile in questo tratto di tempo un ritorno momentaneo e parziale alla protezione.

E nella probabilità di tali eventi, potremo noi non essere compresi da un giusto, da un grave timore? Non perdiamo di vista che l'Inghilterra nel proclamare il principio della libertà del commercio, seppe non solo coprire le deficienze dell'erario, ma procurarsi ancora degli eccedenti mercè l'imposta del tre per cento sui redditi superiori alle lire 3750, quando per noi non è più un problema che le varie tasse imposte non giungeranno a pareggiare il disavanzo.

Io sono ben lontano dal voler gettare lo scoraggiamento e la sfiducia sulla condizione finanziaria del paese; questo paese ha delle risorse che sono immense, ed il personaggio chiamato dalla confidenza del Re ad amministrarle ha i talenti per iscoprirle ed i mezzi per farle valere; egli sa che il coraggio della patria sarà sempre all'altezza dei bisogni, che l'amore di patria renderà lieve qualunque sacrificio.

Lode sia al vero, l'esposizione per lui fatta in questi ultimi giorni alla Camera elettiva intorno allo stato delle nostre finanze ne è una luminosa prova, ed io credo che ciascuno di noi gli va debitore della sua parte di riconoscenza per avere egli bene sperato della patria.

Io non prometterò un giudizio in una materia di tanta

mole, la quale non ha per anco subita la prova della discussione; solo valendomi, come di documento, delle notizie di fatto, che per l'autorità loro impressa dalle parole del ministro diventano incontrastabili, ne deduco qual conseguenza:

1° Che il bilancio del 1851 si presenta con un passivo di 167 milioni compreso la strada ferrata con un attivo di 97 milioni; deficienza 70 milioni;

2° Che calcolando le nuove imposte, il bilancio attivo può salire a 107 milioni, e tenuto conto di una disponibilità di 50 milioni sull'esercizio precedente e di 3 milioni a ridursi per estinzione del debito, il disavanzo reale può ridursi a 3 milioni;

3° Che se non si approvano per intero le tasse proposte, l'edificio finanziario poggerebbe sull'arena, ed in epoca più o meno lontana ci condurremmo alla rovina e fors'anco al fallimento;

4° Che se adunque può dirsi questione vitale quella di ricusare o solo di attenuare una delle tasse proposte dal Governo, molto maggiormente lo sarà di portare la mano e diminuire il bilancio attivo di 97 milioni, il quale è già portato a tale somma da essere gran ventura se potrà verificarsi.

E vi domando io, o signori, se non sia fondato il mio timore, e se possa chiamarsi pusillanimità o non piuttosto conscienciosa prudenza. In circostanze così anormali, con l'orizzonte carico all'intorno di oscure e misteriose nubi senza conoscere il risultato delle nuove imposte ed il prodotto ben certo delle antiche; in faccia ad un disavanzo ammesso dallo stesso ministro in 3 milioni di lire, e che può di sbalzo salire a dieci ed oltre a dieci milioni, tentare un'impresa così arischiata, lanciare la nave dello Stato in un pelago immenso ed ignoto, ella è tale una determinazione in cui, malgrado il mio desiderio, non mi sentirei di seguire il generoso ministro.

So che egli non vacilla al grave peso, e ritengo quelle solenni sue parole: « che se il Ministero non avesse piena fede nella virtù del sistema del libero scambio, se egli lo considerasse come una novità che si può bensì sperimentare ma con molta cautela, con prudenza e con l'animo però di tornare indietro se i risultamenti non sono identici all'esperienza, allora se il Ministero avesse quest'opinione, il sistema dei trattati sarebbe altrimenti biasimevole ed i ministri sarebbero degni di alti rimproveri per averlo adottato. »

In fatto di opinioni, o signori, quello che è certezza per gli uni può essere dubbio tormentoso per gli altri, e lo stesso ministro vi dichiarò quanto diversa sarebbe la conseguenza dell'uno e dell'altro modo di vedere; e per avvalorare la mia proposizione con una opinione di qualche peso, non vi sia discaro, o signori, di sentire l'estratto di uno scritto uscito testé alla luce del signor Léon Faucher, capo attuale del Ministero francese; esso ha per titolo: *Histoire de la situation financière et du budget 1852*.

Pag. 330. « Avant d'avoir réduit les dépenses, une nation ne peut songer à diminuer les ressources, à modérer ou à supprimer des impôts.

« On se prévaut de l'impulsion donnée par sir Robert Peel et des résultats heureux de la liberté commerciale. Il y a là, sans contredit, un exemple à proposer à tous les Gouvernements, mais pour imiter, on n'est pas dispensé de se rendre compte et de suivre les effets du principe jusque dans ses détails de l'application... »

Pag. 333. « Au point de vue fiscal, la réforme des tarifs a-t-elle obtenu tous les succès qu'on pouvait attendre? C'est sur ce côté de la question qu'il convient de porter la lumière... »

Pag. 354. « Voilà bientôt 10 ans que la réforme commerciale a commencé en Angleterre, et si l'on retranche du budget le produit de l'income-tax, on trouvera que le revenu en 1850 reste d'à peu près de 20 millions de francs inférieur au revenu de 1842... Les douanes ont été les moins favorisées, car leur produit en 1850 porte un déficit de 1,456,670 v. sterling comparativement à celui de 1842.

« Les droits établis à l'importation du sucre portaient en 1842 sur 209 millions de kil. et rendaient 130 millions de francs. Après le changement de tarif, la consommation a fait de rapides progrès au point de représenter aujourd'hui un accroissement de 80 millions de kil., mais le revenu que le trésor retirait de cet article n'a pu reprendre encore son ancien niveau. La recette, après s'être élevée en 1848 à 112 millions de francs, est retombée à 103 millions en 1849. En cinq années l'Angleterre a perdu sur cette seule branche de ses ressources la somme énorme de 159 millions de francs.

« Toute diminution de taxes opérée sur une large échelle se traduit par un abaissement, si non correspondant, tout au moins considérable dans le chiffre du revenu public...

« Pour que le trésor retrouvât en France sous l'empire du libre échange le même revenu dont il jouit à cette heure, il faudrait une augmentation de 64 millions de francs dans les quantités consommées. Les causes qui ne permettent pas d'obtenir ce résultat sont nombreuses et puissantes. Premièrement la France n'est pas, comme l'Angleterre, le pays des boissons chaudes. Nous ne prenons pas du thé ou du café eux ou trois fois par jour. Les peuples qui boivent et qui s'écartent du vin ne font qu'une faible consommation de sucre; pour augmenter sensiblement cette consommation, des mœurs et des habitudes différentes ne seraient pas moins nécessaires que le bon prix de la denrée.

« Ce n'est pas tout. En supposant la taxe fondée en raison, le moment paraît mal choisi pour la mettre en pratique. Le trésor public n'est pas riche et ne peut pas courir les aventures. Une expérience à faire, un problème à résoudre en matière de finance, voilà ce qu'on doit par-dessus tout éviter aujourd'hui. Quand l'abondance sera rentrée dans les caisses de l'Etat, quand les colonnes du budget cesseront d'être des découvertes annuels, alors on pourra modérer, au lieu de voir baisser le niveau du receveur, les tarifs établis; mais dans un temps aussi incertain, et avec un trésor indigent, nous n'avons pas le droit de faire des remises sur l'impôt. On n'est pas homme d'Etat, ni financier en jetant le budget par la fenêtre. »

Io vi cito un'opinione il cui autore, oltre il merito di distinto pubblicista, ha ancora quello di scrivere ai nostri tempi, ai nostri momenti, e credo potere aggiungere quasi nelle stesse circostanze. Del resto a che citarvi un'opinione individuale quando a voi tutti è noto, o signori, che in questi giorni tedeschi il signor Sainte-Beuve, avendo presentato all'Assemblea legislativa francese una proposta di libero scambio, la Commissione eletta nel suo seno rigettò anche la presa in considerazione per i seguenti motivi:

« En résumé, la proposition de monsieur Sainte-Beuve et aux prises des forces inégales, elle prépare l'absorption des industries faibles de la France par les industries vivaces de l'Angleterre. Sous le titre de réforme économique, elle constitue une révolution profonde sur les valeurs territoriales et les valeurs industrielles au profit de l'étranger; nous ne pouvons pas concourir à ces déplorables résultats, même par une simple prise en considération...

« Il suffit, hélas! de jeter un regard autour de nous. Nous voyons les faits, et nous savons assez qu'il n'y a pas dans

ce pays un seul intérêt qui ne soit en souffrance. La propriété peut-elle être frappée de plus près dans ses revenus, dans ses fermages, dans ses produits avilis? Dans l'industrie, tout s'arrête: les ateliers se ferment; le chômage a commencé d'une manière effrayante! Les valeurs publiques s'affaiblissent. Nous entrons dans une crise politique pleine d'orages et de doute, de tout ce qui ébranle une société, de tout ce qui paralyse les affaires! Et c'est à ce moment fatal que l'on irait jeter une nouvelle cause de malaise, de découragement! Ce serait l'heure favorable des essais et des réformes économiques repoussés pendant vingt années de paix et de prospérité!

« Nous ne saurions le penser, et nous ne pourrions comprendre la confiance aveugle qui braverait à la fois les résistances d'intérêts et le malheur des temps. »

La Francia, si dirà, è protezionista e vuol essere conseguente ai suoi principii.

Signori, nel debolissimo mio ragionamento, io mi sono ingegnato dimostrarti che la discussione di questi trattati contiene due questioni, l'una di principio l'altra di opportunità.

La Commissione francese non condanna assolutamente il principio; ma quando sento parlarvi di condizione infelice dell'agricoltura, d'avvilimento di prezzo dei fondi stabili e dei cereali, di aggravii ognor crescenti alla proprietà di crisi politica imminente, io volgo gli occhi a rimirarmi intorno, e mi domando se la prudente riserva di una gran nazione, non sia tema che meriti di essere seriamente e severamente meditato.

Intanto l'onorevole ministro non vi dissimula punto che si è voluto togliere la via al regresso e che ciò è appunto quello che forma il merito dei trattati.

Se l'illustre Robert Peel ha dato un esempio piuttosto unico che raro, dichiarando in faccia al Parlamento inglese che egli si era ingannato per il passato credendo alla verità di un sistema moderatamente protettore, l'egregio ministro piemontese non dà un esempio meno raro di coraggio nel modo e nel momento di proporre tali riduzioni, e, permettetemi che io ve lo dica, il Parlamento nostro darà forse anche un esempio unico nei fasti parlamentari, associandovi la sua responsabilità in occasione della discussione di un trattato. In verità io non so persuadermi, o signori, che il Senato voglia abbruciare il suo naviglio in un mare così tempestoso; quanto a me confesso che non ne ho il coraggio ed amo meglio, se posso, salvarmi la facoltà di tornare in porto.

PRESIDENTE. L'oratore iscritto in secondo luogo è il senatore Gatti.

GATTI. Signori, io non farò dissertazioni sul libero scambio e sul protezionismo: questi sistemi sono stati trattati e svolti in molte maniere, e nessuno di noi certamente ignora tutte le applicazioni che se ne possono fare.

Nel caso nostro si tratta di sapere soltanto se i trattati conclusi col Belgio e coll'Inghilterra siano di vantaggio o di danno al paese.

In ordine alla navigazione tutti convengono nel riconoscere il vantaggio di questi trattati, in quanto che ci aprono nuovi mari, nuove spiagge, nuovi porti; ma lo stesso accordo non è quanto agli altri articoli, massime quelli che riguardano i diritti di protezione, i quali per questi trattati sono diminuiti, nel che molti ravvisano un danno al paese, perchè temono le nostre industrie non possano sopportare una continuata concorrenza.

Quelli che propendono per il libero scambio, naturalmente voteranno in favore di questi trattati; quelli che sostengono

l'antico sistema del protezionismo voteranno contro i medesimi; questo è ciò che sempre capita in tutte le questioni importanti in cui le opinioni sono divise.

Vi è poi una terza classe che è composta di quelli nel numero dei quali credo potero annoverare l'onorevole preopinante che dicono: va benissimo, io sono per il libero scambio, ma avrei desiderato che questo fosse venuto non di slancio, ma poco per volta, perchè in questo modo i capitali impegnati nelle diverse manifatture non correrebbero rischio di perdere, di scapitare nei loro interessi, nè forse una quantità di fabbriche sarebbero costrette a chiudersi.

Io rispondo a queste obiezioni che questo mutamento non venne di slancio, ma che anzi è venuto ripartitamente, essendosi già negli anni addietro fatte più volte delle diminuzioni nelle tariffe senza che si vedessero le manifatture lasciare l'esercizio loro.

In secondo luogo poi io osservo che, quantunque sia vero che il ministro abbia fatto la sua protesta, cioè di parteggiare per il libero esercizio, pure non mi sembra che questo sistema sia stato interamente abbracciato vedendo che si sono conservati i dritti di 25 a 50 per cento in favore delle fabbriche nazionali.

In quanto poi all'industria io credo solo vantaggiosa al paese quella che adopera la materia prima che trovasi nello stesso, i prodotti dell'agricoltura ed altri in altro modo ottenuti, perchè quelle fabbriche si stabiliscono facilmente e con poca spesa e hanno lo smercio in gran parte dei loro prodotti nel paese stesso. E queste manifatture io dirò che si sostengono da per se stesse, che sono maggiorenni e fuori della tutela governativa, poichè non hanno bisogno di protezione.

Una delle principali manifatture del nostro paese è quella delle sete.

Quante cose non si dissero, or son pochi anni, quando il Governo credette conveniente il permettere l'uscita delle sete grezze!

Se si prestava fede al detto di molti, tutti i filatoi sarebbero stati chiusi, tutti i proprietari di questi filatoi sarebbero andati in rovina, la popolazione serica avrebbe emigrato e portato la sua industria altrove. Niente di tutto questo è avvenuto; tutto continuò a camminare come all'ordinario, e verificatosi nessuna di queste infuoste previsioni, l'industria delle sete progredì sempre vantaggiosamente, al punto che il signor ministro di agricoltura e commercio non ha guari in altro Reicinto diceva, che si compravano delle balle di seta greggia in Inghilterra per lavorarle nei nostri filatoi e rivenderele quindi in quel paese. Io dico che quando un'industria dà una simile prova non abbisogna di protezione alcuna, e penso che molti saranno del mio avviso.

Noi abbiamo altre industrie assai fortunate, come per esempio le manifatture dei cuoi e delle pelli. Nessun paese o almeno pochi paesi abbondano di bestiame come il nostro; ed oltre alle pelli indigene che da esso si ricavano, riceviamo moltissime pelli dall'America che si comprano di prima mano, che si trasportano colla nostra bandiera e che per conseguenza avvantaggiano la nostra marineria. Queste pelli sono lavorate nelle nostre concerie, le quali, credo, continueranno il loro commercio come fecero finora; ed anzi, nella memoria che gli stessi possessori delle concerie hanno presentata al Senato e ad altre autorità, confessano senza perifrasi che essi possono ancora sostenere la concorrenza, la rivalità, il concorso di tutte le nazioni vicine.

Signori, quando capi di fabbrica, imprenditori di manifatture ciò confessano, io li credo su parola.

In altre manifatture impertanto, come, per esempio, in

quelle del lanificio, che sono pure radicate nel paese, ed hanno buoni operai, è cosa conosciuta, che si sono quasi tutte arricchite; e io non credo si lasceranno spaventare perchè si sono diminuiti qualche poco alcuni dritti d'introduzione.

Queste manifatture lavorano moltissimo, facendosi ascendere sino a 20 e più milioni all'anno il loro prodotto.

Vi sono moltissime manifatture poi che possono pareggiarsi con quelle de'paesi più industriosi d'Europa; e queste manifatture io credo continueranno come hanno fatto finora, e i loro telai non rimarranno oziosi. Quello che può accadere sarà, che prima gl'intraprenditori di queste manifatture guadagnavano dal 25 al 50 per 100, ora forse dovranno contentarsi del 15 o del 20.

Non credo poi che vi sia gran male in ciò, perchè se prima il vantaggio andava tutto a'fabbricatori, ora andrà in parte a favore dei consumatori, il che è di non poco interesse.

Del resto poi non vedo che principio di giustizia vi sia, a volere, per favorire alcuni manifatturieri, alcuni industriali, che la massa della nazione sia obbligata a pagare un prezzo molto più caro gli oggetti che potrebbe avere a molto miglior mercato.

Inoltre non si può dire che l'industria attuale non continui ad avere protezione: questa parola protezione è molto disputabile. Si crede da molti che le protezioni troppo larghe o troppo allungate, in luogo di far bene, producano male alle stesse manifatture; inquantochè levano ogni qualunque stimolo ed addormentano i manifatturieri in modo che non pensano mai a migliorare i loro prodotti.

Si è detto più volte, si è osservato, che i filatoi presso noi sono adesso quali erano cent'anni fa, quando invece quelli di Francia, dove quest'industria prospera, senza esservi particolarmente protetti, in quanto al macchinismo non stanno a paragone coi nostri.

La stessa cosa si è osservata riguardo ai molini; sono adesso nello stato che erano cent'anni fa, perchè erano sotto l'egida della bannalità, che qui io non voglio considerarli che come un diritto di protezione. Noi ne abbiamo ancora un esempio palpabile nella nostra città stessa. I molini della città di Torino che davano un prodotto netto da 800 a 600 mila lire all'anno, perchè erano favoriti dalla bannalità, ma l'amministrazione (quantunque intelligente e portata per il pubblico bene) non pensò seriamente a ridurli all'uso moderno, vale a dire adattarli alle nuove scoperte, ai procedimenti idraulici e meccanici, e ciò perchè erano spalleggiati dalla bannalità.

Così capitò, che quando la bannalità cessò, la città dovette sottostare alla perdita dalle 200 alle 500 mila lire circa all'anno, quando invece se si fossero fatte le accennate modificazioni alquanto prima che venisse il caso della cessazione della bannalità, i molini della città avrebbero potuto sostenere la concorrenza di altri che macinano a miglior mercato, e nello stesso tempo avrebbero potuto sostenere il commercio delle farine che già si è introdotta, e che aumenta tutti i giorni.

Dunque questo prova che la protezione qualche volta fa più male che bene.

Porterò un altro esempio anche palpabile, ed è questo:

Quarant'anni fa non vi erano in Piemonte che tre vetriere, una cioè a Torino, l'altra alla Chiusa, e l'altra credo a Crevola.

Queste manifatture godevano di molta protezione e di molti privilegi. Quali erano i bei prodotti di queste manifatture?

Le caraffe da speciale, i bicchieri da osteria rigati coll'om-

bellica fondo, e ivetri da telaio delle finestre verdastri e di tutte le tinte.

Non hanno mai saputo far altro! E perchè? Perchè era inutile lambiccarsi il cervello, quando senza studio guadagnavano queste vetriere il 50 e il 60 per 100! È naturale!...

Il torto di chi era? Non di loro, ma di coloro che ciò vedevano, ma non sapevano o non volevano portarvi rimedio.

Tutte queste sono prove efficacissime ed evidentissime dei danni che la protezione esagerata e continuata possono recare alle manifatture troppo protette.

Ho parlato delle principali manifatture, ma ne ho lasciata una che è anche importantissima, ed è la fabbricazione del ferro. Questa io non la credo veramente in così buoni panni, come si dice, quanto le altre manifatture, e ciò proviene dalla mancanza del combustibile che si deve comperare a prezzo carissimo nella Valle d'Aosta e generalmente in tutte le provincie dello Stato.

Il signor ministro, nel discorso che ha recentemente fatto nell'altra Camera, notabile pe' suoi principii economici, come pure per la piena conoscenza dello stato delle industrie del paese, ha buone speranze per le ferriere della Savoia, e spera che potranno resistere al concorso dei ferri di Francia. La dà spedita quasi per quelle del Genovesato, perchè, quantunque abbiano il combustibile alquanto a minor prezzo per la vicinanza del mare, tuttavia non hanno le materie prime sul luogo, e hanno più difficili le comunicazioni.

Quanto a quelle della Val d'Aosta, dice non potersi troppo spingere il lavoro, perchè altrimenti le foreste di quella valle sarebbero totalmente esauste.

Questo è un gran male, massime perchè non si limita solamente al commercio del ferro, che è importantissimo pel suo smercio grandissimo in un paese agricolo come il nostro, ma così pure per tutti gli altri metalli, perchè vi sono molte altre miniere che si potrebbero lavorare, e che per scarsità, anzi per mancanza di combustibile non sono coltivate. Al qual proposito ha accennato alle miniere di rame di Olomont che sono di grandissimo interesse, ed ha esternato il desiderio che il minerale potesse fondersi in Inghilterra. Io posso dire che il suo desiderio è adesso una realtà, perchè nel contratto che gli intraprenditori di queste miniere hanno fatto coi concessionari, nel mese di dicembre scorso, che io ho avuto occasione particolare di conoscere, hanno precisamente convenuto per condizione principale che potessero trasportare lo sticeo, ossia il minerale greggio dalla valle d'Aosta a Genova e da Genova imbarcarlo per l'Inghilterra per la fondita, donde sarebbe poi ritornato ridotto in lamine o in verghe.

Dico questo come prova palpabile della mancanza dei combustibili nel nostro paese. A questo proposito il signor ministro ha accennato alle numerose miniere di antracida che potrebbero provvedere di un combustibile adatto anche alla fonderia dei metalli, come si usa in altri paesi, mediante però altre preparazioni. Se questo è, come non ne dubito, invito il signor ministro a voler procurare che queste miniere vengano lavorate perchè così farebbe opera utilissima per tutto quel paese: nè a questo solo mi limito, ma l'invito eziandio a voler far sì che il Codice forestale e tutti i suoi regolamenti sieno meglio osservati di quello che lo sono presentemente in quella valle, sia per la conservazione delle foreste, sia per il rimboschimento delle selve, sia per la conservazione dei terreni, essendo io assicurato da molte persone pratiche del paese che da qualche tempo in qua vi è qualche rilassatezza nell'osservanza de' medesimi, e specialmente in un paese dove è tanta scarsità di combustibili, e che perciò vi si richiederebbe molta vigilanza.

Questa digressione è importantissima per provare che veramente le fabbriche di ferro non sono in posizione così vantaggiosa come tutte le altre industrie del paese.

Io non risponderò alle critiche che si sono fatte sull'opportunità dei trattati, intorno al tempo per cui furono convenuti e circa i danni che l'erario del paese potrà provare in seguito alla diminuzione dei diritti d'entrata, non ostante che questi possano essere compensati dal maggior numero degli oggetti che entreranno nello Stato, dalla diminuzione del loro prezzo che ne aumenterà la consumazione, e diminuendo il guadagno diminuirà pure il numero dei contrabbandieri, perchè cessato il loro vantaggio cesserà di necessità in gran parte anche il contrabbando. Io, dico, non rispondo a tutto questo, perchè il signor relatore nella sua dotta relazione ha già risposto preventivamente a tutto quanto si può contrapporre a questi trattati.

Io credo di non aver bisogno di fare una professione di fede, mi limito dunque a dire che divido intieramente l'opinione del Ministero e dell'ufficio centrale, e che io voterò in favore delle leggi proposte.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine della discussione è chiamato a parlare il signor senatore Sauli.

SAULI. Signori, quando si rappresentano i medesimi soggetti da trattare, l'uomo sinceramente devoto al culto della verità è costretto a ripetere le medesime riflessioni.

Voi rammenterete forse, o signori, come ogni volta che venne proposto alla vostra sanzione un qualche trattato di commercio io mi sia mostrato poco disposto ad approvarlo. La mia voce non prevalse; non di meno il mio convincimento è così profondo, che non mi so rimuovere dalla consueta mia opinione.

Assegnava allora per principal ragione il bisogno che hanno tutti gli Stati, e specialmente quelli che sono di minor mole, di serbarsi sciolti da qualsivoglia impegno e padroni di fare ogni possibile incontro i provvedimenti che la natura del commercio, sempre mutabile ed oscillante, può imperiosamente richiedere.

Questa ragione, che agli occhi miei era evidentissima allorchè si trattava di obbligazioni ristrette a breve spazio di tempo, sembra potersi svolgere più ampiamente e corroborarsi di più validi argomenti ora che siamo chiamati a ragionare dei trattati di navigazione e di commercio coll'Inghilterra e col Belgio, i quali ci impongono obbligo di assai più lunga durata.

Quindi alle cose già dette altre volte stimo mio special dovere l'aggiungere che ad ognuno di voi è palese che noi siamo collocati fra due potenti nazioni le quali non sono sempre tra loro concordi; e che questa nostra positura geografica astrinse i nostri maggiori a destreggiarsi con assidua cura onde mantenersi liberi per quanto le pubbliche vicende lo comportavano, e affine di potersi muovere all'uopo contro alla parte che li minacciava di danni più gravi, od accostarsi a quella che li confortava di migliori speranze. Per essere appunto fedeli alle leghe pattuite, le restringevano a termini di breve durata; costanti nell'aspirare sempre al medesimo scopo d'accrescere la potenza e la prosperità dello Stato, incostanti nella scelta dei mezzi che li mettevano in grado di usare le propizie occasioni e i benefizi del tempo.

Mutano i capricci degli uomini, ma la natura delle cose non muta; ogni paese ha il suo tema, fa d'uopo conoscerlo e seguirlo, nella vita politica non meno che nella vita comune, non si viola impunemente il precetto dell'onoranza dovuta ai progenitori; non senza correre a certa rovina si abbandona il sentiero da essi battuto. Quella stessa inco-

stanza, quella, direi, volubilità, che fa pregevol dote degli avi nostri, diventa una specie di sacro dovere e si fa per noi necessità stringentissima, ora che nuovi turbini s'addensano sull'orizzonte; ora che, all'evenienza dei casi già rinnovatisi spesse volte nei tempi andati, una gravissima circostanza si aggiunge che ci sforza a star sugli avvisi ed a guizzare con accorta e pronta sveltezza in mezzo alle difficoltà che davanti agli occhi nostri s'innalzano. Imperocchè chi non si accorge ora mai che il mare Mediterraneo è destinato a diventare il principal veicolo del commercio del mondo intero? Chi non prevede che sarà fra breve l'agone in cui verranno a cimentarsi le nazioni avido di contendere fra di loro i lucri maggiori? Con siffatta prospettiva, chi di noi vorrà esporsi al rammarico e, direi quasi, al rimorso di vedere rapire i premi ragguardevoli di cui ci farebbe degni un partito abbracciato a tempo, con favorevole occasione e senza macchiare per niente il candore della nostra lealtà, e di cui rimarremmo privi irremissibilmente se, per via d'incanti trattati noi ci lasciamo legar le mani e spogliare della nostra indipendenza d'azione? Chi sa a quali e a quante patrose minacce, a quali colpi, a quanti danni sia per esporci la perdita dell'indipendenza medesima? Suonerebbe in quel punto l'ora terribile del pentimento, ma...

Chi si pente d'aspetto invan si pente. In quanto a me, non potrò indurmi giammai ad usare le libere istituzioni che ci vennero largite dal magnanimo Re Carlo Alberto nel ribadire i ceppi di nuova ed esterna servitù; non potrò mai sottoporre volontariamente anche in piccola parte il Governo della patria nostra a consentite esigenze dello straniero. Considero l'autorità di cui siamo investiti come una maniera di fidejommesso che si dee trasmettere intiero ai nostri successori.

Dirà forse taluno, che con questi selvaggi e neri pronostici mi spingono troppo innanzi nelle tenebre del tempo che deve venire e che non conviene sacrificare ad incerte ipotesi il beneficio di presenti vantaggi. Ma qui mi sembra, o signori, che l'ipotesi stia tutta quanta nei pretesi vantaggi che volgarmente credono e si dicono essere troppo scarsa mercede a quelli che dal canto nostro ad altri si concedono.

La discussione che si destò per l'ammissione dei trattati in discorso vestì il carattere di nobile contesa fra i due sistemi di protezione e di libero scambio, sistemi che sovr'ogni altro al di d'oggi conducono a diversa sentenza gli economisti di Europa. Ai contendenti non mancò la copia delle svariate dottrine, nè vennero meno l'acume dell'ingegno e gli accorgimenti dell'arte per svolgerli assai largamente e porli in chiara luce, atta a dissipare non poche illusioni, ad emendare errori non lievi, ed a far germogliare un gran numero di cognizioni teoriche e pratiche, le quali spargendosi per via della pubblicità, riusciranno senza fallo d'utile sommo alla patria nostra dove sinora non erano certamente volgari.

Ma io reputo e spero che persuasi, quali voi siete, che nel mondo scarseggia il numero delle verità assolute, voi non sarete quasi più di me presi di un tenero affetto in favore dei due sistemi; che giudicherete savio consiglio non già di abbracciarne o di respingerne con avventatezza piuttosto l'uno che l'altro, ma sibbene d'interrogare anzi tutto la natura delle cose e di valutare le circostanze che da esse derivano per cessare il pericolo di condurvi a mal sicure e men salutevoli deliberazioni.

In quanto a me non niego di essere per natura propenso alle dottrine del libero scambio; e se nol fossi, anzi se io fossi il più arrabbiato protezionista, le ragioni sì bellamente assegnate dall'inclito relatore del vostro ufficio centrale, avrebbero fatto vacillare l'antica mia fede. Ciò non pertanto

confesso che, poco fidando negli scarsi miei lumi e nelle proprie inclinazioni, la mia mente ondeggia tuttavia piena di dubbi intorno all'utile che esse deggiono partorire. E come mai schermirsi da cosiffatta incertezza se tutto ciò che per lunghi e lunghi anni fu tenuto a verità incontrastabile, ora diventa nell'opinione di molti una semplice bolla di sapone?

La natura mi negò pazienza ed ingegno sufficiente per profondarmi in calcoli minuti; ma so molto bene che il principio protezionista prevalse nelle accorte italiane repubbliche del medio evo, nell'Inghilterra ed in altri paesi che nemmeno al di d'oggi abbandonar non lo vogliono; so che il blocco continentale proclamato dal gran Napoleone diede massimo impulso all'industria francese; e veggio che i diritti, onde fu gravata in Francia l'importazione delle macchine novellamente inventate, invogliarono quella gente a costruirne in casa propria (1), così che ora si allegra e si vanta di non andar più per questo verso tributaria agli stranieri. D'altra parte non ignoro che per ciò che riguarda ai diritti di dogana, fa d'uopo mettersi in una certa quale armonia con quanto si pratica dalle altre nazioni. Ma se mai per avventura una troppo repentina riduzione di dazi gittasse a terra le nostre fabbriche, quale sarebbe la mano possente abbastanza per rialzarle? Rammentate di grazia i tristi effetti della rievocazione dell'editto di Nantes; rammentate i lugubri e diuturni lamenti sparsi sugli scapiti sofferiti per tal cagione.

Soggiungerò di più che, inoltrandosi con amore soverchio in questo facile, ma pur troppo arrischiato sentiero di stringere trattati di commercio, potrebbe succedere che il Governo un giorno o l'altro si trovasse condotto a ricercare l'amicizia di qualche potenza, che forse si disporrebbe a concederla a patto che da noi si diminuiscano o si tolgano i dazi già troppo leggieri ai quali va sottoposta l'importazione dei cereali. Fra le funeste conseguenze di un tale incamminamento a commerciali trattazioni, questa, alla quale accenno, sommanamente possibile. Pensate quanto crescerebbero allora le difficoltà di corrispondere le nuove gravezze alle quali con volentosa rassegnazione ci preme di andare soggetti per essere in breve esonerati dai debiti nobilmente incontrati! Udendo da me così fatto timore voi vi accorgete che difficilmente mi reco a porgero intiera fede ai computi di coloro i quali c'insegnano che il frumento straniero, calcolato il prezzo della derrata sul luogo della produzione, del trasporto e dello sbarco, non può venderci, senza discapito, nei nostri mercati al disotto di venti lire per ogni ettolitro.

Posso ingannarmi, ma io penso e molti pensano con me che se non si fossero introdotte immense quantità di frumento, e massime di farine straniere, i cereali indigeni potrebbero smerciarsi con molto miglior riputazione.

Chechè ne sia, ognuno di voi brama sicuramente l'onesto profitto del produttore senza aggravio soverchio del consumatore; ognuno di voi è parimente persuaso che oltre al pregiudizio pecuniario dalla libera introduzione dei grani forestieri verrebbe per noi un danno di gran lunga maggiore. In mezzo agli sconvolgimenti che da ogni lato ci circondano sotto il peso delle patite sventure, le nostre popolazioni si mantengono in una calma propria a scoraggiare i più imperterriti seminatori di scandali e di scisma, serbano un contegno di dignità che dee riscuotere e riscuote diffatti l'ammirazione d'Europa. Da che cosa dipende un tale carattere unico e, direi quasi, maraviglioso? Dipende dalla condizione delle medesime popolazioni che le volge necessariamente alle in-

(1) Vedi *Guide du mécanicien constructeur par le chevalier Planchet, Petiet et Polonceau; Paris, 1851.*

nocenti fatiche dell'agricoltura e soventi volte le chiama al nobile mestiere delle armi. S'istituisca un ordine di cose che renda di troppo piccolo profitto l'agricoltura, e le virtù che oggi si ammirano scompariranno con essa.

Voi vedete, o signori, quanto gravi e possenti sieno le ragioni che m'inducono ad opinare che le innovazioni e le riforme daziare vogliono essere introdotte presso di noi sotto forma, per così dire, di libero esperimento, anziché per mezzo di un obbligo assoluto, indissolubilmente sancito. Imperciocchè sarebbe troppo strana bizzarria dell'accidente e troppo lagrimevole condizione del nostro paese se la libertà degli scambi venir non ci potesse che in compagnia e quasi sotto la scorta di stretti legami.

A conforto per altro di coloro che sono più particolarmente invagiti del libero scambio, ben si può dire che, se il Piemonte consentirà finalmente ad aprir gli occhi sopra i suoi veri interessi e, lasciato dall'un dei lati i sogni e le vane illusioni non meno che le grette vogliuzze di località, si disporrà a favoreggiare e seguir le vie che più facili e più sicure la natura gli addita, come prima il cielo tornerà alquanto sereno e tranquillo, il libero scambio presso a noi da semplice teorica si converterà in vera pratica, anche senza che il Parlamento nazionale si affatichi a spargere i soliti fiumi di eloquenza per ridurlo a forma di legge.

Così piacesse al Cielo che i trattati di cui si ragiona spianar potessero il sentiero al conseguimento di questo desideratissimo fine come io non dubiterei di confortarvi ad approvarli.

Ma questo Consesso d'uomini gravi e provetti pascere non si può di chimere: i romanzi non vi possono trovare luogo; e la pienezza dei tempi che si richiede a colorire vasti disegni non è così propinqua come il cuor la desidera; e perciò stimolo che, in mezzo all'instabilità ed incertezza delle cose che forma una delle principali calamità dell'età presente, sia molto imprudente alienare senza condegno compenso la nostra indipendenza di azione. Si dia tempo al tempo, che ben si vede a quai cimenti mettano il paese e quali frutti raccolgano quelli che corrono a tutta fretta.

Non vi commuova il pensiero che le nazioni, colle quali si sono intavolate e condotte le trattative, abbiano per tal cagione a disgustarsi contro di noi. La politica non è più un aringo di vani puntigli. Ognuno dee fare e fa i suoi conti. Frequentissimi ed innumerevoli sono nella storia gli esempi di simili trattazioni le quali coltivate per lunghi anni non giunsero a conclusione, o che già concluse, non vennero definitivamente approvate: tanto tenere e scabrose sono le questioni attinenti al commercio!

Del resto, voi ben sapete che per l'ordinario i trattati di commercio diventano radice di contese e di discordie, e che nella condizione presente le nazioni, colle quali si negoziò, sono nostre amiche naturali e sincere, e come tali non vogliono il nostro danno che, coll'andar del tempo, facilmente potrebbe nuocere eziandio per esse al conseguimento di vantaggi assai più rilevanti.

CAVOUR, reggente il portafoglio delle finanze e ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro d'agricoltura e commercio.

CAVOUR, reggente il portafoglio delle finanze e ministro d'agricoltura e commercio. I due trattati sottoposti alle vostre deliberazioni vennero combattuti da due eloquenti oratori in elaborati discorsi.

Io non intendo di minutamente rispondere agli argomenti da essi posti in campo, posciachè mi sarebbe forza ripetere

quello che molto meglio che io potrei dire venne esposto nel rapporto dell'egregio relatore dell'ufficio centrale.

Se mal non mi appongo, se la profonda convizione che mi anima, non mi fa illusione, mi pare che tutti gli argomenti addotti abbiano in questo rapporto ricevuto una risposta anticipata. Nullameno io credo mio debito seguire, di volo almeno, gli onorevoli preopinanti, onde indicare quelle parti in ispecie dei loro discorsi, che parvero fare maggior senso nell'Assemblea.

Il primo oratore, l'onorevole senatore Di Castagnetto combatte i trattati, considerandoli in modo assoluto ed in modo relativo. Li combattè come misura nociva in sè, e li combattè come inopportuni. Dopo di aver fatto una professione di dottrina libero-scambista, egli svolse, mi conceda il dirlo, delle dottrine assolutamente protezioniste.

Egli oppugnò i trattati, siccome quelli che debbono mettere in pericolo l'esistenza delle nostre principali industrie cresciute all'ombra della protezione. Ma qui mi permetta l'onorevole senatore di osservargli che egli non avvalorò questa sua sentenza con argomento di fatto. Poichè egli fece allusione alla discussione che ebbe luogo in un'altra parte del Parlamento, egli avrebbe potuto prendere cognizione degli argomenti addotti per provare che, se non tutte le nostre industrie, la massima parte almeno sono in grado di sostenere la concorrenza estera anche dopo operato le riduzioni dai trattati sancite. Egli avrebbe potuto combattere i calcoli e le cifre con tanta maestria combinati nella relazione del vostro relatore, ma si è invece contentato di semplici asserzioni. Non avendo quindi addotto alcun nuovo argomento per provare che le nostre principali industrie delle lane, dei cotonei e dei ferri corrono grave pericolo in seguito alle riduzioni portate dai trattati; essendosi egli limitato a ripetere quelle vecchie declamazioni che gli industriali stessi hanno fatto per distogliere il Parlamento dal sancire la nuova politica ministeriale, io non mi credo in debito di ripetere le dimostrazioni di cifre state fatte da me stesso in altro Recinto e molto meglio svolte, come già io diceva, dall'onorevole relatore.

Credo però dover osservare alla Camera che, dopo che i trattati furono sanciti da una parte del Parlamento, e conosciuto il voto favorevole del vostro ufficio centrale, gli industriali fatti quasi certi o almeno convinti della grande probabilità dell'adozione loro, invece di perdere il loro tempo in vani lamenti ed in isforzi onde costringere l'opinione a variarsi, tornarono alle loro officine e paiono ora voler proseguire i loro lavori senza mostrar timore di essere condotti a quella rovina che si viene loro vaticinando dall'onorevole senatore Di Castagnetto.

E se fosse permesso il tradire le confidenze private, io potrei indicare alla Camera il nome di parecchi possidenti industriali, i quali schiettamente confessarono che, quantunque per codesti trattati dovessero menomarsi i loro benefizi, la loro esistenza però non versava in nessun pericolo.

Ho detto in un'altra circostanza che la sola industria la quale veramente ne avrebbe patito era in parte quella dei ferri.

Ma come si notò da un altro oratore che parlava in favore dei trattati, le condizioni di quest'industria sono tali, che quand'anche il Governo avesse persistito nella via di protezione, la sua esistenza si trovava naturalmente limitata dalla natura stessa delle condizioni economiche, almeno per certi rami dell'industria del ferro.

Egli è vero che le ferriere della Liguria, quelle massime che sono collocate in luoghi lontani dal mare, prive di comunicazioni con esso, costrette a produrre in questi luoghi il

minerale tratto parte dall'isola d'Elba, parte dall'Inghilterra stessa e costrette pure a ricondurre al mare questo minerale trasformato in metalli lavorati, non potranno mai prosperare, malgrado la protezione onde sono circondate.

La sola cosa possibile a sperarsi da loro sarebbe il trascinare ancora per alcuni anni una vita angustiosa.

Non così avviene per le ferriere lungo la valle d'Aosta per le quali, io credo, vi sia ancora speranza di lieto avvenire, migliorando il metodo di fabbricazione, non che quello della coltivazione delle miniere.

Questi stabilimenti delle ferriere possono ancora vivere e prosperare, malgrado la riduzione non eccessiva sui dazi del ferro.

Avendo in questa guisa risposto e confutato le prime obiezioni dell'onorevole senatore Di Castagnetto, passerò a quanto egli diceva sul modo col quale la riforma daziaria si voleva fare nel sistema dei trattati.

Egli condannava i trattati siccome contrari alla dignità nazionale ed alla nostra indipendenza, e siccome quelli che traggono seco importanti politiche conseguenze.

Io in verità non posso comprendere come in sostanza il sistema dei trattati sia contrario alla dignità della nazione: non vi ha nazione in Europa, nè in America che non abbia sancito trattati di commercio; nè sono questi i primi trattati di commercio che vengano dall'autorità suprema stipulati.

Noi possedevamo infiniti trattati di commercio: ne avevamo coll'Inghilterra stessa, ne avevamo con tutte quasi le nazioni di Europa e di America. Il Senato ricorderà un'epoca che fu fertilissima di trattati di commercio, e credo non vi sia piccolo Stato del globo col quale non si sia sancita una transazione, un trattato di commercio.

Questi potevano essere fatti su basi più o meno larghe, ma tutti più o meno limitativi della nostra libertà. Quando simili trattati non erano considerati nè contrari alle nostre libertà nè lesivi delle medesime, io non vedo il perchè possano diventare tali i presenti.

Vi sono impegni da una parte e dall'altra, impegni gravissimi; sicuramente, come ebbi altra volta a proclamare, i trattati considerati dal lato del protezionismo, parrebbero a noi contrari; ma se invece si esaminano dal lato del principio di libertà commerciale, se prima di prendere ad esame le concessioni che abbiamo ottenute dalle altre potenze, esaminiamo le riduzioni da noi consentite, agevolmente accoglieremo la convinzione che siffatte riduzioni, niuna eccettuata, erano comandate dagli interessi nostri propri, dagli interessi economici dello Stato, astrazione fatta dall'interesse delle altre nazioni; e però io sono d'avviso che il Senato verrà ad una ben diversa conclusione, perocchè quel tanto che avremo guadagnato dalle altre nazioni, sarà sempre un beneficio per lo Stato.

Come disse l'onorevole senatore Di Castagnetto, io non nego che la parte principale dei compensi consentiti dal Belgio è quella che riflette la nostra navigazione, ma faccio notare alla Camera che tali compensi non sono di poco momento, e lo sono tanto più in oggi che, mercè la nuova politica commerciale del Belgio, dell'Olanda e dell'Inghilterra, i nostri bastimenti frequentano e frequenteranno ogni di più i mari settentrionali. Egli è evidente che torna molto vantaggioso l'aver aperto il porto d'Anversa per i nostri bastimenti quando frequentano i porti d'Amsterdam e d'Inghilterra, e quando anche il commercio indiretto venga incagliato; siccome però possono pel commercio diretto trovarsi nella condizione stessa dei navigli nazionali, potendo recarsi nel porto d'An-

versa, io credo che le concessioni fatteci, rispetto ai diritti di navigazione, i quali sono assoluti, sieno da tenersi in grande considerazione.

In quanto all'Inghilterra poi, la ottenuta concessione assicurò la nazione contro i pericoli di un ritorno alla dottrina protezionista. Io ho detto che credo di essere, se non probabile, almeno possibile, il ritorno al potere di un Ministero tory; ho detto che se le elezioni avessero avuto luogo in Inghilterra al mese di novembre, quando ferveva la questione religiosa, sarebbe stato probabile, quasi certo anzi, che la maggioranza sarebbe stata protezionista. E appunto perciò abbiamo avvisato opportuno, utile e vantaggioso il metterci al sicuro contro le conseguenze di un tal pericolo.

In virtù del sancito trattato non sarebbe possibile ad un Ministero tory toglierci i benefici dell'atto di navigazione, il quale viene da una forza estranea. Io credo che questo sia un assai considerevole beneficio, perchè le imprese marittime, più di qualsivoglia altre, non possono combinarsi se non hanno dinanzi un grande spazio di tempo. I nostri armatori per poter combinare grandi operazioni commerciali, per svolgerle in modo da tenersi lontani da ogni pericolo, debbono essere assicurati che un qualsiasi cambiamento di politica in quel paese non porrà un ostacolo assoluto alle loro combinazioni commerciali. Se il commercio genovese e ligure vuol trarre un vantaggio segnalato dal cambiamento di politica commerciale, di necessità deve modificare il suo presente regime; deve sostituire dei grossi legni alle piccole navi se vuol poter sopportare la concorrenza dell'Inghilterra e dell'Olanda nei propri paesi, nelle lontane Americhe e nei mari dell'Indie; deve infine cambiare assolutamente il suo sistema mercantile.

Quindi essendo necessario esporre ingenti capitali, a ciò non si disporrebbero sicuramente i negozianti, gli armatori genovesi, se, come dissi, non fossero sicuri dal pericolo che da un giorno all'altro un cambiamento politico per parte dell'Inghilterra mandi a vuoto i loro sforzi e faccia tornare falliti i meglio concepiti disegni. Io credo quindi avere dimostrato che il sistema del trattato non meriti la condanna portata contro esso dall'onorevole senatore Di Castagnetto. Credendo egli aver dimostrato i pochi vantaggi che dai trattati si erano conseguiti, pensa avere scoperta la vera causa che mosse il Ministero ad adottare questo sistema: egli avvisò che fosse un motivo politico, che fosse il desiderio di stringere col Belgio e coll'Inghilterra un'alleanza speciale.

In ciò mi permetto di dirgli che egli andava errato.

Noi abbiamo applicate le nostre dottrine economiche la prima volta che la circostanza ci si è presentata. La prima nazione colla quale ci fosse occasione di trattare essendo stata il Belgio, noi abbiamo offerto a questa nazione di applicare a' suoi prodotti quei principii che noi professavamo; ed ecco ciò che ci condusse a concludere il trattato col Belgio. Coll'Inghilterra poi non avemmo molte discussioni a sostenere. Essa, io ripeto (e dovessi anche compromettere un poco la politica ministeriale di quel paese, lo farò ad onore della verità), non solo non chiese, ma ci consigliò di accordarle speciali favori, si limitò a dirci: dateci il trattamento delle nazioni più favorite. E qui debbo riferire che nelle discussioni che ebbero luogo fra i nostri negozianti ed i ministri inglesi, Palmerston e Labouchère, questi ministri si mostravano molto contrari al sistema dei dazi differenziali; e quando più tardi ci si presentò l'opportunità di trattare con altre nazioni, l'Inghilterra non ci distolse dall'accordare ad esse i medesimi favori ottenuti da essa.

Vede adunque l'onorevole senatore Di Castagnetto che non vi

è stato motivo speciale politico che ci abbia indotto a trattare coll'Inghilterra piuttosto che con un'altra nazione.

È bensì vero che il Governo è lieto che la nostra nuova politica commerciale trovi simpatia in Inghilterra e presso quegli uomini di Stato, e sia un motivo di più per stringere le buone relazioni che esistono fra i due paesi; è vero eziandio che siamo più ancora lieti di vedere che la nostra politica sia accolta con tanto favore da una nazione così potente, che merita la stima e la simpatia di tutti coloro cui è ancora cara la causa della libertà sul continente europeo.

Finalmente l'onorevole senatore Castagnetto ci poneva in avvertenza sui pericoli che correiamo, ammettendo la concorrenza estera: egli vedeva non solo la rovina delle nostre manifatture, ma vedeva insieme il paese nostro affatto inerme in caso di guerra, perchè ammettendo i prodotti esteri, non avrebbe più potuto procurarsi all'occorrenza le armi e le polveri. Ma io qui faccio osservare all'onorevole senatore che per nostra disgrazia non abbiamo una fabbrica d'armi, e che quando dovemmo procedere a straordinari armamenti nei tempi in cui fioriva il sistema protettore, fu forza il ricorrere all'estero per procurarsi armi.

Dunque io non vedo come i trattati possano aggravare lo stato delle cose; che anzi, diminuendo il prezzo del ferro, sarà per avventura possibile che si stabilisca tra noi una fabbrica d'armi.

Penso quindi che la politica dei trattati sia atta a favorire da questo lato l'idea dell'onorevole preopinante.

Finalmente l'onorevole senatore Di Castagnetto passava alla questione d'opportunità, e diceva che nelle circostanze attuali, sia in ordine alla politica, sia in ordine al nostro stato economico, non fosse opportuno il tentare una riforma la quale poteva portare una grave perturbazione nell'interno dello Stato.

In quanto alla prima considerazione, ripeterò quello che ho detto altra volta: qualunque sia la politica del Ministero, esso non potrà mai giungere a contentare tutto il mondo; se egli rimane stazionario, scontenterà necessariamente quelli che desiderano riforme: se egli opera delle riforme, evidentemente scontenterà quelli che vogliono rimanere stazionari; dunque il Ministero non ha che la scelta fra il malcontento degli uni e il malcontento degli altri. Tutto sta a sapere (facendo astrazione anche dal merito delle riforme, e attenendoci soltanto alla considerazione di non accrescere i malcontenti) se la maggioranza vuole o non vuole riforme: quando questa le desidera, allora il Ministero crede opportuno il farle, e in tal guisa consolida il suo potere anziché indebolirlo.

Io credo quindi che le considerazioni le quali muoverebbero l'onorevole senatore Di Castagnetto ad allontanarsi dalla tentata riforma, debbano invece pesare nella bilancia per farla cadere dal lato del sistema del Ministero.

La questione finanziaria è certamente la più grande: le considerazioni di finanze sono le più gravi; esse sono quelle che hanno somministrato agli avversari della politica ministeriale gli argomenti di maggior peso per combattere il trattato. È certo a prima giunta pare imprudente l'operare una riforma, la quale fino ad un certo punto diminuirà le risorse dell'erario. L'onorevole senatore Di Castagnetto ripetendo le cifre da me addotte, disse che noi correiamo il pericolo di vedere menomate le nostre entrate di oltre 5 milioni; a questo io opporrei le considerazioni che ho già altre volte messe in campo, vale a dire che possiamo con certezza sperare sopra un aumento della consumazione assoluta, e molto più

sull'aumento della consumazione relativa. Tutti i dati raccolti dal Ministero, nè contraddetti da veruno, mostrano che il contrabbando sui generi coloniali e sopra molte parti di tessuti costituisce una porzione notevolissima della consumazione totale. Pur troppo chi regge il Ministero delle finanze ha nuova prova della verità di questa asserzione.

È opinione universale sì degli impiegati dell'amministrazione, che delle persone che fanno il commercio lecito, e anche di quelli che fanno il commercio illecito, che mercè la riduzione dal Ministero proposta, il contrabbando se non cesserà intieramente, diminuirà a tal punto da non riuscire grandemente nocivo per le finanze.

Vi ha argomento di credere che il contrabbando in grande, il contrabbando elevato alla dignità di commercio, cioè praticato da ricchi capitalisti, cesserà certamente; vi rimarrà ancora quel piccolo contrabbando di consumazione dei paesi dei confini, il quale è da deplorarsi dal lato della moralità, ma che non può avere una grande influenza finanziaria. E qui io prego il signor senatore Di Castagnetto a tenere in conto anche le considerazioni morali.

Se con una riforma noi giungiamo a chiudere una sorgente di vizi e di delitti, io porto opinione che questa riforma, quand'anche dovesse costare qualche cosa alle finanze dello Stato, debba nullameno meritare l'approvazione delle persone che tengono in gran conto la moralità della popolazione.

Ma quand'anche le finanze dovessero sottostare ad una perdita, io dico che ciò non dovrebbe distoglierci dall'operare la proposta riforma, appunto perchè noi siamo costretti ad aumentare le imposte esistenti, e dobbiamo riformare quelle che riposano sopra un sistema soverchiamente vizioso.

Uno dei caratteri che fa riputare viziosa un'imposta è quel trovarsi che le spese di percezione consumano una parte notevolissima del prodotto totale, quando una massima parte di quello che paga il consumatore non va nelle casse dello Stato. Qual è all'incontro l'imposta la più perfetta? È quella certo che costa di meno a riscuoterla. Ora le dogane sono quelle che impongono ai consumatori, ai contribuenti il maggior sacrificio in proporzione dell'utile che ne ricava il tesoro.

Diffatti, o signori, se noi consideriamo la consumazione e quanto costi il sistema daziario ai consumatori, noi vedremo che una parte del maggior costo va bensì alle casse dello Stato, ed è percepita da' suoi agenti, ma una parte (che qui mi è difficile il calcolare, ma che probabilmente raggiunge il terzo) va nelle scarselle dei contrabbandieri e degli onesti commercianti che tengono mano ad essi. Voi vedete che una parte delle gravezze non entra nelle casse del tesoro, ma favorisce un'industria altamente colpevole, altamente immorale.

Aggiungo poi che quell'aumento di prezzo che dovettero pagare ai produttori nazionali costituisce un nuovo sacrificio che voi imponete ai consumatori, e questo sacrificio, che è impossibile determinare, ascenderà ad una somma assai ingente.

Io mi contenterò di citare l'industria dei panni. I fabbricanti di panni in una elaborata memoria calcolarono a 20 milioni il prodotto delle loro manifatture: essi dicono che non possono sussistere le manifatture se non sono protette di un quarto, del 25, del 30 per cento.

Questa è l'asserzione loro, e questo vuol dire che non possono sussistere se i consumatori non pagano i loro prodotti cinque, sei milioni di più del costo col quale potrebbero procurarseli all'estero; ella è quindi un'imposta di

sei milioni che tutte le persone che consumano dei panni pagano ai produttori; se voi quindi sommate quanto i consumatori pagano alle dogane, quanto pagano ai contrabbandieri, quanto pagano alle industrie protette, voi vedrete che il nostro sistema doganale impone alla nazione un sacrificio doppio, triplo di quello che sarebbe prodotto dalla finanza dello Stato.

Ora dunque un'imposta di tal fatta, che produce così funesti effetti, è la pessima di tutte le imposte, e quanto più sono angustiate le finanze, quanto più impellente è la necessità di aggravare i contribuenti, tanto maggiore si fa il bisogno di riformare quelle imposte che riposano, come dissi, sopra una base viziosa.

Per provare il contrario, per dimostrare che non era in tempi di strettezze finanziarie che si dovevano operare le riforme daziarie, il preopinante invocava l'autorità della Francia e l'esempio dell'Inghilterra. Egli citava un illustre scrittore, il quale è nello stesso tempo un uomo di stato distinto. Il signor Léon Faucher fu per molti anni un caldo fautore del libero scambio. Egli divenne ministro, e cambiò opinione.

Io rispetto le nuove dottrine che il signor Léon Faucher ha creduto dovere svolgere nella citata scrittura; ma io credo che mi sarebbe facile il contraddirle con gli scritti anteriori da lui stesso pubblicati.

Le cifre poi che il signor Léon Faucher citava per dimostrare come l'esperimento in Inghilterra andasse fallito, queste cifre sono (io credo di poterlo asserire) assolutamente erronee. L'esperimento riuscì oltre le speranze degli autori della riforma, poichè dal 1844 a quest'epoca furono ridotti in Inghilterra per 10, o, se non erro, per 11 milioni sterlini i dazi sulle imposte indirette, e la diminuzione del prodotto non giunse che a 3 o 6 milioni.

Sicuramente per lo zucchero la diminuzione enorme che si verificò in Inghilterra, molto maggiore di quella che ebbe luogo da noi, non è ancora compensata dall'aumento dei prodotti; ma però in quest'anno, nel 1851, se la consumazione progredisce come nel primo trimestre, il prodotto delle dogane sarà uguale a quello dell'ultimo anno, cioè dell'anno che precedette l'operata riforma. Io lo ripeto, quando si opera una riforma economica, non bisogna considerare queste singole perdite, bisogna considerare gli effetti complessivi di essa.

Ebbene, io posso assicurare l'onorevole senatore Di Castagnetto, che se egli consulta la cifra ufficiale e particolare del reddito dell'Inghilterra dell'anno da noi citato, cioè del 1844, con quella del 1850, egli vedrà che, fatta astrazione dell'imposta sulla rendita, la quale non è che del 3 per cento sul reddito, egli vedrà, dico, che i prodotti indiretti, malgrado di una diminuzione di undici milioni sterlini, non sono inferiori che di cinque milioni: questo prova che sei milioni di sterlini sono dovuti alla maggior consumazione, alla maggior agiatezza della popolazione inglese.

D'altra parte poi l'Inghilterra si trova in circostanze molto diverse dalle nostre, stante la sua posizione insulare, stante il modo col quale ha saputo organizzare un servizio repressivo e preventivo contro il contrabbando, mercè dei battelli a vapore.

In Inghilterra il contrabbando è represso assai meglio che in qualunque altro paese. Da noi disgraziatamente questo sistema non si può applicare; la nostra frontiera è forse tra tutte le frontiere d'Europa la più difficile da custodire. Se noi volessimo adottare sistemi analoghi a quelli adottati dai paesi che sono giunti a reprimere efficacemente il contrabbando, come, a cagion d'esempio, la Francia, almeno fino ad

un certo punto, non vi sarebbe più, forse, una località nello Stato in cui non si dovesse porre una stazione di doganieri. Se noi avessimo tre linee di dogane come la Francia, io credo non vi sarebbe una sola provincia dello Stato che non fosse tempestata di doganieri.

Il contrabbando da noi operandosi sopra una scala infinitamente più larga che in Inghilterra, dobbiamo con ragione aspettare dalla riforma daziaria ben altri risultamenti che quelli dall'Inghilterra ottenuti.

Io credo con questo aver risposto ai punti principali del discorso dell'onorevole senatore Di Castagnetto. Dirò poche cose sull'elegante scrittura letta dall'onorevole senatore Sauli, il quale tenendosi sui generali, non è entrato nel particolare della questione.

Egli ha citato l'esempio dei nostri maggiori, esempio che io rispetto certamente, e credo in molti casi doversi seguire, quantunque io non voglia spingere il culto dell'antico tanto oltre da far della incostanza una virtù principale della nostra nazione. Mi restringerò a notare una contraddizione in cui l'onorevole senatore Sauli incorse. Nella prima parte del suo discorso egli ha accennato i gravi pericoli che correvano le nostre industrie, e quindi dimostrò il desiderio di vederle mantenute e sviluppate, e finiva con un'eloquente apologia dell'industria agricola, indicandoci i pericoli ai quali andrebbe incontro la popolazione se lasciati i campi si rifugiassero nelle officine. Qui mi pare vi sia manifesta contraddizione; non si può nello stesso tempo recar danno all'industria ed all'agricoltura. Io stimo invece che le operate riforme debbano tornare singolarmente proficue all'agricoltura.

Col diminuire il prezzo del ferro, che è la materia prima colla quale sono costrutti tutti gli stromenti dei nostri agricoltori, col diminuire il prezzo delle vestimenta ed il diritto principale della consumazione della classe agricola, mi pare che si migliori la loro condizione.

Noi non abbiamo nelle nostre tariffe in nulla modificato i dazi i quali colpiscono i prodotti agricoli esteri; mi permetto qui d'avvertire come egli cadesse in errore quando attribui ad una soverchia ed immensa importazione dall'estero di grani e di farine l'attuale ribasso del prezzo ne' cereali. L'importazione dei grani nell'anno scorso non ha ecceduto di molto la media dell'importazione dei periodi antecedenti. In quanto all'importazione delle farine noterò che essa fu quasi nulla. Nel 1850 si sono importati nei nostri Stati 10 mila sacchi di farina, e questi non possono sicuramente aver influito per nulla sul prezzo dei nostri grani.

Si vedono arrivare a Torino molte farine, ma queste sono prodotte dai molini di Genova, per questo semplice motivo, che l'arte del macinare era ed è ancora più perfezionata in quel paese che non nel nostro. Ma se si osserva il prezzo dei grani, si vedrà che presentemente è più alto a Genova che a Torino; e difatti i grani di Alessandria non sono mandati in quest'ultima città ma bensì a Genova; quindi è erroneo il dire che le modificazioni state operate negli anni scorsi sul dazio dei grani esteri, modificazioni che io ripeto essere state savissime e vantaggiosissime al paese, abbiano potuto nuocere all'interesse agricolo.

Farò qui osservare un errore in cui cadeva altresì l'onorevole senatore Di Castagnetto nel dire che i fondi sono diminuiti.

Io non lo credo; io conosco molti contratti che si sono fatti...

DI CASTAGNETTO. (Interrompendo) Non ho detto l'abbassamento de' fondi; è de' fondi stabili che io intendevo parlare.

CAVOUR, reggente il portafoglio delle finanze e ministro d'agricoltura e commercio. Io posso in tal caso assicurare la Camera che ogni giorno si fanno vendite di stabili ad elevatissimi prezzi, e che vari contratti di affitto sono fatti ultimamente, e in quelle parti dove sono meno frequenti, a prezzi non meno inferiori.

Diffatti i nuovi affittamenti non inducono nessun ribasso nel valore degli stabili; che anzi, se non pareggiano i prezzi usati or sono 7 od 8 anni addietro, risultano però aumentati assai considerevolmente.

Osserverò poi all'onorevole senatore Sauli, che molti de' nostri prodotti agricoli oltrepassano nel loro valore il prezzo medio: è vero che il grano qui a Torino si paga ad un prezzo che non aveva mai raggiunto, forse da 30 anni, come pure nella stessa guisa altri generi; ma ve ne sono altri invece che salirono ad un prezzo elevatissimo.

Quindi se vi è stato ribasso in alcuni de' prodotti agricoli, vi è stato aumento in alcuni altri; onde se si considera nel suo complesso la classe agricola, io non credo che si possa dire che essa venga a soffrirne, ma quando ciò fosse io ravviserei un motivo di più per votare i trattati; poichè essi apporterebbero a questa classe così benemerita vantaggi che ora non ha ed avrebbe indubitamente.

Credo avere risposto alla parte principale delle obiezioni state addotte contro i trattati. Io lascio ad altri oratori la cura di definitivamente combattere quelle altre osservazioni che possano essere ulteriormente fatte.

PRESIDENTE. Vi sono ancora altri 5 oratori iscritti; ma siccome non è possibile udire i loro discorsi in questa tornata, io aggiornò la discussione a domani al tocco.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1851

— 51 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sui trattati di commercio e navigazione col Belgio e coll'Inghilterra — Discorso dei senatori Giulio, relatore, Stara, Della Torre, Cavour ministro, Di Pollone, Colli, Montezemolo, Maestri, Sauli, Alfieri, e Di Castagnello — Presentazione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo per l'esercizio del 1851 — Chiusura della discussione generale — Approvazione del trattato di commercio col Belgio — Approvazione del trattato di commercio coll'Inghilterra.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

CIBRARIO, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI TRATTATI DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE COL BELGIO E COLL'INGHILTERRA.

PRESIDENTE. Si continua la discussione ieri intrapresa. La parola spetta al relatore della Commissione, senatore Giulio.

GIULIO, relatore. Signori senatori, il relatore della vostra Commissione si proponeva di non interrompere la serie dei discorsi degli onorevoli senatori che si sono fatti inscrivere per propugnare o combattere i trattati di commercio, e si riservava di riassumere in poche parole al fine della discussione la somma degli argomenti che sarebbero stati prodotti dall'una parte e dall'altra.

Ma quella imbecillità medesima di salute, che già fece valere a scusa della lentezza con cui ha compiuto il lavoro che poi vi piacque colla consueta vostra benignità di accogliere, costringendolo ora ad abbandonare il campo della discussione prima che essa sia per essere condotta al suo termine, gli sarà scusa se, anticipando sulle proprie inten-

zioni, egli dirà ora poche parole in risposta ad alcuni degli argomenti stati ieri presentati contro l'approvazione dei trattati. Nel che fare egli prova due difficoltà, quella di non ripetere con vostro fastidio le cose da lui già lungamente esposte nella sua relazione, e quella assai più grave di non indebolire, col ripeterli, gli argomenti ieri con tanta facilità esposti dal ministro d'agricoltura e commercio. Per questa ragione io mi limiterò a pochissimi punti; e conferiranno a rendermi breve, il desiderio di non tediarvi soverchiamente, e l'impossibilità ancora di parlare molto a lungo.

Uno degli onorevoli oratori che hanno ieri oppugnato i trattati ha creduto trovare un valido argomento contro la riduzione dei diritti di tariffa nella necessità di mantenere il paese in grado di bastare a' propri bisogni in caso di guerra; argomento non nuovo per verità al quale è stato molte volte risposto, ma al quale mi sarà pure concesso d'opporre alcune semplici, ma, per quanto mi pare, decisive considerazioni.

In primo luogo io non so se mai nelle future contingenze d'Europa potrà avvenire che la patria nostra si trovi ad un tempo involta in guerra con tutti i suoi nemici: io dubito che egli possa mai accadere che si faccia contro di noi, come contro all'antica Venezia, una confederazione di tutte le potenze d'Europa, sicchè l'Inghilterra ci chiuda colle sue navi la via del mare, la Francia, l'Austria e la Svizzera

ci circondino di un cerchio di ferro, cosicchè niun punto della nostra frontiera possa più essere accessibile alle merci, alle armi stranieri.

Tolga Iddio che mai un simile fatto si avveri! Che se la fortuna ci riserbasse una simile prova, io dubito molto che gli aiuti delle fabbriche nazionali fossero bastanti per farci uscir salvi da una così tremenda crisi. (*Harità prolungata*)

Oltre a ciò se pel caso di guerra dobbiamo serbare tutte le risorse del paese nostro, quale delle due vie politiche sarà migliore da scegliersi? quella che professa un attaccamento inviolabile per la pace, quella che promuove sentimenti di unione, di concordia, di fratellanza per tutti i popoli, o quell'altra che a proposito di commercio e di tariffe eccita ad ogni istante una questione che conduce, o minaccia di condurre alla guerra? Si risponderà che la nostra scelta non può avere influenza veruna sulle maggiori nazioni; che qualunque sia il sistema che a noi piaccia di abbracciare, noi portiamo un peso troppo piccolo nella bilancia europea, per trascinarci dietro le risoluzioni delle grandi potenze. E sia pur così: ma vi ha un'ultima considerazione la quale mi pare recidere fin dalla radice ogni forza che si voglia dare a questo argomento guerriero.

Certo noi dobbiamo tenerci apparecchiati alla guerra: ma il miglior mezzo per ciò è egli forse di rovinarci in tempo di pace?

Credete voi che nell'esaurire nella pace le nostre risorse, nel gettare gratuitamente tutti i nostri mezzi, stia la maniera migliore di prepararci alla guerra?

Vogliate infatti ricordare ciò che brevemente vi faceva notare ieri il ministro di agricoltura e commercio, che cioè il dazio imposto all'entrata delle merci straniere, mentre produce a pro dell'erario un'entrata di alcuni milioni, produce poi a danno dei consumatori una spesa, un'uscita di gran lunga maggiore. Egli si è limitato ad un esempio, quello cioè della fabbricazione dei pannilani, e vi ha mostrato che mentre alcune centinaia di migliaia di lire entrano all'erario per conto dei diritti pagati dai pannilani stranieri alle frontiere, cinque o sei milioni di lire sono dai consumatori pagati in aumento di prezzo dei panni fabbricati all'interno.

Se ora estendiamo lo stesso calcolo alle principali industrie protette, come dicono, dai dazi di dogana; se ci limitiamo anche alle sole industrie della lana, del cotone, del ferro, dei vetri e vasellami, e vi aggiungiamo poi le derrate coloniali per le quali il dazio d'entrata non produce già verun vantaggio ai fabbricanti interni (perchè non abbiamo, non possiamo produrre simili derrate), ma produce un premio ai contrabbandieri; se, dico, noi computiamo qual è la somma in cui si risolve l'aggravio messo sui consumatori per causa di questi soli dazi protettori, troveremo facilmente che mentre il tesoro viene a riscuotere un po' meno di due milioni in diritti di dogana, i consumatori sborsano da sedici a diciotto milioni.

Ora, credete voi, o signori, che una spesa di sedici a diciotto milioni continuata per dodici, quindici, o venti anni, finchè dura la pace, sia il miglior mezzo di apparecchiarsi a sostenere con vigoria e con successo una guerra che venisse sventuratamente a scoppiare? Un altro onorevole senatore ci ha fatto ieri un lugubre quadro dell'effetto che potrebbe produrre sulle nostre manifatture questa diminuzione di dazi d'entrata; ci ha rappresentato il pericolo che molti dei nostri operai rimanessero senza lavoro, ma io credo non aver egli posto mente che solo manca il lavoro agli operai quando manca ai consumatori il mezzo di retribuire il lavoro medesimo.

Io credo che niuno di noi si troverà impacciato a spendere le sue entrate per quanto esse vengano a crescere; penso che quand'anche la riduzione dei dazi di dogana ci facesse il torto di renderci tutto ad un tratto due o tre volte più ricchi di quello che siamo al presente, niuno di noi potrebbe a trovar modo di spendere queste novelle sue risorse. Ora queste risorse non si possono spendere altrimenti che col dar lavoro.

Io nego per una parte che solamente la riduzione dei dazi debba condurre le nostre fabbriche alla trista necessità di cessare il loro lavoro, lo nego, appoggiato ai calcoli prodotti da altri e da me stesso.

Ma dico che quand'anche alcuna di queste fabbriche dovesse cessare il suo lavoro, non vi ha rischio per ciò che manchi agli operai il lavoro, finchè non mancherà ai contribuenti il mezzo di pagarlo; e vano timore infatti mi pare essere quello che ci manchino strade da aprire, canali da scavare, ponti da costruire ed altri miglioramenti interni da compiere. Vogliate infatti riflettere che il solo cambiamento che può nascere da quanto si propone ora di fare nel sistema nostro doganale si riduce a questo, di trasformare cioè in lavori utili quello che finora era fatica perduta.

E nel vero, che cosa è un dazio protettore? È un ostacolo opposto alla frontiera all'entrata di merci prodotte in condizioni favorevoli, è una necessità imposta al paese di produrre difficilmente, faticosamente, dispendiosamente ciò che potrebbe procurarsi con dispendio, con fatica e difficoltà minori; egli è come se, per dar lavoro ai nostri carrettieri, noi ci compiacciamo di distrurre tutte le nostre strade maestre; egli è come se, per dar lavoro ai nostri operai, noi ci compiacciamo di far saltare a furia di mine tutti i ponti che stabiliscono le comunicazioni sui fiumi; egli è come se, per accrescere lavoro alla marineria nazionale, noi bandissimo la vela e ripigliassimo l'uso del solo remo.

Disse ancora lo stesso onorevole oratore che il Mediterraneo, grazie al nuovo movimento commerciale del mondo, stava per diventare la via maestra del commercio dell'universo; io restringerò un poco, con sua permissione, questa magnifica prospettiva, dicendo che il Mediterraneo diverrà la via maestra del commercio tra l'Oriente e l'Occidente; ma appunto perchè la via del commercio passerà sull'uscio di casa dovremo noi serrarglielo sul naso? (*Nuova Harità*) Dovremo noi, perchè il commercio minaccia di volerci arricchire, chiuderli la porta ed escluderlo, per paura che egli non ci faccia partecipare di quei vantaggi? Che cosa diciamo noi? Diciamo appunto che, per valerci delle nuove agevolezze che favoriscono il commercio, è necessario togliere quegli ostacoli che abbiamo finora improvvidamente opposto al suo progresso. Egli citò ancora le repubbliche italiane del medio evo, attribuendo (per quanto si può ricavare dal filo del suo discorso) la loro prosperità commerciale all'aver esse seguito quella politica proibitiva od almeno protezionista da noi combattuta.

Ma l'onorevole preopinante ha dimenticato di farci vedere tariffe protettrici delle repubbliche di Pisa, di Firenze, di Genova; io per me protesto non averle conosciute mai, di aver creduto sempre che l'illimitata libertà commerciale fosse in quei tempi la causa, se non unica, principalissima della prosperità di quelle gloriose repubbliche, le quali se perdettero quel primato di ricchezza che tanto le fe' splendere nel medio evo, non fu sicuramente per colpa della libertà. Sono troppo note le cause interne ed esterne della loro infelice caduta, ed a questo splendido stato dell'Italia nostra succedette quella squallida miseria dovuta non certamente a

troppa libertà che il Governo spagnuolo abbia introdotto nel reame di Napoli o nel ducato di Milano.

Che se egli vuol parlare di tempi meno antichi, se vuole invitarci a seguire la politica dei nostri principi nel secolo scorso, io lo pregherei ancora di farci vedere la tariffa protettiva che reggeva a quei tempi la nostra legislazione commerciale, lo pregherei di mostrarci quali fossero i dazi di dogana imposti dai principi nostri nel secolo passato per proteggere le fabbriche nazionali.

La verità è, o signori, che la libertà commerciale è antica nel mondo e che recente è questa pretesa di sostituire alla legge naturale della produzione e dello scambio la legge artificiale degli uomini. La verità è che niuno degli antichi popoli commerciali, non Atene, non Tiro, non Cartagine conobbero questa invenzione delle dogane. La verità è che le fabbriche italiane del medio evo non la conobbero meglio; la verità è che quella è dono dello straniero, che questa, come dissi altrove, è funesta invenzione di Carlo V.

Nè io meglio mi acconcierei con lui nel cantare le lodi di quel blocco continentale che egli crede aver immensamente favorito l'industria francese, e che io credo essere stato all'Europa industrie sommamente dannoso.

Io non nego che il blocco continentale non abbia grandemente nociuto all'Inghilterra; ma credo potersi con agevolezza asserire che esso ha non meno grandemente nociuto alla Francia ed ai paesi che la conquista aveva incatenati ai destini della Francia.

Io credo poi, e tutti lo credono con me, che di tutti gli atti dispotici di Napoleone Bonaparte, nessuno abbia da un'estremità all'altra di Europa svegliato una più viva opposizione, un' indignazione più profonda.

Molte citazioni sono state fatte ieri dagli onorevoli senatori che si sono succeduti contro il principio della libertà del commercio; permettetemi, o signori, che chiuda anch'io questo brevissime mie considerazioni con una citazione non già di autore straniero, ma di autore e di uomo di Stato, al quale l'Italia si gloria di aver dato la culla, ma eternamente vergognerassi d'avergli scavata la tomba; io parlo, o signori, di Pellegrino Rossi il quale, nella 32ª lezione del suo corso di economia politica, così risponde ai fautori del sistema protettivo:

« Et ici permettez-moi de vous faire remarquer combien il est singulier d'entendre professer la doctrine des industries factices, du système prohibitif, dans les pays auxquels leur situation géographique, leur étendue et la nature de leur sol assuraient de préférence à tant d'autres un large concours de travailleurs et de capitaux. Qu'avaient à craindre de la liberté la France, l'Espagne, l'Italie? Que n'avaient-elles au contraire à espérer, si leurs institutions, leurs lois, leurs croyances et leurs mœurs n'avaient jamais opposé d'obstacle au cours naturel des choses? Qu'on se rappelle la richesse prodigieuse de l'Italie au moyen âge. Sans les lois prohibitives, les maîtrises, les droits d'aubaine, les privilèges, le despotisme, l'inquisition, les persécutions religieuses, l'Espagne, la France, l'Italie seraient aujourd'hui les pays les plus riches de l'Europe. Elles ont, pour ainsi dire, étouffé de leurs propres mains les germes de leur prospérité, et poussé de force des travailleurs habiles et de grands capitaux vers la Prusse, la Suisse, l'Angleterre et la Hollande. La France n'a pas encore atteint le degré de richesse auquel un tout autre système financier et politique l'aurait élevée depuis long-temps. L'Italie a reculé: ce qu'on raconte des richesses des comptoirs, des vaisseaux, des agents commerciaux des grandes maisons de Venise, de Florence, de

Gènes, de Milan, paraît aujourd'hui fabuleux: quant à l'Espagne, après avoir par son esprit réglementaire et l'orgueilleuse ignorance de son despotisme, fait un mal énorme au royaume de Naples et au duché de Milan, elle s'est ruinée elle-même. Jamais l'homme en avait plus outrageusement foulé aux pieds les dons de la nature, et insulté avec une audace plus stupide aux dispensations de la Providence. »

Non vogliate, o signori, che queste severe ma giuste parole possano mai essere pronunziate contro il Senato subalpino. (*Bravo! bravo!* — *L'oratore uscendo dall'aula riceve le congratulazioni di molti de' suoi colleghi*)

SAULI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ordine d'iscrizione chiama altro oratore.

SAULI. Era per rispondere ad alcune osservazioni.

PRESIDENTE. Avrà la parola a suo tempo. La parola è ora al senatore Stara.

STARA. Signori senatori. Pochi giorni sono, e testè ancora voi avete udito risuonare questo augusto recinto di nobili ed eloquenti parole, delle quali io serbo tuttora assai viva e profonda la dilettevole impressione.

L'egregio relatore dell'ufficio centrale ha con sì lucido ordine, ammirabile facondia e vasto corredo di scienza e di dottrina svolta e trattata l'ardua materia che ora stiamo ventilando ch'io non esito ad affermare avere lui pienamente raggiunto lo scopo che si aveva nell'elaborato suo rapporto proposto di dileguare di molti dubbi, togliere di molte incertezze, e recare nell'animo di ognuno quella convinzione che solo può essere ingenerata da una perfetta e compiuta cognizione delle cose intorno alle quali si debbe deliberare.

Per parte mia vi confesso, o signori, che la mia mente ne fu sommamente rischiarata e dissipate quelle nubi che tuttora la offenebravano e che tenevano incerto e sospeso il mio giudizio intorno alla ponderosa quistione che in questo momento ne occupa, e dalla cui risoluzione dipendono l'avvenire più o men lieto e la prosperità più o men grande della finanza, del pubblico e dei privati.

Il modo, con cui egli ha compiuto a tutte le parti dell'onorevole ufficio, che gli era stato commesso, pare a me che ben poco abbia lasciato a voi tutti, ed a me in particolare, che di queste materie mi dichiaro più digiuno d'ogni altro, da cogliere e spigolare nel vasto campo della scienza, ch'egli ha con sì felice successo e con tanta soddisfazione ed ammirazione di noi tutti discusso e mietuto.

Il perchè nel prender parte alla gravissima discussione, che fin da ieri si è aperta dinanzi a voi intorno alla proposta ministeriale, non è mio intendimento, o signori, nè di venirvi svolgendo i principii della scienza da cui questa materia è regolata, nè di venirvi discorrendo tutti gli argomenti che a favore più dell'una che dell'altra opinione si potrebbero dai sostenitori di entrambe recare in mezzo; chè, nè io mi crederei mai da tanto da compiere degnamente un simile ufficio, nè voi, che assai più addentro di me penetraste nello studio di queste materie, udireste cose che non vi sieno già note.

Lo scopo ch'io mi propongo non è altro, o signori, che quello di farvi conoscere con poche e brevi parole il modo in cui tolsi ad esaminare l'arduo tema, che ci si propone oggi a discutere, dell'approvazione, o no, dei trattati di commercio e di navigazione, testè conclusi dal Governo del re, col Belgio e coll'Inghilterra, perchè vi sia per tal guisa fatta ragione dello scioglimento al quale da una simile disamina sono stato nel corto mio intendimento condotto.

Sarà ella cosa utile e conveniente, ovvero pregiudicievole e nociva, quella che dal Ministero ci si propone di approvare senz'altro i sopraddetti trattati?

Ecco la gravissima quistione intorno alla quale io mi feci innanzitutto a meditare per veder modo di formarmi un'idea chiara e precisa della di lei risoluzione.

Come voi ben vedete, o signori, è questa una quistione complessa, alla quale molte altre si rannodano egualmente ponderose.

E per riassumerle tutte in poco discorso, e venire ad una coscienziosa e finale conclusione intorno alle medesime, io tolsi, o signori, a considerare, quale sia la somma dei vantaggi e dei pregiudizi, che dall'approvazione dei trattati possono derivare alla finanza, al pubblico ed ai privati, per farne poscia il raffronto coi vantaggi e pregiudizi, che dall'opposto sistema e dal rigetto della proposta ministeriale, la finanza, il pubblico ed i privati stessi sarebbero per risentire.

E siccome i vantaggi e pregiudizi, dei quali importa tener conto in questa disamina e ricerca, sono, come voi ben sapete, di varie specie e qualità, così mi è paruto che i medesimi volessero essere considerati in tre diversi e distinti aspetti, degli interessi cioè materiali, politici e morali, che sieno per ridondare al nostro paese.

Procedendo in simil guisa, io mi faceva nel silenzio e nella solitudine ad interrogare me stesso, se la somma complessiva dei vantaggi fosse maggiore, minore quella dei pregiudizi, che l'approvazione dei trattati ne arrecerebbe, che non sia la somma dei vantaggi e pregiudizi, che già fin d'ora risentiamo, o saremmo in avvenire per risentire, dal mantenimento dello stato presente delle cose, o da altro simile e contrario a quello che viene ora iniziato e per la prima volta introdotto in virtù dei trattati.

Poichè io andava meco stesso considerando se l'esito di queste mie indagini e ricerche sarà tale da farmi ben conoscere e stabilire che assai maggiore, nel suo complesso, sia la somma dei vantaggi che i trattati ne arrecano, minore quella dei pregiudizi, quale sarà la conclusione che coscienziosamente dovrò trarre da questa mia ricerca e disamina.

La conclusione, diceva tra me stesso, dovrà necessariamente esser quella di appigliarmi, nell'espressione del mio voto, a quello dei due opposti sistemi, che nel suo complesso apporti maggior copia di vantaggi e minor copia di pregiudizi; mentre adoprando in questa guisa io farò il bene e l'utile del mio paese, che solo ed unicamente vuol essere considerato, e che solo ed unicamente sta in cima d'ogni mio pensiero.

Ora, ridotta la questione a questi termini, voi ben vedete, o signori, che più non poteva essere dubbio e titubante circa la scelta del partito a cui meglio convenisse di appigliarmi, pościachè parevami che non potesse ragionevolmente contendersi che, tenuto conto dei vantaggi e dei pregiudizi che dall'uno e dall'altro dei due opposti sistemi possono derivare nei tre rispetti da me sovra indicati degli interessi materiali, politici e morali, fosse di gran lunga da anteporsi l'approvazione dei trattati, siccome quella dalla quale il nostro Stato può, con tutto il fondamento, ripromettersi un generale benessere assai maggiore di quello di cui ora godiamo, o di quello che potrebbe nell'avvenire procacciarci una contraria deliberazione.

E qui, o signori, io mi faceva con singolar compiacenza e soddisfazione a riandare tutti i molteplici vantaggi, che dall'illustre e dotto ministro vi erano stati con sì profonda cognizione di scienza e di causa posti in considerazione e svi-

luppati, e che dal valente nostro relatore ci erano stati con tanta chiarezza dimostrati e fatti, direi quasi, toccar con mano. Donde veniva sempre meglio rassicurandomi che la bilancia non solo propendesse, ma traboccasse dal lato dell'approvazione dei trattati, da cui tutti questi vantaggi erano per derivarci.

Ponendo mente innanzi tutto ai vantaggi materiali della finanza, di leggeri mi persuadeva che lo scapito a cui la riduzione dei dazi sarebbe per dar luogo, dipendentemente dall'esecuzione dei trattati, sarebbe fin d'ora grandemente diminuito, e tra non molto coperto e superato tanto dalla maggiore introduzione e consumazione delle merci, quanto altresì dalla cessazione o diminuzione grandissima del contrabbando, che ne sarà la conseguenza.

Parevami che da questa maggiore introduzione e consumazione, tutti i rami della ricchezza nazionale sarebbero per risentire un notevolissimo miglioramento, e che da questo aumento della ricchezza nazionale verrebbero grandemente vantaggiate le nostre finanze, sia per le maggiori risorse che loro offrirebbe nell'imposizione e nell'assetto dei molti carichi dello Stato, e sia ancora per la maggior agevolezza di sopportarli e pagarli che vi ritroverebbero coloro che vi andrebbero soggetti.

Che se dai vantaggi materiali della finanza io portava la mia attenzione su quelli del pubblico, sempre più mi veniva confermando nella mia opinione che, in questo rispetto, il pubblico non potesse a meno di risentirne un grandissimo beneficio, considerato che a lui soccorrerebbero in molta maggior copia ed a molto miglior mercato tutte quelle merci, generi ed oggetti che occorrono nei bisogni e nei diletti della vita.

Né altrimenti mi pareva che procedesse la bisogna riguardata dal lato dei vantaggi materiali dei privati, dappoichè, se taluni di questi saranno per soffrire un qualche leggero danno dall'esecuzione dei trattati, questo è così minimo al confronto dell'utile grandissimo di tutti gli altri, che l'uno non può certamente controbilanciare l'altro secondo le regole della giustizia e di una sava e benintesa amministrazione; tanto più dove si rifletta che a riguardo dei primi si tratta solamente di diminuire d'alquanto gli utili ed i guadagni che ritraggono dalle particolari loro industrie. Laddove per secondi trattasi di liberarsi da un danno gravissimo e da un peso soverchio e duro a cui soggiacquero finora.

Che se dalla considerazione dei vantaggi e pregiudizi, nel rispetto puramente materiale, io scendeva a meditare sui vantaggi e pregiudizi nel rispetto politico, viepiù forte sorgeva in me la convinzione che molto maggiore fosse la copia dei vantaggi che, in questo rispetto, l'approvazione dei trattati ne sarebbe per arrecare.

E questi vantaggi, o signori, io li riscontrava nel favore e nella simpatia che questo largo sistema di libertà sarà, fuor di dubbio, per procacciarci presso a tutte le culte e libere nazioni e Governi con cui ci occorrerà di trattare per le reciproche nostre bisogne. Nell'interesse vivissimo che le nazioni ed i Governi con cui già abbiamo stipulato, o saremo per stipulare di simili trattati, saranno naturalmente per prendere alla nostra conservazione non solo, ma ben anche al nostro maggior incremento e prosperità. Negli aiuti e sussidi che, accadendone il bisogno, noi potremo riprometterci da loro a tutela e difesa della nostra indipendenza e delle nostre libere istituzioni, le quali, come ognuno sa, non garbano a tutti, e possono correre ancora, massimamente in su questi primi principii, e nei tempi grossi che ci stanno dinanzi, di molti e diversi pericoli.

Vantaggi son questi, o signori, che non solo uguagliano, ma superano di gran lunga tutti gli altri, tantochè nella bilancia e misura degli uni e degli altri deggiono i medesimi avere una grandissima preponderanza.

Quando per ultimo io mi faceva a riguardare la gran questione che dibattiamo, dal lato dei vantaggi e degli interessi morali, io vi scorgeva nell'approvazione ed esecuzione dei trattati primamente la cessazione, se non totale, certamente notevolissima di una fonte perenne e copiosa di frodi ed inganni, di scandali e di reati, e di disordini d'ogni maniera, dei quali pur troppo il contrabbando è continua occasione e materia: ond'è ch'io mi rallegrava meco stesso che, cessata in gran parte la causa di tanti mali, la moralità ne sarebbe grandemente vantaggiata.

Secondamente poi col maggiore sviluppo ed incremento che prenderanno il commercio e la navigazione, e colla maggiore affluenza ed abbondanza delle merci e dei generi necessari od utili alla vita, si aumenteranno senza dubbio i mezzi di sussistenza, le arti e le industrie progrediranno vienmeglio, e si procaccerà maggior ampiezza ed agevolezza al lavoro ed alle utili occupazioni, che tanto conferiscono al mantenimento della buona morale sì pubblica che privata.

Procedendo in questa guisa nella ricerca e disamina degli argomenti che potessero consigliare o dissuadere l'approvazione dei trattati, io fui tratto, o signori, alla seguente conclusione: che maggiore sia la copia complessiva dei vantaggi che l'esecuzione dei medesimi sarà per favorire, che non è quella che ne somministri l'ordine e lo stato presente delle cose, tantochè non poteva più essere dubbio il mio voto per la piena approvazione dei trattati medesimi.

Se pertanto una preconcepita opinione non fa velo al mio giudizio, pare a me che non possa mettersi in forse che la grandissima miglioranza, per non dire la quasi totalità della nazione, sarà per essere sommamente vantaggiata dall'esecuzione dei trattati, siccome quelli che tendono, a parer mio, a procurarle una vita ed esistenza più comoda ed agiata.

Il perchè, stando le cose in questi termini, io non dubito che voi sarete per accogliere con favore una proposta che tocca sì d'avvicino gli interessi del popolo, la felicità del quale debb'essere l'unico scopo dei nostri pensieri, il compimento di tutti i nostri voti, il guiderdone delle nostre fatiche ed il primo dei nostri doveri.

È questa considerazione, o signori, viene pure in acconcio per rispondere all'obbiezione di coloro i quali, non osando contendere in massima la convenienza dei trattati, ne niegano per altro l'opportunità sotto lo specioso colore della strettezza e penuria delle nostre finanze.

Ma io non so farmi capace come si possa ragionevolmente affermare e mantenere che si abbia a rimandare a tempo indefinito, e forse molto lontano, il conseguimento di un grandissimo beneficio, pel solo timore, se si vuole anche fondato, di un momentaneo e non incomportevole pregiudizio e scapito delle finanze dello Stato.

Sarebbe ella savia e prudente deliberazione quella che ne privasse per lungo tempo di un gran bene per non sottostare ad un danno presente bensì ma assai minore?

Oltre di che, egli è da considerare che se le nostre più sollecite cure debbono principalmente essere rivolte al ristabilimento dell'equilibrio tra le entrate e le spese, noi di certo giungeremo assai meglio e più presto questo lodevole ed utile scopo per mezzo dell'approvazione dei trattati, che

non per virtù sola del presente ordine delle cose, potchè quelli aumenteranno le nostre risorse, questo invece o le manterrebbe stazionarie, o, più probabilmente, le andrebbe ancora scemando da quello che ora sono.

Queste cose io ho voluto esporvi, o signori, non perchè le credessi di tal pregio e valore da recare qualche maggior luce nella presente discussione, ma sibbene pel solo ed unico fine di rendervi ragione del modo per cui, nelle mie indagini e ricerche, io era pervenuto a formulare il mio voto, che è quello dell'adozione pura e semplice del progetto di legge che ne viene proposto.

PRESIDENTE. Il senatore Della Torre ha la parola.

DELLA TORRE. Messieurs les sénateurs, j'aborde aujourd'hui la tribune avec un sentiment d'incertitude. Quand je suis venu hier au Sénat, j'avais la conviction que les traités dont il s'agit avaient principalement un but politique; cette conviction était le résultat soit des discours prononcés dans une autre enceinte, soit de quelques phrases du Ministère, soit encore de quelques mots prononcés par notre honorable rapporteur.

Si ces traités sont de simples traités de commerce, je ne vois pas quel est le sens de cette expression: « ils seront un gage de conservation pour nos libres institutions, » car un simple traité de commerce n'a rien de commun avec les institutions politiques d'une nation, il n'impose pas le moindre devoir à la puissance avec laquelle on contracte.

On a dit aussi que ces traités faisaient partie d'une grande pensée politique (*alto pensiero politico*); donc c'est la politique qu'il faut chercher ici en première ligne. En la cherchant, j'avoue que je ne savais pas la trouver dans le traité avec la Belgique; car il suffit de jeter les yeux sur la carte géographique pour être d'abord convaincu que nous sommes réciproquement dans l'heureuse impuissance de nous nuire, et par le même motif dans l'impuissance de nous assister. C'était l'autre partie du traité. Le traité avec la Grande-Bretagne peut être une chose grave effectivement; mais pour qu'il soit question d'un gage pour la durée de nos institutions et d'une garantie contre les dangers extérieurs, il faut, certes, bien autre chose qu'un traité de commerce, qui ne donne le droit d'appeler ni un bateau armé, ni une compagnie à votre aide; il faudrait une entente politique. Mais, messieurs, je considérerais un tel accord comme pouvant nous amener de grandes difficultés politiques.

Cependant il serait inutile de discuter la chose sous ce point de vue si véritablement la politique n'est pour rien dans ces traités. M. le ministre des finances, à mon grand étonnement, d'une manière très-explicite nous a dit: « Il s'agit purement et simplement d'un traité de commerce, il n'y a absolument rien de politique, rien de nouveau, et nous voulons rien établir de nouveau en ce qui nous concerne vis-à-vis de l'Angleterre. » S'il en est ainsi, je n'ai pas à parler au sujet d'une prévention dénuée de fondement.

Je vois ici M. le ministre des affaires étrangères; il lui appartient de donner une réponse plus péremptoire à cet égard, mais d'une manière compatible avec la réserve que lui impose sa haute position. Je m'en rapporterai à lui. Je voudrais savoir si nos traités doivent être la cause, ou sont la conséquence d'arrangements politiques d'un ordre supérieur. Comme je sens toute la délicatesse de sa position, je lui déclare d'avance que je n'insisterais pas davantage, s'il répondait: Je ne puis rien vous dire à ce sujet.

D'AZEGLIO, presidente del Consiglio e ministro degli

affari esteri. Non so se l'onorevole senatore voglia seguirlo il suo discorso: io non credo aver bisogno di fargli la risposta che egli domandò. Se però l'onorevole senatore vuol finire il suo discorso, io avrò dopo l'onore di dire alcune parole.

DELLA TORRE. Il signor ministro degli esteri pensa dunque ch'io faccia bene ad esporre le mie opinioni sulla parte politica?

D'AZEGLIO, presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri. Mi pare che l'onorevole senatore abbia domandato se io poteva dirgli, se in questi trattati vi fosse qualche rapporto, qualche motivo, o qualche conseguenza d'alte transazioni politiche; ed abbia poi aggiunto che: ove il ministro degli esteri rispondesse di non poter rispondere, egli, con quella delicatezza ed esperienza che lo distinguono in simili cose, avrebbe avuta la bontà di non oltre insistere.

Non pertanto io dirò schiettamente che le alte transazioni politiche, delle quali si fece parola, non hanno esistito, e posso ripetere quello che ha detto l'onorevole mio collega, il ministro d'agricoltura e commercio, che questi sono trattati commerciali e non politici; tuttavia, siccome non vi ha atto di Governo, il quale in qualche modo non si riferisca alla politica o interna od esterna, io come ministro degli affari esteri, non potrei dire assolutamente che questi trattati non conferiscano al buon andamento della politica del paese.

Se il Senato vorrà ascoltare qualche mio pensiero al riguardo, io lo svolgerò maggiormente quando il signor Senatore Della Torre avrà terminato il suo discorso.

DELLA TORRE. Anche da quanto fu detto ieri dal signor ministro delle finanze pare che l'oggetto di questi trattati non sia veramente politico, come ora il signor ministro degli esteri afferma; capisco però che qualunque affare si faccia in questo genere ha una leggiera tinta politica.

Je vois d'après la réponse de M. le ministre des affaires étrangères que effectivement les traités ne changent pas la nature de nos rapports avec la Grande-Bretagne. Je connais ces rapports; je sais que nous avons toujours trouvé en Angleterre un appui moral et politique qui souvent nous a été fort utile, et j'espère que nous ne le perdrons pas; mais il faudrait éviter de nous placer vis-à-vis de l'Angleterre dans une position qui la rendrait protectrice ou garante de notre pays; cette position serait extrêmement dangereuse, elle aurait pour nous de fâcheux résultats. Nous avons deux voisins puissants qui réclameraient certainement leur part de protectorat. Mais puisqu'il n'est question de rien de semblable au protectorat, examinons simplement les traités de commerce en eux mêmes.

Il y a d'abord une question préjudicielle qui n'a peut-être pas été comprise, je veux parler de la protection, et du libre échange. Beaucoup de personnes croient que le libre échange est la conséquence nécessaire de l'établissement des libertés politiques; je leur en demande pardon; mais c'est une erreur complète. Voyez les faits; l'Angleterre était un pays libre depuis 6. ou 7 siècles, elle avait les mêmes institutions que celles qu'elle possède aujourd'hui; elle n'a commencé à entrer dans la voie du libre échange, que depuis 8 ou 10 ans; elle est entrée doucement dans cette voie, elle a conservé des droits protecteurs, et dans ce moment on s'occupe sérieusement de la question de savoir s'il ne serait pas convenable d'étendre ces droits à d'autres articles; il paraît même que l'on adoptera cette mesure.

Dans les Etats-Unis d'Amérique, le pays le plus libre du monde, au début, il n'y avait pas de fabriques; on en a éta-

blis, les droits protecteurs ont été également établis, et il ne passe pas une année sans que par de nouvelles taxes, on protège telle ou telle branche d'industrie.

La Belgique et la France sont libres; la Belgique constitutionnelle et la France républicaine repoussent la doctrine du libre échange.

L'empire ottoman ne jouit pas d'institutions libres: eh bien! depuis un temps immémorial, ou moins autant que je m'en souviens, et c'est déjà fort long, il existe dans ce pays un système uniforme.

Toutes les nations qui ont le droit de faire le commerce en Turquie, ont le droit d'apporter autant de marchandise qu'elles veulent, qu'il existe ou non des fabriques donnant des produits semblables à ceux qu'on importe dans ce pays. Les marchandises sont toutes assujéties au simple droit de 5 pour cent. Vous voyez que là rien ne ressemble au système protecteur; car, ce système consiste à peser davantage sur une marchandise dont nous redoutons la concurrence.

En Turquie, apportez ce que vous voulez, vous ne payez que le droit de 5 pour cent. C'est donc le libre échange sur lequel le Gouvernement perçoit un petit droit financier.

Un pays libre, l'Angleterre, a commencé à entrer dans cette voie; elle s'est arrêtée, et enfin elle commence à rétrograder.

Les Etats-Unis, la France, la Belgique sont décidément protectionnistes.

La Turquie est donc le seul pays où existe le libre échange. Il me paraît, d'après ces faits, que personne ne contredira, qu'il serait faux de soutenir que le libre échange est la conséquence de l'établissement des libres institutions politiques. Depuis longtemps, cette question est jugée sous son vrai point de vue; c'est une question de finance et d'économie politique; sous ce double rapport, je ne crois pas que les traités soient avantageux. Je dis les traités, cependant il y a une différence entre eux. Quant aux finances, par notre réduction de tarifs, nous perdons 3 millions 1/2, et peut-être plus encore, et cela, quand nos finances éprouvent un déficit considérable.

Maintenant, sous le rapport de l'économie politique, malgré tout ce qui a été dit, je crois que, lorsque l'introduction des marchandises étrangères aura lieu avec la faible taxe que nous leur imposons, nos fabriques ne soutiendront pas la concurrence; elles fermeront, et les ouvriers se trouveront sans ouvrage, et cela arrivera dans un temps où d'une part nous voyons la diminution du prix des céréales et de l'autre la forte augmentation des impôts, qui diminuent les revenus de tous les propriétaires et les forcent à diminuer leurs dépenses. Or on peut poser en principe, que sauf quelques rares exceptions, quiconque dépense fait travailler.

N'oubliez pas, messieurs, que nous n'avons pas le charbon fossile chez nous, et dans les pays où le charbon ne se trouve pas, il est difficile que les fabriques soutiennent la concurrence avec celles des pays dotés de cet avantage, s'il n'est pas pour eux des droits protecteurs un peu élevés. On répond: Nous trouverons une grande compensation par l'abaissement des prix des marchandises étrangères. Examinons si effectivement la compensation existera. Je n'ai pas de données suffisantes pour dire quelle est la valeur totale de la fabrication chez nous, mais d'après quelques paroles de M. le ministre du commerce, je ne crois pas me tromper beaucoup en supposant qu'elle peut s'élever à 30 millions. Retrançons de cette somme 2 ou 3 millions nécessaires pour l'achat de certaines matières, telles par exemple que le coton; reste 27 millions desquels, après avoir prélevé les 67

néfices des chefs d'établissements, il restera 43 ou 44 millions pour solder le salaire des ouvriers, c'est-à-dire que ces 43 millions seront distribués à plus de cent mille personnes en leur comptant le prix de leur journée à 20 et 30 sous, ce qui procure ainsi à un grand nombre de nos concitoyens des moyens assurés d'existence. Par contre, si les marchands étrangers qui arrivent chez nous font un rabais d'un cinquième sur le prix des marchandises, cette valeur totale de 50 millions se réduirait donc à 40 millions; les consommateurs gagneraient un cinquième, mais le pays perdrait annuellement 40 millions emportés par l'étranger, il se trouverait appauvri en peu de temps, et le consommateur aurait plus de peine à payer 40 que 50 qu'il payait précédemment. Je suis consommateur, je ne suis ni fabricant, ni ouvrier, mais j'avoue que je dépense beaucoup plus volontiers une somme plus forte quand je pense qu'elle tournera au bénéfice de nos concitoyens, que si je pense qu'elle ira en Angleterre, en Belgique et en France.

Vous direz : nous n'avons pas le libre échange; mais nous avons cependant des traités de commerce qui peu à peu y conduiront. Il me semble que M. le ministre du commerce a dit dans le sein de la Chambre des députés que s'il n'avait pas la profonde conviction que le libre échange est un avantage pour le pays, il se considérerait comme coupable de nous proposer l'adoption des traités dont il s'agit; cela veut dire que la conséquence de ces traités est le libre échange.

Messieurs, c'est bien peu de chose que la conviction d'un individu dans une question qui intéresse 4 millions de personnes; j'avoue que je n'oserais pas être cet individu, je n'oserais pas dire: je pense ainsi, comptez sur moi, et surtout quand il s'agit d'une question aussi douteuse. Si vous vous trompez, vous amèneriez la ruine de votre pays. Quelqu'un a dit: le ministre fait comme César, il brûle ses vaisseaux. Messieurs, quand César brûlait ses vaisseaux, il avait vaincu Arioviste, il avait conquis les Gaules, c'était après Pharsale, et il était le grand César dont le nom était un titre de gloire et d'honneur. Mais nous, nous n'avons pas de César. (Harité) Il faudrait au moins une expérience qui puisse convaincre, et cette expérience n'a jamais été faite ni chez nous ni ailleurs; nous n'avons d'autre garantie qu'une conviction personnelle.

Je n'attribue au traité avec la Belgique aucune importance politique, et c'est cependant celui qui nous met dans l'embarras. Rappelez-vous que dans les autres traités il y a ordinairement la phrase par laquelle on s'engage à faire à la nation avec laquelle on traite les avantages accordés à la nation la plus favorisée: la France, l'Autriche, les Etats-Unis d'Amérique réclameront; il faudra leur faire les mêmes conditions. Nous accordons beaucoup, nous recevons peu en échange. Nous taxons très-légalement les marchandises belges, les nôtres ont une taxe plus forte.

Le traité avec l'Angleterre est un traité de simple navigation. Il y a bien l'article 11, mais il subsiste à cause du traité belge. Otez-le, l'article 11 se traduit par les mots ordinaires « la nation la plus favorisée ».

Je crois que j'entre tout-à-fait dans l'opinion du sénateur De Montezemolo; je sépare les traités; je repousserai le traité belge, et j'approuverai le traité avec l'Angleterre. Je n'y vois pas d'acte politique. Ceux qui veulent avoir cette illusion ont dit que l'Angleterre sera plus sympathique pour nous; tant mieux. Tout ce que je combats, c'est le libre échange. Quant à la sympathie, je la désire, je veux l'appui moral; c'est un grand avantage quand il vient d'une grande puissance.

L'honorable sénateur Sauli a fait l'autre jour un raisonnement qui ne me paraît pas avoir été combattu; on a répondu assez longuement à M. De Castagnetto, mais je ne pense pas qu'on ait répondu à M. Sauli. Il a parlé de la politique ancienne qui nous a conservés 500 ans au milieu des grandes puissances, et à laquelle nous devons d'avoir tenu une balance égale, de n'avoir pas été trop pressés d'un côté; de n'avoir pas trop été sous la dépendance de l'autre:

Lorsque je suis entré au Ministère, un homme d'Etat anglais, dont le nom est vénéré dans toute l'Europe, me dit: je vais vous donner un conseil, il vous servira; comptez sur l'appui moral de l'Angleterre, mais tenez la balance égale entre vos deux voisins. Dès que vous vous séparerez trop de l'un, vous tomberez dans la dépendance de l'autre. Cela veut dire: malgré l'appui de l'Angleterre vous serez dépendants de celui dont l'appui vous deviendrait nécessaire.

J'approuve les paroles de monsieur Sauli. J'approuve la proposition de mettre une courte échéance. Quant au traité de navigation, il ne fait aucun mal; du reste, je ne vois pas ce que nous exporterons dans les Indes, mais il vaut mieux avoir des coudées franches.

Voici un exemple des différences que peuvent présenter les traités de longue et de courte échéance: il y a à Saint-Petersbourg un vaste bazar anglais où l'on trouve depuis une aiguille jusqu'à une maison de fer, depuis le brin de fil jusqu'à toutes les étoffes. Tout est là. Les grandes villes s'y pourvoient des objets nécessaires. Il y a 15 ou 20 ans, une compagnie française voulut établir une concurrence. Elle fit un fonds de 12 millions et partit avec des marchandises françaises pour Saint-Petersbourg.

Le jour de l'ouverture de ce nouveau bazar, le bazar anglais abaissa ses prix de moitié, il fallut également baisser les prix du bazar français. La lutte dura une année; le bazar anglais soutint ses prix, et la deuxième année les français, ayant perdu 5 millions, fermèrent boutique et s'en retournèrent. Ensuite les anglais haussèrent les prix et continuèrent leur commerce. Ces choses sont faciles à l'industrie anglaise; chez-nous, les industriels n'ont chacun que leur capital ou à-peu-près, mais les capitalistes anglais versent des capitaux dans plusieurs affaires, ils perdent d'un côté, ils gagnent de l'autre, le revenu est toujours à-peu-près le même, et ils sont toujours préparés à faire de grands sacrifices pour recevoir en retour de forts bénéfices.

Avec un traité de 8 ans qui serait pour l'Angleterre de 12, voici ce qui arriverait: nous n'avons que quelques industries, les fers, les cotons, la laine, les soies et les cuirs; eh bien! si l'étranger venait avec des produits qu'il livrerait à bon marché, les consommateurs achèteraient chez eux de préférence, et nos fabricants, ne trouvant plus de débit, seraient bientôt obligés de fermer leurs fabriques.

Monsieur Avena verra qu'il ne peut vendre les verres qu'avec perte, il fermera sa fabrique et les ouvriers se trouveront sans ouvrage. Les jeunes iront chercher fortune ailleurs; c'est difficile aujourd'hui parce que le travail diminue un peu en Europe; les autres périront de misère, et les compagnies anglaises augmenteront le prix de leur marchandises quand nos fabriques seront fermées, car elles auront détruit la concurrence intérieure et celle-ci ne pourra renaitre facilement. Nos commerçants n'auront plus confiance dans le Gouvernement qui sera cause de ce dommage par ses traités, et ils n'oseront plus ouvrir de vastes établissements.

Il faut donc diviser la question. On peut adopter le traité anglais; il ne convient pas d'adopter le traité belge. J'appuie les paroles de messieurs Sauli et Castagnetto, et je me ré-

serve de présenter un amendement quand la discussion sera terminée.

CAVOUR, *reggente il portafoglio delle finanze e ministro di agricoltura e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro.

CAVOUR, *reggente il portafoglio delle finanze e ministro di agricoltura e commercio*. L'honorable préopinant croyait voir dans les traités en discussion un grand projet politique; mais les paroles que j'ai prononcées hier dans cette enceinte ont changé sa conviction à cet égard, et il a reconnu que les considérations politiques n'étaient que des considérations tout-à-fait secondaires; il a en cela parfaitement apprécié et les paroles et les intentions du Gouvernement. Le Gouvernement en faisant ces traités n'a pas eu en vue un but politique dans l'acception rigoureuse du mot; mais, comme l'a très-bien fait observer monsieur le ministre des affaires étrangères, tout grand acte a un côté politique; ainsi ces traités ont aussi un côté politique, mais ce côté n'est que secondaire.

Si dans une autre enceinte, le Ministère a fait allusion au côté politique, c'est parce qu'il n'a pas moins à ses yeux, malgré son rôle secondaires, une certaine importance. Evidemment, un traité de commerce n'engage nullement la puissance avec laquelle on contracte un semblable traité à envoyer une flotte ou des bataillons; mais pourtant, si ce traité est de nature à faire prévaloir une politique favorable aux intérêts de cette puissance, il est certain qu'elle est intéressée à soutenir la nation avec laquelle elle est en rapport; il est évident que l'Angleterre, du moment où nous entrons dans la voie du libre échange, a un intérêt à ce que nous marchions dans cette voie, à ce que nous ne nous laissions pas entraîner dans la sphère d'action des autres puissances qui suivent une politique opposée à celle du libre échange et aux intérêts commerciaux de l'Angleterre. Il s'en suit que sans qu'il existe aucune stipulation spéciale dans ces traités, l'Angleterre a un intérêt à soutenir notre Etat, à rester son alliée fidèle et puissante. Je ne vois à cela aucun danger, car cette alliance ne va pas jusqu'au protectorat.

Je reconnais parfaitement avec l'honorable maréchal qu'un protectorat quelconque serait excessivement nuisible à notre politique et contraire à notre dignité; je crois que le bien le plus précieux pour un peuple est certainement le trésor de sa dignité et de son indépendance. Ce qui a fait notre force, ce qui nous a aidé à sortir des dangers où nous nous trouvions engagés, c'est que, au milieu de nos désastres, de nos malheurs, nous avons su conserver intactes et notre dignité et notre indépendance. Je rends en cela hommage aux craintes manifestées avec tant d'autorité par l'honorable préopinant.

Monsieur le comte De Lafour ayant écarté la question politique a considéré la question commerciale; il a fait observer que l'on commettait une erreur lorsqu'on voulait faire croire que le libre échange était la conséquence nécessaire des institutions libérales; il a encore démontré qu'il existe des pays dans lesquels on a usé et même abusé de la liberté, et où le système protecteur florissait dans toute sa vigueur; et que par contre il y a des pays où l'absolutisme règne dans toute sa force, et où les doctrines du libre échange ont été appliquées, je dirai presque à l'insu des gouvernants.

Le préopinant a commis quelques inexactitudes dans l'exposé des faits qu'il a cru devoir faire. Quant à l'Angleterre, il n'est pas exact de dire que ce pays n'est entré que depuis 8 années dans la voie du libre échange. Sous le Mini-

stère de messieurs Canning et Huskisson en 1825 et 1824, on s'est occupé du libre échange, et le préopinant tenait à cette époque une place si distinguée dans la politique qu'il doit se rappeler les efforts de ces deux hommes d'Etat dans le Parlement anglais pour faire prévaloir cette doctrine. Il n'est pas exact de dire qu'en Angleterre on a conservé un grand droit protecteur: il n'existe de droits élevés que pour quelques produits; les droits sont assez élevés pour les étoffes de soie, ce qui n'empêche pas qu'on introduise en Angleterre une grande quantité de soies étrangères, mais on n'a pas reculé dans cette voie. Dans cette session on a même voulu assimiler le droit des cafés étrangers au droit des cafés anglais; on a détruit le dernier reste du système colonial qui faisait une partie intégrante du système protecteur.

Quant à l'Amérique il n'est pas non plus exact de dire qu'on marche d'une manière constante dans la voie du système protecteur. On y est entré, mais on en est sorti, car en 1843 et 1846 le tarif a été réformé dans le sens du principe de la liberté, et aux droits protecteurs on a substitué des droits financiers. Je sais qu'il existe en Amérique un parti très-nombreux et très-puissant qui désire que l'on retourne au système des droits protecteurs; ce parti est parvenu à faire élire un président de son opinion, mais il n'a pas pu avoir la majorité dans les Chambres, et par conséquent le tarif n'a pas été modifié dans le sens des idées protectrices. Je crois qu'au lieu d'augmenter ses forces, l'avenir frappera ce parti d'une complète impuissance.

Quant à la Turquie, je ne crois pas que l'on puisse attribuer l'état peu florissant de ce pays aux mesures qu'elle a pu prendre à cet égard; il y a assez de causes pour expliquer son triste état...

DELLA TORRE. Je n'ai pas émis une semblable pensée.

CAVOUR, *reggente il portafoglio delle finanze e ministro di agricoltura e commercio*. Si à toutes les calamités qui frappent ce pays s'étaient joints des droits protecteurs, je crois que sa position serait plus misérable encore.

Maintenant, je vais suivre l'honorable préopinant dans ce qui touche à la question intérieure. Il a dit que le libre échange consommerait la ruine plus ou moins prochaine de nos fabriques. Je fais observer que nous ne sommes pas entrés dans le libre échange; nous n'avons pas suivi exactement l'exemple de la Turquie; nous avons conservé les droits supérieurs à ceux qui sont en vigueur à Smyrne et à Constantinople: au lieu de 3 pour cent, nos industries conservent une protection de 15 et 25 pour cent.

Après cela, je ferai observer à l'honorable préopinant que notre industrie n'est pas si faible qu'il a voulu le dire, car nous avons plusieurs branches qui non-seulement ne craignent pas la concurrence sur les marchés intérieurs, quoique mis à l'abri par des droits modérément protecteurs, mais qui sur les marchés extérieurs osent faire concurrence aux produits des industries belges, anglaises et françaises. L'industrie des soies, par exemple, exporte annuellement des tissus pour plusieurs millions, et je prierai l'honorable préopinant de remarquer que ce sont justement ces industries non protégées qui sont les plus prospères. L'industrie des étoffes de soie peut se diviser en deux grandes catégories: 1^o celle dont le but principal est le marché intérieur, qui, à l'abri d'un droit protecteur, peut lutter contre les étoffes de modes que nous fournit la France; 2^o celle qui, au lieu de s'abriter sous les droits protecteurs, tourne ses efforts vers les marchés extérieurs où elle lutte à forces égales contre ses rivaux de Lyon, de Zurich, etc.

La première classe industrielle végète dans un état peu

prospère, la seconde a atteint un grand degré de prospérité. L'honorable préopinant n'ignore pas qu'il existe en Savoie une fabrique de soie qui fait des affaires pour plusieurs millions par an, qui envoie ses produits aux Etats Unis et aux Indes, et soutient avec avantage la concurrence des produits similaires des autres pays.

Lorsque nous avons un exemple si éclatant de la puissance industrielle de notre pays, pourquoi craindre que nos fabriques, protégées par des droits assez élevés, ne puissent pas lutter contre les produits des industries étrangères? Je citerai l'industrie qui occupe le plus grand nombre de bras. L'industrie des cotons est en état de subir la concurrence avec les droits protecteurs, parce qu'au moment où nous parlons, il y a des fabriques qui exportent des cotons pour lutter contre les produits anglais dans les duchés de Parme et de Plaisance. Là, ils ne sont protégés par aucun droit, ni petit ni fort. Ces faits me paraissent de nature à tranquilliser l'honorable préopinant.

Je dois répéter ici ce que j'ai déjà dit, c'est que plusieurs fabricants, et des plus distingués, m'ont donné l'assurance que certainement ils verraient leurs bénéfices restreints par la réforme des tarifs, mais que certainement leur production ne serait pas sensiblement diminuée. Si ces faits suffisaient pour prouver que notre industrie peut supporter la concurrence étrangère, il me semble que j'ai répondu à toutes les parties du discours de l'honorable sénateur qui assurait que nos fabriques allaient être fermées et qu'une production de 80 millions disparaîtrait de notre pays.

Monsieur le comte De Lalour, revenant sur le discours de monsieur le comte Sauli, a approuvé les doctrines politiques émises par cet honorable sénateur. J'avoue que je ne puis donner à ces doctrines une complète approbation. J'approuve hautement les idées d'indépendance et de dignité nationale, mais je ne crois pas que l'état actuel de la civilisation, que le degré de lumière auquel nous sommes parvenus, nous permette de suivre fidèlement les exemples d'inconstance, de tergiversation que nous trouvons souvent dans l'histoire de notre pays. Je crois que ces paroles sont pour le moins imprudentes; le Ministère déclare ne pouvoir professer des doctrines semblables.

L'honorable préopinant, en examinant les deux traités, croit que les inconvénients sont venus de ce que nous avons commencé à traiter avec la Belgique, parce qu'en accordant des concessions à la Belgique nous avons implicitement contracté l'obligation de les étendre à toutes les autres nations. En effet, telle était notre intention; nous ne l'avons pas caché, nous avons déclaré au commencement de la discussion que nous considérons les droits différentiels comme mauvais par eux-mêmes, que les droits différentiels pourraient se maintenir transitoirement comme moyen d'arriver à conclure des traités, mais que nous ne reconnaissons aucun mérite à ces droits. Ainsi, les mêmes conséquences pourront être étendues à toutes les autres nations, et je reconnais en cela un grand avantage. Nous avons conclu un traité avec l'Angleterre, avec la France, avec le Zollverein; l'état des choses ne saurait varier, quand les avantages dont ces nations jouissent s'étendraient à l'Amérique du sud et du nord; il est évident que les produits de ces contrées ne viendront pas faire concurrence aux produits belges, français et anglais sur nos marchés. Je ne vois pas qu'on puisse nous faire un reproche d'étendre à ces pays les concessions faites à l'Angleterre, à la Belgique et à la France. On nous a dit: vous les accorderez donc à l'Autriche! Mais certainement, si elle nous accorde quelques concessions en retour, si elle diminue

beaucoup le droit sur les vins et sur quelques autres articles, nous les lui accorderons, et nous verrons encore une heureuse conséquence du système adopté par nous. Le préopinant a encore dit que le Ministère avait reconnu que si les doctrines du libre échange reposaient sur une base incertaine, le système adopté serait radicalement vicieux, et que les deux Chambres se décidaient à voter sur la parole du ministre.

Que l'honorable orateur me permette de lui rappeler que les doctrines du libre échange ont reçu une sanction solennelle l'année dernière à l'occasion de l'abolition du droit différentiel sur la navigation. C'était la réforme la plus essentielle du système protecteur; et la sanction de ces traités a donné un plus grand développement à un principe reconnu par l'immense majorité.

Le Ministère d'ailleurs n'a pas pu engager la nation, il a dû prendre un engagement subordonné au vote du Parlement, il a exposé son opinion franchement, sincèrement; il l'a fait dans le but de mettre en garde le Parlement, il a dit: songez-y bien, ces traités seraient mauvais si la doctrine du libre échange ne reposait pas sur des bases certaines. Il a dit: si vous avez des doutes, repoussez ces traités. Le Ministère a été parfaitement loyal, tout le monde doit le reconnaître; il n'a pas voulu surprendre un vote, il a voulu en faire remarquer la conséquence.

Le Ministère a eu la satisfaction de voir que cette politique a reçu la sanction de l'immense majorité de l'autre Chambre, et il a le droit de croire que ceux qui ont voté en faveur de cette politique, partageant ses convictions sur le mérite des doctrines du libre échange. Ainsi, la Chambre ne se décide pas sur la parole du Ministère, mais en vertu du mérite de la question que le Ministère lui a exposée avec toute sa franchise.

Quant aux conséquences financières, la perte que le préopinant entrevoit pour le trésor aurait lieu, si la consommation n'augmentait pas. Mais j'ai cité assez d'arguments pour dire que le déficit du trésor disparaîtra devant la diminution de la contrebande et l'augmentation de la consommation.

L'honorable orateur a promis sa boucle blanche au traité avec l'Angleterre; je voudrais pouvoir me flatter qu'il donnera aussi l'appui de son vote au traité conclu avec la Belgique.

PRÉSIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone. Gli dimanderò se voglia cedere il suo turno al maresciallo.

DI POLLONE. Non ho difficoltà di cedere la parola, chiederai però di poterla conservare dopo.

DELLA TORRE. Monsieur le ministre du commerce m'a combattu d'une manière si courtoise, que je ne voudrais rien dire qui pût lui être désagréable. Cependant, je ne puis pas faire une remarque.

Quand il a voulu nous rassurer sur le sort de nos fabricants, il nous a parlé des droits existants, il nous a dit que ces droits étaient suffisants pour les préserver de l'invasion de marchandises étrangères, pour ne pas nuire au débit de leurs produits; mais ensuite il est entré dans la théorie du libre échange; ainsi, il voudrait abolir les droits... (*Interruzione*)

En Amérique il y a des Etats qui font les choses d'une manière différente des autres; mais il est certain (je l'ai lu, et quand je lisais cela, je ne prévoyais pas cette discussion), il est certain qu'un nouveau droit a été accordé, il y a peu de temps, à propos d'une fabrique qui a été établie dans ce pays.

Je persiste à croire qu'il y a une différence entre les deux

traités. S'engager pour 8 ans sur une question de tarifs, c'est fort grave; le sénateur Sauli l'a dit, je me contente de le signaler pour ne pas prolonger la discussion.

DI POLLONE. Signori senatori. Associatomi tosto, e di buon animo, e per assoluto convincimento all'opinione espressa dall'onorevole relatore della Commissione di cui voleste, o signori, chiamarmi a parte, io non dovrei sorgere a parlare in questa discussione, perchè, il so bene, che oltre a quello d'inopportunità, commetterei un atto della maggiore indiscretezza, volendo, per dire lo stesso, aggiungere vuote parole alle considerazioni emesse con tanta forza e chiarezza dall'egregio relatore.

Fermo non meno nella conclusione, che nelle dichiarazioni pronunziate in nome della Commissione, avrei sicuro potuto aspettare in silenzio il momento dello squittinio per dare il mio voto favorevole, convinto che la maggioranza del Senato non fallirà alla buona causa, alla giusta causa, che è quella di una ben intesa libertà di commercio.

Ma, correndomi un dovere a cui non potrei nè vorrei sottrarmi, dovere di gratitudine e di giustizia verso la Camera d'agricoltura e di commercio di Torino, che, durante i sei anni dacchè ebbi l'onore di presiederla mi fu generosa del suo affetto, mi avanzo a chiedervi alcuni istanti di attenzione; e questo dovere diviene in me tanto più impellente, dacchè gli oratori che hanno parlato ieri tacciarono le intenzioni della Camera stessa credendola opponente ad un progresso nella via della libertà commerciale. Nè ciò facendo io lascierò di tenermi nella quistione.

Un'accusa immeritata, una grave accusa venne scagliata dall'onorevole ministro di agricoltura e di commercio contro della Camera di agricoltura e di commercio di Torino, perchè essa ha osato di manifestare un'opinione non affatto consentanea a quella dello stesso ministro sui trattati di commercio che stanno ora sottoposti alla vostra sanzione: accusa che voglio credere sfuggita gli sia, non volendo, nel calore della di lui improvvisazione; e tengo per fermo che egli sarà lieto di vedersi fornita l'occasione di riparare alla involontaria sua ingiustizia.

Nel di lui discorso, registrato nel supplemento 306 della *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 17 di aprile prossimo passato che gli attirò tanto applauso, fattosi a spiegare il motivo per cui non avesse egli creduto di consultare la Camera di commercio di Torino in affare di tanta rilevanza, egli disse che « in essa prevaleva sempre l'elemento industriale protezionista, e che la maggioranza di quell'Assemblea era, quale fu per l'addietro, nemica decisa di ogni progresso liberale ed economico; che ciò posto, siccome la Camera di commercio di Torino non è un corpo deliberativo, ma solo consultivo, il Ministero, che ne conosceva preventivamente le opinioni, non istimò suo debito di provocarne una nuova ed inutile manifestazione. »

Le quali parole, sembra, a dir vero, importerebbero piuttosto la conseguenza che già avesse dovuto o dovesse essere soppresso un corpo consultivo del quale sia abbastanza conosciuta, e torni inutile l'espressione delle tendenze, anzichè quella solamente di dichiararlo, siccome fece il signor ministro, costantemente, decisamente nemico di ogni progresso liberale ed economico, e di protestare, siccome protestò lo stesso signor ministro, non essere più d'uopo di averne altra prova.

Ma l'accusa non sussiste. Una serie di atti della Camera di commercio di Torino vi contraddicono; ed è giusto che sorga forte una voce contro una imputazione che più lontana dal vero non poteva essere. A giustificazione del suo

asserto il ministro ha citato l'opinione che la Camera di commercio esprimeva nel 1827 sulla quistione delle sete greggie. Da quel tempo è trascorso oramai un quarto di secolo; nè più esiste che un solo di coloro onde era composta.

Se non che, già nel 1827, una frazione considerevole di quella Camera si pronunziava risoluta nel senso favorevole alla esportazione delle sete greggie; e se è vero che la maggioranza si avvisi dichiarata contraria, fu viva la discussione, e dell'uno de' partiti, di quello cioè favorevole all'esportazione, erasi appunto fatto campione una persona nota e cara, più che a tutti, all'attuale ministro di commercio.

Quel caldo propugnatore della libera estrazione della seta greggia ricordava, in elaborato suo rapporto, che « la Camera di commercio di Torino in tutte le altre quistioni che erano già state da essa discusse sino allora, fosse stata propensa a stabilire in massima che il commercio ritrae la sua prosperità dalla libertà maggiore che si accorda ai negozianti, e dalla utile concorrenza che ne deriva, giacchè quasi sempre si fosse opposta ad ogni domanda di privativa, d'aumento di dazio, e di proibizione. » Strana contrarietà di giudizio!

D'altronde, fosse pure stata unanime la Camera nel 1827 a mantenere i principi protezionisti, e che perciò? Di grazia, signor ministro, la stessa Inghilterra era forse in allora fautrice del libero scambio? Uomini di Stato, come un Peel, non erano per avventura protezionisti? Un abisso non separa forse 1827 e 1851? Voi avete troppo talento per rimanervi convinto della realtà dell'accusa da voi espressa sopra simile base, e lo ripeto col maggiore convincimento, non fu quello che un errore della vostra calda improvvisazione ed al quale, anzi, lo ripeto, mi pare di vedere in voi stesso il desiderio di riparare.

Mi si lasci ciò non pertanto qui avvertire che, malgrado le istanze già fatte in più occorrenze dalla Camera di commercio di Torino per la sua riorganizzazione in modo più liberale, più consono ai tempi, in modo cioè che sia pure libera la elezione dei suoi membri, al qual fine già sta preparato da oltre due anni il progetto di legge, per la riproduzione del quale il ministro si fece ad assicurarla in lettera del 7 dicembre 1830, avrebbe egli volentieri abbracciato il primo momento di libertà che in questa laboriosa Sessione sarebbe rimasto al Parlamento, la si trova tuttora composta secondo il tenore dell'articolo 4 delle lettere patenti per cui fu creata, del 4 di gennaio 1728, cioè di quattro proprietari, di due banchieri, di quattro fabbricatori, e di cinque mercanti, e le surrogazioni ne seguono per un terzo in ogni anno, a ragione di anzianità, in forza di decreto del ministro, sulla nota di tripla proposta che ne fa la Camera.

Ebbene, qual meraviglia che talvolta nel seno di essa, i cui elementi, anche quando sarà ricostituita col principio della libera elezione, come già era prima del 1814, non saranno essenzialmente diversi, acciò vi restino rappresentati i vari principali rami d'industria e di commercio, quale meraviglia, dico, che i partiti siano tra loro opposti nei dibattimenti delle questioni più rilevanti, e tanto più in quelle che più da vicino tocchino direttamente gli interessi dell'una o dell'altra frazione, nei quali pur troppo è così, ciascun vede quasi sempre coi soli propri occhi, e crede ed è persuaso di veder bene?

Lascio ora queste siffatte considerazioni, e vengo a dare alcune prove di che la Camera di commercio di Torino sia lungi dal meritarsi l'accusa di essere nemica di ogni liberale ed economico progresso.

Il signor conte di Cavour, che con ragione si può denomi-

nare il Cobden Subalpino, ne fu membro per dodici anni. Erano conosciute le sue opinioni avverse al protezionismo. Eppure si è la Camera di commercio che nel 1840 ne proponeva la elezione, e che nel 1843, nel 1846 e nel 1849 ne promuoveva la conferma a suo membro.

Come al commendatore professore Giulio nel 1844, così al conte di Cavour nel 1850 la Camera di commercio affidava la relazione sulla periodica esposizione di prodotti d'industria patria. Chi sarà per tacciarla di avere in avversione ogni liberale ed economico progresso, quando, plaudendovi essa la prima, pubblicava, nel 1844 quell'aureo libro che tutti conoscono del commendatore Giulio? Quando essa ne confidava nel 1850 al conte di Cavour la confezione di un altro, non pur anco uscito, ma che punto non dubitava sarebbe uscito, se gli rimaneva tempo a farlo, con viste certamente non diverse da quelle contenute nel primo? Nell'accettare la missione di relatore sulla esposizione del 1850, il conte di Cavour dichiarava apertamente che sarebbesi manifestato sostenitore del sistema di libero scambio, e la Camera vi assentiva.

Ordinata sempre (ed ancora in oggi) sulle citate basi del 1723, la Camera di commercio, per effetto di sue proposte, ottenne che fra gli altri benemeriti consiglieri, ed oltre al commendatore Giulio, oltre al conte di Cavour, divenissero parte di essa il cavaliere Moris, il cavaliere Mosca, il cavaliere Cantù, il professore cavaliere Abbene: e non basta il far cenno di tali sue proposte lo enunziare questi nomi d'uomini rispettati da tutti e per iscienza, e per amor patrio, per dare una prova contraria all'accusa che le mosse contro il ministro di commercio?

Nel 1840 insisteva per lo stabilimento, e l'ottenne, di una scuola di diritto commerciale in lingua italiana a vantaggio della gioventù dedita al commercio, e ne fu titolare per otto anni uno degli attuali ministri. Nel 1844 insisteva egualmente per lo stabilimento delle scuole tecniche, che tuttora progrediscono a soddisfazione di tutti gli amatori di reali ed utili progressi.

Concorse nel 1844 col suo voto alla facilitazione della fondazione della Banca di Genova, e cooperò nel 1847 allo stabilimento di quella di Torino.

Fu libera e franca la sua rappresentanza del 1843, perchè il sistema metrico-decimale fosse ristabilito nella sua integrità, e non mutilato, nè variato, come ne era da autorità superiori stata fatta la proposta.

Emesso in più ricorrenze il suo voto negativo sovra istanze che le venivano comunicate, per aumento di dazi sulla importazione di tale o tal altro lavoro d'industria, non esitò nel 1845 a dichiarare la convenienza dell'abolizione del dazio d'uscita sulle sete lavorate, e della riduzione di quello sulla esportazione delle greggie, il qual suo parere fu secondato nelle disposizioni pubblicate col manifesto camerale del 17 maggio di quell'anno in limiti assai più ristretti di quanto proponeva; nè lasciò nel 1846 di rappresentare al Governo come importasse che fosse decretata d'urgenza una temporanea diminuzione di dazio all'importazione de' cereali.

Già da quello stesso anno esponeva la opportunità dello stabilimento in Torino di un deposito generale di merci in franchigia de' diritti doganali; e nel 1849 dava favorevole il suo parere su rapporto dell'attuale ministro, circa la rinnevezione del trattato di commercio con Francia, proponendo modificazioni suggerite da spirito di maggiore libertà reciproca.

In parecchie rappresentanze aveva essa notato, come non altrimenti, che mercè dazi temperati restino conciliati i di-

versi interessi dell'erario e de' negozianti, de' consumatori e delle fabbriche nazionali; e vedeva con piacere, come già anni sono uno de' suoi membri avesse apposto la sua firma ad analoga petizione di privati, intesa cioè a dimostrare che i dazi discreti giovino essenzialmente ad evitare il contrabbando, ed evitandosi, od almeno sminuendosi questo, venga meglio protetta la morale pubblica con vantaggio universale e sia dato maggiore incitamento all'industria patria, laddove nel troppo guadagno in ragione del dazio tutto e tutti abbiano detrimento.

Tenutasi sempre sulla più prudente riserva quando veniva consultata su domande di privilegio, e riprotestandosi costantemente contraria, cercò ogni volta che se ne riproducesse il caso, di fare che ne venissero almeno circoscritti, anzichè ampliati, i termini delle concessioni già ammessi da altri corpi; e ben può essa ricordare all'attuale ministro di commercio come sia egli stesso stato relatore sulla dimanda di quello che fu accordato, con effetto, pel più lungo spazio di tempo, per quindici anni.

Gli è dal 1846 che reiterava le sue domande perchè cessasse lo stato anomalo della riunione de' commercianti in Torino e fosse istituita in forma regolare la Borsa di commercio, secondo il prescritto dagli articoli 71 e seguenti del Codice; le quali domande non furono soddisfatte che nel 1850 col regio decreto del 26 di novembre, per opera dello stesso ministro, che, testimonio e già compartecipe de' bisogni e de' voti della Camera, le dichiarava, in lettera del 9 di dicembre 1850, che l'unanime voto da essa spiegato in quella del 3, a cui egli rispondeva, di veder attuate alcune riforme legislative a favore del commercio, venisse da lui riguardato come l'espressione di quell'interessamento che non avesse mai tralasciato di prendere per tutto ciò che ne può favorire lo sviluppo.

Gli è da oltre sei anni che insisteva per riavere, al meno in parte, i mezzi suoi propri per riuscire a mandar ad effetto lo stabilimento a cui or ora solamente si può por mano, della stagionatura delle sete col sistema che l'indole dei tempi, il progresso delle arti, e le cresciute esigenze del commercio rendevano urgente ed indispensabile; ed è appunto in occasione dell'attuazione di quello stabilimento che il signor ministro si compiaciava pure di affermare alla Camera, in lettera del 3 di aprile prossimo passato, ch'egli vi riconoscesse una bella riprova dello zelo con cui fossesi adoperata nel condurre a termine le molle ed importanti bisogne che avesse intrapreso pel miglioramento del nostro commercio; e gli è appunto in quella stessa sì recente congiuntura che le annunziava, appellandola benemerita, di averle procurato un nuovo lustro mercè il conferimento di onorevole distintivo a due de' suoi collaboratori.

Nell'aprile 1850 appoggiava presso il Ministero una proposta di un suo membro che si venisse allo stabilimento di una linea telegrafica elettro-magnetica da Genova per Torino a Pontelvicino, la quale, previ i concerti col Governo francese, avesse quindi a congiungersi ad altra simile linea di là per Lione all'interno della Francia, e fosse destinata estandio a trasmettere le private corrispondenze, mercè diritti da stabilirsi per ogni messaggio, di diritti, che, uniti al risparmio d'impiegati e di stazioni, che procura questo nuovo genere di telegrafia, compensassero abbondantemente il pubblico erario della spesa non molto maggiore di quella che già era stata posta nel bilancio 1850 per la linea telegrafica a canocchiale da continuarsi da Torino a Pontelvicino.

Esponendo ancora testè la convenienza che dal Governo, nella sua sollecitudine per la floridezza delle arti e del com-

mercio, si volesse offerire agli industriali nostri, e specialmente a pro de' meno agiati, un facile e non dispendioso mezzo di recarsi in Londra nell'occorrenza di quella celebrata Esposizione, mezzo che sarebbesi presentato assai appropriato nella spedizione di un piroscalo.

Tralascio, per non dilungarmi troppo, dall'enumerare altre correlative deliberazioni e rappresentanze della Camera di commercio di Torino. Ma dopo la semplice sovra fatta esposizione, che solo si riferisce ad una parte di quelle intervenute dacchè fui nominato a capo di quel consesso in surrogazione dell'illustre nostro vice-presidente, il marchese Alfieri, quando fu egli chiamato a carica superiore, il quale, meglio di me, saprebbe attestarvi de' precedenti meritorii lavori di quel corpo ch'egli si degnamente presiedeva, spero che più non rimarrà alcun dubbio sulla insussistenza ed incongruità dell'accusa. La quale per quanto sia stata, come sempre più debbo crederlo, involontaria, fu pubblica e solenne, ed esigeva quindi risposta pubblica e solenne, non tanto ad abbondante giustificazione di uomini i quali, senza altro corresponsivo che quello della soddisfazione di fare, risuscitando, un po' di bene, s'impiegavano con zelo e perseveranza a corrispondere al fine pel quale era stato istituito il corpo di cui vedevansi chiamati a far parte, quanto a tutela di quel grado di considerazione che, a giusto titolo, la Camera si è meritato presso l'universale de' commercianti, e senza la quale ogni sua morale influenza andrebbe perduta, siccome perduta affatto la si debbe ritenere, sempre quando rimanga incancellato il marchio infamante che un dipendente riceva solennemente dall'immediato suo superiore per quanti elogi gli profonda a parte.

So bene che il ministro può rispondere che le acerbe sue parole non furono dirette che alla maggioranza della Camera, e non alla Camera intiera; ma a ciò mi farei lecito di contrapporre, che ogni membro della Camera sente abbastanza il proprio decoro per non farsi sua una taccia imposta al maggior numero de' suoi colleghi, parecchi de' quali siedono pure su questi stalli (*), e mi permetterei ancora di soggiungere che, s'egli mai di animo pacato, si fosse creduto in ragione di apporre quella sì grave accusa ad un corpo, o, voglia dire, alla maggioranza d'un corpo a cui, non è guari e da tanti anni egli medesimo apparteneva, meglio era apporgliela anche in modo franco e diretto nella lettera che in risposta alla sua del 7 gli scriveva egli il 18 di marzo ultimo scorso.

Là, invece, il ministro diceva a coloro dei quali mesi sono era pur collega, che « l'alta considerazione in cui fossero a buon diritto tenuti dal Governo e da lui in particolare i lumi e lo zelo della Camera di commercio di Torino pel pubblico vantaggio, avrebbe certamente voluto che si fosse sentito il parere della medesima prima della conclusione di un trattato di commercio col Belgio; che se ciò non fosse stato fatto, non dovesse però la Camera attribuirlo a che il Governo apprezzasse meno adeguatamente il di lei avviso, o lo sospettasse avverso a quei principii di libertà commerciale, il cui trionfo non è ora più che una questione di tempo (ed io direi di modo); ma che dovesse sibbene imputarne peculiari ed affatto eccezionali circostanze che, a soddisfazione dei

suoï richiami, non lasciava il ministro di spiegare in quella lettera nella persuasione che gli schiarimenti medesimi avrebbero valuto, come avevano valuto di fatti, ad appagare la Camera ed a lusingarla di che la ommissione lamentata provenuta non fosse, per di lui parte, da minor conto ch'egli facesse de' suoi lumi e delle sue intenzioni, » ma bensì, come avesse già detto, da circostanze imperiose quanto eccezionali.

Se sono riuscito, e lo spero, a portare il mio convincimento nel vostro spirito, o signori, che la Camera di commercio di Torino non solamente non fu mai nemica d'ogni liberale ed economico progresso, ma che anzi cercò di promuoverlo in ogni maniera, nella ristretta sfera de' mezzi che furono in poter suo, anche quando era men libera la parola, ed erano ben diverse dalle attuali le nostre condizioni politico-civili, desidero ora di aggiungere una seconda dimostrazione, quella cioè che se essa nella vertente questione manifestò apertamente la sua opinione in modo non affatto conforme alle viste del signor ministro non è già che non desiderasse riforme daziarie, ma solo le vorrebbe non arrischiare.

Sufficientemente paga delle dichiarazioni avute dal ministro su di che egli avesse dato corso al progetto di legge, senza averla in prima sentita gelosa, d'altronde di rispondere anche in quest'occorrenza alla sua missione, e consenso della sua libertà di azione, veniva la Camera di commercio ad una rappresentanza in cui svolse il modo suo di pensare sulla grande questione di trattati, la quale rappresentanza intendeva dapprima di rassegnare non altrimenti che al ministro, ma che, cedendo poi alla formale domanda di alcuni de' suoi membri, rassegnò pure ad un tempo alla Camera de' deputati; ed in ciò forse più che in altro consiste il peccato suo se mai fosse vero che per la sola ragione ch'essa è tuttora una emanazione più del Governo che non della libera elezione dovesse rimanersi priva del diritto di petizione al Parlamento, che è pure concesso a qualunque individuo il quale sia giunto alla maggior età, di un diritto che, giusta l'articolo 58 dello Statuto, le sole autorità costituite possono appunto esercitare in nome collettivo. Ciò che è vero si è che, vedendola in peccato, il ministro avrebbe, piacendogli, potuto usare di sua autorità, dichiarandone tosto lo scioglimento; ma non è ancora più vero che ciò facendo, il ministro avrebbe data tutt'altra prova che quella di essere dotato, siccome lo è anzi in ispecial modo, del più liberali sensi, della più perspicace imparzialità.

Del resto, che le riforme daziarie fossero o siano generalmente desiderate, è cosa che niuno vorrà contendere, imperciocchè è oramai noto anche al meno iniziati negli studi economici, e la speranza meglio della teoria lo insegna, come falso ed erroneo, e quindi pernicioso sia il pensiero che, per mezzo di tasse elevate sulle produzioni estere al fine di escluderle dai mercati interni, venga protetta l'industria patria.

Nè i protezionisti potranno più dire di non avere per avversari che dei teorici, estranei alla pratica degli affari. Non è gran tempo, era citata nel *Journal des Débats* la dichiarazione in favore della libertà del commercio, con cui il presidente del tribunale di commercio di Parigi, signor Moliner segualava il suo ingresso in ufficio. Lo stesso periodico riferiva nel foglio di due mesi fa, del 22 di marzo, una formale proposta fatta nel senso medesimo dal signor Dolfus alla società d'industria di Mulhouse, della quale è uno de' più illuminati e ragguardevoli membri. Mercè una maggiore libertà, lo dice il signor Dolfus, il quale se ne intende per pratica, la Francia potrebbe raddoppiare la massa

(*) Furono già membri della Camera di commercio di Torino i signori senatori:

Marchese Alfieri, cavaliere Giulio, marchese La Marmora, avvocato Gattino, cavaliere professore Moris.

Vi appartengono di presente i signori senatori:

Cavaliere Cotta, marchese Colli, cavaliere Mosca, cavaliere Cantù, conte Di Pollone.

di tessuti di cotone che esporta, e andare anche più oltre, mentre frattanto, da dieci anni, quell'industria vi è stazionaria. È singolare in vero, egli avverte poscia, che sia chiamato ancora al dì d'oggi col nome di protettore del lavoro nazionale un regime che ha di siffatti risultamenti.

Nell'articolo che precede nel *Journal des Débats* la testuale proposta del signor Delfus, è dimostrato come quasi dappertutto la dottrina protezionista sia battuta in breccia; che non v'ha oramai più Governo il quale non agisca, ma *gradatamente*, in senso contrario; che l'impedire ancora il movimento di riforma equivalga al compromettere la cosa pubblica; che ove si continui a suscitare ritardi indefiniti alla *revisione della tariffa*, più non potranno far sentire la loro voce gli uomini savi che domandano de'cambiamenti a *gradi successivi*, e vi sarà proceduto colla precipitazione rivoluzionaria. Al paro di chiunque, fosse pure il più sviscerato fautore del libero scambio, era edotta la Camera di commercio di Torino di cotali verità; nè esitava a farne l'applicazione al nostro paese, quantunque per certi riguardi non si trovi esso in condizioni affatto identiche a quelle di paesi essenzialmente manifattori. Solamente erano divisi gli spiriti sul modo di procedere alla riforma; e la Camera, composta di quindici membri, mossi, nol niego, da interessi diversi, era essa pure divisa sul modo più conveniente ed opportuno di attuarla.

Ma che? vorrebbe il signor ministro avere corpi consultivi che la pensassero sempre ed in tutto a di lui modo? Egli sa meglio di me che ciò nè può nè debbe essere. Orà la Camera, usando di quella libertà d'azione che i propri regolamenti le attribuivano, e prendendo sul serio la comunicazione ufficiale che il signor ministro le faceva, col suo dispaccio del 27 di febbraio, del trattato di commercio e di navigazione già concluso col Belgio, nè potendo credere che quella comunicazione le fosse unicamente fatta perchè avesse la semplice notizia di che il trattato era concluso, mentre la stessa notizia già da più giorni somministrata l'avesse la *Gazzetta Ufficiale*, sperò fosse quello l'effetto di un quasi pentimento del signor ministro di averla lasciata affatto in disparte nel grave emergente, e, come dicevo, prendendo sul serio la tardiva comunicazione, pensò che ad ogni modo il ministro non avrebbe veduto che con soddisfazione un parere della Camera, fosseglì pure contrario, e si fa con quella fiducia che col mezzo di votazione a schede prescelse una Commissione incaricata di studiare il trattato e di esaminarne le conseguenze.

Il risultamento della disamina venne pubblicato, e sta nelle vostre mani, nè io mi farò, o signori, a ripetervelo.

Solo soggiungerò che non ne emerge per alcun verso la menoma propensione al protezionismo, propensione che, lo ridico, non ardirebbe dimostrare chi, se per avventura vi fosse, accecato da sentimento di deplorabile egoismo, quello tuttavia desiderasse.

Quanto al procedere moderato, non lo nego, la Camera lo desidera, preferisce cioè un sistema per cui si proceda a gradi, in via di transizione, in modo provvido sì e conciliatore del maggior bene dei più col minor danno possibile dei pochi, sanzionato da libera volontà nel futuro regolamento degli interessi del nostro paese, anziché dal vincolo di lunga durata d'un trattato, l'esecuzione del quale, mentre frattanto ci toglie la via di rimediare a possibili errori di calcolo ci mette, proclivi come siamo il concedere più che altri si disponga a contraccambiare la concessione, nella triste condizione di subire gli effetti di estere preponderanti esigenze, senza compensi.

È convinta la Camera che una riduzione scalare, a più o men lunghi intervalli, avrebbe il doppio vantaggio di non ledere gl'interessi de'produttori, dando tempo anche a quelli che, secondo le espressioni del ministro, « s'erano addormentati sul guanciale del protezionismo » a risvegliarsi, e di apportare una minore perturbazione nelle finanze dello Stato.

Non ometteva nemmeno la Camera di preoccuparsi nella sua discussione delle gravi conseguenze che un disavanzo anche momentaneo di tre milioni nelle casse dello Stato, quando già le nostre finanze erano oberate, potesse essere cosa imprudente, tanto più nelle gravi contingenze in cui si trova l'Europa, e coll'idra del socialismo che alza l'esecranda sua testa alle nostre porte; e qui, voglia ritenerlo il signor ministro, non era un argomento di opposizione, ma un argomento di prudenza.

Lasciando a parte la sproporzione di alcune delle concluse riduzioni di tassa, le quali sproporzioni sarebbero scomparse mercè i lumi di una matura discussione, nella quale io dichiaro che sarei stato per certi articoli più liberale del signor ministro stesso, e citerò, a modo d'esempio, quello del caffè, ridotto a lire 40 per 100 chilogrammi da 70 per quintale che pagava prima, riduzione che non è sufficiente a togliere il turpe negozio del contrabbando, il quale cesserà sullo zucchero, di cui una balla su cento veniva per la via della dogana, e 99 per quella del contrabbando, avvisava la Camera che una semplice modificazione generale e graduata de'nostri dazi, stabiliti ora senza ragionevole base, era più logica, oltrechè avrebbe conservato maggiore libertà di discussione e di voti, sebbene sia vero che questo metodo non sarebbe stato scevro di qualche spinosa difficoltà pel signor ministro, il quale d'altronde ci ha avvezzi a vederlo ad affrontarne delle assai gravi con altrettanto talento, quanta risoluzione.

Ma, della preferenza che la Camera dà al preaccennato sistema d'iniziamento più riservato, di più cauta e libera preparazione alla riforma daziaria, vorrà egli il signor ministro farle appunto, quando esso pure non si dà per assoluto sostenitore del libero scambio, protestando di non volervi arrivare di balzo, e quando il solo divario tra lui e la Camera è di cifra più ancora che di tempo e di modo?

Concede egli un diritto protettore di 10. La maggioranza della Camera di commercio lo avrebbe forse desiderato di 15. Ben vedete, o signori, come ridotta la questione a questi veri termini perda della sua importanza, e come anche per questo lato sia immeritato il duro rimprovero lanciauto dal signor ministro.

I veri principii di economia politica esposti dal padre di questa scienza, Adamo Smith, non furono applicati in Inghilterra se non che nei primi quattro anni dell'amministrazione del suo più gran ministro Pitt, e circa 40 anni dopo di lui, da uno de'suoi successori, il signor Huskisson, il quale può dirsi il primo iniziatore del libero scambio. I suoi tentativi per impiantarli nella sua patria rimasero incompiuti per la tragica sua fine.

I primi tentativi del gran Pitt si producevano nel 1787; ma il libero scambio diveniva un articolo di fede per la maggioranza della nazione britannica solo nel 1842, cioè cinquantacinque anni dopo, e trova tuttora uomini di sapere e di talento che lo oppugnano, e forse senza il talento e la perspicacia di un altro grand'uomo di Stato de'nostri giorni, la cui immatura morte fu lamentata in tutti gli Stati d'Europa, sarebbe ancora allo stato di problema.

In Francia, senza risalire ai tempi del più leale e patriottico ministro di cui si possa vantare, Colbert, che si lasciò

sgraziatamente ingannare dai fallaci principii dell'utilità di forzare le manifatture nazionali a produrre oltre alle proprie forze, proteggendole contro la concorrenza straniera, vediamo che in ogni tempo il sistema della protezione prevalse e tuttodì prevale presso quella nazione in cui abbondano gli uomini di studio e di talento, e la cui maggioranza è tuttavia protezionista.

Dopo questi esempi, per verità non mi so rendere ragione come si possa fare appunto a quelli tra i nostri nazionali che si rimangono dubbiosi, e non si voglia riconoscere un fatto che mi duole di proclamare, e sta in che fra noi gli studi economici siano nello stadio della prima infanzia.

Ritengo quindi che il solo mezzo che più convenga, quello si è di persuadere e non di violentare. Col primo si faranno dei proseliti, col secondo si creeranno dei nemici.

Se poi si vorrà far progredire lo studio del diritto politico-economico, sarà pur d'uopo che si provveda a che i veri principii sulla materia non siano travisati, tanto meno da coloro che vengono preposti al suo insegnamento.

Tale appunto si fu il vero, il reale sentimento della Camera di commercio di Torino quando esprimeva nella sua deliberazione il desiderio che il ministro avesse adottato « riduzioni più moderate e più frequenti, e non andasse a salti precipitosi; » nè per verità io so discostarmi da questo parere, quantunque io professi dalla mia più verde età la più decisa propensione pel libero scambio, propensione che ebbi occasione di dimostrare pubblicamente prima d'oggi, allora quando in una fausta riunione di seicento e più commercianti pronunziava un'allocuzione di cui facevano parte le seguenti parole: « poter essere tuttavia che alcuni de'nostri fabbricatori, adombrati ancora da quell'interesse personale di cui la umana nostra tempra riesce difficilmente a spogliarsi, fossero per temere dannosi gli effetti della libertà del commercio, i quali effetti invece avrebbero potuto prodursi, se la libertà del commercio, la quale, tosto o tardi, avrebbe avuto diritto di cittadinanza nell'orbe intero, si fosse impiantata tra noi al seguito di repentina e violenta commozione. » Già in allora io concludeva dicendo « superflua la dimostrazione dell'eccellenza del principio di una saggia libertà commerciale, stecome quella che è fondata sul diritto naturale, sul vero progresso de' lumi, sull'eguaglianza civile e su tutti i più rilevanti interessi morali e materiali. »

La Camera di commercio ebbe l'audacia, nella strettezza del tempo, d'indirizzare la sua memoria al Parlamento. *Indefra.* Per verità, non era caso, e lo dico tanto più francamente, inquantochè nel dibattimento io fui dalla parte della minoranza, e non ho approvato la trasmissione che ho semplicemente fatta per dovere d'ufficio.

Vi fu unanimità sovra un solo punto, e lo dico pure francamente, non so ricredermi dal mio voto in tale circostanza, e si fu quello di dichiarare pericoloso il sistema adottato dal signor ministro di legare il paese con uno o più trattati con potenze estere in cose di tanto momento, sul quale unico punto ne domando perdono ed all'egregio relatore, ed al ministro che eloquentemente spiegava ieri il suo sistema, le ragioni da essi addotte non mi hanno convinto, poichè, a fronte de'vantaggi notati, io trovo maggiori gl'inconvenienti temuti; e volendo ridurre a semplici termini la questione, si potrà sostenere che, per soddisfare alla esigenze politiche, non si sono sufficientemente tutelate le commerciali.

Per questa ragione credeva la Camera, ed io ancora lo credo, che sarebbe stato migliore consiglio il presentare una legge di generale riforma da discutersi dal Parlamento; nel quale caso la necessaria influenza del Parlamento sulle leggi

avrebbe potuto essere esercitata liberamente, quando invece, col metodo usato, viene naturalmente a conseguirla una certa coercizione morale, mentre si vota anche un trattato imperfetto per non produrre imbarazzi al Ministero, per non fare scapitare all'estero la sua firma; epperò il risultato si è di adottare ciò che indirettamente è diffatti imposto dal Ministero.

Io dichiaro che tale si è per me il risultato che avviene. Voterò la legge. Ma avrei preferito di gran lunga votarla con maggiore libertà di azione.

Credo frattanto, se non m'illude, non solo di avere vittoriosamente dimostrato la insussistenza dell'accusa lanciata dal signor ministro contro la Camera d'agricoltura e di commercio di Torino, e di avere rivendicato per essa quella giustizia a cui ha diritto; ma confido eziandio di avere pienamente provato che non solamente in essa non prevaleva l'elemento industriale protezionista, e che la maggioranza di quell'Assemblea non era nè fu mai nemica di ogni progresso liberale ed economico, ma che (e qui adopero parole con cui la sua Commissione concludeva l'opinione stata poi unanimemente adottata dalla Camera nella tornata del 15 marzo sulla questione di cui si tratta) « lungi dal condannare le sane teorie di libero commercio, essa vede con soddisfazione che la riforma doganale è a quel fine rivolta, e porta ferma fiducia che vi si può arrivare nello stesso tempo che forse si propone il Ministero, ma solo vorrebbe adottare riduzioni daziarie più moderate e più frequenti, non eccessive in un primo esperimento. »

Ogni massima, ogni disposizione di legge sarà sempre più o meno contrastata. Questo è il frutto delle nostre libere istituzioni, è la vita del sistema di che siamo in possesso. Rispettiamolo se vogliamo conservarlo. Prevalga ognora la ragione, e non si adoperino fallaci asserzioni per adombrarla. Con questo solo mezzo saremo all'altezza della gran missione che abbiamo di rendere la nazione prospera e felice; ardua e difficile impresa, ma non impossibile seguendo la via della verità.

CAVOUR, reggente il portafoglio delle finanze e ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro.

CAVOUR, reggente il portafoglio delle finanze e ministro d'agricoltura e commercio. Con molto rincredimento io debbo ancora abusare della pazienza del Senato, onde rispondere al discorso dell'onorevole preopinante, il quale non mi permette di tacere.

Egli, facendo allusione ad un discorso che io pronunciai avanti ad un altro ramo del Parlamento, prese a combattere alcune mie opinioni.

Io qui non mi farò ad esaminare se sia molto parlamentare, molto conveniente il toccare in una Camera ad un discorso pronunciato in un'altra; certamente quest'uso non esiste negli altri paesi, ed io non crederei che la dignità del Parlamento e le discussioni stesse avessero gran che a guadagnare se fosse da noi introdotto.

Nulla di meno, poichè fu fatta allusione ad alcune mie opinioni espresse, lo confesserò schiettamente, forse in modo alquanto acerbo, io darò su questo punto franche e schiette spiegazioni.

La Camera d'agricoltura e commercio di Torino, scostandosi assolutamente dagli usi per l'addietro praticati, credette di rivolgere le sue rimostranze ed i suoi avvisi non già al Ministero, ma al Parlamento.

Io non esaminerò se la Camera suddetta avesse o non avesse quel diritto; io credo che quand'anche lo avesse

avuto, sarebbe stato più conveniente per essa il rivolgersi dapprima al Ministero, poichè stando ancora in vigore le antiche leggi, quella Camera non è che corpo consultivo.

Come diceva ottimamente l'onorevole preopinante, il Ministero avrebbe potuto rispondere a quest'atto collo scioglimento della Camera; ma il Ministero conosceva troppo i servizi che essa aveva resi al paese, per volerlo privare anche momentaneamente della sua azione.

Il Ministero quindi ha creduto che, avendo la Camera fatto appello alla pubblicità, si dovesse combatterla colle armi stesse.

Dalla decisione del Ministero si appellava la Camera al voto del Parlamento; ed il Ministero ne la combattè avanti il Parlamento con armi eguali.

Diassi ad armi eguali; difatti la Camera d'agricoltura e commercio seppe trovare nel seno della Camera elettiva un interprete altrettanto savio quanto eloquente; nulla meno io confesso che nell'esprimere la mia opinione, nel combattere quella della Camera, mi sono forse servito di espressioni un po' vive, un po' acerbe.

Era mio intendimento dire che la Camera, in fatto di dottrine commerciali, aveva sempre professato più o meno principii protezionisti. Ed invero, l'apologia che ha testè letto l'onorevole preopinante, ha confermato in me l'opinione che la Camera ha bensì reso molti servigi per ciò che riflette gli ordinamenti economici interni, ma fu sempre d'ostacolo, anzichè di giovamento, al progresso commerciale.

Questa opinione io l'ho dichiarata nell'altra Camera, lo confesso, con modi un po' acerbi, ora lo ripeto con maggiore tranquillità, ma con non minor convincimento.

Io poi credo che l'onorevole preopinante, se ha letto tutto intero il mio discorso, non negherà che io abbia resa piena ed intera giustizia al merito individuale dei membri della Camera, di cui mi onoro di essere stato lungamente collega, e da cui ho sempre ricevuto testimonianze di stima e di simpatia.

Lamento l'acribità de'modi da me usata, e di ciò solo mi pento; ma però io credo che l'onorevole preopinante vorrà riconoscere che in certo modo questa acribità era giustificata dal discorso cui io rispondevo.

Egli ricorderà, come l'oratore il quale aveva assunto il tema propugnato dalla Camera, facendosi appunto un'arma del parere manifestato da essa, lanciò contro il Ministero, non unicamente con argomenti, ma con sarcasmi e con ironia. A questo ho risposto coll'istessa ironia. Avrei fatto meglio d'esprimermi in altro modo, e di questo convengo.

Conchiudo quindi col ripetere che mantengo quanto ho detto intorno alle quistioni economiche della Camera, e rinnovo più altamente e più solennemente quanto espressi in ordine al merito personale dei membri che la compongono, e riguardo ai servizi che essa ha potuto rendere e rende tuttora per ciò che riflette gli interni ordinamenti economici del paese.

DI POLLONE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Gliela accordo nei limiti del fatto personale.

DI POLLONE. Il signor presidente, voglio credere mi renderà la giustizia che non abuso della parola, starò nei limiti della questione personale, tanto più al punto cui è giunta la discussione: desidero solo protestare per la libertà che compete a ciaschedun oratore contro alla teoria esposta dal signor ministro in principio del suo discorso, nel quale indirettamente mi fece appunto di avere, come disse, risposto ad un suo discorso pronunziato nell'altra Camera.

Faccio osservare che mi sono guardato dal nominare persino la Camera e che anzi ho citato il numero del giornale ufficiale, in cui l'accusa di che fu argomento era inserita; ciò che si stampa in un giornale diviene di pubblico dominio, ed io non potevo nè doveva tacere; ho usato di un diritto il cui mantenimento spero non verrà mai contrastato a nessuno dei membri del Parlamento.

PRESIDENTE. Il turno d'iscrizione lascia la facoltà di parlare al senatore Colli.

COLLI. Io aveva chiesto la parola onde avere un'occasione di motivare il mio voto, e ciò desideravo di fare perchè ho l'onore di appartenere ad un Consesso di cui vi è stato parlato a lungo son pochi momenti.

Ciò che io mi proponeva di dire però, o signori, è tanto analogo a quanto vi ha detto l'illustre maresciallo che io credo opportuno nel mio interesse e nel vostro, perchè vedo che siete molto stanchi di ascoltare, di non esporre male in italiano quelle stesse cose che vi ha detto egli così eloquentemente in altro idioma. Perciò io rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. La parola appartiene al senatore Di Montezemolo.

DI MONTEZEMOLO. Signori! Egli è nell'essenza delle nostre istituzioni che i rappresentanti dei diversi sistemi governativi e amministrativi cerchino di guadagnare a sè la pubblica opinione, solo mezzo legale e leale di tradurre nel fatto le proprie teorie, assumendo il potere. Da ciò avviene che le discussioni parlamentari hanno spesso una sfera così ampia e che di rado esse si circoscrivono all'argomento controverso. Giacchè per agire sulla pubblica opinione bisogna presentarle un complesso coordinato di dottrine; bisogna allettarla con dei programmi. Quest'ufficio è una necessità per coloro che dissentono dal Governo sui mezzi di amministrare, d'ordinare, di governare il paese, e forse questo ufficio si proposero in parte gli onorevoli oratori che sorsero a combattere i trattati di cui è chiesta ora la sanzione al Senato.

Ma lo stesso ufficio, la stessa necessità non incontra chi sorge a difendere un atto, una proposta del Governo: primieramente perchè le sue idee, il suo programma son noti; poi perchè si può difendere un atto, una proposta del Governo, e non intendere di abbracciare tutto il suo sistema, non investire la solidarietà di tutti i suoi atti.

Per queste ragioni io intendo di circoscrivere il mio discorso puramente ai trattati che sono in discussione e di esporre le considerazioni che essi ispirano, senza farmi a combattere tutte le obiezioni che ai medesimi furono fatte; giacchè, come già venne avvertito, ad alcune di esse rispose anche in via preventiva, e quindi oggi molto eloquentemente l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, e ad altre risposero anche completamente gli onorevoli colleghi che ebbero prima di me la parola.

Ciò detto, parrà naturale a ciascuno di voi che io salti di piè pari tutti gli argomenti recati a favore della protezione e contro il libero scambio. A quest'ora, e su tale questione tutte le possibili conversioni sono operate, ed io non ho la iattanza di smuovere coloro che fossero rimasti inaccessibili alle dimostrazioni così evidenti recate dall'onorevole relatore ed agli argomenti da molti oratori, in questo ed in altro Recinto, esposti e replicati.

Presenterò alcune osservazioni in risposta all'opinione emessa da alcuni senatori sopra i trattati, come mezzo inadatto ed inopportuno per abbassare la tariffa doganale, ed avviarci verso il sistema di libertà commerciale.

Ci si dice: fate una legge la quale possiate rivocare l'in-

domani con altra legge, ma non stabilite un trattato, il quale vincoli per otto, per dodici anni la vostra libertà d'azione, e vi precluda la via ad abbracciare quei nuovi consigli che le ignote eventualità del futuro possono rendere opportuni e necessari.

Ebbene, o signori, egli è appunto in vista di quelle eventualità del futuro che (sia detto fra parentesi) non vogliono essere ignorate, ma presentite, esplorate, studiate da chi siede a tutela dei grandi interessi commerciali dello Stato, egli è appunto, ripeto, in vista delle eventualità del futuro che io non solo aderisco ai trattati, ma sarei per lamentarne l'insufficienza, principalmente rispetto a quello concluso coll'Inghilterra, se la possibilità di riparare alle fatte omissioni non mi consigliasse di parlare piuttosto in via di eccitamento anziché di rimprovero.

E prima di tutto mi sia lecito di osservare a quei preopinanti che nei trattati ascrivono a grave peccato il togliere essi la via al pentirsi il domani di quello che si è fatto la vigilia, mi sia lecito, dico, di osservare che i grandi interessi commerciali di un paese non sono poi di così effimera e di così labile natura da dover venire governati con quotidiani espedienti, e con ispirazioni subitane, subordinate ad ogni variare d'eventi. I grandi interessi commerciali sono concatenati a grandi cause, delle quali si può e si deve a distanza iravedere e calcolare l'avvenimento, la portata, il valore; e quando queste cause offrono all'esame un carattere di preminenza, quando si sono valutati gli effetti che esse debbono far seco indeclinabilmente, allora bisogna coordinare a quelle nuove cause la direzione da imprimere a quegli interessi, bisogna coordinare ad esse le leggi che ne informano le condizioni, se pur si vuole vederli fiorire e prosperare.

Il ricusare tal cosa per conservare la propria libertà d'azione gli è rinunziare ad un atto di libertà nel presente, che sarebbe utile anche nel futuro, per riserbarsi la facoltà di usare quella libertà quando, sfuggita l'opportunità, ne sarà problematico il beneficio.

Ora un nuovo fatto, un fatto immenso a cui fecero già allusione alcuni colleghi, e fra gli altri l'onorevole mio amico ed avversario in questa questione il senatore Sauli, ed il senatore Giulio, un nuovo fatto, dico, una gran causa di nuova direzione per gli interessi commerciali si è la nuova via che sta per prendere il commercio asiatico, quel commercio che entra annualmente nelle transazioni del mercato universale per un valore che supera 600 milioni.

Questo fatto, o signori, che occupò tanto la mente quando si dibatteva il tracciamento delle grandi linee di strade ferrate, e posteriormente quando l'Inghilterra moltiplicava gli esperimenti per segnare la via più breve ai suoi corrieri dell'India, quel fatto, dico, sta oramai per compiersi. Difatti, ognuno sa che già il Governo egiziano commise al celebrato Stephenson la costruzione di una via ferrata che attraverso l'istmo di Suez, e congiungendo il golfo Arabico col Mediterraneo aprirà un varco verso l'Europa centrale a quell'immensa quantità di prodotti che il mondo asiatico versa e riceve annualmente in sul mercato europeo e che ora è costretta con lunga navigazione a girare pel Capo di Buona Speranza.

Ebbene, o signori, il trattato coll'Inghilterra può assicurarci (quando riceve qualche complemento), può assicurarci una larga partecipazione ai benefici di questa rivoluzione commerciale.

E qui non intendo parlare del commercio diretto fatto accessibile ai nostri audaci navigatori ed ai nostri solerti negozianti: tali vantaggi già a sufficienza vennero dimostrati, e

d'altronde sono indipendenti da quella nuova via che sta per prendere quel commercio.

I vantaggi forse più grandi, benchè indiretti, ai quali possiamo aspettarci e dobbiamo prepararci, sono di un'altra natura, e sovra di essi mi giova di chiamare l'attenzione del Senato.

Basta un colpo d'occhio sul mappamondo per vedere come breve e diretta sia la via navigabile tra l'istmo di Suez ed il porto di Genova, e se il Mediterraneo offre porti più vicini, come quelli delle Due Sicilie e dell'Italia centrale; se le coste francesi e spagnuole hanno porti che senza soverchia prolungazione di viaggio offrono facilità di approdo ai legni che dall'Egitto tragitterebbero in Europa le merci del commercio indo-chinese, egli è certo che nessun paese al pari del nostro trovasi appropriato e disposto a servire di gran deposito, di grand'emporio al commercio dell'Asia, e questo per la sua centralità e per la facilità di diffondere da esso le merci nelle regioni continentali che gli stanno attergate.

I soli porti che potrebbero costituirsi in rivalità al porto di Genova sono Venezia e Trieste nell'Adriatico, ma anche questi saranno in condizione meno avventurosa, se noi sapremo ad un tempo usufruire i benefici della geografia e ordinare a questo scopo le nostre discipline economiche, cioè le leggi daziarie.

Sotto il primo aspetto molto si è già fatto; giacchè gli Appennini, quel grande ostacolo alla trasmissione delle merci, si può dire superato, stante il vicino compimento della via ferrata. Rimarrebbe ad assicurare uno sbocco a quelle merci traverso la Svizzera verso la Germania ed il settentrione d'Europa e così verso il Baltico ed il mar Nero; e qui la concordanza degli interessi sta pegno che, dove all'importanza dello scopo corrispondano l'intelligenza e l'attività del Governo, il successo non potrà fallire alla nostra aspettazione.

Rimane a vedere come si debbano predisporre gli elementi economici, come riordinare il nostro sistema daziario in modo da torre via quei fatali ingombri, quell'argine funesto che respingono dal nostro suolo l'onda fecondatrice del commercio, e che, perdurando ancora a lungo, ci priverebbero dei benefici della nostra posizione geografica. Qui occorrono due mezzi: la legge interna, ed il trattato. Ma per poco che si voglia considerare come non si possa concepire speculazione commerciale di qualche importanza senza considerevoli anticipazioni, senza stabilimento di relazioni, senza pratiche ed operazioni, i cui frutti nascono e maturano lentissimamente, ciascuno vedrà quanto sia indispensabile e necessaria al sorgere di un nuovo commercio una certa solidità di assetto, una certa stabilità delle condizioni in mezzo alle quali quel nuovo commercio deve impiantarsi, stabilità che sola offre una base ai calcoli dello speculatore e gli dà sicurezza che le operazioni da lui predisposte e preparate nell'avvenire sortiranno un esito non troppo impari ai computi da lui preventivamente fatti. Ora questa stabilità può solo darla ed assicurarla un trattato, e per esso solo le condizioni del commercio vengono definite in modo da non poter essere aggravate per un determinato periodo di tempo. E che questo sia il bisogno nostro, basterà forse a dimostrarlo la più semplice delle ipotesi, supponendo cioè il dare un momento per avverato il fatto che alcuni preopinanti vollero patrocinare. Supponiamo adunque per un momento che quest'oggi fosse per legge interna stabilito l'abbassamento del dazio che noi abbiamo convenuto coll'Inghilterra, e quello anche da convenirsi ancora; supponiamo, dissi, che oggi questa legge sia sancita ed abbia ricevuto tutti i sacramenti che fanno la legge perfetta: ebbene, qual capitalista

o nostrano o straniero vorrà egli fondare o commenditare presso di noi una casa, stabilire e provvedere dei magazzini, iscalare sopra una data linea nelle regioni continentali le sue relazioni di negozio, fare insomma tutte quelle operazioni che importano sempre anticipazioni di molto e molto rilievo per il domani, dopo aver messo fuori un monte di quattrini per queste operazioni, può intervenire una nuova legge daziaria, la quale scomporrà tutti i suoi calcoli, convertirà in perdita il beneficio sul quale egli calcolava, e sottraendo la base sulla quale egli intendeva di elevare il suo edificio, potrà crollarglielo sul capo ed avvolgerlo nella sua rovina?

Io credo che il Senato vorrà apprezzare al suo valore quest'argomento il quale io deduco bensì da un'eventualità, ma da una eventualità che oramai non ha d'incerto che il momento, o il giorno, più o meno vicino del suo prorompere, nel fatto quotidiano costante.

Signori, la strategia commerciale ha questo di comune colla strategia militare, che essa ci indica i punti dalla cui preventiva ed opportuna occupazione dipende l'utile-sviluppo delle forze, il premio della vittoria, ed in entrambi i casi questi punti si deducono, in gran parte, ponendo a calcolo il tempo e lo spazio.

Qui, o signori, tempo e spazio sono per noi, cioè sono pel nostro paese, nell'evoluzione commerciale che si proporrà. Ma la buona posizione non basta: bisogna munirla di tutti i sussidi che la scienza e l'attività somministrano; bisogna munirla in tempo onde trovare disposti e preparati gli elementi d'azione al momento che si avrà ad adoprarli.

E questo mi conduce ad osservare alcune lacune o piuttosto a domandare qualche complemento al trattato coll'Inghilterra. Signori, l'importazione della Gran Bretagna nell'India e nella China nell'anno 1828 somma a 8,212,553 lire sterline, equivalenti a 130,308,825 lire; le importazioni fatte dall'India e dalla China nella Gran Bretagna sommarono nello stesso anno 1828 a 11,212,576 lire sterline, il che equivale a 280,514,500 lire. La prima categoria, cioè l'importazione fatta dall'Europa nell'Indo-China consiste di 50 articoli, o generi di merci; la seconda categoria, cioè delle importazioni fatte dall'Indo-China nell'Europa consiste di 43 articoli o generi di merci.

Ebbene, o signori, fra le mercanzie sulle quali cade l'abbassamento del dazio convenuto nel trattato col Belgio, al quale si riferisce pienamente quello convenuto coll'Inghilterra, appena venti sono comprese nel novero di quelle che costituiscono le importazioni ed esportazioni da me accennate or ora al Senato, e ne rimangono escluse quelle appunto ed il cui mercato è più diffuso, quelle che hanno maggior valore. Così, per esempio, l'indaco, la cui importazione nell'anno stesso dall'Asia all'Europa fu di 2,824,391 lire sterline equivalenti a 70,609,775 lire. Così gli avori, la cassia, la gomma, il the, le spezierie, gli aromi, il nitro, la madreperla, le pietre gemme e molte e molte di queste merci che pel loro valore e pel volume relativamente piccolo saranno le prime ad irrompere nella nuova via e che ci promettono i maggiori benefici.

Io l'ho detto già, non intendo parlare su ciò che in via di eccitamento e per conseguenza non mi estenderò di più sopra quest'argomento; d'altronde, non forse sempre giova lo estrinsecare colla parola il pensiero, poichè si nuoce talora alla sua estrinsecazione per mezzo del fatto. A me basta di aver posto in avvertenza il Ministero, che se egli è entrato su la buona via, essa non è tutta percorsa ancora.

Giova sperare che con quei mezzi, che a me non spetta suggerire, egli vorrà procurarci anche quei vantaggi che questi trattati ancora non ci assicurano.

Io so bene che il Ministero ha già presentato alla Camera elettiva una nuova tariffa daziaria, della quale non è ora il caso di apprezzare il merito; da questa tariffa verranno anche menomate le gravezze sopra una gran parte degli articoli, di cui io lamento l'omissione nei trattati: ma anche di questo io non mi tengo pago ancora, giacchè una nuova legge daziaria lascerà sempre queste merci sul terreno mal sodo delle leggi interne, e, come già abbiamo riscontrato, mancherebbe allora al commercio che io vagheggio ora in prospettiva quella malleveria di durata nelle condizioni fra cui esso deve sorgere, che è il solo terreno sodo per un nuovo edificio da elevare.

Per un semplice eccitamento, come dissi, non occorre il corredo di compiute dimostrazioni; porrò dunque termine a questo mio ragionamento con una brevissima osservazione sulla convenienza politica di questi trattati commerciali.

Nessuno certamente potrà dire che la bufera, la quale scompose l'equilibrio politico in Europa, sia ora interamente dileguata; forse essa non è che sospesa, e guardando a certi sintomi minacciosi, si può con qualche ragione temere il ritorno di tempi difficili e fortunosi. Noi abbiamo campato quasi soli, per senno e per ventura nostra, a tutte quelle funeste conseguenze che avrebbero potuto condurre le vicende che abbiamo corso. Ma intanto noi abbiamo anche esauste in parte le nostre riserve, e ciascheduno di noi deve sentire che, se gli stessi pericoli dovessero tornare, noi abbiamo ora minori difese, minori forze per resistere ad essi e per superarli.

In tal caso, o signori, giova almeno cercare sostegni a cui appoggiarsi e giova cercare consorti nelle possibili lotte dell'avvenire.

Ma i vincoli che riuniscono fra loro i popoli non sono mai saldi, non sono mai duraturi, se non quando hanno la sanzione di un comune interesse.

La storia tutta è una prova di queste verità. Ebbene se noi con trattati di commercio avremo accomunato i nostri interessi agli interessi di altre nazioni, se per questo mezzo avremo in certo modo, fino ad un certo punto, creato una solidarietà di fortuna con quelle nazioni, principalmente se esse sono grandi e potenti, allora noi avremo fatto molto anche in ordine alle convenienze politiche, e noi potremo con qualche compiacenza guardare alle glorie del passato, poichè la memoria di quanto esse ci costano non ci obbligherà a soffocare le speranze dell'avvenire.

Io voto dunque per l'adozione dei trattati.

PRESIDENTE. Io sospendo un poco la discussione invitando il ministro delle finanze a dar comunicazione per parte del Governo di una legge di cui mi ha dato contezza.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ATTIVO DEL 1851.

CAVOUR, reggente il portafoglio delle finanze e ministro d'agricoltura e commercio. Il progetto di legge concernente l'approvazione del bilancio attivo per l'esercizio 1851 essendo stato votato dalla Camera dei deputati nella tornata del 19 volgente maggio, ho ora il pregio di presentarlo al Senato per le sue deliberazioni. (Vedi vol. Documenti pag. 250.)

PRESIDENTE. Do atto a nome del Senato al ministro di agricoltura e commercio, reggente il Ministero delle finanze, della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà comunicato alla Commissione per queste leggi stabilita.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SOPRA I TRATTATI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Maestri.

MAESTRI. Dopo il dotto e luminoso rapporto che ci venne fatto da chiarissimo senatore io non pensava a prender parte all'attuale discussione sui trattati del Belgio e dell'Inghilterra, tanto pareami ch'egli avesse soddisfatto all'importantissimo argomento; ma le opposizioni fatte nelle tornate di ieri e d'oggi, quantunque preoccupate o combattute da valenti oratori e dall'onorevole ministro, lasciano per avventura luogo a qualche considerazione, che stimo non inutile di sottoporre all'alta saggezza del Senato.

È per avventura nella mente di alcuno che il libero cambio sia un concetto moderno, un'invenzione dei pubblicisti dell'età nostra, di che deriva naturalmente un'avversione, come ad una novità pericolosa.

Ma la *libertà di commercio*, chiamata col nome di *libero scambio*, è un antico principio: il pregio dell'antichità non le manca, se questo si desidera per non negarle favorevole accoglienza.

Sono ottant'anni che la libertà di commercio era predicata a Glasgow da Adamo Smith. Quel principio fu poscia proclamato in Francia, in Italia e in altri Stati dagli economisti in mezzo ai Governi d'Europa che si tenevano fermi nel contrario sistema. L'ateneo di Francia lo insegnava per mezzo di Say nel primo volgere del secolo, Stork nella Corte di Russia, la cattedra di economia a Parma.

Era riserbato alla nazione che vanta il fondatore della scienza delle ricchezze l'attuare il libero cambio, e vedere a piè della statua del sapiente economista cader la grande opera di Cromwell, il famoso atto di navigazione.

Lo Smith ebbe la gloria dell'apostolato di Cobden, e della riforma operata dal potente ingegno di Peel, e con essa il merito d'aver aperta una via di prosperità e di potenza alla sua nazione.

In grazia della legge 26 giugno 1849 che aboliva l'atto di navigazione, non resta più niente in Inghilterra della politica che è stata per secoli in onore presso i Governi in materia di commercio. Ogni porto d'Inghilterra e delle sue colonie è aperto ad ogni bastimento straniero e a tutte le merci che apporta alle medesime condizioni che sono fatte alla bandiera inglese.

Si vuole il buon mercato del trasporto marittimo come di ogni merce. Il legislatore, persuaso che il buon mercato è d'interesse politico e sociale, ha voluto che pel trasporto marittimo, come per tutte le merci, gl'imprenditori d'industria sentissero il pungolo della concorrenza straniera.

L'armatore inglese è sottomesso alla concorrenza delle navi degli Stati Uniti che navigano più rapidamente, e di quelli dell'Olanda e della Norvegia che trasportano a più buon mercato.

Il Governo inglese ha abolito, dissì, per la sua marina ogni specie di protezione; egli ammette i navigli stranieri colla più perfetta eguaglianza. D'onde risulta che tutto è trasportato in Inghilterra al più basso prezzo.

In Francia l'esclusione della marina straniera, o le tasse differenziali rendono per contrario tutto assai caro, e le occasioni per le spedizioni all'estero rare assai. Quindi avviene che i Francesi pagano in generale le materie prime a più alto prezzo, e che i noli per ispedire fuori sono a più alto prezzo e più rari che non sarebbero in un sistema più liberale.

Sono obbligati, per mancanza di occasioni nei loro porti per l'Inghilterra, di aggiungere il 5 o 6 per cento di spesa

sopra mercatanzie il cui grave prezzo ne rende già malagevole lo spaccio.

I protezionisti d'oggi non possono dire di aver per avversari coloro soltanto che si occupano di scientifiche speculazioni. Il presidente della Camera di commercio di Parigi (e godo di sapere concorde con esso l'onorevole presidente della Camera di commercio di Torino) segnalò l'entrata nelle sue funzioni con un discorso in favore della libertà del commercio. Recentemente fu fatta un'analoga mozione formale dal signor Dolfus alla società industriale di Mulhouse, cui egli è uno dei membri più riguardevoli.

Questi due uomini sono tali per la loro dottrina ed esperienza che fecero sorgere nell'animo di un celebre economista (M. Chevalier) la speranza che la loro voce sarebbe ascoltata e il loro consiglio seguito.

Ma la mozione infelicemente riuscita di recente all'Assemblea de' rappresentanti dimostra che il pregiudizio e l'interesse delle classi protette prevalgono alla ragione, all'autorità, all'esperienza.

È in fatti dimostrato che dal libero cambio derivano vantaggi incontestabili, il buon mercato dei trasporti e delle merci; e il buon mercato permette alle merci di aver un posto nel bilancio delle classi operose e meno agiate della società.

Il libero cambio toglie l'esca al contrabbando, e impedisce i suoi atti immorali e funesti alle rendite delle dogane.

Il libero cambio eccita col pungolo dell'interesse e dell'emulazione la solerzia delle domestiche arti, e le spinge alla perfezione.

Se diminuisce il guadagno a quelle industrie che sono protette dal dazio, e se nuoce ad alcuna, è una necessità, è un principio di giustizia: che l'interesse dello Stato prevalga all'interesse privato.

Ma è da credere (e l'onorevole ministro del commercio lo ha dimostrato) che non sarà quale si crede e si esagera.

I dazi diminuiti diminuiranno il contrabbando, il quale ci rapisce il terzo dei prodotti doganali.

La libertà del commercio opera una maggiore consumazione, ed ha un'azione invisibile che opera prodigi.

Abbiamo veduto che la tassa sulla posta sulle lettere, diminuita, non ha prodotto una corrispondente diminuzione di entrata.

La regalia del sale, che ebbe diminuita di metà la tassa, è ben lungi che scemasse d'altrettanto l'entrata.

L'entrata era prima di 11 milioni. In ragione della tassa diminuita di metà quella doveva discendere a 5 milioni e mezzo. Ciò non è succeduto. Nei rapporti statistici di quest'anno la rendita è di 9 1/2.

Tanto è vero il motto del dottore Swift, che nell'aritmetica delle dogane 2 e 2 in luogo di far 4 non fanno che uno.

Gli onorevoli oppositori non dissimulano i vantaggi del libero cambio, ma ne vorrebbero rimandata non so a qual tempo l'applicazione.

Questa è una maniera indiretta di escludere l'adozione di una massima che non si voglia oppugnare di fronte, la cui utilità sia comunemente confessata.

Questo modo in effetto tanto vale quanto una diretta ed aperta disapprovazione.

Se si trattasse di applicare in modo riciso ed assoluto il principio di libertà alle nostre arti e al nostro commercio, verrei anch'io nella loro sentenza. Vedrei anch'io inopportuno e pernicioso il rapido passaggio dalla restrizione al libero cambio. Ma i trattati in discussione non sono che atti di transizione, non sono che preparazione a quella condizione di cose che ora si combatte come nociva. So che il passare

aggiunge alle differenze e disuguaglianza di condizioni che si ravvisano tra le fabbriche d'Alsazia, dei Vosges e della Normandia?

Ma forse mi si dimanderà se nella mia opinione ed in quella della Commissione che io ho l'onore di rappresentare nulla vi sia assolutamente a temere per nessuno di questi opifici, per nessuna di queste manifatture nazionali.

Io, o signori, sicuramente non m'avanzerei a tanto: io credo esservi tali industrie, le quali il passato sistema ha avuto il torto di suscitare, e credo che per queste industrie sarà difficile che si trovi il mezzo d'assicurare loro una vita prospera, vita che nemmeno avrebbero esse ottenuto durante lo stesso sistema passato.

Ma, signori, per quanto siamo disposti a compatire a quelle che avranno a soffrire nei loro interessi privati per causa d'interesse pubblico, noi sappiamo che nessuna risoluzione feconda di grandi conseguenze sarebbe possibile, se si volesse esigere che ella soddisfacesse alla condizione di non perturbare alcun interesse privato. Questo pensiero fu già espresso da un grande scrittore romano, quando disse: *Omne magnum exemplum habet aliquid ex iniquo, quod contra singulos, publica utilitate reprobatur*. E se mi fosse lecito tradurre questa solenne parola dello scrittore romano in un linguaggio affatto triviale, io applicherei a questo argomento quel motto arguto di un nostro ingegnoso concittadino, il quale per verità a tutt'altra cosa lo applicava; cioè che molti provvedimenti politici, e massime finanziari, sono paragonabili ai denti dell'uomo, i quali fanno male quando nascono, ma poi servono ad alimentarlo.

Ma delle obiezioni essenziali che sono state mosse alla proposta del Governo, debbo porre in primo ordine quella che riguarda alle finanze, cioè l'inopportunità di cagionare una diminuzione di entrate nel momento in cui già il pubblico erario trovasi in tanta strettezza, e quindi si deve a straordinari mezzi ricorrere onde raggranellare quel tanto che possa valere a farlo proceder oltre a fronte di gravissimi dispendi cui deve sottostare. Ma sia dalla relazione, sia dalle parole pronunziate, e qui e altrove dall'onorevole ministro di finanze a quest'argomento, già fu risposto. Tuttavia io credo bene ricorrere ad un esempio, nel quale io spero che voi, come io stesso, troverete qualche conforto. Esso ci viene da una grande nazione, la quale per calamità e disastri toccate in guerra, assese, come pericolammo di scendere noi, nell'abisso della disgrazia. Voi intendete che io parlo della Prussia. Questa, dopo la battaglia d'Essa, uno dei più portentosi fatti della storia moderna, si trovò aggravata di contribuzioni straordinarie al regno, che, dopo essere ridotta a soli cinque milioni di abitanti, era costretta pagare circa 150 milioni all'anno più di quanto ne pagava quando la sua popolazione era numerosa, e che i confini del suo territorio erano più estesi. In allora la Prussia, in quell'epoca si trovava in uno stato a cui non si può per nessun modo paragonare quello in cui eravamo noi pochi anni or sono, essendo che dal Governo che ci reggeva in passato, fummo non poco beneficiati. Soggezione alla gleba, vincolo di beni, ordinamenti municipali, ordinamenti provinciali, ordinamenti generali, tutti diversi e contraddittorii, corporazioni, ecc., insomma tutto quel corredo di complicazioni che portava con sé un Governo del medio evo: tale era il Governo della Prussia.

Alla riforma di queste amministrazioni posero mano gli uomini insigni di cui vi sarà certamente noto il nome, cioè, Stein, Hardenberg, Scharnhorst, Bülow e Guglielmo Humboldt, e altri che appo i loro concittadini lasciarono grata e chiara memoria.

Uno fra i mezzi, se non il principale, ma sicuramente dei più efficaci, del quali credettero far uso, fu quello appunto di metter mano alla riforma delle tariffe.

Le tariffe erano nella Prussia esagerate nel senso della protezione: da quest'esagerazione furono ridotte a non essere più, generalmente parlando, che del nove per cento.

Ora, se allora questo mezzo adoperato con molta avvedutezza e coraggio potè contribuire a che quel paese potesse sostenere senza soccombere quelle enormi gravanze, io non vedo perchè noi non abbiamo a concepire le stesse speranze, e fidare nella stessa efficacia in circostanze analoghe se non uguali.

E io spero che, come in Prussia, per accordo tra popolo e re, e per quell'unione di sentimenti e di pensieri che colà regnava e che qui regna, si possano avere gli stessi risultati; e spero che i timori che da alcuno si sono manifestati in questa Camera a questo riguardo non avranno nessun effetto sugli animi dei miei colleghi, per rimuoverli dal dare il loro voto ai due trattati che sono sottoposti alla loro approvazione.

Un'ultima parola dirò in risposta a ciò che venne detto da uno dei preopinanti nella seduta di ieri: egli dichiarava che non sapeva scorgere il nesso che vi fosse tra le libertà commerciali e le libertà politiche.

Come oggi si è detto, queste libertà possono non esistere sempre insieme; tuttavia non si può a meno di riconoscere che hanno la stessa ragione d'essere, la quale è posta in ciò, che chi meno toglie all'arbitrio dell'uomo, meno toglie alla sua responsabilità: ora il libero arbitrio e la responsabilità dell'uomo sono i due perni sui quali posa l'ordine providenziale che regge il genere umano e lo fa tendere alla più grande perfeibilità sociale. E poichè ho parlato di libertà, siccome soventi volte delle libertà nostre ci facciamo giustamente gloria, e quasi quasi ce ne vorremmo fare maestri, è bene che abbiamo presente, che la libertà, sia riguardo ai popoli, sia riguardo agli individui, per essere feconda di benefici vuol essere accompagnata da un proposito virile ed energico; e che in difetto di esso, questa libertà facilmente degenera in dissolutezza sociale; e noi sappiamo pure come poi, per legge di natura, la dissolutezza conduca alla sterilità.

Ed è appunto perchè io vedo il Governo del Re procedere in questa bisogna con energia e con risoluzione, che io mi sento più inclinato a dargli il mio voto.

DI CASTAGNETTO. Io non posso a meno di rispondere alcune brevissime osservazioni all'ultimo periodo del discorso dell'onorevole senatore marchese Alfieri. Egli accenna a quelle parole del mio discorso di ieri colle quali ho detto che non sapevo capire cosa abbiano di comune la libertà politica colla libertà commerciale; io l'ho detto perchè risultava dalle parole dell'egregio relatore, che il trattato di cui si parla era piuttosto un trattato politico che commerciale, e che con questo trattato si garantivano le nostre libertà.

Questa ultima espressione che io ripeto io l'avevo notata nella relazione dell'onorevole relatore dell'ufficio centrale, e poi dopo non trovai più gli stessi termini nella relazione stampata, e forse venne modificata. Dopo che io aveva dette queste parole, l'onorevole ministro di finanze ci assicurò che il trattato non è politico, ma semplicemente un trattato commerciale.

Io confesso che sono rimasto sorpreso della differenza di opinione espressa dal ministro e dalla Commissione; l'illustre maresciallo ha rilevata oggi questa stessa differenza: il Ministero ha risposto, ed io non riprenderò più questa discussione; bensì io mi limito a dire che se il trattato aveva

un interesse di Stato, io vi potevo capire qualche cosa, che se esso si riduce ad un semplice trattato commerciale, per verità io non ci capisco più nulla. Io domando quali sono gli interessi che noi vi possiamo avere.

Converrebbe entrare perciò nella discussione generale, ed a quest'ora il Senato è troppo stanco, ed è abbastanza illuminato. Come diceva benissimo il nostro collega senatore Di Montezemolo, a quest'ora ciascuno di noi ha formato il suo giudizio.

Solamente dirò ancora che le teorie si combattono con teorie, ai principii si oppongono dei principii; ma i fatti non si distruggono che con fatti. Ora la deficienza di 5 milioni è un fatto, e la diminuzione di 6 e forse 9 milioni di lire che la nuova tariffa darà per risultato sarà un altro fatto. Questi fatti costituiscono un vuoto di 10 o più milioni nelle casse, ed a colmarlo ci vorranno dalle buone monete e non delle parole, o delle speranze: altrimenti converrà chiedere sacrifici incomportabili alla terra già troppo gravata.

Queste sono le ultime considerazioni che presento al Senato. L'onorevole signor ministro aveva detto nella sua risposta d'ieri che io era in contraddizione con me medesimo: io osservo al signor ministro che ho fatto una professione di fede di libero scambio, la quale credo non lascia luogo a dubitare delle mie tendenze.

Io rigetto in principio qualunque protezione, qualunque monopolio, vorrei, se fosse possibile, libero il commercio con tutto il mondo. Ma capisco quante fatali conseguenze deriveranno da una troppo estesa applicazione e per le finanze e per le nostre industrie: ed è questa la ragione che nelle attuali circostanze del paese non mi permette di aderire ai trattati ed alle conseguenze che ne possono derivare.

ALPIERI. Io credo che mai si apponga l'onorevole signor senatore Di Castagnello nel ravvisare una contraddizione fra quello che venne detto dalla Commissione nella sua relazione e quello che fu detto dal signor ministro.

La Commissione non ha per nulla voluto affermare che il trattato di cui è ora questione fosse un trattato con fini politici, ma non ha potuto a meno di riconoscere che questo trattato, come diceva il ministro degli affari esteri poco fa, e come lo ripeteva il ministro dell'agricoltura e commercio, ha necessariamente un qualche valore politico.

Abbiamo degli esempi i quali possiamo invocare l'autorità e fra gli altri avremo quello del famoso trattato di Methuen il quale era un trattato di commercio e che si trovava connesso con un trattato politico. L'ora è troppo inoltrata perchè io impenda a qui dimostrare che vanno errati coloro i quali temono gravissime conseguenze dall'adozione di questi trattati, come si vuol dire da alcuni che sia succeduto pel Portogallo in conseguenza dei trattati del 1701.

Io osserverò che l'Inghilterra ha reso molti e grandi servizi al Portogallo: mi si dirà che se essa si adoperò così potentemente nel 1809 per sottrarlo alla dominazione francese, essa si adoperava nel proprio interesse; ma io mi permetto di far osservare al Senato ed all'onorevole preopinante che è natural cosa si mostri simpatia verso colui il quale ha interesse di salvarvi quando siete esposti a gravi pericoli, e che avendo interesse a salvarvi non solo vuole e può salvarvi, ma vi salva infatti. Ed è pure natural cosa che per questa simpatia siasi tratti a mostrargli deferenza e condiscendenza, entro quei limiti che il pubblico interesse consente e che la esigenza della dignità e dell'indipendenza nazionale comportano. Egli è in questi termini, in questi limiti che la Commissione ravvisava un interesse politico nel doppio trattato di commercio sottoposto alle vostre deliberazioni.

Riguardo poi all'interesse finanziario, sicuramente la questione si fa più grave; perchè qual cosa a questo riguardo si tratta di sapere? Si tratta di sapere se, mercè il sistema del libero scambio, nei termini in cui è proposto (perchè qui non si tratta per niente di riformare i diritti fiscali, anzi si vuole avere particolarmente l'interesse fiscale in vista, non quello della protezione), se ne risulterà per l'universale un beneficio. Se i consumatori ne diventeranno più agili, saranno meglio in caso di sovvenire a quei tributi dei quali dovranno essere gravati per conseguenza di fatti diventati ormai superiori alla nostra volontà.

Se voi credete che veramente non debba risultarne questo beneficio, che l'entrar nella via del libero scambio non porti ricchezze maggiori allo Stato, accostatevi all'urna colla palla nera; con ciò adempirete un dovere, la cui ragione si radica nella vostra coscienza. Ma se voi credete che veramente il libero scambio possa avere questa conseguenza favorevole e salutare, voi ammetterete pure dover avvenire, che se voi non otterrete direttamente il beneficio del tesoro sotto forma di dazio doganale, lo otterrete altrimenti, perchè crescendo la ricchezza del paese, in conseguenza del più vivo impulso ed alimento dato all'industria, al commercio ed al credito, il paese sarà maggiormente in caso di far fronte alle mancanze del tesoro.

DELLA TORRE. L'orateur qui vient de prendre la parole nous a dit que le traité de Methuen, conclu, il y a près d'un siècle, entre l'Angleterre et le Portugal, avait été la cause déterminante du secours accordé dans le cours des guerres de Napoléon.

Je ne voudrais pas que cela fût naitre une illusion fatale. Le Portugal occupa une position différente de la nôtre; il ne faut pas croire que l'Angleterre pourrait faire en Piémont ce qu'elle a fait en Portugal; elle n'a même pas osé assister, si peu que ce soit, le Portugal contre Napoléon, lorsque l'Espagne était en alliance avec lui; il a suffi que Napoléon envoyât 25 mille hommes, commandés par Junot, pour conquérir le Portugal; l'Angleterre n'a donné qu'une flotte pour aider le roi à se réfugier au Brésil. Ne vous faites pas illusion!

J'aurais de graves observations à vous présenter, je serais presque fâché de les faire dans une séance publique; mais, regardez la carte géographique, vous verrez comment le Portugal et le Piémont sont placés; voyez la puissance qui borne le Portugal, et jetez les yeux sur les deux puissances formidables placées sur nos frontières.

ALPIERI. Je n'ai pas établi cette similitude, je n'ai reconnu qu'une analogie dans un ordre de faits.

PRESIDENTE. Interrogherò il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

Chi così pensa voglia levarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

Ho l'onore di leggere l'articolo unico della legge riguardante i trattati di commercio e navigazione col Belgio.

Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e navigazione concluso a Torino il 24 gennaio 1851 col Re del Belgio.

Se nessuno domanda la parola, io lo porrò ai voti.

Chi intende di approvare questo articolo voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

Siccome il nostro regolamento permette di votare, nello stesso squittinio segreto, varie leggi, io credo di poter sottoporre alla votazione per alzata e seduta anche l'altra legge concernente il trattato coll'Inghilterra, e quindi passare ad un solo squittinio.

DELLA TORRE. Io credo che sia meglio la divisione, perchè potrebbe esservi alcuno il quale desiderasse di dare il suo voto favorevole per l'uno e non per l'altro.

PRESIDENTE. Si domanda la divisione dello squittinio, epperò adesso porrò ai voti per alzata e seduta l'articolo unico dell'altra legge, quindi domanderò il voto al Senato sulla unione o no dello squittinio segreto.

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione al trattato di commercio e di navigazione conchiuso a Londra il 27 febbraio 1851 con Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e di Irlanda. »

(Il Senato approva.)

Ora metto ai voti l'unione o no...

Molte voci interrompendo. È già stata chiesta la divisione.

PRESIDENTE. Allora dichiaro aperto lo squittinio segreto sul trattato di commercio e navigazione col Belgio.

MAESTRI, segretario, procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione :

Numero dei votanti 55
Voti favorevoli 40
Voti contrari 15

(Il Senato adotta.)

Si passa ora allo squittinio per la legge sul trattato di commercio coll'Inghilterra.

Numero dei votanti 53
Voti favorevoli 44
Voti contrari 9

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1851

— 59 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge riguardante la privativa postale — Presentazione di tre trattati di navigazione e commercio: col Portogallo, colla Grecia e colle città Anseatiche — Presentazione di un progetto di legge relativo ad un credito di lire 18 mila per l'introduzione del metodo Champy nella fabbricazione della polvere da mina — Discussione del bilancio passivo del 1851 del dicastero della pubblica istruzione — Approvazione dalla categoria 1 alla 38 — Categoria 39 — Osservazioni del senatore Alfieri — Approvazione dalla categoria 39 alla 42, e dell'articolo 1 — Soppressione degli articoli 2, 3, 4 e 5 — Adozione dell'articolo 6 divenuto 2 e degli articoli successivi della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

GIULIO, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene senza osservazione approvato.

PRESIDENTE. Si dà lettura del seguente sunto di petizione.

436. Michele Giusiana, fu Domenico, rassegna al Senato la scoperta da esso fatta di uno specifico igienico, e si riserva, sotto date condizioni, di fornire schiarimenti sul medesimo.

Non essendo la Camera ancora in numero per poter discutere il progetto di legge che è all'ordine del giorno, invito intanto il senatore Di Pollone a dar lettura della relazione già preparata sul progetto di legge riguardante la privativa postale.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
RIGUARDANTE LA PRIVATIVA POSTALE.**

DI POLLONE, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 502.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà data alle stampe e

quindi distribuita ai signori senatori, ai quali propongo di voler determinare il giorno di venerdì per la discussione.

Non facendosi osservazione a questa proposta, s'intenderà approvata.

La parola è al presidente del Consiglio dei ministri per una comunicazione del Governo.

**PRESENTAZIONE DEI TRATTATI DI NAVIGAZIONE
E COMMERCIO CONCHISI COL PORTOGALLO,
COLLA GRECIA E COLLE CITTÀ ANSEATICHE.**

D'AZEGLIO, presidente del Consiglio de' ministri e ministro degli affari esteri. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti trattati:

1° Trattato di navigazione e commercio col Portogallo sottoscritto a Torino il 17 dicembre 1830. (Vedi vol. Documenti, pag. 963.)

2° Trattato di navigazione e commercio colla Grecia sottoscritto in Atene il 31 marzo 1831. (Vedi vol. Documenti, pag. 960.)

3° Trattato di navigazione e commercio colle Città Anseatiche sottoscritto a Parigi il 29 aprile 1851. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 963.)

Le clausole di questi trattati, non alterando in nulla il nostro sistema doganale e non portando onere alle finanze, devono soltanto essere comunicati al Parlamento e non sottoposti a discussione.

Vi sono ancora le tre relazioni e dimanderò al Senato se vuole che io le legga o se crede invece ch'io le deponga sul banco della Presidenza. (Sì! sì!)

PRESIDENTE. Pare che il Senato voglia prescindere dal Pudere le relazioni; intanto io darò atto al presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri della comunicazione di questi trattati, i quali non formando oggetto di legge non devono neppur far oggetto di discussione. Il Senato ordinerà la stampa di queste relazioni e ne farà fare la distribuzione ai signori senatori onde possano tenerne conto.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI UN CREDITO DI 13,000 LIRE PER LA FABBRICAZIONE DELLA POLVERE DA MINA SECONDO IL METODO CHAMPY.

PRESIDENTE. La parola è ora al ministro dell'istruzione pubblica.

GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica. A nome del mio onorevole collega il ministro della guerra che non ha potuto intervenire a questa adunanza, ho l'onore di sottoporvi un progetto di legge riguardante l'autorizzazione di un credito di 13 mila lire per la fabbricazione di polvere da mina secondo un nuovo metodo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 909.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro dell'istruzione pubblica, rappresentante il ministro della guerra, della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici per la consueta disamina.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DEL DICASTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER L'1851.

PRESIDENTE. Dovendosi ora aprire la discussione sul progetto di legge che è all'ordine del giorno ho l'onore di leggere l'articolo 1:

« È approvato il bilancio passivo del ministro della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dell'anno 1851 nella somma complessiva di un milione novecento ventiquattro mila quattrocento novantacinque lire, centesimi ventisette, ripartita nel modo seguente. »

Siccome negli altri bilanci la Camera dispensò il presidente dal leggere due volte tutte le categorie, così dimanderò se intenda fare lo stesso tanto per queste, quanto per gli ultimi quattro articoli che sono gli stessi già stati approvati in altro bilancio. (Sì! Sì!)

Io dichiaro adunque aperta la discussione generale.

(Nessuno dimanda la parola.)

Interrogo la Camera se vuole tener per chiusa la discussione generale. Chi così pensa voglia sorgere.

(La discussione generale è chiusa.)

Ho l'onore di leggere le singole categorie che compongono e fanno seguito all'articolo 1 della legge.

Allorchè una categoria non solleva alcuna discussione, io passerò all'altra, interpretando il silenzio della Camera come tacita approvazione delle categorie.

(Sono approvate le categorie sino alla 38^a inclusiva senza osservazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 91.)

Categoria 39, *Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione*, lire 43,477 80.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Desidero dare qualche breve spiegazione intorno ad una cifra riferentesi a questa categoria 39. Nella parte del rapporto che riguarda tale categoria è detto che la proposta ministeriale esprimeva la somma di lire 43,977 80, ma che forse dalla Camera elettiva fu soppressa un'allocuzione di lire 500, la quale veniva portata senza applicazione individuale all'articolo 73 della categoria, per cui trovavasi la dimanda ridotta alla somma di lire 43,477 80.

In fatti nel quadro descrittivo, alla categoria 39, articolo 73, si vede iscritto N. N. per un trattenimento, ed indicato come titolo d'autorizzazione un regio brevetto del 20 dicembre 1847: da ciò si scorge che se veramente vi fu un trattenimento assegnato ad un N. N. vi debb'essere un altro N. N. il quale è degno di censura, e questo sarebbe il ministro che avrebbe permesso o sottomesso un tale assegnamento alla firma del Re.

Ora questo colpevole sarebbe appunto, o signori, come lo indica la data del regio brevetto 20 dicembre 1847, chi ha l'onore di parlare. (ilarità) Desiderando sgravarmi da codesta imputazione, io intendo ora di spiegare come esistesse, ossia come abbia potuto essere indicato nel presente bilancio un assegnamento il quale non porta un'indicazione di persona.

Questo regio brevetto non era diretto ad assegnare ad una data persona un trattenimento, ma bensì ad istituire nuovi stipendi per i nuovi professori dell'Università di Genova. Prima del 20 dicembre 1847, i professori di quell'Università percepivano stipendi eguali a quelli che si retribuivano dall'antica repubblica: e questo assegnamento era di lire 1353 circa.

Siccome quest'assegnamento era non meno esoso che scarso, si credette, non potendo far più ragione de' mezzi in allora disponibili, di porre almeno quel tanto che era possibile nel limite di quei mezzi stessi. Quindi si stabiliva pel suaccennato regio brevetto che d'allora in poi gli stipendi dei professori dell'Università di Genova fossero corrisposti nella complessiva somma di lire 1800, e così coll'accrescimento di lire 166 67.

Aggiungeva un 2° articolo dello stesso regio brevetto, pure di detto giorno, disponibili a pro dei più anziani tra gli anzidetti professori 9 trattenimenti personali di lire 800 ciascuno, formanti la complessiva somma di lire 4800, i quali sarebbero assegnati uno alla facoltà di teologia, due a quella di legge, tre alla medico-chirurgica, tre alle facoltà di filosofia scientifica.

Finalmente ciò che più importa, a questi trattenimenti personali di cui sopra, si richiedeva « che il professore oltre alla preminenza nella facoltà rispettiva abbia compiuto almeno 14 anni di cattedra in qualità di professore o di reggente. »

Quest'articolo vi spiega, o signori, come sia avvenuto che fin dal bilancio del 1847 non si trovassero iscritti i 9 maggiori assegnamenti portati dal regio brevetto, poichè allora non si trovavano 9 professori anche tra i più anziani delle rispettive facoltà, i quali contassero 14 anni effettivi di pro-

fessorato o di reggenza. Poco a poco si va compiendo questo numero, ed io credo che appunto in quest'anno accada un nuovo esempio, ed è, se non erro, il professore Bolasco, professore di teologia nell'Università di Genova...

GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica. L'N. N. è scomparso; vi è sostituito un nome.

ALPIERRE. La soppressione che si è fatta di quella somma che veniva attribuita ad un innominato nel bilancio non sarà una mancanza che possa compromettere l'andamento dei servizi, nè i diritti di colui che si trova nel caso previsto dal regio brevetto.

Io credo che questa spiegazione avrà potuto scolpare ai vostri occhi, chi avrebbe colpa di quello che sembrerebbe dover risultare dall'indicazione del bilancio, e di ciò che se n'è detto nella relazione; non già che le mie parole debbano essere considerate come un appunto fatto al relatore, il quale altro non intese fuorchè riferire un fatto che non cadeva altrimenti in discussione; ma era desiderio mio togliere ogni impressione sinistra che potesse rimanere sul conto di chi proponeva alla firma del Re il brevetto che s'invocava per l'autorizzazione della spesa.

FRANZINETTI. Debbo far ora passaggio alla categoria 40. (Le rimanenti categorie 40, 41 e 42 sono approvate senza discussione.)

Ora pongo ai voti l'articolo primo che contiene anche queste categorie, mediante l'emendazione già dal Senato approvata in altri due bilanci, il quale rimane perciò così concepito:

« Art. 1. È approvato il bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dell'anno 1851, salvo l'effetto della legge in data 14 maggio dello stesso anno, concernente i cumuli d'impieghi e maggiori assegnamenti, nella somma complessiva di un milione novecento ventiquattro mila quattrocento novantacinque lire, centesimi ventisette, ripartita nel modo seguente. »

(È approvato.)

Soppressi gli articoli 2, 3, 4 e 5, pongo ai voti l'articolo 6 divenuto secondo:

« Art. 2. Sarà pure sospeso a partire dalla suddetta epoca il pagamento degli stipendi od assegnamenti d'aspettativa di

qualunque natura, inscritti nel presente bilancio, e non potrà essere ripreso se non in forza di un decreto reale emanato sulla presentazione dei titoli comprovanti i servizi del titolare senza pagamento di diritto. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'assegnamento da determinarsi per intanto con tale regio decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* non potrà eccedere la quota portata dalle leggi e regolamenti in vigore. »

(È approvato.)

« Art. 4. I titolari di un trattamento od altro assegno qualunque non vincolato a servizio attuale, i quali trovansi in tale condizione dappoi anni dieci, saranno posti a riposo con quella pensione che posso loro competere a termini di legge, quando avanti il primo luglio prossimo venturo non siano riammessi in servizio attivo. »

(È approvato.)

« Art. 5. A coloro però cui mancassero gli anni di servizio voluti per far luogo ad una pensione di riposo, sarà concessa a tale titolo una pensione la quale non possa eccedere la metà della media dello stipendio fruito durante i tre ultimi anni del loro attivo servizio, nè superare in ogni caso il montare dell'assegnamento d'aspettativa di cui sono provveduti. »

(È approvato.)

Si passa allo squillino segreto per mezzo dell'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	49
Voti favorevoli.....	45
Voti contrari.....	5

(Il Senato adotta.)

I signori senatori sono convocati in seduta pubblica per venerdì al tocco affine di procedere alla discussione sulla legge per la privativa postale, come venne già determinato.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 30 MAGGIO 1881

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

— 53 —

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge concernente l'appalto della corrispondenza postale colla Sardegna — Presentazione di due progetti di legge: sul bilancio passivo del 1881 dell'azienda generale di guerra; per l'alienazione di 18 mila obbligazioni di Stato — Relazione e discussione del progetto di legge per un credito di lire 18 mila per l'introduzione del sistema Champy nella fabbricazione della polvere da mina — Approvazione dell'articolo unico e della legge — Incidente sulla discussione del progetto di legge per la privativa postale — Discussione del medesimo — Approvazione degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 3 emendato dall'ufficio centrale — Articolo 4 — Osservazioni dei senatori Alfieri, Di Pollone, Colli, Cibrario, Sclopis e Di Collegno Giacinto — Rinvio dell'articolo 4 all'ufficio centrale — Adozione degli articoli 5 e 6 — Articolo 7 — Emendamento dell'ufficio centrale — Parlano i senatori Jacquemoud, Giulla, Cristiani, Demargherita e il ministro dell'interno — Emendamento del senatore Demargherita — Osservazioni dei senatori Cibrario, Colli, Giulla, Plezza, Manna Saluzzo, Sclopis, Di Pollone e del ministro dell'interno — Retenzione degli emendamenti dell'ufficio centrale e del senatore Demargherita — Adozione degli articoli 7, 8, 9 e 10 — Articolo 11 — Parole dei senatori Pallavicini, Di Pollone e Moris — Approvazione degli articoli 11, 12, 13 e 14 emendati dall'ufficio centrale — Relazione di poliziotti.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

PRESIDENTE. Invito i senatori Di Castagnello e Pallavicino a provvisoriamente a far l'ufficio di segreteria.

PALLAVICINO MOSSI, segretario provvisorio, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato senza osservazioni.

PRESIDENTE. Si reca a conoscenza del Senato una domanda di congedo del senatore Profumo.

PALLAVICINO MOSSI, segretario, legge la lettera.

PRESIDENTE. La domanda di congedo contenuta in questa lettera sarà messa in votazione allorchè il Senato sarà in numero.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA CORRISPONDENZA POSTALE COLLA SARDEGNA.

PRESIDENTE. Invito il senatore Vesme a dare lettura della relazione da lui preparata sulla legge per la corrispondenza postale colla Sardegna.

VESME, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 778.)

PRESIDENTE. Il rapporto testè letto sarà dato alle stampe, quindi distribuito.

Io propongo alla Camera che voglia intraprendere la discussione dopo la legge sulla privativa postale, la quale è all'ordine del giorno. Se non vi ha osservazione, la proposta del presidente s'intende adottata.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Il senatore Albiati mi ha consegnata poco fa una lettera in cui, per affari urgenti di servizio, chiede un congedo di giorni 10. Chi acconsente voglia sorgere. (È accordato.)

Il Senato ha già udita la lettera di una domanda simile fatta dal senatore Profumo.

Parrà certamente strano, che avendo già il senatore Profumo ottenuto un congedo per tutto il tempo passato, ne chieda uno per tutto il tempo avvenire della presente Sessione: ma è anche più strano che sianvi altri senatori, i quali non solo non sono intervenuti, non intervengono, né interverranno a questa Sessione ma non si sono mai curati di chiedere la licenza del Senato.

Io adunque, facendo questo confronto, non posso non lodare l'operato del senatore Profumo, il quale almeno si fa coscienza di chiedere a tal uopo l'assentimento del corpo cui appartiene.

SAURI. Fino ad un certo punto lodare...

PRESIDENTE. Io ho fatto un confronto.

Propongo che gli si conceda un mese di congedo.

(Il Senato acconsente.)

La parola è al ministro degli affari interni.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DEL 1881 DELL'AZIENDA GENERALE DI GUERRA, E SULL'ALIENAZIONE DI 18,000 OBBLIGAZIONI DELLO STATO.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato a nome del ministro delle finanze, trattenuto alla Camera dei deputati dalla discussione sulla tariffa doganale, due progetti di legge:

1° Il progetto di legge sull'approvazione del bilancio passivo dell'azienda generale di guerra. (Vedi vol. Documenti, pag. 924.)

2° Il progetto di legge relativo all'alienazione di 18,000 obbligazioni dello Stato col mezzo di pubbliche sottoscrizioni. (Vedi vol. Documenti, pagine 928-935.)

Giacchè ho la parola, credo di poter rappresentare al Se-

nato, che essendosi portata quest'oggi all'ordine del giorno la discussione della legge sulla privativa postale, si è invitato il deputato Despina, commissario regio, per la difesa della medesima ad intervenire alla seduta del Senato; egli però per mezzo mio prega il Senato perchè, ove sia possibile, voglia rimandare questa discussione a domani, per la ragione che ha ricevuto questa mattina soltanto la relazione ed ha appena avuto tempo di leggerla.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro degli affari interni della presentazione fatta a nome del ministro delle finanze dei due progetti di legge riguardanti: il primo, il bilancio passivo dell'azienda generale di guerra; il secondo, l'alienazione di 18,000 obbligazioni dello Stato. Per quest'ultimo il ministro ha chiesta l'urgenza.

Chi l'approva voglia levarsi.

(La Camera adotta.)

Queste due leggi verranno stampate e quindi trasmesse alla Commissione incaricata dell'esame delle leggi di finanza.

Il ministro ha fatto conoscere i motivi per cui il commissario regio destinato a sostenere la discussione della legge sulla privativa postale non può oggi assistere a questa adunanza, e prega perciò il Senato a rimandare a domani la discussione di quel progetto di legge. Intanto per supplire al lavoro che manca, essendo informato che il senatore Prat ha già in pronto il rapporto della legge riguardante il nuovo metodo di fabbricazione della polvere, io propongo alla Camera che voglia udire questo rapporto.

(Il Senato acconsente.)

La parola è al senatore Prat.

RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN CREDITO DI QUINDICI MILA LIRE PER L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA CHAMPY NELLA FABBRICAZIONE DELLA POLVERE DA MINA.

PRAT, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 910.)

PRESIDENTE. Chieggo al Senato se intende di passare immediatamente alla discussione del progetto di legge di cui si è udita la relazione.

Chi acconsente voglia levarsi.

(Il Senato acconsente.)

DI BENEVELLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Benevello ha la parola.

DI BENEVELLO. Mi rincresca di non veder qui presente il ministro della guerra; ma credo di poter dirigere la mia domanda egualmente al ministro dell'interno.

Si tratta di vedere se i nostri nitri, dacchè vennero introdotti quelli dell'America, non siano per cadere.

Non è al certo conveniente, nè prudente, permettere, che questi nitri abbiano a soffrire; sarebbe perciò indispensabile di provvedervi, giacchè potrebbe avvenire benissimo, che un giorno o l'altro possa riescire di danno al paese il lasciarli estinguere, nè sarebbe perciò necessario l'improvvisare fabbriche, perchè nel tempo di Napoleone, le fabbriche del Piemonte ne somministravano, se non erro, in gran quantità.

PRESIDENTE. Le parole testè pronunziate dall'onorevole signor senatore Di Benevello sarebbero state opportune se avesse aspettato che fosse aperta la discussione generale del progetto di legge, il che io stava appunto per fare; ma poiché le ha pronunziate, il Senato le terrà in conto a suo

tempo; intanto ho l'onore di dar lettura dell'articolo unico così concepito:

« È autorizzata la maggiore spesa di lire 18,000 in aumento alla categoria 47, *Polveriere e raffineria nitri, ecc.* del bilancio per l'esercizio del 1851 dell'azienda generale d'artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari per l'introduzione del metodo del Champy nella fabbricazione della polvere da mina. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola, chieggo il voto del Senato sulla chiusura della medesima.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo unico del progetto di legge.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti 37

Voti favorevoli 33

Contrari 4

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA PRIVATIVA POSTALE.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori a riprendere il loro posto.

La Camera non ha ancora presa alcuna deliberazione sulla proposta fatta dal ministro degli interni di rimandare fino a domani la discussione sul progetto di legge per la privativa postale; e siccome il senatore Di Pollone ha chiesta la parola su questa proposta, io gliela accordo.

DI POLLONE, relatore. Appunto perchè il Senato non ha presa deliberazione, mi faccio lecito di sottoporvi un'osservazione, cioè che vari articoli non sono mutati dalla Commissione, e sono affatto quelli presentati dal Governo.

Quanto agli altri, la maggior parte sono modificazioni di forma e non di sostanza; su due articoli soli potrebbe essere necessario l'intervento del commissario regio. Io intanto propongo al Senato di aprire la discussione generale; di sospendere, se così crede, la discussione degli articoli su cui nascesse inciampo, e fosse necessaria la presenza del commissario regio, particolarmente incaricato della difesa di questa legge. Due mezzi vi sarebbero da tenere: l'uno di sospendere la decisione dell'articolo che produrrebbe questa difficoltà; l'altro, se il Senato lo credesse, di rimandare la discussione a domani; ma intanto io stimerei utile ed anche conveniente che si aprisse la discussione generale e si procedesse alla discussione di quegli articoli che per avventura non dessero motivo ad osservazioni.

Conchiuderò pregando il Senato a voler procedere alla discussione di questa legge.

PRESIDENTE. Io interrogo il Senato se vuole o no passare all'ordine del giorno.

Chi intende si proceda alla discussione della legge voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Posto che deve passarsi alla discussione della legge postale, io debbo far conoscere alla Camera che in questo momento

mi venne trasmessa da un senatore una petizione presentata a nome dei mastri di posta di Savoia; questa petizione riguarda il capo secondo del progetto di legge che sta per discutersi; epperò siccome non si avrà a tenerne conto negli articoli che possono essere soggetti a discussione, io propongo alla Camera di trasmetterla all'ufficio centrale che ha esaminata la legge.

Chi ciò approva sorga.

(È approvato.)

Dovrei dare lettura del testo del progetto di legge che cade in discussione; però essendo assai prolisso, se il Senato vuol dispensarmene, io dichiarerò aperta la discussione generale. (Vedi voi. *Documenti*, pag. 302.)

(La discussione generale è aperta.)

Non domandandosi la parola, io interrogo il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

Chi intende di approvare la chiusura della discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. È riservata al Governo la privativa della posta lettere e della posta-cavalli nella conformità qui appresso stabilita. »

(È approvato.)

« Art. 2. L'amministrazione delle poste è esclusivamente incaricata del trasporto delle lettere e dei pieghi contenenti carte, tanto sigillati che aperti, come pure dei giornali, delle gazzette ed altre opere periodiche nazionali od estere non eccedenti in volume i due fogli di stampa. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sono eccettuati dal disposto dell'articolo precedente:

« 1° Le lettere, giornali e pieghi stati preventivamente sottoposti al bollo così detto in corso particolare;

« 2° La lettera che una persona spedisce ad un'altra per mezzo di un espresso;

« 3° Le lettere e pieghi diretti da uno ad un altro punto del territorio d'uno stesso ufficio postale, e quelle che un individuo, il quale abita un comune dove non avvi ufficio di posta, ritira o fa ritirare, porta o fa portare in altro comune in cui esiste un ufficio postale circconvicino al luogo di sua residenza;

« 4° Le lettere aperte, trasportate sulla propria persona dei viaggiatori od individui non compresi nella categoria di quelli sui quali sono autorizzate le perquisizioni a termini dell'articolo 7, quando dichiarino essere per loro di credito, o di raccomandazione, ovvero di affari di loro particolare interesse;

« 5° I giornali, gazzette e le opere periodiche, di cui all'articolo 2, trasportate nello stesso modo, e dagli stessi viaggiatori od individui indicati nel paragrafo precedente, semprechè detti giornali ed opere per la loro data e quantità non presentino il carattere d'una frode dei diritti postali;

« 6° I pieghi aperti sotto fascie movibili, contenenti citazioni, comparse, atti di liti, processi, sentenze, e carte manoscritte d'affari in genere;

« 7° Le lettere di vettura, e quelle di accompagnamento di merci, tanto per via di terra che di mare, non suggellate, e non piegate nella forma ordinaria delle lettere;

« 8° La lettera trasportata dal capitano o patrono di un bastimento, concernente il suo carico, e diretta al raccomandatario del medesimo;

« 9° La lettera trasportata dal conducente di vetture pubbliche, concernente il suo carico, registrata sul foglio di via, e diretta al corrispondente del concessionario della vettura. »

A quest'articolo 3 l'ufficio centrale ha proposto un leggero emendamento, invece di dire: *le lettere, giornali e pieghi*, si dica: *le lettere, i pieghi ed i giornali*.

Se non vi ha chi chiegga la parola, io metterò ai voti in primo luogo la modificazione introdotta dall'ufficio centrale. Chi intende adottarla sorga.

(È adottata.)

Domanderò quindi al Senato se vuol procedere alla votazione per paragrafi, o votare l'articolo intero.

Voci. L'intero articolo.

PRESIDENTE. Chi dunque vuole approvare l'articolo 3 si alzi.

(È adottato.)

« Art. 4. Tutte le persone provenienti dall'estero per via di terra, ad eccezione di quelle incaricate di missione dal regio Governo, e dei corrieri di gabinetto, debbono, al loro ingresso negli Stati, dichiarare al primo ufficio di dogana le lettere ed i pieghi, i giornali, gazzette ed altre opere periodiche contemplate nell'articolo 2, delle quali fossero autori, e dovranno consegnarli tutti al primo ufficio di posta, eccetto quelli de' quali ai numeri 2°, 4°, 5°, 7° e 9° dell'articolo 3, acciò siano spediti al loro destino, oppure bollati in corso particolare, mediante pagamento del diritto relativo. La consegna di cui sopra potrà anche farsi agli uffici di dogana sulla frontiera che venissero a ciò destinati dall'amministrazione. »

L'ufficio centrale ha proposte alcune variazioni, che consistono unicamente nello stabilire che le eccezioni comprese nell'articolo si riferiscano egualmente alla dichiarazione alla consegna. Ciò posto, l'articolo dell'ufficio centrale rimane così concepito:

« Tutte le persone provenienti dall'estero per via di terra, ad eccezione di quelle incaricate di missione dal regio Governo, e dei corrieri di gabinetto, debbono, al loro ingresso negli Stati, dichiarare al primo ufficio di dogana, e consegnare quindi al primo ufficio di posta, per essere spediti al loro destino, oppure bollate in corso particolare, mediante pagamento del diritto relativo, tutte le lettere ed i pieghi, i giornali, gazzette ed altre opere periodiche contemplate nell'articolo 2, delle quali fossero autori, eccetto le lettere ed i giornali di cui ai numeri 2°, 4°, 5°, 7° e 9° dell'articolo 3. La consegna di cui sopra potrà anche farsi agli uffici di dogana sulla frontiera che venissero a ciò destinati dall'amministrazione. »

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Due osservazioni mi sembrano potersi fare intorno all'articolo 4. La prima riguarda l'eccezione che vi è stabilita in favore delle persone incaricate di missioni del regio Governo e dei corrieri di gabinetto; mi pare che questa eccezione si potrebbe estendere anche alle persone incaricate di missioni per parte di Governi esteri, quando questa missione fosse giustificata.

Non mi sembra che nei regolamenti anteriori si faccia, generalmente parlando, differenza per le persone aventi missioni simili; può essere che io sia in errore, e questo può essere facilmente chiarito dall'onorevole relatore che ha tutta la desiderevole intelligenza ed una grande esperienza in queste cose.

La seconda osservazione poi si riferisce in qualche modo alla sanzione apposta al disposto di quest'articolo, che si trova nell'articolo 35, dove è detto che nell'anzidetta pena (cioè nella pena sopra descritta) incorrono pure le persone designate negli articoli 4 e 5, ove non adempiano alle formalità prescritte. Ora mi pare che, invece di comminare quella pena

a chi in certo modo non è obbligato di conoscere la legge (come quegli che passa le frontiere), essa dovrebbe essere riservata per coloro cui fosse stato domandato se hanno lettere, e che avendo risposto negativamente, tuttavia ne portassero con loro; ma non al semplice fatto di colui che trasgredisce la legge per non conoscerla, e per non essere stato avvertito della pena comminata dalla legge.

DI POLLONE, relatore. Risponderò brevemente alle due osservazioni testè fatte dall'onorevole senatore Alfieri.

Quanto alla prima, cioè di concedere, ossia estendere la libertà d'ingresso senza essere sottoposti a visita ai corrieri delle potenze estere, ciò mi pare non possa stabilirsi se non per via di una convenzione speciale, quando vi sia cioè un'intera ed assoluta reciprocità per i nostri corrieri nei paesi forestieri, e questo io credo possa piuttosto essere materia di regolamenti che non di disposto di legge; potrebbe anche accadere (è un'ipotesi, e l'ipotesi non offende veruno) che questi corrieri abusassero di questa facoltà: noi tutti sappiamo che le potenze estere hanno stabilito corrieri periodici, che viaggiano ogni 15 giorni, ogni mese; sappiamo pur troppo che qualche volta è accaduto che questi corrieri abusarono di quella libertà che hanno, e portarono materie che sono sottoposte a dazi dello Stato in cui entrano: per queste ragioni io crederei pericoloso dare questa facoltà assoluta nella legge.

Io credo piuttosto che debbe essere riservata, come diceva, nel dominio del regolamento che interverrà a termini dell'articolo 67, in cui potrà interpretarsi questa facoltà data ai corrieri di Gabinetto, applicandola a quelle delle potenze estere che per reciprocità l'avessero concessa ai nostri.

In quanto poi alla comminazione della pena, che rilevava giustamente il senatore Alfieri, mi pare che sia la stessa osservazione che già si era prodotta in occasione della discussione sulla legge di sicurezza pubblica, per cui i viaggiatori che entravano nello Stato dovevano essere avvertiti degli obblighi che loro incombe soddisfare; e questo è tanto ragionevole che non vedrei quale opposizione vi si potesse fare.

Ma allora, se mal non mi appongo, fu risposto ciò che io intendo oggi di rispondere, cioè che sarà effetto d'istruzioni speciali per gli agenti che dovranno eseguire la legge, ai quali si dirà sempre di non mai dimenticare di rendere noto ai forestieri che entrano ne' nostri Stati quali sono le disposizioni che riguardano sia il trasporto delle merci contro alle leggi di dogana, sia anche quelle di cui ora ci occupiamo, contro la privativa postale.

In questa guisa, mi pare, le osservazioni del marchese Alfieri potrebbero essere soddisfatte senza inconvenienti.

Io confesso che ad introdurre nella legge vedrei un tal quale pericolo. Il Senato deciderà.

ALFIERI. Io osserverò che in quanto alle persone aventi missioni giustificabili, ed in quanto ai corrieri di gabinetto, questo è già praticato, e tutte le altre potenze usano così; onde io credo che se in conseguenza di questa legge si venisse ad un atto odioso verso le persone di cui si parla, ciò potrebbe essere causa di giuste rappresaglie per parte degli altri paesi, e metterci in un qualche momentaneo imbarazzo.

L'agente che trattasse queste persone come tutte le altre contemplate nell'articolo 4 non farebbe altro che ubbidire, che eseguire la legge; ma io credo tuttavia che dalla esecuzione della legge in tal parte ne potrebbe derivare non lieve imbarazzo pel Governo, e quindi desidererei che meglio si pensasse, se non sia conveniente l'introdurre un'aggiunta la quale dicesse: « ad eccezione di quelle persone che

giustificeranno di essere incaricate di qualche missione dal regio Governo o dai Governi esteri, » e mi pare essere anche utile di parlare della possibilità di giustificare questa missione.

DI POLLONE, relatore. Non dirò più che una sola parola, per osservare appunto all'oratore preopinante che ne' paesi esteri non si accordano queste facilità, mentre io stesso ebbi occasione di recarmi in paesi circonvicini incaricato di dispacci, con speciale passaporto che lo indicava, e fui sottoposto alla visita delle dogane, salvo per il sacco che dichiarava contenere i dispacci. Questa stessa formalità si potrebbe usare. La Commissione, per verità, vede più pericolo a dare questa facoltà assoluta nel senso che la propone il marchese Alfieri; quindi crede di non poter accettare l'aggiunta dal medesimo proposta.

COLLI. Domando la parola per appoggiare quanto fu detto dall'onorevole nostro collega relatore dell'ufficio centrale.

Io mi sono anche trovato nel medesimo caso, e so che le dogane e gli altri agenti chiedono di visitare tutto ciò che non è contenuto nel sacco suggellato dove stanno i dispacci del Governo.

Or dunque, tutto ciò che non è contenuto in questo sacco o in questi dispacci, è passibile della verificaazione a cui il Governo ha sottoposto gli altri viaggiatori.

CIBRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Aveva domandata la parola per appoggiare le osservazioni che si sono fatte dai due onorevoli preopinanti; si usano veramente riguardi alle persone estere incaricate di missioni dai loro Governi; ma questo dipende da regolamenti particolari, e tali riguardi non si estendono tant'oltre da lasciare passare senza visita. Per esempio, se un piego, il quale si dichiarasse contenere i dispacci, lasciasse sospettare, per la sua mole, di contenere altre cose, io credo che si dovrebbe visitare. Dimodochè, lasciando questo in ballia dei regolamenti, basterà che in un'istruzione si dica agli agenti che si continui a fare come pel passato, secondo le istruzioni in vigore, alle quali non si è derogato; ma se si inserisse nella legge qualche disposizione al riguardo, io temo che succederebbero inconvenienti gravi, dei quali già s'ebbero parecchi esempi.

ALFIERI. Prego il Senato a permettermi ancora un'osservazione. Io credo che la spiegazione data a quest'articolo non sia giusta. L'articolo dice che tutte le persone provenienti dall'estero, epperò anche quelle incaricate di missioni, anche i corrieri di gabinetto, debbono dichiarare al primo ufficio di dogana, e consegnare al primo ufficio di posta per essere spediti alla loro destinazione, oppure bollati in corso particolare mediante pagamento del diritto, tutte le lettere, i pieghi, giornali, gazzette ed altre opere periodiche contemplate nell'articolo 2. Ora io sono persuaso che il primo corriere di gabinetto, cui si vorrà applicare questa legge, ritornerà indietro, e sarà cagione di richiami per parte del suo Governo; questo è inevitabile.

Si parla di persone che per eccezione fossero incaricate di un dispaccio, ma questo è un caso diverso. Avvi una differenza fra una persona in missione, la quale sia veramente incaricata di una missione diplomatica, e quella la quale, bene spesso per cortesia del Ministero che gli vuol facilitare il passo, è iscritta nel suo passaporto come incaricata di un dispaccio. Riconosco benissimo che in questo caso si debba procedere alla visita; ma quando si tratta di una persona in missione giustificata, io credo allora che non si debba fare. Sono poi di parere che non ne verrebbe detrimento allo Stato, ove si introducesse nella legge un'eccezione in favore

di queste persone rivestite di un carattere importante, come diplomatici in missione e corrieri di gabinetto. Ho avuto l'onore di servire per qualche tempo il Governo del re nella diplomazia, e so per certa scienza che nessun capo di legazione tollererebbe senza far gravissime rimostranze che i pieghi da lui mandati fossero tolti a chi li porta per essere altrimenti trasportati, o che si aprissero, come si è detto nella legge, per mettere il bollo a tutte le lettere, pieghi e giornali.

COLLI. Mi pare che il senatore Alfieri dia una manco esatta interpretazione al senso della legge. I corrieri di gabinetto e qualunque altro inviato di un Governo portatore di dispacci, rientrano naturalmente nella categoria degli espressi. Quindi non può accadere che i dispacci diretti da un'altra potenza agli agenti diplomatici, oppure al Governo nostro, possano essere tolti ai corrieri. Ma se il corriere profittasse di questa occasione per portar lettere particolari, mi pare non possa essere dispensato dal consegnarle.

SCLOPIS. Domando la parola.

COLLI. Io farò ancora un'altra osservazione in ordine a ciò che fu detto dal senatore Cibrario. Egli ha parlato di dispacci di tale volume che potessero dar luogo a sospetti. In questo caso si fa ordinariamente la visita, ma non si tolgono né si aprono, e continuano la loro via; i Governi poi fanno quelle osservazioni che credono necessarie.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha già chiesta il senatore Sclopis.

SCLOPIS. Mi pare che il fomite, se non il soggetto della discussione, sorge da che l'articolo 4 non sia sufficientemente ben espresso, e dobbiamo dolerci spesso di questo nella compilazione delle leggi. Io inviterei il Governo a valersi dei migliori compilatori, perchè quelle leggi che si chiariscono con delle dichiarazioni potranno essere provvide in sulle prime, ma facilmente da poi potranno essere cagione di inconvenienti ed abusi. Mi pare adunque che l'interdirci bene e su quanto si voglia in questa materia, e per portare le due parti contendenti ad un amichevole componimento, sia cosa molto utile.

Il senatore Alfieri giustamente teme, io credo, che ne' termini in cui sta espresso l'articolo 4 si violi, non dirò la suscettività, ma direi quel diritto perfetto che hanno tutti i rappresentanti delle nazioni estere di rimanere salvi da ogni indagine personale.

Quella specie, diremo, di suità di territorio che portano con essi loro, e così pure i corrieri di gabinetto (i quali essendo anche funzionari di un ordine inferiore dei Governi esteri, debbono essere rispettati in questa parte al pari degli agenti superiori) mi pare che se nelle espressioni di questo articolo s'indicasse specificamente che non solo le persone incaricate dal regio Governo, ma quelle eziandio aventi un carattere diplomatico e i funzionari aventi missione dal regio Governo, si verrebbe a togliere quel dubbio che l'ufficio centrale esponeva citando esempi personali, vate a dire che quelli che sono stati incaricati di trasportare dispacci dall'interno all'estero per conto del Ministero, quantunque non funzionari, debbano godere in qualche modo di questo privilegio. Perchè non si direbbe che qui si parla di membri del corpo diplomatico così nostri all'estero, come dall'estero venienti a noi, oppure di funzionari che abbiano una missione speciale?

Ecco che allora si chiarirebbe il senso di quest'articolo e si toglierebbe l'abuso che persone le quali portano semplicemente dispacci all'estero, per avventura godessero di un privilegio che degenerasse in abuso.

Io non so se l'ufficio centrale creda di fare una redazione più chiara in questi termini, ma facendola sicuramente scenderebbe pericoli.

Quanto poi al dire che quando vi sia un sacco di dispacci il quale pella sua voluminosità susciti dubbio di qualche contravvenzione sia permesso aprirlo, io credo che ciò non si possa mai fare dalle dogane. Credo che la dogana non possa far altro che dichiarare che vi può essere dubbio, e che quindi dal Governo si venga a chiarire se vi sia o non vi sia abuso.

Ma sicuramente non è permesso a chicchessia degli agenti delle dogane il mettere le mani in ciò che è riservato sotto il sigillo di un Governo estero; nello stesso modo che noi dobbiamo chiedere ai Governi esteri che non si metta mano in ciò che porta il sigillo del nostro Stato.

Per conseguenza mi pare che se la Commissione discendesse a spiegare più chiaramente quali sono questi funzionari e ad indicare che non solamente quelli che da noi vanno all'estero, ma che anche quelli i quali dall'estero vengono presso di noi godano questo privilegio, allora probabilmente si verrebbe a soddisfare a quanto indica il senatore Alfieri e togliere ogni dubbio che forse l'anfibologia dell'espressione adoperata in quest'articolo può far nascere.

DI POLLONE, relatore. Aveva dimandata la parola per chiarire quanto mi pare non sufficientemente spianato nelle precedenti spiegazioni, poichè il marchese Alfieri si preoccupava degli agenti diplomatici che talvolta hanno delle missioni.

Questi agenti diplomatici sono per illazione assimilati nello stato attuale delle cose al disposto che già esiste di esenzione per i corrieri di gabinetto; ma ciò si fa, come lo diceva in principio della discussione di quest'articolo, con tutta quella cortesia e nella pienezza del diritto che si usa dall'estero verso i nostri agenti investiti dello stesso carattere.

Quindi io non vedrei assolutamente difficoltà qualora il Senato credesse adottarne una spiegazione, che gli agenti diplomatici incaricati di missioni speciali e aventi dispacci debbano essere assimilati ai corrieri di gabinetto.

Su ciò poi che appunto non posso a meno d'insistere, si è di non introdurre un diritto speciale per i corrieri esteri, poichè, come lo diceva, creando questo diritto per legge, potrebbe derivarne un qualche abuso; invece, qualora il Governo lo conceda a quelle potenze che riconoscono i nostri agenti, si verrebbe ad usare una giusta reciprocità, e si metterebbe riparo ad un inconveniente che è quello di non ottenere ciò che avessimo concesso.

Quindi, qualora il Senato creda di aggiungere le parole: « corrieri di gabinetto od agenti diplomatici in missione, » io non avrei veramente difficoltà ad acconsentirvi, purchè non si venga a specificare che sia un diritto assoluto accordato alle potenze estere.

SCLOPIS. Per agenti diplomatici il relatore dell'ufficio centrale intenderebbe tanto gli esteri venienti nello Stato, quanto dallo Stato andati all'estero?

PRESIDENTE. Vi sono tre emendamenti i quali si discostano poco l'uno dall'altro...

CIBRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Siccome l'onorevole signor senatore Sclopis fece osservazioni in ordine a quanto avevo l'onore di dire, mi credo in obbligo di dare qualche spiegazione, e dico che nello stato attuale delle cose ammesse dal Governo ed accettate dalla diplomazia estera, quando un corriere di gabinetto porta pieghi, questi giungono intatti e non sono visitati; ma

se insieme ai pieghi vi fosse qualche cosa che potesse dare fondamento a credere esistervi merci od altri oggetti di frode, la dogana ha diritto di visitare e visita. Riconoscendo che vi sono pieghi li lascia in pienissima libertà e col sigillo intatto, e se vi sono merci le sequestra ed usa con ciò del diritto che le viene dato dalla legge e dai regolamenti diplomatici.

PRESIDENTE. Siccome ho avuto l'onore di dire, sonvi 3 emendamenti: quello del marchese Alfieri il quale vorrebbe si dicesse con parole generali di « Governi esteri, » cioè si estendesse l'eccezione riguardante i nostri corrieri di gabinetto e g'incaricati di missione del regio Governo, anche a quelli incaricati di missioni dai Governi esteri; avvi l'emendamento del signor senatore Sclopis il quale vorrebbe che si dicesse « agenti diplomatici e incaricati di missioni; » avvi infine quello della Commissione, il quale a un dipresso s'identifica con quello del senatore Sclopis.

DI COLLEGNO GIACINTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il più largo di questi è quello del marchese Alfieri...

DI COLLEGNO GIACINTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI COLLEGNO GIACINTO. Vorrei proporre che si rimandassero i vari emendamenti alla Commissione onde non correr rischio di improvvisare una redazione che poi non corrispondesse perfettamente allo scopo che si vorrebbe ottenere.

DI POLLONE, relatore. La Commissione non ha difficoltà.

PRESIDENTE. Si propone di sospendere la votazione di quest'articolo affinché la Commissione lo riveda.

Chi approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Passo all'articolo 5:

« I capitani o padroni di bastimento sì nazionali che esteri i quali approdano a qualunque porto degli Stati, come pure gli uomini di equipaggio ed i passeggeri, debbono consegnare insieme ai giornali, gazzette ed altre opere periodiche di cui all'articolo 2, tutte le lettere e pieghi portati da essi all'ufficio di sanità locale più vicino al luogo d'approdo. Il qual ufficio eseguite le operazioni sanitarie, trasmette le dette lettere, pieghi, giornali, gazzette ed altre opere periodiche all'ufficio di posta locale, eccettuate quelle di cui ai numeri 4°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° dell'articolo 5 le quali saranno restituite ai rispettivilatori. »

L'ufficio centrale propone invece di leggere:

« I capitani e padroni di bastimento sì nazionali che esteri i quali approdano a qualunque porto degli Stati, debbono consegnare all'ufficio di sanità locale più vicino al luogo di approdo insieme ai giornali, gazzette ed altre opere periodiche di cui all'articolo 2, tutte le lettere ed i pieghi portati non solamente da essi loro, ma eziandio dagli uomini dell'equipaggio e dai passeggeri che non possono perciò dispensarsi dal farne loro la rimessione. Il quale ufficio, ecc. »

Qui segue come è stato proposto nel progetto ministeriale; la sola differenza consiste in ciò che i padroni dei bastimenti hanno l'obbligo e il diritto di farsi rimettere dai passeggeri le lettere che essi privatamente recano.

Siccome a tenore del nostro regolamento il progetto della Commissione deve essere posto ai voti prima di quello del Governo, io domando il voto della Camera sul progetto della Commissione.

Chi approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 6. Gli ufficiali delle poste debbono vigilare per isco-

prire il trasporto clandestino delle lettere e pieghi, dei giornali e gazzette ed altre opere periodiche di cui al preaccennato articolo 2, ed accertare i relativi reati.

« Queste obbligazioni corrono pure agli agenti di polizia e di gabelle, i quali tutti debbono inoltre aderire agli inviti che a tale riguardo loro fossero fatti dagli ufficiali delle poste. »

Su quest'articolo non si fece variazione veruna, epper ciò lo pongo ai voti.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 7. Gli agenti di polizia e delle gabelle di cui negli articoli precedenti sono autorizzati a fare insieme o separatamente delle visite o perquisizioni sopra le vetture periodiche, e gli effetti da esse trasportati, non meno che sopra i vetturieri, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaiuoli, ed a sequestrare tutti gli oggetti in frode del diritto di privativa delle poste. »

L'ufficio centrale emenda l'articolo in questa foggia:

« Gli agenti di polizia e delle gabelle, di cui negli articoli precedenti, potranno, semprchè intervenga speciale autorizzazione dell'autorità giudiziale locale, fare insieme o separatamente delle visite e perquisizioni sopra le vetture pubbliche e gli effetti da esse trasportati, non meno che sopra i vetturieri, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaiuoli, e sequestrare tutti gli oggetti in frode del diritto di privativa delle poste. »

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il senatore Jacquemoud ha la parola.

JACQUEMOUD. Dans l'article 7, où il est dit que les agents de la police et des gabelles pourront faire des visites et perquisitions sur les voitures périodiques pour constater les contraventions, la Commission a ajouté une disposition introductive d'un droit tout-à-fait nouveau en matière de contravention; c'est-à-dire, la nécessité d'une autorisation préalable du juge de mandement: Semprchè intervenga speciale autorizzazione dell'autorità giudiziale locale. Je n'ai pas su comprendre de quelle manière la Commission entend qu'on applique la disposition qu'elle a introduite dans une intention certainement très-louable, mais qui manque totalement son but. Je trouve que cette disposition est illusoire, ou vexatoire, tant pour les voyageurs que pour les entrepreneurs de voitures publiques, ou enfin, évidemment contraire à l'article premier déjà voté par le Sénat. Je n'hésite donc pas à proposer l'adoption du projet du Gouvernement préférablement à celui de la Commission.

Si les agents de l'administration peuvent satisfaire au vœu de la Commission en se présentant au juge local et en obtenant de lui l'autorisation générale de visiter telle ou telle voiture publique parce qu'ils soupçonnent qu'elle transporte des lettres en fraude de la loi, l'autorisation préalable du juge est tout-à-fait illusoire, car il ne pourrait jamais la refuser: c'est une complication inutile de formalités. Si, au contraire, l'autorisation du juge doit être accordée pour chaque fait spécial et d'après des indices, on rencontre deux écueils que je vais rendre sensibles par un exemple:

Des agents voient qu'un conducteur a chargé sur l'impériale de la diligence un paquet de lettres. Aux termes de l'article 7 du projet du Gouvernement, ces agents ont le droit de faire immédiatement la visite de la voiture, il dressent leur procès-verbal et la diligence peut continuer sa route; mais dans le système de la Commission, il faut que l'agent arrête le départ de la voiture et qu'il dise aux voyageurs: ayez la patience d'attendre, je viens de voir commettre une contravention par le conducteur et j'envoie prévenir le juge qui de-

meure à deux heures de distance afin d'obtenir l'autorisation de visiter la voiture; vous ne pourrez partir que lorsque j'aurai reçu la réponse du juge. On voit combien cela serait vexatoire pour les voyageurs et pour le contravenant même. Mais si les agents doivent laisser partir la voiture pour aller chercher le juge, il est évident alors qu'il est impossible de constater la contravention, et les entrepreneurs des voitures publiques peuvent faire impunément le transport des lettres.

Une telle disposition renfermerait implicitement la suppression de l'article premier qui réserve au Gouvernement le droit exclusif de transporter les lettres, car ce droit ne peut exister sans être sauvegardé par les moyens d'empêcher la fraude.

GIULIO. Vi ha un fatto analogo nella nostra legislazione che dimostra l'impossibilità di applicare la disposizione proposta dall'ufficio centrale, ed è il fatto della contravvenzione alle leggi di dogana. Nessuno mai credette necessaria un'autorizzazione speciale per visitare un uomo sospetto di contrabbando; se ogni volta che un carro, un cavallo, un mulo od un uomo si presentano alla frontiera carichi di merci sospette di contrabbando, si dovesse andare a chiedere l'autorizzazione del giudice e l'approvazione speciale per quel caso particolare, non si farebbe mai in tutto l'anno una sola contravvenzione di contrabbando.

Ora non vi ha fra questi due casi assolutamente veruna differenza; l'uno tratta di merci sulle quali il Governo impone un dazio d'entrata, ed egli ha il diritto d'impedire che questo dazio venga frodato. L'altro tratta di lettere e pieghi, per il quale il Governo riserva a sé il trasporto privativo; e siccome egli ha perfettamente eguale diritto, così deve avere mezzi perfettamente eguali da assicurare la contravvenzione che si volesse commettere a suo danno. Quindi credo che vi sia qui un eccesso di delicatezza per parte della maggioranza dell'ufficio centrale, cioè che abbia voluto avere in questa cosa un estremo riguardo al diritto di assoggettare a visita; in tal caso bisogna pure essere consono a noi stessi ed introdurre i medesimi riguardi nelle leggi di dogana, e allora tanto varrà come autorizzare facilmente tutti i contrabbandi immaginabili.

CRISTIANI. Domanderei una spiegazione all'ufficio centrale. Vedo qui che, essendosi fatte osservazioni in opposizione all'aggiunta proposta dalla maggioranza, si accenna che il motivo per cui questa credette dover insistere nella sua proposizione, è stato il riflesso che l'amministrazione delle poste può sempre munirsi in prevenzione dell'annuenza dell'autorità giudiziaria locale.

Ora io confesso che non so capire come si possa ottenere dall'autorità giudiziaria un'autorizzazione preventiva di fare nessun sequestro: l'autorità giudiziaria, perchè possa dare quest'autorizzazione, bisogna che sappia esservi sulla tale persona un qualche oggetto in contravvenzione. Queste autorizzazioni non si possono accordare preventivamente. Mancando quindi il motivo per cui la maggioranza propose tale aggiunta non credo sia il caso di farla.

DE MARGHERITA. Crederei primieramente che, trattandosi di mutazione essenziale da farsi al progetto ministeriale, fosse cosa prudente il rimandare la discussione di quest'articolo al tempo in cui avremo la presenza del commissario regio.

Quando così piaccia al Senato, io sospenderò lo sviluppo delle ragioni sulle quali è fondata l'idea della maggioranza relativamente alla mutazione a farsi in quest'articolo. Anzi andrò più oltre, e proporrò un sottoemendamento diverso

da quello proposto dalla maggioranza della Commissione, il quale sottoemendamento, per dirlo fin d'ora, consisterebbe solo nel limitare le indagini e perquisizioni da farsi sopra le persone incaricate del trasporto abituale di lettere e pieghi sulle messaggerie, sulle vetture periodiche, nei ripostigli che possano esservi per nascondere lettere da trasportarsi in pregiudizio della privativa postale.

La mutazione adunque consisterebbe nell'escludere gli effetti trasportati che sono propri dei viaggiatori dalle visite e perquisizioni delle quali si tratta, limitando, come diceva, le stesse indagini e perquisizioni alle persone di coloro che abitualmente esercitano il mestiere di trasportar lettere, ed alle vetture periodiche, per vedere se alle volte non vi siano ripostigli destinati a nascondere lettere in frode delle poste.

Quando non si voglia rimandare la discussione di quest'articolo per l'importante mutazione a cui può andare soggetto, io farei uno sviluppo di questa mutazione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io non crederei necessario rimandare la discussione di quest'articolo finchè si abbia la presenza del commissario, giacchè a questo riguardo per conto mio posso dichiarare fin d'ora che il Ministero non sarebbe guari disposto ad accettare l'emendamento proposto.

Il Ministero parte dalla base che non possa stare l'ipotesi testè fatta dal senatore Jacquemoud, che sia cioè lecito arrestare le vetture periodiche; imperocchè questa facoltà non è scritta in quest'articolo, e quando vi fosse scritta, sarei io il primo a dire che non dovrebbe rimanervi. Quindi questa facoltà non essendo possibile, non è che si possa procedere all'arresto delle vetture.

Pare poi assurdo il dire che non possa avere luogo veruna visita nè perquisizione senza l'autorizzazione giudiziaria, quando non è nemmeno lecito il far arrestare il viaggiatore finchè l'autorità giudiziaria sia presente.

Attenendomi alla seconda ipotesi, che cioè non essendo lecito di arrestare le vetture si voglia obbligare l'amministrazione ad astenersi da queste visite e perquisizioni, ove non siavi l'intervento dell'autorità giudiziaria, io convengo coi signori preopinanti che sostengono che ciò è lo stesso che annullare l'effetto di questa legge.

Quindi il Ministero crede che l'emendamento proposto dalla Commissione debba respingersi.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Voleva solamente chiedere al Senato che rigettasse il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Il senatore Demargherita propone che si sospenda l'esame di quest'articolo 7 finchè sia presente il commissario regio, il quale potrà dare a questo proposito gli opportuni schiarimenti.

Io debbo far osservare alla Camera (oltre ciò che ha detto molto opportunamente il ministro) che non vi ha bisogno, in questa parte, del commissario regio, perchè non si tratta di difendere l'opera sua, non contenendo l'articolo ministeriale questa clausola contro la quale ha parlato il senatore Jacquemoud.

Dunque, in questa parte, il Ministero non ha a dire se non questo, cioè che non ammette l'aggiunta a quest'articolo.

Per questa considerazione sembrami che non sia del tutto necessario sospendere la discussione. Perciò invito il senatore Demargherita a dare sviluppo al suo sottoemendamento.

DEMARGHERITA. Signori, voi avete inteso dalla relazione fattavi a nome dell'ufficio centrale che in quasi tutti gli articoli della legge che stiamo dibattendo vi fu concordia perfetta nei membri dello stesso ufficio; solo in alcuni punti vi fu disparità d'opinioni.

E fra gli altri punti avvi quello appunto che forma il soggetto dell'articolo 7.

Non ebbero difficoltà tutti i membri dell'ufficio centrale indistintamente di riconoscere l'opportunità che il servizio del trasporto delle lettere e corrispondenze postali si faccia dal Governo stesso, poichè non potrebbe ripromettersi uguale servizio quando fosse affidato od a privati, o ad associazioni di particolari. Tutti ugualmente concorsero nel riconoscere giusto che il Governo, il quale esercita questo ramo di servizio a vantaggio del pubblico, possa percevere per questa opera un diritto, il quale non solo compensi delle spese che deve fare per l'amministrazione postale, ma che procuri anziandio all'erario pubblico una somma che ridondi a sollievo delle pubbliche spese.

Però la maggioranza credette che questa facoltà della legge non dovesse tenere un luogo principale, ma bensì un luogo meramente secondario, cioè che la legge non si dovesse considerare principalmente dal lato fiscale.

È questa una legge che regola un servizio pubblico che all'occasione dello stesso servizio, autorizza l'amministrazione che ne è incaricata di percevere alcuni diritti, i quali, come dicevo, servono od a compensare le spese dell'istessa amministrazione, od a portare sollievo al pubblico erario.

Partendo da questo principio, cioè che il lato fiscale non è che un lato secondario, la maggioranza ne dedusse il conseguente che non si dovessero spingere tanto innanzi le perquisizioni fiscali per la riscossione di quel diritto in guisa che potessero tornare a pregiudizio, a fastidio od a vessazione dei viaggiatori.

Ora la maggioranza credette appunto che di tal vizio peccasse l'articolo 7 che discutiamo. Ivi infatti è data facoltà agli agenti di polizia ed a quelli delle gabelle di procedere tanto unitamente che separatamente alla visita e perquisizione sopra le vetture periodiche. Ma non basta, essa è loro data ancora sopra gli effetti in esse trasportati e che appartengono ai viaggiatori, non meno che sopra i vetturieri, mulattieri, conducenti, pedoni e barcaioli; e quest'ultima parte non può dar luogo a difficoltà. Ma è egli necessario che il fisco postale eserciti queste visite, queste perquisizioni, le quali manifestamente ridondano a noia ed a vessazione dei viaggiatori che sono dentro le vetture periodiche, le quali vanno soggette a queste indagini e perquisizioni? Noi non lo crediamo, e la nostra opinione, che è quella della maggioranza, è fondata essenzialmente sopra una distinzione che noi ravvisiamo capitalissima nella materia; ed è che, se conviene ovviare a quelle frodi le quali sono più facili a portarsi a compimento, d'altra parte non conviene per quelle per cui manca il pregio di commetterle.

Ora, qual è la concorrenza che l'amministrazione postale può fondatamente e ragionevolmente temere? È quella che si faccia da coloro che hanno vetture periodiche, perchè questi, i quali trasportano oggetti da un luogo determinato ad un altro luogo determinato, possono fare abitualmente e con molta facilità anche il trasporto delle lettere.

Ad ovviare a quest'abuso, che è l'unico il quale possa chiamare l'attenzione e la vigilanza del Governo, v'hanno altri mezzi migliori che lo esercitare indagini e perquisizioni nella vettura; perchè non è possibile che si occulti a lungo questo maneggio a pregiudizio dell'amministrazione postale. Dovendosi ricevere le lettere nel luogo di partenza, è impossibile che (se questo numero di lettere sia abbastanza ragguardevole) non possa anche l'amministrazione postale prendere quelle precauzioni che sono necessarie, perchè queste lettere non si rimettano a quelli che tengono vetture periodiche nel

luogo della partenza. Lo stesso dicasi del luogo dello arrivo. Queste lettere, di cui quegli che tiene la vettura periodica si è incaricato di fare il trasporto nel luogo dell'arrivo, dovranno essere consegnate a coloro ai quali sono dirette, e questa persona a cui vien fatta la consegna non può non venire scoperta.

Quindi, qual è la misura che deve adottare l'amministrazione postale per conservare i suoi diritti? Deve ricorrere al giudice perchè si facciano visite o nel luogo della partenza o in quello dell'arrivo, senza assoggettare al tedio d'indagini, di perquisizioni, ora per parte degli agenti di polizia, ora di quelli delle gabelle, col pretesto che stavi qualche meschina lettera di cui si faccia trasporto a pregiudizio della posta. Pare a noi che non franchi la spesa di spingere il rigore del fisco postale sino al segno di dare tanta noia, tanto fastidio ai viaggiatori; e pare quindi che potrebbe abbastanza dirsi cautelato l'interesse dell'amministrazione postale, quando queste indagini, queste perquisizioni si facessero solamente o al luogo della partenza o al luogo dell'arrivo, e che queste perquisizioni, queste indagini non si distendessero sino agli effetti trasportati nelle vetture proprie dei viaggiatori, onde non obbligarli ad aprire i ripostigli dove tengono le robe loro per vedere se qualche lettera non viene per avventura sottratta al diritto postale. È per questo motivo che noi proponiamo al Senato di togliere dall'articolo 7 gli *effetti da esse trasportati*, parole che veramente non si trovano nella legge francese; questa autorizza anche queste indagini, perquisizioni, ma le limita in maniera da non comprendere le robe appartenenti ai viaggiatori.

Non comprendendo gli effetti, egli è manifesto che questo traffico si può fare o colle persone di queste vetture di cui parla la legge o nei ripostigli delle vetture o nelle casse che contengono le robe dei viaggiatori. Di quest'ultima specie non si parla nella legge francese; è un'innovazione introdotta nella legge nostra, è un'innovazione di cui non vi è necessità per le ragioni addotte, che queste visite si devono fare piuttosto nel luogo di partenza o in quello d'arrivo, che non durante il corso del viaggio; perchè quest'innovazione è un rigore soverchio introdotto per cautelare qualche meschino diritto dovuto all'amministrazione postale. In ogni caso poi adotterei sempre l'avviso della Commissione, secondo la quale non deve essere permesso il frugare nelle vetture pubbliche e nelle casse proprie dei viaggiatori senza averne una licenza, e questa licenza si può facilmente ottenere, e si deve ottenere soltanto quando siavi grave sospetto. Come si può in tutt'altro caso ricorrere, come in quello di sequestro, per esempio, all'autorità giudiziaria onde autorizzi quegli atti che sarebbero meno legali quando fossero esercitati di propria autorità e senza il concorso di cause gravi, pare che anche in questo caso, nel quale si tratta di portare molestia, vessazione ai viaggiatori, si dovrebbe ricorrere all'autorità giudiziaria, la quale dia luogo alle perquisizioni che si debbano fare. Quest'autorizzazione non si deve ottenere anticipatamente; si deve ottenere quando nasce il sospetto, e quando si tratti di vedere se questo sospetto sia fondato.

Io non vedo nulla di singolare nella necessità (quando s'interpone un atto odioso) di munirsi d'un atto dell'autorità giudiziale che sia informata della necessità, della giusta ragione di addivenirvi. In conseguenza persisto nella proposta del sottoemendamento.

PRESIDENTE. Debbo interrogare l'onorevole senatore se questa proposta viene da lui fatta a nome individuale o della Commissione.

DEMARCHETTA. Questo sottoemendamento è a mio nome.

PRESIDENTE. Non è un sottoemendamento, è un secondo emendamento separato; debbo pertanto in prima domandare se è appoggiato.

(È appoggiato.)

CIBRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Vi sono due specie di perquisizioni: le une sono domiciliari, e per queste è prescritta dalla legge non l'autorizzazione semplice, ma l'intervento del giudice; per le perquisizioni che si fanno sopra le vetture pubbliche non è prescritta da nessuna legge né autorizzazione né intervento di giudice. Ora il prescrivere all'occasione di questa legge speciale sulla tassa postale una nuova specie di autorizzazione di cui non vi ha esempio in nessun luogo, io non so se veramente si possa ammettere. Faccio poi osservare che gli agenti delle dogane sono in facoltà di far queste perquisizioni, e le fanno senza nessun obbligo di chiedere l'autorizzazione del giudice, che il più delle volte sarebbe impossibile, ancorchè si limitassero a farlo, come ordinariamente accade, perchè è rarissimo (è cosa, direi, mai non avvenuta) il caso che sia arrestata a mezza via una vettura per perquisirla, e sarebbe quasi impossibile l'ottenere quest'autorizzazione del giudice, perchè non è facile sempre il trovarlo, avendo esso certe ore d'ufficio, fuori delle quali non c'è mezzo di averlo. Se l'arrivo o la partenza della vettura non coincidesse colle ore in cui l'ufficio di giudicatura è aperto, allora gli agenti di polizia sarebbero ridotti alla necessità di lasciar passare la frode. Ho detto che gli agenti delle dogane hanno l'autorità di fare queste perquisizioni. Queste perquisizioni si fanno anche sugli effetti dei viaggiatori; convengo che è una cosa noiosa, ma non la chiamerei vessazione, perchè è una di quelle tante che ammise il principio di una legge, e che sono indispensabili. Gli agenti dunque della dogana visiteranno questi effetti dei viaggiatori; ma d'altronde soggiungo che molte volte si abusa dai viaggiatori dei loro mezzi di trasporto, delle loro valigie dichiarate contenere effetti d'uso, le quali poi si scoprono essere piene di oggetti di contrabbando, di tabacco ed altro. Suppongo che, visitando le vetture, negli effetti di un viaggiatore si trovino delle mercanzie di contrabbando e delle lettere; per le merci di contrabbando, l'agente sarebbe autorizzato a sequestrarle; e per le lettere dovrebbe dire: non le sequestro, perchè non ho l'autorizzazione del giudice. Se si crede di limitare per l'esecuzione di questa legge la visita ai luoghi di partenza e di arrivo, io non ci vedrei grande inconveniente, perchè è quello che già si fa anche per la visita doganale; ma se si vuole andare più in là, io credo che allora resta una specie di mistificazione il disposto della legge, perchè non è eseguibile, e val lo stesso come dire: lasciate passare liberamente la frode.

COLLI. Chieggo la parola.

PRESIDENTE. L'ha chiesta il senatore Giulio.

GIULIO. Cedo la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Colli ha la parola.

COLLI. È sembrato esuberante all'ufficio centrale il diritto concesso agli agenti subalterni della polizia e delle gabelle di visitare non una, non due, ma trenta, quaranta volte i conducenti delle vetture periodiche...

CIBRARIO. Questo non accade mai.

COLLI. Ecco precisamente l'argomento che è già stato prodotto: questo non accade mai; se accadesse, sarebbe esuberante. Allora perchè accordare agli agenti del Governo il diritto di esercitare una condizione che sarebbe tanto vessatoria per i viaggiatori? La legge si rifà in un tempo in cui si desidera introdurre maggior liberalità. Or dunque io dico:

questa condizione esisteva? Sì, ma non si metteva mai ad esecuzione. Poichè non si metteva mai in esecuzione è meglio toglierla.

La modificazione introdotta dall'ufficio mi pare non poter nuocere in verun modo al Governo; se le contravvenzioni sono veramente casuali, è inutile il sottoporre i viaggiatori ad una vessazione così grande; se le contravvenzioni sono ordinarie, se l'amministrazione delle poste ne ha cognizione, allora può con tutta facilità (ammettendo il sistema che mi pare ammettesse anche l'onorevole senatore Cibrario, cioè di non fare le visite che nel luogo della partenza e nel luogo dell'arrivo) sollecitare dall'autorità giudiziaria un'autorizzazione, e non la presenza del giudice, non avendo l'ufficio centrale cercato d'introdurre questa condizione, ma solo l'autorizzazione, per non abbandonare alla discrezione degli agenti subalterni delle dogane e della polizia i viaggiatori, quante volte potrebbe loro cadere in mente di volerli fermare per istrada e visitarli.

Mi reca meraviglia che il Governo, mentre pare occuparsi con tanta solerzia della libertà del commercio, così poco voglia badare alla libertà della locomozione, la quale, a mio avviso, è la principale base della libertà del commercio, ed è diritto forse molto più sacro per i cittadini di quello che sia la libertà stessa del commercio.

CIBRARIO. Domando la parola per un fatto personale, o almeno per spiegare meglio il mio pensiero.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Io ho detto, e di nuovo lo ripeto, che se il Senato crede di dover limitare queste perquisizioni ai luoghi di partenza e d'arrivo, non ci vedo alcuna difficoltà; ma che però non potrei mai arrendermi a che si obbligasse l'amministrazione a domandare l'autorizzazione del giudice, la quale in molti casi sarebbe impossibile ad ottenersi.

Un'autorizzazione poi preventiva è contraria a tutti i principii di diritto, ed io non potrei mai assolutamente ammetterla.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Domando la parola.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha chiesta il ministro.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Io parlerò dopo.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare il senatore Giulio.

GIULIO. Esiste attualmente in favore del Governo il diritto di esercitare queste visite sulle vetture e sugli oggetti da esse trasportati. Il Governo non ne ha finqui abusato: io non so che siasi finora sollevate gravi lagnanze contro abusi fatti di questo diritto, e checchè ne dicesse uno fra gli onorevoli preopinanti, io non credo che vi abbia pericolo, appunto perchè le forme del nostro reggimento sono diventate più libere. Non credo poi che si possa sostenere che, perchè il Governo raramente abbia fatto uso di questo diritto, il diritto sia divenuto pienamente inutile. Basta infatti che i conducenti e i viaggiatori sappiano che il Governo ha il diritto di visitare e le vetture e gli oggetti da esse trasportati, perchè assai più difficilmente si risolvano a correre il pericolo di essere colti in contravvenzione, di quello che faranno quando in una solenne deliberazione avremo statuito che venga ritirato affatto al Governo questo diritto.

Non mi pare che sia assolutamente scevra di inconvenienti, come pare crederlo l'onorevole barone Demargherita, l'esecuzione dalla visita concessa agli effetti dei viaggiatori. Ognuno sa infatti con quanta bonarietà i viaggiatori accondiscendono a farsi strumenti di frode a vantaggio dei conduttori delle diligenze; ora l'effetto del cancellare le parole e i loro effetti,

sarà che d'ora innanzi i pieghi frodati, invece di stare nella cassetta delle vetture, staranno nel bagaglio di questo o di quel viaggiatore.

Adunque, quantunque sia ufficio assai spiacevole quello di difendere i mezzi poco piacevoli di cui il Governo è costretto di far uso, io credo dover persistere nel mio voto precedentemente espresso, cioè che debba rimuoversi la limitazione proposta dalla Commissione a queste visite esigendo l'autorizzazione speciale dell'autorità giudiziaria.

CALVAGNO, ministro dell'interno. Alle cose testè dette dal senatore Giulio, col quale pienamente concorro, aggiungerò ancora due osservazioni.

La prima si è che l'articolo non parla di visite in nessuna circostanza prescritte, ma bensì di visite unicamente autorizzate. Ora, quest'autorizzazione si dà collo scopo della conservazione della privativa. In un paese libero, che ha tanti mezzi per far conoscere quali possono essere gli abusi del potere, non si può certamente temere che essi abbiano luogo, essendo la visita autorizzata e non prescritta. Adunque questa autorizzazione è stabilita perchè tutti i cittadini sappiano che l'autorità vigila e che ne ha la facoltà.

Da questa premessa, che si tratta di semplice precauzione e di visita autorizzata e non prescritta, e che dall'esperienza fin qui fatta di quest'autorizzazione risulta che il Governo non sarà per abusarne, viene ancora un'altra conseguenza, cioè che, ove si pongano limiti a quest'autorizzazione, vi sarà un punto dove cesserà la privativa, e questo avrebbe luogo quando si dichiarasse che la visita non potrà effettuarsi che ai punti di partenza e di arrivo, poichè per tutto il tratto dove la visita non sarà autorizzata si stabilirà una vera abolizione della privativa.

Mi si dice che nella legge francese non si leggono quelle parole: e sugli effetti da esse trasportati. Ma io qui faccio una osservazione che spero il senatore Demargherita troverà fondata sull'interpretazione della legge.

Io credo che la Commissione la quale formava questo progetto di legge non credeva fare un'innovazione aggiungendovi sugli effetti da esse trasportati; tendeva piuttosto, cred'io, con quest'aggiunta a togliere un dubbio che poteva lasciare la legge francese. Quando la legge francese diceva che era limitata la visita sulle *voitures publiques*, non escludeva punto gli effetti da esse trasportati, altrimenti sarebbe lo stesso che il dire: è lecito di perseguire in una casa, ma non è lecito di aprire i tiratoi di una *commode* o di un *bureau*.

Quindi quando si dice: è lecito visitare le vetture pubbliche, s'intende che è lecito pure visitare gli effetti che esse trasportano.

Io credo che queste parole appositamente aggiunte lo furono collo scopo di evitare un dubbio e non di fare una innovazione; quindi per conto del Ministero io persisto nel chiedere al Senato l'ammissione dell'articolo quale era stato proposto nel progetto.

PLEZZA. L'onorevole senatore Cibrario ha detto che, ammettendo l'aggiunta proposta dalla maggioranza della Commissione, ne verrebbe di conseguenza che quando, per esempio, gli agenti delle gabelle facendo una visita ad oggetto di scoprire la frode fatta alle dogane, trovassero anche delle lettere, non potrebbero fare la contravvenzione.

Non mi pare che questa conseguenza si possa dedurre dall'aggiunta fatta all'articolo di cui si parla; perchè è il far visite appositamente per trovar lettere che è proibito, non il mettere in contravvenzione qualunque lettera siasi trovata in modo anche accidentale visitando nello scopo di difendere i diritti delle dogane.

Ed è appunto perchè i doganieri e gli agenti di polizia hanno diritto di far visite senza preventiva autorizzazione del giudice, che si è creduto fosse utile anche per l'adempimento del loro impiego che loro si mettesse qualche vincolo di più, quando volessero fare delle visite per difendere i diritti della posta; perchè senza questo vincolo dell'autorizzazione necessaria del giudice, essi possono con tutta facilità abusare del diritto complessivo che hanno di far visite per servizio dei vari Ministeri allo scopo di difendere la privativa della posta, visite egualmente arbitrarie per il servizio delle dogane. In questo modo, quando saranno chiamati dai loro superiori a giustificare i motivi per cui hanno proceduto alla visita, essi hanno un mezzo facilissimo per scusarsi ed eludere così i superiori i quali non permettono che si facciano vessazioni a capriccio.

Quando gli agenti di polizia avevano solamente il diritto di far visite per servizio della polizia, e gli agenti di dogana per servizio delle dogane, chiamati dai loro rispettivi superiori erano obbligati a giustificare gli indizi sopra i quali essi si fossero presa la libertà di fare le visite; e quando i superiori trovavano queste visite troppo replicate, con non sufficienti indizi, avevano modo di metterli al dovere ed insegnare loro come si dovesse adempiere al loro ministero.

Quando invece questi agenti potranno far visite per vari motivi e per vari ministeri, come si farà a mettere loro un freno per le visite arbitrarie? Chiamati gli agenti di polizia dai superiori della polizia a giustificare il motivo per cui hanno fatto le visite, addurranno che le hanno fatte per cercare delle lettere. Chiamati dai superiori della posta, diranno che le hanno fatte per servizio delle poste; e così si può dire degli agenti delle dogane.

Dal che consegue che si viene a mettere un perfetto arbitrio agli agenti subalterni, nel visitare chi vogliono, senza aver mezzo di mettere loro un freno.

Io non vedo il perchè, quando vi sia veramente una persona la quale si incarica abitualmente di trasporti di lettere, non possano con tutta facilità questi agenti procurarsi l'autorizzazione del giudice a fare la visita; imperocchè il giudice, ove siano provati i sospetti di questa contravvenzione, può autorizzare la visita. Ma senza necessità di questa giustificazione non andiamo a mettere agenti, già per loro natura inclinati a non calcolare molto i disturbi che producono, perchè in non troppa buona grazia della società appunto per le funzioni che esercitano, quantunque adempiendole, usino il massimo buon garbo.

In questa situazione d'animo non li autorizziamo a fare visite per conto di più dicasteri in una volta, in modo che possano sempre giustificarsi presso tutti i rispettivi superiori, senza che possa loro ascrivere a colpa l'aver a capriccio od indebitamente proceduto.

Io domando quindi se questa possa essere una cosa utile; e perciò persisto nell'aggiunta stata fatta dalla maggioranza della Commissione.

MASSA SALUZZO. Credo non sia necessaria un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per procedere ai sequestri ed alle visite delle quali parla l'articolo 7 allorchando vi esiste la stessa autorizzazione della legge. Questa legge che riguarda la privativa delle poste è una legge la quale trae seco naturalmente contravvenzioni di questo genere particolare, come sono tante altre contravvenzioni speciali. Ora tutte le leggi le quali hanno recato in mezzo disposizioni relative alle contravvenzioni, non hanno potuto a meno che stabilire delle pene affine di conservare l'osservanza della legge medesima.

Se si vuole un fine è necessario volere i mezzi; questo è

un trito adagio antico; ora se nella legge della quale si tratta si volesse una preventiva autorizzazione onde procedere alla visita ed alla perquisizione delle materie o dei pieghi che fossero trasportati contro il disposto della legge, si verrebbe a stabilire una nuova giurisprudenza in materia di contravvenzione.

Non si ha che a gettare lo sguardo su tutte le leggi che riguardano le contravvenzioni; si prendano quelle delle foreste, quelle del marchio, quelle delle gabelle, quelle delle dogane e si vedrà dappertutto che gli agenti del Governo hanno diritto di perquisire e di sequestrare quando si trovano oggetti in contravvenzione.

Ora dunque, se diversamente si volesse fare nella legge della quale si tratta, si verrebbe ad ammettere un'eccezione alla regola generale adottata dappertutto. Io dico che non è necessaria autorizzazione di persona rivestita d'autorità qualunque giudiziaria quando la legge stessa autorizza la perquisizione. Abbiamo dei principii generali stabiliti da tutti i Codici di procedura criminale, che le perquisizioni si possono fare dagli agenti del Governo, dagli agenti di polizia, dai campari, dagli agenti forestali, e, come tutte queste persone, gli agenti delle gabelle debbono poter fare delle perquisizioni tuttavolta che il dovere impone loro questa necessità. Dunque, se in queste contravvenzioni la legge delle poste ammette una regola diversa, noi vedremo questo servizio affatto imbarazzato per la circostanza che sarebbe necessaria una formalità essenziale della quale assolutamente non si potrebbe frarre profitto alcuno.

Questo principio è sancito non solamente nelle teorie del Codice di procedura criminale, ma anche nelle regole che si sono sempre conservate per tutte le contravvenzioni speciali; perocchè mi pare che di giusta regola debba essere osservato anche relativamente alle contravvenzioni alla legge delle poste; poichè se ci volesse assolutamente questa preventiva autorizzazione dell'incaricato dell'amministrazione della giustizia, se ci volesse l'autorizzazione preventiva del giudice in materia precisamente postale, in materia di vetture pubbliche, si cadrebbe assolutamente nell'impossibilità di poter conseguire lo scopo. Ognuno sa che questi trasporti si fanno per mezzo delle strade ferrate, per mezzo delle vetture pubbliche, le quali generalmente camminano, per la maggior parte dell'anno, di notte, e se di notte tempo si dovesse andare a cercare il giudice onde avere quest'autorizzazione, naturalmente si verrebbe alla conclusione cui accennava uno degli onorevoli preopinanti, che sarebbe lo stesso che autorizzare il contrabbando in questo genere. Io credo adunque che la legge debba stare nei termini in cui fu proposta dal Ministero, vale a dire che non vi si introduca questa necessità di far intervenire speciale autorizzazione giudiziaria; perchè facendo diversamente, questa legge si discosterebbe dalle regole generali del Codice di procedura criminale, si scosterebbe da tutte le altre leggi che si sono adottate in fatto di contravvenzioni, si scosterebbe dal fine per cui la legge è stabilita, fine che non si otterrebbe quando non si avesse il mezzo di prevenire le contravvenzioni. Sono pertanto di sentimento che si debba mantenere il progetto ministeriale.

SCOPIS. Io mi alzo, o signori, per appoggiare l'opinione che ha esternata testè l'onorevole mio collega ed amico il senatore Massa Saluzzo, e per sottoporvi due considerazioni a conferma. La prima si è che questo sistema d'investigazione eccezionale, diciamo pure se volete, è una conseguenza del monopolio. Una volta stabilito il principio del monopolio, per essere logici, per essere conseguenti, conviene che abbiate i mezzi onde mantenerlo.

Sicuramente se noi risaliamo ai principii assoluti di un Governo libero, allora potremo disputare quanto vorremo della libertà di mandare i dispacci, le lettere, i pacchi, tutto quello che si vuole; ma una volta chesi è convenuto doversi limitare quella facoltà, si avrà da farlo con una vista fiscale, moderata, tale da sopperire ai bisogni del Governo; e per ammettere queste riserve in favore del Governo stesso converrà, dico, che ammettiamo quei mezzi senza i quali è impossibile, per la frequenza della tentazione di delinquere, che si mantenga la repressione dei delitti.

La seconda considerazione mi viene suggerita da ciò che ha detto l'onorevole senatore Demargherita, che qui si tratta di disposizione fiscale provocata da danni minimi, lamentando che per qualche *meschina lettera* la quale sfuggisse alla privativa delle poste, si volessero vessare di tribolazione immertitata i passeggeri.

In primo luogo non so se sarebbe piccolo o grande il numero delle lettere, ma credo appunto che forse adesso che per la tassa egualizzata vengono a piccole distanze anche tassate di relativamente non infima somma le lettere, ciò potrebbe essere un grande invito alla frode.

Osservo poi che un altro genere di contravvenzione commesso nei tempi andati, e che forse si commette attualmente, è quello del trasporto dei giornali. Con questo mezzo si è venuto ad eludere anche la legge della stampa.

Si sa che molte volte sono giunti giornali nelle provincie partendo di buon mattino per mezzo delle vetture periodiche, mentre la consegna del primo numero del giornale che è stabilita dalla legge sulla stampa, non si faceva che in ora prossima all'impostazione delle lettere.

Ecco anche una ragione per cui, se si vuole mantenere la libertà della stampa, si deve mantenere colla giusta repressione della medesima; si deve vegliare a che questa facilità di trasporto che sarebbe massimamente operato per mezzo delle vetture periodiche nelle provincie, non venga sottratta all'investigazione di questi agenti, dei quali poi non temo la connivenza così colpevole quale la temeva il senatore Plezza; dove c'è responsabilità del Ministero, la quale si diffonda per altrettanti canali quanti sono gli ordini inferiori, veramente non temo che vi possa mai essere questa connivenza. Al contrario temerei la facilità di delinquere che nasce spesso in questa materia, nella quale molti (come si suol dire) non si fanno scrupolo.

PLEZZA. Domanderei prima all'onorevole preopinante quando mai io abbia parlato di connivenza di questi agenti, giacchè non mi ricordo di averlo fatto. Ho detto bensì che sono alquanto inclinati al rigore, perchè sanno di non essere in troppa buona vista dei cittadini appunto per l'esercizio del loro mestiere; questo l'ho detto, ma, ripeto, non mi ricordo di aver parlato di connivenza.

SCOPIS. Avrò inteso male l'onorevole senatore, ma mi pare (se bene ritengo le sue parole) aver egli esposto che vi potrebbero essere contrasti di varie autorità tutte cospiranti, almeno in apparenza, alle medesime investigazioni; e se non isbaglio ha detto che sarebbe stato forse necessario avere il concorso di tre Ministeri per poter appurare la colpevolezza di un individuo; mi sarò spiegato male dicendo connivenza; io volevo alludere a questo concorso.

Anche nei casi di delinquere in materia così minima, in materia così sopravvegliata da agenti, i quali sicuramente non vogliono contravenire alla legge, mi pare che non sia da temere, ma non si possono fidare nella responsabilità impegnata dei superiori.

PLEZZA. Credo di essere stato male inteso, giacchè non

ho mai parlato neppure di concorso di Ministeri nel voler fare delle visite indebitamente: ho detto solamente che per porre freno agli abusi che possa commettere un individuo sarebbe necessario il concorso di più Ministeri, poichè tale individuo avrebbe un mezzo facile di eludere la sorveglianza di ciascuno separatamente dei Ministeri, dicendo di avere agito nell'interesse dell'altro, ma non che concorressero i Ministeri nel voler fare visite indebite. Ho detto che un subalterno il quale volesse delinquere, volesse abusare, e fare delle vessazioni, avrebbe un mezzo facile di eludere la sorveglianza di ciascuno dei Ministeri separati rispondendo che ha agito nell'interesse di un altro Ministero.

Questo è quanto ho detto.

PRESIDENTE. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

DI POLLONE, relatore. Debbo dichiarare che, non come relatore dell'ufficio centrale, ma come membro della minoranza, prenderò per poco la parola, ed in ciò fare mitroverei sgomentato dal dover rispondere ai tre eloquenti oratori che compongono la maggioranza dell'ufficio centrale i quali hanno svolto quale fosse il loro sistema; se non che vengo confortato nel mio assunto da quanto venne esposto da altrettanti oratori che hanno, meglio di quanto io potrei fare, spiegato il sistema della minoranza. Quindi mi restringerò ad una semplice citazione.

Fu parlato della legge francese; questa, che io appunto tengo nelle mani, stabilisce la facoltà di visitare, come accennava il ministro dell'interno, tutte le vetture pubbliche senza eccezione degli effetti da esse trasportati.

Dirò di più che la Corte di cassazione andò più in là. Trovo in un repertorio « que les arrêtés du 7 fructidor, an vi, et du 27 prairial, an ix, défendent à tous entrepreneurs de voitures libres et à toute personne étrangère au service des postes de s'immiscer des lettres cachetées ou non... Mais la Cour de cassation va plus loin encore par son arrêt du... juillet 1836. Elle a rendu une décision qui concerne non-seulement les conducteurs et entrepreneurs de voitures publiques, mais aussi les personnes qui sont dans la nécessité d'envoyer des petits paquets, et celles qui peuvent en transporter accidentellement; elle a déclaré qu'il y avait le fait de contravention pour avoir joint une lettre à l'envoi d'un petit paquet de marchandises pesant 2 gros, et conséquemment elle a décidé qu'on devait punir de l'amende de 150 à 300 francs le conducteur de diligence qui avait transporté un petit paquet de broderie dans lequel se trouvait une lettre d'envoi. »

Bene scorgono le SS. VV. quanto sia severa la giurisprudenza dei nostri Codici in materia postale. Continuo:

« Pour constater à ce sujet les contraventions, les préfets, sous-préfets, maires des communes et les commissaires de police sont chargés de veiller à ce que les lettres ne soient pas portées par d'autres que par les employés des postes, et à cet effet de faire faire toutes perquisitions nécessaires dans les voitures publiques. (Arr. 27 prair. an ix, art. 4.)

Les dispositions de l'arrêté ci-dessus, relatives aux propositions, ont été différemment interprétées par les tribunaux, c'est-à-dire que nous trouvons plusieurs arrêtés de la Cour de cassation, et entre autres celui du 7 août 1818, statuant formellement que la prohibition de porter des lettres au préjudice de l'Administration des postes s'étend à toute personne sans exception; mais cette doctrine n'a pas longtemps prévalu, et maintenant la jurisprudence s'accorde à reconnaître que des perquisitions au sujet des transports illicites des lettres peuvent seulement être exercées légalement sur les piétons, messagers et les conducteurs de messageries. En conséquence, lorsqu'un voyageur, qui ne rentre pas dans cette

catégorie, est prévenu d'une contravention aux lois postales, qui n'a été constatée qu'au moyen d'une perquisition sur la personne à laquelle il n'était pas soumis, il doit être renvoyé des poursuites; d'où il résulte évidemment que nul égard de l'autorité ou de la force publique ne peut fouiller de simples voyageurs, pour vérifier si ces voyageurs sont porteurs de lettres en contravention avec les lois et les règlements de la poste. (Cass., 28 avril 1828, et 13 avril 1855.) »

Da quanto ho avuto l'onore di leggere al Senato, chiaramente apparisce che la legge francese è consentanea in tutto e per tutto al sistema sostenuto dalla minoranza della Commissione di cui faccio parte; essa non eccettua che le persone dei viaggiatori, e comprende tutte le vetture pubbliche e gli effetti da esse trasportati. Senza estendermi ad appoggiare questo sistema cogli argomenti stati già svolti da altri oratori, mi farò però a citare alcuni fatti che proveranno la necessità che queste visite possano avere luogo in momenti impreveduti contro chi si dedica al turpe esercizio del contrabbando.

A Genova, ed è consegnato nella mia relazione, dove le visite nell'interesse della privativa postale non si facevano con molta esattezza, le lettere in corso particolare, cioè quelle che si consegnano a capitani di bastimenti, che partono ad ogni momento, rendevano in media prima del settembre 1850 60 lire al mese. Nel settembre avendo ottenuto una più severa sorveglianza, vennero fatte due contravvenzioni a due case di commercio d'altronde rispettabili sulla piazza di Genova, ed in 13 giorni invece delle lire 60 al mese si ebbero lire 775 60. Ciò che prova poi la necessità di questa continua vigilanza si è che questo prodotto di 13 giorni così considerevole andò bel bello di nuovo diminuendo, quindi è necessario che questa vigilanza sia sempre oculata e che non cessi mai: il fatto ancora viene a provarlo, poichè l'aumento ottenuto andò di nuovo diminuendo e nel gennaio del presente anno invece delle 775 lire non si ebbe più che lire 270, ed in febbraio lire 516, e in marzo lire 522, prodotto che dimostra come i frodatori per poco tempo impauriti ricominciarono il loro malvezzo e tuttavia si ottenne per una maggior severità un utile per la finanza, poichè il prodotto di che ragiono si mantenne tuttavia più considerevole cinque volte più di ciò che fosse, ma che per l'addietro diminuì della metà dopo operate le anzidette visite. Quindi il Senato vede da questo solo fatto come non sia lieve l'interesse dell'erario onde far sì che non si estenda il contrabbando. Si lamenta da taluni lo scapito del prodotto postale, conseguenza della tassa ridotta: il mezzo più ovvio per scemare questa conseguenza si è appunto il dare forza al Governo di trovar modo a percevere tutto quanto le leggi gli danno il diritto di esigere; crede quindi imprescindibile cosa che abbiano gli agenti i quali debbono vigilare su questa parte tutta la libertà possibile di esercitare la loro azione.

Mi permetterò ancora una parola di risposta all'opinione dell'onorevole senatore Cibrario, il quale per una specie di transazione vorrebbe ridurre le visite ai luoghi di partenza e di arrivo; su questa parte non posso convenire, mentre egli forse si preoccupa a quest'oggetto di quanto accade per le visite in materia doganale, la quale si effettua sui punti determinati della nostra frontiera: dove hanno ingresso le merci forestiere, là sono uffizi stabiliti dove facilmente si possono esercitare queste visite; ma io prego il signor senatore Cibrario di considerare, per esempio, come vi sono in certi casi delle città o terre da cui partono da 15 a 20 vetture al giorno; come sarebbero le vetture tra Moncalieri e Torino di cui le partenze, se non erro, oltrepassano le quaranta al giorno, da Chieri oltre le dodici; dunque se si dovessero fare

ogni volta le visite sui punti di partenza o d'arrivo accadrebbe che non si trovassero presenti gl'impiegati a cui è devoluto l'incarico delle visite.

D'altronde accadrebbe che i frodatori s'intendessero naturalmente con qualche individuo connivente, il quale aspettando la vettura fuori del luogo in cui sarebbe ristretto il diritto di visita, ricevesse al passaggio delle vetture o dei pedoni il pacco che essi volessero mandare in frode, per deporlo nello stesso modo ad altro connivente poco prima del luogo d'arrivo. Vi fu un tempo, e lo confesso con mio rincrescimento, che parte dei corrieri si dava al contrabbando, cosa che ora ho piena fiducia e convincimento che non accada più. E volendo scoprire come ciò si praticasse, mi riuscì di sapere che appunto si faceva così: un viandante qualunque senza apparenza portava un pacco, od una scatola di gioielli di considerazione, li rimetteva passato l'ufficio di dogana, e così all'arrivo vi era un corrispondente che aspettava ad ora fissa la vettura, e li ritirava.

Conchiuderò impertanto, per non tediare i miei colleghi, che se, come si disse, si è ammesso il principio del monopolio, se ne debbono sopportare le conseguenze.

Adottando il sistema della maggioranza della Commissione sarebbe lo stesso che dire voglio e non voglio, qualora si togliesse l'articolo 7 (ben inteso non dico toglierlo assolutamente) ma si togliesse l'efficacia sua, introducendovi l'aggiunta della maggioranza: e come accennava il senatore Cristiani con tanta ragione in principio della discussione, se si avesse ad ottenere una facoltà preventiva non sarebbe mai possibile antivenire gli inconvenienti che trarrebbe seco quest'aggiunta con l'autorizzazione in prevenzione anche quando fosse possibile ottenerla in tempo utile.

Conchiudo, a nome anche del mio collega della minoranza, affinché si voti in favore dell'articolo ministeriale, e non sia ammessa la proposta della maggioranza della Commissione.

COLLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COLLI. Mi spiace di mostrarmi alquanto ostinato, rimprovero che non avrò finora meritato: ma quando i combattenti sono poco numerosi è necessario che combattano più spesso. Mi pare che le ragioni addotte dagli oratori i quali hanno combattuto l'aggiunta introdotta dall'ufficio centrale non abbiano distrutto il suo sistema, essendosi sempre detto che la legge rimarrebbe senza sanzione; io non lo credo. Quando è così facile ottenere un'autorizzazione, e che questa autorizzazione si ottiene all'insaputa di quelli i quali sono colpiti, mi pare che la legge ammetta un principio da potersi mantenere. Io ammetto che queste visite fatte al luogo della partenza e dell'arrivo non avrebbero il risultato per i motivi addotti; ma quando, siccome ho già accennato, l'amministrazione delle poste avesse un motivo da credere che succedono quegli inconvenienti accennati dall'onorevole senatore Di Pollone, vale a dire che tra Moncalieri e Torino vi fosse chi trasportasse lettere con grave danno dell'erario, allora si potrebbe, senza che quello ne fosse avvertito, ottenere l'autorizzazione proposta dall'ufficio centrale, e rimediare così all'abuso, perocchè, come fu detto con molta ragione, la sola minaccia basta per impedire la frode. Conchiuderò dunque dicendo che non posso essere persuaso delle ragioni addotte, e che io credo il diritto dei cittadini di poter circolare liberamente senza essere ad ogni passo minacciati di visite, più sacro ancora di quello della libertà di commercio: e lieve sarebbe il danno che potrebbe risultare all'amministrazione delle poste per queste contravvenzioni le quali non potrebbero nella più parte dei casi essere tanto considerevoli.

DI POLLONE, relatore. Domando perdono al Senato di trattenerlo ancora un momento, ma è cosa essenziale il farlo: tutti i direttori postali che si trovano alla frontiera scrivono frequentemente per lagnarsi che non si fanno visite, e non si sorveglia maggiormente il contrabbando che si esercita ovunque con grave danno dell'erario.

Prova di quest'asserzione si è quanto occorre sulla linea del Varo; perchè ora quando si va ad impostare una lettera sul territorio francese, a San Lorenzo del Varo, il punto estremo della Francia da quella parte, una lettera paga 20 centesimi, mentre impostandola nel nostro territorio paga oggigiorno 80 centesimi; quindi il contrabbando è fortissimo e sono ingentissime le somme di cui viene frodato l'erario; per questo credo che le visite debbano essere frequenti e repentine. Senza la facoltà necessaria per ciò, ed una intera libertà d'azione, verrebbe annichilata l'influenza dell'amministrazione e delusa la privativa postale il cui principio venne già sancito dal Senato.

PRESIDENTE. Sull'articolo 7 del progetto ministeriale ebbero luogo due emendamenti i quali possono separatamente essere posti ai voti. Il primo è quello dell'ufficio centrale, che vorrebbe aggiungere la clausola dell'autorizzazione giudiziaria.

Lo metto in primo luogo ai voti.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Il Senato rigetta.)

Viene in secondo luogo l'emendamento del senatore Demargherita.

Egli ha parlato di varie modificazioni che potevano aver luogo nella legge: ha fatto distinzione fra le vetture pubbliche e le periodiche, tra le perquisizioni e visite che possono farsi sulle persone ed arredi dei viaggiatori, e tra quelle che si possono fare sulle persone dei conducenti; accennò la differenza che passava fra le visite da praticarsi nel corso del viaggio, e quelle che potevano essere lecite nella partenza e nell'arrivo delle vetture pubbliche: ma, interrogato da me perchè redigesse in iscritto queste sue varie modificazioni, egli mi ha fatto rispondere che riduceva il suo emendamento alla cancellazione delle parole: e gli effetti da esse trasportati, vale a dire che egli limita il suo emendamento a torre dalla legge questa sola clausola.

Io adunque debbo mettere ai voti questa sua proposizione.

Chi approva che dalla legge si debbano togliere le parole: e gli effetti da esse trasportati, sorga.

(È rigettata.)

Metto ai voti l'articolo 7 ministeriale.

(È approvato.)

* Art. 8. È vietato agli agenti delle gabelle nella visita delle vetture e degli effetti trasportati dai corrieri, messaggieri ed appaltatori del trasporto dei dispacci di visitare le valigie e sacchi di servizio postale, od i pacchetti di lettere descritte nel Parte dell'ufficio della posta.

(È approvato.)

* Art. 9. Tutte le autorità civili e militari debbono prestarsi nei limiti della rispettiva competenza, per fare rimuovere immediatamente tutte le difficoltà che impedissero o ritardassero il corso delle lettere.

(È approvato.)

* Art. 10. Il segreto delle lettere è inviolabile. L'amministrazione delle poste deve vegliare severamente acciocchè non venga da chicchessia presa cognizione del loro contenuto.

A quest'articolo l'ufficio centrale propone di aggiungere dopo le parole « vegliare severamente, » le seguenti: « acciò non vengano aperte da chicchessia, nè in qualunque modo sia preso cognizione del loro contenuto. »

Se non vi ha osservazione porrò ai voti l'articolo come è proposto dall'ufficio centrale. Chi lo approva voglia sorgere.
(Il Senato adotta.)

« Art. 11. Sono eccettuate dalla disposizione portata nell'articolo precedente:

« 1° Le lettere scritte dagli inquisiti od a questi da altri dirette, reclamate dall'autorità giudiziaria dipendentemente da decreto od ordinanza emanati collegialmente in procedimenti per crimine o delitto;

« 2° Quelle senza indirizzo o con indirizzo imperfetto od inintelligibile;

« 3° Le altre che rimasero giacenti nell'ufficio postale.

« Le lettere contemplate nei paragrafi 2 e 3, verranno aperte in Torino colle dovute cautele dal capo dell'amministrazione o da un impiegato superiore da lui delegato.

« Quelle però contemplate nel paragrafo 3 non verranno aperte se non sei mesi dopo che furono ricevute in un ufficio postale. »

Dalla relazione dell'ufficio centrale la Camera ha già conosciuto quali siano i motivi per cui venne trasportata ad altro articolo una di queste prescrizioni.

Io leggo adunque l'articolo 11 sì e come fu proposto dall'ufficio centrale:

« Art. 11. Potranno tuttavia essere aperte dal capo della amministrazione o da un impiegato superiore da lui delegato:

« 1° Le lettere senza indirizzo o con indirizzo imperfetto ed inintelligibile; e ciò in modo ed al fine che, riconosciuta unicamente la firma del mittente, siangli rinviate senza indugio;

« 2° Le lettere rifiutate dal destinatario, le quali separate quelle da rispedirsi all'estero saranno aperte subito giunte alla direzione principale dei rifiuti; e ciò anche nel modo e pel fine di cui al paragrafo primo;

« 3° Le lettere di peso non reclamate od indirizzate a persone sconosciute, le quali non saranno aperte che dopo sei mesi di giacenza, al fine che siane riconosciuto se contengansi documenti di famiglia e carte od oggetti di valore, nel qual caso saranno rinviate al mittente;

« 4° Le lettere che, mediante le occorrenti formalità, venissero ridomandate in tempo dal mittente; e ciò affinché siane pure, per via di confronto, riconosciuta la identità della sottoscrizione. »

PALLAVICINI IGNAZIO. Mi pare che a quest'articolo di eccezioni si dovrebbe aggiungere anche il caso che per motivo di salute pubblica fosse conveniente aprire le lettere.

Io credo che in occasione di epidemie, o di contagi, non basti semplicemente tagliare le lettere, ma che vi siano anche dei casi (per la molteplicità di carte che sono nei plichi stessi) in cui vi sia necessità di aprirle. Mi pare che tale facoltà in simili casi dovesse essere compresa in quest'articolo.

DI POLLONE, relatore. L'ufficio centrale non ha potuto considerare quanto venne osservando il preopinante, perchè dovendo naturalmente consultare le leggi analoghe di tutti i paesi, ha veduto che in simili casi si tagliano bensì le lettere e si sottopongono a fumigazioni e ad altre preparazioni chimiche; ma il dissugellarle darebbe forse adito a che per qualche circostanza si potesse abusare di questa facoltà; quindi non ha creduto che, essendo avviato al pericolo che accennava testè il signor senatore Pallavicini nell'interesse della salute pubblica fosse caso di dover estendere questa facoltà oltre al meramente necessario.

Io credo che l'ufficio centrale, che non ho consultato, sia di tale opinione.

(I membri dell'ufficio accennano di sì.)

PALLAVICINI IGNAZIO. Io credo che si usi anche negli uffici di mare di aprire in simili circostanze le lettere ed i plichi in cui, per essere troppo voluminosi, non potessero le fumigazioni penetrare in tutto il contenuto di un plico. Se non si debba fare ciò, io mi rimetterò al parere delle persone dell'arte; ma che la cosa si facesse in addietro io credo di poterlo sostenere.

RICCI. Io stesso ne ho ricevute.

DI POLLONE, relatore. Tagliate ma non aperte. Ciò vuol dire che, se i pieghi saranno di un forte volume, sarà maggiore l'attenzione delle autorità proposte a tutelare la salute pubblica e, ove d'uopo, verranno sottoposti ad una maggiore ispezione, come occorre per le balle di merci.

MORIS. Pare a me che trattandosi di lettere se sono ampiamente tagliate ed in guisa che possa inoltrarsi il vapore disinfettante nelle singole parti di esse, ciò debba bastare onde distruggervi il contagio che per avventura vi si contenga. Se poi la lettera racchiude tele, tessuti od altre simili sostanze, allora la questione cangia; ma in generale e nel caso di semplice lettera, il taglio, purchè praticato per modo che il vapore vi si possa bastantemente introdurre, pare a me che sia sufficiente.

PRESIDENTE. Chieggo al senatore Pallavicini se persiste nella sua proposta.

PALLAVICINI. In seguito a ciò che venne detto non insisterò maggiormente.

PRESIDENTE. Se non si chiede la parola su altre parti dell'articolo, io credo poterlo porre ai voti tutto intero.

Chi approva l'articolo 11 voglia sorgere.

CRISTIANI. Quello dell'ufficio centrale?

PRESIDENTE. S'intende. Gli articoli dell'ufficio centrale hanno la prelazione nella votazione.

(È approvato.)

« Art. 12. Sovra ognuna delle lettere delle quali nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo precedente si dovrà indicare il motivo per cui procedette l'amministrazione ad aprirle; e quando siasi potuto rilevare quali ne fossero il destinatario od il mittente dovranno senza indugio risuggerarsi ed operarsene, dietro avviso ai suddetti, il recapito ovvero la restituzione.

« Quando, non ostante le seguite indagini, non si può effettuare il detto recapito o restituzione, le lettere vengono a suo tempo annullate, e gli oggetti preziosi o di valore che vi si trovassero acchinsi s'intendono acquistati dall'amministrazione dopo trascorso il termine di anni cinque dalla data della loro impostazione, siccome lo sono parimente gli articoli di denaro non reclamati entro lo stesso periodo di tempo. »

Conseguenza necessaria dell'approvazione dell'articolo 11, sono le variazioni che l'ufficio centrale ha introdotte nell'articolo 12, il cui tenore vado ora a leggere:

« Art. 12. Le lettere semplici non reclamate, od indirizzate a persone sconosciute, saranno senz'altro annullate nel modo e colle cautele fin qui praticate, dopo la prescritta giacenza di sei mesi.

« Tutte le altre, siano semplici, siano di peso, di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 11, saranno aperte nel modo e pel fine di cui ivi, mediante indicazione sovra ognuna di esse del motivo dell'operazione aprimento; e quando ne siasi potuto rilevare chi fossene il destinatario od il mittente, dovranno, senza indugio, essere risuggerate, e dovrà esserne operato, dietro avviso ai suddetti, il recapito ovvero la restituzione.

« Quando, non ostante le seguite indagini, non si potrà effettuare il recapito o la restituzione, le lettere di peso ver-

ranno a suo tempo egualmente annullate, e gli oggetti preziosi o di valore che vi si trovassero acchiusi s' intenderanno acquistati dall' amministrazione dopo trascorso il termine di anni cinque dalla data della loro impostazione, siccome lo sono parimente gli articoli di danaro non reclamati entro lo stesso periodo di tempo. »

GIULIO. Questo *ne stasi* parmi un errore.

STARA. È un errore probabilmente occorso nella stampa.

PRESIDENTE. Si è notato dall' ufficio centrale che occorre un errore tipografico. Ove dicesi *ne stasi potuto rilevare*, deve dirsi *stasi potuto rilevare*.

Mediante questa spiegazione io ripropongo ai voti l' articolo 12 della Commissione.

(È approvato.)

« Art. 13. Le lettere e pieghi confidati alla posta non sono soggetti a sequestro. Vengono tuttavia eccettuati da questa disposizione:

« 1° I pieghi e le lettere di cui al numero 1 dell' articolo 11, e quelle dirette a persona in istato di fallimento ;

« 2° I pieghi e lettere dirette a persona defunta, quando venga domandato il sequestro legale da uno dei coeredi. »

Qui ha luogo una trasposizione d' articolo, mentrechè l' articolo 14 parla appunto dell' obbligo che occorre all' ufficio della posta di rispondere in certi casi e di fare delle dichiarazioni in alcuni altri.

L' ufficio centrale credette più conveniente di far precedere all' articolo 13 le disposizioni dell' articolo 14. In conseguenza io leggo eziandio l' articolo 14 ministeriale:

« Art. 14. Gli ufficiali delle poste non debbono rispondere alle interpellanze sull' impostazione od esistenza di lettere dirette ad un terzo, né rilasciare dichiarazione qualsiasi relativa alle lettere fuorchè per quelle assicurate. »

Ora darò lettura dei due articoli 13 e 14 modificati dall' ufficio centrale.

« Art. 13. Gli ufficiali delle poste non debbono rispondere alle interpellanze sulla impostazione od esistenza di lettere dirette ad un terzo, fuorchè per quelle che mediante le occorrenti formalità fossero ridomandate in tempo dal mittente e per quelle che fossero soggette a sequestro.

Né possono rilasciare dichiarazione qualsiasi relativa alle lettere fuorchè per quelle assicurate. »

(È approvato.)

« Art. 14. Non sono soggette a sequestro le lettere ed i pieghi confidati alla posta, che nei casi seguenti:

« 1° Quando il destinatario siasi reso defunto e la istanza ne sia fatta da uno dei coeredi od altri interessati ;

« 2° Quando il destinatario venga a trovarsi in istato di fallimento e la istanza ne sia fatta da uno degli aventi diritto ;

« 3° Quando il destinatario od il mittente sia inquisito di crimine o delitto e la istanza ne sia fatta dal fisco o dall' istruttore del procedimento.

« In siffatti casi di sequestro le lettere e pieghi non potranno mai essere rimessi che alla persona designata dall' autorità giudiziaria per decreto od ordinanza emanata collegialmente. »

(È approvato.)

Il Senato ha con ciò compiuto l' esame del capo primo riguardante la posta a lettere. Io sarei d' opinione di non passare al capo secondo della posta a cavalli, sia perchè parve sia da principio che il Senato volesse restringere la discussione sul primo capitolo soltanto, sia perchè essendosi presentata una petizione riguardante questo secondo capitolo, della quale il Senato ha già approvato il rinvio all' ufficio

centrale, pare più conveniente che possa l' esame della medesima precedere la discussione da farsi domani.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Essendovi uno scorcio di tempo, io proporrei al Senato di udire il rapporto delle petizioni, rapporto tanto più essenziale dacchè fra due giorni sarà scaduto il bimestre durante il quale la Commissione è competente a farlo, e se non si facesse sarebbe necessario che la nuova Commissione riprendesse il lavoro medesimo.

SAULI. Domanderei che si leggesse il sunto della petizione riguardante il secondo capitolo della legge sulla privativa delle poste.

PRESIDENTE. Non si è potuto farne il sunto, perchè è stata presentata soltanto stamane. La Commissione domani ne farà il rapporto.

STARA. Era per conoscerne anticipatamente il contenuto.

PRESIDENTE. Se però il Senato ne domanda la lettura, la petizione è di poche pagine.

(Il Senato assente.)

(Il senatore Di Pollone, invitato dal presidente, ne dà lettura.)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Demargherita relatore delle petizioni.

DEMARGHERITA, relatore. Signori senatori, parecchie sono, come appare dal distribuito elenco, le petizioni delle quali non vi è peranco stata fatta relazione e che la vostra Commissione diemmi l' onorevole incarico di riferirvi.

Non per questo io abuserò della vostra sofferenza.

Alcune di queste petizioni hanno tratto ad affari già consumati. Altre già vennero rimesse alle Commissioni che hanno ad occuparsi delle leggi, cui tali petizioni sono relative.

Avvene da ultimo varie che per difetto della voluta autenticità vieta il nostro regolamento di riferirvi.

A poca cosa pertanto riduconsi quelle sulle quali mi occorre di fermare l' attenzione vostra e provocare il vostro savio giudizio intorno ad esse, sottopostovi quello preliminarmente portatovi dalla vostra Commissione.

Risguardano affari già compiuti la petizione 433, dell' abate Amedeo Peyron sulla legge di riammissione agli esami de' studenti rimandati per la seconda volta nello stesso esame; la qual petizione appena presentata fu tosto inviata all' ufficio centrale, che ne fece espressa menzione nella sua relazione; quella di numero 432 del Consiglio delegato di Oliena, in cui si promuove la pronta adozione della legge sul riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna; non che quelle segnate coi numeri 426 e 427, che alla stessa legge si allengono, e vennero, a suo tempo, trasmesse alla Commissione dell' esame di tal legge incaricata: l' una e l' altra delle anzidette leggi già vennero dal Senato discusse, votate ed ammesse.

Le petizioni che riflettono leggi in corso sono le seguenti: primo la petizione segnata col numero 424 relativa alla legge sulla tassa delle successioni.

Secondo, la petizione notata col numero 430 di Michele Pansecchi d' Acqui, che promuove la pronta discussione della legge sulla guardia nazionale già stata al Senato riferita, e non peranco discussa.

Terzo, la petizione che porta il numero 431, del signore Ippolito Charbonnier il quale, inteso a migliorare la legge sulla leva militare, sottomette alla saviezza del Senato alcune sue idee in proposito.

Queste tre petizioni già furono rispettivamente comunicate alle Commissioni create per esaminare i progetti di legge sulla tassa delle successioni, sulla leva militare e sulla guardia nazionale.

Delle altre petizioni, tre non possono riferirsi a termine dell'articolo novantesimo del regolamento per non esserne accertata l'autenticità, non riscontrandovisi alcuna delle condizioni a tal uopo richieste dal successivo articolo nonagesimo primo; e sono quelle portate ai numeri 428, 433 e 435 dell'elenco.

Restano pertanto quattro sole petizioni a riferirsi, il che mi accingo a fare nel modo più succinto che per me si possa.

Petizione 428. Ricorre al Senato Angelo Giulio Aivaldi, da Spigno, provincia d'Aequi, e, fatta aspra e poco misurata censura delle attuali leggi sulla caccia, siccome restrittive della naturale libertà, e rivolte a favorire i più doviziosi, chiede si provveda per legge al ribasso del diritto da pagarsi, per avere il permesso di caccia, riducendolo dalle lire 36 a sole lire 10, onde sia fatta anche ai meno agiati abilità di procurarselo.

La vostra Commissione, senza entrare nelle considerazioni d'ordine superiore e d'utilità generale che potrebbero per avventura sconsigliare un soverchio ribasso del diritto che si riscuote sul permesso di cacciare, ritenuto che l'iniziativa di una legge riflettente un tributo indiretto spetta alla Camera elettiva, vi propone l'ordine del giorno.

Petizione 429. Il signor cavaliere Effisio Siotto-Pintor già vice-presidente del tribunale di prima cognizione sedente in Cagliari, duolsi di essere senza giusta causa collocato a riposo con decreto reale del 7 settembre 1830, soggiungendo aver porte le sue lagnanze in proposito a chi reggeva il Ministero di grazia e giustizia, senza che abbia potuto ottenere favorevole provvedimento; causa, com'egli afferma le mutazioni in quel Ministero sopraggiunte.

La vostra Commissione considerato che il collocamento a riposo di chi esercita pubbliche funzioni anche nell'ordine giudiziario è attribuzione propria del potere esecutivo, che egli esercita sotto la sua responsabilità, e che perciò allo stesso potere si appartiene il far ragione dei richiami del petizionario, vi propone di rinviarne la petizione al Ministero di grazia e giustizia onde vi provveda in quel modo che stimerà più giusto e confacevole.

(È approvato.)

Petizione 434. Espone in questa petizione, da più documenti corredata, il cavaliere Leonardo Avigni, mantovano, segnalati meriti per lui acquistati con noi e coll'intera penisola nella generosa guerra per l'italica franchezza sostenuta, chiedendo a tal titolo, e per avere ottenuta fra noi la naturalità, d'essere provvisto di competente impiego che lo faccia abile a sostentare degnamente la vita, assegnandogli frattanto allo stesso fine o pensione o sussidio.

La vostra Commissione, stretta dal letterale precetto del primo alinea dell'articolo novantesimo del regolamento il quale vuole che l'ordine del giorno sia proposto per le petizioni della terza categoria, relativa a cose estranee alla competenza del Parlamento, come dimanda di sussidi, d'impieghi e simili, vi propone l'ordine del giorno.

MAESTRI. Desidererei che fosse data lettura della petizione.

PRESIDENTE. Chieggo se v'ha chi appoggia questa proposta.

MAESTRI. Ho chiesto che sia data lettura della petizione perchè, trattandosi di un grande servizio reso allo Stato, il Senato possa averne una cognizione più ampia.

PRESIDENTE. Domando se vi ha chi l'appoggia.

MAESTRI. (Interruppendo) Dimando di sviluppare prima la mia proposizione.

Il numero 3 dell'articolo 89 del regolamento del Senato ordina l'ordine del giorno per le petizioni relative a cose estranee alla competenza del Parlamento, come petizioni di sussidi, d'impieghi e simili.

Quindi la Commissione delle petizioni conchiuse per l'ordine del giorno sulla petizione di cui si tratta guidata dalla letterale disposizione di quell'articolo.

Ma egli mi pare che quell'articolo sia applicabile nei casi ordinari per la ragione che il potere legislativo non deve occuparsi di trasmettere al Ministero le domande di sussidi od impieghi, essendo aperto l'adito ai postulanti di porgerle o spedirle al Ministero direttamente.

La cosa non corre egualmente quando si tratta di casi straordinari quando la petizione ha per fondamento, a cagion d'esempio, riguardevoli servizi resi allo Stato, i quali non abbiano ricevuto alcun compenso. E l'argomento prende tanto più forza quando il servizio abbia costato gravi sacrifici, e l'autore di essi ritrovisi in compassionevoli strettezze. Mi pare che allora l'equità e l'umanità raccomandino che il Parlamento pigli il caso in considerazione.

A così interpretare l'articolo 89 del regolamento parmi che conduca l'articolo 87 dello Statuto da cui quello è tratto e dipende. Esso stabilisce: « che ogni cittadino ha diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare, se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al ministro competente... »

È dunque da vedersi se la petizione merita di essere presa in considerazione, o se sia il caso di una domanda ordinaria d'impiego o sussidio da non meritare alcun riguardo.

Ora udiste, o signori, dall'onorevole relatore che si tratta di un uomo che per rendere un cospicuo servizio allo Stato ha esposto la propria vita, ha perduta una distinta posizione sociale, un impiego ed i beni; e vive qui naturalizzato sardo con tre figlie, senz'altro mezzo di sussistenza che trenta soldi al giorno che gli passa la Cassa dei sussidi dell'emigrazione.

Stante le straordinarie qualità del caso, mi pare che non gli si possa applicare l'ordine del giorno, se si ponga mente allo spirito dei citati articoli, e che in ogni caso non si vorrà negargli un riguardo di umanità, che non porta nessun carico al Senato, nè al Governo, trasmettendo la sua domanda al ministro dell'interno.

COLLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta. Allorché io domandava se vi era chi appoggiasse la proposta del senatore Maestri, fui interrotto dal medesimo il quale chiese di poterla sviluppare. Ora, prima di lasciare progredire ulteriormente la discussione, devo fare la stessa domanda, vale a dire se vi ha chi appoggia l'emendamento del senatore Maestri.

MAESTRI. Domando la parola per un richiamo al regolamento. Io non propongo un emendamento.

PRESIDENTE. Se non è un emendamento, io non saprei con qual titolo chiamare la sua proposta.

La Commissione propone di passare all'ordine del giorno, e la sua proposta tende a rimandare la petizione al ministro dell'interno.

Di necessità io debbo domandare se vi ha chi appoggi la sua proposta.

MAESTRI. Io mi oppongo a che si chiegga questo appoggio.

COLLI. Parmi che il senatore Maestri abbia sulle prime chiesto che fosse data lettura della petizione.

Io appoggierei questa domanda.

PRESIDENTE. Questa è un'altra proposizione.

Domando se v'ha chi l'appoggia...

COLLI. La lettura della petizione potrà maggiormente illuminare il Senato, il quale vedrà se debba sì o no appoggiare l'invio.

PRESIDENTE. È appunto per questo che io domando che chi vuole appoggiare la proposta della lettura della petizione si levi.

(È appoggiata.)

Metto ai voti la lettura.

Chi vuole che si legga sorga.

(Il Senato acconsente.)

(Il senatore Demargherita, invitato dal presidente, dà lettura della petizione.)

DE SONNAZ. Domanderei ora che si desse lettura della lettera accennata dal signor generale Bava.

(Il relatore della petizione ne dà lettura.)

BAVA. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Bava.

BAVA. Je me rappelle maintenant qu'à l'époque où j'étais ministre, ce monsieur présentait effectivement une demande dans le but d'obtenir une médaille. Cette demande il l'appuyait de plusieurs documents dont je ne sais pas bien quelle est l'authenticité; car je n'ai pas eu le temps de m'occuper de cette affaire.

J'ai fait écrire la lettre dont on vient de donner lecture; cependant, je dois dire au Sénat, que ce monsieur Avigny, ne paraît pas être cause de la reddition de Pizzighettone; d'après les faits rapportés, cela aurait eu lieu antérieurement à notre entrée en Lombardie.

Je reconnais avoir fait écrire cette lettre qui n'est motivée que par les documents que le pétitionnaire a présentés lui-même au Ministère.

DEMARGHERITA, relatore. Il relatore della Commissione non ha creduto di far cenno particolarizzato di questi servigi esposti dal petente, in presenza massime delle disposizioni del regolamento, il quale contemplando appositamente le petizioni d'impieghi e sussidi vuole che si proponga l'ordine del giorno.

Non era dunque il caso di apprezzare questi servigi, spettando al Governo l'apprezzarli. Si è al Governo che dovrebbe dirigersi il petente e non al Parlamento, il quale non è competente in questa materia a termini, come dissi, delle disposizioni del regolamento.

PRESIDENTE. Si domanda dal senatore Maestri il rinvio della petizione al Ministero; la Commissione ha conchiuso per l'ordine del giorno; io debbo proporre al Senato l'ordine del giorno;

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Il Senato adotta le conclusioni della Commissione.)

DEMARGHERITA, relatore. Petizione 436. Michele Giussiana del fu Domenico, dimorante in questa capitale, espone in linguaggio scorrettissimo ed a mala pena intendevole un suo trovato igienico, dal quale si promette portentosi effetti a beneficio eziandio di chi già trovisi ridotto in fin di vita, e poco men che moriente.

Di questa preziosissima invenzione, il petente mostrasi disposto a svelare, a certe condizioni, il segreto, onde non tardi a giovarsene l'umanità sofferente.

La vostra Commissione ha considerato che i rimedi segreti, ed in universale quella specie di medicina che va con nome d'empirica per opposizione alla razionale e scientifica movente da prestabiliti principii, è cosa contemplata dalla vigente legislazione;

Che in addietro il magistrato del protomedicato aveva per ufficio di provvedere intorno all'uso ed allo spaccio di quei rimedi, conosciutane prima ed esploratane la condizione nell'interesse della pubblica igiene;

Che a quel magistrato fu in questa parte, colla recente legge, surrogato il Consiglio di sanità, al quale perciò il ricorrente deve rivolgersi;

Per queste considerazioni la Commissione ha l'onore di proporvi di adottare su questa petizione l'ordine del giorno.

(È approvato.)

PRESIDENTE. Il Senato è convocato per domani al tocco. L'ordine del giorno è la continuazione della discussione della legge concernente la privativa delle poste.

La seduta è levata alle ore 8 1/4.

TORNATA DEL 31 MAGGIO 1851

-54-

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge concernente la privativa postale — Relazione dell'ufficio centrale sulla petizione trasmessagli — Aggiunta dell'ufficio centrale all'articolo 4 — Osservazioni dei senatori Cristiani, Jacquemoud e Di Pollone, relatore — Approvazione dell'aggiunta e dell'articolo 4, e degli articoli 18 al 21 — Articolo 22 — Considerazioni del commissario regio Despina e del senatore Di Pollone, relatore — Emendamento del senatore Vesme — Osservazioni del senatore Di Pollone, relatore — Approvazione dell'emendamento del senatore Vesme e dell'articolo 22 — Adozione dell'articolo 23 emendato dal senatore Giulio, e dell'articolo 24 — Soppressione dell'articolo 25 — Articolo 26 — Emendamento dell'ufficio centrale — Parlano i senatori Pinelli, Jacquemoud, Di Pollone, relatore, e il commissario regio — Proposta soppressiva del senatore Vesme — Osservazioni dei senatori Giulio e Di Castagnetto — Adozione dell'emendamento dell'ufficio centrale e degli articoli 26 e 27 — Articolo 28 — Emendamento del senatore Giulio — Osservazioni dei senatori Di Pollone, relatore, Cristiani e del commissario regio — Adozione dell'emendamento del senatore Giulio e dell'articolo 28 — Approvazione degli articoli 29 e 30 — I senatori Vesme e Giulio parlano sopra l'articolo 31 — Approvazione del medesimo — Articolo 32 — Osservazioni dei senatori Di Pollone, relatore, Di Collegno Giacinto e del commissario regio — Approvazione dell'articolo 32 — Articolo 33 — Adozione dell'emendamento del senatore Cristiani e degli articoli 33, 34 e 35 — Articolo 36 — Proposta del senatore Giulio — Rinvio dell'articolo all'ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CIBRARIO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata di ieri il quale viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA PRIVATIVA POSTALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiama in seguito la discussione sul progetto di legge concernente la privativa postale: la discussione si fermava ieri al capo II, *Della posta-cavalli*, articolo 15; quest'articolo è concepito nei termini seguenti:

« Art. 15. Spetta alla sola amministrazione delle poste di stabilire le stazioni di posta nell'estensione dello Stato pel cambio immediato dei cavalli in servizio dei viaggiatori e pel trasporto delle corrispondenze. Essa ne affida la condotta ad agenti da lei nominati, alle condizioni con questi stabilite. Le sopprime e varia a seconda delle esigenze del pubblico servizio e nei limiti della presente legge. »

A quest'articolo l'ufficio centrale proponeva un leggiero emendamento consistente in sostituire le parole *ai mastri di posta* quelle *od agenti*.

DI POLLONE, relatore. Domanderei al signor presidente, prima di procedere alla discussione di questo capo, di permettermi di esporre al Senato il risultamento della disamina che l'ufficio centrale ha fatto dell'articolo 4 statogli rimandato ieri quando venne in discussione.

PRESIDENTE. Se il Senato crede di far procedere così la discussione, io non mi oppongo; solamente avvertirei che manca ancora qualche senatore per compiere il numero legale, e che forse se si procedesse alla discussione cui può dar luogo l'articolo 15, si potrebbe nel frattempo compiere il numero.

DI POLLONE, relatore. Allora domanderei la parola per esporre al Senato il risultamento della disamina della petizione che venne rimandata all'ufficio centrale.

PRESIDENTE. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

DI POLLONE, relatore. Signori senatori! L'ufficio centrale a cui avete rimandato la petizione dei mastri di posta della Savoia, della quale udiste la lettura nella seduta di ieri, l'ha attentamente esaminata insieme col memoriale più particolarizzato che l'accompagnava, e mi ha incaricato di esporvi il suo voto.

La petizione tende in primo luogo ad indurvi a non occuparvi del capo II, titolo I della legge presentatavi dal Governo che tratta della privativa postale, per la ragione che dovrebbe quel capo far parte di una legge organica speciale sulla posta-cavalli.

Ciò non può ammettere il vostro ufficio centrale, riconoscendo egli invece come sia utile ed anzi imprescindibile che la legge per cui è consacrato il diritto dello Stato ad esercitare il monopolio tanto pel trasporto delle lettere, quanto per la concessione delle stazioni postali, ne regoli eziandio le condizioni.

Soggiungono i mastri di posta: che i loro interessi vengono grandemente lesi dalle disposizioni dell'articolo 15, ove è stabilita la facoltà per l'amministrazione delle poste di variare o sopprimere a volontà le stazioni, secondo le esigenze del pubblico, mentre ne viene intaccato ciò che essi chiamano un diritto acquisito di conservare senza limite le stazioni medesime, che ravvisano anzi come una proprietà.

Risponde a questa singolare pretesa l'ufficio centrale: non poter essere mai il caso che l'amministrazione si faccia ad alterare una convenzione in corso, regolarmente stabilita, e che ogniqualvolta vi sarà contratto bilaterale, o sinallagmatico che dir si voglia, l'amministrazione sarà assoggettata al diritto comune, né potrà mai volerlo intaccare, salva bensì

la facoltà ben naturale, che si riserva alla sua scadenza, di abolire una stazione o di trasportarla in luogo più appropriato al pubblico vantaggio, ovvero di ampliarla.

Quanto al diritto di proprietà che invocano i mastri di posta non occorre per verità di sviluppare gli argomenti che ne dimostrano la insussistenza.

È vero che per l'addietro si concedevano le stazioni di posta a tempo indeterminato, ma da questo fatto non può menomamente emergere il diritto che si vorrebbe invocare: nè mai l'amministrazione postale la intese così, nè i vigenti regolamenti ne appoggiano la supposizione, poichè leggesi nell'articolo 73 del regolamento sul servizio della posta-cavalli, approvato con regio patenti 3 aprile 1841, che l'amministrazione può rimuovere i mastri di posta anche istantaneamente tutt'alvolta che vi concorreranno giuste cause, nè i medesimi potranno pretendere veruna indennità dipendentemente dalla loro rimozione, oltre di che l'amministrazione medesima in forza dell'articolo 63 dello stesso regolamento ha pur già la facoltà di accrescere le stazioni, di diminuirle, di variarle, di modificarne le sottomissioni esistenti, e di farne delle nuove secondo le occorrenze.

Quindi se stava in facoltà dell'amministrazione il rescindere per un verso una concessione, non si può comprendere come i mastri di posta possano sostenere la loro tesi.

D'altronde la concessione di che si tratta è una delegazione che fa lo Stato, nè i diritti dello Stato possono mai alienarsi dalle autorità chiamate ad esercitarli.

Volle nello scorso aprile il Ministero per gli affari esteri togliere ogni dubbiezza in proposito ed ordinò che tutte le concessioni a tempo indeterminato fossero ridotte a tempo determinato, che eziandio per un riguardo ai mastri di posta stabilì ad un novennio rescindibile di tre in tre anni.

Non uno de' mastri di posta di questi regi Stati ricusò di sottoscrivere le novelle convenzioni che loro venivano offerte, come nessuno de' mastri di posta lungo la via ferrata che conduce a Novi ebbe ad eccepire contro la disdetta che l'amministrazione postale loro significava a termini dell'articolo 76 del precitato regolamento, per cui è pure concesso in reciprocità ai mastri di posta investiti della condotta di stazioni a tempo indeterminato il chiedere la dispensa da ulteriore servizio mercè del solo obbligo di continuarlo insino a che non oltre a sei mesi dalla notificazione della rinunzia siasi provveduto alla sostituzione del titolare.

Epperò l'ufficio centrale non vede che siavi motivo a prendere in considerazione la emessa pretesa di diritto dei mastri di posta.

Circa alla terza osservazione contenuta nella petizione intesa ad invocare la conservazione della indennità dei 25 centesimi, verrà opportuna la discussione in proposito quando si tratterà dell'articolo della legge; e l'ufficio centrale, senza disconoscere come i petenti meritino i riguardi del Governo, si riferisce alla opinione ampiamente svolta nella relazione che in suo nome ho avuto l'onore di presentarvi.

Rileverò tuttavia, ad onore del Governo, una grande inesattezza contenuta nella petizione. Si lagnano i petenti di che l'amministrazione delle poste esigendo un servizio più accelerato pel corriere da Chamberi a Torino ne derivi per essi un danno senza compenso. Sta in fatti che allorquando il trasporto più celere fu stabilito, non mancò il Governo al debito suo, aumentando il prezzo d'ogni cavallo che si pagava per ogni posta in ragione di lire 1 20 e portandolo a lire 1 50, prezzo che pagano i privati secondo le tariffe postali. Quanto alla maggiore celerità fu fissata di accordo coi mastri di posta, ed a vece di minuti 32 12 per posta in media, fu de-

terminato che non s'impiegherebbero più di minuti 38. Avendovi essi liberamente aderito, nè essendo eccessiva l'esigenza dell'amministrazione, e non essendosi prodotto veruno degli inconvenienti che i mastri di posta vorrebbero lamentare, conviene dedurne che non sono nè anco in questo punto fondate le loro lagnanze.

Conclude pertanto l'ufficio centrale dichiarando che non ha proposizioni speciali da sottomettersi relativamente alla petizione di che è caso; nè egli dubita che, essendo, come lo espresse unanime nella sua relazione, d'interesse pubblico la conservazione delle stazioni postali, ove la percezione a loro favore della sovvenzione dei 25 centesimi venga abolita, penserà il Governo a proporre ed il Parlamento ad accordare un equo e sufficiente sussidio a quelle fra le medesime che potranno abbisognarne.

PRESIDENTE. Essendosi compiuto il numero legale dei senatori io darò nuovamente la parola al relatore dell'ufficio centrale acciò possa esporre le conclusioni a cui esso è addivenuto in seguito al nuovo studio che ha fatto sull'articolo 4.

DI POLLEONE, relatore. Nacque ieri una discussione sull'interpretazione a darsi all'articolo 4, emendato dall'ufficio centrale, il quale non faceva, per questa parte, che ripetere le espressioni dell'articolo stesso del progetto ministeriale. La difficoltà fu sollevata su questo, che, cioè, non pareva che i corrieri di gabinetto delle potenze estere, e le persone incaricate di missioni venienti da paesi forestieri e non appartenenti a questi regi Stati, fossero obbligati a deporre le loro lettere e i loro dispacci al primo ufficio postale, e di farne la dichiarazione al primo ufficio di dogana, in quanto che ciò fosse contrario all'uso invalso presso tutte le nazioni civili d'Europa; quindi l'onorevole nostro collega senatore Alfieri proponeva una disposizione esplicita, la quale si estendesse alle persone incaricate di speciali missioni, non che ai corrieri di gabinetto delle potenze estere.

L'ufficio, adempiendo al mandato che gli veniva conferito dal Senato, si è adunato prima della seduta, e dopo lunga e matura discussione ebbe a convincersi che la legge, che sta il Senato esaminando, regola e debba reggere, come legge civile, soltanto ciò che è relativo al nostro Stato e non può comprendere una disposizione esplicita, nè creare un diritto che potrebbe essere sanzionato soltanto in seguito a convenzioni che trattassero di diritti internazionali; tuttavia riconoscendo quanto sia grave l'osservazione del senatore Alfieri, convenne unanimemente che si potrebbe con un'aggiunta all'articolo 4 ovviare alla difficoltà di comprendere in una legge civile di diritto interno ciò che riguarda il diritto internazionale. Quest'alinea non dà un diritto, ma stabilisce soltanto che i corrieri di Gabinetto delle potenze estere e le persone incaricate di dispacci non siano comprese nella presente legge.

Leggerò il testo della proposizione che ho l'onore di sottoporre al Senato.

L'articolo 4 sta sotto gli occhi di ciascheduno de' miei colleghi, epperò credo inutile di rileggerlo.

L'aggiunta che proporrebbe l'ufficio centrale sarebbe concepita ne'seguenti termini:

« Il disposto del presente articolo non riguarda alle persone giustificanti di essere incaricate di missioni per parte di Governi esteri, ed ai corrieri di gabinetto al servizio dei Governi medesimi. »

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Cristiani ha la parola.

CRISTIANI. Mi pare che la proposizione dell'ufficio cen-

trale non tolga la difficoltà che si era eccitata ieri. Si sarebbero tolte le difficoltà, qualora l'articolo 4 avesse parlato dei corrieri di gabinetto nella parte che si riferisce all'obbligo in essa prescritto di fare all'ingresso nei regi Stati l'occorrente loro dichiarazione; ma conviene ritenere che la menzione che vi si fa dei corrieri di gabinetto si riferisce unicamente all'eccezione dall'obbligo suddetto. Ora siccome il paragrafo che si vuol aggiungere escluderebbe i corrieri di gabinetto dall'eccezione, perciò esso importerebbe implicitamente che essi saranno compresi nella disposizione portante l'obbligo della dichiarazione; e quindi rimane sempre la difficoltà che aveva sollevata il senatore Alfieri, la quale stava precisamente nell'obbligo imposto ai corrieri, che avevano una missione da un Governo estero di fare la dichiarazione. Se la proposizione dell'ufficio centrale fosse concepita in modo da esimere le persone aventi una missione dall'estero dall'obbligo di una dichiarazione, mi vi associerei; ma dal momento che essa anzi implicitamente condurrebbe a ritenerli obbligati a questa dichiarazione, io credo che sia miglior partito il lasciare l'articolo come sta scritto, perchè esso quanto meno lascia sussistere un dubbio al proposito, cosicchè sarebbe sempre in facoltà dell'amministrazione nostra l'esentare quelle persone dalla dichiarazione. Diffatti nel modo in cui è concepito, parlando in genere dei corrieri di gabinetto e non specificamente di quelli incaricati di una missione dal nostro Governo, lasciando, come dissi, sussistere un dubbio sul punto, se sotto la denominazione di corrieri di gabinetto siano compresi quelli delle potenze estere, fa sì che spetterà all'amministrazione la facoltà di provvedere per via di regolamenti all'applicazione della legge, interpretandola in modo favorevole. All'opposto, adottando l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale, non si potrebbe nemmeno più provvedere, a parer mio, dall'amministrazione con semplici regolamenti all'esenzione dei corrieri di gabinetto esteri da un'obbligazione da cui mi sembra che si avesse ieri in pensiero di esimerli.

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. Puisque le bureau central a reconnu la convenance de dispenser les envoyés diplomatiques, et les courriers des cabinets des puissances étrangères de l'obligation prescrite par l'article 4, c'est-à-dire de déclarer au premier bureau de douane les lettres dont ils sont porteurs et de les consigner au premier bureau de poste, il me paraît inutile d'en faire l'objet d'un paragraphe séparé, et je proposerais la rédaction suivante qui comprendrait à la fois les envoyés diplomatiques et les courriers de cabinet du Gouvernement et ceux des Gouvernements étrangers:

« Tutte le persone provenienti dall'estero per via di terra, ad eccezione di quelle incaricate di missione diplomatica, e dei corrieri di gabinetto, ecc. »

DI POLLONE, relatore. Io credo di dover ben fissare i termini di quanto ha voluto stabilire l'articolo 4. Esso prescrive l'obbligo di dichiarare al primo ufficio di dogana e di consegnare al primo ufficio di posta a tutti coloro indistintamente i quali entrano nei regi Stati, le lettere, i pieghi e i giornali, insomma tutti gli oggetti di privativa postale; e con una disposizione particolare poi esentava da quest'obbligo i corrieri di gabinetto, gli agenti diplomatici del nostro Governo; ma non estende quest'esenzione agli agenti diplomatici ed ai corrieri di gabinetto delle potenze estere. Questo è lo spirito e crederei anche la lettera dell'articolo sottoposto al Senato. Sollevatasi ieri la difficoltà dal senatore Alfieri, l'ufficio centrale non ha creduto di consacrare un diritto

come già era stato nella discussione accennato, diritto che non è sancito in alcune delle leggi postali in vigore nella Svizzera, nel Belgio e nella Francia, le quali furono specialmente esaminate dal relatore dell'ufficio centrale; non ha creduto conveniente, dico, stabilire un diritto che le anzidette nazioni non concedono alla nostra; ma tuttavia esso riconosce che è un uso antichissimo; che anzi ha sempre esistito e che conviene conservare. Quindi l'ufficio centrale credette che vi fosse un mezzo onde ovviare a questa difficoltà, cioè di non dare questo diritto per legge, e soprattutto in una legge che regola gli affari dell'interno del paese, ma di dichiarare che questa disposizione non colpiva gli agenti ed i corrieri di gabinetto delle potenze estere, lasciando appunto al Governo la via aperta, onde trattare con coteste potenze, e così pure la facoltà di conceder loro la continuazione di questi vantaggi o facilitazioni.

Questi sono i termini sui quali l'ufficio centrale ha fondate le sue considerazioni sulla questione, e crede di dovere persistere in questo pensiero, aggiungendo però una dilucidazione, ossia un'aggiunta che pregherei il signor presidente di voler comunicare al Senato.

PRESIDENTE. Facendo ragione alle osservazioni emesse dal signor senatore Cristiani, l'ufficio centrale acconsentirebbe a variare l'aggiunta da lui proposta nel seguente modo:

« L'obbligazione delle dichiarazioni e delle consegne di cui nel presente articolo non riguarda alle persone giustificanti d'essere incaricate di missione per parte dei Governi esteri ed ai corrieri di gabinetto al servizio dei Governi medesimi. »

CRISTIANI. Allora cessa ogni dubbio.

PRESIDENTE. Porrò ai voti quest'aggiunta all'articolo 4. (È approvata.)

Pongo ora ai voti l'articolo 4 così emendato.

(È approvato.)

Ora si passerà all'articolo 13 del quale ho già dato lettura. Se nessuno domanda la parola lo sottopongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 16. I suddetti agenti e mastri di posta dovranno in avvenire essere nominati tutti, senza eccezione, dietro pubblico concorso e mediante una cauzione la quale verrà fissata da apposito regolamento. »

L'ufficio centrale propone di cambiarne la redazione nel modo seguente:

« Art. 16. La concessione della condotta di stazioni di posta dovrà in avvenire essere fatta sempre in conseguenza di pubblici incanti a favore del miglior offerente, che verrà perciò nominato mastro di posta, e mediante una cauzione la quale verrà fissata da apposito regolamento. »

DESPINE, commissario regio. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

DESPINE, commissario regio. Le Gouvernement adhère à la proposition de la Commission.

PRESIDENTE. Se non v'ha opposizione metterò ai voti l'articolo così emendato.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 17. L'amministrazione delle poste non potrà stabilire nuove linee di stazioni postali o complementi di dette linee, dai quali risultino nuovi pesi all'erario, senza la votazione preventiva di un assegno speciale sul bilancio dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 18. Niuno fuorchè i mastri di posta può condurre viaggiatori con immediato cambio di cavalli, salve le eccezioni autorizzate dal regolamento sopra il servizio delle poste. »

(È approvato.)

« Art. 19. Non si può per qualsivoglia motivo o pretesto oltrepassare in servizio alcuna stazione senza farvi l'opportuno cambio di cavalli, tranne i casi determinati dal regolamento suddetto. »

(È approvato.)

« Art. 20. I cavalli di posta addetti al servizio speciale delle stazioni, e così pure le scorte, gli attrezzi ed i foraggi di esse sono immuni da qualsiasi requisizione militare. »

« Sono esenti in ogni tempo dall'alloggio militare i locali esclusivamente destinati all'esercizio delle stazioni. »

(È approvato.)

« Art. 21. Non si può fare alcun sequestro o pignoramento od atto esecutivo per qualsivoglia causa o credito, anche privilegiato, sopra cavalli, legni ed attrezzi, scorte e foraggi, ed ogni altra cosa necessaria alla condotta delle stazioni, come pure sopra le somme pagabili dall'amministrazione ai mastri di posta per ragione di servizio, sotto pena di nullità di qualsiasi atto, offre alla rifazione dei danni e delle spese. »

(È approvato.)

« Art. 22. I concessionari di vetture pubbliche con cambio di cavalli, quando non si valgano a tal fine di quelli delle stazioni postali, sono tenuti alla retribuzione di 30 centesimi per miriometro, ovvero di 3 centesimi per chilometro e per ciascun cavallo attaccato ai loro legni. »

(È approvato.)

DESPINE, commissario regio. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

DESPINE, commissario regio. Messieurs, la question qui vous est soumise dans l'article 21 et dans l'article 26, a pour objet d'étendre la conservation du droit dont les maîtres de poste ont joui par le passé, jusqu'au premier juillet 1854, tandis que le projet du Gouvernement ne portait ce terme qu'au premier janvier 1853.

Cette question est assez délicate. Elle a été l'objet d'une vive discussion à l'autre Chambre; c'est pourquoi je vous demande la permission de vous présenter à cet égard quelques observations.

Votre savant rapporteur vous a dit avec raison qu'il y avait trois systèmes en présence: le premier de ces systèmes était le maintien de l'état actuel dans lequel les maîtres de poste jouissent du droit de 25 centimes par poste et chevaux. Ceux qui soutiennent ce système disent qu'il n'a pas pour objet de favoriser le luxe, mais d'assurer le service de la correspondance, car à défaut, ce serait le trésor qui devrait y pourvoir lui-même; ils vous disent que cet impôt est peu sensible par la raison qu'il est répandu sur des milliers de personnes; il vous disent que le service des voitures publiques a subi une grande augmentation, puisqu'aujourd'hui les voitures publiques s'élèvent au nombre de 222, et que les voyageurs qui voyagent en poste ont diminué d'une manière considérable; que si l'on voulait compenser cette différence en augmentant le prix des courses, on y trouverait une nouvelle cause de diminution dans le nombre des voyageurs. Ils ajoutent qu'il a été fait pour des stations des offres de prix qui ont été retirées de crainte que ce droit ne fût supprimé.

Le deuxième système consiste à faire entrer ce droit dans les caisses de l'Etat. On observe qu'il offrirait d'accorder des subsides en compensation, mais que le Gouvernement n'a aucune base pour faire cette opération, et qu'il ne sait pas les charges qui lui seraient imposées: que ce droit ne dégrèverait pas les voitures publiques; qu'il conviendrait d'attendre la révision de la loi de 1838 sur les voitures publiques pour savoir quel usage on ferait de ce système.

Enfin la troisième opinion consiste à proposer l'abolition

de ce droit pour donner aux voyageurs plus de facilités et augmenter la concurrence des entreprises de voitures. Cette abolition aurait lieu pour les stations des petites lignes, mais celles des grandes lignes de poste seraient maintenues avec des subsides accordés par le Gouvernement.

Votre Commission a reconnu la nécessité de conserver les stations de province à province; elle vous a dit que 25 centimes étaient une somme peu onéreuse; mais cependant comme l'opinion publique s'est prononcée en faveur de cette suppression, elle a jugé convenable de consentir à la suppression en fixant l'époque qu'elle a déterminée.

Auparavant, vous a-t-elle dit, les stations étaient concédées pour un temps indéterminé, les maîtres de poste les regardaient comme leur propriété. Le Gouvernement a, avec raison, repoussé cette prétension, ainsi que le dit très-bien monsieur le rapporteur, et a fixé désormais la durée de 9 ans pour le privilège des stations avec la faculté de le renouveler de trois en trois ans.

Votre Commission a dit qu'il ne fallait pas altérer les conditions d'un triennio, parce que les maîtres de poste demanderaient des indemnités; elle a ajouté qu'il fallait faire coïncider cela avec l'achèvement de nos chemins de fer, et que alors tomberaient naturellement les stations d'Arquata à Gènes, de Valence à Novare et au lac Majeur, de Turin à Savigliano.

La Commission a jugé trop court l'espace de 18 mois laissé aux maîtres de poste pour prendre des arrangements convenables. Elle a dit que si on exceptait quelques stations, les autres étaient dans de mauvaises conditions; que le nombre des voyageurs en poste avait diminué de moitié; que du reste en considérant une des lignes principales de Turin à Chambéry, elle présentait de grandes difficultés à cause des montagnes et des neiges qui usent les chevaux; à cause du prix des chevaux, etc., et comme le nouveau tarif est réduit à 3 centimes par kilomètre, soit 24 centimes par poste, les entreprises y trouvent déjà une réduction sur le prix précédent de 25 centimes: Voilà les observations sur lesquelles monsieur le rapporteur de la Commission s'est appuyé pour proposer l'article soumis à vos délibérations.

MM., le Gouvernement, en réduisant à 9 ans toutes les concessions nouvelles, a voulu montrer qu'il ne voulait accorder de privilège pas plus aux maîtres de poste qu'aux autres individus: il a voulu remédier aux abus que les maîtres de poste faisaient naître en trafiquant de leurs stations; il a pu le faire, parce qu'il n'était lié par aucun traité, qui tous étaient résiliables en prévenant 6 mois d'avance. Mais sur la question des 25 centimes, il a demandé à l'autre Chambre de maintenir la durée de ce droit pendant 3 ans. S'il a accepté le terme proposé par celle-ci, c'est qu'il a reconnu que les raisons apportées à l'appui de cette proposition n'étaient pas sans fondement.

Le droit de 25 centimes est, dit on, peu onéreux; cela est vrai, mais il n'en pèse pas moins sur ceux qui n'en profitent pas, et c'est une chose injuste, je dirai même inconstitutionnelle. On a remarqué dans un état voisin, en France, que sur 16 millions perçus par les maîtres de poste, 9 millions leur sont comptés par les entreprises des voitures publiques et 7 millions seulement par ceux qui profitent des chevaux. Chez nous, lorsque ce droit a été imposé aux entreprises de voitures publiques, les entreprises étaient presque nulles, et le droit ne rendait presque rien, il n'existait qu'une seule entreprise privilégiée: depuis 1838 d'autres entreprises se sont formées, et leur nombre s'élève aujourd'hui à 222; elles produisent, d'après les calculs qui ont été faits,

une somme annuelle de 800,000 francs, qui rendent aux maîtres de poste un profit auquel ils ne s'attendaient pas lorsqu'ils ont contracté avec l'administration.

D'ailleurs, cette somme ne profite pas à toutes les maîtres de poste, mais seulement à quelques lignes privilégiées. Je vous citerai, par exemple, la station de Turin, qui passait pour onéreuse, et qui recevait, comme elle reçoit encore, un subside de 5850 francs. Il n'est pas moins vrai qu'il en part aujourd'hui régulièrement 45 voitures publiques qui sont dans le cas de payer 25 centimes, ce qui fait, pour cette station, une différence de quarante à cinquante mille francs. On a dit que le nombre des voyageurs a diminué; le relevé a été fait de 1840 à 1850, d'après l'état qui se trouve annexé au rapport de la Commission; quant à moi, j'ai cet état depuis 1819, année par année; je craindrai de fatiguer le Sénat en lui donnant lecture de ce document. Si on compare le revenu actuel à celui de 1840, on trouve la différence dont parle la Commission, mais il faut considérer que les années 1839 et 1840 ont été exceptionnelles, que ni avant, ni après il n'y a eu un nombre de voyageurs aussi élevé, et si on le compare avec celui de 1819 à 1828, on trouve que le chiffre actuel est le même, à peu près, que celui qui existait alors, de manière que, comparé avec l'ensemble des années et des voyages, il n'existe plus cette différence qui semble accuser seulement la comparaison entre le chiffre de 1840 et le chiffre actuel. Si nous considérons ensuite l'état des *bolletons*, nous remarquons que les diminutions portent sur Turin, Gènes et Novare, et cela est dû à la circulation par chemins de fer, laquelle a forcément diminué le nombre des chevaux de poste.

Le rapport présenté à la Chambre des députés a dit, en outre, que les diminutions portaient sur les voyages de plaisir et les voyages à l'intérieur, et non sur les étrangers. Or, nous savons que depuis 1848 le nombre des voyages de plaisir a beaucoup diminué.

J'ajouterai que les *bolletons* ne sont plus pris aussi régulièrement; en conséquence, le Gouvernement ne pense pas pouvoir établir, sur cette différence signalée dans les *bolletons*, les résultats annoncés. Les difficultés de localité signalées sur la ligne de Chambéry, existaient auparavant comme à présent, les circonstances n'ont pas varié. On a dit que si on augmentait le droit de poste sur les voyageurs, on en diminuerait encore le nombre. C'est très-vrai, si les droits étaient trop forts. Cependant, je prierai le Sénat de ne pas perdre de vue que en Lombardie et dans tous les Etats autrichiens, on paie 2 francs 3/4 centimes par poste. C'est un pays voisin, il n'y a pas de difficulté à ce que le voyageur paie chez nous un droit semblable.

La Commission propose le renvoi à 3 ans; le Gouvernement avait aussi émis la même opinion à la Chambre des députés, cependant il n'a pas cru que ce renvoi fut absolument nécessaire, car il a entre les mains tous les éléments pour déterminer le produit réel qui peut rendre ce droit de 25 centimes; c'est même d'après ces bases qu'il a été évalué à 800,000 francs.

Cette disposition doit se réunir à la loi sur les voitures, publiques qui devra remplacer la loi de 1833, loi que nous savons tous très-défectueuse. La Commission chargée d'élaborer cette loi nouvelle, s'en occupe, et elle sera présentée à la première Session. D'après cette loi, il conviendra de ne plus laisser subsister les deux droits que paient les voitures, savoir celui des 25 centimes et celui du Gouvernement. Il conviendra dans la nouvelle loi de confondre ces deux droits. Le Gouvernement, s'il juge convenable de réunir ces droits

entre ses mains obtiendra un revenu important qui lui permettra de délivrer des subsides même très-larges à toutes les stations qui en ont besoin.

Voilà le motif qui a déterminé le Gouvernement à adopter la proposition faite dans l'autre Chambre. Renvoyer le terme à 3 ans, ce serait l'embarrasser dans ses moyens d'amélioration. Si au but de 18 mois on n'a pas réuni les éléments nécessaires pour la nouvelle loi on demandera une prolongation de temps, mais aujourd'hui le Gouvernement vous propose de maintenir le terme de 18 mois qu'il a eu, je ne le cacherai pas, beaucoup de peine à obtenir dans l'autre Chambre, par ce que l'opinion qui voulait abolir ce droit était fortement appuyée.

Le Gouvernement s'en rapporte à la sagesse du Sénat, mais il croit que dans l'état actuel des choses, le terme de 18 mois doit être préféré.

DI POLLONE, relatore. Confesso, che non mi aspettava di dover rispondere al signor commissario regio sopra una scala così vasta, per contrapporre argomenti alla proposizione dell'ufficio centrale.

Egli disse che il Governo non aveva bisogno di aspettare il fine dei tre anni per scindere i contratti coi mastri di posta, mentre ne aveva il diritto dai regolamenti attuali: io mi permetterò di fare osservare al signor commissario regio che i regolamenti sanciti dalle regie patenti del 1841 danno facoltà al Governo di scindere i contratti, quando vi sia una giusta causa.

Quindi senza una giusta causa, la quale dovrebbe essere apprezzata da tribunali, non potrebbe di suo proprio arbitrio infrangere una convenzione che avesse fatto pochi giorni prima.

Disse poi che in Francia i mastri di posta non godevano di tutti i privilegi che si sogliono concedere a quelli del Piemonte: io farò notare che in Francia la percezione di 25 centesimi non solo è mantenuta, non solo non è intaccata, ma si è iscritta nei bilanci dello Stato, in seguito alla legge 8 agosto 1847, come facilmente si può verificare, una somma di lire 330,000, per sussidiare i mastri di posta.

Da ciò, ben può comprendere il signor commissario regio, quanto meglio siano trattati i mastri di posta del vicino paese; di quello che lo siano i nostri.

A questo proposito, siccome egli vorrebbe opinare in senso contrario a quanto sostiene l'ufficio centrale, cioè che le condizioni dei mastri di posta non siano lamentevoli, io mi permetterò di citargli ciò che trovo nel dizionario postale del Belgio relativamente a quanto fu operato in Francia nel 1793.

La lettura ne sarà breve: prego il Senato di volerla udire.

« Un instant, cette révolution qui rêvait une immense rénovation sociale, qui voulait faire table rase et anéantir le passé, se proposa de comprendre le privilège des maîtres de poste dans l'abolition générale de tous les privilèges établis par l'ancienne monarchie.

« Mais au milieu de la ruine de toutes les corporations françaises, les maîtres de poste se virent l'objet d'une exception imposée par la crainte de désorganiser tous les ressorts de la société. Les niveleurs de 1793, s'arrêtant et rétrogradant, pour ainsi dire, dans leur œuvre de destruction, respectèrent le service de la poste aux chevaux, et par la loi organique des 23 et 24 juillet 1793, ils donnèrent à une institution royale un baptême républicain.

« Plus tard, la loi du 9 vendémiaire an vi prononça la suppression des messageries nationales (jadis royales) et abandonna cette exploitation à l'industrie privée.

« Les maîtres de poste perdaient par là la plus certaine,

la plus constante de leurs ressources : aussi l'institution entière se trouva bientôt en péril.

« Pour obvier au prochain anéantissement d'un service public aussi important, ce fut alors que parut la loi du 15 ventôse an XIII motivé sur la *désertion générale des relais*, laquelle oblige tout entrepreneur de voitures publiques, sauf les exceptions établies par la loi, à payer par poste et par cheval 25 centimes au maître de relais dont il n'emploierait pas les chevaux.

« Telle est la position dans laquelle la création des chemins de fer a trouvé les maîtres de poste en Belgique comme en France. On connaît les résultats de ce nouveau système de communication qui tend sans cesse à agrandir son réseau, et dont chaque extension frappe au cœur l'institution des relais et les droits acquis des maîtres de poste; le Gouvernement se préoccupe de leur sort depuis quelques années et ils ne peuvent manquer d'éveiller les sympathies de la Législature : car, quel que soit le développement des voies ferrées, la prudence commande de veiller au maintien d'une institution qui, dans certaines éventualités, est appelée à rendre encore d'immenses services à l'Etat et à la société. »

La questione è ridotta a questi termini : o bisognerà mantenere in uno stato favorevole le stazioni postali con un diritto di 25 centesimi, oppure, come lo propone l'ufficio centrale, abbandonarle fra tre anni, ed allora il Governo avrà da pensare e seriamente a sussidiarle.

Diceva il signor commissario regio che molti di questi mastri di posta godevano il favore di una retribuzione più abbondante di 25 centesimi : io credo che i suoi detti non siano facili a giustificare, mentre non saprei su quali calcoli egli abbia fondata l'asserzione che le vetture pubbliche rendano 800,000 lire. Io temo, dico, che egli abbia preso lo stato generale delle vetture pubbliche esistenti, ma io gli faccio osservare che gli omnibus che non cambiano cavalli non pagano questi 20 centesimi, e quindi è stato condotto in errore quando ha creduto che il mastro di posta percepisse 30,000 lire. Io mi sono fatto presentare personalmente i libri del mastro di posta di che è caso, ed ho avuto a convincermi che nel 1850 egli non ha percepito più di 22,500 e qualche lira; dunque ben vedo il signor commissario regio qual grave differenza esista tra le sue opinioni ed i fatti che ho potuto far presenti al Senato.

Disse inoltre che i bollettoni ora diminuiti corrispondono a quelli che si spiccavano dall'amministrazione delle poste nel 1816, e ne trae la conseguenza che i mastri di posta non sono in deteriore condizione; ma farò osservare al signor commissario regio che ora non si pagano ad ugual prezzo gli oggetti necessari al sostentamento dei postiglioni, e le provviste di cavalli, di foraggi, di carrozze ed altri oggetti necessari al mantenimento di una stazione di posta, e che sono di gran lunga cresciuti di valore da 30 anni. Da ciò vede che qualora si potessero ammettere le sue ragioni, riescirebbe però sempre in danno dei mastri di posta il risultato della differenza nolata dal relatore dell'ufficio centrale.

Disse poi che non credeva esatta la diminuzione dei bollettoni presi agli uffici postali. A questo proposito posso assicurare il signor commissario regio risultarmi che la maggior esattezza possibile è impiegata in tutte le stazioni a non rifasciare cavalli a quelli che non ne fossero muniti; quindi ho luogo di credere che lo stato che comunicai al Senato in fine della relazione è esatto, e che il numero dei bollettoni è preciso, almeno in quanto a questi ultimi anni.

Un ultimo argomento veniva addotto dal signor commissario regio sul quale è necessario che io sottoponga alcune con-

siderazioni al Senato. Egli, parlando del prezzo delle corse, citava un paese a noi vicino. Io non conosco il risultato che ha avuto quell'aumento che data da poco tempo, ma quello che saprà il signor commissario regio si è che, quando si facesse l'aumento, la conseguenza naturale sarebbe che al Governo dovrebbero applicare per primo la legge comune; quindi notai come per i soli tre stradali di Novara, Cuneo e Ciampèri verrebbe a prodursi un aumento di 580,000 lire di spesa pel Governo.

Da ciò vede qual necessità sia pel Governo l'aver maggior tempo per bene studiare, ben maturare la questione, e prendere quindi quelle risoluzioni che siano dimostrate utili dall'esperienza e dal bisogno.

Non ripeterò che per scindere i contratti, come già accennai nella mia relazione, bisognerebbe che il Governo sottoastasse ad un'indennità verso i mastri di posta, peso questo gravissimo pel nostro Governo, tanto più nelle strettezze in cui trovansi le nostre finanze.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VESME. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Allora ha la parola il senatore Vesme sull'ordine della discussione.

VESME. La discussione che ha avuto luogo finora riguarda l'articolo 26...

PINELLI. Osservo al signor presidente che avevo domandata la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Vesme parla sull'ordine della discussione...

VESME... parmi adunque che si debba attendere allorché saremo giunti a quell'articolo a continuare la discussione che è ora incominciata.

Io invece proporrei un emendamento, soltanto di redazione, veramente su quest'articolo, ed è, che dove si dice : « sono tenuti alla retribuzione di 30 centesimi per miriametro ovvero di 3 centesimi per chilometro, » si tolga la menzione del miriametro e si dica semplicemente : « sono tenuti alla retribuzione di 3 centesimi per chilometro. » Così esige l'esattezza dell'espressione, e secondo la forma attuale con inutile tautologia si viene a dire due volte la stessa cosa. Che sia esatta la sola menzione del chilometro, appare dall'articolo 31 nel quale leggiamo :

« Le distanze postali sono stabilite a miriametri e chilometri a norma del regio editto dell'11 settembre 1849. »

E nell'alinea : « Qualunque distanza da 500 a 1000 metri è calcolata per un chilometro : quella al di sotto di 500 metri non è computata. »

Dunque la tassa è messa non a miriametri, ma a chilometri; è messa a tre centesimi per chilometro; epperò sia nell'articolo 31, sia nel presente, sia negli altri simili, sarà più esatto togliere la menzione dei miriametri e parlare soltanto della tassa di tre centesimi per chilometro.

PRESIDENTE. Osserverò che il senatore Pinelli aveva dimandata la parola prima, ma siccome il senatore Vesme chiese di parlare sull'ordine della discussione, così io non poteva prevedere che egli non parlasse su quello appunto che doveva formare l'oggetto della discussione.

Quindi darò la parola al signor senatore Pinelli e poi ritorneremo all'emendamento del senatore Vesme.

PINELLI. Aveva chiesto facoltà di parlare per fare una osservazione che si riferisce direttamente alla discussione che abbiamo testè udita tra il commissario regio ed il relatore dell'ufficio centrale.

Siccome ebbi l'onore di dire, non è senza esitazione che

ardisco entrare in questa materia; ma pare che certe osservazioni sollevatesi nella discussione particolare degli uffici possano anche trovare qui luogo, e mi sono richiamato a mente appunto gli argomenti che ivi furono rispettivamente sviluppati.

Se ho ben compreso, il relatore dell'ufficio centrale ci poneva sott'occhio due circostanze: l'una che l'esperienza dei paesi vicini ci dimostrava come effettivamente si fosse già presentato altrove il bisogno di prendere in considerazione la condizione dei mastri di posta; l'altra...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Mi permetta il senatore Pinelli di osservare che, se egli intende proporre che la tassa debba cessare immediatamente, questo cadrà in acconcio mentre si discuterà l'articolo 26; che se altrimenti egli volesse soltanto appoggiare l'avviso dell'ufficio centrale o quello del commissario regio, il quale intenderebbe che la cessazione avesse luogo fino dal 1853, questa discussione tornerebbe invece più a proposito quando si verrà all'articolo che tratta della cessazione di queste tasse.

PINELLI. In tal caso pregherei il signor presidente di conservarmi per allora la parola.

DESPINE, commissario regio. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Je serai la même observation à monsieur le commissaire du roi; la discussion est prématurée.

DESPINE, commissario regio. Il me paraît que monsieur le rapporteur a mal compris l'idée que j'ai exprimée tout-à-l'heure. Je ne voudrais pas laisser le Sénat sous l'impression de la pensée que j'ai émis un fait erroné.

PRESIDENTE. L'impression ne durera que le temps nécessaire pour voter deux articles. Vous n'avez rien à craindre.

Il signor senatore Vesme proponeva di sopprimere la menzione che si fa del miriametro nell'articolo 22 e conservare solamente la menzione del chilometro che si pagherebbe tre centesimi per caduno.

DI POLLONE, relatore. A nome dell'ufficio centrale, io debbo aderire alla proposta del senatore Vesme. Nel fare questa dichiarazione soggiungerò che quell'espressione fu notata dall'ufficio centrale, il quale non avvisò di sopprimerla, considerando che essa nè nuoce, nè giova.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'emendamento del signor senatore Vesme.

Chi vuol sopprimere quella parte dell'articolo che si riferisce alla menzione del miriametro, sorga.

(È approvato.)

L'articolo rimane adunque così emendato:

« I concessionari di vetture pubbliche con cambio di cavalli, quando non si valgano a tal fine di quelli delle stazioni postali, sono tenuti alla retribuzione di tre centesimi per chilometro, e per ciascun cavallo attaccato ai loro legni. »

Chi approva questo articolo voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 25. La stessa retribuzione per le dette vetture pubbliche con cambio di cavalli non presi alle stazioni è pur dovuta per le varie loro corse giornaliere, ed in ragione del numero di esse, come pure per tutti i legni messi in corso alla stessa destinazione, o prima o contemporaneamente o dopo la partenza della vettura, considerata come principale, ed in sussidio della medesima.

GIULIO. Vi ha una parola in quest'articolo la quale ne rende oscuro il significato.

Io credo che la sua soppressione, se ho giustamente osservato il senso dell'articolo, migliorerebbe la compilazione. Vi si dice: « La stessa retribuzione per le dette vetture pub-

bliche con cambio di cavalli non presi alle stazioni è pur dovuta per le varie loro corse giornaliere.

Questo pur che si aggiunge, pare non possa avere altro scopo che quello di dire che la retribuzione di 30 centesimi per ogni cavallo sia dovuta ad ogni corsa che fa la vettura nella giornata qualunque sia il numero di queste corse.

Ma la parola pur com'è qui impiegata non ispiega chiaramente questo significato: pare che l'articolo precedente si riferisca all'obbligo di pagare questa retribuzione altrimenti che per le corse giornaliere.

Io credo che l'articolo sarebbe più chiaro qualora si dicesse: « La retribuzione per le vetture pubbliche è dovuta per ciascuna delle sue corse. »

STANA. L'ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Se il Senato non ha difficoltà d'approvare tale redazione affine di rendere più chiaro l'articolo, esso verrebbe ad essere così concepito:

« La stessa retribuzione per le dette vetture pubbliche con cambio di cavalli non presi alle stazioni è dovuta, ecc. » il rimanente com'è fu già letto.

Chi approva quest'articolo così corretto voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 24. È parimente dovuta la stessa retribuzione alle stazioni postali dagli impresari di simili vetture pubbliche con cambio di cavalli estranei alle stazioni, sia per quelle provenienti dall'estero, e procedenti nell'interno del regno, come per quelle che dall'interno sono dirette all'estero. »

Se non si solleva opposizione, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 25. Tuttavia la retribuzione di cui agli articoli precedenti 22, 23 e 24, non dovrà venire riscossa se non sugli stradali ove esiste presentemente una linea non interrotta di stazioni postali, la quale congiunga una città alla frontiera, ovvero alle linee che congiungano una città capoluogo della provincia colla sede del Governo. »

Chi l'adotta voglia levarsi.

DIPOLLONE, relatore. Se ne è proposta la soppressione.

PRESIDENTE. Vuole parlare?

DI POLLONE, relatore. Ho sviluppati i motivi nella relazione.

Io ho dichiarato che sole sei stazioni si trovavano in questo caso, delle quali sei stazioni una era necessaria per il servizio della corrispondenza, che è quella d'Aosta, la quale non ha continuazione; è una linea interrotta. Ho citato le due stazioni di Lanzo e di Caselle che sono state appaltate non ha guari, e sono attive pel Governo di un canone di lire 1500. Non rimarrebbero che le stazioni di Leini e Rivarolo in tutto lo Stato. Non parve all'ufficio centrale di dover fare una disposizione di legge per due sole stazioni, per le quali non solo, ma anche per tutte le altre cesserà ogni difficoltà fra tre anni, qualora si adottò il suo sistema, oppure fra 18 mesi. Per questi motivi l'ufficio centrale non credette ammettere l'articolo 25.

DESPINE, commissario regio. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

DESPINE, commissario regio. Les observations présentées par l'honorable rapporteur de la Commission sont d'autant plus fondées qu'il s'agit du maintien d'un droit temporaire: ainsi le Gouvernement admet sans difficulté la suppression proposée.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni, essendo d'accordo il Ministero coll'ufficio centrale, l'articolo 25 resterà soppresso.

Chi adotta la soppressione, sorga.

(La soppressione è adottata.)

L'articolo 26 (il quale resterà il 25) è così concepito :
 « Il diritto di riscuotere la detta retribuzione cesserà al 1° gennaio 1853. »

La Commissione l'ha modificato nei termini seguenti :

« Il diritto pei mastri di posta di riscuotere la retribuzione concessa a loro favore dall'articolo 22, cesserà col 1° luglio 1854. »

DESPINE, commissario regio. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

DESPINE, commissario regio. Les observations que j'ai présentées à la Chambre n'ont eu d'autre but que de justifier le motif pour lequel le Gouvernement avait pensé pouvoir adopter le terme fixé dans le projet par la Chambre des députés. Je regrette qu'elles aient été mal interprétées, que l'on ait pu croire que j'avais une autre intention.

Je demande à faire observer que, si j'ai parlé du droit de réviser les stations, droit que je croyais appartenir au Gouvernement, je me suis d'autant plus appuyé là-dessus, que le rapporteur de la pétition des maîtres de poste dael Savoie a pris des conclusions à peu près semblables. J'ai proposé d'accorder des subsides aux maîtres de poste, à ceux qui en auront besoin ; j'ai dit ensuite que le Gouvernement, s'occupant de la loi sur les voitures publiques, comprendrait dans la même loi ces deux droits, et trouverait ainsi le moyen de créer pour le trésor une recette importante. J'ai dit que je ne trouvais pas juste de faire payer un service à ceux qui ne s'en servent pas ; car, à mes yeux, payer un droit au Gouvernement ou à des particuliers n'est pas la même chose : quand on le paie au Gouvernement, il tourne au profit de l'Etat, et quand on le paie aux particuliers, il ne tourne qu'au profit des ces mêmes particuliers.

Monsieur le rapporteur a parlé avec beaucoup de raison de la Belgique, il a cité des faits qui méritent d'être pris en considération ; mais le Sénat sait, comme moi, que la Belgique est couverte d'un réseau de chemins de fer, que dans ce pays il ne devrait pas exister de stations de maîtres de poste, parce que, à part quelques lignes de traverse, elles sont inutiles. Ainsi la citation de la Belgique est faite en ma faveur plutôt que contre moi.

On a dit que l'on ne savait pas où j'ai pris mes calculs, et qu'on supposait que j'avais parlé des omnibus qui ne changent pas de chevaux.

Cela n'est pas exact. Lorsque j'ai représenté le Gouvernement à la Chambre des députés, je me suis procuré auprès de chacun des Ministères les documents relatifs au nombre des voitures qui ont été autorisées, et au nombre de celles qui étaient en cours régulier. J'ai calculé le nombre de leurs courses, le nombre des chevaux qu'elles emploient et le nombre des postes qu'elles doivent parcourir, et je suis arrivé à trouver la somme de 800,000 francs. Ce chiffre est erroné si les mathématiques sont fausses ; mais je maintiens que mes bases sont parfaitement exactes.

J'ai cité la poste de Turin à dessein, parce qu'il est facile à tout le monde de prendre sur elle des renseignements. Monsieur le rapporteur a dit qu'après ses registres, elle ne rendait pas au-delà de 24,000 francs. C'est possible ; je n'ai pas dit que les droits de poste formaient ce capital à eux seuls ; car, si le maître de poste dessert des voitures publiques, le droit de 25 centimes se trouve faire partie du prix de la poste. Il faut donc tenir compte de cette seconde circonstance. Voilà comment j'ai établi qu'on pouvait arriver à former le chiffre de 40,000 francs.

Quant aux *bolletons*, je n'ai pas contesté les chiffres de l'administration des postes, car c'est à l'aide de ces chiffres que

j'ai fait mon calcul. Je me suis procuré l'état des *bolletons* depuis 1819 jusqu'au 1850. J'ai entre les mains cet état, que je mets à la disposition de la Chambre, si elle veut le consulter. C'est d'après ce document que j'ai dit qu'on ne pouvait pas établir que le nombre des voyageurs a diminué sur les *bolletons*. J'ai ajouté que le Gouvernement devait étudier la question de savoir s'il ne serait pas convenable de faire entrer dans ses mains les deux droits ; je crois qu'il y arrivera, et qu'il aura ainsi le moyen de donner des subsides aux maîtres de poste, mais à ceux-là seuls qui auront réellement besoin de ces subsides.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Lo scopo delle osservazioni che mi proponeva di fare al Senato, è quello in sostanza di dimostrare, o meglio far avvertire una cosa che mi pare per sé assai palese, vale a dire che questo diritto, il quale si paga ai mastri di posta delle vetture periodiche, non è che una specie di palliativo degli inconvenienti, i quali si vanno svolgendo immancabilmente per le mutazioni che succedono nel modo di percorrere le strade. Egli è naturale che al tempo in cui si stabilirono le vetture pubbliche, il mezzo di facile comunicazione abbia dissuasi molti dal sistema di comunicazione più costoso.

Ma queste vetture pubbliche non vanno forse soggette a quelle stesse vicissitudini di cui si lagnano i mastri di posta ?

A me pare di sì, perchè queste stesse vetture, le quali sono considerate come aventi usurpato, dirò così, il patrimonio dei mastri di posta, vengono esse stesse poi danneggiate dalle strade di ferro, e da quelle maggiori comunicazioni che tolgono anche loro una parte di profitto. Mi sembra dunque, ripeto, che questo sistema sia un semplice palliativo.

Aggiungo che io non trovo assolutamente giusto che da queste vetture pubbliche si debba sopportare questo peso indefinitamente, mentre che, come dissi, esse vanno soggette alle stesse vicissitudini. Trovo inoltre non essere nemmeno giusto per altri riguardi, vale a dire che tutte queste vicissitudini di cui si lagnano i mastri di posta, non vengono tanto dal fatto di queste vetture pubbliche, quanto da molte altre cause che possono influire sui lucri.

Perchè dunque voler applicare un rimedio unico, il quale non è ragguagliato alle circostanze ed alle cause diverse ? Per tutte queste ragioni, senza addentrarmi in quegli argomenti, che si fanno valere per la maggior libertà delle comunicazioni e del commercio, non che per la natura lacrosissima di questi diritti, parmi poter dedurre essere molto sapiente la misura adottata di fissare un termine, entro il quale possa il Governo meglio provvedere ad un sistema definitivo.

Certamente, se il Governo vi proponesse di dare sussidi per un bisogno reale, per un interesse pubblico che lo esigesse, non so come si vorrebbe creare poi un sistema assoluto che si opponesse a queste determinazioni. Io quindi, ripeto, trovo molto savia ed opportuna l'adozione della disposizione patrocinata dal commissario regio, nè vedrei che gli argomenti addotti in contrario, potessero riguardarsi come concludenti ; quindi appoggerò l'adozione dell'articolo 26 quale fu proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. Messieurs les sénateurs : la question qui s'agite en ce moment n'est pas de savoir si on doit conserver à perpétuité, en faveur des maîtres de poste, le droit de trois centimes par kilomètre et par cheval qu'ils sont autorisés à percevoir sur les entreprises de voitures publiques, mais seulement de déterminer si ce droit cessera au premier janvier 1853 conformément au projet ministériel, ou au premier juillet.

let 1854, conformément au projet du bureau central. Il y a donc entre les deux projets l'unique différence d'une prolongation de dix-huit mois. Les motifs qui ont déterminé le bureau central à adopter cette prorogation me paraissent tellement graves que je n'hésite pas à me ranger de son avis, et je l'appuierai par quelques autres considérations qui ne sont pas sans importance.

Monsieur le rapporteur a donné l'analyse de la pétition que j'ai eu l'honneur de déposer hier au nom d'un grand nombre de maîtres de poste, et je prie le Sénat de me permettre de citer les arguments les plus saillants de cette pétition relativement au droit dont les signataires demandent la conservation. Bien que je ne partage pas l'opinion des pétitionnaires pour que le Sénat consacre dès à présent la perpétuité du droit qu'ils perçoivent, il est cependant convenable d'entendre les raisons sur lesquelles ils se fondent, afin de prononcer en pleine connaissance de cause.

« Il était de l'intérêt général (disent les pétitionnaires) que le Gouvernement et les particuliers eussent l'assurance de pouvoir en toute occasion se procurer les moyens d'un transport accéléré : de là l'institution des relais de poste.

« Mais cette institution ne pouvait atteindre son but qu'autant que chaque relais serait tenu d'avoir constamment à la disposition du public un certain nombre de chevaux.

« C'est ainsi que chaque titulaire est soumis, par son brevet, à l'obligation d'être constamment pourvu d'un nombre déterminé de chevaux, en raison de la position qu'il occupe et des difficultés que présente le trajet de son relais.

« Or, du moment que cette obligation était imposée aux maîtres de poste, il était naturel qu'on leur garantît autant que faire se pourrait les moyens de recouvrer la dépense occasionnée par le nombre de chevaux prescrit.

« Devait-on interdire les voyages accélérés qui ne se feraient pas par la poste ? Non, sans doute ; c'eût été instituer, au profit des maîtres de poste, un monopole exorbitant.

« Devait-on, par respect pour la liberté de la circulation et de l'économie publique, laisser à chacun la libre faculté d'exécuter comme il l'entendrait un voyage accéléré ? Oui, sans doute. Mais alors, quelle devait être la condition des relais de poste ? Pendant la saison des travaux, les entrepreneurs de voitures publiques, les loueurs de voitures et chevaux auraient absorbé tous les passages ; ils auraient, entr'eux tous, forcé chaque maître de poste à une concurrence insoutenable, et, les passages une fois apaisés, les entrepreneurs de voitures publiques, les loueurs de voitures et chevaux surtout, auraient pu, ou cesser de marcher, ou diminuer à leur gré le poids de leurs dépenses, tandis que les maîtres de poste se seraient vus invariablement assujétis aux mêmes charges, aux mêmes dépenses.

« Instituer des relais de poste dans le but d'un intérêt public, et permettre qu'ils soient en butte à toutes les concurrences, c'est édifier d'une main pour détruire de l'autre.

« Pour concilier la liberté de la circulation avec l'intérêt général qui réclame l'institution et le maintien du service de la poste aux chevaux, il n'était qu'un seul moyen : celui d'imposer d'une taxe modique, en faveur des relais de poste, tous ceux qui seraient censés leur faire concurrence.

« De là cette taxe qu'on appelle *indemnité des 25 centimes*, taxe consacrée par la législation de tous les pays circonvoisins et que tous nos règlements sur la poste promulgués depuis 1810, ont maintenu.

« Les soussignés espèrent que le Sénat portera sur cette importante matière toute sa judiciaire attention.

« La suppression du droit des 25 centimes entraînerait

l'anéantissement des relais de poste au profit des voituriers et des voitures publiques, qui, du moment où ils auraient eux-mêmes le monopole des voyages accélérés, ne tarderaient pas à réduire le public à la merci de leurs caprices pour les conditions de chaque voyage, outre que le service public cesserait alors d'être assuré, nul ne pouvant forcer un loueur de voitures à lui fournir ses chevaux. »

J'ai dit que j'adoptais l'avis de la Commission pour fixer au premier juillet 1854 la cessation du droit des maîtres de poste, préférablement au premier janvier 1853, époque proposée par le Gouvernement.

En effet, il est incontestable que le prix des courses payées par l'Etat pour le transport des voitures de la malle-poste est insuffisant pour indemniser les maîtres de poste des frais qu'exige ce service. Le poids des malle-postes contenant les lettres, trois voyageurs et des effets, la grande vitesse avec laquelle les titulaires sont obligés de faire parcourir le relais, nécessite des chevaux forts et robustes, d'une plus grande valeur et qui sont bientôt usés. La plupart des maîtres de poste refuseraient de continuer ce service onéreux s'ils ne recevaient une indemnité du Gouvernement. Les maîtres de poste sont tenus, en outre, par leur brevet, d'entretenir constamment un nombre déterminé de chevaux pour le service des voyageurs, et l'on sait que les voyageurs en poste deviennent chaque jour plus rares, à raison du grand nombre de messageries et de voitures publiques. Suivant le système actuel, l'indemnité à payer par le Gouvernement aux maîtres de poste, pour le service public de la poste aux lettres, est mise à la charge des entrepreneurs de voitures publiques, au moyen de l'impôt de trois centimes par kilomètre. Or, le problème à résoudre consiste à savoir si on peut y suppléer par un système meilleur ; mais le Gouvernement ne possède point encore les documents statistiques qui sont indispensables pour arriver à cette solution. Il me suffira d'observer que les chiffres de monsieur le commissaire royal ne sont nullement concordants avec ceux de l'honorable rapporteur de la Commission, qui est à la tête de l'administration générale des postes. Le terme de trois ans n'est certainement pas trop long pour recueillir tous les documents et élaborer un nouveau système plus acceptable et plus avantageux.

Peut-on craindre de grands inconvénients de la prorogation du système actuel pendant dix-huit mois de plus que le terme qui vient d'être proposé par le Gouvernement ?

Je ne le pense pas, messieurs ; et d'abord, les entrepreneurs de voitures publiques n'y gagneront rien, puisque le Gouvernement annonce le projet de percevoir pour son propre compte l'indemnité qu'ils paient actuellement aux maîtres de poste. En conséquence le prix des places dans les voitures publiques ne sera pas diminué en faveur des voyageurs, car, soit que les frais des voitures publiques soient augmentés par une somme payée par les entrepreneurs sous forme d'indemnité aux maîtres de poste, ou par un impôt perçu par le Gouvernement, il faut en définitive qu'il soit supporté par les voyageurs. Ainsi tous les raisonnements qu'on a fait valoir contre l'indemnité aux maîtres de poste pour abaisser le prix des places dans les voitures publiques deviennent sans fondement. J'ajouterai même que les entrepreneurs des voitures publiques ne doivent pas fonder de grandes espérances d'amélioration en leur faveur sur un changement de système. Lorsque le Gouvernement varie le système d'un impôt, il est ordinairement plus lourd qu'auparavant, et c'est ce qui ne manquera pas d'arriver dans cette circonstance spéciale, parce qu'il faudra que le Gouvernement récupère en outre les frais de perception, tandis que l'indemnité actuelle est perçue

directement par les maîtres de poste, sans aucun frais, avec un soin et une activité qui ne pourraient être égalés par la surveillance de l'employé de l'administration le plus zélé et le plus diligent. (*Harité*)

Cet impôt de trois centimes existe depuis longtemps dans le royaume, il existe dans les Etats voisins, le public y est habitué. Avant de l'abolir, pour le remplacer par un autre impôt, il faut être bien convaincu des avantages d'un nouveau système, et que cette conviction soit basée sur des études approfondies, et sur des documents statistiques aussi exacts que possible.

On comprend qu'il est matériellement impossible que le système qu'on recherche soit avantageux à la fois au Gouvernement, aux maîtres de poste et aux entrepreneurs des voitures publiques; l'équilibre actuel sera nécessairement rompu au profit du Gouvernement, et si ce bénéfice n'était pas d'une certaine importance, en aggravant la position actuelle des maîtres de poste et des entrepreneurs de voitures publiques, peut-être serait-on conduit à maintenir le système actuel.

Je ne puis pas me prononcer encore sur cette question par défaut des documents statistiques qui sont indispensables, et je me réserve d'adopter une opinion après des études consciencieuses et un examen approfondi et basé sur des faits, dont il faut avant tout que le Gouvernement nous procure la connaissance.

On objecte contre le système actuel, qu'il est ridicule de faire payer le service de la poste aux chevaux par ceux qui ne s'en servent pas; que le Gouvernement a le monopole du transport des lettres et non pas celui du transport des voyageurs. Qu'il faut faire payer plus cher le prix des courses à ceux qui voyagent en poste, parce que c'est pour leur agrément que les maîtres de poste sont établis et tiennent dans leurs écuries des chevaux toujours prêts.

Il est facile de réfuter toutes ces objections. Le service de la poste aux lettres est un service public, d'un intérêt majeur non-seulement pour les citoyens du royaume, mais encore sous le rapport international, puisque nous avons des traités avec les puissances étrangères pour le service postal. Il est indispensable que ce service se fasse très-bien et très-vite. Les frais qu'il nécessite sont payés avec l'argent des contribuables. Si on adopte un nouveau système qui oblige le Gouvernement à payer ce service plus cher qu'aujourd'hui, il faudra suppléer au déficit par un autre impôt qui retombera également sur une foule de contribuables qui ne voyagent pas en poste, et qui ne se servent pas des chevaux de relais.

Le Gouvernement n'a certainement pas le monopole des voyageurs, mais est-il injuste que ceux qui sillonnent les routes publiques, dont les frais d'entretien sont considérables, soient frappés d'un léger impôt? Peu importe qu'il soit appliqué par l'Etat à telle ou telle destination, et qu'il soit perçu sous une forme ou sous une autre. La question change alors de face, et il ne reste plus qu'à examiner si la forme actuelle est plus ou moins avantageuse à l'Etat, puisque le Gouvernement déclare qu'il n'entend point renoncer à l'impôt payé par les voitures publiques, sous forme d'indemnité aux maîtres de poste, mais qu'il se propose de le percevoir pour le compte de l'Etat. Je le répète, c'est sur ce point que devront porter les études à faire.

Bien que le Gouvernement n'ait pas le monopole des voyageurs, il n'en est pas moins vrai que le service de la malle-poste établit un *maximum* de prix pour les voyageurs, que les voitures publiques ne peuvent pas dépasser. Par exemple, le prix des places de Turin à Chambéry par la malle-poste

est de 50 francs. Depuis le commencement de la belle saison les messageries qui conduisaient les voyageurs à la même destination pour 30 francs, ont porté le prix des places à 48 francs, et si le prix des courriers n'y mettait obstacle, les messageries ne s'en seraient pas tenues à ce chiffre. Aujourd'hui, celui qui veut arrêter une place pour Chambéry est obligé de payer aux messageries le prix du trajet jusqu'à Lyon; il est probable que sans la concurrence de la malle-poste on exigerait qu'il paie sa place pour la destination de Paris. (*Harité*)

On se propose de refaire la loi sur les voitures publiques, et elle a besoin de grandes réformes dans l'intérêt public, car elle a été faite à une époque où la circulation était moins fréquente et les abus moins sentis. C'est dans cette loi, dit-on, que le Gouvernement frappera un impôt plus fort sur les voitures publiques, lequel comprendra à la fois l'impôt actuel et le montant de l'indemnité perçu par les maîtres de poste. Il serait donc tout-à-fait contraire aux principes d'une bonne administration d'affranchir les voitures publiques de cette indemnité, avant la votation de la loi qui les concerne; le Gouvernement serait exposé, dans l'intervalle, à des réclamations exagérées de la part des maîtres de poste et se trouverait dans la nécessité de payer de fortes indemnités, dont il aurait sacrifié le correspectif.

Quant au moyen proposé d'augmenter le prix des courses de la poste aux chevaux, outre qu'elle diminuerait le nombre des voyageurs, et par conséquent le produit de la poste, il en résulterait une perte considérable pour le Gouvernement, lequel devrait payer les courses de la malle-poste à ce prix plus élevé, que j'estimerais au moins à trois ou quatre cents mille francs par an, ou à payer aux maîtres de poste une indemnité correspondante au préjudice par eux souffert.

L'objection la plus sérieuse, selon moi, contre le système actuel, est celle qui résulte de l'inégalité de position des stations de poste, dont les unes sont plus favorisées que les autres, relativement à l'indemnité. Peut-être pourrait-on y trouver un remède en mettant aux enchères les stations de poste ainsi que le porte la loi actuelle; déjà un certain nombre de maîtres de poste, indiqués dans un tableau joint au rapport, paient annuellement à l'Etat une finance plus ou moins forte pour le bénéfice de leur station. Il est à croire que l'équilibre sera rétabli, si le Gouvernement met les stations aux enchères après l'expiration de ses engagements; la finance sera proportionnée au revenu probable du droit des trois centimes, déduction faite de toute indemnité pour le service postal. Peut-être cette finance annuelle, entrant dans les caisses de l'Etat, sans frais de surveillance et de perception, sans fournir matière à des plaintes contre les agents du Gouvernement, ne serait-elle pas moins productive? C'est un calcul à faire; laissons donc au Gouvernement un temps suffisant pour établir les bases de cette opération. Si elle est terminée plus tôt, nous nous en féliciterons, parce qu'il présentera plus tôt un projet de loi qui résoudra les difficultés du système actuel. Le délai du premier juillet 1854 ne lie pas le Gouvernement et ne le prive pas du droit de présenter plus tôt un meilleur système.

En conséquence, le projet du bureau central ne présente aucun inconvénient.

Un dernier motif très-grave me détermine à adopter ce projet. Il ne convient pas de mettre l'administration des postes dans le cas d'avoir à subir des réclamations exagérées de la part des maîtres de poste, dont le Gouvernement devrait résilier les concessions avant le terme convenu. Les concessions de stations postales contiennent un engagement synallagma-

tique, stipulé pour le terme de neuf ans, et elles sont résilia- bles chaque trois ans avec avertissement réciproque. Ces concessions ont été faites à différentes époques et s'échelonnent d'année en année, en sorte qu'il est indispensable que la loi avertisse en temps opportun ceux, dont la période de trois ans a commencé dans le premier semestre 1851.

Il est vrai que le Gouvernement s'est réservé le droit de révoquer les concessions de stations, lorsqu'il en aurait de justes causes. Mais ces justes causes ne peuvent provenir du fait du Gouvernement, il faut qu'elles proviennent du fait du maître de poste, c'est-à-dire, il faut qu'il ait manqué à ses obligations, qu'il n'ait pas bien rempli son devoir, ou qu'il ait donné motif à des plaintes; mais si le Gouvernement n'a rien à reprocher au concessionnaire de la station, il ne lui est pas permis de révoquer arbitrairement la concession, ou de faire des modifications à ses engagements sans une indemnité pour les dommages soufferts. Telles sont les principes de droit en matière de contrats synallagmatiques.

A défaut de s'entendre amiablement sur le montant de l'indemnité, l'action du maître de poste devrait être portée devant les tribunaux compétents pour juger la question.

Le bureau central a donc agi avec sagesse en mettant le Gouvernement en garde contre une telle éventualité; en évitant de le placer dans la nécessité de subir des procès, ou d'accorder des indemnités onéreuses; en lui laissant la pleine et entière faculté, après les études faites sur la matière, d'apprécier s'il lui convient de traiter amiablement avec les maîtres de poste dont l'engagement ne sera pas encore résilié, pour présenter avant le premier juillet 1854 un nouveau projet de loi sur les voitures publiques, ou s'il lui est plus avantageux de ne pas accéder aux prétentions de ces maîtres de poste et d'attendre la fin de leur bail.

Par ces considérations je vote contre le projet ministériel et j'adopte celui du bureau central.

PRESIDENTE. Il senatore Pinelli avendo domandato la parola, io gliel'accordo.

PINELLI. Aveva domandato la parola credendo che l'onorevole preopinante non sostenendo assolutamente che debba perpetuare questo diritto di 25 centesimi, s'abbia sin d'ora a dividere la questione; almeno, se ho ben compreso la sua opinione, egli sostanzialmente si dilungherebbe poco dal parere da me espresso, cioè che non fosse gran fatto dimostrata l'opportunità della continuazione di tale imposta.

La sola differenza, come il medesimo preopinante osservava, consiste nel termine più o meno lungo; ma se si conviene che questo sistema di retribuzione di 25 centesimi non corrisponda compiutamente allo scopo (come sembra potersi agevolmente dedurre dalle ragioni già da me accennate, cioè che molte sono le circostanze che possono influire sui lucri), io credo che sia anche dimostrata l'opportunità di non differire ad un termine troppo remoto il prendere in considerazione e in esame questi argomenti, e mi sembrava quindi che appunto partendo da queste considerazioni si deducesse la ragionevolezza di un limite, quale si è quello di 18 mesi, il quale congiunto coll'esperienza precedente, può sembrare discreto, perchè il Governo possa formarsi un sufficiente concetto di questo argomento, tanto più che si tratta di adottare nel tempo intermedio una legislazione sopra le vetture pubbliche. Sembra dunque che non si debba già fin d'ora mettere per principio che non ostante questa nuova legislazione si abbia però a rimanere soggetti a questi pesi per un tempo molto remoto.

Tutte queste considerazioni concorrono a far ravvisare preferibile il sistema proposto dal Ministero a quello dell'ufficio centrale.

DI POLLONE, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE, relatore. Domando la parola per indurre a minimi termini la questione che si sta ventilando.

Io credo di dover in primo luogo dichiarare che non parmi dover rispondere all'appunto fattomi dal signor commissario regio in ordine a quanto egli diceva, cioè che le mie osservazioni tendessero a mostrare inesatto ciò che era stato da lui notato.

Io ho solo inteso di dire che la cifra di 800,000 lire da lui addotta non era il prodotto di un esame matematico, ma una semplice ipotesi; ipotesi calcolata colla maggiore esattezza possibile, ma che dovevo credere assolutamente non esattamente matematica in seguito appunto alle disposizioni che io leggevo nel progetto del Governo in cui gli s'impondeva di accertare il più esattamente possibile il montare di questo prodotto. Io non poteva credere che quando il Governo stabiliva nella sua proposta una disposizione di tale natura, avesse già in mano gli elementi onde poter dimostrare in modo esatto o preciso il montare di quel prodotto stesso. Eliminata così questa questione, mi riduco a rappresentare al Senato che nessuno contende la necessità di conservare le stazioni postali, e che quindi, ridotta la cosa a questi termini, è riconosciuto che quando vengano aboliti i 25 centesimi converrà al Governo sussidiare le stazioni. Sta al Senato il vedere se abbia elementi sufficienti per giudicare con cognizione di causa ed aprire le porte ad un aggravio maggiore per le finanze.

Diceva il senatore Jacquemoud che l'imposta dei 25 centesimi è un'imposta pagata, oserei dire, senza gravi richiami da quelli stessi a cui è inflitta. Ma essa sostiene le stazioni postali, e quando fosse ritirata intempestivamente, esse non potrebbero di certo sussistere.

Queste osservazioni lo le fo convinto dalla posizione mia speciale che mi ha dato il mezzo di accertarmene.

La differenza non è che di 18 mesi; il guadagnar tempo metterà il Governo in una condizione più favorevole onde poter sapere a qual sacrificio egli debba sottostare.

Una sola parola ancora dirò al signor commissario regio, il quale mi citava le mie stesse parole testè pronunciate in occasione del supplemento di relazione per la petizione dei mastri di posta della Savoia. Diceva egli avere riconosciuto nel Governo la facoltà di rescindere i contratti dopo sei mesi. Mi farò lecito di ripetere che il regolamento in vigore stabilisce che questa infrazione non possa avere luogo che per giusta causa, e che non bisogna che tali cause, come già fu detto, procedano dal Governo stesso: soggiungerò ancora un argomento perentorio, cioè che furono bensì discolte le convenzioni coi mastri di posta lungo la strada ferrata, ma solo dopo che il Governo concesse loro un'indennità. Quindi il principio d'indennità è implicitamente riconosciuto dal Governo stesso, e quando avvenisse il caso di scindere il contratto, il Governo non potrebbe esimersi dal dare ai mastri di posta un'indennità.

Questa dimostrazione mi pare che debba avere un effetto preponderante sullo spirito del Senato, per cui esso vorrà adottare la proposizione dell'ufficio centrale il quale la mantiene integralmente.

VENNER. Tutti gli oratori che parlarono finora difesero quali il progetto del Ministero, quali quello della Commissione, e dissero che il dissenso tra loro era non sulla cosa stessa, ma sullo spazio di soli 18 mesi. La maggior parte tuttavia degli argomenti che portarono sono piuttosto o pro o contro il dazio stesso, cioè se debba o se non debba assolutamente mantenersi.

Io combatto e la proposta del Ministero e quella della Commissione, e sostengo che deve tutto rigettarsi il presente articolo, e mantenersi la tassa in questione.

Quale sia lo stato delle nostre finanze non è necessario che io l'esponga; a tutti è noto. Non è dunque per certo il caso di abolire alcun tributo esistente, se non vi sono gravi e speciali ragioni. Tanto siam lungi dal poter abolire tributi, che ogni giorno siamo imponendone dei nuovi, molto più gravi e molto più odiosi del presente.

Mi si cita tra le ragioni per le quali si debba abolire quest'imposizione che l'opinione pubblica ciò chiede. Già fu osservato e dal relatore e da altri che l'opinione pubblica non si è mai manifestata su questo dazio, e dirò anzi che è impossibile si manifesti, poichè questo tributo non pesa sul pubblico che in maniera del tutto impercettibile.

Invece si manifesta fin d'ora, e si manifesterà fra breve assai fortemente per certo l'opinione pubblica su molti dei tributi che stiamo imponendo. Non intendo dire che perciò non debbano imporsi, poichè la necessità vuole che si impongano; ma mentre si creano nuovi e gravi tributi non si porti per ragione contro il tributo presente che l'opinione pubblica reclama contr'esso. Appena sarà imposto il tributo sulle successioni ed altri simili, si vedrà pur troppo quanto l'opinione pubblica sia avversa a questi tributi.

Dice il commissario regio che il prodotto di questa imposizione ascende ad 800,000 lire. Tale cifra da altri è contestata; voglio supporla vera, perchè quanto più è vera, tanto più sta la mia proposizione e meno regge la proposta del Governo.

Il Governo adunque con questa abolizione verrebbe a perdere la somma di lire 800,000; dico la somma di lire 800,000 non perchè si debbano dare 800,000 lire d'indennità ai mastri di posta, se il dazio si abolisce, ma perchè proporzionalmente cesseranno anche tutte le somme che attualmente dai mastri di posta si pagano al Governo per appalto delle stazioni. Se i mastri di posta guadagnano per questa via lire 800,000 di meno, o direttamente o indirettamente, dovranno essere indennizzati dal Governo, e l'abolizione cadrà a suo danno. La cifra poi in breve intervallo si renderà anche maggiore, perchè vediamo che il numero delle vetture pubbliche va sensibilmente aumentando, sicchè da qui a 18 mesi, da qui a 3 anni, se ora esse pagano 800,000 lire, senza dubbio pagheranno allora un milione e duecento mila lire, e forse più.

Altro argomento portava il commissario regio, ed è che questa contribuzione si paga da quelli che non ne profitano. Credo poter dire falsa del tutto una tale osservazione; pesa anzi questa contribuzione su quelli che più ne profitano, cioè su quelli sui quali meno grava il servizio della posta.

Citerò un esempio simile, tratto da un'altra privativa del Governo, quella dei tabacchi: se alcuno invece di servirsi dei tabacchi nazionali pei quali vi è la privativa regia, vuol far venire tabacco dall'estero, paga per questo tabacco un grave dazio, che rappresenta in certo modo il lucro che il Governo ha per la privativa.

Così qui, chi non vuol far uso de' cavalli pei quali vi è privativa, paga una contribuzione, e mediante questa non se ne serve; ma non è vero che paga per quello che non gode, paga anzi per godere maggiormente e con maggior suo agio; paga per esimersi dalla privativa, cioè paga al mastro di posta 25 centesimi per non pagargli una somma maggiore.

Non risponderò agli argomenti che il commissario regio trasse dal paragone del numero de' viaggiatori nei tempi antichi e nei tempi presenti, poichè già ampiamente fu

risposto dal relatore dell'ufficio centrale, il quale osservò che tutte le spese anche da quel tempo erano cresciute, sono cresciuti gli appalti ossia la somma che si paga al Governo, è cresciuto il fitto de' locali, è cresciuta o mutata ogni cosa; in una parola il voler ridurre in questo come quasi in altro qualsiasi argomento le cifre quali erano venti o trenta anni sono esigerebbe che tutta si sovvertisse la società; si addusse ancora che l'imposizione non pesa su tutte le vetture pubbliche. È ciò vero, ma pesa sulle vetture pubbliche le quali hanno da esimersi dalla privativa del Governo; pesa su quelle appunto che vanno sulle strade più frequentate.

Vediamo che appunto le strade percorse da vetture di posta, sono quelle anche nelle quali vi è maggior numero di vetture periodiche, che non si servono dei cavalli di posta; ed il guadagno che esse fanno appunto su queste strade mostra che non è ingiusto che esse siano gravate di un maggior peso. Del resto supponiamo pure che, come diceva il commissario regio, si provveda a questo dazio col tempo, quando si farà la legge sulle vetture pubbliche. Sia ciò pure, allora si provvederà, allora si toglierà, se si giudica, quest'imposizione, o si unirà a quella che graverà generalmente tutte le vetture periodiche; ma il voler oggi distruggere e domani edificare, o promettere anzi soltanto di edificare, il sopprimere contribuzioni in un tempo nel quale invece abbiamo bisogno di accrescerle, è un voler ridurre le cose ad uno stato nel quale è impossibile che durino a lungo.

Supplementariamente, ove non ottenessi la reiezione dell'articolo, adotterei al certo di preferenza la proposta della Commissione, meno tuttavia perchè la credo buona in sé, quanto perchè sono certo che prima che giunga il 1854, non solo quest'articolo sarà soppresso, ma il saranno altresì molte altre facilitazioni che ad ogni tratto si vanno agevolmente facendo in materia di contribuzioni.

Lo stato delle nostre finanze a tutti è noto, e non è tale per certo che si possa camminare oltre, sempre sopprimendo e lasciando al tempo avvenire il supplire ai vuoti che si fanno al presente.

GIULIO. Domando la parola.

VESME. Si allega che i guadagni dei mastri di posta sono ingenti; e che le diligenze anch'esse col tempo possano perdere.

Ma la differenza fra i due casi è grandissima. Il servizio della posta è un servizio pubblico; se il Governo non lo fa coi mezzi presenti, dovrà farlo con altri mezzi, e l'abolizione di questa contribuzione sarà di esclusivo e notevole aggravio allo Stato. All'incontro, se avviene che sur una linea cessino le vetture pubbliche, non è con pubblico danno, ma anzi perchè mezzi migliori di trasporto sono subentrati all'antico: col cessare violento del servizio della posta, altro servizio migliore, per certo, non subentrerebbe. Se adunque al tutto si vuol togliere l'obbligazione della quale si tratta, si determini ad un tempo in qual modo si intenda di supplire all'immenso vuoto che si farà nelle finanze con quest'abolizione.

Concedo che il nuovo metodo non sarà migliore dell'attuale, ma pur sarà sempre qualche cosa; che se poi non si vuole fin d'ora edificare, fin d'ora non si distrugga.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Dopo tutto ciò che è stato detto, io non abuserò a lungo della pazienza del Senato, rientrando nella questione di opportunità, di mantenere o di abolire il diritto di 25 centesimi, questione del resto la quale è stata assai profondamente dibattuta in un paese vicino e, siccome io credo, anche decisa contro alla conservazione del dazio medesimo; onde

non occorre svolgere nuovi argomenti che sono stati molte volte e fortemente espressi.

Farò un'osservazione sola. L'anno passato ci si è presentata una legge per diminuire la tassa del porto delle lettere. Questa legge è stata diversamente giudicata dai membri del Senato; è stata appoggiata dagli uni come opportuna, si decideva che fosse rimandata a tempi migliori dagli altri. Essa ora divenuta legge del paese.

Per questa legge, noi abbiamo consentito a diminuire i diritti pel porto delle lettere, abbiamo con ciò diminuito i mezzi di cui il Governo poteva disporre per retribuire l'opera delle stazioni e dei trasporti delle lettere.

Se ora si mantenesse indefinitamente o per lungo tempo la retribuzione di 25 centesimi da pagarsi dalle vetture pubbliche ai mastri di posta, che cosa avremmo noi fatto col complesso di queste due leggi? Coll'una avremmo diminuita la spesa del porto delle lettere a vantaggio di coloro che le spediscono, coll'altra manterremmo al Governo i mezzi di supplire alla deficienza per soddisfare alla spesa di trasporto, facendo pagare questa spesa di trasporto non da chi si vale della posta, ma da chi non se ne vale. Cioè, invocando l'anno passato la necessità di attenuare la spesa pel trasporto delle lettere a vantaggio di chi scrive, abbiamo diminuito la tassa delle lettere; adducendo quest'anno la necessità di sovvenire al bisogno del servizio postale, noi manterremo un'imposta non sopra coloro che si valgono della posta delle lettere, ma sopra coloro che non se ne valgono.

Cosicchè con due disposizioni successive ci saremo egualmente incamminati contro alla via della giustizia; coll'una avremo diminuito la contribuzione di colui che si vale della posta delle lettere, coll'altra avremo adottato la massima di mantenerla non su chi si vale della posta delle lettere, ma su chi non se ne vale.

Aggiungerò una parola solamente in risposta alle osservazioni del preopinante. Il signor senatore Vesme ha creduto poter dimostrare che quest'imposta di 25 centesimi non veniva a cadere effettivamente sopra chi deve esserne colpito; ma egli è partito dall'ipotesi che il Governo, collo stabilimento delle poste, abbia voluto assegnarsi non il solo monopolio del trasporto de' dispacci, ma ancora quello del trasporto dei viaggiatori, il che è direttamente contrario al fatto. Il Governo non ha mai voluto attribuire a se stesso il monopolio del trasporto dei viaggiatori, perchè questo non è necessario per la bontà del servizio, che anzi gli sarebbe dannoso. Resterebbe adunque a dimostrare che, perchè il Governo ha attribuito a se medesimo il monopolio del trasporto delle lettere, ne venga per diretta conseguenza che esso possa aggravare d'un dazio il trasporto dei viaggiatori che non si valgono delle sue vetture che egli destina al trasporto delle lettere. Io non credo che questa ragione possa grandemente contribuire a vantaggio dell'opinione che vorrebbe perpetuare il dazio.

PRESIDENTE. Il Senato avrà presente che tutta la differenza che v'ha tra l'articolo suggerito dall'ufficio centrale e quello proposto dal Governo sta nell'epoca in cui deve cessare l'obbligo della retribuzione ai mastri di posta a scarico dei concessionari delle vetture pubbliche. È sorta una terza opinione ed è quella del senatore Vesme il quale vorrebbe soppressa l'una e l'altra limitazione. Il senatore Vesme, non votando nè per l'articolo dell'ufficio centrale, nè per quello del Governo, potrà ottenere, mediante una proposta, il risultato che si propone. Porrò intanto ai voti prima l'emendamento dell'ufficio centrale.

DI POLLONE, relatore. Il signor presidente fa osservare che si dovrebbe in ogni caso mantenere la dizione dell'ufficio

centrale, cioè che la sola differenza è sul gennaio 1853; quindi credo che si potrebbe votare l'articolo dell'ufficio centrale separando la data...

DI CASTAGNETTO. (*Interrompendo*) L'onorevole signor presidente accennava attualmente che l'unica differenza tra l'articolo dell'ufficio centrale e quello del Ministero fosse soltanto nella data, cioè nei 18 mesi di differenza.

Leggendo l'articolo dell'ufficio centrale (articolo 26) io trovo: « Il diritto dei mastri di posta di riscuotere la retribuzione concessa a loro favore dall'articolo 22; » e all'articolo del progetto ministeriale trovo: « Il diritto di riscuotere la detta retribuzione. »

Dunque, a mio avviso, vi è un'altra differenza, vale a dire che a termini dell'articolo proposto dal Governo cessa affatto col 1° gennaio 1853 il diritto di riscuotere la retribuzione sia dal Governo stesso, sia dai mastri di posta...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Vi è la detta retribuzione la quale perciò si riferisce agli articoli precedenti.

DI CASTAGNETTO. Nel senso dell'articolo proposto dall'ufficio centrale pare che il diritto dei mastri di posta sulla retribuzione concessa sia solamente restrittivo a loro stessi, ma potrebbe ancora il Governo esigere...

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Ci vorrebbe una legge apposita.

DI CASTAGNETTO. Dunque il Governo non potrebbe più percevere: aveva capito che il senso dell'articolo dell'ufficio centrale fosse quello accennato.

PRESIDENTE. È sempre utile l'avvertenza del senatore Di Castagnetto; ma credo che non possa avere effetto quello che ei suppone, cioè che bastasse al Governo per percepire questa retribuzione il levarla ai mastri di posta senza che la legge gli avesse conceduto la facoltà di questa stessa percezione.

Dunque essendo dimandata la divisione...

VESME. (*Interrompendo*) Credendo che fosse per continuare ancora la discussione sull'argomento il quale si era discusso finora, io ho tardato a dimandare la parola, ma vorrei brevemente rispondere a quanto fu detto dal senatore Giulio contro alcuni fra gli argomenti da me adottati.

Egli dice che il monopolio della posta non è propriamente monopolio di trasportare viaggiatori, ma quello di trasportare lettere.

Io non ho detto mai che il monopolio fosse quello di trasportare viaggiatori; il monopolio è quello di cambiare cavalli nelle date località; questo privilegio fu concesso bensì collo scopo di rendere più facile il trasporto delle lettere, lo concedo; ma il vero monopolio in questo caso è quello non delle lettere, ma del cambio de' cavalli, e l'imposizione dei 25 centesimi è relativa a questo monopolio.

Che poi, perchè si è diminuita l'imposizione delle lettere, debba diminuirsi anche questa, parmi falso a segno, che farei anzi un argomento contrario. Perchè il Governo ha diminuito l'introito che riscuoteva sulle lettere, dovrà anche accrescere a se stesso le spese di trasporto delle lettere? Dico anzi che, appunto perchè l'introito è diminuito da un lato, dovrà, se non può accrescere l'entrata da un altro, almeno mantenersi qual è, e non diminuire l'entrata ed accrescere le spese.

Queste poche parole ho detto unicamente a spiegazione di quanto aveva prima accennato.

PRESIDENTE. Finalmente potrò mettere l'articolo ai voti: metterò l'ultima parte, cioè: « cesserà col 1° luglio 1853. »

Se questa redazione non venisse adottata, si potrebbe porre poscia ai voti l'altra, cioè: « cesserà al 1° gennaio 1853. »

Chi è d'avviso che abbia la retribuzione a cessare col 1° luglio 1854 si voglia levare.

(È adottato.)

Ora porrò ai voti l'intero articolo quale è proposto dalla Commissione.

« Il diritto pei mastri di posta di riscuotere la retribuzione concessa a loro favore dall'articolo 22 cesserà col 1° luglio 1854. »

Chi lo adotta voglia sorgere.

(È adottato.)

« Art. 27 (26). La riscossione di questa retribuzione si farà per cura ed a favore dei mastri di posta. »

L'ufficio proporrebbe di dire: « La riscossione di questa retribuzione si farà per cura ed a favore dei mastri di posta, » e quindi aggiunge: « e nel frattempo la direzione generale delle poste dovrà accertare il più esattamente possibile il montare del suo prodotto. »

DESPINE, commissario regio. La Commission a transporté à l'article 27 l'alinéa de l'article 28: le Gouvernement n'a aucune observation à faire relativement à cette transposition. Seulement je proposerai de supprimer les mots: *il più esattamente possibile*. Il y avait dans le projet du Gouvernement exactitude rigoureuse, la Commission a reculé devant cette exactitude rigoureuse, et a ajouté le mot *possibile*: mais il me semblerait plus convenable de supprimer le tout.

DI POLLONE, relatore. L'ufficio centrale non ha nessuna difficoltà di aderire al desiderio espresso dal signor commissario regio.

PRESIDENTE. Allora io pongo ai voti l'articolo così modificato.

Chi l'adotta voglia levarsi.

(È adottato.)

« Art. 28. I vetturali esteri non domiciliati nel regno, e quelli sudditi dello Stato, ma tenenti abituale domicilio all'estero, i quali viaggiano nel regno con legni propri o spettanti ai viaggiatori, vanno soggetti al pagamento della retribuzione di cui agli articoli precedenti per ciascun cavallo o mulo, non esclusi quelli di semplice rinforzo, e per ogni miriametro o chilometro a tutte le stazioni lungo la strada percorsa. Cessa il debito della retribuzione quando i detti vetturali sono senza viaggiatori.

« I mastri di posta riscuoteranno a proprio favore la detta retribuzione; l'amministrazione dovrà però provvedere all'esatto accertamento del prodotto. »

GIULIO. I termini in cui è concepito quest'articolo fanno nascere un dubbio, se cioè la retribuzione di cui si è parlato finora sia dovuta dai vetturali esteri non domiciliati nel regno, o da quelli sudditi dello Stato, ma tenenti abituale domicilio all'estero, anche quando viaggeranno senza cambiamento di cavalli; se cioè quest'articolo intenda soltanto di esentare i vetturali esteri non domiciliati nel regno, coll'obbligo che incombe ai conduttori di vetture in posta dell'interno, di pagare una retribuzione ai mastri di posta, oppure se debbano pagare questa retribuzione anche quelli che fanno un lungo viaggio senza cambiamento di cavalli.

Esso è concepito in termini che lasciano dubbio su ciò che si è voluto esprimere. Se quest'articolo vuol estendere ai vetturali stranieri domiciliati all'estero che vengono nell'interno la legge comune imposta alle vetture in corso postale non v'è niente a dire; che se al contrario vuoi creare un aggravio eccezionale a danno di questi vetturali esteri, allora mi parrebbe che non possa essere ammesso, e che non sia fondato sopra nessun principio di giustizia.

Per dissipare ogni dubbio, converrebbe adunque che si ri-

petesse in quest'articolo « vetturali che viaggiano con scambio di cavalli, non appartenenti alle stazioni di posta, » che cioè si applicasse loro il principio sancito negli articoli 22 e seguenti, in forza del quale non dovrebbero questi vetturali venir sottoposti a verun aggravio maggiore.

DI POLLONE, relatore. È debito mio dare una spiegazione al Senato intorno alla quistione mossa dal senatore Giulio. Sta in fatti che lo spirito di questo articolo era di sottoporre indistintamente tutti i vetturali che viaggiassero nel regno, anche senza cambio di cavalli.

Ma sta infatti che quest'articolo è gravatorio, e l'ufficio centrale da me consultato non avrebbe difficoltà ad abbandonarlo per questo rispetto. Convien tuttavia mantenerlo coll'emendamento proposto dall'onorevole senatore Giulio, perocchè essendovi vetture periodiche, le quali hanno stazioni organizzate per proprio servizio, potrebbe accadere che alcuni vetturali esteri o nazionali si valessero di queste stazioni stesse onde frodare i diritti concessi dalla legge ai mastri di posta.

Quindi credo che, ammettendo la spiegazione proposta dal signor senatore Giulio, si eviterebbe l'inconveniente di aggravare di troppo i vetturali, i quali non cambiano i cavalli, e si manterrebbe insieme l'obbligo del pagamento per quei vetturali, che entrando nello Stato venissero con speciali accordi a valersi dei cavalli propri delle vetture pubbliche.

PRESIDENTE. Mediante la proposta cui aderisce l'ufficio centrale l'articolo 28 verrebbe compilato come segue:

« I vetturali esteri non domiciliati nel regno, e qualora sudditi dello Stato, ma tenenti abitualmente domicilio all'estero, i quali viaggiano con legni propri, o spettanti a viaggiatori con cambio di cavalli nel regno, vanno soggetti al pagamento della retribuzione. »

Qui starebbe forse meglio una trasposizione di parole, e dire « i quali viaggiano con cambio di cavalli nel regno con legni propri, o spettanti a viaggiatori, vanno soggetti, ecc. »

DI CASTAGNETTO. Starebbe meglio dire « per cambio di ciascun cavallo. »

DI SONNAZ. E quelli che non cambiano? Per esempio nel Sempione, per esser breve la stazione, i vetturali non cambiano i cavalli, e mi sembra troppo gravoso l'obbligarli.

PRESIDENTE. Quelli che non cambiano i cavalli non pagano.

L'ufficio centrale osserva che il privilegio delle poste sta nel cambiare i cavalli: dunque chi non cambia i cavalli non lede il privilegio della posta; questa è la ragione che moveva il senatore Giulio, alla cui proposta l'ufficio centrale aderì. Resta solamente adesso a vedere come si voglia definire questo emendamento.

DI CASTAGNETTO. Parmi che possa bastare la semplice aggiunta d'una parola, dicendo « per cambio di ciascun cavallo. »

DI SONNAZ. Se sono forestieri non possono cambiare con cavalli del paese.

PRESIDENTE. Possono avere stazioni anche per proprio conto nel paese al quale non appartengono.

CRISTIANI. Mi pare che l'articolo sarebbe forse espresso chiaramente in questo modo:

« I vetturali esteri non domiciliati nel regno, e quelli sudditi dello Stato ma tenenti abituale domicilio all'estero, i quali viaggiando nel regno con legni propri, o spettanti ai viaggiatori faranno il cambio dei cavalli, come nell'articolo 22. » Il resto poi come nell'articolo.

PRESIDENTE. Nell'articolo 22 si è parlato di « vetture pubbliche con cambio di cavalli, » dunque bisogna tenere la stessa dizione.

COLLI. Osservo che vi è qui un'espressione la quale pugna con tutto il rimanente, ed è quella « spettanti ai viaggiatori. » Un'impresa di vetture pubbliche non viaggierà mai con legni spettanti ai viaggiatori. Bisognerebbe anche sopprimere queste parole perchè dimostrano che l'articolo era fatto con altra intenzione.

PRESIDENTE. L'articolo 28 ora in discussione è indirizzato ai vetturali esteri. Ora i vetturali possono condurre carrozze o proprie o d'altre persone. Tutto sta nel sapere se questi viaggi si fanno con cambio di cavalli o senza.

STARA. Si potrebbe dire: « ma però con cambio di cavalli. »

PRESIDENTE. Dunque l'articolo sarebbe così concepito:

« I vetturali esteri non domiciliati nel regno, e quelli sudditi dello Stato, ma tenenti abituale domicilio all'estero, i quali viaggiano con cambio di cavalli, ecc. » il rimanente come fu già letto.

Pongo ai voti l'articolo così compilato.

(È approvato.)

DI CASTAGNETTO. Avrei desiderato di vedere cenno in questo progetto di una disposizione...

PRESIDENTE. Ma questo non può riferirsi opportunamente a quest'articolo.

DI CASTAGNETTO. Potrebbe essere un'aggiunta a quest'articolo.

(*Proseguendo*)... di una disposizione che fu in vigore fino al giorno d'oggi, e che può nascere dubbio se sia o no mantenuta; voglio dire della proibizione che esisteva a tutti i proprietari che viaggiano per conto proprio, di poter cambiare cavalli senza fermarsi per un dato numero d'ore nel sito della stazione.

Non ho trovato nessuna disposizione allusiva a questa precedente proibizione. In uno degli articoli precedenti si parla del regolamento; ma io osservo che questa disposizione non potrebbe fare oggetto di un semplice regolamento; perciocchè, o si tratta di derogare al passato, e sarebbe bene che il pubblico ne fosse prevenuto; o si tratta di mantenere la proibizione, e siccome dessa è un vincolo alla libertà individuale imposta o nell'interesse dei mastri di posta, o del Governo, parmi che sotto il regime delle nostre libere istituzioni, sarebbe anche bene che nella legge relativa alla posta dei cavalli fosse cenno dell'esistenza, o della deroga di questa disposizione.

DI POLLONE, relatore. Dalle indagini, che naturalmente ho dovuto fare per compiere al mio mandato, mi risultò che l'amministrazione delle poste aveva proposto al Ministero sin dal dicembre del 1849 un progetto di regolamento per supplire a quello che è in vigore oggidì. In quel regolamento sono tolti tutti gl'inciampi che prima esistevano. Così pure è abolito l'obbligo del bollettone, è abolita la proibizione di viaggiare con cavalli propri, e di prenderne altri fuorchè cavalli di posta alla stazione: insomma si è soddisfatto, per quanto mai fosse possibile, al desiderio testè manifestato dall'onorevole senatore.

Se il Ministero ha soprasseduto a pubblicare questo regolamento, si è perchè ha creduto che dovesse tener dietro alla legge ora in discussione, e che dovessero far parte di questo regolamento le disposizioni previste dall'articolo 67. Questa sola ne è stata la causa.

Non crederei però che si possa improvvisare un'aggiunta su di un punto, senza prendere ad esame tutto il regolamento medesimo, perchè vi sono varie altre disposizioni che crederei utile, quando il Senato credesse che debbano far parte della legge, introdurre.

Ma io stimo che quando sarà pubblicata la legge, il Governo non avrà difficoltà di pubblicare il regolamento di cui faceva cenno, e sarà sicuramente ampliata la facoltà di ciascun cittadino di farsi trasportare da un luogo ad un altro, senza essere inceppato ad ogni passo, come pur troppo accadde sinora.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI CASTAGNETTO. Le mie osservazioni si riferivano appunto a quell'incaglio sul quale va meco d'accordo l'onorevole senatore Di Pollone, e che giustamente si lamentava per lo passato. Con tale dichiarazione sembrami che cessi ogni inconveniente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 29 (28):

« Per la garanzia dei diritti dovuti alle stazioni postali ogni impresario di vettura pubblica, sia nazionale che estera, è obbligato di far la propria dichiarazione di domicilio in uno dei luoghi siti sulla linea stradale da essi percorsa. »

(È approvato.)

« Art. 30 (29). I vetturali, cocchieri, carrettieri e qualunque altro sono tenuti a dare immediatamente il passaggio libero ai corrieri ed ai viaggiatori in posta lungo le città, i paesi e le strade, e specialmente ai porti, ponti e barriere. »

(È approvato.)

« Art. 31 (30). Le distanze postali sono stabilite a miriametri e chilometri, a norma del regio editto dell'11 settembre 1845.

« Qualunque distanza da 500 a 1000 metri è calcolata per un chilometro; quella al disotto di 500 metri non è computata. »

(È approvato.)

VESME. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domanderei su che cosa.

VESME. Occorrerebbe qui lo stesso emendamento che si è fatto all'articolo 22; anzi qui occorrerebbe più che mai, perocchè c'è la spiegazione che serve di definizione a tutti gli altri...

Molte voci. (Interrompendo) Non c'è utilità.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Non è necessaria la soppressione della parola *miriametro*, imperocchè le nostre misure, a tenore dell'editto regio che ha reso legale per noi l'uso del sistema metrico, sono il chilometro ed il miriametro, e intervenendo dopo una disposizione di legge che le misure postali siano il chilometro ed il miriametro, non vi è utilità di sopprimere la parola *miriametro*. Ciò vuol dire che vi sono sulle strade delle distanze maggiori del chilometro, e nient'altro; nè saprei io come si possano altrimenti chiamare. Per questa considerazione mi sembra che in nulla sia incagliata la redazione dell'articolo, anche lasciando in esso la parola *miriametro*.

VESME. Io non insisterò di più: proponeva questo unicamente perchè in questo articolo si parla nominatamente di distanze postali, le quali sono regolate a chilometri e non a miriametri.

PRESIDENTE. Sarebbe forse qui opportuna un'avvertenza. L'articolo dove si fa menzione del miriametro è l'articolo 22, in cui si dice che i concessionari di vetture pubbliche sono tenuti alla retribuzione di 30 centesimi per miriametro, ovvero di 5 centesimi per chilometro, e per ciascun cavallo attaccato ai loro legni. Ma qui si parla della distanza di meno di 500 metri, la quale non è computata, perchè là si dice che per ogni chilometro si pagherebbero 3 centesimi, mentre dal tenore dell'articolo 31 apparirebbe che quando si tratta di meno la distanza non sarebbe computata.

Si propone dunque dal senatore Vesme di sopprimere la parola *miriamestro*?

VESME. Io recedo dalla mia proposta.

PRESIDENTE. Allora resta approvato l'articolo 31 quale è redatto.

« Art. 32 (31). I diritti di passaggio dei ponti, porti, barriere e barche sono a carico dei viaggiatori sia per le loro persone, come per i cavalli ed i legni.

« Vanno esenti dal pagamento di tali diritti per le loro persone i mastri di posta ed i postiglioni in servizio, non che per i cavalli e legni, allorchando sono di ritorno alle stazioni, o trovansi in viaggio per servizio ordinato dall'amministrazione.

« La eccezione preaccennata si estende altresì alle persone dei viaggiatori, ed agli oggetti e mezzi di trasporto nei servizi dei corrieri del Governo e dei corrieri di mala, non meno che ai messaggieri ed alle vetture corriere stabilite dall'amministrazione pel trasporto dei dispacci, limitatamente però, quanto ai messaggieri e vetture corriere predette alla persona del conduttore, al legno, ad un cavallo. »

In quest'articolo l'ufficio centrale propose una nuova redazione dei primi due alinea; essa è così concepita:

« Art. 32 (31). I diritti di passaggio de' ponti, porti, barriere e barche sono a carico dei viaggiatori, sia per le loro persone, come per i cavalli ed i legni.

« Vanno esenti dal pagamento di tali diritti per le loro persone, oltre i pedoni postali, i mastri di posta ed i postiglioni in servizio, e questi anche per i cavalli e legni allorchando sono di ritorno alle stazioni, e trovansi in viaggio per servizio ordinato dall'amministrazione. »

DESPINE, commissario regio. Le Gouvernement accepte cette rédaction.

DI POLLONE, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE, relatore. Il relatore dell'ufficio centrale deve ingenuamente confessare l'errore in cui è caduto. Nel progetto di legge presentato dal Ministero si era ommesso i pedoni, i quali sono degli impiegati più necessari che si abbiano.

Propostasi quest'eccezione all'ufficio centrale da introdursi nell'articolo, essa venne adottata all'unanimità; ma io non ebbi l'avvertenza di collocarla in luogo forse più appropriato.

Nel secondo paragrafo vi è un altro ordine d'idea, là sono i mastri di posta, i postiglioni in servizio, e questi anche per i cavalli e legni allorchando sono di ritorno alle stazioni. Dunque toglierei i pedoni aggiunti nel paragrafo 2°, e li trasporterei nel 3° paragrafo, il quale sarebbe così concepito (non leggo né il primo né il secondo paragrafo, leggerò solo il terzo):

« La eccezione preaccennata si estende altresì alle persone dei viaggiatori, ed altri oggetti e mezzi di trasporto nei servizi dei corrieri del Governo e dei corrieri di mala, non meno che ai pedoni postali, ai messaggieri ed alle vetture corriere stabilite dall'amministrazione pel trasporto dei dispacci, limitatamente però, quanto ai messaggieri e vetture corriere predette, alla persona del conduttore, al legno, ad un cavallo. »

Io crederei più opportuna questa trasposizione.

DI COLLENO GIACINTO. Credo che nel paragrafo secondo di quest'articolo sia corso un errore di stampa, giacché nel progetto ministeriale è detto, *i mastri di posta ed i postiglioni, ecc., allorchando sono di ritorno alle stazioni, o trovansi in viaggio, mentre nel progetto della Commissione è detto e trovansi in viaggio.*

DI POLLONE, relatore. È un errore di stampa.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso che il cambiamento

posto dall'ufficio centrale non avrebbe altro effetto che quello di portare nell'ultimo alinea la menzione dei pedoni postali stati prima intromessi nell'alinea secondo.

Io porrò ai voti l'articolo 32 con questa modificazione. (È approvato.)

« TITOLO II. — Delle infrazioni alla privativa delle poste. »
Qui la Commissione propone di dire invece: *Dei reati contro la privativa delle poste e delle loro pene.*

DESPINE, commissario regio. Le Gouvernement accepte.

PRESIDENTE. Leggo ora l'articolo 33 (32):

« Chiunque sarà convinto d'aver trasportato lettere o pieghi contenenti carte, non che giornali, gazette, ed altre opere periodiche in frode della privativa delle poste, che sarebbonsi dovute spedire per la posta, incorrerà nelle pene seguenti:

« Se il diritto frodato non eccede le lire 5, in una ammenda da lire 10 a 50;

« Per ogni frode eccedente le lire cinque, nella multa del decuplo della somma frodata. »

Propone la Commissione che si dica per miglior redazione:

« Art. 33 (32). Chiunque sarà convinto di avere trasportato lettere o pieghi contenenti carte, non che giornali, gazette od altre opere periodiche in frode della privativa delle poste, incorrerà nelle pene seguenti:

« Se il diritto frodato non eccede le lire 5, in un'ammenda da lire 10 a 50;

« Per ogni frode eccedente le lire 5, nella multa del decuplo della somma frodata;

« Per diritto frodato, in quanto ai giornali, gazette ed opere periodiche dello Stato, s'intende quello corrispondente alla tassa e non già all'affrancamento.

« Incorreranno nella stessa pena i committenti e coloro che scientemente opereranno la distribuzione delle lettere o stampati suddetti. »

DESPINE, commissario regio. Les motifs donnés dans le rapport de la Commission font que le Gouvernement croit devoir adhérer à la proposition.

CRISTIANI. Domando la parola per un semplice eccitamento; io vedo che il *minimum* dell'ammenda è di lire 10.

Ora io domando se veramente questo *minimum* non sia stabilito in un ammontare eccessivo.

Diffatti, secondo la legge penale, il *minimum* delle ammende è di lire 2 a lire 50.

Adesso che la legge vigente ha ridotto il diritto di porto di una lettera, potrà accadere benissimo che ci sia qualche contravventore, il quale non sia colto in fallo che per qualche centesimo.

Ora domando se realmente assoggettandolo ad una multa di lire 10, perchè abbia frodato l'erario di qualche centesimo non ci sia troppa eccessività, quando la nostra legge penale ha stabilito per le ammende il primo grado a lire due.

Io proporrei dunque di stabilire il *minimum* forse non al *minimum* della legge penale, perchè si tratta di cautelare un diritto fiscale, ma quanto meno di ridurlo a lire cinque, e direi: « se il diritto frodato non eccede le lire 5 in un'ammenda di lire 5 a 50. »

DI POLLONE, relatore. L'ufficio centrale unanime acconsente alla proposta riduzione.

PRESIDENTE. Allora, all'alinea di cui si parla delle ammende direbbesi: « se il diritto frodato non eccede le lire cinque, in un'ammenda di lire 5 a 50. »

Chi approva l'articolo con questa sostituzione voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 34 (33). Le pene pecuniarie portate dall'articolo

precedente sono rispettivamente aumentate d'un terzo, quando il reato è commesso da coloro sui quali sono autorizzate le visite a termini dell'articolo 7. »

Metto l'articolo 34 ai voti. Chi l'approva sorga.

(Il Senato approva.)

« Art. 35. Lo stesso aumento di pena ha luogo se il reato è commesso da chi trasporta la corrispondenza per conto dell'amministrazione delle poste: il reo è inoltre condannato alla pena del carcere di terzo grado, a termini dell'articolo 62, numero 3 del Codice penale. »

L'ufficio centrale propone che sopprimendo la menzione del carcere di terzo grado, e la citazione dell'articolo del Codice, si dica:

« Lo stesso aumento di pena ha luogo se il reato è commesso da chi trasporta la corrispondenza per conto dell'amministrazione delle poste: il reo è inoltre condannato alla pena del carcere da tre a sei mesi.

DESPINE, commissario regio. Le Gouvernement accepte.

PRESIDENTE. Chi aderisce a quest'articolo voglia levarsi.

(È adottato.)

« Art. 36. Nelle pene anzidette incorrono pure le persone designate negli articoli 4 e 5, ove non adempiano alle formalità ivi rispettivamente prescritte.

« S'intendono omesse queste formalità, quanto alle persone provenienti dall'estero, quando abbiano oltrepassato l'ufficio di dogana o di posta ivi designati, e quanto ai capitani, o padroni di bastimento, uomini dell'equipaggio e passeggeri, quando non abbiano consegnate le lettere all'ufficio di sanità, nel termine portato dai regolamenti sanitari per fare le prime dichiarazioni. »

GIULIO. Pare che qui si dovrebbero sopprimere le parole: uomini dell'equipaggio e passeggeri.

L'articolo 5 è stato emendato dall'ufficio centrale in questo senso, cioè che sono stati obbligati gli uomini dell'equipaggio e passeggeri a consegnare e lettere e pieghi al capitano; al capitano solo, per conseguenza, incombe la responsabilità di fare la consegna di questi pieghi e lettere all'ufficio di sanità.

Qualora venga ammesso questo deposito, non possono essere messi in causa i passeggeri e uomini dell'equipaggio, il cui debito, a termini dell'articolo quinto, come è stato modificato dall'ufficio centrale, si limita a rimettere tutte le carte al capitano e non all'ufficio di sanità. Dovrebbero adunque da quest'articolo cancellarsi le parole *uomini dell'equipaggio e passeggeri*, conservando soltanto il capitano, al quale solo è diretto l'obbligo di fare la consegna.

PRESIDENTE. Le pene anzidette, di cui si fa menzione nell'articolo 36, sono quelle degli articoli 34 e 35, o soltanto quelle dell'articolo 33?

DI POLLONE, relatore. Siccome l'ora è tarda, e non pare che la legge possa essere votata di questa sera, domanderei al Senato che, a seconda di quanto ha ordinato ieri, quest'articolo sia rimandato all'ufficio perchè proceda a più pacata disamina onde stabilire quali di dette pene debbano essere applicate a questa qualità di persone.

PRESIDENTE. Essendo l'ora avanzata, io domando al Senato se intenda proseguire in questa discussione, ovvero di riprenderla lunedì alle due.

Voci. Lunedì! lunedì!

PRESIDENTE. Il Senato si terrà dunque per convocato lunedì alle ore due precise.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONÉ MANNO.

SOMMARIO. Compostzione degli uffici — Relazione sul progetto di legge per un'imposta sui crediti fruttiferi — Seguito della discussione sul progetto di legge per la privativa postale — Aggiunta dell'ufficio centrale all'articolo 36 — Adozione dell'articolo 36, dell'aggiunta e degli articoli 37 e 38 — Articolo 39 — Proposta soppressiva del commissario regio — Emendamenti dei senatori Vesme e Sauli — Approvazione dell'emendamento del senatore Vesme — Reiezione dell'emendamento del senatore Sauli — Sugli emendamenti dell'ufficio centrale parlano i senatori Cristiani, Fraschini, Sclopis, De Fornari, Di Pollone e Cristiani — Reiezione del sottoemendamento dell'ufficio centrale e della proposta sospensiva del senatore De Fornari — Adozione dell'emendamento del senatore Sclopis — Reiezione della proposta del commissario regio — Adozione dell'articolo 39 — Articolo 40 — Osservazioni dei senatori De Cardenas e Cibrario — Approvazione dell'articolo 40 — Articolo 41 — Emendamento del senatore Vesme — Considerazioni dei senatori Alfieri, Di Pollone, Cibrario e Di Collegno Giacinto — Approvazione dell'emendamento del senatore Vesme e degli articoli 41 e 42 — Articolo 43 — Considerazioni dei senatori Di Benevello, Di Pollone, Sclopis, Cibrario e del commissario regio — Adozione dell'emendamento del senatore Vesme e degli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 — Articolo 48 — Adozione dell'emendamento del senatore Cristiani e degli articoli 48, 49 e 50 — Articoli 51, 52 e 53 — Osservazioni del senatore Sclopis — Adozione degli articoli 53 al 68 e della legge.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

MAESTRI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza al Senato della tratta dei nuovi uffici bimestrali, fatta in adunanza privata.

MAESTRI, segretario, ne dà lettura :

UFFICIO I. — Gattino — Provana del Sabbione — Balbi Pioviera — Di Collegno — De Sonnaz — Piazza — Colli — Moreno — Di Pamparato — S. A. R. il principe Eugenio — Di Montezemolo — Giulio — Ricci — Di Rorà — Di Breme — Pallavicino Mossi — Nigra.

UFFICIO II. — Massa Saluzzo — Plana — Aporti — Di Villamarina — Colla — Musio — Malaspina — Colter — Fantini — Bermondi — De Cardenas — Des Ambrois — Prat — Alfieri di Sostegno — Sauli — Lazzari — Gioia.

UFFICIO III. — Serra — Galli — Della Marinora — Della Planargia — De Fornari — Di Collegno Giacinto — Jacquemond — Deferrari — Demargherita — Quarelli — Franzini — S. A. R. il duca di Genova — Pallavicini Ignazio — Bava — Sclopis — Cantù — Cristiani.

UFFICIO IV. — Marioni — Blanc — Di Benevello — Ambrosetti — Chiodo — Dalla Valle — Di Vesme — Serventi — Riberi — Maestri — Cibrario — Di Calabiana — Di Bagnoletto — Moris — Mosca — Di Colobiano — Gattinara.

UFFICIO V. — Di Saluzzo Annibale — Pinelli — Regis — Albini — Maffei di Boglio — Colla — Di Saluzzo Alessandro — Fraschini — Doria — Di Castagnetto — Di Pollone — Siccardi — Della Torre — Di San Marzano — D'Azeglio — Stara — Tornielli.

PRESIDENTE. Si dà lettura di una domanda di congedo del senatore Malaspina.

MAESTRI, segretario, legge la lettera.

PRESIDENTE. Chi acconsente al congedo voglia levarsi.

SAULI. Il Senato non è in numero.

SESSIONE 1851 — SENATO DEL REGNO — Discussioni 93

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUI CREDITI FRUTTIFERI.

PRESIDENTE. Essendo informato che è pronto il rapporto sopra il progetto di legge sui crediti fruttiferi, invito il senatore Cibrario a darne lettura. (Vedi vol. Documenti, pagina 275).

CIBRARIO, relatore, legge la detta relazione.

PRESIDENTE. Questo rapporto sarà dato alle stampe e quindi distribuito ai signori senatori.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PRIVATIVA POSTALE.

PRESIDENTE. La discussione del progetto di legge che è all'ordine del giorno si era fermata all'articolo 36 ministeriale, il quale fu trasmesso all'ufficio centrale, onde facesse qualche studio sulle modificazioni proposte. Invito dunque il relatore dell'ufficio medesimo a volerci far conoscere le sue conclusioni.

DI POLLONE, relatore. Sul chiudersi della precedente tornata facevasi qualche osservazione sulle parole *nelle pena anzidette incorrono*, che danno principio all'articolo 36.

L'ufficio centrale domandò al Senato di volergli rinviare quest'articolo, non tanto perchè fosse da studiarsi il senso di queste parole, quanto perchè credeva di dover coordinare una disposizione precedente relativa all'articolo 3, nel quale, variandosi la disposizione concernente i passeggeri ed i marinai, era necessario metterla in correlazione con quanto stabilisce il secondo paragrafo di questo stesso articolo.

Quanto alla prima difficoltà, l'ufficio centrale non crede che possa veramente sussistere di fatto, mentre nelle parole « nelle pene anzidette incorrono pure le persone designate negli articoli 4 e 5, » si contengono precisamente le pene stabilite agli articoli 33, 34 e 35. Quindi l'ufficio centrale non vi propone a tal riguardo di variare l'articolo, ma di adottarlo anzi come vi fu presentato.

In quanto all'aggiunta indicata egli ritiene doversi proporre un paragrafo addizionale, pel motivo che essendo i passeggeri e i marinai di bordo stati obbligati a consegnare le lettere, i pieghi ed altri oggetti di privativa postale non più all'ufficio di sanità, ma bensì al capitano od al padrone prima di scendere a terra, ne nascerebbe la conseguenza che, qualora si ricusassero alla consegna, nessuna pena è comminata contro l'infrazione. Onde, a compiere l'articolo, l'ufficio centrale ha l'onore di proporre al Senato il seguente paragrafo in aggiunta:

« Se però gli uomini dell'equipaggio e passeggeri avranno ricusato di fare la rimessione prescritta dall'articolo 5, o Pavranno fatta inesatta ed infedele, nell'uno e nell'altro caso essi incorreranno nelle relative pene di sopra stabilite, dalle quali andranno per ambi i casi suddetti esenti i capitani e padroni di bastimento. »

PRESIDENTE. Trattandosi d'aggiunta la quale può stare coi due precedenti paragrafi, io credo dover mettere in primo luogo ai voti il primo paragrafo.

Chi intende approvarlo voglia alzarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti il paragrafo secondo.

Chi lo adotta s'alzi.

(È approvato.)

Leggo ora l'alinea proposto dall'ufficio centrale. (Vedi sopra)

DESPINE, commissario regio. Je demande la parole pour dire que j'adhère au nom du Gouvernement à la proposition de la Commission.

PRESIDENTE. Metto ai voti il terzo paragrafo.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Quindi l'articolo 36 intero, cioè 35 dell'ufficio centrale.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 37 (36). Indipendentemente dalle pene stabilite nell'articolo 33 precedente, il contravventore è tenuto al pagamento dei diritti dovuti sulle lettere o pieghi, giornali, gazette, od altre lettere periodiche trasportati in frode. »

L'ufficio centrale modificava quest'articolo nei seguenti termini:

« Indipendentemente dalle pene stabilite nell'articolo 32 il reo è tenuto al pagamento dei doppi diritti di tassa delle lettere o pieghi, giornali, gazette od altre opere periodiche trasportate in frode. »

Chi approva l'articolo 36 dell'ufficio centrale, voglia alzarsi. (È approvato.)

Leggo l'articolo 38 (37):

« Incorre nella multa in secondo grado, conseguentemente alla pena del carcere di terzo grado, a norma degli articoli 62 e 67 del Codice penale, chi, non avendone il diritto, apre le valigie, sacchi o pacchetti di lettere consegnati all'amministrazione delle poste. »

Quest'articolo veniva dall'ufficio centrale modificato nel seguente modo:

« Incorre nella multa da lire 100 a 250 congiuntamente alla pena del carcere da tre a sei mesi chi, non avendone il

diritto, apre le valigie, sacchi o pacchetti di lettere consegnati all'amministrazione delle poste. »

Chi intende ammettere l'articolo 37 dell'ufficio centrale voglia levarsi.

(È adottato.)

« Art. 39. L'impiegato delle poste, il quale, tranne i casi preveduti dall'articolo 11, apre o lascia aprire qualche lettera o piego consegnato alla posta, incorre nella pena del carcere non minore di un anno, estensibile ad anni due; e nel caso di soppressione della lettera o piego, incorre anche nell'interdizione dai pubblici uffici. »

« In nessun caso potrà servire di scusa un ordine superiore. »

DESPINE, commissario regio. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

DESPINE, commissario regio. Je propose au Sénat la suppression du dernier paragraphe de l'article 39; car le cas dont il s'agit est déjà prévu par l'article 107 du Code pénal, qui applique à celui qui donne l'ordre la même peine que celle qui est appliquée à celui qui l'exécute. En conséquence, il ne se trouvera personne qui voudra donner un ordre semblable. Si on voulait adopter cette disposition pour mettre en garde les fonctionnaires, il me semble qu'elle devrait faire partie plutôt d'un décret royal que d'une loi. Par ces motifs, je demande la suppression du paragraphe auquel je fais allusion.

DI POLLONE, relatore. L'osservazione testè fatta dal commissario regio non era sfuggita all'ufficio centrale: egli ha esaminato maturamente se doveva proporre al Senato questa modificazione come l'ha ora accennata il commissario regio; ma pensò unanime che non era il caso di questa separazione, mentre considerava qui, non i complici, ma il motivo di scusa per l'impiegato che avrebbe fallito in seguito all'influenza d'un suo superiore.

Quindi non ha creduto che fosse applicabile la disposizione testè citata, che non vi fosse cioè analogia colla quistione testè eccitata dal signor commissario regio. Invece ha opinato, nell'esame a cui si è dedicato questa mattina, che gli era sfuggita un'altra osservazione sull'istesso articolo, ed è quella, dove dice nell'ultimo alinea *incorre anche nell'interdizione dai pubblici uffici*: le parve che quell'anche era una gravazione di pena troppo forte; mentre l'interdizione dai pubblici uffici è pena così grave, che si applica per crimini, e che pare sufficiente onde punire quel prevaricatore che se ne rendesse meritevole, senza aggiungervi la pena del carcere comminata come di sopra.

Quindi, a nome dell'ufficio centrale, ho l'onore di proporre al Senato di sopprimere la parola anche. In quanto alla proposizione del commissario regio si rimette interamente alla saviezza del Senato stesso.

VESME. Nell'articolo 10 alle parole che prima esistevano « l'amministrazione delle poste deve vegliare severamente, acciocchè non venga da chicchessia presa cognizione del contenuto delle lettere, » furono sostituite queste altre: « che le lettere non vengano aperte nè in qualunque modo sia presa cognizione delle medesime. Invece nel presente articolo non si contempla che l'aprimiento delle lettere: chiedo al relatore dell'ufficio centrale se non convenga di rendere più chiara e più esatta l'espressione di quest'articolo, esprimendovi direttamente ambedue i casi. »

DI POLLONE, relatore. A nome dell'ufficio centrale aderisco alla proposta aggiunta del senatore Vesme.

SAULI. Bisognerebbe però che formolasse le parole in cui intende sia concepita questa clausola.

VESME. Mi rimetto all'ufficio stesso.

STANA. Si può dire « od in qualunque modo lascia prendere cognizione del loro contenuto. »

PRESIDENTE. (Al senatore Vesme) Accetta?

VESME. Accetto.

STANA. Così facendo uso degli stessi termini contenuti nell'articolo citato dall'onorevole senatore Vesme lo metteremo in armonia col medesimo.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sauli.

SAULI. Io chiederei la soppressione dell'ultima linea del paragrafo I « incorre anche nell'interdizione dai pubblici uffici. »

Questa pena è la più grave che venga comminata dal Codice penale. Essa riflette i crimini, laddove qui si tratta di un semplice delitto. Mi pare quindi che sia abbastanza punito colla pena del carcere estensibile ad anni due.

DI POLLONE, relatore. È scientemente che l'ufficio centrale ha proposto al Senato di conservare questa gravissima pena, considerando con quanta gelosia debba essere tutelato il segreto delle lettere, e tanto più pensando come un ufficiale di posta abbia facilità e mezzo di violare questo segreto delle lettere, se non è contenuto in prima dal suo dovere e dall'onore, ed in seguito dalla gravità della pena che lo colpirebbe.

L'ufficio centrale mantiene perciò la proposta da esso fatta.

PRESIDENTE. Chieggo al senatore Sauli se persiste nella sua proposta.

SAULI. Persisterei...

PRESIDENTE. Chiederò allora al Senato se v'è chi l'appoggia.

Chi intende appoggiare la proposta Sauli di sopprimere cioè l'alinea con cui si commina l'interdizione dai pubblici uffici voglia levarsi.

(È appoggiato.)

Se non v'è chi chiegga la parola metterò ai voti separatamente i tre emendamenti fatti su quest'articolo.

Il primo emendamento consiste nell'aggiungere alla menzione di coloro che aprono o lasciano aprire qualche lettera, anche coloro i quali lasciano prendere cognizione del contenuto.

Questo emendamento, proposto dal senatore Vesme, venne accettato dall'ufficio centrale.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Il secondo emendamento, nell'ordine logico della discussione, sarebbe quello del senatore Sauli, il quale non ammette in nessun caso la pena dell'interdizione dai pubblici uffici...

CERRAMIO. Bisognerebbe surrogarne un'altra.

SAULI. Vi ha il carcere non minore di un anno.

PIREZZA. Faccio osservare che pel caso di soppressione di un piego non ci sarebbe quella pena... (Interruzione)

Non ne verrebbe stabilita alcuna, sopprimendo semplicemente le ultime parole dell'articolo.

PRESIDENTE. La portata dell'emendamento Sauli si è che tutto intero quell'inciso che dice:

« E nel caso di soppressione della lettera o piego incorre anche nell'interdizione dai pubblici uffici, » sarebbe tolto...

Una voce. (Interruendo) Ma allora non vi sarebbe più pena per quella colpa.

STANA. L'intenzione dell'autore credo non sia di togliere tutta la pena per quelle colpe.

PRESIDENTE. L'intenzione dell'autore ha potuto ben essere tale; ma allora egli avrebbe dovuto presentare non una proposta negativa di soppressione, ma aggiungere anche

una proposizione positiva del supplemento a darsi alle parole cancellate.

Intanto io non posso mettere ai voti altro che la soppressione da lui chiesta.

DI POLLONE, relatore. Pregherei il Senato, qualora fosse nell'intendimento di adottare l'abolizione di questa pena, di volere riservare all'ufficio centrale la facoltà di proporre un'altra che fosse più in analogia a questo desiderio, senza del che rimarrebbe una lacuna nella legge.

PRESIDENTE. Metterò ai voti allora la sola soppressione della pena dell'interdizione dai pubblici uffici, salvo nel caso che il Senato adotti questa proposizione di surrogare altre pene.

Chi adotta questa soppressione voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

MAESTRI. Dimando uno schiarimento all'ufficio centrale: intende esso di applicare due pene?

DI POLLONE, relatore. Una sola.

MAESTRI. Allora aderisco.

CRISTIANI. Mi pare che, considerando l'interdizione dai pubblici uffici come una pena principale, qualora si sopprimesse la parola anche, avverrebbe forse, cosa a cui l'ufficio centrale non avrà badato, che la cognizione di quel reato non apparterebbe più ai tribunali di prima cognizione, ma ai magistrati di Appello; perchè la pena dell'interdizione dai pubblici uffici essendo pena criminale, rimane necessariamente di competenza dei magistrati d'Appello.

Ora le disposizioni penali degli altri articoli non si riferiscono mai che a contravvenzioni o reati di competenza, o dei giudici di mandamento, o dei tribunali di prima cognizione; onde vi sarebbe qui complicazione.

Prima io credeva che la parola anche fosse giustissima, ma forse non aveva bene calcolata l'espressione d'interdizione dai pubblici uffici; io credeva che si trattasse bensì di una di quelle pene accessorie indicate dal Codice penale, l'interdizione, cioè, e la sospensione da un esercizio determinato.

Io ben comprendo che quell'impiegato il quale si è fatto lecito di commettere una colpa della gravità di quelle contemplate in quest'articolo debba essere interdetto dal poter più oltre esercitare il suo impiego; ma veramente lo trovo poi esuberantissima la pena dell'interdizione da qualunque esercizio di un pubblico ufficio.

Dunque riterrei che si lasciasse la parola anche, ma invece di dire « interdizione dai pubblici uffici, » si dicesse: « interdizione dall'esercizio del suo impiego. »

FRASCHINI. L'articolo 270 del Codice penale dispone che l'aprimiento di una lettera o piego sigillato, o la soppressione di lettere o di pieghi fattasi deliberatamente, saranno puniti con multa estensibile a lire 800, ed eziandio col carcere estensibile ad un anno secondo le circostanze, salvo (soggiunge l'articolo) le pene maggiori che fossero stabilite da leggi speciali riguardo agli impiegati delle regie poste.

La soppressione di una lettera o di un piego fatta da un impiegato delle regie poste, io la considero un fatto gravissimo, e ben più grave di quello che possa imputarsi ad un estraneo all'ufficio medesimo: ciò certamente non ha bisogno di prove.

Ma questo fatto può commettersi non deliberatamente; forse l'impiegato delle regie poste per inavvertenza può perdere una lettera; io credo che questo caso è possibile, e desidererei perciò che all'articolo della legge che discutiamo si aggiungesse la parola deliberatamente: allora certamente è un reato, ed un reato gravissimo. Resta ora a vedere... (Disbiglio)

SCLOPIS. Domando la parola.

FRASCHINI....se la pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, che la Commissione propone sia realmente adeguata a questo genere di reati, ed io veramente, quando si aggiungesse la parola *deliberatamente* (e forse mi si vorrà dire: un impiegato non può che deliberatamente sopprimere una lettera od un piego) potrei crederla conveniente, sebbene creda più efficace una pena corporale, perchè io penso che colui il quale si determina a sopprimere una carta, tema piuttosto la pena del carcere che non la pena dell'interdizione dai pubblici uffizi. Epperò proporrei di estendere la pena del carcere a quella di due anni interi, ed alla interdizione dai pubblici uffizi sostituirei quella della sospensione dai medesimi. Credo che allora si avrebbe una gradazione di pena, e si eviterebbe di portar il procedimento davanti il magistrato d'Appello. I casi che sono previsti dagli articoli successivi sono per se stessi di competenza della Corte criminale; ma quello dell'apertura, e della soppressione di una lettera o piego, il Codice penale non la considera che come un reato di polizia correzionale, e per conseguenza non parmi che si debba cambiarne il carattere.

Io propongo adunque che questa parte dell'articolo sia redatta nel modo seguente: « E nel caso di soppressione della lettera o piego incorre nella pena di anni due di carcere, o nella sospensione dai pubblici uffizi. »

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Io credo che convenga, per deliberare accuratamente su questa materia, ben distinguere l'economia della penalità di questa legge.

Le disposizioni dell'articolo 39 sono una conseguenza di altra disposizione morale e provvida che consacra l'inviolabilità del segreto delle lettere: vediamo adunque come si debba provvedere in esecuzione ed in coordinazione di questo principio. L'impiegato delle poste (si dice) il quale, tranne i casi preveduti dall'articolo 11, apre o lascia aprire qualche lettera o piego consegnato alla posta, incorre nella pena del carcere non minore di un anno estensibile ad anni due. Qui suppone due casi: l'uno riguarda colui che apre, l'altro quello che lascia aprire; son due casi di natura assai dissimile l'uno dall'altro: perchè nel caso di colui che apre vi è la imputabilità diretta, vi è la malizia determinata, e nel caso di chi lascia aprire possono concorrere molte circostanze attenuanti, a tal che si debba addivenire ad una diminuzione di pena; e per questo io lodo il progetto, il quale lascia una gradazione nelle pene, vale a dire determina una pena non minore di un anno ed estensibile a due.

Io però ammetterei un punto di partenza ancora più remoto, e direi da sei mesi estensibile ad un anno, perchè vorrei lasciare aperto l'adito, onde a quella mancanza, la quale non portasse con sè un grado di vera malizia, il giudice non fosse costretto di applicare la pena maggiore. Il terzo caso poi riflette colui il quale sopprime una lettera o piego.

Io comincio per osservare che la parola *soppressione* nella terminologia legale indica sempre soppressione per atto deliberato; si dice soppressione di stato, soppressione di parto, dunque si vuol indicare quell'atto malizioso per cui si sottrae un oggetto, onde non possa esistere come dee esistere legalmente; io quindi non sarei tanto sollecito di apporre la parola *deliberatamente*, poichè altro è il concetto del Codice penale, altro il concetto di una legge particolare; il Codice penale deve necessariamente abbondare di gradazioni nello stabilire le pene, affinchè la moralità dell'atto sia più estesamente dichiarata; qui invece, perchè abbiamo già il precedente del Codice penale, mi pare che usando la parola *sop-*

pressione, noi mettiamo tutto quello che si può desiderare, nè lasciamo sicuramente dubbiosa l'applicazione della pena.

Si dice poscia: *incorre anche nell'interdizione dai pubblici uffizi*. L'interdizione dai pubblici uffizi, come è noto a tutti, è una pena gravissima; il Codice penale ha provveduto a che questa pena fosse attenuata nell'applicazione; esso ha perciò stabilito all'articolo 44 che l'interdizione dall'esercizio di una carica od impiego, da una determinata professione, od altro, rende il delinquente incapace di esercitarla per l'avvenire. Ha dunque contemplato il caso in cui uno non possa più esercitare un ordine di funzioni, ma non lo fa soggiacere all'interdizione generale dall'esercizio dei pubblici uffizi.

Quindi pare a me essere più conveniente che invece dell'interdizione dai pubblici uffizi, si ponesse: « interdizione dai pubblici uffizi nell'amministrazione delle poste; » con ciò io credo che la pena verrebbe appunto a coordinarsi meglio col sistema già indicato nel Codice penale, secondo che accennava l'onorevole collega il senatore Fraschini.

Noi avremo, lo ripeto, una gradazione molto più esatta se noi la porteremo a sei mesi di carcere, estensibile a due anni, e di più applicheremo ai due anni l'interdizione dall'esercizio dei pubblici uffizi dell'amministrazione delle poste.

Così, aggravandosi la circostanza del reato, si aggraverebbe anche l'applicazione della pena, così insomma si stabilirebbe miglior proporzione tra questa e la colpa.

FRASCHINI. Io stesso dissi che la parola *deliberatamente* che accennava essere nel Codice penale, trattandosi di un impiegato delle regie poste, poteva sicuramente considerarsi come facilmente apposta nella legge attuale; onde io non pongo molta importanza all'aggiunta che aveva proposta, e mi associo a questo riguardo all'onorevole conte Sclopis.

Quanto poi all'altra parte del mio emendamento in cui io mi era ristretto a chiedere che si aggiungesse alla pena del carcere quella della sospensione dai pubblici uffizi, riconosco come ben più appropriata quella proposta dallo stesso onorevole conte Sclopis, motivo per cui mi associo pure in questa parte alla sua proposizione.

DE FORNARI, relatore. Domando la parola.

Gravi osservazioni sono state messe avanti sia per attenuare la penalità da infliggersi al reo, sia anche per aggravarla in certi casi.

Io considero appunto precipuamente il caso in cui si debba aggravare maggiormente, perchè in simili reati vi possono essere circostanze estremamente aggravanti; vari motivi possono determinare l'impiegato delle poste ad aprire o lasciar aprire, a sopprimere o lasciar sopprimere un piego, una lettera; ve ne possono essere di quelli estremamente dannosi, gravi, i quali possono influire sulla fortuna, sulla riputazione delle persone, sulla vita persino, sui più gravi interessi, ed allora io credo che si debba lasciare anche una maggiore latitudine, od almeno inserire una riserva per pene anche maggiori, e segnatamente quella dell'interdizione dai pubblici uffizi tutti, se ne fosse il caso; poichè possono emergere tali risultanze per cui questo fatto colpevole di un impiegato segnatamente dell'amministrazione postale, o di chi lo induca a tale prevaricazione, richieda il più severo grado di repressione penale.

Io credo, d'altra parte, d'accordo con uno degli onorevoli preopinanti, che la parola *deliberatamente* non è inopportuna, segnatamente a riguardo di un impiegato che lasciasse aprire la lettera indotto inconsideratamente per debolezza, cieca compiacenza a fallaci allegazioni, nel quale supposto, per contro, anche l'anno di carcere e la privazione dell'impiego, tanto più la interdizione da ogni pubblico ufficio, possono

essere pene eccedenti; laonde io penso che l'aggiunta proposta della parola *deliberatamente* riuscirebbe molto opportuna. Insisto dunque perchè in un senso e nell'altro sia lasciata al giudice una maggiore latitudine, o tutt'almeno sia fatta riserva di maggiori pene, e ben inteso di ogni dovuta indennità alle persone interessate allorchè dalle risultanze del processo risultasse che il delinquente in queste specialità abbia avuta l'intenzione più inoltrata di nuocere orse in estremo grado.

Per queste ragioni, per la gravità delle considerazioni, che sono insorte dalla discussione, tanto in un senso quanto in un altro, intorno alle quali facile non è determinare il voto, io proporrei che fosse l'articolo rimandato alla Commissione, affinchè ne proponesse una nuova redazione, che adegui la importanza de' fatti riflessi, conciliando insieme le correlative disposizioni vigenti nella legislazione penale.

PRESIDENTE. Dopo le date spiegazioni, i vari emendamenti presentati si sono ridotti a tre soli, vale a dire a quello del senatore Cristiani e del conte Sclopis...

CRISTIANI. Io mi unisco intieramente a quello proposto dal senatore Sclopis.

PRESIDENTE. È quello appunto che stava per chiedergli. Si riducono dunque a due: all'emendamento Sclopis ed alla proposta del commissario regio.

Io metterò in primo luogo ai voti l'emendamento Sclopis, il quale è così concepito:

« Incorre nella pena del carcere non minore di sei mesi estensibile ad anni due, e, nel caso di soppressione della lettera o piego, incorrono nella pena del carcere per due anni e nell'interdizione dai pubblici uffizi dipendenti dall'amministrazione delle poste. »

Domando se vi ha chi appoggi quest'emendamento.

(È appoggiato.)

DI POLLONE, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE, relatore. L'ufficio centrale unanime non avrebbe difficoltà di accostarsi alla redazione proposta dal senatore Sclopis, di ridurre cioè la pena del carcere da 6 mesi a 2 anni; non così per la modificazione, che vorrebbe introdurre nell'interdizione che deve colpire chi disgraziatamente dimenticandosi delle leggi dell'onore, della delicatezza, non solo aprisse o lasciasse aprire una lettera, ma sopprimesse anche un piego, dalla soppressione del quale potessero derivare le più gravi conseguenze, poichè io considero, che colui che si rende colpevole di un tale delitto possa con tutta ragione essere segnato di marchio infamante, ed escluso per sempre da qualunque impiego che il Governo gli possa concedere. Ma si dirà che il Governo facendo il suo dovere certamente non ammetterebbe una persona che si fosse resa colpevole di sì grave delitto; ciò non basta però a persuadere l'ufficio centrale, il quale mantiene per confronto alla gravità del crimine, la gravità delle pene comminate dal Codice penale; quindi persisto nella prima proposta, che l'interdizione cioè si estenda indistintamente a tutti gli uffizi pubblici e non solo all'amministrazione delle poste.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. La ragione per cui io mi sono fatto lecito di proporre questa limitazione, si è di coordinare la disposizione della legge colla disposizione del Codice penale.

L'articolo testè citato dall'onorevole senatore Fraschini è così concepito:

« L'aprimiento di una lettera o di un piego sigillato, o la soppressione di lettere o di pieghi fattasi deliberatamente da

chi non vi abbia alcun diritto, saranno puniti con multa estensibile sino alle lire cinquecento, ed ezianodio col carcere estensibile ad un anno, secondo le circostanze; salve le pene maggiori che fossero stabilite da leggi speciali riguardo agli impiegati delle regie poste. »

Il Codice penale ha determinato quella gravità che gli pareva veramente dovesse attribuirsi all'intrinseco di questo reato dell'aprimiento, della soppressione di un piego o d'una lettera.

Ha fatta una riserva, ma l'ha fatta unicamente in vista dell'esercizio dell'amministrazione del servizio postale. Ora, a me pare che sarebbe meglio servire all'intenzione primitiva del Codice penale, quando non uscendo dai limiti dell'amministrazione delle poste colpissimo il reo di questa punizione, la quale non toccherebbe ad altri limiti.

È inteso sicuramente che un Governo morale in cui tutte le parti si corrispondono, quando una persona colpita da pene per un grave reato, come è questo, non gli accorderà confidenza per gli altri impieghi; tuttavia, ripeto, mi pare che sarebbe meglio coordinata la disposizione di questa legge, quando non andando tant'oltre, stesse nei cancelli in cui pare l'abbia voluta circoscrivere la disposizione del Codice.

PRESIDENTE. L'emendamento Sclopis è stato ammesso dalla Commissione nella prima sua parte, vale a dire nella modificazione introdotta quanto alla pena del carcere, non così in quanto all'interdizione dai pubblici uffizi, la quale dall'ufficio centrale si vorrebbe assoluta, e che il senatore Sclopis vorrebbe ristretta ai soli impieghi dipendenti dalle regie poste. La Commissione rifiutando... (*Interrotto dal senatore Cristiani*)

CRISTIANI. Domando ancora la parola. Mi pare che nel sistema dell'ufficio centrale sarebbe impossibile l'ammissione di quella interdizione assoluta dai pubblici uffizi, perchè, lo ripeto, secondo il Codice penale (e di qui non si può uscire assolutamente), l'interdizione assoluta dai pubblici uffizi è una pena criminale, una pena principale. Ora l'interdizione limitata ad alcuni uffizi determinati, può essere una pena accessoria, e allora io comprendo che si aggiunga alla pena del carcere quella dell'interdizione dagli impieghi dipendenti da una amministrazione determinati; ma non posso assolutamente comprendere come si voglia punire col carcere un uomo, e per soprappiù punirlo con una pena principale, criminale, quale sarebbe quella dell'interdizione dai pubblici uffizi.

PRESIDENTE. Allorchè io fui interrotto, stavo per far notare che la ricusazione fatta dall'ufficio centrale dell'emendamento Sclopis nella seconda sua parte equivaleva ad un sottoemendamento; vale a dire l'ufficio centrale vorrebbe cancellare le parole *dipendenti dall'amministrazione delle poste*, e lasciare che l'interdizione dai pubblici uffizi li colpisce tutti.

Metto ai voti in primo luogo questo sottoemendamento dell'ufficio centrale.

Chi lo approva sorga.

(Non è ammesso.)

Ora metterò ai voti l'emendamento Sclopis.

DE FORNARI. Io credo che la mia proposizione di rimandare quest'articolo coi relativi emendamenti all'ufficio centrale possa essere adottata, e credo che sarebbe forse più prudente, mentre allo stato presente è impossibile che tutti comprendano il senso della votazione che si propone dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Una proposizione sospensiva ha sempre la priorità. Il senatore De Fornari credendo impossibile di coor-

dinare all'improvviso questi emendamenti, crede che l'articolo debba rimandarsi alla Commissione.

Domando se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

Chi approva la sospensione voglia alzarsi.

(Il Senato rigetta.)

Pongo ai voti l'emendamento Sclopis.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Il Senato adotta.)

Ora metto ai voti...

DI CASTAGNETTO. Domanderei la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. L'ufficio centrale unanime conchiude per il mantenimento di quest'alinea: *in nessun caso potrà servire di scusa un ordine superiore*; e quest'alinea è combattuto dall'onorevole commissario. Io prego il Senato a volere riflettere un momento all'effetto morale di questa disposizione; si tratta niente meno che di mettere gli impiegati in avvertenza a non ubbidire agli ordini dei loro superiori. L'onorevole commissario ha appositamente citata una disposizione del Codice penale, la quale non salva punto la responsabilità degli impiegati superiori, i quali sono complici del delitto commesso dai loro inferiori. Io credo che questa disposizione basta. Credo che la responsabilità, la quale nasce ai ministri dal fatto anche dei loro dipendenti sia più che sufficiente per cautelare l'inviolabilità del segreto delle lettere; ma io dico che inserire in una legge tal disposizione per cui gli inferiori non abbiano ad ubbidire agli ordini del loro superiore, è un precedente molto pericoloso, e che non è stato ancora espresso in alcuna disposizione legislativa. Io però voto per la soppressione nel senso proposto dall'onorevole commissario regio.

PRESIDENTE. Resta che il Senato deliberi sull'emendamento proposto dal commissario regio, vale a dire sulla soppressione dell'alinea della legge, sul quale appunto ha parlato l'onorevole senatore Di Castagnetto.

Chi approva la soppressione dell'alinea voglia levarsi.

GIULIO. È meglio votare l'alinea, e non la soppressione. *Voci.* È già soppresso.

PRESIDENTE. Dunque io metto ai voti l'articolo intero. Chi approva l'articolo 39 voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 40. È punito colla pena della reclusione chiunque falsifica i francobolli, ovvero fabbrica punzoni o strumenti atti a tale falsificazione, o fa scientemente uso di detti francobolli falsificati.

« È punito colla pena del carcere chi scientemente ritiene in casa od altrove francobolli come sovra falsificati, o le macchine destinate alla loro fabbricazione. »

Chi ammette l'articolo 40 voglia sorgere.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'articolo?

DE CARDENAS. Appunto.

PRESIDENTE. Bisognava domandarla prima; l'articolo è già stato votato.

Una voce. È stata sospesa la votazione.

GIULIO. Non era ancora compiuta.

PRESIDENTE. L'ufficio crede che non fosse ancora votato l'articolo; dunque il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. Avevo domandato la parola in quanto che non lo credevo votato, ed era per fare la seguente osservazione, cioè che è data una maggiore pena a chi tiene le macchine per fare dei francobolli falsificati, che a chi fab-

brica queste macchine. Non intendo il perchè si debba punire maggiormente il ritentore che il fabbricatore.

CIBRARIO. Io pregherei l'onorevole signor senatore di spiegare bene il suo concetto; mi pare che non risponda al dettato dell'articolo. Chi falsifica i francobolli o fabbrica punzoni è punito colla pena della reclusione, e chi ritiene solamente in casa od altrove i francobolli, colla pena del carcere.

DE CARDENAS. Dirò che mi sono spiegato male forse per essere stato interrotto; la cosa che io volevo spiegare è che viene stabilita una maggior pena pel servirsi di un bollo falso e farne uso scientemente, mentre questo è certamente minor delitto che non quello di ritenere in casa le macchine per falsificarlo; così appunto io volevo dire.

CIBRARIO. Risponde che la legge non determina i gradi della pena. La pena della reclusione può essere di maggiore o minore entità; in conseguenza si può applicare maggiore o minore secondo che sarà maggiore o minore il reato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 40.

(È approvato.)

« Art. 41 (40). È punito con una multa di lire 51, ed in caso di recidiva di lire 100 estensibile a lire 500, chi fa uso di francobolli legittimi, i quali già avessero servito per la tassazione di altre lettere. »

Il senatore Alfieri ed il senatore Vesme domandano contemporaneamente la parola. Il primo la cede al secondo.

VESME. Proporrei che si aggiungesse in quest'articolo la parola *scientemente* che si legge in ambedue le parti dell'articolo precedente, e si dicesse *che fa scientemente uso di francobolli legittimi*, potendo facilmente essere il francobollo ceduto da chi ne cancella il segno, dal che si riconosce che ha già servito ad altra persona, la quale ne faccia uso ignorando l'inganno.

ALFIERI. Io aggiungerò ancora un'osservazione a quella fatta dal senatore Vesme, ed è che io non saprei bene spiegarmi come si arriverà ad accertare la contravvenzione di cui si tratta in quest'articolo.

Diffatti, come si può immaginare che si incorre nella pena comminata dall'articolo 41, fuorchè apponendo un francobollo il quale già avesse servito per la tassazione di altre lettere? Ma colui che getta la lettera nella buca della posta, dopo avervi apposto un francobollo che già aveva servito, non dà il suo nome.

La lettera non si può aprire, perchè non è questo un caso che sia stato riservato negli articoli antecedenti. Come si verrà dunque a conoscere l'autore di questa contravvenzione? Io non lo so immaginare.

Potrà essere che altri avendo maggior pratica che io non ho di queste cose, adduca un esempio di simil caso che si debba prevedere nella legge; io non lo seppi prevedere, e se veramente le ragioni sono per me, l'articolo diventerebbe inutile.

Io quindi bramerei che fosse data qualche spiegazione che ci dimostrasse che quest'articolo abbia la sua utilità.

DI POLLONE, relatore. Questo progetto di articolo (dico progetto di articolo, poichè quello cui accenna il senatore Alfieri fu mantenuto dall'ufficio centrale come era stato presentato dal Ministero), l'ufficio centrale lo ha esaminato sotto l'aspetto testè rilevato dal senatore Alfieri, e convenne unanimemente che sarebbe difficilissimo l'accertare la contravvenzione, ma tuttavia non impossibile; perchè poteva un francobollo che avesse già servito, essere sottoposto ad una raschiatura, e chi si dedicasse a quest'operazione potrebbe per avventura essere scoperto da persone la cui testimonianza

sarebbe riferita ai tribunali per la condanna. Si è voluto insomma, essendo un caso possibile, che il Governo non fosse disarmato, tanto più che questi avendo proposto tal misura, si è supposto che egli avesse mezzo di scoprire il reato in questione. Quanto alla proposizione del senatore Vesme, l'ufficio centrale non ha difficoltà di accettarla, quantunque la riconosca superflua.

CIBRARIO. Pare a me che sussista tuttavia ed in tutto il suo rigore l'osservazione fatta dal senatore Alfieri, perchè colla disposizione di quest'articolo si punisce chi fa uso dei francobolli, e non chi altera i francobolli di cui si è già fatto uso per servirsene ad impostare nuove lettere con franchigia. Ma chi fa uso di francobolli non può essere punito, non può essere scoperto, fuorchè si apra la lettera; ora la lettera non si può aprire: dunque il caso cui accennava il senatore Di Pollone non è quello accennato dal senatore Alfieri, non è quello che è colpito dalla disposizione punitiva dell'articolo.

DI POLLONE, relatore. È stato forse per difetto di chiarezza nelle spiegazioni che si sono date se continua il dubbio a cui si accenna; ma è appunto il disposto dell'articolo 41 quello che dice: « è punito con multa di lire 51, ed in caso di recidiva di lire 100, estensibile a lire 500 contro chi fa uso di francobolli legittimi, i quali già avessero servito per la tassazione di altre lettere. » Ho detto che era difficile il giungere a scoprirlo, ma non impossibile.

Suppongo che fosse presente chi vedesse a porre sulla lettera un francobollo falsificato: questi ne potrebbe fare testimonianza, e potrebbe quindi intentarsi un processo.

Io potrei ripetere ancora una volta che è difficile e difficilissimo lo scoprire questo reato, ma non impossibile.

Si è creduto di lasciare il Governo in grado di far uso di un mezzo per impedire l'uso dei francobolli.

Senza però venire all'apertura della lettera l'amministrazione delle poste comincerà per tener conto del francobollo che avrà già servito, tasserà la lettera e potrà qualche volta procurarsi indizio sul mittente dallo stesso destinatario.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Tutto quello che si è detto finora mi pare che non risponda alle osservazioni del senatore Cibrario, che la legge cioè non colpisce chi riproduce i francobolli che già servirono una volta, in istato da poter servir di nuovo, ma colpirebbe solamente quelli che si servono di questi francobolli, e non quelli che alterano e li preparano.

Chi potesse raccogliere francobolli che hanno già servito, vi cancellasse il bollo della posta, e li rivendesse, non sarebbe colpito dalla legge.

DI POLLONE, relatore. La vendita de' francobolli è di esclusiva prerogativa del Governo; nessuno quindi può vendere francobolli: nella legge del 18 novembre sulla tassa delle lettere, se mal non mi appongo, avvi una disposizione in proposito; non ho il testo presente, ma sta in fatti che la vendita dei francobolli è di esclusiva proprietà del Governo, il quale li vende come vende le polveri, il tabacco, nella stessa guisa che provvede per tutto ciò che dipende dai monopoli che le leggi gli accordano.

PRESIDENTE. Il signor senatore Vesme propone un emendamento accettato dalla Commissione, di aggiungere, cioè, la clausola *scientemente*; non vi ha bisogno di appoggio, perchè è già accettato dalla Commissione: quindi lo pongo ai voti.

Chi approva l'aggiunta della parola *scientemente*, voglia sorgere.

(È approvata.)

Non resta che a porre ai voti l'articolo intero così modificato.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 42 (41 nell'ordine del lavoro della Commissione):

« È punito con una multa di lire 51, ed in caso di recidiva di lire 100 estensibile a lire 500 chi fa uso di francobolli legittimi i quali già avessero servito per la tassazione di altre lettere. »

Chi approva sorga.

(È approvato.)

DI BENEVELLO. Vedo qui una multa di 500 lire: trovo assai grave tale multa per chi, per esempio, scrivesse una quartina...

Voci. No! no! È nell'articolo precedente già votato.

DI BENEVELLO. Non vedo il perchè dovrà essere punito un semplice scritto di qualche economista, e dovrà essere considerato come un'infrazione; a me pare che non possa essere considerato di tale natura uno scritto quando non ha sottoscrizione: vorrei quindi un emendamento...

DI POLLONE, relatore. Se il Senato me lo concede vorrei dire due parole di spiegazione all'onorevole senatore Di Benevello.

Questa disposizione, la quale si scorge contenuta in tutte le leggi postali di tutti i paesi, ha per iscopo di evitare che vengano frodati i diritti che spettano all'erario pel servizio che rende al pubblico, mentre è provato che vi sono delle intelligenze, malgrado leggi proibitive, colle quali certe persone che hanno frequenti relazioni, mediante segni di convenzione, corrispondono perfettamente senza pagare. Dice senza pagare, perchè un giornale paga due centesimi di affrancamento, mentre una lettera che avesse da contenere quelle spiegazioni che si possono scrivere sulla fascia, o sul margine di un giornale, costerebbe molto di più, e finora costava somme fortissime, se si considerano, per esempio, le tasse che si pagavano per le lettere provenienti dalla Francia, le quali costeranno assai meno a cominciare dal 1° luglio; ma allora una lettera che andava in Francia non pagava meno di 25 soldi, ed un giornale alla stessa destinazione, per quanto grande fosse il suo formato, non pagava che 5 centesimi.

Ognuno sa come accadesse che si usasse la frode di scrivere o sul margine od anche fra le linee del giornale una lettera intera.

Questo fatto dimostrato dalla pratica, consiglia di mantenere nella legge la proibizione assoluta onde non si possa introdurre questo metodo di corrispondenza, che, lo ripeto, è proibizione analoga a quelle che si trovano in tutte le leggi postali di tutti i paesi.

SCLOPIS. Sarò molto più moderato nella mia domanda di quello che non sia stato l'onorevole mio amico senatore Di Benevello. Io chiederò soltanto all'ufficio centrale se non crede che colle parole « qualche scritto a mano » possa per avventura comprendersi l'indicazione della persona a cui la gazetta, o il foglio periodico è diretto.

Io sono certo che questa semplice indicazione, secondo l'interpretazione comune, ed anzi secondo il senso comune, non darebbe luogo ad una contravvenzione; tuttavia ciò potrebbe accadere; bisogna anche temere dei farisei. Dunque mi pare che non si guasterebbe per niente la legge quando dopo di avere indicato « qualunque scritto a mano » si mettesse tra parentesi: « eccetto l'indicazione del nome della persona a cui è diretto. »

DI POLLONE, relatore. Parlerò come relatore.

Io crederei, mi si perdoni l'espressione, questa riserva alquanto puerile, mentre non può venire in capo a nessuno

che si mandi una gazetta, un giornale senza che abbia un indirizzo. Quindi sottometto alla saviezza dello stesso proponente se non sia veramente superflua quest'eccezione.

SCLOPIS. Ordinariamente l'indirizzo si fa sulla fascia. Ma accade molte volte che si faccia sulla fascia e che vi sia l'indicazione anche nello stampato. E questo avviene quando si trasmettono per via indiretta degli stampati colla direzione ad una persona la quale poi li riceve dalla posta mandati da un altro individuo. Gli è appunto per togliere la possibilità di questa cattiva interpretazione della legge e per evitare questo, dirò col relatore, puerile timore che io, tenuto anzi tutto della chiarezza nella redazione delle leggi, domando se non sarebbe per avventura opportuno l'escludere questo caso di involontaria infrazione.

DI POLLONE, relatore. Non vorrei veramente abusare dei momenti del Senato, ma non posso che ripetere ciò che già dissi, che cioè quest'articolo è ripetuto in tutte le leggi di tutti gli Stati, e che ovunque si mandano dai giornalisti gazette colla fascia su cui sono stampati i nomi; ma ciò non esclude che qualunque individuo, il quale voglia mandare uno stampato, sia periodico o no, possa mettervi una fascia e spedirlo con un indirizzo a mano. Il fatto lo prova, mentre in giornata sempre si mandano senza nessuna difficoltà stampati d'ogni sorta con una fascia ed un indirizzo a mano.

Io credo che non possa veramente accadere il supposto temuto dall'onorevole mio amico senatore Sclopis intorno all'applicazione di quest'articolo.

CIBRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Cibrario ha la parola.

CIBRARIO. Era solamente per osservare che finora l'amministrazione delle poste desiderava, anzi, se non isbaglio, prescriveva che vi fossero due indirizzi, uno sulla fascia e l'altro sul libro o sulla carta stampata, perchè qualche volta accade che si rompe la fascia, ed in tal caso non si saprebbe più dove recapitare i libri o gli altri stampati che si mandano.

Per conseguenza io sono dell'avviso dello stesso relatore, cioè che questa disposizione non colpisce per nulla il caso eccezionale di cui parlava il mio amico senatore Sclopis, e di cui io ora discorro.

PRESIDENTE. Chieggo al senatore Di Benevello se ha l'emendamento in pronto.

DI BENEVELLO. Questo non scioglie la questione, ed avverrà sempre che, ogniquale volta vi saranno due indirizzi, si dovrà pagare per due, appunto come diceva l'onorevole senatore Plana.

(Il senatore Plana, interrompendo l'oratore, proferisce alcune parole che non si intendono dalla stenografia.)

VESME. Quanto venne testè detto dall'onorevole senatore Plana era io pure per dirlo; e voleva chiedere che si concedesse facoltà di scrivere sul foglio stampato o nel libro che s'invia per la posta, non solo l'indirizzo della persona alla quale si manda, ma anche il nome del mittente, perchè avviene spesso principalmente quando si mandano libri, che si metta sull'indirizzo del libro: *al tale, omuggio del tale, ecc.*

In pratica vediamo che finora questo non si è tenuto come una infrazione; ma siccome la legge esclude assolutamente qualunque scritto a mano, ne avverrà che non si potrà nemmeno apporre il nome del mittente.

Mi occorre ancora di muovere un'altra questione, che mi accennano ora due onorevoli senatori. Accade sovente che si mandano da un luogo ad un altro prove di stampa, sulle quali vi sono correzioni; caso frequente, quando l'autore si trova lontano dal luogo dov'è posta la stamperia. Vorrei sapere se questo caso sia pure compreso nel presente articolo.

DI POLLONE, relatore. Non potrei che riferirmi alla risposta che diedi al senatore Di Collegno allorquando faceva la stessa obbiezione in occasione della discussione della legge 18 novembre sulla tariffa delle lettere e giornali, cioè che una correzione di stampa vale sempre come fosse stampa; così fu sempre dagli impiegati delle poste interpretato in ogni tempo, e non dubito che lo sarà in avvenire, perchè è cosa naturale e ragionevole.

SCLOPIS. Io credo che possa accadere, e accada spesso, che nella revisione delle bozze di stampa, non solamente dei cambiamenti di lettere si incontrano, ma eziandio cambiamenti totali di periodi. Questa è la disgrazia comune di tutti gli scrittori i quali non sono sempre certi delle espressioni definitive del loro pensiero.

Non so veramente se nell'interesse della legge si potrebbe tollerare quest'uso; per quanto io desidero che siano agevolate queste comunicazioni, anche per le stampe, che si fanno da un paese in un altro, temerei per altro che potessero trascendere in abuso assai grave, e mi limiterei soltanto ad appoggiare ciò che già indicava l'onorevole senatore Vesme, vale a dire che si facesse l'accettazione soltanto per l'indicazione dei nomi del mittente e del destinatario.

PRESIDENTE. Le osservazioni finora fatte potranno avere o non avere la loro importanza, e di ciò sarà giudice il Senato. A me altro dovere non incombe che mettere ai voti l'articolo giacchè queste osservazioni non hanno condotto alcun oratore a fare la menoma proposizione in iscritto.

VESME. Vi fu una proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Ma non fu scritto.

VESME. Allora pregherei il presidente di permettermi di scriverlo.

PRESIDENTE. In tal caso altro non mi resta che invitare il Senato a sospendere la discussione.

DESPIRE, commissario regio. Je crois que la question se trouve déjà entièrement décidée par la loi du 18 novembre sur la taxe postale. L'article 29 de cette loi, porte que les feuilles imprimées ne doivent contenir ni sur des feuilles à part, ni sur les bandes, ni sur les marges, aucun écrit à la main.

En conséquence il ne s'agit donc plus que d'appliquer la peine en cas de contravention aux dispositions de cet article.

PRESIDENTE. Domando di nuovo al senatore Di Benevello se vuole redigere il suo emendamento.

DI BENEVELLO. Il mio emendamento sarebbe di aggiungere dopo la frase *qualche scritto a mano*, quella: *e sottoscritto*.

PRESIDENTE. Il senatore Vesme propone il seguente emendamento, cioè dopo le parole *qualche scritto a mano*, di aggiungere *tranne il nome del mittente e del destinatario*.

Domando se vi ha chi l'appoggi.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo coll'aggiunta fatta.

(È approvato.)

* Art. 43. Il furto del danaro, od effetti rimessi agli uffici di posta, è punito come quello delle cose spettanti all'amministrazione stessa. »

Chi ha in animo di approvare voglia levarsi.

(È approvato.)

* Art. 43 (44). Coloro i quali assalgono i corrieri, staffette, messaggieri, pedoni, le vetture corriere e le vetture pub-

bliche incaricate del servizio delle corrispondenze della posta, per togliere loro le lettere od i dispacci, ovvero anche solo alcuni di essi, sono puniti colle pene stabilite dall'articolo 644 del Codice penale. »

Chi adotta sorga.

(È approvato.)

« Art. 46 (45). L'infrazione alle disposizioni dell'articolo 18 è punita colla multa di primo grado, senza pregiudizio della indennizzazione dovuta ai mastri di posta fraudati. »

Qui l'ufficio centrale, seguendo ciò che già fece altre volte in alcuni articoli precedenti, specifica la pena, vale a dire ch'essa sarà di lire 51 a 100, formolando l'articolo così:

« L'infrazione alle disposizioni dell'articolo 18 è punita colla multa di lire 51 a 100, senza pregiudizio della indennizzazione dovuta ai mastri di posta fraudati. »

Metto ai voti l'articolo così ridotto.

(È approvato.)

« Art. 47 (46). Per le infrazioni all'articolo 19 i viaggiatori in posta debbono risarcire i titolari delle stazioni defraudate, ed i postiglioni sono immediatamente licenziati dal servizio. »

Chi adotta voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 48 (47). È punito con ammenda di lire 15 a lire 30 chiunque contro il disposto dell'articolo 30 non lascia libero il passaggio ai corrieri ed ai viaggiatori in posta, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal Codice penale, ove la trasgressione fosse accompagnata da ingiurie o da violenze. »

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISTIANI. All'occasione dell'articolo 53 ebbi l'onore di proporre un emendamento, che fu gradito dall'ufficio centrale, quello cioè di ridurre il *minimum* da lire 10 a lire 5. Io farei ora la medesima proposizione in ordine a quest'articolo 48.

Veramente il *minimum* di lire 15 mi pare esuberante se si considera la natura della contravvenzione che è imputata, la quale non è di non lasciar il libero passaggio ai corrieri ed ai viaggiatori in posta; e mi persuado tanto più a fare questa proposizione in quanto che poi nell'articolo 49, che segue, si adotta la stessa base di penalità, che è di lire 15 a 30, per tutt'altra natura di contravvenzioni assai più gravi, quali sono quelle che concernerebbero i concessionari di vetture pubbliche, che passando avanti alla stazione cercassero di fraudare il pagamento dei diritti.

Quest'atto, come ben si vede, è di un'indole ben diversa da quello di non lasciare libero il passaggio ad un corriere o ad una vettura in posta.

Quindi nell'articolo 49 lascierei il *minimum* a lire 15; ma nell'articolo 48 lo ridurrei anche a lire 5. Proporrei dunque di dire: « nell'ammenda da lire 5 a lire 30. »

DI POLLONE, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

DI POLLONE, relatore. Il motivo di quest'aggravio di pena è stato considerato sotto questo aspetto, cioè che si voleva punire chi impediva l'esecuzione di un servizio pubblico, perchè non bisogna considerarlo soltanto sotto l'aspetto dei viaggiatori in posta, ma specialmente per chi impedisce il passaggio ai corrieri; per assimilazione si aggiunge ai viaggiatori in posta; quanto ai viaggiatori in posta, converrà volentieri coll'opinione dell'onorevole preopinante, ma quanto all'impedire il passo ai corrieri che sovente hanno

l'obbligo di trovarsi ad ora fissa per le coincidenze stabilite con altri corrieri che arrivano sulle frontiere e che devono progredire, trovo forse necessaria questa gravità di pena; tuttavia siccome non sarebbe tolto il *maximum* della pena, che potrà essere applicata dai tribunali nei casi gravi, l'ufficio centrale non ha difficoltà di aderire alla proposizione del senatore Cristiani.

PRESIDENTE. Io pongo dunque ai voti l'emendamento del senatore Cristiani acconsentito dalla Commissione, vale a dire di ridurre il *minimum* di lire 15 a lire 5.

Chi ciò approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo intero così modificato.

(È approvato.)

« Art. 49 (48). I concessionari di vetture pubbliche nazionali non meno che gli impresari di vetture pubbliche ed i vetturali esteri di cui agli articoli 22, 23, 24 e 28, i quali oltrepassano le stazioni senza pagamento della retribuzione ivi stabilita a favore dei mastri di posta, incorrono nell'ammenda di terzo grado oltre ai diritti dovuti ai mastri di posta. »

Qui occorre la stessa spiegazione data dalla Commissione agli articoli antecedenti, in luogo di dire terzo grado, si dirà: nell'ammenda di lire 15 a lire 30.

Chi ciò approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 50 (49). Per tutti gli altri reati commessi a pregiudizio dell'amministrazione delle poste, non contemplati dalla presente legge, si osserverà quanto è disposto dal Codice penale. »

(È approvato.)

« Le contravvenzioni di competenza dei giudici di mandamento sono prescritte dopo tre mesi dal giorno in cui sono state accertate. Per le contravvenzioni di competenza dei tribunali di prima cognizione, la prescrizione non si acquista che dopo un termine doppio di quello stabilito nei casi sovra indicati. »

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di accordarle la parola, debbo dire che la Commissione sostituisce a quest'articolo le parole seguenti: « I reati si prescrivono, se di competenza dei giudici di mandamento, dopo tre mesi; se di quella dei tribunali di prima cognizione, dopo sei mesi dal giorno in cui vengano legalmente accertati. »

La parola è al senatore Cristiani.

CRISTIANI. Le osservazioni che desiderava di sottoporre al Senato si riferiscono ad ambedue gli articoli 51 e 52.

L'articolo 51 riflette le contravvenzioni state accertate, e stabilisce la natura della prescrizione, secondo che si tratta di contravvenzioni lasciate o alla competenza dei giudici di mandamento, o a quella dei tribunali di prima cognizione.

L'articolo 52 invece dice: « Se le contravvenzioni non sono state accertate, la prescrizione ha luogo dopo un anno dal giorno in cui furono commesse. »

Ora, quantunque io non mi dissimuli gli effetti di questo cangiamento, aggiungerò però che per il servizio regolare della giustizia sarebbe ottimo che le leggi tutte fossero coerenti ai principii generali del Codice penale, e che quando la stessa pena è stabilita per la stessa natura di reato sia lasciata alla competenza degli stessi giudici per cui si è stabilita anche la stessa procedura. Per altro io non mi dissimulo che, nella particolarità del caso presente, vi possa essere qualche ragione per iscostarci dalle regole che il Codice penale ha stabilite relativamente alla prescrizione delle con-

travvenzioni nei casi contemplati dagli articoli 51 e 52. Veramente per la natura delle contravvenzioni di cui si tratta (le quali sono assai fugaci) una prescrizione così continuata, come la sarebbe nel senso degli articoli 145 e 146 del Codice penale, potrebbe essere troppo prolungata; ma decisamente perchè io la trovo troppo prolungata crederei che non si debba fare quella distinzione che l'articolo 52 non fa. E per verità, in quanto alle contravvenzioni che sono di competenza dei giudici di mandamento, cioè delle contravvenzioni punite con semplici pene di polizia, sta bene che si sia ridotto il tempo, ma io vorrei che non si fosse poi allungato nel caso in cui la contravvenzione non sia stata accertata, perchè non so vedere il vantaggio che ci sarebbe per il regio fisco, quando dopo aver lasciato trascorrere tre mesi senza accertare una contravvenzione di competenza del giudice di mandamento, avesse ancora altri nove mesi per intentare un'azione penale. Oltre allo aversi una gran difficoltà a riunire le prove di queste contravvenzioni le quali, io ripeto, sono assai fugaci, sono persuaso che non si prevarrebbe mai del diritto lasciato dalla legge, perchè si troverebbe nell'opinione pubblica una tal quale aversione ad intentare, dopo tanto tempo, un'azione penale per una contravvenzione di così minima importanza. Quindi io proporrei di concepire gli articoli 51 e 52 nel modo seguente, cioè, l'articolo 51:

« I reati di competenza dei giudici di mandamento si prescrivono dopo tre mesi dal giorno in cui furono commessi. »

E l'articolo 52:

« I reati di competenza dei tribunali di prima cognizione, si prescrivono dopo sei mesi dal giorno in cui sono stati accertati, e se non sono stati accertati, dopo un anno a decorrere dal giorno in cui furono commessi. »

Prima di terminare aggiungerò ancora un'osservazione, ed è questa: che nell'estensione dell'articolo da me proposto non ho riprodotto la parola *legalmente* accertati che credette l'ufficio centrale di aggiungere all'articolo ministeriale. Io veramente non mi seppi rendere bastevol ragione del motivo pel quale siasi persuaso l'ufficio centrale ad aggiungere questa parola.

Ed invero, secondo il mio avviso, il Ministero, parlando di contravvenzioni accertate, ha voluto alludere a contravvenzioni di cui si fosse fatto processo verbale. Se l'ufficio centrale, aggiungendo la parola *legalmente*, non ha voluto dire altro che quello che secondo me significava sufficientemente la parola dell'articolo ministeriale, non ci vedrei difficoltà a lasciarla; ma qualora esso coll'aggiunta della parola *legalmente* avesse voluto alludere ad altro, cioè che i fatti accertati fossero stabiliti *legalmente* (siccome quest'accertamento legale non si potrebbe altrimenti conseguire se non mediante un giudicato), allora parmi che si cambierebbe tutto il sistema della legge, perchè nel senso del progetto ministeriale io credo che non si voglia contemplare se non una prescrizione dell'azione penale, laddove in quello dell'ufficio centrale si alluderebbe alla prescrizione della pena, ed in questo caso non crederei ammissibili le parole *legalmente accertati*.

DI POLLONE, relatore. Comincerò per dichiarare in risposta all'ultima osservazione fatta dall'onorevole preopinante che l'ufficio centrale non ha avuto in mente nel proporre la parola *legalmente* se non che di porre un sinonimo a quella *regolarmente*, cioè un procedimento regolare, e non legale nel senso supposto dall'onorevole preopinante.

In quanto poi alle variazioni da esso proposte, non crederrebbe di poterle adottare trovando che sia giustamente stabilita la differenza che si è notata nell'articolo 51, e facendo

la differenza dei reati accertati da quelli non accertati. Ed è appunto per dar maggior latitudine onde tutelare gli interessi dello Stato che ha voluto prolungare sino ad un anno quelli che non sono accertati.

Essendo tale il motivo della sua persistenza, non può che mantenere il suo divisamento.

CRISTIANI. Mi sarà male spiegato, perchè vedo dalle risposte del relatore che esso non ha veramente compreso in che consistesse la differenza del mio emendamento.

Riguardo alle contravvenzioni di competenza dei tribunali di prima cognizione io ammetto la differenza stessa che è nel progetto; ma è relativamente alle contravvenzioni di competenza dei giudici di mandamento che io non vedo il motivo di stabilire una differenza, cioè di lasciare al fisco, dopo trascorsi tre mesi, senza avere accertata la contravvenzione, la facoltà d'intentare un'azione penale.

Per verità, quali sono poi queste contravvenzioni per cui si lascierebbe al fisco il diritto di un anno intero per intentare un'azione penale, se non quelle contemplate negli articoli 33, 34, 48, 49, cioè quelle che riflettono il semplice javio di carte, di lettere, in frode della legge? L'articolo 48 riguarda quelli che non lascieranno libero il passaggio, il 49 quelli che passano avanti gli uffizi di posta senza avere pagato il diritto. Ora io domando: se queste contravvenzioni di così minima importanza non si sono accertate nei tre mesi in cui furono commesse, qual interesse può avere il Governo di serbarsi ancora nove mesi per poter intentare un'azione penale? L'azione che esso volesse intentare dopo tre mesi, sicuramente avrebbe un carattere vessatorio; dunque io faceva questa distinzione: per quanto a quelli che sono di competenza dei giudici di mandamento, o puniti di semplice pena di polizia che hanno così minima entità, io lascierei che la prescrizione fosse acquistata dopo tre mesi; in quanto poi agli altri che avrebbero maggior entità, lascierei che ci fosse la distinzione medesima che il progetto ha stabilito, vale a dire ci fosse per quelli accertati la prescrizione di sei mesi, e per quelli non accertati la prescrizione di un anno.

DI POLLONE, relatore. L'oratore si è spiegato e si spiega sempre con tanta chiarezza, perchè io non avessi capito il suo intendimento; sarò io che per amore di brevità, per non trattenerlo di troppo il Senato, non avrò sufficientemente risposto; mi pare per altro di avere detto che il motivo che induce l'ufficio a persistere si è l'interesse dello Stato, cioè d'aver maggior tempo onde recuperare ciò di cui per avventura potesse essere defraudato. Questo solo motivo era quello (e sussiste tuttora) che induceva l'ufficio a mantenere il termine di un anno anche per le contravvenzioni di competenza dei giudici di mandamento.

SCLOPIS. Io mi unisco perfettamente a quanto l'onorevole senatore Cristiani su quest'importante materia ha discusso, e l'adesione che vi presta, almeno in parte, l'ufficio centrale, mi dà luogo a credere che l'articolo verrà modificato. Ora mi parrebbe opportuno che quest'istesso articolo si modificasse pure nei modi di locuzione, poichè dovendo parlare di termini legali conviene che si parli con una certa esattezza.

Io non trovo esatto lo spiegarsi in questo modo: si prescrivono dopo tre mesi; si dovrebbe dire *in tre mesi, col trascorso di tre mesi*, altrimenti si potrebbe credere che il termine della prescrizione cominciasse dopo tre mesi, e allora sicuramente non si compierebbe l'intento della legge.

Il Codice penale, che dà norma nella terminologia legale,

si serve sempre di quest'espressione col trascorso di un tal tempo, ma non dopo il tal tempo.

Dunque modificandosi in altra parte l'articolo, proporrei al Senato di modificare anche questa dicitura.

PRESIDENTE. Prima di chiedere se il Senato appoggia le modificazioni proposte dal senatore Cristiani, debbo interrogare il medesimo se intenda, o no, di ammettere la surrogazione dell'avverbio *regolarmente* proposta dall'ufficio, invece della proposizione che egli faceva di togliere la parola *legalmente*.

CRISTIANI. Acconsento alla surrogazione.

PRESIDENTE. Chi approva di sostituire la parola *regolarmente* alla parola *legalmente* sorga.

(È approvato.)

Ora domando se vi ha chi appoggi l'emendamento proposto dal senatore Cristiani, il quale è così concepito:

« I reati di competenza dei giudici di mandamento si prescrivono nel trascorso di tre mesi dal giorno in cui furono commessi. »

Chi appoggia quest'emendamento e la variazione proposta dal senatore Sclopis, cui acconsente l'autore, voglia levarsi.

(È appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo 50 (51 del progetto ministeriale) secondo l'emendamento Cristiani,

(Il Senato adotta.)

Articolo 52 corrispondente al 51.

Darò lettura della nuova redazione:

« I reati di competenza dei tribunali di prima cognizione si prescrivono nel trascorso di sei mesi dal giorno in cui sono stati accertati, e se non sono stati regolarmente accertati, nel trascorso di un anno a decorrere dal giorno in cui furono commessi. »

Chi approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Art. 53 (52). « La prescrizione viene interrotta nel caso che nell'intervallo si sia commessa altra contravvenzione dalla stessa persona; in questo caso la prescrizione non decorrerà che dal giorno dell'ultima contravvenzione. »

L'ufficio centrale propone la seguente redazione:

« La prescrizione viene interrotta ove nell'intervallo si sia commesso altro reato dalla stessa persona; in questo caso la prescrizione non decorrerà che dal giorno dell'ultimo reato. »

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Sclopis ha la parola.

SCLOPIS. Bramerei di avere dall'ufficio centrale una spiegazione.

Surrogando la parola *reato* a quella di *contravvenzione* che stava nel progetto ministeriale, intende l'ufficio centrale che qualunque reato che sia commesso dalla persona, a cui carico esisteva la contravvenzione, interrompa la prescrizione, di qualunque genere sia questo reato?

DI POLLENE, relatore. Reato dello stesso genere.

SCLOPIS. Allora sarà bene di dire *reato dello stesso genere*, perchè, siccome la legge sta nella prescrizione ed al rigore dei termini, se si mette nell'articolo quell'ove nell'intervallo si sia commesso altro reato, si potrebbe credere essere un reato di qualunque specie che possa dare luogo a questa decadenza.

E siccome l'intendimento della Commissione è che sia dello stesso genere, sarà bene spiegarlo.

PRESIDENTE. Per togliere il dubbio, dopo la parola *reato* si aggiungerebbe di *egual natura*.

Domando se l'ufficio centrale appoggia quest'aggiunta.

DI POLLENE, relatore. Era perfettamente il suo intendimento come io aveva accennato.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo così modificato.

Sorga chi lo ammette.

(È approvato.)

« Art. 54 (53). Le disposizioni dei precedenti articoli non sono applicabili alle contravvenzioni commesse dagli impiegati dell'amministrazione, o da altri impiegati pel Governo incaricati di accertare le contravvenzioni, a riguardo dei quali la prescrizione è regolata dalle leggi generali. »

L'ufficio centrale non ha fatto che sostituire alla parola *contravvenzione* la parola *reato*.

Chi approva l'articolo come è stato modificato dalla Commissione voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 55 (54). I reati puniti dalla presente legge con semplice pena pecuniaria possono estinguersi mediante pagamento di una somma a titolo di oblazione, purchè l'imputato non sia recidivo. »

L'oblazione debbe aver luogo prima che la sentenza sia passata in giudicato. »

Chi adotta si rizzi.

(È approvato.)

« Art. 56 (55). L'oblazione debb'essere fatta mediante contemporaneo deposito della somma offerta alla segreteria del giudice di mandamento nel cui distretto segue il reato: qualora però all'epoca dell'oblazione la causa si trovi già avanti il tribunale o magistrato, la detta oblazione e contemporaneo deposito debbono essere fatte alle rispettive segreterie. »

Il segretario trasmette la stessa oblazione col deposito e gli atti relativi all'ufficio di posta locale, e dà all'oblato, se la richiede, copia dell'atto di oblazione. »

Chi approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 57 (56). L'accettazione dell'oblazione per i reati puniti con ammenda si fa dall'impiegato delle poste superiore in grado nella provincia e previo il visto dell'avvocato fiscale; e per i reati puniti con multa, l'accettazione vien fatta dal capo dell'amministrazione, previo il visto dell'avvocato fiscale o dell'avvocato fiscale generale rispettivamente, secondochè la causa sarà vertente avanti il tribunale di prima cognizione od avanti il magistrato d'Appello. »

(È approvato.)

« Art. 58 (57). Nell'oblazione non s'intendono mai comprese le spese del procedimento ed i diritti di posta per le lettere, i pieghi, giornali, gazzette ed altre opere periodiche portate in frode. »

(È approvato.)

« Art. 59 (58). L'oblazione sospende il corso del procedimento che si prosegue nel caso di non accettazione. »

L'ufficio centrale ha creduto di dover aggiungere che « l'oblazione sospende non solamente il corso del procedimento che si prosegue nel caso di non accettazione ma eziandio quello della prescrizione. »

(È approvato.)

« Art. 60 (59). Le pene pecuniarie stabilite dal capo primo sono rispettivamente aumentate di un grado quando si tratta di recidivi. »

(È approvato.)

« Art. 61 (60). Sono considerati recidivi gli imputati che dopo essere stati condannati con sentenza divenuta irrevoca-

bile, commettono un nuovo reato contemplato dalla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 62 (61). I proprietari di vetture pubbliche, i vetturali, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaioli, sono tenuti civilmente per le pene pecuniarie incorse dai loro commessi, agenti, preposti. »

(È approvato.)

« Art. 63 (62). La metà delle multe, ammende ed oblazioni fa parte del prodotto dell'amministrazione delle poste, e l'altra metà è devoluta a quelli che hanno accertato il reato. »

(È approvato.)

« Art. 64 (63). Sono di giurisdizione ordinaria tutte le cause nelle quali l'amministrazione delle poste ha interesse, sia che abbiano per oggetto una questione meramente civile, o siano la conseguenza di un reato. »

(È approvato.)

« Art. 65 (64). Tosto che gli ufficiali delle poste, e gli agenti di polizia e di gabelle abbiano, a norma degli articoli 6, 7 e 8, scoperto qualche reato in pregiudizio dell'amministrazione delle poste, debbono per l'accertamento del medesimo stendere apposito verbale in conformità dell'articolo 46 del Codice di procedura criminale, e farne la trasmissione all'autorità giudiziaria nei termini e modi spiegati all'articolo 48 dello stesso Codice. »

(È approvato.)

« Art. 66 (65). Nell'istruttoria di tutte le predette cause si osserveranno le disposizioni portate dalle veglianti leggi generali. »

(È approvato.)

Al titolo III l'ufficio centrale propone di aggiungere *disposizioni generali*. Quest'aggiunta non pare dover fare oggetto di votazione.

« Art. 67 (66). Sarà provveduto con regolamenti approvati da regi decreti, alla parte esecutiva delle disposizioni contenute nella presente legge, alla fissazione del prezzo dei cavalli e delnolo dei legni, della mercede ai postiglioni, non meno che alle varie parti del servizio della posta-lettere e della posta-cavalli. »

(È approvato.)

« Art. 68 (67). Questa legge riceverà il suo effetto a far tempo dal 1° gennaio 1852. Dalla detta epoca s'intenderanno abrogati tutti i provvedimenti anteriori relativi alle materie contemplate nella medesima. »

Qui l'ufficio ha creduto bene variare il vocabolo *relativi* in quello di *contrari*.

Chi approva l'articolo con questa variazione sorga.

(È approvato.)

Si procede allo squittinio segreto.

(Il senatore Giulio fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti.....	52
Voti favorevoli.....	46
Contrari.....	6

(Il Senato adotta.)

Avendo interrogato parecchi dei signori senatori, onde vedere se erano disposti ad incominciare oggi la discussione del progetto di legge pel riordinamento del servizio postale colla Sardegna, si esternò il desiderio che essa venisse rimandata a domani.

Propongo adunque che il Senato rimandi a domani l'esame della suddetta legge alle ore 2 pomeridiane.

La seduta è levata alle ore 4 e 3/4.

TORNATA DEL 3 GIUGNO 1851

— 56 —

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Annunzio della nascita di un principe reale — Omaggio — Sorteggio dei senatori incaricati di compiere le LL. MM. — Relazione sul progetto di legge per l'alienazione di 18 mila obbligazioni dello Stato — Discussione del progetto di legge per l'appalto del servizio postale a vapore colla Sardegna — Appello nominale — Relazione sul progetto di legge per le pensioni dei militari di marina in riposo.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

CIBBARIO, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

ANNUNZIO DELLA NASCITA DI UN PRINCIPE REALE.

PRESIDENTE. Debbo dar conoscenza al Senato di una lettera trasmessa questa mattina alla Presidenza, scritta dal ministro dell'interno, lettera colla quale egli annunzia il fausto avvenimento che non può a meno di tornare a consola-

zione del Senato perchè torna a consolazione della reale famiglia.

(Il presidente dà lettura del dispaccio ministeriale con cui si annunzia la nascita di un principe reale avvenuta la notte scorsa.)

Io credo che sia il caso di nominare una deputazione, alla quale potranno poi unirsi tutti i senatori che saranno in libertà ed in grado di potersi recare a questa funzione. Se il Senato ha nulla in contrario si farà per estrazione a sorte come si è praticato le altre volte.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Intanto prego il signor segretario senatore Giulio di dare lettura di una lettera per omaggio fatto al Senato.

GIULIO, segretario. L'intendente generale della divisione amministrativa fa omaggio al Senato di dieci esemplari degli atti di quel Consiglio.

PRESIDENTE. Si dà ora conoscenza al Senato del sunto di una petizione.

GIULIO, segretario. Petizione 438. Le guardie campestri della provincia di Cagliari, accennati vari abusi invalsi in quel servizio, pregano il Senato che voglia provvedere onde ovviare i disordini che possono derivarne.

DEPUTAZIONE PER COMPIRE LE LL. MM.

PRESIDENTE. Propongo al Senato che questa deputazione sia composta di 7 membri, e due supplementari, i quali si potranno immantinente trarre a sorte.

(Si procede al sorteggio, e la deputazione riesce composta de' seguenti senatori):

Giacinto di Collegno — Gattino — Cibrario — Vesme — Cantù — Il presidente.

Supplementari: De Cardenas — Maestri.

Essendo la funzione fissata per le ore undici, credo che sarà bene che il convegno abbia luogo nel locale delle adunanze verso le dieci e mezzo; prego perciò i signori senatori che fanno parte della deputazione, e che sono presenti, a volersi trovare almeno alle dieci e tre quarti.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI 18,000 OBBLIGAZIONI DELLO STATO.

PRESIDENTE. Essendomi annunziato che è in pronto la relazione sopra la legge per l'alienazione di 18,000 obbligazioni, prego il signor relatore di volerne dar lettura.

COTTA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 935.)

NIGRA. La legge per l'alienazione delle 18,000 obbligazioni dello Stato, di cui venne fatta la relazione al Senato, non varia sostanzialmente dalla legge 9 luglio, se non che sul modo da seguire per farne la vendita. Con questa nuova legge si propone un mezzo che, non vi ha dubbio, deve riuscire più conveniente di quello che si volle in allora prescrivere; per questo motivo io propongo al Senato che voglia passare all'immediata discussione di questa legge, per cui il Ministero chiedeva si volesse occupare in via di urgenza.

PRESIDENTE. Non avrei difficoltà a porre ai voti la proposta fatta dal senatore Nigra, se molti dei nostri colleghi avessero creduto essi pure urgente il far atto di presenza al Senato; ma di presente non si potrebbe deliberare, non essendo completo il numero che si esige per le deliberazioni.

Ho fatto ricercare di alcuni dei nostri colleghi che sono

trattenuti gli uni alla Corte di cassazione, gli altri ai magistrati, per vedere se era possibile ottenere la loro presenza.

NIGRA. Allora pregherei che si tenesse conto della mia proposta, ove il numero legale si compiesse durante la seduta.

PRESIDENTE. Intanto l'ordine del giorno portando la discussione sul progetto di legge relativo all'appalto del servizio postale a vapore colla Sardegna io darò lettura del progetto medesimo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 778.)

È aperta la discussione generale sul progetto medesimo. (Dopo l'intervallo di 20 minuti) Essendo finora riuscita vana l'aspettazione, si procederà all'appello nominale, dopo il quale si darà lettura di una relazione fatta in nome della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge relativo alle pensioni di ritiro ai militari della regia marina.

(Fattosi l'appello nominale risultano mancanti i seguenti senatori):

Balbi-Piovera — Balduini — Bermondi — Billet — Cantù — Cataldi — Coller — D'Azeglio — De Ferrari — Della Pianargia — Della Torre — Di Benevello — Di Calabiana — Di Laconi — Di Pamparato — Fanfani — Gattinara — Maffei — Massa Saluzzo — Moreno — Musio — Oneto — Picolet — Plana — Quarelli — Riberi — Ricci — San Marzano — Sauti — Serventi — Siccardi — Villamarina.

PALLAVICINI IGNAZIO. Il senatore Cataldi non può considerarsi come assente, perchè altre volte si è letta una sua lettera, in cui domandava di essere dispensato dall'intervenire alle sedute del Senato a causa della sua carica di presidente del tribunale di commercio. Dopo la lettura della lettera, il presidente disse che all'occorrenza se ne terrebbe conto, e per conseguenza questo, parmi, ne sia il caso.

CIBRARIO. Il Senato però non ha deliberato niente.

PRESIDENTE. Questa dispensa perpetua, io credo che il Senato non possa darla.

PALLAVICINI IGNAZIO. In ogni caso il congedo l'ha chiesto, che non è molto tempo, ed ha specificato le cause della sua domanda.

PRESIDENTE. Chi leggerà il nome del senatore Cataldi fra gli assenti avrà presente che egli ha fatto le sue scuse; ma intanto il Senato non può dispensare nessuno in perpetuo da adempiere agli obblighi annessi alla dignità di senatore. Se il senatore Chiodo ha la relazione in pronto, lo prego di volerla leggere.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LE PENSIONI DEI MILITARI DI MARINA IN RIPOSO.

CHIODO, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 832.)

PRESIDENTE. La relazione teste letta sarà stampata, quindi distribuita per far luogo alla discussione sulla medesima testochè sia trascorso il termine prescritto dal regolamento.

Oggi non potendosi trarre innanzi la seduta perchè mancano ancora alcuni senatori al numero necessario per deliberare, questa si trova rimandata a domani alle ore due precise.

L'adunanza è sciolta alle ore 4 1/4.

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Domanda di congedo — Osservazioni e proposte dei senatori Cibrario, Di Castagnello, Di Pollone e Di Montezemolo — Adozione della proposta del senatore Di Montezemolo — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'appalto del servizio postale colla Sardegna — Osservazioni del senatore De Fornari, del ministro dei lavori pubblici e del senatore Vesme — Adozione degli articoli 1 e 2 — Articolo 3 — Parla il ministro dei lavori pubblici — Approvazione dell'articolo 3 e della legge — Decreto di nomina della Commissione per l'esame delle domande di congedo — Discussione immediata del progetto di legge per l'alienazione di 18 mila obbligazioni dello Stato create colla legge 9 luglio 1850 — Prendono parte alla discussione i senatori De Fornari, Cotta e Pallavicini Ignazio — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

GIULIO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza di due domande di congedo.

INCIDENTE RELATIVO ALLE DOMANDE DI CONGEDI.

GIULIO, segretario, legge la lettera di domanda di congedo del senatore Maffei.

CIBRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Cibrario ha la parola.

CIBRARIO. Le osservazioni che sono per fare non si riferiscono per nulla alla persona dell'onorevole senatore, il quale ha dimandato un congedo: ma, siccome il Senato ha potuto vedere, ieri non ci siamo trovati in numero, e nelle tornate precedenti c'era appena il numero legale sufficiente, io credo che interessi altamente la dignità del Senato, che i convegni siano numerosi, e che non solo ci sia il numero legale, ma ci sia un numero abbondante di senatori, affinché dal concorso di più lumi vengano le discussioni a risultare ponderate, come debbono essere le discussioni di un corpo parlamentare. In conseguenza io proporrei al Senato che sospenda di concedere congedi, massime nella considerazione che molte sono le leggi e molti i bilanci che abbiamo ancora a discutere. Si avvicina il giorno in cui il Parlamento sarà prorogato, ed io non vorrei poi che il Senato avesse nel cospetto del pubblico a comparire meno diligente.

PRESIDENTE. Si propone di sospendere qualunque votazione di congedi. Ella è questa una proposizione la quale, se verrà appoggiata ed approvata dal Senato, lo dispensa dalla votazione dei due congedi di cui si dava lettura.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Castagnello.

DI CASTAGNETTO. Nello stesso tempo che non posso a meno di accostarmi all'opinione dell'onorevole senatore Cibrario, parmi che sarebbe anche ragionevole che quei sena-

tori i quali hanno ottenuto un congedo che è già scaduto, venissero richiamati, perchè tutti quelli che sono sempre intervenuti alle sedute potendosi trovare nella circostanza di mal ferma salute, o per affari di famiglia potrebbero forse anch'essi aver bisogno di domandare un congedo, e quelli che ne hanno già approfittato a quest'ora potrebbero ritornare.

CIBRARIO. Io appoggio queste osservazioni del senatore Di Castagnello.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone ha la parola.

DI POLLONE. Se ho ben inteso, mi pare che il signor presidente abbia proposto di sospendere in massima ogni concessione di congedo.

Mi faccio lecito di osservare ai miei colleghi che una tale proposta così assoluta potrebbe per avventura venire ad incagliare qualunque determinazione che per necessità si dovesse prendere: crederei piuttosto opportuno che il Senato stabilisse di non accordare congedi, fuorchè in caso di assoluta necessità, e che si riservasse il diritto di esaminarla.

Per esempio, onde spiegare il mio concetto, io suppongo che uno dei nostri colleghi venisse a perdere qualche parente, sua moglie, suo padre, un fratello ed altri e domandasse un congedo di quattro o cinque giorni; io non voglio credere che il Senato vi si opporrebbe; quindi non mi pare sia prudente il prendere una decisione in modo così assoluto. Sto perchè non si accordino congedi se non nei casi di assoluta necessità; ma sono d'avviso si abbia a modificare la proposta del senatore Cibrario nel senso che ebbi l'onore di accennare.

DI MONTEZEMOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Di Montezemolo.

DI MONTEZEMOLO. Io apprezzo le ragioni addotte dall'onorevole preopinante, ma apprezzo pure quelle che mossero l'onorevole deputato Cibrario a fare la sua proposta. Forse ci sarebbe un mezzo di conciliare quello che la dignità del Senato ed il servizio dello Stato esigono, coi riguardi dovuti alla persona ed alle circostanze di ciascun senatore.

Questo sarebbe, a mio avviso, di nominare una Commissione la quale dovesse tenere conto di tutti i congedi ottenuti dai signori senatori, porre in avvertenza quelli il cui congedo è scaduto, e dare un preavviso quando si tratti di nuove domande di un congedo.

CIBRARIO. Io appoggio pure la proposizione del senatore Di Montezemolo.

PRESIDENTE. Vedendo appunto la difficoltà che nasceva per conciliare le osservazioni fatte dal senatore Di Castagnetto colla proposta del senatore Cibrario, io mi proponeva di suggerire al Senato uno spediente consimile affatto a quello che il senatore Di Montezemolo ha ora presentato, vale a dire che una Commissione fosse investita del diritto di dare un preavviso per quelle dimande le quali manifestamente non hanno un carattere di urgente necessità di assenza, talchè il Senato creda di dover prima riconoscere la ragionevolezza dei motivi addotti.

Domando se vi è chi appoggia la proposizione del senatore Di Montezemolo.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti. Chi approva questa proposizione sorga.

(È approvata.)

Resta ora che il Senato deliberi come debba comporsi questa Commissione.

Vari senatori. Faccia la Presidenza.

PRESIDENTE. Il presidente avrà cura di dar esecuzione alla volontà del Senato. Chieggo intanto al Senato se queste due domande che dovrebbero votarsi oggi debbano trasmettersi alla Commissione.

Vari senatori. Sì! sì! È meglio sottoporle alla Commissione.

PRESIDENTE. Queste domande sono una del conte Maffei, l'altra del conte Alessandro di Saluzzo, il quale propriamente non chiede un congedo; dice solamente che si lusin-gava di ristabilirsi nella breve assenza che ha fatto, ma che non si sente ancora abbastanza in forza per poter intervenire al Senato; è piuttosto una scusa di non poter comparire che non una domanda di congedo.

COLLI. Scusa ragionevole essendo per motivi di salute.

DI SONNAZ. Trovandosi ammalato non può sicuramente venire.

GIULIO, segretario. Opde il Senato abbia conoscenza, darò lettura della lettera del conte Di Saluzzo. (*Legge la lettera*)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPALTO
DELLA CORRISPONDENZA POSTALE A VA-
PORE COLLA SARDEGNA.**

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sulla legge per l'appalto del servizio postale a vapore colla Sardegna. (*Vedi vol. Documenti, pag. 778.*)

La Presidenza ieri aveva già aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge, ma non potè chiuderla, perchè mancava il numero legale de' senatori necessario per votarla. Se non vi ha oggi chi chiegga la parola, interrogherò il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

Chi vuole avere per chiusa la discussione generale si alzi. (È approvato.)

L'articolo primo della legge è così concepito:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad accettare la

sottomissione di Raffaele Rubattino e Compagnia da esso presentata al ministro di marina il giorno 22 marzo 1851. »

DE FORNARI. L'osservazione che io sarei per fare riguarda l'importanza che a me sembra assai grave di un difetto che è stato già indicato dall'ufficio centrale nell'estensione di questo primo articolo. Ivi è detto che: « Il Governo del Re è autorizzato ad accettare la sottomissione di Raffaele Rubattino e Compagnia da esso presentata al ministro di marina il giorno 22 marzo 1851. » Risulta dalle relazioni ministeriale e dell'ufficio centrale che sono state fatte modificazioni posteriori alla data della sottomissione. Queste modificazioni sono importanti, sono la conseguenza di osservazioni fatte con deliberazione, credo anzi, dell'altra Camera, sopra l'articolo 20, se ben ricordo, della sottomissione: variazione al certo importante poichè impedisce l'accesso dei piroscafi, se ben ricordo, alle tonnare, e in corresponsività del divieto opposto a questa proposizione dalla sottomissione è stata concessa una somma maggiore all'impresa.

Tutto questo essendo di massima importanza, il non enunciare tali modificazioni coordinate posteriormente, a me sembra grave omissione. Egli è vero che, sia dalla relazione ministeriale, sia da quella dell'ufficio centrale, è narrato che di quelle modificazioni si è fatta una specie di convenzione addizionale posteriore alla deliberazione della Camera elettiva intermedia fra quella e l'attuale nostra.

Il Ministero nella sua relazione ha detto che avrà cura acciò queste modificazioni, che formano parte integrante del contratto, abbiano il loro effetto; ma tutto questo non fa che la deliberazione, la quale noi siamo attualmente per prendere, non sia incompleta, perchè accenna alla prima sottomissione senza fare la menoma menzione delle modificazioni poi sopravvenute. Io per conseguenza crederei importantissimo, e per la dignità stessa della Legislatura, e per l'esattezza che è necessaria nell'emanazione di una legge, che vi fosse fatta menzione di queste modificazioni, che si dicesse che è autorizzato il Governo ad approvare la sottomissione con le modificazioni introdottevi sotto la data che risulti; giacchè non ho pure qui le indicazioni precise, non essendomi preparato a fare quest'osservazione che credeva fosse per farsi da altri colleghi. Nè mi ritiene da tale proposizione il riflesso dell'urgenza della cosa; mi pare che sia tanto ovvia, così importante la mia proposta, che sicuramente non ne nascerà un grave ritardo. La Camera elettiva essa stessa deve desiderare che quest'aggiunta sia fatta, e sono persuaso quindi che non esiterebbe a consentirla. Se è necessario la farò per iscritto.

PALEOCAPA, ministro de' lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro de' lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro de' lavori pubblici. Le osservazioni che ha fatte il signor senatore erano già state fatte dalla Commissione; essa ha trovato che sarebbe più regolare di accennare le modificazioni prescritte, ma che, poichè erano già precisamente formulate in un atto regolare ed accettate dal sottomissionario signor Rubattino, si poteva passar oltre.

È su questo desiderio di maggiore regolarità faccio osservare che il signor senatore De Fornari ha detto che il Governo assicura che avrà cura d'introdurre quelle modificazioni che sono state domandate dalla Camera dei deputati, e a cui il Senato assentisse. Ma non è solamente che il Governo si riservi a curare la detta introduzione, ma è che la cosa è già stata fatta, come consta dall'atto formale che è stato pre-

sentato alla Commissione, e lo fu prima alla Camera dei deputati all'epoca del 28 aprile 1851, col quale atto il Rubattino accettava tutte le modificazioni impostegli; di modo che forse non sarà perfettamente esatto il dire che è accettata la sottomissione presentata dal signor Rubattino sotto la prima epoca; ma il fatto è che i cambiamenti sono stati introdotti con atto posteriore che pienamente si riferisce al primitivo.

L'essenziale di quella convenzione col Rubattino resta; la Camera l'ha approvata nella sua generalità, e la Camera dei deputati, approvandola, aveva detto: mi accontento di essere assicurata che queste variazioni che domando saranno introdotte. Ripeto adunque che l'atto di sottomissione suppletivo è stato fatto, che è stato presentato alla Camera dei deputati, riconosciuto opportuno, e corrispondente alla prima deliberazione della Camera stessa, e presentato quindi anche al Senato come un atto modificativo della prima convenzione la quale resta, ma resta con quest'atto suppletivo che la modifica in quelle poche parti in cui la Camera dei deputati aveva domandato che fosse modificata.

DI VESME, relatore. Il signor senatore De Fornari desiderava conoscere i termini di questa sottomissione suppletiva; siccome è brevissima, la leggerò al Senato, appunto perchè dalla lettura della medesima potrà scorgersi non essere necessario di farne una diretta menzione nell'articolo 1:

« In seguito al voto emesso dalla Camera dei deputati nella seduta del giorno 26 aprile corrente, venne di comune accordo tra il Ministero di marina, agricoltura e commercio e il signor Raffaele Rubattino soppresso l'articolo 20 del suddetto capitolato, mediante l'aumento di lire diecimila alla sovvenzione stabilita al primo alinea dell'articolo 18, rimanendo perciò fissata la somma complessiva d'appalto, di cui all'ultimo alinea del suddetto articolo 18, in lire duecento cinquantamila.

« Rimane pure modificato il secondo periodo della seconda avvertenza apposta sotto la tariffa dei passeggeri circa l'eccedente del bagaglio dei viaggiatori, quale paragrafo resterà così concepito: *Il doppio pagherà in ragione di tariffa come le merci.*

« Sono aggiunte alla nomenclatura dei generi descritti nella categoria 6 della tariffa di nolo per le merci le parole: *Pesci seccati, salati e sott'olio.*

« La presente nota di modificazioni s'intenderà formar parte integrante della sottomissione del signor Raffaele Rubattino in data 22 marzo ultimo scorso. »

Di qui si vede che è accettata da ambe le parti, e dichiarata formar parte della sottomissione che noi approviamo con questa legge. Non vi resta dunque necessità assoluta di inserirla, poichè il contratto che sarà basato sulla sottomissione, sarà basato anche su questa sottomissione suppletiva, che forma parte integrante della sottomissione primitiva.

DE FORNARI. Mi felicito che le spiegazioni date dal signor ministro e dal relatore dell'ufficio centrale siano pienamente conformi alle enunciazioni mie quantunque imparate affatto; ma, nondimeno, esse non fanno che confermare l'opportunità (confessata dai medesimi preopinanti) e la maggior regolarità che vi sarebbe nel citare la data almeno posteriore delle modificazioni che fanno parte integrale della sottomissione citata nel progetto solo sotto la data primitiva. È chiaro che, in difetto, la approvazione votata dal Senato non si riferirebbe rigorosamente che a questa supplementaria. Tuttavia, aderendo io all'opinione dell'onorevole ministro, e del relatore dell'ufficio centrale, non ho difficoltà di desistere dalla mia istanza. Mi felicito però d'aver fatta que-

st'osservazione, perchè diede luogo a spiegazioni, di cui il verbale del Senato terrà atto, di modo che si supplirà in maniera abbastanza conveniente all'omissione riconosciuta nel progetto di legge; se anzi il Senato lo credesse, sarebbe uno dei casi rari in cui si passi all'ordine del giorno motivandolo sulle intervenute spiegazioni e dichiarazioni.

PRESIDENTE. Posto che il signor senatore ha riconosciuta la ragionevolezza dei motivi addotti dal ministro, e dal relatore dell'ufficio centrale, parmi che non sia necessario ridurre l'osservazione fatta ad ordine del giorno, e si possa passare direttamente alla votazione dell'articolo.

Chi approva l'articolo 1 voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 2. È aperto sul bilancio della marina un credito di lire cento venticinque mila per sopperire alla sovvenzione da corrispondersi alla suddetta società per l'ultimo semestre del corrente anno. »

Chi intende adottare il secondo articolo voglia sorgere.

(È adottato.)

« Art. 3. La categoria 13 della corrispondenza postale del bilancio della marina 1851 sarà ridotta di lire 30,000, e quella 24, articolo 10 *Materiali diversi*, di esso bilancio, di lire 90,000, nella quale sarà fatta la deduzione del valore del quantitativo di carbon fossile che fosse dalla regia marina ceduto all'impresa.

PALEOCAPA, ministro de' lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro de' lavori pubblici. Ho domandato la parola per dichiarare che il Ministero accetta, ossia fa quella dichiarazione che l'ufficio centrale ha desiderato che si faccia, cioè che non le sole somme segnate nell'articolo 3 della presente legge, ma tutte le altre che sono dipendenti dall'esercizio della corrispondenza marittima per conto del Governo s'intenderanno come realmente cancellate dal bilancio del presente anno, in proporzione del tempo che l'esercizio di tale corrispondenza sarà tenuto dalla società concessionaria.

Questa è una dichiarazione che il Ministero fa, perchè appunto non poteva quidistare con precisione quanta parte della somma assegnata a quella categoria si sarebbe economizzata, non potendo nemmeno quidistare precisamente l'epoca in cui la società avrebbe assunto l'esercizio di quest'impresa. Né si poteva quidistare quest'epoca perchè dipendeva dalla discussione e dal tempo più o meno lungo che sarebbe stato impiegato per ottenere che la legge fosse sancita definitivamente. In conseguenza si è lasciato quella latitudine; quella latitudine c'è ancora, necessariamente dipendente dal tempo più o meno breve dentro il quale l'impresa potrà assumere l'esercizio delle sue funzioni; c'è lasciato dal capitolato di concessione un periodo di 3 mesi per poter apprestare i suoi mezzi, e mettersi in caso di esercitare la sua impresa. Questo periodo può scorrere tutto, può scorrerne una parte soltanto, secondo che l'impresa si sarà messa in regola più o meno presto.

Una latitudine dunque, ripeto, era necessario lasciarla, ma il Ministero dichiara che, appunto secondo che l'impresa avrà assunto l'esercizio più o meno presto, che si sarà fatta quindi una maggiore o minore economia, le economie fatte saranno tutte riversate nell'erario, come lo sono le economie.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Prima di procedere all'appello nominale per lo squittinio segreto di questa legge, debbo annunziare al Senato che il presidente ha creduto suo dovere di usare la massima sollecitudine nell'eseguimento dell'incombenza datagli di eleggere la Commissione incaricata di dare un preavviso sopra le domande di congedo, e di dare altri consigli al Senato in ordine alla materia medesima.

In conseguenza di ciò ho preparato il seguente decreto:

Il presidente del Senato del regno

In virtù del voto della Camera dato nella seduta del giorno d'oggi, perchè sia nominata una Commissione incaricata di emettere un preavviso sulle domande di congedo di cui non apparisca evidente l'urgenza, e per richiamare alla memoria del Senato i nomi de' senatori assenti senza congedo, o dopo spirato il termine del medesimo, elegge a membri di detta Commissione i senatori Alfieri, vice-presidente del Senato, presidente — Sclopis — Di Castagnello — Cibrario — Di Montezemolo.

Si passa ora allo squittinio segreto.

Preveggo i signori senatori che dopo lo squittinio avrà luogo altra discussione.

Risultamento dello squittinio:

Votanti	33
Maggioranza	27
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI 18,000 OBBLIGAZIONI DELLO STATO.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori a riprendere i loro posti.

Nella seduta di ieri il senatore Nigra aveva proposto di passare all'immediata discussione del progetto di legge, del quale si era già dichiarata l'urgenza, concernente l'alienazione di 18,000 obbligazioni di Stato. Non si è potuto prendere decisione alcuna perchè il Senato non era in numero. Soltanto ora nuovamente alla votazione del Senato la stessa proposta.

(È approvata.)

(Il presidente legge il progetto. (Vedi vol. Documenti, pagine 928-935.)

La discussione generale è aperta.

DE FORNARI. Premetterò un'osservazione, poichè la Presidenza sarebbe forse nel caso di obbiettarci che quanto io sono per dire possa essere riservato alla discussione degli articoli, riguardandolo come una addizionale disposizione; veramente io non mi propongo di fare un'aggiunta, nè una proposta di modificazione, lo che potrebbe avere la conseguenza di differire l'eseguimento della legge, la quale ci viene indicata di molta urgenza.

Non si tratta che di una semplice osservazione, di un voto che io credo utile di esprimere, cioè di anticipare in proposito, e come complemento ovvio, necessario, della presente legge.

Io avrei sperato di trovare già nel progetto attuale coordinata un'altra disposizione la quale credo molto desiderabile e molto desiderata dal pubblico. Nello stesso tempo che è ri-

stabilita l'obbligazione propria della Banca di cambiare i suoi biglietti in numerario a domanda dei portatori, pare a me che sarebbe qui pure stato il caso di togliere la qualità obbligatoria nel corso de' biglietti, e revocare l'abolizione delle clausole che ne' contratti preesistenti avessero stabiliti i pagamenti in danaro, in ispecie metallica, disposizione coordinata per causa di necessità all'altra suddetta, ma festiva dei patti, degli interessi privati, e con retroattività sempre riprovata.

Queste due disposizioni perchè coordinate, perchè emanate nella stessa occasione, per i medesimi motivi di necessità, e ciò di che segnatamente mi dolgo, con forza retroattiva, a me pare dovessero cessare, come introdotte furono, ad un tempo.

Mi limito adunque ad enunciare la speranza, il desiderio che credo sia diviso dalla generalità, che sia tolta questa qualità obbligatoria pel ricevimento dei biglietti.

Io credo che la confidenza del pubblico in questa qualità di carta sussidiaria del numerario, non meno si ristabilirebbe, non farebbe anzi che crescere in virtù di vantaggi propri di questi mezzi sussidiari di circolazione, dacchè ristabilita sia la guarentigia del cambio per parte della Banca in numerario, e della ricevibilità nelle pubbliche casse.

Adunque spero che se non è opportuno l'invocare questa inserzione nella presente legge, almeno non si farà aspettare questa disposizione complementaria, e prego il Ministero di volersi occupare di questa mia osservazione.

COTTA, relatore. Farò osservare all'onorevole proponente, che mentre questa legge dice che lo scambio de' biglietti in numerario non avrà luogo che a far tempo dal 15 venturo ottobre, il Ministero ha già presentato alla Camera elettiva un'altra legge per la quale è dichiarato continuarsi il corso obbligatorio de' biglietti, anche quando sieno scambiabili in numerario, come viene prescritto da questa legge, di maniera che non potevasi in questa legge dare nessuna disposizione che prefiggesse un termine al corso obbligatorio dei biglietti, dacchè l'intendimento del Ministero è di continuarlo per l'avvenire, ben persuaso che questo non potrà fare scapitare il corso de' medesimi, mentre il cambio sarà sempre aperto contro numerario.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari ha la parola.

DE FORNARI. L'onorevole proponente mi fa sentire ciò che io ignorava che precisamente l'intenzione del Ministero si sia già manifestata contraria per l'appunto a ciò che a me pareva doversi operare.

Voglio supporre che la nuova legge sarà motivata in modo da convincermi; ma intanto in questo momento conservo l'opinione, la mia convinzione, che operarsi dovrebbe come io mi era trovato nel caso di enunciare, nè mi dolgo d'averne enunciato tal mia convinzione, salvo miglior consiglio, ove vengano addotte gravi ragioni in contrario.

FALLAVICINI IGNAZIO. In questa legge è stabilito che si aprirà una sottoscrizione in tutte le città capoluoghi di provincia per l'alienazione delle 18 mila obbligazioni: mi pare che potrebbe darsi il caso che il numero delle sottoscrizioni aperte in tutto il regno superasse la somma delle 18 mila obbligazioni; per conseguenza vi dovrebbe essere una disposizione la quale stabilisse che cosa si dovesse operare in questo caso, tanto per ciò che concerne il tempo, quanto per ciò che riflette la diminuzione che doversi praticare per ridurre le somme alla cifra delle 18 mila obbligazioni.

COTTA, relatore. Questa difficoltà è stata sollevata nella

Camera elettiva, la quale ha introdotto questa disposizione nella legge, che non era nel progetto primordialmente presentato dal Ministero. Il ministro di finanze rispose che in caso d'eccedenza, nella sottoscrizione del numero di 18,000, vi si sarebbe fatta la deduzione in proporzione su tutte le sottoscrizioni, come si è fatto nelle altre precedenti.

PALLAVICINI IGNAZIO. Pare che questa cosa avrebbe dovuto stabilirsi per un articolo speciale in questa legge; poichè sarebbe anche a vedersi se conveniva fare la deduzione su tutte le sottoscrizioni, oppure stabilire un certo limite per le sottoscrizioni da accettarsi.

COTTA, relatore. Ciò sarà oggetto di una disposizione del regolamento che dovrà emanare, sia per fissare il prezzo a cui si farà la sottoscrizione, che per determinare gli altri modi di esecuzione.

PRESIDENTE. Se non vi ha chi chiegga la parola, io porrò ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende approvarla sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggerò l'articolo 1:

« Per l'alienazione delle diciotto mila obbligazioni create colla legge del 9 luglio 1850, il Governo potrà valersi del mezzo di una pubblica sottoscrizione invece di quello dell'asta pubblica stabilito dalla legge stessa.

« Tale sottoscrizione verrà aperta in tutte le città capoluoghi di provincia. »

(È approvato.)

« Art. 2. I pagamenti di queste obbligazioni da farsi nelle casse della Banca Nazionale verranno ripartiti in diverse rate, in guisa che il saldo abbia luogo entro tutto il mese di settembre 1851. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le somme provenienti dall'alienazione dei detti titoli e che risultassero in eccedenza sul credito della Banca verso le regie finanze, rimarranno presso la stessa in conto corrente a favore di esse. »

(È approvato.)

« Art. 4. A far tempo dal 15 venturo ottobre la Banca Nazionale dovrà riassumere il cambio dei suoi biglietti in numerario, giusta il disposto dello statuto approvato dalla ridetta legge. »

(È approvato.)

« Art. 5. L'ammontare della circolazione dei biglietti della Banca Nazionale sarà esclusivamente regolato dalle disposizioni dell'articolo undecimo della legge 9 luglio 1850, coll'aggiunta di una somma uguale a quella dovuta alla Banca dalle finanze dello Stato pel prestito portato dalla legge del 7 settembre 1848. »

(È approvato.)

« Art. 6. Ultimata l'operazione di cui all'articolo primo, il ministro delle finanze ne renderà conto al Parlamento. »

(È approvato.)

Prima di aprire lo squittinio segreto debbo interrogare il Senato sul giorno in cui intendo di porre in discussione la legge di cui ora si è distribuita la relazione stampata.

Io proporrei che questa disamina avesse luogo venerdì.

Molte voci. Domani! domani!

GIULIO. È una legge già tanto conosciuta.

PRESIDENTE. Si propone domani.

Chi vuole recare questa discussione al giorno di domani voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno per domani al tocco sarà l'esame della legge sui crediti fruttiferi.

(Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Numero dei votanti	82
Favorevoli	50
Contrari	2

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 5 GIUGNO 1851

— 52 —

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge concernente le tasse di navi, az'one ed ancoraggio — Relazione della Commissione incaricata dell'esame delle domande di congedo — Approvazione delle conclusioni della medesima — Discussione sul progetto di legge per un'annua imposta sui crediti fruttiferi — Prendono parte alla discussione generale i senatori Jacquemoud, Balbi-Piovera, Cibrario, Di Castagnetto, Maestri e il commissario regio, Arnulfo — Chiusura della discussione generale — Articolo 1 — Emendamento della Commissione — Osservazioni dei senatori Pinelli, Stura e del commissario regio — Approvazione dell'articolo modificato dalla Commissione — Articolo 2 — Emendamento del senatore Jacquemoud — Osservazioni del commissario regio — Emendamento dei senatori De Cardenas e Galli — Considerazioni del commissario regio e dei senatori Cibrario e Di Castagnetto — Rinvio dell'articolo 3 alla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.
CIBRARIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale viene approvato.
PRESIDENTE. Essendo in pronto la relazione sul progetto di legge relativo alla tassa di navigazione, di ancoraggio e di darsena, il relatore dell'ufficio centrale per esso istituita ha la parola.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE RIFORMA DELLE TASSE DI NAVIGAZIONE E D'ANCORAGGIO.

DE FERRARI, relatore, legge la relazione (Vedi vol. Documenti, pag. 667.)
PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita: la discussione avrà luogo dopo le leggi di cui si è già udita prima d'ora la relazione.

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE INTORNO AI CONGEDI.

PRESIDENTE. Il signor senatore Di Montezemolo credo abbia una relazione a fare in nome della Commissione creata ieri in ordine ai congedi.
DI MONTEZEMOLO. Signori senatori: la Commissione incaricata di esaminare le domande in congedo presentate al Senato, e di dare un preavviso in ordine alle medesime, ha l'onore di esporvi che, avendo preso in considerazione la richiesta del congedo di un mese del senatore generale Maffei, presentata al Senato nella tornata di ieri, essa opinò che in vista dell'assidua presenza e dei continui servizi prestati dall'onorevole senatore possa il medesimo venire concesso: riservandosi a presentare al Senato un progetto di provvedimenti disciplinari, per cui vengano stabilite le norme generali da seguirsi nell'accordare i congedi, affinché il numero dei medesimi sia sempre in relazione colle esigenze del pubblico servizio e degli uffizi affidati al Senato.
PRESIDENTE. Se non vi hanno obiezioni sulle conclusioni della Commissione consegnate nel rapporto io le metto al voti.

Chi le approva voglia alzarsi.
(Sono approvate.)
Resta adunque accordato il congedo di un mese al senatore Maffei.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'ANNUA IMPOSTA SUI CREDITI FRUTTIFERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per un'annua imposta sui crediti fruttiferi di cui già è stata distribuita la relazione: se il Senato crede che si dia lettura del testo... (Vedi vol. Documenti, pagine 272-273.)
STARA. È troppo lunga.
PRESIDENTE. Allora resta aperta la discussione generale. La parola è al signor senatore Jacquemoud.
JACQUEMOUD. Messieurs, la loi d'impôt sur le revenu des créances, qui a été présentée par monsieur le ministre des finances, a été modifiée par la Commission de la Chambre électorale; la Chambre électorale a modifié à son tour le projet de sa Commission, et le bureau central du Sénat propose encore des modifications nouvelles. Lorsque tant d'hommes éminents ont appliqué leur intelligence à remédier aux imperfections d'une loi, et qu'ils n'ont pu parvenir à obtenir le résultat qu'ils espéraient, ne convient-il pas de remonter au principe même de la loi et d'examiner si elle ne serait pas entachée de quelque vice radical qui résiste aux efforts de la science?
Messieurs, en étudiant cette loi sous ses faces principales et en la soumettant aux calculs de l'analyse, j'ai acquis la conviction profonde qu'elle repose sur une base fautive, en d'autres termes, que la matière imposable est mal choisie; que la perception de cet impôt est hérissée de difficultés, et que son produit sera presque nul pour le trésor; j'exposerai librement les motifs sur lesquels repose mon opinion; mais auparavant, j'ose réclamer l'indulgence du Sénat, car je suis dépourvu de cette éloquence si nécessaire pour être écouté dans des questions aussi arides que celles qui nous occupent. Je m'efforcerai d'être court, et je me bornerai à esquisser mes arguments avec rapidité.
Sans doute, messieurs, l'intérêt général exige la création

de nouveaux impôts pour rétablir l'équilibre dans les finances de l'Etat; c'est une vérité incontestable; tous les citoyens comprennent la nécessité de venir en aide au trésor, et j'en suis tellement pénétré que je suis déterminé à voter l'impôt sur les successions sans modifications d'aucune sorte et tel qu'il a été adopté par la Chambre élective; que j'adhère en maxime à l'imposition des patentes et à la taxe personnelle et mobilière, mais je refuse mon vote à l'impôt sur les créances, et je le refuserai à l'augmentation du quart sur la contribution foncière.

Si les impôts établis, et ceux que je viens d'énumérer sont insuffisants pour les besoins du trésor, je n'aurais accompli qu'une partie de ma tâche, en démontrant les vices de l'impôt sur les créances et de l'augmentation du quart de la contribution foncière; aussi je me réserve d'indiquer une nouvelle ressource exempte des graves inconvénients que présentent ces deux lois.

J'y reviendrai tout-à-l'heure, et je reprends ma proposition sur la loi qui nous est soumise.

Je dis que l'impôt sur le revenu des créances repose sur une base fautive ou, en d'autres termes, que la matière imposable est mal choisie.

Cet impôt a pour but, dit-on, d'atteindre les riches capitalistes qui ont été épargnés jusqu'à présent; mais il est aisé de démontrer qu'il frappe en général la classe la plus pauvre des capitalistes, c'est-à-dire ceux qui préfèrent la sécurité du capital aux chances d'un intérêt plus élevé, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire des sacrifices.

Notre administration des finances nous a fourni trop peu de documents statistiques sur cette matière, mais en France il a été procédé en 1844 à la statistique des inscriptions hypothécaires prises pour cause de prêts, et on a reconnu qu'elles se montaient à 289,896. Eh bien, messieurs, sur cette masse d'inscriptions il y en a 155,320 qui sont prises pour des prêts inférieurs à la somme de 400 francs, 89,323 pour des prêts de 400 à 1000 francs, et seulement 84,855 pour des sommes excédant 1000 francs, c'est-à-dire, environ le quart de la somme totale des inscriptions.

En 1844 la France était dans un état très-prospère. La confiance avait atteint les plus hautes limites, les fonds publics étaient au-dessus du pair, et les capitaux étaient aussi abondants qu'ils peuvent l'être aujourd'hui dans le royaume. Il est à croire que les inscriptions hypothécaires existent chez nous dans une proportion analogue. Vous voyez donc, messieurs, qu'en frappant d'un impôt les créances hypothécaires, nous frapperions précisément et principalement la classe la plus pauvre des prêteurs. Nous frapperions aussi la classe la plus intéressante aux yeux de la loi, qui entoure d'une protection spéciale les mineurs, les pupilles, les interdits, les corps-moraux et les personnes administrées, obligées de placer leurs fonds par prêts hypothécaires.

On distingue quatre espèces de créances :

1° Les rentes sur les fonds publics; celles-là ne peuvent pas être imposées; ce serait en réalité une diminution de l'intérêt promis par l'Etat, ce qui serait contraire à ses engagements envers les prêteurs de rentes, et lorsque le Gouvernement se trouverait dans la nécessité de contracter de nouveaux emprunts, il n'obtiendrait des capitaux qu'à des conditions beaucoup moins favorables. Il perdrait d'un côté bien plus qu'il n'aurait gagné de l'autre. Il est donc impossible de penser à imposer les rentes;

2° Les créances sous-seing privé;

3° Les créances commerciales. Elles échappent les unes

et les autres aux investigations du fisc, et ce sont les plus nombreuses;

4° Les créances par acte public.

D'après les documents statistiques qui furent pris en France à la même époque, il a été reconnu que les créances hypothécaires étaient dans la proportion d'un onzième par rapport à la masse totale des rentes mobilières; ainsi, la loi actuelle n'imposerait que la plus faible partie des rentes, c'est-à-dire la onzième partie, ce qui serait extrêmement injuste. Je sais qu'en matière d'impôt, il est impossible d'arriver à une parfaite répartition; mais une telle inégalité est monstrueuse. Que dirait-on, si on faisait l'application de ce système à l'impôt territorial; si, par exemple, on frappait d'impôt seulement les risières, et que les vignes, les champs, les prairies et les bois fussent épargnés? Les propriétaires de risières crieraient à l'injustice et ils auraient raison. L'impôt sur les créances hypothécaires est donc entaché d'un vice radical. Un impôt aussi injuste ne saurait être admis, parce qu'en le faisant peser sur une seule partie des revenus mobiliers, on diminuerait cette source de la fortune publique.

Une autre injustice de cet impôt, c'est que les créances hypothécaires, même avec stipulation d'intérêt, ne représentent pas toujours des revenus distincts. Par exemple, le propriétaire d'une terre qui vaut 26 mille francs, a emprunté 20 mille francs sur cette terre. Pour se libérer, il la vend et charge l'acquéreur d'acquiescer sa dette à son prêteur. L'acquéreur revend la terre à son tour, et charge aussi ce nouvel acquéreur de le libérer de sa dette. Il y aura trois inscriptions hypothécaires, l'inscription primitive du prêteur sur la propriété, une inscription en faveur du premier vendeur contre le premier acquéreur, et une seconde inscription au préjudice du second acquéreur. Voilà donc trois inscriptions qui figurent pour des prêts hypothécaires portant intérêt, tandis qu'il n'y a en réalité qu'une seule créance. Je pourrais multiplier les exemples de ce genre, mais je ne veux pas fatiguer l'attention du Sénat.

Remarquons encore une grande imperfection de cette loi. Les créanciers qu'elle se propose d'atteindre sont ceux dont les opérations ont été les plus productives pour le trésor par les droits de papier timbré, d'insinuation, d'inscriptions hypothécaires, de quittance et de radiation qu'ils ont acquittés; en un mot, c'est la catégorie de créanciers qui a le plus contribué à grossir la caisse de l'Etat, qui va être frappée par le nouvel impôt.

Il arrive souvent que les petits créanciers sont dans une condition bien malheureuse. Ils ne sont pas dans le cas prévu par la loi, parce qu'il n'y a pas faillite déclarée, ou que le jugement d'ordre n'est pas commencé, mais les débiteurs ne servent pas les intérêts; le créancier attend, il prend patience, quelquefois même son capital est compromis, et cependant il sera atteint par l'impôt.

Tous ces inconvénients existeront, à la vérité, pour les créanciers dont les créances hypothécaires ne sont pas encore à jour, parce que ceux-là ne pourront pas obliger les débiteurs à se charger de payer l'impôt; mais si les créances sont à jour, et il y en a près des deux tiers, les prêteurs feront la loi à l'emprunteur et lui diront: vous allez payer l'impôt ou rembourser le capital; et si l'emprunteur n'est pas prêt à rembourser, il devra se soumettre à cette dure condition, ou subir l'expropriation de ses immeubles. Plus un propriétaire sera géré, plus il sera contraint par son créancier de se charger de l'impôt; il retombera donc sur les débiteurs les plus pauvres, sur ceux qui se trouvent dans la

situation la plus fâcheuse. Il est évident que cette loi causera une perturbation générale dans les fortunes et bouleversera le pays.

Quand le débiteur aura le moyen de rembourser son créancier, il est à craindre alors que ce nouveau capital ne soit plus placé sur hypothèques, ou qu'il aille chercher un emploi à l'étranger. Les nouvelles qui viennent des provinces situées aux frontières font connaître que la seule crainte de cette loi a déjà fait fuir à l'étranger une partie des capitaux qui alimentaient l'agriculture et l'industrie. Les créanciers étrangers qui avaient placé des fonds chez nous cherchent à les retirer; les capitaux sont cosmopolites et mobiles de leur nature, ils sont très-susceptibles et vont chercher les lieux où ils sont plus sûrs et plus libres; une fois qu'on les aura mis en fuite, il sera très-difficile de les faire revenir.

L'importance que jouent les capitaux dans l'industrie, dans l'agriculture, est un fait généralement reconnu en économie politique. On s'est surtout beaucoup préoccupé de chercher les moyens de rendre les prêts moins onéreux aux agriculteurs au moyen de Banques agricoles; parce que, plus ces prêts sont onéreux, plus ils multiplient les obstacles aux progrès de l'agriculture, aux dessèchements, aux plantations, à l'éducation du bétail, enfin à tout ce qui tend à augmenter et perfectionner la production agricole. L'impôt sur les créances produira le résultat diamétralement contraire à celui que les économistes ont constamment cherché à obtenir.

L'impôt qui pèse sur le sol sous toutes les formes écrase déjà l'agriculture; si l'on augmente encore ce poids qu'elle supporte, à peine, une telle mesure aura les plus funestes conséquences. Attirer les capitaux étrangers et obtenir la diminution du taux de l'intérêt, tels doivent être les efforts d'une bonne administration. Au contraire, la loi en discussion sera fuir les capitaux, elle rendra les prêts plus difficiles et le taux de l'intérêt plus onéreux.

Un des plus tristes effets de cet impôt sera de favoriser l'usure.

En présence des droits considérables que les emprunteurs sont déjà obligés de supporter, il est fort à craindre que des usuriers ne cherchent à profiter de tout l'avantage que leur procure la loi actuelle, lorsqu'il s'agira surtout de petits capitaux.

Le crédit public se compose de la masse du crédit particulier; si on lui porte atteinte, si on fait élever par une mauvaise loi le taux de l'intérêt, cette mesure réagit sur le crédit public, et elle réagira contre l'Etat d'une manière d'autant plus fâcheuse que nous sommes à la veille de contracter des emprunts. C'est une considération sur laquelle je vous prie, messieurs, de vouloir réfléchir.

Suivant les théories de la science financière, le poids d'un impôt doit être apprécié, non point par le montant de la somme qui entre dans les caisses de l'Etat, mais par l'étendue des sacrifices qui en résultent pour la nation. Tout impôt qui oblige la nation à des sacrifices plus considérables que la somme qui entre dans les caisses de l'Etat est un mauvais impôt. Or, messieurs, s'il est démontré que cette loi fera élever le taux de l'intérêt, il est évident qu'elle imposera des sacrifices à ceux-là mêmes qui ne versent rien au trésor, puisque, sans elle, ils auraient obtenu les capitaux à de meilleures conditions. C'est sur les agents intermédiaires du travail, sur les industriels, sur les agriculteurs en masse que les pernicieux effets de cette loi se feront sentir; elle portera atteinte indirectement à la production, au travail, à la consommation.

Après avoir démontré que cet impôt est vicieux dans sa base, qu'il aurait des résultats funestes, qu'il retomberait à la charge des emprunteurs, parce que les capitaux sont plus demandés qu'offerts, je passe à ma seconde proposition, c'est-à-dire que la perception d'un tel impôt est hérissée de difficultés.

En effet, on peut appliquer aux créances hypothécaires des raisons analogues à celles qui ont déterminé le bureau central à modifier le projet adopté par la Chambre électorale, et à abandonner les créances authentiques non inscrites. Pour dresser les rôles, il faudra compulser tous les bureaux des conservateurs des hypothèques, et, après avoir consacré à ce travail un temps considérable, on n'aura obtenu qu'une œuvre fort incomplète, et sur laquelle on ne saurait baser des calculs exacts. Un grand nombre d'inscriptions subsistent encore, quoique les créances pour la sûreté desquelles elles ont été prises, soient éteintes, parce que le débiteur ne s'est pas inquiété de les faire radier, soit par négligence, soit par économie pour éviter des frais.

Ensuite, il y a des inscriptions prises au nom d'un seul créancier contre plusieurs débiteurs solidaires. Ces inscriptions sont répétées autant de fois qu'il y a de débiteurs différents. Bien plus, si on a donné hypothèque sur des immeubles situés dans diverses provinces, ces mêmes inscriptions sont reproduites dans chaque bureau du lieu où sont situés des biens donnés en garantie pour la même créance. Que de difficultés! que de complications! que de travaux inutiles, mais dispendieux qui augmentent les frais de perception, qui donnent naissance à des procès, à des contestations avec les finances! Des hommes pratiques soutiennent qu'un tel impôt est d'une perception presque impossible.

J'ai dit, en dernier lieu, que le produit de cet impôt serait à peu près nul pour le trésor.

Et d'abord, il sera très-facile de s'y soustraire dans la stipulation des prêts futurs.

Je suppose qu'un prêteur place un capital avec hypothèque, remboursable à première réquisition, sans intérêt jusqu'alors. Ce prêt ne sera pas soumis à l'impôt, mais le capital sera parfaitement assuré, et on peut être persuadé que l'emprunteur ne fera aucune difficulté de servir les intérêts, parce que le jour où il manquerait à sa promesse, il serait poursuivi en remboursement. Cette fraude est si facile qu'on ne manquera pas d'y avoir recours.

Mais, en admettant que cet impôt pût produire un million suivant les prévisions du Gouvernement (bien que nous soyons dépourvus de données statistiques à cet égard et qu'on puisse admettre avec autant de raison qu'il n'arrivera pas à la moitié de cette somme), il est incontestable que cette loi fera diminuer le nombre des prêts hypothécaires, et alors le trésor perdra sur l'impôt du timbre, sur celui de l'inscription et des hypothèques une partie notable de ce qu'il aura retiré de l'impôt sur les créances.

D'Audiffret, dans son savant ouvrage intitulé *Examen du revenu public*, établit que la durée moyenne des créances hypothécaires de 500 francs et au-dessous, ne dépasse pas deux ans.

Or une créance de 500 francs paie au trésor 10 francs 50 centimes de droits pour timbre, tabellion, inscription de l'acte constitutif, bordereau, inscription, acte de quittance, radiation et certificat; ce qui fait 5 francs 25 centimes par an. Suivant la loi actuelle, une rente de 15 francs (intérêt du capital de 500 francs) paiera une taxe annuelle de 75 centimes, c'est-à-dire le septième de ce que produit au trésor l'acte authentique et l'inscription dudit capital.

Il suit de là que, si la nouvelle loi faisait diminuer les prêts hypothécaires dans la proportion d'un cinquième, le trésor éprouverait une diminution importante dans ses ressources. Il aurait suscité beaucoup de mécontentements et de récriminations, tout en percevant une somme moins forte sur la masse des contribuables.

Enfin, on a reconnu que plus il y a d'inscriptions hypothécaires, plus les mutations de propriétés sont fréquentes, et quand les premières diminuent, les secondes diminuent aussi dans la même proportion. Or, si, par l'effet de la loi, le nombre des prêts hypothécaires est moins considérable, le trésor éprouvera une perte non moins sensible sur les droits de mutation.

Il suffit d'indiquer ces calculs, pour démontrer que le produit de l'impôt dont il s'agit sera très-peu productif au trésor.

Le Gouvernement et le bureau central paraissent être persuadés des graves inconvénients de cet impôt, puisqu'ils ne l'ont proposé que temporairement et en se fondant surtout sur l'empire de la nécessité.

La raison de la nécessité est admissible pour autoriser un nouvel impôt, mais non pas pour l'établir sur une mauvaise base.

J'ai annoncé, au commencement de mon discours, que j'indiquerais une perception d'impôt plus acceptable; j'ai voulu faire allusion aux droits de transcription, lesquels sont perçus en France en même temps que les droits d'enregistrement, à l'exception de l'article 52 de la loi du 27 avril 1816. Chez nous, au contraire, la transcription est restée facultative; mais vous connaissez le rôle qu'elle joue dans notre système hypothécaire, et combien le défaut d'inscription occasionne de procès et fournit matière à des expropriations.

En rendant la transcription obligatoire, on créerait une ressource au trésor qui est évaluée à près de 400 mille francs pour la seule province de Turin, et qui produirait, dans les autres provinces, un revenu proportionné à leur richesse. Une telle ressource suppléerait à l'impôt sur les créances et à l'augmentation du quart sur la contribution territoriale. J'engage le Gouvernement à faire des études sur cette question.

En me référant aux considérations que j'ai eu l'honneur d'exposer, je vote contre la loi proposée; je me réserve toutefois de proposer un amendement à l'article 2, pour atténuer les effets de cette loi, dans le cas où elle serait adoptée par la majorité du Sénat.

AMNULFO, commissario regio. L'onorevole senatore permette che le modificazioni introdotte alla legge di cui discutiamo, e dalla Commissione della Camera dei deputati e dalla Commissione del Senato, ed i cambiamenti introdotti che ebbero luogo nella Camera dei deputati, sono un argomento per dedurre che la legge medesima abbia dei vizi intrinseci, e meriti perciò di essere respinta.

Io rispondo a tale premessa che le modificazioni che si facciano ad una legge provano che la medesima è in massima ammissibile, poichè altrimenti non si farebbero. Quindi da esse inutilmente si argomenta della sua inammissibilità.

Le modificazioni potrebbero provare che il progetto non sia in tutto corrispondente allo scopo cui mira, ma non che il principio di massima non sia ammissibile; parmi perciò di poter affermare che il principio dell'imposta sui capitali fruttiferi sia riconosciuto dagli emendamenti che al progetto primitivo si vennero facendo o dalle Commissioni, o da uno dei poteri dello Stato.

Giustificato da questo lato il principio, io non mi farò a giustificare in rigore di termini il tenore del progetto presentato dal Governo, poichè esso è sempre disposto ad accogliere con piacere le modificazioni che meglio conducono ad avere una legge ben compilata.

Conforta però il Governo il pensiero che gli emendamenti proposti dal Senato sono per buon numero la riproduzione del progetto presentato dal Ministero: il che dimostra che tale progetto non merita la censura che gli venne fatta dall'onorevole senatore Jacquemoud se in esso concorre la Commissione del Senato nelle più essenziali disposizioni.

Ciò premesso, passerò ad esame le obiezioni che si sono fatte, desunte dalla natura dell'imposta, dalla difficoltà di riscossione e dal piccolo prodotto che se ne può sperare. L'onorevole senatore dice che questa legge ha una base falsa, o, a meglio dire, che la materia imponibile non è bene scelta; e per giustificare questo suo asserto adduce alcuni argomenti ai quali io tenterò di rispondere separatamente onde recare dal canto mio la maggior chiarezza che mi sia possibile nella discussione.

Il primo obbietto consiste nell'asserire che la legge di cui si discute, venga a colpire i piccoli, non i grossi capitalisti, ossia più i poveri che i ricchi.

Dirò da prima che quando si tratta d'imposte dirette sopra un determinato oggetto, come lo è qui l'imposta sui capitali, non devesi indagare; anzi, dirò meglio, è pregiudizievole l'indagare la persona del possessore della cosa soggetta al tributo. Solo si deve considerare dalla legge la materia imponibile, e così nel nostro caso l'esistenza del credito, a chiunque questo appartenga, sia il titolare ricco, o povero.

Nè altrimenti succede la cosa relativamente ad altre imposte vigenti, in ordine alle quali non la qualità della persona, ma la natura della cosa imposta si colpisce. E così difatti avviene per la contribuzione prediale; poichè la legge non va cercando se colui che possiede possenga un latifondo od un piccolo campo; non va a cercare se sia all'incirca ricco, o se sia in quella povertà relativa che la misura del suo fondo lascierebbe presumere; ma la legge dice: voi possedete una data misura di terreno, e per menoma ch'essa sia voi pagherete nella stessa proporzione che paga colui che possiede un latifondo.

Questo medesimo sistema si adottò nelle leggi sulle successioni, sulle manimorte, ed altre tali sancite dal Parlamento, nelle quali non si va rintracciando la ricchezza relativa del possessore del patrimonio o dell'eredità tassabile, ma il solo rilevare di questa.

Applicando questo principio alla legge attuale, dirò che tutt'altra che vi ha un capitale fruttifero ipotecario, deve essere colpito d'imposta, perchè è un capitale che frutta, non perchè appartenga ad uno o ad un altro possessore.

D'altronde se si avesse riguardo alla persona di chi lo possiede, sarebbe impossibile l'imposta, perchè un capitale, un credito passa da una mano ad un'altra; ora è nelle mani di un povero, domani lo è in quelle di un ricco per successive trasmissioni, per cessione, per eredità, ed allora ne deriverebbe la conseguenza che un credito, ora sarebbe soggetto a tassa, domani non lo sarebbe più. Questi inconvenienti si produrrebbero in tutte le imposte, se il sistema sovra confutato fosse per prevalere, poichè ad esse dovrebbero conformarsi le leggi. Per contro, siccome nel sistema adottato nelle altre leggi d'imposte, si considera la cosa, non la persona, deve considerarsi la cosa anche nell'attuale.

Argomenta in secondo luogo l'onorevole senatore, dal calcolo altrove fatto, che cioè i crediti ipotecari siano al totale

legli altri crediti come l'undecima parte, e soggiunge che non è giusto il quotare tale piccola porzione solamente, ma che dovrebbero quotare tutti gli altri crediti. Premetterò che nelle 10 undecime parti di crediti l'onorevole opponente afferma compresi i crediti derivanti dal commercio, i quali sicuramente sono i più rilevanti e numerosi. Ora avendo il Governo presentato una legge per tassare i commercianti, i loro crediti saranno tassati. Fatta questa sottrazione dal totale dei crediti, non avremo più un solo undecimo di crediti assoggettati a tributo, ma una quantità principalissima di crediti ed in modo diretto od in modo indiretto.

Ma quand'anche fosse vero che una grande quantità di crediti sfuggisse all'imposta, io credo che non se ne potrebbe dedurre la conseguenza che si debbano sottrarre all'imposta i crediti ipotecari. Non è possibile nelle leggi d'imposta di tutto colpire che nulla sfugga all'applicazione della legge. Difatti non si può evitare in modo compiuto il contrabbando, né tutte le frodi, ma ciò non pertanto facciamo leggi relative agli oggetti ai quali le frodi si riferiscono, e le crediamo utili e profittevoli allo Stato.

Quindi, verrebbe non tutti i crediti si possono colpire, non tralasciando d'essere giusta la legge che sottopone a tributo quelli che si manifestano e sono suscettibili d'imposta.

Indipendentemente da ciò, notevole è la differenza fra i crediti ipotecari e gli altri, cioè i chirografari (giacchè di quelli commerciali già ebbi a parlare), ed una differenza essenziale, poichè i crediti ipotecari sono, per così dire, immobilizzati, hanno per lo più una lunga mora per la restituzione, godono di una maggiore protezione della legge, sia per l'ipoteca che la medesima accorda, sia per la maggior facilità di riscossione che il credito ipotecario presenta in via di esecuzione sugli stabili.

I crediti ipotecari pertanto sono in una condizione sommarmente diversa dai chirografari e per ragione di sicurezza, e per ragione di più facile esazione, ed invece che i crediti portati da semplici chirografi sono, direi, passeggeri, passano da mano a mano, sono costituiti con breve mora, si estinguono e si riproducono pressochè continuamente, il che costituisce una essenzialissima differenza, la quale può determinare l'imposta sui capitali ipotecari e non sui chirografari.

Ma altri motivi esistono per cui non può estendersi l'imposta a questi ultimi. Colte leggi che stabiliscono tributi si deve pensare alla possibilità di applicarle alla pratica attuazione.

Ora, siccome il colpire i crediti risultanti da semplici chirografi non è possibile senza gli inconvenienti gravissimi, maggiori forse dei vantaggi che ridonderebbero assoggettandoli a tassa, come di leggieri ognuno si persuade, poichè sarebbero da adoperarsi fiscalità intollerabili e si produrrebbero gravi perturbazioni nelle private convenzioni, ragionevole cosa è limitare l'imposta ai capitali ipotecari senza che la legge debba ravvisarsi ingiusta.

Un terzo argomento l'onorevole senatore deduce da un'ipotesi, cioè dal caso in cui quegli che è debitore di una somma faccia distralto di uno stabile e deleghi il pagamento all'acquirente, e che ciò si ripeta da costui e da un terzo ancora.

Sia pure, ma io non credo che il legislatore debba di ciò occuparsi; non deve tenere dietro a quel che i privati, nel loro particolare interesse, credono loro convenienza di fare; non deve indagare le ragioni che essi hanno di appropriarsi di una data cosa per soddisfare ad un dato debito, di costituire un credito, di contrarre un debito, di fare un acquisto; il legislatore deve colpire la materia imponibile, e la materia

imponibile è la costituzione di un credito; se il credito esiste, deve essere soggetto a tassa; i cittadini lo sanno, essi provvedono ai loro interessi. Se non che questa non è una circostanza che si verifichi per questa sola legge, ma anche in molte altre leggi d'imposte vigenti, e che l'onorevole senatore dichiarò che è disposto a mantenere, ed anzi ad ammetterne delle altre simili.

Difatti, uno stabile si vende una, due, tre volte, ed è pur sempre lo stesso stabile, eppure paga una, due, tre volte il diritto di trasmissione di proprietà; e così avviene delle eredità; così il credito che passa in più mani che si riproduce, si riconsituisce, paga sempre la tassa tutt'alvolta che esiste o si riproduce. Non vi è dunque per questa imposta inconveniente maggiore (se pur vi fosse) di quello che s'incontri negli altri generi di imposte vigenti.

Si manifestò in questo luogo il timore che da questa tassa ne possa derivare la conseguenza che i debitori la vengano a sopportare a vece dei creditori; io non ho questo timore, fatta però qualche eccezione, perchè le proposizioni assolute in molti casi non possono sostenersi, tanto più poi la materia di imposte. Sarebbe temibile l'inconveniente accennato dall'onorevole preopinante, ove l'interesse dei capitali non fosse dalla legge fissato; nè si conoscesse l'interesse legale, ma vigesse il sistema da alcuni economisti raccomandato di lasciare che convenzionalmente ognuno stabilisse quella quota di interesse che gli torna a conto; allora in alcune circostanze potrebbe forse il mutante, il creditore far sopportare l'imposta dal mutuario, dal debitore, aumentando di altrettanto il rilevare degli interessi; ma noi abbiamo nella legge un limite all'interesse, ed ogni aggiunta a questo costituisce usura, contro la quale la legge provvede.

Se non che non sempre la volontà del creditore è legge per il debitore, sapendosi che il prezzo delle cose non è solo determinato dalla volontà del venditore, ma lo è principalmente dall'offerta e dalla domanda della merce; motivo per cui, dove i capitali fossero abbondanti, potrebbe darsi che l'imposta non venisse pagata dal debitore, poichè l'offerta superando la domanda, colui che abbisogna di denaro non si disporrebbe a pagare un interesse elevato di tanto che comprendesse la tassa di cui ragioniamo. Ma, fatta astrazione da questa circostanza, io dico: là dove come da noi vi ha un interesse legale, l'accennato timore è eccessivo. E di vero abbiamo sempre creduto che la misura di tal interesse generalmente non si oltrepassi, perchè la legge proibisce l'usura, e stabilisce che quella commettendosi possa venire repressa non tanto colle pene, quanto col far sì che il di più pagato per interesse sia imputato nel capitale; e per verità ai giorni nostri non si vede più praticato come nei tempi remoti l'usura in tale proporzione da poterne imporre; parmi anzi poter dire che non molte sono le questioni d'usura che si presentano nel foro, e che non si vede praticata salvo rarissimamente.

Adunque, o questa imposta si vorrà far sopportare dal debitore mediante esplicita convenzione, ed allora la legge vi si oppone, perchè tale convenzione è assolutamente nulla a fronte della disposizione che l'imposta deve essere sopportata dal creditore; o in vano quindi si tenterebbe di farla pagare dal debitore, salvo a titolo d'usura: ovvero si farà per accordo segreto, ed allora ne deriverà la conseguenza che, fatta astrazione da alcuni casi, o non si osserverà l'accordo, o vi saranno de' debitori che a suo tempo chiederanno l'imputazione del pagato nel capitale, e ve ne saranno degli altri che spingeranno la cosa più innanzi, denunziando l'abituale usura de' mutuari onde renderli passibili delle pene.

Concludo da ciò che se attualmente crediamo che le leggi sull'usura sono sufficienti, e sono da tanto da far sì che l'usura non si faccia sopra una scala ragguardevole, noi non dobbiamo temere che questa leggiera imposta possa formare oggetto d'usura, o, se la formerà, sarà repressa dalle leggi vigenti.

D'un altro timore debbo ora tener conto, di quello cioè che i capitali possano passare all'estero; convengo che si trattasse di tassa eccessiva, ciò potrebbe succedere, anzi succederebbe; ma appunto per evitare questo inconveniente, il Governo si è limitato a proporre una tassa modica, una tassa tale il cui rilevare sia di molto inferiore agli inconvenienti, ai pericoli, ai danni che potrebbero derivare a chi volesse esportare i suoi capitali.

E per vero, luttavolta che la tassa è limitata al quarto per cento, vale a dire alla ventesima parte del reddito, è egli probabile che uno voglia esporre i suoi capitali collocandoli in paese estero, ove più difficile egli è il conoscere la responsabilità di coloro che li prenderebbero, meno facile collocare i capitali con sua soddisfazione egualmente che nel proprio paese, onde evitare il tenue sacrificio del quarto per cento? E vediamo d'altronde che ne' paesi circostanti l'interesse non è più elevato di quello che sia in Piemonte; in alcuni è anche meno elevato; ragione per cui non è a temersi che per evitare questa modica tassa i capitali possano emigrare.

Altra cosa sarebbe se si trattasse, per esempio, dell'uno per cento, cioè del quinto della rendita, o di altra consimile quota non lieve.

Si teme che la legge possa dai cittadini rendersi illusoria; io non ne contenderò la possibilità in alcuni casi, ma dirò solo che questa non sarà, e non è la sola legge che possa eludersi in circostanze eccezionali, ma da ciò non si deve inferire che la legge non debbe farsi.

In massima generale, colui che ha timore di confidare un capitale ad un individuo, stipula un'ipoteca; colui che non ha timore, anche prima di quest'imposta aveva tutto l'interesse d'evitare la spesa dell'atto pubblico, dell'iscrizione ipotecaria e di tutti gli accessori: onde io dico che chi temeva, stipulava ipoteca; chi temerà, stipulerà ancora ipoteca: vi sarà qualche eccezione in coloro che era in dubbio se si sarebbe accontentato di un circolo o no; ma questi casi sono rari, motivo per cui gli istromenti, che si facevano dal più al meno, si faranno egualmente. Non vi è quindi timore che possa diminuirsi considerevolmente la riscossione delle tasse pel diminuito numero degli istromenti.

Si teme che altro mezzo s'impieghi per illudere la legge, cioè che si stipuli per atto pubblico la restituzione del capitale senza obbligo di pagare interessi, e che quest'obbligazione s'assuma indipendentemente dall'atto pubblico, il che farebbe considerare il capitale infruttifero.

Io credo che stipulandosi nell'istromento che non si debbano interessi, il pagamento che se ne facesse di poi potrebbe dal debitore venire imputato nel capitale.

Se non vi fosse stipulazione contraria nell'atto pubblico, non presenterebbe, a mio modo di vedere, difficoltà veruna il pagamento degli interessi che tuttavia si facesse; ma, a fronte d'una stipulazione contraria, il pagamento fatto si imputerebbe, secondo ogni probabilità, nel capitale; e ciò perchè abbiamo nel Codice civile, che non si possono fare per scrittura privata contrattazioni che modifichino lo stipulato negli atti pubblici, ma esse debbono essere fatte egualmente per atto pubblico. Ora la convenzione che si facesse indipendentemente dall'istromento, anzi contro la stipula-

zione contenuta in esso, non sarebbe valida, e quindi il pagamento sarebbe di necessità imputabile nel capitale. Alcuni di questi casi verificandosi, servirebbero di norma per abbandonare questi mezzi di rendere la legge illusoria.

Oltrechè, chi contratta per procurarsi ipoteca con istromento, difficilmente ha tanta confidenza nel debitore da porre a rischio gli interessi, massime in caso di subastazione degli stabili ipotecati e della graduazione sul prezzo a fronte di altri creditori.

Finalmente si dice che mancano dati statistici per sapere quale sia il prodotto probabile di questa tassa, ma tuttavia si crede che sarà di poco rilievo. Quanto a questi dati io posso soddisfare l'onorevole preopinante, accennando che nella relazione fatta dal ministro delle finanze, che sta in fronte al progetto di legge presentato alla Camera dei deputati, si è così spiegato:

« L'imposta di cui trattasi, contenuta nei limiti d'un quarto per cento, potrà produrre all'erario la somma di circa un milione e duecento mila lire, dacchè i capitali iscritti nei registri dei conservatori delle ipoteche che si riconobbero in occasione del prestito obbligatorio ascende a lire 950,595,880, che per gli effetti della presente tassa si dovrebbero ridurre a circa la metà, fatta ragione delle iscrizioni duplicate per un medesimo titolo, alle estinte e non cancellate, ed a quelle che riguardano crediti infruttiferi, od altrimenti non imponibili. »

Questo è un dato statistico che si è ricavato dagli elenchi redatti dai conservatori delle ipoteche in occasione del prestito obbligatorio.

Per ultimo argomento si addusse la difficoltà della riscossione dell'imposta. Io non voglio disconoscere che delle difficoltà ve ne esistono; ma, a fronte della necessità, le difficoltà, se non scompaiono, debbono per lo meno superarsi. Difficile incombenza è questa pel Governo, ma egli che ebbe il coraggio di presentare la legge, spinto dal bisogno di richiamare l'equilibrio nelle finanze, ha assunto pure il peso di curarne l'esecuzione, di possibilmente superare le difficoltà. Ripeto, non sono difficoltà di lieve momento, ma quelle accennate dall'onorevole senatore sono in parte scemate (dico in parte) da due circostanze, cioè dal prestito obbligatorio, il quale pose in avvertenza coloro che avevano delle ipoteche materialmente iscritte, ma che potevano essere cancellate, di farle cancellare, il che si fece di buon numero d'iscrizioni, e dalla circostanza che la presentazione di questa legge fatta da molti mesi, portante imposizione sui crediti fruttiferi ipotecari ed iscritti, servì di un secondo avviso per praticare le opportune indagini, affinché le ipoteche che non sussistono più, salvo materialmente, siano cancellate. Rimarranno alcune ipoteche tuttavia iscritte, ma che non debbono sussistere; vi rimarranno delle iscrizioni duplicate in due o tre provincie; ciò vuol dire che coloro i quali saranno richiesti dell'imposta richiameranno, giustificheranno che vi ha duplicazione, il che non è nè difficile, nè fastidioso, e si correggeranno i registri in poco tempo, il che scemerà gli inconvenienti.

Parmi quindi d'aver dimostrato che a fronte dei gravi ed urgenti bisogni dello Stato, si debba attingere ad ogni fonte di ricchezza; che i crediti ipotecari costituiscono una ricchezza, che essi godono di una speciale protezione della legge, che quindi sono materia imponibile: che i timori, che i dubbi suscitati, se possono avere un fondamento, l'hanno per il minor numero dei casi, e che quando siamo a fronte di un minor numero, il maggiore debbe determinare l'imposta; che finalmente gli inconvenienti rilevati non sono sufficienti per

consigliare l'abbandono, nelle attuali circostanze delle finanze, d'un'imposta che produrrà al tesoro circa un milione all'anno: e che per conseguenza il Senato vorrà passare alla discussione della legge ne' suoi articoli, ammettendo in massima la sua utilità, la sua necessità.

PRESIDENTE. Il senatore Balbi-Piovera ha la parola.

BALBI-PIOVERA. È cosa assai ardua per me, ne conosco tutta la difficoltà, di venire ad avversare una legge di necessità, la quale è presentata per parte del Ministero, ed appoggiata a due principali argomentazioni. La prima cioè, la necessità delle finanze; la seconda, l'apparenza della giustizia, la giustizia, dirò meglio, di colpire ogni cittadino ed ogni capitale di tributo eguale per tutti.

Riconoscendo le difficoltà in cui si trovano le finanze, mi sarà lecito in primo luogo di chiedere al Ministero se non sarebbe stato assai più razionale, assai più logico il regolarizzare le imposte antiche preesistenti, prima di imporre nuovi balzelli.

Questa regolarizzazione non è ancora stata tentata: so che vi sono delle gravi difficoltà fra le quali principalmente la mancanza o l'irregolarità dei catasti, che esige tempo e denari, e che questo non può avere luogo istantaneamente, ed in modo a coprire il bisogno presente.

Ma a ciò risponderò che nell'istesso modo con cui si è imposto provvisoriamente sopra i fabbricati, si potrebbe regolarizzare in tutte le provincie l'istessa regola di pagamento, col che non vedremmo nuovi balzelli prima di vedere se l'ammontare dei tributi regolarizzati non pareggiassero le spese. Non vedremmo provincie troppo imposte, ed altre che pagano pochissimi contributi.

Una voce. Quasi niente.

BALBI-PIOVERA. Vi sono delle parti che pagano questi tributi eccessivi sulla proprietà fondiaria, vi sono pure altri tributi che avrebbero ancora bisogno di essere regolarizzati, ed a tal proposito mi sia permesso di citare fra le altre cose un esempio di un mandamento posto nella provincia di Tortona, il quale si compone di 3622 abitanti, cioè di un capoluogo di mandamento con 844 abitanti, di un piccolo comune di 583 e di un altro comune di 1396, e che per questo tre persone mobiliare non paga che lire 912 e centesimi 86.

Il riparto poi fra questi comuni è il seguente, cioè: il capoluogo di mandamento abitato da molte persone e famiglie agiate e godenti di fortune discrete, in gran parte dalle 2 alle 10 mila lire di rendita, non paga che 502 lire; l'altro comune dove il territorio è diviso fra contadini paga lire 95; ed il terzo comune che ha 1396 abitanti paga lire 314: in questo comune la proprietà appartiene per quattro quinti ad un solo proprietario; il restante è diviso fra pochi, cosicchè per seguitare il regolamento che fissa questa tassa si è dovuto tassare arbitrariamente e contro al disposto della legge.

Non vi è proporzione nella tassazione. Vi sono dei comuni che pagano 16 centesimi per personale, ve ne sono degli altri che pagano una lira e cinquanta centesimi; e credo che, se tutte queste imposte fossero regolarizzate, le finanze sarebbero assai sollevate.

E ciò ho detto non per fare una proposizione, non per dare un consiglio, uso invalso da molti che propongono le loro idee al Ministero, ma solamente per difendere il mio assunto, cioè che mi pareva più razionale e più logico il regolarizzare quello che esiste, prima di stabilire nuove imposte.

L'altro argomento che milita in favore della legge è la giustizia di obbligare i capitalisti a pagare una somma per

contributo, mentre molti ve ne sono che non ne pagano alcuna.

Io non nego che sarebbe giusto, equo, che tutti pagassero secondo l'eguaglianza stabilita dallo Statuto, e più ancora nei costumi presenti, ma è il modo di pagare.

Io non credo che la legge venga a colpire il capitalista, ma verrà a colpire il creditore, perchè, chi detta le condizioni di questa sorta di contratto è quello che dà, non quello che richiede, perchè chi richiede ha bisogno, necessità, e subisce le conseguenze di questa sua posizione.

Io mi permetterò di narrare un fatto ben conosciuto in Genova, ed è che appena fu presentata questa legge due anni sono in Parlamento, tutti i mutanti i quali avevano crediti ipotecari che erano spirati, tutti, dico, hanno richiesti i loro capitali. Questo ha prodotto una perturbazione, e tutti i mutanti hanno dovuto acconsentire di caricarsi di qualunque stasi grave imposta che venisse a pesare sopra il capitale medesimo. Dunque potete ben stabilire conclusioni contrarie nella legge, ma i contratti rinnovati da quell'epoca tutti portano questo patto; e come in fatto di imprestazioni di danaro, la buona fede forma il credito, e che questo procura capitale, la legge non sarà obbligatoria che per chi non avrà cura del suo proprio credito, cioè di quel capitale morale che è il germe delle fortune e degli affari.

Questi sono fatti che nessuno potrà negare, perchè sono fatti esistenti.

Se si potesse obbligare il capitalista al pagamento dell'imposta, senza che questa ricadesse sulla proprietà, allora credo che la cosa sarebbe giusta e che si dovrebbe fare; ma io la credo cosa impossibile: vedo che quella non è che una imposta maggiore che si mette sulla proprietà stessa, e specialmente sopra l'agricoltura che ha tanto bisogno di capitali per prosperare, e sopra le altre speculazioni, come, ad esempio, sopra le fabbricazioni delle case.

Vediamo in Torino, e lo vediamo tutti i giorni, che molti di coloro che fabbricano case nuove non sono capitalisti, se lo fossero, vivrebbero di rendita; sono impresari e speculatori; si fanno prestare capitali sopra le case da fabbricare od in corso di fabbricazione, e quando la casa è fabbricata, vendono e restituiscono il capitale imprestato per la creazione di questo nuovo valore. Chi guadagna è lo speculatore con suo utile, ed il capitale della nazione che cresce, crea un valore creato; il capitale che ha servito diviso in mille mani, radunato nuovamente, serve ad altra creazione di valore o ad alimentare nuove industrie.

Consequentemente non si può negare che l'imposta non colpirà il capitalista, ma diventerà una nuova imposta sopra chi è già molto caricato, e che ha bisogno invece di essere molto aiutato: non servirà che a rendere più difficile il procurarsi capitali.

Capisco che è molto difficile a combattere i due argomenti che servono di scusa alla legge; ciò ho fatto per quanto ho potuto, ma mi permetterò, in ordine ancora allo stesso argomento, di trasportare la questione sopra altro terreno, sul terreno che sarà stato, non dubito, seriamente esaminato dal Ministero prima di proporre la legge, vale a dire il terreno del credito pubblico.

Io non penso, nè posso credere che il Governo voglia, nè colpire il credito de' privati, aiutare il credito pubblico ossia dei fondi pubblici.

A primo aspetto questa legge ha quest'apparenza: se i capitali troveranno degli ostacoli, se vi sarà un principio d'imposta e qualunque anche minimo, questo principio stabilito potrà essere coll'andar del tempo aumentato, perchè non si

può negare che i bisogni crescano: naturalmente gran parte de' capitali si erogheranno nei fondi pubblici, sarà un vantaggio artefatto per il tesoro; ma io non credo che la ricchezza nazionale sia basata sopra questi fondi la cui ricerca e valore è in ragione della prosperità, certezza e stabilità della nazione.

Molti capitali che sono in mano di privati, dell'industria, dell'agricoltura, ricadranno sul debito pubblico; e questo ritiro dei capitali forzatamente eseguito farà deprezzarne le proprietà e l'agricoltura, le quali saranno danneggiate assai da questo ritiro di capitali, di cui elleno abbisognano, per prosperare.

Nell'ultima seduta un mio amico e collega rammentava, a riguardo dei trattati di commercio, e proponeva che si seguitasse la politica storica e tradizionale; ma, signori, vi sono due ben distinte politiche tradizionali in fatto di amministrazione, di commercio, di capitali e di fondi pubblici, perchè lo Stato si compone presentemente di due Governi distinti, antagonisti nei secoli passati, ora non formanti che una sola nazione.

Vi era il Governo del Piemonte, il quale seguiva la politica basata dalla sorgente della sua prosperità e della sua posizione di provincia agricola e militare, rinchiusa fra altri Governi, e non avendo che un punto sul mare lontano, isolato e separato da monti quasi impraticabili.

Vi era poi un altro Governo, che aveva una politica tutt'altro diversa, perchè l'origine della sua ricchezza era pure affatto diversa, ed era quello della repubblica di Genova.

Ora, seguitando la politica di questi due diversi Governi, vediamo che uno tratteneva, impediva con legge che i capitali uscissero dallo Stato, mentre l'altro all'opposto lasciava piena, intiera libertà a' capitali di portarsi ove meglio conveniva loro.

Voci. No! no!

SALMI-PIOVENA. Credo che vi sono delle leggi che impedivano di comprare dei terreni fuori Stato, e benchè non versato sull'antica, e poco meno nella moderna giurisprudenza, posso assicurare che questa mia citazione non è leggermente avanzata.

Da queste due politiche pare a me che noi dobbiamo cercare un modo di crearne una terza, la quale dobbiamo seguire e che debba essere fondamento di ogni nostra istituzione finanziaria, basata sulla diversità di posizione fra l'epoca presente ed i tempi andati, sulla diversità di origine di ricchezza, che se erano allora o tutte agricole o tutte manifatture, deve ora partecipare dell'una e dell'altra per la prosperità di entrambe; e perciò a mio credere di internare la maggior quantità possibile di capitali nelle provincie nuovamente unite, o per meglio dire nello Stato, giacchè noi non facciamo ora che un tutto solido e compatto. Perciò io penso che ogni legge, ogni istituzione che potesse intaccare quella libertà, quella stabilità, è nociva, nocivissima a questo afflusso di capitali dall'estero all'interno, da una parte all'altra dello Stato.

Signori, a mio parere è facile, facile assai il distruggere la fiducia, il credito; ma è difficile, e pur troppo se ne accorgiamo, il ristabilire questa fiducia, questo credito, ed è per questa ragione che io mi sono alzato a combattere la legge che ci fu presentata.

Al momento in cui vi parlo, una di quelle istituzioni che frangono seco il fecondamento della prosperità dell'agricoltura, sta per realizzarsi in Genova, cioè la formazione di una Banca territoriale appunto per fornire all'industria agricola i mezzi di crescere in prosperità, e per venire in soc-

corso dei proprietari, senza che essi debbano ricorrere perpetuamente a mezzi rovinosi, e migliorare così il loro stato, nel presentar loro il mezzo di avere capitali e di ammorlizzare i debiti contratti con mite interesse. Ora questa Banca territoriale che è un' istituzione necessarissima pel Piemonte, e che sarebbe di un' utilità incalcolabile per l'agricoltura, per la fertilizzazione delle steppe incolte che tuttora esistono, pel disseccamento delle paludi, per la coltivazione delle montagne sterili o abbandonate, questa Banca non può più prosperare dico, non può esistere se si vengono a troncargli dalle radici gli elementi della ricchezza nazionale, col colpire di tasse, quel fluttuante capitale fertilizzatore della ricchezza nazionale, questa Banca non potrà stabilirsi, perchè con qualunque imposta di questa natura ogni suo sforzo rimarrebbe inefficace.

Mi permettano di leggere alcune parole di un opuscolo sopra questa materia:

« Il commercio terminando le sue operazioni in pochi mesi rientra nel capitale in breve tempo; invece l'agricoltura non trae profitto dei miglioramenti fatti, se non a poco a poco, dopo molti anni, e non rientra mai nel suo capitale come l'hanno provato Adamo Smith e Sismondi:

« Nell'agricoltura non si vede quella rapida trasformazione del capitale circolante che dà tanta vivacità alle operazioni commerciali. I suoi benefici, benchè più sicuri, non sono mai tanto larghi quanto quelli del commercio. L'interesse dunque che può essere sborsato con facilità dal commercio, schiacciarebbe l'agricoltura, ed il rimborso del capitale, facile al negoziante, è sovente causa di rovina per un proprietario. Onde viene che la Banca Nazionale non può portare aiuto all'agricoltura: ci vuole una Banca basata su tutt'altri principii e con tutt'altro meccanismo.

Per queste ragioni, o signori, io credo che questa legge, che, ove fossi nel Parlamento inglese, chiamerei detestabile, qui mi contenterò di chiamarla non buona, sia una calamità per la prosperità pubblica. Nulla dico del danno pel contributo che va a carico sul capitale; questa è una seconda questione, è questione secondaria della quale non mi occupo.

Io domanderei al Governo se egli ha ben calcolato la conseguenza del ritiro dei capitali dall'industria agricola o non agricola che potrebbe portare questa legge.

È adunque la conseguenza della legge che combatto e non la legge; e so perfettamente lo stato delle nostre finanze, e so che dinanzi a un *deficit* dobbiamo provvedere con tutti i mezzi che sono in nostro potere, per potere arrivare al pareggiamento dell'entrata coll'uscita. Tutte queste ragioni sono conosciute e le divido; ma, come diceva poco fa, in me è la convinzione delle conseguenze rovinose di questa legge; cosicchè quando si ha colpito il credito, la fiducia non si rimetterà che con molto tempo e molte difficoltà, e sopra queste considerazioni si fonderà il mio voto.

CERRANO, relatore. Molte obiezioni si mossero contro questa legge dai due onorevoli oratori che mi hanno preceduto: ma molte di queste obiezioni furono già, a parer mio, combattute dalle facili, e lucide parole del signor commissario regio, dimodochè la Commissione avrà poco da aggiungervi.

Fu opposto a questa legge che peccò per falsa base, cioè che non colpiva una materia veramente imponente, che sia di una percezione difficile, e che il prodotto sia nullo: si è detto che colpisce le classi povere, che toglie i capitali all'agricoltura, e che per essa si corre pericolo che questi capitali, sviandosi dall'agricoltura, si riversino sul credito pubblico o passino all'estero; infine che essa produca aumento dell'interesse e quindi anche l'usura.

Si disse che colpisce le classi povere: io farei osservare che qualunque tributo dee colpire egualmente poveri e ricchi, perchè poveri e ricchi possiedono le materie imponibili, solamente in minore proporzione saranno colpiti i poveri, e saranno in maggior proporzione colpiti i ricchi: quella tassa che si restringesse ai soli ricchi sarebbe pochissimo produttiva. Che questa legge tolga i capitali all'agricoltura io non lo credo punto, mentre per essa si colpisce solamente una minima parte della rendita.

Del resto, qualunque tassa è una somma che si toglie e all'industria e all'agricoltura e al commercio, e se questo argomento valesse, ne verrebbe l'assurdo che nessuna imposta si dovrebbe più pagare. Nè sono pure inclinato a credere che sia un gran male che una maggiore quantità di capitali si riversi sul credito pubblico e che questo sia con ciò aumentato. D'altra parte, a tutte queste obiezioni osta il riflesso della tenuità dell'imposta. Sicuramente se l'imposta fosse molto grave partorirebbe in gran parte e forse tutti gli inconvenienti segnalati; ma poichè essa è minima, ne viene di necessaria conseguenza che non produrrà nessuno di quei cattivi effetti, non farà cioè sparire i capitali, non li farà passare all'estero.

Osservo che colui il quale impiega il suo danaro accompagnando dalla cautela dell'ipoteca, ordinariamente non è dato alle speculazioni commerciali, perchè chi si dedica a queste, invece di collocare il suo danaro in un impiego a lungo termine, vuole averlo prontamente sulla mano. Epperò non credo che per evitare il danno di una minima tassa, il creditore ipotecario voglia rinunciare a quell'impiego che non gli procura nessuno sconco, che è assicurato, che è in certo modo immobilizzato, e voglia darsi invece a speculazioni oppure si risolva di far passare i capitali sui fondi esteri; la qual cosa non può farsi senza molti sacrifici anche di danaro, senza molti rischi ai quali sicuramente non vorrebbe andare incontro.

Queste ragioni possono eziandio valere a togliere il timore che questa tassa produca aumento d'interessi, e quindi l'usura; ciò fu ampiamente dimostrato dalle ragioni svolte dal commissario regio.

Un'altra obiezione si è fatta circa alle difficoltà della percezione. Quest'obiezione sarebbe stata fondata se la legge fosse approvata quale è venuta dalla Camera elettiva, cioè si estendesse ai crediti tutti risultanti da atto pubblico. Gli è certo che l'indagare nei tanti uffici d'insinuazione per anni ed anni le stipulazioni che siansi fatte di questo genere, sarebbe un'operazione che per la sua lunghezza e difficoltà, e per dispendio equivarrebbe quasi all'impossibilità. Ma essendosi la gravanza ristretta ai crediti ipotecari (ed in occasione del prestito forzato essendosi già fatto uno stato di questi crediti), io porto avviso che non debba avervi nessuna difficoltà nella percezione.

In quanto al prodotto, che si disse essere nullo, ha già risposto il calcolo del commissario regio, il quale dimostrò che esso si avvicinerà ad un milione; ed un milione sicuramente, nello stato in cui versano le nostre finanze, non è cosa da disprezzare.

Le strettezze delle nostre finanze hanno occupato così visibilmente anche i due onorevoli oppositori che l'uno e l'altro hanno proposto il mezzo di sopperirvi in altro modo che non si voglia fare con la presente legge.

L'onorevole senatore Balbi-Piovera avrebbe voluto che le imposte antiche fossero regolarizzate; questa obiezione non è nuova: questo desiderio lodevole molto, se fosse stato attuabile avrebbe già avuto il suo compimento.

All'altra Camera fu lungamente discusso a questo proposito; ma si dovette riconoscere che la regolarizzazione delle imposte antiche massime per il difetto di catasti, e per l'irregolarità somma dei catasti esistenti, è un'operazione lunga e difficile. L'onorevole senatore Jacquemoud propose un'imposta da rendersi obbligatoria sul diritto di trascrizione, imposta che egli crede possa ascendere a 400,000 lire per la sola provincia di Torino.

Io non so se questo calcolo sia fondato; ma non so poi come si potrebbero accordare tutte le obiezioni mosse dal senatore Jacquemoud alla legge che discutiamo colla proposta di una legge la quale cadrebbe ben più direttamente sulla proprietà. Ad ogni modo l'iniziativa di una legge di questa fatta non appartiene alla Camera dei senatori. Per questi motivi io credo che la legge, come è stata modificata dalla Commissione, possa meritare l'approvazione del Senato.

ANNUNFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

ANNUNFO, commissario regio. Io ho chiesto la parola unicamente per giustificare il Governo dal rimprovero che gli si fa di proporre nuove imposte prima di avere regolarizzate le antiche, quelle cioè che hanno per base il catasto, o cadono sulla persona, vale a dire l'imposta prediale e personale.

Quanto all'imposta personale il Governo ha presentato una legge colla quale viene compiutamente riordinata; nella discussione della legge medesima troveranno luogo tutti gli argomenti che credonsi valevoli a condurre un più giusto riparto.

Quanto al riordinamento del tributo prediale fondato sul catasto, l'onorevole senatore riconosce, e riconosce del pari il Governo, che vi sono nei catasti degli sconci che producono delle ineguaglianze, ma dessi sono attribuibili all'epoca lontana in cui furono fatti, alle diverse basi che si sono adottate nel farli ed alle mutazioni che intervennero negli stabili.

Ma il problema da scioglierli sarebbe quello di trovar modo di fare scomparire queste ineguaglianze, le attuali, direi quasi deformità, prima di venire alla regolare riforma del catasto.

Questo problema il Governo ha tentato di scioglierlo, e richiese anche ad un tal fine il sussidio dei lumi di quel distintissimo corpo dal quale attinge ordinariamente parere e consigli; ma il problema fu trovato di tale difficoltà da non potersi risolvere nè prontamente, nè in modo soddisfacente, senza ricorrere alla compilazione del catasto definitivo.

Siccome siamo a fronte di necessità urgenti dell'erario, è pur mestieri che nell'intervallo che decorre fra il tempo presente e quello in cui si addiverrà alla compiuta riforma del catasto, si provveda alle esigenze presenti per quanto è possibile. Questa legge nel modo che fu proposta non sarebbe durativa che fino al 1854, e, qualunque sia il mezzo che per avventura si trovasse di supplire interinalmente e provvisoriamente alla formazione integrale dei catasti, lo credo di poter francamente affermare che non sarebbe possibile il far cessare le attuali ineguaglianze e provvedere ai bisogni dell'erario prima del 1854. Altre considerazioni poi si aggiungono per non tentare mezzi pericolosi ed inefficaci per arrivare ad una perequazione del tributo prediale in modo imperfetto; fra queste considerazioni primeggia quella che, per poco che si faccia, ci vuole molta spesa e molto tempo anche per fare un'operazione imperfetta; che con essa si mettono tuttavia sossopra, direi così, tutte le proprietà, si mette in sossepe il valore loro per aspettare l'esito d'un'operazione provvisoria, non positiva, nè certa. Quando si determini di fare un catasto definitivo, è vero che il valore della proprietà

sarà egualmente in sospenso per un non breve periodo di tempo, finchè si conosca cioè il maggiore o minore gravame a cui saranno assoggettate le proprietà, mediante le operazioni del catasto; ma è accompagnata tale sospensione non solo dalla speranza, ma dalla certezza che il catasto venga a stabilire sovra solide basi l'imposta, e a determinare i valori irrevocabilmente. All'incontro, adottandosi mezzi provvisori imperfetti di perequazione, si passa da timori in timori, cioè si subiscono le conseguenze del primo timore senza eccitare le ulteriori derivanti dalla definitiva catastazione. Un'altra considerazione non meno valevole da farsi, per persuadere che si debba prescindere dai mezzi provvisori, ed avvisare piuttosto ai mezzi definitivi in fatto di catastazione è questa: non dubbio che fra provincie ed anche fra comuni vi sono delle ineguaglianze in fatto di tributo prediale; io credo però che le opinioni di alcuni siano esagerate, perchè facciasi confusione fra quello che si paga in totale per tributo e quello che si paga direttamente per tributo regio, perchè il rilevare diverso delle imposte comunali e provinciali fa sì che in alcuni siti il totale del tributo che si paga sia ragguardevolissimo, sebbene il tributo prediale non sia poi tanto sproporzionato in confronto delle altre località ed in altre molto più modico. Né ciò io asserisco senza un qualche fondamento, inquantochè il Governo ebbe cura di procurarsi nozioni da tutte le provincie, nozioni, se non esattissime, almeno di una certa probabile esattezza, dalle quali è dimostrato che in generale non vi è poi quella ragguardevolissima sproporzione che nell'opinione non del preopinante, ma di molti si afferma verificarsi relativamente al tributo prediale regio fra provincie e provincie.

Chechè ne sia però di questa ineguaglianza, è fatto costante che i possessori attuali generalmente non sono quelli che sottostiano al danno che sia derivato dalle ineguaglianze medesime, poichè ognuno sa che nelle trascrizioni di proprietà l'avveduto acquirente calcola il rilevare dei pesi inerenti alla proprietà; e fatta una prima contrattazione con questa previdenza, il danno derivante dal minor valore del fondo per la maggiore imposta lo sopporta il primo venditore; e che quando il fondo passa negli ulteriori acquirenti con quel marchio di valore che gli è impresso dalla prima catastazione, motivo per cui buona parte dei possessori attuali in conseguenza massime di atti tra vivi non sono i veri danneggiati dalla ineguaglianza delle imposte, ma lo furono quelli che antecedentemente sono stati spropriati. Il che se non giustifica il ritardo nella riforma dei catasti, lo rende almeno meno pregiudiziale e consiglia d'evitare mezzi pericolosi e provvisori di perequazione. Per tutte queste considerazioni il Governo mentre si crede in obbligo tuttavia di continuare gli studi per trovar modo di risolvere il problema di una provvisoria catastazione, acquistò però fin qui una certa tal quale convinzione che difficilmente vi si possa riuscire.

Tuttavia per provvedere in qualche modo a tale provvisoria perequazione nel progetto di legge per l'aumento del tributo prediale, propose che si disponga che quel comune, il quale mediante l'imposta che già paga unita all'aumento proposto del quarto, venisse a pagare più del 12 per cento del reddito, sia in diritto di reclamare per la riduzione a tale misura.

Il Governo non crede con ciò di aver compiutamente soddisfatto al desiderio che molti manifestavano, ma crede tuttavia d'aver provveduto in modo, che adottandosi tale legge si serva al doppio scopo di far sì che il quarto d'aumento non venga ad accrescere l'ineguaglianza, che già esistesse nei precedenti riparti, ed a provvedere allo scarico, se già si pagasse attualmente in quella proporzione.

Vede il Senato adunque che il Governo non ha ommesso di fare quanto per lui si può, avuto riguardo alle circostanze, per provvedere agli inconvenienti d'inequale riparto, sia riguardo al tributo personale, sia riguardo all'imperfetta catastazione; ma che se non può, come inevitabilmente non può, sopperire ai bisogni dell'erario colle imposte antiche, egli è costretto di ricorrere alle imposte nuove, a mezzi straordinari per circostanze straordinarie; e dirò che l'imposta sui capitali è un mezzo straordinario, un mezzo temporario onde ristabilire l'equilibrio finanziario, oggetto dei comuni desiderii del Ministero e del Parlamento.

DI CASTAGNETTO. L'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha raccolto come in eletto manipolo tutte le osservazioni fatte dagli oratori che mi hanno preceduto, le quali contengono in sostanza tutti gli appunti che si possono fare a questa legge. Egli ha del pari analizzato e richiamato alla memoria le eccezioni opposte dall'onorevole commissario regio; il perchè poco mi rimane a spigolare nella messe altrui, e mi ridurrò a brevissime osservazioni.

Quando ho preso ad esaminare lo scopo di questa legge, io mi sono domandato se la medesima riposasse sopra la base del capitale, ovvero su quella della rendita; giacchè potevasi la proposizione interpretare dell'uno o dell'altro.

Il dubbio venne sciolto dalla Commissione, la quale così si esprime: « In quanto alla prima questione la Commissione s'accordò in ciò, la tassa dovesse imporsi sulla rendita anzichè sul capitale. »

Qui nascerebbe un altro dubbio, se il Governo voglia entrare nel sistema dell'imposta sulla rendita, sistema che io crederei il più giusto, quando si potessero togliere gli inconvenienti, i quali sono stati segnalati contro quest'imposta, fra i quali non è degli ultimi quello dell'*arbitrarietà* in un Governo come il nostro retto da istituzioni costituzionali.

Però, dopo quanto ha detto la Commissione, dal contesto stesso della legge, io credo di poter la medesima combattere, come legge contro i capitali, piuttosto che contro la rendita. Infatti il reddito è frutto del capitale; chi colpisce il reddito, colpisce il capitale. Si toglie un vigesimo dei frutti: come si potrà dire che l'imposta non è sul capitale?

Si è voluto mettere in pratica quella famosa massima, che i capitalisti erano sempre sfuggiti ad ogni qualunque sacrificio.

Si è voluto, per così dire, cogliere in *flagrante* il solo capitale che si potesse colpire, ma in che modo si è colpito? Lasciando fuor di causa i capitali delle rendite, delle Banche, dell'industria; e perchè? Pel solo motivo dell'impossibilità. Prova dunque che il capitale, come capitale è una detestabilissima materia imponibile.

Dall'impossibilità di colpire gli uni nasce appunto l'iniquità stessa della legge di colpire gli altri, di colpire i capitali che sono massimamente necessari al povero proprietario, alle piccole fortune, lasciando sfuggire i capitali che sono impiegati dai grandi capitalisti nelle Banche, nel credito pubblico e nel commercio.

Si dirà che il Governo sta preparando una legge per colpire i capitali i quali sono in commercio. Finora questa legge non ha ancora ottenuta la sua sanzione, e converrà vedere in qual proporzione possano essere colpiti.

L'imposta sui capitali può essere giusta in quanto che colpisca egualmente tutti i capitali; dal momento che uno, due o tre generi di capitali possono sfuggire a quest'imposta, l'imposta stessa diventa ingiusta, ed oltre ad diventare ingiusta fa sfuggire i capitali dalle categorie imposte per versarli nelle categorie che ne vanno esenti. Dopo del che io osservo che è giustissimo il riflesso fatto da alcuno degli ono-

revoli oratori intorno alla molteplicità delle imposte che il Governo viene a percepire con questa legge. L'onorevole commissario regio non ha potuto negare il fatto; egli naturalmente si è schernito sopra i diversi contratti, i quali necessitano l'imposizione dello stesso diritto, ma ciò non toglie che non sia lo stesso capitale sempre imposto. Essendo lo stesso capitale sempre imposto, ne verrà per conseguenza la diminuzione stessa dei capitali, giacchè l'imposizione potrà cadere non solo sulla rendita, ma potrà intaccare il capitale stesso; in un numero d'anni insomma si verrebbe quasi, si potrebbe dire, a mobilitare la proprietà, cosa che è sempre stata considerata come pericolosissima, e che potrebbe a poco a poco condurci all'imposta progressiva; e ciò dicendo, credo di non errare, giacchè ritengo i motivi stessi, i quali dal Governo provvisorio di Francia erano stati fatti precedere alla proposizione di una legge analoga stata presentata all'Assemblea nazionale nel 1848, ed i termini di questo decreto erano così concepiti:

« Citoyens, avant la révolution de 1848, l'impôt était proportionnel, donc il était injuste; pour être réellement équitable, l'impôt doit être progressif. »

Dunque il Governo provvisorio stesso allora ci vedeva un germe di questa mobilitazione, un germe di imposta progressiva, ed è stato questo uno dei motivi per cui venne combattuta nell'Assemblea legislativa francese, e fu respinta in modo che il Governo ha dovuto ritirarla.

Se la Camera vuole sentire il parere emesso in quella circostanza da un pubblicista di autorità, io non ho che a leggere le osservazioni fatte dal signor Thiers in quell'occasione:

« Si l'impôt sur le revenu est parfaitement juste, parfaitement entendu, l'impôt sur le capital mobilier est à la fois barbare, contraire à toute science financière. »

« L'impôt sur les rentes se distingue de l'impôt sur le revenu, il n'y conduit pas: il en est la négation, c'est une injustice. Des quatre espèces de capitalistes possesseurs de capital mobilier, on frappe la plus pauvre, la plus intéressante; on commet la faute financière de s'exposer à faire élever le taux de l'intérêt, ce qui est la plus grande faute que l'on puisse commettre en économie politique. »

Infatti, imponendo il capitale s'impone la materia prima, la quale serve tanto all'agricoltura come all'industria; imponendo il capitale, si costringono i piccoli proprietari i quali modestamente impiegano i loro danari, e non cercano le speculazioni le più arrischiate, si costringono, dico, a restringere i loro comodi, a sentire la penuria, le privazioni nell'interno delle famiglie, si toglie ad essi una parte di quell'agiatezza la quale, godendosi nelle case private, è sorgente di prosperità anche per lo Stato.

In conseguenza di che io credo che quest'imposta, sia perchè ridotta a tenue proporzione produrrebbe forse un reddito anche inferiore al milione, sia perchè si consacra con essa il principio pericolosissimo d'imporre una specie, mentre rimangono esenti le altre, con grave danno all'agricoltura ed all'industria, non si possa considerare che ingiusta e fatale; quindi io voto contro il progetto di legge.

ANNULLO, commissario regio. Siccome l'onorevole preopinante ha cercato di dimostrare che quest'imposta si risolverebbe in imposta progressiva, io mi credo in debito di sottoporre al Senato alcune osservazioni, che valgano a togliere ogni idea d'imposta progressiva in questa legge.

Il Governo, fedele osservatore dello Statuto, non mai avrebbe sottoposto al Parlamento una proposizione d'imposta, la quale o direttamente o indirettamente potesse avere il carattere di progressiva.

L'imposta di cui trattiamo non può aversi per progressiva, ancorchè colpisce il capitale.

Dirà che tutte le imposte se non esuberanti, non colpiscono mai il capitale, ma la rendita, e tanto più questa tassa colpisce la rendita, in quanto che è limitata al quarto di lira per cento.

L'interesse essendo del 5 per cento, il quarto di lira, cioè venticinque centesimi sopra cinque lire, non potrà intaccare il capitale.

Se la quota dell'imposta fosse, per esempio, del 6 per cento, comprendo che intaccerebbe il capitale, ma finchè sarà del quarto di lira per cento, è un'imposta sul reddito, nè esito di chiamarla tale, poichè tutte le altre imposte vigenti, e tutte quelle che si preparano, e che si discuteranno, colpiranno la rendita.

Altra cosa è l'imposta unica sulla rendita, altro è che l'imposta colpisca la rendita.

Io vedo, come l'onorevole preopinante, tutti gli inconvenienti dell'imposta unica sulla rendita nella sua applicazione, per la difficoltà di evitare l'incerto, l'arbitrario e l'ingiusto, più di quello che si incontra nell'attuale metodo d'imposte.

Ma da ciò non ne deriva che queste non colpiscano la rendita o che debbano evitarsi perchè la colpiscono.

Mi si dice che prenderà il carattere d'imposta progressiva quella di cui trattiamo, perchè un medesimo capitale potrà, passando in più mani, costituire più crediti egualmente imposti.

Ciò fosse pur vero, non diventa perciò un'imposta progressiva, poichè io credo che tale debba dirsi soltanto quella la quale non sia proporzionale, ma che prescriva una quota crescente a misura che aumenta la somma, il capitale imponibile, e, per ipotesi, il capitale mille si paghi il 2 per cento, per il capitale duemila si paghi il tre per cento, e così progressivamente aumentando.

Qui sta l'imposta progressiva; ma il capitale di mille o di duemila pagherà sempre il 1/4 di lira per cento; secondo la legge attuale in discussione, passi in uno od in un altro individuo, costituisca più crediti, sarà sempre una tassa proporzionale, e non mai potrà diventare una tassa progressiva; nè mai avverrà che colpisca il capitale in modo che annienti il capitale medesimo, nel qual caso sono temibili gli inconvenienti che l'onorevole senatore ebbe ad accennare.

Io quindi mi restringo a fare questi rilievi accompagnati dalla dichiarazione che il Governo non ebbe in mira di proporre un'imposta progressiva, e che l'imposta di cui si tratta tale non è.

Ci si dice che in Francia si criticò grandemente l'imposta sui capitali fruttiferi, ed è vero: fu anzi decretata la di lei revoca. Io prego il Senato però di ricordare che trattavasi di un'imposta dell'un per cento; quando si tratta dell'un per cento che corrisponde al quinto del reddito, io credo che molti de' timori manifestati dagli onorevoli oratori possano trovare un qualche fondamento, timori che forse hanno determinato la revoca in Francia dell'imposta medesima, se però a determinarla non sono anche concorse le circostanze politiche, economiche e sociali del tempo in cui emanò il decreto che fissava l'imposta e della legge che l'annullava.

Noi fortunatamente non ci troviamo in quelle circostanze, e non potrebbero per conseguenza applicarsi i medesimi principii, i medesimi timori, le medesime conseguenze; quindi io credo che la legge proposta sarà per essere dal Senato adottata.

SALMI-PROVERBA. Non ho che a rispondere due parole all'onorevole relatore della Commissione.

Mi pare d'aver detto che sarebbe un male se tutti i capitali che sono impiegati ne' crediti fruttiferi ricadessero sul debito pubblico.

Credo di avere male inteso quanto mi rispose, ma sono certo che il dotto relatore non ignora che la ricchezza della nazione non nasce dal debito pubblico, ma invece il credito pel debito pubblico nasce e vive dalla ricchezza della nazione. Ritirandosi i capitali impiegati nell'industria e nell'agricoltura, il debito pubblico non avrebbe che una vita effimera.

Il dire che non sarebbe un male che i capitali ci si portassero, mi pare che sarebbe un volere sterilire la fonte dell'una e dell'altra.

CIBRARIO, relatore. (Interrompendo) Non è questo che ho detto...

SALBI-PIOVERA... Forse avrò male inteso. Del resto, mi pare che il commissario regio non ha risposto alla mia interpellanza quando chedevo se il Governo aveva ben misurata e ponderata la portata futura di questa legge, perchè vedo che in Francia hanno dovuto rivocarla.

Voci. Se ha proposto la legge è segno che l'ha misurata.

ARNULFO, commissario regio. È debito mio il soddisfare all'onorevole senatore, dichiarando che il Governo ha ponderato le conseguenze di quest'imposta, ed appunto, perchè temeva che le conseguenze fossero pregiudizievoli tuttavolta che avesse seguito l'esempio della Francia, la quale portò la tassa all'uno per cento, si restrinse a proporre il quarto di lira per cento; nel che risiede il fondamento a ribattere il maggior numero delle obiezioni che si sono fatte. Poichè, se si tratta dell'imposta dell'uno per cento, vi potrà essere convenienza di esportare i capitali, nonostante gli inconvenienti del trasporto; ma, se si tratti del quarto per cento, questi pericoli sono molto minori, o nulli, tali in valore immensamente maggiore dell'allontanare i possessori di capitali dall'esportarli.

Quanto alle conseguenze che possono riflettere il credito pubblico, io dubito assai che per la tenue differenza del 1/4 per cento vogliano i capitali trasformarsi da capitali ipotecari in capitali in cedole.

Già fu avvertito dall'onorevolissimo signor relatore della Commissione che colui che ha capitali ipotecari fruttiferi è tal persona che non vuol correre rischio, è tal persona che vuol assicurarsi un reddito ed avere, dirò così, la morale certezza di non scemarlo o perderlo mai.

Io non dirò che sul debito pubblico si corra questo rischio, ma dirò tuttavia che le vicende politiche e le circostanze del debito pubblico sono tali che i relativi capitali non offrono per i succennati individui egual confidenza di quelli assicurati sopra stabili e verso privati: ragione per cui per le condizioni speciali dei possessori, non vi è timore che si passino i capitali della ipoteca sopra stabili alla mobilità delle cedole del credito pubblico. Che se poi ciò avvenisse nei tempi che corrono, io credo che non sarebbe da lamentarsene grandemente la traslocazione parziale, inquantochè non è da dissimularsi, e lo sa il Senato, che il Governo deve tuttavia ricorrere al credito onde sopperire alle spese straordinarie dello Stato, e per conseguenza se vi fosse maggiore affluenza di capitali verso il pubblico, ne deriverebbe certamente una miglior condizione pel nostro credito, e non sarebbe questa una disgrazia; e siccome questa legge, sia come fu adottata, sia come la proporrebbe il Senato, non sarebbe sempre che temporaria; le conseguenze della traslocazione non andrebbero oltre a quanto i bisogni dello Stato potrebbero richiedere dal credito pubblico in tale intervallo di tempo; perciò il Governo crede di avere tenuto conto delle

probabili conseguenze che possono da essa derivare, e di potervene proporre l'adozione senza il timore di alcuna conseguenza pregiudiziale.

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il senatore Jacquemoud ha la parola.

JACQUEMOUD. Parmi les considérations qui ont été si éloquemment développées et par M. le commissaire du roi et par l'honorable rapporteur de la Commission, contre les arguments que j'ai fait valoir pour combattre la loi, on s'est appuyé surtout sur la modicité de la taxe. Mais cette considération qui a, pour ainsi dire, été opposée à presque tous mes arguments, ne serait pas suffisante pour les détruire; car, bien que la taxe soit modique, si cet impôt qui doit rapporter seulement un million, même d'après l'opinion du ministre (je crois qu'il rapportera beaucoup moins), si cet impôt, dis-je, fait fuir les capitaux, si il porte atteinte au crédit, si il effraie les capitalistes, si il fait naître de nombreuses réclamations, ne doit-on pas y renoncer pour lui substituer un autre impôt moins préjudiciable au corps social? Voilà où je porte la question.

MAESTRI. Dopo la decisiva risposta data alle varie obiezioni dagli onorevoli oratori il commissario regio e il relatore della Commissione, poche cose rimangono a dirsi, e a poche parole ridurrassi il mio dire. Io voglio ristabilire un principio della scienza economica che fu revocato in dubbio e contraddetto, e rettificare una proposizione che mi sembra inesatta e fallace.

Quali sono coloro che hanno interesse a muovere querela contro la legge? Sono i creditori, siccome quelli che soli ne sono colpiti.

Ora, perchè questi lamenti fossero fondati bisognerebbe ch'essi pensassero che debbono essere esenti dalle contribuzioni. Ma siffatta pretensione è così assurda che non oserebbero proporla apertamente. Dico assurda, poichè contraria al principio fondamentale delle contribuzioni, che i sudditi d'ogni Stato debbono contribuire a mantenere il Governo, ciascuno nella proporzione più esatta possibile colle sue facultà, cioè in proporzione della rendita di cui godono rispettivamente sotto la protezione del Governo.

Quella pretensione ripugna all'articolo 28 dello Statuto.

Non potendo impugnare direttamente la legge, l'impugnano indirettamente. Dicono che i crediti ipotecari pagano già molto alla finanza per la costituzione dell'ipoteca, per l'insinuazione, per la cancellazione, ecc.

Ma queste tasse indirette spettano ad una categoria d'imposta a cui soggiacciono gli atti civili e giudiziari, quali per un titolo, quali per altro, e nulla hanno di comune colle tasse dirette a cui appartiene quella che è in discussione.

Ripigliano che l'imposta sulle rendite e sui crediti va a ferire il capitale; il che è danno della società, perchè conduce ad ammettere la tassa progressiva.

Veramente è cosa singolare che si pretenda esimere dalle pubbliche imposte il capitale. Imperocchè tutti sanno che tre sono le fonti delle private e pubbliche ricchezze, cioè la terra, il capitale, il lavoro.

Dalla terra si ha la rendita, dal capitale i profitti, dal lavoro il salario. Ora la contribuzione non può trarsi che dalle stesse sorgenti donde nasce quel triplice reddito privato; avvegnachè la contribuzione non è che una parte di quel reddito stesso. Pertanto voler esentare dalla contribuzione il capitale è così meraviglioso come volerne esimere la terra, e il lavoro o industria.

È poi vano affatto il timore che la tassa sul capitale fruttifero conduce all'imposta progressiva, se si consideri che la

modicità della tassa non prende che una minima parte della eredità, e che non ha elementi di progressività. È dunque contrario ad un principio fondamentale il voler esentare alla tassa il capitale, ossia la rendita che da esso deriva.

Così non può sostenersi la proposizione che l'imposta vada a carico del debitore. La sicurezza colla quale ciò si assevera, deriva, se non erro, da un pregiudizio. Il quale fa che si riguardi il debitore come più facile a cedere alle esigenze del creditore. Se nella quotidiana contrattazione la cosa fosse così in potere del creditore, ne seguirebbe che questi invece del 5 per cento vorrebbe il 6 per cento, il 9, il 12. Se ciò accade talvolta, e pur troppo accade, è un abuso dell'usario, e io non parlo che dell'onesto impiego del danaro. Ora è contrario all'esperienza che il mutante detti la legge al mutuario. Chi fa un prestito fa un contratto, e il contratto si forma dal libero consenso dei due contraenti.

La tassa degli interessi è il risultato della quantità dei capitali offerti all'impiego, e della quantità delle ricerche. Il danaro è una merce che nel prezzo è soggetta alla legge comune a tutte le merci.

Il grano, per esempio, è tanto più a basso prezzo, quanto più grande la massa offerta ai compratori. Quindi gli economisti formarono la formula ben nota al Senato: il prezzo in ragione diretta della domanda, e inversa dell'offerta.

I capitali si presteranno a tanto più alto interesse quanto sarà minore la quantità offerta, e viceversa.

Ora la domanda e l'offerta non dipendono punto dalla contribuzione sulla rendita o sugli interessi del capitale.

La tassa non fa sparire i capitali. Restano i capitali come erano prima, non vi è ragione di dire che l'interesse crescerà, e ricadrà a carico del debitore.

La stessa obiezione che io combatto si faceva al tempo che Smith scriveva la sua opera *Delle ricchezze delle nazioni*: rispondeva colle ragioni che sono venute accennando:

« Comme un impôt (ei dice) sur la rente des terres ne peut faire monter la vente, parce que le produit net ne peut être plus grand après la taxe qu'auparavant, ainsi par la même raison, un impôt sur l'intérêt de l'argent ne pourrait faire hausser le taux de l'intérêt; la quantité des fonds pécuniaires dans le pays, ainsi que la quantité de la terre, étant supposée demeurer la même après comme avant l'impôt... »

« Le taux ordinaire du profit se règle surtout sur la quantité des fonds à employer, en proportion de la quantité des emplois ou des affaires qui en demandent. Or la quantité des emplois ou des affaires qui demandent des fonds ne peut être ni augmentée, ni diminuée par un impôt sur l'intérêt de l'argent. »

L'imposta adunque, di cui si parla, è razionale, com'è necessario nelle presenti strettezze dell'erario, poichè colpisce materia economicamente imponibile; e nell'ordinaria contrattazione dei mutui non può aggravare la condizione dei debitori.

Io mi restringo a queste gravi osservazioni, giacchè sarebbe perdita di tempo passare ad altre difficoltà che già furono appianate.

PRESIDENTE. Domanderò al Senato se crede che la discussione abbia recato quei lumi che erano a desiderarsi, e se quindi sia luogo di tenersi per chiusa.

Chi intende che la discussione generale sia chiusa voglia sorgere.

(È approvata la chiusura.)

« Art. 1. A partire dal primo luglio milleottococinquantesimo, i crediti fruttiferi e le rendite d'ogni natura costituiti o che si costituiranno con atti pubblici, sono assoggettati ad una imposta annua. »

A quest'articolo la Commissione proponeva di sostituire la redazione seguente:

« A partire dal primo luglio milleottococinquantesimo sono assoggettati ad imposta i crediti fruttiferi, i censì e le altre rendite in danaro sì perpetue che vitalizie per cui esista nel territorio dello Stato iscrizione ipotecaria non perenta. »

La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Signori, se ho bene inteso, l'onorevole commissario regio disse che il Governo accettava la modificazione proposta dalla Commissione a quest'articolo, per la quale modificazione è ridotta la materia imponibile ai crediti fruttiferi e censì, ed altre rendite in danaro, sia perpetue che vitalizie per cui esista nel territorio dello Stato iscrizione ipotecaria non perenta.

Quantunque sembri che da questa dichiarazione debba la causa sembrare vinta dalla Commissione, pure non mi si apporrà, spero, a biasimo se (seguendo una specie d'indipendenza), mi permetterò alcune considerazioni per sostenere di preferenza la redazione della legge, quale venne votata dalla Camera elettiva non quella proposta dalla vostra Commissione.

Io dividerò le mie osservazioni in due parti: in primo luogo toccherò di quelle ragioni che mi sembrano derivare dall'intima natura delle cose, cioè che tutti i crediti fruttiferi risultanti da atto pubblico indistintamente debbano andare soggetti ad imposizione. In secondo luogo accennerò alle conseguenze che, a mio avviso, sono dannose e che risultano nel senso contrario.

Quanto alle ragioni che mi muovono a preferire la legge quale fu presentata, due sono le considerazioni generali. L'una è il vedere questo tributo proposto per una durata non maggiore del primo gennaio 1854, dal che io deduco che, ravvisandosi in questo tributo un mezzo straordinario per aumentare i proventi dell'erario, non si debba trascurare nulla di quanto può concorrere ad accrescerli. La seconda io la attingo dal principio d'universalità nel concorso delle imposizioni; principio che, oltre ad essere nell'articolo 25 dello Statuto stabilito in modo solenne, è, può dirsi, un voto della nazione, essendo esso solennemente proclamato dal legislatore in un apposito articolo del Codice civile.

Questa considerazione fu sempre di grave peso, ed io cercherò svolgere le ragioni per le quali non si ponga la questione sotto l'aspetto in cui la pose la Commissione, se cioè convenga assoggettare i soli crediti fruttiferi all'imposta, quando risultano da iscrizioni ipotecarie, piuttosto che considerare la cosa sotto altro punto di vista, vale a dire, se vi sia motivo alcuno per dispensare qualunque sorta di crediti risultanti da atto pubblico onde concorrere a questa imposizione.

Io comprenderei che la legge se fosse concepita nel senso quale la propose la Commissione (qualora non avessimo nella nostra legislazione una distinzione assai sensibile quanto ai contratti che debbono risultare o no per necessità da atto pubblico), io comprenderei, dico, non potendosi di regola supporre una preferenza di stipulazione per atto pubblico anziché per contratti privati, salvo l'effetto di ottenere dati certi, lo che si può ottenere anche altrimenti che per mezzo dell'atto pubblico; se in tale sistema, dico, la legge si proponesse di non richiedere l'assoggettamento alle imposte che di una certa classe di crediti, perchè il concepire la legge nel senso in cui si propone, in un sistema cioè il quale tenda espressamente all'opposta conclusione, mi pare essere lo stesso che implicitamente esentare una classe di crediti i quali perchè non sono ipotecari dovrebbero riconoscere questa specie di privilegio.

Si dirà forse che la transazione privata non ha lo scopo che mi sembra supporre, riflettendo questo essenzialmente la transazione delle proprietà imponibili e le modificazioni che si fanno ai mobili; ma non è questo solamente lo scopo del patrio legislatore. Lo scopo del patrio legislatore è stato veramente, come più o meno anche in altra legislazione si è osservato, la maggior sicurezza dei propri averi; e questa si ottiene quando si pone l'aver proprio sotto la garanzia, sotto la salvaguardia delle leggi, mediante l'atto pubblico.

Quando invece si procede per atto privato, si dà segno di fiducia personale, ed in questa parte io non posso disapprovare che simili atti siano stati lasciati fuori del dominio del tributo, perchè, se si facesse altrimenti, sarebbe, a parer mio, un urtare contro i principii e dello Statuto e della patria legislazione precedente.

Osservo poi che non si tratta solamente di atti pubblici, come forme prescritte per certe transazioni attinenti le proprietà imponibili (dove si potrebbe riferire che queste transazioni, o cadono sotto il credito ipotecario se forma prezzo di un'accessione di immobili, il quale costituisca quindi un privilegio a favore del creditore, o in sostanza non possa riferirsi all'argomento che trattiamo), ma che si sono enumerati questi contratti nelle disposizioni espresse dal Codice civile, se non erro, all'articolo 1412, ove vediamo, oltre le traslazioni di proprietà, le locazioni, le vendite, le società.

Quante volte in una associazione, in un contratto, si pattuisce per un certo capitale una corrisponsione annua, la quale forma in sostanza un vero credito fruttifero, e solo perchè non vi è stata presa l'ipoteca, questo contratto non dovrà andare soggetto all'imposizione? Io comprenderei che questa restrizione all'ipoteca fosse in certo modo anche in vantaggio della legge, e potesse servire in qualche modo alla percezione del tributo. Ma vedo che in questa parte io non ho che a lodare l'intenzione del legislatore, il quale assolutamente vuole che l'imposizione sia posta a carico del creditore, non ostante qualunque patto in contrario. Ma non potrà mai essere il caso che quest'ipoteca la quale assicura la rendita del creditore, assicuri pure in certo modo anche l'esazione. Secondo me, deve essere identica la posizione dei creditori aventi ipoteca e quella di coloro che non l'hanno: l'imposizione è un carico personale, e non vi è motivo per conseguenza per cui uno debba essere soggetto, e l'altro non lo debba essere. Se si trattasse di cosa di lieve momento, certamente si potrebbe trascurare, ma ripeto che io non la credo cosa di lieve momento. Considero, per esempio, che vi sono delle antiche rendite costituite per contratti, i quali erano anteriori al sistema ipotecario, le quali costituivano anche certi smembramenti di proprietà. Vi erano dei canoni, dei livelli, dei domini diretti.

Mi si dirà forse: ma questi canoni, questi livelli, queste rendite pagano già per l'imposizione per il fondo; ma se sopportano l'imposizione ben devono sopportarla in quanto che hanno seco annessa una specie di ragione di condominio la quale porta persino qualche volta la consolidazione della proprietà, il che però non li dispensa dal corrispondere quella parte d'imposizione che potrebbe riferirsi come rendita. Ora molte sono di queste rendite, perchè furono bensì considerate nella legge che emanò su questo argomento sotto la data del 14 dicembre 1837, ed in cui si dichiara che: (*Legge*)

Queste rendite sussistono indipendentemente dall'ipoteca; queste rendite non sono pareggiate a quelle che si costituirebbero secondo il Codice; di loro natura queste sono rendite di un genere a sè. Io domando qual ragione vi sarebbe

ad eccettuare queste rendite dal concorrere all'imposizione. Se è vero che è di gran peso la considerazione di non scemare il prodotto di un'imposizione, mi pare che questa considerazione deve tanto più valutarsi quando essa si congiunge col principio dell'eguaglianza, col principio dell'universalità. Io quindi non potrei considerare come un miglioramento arrecato al voto della Camera elettiva la proposta della vostra Commissione di ridurre questa.

Ma, come aveva l'onore di osservare, vi sono anche conseguenze da pesare, che avverrebbero adottandosi questa forma di redazione, e queste conseguenze sono di non lieve entità.

Quindi io già considero quale spinta diano ai capitali i collocamenti nei fondi pubblici sopra i quali non si fa cadere quest'imposizione.

Io non starò qui a ripetere le osservazioni che ebbi altre volte l'onore di sottoporre alla Camera; comprendo che sarebbero molto meno opportune trattandosi d'imposizione che colpisce direttamente la rendita, e che potrebbero esercitare una certa influenza sopra il credito pubblico sopra il corso dei nostri capitali. Dico però che se per una rendita di 24 milioni annui vi è stata una spinta così forte per i capitali da portarli di preferenza a simili impieghi, quale interesse non vi sarà perchè si eleggano di preferenza altre combinazioni che quelle le quali possono interessare la proprietà mobile? Ed a questo riguardo io non posso a meno di far ancora presente come le rendite ipotecarie per l'appunto siano il più sovente quelle le quali si costituiscono, in occasioni di capitali, che vengono amministrati per il miglioramento della proprietà stabile, per sussidio all'agricoltura. Se si rende relativamente difficile la convenzione di queste ipoteche, certamente non si può negare che qualche conseguenza grave ne deriverà. Questo punto è stato talmente svolto dagli onorevoli preopinanti, che crederei abusare del vostro tempo, se vi ci trattenessi sopra maggiormente; nullameno non posso che dichiarare di associarmi a questo riguardo al nobile interessamento espresso dall'onorevole senatore Balbi-Piovera, che desidererebbe che quelle ipoteche che risultassero dirette a beneficio dell'agricoltura e a fare fruttificare gli immobili, i fondi di terra, potessero ottenere un qualche miglioramento e questo miglioramento si potrebbe ottenere sempre, piuttosto cercando di deviare da questi capitali le imposizioni, anzi che concentrarle sopra i medesimi.

Per conseguenza io voto in favore del progetto quale venne votato dall'altra Camera.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Dopo quanto ha testè accennato il signor senatore Pinelli, mi trovo in obbligo di dichiarare al Senato che fra la proposizione di legge fatta dal Governo ed il voto della Camera dei deputati, il Governo non accetta, come non combatte l'emendamento dell'ufficio centrale, poichè da un lato concorda l'emendamento colla proposizione dal Governo originariamente fatta, dall'altro lato il voto della Camera dei deputati che la modificò.

Quindi il Governo si rimette alla sapienza del Senato.

STARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Stara.

STARA. Alle molte considerazioni svolte dall'onorevole senatore Pinelli, io mi farò lecito di fare due brevissime osservazioni. La prima si è che in quasi tutti i casi (ben pochi essendo quelli che succedono diversamente) si sceglie la forma dell'istromento pubblico, non tanto per avere prove più facili, più sicure del contratto, quanto per potere nell'istromento

mento costituire l'ipoteca, giacchè essa non si può costituire altrimenti che per atto pubblico. Da ciò ne viene che tutti o quasi tutti i crediti costituiti per atto pubblico hanno pure l'ipoteca annessa, di modo che assoggettandosi colla presente legge i crediti ipotecari alla nuova imposta, si assoggettano, come ho detto, tutti o quasi tutti i crediti costituiti per istromento pubblico.

Osserverò poi che colla disposizione che si propone dalla Commissione in sostituzione dell'articolo primo del progetto ministeriale, cioè di assoggettare, invece dei crediti costituiti per istromento pubblico, i crediti ipotecari, rimangono compresi tutti o quasi tutti i crediti costituiti per istromento pubblico, ed inoltre si contempla ancora un'altra categoria di crediti che sfuggirebbero al disposto dell'articolo ministeriale, che sebbene non costituiti per atto pubblico, tuttavia sono ipotecari.

Questi crediti sono di due specie: quelli portati da scritture private, le quali sono poi state in seguito, o verificate o ammesse in giudizio. E per vero, se i crediti, ancorchè portati da scrittura privata vengono in seguito o ammessi dalle parti in giudizio, o dalla parte creditrice provati legittimi, da questa verificaazione sorge l'ipoteca, e sorgendo l'ipoteca vengono a costituire altrettanti crediti ipotecari i quali rimangono assoggettati all'imposizione.

Donda ne consegue che l'articolo formulato dalla Commissione è assai più ampio che non sia quello proposto dal Ministero, mentre i crediti portati da private scritture, ammessi o verificati in giudizio, non sfuggirebbero alla novella imposizione.

PIRELLA. Io non disconvegno che dalla ricognizione di una scrittura in giudizio o dal riconoscimento volontario ne risulti l'ipoteca, la quale farà sì che questo credito possa essere compreso sotto le disposizioni della legge; ma io dirò sempre che al vedere alcune rendite ipotecarie, in confronto di altre che non lo sono, ma la cui esistenza è egualmente certa ed evidente, io non posso farmi un'idea della ragione per cui le une debbano essere assoggettate al tributo e non le altre, massimamente come aveva l'onore di osservare, che l'ipoteca giova a tutt'altro fine che a quello cui potrebbe riflettere l'imposizione.

Se io dovessi parlare nel senso più lato del mio sistema, io non avrei difficoltà di estendere la legge a tutte le scritture che abbiano acquistata data certa, ancorchè non l'abbiano acquistata insieme coll'ipoteca. Ma dacchè si era già dopo una lunga discussione seguita nell'altra Camera, riconosciuto necessario di stabilire l'imposta sopra tutti i crediti fruttiferi risultanti da atto pubblico, ripeto che non vedo ragione per votarla.

PRESIDENTE. Non domandandosi la parola porrò ai voti l'emendamento della Commissione così concepito:

« A partire dal 1° luglio 1851 sono assoggettati ad imposta i crediti fruttiferi, i censi e le altre rendite in danaro, al perpetuo che vitalizie, per cui esiste, nel territorio dello Stato, iscrizione ipotecaria non perenta. »

Chi l'adotta voglia levarsi.

(È adottato.)

Viene ora l'articolo 2:

« Sono esclusivamente eccettuati dalla disposizione generale di cui nel precedente articolo:

1° I crediti della moglie verso il marito, e di questi verso terzi per dotti ed assegnamenti nuziali apparenti da contratti di matrimonio;

2° Le pensioni assegnate dagli ascendenti ai loro figli, per

abilitarli ad imparare una professione o ad intraprendere una carriera. »

A quest'articolo la Commissione non fa altro che proporre la soppressione della parola *esclusivamente*.

Metterò ai voti l'articolo 2, meno la parola *esclusivamente*.
JACQUEMOUD. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Jacquemoud ha la parola.

JACQUEMOUD. Dans la loi d'impôt sur les successions récemment votée à la Chambre électorale, et adoptée par le Gouvernement, on a exempté de l'impôt les successions en ligne directe qui n'excèdent pas 2000 francs. On s'est fondé, soit sur la modicité de la taxe, soit sur la convenance de favoriser la classe pauvre. J'invoque les mêmes raisons pour proposer qu'au lieu de l'impôt les créances dont le capital n'excède pas 500 francs.

ANNUNFO, commissario regio. Non posso aderire all'emendamento proposto, in quanto che in primo luogo, stando alle stesse premesse fatte dall'onorevole senatore, l'imposta ridurrebbersi considerevolmente, avendo egli nei suoi calcoli creduto di dimostrare che il maggior numero dei contratti sia inferiore alle 500 lire; sarebbe questo un mezzo indiretto di rifiutare la legge.

Indipendentemente da ciò, non vi sarebbe più il principio di giustizia, secondo cui si debbono colpire indistintamente i capitali.

In terzo luogo si aprirebbe un'immensa porta alla frode, in quanto che per evitare l'imposta basterebbe dividere i capitali in altrettanti mutui di 500 lire caduno.

Non parlerò di una legge che non fu ancora definitivamente votata, ma dirò soltanto che vi ha una ragguardevolissima differenza fra la legge delle successioni e quella di cui ora ci occupiamo; che là si colpisce un patrimonio intero, l'intera eredità la quale quando non è ingente, ma di piccola somma, si può presumibilmente affermare che costituisce in molti casi tutta la risorsa dell'erede quasi povero.

Che per contro quando si limitasse a lire 500 il capitale soggetto all'imposta è dimostrato che non si esonererebbero i poveri, poichè chi mutua capitali è necessariamente e verosimilmente ricco e per conseguenza si farebbe non favore al povero ma al ricco, il quale, ripeto, dividendo i suoi capitali in lire 500, sfuggirebbe all'imposta compiutamente.

Credo quindi che non vi sia analogia fra la legge presente e quella delle successioni, e credo egualmente che l'ammettere l'emendamento distrurrebbe questa legge e che per conseguenza non possa essere adottato.

PRESIDENTE. Domando prima se l'emendamento Jacquemoud è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

DE CARDENAS. Domando la parola sull'articolo.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. Fra le eccezioni vi è quella delle pensioni assegnate dall'ascendente ai figli per abilitarli ad imparare una professione od intraprendere una carriera.

Le pensioni alimentari però non sono quivi contemplate.

Io osserverò che sotto l'antico regime avvennero frequenti casi, per cui in molte famiglie i secondogeniti, pei diritti di primogenitura, non avevano altro per eredità paterna che la pensione alimentare.

Ora, pare a me che questa non possa essere soggetta alla nuova imposta.

Inoltre noterò come attualmente possa accadere che a qualche figlio, perchè diseredato o non riconosciuto, il padre non abbia lasciato che una pensione alimentare.

Sotto questo titolo di pensione alimentare, la legge do-

vrebbe contenere le stesse eccezioni fatte a favore delle pensioni date dagli ascendenti a quelli che imparano una professione od un mestiere. Onde proporrei di aggiungere queste parole: *le pensioni semplicemente alimentari.*

ARNULFO, commissario regio. Siccome lo scopo che si propone l'onorevole preopinante è identico a quello a cui accenna l'articolo secondo, vale a dire di non ammettere imposta laddove si tratta soltanto di provvedere all'educazione dei figli, io credo che l'emendamento possa essere ammesso, poichè anche in questo secondo alinea dove si dice: « la pensione assegnata dagli ascendenti ai loro figli per abilitarli ad imparare una professione, » sta racchiusa la parola che è posta nell'emendamento, *la pensione alimentare*, poichè per abilitarsi a prendere una professione bisogna pure mantenersi: io credo, che se è in questo senso che si è fatta la proposta, non vi possa essere difficoltà ad ammetterla.

CRISTIANO, relatore. La Commissione accetta l'emendamento proposto dal senatore De Cardenas con una modificazione.

Fa osservare che vi sono pensioni alimentari non solo assegnate dagli ascendenti ai loro figli ma possono essere assegnate dai figli agli ascendenti, dunque bisognerebbe dire: « eccetto le pensioni meramente alimentari tra gli ascendenti ed i discendenti, oppure tra gli ascendenti e loro figli, e viceversa. »

DE CARDENAS. Mi associo alla redazione del relatore della Commissione. Proporrei però al medesimo di vedere se non sarebbe forse meglio dire soltanto: « le pensioni semplicemente alimentari, » la quale espressione potrebbe comprendere anche quelle pensioni che possono essere lasciate da un fratello ad un altro o date ad un domestico.

Io sottometto alla Commissione questa mia osservazione.

GALLI. Vorrei proporre un'altra aggiunta al paragrafo secondo dell'articolo 2. L'articolo 2 dice. (*Vedi sopra*)

Mi sembra che si dovrebbe egualmente, per parità di caso, comprendere nell'eccezione le pensioni fatte dagli ascendenti ai loro figli ufficiali nel regio esercito per poter contrarre matrimonio dipendentemente alle regie patenti 29 aprile 1820.

Queste pensioni devono farsi dietro decreto dell'auditore di guerra, per atto notarile, e sono iscritte per 24 mila lire (che rappresentano lire 1200 di pensione) nell'ufficio delle ipoteche.

Mi sembra quindi che queste pensioni debbano godere dello stesso favore che godono le altre pensioni fatte dagli ascendenti; massime che io credo che vi sia parità di caso, e forse anche maggior ragione.

Infatti coloro che scelgono una carriera hanno la libertà di scegliere quella che riesce loro meno gravosa; quando invece avete una carriera scelta, se siete obbligati di abbandonarla, perdete tutte le spese che la famiglia ha fatto per l'educazione, perdete eziandio quelle per l'equipaggio, spese tutte importantissime; e allora la carriera è interrotta affatto.

Onde eguali ragioni, a parer mio, militano per l'eccezione di quelli che vogliono intraprendere una carriera e per quella di coloro che la vogliono continuare.

D'altra parte poi non si può dire che questo sia veramente un credito fruttifero; esso non aumenta le entrate della famiglia, che rimangono sempre le stesse, è semplicemente un'applicazione di quel tanto che il figlio ha diritto di consumare di reddito della famiglia, quando viene in famiglia; è un'assegnazione insomma che fa il padre di quanto il figlio avrebbe potuto consumare restando in famiglia; epperò ripeto non è un credito fruttifero.

Per conseguenza insisto perchè l'eccezione debba estendersi a quelle pensioni che gli ascendenti fanno ai figli ufficiali in occasione di matrimonio.

ARNULFO, commissario regio. Mentre io consento nell'emendamento proposto dall'onorevole senatore De Cardenas, modificato però nei limiti acconsentiti onde non si estenda ad ogni sorta di pensioni alimentari, io non posso acconsentire all'emendamento proposto dall'onorevole preopinante, perchè esso non si riferisce più al provvedere all'educazione della prole, ai bisogni dei genitori, ma di abilitare i figli a contrarre matrimonio. La cosa in tal caso cambia d'aspetto; non si tratta più di dare una carriera ad un figlio, di farlo ufficiale, ma di dargli moglie.

Mi pare che il Governo non debba intervenire con accordare delle esenzioni per favorire il matrimonio, quando ha già abolita la legge che portava un sussidio ai padri di dodicesima prole; chè, se ammettesse quest'eccezione a favore degli ufficiali che si maritano, bisognerebbe per forza estenderla ad altri, dare incoraggiamento ai matrimoni, il che, come ognuno vede, sarebbe estendere di troppo le esenzioni, e non corrisponderebbe più a quell'intendimento che si manifesta nell'articolo 2, ragione per cui io non posso ammettere l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Domanderò se l'emendamento Galli è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al senatore Cristiani.

CRISTIANI. Non volevo fare che una semplice osservazione.

L'ora essendo assai avanzata, pare impossibile che la legge possa essere approvata in questa tornata, io proporrei che si rimandasse l'articolo alla Commissione, la quale avrebbe campo a formulare un articolo in cui si procurasse di evitare gli inconvenienti a cui alludeva il commissario regio.

PRESIDENTE. Domanderò al Senato se intende che l'articolo di cui si tratta sia rimandato alla Commissione, perchè ne faccia nuovo esame.

Chi è di quest'avviso voglia levarsi.

(Il Senato acconsente.)

L'adunanza è sciolta e convocata per domani alle ore 4 1/2 precise se si può.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1851

— 57 —

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge per un'annua imposta sui crediti fruttiferi — Aggiunta della Commissione all'articolo 2 — Emendamento del senatore Frascini — Osservazioni dei senatori Sclopis, Maestri, De Fornari e Di Castagnello — Incidente sull'ordine della discussione — Osservazioni dei senatori De Margherita, Massa Saluzzo, Cibrario e De Fornari — Adozione del paragrafo 1 dell'articolo 2 emendato dalla Commissione — Aggiunta dei senatori Di Castagnello, Cristiani e Cibrario — Adozione del paragrafo 2 dell'articolo 2 — Emendamenti dei senatori Galli e De Fornari — Osservazioni del commissario regio e dei senatori Massa Saluzzo, De Fornari, Della Torre e Vesme — Rilezione degli emendamenti dei senatori Galli e De Fornari — Approvazione dell'aggiunta della Commissione — Parole del commissario regio e dei senatori Di Castagnello, Massa Saluzzo e De Margherita — Adozione dell'aggiunta del senatore Di Castagnello — Aggiunta del senatore Sclopis — Adesione del commissario regio — Emendamento del senatore Di Pollone — Considerazioni dei senatori De Cardenas, De Fornari, Cibrario e Sclopis — Rilezione dell'emendamento del senatore Di Pollone — Adozione dell'emendamento del senatore Sclopis.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

MAESTRI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SUI CREDITI FRUTTIFERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo all'imposta sui crediti fruttiferi.

Ieri ci siamo fermati all'articolo secondo, il quale fu rimandato alla Commissione acciò ella facesse studio sull'aggiunta proposta dal senatore De Cardenas, cioè di inserirvi la eccezione relativa alle pensioni alimentari, e quindi facesse pure studio su di una proposta del senatore Galli, perchè questa stessa eccezione si estendesse alle pensioni fatte ai militari in occasione di matrimonio.

Essendo in pronto la relazione, il relatore della Commissione ha la parola.

CIBRARIO relatore. L'articolo secondo della legge che stiamo discutendo ha dato occasione a due emendamenti o piuttosto a due aggiunte proposte dagli onorevoli nostri colleghi il senatore De Cardenas ed il senatore Galli, l'una concernente le pensioni alimentari, l'altra le pensioni che si corrispondono ai militari, per abilitarli a contrarre matrimonio.

Il Senato avendo mandato entrambe le proposte alla Commissione, questa si è fatta una premura di farne la disamina.

Circa alla prima proposta, quella cioè relativa alle pensioni alimentari, la Commissione osserva che queste possono essere di due specie: le une sono obbligatorie, vale a dire che risultano dovute a certe qualità di persone ed in certe circostanze, a tenore delle varie disposizioni del Codice civile; le altre dipendono unicamente dalla volontà di colui che esercisce siffatta liberalità. Le pensioni della prima specie

contemplate nei vari articoli del Codice civile sono quelle mentovate agli articoli 116, 118, che riguardano gli alimenti che sono obbligati a provvedere gli ascendenti ai loro discendenti e viceversa. L'articolo 158 riguarda l'obbligo tra l'adottante e l'adottato, il medesimo obbligo tra l'adottato e l'adottante.

Questa stessa obbligazione è estesa coll'articolo 119 ai generi e alle nuore. L'articolo 121 dispone che saranno similmente tenuti i fratelli e le sorelle alla prestazione degli alimenti nei casi in cui si trovi un fratello, o una sorella abbisognevola o per vizio di corpo, o per debolezza di mente, o per qualunque altra causa ad essi non imputabile.

L'articolo 128 contempla il caso della moglie, dei sussidi alimentari che questa è tenuta a provvedere verso il marito.

L'articolo 743 provvede agli alimenti da corrispondersi ai diseredati.

Nell'articolo 930 si contempla il caso degli alimenti dovuti al figlio naturale, mentre che l'articolo 187 prescrive l'obbligo altresì degli alimenti da attribuirsi al figlio adottivo, il diritto di chiedere gli alimenti al padre o alla madre che l'avessero per atto autentico riconosciuto.

Queste qualità di pensioni alimentari, cioè le pensioni alimentari costituite per vera obbligazione, nel fissare le quali interviene l'autorità del tribunale, la Commissione fu unanime che debbano essentarsi.

In quanto alle pensioni remuneratorie, che si concedono ai domestici a titolo di giubilazione, la Commissione fu divisa.

Sette membri opinarono per l'affermativa, cioè per escludere dalla tassa anche questa sorta di pensioni.

Quattro invece credettero che le stesse ragioni che militavano per le altre pensioni alimentari potessero militare ugualmente, almeno fino ad una certa somma, per queste pensioni remuneratorie in favore dei familiari.

Rispetto alle pensioni dei militari, la Commissione fu concorde nel riconoscere che non esiste assolutamente per essentare nessuna delle cause di miseria che possono consigliare in via d'equità l'esenzione delle altre pensioni obbligatorie.

Nel caso che il Senato adottasse questo sistema, la Com-

missione avrebbe l'onore di proporre poi un paragrafo da aggiungersi, che formerebbe il numero terzo dell'articolo secondo.

PRESIDENTE. Come sarebbe concepito?

STARA. Convien formularlo.

CENHARIO, relatore. Il paragrafo sarebbe concepito come segue: « 5° Le pensioni meramente alimentari di cui agli articoli 116, 118, 198, 119, 121, 128, 743, 980 e 187 del Codice civile. »

PRESIDENTE. Trattandosi di aggiungere nuove eccezioni non resta impedito che intanto si pongano ai voti le eccezioni già prestabilite nell'articolo 2.

Io quindi vedendo che nessuno prende la parola...

GALLI. Io aveva chiesto la parola.

PRESIDENTE. Parlerà dopo: la sua non è che un'aggiunta.

FRASCHINI. Chieggo la parola.

PRESIDENTE. Sulla prima parte dell'articolo?

FRASCHINI. Sul numero 1.

PRESIDENTE. Il senatore Fraschini ha la parola.

FRASCHINI. Questo numero 1 dell'articolo 2 esime dalla tassa i crediti del marito verso terzi per dote ed assegnamenti nuziali apparenti dal contratto di matrimonio.

Non è raro il caso in cui la moglie sia ella stessa debitrice verso il marito per la propria dote.

Se la moglie possiede un patrimonio, e si costituisce una dote senza farne il pagamento, ella si rende debitrice diretta verso il marito, e questo è un suo creditore, e sarà creditore ipotecario, se l'ipoteca è stata costituita e legalmente inscritta.

Se noi diciamo che sono solamente esenti i crediti del marito verso terzi per dote, escludiamo, mi sembra, implicitamente (sebbene io credo che questa non sia stata l'intenzione di chi propose la legge), il credito che ha il marito nell'accennato modo acquistato verso la moglie.

Per togliere a questo riguardo ogni dubbio io direi: « Sono esclusi i crediti della moglie verso il marito e di questo tanto verso la medesima quanto verso terzi, per dote od assegnamenti nuziali. »

PRESIDENTE. Il senatore Sclopis ha la parola.

SCLOPIS. Quando la Commissione prese ad esaminare il primo alinea dell'articolo 2, ella dovette farsi ragione del principio, del sistema secondo il quale si voleva operare, e nel farsi questa ragione, la Commissione dovette anzi tutto ben fissarsi sulla natura dei rapporti che si possono stabilire dipendentemente dalle stipulazioni dotali.

Vide la Commissione che i crediti della moglie verso il marito, e di questi verso i terzi per dote od assegnamenti nuziali apparenti dal contratto di matrimonio, comprendevano tutta quella massa di rapporti che naturalmente si potevano considerare come crediti fruttiferi, della natura dei quali si occupa questa legge. Ma quando si tratta della moglie debitrice della dote verso il marito, viene naturalmente l'idea che questa dote è acquistata all'amministrazione del marito, e non possiamo stabilire lo stesso rapporto giuridico fra la moglie ed il suo marito per costituzione dotale, quale lo stabiliamo tra il marito ed i terzi, tra la moglie ed il marito.

È principio inconcusso nella nostra giurisprudenza che il marito per il fatto della costituzione della dote diventa amministratore, ed amministratore specialissimo, e generalissimo ad un tempo di tutto ciò che è dotale; diventa, se noi vogliamo servirsi dei termini della legislazione romana, civilmente padrone della dote.

Dunque, dal fatto stesso che la moglie si considera debitrice della dote, questa viene virtualmente, come credito, assorbito nel patrimonio comune; per conseguenza non crede la Commissione che vi sia quella natura di rapporti i quali danno luogo a considerare questa come un credito fruttifero della natura di quelli che la legge ha voluto colpire.

Noi, lo ripeto, abbiamo considerato questa posizione della moglie verso il marito come un diritto già acquistato al marito d'involgere nell'amministrazione generale, nella direzione, in quel dominio civile del suo patrimonio, anche queste ragioni di credito; perciò alla Commissione non parrebbe di accettare l'emendamento del senatore Fraschini.

FRASCHINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Fraschini.

FRASCHINI. Io sentirei la forza dell'argomento che l'onorevole membro della Commissione ha opposto al mio emendamento, ossia alla mia aggiunta, se l'azione pel credito della dote che ha il marito verso la moglie fosse esercibile su fondi che cadessero sotto la sua amministrazione; in tale caso il mio emendamento sarebbe inutile; ma il caso che io suppongo è ben diverso; io suppongo il caso di una moglie che si riserva la piena proprietà dei suoi beni a titolo di parafernali, e che si costituisce unicamente debitrice di una determinata somma a titolo di dote con ipoteca sui beni medesimi: allora siccome la moglie ha ella stessa l'amministrazione dei beni parafernali, ed il marito non ha ingerenza alcuna in quest'amministrazione, salvo il diritto che gli dà in particolari casi la legge, di accordarle cioè o negarle l'autorizzazione che è tenuta a chiedergli nei contratti che volesse fare, allora, io dico, non trattasi che di un semplice e mero credito ipotecario del marito presso la moglie, ed egli non può nemmeno di propria mano prendere i frutti di quei beni stradotali per applicarli al pagamento degli interessi della dote che la moglie si è costituita. La moglie che ha l'amministrazione de' propri beni è tenuta ella stessa a pagare gli interessi, e nel termine convenuto il capitale della dote che si è costituita; qui non è il caso che competa l'amministrazione dei beni della moglie al marito; i di lei beni non essendo dotali, ma soltanto ipotecati pel pagamento della dote, non può perciò la moglie figurare verso il marito che come un terzo; ma siccome l'indicazione de' terzi che troviamo nel progetto di legge non può applicarsi nel senso in cui è fatta al marito medesimo, io trovo necessario che per togliere ogni dubbio si faccia particolare menzione del credito del marito verso la propria moglie per la dote che essa si è costituita e non ha pagata. Non parlo di beni dotali; questo non è il caso: parlo di una dote costituita in una somma determinata con semplice ipoteca su beni che la moglie si riserva a titolo di parafernali, ed in questo caso io credo che sia necessaria l'aggiunta che ho proposta.

SCLOPIS. Domando la parola.

La posizione affatto speciale in cui l'onorevole preopinante ha collocato la moglie non pare alla Commissione che sia da tanto da intervertire la natura principale di quel rapporto giuridico che accennava, vale a dire di quella ragione che il marito, come creditore semplice, tiene verso la moglie a titolo dotale. È difficile farsi un'idea della moglie la quale si sia costituita una dote, e che si consideri poi come debitrice semplicemente del marito, è difficile, dico; e se noi esaminiamo il testo del nostro Codice vediamo come è concepito l'articolo 1517.

Esso dice che « la dote consiste in quei beni che la moglie od altri per essa apporta al marito espressamente a questo titolo per sostenere i pesi del matrimonio. » Ora che cosa ha

apportato la moglie in questo caso? Ella ha apportato quei capitali fruttiferi che non ha rilasciato al marito, ma che solo a titolo di dote sussiste. Per conseguenza quella specie di confusione di diritti che nasce per il fatto della supremazia del marito nell'amministrazione del patrimonio, è tale che agli occhi della Commissione dà luogo all'esclusione, e perchè non si può veramente considerare in quell'intimità di relazioni sociali legali di ogni maniera che costringono moglie e marito, che si possa avere l'idea disgiunta e quasi contraddittoria di una dote esistente, di una moglie debitrice, di un marito creditore, tutte relazioni che sicuramente se non le portassimo nelle considerazioni del principio della giurisprudenza dotale difficilmente potrebbero sostenere una distinzione. Ed ecco il perchè la Commissione, ripeto, non ha creduto di dover fare questo caso, ed ha creduto che meglio fosse il lasciar confondere questa specie colla specie generale di tutti i beni apportati in dote dalla moglie, i quali possono essere portati non solamente in natura, ma anche come costituzione di diritti. La Commissione, pertanto, non crede che in questa parte sia da specificarsi questa specie di rapporto affatto eccezionale il quale, per quanto possa esistere nei vari gradi di contrattazione, tuttavia non pare esigere che se ne faccia un caso speciale.

Il Codice civile ha fissata la grande distinzione fra i beni dotali e i beni parafernali; i beni dotali sono sotto l'impressione generale della supremazia maritale, come d'un'amministrazione, come quasi d'un padronato civile; i beni parafernali sono lasciati alla moglie sotto una larga tutela, o sorveglianza del marito. La considerazione di questa specialità d'età non è paruta di tanto peso alla Commissione da farne un caso d'eccezione.

PRESIDENTE. Domando prima se è appoggiato l'emendamento proposto dal senatore Fraschini.

Chi lo appoggia voglia sorgere.

(È appoggiato.)

MAESTRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Maestri.

MAESTRI. Io appoggio l'emendamento proposto dal senatore Fraschini.

Egli è indubitato che la moglie può costituirsi la dote in beni stabili come in crediti; è indubitato che la moglie può costituirsi la dote in crediti tanto verso persone terze come verso se stessa, e mi pare che sia stato male l'aggiungere verso i terzi, ed escludere il credito che il marito può avere verso la moglie. Suppongo che la moglie si costituisca una dote di 60 mila lire sulla successione di suo padre, o di un'altra successione: finchè la moglie non abbia pagata la dote con quei beni che riceverà dalla successione paterna, o dall'altra che spera, e che è già devoluta, mi pare che il marito abbia un credito fruttifero verso la moglie, e che questo credito meriti la stessa eccezione che si fa pel credito verso terze persone; perciò proporrei la soppressione delle parole verso i terzi.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore de Fornari.

DE FORNARI. Mi pare che i dubbi che si sono manifestati abbiano di molto allargata la discussione: mi pare, e a questo mi facevano strada le stesse riflessioni opportunissime dell'onorevole senatore Sclopis, membro dell'ufficio centrale, mi pare, dico, che non bisogna tanto precisare le eccezioni in modo che possano, coll'essere quelle espresse, escludere gli altri casi che siano in pari situazione, che quindi opportuno sarebbe generalizzare le espressioni, sicchè simili casi possano essere trattati in simile modo: le discretive, le

eccezioni troppo tassative hanno facilmente questo grave inconveniente di escludere ciò che pur meriterebbe di essere parificato.

Mi pare altresì che si generò una confusione fra quello che deve formare soggetto veramente della presente imposta, che sono i crediti fruttiferi, quei capitali che l'industria, la previdenza dei proprietari abbia fecondati, la produzione insomma dei capitali, e, per dir la parola, la rendita effettiva; ma tutto ciò che non è che una suddivisione della fortuna della famiglia, le assegnazioni (giacchè, notisi, di assegnazioni letteralmente trattasi nell'articolo che discutiamo), quelle assegnazioni, dico, che altro non sono se non la ripartizione fra gli usufruenti in certe circostanze in cui questo usufrutto si deve dividere, mi pare non possano menovamente annoverarsi di nuovo a quello in tale occasione come rappresentanti un capitale fruttifero, nè figurare come una rendita, giacchè figurerebbe così geminatamente per cambiar di mani: io tengo dunque per fermo che in tutte le ipotesi non possono dar luogo all'applicazione dell'imposta.

Si è fatto il caso degli ascendenti che facciano certe designate assegnazioni; si è reclamato, in aggiunta, e si è consentito per la pensione alimentare; ma casi parificabili in massima e conformemente al carattere vero dell'imposta possono moltiplicarsi assai. Un padre di famiglia si trova nel caso, in più modi, e credo che facilmente se ne troverebbero esempi nelle circostanze famigliari di molti fra noi, di avere a fare segnatamente assegnazioni ai figli in occasione di matrimonio, anche fuor del caso dei militari, anticipando loro parte del reddito paterno, tanto più se il figlio non può convivere col padre, per cause volontarie, o per circostanza forzata della propria carriera. Ma queste assegnazioni ancorchè figurino assicurate ipotecariamente, non sono nelle mani dei figli, crediti capitali nuovamente fruttiferi, sono invece materia consentiva, e non possono come addizional rendita formare materia di imposta nel senso dell'attuale legge. Quel reddito ha già subito l'imposta se era applicabile, ed anzi già, nell'occasione della mutazione, avranno subito il carico d'imposta apposta.

PRESIDENTE. Qui si tratta solamente di crediti stradotali...

DE FORNARI. Io stava appunto parlando dei casi...

PRESIDENTE. La questione al presente si aggira sull'emendamento Fraschini. Il senatore Sclopis ha risposto alla proposta, ed il senatore Fraschini ha nuovamente...

DE FORNARI. (Interrompendo) Se questa discussione avesse potuto aver luogo nella discussione generale...

SCLOPIS. Domando la parola per dare maggiori schiarimenti.

La ragione per la quale la Commissione si induce a non accettare l'emendamento Fraschini si è che quei frutti di questi capitali, nella specie che egli ha costituita, rappresentano un insieme totale col patrimonio del marito, come lo rappresentano i frutti dei beni dotali quando sono confusi nel patrimonio del marito.

La Commissione dunque non crede dover aderire all'emendamento, perchè le pare che con questo si introdurrebbe una specie di differenza di rapporti giuridici tra la moglie ed il marito sotto l'aspetto dotale che non vede sufficientemente assistito dalle disposizioni del Codice.

Questa è la sola ragione per cui la Commissione avvisa che, trovandosi tutti confusi i proventi di questi crediti nella massa generale amministrata dal marito, non vi sia luogo a fare eccezione esplicita.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questo emendamento?

DI CASTAGNETTO. Sull'istesso paragrafo, e credo doverla domandare in questo momento onde non mi si eccepsca poi...

PRESIDENTE. Credo che mai non si eccepsca per verun motivo; questo non è negli usi del Senato. Convieni però che si ponga un termine alla discussione dell'emendamento Fraschini; se ella intende parlare sul medesimo, le mantengo la parola.

DI CASTAGNETTO. Intendo parlare su questo paragrafo.

PRESIDENTE. Non si tratta del paragrafo, si tratta dell'emendamento.

DE FORNARI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Se vuole perturbare la discussione...

DE FORNARI. Era per tracciare un tramite che potesse condurre...

PRESIDENTE. Dunque parli.

DE FORNARI. Quello che io voleva osservare è che ancorchè si sia introdotta da un membro una proposizione speciale, se l'opinione di qualche altro membro è che si debba allargare la discussione in maniera che comprenda molte altre contingenze parificabili, e che il progredire in una discussione tutta speciale distolga da quest'idea, io credo che sia il caso di generalizzare alquanto la discussione, ed era appunto quello lo scopo a cui mi aveva incoraggiato un'osservazione che vien di ripetere l'egregio senatore Sciopis. Dico, che quando si tratta di un patrimonio...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Ma non è questione dotale.

DE FORNARI. in tutti i casi in cui vi è ripartizione di un fondo comune, e non un capitale producente nuovo reddito, io sostengo che non si debbe riguardare come materia dell'attuale imposta; e questo ben è connesso alla questione che si trattava già, sebben restrittivamente, a qualche specialità.

Io vorrei che procedesse questa discussione più generalizzata ai casi di mera ripartizione di un fondo comune, come quello tra marito e moglie, nel caso segnatamente di separazione di convivenza, e così pure tra padre e figli in simili casi, ed aggiungerei, forse tra soci ancora che scioglano la società...

PRESIDENTE. Vede che non è questione di crediti dotali.

DE FORNARI. La discussione si generalizza in modo...

PRESIDENTE. Egli è ufficio di chi presiede di mantenere la discussione nei termini...

DE FORNARI. (Interrompendo) Ma io...

PRESIDENTE. e se ciò sarà contrastato da un senatore, io rimetterò la cosa a giudizio del Senato, e non permetterò che continuamente la discussione divaghi da uno ad un altro oggetto, perchè, come diceva poco fa, ne nasce una confusione tale che, nè chi ha da porre la questione ai voti sa come adoperarsi, nè chi ha da dare il voto sa come farsi ragione della questione che sta veramente per essere deliberata.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Io domandavo la parola sull'ordine della discussione, ed è una semplice osservazione che desidero di fare al preopinante, la quale deriva dall'articolo 48 del regolamento.

Quando vi è un emendamento, deve essere discusso prima dell'articolo; qui non era in discussione veramente che

l'emendamento Fraschini; quindi io credo che bisogna mantenere ristrettivamente la discussione sull'emendamento Fraschini, altrimenti, come osservava assai opportunamente il signor presidente, la discussione non potrà a meno di degenerare in una vera confusione che è interesse sommo di evitare.

DE FORNARI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Io dico che la massima comune, il regolamento è che prima si discuta la materia in generale.

Si apre la discussione più larga che si può, e quindi si restringe agli articoli; io invoco l'applicazione di questa massima fondamentale; se poi...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Io farò osservare ancora una volta al senatore De Fornari essere impossibile a chiunque dirigere la discussione quando si fanno avanti nuovi mezzi di perturbare.

La discussione era aperta in primo luogo sull'articolo, chiunque voleva parlare in termini generali sull'articolo era padrone di farlo.

DE FORNARI. Non è stata chiusa.

PRESIDENTE. Non si chiude mai la discussione generale sull'articolo.

La discussione volgeasi sull'emendamento della Commissione; io ho avuto l'onore di osservare al Senato che siccome l'emendamento della Commissione non consisteva che nella sola esclusione di una parola, e che fin allora era stato contrastato il suo tenore, così che si poteva mettere ai voti questa parte dell'articolo 2, riservando di discutere le aggiunte proposte dai senatori De Cardenas e Galli, ed è appunto a quella di quest'ultimo che specialmente si riferiscono le osservazioni che intendeva presentare il senatore De Fornari.

DE FORNARI. Deposito il mio emendamento il quale è più generale di tutti, epperò deve avere la precedenza.

PRESIDENTE. L'avrà quando il Senato lo giudicherà.

Il senatore Fraschini si è alzato nel momento in cui io stava per porre ai voti quella parte dell'articolo che non aveva fin allora dato luogo ad obbiezione alcuna; siccome questo emendamento si riferiva al primo paragrafo, era naturale che prima si discutesse l'emendamento relativo al 1° paragrafo, e non quelli che erano, per così dire, aggiunte e dovevano costituire nuovi paragrafi.

Perciò, secondando il Senato quest'intendimento, ho mantenuto la discussione sull'emendamento del senatore Fraschini, e credo di doverla ancor mantenere.

Ma acciocchè il Senato l'abbia presente, darò comunicazione d'una nuova aggiunta che è proposta dal senatore De Fornari all'articolo 2 in questi termini:

« E generalmente non formano soggetto della presente imposta quelle assegnazioni che derivano da ripartizione di un patrimonio o di un usufrutto in qualsiasi modo comune sia tra il padre di famiglia e i figli, sia tra coniugi nel caso di separazione di convivenza, sia anche tra soci in caso di scioglimento di società, ed in altre simili contingenze. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato continua la discussione sull'emendamento del senatore Fraschini.

Il senatore Demargherita ha la parola.

DEMARGHERITA. Io non mi trovo sufficientemente appagato dalle ragioni che si sono addotte dalla Commissione in ordine all'aggiunta del senatore Fraschini. Si adduce a questo riguardo la massima costante che il matrimonio induce molte relazioni speciali fra marito e moglie, e non posso

trovarmi in disaccordo su questo principio il quale discende necessariamente dall'indole del vincolo che stringe i due coniugi, ma non per questo cessano di esistere fra coniugi, massime in materia d'interesse, quelle relazioni che possono esistere fra altri individui. Così, per venire al caso nostro, esistono realmente i termini di creditore e di debitore fra il marito e la moglie, esistono termini di proprietà. Ciascuno dei due ha la proprietà de' suoi beni; segnatamente la moglie ha la proprietà dei beni che essa ha tenuta disgiunta dal patrimonio dotale, da quella porzione del suo patrimonio che si è costituito in dote. Essendo dunque la moglie vera proprietaria de' suoi beni parafernali col carico di chiedere l'autorizzazione del marito nei casi più importanti secondo le disposizioni della legge, e potendo essere vera debitrice verso il marito non altrimenti che il sarebbe un terzo, potendo questo debito della moglie verso il marito essere ipotecato sovra i beni parafernali, ne succede che quando la moglie ha costituito sul proprio patrimonio parafernale una somma da pagarsi al marito entro un determinato termine, il credito del marito verso di lei è un vero credito fruttifero dotale. La moglie deve non solamente pagare il capitale all'epoca pattuita, ma deve corrispondere frattanto l'interesse, a meno che non si sia fra di essi altrimenti a questo riguardo stabilito. Noi qui abbiamo dunque un vero credito fruttifero dotale fra il marito e la moglie. Se pertanto è mente della nuova legge di affrancare dall'imposta i crediti dotali fruttiferi, io non veggio ragione alcuna per cui il credito fruttifero dotale del marito verso la moglie, non altrimenti che il credito fruttifero dotale del marito verso un terzo non debba andare esente da questa imposta. E non induce in me convinzione alcuna la teoria proposta dall'onorevole senatore De Fornari in riguardo alla ripartizione delle cose comuni in proprietà e in usufrutto fra più persone.

Qui non si tratta di comunanza; il patrimonio parafernale della moglie è proprio di lei, come il patrimonio del marito è proprio del marito. Abbiamo dunque due patrimoni, l'uno de' quali è creditore verso l'altro e di capitali e d'interessi; ma questi capitali, questi interessi sono dotali, o crediti dotali, e perciò debbono andare esenti dall'imposta.

Dunque ripeto nuovamente, io non veggio ragione alcuna plausibile per cui si debba nel caso nostro farsi una distinzione fra il credito fruttifero dotale verso i terzi e il credito dotale fruttifero del marito verso la moglie.

Consequentemente io appoggio l'istanza fatta dall'onorevole senatore Frascchini acciò, o si tolgano le parole verso terzi, o si aggiungano le parole anche verso la moglie.

MASSA SALUZZO. Chiedo la parola.

DE FORNARI. Chiedo la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Fornari.

DE FORNARI. L'onorevole preopinante ha supposto che io opponessi il mio all'emendamento Frascchini.

L'emendamento Frascchini era un emendamento speciale, il mio era un'aggiunta all'articolo che riguardava tutti i casi, e non affatto quello speciale che proponeva il senatore Frascchini.

Io proponeva un emendamento che prevedeva i casi di assegnazioni, non di creazioni di nuovi crediti fruttiferi, d'assegnazioni che costituivano la divisione di un patrimonio comune allorché gli individui si separavano.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Massa Saluzzo.

MASSA SALUZZO. Io credo che il motivo il quale consigliò alla Commissione di adottare al numero 1 dell'articolo 2, sia il motivo acconsentito da tutti i tempi, da tutte le legislazioni, da tutte le nazioni, il favore cioè de' matrimoni.

Io credo che sarà pure stato nell'intenzione della Commissione di trattare in egual modo gli interessi del marito, e quelli della moglie; perchè non mi induco a credere che sia stata volontà della Commissione il gettare la gelosia fra i coniugi.

Io credo adunque che allorché la legge volle favorire le costituzioni di dote o gli assegnamenti nuziali, questo favore o si accordi alla moglie, o si accordi al marito, debb'essere ad entrambi accordato egualmente.

Se questo favore viene ad uno de'coniugi accordato verso i terzi, parmi la giustizia richieda che venga pure esteso verso il coniuge stesso.

Sono tre i casi contemplati in questa disposizione, quello della moglie creditrice verso il marito, del marito creditore verso la moglie, e di quella e di questo creditori verso i terzi.

Credo che la legge debba esser chiara, perchè non abbia ad indurre questioni nelle famiglie e non susciti una serie di discordanze là dove regnar deve la pace; e da che la legge deve parlare chiaramente, è mestieri che contenga ed abbia a stabilire ciò che si proponeva dall'onorevole senatore Frascchini, vale a dire che il credito della moglie, che i crediti del marito verso la moglie, i crediti dell'uno e dell'altra verso terzi per dote od assegnamenti nuziali, debbano godere di questa esenzione; avvegnachè se diversamente si intendesse la legge, sarebbe tolto il favore, l'equità e la giustizia della pari trattazione. Io dunque opino non solo per l'emendamento Frascchini, ma eziandio perchè si dichiari in modo esplicito che il favore è accordato alla moglie verso il marito, al marito verso la moglie ed a tutti due verso qualunque terzo, il quale sia onerato ed obbligato per dote od assegnamenti nuziali.

CINQUARIO, relatore. Un caso che, per dire il vero, non può che essere rarissimo, ha sollevato una discussione che tiene divisi gli animi del Senato. Io osservo a questo proposito che il motivo che condusse la Commissione a non accettare l'emendamento proposto non è già per credere che debbano escludersi dal beneficio di quest'eccezione i crediti che il marito potesse avere verso la moglie per causa di dote in virtù del dominio civile che compete al marito nella dote, ma che si debba intendere già compreso virtualmente nel patrimonio del marito e che questo non costituisca un vero credito della natura di quelli che sono colpiti dalla presente legge.

DEFERRARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEFERRARI. Per parte della Commissione si sostiene che quando il marito è creditore della dote verso la moglie non ha più un credito ma un'azione di proprietà e di dominio.

Questo è quello che io non posso intendere.

Il padrone è padrone delle cose sue, quindi sarà padrone della dote: ma in che cosa consiste questa dote? In un credito o in un titolo di credito da esigersi, da convertirsi in danaro. Fine a che è credito, fino a che è titolo, fino a che non si è convertito in danaro che cos'è? È un'azione per riscuotere capitale ed interessi. Questo capitale e questi interessi da chi sono dovuti? Dalla moglie. Il marito avrà il dominio civile della dote; ma la dote, finchè non è pagata, consiste nel titolo: e come può il marito pagarsi di questo titolo? Egli può pagarsi come tutti gli altri creditori, può legalmente, giuridicamente agire contro i beni della moglie; ma finchè non agisce giuridicamente, non ha che un titolo. Ora, questo titolo fruttifero entra o non entra in questa legge? Io credo di sì, se non lo

escludiamo. Credo di sì, perchè la legge eccettua soltanto i crediti della moglie verso il marito e non i crediti del marito verso la moglie; ma il marito *est dominus dotis*, ed è padrone del suo titolo. Ma questa dote come fa egli a convertirla in danaro? può egli da per sè solo e di semplice sua volontà prendere i denari per pagarsi sui crediti parafernali della moglie? No: i beni parafernali della moglie dipendono dalla sua amministrazione; e, se essa vuole, impedisce il marito di toccarli.

È scritto nel Codice civile che il marito amministrerà i beni, anche parafernali, della moglie, finchè la moglie il vuole. Dunque io suppongo un marito che sia creditore per dote di lire 10,000 verso sua moglie; la moglie ha 100,000 lire di beni parafernali, ma non paga: come fa il marito? li prende colle mani sue proprie? No. La moglie glielo impedisce; egli è dunque obbligato a ricorrere ai tribunali, sia pel capitale che pel gli interessi.

Dunque vi è differenza intrinseca fra la dote e i beni parafernali della moglie. Il marito per pagarsi deve agire con le forme ordinarie finchè conserva il credito, e deve perciò pagare la tassa. Siccome non credo che sia intenzione nè del Senato e meno ancora del Governo che questo credito, considerato sotto questo aspetto, sia colpito da questa legge, è necessario di escluderlo apertamente.

CINERARIO, relatore. Siccome nel fondo della questione non vi è dissenso tra la Commissione e gli onorevoli oppositori (*Mariti*), perchè tanto la Commissione quanto gli onorevoli senatori che hanno parlato nel senso di chiedere la modificazione di quest'articolo sono persuasi che i crediti della natura di cui si tratta non devono essere colpiti dalla legge; così mi pare che sopprimendo la parola *verso terzi* si finirebbe una discussione già troppo prolungata.

FRASCINI. Io ritiro il mio emendamento, e mi accosto alla proposta ora fatta dal relatore della Commissione.

PRESIDENTE. In questo caso il paragrafo rimarrebbe in questi termini:

« I crediti della moglie verso il marito, e di questi per doti ed assegnamenti nuziali apparenti dal contratto di matrimonio. »

MASSA SALUZZO. Domando la parola.

Può indurre un certo dubbio queste parole di questi, perchè pare che comprendano marito e moglie.

STARA. È giustissima l'osservazione: si deve dire di questo.

PRESIDENTE. Potrò in primo luogo ai voti la prima parte dell'articolo così emendato:

« I crediti della moglie verso il marito e di questo per doti ed assegnamenti nuziali apparenti dal contratto di matrimonio. »

Chi approva questa parte dell'articolo voglia levarsi.

(È approvata.)

Ora viene il paragrafo secondo così concepito:

« Le pensioni assegnate dagli ascendenti ai loro figli per abilitarli ad imparare una professione o ad intraprendere una carriera. »

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Castagnetto ha la parola.

DI CASTAGNETTO. Dopo essere stato discusso il principio della legge, intorno alla quale io credo di avere schiettamente dato il mio avviso, vengono ora le eccezioni.

In generale io sono nemico delle eccezioni, e non è senza soddisfazione che ho sentito essere l'onorevole commissario regio ed il relatore dell'ufficio centrale di questo stesso sentimento; ma siccome alcune eccezioni furono proposte, oltre

a quelle stabilite nel progetto di legge e che l'ufficio centrale ha creduto di accoglierne alcuna, prima che si chiuda la discussione su questo paragrafo, io credo di dovere avvertire che, qualora venissero ammesse le eccezioni state proposte, io avrei pure un'aggiunta da proporre degna, a mio avviso, di un eguale riguardo.

In questo primo alinea si parla di crediti della moglie verso il marito, ed ho sentito che l'onorevole senatore Sclopis tra le altre osservazioni metteva in campo quella che vi ha comunione di patrimonio tra il marito e la moglie, e si considerano come una stessa sostanza.

Accade un caso frequentissimo, ed è che, morendo il padre, la madre resta tutrice dei figli, e convive con essi; la sua dote è in famiglia, resta un patrimonio unico confuso, e non essendovi eccezione per la medesima, la dote essendo ipotecata, converrebbe che la madre pagasse un'imposta sopra questa dote, la quale forma veramente asse del patrimonio.

Non credo che la legge sui crediti fruttiferi voglia estendersi tant'oltre, credo che la medesima voglia colpire i capitali i quali hanno sfuggite le altre imposte, e che essendo gravati da tributo le terre ed i fabbricati si voglia anche sottoporre a tassa quei capitali che finora andarono esenti; qui è appunto il caso in cui questa dote va confusa col patrimonio; il patrimonio paga le imposte prediali, paga le imposte sui fabbricati, paga insomma tutte le altre imposizioni.

Io credo adunque che se si stabiliscono delle eccezioni per alcune categorie, come fu espresso all'aprirsi di questa seduta, credo, dico, che questo favore possa esser accordato alla madre vedova, e mi riservo di meglio dimostrarlo a suo luogo.

Faccio intanto quest'osservazione al primo paragrafo onde, venendo chiusa la discussione sul medesimo, non fossi più in tempo, ammettendosi altre eccezioni, di proporre anche questa.

PRESIDENTE. Il regolamento permette l'aggiunta anche dopo che sono votati gli articoli; quindi, ove quest'aggiunta fosse gradita al Senato, le si potrebbe dar luogo anche quando l'articolo fosse stato votato.

Pregherei tuttavia il senatore Di Castagnetto di proporre in termini formali l'aggiunta che intenderebbe fare alla legge.

DI CASTAGNETTO. Io ho fatta veramente quest'osservazione, ma essa cadde dopo che l'onorevole signor presidente ha detto che ci resta tempo a fare l'aggiunta anche durante la discussione del paragrafo, perchè essa è subordinata al caso che si ammettano altre aggiunte; se non si ammettessero altre aggiunte io non insisterei per l'esenzione di cui ho fatto cenno, essendo per indole avverso alle eccezioni; dico solamente che questa esenzione dovrebbe prevalere a tante altre.

PRESIDENTE. Converrebbe che fosse la proposta formulata in termini precisi.

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISTIANI. Una legge d'imposta non può stendersi mai abbastanza con chiarezza, massime quando si tratta di una imposta nuova; prima dunque che si passi al secondo alinea dell'articolo secondo pregherei la Commissione di determinare quale sia il significato ch'essa assegna alle parole: *dote apparente dal contratto di matrimonio*, e chiederò se essa intenda di dare a quell'espressione un senso piuttosto largo, ovvero se si debbano intendere in senso ristretto.

PRESIDENTE. Faccio osservare che questo paragrafo è già votato.

CRISTIANI. È votato, sta; ma io chiedeva di potere interrogare la Commissione sul senso delle parole votate non per una semplice curiosità mia, ma per avere uno schiarimento.

mento. Trattandosi di una legge d'imposta la quale debb'essere applicata e di una legge nuova, l'amministrazione se ha una base d'applicazione certo eviterà le molte discussioni che difficilmente in altro modo si potrebbero evitare. Per essere meglio inteso a questo riguardo mi spiegherò con un esempio.

Una moglie si è costituita nell'atto di matrimonio una dote, supponiamo, di 40,000 lire; questa dote era dovuta dagli eredi; essa ha ritirato questo capitale di 40,000 lire e lo ha impiegato presso un'altra persona.

Il capitale conserva il suo carattere primitivo di dotale; ma siccome al titolo primitivo del contratto di matrimonio vi è subentrato un altro titolo, qual è l'impiego di quel capitale, io domando, se in quel caso l'amministrazione crederà di poter chiederne l'imposta, ovvero se il capitale ritirato reimpiiegato che conserva il suo primitivo carattere sarà pure compreso tra le eccezioni.

CIBRARIO, relatore. Quantunque dopo la votazione degli articoli, l'interpretazione delle leggi appartenga veramente ai tribunali, io dirò brevemente quale è stato l'animo della Commissione nell'acconsentire a questa compilazione.

La Commissione, accettando la parola *apparente*, non ha voluto intendere altro fuorchè i crediti che risultassero dal contratto di matrimonio anche relativamente alle persone; ma non ha voluto che quando è cambiata la natura del credito, quando si siano fatti nuovi contratti, il privilegio seguitasse per questo capitale originariamente dotale.

PRESIDENTE. Il paragrafo secondo che sta ora per essere posto in votazione è il seguente... (*Vedi sopra*)

Chi adotta questo secondo paragrafo voglia levarsi.

DE FORNARI. Io domanderei la parola per aggiungere...

GALLI. L'aveva domandata io...

PRESIDENTE. La proposta del senatore De Fornari il Senato l'ha già intesa, ed avrà luogo al paragrafo quarto.

DE FORNARI. La mia proposta era invece di aggiungere al numero due il caso della ripartizione di un reddito già prima esistente e già imposto, se ne era possibile; nel qual caso l'assegnazione potendo farsi anche con istromento e perciò anche con ipoteca...

Una voce. È lo stesso.

DE FORNARI. A me pare non sia lo stesso.

PRESIDENTE. Domando scusa; ieri il senatore Galli ha proposto di aggiungere, dopo il paragrafo due, un articolo il quale contemplasse particolarmente gli assegnamenti a farsi agli ufficiali in occasione di matrimonio; il suo emendamento, quantunque non si riferisca agli ufficiali, è però quasi identico.

DE FORNARI. In tal caso io appoggerei la sua domanda; ma parmi non sia così.

PRESIDENTE. Allora abbia la bontà di metterlo in iscritto; intanto, siccome nessuno oppugna il disposto dell'articolo, io porrò questa parte ai voti e si aggiungerà poi quello che il Senato crederà. (*Legge il secondo paragrafo — Vedi sopra*) (Il Senato adotta.)

DE FORNARI. Ora potrei redigere la mia aggiunta...

PRESIDENTE. Siccome l'uno non esclude l'altro, verrà a suo tempo la sua aggiunta; intanto il senatore Galli aveva chiesta la parola prima, essendo uno sviluppo della proposta fatta ieri.

GALLI. Signori senatori io desidero di dare maggiore sviluppo all'aggiunta che ieri troppo tardi in sul finire della seduta ho fatta al secondo paragrafo del secondo articolo, proponendo di estendere anche l'eccezione dall'imposta alle pensioni fatte dagli ascendenti in favore dei loro figli ufficiali nell'esercito perchè possano ottenere la permissione di con-

trarre matrimonio e di rispondere alle obiezioni colle quali il signor commissario regio volle impugnare la mia proposta.

Io ho detto che se si erano eccettuate dall'imposta le pensioni per imparare una professione o per intraprendere una carriera per parità di causa e perchè militavano le stesse ragioni, una simile eccezione si doveva pure concedere alle pensioni fatte dagli ascendenti ai loro figli ufficiali nell'esercito. Soggiunsi che in alcune circostanze particolari, il poter continuare l'incominciata carriera, vinceva d'importanza l'intraprenderla, perchè più o meno avvi libertà di scelta nell'intraprendere una carriera, e che quando si deve a questa rinunciare, la famiglia perde ciò che spese per l'educazione militare e pel corredo, il che non è poca cosa.

Dissi essere un capitale fittizio e non un vero capitale fruttifero; soggiungo ora potersi considerare come una pensione alimentare in surrogazione di quel tanto che quell'individuo consumerebbe in famiglia; chè alla proposizione che faccia può considerarsi favorevole il rapporto della Commissione, perchè, io domanderei: che valore avrebbe l'eliminazione della parola *esclusivamente*, proposta ed accettata dal Senato, se non fosse per dare maggior margine alle eccezioni introdotte?

Conchiusi finalmente che nel mio modo di vedere militavano per queste pensioni tutti gli estremi che fecero ammettere l'eccezione sull'imposta per le pensioni fatte dagli ascendenti puramente per apprendere una professione od intraprendere una carriera.

Risponderò ora come meglio saprò alle obiezioni colle quali il signor commissario regio impugnò la mia proposta.

Egli osservò, se ben mi ricordo, in primo luogo che altro era una pensione per intraprendere una carriera, altro il poterla conservare; che la scelta stava in lui e che non aveva che a non ammogliarsi.

Mi permetterò di rispondere al signor commissario regio che egli dà in questo modo gratuitamente un carattere di durezza alla legge che non ha in tutti i paesi d'Europa; con più o meno facilità si dà ivi questo permesso e vi sono talvolta delle convenienze di famiglia e personali che consigliano di ricorrere per ottenerlo.

Disse in secondo luogo che per le stesse considerazioni il Governo aveva creduto conveniente di sopprimere l'esenzione dalle imposte ai padri di duodecima prole; io per verità non saprei come rispondervi perchè non ci vedo gran correlazione.

In terzo luogo il signor commissario regio osservò che l'ammettere quest'eccezione sarebbe un favorire i loro matrimoni

Io in massima convergo col signor commissario regio, ma mi permetterò di osservare che questo motivo è estraneo alla questione di finanza che ci occupa e che entreremmo in una questione d'ordine politico militare.

Dirò che questa questione è già sciolta dal Governo stesso colle citate patenti del 29 aprile 1834, che stabiliscono debba l'uffiziale, prima della costituzione della pensione, ottenere la permissione dall'autorità superiore, che non si concede che dietro le conclusioni favorevoli dell'auditorato generale di guerra, che all'articolo 9 è comminata la pena della destituzione se, senza permesso, l'uffiziale passasse oltre al matrimonio.

Il Governo ha creduto, colle citate patenti, d'aver portato rimedio all'abuso ed ai temuti inconvenienti; perciò io guardo come sciolta la questione politica, e risposto all'osservazione del signor commissario regio di non doversi favorire questi matrimoni, e quindi non doversi ammettere l'eccezione

proposta, sicchè più non vi resta che la pura questione e convenienza finanziaria.

Io non ripeterò le ragioni già addotte, per le quali io credo che queste pensioni fatte dagli ascendenti ai loro figli ufficiali nell'esercito meritano egual favore di quelle fatte per imparare una professione, intraprendere una carriera.

Non posso rispondere alla Commissione perchè nel suo secondo rapporto dice solamente essere stata la medesima unanime in un senso contrario alla mia proposta senza accennare ragioni speciali. Perciò io rinnovo la fatta proposta, e spero che il Senato, giudice competente, sia pei motivi di finanze e di giustizia, come per la questione politica, qualora il signor commissario regio insista su quella, vorrà prendere in considerazione la mia proposizione.

E per ciò propongo la seguente aggiunta al § 2 del secondo articolo; dopo le ultime parole: *intraprendere una carriera*, si dica: « come pure le pensioni che gli ascendenti fanno ai loro figli ufficiali nel regio esercito in occasione di matrimonio, dipendentemente alle regie patenti 29 aprile 1834. »

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Le osservazioni testè fatte dall'onorevole senatore non sono tali da rimuovermi dall'opposizione fatta ieri all'emendamento che egli propose.

Non mi rimuovono perchè io non trovo quell'analogia, quella parità di circostanze che egli testè fece rilevare fra il paragrafo secondo dell'articolo secondo ed il suo emendamento.

Nel paragrafo secondo si contempla la pensione per fare imparare una professione ed intraprendere una carriera; per contro l'onorevole senatore vorrebbe che si estendesse al mantenere la carriera, il che sarebbe un passo di più; può meritarsi favore la pensione che mira a dare uno stato al figlio; ma se costui non sa trarne sufficiente profitto quando la consegua, la cosa cambia di aspetto, come pure se intende di prender moglie.

Indipendentemente da ciò, osservo che non posso considerare il matrimonio come mezzo di mantenere la carriera ad un ufficiale o farlo progredire in essa, anzi è un peso di più dal lato delle spese che egli s'addossa. Vedo poi per contro che i celibi, e sono il maggior numero, percorrono la carriera medesima convenientemente. Mi si dirà che può esservi taluno che sia in tali condizioni di fortuna che non gli permettano di continuare la carriera senza un assegnamento; ma io risponderò che queste circostanze particolari degli individui, che sono il minor numero, non possono essere contemplate dal legislatore, il quale non discende negli interessi familiari al segno di riconoscere se uno possa o no continuare in una data professione, in una data carriera. Se non che io dubito assai che il mezzo del matrimonio procurato mediante l'assegnamento di cui si parla possa giungere allo scopo cui l'onorevole senatore accennava, in quanto che la legge appunto ha stabilito che l'ufficiale che si marita debba avere una determinata pensione onde rimuovere il pericolo che ammogliandosi s'espone a sopportare un peso cui i propri mezzi non siano bastanti; ond'è che se l'ufficiale per maritarsi ha bisogno che altri gli faccia il prescritto assegnamento, certamente non ha mezzi per mantenere la moglie, e questa non può migliorare la sua condizione, se neppur essa ha quanto basti, purchè fra lei ed il marito abbiano o lire 24,000 di capitale, o lire 1200 di reddito.

Dico fra lei ed il marito, perchè la legge, se mai non mi sovviene, dichiara bastantemente soddisfatto all'obbligo imposto all'ufficiale che si mariti, ossia che egli posseda quel capitale o reddito, ovvero la moglie.

Rimane però, mi pare dimostrato, che il matrimonio quando dev'essere accompagnato dall'assegnazione di cui si parla, ben lungi dall'abilitare l'ufficiale a percorrere la carriera, riesce piuttosto d'inciampo.

Si soggiunse che la legge qualora non ammettesse quest'eccezione sarebbe troppo dura, ma nello stesso tempo il senatore conviene meco che non debb'essere scopo della legge lo spingere al matrimonio.

Da ciò io ne deduco, che il legislatore non porgendo nè ostacolo, nè incoraggiamento, non procede con durezza.

L'onorevole senatore soggiunge di non conoscere il perchè si abbia argomentato dalla legge, che ha tolto per i casi futuri ai padri di dodicesima prole l'esenzione dai tributi e l'annuo sussidio che prima loro si accordava; ma, ove consideri la cosa sotto l'aspetto che ho or ora accennato, conformemente a quanto ho detto ieri, vale a dire che non debbe il legislatore incoraggiare i matrimoni e che la legge fu derogata come improvvida nelle condizioni attuali della società e di popolazione, cioè perchè spingeva a matrimoni inconsiderati.

Vedrà chiaramente come io possa fondare le mie osservazioni sulla legge medesima, perchè vi è identico motivo di non incoraggiare i matrimoni, ma di lasciare in proposito la più ampia libertà.

Per queste ragioni io credo che, mancandovi ragione particolare per cui coloro che fanno parte dell'esercito come ufficiali debbano godere di speciale prerogativa per gli assegnamenti loro fatti onde abilitarli a maritarsi, l'emendamento non sia ammissibile.

MASSA SALUZZO. Il signor senatore Galli propone di estendere l'eccezione, di cui nell'articolo secondo, agli assegnamenti i quali sarebbero fatti ai figli che seguono la carriera militare e che vengono a matrimonio.

Il commissario regio si oppone a questa estensione di privilegio, siccome quella che tornerebbe troppo in pregiudizio delle finanze.

Io porto ferma opinione che la proposizione dell'onorevole senatore Galli sia compresa nella legge e che conseguentemente la legge come sta concepita nei termini proposti dalla Commissione autorizzi il padre di famiglia a fare questi assegnamenti, i quali saranno esenti dalla tassa di cui si tratta, e mi spiego. Questi assegnamenti possono essere o per ragione di carriera militare, o per ragione di matrimonio. Nel primo caso sarà loro dato il titolo di assegnamenti destinati ad agevolare la carriera militare; nel secondo caso sarà loro dato il titolo di dote, di assegnamento nuziale, ed allora l'antiveggenza dei parenti, la destrezza dei notai farà sì che ciò che non si vuol concedere specificatamente, sarà concesso dalle persone che contrattano mediante termini precisi di una contrattazione, la quale eluderà le difficoltà che si mettono in campo dal commissario regio.

Mercè lo stato delle cose, trattandosi di una legge che non debb'essere poi portata con tanto rigore, credo che sarebbe più decoroso lo stabilire la eccezione proposta dall'onorevole senatore Galli, sebbene io sia d'avviso che quella sarebbe sempre inserita nei contratti nuziali e in quelli di assegnamento di pensione per la carriera militare.

PRESIDENTE. L'emendamento Galli è compreso nei seguenti termini... (*Vedi sopra*)

Vi sarebbe poi il senatore De Fornari, il quale a questo emendamento aggiungerebbe ancora le parole seguenti: « e così le assegnazioni che l'ascendente fece al figlio al discendente per potersi stabilire separatamente per causa qualsiasi. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

ARNULFO, *commissario regio*. Domando la parola.

DE FORNARI. Chiedo di potere sviluppare la mia proposta.

ARNULFO, *commissario regio*. Parlerò in seguito.

DE FORNARI. Dirò poche parole, perchè sono quelle medesime che ho detto in una tesi più generale. Io credo che materia della presente imposta non sieno che i crediti veramente fruttiferi. Questa è l'intitolazione della legge. Sono quei capitali i quali per industria, per previsione del buon padre di famiglia si resero fruttiferi, e che per conseguenza formano parte di un patrimonio. La separazione di una porzione della rendita complessiva della famiglia nel caso che un individuo di questa separisi, non potendo coabitare o per causa di matrimonio, o per qualunque altra ragione, tal separazione, dico, la suddivisione di questa fortuna è ordinariamente, anzi una perdita, un dispendio per la famiglia; io domando se questa è la creazione, l'aumento di un credito fruttifero, la produzione di frutto di un capitale nuovo. Io non credo possa assoggettarsi ad imposta nuova. Siccome tuttavia potrà l'assegnazione essere fatta con ipoteca e può nascere il dubbio se quest'assegnazione (giacchè la parola *assegnazione* è stata introdotta forse meno opportunamente nella legge e vi si contempla l'ipoteca segnalatamente), dovrà esserè considerata come un credito fruttifero imponibile secondo la legge attuale. Io non lo credo, e siccome il dubbio può nascere, domando che sia appositamente escluso.

ARNULFO, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ARNULFO, *commissario regio*. Io non posso aderire all'aggiunta proposta dall'onorevole senatore De Fornari.

Le ragioni che egli addusse parmi conducano ad una conseguenza che si scosta di troppo dai termini e dallo scopo della legge che è in discussione ed è da ritenersi bene che lo scopo di questa è di colpire d'imposta senz'altra indagine i crediti fruttiferi.

Quindi l'esistenza del credito è quella che dà origine alla tassa, non riguardo avuto all'origine del medesimo ed alla causa che lo determinò.

Che se altrimenti la cosa fosse, bisognerebbe fare ben molte altre disposizioni legislative onde stabilire fra i crediti medesimi quelli che possono essere colpiti e quelli che non lo possono essere dipendentemente dall'origine loro; tocchè assolutamente nè si propone dal Governo nè il Senato inclina certo ad adottare.

Il segno apparente e, per così esprimermi, che dà luogo al tributo e che ne dà la misura, è la creazione del credito, qualunque ne sia la causale.

Ciò ritenuto, se tra padre e figlio per convenienze, che è inutile di qui analizzare, si stabilisce un credito, sia perchè il figlio possa vivere separato, sia per qualunque altra ragione, vuolsi conchiuderne che nasce l'obbligo di pagare la tassa.

Vi sono delle eccezioni nello stesso progetto di legge che si discute, dice l'onorevole senatore, ed è vero; ma queste eccezioni sono talmente circoscritte e determinate da casi speciali che non possono servire di norma o di base per introdurre eccezioni più ampie e tanto meno quella cui accenna l'onorevole proponente, poichè per ammettere queste si deve ricercare l'origine, la causa del credito, il che è contrario ed alla lettera ed allo scopo della legge, la quale riescirebbe in tal caso assolutamente inesequibile. Le eccezioni che ammette l'articolo secondo sono limitate, e debbono esserlo a quelle spese che il padre di famiglia fa per dare al figlio una

professione, uno stato; ma quando il figlio ha la professione, ha uno stato con cui provvedere a se stesso, ogni debitura che si contragga fra essi non deve, quanto all'imposta, godere di qualsiasi privilegio. Del resto noi cadremmo nel gravissimo inconveniente di scandagliare l'origine dei crediti per dedurre se siano o no soggetti all'imposta.

L'onorevole senatore dice che non vi è aumento di patrimonio nel caso di assegnazione fatta dal padre al figlio.

Io dico che la costituzione d'un credito non aumenta i patrimoni, non aumenta le ricchezze generali nello stesso modo che la vendita d'uno stabile, la trasmissione d'una eredità non aumenta la ricchezza medesima, ma tuttavia per simili trasmissioni si paga un tributo per ciò solo che vi è la trasmissione dei beni. Per la stessa ragione deve pagarsi l'imposta sopra un credito per ciò solo che esiste la sua costituzione.

Da ciò è facile il dedurre che si debba considerare il credito del figlio verso il padre come un credito di un estraneo.

DE FORNARI. Domando la parola per una brevissima osservazione. La differenza che si manifesta fra l'opinione dell'onorevole preopinante, commissario regio, e la mia, dipende dal tutto diverso carattere che si voglia imprimere alla legge. Egli ha perfettamente spiegato che il carattere che egli le suppone è tutto diverso da quello da me attribuito, e così dichiaro che sotto questo aspetto, per questo motivo generale, io mi unirò a quei molti i quali io penso saranno per votare contro la legge.

PRESIDENTE. Ritira il suo emendamento?

DE FORNARI. Lascio che si ponga ai voti.

DELLA TORRE. Messieurs, je crois qu'il y a, en fait d'impôts, une maxime générale d'après laquelle le même objet ne doit pas payer deux fois; nous voulons que tout ce qui rend soit imposé; mai nous ne pouvons pas prétendre qu'une chose quelconque paie deux fois. Or, le but des amendements proposés par messieurs De Fornari et Galli, est d'éviter cet inconvénient. Si l'on n'adopte pas ces amendements, il arrivera que le père qui paie déjà pour tout son patrimoine, pour ses biens meubles et immeubles, pour les créances qu'il possède contre des tiers, consacra une partie des biens qui, chez lui, ont déjà payé l'impôt, quand, aux termes de la loi militaire, il donnera à son fils ce qui lui est nécessaire pour qu'il puisse se marier. De même, dans quelques cas, la loi m'oblige d'entretenir mon fils hors de chez moi, et je l'entretiens avec les fonds qui déjà ont été imposés chez moi; je me prive de ces fonds pour les lui donner, et, si je n'agissais pas ainsi volontairement, la loi me forcerait à le faire dans une certaine mesure. Si donc vous faites payer un second impôt, vous diminuez la somme; 25 mille francs ne suffisent plus, il en faudra 26; l'assegnamento devient insuffisant, le père sera obligé de donner davantage.

Cette portion du patrimoine qui a déjà été imposée une fois, ne doit pas l'être une seconde, d'autant plus qu'elle est consacrée à des objets que la loi non-seulement approuve, mais dans certains cas elle commande.

ARNULFO, *commissario regio*. Mi credo in obbligo di fare alcune osservazioni sovra quanto venne accennando l'onorevole senatore preopinante, per dimostrare che non sussiste, a mio credere, l'opinione dal medesimo emessa.

Dirò dapprima non sembrarmi esatto l'affermare che il padre paghi imposta per tutto quello che possiede, in quanto che, indipendentemente dagli stabili e dai crediti colpiti da tassa, può egli possedere denari e rendite sul debito pubblico con cui far fronte agli impegni che prenda verso il figlio; nel qual caso non sussiste la premessa dell'onorevole senatore, cioè che il padre paghi già per tutto il suo patrimonio, per

tutto quello che possiede, e che ciò cui si obblighi il figlio a pagare colla presente legge sia un doppio pagamento.

Fatta astrazione tuttavia da questa circostanza, io dico: o fra padre e figlio interviene una divisione del patrimonio paterno, costituito di stabili o di crediti, ed allora non si paga da due; poichè tanto meno pagherà il padre e pagherà il figlio in sua vece la stessa somma di tributo, il totale sarà lo stesso; poichè se si dividono stabili, il tributo prediale sarà diviso; se si dividono i crediti, divisa pure sarà l'imposta che sovressi si stabilisca.

Ma se gl'interessi particolari del padre e del figlio esigono, se la volontà loro determina che a vece di dividere il patrimonio si costituisca invece un credito del figlio verso il padre, la cosa cambia d'aspetto; le parti sono in facoltà di provvedere agl'interessi loro come più loro accomoda; se loro non piace di dividere, ma piace piuttosto di costituire un credito, debbono seguire la sorte di tutti quelli i quali costituiscono una debitura piuttosto che alienare una porzione del loro patrimonio.

Per propria volontà si crea la materia imponibile colla costituzione d'un credito, e debbono perciò sopportare la relativa tassa.

Per le quali cose io conchiudo che l'argomento addotto in contrario poggia in fallo, e quando la tassa viene determinata dalle particolari convenienze, dalla volontà delle parti, e non per disposizione di legge, non possono tagnarsi che sia la legge ingiusta.

VESME. Io appoggio l'emendamento del senatore De Fornari, per questa ragione principalmente, che credo che in questo caso non si costituisca un credito, come asseriva il commissario regio. È un dovere del padre di mantenere il figlio; tale debito nasce dalla natura, è confermato da legge. A questo dovere ordinariamente soddisfa nella casa propria: se per caso, per qualche motivo, il figlio esce di casa, dura l'obbligo antico, e debbe mantenerlo, non più in casa, ma col pagargli una pensione. Il debito non nasce allora soltanto, ma soltanto viene ad ottenere un diverso modo di esecuzione.

Il figlio ed il padre costituiscono una sola famiglia; l'assegnamento fatto da questo a quello non costituisce un vero credito fruttifero, nè perciò in alcun modo può essere imponibile, stante che non si tratta di un vero credito, ma del diritto naturale che ha il figlio verso il padre di essere mantenuto, vestito ed educato quando è in famiglia non meno che quando per qualsiasi caso ne sia uscito.

ARNULFO, commissario regio. Sorgo unicamente per ricordare che la Commissione ha proposto, ed io sono disposto d'accettare, un'eccezione relativamente alle pensioni puramente alimentari specialmente contemplate nel Codice civile, il che risponderebbe alle difficoltà elevate dall'onorevole senatore.

Del resto, qualunque sia la causa del debito, se il debito sussiste, non vi è ragione perchè non debba sopportare la tassa.

Se il padre, per soddisfare all'obbligo degli alimenti, cede al figlio una cascina, non paga certamente l'imposta sui crediti, pagherà l'altra imposta dell'insinuazione; ognuno ha facoltà di scegliere il modo di pagamento che più gli conviene, e dal modo che sceglie la legge lo può colpire con una o con altra tassa.

PRESIDENTE. Il Senato ha già inteso come sia formulato l'emendamento del senatore Galli: esso viene in primo ordine dopo la parte del paragrafo secondo già adottato.

Chi lo adotta sorga.

(È rigettato.)

Viene ora l'emendamento del senatore De Fornari.

Chi lo approva si alzi.

(È rigettato.)

Viene infine la proposta De Cardenas, di cui la Commissione avrebbe fatta materia pel paragrafo seguente che diventerebbe il terzo, lasciandovi però luogo frammezzo a quello che verrà suggerito dal senatore Di Castagnetto, che sarà collocato laddove parrà più opportuno al Senato.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. Mi si fecero osservazioni sulle parole *pensioni alimentari*, e mi si disse che l'eccezione dovrebbe estendersi anche *al patrimonio ecclesiastico*. (*Rumori diversi*) A me parve in sulle prime che quel patrimonio dovesse essere tra le pensioni alimentari, perocchè il padre lo costituisce talvolta come un credito che la Chiesa chiama pensione alimentare, senza la quale non avendo l'ecclesiastico mezzi di sussistenza sarebbe escluso dall'esercizio del sacerdozio.

Riguardandola come pensione alimentare io non proponevo veruna eccezione speciale nella legge per esso. Ora, siccome la Commissione prescrive semplicemente quelle contemplate nel Codice, così io sottopongo il riflesso alla stessa Commissione, perchè veda se non sia il caso che questa pensione di puro e semplice patrimonio ecclesiastico, quella cioè che dicono la congrua per poter celebrare la messa debba essere compresa sì o no nella pensione alimentare.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

CIBRARIO, relatore. Il patrimonio ecclesiastico si compone o di beni stabili assegnati dal padre al figlio, e in tal caso non sarebbe compreso nella legge che riguarda i crediti fruttiferi, o si costituisce (come avviene il più spesso) in una data pensione, ed allora egli è evidente che la carriera ecclesiastica è contemplata nel paragrafo secondo, il quale prescrive che le pensioni assegnate dagli ascendenti al figlio per abilitarlo ad intraprendere una professione, una carriera, sono eccettuate dall'imposta.

DE CARDENAS. In questo caso io non insisto più nella mia osservazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo terzo.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi permetta prima che dia lettura dell'aggiunta proposta dal senatore Di Castagnetto, quindi avrà la parola.

« I crediti della madre vedova, convivente in famiglia, per ragione di dote od assegnamento nuziale apparente dal contratto di matrimonio. »

ARNULFO, commissario regio. Io non posso accettare l'emendamento proposto dal senatore Di Castagnetto, perchè la creditrice dei figli per dote non ha salvo un semplice credito: ciò posto non vi si può applicare l'articolo secondo, il quale esime dalle tasse i crediti dotali del marito verso la moglie e viceversa, il che equivale a dire durante il matrimonio.

La dote di cui la vedova è creditrice (che è dote di titolo, ma non più di fatto) non è incorporata nel patrimonio dei figli più di quello che lo sia un credito ipotecario qualunque di un terzo verso i medesimi.

La convivenza poi della vedova coi figli non deve essere un titolo per dar luogo od origine ad esenzioni. Anzi tale convivenza forse sarebbe un titolo di più per non accordarne, poichè è più che probabile che i figli non siano pretendenti ad una pensione della madre, e per conseguenza essa sia

posta in miglior condizione di quello che sarebbe se vivesse separata.

Fra la vedova creditrice dei figli della sua dote ed un estraneo creditore dei figli medesimi non vi è differenza alcuna assolutamente, e dalla coesistenza io credo che il Senato non vorrà trarre argomento per una esenzione.

DI CASTAGNETTO. Io non ho invocato tanto lo spirito dell'articolo primo, come lo spirito stesso della legge: la legge vuole colpire i capitali i quali non pagano ancora alcuna imposta, cioè che hanno sfuggito a qualunque sacrificio.

Ora io ho detto che la madre convivendo coi figli, il patrimonio resta confuso con quello della famiglia; questo patrimonio paga allo Stato altre gravanze, epperò non è giusto che vada ancora soggetto a questa imposta.

Del resto ho fatto l'osservazione che in generale io era nemico delle esenzioni come lo era anche il signor commissario regio; ma, posto che alcune ne vengono messe in campo, io ho detto che questo era forse uno dei casi più speciali.

Intanto abbiamo adesso esentati i crediti alimentari. Ora io dico: quanti altri casi si presentano di ugual natura che forse sono degni di maggior riguardo?

Abbiamo i minori, i quali alle volte sono costretti ad impiegare con ipoteca i loro fondi. Con ipoteca abbiamo le opere pie, le quali sono tassate per la legge delle manimorte; sono tassate per i capitali, sono tassate per le imposte prediali, ed ora restano tassate egualmente per le rendite ipotecarie, mentre forse appena appena basteranno allo scopo per cui sono istituite. Abbiamo qualche volta dei legati pii appena sufficienti per soddisfare i pesi, e saranno ugualmente imposti, perchè la legge non li esclude.

Relativamente alla madre, io faccio un'ultima osservazione: con una legge non ha guari sancita abbiamo tolto il favore dell'esenzione del diritto di successione in linea retta, epperò, nel caso di dolorosissima perdita, i figliuoli debbono raccogliere, con pagamento di diritto, il luttuoso patrimonio del padre o della madre: attualmente, non solamente quando muoiono, ma quando vivono i genitori, si trova modo di far pagare una tassa.

La madre, convivente coi figli, e forse con tenue patrimonio, dovrà pagare ancora un'imposta per una dote che non è per nessun conto un capitale fruttante, giacchè fa assolutamente parte del patrimonio di famiglia. Staranno in diritto le ragioni allegate dall'onorevole commissario regio; ma queste non tolgono però che questa legge non sia crudele, e come tale non debba essere respinta.

MASSA SALUZZO. Domando la parola.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

ARNULFO, commissario regio. Io intendo soltanto di osservare che, per dire che la legge sia molto dura, e per dare fondamento alle osservazioni del signor preopinante, sarebbe da supporre che le vedove abbiano tutte doti piccolissime, il che non è sempre vero. Ma quando pure ciò fosse, sarà però sempre certo che la vedova sotto questo rapporto non è in condizione diversa da quella in cui sia un creditore qualunque. Che se poi si troverà in circostanze sfavorevoli, la legge vi provvede coll'autorizzarla a chiedere dai figliuoli più facoltosi la pensione alimentare, e questa medesima legge, che è in votazione, ammette per queste pensioni alimentari l'esenzione. Ma se è all'incirca ricca per dote, se essa è creditrice di un capitale verso i figliuoli, deve correre la stessa sorte che corrono gli altri creditori e sottostare all'imposta in ragione del suo credito, sebbene in origine dotale.

DI CASTAGNETTO. Il mio emendamento rifletteva i crediti dotali, e non i crediti estranei a tale titolo.

MASSA SALUZZO. Io debbo confessare che malgrado lo studio della giurisprudenza, alcune volte nell'interpretazione delle leggi si incontrano opinioni divergenti; e la mia è appunto divergente da quella dell'onorevole commissario regio, e forse lo sarà da quella di qualchedun altro de' miei onorevoli colleghi.

Io pensava che quando la legge stabiliva che i crediti della moglie verso il marito fossero esenti, lo fossero eziandio i crediti della moglie verso gli eredi del marito, i quali non rappresentano che il marito medesimo; e se io avessi avuto da giudicare lo avrei fatto in questo senso.

Si dice non doversi comprendere in tal modo il vero senso della legge; e l'emendamento proposto dal senatore Di Castagnetto fa nascere un'esplicita dichiarazione dell'onorevole commissario regio, il quale vuole che le vedove, le quali tengono le doti conglobate al patrimonio degli eredi che non esigono nulla, e che spendono in famiglia i redditi di questo patrimonio, debbano pagare per un credito che non esigono, perchè è consumato in famiglia.

La legge, così intesa, veste un carattere di durezza e d'ingiustizia; diffatti, se la moglie contribuisce a codesta imposta, allorchè convive col marito, e che si trova in miglior condizione, sia per l'impiego che può coprire il marito, sia per la circostanza naturale che il marito è sempre il capo e il sostegno della famiglia, come potrà credersi giusta cosa che non abbia più a godere di tale privilegio allorquando il marito sarà spento?

Se la disposizione della legge è tale che le vedove, le quali hanno le loro ragioni dotali incorporate col patrimonio della famiglia, siano costrette a corrispondere a questi terzi, nascerà in loro facilmente il desiderio della separazione per esimersene, e quindi un danno grave, quindi uno scompiglio nelle famiglie; cosa questa sommamente da evitarsi nei tempi in cui versiamo.

Anche per questa sola ragione io darò il mio voto contrario alla legge.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Un dissenso legale coll'onorevole senatore mi obbliga a giustificare, come meglio io mi sappia, l'opinione che ho emessa.

Egli sostiene che l'eccezione da lui appoggiata sia già contemplata nel § 1 dell'articolo 2. A questo proposito io dico, che siccome questo paragrafo è votato, alla giurisprudenza dei tribunali è lasciato il determinarne se sia o no compresa. Tuttavia, siccome si è detto che l'esenzione accordata per il credito dotale verso il marito debba estendersi al credito delle vedove verso gli eredi, io mi farò ad osservare essere cosa, a mio credere, non contestabile, e che nullo meglio dell'onorevole preopinante può confermare che, sciolto il matrimonio, il carattere dotale svanisce, la dote non esiste più, salvo di nome; diffatti cessa il vincolo d'inalienabilità collo scioglimento del matrimonio; la dote diventa liberamente esigibile dalla vedova; nasce l'obbligo negli eredi di restituirla od immediatamente o con mora; corre l'obbligo alle vedove di prendere iscrizione ipotecaria se non fu presa durante il matrimonio da coloro i quali sono dalla legge obbligati ad iscriverla, perchè in costoro cessa quest'obbligo, essendo cessati i motivi per i quali durante il matrimonio il legislatore loro impose una simile obbligazione.

Per conseguenza io non credo che l'esenzione delle tasse concesse nel presente articolo secondo per il credito dotale

verso il marito si possa estendere al credito verso gli eredi del medesimo, il quale non ha più verun carattere dotale.

Si disse inoltre che la legge sarebbe dura se facesse pagare alla vedova ciò che lascia nel patrimonio dei figli e consuma con essi.

Ma io mi permetterò di osservare che questa è una circostanza di fatto, la quale si avvera o non si avvera; vi sono delle vedove conviventi coi figli le quali, ben lungi dal consumare con essi, tengono per sé quello che loro appartiene; vi sono delle vedove ricchissime per crediti dipendenti da dote, le quali hanno di che soddisfare ai figli il corrispettivo della convivenza risparmiando tuttavia un vistoso reddito; non si può quindi argomentare da supposizioni e da possibili circostanze di fatto, ma fa d'uopo attenersi al principio di diritto, secondo cui la madre convivente coi figli è loro creditrice non altrimenti di quello che lo sia un terzo, e che perciò la legge non è a riguardo di lei più dura di quel che lo sia con tutti i cittadini in proposito del tributo sui crediti.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal senatore Di Castagnetto può essere conservato nei precisi termini in cui l'ha proposto.

Egli l'univa al § 1, e dovrebbe essere invece un paragrafo di più che sarebbe intermedio dal primo al secondo: domando al senatore preopinante se acconsente che la sua aggiunta abbia questa sede.

DI CASTAGNETTO. Io sono perfettamente d'accordo.

DEMARGHERITA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Demargherita.

DEMARGHERITA. Io non posso a meno che appoggiare, per quanto sta in me, la proposizione fatta dall'onorevole senatore Di Castagnetto.

Secondo me il credito della dote continua a rimanere tale e circondato del suo favore e del suo privilegio anche dopo la morte del marito, e per conseguenza dopo lo scioglimento del matrimonio, finchè il denaro dotale non è ritornato nelle mani della moglie.

In questo caso poi ella può disporre a suo talento; ma finchè ella non lo ha recuperato, non potrà dire se non che nel suo patrimonio ha un credito avente un carattere dotale. Non so se si potrebbe sostenere che per la restituzione della dote non compete alla moglie, anche contro gli eredi del marito (come avrebbe potuto spettarle contro il marito medesimo), il privilegio, ossia l'ipoteca legale che la legge accorda al credito dotale. Il dire che questa ipoteca legale cessa di essere affrancata dall'iscrizione non ha, secondo me, sufficiente fondamento, per non esservi articolo del Codice il quale determini il tempo entro cui questa ipoteca sarà affrancata dall'iscrizione. Se vi fosse questa necessità d'iscrizione, converrebbe dire che non mai la moglie si affrettarebbe abbastanza a prendere simile iscrizione, poichè se tarda di un giorno perderebbe l'anteriorità. D'altra parte non è nemmeno necessario domandare che, a rigore di diritto, si mantengano tutti i privilegi, tutti i vantaggi del credito dotale, anche dopo spento il marito, contro gli eredi del medesimo, per estendere a questo caso del credito dotale verso gli eredi del marito quel favore che il Senato intende concedere ai crediti dotali in genere.

Anche ammettendo che fossero spenti i privilegi della dote, i vantaggi che la legge gli attribuisce, il favore con cui guarda questo credito, sarebbe sempre vero che, nella natura stessa del caso, il credito non cesserebbe di essere dotale, perchè tenderebbe alla consecuzione della dote.

Importando che le mogli siano assistite, per quanto si può, da tutti i favori legali, rispetto alla loro dote, ne viene perciò

che giustamente si è concesso al credito dotale il favore dell'affrancamento dall'imposta della quale presentemente si ragiona.

Se questo favore si accorda alla moglie durante il matrimonio, nel qual tempo certamente essa non può pensare ordinariamente a recuperare la propria dote, tanto più mi pare che debba concedersi nel caso in cui, morto il marito, il credito dotale non sia più verso di lui, ma verso gli eredi, epoca in cui la moglie pensa, tosto o tardi, a riprenderla.

Tanto meglio poi se ella non cerca di riprenderla, perchè ciò contribuirebbe a mantenere più ferma e più stretta l'unione della madre coi figli, a prolungare la convivenza in famiglia della madre stessa, il che, come ognuno sa, torna a grandissimo vantaggio delle famiglie, le quali non possono non soffrire scapito dalla separazione della madre, dalla cessazione sua a convivere coi propri figli. Io in conseguenza concluderei perchè si facesse luogo a questa esenzione dall'imposta, a favore del credito dotale, anche quando questo credito, morto il marito, non riguardi più che la prole di lui.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'emendamento proposto dal senatore Di Castagnetto.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Voci. La controprova.

PRESIDENTE. La controprova non potrebbe più aver luogo, essendo già approvato; tuttavia se i segretari dichiarano che vi fosse dubbio, allora si farà la controprova.

QUARELLI. Il numero era di 87; non si poteva decidere.

PRESIDENTE. Allora rinnovo la prova, salvo si voglia fare per divisione. Comincerò a pregare i signori senatori che intendono di approvare l'emendamento di volersi levare.

Dopo la prova essendovi dubbio, si farà la controprova.

Chi è d'avviso contrario voglia levarsi.

(È adottato.)

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Signori senatori: dopo tanto ondeggiare di fortuna nei vari emendamenti di eccezioni che si sono proposti, ed a quest'ora già così inoltrata della discussione, io dovrei temere di parere indiscreto venendo ad intrattenervi ancora di un'aggiunta in forma d'emendamento. Ma la ragione che mi muove a proporvela è tale, che crederei di mancare ad una delle mie più profonde convinzioni, qualora io non vi dimandassi questo piccolo sacrificio di tempo e d'attenzione.

Voi avete, o signori, acconsentito a che venissero eccettuate dalle disposizioni di questa legge le pensioni alimentari stabilite dal Codice civile. Io credo che vi siano dei casi di pensioni alimentari le quali, quantunque non prescritte dal Codice civile, tuttavia sono siffattamente raccomandate dall'ordine morale e dall'interesse, dirò, sociale, che vogliono essere prese in considerazione. Io voglio parlarvi, o signori, delle pensioni modiche (avvertite che dico modiche), le quali si danno a titolo vitalizio ai famigli per remunerazione dei servizi prestati.

Io non so se vada errato, ma credo che mentre da noi tutti tanto si desidera di migliorare i rapporti morali fra tutte le classi del popolo, convenga il secondare quell'impulso che hanno i padroni di beneficiare i servitori.

Io credo che quand'anche l'eccezione non producesse grande effetto materiale, tuttavia dovrebbe essere adottata per un riguardo morale. Io adunque vi propongo, o signori, di aggiungere alle disposizioni, per cui si eccettuano dall'imposta della legge le pensioni alimentari portate dai vari

articoli del Codice civile, le seguenti parole: « e le pensioni vitalizie remuneratorie ai famigli, le quali non oltrepassano la somma di lire 300 annue. »

Ho voluto restringermi a questa somma, perchè mi pare non eccessiva, avuto riguardo massimamente alla varia condizione di fortuna delle diverse famiglie; ed io credo che mentre noi consacriamo un principio di vera eguaglianza di tassa nelle varie condizioni dei crediti fruttiferi, non possiamo involvere ciò che non veste altro carattere che quello di remunerazioni dovute per servigi lunghi e fedeli, e di remunerazioni entro termini, i quali sicuramente non possono mai trarsi ad abuso, nè dedurre grandemente ai proventi dell'erario. Per conseguenza depongo quest'aggiunta sul tavolo della Presidenza, e la depongo nella persuasione che possa essere da voi accolta, e non già con quelle parole di disperazione dell'esito di questa legge che ho udito risuonare in quest'Aula.

Io credo che questa legge nel suo principio non sia cattiva, credo che convenga modificarla in alcuna parte, ma non posso per altro non considerare che, mentre per le esigenze dell'erario dobbiamo cercare di avere proventi onde sopprimere ai bisogni, non convenga lasciare intatta una sorgente di ricchezze, che se non è la più cospicua è almeno la più comoda per quelli che la posseggono.

ANNUNFO, commissario regio. Dopo le precedenti votazioni della Camera io non ho difficoltà di acconsentire all'emendamento od aggiunta proposta; poichè se alle vedove indistintamente che pure possono essere ricche per credito dotale è accordata l'esenzione dall'imposta, giusto egli è pure che i servitori i quali hanno prestato servizi e vi hanno guadagnata una misera pensione godano della stessa esenzione.

Quindi per parte del Governo non mi oppongo all'aggiunta proposta.

PRESIDENTE. Domando al Senato se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

DI POLLONE. Non è mio intendimento di oppormi alla generosa proposta del senatore Sclopis ch'io impredo a parlare per contrastarlo, ma solo ciò faccio perchè, secondo il mio modo di sentire, si verrebbe, adottandola, a consacrare una vera ingiustizia.

Un modo semplice di metterci d'accordo in una legge di così difficile applicazione sarebbe quello di rigettarla per intero.

Ciò spero allorchando si procederà allo squittinio segreto sul complesso della legge medesima; ma, intanto che stiamo discutendo le disposizioni, conviene di fare ogni sforzo per renderla, se possibile, meno perniziosa.

Tuttochè io consideri la classe delle persone di servizio molto interessante ed in favore delle quali si vuole creare un privilegio, quando avranno ottenuto una pensione vitalizia di lire 300, dico essere questa una parzialità, poichè altre persone della stessa condizione che non riceveranno dalla munificenza di coloro che disporranno in loro favore di un piccolo capitale di due o tre mila lire che poi ne facessero un impiego a tempo, ovvero un vitalizio, saranno in diversa condizione tuttochè egualmente interessanti, e tuttochè la largizione a loro pro abbia la stessa origine sotto diversa forma, quella di una ricompensa a lunghi e fedeli servizi.

Un povero artigiano che col sudore della sua fronte durante tutta la sua vita riesca di crearsi una piccola rendita di duecento o cento lire, la quale appena basterà ad impedirlo di

perire di fame nei suoi estremi giorni, pagherà. Per verità non mi pare possibile che la giustizia del Senato possa ammettere una così ingiusta disparità di trattamento. Ad evitare un tale risultamento, io propongo che l'esenzione di che è argomento si estenda a tutte indistintamente le rendite minori di lire 300, ben inteso quando i titolari di tali rendite sieno privi di altri beni di fortuna, ed a questa eccezione, ne domando perdono all'onorevole senatore Di Castagnetto, non potrà opporsi il disposto dell'articolo 23 dello Statuto, mentre lo Statuto non ha potuto intendere che chi non ha mezzi assolutamente di vivere contribuisca ai carichi dello Stato.

Nello scopo quindi da me forse non sufficientemente spiegato sottometto al giudizio del Senato il seguente emendamento:

« Sono esenti dalla tassa le rendite al di sotto di lire 300 quando i loro titolari non possedano altri beni o rendite. »

Io credo che questo principio sarebbe il più giusto ed il più equo. Ritengo che sarebbe principio di giustizia, e che il Senato vorrà appoggiare questa mia proposta, sempre ritenendo che la legge è una legge di difficilissima applicazione, una legge cattiva, e che spero di vedere rigettata.

PRESIDENTE. Avverto il signor senatore Di Pollone, che forse non si trovava presente ieri, che l'istesso emendamento era già stato proposto dal senatore Jacquemoud, e venne rigettato dal Senato.

DI POLLONE. Mi duole di avere, da quanto viene detto dall'onorevolissimo presidente, di avere, dico, trattenuto di bel nuovo il Senato in una questione ch'egli ha già deciso ieri. Sta infatti che col maggior mio rincrescimento non ho potuto assistere all'adunanza di ieri, e credevo poi che dopo la discussione generale si fosse trattato del solo primo articolo, ed ero tanto più fermo nel mio errore, che ritenevo di fare quasi un sottoemendamento a quello proposto dal senatore Sclopis, ed accettato dal commissario regio; ma, se il Senato ha decisa una volta la questione, non insisto.

DE CARDENAS. Domando la parola.

Mi pare che nella proposizione dell'onorevole senatore Di Pollone vi sia una eccezione che non vi era in quella fatta dal consigliere Jacquemoud.

Questi parlava dell'eccezione di tutti i crediti dalle 300 lire in giù; il senatore Di Pollone invece parla dell'eccezione dei crediti dalle lire 300 in giù, quando questi non sono posseduti da persone che abbiano altro patrimonio, se ho inteso bene.

DI POLLONE. Appunto così.

DE CARDENAS. È talmente differente questa proposizione da quella dell'onorevole Jacquemoud, che mi pare possa essere presa in considerazione.

PRESIDENTE. Se sarà appoggiata, la metteremo in discussione.

Chi appoggia la proposizione del senatore Di Pollone si alzi.

(È appoggiata.)

DI CASTAGNETTO. Io sorgo a combatterla per le stesse ragioni che ha addotte ieri l'onorevole signor commissario regio...

DE FORNARI. (Interrompendo) Io appoggio l'emendamento, ma intendo spiegare il senso della mia adesione, la quale sarebbe condizionata al sistema della legge, quale io la concepivo; ma siccome poi il senso di essa, quale lo ode professare dall'organo del Governo e dall'ufficio centrale in parte, è contrario alle mie convinzioni, mi si conferma viepiù la mia risoluzione di votare contro la legge.

PRESIDENTE Io metterò ai voti l'emendamento del senatore Di Pollone, che mi rincresce di non avere per iscritto.

(Il senatore Di Pollone trasmette il suo emendamento scritto al presidente.)

CIBRARIO, relatore. La Commissione dichiara per organo mio che non può accettare questa esenzione che verrebbe a distruggere una parte degli effetti della legge, e che non crede veramente fondata.

D'altra parte osserva che sarebbe di esecuzione impossibile. Infatti come far constare che alcuno non abbia altri mezzi di sussistenza? Vi sono dei capitali facilissimi ad occultarsi, e quel tale che verrebbe a godere dell'esenzione potrebbe essere molto più ricco che un altro il quale pagherebbe l'imposta.

ARNULFO, commissario regio. Io non ho che a riferirmi a quanto egregiamente disse l'onorevole relatore della Commissione, ed a richiamare le osservazioni già fatte ieri relativamente a quest'imposta in confronto delle altre vigenti.

Coloro che sottostanno all'imposta prediale, sebbene siano possessori di una frazione di terreno anche di molto minore importanza di lire 500 vitalizie, debbono tuttavia pagarla; siano pure usufruttuari di uno stabile, o d'un credito considerevolmente minore di quello a cui accenna l'emendamento, debbono tuttavia sopportare l'imposta; se si ammette l'esenzione di cui si discorre, non vi sarebbe armonia fra le diverse imposte in un punto essenzialissimo.

Le eccezioni che si sono fin qui adottate furono determinate da circostanze speciali, individuali, ma non da circostanze generali, come sarebbero quelle contemplate dall'emendamento, e che ne suggerirono la presentazione. Quindi non mi pare ammissibile, nè potrei accettarlo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Sclopis se intende di riunire il suo emendamento a quello del senatore Di Pollone.

SCLOPIS. Io domando di svolgere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ma questo è più largo, dunque debbe avere la priorità nella votazione.

SCLOPIS. Debbo dichiarare che votando contro l'emendamento del senatore Di Pollone non credo pregiudicare l'esito dell'emendamento che ho proposto, perchè credo che i due emendamenti partano da due punti assolutamente diversi.

In primo luogo partono da due persone diversamente convinte.

Il senatore Di Pollone ha detto che credeva la legge cattiva e che faceva voto perchè fosse respinta; io dal mio canto ho esternata l'opinione che la legge corretta e modificata poteva aver l'approvazione del Senato.

Quindi il senatore Di Pollone ha creduto forse bene (mi perdoni l'espressione) di spingere la sua proposta sino ai termini in cui la medesima si rendesse di difficilissima esecuzione; invece io ho creduto di restringere la mia aggiunta in quei termini e modi che facilissimamente possono essere messi in pratica.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ma...

DI POLLONE. Per verità non mi so spiegare la esitazione del signor presidente nel concedermi la parola, non avendola presa che una volta sola in questa lunga discussione, e per poco. Potrei con ragione domandarla per un

fatto personale. Preferisco chiedere francamente al Senato la facoltà di spiegare il mio emendamento, e spero me la vorrà accordare.

Dicevo che potrei domandare la parola per un fatto personale; si è perchè il mio amico senatore Sclopis espresse l'opinione che io proponeva un'aggiunta, una ampliamento per creare nuove difficoltà a questa legge onde renderla sempre più inattuabile; è in questa supposizione che desidero di rispondere dichiarando ancora una volta, come già feci, che considero questa legge cattiva e che sono deciso di votarle contro; ma non fu mai mio intendimento di giungere a tale scopo con mezzi indiretti; questa supposizione gratuita non l'ammetto.

Il senatore Sclopis propone l'esenzione per una classe sola di persone; io che non ho mai amato i privilegi, tuttochè quella classe sia molto interessante, desidero che altre persone le quali sono egualmente interessanti godano dello stesso favore. Ora si tratta di vedere se quanto io desidero sia attuabile.

Io credo di sì, poichè quando si tasserà un credito fruttifero al disotto di lire 500, la persona creditrice, se avrà diritto all'esenzione, giustificherà questo suo diritto; perciò non vedo che vi sia impossibilità d'esecuzione.

SCLOPIS. Debbo osservare che la convinzione, che fosse di difficile esecuzione, fu generata in me dall'idea preventiva che io me ne era fatta e dalle asserzioni conformi emesse tanto dall'onorevole collega relatore della Commissione, quanto dal commissario regio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Di Pollone così redatto. (Vedi sopra)

(Non è approvato.)

Resta l'emendamento Sclopis concepito in questi termini. (Vedi sopra)

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Ci resta ancora da votare l'articolo 2 in complesso, del quale, stante le molte variazioni, credo doverne dare lettura:

« Art. 2. Sono eccettuate dalla disposizione generale di cui nel precedente articolo:

« 1° I crediti della moglie verso il marito e di questo per dote ed assegnamenti nuziali apparenti dal contratto di matrimonio;

« 2° I crediti della madre vedova convivente in famiglia per ragione di dote ed assegnamento nuziale apparente dal contratto di matrimonio;

« 3° Le pensioni assegnate dagli ascendenti ai loro figli per abilitarli ad imparare una professione ad intraprendere una carriera;

« 4° Le pensioni meramente alimentari di cui negli articoli 116, 118, 198, 119, 121, 128, 743, 930, 187 del Codice civile;

« 5° Le pensioni vitalizie remuneratorie a famigli che non oltrepassino la somma di lire 300 annue. »

Pongo ai voti l'articolo nel suo complesso.

Chi lo adotta voglia levarsi.

(È adottato.)

Essendo l'ora avanzata, rimanderemo la discussione a domani alle due precise; prego il Senato di voler essere preciso nel convenire, perchè resta ancora quasi tutta la legge da discutere, e sarebbe bene finirla.

La seduta è levata alle ore 3.

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1851

— 60 —

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Seguilo della discussione sul progetto di legge per un'annua imposta sui crediti fruttiferi — Articolo 3 — Emendamento della Commissione — Aggiunta del senatore De Cardenas — Osservazioni dei senatori Cibrario, Maestri, De Fornari, Di Castagnetto e Plana — Reiezione dell'aggiunta del senatore De Cardenas — Adozione dell'emendamento della Commissione — Articolo 4 — Aggiunta del senatore Cristiani — Osservazioni del commissario regio — Approvazione dell'articolo 4 — Parlano i senatori De Cardenas e Cibrario — Adozione degli articoli 5, 6 e 7, non che degli articoli 8 e 9 emendati dalla Commissione — Soppressione dell'articolo 10 — Articolo 11 — Adozione della proposta della Commissione e dell'articolo 11 che diventò 9 — Soppressione degli articoli 12 e 13 — Articolo 14 — Proposta suppressiva del senatore Di Castagnetto — Osservazioni del commissario regio — Adozione dell'articolo 14 — Articolo 15 — Osservazioni dei senatori De Cardenas e Cibrario — Approvazione degli articoli 15 e 16 — Articolo 17 — Aggiunta della Commissione — Osservazioni del commissario regio — Reiezione dell'aggiunta — Approvazione degli articoli 17, 18, 19 e 20, modificati dalla Commissione, e della legge — Relazione sul bilancio passivo del 1851 del Ministero dei lavori pubblici.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza di una petizione.

GIULIO, segretario. Petizione 439. Il Consiglio delegato del comune di Badalucco, mandamento di Taggia, esposti i danni che deriverebbero a quei paesi dalla soverchia diminuzione del dazio sul seme di sesamo e sull'olio di oliva per fabbrica, prega il Senato a non volere accettare la proposta riduzione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN'ANNUA IMPOSTA SUI CREDITI FRUTTIFERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiama la discussione sul progetto di legge relativo all'annua imposta sui crediti fruttiferi.

Ieri il Senato deliberava sull'articolo 2; essa dunque dovrebbe riprendersi all'articolo 3, il quale è così redatto:

« L'imposta è stabilita in ragione di una vigesima parte dei frutti o della rendita, qualunque essere possa la natura o la durata di quest'ultima. »

La Commissione propone invece che si dica:

« L'imposta è stabilita in ragione di una vigesima parte dei frutti o della rendita, qualunque esser possa la natura e la durata di quest'ultima; è per altro ridotta alla metà per le rendite vitalizie. »

Io debbo far osservare al Senato che nell'articolo 1 proposto dal Ministero vi era detto in fine che « i crediti fruttiferi e le rendite d'ogni natura, costituite o che si costituiranno con atto pubblico, sarebbero soggetti ad un'imposta annua. » Ora nell'articolo quale è stato proposto dalla Commissione è rimasta fuori la parola *annua*. Se ciò è fatto deliberatamente...

CIBRARIO, relatore. No! no!

PRESIDENTE. Allora si potrebbe aggiungere qui all'articolo 3, e dire: « L'imposta annua stabilita, ecc. »

CIBRARIO, relatore. Non ci è difficoltà veruna per parte della Commissione.

PRESIDENTE. Se non si domanda la parola sull'articolo 3, o piuttosto sull'emendamento della Commissione...

DE CARDENAS. La domando io.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. La Commissione propone nel suo emendamento che la tassa annua sulle rendite vitalizie venga ridotta alla metà, riflettendo che quella rendita non rappresenta il vero capitale durativo, ma un capitale che si estingue colla morte del vitaliziato. L'imposta essendo sulla rendita, l'imposta essendo annua, pare abbia la Commissione stabilita la sua differenza in questo, cioè che pel vitalizio cessa la rendita al medesimo tempo in cui cessa l'imposta. Giustizia vorrebbe che se vi è l'imposta sul capitale che paga il vigesimo, anche la rendita vitalizia dovesse pagarlo, mentre la diversità fra l'una e l'altra sta appunto nella durata tanto della rendita, come dell'imposta, le quali sono proporzionali e rappresentano egualmente l'una e l'altra.

Se poi fosse disposto il Senato a passare questa riduzione della metà per l'imposta sulle rendite vitalizie, allora io proporrei di aggiungere alle parole « le rendite vitalizie » anche quelle di « e temporarie, » perocchè vi sono rendite non aventi fuorchè una durata temporaria limitata dalle circostanze, e non dalla vita dell'uomo.

Se si vuol fare il favore all'uno, giustizia vuole sia fatto lo stesso favore agli altri.

PRESIDENTE. Domando se l'aggiunta proposta dal senatore De Cardenas è appoggiata.

(È appoggiata)

Il senatore Cibrario ha la parola.

CIBRARIO, relatore. Risponderò che la differenza notata dalla Commissione nello stabilire la quota d'imposta, tra la rendita ordinaria e la rendita vitalizia, non deriva solamente dal diritto, deriva principalmente da ciò che nella rendita vitalizia una parte della rendita corrisponde al frutto del danaro e un'altra parte ad una porzione del capitale che si restituisce d'anno in anno. Per conseguenza non istà la confusione che si vorrebbe fare tra la rendita temporaria e la rendita vitalizia, perchè in quella manca quest'essenzialis-

sima circostanza, che la rendita rappresenta in parte il frutto del danaro il quale solo è colpito dall'imposta, e in parte il capitale che si restituisce a poco a poco, che si potrà restituire intiero o anche doppio secondo la durata della vita, ma che spesso fiate non si restituisce che per una menoma parte.

DE CANDENAS. La considerazione che io aveva fatta basavasi appunto sull'essere l'imposta sulla rendita e non sul capitale.

La rendita vitalizia prende il carattere di una vera rendita, tuttochè una porzione del capitale ne faccia parte. Questa porzione del capitale acquistata in rendita vi entra in forma vitalizia. Io non saprei concepire tal cosa in altra maniera. E anche per rispetto alla rendita temporaria non so vedere nessuna diversità tra essa e la vitalizia...

MAESTRI. Non sono neppur io persuaso dei motivi sui quali si fonda l'emendamento dell'ufficio centrale a favore delle rendite vitalizie.

Qual è l'oggetto che la tassa colpisce nell'articolo primo della legge? La rendita. Difatti i crediti fruttiferi sono colpiti dalla legge negl'interessi, cioè nella rendita, o reddito loro.

I censi sono soggetti al tributo come rendita e perchè sono rendite.

Le rendite perpetue e vitalizie sono soggettate alla tassa, perchè hanno della rendita il nome, la forma e la sostanza.

Fra queste diverse specie di redditi o rendite, perchè vorremo introdurre un privilegio a favore delle rendite vitalizie? Perchè, si risponde, la rendita vitalizia si compone del frutto di un capitale e di una porzione del capitale stesso che si consuma giornalmente. Quindi non è rendita pura, ma mista di capitale.

È vero tutto questo; ma è una rendita, cioè parte vera rendita, e parte capitale convertito in rendita. Il capitale convertito in rendita ha perduto il suo primitivo carattere; e, divenuto rendita, soggiace alla tassa delle rendite. La legge non guarda al passato, ma al presente. Oggi ciò che era ieri capitale è divenuto rendita; e ciò basta perchè la legge, senza ravvolgersi in ricerche metafisiche di ciò che compone la rendita, debba, per esser logica e giusta, colpire di tassa eguale alle altre rendite.

Imperocchè egli è un canone fondamentale, riconosciuto da tutte le scuole degli economisti, che la tassa che s'impone ad una classe particolare di cittadini o di prodotti sia eguale per tutti. Questa regola di uguaglianza è un corollario dell'articolo 25 dello Statuto. La classe particolare di cittadini e di prodotti che la legge prende di mira si è quella dei possessori di crediti fruttiferi o di rendite, e gl'interessi dei crediti e le rendite stesse. Ora la rendita vitalizia e il possessore di essa appartengono a quella classe; dunque non debbono avere un trattamento diverso, un privilegio.

La rendita o vitalizia, o non vitalizia, non differisce nelle mani del possessore dalla rendita perpetua o temporanea. Se l'una e l'altra, per esempio, si compone di 100 lire annue, il possessore dell'una e dell'altra ha nelle mani 100 lire da disporre.

È dunque giusto che la legge possa prendere cinque tanto dall'una mano, quanto dall'altra; perchè la legge guarda ai mezzi che ciascuno ha di disporre come di rendita annua; e su questa somma annua piglia il ventesimo, tassa comune a tutte le rendite.

Poniamo che un tributo sia sulla rendita delle case: che una casa dia un reddito di cinquanta, e costi mille; che una altra casa renda cinquanta, e costi dieci mila: la casa che

costa di più, cioè dieci mila, sarà forse sgravata, per cagione dell'impiego di un maggior capitale, di una parte del tributo? No, certamente: la legge guarderà alla rendita di ciascuna, senza cercare quale sia il capitale impiegato nell'una o nell'altra; e come la rendita d'ambidue è uguale, così sarà uguale la tassa.

Non vale il dire (questa è l'altra obbiezione) che in altre leggi di finanze la rendita vitalizia si sottopone alla metà della tassa che paga il pieno dominio.

Il paragone non vale punto.

La legge che impone le tasse ai passaggi di proprietà ha un altro oggetto; essa guarda quale sia il valore della cosa che passa da un cittadino ad un altro; e la tassa è proporzionata al valore della cosa che muta di proprietario.

E siccome l'usufrutto o la rendita vitalizia si considera valere la metà del pieno dominio, o del capitale, così è giusto che l'usufrutto ed il vitalizio paghino la sola metà.

Qui per contrario la legge prende di mira la rendita, qualunque sia, o perpetua, o temporaria, o vitalizia.

Niuna differenza avvi tra chi ha 100 lire di rendita a titolo di mutuo o di censo, e un altro che ha la stessa rendita a titolo di pensione vitalizia. Il reddito annuo di ciascuno è uguale. Vi è dunque anche l'uguaglianza del valore nella rendita annua. E però la giustizia concorre colla regola economica ad escludere l'eccezione proposta a favore delle rendite vitalizie.

E si noti che vi sono non pochi vitaliziati ricchissimi di molte migliaia di lire; onde il privilegio in questi casi diverrebbe ancora più ingiusto ed odioso.

Voto adunque contro l'emendamento.

DE FORNARI. Io appoggio l'opinione che è stata molto lucidamente, secondo me, espressa dal mio amico e collega il senatore Maestri.

Mi pare (ed è evidente) che vitalizia od ordinaria la rendita è sempre nella medesima condizione; sempre colui che ne gode ha quella tale somma da disporre.

Sotto questo aspetto somiglia a quella perfetta maniera d'imporre, che a me piacerebbe, se fosse attuabile, vale a dire la tassa sulla rendita.

Il dire che vi sia una differenza, sarebbe il dire che la rendita vitalizia è usuraria.

Non è punto vero che vi siano delle condizioni diverse, è *idem per diversum*. In ogni caso si ottiene un risultato il quale in atto equivale al medesimo.

Per conseguenza io credo che non si debba fare veruna differenza.

Aggiungo il riflesso che, qualora si ammettesse il sistema della Commissione, bisognerebbe altresì trattare in egual modo quelle che si chiamano *assegnamento vitalizio*, come quelle che ha contemplato ieri un emendamento, cioè le pensioni che un padrone largisce ai suoi famigli per remunerazione, le quali sono pure rendite vitalizie e dovrebbero pure godere della riduzione dell'imposta.

Io non credo che questa sia stata l'intenzione; almeno io domanderei spiegazioni sul rapporto che avrebbe l'emendamento della Commissione, e sull'applicazione che avrebbe in questo caso.

Io insisto sopra le ragioni addotte per parificare le rendite vitalizie alle altre.

CERRATO, relatore. La Commissione non può accostarsi alle opinioni degli onorevoli senatori che hanno parlato contro la distinzione dalla medesima introdotta.

Si dice che la rendita vitalizia in quanto alla forma ed in quanto alla sostanza è uguale a tutte le rendite. Io credo

che se è uguale in quanto alla forma, non lo sia poi in quanto alla sostanza; poiché vi ha la grandissima differenza che il provento che si ritira non rappresenta che in parte, come aveva già avuto l'onore di dire, il frutto del danaro; pel rimanente è una restituzione parziale del capitale.

Si è detto ancora che non vi è una differenza fra uno che abbia la stessa rendita a titolo di mutuo, ed un altro che abbia la stessa rendita a titolo di pensione vitalizia; vi è però una differenza essenzialissima: l'uno ha 100 lire di rendita, più il capitale disponibile; l'altro ha soltanto una rendita vitalizia di 100 lire, e non ha punto il capitale. Per conseguenza io credo che sussista sempre la ragione fondamentale per cui si è introdotta la distinzione.

PRESIDENTE. Vi sono due emendamenti. L'uno è quello proposto dal senatore De Cardenas il quale consisterebbe in questo: cioè che dopo le parole vitalizi si dicesse: o temporarie che abbiano una durata determinata...

DE CARDENAS. (*Interrompendo*) Forse non ho ben espressa la mia idea.

PRESIDENTE. Chieggo al senatore De Cardenas s'egli intenda di qui indicare la rendita temporaria a capitale perduto: la differenza della Commissione sta appunto in questo, cioè dell'essere perduto il capitale in un caso e non esserlo nell'altro. Assimilando questa rendita temporaria a quella già designata, sarebbe forse bene l'indicare che si tratta di rendita temporaria a capitale perduto.

CIBRARIO, relatore. Quando l'emendamento si restringesse in tali termini, siccome vi sarebbe la stessa ragione che c'è per le pensioni vitalizie, la Commissione non avrebbe difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. Io non so se tale sia l'intendimento del senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. L'intendimento mio è appunto questo; sebbene vi abbiano rendite temporarie e vitalizie, le quali non si possono dire rappresentanti di un capitale, come quando, per esempio, uno esprime nel suo testamento: pagherei tanto all'anno al tale, o per un numero d'anni, o per tutta la sua vita durante; questo lascito non è rappresentato da un capitale.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Dopo le spiegazioni date sulla rendita vitalizia in quanto include l'annientamento del diritto di ripetizione del capitale, io mi faccio lecito di porre davanti al Senato la considerazione che sorge dall'articolo 1959 del Codice civile ove si legge: «La rendita può stipularsi perpetua od a vita. Le regole relative alla rendita vitalizia sono determinate nel titolo dei contratti di sorte.»

Vado ai contratti di sorte, e ci trovo all'articolo 1998: «Il contratto di sorte è una convenzione reciproca, i cui effetti, relativamente al guadagno ed alla perdita, o per tutti i contratti, o per uno o più di essi, dipendono da un avvenimento incerto; tali sono: il contratto di assicurazione, il prestito a tutto rischio, il giuoco e la scommessa, il contratto vitalizio. I due primi sono regolati dalle leggi marittime e da altre leggi relative.»

Adunque questo carattere proprio del contratto della rendita vitalizia mi pare che debba indurre una differenza nel modo di considerarla legalmente come un prestito a tutto rischio, come un'assicurazione con quella incertezza, vale a dire, che domina tutto il contratto, con quella incertezza in cui fece il vitaliziato le prime spese, perchè rinunziò ad ogni ripetizione di capitale.

MAESTRI. Le contribuzioni dirette hanno due elementi:

la cosa su cui cadono, e la persona che è posseditrice della cosa. Abbiamo di fatto in questa legge la rendita e il possessore della rendita. Ci sono dunque due elementi che sono i soli contemplati dalle leggi di finanze, e che caratterizzano la tassa proposta e già adottata nell'articolo primo su tutte le specie di rendite.

Non possiamo cercare elementi eterogenei per fare eccezioni; non possiamo indagare ciò che compone la rendita; ciò che ieri era la rendita, ma ciò che è oggi. E come oggi è una rendita, così ella dee soggiacere alla legge di tutte le rendite; altrimenti si viola il principio d'eguaglianza fra i contribuenti d'una stessa classe da me già stabilito.

PRESIDENTE. Io porrò dunque ai voti la proposta del senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Domando la parola sull'aggiunta. Il mio emendamento, per quanto riguarda la rendita vitalizia, in seguito alle spiegazioni date, intendo ritirarlo: solo domanderei alla Commissione che, in ordine alle pensioni, volesse determinare che queste non siano rendite vitalizie.

CIBRARIO, relatore. Le pensioni vitalizie non sono rendite vitalizie...

DE CARDENAS. Io vorrei che ciò fosse specificato.

CIBRARIO, relatore. Nel Codice civile le parole rendita vitalizia corrispondono all'idea di censo vitalizio.

DE CARDENAS. Domando che la parola vitalizie sia cambiata in quella di temporarie. (*Susurro*)

PRESIDENTE. Ma ella propone una nuova aggiunta; in tal caso si compiaccia di formularla, onde io la possa mettere ai voti.

DE CARDENAS. Le parole dell'aggiunta sono queste: «è per altro ridotta alla metà per le rendite temporarie quando importano perdita di capitale.» In cambiar la parola vitalizie in quella di temporarie. (*Susurro*)

DI CASTAGNETTO. Domando la parola. L'onorevole senatore De Cardenas ha abbandonato l'emendamento per l'esclusione delle rendite vitalizie; io lo ripiglio, e lo ripiglio per la conseguenza logica della legge.

Signori, la legge era proposta per i capitali fruttiferi, e quando la gravitasse veramente sui capitali fruttiferi, starebbero gli argomenti addotti dalla Commissione. Ma la Commissione ha detto nella sua relazione che la tassa dee cadere sulla rendita anziché sui capitali. Ora, applicando le ragioni addotte per il capitale alla rendita, io dico che queste stesse ragioni non possono più sussistere; chiunque gode d'una rendita, sia che la goda a titolo di vitalizio od a titolo perpetuo deve pagare per il fatto stesso della rendita.

Veramente nell'articolo primo della legge abbiamo: «a partire dal 1° luglio 1831, i crediti fruttiferi, ecc., sono assoggettati ad una imposta annua,» e su questa base per crediti fruttiferi s'intenderebbe il capitale.

All'articolo terzo poi abbiamo: «l'imposta è stabilita in ragione di una ventesima parte de' frutti o della rendita.»

Quando adunque si dice che l'imposta è in ragione della rendita, io per l'ordine logico della legge non vedo ragione perchè debba essere esente la rendita vitalizia. Ed è perciò che ho detto di ripigliare l'emendamento del senatore De Cardenas.

PRESIDENTE. Il senatore Di Castagnetto avendo fatto rivivere l'emendamento ritirato dal senatore De Cardenas, io lo porrò ai voti.

DI CASTAGNETTO. Io intendo di far rivivere soltanto la prima parte della proposizione De Cardenas.

DE FERRARI. L'opinione del senatore Di Castagnetto è quella stessa del senatore Macstri che io appoggio.

DI CASTAGNETTO. In due parole: io preferisco la redazione del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. In tal caso ella voterà contro l'emendamento della Commissione.

PLANA. Domando la parola per una riflessione che mi sembra affare di numeri.

Una persona di 80 anni prende 10 mila lire, e ne fa una rendita vitalizia: se vi darà il 20 per 100 all'anno, dovrà questa pagare 100 lire, mentre le 10 mila lire messe a rendita ordinaria non ne darebbero che 25? Mi pare che il volere stabilire la parola metà può essere giusto, può essere falso, perchè un'altra persona che avesse 85 anni avrebbe il 30 per 100, e allora dovendo pagare sulla base della metà, la legge non converrebbe a tutti i casi delle rendite vitalizie che vogliono essere regolate colla tabella di vitalità.

CERRARIO, relatore. La Commissione ha preso una media.

PLANA. (Interrompendo) La media non si può prendere in questo caso, perchè la scala di mortalità è terribile dai 75 agli 80 ed oltre...

CERRARIO, relatore. (Interrompendo) Questa misura era già stabilita nella legge precedente.

PLANA. Ma...

PRESIDENTE. Non facciamo dialoghi.

CERRARIO, relatore. Io dico che questa misura era già stabilita in una legge precedente; sarà buona, sarà cattiva; ma io faccio osservare che, se si prendesse il sistema accennato dall'illustre senatore Plana, ne conseguirebbe che dovrebbesi l'imposta basare non sulla rendita, ma sul capitale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta del senatore De Cardenas, della quale fu già data lettura:

« È per altro ridotta alla metà per le rendite temporarie quando importano perdita di capitale. »

Chi l'approva sorga.

(È rigettata.)

Viene ora l'emendamento della Commissione del quale pure fu già data lettura.

Coloro che preferiscono la redazione ministeriale non si leveranno in questa votazione.

Chi approva l'emendamento della Commissione sorga.

(È approvato.)

« Art. 4. L'imposizione è dovuta dal creditore della rendita, ancorchè non nazionale, non ostante qualunque patto in contrario. »

CRISTIANI. Mi rincresce di dover prendere la parola, perchè, non essendo dalla natura favorito del dono di parlare in pubblico, avrei desiderato che qualche altro di me più esperto si fosse incaricato di proporre l'emendamento che sto per suggerire a quest'articolo 4, per altro mi proverò di spiegare il più chiaramente che sarà possibile il mio pensiero.

Dalla relazione della Commissione si scorge che nel suo seno si è gravemente discusso il punto di vedere se il pagamento delle imposte si dovesse mettere a carico del creditore, ovvero a carico del debitore.

Ad accostarsi al sistema che la Commissione ha preferito, si è persuasa per le seguenti considerazioni: che in regola generale il pagamento debba chiedersi al debitore; che un diverso sistema sarebbe contrario all'equità, perchè aggraverebbe il creditore, e darebbe luogo ad inconvenienti nel caso principalmente dell'articolo 7 della legge, il quale si riferisce all'articolo 2193 del Codice civile, scemando le cautele del creditore, e sottoponendo il debitore a due obbliga-

zioni, mentre ne contrasse una sola. Per altro, ove si considerino le cose non nell'astrazione sola dei principii, ma veramente secondo il modo in cui succedono, in realtà mi pare che vi possano essere gravi considerazioni che mi fanno dubitare che il sistema della Commissione non sia quello da preferire. E di fatto, considerando le cose come avvengono, io credo che i debitori si possono dividere in 3 categorie: cioè a dire, i debitori che sono sempre in ritardo a pagare, i debitori che pagano esattamente, e i debitori che non pagano mai, o non vogliono mai pagare. (Iarità)

Per quanto alla prima categoria dei debitori che pagano sempre esattamente, sia che l'imposta si metta a carico di essi, sia che si metta a carico del creditore, la cosa è perfettamente indifferente, ed io credo che il debitore non avrà nè pregiudizio, nè difficoltà ad anticipare l'ammontare dell'imposta. Se non che si dirà forse che il debitore qualche volta non è tenuto a pagare il suo debito che alla fine dell'anno, mentre l'imposta si paga semestralmente.

A quest'obbiezione non risponderò altro se non che l'ammontare dell'imposta essendo piccolo, l'interesse di questo, anticipato di un semestre, si ridurrebbe a piccola cosa; perchè anche una piccola cosa, quando non è dovuta, non si debbe mettere a carico di chi non la deve.

Risponderò piuttosto che l'amministrazione, la quale è incaricata dell'esazione dell'imposta, non è poi tanto sollecita, tanto dura, da spingere così vivamente il pagamento dell'imposta, che, quando pel debitore la mora scadesse solo alla fine dell'anno, non gli lasciasse il tempo conveniente per pagare.

Soggiungerò ancora che c'è un mezzo di evitare questo inconveniente, ed esso sarebbe solo un emendamento all'articolo col quale si venisse a stabilire che il debitore che avesse pagata l'imposta prima del tempo in cui gli toccava di fare il pagamento degli interessi o della rendita potrebbe oltre all'imputazione di questo pagamento sulla somma da esso dovuta, fare pur anche l'imputazione dell'interesse della somma anticipata.

Passo alla seconda categoria, cioè a quella dei debitori i quali non sono mai sollecitati a pagare, qualunque sia il motivo del loro ritardo, sia che esso avvenga perchè non ci pensino, sia che loro rincresca di trar fuori il danaro.

E quanto ad essi, io veramente non so qual favore possano meritare a preferenza del creditore.

Siccome essi hanno il mezzo di pagare, siccome non si tratta che di pagare all'erario una parte di quello che debbono al loro creditore, io trovo giustissimo che essi ne facciano il pagamento, anzichè porlo a carico del creditore; il quale, non avendo ancora ritirato il fatto suo, lo dovrebbe anticipare con suo pregiudizio. Ed a ciò vedo tanto minor inconveniente che questa specie di debitori non persuadendosi se non per negligenza, o per una innata ritrosia a separarsi dal loro danaro ritardano il pagamento; la domanda che le finanze ci farebbero, li stimolerebbe, e ridonderebbe così a vantaggio del creditore, perchè farebbe tornare loro a memoria il debito da essi dimenticato.

Resta la terza categoria, quella veramente che presenta le maggiori difficoltà, e per cui pare si sia mossa la troppa commiserazione della Commissione, voglio dire quei debitori che non pagano mai, sia che non vogliano, sia che non possano pagare.

In quanto a questi veramente io non so capire per quale motivo si vorrebbe preferire il debitore al creditore.

Si obietta bensì che il creditore in generale è un capitalista che possiede altri mezzi di sussistenza, e che può senza

grave inconveniente anticipare l'imposta alle finanze. Ma questa è una mera supposizione, ben sapendosi che se vi sono capitalisti per cui il ritardo del loro debitore non faccia grave scapito, ne sono poi altri i quali non hanno altri mezzi di sussistenza che il prodotto dei capitali da essi dati a prestito; ora, per questo veramente sarebbe un aggravio fortissimo imporre loro l'obbligo di anticipare alle finanze il pagamento dell'imposta; dico anticipare, perchè l'imposta non è messa a carico del creditore se non in conseguenza della finzione legale che il creditore, munito di una ragione di credito, ne ritira il prodotto. Ma se l'azione non è che nominale, perchè il debitore non si cura di soddisfare agli interessi, in tal caso manca la base dell'imposta, cosicchè sembra che l'equità non consenta che il pagamento si metta a carico di chi lo deve fare. Si accennò che il debitore non è tenuto a nulla verso le finanze; ma questo è un giuoco di parole; perchè le finanze al debitore non chiedono altro se non una parte di quello che esso, in virtù del titolo, è in obbligo di pagare al suo creditore; tutt'al più potrebbe essere il caso di un'anticipata, qualora il debitore non fosse ancora in mora; ma, mediante l'emendamento che io proporrei, ogni aggravio sparirebbe. Per riassumermi osserverò che ci troviamo in faccia da un canto di un debitore, il quale in virtù dell'obbligazione da esso assunta è tenuto a pagare una data somma, e che invece di pagare una tenue concorrente al creditore, la verserebbe nelle casse pubbliche.

Dall'altro canto sta il creditore, il quale non può riscuotere il fatto suo e dovrebbe per altro pagare la tassa per una rendita che in fatto non ebbe.

Ora, l'obbligo che, secondo me, si dovrebbe imporre al debitore di fare dal suo debito lo stralcio della quota della tassa, non mi pare che ripugni all'equità, anzi io lo credo giustissimo. Io non credo poi molto meno che questo sistema sia, come si è voluto supporre dall'ufficio centrale, in opposizione alle regole generali: e difatti, se consultiamo l'istruzione del primo aprile 1826, data dal Ministero delle finanze agli esattori per la riscossione dei tributi diretti, si vede la stessa norma stabilita precisamente per i tributi regi. Se consultiamo difatti l'articolo 97, troviamo quanto segue: « Tutti i fittaiuoli o pigionanti sono obbligati a pagare al proprietario od usufruttuario la contribuzione cadente sui beni, sulle case che si tengono in affitto, ed i proprietari ed usufruttuari a ricevere le quitanze di tale contribuzione in isconto di fitto, salvo che il fittaiuolo o pigionante sia obbligato per via di contratto a pagarla per conto proprio. »

L'articolo successivo conferma anche questa regola, e così dispone: « I fittaiuoli principali sono rappresentati dal loro sottofittaiuoli, e l'esattore può dirigere contro i medesimi l'azione per la riscossione dei tributi. »

Vede adunque il Senato che, indirizzandosi al debitore anziché al creditore della rendita, non si stabilirebbe già un principio nuovo nella nostra legislazione, non si farebbe che l'applicazione di un principio il quale riceve la sua piena applicazione nell'esazione dei tributi diretti.

Quindi io proporrei di aggiungere una disposizione estesa in questi termini:

« Il debitore sarà per altro obbligato di pagarla per conto del creditore, ed avrà il diritto di imputare in isconto degli interessi o della rendita da lui dovuta l'ammontare dell'imposta pagata. »

« Se gli interessi non fossero ancora in mora, il debitore che anticipasse il pagamento dell'imposta, sarà pure in diritto di imputare in isconto l'interesse al 5 per cento della somma pagata pel tempo trascorso dal giorno del pagamento a quello della mora. »

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ARNULFO, commissario regio. L'onorevole proponente argomenta da una circolare emanata nel 1826 onde dar appoggio all'emendamento che propone.

Io premetterò anzitutto che con quella circolare si cerca bensì il mezzo di far sì che gli affittavoli paghino all'erario ciò che è dovuto dai proprietari, ma che l'imposta rimase sempre a carico dei proprietari; nè furono svincolati dall'obbligo di pagarla, motivo per cui il demanio ha il diritto di farsi pagare dai proprietari e di valersi di tutti i mezzi che la legge accorda, per essere soddisfatto verso gli affittavoli.

Io non farò qui la quistione se per legge o per circolare ciò potesse aver luogo, poichè quando la legge dichiara che il tributo è dovuto dal proprietario, difficilmente si può con una circolare sostituire un altro debitore; ma checchè ne sia di ciò, io ripeto che il demanio ha sempre il diritto di esperire delle sue ragioni tanto contro il proprietario come verso l'affittavolo, ancorchè non fosse stato contemplato in quella circolare.

Nel senso dell'emendamento proposto, la cosa cambierebbe d'aspetto; poichè l'azione diretta ed unica sarebbe contro il debitore del fitto e non contro il creditore, che anzi rimarrebbe sciolto; il che cambia essenzialmente la cosa.

Nell'interesse delle finanze io credo che sia indifferente il riscuotere il tributo o dal creditore o dal debitore; se non che parmi vi siano due considerazioni le quali, oltre a quelle opportunamente svolte dal relatore della Commissione, debbono persuadere doversi il pagamento fare dal creditore.

Ed in primo luogo egli è noto che generalmente il creditore è persona più agiata, più facoltosa ed in conseguenza più atta a pagare in tempo il tributo all'erario; quindi l'interesse delle finanze richiederebbe che il pagamento si facesse dal creditore.

Avvi poi in secondo luogo un'altra considerazione non men grave, ed è che in materia di tributi, non si considera se il debitore del tributo abbia, sopra la cosa colpita da tributo, ottenuto quanto basta per soddisfare il tributo col proprio reddito, ma si percepisce il tributo anche quando il reddito è minimo; e noi vediamo soddisfarsi il tributo dal possessore del fondo abbenchè onninamente manchi il raccolto, e manchi non solo per un anno ma per molti anni.

Si dirà: ma non vi ha altro debitore; vi è l'unico possessore, è vero, ma è vero altresì che, quantunque manchi l'intero reddito, il tributo viene da lui egualmente soddisfatto.

Ora, per parità di ragione, il creditore degli interessi di un capitale, non venendogli questi corrisposti, manca del reddito; ma con tutto ciò egli si trova sempre in una condizione migliore, perchè colui che per atmosferiche circostanze perde il frutto del suo fondo non lo riscuote più; per contro gli interessi di un capitale fruttifero non sono perduti, ma soltanto ritardati e generalmente si percepiscono: ragione per cui io dico che la condizione di colui che deve pagare il tributo sul reddito di un capitale non è tanto cattiva quanto si presenta quella del possessore di un fondo il cui reddito, i cui frutti sono stati onninamente distrutti.

Per queste due ragioni io penso che si possa con maggior fondamento stabilire il pagamento dell'imposta a carico del creditore.

Non è da dissimularsi che in molti casi il creditore dovrà fare un'anticipata: sarà questo un onere particolare per la-

luni; ma in massima generale quest'onere non può tornare gravoso appunto per la modicità della tassa: e d'altra parte, quando il possessore del credito tassato ha un'ipoteca, ha perciò il mezzo di rifarsi della riscossione degli interessi; onde in definitiva non verrà a soffrire danno alcuno.

Il sistema poi proposto dal senatore Cristiani, il quale vorrebbe che il debitore del capitale e degli interessi anticipasse la somma colla speranza, o, a meglio dire, col diritto di conseguire poi gli interessi della somma anticipata, non toglierebbe la difficoltà per quanto riguarda i debitori insolubili. In quanto a quei debitori che pagano a suo tempo, la difficoltà non esiste; la difficoltà sta in coloro che non pagano e sono posti in una tal condizione, o per volontà o per altre circostanze, che lo stimolo di conseguire gli interessi di ciò che anticipano non è per essi sufficiente onde renderli atti a soddisfare il tributo.

Io per conseguenza dichiaro che mentre non fo specifica opposizione all'emendamento, inquantochè porta il pagamento più sul creditore che sul debitore, mi limito a quanto il Senato sarà per pronunciare: credetti tuttavia dover sottoporli queste osservazioni, le quali parmi conducano al punto che si debba ammettere la tassa sul creditore anzi che sul debitore.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Cristiani non è che un'aggiunta all'articolo 4, qual era prima proposto. po adunque quello che è stato letto, verrebbe l'emendamento Cristiani così concepito. (*Vedi sopra*)

Domando se l'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato, metto ai voti l'articolo quarto.

(È approvato.)

DE CARDENAS. Domando la parola per un'aggiunta all'articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Quando il creditore non è nazionale, azione che ha verso di lui la finanza è quella di sequestrare debito e gli interessi nelle mani del debitore: non ha altro mezzo per farlo pagare.

Non si potrebbe quindi stabilire che s'intendano sequestrati i frutti nella mano del debitore ogniqualvolta non faccia constare che il creditore ha soddisfatto all'imposta? ossia che i pieni diritti sono sequestrati nelle mani del debitore gli interessi sino a che non ne sia soddisfatta l'imposta?

CIBRARIO, relatore. A termini dei principii generali di diritto, questo si può fare senza che sia necessaria una disposizione espressa di legge.

PRESIDENTE. Rinunzia alla sua proposta?

DE CARDENAS. Rinuncio.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'articolo 5 così concepito:

« Essa deve essere pagata all'esattore o ad altro agente demaniale che venisse stabilito nel distretto in cui il creditore ha il suo domicilio reale o di elezione.

« Quando il creditore non abbia nello Stato un domicilio conosciuto, sarà, per gli effetti della presente legge, considerato come suo il domicilio del debitore. »

(È approvato.)

« Art. 6. L'imposta suddetta è pareggiata alle contribuzioni personali, riguardo ai modi di riscossione, alle spese ed all'aggio. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il privilegio del fisco per la riscossione si esercita sui beni immobili del creditore della rendita a termini del numero 4 dell'articolo 2195 del Codice civile. »

(È approvato.)

« Art. 8. L'imposta dev'essere pagata in rate semestrali partendo dal 1° gennaio di ciascun anno.

« Per i crediti o rendite costituite nel corso di un semestre, la frazione dell'imposta dovuta sarà pagata alla scadenza del semestre stesso in cui il credito o la rendita fu costituita.

« Per i crediti e per le rendite che si estinguono nel corso di un semestre, l'imposta deve essere pagata in proporzione colla durata del credito e della rendita. »

A quest'ultimo paragrafo la Commissione proponeva di sostituire le seguenti parole:

« Colui che cessò di essere creditore nel corso di un trimestre sarà tenuto all'imposta per l'intero trimestre, e per contrario, sorgendo crediti nel corso di un trimestre, l'imposta comincerà dal primo giorno del trimestre successivo. »

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola per dichiarare che accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti la prima parte dell'articolo.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvata.)

Metto ai voti il paragrafo 2.

Chi approva sorga.

(È approvato.)

Viene il paragrafo emendato dalla Commissione.

Chi approva il paragrafo emendato dalla Commissione voglia levarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo intero.

Chi acconsente sorga.

(È approvato.)

« Art. 9. Tutti i creditori di capitali fruttiferi e rendite contemplate nell'articolo primo di questa legge dovranno farne la consegna all'esattore od agente demaniale stabilito nel distretto ove, a tenore delle disposizioni date nell'articolo 5, l'imposta dev'essere pagata. »

La Commissione ha cambiato la sostanza di questo articolo, e preferirebbe invece che venisse stabilito come segue:

« I conservatori delle ipoteche forniranno gli elementi per la formazione delle matricole e dei ruoli, la quale avrà luogo a termini d'appositi regolamenti da approvarsi per decreto reale. »

Se nessuno domanda la parola, io metto ai voti l'articolo tale quale è proposto dalla Commissione.

Chi approva l'articolo così proposto dalla Commissione voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 10. Tale consegna dev'essere fatta nel termine di due mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, o dal giorno in cui il credito o la rendita sarà stata costituita, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte dal consegnante, da trasmettersi, come sovra, all'esattore od agente demaniale.

« Nelle dichiarazioni predette si indicheranno il nome, cognome, professione, domicilio del creditore, l'ammontare del credito fruttifero o della rendita tanto in capitale che in interessi, il titolo dal quale i medesimi traggono origine. »

La materia di quest'articolo, essendo già contemplata nell'articolo testè adottato, io lo metterò ciò non ostante ai voti, onde...

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Propriamente le osservazioni che io vorrei rassegnare al Senato si riferiscono all'articolo 14, ma siccome l'articolo 14 ha stretta analogia coll'articolo 13, e questo rimane soppresso coll'articolo 10, io prego il Senato o di voler sospendere il voto definitivo sull'articolo 10 finchè sia discusso l'articolo 14, ovvero di volermi permettere di anticipare la discussione sull'articolo 14.

PRESIDENTE. Ma c'è una diversa numerazione d'articoli.

DI CASTAGNETTO. Si parla della formazione dei ruoli nell'articolo 13, io penso che l'articolo 14 viene a riferirsi alle analoghe disposizioni che ora sono contenute nell'articolo 10.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore di osservare che i ruoli si fanno nei modi indicati dall'articolo 9, e non più nei modi che si seguirebbero in conseguenza della consegna. Adesso la consegna si debbe fare dai conservatori delle ipoteche, ed il modo di farne i ruoli debbe essere prescritto da apposito regolamento approvato con regio decreto. Dunque l'articolo 10 non può più sussistere.

DI CASTAGNETTO. Mi riservo di fare le mie osservazioni a tempo opportuno.

PRESIDENTE. Se il Senato crede che io non debba mettere ai voti l'articolo 10, io me ne asterrò, ma mi pare che sarebbe più regolare il metterlo.

Egli è chiaro che il Senato avendo dato il voto favorevole all'articolo che ha reso questo insussistente, non sarà per dare un voto contrario a quello che ha già emesso; tuttavia la regolarità merita riguardo. Io metterò quindi ai voti l'articolo, e coloro che hanno votato l'articolo 9 non si leveranno per l'articolo 10.

Chi approva l'articolo 10 voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

* Art. 11. Le disposizioni relative al pagamento dell'imposta ed alla consegna dei crediti fruttiferi o rendite sono comuni ai tutori usufruttuari ed a tutti generalmente gli amministratori delle sostanze altrui. »

CIBRARIO, relatore. Nella relazione si era detto, in quanto all'articolo 11, che troverebbe il medesimo per naturale progressione d'idee sede più acconcia dopo l'articolo 8, eliminando quanto si riferisce alle consegne.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone di collocare quest'articolo dopo l'8, di modo che diventerebbe articolo 9.

CIBRARIO, relatore. Questa è la sua intenzione.

PRESIDENTE. L'articolo 11, che diverrebbe 9, sarebbe così concepito:

* Le disposizioni relative al pagamento dell'imposta sono comuni ai tutori, usufruttuari ed a tutti generalmente gli amministratori delle sostanze altrui. »

Chi approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Viene l'articolo 12 il quale resta del pari incompatibile colla disposizione dell'articolo 9 già adottato.

* Art. 12. Chi omettesse di fare le consegne nel termine avanti stabilito, o le facesse infedeli, sarà punito con una multa eguale a quattro volte la tassa annuale dovuta pel credito o per la rendita non consegnata. »

Chi approva voglia alzarsi.

DE FORNARI. Domando la parola.

Riguardo agli articoli che debbono essere soppressi io mi uniformerò alla maniera di votazione adottata ordinariamente dalla Presidenza; ma siccome opino che si debba tenere un sistema contrario e che vi sono delle considerazioni molto

gravi mantenendo il sistema praticato, non posso a meno di fare un'osservazione, e questa cade manifestamente sul pericolo della parità dei voti, circostanza che si è già verificata una volta.

A termini del regolamento, all'articolo 63, in caso di parità di voti, la proposizione è rigettata.

Non è dunque indifferente il mettere ai voti l'articolo il quale sarebbe colla votazione a parità di voti rigettato; mentre mettendo invece in votazione la proposizione di soppressione, a parità di voti l'articolo sarebbe accettato. Io credo che non essendo indifferente, ed essendo anzi molto più logico e conforme alle regole parlamentari stabilite di considerare la proposizione di soppressione come emendamento (come è pure la questione preliminare, come la questione sospensiva), si debba dare la priorità a quella maniera di votazione.

Io mi uniformerò, come mi sono già uniformato riguardo agli articoli precedenti, alla maniera di votazione adottata dalla Presidenza, ma non posso a meno di fare quest'osservazione, perchè, nel caso che si incontrasse, per ipotesi, la parità dei voti, si sarebbe deciso che fosse soppresso e mantenuto l'articolo piuttosto in un modo che in un altro, dipendentemente dalla maniera di mettere ai voti.

Quest'osservazione, su cui ho già fatto qualche rimostranza relativamente al sistema della votazione ed agli effetti dell'articolo 63 del regolamento, io credetti di dover sottoporre al Senato come un'avvertenza di non poca importanza.

PRESIDENTE. Il Senato giudicherà dell'opportunità dell'osservazione fatta dal senatore De Fornari; soltanto io mi credo in debito di ricordare che questa questione, sul modo di deliberare, è già sorta in quest'Assemblea e che per consenso della medesima si adottò piuttosto questa che la contraria forma.

Inoltre ricorderò essere nei Parlamenti di più antica data costume di votare in questo modo, quando si presentano casi simili al nostro. Io lascio il merito intrinseco di tale discussione quando possa venire il tempo opportuno, e questo tempo potrà venire qualora il senatore preopinante voglia fare una proposta di mutazione al regolamento. Intanto io seguirò (credendo così di uniformarmi al sistema dal Senato adottato) a mettere ai voti, come ho messo, gli articoli che la Commissione propone di sopprimere e che, come ho già più volte osservato, diventano incompatibili con quelli ammessi prima.

L'articolo 12, che ho già letto, è uno fra quelli che sono proposti per essere soppressi; invito il Senato a dar segno di sua approvazione o disapprovazione.

Chi approva l'articolo voglia levarsi.

(Non è approvato.)

* Art. 13 (e qui c'è lo stesso caso). Sulla base delle consegne predette e colla scorta degli elementi che possono somministrare gli uffici d'insinuazione e delle ipoteche, l'esattore od agente demaniale procederà alla formazione dei ruoli, la quale avrà luogo a termini di appositi regolamenti da approvarsi per decreto reale. »

Chi approva l'articolo 13 ora letto voglia levarsi.

(Non è approvato.)

* Art. 14. I ruoli di esazione saranno depositati durante un mese nella sala di ciascun comune componente il distretto dell'esattore del luogo in cui il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, ed i comuni saranno diffidati dell'eseguito deposito dal sindaco, mediante avviso personale a domicilio e pubblicato nelle solite forme. »

La parola è al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Duolmi, o signori, che sorga un così debole oratore a denunziare al Senato una conseguenza gravissima che risulta da quest'articolo. Io prego il Senato di avvertire che, in forza delle disposizioni dell'articolo 14, tutti i patrimoni della Stato saranno sottoposti alla pubblicità: il mio, il vostro, il patrimonio di tutti i cittadini; i misteri delle famiglie saranno svelati nella sala del comune, resi pubblici a tutti coloro che vorranno andare ad esaminarli. Questa è una delle conseguenze più funeste della legge che si discute, e che sola, a mio avviso, basterebbe per farla ripudiare, qualora non fosse possibile porvi riparo colla soppressione stessa dell'articolo. La disposizione, è vero, si riferisce ai creditori, ed i creditori in generale forse non sentiranno scapito dal veder pubblicato il loro credito; ma quando si dice creditore, nasce necessariamente l'idea d'un debitore, e quando si pubblicano i crediti, naturalmente si pubblicano anche i debiti. Si opporrà che il sistema della pubblicità delle ipoteche ha prima d'ora introdotto questa disposizione; io osservo che dopo il 1822, dacchè fu ripristinato in Piemonte il sistema delle ipoteche, queste gravi conseguenze non hanno potuto manifestarsi. Il sistema delle ipoteche favorisce colui il quale vuole contrattare con una data persona; colui il quale, volendo procurarsi una certezza della solvibilità di questa persona si presenta all'ufficio delle ipoteche, e pagando un modico diritto ne esamina da prima il patrimonio. Ma ci è una grandissima differenza tra chi vuol contrarre per ipoteca e chi vuol pubblicare i patrimoni, sollevare il velo che copre gli interessi delle famiglie. Egli è certo che un padre di famiglia trova, anche quando è gravato da molti debiti, facilmente un mutuo; perchè il più sovente la sua riputazione, il suo credito gli viene in aiuto nel bisogno in cui si trova di avere il danaro; ma quando saranno pubblicati tutti gli stati dei creditori, quando nel comune comincerà a spandersi la voce che quella tale persona, quella tal famiglia è onerata al punto da non più lasciar margine nel suo patrimonio, allora non troverà più quel credito che facilmente avrebbe trovato e che trovò finora, essendo le cose nello stato attuale. Il credito, o signori, è la vita non solamente dello Stato e del commercio, ma eziandio dei privati, delle famiglie; dal momento che si può rischiare di compromettere il credito delle famiglie, io credo che si porta una perturbazione generale nel paese; io credo che dal beneficio tenuissimo di questa legge possa ridondare un male ben più grave, un male che importa assolutamente evitare.

Per la qual cosa io proporrei di sopprimere affatto la disposizione di questo articolo, ed è per tal motivo che nell'articolo 13, ora surrogato dall'articolo 9, avrei voluto introdurre una tale disposizione, per la quale, tosto che i ruoli fossero fatti, venisse comunicato a ciascun debitore un avviso il quale gli servisse di partecipazione per pagare il suo debito. A questo avviso poi si potrebbe per lui far opposizione secondo viene prescritto dagli articoli susseguenti, ed in questa parte le cose procederebbero come procedono per i debiti di successione, o d'insinuazione, per i quali non si pubblicano i ruoli dei debitori. Ma il pubblicare lo stato di tutti i creditori, e per conseguenza quello dei debitori, credo che possa avere fatali conseguenze.

ANULFO, commissario regio. Io dubito che dall'onorevole senatore siasi dato alla parola *ruolo* un significato più ampio di quello che realmente abbia.

Io penso che questi ruoli debbano, come tutti gli altri d'imposta, contenere la somma che ognuno deve pagare, niente

altro. Questi ruoli sono indispensabili per diffidare colui che è quotato di una data somma.

Altro sono i ruoli, altro gli elementi dei ruoli; e per distinguere questa cosa bisogna ricorrere all'articolo 13 ora soppresso, ma che poi venne sostituito dall'articolo ammesso dal Senato, cioè che sulla base delle consegne si faranno i ruoli.

La base poi di queste sono l'elenco dei crediti; ma esso non fa parte del ruolo, il ruolo è la conseguenza di questo elenco; questo porterà, per esempio, che Tizio ha 10 mila lire di rendita, il ruolo porterà la somma d'imposta che Tizio deve pagare; quando costui vede pubblicata questa somma, arguisce quale è il capitale sul quale si è fatto fondamento per determinare la sua quota, e allora può ricorrere alla base del ruolo, può ricorrere a quelle basi del ruolo che saranno ritenute dal conservatore d'ipoteche, o da quell'agente demaniale che verrà preposto a questa carica, e rintracciare se per avventura siasi compreso un credito che non sia da lui posseduto, o che non esista; ma il ruolo non deve contenere altro, a mio credere, che la somma che si dovrà pagare.

In tal caso gli inconvenienti lamentati dal senatore non si incontrerebbero.

Indipendentemente da queste osservazioni, che mi pare tolgano ogni difficoltà, noterò ancora come opportunamente siasi osservato che la pubblicità, quando si tratta soltanto di crediti ipotecari, già esiste nel modo più ampio nei registri ipotecari; ragione per cui, quand'anche il ruolo contenesse le indicazioni che sono accennate dai debitori, non produrrebbero queste inconvenienti gravi, esistendovi già, come dissi, un altro registro egualmente pubblico.

Ma ripeto che il ruolo non indica già i beni per i quali l'imposta è stabilita, indica soltanto l'imposta che si deve pagare.

DI CASTAGNETTO. Io credo che dalle risposte date dal commissario regio si possa nutrire la speranza che il Governo, nel regolamento che si sta per sancire, e che dovrà emanare per decreto reale, avrà l'avvertenza di curare questa essenziale disposizione; giacchè egli è certo che altro sono i ruoli che si formano per i tributi prediali e pubblici, che contengono le proprietà di ciascuno, altro quelli che contengono l'indicazione dei debiti.

Questo ruolo è materia ben più gelosa, ben più delicata dei primi, giacchè il ruolo d'imposta per la proprietà d'una terra o d'un fabbricato non può essere oggetto di mistero, mentre i debiti sono il segreto d'una famiglia.

Ma, prendendo atto delle parole del signor commissario regio che il Governo si farà carico di avere le avvertenze necessarie a quest'oggetto così importante nella compilazione del regolamento da emanare, io non insisto altrimenti per la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 15. Contro i risultati dei ruoli saranno, nei due mesi successivi al giorno in cui fu dato il diffidamento del deposito, di cui nel precedente articolo, ammessi i reclami all'intendente, il quale, sentiti gli interessati, stabilirà definitivamente la somma per cui il reclamante deve essere tassato, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie, salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa per forma di opposizione. »

DE CARDENAS. Il ruolo che riguarda gli assenti sarà pubblicato al domicilio del loro creditore.

Un assente, uno straniero che abbia qui un prestito o che si supponga che l'abbia, sarà tassato, e il suo nome sarà pubblicato in un paese che egli non sa quale sia.

Si domanda che a questo assente possa esser dato un tempo maggiore, come si usa per gli assenti, affine di ricorrere in via amministrativa e non dover far causa in via contenziosa.

CIBRARIO, relatore. Osserverò al signor senatore De Cardenas, che per i crediti ipotecari vi è elezione di domicilio, di maniera che il caso temuto non può accadere; posto però che accadesse, allora si va al domicilio del debitore; non c'è altro mezzo.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 18 voglia sorgere. (È approvato.)

« Art. 16. Trascorsi i due mesi, di cui nel precedente articolo, i ruoli saranno resi esecutorii dagli intendenti e pubblicati. »

Chi ammette quest'articolo sorga. (È approvato.)

« Art. 17. Quando per fallimento dichiarato, per giudizio di graduazione o cessione giuridica di beni venga sospeso il pagamento degli interessi, sarà pure sospesa dal principio del semestre successivo a quell'epoca la riscossione della relativa imposta, la quale si ripiglierà poi per gli arretrati e per l'avvenire, in proporzione del credito o della parte di essa che in definitiva resterà salva.

« L'azione del fisco contro il creditore contribuente cessa, qualora questi voglia fare l'abbandono allo stesso fisco di quell'annualità o più d'interessi di rendita sovra cui cade a riscuotersi la quota proposta. »

A quest'articolo la Commissione propone un'aggiunta che è del tenore seguente, e che verrebbe posta tra il primo paragrafo ed il primo alinea:

« Sarà pure sospeso il pagamento della tassa sopra quelle rendite che per atti giudiziali risultassero per due o più termini consecutivi insoddisfatte, salvo a ripigliarlo anche pei termini decorsi dopo la sentenza definitiva che ordini il pagamento della rendita. »

ARNULFO, commissario regio. L'aggiunta proposta dalla Commissione presenta, a mio credere, non pochi inconvenienti, i quali, conosciuti, io mi lusingo che la Commissione vorrà prescindere. E primieramente offre l'inconveniente che può nascere dalla collusione tra i creditori e i debitori, per modo di far sì che una porzione d'imposta non si paghi salvo rarissimamente e forse mai. Può nascere collusione tra creditori e debitori, in quanto che non è cosa difficile che, dopo trascorsi due termini (pongo per ipotesi due semestri, due trimestri), si istituisca una domanda giudiziale alla quale, facendo rifiuto il creditore, non abbia più l'obbligo di pagare l'imposta, il debitore non avrebbe verun interesse di non arrendersi a questo sistema che il creditore avesse immaginato; nel senso di quest'aggiunta dovrebbe sospendersi la domanda fin tanto che per sentenza risulti definita la controversia; ma, siccome non è imposto alle parti di spingere più o meno celeremente il giudizio a sentenza, ella verrebbe quando le parti vorrebbero, e siccome queste non avrebbero interesse di spingerla, la cosa potrebbe protrarsi per un termine assai lungo.

Ecco il primo inconveniente. Il secondo poi è che l'amministrazione sarebbe obbligata a tenere delle partite aperte non solo per mesi, ma per anni ed anni relativamente a questi crediti, ed inoltre sarebbe obbligata a tenere pratiche e fare indagini, direi quasi, continue, ed a recare anche molestie talvolta intollerabili; poichè molte sarebbero le partite

per cui dovrebbe tenere aperta una colonna, non poche essendo le contestazioni che potrebbero nascere per questi pagamenti, e molte, io dico, si aumenterebbero per effetto di accordi fra debitore e creditore; onde gli agenti demaniali dovrebbero continuamente, dirò anzi sempre, fare istanze affinché si faccia fede se la lite esiste, se continua, il che potrebbe protrarsi per molti anni.

Il Senato sa come in materia d'imposte debba considerarsi non solo la giustizia delle medesime, ma anche il mezzo e la facilità di riscossione, le non troppo facili molestie ai debitori; e per contro i non troppo gravi incagli all'amministrazione che le deve riscuotere: dovendo tenere così una liquidazione aperta per tante e tante partite in ordine alle quali un doppio termine d'interessi potrebbe essere in contestazione, o, a meglio dire, sospeso; quindi, avendo l'esazione di questa tassa qualche difficoltà da superare indipendentemente dagli inconvenienti sovra accennati, io credo che la Commissione, ponderando queste circostanze, vorrà forse annuire alla proposta che io faccio per la soppressione di tale alinea; soppressione, ripeto, che io domando unicamente, perchè darebbe luogo a molti inconvenienti.

Aggiungerò che il Senato, nell'adottare l'articolo per cui si è posto a carico del creditore il pagamento dell'imposta, ha già, a mio credere, implicitamente riconosciuto che l'inconveniente del ritardo nella riscossione degli interessi non debba essere da tanto da impedire il pagamento della tassa, e per questa ragione votò che il pagamento si facesse dal creditore e non dal debitore; e siccome quest'alinea ad altro non tenderebbe salvo che a migliorare la condizione del creditore, il quale sarebbe dispensato dal pagare intanto la tassa, tuttavolta che giustificasse che vi sono due termini per i quali ha mossa l'istanza giudiziale, così avendo già il Senato implicitamente consentito in quell'opinione, che la condizione del creditore non sia poi tanto cattiva, quando si tratta di un creditore ipotecario, non può, a mio senso, che annuire alla da me proposta soppressione di quest'alinea.

CIBRARIO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha la parola.

CIBRARIO, relatore. Tre sono le obiezioni mosse dall'onorevole commissario regio all'aggiunta introdotta dalla Commissione nell'articolo 17. La prima riguarderebbe la collusione facile ad ordirsi tra il creditore ed il debitore.

Io confesso, quanto a questa prima obiezione, che non la credo fondata nella massima parte, perchè l'ammontare della tassa dovuta pel credito, il più delle volte non basterebbe neppure alla spesa assai considerevole che si richiede per mandare soltanto le lettere citatorie innanzi al tribunale di prima cognizione.

Assai più gravi sono le altre due obiezioni. L'una riguarda al protrarsi che si farebbe in modo indefinito del pagamento di questo credito, perchè, non avendo le parti interesse di far definire la causa, potrebbe alle volte la sentenza essere indugiata per anni ed anni; l'altra, grave anch'essa, e che fa molto effetto sulla Commissione, concerne la difficoltà di tenere dei crediti sospesi, dei conti aperti.

Per queste considerazioni la Commissione aspetterà la decisione dalla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. Io porrò ai voti l'emendamento, perchè non è stato ritirato.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 17 quale prima era formulato.

(È approvato.)

« Art. 18. Si prescrivono col trascorso di cinque anni le

annualità d'imposta riferibili a crediti, a rendite non conseguite.

« Col trascorso di due anni dall'effettuato pagamento della imposta saranno prescritte tanto l'azione del fisco per multe incorse sulle consegne infedeli, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate. »

La Commissione sostituirebbe al secondo paragrafo quanto segue :

« Col trascorso di due anni dall'effettuato pagamento si prescrive l'azione de'contribuenti per la restituzione di somme che si pretendessero non dovute. »

Metto ai voti la prima parte dell'articolo che rimane quale era proposta.

(È approvata.)

Ora viene il secondo paragrafo emendato dalla Commissione.

Lo pongo ai voti.

(È approvata.)

« Art. 19. La presente legge cesserà di aver effetto al primo gennaio 1855. »

(È approvato.)

« Art. 20. Le disposizioni di questa legge non avranno effetto nell'isola di Sardegna se non dopo l'applicazione della legge pel riordinamento delle imposte prediali ed abolizione delle decime. »

A questa relazione un'altra ne sostituisce la Commissione, così dicente :

« Le disposizioni di questa legge avranno effetto nell'isola di Sardegna all'epoca fissata per l'applicazione della legge pel riordinamento delle imposte prediali ed abolizione delle decime. »

Chi approva questa relazione voglia levarsi.

(È approvata.)

Chi ammette l'articolo intero sorga.

(È adottato.)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il senatore Maestri fa l'appello nominale.)

Prego i signori senatori di non volersi allontanare, dovendosi udire la lettura della relazione sul bilancio de' lavori pubblici; anzi mi fo dovere di far conoscere al Senato che mi è stato fatto dal Ministero calda istanza acciò la discussione degli altri bilanci avesse il più pronto corso possibile.

Risultamento della votazione :

Votanti..... 53

Voti favorevoli 27

Voti contrari 26

Il Senato adotta.

**RELAZIONE SUL BILANCIO PASSIVO DEL 1851
DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.**

PRESIDENTE. Prego il signor senatore Mosca a voler dar lettura della relazione sul bilancio dei lavori pubblici.

MOSCA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 125.)

PRESIDENTE. La presente relazione verrà stampata e distribuita nei modi soliti. Resterà poi al Senato a decidere se, dietro le istanze fatte dal Governo già da me annunziate, vorrà concedere la chiesta discussione d'urgenza.

Intanto nulla più essendovi all'ordine del giorno, la seduta è sciolta, e il Senato si trova convocato per martedì prossimo ad un'ora, per la lettura di alcune relazioni e per la discussione di questo bilancio dei pubblici lavori, ove così creda il Senato.

La seduta è levata alle ore 3.

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1851

— 67 —

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione sul bilancio passivo del 1851 della regia marina — Adozione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo del 1851 del dicastero dei lavori pubblici — Adozione del progetto di legge concernente le tasse di navigazione e d'ancoraggio — Approvazione del progetto di legge per le pensioni di ritiro ai militari della regia marina.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

MAESTRI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

CIBRARIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

440, 441, 442, 443 e 444. Il Consiglio comunale di Dolceacqua, la civica amministrazione di Ventimiglia, il Consiglio delegato del comune di San Bartolomeo del Cervo, quello del comune di Diano Castello e per ultimo quello del comune di Cervo, protestano contro la riduzione che si tratta d'introdurre nella nuova tariffa doganale sul dazio del seme di sesamo e dell'olio d'oliva per fabbrica, e supplicano il Senato a non voler ammettere un tale ribasso di troppo grave danno a quelle popolazioni.

445. I piombatori della dogana di Genova, esposti i danni che loro derivano dalla soppressione degli utili già da essi goduti, supplicano il Senato a volerli comprendere nel beneficio dei piombi ed in quell'altra indennità che meglio fosse per ravvisarvi.

RELAZIONE SUL BILANCIO PASSIVO DEL 1851 DELLA REGIA MARINA.

PRESIDENTE. Essendo in pronto la relazione sul bilancio della regia marina, dimanderò al Senato se vuole che se ne dia lettura immediatamente, perchè possa avere il corso suo, la stampa e la distribuzione.

Se non vi ha osservazione in contrario, io do la parola al relatore del medesimo.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 24.)

PRESIDENTE. La relazione testè letta sarà stampata e quindi distribuita.

ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DEL 1851 DEL DICASTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

PRESIDENTE. Domanderò al Senato se, secondando l'istanza d'urgenza fatta dal ministro dei lavori pubblici, vuole passare immediatamente alla discussione del progetto di bilancio, di cui è stata distribuita ieri la relazione, quello cioè del dicastero dei lavori pubblici.

Chi acconsente a questa proposta voglia levarsi. (Il Senato adotta.)

È aperta la discussione generale sul progetto del bilancio del dicastero suddetto.

Nessuno domandando la parola nella discussione generale, chieggo al Senato se vuole tenere la medesima per chiusa e passare alla discussione degli articoli.

(Il Senato approva.)

Allora do lettura dell'articolo del progetto di legge:

« Art. 1. È approvato il bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dell'anno mille ottocento cinquant'uno, nella complessiva somma di lire quattro milioni trecento cinquantaquattro mila seicento ottant'otto, centesimi cinquant'otto, ripartita nel modo seguente. »

Nella votazione delle categorie si procederà come si è proceduto nella votazione degli altri bilanci.

(Sono quindi approvate successivamente le categorie 1 alla 38.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 125.)

Viene l'articolo primo quale trovasi modificato per uniformarlo agli articoli degli altri bilanci già approvati.

L'articolo modificato si troverebbe così concepito:

« È approvato il bilancio passivo del Ministero dei pubblici lavori, ad esclusione però delle strade ferrate, per l'esercizio finanziario del 1851, salvo l'effetto della legge del 14 maggio corrente anno, concernente i cumuli d'impieghi, e maggiori assegnamenti, nella complessiva somma di lire 4,354,788 58, ripartita nel modo seguente: »

(Messo ai voti questo articolo 1, non che il 2, 3, 4 e 5, sono approvati.)

Si procede quindi all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	51
Voti favorevoli.....	50
Voti contrari.....	1

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE TASSE DI NAVIGAZIONE E D'ANCORAGGIO.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori a volersi ricondurre ai loro posti per dar corso alla discussione sul progetto di legge, portante la riforma delle tasse di navigazione e di ancoraggio.

Darò lettura del progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 666.)

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, penso che il Senato voglia tenerla chiusa.

(La discussione generale è chiusa.)

(Posti successivamente ai voti i singoli articoli dal 1° al 26, sono adottati senza osservazione.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	50
Contrari	1 (Harità)

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI DEI MILITARI DELLA REGIA MARINA.

PRESIDENTE. Domanderò al Senato se crede necessario che si dia lettura dell'intero progetto di legge riguardante le pensioni di ritiro ai militari della regia marina. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 530.)

Molte voci. No! no!

PRESIDENTE. Allora dichiaro aperta la discussione generale.

(Nessuno domanda la parola.)

Non chiedendosi la parola, pare che il Senato voglia tener chiusa la discussione generale.

Chi così pensa voglia levarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

Darò lettura dei singoli articoli.

(Approvansi di seguito gli articoli dal primo al settimo.)

(Vedi vol. *Documenti*, pag. 530.)

(Il presidente dà lettura dell'articolo 8.)

DI COLLEGO GIACINTO. Si potrebbe sospendere la votazione di quest'articolo quando saranno votati i due articoli indicati nell'ultimo alinea; cioè dopo votato l'articolo 24 come quello che è più lontano.

PRESIDENTE. Se il Senato così crede, può riservare il suo voto a questo articolo dopo la votazione dell'articolo 24.

(Il Senato acconsente.)

(Approvansi quindi senza discussione tutti gli articoli seguenti sino al 24, indi si approva l'articolo 8.)

(Messi ai voti gli articoli dal 25 al 41 inclusivamente sono adottati.)

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'articolo?

DE FORNARI. Non ho domandato la parola per formare alcuna speciale proposizione in aggiunta alla legge che discutiamo, avuto tanto più riguardo alla urgenza della sua desiderata promulgazione, ma solamente per ricordare una pendenza che vi si connette e parmi aspettare una soluzione.

All'occasione della separazione della cassa degli invalidi dall'amministrazione della marina militare per attribuirla alla marina mercantile, sicché i marinai iscritti a questa riceversero quindi innanzi da essa la loro giubilazione, ebbero a farsi apposite osservazioni, ed io mi trovai nel caso di provocare opportune riserve, acciò gl'individui costituiti in tale situazione o le famiglie loro superstiti, ma che per temporanei servizi prestati altresì nella marina militare avessero acquistato diritti a partecipare almen parzialmente ai corrispettivi

vantaggi a carico dell'erario, non rimanessero esclusi dal conservarli, dopo la sistemazione suddetta, nella quale fu soltanto provveduto alla rispettiva reintegrazione nell'erario, e nella cassa della marina mercantile delle ritenute a cui erano gl'individui stati assoggettati in quelle diverse situazioni.

Riconoscendosi allora fondate quelle osservazioni e quelle riserve, parve convenuto che l'effetto ne sarebbe ottenuto nella emanazione della legge relativa alle pensioni.

Io mi lusingavo trovare nella legge appunto che stiamo discutendo la relativa provvigione; e veramente all'articolo 25 trovasi richiamato e determinato, quanto alla gente di mare iscritta nella marina militare, e che dall'erario riceve la giubilazione, quale valutazione abbia a farsi dei temporanei servizi, che prestati abbia nella marina mercantile; ma non vi trovo contemplati, per contro, a favore degli iscritti nella marina mercantile i vantaggi che lor debbono del pari essere riservati per servizi passati nella marina militare, con fatiche, pericoli e danni forse molto notabili per essi o le famiglie loro.

È questa osservazione che io mi trovo nel caso di sottoporre al Senato, nella fiducia che se non nella presente legge si faccia luogo a provvedere in altra guisa, come parve riservato appositamente alle giuste aspettative ed acquistate ragioni di questa interessante classe della gente di mare.

COLLA. L'onorevole senatore De Fornari vorrebbe trovare in questa legge una disposizione per cui fosse stabilito che ai marinai i quali saranno giubilati mentre si trovavano al servizio marittimo mercantile e così a carico della cassa mercantile sarà tenuto conto dei servizi da essi prestati nella marina militare.

La disposizione è giustissima, ma sicuramente l'onorevole senatore De Fornari vedrà che non potrebbe trovare luogo in questa legge, la quale intende soltanto al modo di provvedere alle giubilazioni a carico dell'erario. Per le giubilazioni a carico della cassa della marina mercantile si sta preparando, per quel che so, un regolamento nel quale sarà detto, com'è detto qui, che si debba tener conto del servizio prestato nella marina militare; e la base di queste disposizioni è appunto nell'articolo 25 dov'è accennato che si debba fare questo passaggio dei fondi dalla cassa militare marittima alla cassa marittima mercantile, e così viceversa, la qual cosa è precisamente intesa allo scopo che ad ognuno possa rendersi conto delle somme che furono ritenute sì dall'una che dall'altra cassa.

DE FORNARI. Mi dichiaro soddisfatto perfettamente delle spiegazioni date dall'ufficio centrale, e mi felicito d'aver sentito che si sta preparando una relativa provvidenza, nel senso appunto delle riserve da me contemplate e ricordate.

(Sono quindi approvati tutti i restanti articoli della legge dal 42 al 51.)

PRESIDENTE. Resta l'approvazione della tabella.

Darò lettura della medesima, onde, se non sorgeranno obiezioni, si terrà anche parzialmente approvata. (*Legge la tabella*) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 526.)

Chi approva il complesso di questa tabella voglia sorgere.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto del complesso della legge, dopo il quale il relatore della Commissione pel bilancio dell'interno potrebbe dar lettura della relazione...

DES AMBLOIS. La Commissione non ha ancora deliberato definitivamente.

(Segue l'appello nominale per lo squittinio.)

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1851

Risultamento della votazione :

Votanti 53
Voti favorevoli..... 52
Voti contrari..... 1 (*Harità*)

PRESIDENTE. Ho l'onore di avvertire il Senato che resta convocato per domani alle ore 5, essendo necessario il dar corso alle relazioni, perchè possano seguire le discussioni.

La seduta è levata alle ore 4 pomeridiane.

TORNATA DELL'11 GIUGNO 1851

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO PLEZZA.

SOMMARIO. *Omaggi — Relazioni sui bilanci passivi del 1851 del Ministero dell'interno e dell'azienda generale delle finanze — Relazione sul progetto di legge intorno alla tassa delle successioni.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale che è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Vi è una domanda del senatore Tornielli per un congedo di quindici giorni che, secondo la deliberazione stata presa dal Senato si manderà alla Commissione per le sue osservazioni.

Il signor Fourin ed il signor Carlo Corsi fanno omaggio al Senato, il primo di uno scritto del dottore Duclos intitolato: *Notes et observations sur la législation des aliénés*; il secondo, del complemento di una sua opera portante il titolo: *Dell'esercito piemontese e della sua organizzazione*.

Si dà atto di queste offerte, le quali saranno depositate nella biblioteca del Senato.

All'ordine del giorno vi ha la relazione sul bilancio dell'interno.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DEL 1851 DEL MINISTERO DELL'INTERNO.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Des Ambrois relatore della Commissione.

DES AMBROIS, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 142.)

PRESIDENTE. La relazione di cui si è data lettura, sarà stampata e distribuita a termini dell'articolo 20 del regolamento.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DEL 1851 DELL'AZIENDA GENERALE DELLE FINANZE.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario per dar lettura della relazione sul bilancio dell'azienda delle finanze.
CIBRARIO, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 114.)

PRESIDENTE. Anche questa relazione verrà stampata e distribuita a termini dell'articolo 20 del regolamento.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE SUCCESSIONI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Quarelli per dar lettura della relazione sulla legge riguardante la tassa delle successioni.

QUARELLI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 376.)

PRESIDENTE. Anche questa relazione sarà stampata e distribuita a termini del regolamento.

Essendo esauriti gli argomenti che erano all'ordine del giorno, se nessuno domanda la parola, non rimane che a fissare l'ordine del giorno per l'adunanza futura che avrà luogo, se il Senato lo crede, venerdì al tocco, per discutere il bilancio di marina di cui fu udita la relazione ieri, unitamente a quelli dei quali furono oggi udite le relazioni che potranno essere stampate e distribuite entro domani.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1851

— 69 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Approvazione delle conclusioni della Commissione per l'esame delle domande di congedo — Discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo del 1851 della regia marina — Articolo 1 — Adozione delle categorie 1 alla 7 — Categoria 8 — Osservazioni del senatore Balbi-Piovera, del ministro dei lavori pubblici e del senatore Pallavicini Ignazio — Approvazione delle categorie 8 alla 34 — Categoria 35 — Osservazioni dei senatori Di Castagnetto, Pallavicini e del ministro dei lavori pubblici — Adozione degli articoli 1 al 8 e della legge — Adozione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo del 1851 dell'azienda generale delle finanze — Discussione sul progetto di legge concernente la tassa delle successioni — Discorso del senatore Della Torre — Proposta della questione pregiudiziale del senatore De Fornari — Considerazioni dei senatori Nigra, Sclopis, del commissario regio, Arnulfo, e del ministro delle finanze — Comunicazioni degli atti di nascita di S. A. R. Carlo Alberto duca del Chiablese.

Le seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

PRESIDENTE. Si dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale.

ATTI DIVERSI.

ALFIERI. Faccio osservare che il mio amico senatore Plezza ha avuto l'onore di presiedere il Senato nella tornata di mercoledì.

PRESIDENTE. Mediante questa rettificazione, il processo verbale si terrà per approvato.

Si dà conoscenza di una dimanda di congedo del senatore Albini.

QUARELLI, segretario, legge la domanda di congedo del senatore Albini.

PRESIDENTE. Chieggo alla Camera se vuole procedere alla votazione sul congedo chiesto per ragion di servizio, oppure trasmettere alla Commissione perciò stabilita la dimanda di questa dimanda del senatore Albini.

Io metterò ai voti in primo luogo la trasmissione: chi crede che questa dimanda si debba trasmettere alla Commissione stabilita per esaminare le dimande di congedo, voglia levarsi.

(Il Senato acconsente.)

La parola è al relatore della Commissione dei congedi.

DI MONTEZEMOLO, relatore. La Commissione dei congedi ha esaminato la domanda fatta dal senatore Tornielli di un congedo di 15 giorni richiesto per gravissimo interesse.

Abbenchè la Commissione non sia in caso di apprezzare la gravità del motivo non designato dall'onorevole esponente, essa vede che la positiva affermazione d'un senatore non consente ulteriore esame, e conchiude affinché venga concesso il richiesto congedo.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni testè lette voglia levarsi.

(Il Senato accorda il congedo.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DEL 1851 DELLA REGIA MARINA.

PRESIDENTE. Da porsi in discussione secondo l'ordine del giorno viene il bilancio passivo della regia marina per 1851.

Ho ragione di credere che la Camera vorrà dispensare il presidente dalla lettura del progetto di legge come fece negli altri bilanci; per conseguenza dichiaro aperta la discussione generale.

Se non v'ha alcuno che chiegga la parola sulla discussione generale chiederò alla Camera se vuole tenerla per chiusa, e passare alla discussione degli articoli: chi vuol chiudere la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Avrò l'onore di leggere le categorie tenendo per approvate quelle sulle quali non vi sarà dimanda di spiegazione.

(Legge dalla prima sino alla settima categoria.) (Vedi vol. Documenti, pag. 24.)

(Sono tutte approvate.)

Cat. 8, Regia scuola di marina.

BALBI-PIOVERA. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Balbi Piovera.

BALBI-PIOVERA. Non è perchè nello stato presente delle nostre finanze io creda opportuno per questa categoria un aumento che io domando la parola, ma è solamente per sapere dal ministro se ha intenzione o no di accrescere il numero degli alunni di questo stabilimento.

Il numero, se non isbaglio, deve essere di 36 in 40 alunni presenti.

Ora, o signori, per alimentare il corpo degli ufficiali della marina nostra questo numero è assai piccolo.

Fra essi più di 5 o 6 alunni non possono presentarsi agli esami ogni anno; e quelli che vengono rimandati passano in altri corpi, ed altri il sono perchè la loro fisica costituzione impedisce loro di sopportare i disagi del mare.

Per conseguenza si diventa ad assai tenue il numero degli

ufficiali di marina che escono di collegio annualmente e che possono seguire la carriera.

Ne vediamo presentemente la mancanza; ma, come dissi da principio, lo stato delle nostre finanze mi ha vietato di fare una diretta proposizione a questo riguardo. Chi ha qualche cognizione però della nostra marina, vede che i quadri sono, potrei dire, esausti; essendochè molti ufficiali furono, per ragioni di salute, o per altre ragioni, dal Governo messi a riposo.

Se quest'oggi dovessimo armare il nostro naviglio, difficilmente potremmo compire il numero degli ufficiali necessario. Da quello che vedo, quel principio che mi ha sembrato reggere il progetto di legge, per le somme vistose stanziare per i materiali di costruzione, per lo stato dei nostri arsenali in avvenire, mi pare che abbiasi a seguire nel personale futuro.

Questa è una istituzione di marina d'avvenire più che di presente; e come per fare una marina ci vogliono tre cose, denari, uomini e tempo, dunque è al tempo che mi riporto, perchè sia aumentato il numero degli alunni; penso più al futuro che al presente, e credo che avremo in ciò un vantaggio, quello d'averne una maggior copia di ufficiali di mare.

So poi che molti non seguivano la carriera; la intraprendono e poi la lasciano, e questa mancanza d'ufficiali che lamentiamo presentemente nella marina regia non l'avremmo, se ci fossero più alunni che permettessero, dopo alcuni anni, se ne ritirasse un numero senza danno per il servizio.

Già da alcuni anni in qua si è visto alcuni toscani ed altri italiani che sono entrati nel nostro collegio, una parte, non già per seguire la carriera, perchè, avuta l'educazione che è buonissima, si ritirano a casa loro, o entrano al servizio del proprio Governo. Non lamento questo desiderio di venir fra noi ad istruirsi, ma temo che, essendo ristretto assai il numero dei giovani che escono, vengono poi un dì a mancare, come credo sia il caso presente, gli ufficiali di marina.

Signori, lo ripeto, noi siamo incaricati dell'avvenire della patria, e soprattutto della marina; la parte che toccherà a questa nelle future guerre, a tutti può essere presente, e, come già dissi, la marina militare si compone di buon materiale, di valenti uomini di mare, e per questo ci vuol tempo, ed è quello che dobbiamo procurare di non perdere, per formare gli elementi di future glorie.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Faccio presente che la scuola di marina di Genova ha assoluto bisogno di una integrale, di una completa riforma. Il Ministero ha già dichiarato che se ne occupa attivamente.

In questa riforma sarà anche preso in considerazione il numero degli alunni che sono necessari per completare il corpo, e quindi vi si potrà dare un'estensione conveniente al vero servizio della marina. Non crede però il Governo che vi si debba dare tanta estensione, sicchè tutti quelli che preferiscono di avere i figli educati in quell'istituto, più che in un altro, possano educarli ivi, perchè poi prendano un'altra carriera.

Se per qualche speciale circostanza avverrà che uno, il quale abbia cominciato la carriera nel collegio di marina, non possa seguire in quell'arma, si potrà benissimo ammetterlo in un'altra, ma stabilire per principio che coloro i quali dopo aver percorso, in tutta od in parte quell'educazione, e credono di dover riprendere quindi un'altra carriera, possano farlo liberamente, sarebbe dare una troppo vasta estensione al collegio. E così dicasi anche di quelli che per la loro costituzione fisica non possono applicarsi alla marina.

E questa abitudine si riconoscerà fin da principio, perchè

una buona istituzione d'educazione militare debbe essere combinata collo studio teorico dell'interno, e l'esercizio pratico sul mare.

Ma, come dico, limitando l'istituzione a quel numero che è necessario per alimentare il corpo della marina, si avrà la giusta misura su cui dovrà essere riordinata la scuola, e di questo completo riordinamento della scuola il Ministero di marina si sta occupando.

Vi erano bisogni e urgenze; a questi bisogni, a queste urgenze, come è stato dimostrato nella discussione dell'altra Camera, e come appare evidentemente dalla sola ispezione del numero degli insegnamenti, si è provveduto.

Il numero delle cattedre esistenti in quel collegio era tale che esigeva immediatamente un provvedimento, perchè quand'anche il collegio fosse riordinato, e potesse ricevere un maggior numero di alunni, se mancava una buona istruzione, la sua insufficienza sarebbe stata tanto più grande, quanto più grande era il numero degli allievi.

Il Governo adunque si è per ora limitato a dimandar quel sussidio che poteva sopprimere ai bisogni più assoluti, più urgenti dell'istruzione allo stato attuale delle cose, ed ha dichiarato e dichiara nuovamente che si occupa di un riordinamento generale delle scuole, il quale ha tratto tanto al piano dell'istruzione quanto al piano amministrativo, economico, e quindi anche al numero dei giovani che si potranno accettare per alimentare il corpo.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. In aggiunta alle parole dette dall'onorevole signor ministro faccio osservare all'onorevole preopinante che precisamente dietro la discussione avvenuta nell'altra Camera il Governo domanda in oggi lire 8831 72 in più della somma primitivamente richiesta, collo scopo appunto di accrescere il numero delle cattedre e aggiungere un numero di posti gratuiti nel detto collegio di marina, per il che vuol dire che fin da questo anno comincia il Governo ad aderire ai desideri espressi dall'onorevole preopinante.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Perchè non appaia contraddizione fra quello che ha detto l'onorevole senatore e quello che ho detto io, aggiungerò che attualmente il Governo riguarda come cosa più urgente l'ammettere un maggior numero di posti gratuiti, locchè però non implica per sé che si dia all'istituto quell'estensione che si potrà meritare, quando se ne sarà presa in considerazione la necessità e il numero proporzionato all'alimento del corpo degli ufficiali di marina.

Bisognerà stabilire qual forza debba avere il corpo della marina, e determinare con le leggi di probabilità quanti ne mancheranno anno per anno, e quindi precisare il numero necessario di questi giovani alunni, di questi ufficiali, perchè possano alimentare il collegio, e questo si farà; ed intanto, come ha osservato il senatore Pallavicini, si provvederanno alcuni posti gratuiti, per quanto lo comporta però il tenue aumento che è stato fatto per questa categoria.

BALDI PIOVERA. Dietro le spiegazioni date dal signor ministro, io scorgo che il Ministero ha già antivenuto i miei desideri, e siccome lo scopo della mia interpellanza era diretto appunto a far sì che il numero degli alunni che uscir devono da questo istituto fosse tale che provveder potesse ai bisogni della marina, così io non esito a dichiararmi soddisfatto delle spiegazioni date dal signor ministro e dal relatore.

(La categoria 8 è approvata.)

(Indi il presidente dà lettura di tutte le susseguenti categorie, sino alla trigesimaquarta, le quali sono approvate.)

Cat. 35, *Approvvigionamento suppletivo dei regi magazzini*, lire 978,000.

DI CASTAGNETTO. Chieggo la parola per domandare una semplice spiegazione al Ministero.

Vedo nella categoria 35 scritto: *Approvvigionamento suppletivo dei regi magazzini*, e nella categoria 24 leggo: *Materiali diversi per la regia marina*.

Io penso che la categoria trentacinque dovrà forse essere di spese straordinarie che qui non trovo indicate, mentre le summentovate due categorie sono quasi identiche nella loro denominazione.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Il credito che si domanda nella categoria 35 è per la costruzione di nuovi legni.

DI CASTAGNETTO. Ma qui è scritto: *Approvvigionamento suppletivo dei regi magazzini*.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Nella relazione è spiegato che questa spesa è per la compera del legno di rovere.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. L'intestazione sarà falsa, ma la somma che si domanda in questa categoria è per l'acquisto di legno di rovere per la costruzione di nuovi legni.

DI CASTAGNETTO. Avrei desiderato che fosse presente l'onorevole ministro che regge il dicastero della marina per fare una semplice interrogazione, alla quale non so se l'onorevole ministro, che è qui presente, potrà rispondere. Ad ogni modo avrei desiderato conoscere se la Sardegna fornisce in parte o in tutto il legno necessario per questo approvvigionamento della regia marina.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Posso rispondere per quelle cognizioni che ho, che per una parte ne fornisce, ma che non può sopperire a tutti i nostri bisogni, sia perché non ha tutte le qualità che sono necessarie, sia perché alcuni legnami si trovano in tali posizioni che vi ha grande difficoltà a trasportarli, e si è provato coll'esperienza, che quando questi legnami si conducono all'approdo, che si conducono a Genova, costano molto più caro che andarli a prendere a ben più grandi distanze; e ne abbiamo pure una prova nel fatto delle traversine per la strada ferrata, essendosi dovuto rinunciare ad approvvigionarle nell'isola a cagione appunto di queste difficoltà e per la carezza dei trasporti.

I trasporti sono enormemente cari appunto per la mancanza di strade.

DI CASTAGNETTO. Giova sperare che le strade state approvate dal Parlamento, e dal Governo intraprese, toglieranno queste difficoltà.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Queste faciliteranno certamente.

PRESIDENTE. Metto in primo luogo ai voti le 35 categorie colle cifre rispettive.

Chi approva voglia sorgere.

(Sono approvate.)

Pongo ai voti l'articolo 1, che è stato modificato dalla Commissione mediante l'aggiunta della solita clausola relativa alla legge sui cumuli degli impieghi così concepito:

« Art. 1. È approvato il bilancio passivo della reale marina per l'esercizio finanziario del 1851, salvo l'effetto della legge del 14 maggio in tal anno sui cumuli degli impieghi e di maggiori assegnamenti nella complessiva somma di cinque milioni, cento cinque mila, settecento quarantasei lire, centesimi quarantacinque, ripartito nel modo seguente. »

Chi approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 2. Sarà sospeso, a partire dal primo di luglio pros-

simo venturo, il pagamento degli stipendi od assegnamenti di aspettativa, di qualunque natura iscritti nel presente bilancio, e non potrà esser ripreso se non in forza di un decreto reale emanato sulla presentazione dei titoli comprovanti i servizi del titolare, senza pagamento di diritto. »

Chi approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 3. L'assegnamento da determinarsi per intanto con tale regio decreto, che sarà iscritto nella *Gazzetta Ufficiale* del regno, non potrà eccedere la quota portata dalle leggi e regolamenti in vigore. »

Chi approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 4. I titolari di un trattenimento od altro assegno qualunque non vincolato a servizio attuale iscritto nel presente bilancio, i quali trovansi in tale condizione dappoi anni dieci, saranno posti a riposo con quella pensione che possa loro competere a termini di legge, quando avanti il primo di luglio prossimo venturo non siano riammessi in servizio attivo. »

Chi approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 5. A coloro però cui mancassero gli anni di servizio voluti per far luogo ad una pensione di riposo, sarà conceduta a tale titolo una pensione, la quale non possa eccedere la metà della media dello stipendio durante i tre ultimi anni del loro attivo servizio, nè superare, in ogni caso, il montare dell'assegnamento d'aspettativa di cui sono provveduti. »

Chi approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti 56

Voti favorevoli 55

Contrari 1

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DELL' AZIENDA GENERALE DELLE FINANZE PER 1851.

PRESIDENTE. Applicando al bilancio passivo dell'azienda generale delle finanze la regola già adottata dal Senato nelle antecedenti discussioni, io dichiarerei aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non vi ha chi chiegga la parola provocherà il voto del Senato sulla chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

(Il presidente procede alla lettura del primo articolo secondo il progetto ministeriale, indi a quella delle categorie.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 113.)

Chi approva le categorie ora lette voglia levarsi.

(Sono approvate.)

L'articolo primo che le contiene sarà così concepito:

« Art. 1. È approvato il bilancio passivo dell'azienda generale delle finanze per l'esercizio finanziario dell'anno 1851 nella complessiva somma di lire quattro milioni novecento cinquantotto mila sessanta, e centesimi cinquanta-sei, ripartita nel seguente modo, salvo l'effetto della legge del 14 maggio del corrente anno sui cumuli. »

Chi approva questa redazione voglia levarsi.

(È approvata.)

« Art. 2. A titolo di spese di stampa dei ruoli e di spese di riscossione delle contribuzioni dirette, si riscuoteranno quattro centesimi in aggiunta ad ogni lira delle medesime, e saranno destinati sulle spese della stampa dei ruoli e per i stipendi degli esattori. Le somme sopravanzanti andranno in economia.

« Per decreto reale si fisseranno i circoli d'esazione e gli stipendi assegnati ai titolari dei medesimi.

« I ruoli delle contribuzioni dirette regie saranno separati da quelli delle provinciali e delle comunali. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sarà sospeso, a partire dal 1° luglio prossimo, il pagamento delle spese di cui negli articoli 15, 16, 17, 19, 21 e 22 della categoria nona di questo bilancio, non che quello degli stipendi od assegnamenti d'aspettativa di qualunque natura iscritti nel medesimo, e non potrà essere ripreso se non in forza di un decreto reale emanato senza pagamento di tassa sulla presentazione dei titoli comprovanti i diritti od i servizi del titolare. »

(È approvato.)

« Art. 4. L'assegnamento da determinarsi per intanto con tale reale decreto, che sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale del regno, non potrà eccedere la quota portata dalle leggi e regolamenti in vigore. »

(È approvato.)

« Art. 5. I titolari d'un trattenimento, od altro assegno qualunque, non vincolato a servizio attuale, i quali trovansi in tale condizione dappoi anni dieci, saranno posti a riposo con quella pensione che possa loro competere a termini di legge, quando avanti il primo del prossimo luglio non siano riammessi in servizio attivo. »

(È approvato.)

« Art. 6. A coloro però cui mancassero gli anni di servizio voluti per far luogo ad una pensione di riposo, sarà concessa a tale titolo una pensione, la quale non possa eccedere la metà della media dello stipendio fruito durante i tre ultimi anni del loro attivo servizio, nè superare in ogni caso il montare dell'assegnamento d'aspettativa di cui sono provveduti. »

(È approvato.)

Si passa all'appello nominale.

Risultamento della votazione.

Volanti 60

Voti favorevoli 58

Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA TASSA DELLE SUCCESSIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere il progetto di legge sulla tassa delle successioni.

Essendo già noto il testo della legge per la discussione altre volte fattane, domando alla Camera se intende che se ne dia lettura dal presidente, ovvero se intende di tenerlo dispensato. (Vedi vol. Documenti, pag. 376.)

Molte voci. Se ne può prescindere.

PRESIDENTE. Allora io dichiaro aperta la discussione generale, e la parola è al senatore Della Torre.

SESSIONE 1851 — SENATO DEL REGNO — Discussioni 101

DELLA TORRE. Messieurs les sénateurs, vous avez lu, comme je l'ai lu moi-même, le rapport de la Commission; il ne parle que de trois articles à voter, ainsi la chose serait peu grave; mais, messieurs, nous ne pouvons pas nous faire illusion sur le vrai point, sur le point capital de la question, vous l'avez vu imprimé dans la gazette officielle: or, nous ne devons pas ignorer ce qui s'imprime dans la gazette officielle.

Il a été dit, que, dans la Chambre élective, plusieurs membres, je ne dirai pas la majorité, ont manifesté l'opinion que quand il s'agit d'une loi de finances, le Sénat n'a qu'un rôle à jouer, c'est-à-dire, qu'il ne doit pas examiner les articles de cette loi, mais qu'il doit ou l'accepter ou la rejeter dans son ensemble. Je sais que le Ministère a combattu cette théorie; cependant, il me paraît qu'elle a prévalu en fait, puisque la Chambre élective, sans examiner nos amendements, les a rejetés pour maintenir ses premières dispositions.

Je crois, messieurs, que dans un Gouvernement représentatif il faut en toutes choses agir avec franchise. Dissimuler les difficultés ce n'est pas les résoudre; au contraire, elles s'aggravent dans l'avenir. Nous savons ce qu'on a dit dans l'autre Chambre, il ne serait pas mal que l'on sût dans l'autre Chambre quelles sont les raisons que nous avons à opposer à celles qui ont été émises. C'est ainsi que se formera, s'éclairera l'opinion publique, et je ne doute pas, au bout du compte, que l'entente et la bonne harmonie ne règne entre les deux Chambres. C'est mon désir le plus vif.

La question dont il s'agit est la plus grave, ou du moins une des plus graves qui puisse être soumise à un des pouvoirs de l'Etat. Elle est celle-ci: Maintiendrons-nous ou abandonnerons nous un droit qui nous est conféré par le Statut? Et d'abord remarquez, messieurs, que dès que le Statut vous confère un droit, il vous impose un devoir; et quel devoir nous a-t-il imposé? Par l'article 55, il nous a imposé le devoir d'examiner et de voter les lois, article par article, avant de les voter dans leur ensemble. S'il avait voulu faire une exception pour les lois de finances, il l'aurait dit, car la chose est essentielle.

Messieurs, un pouvoir peut abandonner un droit, mais je ne crois pas qu'il puisse se soustraire à l'accomplissement d'un devoir; il doit remplir ses devoirs comme chaque particulier doit remplir les siens. Nous avons contracté un devoir envers l'Etat. Je sens, messieurs, qu'il est pénible d'entrer dans une espèce de controverse avec la Chambre qui nous est associée pour travailler en commun au grand œuvre de la législation de l'Etat. Il m'est personnellement, à moi, plus pénible d'être obligé de faire observer que, peut-être, le ministre est cause, cause certainement bien involontaire, du désaccord momentané qui existe entre les deux Chambres.

En effet, en portant à la Chambre des députés cette loi amendée par le Sénat, le ministre a déclaré qu'il entendait maintenir sa première proposition, et cette déclaration a amené le vote de la Chambre, qui, à son tour, a déclaré qu'elle maintenait son premier vote, et nos amendements n'ont pas été discutés. Je sais que le Ministère n'a pas tardé à reconnaître son erreur, il s'est empressé de représenter à la Chambre des députés que le Sénat avait agi dans son droit, mais cela n'a rien changé à la situation des choses.

Messieurs, je suis convaincu qu'il est toujours d'un intérêt pressant pour le Ministère d'éviter tout ce qui peut amener une collision de Chambre à Chambre, et je crois qu'il y serait parvenu si, dans cette circonstance, il avait adopté et fait siens quelques uns des amendements proposés par le Sénat; il aurait pu, par exemple, relativement à l'exemption

de l'impôt en faveur de ceux qui héritent d'une somme moindre de deux mille francs, dire que le Statut était formel à cet égard, qu'il avait vérifié la chose, et qu'il lui semblait que ceux qui héritaient de deux mille francs pouvaient payer dix francs, que ceux qui héritaient de mille francs et même aussi de cent francs pouvaient payer cinq francs ou cinquante centimes; mais comme il s'agissait d'une nouvelle loi, il aurait pu faire observer qu'après vérification, il avait vu que pour les sommes minimales les frais de recherches absorberaient l'impôt, et qu'en conséquence il l'abandonne comme improductif.

En agissant ainsi, le Ministère ouvrait une voie de conciliation entre les deux Chambres. Il aurait pu l'ouvrir soit par la loi de l'exemption des meubles, soit par la loi pour la Sardaigne. Il y avait assez de raisons puissantes qui certainement auraient produit de l'effet dans l'autre Chambre. On n'a pas mis ces raisons en avant, et nous nous trouvons en présence des difficultés que vous connaissez tous.

Je passe, messieurs, à un autre point de la question.

Parmi les raisons qui ont été alléguées, on a dit que dans plusieurs pays constitutionnels la Chambre élective était le seul arbitre quand il s'agit de lois de finances, et que l'autre Chambre se bornait à rejeter ou à accepter la loi. Si cela existe quelque part, le Statut se sera clairement exprimé à cet égard; mais j'ai la conviction que dans les Etats d'une certaine importance, il n'y en a aucun où les choses se passent de cette manière, et peut-être il n'en existe pas où le Statut confère un droit semblable. Vous savez, messieurs, que dans le royaume de Wurtemberg et en Prusse, lorsque les deux Chambres ne tombent pas d'accord sur une loi de finances, on réunit le nombre des votes donnés dans l'une et dans l'autre Chambre; on les additionne, et l'on proclame le résultat du scrutin en disant: Les Chambres adoptent, ou les Chambres refusent. Cette méthode, peut être équitable dans les pays où le nombre des membres qui composent chaque Chambre est à peu près égal; mais il n'en est pas ainsi quand les membres d'une des Chambres sont beaucoup moins nombreux que ceux de l'autre Chambre. La raison en est évidente. Quant à l'Angleterre, que l'on cite de préférence en disant que la Chambre des lords ne se mêle pas des lois de finances, voici comment les choses s'y passent relativement à toutes les lois, et conséquemment relativement aux lois de finances. Lorsqu'un ministre ou un membre de la Chambre veut proposer un bill, il doit annoncer à la Chambre qu'il va présenter un bill de telle nature, sur tel objet, et demande à quelle époque la Chambre voudra en entendre la lecture. La Chambre indique son jour. Il en résulte que non seulement l'autre Chambre, mais toute l'Angleterre est informée que tel jour un bill sera présenté sur tel objet. Quand a lieu la lecture du bill, tous les articles sont formulés, on les connaît et on peut préjuger si le bill sera dans cette Chambre amendé ou rejeté. En attendant, les membres influents de l'autre Chambre se réunissent en Commission et délibèrent entre eux sur la question de savoir si le bill doit être approuvé, amendé ou rejeté. S'il s'agit de l'amender, les amendements sont proposés par le moyen d'une Commission mixte créée dans ce but. Cette Commission fait savoir au comité qu'elle n'adoptera pas la loi, si tel article est conçu de telle manière; et entre la première et la seconde lecture les membres de la Commission mixte cherchent à se mettre d'accord. S'ils réussissent à s'entendre, le bill peut être considéré comme adopté à la seconde lecture; dans le cas contraire, on continue la discussion entre la seconde et la troisième lecture. Messieurs, vous avez remarqué que, pour les

bills un peu importants, souvent la troisième lecture est renvoyée de semaine en semaine, parce que l'on veut avoir le temps nécessaire pour s'entendre. Si on ne peut arriver à ce résultat, chacun dans ce pays conserve son droit, une Chambre vote et l'autre rejette, il n'y a à l'exercice de ce droit aucune difficulté.

Nous ne pouvons pas adopter le même système; notre manière de faire les lois est différente; chez nous, la présentation des lois a souvent lieu à l'improviste, nous nommons un comité qui fait son rapport, et la loi est mise en discussion. Quelquefois elle est adoptée dès la première séance; quand elle ne passe pas, elle est discutée successivement tous les jours, et ce n'est qu'à la fin qu'on peut savoir si oui ou non, elle a été acceptée, et en quels termes. Il n'y a aucun moyen préventif: chaque Chambre est obligée d'agir pour son propre compte. Nous n'avons pas un Statut semblable à celui de l'Angleterre; en Angleterre on observe fidèlement toutes les dispositions du Statut; observons aussi fidèlement celle du nôtre, ainsi les pouvoirs des deux Etats rempliront leurs devoirs envers leur pays respectif. On a mis en avant une troisième observation qui aurait un grand poids, je l'avoue. On a dit: Si vous rejetez la loi, vous ferez perdre au trésor 5 millions et demi, et cependant le trésor est fort obéré; je le sais; nous le savons tous. Mais heureusement, il y a un moyen facile d'obvier au grave inconvénient que l'on signale.

Nous avons dernièrement voté la loi concernant les traités, loi qui fera perdre au trésor 2 millions et demi, mais nous n'avons pas encore voté la loi relative aux tarifs qui nous fera perdre plus de 4 millions.

Je propose à M. le ministre des finances de suspendre, pour cette année, la présentation de la loi sur les tarifs; de cette manière, les 4 millions couvriront cette perte de 5 millions et demi que ferait éprouver au trésor le rejet de la loi actuellement en discussion; ce retard serait avantageux; personne ne peut connaître l'effet que produira l'exécution de la loi sur les traités. Nous voici au mois de juin; d'ici à l'année prochaine nous aurons 6 ou 7 mois d'expérience, et alors, le ministre pourra juger avec plus de sécurité la question de savoir s'il ne serait pas convenable de faire subir à son premier projet sur les tarifs quelques modifications. Rien ne presse, quant à la question des tarifs. Le Sénat peut donc user de son droit sans nuire en rien aux services publics. Je ne sais pas si une circonstance aussi favorable se présentera dans l'avenir; on peut nous soumettre plus tard telle loi de finances qu'il nous sera impossible de rejeter, dominés que nous serons par la crainte de nuire aux services publics.

Messieurs, si vous ne modifiez pas cette loi, vous admettez implicitement l'opinion qui a été émise dans l'autre Chambre, c'est-à-dire, que le Sénat ne doit pas entrer dans des discussions de détail quand il s'agit de voter une loi de finances, mais qu'il doit se contenter de l'accepter ou de la refuser. Songez-y, messieurs, c'est l'abolition de l'article 55 du Statut, c'est porter une atteinte très-grande à ce pacte solennel que nous avons tous juré de maintenir fidèlement.

Messieurs, j'ai encore à faire une autre observation: elle est autant dans l'intérêt du Ministère que dans celui du Sénat même. Le Sénat pourrait s'annuler, et ceux d'entre nous qui n'aiment pas la nullité se retireraient et cesseraient d'assister aux séances: voilà tout. Mais, messieurs, notre Statut est basé sur ce principe: deux Chambres parfaitement égales en puissance. Cela existe en Angleterre; vous avez vu lord

Wellington avoir pendant 4 ans la minorité dans la Chambre des communes sur la question des réformes; mais lord Wellington était appuyé par la Chambre des lords, il s'est maintenu au pouvoir par la raison que la Chambre des communes comprenait que si on renversait ce ministre sur cette question, il faudrait le remplacer par un autre ministre qui aurait alors la minorité dans la Chambre des lords et ne pourrait pas se soutenir au pouvoir. On a attendu que la Chambre des lords et Wellington comprissent qu'ils devaient en venir à faire des concessions. L'année passée, sous le Ministère wigh, la politique extérieure a été fortement attaquée et ouvertement blâmée dans la Chambre des lords; mais la Chambre des communes, sans s'expliquer sur ce point, a soutenu le Ministère sur toutes les autres questions et fait voir clairement qu'elle voulait le conserver. Ce Ministère subsiste encore et gouverne aujourd'hui les affaires. En Angleterre, les ministres ne tombent que quand les deux Chambres n'en veulent plus; alors ils sont obligés de se retirer.

Mais si nous accordons à la Chambre des députés une sorte de dictature en matière de finances, cette Chambre deviendra toute-puissante, le Sénat sera nul, complètement nul. Dans cette situation, quel appui pourrons nous donner aux ministres quand ils seront en opposition avec l'autre Chambre? Aucun; car tout corps politique qui s'amointrit, perd tout pouvoir, toute influence sur l'opinion publique. Vous direz, peut-être, le Ministère dissoudra la Chambre élective: soit; mais si la même majorité revient (et nous avons vu ce fait se produire ailleurs): qu'arrivera-t-il? Ou la Chambre asservira le Gouvernement, et ce serait une révolution en fait; ou le Gouvernement renversera la Chambre sans en faire élire une nouvelle; mais c'est encore une révolution.

Messieurs, conservez donc à l'Etat ces deux ancrs d'égale force qu'il s'est donné. Nous avons encore bien des écueils à éviter; bien des passes difficiles à franchir; mais j'espère que, grâce à la modération, à la fermeté, à la vigilance que nous montrerons, nous pourrons contribuer efficacement à conduire au port le vaisseau de l'Etat. Pour cela, il faudra que cette discussion éclaire l'autre Chambre, il faudra qu'elle comprenne qu'elle demande au Sénat un sacrifice qu'il ne peut pas faire sans violer son serment. J'espère qu'elle se rendra compte de la gravité de la question, qu'elle approfondira ce point délicat, et que nous aurons toujours assez de modération et de sagesse pour nous accorder avec elle sur les objets de détail. Voilà pourquoi je dis que cette question est grave.

Je crois, messieurs, que nous devons voter le rejet de la loi pour faire voir à l'autre Chambre que nous entendons maintenir nos droits. Si nous n'avions pas la ressource des tarifs, j'hésiterais peut-être; mais, en renonçant d'un côté à un impôt de 5 millions et 1/2, il vous reste 4 millions de l'autre côté. Je vote donc très-fermement pour le maintien des droits du Sénat; je veux qu'il soit fidèle à son serment, qu'il ne détruise pas le Statut qu'il a juré d'observer.

On dit: Mais si l'autre Chambre est hostile? Eh bien, messieurs, ce ne sera pas notre faute; elle réfléchira; il y a beaucoup de gens d'esprit dans le sein de la Chambre élective (*Ilarità*); elle comprendra qu'il faut faire preuve de modération, et elle en fera preuve, messieurs, je n'en doute pas.

ARNULFO, *commissario regio*. Domando la parola.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

DE FORNARI. Io propongo la questione pregiudiziale, la quale pare debba avere la precedenza.

ARNULFO, *commissario regio*. Quando si tratti di questione pregiudiziale io cedo la parola al senatore De Fornari, salvo a rispondere dopo.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Inaspettatamente, incidentalmente alla discussione di questa legge che ci veniva rimandata dalla Camera elettiva, si è sollevata una gravissima questione, una questione costituzionale, una questione difficilissima a discutere: per parte mia io dichiaro che non sono oggi punto preparato a discuterla, meno poi a risolverla colle dovute distinzioni che forse debbono dominarla, e credo che molti dei miei colleghi saranno forse nello stesso caso di desiderare campo a poterla maturare.

In proposito di questa incidentale questione sollevata, il recedere dal discutere la legge attuale, io credo non sia razionale, nè conveniente tanto meno il rigettarla come un mezzo indiretto di decidere una questione di principio *indipendente*, di propugnare una prerogativa che non vi è necessariamente concessa.

NIGRA. Domando la parola.

DE FORNARI. Mi pare che sia evidente l'applicabilità della questione pregiudiziale a codesta proposta che vien fatta dall'illustre collega il maresciallo Della Torre.

Non è già che la Camera elettiva abbia (almeno esplicitamente) lo ha detto esso stesso l'illustre maresciallo) rigettato, ossia respinto le modificazioni dal Senato fatte alla legge, e ripropostata quale l'aveva essa deliberata, perchè non avesse il Senato diritto di modificarla.

Non avendo ciò espresso, non dovendosi inferire tale motivo dalle allegazioni di taluni membri di quella Camera, non abbian noi ragione di supporre tale la massima da essa opposta alle prerogative dallo Statuto attribuite al Senato; nè per questo impegnato il Senato a mantenere con una reiezione alla sua volta, il suo diritto, quasi sia negato.

Io non penso, adunque, che sia conveniente, opportuno lo introdurre la questione che si è suscitata così grave, e per dispensarci, tanto meno, per cagion di essa, dal discutere a fondo la legge ripropostaci, io propongo perciò la questione pregiudiziale, e che abbiasi a procedere oltre alla discussione ch'è veramente all'ordine del giorno.

Quando sia tempo ed opportunità, mi entrò a trattare quella grave questione, e lo dichiaro, nello stesso senso dell'illustre maresciallo in sostegno dei diritti e dei doveri del Senato.

Io propongo per conseguenza la questione pregiudiziale, ripeto, quanto alla questione di massima incidentalmente sollevata.

PRESIDENTE. Prima di proporre al Senato la questione pregiudiziale provocata dal senatore De Fornari, io debbo far osservare (e ciò perchè la questione non esca dai suoi termini) debbo far osservare, ripeto, che l'illustre maresciallo, allorchè ha parlato di ciò cui si riferisce essa questione pregiudiziale, non ha già inteso di promuovere una questione sopra la competenza della Camera, ma ha inteso unicamente di servirsi di questo argomento come conducente alla reiezione della legge. Per conseguenza la questione è sempre sulla legge, sulla sua ammissione, o no, nel modo con cui è stata presentata; e non può provocarsi questione preliminare sulla competenza costituzionale, perchè questione di competenza costituzionale non avviene alcuna, questione almeno da recarsi a qualche conclusione. Nello stato presente della discussione è lecito il parlare anche della competenza;

questa però non può considerarsi se non come argomento per condurre a compimento la questione nel merito della legge e delle modificazioni introdottevi.

In conseguenza io non posso permettere che si tenga ulterior conto della questione preliminare proposta dal senator De Fornari, seppure il Senato diversamente non giudichi.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non posso più concederliela.

DE FORNARI. Io domando la parola; quando non si tratti la questione sollevata dall'illustre maresciallo, io convengo che non sia luogo alla questione preliminare da me proposta. Ma se prosegue a proporre quel motivo per la reiezione, la mia proposta è fondata, e la mantengo. Bisogna che gli oratori... (*Susurro*)

SCLOPIS. (*Interrompendo*) Domando la parola.

Io credo che sarebbe poco parlamentare il voler anticipatamente restringere il cerchio di una discussione; si sa che noi dobbiamo parlare sulla legge; con qual mezzo ciò faremo è lasciato alla coscienza ed ai lumi di ciascheduno.

PRESIDENTE. Questo è ciò appunto che il presidente si propone di ottenere non dando passo alla questione preliminare.

La parola è adunque al senatore Nigra. (*Mormorio*)

NIGRA. Il progetto di legge che viene nuovamente in discussione al Senato è di tale natura che non può a meno di avere una grande influenza sul credito dello Stato, ed è per questo motivo che io non saprei trattenermi dal sottomettere al vostro giudizio alcune considerazioni che militano in favore del medesimo; ma io dichiaro che intendo di lasciare in disparte quelle questioni che mi sembrano meno premurose nel concorso delle economiche circostanze attuali, e mi limito così a farne una questione di convenienza puramente finanziaria. Non trattasi più, al punto in cui siamo, di discutere se la legge sulla tassa delle successioni sia da accogliersi in principio ovvero da rigettarsi, ma avvi solo divergenza sul modo nel quale sono concepiti alcuni articoli, ed essenzialmente alla misura più o meno estesa della sua applicazione.

Qui stando tutta la questione, io credo che convenga prima di ogni cosa confrontare il salutare effetto che la legge produrrà per l'erario pubblico, se sarà approvata tal quale essa venne riprodotta, e quali contrarie conseguenze sarebbero a temersi se si frapponesse ancora un maggior ritardo alla sua attivazione. Noi tutti ricordiamo in quale stato si trovassero le nostre finanze ora sono due anni, e per quanti imponenti ragioni fosse urgente richiamarle a vita.

Allora non rimaneva altro mezzo cui appigliarsi se non quello di ricorrere al credito; ma per riuscire in quei momenti pieni di difficoltà bisognava fare convinti i capitalisti che la nazione, seguendo quei principii di puntualità che non le furono mai contesi, si sarebbero imposti i sacrifici necessari per fare fronte a suo tempo agli impegni che contrattava. Questa si fu, o signori, la sola guarentigia che si offeriva a coloro che ci avrebbero somministrato il denaro che ci era necessario; allora si ebbe fede nelle nostre parole; ed ora noi siamo chiamati a discutere uno dei provvedimenti che deve mutare le nostre parole in fatti, poichè trattasi di adottare una delle leggi che darà al Governo i mezzi di pagare gli interessi di quei capitali stessi che le erano necessari per saldare i debiti prima d'allora contratti. È questo un impegno che ci siamo assunto, prima con sovventori del paese, quindi con capitalisti esteri; e vi è noto come per le seguite

contrattazioni siasi riuscito a portare le nostre rendite sopra la maggior parte delle primarie piazze commerciali, come a Parigi, a Lione, a Ginevra, a Brusselle, a Francoforte, dove prima raramente si facevano operazioni di rendite piemontesi. Il che io vi faccio osservare, anche per provarvi quanto sia importante che si sappia all'estero che noi non frapponiamo alcun ritardo nel votare quei provvedimenti che sono necessari per alimentare quel credito, al quale gli esteri si associarono in gran parte.

In una relazione fatta alla Camera elettiva l'onorevole signor ministro delle finanze osservava come noi ci siamo trovati in circostanze senza paragone più difficili delle attuali; ma io che sono più d'ogni altro seco lui d'accordo su questo punto non ignoro che difficoltà finanziarie ve ne esistono ancora, e che, quantunque meno urgenti, esse richiedono la maggiore sollecitudine nell'adozione dei progetti delle leggi di finanze, e come vi sia l'assoluta convenienza di mandare ad effetto un provvedimento così efficace, come quello che estende sopra una base più larga la tassa sulle successioni, tanto più che si tratta di una misura immediatamente produttiva, poichè è stabilito con decreto di chi regge le cose umane che di continuo siavi qualcuno chiamato a pagare questo tributo.

Per più motivi io credo che si debba votare la legge quale il Governo ce la presenta, e dargli così un mezzo di fare onore a quegli impegni che ha contratti col consenso della nazione.

Terminerò con una osservazione che io ritengo come essenziale, ed è che io credo che tutti coloro che hanno votato in favore dei prestiti si sono in certo modo legati a dare un eguale voto a quelle leggi il cui scopo è somministrare al Governo il mezzo di pagarne gli interessi.

Non sarebbe una bastevole ragione quella di dire che la presente legge, essendo meno perfetta, possa respingersi.

Io spero per questi motivi che il voto che sarà pronunciato dal Senato seconderà la proposta del Ministero nel senso stesso che si è spiegata la Commissione.

ARNULFO, commissario regio. L'onorevole maresciallo, prendendo argomento dalla circostanza che nella Camera dei deputati non furono ammessi gli emendamenti fatti dal Senato alla legge che discutiamo, ha creduto poterne dedurre che il Senato trovasi posto in tale condizione di dover respingere la legge onde mantenere la sua prerogativa.

DELLA TORRE. Domando la parola.

ARNULFO, commissario regio. Io credo che questa opinione non trovi appoggio nel fatto, in quanto che, mentre è vero che la Camera dei deputati non adottò gli emendamenti del Senato, è altrettanto certo che nulla disse che potesse porre in dubbio il diritto che il Senato avesse di farli; che anzi la Camera passò ai voti senza dichiarare qual fosse il motivo che determinasse i voti medesimi. Da questo silenzio della Camera non si può indurre che abbia respinto gli emendamenti per ciò solo che al Senato non competesse il diritto di introdurli: questa non è dunque che una supposizione. È vero che a proposito di altre leggi fuvi qualche deputato che emise una consimile opinione relativamente alle leggi di finanza, ma dal voto della Camera alle opinioni d'individui vi è troppa differenza; nè per dimostrare quale e quanta sia occorre d'intrattenere il Senato.

Dalla circostanza che trovinsi discordi i due corpi legislativi nello ammettere alcune parti di una legge, non se ne può inferire come legittima conseguenza, che un corpo non voglia ammettere nell'altro il diritto di modificare le singole disposizioni. È una coincidenza di circostanze, rara se si

vuole, ma è una coincidenza che si può verificare, e si verifica, vale a dire che alcune disposizioni non persuadono egualmente le due Camere; ma da questa contraria opinione non ne deriva quanto l'onorevole maresciallo ne ha dedotto e pose per fondamento del suo discorso. Or dunque io dico: la Camera de' deputati ha creduto che le modificazioni fatte dal Senato non fossero da ammettersi probabilmente perchè le addotte ragioni non la persuasero; sta al Senato il vedere se da tali modificazioni possa prescindere per altre ragioni, che nella discussione si porranno avanti, le quali spero condurranno il Senato a modificare quella sua prima opinione. Ma non si deve nè trattare, nè votare una questione che non ha radice nel fatto, perchè in sostanza non vi ha deliberazione della Camera, non vi ha circostanza che provi evidentemente, siccome sarebbe indispensabile, che siasi voluto contendere al Senato il diritto di cui ha fatto uso.

Il Senato d'altronde nell'ultima legge di finanze, vale a dire nella legge dell'imposta sui capitali fruttiferi, usò di quel medesimo diritto di cui si valse per la legge sulle successioni, il che basta a provare che realmente egli ha la convinzione che gli compete il diritto stesso, e quando il Senato (il che spero) recedesse dagli emendamenti nella prima discussione che introduce in questa legge, non rinuncia alla sua prerogativa, nè per mantenerla gli è necessario respingere le leggi stesse o mantenere qualcuna delle modificazioni, il che equivarrebbe alla reiezione della legge almeno durante questa Sessione.

Da ciò tutto io ne deduco che non si debba trattare la questione del diritto delle due Camere per decidere se debbano o no ammettersi gli emendamenti che furono in un tempo fatti. Profitterò anzi dell'opinione emessa dallo stesso onorevole maresciallo per dire che sarebbe pericoloso per le finanze, dannoso per lo Stato, il rigettare la legge, e che non si può adottare il mezzo termine, il sistema che egli ebbe a suggerire, suggerimento che prende origine dalla persuasione in cui egli è che la situazione finanziaria esige assolutamente che nuove imposte vengano a porre l'equilibrio nello Stato.

Egli dice: si respinga la legge, ma si supplisca alla perdita che ne deriva necessariamente per il tesoro, lasciando in sospeso l'applicazione della tariffa doganale, il cui prodotto o bilancerà, o sorpasserà quella sulle riscossioni che non si avrebbe per ora in conseguenza della reiezione della legge.

Rispondo in primo luogo che non solo abbiamo bisogno di non diminuire le entrate, ma abbiamo la necessità imperiosa di aumentarle, il che si ottiene adottando la legge sulle successioni. Il compenso proposto non corrisponde a questo bisogno, ed è tanto meno ammissibile dopo che i trattati col Belgio e coll'Inghilterra furono dal Parlamento approvati.

La loro approvazione ha consacrato un principio di massima, e consacrandolo è necessario darvi tutta l'applicazione.

Aggiungerò che l'esecuzione dei trattati sarebbe direi quasi mostruosa se fosse disgiunta dall'esecuzione della tariffa fondata sulle medesime basi, sui medesimi principii; poichè vi sarebbero delle mercanzie introdotte col favore di piccoli diritti, delle altre di minore importanza gravate di diritti onerosissimi; delle mercanzie di genere identico, che per non avere subite certe particolari manipolazioni soggiacerebbero ad un diritto di dogana maggiore di quello fissato per le altre di produzione più perfezionata; da ciò inferisco che non si può ammettere la proposta fatta di sospendere la attuazione della tariffa doganale, onde ritenere il relativo prodotto, fintantochè la legge sulle tasse di successioni non è accettata.

Non è al Senato che io debba dire di quant'importanza sia

questa legge per il prodotto che se ne spera con fondamento, e come sia di non troppo dispendiosa e facile esecuzione, come per conseguenza il Governo trovi nella necessità, nel dovere di domandare, d'insistere e di ottenere che questa legge venga non solo discussa, ma approvata.

L'onorevole senatore Nigra accennò più ampiamente, e dimostrò la necessità di questa legge, nè io aggiungerò le mie parole alle sue; egli ne ha parlato con maggior cognizione di causa di quello che io sarei capace di fare; e non mi rimane che a confermare quanto egli con tanto fondamento di ragione accennò.

Spero per conseguenza che il Senato vorrà passare alla discussione degli articoli, nella quale mi riservo di giustificare, come saprò meglio, la legge come fu dal Ministero presentata, anche in quelle parti nelle quali il Senato discorsò al tempo della prima discussione e votazione.

PRESIDENTE. La parola sarebbe al senatore Sclopis, ma siccome il senatore Della Torre l'ha chiesta per un fatto personale...

DELLA TORRE. Lascio la parola al senatore Sclopis; io parlerò dopo.

SCLOPIS. Membro della Commissione di finanze, e per mia sventura discordante dalla maggioranza di essa nel proporvi le conclusioni dell'ultimo suo rapporto, io mi trovo nella spiacevole circostanza di dover contrapporre convinzioni a convinzioni, persuasioni a persuasioni.

Se considerassi il valor intrinseco delle mie, dovrei facilmente condannarmi al silenzio perchè debbo riputare d'assai maggior peso quelle di chi tanto più di me è esperto in queste materie. Tuttavia, siccome le mie convinzioni sono frutto di lungo studio, e credo possano condurre anche a quella considerazione che tocchi l'ordine generale del nostro Stato, io mi permetterò di sottoporvele.

Io non impugnerò il principio della legge. Questa legge è infausta; fu considerata come tale dagli economisti che ne parlarono teoricamente, e mi basta citare il giudizio che portò su questa questione il celebre Riccardo, uno dei più sperimentati economisti inglesi, il quale a questo proposito condannava le leggi della sua patria.

Questa legge fu soggetto di gravi doglianze quando pesava sugli abitanti di questo paese sotto il dominio francese. La soppressione di questa legge fu allora oggetto di pubblica esultanza quando si ripristinò il Governo della nostra dinastia: basti il dire che nell'editto del 21 maggio, di non certo lodevole memoria in ogni sua parte, dove si fanno concessioni all'opinione, si stabilisce la soppressione dei diritti di successione. E in gran parte di noi che fummo testimoni di quell'epoca, che già contiamo una lunga serie d'anni, è ancora impressa nella mente quanta fosse la soddisfazione del pubblico nel vedere cancellata questa tassa.

Io tuttavia l'ho detto, e ripeto, non impugnerò il principio di questa legge, perchè sono convinto della strettezza, del bisogno dell'erario; non porterò peraltro il mio ossequio sino al punto di non permettermi di esaminarne le condizioni; e in questa parte mi sia tollerato che mi discosti dall'opinione emessa dall'onorevole nostro collega il senatore Nigra, il quale, mentre portava il frutto della sua esperienza nel giudizio che dava della condizione nostra finanziaria, ci indicava quasi come un'obbligazione implicita che avremmo assunto di sovvenire alle strettezze dell'erario, qualunque fosse il modo che ci si presentasse.

Io ammetto il principio che è nostro dovere il sovvenire alle strettezze dell'erario, ma io non ho impegnata la mia fede implicitamente a nessun sistema, e credo che tutti i senatori

saranno d'avviso con me, che, per quanto siasi sostenuto il Ministero nelle sue dichiarazioni, ne' suoi progetti, noi non ci siamo infedati a chicchessia. Premessa questa dichiarazione, io debbo dire che, considerata la legge non solamente nel suo aspetto economico, poichè io la credo delle più cattive sotto questo aspetto, tuttavia le darei il passaporto in vista delle strettezze dell'erario; io credo che essa contenga in sè alcuni elementi che cozzano direttamente colle leggi fondamentali del nostro Stato, e per conseguenza io mi proverò a dimostrare che alcuni degli emendamenti che proponeva la Commissione al 1° aprile debbono ancora mantenersi.

Non fu sicuramente senza sorpresa che io mi avvidi che nei miei colleghi da me dissenzienti, nel decorso di due mesi che sono trascorsi da quell'epoca in poi, siasi così infievolita la loro prima convinzione da mutare assolutamente di parere. In questo frattempo non occorre alcun caso di grande importanza nel nostro Stato, in questo frattempo non cambiarono le teorie: ciò che mi pareva vero al 1° aprile 1851, mi pare vero anche oggi che ho l'onore di parlare a voi. Tuttavia, persuaso siccome io sono che il Governo rappresentativo sia un Governo di transazioni continue, sia un Governo di condiscendenza e transazione che deve esistere naturalmente tra i rami dei diversi poteri, e che deve essere agevolata sempre e non mai contrastata da nessun Ministero, io credo che si possa anche in questa parte prescindere dall'insistere sopra alcuni capi che dapprima noi giudicavamo importanti e dei quali possiamo forse fare il sacrificio.

In questo si manterrà quello che un pubblicista francese recente e di gran nome chiamava molto opportunamente *laboriosa armonia tra i poteri*, laboriosa armonia la quale suppone che da una parte si faccia il sacrificio di qualche porzione di convinzioni, e che suppone il dovere all'altra di farne l'uguale.

Perlochè, o signori, io non discenderò ai principali capi della mia insistenza sugli emendamenti anteriori. I principali capi della mia insistenza sugli emendamenti anteriori non si soffermarono nè sul 2° nè sul 3° articolo. Ma non posso per altro trattenermi, quantunque non voglia farne una difficoltà positiva, dal porvi sott'occhio, o signori, quali sarebbero le conseguenze del mezzo termine che nel sistema adottato nell'ultima relazione si propone per temperare i cattivi effetti dell'articolo 3; ci si dice: « Considerando ora la Commissione, a forte maggioranza, che le difficoltà e gli inconvenienti derivanti dall'applicazione pratica della legge, ed a cui si era creduto dover ovviare mercè della proposta esenzione, possono essere, se non interamente, almeno in gran numero rimossi dal modo con cui gli agenti demaniali saranno diretti dall'autorità superiore nel compimento delle loro operazioni, e che a questo scopo il Ministero potrà dare le occorrenti istruzioni, s'indusse a declinare dal primo suo avviso, ecc. » Questo sistema, io francamente lo dichiaro, non posso ammetterlo. Io non posso ammettere che uno dei rami del potere riconosca una legge difettosa, poi dica al Governo: fate di moderarla per mezzo de' vostri agenti.

Se io facessi parte del Governo ricuserei questa preghiera, perchè direi: una legge scritta si deve eseguire come sta, e tanto meno mi par proprio il voler rimettere alla discrezione d'agenti subalterni in materia finanziaria l'esecuzione della legge. Se c'è qualche cosa che possa consolare gli individui che sono sottoposti all'azione di una legge di finanze, è quella almeno di avere *multos socios dolorum*; ma quando il Senato raccomanda al Governo di andare rimessamente, di andar con discrezione e non segna in che consista questa discrezione, in che si riponga questa specie di tolleranza, come potremo al-

lora avere un criterio giusto nell'applicazione della legge? Si dorranno i cittadini quando saranno forse trattati giustamente, perchè potranno invocare quella tolleranza che viene raccomandata al Governo, ed il Governo si troverà avere in sue mani una discrezione della quale non potrà far uso. Trista parola è questa di lasciare una discrezione della quale non potrà far uso! Io per conseguenza, quantunque non insista sulle disposizioni dell'articolo 3, rigetto assolutamente questo sistema di dire che si possa andare più o meno risolutamente nell'esecuzione delle leggi. La legge fatta bisogna eseguirla, ed eseguirla in tutta la sua estensione; nessuna distinzione di persone, nessuna distinzione di cose, nessuna discriminazione di tempo; una sola sregua, una legge comune.

Non insisterò neppure, o signori, sulle distinzioni che si fecero in questa Camera relativamente alle somme inferiori a 2000 lire. In questa parte il Senato obbedì anzitutto ad un impulso di osservanza verso lo Statuto. In questo momento in cui venne detto che la spesa in questa parte di riscossione sopravanzerebbe il risultato dell'esazione, sono disposto a credere che vi sia una ragione sufficiente per abbandonare la riscossione.

Ma due sono i capi sui quali conviene che io insista per non mancare a ciò che a me pare la verità. Il primo è quello in cui si stabilisce che « la deduzione dei debiti non abbia luogo per quella concorrente che risulti coperta dall'esistenza di rendite sul debito pubblico nella massa ereditaria. »

Il nostro onorevolissimo relatore ci ha accennato che qui non si trattava di un tributo sulle medesime rendite. Io confesso che non mi posso far capace di questa ragione; io non intendo come, quando la legge stabilisce che si faccia detrazione dei debiti, e poi quando in un forziere ci sia una parte aliquota corrispondente a parte di quei debiti in iscrizioni di rendita sul debito pubblico, si colpisca questa rendita. Sarà ciò sicuramente difetto della mia intelligenza, ma io non capisco come in questo caso non vi sia cessazione di obbligo di tassa. Io credo che quantunque non sia pronunziata la parola imposta, la sostanza dell'imposta esiste ed è assolutamente in contraddizione collo stabilimento fondamentale del debito pubblico.

Per conseguenza, pensando che anche nella redazione delle leggi bisogna sempre considerare la sostanza delle cose, e nemmeno per deferenza a ragioni gravi e gravissime alterare il genuino aspetto degli oggetti, io dico che qui si tratta di una tassa sulla rendita del debito pubblico, di una tassa la quale non è ammissibile a fronte delle altre parti della nostra legislazione.

Vengo all'ultimo dei capi del mio dissenso, e questo riguarda l'articolo 29. L'articolo 29 parla dell'esenzione a tempo per l'isola di Sardegna.

Molto si è parlato di uguaglianza, di pesi, di carichi. Le circostanze sono stringenti, ce lo dicono i ministri ed i senatori, ce lo dice il commissario regio, ce lo dice un ex-ministro, e ce lo dicono tutti quelli che ne circondano. Io non vedo quindi per qual ragione, nemmeno per a tempo, si possa stabilire un'esenzione. L'argomento che si adduce per la Sardegna è questo, che trovasi avvolta in un sistema eccezionale, che si presume che paghi di più di quanto paghino i regnicoli sul continente, e per conseguenza bisogna avere tolleranza. Molte cose si potrebbero dire su questo sistema eccezionale; forse molti dubbi si potrebbero sollevare, molti esempi si potrebbero citare in contrario.

Ma voi, o signori, lo riconosco, poichè giorni sono avete sancito un principio alquanto diverso, avete stabilito che per i crediti fruttiferi la Sardegna godesse questa temporaria

esenzione. Il Senato certamente non sarà mai discorde dai suoi principii; dunque avrà avuto una ragione speciale per concedere questa tolleranza.

Ho cercato di rendermi capace di questa ragione, e credo d'averla trovata in ciò che l'imposta sui capitali fruttiferi è naturalmente un'imposta sulla rendita e sopra una specialità di rendita, che forse il Senato sapendo che di numerario non abbonda la Sardegna, che anzi essa ne difetta, abbia creduto che trattandosi di una specie d'imposta, la quale può mettersi in rapporto col resto delle altre imposte dell'isola, si dovesse fare quest'atto di tolleranza per specialità d'interesse. Ma nella tassa delle successioni è diverso il caso.

Una tassa sulle successioni è una tassa sul capitale: uno che eredita da suo padre o da un estraneo, eredita in Sardegna nello stesso modo che presso noi: se entra in successione, spicca quella parte dell'asse ereditario per soddisfare l'imposta. Non vedrei veramente per qual ragione quello che entra in Sardegna in questo lucro di successione non debba pure, per riguardo a questa parte d'imposta, sottostare ai medesimi carichi che a noi sono prescritti.

Io poi credo che a fronte di recenti circostanze, a fronte di replicate manifestazioni del regio Governo, convenga che soprattutto si inculchi coi fatti che nessuna parte del regno può esimersi dal contribuire ai carichi dello Stato. Dunque a questo atto di tolleranza temporaria per la Sardegna io non mi potrei acquietare, nè saprei appoggiare la restituzione del soppresso articolo.

Io sto per finire, o signori, ma nel finire conviene che io noti ancora alcune parole della relazione.

Si dice in essa credersi che nel vero interesse generale del paese possa il Senato adottare il progetto di legge nei termini in cui venne proposto dal Ministero.

Qui la Commissione passa dalle specialità nel campo della generalità: seguiamola in questo campo.

Qual è il vero interesse del paese, o signori? L'osservanza della legge: qual è il vero interesse del paese? L'equaglianza tra i poteri, la bilancia tra i poteri. Nessun confronto si può fare di un'imposta temporaria finanziaria con ciò che deve durare e durerà nelle nostre contrade.

L'interesse generale del paese esige che si rispettino le prerogative di ambedue le Camere; quando venisse a farsi questione di ciò, io consento intieramente a quanto ha accennato l'onorevole maresciallo, e vi consento tanto più in quanto che non Governo parlamentare deve pretermettere anche la forza della pubblica opinione la quale si manifesta per diversi mezzi. Tutti debbono avere il coraggio di sostenere la propria opinione.

Ora che noi ci troviamo in faccia ad una di queste manifestazioni, resa anche più autorevole per la voce di certe persone, per le circostanze di certi luoghi in cui furono pronunziate certe dichiarazioni, io credo che sia importante che il Senato faccia atto della sua presenza, riconosca la sua prerogativa, che del suo diritto usi per la prosperità della patria, ed in tal guisa si sarà salvato il vero interesse del paese mantenendo incolume lo Statuto.

NIGRA. Chiedo la parola per un fatto personale. Sarò breve.

Nell'esporre i motivi, per cui io credeva che si dovesse votare favorevolmente la legge, accennavo fra gli altri (ed era questo solamente un mio pensiero), che chi aveva dato l'assenso al voto degli imprestiti dovesse dare i mezzi al Governo di soddisfarli. Con questo io non intesi imporre questa mia idea, questo mio voto, all'animo d'alcuno de' miei colleghi. Questo mio voto parte da un sentimento che in tutti esiste,

cioè quello del dovere di misurare fino a qual punto noi siamo obbligati.

Forse nell'espressione di questa mia idea, di questo mio voto, io avrò parlato con un po' di calore, e ciò perchè mosso da una legge, della quale non ho mai sentito far parola nei citati autori legali antichi o moderni, da una legge, ripeto, che è quella della necessità, la quale obbliga a sacrifici in molti casi, perchè sia vinta una questione che io ritengo come sommaramente grave qual è quella delle finanze.

A tale fine mi permetterò di dire che la nostra questione di finanza è ora superiore a tutte, quantunque io sappia che vi sono tante questioni che importano allo stabilimento della nostra libertà; ma su questo noi possiamo ora transigere e sopra quelle ragioni che io stesso in altri tempi sarei pronto a sostenere.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. L'onorevole senatore Selopis crede dover persistere nel voto già manifestato altra volta, e nella sua opposizione alla presente legge, sia perchè questa poggia sopra un principio che egli chiama infausto, sia perchè nell'applicazione di questo principio si è caduto, a suo avviso, in molti errori, sia finalmente perchè da un voto favorevole verrebbe ad essere pregiudicata una grave questione costituzionale...

SCLOPIS. Domando il permesso d'interrompere per un istante il signor ministro per dire che ho dichiarato di non toccare il principio della legge, quantunque lo credessi infausto, e che limitavo la mia opposizione a ritenere gli emendamenti introdotti negli articoli 4 e 29.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Io avevo assolutamente frainteso; ma credo che non presentavo erroneamente l'opinione dell'onorevole preopinante nel dire che egli si mostrava più facilmente opposto alla legge, in quanto che riconosceva che questa riposava sopra un principio al quale egli si accostava molto mal volentieri. Gli è probabile che se la legge fosse fondata sur uno di quei principii che l'onorevole senatore riconosce come incontrastabili, sarebbesi di certo mostrato più indulgente intorno agli errori d'applicazione. Io credo che questo argomento si possa dedurre dalle sue parole; ma siccome egli cercò (e aveva assolutamente il diritto di farlo) a indisporre l'opinione del Senato accennando al principio stesso della legge, così io debbo anche, e credo potere e dovere combattere queste sue prime osservazioni.

Egli chiamò la legge infausta; la disse contraria a tutti i principii d'una sana e pubblica economia, e citò l'autorità di uno dei più valenti, dei più rispettati e rispettabili tra i pubblici economisti, il signor Riccardo. Alle sue citazioni io ne opporrò delle altre.

Se questa legge fosse così infausta, se nella sua applicazione avesse conseguenze così funeste, avrebbe sollevato contro di sé l'opinione pubblica dei paesi in cui è stabilita e in cui questa stessa opinione ha il mezzo di manifestarli molto liberamente.

Nella patria stessa di Riccardo questa legge resistette e alle accuse sue ed a quelle di molti altri autori di pubblica economia; in quell'istesso paese il sistema finanziario subisce da 20 anni una successiva e progressiva riforma, e coloro che operano questa riforma proclamano di volerla mantenere dentro i principii stabiliti dai più valenti pubblicisti e dai più celebrati economisti; eppure in queste riforme non fu mai ventilata la questione della soppressione della tassa sulle successioni... Ma dico male! fu agitata la questione, ma non per sopprimerla, per estenderla.

In Inghilterra la tassa sulle successioni non cade sulle proprietà reali, ma sopra gli immobili. Non credo che siasi presentata in quel Parlamento la proposta di sopprimere assolutamente la tassa sulle successioni. Io noto, o signori, che molte circostanze si presentarono in cui questa proposta poteva forse essere fatta ragionevolmente, poichè l'Inghilterra si è trovata più volte nella invidiabilissima condizione di avere a discutere quale fra le imposte fosse da sopprimere.

Eppure nessun partito venne mai a proporre la soppressione della tassa sulle successioni; anzi molti oratori, e, dirò di più, un intero partito che conta nel suo seno economisti di gran conto, propose varie volte di estendere anche agli immobili la tassa delle successioni.

Se l'onorevole oratore si fosse addentrato nella materia, e avesse svolti gli argomenti posti in campo da Riccardo per combattere questa tassa, argomenti che poggiano principalmente su questo, esser cioè una tassa che colpisce i capitali, e quindi tende a diminuire la ricchezza pubblica e la sorgente di produzione, avrei potuto agevolmente dimostrare che nello stato attuale della nostra società (la quale riposa essenzialmente sul principio del lavoro e dell'economia), quelle obiezioni o non reggono, o non hanno che poca forza.

FINELLI. Domando la parola.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. L'onorevole senatore si appoggiava in seguito sugli esempi della nostra storia patria e citava (non credo che fosse per proporlo ad imitazione come un monumento di sapienza patria) l'editto del 21 maggio che sopprimeva la tassa sulle successioni; ma quello stesso editto sopprimeva altresì la coscrizione alla quale pur troppo fu necessità far ritorno dopo breve tempo.

SCLOPIS. Domando la parola.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. E poi fu pure necessità il far ritorno a questa stessa tassa delle successioni. Non mi reca stupore che questa soppressione fosse accolta con universale soddisfazione; ma prego l'onorevole preopinante a indicarci quale è la tassa che possa venire soppressa senza eccitare un universale contentamento.

Se noi potessimo sopprimere la tassa sul sale, quale esaltazione non produrremmo in tutta la classe più numerosa!

Se si potesse diminuire la tassa fondiaria, quanta gioia non scorgeremmo nel paese! (*ilarità*)

Dunque da ciò che la soppressione di questa tassa fu accolta allora con soddisfazione, io non vedo come si possa trarre un argomento valevole contro il merito della tassa medesima.

Tuttavia l'onorevole senatore non oppugnava il principio stesso della legge, ma le conseguenze che da questo principio si dedussero.

Egli respinge l'argomento di cui si era valso l'onorevole senatore Nigra, quello cioè della necessità di votare le leggi d'imposta dopo di avere votate le leggi dei crediti.

Sicuramente, se si volesse dare alle parole del senatore Nigra un valore letterale ed assoluto, io consentirei con l'onorevole senatore Sclopis, e credo che il Senato per avere votate le leggi di credito, per avere impegnata la fede pubblica così verso i capitalisti esteri, come verso quelli del paese, non abbia contratto l'obbligo di votare tutte le leggi d'imposta che gli saranno presentate; credo bensì che il Senato, o per dir meglio il Parlamento, abbiano contratto l'obbligo di votare certe leggi d'imposta, e che quindi se in un complesso di circostanze non si possono votare le migliori leggi d'imposta possibili, si debbano votare quelle che non

hanno un carattere d'ingiustizia, d'ineguaglianza, e che sono assolutamente contrarie ai grandi principii d'equità, alle quali, ove si presentassero, io sarei come l'onorevole senatore Sclopis d'avviso di fare una resistenza assoluta.

Ma ove venisse dimostrato che la legge, senza essere perfetta, non contiene di quelle imperfezioni che urtano i sentimenti dell'equità e della giustizia, io porto ferma fiducia che il Parlamento, il quale ha impegnata la fede pubblica, debba mostrarsi alquanto indulgente nella discussione dei punti particolari della legge stessa.

Se il principio della legge è giusto, se non è impolitico, io dico che nelle circostanze attuali il Senato farà opera d'alta sapienza nel mostrarsi indulgente nella discussione dell'applicazione di questi principii; e credo che il Senato non si mostri per ciò infeudato a questo Ministero, come non si è mostrato infeudato nè ad uomini nè a partiti.

Io non imprenderò a ribattere i rimproveri che l'onorevole preopinante volgeva alla Commissione. Questa racchiude nel suo seno uomini troppo distinti perchè io abbia a prendere sopra di me questa bisogna.

Egli entrava poi a discutere i particolari emendamenti introdotti in questa legge da un'altra parte del Parlamento, contro i quali credeva dover alzare la voce. Io lo ringrazio tuttavia di avere accettato quello relativo all'esenzione delle successioni minori di lire 2000, il quale evita, a mio avviso, una funesta conseguenza in questa legge. Egli si è levato fortemente non solo contro la reintroduzione dell'esecuzione della tassa alla mobilia, ma si è altresì levato ancora più contro la raccomandazione fatta dalla Commissione al Governo sull'applicazione di questa parte della legge. Io credo che in ciò l'onorevole senatore si sia mostrato soverchiamente severo. Nell'applicazione di una legge di finanza si può adoperare maggiore o minore severità: si può, quando la determinazione di un dazio si fonda sopra certi indagini, si può prescrivere che queste indagini si spingano più o meno lontano. Io in ciò non vedo nessuna violazione di quel principio di eguaglianza, di giustizia, proclamato non solo dal nostro Statuto ma altresì dai nostri Codici. Se la Commissione avesse raccomandato al Governo di essere indulgente per gli uni, severo per gli altri, di avere una diversa misura secondo che il tassabile appartenga a questa o a quella classe di cittadini, sicuramente questa raccomandazione sarebbe stata direttamente contraria allo spirito ed alla lettera dello Statuto; ma quando essa dice: nell'applicazione di quella legge voi dovrete apportare quella moderazione che non la renda troppo vessatoria, io penso non faccia altro fuorchè l'ufficio di savio consigliere.

L'articolo relativo alle cedole ha di certo qualche gravità; ma pure, o signori, per rispettare un principio non bisogna spingerlo tropp'oltre. Nella legge costitutiva del nostro debito pubblico si è stabilito che non abbiano le cedole ad essere direttamente tassate, ma non si è stabilito che in un modo qualunque indirettamente queste cedole non possano essere colpite dalla tassa. Ove la teoria dell'onorevole senatore fosse vera, si dovrebbe dire che anche il frutto di queste cedole ne dovrebbe essere tassato. Ora tutte le tasse indirette colpiscono in certa guisa le cedole, perchè colpiscono l'impiego del prodotto di queste cedole, epperò nessuno ha potuto sostenere questa teoria. Il principio della deduzione dei debiti introdotto in questa legge è un principio gravissimo.

Egli è evidente che non si è voluto che una persona fosse chiamata a pagare alle finanze in una proporzione molto maggiore di quello che fosse il suo patrimonio: ma quando l'asse ereditario consta di debiti bensì, ma di valori reali, come mai

si potrà operare questa deduzione di debiti? come si potrà verificare il caso che il debito sia stato fatto appunto per acquistare delle cedole? Se ciò arrivasse, ne conseguirebbe che si potrebbe evitare la tassa col contrarre dei debiti; una persona non avrebbe che a fare un mutuo, e acquistar cedole; così la sua condizione pecuniaria non sarebbe variata, e il rimanente del suo patrimonio andrebbe esente.

Da ciò chiaramente si scorge che per volere spingere all'estremo un principio, si verrebbe a costituire una vera eccezione, un vero privilegio per una classe di cittadini.

Io credo perciò che l'applicazione che l'onorevole senatore Sclopis vorrebbe dare alla legge costitutiva del debito pubblico possa dirsi inopportuna ed eccessiva; ed io sono sicuro, o signori, che i capitalisti interpreteranno nel senso che ho avuto l'onore di esporre al Senato questa disposizione, e che il nostro credito non sarà menomamente scemato.

L'ultimo argomento che opponeva l'onorevole senatore Sclopis è quello relativo alla Sardegna; il quale sicuramente a prima giunta parrà gravissimo, ma io vi pregherò, o signori, di avvertire che possono distinguersi le ineguaglianze di diritto dalle ineguaglianze di fatto; finora noi non abbiamo potuto ricondurre tutte le parti del paese all'eguaglianza di fatto.

Vi sono molte leggi che si applicano all'intero paese, ma in quanto alle leggi finanziarie, ripeto, non esiste eguaglianza di fatto.

E per non recare esempi estranei, per non citare quei paesi che godono ancora di certi privilegi, basti l'esempio di tutte le provincie di terraferma: vi sono forse due provincie che paghino l'imposta fondiaria in un'eguale proporzione? No: vi hanno disuguaglianze eccessive; vi hanno provincie della Liguria che in fatto d'imposte fondiarie pagano il terzo, il quarto, il quinto di quanto pagano certe provincie del Piemonte.

Non abbiamo ancor potuto fare scomparire queste ineguaglianze fra provincia e provincia; noi lavoriamo per tale effetto, ma non giungeremo a ristabilire l'eguaglianza se non dopo qualche tempo.

Immensa poi è questa ineguaglianza per la Sardegna: ivi si paga più in una che in altra provincia, ivi non esiste catasto, ivi è una infinità di tasse diverse che si pagano sotto molti titoli.

Il Senato quindi riconoscerà essere la Sardegna in una condizione affatto eccezionale. Mercè la legge che avete, ora non è molto, votata, e che è stata pochi giorni sono pubblicata, questo stato anormale sta per cessare.

Si darà opera immediatamente alla formazione di un catasto provvisorio, ed è da sperare, anzi è quasi certezza, che la Sardegna fra 18 mesi sarà sottoposta ad un sistema di tassa conforme a quella delle altre parti dello Stato. In allora vedremo in che proporzione si avrà da far pagare la Sardegna, non essendosi cioè ancora potuto fare per l'incertezza in cui versava il Parlamento.

Dunque è naturale che si soprasseda ad estendere questa tassa alla Sardegna, e che si conosca prima cosa paga realmente la Sardegna e cosa le si potrà far pagare.

L'onorevole senatore non accennò poi quanta difficoltà incontrerebbe l'applicazione immediata di quella tassa alla Sardegna. Non esiste un catasto: non esistendovi questo, come mai arrivare alla stima della proprietà? Io in verità credo che per gli agenti del Governo riescirebbe oltremodo difficile lo stimare beni non catastati, sopra i quali non esiste alcun documento. Io credo dunque che nel proporre l'esenzione per la Sardegna si abbia da tenere gran conto dell'immensa dif-

ficoltà che l'applicazione della legge incontrerebbe in Sardegna, prima che il catasto provvisorio al quale si sta lavorando venisse introdotto.

Nota finalmente al Senato che qui non si tratta di derogare un principio assoluto, si tratta di mantenere un'eccezione temporaria, transitoria ad un principio per un paese nel quale non sappiamo ancora se realmente esista l'eguaglianza di fatto. Nell'incertezza il Parlamento amò meglio che la Sardegna per 18 mesi paghi un po' meno, anziché correre il rischio di aggravarla soverchiamente, ed a questo riguardo mi paiono tali ragioni opportune per la parte (posso dirlo senza offendere i Sardi), per la parte dello Stato la meno ricca, e che meno abbonda di capitali.

Mi pare d'aver combattuto almeno in parte gli argomenti dell'onorevole preopinante, i quali, quand'anche fossero fondati, dovrebbero cedere avanti la gravissima considerazione che già ho avuto l'onore di sottoporre al Senato. Il senatore Sclopis diceva che il sistema parlamentare è sistema di transazione, è sistema nel quale si deve scegliere il più delle volte fra diversi inconvenienti.

Ora vediamo se vi possono nascere maggiori inconvenienti dall'adottare una legge non assolutamente perfetta, una legge che, nell'applicazione, potrà avere qualche inconveniente, oppure dal rigettarla.

Se nell'applicazione della legge si verificherà quanto venne indicato dall'onorevole senatore Sclopis, se per esempio l'articolo sulla mobilia darà luogo a vessazioni, a perquisizioni, allora, Dio buono! sarà facile il rimediarmi. Una proposta per restringere questa parte della legge troverà facile accoglimento nel Parlamento, quando abbia per sé l'autorità dell'esperienza. In quanto all'altra obbiezione gravissima, quella della Sardegna, il tempo vi porterà rimedio.

Non è un principio che abbia a durare eternamente; è una eccezione transitoria, è una sospensione per pochi mesi.

Vediamo ora invece quali sarebbero le conseguenze della reiezione di questa legge. Queste conseguenze io le considero gravissime; né le dico soltanto a cagione della perdita materiale di alcuni milioni a cui andrebbe soggetto l'erario (perdita per altro di non poco rilievo a cagione delle angustie delle nostre finanze); il massimo degli inconvenienti sarebbe l'effetto che produrrebbe sul nostro credito all'estero, ed in un punto in cui una fatale necessità ci costringe ad avere nuovamente ricorso al credito. All'esordire di questa Sessione il mio onorevole collega, in allora, ed amico, il senatore Nigra, presentava al Parlamento varie leggi d'imposta, molte delle quali sgraziatamente non hanno potuto essere discusse, e non potranno esserlo in questa Sessione. Le sole leggi d'imposta, veramente produttive, che sono state votate o possono essere votate, sono la legge sui fabbricati e la legge presente sulle successioni. Vi è pure la legge sulle manimorte, ma questa non renderà una gran somma all'erario. Le vere leggi importanti sono le due sovraaccennate, e se una di queste, se la più importante non potesse essere votata in questa Sessione, se le Camere si chiudessero senza avere votata una sola legge d'imposta di qualche rilievo, mentre il ministro ne presentava cinque o sei, quale effetto volete voi che ciò produca sull'animo dei capitalisti esteri? Egli è evidente che si direbbe che questo paese non si è posto da senno all'opera di riordinare le sue finanze, perché quando per un motivo, quando per un altro alla fin de' conti si finisce sempre col non adottare veruna legge d'imposta.

In questa condizione gli è chiaro che il ministro delle finanze non saprebbe come presentarsi avanti ai capitalisti per concludere con essi nuove operazioni di credito.

Fra alcuni giorni credo poter portare al Senato una domanda d'autorizzazione per fare un nuovo prestito all'estero; in allora avrò l'onore di esporre in tutti i suoi particolari la nostra condizione finanziaria, e potrò dimostrare all'ultima evidenza la triste verità che quest'operazione è assolutamente indispensabile, come pure indispensabile il farla il più sollecitamente possibile.

Ora, o signori, io vi supplico di riflettere in quale condizione voi porreste il ministro delle finanze, se dopo aver riconosciuto l'indispensabilità di trattare immediatamente, senza aspettar ad un'altra Sessione, una nuova operazione di credito, voi respingeste la legge finanziaria la più rilevante che siasi discussa nella presente Sessione. Vorreste voi che si introducesse nell'animo dei capitalisti il pensiero che noi vogliamo sopperire ai nostri bisogni unicamente coi prestiti, e non già colle nuove gravanze? Vorreste che il ministro delle finanze fosse costretto a concizioni che tornerebbero per avventura funestissime al paese? In nome adunque dell'interesse generale, della necessità che ci stringe, io supplico il Senato a voler adottare la proposta del suo ufficio centrale, e a voler sanzionare l'attuale progetto.

COMUNICAZIONE DEGLI ATTI DI NASCITA DI S. A. R. CARLO ALBERTO DUCA DEL CHIALESE.

PRESIDENTE. Prima d'accordare la parola agli oratori che sono iscritti, io debbo dar comunicazione al Senato di un dispaccio del ministro degli affari esteri, col quale si trasmettono al Senato gli atti della nascita di S. A. R. Carlo Alberto duca del Chiablese.

(Il segretario senatore Cibrario dà lettura del dispaccio.)

Il Senato dà atto al ministro degli affari esteri della presentazione di questo documento, e lo farà riportare nei suoi archivi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE SUCCESSIONI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Io non ho che poche parole ad aggiungere...

PRESIDENTE. Prego il signor senatore di voler sospendere un momento, per motivo che il signor senatore Della Torre, il quale avea chiesta la parola per un fatto personale, ora la reclama.

DELLA TORRE. Messieurs, j'aurais voté pour le rejet complet de la loi, mais les paroles de monsieur le comte Sclopis ont produit sur moi un grand effet. Je suis donc d'avis qu'il faut dans les affaires apporter un grand esprit de modération et de conciliation, mais on ne peut, on ne doit pas abandonner les principes. Le principe qu'il nous importe de maintenir, c'est le droit que nous avons d'amender les lois de finances.

Je restreins donc ma proposition aux amendements proposés par l'honorable préopinant, et surtout à celui relatif aux meubles, car c'est un impôt fort désagréable. Si la Chambre des députés n'a pas pris le parti de nous refuser le droit que je revendique pour le Sénat, elle accueillera les amendements en question. Le Ministère aura ses 3 millions et 1/2, tout marchera, et le principe sera sauvegardé, et vous n'aurez pas détruit l'égalité qui existe et doit toujours exister de fait et de droit entre les deux Chambres.

PRESIDENTE. Di ciò cadrà in acconcio di parlare novellamente quando si discuteranno i relativi articoli; intanto la parola, continuando la discussione generale, è al senatore Pinelli.

PINELLI. Poche parole ho da aggiungere alle cose già dette dall'onorevole ministro delle finanze; anzi io conosco essermi d'uopo la brevità per non attenuare la forza dei ragionamenti che con tanta lucidità e copia di cognizioni furono fatti in appoggio della proposta, e in risposta alle obbiezioni.

Quello che è mio intendimento ricordare al Senato è questo solo, che circa il principio di questa legge, il quale fu presentato in un modo assai sfavorevole, non sarebbe forse fuor di luogo l'aggiungere alle osservazioni addotte dall'onorevole ministro delle finanze, che quando la patria nostra ancora sottoposta allo scettro dei suoi ottimi sovrani prima della rivoluzione francese cercava aiuto alle proprie finanze, fosse stata adottata la tassa delle successioni. Ebbene, si ricorra al preambolo di quell'editto, e si vedrà come quel sovrano paterno, parlando al paese delle sue necessità, si allietasse di poter ricorrere ad una tassa, la quale aveva ciò di pregio, che cadendo di preferenza sopra la classe più facoltosa risparmiava la classe meno agiata. Se io non cito letteralmente, credo però di citare abbastanza esattamente. Ora, se ciò possa dirsi, parlando di un principio della legge, principio infausto, ognuno lo potrà giudicare da sé.

Farò una considerazione in senso inverso quanto alla sensazione prodotta dalla cessazione di questa tassa, cessazione che si è effettuata all'occasione in cui cessò la dominazione francese.

Ben a proposito, secondo me, a questo riguardo avvertiva l'onorevole signor ministro, che insieme con questa legge cessava pure la legge di coscrizione, la quale però noi al certo non cercheremmo di far cadere. Ma per qual motivo queste tasse si vedevano con piacere a cessare? Non dimentichiamo una considerazione che dominava tutte le altre, quella cioè che erano leggi imposte da una dominazione straniera. Quello che viene da dominazioni straniere si vede sempre con gran gioia cessare, ed io spero che la cessazione di ogni dominazione straniera sarà sempre il voto del Piemonte.

Mi permetterò ancora un'ultima considerazione relativamente all'argomento dedotto dall'importanza di serbare illesi nel regime costituzionale i poteri rispettivi, di conservare la perfetta armonia fra loro. Io, a questo riguardo, debbo confessare che non fui tra quelli che votarono la modificazione arrecata al primo progetto di legge sulle successioni, quella cioè di togliere quella esenzione che ora viene riprodotta; ma quand'anche l'avessi votata, ciò per me sarebbe indifferente, dove si tratti veramente di conservare intatti i principii che animano le deliberazioni di questa Camera.

Io mi professo sinceramente attaccato a questi principii, e certamente procurerò di mantenere tutte quelle deliberazioni che fossero anche emanate contro il sentimento di ciascheduno dei membri; ma a questo riguardo mi pare che si cade in un errore quando si crede che dal venire riproposta una legge dopo aver subite delle modificazioni, e dalle quali tuttavia si viene domandando che si prescindano dal Senato, si possa dire che vi è lesione di questi principii.

No, signori, io non vedo questa lesione: sarà sempre salvo al Senato l'accettare o il rigettare; ma sinchè si sta nella deliberazione, non v'è alcun principio nel nostro Statuto, come non ve n'è alcuno nelle altre costituzioni che possa impedire che la cosa si maturi sotto diversi aspetti ora in una Camera, ora nell'altra, e che le considerazioni che prevalsero in una

Camera non facciano un'eguale impressione nell'altra; ed a questo riguardo bisogna che noi possiamo dire di essere conformi a quell'adagio degli antichi romani che dicevano che era proprio della romana grandezza *diu deliberare, semel decernere*.

Sì, o signori, sia pur matura la deliberazione, purchè la risoluzione sia degna di voi e della suprema necessità della patria; purchè le considerazioni sovra gli oggetti particolari siano subordinate a quelle che abbracciano gli oggetti più generali, massime a quelle che dettarono il discorso del Ministero delle finanze.

Io credo che con ciò non si fa altro che seguire il vero principio di mantenere l'accordo fra i poteri e procurare il vero bene del paese. Questo principio non ci sforza ad abbandonare la nostra prerogativa; noi ne abbiamo già fatto replicatamente fede, e particolarmente nell'ultima discussione sopra i crediti fruttiferi; nè si apporrà certamente ad un corpo deliberante la taccia di non conoscere da un giorno all'altro quali siano i principii che lo guidano, ma bensì se ne ammirerà sempre la sapienza quando a fronte delle necessità della patria, e considerando i grandi sentimenti che devono animare tutte le sue deliberazioni, esso si conforma al maggior bene dello Stato.

Io voto per conseguenza in favore del progetto presentato.

SCLOPIS. Vogliate, o signori senatori, concedermi ancora un momento d'attenzione.

Io non avrei dovuto prendere la parola perchè mi pare di essermi spiegato sufficientemente la prima volta che ebbi l'onore di parlare; tuttavia mi è sembrato che nelle risposte che l'onorevole ministro delle finanze si è compiaciuto di farmi, alcuni dei miei pensieri sieno stati frantesi. Questa considerazione mi fa desiderare di ristabilire il testo delle mie espressioni.

In primo luogo io mi sono dichiarato non favorevole per simpatia dirò al principio della legge, ma non renuente da quella in vista delle circostanze in cui si trova il paese, in vista dell'urgenza che vi ha di raccogliere i mezzi onde far fronte alle nostre strettezze.

Io non ho encomiato l'editto del 21 maggio; ho detto che quell'editto era di non lodevole memoria, ho detto che in quell'editto, siccome si voleva pure soddisfare in qualche modo l'opinione pubblica, fu soppressa l'imposta sulle successioni come quella che era in uggia all'universale; e tale era e tale fu dopo quando nel 1821 al 18 di giugno, se non isbaglio, anche per provvedere, come si diceva, a straordinarie strettezze fu ripristinata quella legge, e lo fu in modi e termini assai più miti che non sono quelli della legge attuale.

Io dunque non mi sono opposto in genere alla legge. Tanto meno poi io mi son permesso di rivolgere rimproveri ad alcuno dei miei colleghi. Sicuramente nessuno più di me (e l'ho dichiarato sul principio del mio dire) sa in qual conto essi debbano essere tenuti, ma vi è una gran latitudine nella discussione, e, salvo il rispetto e riguardo che reciprocamente ci dobbiamo, possiamo dissentire nei nostri pareri, possiamo dissentire anche nel modo di ragionare; ed è per questo che desidero che la parola *rimprovero*, la quale non fu da me pronunciata, ma che cadde nel dibattimento, sia con questa solenne dichiarazione respinta.

Ringrazierò il ministro delle finanze, non dirò dell'accoglienza che ha voluto fare alle mie opinioni sui due articoli sui quali insisto, il 4 ed il 29, ma almeno del minor rigore con esse usate e di dichiararsi disposto ad ammettere alcuni dei principii che io stesso poneva per base al mio ragionamento. Io credo però che egli abbia in qualche parte delle

sue ingegnose spiegazioni forse rafforzate le difficoltà alle quali io aveva voluto accennare.

Sull'articolo 4 egli ci ha detto che le tasse colpiscono in generale il prodotto delle cedole; le tasse colpiscono tutto. Nel torrente della circolazione tutto si involge, e le tasse applicandosi ai vari usi ed alle varie proprietà involgono tutto, ma le specialità rimangono, e certe specialità rimangono nell'interesse del Governo, perchè appunto il Governo avendo gran bisogno che il credito pubblico si mantenga, profitano ogni volta che il credito pubblico fiorisce, e il credito pubblico fiorisce ogni volta che si mantengono intatte le disposizioni per cui se gli dà favore; ed è sotto quest'aspetto unicamente che si può raccomandare, sotto l'aspetto finanziario, dico, l'esenzione delle cedole del debito pubblico portata dalla legge d'istituzione.

Il signor ministro ci ha fatto il caso di un tale il quale contrasse debiti per acquistar cedole, ed in questo modo schermire i suoi successori dall'obbligo di pagare le tasse.

Il ritrovato sicuramente sarebbe gradito da molti e forse servirebbe; ma frattanto se la tassa non colpisce questo genere di proprietà, il Governo ne ha risentito tuttavia il vantaggio, perchè coll'acquisto di queste cedole il suo credito si è maggiormente sostenuto.

Del resto poi non penso che il signor ministro delle finanze voglia indurci a fare delle distinzioni fra le diverse proprietà, fra le varie specie di debiti; io credo che in questa parte bisogna che ci teniamo nella generalità; quel che è debito deve essere esente; col che si capirà che quando si tratta di proprietà tassabile, deve esser tassata, ma che una proprietà che dalla legge non è riconosciuta tassabile, non può andare soggetta a tassa, nemmeno collo specioso pretesto di ricambio per debiti.

Vengo all'ultimo articolo della Sardegna.

Il signor ministro ci ha ripetuto una verità da noi già ben conosciuta, vale a dire, che per difetto dei catasti le provincie dello Stato sono inegualmente colpite dai tributi; questa sarebbe una ragione per cui si dovrebbe fare un ragguaglio diverso dei pesi tra le diverse provincie: ed è effettuabile questo? Non lo credo.

Il dire poi che ciò che è trasmarino ottenga sotto un certo aspetto ciò che non è accordato ad un cismarino, non può, od almeno non mi pare giusto che muti la condizione del tassabile.

Ho insistito sulla specialità della tassa delle successioni, perchè mi pare che questa specialità escludesse appunto l'argomento col quale il signor ministro delle finanze appoggiava la sua tesi. Che poi, per le condizioni speciali della Sardegna, i carichi pubblici abbiano una natura diversa di cui si deve tener conto, e per ciò fare non convenga per ora d'imporre nuove tasse sulla rendita, sono d'accordo con lui. Ma una tassa che ha un carattere specialissimo, che unicamente colpisce il capitale, che non si parifica alle imposte prediali porta seco la necessità di essere considerata come di un carattere universale per tutto lo Stato, altrimenti converrebbe anche dire che appunto in quelle provincie continentali dove il tributo pesa molto più che non su altre provincie, bisognerebbe diminuire o sospendere la tassa sulle successioni.

Dunque parve a me che nelle speciali contingenze era imperante più che mai il bisogno di istituire che in questo contributo generale di tutta la nazione per carichi straordinari si dovesse non fare questa eccezione specialissima alla Sardegna; eccezione la quale poi, per quanto si voglia dire, potrà forse trarre a qualche non fausta conseguenza.

Premesse tutte queste dichiarazioni, io ripeto: il mio voto

è acquistato a questa legge purchè si mantengano gli emendamenti che la Commissione nella sua prima relazione poneva agli articoli 4 e 29; emendamenti i quali non sono di vera sostanza finanziaria, ma sono emendamenti che portano con sé il rispetto, la considerazione d'ordine generale dello Stato.

Ed è qui che sarebbe fuor di luogo il timore manifestato dal signor ministro che noi vogliamo ricusare sussidi. Io poi mi permetterò di avvertire per ultimo che la questione del tempo allegata non mi pare sempre ammissibile, perchè vedo che se si ammettesse questa massima che, una volta posta la legge in un certo campo molto ristretto di tempo, si dovesse o adottare o respingere, sarebbe molto facile nuocere all'indipendenza dell'uno o dell'altro dei poteri costituzionali.

Io quindi penso che abbiamo tempo sufficiente per discutere questa legge, per ammettere emendamenti che credo connessi colla situazione generale degli ordini nostri costituzionali, legali e finanziari, e penso possa avervi campo di sottoporli ad altri occhi e d'essere oggetto di altre deliberazioni, le quali informate dello stesso spirito di imparzialità, di buon volere, di desiderio di giovare al paese non potranno che condurci a quel porto di salvamento a cui approderemo dandosi l'un l'altro dei poteri scambievolmente la mano e facendo transazioni scambievoli, ed assicurando così ciò che dee stare in cima dei nostri pensieri, la conservazione dello Statuto. (*Bene! bene!*)

MAESTRI. L'equilibrio delle finanze è una suprema necessità. Poichè colla economia nelle spese non può ottenersi, e siam ben lungi dall'ottenerlo, è d'uopo ricorrere al credito e ai tributi. Però io penso doversi votare ogni legge di tributi la quale non contrasti all'equità e ai sani principii di politica economia; del cui numero è uno quello della tassa sulle successioni ch'io veggio universalmente accettato dai Governi di Europa.

Emendare una legge di finanze già discussa due volte in altro Recinto, è lo stesso che disapprovarla. I debiti ci sono. Gli abbiamo contratti coraggiosamente: bisogna aver il coraggio di estinguerli. È giusto, è onorevole lo estinguerli. Il correggere o disapprovare la legge nuocerebbe grandemente al credito pubblico, come osservava l'onorevole ministro delle finanze; avrebbe un effetto pernicioso sul commercio, sull'industria e sulle classi operose del popolo; renderebbe impossibile se non il governare, il ben governare.

Non so persuadermi che il Senato, il quale è un corpo eminentemente conservatore delle nostre libere istituzioni, voglia esporre le finanze poco meno che alla rovina. Ancora mi suonano nella mente le parole di un pubblicista, ministro d'Inghilterra, ch'ei testè pronunciava francamente nella discussione della tassa sulla rendita. Egli confessò che tale imposta

giustissima nel suo principio era iniqua nel suo esercizio; ma era necessaria. È questa una gran confessione! Egli pregò la Camera dei comuni di adottare la legge, e la legge fu adottata. A fronte di una pubblica necessità che ricorda la massima dei nostri antichi padri, *Salus reipublicae suprema lex esto*, il voto dei comuni non si fece aspettare.

Ora le nostre condizioni sono ancora più stringenti che noi fossero quelle della finanza inglese. Incorati per tanto dall'esempio di un Parlamento, la cui autorità è grandissima nell'animo di tutti noi, concluderò con fiducia: *Non facciamo questioni, votiamo la legge*. Importuna principalmente si è la questione della prerogativa riguardante il voto sulle leggi di finanze. Ciascuna Camera conservi gelosamente le sue prerogative; egli è un diritto e un dovere; ma ne usi colla prudenza che si addice alla sublime dignità dei poteri legislativi, che è richiesta imperiosamente dalle condizioni del tempo.

In altro Consesso (si noti) furono manifestate opinioni singolari circa quella importante questione; ma niuna sentenza generale fu espressa. Il Senato ha fatto di più; ha preso atto della sua prerogativa in una legge recente. Di ciò si tenga soddisfatto. Ci sia oggi consigliera quell'alta prudenza che onora il legislatore e l'uomo di Stato. Così si è fatto costantemente e si fa in Inghilterra e in Francia.

Altrove non so qual frutto si spera raccogliere dall'agitarsi una questione che non ha qui nè fuori un giudice competente a deciderla.

Quando il Senato avrà cento volte protestato per la sua prerogativa, e l'altra Camera avrà fatto altrettante proteste, la controversia rimarrà pur sempre indecisa.

Nessuno avrà il torto, nessuno avrà il diritto.

Ma io m'inganno: il torto sarà di coloro che avranno anteposto una questione di prerogativa al bene del paese, che per uno zelo mal inteso di sostenere lo Statuto avranno recato nocimento allo Statuto. Imperocchè nulla è più contrario a dar forza e stabilità a quella legge sovrana che la discordia la quale per isventura sorgesse fra i supremi poteri dello Stato; dalla quale per altro tengo alienissimo il Senato nella sua alta saggezza e gli stessi onorevoli oratori che parlarono in un senso diverso dal mio.

PRESIDENTE. Chieggo al Senato se vuole ancora prolungare la discussione. Vi è il senatore Plezza che ha chiesto di parlare.

Molte voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. La discussione è aggiornata domani al tocco, sia per la continuazione di questa legge, come per intraprendere (se vi rimane tempo) la discussione del bilancio del dicastero dell'interno.

La seduta è levata alle ore 8.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge per la tassa delle successioni — Osservazioni dei senatori Piazza, Sclopis e Pallavicino Mossi — Chiusura della discussione generale — Articolo 3 — Parlano i senatori Di Castagnello, De Fornari e il commissario regio — Approvazione dell'articolo 3 — Ultimo alinea dell'articolo 4 — Osservazioni dei senatori Sclopis, De Fornari, del commissario regio, dei senatori Pinelli, Cristiani, del ministro dell'interno, dei senatori Della Torre, Cristiani, Siccardi e Maestri — Adozione dell'ultimo alinea dell'articolo 4, e degli articoli 4 a 29 e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato senza osservazioni.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza al Senato di una petizione recentemente giunta alla Camera.

CIBRARIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

Numero 446, 447, 448, 449. Il Consiglio delegato del comune di Zuccarello, e quelli di Airola d'Isola Bona, e Pigna, rappresentati i danni che deriverebbero a quei paesi dalla soverchia riduzione dei diritti sul grano di sesamo e sull'olio d'oliva per fabbrica, supplicano il Senato a non voler sancire il ribasso proposto colla nuova tariffa daziaria.

PRESIDENTE. Propongo al Senato che tenga in deposito questa petizione fino a che, pervenendo a noi la legge cui si riferisce, possa essere comunicata per l'opportuno esame alla Commissione da stabilirsi.

Si continua la discussione generale sul progetto di legge per la tassa sulle successioni. La parola è al senatore Piazza.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA TASSA DELLE SUCCESSIONI.

PIZZA. Signori, quando ieri ho domandata la parola in occasione che fu asserito da parecchi senatori il Senato avere diritti perfettamente uguali a quelli della Camera dei deputati in materia anche di leggi, di bilanci e di tributi, io non l'ho fatto per risollevar una questione che credo insolubile di sua natura, e tanto più insolubile che manca il giudice competente; ma l'ho fatto solamente perchè essendosi da parecchi senatori ed anche dal commissario regio ciò asserito come cosa indisputabile, ed essendosi da qualcheduno dei senatori spinta la cosa sino ad asserire che il portare opinione diversa dalla loro era un negare lo Statuto, un mancare ai nostri doveri, ai nostri giuramenti, io non credetti conveniente di lasciare che queste asserzioni individuali passassero come opinione unanime del Senato, e su di questa questione permettere che si stabilisse, per così dire, una massima la quale, a mio parere, è sovversiva dello Statuto e non sostenibile in ragione, e che perciò può col tempo produrre gravi e nocive conseguenze.

Io lo dico francamente, la mia opinione è che il Senato abbia bensì diritto di discutere e di votare anche le leggi dei

tributi, dei bilanci e dei conti dello Stato, ma abbia anche stretto dovere di non fare cambiamenti in questa sorta di leggi se non nei casi in cui motivi gravissimi e d'ordine superiore lo costringessero a ciò fare: nelle circostanze ordinarie, quando si tratta solo di correggere qualche errore, che non può produrre molto gravi conseguenze, quando si tratta solo di fare una legge un po' più, un po' meno perfetta, egli ha il dovere di astenersi dal far cambiamenti, ed in conseguenza non ha diritto di fare alcuna variazione.

Questa è la mia opinione, che credo basata e sulla natura stessa delle cose, e sulla intelligenza, a mio parere, solo plausibile delle parole dello Statuto.

Ma io non entrerei a sviluppare questa mia opinione, salvo vi sia costretto, perchè sarebbe agitare inutilmente una questione che credo inopportuna; solo ho voluto manifestarla affinchè ne consti e non si creda opinione unanime del Senato quella che fu espressa ieri da alcuni senatori.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Il senatore Piazza ha emessa un'opinione la quale veste carattere di protesta.

Questo carattere di protesta non si potrebbe ammettere rigorosamente a termini del nostro regolamento, non la possiamo perciò considerare che come l'espressione di un voto individuale.

Il signor senatore Piazza crede che il Senato abbia sostanzialmente il diritto di modificare le leggi di finanza quando ragioni gravissime a ciò lo consiglino; ed io credo che non troverà in quest'Aula nessuno che gli contraddica, perchè io credo che il Senato conosce quant'altri mai l'economia del sistema rappresentativo. E già ieri si mossero alcune parole in questo senso, vale a dire nel senso della transazione, della conciliazione, dell'accordo e dell'armonia.

Non mi dilungherò nell'espore ciò che parmi vero intorno alla prerogativa del Senato; solamente prenderò atto che anche l'onorevole senatore, il quale dal canto suo si mostrò meno disposto ad accogliere le opinioni che furono emesse ieri, riconosce intrinsecamente nel Senato l'autorità di modificare, quando lo creda, le leggi di finanza. Quanto poi ai motivi per cui il Senato si disponga a ciò fare, sicuramente questo dipende dalla gravità delle cose, dalla discrezione, dal senno del Senato, e nessuna volta il voto di quest'Assemblea uscì che non fosse determinato da motivi gravissimi: ma io mi riservo anche, ove il dibattimento che bramerei fosse circoscritto, venisse ulteriormente ad allargarsi, mi riservo, dico, di esporre ugualmente e francamente la mia idea su questa materia.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pallavicino Mossi.

PALLAVICINO MOSSI. Ho domandato la parola unicamente per dichiarare come io non possa menomamente accettare emendamento qualsiasi alla proposta legge, e perchè io mi deliberi a votare senza modificazioni di sorta e nell'intero suo tenore il progetto della Commissione.

Io tengo per fermo, quanto altri onorevoli oratori, che il Senato sia rivestito del diritto di recare emendamenti alle leggi di finanza: che le parole dello Statuto limpidamente stabiliscano, che la natura delle cose non ripugni alla lettera del diritto e non costringano a ricercare sottili e riposte interpretazioni sotto le più lucide ed applicabili espressioni dello Statuto; ma sono altronde convinto che un voto in materia di finanza presenta mai sempre al Senato un caso gravissimo, e specialmente nella fattispecie di cui si tratta. Io credo che *Pindarre emendamenti in una legge di finanza sia ottimo e praticabile consiglio da preferirsi talora al mezzo troppo assoluto della reiezione, quando alcune parti e non il fondamento della legge medesima sembri nocevole; ma se lo insistere sulle parziali modificazioni venga ad equivalere (per le condizioni della doppia competenza parlamentare) ad una reiezione, deve ciascuno interrogare se stesso se a proposito di un semplice miglioramento di una legge, per essenza benefica, abbiasi non solo a rinunciare ai di lei precipui vantaggi, ma mettere a repentaglio il gelosissimo negozio dello Stato.*

Signori, lo sperimento degli emendamenti a cui nella discussione generale venne accennato, non è nuovo quest'oggi. Io convengo che consigliatamente furono già un'altra volta in questa Camera adottati. Essi introducevano, a mio parere, desiderabilissimi temperamenti ad una altrettanto fastidiosa quanto necessaria legge d'imposta; ma non erano ingiuste disposizioni, non formali offese ai principii dello Statuto a cui dovessero rimediare. La tassa sui mobili è vessatoria, ma non è né ingiusta né contraria alla legge fondamentale.

L'esenzione della Sardegna e di alcune misere successioni neppure è un'ingiustizia, e non si può dire che violi lo spirito dello Statuto. Quando questo dispone che tutti paghino le imposte in proporzione del loro avere, stabilisce una massima generale e ordinaria bensì, ma non tale che il Parlamento sia tenuto di spingerla all'estremo fino a quel limite dove il sommo giure diventa un'ingiuria. Il Parlamento giurò lo Statuto, ma giurò non meno di operare il vantaggio inseparabile del re e della patria; nè questo giuramento appunto consente che Parida lettera dello Statuto prevalga allo spirito.

Or dunque le disposizioni già dal Senato modificate ci ritornano innanzi quali erano da principio. Crederemo noi rimediandole più facile della prima la seconda prova? Penso che niuno possa di ciò lusingarsi; penso che ognuno votando gli emendamenti medesimi, implicitamente si risolva ad un inflessibile voto di reiezione. Ma questo gravissimo effetto, io che non credo essenzialmente pernicioso la legge, non posso recarmelo sulla coscienza. Io non credo punto che sia questo un caso da esagitare gli ordini del Governo anziché tollerare i difetti anche non fieri, che pur m'appaiono, nella legge in discorso. Contro tali difetti io protesto con voi altamente; protesto contro qualunque volesse ascrivermi l'opinione che non s'appartenga al Senato il diritto di emendare le leggi di finanza; ma sostengo in pari tempo che in questo caso prevaler deve in esso il sacro dovere della pubblica salute: sostengo che l'asperità di alcune condizioni della legge non verrà al Senato giustamente imputata; dico finalmente che in tanta necessità del pubblico erario io non posso neppure trovare affatto immani questi nostri balzelli, io che pur so

con quali maggiori ed insolenti gravami fuor di qui si paghi la fallacia di certi paternali restauri.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

Chi vuole tenere chiusa la discussione generale sorga.

(È approvato.)

Trattandosi di una legge in cui la diversità fra il testo oggi presentato e quello altra volta esaminato non consiste che in soli quattro articoli, io credo di dover restringere la lettura a questi soli articoli e aprire sovr'essi la discussione particolare.

Il primo di essi è il terzo, ossia il suo paragrafo primo così concepito:

« Sono esenti dalla tassa:

« 1° Le successioni in linea ascendente e discendente, il cui valore non ecceda le lire due mila. »

Questo è quello che deve andare in discussione: leggerò però prima l'articolo intiero, perchè così porta il nostro regolamento.

« 2° Le rendite sul debito pubblico;

« 3° I lasciti di danaro o di generi in natura, dei quali debbasi fare la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore e quelli per celebrazione d'uffizi religiosi entro lo stesso anno. »

Dichiaro aperta la discussione sul paragrafo 1 di questo articolo 3, il quale dal Senato era stato cancellato e rimesso dalla Camera dei deputati.

La parola è al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. L'eccezione che già una volta io aveva emessa contro il primo alinea di quest'articolo era fondata su di una base tanto immutabile, che io non perdonerei a me stesso se, durando le stesse circostanze, fosse mutabile la mia opinione.

Mi conforta però il pensare che qui non potrò avere il rimprovero di voler contrastare al Governo i mezzi onde mettere l'equilibrio nelle nostre finanze, giacchè lo scopo ch'io mi propongo è appunto di rendere maggiormente proficua una tassa che ieri l'onorevole nostro collega senatore Nigra e l'onorevole ministro delle finanze ci rappresentarono con tanta verità come dolorosamente necessaria.

Nemmeno io credo che incorrerò la faccia di un'opposizione sistematica, propugnando l'osservanza dello Statuto rimpetto ad un Ministero il quale si professa eminentemente costituzionale.

Io non ho mai potuto gradire la massima di coloro che dicono: Perisca il mondo, purchè si salvi un principio.

La mia divisa per contrario sarà: Si salvi il principio, onde si consolidino le nostre istituzioni, onde sia felice la nostra patria. Con tutta schiettezza io lo dico, o signori: io non ho chiesta la Costituzione; io non ci ho avuto parte; io non so se in quel momento avrei osato desiderarla.

Ma quando il Re magnanimo ha creduto il momento opportuno, e la nazione matura alla libertà, io ho capito che il sacrificio era tutto da parte del principe, il quale si spogliava della sua assoluta potestà, ed il vantaggio, il beneficio, tutto per la nazione, la quale veniva assunta all'esercizio di una parte del potere sovrano.

Io ho quindi accolta la Costituzione con quella gratitudine con che l'ha accolta la nazione tutta, ed ho giurato di osservarla e di sostenerla.

Signori, il passaggio dal dominio assoluto a quello della libertà, comunque pacificamente succeda, contiene sempre in sé una rivoluzione, rivoluzione che, mercè un concorso in quale onora egualmente il principe e la nazione, non lasciò di

quelle tracce che segnano alle volte dolorosamente questi fatti nella storia dei popoli; ma con tutto ciò non può dirsi che non abbiamo subita una rivoluzione, la crisi della quale non è nemmeno terminata. Ora colle rivoluzioni non si giuoca; le istituzioni dei popoli non sono un trastullo che oggi si prende, domani si getta via; conviene considerare che nella Costituzione vi sono due principii tanto fondamentali che sono la di lui essenza, la base su di che ella veramente riposa.

Questo principio fondamentale noi lo troviamo nell'articolo primo il quale dichiara che la religione cattolica è la religione dello Stato; nel secondo che stabilisce che lo Stato sarà retto da monarchia costituzionale; nel terzo il quale vuole che il potere legislativo sia esercitato collettivamente dalle due Camere. Sonovi poi altri articoli i quali, sebbene non tanto fondamentali, sono però così importanti, che credo non possano essere assolutamente disconosciuti, nè sia in balla del Parlamento il potervi derogare.

Tale è l'articolo 23 il quale stabilisce che tutti i cittadini debbono concorrere in proporzione dei loro averi nel pagamento delle imposte.

Le Costituzioni, o signori, sono atti troppo gravi perchè tutte le parole non ne siano scrupolosamente pesate, e quando fu detto nella Costituzione che i tributi debbano pagarsi in proporzione, ci fu certamente un motivo piuttosto che di dire in ragione delle facoltà.

Ognuno di voi conosce la gravissima questione, che fu messa in altro Parlamento in occasione appunto di stabilire questo principio della proporzione che poi fu riconosciuto il solo adottabile onde salvare la proprietà. Dal momento che si sottopongono a tassa le successioni dirette non vi ha motivo di dispensare le successioni di lire duemila e al di sotto, solamente in linea retta, e non in linea trasversale. Le stesse ragioni di equità militerebbero e per l'una e per l'altra; donde io vedo doppia lesione al principio statutario nel favore accordato alle linee rette e nell'eccezione dell'eredità di lire due mila.

Per verità io non capisco come si possa sostenere che questo principio non violi il principio dell'articolo 23 dello Statuto. O si tassino i cittadini in proporzione del loro averi, o in progressione della loro fortuna, cioè sul superfluo; di qui non si sfugge: o proporzione o progressione; e se siamo d'accordo a non voler la progressività delle imposte perchè sovversiva della proprietà, adottiamo di buona fede la proporzione. Si è detto: lo spirito della Statuto non è già di imporre una tassativa obbligazione al Governo di colpire tutti i regnicoli in proporzione dei loro averi: no, perchè una tale disposizione ci condurrebbe all'imposta progressiva; ma lo spirito e la lettera egualmente dello Statuto vogliono che, stabilita un'imposta, tutti vi concorrano in proporzione, e se voi fate una distinzione fra ricchi e poveri, voi gettate la base della progressività. Così voi potreste imporre una maggior tassa personale, una maggior tassa mobiliare sul ricco che sul povero, e di mano in mano io non vedo motivo di fermarsi, di non addentrarsi a scandagliare le fortune per vedervi il necessario ed il superfluo; allora sì che potrebbe verificarsi il detto di Montesquieu: « La taxe sur le superflu empêche qu'il y ait du superflu. »

Ma questo diritto la legge non lo può avere; sarebbe il più iniquo dispotismo; ed in verità, se il ricco non gode per la sua persona maggior protezione del povero, se le sue proprietà non hanno titolo a favori speciali, egli nè per la sua persona, nè per i suoi beni non deve di più allo Stato di quello che in proporzione paga il più povero, ed in altri termini il

povero in proporzione deve pagare quanto il ricco. Con questa esenzione delle duemila lire, voi praticate infatti quello che non volete in diritto, voi ripudiate la necessità, l'utilità di un catasto.

L'eguaglianza proporzionata e la proscrizione dell'arbitrario sono due idee che non possono disgiungersi in una retta amministrazione finanziaria, ed un cittadino ha diritto di crederci leso, quando vi sono categorie di esenzione. Ed io qui non posso a meno di fare un'osservazione all'onorevole collega ed amico il signor conte Sclopis, il quale ieri sacrificava il principio dell'esenzione delle lire duemila, sostenendo di preferenza l'estensione alla Sardegna. Nell'esenzione delle lire duemila io vedo direttamente leso il principio dello Statuto, quando riguardo alla Sardegna, trattandosi di un'esenzione di soli 18 mesi, può benissimo esservi l'esercizio di un potere che io chiamerei discrezionario, ma non c'è lesione assoluta dello Statuto; io credo adunque che non possa essere in diritto del Senato di cambiare le basi dei tributi, le quali debbono essere proporzionali e non progressive. Tale è a questo riguardo la mia opinione.

DE FORNARI. Domando la parola.

DI CASTAGNETTO. Io credo, o signori, che le cose finora discusse siano talmente ovvie che entreranno facilmente nella persuasione di tutti; mi permetterà tuttavia l'onorevole commissario regio che io venga a citare qui le stesse parole che egli diceva in Senato all'occasione della discussione sui crediti fruttiferi. Allora si trattava dell'invocata esenzione delle somme minori alle lire cinquecento, e così si esprimeva l'onorevole commissario regio: « Dirò dapprima che quando si tratta di imposte dirette sopra un determinato oggetto, come è qui l'imposta sui capitali, non deve indagare, anzi, dirò meglio, è pregiudizievole l'indagare la persona del possessore delle cose soggette al tributo. »

Con molta ragione egli considerò il tributo che colpisce la cosa, e non la persona. Solo si deve considerare dalla legge la materia imponibile, e così nel nostro caso l'esistenza del credito, a chiunque questo appartenga, sia il titolare ricco o povero.

Non altrimenti succede la cosa relativamente ad altre imposte vigenti, in ordine alle quali non la qualità della persona, ma la natura della cosa imposta si colpisce; e così di fatto avviene per la contribuzione prediale, poichè la legge non va cercando se colui che possiede, posseda un latifondo o un piccolo campo, non va a cercare se sia altronde ricco o se sia in quella povertà relativa che la misura del suo fondo lascierebbe presumere; ma la legge dice: voi possedete una data misura di terreno, e, per minima ch'essa sia, voi pagherete nella stessa proporzione che paga colui che possiede un latifondo. Questo medesimo sistema si adottò nella legge sulle manimorte ed altre tali sancite dal Parlamento, nelle quali non si va rintracciando la ricchezza relativa del possessore del patrimonio o dell'eredità tassabile, ma il valore relativo di questa.

Ed io non posso non applaudire a quest'opinione del commissario regio, la quale è fondata appunto sull'altra osservazione che io facevo, ed alla quale prego il Senato di avvertire, che, cioè, stabilendo l'esenzione delle lire duemila, si intacca assolutamente il principio del catasto. Il principio del catasto è la perequazione generale.

Ora, l'imposta essendo stabilita sulla perequazione generale, egli è chiaro che deve colpire così il povero come il ricco, come accade nella contribuzione prediale.

Ora, la contribuzione sulle successioni è una contribuzione che colpisce il capitale; il capitale può essere in beni stabili,

e se ne esentiamo le successioni di lire duemila egli è chiaro che noi intacciamo il principio stesso sul quale riposa il catasto.

Io ne appello a quanto diceva ieri l'onorevole ministro delle finanze, il quale, difendendo l'esenzione temporaria per la Sardegna, sosteneva che non si poteva applicare la legge delle successioni alla Sardegna, perchè ivi non era in vigore il catasto. Dunque egli poneva il catasto per base dell'imposta sulle successioni.

Ora, non scostandosi dalla base stessa del catasto, io dico che noi mettiamo il perturbamento nella prima, nella sola, nella principale base di tutte le contribuzioni dirette.

Con questo riflesso io vengo in parte anche a rispondere ad una delle osservazioni contenute nella relazione dell'ufficio centrale dove si porta per esempio l'*income tax* stabilito in Inghilterra, da cui le proprietà minori sono esenti dalla tassa.

Io credo che sia facilmente dimostrato come l'*income tax* essendo una tassa sulla rendita e non sul capitale, ci sia una grandissima differenza dall'una all'altra. Oltre di che, appunto perchè l'unico rimprovero forse che si possa fare all'*income tax*, giacchè se potesse eliminarsi questo rimprovero, il quale però io credo eliminabile, cioè l'essere arbitrario, sarebbe forse l'imposta più giusta; ma scorgendosi come fosse impossibile sfuggire a questo arbitrario, appunto perchè la tassa sul reddito deve presumersi colpire il superfluo e non lo stretto necessario, furono costretti ad adottare un'esenzione la quale viene piuttosto in conferma di quanto io veniva dicendo, che scostandosi dal sistema di proporzione si cade in funesti inconvenienti.

Ma se a costo di una nuova gravezza noi siamo nella necessità di provvedere alle esigenze dell'erario, a qual pro, io dico ancora, sacrificherò un principio per paralizzare in una parte essenziale lo scopo che noi ci siamo prefisso?

Risulta infatti da autentici documenti che nel tempo in cui veniva attuata la tassa sulle successioni in Piemonte, anche nella proporzione del 68 al 100, e calcolandone la tassa in ragione dell'uno per cento si avrebbe il prodotto di lire 1260 da aggiungersi a quello di lire 1446 delle categorie di già paganti, locchè darebbe un totale di 2,700,000 lire e di netto per l'erario forse lire 2,000,000.

Malgrado le mie indagini, non mi venne dato di procurarmi una media proporzionale dei diritti che si pagano nelle tasse di successione, delle eredità al di sopra di un capitale di lire 2000; ma, se debbo argomentare dal risultamento del ruolo del tributo prediale, io vedo che sopra 857,420 contribuenti sparsi su tutta la superficie dello Stato di terraferma, soli 12,173 pagano al di sopra di lire 100 ed 853,251 al di sotto; talchè il 68 essendo abbondantemente i due terzi in relazione con 100, il Senato vede a quale conseguenza ci esponiamo sulla tassa di 1,260,000 calcolata per linea retta.

Ciò stante, o signori, io vedo che da un canto si oppone una disposizione espressa dallo Statuto, e dall'altra parte si corre rischio di diminuire ancora il reddito che si spera, con fondamento, possa ridondare all'erario per l'imposizione di questa tassa; nè si dica che in certa guisa si eviteranno molte formalità, giacchè io credo, o signori, che le formalità non solo non si eviteranno, ma si faranno maggiori; perciocchè, per stabilire che un patrimonio sia solamente di 2000 lire, e quindi abbia il diritto di essere esente, vi vorranno poco più o poco meno le stesse indagini, come se si volesse farlo pagare; anzi, volendo farlo pagare, se fosse stabilito che ogni somma pagasse, molto minori formalità si richiedono che per esentarla. Oltre di che, quando avrete esentato un patrimonio di

2000 lire, vi sarà per esempio quello di 2010, il quale naturalmente crederà un peso ben grave che per si piccola differenza il suo vicino sia stato esentato, e potrà sempre credere che o un falso calcolo o qualche parzialità abbia indotto a fare una preferenza all'altro di 2000 lire, esentandolo dalla tassa delle successioni.

Io ci vedo il sacrificio d'un principio fondamentale dello Statuto, di mettere cioè la base di un'imposta progressiva, quando lo Statuto comanda che l'imposta sia proporzionale.

Ciò tutto stante, io credo che il Senato non potrebbe a meno che di persistere nel già votato emendamento.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

DE FORNARI. Domando la parola sopra la posizione della discussione, ma non per combattere...

PRESIDENTE. Allora ha la parola.

DE FORNARI. Non ho domandato la parola per combattere l'opinione emessa oggi ancora sopra un'altra questione costituzionale dall'onorevole preopinante senatore Di Castagnello. Sebbene io non gli assenta e creda potersi ed essere opportuno l'articolo in discussione, quale ci è riproposto, io mi astengo dall'imprendere a trattarne, perchè spero che altre voci competenti e più autorevoli della mia porteranno lume su tale gran questione.

Soggetto del mio dire è l'ordine della discussione; dirò meglio, lo stato dell'articolo 3 della legge, primo alinea, ch'è ora stato chiamato a discussione, e forma oggetto di controversia.

Neppure su ciò avrei domandato la parola, se inaspettatamente non avessi veduto cominciata la discussione da questo terzo articolo, ritenuti gli altri come già votati ormai dal Senato nel precedente esperimento quando la prima volta ci pervenne la legge votata dalla Camera elettiva; sebbene, invero, la mia aspettativa, e l'opinione mia sarebbe stata che l'insieme della legge ci ritornasse parificata a proposizione nuova e da discutersi *ex integro*. Senonchè la facile adesione del Senato, al sistema che adottava la Presidenza, mi impone di sottomettermi, e perciò non è questo procedimento ch'io intendo combattere, ma bensì questo adottato procedimento mi consiglia di porre il Senato in avvertenza della relativa posizione in cui scorgo trovarsi questo articolo 3, primo alinea, nella attuale rinnovata discussione cui soggiace.

Signori, noi dunque ritenghiamo i due precedenti articoli come già votati dal Senato ed intangibili; ora io stimo opportuno di far che sia avvertito a confronto qual sia il vero stato dell'alinea che invece è ora assoggettato a nuova discussione, suscettibile di essere rigettato come no dal Senato, allora ommesso, come suscettibile perciò d'essere tuttora oggi discusso, votato in favore o contro.

Ebbene, codesto articolo, ossia alinea, trovasi in uno stato affatto inaspettato, allora non avvertito. Essendo pratica introdotta, senza che discussa e sancita fosse, nè dal regolamento previsto che in caso di proposta di soppressione d'un articolo od alinea, fosse indifferente il mettere ai voti la proposizione di sopprimere, o l'articolo stesso, per questa considerazione che coloro che opinassero per la soppressione non avessero che a votare contro l'articolo; fu dalla Presidenza posto ai voti l'articolo; avvenne in tale occasione il rarissimo risultato della parità dei voti; e perchè un articolo del nostro regolamento fissa in massima che parità di voti vale reiezione (ciò che evidentemente non è così regolato se non avendosi a votare sopra una proposizione semplice, non nei casi in cui può mettersi ai voti l'alternativa contraria), fu senza avvertire più oltre ritenuto rigettato l'articolo, adottata per conseguenza la proposizione di soppressione: non

essendomi trovato in quella tornata, ciò rilevo dal verbale, dal conto reso nella *Gazzetta Ufficiale*; ora è chiaro che se invece, come era facoltativo alla Presidenza, e si riguardava come indifferente, non contemplando la possibilità della parità di voti, se, dico, era posta ai voti la proposizione di reiezione (come invero a me pare che discutesse deliberarsi dovrebbe), il risultato sarebbe stato tutto contrario; la inaspettata risultanza della parità avrebbe fatto dichiarare reietta la proposizione di soppressione e mantenuto dunque l'articolo, il quale pertanto oggi si troverebbe fra i sussistenti ed intangibili.

Voi vedete, o signori, che lo stato di questo alinea che discutiamo, a confronto segnatamente di quelli che non si discutono e neppure si leggono, è veracemente in uno stato impreveduto ed eccezionale.

Tutto ciò non dico per oppormi al procedimento iniziato ormai e dall'adesione tacita del Senato reso legale, ma all'effetto che coloro, generalmente credo, che non hanno avuto occasione di porvi mente non rimangano impressionati della reiezione occorsa, come lo fosse stata con intesa cognizione di causa, e, giusta l'ordinario, in virtù di maggioranza. Ciò non è; la dichiarazione di reiezione fu determinata per una risultanza che può dirsi fortuita, impreveduta. La discussione così deve ritenersi scevra da ogni contraria prevenzione; io riguardo l'alinea di cui trattasi, come vergine di vera reiezione; nè vi dissimulo che opino doversi mantenere, come aspetto e spero sia da altri con maggior autorità dimostrato.

QUARELLI, relatore. Il Senato avendo, in seguito alla proposta del signor presidente, acconsentito che si prescindesse dal discutere e votare i due primi articoli, ha già tacitamente e implicitamente ammesso che i due primi articoli erano come adottati; la Commissione non avrebbe cosa ad eccepire a che il Senato voglia ritornare su quanto ha deliberato: ma del resto credo che si possa prescindere, come ha proposto il presidente.

PRESIDENTE. Persiste il signor senatore De Fornari a fare la proposizione che si discuta la legge da principio?

Voci. No! no!

DE FORNARI. Anzi ho dichiarato che io non dimandava questo, e che riguardava l'assentimento del Senato a quello che faceva il presidente, come la sua approvazione: solamente voleva mettere in avvertenza che quest'articolo 3 si trovava in un caso affatto eccezionale.

PRESIDENTE. Io non ho che a riferirmi a ciò che l'onorevole relatore della Commissione ha osservato che, allorché io feci quella proposizione non ho inteso far altro che sottometterla al giudizio del Senato. Il Senato ha creduto che, per risparmio di tempo, e non per riprendere la discussione d'una legge, la quale era stata già votata, e sulla quale non vi era dissenso fra l'una e l'altra Camera, si poteva procedere all'esame dei soli articoli che ammettevano qualche modificazione...

DE FORNARI. (Interrompendo) Ma io...

PRESIDENTE... In quanto poi all'osservazione mossa dall'onorevole preopinante sopra la diversità che avvi fra il mettere in discussione la soppressione, e il mettere in discussione l'ammissione o la reiezione, dirò che, anche quando si fosse proposto diversamente da ciò che allora fu fatto, il risultamento sarebbe stato lo stesso.

DE FORNARI. Se era rigettata la soppressione, l'articolo esisteva.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola sul paragrafo primo...

Alcune voci. Il commissario regio.

SESSIONE 1851 — SENATO DEL REGNO — Discussioni 103

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. L'onorevole senatore Di Castagnetto respinge l'articolo che è in discussione, appuntandolo di incostituzionalità; vale a dire egli crede che sia in manifesta opposizione all'articolo 25 dello Statuto, perchè introduca un sistema di progressività nell'imposta, a vece di osservare quello della proporzionalità. Il Governo già ebbe altre volte a dichiarare che, scrupoloso osservatore dello Statuto, mai se ne scosterà, tanto meno poi in quella parte che riflette i tributi, e mai abbraccerà un sistema di progressività, quando lo Statuto altrimenti prescrive. Ma l'onorevole senatore per dare un più ampio significato alla parola di *proporzione*, che si legge nell'articolo dello Statuto ebbe ricorso a ciò che, presso altra nazione, nel decretare la propria costituzione, si disse disputando a proposito di tale vocabolo.

A questo riguardo io ricorderò essersi lungamente discusso in Francia sul modo di concepire l'articolo, se mai non mi appongo, 18 della Costituzione francese attualmente vigente, per significare in modo chiaro ed indubitabile, che si voleva la proporzionalità nell'imposta e non la progressività, stantechè all'epoca di quella discussione cravi chi voleva che la progressività fosse dalla Costituzione consacrata come principio fondamentale per tutte le imposte. Quindi il vocabolo *proporzionale* fu contrapposto, sostituito al vocabolo *progressivo* ed adottato in questo senso, cioè per dimostrare che si voleva assolutamente escludere che le imposte fossero progressive. Ma da questa parola non si può inferire la conseguenza che ne ha dedotto l'onorevole senatore Di Castagnetto, quella cioè che non sia in facoltà del potere legislativo di emettere delle limitazioni, delle modificazioni nell'applicazione delle imposte, sotto pena che dessa da proporzionale diventi progressiva.

L'imposta è sempre proporzionale, tuttavia che non è progressiva, e non cessa di esserlo, ancorchè il legislatore ammetta delle limitazioni e delle eccezioni. Ciò è palese, o sia che si esamini la legge sulle successioni fin qui vigente, o si considerino le leggi prima d'ora votate dal Parlamento, o si abbia riguardo alla disposizione contenuta nell'ultimo alinea dell'articolo 2 di questa medesima legge che discutiamo, oppure si ricorra alle leggi di altre nazioni rette costituzionalmente, le quali, sebbene abbiano nella loro costituzione un articolo identico a quello che contiene nel 25 del nostro Statuto, non paventarono di incorrere la taccia d'incostituzionalità adottando delle modificazioni simili a quelle che si sono introdotte nell'articolo 3 che ora stiamo esaminando.

Ho parlato della legge di successione che è attualmente vigente. Io trovo in tal legge disposizioni tali da dedurre che, adottando disposizioni consimili nella legge di cui ora si tratta, non si abbraccia il sistema di progressività, stantechè io non mi persuado che l'onorevole senatore Di Castagnetto voglia credere che nel 1821 siasi dal legislatore voluto promulgare una legge che abbia in sé il marchio della progressività, e spero anzi che vorrà meco convenire che quel Governo si scostò da un simile sistema ed adottò quello della proporzionalità.

Ora l'articolo 4 di questa legge del 1821 così stabilisce: « Sono eccettuati dal pagamento della tassa i lasciti per celebrazione di messe, ecc., ecc.; per l'elemosina e sussidi dotati, per i poveri e la giubilazione ai famigliari. »

Se fosse vero che, ammessa un'eccezione qualunque alla tassa sulle successioni, ne derivi per immancabile conseguenza che si adotti il sistema di progressività, la legge del 1821 avrebbe il carattere d'imposta progressiva, il che assolutamente non è, sebbene tal legge ammetta una eccezione dalla tassa, la quale può diventare più ampia nell'applicazione

di quello che sia l'eccezione introdotta nell'attuale paragrafo terzo, poichè questo stabilisce la limitazione alle eredità di lire 2000, quella non ammetteva limitazione alcuna, bastando che il lascito sia per doti, per giubilazioni a famigliari e simili; nella medesima legge del 1821 troviamo che sono esenti dall'imposta le eredità deferite in linea retta.

Questa è evidentemente un'eccezione alla legge generale dell'imposta come la è quella che discutiamo delle eredità che non eccedono le lire duemila. Ciò non pertanto io credo che l'onorevole preopinante non vorrà inferirne che il Governo d'allora abbia adottato un'imposta progressiva.

Ho parlato delle leggi votate prima d'ora dal Parlamento, e qui mi occorre di ricordare la legge sulle manimorte, dove nell'articolo 15 è stabilito:

« Gli istituti di carità e di beneficenza, regolati dalle leggi del 24 dicembre 1836 e 1 maggio 1850, saranno esenti dalla tassa per le case e per quelle porzioni delle case che servono all'uso immediato dei pii stabilimenti. Sono pure esenti le case e le porzioni di case che servono all'abitazione dei parroci, ovvero dei ministri dei culti tollerati. »

Se è vero che, ammettendo un'eccezione, ne deriva che si abbraccia il sistema di un'imposta progressiva, si viola lo Statuto, la legge contenente una tassa sui corpi morali conterrebbe tale violazione, ed io ben mi affido che il Parlamento non ha voluto stabilire cotale sistema d'imposta, ma che per contro circostanze particolari hanno determinate quelle eccezioni, e che occorrendone delle simili, od eguali, per questa tassa possa adottarsi l'esenzione di cui ora parliamo.

Ho detto la legge attuale che discutiamo, ho detto cioè che eravi argomento nella legge attuale per inferire che la eccezione di cui nell'articolo 3 non può avere le conseguenze accennate dall'onorevole senatore, volli con ciò riferirmi all'articolo 2 della legge medesima, ove è stabilito che « la tassa per gli istituti di carità e beneficenza, regolati dalle leggi 24 dicembre 1836 e 1 marzo 1850, sarà limitata al 5 per 100. »

Il Senato adottò questa disposizione di favore, questa modificazione al sistema generale della legge, nè ha creduto certo di adottare un sistema d'imposta progressiva.

Che se si ricorre, come ebbi ad accennare, al sistema abbracciato appunto nella legge contenente la tassa sulle successioni in altro paese retto costituzionalmente, e che ha nel proprio Statuto disposizioni identiche a quelle contenute nel nostro, vale a dire alla legge del Belgio, troviamo nella legge del 27 dicembre 1817 tuttora vigente (che si trattò or ora di riformare, ma non in questa parte) all'articolo 24 la seguente disposizione:

« Est exempté des droits de succession tout ce qui est recueilli ou acquis en ligne directe, tout ce qui est recueilli ou acquis entre époux. »

E dopo altre esenzioni: « Tout ce qui est recueilli ou acquis, si la totalité de la valeur de la succession, déduction faite des dettes, ne s'élève pas au-dessus de 300 florins. »

Io credo che il Belgio non ha pensato di agire incostituzionalmente adottando tali disposizioni di legge, le quali contengono eccezioni al principio generale, ed una in specie dello stesso genere dell'attuale.

Abbiamo dunque le leggi nostre emanate prima dello Statuto tuttora vigenti, abbiamo le leggi precedentemente votate dal Parlamento e già ora promulgate, abbiamo la legge che ora discutiamo, abbiamo l'esempio di altre nazioni rette costituzionalmente, le quali provano che può il legislatore ammettere delle limitazioni nell'imporre le tasse, senza incorrere

nell'inconveniente che la tassa diventi progressiva, che si violi lo Statuto.

La Commissione, con savio consiglio, a mio credere, ebbe ricorso all'esempio tratto da una legge dell'Inghilterra relativa alla particolare imposta sulla rendita, cioè all'*income tax* e credo che non sussistano le osservazioni in contrario che pose avanti l'onorevole senatore Di Castagnetto.

È fuori di dubbio che in quel reame le leggi non colpiscono la rendita, salvo se superiore a 180 lire sterline, equivalenti a lire 3630 di Piemonte circa; ma l'onorevole senatore dice: in quella legge si contiene altro genere d'imposta, cioè ivi si tratta d'imposta sul reddito; qui d'imposta sul capitale.

Osserverò dapprima che quest'osservazione non sussiste integralmente in quanto che anche l'imposta sulle successioni di cui parliamo non colpisce il capitale salvo quando il rilevare della quota che s'impone supera d'assai il reddito che l'eredità può percepire fra l'epoca in cui l'eredità è deferita, e quella in cui debbe fare il pagamento della tassa. Tutte le quote d'imposta che sono inferiori al 5 per 100, non colpiscono il capitale, perchè siccome v'ha la mora di sei mesi per pagare il tributo, egli è evidente che col reddito vi si può far fronte; il che si applica al maggior numero delle eredità, le quali costituiscono il più importante prodotto. Ma sia pur vero, per ipotesi, che la presente imposta colpisca il capitale, ne deriverà forse la conseguenza che ne ha dedotto l'onorevole senatore, che cioè la tassa sia progressiva? Nulla di tutto ciò; l'eccezione di 180 lire sterline sta nella legge inglese come l'eccezione che si faccia nella legge attuale delle eredità inferiori alle 2000 lire; in ambedue le leggi vi sarebbe un limite entro il quale la tassa non colpisce; ma desso superato, la tassa colpisca il capitale o la rendita, ciò non cambia lo stato delle cose, nè avvalora l'obbiezione. La tassa non diventa progressiva perchè colpisce il capitale piuttostochè il reddito. Ne conchiudo quindi che con ragione l'ufficio centrale ebbe ricorso all'esempio dell'Inghilterra, e che quest'esempio dimostra potersi in una legge d'imposta colpire o la rendita od il capitale con alcune eccezioni per una data somma senza violare il principio della proporzionalità.

L'onorevole senatore trasse argomento dalle mie parole dette alcuni giorni sono quando si trattò della legge d'imposta sui crediti fruttiferi, e ne dedusse la conseguenza che difendendo l'attuale paragrafo di legge mi trovi con quelle mie parole in contraddizione.

Io credo di poter dimostrare al Senato che ciò non è. In primo luogo dirò che l'imposta sui crediti è assolutamente di diversa natura da quella di cui ora parliamo; quella sui crediti è un'imposta singola sopra ciaschedun credito; l'imposta sulle eredità colpisce un complesso di cose, un patrimonio, un ente collettivo, il che è ben altra cosa. Nell'imposta sui crediti non solo vi ha la possibilità ma dirò quasi la certezza che aumentandosi l'eccezione per i capitali di lire 500, come si proponeva da taluni, l'imposta medesima si ridurrebbe a poco o nulla in quanto che l'interesse di evitare la tassa opererebbe per modo che i capitali verrebbero divisi in tante somme minori di lire 500 per godere dell'esenzione; se non vi fosse altro inconveniente, questo sarebbe stato bastante perchè si dovesse prescindere da una eccezione qualunque. Ma vi ha, ripeto, quest'altra differenza, cioè che la tassa sulle successioni colpisce la integrità di un'eredità, e non una cosa singola. Posta questa differenza, e parlando appunto del tributo diretto cui accennava l'onorevole senatore, io ebbi altra volta ad osservare che in proposito non era da distinguersi la maggiore o minore quantità di terreni che si sottopongono a

tassa, ma che tutti indistintamente debbano sottostarvi, e ciò perchè sarebbe impossibile seguire le proprietà nelle varie loro mutazioni onde applicare o no l'imposta, ma ciò non succede nelle eredità; ho detto altra volta che dagli stabili soggetti a tributi non debbonsi dedurre i debiti i quali per avventura li gravino, in quanto che si tratta di oggetto singolare; non è da ricercarsi se i debiti vengano a colpire piuttosto lo stabile, od altra sostanza che il possessore dello stabile medesimo abbia. Per contro il Parlamento ha adottato che i debiti debbano dedursi dall'eredità, appunto perchè rappresenta tutta intera una sostanza i cui debiti si danno colla medesima considerazione.

Da ciò inferisco che vi ha somma differenza fra un'imposta che colpisce l'universalità di beni con crediti, ed un'imposta che colpisce una speciale natura di beni, come sono gli stabili ed i crediti ipotecari; nè si può utilmente argomentare da quanto ebbi l'onore di dire in proposito della relativa tassa, per dedurre la conseguenza che ne trasse l'onorevole senatore.

Si addusse pure che, se si approva un sistema, mercé il quale si faccia distinzione fra il povero ed il ricco, in fatto di imposta, si cade in più gravi inconvenienti, ed io non dissimulo che questo sistema abbia pericoli; ma ciò che affermo si è, che l'eccezione di cui ora trattiamo non è fondata per nulla sopra questa distinzione, in quanto che l'articolo di legge non dichiara che saranno esenti le persone povere, o le persone che possedano soltanto per lire 2000, ma dichiara esenti le eredità che non oltrepassano le lire 2000, a chiunque esse pervengano.

Non è da tacersi che uno dei motivi determinanti questa eccezione sia la presunzione che generalmente queste eredità sono deferite a persone poco facoltose. Ma il motivo determinante la disposizione non fa sì che questa non contempli le persone, ma le cose. E tanto è vero che non si deve aver riguardo alle considerazioni poste innanzi dall'onorevole senatore, che ricorrendo a quel medesimo articolo 18 di cui ebbi l'onore di dar lettura al Senato, riflettente la tassa sulle manimorte, vediamo che ivi furono contemplate le persone senza che da ciò sia nato il timore nel Parlamento (nè nello stesso preopinante che, se mal non mi appongo, ebbe a fare delle proposizioni ad un tal riguardo), che ne sorgesse una distinzione pregiudiziale nel sistema delle imposte fra i poveri ed i ricchi.

Dirò per conseguenza che, se non vi fu timore in quella circostanza, tanto meno vi debbo essere nella presente. Ora soggiungerò che se è vero che, per quanto è possibile, la legge deve estendere l'imposta a tutta la sostanza imponibile qualunque sia il suo ammontare, non è men vero che in fatto di imposte è mestieri aver l'occhio a due oggetti, cioè al prodotto dell'imposta ed ai mezzi da impiegarsi per conseguirla; e affinché questi mezzi non riescano troppo onerosi o troppo molesti, in rapporto a certe frazioni della sostanza imponibile, è miglior consiglio quello che suggerisce d'essenziare le frazioni medesime.

Ciò si verifica per le successioni inferiori a lire 2000; che se succede per lire 2000, si verifica poi in una proporzione immensamente maggiore, tuttavolta che niuna eccezione si voglia ammettere, niuna limitazione si faccia nella tassa, al che tenderebbe quanto disse il senatore Di Castagnetto.

In questa ipotesi, ove niuna eccezione venisse fatta, per l'eredità la più miserabile, per l'eredità di 500 lire od altra somma meno apprezzabile per chi la riceve, dovrebbe fare tutte le pratiche, tutte le incumbenze, che sono da farsi per un'eredità più ragguardevole; sarebbersi dagli agenti dema-

niali da praticare le stesse formalità, le stesse scritturazioni, e poco più, poco meno, le stesse indagini per le piccole eredità come per altre più vistose; il che sarebbe causa di molestie per i cittadini e di spese sproporzionate per il Governo, cui riesce più proficuo lo abbandonare la relativa tassa.

Per lo stesso motivo che non si ammettono certe imposizioni le quali hanno una spesa di percezione non proporzionata al loro prodotto, e vengono respinte come troppo onerose, io dico che l'eccezione di cui si tratta deve ammettersi appunto per non incontrare quegli inconvenienti che presenta una legge la quale stabilisca un'imposta le cui spese di percezione non siano proporzionate al prodotto.

Nel sistema del preopinante, qualunque sia il rilevare dell'eredità, dovrebbe essere consegnata ed esaminata, e sarebbero da praticarsi le stesse formalità, le stesse indagini, poichè si può dubitare tanto dell'infedeltà di una consegna d'eredità di 100, 200, 500 lire, come di 5, 4, 10,000 lire, il che darebbe origine ad imbarazzi, a spese e perdita di tempo, tanto più pregiudiziali quando si riferiscono a piccole eredità, le quali, generalmente parlando, sono deferite a persone che hanno bisogno di guadagnare il vitto col giornaliero lavoro.

Io non mi affido di avere risposto agli argomenti dell'onorevole senatore con quella facondia che egli ha impiegato; ho soltanto la lusinga di avere colle premesse osservazioni portata nella discussione qualche chiarezza, e contribuito a porre il Senato nel caso di dare un voto con piena cognizione di causa sopra quest'articolo.

Mi affido che il Senato vorrà considerare che trattasi di mandare ad esecuzione una legge, la quale in sostanza tende a stabilire un vero principio di giustizia fra i diversi successibili, vale a dire a colpire tutte le successioni; trattasi di una legge la quale può dare un prodotto ragguardevole all'erario, in circostanze in cui sommamente ne abbisogna; di legge la quale si può dire universalmente in Europa ammessa con modificazioni ed eccezioni della stessa natura ed identiche a quelle di cui nell'articolo 3 che discutiamo, le quali sono in armonia e coi precedenti del Parlamento, e colle precedenti disposizioni legislative, e spero che vorrà ammettere il paragrafo di cui io ebbi fin qui l'onore di intrattenere, forse troppo a lungo il Senato.

PRESIDENTE. Se non avvi chi chiegga la parola sul paragrafo 1, avrò l'onore di porlo ai voti.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

I paragrafi 2 e 3 sono gli stessi che quelli altra volta adottati dal Senato; in conseguenza non fo che applicare ad essi la norma adottata per gli articoli non contesti.

Rimane adunque a votare l'articolo 3. Prima però di porlo ai voti debbo avvertire il Senato che la votazione di quest'articolo porta con sè l'abbandono della clausola che formava uno dei paragrafi della legge da noi votata, quella cioè appartenente alle mobilie.

DE FORNARI. Non sarebbe il caso di divisione?

PRESIDENTE. Non posso mettere ai voti quello che non esiste: nella legge non esiste alcun paragrafo riguardante la mobilia.

Se avvi chi voglia riproporlo, io lo porrò in discussione; altrimenti io non posso mettere ai voti altro che l'articolo come è scritto.

Pongo ai voti l'articolo 3. Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Segue l'articolo 4, nel quale la modificazione, o la variazione introdotta colpisce solamente l'ultimo alinea così scritto:

« La deduzione dei debiti non ha luogo per quella concorrente che risulti coperta dall'esistenza di rendite sul debito pubblico nella massa ereditaria. »

Questo alinea era stato dal Senato soppresso la prima volta, e ripristinato dalla Camera elettiva.

È aperta la discussione su quest'ultimo paragrafo.

SCLOPIS. In seguito a quanto ebbi l'onore di esporre ieri al Senato nella discussione generale, io debbo dichiarare non già di fare un emendamento, perchè il nostro regolamento non ammette emendamento di soppressione, ma che io ricuso la mia adesione a questa disposizione la quale era stata reietta dal Senato.

I fondamenti su cui riposa la mia opinione sono pochi e schietti, e a quel che mi pare concludenti.

Signori, l'editto costitutivo del debito pubblico porta al titolo 3, § 4° il seguente alinea: « Le dette rendite (del debito pubblico) saranno esenti da ogni legge di ubena, ritenzione, confisca ed imposizione sia in tempo di pace che di guerra, ed il pagamento non ne sarà mai ritardato per qualunque causa anche di pubblica utilità o necessità dello Stato o della Corona. »

Signori, non avviene mai che in Governi assoluti quale era quello che ci reggeva ai tempi in cui emanò questa legge, si usino simili formole, se non quando si impegna solennemente la fede pubblica per il Re che promette, per la nazione che riceve la promessa e per i successori e per il commercio a cui riflette particolarmente l'istituzione del debito pubblico.

La disposizione che voi, o signori, avete eliminata nella prima discussione, e che ora ci si appresenta di nuovo, è diametralmente opposta a quelle disposizioni della legge organica del debito pubblico.

Si dice: « La deduzione dei debiti non ha luogo per quella concorrente che risulti coperta dall'esistenza di rendite sul debito pubblico nella massa ereditaria. »

Che cosa vuol dire questo in termini chiari, precisi e convincenti? Che per la concorrente delle rendite sul debito pubblico della massa ereditaria si paga la tassa: tassa ed imposizione credo che voglia dir lo stesso.

Per conseguenza io penso che, ammettendo questa disposizione, noi (tollerate l'espressione) commettiamo un'infrazione alla fede pubblica. In questa parte io credo di aver assenzienti tutti quelli i quali vogliono considerare nel pretto loro senso queste parole, tutti quelli che hanno in mira l'interesse dello Stato, tutti quelli i quali veramente, come ci rammentava un nostro onorevole collega sul principio della discussione, tengono per principio di ogni dibattimento il bene inseparabile del Re e della patria? Sta nel soddisfare gli'impegni stati presi, sta nel rispettare la fede pubblica, sta nell'incontrare anche difficoltà passeggiere, per non compromettere ciò che domina tutto, la morale pubblica.

Ieri il signor ministro delle finanze, che mi duole di non vedere presente oggi a questa discussione, ci parlò moltissimo dell'importanza che avvi di sollecitare la spedizione di questa legge, perchè il credito pubblico non ne soffra.

Signori, io credo che appunto per riguardo al credito pubblico bisogna rispettare le guarentigie del credito pubblico, e che quando venisse detto, e nello Stato, e fuori dei confini dello Stato, che con tergiversazioni e con sotterfugi si violi la fede pubblica, il nostro credito pubblico sarebbe molto alterato.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha chiesta il commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Parli pure.

DE FORNARI. Sebbene quello che è stato pronunciato da una voce così autorevole e così eloquente, com'è quella del preopinante, debba aver tolto ogni dubbio che quest'alinea dell'articolo 4 non può ammettersi dal Senato senza violare la fede pubblica e il suo dovere più intimo, io credo di poter aggiungere qualche ragione a ciò che è stato detto, dipendentemente dalla pratica cognizione che ho dovuto acquistare degli affari del debito pubblico, nella direzione che n'ebbi per ben 23 anni.

Io credo che oltre quelle legali ragioni di giustizia e di dovere e di riguardo alla fede pubblica ed al grande interesse economico e politico del credito pubblico, vi sia l'impossibilità di applicare l'esecuzione di quest'articolo.

Le rendite del debito pubblico sono come scudi nel patrimonio del particolare; esse non possono essere colpite dalla legge d'imposta sulle successioni; le cedole del debito pubblico sono rappresentate da titoli i quali sono sempre come transitoriamente, e non sempre quali figurano nel patrimonio di quelli a cui sono state iscritte. Queste rendite figurano iscritte talora ad un particolare deceduto, e la cui successione viene assoggettata all'imposta, oppure possono non appartenere al suo patrimonio perciocchè, anche essendo del novero delle nominative, hanno potuto essere trapassate, con dichiarazione a tergo in bianco, a tutt'altro nome, precedentemente alla morte del titolare.

In conseguenza, il vedere sopra i registri del debito pubblico iscritto il nome di quel titolo non decide punto che quel titolo di rendita appartenga a quella successione. Si dirà che talora potrà risultare dall'inventario nel caso che si trovassero cedole che in quelle fossero portate; ma poco è credibile che ciò accada a fronte di una tale disposizione, e non siano quei titoli piuttosto trattati come scudi, e se al portatore per origine, o per trapasso in bianco rimanga incerto o contestato che appartengano al titolare defunto.

Ad ogni modo, anche indipendentemente da questa considerazione circa alla pertinenza delle cedole, nascenti dalla qualità stessa dei titoli, un'altra considerazione concernente l'impiego assai comunemente fatto temporaneamente di danaro in cedole rende inapplicabile razionalmente le imposte a queste pretese attività.

Ben frequentemente quel titolo non rappresenta già un'attività del patrimonio, ma invece una passività, un debito imminente a pagarsi o colle cedole stesse in natura, o col prezzo loro, corrispettivamente forse alla terra, al fabbricato acquistato e che soggiace forse già alla imposta e sarebbe consegnata.

Emergendo tutte queste ragioni dalla natura stessa di tali rendite, ne risulta la inapplicabilità alle medesime del disposto di questo alinea che vuoi per tali ragioni ancora eliminare. Io aderisco poi soprattutto ai motivi principali e legali che sono stati enunciati così lucidamente e potentemente da una voce tanto più autorevole della mia per respingere il disposto di questo alinea, il quale mi si presenta come una maniera non vorrei dire cavillosa, ma dirò palliata per eludere il privilegio delle rendite pubbliche, perchè, quando si dice che « la deduzione dei debiti non ha luogo per quella concorrente che risulti coperta dalle rendite del debito pubblico » è lo stesso che dire che si aggiungerà l'imposta corrispondentemente alla rendita del debito pubblico. Come sfuggire alla imputazione che sia questo un trovato onde assoggettare ad imposta quelle rendite che sono, e che pur si riconoscono ineluttabilmente e poco prima sono dichiarate esenti? Io voterò dunque per la eliminazione dell'alinea.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Nulla di più sacro che le promesse che fanno i Governi, soprattutto quando si riferiscono ad impegni contratti nello Stato e fuori. Per questa ragione il Governo in tutte le leggi d'imposta che ha presentate fu sempre scrupoloso osservatore della promessa fatta nell'editto del 1819 in quanto riguarda le rendite del debito pubblico. Il Parlamento, in tutte le leggi che ha esaminato, presentategli dal Governo, ha certamente sempre trovato l'eccezione delle imposte a pro delle rendite medesime.

Questa medesima legge che discutiamo ne dà la prova, in quanto che nell'articolo 3, proposto dal Governo ed adottato dal Senato, è detto esplicitamente che le rendite sul debito pubblico dello Stato sono esenti.

Io credo che con ciò si soddisfi compiutamente alla promessa fatta coll'editto del 1819...

SCLOPIS. Domando la parola.

ARNULFO, commissario regio. Ma mi si osserverà, che l'ultimo alinea dell'articolo 4 viene a colpire le rendite sul debito pubblico; mi sia lecito di osservare che la cosa non sia così.

Diffatti, a fronte dell'articolo 3 è lecito di affermare che le rendite del debito pubblico non sono colpite dalla tassa, che chiunque abbia di tali rendite certo egli è che va esente dall'imposta.

Dunque, un diritto immediato sulle rendite del debito pubblico non si stabilisce colla presente legge là dove si determina la sostanza imponibile. Ciò posto e ritenuto, è in facoltà del legislatore l'ammettere la deduzione dei debiti, o di non ammetterla.

CRISTIANI. Domando la parola.

ARNULFO, commissario regio. Credo che niuno ciò mi contesterà, e diffatti abbiamo esempi in altre nazioni rette liberamente, nelle quali vige tuttora la legge della tassa sulle successioni, nella quale non è ammessa la deduzione dei debiti, voglio dire della legge francese.

Il Governo ha creduto di proporre al Parlamento, e questo di approvare, che in questa legge vi abbia la deduzione dei debiti; ma se era lecito al Parlamento di ammetterla, o di non ammetterla, io dico che è lecito di aggiungere delle condizioni, delle modificazioni sul modo di fare la deduzione dei debiti, l'applicazione loro, la liquidazione dell'eredità.

Io credo che il Parlamento possa dichiarare che i debiti saranno dedotti, ma colla condizione che non vi siano altre sostanze colle quali vi si possa far fronte; e siccome fra le sostanze possono trovarsi delle cedole del debito pubblico colle quali si può provvedere all'estinzione del debito, delle passività cioè ereditarie, così possono essere tenute a calcolo, onde limitare la deduzione, nel che a me non pare che si commetta una infrazione alla legge del 1819, che non si deroghi all'accettazione del tributo di cui all'articolo 3 della legge attuale, ma solo si introduca una modificazione, una condizione nell'ammettere la liquidazione dell'eredità.

Neppure può dirsi che riesca ingiusta questa condizione, in quanto che suppongasì, per esempio, che vi sia uno il quale tramandi nella sua eredità un patrimonio dicasi di 20,000 lire in stabili, d'altre 20,000 in cedole, cioè in crediti sul debito pubblico, e sia l'eredità gravata da una passività di diecimila, egli è evidente che l'eredità viene a lucrare non solo le lire 20,000 in stabili, ma anche le 10,000 sulle rendite del debito pubblico, senza pagare la tassa per le insieme lire 30,000, ma pagando per le sole lire 20,000 di stabili. Il che dimostra che trova applicazione la disposizione dell'articolo 3 di questa

legge che dichiara esenti le cedole del debito pubblico, e trova eguale e non meno giusta applicazione la disposizione della legge, secondo la quale si vorrebbe che a colui il quale ha debiti ed ha mezzi di soddisfarli debbasi tener conto di questi mezzi prima di farne la deduzione sul rimanente della sostanza tassabile, ma per conseguenza che si rispetti la legge del 1819, ammettendo tuttavia l'alinea dell'articolo che stiamo discutendo.

PINELLI. Io dispererei di poter esprimermi con maggior chiarezza di quello che ha fatto l'onorevole commissario regio nella risposta che io appunto intendevo di fare alle osservazioni già addotte dagli onorevoli senatori Sclopis e De Fornari.

Quanto più gravisono i rimproveri che si possono muovere ad una legge, tanto più certamente è desiderabile che questi rimproveri possano colpire un vero difetto, un vero vizio. Ma quando si può rispondere colla chiarezza, colla quale abbiamo inteso risolvere quest'argomento, io credo che il biasimo che ora sotto un aspetto, ora sotto d'un altro pare si vada muovendo contro il principio della legge, non si possa più recare in seria discussione. Diffatti risulta chiaramente dalla risposta testè udita che non è già un carico che si metta, ma un minor favore: e un minor favore in che senso? Cioè che non sia lecito, gravitando i debiti sopra le parti le quali sarebbero soggette alla tassa, di alleggerirle impunemente portando la maggior parte di una fortuna in rendite appunto conosciute esenti. Se questo poi sia proteggere un assoluto principio di morale, o non piuttosto secondare misure, le quali non possono considerarsi sicuramente molto analoghe a quello spirito di generale concorso ai carichi dello Stato, io credo che ognuno possa scorgerlo confrontando i rispettivi argomenti. Per conseguenza null'altro mi rimane ad aggiungere.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cristiani.

CRISTIANI. Avete sentita, signori senatori, lettura dell'articolo 4 dell'editto del 1819. Quella disposizione con esplicita cessione su creditori, veste il carattere irretrattabile di un patto sinallagmatico, dalla cui osservanza non è in potere del legislatore l'esisersi, salvo ricorrendo al diritto della forza.

Nè vale l'allegare che l'imputazione ordinata dal progetto della rendita, onde escludere una deduzione corrispondente di debito, non importa un vero e diretto tributo sulla medesima per cui possa dirsi violato l'articolo 4 dell'editto del 1819; imperocchè se vuolsi dar bando ai ginocchi di parole, sarà forza riconoscere che l'aggravio che la ricordata disposizione impone sull'asse ereditario in cui si verifichi la coincidenza di un debito coperto da una corrispondente rendita sul debito pubblico, ha tutti gli effetti di una propria, di una vera imposta sulla rendita medesima. Per convincercene basta, a parer mio, discendere dalla generalità alla pratica applicazione della legge ad un caso speciale.

Onde il mio pensiero si appalesi colla maggior chiarezza che mi sarà possibile, farò l'ipotesi di un asse ereditario di 100,000 lire nel quale sia compresa una rendita di lire 1000 sul debito pubblico e che si trovi gravato per altra parte di un debito di lire 20,000. In questa ipotesi, se non sussistesse il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 4 del progetto, ne verrebbe che a mente dell'editto del 1819, non potendo nell'asse tassabile comprendersi la rendita di lire 1000, esso si ridurrebbe a lire 8000, che fatta la deduzione di lire 20,000 di debito portata dalla legge, si residuerebbe a lire 60,000, così che la tassa di successione sarebbe di lire 600 nel caso della prima categoria.

Ora invece, mercè la disposizione dell'ultimo alinea del-

l'articolo 4, cessa la deduzione del debito di lire 20,000, per il motivo solamente che esso corrisponde alla rendita di lire 1000, e così l'asse imponibile si trova portato alle 80,000 lire ed assoggettato alla tassa di lire 800. Questo aggravio di lire 200 si dice bensì che poggierà nominalmente sul debito di lire 20,000, ma siccome nel computo dell'asse tassabile il capitale debito, secondo i principii della legge medesima, non deve essere colpito dal tributo, siccome la tassa cui quel debito si assoggetta nel caso dell'ultimo alinea dell'articolo 4, non è da nessun'altra considerazione determinato se non se dalla circostanza unica che nel patrimonio esiste una rendita sul debito pubblico; perciò lascio alla coscienza vostra il giudicare se non ne consegue che il tributo cade in realtà sulla rendita, giacchè questa è la sola ed unica cosa per cui cessa pel debito il beneficio dell'esenzione.

Ora qualunque possa essere il vivo mio desiderio di evitare la necessità di emendare di bel nuovo la legge, io debbo confessare che non mi è stato dato persuadermi che la disposizione di cui ragiono non importi una violazione (indiretta quanto si vuole), ma vera, positiva, incontestabile, di una promessa solenne di una esenzione non più suscettiva di revocazione; così che il mio voto sarà per la soppressione della disposizione finale dell'articolo 4.

GALVAGNO, ministro dell'interno. L'osservazione testè fatto dal commissario regio per dimostrare che col sistema di questa legge si mantiene salva l'esenzione dell'imposta delle cedole del debito pubblico, ne suggerisce un'altra, colla quale spero rimarrà ancora più dimostrato come realmente l'imposta cada sulla parte di eredità imponibile.

Due possono essere i sistemi: o ammettere la deduzione dei debiti o non ammetterla.

Il Parlamento è entrato nel senso che si debba ammettere la deduzione dei debiti.

Qual è la conseguenza di questo principio?

La conseguenza di questo principio si è che l'erede deve pagare l'imposta sopra tutto quel fondo imponibile che egli ritiene a causa lucrativa, e che va esente dall'imposta per ciò che ritiene a causa onerosa.

Ora dimando: quell'erede che ha da una parte un patrimonio gravato da debiti, e che dall'altra ha in tasca tante cedole quante sono necessarie per pagare questi debiti, non ritiene forse un patrimonio a causa lucrativa?

Se lo ritiene dunque a causa lucrativa, egli deve pagare l'imposta; e in questo caso non è che l'imposta cada sulle cedole del debito pubblico, ma dessa cade sulla parte del patrimonio imponibile.

L'editto del 1819 dice che le cedole del debito pubblico non sono imponibili, ma non dice che dal Governo non possano essere calcolate come valori per determinare ciò che l'erede acquista o non acquista. Ciò è pienamente estraneo all'editto del 1819.

È nell'esempio che portava il senatore Cristiani che io trovo la prova di ciò che asserisco. Egli portò l'esempio di colui il quale raccoglie un'eredità di 100,000 lire conflata di una rendita di lire 1000, e nella quale vi sono 20 mila lire di debiti; e qui trovo pur sempre che le lire 80 mila sono a titolo lucrativo.

Questa sua osservazione me ne suggerisce un'altra ancora più importante, ed è che mentre non si vuole neanche indirettamente imposte le cedole del debito pubblico, come io dico che neanche indirettamente lo sono, si vuol dare però al privato la facilità di frodare l'imposta; e mi spiego.

Ho 100 mila lire di patrimonio: trovo chi mi presta 100 mila lire con ipoteca sul mio patrimonio. Con questo danaro

compro cedole per l'equivalente; le cedole cadono nella mia eredità; il debito è pagato, ma la mia successione è esente da imposta.

Io domando se dobbiamo adottare questo sistema, il quale porge così facilmente ai privati il mezzo di frodare i diritti al Governo.

Quindi io spero che il Senato vorrà passare oltre ed ammettere la modificazione di cui in quest'articolo.

SCLOPIS. Avrei desiderato essere breve: forse non potrò esserlo come vorrei, perchè mi trovo costretto a ristabilire ciò che credo vera teoria.

Io ho udito dal signor ministro dell'interno professare quest'opinione, e lo prego di correggermi se per caso non ho afferrato bene il suo dire: che quantunque le cedole del debito pubblico godano dell'esenzione portata dall'articolo 4 dell'editto organico del debito pubblico stesso, tuttavia ciò non vuol dire che il Governo non possa in certe occasioni colpirle come colpisce tutti gli altri beni...

GALVAGNO, ministro dell'interno. (Interrompendo) Non ho detto questo: domando la parola.

SCLOPIS. Come i valori.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Sì, come i valori.

SCLOPIS. Signori, in economia politica che cosa sono i valori? I valori non sono tutti i capitali, tutti gli agenti di scambio?

Dunque quando si dice valori, sicuramente si comprendono anche le cedole del debito pubblico. Ma dunque come si potrà spiegare l'esenzione proclamata su questa specie di valori? Ma come la generalità potrà derogare alla specialità? Io credo che questo sia contro le regole d'interpretazione di tutte le leggi.

Credo di potere ancora produrre un'altra ragione a fondamento della mia opinione, ed è che l'esenzione delle cedole del debito pubblico non è data propriamente solo come a valore, è data come privilegio speciale; è improntata sul ricapito. Me ne appello a tutti quelli che hanno studiato profondamente la teoria del credito, e credo che nessuno ricuserà di ammettere che queste esenzioni, questi favori, precisamente nell'interesse della cosa pubblica, s'intendono seguire il corpo, la specialità, la materialità del ricapito.

Ingegnosa poi sicuramente fu l'osservazione posta innanzi dal signor commissario regio e sostenuta dal signor senatore Pinelli; ma quest'osservazione mi pare che pecchi anche nel fondamento, perchè essa tende a far sì che il ricapito munito di privilegio, quando si trova in una posizione goda di questo privilegio, ma quando per caso si trovi in altra posizione perda il privilegio: vale a dire quando sta nel forziere di un uomo il quale sia aggravato di debiti, perde, rispetto alla legge, il suo privilegio; quando non sta nel forziere di un uomo gravato di debiti, allora ha tutto il favore della legge.

L'osservazione stessa mi fa poi risaltare un'altra considerazione alla quale non avevo posto mente, ed è che la legge di cui si ragiona involge contraddizioni nei termini, perchè nello stesso articolo 5 citato si dice: che sono esenti le iscrizioni del debito pubblico; e posteriormente, nell'articolo 4, le colpisce quando si trovino in quella posizione relativa. Se noi stiamo ai veri principii di economia politica in questa materia, ai principii di fede pubblica, a tutto ciò che si è osservato a questo riguardo da noi, dopo l'epoca dell'editto organico del debito pubblico, noi non possiamo mai far eccezione a questo recapito secondo la sua vera natura.

Ho inteso che un oratore accennava come, movendo questa difficoltà, noi assalissimo il principio di questa legge. Signori, io debbo (per la terza volta, credo) purgarmi da

questa taccia. Io non voglio assalire per nulla il principio della legge: se avessi creduto di doverlo assalire, l'avrei fatto nello stesso modo in cui mi proponeva di sottoporre queste mie osservazioni al Senato; ma io credo che questa legge, la quale appunto è difettosa bensì, ma pure è sollecitata per mantenere il credito pubblico, non debba violare una disposizione espressa in una legge organica. Io penso che se noi ammettiamo le interpretazioni che si sono volute dare, non mancherà occasione in cui, volendolo il Governo, colpisca di tassa questi recapiti. Basterà dire che sono valori, perchè cessino di essere cedole del debito pubblico; che sono in posizione anormale, per dire che possono essere soggetti a questa tassa.

Io prenderò le parole dell'editto organico nel loro più semplice e vero significato, ed invocherò quanto si è praticato da noi fin qui, sempre volendosi rispettare la parola impegnata dal Sovrano e la fede pubblica, epperò mi permetterò di discordare dal ministro, poichè non posso riconoscere come per me convincenti le osservazioni che mi si mossero in contrario.

SALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.
PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

SALVAGNO, ministro dell'interno. Io ho domandata nuovamente la parola onde avere una più chiara spiegazione col conte Sclopis, perchè mi pare che non ci siamo ancora ben intesi.

Egli parte sempre da ciò che l'imposta che si esige allorchè i debiti dell'eredità sono coperti dalle cedole, è pagata dalle cedole, ed è questo che io nego.

L'imposta che si esige è pagata dalla materia imponibile.

Diffatti, suppongo un'eredità di 100 mila lire; e dico all'erede: voi dovete pagare, perchè questa materia è imponibile, sono stabili, sono mobili, denari, ecc.

Egli mi risponde: ma io ho pure debiti per 50 mila lire, quindi non devo pagare che per 50.

A ciò io rispondo: vediamo se queste 50 abbiano un titolo di esenzione dall'imposta; e gli rispondo che non sono esenti dall'imposta perchè possono soddisfarsi colle cedole.

Dunque non sono le cedole che pagano l'imposta, ma è l'eredità, essendo i debiti coperti dalle cedole.

Adunque assolutamente io non vedo, salvo prendere la cosa al rovescio, che la tassa colpisca la rendita del debito pubblico.

SCLOPIS. Domando ancora la parola. Io sono d'accordo col ministro che si debba tassare la materia imponibile; ma in quanto a eredità, io credo materia imponibile quella che esiste, dedotti i debiti. Le cedole, a tenore della loro primitiva istituzione, per la loro natura intima, per l'impronta che segue la natura del recapito, non possono mai conglobarsi nella materia imponibile, perchè conglobandole in essa, noi faremo loro fare doppia figura, esenzione come agente di circolazione, e non esenzione come valori. Perciò, come dissi, io sono d'accordo col signor ministro in quanto allo stabilimento della tassa, ma non posso mai credere che queste cedole possano considerarsi come valore tassabile.

SALVAGNO, ministro dell'interno. Chieggo al Senato di volermi perdonare se mi fo lecita ancora qualche osservazione per rispondere al senatore Sclopis.

Io lo richiamo all'articolo 1 della legge approvata dal Senato.

Quest'articolo dichiara materia tassabile tutte le trasmissioni di proprietà, di usufrutti, di uso di beni mobili od immobili; e poi nell'articolo 4 si dice: « saranno dedotti i debiti, ecc.

Trovo perciò la materia tassabile determinata dall'articolo 1, e l'articolo 4 stabilisce il modo con cui si deve accertare la tassa.

SCLOPIS. (Con calore) Quando l'articolo 1 non lo avesse espresso, le rendite del debito-pubblico erano esenti dall'articolo 4 e dall'editto organico.

DE FORNARI. Domando la parola per una semplice osservazione. Le impressioni che possono forse nascere in alcuni degli onorevoli colleghi, dipendentemente dagli inconvenienti che oggi si rilevano, sono pure le medesime che derivavano originariamente dal privilegio proclamato di questa rendita del debito pubblico, del qual privilegio bisogna ammettere ora, come allora, tutte le conseguenze. Ma quelle solenni parole che impegnavano la fede pubblica furono però pronunciate, sancite, promulgate e con assentimento generale ed applauso, e riguardata come eccellente la nostra istituzione del debito pubblico.

Ben sin d'allora si disse che in tal maniera, quasi anzi dicevano alcuni immoralmente, veniva ad essere incoraggiata la mala fede dei particolari per sottrarsi alle pubbliche imposte, per godere larghissimi patrimoni senza soggiacere ad alcun carico dello Stato. Queste ragioni erano pure allora evidenti, erano gravissime, e tuttavia, per l'interesse pubblico, per la necessità di imprimere a questi titoli, che, a similitudine di quelli in corso presso le più colte e rispettate nazioni, si solevano amerciare, la parola solenne del Sovrano fu impegnata, ed è poi stata mantenuta costantemente in tutte le occasioni; e contro gli inconvenienti i più gravi dominava un sommo interesse ad accreditare le cedole del debito pubblico; eravamo in tempi in cui generalmente esse erano di loro natura in discredito; bisognava premunirle di segnalati privilegi e possenti attrattive. Siamo attualmente, se non a quel medesimo punto, almeno nella medesima via della possibilità del discredito e della necessità di tutelare il pubblico credito su cui poggia una delle maggiori risorse dello Stato.

Torno a dire che quelle impressioni che possono attualmente pesare sulla mente di alcuni, sono quelle stesse che dominavano allora, e che non impedirono che fosse il debito pubblico basato sopra quella solenne promessa. Ad ogni modo questa solenne promessa non la dobbiamo violare dopochè è stata per tutti questi anni così fedelmente adempiuta e in sì mal punto.

Ricorderò un tratto sublime del tempo in cui pur dominava l'arbitrio dell'assoluto potere. Nel 1825, allorchè io era posto alla direzione del debito pubblico, cominciarono le rendite a sorpassare il pari, e fu allora che si vide come il comprare le rendite per la estinzione al corso al disopra del pari risulterebbe una inaspettata absurdità. Queste rendite, infatti, poscia salirono sino al 126, 127, e forse più oltre. Portai io stesso ai piedi del trono la rimostranza del Consiglio generale del debito pubblico, in cui si esprimeva come la parola sovrana neppur fosse impegnata alla prosecuzione degli acquisti al disopra del pari, risultanza nuova e tanto evidentemente non preveduta, perchè sempre si era riguardato la rendita estratta per rimborso al pari come favorita dalla sorte, essere per conseguenza venuto il caso in cui nuove disposizioni potessero legalmente applicarsi.

Ebbene, o signori, io mi son creduto in dovere, ed ho creduto opportunissimo di qui ricordare, che la risposta del re Carlo Felice, di gloriosa memoria, non si fece aspettare e fu solenne; e fu questa, che, promesso avendosi di comprare al corso, comprar dovevasi a costo qualunque: e la parola sovrana per lunghi anni che durò quello stato di cose fu

mantenuta, e fu riverita e celebrata, e il pubblico credito ne ebbe incremento, e il paese onore ed anche profitto.

Questa sarebbe la prima volta che verrebbe la solenne promessa delle esenzioni violata; e lo sarebbe per un mezzo indiretto, con un mezzo che, la ripeto, non vorrei qualificare odiosamente, ma che si presenta come una indiretta, palliata, tortuosa maniera di giungere allo stesso risultato, *idem per diversum*, di eludere la esenzione con flagrante contraddizione la disposizione poche linee prima premessa che riconosce tale esenzione. Perciocchè, lo ripeto ancora, il dedurre il *tantumdem* delle rendite dalla deduzione dei debiti è lo stesso che aggiungere il *tantumdem* delle rendite alla imposta.

In conseguenza io persisto ognor più, respingendo il sistema adottato nella legge, e propugnato oggi dal Ministero e con molta mia sorpresa o sostenuto pure, o non contraddetto da onorevoli colleghi.

DELLA TORRE. Messieurs, je n'espère pas jeter de nouvelles lumières sur une question qui a été si habilement contréversée; je la considérerai simplement sous le rapport politique.

On a dit hier que nous aurons bientôt besoin de contracter un nouvel emprunt, et un emprunt considérable; en faisant même abstraction du but que la loi se propose d'atteindre, la lecture de la discussion qu'elle a soulevée dans le Sénat suffira pour produire un effet désavantageux sur l'esprit des prêteurs. L'article premier de la loi dit:

« La dette publique est exempte de payer l'impôt, » et à l'article 4 dans un petit alinea, les cédules seraient considérées comme valeur et serviraient à fixer le montant total de l'impôt! C'est la réflexion que fera le banquier; et nous perdrons notre crédit, car vous pourriez dans une nouvelle loi d'impôt, en regardant les cédules comme des valeurs ou en invoquant la moralité publique, comme vous le faites maintenant, mettre ces cédules dans une situation qui ne doit pas exister, dira encore le banquier. Il n'aura plus de confiance en nous et ne consentira à nous prêter qu'à un taux ruineux.

Nous ferons ainsi une faute financière énorme, nous gagnerons peut-être cent mille francs d'un côté; mais de l'autre nous pourrions perdre peut-être dix millions. Messieurs, tout ce que l'on pousse à l'extrême tourne à mal, et c'est pousser une chose à l'extrême que de vouloir imposer par une subtilité légale un objet que la loi déclare devoir être complètement libre.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Consenta il Senato che in una così importante discussione io rechi ancora l'aggiunta di poche parole. Le leggi contenenti tasse sulle successioni determinano gli oggetti a tasse, la materia imponibile; nell'articolo 6 della nostra legge si determina le sostanze che si vogliono colpire d'imposta. Ciò fatto, la legge può o non ammettere deduzione alcuna delle passività, e sottoporre la deduzione medesima a certe condizioni, e fissare il modo col quale la medesima debba aver luogo.

La legge che discutiamo ammette in massima la deduzione, ma vuole che nel farla si osservino le regole generali sulla liquidazione delle eredità onde la tassa venga a colpire soltanto la parte lucrata dall'erede.

In una eredità qualsiasi, in cui si debba stabilire il valore dell'asse, non si fa certo la deduzione dei debiti piuttosto sugli stabili, o sopra determinati oggetti sottoposti a tassa, ma secondo i principii generali tal deduzione vuole esser fatta sull'intero asse ereditario.

Non altrimenti adunque il progetto di legge attuale vuole che si operi relativamente alla tassa delle successioni; vuole cioè che per accertare l'eredità si seguano le norme generali: chi ha ricchezze indipendenti dall'oggetto tassabile, per soddisfare i debiti, debba con queste maggiori ricchezze soddisfarli, poichè così facendo si viene ad accertare il vero vantaggio conseguito dall'erede sul quale si vuole imporre il tributo.

Considerato lo scopo del legislatore in questo senso, come mi pare dimostri l'articolo 1 e quello che discutiamo, non si può sostenere che si venga ad imporre una tassa sulle cedole del debito pubblico; come non si sostiene che si assoggettino ad imposta nell'ipotesi che io sono per addurre.

Suppongasì un'eredità, nella quale vi sia una data quantità di cedole, ed uno dei coeredi ceda ad un terzo, ad un estraneo, le sue ragioni ereditarie; in questa cessione entra la porzione di cedole cadute nell'eredità. Io chiedo se si crede che si violi la legge del 1819 quando si fa pagare il diritto di insinuazione per simile contratto di cessione.

Finora parmi siasi sempre applicata la legge sull'insinuazione in questo senso, senza qualsiasi distinzione, semprechè siasi creduto di pregiudicare alle promesse contenute nel più volte nominato editto del 1819, e ciò perchè le cedole del debito pubblico fanno parte dell'eredità, e trasmittendosi a titolo di alienazione non si può inferire che si sottopongano direttamente od indirettamente a tributo.

Ora dunque riassumendo dico, ammettendo le deduzione dei debiti secondo le regole generali di liquidazione delle eredità, non si viola un principio qualunque, si fa soltanto che chi è ricco di cedole od altro soddisfi ai doveri e non si faccia titoli di questi per sottrarsi al pagamento dell'imposta, il che pare conforme a giustizia.

SICCARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha già chiesta il senatore Cristiani.

CRISTIANI. Io credo che il commissario regio nell'ipotesi che fece di una cessione di ragione ereditaria, nella quale si trovassero comprese cedole del debito pubblico, sia caduto in errore, allorchè suppose che per la concorrente delle rendite cedute si sarebbe esatto il diritto di insinuazione.

Avendo anche consultato il mio predecessore nell'ufficio del procuratore generale, credo poter dichiarare che in un caso consimile non si potrebbe esigere per la cessione dell'eredità il diritto d'insinuazione.

Posto che io ho la parola, mi permetterò ancora un'osservazione sul merito della questione, ed essa è che io veramente persisto sempre più nell'idea che in questa discussione si faccia un giuoco di parole; diffatti, se vogliamo stare alla realtà dei fatti, io veggio una cosa sola positiva, ed è la legge che dichiara le rendite del debito pubblico non suscettive di qualsiasi imposta.

Ora, il risultato di quell'esenzione assoluta da ogni imposta è quale può essere relativamente alla tassa di successione? Esso non può essere altro, a parer mio, che quello di far sì che la rendita del debito pubblico non possa contemplarsi sul patrimonio tassabile; in altri termini: la rendita si dovrà eliminare, come se non esistesse nell'asse ereditario.

Se tale non è il risultato dell'esenzione, io non so comprendere in cosa possa consistere l'esenzione per ciò che riflette la tassa di successione.

Ora che si fa nel caso nostro?

Voi dite: è vero che non tassate la rendita, ma che non fate la deduzione del debito: ma per qual motivo, giova ripeterlo, non deducete i debiti? Perchè ammettete l'esistenza della rendita del debito pubblico nel patrimonio,

Ma se, secondo il principio sancito dall'editto del 1819, una rendita sul debito pubblico non figura sui patrimoni tassabili, voi non potete tener conto di una rendita la quale pel fisco è priva di esistenza.

Se per altro voi la tenete esistente nel patrimonio tassabile e se l'esistenza sua è l'unico motivo della tassa, ripeto che computandola voi, indirettamente bensì, ma realmente, violate la legge d'esenzione dall'imposta.

MAESTRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha chiesta il senatore Siccardi.

SICCARDI. Io non farò che aggiungere una brevissima osservazione a quelle che furono opportunamente svolte dall'onorevole signor ministro dell'interno e dal signor commissario regio.

Il legislatore coll'editto del 1819 promise che mai si sarebbe collocata un'imposta sulle rendite del debito pubblico, ma non ha promesso mai che queste rendite non si sarebbero in alcun caso prese in considerazione, quando si fosse trattato di porre un'imposta sulle altre sostanze dei contribuenti.

Si è detto che questa è una distinzione sottile, un sotterfugio, un giuoco di parole. Io non lo credo. E qui mi varrò di un esempio, che parrà al Senato molto materiale, ma che però ha qualche analogia, e, secondo me, molto stretta colla questione di cui si tratta.

Io presuppongo che si apra una successione nello Stato a favore di chi possiede capitali e stabili in territorio straniero; certamente il nostro Governo non potrebbe porre veruna imposta nè su quegli stabili, nè su quei capitali; ma, se il Governo credesse di prendere in considerazione quelle sostanze, per non far luogo, in contemplazione di esse alla deduzione dei debiti, chi direbbe che il Governo eccederebbe i suoi diritti?

Dunque io credo che vi ha una sostanziale differenza tra il promettere che non si porrebbe veruna imposta sulle rendite del debito pubblico, ed il fare solenne promessa che mai queste rendite si sarebbero prese in considerazione, quando si trattasse di assoggettare ad imposta le altre sostanze dei contribuenti.

Quanto poi alla considerazione politica che fu posta innanzi dall'onorevole signor maresciallo, io non posso trattenermi dall'osservare che, se pongo in confronto gl'inconvenienti, secondo me, molto lievi ed inverosimili che possono risultare dall'accettazione di quest'alinea, colla scossa gravissima, e forse fatale che riceverebbe il nostro credito dalla ripulsa di questo paragrafo, e dal rinvio di questa legge, io non potrei esitare un istante.

SCLOPIS. Domando al Senato la permissione di essere ascoltato, quantunque sia fuori del mio turno, ed abbia già parlato parecchie volte.

Voci. Parli! parli!

MAESTRI. Io avevo chiesto la parola.

PRESIDENTE. Ha chiesta la parola prima il senatore Maestri.

MAESTRI. Convegno nel ragionamento dell'onorevole senatore Siccardi, e aggiungo argomenti che mi sembrano decisivi in favore dell'articolo che ha sollevato sì lunga discussione.

Mi restringerò ad una semplicissima dimostrazione.

La legge sul debito pubblico vuol esenti da tasse le rendite su di esso.

Ora la legge in discussione non porta alcuna tassa sulle rendite suddette, e lo provo; vediamo l'articolo disputato; esso dice: « La deduzione dei debiti non ha luogo per quella

concorrente che risulti coperta dall'esistenza di rendite sul debito pubblico nella massa ereditaria. »

Ciò significa che la rendita estingue un debito corrispondente e nulla più; dunque niuna tassa è imposta alla rendita sul debito pubblico.

Ci sia un'eredità che abbia mille lire in un fondo stabile e cento di debito; è chiaro che dedotte le lire cento, la tassa cadrà sopra novecento.

Ci siano nell'eredità altre lire cento in una rendita, l'erede non pagherà nulla su questa rendita; dunque è dimostrato che le rendite non sono colpite dalla tassa. Avvi alcuno che possa affermare il contrario? Dimanderò qual è la tassa che la legge impone sulle rendite. Io non ne trovo alcuna.

Ma qui si obietta che le cento lire di rendita diminuiscono il debito di altrettanto, e che però in ultima analisi la tassa è sopportata dalla rendita.

L'argomento è specioso, ma inconcludente; poichè non prova che la rendita sia colpita veramente dalla tassa: fino a questa prova sta fermo che la tassa non è posta sulla rendita. La rendita non fa che diminuire il debito; questo è l'effetto che produce la rendita. Ora non si cerca qual effetto produca la rendita, ma qual effetto produca la legge sulla rendita, cioè se le imponga una tassa.

E qui vuolsi considerare che la legge sul debito pubblico crea una eccezione, un privilegio a favore di esso. Ora (ne appello agli illustri magistrati e giureconsulti che seggono fra noi) le eccezioni e i privilegi vogliono interpretare restrittivamente; non è lecito ampliarli con sottili argomentazioni, e condurli fuori del loro letterale significato, e a remote conseguenze.

Dalla qual massima molto si allontanano gli onorevoli contraddittori. Imperocchè non si contentano di vedere le rendite non colpite dalla proposta legge, ma pretendono di spogliarle della qualità di far parte dell'attività di un patrimonio; e peggio ancora, taluno intende che spariscono del tutto, che sieno considerate come non esistenti.

La legge sul debito pubblico promette una cosa, cioè che niuna tassa sarà imposta sulla rendita; e gli onorevoli contraddittori la estendono ad un altro fine, cioè a prescrivere che la rendita non farà parte dell'attivo nel patrimonio dei creditori!

Ora, è proprietà inerente all'attivo di estinguere il passivo. Chi ha un debito come dieci, e una cedola come dieci, non ha debito, non ha passività. Il debito si compensa per un effetto naturale del credito. Non è per un effetto della legge che il debito scema per la concorrente che resti coperta dalle rendite sul debito pubblico, ma per un effetto naturale del valore attivo della rendita.

La legge non crea questo effetto, non fa altro che riconoscerlo e dichiararlo. Fuor di ragione adunque si declama che la presente legge rechi una ferita alla fede pubblica e al credito. Il credito si perde ricusando o differendo il pagamento dei debiti: il credito si mantiene chi provvede, come fa la nostra legge, a soddisfarli.

PRESIDENTE. Il senatore Sclopis ha chiesto la parola per la quarta volta. Chiederò al Senato se crede di accordargliela.

Voci. Parli! Sì! sì!

SCLOPIS. Riconoscente all'indulgente tolleranza che voi mi accordate, o signori, e della quale non riconosco la causa se non nella gravità della questione che ci occupa, io cercherò di essere conciso per quanto è possibile, e spero che non sosterrò un assurdo quale fu qualificata la proposta da noi propugnata fin ora da un onorevole preopinante.

Intendo fare due osservazioni a quelle mosse dal signor senatore Siccardi.

Il senatore Siccardi cercò da principio di rafforzare il sistema che ora il Governo difende con un paragone.

In logica, quando si argomenta *a pari*, la prima considerazione che si deve avere è che sieno i termini eguali, altrimenti l'argomento *a pari* non regge.

Egli ci ha detto che quando si trattasse di fare una divisione, un conguaglio dei debiti, in una eredità in cui cadessero dei beni anche posti all'estero, si terrebbe conto dei beni posti all'estero.

In quanto a questo non c'è dubbio, e voi tutti, o signori, che vi occupate di giurisprudenza, saprete come, non sono molti anni, il Governo francese per stabilire il sistema della sua divisione ereditaria usò mezzi di retorsione verso i sudditi di altre potenze i quali dovevano succedere in certi beni di Francia; è una pratica la quale è stata lungamente trattata dal nostro Governo.

Ma tutti questi argomenti non possono concludere ad una specialità.

Qui non si tratta di conguaglio di beni: ecco in che, seppure non sono io che m'inganni, pavento un paralogismo. Si tratta di confondere nella discussione le cedole del debito pubblico...

SICCARDI. Domando la parola.

SCLOPIS... nel nome collettivo di valori di sostanze, e di applicar loro il ragguglio de' pesi e de' carichi.

Se mal non mi appongo, la questione è tutt'altra; la questione è speciale, è materiale, è tutta di privilegio di recapiti.

Questo privilegio di recapiti non ha nulla di odioso, malgrado che l'onorevole senatore Maestri abbia voluto provocarvi contro l'indignazione che in generale si ha verso i privilegi.

Questo privilegio non ha nulla di odioso, poichè è anzi comandato dalla necessità che vi è di mettere in corso pubblici recapiti a pro della nazione, i quali hanno bisogno del maggior favore possibile: questa è ricchezza dello Stato, questo spediente è l'ultimo delle risorse de' Governi.

Il signor senatore Siccardi ha contrapposto alle parole del maresciallo Della Torre che accennava a pericoli di perdita di credito, la parola di una perdita fatale. E non disconvegno che perdita fatale ci sarà quando si tratti di menomare le risorse delle finanze, in contingenze gravi quali sono le nostre; ma se si considera ciò che si perde nella considerazione pubblica, quando sotto colore di tergiversazioni (perchè, debbo ripeterlo, in questo caso la legge mi pare tergiversante) si colpisce una istituzione che si è dichiarata di sostanza propria e, per indole speciale, perpetuamente immune, io credo che allora si incontrerà un pericolo molto più fatale.

Noi viviamo di credito, ed il Ministero sta per fare un nuovo prestito, probabilmente all'estero. Quando soltanto dal corso di questa discussione emergeranno dubbi, sospetti, timori che possa venire il giorno in cui, come accennava l'onorevole signor senatore De Fornari, si voglia tentare di colpire di balzelli le rendite del debito pubblico, in quel giorno avremo un peso molto più fatale da sopportare; e l'esenzione di un debito è una perdita comparativamente leggiera. Né l'aver riscosso una lieve imposta solleva probabilmente dal gravissimo pregiudizio di avere aperto un discredito allo Stato, d'aver fatto mancare la fede pubblica.

DE FORNARI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. È stata chiesta prima dal senatore Siccardi; la parola è al medesimo.

SICCARDI. L'onorevole signor senatore Sclopis, combattendo le brevi osservazioni che io aveva posto innanzi, ha detto che primo elemento di paragone è l'eguaglianza dei termini; ed io ammetterò molto di buon grado con lui questo assioma.

Solo mi permetterò di fargli presente che io trattava precisamente la questione medesima su di cui la discussione si era rivolta, e la trattava con perfetta eguaglianza di termini.

Si discuteva se fosse una e stessa cosa l'imporre un'imposta sulle rendite pubbliche e il pigliare in considerazione queste rendite nel calcolare l'imposta sopra le altre sostanze dei contribuenti; io ho detto che una differenza vi era, ed ho procurato di provarla, questa differenza, con un esempio.

Io ho addotto quello di chi succedesse ad un'eredità aperta nello Stato, e che contemporaneamente possedesse fondi e capitali in uno Stato straniero.

Sicuramente il Governo non potrebbe imporre tributo su quei capitali e su quei fondi; eppure non si potrebbe contendere al Governo il diritto di pigliare in considerazione quei fondi per non fare la deduzione di debiti in rapporto al diritto di successione; libero di ammettere o non ammettere la deduzione dei debiti, il Parlamento avrebbe la stessa libertà quanto alle condizioni da cui dovrebb'essere retta la deduzione medesima.

CRISTIANI. Domando la parola.

SICCARDI. Quando una conseguenza si ammette in un caso, e non si ammette in un altro, vi ha o non vi ha differenza fra i due casi?

Ho poi aggiunto, e qui pure si rivolsero le osservazioni del conte Sclopis, che io credeva infinitamente più pericoloso il rigettare quest'articolo che non l'ammetterlo; e ciò nell'interesse del credito pubblico.

La mia convinzione è questa; e l'ho formata, o signori, sotto l'apprensione vivissima che desta in me la responsabilità cui sentirei di andare incontro rigettando questa legge.

Il mio voto sarà sicuramente conforme a quest'opinione.

PRESIDENTE. Hanno chiesto la parola per la terza volta i signori senatori Cristiani, De Fornari...

Molte voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Si pone ai voti la chiusura.

Chi vuole la chiusura della discussione presente voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Debbo ora porre ai voti l'ultimo paragrafo dell'articolo 4. (È approvato.)

Resta a porre in discussione l'articolo 29 ultimo della legge o per meglio dire il primo alinea di esso così concepito:

« Essa non avrà effetto in Sardegna che dopo l'applicazione della legge pel riordinamento delle imposte prediali ed abolizione delle decime. »

È aperta la discussione su quest'alinea. Se nessuno domanda la parola, io lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	62
Voti favorevoli	41
Voti contrari	21

(Il Senato adotta.)

Il Senato è convocato per lunedì alle ore 2.

L'ordine del giorno porterà la lettura di un rapporto della Commissione di finanze sul bilancio delle spese generali; quindi discussione del bilancio dell'interno.

Le sedute è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Congedi — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo del dicastero dell'interno pel 1851 — Ordine del giorno motivato del senatore De Cardenas — Osservazioni del ministro dell'interno e dei senatori Des Ambrois, Pinelli, Di Montezemolo, Cristiani e Pallavicino Mossi — Retenzione dell'ordine del giorno motivato del senatore De Cardenas — Chiusura della discussione generale — Articolo 1 — Approvazione delle categorie 1 alla 5 — Categoria 6 — Osservazioni del senatore Sclopis — Approvazione delle categorie 6 alla 17 — Categoria 18 — Parlano il senatore Di Castagnetto e il ministro dell'interno — Adozione delle categorie 18 alla 25 — Categoria 26 — Considerazioni del senatore Alfieri e del ministro dell'interno — Adozione delle categorie 26 alla 32 — Categoria 33 — Osservazioni del senatore Di Pollone e del ministro dell'interno — Adozione delle categorie 33 alla 49 — Categoria 50 — Parlano i senatori Cibrario, Sclopis e il ministro dell'interno — Adozione delle categorie 50 alla 59, degli articoli 1 e successivi, e del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CIBRARIO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Si dà ora conoscenza del sunto di alcune petizioni ultimamente trasmesse al Senato.

ATTI DIVERSI.

CIBRARIO, segretario, legge:

430, 431, 432, 435, 434, 435. I Consigli delegati della città di Oneglia, dei comuni di Villafaraldi, Diano San Pietro, Diano Borello, provincia d'Oneglia, e di quelle di Stellanello e Laigueglia, provincia d'Albenga, esposti i danni che ridonderebbero a quelle popolazioni dal soverchio ribasso sui grani di sesamò e dell'olio di oliva per fabbrica, supplicano il Senato a non voler sancire la diminuzione di dazio per detti generi proposta colla nuova tariffa doganale.

436. I Consigli comunali di Voltri, Pegli, Mele ed Arenzana, provincia di Genova, rappresentati i danni che deriverebbero a quei paesi, in ordine alla fabbricazione e commercio della carta, dal troppo tenue diritto fissato colla nuova tariffa per l'esportazione dei ceci, dapprima proibita, ricorrono al Senato perchè voglia portarne il dazio d'uscita almeno a dodici lire per ogni quintale.

(Il senatore Cibrario legge pure due domande di congedo presentate dai senatori Gattino e Balbi-Piovera, le quali vennero trasmesse alla Commissione incaricata dell'esame delle medesime.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DEL DICASTERO DELL'INTERNO PEL 1851.

PRESIDENTE. L'assenza dell'onorevole relatore della Commissione pel bilancio delle spese generali, assenza che io debba attribuire unicamente a motivi di salute, fa sì che non possa aver luogo la lettura del rapporto già annunciato nel-

l'ordine del giorno; per conseguenza si deve passare alla discussione pure proposta all'ordine del giorno del bilancio dell'interno; io dichiaro adunque aperta la discussione generale di questo bilancio. (Vedi vol. Documenti, pag. 161.)

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Se chiedo la parola non è per alcuna considerazione che io abbia a presentarvi sopra il bilancio che viene posto in discussione. La vostra benemerita Commissione di finanze lo ha profondamente esaminato, un abile ed esperto amministratore ce ne fece una dotta ed accurata relazione, nè credo altro vi sia a fare per noi, che prestarvi il pieno nostro acconsentimento, e, dico anche di più, a prestarvi l'appoggio di un voto espresso esplicitamente dal Senato, per tutto ciò che riguarda i savi suggerimenti che egli a nome della Commissione sottopone alla saviezza del potere amministrativo, richiamandogli come vi siano degli inconvenienti a fare scomparire, e dei miglioramenti a portare alla pubblica cosa. A questo fine io proporrei al Senato di prenderne atto con un ordine del giorno, dal quale, spero, non sarà per dissentire il Ministero, dicente:

« Il Senato, persuaso che il Ministero avrà presenti le osservazioni relative al pubblico servizio, che vennero indicate dalla Commissione di finanze nella sua relazione, e specialmente in ciò che riguarda il regime delle carceri, il freno a porsi alla propagazione degli scritti sovversivi della morale e della religione, i riguardi ai servigi prestati nelle necessarie riduzioni delle piante degli impiegati, chiude la discussione generale, e passa agli articoli della legge. »

Signori, l'ordine del giorno che io vi propongo, non è in una parola che la ripetizione di tutto quanto ci disse e ci espose con non minore chiarezza che dottrina l'illustre amministratore, che l'altro giorno ci faceva la relazione; ma le sue parole mi pare acquistino se non una maggiore, almeno una più solenne autorità, quando si veda come il Senato vi abbia posto mente, e come pensi di porle sott'occhio al Ministero per eccitare sempre maggiormente la sua vigilanza e la sua cura all'atto dell'applicazione.

SALVAGNO, ministro per l'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola.

GALVAGNO, ministro per l'interno. I voti espressi dalla Commissione nella relazione riguardante il bilancio, che ora viene in discussione, sono pur quelli del Ministero. Quindi io dichiaro che questi concorrono sotto tutti i rapporti nelle viste della Commissione, e dirò di più, che in molte cose egli già sta eseguendo quei miglioramenti che la Commissione desidera vedere introdotti nell'amministrazione, e particolarmente in ordine alle carceri, per le quali il Consiglio permanente istituito presso il Ministero dell'interno per le carceri ha già fatti grandi lavori, ed ha già promosso disposizioni, le quali recarono fin d'ora miglioramenti; ed a mano a mano che il Governo si troverà nelle circostanze di potere spendere qualche somma nella costruzione o riparazioni delle carceri, egli porrà modo che queste abbiano luogo secondo un piano generale, secondo quel sistema che meglio risponde alle proprie viste, le quali, mi fo un dovere di ripeterlo, sono perfettamente conformi a quelle della Commissione. Posta questa dichiarazione, per quanto riguarda all'adozione dell'ordine del giorno proposto dal senatore De Cardenas, mi rimetto interamente alla saviezza del Senato.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione si dichiara pienamente appagata della dichiarazione del signor ministro. Crederebbe anche meno regolare la votazione di un ordine del giorno, nei termini proposti dall'onorevole conte De Cardenas. Le questioni alle quali esso si riferirebbe sono diverse e complesse. Pare che in ogni caso dovrebbero essere ponderate e votate separatamente.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di lasciar continuare la discussione, io debbo chiedere se l'ordine del giorno, proposto dal senatore De Cardenas, è appoggiato.

Chi lo appoggia voglia levarsi.

(È appoggiato.)

La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Dopo le spiegazioni date dal signor ministro dell'interno, io non ho difficoltà di prescindere dall'ordine del giorno proposto. È però mio dovere, e mi credo quasi costretto da speciale obbligo di osservare su qual punto, a mio avviso, è desiderabile si rivolgano di preferenza le cure del Governo. Egli è consolante l'intendere che esso pone le sue sollecitudini intorno al miglioramento delle carceri.

E, a questo riguardo, quantunque poco sia possibile aggiungere all'accurato rapporto della Commissione, e di gran confidenza ci siano le parole dell'onorevole ministro, io mi permetterò tuttavia di far notare come l'esperienza giornaliera sia quella che più si debba in questa materia consultare, e come questa esperienza sempre consigli che le principali cure si debbano indirizzare di preferenza a questi sommi capi, vale a dire, trattandosi della detenzione preventiva, la separazione assoluta dei carcerati per detenzione preventiva da quelli per condanna anche correzionale, e l'isolamento di questi stessi carcerati per detenzione preventiva. In questa classe poi di detenzione egli è desiderabile sommamente che, alla molteplicità delle carceri provinciali e mandamentali, si sostituisca un sistema di case di detenzione, le quali servano e distinguere fra i carcerati preventivamente quelli che sono semplicemente in istato d'arresto, da quelli che stanno attendendo un processo in via criminale.

In ordine alle carceri dei condannati, io non potrei non formare un voto speciale perchè si continui a rivolgere la sollecitudine del Governo a quello stabilimento penitenziario che è particolarmente destinato ai giovani detenuti ed ai giovani condannati.

A questo riguardo qualche cosa certamente si desidererebbe

nella legislazione, onde sia perfettamente d'accordo collo scopo penitenziario; ma se questo potrà formare argomento di speciale progetto di legge, non è men vero che sin d'ora è a desiderarsi che a questo scopo si consacrì la maggiore attenzione, giacchè se si può attendere un vero miglioramento nel sistema penitenziario, certamente si riferisce a questa parte interessante di detenuti. Basta l'essere costretto a rivolgersi fra le cose giudiziarie, per conoscere come questa sorta di case di detenzione debba veramente avere uno scopo educativo, giacchè molte volte si può agevolmente conoscere come il solo difetto di educazione abbia dato luogo ai trascorsi e ai falli cui si abbandonarono.

Io quindi nutro fiducia che questo stabilimento, al quale fu già dato principio, sarà presto compiuto, e che se vi è qualche modificazione a fare nella legislazione, onde si possa estendere anche oltre ai 18 anni, per esempio, quella detenzione, si farà, e si prenderanno disposizioni siffatte che non ne resti mai incagliato quel vantaggio che si spera da tal genere di reclusione nella breve durata della detenzione medesima.

Non posso dunque che unirmi alle conclusioni del relatore della Commissione, facendo voti tuttavia, onde a queste categorie, che ho avuto l'onore di designare, siano principalmente dirette le mire del Governo.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

GALVAGNO, ministro per l'interno. In risposta alle osservazioni dell'onorevole senatore Pinelli io debbo assicurare il Senato che le distinzioni fra i detenuti, per quanto è possibile, devono stabilirsi fin d'ora.

In ordine poi allo stabilimento dei giovani discoli, il Senato ben sa che la legislazione in questa parte si troverebbe già grandemente migliorata dalla legge di pubblica sicurezza, votata da questa Camera nel dicembre scorso. Quantunque non sia ancora passata alla discussione nell'altro Recinto, e che sia difficile, anzi impossibile, che venga posta all'ordine del giorno prima della proroga del Parlamento, tuttavia ho già veduto come la Commissione della Camera dei deputati abbia adottate le massime sanzionate dal Senato. Quindi io non dubito che appena cessata la proroga essa sarà uno degli argomenti che occuperanno tosto la Camera elettiva, e che nella prossima Sessione, attuandosi tal legge, verrà migliorata grandemente la legislazione applicabile allo stabilimento dei giovani discoli, sul quale per altro non cessa il Governo di portare tutti quei miglioramenti possibili.

DI MONTEZEMOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Montezemolo.

DI MONTEZEMOLO. Io apprezzo grandemente le considerazioni che hanno fatto proporre al Senato l'ordine del giorno del senatore De Cardenas, ma giova osservare che dal momento che il potere esecutivo consente con i desideri espressi e dalla Commissione e dal proponente, dal momento che un ordine del giorno non ha d'altronde forza di legge, pare che basti questo consenso tra il voto del Senato e quello del ministro, senza venire all'adozione di un ordine del giorno, il quale si riduce ad una superfluità.

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cristiani.

CRISTIANI. L'onorevole ministro dell'interno ha manifestato il suo pensiero di accostarsi pienamente alle intenzioni della Commissione; per altro, il modo con cui si è espresso mi fa desiderare una spiegazione più esplicita relativamente a quella intenzione spiegata dalla Commissione allorchè disse che mentre non disconosceva che il governo delle carceri in-

volve molti dettagli economici, ai quali può benissimo provvedere un'autorità puramente amministrativa, spiegava per altro il desiderio che « sarebbe stato più convenientemente diretto dal Ministero a cui sono affidati gli affari di giustizia e quelli di grazia. »

Ora dal modo, come diceva, in cui si è espresso il ministro dell'interno, pare che egli abbia in pensiero di lasciare presso il Ministero dell'interno l'amministrazione di tutte le carceri senza distinzione di quelle che sono destinate per gli inquisiti, da quelle che sono riservate per i condannati.

Ora il sistema nuovo che si è adottato di far passare le carceri tutte nel dicastero degli interni non ha ancora avuto un assai lungo sviluppo, da poter produrre i suoi effetti; dunque noi siamo tuttora ridotti alla probabilità.

Stando per altro alla probabilità, io non tralascierò di manifestare alcuni dubbi sui risultamenti utili di questa concentrazione del servizio tanto delle une quanto delle altre carceri nell'amministrazione, perchè se in quanto riguarda ai condannati io non dissentirei a che il servizio sia piuttosto nelle mani dell'amministrazione che della giustizia, perchè allora, non trattandosi che di un vero e puro oggetto di amministrazione, io credo che l'autorità degli intendenti possa essere più adattata a regolare quel servizio nel modo conveniente, ma per ciò che riguarda le carceri riservate agli inquisiti credo che realmente se si lascia questo servizio nel dicastero degli interni, potranno nascere fra le due autorità amministrativa e giudiziaria dei conflitti che tornerebbero a pregiudizio del pubblico; imperciocchè gli inquisiti necessariamente dovendo trovarsi in contatto continuo sia coll'assessore istruttore, sia coll'avvocato dei poveri, sia coll'avvocato fiscale, l'intervento di questi impiegati dell'ordine giudiziario potrà nell'economia delle carceri apportare complicazioni, le quali potrebbero cagionare incagli negli ordinamenti stabiliti dall'autorità amministrativa.

Non voglio dire che questi inconvenienti si presentino, ma io ho un grave dubbio che si possano avverare.

Io dunque desidererei, per il bene della cosa, che il ministro si compiacesse di accennarci se egli crede dover persistere nel sistema di lasciar l'amministrazione delle carceri concentrate nel dicastero degli interni, oppure se egli intenda di poter senza inconvenienti adottare una separazione, conservando presso il dicastero interno le carceri riservate ai condannati, e restituendo al dicastero del guardasigilli le carceri che sono riservate per gli inquisiti.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Veramente quando io ho accennato ai voti della Commissione, che io non dubitava che fossero quelli del Senato, come relativi ad importanti miglioramenti, io non intendeva parlare della questione agitata dalla Commissione medesima, se sia o no conveniente che le carceri giudiziarie e quelle dei condannati siano tutte a le mani del Ministero dell'interno, e se non tornerebbe meglio il lasciarle tutte sotto la dipendenza del dicastero di grazia e giustizia, oppure fare una distinzione.

Dissi ch'io non accennava a questa questione perchè l'essenziale è che si facciano alle carceri i necessari miglioramenti; che questi poi si promuovano o dal dicastero degli interni, o da quello di grazia e giustizia è questione secondaria.

Ma dacchè il senatore Cristiani ha eccitata l'attenzione del Senato su questa speciale questione, dirò che io in oggi non potrei certamente risolverla in modo diverso da quello in cui fu risolta l'anno scorso dopo lunga discussione che ebbe luogo nel Consiglio dei ministri preventivamente all'emanazione del decreto del 21 dicembre, il quale attribuisce

l'amministrazione delle carceri giudiziarie al Ministero dell'interno.

Allora si sono dibattute le ragioni quinci e quindi per dimostrare gli inconvenienti di questo o quel sistema, e si crederò preponderanti le ragioni per cui l'amministrazione delle carceri dovesse essere affidata intieramente al dicastero degli interni. Io credo in questa circostanza di non poter discostarmi da quello che è stato deciso con quel decreto. Dirò però che in vista dei dubbi suscitati dalla Commissione, io non avrei difficoltà di far esaminare di nuovo la questione, e di vedere se veramente possa temersi qualche inconveniente dall'esecuzione del decreto del 21 dicembre in questa parte. Dirò pure che al decreto del 21 dicembre succedeva altro decreto col quale venivano distinte le attribuzioni dei due dicasteri, poichè lo stesso decreto 21 dicembre in confronto della legge attuale lascia all'autorità giudiziaria la polizia giudiziaria delle carceri stesse.

L'esecuzione di questo secondo decreto che stabiliva tali attribuzioni finora ebbe luogo in modo a non produrre inconvenienti di sorta. Non ho mai sentito che dagli avvocati fiscali o dagli intendenti siansi mosse lagnanze su questo cambiamento che avvenne in dipendenza del decreto 21 dicembre. Ripeto però la già fatta dichiarazione che io non dissento di fare studiare ancora la questione, e che qualora si temessero inconvenienti, il Ministero certamente, il quale desidera di impedire che questi avvengano, non dubiterebbe punto, quando questo pericolo fosse dimostrato, di ritornare all'antico sistema e di migliorarlo, anche abbandonando al Ministero di grazia e giustizia, locchè però non credo, l'amministrazione delle carceri, la quale però mi sembra essenzialmente congiunta con altre parti dell'amministrazione non separabili dal Ministero dell'interno.

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Cristiani ha la parola.

CRISTIANI. Non posso a meno di dichiararmi pienamente soddisfatto delle spiegazioni date dal ministro degli interni; anzi io debbo aggiungere che per parte mia quando ho manifestato qualche dubbio, ciò non era che in via di prevenzione, perchè durante la breve esperienza fatta in Casale del nuovo sistema, io posso con molta soddisfazione dichiarare che nessun inconveniente finora si è manifestato.

Ma io attribuiva questo soddisfacente stato di cose alla perfetta armonia che ha sempre in quella città regnato fra l'autorità amministrativa ed il Ministero pubblico.

Ma qualora qualche dissenso potesse nascere fra quelle due autorità, l'intervento cumulativo delle medesime in un servizio, lasciato ad una di esse esclusivamente, e di cui l'autorità amministrativa ha solo la responsabilità, potrebbe in seguito dar luogo, a parer mio, a qualche inconveniente.

DES AMBROIS, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione non ha inteso fare altro che esprimere un'opinione.

So benissimo che il sistema attualmente seguito dal Ministero ha appoggio nella pratica d'altri paesi; ma anche in altri paesi v'hanno esempi autorevoli e felici di applicazione del sistema preferito dalla Commissione. Essa crede che vi siano gravissime ragioni a favore di questo sistema, e ne ha esposto le principali nella relazione del bilancio.

Aggiungerò in oggi una sola osservazione: per l'addietro si soleva considerare il Ministero dell'interno come un dicastero principalmente applicato all'amministrazione economica; ed invece si considerava il dicastero della giustizia come un superiore ufficio che nulla avesse di propriamente

amministrativo. Ora io credo che nello stato attuale della nostra organizzazione sociale non si possa più considerare il Ministero della giustizia come estraneo all'amministrazione.

Tutti i Ministeri, in un regime ben ordinato di responsabilità, debbono avere con sé quanto basta di mezzi per ottenere il fine della loro istituzione, e così anche quella parte di attribuzioni economiche e quel sussidio d'impiegati amministrativi che valgono ad abilitarlo per raggiungere il fine delle sue attribuzioni principali.

Credo adunque che il Ministero della giustizia, dovendo avere quanto basta di autorità e di personale per amministrare, potrà egualmente amministrare le carceri come lo può quello dell'interno. E riguardo a questo giova pure avere presente ch'esso non è più quel dicastero eminentemente economico che era nei tempi addietro, quando all'attuale sua competenza riuniva la direzione di tutti gli interessi materiali, l'amministrazione delle opere pubbliche, la sovrintendenza del commercio e dell'agricoltura; il Ministero dell'interno ha principalmente al giorno d'oggi un'amministrazione morale come l'ha il Ministero della giustizia.

PALLAVICINO MOSSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Pallavicino.

PALLAVICINO MOSSI. Ai voti emessi dalla Commissione e da alcuni onorevoli senatori, io vorrei aggiungerne un altro concernente la revisione delle opere teatrali ed altri spettacoli, i quali, mentre dovrebbero essenzialmente influire all'educazione ed al miglioramento del pubblico costume, trascendono talora ad immonde rappresentazioni che profondamente contristano la pubblica morale.

SALVAGNO, ministro per l'interno. Anche a questo riguardo io sono costretto pur troppo a dar qualche ragione alle osservazioni del senatore Pallavicino. Dirò che veramente succedero errori per parte dei revisori, ma che ora però si sono date istruzioni in proposito. Aggiungerò ancora che il Ministero farà in guisa, onde istruzioni analoghe sieno date per impedire simili inconvenienti, e che si occupa eziandio affinché la revisione teatrale sia conformemente regolata in tutte le parti dello Stato.

PRESIDENTE. Nel porre ai voti l'ordine del giorno proposto dal senatore De Cardenas io debbo avvertire che il medesimo contiene una clausola, la quale richiede una divisione nella votazione, perchè egli propone in primo luogo che il Ministero voglia porgere la sua attenzione ad alcune parti della relazione, e in secondo luogo propone contemporaneamente che si chiuda la discussione generale. Siccome potrebbe accadere che non fosse ammesso il suo ordine del giorno in quanto alla sostanza, e che si volesse d'altra parte chiudere la discussione, io credo perciò necessaria la divisione di questa duplice proposizione.

Io metto dunque ai voti quella parte dell'ordine del giorno con cui egli intende di invitare il ministro ad aver presenti specialmente quelle parti della relazione delle quali si tenne ragionamento.

(Non è approvato.)

Metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(È approvata.)

Si passa alla lettura dell'articolo 1 e delle categorie. (Vedi vol. Documenti, pag. 141.)

(Sono quindi approvate le categorie 1 alla 5.)

Cat. 6, Archivi dello Stato (Personale).

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Sclopis ha la parola.

SCLOPIS. Ho domandato la parola per rendere pubblica testimonianza del merito che si è acquistato l'ufficio pubblico

degli archivi chiamati di Corte, e per raccomandare quello stabilimento in termini espressi e particolari al Ministero. Quantunque già il nostro onorevole collega, relatore della Commissione, abbia eloquentemente e con tutta verità reso giustizia al medesimo, tuttavia io microdo in caso di aggiungere qualche parola all'avviso di lui.

Da circa 30 anni, per la condizione dei miei studi, io frequento quello stabilimento, e posso asserire che rare volte si incontra un ufficio, i di cui impiegati abbiano e qualità di studi e perseveranza maggiori di quelli che distinguono quei collaboratori.

Io credo poi che quello stabilimento degli archivi di Corte, ove gli si facesse qualche particolare assegnamento, potrebbe divenire anche una specie di scuola illustre di paleografia, di scuola di vecchi documenti, come è quella detta Ecole des chartes in Francia.

Il deposito dei nostri archivi di Corte è cosa ricca ed è già stato con molta felicità da vari illustrato; epperò credo meriti un'attenzione particolare, non solamente dai forestieri, ma anche dai nostrani.

Forse, anzi senza forse, in Italia non sono molti depositi di tanta ricchezza di documenti sopra così varie materie.

Colà riposano i titoli della grandezza e della virtù della dinastia che ci regge: colà riposano le testimonianze della nostra storia antica, testimonianze spesso di dolore, ma più spesso di gloria; e quindi raccomando espressamente al Ministero che voglia, negli ordinamenti degli archivi, pigliarsi cura particolare di quello stabilimento ed accrescerne anche l'importanza coll'aggiungervi qualche elemento di studi positivi.

Io quindi non posso a meno che complangere il modo in cui sino al giorno d'oggi sono colà retribuiti gli ufficiali di quello stabilimento, attalchè quantunque essi stiano pareggiati di grado, riguardo all'emolumento, a quelli del controllo generale, non hanno nello stipendio parità di trattamento con quegli altri impiegati.

Io poi debbo osservare che l'impiego degli uffiziali degli archivi è tale che bisogna retribuirlo degnamente, perchè è, come si suol dire, una vera specialità; e quando se ne trasandasse la buona tradizione, ci perderebbe l'amministrazione dello Stato, ne scapiterebbe anche l'interesse del nostro paese.

PRESIDENTE. Se non si chiede la parola continuerò a leggere le categorie.

(Vengono quindi del pari approvate le categorie 6 alla 17.)
Cat. 18, Vaccino (Personale).

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Castagnetto ha la parola.

DI CASTAGNETTO. In occasione di questa categoria io vorrei esprimere una preghiera, un desiderio all'onorevole ministro dell'interno.

Siamo giunti alle categorie Sanità, Vaccino (Personale) e spese diverse.

Io dicevo dunque che in occasione di queste categorie desidererei esprimere una preghiera all'onorevole ministro, ed è se possa, col suo autorevole eccitamento, riattivare un po' più la vaccinazione massime nei comuni rurali.

In generale dappoi qualche tempo si è sparsa una tal quale sfiducia sopra il vaccino, nata forse dall'idea che dopo un intervallo di tempo il vaccino non sia più efficace, e convenisse far rivaccinare e ne possano accadere funeste conseguenze. Il fatto sta (io non so se ciò sia per tutto lo Stato), ma in alcuni comuni che io frequentemente ho dovuto visitare, i contadini hanno una decisa ripugnanza a presentare i loro fan-

ciulli al vaccino, e potrei soggiungere che anche per parte delle facoltà vaccinatorie non giungono quegli inviti che allettino i contadini a portarvi i loro ragazzi.

Io credo che una dichiarazione fatta a questo proposito dall'onorevole signor ministro possa risuonare molto utilmente in tutto il paese, e credo poi che se fosse avvalorata da qualche di lui eccitamento sarebbe con miglior successo ottenuto questo scopo che io credo interessantissimo ed urgente nell'interesse della salute pubblica.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Io credo veramente che i ripetuti casi di apparizioni del vaiuolo, nonostante la vaccinazione, furono la causa per cui, nelle campagne, si diminuì quel fervore col quale erano portati i ragazzi alla vaccinazione; ma posso assicurare il Senato che si sono già dati gli ordini opportuni, affinché per parte delle autorità si ecciti nuovamente la vaccinazione e si procuri di vaccinarne il più possibile, eccitandoli a compiere rigorosamente questo loro dovere.

(Sono lette ed approvate le categorie 20, 21, 22, 23, 24 e 25.)

Cat. 26, Opere pie e fanciulli esposti (Personale ed assegni fissi), lire 892,609.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI. Conoscendo il lodèvole intendimento del Ministero, il quale mette ogni studio per migliorare la condizione dei trovatelli, io mi limiterò a domandare soltanto all'onorevole signor ministro dell'interno se vi sia speranza che la nuova legge possa presto attivarsi, stante che, sia sotto il rapporto economico, sia sotto quello dell'utile dei fanciulli affidati all'amministrazione di quest'ospizio, vi è veramente molto a desiderare.

Se ciò è vero nella generalità, lo è tanto più riguardo all'ospizio dei trovatelli della città e provincia di Torino, il quale si trova in un disavanzo assai gravoso, non essendosi al medesimo soddisfatto il credito che esso ha in ragione degli esercizi passati; del che non se ne dee dar colpa al Governo poichè l'assegno che è fatto sul pubblico erario viene esattamente versato nella cassa dell'ospizio.

Come però sa l'onorevole signor ministro, è sorta fra i Consigli provinciali ed il Governo, una divergenza d'opinione per la quale i Consigli provinciali ritengono che, giusta il disposto delle regie patenti del 1822, il principale carico del mantenimento degli esposti debba ricadere sul Governo senza che possano essere chiamate le provincie a sopprimerli, se non che sussidiariamente, nel solo senso che il Governo debba in ogni caso pagare la maggior parte di questa spesa.

Se ciò sia la vera interpretazione a darsi al disposto delle regie patenti del 1822 che reggono la materia, è questione che io lascio da parte.

Quello che non posso pretermettere è quanto riguarda all'interesse peculiare degli ospizi dei trovatelli e specialmente di quello di Torino che trovasi maggiormente leso, perchè egli è chiaro che se non viene soddisfatto delle spese cui dovette far fronte negli anni antecedenti, egli dovrà, per compiere il vuoto dell'anno scorso, consacrarvi il fondo che sarebbe attribuito per le spese dell'anno corrente: dal che ne conseguirebbe che agnori più aggravandosi la situazione di questo ospizio, ne soffrirebbero danno i fanciulli esposti.

Non dubito che il Ministero (siccome ha dimostrato di farlo l'anno scorso) porti tutta la sua sollecitudine su questo grave oggetto; tuttavia mi chiamerei lieto se potessi avere una più esplicita assicuranza.

GALVAGNO, ministro per l'interno. A questo riguardo io

non posso rispondere se non questo: cioè essere a cognizione del Senato, avere il Ministero, onde provvedere ai bisogni dell'opera pia dei trovatelli, proposto un maggior fondo sul bilancio, ascendente alla somma di lire 175,000, somma giudicata dal Ministero sufficiente a questo riguardo.

Lascio a parte la questione del modo con cui si debba interpretare l'editto del 1822, e non parlo che dello stato attuale della cosa.

Il Ministero aveva presentato una legge sia per regolare il concorso delle provincie, sia per un maggior sussidio da darsi dallo Stato; il maggior fondo che erasi portato in bilancio aveva per iscopo di eseguire la legge tosto che sarebbesi emanata.

La Camera dei deputati, in vista che la legge non era ancora sancita, e che forse non lo sarebbe per qualche tempo, ha eliminato questo fondo adducendo che per l'anno 1851 questo fondo non sarebbe stato speso.

Io allora, per verità, non abbastanza informato della sostanza della cosa, non ho insistito; ma, fatto accorto in seguito dal conto-reso del reale sbilancio che già esisteva nel 1850, sbilancio che va sempre crescendo, aveva pensato di sollecitare la Camera dei deputati, il che feci con una mia lettera diretta al presidente della stessa.

Non ostante la buona intenzione della Commissione incaricata dell'esame di questa legge, e non ostante le mie sollecitazioni, credo cosa difficile che la legge possa essere discussa prima della proroga.

Spero però, e non dubito, che la Camera dei deputati, stante il mio avviso dato in prevenzione, ed il Senato non saranno per rifiutarmi quel soccorso che in fine dell'anno sarò per chiedere onde provvedere a questo stato di cose.

Intanto, per ciò che è urgente, si provvederà altrimenti ai bisogni tanto delle opere pie che dei trovatelli.

ALFIERI. Non insisterò maggiormente su quello che aveva detto, avendomi la risposta del signor ministro dell'interno dato un'ampia soddisfazione; ma siccome il progetto presentato dal signor ministro alla Camera dei deputati nello scorso anno riguardava solamente la parte economica dell'amministrazione dei trovatelli, così l'inviterei anche a volere, se la cosa è possibile, entro breve spazio di tempo, far qualche studio, od ordinare che sia fatto relativamente alla parte morale dell'amministrazione di questo stabilimento, poichè i mezzi di tutela, di sorveglianza data attualmente agli ospizi degli esposti (i quali, in virtù delle attribuzioni che furono loro affidate dalla legge, assumerebbero una responsabilità verso il pubblico e verso questi stessi disgraziati) possono essere più efficacemente adoperati di quello che lo sono presentemente; così credo che ne sia stato proposto ed attuato altrove lo stabilimento d'ispezione, e che inoltre sia data anche una più sommaria autorità ai giudicanti in quei casi in cui si tratta veramente di preservare questi fanciulli dai mali trattamenti o dall'abbandono di coloro che vi sono addetti, quantunque le leggi non permettano che loro si consacrino più di quella data annua spesa di collocamento che è assegnata nelle leggi stesse.

Desidererei che nell'occasione in cui si avrebbe a trattare nel Parlamento della parte economica della legge, vi fosse aggiunta anche qualche disposizione che rendesse più salutare l'ammissione di questi fanciulli negli ospizi e più efficace la tutela che debbono esercitare gli amministratori.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Non mancherò d'occuparmi di quest'importante argomento sotto questo rapporto, ed occorrendo produrrò un nuovo progetto di legge.

PRESIDENTE. Ritornando al paragrafo delle Opere pie

e fanciulli esposti, ho l'onore di porre ai voti la categoria 26.
(È approvata.)

(Non sorgono parimente contestazioni sulle categorie 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 bis, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42, le quali sono perciò approvate.)

Cat. 43, *Pubbliche solenni funzioni e feste governative*, lire 12,000.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. La legge che votava il Senato sul principio del mese di maggio, e che venne poco tempo fa promulgata, la quale stabilisce che la seconda festa di maggio sarà festa nazionale dello Stato, mi pare che possa richiedere un qualche aumento a questa categoria.

Io desidererei sentire il signor ministro se ha intenzione di presentare una legge speciale in quell'occasione.

Io son mosso a fare quest'interpellanza nell'interesse della città di Torino, e quantunque mi si faccia osservare che questa non possa più aver luogo che nell'anno venturo, io mi fo lecito di domandare al Ministero se intende presentare, come si fa pure in altri paesi, una legge speciale per la celebrazione di questa festa.

Diceva che moveva quest'interpellanza nell'interesse della città di Torino, perchè essendosi da quella legge stabilite a carico dei comuni le spese occorrenti per tale festa, credo che, se veramente fosse lasciato alla città di Torino tutto il carico, essa ne verrebbe grandemente aggravata; oppure che si correrebbe rischio di non vedersi solennizzare questo giorno in modo condegno del sentimento che la dettava e l'ispirava.

Quindi chieggo al ministro di volermi dare qualche spiegazione in proposito.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Il Senato ricorda come quella legge e l'esecuzione di essa si lasci pienamente all'arbitrio dei municipi.

Io non dubito che la città di Torino, come ha sempre fatto in altre circostanze, così pure in questa farà il possibile perchè tal festa sia solennizzata in modo degno di lei e dello Stato di cui essa è la capitale.

Io però non crederei dover presentare la domanda di un fondo speciale, dopochè ho avuto l'onore di presentare un progetto di legge, il quale conteneva un secondo articolo, in cui era detto che in simile occasione, come si fa in altri paesi, il Parlamento stanzierebbe il fondo che crederà necessario. Questo articolo non venne ammesso dalla Camera elettiva, ed io mi sono adattato a questo sistema. Essendomi dunque adattato, non potrei ora cangiarlo, dichiarando al Parlamento essere disposto di fare una domanda a tale riguardo.

A me incombe l'esecuzione della legge; quindi la legge portando che questa spesa debbe essere a carico dei municipi, secondo che essi crederanno poter fare, questi sono pienamente liberi di fare ciò che meglio credono loro convenire.

DI POLLONE. Era solo per osservare che la città di Torino è in una condizione speciale essendo sede del Governo, perciò parrebbe giustizia che il Governo pigliasse qualche parte nelle spese di questa festa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la categoria quarantesima terza.

(È approvata.)

(Le categorie seguenti 44, 45, 46, 47, 48 e 49 sono approvate.)

Cat. 50, *Archivi dello Stato*, lire 18,150.

CIBRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Le osservazioni fatte dal mio onorevole amico e collega conte Sclopis rispetto agli archivi dello Stato ed ai benemeriti impiegati di essi, nelle quali osservazioni pur io concorro, mi sembra che abbisognino di qualche risposta per parte del signor ministro; perciò io pregherei di dire se v'ha speranza di potere, in epoca più o meno prossima, migliorare alquanto la sorte di questi impiegati.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io non aveva allora chiesta la parola, credendo inutile dire al Senato che è dovere del ministro (dovere che io intendo adempierlo) il procurare che sia sempre migliorata la sorte degli impiegati, ed aggiungo che non dubiterei domandare un maggior fondo qualora ciò potesse risultare necessario. Dico però che allo stato attuale delle cose, il fondo che fu allogato nella parte relativa agli archivi dello Stato fra le spese ordinarie, mi pone in grado di mantenere a tutti gli impiegati attualmente esistenti gli stipendi di cui godevano.

Con tutto questo però dichiaro che non mancherò di esaminare se sia il caso di migliorare la condizione di alcuni di essi, e qualora fosse d'uopo non esiterò di chiedere al Parlamento quel maggior fondo che possa essere necessario. Infine credo opportuno avvertire che si sta formando un progetto di regolamento per gli archivi dello Stato, onde possano essi presentare al pubblico quell'utilità che finora hanno presentata, ed anche maggiore, se sia possibile, colla formazione di elenchi, colla loro stampa, se ne sarà il caso; e che allora, tostochè il regolamento sarà proposto, mi occorrerà anche forse di presentare una legge onde chiedere maggiori fondi.

Spero che il Senato si terrà soddisfatto di queste mie spiegazioni.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Sclopis ha la parola.

SCLOPIS. Spero che il signor ministro nella sua sollecitudine non dimenticherà quello che ho accennato da principio, vale a dire che lo stabilimento degli archivi di Corte vuol essere considerato moltissimo dal lato scientifico, e vuol essere particolarmente custodito e diretto con questa intenzione.

Io ho citato l'esempio della scuola degli antichi documenti che avvi in Parigi. Un nostro dotto ed illustre collega mi ha fatto testè risovvenire della scuola diplomatica di Milano, la quale ha dato così egregi frutti, ed è appunto un'applicazione d'un insegnamento scientifico ad un archivio.

Credo che bisogna ben distinguere, quando si tratta di archivi, la parte che è, diremo, propria del servizio dall'amministrazione ed anche dal servizio del pubblico, e la parte poi che è di servizio di studi.

Mi duole di non aver udito, nelle varie spiegazioni che si sono date quando si parlava del riordinamento degli archivi, che non si fosse coltivata quella idea di fare dell'archivio di Corte, deposito di molti ed importantissimi documenti, anche una sede di insegnamento. Spero che la sollecitudine del ministro, espressa testè con parole così schiette e sentite, vorrà estendersi nel prossimo riordinamento di questo stabilimento anche a questa parte, che io credo rilevante, e che procurerà elogi al paese non solo dai nostri, ma anche dagli esteri, i quali già in altre circostanze, ed in tempi non remoti, profittarono assai di questi documenti, che sono presso di noi, e ci resero molta giustizia.

Così vennero anche in bella fama i nomi di quei dotti custodi che allora reggevano quello stabilimento, e che veramente diedero ogni agio ai cultori delle antiche memorie di potersene valere.

SALVAGNO, ministro dell'interno. Mi piace di poter dichiarare che mi trovo perfettamente d'accordo col senatore Sclopis; dirò anzi che egli è sotto questo aspetto che si stenderà il nuovo regolamento, e che non dubito che quando verrò a domandare i fondi necessari per la esecuzione del medesimo, e che si vedrà come questo regolamento tende a ricavarne dagli archivi, nell'interesse della scienza, la maggior utilità possibile, il Parlamento sarà facilmente disposto a concedere questi fondi.

(La categoria 50 è adottata, e così del pari le categorie 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59.)

(Messo ai voti l'articolo primo a cui si riferiscono le medesime, mediante la solita emendazione relativa alla legge sui cumuli, è approvato.)

PRESIDENTE. « Art. 2. Sarà pure sospeso, a partire dal 1° luglio prossimo venturo, il pagamento degli stipendi od assegnamenti d'aspettativa di qualunque natura, iscritti nel presente bilancio, e non potrà essere ripreso se non in forza d'un decreto reale emanato sulla presentazione dei titoli comprovanti i servizi del titolare senza pagamento di diritto. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'assegnamento da determinarsi per intanto con tale regio decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del regno, non potrà eccedere la quota portata dalle leggi e regolamenti in vigore. »

(È approvato.)

« Art. 4. I titolari di un trattenimento od altro assegno qualunque non vincolato a servizio attuale, iscritti nel presente bilancio, i quali trovansi in tale condizione dappoi

anni dieci, saranno posti a riposo con quella pensione che possa loro competere a termini di legge quando avanti il primo luglio prossimo venturo non siano riammessi in servizio attivo. »

(È approvato.)

« Art. 5. A coloro però cui mancassero gli anni di servizio voluti per far luogo ad una pensione di riposo, sarà concessa a tale titolo una pensione la quale non possa eccedere la metà della media dello stipendio fruito durante i tre ultimi anni del loro attivo servizio, nè superare in ogni caso il montare dell'assegnamento d'aspettativa di cui sono provveduti. »

(È approvato.)

« Art. 6. Sarà parimente sospeso, a partire dal 1° luglio prossimo venturo, il pagamento degli assegni contemplati nell'articolo 6 della categoria 27, e non potrà essere ripreso se non in forza di un decreto reale, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del regno. »

(È approvato.)

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione.

Votanti	50
Voti favorevoli	48
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Il Senato sarà convocato a domicilio per la prossima seduta.

La seduta è levata alle ore 4 ¹/₄.

TORNATA DEL 18 GIUGNO 1851

— 66 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Omaggi — Relazione sul bilancio delle spese generali pel 1851 — Presentazione del progetto di legge concernente l'alienazione di un'annua rendita di quattro milioni e mezzo sul debito pubblico, da ipotecarsi sulle strade ferrate — Relazione sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio della guerra.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene senza osservazioni approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza al Senato di due omaggi fattigli:

Dal signore Stefano Bonacossa d'un esemplare stampato degli *Elementi teorico-pratici di patologia mentale*;

Dal signor Carlo Du Verger d'un suo opuscolo intitolato: *Une parole sur le recrutement et l'avancement dans l'armée sarde.*

RELAZIONE SUL BILANCIO DELLE SPESE GENERALI PEL 1851.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio, relatore sul bilancio delle spese generali.

GIULIO, relatore, presenta la relazione suddetta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 76.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

PROGETTO DI LEGGE PER UN IMPRESTITO DI 75 MILIONI DI LIRE CON IPOTECA SULLE STRADE FERRATE DA TORINO A GENOVA E AL LAGO MAGGIORE.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'istruzione pubblica.

GIOIA, ministro dell'istruzione pubblica, a nome del ministro delle finanze presenta il detto progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 931.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro dell'istruzione pubblica rappresentante quello delle finanze, della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà trasmesso alla Commissione di finanze perchè ne faccia studio.

Non si può deliberare sulla chiesta urgenza, poichè il Senato non trovasi in numero; ma l'urgenza viene per se stessa; e sicuramente la Commissione, cui questa legge sarà trasmessa, se ne occuperà con quella sollecitudine che richiede il bisogno stretto in cui è lo Stato di una legge su tal materia.

RELAZIONE SUL BILANCIO DELLA GUERRA PEL 1851.

PRESIDENTE. Invito il signore senatore Colla a volere dar lettura del suo rapporto del bilancio della guerra.

COLLA, relatore, dà lettura della detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 232.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto di questa relazione che sarà stampata e distribuita. Resta ad udirsi il rapporto del signor senatore Di Pollone sul bilancio dei Monti di riscatto. Chieggo alla Camera se vuole ancora...

DI POLLONE. Domando la parola.

Mi fo lecito di osservare al signor presidente che la mia relazione durerebbe almeno venti minuti; l'ora essendo tarda, è bene che il Senato giudichi con cognizione di causa.

PRESIDENTE. Chieggo al Senato se vuole aggiornare a sabato l'anzidetta lettura di relazione. In quel giorno avrà anche luogo la discussione dei due bilanci di cui si sono oggi uditi i rapporti, perchè saranno stampati in tempo per essere distribuiti molte ore prima.

Non essendovi osservazione in contrario, il Senato s'intende aggiornato a sabato alle ore 2 pom.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1851

- 67 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Lettera di dimissione del senatore Annibale Saluzzo — Relazione sul progetto di legge concernente il bilancio del Monte di riscatto di Sardegna pel 1851 — Relazione sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo del 1851 — Relazione sul conto amministrativo delle entrate e delle spese dello Stato di terraferma e di Sardegna per l'anno 1847 — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio delle spese generali pel 1851 — Osservazioni del senatore Di Montezemolo — Chiusura della discussione generale — Articolo 1 — Adozione delle categorie 1 alla 65 e dell'articolo 1 — Articolo 2 — Parlano i senatori Di Montezemolo, Giulio, Pinelli, Vesme e il commissario regio Arnulfo — Presentazione di quattro progetti di legge: 1° sugli stipendi degli impiegati dell'ordine giudiziario; 2° assegnazione di fondi per alcuni lavori al porto di Porto Torres; 3° per disposizioni relative alla legge 3 giugno sulle obbligazioni dello Stato; 4° tariffa doganale.

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4 pomeridiane.

CIRIARIO, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Si dà ora conoscenza al Senato di alcune petizioni ultimamente trasmesse.

CIRIARIO, segretario. 437, 458, 459, 460. I Consigli comunali di Diano Calderina, provincia d'Oneglia, d'Alasio, di Loano e di Campochiesa, provincia d'Albenga, identiche alle antecedenti petizioni sulla tariffa daziaria.

461. Il Consiglio della città di San Remo, esposta la triste condizione di quella provincia, domanda a sollievo della sua miseria che venga ammessa a godere dei compensi e delle esenzioni che si accordarono alla provincia di Nizza.

462. Giuseppe Bocalero, sottobrigadiere della dogana di Chiavari, in ritiro (mancante dell'autorità della firma).

DIMISSIONI DEL SENATORE ANNIBALE SALUZZO.

PRESIDENTE. Con mio rincrescimento debbo dare contezza al Senato di una lettera scrittami dal senatore Annibale Di Saluzzo, colla quale egli mi partecipa d'aver abbandonato l'ufficio di senatore, d'aver data cioè la sua dimissione. Dico con mio dispiacere, perchè, oltre alle qualità che rendevano illustre e gradito a noi tutti questo insigne personaggio, egli mostrò sempre la più grande attenzione ad assistere con rigorosa puntualità alle nostre sedute, vale a dire che egli si fece coscienza, e seppe conoscere che alla dignità ed all'altezza dell'ufficio di senatore deve corrispondere il conto da farsi de' doveri che quest'ufficio impone.

La lettera che mi scrive è così concepita: (*Legge la lettera*)

In seguito a questa determinazione, della quale do atto a nome del Senato, il numero legale delle nostre congreghe che era di 49, è ora ridotto a 48.

RELAZIONE SUL BILANCIO DEL MONTE DI RISCATTO IN SARDEGNA PEL 1851.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone, relatore del bilancio sui Monti di riscatto in Sardegna.

DI POLLONE, relatore, dà lettura di detta relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 264.)

RELAZIONE SUL BILANCIO ATTIVO DEL 1851.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Marioni relatore del bilancio attivo del 1851.

MARIONI, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 252.)

RELAZIONE SUI CONTI AMMINISTRATIVI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELLA TERRAFERMA E DELLA SARDEGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1847.

PRESIDENTE. Il senatore Quarelli è invitato a dar lettura del rapporto sugli spogli finanziari del 1847 di terraferma e dell'isola di Sardegna.

QUARELLI, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 564.)

PRESIDENTE. Queste tre relazioni saranno date alle stampe e quindi distribuite ai signori senatori, perchè poi possano portarsi all'ordine del giorno per la pubblica discussione. La parola è al ministro degli affari interni per comunicazione del Governo.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Aspetterò alla fine della seduta.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLE SPESE GENERALI PEL 1851.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze per l'approvazione del bilancio passivo delle spese generali del corrente anno.

Seguendo le norme adottate per gli altri bilanci, io dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 76.)

La parola è al senatore Di Montezemolo.

DI MONTEZEMOLO. Signori, io sorgo a combattere le conclusioni della Commissione, in quanto che esse propongono la soppressione del 2° articolo della legge in approvazione al bilancio delle spese generali dell'anno corrente; allorchè sarà luogo all'esame degli articoli, io esporrò i motivi speciali che mi inducono a respingere la soppressione proposta.

Per ora mi restringerò ad esporre quegli argomenti i quali appartengono alla sfera della discussione generale.

Signori, v'ha una malaugurata questione, la quale da qualche tempo sta librata sopra di noi, una questione gravida di pericoli e di tempeste, che il Senato con quella politica prudenza, che il paese riconosce ed ammira in questo consiglio de' suoi seniori, ha sempre rimesso dalle sue discussioni; ma che per mala ventura ad ogni piè sospinto, o suscitata di proposito, o inavvertitamente introdotta, sorge dinanzi a noi e minaccia di rapirci il frutto di quel sapiente riserbo di cui il Senato ha dato così bella prova.

Ognuno intende a che io voglia accennare, alla questione sul diritto di competenza in fatto di bilanci, diritto che altri vogliono comune ed eguale per le due Camere, altri vorrebbero riserbato o almeno preponderante a favore della Camera elettiva.

Or bene, o signori, questa quistione di una natura così esplosiva, questa quistione che può indurre fra i poteri dello Stato tali conflitti da cui rifugge il pensiero di chiunque non sia nemico delle patrie istituzioni; questa questione, che il Senato ha ripetutamente rimossa, sorge ora muta e minacciosa dalle conclusioni della Commissione, è tanto più pericolosa che essa sta inavvertita ed appiattata quasi sotto l'innocente apparenza di una piccola soppressione, neanche accompagnata dalla soppressione delle cifre alle quali essa ha tratto: pericolo tanto più grave in quanto che essa si presenta in aspetto di questione risolta, come se fosse questo tal nodo da potersi troncicare con lima sorda, tal questione da risolversi tacitamente col fatto.

Qualunque sia, o signori, la mia opinione sopra la competenza del Senato in fatto di bilanci, certamente io non verrò ora nè ad esporla, nè a perorare per essa. Fedete a quei prudenti consigli che finora guidarono le vostre deliberazioni, quello che io vorrei soprattutto gli è di eliminare ogni causa di possibile conflitto, ed è per questo che io presi la parola onde pregare il Senato a riflettere, che accettando la soppressione proposta, egli susciterebbe appunto quella questione e quei pericoli che con lodata sapienza egli ha allontanati sinora dalla patria nostra.

Signori! Io parlerò con tutta schiettezza, dirò francamente che poco fiducioso di veder divisa la mia opinione dalla maggioranza di questa Camera, mi sarei grandemente peritato nel sorgere a combattere le conclusioni della Commissione qualora, respingendo la soppressione proposta, il Senato venisse a dare la causa vinta a quell'opinione che gli contende il diritto di emendare i bilanci. Ma la cosa per nostra ventura non è in tali termini: accettando il bilancio quale viene presentato dal Ministero, la questione di competenza rimane intatta, e non si tratta ora nel Senato che il giudicare dell'opportunità di accostarla, di risolverla per quanto gli spetta.

La questione di opportunità ciascun di noi e la sente e la vede che è risolta nelle circostanze attuali, che ci comandano tanta prudenza, non consentono pericolose controversie, ed io spero che la prudenza non farà mai difetto alle vostre deliberazioni.

I giorni, dice un antico proverbio, i giorni si seguono e non si somigliano; quello che oggi è pericoloso ad intraprendere, domani può essere meno scabroso e più facile.

Non si tratta di rinunciare a verun diritto, perchè nessuno sarà assurdo al punto da pretendere che il non esercitare un diritto, in un dato momento, in certe date circostanze, equivalga a rinunciare al medesimo in modo definitivo, in modo assoluto.

Le condizioni politiche dell'Europa e del nostro paese sono gravi e comandano somma riservatezza; esse possono consigliare a ciascun di noi il sacrificio momentaneo della nostra opinione.

Io confido che nessuno qui vorrà negare questo sacrificio di un momento, quando sia chiesto a nome della salute e dell'interesse della patria.

Mi riservo ad esporre, quando verrà la discussione degli articoli, le altre ragioni per cui intendo di oppormi alla soppressione proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola, io interrogherò il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

(Il presidente dà quindi lettura dell'articolo 1 e delle categorie dall'1 alla 65.)

VESME. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Vesme ha la parola.

VESME. Nelle categorie 13, 14, 15 e 16 leggiamo *patenti 7 settembre, patenti 24 marzo, ecc.*; evidentemente sotto il numero 13 deve dirsi *decreto 7 settembre 1848*, e nei seguenti *legge 26 marzo, ecc.*

È un errore che non porta conseguenze, ma tale tuttavia che sembra potersi appena tollerare, giacchè la voce *patenti* non ha significazione nell'attuale nostra legislazione.

Proporrei adunque che si correggesse questa espressione evidentemente erronea.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del senatore Vesme è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Probabilmente crede il Senato che basti l'essersi fatta menzione di questi errori, perchè siano perspicui agli occhi di tutti. Pongo adunque ai voti l'articolo primo colle categorie al medesimo annesse, aggiuntavi la modificazione che a questo articolo primo venne introdotta in tutte le altre leggi del bilancio, relativa alla sopravvenienza della legge sui cumuli.

Chi approva l'articolo primo e le categorie annessevi voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

« Art. 2. Nessun impiegato ritirato dal servizio potrà godere di pensioni o vantaggi eccedenti in complesso lire 8000 all'anno.

« Sono comprese in questo computo le pensioni assegnate tanto sul bilancio della sacra religione dei santi Maurizio e Lazzaro, quanto su quello del regio Economato dei benefici vacanti. »

È noto al Senato che la Commissione ha proposta la soppressione di quest'articolo; ma siccome il signor senatore Di Montezemolo si era riservato di parlare di nuovo sul medesimo, così io gli do la parola.

DI MONTEZEMOLO. La Commissione nel proporre la soppressione di quest'articolo allega i seguenti motivi:

« Compete certamente allo Stato il diritto di determinare un limite massimo oltre al quale non possa (se non per legge speciale) portarsi l'annuo assegnamento da farsi in avvenire

agli impiegati e funzionari che cesseranno dal suo servizio. Ma la Commissione non può ammettere che sia giusto del pari che una tale disposizione di legge prenda effetto retroattivo, e si applichi a quegli assegnamenti medesimi, i quali, conferiti in conformità con sovrani provvedimenti preesistenti, hanno in certo modo acquistato forza di contratto, e preso consistenza di diritti acquisiti. »

Ebbene, o signori, io non mi posso acquietare a questo asserito, cioè che le pensioni tutte che possono essere state concesse, abbiano acquistata forza di contratto, e preso consistenza di diritti acquisiti.

Ben io comprendo che, siccome chi intraprende in giovinezza una carriera, pensa pure in quel tempo agli anni maturi, così quando la legge anticipatamente corona colla prospettiva di una pensione di riposo quella carriera, chi l'ha percorsa abbia diritto ad avere un soldo di ritiro. Ben io comprendo che, siccome quello che intraprese questa carriera avrebbe potuto astenersi dall'intraprenderla senza questo corrispettivo che la legge gli assicurava, così egli possa rivendicare, come esecuzione di una specie di contratto bilaterale, la concessione di una pensione che gli somministri di che campare onoratamente pel resto dei suoi giorni. Ma quello che non posso in nessuna maniera considerare come un diritto acquisito, come risultanza di un contratto, si è la somma che eccede i bisogni di una condizione decorosa, e di un agiato vivere.

Vi ha in molte pensioni una somma che rappresenta le esigenze della vita decorosa ed agiata, già lo dissi, ed una parte che rappresenta unicamente la generosità e la munificenza di chi accorda la pensione.

Io non so comprendere come questa parte possa venire considerata come un diritto di chi ebbe a ricevere gli atti di questa generosità, di questa munificenza.

La generosità e la munificenza devono naturalmente essere sempre in proporzione colla facoltà di chi le esercita: ora quando lo Stato si trova, come di presente, gravato di spese così in disproporzione coi mezzi ordinari di cui egli può disporre, egli deve naturalmente restringere i confini della sua generosità, della sua munificenza, e togliere talvolta ai pochi un po' di superfluo, affinché non difetti il necessario a tutti.

Egli è per queste ragioni che io insisto affinché si voti l'articolo quale venne proposto nel progetto di legge presentato al Senato, e respingo la soppressione che la Commissione propone.

GIULIO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

GIULIO, relatore. Io non seguirò l'onorevole preopinante sul terreno della questione che egli ha creduto di dover eccitare, o, per dir meglio, di dover risollevarlo, allorchando prese a parlare nella discussione generale del presente bilancio.

Non ve lo seguirò per le ragioni stesse che egli ha saggiamente addotte, non ve lo seguirò perchè la questione medesima mi sembra ora mai risolta col fatto delle deliberazioni prese dal Senato sopra parecchi altri dei bilanci che sono venuti in discussione.

Mi restringerò quindi ad esporre più largamente di quello che i limiti della relazione stampata non consentissero, le ragioni che indussero la Commissione a proporre al Senato la soppressione dell'articolo 2.

La prima ragione è, per dir così, evidente, e sta nel disaccordo del secondo paragrafo di quell'articolo coi principii che si seguirono nella compilazione della legge del 14 mag-

gio. Questo disaccordo rendeva per conseguenza necessaria una modificazione all'articolo di cui si tratta.

Dovendo adunque proporre su questo articolo una mutazione, la Commissione dovette domandare a se stessa se questa fosse la sola conveniente e necessaria; ed era naturale che si presentasse allora alla Commissione medesima quella considerazione che essa ha espressa nella sua relazione, che, cioè, quantunque competa indubitatamente allo Stato il diritto di assegnare i limiti che egli crede convenienti sull'ammontare delle pensioni, che esso conferisce come compenso di una lunga carriera e di servizi prestati allo Stato medesimo, poteva tuttavia considerarsi come assai dubbioso, se, senza urgentissimi motivi, esso dopo una volta conferita una pensione, avesse facoltà di ritornare sulla decisione già presa, se potesse violare quei diritti che esso disse in certo modo acquisiti, quelle disposizioni che esso disse avere acquistato forza di contratto.

Questo vi mostra, o signori, non essere stato intendimento della Commissione di asserire che assolutamente la collazione di una pensione antica dovesse considerarsi come affatto equivalente ad una stipulazione bilaterale, ma che fosse opinione della Commissione che non si potesse senza motivi gravissimi e di quasi assoluta necessità toccare a pensioni, le quali fossero state *ab antiquo* conferite in conformità della legge e dei regolamenti che erano in vigore al momento della loro collocazione. L'onorevole preopinante ammette questo diritto acquisito per quella parte di pensione che può riguardarsi come strettamente necessaria alla sussistenza del pensionato, e nega che essa valga per ogni maggiore assegnamento.

Ma chi mi vorrà assegnare i limiti precisi tra questa parte dovuta a titolo di sussistenza, e la parte che egli chiama di generosità? Nissuno, credo io, potrà sostenere che per sussistenza di un funzionario il quale abbia coperto gravi impieghi, debba intendersi quella stretta somma che sia assolutamente necessaria per fornirgli (parlando in linguaggio comune) gli alimenti e gli indumenti; questa sussistenza deve certamente intendersi in relazione colla vita passata, e col grado tenuto in una lunga, laboriosa ed onorevole carriera. Né so se si potesse così facilmente stabilire una somma precisa, al di sopra della quale la pensione conferita dovesse considerarsi come un atto di pura generosità.

La sola ragione veramente grave che si potesse addurre in favore della retroattività di una legge, sarebbe quella che è stata dall'onorevole preopinante allegata, delle necessità dello Stato, della gravità delle spese di cui esso trovavasi carico, le quali lo costringono ad imporre un limite alla propria generosità.

La Commissione non contende che nel caso di necessità assoluta non sia in facoltà dello Stato il ritornare su concessioni per esso fatte, poichè a tutti è permesso ciò che è assolutamente necessario; quindi se la proposta riduzione delle pensioni potesse produrre un sommo beneficio all'erario, che avesse permesso o di rinunziare a nuove imposizioni o di soddisfare in qualunque modo più facilmente ai carichi di cui lo Stato si trova gravato, la Commissione avrebbe forse esitato a proporre la soppressione dell'articolo secondo; sicchè, considerando che questa disposizione non è tale da compromettere un grave principio, da dar luogo a gravi inconvenienti, che d'altra parte non porterebbe a vantaggio dell'erario che un risparmio di una ventina di mila lire, qualunque siano le strettezze nostre presenti, niuno potrà asserire che dall'effettuazione di un'economia di 20 mila lire debba dipendere la salute della patria, neppure la con-

servazione di queste spese possa sensibilmente aggravare le nostre finanze, o la sua soppressione alleviarle.

Onde, non esistendovi alcun motivo urgente, il quale possa suggerire l'adozione di una disposizione, la quale per altra parte presentava, se non un' assoluta illegalità, certamente gravissime conseguenze, la Commissione ha creduto conveniente per questi motivi di non dipartirsi dalla massima finora seguita dal Senato, di non dipartirsi cioè dalla via della giustizia, della convenienza, e vi propose la soppressione dell'articolo 2.

PINELLI. Domando la parola.

Signori, io lodo il riserbo usato dall'onorevole senatore Di Montezemolo nella discussione generale dove poteva mettersi innanzi quella che concerne più o meno la prerogativa di questo corpo. Ma appunto perchè si tratta di esercitare una prerogativa, la quale, comunque si riguardi, più o meno estesa nella sua portata, nelle sue conseguenze, pure non si può negare che sia sempre gravissima, io sono d'opinione che questa si debba spiegare non sopra ragioni solamente probabili, ma sibbene quando trattasi di propugnare qualche principio lesivo, o tutelare i fondamenti dell'ordine sociale.

Ora io trovo che la cosa è ben lungi dal presentarsi sotto questo aspetto in ordine a ciò che occupa l'attenzione vostra, o signori; anzi sarei d'avviso non potersi, senza qualche lesione dei veri principii, lasciare assolutamente senza osservazione la risposta che per organo del suo onorevole relatore ha dato la Commissione ai riflessi del senatore Di Montezemolo.

Io non posso altrimenti ammettere che abbiasi a considerare come diritto acquisito quello di che ora si tratta, il limite cioè di cifra di una data pensione. Io credo che ove si trattasse di diritto acquisito non si potrebbe ricorrere ad argomenti valevoli per poterlo violare; non vi sarebbe allora che a ricorrere ai poteri, i quali sono istituiti per la conservazione dei diritti acquisiti, e nè necessità nè altro di questi simili motivi politici basterebbe a legittimare la loro violazione.

Ma io ripeto che non si tratta punto di diritto acquisito. Certamente può mettersi sotto la garanzia di diritto acquisito un contratto, un debito pubblico, e per ragioni di tal natura sorgerebbe la questione di retroattività; ma tale questione non può sorgere nel caso presente. Che poi non siavi questo diritto acquisito si può agevolmente riconoscere quando si risalga al sistema anteriore, a quello cioè che precedette il reggimento costituzionale. Ivi si scorge che cotali pensioni non avevano punto questo carattere di irrevocabilità, e quindi potevano andare soggette a una riduzione di cifra.

Ma io stimo che la questione non possa altrimenti collocarsi che in questo modo: vi è o no un diritto da riconoscere? questo diritto si estende esso alla cifra, al limite stabilito per la pensione? Quanto al primo punto, ammetto che vi sia un diritto acquisito, e a questo riguardo appunto valgono tutte quelle considerazioni che furono accennate dal senatore Di Montezemolo; cioè che quando si attende ad una carriera colla prospettiva di acquistare un determinato stato nella società vi possono essere riguardi di giustizia che impediscano che sia negato questo emolumento. Ma sarà sempre vero che una legge soltanto può determinare questo compenso, e che una nuova legge è valevole per modificarne la cifra senza alcuna violazione dei diritti acquisiti.

Si dirà: dove è fissato il limite oltre il quale si lede il diritto acquisito, e al di qua del quale non si potrebbe ledere? Il limite appare per se medesimo: egli è quello stesso che è

fissato dalla legge per le pensioni attuali, per le pensioni che risponderebbero per uguali servizi a quelle che si sono acquisite. Questo è il limite che la ragione, il semplice raziocinio dimostra essere vero e da seguire. Nessuno infatti vorrà ammettere che vi sia diversità di valore tra i servizi resi sotto un Governo, e quelli resi sotto un altro.

Questi servizi, siano essi di magistrati, siano d'amministratori, siano di diplomatici, sono resi allo Stato non certo in forza di un contratto particolare; e se lo Stato li crede sufficientemente retribuiti con un dato limite di pensione, io non vedo con quanta ragionevolezza, con quanta sapienza si vorrebbe tacciare di retroattività il ridurre a questo limite le pensioni anteriori.

Io ripeto a questo onorevole corpo che la questione è assai grave; che l'introdurre una divergenza sopra argomenti per lo meno controvertibili non mi sembra convenire veramente a quel grado di saviezza che si richiede in circostanza di tanto momento.

Io poi convengo coll'onorevole relatore che la seconda parte dell'articolo presenta una contraddizione colle leggi antecedenti, in quanto che rientra nelle basi già votate generalmente: ma a questo riguardo sottentra il riflesso che, modificando la seconda parte nel senso proposto dalla Commissione, non ci sarebbe a temere quel conflitto che nascerebbe sul punto di cui ho già parlato; perciò io voto pel mantenimento della prima parte dell'articolo.

VESME. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Vesme.

VESME. Due questioni mi pare si siano agitate su questo articolo.

La prima è sul merito stesso dell'articolo; la seconda sulla convenienza di discuterlo in quest'occasione.

Poco dirò sul merito della disposizione sulla quale disputiamo; credo che a sufficienza abbiate risposto il relatore della Commissione.

Osserverò soltanto che il diminuire le pensioni di riposo al di là di una certa somma, non che essere un'economia per le finanze, in realtà può col tempo divenire ad esse piuttosto un peso. E mi spiego.

Chi intraprende una carriera non ha in mira soltanto il vantaggio del momento, perchè la si comincia sovente col volontariato e coll'essere del tutto senza paga, ma ha in vista anche i vantaggi avvenire, ossia le paghe maggiori che otterrà nel tempo più remoto del servizio, o quando cesserà da questo, e gli verrà concessa la paga a riposo. Se queste si riducono a segno che anche nei maggiori servizi non si abbia una paga corrispondente alle fatiche che si sono spese nella carriera, al lucro che in altra carriera si potrà ottenere ed al quale si rinunziò per servire allo Stato, si corre rischio che le persone più abili intraprendano piuttosto altre carriere che quella di servire allo Stato; e questo con gravissimo detrimento della cosa pubblica, tanto più in questi tempi nei quali tanto moltiplicate sono le carriere, delle quali molte sono assai più lucrose ed ora mai anche più sicure che quelle del servire lo Stato con stipendi tenuissimi come presso di noi sono generalmente quelli degli impiegati.

A quanto poi osservava l'onorevole senatore Pinelli, che avvi un modo di avere una base fra le pensioni di riposo che si devono conservare e quelle che devono essere ridotte, prendendo per norma la legge vigente, dico che questo è bensì voluto dall'articolo terzo, ma in contraddizione col secondo, del quale disputiamo; sicchè gli argomenti portati dall'onorevole senatore Pinelli proverebbero contro di lui.

Dice l'articolo terzo che si deve verificare se le pensioni

sono regolari; proporre aumento a quelle che sono minori, scemare quelle che sono maggiori di quanto stabilisce la legge.

Dunque se alcuna pensione di riposo sarà maggiore di lire 8 mila e al tempo stesso irregolare, si diminuirà in forza dell'articolo secondo, ma se è maggiore di lire 8 mila ed è regolare, il volerla diminuire sarebbe andar contro l'articolo seguente.

Ora dirò alcune parole intorno all'opportunità di decidere una tal questione discutendo la presente legge.

Se l'articolo del quale si tratta fosse un articolo del bilancio, cioè una cifra del bilancio, forse si potrebbe ammettere il dubbio. In quanto a me professo che credo avere il Senato un tale diritto, di mutare cioè a sua posta le leggi di finanze; ma, dato anche che non l'avesse, la questione è estranea al fatto nostro. Nessuno per certo vorrà ammettere che basti appiccicare ad un bilancio una disposizione qualunque, perchè il Senato debba rinunciare a discuterla. Cose pericolose al sommo sono, mi si permetta l'espressione, i bilanci colla coda; credo che a lungo lo Stato non possa reggere ove tale uso s'introduca. Il Senato ha già escluso da parecchie leggi alcune di queste disposizioni estranee ai bilanci; il Senato ha fatto sì che si cercò provvedere con leggi speciali, e qui pure si proponga una legge speciale che limiti le pensioni, ed essa potrà limitarle.

Il volere che in un bilancio, in una legge annua, come osservò il relatore della Commissione, si tolga un assegnamento a chi lo ha legalmente, e ciò per mezzo di una legge non esaminata, non discussa, e del tutto estranea all'approvazione del bilancio, è sotto ogni aspetto cosa pericolosissima, come pericolosissima del pari ed irregolare è qualunque disposizione che si inserisca al bilancio, e che allo stesso non appartenga.

ARNULFO, commissario regio. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Io prego il Senato di non voler considerare la soppressione dell'articolo che è in discussione come una necessità per l'oggetto d'esperire dei propri diritti. Io penso che se si adottasse per principio che in una legge di bilancio o di finanza debbasi introdurre qualche modificazione onde costantemente provare che il Senato ha il diritto di modificare la legge... (Humori)

Voci diverse. No! no! Non si è detto questo.

PRESIDENTE. Nessuno degli oratori ha inteso di dare tale importanza...

ARNULFO, commissario regio. (Interrompendo) Parmi che siasi detto che il Senato credeva doversi ammettere la soppressione di questo articolo...

Voci. Non si è detto questo!

PRESIDENTE. Si è detto da principio che ciò era anche in facoltà del Senato, ma lo si è detto con una certa temperanza di parole per cui propriamente non si venne a spiegare alcuna decisa opinione.

Si rispose ragionando sulla materia, sulle ragioni per le quali questa soppressione era richiesta, ragioni desunte in parte dalla contraddizione di quest'articolo colla legge sui cumuli, in parte dalla natura stessa della legge la quale, essendo legge di bilancio, non comportava che articoli i quali appartengono a leggi organiche fossero inseriti in essa; e questa propriamente è stata l'intenzione della Commissione, non avendo essa mai avuto in animo di rigettare quest'articolo per far prova di competenza.

Voci. No! no!

ARNULFO, commissario regio. Io prego il signor presi-

dente ed il Senato di permettermi di chiarire il senso delle mie parole, e spero vedranno che io non ho intenzione, nè l'ebbi di dare alla mia preghiera nè alle parole della Commissione e dei preopinanti un significato più ampio di quello accennato dal signor presidente. Ho cominciato il mio dire pregando il Senato di non considerare questa soppressione come una necessità, ed era mio proposito di aggiungere doversi solo terminare il medesimo per le intrinseche sue disposizioni. Io non vado più oltre, e tutti in ciò concordano: la mia preghiera è già anticipatamente esaudita.

Parlando in merito dell'articolo del quale io credo dovermi occupare, parmi debbasi considerare la cosa tanto sotto l'aspetto del diritto rigoroso, quanto sotto quello delle circostanze.

Quanto al rigoroso diritto, vale a dire, se le pensioni di cui si parla debbano considerarsi come diritto acquistato irrevocabilmente, parmi che la Commissione ed i preopinanti convengano che non possono avere il carattere di assoluta irrevocabilità. Che se mancasse una qualche prova di questa opinione, la si potrebbe dedurre dal tenore delle patenti col quale venivano per l'addietro accordate le giubilazioni, dicendosi in quelle essere concesse durante il nostro beneplacito. Non voglio da ciò inferirne che il concedente potesse arbitrariamente rivocare o ridurre le pensioni, cioè potesse senza un legittimo motivo ridurre la fatta concessione, ma credo poterne dedurre che essere vi debba un caso in cui di quel beneplacito si possa esperire, non potendosi supporre che ciò si accennasse senza uno scopo, e rimanere dovessero sempre ed in ogni circostanza oziose quelle parole.

Il Governo riconosce che del diritto nascente da tale riserva, dal beneplacito, cioè, debbasi fare come si è sempre fatto l'uso il più limitato, il più prudente e circospetto, ed in circostanze straordinarie; ma lo stesso onorevole relatore della Commissione accennò che di tale diritto possa farsi uso allorché si tratti di vistose economie le quali giovinno essenzialmente alla cosa pubblica, all'erario dello Stato. Ma, non trovando egli nel rilevare delle economie di cui parliamo una somma corrispondente a questa sua idea, egli ne dedusse non essere questo il caso in cui si debba far uso del diritto di ridurre le pensioni. Da ciò però ne dimana la ricognizione del diritto stesso, e che la somma per le giubilazioni concesse non è siffattamente determinata da non potersi assoggettare a qualche riduzione senza ledere il diritto acquisto; il Governo desidererebbe che non fosse nato il bisogno di usare del diritto rimasto al concedente, ma sarà pur sempre vero che in rigore di diritto, queste pensioni non possono considerarsi irrevocabili nella loro integrità.

Rimane ad esaminarsi se le circostanze sieno tali che possano consigliare la riduzione che fu l'oggetto della prima parte di quest'articolo.

Se consideriamo isolatamente l'economia che deriva dalla riduzione proposta, sicuramente la somma non è ingente da poterne inferire che da essa possa dipendere un gran miglioramento nella pubblica opinione, ma io credo debba considerarsi il caso in un senso più generale. Il dissesto delle finanze è incontrovertibile; per ripararvi è fuor di dubbio che fa d'uopo fra le altre cose di ritardare o di non fare promozioni negli impieghi per amore di economia; è incontrovertibile che, relativamente a molti impiegati civili, e specialmente militari, fu mestieri di dare loro una paga di aspettativa, la quale, per molti, non è troppo in buona condizione.

E egualmente certo che delle giubilazioni se ne sono date, ma che molte si ritardano appunto per principio di econo-

ma, il che vuol dire che la condizione degl'impiegati in genere ha dovuto subire delle modificazioni pecuniarie, le quali certamente non avrebbe subite tuttavolta che il dissesto delle finanze non vi fosse, tuttavolta che fossimo in tempi normali. Quindi sembra siasi potuto far use della riserva già accennata, inferta nei titoli portanti assegnamento di pensione, per chiamare un sacrificio a coloro i quali godono di pensioni eccedenti la somma di lire 8000, appunto perchè la condizione di coloro che percepiscono delle somme dallo Stato fosse in certa maniera pareggiata: facendosi sacrifici dagli impiegati minori, e dal maggior numero di coloro che godono stipendi dello Stato, pare non ingiusto il chiederne da quei pochi i quali sono più favoriti, sebbene a titolo di giubilazione. Così considerata la cosa, acquista un carattere di giustizia che non l'avrebbe, tuttavolta che la riduzione fosse isolatamente fatta, e colpisse unicamente le pensioni degl'impiegati collocati a riposo.

Dal complesso di queste economie nasce un sensibile sollievo alle finanze, e, ciò essendo, quella parte di pensioni che viene, mercè quest'articolo ridotta, aggiunta ad altre riduzioni, ad altre economie, forma parte di un tutto di qualche considerazione. Quindi non sussisterebbe, a mio credere, l'argomento desunto, da che la somma, cui si riferisce la riduzione di cui si parla, non sia di qualche considerazione.

Fatta astrazione dal diritto in modo irrevocabilmente acquistato, poichè in tal caso non sarebbe ammissibile qualsiasi osservazione, io dico che le riduzioni individuali sono così limitate in confronto del totale delle somme assegnate, che ben si può far fondamento sulla generosità di coloro che colpiscono, per affermare che saranno meno sentite da essi.

Per conseguenza sembrami dimostrato che equitativa sia la riduzione proposta, e che le circostanze sieno tali da permetterla.

Il Governo, presentando il bilancio, propose integra la somma risultante dai rispettivi titoli di giubilazione; ma tuttavolta che col progredire dell'esame loro si è ammessa la necessità di fare delle economie, e se ne sono introdotte di quelle per taluni molto gravi a sopportarsi, il Governo non può non accettare anche quella di cui si parla, giustificata dalla necessità, e senz'altro che si ledano i diritti acquistati. Si è obbietto che l'articolo di cui si discute non possa prendere luogo nel bilancio, e debba piuttosto essere oggetto d'una legge separata. In massima generale io credo che questo obbietto abbia qualche peso, ma ove si considerino le speciali circostanze del caso perde considerevolmente di valore, poichè nel sistema adottato per il bilancio che è ora in discussione, di portare cioè in esso tutte le pensioni di giubilazione, e si portarono, meno quelle che riflettono il Ministero della guerra, le quali se non furono introdotte, ciò non fu salvo perchè il bilancio della guerra di quest'anno non ha potuto essere compito prima di quello dell'erario, un articolo di legge che limita le giubilazioni eccedenti le lire 8 mila trova sede opportuna nella legge che riflette il bilancio

medesimo, perchè riflette soltanto gl'impiegati giubilati; è una legge, direi quasi, transitoria, del tutto confacente alla natura di questo bilancio, e può, io credo, l'articolo di cui si tratta, trovare sede opportuna in esso, senza pregiudicare il principio generale che ogniqualvolta si tratta di leggi organiche sia più opportuna una legge speciale separata.

Il Governo, nel sottoporre per mio mezzo al Senato queste osservazioni, se ne riporta alla sua saviezza.

PRESIDENTE. Avvi alcuni oratori i quali hanno fatto conoscere che desidererebbero prender la parola su quest'argomento.

Ma siccome desso è grave, e siccome siamo prossimi all'ora in cui sogliamo sciogliere le nostre adunanze, così io interrogo il Senato se stima o no rimandare alla tornata di lunedì l'ulterior corso di questa discussione, acciò alla gravità della materia corrisponda lo studio e l'ampiezza della discussione. (*Segni di adesione*)

In tal caso io prego il signor ministro dell'interno a voler dare le annunciate comunicazioni.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Aveva domandato la parola per parlare anche sulla questione.

PRESIDENTE. È rimandata a lunedì, e sarà anche più opportuno al signor ministro dell'interno di svolgere le sue idee in quella stessa tornata.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io prendo la parola in questa discussione... (*Harità*)

PRESIDENTE. L'abbiamo pregato di restringersi alla comunicazione che intenderà di fare, perchè il Senato ha deliberato, come dissi, rimandare la discussione di quest'articolo a lunedì.

PRESENTAZIONE DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare i seguenti progetti di legge:

1° Sugli stipendi dell'ordine giudiziario. (*Vedi vol. Documenti, pag. 897.*)

2° Assegnazione di fondi per lavori nel porto di Porto Torres. (*Vedi vol. Documenti, pag. 995.*)

3° Disposizioni relative alla legge 5 giugno 1851 per l'alienazione di obbligazioni dello Stato. (*Vedi vol. Documenti, pag. 996.*)

4° Riforma della tariffa doganale. (*Vedi vol. Documenti, pag. 873.*)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro dell'interno della presentazione di questi quattro progetti di legge.

I due ultimi saranno comunicati alla Commissione permanente di finanze, ed i due primi saranno, previa stampa, distribuiti negli uffici per la nomina degli uffici centrali.

La Camera sarà convocata lunedì alle ore due.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1851

- 68 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi* — *Presentazione di un progetto di legge sull'ampliamento delle città e dei comuni dello Stato* — *Continuazione della discussione sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio delle spese generali pel 1851* — *Parlano il commissario regio Arnulfo, i senatori Stara, Maestri, Cristiani e Della Torre* — *Proposta pregiudiziale del senatore Pallavicino Mossi* — *Osservazioni dei senatori Giulio, Pinelli, Plezza, De Fornari e del ministro dell'interno* — *Reiezione della proposta del senatore De Fornari* — *Reiezione dell'articolo 2.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

MAESTRI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è senza osservazioni approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza alla Camera di un sunto di petizioni recentemente giunte:

GIULIO, segretario. 463. I fabbricanti di terraglia ordinaria dei due comuni d'Albissola, provincia di Savona, esposti i danni che derivarono a quei comuni dall'aumento per parte della Francia del dazio d'entrata colà di detta terraglia, domandano che sia ripristinato in questa parte dal Governo francese il sistema doganale del 1820.

464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, dei Consigli comunali di Lingueglietta, Costa-Rainera, Bussana, Castellaro, Taggia, Riva, Pompeiana, Montalto, Boscomare e Santo Stefano. Identiche alle precedenti petizioni sulla nuova tariffa daziaria in ordine ai diritti sul grano di sesamo e sull'olio d'oliva per fabbrica.

ATTI DIVERSI.

PALLAVICINI IGNAZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Pallavicini ha la parola.

PALLAVICINI IGNAZIO. Fra le petizioni presentate ve ne sono alcune di vari comuni della riviera di Ponente, e che concernono la tariffa doganale, e particolarmente l'olio di sesamo: pare a me che le medesime si potrebbero rimandare alla Commissione che sarà incaricata dell'esame di questa tariffa, come pure rinviarvi quelle altre precedentemente presentate; e ciò anche perchè la Commissione delle petizioni, che se ne era già occupata, aveva deliberato di proporre al Senato il rinvio alla Commissione, che sarà nominata per l'esame di questo progetto di legge, come pure di tutte le altre che possono venire presentate posteriormente.

PRESIDENTE. Fin dalla prima volta che si presentarono petizioni di questa natura, io aveva già avuto l'onore di proporre alla Camera, ed essa aveva tacitamente approvato, che tali petizioni si conservassero per essere rimesse a mani della Commissione, che sarebbe nominata per l'esame della legge concernente la tariffa doganale cui si riferiscono; per conseguenza tutte le altre che vengono dopo, ed anche tutte quelle che possono essere nelle mani della Commissione ordinaria dovranno trasmettersi alla Commissione per la legge della tariffa doganale.

Si dà anche conoscenza di una lettera del ministro dei lavori pubblici.

GIULIO, segretario, legge la lettera del ministro dei lavori pubblici, con cui fa omaggio al Senato di alcuni esemplari della relazione della Commissione pel monumento al magnanimo Carlo Alberto.

PRESIDENTE. La Presidenza si fa carico di rendere grazie al ministro di questa trasmissione, e di far distribuire ai signori senatori gli esemplari di cui è caso.

La parola è al ministro dei lavori pubblici per una comunicazione del Governo.

PROGETTO DI LEGGE SULL'INGRANDIMENTO DELLE CITTÀ E DEI COMUNI DELLO STATO.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici, presenta il detto progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 810.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffici per la consueta dimanda.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLE SPESE GENERALI PEL 1851.

PRESIDENTE. Si continua la discussione sull'articolo secondo della legge relative al bilancio passivo delle spese generali pel 1851.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ARNULFO, commissario regio. Ho chiesto la parola unicamente per dichiarare che quanto ebbi l'onore di dire nella seduta di sabato non si riferisce all'alinea dell'articolo 2, la cui soppressione il Ministero accetta.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Stara.

STARA. Signori senatori: coll'animo alieno affatto da ogni spirito di parte, e sgombrato del pari da ogni preconcetta opinione, io mi feci, o signori, a meditare lungamente sul merito della disposizione contenuta nell'articolo secondo del progetto ministeriale, che cade di presente in discussione, interrogando me stesso nel silenzio e nella solitudine, da quali principii di giustizia o di equità, di ragion politica e di

Stato, ovvero di sana e benitosa amministrazione, e di pubblica economia, potesse un simile provvedimento, diciamolo pure, esorbitante e straordinario, essere, non che comandato e legittimato, suggerito e consigliato.

E dopo di avere tra me stesso lungamente discorsi ad uno ad uno tutti i principii sopraddetti, non avendo nel corto mio intendimento potuto farmi capace che da veruno dei medesimi, o presi isolatamente, o considerati nel loro complesso potesse una disposizione legislativa di tal fatta essere, non che comandata e legittimata, neppure suggerita e consigliata, venni per necessaria conseguenza indotto a concludere che sia a giusti e sodi fondamenti appoggiata la proposta dell'ufficio centrale, che nell'elaborato suo rapporto la vuole respinta e soppressa.

Toccherò leggiermente degli uni e degli altri degli allegati principii, studiandomi di dimostrare come tutti cospirino a scongiurare una misura, che coi medesimi non solo si accorda, ma ben più presto contrasta.

Nissuno di voi, o signori, sarà per contendermi, che primo e principal dettato di una rigorosa giustizia sia quello che, o che di particolari si tratti, ovvero di Governi a tutti egualmente ed imperiosamente comanda di osservare gli accordi seguiti, di soddisfare ai contratti impegni, e di serbare intatta ed intemerata la data fede.

Ma, se tutti di leggieri consentiamo in questo inconcusso canone di eterna giustizia, spero che ben pochi saranno quelli che vogliano disconoscere che un mutuo e licito accordo seguisse, un vicendevole impegno si contraesse, e si obbligasse dall'una e dall'altra la reciproca fede tra coloro che offerivano e prestavano l'opera loro, ed il Governo che l'accettava e ne profittava; quelli di procacciarsi, e questo di corrispondere quei vantaggi e quelle ricompense che le leggi d'allora promettevano e guarentivano a chi si dedicasse al pubblico servizio.

Ora, tra i vantaggi e le ricompense che ai pubblici funzionari venivano dal Governo promessi e guarentiti, eravi pur quello che dopo un certo e determinato numero d'anni avessero i primi a godere, il secondo a corrispondere una certa e determinata pensione di ritiro, come premio dovuto a certi e determinati servizi.

Ma, se le cose stanno in questi termini, chi vorrà e potrà negare, che avendo il pubblico funzionario soddisfatto dal canto suo a tutte le parti del proprio ufficio, sia pur tenuto il Governo di compierle alla sua volta?

Sarebbe ella cosa giusta e ragionevole che, dopo di averli il pubblico funzionario lealmente osservati ed eseguiti, potesse il Governo impunemente contraffare agli accordi seguiti, ai contratti impegni ed alla fede solennemente data? Sarebbe esso un atto di giustizia quello del Governo che, dopo di avere conceduta la promessa ed acquistata pensione di ritiro, la venisse in seguito togliendo o scemandone sotto il solo e semplice motivo, o di un ben leggiero ed innocente risparmio pel pubblico erario, o di essere con minore somma riconosciuti e retribuiti eguali servizi da una nuova legge regolatrice delle pensioni future?

A me così non pare, o signori, epperò affermo e mantengo che debbe la nuova legge, per conformarsi ai sacrosanti dettati della giustizia, contentarsi di regolare il futuro, e non toccare al tempo passato, che più non cade nel suo dominio.

Le pensioni concesse sotto il Governo delle leggi anteriori, ed in conformità delle medesime, costituiscono uno stato ed ordine di cose che, divenuto perfetto e compiuto per virtù di quelle medesime leggi, più non può essere tocco o

pregiudicato da una legge posteriore senza gravissimi motivi, che nel caso presente punto non si verificano.

Legittime, perchè conformi alla legge che le aveva regolate e stabilite, le pensioni suddette, o signori, ben si può dire con fondamento di ragione che vestano il carattere di un atto compiuto e perfetto, a cui la legge nuova non può riguardare senza dare alle sue disposizioni un tal quale effetto retroattivo.

E non è egli in qualche modo effetto retroattivo quello di una legge novella, la quale, non contenta di regolare e definire i servizi futuri, vuol riguardare eziandio a quelli passati che già furono da altre leggi definitivamente regolati e definiti? che non contenta di stabilire le pensioni future, vuol recare lesione e pregiudizio a quelle del tempo passato?

Ed appunto in questo sguardo retrospettivo alle passate cose, agli atti già definiti o regolati da leggi anteriori, ai fatti già perfetti e compiuti, e nella lesione più o meno grande che loro si reca dalla nuova legge, sta riposto, o signori, l'effetto retroattivo della legge medesima.

Se non che per isfuggire la taccia che alla controversa disposizione si appone, si ricorre ad una clausola bannale, e che era comune a tutte le sovrane provvisioni che riguardavano alcune persone, e che solea esprimersi colle parole: *sinchè dura il nostro beneplacito*.

Ma qui permettetemi, o signori, che io vi esprima l'alta mia meraviglia, e vi manifesti il più grande stupore, all'udire non solo ricordare, ma invocare e far valere nella presente gravissima deliberazione una clausola stigmatizzata nei tempi stessi dell'assolutismo; una clausola che era più di stile che di rigore; una clausola di cui non udii mai che siasi fatto uso, non che abuso, come ora, a parer mio, si vorrebbe fare; di una clausola che mirava a tutt'altro fine ed aveva tutt'altro obbietto; una clausola infine che riguardava e percuoteva ben piuttosto la persona di ciascun pensionato in particolare, che non la materia stessa delle pensioni in generale.

Ma, quand'anche si volesse ad una clausola siffatta dare quel valore e quell'estensione che realmente non aveva, io vi domanderei, o signori, se sarebbe lecito ancora in oggi d'invocarla e farla valere, dopochè, cessato il Governo assoluto, il quale sospettoso ed arbitrario ve l'apponeva, abbiamo la lieta ventura di vivere sotto un Governo costituzionale, che proscrive l'arbitrario e guarentisce i diritti di tutti e di ciascuno?

E dove, e quando io odo invocare una clausola siffatta? ed in quale occasione se ne vuole, o signori, fare un sì strano abuso? In quest'augusto Recinto, che risuonò finora di ben altre voci, e di ben più savi e moderati consigli? In questi tempi di libertà e di legalità che avversano le prepotenze, gli arbitrii, le spogliazioni di qualunque maniera? Nell'occasione la più compassionevole, in cui si tratta della sorte di alcuni pochi e vecchi pensionati, che, dove ne fosse il caso, reclamerebbero benigni riguardi e favore, anziché soverchio rigore e stretta giustizia?

Ah! non diamo, o signori, questo mal esempio; mostriamoci teneri e gelosi custodi del provvido e salutare principio della non retroattività della legge; manteniamo intatta ed illesa quella comune salvaguardia, questa garanzia di tutti i diritti e di tutti gli interessi sociali; non tocchiamo a questa barriera, al di là della quale si cammina sopra un terreno molto sdruciuolo e seminato di triboli, dove tutto è scompiglio, disordine e confusione.

Ma se per le ragioni sinora discorse pare a me che poco consuoni e si concilii coi principii di una severa giustizia la

proposta misura, credo di non andar errato nell'affermare che molto meno si accordi con quelli di una ben intesa equità.

E come equa si potrebbe dire una misura che senza adeguati motivi toglie in parte quello che si era dato, e lo toglie nel tempo appunto in cui maggiore si fa sentire il bisogno per crescenti incomodi dell'età, che maggiori mezzi richiedono per sopportarli?

La cosa in questo rispetto mi pare sì chiara da non abbisognare di più lungo discorso per essere dimostrata.

Se i principii della giustizia e dell'equità non consentono colla proposta misura, qual altro gravissimo motivo di ragion politica e di Stato potrà mai consigliarla e legittimarla?

O ch'io m'inganno a partito, o che la ragion di Stato, o signori, nel modo in cui la intendo, ne suggerisce e comanda di ben altre misure che non sia quella di che ora trattiamo, la quale senza verun abbastanza grave motivo e proporzionato compenso getta lo sconforto in molte famiglie, e porta con sé i semi di nuovi odii ed avversioni, di nuovi dissi e collisioni.

Infatti, sarebbe egli prudente partito che la ragion di Stato suggerisca e comandi quello di rendere malcontente e forse intrise al nuovo ordine di cose tante persone cui la straordinaria misura che ci si propone andrebbe a percuotere, non per altro che per un leggiero ed insensibile risparmio di finanza?

La ragion di Stato, o signori, ne suggerisce e comanda di cercar di guadagnare al nuovo ordine di cose gli animi di tutti con misure miti e conciliative, e non di allontanarli con misure che sappiano di asperità e di reazione.

Gli avversi alle libere nostre istituzioni, voi ben sapete che non mancano, o signori; non ne accresciamo il numero senza potenti motivi.

Senza toccare di tante altre cagioni, o pretesti, con cui taluni cercano, non dirò di giustificare, ma di scusare la loro avversione al nuovo reggimento costituzionale, voi non ignorate, o signori, che le leggi d'ordine pubblico che abbiamo sancite, e quelle di finanza o già adottate, o che si adotteranno, già ne hanno alienati, o ne alieneranno molti altri dal medesimo.

Ma quelle leggi, o signori, comunque dallo spirito di parte siensi volute travisare, erano altamente richieste dal pubblico bene, ed io le ho votate, laddove questa che ora ci si propone, non ha alcun fondamento nel medesimo, e perciò io la respingo.

Nè per farmela accogliere vale la considerazione, che pur sarebbe la sola che palesemente siasi collegata, quella cioè dei molti ed urgenti bisogni e strettezze dell'erario, e della conseguente necessità di sopperirvi con ogni maniera di nuove tasse, di economie e risparmi.

Già si è dimostrato, o signori, che il risparmio e l'economia sarebbe sì tenue che non varrebbe certamente il pregio di procurarlo, a costo di tanto maggiori e più rilevanti interessi di una sfera assai più alta e delicata, che ne verrebbero lesi e pregiudicati.

Lo stesso egregio commissario regio ebbe a riconoscerlo, e per disbrigarasi da questa osservazione, che non ammette replica, seppe, da quel valente ch'egli è, con molta prontezza d'ingegno, ed anche con una certa apparenza di verità, invocare quell'adagio che vola per la bocca di tutti, che: *stagnula, quae non praesent, simul unifa furant.*

Se questo risparmio è piccolo, egli disse, giunto a tutti gli altri forma una somma considerevole, che nelle attuali strettezze della finanza torna molto utile ed opportuno.

Signori, voi comprenderete di leggieri le ragioni di delicatezza, le quali mi vietano di entrare in questa nuova discussione a cui mi chiamerebbe l'esame degli altri risparmi, a cui si vuol ora aggiungere quello delle dimezzate od assottigliate pensioni.

Mi contenterò solo di farvi avvertire che tutti codesti risparmi, insieme uniti, montano a sì piccola somma, che dai medesimi nissuno o ben poco alleviamento, nissuno o ben poco vantaggio, saranno per risentirne le finanze dello Stato.

Se di risparmi e di economie si parla che valgano a ristore le nostre finanze, non conviene cercarli nè nella diminuzione delle pensioni concesse a pochi funzionari in una somma eccedente le lire ottomila, nè in altri consimili provvedimenti, che, quando sieno attuati, non ci allevieranno certamente da quella strettezza in cui ora ci troviamo, ma sibbene in altri rami di pubblica amministrazione, che ne possono essere suscettivi.

Tra breve, o signori, e nella discussione dell'altro bilancio, che si trova egualmente posto all'ordine del giorno, largo campo vi si aprirà di fare, ove lo vogliate, dei notevoli risparmi, che potranno assai meglio raggiungere lo scopo che noi tutti ci proponiamo di sopperire nel miglior modo possibile, ai molti ed urgenti bisogni che ci premono.

Nè con ciò io intendo, o signori, di recare il menomo pregiudizio alla nostra forza ed importanza militare: che anzi io vorrei accrescerla e renderla, all'occasione, più imponente e più preponderante.

Voi ben sapete, o signori, che la forza militare di uno Stato non istà sotamente nel numero dei soldati, ma ben anche nei mezzi pecuniari di cui può disporre, essendo il danaro uno dei nerbi principali della guerra.

Se noi dunque facendo risparmi ci procaccieremo mezzi pecuniari, invece di diminuirli, noi aumenteremo la nostra possanza militare, la quale a poco o nulla gioverebbe, quando, o in sul bel principio, o poco dopo, ci trovassimo a mancare del denaro necessario a sostenerla.

Nè con ciò crediate, o signori, che io mi mostri men tenero e geloso di qualunque altro della libertà ed indipendenza nazionale, poichè saranno queste, a parer mio, assai meglio assicurate e garantite, quando noi difettiamo di un qualche numero di soldati, di poco però inferiore a quello che si propone, ed abbondiamo in quella vece, o siamo almeno sufficientemente provvisti dei mezzi pecuniari che, quando ne accadesse il bisogno, si richiederebbero per conservare e difendere da tutti e contro a tutti le libere nostre istituzioni e con esse la libertà e l'indipendenza nazionale.

A custodia di questa, veglia, o signori, la guardia nazionale che attira l'ammirazione di tutti, e che ne sarebbe nel caso di bisogno e di pericolo il più forte propugnacolo.

E quando l'onore nazionale fosse impegnato, quando la libertà e l'indipendenza, o le libere nostre istituzioni pericolassero, tutti allora vestirebbero la divisa militare, e concorrerebbero volenterosi in quel numero che fosse necessario, per conservare e difendere quei sacrosanti e preziosi interessi.

Porrò fine a questo mio qualunque siasi ragionamento, richiamando l'attenzione vostra, o signori, a quanto finora abbiamo fatto, ed a quello che ora ci si vorrebbe far fare.

Finora i nostri atti, tutte le nostre leggi furono improntati di mitezza e dolcezza, di conciliazione e moderazione, di riparazione e di risarcimento, di liberalità e di generosità. A tutto si provvide, a tutto si riparò con non pochi e lievi sacrifici dello Stato.

Si restituirono, o si accrebbero le pensioni ai militari di tutte epoche, e di tutti i Governi.

Si concedessero impieghi, stipendi o pensioni a tutti coloro che ne erano stati privati.

Si chiamarono a parte delle nostre scarse fortune coloro che avevano con noi avuti comuni gl'infortuni e le vicende.

Si accordarono e si accordano sussidi a chi vive lontano dai domestici lari e va miseramente esulando dalla cara patria.

E dopo tanti atti e tante leggi di moderazione e di riparazione, di giustizia e di liberalità, noi avremo il coraggio di adottare una proposta che ci metterebbe in aperta contraddizione con noi stessi, e che sarebbe, a parer mio, vizziata del difetto di retroattività, epperò giustamente tassata di troppo dura, aspra e severa, se non si vuole ingiusta ed iniqua?

Io per me non mi sento un simile coraggio, e voterò per conseguenza contro all'articolo secondo che si discute.

E come mai avrò io il coraggio di diminuire la pensione a quelli che ne godono in conformità delle leggi che erano allora in vigore, quando votai per concederne o per accrescerle a quelli a cui il Governo assoluto le aveva tolte o diminuite?

Se il Governo assoluto non ha potuto togliere o diminuirle, perchè erano quelle pensioni conformi alle leggi del tempo in cui erano state concesse, potrà ora fare lo stesso un Governo libero e costituzionale, ed incorrere così nel medesimo biasimo di quello?

Per me, lo ripeto, o signori, sarebbe questa una manifesta contraddizione con noi stessi.

Se noi abbiam creduto di restituire, o di accrescere le pensioni che il Governo assoluto aveva tolte o scemate per la ragione che le leggi del tempo, in cui erano state accordate, attribuivano quel diritto ai pensionati, per la stessa ragione noi dobbiamo, o signori, rispettare e lasciare intatte ed illese le pensioni passate, perchè anche queste erano e sono conformi alle leggi del tempo in cui furono concesse.

Ma io confido che voi darete saggio della vostra saviezza e prudenza adottando le conclusioni della vostra Commissione.

E così adoperando, o signori, leverete altissimo grido, non solamente appresso alla nostra, ma ben anche appresso altre nazioni, di quello spirito di moderazione e di conciliazione, e di quel profonda senno politico, di cui furono sin qui improntate ed informate le savie e prudenti vostre deliberazioni.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non posso accordargliela per ora, perchè è già stata chiesta precedentemente da parecchi altri senatori.

La parola è al senatore Macstri.

MACSTRI. Non potei intervenire all'ultima adunanza. Ho inteso che si è sollevata una grave quistione sull'articolo secondo del progetto di legge che si discute. Io ne ho fatto soggetto d'esame, lontano e libero da ogni influenza di opinioni. Ho l'onore di sottoporre alla saggezza del Senato il risultato imparziale del mio studio, disposto a rinunciarvi, quando ragioni prevalenti mi persuadano a farlo.

La soppressione dell'articolo secondo della legge che è sottoposta al nostro esame si fonda su queste ragioni: 1° che tale disposizione prenderebbe effetto retroattivo, e si applicherebbe a quegli assegnamenti, i quali, conferiti in virtù di sovrani provvedimenti preesistenti, hanno in certo modo acquistato forza di contratto, e preso consistenza di diritti acquisiti;

2° Che tale disposizione sarebbe mal collocata in una legge di bilancio;

3° Che il paragrafo secondo dell'articolo è in contraddizione coi principii adottati dall'articolo 7 della legge sui cumuli 14 maggio prossimo passato.

Non parlerò che della prima quistione, poichè la Commissione fa poco fondamento sulla seconda, e il Ministero ha rinunciato alla terza. Parlerò adunque soltanto della quistione intorno al diritto acquisito.

È egli vero che la legge non può mai avere effetto retroattivo?

Questo principio della non retroattività è un precetto più pei giudici che pei legislatori. Così dicevasi quando si discuteva l'articolo secondo del Codice francese. Ma io vorrò ritenerlo anche come un principio direttivo del legislatore. Ma egli non è così assoluto che il legislatore non possa estendere il suo impero anche sul passato. La legge 7 *De legibus* nel Codice, dopo avere stabilito il principio della non retroattività, soggiugne: *nisi nominatim et de præterito tempore, et adhuc pendentibus negotiis cautum sit*. Dipende adunque dal legislatore il dare effetto retroattivo alla legge.

Quindi la legge 3 *De pactis pignorum*, proscribbe i patti commissorii che erano stati fatti precedentemente fra creditori e debitori.

Quindi l'Assemblea costituente di Francia, che fu costantemente nemica della retroattività, non dubitò nella famosa notte del 4 agosto 1789 di abolire la servitù personale, la manomorta e la feudalità.

Quindi la legge 14 novembre 1792 della Convenzione nazionale distrusse le sostituzioni fedecommissarie che erano state precedentemente create.

È il motivo principale fra vari che colpiscono le retroattività, anche nei privati negozi, si è quello del pubblico interesse. Dinanzi alle politiche considerazioni cedono i principii dell'interesse privato.

Ora la disposizione che si vuol sopprimere dell'articolo secondo è dessa raccomandata da politiche considerazioni? E chi potrebbe dubitarne? Tutti i lavori legislativi di questo anno sono diretti all'altissimo fine di restaurare le finanze, e di ricondurre l'equilibrio tra le entrate e le spese; e però si sono votate e si stanno votando per una parte contribuzioni, per altra economie.

Ora di che si tratterebbe? Si tratterebbe di un'economia sopra pensioni, e non su tutte le pensioni, ma sopra alcune delle più pingui; si tratterebbe non di proibire i cumuli di queste pensioni, ma di stabilire un *maximum*; e il *maximum* mi pare che non si possa risguardare come poco generoso; giacchè sarebbe corrispondente se non ai primi stipendi delle alte cariche, certo ai più notabili dopo di quelli.

Dalle cose dette risulta che quando pure l'articolo secondo avesse effetto retroattivo, sarebbe in potestà del Parlamento il votarlo, e la votazione sarebbe giustificata da gravi politiche considerazioni.

Ma l'onorevole Commissione impugna l'articolo, siccome contrario ad assegnamenti, i quali in virtù di sovrani provvedimenti preesistenti hanno in certo modo acquistato forza di contratto, e preso consistenza di diritti acquisiti.

L'espressione temperata che si usa « assegnamenti che hanno in certo modo acquistato forza di contratto e di diritti acquisiti » ben dimostra che la Commissione non considera gli *assegnamenti* nè come contratti, nè come diritti acquisiti.

Ora, se non sono nè l'uno, nè l'altro, manca ogni ragione per avversare l'articolo disputato. Ed è ben chiaro che le pensioni sono nè contratti, nè diritti acquisiti. Non con-

tratti, perchè i sovrani provvedimenti sulle pensioni non erano che norma per l'amministrazione che doveva liquidare le pensioni, ma non erano una legge, rispetto al principe, irrevocabile. La pensione, sotto qualunque Governo, ella non è che una ricompensa di servizi prestati. Il diritto alla pensione è un diritto di equità, rispettabile e rispettato da Governi civili, ma uno di quei diritti che diconsi imperfetti, come sono gli obblighi della gratitudine; e che non danno azione giuridica davanti alla giustizia. Quindi siffatti diritti non possono mai essere diritti acquisiti se non sono riconosciuti da un formale contratto. Tutti riconosceranno nell'atto che attribuisce la pensione non certo un contratto, ma una concessione per sua natura revocabile.

Finora ho dimostrato la mia tesi a priori e in teorica; se ora vogliasi considerare nella pratica, gli esempi si offrono innumerevoli.

In Francia dal 1600, sotto Enrico IV, fino ai nostri giorni è accaduto assai volte di riformare le leggi sulle pensioni. E le riforme consistevano sempre in riduzioni; e nessuno ha mai dubitato che ciò intaccasse diritti acquisiti. Le pensioni che salivano a quell'epoca a tre milioni furono ridotte a due.

Nel 1614 salirono a 6,680,000: gli Stati generali reclamarono contro questo enorme carico che gravitava sulla nazione, e furono ridotte le somme destinate alle pensioni.

Nel 1629 si richiese che le pensioni fossero ridotte a quella proporzione che gli altri obblighi dello Stato potessero essere soddisfatti, e che ogni anno sarebbe fatto uno Stato delle pensioni, e ridotte in conseguenza.

Ma le pensioni erano ancora cresciute oltre misura, e Anna d'Austria reggente nel 1643 con sua ordinanza le ridusse ad un terzo.

Nel 1717, le pensioni subirono successivamente due riforme. Nel primo editto fu stabilito che le pensioni di lire 10 mila e più sarebbero scemate di tre quinti. In altro editto si fece altra riduzione, non escluse le pensioni dei principi del sangue.

Nel 17 aprile 1789 vi fu altra dichiarazione intesa a ridurre le pensioni che erano ancora cresciute.

Nel 29 gennaio 1770, l'abate Terray caricò d'imposta graduale le pensioni (notate, o signori, graduate).

Nel 1778, Necker confermò queste imposte, e fece altri provvedimenti.

Il successore le gravò di ritenuta. Ciononostante le pensioni crebbero fino a 37 milioni e più.

In questo stato di cose l'Assemblea costituente si occupò delle pensioni ed emanò la legge 30 agosto 1790.

Nel primo articolo stabilì: lo Stato deve ricompensare i servizi resi al corpo sociale, quando la loro importanza e durata meritano questo testimonio di riconoscenza (si noti testimonio di riconoscenza, non diritto).

La nazione deve pur pagare ai cittadini il prezzo de'sacrifici ch'essi hanno fatto all'utilità pubblica (sacrifici in perdita, o spesa).

Nell'articolo 14 destinò un fondo di 12 milioni alle pensioni per l'avvenire.

Nel titolo III, articolo 1, sopprime tutte le pensioni, trattamenti, ecc., esistenti al primo gennaio 1790, o accordate dopo quest'epoca.

È dunque dimostrato colla teorica e colla pratica legislativa che le pensioni sono soggette a riduzione per le leggi posteriori, e che queste non furono mai considerate come violazione di diritti acquisiti. Vuolsi dunque mantenere l'articolo 2.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cristiani.

CRISTIANI. Allo stato in cui è giunta la discussione, mi pare che due cose si trovino poste in piena luce.

La prima, che non è mestieri pel Senato di ulteriormente soffermarsi sulla sua prerogativa di discutere ed emendare le leggi di finanza, per aver esso col fatto più volte manifestata la profonda sua convinzione affermativa al proposito.

La seconda che, lontano dalla gretta e meschina suscettività che spiegano per lo più i corpi morali nella difesa delle proprie competenze, il Senato nell'esercizio della sua prerogativa ha il fermo proponimento di dimostrarsi animato dallo spirito della più arrendevole condiscendenza ed intende disporsi a suggerire modificazioni, non già nei casi in cui si tratti semplicemente di apportare miglioramenti alla legge, ma in quelli esclusivamente in cui i suoi emendamenti si ritengano consigliati da ben gravi considerazioni di pubblico interesse.

Ciò premesso il modo della presente deliberazione tutto sta, a parer mio, nell'indagare se la soppressione dell'articolo 2 suggerita dalla vostra Commissione vesta quei tali caratteri d'importanza, di gravità, o, dirò meglio, di morale necessità, per cui il Senato debba scostarsi dalle norme di spassionata cedevolezza di cui ha dato non dubbie prove nelle precedenti sue deliberazioni.

Tale è l'induzione cui è mio pensiero di procedere.

Se all'articolo 2 non si potesse muovere altra critica se non se quella che esso contiene una disposizione la quale per sua natura meno opportunamente si addice ad un bilancio, in quest'ipotesi, siccome la suggerita soppressione non costituirebbe che un semplice miglioramento, di buon grado mi accosterei all'opinione di coloro che propendono perchè si approvì l'inserzione di quell'articolo nella legge.

Ed a questa determinazione mi muoverebbe quella grave ed urgente necessità alla quale pare che, in materia di leggi di finanza, sia pensiero del Senato di subordinare l'esercizio della sua prerogativa.

Ma s'io concorro nel sentimento della vostra Commissione, si è perchè al ricordato articolo avvi un'obiezione di ben altra gravità che non quella del poco suo logico collocamento in un bilancio, ma io riconosco vera, perchè essa contiene un principio alla cui ammissione ripugnar debbe la coscienza del Senato, perchè contrario all'equità, alla giustizia ed al decoro del legislatore e del paese.

Non voglio già dire che nello stretto rigore delle leggi scritte, la concessione di una pensione costituita nei limiti degli in allora vigenti regolamenti avesse per colui che l'aveva ottenuta la legale efficacia di un diritto acquisito; non discuterò nemmeno se la clausola stata ricordata dal signor commissario regio si trovasse mai sempre ed indistintamente inserita in tutti i regi provvedimenti di concessioni di pensioni, ovvero se, come ne ho la persuasione, la formola suddetta fosse effettivamente ammessa nella massima parte dei decreti di concessioni.

E di buon grado ammetterò che per l'addietro, sia che nella concessione vi fosse o no espressa la clausola durante il nostro beneplacito, il potere sovrano, volendolo, avrebbe potuto togliere o ridurre la pensione, senza che il pensionato avesse potuto muovere un'azione giudiziale in ripristinamento della precedente concessione.

Ma da ciò vorrà egli trarre la conseguenza che la revocazione che si fosse ordinata sarebbe stata giusta, decorosa, leale? No, certo; quel provvedimento non sarebbe stato che una logica bensì, ma incompatibile applicazione, perchè spinta agli estremi suoi limiti dal principio di Governo che in allora ci reggeva.

Dissi una logica applicazione spinta agli estremi suoi limiti dal principio di Governo, imperocchè nel rigore de' principi la sovrana autorità non aveva limiti legali di cui si potesse con efficacia invocare l'osservanza.

Dissi incompatibile applicazione, perchè quei limiti alla potestà sovrana di cui lamentavasi il difetto legale, avevano in fatto una reale esistenza, la quale era dovuta alla irresistibile azione degli usi, delle abitudini, delle istituzioni nostre, ed alla costante e mai smentita temperanza dei nostri principi.

Ed anzi, sotto quell'assoluto reggimento, tanta era la forza di quella legge non scritta che più possenti non sarebbero state le leggi scritte che avessero segnati i confini della sovrana potestà.

Ora la loro religiosa osservazione era tanta che io ben credo di poter asserire, senza temere di essere smentito, che sotto il reggimento de' nostri re non sarebbesi trovato un ministro cui fosse bastato l'animo di suggerire al principe la revocazione di pensioni concesse in conformità dei vigenti regolamenti, ed in premio di prestati servizi, e molto meno poi niuna mano di re avrebbe mai acconsentito di firmare un provvedimento, che avrebbe considerato qual vera violazione della data fede.

E ora si vorrebbe, o signori, che ciò che un re assoluto avrebbe considerato come una morale impossibilità, perchè contrario alla generosità, alla lealtà, al decoro regio, fosse possibile in un Governo costituzionale?

No, signori; ciò che sarebbe stato inaudito sotto il Governo precedente, ciò che il senno pubblico avrebbe riprovato come indecoroso, come ingiusto, non può assumere un carattere di legalità, di giustizia, perchè promulgato da un Governo costituzionale.

Ben comprendo che se fra gli antichi pensionati dello Stato, alcuno se ne trovi cui venne fatto un assegnamento oltre i limiti dei vigenti regolamenti, si possa a buon diritto apportare rimedio a quell'abuso. Ora l'articolo 3 del progetto provvede a sufficienza alla cessazione dell'indebito favore ad esso concesso.

Ma le pensioni tutte che furono regolate dalle basi delle leggi vigenti, quantunque nel rigore dei termini non avessero l'efficacia d'un diritto acquisito, esperibile avanti la giustizia, costituirono un sovrano affidamento, il quale, se nominalmente subordinato alla durata del beneplacito regio, aveva per altro, secondo le istituzioni e le costanti nostre consuetudini, un carattere di durata vitalizia irrevocabile.

Ora, se sotto il Governo assoluto la scrupolosa conservazione delle pensioni legittimamente concesse si sarebbe considerata come uno dei più sacrosanti doveri della sovrana riconoscenza per i prestati servizi, se la riduzione delle concesse ricompense si sarebbe riguardata come lesiva dell'onoratezza, della dignità sovrana, come una violazione della fede del principe, il Governo costituzionale, succeduto al precedente, non in virtù di una violenta rivoluzione, ma per una naturale e spontanea trasformazione, è, a parer mio, nella morale necessità di mantenere gli impegni onoratamente assunti dal Governo cui ha succeduto.

Quindi io voto per la soppressione suggerita dalla Commissione, poichè, a parer mio, la medesima non costituisce un semplice miglioramento del quale di buon grado acconsentirei il sacrificio, affine di evitar ciò tutto che potesse anche momentaneamente apportare incaglio al buon accordo tra i poteri, e perchè la ritengo dettata da un grave e presente interesse, quello di mantenere illibato ed illeso il decoro del nostro Governo, i cui provvedimenti non debbono

portar l'impronta di minor lealtà e generosità di quelli del Governo che lo precedette.

Nè così opinando credo di mancare alle regole di arrendevole condiscendenza da cui debbe, a parer mio, essere animato il Senato, imperocchè la condiscendenza quando oltrepassa certi confini estremi non sarebbe, a parer mio, che un vero abbandono dei propri doveri il quale è la guarentigia più ferma della dignità e della considerazione dei corpi politici.

Sì, o signori, l'esperienza di tutti i tempi dimostra come non siavi cosa di cui tanto abbisognino i corpi morali quanto della pubblica considerazione, e come ad innalzarli nella estimazione pubblica giovi non tanto l'illustrazione dei membri che contengono nel loro seno e la natura della loro autorità, quanto più veramente la gravità, la prudenza e soprattutto la coraggiosa energia del carattere che sanno spiegare.

Il sentire generoso della propria dignità mi pare che tanto più debba formare l'oggetto della costante nostra preoccupazione, in quanto che privi della forza che altrove altri corpi a noi analoghi desumono da una possente preponderanza territoriale, ed altri dal prestigio dell'elezione, l'influenza nostra sullo spirito pubblico varia naturalmente in proporzione della morale autorità che avremo saputo conciliare agli atti nostri con un procedere la cui ponderata prudenza non vada all'occorrenza disgiunta da una coraggiosa energia.

Ora siccome, a parer mio, la soppressione suggerita dalla Commissione ha una così grave e vitale importanza, che il farne il sacrificio al desiderio di evitare ogni sospetto di conflitto non potrebbe riguardarsi come uno di quegli atti di ben intesa condiscendenza di cui non siamo stati mai avari, ma vestirebbe invece il carattere di inopportuna trascuranza della missione a noi affidata dallo Statuto, perciò io porto ferma fiducia che la preoccupazione di quel timore non possa avere sulla presente nostra deliberazione maggiore influenza di quella che ottenne in recenti nostre deliberazioni.

Ma è egli vero che nella presente occorrenza possa esservi nemmeno l'ombra di conflitto fra i poteri?

Avviciniamoci a quello spauracchio che non so veramente se vada ad ogni momento esponendosi agli occhi nostri collo scopo di ridurre la nostra prerogativa nella condizione di un diritto che nessun contende, ma di cui non mai si debba far uso, e tosto riconosceremo che se fuvi occasione in cui non avvi ragionevole probabilità che sia per eccitarsi conflitto di sorta tra i poteri dello Stato, essa è certamente la presente.

Ed invero, salvo si voglia stabilire per base (occhè sarebbe alla esperienza ed alla ragione contrario) che dal momento in cui uno dei poteri adottò una determinazione in una precedente deliberazione, il suggerito provvedimento debba perciò solo costituire pel medesimo una questione di dignità, talchè il farne l'abbandono sia cosa per esso indecorosa, sarà forza confessare all'opposto che quello dei poteri i cui suggerimenti non avessero ottenuto il gradimento di uno degli altri, si farà un grato impegno di portare nella nuova deliberazione, cui lo chiamerà lo spiegato dissenso, una spregiudicata condiscendenza e un animo libero da ogni suscettività di amor proprio.

Tali furono difatti i sensi con cui il Senato in non poche occasioni imprese a deliberare sopra suggerimenti da lui proposti, che non avevano incontrato il gradimento della Camera elettiva.

Ora, se il Senato seppe non rare volte dar prova di così

conciliante arrendevolezza ai desiderii altrove manifestati, chi è colui che vorrà sopporre che all'occorrenza la Camera elettiva non sia dal canto suo per dimostrarsi animata da pari spirito di conciliazione?

Quanto a me ben vi posso accertare che troppo io presumo dell'illuminato suo patriottismo, per non considerare qual cosa ingiuriosa l'averlo al proposito qualsiasi dubbio.

Ed in questa intima persuasione vieppiù mi confermano sia la circostanza che indipendentemente dalla soppressione della Commissione suggerita il presente bilancio dovrà necessariamente di bel nuovo, e per altre fattevi variazioni, essere sottoposto alla deliberazione della Camera elettiva, sia il convincimento in cui sono che l'articolo 2, anziché possa per essa costituire uno di quei gravi sacrifici della propria opinione cui il decoro e la dignità sua non consenta di accostarsi, non può a meno di riguardarsi quale determinazione di nessuna gravità ed importanza per la medesima.

E difatti, se considerasi l'articolo 2 sotto l'aspetto dell'interesse dell'erario, la modicità della somma che le finanze verrebbero a buonificare secondo il computo del relatore della Commissione, appalesa all'evidenza come la conservazione del medesimo sia cosa di quasi nessun momento.

Se poi l'interesse della conservazione dell'articolo si vuol desumere dal principio di economia che sarebbesi col medesimo consacrato, cessar debbe ogni motivo d'importanza ad insistere nel mantenimento della disposizione, ove si ponga mente, che siccome essa non formava parte integrante del bilancio, naturalmente si sarebbe potuto collocare nella legge sulle pensioni, perciò rimane pienamente libera la via di quello introdurre nella legge sulle pensioni non ancora discussa.

Se infine si considererà che, mentre resta esclusa per la Camera elettiva ogni sostanziale importanza della instantanea conservazione dell'articolo 2 nel bilancio, la soppressione del medesimo viene dal Senato suggerita per gravi considerazioni, non vi ha dubbio che, qualunque possa essere circa alla medesima il pensiero della Camera elettiva, e quand'anche essa ci volesse accagionare di troppa delicatezza di sentimenti, sarà forza per altro riconoscere che la ritrosia del Senato ad adottare l'articolo 2 procede da preoccupazioni le quali, volendole pur ritenere esagerate, sono peraltro meritevoli di eccitare la simpatia di ogni cuor leale e generoso. Per la qual cosa nutro piena fiducia che i voti del Senato troveranno negli altri poteri dello Stato non dubbia corrispondenza.

PRESIDENTE. Il senatore Della Torre ha la parola.

DELLA TORRE. Messieurs les sénateurs, je vote pour la suppression de l'article en discussion, je vote en faveur de ce qui vous est proposé par votre Commission; mais, messieurs, je le fais sans crainte, ce que je ne ferais pas, si nous nous trouvions en face de quelques-uns des périls qui ont été signalés dans un des discours prononcés à la séance d'avant-hier. J'ai écouté ce discours avec attention; après l'avoir entendu, je n'ai pas varié l'opinion que j'avais précédemment, à savoir que, dès que l'on entrevoit la possibilité qu'il puisse survenir une légère divergence d'avis entre les deux Chambres sur l'interprétation à donner à tel ou tel article du Statut, il importe que chacun expose clairement, franchement la manière dont il entend le Statut.

Une pareille exposition, faite avec la modération convenable, aura toujours pour résultat non un désaccord fâcheux, mais une plus claire intelligence du Statut qui nous régit, qui est notre loi suprême à tous, et que nous avons tous juré

d'observer fidèlement. Cette intelligence constitutionnelle ne peut s'acquérir qu'en étudiant le Statut avec attention. Il n'est donc point regrettable qu'il se présente des occasions qui nous obligent à faire cette étude. Comme notre Statut est écrit, la décision finale est certaine; il faudra s'en tenir au texte; je pense que tous les gens sensés tomberont d'accord sur la vraie signification de ce texte.

Je n'ajouterai rien à ces quelques mots, car toute discussion ultérieure sur ce sujet est évidemment superflue.

Il faut donc examiner l'article en lui-même, et voir s'il convient ou s'il ne convient pas.

Il ne convient pas, par cette raison qu'il donne à la loi un caractère de rétroactivité, parce que nous imprimons à la loi ce caractère qui est généralement odieux, et cela pour un avantage tellement minime, qu'on ne peut absolument même pas l'évaluer.

Je demande, si pour faire une économie de 20 mille francs il convient de faire une loi qui aura un effet rétroactif. Mais, messieurs, réfléchissons donc aux conséquences de l'adoption d'un semblable principe.

On a dit que 15 mille francs seraient le maximum des traitements et 8 mille francs le maximum des pensions. Et sur quel motif repose cette détermination? On a allégué que nos finances sont dans un état fâcheux, qu'il est urgent de faire toutes les économies qu'il est possible de réaliser. Et quel est le chiffre annuel de ces économies? Trois cents mille francs environ. Mais, messieurs, qui peut affirmer que l'année prochaine, quand nos finances seront gravées en plus de l'emprunt des 75 millions dont il est question aujourd'hui, on ne viendra pas nous faire des propositions nouvelles dans le sens de celle que je viens de vous signaler? Qui peut nous affirmer qu'on ne viendra pas nous dire: l'année dernière vous avez voté les chiffres de 15 et de 8, c'est fort peu de chose; nos finances sont dans le plus mauvais état, je vous propose maintenant de voter les chiffres de 8 pour les traitements et de 4 pour les pensions. C'est une mesure rétroactive, je l'avoue, mais ce que vous avez fait l'année dernière a ce caractère de rétroactivité. Ainsi, la rétroactivité étant admise en principe chez nous, c'est un droit acquis du jour où vous avez pris l'année dernière une mesure identique. Celle que je vous propose serait d'une incontestable utilité: il s'agit de gagner non plus trois cents mille francs, mais des millions.

Messieurs, peut-être nous repousserons une proposition de cette nature, peut-être transigerons-nous, nous ne poserons pas les chiffres de 8 et de 4, mais il se peut qu'on adopte ceux de 12 et 6, afin de déterminer la question.

Mais, messieurs, en attendant, quelle que soit notre décision, le principe de la rétroactivité étant une fois admis dans la loi, non-seulement les intérêts particuliers, mais surtout les intérêts des employés de l'Etat sont gravement compromis; personne alors ne saura quel est, au juste, son avenir. J'ai été très-frappé d'une observation qui a été faite à la dernière séance par un de nos honorables collègues; il vous a dit: si les fonctionnaires qui se dévouent au service de l'Etat sont incertains sur leur sort à venir, les gens habiles et capables ne se consacreront plus au service de l'Etat. Notre collègue avait grandement raison; il me semble déjà que je constate quelques symptômes de ce fait. Il me semble, à moi et à d'autres, que nos avocats éminents ne désirent plus maintenant entrer dans la magistrature, honneur qu'autrefois ils ambitionnaient beaucoup; il y en a même qui s'y refusent absolument. La raison en est simple: un avocat de premier ordre, à l'âge de trente ans, gagne 25 ou 30 mille francs, il

reçoit l'approbation et les applaudissements du public, il arrive ainsi à la vieillesse après avoir joui d'une grande aisance, et pourra, à sa mort, laisser une certaine fortune à ses enfants. Supposez le magistrat, voyez à quel âge il pourrait mourir de quelque aisance! Placez-le au sommet de la magistrature, il recevra 15 mille francs; mais une maladie survenant, il prendra sa retraite et n'aura plus que 8 mille francs, si toutefois le chiffre de 8 mille francs est maintenu, nous ne le savons pas, lui-même il ne le sait pas. Que pourrait-il faire pour ses enfants? Ne voit-il pas qu'il laissera sa famille dans la misère, ne prévoit-il pas ce malheur? Je ferais la même observation pour toutes les branches des services publics, pour l'armée, pour toute l'administration. On a tout restreint, tout diminué; en conséquence, attendez-vous à ce que les gens d'une certaine portée refusent de se mettre au service de l'Etat, car l'Etat deviendrait mauvais maître, il paierait très-peu les services, pensionnerait faiblement, et, de plus, se réserverait toujours le droit de ne pas tenir les promesses qu'il aurait faites. Vous voyez, messieurs, que l'Etat serait un mauvais maître, j'en serais fâché, moi qui suis à son service, car je lui souhaite bonheur et gloire, et je ne crois pas qu'on lui fasse perdre la route qui doit le conduire au bonheur et à la gloire. Messieurs, vous n'aurez, dans les administrations, que des gens médiocres; quand les gens capables se retireront, ceux qui ne peuvent compter sur leur talent parce qu'ils n'en ont pas, serviront l'Etat parce qu'ils trouveront un appointement tout prêt, mais l'Etat sera mal servi. Il y a plus, ces gens médiocres, incertains sur leur avenir, feront peut-être cette réflexion: puisque l'avenir n'est pas sûr pour nous, il faut profiter de présent; c'est ce qui a eu lieu ailleurs. Messieurs, je connais un empire qui, il y a 80 ans, avait des proportions gigantesques, une population de 40 millions d'individus, une armée valeureuse, et cependant cet empire ne comptait que comme puissance de second ordre. Pourquoi? Messieurs, il ne payait presque pas ses employés, les pensions n'étaient pas assurées, tout était sujet à changement; mais aussi, quand on croyait avoir cent mille hommes sous les armes, on n'en avait que 45 à 50 mille, le reste figurait sur le papier, et cet empire était toujours sans argent, car les appointements certains ont des limites, les déprédations n'en ont pas: tout le monde profitait de l'état des choses, et les finances se trouvaient sans cesse dans la plus précaire des situations. Messieurs, la Providence a envoyé à ce pays des souverains habiles, ils ont compris d'où venait le mal, ils ont augmenté les paies, assuré les pensions et récompensé magnifiquement ceux qui avaient rendu d'éclatants services. Cet empire est devenu la première puissance du monde: c'est la Russie. Vous pouvez vérifier l'exactitude des faits que j'avance. Je ne voudrais pas, messieurs, que nous nous engagions dans une voie de laquelle un empire, si puissant aujourd'hui, a dû sortir pour acquérir une grande considération en Europe. Je vote donc avec pleine conviction pour le rejet de l'article second.

PRESIDENTE. La parola è al signor Pallavicino Mossi.

PALLAVICINO MOSSI. Gli onorevoli oratori che sin qui ragionarono sull'articolo 2 ne proposero, quali la soppressione, come involvente un principio retroattivo ed una contraddizione con altra recentissima legge, e quali ne proposero la conservazione per non toccare alla delicata controversia di competenza in materia di bilanci. Oltre questi due modi di vedere nella quistione, a me pare che in un terzo aspetto la cosa si rappresenti, ed è la irregolarità della forma, sulla quale mi pare che il Senato non possa e non debba guari transigere.

Gli articoli 2 e 3 del bilancio che si discute, assolutamente non contengono materia alcuna di bilancio. Essi riguardano disposizioni d'indole organica e regolamentare, disposizioni che richieggono leggi proprie e determinazioni separate. Prova ne sia che le medesime ed altre di simile natura vennero già altre volte prodotte isolatamente e per leggi proprie ed individue, come aventi in loro stesse ragione indipendente di discussione; per esempio, anche le pensioni militari ci verranno presentate a tutt'altra occasione che a quella del bilancio della guerra.

Ciò posto, io credo importantissimo che il Senato non entri per ora a deliberare sull'intrinseca disposizione degli articoli di cui parlo; ma, rimuovendoli interamente dalla legge del bilancio, questo approvi, riserbando gli articoli 2 e 3 a formare una legge distinta. La quistione che io propongo è quistione preliminare, e come tale dovrebbe avere la preferenza.

Quantunque poi sia quistione di forma, ella è pure gravissima, a parer mio. Ad ogni istante v'ha chi qui mette in dubbio se al Senato s'aspetti indurre emendamenti in leggi di finanza; ad ogni istante le Commissioni invitano il Senato a transigere, protestando sui difetti delle leggi, a transigere stante l'urgenza e la necessità delle più essenziali disposizioni delle medesime. Io sono pur sempre per condiscendere a questi dubbi, a queste necessità. Ma si può egli senza lasciar minacciare i fondamenti dell'ordine costituzionale passare sopra a quella forma che ne costituisce la guarentigia e la durevolezza? Dobbiamo noi sopportare che due, tre, o quattro leggi si affastellino in una sola? che nel bilancio si introducano quant'altre leggi si voglia, e per mezzo di esso, e per la pretesa intangibilità del medesimo non possano neppure quelle emendarsi? La Commissione in luogo di scindere le due leggi ci propone la soppressione dell'articolo 2. Questo mezzo non mi pare provvido abbastanza; esso lascia sussistere il principale e più pericoloso abuso che nella legge si riscontra, quello della molteplicità dei soggetti.

Si sopprime l'articolo 2 in via di emendamento, invece di scinderlo per incompetenza di luogo; e si mantiene dall'altra parte l'articolo 3 che, di natura anch'esso affatto regolamentare e straniera al bilancio, duplica il soggetto della legge: così la Commissione per nulla oppugna, ma piuttosto autorizza col fatto o colla tolleranza l'irregolarità della forma. Qui adunque secondo me non più si tratterebbe di risolvere la quistione e il dubbio sulle emendazioni di un bilancio.

Qui nemmeno si tratterebbe di esaminare se le disposizioni degli articoli 2 e 3 siano o no intrinsecamente giuste e opportune. La quistione che le domina tutte è se debbasi votare in una legge di bilancio una materia che al medesimo non appartiene.

Il Senato già una volta recise come peccanti di forma alcuni considerando che stavano in fronte ad una legge, che del resto non ricusò di provare.

Separò dalla legge 9 aprile 1850 la legge sulle feste, come di materia distinta dall'abolizione delle immunità, separi stessamente dalla legge di questo bilancio la materia che al bilancio non appartiene; e poichè la Commissione medesima dimostrò che per la soppressione dell'articolo secondo, non era d'uopo emendare le cifre, approvò senza emendamento il bilancio. Il bilancio passerà così inemendato a conforto di chi lo vuole inemendabile dal Senato, ma non sia questa opinione portata sì innanzi da sostenere che all'occasione d'un bilancio sia lecito introdurre quante leggi si vuole, sotto la forma di un'unica legge, alterando così profondamente la più ordinaria, la più radicale, la più salutare delle nostre

processuali discipline, quella cioè di discutere una legge per volta.

Propongo adunque sugli articoli 2 e 3 la questione preliminare.

GIULIO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Giulio, relatore, ha la parola.

GIULIO, relatore. Io non rientrerò nell'esame della questione al lungamente ribattuta, alla quale ha dato luogo l'articolo secondo, di cui la Commissione propone la soppressione, riservandomi al termine della discussione di riepilogarne partitamente i punti principali. Mi limiterò ora a parlare sulla questione preliminare sollevata dal preopinante.

L'onorevole senatore Pallavicino Mossi fece rimprovero alla Commissione d'aver proposto al Senato l'adozione dell'articolo 3, parendogli che questo, come l'articolo 2, tratti di materia assolutamente estranea al bilancio. Ove la Commissione fosse stata di quest' avviso non avrebbe esitato a proporvi di questo pure la soppressione; ma tale non è stata l'opinione sua.

Due questioni perfettamente distinte potevano nascere intorno alle pensioni.

Le pensioni conferite finora sono esse tutte appoggiate a titoli legittimi? sono esse tutte conformi ai regolamenti che esistevano al di della loro collazione?

Questa è la questione alla quale si riferisce l'articolo 3.

Le pensioni legittimamente conferite debbono esse conservarsi, o possono a volontà dello Stato diminuirsi?

Questa era la seconda questione relativa all'articolo 2.

Questa seconda questione, per motivi addotti dalla Commissione, e per alcuni di quelli che sono stati da parecchi dei preopinanti esposti, la Commissione credette doverla risolvere negativamente, sopprimendo l'articolo che conteneva tale disposizione. Ma in ordine all'altra questione, cioè se tutte le pensioni finora conferite possano riguardarsi a priori come tutte legittimamente appoggiate a titoli sufficienti, era impossibile alla Commissione il risolverla, senza entrare in un esame particolare, al quale ripugnava la natura stessa della sua incombenza: essa dovette limitarsi a riconoscere che, se è possibile che alcuna delle pensioni finora conferite sia stata per errore od altrimenti conferita senza titoli sufficienti, è desiderabile che di tali pensioni, se pur alcuna ne esiste, cessi di gravare sul bilancio dello Stato; ma mentre il Parlamento, non potendo entrare egli medesimo in questo esame, assegnerà allo Stato la somma necessaria per il servizio di tutte le pensioni, non solamente preme, ma ancora è conveniente che il Parlamento renda avvertito il Governo dell'obbligo che egli ha di riconoscere attentamente ed accuratamente se tutti i titoli ai quali queste pensioni sono appoggiate siano egualmente regolari, egualmente tali che costituiscano per lo Stato un vero vincolo dal quale egli non possa esimersi.

Ben lungi adunque che la questione con cui si connette l'articolo 3 possa dirsi estranea al bilancio, essa ne fa, per così dire, parte se non necessaria, almeno importantissima, premendo allo Stato che ove alcuna pensione si trovi indebitamente iscritta sul bilancio dello Stato, ne scompaia, se non nell'esercizio corrente, almeno negli esercizi avvenire. Né si può opporre all'articolo medesimo che esso pregiudichi in veruna modo la posizione acquistata, poichè si restringe a prescrivere che si faccia un'accurata revisione di tutti i titoli ai cui si appoggiano le pensioni finora concesse, della loro conformità, o difformità dalle leggi e regolamenti che erano in vigore al giorno in cui vennero accordate, e che dopo quest'esame vengano classificate in tre distinti elenchi,

i quali siano poi pubblicati e sottoposti al Parlamento in una prossima Sessione. Come il Senato vede, queste disposizioni per nulla pregiudicano le determinazioni che saranno in avvenire da prendersi anche su quelle pensioni che risultassero indebitamente conferite. Non v'è dunque in quest'articolo nulla di veramente estraneo alla natura del bilancio, nulla che pregiudichi le decisioni che il Governo ed il Parlamento crederanno poter prendere in avvenire, e queste ragioni parvero alla Commissione abbastanza gravi per consigliare l'accettazione dell'articolo 3 di cui si tratta. Due ragioni per conseguenza impediscono alla Commissione di dare l'appoggio del suo voto alla questione preliminare sollevata dall'onorevole senatore Pallavicino Mossi, la prima che essa disdirebbe in tal modo la proposta da lei fatta di mantenere l'articolo 3; la seconda, perchè essa temerebbe coll'accettare la questione preliminare sull'articolo 2 (nei termini in cui è stata presentata dall'onorevole senatore Pallavicino Mossi) di prendere l'impegno di suggerire, di consigliare in certo modo al Governo di approvare come articolo di legge separato quello che essa oggi vi consiglia di rigettare come articolo di bilancio.

Certamente fra le ragioni alle quali la Commissione si appoggiava nel proporre la reiezione dell'articolo 2 vi ha pur quella che quest'articolo è mal collocato in un bilancio, è mal collocato in una legge intesa soltanto a determinare le somme che si mettono a disposizione del Governo pel pubblico servizio. Ma a queste ragioni la Commissione e gli onorevoli oratori che hanno finora parlato ne aggiunsero molte altre che sconsigliano l'accettazione di quell'articolo, e che vivrebbero tuttavia, che non perderebbero nulla del loro vigore, qualora l'articolo medesimo levato dal bilancio delle spese generali venisse presentato in forma di legge separata. Per questi motivi la Commissione non crede poter aderire ad una questione preliminare, la quale implicasse per parte sua l'impegno di venir a suggerire al Senato di adottare quelle disposizioni, quando si presentassero in forma di legge separata, e crede perciò, malgrado la proposta dell'onorevole senatore Pallavicino Mossi, di dover persistere nelle sue precedenti conclusioni.

PRESIDENTE. Prima di accordare la parola agli altri oratori iscritti, siccome taluno di essi potrebbe talvolta voler ragionare sopra la questione preliminare provocata dal senatore Pallavicino Mossi, io debbo interrogare se vi ha chi appoggia questa proposizione.

Chi appoggia la questione preliminare del senatore Pallavicino Mossi sorge.

(Non è appoggiata.)

La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Le varie considerazioni che si svolsero dagli oratori che si succedettero nella presente discussione, mi rendono ancora più arduo l'assunto di prendere nuovamente la parola.

Ma io la prendo, o signori, nell'intento di ben chiarire quel punto sul quale io credo si debba rivolgere la discussione; io prendo per ben chiarire, che la questione deve unicamente raggirare a vedere se preponderino le considerazioni per conservare le pensioni accordate nello stato in cui si trovano, oppure per operarvi delle riduzioni. Certamente una tale questione è abbastanza di per sé grave per potere dar luogo a varietà di opinioni; ma quello che, secondo me, non dovevasi ammettere, era che in questa discussione si introducessero principii i quali non possono servire alla sua soluzione, ed è appunto per questo motivo che nella tornata antecedente ebbi a chiedere l'onore della parola, onde ri-

spondere al principio di retroattività che si rinfacciava alla legge. Per me questo principio di non retroattività della legge ha tale autorità, ed ha un non so che di così religioso che non mi permette che possa facilmente invocarsi, se per ogni verso non possa reggere; ed è questo appunto che io ho inteso di sviluppare nel mio precedente discorso.

Io ho fatto osservare come, indipendentemente da quelle formole che accompagnassero l'assegno di pensione, dalle quali io certamente non argomenterò punto come da punto decisivo, bisognasse considerare in se stessa quella ragione che nasce dalla concessione di pensione per decidere se si possa apporre rimprovero di retroattività in caso di riduzione. Io rispetto a questo riguardo le opinioni autorevoli che ho udito pronunciarsi da magistrati che siedono in questo Consesso; ma appunto per quella grande importanza che io debbo mettere, cresciuta nella magistratura, a questo principio io confesso che le loro osservazioni non m'hanno convinto in questo senso. Io confesso che non posso confondere le ragioni acquistate per servizi verso lo Stato ad un trattamento che è determinato da leggi apposite, con una specie di convenzione, che non saprei se si debba o si voglia chiamare locazione d'opere, o alcun che di simile, che procederebbe dall'individuo verso lo Stato. I principii in questa materia sono fissi per sé; non è lecito né di restringerli, né di estenderli, secondo le questioni le quali si agitano.

Egli è certo che vi è un'enorme distanza tra quei principii che regolano gli impegni che lo Stato prende verso l'individuo, i quali sono retti colle leggi severe del contratto, non altrimenti che se si trattasse d'un impegno preso tra privato e privato, e quegli altri principii che pongono verso lo Stato un individuo nella situazione di pretendere ad una ricompensa, ad un trattamento.

Questo trattamento, ripeto, procede da tutt'altro principio, e se si vuole ricorrere alle teorie più note, dirò che sarà un principio di giustizia distributiva, il quale nasce da molti riguardi, da molte considerazioni, ma non può mai assumere quel carattere che pone sotto l'aspetto di diritto acquistato ciò che semplicemente è giustificato da un motivo legittimo di concessione.

Oggi la questione fu posta sopra un terreno diverso, ed io ho ascoltato con profonda attenzione le considerazioni piene di dignità che l'onorevole senatore Cristiani ha svolte nell'odierna seduta onde porre in evidenza che una concessione la quale aveva per sé tutta la fermezza sotto il reggimento assoluto, la deve con maggior ragione avere sotto il regime costituzionale.

Non vi è alcuno, senza dubbio, che mai metta in questione che tutto ciò che si attiene all'ordine morale, alla dignità, alla lealtà, deve essere a cuore di un Governo libero, che vuole ottenere la considerazione a cui non può aspirare senza osservare i propri impegni; ma queste considerazioni sono di una natura diversa. Trattasi ora solamente di vedere se le ragioni le quali esigerebbero questi sacrifici per parte dei titolari di pensioni siano tali da bilanciare quelle altre che stanno per il mantenimento del loro diritto: si tratta solamente di vedere se vi sia veramente un motivo per ridurre, o se semplicemente si debba respingere.

Per dire che vi sia un diritto a riduzione stanno quelle considerazioni che procedono dalla stessa natura, dai principii di giustizia distributiva, la quale vuole che si osservino in tutte le leggi dello Stato certe regole, certe proporzioni, le quali quando esigono che si fissi una nuova norma nei trattamenti, nelle pensioni, come negli stipendi, questa norma dev'essere uguale per tutti, e non vi è alcuno che

possa muovere querela. Certamente prima di venire a questo punto converrà lungamente meditare se ne sia il caso; certamente se il Senato avesse a prendere una tale deliberazione senza che vi fosse preceduta a questo riguardo alcuna base che suggerisse una tale deliberazione, allora sarebbe il caso di prescindere.

Ma io domando se non si trova già la questione alquanto pregiudicata dal momento che in qualche bilancio precedente si riconobbe l'idea, il limite di un *maximum* in materia di trattamenti. Se questo principio è già stato sancito, non si può dire che si proceda con un modo violento verso una data categoria. Per questa categoria sicuramente non si può pretendere che la condizione sua debba essere diversa da quella di tutte le altre: non si possono ammettere in questo genere due misure, come in nessuna altra parte.

Dunque gli stessi motivi i quali possono suggerire che si debba venire a qualche riduzione potranno pure giustificare quella che si operasse sopra la presente categoria. Ma ripeto che se la cosa fosse integra, certamente dovrebbero trovar modo di evitare una simile detrazione; ma quello che può fondare nella deliberazione attuale il sentimento, l'opinione per far luogo a queste riduzioni si è il vedere già adottata qualche base a questo riguardo precedentemente in questa e nell'altra Camera. Si è adottato una tal base in qualche bilancio e nella legge già votata sui cumuli, in cui si è pur fatto uso di questo potere della legge sopra fatti anteriori. Quindi viene la necessità di considerare se la cosa sia a tal termine da non potersi questa Camera assolutamente dipartire da quanto si era operato sinora.

In materia di economia, in materia di pubblico servizio vi sono certo delle norme che si desumono dalle circostanze; quando queste circostanze esistano, quando la sapienza del Senato possa ravvisarle tali da suggerire un tal provvedimento, esse possono essere di guida nelle sue deliberazioni. Se la cosa, ripeto, fosse libera, egli potrebbe prendere la determinazione che crederebbe più conveniente; ma se la sua deliberazione si troverà già vincolata da qualche base precedente, bisognerà dire che esso non sarà che conseguente adottando la legge proposta.

Un onorevole senatore, il maresciallo Della Torre, faceva presente l'utilità grandissima di non ridurre ad una meschinità i trattamenti che si danno e gli stipendi, e certo le considerazioni che egli ha fatto valere sono tali che non possono a meno di servire di norma e di guida in tale materia, né si può menomamente contestare sulla saviezza di queste osservazioni le quali varranno a moderare in generale quella tendenza, che non si può considerare come molto oculata dal momento che tende a restringere la giusta retribuzione dei servizi resi allo Stato. Ma questi riflessi, ripeto, sono sempre nel dominio della legge, rientrano nella questione generale, rientrano inoltre in quella considerazione che quando si fossero adottate delle basi, o simili provvedimenti non si dovrebbe dal canto del Senato avere ora difficoltà per medesimi, per conseguenza io rimango nell'opinione avanti espressa.

PLEZZA. Io lascerò da parte gli argomenti che si sono prodotti dai preopinanti sulla prerogativa che possa spettare al Senato di toccare o no i bilanci anche per motivi non molto gravi. Questa questione è di tale importanza che non è conveniente di deciderla forse oggi, e molti l'hanno già dichiarata inopportuna; ma nel tempo stesso non posso a meno di dichiarare erronea, a mio parere, l'opinione di quelli che la vorrebbero far credere di fatto già decisa dal Senato, giacché non è indirettamente che si può decidere

una questione così grave, una questione che si è da tutti i partiti dichiarato di non voler ora discutere e decidere; ed anche io credo più convenienza del Senato di aspettare a trattarla e deciderla in altra epoca, perchè il tempo, spiegandoci sotto gli occhi gli effetti e le conseguenze delle diverse opinioni, non può a meno di rischiarare le idee nostre su questo proposito, e condurci ad una più giusta decisione in avvenire.

Io dunque tralascierò, perchè non dobbiamo ora occuparcene, quegli argomenti che furono dedotti dalla competenza; ma prima di entrare nella discussione del merito dell'articolo secondo, mi è d'uopo, affine che non mi s'intenda approvarla dichiarare che io sono stato, e sono in massima contrario alla riduzione degli stipendi e delle pensioni, perchè io credo che si provvederebbe molto meglio agl'interessi del paese quando si studiasse profondamente gli atti che si devono fare dai diversi impiegati del Governo, ai medesimi si togliessero gli attributi di quelle cose nelle quali non è necessario che il Governo intervenga, si semplificasse il modo d'amministrazione per le competenze che loro rimangono e così si venisse a diminuire il numero degli impiegati, giacchè col semplificare l'amministrazione, col diminuire il numero degli impiegati e coll'applicare loro una responsabilità rigorosa e senza tolleranza, si potrà fare l'interesse dello Stato, risparmiando ingenti somme, e nello stesso tempo ottenere lo scopo di avere impiegati ben pagati, i quali abbiano un elevato sentimento della dignità propria per l'opinione che si spargerebbe nel paese, che una persona la quale copre un impiego è una persona che non è mai stata trovata in fallo nell'adempimento de' suoi doveri.

Però io credo che una volta stabilita la massima che si abbiano a ridurre gli stipendi e le pensioni, allora è di tutta giustizia che non solo gli stipendi e le pensioni che si accorderanno per l'avvenire abbiano ad essere ridotte, ma che si riducano anche le pensioni accordate per lo passato. Io credo che ciò è di stretta giustizia, e credo che per farsi un'idea chiara di questa questione è necessario ben esaminare la vera natura degli stipendi e delle pensioni.

O gli stipendi e le pensioni sono un compenso stabilito a giudizio ed arbitrio del Governo in ragione composta della natura del servizio prestato e della dignità e ricchezza del Governo che la stabilisce, oppure sono un quasi contratto del Governo coll'impiegato il quale, per così dire, stabilisce e radica in lui un diritto acquistato ed un dovere nel Governo di conservarlo.

Se sono un quasi contratto del Governo coll'impiegato, è evidente che sarebbe sostenibile il sistema della Commissione, non però l'emendamento che essa dice che si potrebbe proporre. Ma io credo essere evidente che non sono un quasi contratto; e infatti si vede che gli stessi impiegati nei diversi paesi sono retribuiti in modo infinitamente diverso: se fossero un quasi contratto, una mercede per la natura dell'opera che si presta, è naturale che nella generalità dei paesi lo stesso impiego avrebbe l'istessa o una quasi simile retribuzione salve le piccole differenze prodotte da accidentalità, perchè sarebbe la sola natura del servizio che servirebbe di norma nello stabilire la mercede, cioè lo stipendio e la pensione.

Ma non solo è diversa la retribuzione dell'istesso impiego secondo la ricchezza e la grandezza de' diversi Governi, ma in ogni paese anche si sono sempre fatte, e si fanno leggi che variano gli stipendi e le pensioni, senza mantenere agli impiegati che già sono in carriera gli stipendi e le pensioni portate dalle leggi antiche, dalle leggi sotto cui ebbero l'im-

piego, ed acquistarono parte del diritto alla pensione. Per lo meno ciò sarebbe di stretta giustizia per quel numero di anni ne quali essi hanno servito sotto l'impero delle leggi antiche.

Ora se fosse un quasi contratto è certo che fare di queste leggi che variano gli stipendi di un impiegato, la pensione che in futuro gli può spettare, sarebbe ledere il di lui diritto acquisito se si diminuisse, sarebbe un dargli di più di quello che si deve se si aumentasse, e non si dovrebbe fare né l'uno né l'altro, perchè non potrebbe il Governo aumentare lo stipendio di un impiegato e la pensione che è parte di stipendio a danno dei contribuenti quando avesse già trovato persona capace che si è preso l'incarico di adempire tutte le incombenze di quell'impiego ad un prezzo minore, nè potrebbe diminuire lo stipendio e la pensione di un impiego già concesso ad un impiegato, perchè con ciò lederebbe un diritto da lui acquistato. Eppure ciò si è sempre fatto, e ch'io sappia non si sono mai lagnati come di lesa diritto gl'impiegati per queste variazioni in più o in meno degli stipendi e pensioni, perchè questo non è un quasi contratto, ma è un compenso che il Governo a norma delle circostanze stabilisce a suo pieno arbitrio, colla norma delle regole di equità. Che non sia un quasi contratto nel nostro paese, mi pare che è evidente, dacchè tutti gl'impiegati sono rimasti in carriera per molti anni, e sinora senza che vi fosse una legge la quale prescrivesse delle norme e desse loro il diritto di avanzamento. L'avanzamento dipendeva in modo arbitrario dal volere del re e dei ministri. Ora, che specie di contratto si può chiamare il mettersi in una carriera, nella quale è ad arbitrio del re o dei ministri di far rimanere sempre nei gradi infimi o di far saltare ai gradi superiori? Ciò apertamente dimostra che non è un quasi contratto; ma quand'anche lo fosse in alcuni casi, nella categoria dei pensionati di cui tratta l'articolo 2, della legge proposta, mi pare che risulta dal fatto che esso non esiste non solo, ma che anzi i pensionati suddetti non possiedono la pensione che per mero favore, quando si voglia considerare che avendo essi ottenuto una pensione hanno ottenuto più di quello che avevano potuto avere in animo di contrattare nell'intraprendere la carriera, perchè le leggi che stabiliscono il diritto ad una pensione non sono di epoca più lontana di 30 anni; quando dunque hanno intrapresa la loro carriera non vi era alcuna promessa di pensione, non vi era alcun obbligo di accordarla, e se ciò non era, il quasi contratto, che si può solo ragionevolmente supporre che abbiano fatto, si fu di ricevere uno stipendio e non mai una pensione; si risolve a dire, che hanno intrapresa la carriera senza diritto alla pensione, e che la pensione che hanno è un regalo non un diritto.

Io ripeto, non credo che questo sia un quasi contratto, ma dico che se egli lo è, la Commissione è in errore quando ne vuole stabilire l'epoca a quel giorno in cui la pensione fu accordata. Se si può supporre con apparenza di ragione un quasi contratto fra l'impiegato ed il Governo, è all'epoca in cui quegli intraprende la carriera, che ciò può solo supporre e non quando l'opera sua è già prestata, e nessuno può supporre che si stabilisca il quasi contratto che stabilisce la mercede quando l'impiegato non può più recedere dal prestar l'opera sua.

Se dunque si vuol supporre una specie di quasi contratto, lo si deve supporre che esso ebbe luogo quando l'impiegato intraprese la carriera; ma quando i pensionati di cui parliamo intrapresero la carriera, non vi era alcuna legge di pensione, in conseguenza non potevano avere avuto in vista

nessuna pensione e molto meno poi quella che in oggi si tratta di diminuire.

Questa pensione è un favore che fu loro accordato in una cifra proporzionata alla ricchezza ed alla dignità del Governo in quelle circostanze; trovandosi ora lo stesso in circostanze di ricchezza più strette, mi pare che abbia il diritto di ridurre le pensioni già accordate come quelle degli altri impiegati che le riceveranno in futuro.

Mi pare dunque essere evidente che l'emendamento che la Commissione dice che si potrebbe proporre, che cioè: « a nessun impiegato che venga a ritirarsi dal servizio potranno d'or innanzi conferirsi pensioni o vantaggi che eccedano in complesso la somma di lire otto mila all'anno, » direttamente pugnare anche contro i principii stessi stabiliti dalla Commissione, giacchè essa stabilisce che vi è un quasi contratto e poi lo restringe solo a quelli che hanno ottenuto la pensione l'anno scorso e nega il quasi contratto per quelli che l'otterranno in quest'anno o negli anni avvenire, avendo prestati i loro servizi per molti anni sotto leggi antiche, e per il solo motivo che lavorano ancora.

E questa è evidentemente una cosa ingiusta; giacchè quelli che hanno prestato tutti i loro servizi fino ad ora, che hanno molti anni di servizio, che sono già prossimi all'epoca in cui hanno diritto alla pensione, per lo meno dovrebbero avere tanto diritto, come quelli che l'hanno ottenuta ieri, o solo da qualche anno. Chi troverà giusto che sia intangibile la pensione di chi ha servito trent'anni e fu pensionato da un mese, e sia ridotta la pensione di chi ha servito ventinove anni e undici mesi, e sarà pensionato il mese venturo?

Mi pare dunque che i principii posti dalla Commissione pugnano collo stesso emendamento che essa direbbe potersi solo proporre ed adottare.

Io credo che le pensioni non abbiano neppure una lontana somiglianza coi quasi contratti: esse non sono che una continuazione di stipendio che il Governo passa per equità a quelle persone che hanno prestato molti anni di servizio, esimendole dalla continuazione dell'opera.

E come possono, pel favore di essere esentate dalla prestazione dell'opera, essere in condizione migliore di coloro che la prestano ancora attualmente? Io non la capisco.

Di quasi contratto, mi pare che non vi esista neppure l'ombra, poichè la forma stessa con cui si accordano gli impieghi, e quella con cui si domandano, le norme e i modi con cui si fanno gli avanzamenti escludono affatto l'idea di questi quasi contratti.

La pensione non è dunque che un compenso che il Governo dà in ragione del servizio prestato e della ricchezza sua a quegli impiegati che l'hanno servito per molti anni. Se loro continua lo stipendio, non ostante che li liberi dall'obbligazione dell'opera loro per sola ragione di equità, come potrà essere la loro condizione e la loro posizione migliore e preferibile a quella di quegli impiegati, i quali continuano la loro opera dopo d'aver già per molti anni prestato l'opera pel passato? E se niuna ragione milita in loro favore, la quale egualmente non milita a favore degli altri, se essi non sono in condizione migliore, siccome la Commissione ha ammesso che il Governo ha il diritto di diminuire la pensione per quelli che si ritireranno dal servizio in avvenire, ed implicitamente di diminuire lo stipendio per quelli che seguitano a prestare l'opera loro, la Commissione, senza contraddirsi, non può opporsi a che per la stessa ragione, si diminuiscano anche le pensioni che furono accordate per lo passato, perchè non sono che una continuazione di stipendio senza continuazione d'opera.

Nulla di più insostenibile può dirsi che il difendere che il quasi contratto con cui si stabilisce la mercede si fa dopo prestata tutta l'opera, e per quella sola parte di stipendio che si riceve quando si cessa dal coprire effettivamente l'impiego. Se quasi contratto supporre si vuole, può solo ragionevolmente supporre al principio della carriera, e la pensione non differisce che di nome dallo stipendio; essa non è che una continuazione di stipendio senza continuazione di opera, e come niuno osa sostenere che un Governo non possa, a norma delle circostanze in cui si trova, aumentare o diminuire i suoi stipendi (e tutti i Governi hanno sempre ciò praticato), così nessuno può sostenere che non possa, anzi che non debba per giustizia aumentare o diminuire coll'istessa regola tanto le pensioni già accordate, come quelle che accorderà per l'avvenire.

Io voto per conseguenza per la conservazione dell'articolo secondo, convinto che la riduzione delle pensioni già accordate, come dalle future, è un dovere, un atto di giustizia, una volta ammessa la massima che lo Stato debba ridurre gli stipendi e le pensioni.

DE FORNARI. Nel prendere la parola io mi asterrò dall'imprendere la minima discussione, relativamente alla questione di competenza, ch'io non riguardo punto come chiamata in discussione, o necessaria a premettersi.

Credo che nessuno negherà ad un corpo deliberante che possa emettere il suo voto liberamente sopra quello la cui decisione gli è legittimamente domandata.

È invece a trattarsi la questione di retroattività, che appunto ravviso essersi eccitata nel tempo in cui non ancora io mi trovava presente per giustificato impedimento. Mi ha fatto, lo confesso, sorpresa il sentire un amico, collega, magistrato, contrastare l'applicabilità della obbiezione di retroattività, nella quale opinione io mi associo ai colleghi che l'hanno sostenuta, alla Commissione che penso la promosse.

Il legislatore nell'opera sua può concepirsi che tenda ad estendere la sua potenza, io lo comprendo, ma il legislatore magistrato mi sembra doversi attenere ai rigorosi principii repulsivi di ogni imputazione, quando pur dubbia fosse, di retroattività.

Sento da un altro preopinante contrastare l'esistenza di un quasi contratto; io dirò che non esiste quasi contratto relativamente alle pensioni concesse precedentemente, già concesse competentemente e sanzionate per l'eseguimento di disposizioni vigenti da un tempo forse già anche considerevole; dico non esiste quasi contratto, perchè vi è anzi a riguardo loro un vero e consumato contratto.

Il dubbio potrebbe nascere anzi relativamente agli impiegati tuttora non giubilati, che da lungo tempo forse servono sotto un regime che loro assicurava al fine della loro carriera un corrispettivo proporzionato, promesso o consueto ai loro passati servizi lunghi, laboriosi e benemeriti secondo le regole allora vigenti, secondo l'equità che regolava anche lo stesso arbitrio che allora dominava; e per loro anzi dico potrebbe mettersi in dubbio se realmente ancora possa applicarsi un'innovazione che compromette il loro avvenire. Ma quando si tratta di pensioni le quali non solo sono in questo caso, ma per cui quel giudizio competente fu già applicato giusta le norme di legge o pratica allora esistente, n'è riconosciuto il loro diritto, per cui già è stato aggiunto il suggello di una più e meno lunga esecuzione, io non vedo come si possa negare l'esistenza di una retroattività nella disposizione che cangi odiosamente lo stato delle cose. Non insisto, perchè tutto mi fa presumere, ripeto, che questa ch'è mia opinione sia stata propugnata vittoriosamente, e assai

meglio ch'io nol possa, mentre non ero peranche intervenuto.

Poche parole soggiungo, che mi sembrano di per sé decisive. Il solo argomento che ho sentito nell'ultima tornata far valere dal commissario regio, e che fosse un riflesso diretto, ed anche specioso per giustificare l'innovazione che si verrebbe a introdurre, è quello della clausola che sempre si apponeva alle concessioni di pensioni pel tempo passato, del regio *beneficentia*.

Io non contesterò all'assoluto potere che prima dominava, che prima era legittimo, la facoltà di contraddirsi, la facoltà di revocare il concesso e di far uso di questa clausola anche senza renderne ragione, tanto più poi invocandone fondate ragioni; ma quello che è evidente, indeclinabile, si è che questo vocabolo regio *beneficentia* non è più nel dizionario costituzionale: e quand'anche avessimo facoltà di reputarlo ereditato del potere assoluto, dovremmo noi accettare tale eredità, praticarne il diritto? Quel vocabolo importa permanenza di un arbitrio e gli arbitri sono sbanditi dal regime costituzionale.

Io credo pertanto che noi non possiamo invocare cotali poteri, valerci di quella clausola per autorizzarci a revocare ciò che è stato competentemente stabilito.

Per tutte queste ragioni e per tutte le altre che io ho udito, mi unisco all'opinione emessa dalla Commissione, e voterò per la soppressione dell'articolo 2 in discussione.

Voci. La chiusura!

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.

Molte voci. La chiusura! la chiusura!

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è chiesta dal ministro; ed io domanderò al Senato se vuol chiudere la discussione generale, riservando però la parola al ministro ed al relatore della Commissione.

PINELLI. Io sono obbligato ad insistere per avere la parola trattandosi di un fatto personale.

PRESIDENTE. Il senatore Pinelli ha la parola per un fatto personale.

PINELLI. Il magistrato, cui alludeva l'onorevole senatore De Fornari, ha l'onore di rispondergli che, prima della coscienza di magistrato, esso ebbe la fortuna di conoscere di avere la coscienza d'uomo; che perciò non intende come vi siano diverse coscienze, e che, sia come magistrato, come amministratore, o come uomo parlamentare, egli non ne riconosce mai, né ne riconosce che una sola coscienza.

DE FORNARI. Rispondo che non è affare di coscienza.

PRESIDENTE. Fu proposta ed appoggiata da molti senatori la chiusura della discussione sul secondo articolo.

Chi vuol chiudere la discussione si alzi.

(La discussione è chiusa.)

La parola è al ministro dell'interno.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Signori, quantunque io sorga in oggi difensore della prima parte dell'articolo secondo, che la vostra Commissione vi suggerisce di sopprimere, io spero tuttavia che il Senato non vorrà dimenticare come, in un altro recinto, io abbia sempre sostenuto e impiegati, e pensionati. Forse farà maravigliare che dopo avere sostenuto costantemente a più riprese questa opinione, io venga qui oggi a difendere un articolo di legge il quale viene ad intaccare le pensioni concesse; ma, signori, io tengo oggi qui la condotta che mi rease per tanti anni nel patrocinio, e della quale non ebbi mai a pentirmi.

Per quanto io fossi fermo in un'opinione, allorquando qualche autorevole voto mi svelava un pericolo, io transigeva.

Credo pertanto essere dover mio in questa circostanza di bene ponderare le ragioni di coloro i quali parlarono contro la mia precedente opinione, per vedere se sia il caso o no di transigere su questa questione; e non credete, o signori, che io venga qui a trattenermi di prerogativa, non è questa la questione: dico, che è il caso di transigere, e scongiuro il Senato di transigere non nell'interesse della prerogativa, ma nell'interesse della massa dei pensionati, ed è ciò che intendo di dimostrare.

A questo fine io credo che conviene esaminare la cosa sotto l'aspetto del rigoroso diritto e quindi della convenienza.

La convenienza la troverete raccogliendo assieme l'articolo secondo e l'articolo terzo sui quali finora si è discusso separatamente, e che io intendo di sostenere non potersi disgiungere. A questo fine, per darvi questa dimostrazione, ho d'uopo di ragionare prima di tutto del diritto rigoroso, perchè se questo diritto rigoroso non impedisce la riduzione delle pensioni, io credo che facilmente voi troverete che una questione così grave, una questione che può farsi complicata, vuol essere dalla saggezza del Senato troncata, accettando l'articolo secondo e terzo quali vi sono presentati.

Che cosa sono, o signori, questi regolamenti che reggevano le pensioni che si accordavano prima del regime costituzionale, e che in mancanza di leggi positive reggono ancora le concessioni che di giorno in giorno si fanno?

Questi essenzialmente sono tre, e voi li vedrete tutti e tre improntati da quella tale indole la quale esclude assolutamente che il Governo in quella forma abbia voluto in nessun tempo riconoscere diritto alcuno ad impiegati.

Ho detto che questi regolamenti essenzialmente sono tre. Il 1° è quello che riguarda le pensioni dei militari, ed è contenuto nel regio brevetto del 9 giugno 1831.

Questo brevetto fu reso di pubblica ragione, e le pensioni dei militari con questo brevetto sembravano dover essere le più assicurate; sembrava che vi dovesse essere un diritto acquisito; tuttavia abbastanza apparisce come neanche per militari si fosse riconosciuto verun diritto, e ciò sempre per conservare l'effetto di quel regio *beneficentia* che ora si vorrebbe contestare.

Nell'esordio di quel regio brevetto è scritto: *Le pensioni (notate, o signori) che ci piacerà di accordare, saranno regolate nel modo seguente, ecc.* Più notevole è il regolamento delle pensioni per maestri e professori di filosofia e latinità nelle regie scuole. Questo regolamento è contenuto nel manifesto della riforma del 24 agosto 1835 ed è il più positivo di tutti. Vi si dice: « che sarà imposta una retribuzione sugli studenti, e che mediante questa retribuzione una pensione è concessa ai professori e maestri. » Ma se leggete il regolamento troverete che non vi ha somma fissa: quindi neanche in questo regolamento non si riconosce verun diritto acquisito. Il più importante, o signori, è il regio brevetto del 24 febbraio 1835. Ivi è detto che « la sorte degli impiegati civili i quali o per provetta età, o per infermità corporali rendono inabili a continuare i loro servizi merita a giusto titolo la nostra speciale sollecitudine, ciò essendo cosa del pari giusta ed opportuna (notate, o signori) anche rispetto all'economia necessaria nella distribuzione dei sovrani nostri favori. »

Vi ha di più, che tutto questo regio brevetto è concepito in modo da impedire qualsiasi relazione tra l'impiegato cui si concedeva la pensione ed il Governo; la relazione era tutta tra il ministro proponente ed il principe concedente. Quindi con questo regio brevetto si stabiliscono le norme

sotto le quali indeclinabilmente i ministri potrebbero presentare le proposte al re.

Questo regio brevetto adunque non era destinato a conferire verun diritto positivo, che in allora assolutamente non si voleva riconoscere.

La cosa risulta poi più evidente quando si volessero rian- dare le fasi che subì la redazione di questo progetto.

È ben noto, o signori, come il Governo proponesse l'emana- zione di regia patente per assicurare queste pensioni; ma un progetto di regio patenti venne rifiutato, ciò perchè (questo risulta dai verbali del Consiglio di Stato) nessuno deve poter dire: *ho diritto ad una pensione: il principe mi deve una pensione*; perchè le regio patenti si facevano di pubblica ragione, e questo regio brevetto doveva essere dato in forma d'istruzione segreta. Quindi le regio patenti si mu- tavano in brevetto, e questo venne custodito nei dicasteri come l'oracolo d'onde si desumevano i responsi, quando il ministro voleva proporre una pensione al re.

In questo stato di cose, o signori, è impossibile il non ri- conoscere che le pensioni accordate sulle basi di questo re- golamento non sono pensioni accordate in dipendenza di ri- cognizione di veri diritti; in altri termini, questi regolamenti non sono leggi; questi regolamenti adunque a ciò erano de- stinati, di lasciare cioè intatta quella clausola del *durante il beneplacito*; e qui io mi darò vinto sul fatto che i Reali di Savoia e con essi il magnanimo re Carlo Alberto non eb- bero certamente mai in mente di ridurre le pensioni che essi avevano concesso: ma dal fatto si può egli argomentare al diritto?

Se il magnanimo re Carlo Alberto avesse veduto le finanze nello stato nel quale ora si trovano, avrebbe forse egli esi- tato a proclamare un principio? Perchè, o signori, qui si tratta non della sostanza della cosa, ma si tratta di procla- mare un principio, cioè che lo Stato non pagherà pensioni oltre alle 8 mila lire. E qual è la conseguenza di pensioni concesse senza l'appoggio di una legge positiva? La conse- guenza si è (ed io posso con franchezza respingere le dimo- strazioni che si sono volute dare per dire che questa legge ha un effetto retroattivo: si retroagisce quando vi sono di- ritti veramente acquistati, si retroagisce quando si deroga ad una legge la quale conferiva diritti, ma quando nessuna legge esisteva, io non so comprendere che vi possa essere la retroattività); la conseguenza, dico, di questo stato di cose, o signori, è quella stessa che ebbe luogo in Francia nel 1789. E qui già mi sento rispondere che erano immensi gli abusi, i quali erano occorsi in Francia al riguardo delle pensioni, delle donazioni, delle obbligazioni contratte dallo Stato per pagare i debiti ad individui, e tanti altri abusi; è verissimo, questi abusi colà esistevano, ma qui, bisogna dirlo, questi abusi non esistono; ma checchè ne sia di ciò, con questa legge non s'intaccano le pensioni portate da leggi, solo si proclama il principio che lo Stato nostro, nelle circostanze attuali, non può pagare più che lire 8 mila all'anno. In Francia la conseguenza di quello stato di cose fu l'articolo 1 della legge della Costi- tuente del 1789, dove si legge nel titolo 3:

« Les pensions, dons, traitemens, ou appointemens con- servés, récompenses, gratifications, engagemens contractés pour paiement des dettes, assurances des dons et des douai- res, concessions gratuites des douaires existants au premier janvier 1790, ou accordés depuis cette époque, sont sup- primés.

« Il sera procédé à une création nouvelle des pensions sui- vant le mode, qui sera établi par les articles suivans. »

È qui, ripeto, quest'articolo è più rigoroso dei nostri, e

per una buona ragione, perchè colà vi erano degli abusi che qui non sono. Ma qual era il modo regolato da questa legge per liquidare le pensioni?

Fra le regole ivi stabilite si vede un *maximum* di seimila lire con una proporzione (noti il Senato questa cosa), con una proporzione ragguagliata all'ammontare degli stipendi; invece la nostra legge stabilisce un *maximum* maggiore di quello che fu stabilito in Francia; la nostra legge infine lascia intangibili le pensioni non eccedenti le lire 8 mila; e solo provvede alla sicurezza, ripeto, della grande massa dei pen- sionati. Mi pare quindi provato che non vi è retroattività in questa disposizione, che appunto perchè l'articolo avrà un effetto poco sensibile per le regio finanze, ciò non inquieta i pensionati inferiori alle 8 mila lire; per questi motivi special- mente l'articolo vuole essere accettato: l'articolo riduce le pensioni maggiori, perciò le riduce per coloro ai quali non mancheranno i mezzi di sussistenza quand'anche la pensione sia ridotta a lire 8 mila in Piemonte quando in Francia un *maximum* di lire 6 mila era ritenuto sufficiente: e questo *maximum* di lire 6 mila in Francia fu mantenuto per molto tempo, poichè questo stesso *maximum* fu stabilito nella legge del 13 germile dell'anno XI, e solo Napoleone, il quale certa- mente non era tale da poter sopportare questo freno, col de- creto imperiale del 1807 dava la facoltà a sè di portare le pensioni dei ministri, marescialli ed altri grandi ufficiali, che avessero reso grandi e straordinari servizi allo Stato, alle lire 20 mila.

Ma quando Napoleone stesso per le circostanze ordinarie riconosceva un *maximum* di lire 6000, non vi ha motivo per cui noi, in circostanze identiche, non possiamo ricono- scere un *maximum* di lire 8000, anche per le pensioni ar- retrate. Ciò che ho sin qui detto risponde abbastanza alla difficoltà che si muoverebbe coll'osservare che e nel 1814 e nel 1830 in Francia le pensioni sono state conservate. Io ve lo ammetto, o signori, si è per una buona ragione che furono conservate: perchè erano appoggiate ad una legge. Ditemi che queste pensioni sono appoggiate ad una legge, ed allora io vi rispondo che senza retroattività non potrebbero essere intaccate; ma qui vera legge non abbiamo.

Io credo con ciò di aver dimostrato la verità di quanto poneva come prima parte del mio dire; passo ora alla seconda, quella della convenienza.

L'articolo 3 stabilisce: « Il Governo procederà alla revi- sione di tutte le pensioni, trattamenti e sussidi progressivi descritti nella categoria numero 24 del presente bilancio, e sulla produzione di documenti componenti i servizi dei tito- lari all'epoca dell'assegno loro fatto; verificherà se l'assegno medesimo sia in conformità delle leggi vigenti alla stessa data: » e qui non si parla che di leggi; ma andiamo avanti: « Comprenderà in distinti elenchi individuali nominativi, nei quali saranno ricordati i documenti anzidetti:

« 1° Le pensioni riconosciute regolari;

« 2° Quelle che saranno suscettive di aumento o ridu- zione;

« 3° Quelle infine che non saranno appoggiate a leggi e regolamenti di applicazione generale, indicando quanto a queste le causali che le hanno motivate. »

Con ciò quindi esclude dall'elenco delle pensioni irregolari tutte quelle che sono appoggiate non solo a leggi ma a rego- lamenti.

O signori, il beneficio di questo articolo 3 è immenso, e non può paragonarsi al piccolo danno che può venirne dal- l'articolo 2; l'articolo 3 eleva al rango di leggi quei rego- lamenti i quali non erano destinati nè a dar diritti, nè a

conservarne, ma erano destinati a servire di norma al ministro proponente per ottenere la sanzione del principe che concedeva: quindi io dico che il Senato ammette gli articoli, riconoscendo l'intangibilità delle pensioni regolate, non solo dalla legge, ma da regolamento, nel tempo stesso promette l'applicazione del principio che lo Stato non possa pagare pensioni oltre le lire 8000, rende un immenso beneficio al paese, salvando, qualunque siano le risultanze avvenire, tutte le altre pensioni che sono quelle che costituiscono la massima parte di quelle iscritte nel bilancio che si sta distendendo.

Io credo pertanto che il Senato non vorrà esitare ad approvare l'articolo 3, siccome quello che la Camera dei deputati ammetteva come conseguenza del 2, e che pure la vostra Commissione vi propone in oggi di adottare.

Io suppongo che quest'articolo sia respinto: credo difficile che la Camera dei deputati rivenga dalla sua opinione, da un'opinione manifestata per la terza volta: e quale ne sarà allora la conseguenza? Sarà che, non essendo approvato questo bilancio, il Ministero dovrà servire le pensioni che saranno regolari; ma le pensioni che eccederanno le otto mila lire, il Ministero non potrà pagarle, perchè per il fondo che eccede le otto mila lire manca pur sempre il consenso di uno dei poteri dello Stato; quindi sarebbe pur forza una riduzione di fatto di queste pensioni.

Vi è di più, o signori, e questo è il mio ultimo argomento: se il Senato respinge quest'articolo, dichiarerà che l'eccedente le lire otto mila è intangibile al pari delle lire otto mila, e allora il Senato cancella il regio beneplacito. Il Senato vorrebbe forse togliere al potere esecutivo la facoltà di ridurre con decreto reale queste pensioni? E se non ostante il voto già ripetutamente emesso dalla Camera elettiva, il Ministero noi fece ancora, gli è perchè spera di vedere consacrato d'accordo tra tutti i poteri quel principio mediante il quale si soddisferà, oltre ad un beneficio alle finanze, la pubblica opinione, dichiarando che il Parlamento ha deciso che in Piemonte le pensioni non potranno mai eccedere le lire otto mila, somma sufficiente in paragone di quelle che si danno in altri paesi, in materia finanziaria, ed in ampiezza di territorio più potenti del nostro, perciò non dubito, che il Senato vorrà adottare l'articolo 2 che forma coll'articolo 3 un solo sistema.

GIULIO, relatore. Il tocco della campana che rimbomba mi avverte di essere molto breve, ed io non abuserò della pazienza vostra, e mi sarà tanto più facile l'essere breve, avendo gli onorevoli oratori che mi precedettero in parte risposto gli uni agli argomenti prodotti dagli altri.

L'onorevole senatore Maestri ammette per retroattiva la legge che ci si propone, nega però al legislatore la facoltà di promulgare leggi retroattive.

L'onorevole senatore Pinelli nega che sia permesso di promulgare leggi retroattive, ma non ammette che quella che è ora in deliberazione vesta un tale carattere. Queste due osservazioni, e gli argomenti prodotti dall'una parte e dall'altra, mi paiono distruggersi e non lasciare a me che il ripetere il noto verso: *Mulciber in Troiam, pro Troia stabat Apollo.*

Soggiungeva l'onorevole senatore Maestri che le considerazioni politiche sono predominanti in questa materia, più egli non ammette che vi abbia vero contratto, un diritto veramente acquistato, ma dice solamente che il diritto conferito dalla collazione di pensioni è rispettato da tutti i Governi civili: e fra i Governi civili è nostro impegno, è nostra ferma risoluzione che abbia sempre a brillare, e tra i primi, il Governo dell'augusta Casa di Savoia.

Soggiungeva inoltre egli non mancare esempi di Governi che avevano altrimenti pensato, altrimenti operato, e scorrendo la storia della Francia dal 1600 in qua ci recava una lunga filatiera di esempi; ma dimenticava che essi furono sempre e costantemente considerati come violazioni della pubblica fede, e sempre e costantemente condannati dalla voce concorde della pubblica coscienza; citava fra gli altri il nome infausto, nome che non avrei mai creduto potesse recarsi ad esempio di prudenza finanziaria, il nome dell'abate Terray di malaugurata ricordanza. Non parlerò degli argomenti che crede poter desumere dall'abolizione delle leggi fidecommissarie ed altre simili.

Il Senato comprende quanto diverse sieno le considerazioni, che hanno potuto suggerire l'abolizione di questi vincoli, da quelle che reggono la materia attualmente in deliberazione e da che si fece menzione di feudalità, avrà pure presente l'onorevole preopinante ed il Senato, che mentre si abolivano le feudalità, si concedevano pure giuste indennità ai proprietari di quelle.

Quanto alla questione dell'esservi qui veri o non veri retributivi, dopo che hanno rimbombato in quest'Aula le voci di così autorevoli magistrati, che sostenevano l'opinione stessa emessa dalla Commissione, io non credo necessario soggiungere altro che un'osservazione sola.

La disposizione sulla quale voi siete per deliberare distrugge l'effetto di atti consumati pienamente, e riconosciuti per legali, perchè se fossero illegali cadrebbero sotto i colpi dell'articolo 3, nè avrebbero d'uopo di un articolo speciale per condannarli. Noi tutti sappiamo i nomi delle persone sulle quali l'effetto di quest'articolo deve ricadere: ora, se questo non è retroattività, se questo non è il fare una legge per applicarla poi a transazioni consumate, conosciute, non so quale altro caso di retroattività si possa mai con successo invocare.

Non seguirò l'onorevole senatore Piazza sulla lunga esposizione di sottilissimi argomenti che egli ha fatto contro l'esistenza di un quasi contratto a favore degli stipendiati e dei pensionati: solo noterò che la Commissione nella sua relazione mai non ha inteso parlare di stipendiati, ma che si è limitata sempre a parlare di pensioni e di pensionati, osservando inoltre che se all'impiegato, il quale è in attività di servizio (quando le condizioni dell'erario così comandino), si può far presente la necessità dello Stato di restringere gli assegnamenti da esso fatti, resta a lui la libertà e il mezzo di ricorrere ad altro, di provvedere in altro modo al decoro della propria famiglia; ma ciò non può accadere a chi ha logorato i migliori anni suoi, tutte le sue forze in servizio dello Stato, perchè questi ha dinanzi agli occhi i disagi di una lunga e penosa canizie. Il dire a quest'uomo che le strettezze dello Stato obbligano lo Stato medesimo a diminuirgli quel pane che gli era stato assegnato in ricompensa dei suoi servizi, e come motivo di necessità l'assegnare sopra un bilancio ordinario e straordinario di 180 milioni un risparmio di 28 mila lire, perdonatemi, signori, questo sarebbe considerato come una vera derisione.

L'onorevole senatore Piazza ha creduto poter dimostrare che non vi aveva neppur ombra di quasi contratto, perchè alcuni dei pensionati cominciarono il loro servizio in tempi in cui ancora non erano emanate le leggi per le quali furono fissate le pensioni, alle quali avrebbero poi essi diritto; ma, signori, il quasi contratto ebbe luogo non in quel giorno in cui l'uomo si impegnò nella carriera, ma bensì nel giorno in cui ne uscì. Nel giorno in cui il Governo gli assegnò per i suoi anni avvenire una determinata somma a titolo di pen-

sione vitalizia, in quel giorno intervenne tra i due un quasi contratto, che non è permesso senza gravissimi argomenti di violare o di intaccare.

Quanto agli argomenti addotti dal ministro dell'interno, io non userò della facoltà di appellarne dal ministro dell'interno d'oggi al ministro dell'interno di alcuni mesi addietro; non ricorderò tutti gli argomenti che altra volta ed in altra occasione egli ha creduto dover esporre contro a quelle medesime disposizioni di legge che la sua prudenza di Stato gli consiglia oggi di appoggiare con la sua grave autorità. Dirò tuttavia che le ragioni oggi da lui addotte non mi paiono eguagliare in gravità quelle altre che furono da lui altre volte prodotte e che sono state nell'ultima seduta ed in questa ampiamente svolte dagli oratori che hanno preso parte alla discussione.

Le leggi, i regolamenti che reggevano finora la materia delle pensioni erano imperfetti, e ciò nessuno contende, la Commissione meno d'ogni altro: motivo per emendarli, motivo per correggerli, non mai per violare le applicazioni che già ne sono state fatte e consumate.

Può darsi che al momento in cui una pensione è stata conferita, non fosse assolutamente dimostrato che questa pensione dovesse essere regolata in quella piuttosto che in altra somma; ma dal momento in cui l'applicazione ne è stata fatta, io non so più vedere che siavi stata assoluta violazione di regolamento; non credo che si possa contendere a quell'applicazione il titolo di diritto, in certo modo acquisito.

Farò osservare poi che quell'imperfezione di cui il ministro accusò quei regolamenti, se vera per alcuni, non si può sicuramente a tutti applicare. Così il brevetto che regola le pensioni militari non si limita a permettere che il Re a suo beneplacito concederà pensioni, ma regola le condizioni dalle quali queste pensioni saranno regolate; stabilisce la precisa misura alla quale dovranno essere sottoposte; queste almeno adunque dovrebbero andare esenti dal naufragio in cui l'articolo 2 tutte indistintamente le vuole far perire.

Queste leggi, questi regolamenti parlavano la lingua del Governo assoluto: emanate dal Governo assoluto s'esprimevano come sogliono esprimersi i Governi assoluti, e l'onorevole ministro, egli stesso, ha riconosciuto che non solamente mai della clausola di beneplacito non fu fatta applicazione veruna, ma che mai non fu intendimento dei Reali di Savoia che applicazione avesse da farsene in avvenire; e che mai il magnanimo Carlo Alberto, quando firmò un brevetto conferendo una pensione ad un suo antico servitore, non ebbe il pensiero che la clausola di beneplacito, che egli vi inseriva, fosse altro che lettera morta.

Ma io non posso ammettere con lui che, se vivesse la grand'anima di Carlo Alberto in questo mondo ancora, per un risparmio di 28 mila lire all'anno, si risolverebbe a mutare ad un tratto opinione ed intenzione intorno a quella malaugurata clausola.

Si sono citate le leggi francesi del 1789, ma l'onorevole ministro ha avuto cura di ammettere che la catasta degli abusi era salita sì alto, che altro non poteva nascerne che una tremenda rovina, e la tremenda rovina non si fece aspettare.

Alle leggi reattive del 1789 succedettero altre leggi viepiù reattive, e noi non andremo a cercare negli annali della francese rivoluzione i principii che regolano le nostre deliberazioni. (Bravo!) Signori, col sancire l'articolo 2, voi aprite una funesta via a tutte le reazioni future, voi aprite a tutti i partiti un pretesto, un precedente pericoloso, voi traete sulle vostre spalle la responsabilità di tutti gli abusi che si possono fare in avvenire da simili leggi.

La Commissione per tutte queste considerazioni persiste nelle sue conclusioni. (*Benissimo! benissimo! — L'oratore riceve le congratulazioni di molti de'suoi colleghi*)

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senato ha già chiusa la discussione.

PLEZZA. Non può ritenersi per chiusa la discussione prima di sentire ciò che erano per dire i due che dovevano parlare ancora.

PRESIDENTE. Il Senato ha chiusa la discussione, previa la parola da accordarsi al ministro ed al relatore.

PLEZZA. Pare che non sia regolare chiudere la discussione riservando solo ad alcuni la parola...

PRESIDENTE. Pongo ai voti la questione.

Il Senato sa che la Commissione ha proposto la soppressione di quest'articolo 2. Giusta le norme da noi sempre adottate, io non porrò ai voti questa soppressione, ma porrò ai voti l'articolo cui essa si riferisce.

Chi consente colla Commissione naturalmente rimarrà seduto nella votazione.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo...

DE FORNARI. Domando la parola sulla votazione.

Voci. La divisione!

PRESIDENTE. Io metto ai voti l'articolo, e chi vorrà votare pel medesimo si alzerà.

DE FORNARI. Questa votazione non mi pare regolare.

Voci. Vuole la divisione?

(*Alcune parole si scambiano fra il relatore, il presidente ed il senatore De Fornari a mezza voce.*)

PRESIDENTE. La seconda parte dell'articolo è abbandonata...

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

DE FORNARI. Il Senato non ha dato seguito... non ha deliberato su questo punto. Io ho fortissime ragioni per rimostrare sulla maniera di porre ai voti, io domando il permesso di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

DE FORNARI. Io dirò dunque il perchè credo che non si debba seguitare il sistema di riguardare come indifferente il porre ai voti la proposizione di soppressione, oppure l'articolo stesso. È evidente che questo non è indifferente.

PRESIDENTE. Mi scusi; ella porta la questione su di un altro terreno. Io non ho già detto che fosse indifferente di votare più in una maniera che in un'altra; ho detto che il Senato ha già stabilito per costante pratica che sempre quando è fatta una proposta di soppressione o dalla Commissione o da un individuo, si voti non sopra la soppressione, ma sopra l'articolo.

DE FORNARI. Io dico, e credo d'essere nella questione, che questo modo di procedere porta una conseguenza gravissima, come l'ha già portata in un'altra occasione, ed è causa appunto che mi ha determinato a combattere questo sistema, a farvi ora una opposizione formale, nella circostanza in cui l'inconveniente può rinnovarsi...

STARA. Faccia una proposizione.

DE FORNARI. Dico dunque che in un caso perfettamente simile, all'occasione della legge delle successioni, secondo la pratica stabilita, fu messo ai voti l'articolo, ed avvenne che s'incontrasse la parità dei voti, e ne seguì, giusta un'espressa disposizione del regolamento, la dichiarazione di reiezione di esso; ora se si fosse invece messa ai voti la proposta di soppressione, ne sarebbe risultato il contrario,

cioè la reiezione della soppressione, la sussistenza perciò dell'articolo.

Dunque preme di esaminare, nel caso simile che ora si presenta, se si debba porre ai voti la questione in un senso o nell'altro.

GIULIO, relatore. Domando la parola.

DE FORNARI. Bisognerebbe anco vedere se il regolamento, da cui tale inconveniente emerge, sia applicabile quando si tratta di scegliere fra le alternative di due proposizioni contrarie, una delle quali tende alla reiezione, l'altra alla manutenzione.

Si concepisce che, quando una è la proposizione in disamina, se incontrasi la parità di voti, non risulti approvazione di essa proposizione, poichè non ottenue la necessaria maggioranza; ma quando vi sono due proposizioni contrarie, alternative, è chiaro che il mettere ai voti l'una anzichè l'altra porta a conseguenza contraria.

Se si pone l'articolo proposto primitivamente ai voti, ripeto, la parità di voti produce un effetto; se si mette ai voti la proposizione di soppressione, nasce la conseguenza che l'articolo sussiste.

Quindi io credo essere opportuno, necessario di esaminare se si debba seguitare un sistema o l'altro.

Venendo poi alle ragioni per dover adottare piuttosto il sistema di mettere ai voti la proposizione di soppressione che la primitiva dell'articolo, le ragioni sono queste:

Io credo che la soppressione sia parificabile alla proposizione degli *emendamenti*, a quella della questione *preliminare*, a quella della proposizione *sospensiva*.

La ragione per dare la preferenza quale può essere? È che quella che propone la soppressione, come gli *emendamenti*, ecc., ha avuto in vista, ed i motivi che hanno determinato la proposizione primitiva, ed i nuovi motivi che le meditazioni del proponente gli suggeriscono per impedirne l'approvazione.

Per conseguenza, si dice, è opportuno di votare questa nuova proposizione, la quale sopravviene con una maggior maturità, tale da meritare la precedenza.

Vi è poi una ragione di più nel caso di proposizione di soppressione; perciocchè se a preferenza l'articolo è messo ai voti ed è rigettato, oppure è approvato, rimane approvato o rigettato definitivamente; e vi è dunque l'inconveniente di non potervi più proporre degli *emendamenti*, salvo che si siano fatte delle riserve, le quali tante volte i membri deliberanti non hanno l'avvertenza di fare prima della votazione, non prevedendone le possibili conseguenze.

Invece, adottandosi di metter ai voti la sopravvenuta proposizione di soppressione, ove risultasse reiezione per parità di voti, l'articolo rimane, ma suscettibile tuttora di tutte le

critiche, di emendamenti, e, dopo nuova discussione, di finale reiezione puranche.

Vedesi adunque tanto più che bisogna naturalmente determinare per un sistema o per l'altro, e per le ragioni accennate, dovrebbe, a mio credere, prevalere il sistema della priorità per le proposizioni di soppressione.

Insisto dunque perchè il Senato decida, se trovasi abbastanza chiarito sulla questione, come abbiassi a procedere nel caso che ora presentasi.

Ove poi intenda applicare la pratica seguita pel passato, comunque a me sembri averne abbastanza dimostrato gli inconvenienti, mi riservo di fare un'espressa mozione affinchè con nuova maturità e formale deliberazione siane fatto articolo di regolamento.

Voci. Bene! bene!

PRESIDENTE. Il signor senatore De Fornari, non come articolo di generale regolamento, che si riserva al caso di proporre, ma come provvedimento relativo alla presente votazione vorrebbe che si prescindà dal metodo sinora seguito dal Senato, cioè di votare invece della soppressione, l'approvazione o disapprovazione degli articoli, e si voti a preferenza la stessa soppressione.

Chi appoggia questa proposizione del senatore De Fornari voglia levarsi.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

Chi approva la proposizione De Fornari voglia levarsi.

(È rigettata.)

Metto ai voti l'articolo 2.

Chi approva l'articolo 2 della legge...

DE CARDENAS. La prima parte...

PRESIDENTE. La seconda parte è ritirata dal Ministero...

GIULIO, relatore. Il Ministero ne consente la soppressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la parte prima dell'articolo 2.

(È rigettata.)

Metto ai voti la seconda parte.

(È rigettata.)

Metto ai voti l'intero articolo.

(È rigettato.)

Chieggo al Senato se vuol ripigliare la discussione degli articoli.

Molte voci. No! no!

PRESIDENTE. L'ordine del giorno per dopodomani sarà: Adunanza negli uffizi a mezzodi per esaminare la legge degli stipendi dell'ordine giudiziario; quella d'assembri per lavori al porto di Porto Torres, e quella della tariffa daziaria.

Alle 2 seduta per la continuazione della discussione del presente e di altri bilanci di cui si è già letta la relazione.

La seduta è levata alle ore 8 e 1/2.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1851

69

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo del 1851 dell'azienda generale delle gabelle — Relazione sul progetto di legge per l'alienazione di un'annua rendita di 4 milioni e mezzo sul debito pubblico, con ipoteca sulle strade ferrate — Continuazione della discussione sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo del 1851 delle spese generali — Aggiunta del senatore Di Montezemolo — Proposta sospensiva del senatore Di Pollone — Parla sovr'essa il senatore Alfieri — Adozione della proposta sospensiva — Discussione immediata del progetto di legge per l'alienazione di una rendita di 4 milioni e mezzo — Parlano i senatori Di Castagnello e Nigra, il ministro dei lavori pubblici, i senatori Jacquemoud, De Fornari, Vesme e Cotta, relatore — Chiusura della discussione generale — Approvazione del paragrafo 1 dell'articolo 1 — Alinea 1 — Aggiunta del senatore De Fornari — Parlano i senatori Cotta, relatore, De Fornari, e il ministro delle finanze — Approvazione degli alinea 1 e 2 dell'articolo 1 — Osservazioni del senatore Cotta, relatore — Reiezione dell'aggiunta del senatore De Fornari — Adozione degli articoli 2 al 7 e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Si dà ora conoscenza al Senato del sunto di alcune petizioni ultimamente trasmesse.

QUARELLI, segretario. 462. Resa autentica mediante apposito certificato la petizione già accennata di Giuseppe Boccalero, sotto-brigadiere di dogana in ritiro, tendente ad ottenere che gli sia anticipata, mediante apposita cautela, una somma per incetta d'armi a conto del Governo.

474 e 475. I Consigli comunali di Borghetto e Casanova, identiche alle precedenti petizioni intorno al dazio sul grano di sesamo.

476. Parecchi negozianti di Torino espongono al Senato la necessità d'un maggior ribasso dei diritti d'introduzione dei tulli e pizzi in cotone esteri.

477. La Camera d'agricoltura e commercio di Nizza, esposti i danni immensi che deriverebbero a quella provincia dalla soppressione del porto franco e dei diritti differenziali, propone primieramente il mantenimento delle suddette franchigie *in statu quo*; sussidiariamente l'adozione del progetto ministeriale, colla conservazione però dei diritti differenziali; e per ultimo di entrare sotto il diritto comune, quando quella provincia avrà ottenuto eguali facilità di comunicazione colla metropoli.

478. I negozianti di pelli e i fabbricatori di guanti in Torino ricorrono perchè sia abolita la foglietta sulle pelli di agnello e di capretto.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La prima di queste petizioni sarà trasmessa alla Commissione per ciò stabilita; le altre si manderanno alla Commissione da stabilirsi per l'esame della tariffa doganale.

Avvi una dimanda di congedo del senatore Di Castagnetto; questa sarà trasmessa alla Commissione per ciò stabilita, la

quale dovrà farne relazione insieme colle altre che ha in mano.

Sono in pronto due relazioni, una del signor senatore Quarelli riguardante il bilancio passivo delle regie gabelle e l'altra del senatore Cotta concernente il progetto di legge sul prestito di 75 milioni.

In ordine a quest'ultimo debbo recare a conoscenza del Senato una lettera ricevuta questa mane dal ministro delle finanze

(Legge la lettera con cui si prega il Senato a volersi occupare d'urgenza del progetto di legge per l'alienazione di una annua rendita di quattro milioni e mezzo sul debito pubblico.)

Propongo al Senato che voglia mettere la discussione di questa legge fra quella del bilancio che deve continuarsi quest'oggi, e del bilancio della guerra, che era già in pronto.

Chi ciò approva voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

Debbo anche rendere conto al Senato che stamane negli uffizi si è eccitato il dubbio se, nel procedere all'elezione dei commissari per la legge sulla tariffa doganale, non fosse più conveniente il prescindere dalla forma consueta della nomina, cioè di un commissario per ciascun ufficio, e preferire la nomina straordinaria che si vuol fare a squittinio di lista, come il regolamento lo permette.

Io propongo al Senato che voglia considerare questa legge come degna di riguardi speciali, e tale che convenga di nominare a squittinio di lista una Commissione straordinaria di sette membri.

Chi ciò approva voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Debbo anche, a proposito di questa legge sulla tariffa doganale, far conoscere al Senato che la stampa del nuovo progetto di tariffa doganale, oltrechè richiederebbe lungo tempo per poter essere compiuta, necessiterebbe anche una spesa molto grave.

La Camera dei deputati ha messo a nostra disposizione una grande quantità di esemplari di questa tariffa, che per altro venne dalla Camera elettiva in molte parti modificata ed

emendata. Io proporrei che poche copie della medesima fossero depositate con le opportune correzioni a mano in ciascun ufficio; che ad ogni senatore si distribuisse una copia stampata senza queste correzioni, giacchè sono tanto numerose e tanto complicate, che non è possibile di poterle aggiungere manoscritte in gran quantità di esemplari. Basterà perciò che si ponga una nota di asterisco a ciascun articolo che ha subito una modificazione; così chiunque voglia meglio chiarirsi potrà facilmente ricorrere all'ufficio a ricercarvi la copia corretta, e noi risparmieremo tempo e spesa.

Se non vi ha opposizione, ritengo che il Senato acconsenta alla mia proposizione.

La parola è al senatore Quarelli.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DEL 1851 DELL'AZIENDA GENERALE DELLE GABELLE.

QUARELLI, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 192.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI UNA RENDITA DI QUATTRO MILIONI E MEZZO SUL DEBITO PUBBLICO CON IPOTECA SULLE STRADE FERRATE.

PRESIDENTE. Invito il senatore Cotta a dare lettura della sua relazione sul progetto di legge per l'alienazione di una rendita di quattro milioni e mezzo.

COTTA, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 981.)

PRESIDENTE. La prima relazione si darà alle stampe, e verrà poscia distribuita ai signori senatori; la seconda servirà d'argomento per la discussione che, a tenore del voto già emesso, s'imprenderà dopo esaurita quella sul bilancio che abbiamo tra le mani.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DELLE SPESE GENERALI PER IL 1851.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo delle spese generali rimasta all'articolo 3, così concepito:

« Art. 3. Il Governo procederà alla revisione di tutte le pensioni, trattenimenti e sussidi progressivi descritti nella categoria numero ventiquattro del presente bilancio, e sulla produzione dei documenti comprovanti i servizi dei titolari all'epoca dell'assegno loro fatto, verificherà se l'assegno medesimo sia in conformità delle leggi vigenti alla stessa data.

« Comprenderà in distinti elenchi individuali nominativi nei quali saranno ricordati i documenti anzidetti:

- 1° Le pensioni riconosciute regolari;
- 2° Quelle che saranno suscettive di aumento o riduzione;
- 3° Quelle infine che non saranno appoggiate a leggi e regolamenti di applicazione generale, indicando quanto a queste le causali che le hanno motivate.

• Il risultato di questo lavoro sarà stampato e distribuito al Parlamento nella prossima Sessione. »

DI MONTEZEMOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI MONTEZEMOLO. Ho l'onore di proporre al Senato un'aggiunta a quest'articolo, la quale verrebbe dopo l'ultimo alinea del medesimo. Essa è concepita in questi termini:

« Il Governo presenterà pure una legge per determinare il limite massimo delle pensioni e vantaggi fruibili dagli impiegati ritirati dal servizio. »

Signori, io credo che la semplice enunciazione dell'aggiunta che ho l'onore di proporre, vi avrà già persuasi che essa è dettata da quello spirito di conciliazione da cui il Senato si mostrò mai sempre animato, e che non va mai disgiunto dalla politica prudenza.

L'amore della legalità, il proposito di non consegnare nella legge di bilancio, annua e transitoria di sua natura, prescrizioni le quali portino seco un carattere permanente e duraturo, indussero nella tornata di sabato la maggioranza del Senato a respingere l'articolo 2 della presente legge con un voto che la minoranza rispetta, e sul quale non sarebbe ora nè utile, nè dicevole il ritornare col discorso.

Però la discussione avvenuta nella tornata medesima provò che in questo almeno tutte le discrepanti opinioni convenivano, cioè che sia nel diritto dello Stato il prescrivere un limite massimo alle pensioni fruibili dagli impiegati in ritiro.

Ebbene, o signori, l'aggiunta che ho l'onore di proporvi ha per iscopo di mettere in rilievo quello che vi ha di comune e di concorde fra l'opinione manifestata dal Senato, e fra il voto della Camera elettiva, il quale voi non avete creduto di poter accogliere nella legge di bilancio; essa ha per iscopo ancora di assicurare il paese che il vostro concorso non verrà mai meno agli altri poteri per tutto quello che si potrà intraprendere ad oggetto di tutelarne gl'interessi e di migliorarne le condizioni.

I termini con cui è concepita l'aggiunta che ho l'onore di proporre al Senato sono abbastanza larghi da lasciare intatte tutte le questioni sollevatesi a tale proposito; e ciò mi parve dovere, perchè trattandosi di fare una legge speciale, è ovvio, è giusto che uno studio speciale ne svolga ed abbracci tutte le parti, ne esamini tutte le correlazioni.

D'altronde così adoperando viene tolta ogni remota causa di possibili conflitti, e, mentre rimane a ciascheduno libero l'esercizio di tutto il suo diritto, assoluto l'arbitrio della propria coscienza, nessun pregiudicato dissenso tra i poteri potrà turbarne l'armonia ed allontanare colla regolare approvazione de' bilanci la pratica attuazione dello Statuto.

Io confido di non aver bisogno di spendere ulteriori parole per isvolgere la mia aggiunta ed invocarne da voi l'adozione.

Più feconda della mia voce parlerà a ciascheduno di voi quella carità di patria, quell'amore di concordia, e delle nostre libere istituzioni, che certamente vi siede operoso nel cuore, come tanto vi suona eloquente sul labbro.

PRESIDENTE. Il senatore Di Montezemolo propone per ultimo alinea dell'articolo 3 in discussione la seguente aggiunta: (Legge) Io incomincio a chiedere se v'ha chi l'appoggi. (È appoggiata.)

Ora, se il Senato consente, io porrò in discussione gli articoli, ossia i paragrafi che precedono, sui quali non v'ha contestazione; e siccome questi formano soggetto separato, potrebbero dopo la votazione degli altri alinea aprire su di questo ultimo la discussione.

DI POLLONE. Domando la parola per la proposta sospensiva.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone ha la parola.

DI POLLONE. Io credo che un oggetto di tanta impor-

tanza qual è questo, che riflette le finanze, non avendolo punto studiato la Commissione a ciò istituita, sarebbe utile che venisse a quella rimandata l'aggiunta ora proposta. Io faccio la proposizione al Senato. I suoi lavori non andrebbero punto interrotti, essendovene già molti altri all'ordine del giorno; così sospendendo la discussione presente, si potrebbe intraprendere quella degli altri progetti, ed intanto la Commissione di finanze avrebbe tempo a maturare con quella gravità di consiglio che merita la proposizione che venne testè fatta.

PRESIDENTE. Vi sarebbe solo l'inconveniente di dovere votare l'articolo 3 colla riserva dell'aggiunta, e di non poter quindi votare la legge intiera; se il Senato crede che così si proceda...

ALFIERI. (*Interrompendo*) Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha la parola.

ALFIERI. Siccome vi ha una legge di bilancio da discutere dopo la presente, così parrebbe opportuno che il Senato sospendesse l'attuale discussione, affinché la Commissione potesse maturamente esaminare quest'aggiunta.

DELLA TORRE. Non vi sarebbe che a sospendere la votazione dell'articolo 3.

ALFIERI. Potrebbe forse nascere anche qualche nuovo ostacolo sugli altri articoli.

PRESIDENTE. Io faccio giudice il Senato. Chi crede che debba sospendersi la discussione di questa legge fino a che la Commissione abbia fatto studi sull'aggiunta proposta dal senatore Di Montezemolo si alzi.

(Il Senato acconsente alla sospensione.)

Ciò posto, ho l'onore di proporre la discussione della legge di cui si è udita testè la relazione del senatore Cotta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI UN'ANNUA RENDITA SUL DEBITO PUBBLICO DI QUATTRO MILIONI E MEZZO CON IPOTECA SULLE STRADE FERRATE.

PRESIDENTE. Si passa dunque alla discussione della legge per l'alienazione di un'annua rendita sul debito pubblico di 4 milioni e mezzo.

Questa legge è così concepita. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 981.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Signori, io non sono nè finanziere, nè economista; un solo sentimento mi muove, ed è quello di un amore vivissimo per il nostro paese, sentimento che è comune a tutti noi, nel che io credo di trovarmi in perfetta armonia coll'onorevole ministro delle finanze. Non intendo nemmeno di fare opposizione al progetto di legge, giacchè qualunque volta si tratterà di concedere al Governo tutti i mezzi onde liberare le finanze dello Stato dalle strettezze in cui si trovano, io ci presterò sempre il mio pieno e leale concorso. Una sola osservazione io faccio, ed è sulla base su cui riposa questo progetto, cioè di un prestito con ipoteca sulle strade ferrate; qualora il progetto fosse presentato su più ampia scala, si trattasse cioè di contrarre un prestito tale che potesse bastare a togliere qualunque idea che per l'avvenire le finanze avessero ancora d'uopo d'altre somme per ristabilire l'equilibrio, più facilmente consentirei ad uno spe-

diente, che lo considero come estremo, ma allo stato attuale delle nostre finanze egli è evidente che l'imprestito di 75 milioni appena basta per poter coprire i disavanzi dell'anno corrente e per poter iniziare le spese dell'anno venturo; quindi molto probabilmente si dovrà ancora ricorrere a nuovi prestiti. In questo stato di cose io trovo, o signori, che una ipoteca stabilisce un precedente molto pericoloso per le operazioni ulteriori che potesse toccare allo Stato di dover tentare ancora. L'acconsentire un'ipoteca sarebbe quasi un ammettere che lo Stato senza guarentigia speciale non potesse trovare quel credito di cui io credo essere egli ancora in diritto di godere; quindi ne verrebbe primieramente in conseguenza che i precedenti creditori sarebbero in peggiore condizione de' nuovi, e secondariamente poi, che volendo tentare nuove operazioni, si correrebbe forse rischio di non poterle tentare con egual favore. Si aggiunga che la spesa delle strade ferrate io la considero come la più ingente, come la più spinosa che graviti sulle nostre finanze. Io prevedo benissimo che forse nel giro di pochi anni converrà prendere un partito diverso, converrà probabilmente trattare con compagnie, onde lo Stato si possa esonerare da una spesa che potrà divenire insopportabile.

In questo stato di cose egli è palese che lo Stato perderebbe la sua libertà: imperocchè, in qual modo potrebbe egli ancora trattare imparzialmente, avendo già vincolato ad ipoteca il fondo stesso, il quale egli vorrebbe alienare? Converrebbe ricorrere al mezzo di permettere azioni sulle strade ferrate, ma questo spediente stesso costituisce un vincolo del quale lo Stato, a parer mio, dovrebbe andare sciolto.

Ed è per queste considerazioni che io, mentre non intendo oppormi all'imprestito proposto dal Governo, tanto più al punto in cui ci troviamo, in cui è noto a tutti che un illustre uomo di Stato è partito colla commissione di definire questa importante pratica, ma solamente per iscarico del mio dovere, io dichiaro che, consentendo al prestito, non posso consentire alla base dell'ipoteca sulle strade ferrate.

COTTA, relatore. Io osserverò all'egregio preopinante che anche i precedenti prestiti, tolto l'ultimo, hanno avuto l'affettazione di una speciale ipoteca, cioè hanno avuto gli uni l'assegnazione sugli esattori provinciali del tributo prediale, gli altri hanno avuto l'assegnazione del prodotto dei tabacchi, tutti infine hanno avuto un'ipoteca speciale, tranne l'ultimo; conseguentemente niente è derogato al sin qui praticato, e niente prova che la nuova ipoteca che si vuole dare adesso sulle strade ferrate sia motivata sulla necessità di dare una maggior guarentigia ai sovventori. Del resto si tratta di portare il nostro credito su di una nuova piazza, la quale finora non ha avuto niente di comune col Piemonte; si tratta di fare questo prestito in Inghilterra, dove la nostra rendita non è conosciuta, non è mai stata negoziata. Il nostro ministro presentandosi ai capitalisti inglesi ha voluto egli stesso andare incontro ad ogni esitazione, e far vedere che il prestito non aveva per iscopo di colmare un abisso che fosse scavato sotto i suoi piedi, che non si trattava di saldare una passività, ma bensì di utilizzare un capitale, che era già stato preso e sui fondi di riserva e sul servizio corrente.

Sicuramente nessuna nazione, nessun Governo vi è che possa fare da se stesso le spese di una rete di strade ferrate senza ricorrere in qualche maniera al credito speciale per quest'oggetto, perchè i fondi generali del reddito annuale non possono supplire ad una spesa straordinaria così ingente come è quella delle strade ferrate; conseguentemente, quando il paese ha già fatto l'avanzo di questi capitali, e che non offre l'ipoteca che per avere la reintegrazione di una parte di questi

capitali, non fa cosa che possa danneggiare in verun modo al nostro credito.

Si viene con ciò a conseguire l'altro vantaggio già accennato, di poter far conoscere le nostre rendite in Inghilterra; quando avremo dei sovventori inglesi che siano in concorrenza col francesi, di cui ci siamo valse finora, nei nuovi prestiti che avremo a contrarre, avremo almeno a scegliere fra i due concorrenti.

Sinora eravamo solo in balla, per così dire, dei capitalisti francesi, ed abbiamo veduto come c'è mal tornato ultimamente l'essere in loro balla per gli ultimi sei milioni, dacché due milioni sono ancora da negoziare, e gli altri quattro si sono negoziati ad un prezzo sicuramente poco soddisfacente, con condizioni gravose, con sopraccarichi che apparentemente sorpassano quanto ha di penoso l'ipoteca; dunque, quando si tratta di fare il vantaggio del paese, quando si tratta di fare una cosa che non può menomamente alterare il credito pubblico, credo che non sia una condizione, cui debba prevalere l'amor proprio, di non accordar quest'ipoteca, comunque il paese possa avere il diritto a tutta la confidenza dell'estero; ma si deve andare incontro a tutto quello che può, in certa maniera, lasciare qualche esitazione ai capitalisti forestieri.

NIGRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Nigra.

NIGRA. Ho domandato la parola per appoggiare il progetto di legge ministeriale. Io trovo che l'offerta che il ministro fa, di dare una guarentigia speciale a quest'imprestito, è un mezzo dei più lodevoli, volendo noi portare, come disse benissimo il relatore della Commissione, il nostro credito in Inghilterra.

Voi, signori, sapete dove si trattarono finora i nostri prestiti, e quali furono le conseguenze che ne determinarono il loro prezzo: voi dovete essere informati, e lo sarete a suo tempo, delle molte indagini che si fecero per portare il nostro credito in Inghilterra, e come non ne fosse ancora opportuno il tempo.

I capitalisti inglesi, a cui il Governo ricorse, onde vedere se nei tempi passati potevasi con loro combinare qualche operazione finanziaria, tutti furono d'accordo in questo, cioè che il tempo non era favorevole, e che era convenientissimo attenersi ai mezzi sino allora usati. Se noi fossimo ancora nelle condizioni finanziarie nelle quali versavamo per lo passato, io non moverei parola, e lascierei che ognuno formasse il suo giudizio; ma fortunatamente il Piemonte può dire che il suo credito si è rialzato, può dire che la sua condizione è di molto migliorata, ed allorquando le condizioni sono migliori, non è imprudente il dire quanto fossero tristi per lo addietro.

• Signori, se il credito non ha potuto salire più alto, non fu perchè noi fossimo in mani meno esperte di quelle in cui saremo forse per l'avvenire; noi eravamo sotto l'impressione di una forza superiore a tutti i calcoli, a tutte le previdenze degli uomini che avessero voluto consigliare operazioni di tale natura.

Se voi volete esaminare il limite in cui stette sempre il nostro credito, vedrete che fu regolato in proporzione sul corso delle rendite francesi. Per conseguenza non si può dire che le ultime operazioni sieno state meno fortunate delle prime; esse subirono quell'impressione a cui vanno sempre soggette le operazioni di tal natura, vale a dire subirono quegli effetti che la politica generale europea non poteva a meno di fissar loro. Per conseguenza ritengo che i primi prestiti fatti anche a condizioni migliori non furono meglio fatti degli ultimi.

Dunque nello stato attuale delle cose io trovo assai conveniente di dare al ministro tutta quella latitudine che possa assicurarlo di fare il prestito in Inghilterra, e ciò anche per avere quei concorrenti, i quali, come accennava il relatore, converrebbe avere in qualunque operazione si dovesse fare. E quand'anche si dovessero contrarre nuove operazioni di credito, si guadagnerebbe assai se vi fosse una concorrenza sulle nostre rendite.

Per queste ragioni io appoggio la proposizione ministeriale che si dia cioè un'ipoteca speciale, e conchiudo colle parole del relatore della Commissione, cioè che questa non è cosa nuova, e che non può detrarre per nulla al nostro credito.

DI CASTAGNETTO. L'opinione dell'onorevole nostro collega, il quale colla sua presenza al Ministero ha contribuito tanto efficacemente a mantenere il credito delle nostre finanze, è appunto quella che mi conforta a ripetere la stessa mia osservazione, cioè che allo stato attuale non trovo tanto opportuno il dar un'ipoteca sulle strade ferrate. Egli dice che fortunatamente il nostro credito si è rilevato; io adunque conchiudo: se il nostro credito si è rilevato, parmi non essere il caso di ricorrere a quegli spedienti ai quali non abbiamo ricorso in tempi più difficili, nei quali egli non disperava della situazione del paese.

Osservava il relatore della Commissione che il metodo di dare un'ipoteca fu già usato altre volte; per verità debbo dire che non ho molto capito a che cosa conducesse per lo passato quest'ipoteca che si attribuiva sia sui tabacchi, sia sulle altre entrate dello Stato, quando i fondi erano tutti amministrati in comune sotto un'autorità assoluta, ed il debito era molto limitato. Però si potrebbe anche osservare a tale riguardo, che allora forse la ipoteca sui tabacchi o sur un reddito speciale poteva bastare a servire quel tal debito che si contraeva, mentre se consideriamo il reddito attuale delle strade ferrate, dedotte le spese di manutenzione, io credo che l'ipoteca la quale si darà sulle medesime sarà anche insufficiente a servire lo stesso interesse del capitale di 75 milioni. Dopo di che io ripeto, la somma di 75 milioni è, a mio parere, così minima per risolvere lo Stato a dare un'ipoteca che mi pare si potrebbe colla sola forza del credito ottenere uguale risultato, massime coll'esempio che abbiamo sotto l'occhio, il quale debbe tanto confortarci, poichè domandando 18 milioni se ne sono trovati 33, ed in pochissimi giorni.

Del resto io non insisto altrimenti; ho creduto esprimere un'opinione coscienziosa al Senato, e fu questo l'unico mio scopo.

NIGRA. Domanderei di dire ancora una parola.

Io credo di dover insistere perchè la condizione dell'ipoteca sulle strade ferrate non sia tolta da questa legge.

Noi sappiamo tutti che in Inghilterra col concedere questa ipoteca, collo spiegare cioè che questi fondi si prendono per ultimare un'opera come quella delle strade ferrate, può molto contribuire a trovare capitalisti, i quali altrimenti non si troverebbero forse facilmente. Insisto perciò onde sia mantenuto l'articolo tale e quale, e qui mi permetto ancora di aggiungere una parola. Noi per lo passato abbiamo anche avuto in Inghilterra capitalisti che ci avevano fatte offerte, perchè non bisogna credere che non siasi cercato di trovarne; e quei capitalisti, anzichè rifiutarsi, ci fecero proposizioni, le quali esistono al Ministero, e potrebbero essere ostensibili alla Commissione, qualora essa lo desiderasse; ma tali proposizioni erano minori delle offerte fatte dai capitalisti francesi, ed è questa una ragione di più per contrarre il nuovo prestito in Inghilterra dando all'operazione tutto quell'aiuto che può essere utile, come è questo, dell'applicazione di tali

fondi a un'opera quale è quella delle strade ferrate, poichè debbo soggiungere che nelle offerte avute, anche questa condizione era posta innanzi come una delle principali.

Per tutte queste ragioni io non credo conveniente di toccare alla proposizione ministeriale.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domanderò la parola per rispondere al dubbio mosso dal signor senatore Di Castagnetto relativamente alla quantità di garanzia che potrà offrire questa strada. Egli ha detto essere il prodotto attualmente così tenue da non offrire quella prospettiva di sicurezza quale noi l'immaginiamo, e da ciò ne trae la conseguenza che questa garanzia dell'ipoteca non avrà maggior effetto di quello che n'ebbero gli altri prestiti. Ma io lo prego di osservare che se la rendita attuale della strada ferrata è tenue, non lo è però tanto come si va dicendo.

Io ho esposti i conti, i risultati dell'esperienza fatta nell'anno passato, e ho dimostrato che questa grande tenuità non c'è; i quali conti e risultati furono da me esposti alla Camera dei deputati, e non potrei ripeterli qui, perchè non ho presenti le cifre. Però mi ricordo l'ultimo risultamento. Esso è che sul capitale effettivamente impiegato da qui ad Arquata, quando si deduca quella parte di spesa d'esercizio che non è propriamente da applicarsi alla strada ferrata, perchè è un esercizio di servizio di costruzione, quando, dico, si deduca questa parte della spesa, ne risulta un reddito netto di oltre il 3 o il 3 e mezzo per cento.

Certamente questo reddito sul capitale già impiegato non alletterebbe chi avesse dato il capitale per fare questa strada. Ma io prego il signor senatore Di Castagnetto a considerare che la nostra strada ferrata finisce in un villaggio, che non è fatta la comunicazione con Genova e neanche quella colla Lomellina, e che perciò si può riguardare piuttosto come una strada interna che come una strada di grande comunicazione; ed io non credo che sieno così frequenti i casi anche in paesi di grande attività commerciale, in cui una strada ne' suoi primordi abbia dato un prodotto così vistoso come quello che con questa strada noi abbiamo ottenuto, dal che io traggio augurio che assai maggiore sarà il suo prodotto quando sarà compiuta la rete.

A questo aggiungo che noi abbiamo già effettivamente spesi da 65 a 66 milioni (erano spesi circa 59 milioni a tutto dicembre dell'anno passato), e che per compiersi appunto la nostra rete (presupposta la massima somma di 140 milioni) noi abbiamo precisamente bisogno dei 75 milioni che si tratta di prendere ad prestito. Ora questi 75 milioni hanno per garanzia tutta la somma di 140,000,000, cioè tutta la strada ferrata e tutto quel prodotto che si potrà ricavare da questa linea.

Non parmi nemmeno si possa dire che impegniamo un capitale che già esisteva, perchè realmente abbiamo speso 65 milioni, dei quali non è produttiva che quella parte che è stata impegnata fino ad Arquata, e se questa somma è poco produttiva, i 75 milioni che ci servono a compiere la strada ci serviranno a dare maggior valore ai 140 milioni che dovrebbero effettivamente impiegare; in guisa che se non può dirsi che impegniamo una rendita o un capitale per creare un prodotto, non trovo lontano da tutta la ragionevolezza che, prendendo un capitale per creare un credito, si assicuri su questa rendita il capitale che abbiamo preso.

Che poi questo sistema di assicurare sulle strade ferrate il capitale che si è domandato ad prestito non sia cosa straordinaria, anzi assai comune, ce lo attestano molti esempi. Questa garanzia alletta moltissimi, e principalmente i forestieri, massimamente quando si fa loro l'affidamento senza

obbligare lo Stato; che se si volesse alienare questa strada, essi avranno la preferenza e potranno far parte di quella società che comprasse completamente la strada ferrata, o che ne assumesse l'esercizio. Noi vediamo principalmente in America i capitali presi con questa condizione, lo sono anche a condizioni eccellenti, ed io ho motivo di credere che questo affidamento di avere la garanzia della strada ferrata oltre all'aver preminenza, quando si voglia abbandonare la strada all'esercizio dell'industria privata, sarà di un grande allettamento, e ci farà ottenere vantaggi che altrimenti non avremmo di certo ottenuti.

JACQUEMOUND. Messieurs, je m'étais fait inscrire pour appuyer le projet d'emprunt, proposé par le Gouvernement, avec la garantie hypothécaire sur les chemins de fer déjà construits. Cette garantie est certainement de nature à nous procurer des conditions d'emprunt beaucoup plus avantageuses. Elle est analogue aux dispositions adoptées par l'édit royal du 24 décembre 1819. Enfin, ce précédent, en facilitant l'achèvement du chemin de fer de Gènes, déjà fort avancé, nous mettra à même d'entreprendre les travaux du chemin de fer qui doit relier Gènes et le Piémont avec le chemin de fer de Lyon à Paris, qui conduit au Havre, en Belgique et en Allemagne. L'opinion publique s'est déjà prononcée à cet égard; car il est incontestable que Turin resterait placé en dehors de la circulation du commerce et des voyageurs, si la ligne n'était pas continuée depuis le bassin du Pô jusqu'à celui du Rhône. Nos relations commerciales les plus importantes et les plus productives sont avec la France; il nous importe de les faciliter, au plutôt, par des communications rapides.

Les honorables orateurs qui m'ont précédé ont démontré avec tant d'évidence l'utilité de donner à l'emprunt, dont il s'agit, une hypothèque sur nos chemins de fer, qu'il serait superflu de revenir sur les arguments qu'ils ont développés avec une si grande puissance de logique. Qu'il me soit permis d'ajouter quelques observations déduites de notre situation actuelle.

Nous avons autorisé un emprunt de dix-huit millions au taux de quatre-vingt-dix pour cent, environ, par la loi du 8 du mois courant. Cet emprunt a été ouvert dans le royaume; on n'a accordé aux prêteurs que cinq jours pour faire leurs déclarations, et, au lieu de dix-huit millions, les inscriptions s'élevèrent à près de trente-trois millions. Ce fait prouve d'une manière éclatante la grande confiance qu'inspirent les ressources de notre pays, la bonne administration de nos finances et le glorieux avenir de nos institutions constitutionnelles. Il est à croire que le nouvel emprunt sera contracté à des conditions non moins avantageuses, à raison de la garantie hypothécaire sur nos chemins de fer, accordée aux prêteurs. Toutefois il conviendrait que le Gouvernement voulût examiner, s'il ne trouverait pas un bénéfice à profiter des offres faites par les prêteurs nationaux, jusqu'à concurrence d'une seconde série de dix-huit millions, aux mêmes conditions que l'emprunt accordé par la loi du 8 juin.

Pour cela il suffirait de déclarer que ceux, dont les inscriptions ne seront pas admises pour l'emprunt ouvert en vertu de cette loi, seront préférés pour un second emprunt de dix-huit millions, qui serait ouvert aux mêmes conditions que le premier. Je ne doute pas que ce nouvel emprunt ne fût promptement couvert.

Cette proposition n'est point contraire au projet de loi actuel, que j'admets tel qu'il est présenté, puisqu'il laisse au Gouvernement la latitude de faire l'emprunt tant à l'intérieur qu'à l'extérieur; mais le Gouvernement, après avoir pris con-

naissance des offres qui lui seront faites à l'étranger, ferait bien d'examiner s'il ne conviendrait pas de placer un million de rentes dans le pays aux mêmes conditions que l'emprunt du 5 juin.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola per accennare che le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Jacquemoud vengono appunto in conferma di quanto io veniva dicendo: si rifiuterà il denaro offerto all'interno al solo titolo del credito di cui gode il Governo per prendere denaro all'estero con ipoteca; potrà lodarsi quest'operazione?

Parmi dunque che il mio assunto sia provato con queste stesse di lui osservazioni, cioè che il Governo non era nel caso di far cercare denaro con ipoteca, mentre aveva anche all'interno il mezzo di procurarselo con tutta facilità.

Rispondendo poi alcune parole a quanto veniva osservando l'onorevole signor ministro dei lavori pubblici, dirò che egli osservò semplicemente che il prodotto delle strade ferrate io l'aveva preso appunto sul bilancio generale attivo, il quale venne presentato dal Governo; certamente non mi sono sfuggiti tutti i savissimi riflessi presentati dall'onorevole ministro alla Camera elettiva, i quali sono letti con molto amore, perchè contengono sempre tante illuminate discussioni che egli fa relativamente al dicastero che egli regge tanto luminosamente. Credo che lo scopo per cui discutiamo sia lo stesso; io dunque sostengo che un prestito di soli 75 milioni rischia di mettere piuttosto il Governo in imbarazzi che di aiutarlo. Se il presente fosse più cospicuo, allora egli potrebbe terminare la linea, e forse altre diramazioni che sono in pensiero di eseguirsi, ma non si potrà ciò conseguire con un prestito limitato ad una somma appena sufficiente o forse non bastante.

Io credo perciò che il Governo si toglie una parte di quella libertà di cui egli potrebbe più ampiamente ed al certo molto più utilmente usare.

DE FORNARI. Aveva dimandata la parola per rispondere all'onorevole senatore Jacquemoud, ed anche all'onorevole senatore Di Castagnetto. All'onorevole senatore Jacquemoud in quanto che mi era sembrato che, sebbene sul principio appoggiasse la legge proposta dal Ministero, e per la quale sono disposto a votare, egli avesse proposto un mezzo termine per ottenere invece, almeno in parte, gli occorrenti fondi rinnovando, crescendo l'operazione recente così felicemente iniziata dell'alienazione di obbligazioni; locchè mi parve non potesse conciliarsi con la legge attuale, o almeno si dovesse separare.

D'altronde io credeva che egli forse si esagerasse i vantaggi che potrebbero ottenersi da quest'aggiunta di alienazione di obbligazioni; se non che, ben a proposito nella sua replica egli ha insistito unicamente in appoggio del progetto che discutiamo; e così mi occorre rivolgere le analoghe osservazioni in risposta a quelle che l'altro onorevole preopinante senatore Di Castagnetto assumeva nel senso stesso ch'io m'era disposto a combattere, appunto magnificando anch'esso preopinante la speranza di ottenere con alienazione di una maggiore quantità di obbligazioni nell'interno quelle risorse che cercasi di ottenere all'estero.

Egli è di fatto che si sono accumulate enormi offerte per l'acquisto delle obbligazioni quasi al doppio al disopra della quantità delle obbligazioni di cui era autorizzata l'alienazione.

È pur vero che si sono trovati ed in sì gran numero oblatori all'alto prezzo del 90 per cento, ma da questo non dobbiamo sperare né di ottenere prestiti in rendite alla medesima tassa, perchè i due modi sono infinitamente diversi; né calcolare sulla ridondanza di fondi che il credito e la ricchezza pubblica possano somministrare in questa via degli prestiti.

Nel modo d'alienazione delle obbligazioni si è principalmente contato sopra la speranza degli enormi premi proposti agli acquirenti.

Di più si deve considerare che se si sono trovati tanti oblatori al di là d'ogni speranza, egli è appunto perchè numerosi manifestandosi gli alleltati dalla speranza di premi così egregi, e prevedendosi che grande sarebbe il concorso, ognuno si affrettò di fare offerte per tema della riduzione nel caso che una ridondanza nel numero di oblatori producesse poi la prevista diminuzione sulle concessioni corresponsivamente alle domande.

È a considerarsi altresì che forse gran numero degli oblatori determinati dalla speranza di premi così cospicui e dalla tenue somma a versarsi come prima rata, non saranno forse in seguito in grado di compiere i pagamenti e perciò ridotti alla necessità di desistere e cedere a perdita, sicchè il risultato emerga poi ben diverso da ciò che il principio dimostri.

Ad ogni modo questa proposizione non è fatta che incidentalmente, e non è il caso di trattarne; nè del resto è luogo ad aggiungere alle così opportune e soddisfacenti spiegazioni ed osservazioni risposte dall'onorevole ministro dei lavori pubblici in appoggio dell'ipoteca sulla strada ferrata, per cui parvero escluse ogni difficoltà in proposito.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola per togliere un dubbio che non vorrei fosse diviso dal Senato, ed è che si possa compiere le strade con 75 milioni.

Su ciò ripeto quello che ho detto nell'altra Camera, che veramente non è facile prevedere tutti i bisogni straordinari che sorvengono quando si intraprendono opere così grandiose, così difficili come quelle che si costruiscono in questo paese per la condizione speciale del territorio. Io non ho preso già norme semplicemente dai progetti che sono stati fatti, ma bensì dai lavori che sono stati eseguiti e da tutti quelli che sono stati appaltati.

La somma di 140 milioni a compiere le strade ferrate non è calcolata sui progetti che restano a compiersi, ma veramente sull'essere quasi tutti, anzi dirò tutti i grandi lavori già peritati ed appaltati. Sono appaltati tutti i lavori di Genova compresi quelli grandiosissimi che si fanno nell'interno della città, e quelli oltre Alessandria fino al Po; aggiungo inoltre essere, ed è appaltato un tronco al di là del Po.

Ora se mi tenessi strettamente all'importare del progetto o all'importare degli appalti, questa somma di 140 milioni si dovrebbe molto diminuire, perchè non sono portati in calcolo tutti i ribassi che abbiamo recentemente ottenuti, i quali negli ultimi appalti che si sono fatti arrivano talvolta dal 16 al 18 e perfino al 20 per cento.

Tali ribassi dobbiamo alla grande fiducia che vi è nella lealtà e nella puntualità dei pagamenti che facciamo. La prova è il concorso grande d'intraprenditori e il concorso non solo dei nostri, ma anche degli stranieri. Uno dei più grandi appaltatori dell'Austria venuto qui per prender lavori, alleltato appunto dal pronto pagamento e dal pagamento in denaro, cosa che non succede in tutti i paesi, prese, col ribasso del 17 e del 19 per 100, per 10 milioni di lavori.

Se questi ribassi fossero valutati e fossero valutate anche le molte economie che gli uomini d'arte, i quali consigliano il Ministero, hanno suggerite ed applicate nei lavori che si vanno facendo e che sono arrivate sino a 200 o 250,000 lire, in progetti che impartavano un milione e mezzo o due milioni, la somma proposta sembrerebbe più che sufficiente.

A queste economie si aggiunga inoltre l'essersi determinato fare ad un solo binario di rotaie la strada che va al di là di

Novara, perchè questa strada non diventerebbe che la linea di comunicazione essendosi molto limitata già le grandi relazioni colla Lombardia; dal che risulta una grande economia, la quale insieme alle altre che sono andate accennando non sono contate nella somma dei 140 milioni.

In conseguenza di ciò io ripeto che vi sono bensì bisogni che non si conoscono da principio, e che aumentano notabilmente la spesa in alcune località, ma che, essendosi le località più dispendiose già appaltate in vista anche di tutte queste economie, non si può dubitare che coi 75 milioni compiremo il nostro sistema di strade, e questo sistema è quello che è stato adottato dallo Stato.

Nè io vedo perchè lo Stato ora debba pensare alla costruzione di altre linee, tanto più che ora si vanno bene avviando delle società che domandano al Governo con delle condizioni molto ragionevoli, e più ragionevoli che non si veggano esigersi in altri paesi di costituirsi per eseguire dei tronchi di strade.

Abbiamo avuto la società che costituisce la strada tra Savigliano e Torino che ha sofferto sventuratamente delle vicende, alle quali io spero che sarà rimediato, e colla quale siamo in trattativa perchè, con miglioramento di condizioni (le quali non saranno punto d'aggravio all'erario), prolunghi la strada fino a Cuneo.

Abbiamo una società inglese alla testa della quale sono due dei principali contrattori di strade ferrate inglesi, che ci domandano di fare un'altra strada ferrata sulla sinistra del Po fino a Vercelli e Novara.

Abbiamo un incominciamento di trattative con una società parimente inglese che si propone di far la strada da Torino a Susa; ve n'ha un'altra che vuol intraprendere la strada da Biella a Vercelli; abbiamo una domanda e progetto già fatto da una società di genovesi che vuol fare la strada da Voltri a Genova.

Si è adunque sviluppato uno spirito di associazioni, alle quali è a sperare che lo Stato, quando avrà compiuto la grande sua linea, potrà soccorrere per compiere un sistema più vasto di linee di strade.

Io non crederei dunque che nello stato attuale delle nostre finanze ci convenisse domandare un credito maggiore di quello che è necessario per compiere questa rete di strade che abbiamo già intrapresa e che offre quelle grandi difficoltà le quali io credo difficilmente sarebbero state sopportate da una società, e sopportate in modo da avere una strada che non serva solamente gli interessi di chi l'ha eseguita, ma che possa veramente servire e per la nostra e per le venture generazioni, cioè una strada costrutta con tutta la solidità che si esige in opera così grande.

Conchiudo adunque che appunto il limitarsi alla somma che è necessaria per seguirlo il nostro sistema è una misura prudentissima, perchè poi d'altronde è noto che se invece di domandare 75 milioni domandassimo una somma maggiore, avvisando alla possibilità di costrurre altre linee, non avremmo certo quelle facilità, quei buoni patti, quelle buone condizioni che possiamo avere nel fare un prestito di soli 75 milioni.

JACQUEMOUD. Je ne sais pas saisir la conséquence que l'honorable sénateur De Castagnetto a cru pouvoir tirer des observations que j'ai eu l'honneur de soumettre au Sénat. Bien que nous ayons obtenu, dans un très-court espace, des engagements pour dix-huit millions, sans que le Gouvernement ait accordé aucune hypothèque aux prêteurs; bien que je sois convaincu qu'on obtiendrait très-facilement des engagements pour un nouvel emprunt de dix-huit millions aux

mêmes conditions que le premier, on ne peut pas en conclure qu'il fût aussi facile d'aliéner quatre millions et demi de rentes avec le même système. L'hypothèque accordée par la loi actuelle est trop avantageuse aux prêteurs pour qu'elle n'exerce pas une salubre influence sur le taux de cet emprunt.

L'impulsion donnée à la construction des chemins de fer dans notre pays est un fait extrêmement remarquable, après les événements qui nous ont accablés. Notre énergie portera ses fruits. Nous réparerons les maux soufferts et nous ouvrirons à la nation des ressources puissantes qui nous remplaceront dans une condition très-prospère.

Certainement il n'est pas ici le cas de s'occuper des lignes de chemins de fer, puisqu'ils ne sont contemplés dans cette loi que comme l'objet d'une garantie hypothécaire, et que cette garantie ne peut reposer que sur les lignes déjà construites ou en cours de travaux. Mais je ne crains point de dire hautement que toute la prospérité dont jouit la ville de Turin ne tarderait pas à s'évanouir, si la ligne qui part de Gènes n'était pas poursuivie jusqu'au bassin du Rhône. Il m'est agréable d'entendre de la bouche de monsieur le ministre des travaux publics, que des compagnies sérieuses se présentent pour la construction du chemin de fer de Turin à Suze, et de Modane aux bords du Rhône, en suivant les cours de l'Arc, de l'Isère et les bords du lac du Bourget. Cette circonstance engagera le Gouvernement à poursuivre son projet du percement des Alpes, qui lui procurera des conditions meilleures de la part de ces compagnies, et qui augmentera considérablement la valeur et le produit du chemin de fer de Gènes à Turin.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Vesme.

VESME. Tra gli effetti più dolorosi dello stato infelice nel quale si trova, e certamente si troverà ancora per lungo tempo la nostra finanza, vi ha senza dubbio pur questo che si dovette interrompere o per lo meno rallentare d'assai l'esecuzione dei pubblici lavori che si erano intrapresi nell'utilità generale dello Stato.

Quindi non può reputarsi che savio consiglio per certo, quello di fare un prestito che sia specialmente destinato alla continuazione di tali intraprese. Se non che fra i lavori che si devono proseguire coll'aiuto di quest'imprestito, non ne vedo annoverato uno di massima importanza eguale a quella della strada di Genova a Torino, maggiore assai di quella della strada di Alessandria a Novara e indi al lago Maggiore; voglio dire la strada della quale or ora faceva cenno il signor senatore Jacquemoud; la strada di Savoia.

Ci diceva il signor ministro dei lavori pubblici, che una società inglese fece offerta ed è in trattativa per la strada da Susa a Torino, e che la medesima società od un'altra si offerse anche per la strada da Modane verso Chambéry ed il lago di Ginevra. Marcherebbe il tratto intermedio, al quale si può intanto supplire colla via ordinaria; non deve tuttavia trascurarsi il tentativo di riempire questa grande e difficile lacuna.

Fu presentata più volte già a questo Parlamento una legge per il traforamento del Moncenisio, furono fatti gli studi, fu calcolata la spesa, fu anche chiesto una somma per fare il saggio del traforo dalla parte di Modane, spesa la quale secondo i calcoli non ascenderebbe che a circa 800 mila lire, ma che voglio supporre possa ascendere ad un milione.

Propongo adunque che dall'imprestito del quale si tratta si straleci la somma di un milione e si destini a fare questo saggio di traforamento delle Alpi dal lato di Modane.

Diceva pur ora il ministro dei lavori pubblici che notevoli

economie si ottennero, per le quali non tutta la somma di 140 milioni sarà richiesta per le due strade ora intraprese.

Dunque senza danno si potrà togliere questa somma comparativamente lieve e destinarla ad altra strada. Aggiungerò che il ministro aveva chiesto la somma di 75 milioni, e che la Camera dei deputati concesse invece una rendita di 4 milioni e mezzo, dalla quale si ritrarrà una somma certamente maggiore di milioni 75; dunque anche a questo titolo il Governo potrà senza danno dei lavori cominciati fare questa seconda spesa; spesa che sarà anche di gran vantaggio per agevolare le trattative che si stanno facendo colla società, che vuole intraprendere la strada di Susa e quella di Modane; poichè quando la società saprà che il Governo ha deciso definitivamente di tentare il traforo delle Alpi con molto maggior animo ed a migliori condizioni si accingerà ad eseguire la strada dai due lati delle Alpi. Nè tratterò dell'utilità di questo lavoro; tutto il commercio dell'Italia con mezza Europa verrebbe a passare per questa via; non una persona dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla parte occidentale della Germania e della Svizzera verrà in Italia che non passi per questa nuova strada con lucro immenso dello Stato. Nè voglio tacere della grandiosità stessa dell'opera, la quale appunto io stimo debba essere potente eccitamento ad intraprenderla.

Quel ministro che avesse animo di porvi mano e pervenisse a compierla, potrebbe dire di avere fatto abbastanza per la gloria, e di avere con opera di utilità maggiore di ogni estimazione avuto la sorte di soddisfare verso la patria il suo debito di cittadino.

Per me credo che qualunque sacrificio fosse per costare (non che la tenue somma di un milione) s'abbia a fare l'esperimento di questa macchina, la quale se riesce nell'intento il traforo verrà a costare una somma minima; dico minima perchè assai minore di quella che costano in generale le altre gallerie; anzi se computiamo il valore dei materiali che si trarranno dallo scavo, forse si compenserà gran parte della spesa e verrà questa a ridursi ad una somma del tutto non computabile a fronte della grandezza e utilità meravigliosa dell'impresa.

Quantunque poi la spesa fosse alquanto grande non sarà mai paragonabile al vantaggio che si trarrà dall'opera. Insisto adunque affinchè il ministro dei lavori pubblici, come anche quasi ne diede affidamento alla Camera dei deputati, ci presenti al più presto la legge colla quale il Governo chiede di essere autorizzato a fare dal lato di Modane l'esperimento definitivo della macchina dell'ingegnere Maus.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Prima di tutto faccio osservare all'onorevole senatore che quando ho detto che questi 75 milioni sono collocati malgrado le molte economie fatte, non ho voluto punto inferirne che possano sovrabbondare; in questo non mi sono compromesso; soltanto ho risposto al signor senatore Di Castagnetto il quale dubitava che potessero bastare, ed ho detto i motivi per quali credo che siano sufficienti; e mi guarderei bene dal dire che ci sia una larghezza tale che con essa si possa supplire a molte altre opere e ad opere di una grande importanza. A questo aggiungerò che è tanto poi lungi che il Ministero possa a questi 75 milioni applicare altri lavori, in quanto che egli domanda i fondi necessari per lavori definitivamente approvati e stabiliti dalla legge, nè esso potrebbe prendere una parte di questa somma per applicarla ad una somma che non è dalla legge stabilita, ed è necessario l'intervento di una legge del Parlamento perchè sia autorizzato a farlo, ed ha presentato a questo riguardo una legge alla Camera dei deputati, ma la me-

desima nella Sessione passata non l'ha adottata, cioè non l'ha nè adottata nè respinta perchè non l'ha discussa.

Nelle condizioni attuali delle finanze mi parve che non fosse nè prudente nè conveniente impegnarsi in questo grandioso lavoro. Io avvertirò il signor senatore Vesme che quelle 750,000 lire che erano domandate non erano certamente per eseguire il lavoro, ma solo per fare l'esperimento di un'opera la cui sola galleria era stata calcolata circa 14 milioni.

Nella relazione che ho presentato alla Camera dei deputati e nei computi relativi ho fatto vedere che veramente eranvi molti dubbi che quei 14 milioni fossero sufficienti; anzi fin da quando io non era che membro del Consiglio delle strade ferrate, come ingegnere di quel Consiglio, ho fatto una perizia, nella quale, valutata tutte le eventualità che se non erano certe erano però molto probabili, faceva ascendere quella spesa a 24 milioni, e credo che non si possa con molta confidenza dire che si spenderà meno di tal somma.

Egli è appunto perchè nella condizione attuale del paese mi parve che fosse meglio impiegare i denari in opere assolutamente necessarie, in opere di un prodotto evidente; sicuro che ho sempre creduto come principalissimo scopo quello di compiere la rete delle strade ferrate. Quanto poi alla linea che mette in comunicazione Torino colla Savoia, e quindi procede dalla Savoia verso Ginevra, io ne ho sempre fatto vedere i grandi vantaggi, ed è appunto per cercar modo che quello che si fa con sicurezza possa essere di incitamento a compierlo, che nello stato attuale delle cose ho creduto miglior sistema il procacciare di avere quella comunicazione in modo sicuro, per determinarsi poi alle opere più incerte che daranno un compiuto effetto, quando già avremo avuto buoni risultamenti e profitti grandi da quella prima parte.

Quanto poi alla società, che si è offerta per intraprendere questi lavori, posso assicurare il senatore Vesme che essa stessa ha dichiarato non credere che una società sincera e leale, la quale voglia procurare naturalmente i propri interessi, e nello stesso tempo far buoni patti e buone condizioni al Governo, si voglia assumere un'opera così gigantesca e di esito non positivo, quale è quella di un traforamento di una galleria della lunghezza di 12 mila metri, lunghezza di traforo nella quale nessuno certamente può prevedere i grandi accidenti, le grandi contrarietà che si possono incontrare.

Questa società adunque ha proposto di fare gli studi da qui a Susa, e di vedere se si possa convenire per fare la strada fin qui, indi proseguirla al di là delle grandi Alpi; il qual sistema ha non solo probabilità grande, ma sicurezza di riuscire, perchè fuori del passaggio delle grandi Alpi non vi è alcun grande ostacolo che non sia eguale, od anche minore di quelli che abbiamo vinto facendo la strada da Torino a Genova.

Egli è evidente che vi è una circostanza molto speciale e molto vantaggiosa per questo sistema, ed è che se veniamo da una parte e dall'altra al piede delle grandi Alpi abbiamo pronta una strada di comunicazione.

Certamente la strada di comunicazione interromperà questo corso, e il vantaggio del commercio sarà molto minore, ma però sarà sempre grandissimo, perchè, come dico, da un capo all'altro dove cessa la strada ferrata c'è una strada comune, una strada ordinaria, una strada delle migliori di quelle che passano le grandi Alpi, una strada che non è che per poco tempo interrotta e suscettibile di tali miglioramenti da poterne assicurare con una spesa notevole sì, ma non gigantesca, il transito in ogni epoca ed in ogni circostanza.

Pochi sono i punti del passaggio del Moncenisio su cui la

strada resti interrotta per alcun tempo dell'anno principalmente in alcune stagioni, ed a questo si può provvedere.

Io non credo di arrischiarmi ad una cosa che fosse smentita dicendo che quando da Modane a Susa si facessero spese per un milione e mezzo o due milioni, si avrebbe una strada transitabile in ogni epoca dell'anno e con grandissimo vantaggio, perchè c'è migliore la pendenza, e si potrebbero assicurare con buona difesa tutti i punti che sono soggetti alle valanghe e alle frane.

Questo sistema mi pare che sia il migliore da adottare per adesso; riserbandomi quando saranno avviate le cose, quando i due tronchi di strada ferrata saranno avviati, a chiedere quella somma che è necessaria per fare l'esperimento, il quale si deve fare in tutt'altra parte che in quella su cui sarebbe diretta la strada ferrata.

Io adunque credo che volendo prima pensare a migliorare le condizioni del paese, ad accrescerne la prosperità e avvantaggiare il commercio per quel tanto da cui ne derivi una delle forze allo Stato, onde poter intraprendere anche opere maggiori, per venire a questo fine sia appunto il miglior modo quello di avere i due tronchi di strade da una parte e dall'altra senza dimettere mai il disegno di compiere col tempo la grand'opera del traforo delle Alpi.

VESME. Domando la parola.

PRESIDENTE. Io accordo la parola al senatore Vesme, ma lo prego di volere restringere le sue osservazioni al merito della legge. La questione che egli ha proposto, cioè la distrazione di una parte di quei fondi per agevolare studi di altra linea di strada ferrata, non appartiene punto alla legge che si agita; questa non è una legge di creazione di linee di strade ferrate; è legge d'autorizzazione d'imprestito; nè in questa si sarebbe punto fatto menzione di strade ferrate, se la condizione di dare per ipoteca le strade ferrate non avesse obbligato il Governo a farne menzione. In conseguenza chi volesse parlare dell'applicazione di questi fondi uscirebbe pienamente fuori dei termini della questione che ora è trattata dalla Camera. Con questa prevenzione io le accordo la parola.

VESME. Sarò brevissimo. Il Ministero dichiarò in parecchie occasioni che il prodotto di questi prestiti era destinato alla continuazione delle strade ferrate, e...

PRESIDENTE. La legge non parla di questo.

VESME. Non ne parla la legge, ma ne fece più volte parola il ministro. Sarò brevissimo, risponderò solo alcune parole alle osservazioni del ministro in una parte in cui mi pare che, o non ha compreso quello che da me fu detto, o...

PRESIDENTE. Io debbo insistere nella preghiera fatta di ridursi alla questione. Non posso concedergli la parola in risposta al ministro, a meno che il Senato non voglia uscire dalla proposizione.

Voci. No! no!

COTTA, relatore. Io riassumerò alcune difficoltà che sono state presentate dagli onorevoli preopinanti, e risponderò in primo luogo al senatore Di Castagnetto, che coll'editto 24 dicembre 1819, creatore e fondatore del debito pubblico nei nostri Stati, fu detto che i portatori di questi titoli avrebbero l'assicurazione del pagamento dei frutti, mediante assegno che si faceva sulle diverse tesorerie, che furono quindi indicate nel regolamento annesso, e per cui gli stessi tesorieri non sono liberati, salvo con quitanza della direzione del debito pubblico; quindi si vede che fin d'allora fu accordata una garanzia molto maggiore di quella che sia l'ipoteca del capitale, dacchè l'assegno di questi pagamenti si estende al pagamento dei frutti per il periodo di oltre 40 anni, che dovranno percorrere prima che

sia estinto il debito, e duplica e quasi triplica il capitale pel quale si accorderebbe ora solamente la garanzia.

Debbo poi fare osservare al signor senatore Nigra, che se io ho parlato del cattivo risultato degli ultimi prestiti, sicuramente non intesi fare alcun biasimo della maniera con cui essi sono stati contrattati ed eseguiti, ma solamente rilevare che per difetto di concorrenza di altri capitalisti esteri, si è dovuto necessariamente trattare coi soli capitalisti francesi, i quali sicuramente ci hanno imposto condizioni che una concorrenza avrebbe di molto modificato. Dirò poi di più che l'ipoteca delle strade ferrate entra per molto nelle pratiche usate in Inghilterra in diversi altri prestiti consimili che si sono fatti, e conseguentemente questo mezzo di garanzia essendo conosciuto dalla nazione, renderà molto più facile ai capitalisti, che assumeranno la totalità dell'imprestito il rimetterlo, e conseguentemente ci procurerà dello proposizioni molto più vantaggiose. Nessun capitalista certamente sottoscrive per un imprestito di 75 milioni coi propri fondi; i capitalisti che fanno questa sorta di operazioni, le fanno sempre con vista di poterle rimettere con qualche vantaggio, e sono poi i piccoli capitalisti che vengono a rilevarlo con quel dato margine che l'entità dell'operazione può richiedere. Dunque bisogna che questi capitalisti esteri che si accostano alla totalità dell'operazione abbiano delle condizioni che possano facilitare ai medesimi la rimessione di quest'istesso imprestito, ed è sotto questo rapporto che io commendo molto che si accordi l'ipoteca sulle strade ferrate perchè questa garanzia sarà una condizione che vantaggerà di molto le condizioni che avremo dai capitalisti inglesi.

Venendo poi all'osservazione del signor senatore Jacquemoud, il quale avrebbe desiderato che si profittasse della circostanza in cui si sono presentate delle sottoscrizioni per circa 33 milioni alle 18,000 obbligazioni che si sono ultimamente emesse dal Governo, risponderò che i sottoscrittori hanno sottoscritto nell'idea che venissero emesse sole 15,000 obbligazioni; se si fosse trattato di un'emissione di 36,000 obbligazioni, forse che i partiti sarebbero stati molto più scarsi di quello che sono stati. Oltre di che bisogna anche considerare che la maggior parte delle sottoscrizioni ebbero luogo in tempo che, vedendo la probabilità che sarebbesi ecceduto il numero di 18,000, si sono replicate quelle che erano già state fatte prima, per avere almeno, nonostante la riduzione, un certo numero corrispondente a quello che si desiderava.

Ma osserverò poi di più che il senatore Jacquemoud trova molto vantaggioso il ricavo del 90 per cento che si sarebbe avuto da queste obbligazioni.

Io osservo in primo che queste obbligazioni al 90 per cento godono del beneficio del semestre frutti dal 1° febbraio scorso il quale è voltato in premio; poi godono il vantaggio della parte d'estinzione che era accordata anche al semestre già maturato al primo di febbraio; di maniera che, deducendo quanto si possono valutare questi due vantaggi, verrebbe circa all'87 per cento appena.

Ma di più queste obbligazioni hanno con sé un altro vantaggio molto più rilevante, ed è quello di avere una sdebitazione certa, fissata semestre per semestre, di maniera che mai in nessuna circostanza potrà essere ritardata, come abbiamo per certo in ritardo tutte le sdebitazioni degli altri debiti per quanto è fissata al corso; e di più oltre la sdebitazione stabilita a scadenze fisse, abbiamo poi ancora che si fa tutta al pari, di maniera che chi porta il suo denaro a 87 è sicuro di ricevere 100.

Ma nella legge che è proposta non è fissato che la sdebitazione

tazione debba principiare subito, ma solo che non debba eccedere l'1 per cento; non si dice che debba partire immediatamente che debba incominciare di qui a qualche tempo; di più, e naturalmente, deve farsi al corso. Dunque se le nostre finanze miglioreranno al segno che si debba riscuotere al pari, eh! sarà una gran fortuna per il paese; sicuramente non rincrenerà a nessuno che si siano fatti alcuni sacrifici per portarsi sin là, è segno che saremo in uno stato normale, è segno che la prosperità del paese potrà sopportare abbondantemente questi carichi; ma se le circostanze non ci favoriscono, potremo acquistare all'80, all'85, e forse all'87 per cento.

Dunque non c'è parità, e non c'è poi tanto vantaggio da poter desiderare di tenere questo danaro.

Io spero che la rendita di quattro milioni e mezzo ci produrrà almeno 75 milioni; se ci produrrà 75 milioni, la faremo all'83 $\frac{1}{3}$; dunque su 85 $\frac{1}{3}$ non avremo che sei o sette mesi di reddito all'incirca di differenza dall'86 a 87 a cui rivengono le obbligazioni; e io dico: un semestre di più può egli compensare la differenza di essere obbligati a restituire al pari? Sicuramente che no.

E se le obbligazioni non avessero questo vantaggio, oltre l'alea del premio straordinario semestrale, sicuramente che non avrebbero avuto tanto concorso, perchè a pari condizione, calcolando veramente cosa vale l'alea dei premi straordinari, vi sarebbe una differenza di poco più di un semestre circa, e allora non potrebbero le obbligazioni conseguire il vantaggio di cui godono, oltre il corso della rendita semplice. Per questi motivi io credo che non si possa in verun modo tener conto del maggior capitale che si è versato in oblazione di queste nuove obbligazioni per diminuire l'imprestito dei 75 milioni: oltre che la legge che è proposta parla di 4 milioni e mezzo di rendita e non parla della creazione di obbligazioni di prestito; bisognerebbe ritornare anche al voto della Camera elettiva per costituire la nuova rendita, il rimborso, i premi e il modo di sdebitazione; il che impiegherebbe un tempo che renderebbe assolutamente non votabile questa legge per questa Sessione.

Non risponderò altro alle osservazioni del senatore Vesme, a cui ha già risposto molto bene, e meglio di quello ch'io avrei saputo fare, il ministro dei lavori pubblici. Aggiungerò ancora una osservazione, ed è che il Ministero non ha mai detto che questi 75 milioni dovessero impiegarsi tutti nella via ferrata; che anzi egli ha dichiarato che due milioni avrebbero surrogato i due milioni di rendita che restano a liquidare dei sei milioni, e conseguentemente, come è portato da un articolo di legge, sottoposto alla deliberazione del Senato, sarà sospesa l'alienazione di questi due milioni. Dunque se questo prodotto è già portato nel bilancio attivo, resta sospeso fino a nuova legge dall'articolo 6 di questa legge, bisogna che una parte dei 75 milioni sia sostituita a quella somma che non si ritira più. Dunque non è esatto il dire che il prodotto dei 75 milioni deve andare tutto in favore della costruzione delle strade di ferro.

Io credo in questo modo di avere soddisfatto alla maggior parte delle obiezioni esposte.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se vuol tener per chiusa la discussione generale.

(Il Senato acconsente.)

Leggerò l'articolo 1 così concepito. (*Vedi sopra*)

DE FORNARI. Domando la divisione.

PRESIDENTE. La divisione è di diritto e non si può rifiutare.

Pongo quindi ai voti il paragrafo 1° dell'articolo 1.

Chi intende approvarlo sorga.

(E approvato.)

(*Rivolgendosi al senatore De Fornari*) Vuol parlare sul primo alinea?

DE FORNARI. Sul 1° alinea non parlo; parlerò sui due seguenti.

PRESIDENTE. Io non ho chiamato alinea il 1° paragrafo, il quale è votato.

DE FORNARI. La esperienza pratica acquistata nella direzione del debito pubblico mi suggerisce qualche osservazione che ravviso importante su queste disposizioni.

Di questi due alinea, che coordinati riguardano e regolano l'estinzione, io nulla obbietterei al primo; anzi ravviso che vi si abbia provveduto più convenientemente che col praticato nelle altre creazioni anteriori di pubblico debito, alle nuove nostre circostanze; perciocchè in quelle era assegnato tassativamente da impiegarsi nell'estinzione l'uno per cento del total debito capitale, e non potevasi prescindere; qui invece più cautamente e facoltativamente si assegna l'annuità da non eccedere quest'uno per cento, sicchè ove lo stato delle finanze non consenta una sì pronta sdebitazione, l'assegnazione potrà farsi minore.

Ma succede l'ultimo alinea che dice: « Saranno inoltre applicati all'estinzione medesima i proventi delle rendite riscattate; » nel che si seguì il sistema delle precedenti creazioni.

Ora, comunque anche l'assegnazione annua sia fatta minore, questa cumulazione di fondo annuo derivante, in dotazione della estinzione, dalle rendite successivamente e progressivamente riscattate, produce, a fronte dell'estinzione al corso, un inconveniente enorme, rovinoso, di cui risentivasi in qualche porzione del debito anteriore già qualche esorbitanza, ma di cui, quando ci avvicineremo alla definitiva estinzione, alla riduzione finale del debito, sarà così flagrantemente assurdo, così enorme il danno, che estremo sarà l'imbarazzo; poichè il mercato delle rendite trovandosi di più in più ristretto e pressochè nullo, e per contro accresciuta progressivamente l'annuità da impiegarsi, il corso delle rendite sarà forzatamente cresciuto, e per contro all'obbligazione di acquisti sino a consumazione, il Governo dovrà subire la legge dagli scarsi, e, vieppiù dagli ultimi detentori, o dovrà riconoscersi forzato giustificatamente alla violazione del sanzionato sistema.

La quale pratica emergenza e previsione mi faceva riflettere e professare che in future contingenze di creazione di nuovo debito, onde, tuttavia, non rinunciare ai vantaggi della sdebitazione al corso, si dovesse autorizzare il Governo, quando la dotazione annua per l'estinzione fosse così divenuta esuberante, e prima che divenisse esorbitante, a cessare dall'accumulazione delle rendite in dotazione per l'estinzione, ed anzi anche si rescasse porzione della eccedente dotazione, estinguendone le rendite, o dando loro una nuova utile anzichè così nociva destinazione.

Ed è per questo che, mentre opportuna mi appariva la disposizione qual è modificata nel primo alinea che dice: « L'annua assegnazione per l'estinzione di questo debito non potrà eccedere l'uno per cento, » altrettanto, e ben più, repugno alla disposizione coordinatavi nell'alinea ultimo, che obblighi alla accumulazione ed all'impiego nell'estinzione di tutte le rendite riscattate indistintamente e senza alcun correttivo al progressivo aumento del corso.

Egli è per questi già per me antichi riflessi, sebbene inattesamente in questa tornata, per urgenza, avendo a votare su questa legge, che mi determino a proporre un temperamento

che ripari al grave inconveniente che ho segnalato; il quale scopo parmi potersi adeguare aggiungendo all'ultimo alinea queste parole:

« Riservato al Governo, allorché il fondo in rendite accumulate per l'estinzione si trovi esuberantemente accresciuto, di ridurlo di nuovo, e successivamente all'ammontare della primitiva assegnazione; e salvo, in tal caso, ad essere legislativamente disposto della porzione di rendite accumulate così riscalate dall'impiego nella estinzione. »

COTTA, relatore. Risponderò con due parole al signor senatore De Fornari: non ha che a vedersi cosa siasi praticato per il prestito del 1831. Nel debito del 1851, edotto come era il legislatore che nel debito del 1819 l'obbligo di riscattare al corso e l'obbligo d'impiegare al riscatto i frutti dei capitali riscattati aveva portato un grave danno al pubblico erario, inquantochè li doveva riscattare al disopra del pari, ha prescritto che i proventi delle rendite riscattabili non sarebbero impiegati che al corso, e che anche questo fondo d'estinzione non sarebbe impiegato al corso finchè questo non eccederebbe il pari, e che eccedendo il pari, sarebbero stati portati nel trimestre successivo.

In questo modo, se il corso eccede il pari, il Governo non avrà che a rimborsare al pari, e se il corso sarà inferiore al pari, il Governo avrà un vantaggio. Coll'esempio di quanto è prescritto pel debito del 1831 non vi è pericolo che il Governo voglia accordare condizioni più svantaggiose.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Debbo chiedere se il Senato appoggia l'aggiunta proposta.

DE FORNARI. Domanderei la parola.

PRESIDENTE. Prima di concederle la parola, debbo consultare il Senato.

DE FORNARI. Bisogna che risponda...

PRESIDENTE. Risponderà dappoi se il Senato appoggia la sua proposta.

DE FORNARI. Ma è per isvolgere...

PRESIDENTE. Ha già svolta la sua proposizione.

DE FORNARI. Mi pare che quando un membro della Commissione ha già fatta una risposta che combatte, ma non distrugge, secondo me, la mia proposizione, bisogna che io mi spieghi.

PRESIDENTE. È debito mio osservare il regolamento. Esso dice che non si possa far altro che sviluppare la proposizione, senza dar luogo a risposte o controrisposte, le quali deggiono essere precedute dall'appoggio concesso dalla Camera ad ogni nuova proposizione.

Interrogherò il Senato se vi è chi appoggia...

DE FORNARI. Ma io devo aver la parola.

PRESIDENTE. Per le ragioni preaccennate io le niego per ora la parola.

Domando se v'ha chi appoggia l'aggiunta De Fornari.

(È appoggiata.)

Ora ella ha la parola.

Lo prego a voler fare economia del tempo del Senato, restringendosi al merito estrinseco della legge, e dispensandosi dal censurare le operazioni del presidente, il quale allorchè eseguisce il regolamento del Senato fa talvolta dispiacere, ma non fa mai torto ad alcuno.

DE FORNARI. Credo però aver diritto di sostenere anche...

PRESIDENTE. Ella può appellare al Senato, il quale ha egli solo dal regolamento il diritto di giudicare del modo con cui il presidente dirige le discussioni.

DE FORNARI. Debbo premettere un'osservazione che il sistema che il presidente ha sviluppato è giustissimo, del do-

versi dapprima domandare se la questione sia appoggiata; ma essendosi lasciato combatterla da altro membro in guisa da intorbidare il senso della proposta, il domandare allora se sia appoggiata, senza lasciarla chiarire dal proponente, è chiaro che espone la proposta a non essere appoggiata per non essere sufficientemente intesa.

Risponderò adunque, poichè ho la parola, soltanto su quanto ha detto l'onorevole relatore della Commissione.

Egli ha introdotto il confronto del debito pubblico creato nel 1831, nel sistema del quale fu riparato all'inconveniente da me segnalato, il quale era flagrante, e col tempo sarebbe palesato enorme, irrimediabile, nel precedente di creazione del 1819; essendosi adottato il rimedio di far cessare gli acquisti al corso quando il corso eccedesse il pari, riversando l'impiego dei fondi tutti nella estinzione a rimborso integrale mediante le estrazioni; lo che, almeno, fece sì che nel sistema del 1831 le finanze non riscattino mai al di sopra del pari.

Ma in questa legge, quale ci è proposta, nell'ultimo alinea dell'articolo 1 che abbiamo sott'occhio, io non veggo stabilite le due maniere d'estinzione, nè quindi pure la clausola, che l'acquisto al corso debba cessare quando sarà il corso al disopra del pari.

Non essendosi questi due mezzi, questi due modi di estinzione introdotti, coordinati, nè con alcun riferimento, risultanti sottintesi, col rimedio inoltre applicato al debito del 1831, può ritenersi che il riscatto succeda, secondo l'attuale progetto, o nel sistema del primo debito 1819, o coll'unico mezzo ovvio, e più generalmente praticato, degli acquisti al corso. Ed allora l'inconveniente sì grave, massimo, e forse, come altra volta non avvertito, sussisterebbe.

Ciò che, adunque, è stato dal signor relatore della Commissione risposto, non mi sembra punto menomare il peso della mia osservazione, e l'importanza dell'aggiunta da me escogitata e proposta, sulla quale io insisto.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. (Interrompendo) Credo poter dare una spiegazione che soddisferà l'onorevole senatore De Fornari.

L'articolo primo non rende obbligatorio nemmeno lo stabilimento del fondo di estinzione coll'un per cento. Fissa il *maximum* che il Governo nel contrarre il prestito non può superare, ma non l'obbliga nemmeno a raggiungere questo *maximum*: dice poi che il prodotto della rendita riacquistata andrà in aumento del fondo di estinzione; e ciò è razionale quando si entra nel sistema dell'ammortizzazione, senza di che andrebbe questa all'infinito. Ma non vi è nulla in questo articolo che vincoli il Governo nello statuire il suo contrattosia all'estinzione coll'aumento al corso, sia all'acquisto per estrazione.

Intendimento del Governo nello stabilire le condizioni del prestito, fu che fintantochè le cedole sono al di sotto del pari, l'estinzione abbia luogo, mediante l'acquisto al corso, e che, ove le cedole superassero il pari, l'estinzione si faccia mediante estrazione a sorte. Queste furono le istruzioni date, o che sono per darsi alla persona che dovrà negoziare il presente prestito; vi sarà questa raccomandazione; cioè che il riacquisto abbia luogo mediante il corso se le cedole sono al disotto del pari, e mediante la sorte se sono al disopra. Quindi il pericolo che temeva il senatore De Fornari non potrà mai verificarsi.

Io spero che questa spiegazione sarà dall'onorevole senatore creduta sufficiente, e che perciò non crederà necessario introdurre nella legge una variazione.

DE FORNARI. La spiegazione che ha data l'onorevole

ministro è soddisfacente fino ad un certo punto, in quanto che risulterebbe spiegato e dichiarato qui innanzi al Senato che il rimedio troverebbesi nell'eseguimento, nell'ulteriore sviluppo dell'attuale progetto, nelle istruzioni ministeriali per la clausola delle convenzioni a trattarsi, o già in corso di trattativa; ma non lascia di farmi senso l'omissione in questo atto legislativo di disposizioni così essenziali, e che nella creazione de'debiti anteriori si riguardano tali onde determinare i modi di sdebitazione, e coordinarvi gli occorrenti correttivi, eventualmente pur essi essenziali.

E persisto ad opinare che, o si aggiungano all'attuale progetto le disposizioni che vi introducono legislativamente le norme abbastanza tutelari applicate nella creazione del 1831, ovvero nel sistema semplice e ordinario della sdebitazione con acquisti al corso, si adotti, come rimedio al da me segnalato sì grave inconveniente, l'aggiunta assai ovvia e coordinata da me proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo alinea dell'articolo primo.

(È approvato.)

Pongo ai voti il secondo alinea, riservandomi di porre ai voti l'aggiunta che può stare o no indipendentemente dall'alinea a cui si riferisce. Metto dunque ai voti il secondo alinea.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal senatore De Fornari.

COTTA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COTTA, relatore. Dirò solamente due parole in risposta alle osservazioni fatte dal senatore De Fornari.

La legge presente non parla, non determina il modo con cui deve essere eseguita; lascia solamente la facoltà di assegnare per l'estinzione un fondo non maggiore dell'1 per 100,

ed applica i prodotti delle rendite riscattate; ma quando il ministro è edotto da ciò che è accaduto sul debito del 1819, e che ne ha presenti gl'inconvenienti, quando a questi inconvenienti si è già rimediato negli altri prestiti posteriori, non è possibile che esso nelle condizioni del prestito presente non faccia uso dello stesso rimedio già applicato a diversi altri prestiti; perciò è perfettamente superflua l'aggiunta del senatore De Fornari.

PRESIDENTE. Ripropongo la votazione dell'aggiunta del senatore De Fornari.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Il Senato rigetta.)

Metto ai voti l'articolo 1 intero.

(È approvato.)

(Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (*Vedi sopra*) posti ai voti, vengono successivamente approvati.)

Si passa allo squittinio segreto.

Prima che i signori senatori si allontanino è bene che sappiano l'ordine del giorno della seduta di domani che avrà luogo alle 2 pomeridiane. Si porranno in discussione le seguenti leggi di bilancio: guerra, Monti di riscatto, bilancio attivo e, se si potrà, la legge per l'approvazione del resoconto amministrativo generale del 1847 della terraferma e della Sardegna.

Risultamento della votazione:

Votanti	56
Voti favorevoli	52
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1851

- 70 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Commissione per l'esame della tariffa doganale — Discussione sul bilancio passivo del 1851 dell'azienda generale della guerra — Parlano il ministro della guerra e i senatori Giacinto Di Collegno e Colla — Articolo 1 — Approvazione delle categorie 1 alla 72 e degli articoli 1 al 9 — Adozione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo e passivo dell'azienda del Monte di riscatto di Sardegna pel 1851 — Adozione del progetto di legge per l'approvazione dei conti amministrativi delle rendite e delle spese di ferroferma e della Sardegna per l'anno finanziario del 1847 — Relazione sul progetto di legge concernente alcune disposizioni relative alla legge del 3 giugno sull'affenzione delle obbligazioni dello Stato — Approvazione di questo progetto di legge — Adozione delle conclusioni della Commissione incaricata dell'esame delle domande di congedo — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo del 1851 — Articolo 1 — Adozione delle categorie 1 alla 43 — Categoria 46 — Parlano i senatori Alfieri, Marioni, il ministro dell'istruzione pubblica, i senatori Di Pollone e Di Castagnello — Adozione delle categorie 46 alla 97 — Categoria 98 — Osservazioni del senatore Di Castagnello, del ministro dell'istruzione pubblica e del senatore Pinelli — Approvazione delle categorie 98 alla 104 — Mozione del senatore De Cardenas, e risposte dei senatori Cibrario e Marioni — Adozione degli articoli 1 e seguenti e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pomeridiane.

CIBRARIO, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata.

ATTI DIVERSI.

PALLAVICINI IGNAZIO. Nel verbale si è accennato alla legge d'imprestito di 75 milioni; mi pare che realmente questa legge parli di 4 milioni e cinquecento mila lire di rendita, perciò per maggior regolarità mi sembra che sarebbe da modificarsi quell'enunciazione.

PRESIDENTE. Se non v'ha altra osservazione, il verbale s'intende per approvato.

Si dà ora conoscenza al Senato di alcune petizioni recentemente giunte.

QUARELLI, segretario. (*Legge*)

479, 480, 481 e 482. I Consigli comunali di Pieve, Zanzo, Aquila e Borgo Maro, portano domande identiche alle precedenti intorno alla tariffa daziaria sui diritti pel grano di sesamo ed olio d'oliva per fabbrica.

PRESIDENTE. Queste petizioni avranno la medesima destinazione di quelle di tal natura state presentate nelle tornate passate.

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME DEL PROGETTO DI RIFORMA DELLA TARIFFA DOGANALE.

PRESIDENTE. In coerenza al voto emesso ieri dalla Camera col quale ha deliberato di nominare una Commissione per l'esame della legge sulla tariffa daziaria per elezione a squittinio di lista, avendo il Senato proceduto a questo squit-

tinio e quindi al conveniente spoglio, ho l'onore di notificare al Senato che la scelta è caduta sui seguenti signori senatori: Quarelli, Giulio, Colla, Cotta, Alfieri, Jacquemoud, Marioni.

DISCUSSIONE SUL BILANCIO PASSIVO DEL 1851 DELL'AZIENDA GENERALE DELLA GUERRA.

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno il bilancio della guerra, ed io dichiaro aperta la discussione generale, e concedo la parola al ministro della guerra. (Vedi la relazione, vol. Documenti, pag. 232.)

LA MARMORA, ministro per la guerra. Ringrazio primieramente la Commissione del modo col quale nel suo rapporto ha esaminato il bilancio della guerra; ringrazio poi in particolar modo il relatore delle cortesi espressioni di cui si è servito, e dell'invito fatto al Senato di volèr votare il bilancio della guerra tal quale venne votato dalla Camera elettiva.

Siccome poi nel rapporto vi hanno osservazioni di gran peso e meritevoli di considerazione, io prego il Senato di sentire alcune spiegazioni su tale proposte; esse saranno ridotte a due o tre principali.

Primieramente io credo che il relatore sia caduto in un piccolo errore osservando come nel progetto del bilancio normale della guerra, che proponevo poi per l'avvenire nella cifra di 30 milioni e mezzo, siccome necessari per questo bilancio, non avessi compreso le guardie del corpo, le guardie del reale palazzo, il corpo dei veterani, l'Ordine di Savoia, le paghe di riforma, gl'invalidi servienti, le pensioni di riposo, gl'invalidi giubilati, i casuali e le spese straordinarie.

Qui occorre, come dissi, un piccolo errore, in quanto che

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1851

nel mio progetto io portava le guardie del corpo per la somma di 200,000 lire, le guardie del palazzo per 100 mila, i veterani per 300,000, i casuali per 100,000, il che, tutto compreso, somma a 900,000 lire.

Passerò senza più ad un'altra osservazione. La relazione dice: « Al fine di meglio accertare e rendere chiara l'importanza degli aumenti di spesa che deriverebbero da queste due parti delle tariffe, la vostra Commissione ha fatto istituire con esatti computi un parallelo fra l'antica e nuova tariffa, entrambe applicate alla forza d'uomini sulla quale è basato il bilancio del 1851. Questo parallelo chiaramente dimostra che la maggiore spesa risultante dagli aumenti di paga ascenderebbe a meglio di lire 400,000, senza tener conto dei soprassoldi provvisori giustamente assegnati a coloro che già godevano di paga superiore a quella loro competente per le nuove tariffe. »

Qui è da osservarsi che la differenza tra la cifra del relatore e quella da me adottata alla Camera dei deputati sta in ciò che il paragone del relatore fu fatto in ordine agli antichi assegnamenti; quello che io portava alla Camera elettiva fu fatto invece in ordine agli assegnamenti stanziati in bilancio, i quali già erano maggiori di quelli in vigore prima del decreto 17 marzo 1851, e comprendevano di già l'aumento di 3 cen-

tesimi per ciaschedun giorno a ciaschedun soldato. Non ho fatto cenno di questa differenza alla Camera dei deputati, giacchè e nella relazione del generale Durando, e in tutta la discussione fu dichiarato in modo esplicito che l'articolo 4 addizionale si riferisce solamente a quelle paghe. Quell'articolo, in altri termini, non ha per iscopo che di permettere al ministro di sostituire agli stipendi ed assegnamenti accennati nel bilancio quegli stipendi ed assegnamenti che furono modificati col decreto 17 marzo 1851.

Il calcolo del ministro si riferisce adunque a questa sostituzione; si mantiene il risultato nella cifra di 60,564, come meglio si vede dal confronto che ho portato qui.

Io non mi estenderò sui particolari; indicherò solo le cifre principali.

Ecco il confronto fra la somma stanziata nel bilancio 1851 con quella a cui le suddette paghe rilevano dietro la nuova tabella: esse formano una maggiore spesa di lire 78,901. Le somme a cui rilevano le variazioni recate all'effettivo dei corpi iscritti nel suddetto bilancio, le quali venivano mantenute in detti quadri, producono un aumento di lire 65,962, in totale 144,863 lire. Si deducano i vari assegnamenti stati soppressi, cioè 684,300 lire, cioè per ingaggiamenti.

I particolari di questo conto risultano dalle annesse tabelle.

Nuove tabelle paghe dei bass'uffiziali e soldati confrontate coile antiche.

		Maggiore spesa	
Confronto fra le somme stanziare nel bilancio 1851, con quelle cui le suddette paghe rilevano dietro le nuove tabelle. (Vedi il <i>Riepilogo</i>)		L.	78,901 71 (a)
Somma a cui rilevano le variazioni arretrate ai quadri dell'effettivo dei corpi iscritti nel suddetto bilancio, la qual somma (se venivano mantenuti i detti quadri) produceva un aumento di		»	65,962 80
Cioè:			
Diminuzioni ai quadri di	}	300 sergenti contabili (reggimenti di fanteria)	L. 122,640 »
		63 soldati musicanti (id.)	» 11,957 40
		39 calzolari (id.)	» 7,402 20
		39 sarti (id.)	» 7,402 20
		8 sergenti contabili (Cacciatori franchi)	» 3,270 40
		L. 152,672 20	
Aumentazioni ai quadri di	}	300 caporali furieri (reggimenti fanteria)	L. 73,365 »
		60 arcieri (id.)	» 11,588 »
		8 caporali furieri (Cacciatori franchi)	» 1,956 40
		» 86,709 40	
Resta come sopra		L.	65,962 80
		Totale L. 144,863 51	
<i>Si deducono i vari assegnamenti stati soppressi L. 684,300 »</i>			
Cioè: Ingaggiamenti e ringaggiamenti L. 399,400 »			
Capo soldo d'anziano » 64,900 » (b)			
Soprasoldo viveri al treno di provianda » 20,000 »			
		Totale come sopra . . . L. 684,300 »	
<i>E si aumentano i nuovi assegnamenti seguenti L. 600,000 »</i>			
Cioè: Soprasoldo in marcia alla truppa viaggiando in corpo od in distacco:			
Fanteria, cavalleria, artiglieria e genio L. 23,000 » (c)			
Treno di provianda » 15,000 »			
Assegnamento pel primo corredo a n° 7000 fra iscritti e volontari (non compresi in tal numero i surrogati che si calcolano a numero 1500) a lire 80 caduno » 560,000 »			
		Totale come sopra . . . L. 600,000 »	
Differenza presunta da dedursi		L.	84,300 » 84,300 »
Rimane ancora una maggiore spesa di		L.	60,564 51

(a) Non compresa la somma cui può ascendere il *soprasoldo provvisorio*, di cui nella tabella numero 5 annessa al regio decreto 17 marzo 1851.

(b) Questo vantaggio è conservato agli attuali possessori.

(c) Si calcola che una metà dell'esercito cambi di presidio ciascun anno.

militari e per gli invalidi giubilati, quantunque passino nel bilancio dell'erario, sono però sempre spese militari, spese che finora hanno pesato sull'azienda generale della guerra. Aggiungerò che altre spese vi sono, oltre quelle di cui parlava il signor ministro della guerra, le quali sono comprese nelle straordinarie, come le paghe di aspettativa, ecc., e che io non credo possano cessare così presto. Ad ogni modo, sia di 42 o 43 milioni la somma di cui si tratti, la questione non cambia punto per me.

Qualunque sia il computo che si voglia fare per le spese militari, qualunque sia l'estensione che si voglia dare alle speranze, nessuno potrà mai dimostrarmi che la condizione nostra finanziaria abbia migliorato in maniera che noi possiamo adesso concedere alle spese militari 10 milioni di più di quanto assegnavasi alle stesse prima del 1846. Nessuno potrà mai dimostrarmi che noi possiamo in tempo di pace mantenere 45 mila uomini in armi senza andare incontro ad un forte disavanzo che sarà, se si vuole, non da temersi, non spaventevole per due o tre anni, ma che ripetendosi e prolungandosi per maggior tempo, come sarebbe nel caso nostro, riuscirebbe certamente infuosto e produrrebbe gravissimi effetti anche per l'accumularsi degli interessi sulle somme che bisognerebbe ogni anno prendere a prestito per colmare il vuoto dell'anno precedente. Ora, trattandosi di scegliere fra un disavanzo inevitabile e funesto ed una diminuzione di forza che potrebbe riuscire non grandemente pregiudizievole supplendovi in altro modo, come, per esempio, con alternazione più frequente sotto le armi, dovendosi, dico, scegliere fra questi due che saran mali, se si vuole, io credo che nessuno di noi possa esitare nel dar la preferenza ad una discreta riduzione di forza.

Noi non ci accingeremo ora ad esaminare se sia vero interamente, come si osservava dal signor senatore Di Collegno, che per avere 90 mila uomini in tempo di guerra sia assolutamente necessario averne almeno la metà in tempo di pace. Si potrebbe forse credere che anche qualche cosa di meno della metà ed anche un terzo potrebbe forse bastare con un ordine d'alternazione sotto le armi, con disposizione tale che potesse servire a mantenere le truppe in buono stato d'istruzione e di disciplina. Ma io lascio da parte anche questa osservazione; ammetto che sia necessario che per avere 90,000 uomini sotto le armi se ne debbano tenere 45,000 in tempo di pace; questa è l'opinione manifestata dal signor ministro della guerra.

Ma allora, io domando, che gioverà a noi l'aver per la guerra piuttosto 90 che 80 mila uomini od anche meno? Che gioverà a noi l'aver piuttosto 9 reggimenti di cavalleria che 7, che 6? Che gioverà a noi l'aver 10 battaglioni di bersaglieri piuttosto che 8, che 7, se in procinto di entrare in campagna ci troveremo colla cassa delle finanze vuota o in debito, cogli scrigni dei contribuenti depauperati da enormi imposte durante la pace, col nostro credito pubblico usato e soprassato nei tempi di pace in maniera che non possa prestarci quei soccorsi che tanto sono necessari in così gravi contingenze?

Noi avremo, o signori, gran numero di uomini pronti a combattere, ma ci mancherà il denaro; e senza il denaro non è possibile poter sostenere il braccio dei più coraggiosi combattenti.

Molto meglio gioverebbe, a mio credere, l'aver un esercito alquanto meno poderoso, ma avere nel tempo stesso mezzi di procurarci quanto può essere necessario ai suoi bisogni: allora io credo, ed allora solamente, che il nostro esercito potrà combattere con gloria e con successo; allora

solamente il Piemonte potrà far molto da sé, e potrà farsi desiderare alleato anche dalle più grandi potenze.

L'onorevole senatore Di Collegno per dar maggiore appoggio alla sua opinione ha creduto poter rivolgersi agli esempi di altri paesi.

Signori, io credo veramente che la questione di cui oggi ci occupiamo non possa essere sciolta con paragoni; perciocché qualunque confronto si faccia niuno mai potrà persuaderci che si abbiano a mutare le cifre inesorabili dei nostri conti; tali cifre ci dimostrano assolutamente impossibili ed impraticabili i paragoni; e noi diremo a chi fa di più: voi fate benissimo, *non omnes possumus omnia*; questa risposta semplicissima potrebbe contrapporsi agli esempi stranieri.

Ma poiché l'onorevole mio collega ha scelto ad esempio la Francia, io debbo confessare schiettamente che appunto l'esempio della Francia io voleva citare, per giustificare l'opinione opposta a quella da lui sostenuta, e solo mi astenni perchè mi parve, ripeto, non essere questione da sciogliersi con paragoni.

Infatti, o signori, se vogliamo che un confronto colla Francia abbia alcuna cosa di opportuno, bisogna che noi prendiamo la Francia, non già come è attualmente, che al certo non è in istato né di pace, né di lusinghiera tranquillità interna; bisogna prenderla nel tempo e negli anni alquanto più normali.

Io prenderò, per esempio, gli anni 1836-37-38-39, anni nei quali, sebbene la Francia non fosse in piena pace, perchè aveva un corpo d'esercito in Ancona e un altro di osservazione ai Pirenei, era tuttavia tranquilla e normale nell'interno, onde si può qualche paragone fare con essa.

Ebbene, o signori, dai bilanci 1836-37-38-39, che io aveva esaminato appunto prima di significare la mia opinione su questa materia così grave, io ho riconosciuto che l'effettivo dell'esercito per le divisioni territoriali dell'interno era di uomini 278,066, e che la spesa per tutte le divisioni territoriali dell'interno o della guerra era di 200 a 205 milioni, compreso l'assegnamento per la gendarmeria, pel materiale d'artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari, per sovvenzioni di 460,000 lire alla cassa delle pensioni civili, per l'*Hôtel Royal des Invalides* e per gli altri invalidi della guerra.

Ciò posto (locchè non può essere messo in dubbio) io sono di un parere assai diverso da quello che forse si vorrebbe.

Io dico: la Francia ha una popolazione otto volte maggiore della nostra; dunque quand'anche avesse un esercito otto volte maggiore di 47 mila uomini, cioè 376,000, essa sarebbe in condizioni eguali; eppure non ne aveva che 278,000.

La Francia ha una rendita nove volte almeno maggiore della nostra; dunque avrebbe dovuto avere 350 milioni di spese militari, e non ne aveva che per 202 a 205.

A me sembra perciò che il confronto colla Francia non provi certamente in favore di chi ha creduto opportuno combattere in questa parte l'opinione della Commissione.

Io credo che queste ragioni non saranno prese in cattiva parte da nessuno; sono dettate dal vero desiderio del bene del paese, sono precedute da una solenne dichiarazione della Commissione, la quale non intende che questo sistema di economia si debba applicare (come si è detto nella relazione), nè ora, nè prima che le circostanze politiche d'Europa facciano credere che si possa senza correre grave pericolo, ciò fare. Quindi è nostra piena fiducia che il signor ministro vorrà tener conto, come ha gentilmente promesso, delle osservazioni fatte dalla Commissione negli studi che egli sta per intraprendere sopra una materia così grave, così

importante, e che tanto interessa il paese. (*Segni generali di approvazione*)

DI COLLEGO GIACINTO. Volevo solamente dare alcune spiegazioni intorno ad alcuni punti, sui quali pare che io non sia stato pienamente inteso dall'onorevole signor senatore Colla.

In primo luogo è vero che ho dedotti dai 44 milioni, a cui egli fissava la cifra delle spese militari, le pensioni militari; ma questo l'ho fatto perchè, paragonando le spese nostre con quelle di Francia e d'Inghilterra, ho creduto diffalcarne le spese delle pensioni militari, che non sono comprese nelle somme che ho citate come destinate da quelle nazioni a queste spese relative al bilancio di guerra.

Osservo poi che, avuto riguardo allo stato presente delle cose in Francia, non mi sono fondato sulle cifre attuali che certo riconoscerei alquanto irregolari, ma bensì su quelle del bilancio del 1848.

La differenza che trovasi fra la citazione mia e quella dell'onorevole relatore sta in ciò, che nella spesa totale francese di 414 milioni io ho compreso le spese della marina, giacchè nei 38 milioni, come dicevo io, delle spese piemontesi, la marina pure vi è compresa.

Premessa quest'osservazione, credo che non c'è poi gran divario fra le conclusioni della Commissione...

COLLA. E le spese dell'Algeria?...

DE SONNAZ. Il 1848 era un anno straordinario.

DI COLLEGO GIACINTO. Del resto io mi rimetto pienamente alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola da altri oratori, interrogherò il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

(Legge l'articolo 1 e le successive categorie. (Vedi vol. Documenti, pag. 224.)

FALLAVICINI IGNAZIO. Ho domandata la parola unicamente per fare un'osservazione, la quale tende a dare alla legge quella precisione tanto necessaria.

Nell'articolo è detto: « Salvi gli effetti della legge sui cumuli del 14 maggio corrente. »

Quella legge fu bensì presentata in maggio, ma ora siamo in giugno, e pare che si dovrebbe togliere la parola corrente e dire invece 14 maggio 1851.

CIBERARIO. Io credo che sia un errore di stampa; del resto s'intende che si è voluto dire corrente anno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo primo colle categorie annessevi.

Chi approva l'uno e le altre voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

(Sono quindi messi ai voti ed approvati gli articoli 2 e 3.)

Leggo l'articolo 4. (*Vedi sopra*)

Qui converrà forse votare la tariffa prima di votare l'articolo, oppure votarli insieme.

Le tariffe sono sotto gli occhi di tutti; perciò credo che vorranno dispensarmi dal leggerle.

Si pone dunque ai voti l'articolo 4 colle tariffe cui si riferisce.

Chi approva voglia levarsi.

(È approvato.)

(Vengono quindi del pari letti ed approvati gli articoli 5 e 6.)

Leggo l'articolo 7. (*Vedi sopra*)

DE CARDENAS. L'osservazione che sto per fare tende ad ottenere una spiegazione: io debbo dire che non so com-

prendere come possa stare un articolo nella legge, il quale dica che non si possa fare una cosa contraria alle leggi o regolamenti in vigore.

PRESIDENTE. Questo articolo è conforme agli articoli già adottati in tutti gli altri bilanci; pongo perciò ai voti l'articolo 7.

Chi l'approva si rizzi.

(È approvato.)

(Gli articoli 8 e 9 sono approvati senza osservazioni.)

Si passi ora allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti..... 84

Voti favorevoli..... 81

Voti contrari..... 3

(Il Senato adotta.)

ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ATTIVO E PASSIVO DELL'AZIENDA DEL MONTE DI RISCATTO DI SARDEGNA PER 1851.

PRESIDENTE. Prego i senatori di voler riprendere i loro posti.

Si passa alla discussione del progetto di legge riguardante il bilancio del Monte di riscatto, e sul quale dichiaro aperta la discussione generale.

Se non si chiede la parola, domanderò al Senato se vuol tenere la discussione generale per chiusa.

(Il Senato assente.)

Leggerò ora l'articolo 1. (Vedi vol. Documenti, pag. 264.)

Mediante l'aggiunta della clausola solita relativa alla legge dei cumuli, pongo ai voti l'articolo 1 colle categorie.

(È approvato, e così del pari l'articolo 6 divenuto 2, ed i successivi, sino al 9.)

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti..... 52

Voti favorevoli..... 47

Voti contrari..... 5

(Il Senato adotta.)

ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL RESOCONTO AMMINISTRATIVO GENERALE DELLA TERRAFERMA E DELLA SARDEGNA PER 1847.

PRESIDENTE. Ho inviato a pregare il ministro delle finanze perchè voglia recarsi alla Camera all'oggetto di assistere alla discussione del bilancio attivo. Frattanto che egli arriva io propongo alla Camera di voler discutere la legge sullo spoglio generale di Sardegna e di terraferma per l'anno 1847, la quale, credo, non darà luogo a discussione.

In conseguenza ho l'onore di dichiarare aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non chiedesi la parola, leggerò l'articolo 1. (Vedi vol. Documenti, pag. 364.)

(Vengono letti ed approvati successivamente gli articoli 1 al 4 del resoconto amministrativo 1847 di terraferma, non

che quello del resoconto amministrativo 1847 dell'isola di Sardegna.

Si passa quindi all'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Votanti 50
 Voti favorevoli 49
 Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE ALCUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGGE DEL 5 GIUGNO 1851 SULL'ALIENAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DELLO STATO.

PRESIDENTE. Frattanto che giunga il ministro di finanze, io accordo la parola al senatore Colli, il quale ha un rapporto in pronto.

COTTA, relatore, legge la detta relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 996.)

(Terminata la lettura della relazione.)

Una voce. È stata chiesta l'urgenza.

PRESIDENTE. È vero, perciò si potrebbe procedere immediatamente alla discussione.

STARA. Io propongo che vi si proceda, poichè è già cosa consumata.

PRESIDENTE. Si propone di procedere immediatamente alla discussione di questa legge. Io domando al Senato se acconsente a questa proposta.

(Il Senato acconsente.)

Darò lettura del progetto di legge:

« **Articolo unico.** I pagamenti nella somma di lire 750 ammontare delle quattro ultime rate del prezzo di ognuna delle obbligazioni create colla legge del 9 luglio 1850, da alienarsi secondo la legge del 5 giugno 1852, dovranno essere fatti per metà con scudi da lire 5 nelle epoche e proporzioni indicate nell'articolo nono del regio decreto del 5 stesso giugno, non ostante il disposto dell'articolo 2 della legge del 7 settembre 1848. »

È aperta la discussione generale. Se non v'ha chi chiegga la parola...

COLLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Colli ha la parola.

COLLI. Il signor ministro ha dato in altro Recinto le spiegazioni intorno ai motivi di questa legge; desidererei che questi motivi fossero anche esposti al Senato.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze, e ministro della marina e agricoltura e commercio. Si tratta del bilancio attivo?

PRESIDENTE. Si tratta di un'altra legge: siccome il signor ministro non era ancora arrivato, ed era in pronto la relazione sulla legge portante disposizioni relative alla legge del 5 corrente per l'alienazione di obbligazioni dello Stato, io ho dato perciò la parola al relatore.

Alcuni senatori ne hanno poscia dimandato la discussione immediata, ed ora un senatore chiede dal ministro i motivi di questa legge.

COTTA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Cotta relatore ha la parola.

COTTA, relatore. Io ho già sottoposti al Senato, e svolti nella relazione testè letta, questi motivi.

COLLI. Era difficile far attenzione, perchè tutti parlavano, nè d'altra parte si credeva che si fosse posta immediatamente questa legge in discussione.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro della marina e agricoltura e commercio. Dirò che il ministro credette essere questo il mezzo più conveniente per far rientrare gli scudi nella cassa della Banca, senza portare una perturbazione nella circolazione, poichè chiamando a concorrere al pagamento in scudi tutti quelli i quali si sono sottoscritti, si chiamava una quantità di scudi che in piccola quantità si trovano presso ai privati; questo poi non porta un pregiudizio alle finanze, perchè il piccolo sacrificio che s'imponeva ai sottoscrittori, sacrificio che naturalmente in parte dovea ricadere a profitto delle finanze, ritrova un compenso in un accordo fatto colla Banca in seguito ad alcune divergenze sorte tra il Governo e la Banca; e poichè questa acconsentì a diminuire il 2 per cento sulla tassa delle anticipazioni, il che avrebbe avvantaggiato il tesoro, così l'operazione si trova in definitiva vantaggiosa al tesoro medesimo, ed utile al pubblico.

Quando poi non si fosse adottata questa misura, credo che il tesoro non avrebbe guadagnato nulla direttamente, perchè il sacrificio calcolato sull'aggio dell' 8 per cento, penso sia un po' esagerato.

Io penso che nella condizione in cui si trovava il nostro credito pubblico, massime all'epoca nella quale si è pubblicato l'imprestito (essendo i nostri fondi allora a Parigi portati all'ottanta), sarebbe stata una grave imprudenza fissare il prezzo d'emissione oltre a 900.

Il fatto poi ha dimostrato che il Ministero non si era ingannato, poichè questa condizione non ha allontanati i sottoscrittori e massime i piccoli, perchè il Senato saprà che le sottoscrizioni ascensero a 53 mila, e che il numero dei sottoscrittori passò i 4 mila, il che prova che vi fu veramente un gran numero di piccoli capitalisti, i quali concorsero anche con degli scudi che avevano in cassa, su molti dei quali forse vi sarà stato della polvere (*flarità*), ed era il solo mezzo di farli uscire in questo momento in cui se ne sente maggiore il bisogno. Io credo che questo mezzo per richiamare nella circolazione gli scudi che rimanevano in fondo agli scrigni sia stata operazione buona ed utile.

COLLI. Ringrazio il signor ministro delle spiegazioni che si è compiaciuto darmi; le desideravo poi anche, inquantochè pareva cosa a primo aspetto assai strana che il Governo chiedesse un vantaggio per la Banca Nazionale, perchè credo che i versamenti, che i sottoscrittori faranno, sono destinati a passare nella cassa della Banca; ma le spiegazioni che il ministro davaci fanno vedere che il Governo ne trae qualche vantaggio, e per questo motivo il Senato può passare con tranquillità alla discussione della legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo già letto.

Chi lo approva voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti 49
 Voti favorevoli 44
 Voti contrari 5

(Il Senato adotta.)

La parola è al relatore della Commissione pei congedi.

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INCARICATA DI
ESAMINARE LE DOMANDE DI CONGEDI DI SENATORI.**

DI MONTEZEMOLO, relatore. Signori senatori. In data dell'11 corrente l'onorevole senatore Albini annunciava al Senato che le ragioni di pubblico servizio gli toglievano di recarsi in questa città ad intervenire alle adunanze del Senato. La vostra Commissione vi propone d'accordargli il congedo di un mese rinnovabile dove persistano allo spirare del medesimo le stesse ragioni.

In data del giorno 15 pure corrente il senatore Balbi-Piovera annunciava che interessi cui partecipano due provincie e vari comuni lo chiamavano ad intervenire a deliberazioni alle quali non potrebbe partecipare per mezzo di rappresentante. L'onorevole senatore annunciava un'assenza di giorni 10 già spirati. Trattandosi non di domanda di congedo, ma di semplice enunciazione del fatto dell'assenza, la Commissione non ebbe a conchiudere.

L'onorevole senatore Gattino chiedeva un congedo di giorni venti per le cure dalla sua salute richieste, e per recarsi alle acque termali. La Commissione vi propone di accordare il chiesto congedo.

Finalmente in data del 25 corrente l'onorevole senatore Di Castagnetto, mosso da importanti ragioni di famiglia che gli impongono di recarsi quanto prima in Sicilia, chiede al Senato un apposito congedo.

La vostra Commissione propone di concedere all'onorevole senatore il congedo di un mese.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare le conclusioni della Commissione sui congedi voglia sorgere.

(Sono approvate.)

**DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA
APPROVAZIONE DEL BILANCIO ATTIVO DEL 1851.**

PRESIDENTE. Passando all'ultima legge posta all'ordine del giorno, io dichiaro aperta la discussione generale sopra il progetto di legge sul bilancio attivo del 1851.

Se non si chiede la parola, porrò ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

(Il presidente dà quindi lettura del 1° articolo, e della categoria 4 alla 46.) (Vedi vol. *Documenti*, pagine 250 e 252.)

Cat. 46, *Carta bollata*.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Mi rincresce che non sia presente il ministro delle finanze, nè il commissario regio i quali avrebbero potuto dare uno schiarimento relativo alla categoria 46 della carta bollata.

Ben si ricorderà il Senato che colla legge 22 giugno 1850 si è esteso l'uso obbligatorio della carta bollata agli atti delle opere pie, i quali prima erano esenti. Io non intendo far querela su questa disposizione della legge che fu deliberata con conoscenza di causa; solo io credo si vada troppo oltre nell'applicazione della medesima non solo quando assoggettansi all'uso della carta bollata graduata le opere pie per quelle scritture che fanno constare della loro contabilità e degli atti d'amministrazione, ma anche quando si vuole che i segretari delle opere pie, o coloro che ne tengono luogo, ab-

biano ad adempiere a certe prescrizioni di formalità che si applicano agli atti notarili. Quest'esigenza mi pare soverchia, sapendo tutti che molte opere pie non possono avere persone pratiche di questa sorta di formalità, per le quali, se alla legge vuolsi dare una tale interpretazione, incorrerebbero facilmente in multe, onde risulterebbe danno non solo alle opere pie, ma anche ai poveri cui si intende soccorrere.

Io credo che sarebbe necessario il rischiarare se veramente sia intendimento della legge (oltre la soggezione fiscale che si è imposta col rendere obbligatorio l'uso della carta bollata per gli atti derivanti dall'amministrazione delle opere pie), se veramente, dico, sia intendimento della legge l'assoggettare pure a questa formalità di scritture che sono una cosa da nulla, per chi è assuefatto a queste faccende, anche quelli che non hanno la stessa pratica, come sono in gran parte gli amministratori delle opere pie, i quali sovente per sentimento di beneficenza si addossano quest'ufficio nelle stesse opere pie.

MARIONI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

MARIONI, relatore. Per quanto è a mia notizia non ci sono formalità per i segretari delle opere pie più che per i notai e per altri funzionari pubblici nello smercio della carta bollata.

ALFIERI. Forse non mi sono spiegato abbastanza chiaro; ma, avendo a fare con persone così dotte e pratiche della materia, credevo che ciò che ho detto bastasse.

Per esempio, è ordinato dalla legge che gli scritti notarili non possono contenere più di un dato numero di lettere per linea, dunque questa esigenza che si ha per i notai i quali non fanno altro...

Una voce. Ciò si fa per le copie.

ALFIERI. Appunto per le copie. Ma siccome se ne esigono molte dalle amministrazioni (essendo tutte le opere di beneficenza costrette a mandare delle copie delle loro deliberazioni), ne viene di conseguenza che se si esigerà da questi segretari d'opere pie che si mantengano nella scrupolosa osservanza della legge per questa parte, che non troppo bene conoscono, essi incorreranno nelle pene che sono comminate a coloro che la trasgrediscono. Io veggio in ciò una soverchia severità, e non mi pare che possa essere nell'intendimento della legge, la quale, dicevo, in questa parte sente troppo di fiscalità.

MARIONI, relatore. I segretari delle opere pie devono regolarsi nel modo stesso nel quale si regolano i segretari comunali. La loro posizione è eguale. Vi sono dei casi nei quali i segretari comunali agiscono, non dirò come notai, ma devono attenersi alle norme stabilite per gli atti notarili. Lo stesso accade per i segretari delle opere pie. O si tratta di atti che vestono un carattere, dirò quasi notarile, e allora naturalmente questi segretari devono attenersi alle disposizioni che regolano la materia; se si tratta poi di atti, di obbligazioni scritte su d'un foglio col diritto graduale di cui parlava l'onorevole senatore, allora certamente non è applicabile la questione nè delle linee, nè delle sillabe.

Credo perciò che il Governo possa vegliare perchè non succedano abusi.

ALFIERI. Accetto ben volentieri le spiegazioni state date dal senatore Marioni, versatissimo in queste cose.

L'osservazione che io feci è stata motivata da che fu minacciata un'opera pia dell'applicazione della multa, perchè nello spedire la copia di un semplice ordinato, non erasi osservata la prescrizione delle sillabe per linea. Questa minaccia fa vedere che l'amministrazione intende applicabile an-

che a questi casi le esigenze che si hanno per gli atti più particolarmente notarili.

MARIONI, relatore. Del resto, la questione si risolve in due parole.

C'è la legge che obblighi a tenere in questi atti le norme prescritte delle sillabe e linee? I tribunali decideranno se vi sia contravvenzione o no.

GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica. Io credo che si debba distinguere (per quanto io possa intendermi di questa materia) tra le copie degli atti meramente amministrativi, e le copie degli atti contenenti obbligazioni o contratti. Quando il segretario di un'opera pia dà la copia di un atto equivalente ad atto notarile, allora certamente bisogna che il segretario si uniformi alla legge cui sono soggette le copie di atti notarili, cioè si attenga a quel tale numero di linee, per ogni facciata, e di lettere per ciascuna linea; ma quando poi non si tratta che di dar copia di atti amministrativi, io ritengo che queste forme cessino, e che basti, senza più, lo usare di carta bollata.

Potrebbe darsi che qualche impiegato, forse non bene istruito della materia, si fosse spinto un po' troppo avanti colle sue pretese; ma in questo caso, come bene osservava il signor senatore Marioni, ci sono i tribunali i quali farebbero ragione di queste esorbitanze.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Ho chiesto la parola solo per osservare che l'interessante argomento sul quale molto volentieri domanderei la sollecitudine del Senato è certamente di non poca importanza.

Ad ogni modo non si può risolvere la difficoltà dal Senato; ed io credo che il Senato stesso dovrebbe con una espressione particolare eccitare il Ministero a provvedere a tal riguardo, imperocché non vi è dubbio che se ci è legge, deve la medesima essere eseguita. Ma se la legge può dare luogo al Ministero di trovar modo a modificarla, io credo appunto che l'interessamento che noi tutti prendiamo alla prosperità delle opere pie esiga che questa legge non sia applicata rigorosamente.

Quindi per quanto so e posso prego il signor ministro a voler prendere atto del desiderio manifestato da alcuni senatori, che spero assentito dal Senato, onde si trovi modo a provvedere in senso utile per le opere pie.

DI CASTAGNETTO. Io posso assentire con tutto il Senato al desiderio dell'onorevole mio collega il senatore Di Pollone; ma veramente credo che nel nostro regime costituzionale né una raccomandazione del Senato, né un atto del ministro possa eliminare l'effetto della legge...

DI POLLONE. Domando la parola.

DI CASTAGNETTO. ...che è emanata dai tre poteri: quindi io credo impossibile assolutamente che si possa con una raccomandazione od altrimenti ottenere quello scopo.

DI POLLONE. Chiesi la parola per una spiegazione dell'opinione che ho espressa, la quale non è forse stata sufficientemente da me chiarita. Pregando il Ministero di provvedere, non intendo che egli provveda in via economica, ma provveda secondo la legge e la costituzione: ed ove ne sia il caso presenti una legge, onde esonerare le opere pie; ma insomma non ho avuto altro in mira che di raccomandare caldamente l'interesse delle dette opere, il quale mi pare evidente.

GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica. Credo che l'intervento del Governo possa in qualunque modo essere utile; perchè si danno certe questioni che sono gravemente dubbie,

e per le quali il Governo stesso, usando della facoltà d'interpretazione, che gli compete dietro a certi limiti, può dare a' suoi impiegati certi indirizzi e norme, le quali dispensino le opere pie dalla necessità di portare in giudizio le loro querelle. Ed è in questo senso che credo si possa accettare la raccomandazione fatta dall'onorevole senatore Di Pollone.

(Il presidente legge poscia la categoria 47 sino alla 98.) (Vedi vol. Documenti, pag. 281.)

DI CASTAGNETTO. Non per desiderio di sollevare una questione, che io riconosco essere sommamente spinosa, ma solo per illuminarmi a poter emettere un voto coscienzioso, io desidero rivolgere una questione al Ministero.

Desidero di non vedere al banco dei ministri quello delle finanze, e spero che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica vorrà egualmente rispondere all'interrogazione che ho l'onore d'indirizzargli.

Nel 1848 nel tempo in cui erano commessi al Re i poteri i più illimitati, emanava un decreto col quale l'asse gesuitico veniva amministrato dalle regie finanze. Io non voglio dire uno sguardo retrospettivo ai fatti per cui furono annessi all'amministrazione delle finanze i beni già appartenenti all'asse gesuitico; solamente confesso che se io avessi dovuto emettere un voto, certamente avrei di preferenza desiderato che questi beni, finchè non fosse ben definita la loro causa, fossero stati riuniti all'Economato, e come tali amministrati dallo stesso.

Vedendo ora che per la prima volta figurano questi beni in uno dei bilanci dello Stato, due riflessi mi si affacciano alla mente; l'uno relativo alla di loro amministrazione, considerando che vengono dalle finanze materialmente amministrati beni che di loro natura vestono il carattere di beni ecclesiastici.

Il secondo riflesso poi si è di domandare al Ministero se il fatto della descrizione di questi beni in un bilancio dello Stato, produca la conseguenza che d'ora in poi possano essere considerati come facenti parte del demanio dello Stato.

E dai due esposti riflessi emergono due motivi che mi tengono in sospenso ad emettere un voto favorevole su questa categoria, e conseguentemente sull'intero bilancio attivo, finchè io non abbia una spiegazione a tal riguardo.

Questi motivi sono che io vo persuaso, come dopo il concordato del 1825 tutti i beni i quali allora spettavano ad ordini religiosi, ed anche quelli allora goduti da' gesuiti, debbano considerarsi in forza di quelle nuove stipulazioni quei beni appartenenti alla Chiesa, che in forza del detto concordato, anche in linea politica, non si possono devolvere al demanio dello Stato, senza che precedano altre nuove convenzioni. In conseguenza io considero la natura intima di questi beni, finchè non sia definita d'accordo coll'autorità ecclesiastica, come di beni essenzialmente religiosi; e, se sotto questo aspetto non potessi avere una spiegazione soddisfacente, non potrei votare il bilancio.

GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica. Due questioni ha elevato l'onorevole preopinante: una che chiamerò di fatto, l'altra di diritto. In fatto ha domandato come sia che i beni ex-gesuitici siano stati riuniti alle regie finanze piuttostochè all'Economato dove naturalmente parrebbe che avrebbero dovuto essere aggiunti: l'altro di diritto, se, per essersi indicati questi beni nel bilancio attivo delle rendite dello Stato, si potesse mai indurre che i beni stessi fossero stati confusi, e quasi identificati cogli altri beni dello Stato.

Quanto alla prima questione, la risposta è molto facile perchè con decreto del 1848, di cui lo stesso onorevole preopinante riconosce la legittimità, codesti beni vennero appunto

dati in amministrazione alle finanze. Si tratta qui di un fatto compiuto, nè ci pare necessario tornare sulle ragioni che certo non mancarono allora per darvi luogo.

Quanto alla seconda questione mi pare evidente che, per essersi nel bilancio dello Stato indicata la rendita de' beni gesuitici, non si è certamente inteso mutare la loro natura o la condizione a cui sono legalmente soggetti.

Queste rendite di beni gesuitici, quali erano nel 1848 e quali li fece il decreto precitato, tali convien che siano di presente.

Lo Stato ne ha l'amministrazione, ed il Ministero deve però darne conto, e descriverli ne' suoi bilanci.

E che non siasi voluto fare la confusione temuta dall'onorevole preopinante, lo potrebbe argomentare anche da ciò che all'articolo 54 del bilancio si trova un'alinea intitolato *Proventi di stabili demaniali*, mentre intanto figurano a parte distinte le rendite de' beni gesuitici.

E anche ad un'altra cosa potrebbe avere occhio l'onorevole preopinante, cioè che nella serie delle rendite comprese in questo bilancio sono diverse partite di cui lo Stato non ha che l'amministrazione: tale, per esempio, è la Cassa degli invalidi di marina; tali sono certe rendite delle Università di Sassari e Cagliari. Il demanio incassa queste rendite, e le porta indi nel bilancio.

Ora la stessa regola si è pur serbata per i beni gesuitici. Poichè queste rendite entravano nella cassa dello Stato era naturale che non si potessero omettere in un bilancio attivo; ma, ripeto, questo non pregiudica nè punto, nè poco la questione.

I beni gesuitici conservano la natura che hanno secondo i fatti e le leggi precedenti, nè sul bilancio si è inteso di menomamente mutarla.

Se queste spiegazioni soddisfanno l'onorevole preopinante finisco, se no risponderò nuovamente.

DI CASTAGNETTO. Ricevo con vera soddisfazione l'assicurazione data dall'onorevole ministro, che la disposizione attuale di questo bilancio nulla tolga alla natura dei beni gesuitici quali erano nel 1848.

Sebbene io da principio avessi riconosciuta la legalità, o per meglio dire l'esistenza del decreto reale il quale attribui alle regie finanze l'amministrazione di questi beni, tuttavia altro è riconoscere un fatto, altro è poi assumerne la responsabilità.

Io allora non ebbi a prender parte a quella disposizione, giacchè emanava da un'autorità discrezionale, e non voglio per niente censurare quell'atto; ma, dal momento in cui vengono que' beni iscritti in un bilancio sottoposto alla discussione del Senato, egli è certo che ciascuno dei membri del Senato impegna la sua propria responsabilità votando una categoria che si riferisce al medesimo decreto.

Per questo motivo io aveva avuto l'onore d'indirizzare al Ministero le mie interrogazioni.

Il ministro ha risposto in modo di cui prendo atto, epperò non ho più altro ad aggiungere.

PINELLI. Mi permetterò solamente un'osservazione che mi sembra discendere direttamente dalle spiegazioni date dall'onorevole signor ministro, vale a dire che il decreto del 25 agosto 1848, nell'atto che dà alle finanze questa amministrazione, segna pure una particolare destinazione di quei beni ad uso pubblico.

GIOTA, ministro dell'istruzione pubblica. Sono destinati, come tutti sanno, all'istruzione pubblica, dove lo Stato spende due volte più che non ricava dai beni gesuitici.

(Sono quindi letto dal presidente le categorie dalla 98 sino alla 104.)

PALLAVICINI IGNAZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pallavicini Ignazio.

PALLAVICINI IGNAZIO. Desidero una spiegazione dal signor relatore.

Io vedo scritto, come intesi altresì dalla lettura data testè dal signor presidente, quattro categorie sotto il titolo di *Università degli studi di Cagliari*; poi sotto quello di *Università di Sassari* cinque categorie; quindi si trova di nuovo *Università di Cagliari* con due categorie; e finalmente da capo l'*Università di Sassari*.

Ciò mi fa nascere il dubbio che vi sia qualche sbaglio. Oltre di che vedo che alla categoria 74 si trova riguardo all'*Università di Sassari* enunziata una somma per annualità di lire 23,584 88; e poi di nuovo alla categoria 81 per l'*Università degli studi* un'altra annualità di lire 5320, così che vi sono due categorie colla stessa intitolazione che appartengono alla medesima Università di Sassari; ond'è che io dubito che vi sia stata qualche trasposizione di categoria, massime perchè ancora vanno unite all'ultima successivamente molte altre che non hanno che fare colla Università di Sassari.

GIOTA, ministro dell'istruzione pubblica. Dubito veramente che vi sia qualche errore di stampa.

MARIONI, relatore. Si tratta di annualità di diversa natura. Quelle iscritte alla categoria 74 sono annualità di debitori diversi da quelli che sono obbligati per le annualità iscritte sotto la categoria 81. Del resto il ministro dell'istruzione pubblica qui presente saprà dare ragione assai meglio di me del perchè si siano distinte.

GIOTA, ministro dell'istruzione pubblica. Io credo realmente che sia errore di stampa, perchè nelle categorie 74 e 81 si parla sempre di annualità.

MARIONI, relatore. Se mi è permesso, darò lettura delle categorie come sono descritte sul bilancio.

MARIONI. Bisognerebbe consultare il fascicolo del bilancio.

MARIONI, relatore. Le annualità descritte sotto la categoria 74 sono assegnamenti o pensioni su canoni enfiteutici, prebende, abazie e benefici; le annualità di cui parla la categoria 81 sono pensioni sul reddito del convento di...

PALLAVICINI IGNAZIO. Converrebbe che vi fosse una indicazione che appunto facesse conoscere queste diverse derivazioni.

DI POLLONE. Il bilancio è stato distribuito a tutti i senatori, ed in esso si contengono tutte le dimostrazioni che si bramano.

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni date, altro non resta che mettere ai voti l'articolo primo con tutte le categorie.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sopra le categorie in generale?

DE CARDENAS. Signor sì. Io non voleva si passasse alla votazione di queste categorie del bilancio senza che vi fosse un invito forse dal Senato, certamente però di qualche membro, e, se non altro, di un solo al ministro, perchè si impegni in ogni maniera a torre dal bilancio la categoria *Regio lotto*. Io credo per certo essere nei voti di tutti che tosto o tardi debba scomparire; epperò ho giudicato opportuno invitare il Ministero a fare in proposito la sua dichiarazione.

CIBRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Questo voto è già stato espresso nella relazione sul bilancio dell'azienda di finanze.

Il Ministero ha già dichiarato a più riprese che egli si occupa a manomare, per quanto è possibile, questo provento

re riconosce poco morale, ma che nelle attuali strettezze di
nanza non può sopprimere ad un tratto.

Intanto si sono già soppressi per una grande quantità i
anchi del lotto; si sono aumentate le poste, affinché dimi-
niscia il concorso dei giuocatori. E non è cosa recente que-
a determinazione del Governo, imperciocchè già fin dagli ul-
mi anni del regno di Carlo Alberto, anzi alcuni anni prima,
era già incominciata questa diminuzione; ed io credo che
senza gli sconvolgimenti i quali hanno agitato il nostro paese,
Europa intiera, questa rendita, che io pure riconosco poco
morale, sarebbe già a quest'ora affatto scomparsa.

MARIONI, relatore. L'onorevole senatore De Cardenas,
si compiace di leggere la relazione sulla categoria 24; ri-
noscerà facilmente come il voto ch'egli esprime in questa
reostanza venne già espresso dalla Commissione unanime e
n tutto il fervore.

DE CARDENAS. Io ben sapeva che la Commissione aveva
presso questo voto: credeva però ottima cosa che si sen-
sse nuovamente esprimere anche da membri non apparte-

nenti alla Commissione, quando si veniva a votare la cate-
goria.

PRESIDENTE. Ripropongo adunque l'adozione dell'ar-
ticolo 1 con tutte le categorie annesse.

(Il Senato adotta.)

(Vengono in seguito approvati tutti gli articoli successivi
del progetto di legge senza discussione.)

Si passa allo squittinio segreto previo l'appello nominale.

Prego i signori senatori d'avvertire che domani avrà luogo
la seduta alle ore 3 pomeridiane per sentire la lettura di altri
rapporti che sono in pronto.

Risultamento dello squittinio segreto:

Votanti.....	80
Voti favorevoli.....	44
Voti contrari.....	6

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1851

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione sul progetto di legge concernente gli stipendi di alcuni membri dell'ordine giudiziario, e del pubblico Ministero — Discussione immediata sopra questo progetto di legge — Discorsi dei senatori Della Torre, De Fornari, Pallavicini Ignazio, del ministro dell'istruzione pubblica e dei senatori Sclopis, Di Castagnetto, Pinelli e del ministro dell'interno — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli 1 al 5 e della legge — Seguito della discussione sul bilancio dell'ispezione generale dell'erario — Relazione sull'aggiunta del senatore Di Montezemolo trasmessa alla Commissione — Parlano il senatore Di Montezemolo e il commissario regio — Articolo 3 — Osservazioni del senatore De Fornari — Adozione dell'articolo 3, divenuto 2, e dell'aggiunta del senatore Di Montezemolo modificata dalla Commissione — Soppressione degli articoli 4, 5, 6 e 7 — Approvazione degli articoli 8, 9, 10, 11 e della legge — Mozione del senatore De Cardenas, relativa al bilancio di grazia e giustizia — Risposte del ministro dell'interno e schiarimenti dei senatori Di Pollone, De Cardenas e del ministro dell'interno — Presentazione di tre progetti di legge: 1° proroga del termine per le consegne dei fabbricati; 2° disposizioni relative alle consegne delle manimorte; 3° convenzione addizionale al trattato di commercio cogli Stati dello Zollverein — Discussione sul bilancio dell'azienda generale delle gabelle — Articolo 1 — Approvazione delle categorie 1 alla 6 e dell'articolo 1 — Soppressione degli articoli 2, 3, 4 e 5 — Adozione dell'articolo 6 divenuto 2, e dei successivi e della legge — Relazione sul progetto di legge per assegnazione di fondi per lavori straordinari al porto di Porto Torres — Adozione di questo progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Da conoscenza di un omaggio fatto al Senato dal signor Alessandro Antonelli di alcuni esemplari di un nuovo progetto pel monumento al re Carlo Alberto.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE GLI STIPENDI DEI MEMBRI E DEGLI UFFICIALI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO E DEL MINISTERO PUBBLICO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia per determinare gli stipendi ad alcuni membri dell'ordine giudiziario e del Ministero pubblico.

Il senatore Sclopis, relatore, ha la parola.

SCLOPIS, relatore, legge la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 897.)

PRESIDENTE. Domanderò al Senato se intende di procedere immediatamente alla discussione del progetto di legge di cui udi la relazione, o se diversamente intenda rimandarla ad altra seduta.

DE CARDENAS. Appoggiandomi ai motivi esposti dall'onorevole relatore, per essere questa una legge semplicemente provvisoria da adottarsi per la circostanza e per l'urgenza, io credo che si potrebbe procedere immediatamente al suo esame ed alla sua adozione.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la proposta che ho avuto l'onore di fare al Senato.

Chi crede che si debba procedere immediatamente alla discussione di questo progetto di legge voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

È aperta la discussione generale sul progetto di legge relativo agli stipendi di alcuni membri dell'ordine giudiziario.

Darò lettura del progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 897.)

Se non si chiede la parola, domanderò al Senato...

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Fornari.

DELLA TORRE. Je demande la parole.

PRESIDENTE. L'ha già chiesta il senatore De Fornari.

DE FORNARI. Cedo la parola.

DELLA TORRE. Messieurs, déjà dans une autre séance j'ai combattu le principe de cette loi sous deux aspects. Cette loi a un effet rétroactif, et je vois avec grand regret le vote de pareilles lois, car elles tendent à jeter une grande incertitude dans les affaires du pays, et surtout à jeter le découragement parmi la classe nombreuse des serviteurs de l'Etat; en effet, qui leur garantira que ces nouveaux traitements de 15 mille francs ne subiront pas encore une diminution? On ne peut pas prévoir l'avenir.

On s'appuie sur ce que nos finances sont dans une mauvaise situation. Messieurs, elle resteront longtemps dans cette situation; ce n'est pas par de petites économies qui ne dépassent pas quelques centaines de mille francs que l'on arrivera à rétablir l'équilibre des finances. Je crois, messieurs, qu'il y a des choses importantes à faire en matière de finances; je crois qu'il y a trois points sur lesquels on pourrait obtenir une économie qui dépasserait quinze et peut-être même dix-huit millions; mais nous voici arrivés à la fin de la Session, et ce n'est pas le moment de soulever une question aussi importante; je la réserve pour la Session prochaine; il s'agit maintenant d'aller en avant jusqu'à cette époque qui doit être un'époque de réorganisation.

Messieurs, il était proverbial sous l'empire que chaque sous-lieutenant, portait dans son havre-sac le bâton de maréchal, et qu'il dépendait de la manière dont il remplirait ses devoirs de le porter en main. Vous savez combien était magnifique la situation de maréchal de l'empire; cette haute perspective a beaucoup contribué à l'éclat, à la gloire, aux succès des armées françaises. Chez nous un sous-lieutenant n'a que la chance de devenir lieutenant général, et quand il sera retiré en cette qualité, si malheureusement il est infirme, il devra se traîner à pied, car il n'aura pas les moyens de se pourvoir de voiture.

Ce que je dis de l'armée, je le dis de la magistrature. Il faut que dans la magistrature il y ait aussi quelques places qui assurent la considération à laquelle l'aisance contribue;

le monde est ainsi fait, il faut que l'on puisse dépenser pour être considéré. Cette possibilité va cesser d'exister pour la magistrature; il n'y aura plus de ces places qui séduisent.

Il est vrai qu'un magistrat ne court pas le danger auxquels sont exposés les militaires, mais leur vie est une vie longue d'étude, de travaux, et surtout d'austère probité. Le magistrat doit être doué de toute ces qualités, et quand vous aurez privé la magistrature de tous les emplois de premier ordre, quand il n'y aura plus que des emplois de second ordre, vous n'aurez plus, je le crains, que des magistrats de second ordre.

Je vote contre la loi pour ces motifs; j'admets cependant la deuxième partie qui renferme une disposition, dont le but est de donner aux juges de mandement des moyens d'existence un peu meilleurs que ceux dont ils jouissent aujourd'hui.

Je regrette vivement de voir que nous entrons dans une voie rétroactive et décourageante, car il est utile que tous les serviteurs de l'Etat fassent preuve de zèle et d'activité, et la mesure que l'on nous propose n'adopter n'est certes pas de nature à produire le zèle et l'activité.

DE FORNARI. Ho domandato la parola per appoggiare le conclusioni del relatore dell'ufficio centrale, e per osservare che, affinché la protesta, ossia la dichiarazione con cui il relatore ha accompagnato la sua adesione all'ammissione della legge unicamente come provvisoria e transitoria, abbia consistenza ed efficacia, parmi conveniente che vi si aggiunga una dichiarazione del Ministero, con cui si confermi che questa legge è riguardata come provvisoria; non credo che nella legge siavi a questo riguardo alcuna indicazione.

Io appoggio questa legge considerandola appunto come provvisoria e consigliata dalla situazione straordinaria delle finanze e non come una legge che sia stata maturata in modo da poter concorrere alla formazione delle leggi organiche relative agli stipendi della magistratura.

PALLAVICINI IGNAZIO. Mi pare che l'onorevole preopinante desideri una dichiarazione per parte del Ministero che qui si tratta di una legge provvisoria, e non di una legge definitiva; io farei riflettere al senatore De Fornari che precisamente il ministro nel presentare questa legge ha dichiarato già che si trattava di legge provvisoria, dicendo:

« La Commissione della Camera trovò conveniente di limitarsi per ora (per ora non è definitivo) a regolare alcuni di tali stipendi, ed il Ministero facilmente aderì a siffatto temperamento, sia perchè la definitiva determinazione degli stipendi sarà più opportunamente accompagnata dalle altre riforme che verranno in discussione, e sia perchè alcune riduzioni, che già erano state deliberate nella votazione del bilancio vengono per tal modo poste in armonia colle leggi organiche attualmente in vigore, le quali resteranno già in tal parte così modificate.

« Le basi di questo progetto non si discostano gran fatto da quello del progetto ministeriale; ma tuttavia le ragioni addotte dalla Commissione della Camera e la natura stessa del provvedimento mostrano apertamente che si tratta di una legge provvisoria, e come tale il Ministero dichiara di presentarla al Senato. »

Dunque il Ministero ha già fatto quello che desiderava il senatore De Fornari.

DE FORNARI. Siccome era stata deliberata la discussione per urgenza, al momento io non aveva avuto il tempo pure di rivedere la relazione premessa al progetto di legge, per conseguenza sono soddisfatto dell'osservazione che mi venne fatta. Nondimeno desidererei che il Ministero aderisse altresì

con una nuova dichiarazione, quale è stata più esplicitamente e con appropriate distinzioni fatta dall'ufficio centrale.

E giacchè ho la parola, farò anche un'osservazione, che forse sarebbe da chi sta per votare da aversi presente ed è che, stando a quello che si è pubblicato delle deliberazioni dell'altra Camera, si va preparando una disposizione la quale assoggetta gli stipendi ad un'imposta; perciocchè in tale sospetto può far senso la doppia diminuzione che forse impen-sabilmente e senza coordinazione si troverebbe a colpire gli stessi stipendi. Non avendo avuto tempo alcuno per maturare le riflessioni a questo riguardo, io non ho altro ad aggiungere dopo avere accennato ad ogni buon fine questa coincidenza alle considerazioni del Senato e del Ministero.

SCIOIA, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero, ove sia bisogno, ripete e conferma le dichiarazioni che già si leggono nel rapporto che accompagna la presentazione del progetto di legge.

Il Senato nella sua saggezza riterrà che qui si tratta di una legge meramente provvisoria, che con essa non s'intende di pregiudicare nè punto nè poco all'avvenire. Le osservazioni espresse dall'onorevole signor maresciallo Della Torre sono osservazioni savissime, osservazioni che dovranno quando che sia essere prese in matura considerazione. È indubitato che, per avere magistrati che soddisfacciano all'alto loro mandato, bisogna che le remunerazioni che lo Stato loro assegna non siano grette, ma siano generose anzi che no; il Governo non abbandonerà questo principio importante e salutare; ma intanto in riguardo alle circostanze presenti io non ho che a pregare di nuovo il Senato perchè voglia accogliere il progetto di legge che gli venne presentato.

SCLOPIS, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al conte Sclopis.

SCLOPIS, relatore. Io non mi farò a ripetere ciò che, sono pochi momenti, io veniva esponendo nella relazione a nome dell'ufficio centrale. Soltanto mi credo in dovere, secondando le osservazioni che proponeva l'onorevolissimo signor maresciallo, di far notare come nemmeno nei tempi addietro la magistratura piemontese non sia stata mai eccessivamente remunerata. Io me ne appello, non ai magistrati in attività, perchè non vorrebbero sicuramente parlare in causa propria, me ne appello a quei luminari del fóro piemontese che noi abbiamo la sorte di possedere nel nostro Consesso.

Certamente la magistratura piemontese stette a paro delle più illustri d'Europa, ed ispiratasi singolarmente alle tradizioni comuni coll'antica magistratura francese potè rivaleggiare con essa; e quando dico magistratura antica francese, credo proporre il più degno esempio che si possa ricercare nel ministero della giustizia.

Il carattere provvisorio della legge venne accertato nuovamente dal Ministero, e se tale non fosse stata considerata questa legge, nel mio particolare non ci avrei potuto aderire.

Vi prego poi, o signori, di avvertire perchè l'attualità della discussione non si confonda alle volte con idee che già ci preoccuparono, che qui non si tratta punto di retroattività; qui si tratta di detrazioni, di modificazioni di stipendi ai funzionari che stanno in esercizio.

Nessuno ha mai contraddetto a quel principio, che un Governo possa, durante l'esercizio dei suoi funzionari in attività, ridurre od aumentarne lo stipendio secondo che le circostanze lo esigono. Per conseguenza io credo che noi potremo votare questa legge sotto la dichiarazione espressa e formale che rinnovo, che noi la consideriamo unicamente come provvisoria, e senza nessuna preoccupazione che c'in-

troduca in altre disquisizioni che ora non sarebbe qui il tempo di suscitare.

Non occorre poi che io avverta in ultimo che tutto ciò che avviene in altro recinto è affatto straniero alle nostre disquisizioni, che noi non possiamo esercitare la nostra discussione fuori che nel compito di ciò che ci si propone e di ciò che dobbiamo deliberare.

DI CASTAGNETTO. Appoggiandomi appunto alle parole dette dall'onorevole senatore Sclopis, io mi limito ad un semplice riflesso, cioè: se questa legge è provvisoria, se essa veste un carattere tale solamente per le circostanze in cui versiamo, se il Ministero si riserva di presentare una legge che determini definitivamente gli stipendi della magistratura, io dico che, per verità, il sacrificio che nelle circostanze attuali si impone a questa categoria d'impiegati, è veramente eccessivo. Noi ammettiamo che la magistratura, oltre alla remunerazione che le è dovuta per le onorevoli fatiche che va prestando, debba anche, per la considerazione della quale il Governo ha voluto evidentemente circondarla, godere di tale agiata esistenza da ottenere quella stima che il pubblico suole accordare, sia all'eminenza del grado, sia anche alla condizione di fortuna. Ciò stante, io non vedo il motivo perchè, se tanto il Governo come il Senato medesimo sono d'accordo che la legge se non fosse provvisoria non sarebbe ammissibile, si debba alla benemerita classe dei magistrati imporre un sacrificio veramente sproporzionato con quello imposto alle altre classi dei contribuenti.

GALVAGNO, reggente il dicastero di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Io mi limiterò semplicemente ad osservare che si tratta di legge meramente provvisoria, la quale non avrà per conseguenza effetto che durante il semestre che sta per incominciare. Quindi la diminuzione non è così forte come sembra a primo aspetto.

Faccio oltre a ciò considerare che per una legge definitiva non si ha solamente il tempo dei primi mesi in cui sederà il Parlamento, ma si avranno bensì 4 o 5 mesi, poichè il primo trimestre non andrebbe a scadere che al primo aprile 1852. Pertanto io non dubito che una legge definitiva sarà prima di quell'epoca votata, e che, calcolate tutte le circostanze, il Parlamento ed il potere esecutivo andranno perfettamente d'accordo nel volere assegnare alla magistratura quello stipendio il quale valga precisamente a mantenerla in quella condizione in cui per tutti i titoli ha diritto di essere mantenuta.

FINELLI. Ho chiesto la parola per esporre i motivi che mi astringono a votare la presente legge, i quali non sarebbero perfettamente conformi a quelli espressi dalla Commissione.

Il motivo che si è fatto valere dai precedenti oratori e dal relatore si è che con questa legge si prese un provvedimento semplicemente provvisorio. A me sembra invece che a questo riguardo la questione dovesse già essere esaurita, allorchando si esaminò il bilancio di grazia e giustizia, poichè asserivasi allora come non fosse conveniente che si andasse modificando, a seconda delle circostanze, una parte sola del sistema giudiziario, invece di riservare tal provvedimento ad un esame più particolare e profondo.

Io ho sempre divisa quest'opinione, ma quest'opinione mi avea tratto a considerazioni diverse da quelle che ebbe ad esprimere la Commissione in occasione dell'esame del bilancio di grazia e giustizia, appunto per non potersi toccare alle cose giudiziarie senza un profondo esame.

Fu sempre mia opinione si dovesse distinguere quanto aveva rapporto al voto del bilancio da ogni discussione in merito di simili leggi.

Simili leggi non si possono con un titolo provvisorio rendere più accettabili di quello che lo siano per se stesse; e certamente se io dovessi rendermi ragione del sistema che presiede a questa legge, altro io non potrei scorgere se non questo, cioè che noi siamo venuti in questo sistema pel solo motivo che, nel dubbio se si dovessero gli ufficiali del Pubblico Ministero pareggiare negli stipendi ai capi della magistratura giudiziaria, si trovò più comodo dedurre ai primi ciò che non si sarebbe aggiunto ai secondi, ed in questa maniera pareggiarsi le partite.

È lecito certamente avere qualche dubbio sopra un simile sistema, ma io ripeto che questo dubbio non concerne una legge propriamente detta di ordinamento giudiziario; perciò io accetto la presente legge, non già per il suo titolo di provvisorio, non già perchè questo m'ispiri maggior fiducia per riguardo a quella riduzione alla quale io credo sia cosa per ora conveniente l'adattarsi, ma l'accetto come legge annuale, come limite, il quale si era proposto di votare nel bilancio, e di cui ivi era già la traccia.

La sola differenza che vi sarebbe ancora si è quella dell'essersi aggravata la condizione di questi funzionari mercè nuove riduzioni; ma io accetto nè più nè meno che come cifra di bilancio, lasciando poi alla sapienza del Governo il ponderare quanto sia questa riduzione opportuna all'ordine giudiziario.

Ed a questo riguardo soggiungo che se non mi trovassi spinto già dalla prossima chiusura della Sessione, ad un termine molto ristretto, crederei dover chiamare l'attenzione del ministro della giustizia sopra quelle varie cagioni le quali possono procurare ad un tempo stesso, e l'economia ed una migliore amministrazione della giustizia.

Vi sono certamente a questo riguardo oggetti che non saranno sfuggiti all'oculatazza di chi regge questo Ministero; ed è in questo senso che io credo si possa provvedere convenientemente all'economia, cercando l'abbreviazione delle liti, cercando l'abbreviazione delle detenzioni, le quali si protraggono soverchiamente, cercando un mezzo più facile alla spedizione di molte cause col prevenirne un corso troppo prolungato.

In questo senso si avrà il beneficio principale, che è quello di una retta e spedita amministrazione della giustizia.

Io non entrerò nei particolari; ma, convinto che non sarà mai possibile di disgiungere in parte qualunque degli ordinamenti giudiziari e dell'amministrazione quegli oggetti che sono più interessanti all'ordine giudiziario stesso, io accetto e l'accetto ben volentieri l'osservazione che l'onorevole relatore della Commissione faceva in risposta a quelle considerazioni che appartengono ad una più o meno larga retribuzione dell'ordine giudiziario.

Io credo veramente che dell'ordine giudiziario del Piemonte si possa dire che la sua considerazione fortunatamente non ha mai potuto dipendere da simili misure, e perciò mi pare che sia il caso che si possa provvedere a questo riguardo anche sotto il rapporto finanziario; perchè certamente la sua considerazione sarà sempre aderente a quei principii che l'hanno guidato finora.

Per conseguenza, stando nell'opinione che avrei già espresso all'epoca della votazione del bilancio, la quale avrebbe, secondo me, consigliato sin d'allora di procedere alla spedita sua votazione, io concorro nella votazione della presente legge.

PRESIDENTE. Se più non si domanda la parola, interrogo il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

Chi vuol tener per chiusa la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Darò ora lettura degli articoli del progetto.

« Art. 1. Gli stipendi del primo presidente, secondo presidente, avvocato generale e segretario del magistrato di Cassazione sono ridotti come segue a datare dal primo luglio 1851, cioè:

Primo presidente a	L. 18,000
Secondo presidente a	» 12,000
Avvocato generale a	» 12,000
Segretario a	» 7,000

(È approvato.)

« Art. 2. A datare dalla stessa epoca e per fino a tanto che la Camera dei conti conserverà le attuali sue attribuzioni, lo stipendio del primo presidente della medesima è ridotto ad annue lire quindicimila, e quello del procuratore generale presso la stessa a lire annue diecimila. »

(È approvato.)

« Art. 3. A far tempo sempre dalla stessa epoca, lo stipendio dei primi presidenti dei magistrati di Appello che eccede le annue lire dodici mila, è ridotto a tale somma. »

(È approvato.)

« Art. 4. Gli avvocati generali che reggono ad un tempo l'ufficio dell'avvocato fiscale generale cesseranno dall'epoca suddetta di percevere l'indennità pel secondo ufficio. »

(È approvato.)

« Art. 5. Lo stipendio dei giudici di mandamento di terza classe è per ora stabilito a lire millequattrocento, e quello di quarta classe a lire milleduecento all'anno, e ciò sempre a far tempo dall'epoca suindicata. »

(È approvato.)

Prego il signor segretario a voler fare l'appello nominale. Si procede allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	80
Voti favorevoli	59
Voti contrari	11

(Il Senato adotta.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL BILANCIO DELLE SPESE GENERALI PEL 1851.

PRESIDENTE. La Commissione di finanze avendo in pronto la relazione sull'articolo che le era stato rimandato, e relativo al progetto di legge sul bilancio dell'ispezione generale dell'erario, ossia delle spese generali, io darò la parola al relatore onde possa compiere il suo ufficio.

DI POLLONE. Signori, in assenza dell'illustre senatore relatore del bilancio passivo delle spese generali, la vostra Commissione di finanze mi ha dato l'incarico di riferirvi il risultamento della disamina a cui si è dedicata nel paragrafo addizionale dell'onorevole senatore Di Montezemolo, il quale è così concepito:

« Il Governo presenterà pure una legge per determinare il limite massimo delle pensioni e vantaggi fruibili dagli impiegati ritirati dal servizio. »

La vostra Commissione all'unanimità dei membri presenti non ha creduto dovervi proporre l'ammissione nei termini proposti dal suo autore, considerando come non si potrebbe ragionevolmente imporre al potere esecutivo la presentazione di una legge sulle pensioni, quando già due leggi sulle pensioni dei militari e della marina furono votate dal Parlamento

e sancite dal Re, ed una terza, quella riflettente gl'impiegati civili, venne pur anche sottoposta alle deliberazioni della Camera elettiva. Non si dissimulò in secondo luogo la vostra Commissione come l'adottare il proposto paragrafo addizionale potrebbesi considerare come contrario in qualche parte al voto emanato nella penultima tornata; per le quali ragioni debbo proporvi, o signori, di non accettare l'aggiunta di che ragiono.

La vostra Commissione poi ha, in conformità di quanto vi esprimeva a suo nome il senatore Giulio nella relazione che avete ognuno sotto agli occhi, creduto di sottoporvi un novello articolo da prendere il numero 3 col quale, e frattanto che disposizioni regolatrici delle pensioni degli impiegati civili siano emanate, quelle da concedersi non possano eccedere in complesso la somma di lire 8000. Il motivo principale che aveva indotto la Commissione dallo astenersi di fare una formale proposta di una tale disposizione, si è perchè la trovava meno opportunamente collocata in una legge annuale di bilancio. Colla compilazione che sto per leggere al Senato si appalesa chiaramente come nostro intendimento non sia già di proporvi una disposizione permanente, ma solo per a tempo, e sino a tanto che non intervenga la emanazione della legge sulle pensioni civili, la quale dobbiamo con ogni ragionevole convincimento presumere dover essere prossima. Dall'adozione dell'articolo addizionale si potranno senza ritardo ottenere maggiori economie nelle spese dello Stato, economie altrettanto necessarie, quanto desiderate dal Senato.

DI MONTEZEMOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Montezemolo ha la parola.

DI MONTEZEMOLO. Io ho già dichiarato nel seno della Commissione che aderisco all'emendamento da lei proposto alla mia aggiunta; ma perchè l'onorevole relatore della Commissione ha creduto dover esporre i motivi nei quali essa si fonda nel proporre, io esporrò quelli che m'inducono ad accettarlo, e che non sono nè paralleli, nè identici a quelli che muovono l'onorevole Commissione.

Io accetto quest'emendamento in quanto esso non esce dai limiti di una legge di bilanci, e non definisce certe questioni sollevatesi qui per incidente, e che non credo possano per incidente definirsi da una sola parte del Parlamento. Egli riserva ad una legge speciale da intervenire quello che deve essere fissato da legge speciale, per opera di tutti i poteri armonicamente concorrenti. Per questo, senza nè punto nè poco retrocedere dall'opinione che ho esposta nell'ultima tornata, io accetto quest'emendamento alla mia aggiunta, giacchè nel fondo per nulla ne vengono offese le convinzioni che io ho manifestate.

ARNULFO, commissario regio. Il Governo non ha mai creduto che quando il Senato ebbe a respingere l'articolo 2 abbia avuto in mira di dichiarare che per l'avvenire le pensioni dovessero essere maggiori di lire 8000, e anzi ha creduto che l'articolo medesimo sia stato reietto solamente perchè non dovesse trovare luogo nella legge di bilancio. Ma l'aggiunta proposta dalla Commissione spiegando chiaramente qual sia il voto del Senato, il Governo dichiara di accettarla.

PRESIDENTE. L'articolo che viene ora proposto dalla Commissione di aggiungere dopo l'articolo 3 del primitivo progetto il quale diverrebbe il secondo dopo il rigetto di quello che prima era l'articolo 2, è il seguente:

« Sino all'emanazione della legge regolatrice delle pensioni civili non potranno concedersi pensioni od altri assegnamenti vitalizi a funzionari civili ritirati dal servizio che eccedano in complesso la somma di lire 8000. »

Il paragrafo addizionale del senatore Di Montezemolo essendo stato ritirato, non occorre più di chiamare il Senato ai voti sopra di esso; quindi sarebbe prima a deliberare sull'articolo che era il terzo, così concepito. (Vedi vol. Documenti, pagine 76 e 79.)

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari ha la parola.

DE FORNARI. Io non sorgo ad opporre a questo articolo nel senso secondo il quale concorsi alla repulsione del precedente nel progetto, ma per repugnare all'adozione di questo. A me fa senso grandissimo un altro inconveniente, la previsione, cioè, della inquietudine generale e deplorabile che le disposizioni contenutevi stanno per sollevare nell'animo di sì numerosi pensionati, i quali vivono omai tranquilli, e riposano più o meno paghi delle acquistate pensioni, e per cagione di questa legge potranno riguardarsi in pericolo di inaspettatamente perderle, o vedersene ridotte, ancorchè veramente pochi vi siano realmente esposti; giacchè ben ravviso e confido che, nel vero intento di questo progetto, non sia da dubitarsi della conservazione delle pensioni, se non per quelle che per errore, o colpa di orrezione o surrezione fossero da variarsi o forse sopprimersi, non già che pericolino menomamente quelle che legittimamente, competentemente, e secondo i regolamenti, saranno state concesse ed acquistate.

Egli è poi da riflettere altresì che ben poche e difficilmente potrebbero essere colpite, nè sospettate pure per le condizioni de' tempi d'allora; perciocchè a que' tempi, e nell'ordine di cose durante il quale quelle liquidazioni erano operate e sancite non esistevano leggi ben positive ed invariabili per la liquidazione; e qui ricordo la dichiarazione che ha fatto l'onorevole signor ministro, ora anche presente, in una delle tornate precedenti, che il regolamento del 1835 non era legge ciò che pur io tenni sempre fermo, sebbene non così in varie circostanze sia stato professato e deciso. Non esistendo, io diceva, norme uniformi immutabilmente, non potrebbesi ora pure avere regola per dire irregolare, riducibile una pensione se non in rarissimi casi.

La liquidazione essendo in tutti i casi dominata da quell'arbitrio sovrano, da quel regio beneplacito che allora era legittimo, e tale io riguardo pur ora, nei suoi effetti; se fin d'allora applicato, che solo ora ho sostenuto e sostengo non più potersi esercitare nè invocare, anche per ciò solo io dico che difficilmente si troverà legalmente, plausibilmente a ridurre, o ridurre le pensioni precedentemente concesse ed acquistate. Se dunque così pochi saranno i casi in cui si abbia a riformare una pensione preesistente, e che non si debbano riformare se non nei casi in cui evidentemente o per materiale errore o peggiore motivo siano criticabili, io non vedo come vi sia interesse, necessità ed opportunità a sollevare tante inquietudini in molte famiglie che hanno acquistato legittimamente e vitaliziariamente il diritto a quelle pensioni.

Faccio ancora avvertire che in questo articolo 3, non solamente si domanda la revisione di tutte le pensioni già liquidate (e sono numerosissime come ognuno sa), per l'effetto di ridurle, se n'è il caso, a sollievo dell'erario, ma eziandio aprisi la strada ad aumento delle pensioni che fossero state male a proposito scarsamente liquidate. Al certo vi saranno moltissimi che appellando segnatamente e in proprio favore non senza plausibili argomenti alle varie disposizioni del regolamento del 1835, rinnoveranno querele e reclami per aver avuto troppo tenue la liquidazione, e così

nuove pretese risusciteranno invece in senso oneroso all'erario.

Così come le famiglie numerose, variamente interessate, saranno messe sossopra e rese perplesse, l'amministrazione sarà sovraccarica d'incombenti nuovi, mentre già pur troppo sovrabbondano a carico di essa nelle circostanze attuali delle finanze, e nell'ordinamento delle nuove imposte che sorgono.

Io dunque, in vista di questi sì gravi e vari inconvenienti reali e morali, opino per la reiezione di questo articolo.

PRESIDENTE. Non domandandosi la parola, porrò ai voti l'articolo 3 divenuto 2. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

Ora viene l'articolo proposto dalla Commissione. (*Vedi sopra*)

DE FORNARI. Non ho bene inteso se quest'articolo riguardi le pensioni da concedersi all'avvenire, o se possa menomamente toccare le pensioni precedenti.

PRESIDENTE. L'articolo dice: « sino all'emanazione della legge non potranno concedersi... »

DE FORNARI. Tanto basta; non contraddice al voto precedente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato.)

(Sono soppressi gli articoli 4, 5, 6 e 7; vengono successivamente approvati gli articoli 8, 9, 10 e 11 nei medesimi termini già approvati per gli altri bilanci.)

DE CARDENAS. Domando la parola per un'osservazione generale, non però sulla legge votata.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. La Commissione di finanze, nel farci relazione del bilancio di grazia e giustizia, ci accennava l'articolo 1 della categoria 24 contenere l'allocatione di lire 11,000 proposte dal ministro per soddisfazione ad un patto contrattuale del 1741 con la Santa Sede, somma che era stata tolta da quel bilancio dalla Camera elettiva, e ci lasciava travvedere nella sua relazione il dubbio dovesse essere ristabilito se non come riconoscimento di una supremazia feudale (che non pare sia mai stata esplicitamente riconosciuta), però almeno come corrispettivo di diritti utili acquisiti. Passando poi per allora sopra la questione per non trovare quella spesa convenientemente collocata in quel bilancio, la rimandava pel caso in cui dovesse essere ristabilita al bilancio delle spese generali ove avrebbe, come si diceva, avuto luogo più opportuno.

Siccome in questo bilancio del quale appunto noi trattiamo non se ne vede fatto cenno, e siccome non credo neanche sia il caso di proporre un articolo addizionale al punto al quale è giunta la discussione, così io credo utile, conveniente e morale il fare ora una riserva, perchè la questione rimanga intatta e non pregiudicata, e perchè abbia ad essere riposta sul tappeto all'epoca della discussione del bilancio di grazia, giustizia ed affari ecclesiastici, per essere allora esaminata ne' suoi molteplici aspetti, e rifatta o rimandata, se così si stimerà meglio a sede più opportuna, ma non mai trasandata in via di una dimenticanza che allo stato delle cose non potrebbe essere involontaria, e che quindi non si potrebbe nè pure dire incolpevole.

CALVAGNO, reggente il dicastero di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Io prendo la parola unicamente per osservare al signor senatore De Cardenas che se quella somma di cui egli parla venne tolta dal bilancio, ciò fu in seguito all'esame che venne fatto del titolo, per cui si credeva dovuta

questa somma, ed in seguito all'avviso degli ordinari consiglieri della Corona, che questo diritto non fosse dovuto. Dirò tuttavia che qualunque sia la riserva che si faccia, non si cambia punto lo stato della questione, poichè niuna cosa farà mai che ciò che è dovuto cessi di esserlo, e che ciò che potesse non essere dovuto lo diventi. Dopo questo spero che il Senato non accetterà veruna riserva, potendo questa questione trattarsi tra il Governo sardo e la Corte di Roma, qualora essa venga a far richiami.

DE CARDENAS. Io aveva proposta questa riserva per il cenno che faceva di questa somma la Commissione stessa di finanze, la quale lasciava in dubbio se fosse o no dovuta.

Essa diceva riservarsi di esaminarla all'epoca dell'esame del bilancio che abbiamo ora trattato. Questa riserva d'allora non essendo stata trattata ora, poteva far credere che fosse dimenticata interamente.

Se il ministro l'ha già esaminata, se è d'accordo chi aveva su quella somma delle pretese, certamente il Senato non può più parlarne: in caso diverso la cosa dovrà essere sottoposta al Senato dalla nostra Commissione all'epoca della discussione del bilancio di grazia e giustizia, dovendone essa riferire con parole diverse, ed in senso diverso da quello che ne abbia riferito la prima volta, cioè, o dando il suo voto sulla questione, o rimandandola ad essere più convenientemente esaminata altra volta.

DI POLLONE. Mi duole doppiamente che in questo momento il relatore della Commissione del bilancio, che sta per votarsi, non sia presente; egli ha fatto uno studio particolare di questo bilancio, ed avrebbe potuto dare le spiegazioni che io non sono in grado di fornire al Senato. Mi pare che lasciando la questione intera per quando si discuterà il bilancio di grazia e giustizia, il senatore De Cardenas potrà allora fare tutti quegli eccitamenti, e dimandare quelle spiegazioni che crederà opportune. Intanto la Commissione prega senz'altro il Senato a voler passare alla votazione.

DE CARDENAS. Io non ho mai domandato altro se non che si esaminasse la questione.

PRESIDENTE. Non essendo fatta nessuna proposta, non vi è niente da porre ai voti; io invito perciò il Senato a voler divenire al voto complessivo del progetto di legge mediante lo squittinio segreto.

Ho l'onore di fare osservare al Senato che dopo la votazione presente si discuterà e delibererà sul bilancio delle gabelle; prego i signori senatori a non volersi allontanare.

Risultamento dello squittinio segreto:

Votanti.....	52
Voti favorevoli.....	48
Voti contrari.....	7

(Il Senato adotta.)

DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Des Ambrois.

DES AMBROIS. Quando sia rivestita della sanzione dei tre poteri la legge che abbiamo testè votata sugli stipendi della magistratura, sarebbero cessati i motivi per cui il Senato, ad istanza del Ministero, aveva sospesa la discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Siccome per altra parte sembra che questa legge possa prontamente ottenere la sanzione reale, io proporrei (se il signor ministro crede di potere dichiarare che tale sanzione verrà presto), che in una delle prossime sedute fosse messa all'ordine del giorno la discussione di tale bilancio.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE :

1° PROROGA DE' TERMINI PER LA CONSEGNA DEI FABBRICATI ; 2° PROROGA DE' TERMINI PER LA CONSEGNA DEI REDDITI DEI CORPI MORALI ; 3° TRATTATO DI NAVIGAZIONE E COMMERCIO COLLO ZOLLVEREIN.

GALVAGNO, reggente il dicastero di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Io credo di poter dichiarare che entro il giorno di domani la legge sarà sanzionata e promulgata.

Domando ancora la parola per presentare alcuni progetti di legge in nome del ministro delle finanze votati oggi dalla Camera dei deputati, relativi l'uno ad una proroga per la consegna dei fabbricati (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1008) ; l'altro ad una proroga per la consegna del reddito dei corpi o stabilimenti di manomorta (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1008) ; di più quello votato ieri dalla Camera dei deputati con cui il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed interna esecuzione alla convenzione addizionale al trattato di navigazione e commercio del 23 giugno 1845 cogli Stati dello Zollverein. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 937.)

Mi permetto di deporre sul banco della Presidenza questi tre progetti riservandomi domattina di mandare i relativi documenti.

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'interno della presentazione dei tre progetti che egli stesso ha indicati.

Domanderò al Senato se intende che il progetto di legge relativo al trattato sia rimandato alla stessa Commissione che ha riferito sui primi trattati, e se intende pure che le altre due leggi siano rimandate alla Commissione di finanze incaricata dello studio dei progetti primitivi cui si riferiscono.

Voce. Sì! sì!

PRESIDENTE. In quanto alla discussione del bilancio del dicastero di grazia e giustizia, se il Senato lo crede, si potrebbe rimandare all'ordine del giorno di lunedì.

Voce. Sarà già pubblicata la legge sugli stipendi?

GALVAGNO, reggente il dicastero di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Sarà pubblicata anche domani.

Voce. Dunque si potrebbe anche domani...

PRESIDENTE. Domani vi sono altri rapporti da riferire.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL BILANCIO DELLA AZIENDA GENERALE DELLE GABELLE PEL 1851.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sul progetto di legge relativo al bilancio delle gabelle. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 192.)

Non domandandosi la parola, interrogherò il Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

Chi è di questo avviso voglia sorgere.

(La discussione generale è chiusa.)

Darò lettura dell'articolo 1 così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 191.)

Porrò ai voti l'articolo primo colla solita modificazione in ordine alla legge sui cumuli, e colle relative categorie.

Chi approva l'articolo primo voglia sorgere.

(È approvato.)

(Rimangono soppressi, in conformità del voto antecedentemente espresso dal Senato, gli articoli 2, 3, 4 e 5; e vengono quindi successivamente approvati gli articoli 6, 7, 8 e 9 colle modificazioni già adottate per gli altri bilanci.)

Si procede ora allo squittinio segreto.

Dopo si deve ancora udire la lettura di un rapporto del senatore Vesme sopra l'assegnamento fatto al porto di Porto Torres.

VESME. La lettura potrebbe aver luogo mentre si fa lo squittinio.

RELAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LAVORI STRAORDINARI AL PORTO DI PORTO TORRES.

PRESIDENTE. Se si vuole, si potrà udire tale relazione prima di votare.

Per tale effetto accordo la parola al senatore Vesme.

VESME, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 995.)

PRESIDENTE. Domanderò al Senato se intenda di rimandare questa discussione.

STARA. Si potrebbe discutere in via d'urgenza.

PRESIDENTE. Chi intende che si discuta subito voglia levarsi.

(È adottata l'immediata discussione.)

(Il presidente legge l'articolo unico così concepito.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 995.)

Nessuno chiedendo la parola, io porrò l'articolo ai voti.

(È approvato.)

Si procederà ora allo squittinio segreto sul bilancio delle gabelle, e quindi si rinnoverà la votazione per la legge testè passata ad esame.

Il Senato si troverebbe convocato per domani alle due, per la discussione del bilancio di grazia e giustizia, e per udire prima la relazione delle due leggi di proroga testè presentate dal Ministero.

Risultamento della votazione:

Votanti	50
Voti favorevoli	48
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Si rinnova ora l'appello nominale per lo squittinio segreto sull'assegnamento fatto a favore del porto di Porto Torres.

Risultamento della votazione:

Votanti	49
Voti favorevoli	49

(Il Senato adotta ad unanimità.)

Resta dunque inteso che la convocazione è per domani alle ore due.

La seduta è levata alle ore 4 e 3/4.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1851

— 42 —

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione sui progetti di legge: 1° per la proroga alle consegne del reddito dei corpi e stabilimenti di manomorta; 2° per proroga del termine per la consegna dei fabbricati — Relazione sul bilancio passivo del 1851 dell'azienda delle strade ferrate — Presentazione di un progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio colla Svizzera — Appello nominale — Relazione sul progetto di legge per l'ampliamento delle città e dei comuni dello Stato — Approvazione del progetto di legge per la proroga del termine per le consegne dei fabbricati, e di quello per la proroga alle consegne del reddito dei corpi o stabilimenti di manomorta — Adozione della proposta del senatore Di Pollone — Discussione sul bilancio passivo del 1851 del dicastero di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici — Articolo 1 — Approvazione delle categorie 1 alla 23 — Categoria 24 — Parlano il senatore De Cardenas, il ministro dell'istruzione pubblica, i senatori Sclopis, relatore, e Plezza — Approvazione delle categorie 24 alla 31 e dell'articolo 1 — Articolo 2 — Proposta soppressiva della Commissione — Osservazioni dei senatori Sclopis, relatore, Jacquemoud e del ministro dell'istruzione pubblica — Adozione dell'articolo 2 e dei successivi, e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è senza osservazione approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza del sunto di petizioni ultimamente trasmesse al Senato.

QUARELLI, segretario, 483 e 484. I Consigli delegati di Arnasco e Cenesi, provincia d'Albenga. Identiche alle precedenti petizioni sul diritto del grano di sesamo secondo la nuova tariffa daziaria.

485. I fratelli Adolfo e Giulio Curtet, fabbricanti di tulli in Savoia, informati della petizione presentata da vari negozianti di Torino pel ribasso del diritto sui tulli in cotone esteri, domandano invece che sia mantenuto il diritto portato dalla nuova tariffa daziaria.

RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° PER LA PROROGA ALLE CONSEGNE DEL REDDITO DEI CORPI STABILIMENTI DI MANOMORTA; 2° PER LA PROROGA DEL TERMINE PER LE CONSEGNE DEI FABBRICATI.

PRESIDENTE. Essendo in pronto le relazioni sui due progetti di legge presentati ieri dal ministro, relative l'una alla proroga del termine per le consegne dei fabbricati, e la seconda per la proroga della consegna a farsi dai corpi morali in seguito alle leggi che li riguardano, la parola è al signor relatore della Commissione senatore Colla.

COLLA, relatore, presenta la relazione sui progetti di legge suddetti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1008.)

PRESIDENTE. Proporrei di procedere immediatamente alla discussione di questi due progetti di legge, se non vi fosse la circostanza che quand'anche questa proposta venisse accolta, non potrebbe avere per il momento nessun utile effetto.

RELAZIONE SUL BILANCIO DELL'AZIENDA DELLE STRADE FERRATE PER 1851.

PRESIDENTE. Essendo in pronto la relazione sul bilancio del dicastero delle strade ferrate, io do la parola al senatore Mosca, relatore.

MOSCA, relatore, presenta la relazione sul detto bilancio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 181.)

PRESIDENTE. La relazione sarà stampata e quindi distribuita, onde nei termini stabiliti venga discusso il relativo progetto di legge.

Siccome mancherebbe ancora un senatore per compiere il numero che si esigerebbe legalmente per le nostre deliberazioni...

GIOIA, ministro dell'istruzione pubblica. (*Interrompendo*) Domando la parola per la presentazione di una legge.

PRESIDENTE. Se dopo la presentazione del progetto di legge la Camera non fosse ancora in numero, si farà luogo all'appello nominale, onde constatare e conoscere il numero degli assenti. La parola è al signor ministro dell'istruzione pubblica.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO COLLA SVIZZERA.

GIOIA, ministro dell'istruzione pubblica, presenta a nome del ministro degli affari esteri il detto trattato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 950.)

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro dell'istruzione pubblica della presentazione del progetto di legge di cui ha dato lettura. Intanto prego uno dei signori segretari a voler fare l'appello nominale. Invito pure i signori senatori a voler

rispondere all'appello acciò si possa verificare qual è il numero dei presenti.

(Il senatore Maestri fa l'appello nominale, e risultano assenti i seguenti senatori):

Balbi-Piovera — Balduini — Bermondi — Billet — Blanc — Calabiana — Collegno Giacinto — Coller — Cristiani — Dalla Valle — D'Angennes — Della Torre — Doria — Fantini — Laconi — Malaspina — Moris — Musio — Oneto — Picolet — Profumo — Riberi — Rorà — San Marzano — Serra — Serventi — Tornielli — Villamarina.

PALLAVICINI IGNAZIO. Il senatore Profumo è in congedo. Mi pare che lo ha chiesto quando si è istituita la Commissione per esaminare le dimande di congedi; anzi il presidente disse in questa circostanza essere lodevole la condotta del senatore Profumo in confronto di quelli che non lo dimandano.

Un senatore. Ma il congedo non fu accordato.

PRESIDENTE. Questo si verificherà.

CINERARIO. Non è quasi mai intervenuto alle adunanze del Senato.

Un senatore. Non ha che prestato il giuramento.

PALLAVICINI. Io credo propriamente che non sia trascorso ancora un mese da che ha chiesto un congedo.

PRESIDENTE. Sarà cura del presidente di ciò far verificare. Intanto essendo in pronto una relazione relativa al progetto di legge per l'ampliamento delle città dello Stato, il senatore Demargherita ha la parola.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AMPLIAMENTO DELLE CITTÀ E DEI COMUNI DELLO STATO.

DEMARGHERITA, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 811.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER PROROGARE I TERMINI DELLE CONSEGNE DE' REDDITI DELLE MANIMORTE E DE' FABBRICATI.

PRESIDENTE. Anche questa relazione sarà mandata alla stampa, ed a suo tempo distribuita. Ora trovandosi il Senato in numero, io proporrei di discutere immediatamente le due leggi, di cui si udiva la relazione in principio della tornata.

Chi approva questa proposta voglia levarsi.

(È approvato.)

JACQUEMOUD. Messieurs, nous arrivons à la fin de la Session parlementaire, et il nous reste encore des travaux urgents à terminer; la nation a droit de compter sur notre dévouement et notre patriotisme pour les accomplir. Ceux qui ont été appelés à siéger dans cette auguste enceinte, et qui ont accepté les fonctions de sénateurs, ont pris devant le pays l'engagement solennel d'en remplir les devoirs. Il est de la plus haute importance que nous soyons toujours en nombre suffisant pour délibérer. Je propose, en conséquence, que le bureau de la Présidence adresse des lettres particulières à ceux de nos honorables collègues qui ne se sont pas rendus à la séance de ce jour, pour les inviter à se trouver à la séance de lundi et aux suivantes.

PRESIDENTE. Io devo fare osservare al senatore Jacquemoud, che si manda quasi ogni volta la lettera d'invito ai senatori perchè assistano alle congreghe del Senato. Fra gli

assenti alcuni ve ne hanno che lo sono da molto tempo, altri invece che non lo erano ieri e non lo erano nei giorni passati. Non si potrebbe indirizzare negli stessi termini una lettera formale d'invito, e a coloro che di rado fanno atto di presenza, e a coloro che abitualmente vi intervengono; darò però seguito per una parte al suggerimento del signor consigliere Jacquemoud, mandando lettere di convocazione per la prima seduta ed aggiungendovi, se si vuole, una parola di premura, come si è già usato altra volta.

Domando al signor senatore Jacquemoud se insiste. (Il senatore Jacquemoud fa un cenno negativo) Non persistendo darò lettura del progetto di legge relativo alla proroga per la consegna del reddito dei corpi o stabilimenti di mano morta.

Esso è così concepito:

« Il termine di sessanta giorni fissato dall'articolo quinto della legge del 23 maggio 1851 per la consegna del reddito dei corpi o stabilimenti di manomorta è prorogato sino al 25 agosto. »

Se il Senato non ha niente in contrario darò anche lettura immediatamente dell'articolo dell'altra legge analoga, di quella cioè per la proroga de' fabbricati, perchè una sola discussione (se vi ha luogo a discussione generale) possa farsi sopra l'uno e l'altro progetto di legge.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. L'articolo unico della legge è il seguente: « Il termine di sessanta giorni fissato dall'articolo quinto della legge del 31 marzo 1851 per la consegna delle case ed edifici è prorogato sino al 27 luglio.

« Gli altri termini di cui nei successivi articoli di quella legge decorreranno dalla scadenza di detto giorno. »

È aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola domanderò al Senato se intende procedere al voto degli articoli.

Chi approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Rileggo l'articolo unico del progetto di legge per la consegna del reddito dei corpi morali. (Vedi sopra)

Chi approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Rileggo quello unico del progetto di legge per la proroga alla consegna dei fabbricati. (Vedi sopra)

Chi approva sorga.

(È approvato.)

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Io vorrei sottomettere una riflessione al Senato, quella cioè dell'importanza che il bilancio di grazia e giustizia sia votato.

Io temerei che gli squittini che si devono fare sulle due leggi testè adottate per alzata e seduta ci facessero progredire ad ora tarda tanto che non ne fosse più tempo di votare quel bilancio.

Proporrei quindi di passare alla discussione del medesimo e di non procedere alla discussione per squittinio se non dopo l'adozione di esso.

Non entrò nella spiegazione dei motivi che m'inducono a fare questa proposta, perchè mi persuado che sono presenti a tutti i signori senatori miei colleghi.

PRESIDENTE. Lascierò al Senato di giudicare se era miglior consiglio di passare allo squittinio segreto per le due leggi testè adottate, ovvero, come propone il signor senatore Di Pollone, d'intraprendere immediatamente la discussione del bilancio di grazia e giustizia.

Una riflessione però è bene che il Senato abbia presente, ed è che il termine utile della consegna dei fabbricati era scaduto ieri.

Voce. Il bilancio potrà essere votato dentro quest'oggi.

PRESIDENTE. Questo non può essere garantito.

GIOIA, ministro dell'istruzione pubblica. Domanderei la parola.

PRESIDENTE. Il ministro dell'istruzione pubblica ha la parola.

GIOIA, ministro dell'istruzione pubblica. Io credo opportuno di far presente al Senato che il ministro di grazia e giustizia si trova in questo momento impegnato alla Camera dei deputati da non potersene assolutamente dipartire.

Se il Senato delibera di procedere alla discussione e votazione del bilancio di grazia e giustizia, secondo i miei lumi m'ingegnerò di secondare questa discussione; ma se il Senato avesse modo di occupare altrimenti la sua seduta, sarebbe certamente conveniente differire questo bilancio alla prima tornata, perchè allora sono sicuro che il ministro di grazia e giustizia potrà egli stesso intervenire alla discussione del medesimo.

DI SONNAZ. Domanderei chi sia il ministro di grazia e giustizia.

GIOIA, ministro dell'istruzione pubblica. È il ministro dell'interno, il quale per *interim* è incaricato del portafoglio di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Il conte Di Pollone propone che si passi alla discussione del bilancio di grazia e giustizia.

Il Senato ha sentito l'osservazione fatta dal presidente, e quella fatta dal ministro dell'istruzione pubblica, quindi può con causa di scienza deliberare.

Metto pertanto ai voti la proposta del senatore Di Pollone.

Chi vuole che si passi immediatamente alla discussione del bilancio di grazia e giustizia voglia levarsi.

(Il Senato dichiara di passare alla discussione di questo bilancio.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL BILANCIO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER 1851.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul bilancio suddetto.

Non domandandosi la parola, interrogherò il Senato se intenda di passare alla discussione ed approvazione delle categorie. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 40.)

Chi è di questo avviso voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

Debbo rammentare ai signori senatori che la Commissione incaricata di riferire sul progetto di bilancio del Ministero di grazia e giustizia, concludeva in modo che ne avrebbero a risultare alcune modificazioni degli articoli approvativi di questo bilancio; ma che tuttavia nessun'altra alterazione di cifre aveva a seguire fuori quella che era relativa al personale giudiziario.

Alla categoria 14, ove, secondo il sistema della Commissione, provvedendosi con legge speciale al cambiamento che era suggerito dalla Camera elettiva, si sarebbero dovute riportare in aumento le lire 67,800, ora, in seguito alla legge che fu quest'oggi stesso promulgata verrebbe meno la proposta della Commissione, e quindi non risulterebbe più dalle conclusioni che essa prendeva nessuna alterazione di cifra nel bilancio del dicastero di grazia e giustizia; solo rimarrebbero i cambiamenti seguenti.

Quello cioè, che già fu apposto a tutti gli articoli attributivi delle categorie negli altri bilanci con questa differenza che nel bilancio presente sarebbe ad aggiungersi la menzione della legge del 27 giugno sugli stipendi di alcuni giudici; e quello che la Commissione proponeva, cioè la soppressione dell'articolo secondo, cambiando gli articoli 3, 4, 5 e 6 e mantenendo poi l'articolo 7 con quel leggiero cambiamento già introdotto nella votazione dei bilanci precedenti.

Dopo questi riflessi darò lettura delle categorie.

(Legge le categorie dalla prima sino alla 24.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 39.)

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. Appunto in questa categoria venne l'osservazione che si faceva ieri in proposito dell'annua prestazione di un calice d'oro alla Santa Sede contenuta nell'articolo primo di essa che venne eliminato dalla Camera elettiva.

Ci diceva ieri il signor ministro guardasigilli essere stata studiata la questione dai consiglieri della Corona ed essere risultato dai loro studi ed esami accurati non essere per nulla dovuta quest'annua prestazione. Forse, anzi di certo, questa questione non era ancora risolta così definitivamente quando il Ministero nel suo progetto di bilancio proponeva l'articolo: ma se non allora è stata studiata posteriormente, e dirò tanto meglio, che così il Ministero avendo presente la recente discussione, sarà più alla portata di sviluppare quegli argomenti e quelle ragioni che meglio varranno ad illuminare la nostra coscienza ed a persuaderci forse anche alla definitiva cancellazione di quell'articolo la cui riproduzione si lasciava travedere dalla benemerita nostra Commissione di finanze per poter poi avere luogo in altro bilancio.

Dopo sentito il benemerito Ministero, la Commissione sarà fors'anche al caso di parlare in modo più positivo di quello non lo facesse nella sua relazione di questo bilancio o spiegandoci i motivi per cui si debba venirne con una deliberazione unilaterale a cancellare un patto bilaterale oneroso ad ambe le parti, col quale l'una si obbligava liberamente ad un corrispettivo, per ciò che l'altra liberamente accordava; rimandando l'allocatione di questo fondo ad altra sede che stimi più opportuna o se lo crede anche più conveniente, riservando la questione ad altro tempo; ma a tempo determinato e prefisso e non posto in un lontano, vago ed indefinito avvenire.

Frattanto ed incidentemente interpellò il Ministero per sapere se questa prestazione sia stata regolarmente eseguita dalla restaurazione 1814 sino all'anno 1847. Se posteriormente a quell'anno ed esplicitamente nelle annate 1848, 1849 e 1850, abbia avuto regolarmente il suo compimento; se in caso positivo sia stata fatta l'offerta all'uso solito e senza alcuna riserva; se in caso contrario abbia dato luogo a qualche osservazione, reclamo o protesta; se per ultimo il Ministero riguardandosi legato dalla legge che impone provvisoriamente l'osservanza dei bilanci da lui presentati abbia ordinata questa prestazione per quest'anno, o se riguardandosi vincolato in contrario dal voto espresso da una sola parte del potere legislativo abbia voluto sospenderla, e se sospendendola abbia prevedute le conseguenze che potrebbero venirne di nuove disguidose vertenze con chi ci deve oltremodo premere di rimanere concordi ed uniti.

GIOIA, ministro dell'istruzione pubblica. Il signor senatore De Cardenas ha indirizzata al Ministero una lunga serie di quesiti i quali se vorrà avere la compiacenza di comunicarli potrò forse più puntualmente soddisfarvi. Intanto credo non inopportuno di leggere al Senato una memoria go-

vernativa che riguarda quest'argomento, nella quale il signore senatore De Cardenas potrà trovare forse quanto basti alle risposte desiderate da lui.

« La prestazione di cui si ragiona trae origine dalla convenzione conclusa il 5 gennaio 1741 tra il re Carlo Emanuele ed il papa Benedetto XIV, per cui, rinunciando la Santa Sede ad ogni diretto dominio sulle terre di San Benigno, Felletto, Lombardore ed altre, fu stabilita in corrispettivo di quella rinuncia l'annua prestazione di un calice e patena d'oro del valore di due mila scudi d'argento di moneta romana, da effettuarsi nel giorno della festa dei santi apostoli Pietro e Paolo.

« La relativa bolla ed i regi diplomi si possono leggere, riferiti nella pratica legale, prima edizione, tom. 9, pag. 234 e seguenti, dove è rimarchevole il tratto seguente:

« Volumus autem quod dictus Karolus Emmanuel rex ac ejus filii et haeredes et successores, ratione officii vicariatus hujusmodi locorum, castrorum, fortalitiurum ac districtuum praefatorum, singulis annis unum calicem valoris bis mille scutorum argenteorum monetae romanae, in festo « BB. apostolorum Petri et Pauli, Camerae nostrae solvere « teneantur. »

« Da ciò è facile riconoscere che la prestazione del calice e patena d'oro ossia degli scudi 2000 romani, è stabilita come un onere imposto all'ufficio del vicariato. Dovendosi quindi riguardare inerente come ed inseparabile dalla qualità di vicario apostolico, egli è ben ovvio che non ha potuto il fatto obbligo sussistere se non quanto durò tale qualità e si mantenne nei reali della Casa di Savoia.

« Ora questa qualità ed il corrispondente ufficio di vicariato venne a mancare quando la Casa di Savoia dovette abbandonare il Piemonte, e questo cadde, e rimase per non pochi anni sotto il dominio d'un altro Governo.

« Né si potrebbe sostenere con plausibile ragione che i diritti della Santa Sede portati da questa bolla fossero tornati a nuova vita coll'essere stati questi Stati liberati dalla straniera dominazione.

« Quest'induzione non si accorderebbe, e sarebbe anzi apertamente esclusa dai trattati seguiti in quell'epoca fra le potenze alleate, e specialmente da quello di Vienna del 9 giugno 1815.

« All'articolo 85 infatti, del medesimo, si veggono stabiliti i limiti degli Stati del re di Sardegna, entro i quali restavano incluse le provincie che avevano fatto oggetto della convenzione del 1741, e tutti i luoghi compresi nella cerchia dei limiti nel precitato articolo designati, vengono in esso riconosciuti e considerati in modo uniforme e senz'alcuna differenza come Stati di S. M. il re di Sardegna, ciò che evidentemente dimostra l'intenzione delle altre parti concorrenti, che dovessero averli o ritenerli al medesimo titolo ed in piena ed assoluta sovranità.

« E tanto meno potrebbe di ciò dubitarsi ponendo mente all'articolo 103 del medesimo trattato nel quale si vedono indicati gli Stati che le potenze alleate vollero rimettere sotto il Governo della Santa Sede senza far punto parola dell'alto dominio ed altri diritti che la stessa Santa Sede si avea riservati nella bolla del 1741, ristretti così rimanendo i diritti nella Corte romana a quelli che gli accordava il trattato del 1815 all'articolo succitato.

« Molto meno potrebbe giovarsi la Camera apostolica del fatto del Governo dopo il ritorno della Casa regnante in questi Stati per avere cioè ripresa e continuata la corrisposizione dei due mila scudi.

« In una tale determinazione partita dalla libera volontà

dei sovrani da cui fu governato lo Stato in questo intervallo, non si potrebbe altro scorgere che il proposito di volere attestare con quell'offerta la loro venerazione al capo della Chiesa e quindi un'offerta che non potendo vestire altro carattere se non quello di un atto di volontaria liberalità senza promessa di tratto successivo, non ha potuto, malgrado i molti anni in cui fu ripetuta, creare nè diritto da una parte nè obbligazione per l'altra, per cui lo Stato trovisi in dovere di continuare la prestazione o corrisposizione della somma di cui si tratta.

« A meglio persuadersi di ciò giova l'osservare che mentre si presentava annualmente l'offerta degli scudi due mila, non si fece però mai uso negli atti che partirono dal regio trono della qualità di vicario apostolico (non dovendosi con questa confondere quella di vicario perpetuo del sacro romano impero, della quale i Reali di Savoia facevano uso anche prima del 1741), come pure, nè dal re Vittorio Emanuele, nè dai suoi successori si è prestato il giuramento, che la bolla pontificia del 1741 esigea dai successori nel vicariato prima che ne assumessero l'esercizio, e non apparisce che siasi in proposito elevata alcuna pretesa per parte della Corte romana.

« Per questi motivi ebbe il Governo del re a sospendere questa prestazione dopo l'eccitamento fattone dalla Camera nello scorso anno, e per questi medesimi crede ora che non abbia oggi a trovar luogo nella presente categoria. »

Dalle cose fin qui esposte il Senato intende come l'obbligazione di cui parliamo si componesse di parti diverse.

Eravi la prestazione del calice o dei 2000 scudi romani che ne dovevano tener luogo. Eravi l'ufficio e la dipendenza di vicario. Eravi la prestazione del giuramento che avrebbe dovuto accompagnarsi a quell'ufficio ad ogni mutar di regno.

Ora, nè l'ufficio di vicario non fu mai assunto, nè mai si venne a prestazione di giuramento. Ben si pagarono in antico e indi dopo la restaurazione dal 1817 in poi i due mila scudi romani, ma si pagarono per un semplice atto di devozione spontanea dei principi di Savoia verso la Santa Sede, nè mai vi si accompagnò niun atto che involgesse ricognizione di un dominio qualsiasi verso la Santa Sede medesima.

Ritenuta adunque la natura di quest'atto, ritenuto che esso non ha avuto luogo se non, come dicevo, per effetto di un omaggio spontaneo dei reali di Savoia verso la Santa Sede, non veggio come da questi antecedenti si possa indurre che la nazione debba riconoscere quasi debito legittimo e perenne la continuata prestazione di questa annualità.

Il riconoscere come debito questa prestazione sarebbe altamente lesivo di quelle ragioni di libertà e d'indipendenza che alla nazione stessa appartengono, ed è per questo principalmente che il Governo è fermo in credere che la prestazione di cui si tratta, come venne sospesa negli anni scorsi, così non debba similmente venire continuata.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. Io avea domandata la parola per oppormi all'opinione del signor ministro quando porta il corrispettivo del calice come un compenso del titolo di vicario apostolico, titolo che i Reali di Savoia non assunsero mai benchè abbiano fatta la prestazione.

Questo mi fa credere che la prestazione non sia stata fatta per corrispettivo di un titolo che non presero mai, bensì per la parte utile che ebbero in quella cessione appunto come accennava la nostra Commissione.

Quando fosse semplicemente per la parte utile non vi sarebbe riconoscimento di alcun dominio straniero sopra una parte del nostro Stato. In questa parte la Corte romana non figurerebbe come pontefice, ma semplicemente come sovrano

straniero che non possa avere dominio nessuno anche colla concessione feudale fatta in tempi in cui tali concessioni avevano luogo e che non hanno più luogo dopo i trattati di Parigi, i quali costituirono i vari Stati italiani ognuno autonomamente senza dipendenza feudale l'uno dall'altro benchè si sia proclamata una categoria di Stati per cui nulla è stato rinnovato come per Venezia e per Genova.

Il motivo della mia interpellanza era dunque soltanto in linea di retribuzione di onere per diritto di materiale interesse. Io quindi domando se questo fu un dono spontaneo o se è stato ricevuto come il corrispettivo di un contratto bilaterale, e se la convenzione che ha seguita la bolla, di cui parlava il signor ministro, venne segnata dalle due parti nel 1741 benchè quella bolla fosse verso la fine del 1740.

L'interpellanza che io facevo al signor ministro è se si era pagata questa retribuzione dal 1814 in poi; ma siccome rispose che non s'incominciò a pagare che nel 1817, così domanderei al signor ministro se in quell'anno il pagamento ebbe luogo in seguito a reclami da Roma. Se questi reclami furono riconosciuti e se vennero pagati gli arretrati del 1814, 1815, 1816.

Le altre interpellanze che io muoveva erano se nelle prestazioni fatte posteriormente al 1847 si fecero riserve per parte del nostro Governo.

GIÒIA, ministro dell'istruzione pubblica. Credo potere affermare che non si siano fatti da Roma i richiami a cui accenna il signor senatore De Cardenas, o almeno il Governo non ne ha contezza. Del resto a me pare inutile di trattenerlo il Senato su di una questione di questa natura.

Si tratta qui di diritto che la Santa Sede pretende come padrona diretta un tempo di certe terre? Lasciamo che la Santa Sede esponga (ove le creda fondate) le sue pretese. Allora sarà il caso di discuterle e di vedere quanto possano essere apprezzate; ma finchè non vengono richiami dalla parte che si suppone creditrice e che intanto il Governo ha argomenti valevoli per credere di non essere tenuto a niun pagamento; mi parrebbe assurdo comprendere questa somma nel bilancio, perchè il metterla nel bilancio importerebbe una ricognizione almeno indiretta di un diritto il quale si crede fondatamente di poter contestare.

SCLOPIS, relatore. La Commissione ha dichiarato in principio che essa non intende di emettere un parere sul merito di questa vertenza; che essa intende unicamente di porre in evidenza come questa spesa non dovesse essere in nessuna ipotesi collocata sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia. La Commissione per conseguenza neppure adesso non entrerà nel merito su cui anche il signor ministro ha già fatto delle riserve.

Unicamente a schiarimento del fatto sul quale vennero gli eccitamenti del signor senatore De Cardenas si darà lettura della seguente lettera:

Copia di memoria della regia segreteria di finanze, divisione 3, n° 1794, in data del 23 agosto 1817, diretta al signor conte Castellani che allora era intendente generale delle finanze.

« Con lettera della regia segreteria di Stato (esteri) viene questa regia segreteria informata essere intenzione di S. M. di conservare l'antica consuetudine nata coi concordati della Santa Sede, quella cioè di presentare alla Corte di Roma nella vigilia dei santi Pietro e Paolo un calice d'oro, il quale si ritira poi il giorno dopo, sostituendo al medesimo la somma di scudi romani due mila.

« Questa sovrana determinazione dovendo sortire il suo effetto, e nel bilancio della regia segreteria di Stato (esteri)

non essendo portata la predetta annua somma, per tale motivo il sottoscritto ministro di Stato, e primo segretario di finanze, ha l'onore di pregare l'Illustrissimo signor conte Castellani, intendente generale delle regie finanze, a voler far portare nelle annualità la somma di scudi romani due mila per il sovraumentovato oggetto.

« Frattanto ho pure l'onore di pregarlo a voler fare spedire un mandato per l'ammontare di questa somma, da rimettersi per mezzo di cambiale alla regia segreteria (esteri) la quale è incaricata di far passare a Roma la ridetta partita.

« Sottoscritto BRIGNOLE. »

PIZZA. Mi pare che l'argomento più forte delle interpellanze del senatore De Cardenas stesse in questo, nel dimandare cioè se il calice, ed in sua surrogazione i due mila scudi d'argento si prestassero per la cessione di diritti utili ceduti dalla Corte romana unitamente al dominio delle terre, castelli e feudi, ovvero se fosse un semplice dono di onore in ricognizione della carica di vicario.

Siccome mi pare che ciò si possa chiaramente arguire e decidere dalle parole stesse della bolla e del concordato, perciò credo bene di darne lettura al Senato.

Nel concordato 3 gennaio 1741 si trovano le seguenti parole:

« Essendo la Santità di nostro signore papa Benedetto XVI, « felicemente regnante, pienamente informata delle pendenze « e controversie tra la Camera apostolica e la Maestà del Re « di Sardegna sopra il dominio e superiorità territoriale di « alcuni luoghi, castelli e feudi, e desiderando d'imporre fine « alle medesime con un temperamento onorevole per la Ca- « mera apostolica, e conveniente e grato alla Maestà del « predetto Re, costituisce e dichiara sua Maestà ed i di lei « successori *vicari pontifici* nei predetti luoghi come in « appresso. »

Da questo appare essere un semplice riconoscimento di onore che si è voluto pattuire collo stabilire che fosse dato un calice e patena d'oro ogni anno. Se si fosse trattato dei veri diritti utili cui avesse la Sede romana rinunziato, il Senato vede che non si sarebbe pattuito un calice, ma si sarebbe pattuito un tanto di reddito in danaro equivalente ai diritti utili ceduti.

Qui si dice espressamente che il papa s'indusse a definire quelle pendenze con un temperamento onorevole per la Camera apostolica, e conveniente e grato alla Maestà del Re di Sardegna, ed ha voluto, dandogli il titolo di vicario, cederli l'alto dominio su queste terre. Ciò dunque che fu riservato alla Sede romana fu un omaggio di puro onore alla Camera apostolica. Ciò risulta anche dalle parole della bolla le quali sono le seguenti: « Volumus autem quod dictus « Karolus Emmanuel rex ac ejus filii et hæredes ac succes- « sores prædicti, *ratione officii vicariatus hujusmodi loco- « rum...*, singulis annis unum calicem valoris bis mille scu- « torum argenteorum monete romane, in festo beatorum « apostolorum Petri et Pauli, Camere nostræ solvere omnino « teneantur; quodque idem prædictus Rex, etc..., antequam « ipse vel illi officium vicariatus prædicti incipient exercere, « in manibus nostris et Romanorum Pontificum successorum « nostrorum, per se vel per procuratorem, etc..., debitas « fidelitatis præstent juramentum in forma solita, ac promit- « tant et spondeant de hujusmodi vicariatus officio laudabi- « liter ac fideliter exercendo, etc. »

Da ciò appare che la prestazione del calice fu pattuita come una semplice ricognizione d'onore per l'ufficio di vicario: *ratione officii vicariatus*, e non per altre cessioni, per altri motivi; come un semplice omaggio d'onore pel componimento

voluto *onorevole* per la Camera apostolica e di vantaggio per il Re di Sardegna. Con ciò dunque escludesi qualunque idea che questa prestazione potesse essere un corrispettivo della cessione di diritti utili fatta dalla Santa Sede alla Casa di Savoia.

Siccome mi è sembrato che il dubbio proposto risultasse chiaramente risolto dalle parole dei documenti, ho creduto bene di esporre le parole stesse al Senato.

DE CARDENAS. Chiederei la parola, ma siccome ho già parlato due volte...

Molti senatori. Basta! basta!

PRESIDENTE. Non essendosi fatta proposta, io non ho niente da mettere ai voti salvo la categoria.

(La categoria 24 è approvata.)

(Sono pure approvate senza osservazione le categorie successive sino alla 31 inclusivamente.)

Viene ora l'articolo primo che si approva colle categorie. Faccio però osservare al Senato che a quest'articolo vi sarebbe da intercalare: « salvo l'effetto della legge del 14 maggio sui cumuli, e del 27 giugno sugli stipendi, del corrente anno 1851. »

Chi approva l'articolo primo così modificato sorga.

(È approvato.)

L'articolo 2 era così concepito:

« Gli stipendi delle cariche di consiglieri dei magistrati di Cassazione, della Camera dei conti, e dei magistrati d'Appello, e dei giudici dei tribunali di prima cognizione dello Stato, che fossero vacanti per decesso, promozione, o passaggio dei provvisti ad altri posti, cederanno per la totalità del loro importo a vantaggio dell'erario. »

La parola è al relatore della Commissione.

SCLOPIS, relatore. La Commissione ha proposto la soppressione di quest'articolo come una conseguenza diretta del principio da cui essa fu determinata in tutto il corso della sua elaborazione d'esame. Queste riversioni di parte di stipendi sono portate dall'articolo 44 del regio editto 27 settembre 1822 così concepito: « Metà degli stipendi spettanti a senatori, collaterali ed assessori, anche per i posti vacanti, sarà messo in massa per essere distribuito in diritto di assistenza e retribuzione a ragione di lavoro, come sarà ulteriormente determinato. »

La Commissione vede in ciò un vero stabilimento di stipendio incerto nella quantità, ma non nel suo principio, e quantunque il ripartimento ulteriore che qui si promette, non abbia avuto luogo, tuttavia l'effetto della legge ebbe eseguitamento, e si fecero di questi riparti. La Commissione, per conseguenza, riconoscendo da principio che non si dovevano alterare gli stipendi della magistratura portati da legge organica, fuori che si provvedesse anche per legge apposita, ha dovuto mantenere la soppressione di quest'articolo, colla avvertenza però, che siccome si indicava il magistrato di Cassazione fra i godenti di questo lucro, il medesimo non sarebbe compreso nelle disposizioni dell'articolo citato, poichè a quel tempo il magistrato di Cassazione non esisteva.

Quindi, proponendovi la soppressione di quest'articolo, la Commissione non fa altro che seguire la stretta applicazione del principio da cui fu informata l'intera sua relazione.

JACQUEMOUD. Messieurs, je propose l'adoption de l'article second du projet de loi qui nous est soumis. Les motifs invoqués par le bureau central pour le supprimer ne me paraissent nullement fondés, et il me sera facile de démontrer qu'il convient de maintenir cet article.

Je professe le plus grand respect pour nos lois organiques et je partage entièrement l'opinion développée dans le savant

rapport du bureau central, qu'il ne faut pas toucher aux lois organiques dans la votation du budget; mais mon respect ne s'étend pas jusqu'aux interprétations erronées qu'on aurait pu donner à quelques articles de ces mêmes lois, et, encore moins, aux abus qui auraient pu en résulter. Or, c'est précisément ce qui est arrivé par rapport à l'article 44 de l'édit du 27 septembre 1822. Cet article annonçait un système suivant lequel, la moitié des traitements des magistrats, même pour les postes vacants, serait retenue en masse pour être distribuée en droit d'assistance et de rétribution, à raison du travail, ainsi qu'il serait ultérieurement déterminé. Mais jamais ce système n'a été mis à exécution. Chaque magistrat a toujours retiré son appointement entier, sans aucune retenue. Jamais il n'a été fait de distributions, à raison du travail. Le motif de la loi manquait donc pour distribuer aux magistrats la moitié de l'appointement des postes vacants. C'est très-irrégulièrement, et, par une interprétation vraiment abusive, qu'une telle distribution a été faite; même, elle n'a pas eu lieu partout. C'est pourquoi l'article en discussion a très-sagement mis un terme à cet abus.

J'invoquerais une autre considération non moins puissante. Par un louable motif de conciliation, une loi a été présentée et adoptée, pour mettre le budget de la justice, voté par la Chambre élective, en harmonie avec la loi organique de la magistrature. Si quelque membre du Parlement eût été d'avis que l'article second portait atteinte à cette loi organique, il aurait dû en faire la proposition, lorsque la loi dont il s'agit a été votée; maintenant qu'elle a été sanctionnée, et promulguée ce matin, il ne serait pas rationnel de prétendre qu'on a laissé passer inaperçues les dispositions de cet article. Si on a gardé le silence à cet égard, c'est qu'on a considéré, et avec raison, qu'il n'était nullement en opposition avec la loi organique de la magistrature.

Enfin, une loi a été récemment présentée à la Chambre élective pour l'organisation judiciaire, et je ne pense pas qu'il vienne en idée à personne d'exhumer le système proposé par l'article 44 de l'édit du 27 septembre 1822; il n'existe dans aucun autre pays, et je le crois d'ailleurs inexécutable: c'est ce qui explique pourquoi on n'a jamais essayé de la mettre en pratique chez nous, quoiqu'il en eût été fait mention expresse dans la loi, et qu'on eût annoncé un règlement à ce sujet. Serons-nous donc plus scrupuleux que le législateur lui-même, qui a reculé devant son système? Non, messieurs.

L'article 2 du projet, loin d'offenser aucune loi organique, fait cesser un abus, ou tout au moins une grande irrégularité, et je vote pour son adoption tel qu'il a été formulé.

SCLOPIS, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS, relatore. Il signor senatore Jacquemoud trasportò la discussione in un ordine di fatti nel quale io non avrei desiderato seguirlo, vale a dire nell'intenzione che abbia avuto il Governo quando emanò il progetto di legge che noi abbiamo votato ieri; noi abbiamo preso il progetto di legge quale ci fu presentato. Era un progetto d'ordine di stipendi, ma non toccava nè punto nè poco a questa maniera di lucro, che veniva anche in ragione di stipendi distribuito ai magistrati in virtù della legge presentata.

Che sia stato un abuso il dare questi assegnamenti ai magistrati, è la prima volta che l'intenda, poichè quest'uso non regolato come si diceva con apposito stabilimento fu nella parte dei posti vacanti, tenuto regolato in Piemonte, e forse io sarà stato anche in Savoia. Posso parlare del Piemonte dove si facevano di queste distribuzioni di parte di stipendi vacanti.

Del resto poi insisto unicamente per le ragioni del principio. Io vedo questo stabilimento di lucro fatto in una legge organica, e lo vedo considerato come uno dei corrispettivi che si devono ai magistrati allorchè si cambiava la loro posizione finanziaria; lo quindi non posso a meno che riconoscerlo come avente la vera natura di stipendio, e trovo non solamente non consentaneo alla premessa del rapporto della Commissione, ma mi parrebbe anche un fare diverso da tutte le regole che si hanno d'interpretazione di leggi, quando ammesso un principio in generale si venisse a volerne fare una esclusione in parte.

Unicamente questo io osservo per esprimere come la Commissione rimanga persuasa di dover sopprimere l'articolo.

GIOIA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'istruzione pubblica.

GIOIA, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero crede di dover insistere perchè sia mantenuto quest'articolo, che esso trova tanto necessario quanto razionale.

La prima osservazione che accade di fare in proposito è suggerita dal tenore stesso dell'articolo 44 dell'editto del 27 settembre 1822.

Chi ben legge quest'articolo trova che quell'editto non ebbe suo compimento, e non potè essere ridotto ad atto se non veniva aggiunta una disposizione ulteriore, la quale non consta che sia mai stata emanata.

L'articolo 44 stabilisce in massima che le quote dei proventi sarebbero distribuite per diritto di assistenza e di retribuzione; ma l'istesso articolo si riserva di determinare ulteriormente come questa distribuzione verrebbe fatta. Ora, come dicevo innanzi, questa determinazione ulteriore appunto non fu mai data, sicchè la legge è rimasta quasi claudicante e incompleta. Sonosi poi operate (non dappertutto nè sempre) alcune distribuzioni a termini del citato articolo; ma in via di fatto, anzi che di diritto riconosciuto, e incontestabile.

Il che stante, non so vedere come potesse essere proibito a chi votava i bilanci di far cessare una distribuzione, la quale si affacciava così gravemente o abusiva, o per lo meno di assai dubbia legittimità.

Io domanderei: questo articolo, che si è posto nella legge dei bilanci, è o no un articolo giusto? è o no un articolo razionale? Può il Senato ragionevolmente persuadere a se stesso che in una legge organica che fosse da farsi, converrebbe una disposizione simile a quella dell'editto del 1822? No, certo, perchè è difficile immaginare cosa più irrazionale e più difforme dagli usi praticati in tutte le magistrature: dunque se questo non può essere il concetto del Senato, allorchè pensi ad una legge organica che abbia a farsi in appresso, io domando ancora perchè si vorrà esitare ad escluderlo fin d'ora. Perchè non si vorrà fare subito e oggi quello che indubitatamente si vorrebbe fare domani?

In verità non solo non so trovare qui nessuna sconvenienza, ma mi parrebbe anzi sconvenientissimo che un provvedimento così giusto, così provvido, il quale fa cessare un atto che somiglia assai più a un abuso che a un diritto, non venisse fin d'ora adottato.

Quando si è d'accordo nel merito e nel valore intrinseco di una disposizione (e certo non si può non essere d'accordo), non sarà mai troppo presto l'adottarla; per il che insisto, pregando il Senato a voler mantenere l'articolo 2 di cui è caso.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'articolo 2. Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

(Indi approvansi senza osservazione anche gli altri articoli del bilancio.)

Si procederà allo squittinio sul progetto di legge del presente bilancio.

(Si procede all'appello nominale.)

Prego i signori senatori a non allontanarsi, perchè, se non fossero tutti presenti, non si potrebbe più dar corso agli altri squittini.

Il risultamento della votazione è il seguente:

Votanti.....	48
Voti favorevoli.....	42
Voti contrari.....	6

(Il Senato adotta.)

Si va a procedere immediatamente alla votazione sul progetto di legge per la proroga alla consegna del reddito dei corpi morali o stabilimenti di manomorta.

(Il senatore Maestri fa l'appello nominale.)

Debbo annunziare che il risultato dello squittinio è nullo mancandovi due voti a compiere il numero legale. (*Mormorio*)

DI POLLONE. Si osserva dall'uscire che dopo l'ultima votazione nessuno è uscito.

PRESIDENTE. Pure qui non ci sono che 46 voti. (*ilarità*)

DI SONNAZ. Qualcuno può non aver votato...

STARA. Ci è presente qualcuno che non abbia votato?...

PALLAVICINO MOSSI. Io. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Prego i signori senatori a voler ritornare ai loro posti onde riprendere la votazione.

Si riprenda l'appello nominale.

Risultamento dello squittinio:

Votanti.....	48
Voti favorevoli.....	47
Voti contrari.....	1

(Il Senato adotta.)

Si passa immediatamente alla votazione della legge riguardante la proroga alla consegna dei fabbricati.

(Il senatore Cibrario procede all'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti.....	48
Voti favorevoli.....	46
Voti contrari.....	2

(Il Senato adotta.)

L'adunanza è sciolta.

Il Senato sarà convocato per martedì con lettera a domicilio coll'indicazione dell'ordine del giorno.

La seduta è levata alle 5 e 1/2.

TORNATA DEL 1° LUGLIO 1851

— 39 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Discussione sul bilancio passivo del 1851 dell'azienda generale delle strade ferrate — Mozione del senatore Sauli — Chiusura della discussione generale — Adozione dell'articolo unico di questo progetto colle singole annesse categorie — Approvazione del progetto di legge concernente l'ampliamento e l'allineamento delle città e comuni — Presentazione di due progetti di legge: 1° per l'approvazione della convenzione addizionale al trattato di navigazione e commercio colla Francia; 2° Tassa sulle arti e mestieri.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

CIBRARIO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Si dà ora conoscenza di alcune petizioni recentemente giunte al Senato.

CIBRARIO, segretario. 486. I Consigli comunali di Limone, Scarena e Vernante ed 86 individui della provincia di Nizza ricorrono al Senato per la conservazione dei diritti differenziali.

Dal n° 487 al 515. I Consigli comunali di Camporosso, Bordighera, Valloria, Poggi, Pantasina, Moltedo superiore, Prelà, Diano Marina, Dolcedo, Pianavia, Vasia, Villatalla, Civezza, Pontedassio, Pietrabruna, Vessalico, Tavole, Borghetto, Terzorio, Cipressa, Albenga, Cisano, Castelbianco, Ortovero, Andora, Caramagna, Torazza, Porto Maurizio e Piani. Identiche alle precedenti petizioni per l'aumento del diritto sul grano di sesamo e sull'olio d'oliva per fabbrica.

516. Temistocle Santi, già maggiore nelle truppe lombarde, fa istanza presso il Senato onde si ecciti il Ministero di guerra a dar effetto alla petizione già da esso sporta, notata col numero 411 e trasmessa allo stesso Ministero per deliberazione presa dal Senato in seduta del 7 marzo ultimo scorso.

PRESIDENTE. Le petizioni della prima e seconda serie saranno trasmesse alla Commissione incaricata dell'esame della legge sulla tariffa daziaria; la terza sarà trasmessa alla Commissione ordinaria delle petizioni.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DEL 1851 DELL'AZIENDA GENERALE DELLE STRADE FERRATE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione della legge sul bilancio delle strade ferrate; dichiaro perciò aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 182.)

SAULI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sauli.

SAULI. Da qualche tempo io mi sento l'animo oppresso da un grandissimo dolore, perchè i tempi che corrono...

Una voce. Sono calamitosi.

SAULI. La ringrazio (*All'interruttore*)... i tempi che corrono quantunque non abbiano che fare coi passati, pure in

molte parti vi si assomigliano. Quando la Lombardia era travagliata ed oppressa dalle armi di Federico Barbarossa, si diede principio e si compì il naviglio grande di Milano. In paragone di quei tempi i nostri sono assai più tranquilli; nondimeno per le commozioni che girano, le grandi imprese si lasciano in disparte; per conseguenza io dico che siccome questa titubanza di affetti non può durare, così verrà il tempo in cui si riprenderanno le grandi imprese per opera di compagnie private.

Io dico che questo tempo potrebb'essere utilmente speso, e siccome si tratta di strade ferrate io desidererei che si nominasse una Commissione alla quale fosse mandato l'incarico di proporre una rete delle strade ferrate che dovranno farsi negli Stati del re, e questo acciocchè non s'imprendano lavori che possono essere utili solamente in parte.

Questo è il solo voto che voleva esprimere a proposito di questo bilancio, e per conseguenza in quanto a me la discussione generale può venir chiusa.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda di passare alla discussione degli articoli.

(Il Senato consente.)

(Dà lettura dell'articolo unico del progetto colle annessevi categorie.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 181.)

(Tutte le categorie vengono dal Senato approvate senza discussione unitamente all'articolo unico.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	82
Voti favorevoli.....	81
Voto contrario.....	1

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE L'AMPLIAMENTO E L'ALLINEAMENTO DELLE CITTÀ E COMUNI DELLO STATO.

PRESIDENTE. La seconda parte dell'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge concernente l'ampliamento e l'allineamento delle città e comuni; darò quindi lettura del medesimo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 311.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola, interpellò il Senato se intende di chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

(Vengono quindi letti ed approvati senza discussione i due articoli di questo progetto.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	51
Voti favorevoli.....	49
Voti contrari.....	2

(Il Senato adotta.)

Dichiaro sospesa l'adunanza, aspettando che il ministro dell'istruzione pubblica ritorni dalla Camera dei deputati, ove si è recato onde avere alcune carte necessarie per la presentazione di varie leggi.

(La seduta rimane sospesa per un quarto d'ora.)

Si riapre la seduta.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE:

1° TRATTATO DI COMMERCIO COLLA FRANCIA;

2° TASSA SULLE ARTI E MESTIERI E PROFESSIONI LIBERALI.

GIOIA, ministro dell'istruzione pubblica. A nome dei colleghi assenti ho l'onore di presentare al Senato due progetti

di legge già approvati dalla Camera dei deputati. Il primo riguarda l'approvazione di un trattato di commercio concluso recentemente colla Francia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 925.) L'altro concerne la tassa sulle arti e mestieri. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 412.) Io presenterò poi al Senato le relazioni che accompagnano questi progetti, subito che mi siano recate, e che forse arriveranno fra poco dai dicasteri da cui questi progetti dipendono. Prego il Senato a volersi occupare d'urgenza di entrambi, e singolarmente di quello che riguarda il trattato di commercio colla Francia.

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro dell'istruzione pubblica della presentazione dei due progetti. Il primo, quello riguardante la tassa sulle arti e mestieri, sarà comunicato alla Commissione di finanze; e per l'altro concernente il trattato di commercio colla Francia, io propongo al Senato che se ne voglia commettere l'esame all'istessa Commissione che ha già esaminati gli altri trattati commerciali. Se non vi ha osservazione, questa mia proposta s'intenderà approvata.

Pongo ora ai voti del Senato l'urgenza stata richiesta dal ministro, la quale per altro sarebbe già nella natura delle cose, non avendo oggigiorno il Senato altre leggi se non due, che sono prossime a maturità di studio; per la qual cosa dovrà certamente il Senato occuparsi di queste nuove leggi con sollecitudine. Comunque sia, pongo ai voti l'urgenza.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

La seduta è levata alle ore 5 e 3/4.

TORNATA DELL'8 LUGLIO 1851

- 72 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Presentazione del trattato di commercio coll'Olanda — Comunicazione del Governo — Relazione sulla tariffa daziaria — Relazione sul progetto di legge per una tassa sulle arti e mestieri.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 3/4 pomeridiane.

CIBRARIO, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza al Senato di alcune petizioni ultimamente trasmesse.

QUARELLI, segretario. 517. Il Consiglio delegato di Bordighera chiede che la provincia di San Remo, di cui fa parte, sia pareggiata nel trattamento che si farà alla contea di Nizza.

518. Giovanni Brignondello, negoziante di olii, mancante dell'autenticità della firma.

519. Il Consiglio delegato di Borgo Sant'Agata.

520. Stefano Bartolomeo ed Andrea Berisso, di Lavagna. Identiche alle precedenti petizioni intorno al dazio sul grano di sesamo e sull'olio d'oliva per fabbrica.

521, 522, 523. Il municipio di Genova, 75 negozianti di Torino e negozianti di Genova ricorrono contro la tassa sul

commercio, e specialmente per la base d'imposta stabilita, e domandano che la legge sia modificata.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Queste petizioni, a tenore del voto già emesso altre volte dal Senato, furono già comunicate anticipatamente alla Commissione, che ha preparato il rapporto sulla tariffa doganale.

Si dà conoscenza di una domanda di congedo chiesta dal senatore Giacinto Di Collegno.

CIBRARIO, segretario. (*Legge la domanda di congedo*)
GIOIA, ministro dell'istruzione pubblica. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Il Senato non può per ora che rimanere intesa dei motivi per i quali si è chiesto questo congedo, giacchè non è ancora in numero per poter deliberare.

La parola è al signor senatore Quarelli, relatore...

Una voce. Il ministro dell'istruzione pubblica aveva domandato la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro dell'istruzione pubblica.

TRATTATO DI COMMERCIO COI PAESI BASSI.

GIOIA, ministro dell'istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, votato poc'anzi dalla Camera dei deputati, il quale ha per iscopo di autorizzare il Governo del Re a dare piena ed intiera esecuzione al trattato di navigazione e di commercio, firmato all'Aja il 24 giugno 1851 con Sua Maestà il Re dei Paesi Bassi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 957.)

È pure mio dovere di partecipare al Senato che Sua Maestà, nell'udienza di ieri, si è degnata di nominare l'avvocato De Foresta, di Nizza, a ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro dell'istruzione pubblica di queste due comunicazioni. Propongo al Senato che questa legge venga trasmessa alla Commissione, la quale ha già esaminati gli altri trattati di commercio. Se non si fa opposizione s'intenderà che la Camera avrà approvata questa mia proposta.

La parola è al senatore Quarelli.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA RIFORMA DELLA TARIFFA DAZIARIA.**

QUARELLI, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 873.)

PRESIDENTE. Chieggo al senatore Di Pollone se ha in pronto il rapporto che gli è stato commesso.

DI POLLONE. È preparato.

PRESIDENTE. Io lo invito a darne lettura.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA
TASSA SULLE ARTI E MESTIERI E PROFESSIONI
LIBERALI.**

DI POLLONE, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 416.)

PRESIDENTE. Questi due rapporti saranno, senza indugio, dati alle stampe, e sollecitamente distribuiti ai signori senatori.

Io propongo alla Camera che voglia intraprenderne la discussione nel prossimo giorno di venerdì.

Se non vi ha osservazione questa proposta s'intende approvata.

L'ora dell'adunanza sarà alle 2 pomeridiane.

La seduta è levata alle ore 4 e 3/4.

TORNATA DELL'11 LUGLIO 1851

- 25 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Lettura dell'atto verbale constatante lo stato civile della famiglia reale — Discussione sul progetto di legge per la riforma della tariffa doganale — Adozione degli articoli preliminari e speciali — Discussione generale sulla legge organica — Discorso del senatore Dalbi-Piovera, del ministro d'agricoltura e commercio e dei senatori Maestri e De Cardenas — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1 — Articolo 2 — Parlano il senatore Quarelli, il ministro d'agricoltura e commercio, e i senatori Giulio, Vesme e Alfieri — Adozione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge — Relazione sui trattati di navigazione e commercio colla Francia, Svizzera, Zollverein ed i Paesi Bassi — Discussione sul progetto di legge per una tassa sulle professioni, arti liberali e sull'industria e commercio — Osservazioni del senatore Pallavicini Ignazio — Discorso del senatore Sclopis.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

CIBRARIO, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è senza osservazioni approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza al Senato di un sunto di petizioni recentemente giunte.

CIBRARIO, segretario. 524. Ferdinando Porati, farmacista, domanda che, a seguito della nuova imposta sulle professioni ed arti liberali, si diminuisca il diritto di visita che si paga dai farmacisti.

525. La Camera di commercio di Genova ricorre contro il

sistema seguito dal progetto di legge per la tassa sul commercio, specialmente per quanto riguarda la base dell'imposta.

526. Il Consiglio comunale di Apricale. Identica alle precedenti petizioni sulla tariffa daziaria.

527. Il Consiglio comunale di Vernante, provincia di Cuneo, fa istanza per la conservazione dei diritti differenziali a pro della dogana di Limone.

528. Vari negozianti di Genova domandano che sia rigettato il sistema del progetto di legge per la tassa sul commercio, e si adotti invece la tassa fissa graduata per classi.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il senatore Luigi Di Collegno fa omaggio al Senato di una sua memoria sul matrimonio civile.

(Il senatore Cibrario legge la lettera relativa.)

La necessità di alcune materiali preparazioni ha recato qualche indugio all'obbligo in cui era il Senato di deporre formalmente e con qualche formalità gli atti dello stato civile della Reale Famiglia nei suoi archivi.

Stamane si è compiuta questa operazione in presenza di alcuni ufficiali della Presidenza, ed io ho l'onore di far conoscere al Senato il verbale che in questa occorrenza si è redatto.

(Il senatore Cibrario legge questo verbale.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLA TARIFFA DAZIARIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ora ad intraprendere la discussione del progetto di legge sulla nuova tariffa doganale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 873.)

Seguendo il sistema usato dal Senato nell'esame di leggi di eguale natura e mole, io ho l'onore di dichiarare aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge, invitando i signori senatori, i quali vorranno prendere la parola sul medesimo a seguire l'ordine stesso tenuto dalla Commissione nel recarselo ad esame; vale a dire, chi vorrà parlare sulla tariffa potrà chiedere la parola il primo; quindi io avrò l'onore di leggere gli articoli e disposizioni preliminari e speciali, seguendo la stessa norma usata nella lettura dei bilanci, onde quegli articoli i quali non sollevano alcuna questione si intenderanno facilmente approvati, epperò il voto complessivo del Senato sarà dato nella lettura dell'ultimo articolo di dette disposizioni; poscia si procederà alla votazione degli articoli della legge organica composta di cinque articoli.

Invito dunque i senatori che vogliono parlare sulla tariffa a voler chiedere la parola.

BALBI-PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sulla tariffa?

BALBI-PIOVERA. Sulla discussione generale.

PRESIDENTE. Ma ve ne sono tre discussioni generali, cioè: sulla tariffa, sulle disposizioni preliminari e sulla legge organica.

BALBI-PIOVERA. Allora mi riservo di parlare sulla legge organica.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola sulla tariffa, io avrò l'onore di leggere i singoli articoli delle disposizioni preliminari.

*(Il presidente legge gli articoli fino al 45.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 860.)*

QUARELLI, relatore. In questa disposizione si fa soltanto cenno del Piemonte. La Commissione ha inteso che sotto questa denominazione fossero comprese tutte le altre parti dello Stato.

Una voce dal banco dei ministri. Non c'è dubbio!

(Si continua quindi dal presidente la lettura degli articoli successivi sino all'82 inclusivo.)

PRESIDENTE. Avendo la Camera col suo silenzio tacitamente approvato tutti gli articoli finora letti, non resta che a dare il voto su tutte unite queste disposizioni che hanno il nome di articoli preliminari o speciali.

Chi le approva voglia levarsi.

(Sono approvate.)

Non avendo alcuno dei signori senatori chiesta la parola sulla tariffa, allorchando elbi l'onore di farne la proposta, io credo che altro non resta che passare alla discussione generale sulla legge organica, sulla quale si è chiesta la parola dal senatore Balbi-Piovera.

BALBI-PIOVERA. Nello stato in cui trovasi presentemente la Sessione, riesce, direi, impossibile il presentare emendamenti sulle leggi sottoposte alla nostra disamina, io mi limiterò perciò semplicemente a rammentare al signor ministro delle finanze un articolo che credo sia stato dimenticato in questo progetto di tariffa, articolo interessantissimo per vari paesi.

La disposizione di esso complicandosi coi trattati che sono in parte votati e quelli che nol sono ancora, nè potendo essere emendati senza produrre uno sconcerto nel sistema del Ministero, io, ripeto, mi limito a semplicemente rammentarne l'importanza al signor ministro, colla speranza che nella prossima Sessione egli potrà porvi rimedio, e questo si è il premio di esportazione per le derrate esotiche coloniali che vanno in paese straniero ad essere manifatturate. Vi sono dei paesi dove concedesi un premio di esportazione alle merci, dopo che hanno subito una prima manifatturazione. Naturalmente queste merci possono aversi dai consumatori a miglior prezzo, che quelle le quali sono trasportate dai navigli nazionali, prese sul luogo di origine.

Io non voglio far digressioni inutili, e ritardare l'attuazione della tariffa, qualora una mia proposta fosse favorevolmente accolta, ma prego semplicemente il signor ministro di aver presente, come già dissi, quest'articolo, perchè è molto interessante. Per esempio, i zuccheri di Olanda (se non mi sbaglio) ricevono un premio assai vistoso quando vengono esportati, e questo sarebbe un gran vantaggio pei nostri navigli.

Il sistema stesso del Ministero, tendente al libero scambio, io credo voglia stabilire una parità di condizioni tra il negoziante ed il navigatore sardo e quelli delle altre nazioni.

Questa parità non esisterebbe, se il nostro naviglio non potesse prodursi cogli stessi vantaggi degli altri ai luoghi di origine, e desso sarebbe ridotto al semplice stato di cabotaggio, lo zucchero olandese raffinato avendo maggiore vantaggio che non lo zucchero brutto, venendo direttamente.

Io credo che questa non sia stata che una mera dimenticanza sia del Ministero che della Commissione che ha esaminato la tariffa.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro della marina, agricoltura e commercio. L'onorevole Balbi-Piovera crede che non si sia tenuto conto dal Ministero, nel formare la tariffa, della circostanza che alcuni vicini paesi sogliono corrispondere un premio all'esportazione, fondato in generale sulla restituzione del dazio che la materia prima paga all'introduzione in questi paesi.

L'onorevole senatore Balbi-Piovera crede che in alcune contrade, e segnatamente in Olanda, il premio all'esportazione non solo compensi il dazio percepito all'entrata, ma costituisca un vero sacrificio che lo Stato olandese fa a favore del suo commercio di esportazione.

Il Ministero sicuramente non ignorava queste circostanze, e ne ha tenuto conto; ma non ha creduto che questo fosse un motivo per allontanarsi dalla massima che egli ha adottato, e che il Parlamento aveva sancito, cioè di tassare le mercanzie, non a ragione del luogo d'onde arrivavano, non a ragione

della spesa che queste mercanzie potevano costare, ma dal loro merito intrinseco.

Se una nazione crede nel suo interesse di fare dei sacrifici onde le altre nazioni possano acquistare a miglior mercato una certa derrata, io dirò: tanto meglio; se invece di pagare lo zucchero 60, 70, 80 lire per cento chilogrammi, non lo pagheremo più che 60, sarà un beneficio per noi e un sacrificio per l'Olanda.

Ma, si dice, questo reca un grave pregiudizio al nostro naviglio, questo fa sì che egli non può più andare ai luoghi di origine a caricare le merci a noi destinate; a ciò io rispondo che si è mantenuto una differenza assai notevole fra il prezzo e il dazio sullo zucchero raffinato che riceve il premio di esportazione, e lo zucchero grezzo.

Che poi, quando per compenso di questo favore accordato dall'Olanda alle sue raffinerie, questo non bastasse, io non credo che il naviglio genovese avesse a sopportarne un danno di molto rilievo; parmi che il naviglio genovese, invece di andare a caricare al Brasile, andrebbe a caricare all'Olanda. I porti dell'Olanda sono ora aperti al naviglio genovese non solo pel commercio diretto, ma anche pel commercio indiretto; quindi i bastimenti genovesi, caricando per quella contrada, potrebbero poi nei porti della medesima fare un carico di zucchero per Genova. Sicuramente la navigazione pel Brasile offre maggior alimento al nostro naviglio, ma nemmeno quella per l'Olanda può dirsi navigazione di cabottaggio. I navigli impiegano, facendo una media, un mese per andare in Olanda, impiegano 50, 55 giorni per trasportarsi al Brasile.

Non bisogna poi, come si è operato da alcuni negozianti genovesi, nelle rappresentanze fatte in ordine a questa tariffa, dare una troppa importanza a questo commercio col Brasile. Nel 1850, anno in cui le consumazioni dello zucchero furono maggiori, se la memoria non mi falla, lo zucchero grezzo, lo zucchero non raffinato, consumato in tutto lo Stato, saliva a 44 mila quintali metrici. Di questi 44 mila quintali metrici, una gran parte ci provenne dall'Avana, la quale ci somministra dello zucchero, non raffinato bensì, ma di qualità tale che la differenza del dazio è sufficiente per assicurare lo smercio di questa qualità dallo zucchero dell'Olanda.

Quindi lo zucchero del Brasile, che è quello il quale veramente potrebbe soffrire dalla concorrenza dello zucchero raffinato, si può ridurre al più a 30 mila quintali metrici; il che forma 3 mila tonnellate. Supponendo ora, in media, che sia di 300 tonnellate la portata dei bastimenti genovesi che fanno il commercio del Brasile, si avrebbero dieci bastimenti facienti solo un viaggio all'anno, quando invece se ne fanno per lo meno due all'anno.

Cinque bastimenti che si darebbero esclusivamente al trasporto dello zucchero, potrebbero in un anno trasportare a Genova tutto lo zucchero del Brasile che la consumazione richiede.

Ma osserverò inoltre che lo zucchero del Brasile, il quale è di qualità inferiore, essendo ad un prezzo infinitamente minore dello zucchero raffinato, anche ad onta del premio che riceve, non fa concorrenza allo zucchero raffinato che si dirige a classi affatto diverse di consumatori.

Lo zucchero di Olanda è impiegato per la consumazione che dirò immediata per i caffè e per la consumazione ricca; gli zuccheri non raffinati vanno per le classi meno agiate, oppure per la fabbricazione delle bevande per le quali la bellezza e la candidezza di questa materia non può influire sulla qualità.

Io dico adunque che questo zucchero non raffinato del Brasile, di qualità inferiore, per la modicità del suo prezzo, non ha da temere la concorrenza degli zuccheri superiori, i quali forse, se si tenesse conto del merito intrinseco, sono a miglior mercato, ma sono assolutamente più cari e non fanno concorrenza alla consumazione dello zucchero non raffinato.

Comunque siasi, quando si vedesse che i timori concepiti dai negozianti genovesi avessero qualche sicuro fondamento, il Ministero studierebbe la questione, e, ove occorresse il bisogno, proporrebbe al Parlamento qualche provvedimento in proposito.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Maestri.

BALBI-PIOVERA. Domanderei la parola per rispondere alle parole del signor ministro.

PRESIDENTE. Le concedo la parola.

BALBI-PIOVERA. Io non entrerei in una discussione di principii, al punto in cui siamo arrivati della Sessione e nell'impossibilità, se ci fosse un emendamento, un cambiamento qualunque, di approvare la legge. Senza voler però imbarazzare il Governo, perchè qualunque anche minimo emendamento sarebbe equivalente alla negazione della legge, ripeterò la preghiera già fatta al Ministero, di avere, cioè, presente quanto io dissi, perchè vi sono state molte lagnanze per parte di negozianti genovesi a questo riguardo.

Io sono persuaso e persuasissimo che il dotto ministro non mancherà di aver tutta l'attenzione possibile, e qualora vedesse che il danno è reale, come mi fu accertato, giacchè, non essendo negoziante, io non lo so da me stesso, egli si affrettarebbe subito di porvi rimedio, avendone la facoltà dalla legge stessa.

PRESIDENTE. Il senatore Maestri ha la parola.

MAESTRI. Dichiaro che do il voto alla legge e non sollevo contestazione.

Non avrei chiesto la facoltà di parlare sulla tariffa delle dogane, se non fosse per aderire all'eccitamento che mi è fatto da un onorevole deputato, il quale prende un giusto interesse per le ferriere della Liguria. Impedito da urgente necessità di famiglia, non potè trovarsi alla discussione della tariffa e far sentire le sue osservazioni alla Camera elettiva sopra due articoli della tariffa. E come siffatte osservazioni sono fondate su principii di pubblica economia, e raccomandate dalla speciale condizione di quelle ferriere, così io di buon grado adempio ad un ufficio che per detti riguardi mi pare un dovere.

PRESIDENTE. Io la invito a voler parlare a nome suo. Ella ha potuto ricevere l'ispirazione da un deputato, ma le sue parole non deggiono esprimere che la propria opinione.

MAESTRI. In questa categoria 16 (Variazioni al progetto di tariffa daziaria), pag. 55, *Entrata*, vi è la ghisa in masse od in rottami per 100 chilogrammi tassata 50 centesimi. Il ferraccio o mitraglia, lire 2.

Nessuno ignora i lamenti sollevati dalle ferriere dello Stato all'occasione e per cagione dei trattati col Belgio e l'Inghilterra, in vista dell'abbassamento dei dazi d'entrata sulle varie specie di ferro lavorato. Io non dico che quelle lagnanze dovessero essere esaudite, ostando il bene generale, ma non si può negare a chi soffre un danno la ragione di compiangersi. Or bene, i fabbricanti danneggiati nel dazio d'introduzione del ferro e della ghisa lavorati vorrebbero un qualche compenso nell'introduzione del ferro e della ghisa lavorabili. Vorrebbero che la ghisa in masse od in rottami, tassata centesimi 50, fosse esente da tassa, ed

il ferraccio o la mitraglia non pagasse che 50 centesimi invece di lire 2. Si tratta di favorire due oggetti di materia prima.

Sono molto confortato nel mio intento in ciò che leggo nella dotta relazione sulla legge. Trovo un valido appoggio nell'opinione favorevole dei membri riguardevoli che compongono la Commissione. Così il rapporto:

« Fra gli articoli su cui è proposto di conservare il dazio vigente, evvi; alla categoria 16, il ferraccio sottoposto al diritto di lire 2 per quintale.

« Ritenuta la diminuzione del dazio sul ferro di prima e seconda fabbricazione operatasi in dipendenza dei trattati col Belgio e coll'Inghilterra, sembrerebbe giusto che, nell'interesse dell'industria nazionale ferriera, fossero accolte le istanze fatte da alcuni di detti fabbricanti, onde ottenere la riduzione del dazio imposto sul ferraccio, essendo questo in gran parte materia prima di cui si servono le ferriere, e specialmente quelle stabilite nel Genovesato. »

E più oltre continua:

« Considerando che la massima parte del così detto ferraccio, la cui importazione annua eccede i 14 mila quintali, è realmente impiegata come materia prima nella fusione unitamente al minerale od alla ghisa per la fabbricazione del ferro, crede la Commissione che detta circostanza non possa ostare ad una proporzionata riduzione di dazio sovra quest'articolo. »

Il soggetto è favoreggiato dalla scienza e dalla pratica. Non ha alcun partito contrario.

La diminuzione del dazio sulla materia prima delle arti ha propizi i due opposti sistemi, quello del perfezionismo e quello del libero scambio. Il primo protegge l'industria lavoratrice; quindi non vuol dazio, vuole la materia lavorabile senza aggravio, acciocchè il prodotto del lavoro regga alla concorrenza collo straniero. Il secondo ha per supremo intento il buon mercato in ogni cosa, e quindi non vuole ferriere, non vuole balzelli che alzano il costo delle manifatture.

È adunque mirabilmente sostenuta e avvalorata la ragione delle ferriere liguri, poichè non trova in nessun campo scientifico o politico gli avversari.

Certamente, se la concorrenza degli stranieri loro nuoce nel ferro lavorato, perchè agli stranieri costa meno o la materia, o la produzione per ragione delle macchine, o per altri motivi; il modo di far minore il danno di tale concorrenza si è quello, fra gli altri, di scemare il costo della materia prima, il che si fa coll'abbassamento del dazio di entrata.

Veramente il sistema del libero scambio, riguardato con favore dal Governo e dal Parlamento, e, quant'è possibile, applicato nei trattati e nella tariffa, parla altamente in vantaggio delle arti rispetto alla materia prima, le quali sono il loro alimento, e il primo canone di quel sistema si è: libertà, libera circolazione, nessun carico.

Che se poi riguardiamo il dazio nell'interesse fiscale, questo non è contrario. Mi viene esposto che, ove la tassa mantengasi com'è, le ferriere, che si travagliano nella prima lavorazione della ghisa e del ferro, dovranno cessare, o assottigliare il lavoro per prolungare una vita precaria, e quindi cesserà pure affatto o sarà diminuito il dazio. Per opposito, ove il dazio sia minorato, crescerà il lavoro, e con esso l'introduzione e la quantità delle tasse. Troveransi così in accordo l'interesse delle dogane e delle ferriere.

Dopo le cose esposte, con fiducia concludo sottoponendo alla saggezza dell'onorevole signor ministro delle finanze il

voto di quei buoni ed utili fabbricanti operai, avvalorati dall'onorevole Commissione, acciò io voglia prendere in esame durante la chiusura delle Camere, e valendosi della facoltà impartita al Governo dall'articolo 5 della legge, voglia promuovere in via provvisoria l'esenzione dal dazio della ghisa in massa, e la riduzione del dazio sul ferraccio o mitraglia, e usare a beneficio di quelle arti un equo alleviamento, mercè cui possano reggere alla concorrenza nei propri lavori e mantenersi in vita.

PRESIDENTE. Devo far notare al Senato che la lettura di questo discorso sarebbe venuta più in acconcio allorchando io ebbi ad aprire la discussione sulla tariffa.

Accordo ora la parola al senatore De Cardenas, sperando che egli vorrà rientrare nella discussione generale della legge organica che è quella che deve occuparci.

DE CARDENAS. Ho domandato la parola per fare una breve osservazione sulla proposizione dell'onorevole nostro collega il senatore Balbi-Piovera, la quale mi parve inchiodare in sé un principio di protezionismo che io crederei, dopo i principii ampiamente ed altamente adottati dal Parlamento nazionale, doversi affatto respingere.

La proposizione dell'onorevole senatore tenderebbe a dare una protezione ai commercianti, a quelli cioè che portano lo zucchero forestiero nello Stato per poi esportarlo, ossia stimolarli con un premio a voltare i loro capitali, la loro industria più ad un commercio che ad un altro.

Questo principio parmi sia stato tolto affatto dal nuovo ordine di cose, ossia dall'avviamento che si prende di presente dal nostro-Governo in materia di commercio, di dogane e di ogni cosa simile.

BALBI-PIOVERA. L'onorevole preopinante credo abbia male inteso quello che ho detto, o forse mi sarò io stesso male spiegato.

La mia proposizione non includeva un principio di protezionismo, anzi, ben lontano da questo, tendeva invece ad equiparare il nostro naviglio mercantile nei vantaggi che possono avere i navigli delle altre nazioni, nei medesimi traffichi. Se il naviglio olandese va a caricare gli zuccheri greggi per portarli nell'Olanda per essere raffinati, e poi questi medesimi zuccheri ricevono un premio di protezione, questo diritto è a vantaggio del naviglio olandese a danno del naviglio sardo, che andrebbe a cercarlo in Olanda piuttosto che andarlo a caricare nel luogo d'origine.

Non è dunque diritto di protezione che cercava, ma è diritto di equità nella parte utile alla navigazione, sia del nostro naviglio, come di quello degli altri paesi.

DE CARDENAS. Per me non saprei interpretare in altra maniera il dire: si darà un premio a colui che farà piuttosto un commercio, che a quello che ne farà un altro, e il dire: si darà un premio a quegli che eserciterà un'arte di preferenza nel nostro paese, qualunque sia la concorrenza che quest'arte possa avere cogli esteri.

PRESIDENTE. Se non chiedesi più la parola, interrogherò la Camera se vuol passare alla discussione dei singoli articoli.

Chi è d'avviso di passare alla discussione degli articoli sorge. (Il Senato approva.)

Ho l'onore di leggere l'articolo 1:

« Art. 1. A datare dal 15 luglio, sarà in vigore la proposta tariffa, nonchè le disposizioni contenute nei preliminari e nelle note alla medesima apposte.

« Però il prescritto dell'articolo 48 delle disposizioni preliminari non avrà effetto che al primo gennaio mille ottocento cinquantadue. »

Chi approva l'articolo 1 voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 2. Durante la chiusura delle Camere ed in caso di urgenza, il Governo del Re avrà la facoltà a fare in via provvisoria le variazioni che crederà convenienti riguardo ai diritti stabiliti nella tariffa.

« Tali provvedimenti saranno però sottoposti all'approvazione delle Camere all'apertura della successiva loro Sessione. »

QUARELLI, relatore. La Commissione ha fatte alcune osservazioni in ordine ad alcuni articoli sui quali crederrebbe che fosse il caso di fare delle modificazioni.

Fra gli altri il primo è quello che concerne la grana di sesamo, la quale attualmente è proposto che debba assoggettarsi alla tassa di lire 3 per quintale, mentre l'olio di sesamo si propone sottoporlo alla tassa di lire 15.

Siccome sta in fatto che con 2 quintali circa di grana di sesamo si fa un quintale d'olio, così non vi sarebbe proporzione tra il diritto che si propone d'imporre sulla grana di sesamo e quello sull'olio; di modo che la Commissione crede che si potrebbe aumentare questo diritto sulla grana, portandolo a somma maggiore, oppure diminuire il diritto sull'olio di sesamo.

In secondo luogo, la Commissione aveva fatte alcune osservazioni sull'articolo del ferraccio (ed io non ripeterò le osservazioni fatte dal senatore Maestri), e proponeva che si esaminasse se non era il caso che si dovesse diminuire il diritto, che attualmente è di lire 2 per quintale, riducendolo a diritto minore, pel motivo appunto che il diritto sul ferro di prima fabbricazione essendo stato diminuito, pare giusto che il ferraccio, il quale in gran parte serve per fabbricare il ferro, fosse ridotto proporzionatamente.

Quanto poi alle chincaglierie, la Commissione ha osservato che vi ha un articolo il quale concerne i flautini, per cui si è proposto di sottoporli all'imposizione di centesimi 50 caduno, mentre il valore di questi stromenti di musica non è che di 15 o 20 centesimi, sicchè il diritto è triplo del valore dell'oggetto stesso.

Eguale, quanto all'uscita, la Commissione ha osservato che, mentre si toglie la proibizione dell'esportazione delle pelli tanto secche, quanto già preparate, si è proposto d'imporre le pelli conciate, le quali hanno già ricevuto mano d'opera, di lire 15 il quintale, mentre la materia prima, che non ha ancora ricevuto mano d'opera nelle concerie, s'impone soltanto di lire 1 50, secondo che quelle sono secche o verdi. Quindi non è giusto che la materia, la quale ha già ricevuto una mano d'opera nel paese, sia imposta nell'uscire di un diritto maggiore.

E perciò la Commissione invita il ministro a prendere in considerazione queste osservazioni, e vedere se non sia il caso, a termini dell'articolo 2, che il Ministero possa valersi della facoltà che con quell'articolo gli si riserva di fare anche immediatamente queste modificazioni, qualora le riconosca giuste, dietro le maggiori informazioni che potrà prendere sul vero stato delle cose.

Inoltre, circa le grane oleose, avvi il grano di lino, per cui si è conservato il diritto di lire 2 per quintale, mentre il diritto sull'olio è stato ridotto a lire 3.

Siccome per la grana di lino è riconosciuto che ci vogliono 3 quintali di grana per fare un quintale d'olio, e così ne seguita che non vi è più proporzione tra il diritto che s'impone sull'olio di lino e quello che si propone sulla grana stessa di lino; di modo che le fabbriche che sono attual-

mente stabilite non potranno reggere alla concorrenza dell'olio di queste grane oleose che vengono dall'estero.

Per gli espressi motivi la Commissione invita il Ministero ad esaminare se questi articoli meritino di essere modificati.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Il Ministero prenderà in maturo esame i vari suggerimenti portati dalla Commissione in ordine a diversi articoli dell'attuale tariffa. Il più importante di tutti è sicuramente quello del dazio, non sull'olio, ma sulla grana di sesamo. Questo ha dato luogo ad una discussione molto viva in un altro raziato.

Il Ministero ha creduto che il dazio di 3 lire al quintale fosse bastevole per assicurare una ragionevole protezione ai nostri olii nazionali; ed invero io non potrò mai capire come i nostri produttori, che sono obbligati di smerciare all'estero la massima parte dei loro prodotti, pressochè i due terzi, e che quindi debbono incontrare sui mercati esteri la concorrenza degli olii stranieri, e venderli a un prezzo uguale od almeno ad un prezzo proporzionato alle varie loro qualità, possano temere sul proprio mercato dagli stranieri i quali hanno da sopportare un dazio che non è molto elevato, ma ha pure qualche importanza, e di più le spese di trasporto sul proprio mercato. Egli è evidente che il prezzo degli olii presso noi è regolato in massima parte dal prezzo sul mercato di Marsiglia, perocchè la metà dei nostri olii trasportandosi a Marsiglia, il prezzo di questo paese determina quello dei nostri olii; quindi il prezzo dell'olio a Genova deve corrispondere a quello di Marsiglia, meno le spese di trasporto. Ora il nostro olio a Marsiglia incontra l'olio di sesamo, e deve vendersi in proporzione al maggior valore che ivi ha l'olio della medesima qualità. Come mai si può a Marsiglia sopportare questa concorrenza coll'olio di sesamo per una quantità di forse 80 mila barili che vi si spediscono?

Come mai potrà temere la concorrenza di quest'olio di sesamo nell'interno, quando avrà per sè la differenza del trasporto da Genova a Marsiglia, perchè l'olio di sesamo importa la medesima spesa, l'essere trasportato dall'Oriente a Genova, che l'essere trasportato a Marsiglia? Del resto, il dazio eccede di 3 lire, che equivale ad un dazio di 7 lire il quintale. Io, in verità, non ho mai potuto concepire siffatti timori, e malgrado i molti ragionamenti che ho uditi dai rappresentanti della zona olearia, io ho sempre creduto che fossero veri timori panici. L'olio di sesamo non può servire come commestibile, se non è posto immediatamente in consumazione, nè si conserva come olio commestibile, epperò non può portare nocimento all'olio d'oliva di prima qualità. Come seconda qualità può venire impiegato nelle fabbriche di sapone; e credo che forse per certe qualità di sapone sia conveniente il farvene entrare una certa quantità mista con olio di oliva. Dal che si vede che, lungi dall'essere nocivo all'olio d'oliva, può essere vantaggioso col promuovere e favorire la fabbricazione del sapone, la quale, quantunque abbia fatto fra noi non lievi progressi da alcuni anni, si può ancora credere suscettiva di un immenso incremento.

Comunque sia la cosa, saprò prendere a maturo esame queste considerazioni, e, ove vedessi che troppo tenue ne è la tariffa, l'aumenterei, chiedendone al Parlamento la sanzione. In quanto al ferraccio, sicuramente che le osservazioni della Commissione e quelle fatte dal senatore Maestri hanno un gran peso, e credo che, se si fossero poste innanzi prima della discussione della tariffa, il dazio sul ferraccio sarebbe stato ancora assai ridotto, giacchè non solo serve

come materia prima per la fucina, ma eziandio come materia prima per la fabbricazione del solfato di ferro che ha acquistato da alcuni anni una certa importanza nello Stato.

Per questi due rispetti si potrà vedere se non convenga di ridurlo forse di 1 lira il quintale metrico. Se le osservazioni che potrebbero ritenere il Governo, e quindi il Parlamento dall'acconsentire questa riduzione, è la difficoltà di determinare in modo assoluto il ferraccio, quanto minore sarà il dazio, tanto maggiore dovrà essere il rigore che si apporterà nel non considerare come ferraccio se non quello il quale è veramente ferro inservibile.

Non meno giuste sono le osservazioni mosse in ordine ai flautini; ma esse scompaiono di fronte alla considerazione che il dazio di 50 centesimi colpisce solo quelli che sono veramente strumenti di musica, ma quei piccoli pifferi (*flarità*), che servono per trastullo dei ragazzi, potranno classificarsi nelle chincaglierie, il cui dazio è stato assai ridotto.

Facendo questa distinzione, lasciando cioè il dazio di 50 centesimi per i veri strumenti musicali, e portando tutti gli altri per assimilazione nella categoria delle chincaglierie, io credo che il dazio non verrà ad essere maggiore di quello che esisteva, cioè dell'8 per cento.

GIULIO. Ho chiesto la parola per una semplice rettificazione che mi sembra essenziale.

Dal discorso dell'onorevole signor ministro d'agricoltura e commercio, pare che esso non abbia perfettamente compreso il significato delle osservazioni fatte a nome della Commissione dal signor relatore relativamente agli olii ed ai semi di sesamo, avendoci il signor ministro ricordato le ragioni per le quali non crede conveniente lo accrescere il dazio sull'olio di sesamo, nelle quali ragioni di buon grado concorre tutta la Commissione.

Le osservazioni della Commissione invece tendevano piuttosto a chiedere una diminuzione di dazio sulla grana, che non un aumento sull'olio.

Osservava la Commissione che due quintali di grana di sesamo bastano a produrre un quintale d'olio, e che perciò, essendo il dazio sull'olio di 15 lire, e quello sulla grana di sesamo di tre lire, non vi aveva proporzione tra questi due dazi, e che conveniva, affine di ristabilire l'equilibrio, o diminuirne l'uno, od aumentare l'altra.

Non occorre dire che la Commissione stava per la diminuzione dell'uno, non per l'aumento dell'altra.

CAVOUR, *reggente il Ministero delle finanze, e ministro di marina, agricoltura e commercio.* In questo concorso pienamente colla Commissione; ma debbo ricordare che ho combattuta la cifra di 15 lire, e che la mia opinione fu vinta: non mi sono però scoraggiato per quella disfatta, e venuto in discussione il dazio sulla grana di sesamo, chiesi ed ottenni che fosse ridotto a lire 3 il quintale metrico. Con tutto ciò credo che vi sia poco inconveniente in questa apparente anomalia, poichè i semi di sesamo si raccolgono in paesi dove non esistono fabbriche di olio, oppure, se ne esistono, sono molto imperfette; cosicchè quando in queste si volesse procedere come indica la scienza, io credo che non si aumenterebbe l'introduzione dell'olio, poichè converrebbe sempre trarre dai paesi d'origine il seme e non l'olio, perchè, ripeto, ne' paesi d'origine finora non si sono stabilite fabbriche che possano fare concorrenza con quelle che esistono in Europa. Vi è, ripeto, un'anomalia apparente, ma che nel fatto non può avere nessun inconveniente, anzi io credo che se vi si volesse riparare, ne verrebbe forse una cattiva impressione nelle regioni oleifere, le quali, ripeto, hanno un timore, che chia-

merci panico, di questo olio di sesamo, che in definitiva deve tornare loro non di danno, ma di utilità.

VESME. Io credo di poter dare una breve spiegazione, che servirà forse a rischiarare la cagione per la quale i nostri olii di oliva sostengono a Marsiglia la concorrenza dell'olio di sesamo. L'olio, come a tutti è noto, è destinato od a mangiare, od a bruciare, od al sapone. Per mangiare od abbruciare, valgono ad un dipresso tanto l'olio di oliva che quello di grana; pel sapone duro, del quale è immensa la fabbricazione a Marsiglia, l'olio di sesamo non serve, come non servono già altri olii di grana. Per conseguenza in Marsiglia per la confezione del sapone avvi necessità degli olii d'oliva, i quali si estraggono in massima parte appunto dal Genovesato, ma per l'uso di bruciare e per l'uso di cibo certamente nel nostro paese ed altrove l'olio di oliva soffre moltissimo per la concorrenza degli olii di grana.

ALPIERI. Credo che vi sia qualche cosa ancora da rettificare circa le cose esposte dall'onorevole signor ministro e quelle dall'onorevole senatore Vesme.

Mi pare che per giungere a ciò che è vero bisogna tener conto della legislazione daziaria francese, la quale esclude il grano di sesamo dal mercato di Marsiglia. Il grano di sesamo era impiegato nel rendere più chiaro e più dolce l'olio di oliva, che si raccoglie in Francia, il quale è di natura inferiore a quello della nostra riviera di Ponente.

Il grano di sesamo inoltre serviva ad un secondo oggetto importantissimo, cioè al concime; se ne facevano dei tortelli che s'impiegavano nell'agricoltura ed in grandissima quantità, così che, se non mi fallisce la memoria, negli ultimi anni in cui era ammessa la grana di sesamo in Francia, l'importare di questo mezzo di concime era stimato a due milioni e più, ricchezza della quale la Francia ha creduto doversi privare per favorire maggiormente altri interessi.

Ora io credo che rendendo possibile la fabbricazione dell'olio di sesamo nel nostro paese, si viene ad ottenere un vantaggio che non mi pare previsto, perchè, migliorandosi la qualità inferiore dei nostri olii, si potranno esportarsi con più vantaggio e sostituirsi sul mercato di altri paesi ad olii di qualità inferiore che vengono di Francia, Spagna, Napoli, vantaggio che credo non era da disdegnarsi.

Per queste considerazioni mi sembra che non sia il caso di aumentare la gravezza che pesa, secondo la tariffa, sull'olio di sesamo.

Resterebbe solamente a meglio combinare nelle misure i due dazi che pesano l'uno sull'olio, l'altro sul grano. Su ciò la Commissione ha creduto che vi fosse qualche cosa a fare, senza sovvertire interamente il sistema della tariffa, e perciò si affidava nella sollecitudine del Ministero, perchè ove si avverassero nel fatto gli inconvenienti che temeva, vi ponesse quel rimedio che la legge stessa mette in sua facoltà di adoperare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il secondo articolo della legge.

Chi lo approva voglia rizzarsi.

(Il Senato adotta.)

« Art. 3. Le derrate coloniali, i generi per tinta e per concia ed i metalli non potranno assoggettarsi nell'interno dello Stato a veruna sopratassa per conto del Governo ed a beneficio de' municipi. »

(È approvato.)

« Art. 4. I dazi che esigessero attualmente su delli articoli all'ingresso delle città o comuni, cesseranno totalmente a cominciare dal primo gennaio mille ottocento cinquantadue, tranne quelli che si trovassero già dati in appalto senza con-

dizione risolutiva i quali proseguiranno in vigore sino allo scadere del relativo contratto. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nella Sessione dell'anno mille ottocento cinquantatrè sarà ripresa dal Parlamento in considerazione la riforma della presente tariffa doganale. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio.

Risultamento della votazione:

Votanti	61
Voti favorevoli	60
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

Prego i signori senatori a voler riprendere il loro posto.

RELAZIONE SUI TRATTATI DI NAVIGAZIONE E COMMERCIO COLLA FRANCIA, COLLA SVIZZERA, COLLO ZOLLVEREIN E COI PAESI BASSI.

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione del progetto di legge riguardante la tassa sull'industria, io debbo invitare il signor senatore Giulio a dar lettura al Senato del rapporto che mi ha annunziato d'avere in pronto su vari progetti di legge riflettenti i trattati di commercio.

In tal modo il Senato potrà, udita questa lettura, e soddisfatta questa condizione, stabilire il giorno in cui vorrà passare alla discussione di queste leggi.

GIULIO, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 957.)

PRESIDENTE. Si daranno le più sollecite disposizioni per la stampa di questo rapporto. Così domani prima dell'apertura della seduta potranno le copie essere distribuite a mani dei signori senatori.

Io ho l'onore di proporre al Senato di voler fissare la tornata di domani per la discussione di questa legge, sempre che la legge che ora va ad occuparci, cioè quella della tassa sull'industria, ce ne lasci il luogo.

Se non si fa osservazione, io intenderò che questa mia proposizione sia adottata dal Senato.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE PROFESSIONI, ED ARTI LIBERALI E SULL'INDUSTRIA E COMMERCIO.

PRESIDENTE. Passo adunque all'ordine del giorno, vale a dire alla legge riguardante la tassa sulle professioni, arti e commercio.

Domando al Senato se vuol tenere dispensato il presidente della lettura dei 51 articoli che compongono questa legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 412.)

Voci diverse. Sì! sì!

PRESIDENTE. Dichiaro aperta...

PALLAVICINI IGNAZIO. Siccome vi sono delle petizioni riguardanti questa legge, che vennero presentate allorchè la Commissione aveva fatto il suo rapporto, quando tali petizioni non siano state conosciute dalla medesima, parmi che si potrebbero leggere al Senato, come è stato fatto in altre occasioni consimili.

PRESIDENTE. Si propone dal signor senatore Pallavicini Ignazio che si dia lettura al Senato, e così conoscenza di alcune petizioni recentemente giunte sull'argomento stesso che va ad occuparci, vale a dire sulla legge della tassa sull'industria.

Domando se tale proposizione è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Ciò vuol dire che il Senato non tiene conto di quelle petizioni che giungono troppo tardi.

Dichiaro di nuovo aperta la discussione generale su questo progetto di legge. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Signori, non è senza esitazione che io prendo oggi a parlare sopra una questione così varia, così grave, e che può avere così grandi conseguenze, che veramente non saprei se potesse restringersi in quel breve spazio di tempo che ancora oggi ci rimane. E tanto più sul finire di una Sessione ricolma di lavoro dal canto vostro e che dovrebbe sollecitare temperanza anzi che aggravii di attenzione.

Tuttavia, per la natura stessa della questione che si agita, io invoco di nuovo la vostra benigna indulgenza, e tanto più la invoco da' miei colleghi della Commissione di finanze, di cui io combatterò le conclusioni. Le combatterò perchè le mie convinzioni vi si oppongono, benchè colla ferma persuasione che il combattimento sarà ineguale, perchè riconosco in essi, come già altre volte diceva, maggior esperienza ed uguale amore del pubblico bene.

Tuttavia a me l'evidenza delle ragioni che intendo di sostenere pare tale che non potrei rimanermi dal sottoporvi quelle considerazioni che la materia principalmente mi suggerisce.

Comincerò dal cercare di stabilire bene lo stato della questione; e soprattutto vorrei, se fosse possibile, mondarla da una certa offuscatione che mi pare siasi introdotta nelle parole del rapporto della Commissione. Rileggerò alcune considerazioni.

Sul finire dell'elaboratissima sua relazione il relatore diceva:

« Questa legge è imperfetta; ma è meglio averla tal quale è, che di lasciare, nelle contingenze attuali, un vuoto di più milioni nel tesoro pubblico.

« A questa necessità non occorre che io soggiunga la considerazione di giustizia che ho svolta nell'esordio della mia esposizione, che cioè tutti debbono sopperire secondo i loro mezzi, a sopportare i pesi dello Stato. Ammettendo la legge, il Senato soddisferà a questi due gravi emergenti; rigettandola assumerebbe sovra di sè una grave responsabilità che la sua saviezza vorrà declinare. »

Quanto all'emendarla, non può essere caso di pensarvi, perchè converrebbe riformarne interamente le basi, e colla brevità del tempo che ci stringe, non può, io credo, venire in mente di chicchessia di fare ciò che altri Governi, i quali hanno una grande esperienza su questa materia, non hanno riescito ad ottenere ancora, malgrado i più accurati studi. Il tempo e più maturo consiglio possono soli additarci quanto sia da fare poscia per il meglio.

Signori, se si trattasse semplicemente di una legge che io credessi imperfetta, facilmente darei alla medesima il passo.

Già molte volte abbiamo votato delle leggi con questa attestazione che erano imperfette, ma che noi servivamo alle esigenze del tempo. A queste esigenze io voglio servire, o signori, e credo che, opponendomi alle conclusioni della Commissione, io non possa incorrere la taccia di quella grave responsabilità che venne minacciata ai dissidenti nel rapporto della Commissione medesima. Io credo che la legge tal quale

è, possa ammettersi in principio; io non disconosco che il commercio deve essere tassato; dico di più, credo che avrebbe dovuto esserlo anche prima, e forse sarebbe stato utile che in sull'esordio dell'attuale Sessione questo progetto si fosse presentato.

Ad onore dei commercianti debbo dire che nessun rimprovero si è fatto a questa legge dal canto loro, perchè non li esimesse dal pagare. È verità tanto dimostrata, tanto conosciuta, è bisogno così stringente, che nessuno è, io credo, che vi si voglia sottrarre. Ma il modo mi offende. Il modo mi offende, perchè mi pare che contravvenga a tutti i canoni che finora si sono tenuti per i più sostanziali in materia d'imposta, quando si tratta di tassa commerciale.

Io credo quindi che non sia caso di rigettare il principio della legge, ma che si possa emendare, e che tanto di tempo ci resti ancora, onde, senza metterla a repentaglio la cosa pubblica, senza inquietare punto l'andamento delle nostre finanze, si abbia agio di poter fare che la ragione mi sembra da noi imperiosamente esigere.

Notate, o signori, che questa legge non dovrebbe entrare in esercizio che nel 1852, e probabilmente prima del 1852 noi ci ritroveremo in quest'Aula; e probabilmente avremo agio ancora di discutere gli elementi di questo progetto, e quando egli avvenisse che dovessimo anche mordere sul 1852, ci sarebbe anche certezza che, essendo la legge adottata dai tre poteri dello Stato, potesse nel corso dell'anno stesso incassarsi il provento della medesima, perchè anche nella metà dell'anno venturo si potrà incassare il provento dei molti milioni che si sperano ricavare da questa imposta, che io desidero grandemente venga a sovvenire le nostre finanze.

Dunque comincio per liberarmi dalla taccia di presuntuoso se oso supporre una ragione di dubitare che convenga fin d'ora approvare il progetto intero della legge.

Per fare una buona legge in punto di commercio, o signori, bisogna considerare in primo luogo la natura del commercio.

La natura del commercio è tale quale è la natura del credito. La natura del credito, tutti lo sanno, è tale che quasi sensitiva rifugge dal tatto di ogni mano indiscreta.

E le nazioni a noi più vicine, che certamente possono gareggiare con noi nel più largo sfogo del commercio, e che fecero leggi in questa materia, bene si curarono di evitare ogni disposizione che potesse toccare menomamente il credito di che si alimenta il commercio. Mi basti citare, o signori, due specie di leggi, vale a dire quella che governa i Francesi e quella che è in uso in Lombardia. Quella che governa i Francesi, voi lo sapete, signori, parte dal principio di valutazione del prezzo locativo dei locali che servono all'industria, ed al commercio, e quella che è in vigore in Lombardia lascia particolarmente all'esame di un commesso, e poi alla valutazione dei municipi, lo stabilire l'ammontare della tassa. Ma questa tassa procede per categoria; questa tassa non si inquieta nel vedere ciò che un negoziante abbia guadagnato ieri, e ciò che possa guadagnare domani: ed è contro questa introduzione di un occhio, tollerate che il dica, indiscreto che insorge unicamente con gravi parole il commercio, insorge con tutto il peso della sua autorità il municipio di Genova, rappresentante naturale di quel primo centro del nostro commercio.

Io avrò l'onore di leggervi in disteso le due petizioni a cui accenno, prima di finire il mio discorso; tanto più che non essendosene dato che il cenno nella relazione, è bene che vi additi con quanta solidità di ragioni, con quanto ti-

more di pericoli si espongano queste osservazioni sul progetto che ci occupa.

Ho detto, o signori, che il credito è l'anima del commercio, stantechè esso per propria convenienza ripugna ad essere curiosamente investigato; eppure l'articolo 4 del progetto tutto versa in un indiscreto, in un minuto, in un ristretto modo di tempo e di circostanze nell'investigazione del commercio, del negoziante. Da tre anni anteriormente, si esaminò lo stato di una casa commerciale, se ne faccia il calcolo, si veda a che è asceso il prodotto delle sue operazioni, a quali perdite è stata sottoposta.

Io non ho mai avuto la fortuna di addentrarmi in cose commerciali, ma ho sempre udito dire che grandi sono le oscillazioni dei negozianti, che le migliori Case alcune volte soffrono degli eclissi passeggeri, e che appunto colla facilità del concorso dei loro colleghi, e coll'ausilio del segreto, possono i commercianti molte volte ricuperare il perduto ed acquistare anche maggiori ricchezze.

Esaminiamo ora più dappresso qual sia il sistema adottato nel progetto di legge.

Comincia da un ammontare del reddito netto presunto dalle 1001 a 2000, e ascende fino a 50,000 lire e più, prendendo per punto di partenza lire 50, e prendendo per *maximum* previsto 1500 coll'aggiunta di lire 250 per ogni 5000 di sopravanzo.

Come vedete, o signori, si tratta di fare uno scandaglio minuto, particolareggiato, preciso della fortuna dei negozianti.

Basta che riflettiate un istante sopra questa grave emergenza, ed io credo che vi farete capaci facilmente de' pericoli che si corrono nell'adottare queste basi.

Voi poi, o signori, avete lungamente combattuto in questa Sessione due principii ch'io credo veramente contrari ad ogni buona e regolare base d'imposta: la progressività dei tributi ed il sistema dell'imposta sulla rendita.

Tutte le ragioni che si sono addotte qui erano sicuramente fondate, e il Senato vi appose più d'una volta il suggello col concorso del suo voto.

Se noi adottiamo queste basi, o signori, noi stabiliamo in principio la possibilità della progressività, noi stabiliamo in tutta la sua estensione l'incomodo, la critica vera della imposta sull'entrata.

Quanto alla progressività, basta, o signori, che voi facciate il conto di 50 a 1500, e da questo computo vedrete che quantunque questa progressività si amministri in dose, diremo, quasi omeopatica, tuttavia prende un'importante consistenza.

Dacchè voi l'avrete conservata in questa legge difficilmente potrebbe poi venire esclusa in altre disposizioni.

Tale è la natura dei principii, o signori, che non è la quantità che li determina, ma bensì la loro propria essenza; tanto fa per l'uno quanto fa per il cento; adottato un sistema, una massima, l'uomo conseguente non può più abbandonarla.

Quanto poi agli inconvenienti dell'imposta sulla rendita, così rivelati e così lamentati soprattutto nel paese in cui è in vigore, essi si incontrano specialmente in questa maniera di provvedere.

Ricorriamo a tutti i più accreditati scrittori inglesi di economia politica, ricorriamo alle discussioni del Parlamento, e vedremo sempre che quando si parla d'imposta sulla rendita si riconosce che astrattamente la sarebbe la migliore di tutte, ma che posta in esecuzione, per le vessazioni e molestie che introduce, deve riconoscersi come non ammissibile fuorchè in casi eccezionali, come anche attualmente è stata dichiarata

ammessibile la continuazione delle imposte sulla rendita in Inghilterra. Non c'è nessun oggetto di valutazione più incerto che quello del commercio.

Donde raccogliere gli elementi? Dalle dichiarazioni degli estimatori? Qual è il sindacato che potete fare? quali le prove? I discorsi degli emuli, le traversie raccontate malamente, e molte volte anche le gelosie mercè delle quali si scopre un imbarazzo, per far cadere una ragione di negozio a profitto di un'altra. Queste cose si sono vedute molte volte, o signori, e bramerei che non si presentassero; ma tanto fa che il pericolo esista, perchè noi dobbiamo cercare di allontanarlo.

Se noi per conseguenza trovassimo un altro mezzo di imposta il quale venisse pure a un dipresso a dare la stessa somma di denaro che può fornire questo sistema, io credo che allora noi entreremmo nelle viste del Governo e, quel che più monta, noi soddisferemmo all'obbligo che ci incombe di procurare ristoro alle nostre finanze. Or dunque, perchè rifiuteremo noi l'ordine delle categorie che fu ammesso da tutte quasi le altre nazioni, e soprattutto dalle due che stanno accanto a noi, per istabilire la misura della quota imposta al commercio? Quando si volesse anche ascendere alla tassa fissata per il *maximum* di 1500 lire, oltre al quale poi io non so nemmeno se il Ministero abbia fiducia di trovare grande aumento, si potrebbe introdurre un sistema progressivo ed ascendente, mercè del quale, senza venire a personalità, ognuno si trovasse classato nel perimetro in cui deve stare. In questo modo è vero che non si eviterebbe la disparità, ma si eviterebbero quelle che si chiamano angherie odiose, si eviterebbe l'investigazione, si eviterebbe quel fremito manifestato dal commercio attualmente, e che a gran voce si raccomanda perchè si riveda la legge. Dunque non si tratta di disperare dell'esito di questa legge, si tratta di consacrare il principio, si tratta di graduarlo in modo che cessi l'investigazione, e sottentrino quelle regole, mercè delle quali la personalità sfugga, e rimanga, quel che più importa, una giusta ed equa distribuzione degli oneri pubblici fra i contribuenti.

Io ho toccato brevemente due punti; voi, o signori, ne farete l'applicazione assai più estesa di quello che io sarei pronto a fare. Voi vedrete come in certi casi questa valutazione riesca impossibile quando discenderemo all'articolo 8, al calcolo dei proventi delle professioni liberali.

Di più non dico, perchè rispetto molto il pregio del tempo vostro, soltanto io credo che, partendo da quei pochi principii che io mi sono permesso di emettere, si abbia a guardare all'incongruità di molte disposizioni parziali di questa legge, e non già del principio, perchè io vorrei che fosse consacrato e, come già dissi altra volta, vorrei che fosse stato anteriormente sancito.

Vi è un'altra cosa, o signori, alla quale io credo doversi badare, ed è l'effetto che avrà questa legge. Io ne fui alquanto commosso quando udii brulicarmi all'orecchio i rimproveri sovraccennati. Mi si rispose che si doveva contrapporre il pericolo di questo disgusto al vantaggio che si aveva di dare soddisfazione ai contribuenti per l'imposta prediale, i quali da lungo tempo si lagnano di essere in una condizione affatto diversa, meno favorevole di loro.

Io opponeva a ciò, che il commercio doveva essere tassato, ma in altro modo; e poi mi permetteva di soggiungere, che credeva che la classe dei commercianti fosse tanto estesa da poter sicuramente meritare un riguardo di grande considerazione.

Prima di parlare ho voluto fare alcune ricerche, ho voluto conoscere approssimativamente (perchè questi dati non sono

ancora sufficientemente accertati, e non ve li do che per approssimazione) la proporzione in cui sta la popolazione commerciale al totale della popolazione dei regi Stati.

I documenti che mi furono cortesemente comunicati e che credo siano, sebbene non perfetti però di una certa esattezza, mi danno il seguente totale. (Non indicherò le cifre parziali, ma le consegnerò, perchè siano pubblicate nella Gazzetta (1) come nota al mio discorso.)

(1) Divisioni	Provincia	Negozianti
Alessandria	1	1053
Asti	2	1049
Bobbio	3	268
Tortona	4	75
Voghera	5	372
1^a Totale della divisione		2817
Annecy	6	646
Chiablese (Thonon)	7	52
(Faucigny) Bonneville	8	546
2^a Totale		1244
(Savoia propria) Chambéry	9	337
Albertville	10	230
Morianana	11	528
(Tarantasia) Moutiers	12	217
3^a Totale		1312
Cuneo	13	1659
Alba	14	1302
Mondovì	15	745
Saluzzo	16	1350
4^a Totale		5056
Genova, città	17	1408
Genova, provincia		974
Totale città e provincia		2392
Chiavari	18	113
(Levante) Spezia	19	365
Novi	20	974
5^a Totale		3844
Ivrea	21	889
Aosta	22	182
6^a Totale		1071
Nizza	23	1286
Ortiglia	24	738
San Remo	25	1503
7^a Totale		3527
Novara	26	537
(Lomellina) Mortara	27	438
Ossola	28	691
Pallanza	29	1645
(Valsesia) Varallo	30	449
8^a Totale		3760
Savona	31	389
Acqui	32	447
Albenga	33	433
9^a Totale		1269
Torino, città	34	3425
Torino, provincia		6400
Totale città e provincia		9825
Pinerolo	35	1039
Susa	36	838
10^a Totale		11702

La cifra totale della popolazione di terraferma sarebbe 4,568,972; quella dell'isola di Sardegna 547,112; totale generale 4,916,084. La proporzione della popolazione dei negozianti colla popolazione totale sarebbe di 0,81 a 100, e per conseguenza si eguaglierebbe a poco meno di 40,000. Sicuramente questa proporzione è rispettabile, perchè è una proporzione di circa la centoventicinquesima parte della popolazione intiera.

Dunque quando voi colpite senza avere ben giustamente scandagliate le condizioni del commercio, si gran parte della popolazione, la popolazione la più attiva, la popolazione la quale mediante la circolazione del denaro alimenta tante fonti di pubbliche ricchezze, signori, conviene pensarci due volte.

Se io opinassi per il rigetto della legge, io non sarei entrato in tutti questi particolari; ma appunto perchè credo

Divisioni	Province	Negozianti
Vercelli	37	708
Biella	38	547
Casale	39	1070
11 ^a Totale		<u>2325</u>

SARDEGNA.

Cagliari	1	726
Iglesias	2	211
Isili	3	89
Oristano	4	101
1 ^a Totale		<u>1127</u>
Nuoro	5	84
Cagliari	6	139
Lanusei	7	32
2 ^a Totale		<u>255</u>
Sassari	8	266
Alghero	9	139
Ozieri	10	59
Tempio	11	66
3 ^a Totale		<u>530</u>

RIEPILOGO.

Divisioni	Province	Totale Negozianti
1 ^a Alessandria	5	2817
2 ^a Ancecy	3	1244
3 ^a Chambéry	4	1312
4 ^a Cuneo	4	5056
5 ^a Genova	4	3884
6 ^a Ivrea	2	1071
7 ^a Nizza	3	3527
8 ^a Novara	5	3760
9 ^a Savona	3	1269
10 ^a Torino	3	11702
11 ^a Vercelli	3	2325
	Totale 39	<u>37927</u>

SARDEGNA.

1 ^a Cagliari	4	1127
2 ^a Nuoro	3	255
3 ^a Sassari	4	530
	Totale 11	<u>1912</u>
	Totale come sopra	<u>37927</u>
14. Totale generale nei regi Stati	50	<u>39839</u>

necessaria l'attuazione della legge, e la conservazione del principio, dimando, o signori, che si proceda lentamente nel determinare le specialità.

Non resta altro, o signori, che a dare lettura in disteso delle due petizioni che furono accennate nel rapporto della Commissione.

Io credo che la Commissione non avrà difficoltà che si senta la voce dei reclamanti affinchè qualunque sia la disposizione che prenda il Senato, si possa essere certi che le ragioni che hanno determinato i senatori, sono prevalenti alle ragioni che esponevano i petizionari.

Se la Commissione non ha difficoltà...

DI POLLONE, relatore. A nome della Commissione dichiaro che non ha difficoltà; ma nello stesso modo che non ha difficoltà dichiara altresì che le avrebbe lette essa medesima qualora il Senato ne avesse manifestato il desiderio.

SCLOPIS. Il Senato, non so per qual ragione, non l'ha dimandato, però io credo che le espressioni di queste petizioni siano tali da poter muovere anche il giudizio del Senato, tolte alcune locuzioni che bramerei che non si fossero introdotte. Siccome parmi che queste petizioni diano la misura della gravità della risoluzione che si sta per prendere, così io credo che, non dissentendo la Commissione, io possa servirme come di un elemento di fatto, e come di un argomento onde appoggiare l'opinione mia.

Non avrò, io credo, il favore della maggioranza del Senato, ma se ciò non servirà ad altro, varrà almeno a stabilire che, per quanto le mie povere forze il comportavano, tutto fu esposto affinchè la legge uscisse pura, sincera e tale da rispondere ai bisogni del tempo, ed atta a far tacere certe lagnanze, le quali, se venissero poi tempi meno opportuni, potrebbero produrre facilmente disastrosi effetti.

Questa è la petizione del comune di Genova diretta al nostro presidente:

« Signor presidente,

« Presentando al Senato alcuni riflessi sulla tassa che la Camera dei deputati testè imponca alle arti liberali, alle professioni dell'industria e del commercio, il Consiglio generale del municipio di Genova è ben lontano dal disconoscere le necessità del pubblico erario, le quali richiedono il patriottico e generoso concorso di tutti i cittadini. Non v'ha sincero amico della patria che non comprenda come il migliore mezzo di conservarla pei futuri destini, oggetto delle comuni speranze, sia quello di mantenerne il credito e la finanziaria potenza, provvedendo al deficit che dissesta il bilancio dello Stato, e del quale tutti conosciamo le cagioni.

« Parimente sta ben lontana da noi l'idea di por mettere in dubbio quei giusti principii di pubblica economia che riguardano la perfetta perequazione delle imposte, e che consacrati dalla scienza e dall'esperienza corrispondono al generale desiderio delle classi laboriose per tutta Europa.

« Ma lo stabilimento di ogni imposta è sempre subordinato alle esigenze dell'applicazione; ed il Consiglio municipale di Genova tiene conto di questa verità rappresentando le condizioni locali, interpretando la pubblica voce che nella città nostra si manifesta del pari avversa alla tassa sulle patenti delle arti liberali, dell'industria, del commercio, come venne votata dalla Camera elettiva.

« Non v'ha dubbio che l'opinione pubblica di questo centro massimo del commercio dello Stato deve meritare specialissimo riguardo, quando trattasi di una tassa che gravita soprattutto sui profitti ricavati dall'esercizio delle professioni industriali e commerciali. Ora, questa opinione accolse con

vero allarme il sistema proposto dalla Commissione ed adottato dalla Camera elettiva per lo stabilimento della tassa nominata.

« Tale sistema fonda invero sul calcolo dei profitti netti che ottiene ciascuna professione adoperando il proprio capitale e la propria industria. Ogni cittadino tassato deve appartenere ad una categoria la quale viene distinta per un certo reddito annuale presunto. La classificazione deve in sostanza operarsi dall'arbitrio di Commissioni che, dietro la notorietà, ovvero, raccogliendo informazioni, raccolgono la cifra del reddito, cioè degli annuali profitti. Se il tassato non vuole accettare il gravame di una classificazione superiore a' suoi mezzi, deve necessariamente accompagnare il reclamo col' esibizione intera dei libri, dei registri, i quali rendono palese lo stato dei suoi affari e del guadagno che ne ritrae. Siffatta esibizione vien considerata dalla legge come un favore concesso ai contribuenti, come un diritto prezioso che loro si accorda contro l'arbitrio delle Commissioni. Ma la finzione legale non regge contro il fatto, ed il fatto che dal Consiglio municipale di Genova deve constatarsi è la universale ripugnanza dei nostri commercianti ad usare di questo presunto favore o diritto, il quale considerano invece come trista necessità, come indiretto e nullameno certissimo mezzo di accordare alle Commissioni una facoltà larga d'investigazione e quasi inquisizione negli interessi privati più gelosi e bisognevoli di segreto.

« Simile ripugnanza non deve punto maravigliare quando si consideri che in paesi da lungo tempo assuefatti alla pubblicità degli interessi privati, all'intima loro associazione coi pubblici riuscirono oltre ogni dire molesti gli obblighi legali di scoprire e dichiarare, o di lasciare che il Governo indagasse l'andamento ed il risultato delle individuali speculazioni. Tutti conoscono a quali recriminazioni ardenti, continue diedero e danno luogo nella stessa Inghilterra certi rami d'imposta sulla rendita; tutti conoscono che un celebre uomo di Stato, uno fra i più costanti fautori di tale imposta, dovette confessare che *oltre il quarto* della rendita nazionale sfugge alle richieste dell'erario, malgrado l'inquisitoria facoltà attribuita alle Commissioni ed agli esattori, e quantunque la legge colà non domandi che circa il 2 1/2 per cento dei loro annui redditi e profitti.

« Quanto debbe essere dunque peggiore l'effetto di uguali o poco diverse ricerche e per una tassa molto più grave (la quale ascende fino al 5 e 6 per cento) in un paese del tutto nuovo e maggiormente esposto alle crisi politiche? Il Consiglio municipale, consultando le condizioni e radicate abitudini locali, vide in Genova i capitali molto divisi e suddivisi; le industrie per lo più esercitate con pochi vincoli di associazione; una moltitudine di piccoli stabilimenti, di lavoratoi, di botteghe, sostenuti solo dall'assiduo lavoro, e da una mirabile parsimonia; non comune per conseguenza la costanza e la periodicità dei profitti, rara la regolarità delle commerciali scritture, dei libri e registri, le ricchezze per lo più formate da umili principii colla perseveranza e colla probità che genera il credito. Qui adunque sarebbe maggiore che altrove il danno dell'investigazione fiscale che violasse il segreto, anima del credito e degli affari commerciali. Gli sforzi tante volte replicati, e sempre invano, dal Governo per organizzare nei tempi addietro e patentare la professione dei mediatori, sono prova palpabile di questo carattere speciale delle industrie commerciali.

« Non occorre aggiungere che la rendita incostante soggetta a repentine crisi, la quale ricavasi dal nostro commercio marittimo, non va assimilata a quella del commercio di con-

sumo e per lo più al dettaglio, quale si osserva nelle interne provincie dello Stato.

« Ora i nostri concittadini che coltivano le professioni patentabili sarebbero posti nell'alternativa, o di soggiacere ad una tassa gravatoria, o di palesare il segreto dei loro affari. Una Casa commerciale che durante l'anno si stabilisce verrebbe tassata secondo il suo capitale presunto, e perciò costretta a rivelare la vera cifra del capitale medesimo, sovente inferiore alla generale credenza, se non vuole pagare una quota eccessiva. La sopratassa di lire nuove duecentocinquanta per ogni 5000 lire che eccedono l'annuo reddito di lire nuove 30,000 porgerrebbe una nuova causa di minute indagini le quali possono riuscire vessatorie per l'alto commercio.

« Nè si distrugge la difficoltà confidando queste delicate cure ad individui scelti fra la classe medesima dei tassati; mentre si sa che al negoziante più importa custodire il segreto dalla curiosità dei suoi colleghi, che da quella di ogni altra persona.

« Che poi l'imposta tassa sia gravosa, viene confessato nella legge medesima, la quale, discostandosi dai fissati principii, propone un tenue diritto di patente, non più proporzionato alla rendita per le minori categorie; essa introduce in tal modo una serie progressiva nella tassa, massima pericolosa; mentre forse dovevasi ampliare la sfera delle esenzioni ristretta a quegli umili od ambulanti mestieri che per la loro natura sfuggono ad ogni imposta.

« La gravità delle quote rende maggiore il pericolo dell'arbitrio posto nelle Commissioni, e delle ricerche sui libri e registri le quali debbono essere conseguenza di ogni giusto reclamo. Togliere questi due mali, trovare norme che riuniscano certezza ed equità nel massimo grado, è certamente uno dei problemi più ardui della scienza delle imposte. Ma perciò appunto nessuno studio potrebbe dirsi soverchio, nessuna discussione troppo lunga e matura. Se ogni accrescimento d'imposta offre una economica questione molto spinosa, ogni modo d'imposta affatto nuovo e ripugnante finora all'indole del paese trae seco anche una questione politica.

« Trattasi di conciliare l'affetto politico alle nostre istituzioni; e rimpetto a tale motivo è nullo ogni sacrificio di tempo.

« Il municipio confida pertanto nella saviezza del Senato, alla quale non sarà mai per mancare la concordia di tutto il Parlamento e dei poteri costituzionali. »

Voi mi farete forse rimprovero che io abbia parlato in disteso prima di leggere questa petizione, perchè le ragioni che io vi sottoposi erano nella prima parte di essa meglio esposte che non lo seppi fare io.

Io non m'accordo nella seconda parte della petizione del municipio di Genova, perchè non credo che dobbiamo fare degli studi per trovare un'incognita la quale sia difficile a riavvenire; io penso che partendo a un dipresso dalle stesse basi d'estimo, dividendo in categorie (e per fare questo lavoro non ci vorrà gran tempo, poichè le nostre industrie somigliano a quelle dei nostri vicini, e presso i nostri vicini isistono già queste categorie), io credo, dico, che potremo facilmente venire nell'intento.

Ora rimane che io vi dia lettura della petizione di molte fra le principali Case di Torino:

« Illustrissimi signori senatori del regno,

« Il commercio di questa città, mentre nelle attuali condizioni delle finanze troverebbe giusta l'imposta della tassa per categorie, non può tuttavia trattenersi dal fare alcuni riflessi contro le basi dalla Camera dei deputati adottate, giacchè

queste trasformerebbero la necessità di questa legge in legge anticommerciale, immorale, vessatoria, ingiusta, inesequibile ed in legge incagliante altri ordinamenti necessari al commercio.

« *Anticommerciale*, inquantochè col colpire i benefici non si incoraggisce, ma si castiga l'attività e l'intelligenza del negoziante, e col colpire gli interessi dei capitali e degli imprestiti, questi (che pure ne sono elemento desiderabile) maggiormente verranno dal commercio allontanati.

« *Immorale*, perchè impone quella mano gratuita, che potrebbe in gravi contingenze stendersi all'amico o collega, e perchè induce il negoziante a fare scomparire la somma di quei benefici che il più delle volte capitalizzati aumentavano l'importanza del commercio, e tenuti in serbo potevano poi coprire rovine. Ora si praticheranno generose levate personali, quali più facilmente si spanderanno senza pro. Ora si convertiranno in pingui stipendi quelle interessenze che erano per lo più il fondamento della fortuna di laboriosi commessi.

« *Vessatoria*, obbligando l'onesto negoziante a presentare quei libri che racchiudono il segreto del suo credito e la scienza d'ogni suo studio commerciale; proprietà queste che sempre furono da tutte le legislazioni rispettate.

« *Ingiusta*, perchè il profitto di fondi pubblici, interessi e premi che non è imposto al privato, lo sarebbe al negoziante. Ingiusta, perchè impone l'interesse del capitale commerciale, mentre continua il privato nel diritto di percepire interessi senza fatica e senza tassa. Ingiusta, perchè impone l'interesse del mutuo, che non è beneficio, ma passività del negoziante. Ingiusta anche per esuberanza, se si rifletta che nelle operazioni più sviluppate raramente ottiensì un utile corrispondente al decimo degli interessi che si pagano, essendo evidente che queste operazioni non si ponno condurre con capitali propri. Meno poi ancora si fanno con proprio fondo le colossali operazioni dei Rothschild e degli Hambro. Ma se l'utile (cosa sempre possibile) non coprisse neppur l'interesse pagato, tanto più esuberante diventerebbe l'imposta.

« *Inesequibile*, essendo impossibile nelle operazioni del commercio il fare un esatto spoglio dei patiti interessi sovente computati nel prezzo, nel cambio, od in altre combinazioni.

« *Incagliante* poi gli ordinamenti riguardanti il commercio, giacchè più non potendosi dall'un all'altro anno sapere chi sarà più o meno imposto, non si avranno norme per eleggere i membri dei tribunali e delle Camere di commercio.

« Si supplicano quindi gli alti signori legislatori di voler porre mente a queste considerazioni, ed a quelle altre che la loro veggenza facilmente saprà consigliarli per trattenere e fare riformare questa legge. »

Risparmio i commenti sulla petizione, poichè questi si accordano con quanto fu toccato rispetto al municipio di Genova, ma avverto che questa pure non disconosce l'obbligo per il commercio di concorrere nel tributo in quella proporzione che sarà riputata necessaria.

Le firme che qui stanno iscritte meritano anche particolare attenzione, e qualunque dei senatori il quale vorrà percorrerle, potrà far giudizio dell'uniformità di pensare che si incontra in questa parte del commercio torinese. Facilmente mi si opporrà, io lo prevedo, che ho lette delle giustificazioni in causa propria, delle perorazioni pel proprio interesse.

Signori, è permesso giustificare la propria causa, appunto quando vi è in noi l'arbitrio della nostra fortuna. In questa parte il commercio è l'arbitro della sua fortuna. In questa parte il commercio ha diritto esso solo di rappresentare se vi ha pericolo, di indicare le precauzioni onde vuol essere garantito. Perchè il commercio vive di credito, ed il credito se lo fa da sè.

Lo ripeto per l'ultima volta, o signori, io ammetto il principio della legge, e sarei disposto a sottoporre alla vostra approvazione un ordine del giorno concepito in termini, che ammettendo fin d'ora il principio della tassa sul commercio, industrie, professioni ed arti liberali, rimandasse alla Commissione un ulteriore studio di questo sistema affinché, ravvicinandosi al sistema delle categorie, o tenendo conto dei pericoli non esagerati ma veri che ci sono denunziati, potesse fornirci un lavoro che meglio rispondesse a ciò che io credo esigenza del tempo, a ciò che io credo lo spirito della legge.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze, e ministro di marina, agricoltura e commercio. Domando la parola.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è già stata chiesta dal signor ministro.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze, e ministro di marina, agricoltura e commercio. Salvo che il Senato voglia rimandare a domani.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Pare che il Senato voglia aggiornare a domani.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze, e ministro di marina, agricoltura e commercio. Del resto io sarei pronto a rispondere immediatamente, se il Senato lo permette.

PRESIDENTE. Il Senato intende rinviare la continuazione della discussione a domani, ed il ministro sarà il primo ad avere la parola.

La seduta domani sarà al tocco preciso.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 12 LUGLIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione e adozione del progetto di legge per una tassa sulle professioni, arti liberali, e sull'industria e commercio — Richiamo al regolamento del senatore De Fornari — Discorso del ministro delle finanze e del senatore Bava — Ordine del giorno motivato del senatore Sclopis — Parlano i senatori De Fornari, Balbi-Piovera, Di Pollone, Cotta e Vesme — Reiezione dell'ordine del giorno motivato del senatore Sclopis — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Articolo 4 — Emendamento del senatore Cotta — Opposizioni del ministro delle finanze e osservazioni del senatore Di Pollone — Adozione dell'articolo 4 — Articolo 5 — Parlano i senatori Di Benevello e Di Pollone — Approvazione degli articoli 5 al 12 — Articolo 13 — Emendamento dei senatori De Curdenas e Di Pollone — Adozione degli articoli 13 al 26 — Articolo 27 — Osservazioni del senatore Alfieri e del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 27 al 31 e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 3/4 pom.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale delle tornate precedenti.

BALBI-PIOVERA. Domanderei la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ATTI DIVERSI.

BALBI-PIOVERA. Ieri l'onorevole senatore Pallavicini, relatore della Commissione delle petizioni, quando fece la sua proposizione di leggere le ultime petizioni riguardanti la legge in discussione, si è espresso talmente a bassa voce, che pochissimi dei senatori hanno capito; probabilmente sarà questo stato il motivo che il Senato ha deciso di non sentire questa relazione di petizioni; ma, essendo una legge che colpisce così seriamente una delle classi più numerose di cittadini, io crederei che pel decoro stesso del Senato fossero queste petizioni sentite prima della discussione della legge; vegga il Senato se è possibile rimediare a questa votazione di ieri.

PRESIDENTE. Se il signor senatore Balbi-Piovera ama di fare una proposizione, egli ne ha il diritto; del resto la sua osservazione non appartiene all'atto verbale, il quale non deve che constatare la verità del fatto, e il fatto si è che in questo caso il Senato non ha appoggiato la proposizione Pallavicini; se non vi ha altra opposizione, io tengo il processo verbale per approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE PROFESSIONI, ARTI LIBERALI, E SULL'INDUSTRIA E COMMERCIO.

PRESIDENTE. Si riapre la discussione generale sul progetto di legge per una tassa sulle professioni, sull'industria e commercio; la parola è al ministro delle finanze.

DE FORNARI. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari ha la parola.

DE FORNARI. Ho domandata la parola per un richiamo al regolamento, atteso che intendendo io appoggiare la proposizione fatta dall'onorevole collega senatore Sclopis, ed anche motivare la mia adesione, m'interessa che tale proposizione non sia pregiudicata; e mi sembra che, ove altri sia ammesso a prendere la parola per contraddirvi, come vedo sia per prenderla il signor ministro d'agricoltura e commercio e delle finanze, prima che sia fatta la prescritta domanda se appoggiato sta, avvenir potrebbe che pregiudicata risultasse col venir fatta, contro l'intento del regolamento, l'interpellazione, dopo già ammessa una contraddizione, tanto più, ove al proponente venisse preclusa la replica. Simile pregiudiziale risultamento essendosi già talora verificato, ed ultimamente coll'effetto di essere una mia proposizione prima contraddetta senza potre ottenere la parola onde ristabilirne il vero senso che era stato malinteso, io mi trovo nella circostanza di farne in tempo, oggi, al degnissimo nostro signor presidente, apposita istanza.

PRESIDENTE. S'invita il presidente, non senza qualche sentore di censura, a far appoggiare prima di tutto l'ordine del giorno del senatore Sclopis. Dirò che io non ho chiesto l'appoggio del Senato sopra quest'ordine del giorno, perchè non esiste. Il senatore Sclopis ha, è vero, fatto conoscere nel suo discorso tenuto ieri sopra la generalità della legge, che egli intendeva di proporlo, ma non l'ha proposto, e lo ritiene ancora nel suo portafoglio, come questa mattina egli stesso mi partecipava. Quando sarà deposto sul tavolo della Presidenza, sarà dovere allora del presidente il chiedere l'appoggio del Senato, prima di lasciar inoltrare la discussione. Intanto io non ho che a rinnovare il mio invito al ministro delle finanze perchè prenda la parola.

DE FORNARI. Io dovevo supporre che la proposizione fosse depositata; ciò non essendo peranche, mi riservo.

CAVOUË, reggente il Ministero delle finanze, e ministro di marina, agricoltura e commercio. Signori, ieri l'onorevole senatore Sclopis oppugnò con eloquenti parole la legge che è ora sottoposta alla vostra discussione.

Arduo assunto è il combattere le sue obiezioni, perchè io debbo confessare che in molti punti io convengo pienamente con esso lui; solo differisco sopra alcuni altri, ed in ispecie sulla conseguenza che, dalla sua premessa, egli vuole dedurre.

Io credo quindi mio debito stabilire quali siano a mio avviso i punti sui quali consentiamo, e quali siano quelli su cui verte il nostro dissenso, e quindi vedere, se dal dissenso che esiste fra noi, non si possa ragionevolmente trarre la conseguenza, che si abbia da adottare l'attuale progetto di legge, invece di mandarlo a novello esame, o di rimandarlo per ora in modo, dirò, indeterminato.

L'onorevole senatore Sclopis cominciava dal dichiarare esplicitamente che egli approvava pienamente il principio della legge, cioè la necessità, l'opportunità, la giustizia di colpire il commercio, l'industria e le professioni liberali con una tassa; e qui consentiamo entrambi perfettamente.

Egli quindi diceva che il sistema di tassa proposto era imperfettissimo; qui consentiamo fino ad un punto: io, invece del superlativo, mi contenterò del positivo, e direi riconoscere essere il sistema soltanto imperfetto.

Egli diceva, in terzo luogo, che, ove le imperfezioni del sistema non fossero eccessive, piegherebbe l'animo ad accettare il progetto presentato, poichè aveva più volte dato prova che, per ispirito di conciliazione, aveva accettato leggi non assolutamente perfette.

Quindi mi pare che la discussione possa ridursi a vedere se le imperfezioni dell'attuale progetto siano tali da non poter meritare l'indulgenza di cui ha già dato testimonianza l'onorevole preopinante.

Per provare l'imperfezione massima di questo progetto, cominciava egli dall'appoggiarsi a reclami sollevati da negozianti di questa città e di quella di Genova, e poi reclami riflettenti quest'ultima città ricordava essersi fatto interprete il municipio e la Camera di commercio di Genova.

Io certamente sono disposto quanto l'onorevole preopinante a dare un gran peso alle opinioni del commercio delle due principali città dello Stato, e confesserò doversi tenere a calcolo un richiamo di cui un corpo cotanto distinto quanto il municipio di Genova si è fatto interprete: tuttavia opino che vi sia qualche esagerazione nel dire che questa legge abbia ispirato un timore universale e suscitato mali umori eccessivi. Se ciò fosse, infatti, io non capirei come questi mali umori e timori non abbiano trovati interpreti nell'altra Camera del Parlamento quando discutevasi questa legge: mi è forza ricordare che i negozianti della città di Genova non trovarono nell'altro seno del Parlamento nessuno che propugnasse i loro reclami; eppure la città di Genova vi è largamente rappresentata; e tra i deputati che seggono in quella Camera, parecchi appartengono al municipio stesso di Genova ed alla Camera di commercio di quella città. Come mai, se questa legge avesse concitato talmente gli animi degli abitanti di Genova, come mai i numerosi e distinti membri che rappresentano quell'illustre città, invece di contrastare questa legge, hanno dato ad essa il più assoluto appoggio?

Io non mi valgo certo di quest'argomento per indurre sulla determinazione di quest'augusto Consesso, ma solo per ridurre a' suoi giusti limiti l'importanza che si vorrebbe dare ai reclami della città di Genova e del commercio di Torino.

Passo ora ad esaminare gli appunti che faceva l'onorevole preopinante. Egli diceva: voi adottate un sistema nuovo, un sistema che non ha per sé la sanzione dell'esperienza, mentre accanto a noi esistono sistemi da lungo tempo in vigore, i quali hanno per loro la sanzione della pratica. Qui mi è forza

entrare nelle viscere della questione. La tassa sul commercio fu di tutte la più difficile a stabilirsi, fu quella che incontrò maggiore opposizione, che offrì il più gran numero di difficoltà, e che allo stato attuale delle cose venne riconosciuta come la più imperfetta. Due sistemi assolutamente distinti si possono adottare nell'applicazione di questa tassa: o si può determinare la quotità della tassa dietro segni esterni, segni che si possono dalla legge determinare, quindi direi quasi matematicamente apprezzare; oppure bisogna ricorrere all'apprezzamento degli utili ricavati dal commercio, e accomodarsi fino ad un certo punto all'arbitrio, al giudizio degli uomini.

Il primo sistema è applicato da 50 anni in Francia ove si stabilisce la tassa.

Tre elementi determinati dalla legge concorrono a stabilire la tassa: la natura dell'industria o del commercio che si esercita, la popolazione del luogo ove abita il commerciante, l'industriale, e finalmente l'ammontare del valore del locale occupato ad oggetto dell'industria e del commercio, o occupato poi dall'industriale e dal commerciante.

Questo sistema ha il merito di chiudere le porte all'arbitrio dell'uomo e di determinare in modo preciso, incontrastabile la base, gli elementi che debbono determinare la tassa.

Questo sistema dal lato fiscale offre grandissimi vantaggi, ed è forse quello che produce la somma maggiore; ma esso chiude un inconveniente gravissimo agli occhi di tutti i legislatori, e singolarmente a quelli di un magistrato, di un giurispruto; ed è quello di violare assolutamente le leggi della giustizia e dell'equità. La tassa, riposando la massima parte sull'ammontare del valore dei locali occupati dall'industriale, colpisce in modo molto diverso i commerci, i quali danno frutti uguali, ed anzi in molti casi colpisce assai più i commerci che danno frutti minori a confronto di quelli che danno frutti maggiori; e quanto dico non venne mai contraddetto.

I legislatori francesi cercarono di porre riparo a questi inconvenienti col riformare ripetutamente, e le classificazioni dell'industria e la proporzione dell'ammontare della tassa col fitto dei locali; eppure non sono giunti a far sparire questa manifesta disuguaglianza, quest'evidente ingiustizia. Per dimostrarlo basterebbe aprire le tavole della legge francese, e voi vedreste come nella prima categoria sono accoppiate le industrie le più diverse, le quali dovrebbero, a ragione di giustizia, essere egualmente tassate.

Il Ministero, nel principio di questa Sessione, stretto dal tempo, preoccupato specialmente dalla questione finanziaria, aveva creduto dover adottare questo sistema; ma se gettate gli occhi su queste tavole, voi vedrete che quantunque siasi applicato a rimediare ad alcuni inconvenienti delle tavole francesi, ciò nullameno vi rimanevano ancora infinite irregolarità. Ne avreste una prova dalla prima riga della prima categoria, dove coi banchieri e negozianti all'ingrosso trovansi compresi anche i fabbricanti d'aceto. Ora, io vi domando, o signori, se un fabbricante d'aceto debba pagare, a ragione del locale che egli occupa, l'istessa tassa che paga il ricco banchiere ed il negoziante che fa degli affari forse per parecchi milioni.

Questo sistema, oltre l'inconveniente assoluto della ineguaglianza, ne ha un altro (che è più apparente, ma che forse ha conseguenze pratiche peggiori) ed è che questa ineguaglianza, quest'ingiustizia colpisce l'ultimo tassato. Non si ha che a gettare l'occhio su queste tavole, e si vedrà immanenti che la tassa non è ripartita in modo equo, e può dirsi che in complesso il commercio minuto viene a pagare effet-

tivamente di più che il gran commercio. Ora, o signori, chi non vede essere questo un vizio tale e così grave da indurre i legislatori che hanno a cuore l'interesse della giustizia a far respingere questo sistema?

Rigettato il sistema francese, vi rimane l'altro, quello cioè che riposa sul principio di cui io parlava, pel quale la tassa viene stabilita dietro il beneficio, l'utile dei negozianti, degli industriali e degli esercenti le professioni liberali.

Questo principio può essere applicato in due modi, uno dei quali esiste nel paese a noi vicino, a cui accennava l'onorevole senatore Sclopis (lo Stato Lombardo-veneto) nel quale la tassa viene stabilita anche su tre elementi; il primo, quello della popolazione in cui si esercita l'industria ed il commercio; il secondo, la natura dell'industria e del commercio, divisi per categorie; finalmente la divisione per classe di questi individui compresi nella stessa categoria.

In questo sistema la legge divide l'industria in varie categorie, e divide questa in varie altre categorie secondo la popolazione.

Infine lascia il carico a Commissioni nominate dai comuni o a Commissioni governative di ripartire gli individui compresi in dette categorie in varie classi.

Qui, o signori, occorre di nuovo l'inconveniente dell'arbitrio; qui bisogna lasciare una larga parte all'apprezzamento morale, o da persone elette dai loro concittadini, oppure dagli agenti governativi.

Ma, si dice, questo sistema è in vigore da molti anni nel regno Lombardo-veneto e non ha suscitato opposizioni, non ha prodotto seri inconvenienti; dunque voi vedete, così si dice, che nel sistema delle categorie l'arbitrio non è da temersi, l'arbitrio nella pratica sparisce.

Non negherò che nel regno Lombardo-veneto questo sistema sia da molti anni in vigore; anzi credo lo sia fino dall'epoca del regno d'Italia, e che non abbia eccitati reclami, nè incontrate serie opposizioni; ma perciò, o signori, vi è un motivo, ed è che questa tassa è oltremodo mite.

Gli individui compresi nella stessa categoria sono divisi per classi.

La differenza fra quanto deve pagare l'individuo della prima classe e quello che deve pagare l'individuo dell'ultima classe non è di gran momento, epperò pochi sono i reclami, perchè il negoziante trova un piccolo compenso di amor proprio nel vedersi classificato in una classe più elevata, ed inoltre perchè le spese del reclamo supererebbero probabilmente il sacrificio a cui egli è condannato da un'erronea classificazione.

Io ve lo dimostrerò con alcune cifre. Ho qui le tabelle della tassa lombarda.

Nella prima categoria, cioè quella che comprende i banchieri, i negozianti all'ingrosso in Milano (le categorie sono divise in tre gradi), il grado massimo paga 250 lire: voi vedete che il più ricco banchiere, il più ricco industriale della Lombardia non può essere tassato oltre a 250 lire.

L'individuo della stessa categoria posto nell'ultimo grado paga 120 lire; quindi la differenza sta tra 120 e 250 lire.

Ora egli è evidente che per gli individui compresi nella prima categoria, i quali abitano la città di Milano, questa differenza è di 130 lire: essa è così minima, che non è da stupirsi se non dà luogo a reclami, se l'applicazione di questa tassa non suscita difficoltà.

Ma da questa mitezza nasce un inconveniente ai miei occhi più grave, ed è che questa tassa non rende che una somma tenuissima.

Quantunque la Lombardia sia paese molto ricco, possessa

numerosi e doviziosi negozianti ed industriali, tutta questa tassa non rende che dalle 500 alle 600 mila lire austriache, cioè meno di 500 mila lire. Da ciò si vede che ove si volesse adottare il sistema delle categorie non si potrebbe prendere ad esempio il regno Lombardo-veneto, od almeno bisognerebbe variare e variare di molto le cifre in esso stabilite.

Il Ministero, quando credette dover rinunciare al primo progetto, il quale era in certo modo la copia della legge francese, ebbe in animo di adottare il sistema delle categorie. Ma, onde sfuggire gli inconvenienti del sistema lombardo, dovette stabilire classi più numerose, e determinare una differenza molto più larga fra il *maximum* ed il *minimum* delle stesse. Il ministro aveva creduto di stabilire per *maximum* la somma di lire 1500 che cadrebbe sui banchieri e negozianti all'ingrosso, ma volendo prendere un *maximum* già assai elevato, doveva di necessità determinare un *minimum* che si discostasse molto da quello, ed aveva perciò creduto dover discendere fino alle lire 375. Quindi il Senato scorge che in questo sistema delle categorie, quando si voglia applicare in modo veramente produttivo, è inevitabile l'adottare per una data categoria dei limiti che siano fra loro molto discosti.

Io lo ripeto, dopo lunghe indagini e maturi riflessi, il Ministero avvisò dover prendere per i limiti estremi della prima categoria lire 1500 e lire 375. Ora, molte persone avendo considerato che il limite di lire 1500 non era bastevole, e ciò credo con ragione, essendo pure probabile che il Parlamento adottando questo sistema non avrebbe voluto favorire i negozianti che fanno i maggiori profitti, ed avrebbe esteso il *maximum* fino a 2 o anche a 3 mila lire, vede il Senato quanta distanza doveva per necessità passare tra il *maximum* ed il *minimum* delle varie categorie.

Ciò posto, nel sistema delle categorie era necessario lasciare che o gli agenti del Governo in prima istanza, e in secondo luogo delle Commissioni nominate dal Governo medesimo, ovvero nominate in parte da esso e dai municipi, avessero classificati questi negozianti.

Quando il *maximum* ed il *minimum* delle stesse categorie si allontanavano poco fra loro, questo arbitrio non poteva porgere argomento a molti reclami, e quindi avere serie conseguenze; ma quando dessi limiti fossero, come pare al Ministero sia indispensabile, fra loro molto distanti, come per esempio dalle lire 375 alle 3000, egli è evidente che la classificazione può dar luogo ad un arbitrio immenso e ad errori che possono partorire gravi danni ai contribuenti.

Io ho parlato di questa classificazione per provare come il sistema delle categorie non applicato come lo è nel regno Lombardo-veneto, ma come sarebbe mestieri applicarlo presso di noi onde fosse mediocrementemente produttivo, lascia pure egli largo campo all'arbitrio ed agli errori, e dirò pure alle ingiustizie.

Qual mezzo vi era per ovviare a questi errori, a queste ingiustizie? Il solo mezzo era di dare al negoziante la facoltà di provare, di dimostrare questi errori.

Il negoziante per ciò fare, può far valere alcune circostanze esteriori, può far valere dei casi noti al pubblico, delle perdite sofferte, dei sacrifici, dei benefici non conseguiti, sospensioni di affari, ecc., ma come prova positiva non ne ha che una sola a dare, ed è l'esibizione, l'esame de' suoi libri. Io sono quindi intimamente convinto, che in un sistema di categorie che debba avere un risulamento di qualche rilievo, è indispensabile di fare facoltà ai negozianti, agli industriali, di portare i loro libri per ottenere la riparazione degli errori commessi.

Non è vero pertanto che questo sistema delle categorie non abbia dei vantaggi, e che ove si trattasse ora di rifare assolutamente la legge, se fossimo a caso vergine, il sistema medesimo non fosse da preferirsi.

Ma dico che quasi tutti i vizi accennati dall'onorevole senatore Sclopis nella legge su cui versa la discussione si troverebbero più o meno nel sistema delle categorie.

Il sistema attuale cosa fa? Divide anche i commercianti in altrettante categorie; ma invece di cominciare a fare una prima suddivisione a ragione delle industrie, ed a ragione della popolazione, dice: voi sarete della prima, della seconda, della terza, della quarta, secondo che il vostro beneficio netto negli ultimi 5 anni sarà ascendo da 50 a 25 o da 25 a 50 o dal 20 al 25 e via via: stabilisce le categorie della rendita presunta.

Qui si solleva la prima obiezione fatta dall'onorevole senatore Sclopis; egli diceva: sanzionando questa legge, voi sanzionate un principio di tassa sulla rendita, principio funesto che potrebbe condurvi alle conseguenze più dannose.

Ma qui mi permetterà il Senato di parlare schiettamente: credo che siavi qui un'ambiguità di parole; se l'onorevole senatore Sclopis intende la tassa unica sulla rendita, io porto avviso che questo sistema potrebbe condurci alle più fatali conseguenze per un motivo semplicissimo, perchè di tutti i sistemi è il più imperfetto, perchè invece di essere un progresso economico, sarebbe un regresso, sarebbe come il tornare ad abbracciare il sistema dei popoli semibarbari. Penso che in Turchia vi sia semplicemente l'imposta unica sulla rendita; solo che invece di essere stabilita da un giuri, lo è da un bascià; ma il bascià crede, quando tassa qualcheduno, di tassarlo secondo la sua rendita; laddove, se noi veniamo a tassare le varie sorgenti di rendita, e a determinare la tassa sovvr'esse a ragione della rendita, io porto opinione che invece di metterci per una via pericolosa, noi entriamo nella via vera, la sola ragionevole, la sola conforme ai principii di equità. Di fatto, o signori, quasi tutte le nostre imposte dirette sono stabilite sulla rendita fondiaria, o almeno dovrebbero esserlo, e se non lo sono, non è già perchè il legislatore abbia creduto che il principio sulla tassa della rendita fondiaria sia pericoloso, ma unicamente perchè il legislatore non ha potuto raggiungere il suo scopo, perchè i catasti sono stati fatti ad epoche diverse e sopra diversi principii, perchè essi sono già antichi, e le proprietà hanno cambiato di valore relativo, finalmente perchè forse molti catasti sono stati imperfettamente eseguiti. Ma il principio che informa la tassa sull'imposta fondiaria, e così pure la tassa sui fabbricati, non reca, lo ripeto, pericolo di sorta, e se vi fosse un mezzo di determinare esattamente la rendita dei negozianti, il quale fosse semplice e scevro di gravi inconvenienti, certo la tassa della rendita del commercio, la tassa ragguagliata in modo rigorosamente matematico alla rendita, sarebbe di tutte la più perfetta.

Io quindi credo poter allontanare quest'accusa, dirò, pregiudiziale, che faceva l'onorevole senatore Sclopis, fondandosi più sopra una parola che sopra una massima economica.

Andava poi più oltre e diceva: non solo voi avete adottato il principio della tassa sulla rendita, ma avete adottato eziandio il principio della progressività; e se ciò fosse veramente, l'onorevole senatore avrebbe portato, direi, un colpo mortale alla legge al quale sarebbe difficile che potesse sopravvivere. Ma mi pare che egli non abbia esaminato molto accuratamente la tabella che determina la tassa. Il legislatore non ha creduto di potere stabilire una proporzione matema-

lica sul beneficio del negoziante, e ciò per un motivo semplicissimo: il beneficio del negoziante non si realizza al fine dell'anno in una somma di denaro; non è quella somma che si trova in cassa al fine dell'anno che costituisce il beneficio del negoziante: il beneficio costituisce la differenza che vi è stata al fine dell'anno fra l'attivo e il passivo rispetto all'attivo e al passivo dell'anno antecedente; è il risultato del suo inventario. Ma egli è evidente che nel fare l'inventario, vi sono molti elementi che si possono dire incerti e abbandonati all'arbitrio del negoziante. Se egli fosse obbligato a fare ogni anno un inventario rigoroso come se egli volesse liquidare il suo negozio, veramente gli si imporrebbe un obbligo intollerabile.

Mi basterà accennare alcuni degli articoli che compongono l'attivo del negoziante, nel quale vi sono sempre molti crediti, e quando si fa l'inventario si fa la deduzione dei crediti dubbi, deduzione che si fa ordinariamente, un po'all'ingrosso, deducendosi il 10 per cento dei crediti dubbi in ritardo, ecc.; che ove si dovessero liquidare questi crediti, si dividerebbero in molte categorie secondo la probabilità di perdita; ve ne sarebbero chi del 2, chi del 5 per cento; ma tutte queste operazioni sarebbero delicate, lunghe e estremamente moleste se si dovessero ripetere ogni anno.

Lo stesso dicasi della valutazione delle mercanzie che fanno parte dell'attivo: egli è evidente che alcune mercanzie potranno valutarsi al prezzo di costo, altre ad un prezzo maggiore, altre ad un prezzo molto minore, e se il negoziante fosse obbligato, onde fare una consegna matematicamente esatta, a calcolare con tutto rigore questo suo attivo, lo ripeto, gli si sarebbe imposta una condizione soverchiamente onerosa. Si è voluto quindi lasciare un certo limite nelle categorie, fra le quali in tutta coscienza il negoziante possa determinare a se medesimo il luogo che egli deve occupare. Questo limite per i benefici maggiori delle 1000 alle 6000 si è dovuto fissare una categoria per 1000 lire; cioè dalle 1000 alle 2000, dalle 2 alle 3, dalle 3 alle 4, e così fino alle lire 6000.

Si è operata la differenza fra il *maximum* ed il *minimum* della categoria due mila fino alle dodici: alle dodici il limite si è allargato (essendo evidente che quando le operazioni si allargano, più difficile riesce lo stabilire il calcolo, la cifra precisa del beneficio) e si è seguito fino alle trenta mila dove si è lasciato un margine di cinque mila lire. La tassa poi fu calcolata sul *minimum* di questo limite e al 5 per cento del *minimum* di questo limite per 1050: per tutti quelli che sono tra mille e due mila la tassa è di lire cinquanta, cioè del 5 per cento del limite minore; da due mila a tre mila la tassa è di lire cento, cioè del 5 per cento del limite minore, e così fino alla prima categoria, cioè dalle trenta alle trentacinque mila. Dunque vede l'onorevole senatore che qui non è progressività.

Egli può combattere il sistema di non avere adottata la proporzione matematicamente esatta sulla rendita, ma non può sostenere che stasi applicato in nulla il principio della progressività.

Soggiunge il senatore che questa tassa riuscirà soverchiamente vessatoria: gli agenti del Governo, dice egli, onde aumentarne il prodotto, tasseranno sempre al *maximum* i negozianti, li colpiranno sempre di una tassa evidentemente maggiore a quella a cui dovrebbero sottostare.

A me pare che questa ipotesi verso gli agenti del Governo sia alquanto severa; io porto invece ferma opinione che gli agenti del Governo non si dilungheranno dai principii della giustizia e dell'equità, e tasseranno i negozianti secondo la loro in-

telligenza e cognizione. Quando poi questi agenti fossero animati da uno spirito ultra-fiscale, il negoziante può appellarsene avanti ad una Commissione composta non di agenti governativi, ma avanti ad una Commissione dove è in maggioranza l'elemento indipendente del Governo; e se la tassazione fu evidentemente erronea, il negoziante non avrà bisogno di addurre prova alcuna onde venire riposto in una categoria più conforme all'equità. Egli è evidente che se un agente del Governo volesse tassare domani un negoziante nella prima categoria, questi non avrebbe bisogno di mostrare i suoi libri per provare che egli è stato gravato dalla decisione dell'agente governativo; di più, la legge dice chiaramente che la Commissione potrà formare il suo criterio da tutte le circostanze che tendono a stabilire il beneficio del negoziante.

Il negoziante il quale si troverà gravato, prima di arrivare all'esibizione de' suoi libri, ha mille modi di far constare che egli non ha conseguito quell'utile; potrà, se ha sofferto perdita in seguito a fallimento o causa pubblica, farlo notare alla Commissione. Potrà darsi che in un anno in cui il commercio sia stato cattivo, dimostri che egli fece molto minore numero d'operazioni che per gli anni addietro, o che fece il suo collega il quale fu collocato nella medesima categoria. Ripeto che egli avrà molti mezzi per convalidare la sua prima asserzione, cioè che egli dovesse essere collocato in una categoria meno elevata di quella in cui fu posto.

Se poi egli non ha tali elementi, e che egli tema che questa Commissione (la quale è però composta d'uomini indipendenti) sia per pronunciare una sentenza contro di lui gravatoria, egli allora in ultima analisi potrà mostrare i suoi libri.

Non nego che sia doloroso il dover far sì che certe case di commercio siano costrette a far vedere i loro libri, ma si noti che anche nel sistema delle categorie, quando questo fosse combinato in modo da rendersi efficace dal lato finanziario, quest'estremo dell'esibizione dei libri non si può evitare.

Ed io lo dico francamente, nel progetto di legge che era stato preparato dal Ministero, anche la prova per mezzo dei libri era stata riconosciuta come necessaria.

E a ciò fare io aveva l'esperienza del passato. E qui la Camera mi permetterà d'indicare un fatto succeduto in questa capitale all'occasione del prestito forzato.

La Camera di commercio, la quale era chiamata a stabilire le categorie e la quale sicuramente era composta d'uomini i più indipendenti ed i più imparziali, credette di dover collocare in seconda categoria un libraio di questa città. Questi fece molte istanze onde essere posto in un'altra categoria.

La Camera credette dover insistere; il negoziante ne appellò al Consiglio d'intendenza che confermò la sentenza della Camera, quantunque risultasse evidentemente dai libri che questo negoziante non avesse dovuto essere mantenuto in quella categoria. Egli chiedeva la prova per mezzo dei libri; la legge non parlava di questa prova, onde non poté valersene.

Non è straordinario che fra due o tre mila casi in uno si sia potuto cadere in errore; ma io credo che quel negoziante sia stato gravato dalla decisione della Camera di commercio.

Se egli avesse potuto valersi della prova della esibizione dei libri, avrebbe ottenuto riparazione della decisione a lui dannosa.

Voi vedete quindi che anche in allora si procedette per mezzo delle categorie, e vedete che in un sistema di categorie, quando si tratti di pagare somme di riguardo, non già

come nel Lombardo-veneto, dove tutta la differenza sta, per Milano, tra 250 a 150, ma la differenza stia fra 5000 e 500 lire, voi sarete condotti ad ammettere la prova per mezzo dei libri.

Io credo di dover ripetere che nella pratica il caso della prova per mezzo dei libri non si presenterà che in circostanze molto singolari od assolutamente eccezionali. Non voglio parlare della moderazione degli agenti finanziari; essendo ministro delle finanze, forse non avrei diritto di essere creduto, ma voglio parlare dello spirito di moderazione e di giustizia che deve informare la Commissione alla quale si può sempre ricorrere per far riformare il suo giudizio.

Nè avverrà che si abbiano a produrre i libri fuorché nei casi estremi, in quei casi in cui le Commissioni non vorranno accontentarsi delle prove dedotte dagli atti esterni dei contribuenti. Ed io opino poi che sia esagerare anche gli inconvenienti della produzione dei libri, massime in un paese di pubblicità, in un paese dove tutte le operazioni sono note. La produzione dei libri non avrà poi da far rivelare cose tanto nascoste. Io credo, per esempio, che i direttori della Banca di Torino e di Genova conoscano ad un dipresso il credito di quasi tutte le case di commercio, come se essi avessero continua visione dei libri.

Finalmente l'onorevole senatore Sclopis si fondava, per combattere l'attuale progetto di legge, sull'esempio dell'Inghilterra; egli diceva: vedete come in Inghilterra questa tassa sulle rendite sia stata stabilita solo per sopperire ai bisogni straordinari, e come incontri ogni giorno difficoltà e crescenti opposizioni, e come si riconosca la necessità di una riforma. È vero storicamente che la tassa sulle rendite fu stabilita da sir Robert Peel per sopperire ai bisogni straordinari, ma egli è altresì vero che i bisogni straordinari sono scomparsi, e la tassa è rimasta dopo essere stata sancita per tre anni e poi rinnovata per altri tre, e poi ancora per altri tre anni, e poi gli stessi ministri che nell'opposizione avevano aspramente combattuto lo stabilimento della tassa, giunti al potere, sono stati e sono in ora i suoi più caldi sostenitori.

È noto, o signori, che gli attuali ministri, i quali (come ho notato) furono oppositori allo stabilimento della tassa, ed ora dichiarano che essa deve essere conservata (non per sempre, perché si suppone ognora che arriverà un'epoca in cui si potranno abolire tutte le tasse), ottennero che fosse fissata per un tempo indeterminato. Dico adunque che vi è stata una conversione negli uomini di Stato, ed invece non vi ha alcuno degli antichi suoi fautori il quale abbia disertato la sua causa. È bensì vero che questa tassa sollevò in Inghilterra vive opposizioni; che il partito dell'opposizione si serve sempre di quelle suscitate contro questa tassa per farsene un'arma contro il partito che governa. In quest'anno vi fu un voto della Camera dei comuni per porre in dubbio il mantenimento di questa tassa; ma se l'onorevole preopinante, come non dubito, fece attenzione al voto che ridusse ad un anno la durata della tassa, avrà veduto che questo fu promosso appunto da uno de' suoi più ardenti fautori, dal signor Young, onde appunto poter correggere alcuni errori che in essa ravvisava, ma per renderla poi perpetua. Io non so quale esito avrà l'inchiesta che il Parlamento inglese ha ordinato intorno a questa tassa, ma credo che potrà condurre a qualche modificazione, o in un senso o in un altro, ed io non mi maraviglierei punto se il risultato fosse che, invece di restringerla, si allargasse la tassa.

Quello di cui ho l'intima convinzione, si è che questa inchiesta non avrà certamente per risultato la sua soppressione,

ed io sarei contento che l'onorevole senatore Sclopis volesse approvare questa legge, solo sino a quando durerà l'*income tax* in Inghilterra.

Con quanto ho detto fin qui, non credo avere dimostrato che questo sistema sia senza inconvenienti, ma io credo che tutti gl'inconvenienti che nel medesimo si ravvisano, si riprodurranno, forse in grado minore, non lo nego, ma si riprodurranno tutti nel sistema delle categorie applicato su quelle larghe basi di cui teneva discorso. Da ciò posso concludere che, se l'onorevole senatore Sclopis era disposto ad adottare il sistema delle categorie, malgrado degl'inconvenienti indicati, egli deve adottare anche quello che attualmente è in discussione, poichè se l'altro era dall'onorevole senatore considerato come quasi perfetto, questo sarebbe soltanto imperfetto in que'limiti d'imperfezione, sino ai quali si estende la sua indulgenza.

Noi qui ci troviamo a fronte di due inconvenienti: quello di adottare questa legge colle sue imperfezioni; oppure, rigettando questa legge, trovarci senza tassa alcuna sul commercio. Mi pare che nelle attuali circostanze sia molto meglio avere una tassa anche imperfetta, che il non averne alcuna. Se il sistema che si vuole sostituire a questo fosse senza difetti, se fosse scevro di tutti gl'inconvenienti che si possono nella legge attuale trovare, allora io direi: sospendiamo, rimandiamo questa legge, onde ottenere un sistema più perfetto; ma, lo ripeto (e lo ripeto con piena convinzione, ed il Senato potrà, spero, prestar fede a queste mie parole, poichè non ho per questa legge alcuna tenerezza paterna), tutti gli inconvenienti che si trovano nella presente legge, si riprodurrebbero, forse con minore intensità, ma si riprodurrebbero tutti anche nel sistema delle categorie; quindi non tralasci di scegliere fra un sistema perfetto ed un imperfetto, ma bensì di scegliere fra due sistemi le cui imperfezioni non possono essere che ad un grado diverso.

Ora io stimo che nelle circostanze in cui versiamo, sia rispetto all'interno, sia riguardo al credito all'estero, sarebbe un male assai maggiore il vedere che questa legge fosse respinta, o rimandata ad epoca indeterminata, che non il subire un sistema anche un poco imperfetto.

Io terminerò con dire, che a molti degli inconvenienti i quali da questa legge possono derivare, si può in pratica rimediare. Io opino che, se la presente legge viene applicata per parte del Governo con una certa giustizia, con una certa intelligenza, non con soverchia indulgenza, ma con discernimento, opino, dico, che in pratica la massima parte degl'inconvenienti spariranno.

Per quanto sta in me, io mi fo debito di dichiarare al Senato, che apporterò somma cura onde nella pratica non si riproducano quei temuti inconvenienti, e non dubito che alla promessa che faccio sottoscriverebbero tutti coloro che sono o saranno chiamati a surrogarmi in questo posto.

In ogni modo io credo che sia pregio dell'opera il provare il presente sistema; quando poi la pratica ci dimostrasse che gl'inconvenienti indicati sieno tali da portare un vero incaglio nelle operazioni commerciali, e siano di un peso troppo grave al commercio, allora si potrà passare al sistema delle categorie, con questo vantaggio, che l'esperienza ci permetterà di stabilire le varie categorie sopra basi molto più certe di quello che potremmo farlo in ora.

Se adesso si dovesse formulare un progetto fondato sopra il sistema delle categorie, io dico in verità che si farebbe un lavoro molto imperfetto, perchè mancano assolutamente i dati statistici per fare un lavoro fondato sulla giustizia e sullo stato reale delle cose. Nell'adottare quindi questa legge noi

abbiamo un beneficio certo; abbiamo il pericolo di qualche inconveniente maggiore di quello che presenta il sistema preferito dall'onorevole preopinante, ma abbiamo poi sempre libera la via per riparare quest'errore, e di tornare al sistema che egli preferisce, quando si verificassero gl'inconvenienti che egli ha indicati.

Quindi io penso che per i motivi avanti esposti abbia il Senato ad adottare questa legge, la quale sarà il compimento dell'edifizio finanziario innalzato in questa Sessione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Bava.

BAVA. Messieurs, quoique membre de votre Commission des finances, je n'ai pu, pour une cause indépendante de ma volonté, prendre part à l'examen du projet de loi qui est en ce moment soumis à vos délibérations; mais je l'ai étudié, j'ai suivi très-attentivement la discussion qui a eu lieu, j'ai écouté surtout les doctes réflexions faites par l'honorable ministre des finances; et cependant je suis resté convaincu que le Sénat ne peut accueillir cette loi sans abandonner les principes si souvent proclamés dans cette enceinte, sans mettre de côté les prescriptions de notre loi fondamentale, sans jeter un certain mécontentement dans le pays, choses qu'il est possible d'éviter sans toutefois renoncer au but que le Gouvernement veut atteindre.

Messieurs, le projet de loi actuellement en discussion n'est, à mes yeux, qu'un acheminement vers l'*income tax*, c'est-à-dire vers ce mode de contribution basée sur l'arbitraire que la France n'a jamais voulu admettre et que l'Angleterre demande instamment que l'on fasse cesser. Malgré les savantes raisons que vient d'émettre monsieur le ministre des finances, je persiste à croire que, dans ce même projet de loi, l'on voit clairement apparaître le principe sur lequel repose l'impôt progressif, principe qui se développe ensuite plus grandement dans la loi sur le personnel mobilier récemment présentée à la Chambre élective: c'est une chose contraire au Statut, car le Statut exige que les contributions soient proportionnelles. Messieurs, si nous adoptons un tel principe, ce serait faire un premier pas dans une mauvaise route qu'il nous faudrait ensuite forcément parcourir. La presse périodique est presque d'accord pour signaler les nombreux inconvénients que présente le projet de loi que nous discutons; la Chambre de commerce de Gènes, la municipalité de cette ville et les négociants les plus recommandables du pays nous disent que ce projet de loi est vexatoire, qu'il repose sur un mauvais principe, qu'il froisse puissamment les intérêts bien entendus des familles. La majorité de votre Commission trouve que cette loi est très-imparfaite, qu'elle présente de nombreux inconvénients, mais elle vous engage à la voter afin de restaurer nos finances, comme s'il n'était pas plus dangereux d'adopter une mauvaise loi, reconnue telle par tous les hommes compétents, que de retarder de quelques mois le moment d'opérer les recettes qu'elle procurera au trésor public. Quant à moi, je déclare hautement et sans la moindre hésitation que je partage l'avis contraire, et que je me rallie à l'opinion de la minorité de votre Commission. Je demande, avec elle, que ce fâcheux projet de loi soit repoussé comme pouvant faire naître de sérieux embarras dans la classe laborieuse et si intéressante de ceux qui s'occupent de commerce et d'industrie.

Des études plus mûres de la part du Ministère, pendant la prorogation des Chambres, doteront, j'en suis certain, le pays d'une loi moins imparfaite et plus conforme aux vœux qui ont été exprimés par notre commerce; car, remarquez-le bien, le commerce a reconnu la justice de cette taxe, il entend fournir sa quote-part pour subvenir aux pressants besoins de l'Etat, mais il désire, avec moi, que la loi soit rédigée selon

le Statut, qu'elle n'autorise point l'arbitraire et ne donne point à des tiers, souvent intéressés, la faculté de pénétrer dans le sanctuaire du secret des familles, faculté que le commerce ne pourrait tolérer sans compromettre son avenir et sans nuire à ses plus chers intérêts.

Messieurs, je ferai encore une petite réflexion relativement à certaines paroles prononcées par monsieur le ministre des finances. Monsieur le ministre nous a dit que les négociants, que le commerce de Gênes, quoiqu'ils soient représentés dans la Chambre des députés, se sont abstenus de combattre, par le moyen de leurs députés, le projet de loi en discussion. C'est vrai; mais je ferai observer au Sénat que le commerce n'avait pas encore pris l'alarme, par ce motif que tout le monde pensait que monsieur le ministre des finances, avec son éloquence ordinaire, aurait sauvé du naufrage le projet du Gouvernement.

SCLOPIS. Comincerò dal ringraziare il signor ministro delle finanze della buona accoglienza che ha voluto fare alle mie osservazioni, e mi rallegro di averlo quasi per alleato; poichè mi pare che anche nelle sue conclusioni egli abbia lasciato luogo a credere che, se fossimo a caso vergine, egli sarebbe piuttosto dal lato mio, che non dal lato del progetto di legge che cade in discussione.

Lo ringrazierò inoltre di avere così lucidamente esposto il sistema della tassa sulle professioni e sul commercio quale si trova così in Francia come in Lombardia; pochi cenni da me adottati ieri sicuramente non avrebbero potuto illuminare il Senato, quanto lo farà l'esposizione del signor ministro, ed anche in questa parte io quasi sarei tentato di chiamarlo mio alleato; tuttavia, siccome fortuna vuole che noi dobbiamo combattere (in battaglia ineguale, poichè non mi metterò a paro di lui nella lotta), per obbedire a ciò che ieri chiamava la mia propria convinzione, fortificata anche dalle circostanze recenti, io mi permetterò di seguirlo nella sua via, e di sottoporre al Senato alcune considerazioni in proposito.

Primeramente il signor ministro parve non tanto commosso quanto io lo era dal rumore destatosi nel commercio.

Questo è un affare di sensibilità; gli uni si commovono più facilmente, gli altri meno. Io, per altro, vedendo tanto concorso di opinioni, ed opinioni autorevoli, non potei a meno fin da principio di sostare nel mio giudizio.

Quando si tratta di commercio, mi pare che si debba anche, come ieri diceva, deferire al giudizio dei commercianti, poichè il criterio del commercio si fa dai commercianti.

Il commercio vive di credito, e il credito si fa il commercio.

Ieri io accennava una petizione del commercio di Torino, e le parole (alcune non furono lette) colle quali il commercio assale questa legge, non sono certo nè miti, nè tranquillanti. Essa viene chiamata anticommerciale, immorale, vessatoria, ingiusta, ineseguitabile, incagliante gli ordinamenti riguardanti il commercio; e notare bene che queste parole provengono dal commercio di Torino, da quel commercio che il signor ministro delle finanze ci rappresentava così disposto a dar buona prova di sé all'epoca dell'imprestito forzato; da quel commercio che sopra tante centinaia di negozianti ebbe un voto (da quel che mi pare abbia indicato il signor ministro) che facesse qualche seria difficoltà. Dunque questo è prova che il temperamento morale del commercio piemontese e torinese in particolare è sicuramente molto affetto al Governo, e che quando esce in queste qualificazioni, ha qualche motivo di credere che ci sia veramente un grande rimprovero da fare alla legge.

Il signor ministro si avvalorò del silenzio che in un altro

Recinto serbarono i deputati di Genova sul merito della legge. Io non mi permetterò di soffermarmi (in una materia soprattutto in cui è facile lo scivolare), ma osserverò solamente che forse le considerazioni che mise avanti l'onorevole senatore Bava, ed il fatto della tarda convocazione del Consiglio municipale di Genova, giustificano in qualche parte il silenzio di questa rappresentanza.

Il signor ministro delle finanze per appoggiare il sistema del progetto critica i due sistemi che io opponeva nella tornata di ieri. Egli crede che la legge francese violi la giustizia e l'equità, e fa un appello al sentimento di giustizia e di equità che deve primeggiare in quella classe cui io ebbi ed ho ancora l'onore di appartenere.

Io credo che in questa parte l'equità precisamente ci sia, ma non è ancora il caso di discuterla, e passo perciò all'altra critica fatta alla legge lombarda, che stabilisce pure le categorie. Il signor ministro delle finanze la colloca in che la tassa è moderatissima.

Io pregherò il Senato di ricordare che ieri riconosceva che non potevamo adottare una tassa troppo modica, che si doveva risalire ad un maximum molto elevato, e fors'anche oltre la somma di lire 1500.

Ma siccome il signor ministro delle finanze crede che il sistema delle categorie in sostanza abbia poi alcun che di migliore, che non il sistema adottato nel progetto, io farò osservare che applicando a questo sistema delle categorie il correttivo, che sarei dispostissimo ad adottare, di una elevazione di tassa, si potrebbe avere il bene senza incorrere nel male.

Due osservazioni io faceva contro il progetto di legge:

L'una era, che mi pareva racchiudere un germe di progressività; l'altra era, che rinnovava gli inconvenienti dell'income tax.

Quanto alla progressività il signor ministro ci ha fatto osservare che non si può dire che s'incontri nel progetto salvochè, per così dire, sulla superficie, sebbene per altro non si possa egualmente dire che la proposta scala ascendente sia una scala proporzionale.

Io non entrerò in ragioni di calcolo, ma confesserò che quando c'è una scala ascendente, la quale non si fonda sopra proporzioni regolari, io ci vedo una progressività. Ma il signor ministro in questa sua dimostrazione forse mi ha fornito qualche argomento all'appoggio della mia opinione.

Egli ci ha detto che nel commercio la valutazione doveva procedere non colle minute specialità, ma con quella esattezza che si potrebbe desiderare in altre materie, ma che conveniva procedere per masse, ed andare così seguendo quella certa oscillazione, varietà, diversa misura degli inventari de' negozianti. Ora questo è appunto quello che noi fermiamo nel progetto di legge; questo appunto è quello che ci fa credere che una misura su queste basi possa offrire molta disparità.

Ma la difficoltà, secondo la mia opinione, non istà in ciò; sta nella diversità dello stabilimento dell'assetto dell'imposta. Il progetto che cosa vuole? Esso vuole che si istituisca una specie di processo individuale di ciascun negoziante, il quale partendo da un triennio debba dimostrarsi avere o non avere una certa quantità di beni, una certa quantità di proventi.

Ecco in che sta, secondo me, il vizio radicale di questo progetto; si è in questa, direi, personalità o speciale individualità, in questa specie di duello fra l'individuo tassato ed il Governo tassante.

Invece il sistema delle categorie esclude in parte questo inconveniente; le categorie mi rappresentano come una serie

di stalli in cui vanno ad adagiarsi quei tali che sono di media, più stretta o più larga corporatura. (*Si ride*)

Sicuramente non si può avere una assoluta esattezza, ed è anche questo, non dirò un vizio, ma una necessità del sistema di questa legge. Convien necessariamente, se vogliamo da un lato rispettare il credito dei commercianti, se vogliamo far quella parte che esige quell'incertezza degli inventari a cui alludeva il signor ministro, conviene, dico, che ci contenteremo di approssimazioni; ma accontentandoci di approssimazioni, conviene che ci allontaniamo il più che sia possibile da tutto ciò che abbia una specialità inquisitoria di tempo, di cosa, di persona.

È certo che quando si fa una legge d'imposta i più tentano schermirsene; è certo che molti mettono avanti delle eccezioni, ed in queste eccezioni sia pur libero al commerciante che lo desidera di metterne avanti.

Ma nel sistema delle categorie questa necessità non si incontrerà sicuramente in tanta quantità quanto s'incontra nel progetto attuale, perchè, lo ripeto, il progetto attuale è una operazione individuale. Nelle categorie l'individuo entra, ma, una volta entrato, vi si adagia o per ragione che voglia apparire di più o anche per tolleranza che sia tenuto da meno, ma il Governo non vessa l'individuo.

Ed è appunto questa vessazione individuale inerente al progetto di legge che è causa di tante lagnanze del commercio; egli è questa specie di personalità che tanto offende.

Io credo che qualora il Ministero volesse accondiscendere al sistema delle categorie, non volenterosissimo, ma pure per deferenza ai principii già adottati, il commercio vi si assoggetterebbe, ed invoco di nuovo la testimonianza di ciò che avvenne all'epoca dell'imprestito forzato, dove si fecero delle categorie dalla Camera di commercio, ed ove concorrevano tranquillamente i negozianti a pagare, rendendo così il tesoro rifornito.

Il signor ministro delle finanze entra in alcuni particolari sull'*income tax*. Egli mi fa avvertito che io non cada nell'errore di accomunare i rimproveri che accompagnava l'*income tax* al caso dell'imposta sulle rendite speciali. Io seguirò volentieri la dottrina del signor ministro e dirò che le rendite speciali sono quelle che formano le basi delle imposte, perchè, fuori l'imposta sul capitale che si detrae, tutte le imposte cadono sulla rendita. Ma questo inconveniente dell'imposta unica sulla rendita è appunto quello che si verifica nel caso nostro, poichè io non saprei dire il numero, ma credo che più della metà dei commercianti, hanno quasi l'intera loro fortuna nel commercio.

Dunque, esaminando l'individualità di queste persone e calcolandone le riserve e indagandone i mezzi, si fa precisamente l'applicazione dell'imposta unica sulla rendita; perchè capitali dei commercianti formano la totalità della loro fortuna. Con molta dottrina, e più assai che io non ne abbia certamente, il signor ministro delle finanze quasi patrocinava la causa dell'*income tax*, o almeno mi pare che affatto non le si sia mostrato avverso, perchè gli basterebbe che tanto durasse la legge che si discute quanto durerà ancora in Inghilterra l'*income tax*.

Ma io mi attengo a ciò che si pubblica nell'Inghilterra, io risalgo ad un'epoca lontana da noi più di 70 anni, se non mi sbaglio, io risalgo ai famosi dibattimenti coi quali fu introdotta l'*income tax*.

Io ricordo ciò che l'illustre Carlo Fox diceva in quell'occasione appunto, contro questa maniera di rendita e il formidabile argomento che adduceva ponendo a confronto un capitale determinato ma in attività d'industria, e un uguale

capitale lasciato inoperoso e produttore unicamente l'interesse legale.

Da quell'epoca in poi molte furono le abolizioni o le ristaurazioni dell'*income tax* e tuttavia neppure adesso l'*income tax* si riconosce come un'imposta che abbia la sanzione della ragione presso quel popolo, tanto che in un recente opuscolo pubblicato da un dotto geometra, il signor Carlo Babbage, sulla materia precisamente dell'imposta sulla proprietà, egli dice che l'*income tax*, astrattamente considerata, è ottima, ma perchè non produca gravissimi inconvenienti, converrebbe che quelli da cui si applica fossero angeli, e quelli cui si applica fossero anche d'angelica natura, perchè dovrebbe esistere dai due lati il merito della miglior fede, della più esplicita fiducia.

Pertanto, o signori, io non so se sarà conforme all'opinione vostra, che per via di esperimenti noi cominciamo a fare una legge, la quale ha in sé tanto germe d'imperfezione, che dal proponente stesso si dice che, mettendola a confronto cogli altri sistemi, sicuramente comprende il peggiore. Io non farò il rapporto tra l'ottimo e l'imperfetto, e l'imperfetto e il cattivo, come mi esprimeva il signor ministro delle finanze; io farò il rapporto tra il più o meno imperfetto; e quando trovo che questa legge, a confessione del signor ministro delle finanze stesso, include maggiori inconvenienti che non l'altro sistema da me citato ad esempio, io penso che tra imperfetto e imperfetto, val meglio scegliere, come dicono i Toscani, il meno peggio.

Nè mi accosterei all'idea di fare una esperienza, perchè mi pare che esperimenti fatti del peggio che si conosce, sopra una parte così essenziale della popolazione, qual è quella del commercio, abbiano in sé de'gravissimi inconvenienti. Il commercio avrebbe ragione di lagnarsi, quando ad esso si dice che frattanto si accomodi al peggio, che poi quando si vedrà che questo sistema è intollerabile, allora si verrà ad un sistema che già fin d'ora si riconosce per più conveniente, Dunque dall'ammissione stessa che l'onorevolissimo signor ministro ha messo in campo, mi pare che non si possa essere grandemente teneri di questo progetto, e che la ragione di sostenerlo non sia che nella condizione di opportunità.

Questa condizione di opportunità, o signori, è il motivo sul quale ieri pare che dicessi che nel mio divisamento non si tratterebbe di arrestare nemmeno il corso della legge, e tanto meno si vorrebbe impedirne l'effetto nell'anno venturo.

Questo progetto di legge deve avere esecuzione al 1° gennaio 1852; si dice che ci vogliono mesi per preparare gli elementi; se noi suspendessimo la votazione di questa legge, cercassimo di riformarla nei suoi accessori, ciò ci porterebbe verso il finire dell'anno. Ma anche verso il fine dell'anno, io dico, e verso il principio dell'anno venturo i tre poteri potranno approvare questa legge, e produrrà gli stessi suoi effetti.

Abbiamo avuto un esempio quest'anno di una legge, che volata nel corso dell'anno produce per altro pieno effetto per tutto l'esercizio dell'annata, la legge sui fabbricati. Lo stesso si faccia per la legge della tassa sui commercianti: si abbandoni quel sistema di specialità che è così odioso, quel sistema d'investigazione che solleva tanti clamori; si venga francamente a stabilire delle categorie come si usa in molti altri paesi, ed il commercio entrerà e soddisferà al debito suo, e lo Stato non perderà un obolo, non perderà altro che il rammarico di avere evitato gravi e, sino ad un certo punto, fondate reclamazioni.

Siccome non vedo che ci sia pericolo, e che d'altronde entro perfettamente nel principio della legge, siccome per

contro vedrei gravissimo pericolo nell'adottare fin d'ora questo sistema, e soprattutto nel vedere che il Senato si scordasse in una circostanza così essenziale dei suoi principi, dimanderò licenza di rimanermi nella mia opinione, e di sottoporvi un ordine del giorno. Frattanto, o signori, ho perorato la causa del commercio; resta a voi a decidere se la causa del commercio sia pur la causa della nazione.

DE FORNARI. Domando la parola.

SCLOPIS. Sull'ordine del giorno, quando sia appoggiato, darò gli opportuni svolgimenti e sviluppi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno proposto dal senatore Sclopis è il seguente:

« Il Senato, ammettendo in massima che i commercianti, gli industriali e gli esercenti professioni liberali debbano essere gravati d'imposta in relazione al commercio, all'industria ed alle professioni liberali rispettivamente da essi esercitate, manda alla Commissione di finanze di prendere in novello esame il progetto di legge di che si tratta, principalmente all'oggetto di rendere il medesimo proporzionale in rapporto al sistema delle categorie, anziché a quello enunciato negli articoli 4 e 5 del progetto attuale, e passa all'ordine del giorno. »

Chi appoggia questo ordine del giorno voglia levarsi.
(È appoggiato.)

SCLOPIS. Quando quest'ordine del giorno verrà attaccato, farò le difese, ma per ora non occorre che dica di più di quello che già forse ho troppo abbondantemente detto.

COTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Signori, io venni ieri al Senato coll'animo assai perplesso nella grave alternativa, o di avere a rigettare, e vedere forse respinta una legge di cui invocavano l'adozione per parte del Senato, con molti preoccupati esclusivamente dei bisogni dell'erario nazionale (che si esagerano, lo spero), e la Camera elettiva con la imponente sua iniziativa nella materia d'imposte, e quindi anche il Ministero, sebbene questi poco men che astretto a transigere sulle prime sue ispirazioni, e quindi ancora la Commissione del Senato, sebbene non unanime, e del progetto generalmente mal soddisfatta; ovvero di vederla adottata quasi senza maturità di disamina, questa legge che tutti, di ogni opinione, reputano e dichiarano imperfetta, e solo, se meglio maturata, suscettiva di molte o almen di poche, ma importanti.

Un buon pensiero mi soccorreva, e mi era deliberato a proporre una sospensione, il rinvio della discussione alla rientrata del Parlamento dopo la imminente proroga, sia che questa si risolvesse in una proroga della Sessione in corso, ovvero nella chiusura di essa; insomma una questione pregiudiziale temporanea, motivata sulla intempestività, la impossibilità di matura disamina, e le inconvenienze quindi derivanti, e con a fronte di tante rimostranze, dall'angustia ormai di tempo, dall'assenza di molti, dalla stanchezza e preoccupazione dei presenti: con quest'avvertenza ancora, onorevoli colleghi, che queste proposizioni di leggi essendo ora rimandate direttamente ed esclusivamente alla Commissione permanente, ne avviene che la gran maggioranza del Senato di queste non ha pur deliberato il tenore, come per le altre proposizioni, negli uffizi, eleggendo il commissario rispettivo, e premunendolo coi vari rilievi e risultamenti di una preliminare discussione.

Se non che, nella mia perplessità, ebbi, arrivando, fortuna di trovare animato dalle stesse mie convinzioni un egregio collega, il qual siede nello stesso mio banco, e fu cortese a comunicarmi altro suo analogo divisamento, al quale non

esitai a deferire: perciocchè, piacemi dichiararlo, più assai nei suoi concetti ho fede che nei miei e bramo il sostegno della sua potente parola. E lasciate anzi, o signori, che, per esilarare un istante la severità del soggetto, manifesti e spieghi tal mia deferenza ed ammirazione per tal mio vicino collega, ricordandovi, ed applicandomi quella sì fina satira sì leggiadramente lanciata dal più spiritoso e massimo forse dei poeti francesi, in quei due versi che ora appunto mi tornarono in mente, del confronto pure, ad ogni modo trovandomi onorato:

Puis, devers Naples, au rivage fertile
Où Sannazar est trop près de Virgile.

Egli è così che mi trovo a questo punto indotto ad appoggiare con ogni mia forza la mozione sospensiva dell'onorevole collega conte Sclopis, e sebben tanto e così bene egli abbia detto a sostegno di tal sua mozione, mi fo animo, tanta è la convinzione mia, e l'abbondanza dei motivi che me la ispirano, ad aggiungere alcunchè alle considerazioni sue.

Perchè da altro collega amico, al quale compete molta ingerenza nella attuale discussione, molta influenza anzi nell'esito di essa, mi è stato fatto cenno della stretta connessione che vi ha con la controversia a più riprese provocata, ma non sussistente davvero, circa a competenze eccezionali, e che si eleverebbero a prerogative costituzionali in materia finanziaria d'imposta; per questo, dico, mi è d'uopo premettere poche, ma, credo, nella presente occorrenza, decisive parole, onde scartare ogni obbiezione, ogni allusione anche, ed ogni esitazione, dunque, a tale riguardo.

Dapprima non esistendo davvero introdotta tale contestazione, se fosse anche, comunque, oggi promossa, o facesse senso a taluno dei colleghi, dico che non dovrebbe incidentalmente pregiudicarvisi, dubitando, come dicesi, della propria giurisdizione, delle alte comuni ingerenze e prerogative, della propria dignità, quali letteralmente sono espresse nello Statuto.

Soggiungo poi che, se occorrenza vi ha, nella quale da simile causa di esitazione il Senato abbia dovere, non che ragioni, di prescindere ad ogni modo, ella è questa, allorchè una proposizione di legge gli vien tramandata di importanza così massima ad ogni riguardo, complessa nella materia che ne forma soggetto, evidentemente ingredienti di vari più gravi interessi dello Stato, e tuttavia per la novità, per le contrastate e contrastabili maniere di sua applicazione, oscura nelle sue conseguenze, e difficile nelle concomitanze di tale applicazione. Perciocchè, signori, sebbene il soggetto proprio della legge è quello della imposta, di sussidi all'erario nazionale, ben altri interessi, non finanziari solo, ed investigazioni di tutt'altra natura, e non men grave e generale influenza nelle condizioni e nello avvenire del paese, vi si promiscuano, e ne sono compromessi, se non pregiudicati.

Omettendo minori avvertenze, anco il solo stabilimento delle patenti necessarie allo esercizio d'arti e mestieri implica impedimenti organizzati alla libertà degli individui nell'impiego del tempo, e della capacità, in uno o in altro modo alternato o cumulato, utile a sè, agli altri, e basta che innocuo. Costeste disposizioni in apparenza solo finanziarie, implicano serie indagini e deliberazioni e providenze; preludiano alla risurrezione delle corporazioni, e frattanto ad ogni modo riecitano, con tutti i loro inconvenienti, lo spirito di corpo, le rivalità, tanto più messe in presenza, a confronto, nella distribuzione dei sacrifici della imposta.

Potrei inoltrarmi nelle altre anco più gravi ed influenti considerazioni di alta politica, e governativa prudenza, che

colla emanazione di una tal legge, così aggressiva, direi, inusitatamente, di tante classi, a confronto di contribuenti, raccomandando, impongono ogni maturità, ogni riguardo al Senato, come agli altri poteri coordinati, ed ai consiglieri della Corona.

Signori, noi siamo lungi dal proporre di prescindere da questa imposta, dalla agglomerazione anche di questa serie di imposta; anzi ne riconosciamo e proclamiamo la giustizia, la costituzionalità. Vi chiediam agio, bensì, di più matura disamina; diversi sistemi si presentano, non peranche ben conosciuti, e tanto men sperimentati fra noi; soggetto di animata controversia, e di varie transazioni, non meno fatte per eccitar dubbio e diffidenza. Dovrem noi così fare abnegazione dei nostri dubbi, preconette nostre convinzioni? E votare di confidenza così gravi novità?

Se si trattasse di imposta immediatamente attuabile, per sovvenire ad attuali bisogni urgenti, sarebbe giustificata l'insistenza, l'impulsione a tanta precipitazione; ma questa è opera che abbisogna di essere preparata, e, qualunque sia la definitiva maniera di applicazione della imposta, necessita dar opera a raccogliere elementi, a disporre mezzi di esequimento; nuovi studi possono essere maturati nell'intervallo, fino alla ripresa de' lavori parlamentari. Allora le convinzioni saranno meglio chiarite, e forse le deliberazioni agevolmente e prestamente concordate.

Si è espresso il sospetto che le opposizioni e rimostranze che incontransi segnatamente dall'ordine dei commercianti siano pretesti e premeditazioni tendenti a differire ed evadere quindi dalla imposta; si è persino tratto a disfavore il ritardo delle rimostranze così molteplici, così unanimi, così insistenti, ora pervenuto da Genova principalmente, centro maggiore del nostro commercio. Non posso trasandare di respingere immeritati sospetti, allorchè anzi abbondano le proteste di voler riconoscere la giustizia della distribuzione ed estensione delle imposte. La discussione su questa legge anche nella Camera elettiva è recentissima; il progetto è stato grandemente variato, pendevano incerte le aspettative; tempo richiedesi a determinare, ad associare e concordare i ricorsi, non è meraviglia, che giungano, pur troppo, a cosa decisa nell'altro Recinto iniziativa, e queste rimostranze, d'altronde ragionate e temperate, si trovino ora raccomandate all'ulteriore e più maturo esame del Senato.

Nell'interesse appunto di preservare la discussione, le deliberazioni da maggiori ritardi, vogliate, o colleghi, prestare ancora attenzione al riflesso che vi sottopongo. Le opinioni si manifestano assai discordi; è fra le cose possibili che ne risulti la reiezione della legge; allora, sia che la sospensione dei lavori parlamentari si limiti ad una semplice proroga, sia che la Sessione attuale si dichiari chiusa, non potrebbe riprendersi se non *ex integro*, come proposta nuova. Il temperamento, invece, puramente sospensivo che vi propone la mozione dell'onorevole Sclopis, e a cui mi associo, mantiene, secondo i precedenti pratici del Senato, nell'uno come nell'altro caso, la facoltà di riprendere la discussione dal punto in cui cessava, ed essere può persino che alla ripresa dei lavori, matura l'incontri, o l'adesione all'attuale proposta, o una facile conciliazione in altri termini.

Per ultimo, mi permetto di aprirvi il mio pensiero intorno al carattere di quest'imposta, di questa agglomerazione d'imposte, che ormai non si disconosce, non si dissimula riuscire, se non fu con intenzione destinata ad un parziale esperimento della imposta sulla rendita. E tale io mi compiaccio a riguardarla. Tutti convengono che questa maniera d'imposte sarebbe la perfezione della legislazione nelle imposte, a condi-

zione che attuabile fosse senza gli eccessi di arbitrio ed abuso; e l'opinione più comune è che abbiasi a relegare nella sfera delle utopie.

Tuttavia non mancano esempi di esperimenti prolungati che tendono a divenire un sistema definitivo, e poco a poco perfezionabile. Tale è la mia speranza; io credo che, se nella Inghilterra non ottiene che un incompleto e precario successo, e se anche la si vedesse ivi cessare, non dovrebbesi disperarne.

Nell'Inghilterra tutto è immenso, e in proporzione crescono immensamente le difficoltà, le complicazioni. Io mi persuado, io spero, che in un paese circoscritto e ordinato come è il nostro, l'introduzione, il perfezionamento di un sistema uniforme, e pressochè generalizzato di imposta diretta sulla rendita, possa verificarsi e mantenersi. Ad ogni modo, se questo intendesi destinato ad uno esperimento, bisogna che sia profondamente meditato, ed altresì non urtisi, in una prima attuazione, contro le prevenzioni dell'opinione, tanto più contro plausibili obiezioni e rimostranze; che diasi, anzi, alle masse dei contribuenti ogni possibile soddisfazione e guarentigia di distributiva giustizia. Tali non mi sembrano i caratteri del progetto di legge che ci è tramandato; tutti lo confessano imperfetto; è il prodotto di transazioni e mezze convinzioni: sarebbe accolto senza studio, per confidenza, con una precipitazione a titolo di urgenza non giustificata; ad ogni articolo, quasi, insorge un soggetto di discussione, e molti implicano gravi e potenti obiezioni. Il sistema delle classificazioni in categorie ove ciascuno trovi, o spontanee, o manudotte, la sua fede si presenta come una speranza di migliore successo. Io non intenderei votare la reiezione, ove non mi si forzi la mano all'adozione pura e semplice e così affrettata; appoggio, adunque, con ogni mia forza la mozione sospensiva dell'onorevole collega e vicino conte Sclopis.

BALBI-PIOVERA. Signori, non avendo le risorse di eloquenza degli oratori che mi hanno preceduto, cercherò di essere breve più che sia possibile, perocchè tengo per fermo che le idee quando sono giuste, non hanno bisogno di molte frasi per essere spiegate. Signori, noi siamo in faccia ad un *deficit* delle finanze: onde compensare a questa mancanza ci vogliono milioni; alle tante spese ed alla tenuità dell'introito abbiamo ancora aggiunta la diminuzione (che del resto è giustissima) della tariffa doganale, e la diminuzione quindi della rendita delle dogane medesime. Si tratta di rimediare a questa mancanza, e per questo il signor ministro ha proposto al Parlamento la legge che discutiamo.

In poche parole, il ministro ha fatto subentrare per una parte l'imposta diretta e personale sul commercio, sulle arti liberali e sulle professioni, all'imposta che pagava indirettamente il commercio sulle derrate, e sulle merci che entravano dall'estero. (*Sensazione*)

Io credo sia questo il sistema del ministro. Si tratta di cercare quale sarà il mezzo di tassa più permanente, più esatto e meno odioso, che colpir possa le diverse classi che ora sono esenti, e che secondo la ragione e la giustizia devono contribuire nei carichi dello Stato.

Non vi è in nessuna delle petizioni e delle lettere che ho potuto ricevere da Genova, e Genova è il maggior centro di commercio, e dove per conseguenza questa legge ha interessi maggiori, non vi è, dico, una sola che abbia negata la giustizia e la necessità d'imporre una tassa sopra le professioni. La sola difficoltà è nel modo, nelle disposizioni della legge.

Abbiamo sentito e l'onorevole ministro delle finanze, e l'onorevole senatore Sclopis spiegarci le differenze che esistono tra i due sistemi: il sistema, cioè, delle categorie e

quello inglese stabilito sull'*income tax*. Non ripeterò queste differenze, perchè sarebbe annoiare il Senato, ma mi pare che il progetto che abbiamo sott'occhio è l'unione informale di questi due sistemi, senza presentare nessuno dei vantaggi delle due tasse. La tassa sulle patenti in Francia è una tassa permanente normale, simile a quella che colpisce i fondi stabili; non è temporanea, ma è perpetua: l'*income tax* invece è una tassa provvisoria, dettata dalla necessità dei tempi, e che non ha il carattere che di tassa provvisoria.

Avrei compreso l'idea della tassa sulle patenti come tassa regolare e annuale, e di una tassa provvisoria temporaria sopra la rendita, e in questo senso, che il commercio stesso che viene ad essere colpito, avrebbe avuto forse meno difficoltà, per la speranza e la certezza che non sarebbe che provvisoria.

Le osservazioni che forse mi si faranno sarebbero sopra la difficoltà di stabilire questa seconda tassa: io dividerei le due tasse, quella permanente, come diceva, e quell'altra, che potrebbe essere provvisoria per dare il tempo a regolarizzare le finanze alla catastazione, ed a stabilire tutti quegli altri progetti, che sono sicuro il ministro delle finanze ha in pronto, o almeno studia per equiparare le contribuzioni a tutti indistintamente i cittadini dello Stato, e delle diverse provincie che sono differentemente imposte; ma l'erario avrebbe bisogno di una pronta tassa come è quella che ci vorrebbe presentare.

Sotto il nome di tassa di rendita, io darei il tempo a queste operazioni, che sono operazioni lunghissime (come diceva il signor ministro in altra tornata, che non si potrebbe fare tali operazioni in un momento), intanto la necessità essendo urgente, vorrei provvedere immediatamente, dividendo la tassa delle patenti da quella sulla rendita, dando alla prima il carattere di essere perpetua, e la seconda provvisoria fintanto che siano state date le disposizioni necessarie per la regolarizzazione della tassa finanziaria.

Porto avviso che sarebbe stato migliore consiglio che questa seconda tassa, che l'*income tax* inglese, in una parola, messa sul commercio e sulle arti liberali avrebbe, malgrado delle difficoltà, e che i contribuenti fossero poco propensi a pagare, avrebbe, dico, aiutato di molto le nostre finanze.

Alle obiezioni per l'attuazione io non ho che a rispondere un'unica cosa.

Tutte le volte che il Governo ha avuto bisogno del patriottismo della popolazione, questa non si è mai rifiutata; ne abbiamo una prova negli imprestiti forzosi, negli imprestiti volontari, ed il Ministero ne ha avuto ultimamente ancora un'altra prova allorchè, domandando 18, gli furono offerti 33 milioni.

Facendo appello al patriottismo del commercio e dei cittadini, sono sicuro (accertando i medesimi che questa legge non avrà proseguimento) che il Governo troverebbe i fondi necessari. Se si combatte questa legge, si combatte unicamente per la fiscalità, poichè bisognerebbe avere ben poca cognizione delle cose di commercio e del credito per non sapere che il segreto è l'anima di qualunque operazione commerciale o bancaria. Non vi sono banchieri, lo dico altamente, in Europa, non dirò nel nostro paese, che abbiano i capitali che fanno muovere: e certamente molti negozianti, se avessero i capitali che rappresentano e che fanno muovere nel commercio, non farebbero il negoziante, non passerebbero il loro tempo nelle operazioni di cambio, che credo siano le più noiose di tutte. Il commercio è dunque un capitale fittizio sul credito, la fiducia, l'onestà. Volete voi indagare, tassare

questa riputazione, quest'onore dei negozianti? A me non sembra che sia possibile.

Altre osservazioni offre la legge.

Una tassa sulla rendita! Ma nel commercio la rendita è nulla; tutto il movimento del commercio è per capitali; il capitale è quello che aumenta il patrimonio del commerciante. La rendita è niente, non esiste; è sempre per mezzo del capitale che il capitale si aumenta. Il capitale è sempre esposto, e l'aumento deve essere in proporzione del rischio o del consumo del capitale medesimo.

Per trovare poi queste tangenti, sulle quali si vogliono fissare queste tasse, come si farà? Si terrà conto del prodotto? Si sa che in commercio si guadagna e si perde, ed è il bilancio al fine dell'anno che dà il risultato fra la perdita ed il guadagno; ma questo è incerto, sconosciuto, è una specie di giuoco. Volete tassare questo risultato? Io credo che, se si avesse quest'intendimento, tutti i negozianti preferiranno pagare qualsiasi tassa piuttosto che di mostrare i libri e dovere dire i segreti delle loro operazioni.

Un'altra difficoltà io trovo ancora in questa legge, ed è la composizione delle Commissioni.

Di chi saranno queste composte? Di individui della medesima professione e di individui del Governo. Ora, gli individui dal Governo impiegati, naturalmente tasseranno, sono per natura fiscali, mentre quelli delle professioni non saranno molto propensi a risparmiare rivali e competitori.

Volete mettere in mano di un negoziante la facilità di conoscere le operazioni di un altro negoziante?

Io credo che questa legge è inattuabile per le opposizioni e lo sconcerto che ne nasceranno, e non la posso vedere stabilire senza gravissimi danni.

Ne potrei dare una prova, se mi permettono, col leggere la petizione della Camera di commercio di Genova, che è stata stampata e distribuita ai senatori, e mi pare un atto di riguardo verso questa di inserirla nella discussione; non sono che rappresentanze, non sono che fatti.

« Signori senatori; la Camera di commercio di Genova, interprete dei bisogni di questa piazza e dei reclami dell'opinione generale, mancherebbe al suo dovere, fallirebbe alla sua missione ove non venisse ad invocare dalla vostra saggezza un riparo alla legge delle patenti sul commercio e sull'industria, ch'è ora sottoposta alla vostra discussione.

« Questa legge, per lo studio della quale mancò forse il tempo alla Camera elettiva onde approfondirne gli inconvenienti, arrecò tale allarme e sì grave perturbazione in tutte le classi del ceto commerciale ed industriale che la Camera di commercio non può esimersi dal ricorrere alla vostra assennatezza.

« Che quest'allarme e perturbazione sieno pienamente giustificati apparisce evidente dal solo rapido esame di questo progetto di legge. Lasciando da parte le quotità dell'imposta tassa, troppo gravosa per certo, scordando per un momento come essa colpisca anche i più meschini guadagni, senza ammettere esenzioni neanco al più umile bottegaio; niuno avvi che non ravvisi quanto odiosa divenga una legge, che dà luogo alle fiscalità, ed agli arbitrii di Commissioni, in difesa dei quali si crede accordare un favore concedendo la facoltà d'esibire i propri bilanci.

« Ora chi sarà quel negoziante così poco geloso del suo credito e dello stato suo che non preferirà sottostare ad una tassa superiore forse ai suoi mezzi, piuttostochè svelare il segreto dei propri affari?

« Non meno odioso si ravvisa l'aggravare d'un aumento progressivo colui che presuntivamente sorpassi le lire 30,000

di lucro, perchè, oltre all'arbitraria presunzione, cui solo rimedio sarebbe l'esibizione dei propri libri, questo sistema non farebbe che generare incertezze.

« La Camera di commercio non intende qui discutere sulla massima controversa, se debbasi imporre il capitale, o la rendita. Interprete del desiderio di questi negozianti, essa esprime solo il voto, che qualunque sia il sistema prescelto, questo non possa dar luogo ad incerte, ad arbitrarie applicazioni.

« Il commercio d'una piazza marittima offre tali e tanti azzardi nelle sue speculazioni, che per nulla può paragonarsi a quello delle interne provincie. Qui dove le grandi speculazioni hanno vita succede soventissimo che tale negoziante lucrerà in un mese lire 80,000 e ne perderà 100,000 nel successivo. Abbiamo esempi di case che nei primi mesi del 1847 erano reputate avere lucrato parecchie centinaia di mila lire, e che al finire dello stesso anno erano cadute in fallimento.

« È ferma opinione della Camera che questa tassa, come venne votata dalla Camera elettiva, quando anco potesse (del che si dubita) trovare facile applicazione nelle interne provincie, non potrebbe però mai senza gravi difficoltà e perturbamenti attuarsi in una piazza marittima siccome la nostra.

« Il commercio di Genova non disconosce i bisogni dello Stato, nè si ricusa a concorrervi. Il commercio di Genova ha sempre dato prove di patriottismo e di disinteresse. Esso non negherà mai il suo concorso ai pubblici pesi; ed ove occasioni straordinarie esigessero ancora straordinari sacrifici, il commercio ligure saprà accettarli volentoso. Ma qui non si tratta di legge temporaria o straordinaria, trattasi di legge, per così dire, normale, legge che quale è proposta incontrerebbe ostacoli gravissimi nella sua attuazione.

« Giova pure considerare essere per lo Stato nostro affatto nuova un'imposta di questa natura; richiedersi quindi somma discretezza nelle quotizzazioni per renderla accettabile, maturo esame per equamente applicarla.

« La Camera di commercio di Genova opina che meglio del sistema seguito sarebbe stato preferibile, salvo modificazioni, quello proposto dal ministro di finanze nel progetto presentato alla Camera dei deputati il 3 febbraio prossimo passato, in cui si ravvisano minori difficoltà d'esecuzione.

« Signori senatori, l'opinione unanime del commercio ligure respinge il sistema seguito dalla legge ch'è proposta alla vostra approvazione. La voce di Genova, di questo centro del nazionale commercio, non può non essere ascoltata; e lo sarà certamente da voi che col negare ad essa legge la vostra sanzione darete tempo al Governo ed alla Camera elettiva di studiarne le modificazioni, che possano renderla meno gravosa, meno odiosa, più equa, e perciò più facilmente attuabile.

« Il commercio di Genova confida nel vostro onorando Consesso, ecc. »

A queste considerazioni, o signori, io ne aggiungerei un'altra ed è, che nella legge che vi è presentata vi ha un principio inquisitorio che io non credo sia confacente colle basi del principio costituzionale...

Voci. Oh! oh!

BALBI-PIOVERA. Tutti sanno che il sistema rappresentativo costituzionale ha per base il libero arbitrio nell'agire, la libertà individuale dei cittadini come le repubbliche hanno per base l'abnegazione dell'individuo innanzi alla cosa pubblica. Voi con questa legge ammettete un sindacato nel credito, nell'azione, nelle operazioni del com-

mercio o nel prodotto che il talento (altro capitale che si acquista) ha potuto procurare ai cittadini. È una indiretta azione che fate a quel diritto.

Questa obbiezione che a me sembra fortissima ha per iscopo di dimostrare il pericolo in cui si cade di allontanare dal nostro sistema di Governo molti individui i quali forse non hanno un'opinione politica molto ferma e stabilita da forti convinzioni.

Se non fossi certo dei bisogni dello Stato, bisogni che ho da principio accennati, se non fosse la profonda conoscenza che ho del Ministero e della Camera dei deputati, io crederei che con questa legge si è voluto fabbricare un'arma per distruggere nell'animo di alcuni il Governo rappresentativo...

Voci. Oh! oh!

BALBI-PIOVERA. ...per richiamare gli animi poco convinti ad altra forma di Governo.

Questa idea che ho maturata lungamente, mi sembra più forte di quanto non sembrava forse ad altri. Il disgusto delle popolazioni commerciali ed industriali potrà sicuramente raffreddare il loro amore pelle nostre istituzioni; in fatto di partiti quando non possono urlare di fronte si servono in tutto come arma per giungere ai loro fini.

Io non voglio approfondire quest'argomento, neppure un altro che mi sembra assai fondato, ed è che con la presente legge, senza badare, voi attaccate, voi emendate la legge elettorale; colla nuova imposta voi crescete di molto il numero degli elettori: per certo di questo non sarò io che farò un rimprovero; ma credo che tutto quello che tocca alla legge fondamentale dello Stato, deve essere considerato sotto rapporto speciale, e non per rapporto diverso indiretto, come sarebbe quello di questa legge, di una legge di finanza.

Dietro queste riflessioni, io credo che questo progetto debba essere rivisto, ristudiato con molta ponderatezza, e che debba essere rimandato alla Commissione. Epperò io mi unisco alla proposizione fatta dal mio onorevole amico conte Sclopis.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

DI POLLONE, relatore. Signori senatori, io riputava di farvi cosa grata di non imprendere a parlare su questo progetto di legge sino al termine della discussione, e così a non rispondere ad ogni oratore, facendo risparmio di tempo divenuto ora più prezioso che mai, riserbandomi di riepilogarla al suo termine: ma mi trovo invitato ad esprimere l'opinione della Commissione, dacchè un ordine del giorno dell'onorevole senatore Sclopis viene proposto al Senato; e siccome non si era potuto in prevenzione deliberare sul medesimo, debbo necessariamente dire qual sia il pensiero della Commissione.

Non entrerà a spiegare ulteriormente i vantaggi che vi sono dall'adozione di questa legge, già messi in chiara luce dal Ministero, e solo mi restringerò a parlare dell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno propone di rimandare alla Commissione la legge per nuovi studi; ma vi prego, o signori, di esaminare in qual condizione l'adozione di quest'ordine del giorno porrebbe la Commissione.

Tre sono i sistemi in presenza: il sistema francese così lungamente spiegato dall'onorevole ministro di finanze, contro il quale non saprei cosa aggiungere per maggiormente convincervi che è un sistema che non si può nè si deve applicare.

Se la Francia continuò di adattarvi, si fu unicamente in virtù della modicità della tassa e per forza di abitudine, e in ultimo nella speranza di vedere o tosto o tardi posto un ri-

medio ai lamentati inconvenienti. Ma da noi, ove si tratta di stabilire nuovamente questa tassa, non mi saprei spiegare con quale ragionevolezza vorremmo impiantare in questi Stati un sistema riprovato dall'esperienza.

A questo sistema, riconosciuto inesatto là ove fu praticato, adottato in gran parte dal nostro Governo nel suo primitivo progetto, se non se perchè aveva ricevuto vita altrove, abbandonato dall'attuale ministro, la cui chiarezza non poteva non iscorgerne i tanti difetti, veniva sostituito quello di un determinato numero di categorie suddivise in classi, ad ognuna delle quali era applicata una tassa definita.

Siffatto metodo, raccomandato da alcuni oratori, può sembrare più semplice nella sua applicazione, ma non lascia di sollevare gravi difficoltà, poichè converrà pur sempre ricorrere a quale delle categorie, ed a quale delle classi debba appartenere ogni commerciante, ogni manifattore; nè sarà possibile di prescindere da quelle indagini che lo spirito di parte qualifica tosto per fiscalità odiosa.

Il secondo sistema, quello, se mai non mi appongo, perorato dall'onorevole senatore Sclopis, sarebbe quello appunto delle categorie, della non progressione della tassa: ma, o signori, questo sistema non potete ignorare che era il sistema del Ministero che fu presentato alla Camera elettiva, che la sua Commissione non avendolo adottato, l'altro dei sistemi, il terzo, di cui mi riservo di parlare, fu invece preferito; il che vuol dire che la Camera elettiva implicitamente respingeva il sistema delle categorie; il che vuol dire che il Ministero avendolo abbandonato ed essendosi, per così dire, riatteccato al presente, credo che sia miglior consiglio di mettere in pratica di fare uno sperimento del sistema di che è informato il progetto attualmente in discussione.

La Commissione poi si mantiene ferma nel parere già espresso nella mia relazione: e perchè? Il perchè ve lo ha detto nella sua relazione: crede importante, crede imprescindibile che i bisogni del tesoro siano sovvenuti; e questa imposta deve certamente rendere da tre e più milioni. Questo non è contestato; da qualunque lato della Camera, da qualunque parte siano venute le reclamazioni, rimostranze, o petizioni, tutti unanimi riconoscono la necessità, il bisogno di sovvenire il tesoro.

Ora, rimandando il progetto alla Commissione, or ora vi esponeva le difficoltà in cui ella si troverebbe, nè saprebbe a qual partito appigliarsi, poichè non è possibile il sistema francese; quello delle categorie incontrerebbe gravi difficoltà nella sua accettazione per parte di tutte le parti componenti il Parlamento; il terzo poi, ove il Senato rimandasse alla Commissione il progetto, sarebbe lo stesso che dire che non accetta il sistema proposto dalla Camera elettiva, e così sarebbe preclusa la via a formulare un nuovo progetto.

Ma di più diceva che non si potrebbe giungere al punto di sovvenire il tesoro; e difatti, diceva il senatore Sclopis che non dovendosi pagare questa imposta che col primo gennaio 1852, vi era tempo di maturare un nuovo sistema, vi era tempo di attuarlo, e citava per analogia un progetto di legge che è stato sancito nell'attuale Sessione sui fabbricati.

Ma vi prego, o signori, lasciando da parte ogni considerazione estranea, di attenervi semplicemente ai fatti. Quando la Commissione del Senato dovesse realmente studiare un nuovo progetto, non potrebbe sottrarlo al Senato che nel riaprirsi della Sessione, e non potrebbe venire discusso e rimandato alla Camera elettiva che verso il finire dell'anno. In quell'epoca dobbiam tutti desiderare, e spero che il Parlamento vorrà occuparsi anzitutto dei bilanci dello Stato onde uscire una volta da quello stato provvisorio che è tanto dan-

noso alle nostre finanze. Altre leggi di finanza importanti sono pure ancora da discutersi e non le ometterà la Camera elettiva; la legge sulla Banca, per esempio, la legge sulle pensioni degli impiegati civili, la legge sull'imposta mobiliare, ed altre, che potrà forse presentare il Ministero in via d'urgenza.

Nessuno ignora che per l'attuazione di una legge di questa natura non bastano nè sei nè otto mesi per formare i ruoli; perciò ben vedete che pel 1852 non si potrebbe mettere in esecuzione questa tassa sul commercio e sugli esercenti professioni liberali.

Oltre al danno che ne deriva allo Stato, io mi fo lecito di rappresentare nuovamente una considerazione morale, dico una considerazione morale, perchè non è morale che una parte dei cittadini paghi e che l'altra non paghi, ed è appunto ciò che avverrebbe, ciò che genera malcontento nella popolazione.

Ieri l'onorevole senatore Sclopis rispondeva che questo...

SCLOPIS. La popolazione, ho verificato meglio, mi permetta che l'interrompa un istante (*Il senatore Di Pollone assente*), la popolazione commerciale dappresso ad elementi che credo sufficientemente accertati, ma non perfetti ancora, sarebbe di 40,000 sopra il totale della popolazione dello Stato.

Io ieri mi indussi a fare un altro calcolo che non era preciso (*Il senatore Di Pollone fa un cenno*), a cui un altro ho surrogato.

Mi scusi l'onorevole relatore se l'interrompo... Il ragguaglio sarebbe stato sul rapporto che si poteva stabilire fra la popolazione tassata di tassa personale e la popolazione commerciale.

Dietro documenti avuti stamane, che credo esatti, la tassa personale contiene il numero degli articoli ossia dei tassati nella cifra di 493,585.

Il calcolo io non l'accenno fuorchè coll'idea di far vedere che il numero della popolazione commerciale è di tanta importanza che comprendendovi non solamente i commercianti tassati, ma anche le loro famiglie, e tenendo conto del giro dei capitali, meritava sicuramente sommo riguardo. E si poteva dire che quella specie di antagonismo che si sarebbe prodotto tra i colpiti da tassa prediale ed i colpiti da tassa commerciale non sussisteva in questo senso, di diminuire l'importanza di ben sistemare la tassa commerciale, e di lasciar tempo unicamente per indurre una base più vera. Del resto, ripeto, concorro nel principio della necessità e, se mi permette il signor relatore, io credo che non ci vogliano otto mesi per stabilire un ordine di categorie, tanto più che la difficoltà di stabilire quest'ordine delle categorie sarà piuttosto nel senso di determinare il *maximum*, il *minimum* e la gradazione di quello che si avrà da pagare.

Abbiamo delle categorie già stabilite in paesi vicini a noi, le quali ci possono fornire degli elementi; la gradazione poi della somma da pagarsi mi sembra che non sia un lavoro così lungo da sgomentarci.

DI POLLONE, relatore. Il Senato ha udite le spiegazioni del senatore Sclopis; ora queste spiegazioni, naturalmente cangiano la risposta che io intendeva di fare; essa era basata sull'allegazione che egli aveva espressa dietro a documenti i quali però riconosceva, con una precisa riserva, non esatti.

Io voleva dire che vi era giustizia, che il commercio pagasse mentre vi era un lamento che direi pure generale dei quotati quando il commercio andava indenne da ogni tassa; questo era un principio di giustizia che io cercava di dimo-

strare, cioè di non lasciare una classe di cittadini sopportare sola i carichi dello Stato, mentre tutti godendo della protezione e dei vantaggi che procura un Governo ben ordinato ad ogni cittadino, ogni cittadino era tenuto a sopportarne i carichi.

Ora, per la differenza del numero della popolazione commerciale relativamente al rimanente della popolazione, variano le considerazioni fatte dal conte Sclopis, ma non varia l'argomento che voleva addurre, cioè la necessità assoluta di non più ritardare questa necessità di un contributo per parte del commercio, onde evitare un'ingiustizia che mi pare flagrante.

Riducendo ai minimi termini la questione, ciò che divide gli opposenti alla legge da noi si è che essi la dicono vessatoria, ingiusta, inquisitoria, e perciò non l'ammettono; mi farò lecito di dire che la Commissione non ha considerata questa legge certamente come perfetta, e la sua relazione ne fa fede, ma ha riconosciuto l'interesse di porla in attività senza dilazione talmente superiore ad ogni altra considerazione, da farla passare oltre ai lamentati inconvenienti, tanto più che essa riconosceva che questa legge non dovrebbe essere duratura, che doveva essere una legge di esperimento, legge che fra uno o due anni si potrà facilmente modificare: soggiungerò poi ancora che non vede la Commissione una tanta difficoltà nelle due allegazioni in contrario addotte dagli opposenti alla legge medesima cioè alla dichiarazione ed alla prova di questo reddito.

Quanto alla dichiarazione, io credo, e credo con molti dei miei colleghi, che ogni commerciante il quale fa, se non minutamente, ma sicuramente, l'inventario de' suoi prodotti, potrà alla fine dell'anno conoscere quale sia stato il suo beneficio, il suo reddito netto, come lo chiama la legge e quindi farne la sua dichiarazione.

Ma, signori, ponderiamo senza prevenzione le varie disposizioni della legge e troveremo in primo luogo che il verificatore rettifica le dichiarazioni inesatte (articolo 24). Il buon senso, il diritto comune ci fa sicuri che un verificatore non opererà senza un fondato motivo delle variazioni, il quale motivo dovrà naturalmente essere comunicato alla parte interessata, la quale potrà far valere le sue ragioni contro il parere del verificatore.

Quando non riesca a persuaderlo, il contribuente potrà appellarne presso la Commissione (articolo 27) istituita dall'articolo 10 e seguenti.

Ora queste Commissioni le vediamo composte di cinque membri, due dei quali debbono essere agenti del Governo responsabili del loro operare verso il Ministero, e due debbono essere scelti fra le classi degli individui di cui ognuna deve occuparsi; guarentigia questa che farà sì che nessuna decisione potrà venire presa senza perfetta cognizione di causa; finalmente ogni Commissione è presieduta dal sindaco del capoluogo ove risiedono le Commissioni (articolo 17).

La scelta del presidente deve certamente considerarsi come indipendente da ogni influenza governativa: e ciò che stabilisce evidentemente la preponderanza nei membri elettivi ed indipendenti per sempre più illuminare il giudizio delle Commissioni, si è la facoltà impartita a queste di aggiungervi due individui appartenenti alle suddivisioni delle singole industrie o professioni tassate (articolo 18). Ogni più ampio potere è dato alle Commissioni per chiarire le questioni (articolo 28).

Da ciò si vede una sovrabbondanza di precauzioni per evitare il più che sia possibile ogni errore, ogni ingiustizia.

Ma ciò non basta ancora; ed è riservato il diritto di reclamo

contro le deliberazioni delle Commissioni presso il tribunale amministrativo della divisione (articolo 52). Ai membri ordinari di esso tribunale dovranno aggiungersi con voto deliberativo due commercianti od esercenti le professioni liberali, appartenenti od all'industria od alla professione del tassato che sarà in istanza presso il tribunale medesimo.

Queste guarentigie debbono assicurare i futuri contribuenti, mentre non è supponibile, anzi sarebbe assurdo il credere che verificatori, Commissioni e tribunali amministrativi si mettano tutti nella stessa via di volere irragionevolmente mantenere una quota di tassa non fondata; ma quando questa ipotesi si verificasse rimane poi sempre all'interessato la facoltà di dimostrarne la erroneità colla presentazione dei suoi libri; al quale mezzo si applicano appunto i maggiori rimproveri fatti contro la legge e dai petizionari rivoltisi al Senato, e dai senatori che hanno parlato contro la legge medesima.

Non disconosce la Commissione quanto sia delicato per un commerciante il porre il segreto nelle mani altrui; anzi ho reso a suo nome nella mia relazione omaggio alla riserbatezza con cui debbono essere trattati gli affari commerciali. Tuttavia non si seppe spaventare dalle conseguenze di questa disposizione, in primo luogo perchè non essendo obbligatoria, ma soltanto facoltativa, la presentazione dei libri non avverrà che quando si presentasse veramente qualche caso straordinario ed eccezionale che per conseguenza, ne siamo convinti, non farà mai regola.

Teniamo per fermo che il procedere del potere esecutivo sarà largo e mite da non ispingere mai un quotabile all'estremo di valersi di questo mezzo per dimostrare la verità del suo esposto; della ragionevolezza di quale nostra opinione avete ricevuto la prova dalle più esplicite dichiarazioni del ministro.

L'obbligo della presentazione può venire quando un commerciante volesse sostenere una dichiarazione infedele; ma allora non la farà, e la quota sarà mantenuta, e giustamente mantenuta. Quando poi avesse l'audacia di presentare i suoi libri, sarà pur utile che la legge abbia creato un mezzo di confondere chi si ostinasse a sottrarsi dal sopportare la sua quota parte degli oneri comuni.

Concludo pregando i signori senatori di voler ritenere quanto fu proclamato senza contestazione da ogni parte: la giustizia della tassa; la necessità che sia pagata senza ulteriore ritardo, e di voler pesare nella loro saviezza, se per qualche possibile inconveniente di applicazione, da cui, alla peggio, possa per avventura nascere qualche scorcio di privato interesse si abbia da sacrificare l'interesse generale, cosa che sarebbe contraria alle massime mai sempre sancite, e contraria eziandio al bene dello Stato; il perchè la Commissione tiene per fermo che il Senato votando la legge dimostrerà di non declinare dalle massime da esso mai sempre assentite e sarà per respingere l'ordine del giorno, non che ogni emendamento che venisse proposto.

Allorquando venne tassato il commercio per il prestito forzato del 7 settembre 1848, furono delegate le Camere di commercio a fissare le quote dei commercianti; desse nominarono degli aggiunti scegliendoli appunto nella classe dei commercianti principali tassabili, e vennero nel loro animo e coscienza a modo di giurati a dare il loro parere fondato sulla notorietà, e da pochissimi interessati vennero dei richiami; si rettificarono gli errori e non vi fu, come disse il ministro, che un solo il quale fece istanza di dare la visione de' suoi libri per vedere riformata la sua classificazione.

Questo precedente deve tranquillare, secondo me, l'animo dei senatori, che non si renderà necessaria la estrema temuta

investigazione e non verrà la legge a prendere il carattere veramente odioso di una eccessiva fiscalità.

Rimarrà poi sempre che se un quotato non gli conviene di presentare i libri non lo farà. Quando realmente fosse gravato potrà presentarli, e farà ciò che si fa in Inghilterra dove non risulta, che io mi sappia, in nessun dei periodici che si occupano di materie commerciali o di materie governative, che si siano prodotti inconvenienti.

In sostanza sono due sistemi in presenza. Uno attuabile, ed è quello di adottare la presente legge. L'altro è quello che dico impossibile, ed è quello di rimandare alla Commissione il progetto a rivedere. Il rinvio alla Commissione avrebbe per conseguenza immediata di non portare il sollievo tanto desiderato al tesoro.

Dirò una sola parola, per terminare, al senatore Balbi-Piovera il quale riportava nel terreno della politica le conseguenze di questa legge.

Egli temeva che l'adozione della legge potesse distruggere l'affezione delle popolazioni al Governo rappresentativo.

Io gli domando perdono di essere di un parere affatto contrario, e credo anzi che quando il Senato avrà approvata questa legge darà una prova maggiore dei principii di giustizia che lo animano, ed i principii di giustizia, quando vengono applicati e svolti, lungi dal disaffezionare le popolazioni non fanno che conservare in esse un sentimento di devozione per il paese e per i poteri che ne reggono i destini.

Conchiudo respingendo a nome della Commissione l'ordine del giorno.

COTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COTTA. Alcuni argomenti del dotto relatore della Commissione non possono dispensarmi dal presentare qualche riflesso che proverà forse che i suoi argomenti non hanno tutti quel valore e quel peso che egli ha voluto darvi.

Uno dei primi argomenti ch'egli adduceva, che la legge ora proposta è la sola attuabile, e che gli altri due sistemi, cioè il francese ed il sistema delle categorie non lo siano; il primo perchè se n'è conosciuta l'ingiustizia; il secondo perchè è stato rigettato dalla Camera dei deputati.

Io dirò che se la Camera dei deputati ha rigettato il sistema delle categorie, si è perchè questo sistema, com'è stato proposto dal ministro, era connesso con altre disposizioni le quali assolutamente non potevano ammettersi ed involvevano in sé anche il sistema francese, perchè se si aggiungeva il decimo sul fitto che si pagava dai contribuenti e diverse altre cause potevano farla riguardare come la copia del sistema francese; ma in sé il sistema delle categorie deve essere spoglio d'ogni rapporto con quello di una parte aliquota del fitto, la quale base sicuramente è ingiusta perchè molti commercianti fanno maggiori affari in un locale ristrettissimo, mentre il commercio di un'entità molto minore erige magazzini molto vasti e che costano delle pigioni assai forti: io dico, quando si tratta solamente di stabilire delle categorie, basta ritenere lo stesso argomento che presentava il signor relatore dell'imprestito del 1848, il cui riparto stabilito per categorie dalle Camere di commercio non aveva dato luogo a quasi nessun richiamo, e in due o tre mesi si è fatta tutta la operazione, si è sistemato tutto e si è pagato per anco l'imposta: non vedo quindi il perchè nel mese di novembre, quando si riproducesse una legge molto meglio studiata e molto meglio elaborata, basata sul principio delle categorie non potrebbe essa venire votata o in dicembre od in gennaio o in febbraio, e come allora in un paio di mesi si pagò l'imprestito del 1848, non si potrebbe venire ad esigere la stessa

tassa che ora si vuole imporre senza che ci fosse ritardo, ed una perdita dal canto del Governo.

I prestiti ultimi che si sono emessi dal Governo, come le 18 mila obbligazioni e i 4 milioni e mezzo di rendita, debbono porre il tesoro in posizione da non aver bisogno di un milione e mezzo, nè di soffrire per averlo un mese prima od un mese dopo.

Il commercio non dissente di pagare la tassa per l'anno 1852, e la paghi nel mese di gennaio o di febbraio questo non deve interessare punto il tesoro; se si venisse a stabilire delle categorie le quali fossero proposte da due membri della Camera del commercio, da due membri del tribunale di commercio e da due membri della Banca, io sono persuaso che questi sei membri potrebbero proporre e dare una base da fissare, regolare in quale categoria debba essere tenuta qualunque casa di commercio nel nostro paese. Io direi che si facesse una Commissione in ciascun distretto delle diverse Camere di commercio che abbiamo; in due mesi si potrebbero regolare tutte le categorie; e quando ci fossero dei richiami, questi richiami non potranno mai essere che dalla maggiore alla minore delle rispettive classi della stessa categoria; quando si stabilissero cinque, sei, sette classi per categoria si tratterebbe di fissare da 300 a 400 lire dall'una all'altra, e tante persone anche per amor proprio non si lagnerebbero di essere poste in una tal classe per non avere a scusarsi di non poter appartenere ad una classe inferiore; ma qui nel metodo proposto dal Governo, attualmente il verificatore non ha nessuna base per regolare la tassa di una casa, perchè ci sono, per esempio, due case: una ha giuocato sul rialzo dei fondi pubblici, l'altra ha giuocato al ribasso, una delle due si è ingannata; in fine dell'anno vengono ad un inventario, ed una trova 10,000 lire di beneficio, l'altra fa una perdita di 30,000 lire; questa perdita o beneficio entrano nella comune dei tre anni; questi commercianti appartengono alla stessa categoria; qual base avrà il verificatore per giudicare quale delle due consegne fatte sia regolare? Che se non avvi alcuna base bisognerà, per respingere una tassa esagerata, venire alla presentazione dei libri ed a motivare le sue perdite colla confessione di essersi ingannato nella sua speculazione.

Nella Commissione, di cui ho fatto parte nella minorità, si sarebbe accettata anche da tutti la legge quando solamente si fosse costituito il *maximum*, per esempio, di lire 1500, perchè più d'uno direbbe: per 300 o 500 lire non vado a mettermi in piazza; ma qui una casa che venisse per una speculazione od una qualche operazione aver fatto chiasso in piazza, e dato a credere d'aver guadagnato 50, 60, 100 mila lire, che poi continuando sulla stessa base le altre sue operazioni ne avesse perduto una metà o due terzi, potrebbe essere tassata in ragione dei supposti guadagni, verrà ella a dire: sì, è vero che ho fatto una speculazione, che ho guadagnato 50, 60 mila lire, ma ho pur fatta la tale operazione cattiva, ho venduta la tal cosa bene, è vero, ma non mi è stata pagata; ho dovuto perciò ricorrere ad altre case, farmi imprestare denari ad un interesse molto elevato: infine discoprirà ella tutte le sue magagne?

Tale è veramente l'inquisizione di questa legge, che perciò è affatto insopportabile al commercio, ne ha motivato tanti richiami, e sicuramente disgusterà la parte più interessante e forse la più ricca, o quella che si può dire la sorgente delle maggiori ricchezze del paese; quindi io voto contro la legge.

VESME. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Vesme ha la parola.

VESME. Dalla lunga discussione che ebbe luogo su questa

egge, mi sembra che due cose appaiono ad evidenza: l'una, che questa legge ha gravi difetti; l'altra che ad onta di questi difetti è tuttavia necessario che sia adottata. Non reputo necessario di farmi approvare la prima di queste proposizioni; molto si è detto dei difetti della legge; alcuni anche non furono specialmente accennati, ma sono sì evidenti che ognuno può discutere da se stesso. Dirò soltanto alcune parole sulla seconda proposizione, come cioè sia necessario adottare questa legge ad onta dei suoi difetti.

Fece giustamente osservare l'onorevole relatore nel suo rapporto, come il rimandare questa legge ad altro tempo sia un dipresso lo stesso che rigettarla; verità che poscia lo stesso relatore dimostrò evidentemente nel suo discorso, ma che spero più evidentemente ancora si possa forse dimostrare.

Una ragione principalissima ha per sì lungo tempo ritardata l'adozione di una legge su questo argomento: la difficoltà d'imporre una contribuzione ad una classe di persone che sinora non vi era soggetta. Naturalmente tutte le classi dei commercianti e delle altre persone che a questa contribuzione vengono ora soggette o direttamente o indirettamente vi si oppongono.

Già sul finire del 1847 si era dal Governo fatto stendere un progetto di tassa delle patenti: il progetto fu affidato ad una Commissione in gran parte di negozianti; e quantunque tal progetto fosse appunto nel senso che ora il commercio asserisce che sarebbe pronto ad adottare, allora lo rigettò come pessatorio, rovinoso pel commercio, intollerabile.

Se adesso questo sistema per categorie che il commercio propone non si ritrovasse al confronto col sistema proposto al Ministero, quello pure sarebbe assai probabilmente rigettato; laddove se si mette in confronto col sistema che ora è sottoposto alle nostre deliberazioni, se questo sarà prima in vigore, quello verrà bene accolto per certo. Si adotti adunque la legge, e s'inviti insieme il Ministero a presentare nella prossima Sessione del Parlamento un nuovo progetto di legge col quale si rimedi a quegli errori e danni che possa presentare la legge attuale.

È indubitato, come osservava l'onorevole senatore Cotta, che attualmente la classe dei negozianti è una delle più ricche, e dirò anche una delle più influenti e più potenti dello Stato; ma ad onta che sia delle più ricche, e forse la più ricca, è la sola esente da contribuzioni; anzi le nuove leggi che abbiamo sancite nel corso di questa Sessione diminuirono considerabilmente le stesse contribuzioni indirette alle quali andava soggetta. È adunque necessario che essa invece sottostia a nuovi sacrifici per portare i carichi dello Stato, dai quali essa quanto gli altri, o più, ritrae beneficio.

Questa contribuzione difficilmente potrà sancirsi se la legge presente non si adotta, poichè essendosi a grandissima maggioranza, come osservava il senatore De Fornari, nella Camera elettiva rigettato l'opposto sistema, difficilmente è da sperare che essa muti opinione; e quand'anche si mutasse, più difficile ancora è il determinare il tempo in che possa avvenire.

Il dire che avverrà nei primi mesi dell'anno è una congettura del tutto priva di fondamento, ed anzi è quasi impossibile che questo non avvenga fuorchè in tempo assai lontano.

Nè giova l'argomento dello zelo che metterà il commercio nel prestarsi ai pesi dello Stato. Non nego lo zelo di nessuna persona, ma gli esempi adottati poco provano all'uopo; si trattava di speculazioni commerciali che si giudicarono utili, ed alle quali in caso diverso non vi sarebbe per certo concorso con tanto ardore; e se nell'ultimo prestito vi furono oblatori per 33 milioni, laddove se ne cercavano 18, fu per-

chè il partito si giudicò utile; e se le condizioni fossero state più gravi, non vi sarebbero stati oblatori neppure per 10 milioni, e probabilmente avrebbero mancato del tutto. Ma qui, non trattandosi nè di prestito, nè di speculazioni, ma di una imposta, non bisogna partire dai principii di devozione, di zelo, ma dai principii della necessità dello Stato e della obbligazione da imporsi ai contribuenti. Ora le necessità dello Stato esigono assolutamente che la contribuzione s'imponga, e che ciò si faccia nel modo il più pronto ed il più sicuro; ed il solo modo pronto e sicuro si è di adottare la legge quale vi fu presentata.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il Senato deve deliberare sull'ordine del giorno proposto dal signor senatore Sclopis, che ho l'onore di sottoporre al suo giudizio.

Chi approva l'ordine del giorno proposto dal signor senatore Sclopis voglia sorgere.

(Il Senato non approva.)

Chieggo al Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

Chi vuol tenere per chiusa la discussione sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

(Il presidente legge i primi due articoli i quali sono approvati senza osservazioni.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 409.)

« Art. 3. Sono esentati dall'obbligo di munirsi di patente:

« 1° Tutti coloro che si dedicano all'industria agricola per la raccolta, prima manipolazione e vendita dei prodotti e frutti dei terreni che loro appartengono o vengono da essi coltivati, e per il bestiame che vi allevano, mantengono ed ingrassano;

« 2° Tutte le persone addette all'immediato servizio delle amministrazioni pubbliche per lo stipendio che sia minore di lire 3 mila e figuri in uno dei bilanci dello Stato;

« 3° Le persone salariate o lavoranti a fattura od a giornata nelle case o botteghe, officine e nei laboratori d'individui di loro professione, come altresì gli operai che lavorano nelle loro stanze o presso i privati senza lavoranti, apprendizzi, fattorini, insegna, bottega o magazzino.

« Non sono considerati quali lavoranti la moglie che lavora in aiuto del marito, nè i figli anche ammogliati che lavorano col padre e colla madre, nè un solo aiutatore o bracciante necessario per l'esercizio della professione;

« 4° I facchini, i barcaiuoli, i marinai;

« 5° I venditori ambulanti per le vie e piazze, nei siti di passaggio e sui mercati, di fiori, zolfanelli, esca e pietre focaie, scope, stuoie, canestri statuette e figurine di gesso o plastica, di frutta, cioè funghi, verdura, legumi, pesci, cacciagione, pollame, butirro, ova, latte, cacio, caciaiuole ed altri minuti commestibili o rinfreschi.

« I ciabattini, cenciaiuoli, arrotini, pettinatori e scardasieri ambulanti, i verniciatori di scarpe, i sarti rappezzatori, i calzolari ambulanti nelle campagne e senza bottega, i fabbricanti di reti per la pesca pure senza bottega o stabilimento ed i fabbricanti di zoccoli intieramente di legno.

« Nulla è innovato relativamente alle patenti dei capitani e padroni di mare. »

DI POLLONE, relatore. Farei osservare al Senato che è corso un errore al paragrafo 3 dove dice: *frutta, cioè funghi*; questo cioè vorrebbe essere soppresso.

PRESIDENTE. Chi approva il terzo articolo voglia levarsi. (Il Senato adotta.)

« Art. 4. L'ammontare del diritto che dovrà pagare ciascun contribuente è determinato a seconda della classe nella quale viene collocato.

« Le classi per i banchieri, negozianti all'ingrosso ed al minuto, imprenditori di appalti, agenti di cambio, sensali, agenti di affari, direttori di società, artieri e bottegai, sono le seguenti:

Numero delle classi	Ammontare del reddito netto presunto	Ammontare del diritto dovuto
1 ^a	Da 30,001 a più, aumentando di lire 250 per ogni 3000 lire	lire 1,500
2 ^a	Da 25,001 a 30,000	» 1,250
3 ^a	Da 20,001 a 25,000	» 1,000
4 ^a	Da 15,001 a 20,000	» 750
5 ^a	Da 12,001 a 15,000	» 600
6 ^a	Da 10,001 a 12,000	» 500
7 ^a	Da 8,001 a 10,000	» 400
8 ^a	Da 6,001 a 8,000	» 300
9 ^a	Da 5,001 a 6,000	» 200
10 ^a	Da 4,001 a 5,000	» 200
11 ^a	Da 3,001 a 4,000	» 150
12 ^a	Da 2,001 a 3,000	» 100
13 ^a	Da 1,001 a 2,000	» 50

COTTA. Io propongo che dopo le parole *nella classe prima: da 30,000 a più* vengano soppresse quelle *aumentando di lire 250 per ogni 3000*.

PRESIDENTE. Si propone un emendamento che consiste nel cancellare dalla classe prima le parole: *aumentando di lire 250 per ogni 3000 lire*.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e agricoltura e commercio. Io mi credo in obbligo di oppormi a quest'emendamento. Essendosi stabilito di raggugliare la tassa sulla rendita media, non vi è ragione onde favorire quelli il cui prodotto supera le 30,000 lire.

Ciò è assolutamente contrario alle disposizioni dello Statuto, quando questo dice che tutti debbono contribuire in proporzione dei loro averi. Dunque quegli che ha un reddito di 30,000 lire deve pagare più di quello che ha un reddito di 30,000 lire. Nè vale il dire che questo apre la porta allo arbitrio dei tassatori e delle Commissioni, perchè, io ripeterò, che sicuramente io credo che nè i tassatori, nè molto meno le Commissioni si mostreranno indiscrete nel tassare i commercianti, e che ai commercianti rimane pur sempre la facoltà dell'esibizione dei libri: e se vi è categoria a cui poco debba importare l'esibizione dei libri è appunto quella il cui prodotto è maggiore di 30,000 lire.

L'esibizione dei libri può riescire grave al negoziante i cui affari sono dissestati, ma a quello il quale è in condizione talmente prospera, che è riputato guadagnare oltre le 30,000 lire, io credo che non tornerà molto grave l'esibire i propri libri.

D'altra parte vi è una ragione che domina tutte le altre, ed è quella della prescrizione assoluta dello Statuto.

Adottando l'emendamento, bisognerebbe rigettare l'articolo perchè altrimenti verreste a sanzionare un'aperta violazione dello Statuto.

DI POLLONE, relatore. Domando la parola.

È per risolvere in modo perentorio la questione dell'emendamento sollevata.

Il Senato avendo adottato l'articolo 2 non può più essere in caso di ammettere l'emendamento, ossia soppressione proposta dal senatore Cotta, perchè l'articolo 2 stabilisce la proporzionalità. Stabilita questa, ne deriva la conseguenza immediata, assoluta che non si possa prescindere dall'applicarla anche pel reddito eccedente le 30,000 lire.

COTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Scusi, bisogna che prima domandi se il Senato vuol appoggiare l'emendamento.

Il Senato conosce l'emendamento proposto.

Chi vuol appoggiarlo si alzi.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo 4.

Chi lo approva sorga.

(Il Senato adotta.)

« Art. 3. Gli avvocati, causidici, notai, ingegneri, architetti, agrimensori, estimatori, liquidatori, medici, chirurghi, farmacisti, flebotomi e simili saranno soggetti al pagamento dei diritti secondo le classi seguenti:

Numero delle classi	Ammontare del reddito netto presunto	Ammontare del diritto dovuto
1 ^a	Da 15,001 a più, aumentando di lire 50 per ogni 3000 lire	lire 450
2 ^a	Da 12,001 a 15,000	» 360
3 ^a	Da 10,001 a 12,000	» 300
4 ^a	Da 8,001 a 10,000	» 240
5 ^a	Da 6,001 a 8,000	» 180
6 ^a	Da 4,001 a 6,000	» 120
7 ^a	Da 2,001 a 4,000	» 60
8 ^a	Da 1,001 a 2,000	» 30

DI BENEVELLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Benevello ha la parola.

DI BENEVELLO. Io riconosco giustissima questa disposizione della legge per gli avvocati, i medici, i chirurghi, ecc., ma trovo singolare che vengano qui introdotti gli architetti.

Sintantochè la natura morale dell'uomo sarà collerica, rabbiosa ed ambiziosa, sicuramente vi saranno liti, e gli avvocati ricaveranno da queste liti un lucro onorato; sintantochè la natura fisica dell'uomo sarà accompagnata dalle febbri, dalla gotta e simili altri dilette, sicuramente anche i medici avranno modo di ricavare un onorato lucro dalla loro professione; ma pensate voi che simili vantaggi si estendano agli architetti? Certamente che nelle capitali la cosa non va così, chè qui in Torino un architetto trova facilmente impiego al suo ingegno, e può dall'arte sua ricavare onorato profitto e anche cospicui vantaggi pecuniari; ma non è così nelle provincie.

DI POLLONE, relatore. Domando la parola.

DI BENEVELLO. Ma così non converrebbe giudicare degli architetti delle provincie; sapete voi d'ordinario chi sono i vitruvii nelle nostre provincie? Sono d'ordinario i capimastri ed è caso molto raro quello di un architetto in provincia che possa trovare altro modo di dare sfogo alle sue idee (quando ne ha), che consegnarle alla carta, il che impingua il suo portafoglio, ma per certo nulla affatto la sua borsa. D'altronde voi qui volete tassare le arti liberali; ma io non credo che l'architettura possa dirsi arte liberale.

Essa è una delle belle arti; essa è sempre stata chiamata sorella della pittura e della scultura; la si fa da voi sorella dei flebotomi e dei farmacisti, e per quanto possa essere onorata una tale parentela, essa la ripudia. (*Harità prolungate*)

L'architettura no, non è un'arte liberale; essa è arte bella, è arte che come le sorelle ha per maestro il gusto, per iscopo il piacere; nè v'ha certo tra voi chi pensi che il gusto ed il piacere abbiano mai a fare coi medici, coi causidici o cogli avvocati o coi flebotomi. (*Risa*)

Voto adunque perchè gli architetti non siano compresi nel disposto della presente legge.

DI POLLONE, relatore. Ho domandato la parola per rispondere al mio amico, il senatore Di Benevello. Egli disse che fin tanto che vi saranno uomini che litigano, gli avvocati potranno sperare un lucro. Ma per litigare ci vogliono aule, tribunali, e bisogna che gli architetti li edificino.

Fin tantochè ci saranno febricitanti che daranno prodotto ai medici, occorreranno case per curarli; per quelli che hanno mezzi, delle case private, oppure degli ospedali per la classe dei poveri che è la più numerosa.

Finchè rimarrà fra noi l'attuale civiltà che spero di veder progredire, e non di tornare allo stato di barbarie, ci vorranno, dico, case per albergare gli uomini; quindi gli architetti sicuramente avranno lavoro e lucro.

Ma un'ultima osservazione mi permetto ancora di fare, ed è che non mai gli architetti, gli ingegneri che non voglio da essi separare, non hanno veduto allargarsi tanto il campo della loro industria, dell'applicazione della loro scienza, mentre oggidì certamente si occupano assai più che non lo facevano per l'addietro, e vediamo che soventi volte mancano gli uomini alle cose. Quindi io mi tranquillizzo perfettamente; che se gli architetti sono tassati, hanno un lucro vero e reale la potere senza inconveniente concorrere anch'essi con tutti gli altri cittadini a soddisfare ai bisogni della comune famiglia.

Se io avessi da esprimere un voto, a vece di esonerare gli architetti vorrei aggiungere alle classi tassabili una che fu ommessa, e si è quella dei pittori. *(Risa prolungata)*

DI BENEVELLO. Sono molto sagge le osservazioni del mio amico senatore Di Pollone; molte cose avrei a rispondervi, ma lo stato anormale della mia voce rendendomele impossibile, mi restringo per forza alle poche cose dette sopra.

PRESIDENTE. Si propone all'articolo 5 la soppressione della parola *architetto*.

Domando se è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

(Vengono quindi letti ed approvati gli articoli 5 al 12.) *(Vedi col. Documenti, pag. 413.)*

« Art. 13. Per tutti gli altri comuni s'istituiranno Commissioni mandamentali conformemente al disposto dell'articolo undecimo, le quali estenderanno la loro giurisdizione su tutto il territorio del mandamento. »

DI POLLONE, relatore. Non come relatore della Commissione ma semplicemente come senatore farei un'osservazione, se non sarebbe ora il caso di adottare per la votazione di questa legge il sistema che si è usato nella votazione dei bilanci, perchè sono 51 gli articoli d'approvare.

PRESIDENTE. Il presidente acconsentirebbe di buon grado; osservo però che le categorie dei bilanci erano riferibili ad un solo articolo, mentre qui si tratta di articoli separati di legge.

Un senatore. Sarebbe un'approvazione col silenzio.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. Si è stabilito per la città di Torino e di Genova un circolo molto più circoscritto e chiaro che non sia il circolo che esercitarsi nei capoluoghi di provincia; nell'articolo si dice: « in tutti gli altri comuni, » cioè nei comuni, capoluoghi di mandamento ed in quelli che non sono capoluoghi di mandamento.

Come si raduneranno insieme e come si nomineranno gli individui raccolti da vari comuni per poter deliberare sopra

tutto il mandamento? L'analogia (giacchè i comuni secondari che compongono il mandamento di cui è capoluogo il medesimo capoluogo della provincia) vorrebbe che si dicesse qui: « i comuni capoluoghi di mandamento, » ma che non si lasciassero tutti i comuni indistintamente; mentre se si stabilisce in ogni comune una Commissione, questa debbe deliberare su tutto il territorio del mandamento, e mi pare impossibile che si possa riuscire a comporre una cosa così disparata.

DI POLLONE, relatore. Secondo l'opinione della Commissione pare che non vi sia ambiguità nell'articolo, perchè non è precisamente in tutti i comuni, ma nei comuni capoluoghi di mandamento che si dovranno istituire le Commissioni; quanto al modo di esecuzione della legge, la Commissione crede che ciò rientri nel dominio di un regolamento di amministrazione pubblica.

Del resto, ripeto, io non vedo che vi sia difficoltà, perchè vi sono le parole per tutti gli altri comuni; ciò non vuol dire che in ogni comune s'istituirà una Commissione, ma che nei capoluoghi di mandamento non compresi negli articoli 11 e 12, sarà istituita la Commissione.

PRESIDENTE. Domando al senatore De Cardenas se desidera che si metta ai voti il suo emendamento.

Voci. Deve prima venire appoggiato.

PRESIDENTE. Non è ancora letto.

DE CARDENAS. Formolerò l'emendamento:

« S'istituiranno Commissioni mandamentali in tutti i capoluoghi di mandamento. »

L'emendamento pare necessario all'intelligenza.

PRESIDENTE. Chieggo al Senato se vuole appoggiare lo emendamento ora letto dal senatore De Cardenas.

(Non è appoggiato.)

Metto avanti l'articolo 13. Chi l'approva si levi.

(È approvato.)

(Sono successivamente letti ed approvati senza discussione gli articoli 14 al 26.) *(Vedi sopra)*

« Art. 27. Il contribuente che si creda gravato dall'operato del verificatore, potrà, trascorso l'ultimo termine di quindici giorni indicato nell'articolo precedente, provvedersi in via di reclamo presso la Commissione, nel termine perentorio di altri quindici giorni, presentando tutte quelle giustificazioni che trovasse opportune. »

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha la parola.

ALFIERI. Mi spiace che in questo momento sia assente il ministro delle finanze, perchè desideravo domandargli se egli credeva che il procedimento istituito col presente progetto di legge per la percezione della tassa... *(Entra il ministro delle finanze)*

Ripeterò la domanda che intendevo di fare.

Rileggerò l'articolo 27. *(Vedi sopra)*

In ordine a quest'articolo io domandavo se per scemare in parte gli inconvenienti temuti dall'applicazione della presente legge, non si potesse ammettere quanto è stabilito in Inghilterra relativamente all'*income tax* applicato ai commercianti. Tutti sanno che in Inghilterra in caso di controversia fra il fisco ed il contribuente, si procede, per così dire, in modo confidenziale, cioè il contribuente ed il percettore della tassa commettono le loro differenze a due periti, i quali conferendo col contribuente attestano che la tassa che gli acconsente è propriamente quella ch'egli dovrebbe pagare; quindi questa tassa è dal contribuente stesso versata nelle mani del cassiere senza che nemmeno torni a conoscenza del percettore prima il risultato delle conferenze di questi due periti.

Io domando se il testo attuale della legge esclude questo mezzo di convenire, cioè che dasi facilità di evitare quello che maggiormente si teme dai commercianti, cioè di essere per la propria difesa costretti a ricorrere al mezzo della esibizione dei libri.

Se il Senato che in Inghilterra gli assessori che attendono a quest'operazione sono nominati da Commissioni composte di persone ricchissime, non potendo far parte delle medesime che coloro i quali hanno un reddito di cinque mila lire sterline.

Ripeto adunque dimandando se si è escluso questo mezzo di convenire fra il fisco ed il contribuente; o se si debba in caso di contesa venire sempre alla decisione della Commissione.

A me sembra che potrebbesi nella pratica ammettere, senza nulla introdurre nella legge, che quando si presentasse un simile caso di contesa, possa avere luogo questa maniera di arbitrato.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e agricoltura e commercio. Non credo che questo mezzo sia escluso, e difatti l'articolo 24 dice:

« Il verificatore prende ad esame le dichiarazioni degli esercenti, supplisce d'ufficio alle mancanti, rettifica le inesatte e redige la matricola dei contribuenti, indicando la tassa di ciascuno di essi. »

Per questa rettifica il verificatore può adoperare tutti quei mezzi che reputerà migliori, e fra questi mezzi anche quello indicato dal senatore Alfieri potrà avere luogo.

L'articolo 27 verrà solo applicato quando il verificatore non avrà potuto in certo modo accordarsi col contribuente.

Se però vi è mezzo di porre d'accordo il contribuente col verificatore, non è più il caso di ricorrere alla Commissione; il mezzo suggerito dal senatore Alfieri si potrà forse usare; ma sarà cosa da prendersi ad esame non tanto nel regolamento, quanto nell'istruzione da darsi al verificatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 27.
(È approvato.)

(Sono quindi senza discussione approvati tutti i successivi articoli del progetto di legge dal 28 al 51.) (Vedi sopra)

Prima di procedere all'appello nominale debbo interrogare il Senato in che modo intenda fissare il giorno delle sue deliberazioni sui quattro progetti di legge che rimangono ancora a votarsi, riguardanti i trattati di commercio, per compiere così la sua opera.

Io proporrei che il Senato si radunasse stasera alle ore 8. Chi acconsente voglia levarsi.

(Molti senatori si alzano.)

DE SONNAZ. Potrebbe accadere che il Senato non si trovasse in numero, perocchè non sono pochi quelli che non si sono levati, e questi certamente non si saranno levati perchè non potranno intervenire alla tornata di questa sera.

Una voce. Si faccia la controprova.

PRESIDENTE. Farò la controprova, e vedrò se vi sarà il numero sufficiente.

(Si alzano 59 senatori.)

Veggio che sicuramente non si potrà avere il numero legale; allora proporrei per domani alle due.

Una voce. Domani è festa.

Un'altra voce. Si potrebbe venire benissimo in Senato nelle ore in cui non vi hanno funzioni in chiesa.

PRESIDENTE. Allora sarà più sicuro il fissare la seduta pubblica per lunedì.

Chi così crede voglia levarsi.

(Il Senato acconsente.)

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	56
Voti favorevoli	36
Voti contrari	20

(Il Senato adotta.)

La seduta di lunedì è alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 8 e 1/2.

TORNATA DEL 14 LUGLIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Discussione sul progetto di legge per l'approvazione della convenzione addizionale al trattato di navigazione e commercio collo Zollverein — Discorsi del senatore Colli, del ministro delle finanze e del senatore Alfieri — Adozione di questo progetto — Discussione sul trattato di commercio colla Confederazione Svizzera — Discorsi del senatore Jacquemoud e del ministro delle finanze — Adozione dell'ora riferito trattato — Approvazione della convenzione addizionale al trattato di commercio colla Francia — Discussione sul trattato di commercio coi Paesi Bassi — Discorso del senatore Giulio e del ministro delle finanze — Approvazione di questo trattato — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

CIBRARIO, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazione.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO COLLO ZOLLVEREIN (LEGA DOGANALE TEDESCA).

PRESIDENTE. Ho l'onore di leggere il primo progetto di legge posto all'ordine del giorno, cioè il progetto di legge sul trattato di commercio cogli Stati della lega doganale germanica. (Vedi vol. Documenti pag. 936.)

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione addizionale al trattato di navigazione e commercio del 25 giugno 1845, sottoscritta in Torino il giorno 20 maggio cogli Stati della lega doganale germanica (Zollverein). »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

COLLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colli.

COLLI. Signori, i trattati che sono sottoposti alla vostra deliberazione, sono il risultato di quelli che li hanno preceduti, essi sono una conseguenza del sistema adottato dal Ministero; a questo sistema io mi sono dichiarato contrario sino dal principio; le mie convinzioni non sono punto mutate; tuttavia riconosco che è troppo tardi ora perchè altri si ricreda e indietreggi, e sono disposto a dare il mio voto favorevole a questi trattati, il che non ho fatto per gli altri.

Respingerli sarebbe, a parer mio, un atto di versatilità, il quale non ci scioglierebbe dagli obblighi che ci sono stati imposti da quelli già adottati, e che potrebbe per avventura compromettere in parte i vantaggi che noi speriamo ricavarne col tempo.

Quantunque avverso ai trattati, io sono sempre stato convinto dell'opportunità di una ben intesa riforma della tariffa doganale; senza ignorare le difficoltà somme di questo lavoro, ho creduto che si potesse, procedendo gradatamente, promuovere così l'industria interna, e moltiplicare le relazioni commerciali: confesso che le dottrine del libero scambio, professate dal signor ministro in un modo assoluto, mi ave-

vano sulle prime incusso un certo timore, ma avendo osservato poi nella discussione della tariffa in discorso, in altro Recinto e anche in questo, che egli è ragionevolissimamente protezionista, cosa di cui io spero i gran mastri non saranno per fargli un delitto, e scorgendo come vi siano anche col libero scambio *des accommodements*, mi sono sentito alquanto rincuorato, e mi sento disposto a proclamarmi anch'io libero scambista, a patto però sempre di nulla precipitare, e di evitare per quanto è possibile i trattati i quali, senza porgere vantaggi incontrastabili, tendessero a vincolare l'avvenire.

Io voterò dunque pei trattati.

CAVOUE, ministro delle finanze, di marina, agricoltura e commercio. Io mi felicito coll'onorevole preopinante, non dirò della sua conversione, poichè egli dichiarò essere sempre stato amico di una progressiva e ben intesa riforma daziaria, ma mi felicito che egli abbia riconosciuto come il sistema del Ministero non sia avventuroso, nè tale da poter compromettere le sorti del commercio e dell'industria della nostra patria.

Il Ministero si è proclamato libero scambista, e continua a professare quest'opinione, ma ha detto che l'attuazione di questo suo principio deve avere luogo gradatamente, prudentemente, e non in modo da compromettere lo stato attuale delle cose.

All'apparire dei primi suoi progetti, alcuni credertero che, mentre professava di voler procedere con passi misurati, egli andasse troppo rapidamente, e che la riforma operata, sia per mezzo dei trattati, sia per mezzo della nuova tariffa daziaria, avrebbe compromesso tutte le industrie che si erano sviluppate all'ombra del protezionismo.

Io mi ricordo che quando si discusse il primo trattato (credo col Belgio), un illustre oratore faceva il quadro a quest'Assemblea di non so quante migliaia di operai ridotti all'ozio ed alla miseria, e dimostrava come noi saremmo stati costretti a ritirare dall'estero tutti quei prodotti che ora ci fornisce il nostro paese.

I fatti hanno già illuminato l'onorevole preopinante, ed io ne indicherò due altri, i quali, spero, allontaneranno ogni timore dall'animo dei più timidi.

Questa mattina io ho avuta una lunga conferenza con uno dei più distinti fabbricanti di ferro; naturalmente non si trattava di questione economica, e non abbiamo discusso se le riforme operate fossero o no opportune, ma il discorso si restrinse unicamente alla sua industria, e richiesto di ciò che

si potesse fare per migliorarne la sorte, l'industriale si limitò a chiedere una sola cosa, che cioè il Governo vedesse d'impiegare la sua influenza, onde i produttori di ferro della Valle d'Aosta potessero disporre di una maggior quantità di minerale. Egli si lamentava altamente che, per quelle che egli diceva abbastanza buone coltivazioni delle miniere di Cogne, i proprietari dell'alta vallata di Aosta non potessero avere che una limitata quantità di minerale; in una parola restringeva tutte le sue domande, a ciò che si facesse in modo onde quella quantità di minerale che veniva loro somministrata da alcuni anni potesse essere raddoppiata.

Il Senato vede che se i produttori del ferro temessero che la riduzione apportata nel dazio sul ferro dovesse rendere loro impossibile di sostenere la concorrenza estera, essi penserebbero a ridurre i loro opifici, e non già ad aumentare i mezzi di produzione.

Questo fatto deve, io credo, pienamente rassicurare la Camera intorno all'avvenire dell'industria del ferro, la quale, come ebbi l'onore di esporre in un'altra circostanza, e fu da tutti riconosciuto, è quella che poteva essere maggiormente colpita dai trattati.

L'altro fatto è questo: un industriale, il quale prima che si operasse la riforma daziaria aveva inoltrata una memoria al Ministero, in cui dimostrava con cifre matematiche, che, ove si fosse ridotto il dazio sopra i *tull* da 16 a 10 lire, egli sarebbe stato costretto a chiudere il suo opificio, venne da me ieri, e mi disse che, fatti meglio i suoi calcoli, era arrivato ad un felice risultato, sicchè in seguito dei medesimi credeva poter ancora la sua industria sopportare una maggior riduzione, e che quindi, invece di diminuire il numero de' suoi telai, stava per aumentarli.

Quello che si è verificato per il ferro e per i *tull*, io credo che si verificherà del pari per i panni e per i cotonei.

Tutti i ragguagli che sono giunti al Ministero provano che la produzione dei panni e dei cotonei non ha punto scemato, ed anzi ha piuttosto aumentato.

Non dissi questo onde confermare i principii del Ministero, avendo essi già ottenuta la sanzione del Senato; ma solo per provare quanto fosse giusta l'osservazione dell'onorevole preopinante, cioè che dopo un più serio e più maturo esame dei progetti del Ministero, si doveva riconoscere che questi, benchè informati da uno spirito di libertà, erano temperati con tanta prudenza, sicchè anche i non ardenti liberi scambisti potevano dare il loro voto al progetto di legge.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Vedendo che nessuno sembra disposto a parlare sul trattato che ora trovasi in discussione, e dappoichè il ministro di finanze ci ha comunicato il risultato di una conversazione avuta con uno dei principali commercianti di questo paese che coltiva l'industria del ferro, io prendo occasione da ciò che egli ha detto per domandare, se il Ministero si creda in grado di potersi occupare della compilazione di un regolamento, col quale vengano messe in pratica quelle norme che devono servire all'applicazione della legge che governa le miniere, e che fu pubblicata nel 1840, legge che nelle parti più essenziali non credo meriti alcuna riforma, poichè essa fu sin d'allora concepita in termini assai larghi, assai liberali, ma che forse nella parte che riguarda la processura potrebbe necessitare qualche cambiamento.

Il regolamento che era annunziato da quella legge stessa, finora, che io sappia, non emanò, anzi non sarebbe nemmeno preparato.

Io credo che sarebbe cosa necessaria per promuovere l'in-

dustria delle ferriere dello Stato, che i recenti trattati e la riforma della tariffa doganale hanno modificato che questo regolamento venisse ora compilato, e fosse pubblicato, per dare a tutti una norma profittevole, e per assicurare coloro che coltivano questa sorta d'industria.

Se pel passato si è fatto per tanto tempo desiderare un tal regolamento, le circostanze attuali, lo ripeto, mi pare facciano urgente ciò che sarebbe stato solo forse desiderabile in altri momenti.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, agricoltura e commercio. L'onorevole preopinante chiede se il Ministero si sia occupato, non della riforma, ma bensì dello sviluppo, direi così, della nostra legislazione sulle miniere.

Io credo coll'onorevole preopinante che la legge del 1840 non richiegga una riforma, poichè è informata da principii di giustizia e di liberalità che debbono essere applicati dappertutto, ma specialmente in quelle parti che spettano alla industria.

Se la legge lascia a desiderare rispetto ai regolamenti, non si deve però tacere che il fare un regolamento intorno alla processura presenta non lievi difficoltà, e la prova si è che le persone distinte, alle quali il paese va debitore di questa legge, non hanno potuto ancora far seguire la pubblicazione dell'annunziato regolamento.

Vi sono, ripeto, questioni molto difficili da sciogliere, le quali forse non potrebbero tutte essere risolte dal solo potere esecutivo, ma si richiederebbero probabilmente alcune disposizioni legislative.

In tanta copia di lavori legislativi, a fronte di tanti provvedimenti di massima urgenza, io in verità non ardirei d'occupare il Parlamento di una questione, sicuramente di molta importanza, ma d'importanza, si può dire, secondaria, rispetto a quelle a cui accennavo. Il Ministero si occuperà (ne assumo l'impegno) di questo regolamento, e vedrà di pubblicare il più presto possibile quello che è nelle attribuzioni esclusive del potere esecutivo.

In quanto a quello che riflette il potere legislativo, io credo che sarà opportuno il rimandare la discussione, non ad una epoca indefinita, ma almeno far che succeda dopo che si sarà dato passo ai lavori più urgenti.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se vuol tenere per chiusa la discussione.

(La discussione generale è chiusa.)

Metto ai voti l'articolo unico.

(È approvato.)

Per recare minor disagio ai votanti, io propongo alla Camera di dare il voto per scrutinio segreto a tutte le leggi alla fine della seduta.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO COLLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA.

PRESIDENTE. Ora si passa alla seconda legge che è all'ordine del giorno:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione al trattato di commercio sottoscritto in Torino addì otto giugno mille ottocento cinquantuno colla Confederazione Svizzera. » (Vedi vol. Documenti, pag. 950.)
È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

JACQUEMOUD. Je ne me propose point de rappeler les conventions que notre Gouvernement a faites avec Genève le 21 juillet 1603 et le 3 juin 1784, ni les dispositions du traité conclu le 16 mars 1816 avec la Confédération suisse et le Canton de Genève. A mesure que les conditions politiques et économiques des nations se modifient, à mesure que l'industrie agricole et manufacturière se développe, les hommes d'Etat doivent tenir compte des besoins du temps et régler les traités de commerce sur de nouvelles bases.

En appréciant dans son ensemble le traité avec la Confédération helvétique, qui est soumis à l'approbation du Sénat, on doit reconnaître qu'il est équitable, qu'il est fondé sur des concessions réciproques et équipollentes, en sorte qu'il est également avantageux aux deux parties contractantes. Je donnerai donc à ce traité mon vote favorable, et j'éprouve une grande satisfaction en voyant que les liens politiques et commerciaux, qui nous unissent à la Confédération Helvétique, tendent à se resserrer plus étroitement.

Je m'abstiendrai de discuter en détail les articles de cette convention, puisque son opportunité et son utilité ne paraissent pas contestées dans cette auguste enceinte; mais je crois nécessaire de vous soumettre quelques considérations sur ses conséquences par rapport à l'article 3 du traité du 16 mars 1816.

Vous savez, messieurs, que, lorsque ce traité fut signé, le Canton de Genève n'avait pas de douanes, et que les produits de la Savoie entraient librement dans son territoire. Afin d'assurer l'approvisionnement des marchés de Genève, il avait été convenu que notre Gouvernement reculerait de près d'une lieue, dans l'intérieur, sa ligne de douane, ce qui laisserait en dehors une certaine étendue de territoire qui reçut le nom de zone. Les produits de la Suisse y entraient sans aucun paiement de droits et les produits de la zone étaient placés dans la même condition que ceux du territoire genevois.

Voici les dispositions textuelles de cet article:

« Pour entrer dans le sens du protocole du 3 novembre relativement aux douanes, en conciliant néanmoins, autant qu'il est possible, ses dispositions avec les intérêts de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, la ligne des douanes, dans le voisinage de Genève et du lac, passera à partir du Rhône, par Cologny, Valleiry, Cheney, le Luisset, la Chable, le Sapey, le Vieson, Etrambière, Annemasse, Ville-la-Grand, le long du Cours du Foron jusqu'à Machilly, puis Douvaine et Colongelle jusqu'au lac, et le long du lac jusqu'à Meillerie, pour reprendre ensuite et continuer la frontière actuelle par le poste le plus voisin de St-Gingolph. Bien entendu que, dans la ligne déterminée, il sera libre à Sa Majesté de faire les changements et les dispositions qui lui conviendront le mieux pour le nombre et le placement de ses bureaux... Le Gouvernement de Genève, de son côté, prendra les précautions nécessaires pour que la contrebande ne puisse être favorisée par les habitants du Canton. »

La population du territoire du royaume, comprise dans la zone, s'élève à près de quinze mille âmes. La disposition que j'ai citée était pour elle un grand avantage, puisqu'elle l'affranchissait de l'impôt des douanes, et qu'elle lui laissait le libre écoulement de ses produits dans le territoire suisse; mais aujourd'hui que la Confédération helvétique a garni ses frontières d'une ligne de douanes, la population de la zone se trouve placée dans une condition tout-à-fait exceptionnelle, car elle ne peut plus avoir de commerce ni avec l'intérieur du royaume, ni avec les pays étrangers, sans acquitter des droits de douane. C'est la plus triste situation qui puisse être faite à ce territoire; les établissements industriels seraient

frappés au cœur, et son agriculture ne pourrait plus se développer. Il est évident que les motifs qui ont dicté l'article 3 du traité de 1816 n'existent plus, et que la Confédération Suisse y a tacitement renoncé par le traité actuel. C'est pourquoi, je pense que notre Gouvernement doit transporter ses bureaux de douane vers l'extrême frontière, de la même manière qu'il l'a fait sur la frontière de France. Je crois d'ailleurs qu'il serait inconstitutionnel d'affranchir de l'impôt des douanes une partie de sujets du royaume, et de les placer en même temps dans une condition intolérable, qui doit les conduire forcément à leur ruine, ou les entraîner à une industrie réprouvée par les lois.

Non-seulement la Confédération suisse n'a plus aucun intérêt à maintenir l'ancien état de choses, mais on conçoit aisément qu'il lui serait infiniment nuisible. Le territoire de la zone deviendrait un vaste entrepôt de contrebande, où afflueraient par la voie du transit les marchandises de tout le globe. La Confédération serait obligée de tripler ses postes de douanes et, quoique notre ligne douanière soit passablement gardée de ce côté, il est indubitable que la contrebande deviendrait beaucoup plus active qu'auparavant sur cette partie de nos frontières.

Par la réduction des droits de douane que le Parlement a votée, nous avons lieu d'espérer que la contrebande diminuera, mais c'est à condition que nous ne fournirons pas des armes à cette coupable industrie, en lui accordant un territoire neutre, d'où elle dominerait les bureaux de douane des pays limitrophes.

Le commerce honnête qui acquitte l'impôt des douanes a droit à la sollicitude du Gouvernement. S'il n'était pas garanti de la concurrence qui lui serait faite par la contrebande, il serait, lui-même, forcé d'y recourir au grand préjudice du trésor. Le commerce légitime a constamment réclamé auprès du Gouvernement, pour que les lignes de douanes fussent parfaitement gardées et que la contrebande fût rendue, si non impossible, du moins extrêmement difficile.

Je ne pense pas que le Gouvernement doive attendre les réclamations des habitants de la zone pour faire cesser cet état de choses, parce qu'il pourrait arriver que quelques industriels eussent intérêt à mettre obstacle à ces justes réclamations.

Je me résume, et je dis que l'intérêt des habitants de la zone, ceux de la Confédération helvétique, ceux du commerce légitime du royaume, et enfin ceux de nos finances exigent que le Gouvernement transporte sa ligne de douane vers l'extrême frontière suisse et qu'il fasse disparaître la zone actuelle, en plaçant les habitants de cette contrée dans la même condition que ceux de nos frontières du côté de la France et des autres pays limitrophes.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, agricoltura e commercio. L'honorable sénateur Jacquemoud a appelé l'attention du Gouvernement sur la position exceptionnelle dans laquelle se trouve une certaine portion de territoire qui avoisine le Canton de Genève. Il a fait remarquer avec juste raison que, d'après les modifications qu'a subies le système douanier suisse, ces populations se trouvent dans un état exceptionnel et tout-à-fait fâcheux à certains égards. D'un autre côté il a fait remarquer que cette situation était nuisible à l'industrie honnête et aux finances de l'Etat, parce que cette situation encourage singulièrement la contrebande; ces considérations n'avaient pas échappé au Gouvernement; en effet, dans les négociations qui ont eu lieu avec la Suisse, il a été question de la zone, le Gouvernement suisse s'est montré dès le début des négociations très-favorable à notre

idée, il a abondé complètement dans les vues du Gouvernement sarde; il a reconnu que la zone était non-seulement nuisible aux finances sardes, mais qu'elle l'était au moins autant, sinon plus encore, aux finances suisses, car la ligne suisse est moins bien gardée que la ligne sarde. Toutefois comme le plénipotentiaire suisse n'était pas muni des pouvoirs nécessaires pour négocier sur un sujet de cette importance, il a fait observer qu'il fallait s'entendre avec le Canton de Genève, qui est une des parties du traité de 1816. Il a fait également observer que le Gouvernement suisse ne pouvait traiter, car il n'avait pas pu réunir tous les documents nécessaires pour arriver à une conclusion à cet égard. On a donc décidé que le Gouvernement sarde exprimerait au Gouvernement suisse le désir d'ouvrir des négociations par rapport à la zone; mais le Gouvernement suisse a répondu en manifestant la même hésitation. Il s'agit de déterminer les conditions auxquelles cette zone sera supprimée; comme je crois que cette suppression aura lieu dans l'intérêt de la Suisse, il est possible que nous puissions obtenir des compensations. Les négociations ne sont qu'indiquées, je ne pourrais donner aucun détail au Sénat, je dirai seulement que c'est une question dont le Gouvernement s'occupera avec la plus grande sollicitude. Certainement le Gouvernement aurait quelque répugnance à prendre une mesure qui nuirait aux intérêts d'une population nombreuse et intéressante, mais il ne peut se dissimuler que, grâce au dernier traité avec la Suisse, les conditions de la zone ne soient détériorées; il a été stipulé qu'une certaine quantité de vins entrera en franchise à Genève, mais ce ne seront que les vins ayant un certificat d'origine en deça de la ligne. La Suisse ne pouvait admettre en libre franchise les vins de la zone, car eût été ouvrir la porte à tous les vins. Cette zone, dont le marché est Genève, et dont un des principaux produits est le vin, cette zone est fâcheuse pour les propriétaires de la Suisse: je crois qu'ils seraient les premiers à en demander la suppression. Maintenant ceux qui sont intéressés au maintien de la zone sont ceux qui font la contrebande, il sont nombreux, mais le Gouvernement ne doit pas tenir compte de cet intérêt; son devoir est de favoriser les intérêts du commerce légitime, quand même les mesures qu'il prendrait devraient être nuisibles à ceux qui se livrent avec beaucoup de succès, il faut le dire, au commerce de la contrebande.

PRESIDENTE. Chi intende chiudere la discussione, sorga. (La discussione è chiusa.)

(Posto ai voti l'articolo, è approvato) (Vedi sopra)

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO COLLA FRANCIA.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo unico riguardante il trattato stipulato colla Francia, concepito in questi termini. (Vedi vol. Documenti, pag. 938.)

« Il Governo del re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione alla convenzione addizionale al trattato di navigazione e commercio del cinque novembre mille ottocento cinquanta, sottoscritta in Torino il giorno venti maggio mille ottocento cinquantuno colla Repubblica francese. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO COLI PAESI BASSI.

PRESIDENTE. Viene in ultimo luogo il progetto di legge sul trattato di commercio firmato alla Aja col Re dei Paesi Bassi. (Vedi vol. Documenti, pag. 950.)

È aperta la discussione generale.

GIULIO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Giulio ha la parola.

GIULIO, relatore. Non punto per trattenere il Senato intorno al presente trattato di commercio, ma unicamente per non lasciare trascorrere quest'occasione di porgere una preghiera al ministro di agricoltura e commercio, preghiera che naturalmente si connette colla materia che è in deliberazione, ho chiesto la facoltà di parlare.

Più volte già il Senato si è trovato nel caso di dover esaminare questioni relative al commercio del paese. Il quadro delle importazioni e delle esportazioni avvenute da più anni a questa parte ha sempre mancato alle sue investigazioni. Il relatore dovette sempre procurarsi direttamente dall'ufficio della dogana i dati che gli erano strettamente necessari per le ricerche di cui si trovava incaricato. Ciò che è avvenuto al relatore del Senato, necessariamente avvenne a tutti coloro che nello Stato, o per dovere, o per elezione, hanno dovuto occuparsi di ricerche industriali, commerciali ed economiche, con questa differenza, che mentre il relatore del Senato aveva presso gli uffici della dogana ogni agevolezza per procurarsi, dalla compiacenza degl'impiegati, tutte le nozioni che gli erano necessarie, queste agevolezze mancarono necessariamente a tutti coloro che non abitano nella capitale, o che non hanno relazioni dirette cogli uffici di dogana.

Se sono bene informato, deve esistere presso l'ufficio della bilancia commerciale, un lavoro, o terminato, o molto avanzato, nel quale si riepilogano le importazioni ed esportazioni dal 1818 in qua, se non minutamente, almeno per masse.

Io credo che il signor ministro di agricoltura, commercio e finanze, renderebbe un vero servizio al paese, ed in ispecie a tutti coloro che si travagliano in queste maniere di studi, ove procurasse la pubblicazione di questo lavoro. Non è necessario che io soggiunga che il favore, per essere compiuto, dovrebbe estendersi agli anni avvenire. Io non credo che occorra per ciò una grande spesa, quale occorrerebbe se questi quadri si dovessero pubblicare da noi con quella stessa ampiezza e particolarità di cifre adottate presso altre nazioni; ma quand'anche questa pubblicazione, per ragioni di economia, dovesse limitarsi a poche pagine, ad un succinto catalogo delle merci principali accompagnate ciascuna dall'indicazione delle somme totali delle importazioni e delle esportazioni, essa sarebbe un grandissimo beneficio, e procaccierebbe una somma facilità nello studio di questioni la cui difficoltà principale proviene ordinariamente dalla mancanza di dati accertati.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, agricoltura e commercio. L'onorevole relatore della Commissione lamenta il difetto di dati statistici intorno alla questione doganale: il suo lamento pur troppo è assai fondato e ragionevole. Finora non si è mai pubblicato dall'amministrazione alcun rendimento di conto del nostro commercio, sia d'importazione, sia d'esportazione.

L'onorevole relatore osservò, che se questo torna altamente dannoso ai membri del Parlamento, lo è poi assai più per coloro che non abitano la capitale, e non hanno nessuna relazione colle dogane.

Io credo che il vero motivo per cui non si sono finora pubblicati questi quadri statistici, si è che i medesimi non esistevano, oppure esistevano in modo così imperfetto, che l'amor proprio dell'amministrazione ne avrebbe forse sofferto ove avesse dovuto pubblicarli.

Infatti per lo passato, e pur troppo fino al giorno d'oggi, quantunque dall'amministrazione si tenga conto dell'esame

totale delle importazioni e delle esportazioni, non si è mai tenuto conto nè de' luoghi di provenienza, nè de' luoghi di destinazione, il che toglie il massimo interesse quasi alla pubblicazione, rispetto alla bilancia commerciale.

Se si dovesse ora pubblicare un quadro ristretto unicamente alla somma totale delle importazioni e delle esportazioni, io credo che poco gioverebbe allo studio e degli statistici e degli economisti.

Il Ministero però aveva già rivolto le sue cure verso questa lacuna così grave: si è procurato i modelli de' quadri che sono adoperati dalle nazioni le quali hanno fatto maggiori progressi in questo ramo di scienza economica, ed in specie i quadri in uso presso l'amministrazione francese, la quale, se si mostrò molto poco progressiva in fatto di riforme economiche, per ciò che si tratta di lavori statistici è forse quella che abbia fatti i maggiori progressi.

Io spero che per l'anno venturo si potranno avviare questi lavori statistici; tuttavia debbo fin d'ora dichiarare che il più o meno di estensione, il più o meno di perfezione di questi lavori, dipenderà in gran parte dai mezzi che il Parlamento porrà a disposizione del Ministero; che per fare delle statistiche, la prima condizione consiste nell'aver de' mezzi pecuniari.

Poichè parlo di statistiche, osserverò che forse taluno trova straordinario che da noi si proceda così lentamente ne' lavori statistici. Per esempio: il lavoro del censimento, intrapreso nel 1848, sta appena pubblicandosi ora nel 1851; laddove nell'Inghilterra il censimento cominciato al mese di gennaio sarà pubblico, io credo, fra pochi mesi.

Ma ne spiegherò il motivo. Dal 1848 al 1851 pel censimento io credo che siansi spesi meno di 25 a 30 mila lire; per lo contrario in Inghilterra il Parlamento ha votato cento mila lire sterline, cioè due milioni e mezzo per compiere il censimento della popolazione della Gran Bretagna.

Questo spiega in gran parte il motivo perchè a malgrado dello zelo che molti benemeriti cittadini prestano gratuitamente agli studi statistici, ciò nulla meno questi studi presso noi lasciano ancora molto a desiderare.

Sicuramente per quel che riflette la statistica commerciale non si tratta d'ingenti sacrifici, poichè si può utilizzare l'opera di una grande quantità d'impiegati già pagati dal Governo. Tuttavia volendo dare a questi lavori quello sviluppo che la scienza oggi richiede, un qualche sacrificio pecuniario sarà indispensabile. Ma io non dubito che quando l'amministrazione sarà nel caso di far conoscere al Parlamento il piano che sarebbe per adottare, il Parlamento le concederà i mezzi per mandarlo ad effetto, e così saranno soddisfatte le giuste brame dell'onorevole relatore, e di tutti coloro che con esso lui lamentano il difetto assoluto di dati statistici ed economici nel nostro paese.

PRESIDENTE. Invito coloro che vogliono chiudere la discussione a voler sorgere.

(Il Senato approva la chiusura.)

Pongo ai voti l'articolo unico della legge concepito come segue:

« Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al trattato di navigazione e di commercio firmato alla Aja, addì 24 giugno 1851, con S. M. il Re dei Paesi Bassi. »
(È approvato.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Prima di passare all'appello nominale per queste quattro leggi, prego la Camera a voler compiere il

saldo dei lavori che a noi furono commessi, udendo la relazione di poche petizioni che ancora rimangono ad essere sottoposte all'esame del Senato.

Invito la Commissione a prender posto.

La parola è al relatore della Commissione, senatore Pallavicini.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Molte di numero sono le petizioni che dall'ultima relazione fattane vennero presentate al Senato: di pochissime per altro dovrò io in oggi fare parola, dacchè quelle riguardanti la privativa della posta cavalli, o la tassa sul commercio, o la tariffa doganale, assai opportunamente venne statuito che alle varie Commissioni si demandassero che erano incaricate dell'esame delle relative leggi, onde potessero apprezzarle come si conveniva, e se ne giovassero nel compilare l'analogo rapporto, secondando così meglio all'interesse dei petenti; perlochè a me non rimane a favellarvi che delle cinque superstiti, sulle quali non lungo sarà il mio dire.

La petizione n° 438 è presentata a nome dei campari della provincia di Cagliari; ma non essendo corredata da alcuno dei requisiti voluti dall'articolo 91 del nostro regolamento, onde accertare l'identità de' petizionari, la Commissione la ravvisa non riferibile.

Sotto il numero 445 avvi la petizione sottoposta al Senato dai piombatori della dogana principale di Genova, i quali espongono che a mente del decreto 7 settembre prossimo passato per la proibizione degli utili permessi o tollerati in vacazioni e trasferte, e per la privazione altresì della tangente loro assegnata di lire 600 annue sullo stato di riparto sul risarcimento, trovansi in oggi ridotti al puro e semplice stipendio di lire 600, somma assai più che insufficiente, onde poter provvedere il necessario sostentamento alle loro famiglie, al che pure per l'innanzi porranno qualche difficoltà, benchè assai meglio retribuiti. Aggiungono per altro che crederebbero di dover essere compresi nelle successive disposizioni che emaneranno, la cui mercè veniva accordato il terzo dei piombi sullo stipendio a tutti gl'impiegati degli uffici di quella dogana che godevano di emolumento. Di ciò persuasi, umiliarono, e in novembre, ed in febbraio, supplichi istanze onde ottenere anch'essi la partecipazione a tal beneficio; ma l'azienda generale delle gabelle nulla sin qui determinò in proposito; egli è adunque per tale riguardo che ora ricorrono i petenti al Senato, affinchè voglia prendere in benigna considerazione l'esposto, i bisogni di loro famiglia, l'impoenza a sostentarla col solo stipendio di lire 600 al mese, il maggior lucro che avevano, lorchè venne loro conferito l'impiego, e che si veggon ora ritolto senza loro colpa, e mosso dalla giustizia di loro precisi si degni di avvalorarle del suo patrocinio.

La vostra Commissione non può non riconoscere fondati i reclami dei petizionari, perchè eletti con migliori condizioni non si potesse in oggi, senza loro demerito, privarveli di una porzione di ciò che loro fu accordato. Per tale motivo ho carico dalla Commissione di proporvi di trasmettere simile petizione al ministro di finanze per quelle provvidenze che esigono le ragioni da cui i petenti sono assistiti.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni ora lette dalla Commissione voglia levarsi.

(Sono approvate.)

(Boccalero Giuseppe sotto-brigadiere doganale.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Giuseppe Boccalero sotto-brigadiere di dogana a Chiavari, in oggi pensionato, di-

rigeva al Senato la petizione contrassegnata col numero 462 che venne compresa nel sunto delle petizioni lette nella tornata del 21 del perduto giugno coll'annotazione di essere mancante della legalità della firma, nè aveva alcun altro dei requisiti richiesti dal nostro regolamento onde potersi prendere in esame. Di tale omissione fatto da ciò accorto il ricorrente, ben tosto affrettavasi di ripararvi, ed a giustificazione di sua persona in maggiore età presentava un certificato dell'azienda generate delle gabelle da cui si evince avere egli servito nelle regie dogane dal primo novembre 1820 al 16 agosto 1850, alla quale epoca fu ammesso a riposo. A fronte di tale documento non dubbio rimaneva alla vostra Commissione sulla ammissibilità della petizione. Passando perciò al merito della medesima, diròvi esporre il petente che, dietro autorizzazione avuta di fare ricerca ed incetta di quanti fucili di fabbrica sia nazionale che francese gli venisse fatto di rinvenire dispersi a mani private, abbia nel 1850 provveduto al Governo una quantità d'armi che egli acquistava dopo la battaglia di Novara dai contadini che gli ebbero dagli sbandati e fuggiaschi lombardi, e ciò per una semplice retribuzione allora col Governo stesso stipulata in premio delle sue assidue ricerche. Che novelle indagini avendo di gran lunga favorito l'esponente, egli si troverebbe in grado di somministrare in numero di 10 o 12 mila armi di bel nuovo rinvenute mediante diligente ricerca; quali sarebbero fucili nazionali al prezzo di lire 9, fucili esteri a lire 14, pistole per cavalleria a lire 12 per paio. Che ripromettendosi il petente di fare cosa vantaggiosa allo Stato coll'offrirgli armi a sì tenue prezzo, e persuaso che non si lascieranno infruttuose tali ricerche, solo agognerebbe ad avere eguale compenso a quello ottenuto nella prima provvista che fece; ma per ammassare una tanta quantità di armi gli sarebbe d'uopo di essere sussidiato di una anticipazione, mercè le dovute cautele, di una somma sufficiente a facilitare una pronta transazione coi possessori delle armi stesse; egli soggiunge del pari che la delicatezza del negozio potendo far nascere sospetti sulla lealtà e probità dei contratti, è pronto a sottomettersi alle più scrupolose osservazioni a tale riguardo, non essendo che con mezzi leciti ed onesti pervenuto a poter inoltrare al regio Governo, a preferenza d'ogni altro, simile offerta che ridonda a tutto vantaggio dello Stato.

Interessantissimo parve alla vostra Commissione l'oggetto di cosiffatta petizione, ossia che si riguardi dal lato economico, ovvero che considerate si voglia sotto il rispetto politico sì interno che estero. D'altronde, sottomettendosi il petente a tutte quelle cautele e prescrizioni che meglio credeva il Governo di adottare onde prevenire qualunque inconveniente od abuso, non resterà luogo a temere danno alcuno. Per tali motivi la vostra Commissione deliberava unanime d'invitarvi a decretare il rinvio di questa petizione ai ministri della guerra e dell'interno, potendo egualmente interessare ambedue i dicasteri.

LA MARMORA, ministro della guerra. Prego il Senato di non voler accettare questa petizione. Molte petizioni di simil genere furono già mandate direttamente al Ministero, e sempre furono respinte, anzi ho dimandato al mio collega il ministro dell'interno di far sequestrare immantinenti tutte queste armi poichè sono niente meno che armi comperate indebitamente da chi le ha rubate o trafugate. Si sa anzi di certo che vi sono quelli che sperano abusivamente di trarle dai reggimenti le cui consegne non sono tuttavia regolarizzate.

Sarebbe cosa perniciosissima perchè darebbe ansa ai frodatori di procurarsi armi che sono del Governo per rivenderle poi al Governo stesso.

Raccomando pertanto al Senato di non voler dar retta a siffatta petizione, assicurandolo per altra parte che saranno prese le misure necessarie per iscoprire coloro che osano di ingannare così sfrontatamente il Governo.

SALVAGNO, ministro dell'interno. Una petizione di questo genere era già pervenuta al ministro dell'interno qui presente, il quale la comunicava al suo collega il ministro della guerra. Egli allora mi poneva in avvertenza, ed io non feci altro.

Voglio credere che chi ricorre non sia in dolo a questo riguardo, mentre ricorrendo al Ministero dell'interno dichiarava non sapere ove fossero queste armi, e che solo egli intendeva di acconciarsi coi detentori onde fare la compra di queste armi.

DI POLLONE. Avevo l'intenzione di domandare la parola per oppormi alle conclusioni della Commissione: ora mi restringerò, dopo le spiegazioni date, a chiedere l'ordine del giorno puro e semplice. E se mi sono alzato, si è pure per rivolgere una domanda al signor ministro, di usare cioè tutti quei mezzi che sono in suo potere per iscoprire dove siano questi depositi d'armi e procurarne la confisca come ne ha il diritto.

Credo che questa mia proposizione non abbisogni di veruno sviluppo e che basti l'averla enunciata.

DE CARDENAS. L'intenzione della Commissione quando rimandava questo memoriale ai due Ministeri, della guerra per ciò che riguarda le armi, e dell'interno per ciò che riguarda principalmente la polizia, era appunto di mettere il Ministero in avvertenza sopra queste cose e di comunicargli quei dati onde si potesse più facilmente fare le opportune ricerche per togliere le armi dalle mani dei privati ove esse lo siano.

Se poi occorre il caso che ci venne spiegato dal ministro della guerra, cioè delle frodi che possono essere succedute, fortunati che l'aver noi parlato di questa petizione abbia messo il Ministero sul cammino di scoprirle più facilmente.

PRESIDENTE. Le spiegazioni date dalla Commissione equivalgono all'ordine del giorno che veniva proponendo il senatore Di Pollone.

Pongo dunque ai voti l'ordine del giorno su questa petizione.

(Il Senato adotta.)

(Santi Temistocle già maggiore nelle truppe lombarde.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Nel trascorso marzo il Senato adottava le conclusioni della Commissione sulla istanza numero 411 presentata dal signor Temistocle Santi di Torino già maggiore nelle truppe lombarde, con cui si proponeva di trasmetterla al ministro della guerra affinché o con una formale inchiesta o con altro mezzo che stimasse più acconcio potesse scernere il vero dal falso e risarcire, quando ne fosse il caso, in modo conveniente il petizionario, il quale lagnavasi di essergli stati apposti dei fatti da cui ebbe danno al proprio onore, e per cui ebbe a subire condanna senza che gli si desse adito a potersi difendere non che giustificare. Ora quattro mesi trascorsero da quell'epoca, e non provvedimento vide il Santi adottarsi a riparazione del proprio onore; e l'onore è vita per chiunque, e meglio per un militare! Egli adunque colla odierna petizione numero 516 nuovamente si rivolge al Senato invocandone la giustizia, acciocchè voglia oggi pure interessarsi a suo pro coll'eccitare il Ministero della guerra a concedere sfogo alla precedente sua petizione. Se il

Senato trovò giusto che il Santi chiedesse provvedimento all'intaccato suo onore coll'essere ammesso a giustificarsi dei fatti appostigli, non può in oggi dargli biasimo ch'egli insista per ottenere una simile riparazione cui crede avere diritto, e perciò la maggioranza della Commissione vi propone di rimetter del pari questa novella petizione al prefato signor ministro della guerra.

DI POLLONE. Esitava nuovamente a dimandare la parola su questa petizione onde non abusare dei preziosi momenti del Senato. Ma siccome il sistema che proporrebbe il petizionario fu già da me oppugnato, così io credo di persistere nel mio modo di sentire spiegando al Senato come realmente si enterebbe in una via fallace.

Io vedo che questo signor Temistocle Santi dimanda che il ministro dia una risposta ad una sua petizione. Il Senato deve rimanere assolutamente estraneo ad una tale quistione, mentre se il signor Santi ha delle ragioni da far valere vi sono tribunali, vi sono giurisdizioni presso le quali può ricorrere. Ma che il Senato voglia chiedere al ministro ed obbligarlo a dare una risposta, sarebbe contro tutti i principii costituzionali, sarebbe limitare l'azione governativa, e sarebbe contrario, direi anche, al buon senso.

Quindi mi restringo, per non dilungare questa discussione, a proporre nuovamente l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

PALLAVICINO MORSI. L'onorevole senatore Di Pollone ha pronunciato parole senza dubbio gravissime e posto una quistione che io pure riconosco di altissima importanza. Nulladimeno mi sia lecito di appoggiare ancora con alcune considerazioni il voto in che venne la maggioranza della vostra Commissione.

Veramente la giurisprudenza parlamentare in materia di petizioni, non solamente fra noi, ma nemmeno in Francia, non trovasi ancora nè perfettamente formata, nè tampoco sufficientemente delineata. Non parlerò qui delle petizioni in massa e di natura più o meno politica, che non è il caso nostro; parlo soltanto di petizioni che riguardano un interesse privato e individuale.

Per quest'ultimo genere di petizioni, finchè una legge od un regolamento non siavi che ne determini con più precisione la giurisprudenza, mi pare che il Senato abbia a serbare i suoi propri precedenti e quelle norme generiche che hanno la sanzione di qualche notevole autorità.

Il signor Royer Collard in una discussione che ebbe luogo nelle Camere francesi su questa materia concluse dicendo « che il diritto di petizione esiste dappertutto così sotto il dispotismo orientale come sotto il regime costituzionale. Per la qual cosa ciò che distingue un libero Governo consiste non già nel riconoscere egli questo diritto, poichè anco il dispotismo lo riconosce, ma al nell'adottare le cautele opportune perchè ne riesca profittevole al petizionario l'esercizio. »

Aggiunge ancora: « Il diritto di petizione è un diritto naturale che la costituzione non ha creato, ma di cui solo essa ha regolato e guarentito l'esercizio. »

Contro ciò si rappresenta il pericolo di esigere dai ministri comunicazioni o spiegazioni intempestive ed inopportune, le quali il ministro potrebbe recusare trattandosi o di negoziati diplomatici, o dell'uso di un potere formalmente accordatogli, nel qual caso verrebbe compromessa la dignità della Camera; ma ecco ciò che risponde il signor Beniamino Constant: « In quanto alla dignità della Camera, la dignità sua consiste nella protezione che essa appresta ai cittadini, e tra una Camera che perora la causa di chi diessi oppresso, ed un ministro che tace, la maggiore dignità sta dal lato della Camera. »

Sin qui per quanto riguarda all'opinione di autorevoli scrittori. Per quanto poi concerne ai precedenti del Senato, ecco ciò che concludeva la Commissione sul medesimo oggetto, conclusione che il Senato ammise or fa pochi mesi:

« La vostra Commissione che scorge la richiesta del signor Temistocle Santi essere solo rivolta a far trionfare la verità in ciò che lo riguarda, a restituirgli quel patrimonio d'onore del quale nessuno può mai essere spogliato che per propria colpa, che tutti hanno il diritto non meno che il dovere di rivendicarsene, vi propone la trasmissione di questa petizione al ministro della guerra, il quale potrà, o con una formale inchiesta, o con altro mezzo che meglio stimi conveniente, scernere il vero dal falso, e quando ne sia il caso risarcire chi, chiamandosi ingiustamente vituperato, crede averne il diritto. »

Le condizioni delle cose non sono cangiate, e non può essere riconosciuto quest'oggi di niuna importanza ciò che con sì vigorose parole venne in allora raccomandato al ministro.

Importa poi grandemente il notare che il proposto rinvio della petizione non viene per nulla a compromettere la responsabilità ministeriale. Il petizionario non altro chiede se non se di essere ascoltato nelle sue difese, non già per essere riammesso a quell'impiego d'onde venne a cadere, ma solo per lavarsi di quella macchia che gli fu imposta.

Ristretta a questi termini la ragione dell'invio, esso mi sembra ammissibile siccome quello che interamente salva la libertà del ministro e provvede insieme al sacro e irrecusabile diritto d'ogni imputato.

LA MARMOMA, ministro della guerra. Io non voglio certamente indurre sulla decisione che sarà per prendere il Senato, però avverto che il signor Temistocle Santi si trova in una di quelle condizioni in cui sono molti altri ufficiali che sono stati riformati, e che se si venisse a stabilire doverai sottoporlo al Consiglio di guerra, bisognerebbe eziandio far ciò per tutti quelli che sono stati riformati, cosa cui non hanno diritto, imperocchè il Consiglio di guerra giudica delle mancanze, ed applica pene ove ne sia il caso il Codice penale militare.

Il Senato rammenterà le discussioni che hanno avuto luogo in questo Recinto quando si è trattato della legge sullo stato degli ufficiali e della riforma; basta la decisione della riforma per dare le demissioni come si diedero al signor Santi.

Io non sono ora preparato a rispondere a questa petizione che mi giunge improvvisa, ma il signor Santi ha ricorso molte volte al Senato; si è esaminato il suo ricorso, ed io credo anzi poter dire con fondamento che venne esaminato almeno già tre volte. Anzi, se non prendo errore, al Congresso della guerra vi era il senatore Bava ed anche il senatore Franzini (dico se non prendo errore, perchè non lo potrei asserire di certo). Egli è certo però che non si è mai rifiutato una seconda revisione ad alcuno, di modo che io potrei quasi affermare che una seconda revisione l'ha avuta. Non ci vorrà stare come non ci vogliono stare mai a questa revisione altri individui che sono nel medesimo caso, e quindi si trova, direi quasi, in una condizione disperata, e chiede un Consiglio di guerra, ciò che io credo non si debba concedere, perchè un Consiglio di guerra si dà quando vi è un delitto contemplato dal Codice e non altrimenti. Che cosa difatti succederebbe se venisse sottoposto ad un Consiglio di guerra? Non avrebbe la pena, perchè questa non è contemplata, e perciò sarebbe riammesso al servizio, il che è appunto il caso previsto ed esaminato allorquando si è trattata la legge sullo stato degli ufficiali. Sono fatti disonorevoli per cui non si può

più rimanere al servizio, ma non sono delitti per cui si debba concedere un Consiglio di guerra da cui potrebbe dipendere la riammissione.

Adunque se il Santi non è stato esaminato come furono gli altri, io non ho difficoltà di farlo esaminare, o se già è stato esaminato anche farlo esaminare altra volta senza però che venga sottoposto ad un Consiglio di guerra. A ciò non potrei consentire, perchè sarebbe stabilire un precedente il quale si dovrebbe poi applicare a tutti gli altri.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha già chiesta prima il senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Il signor ministro disse che ammettendo questa domanda bisognerebbe ammetterne una simile per tutti quelli che furono riformati. Io non solo non credo, ma sono certissimo che tutti i motivi di riforma non portino sempre a tergo della carta che li contiene la parola citata dal signor Santi nella petizione per la quale la Commissione chiese il rinvio nella tornata di cui facevano l'onorevole collega Ignazio Pallavicini.

Questa sua domanda dice che era attergata alla lettera con cui gli fu data la demissione, e accenna il motivo per cui venne accusato delle tali, tali, tali altre colpe disonoranti (cito tre volte la parola *tali* perchè esistono nella petizione). Egli è in seguito a queste accuse che domanda di essere giustificato.

Questo era il motivo principale che spingeva la Commissione a rimandare di nuovo questa petizione al Ministero, non perchè fosse domandata una pubblica spiegazione del fatto in giustificazione dell'operato della Commissione, ma perchè fosse almeno dal Ministero fatta sapere una parola al petizionario con cui gli venisse detto: abbiamo i motivi tali per non dar luogo alla vostra petizione, per cui voi non abbiate altrimenti a ricorrere, e ciò perchè non potesse egli lagnarsi dicendo: ho dato una petizione alla Camera e non sono stato ascoltato.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Desidererei di ricondurre la questione ai suoi veri termini, poichè mi pare siasi sviata alquanto da ciò che domanda il petizionario stesso. Il petizionario domanda precisamente che si faccia istanza e si ecciti il ministro della guerra a dare riscontro alla sua petizione. Ed egli è appunto contro questa conclusione che ho preso la parola per la prima volta. Non entrerei in particolari sui fatti relativi al signor Santi; ma dico che è antieostituzionale il porre il potere esecutivo nell'obbligo di dar conto delle sue azioni in materia di Governo.

Rispondeva a questa mia opinione il senatore Pallavicini che nessuna legge, nessun regolamento stabiliva il modo con cui si dovesse procedere in questa materia. Mi farò lecito di osservare che in Francia dall'epoca dello stabilimento del Governo costituzionale mai e poi mai non venne questo principio adottato. Fu messo avanti da qualche individuo, ma sempre fu combattuto e sempre condannato. Quindi io mi attingo all'esperienza fatta appunto in Francia ed insisto onde si passi all'ordine del giorno.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. I termini precisi della petizione del signor Santi tendono a invitare il Ministero a dar corso alla sua precedente petizione. Nella medesima egli domandava di potersi giustificare dei fatti appostigli, ad ottenere la qual cosa è impegnato il suo onore. Non si pretende già che il Ministero risponda addirittura alla sua domanda nello scopo solo di dare una risposta, ma (come sembra più ragionevole) che gli conceda i mezzi di poterla difendere da

un'imputazione che lo aggrava. Il domandare di giustificarsi non è un delitto, non è cosa da doverci ricusare.

BAVA. Je prends la parole pour dire au Sénat quelle est ma manière de voir relativement à cette affaire. Je ne crois pas que cela se soit passé au Congrès permanent de la guerre, puisque monsieur Santi a été jugé par la Commission de scrutinio. Il peut se faire que, antérieurement à ma présidence, le général Franzini ait eu à s'occuper de cette affaire, ou qu'une autre Commission que le ministre de la guerre a instituée pour s'occuper de cas semblables à celui que se présente ici ait prononcé. Puisque j'ai pris la parole, j'ajouterai qu'il me paraît qu'il serait convenable que monsieur Santi eût une réponse; cet homme est sous le coup d'une imputation qui attaque son honneur. Nous avons à cet égard des précédents, il y a des individus (par exemple monsieur l'avocat Rossi) qui ont pris du service en 1848 et 1849, et qui se trouvant dans les mêmes conditions, ont lâché de se justifier au moyen d'une enquête qui leur a été accordée. Cet homme ne demande point à entrer au service, il était hors des rangs en 1847; il ne demande qu'à se justifier, il demande qu'on lui fournisse les moyens de mettre son honneur à l'abri de toute espèce d'attaque, afin qu'il puisse, si le cas se présente, entrer dans une carrière civile.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto il rinvio di questa petizione per la seconda volta al Ministero di guerra. Il senatore Di Pollone propone l'ordine del giorno puro e semplice, la votazione del quale deve avere la priorità: io lo pongo dunque ai voti.

Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice proposto dal senatore Di Pollone sorge.

(È rigettato.)

Pongo ai voti le conclusioni della Commissione che sono pel secondo rinvio della petizione al Ministero della guerra.

Chi le approva si alzi.

(Sono approvate.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Ultima di cui dovrei parlarvi sarebbe la petizione numero 518, rassegnata da Giovanni Brignardello negoziante di olii in Sampierdarena, ma essendo priva di ogni requisito voluto dal regolamento non può la medesima venirvi riferita.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per i quattro progetti di legge già adottati dal Senato. Per abbreviare la votazione si sono collocate due urne di più: due saranno sul tavolo della Segreteria e due su quello della Presidenza; in questa maniera si voteranno due leggi per volta; la prima votazione sarà delle due prime discusse dal Senato, cioè il trattato collo Zollverein e quello colla Svizzera.

Si procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione sul trattato colla Svizzera:

Votanti	84
Voti favorevoli	49
Voti contrari	8

(Il Senato adotta.)

Risultamento della votazione sul trattato cogli Stati dello Zollverein:

Votanti	84
Voti favorevoli	80
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

Si procede ora alla votazione delle altre due leggi, cioè

TORNATA DEL 14 LUGLIO 1851

alla votazione del trattato colla Francia e del trattato coll'Olanda.

Risultamento della votazione sul trattato colla Francia:

Votanti.....	54
Voti favorevoli.....	49
Voti contrari.....	5

(Il Senato adotta.)

Risultamento della votazione sul trattato coll'Olanda:

Votanti.....	52
Voti favorevoli.....	30
Voti contrari.....	2

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 e 1/4.

TORNATA DEL 16 LUGLIO 1851

- 28 -

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Comunicazione del reale decreto di proroga della Sessione.*

La seduta si apre alle ore 2 e 1/2 pomeridiane.

Si dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il ministro degli esteri era venuto in Senato per dar lettura di questo decreto, ma trovandosi poco bene si è allontanato, e mi ha incaricato di darne lettura io stesso:

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc.

« Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

« Sentito il Consiglio dei ministri;

« Visto l'articolo 9 dello Statuto,

« Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

« *Articolo unico.* La Sessione pel corrente anno del Senato e della Camera dei deputati è prorogata a tutto il giorno diciotto del prossimo mese di novembre.

« Il nostro ministro segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato dall'ufficio del controllo generale, pubblicato ed inserito nella raccolta degli atti del Governo. »

PRESIDENTE. *Do atto, in nome del Senato, al ministro della guerra della comunicazione fatta del regio decreto con cui la Sessione presente del Parlamento viene prorogata a tutto il giorno 18 del prossimo mese di novembre.*

In conseguenza di tale comunicazione io sciolgo l'adunanza. La seduta è sciolta alle ore 2 e 5/4.

Fine del primo periodo della Sessione del 1851 — Dal 23 novembre 1850 al 16 luglio 1851.

TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Annunzio della morte del senatore Alessandro Di Saluzzo — Dimissione del senatore Di Villamarina — Fissazione del giorno per le interpellanze del senatore Di Castagnetto sull'erezione di un tempio protestante in Torino e del senatore Alberto della Marmora sull'imposta prediale in Sardegna — Rapporto sul progetto di legge sulla leva — Presentazione del progetto di legge sulla polizia giudiziaria — Annunzio d'interpellanze del senatore Musio sulle forze armate mandate in Sardegna, e sul Breve pontificio che condannò i libri del professore Nuyts.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4 pomeridiane.
CIBRARIO, segretario, legge il verbale della tornata del 15 luglio, il quale è approvato senza osservazioni.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar contezza alla Camera dei seguenti omaggi fattile:

1° Dal ministro de' lavori pubblici di numero 104 esemplari del programma di concorso alla formazione del monumento al re Carlo Alberto;

2° Dal presidente della Camera di agricoltura e commercio di numero 100 esemplari del giudizio di essa sull'Esposizione del 1850;

3° Dall'intendente generale della divisione amministrativa di Alessandria, di numero 10 copie degli atti di quel Consiglio e di quelli d'Asti, Bobbio, Tortona e Voghera;

4° Dal signor Freschi Francesco, di parecchie copie di due sue scritture, tendenti l'una a far sentire il bisogno di un più largo riordinamento degli studi medici in quest'Università, e l'altra a dimostrare l'opportunità di alcuni emendamenti proposti sovra alcuni articoli dei Codici civile e penale.

Debbo quindi dar contezza al Senato di una petizione negli scorsi giorni presentata.

(Il senatore Cibrario legge il seguente sunto di petizione.)

519. L'avvocato Paolo Francesco Barberi, di Mondovì, ricorre al Senato perchè gli faccia mantenere l'annuo sussidio di cui godeva dal 1833 fino a quest'epoca, in dipendenza di servizi prestati sotto il cessato Governo francese.

Questa sarà mandata alla Commissione delle petizioni.

Nell'intervallo della Sessione, il Senato ha certamente deplorata la perdita che noi tutti abbiamo fatta di un illustre nostro collega nella persona del signor conte Alessandro Di Saluzzo. Io quindi, nell'annunziare, come è dover mio, al Senato tale perdita, non posso che spiegare sentimento conforme.

Si aggiunge anche un'altra perdita che andiamo a fare per demissione offerta dal signor senatore Di Villamarina. Le ragioni che lo muovono a tale demissione sono spiegate nelle qui unite lettere.

(Il senatore Cibrario ne dà lettura.)

Uniformandomi alla disciplina recentemente sancita dal

Senato nell'ultimo suo regolamento, io mi riduco a dare atto pubblicamente della demissione in tal modo offerta dal signor senatore Di Villamarina e soggiungerò che in seguito a tale demissione il numero legale necessario per le nostre deliberazioni è ora ridotto a 47.

Vi sono domande di tre congedi che io debbo differire ad un'altra adunanza di presentare, perchè non vi è il numero legale per la votazione.

Non resta dunque che dare sfogo all'ordine del giorno per udire il rapporto della legge sulla leva. La parola è al senatore...

DI CASTAGNETTO. Chieggo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ANNUNZIO D'INTERPELLANZE DE' SENATORI DI CASTAGNETTO E ALBERTO LA MARMORA.

DI CASTAGNETTO. Fu riferito dai giornali, ed è d'altronde di pubblica notorietà, come, or sono pochi giorni, e nell'intervallo della proroga del Parlamento, siasi con solenne cerimonia proceduto al collocamento della pietra fondamentale di un tempio protestante in Torino.

Sopra un tal fatto io desidererei rivolgere un'interpellanza al Ministero, e più particolarmente all'onorevole ministro della giustizia, non nell'intento di creare difficoltà al Governo del Re, al quale anzi io desidero di poter coadiuvare per quant'è possibile con tutti i miei deboli mezzi, ma solo per tranquillare me stesso in un'opinione, la quale, comunque non possa essere divisa da tutti i miei colleghi, spero sarà dalla loro indulgenza benignamente apprezzata.

L'interpellanza che io vorrei rivolgere sarebbe in questi termini:

« Se nel permettere l'apertura di un tempio protestante in Torino il Ministero abbia prese quelle cautele atte anche a guarentire l'esercizio esclusivo della religione cattolica, apostolica e romana a mente del disposto dall'articolo primo dello Statuto. »

Qualora al Senato piaccia di concedermi la parola sopra quest'argomento, starò attendendo che egli ben voglia fissarne di concerto col Ministero il giorno per la discussione.

PRESIDENTE. A tenore del nostro regolamento, allorchè si fa luogo ad un'interpellanza, il Senato, udito il Ministero, determina per alzata e seduta senza discussione, in qual

giorno l'interpellanza debba avere luogo, salvo che si rimandi a tempo indefinito.

GALVAGNO, ministro dell'interno. All'interpellanza testè mossa dal senatore Di Castagnetto toccherà a me di rispondere, poichè finora non fu data la sorveglianza dei culti tollerati al ministro di grazia e giustizia, ma è ancor riservata al ministro dell'interno. Lascio che il Senato determini il giorno che crederà io debba rispondere.

PRESIDENTE. Sarebbe bene che il signor ministro egli stesso indicasse in qual giorno gli sarà comodo di rispondere all'interpellanza.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Il primo giorno in cui il Senato terrà pubblica adunanza.

PRESIDENTE. Non posso ciò sottoporre a votazione perchè il Senato non trovasi in numero legale, ma mi pare che quando il ministro stesso si offre pronto a rispondere il primo giorno di adunanza pubblica, non siavi bisogno di apposita deliberazione.

Avvi anche un'altra interpellanza del signor senatore Alberto La Marmora.

La parola è al senatore La Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Avrei ancora lo desiderio di sapere dal signor ministro dell'interno quando gli sarebbe comodo di rispondere ad un'interpellanza che avrò l'onore di fargli sulle misure che naturalmente si dovranno prendere nel 1852 per poter mettere nella Sardegna in pratica nel 1853 la legge sull'imposta prediale.

Nel tempo stesso io mi propongo di presentare a nome mio un progetto di legge, nell'intendimento anche di aiutare il Governo, onde cambiare la sorte di quel paese, il quale trovasi ora in una condizione molto deplorabile in fatto di sicurezza delle proprietà, e specialmente delle proprietà rurali.

Perciò pregherei il signor ministro ad indicarmi quando intenda rispondere alla mia interpellanza.

GALVAGNO, ministro dell'interno. L'interpellanza che intende muovere il senatore La Marmora mi pare concepita in tali termini da intavolare una discussione la quale non riguarda solamente il mio dicastero, ma eziandio quello delle finanze, dacchè egli vuol sapere quali saranno le misure che si prenderanno per l'esecuzione della legge sulle imposte. Quanto alla parte che riguarda la sicurezza pubblica io sono disposto a rispondere quando il Senato determinerà, e se gli sembrasse opportuno io proporrei lunedì.

In questo intervallo io avvertirei il mio collega delle finanze acciò potesse additarmi sulla materia delle imposte quelle risposte che fossero del caso.

LA MARMORA ALBERTO. Dichiaro al signor ministro, che io non intendo in nessun modo fare opposizioni.

Quello che avrò l'onore di domandare entra affatto nei limiti d'interpellanza onesta. D'altronde, proponendo in fine di questa interpellanza un progetto di legge onde fare che la giustizia possa avere il suo corso in quel paese, io credo di rendere un servizio tanto allo Stato come al Ministero stesso.

PRESIDENTE. Dopo la risposta fatta dal ministro dell'interno, io prego i signori senatori di rimanere intesi che lunedì prossimo avrà luogo questa interpellanza.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER IL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.**

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colla relatore della Commissione sul progetto di legge della leva militare.

COLLA, relatore, presenta il detto progetto di legge.

PRESIDENTE. Questo rapporto sarà dato alle stampe, quindi sollecitamente distribuito ai signori senatori. (Vedi vol. Documenti, pag. 617.)

**PROGETTO DI LEGGE SULLA POLIZIA
GIUDIZIARIA.**

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al guardasigilli.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sulla polizia giudiziaria stato adottato dalla Camera dei deputati nella seduta di ieri.

Questo progetto è del tenore seguente...

PRESIDENTE. Se vuole deporlo sul tavolo della Presidenza...

(Il signor guardasigilli lo depone.) (Vedi vol. Documenti, pag. 905.)

Ho l'onore di dar atto al signor guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, che sarà dato alle stampe, e quindi distribuito negli uffizi.

Ho pur l'onore di proporre al Senato che voglia dedicare la seduta di lunedì, in primo luogo all'esame negli uffizi di questa legge, i cui esemplari saranno già da prima distribuiti; e quindi ad udire le interpellanze che il Senato già conosce da farsi al ministro degli interni. In quello stesso giorno, se queste interpellanze avranno avuto compimento, potrà il Senato deliberare se convenga di stabilire il martedì, per incominciare l'esame della legge sulla leva, per la quale, sia la mole del rapporto udito, sia l'importanza della cosa, esigono che si impieghino alcuni giorni di studio prima di sottoporla a pubblica discussione.

Se non v'ha osservazione, io credo che il Senato approva questa mia proposta.

MUSIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Musio ha la parola.

**ANNUNZIO D'INTERPELLANZE DEL SENATORE MUSIO
AI MINISTRI DI GUERRA E DI GRAZIA E GIUSTIZIA.**

MUSIO. Domando al Senato che mi permetta di muovere due interpellanze: una speciale al signor ministro della guerra che non veggio qui presente, onde prego i signori ministri che qui sono a renderne prevenuto.

Essa verterà sullo stato, numero e qualità della forza armata che il signor ministro manda in Sardegna.

Ma prima di tutto lo devo rivolgere anche una parola all'onorevole ministro dell'interno: ed è che abbia la compiacenza di depositare nell'uffizio della Presidenza i documenti relativi a questa pratica che sono nel suo Ministero. La ragione è, che prima di muovere in pubblico questa interpellanza me ne sono fatto un dovere di privata cortesia verso l'onorevole ministro della guerra, rispetto al quale se ho a lodarmi della sua urbanità, non dirò così della sua condiscendenza. Siamo stati totalmente discordi quanto ai fatti.

Egli volle bianco quello che è decisamente nero.

Io dunque devo avere opportunità di vedere questi documenti, e di vederli due giorni prima.

L'altra interpellanza avrà per oggetto il breve pontificio condannatorio dei trattati del professore Nuyts.

Questa interpellanza sarà fatta a tutto il Ministero (perchè in ciò ritengo che debba essere solidale), ma particolarmente si rivolgerà in modo speciale a quei ministri che, nelle attribuzioni del loro ufficio, avranno più speciale attinenza in una tale questione.

Prego il Senato che determini il giorno per l'una e per l'altra; ma più specialmente per quella che riguarda il signor ministro della guerra, e che i documenti siano due giorni prima depositati nell'ufficio della Presidenza.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Dalle ultime parole dette dal signor senatore Musio io credo poter raccogliere che egli ha preso sbaglio, quando si volgeva al Ministero dell'interno per avere i documenti...

MUSIO. No!

GALVAGNO, ministro dell'interno. Mi perdoni: gli osserverò che siccome io non presi parte alle discussioni che possono avere avuto luogo privatamente tra lui ed il ministro della guerra, così io non sono in grado di sapere quali siano i documenti che intende siano depositati; perciò ove siavi indicazione, io dichiarerò fin d'ora che non ho difficoltà ad aderire alla richiesta per quanto spetta al mio dicastero; ma che se egli non mi dà maggiori spiegazioni, io mi troverò impacciato nel deporre i documenti sul banco della Presidenza del Senato.

MUSIO. Mi pare d'aver detto chiaramente che i documenti, di cui domando il deposito nell'ufficio della Presidenza, si riferiscono all'oggetto della mia interpellanza, che è lo stato, il numero, la qualità della forza armata in Sardegna, epperò i documenti che chieggo in appoggio esistono al Ministero dell'interno. Questa pratica è composta: 1° di tutte le corrispondenze degli intendenti generali dell'isola; 2° di diversi dispacci di altri Ministeri che si sono rivolti al Ministero dell'interno esponendo lo Stato della Sardegna e dimandando un provvedimento; 3° di diversi dispacci che il ministro dell'interno ha scritto al ministro della guerra su questo oggetto; 4° di diversi dispacci che il ministro della guerra ha risposto al ministro dell'interno. Vi sono anche moltissimi richiami e forse da due anni mandati al Ministero degli interni da Consigli comunali, da Consigli provinciali e da Consigli divisionali intorno a questo proposito.

Questi sono i documenti di cui chieggo sia fatto il deposito.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Chieggo scusa al Senato se io lo trattengo ancora un momento per osservare che io non posso annuire a una richiesta così generale della presentazione di documenti sopra una pratica che si agita da circa un anno, perocchè se io dovessi presentare tutti i dispacci, tutte le note, le domande degli intendenti e le risposte, io dovrei portar qui tutti gli archivi del Ministero dell'interno. Mi darò carico, se così piace al senatore Musio, di fare un epilogo delle pratiche che ebbero luogo per tale effetto tra il Ministero dell'interno e quello della guerra, ma non posso assolutamente deporre tutti questi documenti. Se egli si restringe unicamente a documenti, come quelli relativi allo stato numerico della forza in Sardegna, cioè cavallleggieri ed altri dalla sicurezza pubblica dipendenti, il ministro dell'interno non ha difficoltà a presentarli, ma non può certo presentare quelli concernenti la forza militare, perchè essi non esistono nel suo dicastero.

Ripeto che, se si tratta di dare un sunto della storia di questa pratica, mi recherò a dovere di farlo compilare e quindi deporre al banco della Presidenza, come farò pure all'occasione in cui avrà luogo l'interpellanza, dando tutti gli

schiarimenti opportuni intorno allo stato della forza numerica, di quella forza la quale è esclusivamente destinata al mantenimento del buon ordine e della pubblica sicurezza, ma che mi sarà assolutamente impossibile di presentare tutti gli altri documenti richiesti.

MUSIO. Questo non è oggetto di lunga questione. Se il signor ministro dell'interno mi vuol favorire due giorni prima un sunto storico di tutti i documenti a ciò relativi, io vedrò se questi mi siano sufficienti, ma nel caso non mi siano sufficienti, io credo essermi spiegato largamente e chiaramente, cioè avere detto: primo, corrispondenze del Ministero interni avute a questo proposito con altri Ministeri che lo hanno pregato di provvedere ai gravi disordini che avvengono in Sardegna: io credo che questa sia una domanda esplicita, chiara e che non lascia luogo a dubbio; secondo, tutti i diversi dispacci che ha ricevuto dai vari intendenti generali dell'isola, nei quali è stato esposto lo stato di grave disordine in cui quell'isola si trova, e i maggiori disordini che dovevano accadere, salvo che si provvedesse prontamente coll'aumento delle forze. Molti altri sono i ricorsi, e molti altri i documenti relativi, ma specialmente desidero i documenti coi quali il ministro della guerra ha risposto al ministro dell'interno. Io credo che tutto questo è esplicito; se poi non lo è abbastanza, e desidera che gli dia una nota distinta, la posso dare.

Io domando queste spiegazioni onde possano con frutto avere luogo queste interpellanze, per cui sento che in parte mi trovo prevenuto dall'onorevole senatore La Marmora, il quale espose poco fa, e forse colle lagrime agli occhi, lo stato di quel paese.

PRESIDENTE. Appunto voleva notare che prima della venuta del senatore Musio alla Camera, il senatore La Marmora aveva fatta un'interpellanza, la quale si confonde quasi nello scopo colla sua. Io credo perciò conveniente che i due interpellanti possano intendersi fra di loro per non duplicare una discussione per la quale bastar può una sola interpellanza. In secondo luogo debbo notare ancora che il ministro dell'interno non potrà probabilmente rispondere adeguatamente né all'una né all'altra senza concertarsi col suo collega, il ministro della guerra, sia perchè questi ha già avuto spiegazioni personali col senatore Musio, sia perchè la materia più direttamente lo colpisce. Di modo che io credo che il Senato potrebbe soprassedere a fissare il giorno di questa discussione finchè il ministro dell'interno, concertandosi col suo collega, possa indicare al Senato quale sia il giorno in cui egli potrà darci comunicazioni delle carte che si crederanno necessarie per dar lume al giudizio del Senato.

MUSIO. Permetta; io spiegai già che l'interpellanza era speciale al ministro della guerra, e pregava il ministro dell'interno a volerlo prevenire, perchè trovava forse necessario il concerto fra il signor ministro dell'interno con quello della guerra; ma è indispensabile per l'oggetto che mi propongo aver in mano i documenti.

Io ho pur troppo la storia delle cose, la storia l'ho per certo perchè è notoria; ma pel ministro della guerra abbisognano documenti.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Comincio per dire che il ministro della guerra non verrà qui a negare fatti che risultino da documenti, i quali non è per nulla necessario che siano presentati perchè ne ammetta i fatti risultanti. Io mi rendo certo che il senatore Musio non accennerà altri fatti fuor quelli che veramente lo sono; quindi intorno a tal cosa il ministro sarà facilmente d'accordo coll'interpellante; dichiaro infine che non mancherò di avvertire il mio

collega il ministro della guerra onde si concerti prima con me per la risposta; il presidente farà poi fissare il giorno in cui il Senato vorrà sentire le interpellanze e le risposte.

MUSIO. Domando la parola.

Accennai già che col ministro della guerra siamo in disaccordo intorno ai fatti; ond'è che io domandava documenti, perchè, se non si è potuto combinare in privato, tanto più difficilmente, senza i documenti, può avvenire in pubblico: dunque i documenti sono realmente di assoluta necessità; dissi che per facilitare la riunione dei documenti io darei una nota al ministro degli'interni; e in questa nota non domanderò gli archivi del Ministero, ma quello che è assolutamente necessario al mio scopo.

PRESIDENTE. Io osservo di nuovo che quando il ministro dell'interno sarà d'accordo col ministro della guerra per rispondere, il Senato sarà meglio in grado di fissare il giorno per udire le interpellanze.

MUSIO. E per quanto riguarda il trattato del professore Nuyts?

PRESIDENTE. Essendo qui presenti il ministro guardasigilli, ed il ministro dell'istruzione pubblica, competente l'uno per la materia ecclesiastica e l'altro nel rapporto del pubblico studio, potranno essi rispondere in proposito.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io sono agli ordini del Senato; perciò lo prego a fissare egli stesso il giorno in cui avviserà opportuno che debbano aver luogo queste interpellanze.

PRESIDENTE. Io propongo al Senato che, lunedì dovendosi dare sfogo alle altre interpellanze, il Senato possa allora deliberare, previa richiesta ai ministri quale sia il giorno in cui avrassi ad udire anche quest'ultima.

- La seduta è levata alle ore 3.

TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1851

- 80 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Annunzio del deposito degli atti di nascita della principessa Margarita, Maria, Teresa, Giovanna di Savoia — Interpellanze del senatore Di Castagnello sull'erezione di un tempio protestante in Torino, e risposta del ministro dell'Interno — Discorsi dei senatori Della Torre e Luigi Di Collegno in appoggio delle interpellanze Di Castagnello, e risposta del ministro dell'istruzione pubblica — Nuove obiezioni dei senatori Luigi Di Collegno e Della Torre — Ordine del giorno del senatore Giulio, approvato — Presentazione del progetto di legge relativo alla proroga per le consegne dei commercianti — Sospensione delle interpellanze Della Marmora.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato senza osservazione.

PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI NASCITA DELLA PRINCIPESSA MARGARITA.

PRESIDENTE. Debbo dare conoscenza al Senato di una comunicazione :

Il ministro degli affari esteri, con sua nota del 27 prossimo passato mese, ha trasmesso per originale la fede di battesimo e l'atto di nascita della principessa Margarita, Maria, Teresa, Giovanna di Savoia, per essere delli atti depositati, a mente dell'articolo 58 dello Statuto, negli archivi del Senato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Sono inoltre stati offerti al Senato i seguenti omaggi :

1° Dal signor B. Bertini deputato, di parecchie copie della sua *Relazione del Congresso scientifico d'Orléans*;

2° Dal signor Augusto Paroldo, di due esemplari di un *Codice elementare di diritto internazionale*, da esso compilato;

3° Dal signor F. Gagliardo, di due sue memorie intitolate l'una *La missiva del signor Blanqui al signor conte Cavour*; e l'altra: *Le parole del signor cavaliere Carlo Grendy*;

4° Dal presidente della società marittima-mercantile-ligure, di parecchie copie d'una memoria da essa presentata al ministro della guerra;

5° Dall'intendente A. Milanese, di alcune copie delle prime lezioni di fisica date agli operai dal professore G. Maiocchi;

6° Dal signor Majneri, d'una sua opera intitolata: *Del matrimonio, come contratto civile e sacramento.*

QUARELLI, segretario, dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

530. Giuseppe Solti, da Feltre, accennati i servizi suoi alla causa italiana, ed i titoli di benemerenzza verso il Governo, supplica il Senato di appoggiarlo presso il Ministero, onde ottenere un conveniente collocamento.

531. Temistocle Santi, già maggiore nelle truppe lombarde, ripete le sue sollecitudini, perchè dal Ministero di guerra si provveda in qualche modo alla sua riabilitazione.

(I senatori Albini, Stara e De Cardenas, domandano il congedo d'un mese che loro viene accordato.)

QUARELLI, segretario, dà lettura della nuova composizione degli uffizi del 19 novembre 1851:

UFFIZIO I. — Della Torre, presidente — Sauli, vice-presidente — Di Collegno Giacinto, segretario — Cantù — Ricci Francesco — Della Marmora Carlo — Chiodo — Profumo — Franzini — Oneto — S. A. R. il Principe Eugenio — Cibrario — S. A. R. il Duca di Genova — D'Azeglio — Balduino — Plana — Cataldi — Di Benevello — Ambrosetti.

UFFIZIO II. — Di Pamparato, presidente — Bava, vice-presidente — Jacquemoud, segretario — Plezza — La Marmora Alberto — Di Montezemolo — De Sonnaz — De Cardenas — Albini — Picolet — Maestri — Maffei — Colla — D'Oria — Tornielli — Giulio — Colter — Della Planargia.

UFFIZIO III. — Des Ambrois, presidente — Siccardi, vice-presidente — Vesme, segretario — Blanc — Pinelli — Colli — Nigra — Provana del Sabbione — Regis — Mosca — Quarelli — Di Rorà — D'Angennes — Malaspina — Dalla Valle — Di Breme — Di Bagnolo — Deferrari

UFFIZIO IV. Alfieri, presidente — Fraschini, vice-presidente — San Marzano, segretario — Fantini — Cristiani — Serra — De Fornari — Moreno — Marioni — Billet — Galli — Gattinara — Bermondi — Stara — Aporti — Serventi — Di Laconi — Cotta.

UFFIZIO V. — Sclopis, presidente — De Margherita, vice-presidente — Di Pollone, segretario — Gioia — Di Collegno — Pallavicino Mossi — Musio — Lazari — Moris — Di Colobiano — Prat — Pallavicini Ignazio — Di Calabiana — Di Castagnetto — Gattino — Balbi-Piovera — Massa Saluzzo — Riberi.

INTERPELLANZE DEL SENATORE DI CASTAGNETTO SULL'EREZIONE DI UN TEMPIO PROTESTANTE IN TORINO.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Castagnetto, per le interpellanze da lui annunziate.

DI CASTAGNETTO. (*Movimento generale di attenzione*) Quando non fosse che un mero sentimento di intolleranza, il quale m'inducesse a rompere oggi il silenzio dinanzi a voi, onorevoli signori, per rivolgere la mia interpellanza al ministro, circa l'erezione di un tempio pubblico protestante in Torino, io sarei degno di alto rimprovero e non lo perderei a me stesso, nelle attuali circostanze del paese. Ma il nome d'intolleranza suonò sempre dolorosamente all'animo mio; e mentre amo per me e consento volentieri agli altri quella libertà d'opinione, che deve essere uno dei più dolci frutti dell'ordine che ci regge, vorrei pure che fosse venuto il bel dì in cui tutti, di qualunque opinione, ci stringessimo cordialmente la destra a sollevare la patria nostra nelle difficoltà che la affliggono, ed a consolidare le nostre politiche istituzioni.

In materia di religione la sola intolleranza che io mi permetto si è di desiderare che tutti i dissidenti tornino alla vera Chiesa e che al favore delle leggi nostre i fedeli non si smarriscano.

Poichè tuttavia esistono altri culti diversi, e che, senza tesserne un elogio il quale male sarebbe collocato sul labbro mio, non possiamo disconvenire che ad essi appartengano uomini eminenti di scienza, e distinti per merito e per talento, egli è naturale che essi sentano il bisogno di compiere agli atti della religione che professano e che all'ombra delle

leggi di un popolo libero essi debbano trovare una giusta protezione.

Volgendo però gli occhi sopra di noi cattolici, io, senatore cattolico di un regno cattolico, con uno Statuto che porta in fronte scolpita la professione di fede cattolica, io mi domando se questa legge fondamentale sia una lettera morta, e se non ne nascano delle obbligazioni cui il vincolo del nostro mandato non ci comandi di sorvegliare. D'onde mi si affacciano due considerazioni: una d'ordine superiore, l'altra d'ordine meramente politico. Prendo in mano lo Statuto e leggo all'articolo 1:

« La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.

« Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. »

Queste espressioni svelano il profondo concetto del legislatore, di consecrare un atto così solenne con un omaggio che egli e tutta la nazione rendono alla fede cattolica, che è la fede dei padri nostri, ed alla Chiesa romana da cui la cattolica fede non può disgiungersi.

Un altro sublime pensiero svelano ancora quelle parole ed è di esordire l'atto della rigenerazione politica di un popolo dalla professione di fede religiosa, onde questa nazione eminentemente pia e cattolica prenda fiducia in veggendo che libertà e religione possono procedere di pari passo, e che fortunatamente lo Stato ha una religione cui egli è tenuto di proteggere ed a cui egli stesso intende di prestare culto.

Le libertà costituzionali già annunziate dal Re Carlo Alberto col proclama 8 febbraio 1848 mal confacendosi colle limitazioni che gli antichi nostri ordinamenti imponevano all'esercizio dei diritti civili e politici per gli acattolici, il beneficio accordato colle regie patenti del 17 febbraio 1848 fu razionale ed una logica conseguenza delle promesse contenute in quel proclama.

Ma saviamente nulla fu innovato in quanto all'esercizio del culto, come nulla lo fu col decreto del 29 marzo 1848 relativo agl'israeliti; e non poteva essere altrimenti senza cancellare d'un sol tratto la disposizione statutaria che proclama la religione cattolica la sola religione dello Stato, e gli altri culti semplicemente tollerati.

Perciocchè quando alle religioni solamente tollerate si aprono le porte al culto pubblico, allora si colloca il dissidente nel grado stesso del cattolico, ed è a quanto lo Statuto si oppone letteralmente.

E che tale infatti fosse la mente dell'augusto largitore dello Statuto ce lo conferma ancora il disposto dall'articolo 15 del decreto dell'4 ottobre 1848, che fonda i collegi nazionali, in quale articolo è detto: « La religione cattolica sarà fondamento dell'educazione morale; gli acattolici non potranno essere ammessi come convittori nel collegio nazionale. »

Dappertutto adunque domina un solo pensiero; emancipazione civile e politica ai dissidenti e libertà particolare al loro culto in tutto il limite della loro tolleranza; continua e paterna sollecitudine del Governo del Re a mantenere intemerata la fede cattolica. Egli è quindi al doppio titolo e della fede che professiamo e dello Statuto che abbiamo giurato, che io chieggo a voi, miei onorevoli colleghi, che io chieggo al Ministero che si allontani dalla religione il pericolo che le sovrasta; che non si vulneri lo Statuto il quale è l'arca santa delle nostre libertà.

La religione, è vero, brilla di una luce così pura che non teme d'alcun confronto, e la Chiesa riposa su d'una pre-

messa che non può venir meno: ma ciò non toglie ai legislatori ed ai governanti l'obbligo di vegliare ai di lei interessi e non scema la loro responsabilità se per colpa loro la fede viene a perdersi nei deboli o nei mal fermi.

In quanto poi a quella elasticità che si vorrebbe attribuire allo Statuto in modo che non solo con semplici leggi, ma anche con decreti reali e forse con semplici ordini ministeriali se ne vadano interpretando o modificando le fondamentali disposizioni, egli è questo un male immenso che non ho cessato e non cesserò di deplorare, come quello che pone in continuo cimento le nostre franchigie costituzionali.

Discendendo poi dalle considerazioni di un ordine più elevato a quelle d'un ordine meramente politico, io prevengo un'obbiezione, anzi la sola obbiezione, a mio avviso, che speciosamente mi si possa addurre, a giustificare l'erezione di un tempio pubblico protestante.

Noi predichiamo la libertà e la tolleranza; vogliamo che la religione cattolica fiorisca e domini anche fra i protestanti e poi noi i primi diamo l'esempio dell'intolleranza. Dissi che speciosamente mi si possa addurre; ed in verità l'argomento è tutto specioso e non resiste all'analisi.

Di grazia, io domando, per soddisfare a quel partito, a quale opinione si concederà d'aprire un tempio pubblico ai protestanti? Forse per soddisfare ai voti dei dissidenti? Ma riflettiamo, o signori, che gli acattolici negli Stati del Re sommano appena a 20 mila: che la maggior parte di essi al di d'oggi risiede nelle valli, dove godono de' loro templi a termini delle antiche leggi, e che per esercire la religione protestante in Torino non è niente necessario un tempio pubblico, potendo essi in un tempio privato egualmente soddisfare con tutta libertà ai doveri della loro religione. Salvo che si volesse aprire un tempio pubblico nell'idea di proselitismo; al che io osservo, che la goldita dei diritti politici e le franchigie dello Statuto non possono estendersi tant'oltre da compromettere gl'interessi della religione dello Stato ed a distrurre un articolo dello Statuto medesimo.

Sarà poi per soddisfare al voto di noi cattolici che si aprirà un tempio pubblico ai dissidenti? Il cattolico, o signori, che medita profondamente sulla sua religione ed apprezza al giusto valore la fortuna di essere nel seno della Chiesa vera, non può desiderare di vedere pareggiato al suo ogni altro culto; egli non sa scordarsi che base del cattolicesimo è l'unità, e che, pareggiandosi nel culto dei dissidenti, si distrugge quest'unità e si apre l'adito a tante credenze religiose, quante ne hanno inventato e ne inventano i novatori degli ultimi e del presente secolo, se pure non vogliamo dire che si prepari alla nazione il beneficio dell'ateismo, dell'indifferentismo, del materialismo.

Conosce ognuno il numero delle sette di cui formicola tutta intiera l'Inghilterra e la lagrimevole condizione delle credenze in Svizzera anche rispetto ai punti capitali. In Alemagna non vi ha un punto solo della fede cristiana che non sia combattuto dagli stessi ministri protestanti.

Dicendo noi di aprire un tempio ai dissidenti, a quali di queste sette, a quali di questi culti crederemo noi di avere fatta la concessione?

Intanto in questo tempio s'interpreterà liberamente la Bibbia, si apriranno delle controversie, e quella massa interessante della nazione, il cui merito principale è la fede, ma che non ha né il tempo né i mezzi di procurarsi un'istruzione soda, correrà in continuo pericolo di venir sedotta. Persuadiamoci a quest'ora, ed il consiglio parte non da un cuore avversario, ma da un cuore lealmente devoto alla mo-

narchia costituzionale: persuadiamoci una volta, che senza il fondamento della religione invano si spera di avere una popolazione tranquilla, utile, laboriosa. Se il regno gode ancora di questo vantaggio, lo deve a che la religione è tuttavia altamente radicata, massime nella popolazione rurale. Togliete questo freno, vero dono di Dio, e renderete infelici i popoli e continuamente agitati i Governi. Questi riflessi non saranno sfuggiti al prudente ministro, il quale regge il dicastero dell'interno, dalla di cui cortesia io aspetto una soddisfacente risposta alla fatta interpellanza, che, ove egli desideri, io sono pronto a ripetere testualmente.

« Se nel permettere l'apertura di un tempio protestante in Torino il Ministero abbia prese quelle cautele atte a garantire l'esercizio esclusivo della religione cattolica, apostolica, romana, a fronte del disposto dell'articolo primo dello Statuto. »

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.
PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

GALVAGNO, ministro dell'interno. I termini or ora ripetuti dal senatore Di Castagnetto, coi quali è formulata la sua interpellanza, sono appunto quelli con cui egli nella seduta precedente di questa Camera l'annunziava. Mi permetta però il signor senatore che gli osservi prima di ogni cosa che dal discorso che egli ha testè fatto si potrebbe dedurre che ben altra fosse l'interpellanza ch'egli intendesse di muovere. Infatti dal suo discorso io avrei creduto potersi dedurre ch'egli intendesse di conchiudere che, a termine dello Statuto, il Governo non potesse fare la concessione di cui si tratta; ma invece, non ostante il suo discorso, egli si limitò a domandare al ministro dell'interno, quali misure egli abbia prese perchè l'apertura di un tempio protestante non pregiudichi punto all'esercizio esclusivo della religione cattolica.

Quest'interpellanza così formulata racchiude in sé, s'io non erro, l'ammissione che il Governo sia in facoltà, secondo il medesimo Statuto da lui invocato, di fare la concessione di cui si tratta. Tuttavia io non accetterò quest'ammissione che per me pare esplicita e dirò alcune cose sulla facoltà che indubbiamente mi parve appartenere al Governo di fare questa concessione.

Certamente il senatore Di Castagnetto non aspetterà da me che io nulla opponga alla verità e alla sublimità della religione cattolica, che tutti amiamo, e per cui tutti saremmo disposti a dare la nostra vita; in ciò siamo pienamente d'accordo col senatore Di Castagnetto. Ma, signori, noi siamo in paese libero, siamo in paese dov'è proclamato il principio dell'eguaglianza dei cittadini, e quella libertà che vogliamo per noi, che il senatore Di Castagnetto concede di dare ad ogni opinione, è forza pure di concederla agli altri, quantunque siano dissidenti nei punti di religione. Se non che è egli vero che lo Statuto si opponesse a quella concessione? Io noi credo, e mi pare facile di dimostrarlo.

« La religione cattolica (dice l'articolo primo dello Statuto), apostolica e romana, è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alla legge. »

La questione adunque tutta dovrebbe versare sui limiti che possa e debba avere questa tolleranza; la quale è quivi proclamata conformemente alla legge.

Dal discorso stesso del senatore Di Castagnetto deduco abbastanza chiaramente che egli non è di avviso che lo Statuto abbia mantenute tutte quelle leggi che esistevano prima e per le quali il culto Valdese era, nello Stato, ristretto entro angusti confini, vale a dire era il suo esercizio limitato ai

paesi che sono al di là del Chisone; lo Statuto fece di più; lo Statuto proclamò una tolleranza, la proclamò nello stesso tempo in cui proclamava la libertà individuale, nello stesso tempo in cui proclamava l'eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge; in quanto all'articolo primo, che dice essere tollerati i culti conformemente alle leggi, deve intendersi per modo che sieno tollerati conformemente alle leggi in quelle parti che a fronte dello Statuto possono tuttavia ricevere la loro esecuzione.

Qui la tolleranza è senza limiti proclamata in tutto il regno. Ora, signori, che cosa significa tolleranza di culto?

Se questa tolleranza non comprende in se stessa l'idea dell'esercizio del culto, io non so che cosa possa comprendere. Ora l'esercizio del culto presuppone l'esistenza di templi.

Io credo benissimo che il Governo deve attentamente vegliare a che non così facilmente si aprano questi templi dove pochissimi sono i dissidenti, i quali perciò da soli non possono né avere bisogno di un tempio, né hanno i mezzi di mantenerlo; ma dove avvii una popolazione di dissidenti non vi può essere via di mezzo: o tollerare o non tollerare; e se si tollera il culto, si deve tollerarne l'esercizio; se se ne tollera l'esercizio, devono permettersi i mezzi coi quali quest'esercizio abbia luogo.

Il Governo ha creduto che fosse il caso di tenere in questa circostanza la stessa e medesima condotta che teneva il Governo assoluto allorchando in alcune città del regno, come in Nizza, veniva chiesto di aprire un tempio. Il tempio in Nizza era stato concesso; non so se sia stato aperto; forse non lo fu per circostanze indipendenti dalla volontà del Governo il quale allora lo aveva permesso; e se allora fu permesso con decreto reale non saprei perchè con deliberazione approvata dal Re non potesse il Governo dare ora questa concessione. Io credo adunque che questa concessione non sia che una conseguenza immediata di quella tolleranza che fu proclamata senza limiti per tutta l'estensione del regno.

Dirò tuttavia, che appunto questa parola *tolleranza* potendo in altre circostanze (non lo credo per questa) ingenerare dei dubbi, il Governo ha creduto di dover provvedere a questo riguardo con un progetto di legge, il quale non solo può essere desiderato dal Parlamento, ma pur anche dalle stesse popolazioni addette a questo culto; progetto che io mi propongo di presentare nella prossima Sessione. Allora il Senato vedrà se debba ammettersi quale sarà presentato dal Governo, o vi farà quelle modificazioni che crederà opportune.

In questo progetto saranno le norme per aprire templi, vi saranno le norme riputate acconcie ad impedire il proselitismo.

Se non che quanto al proselitismo noi abbiamo ancora un Codice penale il quale vi provvede. E qui vengo più direttamente all'interpellanza mossa dal senatore Di Castagnetto; quali misure cioè abbia preso il Ministero dell'interno per impedire che si nuoca all'esercizio esclusivo della religione cattolica.

E mi perdoni il signor senatore, ma dove sono culti tollerati l'esercizio della religione cattolica non può più essere esclusivo.

L'esclusività di una religione impedirebbe assolutamente la tolleranza dell'altra; quindi il Ministero in faccia allo Statuto sarebbe nell'assoluta impossibilità di rendere la religione cattolica esclusiva.

Il Ministero dell'interno non ha prese misure speciali contro un culto il quale non diede mai fastidi al Governo nelle valli ove è esercitato, da cittadini fedeli alla Corona ed

allo Statuto, il quale non si mostra in sostanza nemmeno all'esterno, perchè gli addetti al culto Valdese non fanno processioni, né altro di simile a ciò che si fa dai cittadini che professano la religione dello Stato, la religione cattolica.

Il ministro dell'interno non avrebbe quindi altro dovere che quello di prendere quelle misure generali che fossero necessarie per mantenere l'ordine pubblico e la tranquillità: queste misure sono dettate dalle norme generali di polizia, né sono misure speciali che si possano prendere a questo riguardo.

Credo di avere con ciò abbastanza risposto alle dedottemi interpellanze, e spero quindi che il senatore Di Castagnetto, il quale ho sentito con piacere professare sentimenti (dei quali io non poteva dubitare) di tolleranza per tutti i concittadini, vorrà dichiararsi soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Della Torre.

DELLA TORRE. Messieurs les sénateurs, la manière dont l'interpellation a été faite et les réponses de monsieur le ministre changent la question que je m'étais faite à moi-même. La question que je m'étais faite était celle-ci: « Le Statut permet-il, oui ou non, l'érection d'un temple public en dehors du territoire qui est assigné aux populations vaudoises? » Mon opinion était que le Statut ne le permet pas parce qu'il dit: « conformément aux lois et règlements en vigueur; » or les lois et règlements, le lois en vigueur et souvent répétées, disaient que les temples, les écoles ne doivent être érigés que dans le territoire particulièrement assigné aux populations vaudoises. C'était ma croyance; elle n'a pas changé. Cependant comme il s'agit de présenter une loi à cet égard, la discussion peut approfondir cette affaire; je me bornerai donc à faire quelques observations générales.

D'abord, messieurs, nous renions tout notre passé, nous renions les maximes de nos aïeux. Vous savez, messieurs, avec quelle sollicitude nos anciens princes ont toujours veillé à ce que la religion catholique fût non-seulement la religion de l'Etat, mais encore la seule religion de l'Etat. A part dix-huit mille Vaudois établis dans la vallée de leur nom, située à l'extrémité de l'Etat, le culte juif restreint dans l'intérieur des synagogues, tout le reste du sol appartenait à la religion catholique. Sans doute, messieurs, le sentiment religieux avait beaucoup contribué à dicter ces déterminations à nos princes, mais je crois aussi qu'une sage politique les leur conseillait. En effet, messieurs, l'histoire a démontré que partout où la religion protestante est entrée dans le sein d'une population catholique, les troubles, les discordes, les guerres civiles et religieuses sont venus à sa suite. L'histoire de l'Allemagne, de l'Angleterre et de la France nous donne de longues et sanglantes preuves de cette vérité.

On nous dit que l'on avisera à empêcher le prosélitisme, qu'il ne s'agit que d'un seul temple, que les temples ne seront pas multipliés. Messieurs, je ne me fais aucunement illusion; considérez les antécédents; depuis deux ans, la majorité de la presse périodique fait une guerre incessante au catholicisme, outrage journellement le souverain pontife, les évêques, le clergé, les ordres religieux, et combat même le dogme. Ces attaques incessantes et presque jamais réprimées agissent sur les masses, surtout sur cette portion du peuple qui est mal instruite.

Certaines lois, les discussions qui ont eu lieu à leur sujet, certains actes regrettables du Gouvernement ont puissamment contribué à affaiblir le sentiment orthodoxe dans nos populations, et diminué sensiblement le grand respect de ces populations pour notre sainte religion et pour ses ministres.

D'après ces antécédents et d'après la disposition des esprits,

il faut s'attendre, que, dès que le culte protestant sera autorisé à franchir ses limites, nombre de personnes se déclareront pour la religion protestante; et si la présence de deux ou trois cents protestants dans la capitale, épars au milieu de cent vingt mille habitants, vous semble être une raison suffisante pour ériger un temple protestant, je demande quelle objection on pourra faire à des villes de huit ou dix mille âmes qui, au nom d'une centaine de protestants, vous demanderont aussi l'érection d'un temple. Vous refuserez, vous repousserez leur demande pendant quelque temps, mais bientôt vous devrez céder, car la logique sera contre vous. Ainsi dans peu de temps, au lieu de dix-sept ou dix-huit mille protestants établis aux confins de l'Etat, vous en aurez cinquante, soixante mille épars sur toute sa superficie, et les personnes qui croient que toute nouveauté est un progrès, ne tarderont pas à augmenter ce nombre.

Messieurs, depuis un certain temps nous avons toujours eu, je dirai, nous avons trop eu la prétention d'influer d'une manière décisive sur les destinées de l'Italie; nous avons aujourd'hui la prétention d'être le pays-modèle qui doit lui servir d'exemple; eh bien, messieurs, si elle suivait notre exemple sur ce point, elle nous devrait une calamité, dont elle a toujours été exempte jusqu'à ce jour. Vous établiriez chez elle ce que vous allez établir chez nous: religion contre religion, doctrine contre doctrine, prédication contre prédication, polémique irritante, discordes entre les citoyens et enfin les guerres religieuses qui en sont l'inévitable conséquence.

Observez bien, messieurs, que les guerres de religion sont celles qui offrent plus de probabilités pour l'intervention des puissances étrangères, car c'est pour elles une espèce de devoir de conscience et d'honneur de soutenir leurs corrégionnaires. J'ai la conviction que l'Italie n'éprouvera pas une semblable calamité, j'ai la conviction qu'elle gardera précieusement l'unité catholique, l'unité de foi qu'elle a le bonheur de posséder et qu'elle s'opposera à l'action du protestantisme chez elle.

Ce serait donc nous, nous seuls, par notre volonté, violant, quoiqu'on dise, le texte précis de notre Statut, abandonnant les sages maximes de nos aïeux, qui appellerions sur nos têtes, sur notre pays les calamités dont je vous ai parlé il y a un moment, c'est-à-dire, les discordes, les luttes, les guerres civiles et l'intervention étrangère.

Messieurs, je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'à l'époque où nous sommes il n'y a plus assez de ferveur religieuse pour que les questions de religion puissent réveiller les discordes, les guerres civiles; messieurs, je suis loin de juger les choses ainsi, et d'abord il y a toujours et partout des âmes ferventes; mais, quant aux masses, étaient-elles ferventes en Angleterre lorsqu'il a suffi d'une proposition de Henri VIII pour que la majorité du Parlement, des évêques, des prêtres des bourgs et des villes, abandonnassent la religion de leurs pères pour adopter un nouveau culte? Les masses étaient-elles ferventes en Allemagne, lorsque quelques années de prédication d'un simple moine suffirent pour faire changer de religion à 7, à 8 millions d'hommes de tout rang, de toute classe? Les premiers changements eurent lieu pacifiquement; mais dès que les deux religions se trouvèrent réellement en présence, bientôt la ferveur ou, si vous préférez, l'antagonisme se manifesta, et cent ans de troubles, de discordes, de guerre, furent la conséquence fatale, en Angleterre et en Allemagne, du funeste changement qui avait eu lieu. Et les choses ne se passèrent pas autrement en France; l'histoire est là pour attester la vérité. Mais on dira:

c'est une époque lointaine, on ne risque pas de voir aujourd'hui des choses semblables. Eh bien! messieurs, vous ne voulez pas croire aux graves discordes civiles? Voyez l'Angleterre; vous ne croyez pas à la possibilité des guerres religieuses? Voyez le *Sunderbund*. Ceci est l'histoire contemporaine. Chaque fois qu'on touche à la religion, on touche à un puissant ressort. Messieurs, encore une observation. Depuis ces derniers temps, je dirai avec plus de précision depuis deux ans, il se manifeste dans toute l'Europe un grand mouvement catholique; tous les grands Etats de l'Europe continentale se rapprochent du Saint-Siège; je n'excepte même pas les Etats non catholiques, car l'empereur de Russie a conclu naguère un concordat à la suite duquel trois vastes nouveaux diocèses ont été érigés dans ses Etats: il les a dotés avec cette munificence et cette générosité qui caractérisent les actes de ce puissant monarque. Le roi de Prusse manifeste ouvertement la haute estime et l'affection dont il honore l'épiscopat catholique prussien; on dit même qu'il est question de l'envoi d'un nonce apostolique en Prusse.

L'Espagne, l'Autriche, la France, Naples, ont donné des preuves éclatantes de leur attachement au Saint-Siège et de leur désir de voir la religion catholique prospérer chez eux. Parmi les grandes puissances, l'Angleterre seule marche dans une voie opposée; je ne sais pas si la conséquence sera heureuse pour elle, mais si la lutte se prolonge et surtout si elle devient sanglante, depuis l'invention de la navigation à vapeur, elle n'est plus aussi sûre qu'elle l'était autrefois que des troupes étrangères ne prendraient pas part au conflit.

Quoiqu'il en soit de ce fait éloigné et futur, l'Angleterre est une île séparée de l'Europe continentale: elle peut donc avoir sa tendance particulière, différente de celle de l'Europe; mais nous, placés au centre de ce continent, pouvons-nous, sans nous exposer à de graves dangers, nous jeter pour ainsi dire en travers de ce mouvement catholique qui s'opère en Europe? Est-il plus probable que l'obstacle arrêtera le mouvement, ou que le mouvement renversera l'obstacle? Comparez les masses, la réponse ne paraît pas douteuse.

Messieurs, je ne crains point pour le catholicisme, il ne succombera pas certainement chez nous. Catholique et homme de foi, je serais fort porté à vous dire: il ne succombera pas parce que Dieu ne le permettra pas; mais homme politique, parlant à une Assemblée politique, je dirai encore qu'il ne succombera pas chez nous, parce que la majorité des habitants de ces contrées restera catholique, et parce que nous touchons aux deux Etats catholiques les plus puissants qui existent dans le monde. Dans le cas d'une guerre religieuse, les catholiques chez nous seront assurés de recevoir des secours plus prompts et plus nombreux que ce que les protestants pourraient attendre de l'Angleterre séparée d'eux par une distance immense et par des mers.

Messieurs, je ne crains donc pas pour le catholicisme, mais je crains pour l'auguste dynastie qui nous a donné tant de sages législateurs et tant de héros. Je crains pour la monarchie, je crains l'anéantissement de l'Etat, car de trop puissants auxiliaires deviennent quelquefois des dominateurs... L'histoire nous le prouve.

Je conclus, messieurs les ministres. Nous sommes tous nés catholiques, restons donc catholiques, mais catholiques selon la vraie acception du mot, restons unis au vénérable chef de la catholicité, respectons l'autorité sainte que Dieu lui a conférée en le créant son vicaire, son représentant sur la terre. Ne permettons pas que l'on enseigne des maximes hérétiques à notre jeunesse catholique, ne permettons plus à la presse périodique d'insulter journellement à la religion de l'Etat.

Enfin, messieurs, ne travaillons pas nous-mêmes à étendre et à propager dans notre sein une religion rivale du catholicisme. Nous avons le grand avantage de l'unité religieuse, conservons-le précieusement.

Messieurs les ministres, consultez l'histoire, consultez celle de tous les Etats, demandez à ceux qui ont dans leur sein des religions diverses s'ils ne préféreraient pas n'avoir qu'une seule religion, ou si, du moins, ils ne préféreraient pas que les divers cultes fussent établis dans des provinces séparées, afin que les rivalités de culte à culte se produisissent plus rarement. Messieurs, la question est grave, ne la jugeons pas avec précipitation; une loi faite est faite, et devient difficile à changer, même quand les mauvaises conséquences de cette loi sont évidentes. Eclairiez-vous, agissez avec maturité di consiglio.

Je crois que nous sommes sur une pente fatale; je ne vous dis point cependant: Croyez en mes paroles, suivez mon opinion; je vous dis: Croyez l'histoire, croyez au sentiment unanime de l'Europe, et ne vous imaginez pas que nous saurons éviter les écueils où des Etats plus puissants que le nôtre se sont brisés.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Luigi Di Collegno.

LUIGI DI COLLEGGNO. Io non pretendo aggiungere nulla alle valide e profonde considerazioni dell'illustre maresciallo sulle conseguenze della costruzione di un tempio protestante in questa capitale. Non credo tuttavia che sia per tornar forse superfluo se prendo a spogliare quell'evento dell'apparenza di un fatto isolato che a taluno farebbe credere esagerate le esposte previsioni. Non mancherà infatti chi in quella costruzione altro non iscorga fuorchè un mezzo di convegno religioso offerto ai nostri concittadini che professano le dottrine di Pietro Valdo, ed a quei non molti stranieri che consentiranno associarsi nell'esercizio del loro culto. Contro il timore di più estese conseguenze, accennate dai nostri colleghi preopinanti, si vorrà opporre la niuna probabilità che per questo fatto isolato s'impianti in una nazione cattolica, meno propensa per indole e per abitudini ad ogni innovazione, un culto sì discordante dall'educazione nostra religiosa e dalle pratiche raccolte, quasi eredità di famiglia, dai nostri maggiori. Ma quello che per inerzia di raziocinio piacerà a taluni chiamar fatto isolato, troppo diversamente convien che il riputiamo noi ai quali è più principalmente commessa la tutela del ben pubblico sotto il duplice aspetto sì religioso che politico.

Troppo mal s'apporrebbe in fatti chi considerasse il protestantismo in quella comparsa che fa nelle contrade dove fatto e formato già lo vediam dominare. Per giudicarlo in relazione col nostro Stato ci convien tenere d'occhio alle fasi diverse che percorse in altri paesi nel suo nascere e nei suoi progressi prima che giungesse alla maturità dalla quale, per notarlo qui di passaggio, è ormai volto alla decrepitezza dello scetticismo e dell'indifferenza religiosa.

La Sassonia non fu interana tutta ad un tratto, come non bastò un sol giorno a intronizzare dove il calvinismo o l'anglicanismo, dove le credenze di Zuinglio, di Carlostadio, dei due Socini e dei mille altri dommatizzanti di quel secolo. Il patriarca della riforma non cessava dal dirsi cattolico mentre già andava declamando contro il clero e contro la sua ambizione, e contro i voti monastici, mettendo innanzi la convenienza di spogliar la Chiesa delle sue sostanze.

Veduto poi germogliare quel mal seme per la cattolicità prese animo a disereditare l'ecclesiastica gerarchia, predicando contro le supposte prepotenze del romano pontefice e dei pastori della Chiesa. Andando più oltre, dichiarava l'au-

torità spirituale soggetta al potere civile nelle forme esteriori del culto, nella disciplina e nell'uso delle sue sostanze. Un nuovo diritto pubblico ecclesiastico si creava dai novelli pubblicisti di quell'epoca, pel quale si tacciava d'usurpazione il supremo sacerdozio nell'esercizio di quei diritti che non poteva smettere senza tradire la spirituale missione affidatagli da Dio. Preparati gli animi alla lunga con quegli ardentissimi antecedenti e con le violenze usate al clero, si poté giungere poi a una recisa separazione dalla Chiesa, protestando contro la potestà sua di magistero che si volle affidata, per le singole coscienze, al libero esame ed al giudizio privato d'ogni membro della religione novella.

Così operarono via via Arrigo VIII, Edoardo e Lisabetta nell'Inghilterra, i Puritani della Scozia, gli Ugonotti della Francia e i molti novatori della Svizzera, dell'Olanda e di altre contrade.

Esposta in questa guisa la storia religiosa del secolo XVI, non m'è d'uopo diffondermi applicando la serie successiva di questi fatti all'odierna condizione nostra. Basterà averli accennati per dimostrare appianata fra noi, più che non si crede, la via all'errore, contro il quale non giova ormai più la voce dei pastori, che si cerca screditare insieme con chi tuttora li ascolta, mercè la denominazione di partito clericale. Se non che nè anco questa applicazione di un nome di disprezzo è cosa sì nuova che non ritragga essa pure l'origine dai tempi di Lutero, allorchè i cattolici che si mantenean fedeli all'autorità della Chiesa eran detti i figli di Babilonia, idolatri, papisti.

Ma che cosa è quel partito clericale del quale si mena tanto rumore?

Il vangelo, codice supremo d'ogni cristiano, ammette una sola divisione di partiti, dell'uno che tien per Cristo, dell'altro che sta contr'esso; al primo appartengono que' soli che ne ascoltano la dottrina bandita dai suoi ministri, cui promise la assistenza sua d'ogni giorno sino al consumar de' secoli; gli altri fuori di quella scuola vagano di dubbiezza in dubbiezza sinchè vengono da ultimo a naufragare miseramente nell'ostinazione dell'errore, che è l'abisso in cui si riducono i popoli pel disprezzo verso gl'inviati di Dio. Posti in quest'assoluta alternativa, noi non dubitiamo d'accettare la qualificazione di partito clericale onde non trovarci nelle opposte file di coloro, che avversando il sacerdozio avversano Gesù Cristo e Lui che sulla terra il mandava.

Quest'alternativa, così recisamente insegnata nel codice divino, ben so non volersi riconoscere da molti che si professan tuttavia cattolici. Negano di riconoscerla quei Governi i quali in cambio di appigliarsi ad una sincera alleanza delle due giurisdizioni per tutelar unanimi la cristiana società, preferiscono crearsi una posizione neutrale fra i nemici aperti della religione e coloro che fedeli si mantengono alla spirituale non men che alla civile autorità. E qui ben mi duole averne a far l'applicazione al nostro Ministero, il quale fin dai suoi esordi si pose in quel terreno di neutralità di dove volle annoverata egualmente nel rango delle fazioni la parte ostile al cattolico e quella che si serba fedele al complesso di tutte le cattoliche dottrine. Ma quale ne è stato il risultamento? Non risoluto abbastanza nel resistere alle irreligiose pretese d'una parte, cerca a mansuefarla con dimezzate condiscendenze a danno dell'autorità della Chiesa, mentre secondo le sue teorie questa dovrebbe star paga di una muta cooperazione servile al Governo allora soltanto che gli piaccia d'adoperarla in appoggio dei propri disegni.

Ora io qui ripeterò che dove un Governo vuol essere cattolico, via di mezzo non v'è, e che ogni concessione fatta

contro il principio cattolico ne colloca l'autore nelle file nemiche. Dirò che ogni misura nociva alla Chiesa è un nuovo passo mosso verso il protestantesimo, contro la cui aperta invasione non varranno poi i tardi provvedimenti di resistenza governativa. *Delle quali misure anzi che tesser qui l'enumerazione, io mi riferirò nè più nè meno ai singoli modi da me esposti, coi quali nell'infanzia della riforma si preludeva e più tardi si compieva la formale apostasia religiosa.*

Ed il retrocedere di meglio che tre secoli ai tempi ed alle opere di quegli spiriti ruvidi e intolleranti sarà egli il frutto delle promesse di civile e morale progresso, in cui nome si combatte ai dì nostri il cattolicesimo e se ne osteggiano i ministri? Ma agli uomini affascinati allora da quei raggiratori potea valer di scusa la comodità de' primi frutti delle nuove dottrine; contro noi starebbero le lezioni dell'istoria del tempo che vi tenne dietro, quando tutta Europa era agitata per le dissensioni nelle famiglie, per le discordie civili negli Stati e per le lunghe guerre religiose, e più ancora per l'instabilità delle dinastie, per le violentissime commozioni nazionali. Se non che in quell'epoca i disordini civili e politici furono lentamente preparati; di presente, non vale illuderci, il cataclisma sociale sta sospeso sul nostro capo.

Io appoggio l'interpellanza dell'onorevole senatore Di Castagnetto acciò sian prese le cautele da esso invocate. E nel tempo stesso io mi unisco ai voti espressi dall'onorevole maresciallo preopinante, per domandare ai ministri che della ferma e risoluta protezione della Chiesa non facciano un oggetto di politica regolata dalle circostanze a imitazione di taluni tra i potentati dell'epoca della riforma, ma l'adempimento d'uno stretto dovere imposto alle loro ed alle nostre coscienze dal giuramento dato allo Statuto.

DI CASTAGNETTO. Io non posso acquietarmi all'ingegnoso partito che l'onorevole ministro dell'interno ha saputo trarre dalle parole della mia interpellanza per distrurre il valore dei ragionamenti ch'io m'era ingegnato d'espore al Senato in appoggio della mia opinione.

Dissi bensì nell'interpellanza: « io domando al Ministero se nel permettere l'apertura d'un tempio protestante in Torino egli abbia prese quelle cautele atte a guarentire l'esercizio esclusivo della religione cattolica; » ma soggiunsi però: « a mente dell'articolo 1° dello Statuto. »

Ora tutto il mio ragionamento si fondava a provare che lo Statuto non poteva in niente essere derogatorio delle disposizioni che precedentemente esistevano, dappoichè lo stesso autore dello Statuto aveva espresso che gli altri culti preesistenti sono tollerati conformemente alle leggi. Di mano in mano io aveva riferito le disposizioni di due altri decreti, coi quali sempre si era confermato la stessa riserva, cioè che nulla fosse innovato riguardo al culto. L'opinione del signor ministro è, che dopo l'emanazione dello Statuto, questa tolleranza debbasi estendere a tutto lo Stato; in contrario io penso che lo Statuto, distinguendo la religione dello Stato dai culti semplicemente tollerati, pone una differenza essentialissima fra di essi; di più, lo Statuto riferendosi alle leggi che antecedentemente esistevano, ne nasce per necessaria conseguenza o che si debba derogare a queste leggi, o che esse abbiano ad essere osservate. Io mi sono servito delle parole *tolleranza e moderazione*, le quali, lungi dal ricusare, anzi vorrei ampliare; e su questo terreno sono lieto di trovarmi d'accordo col signor ministro, dal quale con molta consolazione ho inteso pronunciare parole di alta affezione alla santa religione cattolica.

Per la tolleranza, in materia di religione, vi è un limite,

ed andar oltre a questo limite sarebbe colpa; da questa colpa io protesto che voglio andare assolutamente esente.

Conchiuse finalmente il signor ministro essere sua mente il presentare al Parlamento una legge regolatrice dell'esercizio del culto protestante. Su questo punto niente ho da ridire; il Governo è assolutamente nel suo diritto di presentare la legge; e, quando questa sia votata dal Parlamento, sarà per noi debito di venerarla.

Io confido che, seguendo l'intenzione che il ministro stesso ci aveva espressa riguardo alla venerazione per la fede cattolica, questo progetto sarà espresso in modo da poter soddisfare al culto protestante e nello stesso tempo a tranquillare la coscienza dei cattolici.

FARINI, ministro per l'istruzione pubblica. Bene disse l'onorevole senatore Di Castagnetto, che egli sollevava la questione dai termini legali ai termini più ampi, e poggiava a più sublimi sfere. A vero dire, dopo che il signor Di Castagnetto ha mosso un'interpellanza al mio collega e amico sulla esecuzione delle leggi dello Stato, dopochè esso ha appena accennato che in alcuna parte lo Statuto sia stato vulnerato, un altro venerato oratore è sorto a fare un discorso, che, più che una interpellanza, vuolsi dire una critica delle tendenze del Governo, un'esposizione dei pericoli ai quali, a suo avviso, la Società va incontro e di quelli che la dinastia e la monarchia possono incontrare, lasciando intendere che o la negligenza o la complicità del Governo possono essere cagione che qui si avverino quei casi luttuosi che in altri Stati presero le mosse da principii piccoli, come quelli su cui oggi si discorre. Ora è debito del Governo di dire intorno a questo ultimo discorso alcune brevi parole.

Anzitutto io debbo notare come nel fare la concessione di cui si discorre non sia stato intendimento nostro di accondiscendere, come è parso a taluno, alle istanze di un partito più che di un altro. Il Governo ha creduto debito suo il mantenere libero l'esercizio di quei diritti che lo Stato assicura a tutti i cittadini.

Se nelle leggi che erano in vigore, alle quali si riferiva nel dire che, secondo quelle, era tollerato l'esercizio degli altri culti, se in quelle leggi, io dico, ve ne fossero alcune che offendessero i diritti guarentiti dallo Statuto per tutti i cittadini, quali sarebbero, a modo d'esempio, la libertà individuale, la libertà di trasferirsi da una parte dello Stato ad un'altra per fermarvi dimora, certo è che la mente del legislatore non poteva intendere, nel tempo stesso in cui sanciva quei diritti, che venissero derogati per la lettera della nuova legge fondamentale. Ma io ho detto che, essendo stata portata la discussione sopra più vasto campo, egli era bene, se non l'andarvi a fondo, lo sfiorarla, come hanno fatto gli onorevoli preopinanti. Dai quali noi abbiamo udito, innanzi tutto, favellarsi delle tendenze funeste di una parte della stampa ad attaccare la religione. Se da questo si intese di dedurre che il Governo debba essere reso in colpa di un abuso di una delle libertà garantite dallo Statuto, il Governo vuole assolutamente respinta l'accusa. Laddove i magistrati vegliano all'osservanza della legge (e sui nostri magistrati certo non cadono dubbi che non vegliano), laddove pure con qualche frequenza hanno luogo solenni giudizi, in cui vengono condannati quegli scritti che abusano della libertà, allora non si può far colpa al Governo che, nei termini della legge, non ponga modo a reprimere la licenza della stampa.

Se non che, parlando di licenza della stampa, di stampa irreligiosa od irriverente alla Santa Sede ed alla religione che tutti veneriamo, non vuolsi dal Senato dimenticare che vi è pure un'altra maniera di licenza di stampa, la quale a quel

modo che l'una fa della libertà il pretesto alla religione, così essa fa della religione il pretesto dell'avversione agli ordini costituiti, d'irriverenza al Governo, di disobbedienza alle leggi dello Stato. (*Segni di approvazione generale*)

Ora io credo che il Senato, considerando questo fatto, debba sì deplorare e censurare, come il Governo deplora, l'una e l'altra licenza, ma null'altro possa domandare al Governo che di porvi quel rimedio che la legge gli appresta.

Per ciò che può avere rispetto al timore della guerra civile o della guerra religiosa, di cui si vorrebbe temere come principio l'elevazione di un tempio protestante in Torino, io dirò francamente che, per le poche cognizioni storiche che ho e le poche che ho delle condizioni attuali della società, parmi che ben altro vi sia a temere che l'invasione del protestantesimo in danno della nostra venerata religione. E valga il vero, se le ultime parole dette dal signor senatore Di Collegno sono vere, come io le tengo verissime, cioè a dire che il protestantesimo volge alla decrepitezza, che il protestantesimo genera quello scetticismo che nulla crea e nulla può creare, come potete voi, o signori, temere che a petto della virtù del cattolicesimo, che a petto della nostra forte religione sia per fare fortuna e allignare tuttavia in questo paese una religione che dite decrepita, una religione che conduce allo scetticismo, e sia per invogliare chicchessia ad abbracciarla?

Ma vi è di più a considerare che, se vi è nell'epoca nostra una tendenza funesta che porta l'uomo a non riverire, a calpestare anzi e postergare le virtù e le pratiche religiose, è così del culto cattolico come degli altri culti. Il timore, o signori, non è che si sostituisca il protestantesimo al cattolicesimo, è il timore che ogni fede si spenga negli animi, e non vi sia religione veruna!

Dove la fede non è viva, dove la fede non è operosa (e voi, signori, affermate che è così veramente ai nostri tempi) non sono possibili le guerre religiose, le quali hanno bisogno non solo della fede, ma del fanatismo, ma dell'intolleranza per accendersi e per dare quei frutti di sangue che voi temete. Nè alcuni esempi moderni mi sembrano, mi scusi l'onorevole preopinante, scelti a proposito. Non mi sembra scelto a proposito l'esempio del Sonderbund. Se io ho cognizione sufficiente di quella funesta guerra che insanguinò la Svizzera, non fu certo una causa religiosa che la mosse; la guerra del Sonderbund fu una guerra politica, di cui dall'uno e dall'altro lato si fece pretesto la religione. Nell'un campo combattevano in maggioranza cattolici, nell'altro i protestanti; ma nell'uno e nell'altro erano cattolici contro cattolici e protestanti contro protestanti.

Quella guerra era mossa appunto da passione d'intolleranza, da quel fanatismo il quale, la Dio mercè, stante la civiltà progredita e progrediente, non credo sia a temere adesso come lo fu in altre epoche. Che se l'onorevole Della Torre, appuntando alcuni atti del Governo, ha voluto dedurne argomento di sua avversione a comporsi colla Santa Sede, come è desiderio di tutti, io gli farò osservare non parermi questo il momento opportuno, dacchè oggi è a tutti noto come un inviato del Re sia stato ricevuto in Roma, e come siano già incominciate conferenze su tutti gli argomenti che possono formare oggetto di dissidio fra lo Stato e la Chiesa. Sicchè le recriminazioni nel passato non mi sembrano, ora che una via di conciliazione pare volersi aprire, così opportune come forse al signor senatore Della Torre parvero in altri tempi.

Da ultimo dirò alcune parole sul timore palesato, che la dinastia e la monarchia possano essere poste a repentaglio da quella che viene supposta negligenza o complicità del Go-

verno in alcune tendenze licenziose e della stampa e dei partiti. La dinastia, o signori, ha così profonde radici in questo paese e per la santità della vita di molti monarchi e per l'eroismo di quasi tutti e pei grandi benefizi civili che ha recato, che essa può sfidare più di ogni altra, e sfiderà arditamente tutti i nemici che potesse avere a fronte. Ed alla nostra monarchia amata e rispettata per tanti benefizi antichi certo la riverenza e la gratitudine dei popoli non verranno meno pei benefizi che ha saputo fare e mantenere in tempi in cui tanti altri popoli li hanno miseramente perduti; e dico che in suffragio della religione che noi veneriamo il monarca attuale ha col suo esempio fatto ben molto più d'altri, quando, ad onta di insidie, di minacce e di funesti esempi, ha saputo dare l'esempio della prima religione, la religione del proprio giuramento! (*Bravo! Bene! Benissimo!*)

DI COLLEGGNO LUIGI. Il signor ministro osservava non essere da temere dalla religione protestante quello che poteva temersi in altri tempi, per essere, come io aveva indicato, oggimai nella decrepitezza dello scetticismo e dell'indifferenza religiosa.

Io concederei che le conseguenze presenti non sarebbero della stessa natura di quelle che il furono nei secoli da me prima accennati; ma dirò ciò che erami avvisato dover lasciare parlando la prima volta in ordine alle persone de' miei concittadini i quali seguono questo rito, contro al quale noi stiamo combattendo in proposito del tempio.

Per lo passato si trattava di dogma contro dogma; allora si cercava prima con argomenti, quindi colle violenze, d'insinuare nell'Europa questi dogmi contrari a quelli della Chiesa cattolica.

Concedo che la decrepitezza della quale io faceva cenno non può far temere quel proselitismo di credenza il quale allora ebbe tanti e così funesti successi; ma, mi duole doverlo dire, se noi prendiamo i libri degli avversari, se diamo retta a quello che ci si dice annunziarsi dai medesimi anche a voce, a quello che vediamo scritto sui giornali, il protestantesimo, dirò meglio, le diverse sette che sotto questo nome si comprendono generalmente, concordano in una cosa sola; ed è nell'articolo di fede di non credere nella Chiesa romana, il quale argomento non solamente si tratta nel modo dogmatico, ma molto più colla virulenza delle ingiurie, degli impropri e delle calunnie.

Il protestantesimo pur troppo (dico pur troppo nel senso di onorevoli concittadini che vi appartengono) è adesso ridotto ad avere appena un'apparenza di dogma, nè può essere altrimenti, quando a ciascuno è lecito formarsi il proprio catechismo, e credervi senza giudicare dagli argomenti contrari. Ma, siccome appunto questa ostilità che noi crediamo nel protestantesimo in generale, e soprattutto in coloro che lo prendono a trattare, dirò così, dogmaticamente, almeno in apparenza si riduce tutta a fare la guerra alla Chiesa romana, a quella Chiesa a cui noi ci gloriamo d'appartenere, così ne conseguiva che il protestantesimo riuscirebbe a staccare i cattolici meno istruiti dalla religione che professiamo. In questo senso io non credo che nè in qualche anno nè in molti potrà accadere che uno solo dei cattolici piemontesi diventi protestante, nè perverranno a questo le mene che già si esercitano, i denari che si sprecano, le Bibbie che pur troppo si distribuiscono. Noi sostengo, tutto questo non farà un solo protestante, ma molti increduli, molti che, non prestando più fede alla religione cattolica, non presteranno fede a verun'altra religione; questo è ciò che temo, come diceva; quindi sostengo la necessità di premunirsi contro l'invasione di quello che si chiama protestantesimo per tenere vincolati non in una od in un'altra

religione, ma nella fede, nella verità quelli che potessero esserne devianti.

È in questo senso, ripeto, che un tempio protestante non sarà mai un convegno di persone che credano più in questa che in quell'altra cosa, ma di persone che penseranno solamente non doversi credere alla Chiesa cattolica.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Della Torre.

DELLA TORRE. L'onorevole preopinante ha detto quello che stava per dire io stesso.

Messieurs, je me suis servi du mot *protestant* pour dire un mot opposé au mot *catholique*. Ce que je crains effectivement ce n'est pas, comme l'a très-bien dit l'honorable préopinant, de voir des gens se faire vraiment luthériens, calvinistes, anglicans, mais je crains que l'on ne se serve de ce mot, *protestant*, pour être en droit de ne pas être catholique. Nous formerons une génération d'impies qui s'établira d'autant mieux qu'il aura plus d'endroits où on pourra dire: « Je ne suis pas catholique, je suis protestant. » Voilà, messieurs, ce que je crains. Sur ce point, je suis de l'avis de monsieur le ministre, qui a à peu près émis cette idée. Ce qui est à redouter c'est la lutte entre les croyants et les impies, et non entre les protestants, qui, du reste, sont très-peu nombreux dans notre pays et ont toujours été pacifiques. Mais je crois que ceux qui ne veulent pas de l'ordre (et on travail, vous le savez, à augmenter le nombre de ceux qui se trouvent dans cette catégorie) diront: « Nous sommes protestants; » et, comme on n'est pas obligé de faire une profession de foi, on ne pourra pas vérifier le fait et savoir s'ils fréquentent ou s'ils ne fréquentent pas le temple protestant. Cela leur donnera le droit d'écrire contre le catholicisme. Ils diront: « Nous défendons le protestantisme; » ils le disent déjà à présent qu'ils doivent s'appeler catholiques; mais, quand ils seront dispensés d'être encore catholiques, ils agiront avec plus de force et d'énergie, et vous aurez à votre disposition moins de moyens de répression. J'ai vu très-peu souvent réprimer; j'ai vu, à cet égard, que l'on condamnait à de très-petites amendes, que l'on infligeait de très-petites punitions. Les jugements sont plus sévères contre les journaux que vous appelez d'une autre couleur. Ces derniers journaux attaquent souvent le Ministère, c'est vrai, et vous êtes autorisés à les considérer comme des ennemis; mais ils sont obligés d'agir ainsi, parce qu'ils s'opposent aux nouveautés; si vous étiez plus décidément favorables au catholicisme, ils vous prêteraient leur appui. Ce n'est pas l'homme, c'est la tendance qui leur déplaît.

Messieurs, il y a beaucoup de choses qui se sont faites chez nous, et qui n'auraient pas eu lieu il y a vingt ans, et ces choses ont été faites au détriment du catholicisme. Tout a été à son détriment. Le catholicisme a baissé chez nous, non pas certes chez les hommes instruits et qui raisonnent, mais dans la masse. Vous ne ferez pas de luthériens, parce que l'homme du peuple se rappelle que sa mère lui a dit que Luther était hérétique; il en est de même des calvinistes et des autres sectes. Mais, en le laissant devenir incrédule, vous le rendez difficile à gouverner: voilà pourquoi nous marchons vers une espèce d'anarchie religieuse; le culte saint perd du respect qui lui est dû, et les passions mauvaises augmentent, et vous donnez le droit de dire: « Je suis protestant. » C'est le mot que l'on prononcera quand on voudra parler contre le culte, contre le pape, les évêques, le clergé. Voilà la pensée de l'honorable sénateur Di Collegno, c'est aussi la pensée du ministre; le ministre a reconnu la vérité de ce que j'avance; réfléchissez donc sérieusement, avant de livrer aux partis ce moyen d'opposition que je viens de si-

gnaler; votre loi n'est pas encore faite, méditez-la profondément. Je vous le redis encore: consultez l'histoire; presque tout ce que nous voulons faire on l'a fait, et ceux qui l'ont fait en connaissent mieux que nous les conséquences funestes. Nous ne sommes pas très-habiles en histoire. Vous dites que dans l'affaire du Sonderbund il y avait un parti politique; je le sais parfaitement; chez nous aussi il y aura un parti politique, et vous lui donnez un nom dont il se servira. Personne ici n'ose dire: « Je veux l'anarchie, je veux la destruction de la famille royale, du Gouvernement; » mais on dira: « Je suis protestant, je veux ceci, je veux cela, » et nous nous battons; et quand on se bat, les choses vont comme la guerre les fait, les dynasties courent de grands risques au milieu de grands troubles. Rappelez-vous l'Angleterre, la France: elles possédaient des dynasties anciennes et vénérées; vous savez ce qui est arrivé. Ne nous lançons pas dans les discordes, car personne ne pourrait prévoir les conséquences d'un tel acte. C'est vous qui en aurez la responsabilité.

Monsieur le ministre a dit que je l'accusais de négligence; je n'ai pas prononcé ce mot; de complaisance, je ne l'ai jamais dit ce mot, je n'en ai pas même eu la pensée. Mais je dis que vous vous laissez entraîner pas à pas... Il y a une politique extérieure, nous le savons; tout ce qui se fait ici a été proposé en Portugal, à Naples, en Espagne; ces propositions ont été repoussées. Nous croyons avoir un appui; je crois que cet appui chancelle; chez lui il n'a pas réussi.

Repassez l'histoire de ces quatre ou cinq dernières années, et voyez si où a pu faire ce qu'on s'était proposé d'accomplir là où vous recevez vos inspirations. Ce n'est pas en Espagne qu'on a réussi, ce n'est pas en Sicile, ce n'est pas en Hongrie. Nous comptons sur un appui qui dans un cas grave nous manquerait; du reste, c'est une question que l'on ne peut guère débattre dans une enceinte publique; pour vous, pour des ministres, je crois que j'en ai dit assez et que vous m'avez compris.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Signori, io richiamerò la questione all'altezza alla quale gli oratori che si sono succeduti l'hanno sollevata, ai termini dai quali essa ha preso cominciamento. Moveva interpellanza l'onorevole senatore Di Castagnetto relativamente all'origine d'un tempio protestante in Torino, e la moveva persuaso come egli era che la legislazione antica mantenuta in questa parte dallo Statuto non desse al Governo la facoltà di concedere tale erezione.

Ogni volta che ad un Governo stretto succedono più larghe istituzioni, ogni volta che si proclamano solennemente nuove libertà, senza potere nell'atto stesso definire in modo perfettamente preciso i limiti fra i quali queste libertà debbono essere contenute, necessariamente sorge la medesima e sempre gravissima difficoltà di decidere quali fra le leggi antiche serbino sotto il regime delle nuove istituzioni il loro vigore, in qual modo debbano essere interpretate ed applicate.

È veramente io credo che possa con qualche ragione muoversi qui la questione fino a qual punto le leggi relative allo esercizio dei culti non cattolici rimangano dopo la pubblicazione dello Statuto ancora in vigore. Ma questa difficoltà non altrimenti potrà essere superata se non col mezzo già indicato ed inteso dal ministro dell'interno, il quale ci annunziava doversi dal Governo, probabilmente nella prossima Sessione, presentare un progetto di legge relativo all'esercizio dei culti non cattolici in esecuzione dell'articolo 1 dello Statuto. Quando questo progetto ci sarà sottoposto, allora solamente si po-

tranno con pacatezza esaminare, discutere, risolvere tutte le questioni gravissime che furono oggi sollevate in quest'Aula. Mentre adunque io protesto della mia fiducia nel Governo del Re in quanto, nel presentarci questo progetto di legge, egli saprà conciliare tutto ciò che è dovuto al culto dominante coi riguardi che sono dovuti pure alle religioni semplicemente tollerate; mentre io dichiaro la speranza che una forte educazione religiosa data nei pubblici istituti porgerà la migliore, se non la sola vera guarentigia pel mantenimento e pel rifiorimento della religione cattolica, nella quale siamo nati e nella quale vogliamo efficacemente che siano educati e vivano e perseverino, pel bene loro e pel bene dello Stato, i nostri figli; mentre, dico, io nutro questa speranza, credo sarebbe prematuro il trarre più a lungo la discussione sopra questo gravissimo argomento, il quale dovrà di necessità pur avere qualche effetto, e rimandarsi al tempo della discussione di questa legge. Fidando che tale sia pure l'opinione di tutti voi, o signori, io ho l'onore di proporvi il seguente ordine del giorno:

« Considerando che un progetto di legge sulla tolleranza dei culti non cattolici sarà in breve presentato dal Governo al Parlamento, che la discussione di quella legge darà occasione di dibattere e di risolvere la questione relativa a questo gravissimo argomento, il Senato passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. Se non v'ha chi chiegga la parola sull'ordine del giorno testè letto dal senatore Giulio, io interrogherò in primo luogo il Senato se v'ha chi lo appoggi.

(È appoggiato.)

Ho l'onore di porlo ai voti.

Chi lo approva s'alzi.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA PROROGA DEI TERMINI PELLA CONSEGNA DEGLI ESERCENTI PROFESSIONI, ARTI LIBERALI, INDUSTRIE E COMMERCII.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro dell'interno.

GALVAGNO, ministro per l'interno. In nome del ministro reggente il dicastero delle finanze ho l'onore di presentare un progetto di legge, testè votato dalla Camera dei deputati, relativo alla proroga per la consegna degli esercenti professioni, arti liberali, industria e commercio.

Trattandosi di un progetto di legge semplicissimo, prego il Senato a volerne decretare l'urgenza. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1152.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro degli affari interni della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà dato alle stampe e distribuito. Si chiede l'urgenza: chi l'approva voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE INCIDENTALE E RINVIO D'INTERPELLANZE DEL SENATORE LA MARMORA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad udire le altre interpellanze già annunziate nell'ultima tornata del senatore Alberto La Marmora: io gli do quindi la parola.

LA MARMORA ALBERTO. Essendo mio intendimento di fare, non solo un'interpellanza, ma pur anche di pre-

sentare un progetto di legge, e siccome la necessità e l'importanza, sia della mia interpellanza, che del progetto di legge che intendo presentare, debb'essere provata in modo preciso, e che ciò domanderebbe un certo tempo onde poter sviluppare l'oggetto delle medesime, così...

PRESIDENTE. Io mi faccio lecito d'interrompere l'oratore per fargli presente che la sua interpellanza è all'ordine del giorno, e che è padrone di svilupparla, e d'invitare il signor ministro a rispondergli. Ma per ciò che riflette il suo progetto di legge, essendo la presentazione dei progetti di legge per parte dei senatori regolata da discipline diverse da quelle che reggono le interpellanze, non può l'oratore dispensarsi dal seguire a tal riguardo l'ordine prescritto dai nostri regolamenti, i quali richiedono che la proposta debba essere deposta sul tavolo della Presidenza, quindi discussa dal Senato in adunanza segreta degli uffizi, la quale poscia delibera se debba o no giungere la proposizione alla discussione pubblica, di modo che l'oratore non può per ora che limitarsi a far la sua interpellanza al Ministero.

LA MARMORA ALBERTO. Io farò l'interpellanza; ma la prego di notare che essa ha tale relazione col progetto di legge che intendo di presentare...

PRESIDENTE. Non è possibile; il regolamento si oppone.

LA MARMORA ALBERTO. Allora ne farò poi la presentazione: ma intanto per non abusare della pazienza del Senato io volevo proporre al signor ministro di rimandare a domani questa mia interpellanza...

GALVAGNO, ministro per l'interno. Io sono agli ordini del Senato; anzi osservo, che siccome probabilmente il Senato procederà subito ad esaminare il progetto di legge ora da me presentato, che ha per oggetto una semplice proroga per la consegna degli esercenti professioni ed arti liberali, così potrà alla prima udienza fare la sua interpellanza.

PRESIDENTE. Dopo l'adesione data dal ministro alla sospensione chiesta dal senatore Alberto La Marmora, non vi è cosa alcuna all'ordine del giorno. Questa legge presentata or ora, che è legge di stretta urgenza e di non difficile discussione, potrebbe tuttavolta fornire argomento al Senato di compiere il lavoro di questa tornata. Il progetto è di un articolo solo così concepito. (Vedi sopra)

Chieggo al Senato se vuol prescindere dalla trasmissione di questa legge agli uffizi, e procedere immediatamente all'approvazione di essa.

VESME. Domando la parola. Io credo che lo Statuto si oppone formalmente a che si proceda in simil guisa. Dice lo Statuto che tutte le leggi debbono prima essere discusse dalle Giunte nominate dalla Camera. Non vi è veruna eccezione, e se si comincia a farne per leggi di poca importanza, si può continuare per altre. Onde mi oppongo all'accoglimento di questa proposta.

GIULIO. Quando altre volte sono stati presentati al Senato progetti di legge, che per l'indole loro non poteano dar luogo a gravi difficoltà, e per contro richiedevano una pronta deliberazione, è stato uso del Senato il rimandarne l'esame ad una Commissione la quale se ne occupasse immediatamente, e ne facesse anche una relazione verbale.

Noi abbiamo una Commissione di finanze alla quale nel corso della Sessione sono state rimandate costantemente tutte le leggi relative allo stabilimento delle nuove imposte; io credo che il Senato potrebbe rimandare a questa medesima Commissione la legge di cui si tratta, la quale potrebb'essere riferita e discussa nella seduta di domani senz'altro ritardo.

PRESIDENTE. Si propone di rimandare alla Commissione di finanze questo progetto di legge, senza assoggettarlo a di-

stribuzione nè a stampa perchè quindi possa domani discutersi.

Chi approva questa proposizione voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

Il signor senatore Musio aveva annunciato che egli aveva da fare un'interpellanza al Ministero, per la quale il Senato si era riservato di fissare il giorno: è ella in tempo da poter compiere oggi questo suo intendimento?

MUSIO. Io sono agli ordini del Senato e alla volontà dei ministri; ma pregherei il Senato di fissare due giorni distinti, giacchè stante la debolezza della mia voce, alla seconda interpellanza rimarrei interpellante muto. (Harità)

PRESIDENTE. Quale sarebbe la prima che vorrebbe fare?

MUSIO. La più urgente, quella che interessa la Sardegna, diretta all'onorevole ministro della guerra, che non è presente. Questa interpellanza ha molta affinità e molta analogia con quella che deve fare il senatore La Marmora...

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

MUSIO... bensì tendiamo a scopo diverso, e la dirigiamo a persone diverse, in quanto che il senatore Alberto La Marmora domanda provvedimenti lontani, l'apparecchio di provvedimenti necessari all'esecuzione della legge sulle im-

poste prediali pel 1853; ed io domando provvedimenti istantanei per oggetti urgentissimi. Egli si dirige al ministro dell'interno, ed io al ministro della guerra; ecco quale si è la differenza. Così che se nel giorno stesso potesse trovarsi presente il signor ministro della guerra, immediatamente dopo il senatore La Marmora parlerei io.

LA MARMORA ALBERTO. Io volevo dire la stessa cosa, che cioè non intendo d'interpellare il ministro della guerra, e che l'interpellanza che avrò l'onore di fare, è diretta al ministro degli interni come capo del servizio dell'ordine pubblico.

GALVAGNO, ministro per l'interno. A nome del ministro della guerra dichiaro, che egli non ha difficoltà a che il Senato fissi quel giorno che crede.

PRESIDENTE. Chieggo al Senato se vuole fissare il giorno di domani per udire l'interpellanza diretta dal senatore Musio al ministro della guerra.

(È approvato.)

L'ordine del giorno di domani conterrà adunque l'interpellanza al ministro della guerra.

L'adunanza avrà principio alle ore due precise.

La seduta è levata alle ore 4 1/4.

TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1851

- 84 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Comunicazione del verbale di deposizione negli archivi del Senato delle fedì di nascita e di battesimo della principessa Margarita, Maria, Teresa, Giovanna di Savoia — Relazione e adozione della legge di proroga delle consegne sulla tassa delle arti liberali e di commercio — Interpellanze del senatore Alberto Della Marmora sulle condizioni della Sardegna, e risposta del ministro dell'interno — Interpellanze del senatore Musio sulla sicurezza pubblica in Sardegna, e spiegazioni del ministro della guerra.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pomeridiane.

MAESTRI, segretario, legge il processo verbale, il quale viene approvato senza osservazione.

COMUNICAZIONE DEL DECRETO DI NASCITA E DI BATTESIMO DELLA PRINCIPESSA MARGARITA DI SAVOIA.

CERRARIO, segretario, dà lettura del verbale di deposizione negli archivi del Senato degli atti di nascita e delle fedì di battesimo della principessa Margarita Maria Teresa Giovanna di Savoia.

RELAZIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROROGARE I TERMINI DELLE DICHIARAZIONI DEGLI ESERCENTI ARTI, INDUSTRIE, PROFESSIONI E COMMERCII.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone, relatore sul progetto di legge per la proroga dei termini sulla tassa delle arti liberali e commercio.

DI POLLONE, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 1152.)

Si apre la discussione generale.

Se non chiedesi la parola, interrogo il Senato se voglia tenere per chiusa la discussione generale e procedere alla votazione dell'articolo.

Chi così pensa voglia levarsi.
 Il Senato passa alla discussione particolare.
 Non è necessario di rileggere l'articolo.
 Chi approva l'articolo testè letto voglia levarsi.
 (Il Senato adotta.)
 Si passa allo squittinio.

Risultamento della votazione:

Votanti 48
 Voti favorevoli 48

(Il Senato unanime adotta.)

INTERPELLANZE DEL SENATORE ALBERTO DELLA MARMORA SULLE CONDIZIONI DELLA SARDEGNA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alberto Della Marmora per l'interpellanza da lui annunziata.

LA MARMORA ALBERTO. (*Movimento generale di attenzione*) Signori! Per lo spazio di 28 anni, dal 1819 al 1847 visitai ed abitai la Sardegna come uomo privato e studioso; tralascio di fare cenno dei tre anni in cui vi dovetti rimanere come uomo pubblico, e dirò che in quel primo periodo del mio soggiorno nell'isola ebbi campo di vederla passare sotto il Governo di dieci vicerè; vidi pure succedersi come in una fantasmagoria un gran numero di alti funzionari nella magistratura, nell'amministrazione e negli altri rami di servizio pubblico.

Avendo avuto l'onore di mantenere colla maggior parte di quei signori, e massime con quelli più altamente collocati, dei rapporti di una certa tal quale familiarità, rapporti sempre facili a stabilirsi tra compatrioti in paese lontano, io ebbi ad udire da tutti quanti quei funzionari una medesima lagnanza, cioè che provveduti di pompose patenti, le quali conferivano gradi, onori, prerogative ed anche dei poteri assai rilevanti ed estesi, e mossi per lo più tutti da Torino colla formale promessa del Governo, che avrebbero trovato in lui un potente appoggio, e che verrebbero pure forniti di tutti i mezzi indispensabili per bene operare in quel paese così difficile e così discosto, appena si erano essi imbarcati, appena avevano perduta di vista la lanterna di Genova, che quello stesso vento, o quell'istesso vapore che li spingeva verso l'isola, diradava e sperdeva gradatamente tutte le belle promesse di appoggio e di mezzi. (*ilarità*)

Cosicchè, quando sbarcavano alla loro destinazione, e quando dopo alcuni giorni indispensabili per riconoscersi avevano, come dice un proverbio locale, bevuto dell'acqua di una tale fonte (*Nuova ilarità*), e si accingevano al lavoro, si trovavano ridotti a fare, nè più, nè meno dei loro predecessori, anzi spesse volte meno, perchè erano minorati i mezzi; vari poi furono quelli, a qualunque grado della scala gerarchica appartenessero, che nella corrispondenza ufficiale coi dicasteri non ricevevano di quei dispacci, vergati quasi sempre da mano subalterna, i quali mettono un galantuomo nella dura condizione di troncarsi da sè la sua carriera, o di piegarsi a nuove e crescenti impossibilità, cioè a nuove e crescenti umiliazioni.

Quelli di loro che non se la pigliavano tanto a cuore si consolavano in quel tempo mettendo da parte qualche scudo uno sull'altro (*ilarità e sensazione*) (si vede che tratto di tempi andati); gli altri cui non gustava quel modo di distrazione, menavano vita infelice, sollecitavano ripetutamente il loro

richiamo, e talvolta questo richiamo giungeva inaspettato e di mala grazia; così partirono il vicerè D'Agliano, il reggente Carron Di San Tommaso, il generale De Asarta. È inutile che io faccia qui la loro storia.

Ebbi già l'onore di esporre in questo Recinto pochi mesi fa, come alla morte del Re Carlo Felice fosse sorta qui una potente reazione contro la risorgente Sardegna, ho già detto come in odio di persone si lasciasse rovinare quella strada detta centrale appena ultimata, e fatta con grave spesa. Non ripeterò ciò che dissi sui veri motivi per cui furono richiamati dall'isola quei carabinieri reali i quali nel solo spazio di undici anni avevano mutate le condizioni della Sardegna in fatto di sicurezza e di moralità pubblica; a questi vennero sostituiti dei soldati raccolti in modo tale, che non senza motivo furono allora detti il Corpo franco a cavallo.

Mi fu in quel tempo più volte riferito che se capitava sul tappeto del Consiglio di conferenze qualche proposta in favore dell'isola, subito alcuni fra i membri di quel Consiglio si ponevano a contorcersi, a dimenarsi ed a saltellar sui loro seggioloni come se fossero pizzicati dalla tarantola: ma se questi ministri avevano in uggia persino il nome della Sardegna, facevano almeno essi atto di lodevole sincerità quando dicevano pubblicamente a chi li voleva udire, ed a chi forse non avrebbe desiderato udire tali cose, *che tra l'isola ed il continente v'era una barriera di bronzo, un abisso insuperabile?*

Ella è cosa ben naturale che dopo il fatto compiuto della fusione, ed alla presenza di quelle urne che le stanno sempre in faccia come due spettri minacciosi nelle quali potrebbero capitare venti palle nere sarde in una volta, i nostri signori ministri non possono dal loro banco parlare di muro di bronzo, di abisso insuperabile. Nè io sono esigente per volere che ministri di un regime costituzionale, per far contrapposto a quelli del tempo assoluto, manifestino ora uno sviscerato amore per la Sardegna che era così in odio ai loro predecessori.

Questa dichiarazione di sviscerato amore io certamente non la pretendo, ma credo dovere e poter implorare giustizia e provvedimenti per quei popoli a noi congiunti, i quali versano ora nella condizione la più deplorabile, ed il di cui demerito è forse quello di essere nati isolati, come si nasce figlio di padre povero, o si viene al mondo difettoso di corpo.

Vorrei soltanto che le disposizioni che si pigliano da un ministro qualunque verso quel luogo così poco studiato e conosciuto, fossero concertate coi suoi colleghi, e dai medesimi acconsentite ed appoggiate, affinchè sieno attuabili e profittevoli.

Quell'accordo dei dicasteri a suo riguardo, la Sardegna non lo conosce dal conte Bogino in qua, anzi vi fu sempre disaccordo, e questo disaccordo non mai cessato e fatto secolare è la principale, e, direi, la vera causa dello stato in cui si trova l'isola, la quale, senza essere un'India, non sarebbe più a carico, ma utile allo Stato. Io questo lo dico, perchè ne ho la certezza dopo trentadue anni di studio.

Quante disposizioni prese colla migliore intenzione vidi andare a vuoto per questo difetto di concerto dei Ministeri, e diventare dannose, come una bevanda salutare male amministrata si muta bene spesso in potente veleno!

Io desidererei che le cose che si decidono per colà fossero pure concertate con chi conosce bene il luogo, e che si badasse assai più agli interessi generali che non alle private viste di quelle poche persone che si teme di scontentare.

Non domando manco una dichiarazione di simpatia anzichè di amore, perchè ho la certezza che ciò che si fa per quel

paese si concede a malincuore; e ne sono così convinto che, se da quel lato della Camera sorgesse una voce per volere provarmi il contrario, con tutto il rispetto che si deve a chi gode della fiducia del Re, io crederei leggere l'elogio di Vittorio Emanuele in un foglio mazziniano, oppure il panegirico dello Statuto in un giornale che s'intitola l'*Armonia*. (Risa)

Ebbi l'onore di dichiarare, e ripeto ora che non intendo intavolare una *filippica* contro i nostri governanti. Conosco ed apprezzo le condizioni loro, quelle del paese e quelle dei tempi che corrono, e non sarebbe certamente il mio pensiero quello di gettare un pubblico biasimo sopra chi, secondo la mia fede politica e secondo la mia posizione privata, sono chiamato naturalmente a sostenere; così terrò per me solo tutte quelle prove che ho della non tanto buona volontà di alcuni ministri per l'isola; ma mi trovo costretto di fare eccezione e di entrare in un argomento, il quale deve poi condurmi ad un passo che, io spero, non sarà ritenuto per *l'opposizione*.

Nello scorso anno, all'incirca in questi giorni, pervenne in Torino l'annuncio di una grave sommossa accaduta nel villaggio di Sedilo in Sardegna, in cui fu posta a repentaglio la vita dell'esattore e quella dei cavalleggieri che lo assistevano. Dirò qui di passo che quella sommossa non fu fortuita; mi risulta essere stata ordita in una città vicina da persone che vestono panni fini, e che passeggiano tranquillamente, mentre gli arrestati in Sedilo, vestiti di sottana o di ruvido saio e calzati di tela, gemono da un anno nelle carceri di Cagliari, aspettando sempre di comparire in giudizio.

Ritornando ora al fatto, dirò che appena pervenutane la notizia in Torino, venni chiamato al Consiglio dei ministri, e fu deciso che io, quantunque ancora malfermo di salute, e giunto dall'isola pochi giorni prima, ripartirei senza ritardo, munito non solamente di pieni poteri straordinari, compreso lo stato d'assedio, ma ancora collo speciale incarico di adunare al più presto in Cagliari una Commissione, la quale proponesse in forma di progetto di legge alcune poche ma efficaci misure atte a rendere possibile l'azione della giustizia in quel paese, ove la sostituzione delle nuove leggi penali alle antiche venne fatta con troppa precipitanza e senza transizione.

Io mi portai in quattro giorni sul luogo, e non avendo creduto nè utile, nè manco decoroso di mettere in istato d'assedio un misero villaggio già posto sotto l'impero della legge, lasciai alla giustizia il libero suo corso, e mi affrettai di giungere in Cagliari, ove mi premeva di adunare quella Commissione per il progetto di legge desiderato dal Governo.

L'indomani stesso del mio arrivo, questa Commissione venne adunata, composta del primo presidente del magistrato d'Appello, dell'avvocato generale, dell'intendente generale locale e di me, nella doppia mia qualità di rivestito di pieni poteri straordinari, e di comandante generale militare dell'isola. Il lavoro si fece come doveva farsi da persone oneste, sinceramente affette alle nostre libertà, e conscie delle condizioni attuali e locali del paese; vengoro in via consultiva aggiunte alcune altre persone speciali affinché si raccogliessero tutti i lumi possibili sopra un oggetto di tanta gravità e di tanta delicatezza. In capo a pochi giorni il progetto di legge, elaborato, discusso e firmato, venne, stante la gran premura fattane in Torino, ivi spedito col primo corso di posta, senza aspettare il mio ritorno sul continente che ebbe luogo colla partenza del vapore successivo.

Questo progetto di legge venne specialmente basato:

1° Sulla poca o nulla istruzione civile e morale della moltitudine;

2° Sopra il recente e troppo repentino mutamento di legislazione penale;

3° Sulle erronee opinioni generalmente invalse nelle popolazioni, le quali pigliano la più sfrenata licenza per ciò che intenderebbero chiamare *libertà*;

4° Sull'indole degli abitanti, pur troppo proclivi alla vendetta;

5° Sull'abuso del porto delle armi, non più punito come prima da pene corporali, ed ora di fatto, sempre esente dalla multa;

6° Sull'illecito pascolo nelle proprietà altrui, non più punito con pene corporali, e così sempre impunito come sopra.

7° Finalmente sulla difficoltà di avere in giudizio dei testimoni corrotti, o non impauriti, come accade pur troppo talvolta che vengano impauriti con minacce e con fatti.

Certamente, al mio approdo in Genova, ed alla mia discesa dai vagoni della strada ferrata non fui invaso da una debolezza di cui non andò esente un grande uomo di Roma, allorchè sbarcato, se non erro, in Ostia, ed interrogato sul luogo della sua provenienza, fu meravigliato come nel mondo romano si ignorasse che Cicerone sbarcava allora dalla Sicilia; io di ritorno dalla Sardegna, ove era stato spedito pochi giorni prima, non senza una certa pubblicità che trovò eco nei fogli stranieri, non aveva tanta opinione della mia importanza per giungere sino alla pretesa dell'oratore romano; ma confesso che non mi sarei aspettato di trovare tanta freddezza in alcune di quelle medesime persone altamente collocate che pochi giorni prima mi avevano con tanto calore spinto a precipitosa partenza.

Dietro tale accoglienza dovetti, ben inteso, fare, come si dice, il mio esame di coscienza; ma questa coscienza non mi rimproverava verun fatto biasimevole, poichè, ben lungi di avere abusato dei pieni poteri straordinari di cui era stato investito, io non ne aveva usato in verun modo; v'era dunque un'altra causa di questa freddezza, e ben tosto imparai a conoscerla, quando seppi che, sedato meglio e più facilmente di quanto si credeva il tumulto di Sedilo, ed allontanato così il pericolo di altra sommossa, si era depresso il pensiero, e per conseguenza il fastidio di presentare al Parlamento il sopra accennato progetto di legge, il quale, per valermi di una locuzione da me usata in un recente opuscolo, andò a raggiungere altri progetti consimili nei polverosi cartoni ministeriali, ov'ebbe, se non onorata, almeno non mai turbata sepoltura. (*l'artid prolungata*) Soggiungerò che venne quel progetto così bene sepolto, che un personaggio, per quanto mi fu detto, avendo voluto pigliarne conoscenza pochi mesi sono, il miracolo di Lazzaro non si riprodusse; il morto rimase sepolto, e si dovette ricorrere alla minuta che per avventura ne aveva ritenuta seco il redattore del progetto; alla medesima fonte dovetti attingere per averne una terza copia.

Questa copia, cioè questo progetto, intendo in altra seduta a presentarlo in nome mio, sia nella mia qualità di membro del Parlamento, sia ancora come avente fatto parte della Commissione che compilò il medesimo, quantunque io creda che possa e debba essere in parte modificato. Ma per motivare convenientemente la mia interpellanza basata sui disordini attuali, e preparare a suo tempo la presentazione del progetto, conviene ch'io venga alla prova dei fatti.

Siccome però non voglio abusare soverchiamente della sofferenza del Senato e dei signori ministri, io depongo sul banco della Presidenza il presente manoscritto, il quale non è in somma che il rapporto periodico quindicinale del colonnello dei cavalleggieri sui casi pervenuti a conoscenza del-

l'arma nel breve spazio di 13 giorni, cioè dal 16 al 29 di settembre ultimo scorso; mi sono limitato a fare un breve estratto di quei casi che mi parvero più speciali, tacendo per brevità di tempo i nomi propri di località e di persone.

Prima poi di dare qui lettura di questo mio ristretto, avrei una preghiera per i signori stenografi di questa Camera, e sarebbe quella di volersi astenere di annotare quanto sono per leggere, perchè, se da un lato mi vedo costretto di fare pubblica lettura delle gravi miserie attuali dell'isola in fatto di ordine pubblico, affinchè non se ne possano dissimulare la realtà, la gravità e l'importanza, dall'altro sono troppo buon cittadino, e soprattutto mi credo buon piemontese, per non volere che i fatti di cui vado trattenermi siano riprodotti nel rendiconto ufficiale.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Domando la parola. Molte voci. Non si può.

LA MARMORA ALBERTO. Allora lascio stare.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Mi scusi, ma io non credo che si possa accogliere questa domanda...

PRESIDENTE. La stenografia deve produrre uno specchio...

LA MARMORA ALBERTO. E allora sia fatta la luce.

Io vi prego, signori, di fare speciale attenzione alla qualità e non alla quantità dei casi qui espressi.

« Il 1° settembre presso Mulargia fu ritrovato un bue ucciso a palla, una vacca mortalmente ferita, non che un bue leggermente ferito appartenenti a due proprietari del luogo.

« Il 20 dello mese nel Sarcidano d'Isili vennero derubate 150 pecore che stavano sotto la custodia del loro pastore.

« Nella notte del 3 al 4 da abitanti di Dorgali vennero demoliti i muri delle tanche di più proprietari, per la lunghezza di più di 200 canne.

« Il 4, nel territorio di Bortigali, fu acceso il fuoco in un oliveto di un possidente, non che nell'orto del cavaliere D. Domenico Fois.

« Nella notte del 4 al 5 vennero pure da Dorgalesi atterrate 3 altre tanche.

« Nella notte stessa venne ucciso un bue di lavoro, appartenente ad un agricoltore di Siniscola.

« Il 5, venne appiccato il fuoco ad un prato presso Orgosolo.

« Il 6, nel territorio di Jersu, un viandante venne grassato.

« Il 7, nel territorio di Silanus, venne appiccato il fuoco all'oliveto di un proprietario con danno di 95 scudi; si comunicò ad altre tanche vicine di tre diversi proprietari, cagionando loro non lieve danno.

« Il 7, altro incendio in varie proprietà di Macomer.

« Nella notte del 7 nel territorio d'Orani venne rubato un branco di 40 pecore.

« Il 7, due viandanti partiti da Bitti vennero depredati da sei individui armati.

« Nella stessa notte in una tanca posta nel territorio di Santu Lussurgiu vennero derubate due pecore e ferito il pastore a colpi di bastone.

« L'8 nel territorio di Cuglieri venne messo il fuoco in una tanca con danno di 5 mila lire.

« Nella notte dell'11 venne rotta una porta di abitazione con grosse pietre, con rottura di cardini, in mezzo al popolo di Senorbi.

« La sera dell'11 scoppiò nel territorio di Bonarcado un grande incendio, che cagionò molto danno nelle vigne di vari proprietari.

« Nell'11 venne pure incendiata la tanca del capitano dei baracelli di Cossoine.

« Nel 12, presso il medesimo villaggio, venne pure incendiata la tanca di altro proprietario.

« Nella mattina del 12, sulla strada reale presso la cantoniera di Monte Santo di Toralba, otto malandrini armati depredarono due viandanti.

« Il medesimo giorno e nel medesimo luogo gli stessi otto individui depredarono un altro viandante.

« Nella notte del 12, nel territorio di Mamoiada, venne ucciso un individuo e ferito un altro, mediante sparo di arma da fuoco fatto da ignote persone.

« Il 13 venne incendiata la tanca del sindaco di Bonorva, ove pascolavano 18 puledri, che furono rovinati dal fuoco.

« Nella notte del 13 vennero fatti due spari alla finestra di un proprietario in Chiaramonti.

« Nella sera del 14, nelle vicinanze di Villacidro e Gonnos, venne assalito e derubato del denaro e delle scarpe un individuo; si crede per opera di gente evasa dalle carceri di Villacidro.

« Verso la mezzanotte del 15 venne ucciso il capitano dei baracelli di Biroli con un suo dipendente da tre individui di Santu Lussurgiu; sorpresi nell'atto che rubavano i cavalli, uno di questi fu ucciso dai superstiti baracelli, uno ferito ed arrestato; il terzo fuggì, ma fu riconosciuto.

« Nel 15 venne nel territorio di Tempio incendiata la tanca di un possidente, che perdette il pascolo pel suo bestiame.

« Nel medesimo giorno fu in Chiaramonti fatto un altro sparo ad una finestra.

« Il 17, presso il villaggio di Sorso, venne mortalmente ferita di fucile una donna tenente un bambino in braccio, il quale fu pure ferito leggermente.

« Il medesimo giorno, per causa dell'assenza dei pochi cavalleggieri della stazione di Orune, stati spediti in Bitti per causa di una esecuzione a morte, vennero subito commessi tre reati: nel detto villaggio di Orune due furti, di cui uno a mano armata e in pieno giorno, il terzo consistente nella devastazione, pure a mano armata, del possesso di un particolare, che vide in sua presenza atterrare i suoi alberi di noce, e fu poscia preso a sassate dai malandrini, che lo maltrattarono assai.

« Il 18, nel territorio di Tiesi, venne derubato un bue dormito nella stessa tanca del proprietario cui apparteneva.

« Nella notte dal 17 al 18, nel villaggio di Sorso, un uomo che se ne stava sul limitare della porta di sua abitazione venne ucciso da tre distinti spari di fucile.

« Nella notte del 17 venne incendiata la vigna di un possidente di Villanova Monteleone.

« Nella notte del 19 venne nel territorio di Cossoine appiccato il fuoco alla tanca del sindaco del luogo con grave danno.

« Nella notte dal 20 al 21, in una vigna presso di Osilo, venne ucciso a palla un individuo del paese.

« Nella notte del 21, nel territorio di Muros, venne legato un custode di bestiame nel proprio ovile, e derubato di 35 porci e del suo cappotto.

« Nella notte del 21, in Serra Manna, vennero rubati quattro buoi da lavoro, rinvenuti poscia nel macello di Cagliari.

« Nella stessa notte, nel villaggio di Elmas, presso Cagliari, due baracelli che pattugliavano vennero assaliti, disarmati e gravemente feriti da incogniti malandrini.

« 29 settembre. Il vandalismo delle demolizioni delle tanche procede con furia nella maggior parte della provincia di Nuoro, ed in ispecie in Orani, ed è al punto che il giudice non osa neppure sortire a passare la visita dei muri demoliti, per cui dal signor comandante la divisione (dei cavalleg-

gieri) di Nuoro vennero raccapezzati dalla poca forza delle vicine stazioni quattro cavalleggieri, ed inviati in Orani in rinforzo della stazione. »

Permettete, signori, che a questo sunto già abbastanza significativo io aggiunga le semplici cifre totali dello spoglio da me fatto di 24 altri precedenti e consimili rapporti quindicinali, per conoscere così la totalità dei delitti commessi nello spazio di 12 mesi.

Leggo nelle due prime categorie 197 omicidii consumati, ben inteso nell'anno, e 117 omicidii tentati, cioè quelli che non ebbero per risultato la precisa morte della vittima; e queste due categorie, riunite naturalmente in una sola, poichè una sola fu l'intenzione, sommano a 366 in un anno, precisamente uno ogni giorno; ma siamo in questo quadro assai al disotto del vero. Molti delitti non pervengono subito, ed anche mai, alla conoscenza dell'arma repressiva, perchè vi sono dei tratti di territorio di 20, 40 ed anche 60 miglia di circuito, che non possiedono ancora una stazione di forza pubblica.

Trovo nella terza colonna 117 spari a porte o finestre; per chi non conosce l'isola questi spari a palla, quasi sempre inoffensivi, potranno parere semplicemente un modo tutto particolare di fare un saluto ad un galantuomo (Risa); ma per chi è al fatto delle cose sarde, questi spari sono avvisaglie di spari più decisivi.

Nella quarta colonna sono annotate soltanto 65 grassazioni sulle vie pubbliche in un anno; questi delitti erano ignoti o pressochè ignoti nell'isola, e non erano sinora entrati nell'indole dei Sardi; siccome poi queste grassazioni succedono pur troppo anche fra di noi, quelle che si commettono nell'isola potranno forse ritenersi per un progresso, un passo all'incivilimento continentale. (Sensazione)

Tralascio 111 furti, che non escono dalle cose odierne anche sul continente; ma intendo chiamare la vostra attenzione sui 98 furti di bestiame della sesta colonna, poichè non si tratta qui di 98 capi di bestiame rubati nei 12 mesi, ma bensì di 98 furti di bestiame venuti a conoscenza dell'arma dei cavalleggieri in quel periodo di tempo; fra questi furti ve ne sono di 100 ed anche di 300 e più capi in una volta, che non figurano nella tabella che come numero 1.

Dirò pure che dalle indagini da me fatte mi risulta che nello scorso anno 1850 non passarono clandestinamente dalla Gallura in Corsica meno di 4000 capi di bestiame, cioè cavalli, buoi e porci, tutti rubati nelle varie parti dell'isola. Quanti poveri agricoltori videro scomparire in una notte quel gioiello che era l'unico loro mezzo di coltivare il proprio campo!

Nella settima colonna leggo 70 casi di morte o di mutilazione di bestiame; abbiamo già veduti dei buoi da lavoro necisi a palla per odio contro il possidente agricoltore; abbiamo visti 18 puledri appartenenti ad un sindaco arrostiti nel loro pascolo: ma cosa si direbbe di chi, per fare dispetto al padrone e per astio contro la proprietà reciderebbe le orecchie e la coda a quegli'innocenti animali?

L'ottava categoria indica soltanto 28 fatti di distruzioni di muri di proprietà private, fra i quali dei muri di proprietà del senatore Musio, due volte riattati e due volte demoliti.

Ma, oltre che tutte le demolizioni di tanche erano ben lungi di essere conosciute dai cavalleggieri quando venne firmato l'ultimo rapporto del 29 settembre, da me posseduto, conviene aggiungere che quelle vandaliche distruzioni andarono e vanno crescendo in una proporzione che ardisco dire proporzione geometrica.

Sapete, signori, cosa successe dal 1° ottobre in qua, cioè

dopo questo rapporto? Succedette che i proprietari delle tanche non vedendosi abbastanza tutelati dal Governo, si sono appigliati al partito di usare di rappresaglie contro i pastori, autori principali delle demolizioni; a tal effetto, valendosi degli abitanti del vicino paese d'Orgosolo, rinomati per le loro rapine, fanno da essi rubare le greggi intiere a quei pastori; viene così ad intavolarsi in quelle regioni della provincia di Nuoro, tra agricoltori e pastori, una successione di rappresaglie che in Corsica si dice un conto aperto tra famiglie; ove conduca questo conto aperto di famiglia ognuno di noi se lo può figurare!

Trovo nella nona colonna 104 incendi di proprietà. Io non parlo qui di quegli'incendi fortuiti o fatti espressamente di cespugli, di macchie e di selve intiere, il di cui numero non sarà stato minore di 4 o 500; qui non si tratta che di 104 incendi messi in 12 mesi a proprietà private.

L'ultima colonna annovera 20 casi quasi consimili, salva la forma, cioè 20 casi di recisione di alberi fruttiferi.

Signori, il cuore e la voce mi mancano per fare una conveniente ricapitolazione di tanti tristi fatti tutti avverati, e per entrare in più tristi commenti domando soltanto a quelle persone che hanno lo sguardo fuori dello Stato, e che temono giustamente il contatto di idee antisociali che ci minacciano dall'estero, se non sarebbe per noi il caso della parabola della trave e della paglia.

La guerra vandalica a chi possiede non è insomma che in teoria fra i nostri vicini; noi però l'abbiamo in pratica in casa, l'abbiamo impiantata, signori, in tutta la sua schifosa attività in una parte dello Stato uguale per lo meno in superficie ai due terzi delle provincie continentali riunite.

Mi si dirà che vennero fatti degli arresti ragguardevoli, e che per ora il mostro si è ristretto ad una sola provincia. Io risponderò, in quanto agli arresti, che questi arresti sono buoni, e provano che la truppa, e massime quella cui è specialmente affidata la repressione dei delitti, fa ottimamente il suo dovere di repressione, forse anche al di là in ragione del numero: ma potrà essa bastare a tutte le domande che da ogni lato dell'isola giungono ora all'autorità che ne dispone, e ciò per fatti positivi e gravissimi? Chi potrà rispondere che al momento stesso in cui sto qui perorando, dei nuovi fatti non accadano in altre provincie ove i sintomi si sono già manifestati con demolizioni e devastazioni in numero ragguardevole?

Qui mi fermo, non intendendo in verun modo intavolare una simile questione; vi domanderò soltanto, signori, come potrà impiantarsi in queste condizioni nel gennaio 1853 quella legge da me patrocinata in questo Recinto pochi mesi sono.

Domanderò come il possessore di un fondo potrà essere tassato per quel possesso la di cui proprietà non sarà garantita dal tassatore, cioè dal Governo. Dico di più: fra le principali risorse sulle quali fa capitale la finanza per risarcirsi delle spese che naturalmente deve cagionare lo stato di cose ordinato per il 1853, v'è la vendita di quei terreni che dopo il censimento ora in pratica verranno dichiarati veramente demaniali; ora io domando: quale sarà il sardo, quale sarà il continentale che spenderà una somma benchè minima per fare acquisto di un possesso non garantito, che non gli frutterà altro che un tributo, e forse anche una palla di piombo? Domandatelo ai fratelli Maffei. (Sensazione)

Queste cose mi duole di metterle alla luce del giorno, ma essendo urgente, indispensabile un rimedio, è urgente, indispensabile che si conosca a fondo, il male.

Qui metterei fine al mio discorso già abbastanza lungo, se

non credessi utile al mio intento di riferire qui brevemente quanto mi occorre di esporre sulle cose di Sardegna pochi anni sono ad un augusto personaggio.

Il Re Carlo Alberto, di gloriosa memoria, ragionando un giorno meco in Genova sulla Sardegna, mi disse ridendo di prepararmi ad andare fra non molto a rilevare nell'isola il conte di De Launay; io francamente gli risposi che a qualunque prezzo non avrei mai accettata la carica di vicerè, e fra i molti motivi da me addotti fu quello che, avendone conosciuti dieci, non aveva la pretensione che *io undecimo* sarei stato privilegiato e meglio secondato ed appoggiato degli altri dal suo Governo; allora da parola in parola feci all'indulgente principe il seguente paragone, che vi prego, signori, di voler ascoltare colla medesima indulgenza.

Figuratevi, signori, un'armatura antica di ferro e di acciaio, come sarebbe una di quelle che si ammirano nella regia galleria delle armi. Quest'armatura, composta di molte parti, io la suppongo opera di valente artefice e posseduta già da un illustre guerriero; avrebbe così un valore artistico, un valore storico ed un valore tradizionale molto onorevole nella nobile famiglia ove da più secoli è tramandata di padre in figlio; ma tutti i membri che la compongono non sono ancora esposti assieme agli occhi del pubblico; mancano alcuni pezzi, anche importanti, e soprattutto quella parte dell'elmetto ove dovrebbe brillare il carattere distintivo del guerriero nella gerarchia araldica, come sarebbe il distintivo di barone, di conte, di duca, ecc., ecc.

Questi pezzi non visibili al pubblico vennero lasciati per moltissimo tempo in disparte, in luogo fuori di mano, basso, umido e privo di luce; cosicchè, mentre gli altri pezzi più fortunati si mantennero in un discreto stato di conservazione e di pulitura, questi si coprirono di una folta patina di ruggine.

Non è qui il luogo di cercare se questa ruggine sia tutta dovuta alla negligenza dei possessori, o se non vi abbia ancora un poco parte la qualità stessa del metallo; ma il fatto sta che vi è ruggine, e ruggine forte ed inveterata.

Il proprietario attuale, credendo del suo dovere, di un suo interesse bene inteso, ed anche del suo onore, che le singole parti di questa sua armatura vengano finalmente a fare un tutto compiuto ed uniforme, fa chiamare a sè un operaio, e lo interroga se si accingerebbe all'obbligo di ridurre quei pezzi così malconci alla condizione degli altri, od almeno ad una condizione approssimativamente uguale; l'operaio rispose che piglierebbe l'incarico purchè gli fossero somministrati i mezzi per fare un buon lavoro. Tutto essendo combinato, ecco che si presenta a questo un individuo il quale dice: Io sono quello che è preposto alla cura ed alla conservazione di quell'armatura che sapete; d'ordine del mio padrone vi rimetto questa scatola che contiene gli ingredienti da me adoperati nell'esercizio delle mie funzioni. L'altro apre la scatola, e cosa vede? Un pacco di tripoli pesto, una boccetta con dell'alcool, un piattino per fare la mistura delle due sostanze, e finalmente un pannolino per istendere quella mistura sul metallo ed ottenere, fregando, la desiderata pulitura. Ciò veduto, l'operaio dice: Se il vostro padrone non mi manda che questo, io non potrò mai servirlo, malgrado la mia buona volontà. La ruggine, e massime una ruggine secolare, non si tratta col tripoli; per la ruggine mi occorre in primo luogo una buona raspa di acciaio, bene temperata e bene dentata; poi, quando io l'avrò per qualche tempo adoperata con braccio forte e risoluto, converrà ricorrere allo smeriglio, sia per togliere quella poca ruggine rimasta, sia poi per cancellare gradatamente l'effetto stesso della raspa, che non

lascierebbe di fare dei solchi anche profondi nel metallo. Adoperato con destrezza e pazienza lo smeriglio, converrà per una cagione consimile adoperare la pomice coll'olio, onde togliere gli effetti dello smeriglio; e dopo un discreto lavoro, sarà poi il caso di usare il vostro tripoli: ma volere con questo togliere la ruggine, si chiama voler perdere tempo, fatica e sostanza. Senza raspa non si toglie ruggine; ditelo bene al vostro padrone.

Ecco, signori, quanto ebbi l'onore di dichiarare all'augusto principe sul finire del 1846; ma d'allora in poi giunse la fusione, che mutò la condizione delle cose; ed io ora non potrei qui parlare di raspa, perchè questo vocabolo non sarebbe ritenuto nè per costituzionale nè per parlamentare.

Ripigliando ora il discorso, senza ulteriore metafora, dirò che non credo conveniente lo stato d'assedio, e che, vedendo d'altra parte la necessità di provvedere, anche in modo momentaneo ed eccezionale, a gravi mali presenti ed eccezionali, non vedo altro mezzo che quello di assumere sopra di me tutto il peso della presentazione del progetto stato abbandonato dal Governo, cosa che mi propongo di fare in altra seduta, fuorchè il Ministero pigliasse l'assunto di richiamarlo a nuova vita e di presentarlo egli stesso, anche con aggiunte e modificazioni.

Intanto, volgendomi al signor ministro dell'interno, nella sua qualità di capo del servizio di pubblica sicurezza, io lo pregherei di volersi concertare co' suoi colleghi ed indicarmi con comodo suo, anche in altra seduta, « quali sarebbero in « via di sicurezza pubblica e di prudenza (stante le condizioni « attuali del paese) quelle misure che il Governo di S. M. « nella sua saviezza intenderebbe prendere, ben inteso sino « dal 1852 e sempre sotto l'aspetto di sicurezza pubblica, per « attuare forse in gennaio 1853 la legge prediale dell'isola, « già sancita e proclamata. »

Se una consimile legge, che ritengo per vitale, fosse male intavolata da principio come lo furono altre introduzioni, sarebbe all'invece un colpo mortale per quel paese in favore del quale stava vent'anni sono richiedendo *proprietà propria e giustizia giusta*.

Non crediate, signori, che questo mio detto, divenuto proverbiale nell'isola, io qui lo ripeta per compiacenza d'autore, per promuovere ilarità; io dico anzi col cuore spezzato dal più acerbo dolore. Vent'anni fa, quando io pronunciava tali parole, credeva bensì alla probabilità di vedere un giorno un Parlamento nazionale in Torino, ma non avrei mai creduto che sul finire del 1851 avrei in quel Parlamento rilevato dei fatti non solamente ignoti in quei tempi, ma che avrei allora letti con somma riservatezza in una cronaca del paese di quattro secoli addietro. Questo sarà dunque quel progresso tanto desiderato e da me pure assai patrocinato?

Vent'anni fa si demolivano, è vero, alcuni muri di tanche, ma bisogna bene avvertire che lo spirito che presiedeva a quelle demolizioni era ben lungi da quello che ora invade il cervello delle popolazioni intiere; allora si trattava di piccoli malumori per strade, ossia sentieri chiusi prepotentemente, per fonti usurpate da chiudenti non sempre discreti; ora quei rancori hanno presa altra proporzione, non sono più quelle strade, quelle fonti che si vogliono libere, ma si vuole tutto libero, tutto comune! Con quella parola di libertà non s'intende ora dai campagnuoli ignoranti che la licenza la più sfrenata.

Vent'anni fa chiedeva io giustizia giusta: da quel tempo in poi il mutamento totale di legislazione accaduto recentemente avrebbe dovuto appagare i miei voti; ebbene, convien dirlo, la cosa non è così! Questa mutazione repentina di leggi, e

specialmente di leggi penali, saltando d'un passo da gigante dalla pena corporale, estesa sino alla galera per certi delitti, alla semplice multa che mai si può pagare, fu un salto di regresso anzi che di progresso; questo è uno dei fatti sui quali mi riservo di richiamare l'attenzione di chi dovrà occuparsi del progetto di legge che mi propongo di presentare.

Vi sarebbero moltissime altre gravi ed importanti osservazioni sopra un capitolo così vitale; ma chiudo qui il mio discorso, dicendo che, se non domando più come in quel tempo giustizia giusta, desidero, domando, imploro oggi giustizia attuabile e ferma.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha la parola.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Risponderò in brevi parole al discorso del signor senatore interpellante. Buon per il Governo che dal discorso del signor senatore risulta in sostanza che i guai nella Sardegna non sono imputabili né all'inazione né alla negligenza del Governo.

Io non istarò riandando la storia che egli ci ha fatta del Governo che ha preceduto il Governo costituzionale, ma resterò a quel punto in cui egli narrava il detto di un ministro: « Fra la terraferma e la Sardegna vi ha un muro di bronzo. »

Io avrei particolari motivi a dubitare che realmente questo detto si sia pronunziato; ma ad ogni modo la interpellanza del signor senatore a questo si riduce: in primo luogo, ora che quel muro di bronzo fu abbattuto, che cosa faceste voi della Sardegna? In secondo luogo, in questo grave stato di cose, quali misure intendete voi di prendere per eseguire quelle leggi colle quali il Parlamento ha definitivamente per quel paese creata, stabilita la proprietà?

Che cosa abbiamo fatto della Sardegna dappoichè quel muro di bronzo venne abbattuto? La risposta è pronta.

La Sardegna venne pareggiata alla terraferma. Essa dal Ministero è considerata come parte integrante dello Stato, e non vi ha cura, non vi ha diligenza che non sia estesa alla Sardegna come a tutte le parti della terraferma. Se non che, se circostanze particolari dell'isola fanno che non solo si ripetano quei reati i quali non contestava il signor senatore che in tutti i tempi ebbero luogo, se circostanze particolari, dico, fanno sì che non solo si ripetano quei reati, ma si aumentino, dovrà bensì il Governo aumentare di solerzia e di diligenza, ma non potrà operare tutto quel bene che pure sarebbe suo desiderio di operare.

L'onorevole preopinante invitava il Ministero, ed il ministro dell'interno in ispecie, cui spetta provvedere alla sicurezza pubblica, di porsi d'accordo co'suoi colleghi, quasi che nel Ministero vi sia chi da una parte tenga per una misura, dall'altra chi voglia allontanarne l'applicazione. Questo assolutamente io lo contesto: il Ministero fu sempre d'accordo nel fare tutto ciò che era nella possibilità del Governo. Un'altra supposizione io respingo con tutta la forza dell'animo mio, ed è che, se vi hanno concessioni a fare alla Sardegna, queste si facciano a malincuore.

Signori, è mio dovere assoluto il negare tal cosa. Alla Sardegna si estendono tutte le premure del Governo collo stesso animo, colla stessa sollecitudine, collo stesso spirito con cui esse hanno luogo in terraferma. Se non che, mi giova ripeterlo, le circostanze locali e particolari da lui accennate fanno sì che in oggi per un malinteso sentimento di libertà, che è però licenza, si rinnovano quei reati che in ogni tempo funestarono quell'isola; reati che si commisero o per ignoranza o per una certa tal quale indole propria di quelle popolazioni, e perchè non è bene in esse chiara l'idea della proprietà, alla

quale si fece sempre guerra. Quindi è che il signor preopinante ci diceva che già da venti anni e più egli gridava: proprietà propria e giustizia giusta.

E se, o signori, il signor senatore faceva quel paragone a quell'augusto personaggio del quale ha parlato, conviene pure che egli ammetta che lo faceva in tempi in cui i mezzi del Governo erano ben più potenti di quelli che non lo sono di presente. Se non che l'aumento di questi reati è eziandio prodotto, ed io nol nego, da un così repentino mutamento di legislazione. L'applicazione di un nuovo Codice penale che in certe parti ha pene troppo miti, l'applicazione dei pubblici dibattimenti, per cui, dove s'intimidiscono i testimoni, non vi può essere buona amministrazione della giustizia, l'applicazione, dico, così subita di queste nuove leggi ha certamente potuto e dovuto produrre degli inconvenienti.

Ripeto quindi che lo stato delle cose non è imputabile al Governo, e ne ricavo la prova dallo stesso discorso del signor senatore, il quale, narrando come le autorità di Sardegna facessero l'ufficio loro (massime che sopra esse aveva una grande influenza lo stesso signor senatore come comandante la forza dell'isola), disse che i guai della Sardegna eransi ristretti ad una provincia.

Non nego che i reati in quella provincia, quella cioè di Nnoro, si resero più frequenti; ma questa frequenza e la loro impunità vuolsi ella attribuire al difetto assoluto di forza? Questo è il punto che io contesto. Colla sola forza, o signori, non s'impediscono i delitti; non si può mettere una guardia a caduno degli individui che sono arrestati, non si possono mettere corpi di guardia a tutte le tanche, come non si possono mettere corpi di guardia per custodire il bestiame errante nelle campagne; quindi aumentate, duplicate, triplicate, centuplicate la forza, non otterrete quest'intento. Tanto è che dove vi furono bande armate, e dove poté presentarsi la forza, quelle furono soverchiate e dovettero fuggire, ed in parte è là che ebbero luogo gli arresti, è là che furono arrestati coloro i quali ora sottostanno all'opportuno procedimento.

Non credo adunque neanche doversi attribuire alla mancanza di forza.

Il Governo però, scorgendo come, per mancanza della necessaria abilità nei cavalleggieri, in parte nuovi all'amministrazione di sicurezza pubblica, fosse necessario stabilire dei funzionari di polizia, non mancò di mandare colà venti abili commissari di polizia, i quali dovessero istruire, addestrare ed insegnare il vero servizio di pubblica sicurezza ai cavalleggieri. Nè ciò penso sia stato affatto inutile; credo anzi che questi commissari fanno bene il loro servizio, e che qualche vantaggio si poté da ciò ottenere. Ma il vizio principale ove consiste?...

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

GALVAGNO, ministro per l'interno. ...io credo che esso consiste nell'applicazione a quella parte del regno di tutta indistintamente la nostra legislazione.

E qui mi occorre di parlare del fatto accennato dal signor senatore ed accaduto nell'anno scorso. Il fatto per cui egli, sempre così assiduo e sollecito nell'adempiimento de'suoi doveri e nel desiderio di rendere servizio al suo paese, accorreva prontamente colà ove erasi manifestato una sommossa, nel luogo cioè di Sedilo. Ciò è verissimo, ma quando egli vi arrivava la sommossa era cessata, erano stati fatti degli arresti; l'ordine d'arresto era caduto anche, se la memoria non mi tradisce, sopra persone le quali, quantunque avessero potuto ricevere una buona educazione, erano tuttavia imputate di avere preso parte alla formazione di quel complotto. La

sommossa, dico, era finita, i rei stavano sotto la mano della giustizia. Questo fatto medesimo prova che dove occorre la forza, forza rimane alla legge, il che si ripeterebbe sempre quando si avesse bisogno del concorso della forza. È vero che dal signor comandante delle forze dell'isola era stata radunata una Commissione per formare un progetto di legge; è vero che questo progetto venne rimesso al Ministero; è vero che, dopo che il Ministero lo ebbe esaminato, esso ebbe una tomba, ma non del tutto inonorata, poichè si pensava appunto di farlo risorgere allorché il Ministero avesse potuto fare quelle modificazioni ed aggiunte che erano necessarie per presentarlo al Parlamento.

Che se ad uno dei personaggi che lavorarono a quel progetto, recatosi una volta al Ministero, fu detto che non si trovava il suo progetto, egli è perchè questo era nelle mie mani, come lo è tuttora. Me ne sono già occupato, e me ne sto occupando; e ripeto che, se allora non venne presentato, egli è perchè fu ravvisato del tutto insufficiente, poichè vi ha un dilemma da cui non si può fuggire: o basta il mantenere forza alla legge per restituire la tranquillità alla Sardegna, o non basta. Se basta, il vedremo da quello che il Governo ha fatto finora e sta facendo per attuare l'applicazione delle leggi esistenti.

Ma questo non basta, ed è quello che forse già si può credere; e, se sono necessarie nuove leggi, sono necessarie leggi le quali vadano più oltre di quelle che contiene quel progetto, il quale, a mio avviso, non avrebbe recato rimedio ai guai della Sardegna; cosicchè io non toccherò la legislazione; ma se si tocca, lo si deve fare molto più profondamente di quello che non si facesse con quel progetto.

Ecco adunque, o signori, che con tali osservazioni per me già si risponde, e debb'essere risposto alla prima interpellanza: Che cosa avete fatto della Sardegna? Si risponde alla seconda: Quali misure intendete prendere?

Se non basta la legge attuale, nella prossima Sessione presenterò quel progetto di legge, e lo presenterò in modo che possa raggiungere lo scopo che tutti ci proponiamo.

Del resto, quanto al continuare nelle misure che già fin d'ora sono in vigore, a completare il corpo dei cavalleggieri, a stabilire stazioni nei luoghi dove ancora non sono, il mio collega ministro della guerra potrà dare al Senato quei maggiori schiarimenti che occorrono in proposito.

Con queste spiegazioni e colla dichiarazione essere io disposto nella prossima Sessione a presentare una legge, spero che il Senato rimarrà soddisfatto della risposta che ho fatto all'interpellanza.

LA MARMORA ALBERTO. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LA MARMORA ALBERTO. Il signor ministro nel rispondere alle mie interpellanze mi ha fatto dire una cosa che credo non aver voluto dire.

Io non ho fatto una domanda espressiva di quantità; io ho domandato delle misure onde la giustizia abbia il suo corso, cosa che non ha pur troppo luogo. Attualmente io mi sono limitato a questo, e non ho parlato d'altro che incidentalmente.

Io dico di più: non ho chiesto una forza oltre il bisogno; suppongo, per esempio, che mi avessero mandato mille uomini di più; sarei stato imbarazzato a collocarli ed a provvederli convenientemente di ciò che loro sarebbe occorso.

Io non domandai se non quanto era necessario per non essere obbligato, come occorre più volte, a levare un distacco da un luogo per portarlo in un altro, cosa che ha prodotto un effetto nel paese poco rassicurante, facendo così ve-

dere che vi era deficienza di forza. Non è dunque soltanto sulla quantità della forza che insisto, ma sulla qualità, e specialmente sulle qualità morali, fisiche e sull'influenza morale; però io non voglio intavolare una tal questione; vi sono cose che si possono eseguire, ma ve ne sono altre che non possono esserlo stante la qualità d'individui, i quali non potranno fare e non faranno mai la polizia preventiva.

Il signor ministro poi, parlando della ribellione di Sedilo, dice che è stata sedata al momento che la forza si è adunata in quel villaggio; io non so se il signor ministro ricorderà che, tolti quei pochi uomini che erano in un paese, non vi rimase più soldato, e che la guardia nazionale si è rifiutata a prestare servizio, per cui gl'impiegati dell'intendenza e quelli del tribunale di prima cognizione furono astretti a fare essi stessi il servizio delle carceri.

Dimando se a fronte di ciò si possa dire che il paese ha forza sufficiente. Io non ho mai domandato che si mandi in Sardegna una grande quantità di soldati, perchè sarebbe piuttosto un inconveniente; ma credo che sarebbe cosa buona se nella stagione propizia, cioè se nella stagione in cui si può, senza troppo affaticare il soldato e senza suo danno, si facesse camminare una colonna mobile di 200 bersaglieri per lo spazio di 40 a 50 giorni; ciò produrrebbe un eccellente effetto morale, e gioverebbe molto a facilitare la riscossione di una quantità di contribuzioni, che ora non si possono riscuotere.

Riguardo poi a quanto il signor ministro ha detto, essere cioè sua intenzione di presentare un progetto di legge al proposito (quello od un altro modificato), mi astengo perciò dal presentarlo io stesso; ma faccio però osservare che è indispensabile di pigliare una misura, non tanto di forza, ma una misura che faccia scomparire quei difetti che abbiamo or ora deplorati, e che non sia sostituzione di leggi troppo dolci a leggi che erano severe.

Io credo che il fondo della cosa stia precisamente in questi termini. Dal momento adunque che il signor ministro mi promette di presentare un progetto di legge, io mi tengo già come abbastanza soddisfatto della mia interpellanza, ma io prego solamente a voler pensare che il paese in questo momento versa in condizioni deplorabili, che una misura è indispensabile, e che più presto verrà presa, tanto meglio sarà anche pel Governo.

**INTERPELLANZE DEL SENATORE MUSIO
SULLA SICUREZZA PUBBLICA IN SARDEGNA.**

PRESIDENTE. La parola è al senatore Musio.

MUSIO. Signori, nato in un paese dove, come testè udiste, è perpetua la scuola delle calamità, io sono cresciuto al martirio ed al silenzio; perciò io, che non sono querulo per natura, direi che sono muto per abito. Però l'argomento per cui oggi vi prego di tutta la vostra benignità potrebbe trascinarci fino alla querimonia; io potrò averne il diritto, ma questo non è certo il mio proposito; se ciò avvenisse, io dichiaro che esso è un involontario mio fallo.

Unico mio proposito è domandare giustizia per una provincia abbandonata da due anni; mia ferma fiducia è di ottenerla dal Senato, dal Ministero e dallo stesso onorevole ministro della guerra.

L'onorevole preopinante, naturalista e geografo, ha tinta la più bella parte della tela con quella grazia di stile con cui i suoi libri lo tramanderanno ai posteri; a me, povero uomo di legge, rimane la parte più arida. Però se non posso

rassomigliarmi nell'amenò e nel bello, io mi rassomiglierò a lui nel vero e nell'onesto, epperò prendo con fiducia a compiere il suo quadro storico, coll'aggiunta delle mie tinte, con quelle aggiunte giuridiche concernenti sia lo stato del paese, sia quello del Governo.

Tre fatti esposti dal preopinante hanno particolarmente attratta la mia attenzione, ed avranno colpita la vostra; essi sono: proclività dei Sardi alla vendetta, vandalismo contro le proprietà rurali, ingente numero di abigeati. Pur troppo disgraziatamente questi tre fatti sono verissimi; ma giova ed al Senato ed al Ministero, ed a chi fa ed a chi eseguisce le leggi, che a fianco di questi fatti materiali siano posti i morali, che al fianco dell'effetto si veda la causa, al fianco del male il rimedio, e perciò io dirò due parole, onde spiegare il loro concetto politico, il loro significato sociale, e la loro portata legislativa.

Voi, o signori, sapete meglio di me, che ogni popolo, nell'atto stesso che si ordina, in qualunque forma di Governo, crea una pubblica autorità, e la investe di un potere colla missione di difendere vita e beni di ciascheduno; se questo potere, abbastanza forte, compie la sua missione, veruno si imbarazza più del fastidio della propria difesa; ma se questo potere debole non compie il suo debito, allora l'uomo indifeso rientra naturalmente nell'esercizio del primitivo suo diritto di natura. Ecco lo stato della Sardegna!

Montesquieu riferisce una serie di codici, che davano un determinato tempo alla pubblica autorità per punire le offese individuali, e questo trascorso davano o restituivano all'individuo invendicato ed indifeso l'autorità di vendicare e difendere se stesso. Questi codici sono una luminosa rivelazione della debolezza di quei Governi, e sono una formola del primitivo diritto di difesa, che l'uomo ripete quando lo ha abdicato in mano della pubblica autorità. Dovunque quando le condizioni sociali sono state le stesse, lo stesso è avvenuto, ed è avvenuto con quella sequela di eccessi che sono inseparabili dai casi nei quali l'uomo è l'avvocato dei suoi diritti, ed il giudice delle sue passioni.

Vengo ora a parlare del vandalismo contro le chiudende dominanti nella provincia di Nuoro. Signori, la Sardegna non è un'anomalia del genere umano: essa cammina nella via comune dell'umanità, ma essa ora muove in un punto assai lontano da tutti gli altri popoli progrediti; per trovare la Sardegna nella storia di questi popoli, bisogna aprirla là dove essi uscivano dallo stato pastorale, ed entravano nella vita agricola, e troverete che appena i pastori hanno veduto stabilirsi la vera e perfetta proprietà della terra, con muro od altro, essi avvezzi da secoli a trarre la loro sussistenza dal pascolo in terra comune, non hanno nel cinto che loro toglie la terra al pascolo trovato altro che un attentato al loro diritto di sussistenza, e non hanno pensato che ad atterrarlo, meno solleciti dell'altrui danno, che del proprio bene.

In Inghilterra, in Francia, in Italia, sono avvenute le stesse cose che ora avvengono in Sardegna; e il rimedio per la Sardegna è lo stesso che fu adoperato in Italia, in Francia, in Inghilterra, cioè offrire al pastore un altro modo di sussistenza, sostituire alla sua vita nomada la vita stabile, agricola, che è il primo ed assoluto dovere di ogni Governo civile.

Avete udito a parlare d'ingenti abigeati, ed anche questi hanno origine nel difetto di pubblica autorità. Negli stessi luoghi ai quali appartengono questi abigei, l'uscio delle case è ancora senza serratura; le porte restano socchiuse per giorni, per giorni restano abbandonate le case, e niuno osa mettervi dentro il piede, sebbene non vi sia altro custode che l'invulnerabilità del domicilio e la santità dei lari.

Dunque nemmeno questi fatti hanno origine nella natura ed indole dell'uomo, al quale, nato di mente svegliata e di cuore nobile, io posso augurare che la sorte gli sorrida più propizia; ma non posso che ringraziare natura che gli è stata generosa. Per compiere il mio quadro giuridico della Sardegna mancano due esempi, ad uno dei quali ha già accennato l'onorevole preopinante.

Orani, comune distante solo due ore dal capoluogo della provincia di Nuoro, a petto dei più enormi disordini non ha mai potuto ottenere una piccola stazione militare.

Il vandalismo non contenuto in alcun modo ha finito di atterrare tutte le chiudende e disperdervi tutto il bestiame del quale si sono impadroniti gli abitanti vicini del vicino villaggio di Orgosolo.

Dopo lunga aspettazione, vedendo che per loro non esisteva nè tutela, nè difesa per parte delle pubbliche autorità, in quella disperazione si son dovuti armare in massa, ed andati nel comune di Gozolo, raccolsero tutte quelle greggie che loro attalantava, che per altro non appartenevano agli stessi che sono possessori delle loro.

Una spedizione militare che vi è stata fatta recentemente ha arrestato molti distruttori delle tanche, ma ripartita tosto la truppa, Orani continua a stare in armi a petto di Gozolo, Gozolo a petto di Orani. Questo è il caso di Oliena, di Dorgali, di Orone e di tutta la divisione di Nuoro.

(Entra il ministro delle finanze.)

Ora, se lo stato sociale non è quello di guerra immaginato da Thomas Hobbes, nella divisione di Nuoro non esiste società.

L'altro è un esempio parlante; e notate che questa parola non è una metafora, perchè io stesso che parlo sono in esempio.

In sette luoghi dell'isola io pago il tributo: pago poco in ogni luogo, ma in ogni luogo pago tra i primi.

Dopo questo io mi credo in diritto di dire al Governo, che protegga e difenda la mia proprietà; pure le mie chiudende d'Orune sono state distrutte nel mese di giugno, e disperso tutto il bestiame. Tosto è stato raccolto il bestiame ben decimato anche per causa dello sperperamento, sono state ricostrutte le cinte, ma le cinte sono state distrutte di nuovo nel mese di luglio, e di nuovo il bestiame disperso. Ora che siamo in dicembre, questo è ancora lo stato del bestiame e delle cinte, perchè io sono stato informato ed assicurato che i miei agenti ricostruendo le cinte si troverebbero nell'alternativa di ammazzare, od essere ammazzati.

Il caso mio è quello di tutti i possessori di chiudende nelle provincie di Nuoro. Nè io in giugno ho fatto una parola, nè in luglio, come nè manco oggi ne parlerei se si trattasse di me solo, ma quando oggi la Sardegna è giunta a tale che se uno dei tanti missionari di disordini che scorrono l'Europa andasse colà potrebbe con poco danaro riunire una massa di alcune migliaia d'uomini ed inalberare la bandiera di qualunque disordine, oggi la mia parola si fa sentire meno come l'esercizio d'un diritto, che come il compimento d'un dovere. Recenti rapporti sono pervenuti, io credo, al signor ministro dell'interno, i quali dicono che anche in paesi decisamente tranquilli si manifestano gravi segni di malumore ai quali urge di provvedere e di provvedervi all'istante; io me ne appello a lui.

Ora, o signori, per farla più breve e più decente, io trasferisco da me e dagli altri nel mio stato della Sardegna il caso di me nella persona del signor cavaliere Alfonso La Marmora; io suppongo che una volta gli siano stati distrutti i beni, ed avendoli riparati, per non essere stati protetti gli siano stati distrutti la seconda volta, e che in questo caso

siano posti a tale i suoi agenti, che riparandoli corrano il pericolo o di ammazzare o di essere ammazzati; fatta questa traslazione di caso, io prego il signor cavaliere Alfonso La Marmora acciocchè una parte, una parte sola di quello ch'egli stimerebbe giusto di dire al ministro della guerra in suo nome, lo dica in nome mio ed in nome della Sardegna.

Passo ora a parlare del Governo. Dall'onorevole preopinante avete udito la vita pubblica e domestica dei vicerè, da me udirete brevemente la loro autorità e la loro sfera dei diritti. L'ufficio viceregio, giusta la legge di sua creazione, era una sovranità locale investita del supremo potere civile, militare, governativo, economico e giudiziario, ed anche legislativo; in antico aveva il diritto della pace e della guerra, e sempre ha avuto quello della vita, della morte e della grazia; nella legge era scritto il giusto limite di questo vasto potere, ma sovente il vicerè lo cercava nella propria volontà e lo trovava in quella del ministro, o in quella dei suoi di casa o del Ministero; nella serie dei vicerè voi trovate i Verri e gli Scauri, voi trovate gli Aristidi ed i Catoni; il vicerè doveva morire, ed è morto nel punto in cui è nato lo Statuto; la sua creazione poteva dirsi informe, deforme e mostruosa; ma quello che interessa oggi di ritenere, si è che localmente nei casi ordinari egli era una fortezza nanti cui tutto taceva, e nei casi straordinari era una onnipotenza nanti cui tutto obbediva: l'immensa forza morale concentrata nelle sue mani, naturalmente è morta con lui, nè può rinascere negli eredi suoi; anzi il giorno dopo il suo funerale è morta la stragrande forza materiale dei miliziani e dei barancelli; i barancelli in numero di 20 a 40 o più, secondo la popolazione, erano compagnie di assicurazione scelte dalla pubblica confidenza che rispondevano in proprio de' danni e dei furti. In ogni comune esisteva un numero di miliziani triplo a quello dei barancelli. Nei casi ordinari i barancelli offrivano una sufficiente guarentigia della proprietà. Nei casi straordinari si combinavano coi miliziani locali; talvolta si combinavano pure coi barancelli e miliziani di uno o più comuni insieme.

All'uopo questa massa imponente veniva intestata da una o più stazioni militari, e così più disciplinata, e più autorevole era atta a potere comprimere qualunque moto ed a potere sul campo ristabilire l'ordine. Ora tutto questo è cessato, ed è qui dove vanno errati tutti i calcoli del signor ministro della guerra, il quale non desume la forza oggi necessaria in Sardegna dagli attuali e pressanti suoi bisogni, ma dal quadro della forza preesistente; e se egli crede dal paragone che oggi vi sia una forza eguale, ciò basta per concludere alla ingiustizia ed all'indiscrezione dei lamenti.

Ma io spero dalla lealtà del signor ministro, che se considera che 10 nomini di una volta, oggi non possono più agire come colla cooperazione di 200 o 300, tra miliziani e barancelli, egli conchiuderà con me della giustizia e della moderazione dei lamenti.

Questa prova razionale degli attuali bisogni della Sardegna sarebbe per sè sufficiente, ma non è sola, ed essa è appoggiata ad una valentissima prova testimoniale, cioè alla testimonianza concorde di tutte le rappresentanze, di tutte le autorità dell'isola, di molti degli stessi suoi colleghi del ministro della guerra ed alla propria di lui confessione. Da oltre due anni gridano concordemente tutti i Consigli comunali, tutti i Consigli provinciali, tutti i Consigli divisionali, e con queste minori rappresentanze grida la massima rappresentanza nazionale, ed ha solennemente gridato nel Parlamento in bocca di tutti i deputati. Da oltre due anni hanno gridato, e gridano senza posa tutte le autorità civili, ammi-

nistrative, giudiziarie e militari dell'isola, messo in testa di tutti il generale comandante la forza della Sardegna ora qui presente. In questo stesso modo i suoi colleghi si sono rivolti al signor ministro della guerra, e qui non posso omettere quella che in contrario ha detto al signor ministro dell'interno: poichè a lui stesso si sono rivolti il ministro dei lavori pubblici, il ministro d'agricoltura e commercio, il ministro delle finanze, il ministro di grazia e giustizia, lo stesso signor ministro dell'interno si è replicatamente da circa due anni diretto a questo proposito al ministro della guerra attestandogli la constatata notoria insufficienza della forza. Ma ho detto che quanto io osservo ha per fondamento la confessione dello stesso signor ministro della guerra, confessione contenuta nei suoi dispacci, e confessione solenne che si legge nel decreto reale dell'aprile 1850, con cui era urgentemente ordinato di portare loro al completo il corpo dei cavalleggieri, decreto firmato dal Re, e controfirmato da lui, corpo che ancora è incompleto, perchè vi manca di un terzo.

Dopo ciò il signor ministro della guerra può avere libera la scelta tra la tattica di Alessandro e di Napoleone, fra l'eloquenza di Cicerone e di Demostene, ma per la logica è necessario che venga con me, è necessario che egli siegua la mia, perchè la mia è la logica del genere umano, che è fondamento di tutta la storia, ed universale criterio di verità; logica giusta la quale veruno può impognare come falso un fatto che tutti gli altri asseriscono vero. Ora tutti gli ordini e tutte le rappresentanze e tutte le autorità e gli stessi suoi colleghi che ho citati, tutti attestano la necessità di un urgente aumento di forza militare nell'isola, ed in conseguenza il ministro non può negare questa verità, anzi ho citata la sua confessione, ed in conseguenza io cito la lealtà del ministro della guerra nanti il tribunale della propria coscienza.

Io leggo nella storia e dirò leggo nei giornali d'oggi che in Parigi, in Madrid, in Londra appena si sanno non che i presenti ed attuali bisogni delle loro colonie, o delle lontane loro provincie, ma anche i probabili e futuri, ogni ministro si fa un dovere di spedire tosto le forze necessarie, in Africa, in Cuba, al Capo di Buona Speranza nell'Afganistan ed in tutti i lontani punti del globo.

Nelle notizie patrie trovo, che quando Stati vicini hanno invocate le nostre forze in aiuto per ristabilire il turbato loro ordine interno, essi hanno invocato il diritto di buon vicinato, e noi abbiamo seguito l'uso delle genti civili! Nei fatti interni d'oggi io veggio che quando nel Ponte Delvicino, quando a San Giuliano, quando in Sarzana, o nel Varo nasce o può nascere il bisogno, volano senza misura le forze, ed è giustizia! Solamente in Sardegna da due anni tutti gridano ad un necessario aumento di forze, il signor ministro lo sa, il signor ministro della guerra lo confessa, ma egli è sordo, egli è muto; e da questi fatti io conchiudo che la Sardegna per lui non che essere una parte dello Stato, non è una colonia, non è uno Stato vicino. Per altro io prego il signor ministro di prendere in mano, prima il trattato d'Utrecht, e vedrà che la Sardegna è parte non ultima dello Stato; secondo io lo prego a prendere lo Statuto, e vedrà che tutte le provincie dello Stato sono uguali in faccia alla legge, in faccia al Governo; io lo prego a prendere le leggi di finanze, e vedrà come fra le diverse provincie dello Stato, la più povera, la Sardegna, contribuisce come la più fiorente; in ultimo io prego a prendere il rendiconto per la Sardegna dell'anno 1847 presentato dal signor ministro di finanze al Parlamento, e vedrà che in quell'anno la Sardegna ha dato un milione e quattrocento mila lire di residuo attivo, fatte tutte le spese. Ora ritenga che quell'anno era il settimo della gran carestia

d'Egitto per la Sardegna, anno in cui la fame ha mietuto migliaia di vittime.

Ritenga che in quello Stato non si può ancora figurare nulla dal prodotto dei dazi e dei nuovi tributi imposti due anni; ritenga che malgrado che i nuovi tributi abbiano dovuto triplicare, quadruplicare l'attività della Sardegna comprese le spese delle strade, pure in questo momento non si ha forza per la Sardegna.

Prego il signor ministro ritenga tutte queste cose, giacché se egli intendesse di farmi grazia del suo, e se egli intendesse di farmi liberalità e grazia, io non accetto che ragione e giustizia.

Per abbreviare le questioni io preoccuperò due risposte dell'onorevole ministro della guerra. Una è lo stato attuale della pace e politica dell'Europa, l'altra che abbia già provveduto al completo dei cavalleggieri coi coscritti del novello anno; ma egli mi permetterà di replicare che l'inverno in cui entriamo acquieta ogni suo timore sopra la pace europea: che l'inverno solo è sufficiente a che, fatta un'imponente dimostrazione in Sardegna, si spenga l'incendio, e l'onda che allaga quel paese ritorni nel suo letto: che ove contro ogni probabilità venisse il caso di guerra nell'inverno, egli può richiamare dalla Sardegna le truppe nello stesso tempo che ne fa qui venire i contingenti: che è un'illusione il dire, che coi coscritti di questo momento si può completare il corpo dei cavalleggieri, quando questi uomini persei, sette ed otto mesi non saranno in grado di poter prestare alcun servizio; finalmente, che il corpo dei cavalleggieri non potrà mai, come non può oggi far bene il servizio della pubblica sicurezza.

Dall'onorevole preopinante avrete udita la storia dei cavalleggieri. Come corpo militare egli è pieno di coraggio, pieno di valore, di disciplina, egli è sempre sacrificato intrepido, ed ha sempre benemeritato del Governo e della patria: ma onde egli possa disimpegnare il servizio di pubblica sicurezza non basta il sacrificio, bisognerebbe il miracolo, cioè quello che non si può apprendere.

I cavalleggieri sono stati nel 1833 surrogati ai carabinieri per il principio disonorante l'umanità e la politica, che uno scudo val più d'un uomo; ma oggi il buon senso, l'umanità e la giustizia condannano questo sistema, ed i cavalleggieri non possono più essere il corpo che deve servire alla pubblica sicurezza in Sardegna.

Se i signori ministri ne vogliono un argomento più palese non hanno che ad aprire i loro archivi, e nel Ministero dell'Interno si trovano tutti i documenti per fare un quadro comparativo e vedere quale era lo stato della Sardegna sotto i carabinieri, e quale è diventato sotto i cavalleggieri. Ad ogni modo il signor ministro della guerra converrà meco che se l'arma dei cavalleggieri è migliore di quella dei carabinieri, egli deve stabilirla qui perché non deve privare il continente di questo beneficio: se l'arma è uguale egli deve stabilirla al pari per procurare quest'economia all'erario; se l'arma è inferiore non è né umanità né giustizia che se li abbia la sola Sardegna.

Il mio discorso è venuto naturalmente a due conclusioni: una la necessità di pronti provvedimenti alle attuali urgenze; l'altra, necessità di provvedimenti stabili alla sicurezza in Sardegna.

Io finisco, o signori, e piglio da Tito Livio le mie ultime parole, parole solennissime perché sono quelle che il popolo romano dal Monte Sacro rivolgeva al suo Senato; esse sono: *Pelimus ut iure hominum teneamur.*

Sì, o signori, io e i Sardi vi domandiamo di essere tenuti,

SESSIONE 1861 — SENATO DEL REGNO — Discussioni 121

di essere governati e di essere considerati come tutti gli altri cittadini.

Dall'onorevole preopinante avete udito che già lungo tempo i Sardi sono stati tenuti come i Parias d'Oriente, gli Ili di Sparta e gli Ascrittizi di Roma.

Cessi una volta, deh, cessi questo stato! Non sarebbe onorevole per voi, per noi non sarebbe possibile.

Io quindi a termine dello Statuto domando che la Sardegna sia governata come tutte le altre parti, e ciò domando e credo di ottenerlo con sicurezza dall'onore e dalla coscienza del ministro, dai diritti e dalle calamità della Sardegna, dalla sapienza e dalla rettitudine del Senato.

Io quindi prego il signor ministro della guerra a voler dare breve risposta a questi due capi d'interpellanza:

1° Se, viste le attuali circostanze della Sardegna, egli è disposto a provvedervi eventualmente per ora e come potrà nel momento;

2° Se egli è disposto a provvedere in modo stabile alla sicurezza pubblica in Sardegna coi carabinieri reali.

LA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non seguirò i due onorevoli senatori interpellanti sul terreno né della storia, né delle citazioni, né dei paragoni, né sicuramente dei complimenti. (*ilarità*) Io non sono né sapiente, né erudito: la storia passata io l'ho quasi dimenticata: io sono uomo del presente, soldato pratico, e faccio il possibile per mettermi alla corrente degli affari che mi riguardano; principalmente poi io non sono per niente complimentoso, dico le cose come sono.

Io sostanza il senatore Musio mi fa severo rimprovero...

MUSIO. Oh no! Ho detto fatti che sono in questi documenti. (*Accenna ad alcune carte che tiene nelle mani*)

LA MARMORA, ministro della guerra. Rimprovero o qualche cosa di simile; un senatore può fare dei rimproveri ad un ministro.

MUSIO. Ma non è un rimprovero, sono fatti.

LA MARMORA, ministro della guerra. Mi suggerisca la parola, mi fa lo stesso.

MUSIO. Io ho fatto considerazioni.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ah! Considerazioni? Bene. Mi fa severe considerazioni per non avere finora provveduto la forza sufficiente all'isola della Sardegna, e mi invita acciocché d'ora in avanti io provveda e corregga a questa mancanza: in una parola io mandi le forze le quali secondo lui sono necessarie per stabilire l'ordine della Sardegna.

Io sono d'accordo coi senatori che hanno parlato, io sono d'accordo perfettamente col ministro dell'interno, che i disordini pur troppo sono avvenuti, e gravi disordini avvennero, e continuano pur troppo nella Sardegna; ma io credo altresì che non si possono tutto ad un tratto impedire.

In quanto poi a quello che particolarmente mi riguarda, cioè alla mancanza di forze, io devo naturalmente dichiarare al Senato che, anziché essere stato sordo, come il senatore Musio dice, a tutti i rapporti, a tutte le interpellanze, a tutti gli inviti, che mi furono fatti, io ho preso tutte quelle misure, ho dato tutte quelle disposizioni, ho diramato tutti quegli ordini che era nel caso di poter dare. Io prego il Senato prima di tutto di avvertire che, dacché sono al Ministero, ho fatto il possibile per accrescere la forza del reggimento incaricato in Sardegna della sicurezza pubblica. Io ho dato facoltà al comandante dei cavalleggieri di Sardegna, di

reclutare in tutti i reggimenti che colà si trovavano i soldati che volenterosamente aderivano ad entrare in quel corpo, e che nello stesso tempo avevano le condizioni necessarie. Si è poi dopo la guerra diminuito considerevolmente un corpo in terraferma ed è il corpo del treno nel quale i soldati hanno già una certa pratica dei cavalli: io ho scritto al comandante di quel corpo che avesse a proporre tutti gli individui che egli credeva potessero essere idonei al servizio dei cavalleggieri di Sardegna; ho fatto di più: mi permetta la Camera di leggere...

MUSIO. (*Interrompendo*) Siamo nel campo giuridico, per me i numeri non contano.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ma io naturalmente devo giustificare che ho fatto qualche cosa. Dopo avere mandato un certo numero di soldati che appartenevano al corpo del treno, io mi sono rivolto ai colonnelli comandanti i reggimenti di cavalleria. Leggerò qui la circolare che io scriveva ai colonnelli comandanti di quei reggimenti:

« Sebbene la forza numerica dei 9 reggimenti di cavalleria sia attualmente al disotto di quella stabilita dal quadro di formazione annesso al regio decreto del 3 gennaio di questo anno, pure essendo ancora simile forza effettiva d'alquanto eccedente quella per cui si è stanziata la relativa spesa nel bilancio dell'annata 1851, atteso il principio economico comandato dalle presenti circostanze, questo Ministero trovasi necessariamente nel dovere di pensare all'effettuamento di quella riduzione che il caso richiede.

« Ritenuto per altra parte, che il reggimento cavalleggieri Sardegna abbisogna d'essere recato a maggior forza cioè almeno approssimativamente a quella stabilita nel relativo ordinamento del 23 aprile ultimo onde poter essere in grado di soddisfare con tutta solerzia alle esigenze del servizio di sicurezza pubblica nell'isola di Sardegna, ha perciò divisato di utilizzare la mentovata riduzione per rafforzare il predetto reggimento dei cavalleggieri Sardegna.

« Epperò io prego la S. V. Illustrissima a volermi proporre per transitare in detto reggimento n° 10 uomini, ben inteso che si dispongano volontariamente, e siano per ogni riguardo da lei giudicati idonei a soddisfare all'importante servizio di detta arma.

« Per facilitare maggiormente tale transito sarà cura di V. S. Illustrissima di far conoscere agli individui di cui è caso, che sebbene vi si dispongono volontariamente non saranno astretti che a compiere il loro assento purchè abbiano ancora 4 anni da percorrere, mentre quando fosse più prossima a scadere la loro ferma dovrebbero arruolarsi per altrettanto tempo onde prestare ancora 4 anni di servizio nei cavalleggieri Sardegna.

« Farà pure conoscere a siffatti militari gli speciali vantaggi che ponno conseguire i cavalleggieri Sardegna giusta la nuova legge delle militari giubilazioni del 27 giugno prossimo passato.

« Ottenute pertanto dalla S. V. Illustrissima le proposte di cui si tratta, non più tardi del 20 corrente colla trasmissione dell'individuale estratto d'assento, delle punizioni subite ed unitamente ad un saggio di scrittura dei propositi, ecc. »

Il senatore Musio mi dirà che dai reggimenti che stanziavano in Sardegna pochi uomini si sono potuti reclutare.

Io sicuramente contava poco sul corpo dei cacciatori franchi che stanziava allora in quell'isola; ma io sperava che nei due battaglioni di cacciatori sardi che colà si trovavano, sarebbonsi trovati individui idonei e volenterosi di assumere quel servizio, tanto più che sapendo di dovere quei due battaglioni passare quindi in Sardegna, io credeva che avessero

preferito di stare nell'isola. È vero che il numero di quei soldati non hanno soddisfatto interamente l'aspettativa. Che cosa ho fatto?

Si trattava adesso della leva de' cavalleggieri di Sardegna, ho dato gli ordini necessari al comandante militare dell'isola che avesse a scegliere su tutte le reclute, che sono circa 1100, i 200 uomini più capaci che avevano insieme le migliori disposizioni per alimentare questo corpo.

Il signor Musio dice che questo corpo non servirà mai finchè non vi si metteranno i carabinieri.

Prego il Senato di persuadersi non della difficoltà, ma dell'assoluta impossibilità di cambiare questo corpo in corpo di carabinieri.

MUSIO. Ma io non voglio altro che veri carabinieri; che necessità di questa metamorfosi?

LA MARMORA, ministro della guerra. Ma scusi...

MUSIO. Non ho detto così.

LA MARMORA, ministro della guerra. Qui tutta la questione si ridurrebbe dunque ad un affare di nome: i cavalleggieri di Sardegna saranno scelti ivi; venendo scelti nell'isola di Sardegna hanno l'immenso vantaggio di conoscere la lingua, di essere avvezzi al clima, e quasi tutti già sanno maneggiare uno schioppo, e sanno tutti similmente cavalcare, cosa che non trovo nelle nostre reclute, e furono in parte sostituiti dai nostri carabinieri, cioè quelli provenienti dalla cavalleria.

Io confesso, credeva che il senatore Musio volesse che si prendessero i carabinieri di terraferma, e si portassero in Sardegna; allora io accennava a un altro gravissimo inconveniente, a un'altra difficoltà gravissima, vale a dire che qui possiamo a stento trovare gli uomini necessari pei carabinieri.

Se d'effettano i cavalleggieri in Sardegna, difetta anche il corpo de' carabinieri in terraferma; e se noi vogliamo ammettere una disposizione che i carabinieri vadano anche in Sardegna, io posso assicurare il Senato dell'insufficienza, additando le istanze le più vive del comandante dei carabinieri il quale lagnasi che si diminuiscono, e si diminuiranno al punto che non si troveranno più carabinieri che vengano ad arruolarsi volontariamente.

Io temo che il signor senatore Musio non sappia una cosa, cioè che tutti i corpi di sicurezza pubblica sono volontari, sono composti di quelli che volenterosi passano ad un corpo di sicurezza pubblica, e questo tanto relativamente ai carabinieri, come ai cavalleggieri di Sardegna; e la cosa non può andare altrimenti; poichè un uomo che si manda per forza, non fa quel servizio con eguale sollecitudine ed attività, e bisogna poi farlo passare da uno in altro corpo a gran detrimento delle finanze, della disciplina e della stessa sicurezza pubblica.

Il senatore Musio ha parlato non solo della forza della sicurezza pubblica, ma anche delle altre truppe.

È vero quanto ho udito a dire che i corpi che colà si trovavano, non erano troppo adatti, perchè in gran parte era truppa di punizione, ma fu appunto una delle disposizioni che ho date, e che io credo sia per avere una grandissima influenza sulla sicurezza pubblica all'avvenire.

Tutti sanno che vi era prima il corpo franco, ed oltre al corpo franco vi erano i cacciatori di Sardegna: tutti sanno che era un corpo di punizione; i cacciatori erano arruolati, ma arruolati fra gli oziosi, fra i vagabondi, molti erano anche tratti dalle prigioni, di modo che i cacciatori di Sardegna, come si trovavano allora, non erano certo atti al servizio di sicurezza pubblica.

Ma non ho forse mandato un reggimento di linea a surrogare il corpo franco? Si è cominciato a mandare, per richiamo del comandante militare dell'isola, e per le lamentele che si avevano, un battaglione di bersaglieri. In seguito poi voci sparse per altri disordini, si è mandato un secondo battaglione di bersaglieri che vi si trova ancora attualmente. Dimodochè abbiamo di presente in Sardegna un reggimento intero di linea, abbiamo due battaglioni di bersaglieri, ed inoltre si è ancora lasciato provvisoriamente un battaglione del corpo franco. Domando se con queste forze non si può far fronte...

LA MARMORA ALBERTO. Chieggo la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra... far fronte a tutte le esigenze del servizio.

D'altronde io credo che il senatore che ha parlato il primo ha dato egli stesso la migliore giustificazione che si possa desiderare, cioè ha detto che ove si fosse mandata altra truppa, non ne avrebbe saputo che fare...

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola. Non ho letto questo; ho detto che se se ne fosse mandato al di là di un certo numero...

LA MARMORA, ministro della guerra. Se non isbaglio credo di avere sentito che se si fossero mandati 1000 uomini di più, sarebbe stato imbarazzato...

LA MARMORA ALBERTO. Mille no, ma cinquecento sì!

LA MARMORA, ministro della guerra. Queste ragioni le ho intese a ripetere molte volte: che non vi sono caserme, che il clima è difficilissimo; e qui giova fare una considerazione di umanità quale si è quella di mandare colà una quantità di gente che non sopporta il clima e va soggetta a malattie e mortalità, molto al di sopra di quanto avvenga in terraferma. Dimodochè avendo io surrogato a tutte le truppe quelle quali mi si diceva non potersi contare, truppe migliori, vedo accresciuto anche inutilmente il numero di queste truppe, cercando di migliorare in tutti i modi il corpo dei cavalleggieri di Sardegna, io credo che si è fatto quanto fare si poteva.

Bisogna, noti il senatore Musio e noti il Senato, che tutte le difficoltà non sono solo nell'isola; abbiamo difficoltà anche nel continente, ed egli ne ha accennate molte, le quali sono tali da non permetterci di mandare le truppe da una parte all'altra sopra indicazioni di non fondati timori.

Io non nego i molli disordini, atterramenti e furti accennati da un senatore e dall'altro; ma io non vedo che la forza abbia mai mancato una sola volta. Quando scorgo un paese tutto sollevato e che sei cavalleggieri vi resistono, e che all'indomani all'apparizione di 30 cavalleggieri, il villaggio tutto intero che era in piena sollevazione, fa il suo atto di ommissione; quando io sento parlare di abbattimento di case, di minacce alla proprietà, d'incendi, ma vedo pochi cavalleggieri comandati da un semplice sott'ufficiale, non oso respingere quella banda di malfattori, ma arrestarli e metterli in prigione, non ravviso che fino adesso si possa accusare la mancanza della forza. Quando si vedrà la forza respinta, quando si vedrà una vera deficienza di forze, e che per questo non si può far osservare la legge, allora si potrà accusare il Ministero della guerra di non avere apprezzati i pericoli, e di avere mancato al dover suo. Ma io di questi pericoli non ne scorgo, e mi si permetta di leggere un rapporto.

MUSIO. Se vi sono documenti, parmi se ne possa rimanere l'esame a domani.

LA MARMORA, ministro della guerra. Questo rapporto non può essere in niente sospetto; è di un intendente di pro-

vincia, di un'autorità civile che io credo competente, e che si trova precisamente in quei luoghi riconosciuti come i più travagliati da questo spirito di sommossa, di resistenza alle leggi.

E il rapporto dell'intendente di Nuoro sulla leva, la quale si diceva da tutti che non si potrebbe ottenere, che era impossibile; ebbene, io ho l'onore di annunziare al Senato che la leva si fa, e si fa benissimo; vi sono pochissimi recalcitranti e non maggiori di quelli che vi sono in terraferma.

Intanto a questo proposito ho l'onore di leggere una sola pagina del rapporto dell'intendente che serve non solo per l'andamento della leva, ma altresì per convincere che se da una parte esistono perturbatori e malevoli, vi sono dall'altra molte esagerazioni, un certo spavento, in alcuni perfino un timor panico. E questo timor panico non si fa cessare soltanto colla forza, ma anche per mezzo delle persone influenti, le quali persuadano gli abitanti che per difendere le loro proprietà e mettere l'ordine, non vi ha soltanto bisogno della forza pubblica, ma vi vuole pure una buona volontà di difendersi da loro stessi, e non bisogna aspettare che la manna cada dal cielo.

Se presso noi un villaggio, una cascina suona a stormo, si prendono fucili, bastoni ed altri strumenti di difesa, ed in questa guisa ognuno si libera da tali molestie. E certamente io credo per la difesa della proprietà questo sia lecito.

Ecco intanto il rapporto che ho l'onore di leggere:

« In obbedienza del prescritto dell'articolo 292 del generale regolamento sulla leva, il sottoscritto, chiusasi l'ordinaria Sessione il 20 corrente, si affrettò a porgere sollecitamente al signor ministro della guerra i ragguagli particolarizzati sulla classe del 1830 in questa provincia di Nuoro.

« Questo nuovo tributo, cui venne per la prima volta assoggettata l'isola, non produsse un segnalato malcontento, più che non abbiano prodotto le altre nuove gravanze: minore ancora sarebbe stata la leggiera sgradevolezza che cagionò nelle masse, se non fossero stati alcuni perturbatori che imprecavano all'ingiustizia del nuovo peso. E non è poca lode dovuta alla Sardegna, solita a mandare all'esercito per la maggior parte giovani discoli ed abborrenti dal lavoro e dal freno paterno, avvezza a non avere qui suoi presidii in generale se non il corpo di punizione che, per quanto rigida ne sia la disciplina, rinchiuso in una fortezza difficilmente la si poteva mantenere nei distaccamenti, la Sardegna doveva naturalmente nutrire una sfavorevole prevenzione pella milizia di cui non conosceva l'eletta parte.

« E fu commendevolissimo divisamento la determinazione in cui infine entrò il Governo di rinchiudere nelle piazze forti il Corpo franco che poco corrispondeva alle vedute del Governo quando si trovava in distaccamenti pella tutela dell'ordine.

« La massa della popolazione soda e docile alle leggi per quanto le senta gravose e solo che i funzionari preposti alla loro esecuzione cerchino buoni argomenti per persuadere della necessità ed utilità d'esse e sappiano toccare i tasti e le molle più possenti a tal fine, senza rimettere però della necessaria fermezza, raro è che le masse non vi si pieghino.

« A tal fine il sottoscritto, oltre ad un manifesto pubblicato in tutti i comuni della divisione, di cui un esemplare venne rassegnato nel tempo al regio Ministero, si rivolse per lettere ed a voce alle varie persone più assennate e più influenti della provincia, chiedendo la loro valida cooperazione a capacitare le famiglie degli inscritti, specialmente delle ragioni in detto manifesto pubblicate, e combattere i pregiudizi indicati d'avversione alla militare assisa.

« Nè andarono frustrate le speranze del sottoscritto preconcette sulla facile eccezione della leva, ecc. »

Mi pare dunque che da quanto scrive l'intendente di Nuoro, questi timori (almeno in riguardo della leva) siano esagerati, e che la forza pubblica in Sardegna sia bastante a far rispettare le leggi.

MUSIO. Dichiaro al Senato che per rispondere all'onorevole ministro della guerra mi abbisogna almeno più di mezz'ora e forse di un'ora per leggere documenti firmati da' miei colleghi, da tutte le autorità dell'isola, e non c'è ministro che dopo che riceve documenti da tutti i rappresentati, da tutti i suoi colleghi possa venire a dire nel Senato *questo non è vero*, perchè ha in mano una lettera equivoca di un intendente che parla solo della leva. Se non ammette i fatti, leggerò i documenti.

Secondo, io dichiaro che fin qui non c'è risposta categorica alle mie interpellanze. Per conseguenza rimetto nelle mani del ministro le mie interpellanze perchè desidero una risposta categorica.

Quanto ai carabinieri dirò solamente due parole, ed è che se non vale ed è falso l'argomento della potenza all'atto, è innegabile quello dell'atto alla potenza. I carabinieri sono stati anni ed anni in Sardegna, contento il generale, contento il colonnello, i maggiori, contentissimi tutti.

Hanno fatto bene il loro servizio, e tutto il mondo gli ha lodati e gli ha lamentati partendo. Ora si tratta di fare quello che fu fatto allora: allora fu facile farlo perchè si era in tempi in cui tutto era difficile: ora che tutto può essere facile, lo Stato è un mucchio d'arena, ed ogni città diventata necropoli, e non ci sono uomini per la Sardegna. Io abbisogno di molto tempo per rispondere a tutto quello che ha detto il ministro.

Intanto desidero due risposte categoriche per vedere se

la Sardegna è una parte dello Stato ed abbia diritto come tutte le altre provincie alla tutela ed alla difesa del Governo, ovvero se il ministro della guerra non la consideri uguale all'ultimo angolo di questo paese.

LA MARMORA, ministro della guerra. Da quanto ha detto il senatore Musio, pare che voglia continuare la discussione.

MUSIO. Certo, perchè dimostrerò veri i fatti negati, e ne leggerò i documenti.

Alcuni senatori. All'ordine!

MUSIO. Come? All'ordine? Io parlo, e nessuno me lo può impedire.

PRESIDENTE. Veramente la parola *all'ordine* è male impiegata perchè al solo presidente spetta richiamarvi l'oratore se egli se ne scosta.

DI COLLEGGIO GIACINTO. Io volevo soltanto, di consenso con alcuni miei colleghi che dividevano la mia opinione, richiamare all'ordine l'oratore che pareva scostarsene.

MUSIO. E di che ho io parlato? Mi si citi la parola: io ho detto che doveva leggere documenti: domando chi per ciò può aver diritto di chiamarmi all'ordine. Io rispondo così a chi ha parlato ed a chi ha taciuto.

PRESIDENTE. S'intendeva forse parlare dell'ordine del giorno, ossia di un richiamo alla questione.

MUSIO. Ma l'ordine del giorno non è ancora proposto; e quando uno che parla è chiamato all'ordine, la parola *ordine* ha un altro significato.

PRESIDENTE. Io propongo al Senato di differire a domani il seguito di questa discussione.

(Il Senato acconsente.)

La seduta è levata alle ore 8 ¹/₂.

TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1851

- 20 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Continuazione delle interpellanze del senatore Musio al ministro della guerra sulla sicurezza pubblica in Sardegna, e risposte dei ministri della guerra e dell'interno — Replica dell'interpellante e suo ordine del giorno combattuto dal ministro delle finanze — Incidente sulla lettura di un documento — Discorso del senatore Alberto Della Marmora in ordine ai cavalleggieri di Sardegna, e replica del ministro dell'interno.*

La seduta incomincia alle ore 2 1/2 pomeridiane.

MAESTRI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Musio pel seguito delle interpellanze.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE INTERPELLANZE DEL SENATORE MUSIO SULLA SICUREZZA PUBBLICA IN SARDEGNA.

MUSIO. (*Movimento d'attenzione*) Se il signor ministro della guerra intende di continuare a rispondere alle mie interpellanze, giacchè veramente una risposta categorica non me l'ha ancora data, io lascio a lui la parola perchè possa rispondere, ma se egli crede d'avermi risposto abbastanza, allora parlerò io.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io crederei d'aver dato ragioni sufficienti, ma...

MUSIO. A me non pare così...

PRESIDENTE. Abbia la bontà di lasciarlo terminare.

MUSIO. Aspetterò.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credeva, dissi, d'aver dato ragioni sufficienti. Il senatore Musio ha formulato due articoli d'interpellanza, ed appunto a questi due articoli io mi credeva avere risposto abbastanza. S'egli vuole aggiungere a quelle che ha annunziato ieri altre osservazioni, io procurerò di rispondervi, e sarò breve. Credo però essere più opportuno ch'egli ricominci da quelle già annunziate ieri, ed aggiunga a queste le ulteriori osservazioni che ravvisa necessarie, perchè io possa rispondere a tutte in una volta, ed abbreviare così la discussione.

PRESIDENTE. Allora la parola è nuovamente al senatore Musio.

MUSIO. Signori, ieri io aveva filo e misura di pensieri; oggi avrò, come sempre, la misura della moderazione e della decenza, ma oggi non ho alcun filo di pensieri, e difficilmente potrei avere la misura dei riguardi. Posto fra i riguardi che professo al signor ministro della guerra che io stimo uno dei migliori generali di cui si onora l'armata, e fra i riguardi che debbo ad una provincia, la quale, ripeto, è abbandonata dal Governo da due anni, è facile che una misura possa sovrachiarare l'altra. Nelle risposte favoritemi dal signor ministro della guerra, prima cosa a notare si è che egli non ammette l'urgente necessità d'un aumento di forza armata in Sardegna, la quale, a mio credere, non vuole dilazione: questa urgenza io la dimostrava ieri; l'ho dimostrata con argomenti razio-

nali, l'ho dimostrata con solenni testimonianze di tutte le maggiori e minori rappresentanze dell'isola, compresa la massima rappresentanza nazionale. L'aveva dimostrata accennando al reclamo unanime di tutte le autorità civili, giudiziarie, amministrative e militari dell'isola, poi l'aveva dimostrata con indicare ed accennare i documenti donde emergeva che cinque degli altri ministri già da due anni parlano al ministro della guerra dell'assoluta urgenza e necessità di aumentare la forza armata in Sardegna; anzi l'ho dimostrata citando dispacci dello stesso signor ministro della guerra, citando lo stesso reale decreto del 23 aprile 1850 che, come cosa d'urgenza, ordinava il completo del corpo dei cavalleggieri che tuttora è incompleto come era. Però lo stesso ministro della guerra, e, se non erro, anche lo stesso ministro dell'interno, come dissero ieri, non ammettono più che l'aumento dei disordini in Sardegna possa ripetersi dal difetto di sufficiente forza armata. Ora sono obbligato a produrre quei documenti stessi che accennava ieri, e comincerò dal leggere un sunto di tutti quelli favoritemi a questo proposito dal signor ministro dell'interno; poi ne leggerò testualmente alcuni che facilmente dimostrano più chiara la cosa.

Il signor ministro della guerra per provare che tutto in questo momento è esagerazione, ci ha letto il dispaccio dell'intendente generale di Nuoro il quale è puramente relativo alla leva, ed in cui lo assicurava che la leva per la prima volta imposta al paese non ha eccitato verun tumulto, ed ha avuto il miglior successo la novità della cosa, poichè in Sardegna l'atto dell'autorità è accolto con riverenza, ed aveva quindi portato un esito non solo felice, ma non sperato e non sperabile. Da questa lettera, la quale è dell'intendente generale di Nuoro, si prova l'effetto della sola leva; ma quale sia il pensiero dell'intendente generale di Nuoro intorno al difetto di forza armata è scritto in cinque, sei, sette lettere che sono ora in mano dello stesso ministro dell'interno in data recente, in cui è sempre supplicato l'aumento di forza.

Ultimamente ha pure protestato che non poteva più rispondere dell'ordine della divisione, anzi annette pure uno stato lo stesso intendente generale di Nuoro dal quale risulta che tutta la forza di quella divisione, se non m'inganno, è di 36 uomini, divisione che costituisce il terzo della superficie della Sardegna, divisione altronde in manifesto disordine; divisione che per ogni altro elemento infelice desidera maggior protezione, maggior tutela, maggior cura per parte del Governo. Io diceva che leggerei prima un sunto di questi diversi documenti, lasciando la scelta al signor ministro della guerra per leggere, oltre quei quattro che ho proposto, tutti quegli altri ch'egli possa desiderare.

La serie di questi documenti finisce col n° 13: in fronte di tutti è il decreto reale del 25 aprile che è preceduto da molte corrispondenze col signor ministro dell'interno, e di questo col signor ministro della guerra, onde dimostrare l'assoluta necessità in cui la Sardegna era in quel momento, che si aumentasse la forza che istantaneamente si portava al concreto al corpo dei cavalleggieri di Sardegna.

Numero 2. Dispaccio con cui il signor ministro di guerra risponde agli eccitamenti del ministro degli interni, e dice: vero che in Sardegna già d'allora, cioè nel 5 giugno 1850, il servizio di pubblica sicurezza si era fatto più esigente, che perciò aveva ordinato l'acquisto di cavalli, ed onde far più presto aveva pure ordinato che passassero nei cavalleggieri quei cacciatori sardi cui ciò talentasse. Notisi che già d'allora era urgente quel provvedimento; e per fare più presto disponeva di quegli stessi uomini che erano nel paese, e che non avevano che da passare da un corpo all'altro.

Numero 3. Lettera dell'intendente generale di Nuoro, 25 novembre 1850, con cui conferma, che per la spedizione in Sedilo, egli è rimasto senza alcuna truppa (prova questa quanto ha detto ieri il signor senatore La Marmora), e ha detto che per far la guardia delle carceri ha dovuto destinarvi gl'impiegati dell'ufficio. Il signor ministro della guerra ieri osservava a proposito che pochi uomini bastarono per sedare il tumulto di Sedilo, cosa che prova contro di lui, perchè se il paese è riverente all'autorità e sitibondo di giustizia, poca forza deve bastare a tenerlo; e se dicono poca l'attuale, è segno che dessa è pochissima, e che se in tutti gli altri luoghi non si sono potuti sedare i disordini, la causa è patente, ed è perchè, come dice l'intendente di Nuoro, non ha potuto aver forza, sicchè dovette mandare a custodire le carceri da' suoi impiegati onde poter disporre della poca forza spedita in Sedilo.

Numero 4. Questo fascicolo dimostra come il signor ministro della guerra ha eseguite le sue promesse. Lo dimostra chiaro maggiormente il dispaccio del signor ministro dell'interno; il quale è in data del gennaio 1851, e così è posteriore di 8 mesi al primo dispaccio in cui il signor ministro della guerra si profferiva prontissimo a far subito tutto quello che fosse necessario, e che esigeva il servizio della pubblica sicurezza in Sardegna, coll'istante e pronto passaggio di persone che eran già sul posto: urgeva tanto!

Numero 5. Dimanda di carabinieri reali da tutti i Consigli provinciali e divisionali del regno.

Numero 6. Preghiera del ministro dell'interno per mettere alla testa dei cavalleggieri uno dei distinti uffiziali superiori de' carabinieri. Qui pure si pregava il signor ministro della guerra di voler destinare a quel corpo degli altri uffiziali dei carabinieri, i quali pratici del servizio di pubblica sicurezza, avrebbero potuto servire là come di maestri: però devo dire che l'effetto di tutte queste sollecitudini del ministro dell'interno hanno prodotto nel ministro della guerra tutt'altro che quello che si desiderava; anzi le cose sono state spinte a tale, che lungi dall'aumentare forza alcuna, e lasciare le cose nello stato di prima, peggiorarono.

Vi era in Cagliari un capitano dei carabinieri che riconosco abile e riputatissimo nel servizio dell'arma. Su questo capitano dei carabinieri riposava l'intendente generale per la tranquillità di Cagliari; e quando gli fu detto che gli si voleva togliere, ha fatto le più vive preghiere, perchè essendo l'unico appoggio ch'egli aveva, gli fosse lasciato; eppure nemmeno questo gli fu concesso, e gli è stato ritirato. Ho detto che vi sono alcuni carabinieri; è bene che lo dia un'idea di questi carabinieri.

L'anno scorso erano 76; quest'anno sono 70: sono detti carabinieri veterani; ma questo è un errore di lingua, e bisogna chiamarli carabinieri cronici. Questi sono uomini che qui dovrebbero passare la vita forse in letto almeno l'inverno; là per maggior bontà di clima possono stare al raggio del sole. Unico servizio che possono e che sono capaci di fare, è di accompagnare i rei ai pubblici dibattimenti e di ricondurli nelle carceri.

Numero 10. Il ministro delle finanze, quello dei lavori pubblici, quello di agricoltura e commercio e quello di grazia e giustizia si sono rivolti al ministro dell'interno esponendogli lo stato infelice del paese, ciascuno per quel rispettivo servizio che si atteneva al suo dicastero, e implorando finalmente dopo tanto tempo e tante promesse un qualche provvedimento, che se non soddisfaceva al bisogno, appagasse almeno in qualche modo i desiderii, salvasse l'apparenza; ma finora le cose sono nello stato in cui erano.

Numero 12. I tre intendenti generali della divisione amministrativa di Sardegna supplicano di nuovo per un aumento di forza.

Il ministro dell'interno rivolge le nuove loro istanze al ministro della guerra, e con una lettera laconica si sgrava, formalmente protestando di non rispondere per lo stato delle cose; questa lettera è in data 29 luglio 1851, ed oggi siamo al 3 di dicembre: ed oggi tutto è peggiorato, e nulla si è provveduto.

Numero 14 bis. Nuovi e pressanti richiami dell'intendente generale di Nuoro per un aumento di forze; vivissime eccitazioni del ministro dell'interno; risposta che leggerò, del ministro della guerra; risposta, in cui, dappoichè il ministro dell'interno ricorda al ministro della guerra le sue promesse, il ministro della guerra risponde tronco che sono troppo incalzanti le sollecitudini. (*Segni negativi del ministro della guerra*) Anzi, giacchè la debbo leggere, posso dire che recrimina il ministro dell'interno in quanto che dice, che quando si è fatta una spedizione in Sedilo, la cosa è riescita bene, e che se la truppa avesse l'aiuto dei paesani e della guardia nazionale, che ancora non è attivata, tutto andrebbe bene e tutto rientrerebbe nell'ordine.

Lettera di congedo del comandante generale l'isola, la quale espone per l'ultima volta lo stato del paese, e dice anche le cause per cui è obbligato a ritirarsi, quelle che io espongo. Fa un quadro della forza che avvi; e in essa paragona le forze che erano in Sardegna nell'agosto 1850, con quelle che vi erano nell'agosto 1851, per fatto di quel ministro che un anno e due mesi prima riconosceva egli stesso la necessità di un aumento della forza, e che a luogo di aumentarla, l'ha invece ridotta a 400 uomini. E notisi che dopo quella riduzione ne è venuta un'altra, cioè quella del richiamo del reggimento Cacciatori guardie, che è stato surrogato, se non m'inganno, dal reggimento Casale. La differenza di forza tra l'uno e l'altro è che i Cacciatori guardie hanno 300 uomini di più, e Casale 300 uomini di meno; onde 300 nell'agosto, 300 successivamente.

Oggi che i bisogni sono cresciuti, vi sono in Sardegna 700 uomini di meno per soddisfare alle urgenti necessità.

Ho detto di dare lettura di alcuni di questi documenti. Comincerò da un documento del ministro della guerra, appunto quello che è in data 2 giugno 1850. Se il signor ministro della guerra amasse egli stesso di leggerlo, io mi onoro di metterlo nelle sue mani.

(*Il ministro della guerra fa un segno negativo: onde il senatore dà lettura del documento, di cui fa specialmente notare le ultime parole.*)

« Torino, addì 3 giugno 1850.

« Ministero di guerra e marina.

« Siccome appunto se ne mostra persuaso l'illustrissimo signor commendatore Galvagno, ministro segretario di Stato per gli affari interni, colla pregiatissima sua nota del giorno di ieri, n° 4081, divisione 3^a circa il maggior impegno del dicastero della guerra a far che il corpo dei cavalleggieri di Sardegna sia, con tutti li possibili mezzi attuali ampliato in uomini e cavalli giusta il quadro della recente sua formazione, onde possa più prontamente fornire tutte le stazioni nell'isola ed attendere all'importante servizio di sicurezza pubblica fattosi in vero ora più esigente...

« Il dì 15 agosto, il signor ministro degl'interni riceveva altri eccitamenti, e scriveva al ministro della guerra in questi termini:

« Torino, 15 agosto 1851.

« N° 3757 — Divisione seconda. — Al Ministero della guerra. Oggetto. — Demolizione delle tanche in Nuoro.

« Il Ministero per gli affari dell'interno si affretta di comunicare a quello della guerra, con preghiera di restituzione, due lettere testè pervenutegli dalla Sardegna circa la demolizione delle tanche che si deplora ogni giorno nella provincia di Nuoro, e lo scontro che la notte del 3 corrente mese ebbe luogo tra i demolitori ed i cavalleggieri.

« In quanto alla necessità di tosto provvedere a che coll'indispensabile aumento della forza pubblica nell'isola, si tolga ai mal intenzionati quella baldanza che in essi desta la quasi certezza dell'impunità, e ciò prima che il colmo del disordine che ad ogni momento si avvicina di un passo renda vana tutta misura che non fu estrema, il Ministero dell'interno l'ha già tante volte posta sotto le considerazioni di quello della guerra, e la riconosce d'altronde così da sè stessa patente, da non essere mestieri il tenerne menomamente parola. »

Era certissima, era cosa patente al ministro dell'interno l'urgente necessità di quest'aumento di forza che ha creduto superfluo... Credo che questo non meriti l'attenzione del Senato, in quanto che pare che il ministro dell'interno abbia proposto al ministro della guerra la remunerazione, la decorazione, il premio a qualche ufficiale che si era distinto in qualche operazione. Ho annunziato un dispaccio molto laconico del signor ministro dell'interno al ministro della guerra con cui si sgravava d'ogni responsabilità, ed è questo che ho l'onore di leggere.

« Torino, 29 luglio 1851.

« Al Ministero di guerra.

« A scanso di propria responsabilità, il Ministero dell'interno si affretta a trasmettere a quello della guerra le qui unite copie di lettere dei signori intendenti generali di Cagliari e di Nuoro e del Consiglio municipale di Sassari che fanno nuove e più vive istanze per l'aumento della forza armata in Sardegna. »

Qui termina il dispaccio.

Io ho in mano una lettera colla quale il comandante generale della Sardegna dice, che poichè tutto è tornato vano onde poter in qualche modo, se non prevenire, riparare i disordini avvenuti e sempre crescenti in Sardegna, annunzia al ministro dell'interno che aveva chiesto e finalmente ottenuto il suo cambio.

Io non istimo di leggere tutta la lettera per riguardi facilmente capiti; se il Senato, se il ministro della guerra lo vuole, io la leggo; ma l'autore di quella lettera è presente, è presente chi l'ha ricevuta, ed eccola: produsse un quadro comparativo della forza tra il 1851 e 1850...

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola, desiderando io appunto di leggerla.

MUSIO. Lascio che egli meglio di me soddisfi con più estesi particolari per questa parte.

Dopo ciò, o signori, domando: è certo, si può rievocare in dubbio, si può impugnare che da due anni circa tutto il Governo ha visto, ha toccato con mano, ha ammesso che la Sardegna aveva urgente bisogno di aumento di forza? Che senza quest'aumento di forza i disordini non potevano che crescere e portarsi all'estremo?

Come è che il ministro della guerra dopo due anni che egli stesso ha ammesso, ha promesso di fare, non ha fatto, in un tempo in cui non che completare il corpo dei cavalleggieri il signor ministro poteva organizzare una, due armate? Il tempo non mancava, i mezzi non mancavano, è mancato l'effetto.

Come è, ed a che cosa si può attribuire? Io lascio che ciascuno lo giudichi.

Il signor ministro dell'interno oggi, credo, avrà ricevuta una mia preghiera per supplire, aggiungere a questi documenti. Dico supplire, in quanto che io domandai a lui anche uno stato dei 20 delegati di pubblica sicurezza spediti in Sardegna, dal quale apparisce il loro stato di servizio, se già erano messi a riposo, se già erano collocati in aspettativa, se ve n'era qualcheuno che fosse in attività di servizio. Questo mi era utile; forse sarà una dimenticanza del signor ministro che non me lo rimise prima; lo domandai oggi, in quanto che riguarda lo stato in cui era la sicurezza in Sardegna. Il ministro ha detto che vi ha mandati scelti delegati, e la scelta è vera, ma se io non ho dati erronei, la scelta non è caduta tra i buoni, ma tra inutili. D'altronde io ammetto che pel servizio in alcuni punti era buono ed ottimo che si mandassero delegati di qua; ma che tutti si mandassero di qua io credo che non potesse essere né utile, né buono, in quanto che ad essi mancavano gli elementi di località, cosa necessaria pel servizio, e la conoscenza delle persone, delle abitudini, della lingua. Io, alla verità, credo che per quel servizio non fu felice la scelta.

Io gli domandava anche di aggiungere quei documenti che gli saran recentemente pervenuti, e questi da qualche punto dell'isola dove eravi perfetta tranquillità di spirito, e dove ora da qualche tempo si sono manifestati gravi segni di agitazione, segni tali che hanno eccitato per prudenza delle misure che non si prendono senza grave fondamento; ciò mi serviva, giacchè ieri non ho solamente parlato della situazione della Sardegna a rispetto della giustizia, ma anche a rispetto della politica, e ho detto che le cose erano a tal punto, che se uno, due o tre di quei missionari del disordine che scorrono l'Europa, volesse inquietarli gravemente, non avrebbe che ad andare in Sardegna e con pochi danari riunire una massa di alcune migliaia di questi uomini, i quali, siccome già sopra di loro pesa un reato, sono facilmente uniti, solo colla speranza dell'impunità, giacchè questi uomini incapaci di elevarsi a miglior sorte politica, non possono essere che aggirati come macchine per qualunque scopo con questa nuda promessa. E questo io dico che compie il quadro, giacchè perfino nella capitale dove regnava perfetta tranquillità, si sono manifestati con replicati atti esterni gravissimi e giustissimi malumori che hanno obbligato l'autorità a chiudere per tre giorni il teatro.

Io non so come i ministri, che devono nelle cause vedere gli effetti, che devono prevenire i mali prima di reprimerli, io non so come ieri stesso non ammettevano che la causa dei disordini accaduti in questi momenti in Sardegna, potesse essere l'abbandono in cui l'isola si crede d'essere da più anni, abbandono, come ho detto, nel quale non sono tutte le altre provincie del continente, sebbene quella ne abbia tutti i carichi, compreso in questo momento quello del tributo del sangue che ha pagato volentieri e così spontanea; dico che non vi ha ragione per cui in questo momento non le si debba dare il debito appagamento.

Del resto, provata come mi pare all'evidenza l'assoluta necessità di provvedimenti, io credo di non dover intrattenermi a provare la parità dei diritti della Sardegna colle altre provincie, e credo che questa parità sia talmente provata, che il discuterne non ridonderebbe ad onore del Parlamento. Io ho formolata questa domanda nei precisi termini dell'uguaglianza scritta nello Statuto, cioè: se venendo all'ordinamento di pubblica sicurezza in Sardegna, qui possa essere organizzata in un modo e là in un altro; qui si faccia quel servizio dai carabinieri e là dai cavalleggieri, che non sono, nè possono, nè potranno mai prestare quel servizio, per la ragione che, come ho detto, non possono fare il miracolo cioè di sapere quello che non possono apprendere in niun modo. Cito l'argomento fatto ieri da me al ministro della guerra, e ripeto ciò che già dissi: o l'arma dei cavalleggieri voi la trovate migliore di quella dei carabinieri, e allora dovete concedere al continente questo beneficio; o la trovate eguale, e allora, stabilendola qua, perchè non procurate all'erario questa economia? o la trovate inferiore, e allora perchè i cavalleggieri se gli ha da avere la sola Sardegna?

Le osservazioni del signor ministro della guerra, che ieri ha fatto a proposito pure de' carabinieri, contengono due o tre riposte.

Ha detto in primo luogo che siccome si trattava che questi si arruolano volontariamente, egli non li credeva obbligati a fare il loro servizio in Sardegna. È così, signor ministro?

LA MARMORA, ministro della guerra. Lo credo.

MUSIO. Ripeto quello che egli ha detto e non voglio ingannarmi...

LA MARMORA, ministro della guerra. Ripeta quello che vuole.

MUSIO. Ripeto quello che ha detto...

LA MARMORA, ministro della guerra. Non posso sentir esattamente.

MUSIO. (Avvicinandosi al ministro) Dico che parlando de' carabinieri il signor ministro ha addotto tre ragioni in contrario pel loro stabilimento in Sardegna. Riepilogando queste ragioni, mi parve che una di esse, era quella che la gente che si arruolava volontariamente non credeva di poterla obbligare a servire in Sardegna;

2° Mi pare che dicesse che gli era impossibile di riunire altri carabinieri per provvedere la Sardegna; questo pare l'abbia detto;

3° Domando se lo ha detto o non lo ha detto. (Rivolgendosi al ministro della guerra)

LA MARMORA, ministro della guerra. Ho detto molte altre cose.

MUSIO. Io combatto quelle che meritano di essere combattute; nel caso che non le abbia dette non voglio combatterle inutilmente.

4° Addusse una ragione di umanità, ed è quella dell'intemperie che non si poteva impedire; anche per questa ra-

gione non credeva di potervi obbligare. Mi permetterà di combattere ora questa ragione.

Se dovessi parlare ad altro uomo che al generale Alfonso La Marmora il quale ha dato solenne e gloriosa prova di sé, esiterei a dirgli che il concetto della disciplina militare espresso ieri dal signor generale com'è quello che è in realtà, molto meno fu nel suo pensiero e nei suoi atti, perchè in sostanza l'idea della disciplina militare da lui data non è quella che ne aveva Tito Manlio, nè è quella di Napoleone.

Domando se quando tutta l'armata non aveva altra via di sua organizzazione che quella dell'arruolamento volontario, il soldato era o no obbligato di andare dove era comandato.

I carabinieri credo che sono nella stessa condizione. Si arruolino, si assoldino volontariamente, non è men vero che debbono fare il loro dovere: essi non hanno la scelta di non obbedire.

Io dico che rispondo così francamente ad un generale, il quale se ha errato nell'esprimere il concetto teorico della disciplina militare, ha dimostrato di averne il più giusto concetto colla solennità dei fatti. In secondo luogo ieri io accennai il fatto dell'esistenza di carabinieri in Sardegna per molto tempo, cioè per undici anni, ed è sempre logico ed innegabile l'argomento, che può farsi mille volte quel che è stato fatto una volta. Dissi che in quel tempo essi vi stettero contenti a cominciare da chi li comandava, e in un coi superiori erano contentissimi i carabinieri; e nonostante le malattie che paventa il signor generale, essi hanno fatto il loro servizio e lo facevano con attività e zelo.

Il signor ministro ha pure messo in campo un sentimento di umanità; ma se il suo cuore vuole aprirsi al medesimo, io credo che sarebbe più giusto lo ascoltarlo meglio in favore di chi, come la Sardegna, viene invocando un diritto, quello cioè dei carabinieri i quali nell'ipotesi del ministro le si vorrebbero ricusare.

Del resto io assicuro i timori del signor ministro, giacchè gli garantisco che gente sobria e temperante vive e vive bene, ed io dirò che per cinque anni sono stato alla prova fino al 33, e non ho mai potuto notare un'eventuale di straordinaria mortalità nei carabinieri.

D'altra parte tutti i paesi hanno le loro inclemenze, le loro intemperie. Qui talvolta si gela, nè per ciò il carabiniere ricusa di andare sul Moncenisio e di correre altri punti, nei quali può riscontrare gravi pericoli, quando lo chiama il dovere; nè si arresta, perchè una disgrazia possa colpirlo, giacchè può colpirlo in qualsiasi luogo.

Ora dico: come, e perchè, se queste ragioni non hanno potuto impedire il loro stabilimento nel 1822, come, e perchè possono impedirlo oggi che è divenuto molto più urgente nel 1851? E sarebbe, direi quasi, sconcio che, quando si tratta di mandare in Sardegna impiegati di qualunque genere, quando si tratta di mandare impiegati amministrativi, quando si tratta di mandare impiegati gabellari, quando si tratta di mandare anche impiegati militari, quando si tratta di mandare impiegati giuridici, tutto, anche il clima pessimo, è buono per la loro utilità personale; ma quando si tratta di mandare dei carabinieri reali nell'utilità del paese, allora non si può! Allora tutto è cattivo; si trovano uomini per tutti gli altri impieghi, e quando si tratta di mandarvi carabinieri, allora gli uomini mancano, lo Stato è un deserto, le città sono sepolcri.

Dunque a me pare che veruna di queste ragioni possa essere buona. Meno mi pare che sia buona quella dell'uma-

là; giacchè se il signor ministro della guerra apre il cuore l'umanità, pare che debba pure aprirlo allo stato di desolazione in cui si trova l'isola dove necessita quella forza alla pubblica sicurezza.

Finirò rivolgendolo due parole all'onorevole ministro dell'interno.

Ieri il signor ministro, se io non ho udito male, anche gli non ammetteva che la causa dei crescenti disordini in Sardegna fosse il difetto della forza pubblica... Ho udito che?

GALVAGNO, ministro dell'interno. È vero...

MUSIO. A fronte di 7 o di 8 dispacci che abbracciano la vita dirò di due anni, dei quali si onora il suo zelo, la sua circospezione, è detto a lettere rotonde, che era urgentissimo provvedere alla forza pubblica in Sardegna; io non so come ieri egli ci potesse dire tutto il contrario. Il signor ministro ieri invece di trovarla nei motivi accennati da me che sono gli unici, i soli razionali, i soli filosofici, i soli conformi alle teorie degli scrittori, invece di trovare in queste cause i primitivi elementi della vendetta e del vandalismo che devastava la Sardegna, ha voluto trovare l'aumento dei disordini in tre altre cause, cioè: novità delle istituzioni politiche, novità delle leggi penali, novità delle leggi di procedura.

Ad un ministro, ad un uomo dottissimo, onde disdica i suoi errori, io non posso dir altro se non che si ricordi dei vasti e profondi suoi studi. Egli trova una causa nella novità delle leggi penali perchè sono più miti; ma egli sa, e lo sa meglio di me, che la mitezza delle pene, in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni Codice è stato un passo di progresso, progresso di ragione, di giustizia, di umanità! Se non fosse stato così le leggi di Dracone che oramai non vivono che nell'esecrazione della loro memoria, vivrebbero ancora nella benedizione dei popoli e dei legislatori.

Crede pure che le novità delle istituzioni politiche siano d'altra causa: veramente le istituzioni politiche sono più proficue nei paesi dove lo spirito più è progredito; ma non è vero che in verun paese possano essere dannose. Certo che le leggi e le istituzioni politiche, non potendo operare fatalmente ma razionalmente, producono profitto in ragion diretta delle umane intelligenze; ed è questa la ragione per cui le istituzioni politiche in Inghilterra sono più proficue che in Piemonte, qua più che in Sardegna.

Ma che la libertà sia stata nociva, cioè quella libertà che è vivere sotto le leggi, che è l'obbedire alle leggi, questa libertà, dico, è utile in qualunque stato di progresso umano; questa è la storia, questa è la teoria di tutti gli scrittori, questa è la politica di tutti i Governi civili.

Inoltre il signor ministro afferma, ammette come causa di cresciuto disordine la legge di procedura, e la ragione che sia stata quella che i testimoni sono oggi più presi in mira che prima.

Egli sa meglio di me che in verun tempo si è potuto condannare senza la difesa dell'accusato, che perciò era necessaria la pubblicazione del procedimento, che il reo doveva vedere quali erano stati i suoi testimoni, li doveva conoscere, aveva diritto di obbiettarli; dunque la condizione del testimone oggi non è diversa da quello che era allora, e mentre era la stessa la condizione dei testimoni, è attualmente molto diversa, molto migliore la condizione dell'innocente, molto diversa, molto migliore quella dei giudici; dunque sarebbe agitare una questione che non avrebbe scopo. Se fosse per vanità scientifica non la tratterei ed anzi la tacerei, ma ne ho dovuto parlare, perchè, come ho detto ieri, mi piace che siano conosciute le cause dei mali affinché possano essere

applicati i rimedi. Io dunque concludo insistendo, anzi ripetendo che io propongo oggi come ieri una questione costituzionale, cioè: 1° se può abbandonarsi così un paese senza quella sufficiente forza pubblica indispensabile alla protezione della vita e dei beni; 2° se la Sardegna possa essere, quanto alla pubblica sicurezza, trattata in modo diverso dalle altre provincie in guisa che qua ci siano gli uomini che sanno e possono servirla, e là vi siano quelli che non lo sanno e non lo possono.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il senatore Musio nella seduta del 26 novembre, non essendo io presente al Senato, perchè mi trovavo alla Camera dei deputati, annunciando le sue interpellanze, faceva vive istanze al mio collega, il ministro dell'interno, per avere i documenti che gli erano necessari a formulare le sue interpellanze.

In quella seduta egli si esprimeva nel seguente modo: « Prima di muovere in pubblico questa interpellanza, me ne sono fatto un dovere di privata cortesia verso l'onorevole ministro della guerra, rispetto al quale se ho da lodarmi della sua urbanità, non dirò così della sua condiscendenza. Siamo stati totalmente discordi quanto ai fatti. » E più in là egli diceva: « Io spiegai già che l'interpellanza era speciale al ministro della guerra e pregava il ministro dell'interno a volerlo prevenire perchè trovava forse necessario il concerto tra il signor ministro dell'interno con quello della guerra. Ma è indispensabile per l'oggetto che mi propongo aver in mano i documenti.

« Io ho pur troppo la storia delle cose, la storia l'ho per certo perchè è notoria; ma pel ministro della guerra abbisognano documenti. »

Il signor ministro dell'interno fu d'accordo con me; non so se abbia soddisfatto in tutto alle richieste, ma io gli dissi che quanto a me rimettesse tutti i documenti e la corrispondenza passata fra noi per la questione della Sardegna.

Il signor senatore Musio, fedele alla sua promessa, oggi ha riprodotto qui in Senato tutti quei documenti.

Io prego prima d'ogni cosa il Senato a ben persuadersi, che se l'onorevole preopinante ha trovato bene di produrre questi documenti, io ne sono pel primo soddisfatto, ma che in nessun caso io non sarei mai stato capace di negare gli eccitamenti che mi vennero fatti, e tutto quello che si è detto ed operato relativamente alla Sardegna.

Io non nego neppure uno solo di tutti gli eccitamenti che mi furono fatti. Il senatore Musio posa le sue osservazioni ed interpellanze sulla circostanza che io fui invitato a provvedere da tutte le autorità così civili, come militari.

Questo io non lo nego; ma ciò che nego si è che io non abbia fatto niente per la Sardegna.

Io credo già avere detto ieri quanto io abbia fatto, e se ciò non basta a persuadere il Senato che io abbia fatto tutto il possibile e quanto le circostanze m'imponessero, mi sforzerò ancora quest'oggi, allungando d'alquanto la discussione, di produrre altre osservazioni a mia giustificazione.

L'onorevole interpellante dice che la forza in Sardegna non è punto cresciuta.

Prima di tutto, la questione non verteva sull'accrescimento delle forze, secondochè diceva ieri il senatore che ha interpellato il ministro dell'interno, ma verteva sulla qualità della truppa. Ora io rammenterò che ho cambiato due corpi, i quali, a detta di tutte le autorità, non erano atti al servizio della sicurezza pubblica in Sardegna, e li cambiai con una forza maggiore perchè prima vi erano 4 battaglioni che si dicevano inservibili, ed ora ve ne sono 5, di cui due si pos-

sono chiamare di truppa scelta, e gli altri 5 di truppa adatta ad ogni specie di servizio.

L'onorevole senatore pone il dubbio che l'aumento della forza abbia luogo.

Io ne ho qui registrato la cifra e trovo in data del 15 di novembre del 1851 che l'11° reggimento di fanteria è di 603 uomini; trovo che il corpo dei cacciatori franchi è di 255, il terzo e quarto battaglione bersaglieri di 615, il reggimento cavalleggieri di Sardegna di 710; in tutto di 2183.

Tutti sanno che attualmente si sta aprendo la leva in Sardegna; una parte di questa leva deve andare a rinforzare i corpi che attualmente si trovano in Sardegna, di modo che, in seguito a' calcoli esatti delle reclute che si sono destinate ai corpi che si trovano in Sardegna e le truppe accennate finora alla forza che già esisteva, sarà l'11° reggimento di fanteria portato a 993 uomini, i cacciatori franchi contano 255 uomini, il terzo e quarto battaglione bersaglieri 578, reggimento cavalleggieri di Sardegna 954; tutto sommato, sono 2582 uomini.

Notisi ancora che qui non si calcola che un solo battaglione bersaglieri, perchè i due battaglioni bersaglieri che vi si trovano di presente vi staranno fin quando le reclute avranno raggiunto non solo i loro corpi, ma saranno istruite ed atte al servizio; ma allora uno dei due battaglioni bersaglieri dovrà venire in terraferma alla sua destinazione.

Ora facciamo il paragone colla forza che esisteva prima. Io ho preso la forza del 1846 e trovo che i cacciatori guardie erano 566. Il corpo dei cacciatori franchi di 1518 uomini; reggimento cavalleggieri di 653; distacco dei corpi bersaglieri di 127, somma totale 2664. Ma qui c'è una considerazione grave da fare, ed è che nei corpi franchi 250 circa erano i così detti guastatori, mandati come malfattori e vagabondi alla terraferma, di modo che questi, invece di rappresentare una forza, vi abbisognava una forza per contenerli; si aggiunga ancora un'altra cosa, vale a dire che nel corpo franco vi erano due compagnie di rigore, sulle quali non si poteva neppure contare. Io non credo di esagerare dicendo che in tal modo dai corpi franchi bisognava distaccare almeno 400 uomini, epperò dalla forza totale surriferita. Ma altra considerazione non meno importante si deve fare sui cacciatori guardie. Due battaglioni di questi erano in Sardegna, e due in terraferma; i due battaglioni che erano in Sardegna venivano considerati come battaglioni di deposito; là stavano tutti i lavoratori, gli ammogliati e quelli che attendevano la riforma: v'erano anche parecchi giovanissimi, poichè pur troppo era invalso l'abuso che una quantità di giovani si arruolava all'età di 13 e di 14 anni, e se ne arruolava perfino di 10 anni. Ora domando al Senato, quali forze si poteano ricevere da questa gente. Onde io credo con fondato motivo che la forza sia attualmente molto superiore a quella che vi era prima. Mi si dirà: ma la forza non è pur anco sufficiente. Devo io ripetere tutte le ragioni che ho detto ieri? Veggo molti disordini, veggo molti delitti, veggo molti inconvenienti, ma non veggo ancora fin adesso resistenza alla legge, una resistenza alla forza; quando io vedrò che una compagnia mandata per mettere l'ordine sarà respinta, quando io vedrò, che dopo quella compagnia si manderà un battaglione, e che questo non vi avrà riuscito, allora si potrà dire che la forza ha mancato: ma finchè all'apparire di ogni più piccolo distacco, all'apparire di pochi cavalleggieri si rimette l'ordine, non si può dire che manchi la forza nell'isola. D'altronde il comandante militare attuale dell'isola, come ben può immaginarsi il Senato, nel prender congedo, ebbe meco una lunga conferenza sulle

esigenze attuali e sulle difficoltà presenti della Sardegna, ed io gli raccomandai caldamente di tenermi al corrente di tutte le disposizioni a darsi ed anche se vi fosse mancanza di truppe. Egli mi ha, non è gran tempo, fatto dire che colla forza che possiede, se i disordini non crescono, egli può far fronte a tutte le esigenze. Il senatore Musio ha portato particolarmente la sua attenzione sopra i cavalleggieri; ed egli crede che non possono supplire ai carabinieri; infatti, così si è espresso, nel biglietto che mi trasmise. « Se egli è disposto, il ministro, a provvedere in modo stabile alla pubblica sicurezza coi carabinieri reali. » La questione de' carabinieri, ho cercato di svilupparla ieri, e mi occorre di aggiungere ancora alcune osservazioni. Quale differenza vi passa attualmente fra i carabinieri ed i cavalleggieri? Un corpo come l'altro è destinato particolarmente al servizio della sicurezza pubblica. Vuole il signor senatore una fusione? Di questi due corpi ne vuole egli un solo? Vuole che dei cavalleggieri si facciano dei carabinieri, si assimilino in tutto e per tutto ai carabinieri? Io prego il Senato di credere che tutte queste questioni non ho aspettato adesso a studiarle: fin dal principio che io sono entrato al Ministero ho fatto chiamare il comandante de' carabinieri, e seriamente l'ho interpellato sulla possibilità di stabilire i carabinieri in Sardegna, se era possibile di fonderli coi cavalleggieri, e se veramente si dovesse sostituire a quel corpo, che si chiama dei cavalleggieri di Sardegna, l'altro che si dice dei carabinieri. (*Entra il ministro delle finanze*)

E qui devo confessare una cosa che servirà a persuadere il senatore Musio che non sono sordo a tutte le rimostranze, a tutti'gli eccitamenti. Quando venni al Ministero, io aveva, se non l'idea fissa, almeno la persuasione che si dovessero stabilire i carabinieri in Sardegna. Ma dopo le osservazioni fattemi dal comandante dei carabinieri, tutte quelle che poi ho avuto occasione di fare io stesso, maturando quell'importantissima questione, io mi sono intimamente convinto che la fusione dei due corpi sarebbe la rovina e dei carabinieri in terraferma, e dei cavalleggieri in Sardegna. Il signor senatore dice: mancano ancora molti al completo: mancano infatti 250, e fors'anche 300 uomini; ma la stessa deficienza, che si trova per i cavalleggieri, la troviamo qui per i carabinieri. Abbiamo la massima difficoltà a completare il corpo de' carabinieri, e perchè? Perchè si richiedono pel servizio in quel corpo delle qualità che pur troppo non sono comuni: si richiede per un carabiniere moralità, buona condotta, che sappiano leggere e scrivere, che siano perfettissimi quanto al fisico, che abbiano una discreta intelligenza. Ma, signori, tutte queste sono qualità che è raro trovarle riunite in un soldato; di modo che se accade di trovare di questi individui, essi sono naturalmente aggregati nei vari corpi; i comandanti dei corpi li tengono preziosi, e ne fanno dei bassi uffiziali, e quando questi individui conoscono che i superiori li sanno apprezzare, molti almeno preferiscono di avanzare nel proprio corpo, anzichè passare nei carabinieri. Ma qui mi cade in acconcio di rettificare un'erronea osservazione del senatore Musio. Egli ha interpretato molto male quello che ho detto ieri; egli ha creduto che io mettessi in dubbio, che i carabinieri comandati qui dalla terraferma non sarebbero andati in Sardegna: io non ho ombra neppure di dubbio che vi sarebbero andati; io lo prego di credere che mi sento forte abbastanza, per trovare modo di far andare quelli che sono comandati; ma qui non sta il caso. Se mandassimo due o trecento carabinieri dalla terraferma in Sardegna, questo farebbe un vuoto che riuscirebbe doppiamente difficile di riempire, perchè anche qui i cara-

binieri sono come devono essere, volontari. È questo che ho detto; ho detto che non si possono forzare ad entrare nel corpo dei carabinieri, che sarebbe doppiamente difficile indurre i giovani soldati od altri ad entrarvi, quando sapessero che potrebbero facilmente essere destinati a fare servizio in Sardegna. Non ho detto che non si possono forzare, quando sono carabinieri, ad andare in un luogo, piuttosto che in un altro; questo non mi venne neppure in mente; la cosa è evidente, e mi pare anzi aver già esposto ieri, che se si facessero entrare per forza nei carabinieri individui, e venissero costretti a fare quel servizio, lo farebbero male; la cosa è evidente, il corpo dei carabinieri è tutto di confidenza, e avere carabinieri in un paese dove, senza far del male, non facciano il loro servizio, è meglio non averli; bisogna che siano volenterosi.

Aggiungo poi un altro gravissimo inconveniente nel quale si cadrebbe se venissero fusi in un corpo solo carabinieri e cavalleggieri. Ove se ne facesse un corpo solo sarebbe mostruoso, perchè il corpo dei carabinieri è già qui in terraferma di 3000 uomini, il corpo dei cavalleggieri è di 1000 circa in complesso, onde formerebbe un corpo di 4000 uomini. Posso assicurare il senatore Musio, che io ho servito 25 anni in un corpo, che aveva precisamente il difetto di essere troppo numeroso, e non si può fare un'idea di tutti gl'inconvenienti che ne nascono per l'istruzione, per la disciplina, e principalmente per l'amministrazione; questo è il corpo d'artiglieria, e tanto è vero, che quando venni al Ministero, tutti sanno che d'un solo se ne sono formati tre distinti, e credo che tutti sono unanimi nel confessare che fa un gran perfezionamento, perchè quando si riguarda la disciplina, l'istruzione e l'amministrazione di questo corpo è ora molto più soddisfacente.

Io sono di ciò tanto persuaso, che se avessero continuato a stare i carabinieri in Sardegna aumentati in proporzione dello sviluppo che ebbero i cavalleggieri, mentre di tanto si aumentarono i carabinieri stessi in terraferma, tutti assieme riuniti in un corpo, tali e tanti sarebbero gl'inconvenienti che, mi rendo certo, gli stessi interpellanti sarebbero venuti a chiederne la separazione. Non è possibile che mille uomini che sarebbero al di là del mare siano amministrati da un comando che si trova qui in terraferma col peso di altri tre mila.

Io credo inutile di parlare poi degli altri inconvenienti che ne nascerebbero se si volessero trasformare i cavalleggieri in carabinieri. Io credo aver già detto ieri abbastanza chiaro che, a mio avviso, gli uomini dell'isola possono molto meglio adempiere al servizio di sicurezza pubblica in Sardegna, che non lo possano quelli mandati dalla terraferma.

Si crede forse che l'uniforme dei carabinieri sarebbe più appropriato? Io nol credo. I Sardi hanno ottime qualità, come ieri accennai; sanno cavalcare quasi tutti, maneggiare lo schioppo, conoscono il paese e simili, ma sono per lo più piccoli di statura, e l'uniforme dei carabinieri non è per nulla adattato nè al loro fisico, nè al servizio che devono prestare, siccome la bardatura dei carabinieri è per nulla adattata ai cavalli sardi.

Il signor senatore Musio ha detto che gli risultava, l'intendente di Nuoro aver scritto al Ministero dell'interno essere rimasto con soli 56 uomini. Io voglio credere che questo sia stato nel momento di traslocazione di cavalleggieri, oppure sia stato all'epoca che si cangiavano le guarnigioni; io non credo che la forza sia così distribuita in Sardegna, e che in tutta la provincia di Nuoro non vi siano che 56 cavalleggieri. D'altronde mi permetto di dire con tutta schiettezza che io

credo che dei cavalleggieri in questo momento se ne faccia non solo un uso, ma un po' di abuso. Io ho già verbalmente rappresentata una volta al mio collega, ed ho particolarmente poi raccomandato al nuovo comandante militare dell'isola che vi si ponga riparo. Vi sono molti funzionari, i quali assolutamente non solo non viaggiano, ma non escono più dalla città senza essere accompagnati da due cavalleggieri.

Questo in circostanze eccezionali, in momento di vero pericolo si può tollerare, ma non deve degenerare in abuso, e ciò che deve servire di scorta contro i pericoli, non deve servire di una specie di pompa e decoro.

Il signor senatore ha detto, che quei pochi carabinieri che si trovavano attualmente nell'isola erano non solo veterani, ma assolutamente cronici, ed un momento dopo mi ha fatto il rimprovero di avere tolto quel comandante. Ma se erano non solo veterani, se erano anzi cronici che servizio potevano prestare?

Se mi permette dunque il Senato, io rispondo alle due interpellanze ieri fattemi dal senatore Musio così formulate:

« Se viste le attuali emergenze della Sardegna egli è disposto a provvedervi eventualmente colla forza necessaria. »

Io ho già detto al senatore Musio che quando vedessi in un vero bisogno richiesta una nuova forza, che fosse provato che questa forza è necessaria, non avrei nessuna difficoltà ad aumentarla; ma credo che ora la forza sia sufficiente, e sia di tale qualità da potervici in ogni occorrenza contare sopra.

La seconda interpellanza è:

« Se egli è disposto a provvedere in modo stabile alla pubblica sicurezza col cambiare i carabinieri reali. »

Io per i motivi che ho adottati, non solo non mi trovo disposto a provvedere con carabinieri reali alla sicurezza pubblica di Sardegna, ma io credo nell'interesse e della Sardegna e del continente di lasciare i cavalleggieri in Sardegna e i carabinieri in terraferma, migliorando gli uni e gli altri il più possibile.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Signori, dopo le ultime parole proferite dal senatore Musio, io credo indispensabile di aggiungere alcune osservazioni a quelle da me già sviluppate ieri al cospetto del Senato.

Alla responsabilità che ci si oppone di avere da due anni abbandonata la Sardegna, per me oggi se ne aggiunge un'altra, della quale intendo eziandio sgravarmi.

Io non dubito che fra voi, o signori, vi sarà stato chi si sarà domandato, come mai si siano letti e schierati al cospetto del Senato tutti quei documenti che per loro natura sono segreti, perchè passati tra un dicastero e l'altro.

Io non intendo che la comunicazione ora fatta dal senatore Musio sia un precedente per altre circostanze, nelle quali io farei le opportune riserve. Ma qui vi era una circostanza speciale: in primo luogo si trattava di affare gravissimo, quale è quello della sicurezza pubblica della Sardegna; ed inoltre aveva il Ministero stesso interesse che si presentasse un'occasione di dichiarare quali fossero i suoi pensieri; di più poi si trattava di dimostrare che non è vero il supposto abbandono della Sardegna da due anni a questa parte. E per verità, signori, non vi è nulla che più evidentemente lo comprovi quanto i documenti rappresentati al cospetto del Senato.

Si accennò agli eccitamenti degli intendenti generali; il

ministro dell'interno ne faceva il debito caso, li comunicava ripetutamente al ministro della guerra: questi rispondeva, ed il Ministero deliberava. Ma i ministri sono responsabili degli atti dipendenti dalle loro deliberazioni, e non di quegli atti che le precedono; qui invece si tratta di comunicazioni rispettive da un dicastero ad un altro.

Che cosa ha deliberato il Consiglio dei ministri? Tutti d'accordo hanno riconosciuto che comunque vi fossero lagnanze per mancanza di forza, questa però esisteva; ed esisteva in quantità tale, che forse non era prima esistita in Sardegna: si ammetteva però che vi era mancanza di vera forza di pubblica sicurezza, e si pensava a trovare modo di compire quel reggimento a termini del decreto di sua organizzazione.

Questo è ciò che si è sempre pensato di fare, che si sta facendo e che speriamo si otterrà e che è in sostanza l'oggetto principale; poichè io credo di avere ieri dimostrato, come lo comprovò oggi anche il mio collega ministro della guerra, che una forza maggiore sarebbe inutile, finchè non risulti di una vera resistenza alla forza.

Non vi è dunque necessità che di una forza di pubblica sicurezza, e questo, lo ripeto, è ciò che noi studiamo sempre di conseguire.

Il senatore Musio trova singolare che non si abbia modo di mandare carabinieri, quando pure si mandano colà gli impiegati; ma io faccio osservare che gli impiegati amministrativi hanno un servizio ben diverso. Qualunque sia il clima della Sardegna, qualunque siano i loro doveri, le fatiche che debbono incontrare gli impiegati amministrativi e giudiziari sono ben diverse da quelle che deve sopportare il soldato.

Il senatore Musio nel dire di me cose molto superiori a quanto io possa meritarmi, mi richiamava in pensiero quanto ho dovuto apprendere ne' miei studi intorno all'effetto che produsse in Sardegna la mutata legislazione.

Egli mi osservava che la causa dei disordini non poteva essere nullamente nella mutata legislazione, sia perchè se vi sono leggi penali, la mitezza di esse è prova di civiltà; sia perchè in materia di leggi politiche, la libertà sta bene ovunque; ed in materia di procedimenti criminali i testimoni si trovino in miglior condizione che non erano prima.

Io mi permetto di osservare a questo riguardo aver io imparato che le leggi penali miti sono segno di progredita civiltà, ma che per sè non giovano a far crescere la civiltà, quando appunto devono essere applicate dove tanto è già cresciuta da poter esistere la sicurezza pubblica in confronto delle leggi penali miti. Ora egli è positivo che ben altrimenti sta la cosa in Sardegna, e, per darne un esempio, noterò come il difetto di licenza del porto d'armi fosse punito in Sardegna colla galera, ed ora chi porta armi senza permesso non può nemmeno essere arrestato: e perchè? Perchè si tratta di semplice delitto, il quale è punibile con multa, la quale porta sempre con sè la libertà provvisoria del carcere. Io credo quindi che questo è un inconveniente grave per una popolazione la quale non solo usa, ma continuamente abusa delle armi da fuoco.

Pertanto pare a me di avere detto bene quando osservai che il passaggio da leggi più gravi a leggi più miti ha potuto certamente produrre disordini in Sardegna, e su questo punto io mi riservo di chiamare ben presto l'attenzione del Parlamento. Quanto alle leggi politiche, io ammetterò che la libertà sta bene dappertutto, ma questa libertà degenera facilmente in licenza se non vi sono leggi adatte, e le leggi non possono certamente esserlo ugualmente per uno e per

un altro luogo, dovendo essere conformi ai bisogni ed allo stato di civiltà delle popolazioni.

Quanto al procedimento criminale, dice il senatore che i testimoni sono sempre nelle stesse circostanze. Mi permetta che glielo contesti. I testimoni non credo che fossero mai in condizione molto sicura in Sardegna quando deponevano in materia criminale. Credo che questo non sia avvenuto mai per motivi di spirito di vendetta, il quale è innegabile. Ma il procedimento orale produce maggiormente questo fatto, in quanto che il testimone è obbligato di deporre in presenza del pubblico non solo, ma in presenza pure del reo.

Altro è quel testimone, il quale depone in presenza del solo giudice, altro è quel teste, il quale deve deporre in faccia del reo; ed oggi pur troppo avvenne che prevedendosi la data fissa della spedizione del processo, mancarono dei testimoni; quindi nego assolutamente che i testimoni si trovino ora in Sardegna nella stessa e medesima condizione in cui erano prima.

Io credo inutile di osservare al signor senatore, quale sia il motivo per cui, chiedendomi egli oggi de' supplementi o documenti già dati, io abbia creduto di non poter andare più oltre.

Concludo con dire che tutti deploriamo le condizioni della Sardegna, che tutti dobbiamo unirci per provvedervi, che il Ministero saprà prendere delle misure energiche per far cessare questi disordini, che essendo necessario di chiamare l'aiuto del Parlamento, egli avrà il coraggio d'invocarlo, che farà dunque d'ora in avvenire come ha fatto pel passato, non abbandonerà la Sardegna, e procurerà con tutti i mezzi di provvedere a' suoi bisogni.

MUSIO. Domando la parola per la replica.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MUSIO. Mi spiace di trattenerne a lungo il Senato, ma la necessità mi giustifica: seguirò uno dopo l'altro i due signori ministri, quello della guerra e quello dell'interno: seguirò pure il filo de' loro pensieri.

Cominciò graziosamente il ministro della guerra ad assicurarmi che egli non avrebbe negato alcuno dei fatti; ma la prova in contrario è patente, siccome che siamo in disaccordo quanto ai fatti.

Io dico essere innegabile l'urgenza di un aumento di forza; egli la nega, egli che adesso ha per socio nel negarla il signor ministro dell'interno.

Dice il signor ministro della guerra che egli ha fatto tutto quanto poteva fare; ma il fatto non è un pensiero, il fatto è una cosa che si vede, che si tocca, che si mostra. Quello ch'egli doveva fare è l'aumento di forza, l'aumento di forza deve cominciare dall'aumento dei cavaleggieri; egli portò alla firma del re un decreto controfirmato da lui; egli ne assunse la responsabilità; egli doveva tosto provvedere a completarne la forza in aprile del 1850. Oggimai siamo nel 1851 ai 3 di dicembre, e il corpo dei cavaleggieri è incompleto com'era nell'aprile del 1850; egli adunque ha fatto nulla; lo vede, lo tocca egli stesso, può vederlo, giudicarlo il Senato. Soggiungerò che non potevano mancare i mezzi, non poteva mancare il tempo; in un anno e mezzo si potevano organizzare tre armate. I mezzi non possono mancare al ministro; e può egli dire che non ha mezzi per fare il suo dovere? No, non si può ammettere questa giustificazione.

Egli per provare che la forza è sufficiente, adduce la spedizione fatta testè ad Orano, e quella fatta, or ha un anno, a Sedilo. Domando al senatore La Marmora, il quale vi fu spedito, se è così. Ma queste due spedizioni non provano la sufficienza della forza, giacchè se essa si vuole bastante, lo

domando perchè non si è fatto altrettanto ad Oliena, a Dorgali ad Orune, Nule, Bono e tanti altri villaggi che da molto tempo versano nelle stesse condizioni, senz'chè vi si sia potuto spedire un soldato.

Dov'è dunque la forza? In cielo? (ilarità)

Io ripeto quello che già aveva detto ieri sui confronti numerici della forza attuale, e di quella preesistente in Sardegna, cioè che se fossero veri, essi non possono menare a niente; ma soggiungo che essi sono inesatti e me ne appello al senatore La Marmora, il quale può essere creduto, perchè può dire: *quæque ipse miserima vidi*.

Da quanto ha detto, questa forza non c'è, non c'è neppure la forza eguale; perchè da una recente lettera dell'intendente di Nuoro apparisce che in tutta la divisione non aveva più di 56 uomini.

Dov'è adunque questa forza?

Per altra parte, come grida l'intendente generale di Nuoro, gridano pure gli altri intendenti di Cagliari e di Sassari. Ora, se tutti e tre gli intendenti generali gridano, se in tutte le divisioni amministrative non c'è forza, dov'è questa forza? Non è in Sardegna, perchè qui abbiamo la Sardegna in queste tre divisioni!

Del resto, come notava ieri, ci fosse pure la stessa forza, o maggiore dell'antica, perchè non si tiene conto di quello che è fatto innegabile, cioè che questa forza militare aveva una decupla forza miliziana ausiliare, la quale già più non esiste? Allora si potevano con essa istantaneamente formare masse compatte da 2 a 3 a 400 uomini; e quando esse agivano intestate dalla forza militare, vestivano un carattere più autorevole e potevano comprimere qualunque moto, e far rientrare nell'ordine istantaneamente qualunque paese sollevato.

Non regge adunque il calcolo che oggi basti la forza, che bastava una volta, ed è totalmente erroneo, e molto più erroneo il calcolo che si è desunto dal quadro della forza 1846. Il signor ministro è venuto a parlare di nuovo dei carabinieri reali, ed ha esposto tutte le ragioni per le quali egli trova inconveniente e trova impossibile la cosa.

Ma, Dio buono! quando per undici anni ha potuto esservi colà un corpo di carabinieri; quando nessun inconveniente è arrivato all'arma, nessun inconveniente è arrivato all'armata, bene sommo al paese, contento ai carabinieri e ai superiori, io domando se quello che fu un fatto costante per 11 anni, quello che ha cessato di essere per una vergognosa economia, quello che continua a non essere per la stessa vergognosissima ragione, io domando, dico, se può tenersi per impossibile quello che è stato! Mi pare che sia questa una ragione che urta tutto quello che costituisce la nostra esistenza intellettuale.

Si parla di abusi nella frequenza delle loro scorte! Io non m'interno nella questione se possano esservi abusi, ma quello che ritengo si è, che a termini del regolamento dell'arma dei carabinieri, ciascuno ha diritto di farsi scortare mediante pagamento, e molto più all'uopo ha diritto di farsi scortare l'autorità.

Del resto, descritto come si è, e pur troppo si è descritto lo stato miserissimo di quel paese, che meraviglia che un'autorità non si possa mostrare senza una scorta? Io qui citerò il dispaccio del ministro delle finanze scritto al ministro dell'interno.

In quel dispaccio il ministro delle finanze espone che gli esattori non possono andare alle esazioni perchè non c'è forza. Dunque anche gli esattori, anche i commissari alle esecuzioni avevano bisogno di essere scortati!

La forza non c'è, o è nei calcoli dell'immaginazione!

Qui il signor ministro della guerra, siccome aveva accennato con dolore una circostanza, della quale si lamentò il signor intendente generale di Cagliari, quella cioè del richiamo del capitano Canibus, che pel servizio di pubblica sicurezza era l'unico suo aiuto per rispondere al mio argomento, mi richiamò alle stesse mie parole, quelle cioè colle quali ho detto che a luogo di carabinieri veterani possono essere chiamati carabinieri cronici, donde conchiuse che il capitano Canibus era inutile in Cagliari e che lo aveva perciò richiamato. Mi compiacco che non abbia egli impugnato il fatto che esiste, e che i carabinieri che sono in Sardegna possono provare alla loro vista, ma ritengo che se il capitano Canibus non aveva niente a fare per la cura di pochissimi uomini, aveva però moltissimo a fare per l'altro servizio di sicurezza pubblica in Sardegna; aveva moltissimo a fare per l'ammaestramento appunto dei cavalleggieri cotanto decantati, giacchè, ove fosse sperabile che essi venissero a poter disimpegnare il servizio di pubblica sicurezza, ciò non poteva altrimenti riuscire che facendoli manudurre come bimbi da persone esperte.

Quando dunque si fosse lasciato un capitano di carabinieri in Cagliari, e in tutta la Sardegna, non era quell'immenso sacrificio, quella condiscendenza che non si potesse usare ad un intendente generale di divisione, massime quando, come non mi ha negato in questo momento il signor ministro dell'interno, sorgono colà gravissimi e giustissimi malumori.

Nota il signor ministro della guerra che una delle mie osservazioni sia stata erronea intorno ai carabinieri: in ciò io non ho alcun torto. Prima di combattere le sue ragioni, mi sono avvicinato bene a lui per farmi meglio intendere; ho ripetuto testualmente queste tre sue ragioni, l'ho pregato di dire se la cosa giaceva come io la riproduceva; e giacchè non voleva combattere un'osservazione che non sussistesse egli mi ha detto che le osservazioni erano appunto quelle. Io le ho combattute; null'altro dunque ho in questa parte da rispondere.

Del resto ritornando ai carabinieri, io mi meraviglio come egli non trovi possibile quella loro destinazione per esservi qualche difficoltà, che io non ammetto; perchè quello che è stato fatto una volta, può essere fatto mille volte. Il voler creare delle difficoltà per la loro organizzazione concernenti l'individuo o le masse, si traduce in quest'assurda risposta: Eh! perisca pure questo paese; vale meno esso che un leggiere inconveniente; giacchè le ragioni che mi dice il ministro della guerra, in ultima analisi si riducono a questa conclusione: — Ci sono le più leggieri difficoltà, io non le posso, non le voglio vincere; e perisca pure il paese anzichè debba io darmi alcuna pena. — Questa è la conclusione, cui spero non sottoscriverà il Senato.

Finalmente, dando pieno appagamento alle mie due interrogazioni, il signor ministro della guerra mi ha fatto grazia di dire, che se cresceranno i disordini, che se si avrà altra prova di questi disordini, allora provvederà con aumento di forze.

(Con forza) Alla verità io non so, o signori, a quali prove voglia accennare il ministro della guerra, quando io vi cito tutta la rappresentanza di Sardegna, tutte le autorità amministrative, tutti i suoi colleghi, il ministro dell'interno, il ministro dei lavori pubblici, il ministro delle finanze, il ministro di grazia e giustizia, il ministro di agricoltura e commercio: può egli chiamare mentitore tutto il mondo? vuole maggiori prove? può egli impugnare il proprio dispaccio ed il decreto reale da lui controfirmato? Siccome diceva ieri, giusta la io-

gica del genere umano, veruno può impugnare un fatto che sia attestato da tutti, ora tutti attestano la massima urgenza di maggior forza in Sardegna: essa dunque è una verità irrecusabile, ed il domandare un'altra prova è il domandare l'impossibile; ed il volere da questa far dipendere il suo provvedimento è, manifesta volontà di far nulla.

L'ultima ragione è quella che non può e non pensa il Governo di stabilire i carabinieri reali.

Ho provato che il solo corpo che può provvedere in Sardegna al servizio di pubblica sicurezza è quello dei carabinieri reali; ho provato colla stessa evidenza che i cavalleggieri non sono adatti a questo servizio, perchè nessuno sa fare quello che non ha imparato, e che non può imparare. Si possono fare mille regolamenti, si possono dare tutte le attribuzioni che si vogliono, ma questi regolamenti, queste patenti, queste leggi darebbero loro la competenza giuridica, ma la competenza intellettuale no; la competenza intellettuale non si crea, in guisa che i cavalleggieri, malgrado tutte le leggi e tutti i regolamenti, non potranno mai essere buoni carabinieri. Avranno a termini di esse facoltà di fare l'ufficio di carabinieri, ma non ne avranno la capacità. In conseguenza di che la competenza intellettuale non si crea: conviene che venga dallo studio, venga dalla scuola.

Ora passo al ministro dell'interno.

E in primo luogo altamente egli lamenta e si accusa responsabile del peccato di avere somministrato, non a me, ma al Senato i documenti relativi a questa pratica, perchè primo, egli non si crede tenuto a ciò; secondo, egli lo crede un caso nuovo, inaudito.

Mi duole altamente che debba dire al signor ministro, che per altro un ministro si gloria di presentare i suoi documenti. Questi documenti non appartengono a veruno, a verun ente materiale o morale: sono l'amministrazione dello Stato, sono i titoli della sua amministrazione; a lui appartengono; e qui sono venuti nell'interesse dello Stato.

Il signor ministro non può ricusarvisi. Il solo caso d'eccezione che si può addurre è quello di documenti che hanno tratto a pratiche diplomatiche in corso, per la delicatezza della cosa, per la necessità del segreto; ma del resto ogni ministro si gloria di mostrarli, perchè mostra ciò che gli fa onore. Egli lo trova nuovo: ed in qual Parlamento è nuovo? Forse nel Parlamento d'Inghilterra? in quello di Francia? Ma dove? Dappertutto quando i documenti sono necessari per alti, per nobili fini, si presentano senza difficoltà, spontaneamente si presentano.

Voi stessi del resto ne avete l'esempio in questo Senato. Io ritengo le circostanze, ritengo le persone, ritengo l'oggetto per cui si dovevano dare documenti di questa natura, e si sono offerti al senatore che li domandava. Era il signor commendatore Pinelli, allora ministro dell'interno, che rispondeva alle interpellanze del senatore Piazza circa vari contratti per provvista d'armi. Il senatore Piazza manifestò il desiderio di avere la corrispondenza; il ministro la profferì tutta: e perchè? Perchè tutto sia veduto, tutto sia esaminato con onore dei ministri.

Oggi dunque acqueti la sua coscienza, dorma tranquillo, non merita alcun riprovero. Il signor ministro dell'interno si è lamentato che io abbia accusato il Ministero dell'abbandono della Sardegna. Noi io altamente protesto gratitudine a lui, gratitudine a tutti gli altri. L'abbandono che ho lamentato, e che lamento non era che personale al signor ministro della guerra. Difatti ho letto, ho prodotti tutti i documenti comprovanti le sollecitudini degli altri ministri per un aumento di forza in Sardegna presso il ministro dell'interno,

e di questi a quello della guerra perchè vi provvedesse. Dunque non poteva cadere in contraddizione con me stesso, nè vi sono caduto. Ho detto che mi lodo di tutti gli altri ministri, mi lodo della volontà, ma non degli atti del ministro della guerra.

Ha detto il ministro dell'interno che si può trovare altri impiegati, ma non carabinieri.

Signori, non si trovano carabinieri? Ma lo sconcio da me rilevato ferisce ogni buon senso; per Oristano, per Bosa, per Tortoli ed altri luoghi micidiali si trovano qua tutti gli impiegati che si vogliono, e nulla osta la ragione del clima. Come dunque può ostare, quando si parla di carabinieri? Si è detto che gli impiegati menano una vita diversa dai carabinieri, e ciascuno fa la vita che gli impone il suo ufficio. Naturalmente che gli impiegati civili, e gli impiegati amministrativi non vanno a battere le campagne; ma anche stando in casa questi espongono la loro vita, come quelli, e se si trovano gli uni, non si sa perchè non si possano trovare gli altri; soggiungo che dovrebbero trovarsi meglio i carabinieri, poichè essendo essi l'elemento più vitale e più necessario all'ordine pubblico, ciascuno ha diritto di averli.

Il signor ministro dell'interno ha combattuto alcune delle osservazioni concernenti la mitezza delle pene, la novità delle istituzioni politiche e delle provincie. Noi non istituiremo qui una specie di controversia scientifica sulla mitezza delle pene, ed io non risponderò nemmeno all'argomento del porto dell'armi: mi pare che quell'argomento potrebbe giovare assai.

Dirò cosa è da dolersi che un ministro non sappia esattamente quali siano le vere condizioni della Sardegna, ed applicare a quel paese tutto quello che poteva essere applicato. La storia di tutti i popoli del mondo c'insegna che la vendetta non è una cosa nella natura.

Tutti gli scrittori attestano che quando è, come in Sardegna, dove non è alcuna difesa, e ciascuno deve pensare a salvare la propria vita, i propri beni, la vendetta è una necessità che cessa per l'uomo quando questo si vede affatto tranquillo sotto la tutela della pubblica autorità.

Quanto ai testimoni è questa cosa di fatto e non di diritto: i testimoni sono stati e sono in Sardegna nella stessa condizione sia colle forme del procedimento inquisitorio, sia con quelle del procedimento orale.

Il ministro ha citato qualche fatto isolato, ma non è sopra una contingenza che si può stabilire una regola, un giudizio, ma sopra molti fatti, e sopra il paragone di diverse epoche. Ora io posso assicurare il signor ministro che, fatto questo paragone, egli si trova sul falso; e prova n'è che, come dice il signor ministro della guerra, in questo momento non è il solo testimonio che è poco sicuro; ma lo stesso giudice il quale non può uscire senza scorta, sebbene lo stesso ministro dell'interno debba concedermi che egli dalle novelle leggi è collocato in condizioni molto migliori di prima.

Io credo di aver finito e voglio definitivamente finire, qualunque sia l'esito, col proporre alla saviezza del Senato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, udito lo Stato della pubblica sicurezza in Sardegna, e sperando che il ministro della guerra vi provvederà nel momento con qualunque forza, ed in progresso collo stabilimento dei carabinieri reali, passa all'ordine del giorno. »

Propongo in nome dello Statuto quest'ordine del giorno alla saviezza del Senato.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro ha la parola.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. L'onorevole senatore, rispondendo al ministro dell'interno, dichiarava che egli aveva solamente a dolersi del ministro della guerra, e che invece sarebbe disposto a rivolgere parole di ringraziamento agli altri ministri. Egli quindi cercava di separare il Gabinetto in due parti. Questa...

MUSIO. (Con forza) Domando la parola.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio... Questa separazione non può da noi accettarsi. Se il ministro della guerra è specialmente responsabile di alcuni fatti speciali della sua amministrazione, dei principii che guidano l'amministrazione generale è responsabile l'intero Gabinetto, quindi l'intero Gabinetto è responsabile della condotta del ministro della guerra rispetto alla Sardegna.

L'onorevole senatore si fondava sui reclami che gli altri ministri, in varie circostanze, hanno diretto al ministro della guerra. Questo argomento sarebbe valido se il ministro della guerra nulla avesse fatto; ma mi pare che egli abbia provato come in questi ultimi tempi abbia date disposizioni, le quali tendono a modificare sensibilmente lo stato delle cose in Sardegna. Egli ha detto (e questo non fu certamente contestato dall'onorevole preopinante, e non lo sarà nemmeno dall'antico comandante della forza in Sardegna), che ai due corpi riconosciuti non atti, o meno atti al servizio della pubblica sicurezza...

LA MARMORA ALBERTO. (Interrompendo) Io non ho mai detto questo; io ho...

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. La denegazione dell'onorevole generale non mi farà rimuovere dalla mia proposta...

LA MARMORA ALBERTO. Io non ho...

PRESIDENTE. Parlerà dopo; per ora non ha la parola, ed i dialoghi non sono permessi.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Parli, parli pure se vuole. Del resto, io credo (e se ciò sarà errato, l'onorevole senatore lo rettificherà), credo che altri militari, se non l'onorevole senatore La Marmora, sieno d'opinione che il corpo franco non sia adatto al servizio della pubblica sicurezza in Sardegna, e che a questo servizio stesso sieno pure poco acconci i cacciatori guardie, potendosi meglio ottenere questo scopo con un reggimento di linea. Perciò il ministro della guerra ha cambiati questi due corpi sostituendo ai cacciatori guardie un reggimento di linea, ed ai cacciatori franchi un battaglione di bersaglieri, lasciando per un dato tempo non uno, ma due battaglioni di bersaglieri; i quali io credo, quando fosse conosciuta la necessità di continuare il soggiorno in Sardegna, vi rimarrebbero per tempo più o meno lungo.

L'onorevole senatore dirà: queste misure, questi provvedimenti non hanno dato nessun frutto. Io gli chiederei di voler aspettare qualche tempo: questi cambiamenti nella forza della Sardegna non sono che pur ora avvenuti; l'ultimo vapore che ha portato il reggimento in Sardegna è appena giunto or sono pochi giorni a Genova. Io credo quindi che non si possa dire avere il ministro della guerra operato nulla sinchè l'esperienza non abbia provato che provvedimenti dati riuscirono assolutamente inutili.

Io prego per conseguenza il Senato a soprassedere dal portare un definitivo giudizio, e di aspettare per accertarsi

se queste nuove truppe sieno adatte al servizio di pubblica sicurezza e a ricondurre la pace nell'isola.

L'onorevole senatore crede che la forza militare basti al miracolo di ricondurre la pace e la tranquillità nella Sardegna; io qui non esito a dichiarare che non posso dividere le sue opinioni. Egli si fonda su quanto avveniva in Sardegna mentre vi erano carabinieri, e, argomentando dalla pace di cui allora vi godeva, pensa che dalla restituzione dei carabinieri si dovrebbe aspettare simile risultato.

Io credo che egli cade in grave errore. I carabinieri in allora erano investiti di una ben maggiore autorità di quello che lo sieno attualmente; in allora si poteva dare ai carabinieri un'autorità, dirò, economica, e certamente in Sardegna di quest'autorità erano largamente investiti. Io non credo ch'essi abbiano abusato, credo anzi che abbiano essi esercitata quest'autorità sino ad un certo punto discrezionale nell'interesse dell'ordine pubblico. Attualmente non si potrebbe dare ai carabinieri in Sardegna analoga facoltà; e quando i carabinieri dovessero in Sardegna limitarsi al servizio che fanno in terraferma, dubito assai, anzi ho quasi certezza che non si otterrebbero quei risultati che dall'onorevole senatore si aspettano.

Ma egli ci dice: perchè avete in Sardegna un corpo speciale, i cavalleggieri, e mantenete in terraferma i carabinieri?

Per una ragione semplicissima; perchè le circostanze topografiche e politiche non sono le stesse in Sardegna che in terraferma. In Sardegna necessariamente si richiede una forza a cavallo, e una forza di cavalleria leggiera, e perciò non si potrebbe avere in Sardegna dei carabinieri a cavallo e montati su grossi cavalli, come li abbiamo sul continente. I carabinieri a piedi, credo che in Sardegna farebbero pochissimo frutto, quando invece in terraferma, nella massima parte delle località, io tengo per fermo che i carabinieri a piedi rendono servizi molto più efficaci dei carabinieri a cavallo.

Prescindendo dalle circostanze topografiche, verrò ad un'altra osservazione.

L'onorevole senatore vorrebbe in Sardegna i carabinieri: e perchè? Perchè crede i carabinieri possano essere più acconci a fare il servizio di polizia nella Sardegna; ma io son di parere che questo servizio di polizia non gioverebbe gran fatto perchè se essi, come già accennava, non fossero investiti di quelle facoltà di cui godevano altre volte, e che non sono più conciliabili collo Statuto, non varrebbero a fare in Sardegna quel servizio che prestano in terraferma, e perciò non sarebbero più utili dei cavalleggieri.

Io quindi penso che allo stato attuale delle cose non si possa pronunciare sentenza contraria al ministro della guerra, e per conseguenza a tutto il Ministero, col dichiarare di non aver esso fatto cosa alcuna pel mantenimento della pace in Sardegna. Avviso perciò che il Senato debba aspettare finchè i provvedimenti dati e che sono appena compiuti...

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio... abbiano qualche risultamento; e che ora non si possa dire che basti l'aumento della forza a ricondurre la tranquillità nell'isola.

E poichè l'onorevole preopinante invocava le opinioni dei funzionari che rappresentano il Governo in Sardegna, credo dover aggiungere che l'opinione di tutti questi funzionari era, più che da un aumento di forza, da misure (dirò la parola) eccezionali, si dovesse dal tempo aspettare il ristabilimento della tranquillità pubblica in Sardegna.

Io confesso la verità che il Ministero ha provato e prova

ancora una grande ripugnanza a proporre al Parlamento misure eccezionali; egli ha sperato finora che si potesse con mezzi ordinari provvedere; ma, come già diceva il mio collega il ministro degli interni, quando sia conveniente che ad onta dei provvedimenti dati dal ministro della guerra, non si possa ottenere il ristabilimento della pace in Sardegna, egli avrà il coraggio di venire a sottoporre alle vostre deliberazioni quegli speciali straordinari temporari provvedimenti che possono tendere al ristabilimento della tranquillità, dell'ordine pubblico.

Mi pare che queste schiette dichiarazioni debbano soddisfare il preopinante, e provargli quanto sia ben lontano il Ministero dal voler abbandonare la Sardegna, e come la stessa sia per il Ministero un oggetto di costante sollecitudine e di preoccupazione.

Io spero che l'avvenire dimostrerà che queste non sono sterili parole, ma che veramente esprimono i veri nostri sentimenti.

PRESIDENTE. Il signor senatore Musio ha chiesto la parola; siccome ha già parlato due volte, non è più in mia balla di continuargliela.

Domanderò pertanto al Senato se vuole accordargliela per la terza volta.

(Il Senato acconsente.)

MUSIO. Mi duole oltremodo di essere molesto al Senato, molesto a me stesso; pure io debbo rispondere perchè non posso lasciare senza risposta l'onorevole ministro delle finanze.

Io ho già detto abbastanza che del Ministero mi lodo, che ringrazio il ministro, che non ebbi intenzione che di volgere interpellanze al ministro della guerra.

Il signor ministro di finanze fa solidario il Ministero; non è così?

Dal banco dei ministri: Sì! sì!

Ma la solidarietà deve emergere dai fatti, non è un ente chimérico; la solidarietà non è nemmeno un atto di volontà.

Dai documenti che ho letto trovo là il signor ministro della guerra; qua contro di lui tutti gli altri ministri che dicono al ministro della guerra: mandate forze in Sardegna; il ministro della guerra che nell'ultima risposta dice al ministro degli interni: *siete incalzante*, parola che in un dispaccio lascio tutti a pensare qual senso possa avere. Dunque il ministro della guerra è solo; gli altri ministri sono da un'altra parte; ed io oggi comincio ad apprendere cosa è un Ministero. Prima credetti che un Ministero fosse un ente morale, complessivo, che questo ente morale vivesse giusta le leggi di tutti gli altri enti, la volontà dei più. Ma i più del Ministero qui volevano che si mandasse forza in Sardegna, ed il ministro della guerra non ha voluto mandarne, e realmente non ne ha mandato. Così non capisco cosa sia Ministero, perchè la volontà di uno ha soverchiato la volontà di tutti.

Soggiunse il ministro di finanze che non solamente ha fatto, ma ha fatto molto. Ma signori, sono facezie, sono facezie! Si è dimostrato, lo ha dimostrato un altro senatore che venne dal posto, e che occupava una suprema carica, ed è pronto a dimostrare che oggi le forze sono diminuite. Ma pure le forze sono aumentate! Dove siamo? E questa è la terza volta che io lo sento ripetere, per la terza volta si ha il coraggio di fare quest'argomento.

Ha fatto molto.

Ma supponendo ciò, io dico che chi non fa a sufficienza, che non fa in proporzione dei bisogni, chi non fa quanto deve fare per questi bisogni, ha fatto niente. No, non ha fatto nulla, perchè il fare a metà rinvia in nulla. Una delle

gravi difficoltà poi pel ristabilimento dei carabinieri in Sardegna si è il timore che diventi un corpo mostruoso.

Qual se fossero quattromila o tre! Come sarebbe?

Quando si tratta di provvedere alla pubblica sicurezza si entra nella proporzione della forza necessaria per tutto lo Stato. Se l'addotta ragione ne valesse qualche cosa, come si sarebbe potuto fare in Madrid, in Londra, in Parigi? Le polizie sono in proporzione dei bisogni; ecco la regola, ecco l'ordine.

I bisogni sono maggiori dal momento che la Sardegna è in questo stato, e che deve avere carabinieri perchè ne ha tutto il diritto.

Si è spiegata finalmente la ragione, ragione appagantissima, facile, perchè là non vi sono i carabinieri e qui vi sono; perchè si dice: questa forza a piedi là non farebbe niente; qui può servir bene.

A cavallo tutti non potranno essere; ma io ripeterò sempre la stessa cosa, e la ripeterò mille volte. Se vi sono stati undici anni, se non vi è stato inconveniente, se non vi è stata difficoltà, perchè non vi torneranno adesso?

Si dice: lì vi è una truppa che è più adattata al servizio di pubblica sicurezza; e quale? Quella dei cavalleggieri: appunto quella, che non può essere acconcia all'uopo, giacchè il maggior bisogno della pubblica sicurezza consistendo nel prevenire i crimini, è appunto questo il servizio a cui non è atta quella forza, la quale se come truppa di linea fa bene il suo dovere militare, non può far nulla in quello della pubblica sicurezza. Con questa truppa dice il signor ministro: abbiamo fatto abbastanza; cosa volete di più? Per me questo è un'irrisione! Aspettate; egli soggiunge, a vedere gli effetti. Io dico: c'è bisogno d'attendere a vedere certo in questo momento! Non si è detto che arde l'incendio e che bisogna spegnerlo? Si può dubitare di questo? Questo non è vero, lo attestano questi documenti, lo attestano tutte le autorità, lo hanno attestato i ministri, e i ministri non possono né disdire se stessi, né disdire tutto il mondo: questo non è lecito a veruno e nemmeno ai ministri.

Io finisco riproponendo il mio ordine del giorno in nome dello Statuto, giacchè quando una provincia dello Stato non è governata, quando non è ben governata, quando non è governata come sono governate tutte le altre provincie, dico che è violato lo Statuto.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il senatore Musio ha parlato di cosa seria: ha contrapposto a quanto mi veniva a dire sulla buona armonia e sulla solidarietà reciproca di tutti i ministri relativamente non solo a questo fatto, ma a tutti gli altri fatti...

MUSIO. Questo solo.

LA MARMORA, ministro della guerra. Siamo solidari di tutti, vogliamo esserlo di tutti. Il senatore Musio dice adesso che per questo fatto egli ha la prova nelle mani che non c'è l'accordo nel Ministero: egli ha pronunziato fra le altre una espressione che sarebbe contenuta in uno di quei dispacci; egli ha detto che in uno di quei dispacci vi sia l'espressione al collega ministro degli interni che era troppo incalzante.

Io prego il signor senatore Musio di dare lettura di questa lettera, perchè io credo di non essermi servito di una tale espressione, e sono pronto a disapprovarla qui davanti a tutto il Senato se mai mi fosse sfuggita.

Se a caso fosse nel dispaccio 8 febbraio 1851 sarei in grado di leggerlo io stesso, che è in risposta veramente alla nota, all'eccitamento più forte ed incalzante che mi faceva il mi-

nistro dell'interno. Ma questo era prima che io cambiassi la guarnigione. (*Maravigliato*) È prima dell'8 agosto 1851:

« Il ministro della guerra ringrazia quello dell'interno dei rapporti comunicatigli con sua nota dell'13 corrente intorno allo scontro testè succeduto dei cavalleggieri di Sardegna coi demolitori delle tanche nella provincia di Nuoro, scontro del resto che già conosceva pel rapporto che il comandante di quel reggimento è tenuto a trasmettergli in simili circostanze.

« Venendo poi alle sollecitudini che il ministro dell'interno gli porge per l'aumento della forza militare nell'isola, questo dicastero ricava invece dal fatto in discorso che grandemente onora il sergente Chierma e la truppa da lui comandata, la prova evidente che la forza militare vi è colà sufficiente al bisogno purchè sia convenientemente impiegata. Ma pur troppo i cavalleggieri vi sono vanamente impiegati in inutili scorte per le autorità civili le quali si dimostrano soverchiamente timide.

« Il ministro della guerra non può pertanto secondare le sollecitazioni troppo incalzanti...

MUSIO. (*Interrompendo con forza*) Troppo incalzante; dunque io ho detto la verità. (*Ilarità prolungata*)

LA MARMORA, ministro della guerra. Ci sono anche i motivi per cui mi espressi. (*Legge*)

« ... di codesto dicastero troppo essendo manifesto quanto imparti mantenere nel continente una forza sufficiente.

« D'altra parte è grandemente da deplorare...

MUSIO. Ecco le recriminazioni che ho detto; dunque anche qui ho detto la verità.

Voci. Basta! basta!

LA MARMORA, ministro della guerra. Io prego il Senato di udir lettura della lettera alla quale questa mia risponde:

« D'altra parte è grandemente da deplorare che la guardia nazionale di quella provincia non siasi ancora messa in grado di contribuire con qualche efficacia per la sua parte a mantenere l'ordine pubblico contro un movimento che sarebbe suo precipuo istituto di reprimere, e il ministro della guerra, dolente che la truppa regolare non ne ottenga quel concorso che ha diritto di aspettarne, non può non richiamare su questo proposito l'attenzione del ministro dell'interno. »

Naturalmente nel mio interesse io doveva dir queste cose.

È una lettera un po' viva che scriveva il ministro dell'interno al ministro della guerra, ed io mi son creduto in obbligo di rispondere come meglio credeva.

LA MARMORA ALBERTO. Signori, non credo che faccia d'uopo che io vi manifesti il rincrescimento che provo di dovere ancora in quest'oggi pigliar parte alla discussione stata posta sopra un terreno ove io non intendeva seguirla. Il modo col quale mi sono contentato ieri delle dichiarazioni e promesse del signor ministro dell'interno deve provare a tutti ch'io non ho inteso promuovere imbarazzi ad un Governo, che, stante la mia fede politica ed altre ragioni, sono anzi portato a sostenere, massime in circostanze difficili. Ciò non di meno mi trovo costretto di domandare la parola per ribattere con tutta pacatezza alcune cose dette dal signor ministro della guerra, se però dal mio angolo le avrò ben intese: nel caso contrario io ritornerò a quel silenzio in cui aveva sperato di tenermi in questa questione.

Il signor ministro disse e ripeté, come pure il signor ministro di agricoltura e commercio, aver io detto non potere fare caso delle truppe che aveva in Sardegna. Non credo di essermi mai così espresso, perchè queste parole sarebbero intieramente opposte ai sensi che nutriva per i militari che furono sotto i miei ordini sino al 3 ottobre, giorno in cui rassegnai il comando generale al mio successore. Spero che il signor mi-

nistro avrà mal inteso, o forse avrò io mal intese le sue parole da questo seggio lontano: nel caso contrario mi vedo costretto di protestare contro tale imputazione.

Avrò detto ciò che dissi tante volte per bocca e per iscritto, cioè che i cavalleggieri fanno un servizio di cui non si ha qui l'idea, ma soltanto servizio di polizia repressiva. Nessuno più di me può qui dichiarare come quel corpo pessimamente accuartierato (principiando da Cagliari, andando all'ultimo capoluogo di stazione), come quei soldati mancanti di tutti i ben pochi conforti cui godono i loro compagni sul continente, e facendo un servizio continuo di notte e di giorno, si sacrificino con una ammirabile abnegazione per il servizio pubblico. Ma ciò non vuol dire che quell'eccellente servizio di polizia repressiva corrisponda ad altre esigenze dell'isola, la quale ha gran bisogno di polizia preventiva che non occorre domandare ad un corpo composto e montato sul piede di un reggimento di cavalleria ordinaria.

Tralascio di parlare a lungo della provenienza di quei soldati, in grandissima parte ancora illetterati e che nelle circostanze attuali non è possibile di potere convenientemente istruire in iscrittura. Il signor ministro avendo detto ieri di aver mandato in quel corpo buon numero di soldati tolti dal treno di provianda, ha dimostrato chiaramente come non intenda che quel corpo faccia nell'isola la polizia preventiva: non so poi sopra questo punto come se la possa intendere coi suoi colleghi dell'interno e di giustizia. Dirò poi che la maggior parte dei soldati venuti da tale fonte trovansi ora al corpo franco o nei corpi di fanteria ove furono rimandati per inabilità al servizio dell'arma.

Quelli venuti dai corpi di cavalleria sono nel medesimo caso, salve alcune onorevoli eccezioni; e la ragione è chiara: si facciano pure circolari, si diano ai colonnelli gli ordini i più severi, una scelta coscienziosa in questo genere è al di sopra del cuore umano; e, mi permetta signor ministro, in un corpo di cavalleria, sia per la ragione ben naturale che un colonnello non si disfa mai volontieri di un buon soldato di cavalleria che non si ottiene che con tempo e fatica, sia poi per quell'altra ragione che essendo presso che generale il poco scrupolo di enrosser un amico, un fratello, in fatto di cavalli, non v'è certamente maggior scrupolo di farne altrettanto in fatto di uomini verso un corpo che non si conosce e che poco interessa.

Io faccio sopra di questo appello ai miei colleghi militari di questa Camera, ed anche alla buona fede del signor ministro. Ciò che dico della cavalleria ha pure luogo per le altre armi, compresi i carabinieri, e so che pochi mesi fa da un ufficiale di quel corpo fu domandato ad un ufficiale dei cavalleggieri cosa facevano di quei rosti che li avevano mandato! (*Ilarità*)

Ma ora lascio di parlare della composizione dei cavalleggieri, e dico che, se verrà stabilita una scuola per questi in Sardegna, potrà essa, pigliando o volontari od iscritti, fornire col tempo dei passabili soggetti, presi in parte nel paese, cosa assai utile per causa del clima.

Vengo ora a trattare di un altro guaio, ed è questo, che la parte amministrativa del corpo, regolata come quella di un reggimento di cavalleria, rende il servizio di polizia preventiva impossibile per la gran complicazione che assorbe tutto il tempo agli uffiziali e bassi uffiziali, i quali, occupati tutte le 24 ore a tirar righe ed a empire stati, non possono avere altra cura ed altra preoccupazione che quella di non vedersi giungere all'impensata una ritenzione per *tabella sbagliata*. Tutti i militari qui presenti sanno come sia complicata per se stessa la contabilità di un corpo di cavalleria, anche non di-

viso, o diviso soltanto in isquadroni. Ora applicate questa contabilità ad un corpo tutto frazionato, coll'aggiunta della tenuta dei giornalieri di competenze, perlustrazioni e pernottazioni, e vi farete un'idea del caos che esiste negli uffici dei capi di stazione dei cavalleggieri, ai quali non è dato di avere due cervelli, uno per la contabilità, l'altro per il vero servizio di polizia.

Pigliamo per esempio la contabilità sola dei foraggi; stante le convenienze dei prezzi, l'appalto di questi foraggi è vario, per quella parte che nell'ufficio del commissariato di guerra si chiama ancora *capo superiore* e *capo inferiore*. Ora ad ogni tratto nei paesi limitrofi di questa antica ed abolita divisione, passano, vanno e vengono i cavalleggeri, i quali pigliano ora un foraggio che vale tanto, ora un altro che ha un altro valore. Questo imbarazza la contabilità.

Dirò poi ancora che i due impresari del capo di sopra e del capo di sotto, cioè di Cagliari e di Sassari, hanno necessariamente degli agenti nei capoluoghi di provincia chiamati *sublocatori*, poi questi hanno dei *sotto sublocatori*. Tutta questa gente vuol vivere, e malgrado la massima vigilanza non è possibile d'impedire che il sergente o caporale comandante una stazione si leghi d'amicizia col sotto sublocatore, il quale provvede pure quasi sempre il pane, spesso egli dà a pranzo al capo posto, e come ben si può capire questo pranzo è a danno del ventricolo del cavallo e del soldato. (*ilarità*)

Io non la finirei se volessi entrare in tutte le impossibilità di avere un buon servizio di polizia preventiva da un corpo che per organizzazione, contabilità ed anche un poco per ispirito, non è chiamato a tale servizio come lo esigono i tempi e le circostanze locali.

Tre cose sono indispensabili: una scuola di allievi, una contabilità adattata al frazionamento e la provvista di decenti quartieri e di tutto il necessario per un servizio che ha i suoi segreti. Ora, tutte queste cose ch'io domando sono quelle che sono concesse ai carabinieri; se verranno concesse ai cavalleggieri non vi saranno più tra i due corpi che una differenza di nome. Ora io domando se questa differenza di nome sia politica e conveniente.

Ritenga bene il Ministero che intanto che la Sardegna non vedrà il servizio dei carabinieri impiantato, dirà sempre che non è trattata come le altre provincie continentali, e che per

questo motivo il Governo non dandole ciò che concede qui, non può, in linea di giustizia, impiantare in Sardegna le medesime gravezze; quest'argomento, che è logico, è nella bocca di tutti i Sardi; io dunque credo che lasciare i cavalleggieri come sono è spendere malamente i danari della finanza; metterli sul piede dei carabinieri, tanto vale l'impianto definitivo, non di botto, ma progressivamente.

I carabinieri hanno lasciato in quel paese una memoria che non è perita. Se i cavalleggieri vi sono temuti, i carabinieri erano temuti, stimati e rispettati, e direi che in quel tempo in cui facevano servizio in Sardegna erano più stimati che sul continente ove si domandava loro un servizio che li rendeva odiosi; ma in Sardegna questo servizio non si faceva perchè allora non si parlava di politica nell'isola, e perchè il sardo generalmente è detto migliore osservatore dei comandamenti della Chiesa che di quelli di Dio (salvo nel pagare le decime!!) (*ilarità*)

I carabinieri erano tenuti allora in tale conto, che io ho udito da un prelado che mi onorava della sua amicizia un detto che non ho più dimenticato. Ragionando egli con un barbasoro del suo paese sulla partenza dei carabinieri reali, esclamò questo con accento di dolore: *Vogliono dunque che torniamo ad ammazzarci!* (*Sensazione*)

Passo ora ad un altro argomento.

Il signor ministro della guerra disse ieri, parlando della forza spedita, che aveva mandato due battaglioni di bersaglieri.

Gli farò osservare che i due battaglioni cui fece allusione, uno di Casale e l'altro dei bersaglieri, sommarono, il primo, se non erro, a 236 uomini, l'altro a 250 incirca, e che ha egli dimenticato che la medesima fregata a vapore che li trasportò, portò sul continente 500 uomini dei cacciatori franchi: ha detto che la truppa è più numerosa che nell'anno scorso; io non so cosa sia avvenuto dopo la mia partenza, ma so dire che nella metà di agosto, tempo in cui io aveva l'onore di esprimergli il mio imbarazzo di bastare a tutte le domande di forza che riceve il presidio della Sardegna del 1851, era minore di quello del 1850 di più di 470 uomini.

Ecco lo stato comparativo da me fatto tra la tabella del 15 agosto 1850 e quella del 16 del detto mese di questo anno:

Stato comparativo della forza del presidio di Sardegna tra il 1850 ed il 1851, ricavato dalle tabelle ufficiali rimesse ebdomadariamente al comandante generale militare.

DESIGNAZIONE DEI CORPI	Al 13 agosto 1850	Al 16 agosto 1851	Differenza al 16 agosto 1851	
			in più	in meno
Carabinieri reali veterani	70	56	>	14
Artiglieria	301	137	>	164
Cacciatori di Sardegna	1093	870	>	223
Bersaglieri	>	430	430	>
Cacciatori franchi	1379	1009	>	370
Real Navi (La Maddalena)	79	56	>	23
Invalidi	302	276	>	26
Cavalleggieri	720	770	50	>
Totale . . .	3944	3604	480	820
	3604			480
Differenza in meno al 16 agosto 1851 . . .	340			340
A questa differenza bisogna aggiungere 130 cacciatori di Sardegna, in quel tempo passati in rassegna d'ispezione, e congedati pochi giorni dopo il 16 agosto 1851	130			
Rimanevano in agosto in meno dell'anno precedente.	470			

Il signor ministro disse, se ho ben capito, che una sommosa (credo che volesse dire quella di Sedilo) venne compressa da 6, poi 30 cavalleggieri; io mi permetto di dirgli che è male informato; in pochi giorni vi erano nel detto paese 300 uomini incirca tra cacciatori franchi, una compagnia di bersaglieri e cavalleggieri.

Il signor ministro disse che sinora non vi è stata vera resistenza alla truppa, e che questa ebbe sempre il disopra. Io gli farò osservare che, siccome questo fatto sarebbe stato deplorabile, così le autorità hanno sempre prese tutte le misure affinché ciò non accadesse, ma questo fatto non prova nulla sulla sufficienza della forza disponibile.

Non entrerà in questione sopra ciò che disse rispetto alla leva. Ho sempre sostenuto il principio che dovesse farsi, anzi che fosse utile all'isola; ho solamente detto dell'opportunità. Ora io aspetto di conoscere il numero d'iscritti veramente incorporati senza andare a cercare se chi fu designato lo sia stato giustamente e regolarmente. Vi sono nell'isola più di diciottomila persone che non sono ancora provvedute di sindaco, cioè non erette in comuni. Vi sono per lo meno venti comuni il di cui capoluogo di mandamento sta in altra provincia. Tutte queste ed altre gravi cose motivarono il parere della Commissione che ebbi l'onore di presiedere in Torino, la quale ammetteva la leva in massima, ma credeva che convenisse prima preparare i mezzi di farla bene e con giustizia.

In fatto poi della lettera del funzionario pubblico letta ieri dal signor ministro, al quale scriveva che tutto andava bene, io debbo dire che non molti giorni prima della mia partenza

il medesimo intendente generale mi scriveva più lettere pressanti, mettendo sulla mia stretta responsabilità se non provvedeva immediatamente a spedire della forza.

Signori, io ripeto di bel nuovo che sono dolentissimo di essere stato condotto in una questione dalla quale avrei desiderato essere alieno, e che mi costringe (Con emozione) ad un passo che i miei colleghi sapranno valutare.

CALVAGNO, ministro per l'interno. Signori, io credo necessario che dopo questa lunga discussione si debba restringere a poche parole la questione. Essa, quale è proposta dal senatore Musio, si presenta in sostanza sotto questo aspetto. Da una parte i ministri che hanno domandato un aumento di forza, e questi, secondo lui, sono i soli che hanno fatto il loro dovere; dall'altra il ministro della guerra che si è opposto al chiesto armamento, e qui sta la responsabilità. Questo è ciò che il mio collega ministro di finanze ha respinto, e che il Ministero per mezzo mio continua a respingere.

La questione, in altri termini, è la seguente: da una parte i ministri i quali, non conoscendo lo stato della Sardegna, dovevano riferirsi alle dimande che loro venivano dalle autorità che rappresentano al ministro della guerra la necessità della forza, dall'altra il ministro della guerra, il solo competente a determinare se si debba in tali e date circostanze adoperare la forza, e questa possa essere sufficiente. Il ministro della guerra riputava esserlo; solo lui competente, tutti gli altri dovevano naturalmente rimettersi, e scrivere alle autorità che badassero che la forza bastava, quando fosse convenientemente adoperata.

Il Gabinetto, o signori, ha dichiarato unanimemente ed apertamente avere fiducia che la forza basti, e qualora non bastasse, ne manderà nuovamente. Egli è però fermo nella credenza che, se lo stato della Sardegna non cambiasse, sarebbe pur necessario di toccare alcuni punti di legislazione; per questi motivi dunque, trovandosi d'accordo pienamente il Gabinetto, e trovandosi l'ordine del giorno formulato contro il solo ministro della guerra, il Gabinetto è in debito di respingerlo.

MUSIO. Prego che sia letto.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Ora io credo necessità il rispondere qualche cosa all'ultimo senatore che ha parlato. In verità egli ha eccitato qualche momento l'ilarità dell'Assemblea, e si direbbe che le circostanze della Sardegna non siano tanto gravi quando vengono trattate in simil modo (*Rumori e segni di disapprovazione*); se non che egli ha parlato di tre difficoltà che si oppongono a che il corpo dei cavalleggieri raggiunga il suo scopo.

Egli ha parlato delle scuole degli allievi, ha parlato della riforma, della contabilità, ha parlato delle caserme. Quanto alla scuola degli allievi posso assicurare il signor senatore che non solo adesso, ma già da gran tempo si pensò di stabilirla, e sarà stabilita. Quanto alla contabilità sento dal mio collega ministro della guerra che essa è cambiata. Quanto alle caserme io risponderò che se una volta vi stavano i carabinieri ora vi potranno stare i cavalleggieri.

Mi si dice in ordine ai cavalleggieri: quando avrete fatte

queste cose non sarà più questione che di nome. Rispondo: quando la questione sia ridotta ad un nome io la credo veramente risolta. Infatti, perchè i soldati montati con cavalli leggieri in Sardegna non saranno mai veri carabinieri quali sono montati a cavallo nel continente? Quando i cavalleggieri faranno servizio come è richiesto dalla pubblica sicurezza, allora appunto io credo che probabilmente avrà fine ogni questione.

Quanto alla diminuzione della quale ha parlato l'onorevole senatore La Marmora, verificata nel 13 agosto, io credo che essa sia prodotta da riforma di soldati vecchi, sia prodotta da altre circostanze che il signor comandante stesso dell'isola conosce meglio di me; ma questa diminuzione ha dovuto cessare poichè furono posteriormente mandate delle forze, delle quali vi sarà aumento, quando col mezzo della leva si compierà il numero dei soldati. Per questi motivi, io ripeto che il Ministero tutto unanime respinge il proposto ordine del giorno.

PRESIDENTE. Seguendo l'ordine delle iscrizioni, la parola apparterebbe ora al senatore Sclopis...

Voci varie. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Secondando il voto della Camera, io sciolgo la seduta. L'ordine del giorno per domani è la continuazione delle interpellanze al ministro della guerra.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/2.

TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1851

— 83 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Continuazione della discussione sulle interpellanze del senatore Musio al Ministero sulla sicurezza pubblica in Sardegna — Nuove osservazioni del senatore Alberto Della Marmora — Ordine del giorno motivato del senatore Sclopis — Ordine del giorno motivato del senatore Siccardi accettato dal Ministero — I due ordini del giorno dei senatori Siccardi e Sclopis sono appoggiati — Quello del senatore Musio non è appoggiato — Sviluppo del senatore Sclopis del suo ordine del giorno — Incidenti — La discussione è prorogata a domani.*

La seduta incomincia alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato senza osservazione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE INTERPELLANZE DEL SENATORE MUSIO SULLA PUBBLICA SICUREZZA IN SARDEGNA.

LA MARMORA, ministro per la guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro per la guerra. Signori senatori, non fa mestieri che io spieghi quanto sia dolente di vedere protratta questa discussione. So che alcuni senatori hanno la

buona intenzione di proporre al Senato un ordine del giorno conciliativo. Io ringrazio questi senatori, ringrazio anticipatamente il Senato della buona intenzione che potrebbe avere a mio riguardo. Ma io non posso, non debbo (dopo le gravi incolpazioni che mi furono fatte) far a meno di riprodurre nuove giustificazioni del mio operato riguardo alla Sardegna.

Col corriere di questa mattina ho ricevuto la situazione della forza di colà. Vedrà il Senato, come io non solo non abbia esagerato le cifre della forza attuale in Sardegna, ma come io mi sia tenuto molto al disotto temendo appunto di esagerare.

La situazione della forza in Sardegna che mi giunse col corriere di quest'oggi ha la data del 13 di novembre; e risulta: artiglieria 125 uomini (noti il Senato, presenti in Sardegna); undecimo reggimento di fanteria 942; terzo battaglione dei bersaglieri in Sassari 427; quarto battaglione bersaglieri in

Ozieri 478; cacciatori franchi, che attualmente ancora sono in Sardegna 487; invalidi 311; Real Navi 56. Totale truppa di linea 2826 uomini.

Questi soldati, posso assicurare al Senato, che sono tutti anziani, e che sono perfettamente istruiti, perchè hanno tutti almeno tre anni di servizio. Si deve ancora aggiungere il corpo particolarmente destinato alla sicurezza pubblica, cioè quello dei cavalleggieri, il quale è di 734 uomini. Sommando la linea e i cavalleggieri vi riesce un totale di soldati anziani 3580. Se il Senato vuole paragonare queste cifre a quelle che aveva date ieri, vedrà che queste sono molto superiori. A queste poi bisogna ancora aggiungere le nuove leve che fortunatamente stanno per arrivare a tutti i corpi.

Queste reclute sono in tal modo distribuite: i cavalleggieri di Sardegna avranno 200 reclute scelte tutte sulla leva; l'undecimo reggimento di fanteria avrà 320 reclute; i due battaglioni bersaglieri 180; l'artiglieria 25. Le reclute della Sardegna che saranno destinate ai corpi colà stanziati sono 725 che, aggiunte a 3580 soldati anziani, formano un totale di uomini 4308, che fra poco tempo verrà ad avere la Sardegna.

Signori senatori, egli è sotto la tutela, sotto la protezione, e, per così esprimermi, sotto l'ombra di questa forza che ho spedita in Sardegna nello spazio di quattro mesi, meno i cavalleggieri sardi che colà si trovavano, che in Sardegna si è compiuta quell'operazione che si diceva non solo difficile, ma che veniva da molti dichiarata impossibile, cioè la leva. Ebbene, io ho la soddisfazione di poter annunziare al Senato che la leva tocca al suo termine; anzi questa mane io ricevetti dall'intendente della provincia di Ozieri la seguente soddisfacentissima notizia. (*Legge la lettera dell'intendente d'Ozieri, nella quale si danno più soddisfacenti ragguagli della leva in Sardegna*)

Questo rapporto concorda con quegli altri che io aveva ricevuti relativi alle altre provincie; maniera che, io lo ripeto, questa importante e difficile operazione si è attivata in modo che supera ogni aspettazione.

Il signor senatore Musio ieri alla Camera, parlando non della provincia, ma della divisione di Nuoro, ha detto:

« Il signor ministro della guerra per provare che tutto in questo momento è esagerazione, ci ha letto il dispaccio dell'intendente generale di Nuoro il quale è puramente relativo alla leva, ed in cui lo assicurava che la leva per la prima volta imposta al paese non ha eccitato alcun tumulto ed ha avuto il miglior successo la novità della cosa, poichè in Sardegna l'atto dell'autorità è accolto con riverenza ed aveva quindi portato un esito non solo felice, ma non sperato, e non sperabile. Da questa lettera, la quale è dell'intendente generale di Nuoro, si prova l'effetto della sola leva; ma quale sia il pensiero dell'intendente generale di Nuoro intorno al difetto di forza armata è scritto in cinque, sei, sette lettere che sono or in mano dello stesso ministro dell'interno in data recente in cui è sempre supplicato l'aumento di forza.

« Ultimamente ha pure protestato che non poteva più rispondere dell'ordine della divisione, anzi amette pure uno stato lo stesso intendente generale di Nuoro dal quale risulta che tutta la forza di quella divisione, se non m'inganno, è di 36 uomini; divisione che costituisce il terzo della superficie della Sardegna, divisione altronde in manifesto disordine; divisione che per ogni altro elemento infelice desidera maggior protezione, maggior tutela, maggior cura per parte del Governo. Io diceva che leggerei prima un sunto di questi diversi documenti lasciando la scelta al signor ministro della guerra per leggere oltre quei quattro che ho proposto tutti quegli altri che egli possa desiderare. »

Io ho osservato come questa cosa abbia colpito, e colpito giustamente il Senato. Io non avevo documenti per giustificare l'operato, ed è per questo che mi credo in debito di parlare.

Ora io ho portato qui il rapporto della forza dei cavalleggieri. Questo non è giunto col corriere di questa mattina, ma alla data 24 novembre. Questa data non è antica.

Ecco il rapporto delle varie divisioni dei cavalleggieri nelle varie intendenze. La divisione di Cagliari ha 160 uomini con 148 cavalli. La divisione di Sassari 192 uomini con 159 cavalli. La divisione di Nuoro invece di 36, ha 160 cavalleggieri con 128 cavalli.

Nè questa è la sola forza che sia all'immediata disposizione dell'intendente di Nuoro, poichè io rilevo (quantunque chiamare non possa imponente, ma soltanto soddisfacente, la forza nella Sardegna) che di questa forza una buona parte trovasi nella divisione di Nuoro, come risulta dal seguente specchio dei vari distaccamenti qui indicati.

I distaccamenti sono i seguenti. (*Qui legge il riparto di 1110 uomini nei vari distaccamenti della divisione di Nuoro*) Io credo che con questa prova non mi si possa assolutamente attribuire la laccia di avere fatto nulla, di avere respinto ogni eccitamento verso la Sardegna.

Io credo avere fatto per la Sardegna tutto quello che era in mio debito, senza dimenticare che la mia responsabilità non si limita alla sola Sardegna, ma che debbo rispondere della forza armata in tutto lo Stato.

Esposte queste cose al Senato, non giudico necessario di ripetere tutte le ragioni addotte ieri relativamente ai carabinieri e ai cavalleggieri.

Dopo avere ben maturata la questione venni nell'intima convinzione che, col fare dei carabinieri e dei cavalleggieri un corpo solo, si rovinava i carabinieri di terraferma senza nè punto nè poco accrescere la forza nè morale, nè materiale dei cavalleggieri di Sardegna.

Io tutto metterò in opera, tutto farò perchè questi due corpi egualmente importanti, l'uno pel continente, l'altro per la Sardegna, abbiano a migliorare ed a soddisfare ai bisogni imperiosi che abbiamo da una parte e dall'altra.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alberto La Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Io domando scusa al Senato di tornare sopra alcuni argomenti stati detti ieri; ma io aveva chiesto ieri la parola perchè mi preme di rispondere a pochissime cose comprese nel discorso del signor ministro dell'interno.

Signori, io sarò brevissimo per quanto potrò, perchè desidero più d'ogni altro, e ben lo dovete capire, che questa questione sia presto finita.

Il signor ministro dell'interno ha detto che i ministri credevano che fosse bastate la forza quando venisse convenientemente adoperata.

Questo vuol dire, in due parole, che è stata male adoperata, e che chi disponeva di quella forza non sapeva il suo affare, o era negligente. Io questo biasimo potrei sopportarlo per mio conto, ma non lo posso sopportare per quelli che aveva sotto i miei ordini; e se io non prendessi la parola per rilevare una tale accusa crederei mancare al debito mio.

Signori, io ho continuamente fatto il mio dovere in Sardegna, e non mi sono occupato nè di scienze, nè d'altro; mi sono occupato del mestiere. Ora verrò a provarvelo, o signori.

Ho già detto che io non domandava un gran numero d'uomini; che anzi, ove ne avessi avuti mille di più, non avrei saputo che farne.

Io chiedeva allora soltanto il numero necessario per rispondere alle continue domande che da ogni lato mi piovevano onde reprimere i disordini che accadevano. E in singolar modo l'intendente di Nuoro, il quale scriveva l'altro giorno al Ministero che tutto va bene, mi scriveva lettere assai pressanti protestando ch'egli metteva sotto la mia responsabilità quanto potesse accadere se io non mandava forza bastante e pronta.

Signori, è stato detto ieri che i cavalleggieri erano impiegati a dei servizi ai quali non sono destinati. Io confesso sinceramente che quando giunsi nell'isola come commissario regio vi trovai dei gravissimi abusi; ma ho cercato di sradicarli, e credo che fintanto che io ho comandato in quell'isola, che è quanto dire in tre anni, non siamo accaduto che una sola volta di mandare una lettera con tre sigilli. Tutte le altre volte ch'io era costretto di supplire alla mancanza della posta, perchè non partiva in quei giorni, ho sempre spedito lettere con due sigilli, e sempre raccomandato di andare adagio. Io credo che in seguito alle mie istanze anche coloro che disponevano della forza nelle provincie non ne abbiano abusato, come forse ha creduto il signor ministro.

Io ho diminuito il servizio in modo che nella città di Cagliari, città di 50,000 anime, la guardia che era ad un tempo guardia principale, guardia del palazzo del Re, guardia di due tesorerie e guardia anche del comando generale tutto in una volta, era composta di un ufficiale e 14 uomini. Io penso che non si possa far di più; ho levato due o tre posti ed ebbi per questo delle grandissime rimostranze dal municipio. Con tutto questo i soldati non avevano che due notti di riposo, mentre il regolamento ne prescrive tre. Io non parlo di quello che è presente, ma di quello che era allora; e siccome ho inteso rimproverare che non si sapeva disporre della forza, io ho dovuto, ripeto, prendere forzatamente la parola per respingere tale imputazione. Faccio osservare che nei capoluoghi di provincia vi sono le carceri e tesorerie da custodire. Il signor ministro disse testè che ad Oristano vi sono 25 uomini, i quali hanno così da custodire in quelle carceri non sicure 200 carcerati. Io credo che non sia impiegata male la forza, mettendo ad Oristano 25 uomini per custodire 200 prigionieri.

Su questo punto ripeterò quello che ho detto, cioè che non ho mai inteso di domandare un numero strabocchevole di soldati; anzi non avrei saputo che farne. Ma credo che se il ministro facesse quello che io ebbi l'onore di consigliare, farebbe bene, cioè che invece di mantenere un numero stragrande di truppe fisso tutto l'anno nell'isola, facesse girare nella primavera, nelle stagioni in cui puossi facilmente percorrere il paese, una colonna mobile presa anche dalla guarnigione di Genova e le si facesse perlustrare tutto il paese per 50 e 40 giorni. Questo avrebbe fatto pel passato un grandissimo effetto e nello stesso tempo si sarebbero riscosse molte contribuzioni arretrate. Egli è certo, come dice assai bene l'intendente di Nuoro, che il Governo è rispettato; ma bisogna che egli si faccia rispettare.

Il ministro dell'interno parlando dei cavalleggieri ha detto che dovevasi cambiare la loro contabilità. Ieri ho annoverato tra gli inconvenienti che esistono nel servizio di quell'arma, che gli ufficiali ed i bassi ufficiali sono continuamente occupati a fare statti, a tirar righe, col timore di prendere abbaglio e di sottostare a qualche ritenzione; e questa preoccupazione, come ognuno vede, impedisce che si applichino alla polizia.

Dimanderei poi se la contabilità di cui parla il ministro dell'interno sia stata semplificata solamente per il reggimento dei cavalleggieri e per la cavalleria o per tutta la cavalleria soltanto; in qual caso non mi basterebbe.

Faccio una differenza: la cavalleria non è destinata ad essere frazionata come è destinato ad esserlo il reggimento dei cavalleggieri; perciò vorrei che ci fosse per questo una contabilità speciale.

Mi rincresce che il signor ministro dell'interno non sia al fatto delle cose dell'isola; egli dice: se nelle caserme vi stavano i carabinieri reali, vi potevano stare i cavalleggieri.

Ma faccio osservare che la caserma che era occupata dai carabinieri due anni fa minacciò rovina. Ho fatto portare via in 24 ore quanto ivi esisteva ed ho fatto sgombrare tutta la truppa; e dove l'ho messa? L'ho messa nelle antiche scuderie del vicere. Frattanto così messa non si può nemmeno fare il servizio ordinario; figuratevi poi quando si tratta di un servizio straordinario! Non vi sono le cose indispensabili ad un quartiere: il cortile è la piazza pubblica.

Si è cercato dappertutto, perfino nei conventi, ma non si è trovato verun luogo adatto per acquarterarvi quella truppa.

Io prego adunque il signor ministro dell'interno di concertarsi col ministro della guerra onde provvedere per la costruzione di una caserma dei cavalleggieri, e al signor ministro dell'interno in ispecie mi rivolgo per essere questa cosa speciale attribuzione del suo dicastero.

Dirò di più: i cavalleggieri sono allo scoperto, sono in piazza; ma avvertirò che ora avvi un'occasione propizia per stringere un buon contratto a tale riguardo.

Vi sono gli impresari delle strade i quali quando giunge la stagione estiva sono costretti di rinviare sul continente una quantità dei loro lavoranti, epperò con essi possono ottenere condizioni molto favorevoli per l'impresa di una caserma.

Queste cose io le dico per ischiarire meglio la questione, e le dico pacatamente. (*Il ministro dell'interno fa un movimento*)

Non so perchè il signor ministro dell'interno abbia da contrapporre movimenti dissuadenti.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Il movimento non era allusivo a ciò che ella diceva.

LA MARMORA ALBERTO. Le caserme poi degli altri luoghi sono in istato veramente deplorabile. I cavalleggieri non sono più nei luoghi in cui erano i carabinieri; quei luoghi sono tutti distrutti; di modo che esigono riattamenti e providenze da per tutto. Si aggiunga che vi sono ancora i Consigli divisionali mischiati in questo: e cosa ne avviene? cosa si fa? Gli uni dicono: non tocca a me; gli altri, lo stesso. Intanto vedo in Sedilo che i cavalli della stazione dei cavalleggieri sono anche allo scoperto, hanno sempre veduto le stelle, e stanno sempre nel fango. Ripeto che dall'uno si dice non tocca a me, dall'altro non è di mia competenza, e intanto la truppa si disgusta e viene ammalata.

Io credo, che il benessere del soldato debba grandemente interessare, e perciò non posso che raccomandarlo.

In ordine poi alla polizia, io trovo che questo non deve essere coricato sopra pagliaricci, ma sopra buoni letti; se v'è un soldato che debba riposare bene e solo è il cavalleggiere.

Talvolta occorre che la paglia è cattiva, perchè la buona si dà a mangiare ai cavalli; epperò sarebbe bene che il signor ministro provvedesse anche quel corpo de' necessari letti, massime che fatica moltissimo, e fa sacrifici immensi. Almeno godesse del vantaggio d'aver dei letti di ferro, come si hanno qui nel continente! In questo non credo d'essere indiscreto.

Il signor ministro dell'interno dice che quando i cavalleggieri faranno il servizio di pubblica sicurezza allora sarà finita la questione. Io credo invece che il nome solo di cara-

binere faccia anche qualche cosa per la rimembranza che ha lasciato; ma non insisto sopra di questo.

Ha parlato il signor ministro della guerra (e son d'accordo con lui) della difficoltà che ci sarebbe a che il corpo dei carabinieri dovesse ancora somministrare tutta la forza pubblica per quell'isola, e della difficoltà d'avere un corpo di 4000 uomini. Io comprendo perfettamente questa difficoltà.

D'altra parte io vedo indispensabile che vi sia nell'isola un corpo, il quale non venga considerato solamente come un corpo di repressione, ma che faccia anche il servizio di prevenzione. Inoltre bisogna che quegli uomini sappiano scrivere onde poter assistere all'uopo i giudici di mandamento, e sappiano fare un processo verbale: tutte queste cose sono inerenti al servizio. Se, come ha promesso il Ministero, si apriranno delle scuole per questi cavalleggieri, non posso più insistere molto sulla presenza dei carabinieri, tanto più sulla presenza immediata.

Conosco assai bene le difficoltà che ci sono, e non posso dimandare una cosa che so non potersi ottenere; ma io chieggo che si provveda per avere un servizio di polizia anche preventiva.

Io dunque prendendo norma da quanto ha detto l'altro giorno il signor ministro della guerra riguardo all'artiglieria che è divisa in reggimenti indipendenti l'uno dall'altro, crederei similmente di poter fare una proposta analoga cambiando il nome di cavalleggieri in quello di carabinieri di Sardegna, lasciar loro l'equipaggio alla leggiera che credo più adattato che l'equipaggio dei nostri carabinieri; anzi fossero d'accordo col loro nome ed armati di vere carabine a due colpi, tra le quali se ne conoscono di molto leggieri che sono adattabili a qualunque soldato.

Non dico questo senza fondamento, perchè quando era in Sardegna vedeva che ogniqua volta i cavalleggieri erano destinati a qualche spedizione un poco pericolosa, i marescialli d'alloggio e gli stessi cavalleggieri procuravano di farsi imprestare delle carabine a due colpi, perchè preferivano d'averne a due che a un solo colpo. I banditi hanno ora tutti i fucili a due colpi.

Domando se allo stesso modo che del reggimento Novara cavalleria e di altri reggimenti, si son fatti dei cavalleggieri, non si potrebbe fare coi cavalleggieri un corpo di carabinieri di Sardegna.

La ragione per cui trovo opportuno questo cambiamento di nome, è la seguente: dando il nome di carabinieri di Sardegna, si tranquillizzerebbe l'animo degli abitanti dell'isola i quali credono che il Ministero abbia intenzione, in caso di guerra, di richiamarli nel continente, abbandonando così intieramente l'isola al disordine. Questo timore è una delle cose che dispiacciono di più. Io penso, ripeto, che ove i Sardi sapessero esservi un corpo di carabinieri destinato espressamente per l'isola, il loro animo si farebbe assai tranquillo. (*Entra il ministro delle finanze*)

Questa non è cosa nuova, e vediamo nella vicina Corsica, dove io stetti più volte, che i gendarmi non sono vestiti come gli altri, ma bensì al tutto diversamente dai gendarmi di Francia. Io opino che sia lo stesso nell'Algeria dove però non ci sono stato.

Quindi ove si facesse del corpo dei cavalleggieri un corpo di carabinieri di Sardegna dipendenti o no dal comando generale, che avesse il capo in Sardegna e potesse provvedere ai casi più urgenti, io credo che sarebbesi trovato il mezzo termine per conciliare una cosa con l'altra.

Vi ha un'altra cosa ed è che l'organizzazione dei carabinieri come è nel continente non andrebbe bene in Sardegna,

perchè qui ve ne sono molti a piedi; laddove in Sardegna gli uomini a piedi fanno poco frutto, e convien che vadano a cavallo. E piccola ne sarebbe la spesa perchè in Sardegna i cavalli costano poco, e costa poco pure la manutenzione, essendo i foraggi solo a sessanta centesimi, mentre qui sono ad una lira. Per la qual cosa se si facesse questo corpo dovrebbe questo essere quasi tutto montato a cavallo, perchè dovendosi percorrere grandi spazi ogni giorno, e portare ad un tempo la provvigione per un paio di giorni, l'uomo a piedi non vi riuscirebbe.

Dunque io credo che se si facesse un corpo di carabinieri di Sardegna invece di lasciarlo sotto il nome di cavalleggieri, bisognerebbe che fosse montato a cavallo.

Vi ha pure un'altra ragione che avvalora la mia opinione di formare un corpo di carabinieri di Sardegna, ed è nella differenza del nome nei gradi, poichè ho veduto co' miei occhi che quegli isolani al vedere un maresciallo lo prendevano per qualche cosa di grande e lo rispettavano, e quel nome farebbe ancora qualche impressione; epperò domanderei (in caso che il Ministero giudichi di prendere in considerazione la mia proposta) che si lasciassero in quel corpo i nomi di brigadiere e maresciallo perchè sono stato testimone del pessimo effetto che ha fatto nel paese stesso questo mutamento di nome il quale ha umiliati tutti i graduati.

Colà quando si vedeva un maresciallo, si esclamava: Oh! oh! pare un signore! Se si vede un sergente, si crede subito che egli debba essere un uomo avvezzo alle bettole: di tutto questo io credo che il Governo debba tenere conto.

Vi ha poi un altro vantaggio a fare un corpo preciso in Sardegna, ed è quello di avere sia delle reclute, sia degli ingaggiamenti volontari tra le persone del paese, perchè bisogna dirlo francamente, si avrebbe così il vantaggio dell'idioma, ed anche quello della salute, abituati come sono al clima.

Dunque tutte queste cose concorrono a corroborare le idee che io aveva espresse l'altro giorno insistendo per avere dei carabinieri fatti; e corrobora pure la mia idea quanto venne detto l'altro giorno dal ministro dell'interno, che cioè vi sarebbero delle scuole e si semplificherebbe la contabilità affinchè gli ufficiali e bassi ufficiali che devono attendere al servizio pubblico non siano tutto il giorno impiegati in cure di amministrazione.

Si faccia poi specialmente che siano bene alloggiati, bene coperti, che abbiano buone case, buoni letti, e che siano decentemente pagati.

Io lo ripeto, con ciò, vi è una quantità di giovani che sanno leggere e scrivere nel paese i quali si metteranno in quell'arma; ma se sono mal pagati e se sono costretti a dormire come nei nostri paesi dormono i porci, come molte volte sono costretti a dormire i cavalleggieri di Sardegna, allora certamente non vi sarà mai alcuno che voglia entrarvi. Ora dunque se il Governo darà provvedimenti per queste cose, io opino che a breve andare si potrà avere un corpo di vera polizia il quale soddisfaccia ai bisogni di quell'isola.

Intanto senza insistere sul nome chieggo che si provveda per un corpo che faccia la polizia preventiva, poichè questo è quanto manca alla Sardegna, mentre la polizia repressiva si fa a meraviglia.

Io adunque sono d'accordo col ministro dell'interno, quando mi assicura che il Governo intenda stabilire queste scuole, intenda semplificare la contabilità dei cavalleggieri.

Io inoltre lo prego d'interessarsi affinchè siano ricoverati abbiano caserme adattate al loro servizio, ed i mobili occorrenti di cui mancano affatto al giorno d'oggi, così i mare-

sciali non sanno dove deporre le carte relative al loro servizio. E ciò è tanto vero, che l'anno scorso per mettere una stazione in Sarrocco (poichè colà abitava il signor Siotto-Pintor, che tutti conosciamo, il quale avendo ricevuti due di quei saluti alla finestra, di cui ho fatto parola ieri, aveva fatto istanze per avere una stazione che era necessarissima) ci vollero mille sforzi, poichè mancavano i mobili, e le autorità scansavansi dal provvederli, dicendo che a loro non spettava. Ma siccome il colonnello protestava che non avrebbe mandati gli uomini se la stazione non era provvista di mobili, così finalmente l'intendente ha dato un tavolino, un altro funzionario ha fatto mettere una chiave ad un armadio, e così via via si poterono mettere insieme i mobili occorrenti, ed allora la stazione di Sarrocco fu impiantata.

Io parlo di queste difficoltà che sono vere miserie, ma pure esse sono quelle che incagliano il servizio.

Io dirigo adunque al signor ministro dell'interno la preghiera di volersi ben concertare cogli intendenti generali, perchè nelle occorrenze non si sia mandati da Erode a Pilato, da Pilato a non so chi, ma si sappia chi debba provvedere al servizio, poichè altrimenti questo non si fa.

Il signor ministro della guerra diceva, con ragione, che respinge l'ordine del giorno formulato solo contro di lui. Io ammetto perfettamente tale protesta, poichè tutti i mali che si risentono non provengono dalla mancanza di forze, ma anche da condizioni che sono estranee al ministro della guerra, come, per esempio, da sindaci pessimi, sui quali il Governo dovrebbe avere anche un poco l'occhio. Io so di un sindaco, il quale, per quanto mi è stato riferito, era egli stesso immischiato nella demolizione delle tanche, ed ha avvisato i complici che in quel giorno partivano i cavalleggieri per andarli a sorprendere. Convieni che il Governo insista presso gli intendenti affinchè facciano attenzione su queste cose, che sono assai gravi.

Ci sono anche dei cattivi intendenti, e non posso fare a meno di dire esservene di quelli che alla sera se ne vanno per le vie cantando, facendo schiamazzi ed orgie, e proibiscono i cavalleggieri di fare le pattuglie per non essere molestati mentre commettono questi disordini. (*Sensazione*) Il Ministero deve provvedere a ciò.

Ci ha pure un altro guaio, e poichè ho la parola, mi prendo la libertà di chiederne al Ministero una spiegazione.

Non esiste in tutta la Sardegna un giornale del Governo, e mentre ci sono dei giornali che predicano apertamente l'odio e lo sprezzo contro le autorità, non vi ha una persona preposta a redarre un articolo per fare vedere la falsità, per combattere queste dottrine, le quali eccitano in tutti i paesi, in tutti i villaggi, odio e disprezzo profondo contro il Governo. Il Governo, dico, deve pensare che vi sia anche un giornale ufficiale nella Sardegna come vi è in Savoia.

Il signor conte Sclopis, nostro collega, l'anno scorso ha parlato di Corti d'Assise...

PRESIDENTE. È cosa estranea...

LA MARMORA ALBERTO. Io credo che le Corti d'Assise non siano cose da proporsi per la Sardegna finchè non vi si chiederanno; ma però sarebbe una misura la quale porterebbe un gran vantaggio alla giustizia.

Adesso, o signori, io entro in una considerazione generale. Siccome domani forse non parleremo più della Sardegna, così permettetemi ancora due parole e concedetemi alquanto momenti di ascolto. La Sardegna, dopo l'unione di Genova al continente, ha cambiato intieramente di valore da quello che era per lo passato, massime poi dopo che il commercio di Genova ha preso una certa estensione: l'importanza di

quell'isola si deve ripetere dalla considerazione che non solamente è nostra, ma che non sia di un altro. Essa è l'avanguardia di Genova, come ho scritto pochi mesi fa.

Se Corfù e Candia appartenessero all'Austria come appartiene la Sardegna al Piemonte, io credo che non si sentirebbero certi discorsi ridicoli nè a Trieste nè a Vienna i quali si sentono sulla Sardegna in Torino. Se la Sardegna ha guadagnato già assai di valore dopo l'unione di Genova col Piemonte, adesso che si va ad aprire la strada ferrata nell'Egitto, tutte le navi (fuori quelle che vengono nel nostro mare di Genova, a Livorno, a Roma e Napoli) passeranno davanti alla Sardegna e le daranno un valore di più; egli è come una casa la quale una volta era coperta da altre case ed ora si è fatta una piazza vicina, una strada, epperchè essa ha duplicato di valore. Dunque vi prego di considerare non solamente i sacrifici che bisogna fare per trarre da questo paese i maggiori vantaggi (ed una parte grande certamente si trarrà), ma bisogna considerare che il suo valore va aumentando tutti i giorni, sia per la posizione che per l'andamento del commercio. Mi rincresce che il signor ministro della marina sia testè uscito, perchè avrei voluto interpellarlo sulla fermata che fa il vapore a Tortoli. Rimanderò ad altra occasione tale interpellanza.

Si fa partire adesso il vapore di notte da Cagliari e da Genova solamente perchè si deve fermare in un dato luogo.

Bisogna che da un porto e dall'altro per poter arrivare di giorno in quel luogo parli di notte: e perchè? Per portare il cioccolato al vescovo. (*ilarità*) Che si dirà di questa misura? Ma io lascio questa misura tenebrosa, mi riservo ad altra occasione.

Signori, si è molto parlato della Sardegna, e forse anche a sazietà, ma conoscersi bene, non si conosce. Se non si credono quelli che sono sardi, o quelli che si suppongono un po' influenzati da questi, fate una cosa, fatela, e sarà meglio, io ve la propongo. Fatela visitare espressamente; nominate nel seno del Parlamento una Commissione che vada a fare un viaggio nell'isola e studi ben bene i bisogni del paese. Io sono persuaso che questa Commissione farebbe un magnifico lavoro, e tranquillerebbe anche l'animo dei ministri e di tutto il mondo, purchè fosse una Commissione ben scelta, e composta di persone che non si lascino influenzare. Vorrei inoltre che questa Commissione, onde vedere facilmente le cose da vicino, non risiedesse in Cagliari, ma girasse, e si avanzasse nell'interno: da Cagliari non si conosce l'isola.

L'altro giorno quando io mossi rimproveri sulla poca cura che vi ha nel concertare bene le cose, io non ho fatto allusione a questo Ministero: del Ministero attuale io non ho parlato; esso ha fatte molte cose, ma non le ha coordinate; è questo che voleva dire: ha praticato delle strade, ma riguardo a queste tutti sanno che è una specie di dovere che gli incombe; giacchè cosa direste d'un padre che avendo due figli, all'uno desse cavalli e carrozze, e l'altro lasciasse andar scalzo? Le strade si fanno e sono utilissime per la civilizzazione del paese, ma colle strade deve pur esservi la pubblica sicurezza, ed è su di essa che io persistetti così a lungo.

Signori, quando la Sardegna vedrà che il Governo si occupa realmente ed efficacemente di lei, io mi rendo certo che il concetto che essa ha del Governo, massime dopo che tanti giornali gli provocano contro l'ira dell'universale, tornerà in breve tempo e buono e sano.

Non tutti opinano che il Governo abbia le intenzioni che ha: io sono il primo a dirlo, e lo debbo dire, o signori. Conchiudo ripetendo che tutti i mali attuali dell'isola non sono imputabili solamente al difetto di forza materiale militare,

epperò non credo di dovermi associare al biasimo esternato ieri dal mio collega il senatore Musio nel suo ordine del giorno, il quale farebbe rimproveri ad un solo ministro, mentre io opino che se ne debbano fare a tutti i ministri.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Signori senatori: ieri io aveva in animo di proporre un ordine del giorno motivato, perchè ponesse un termine di giustizia e di ragione quale si aspetta da tutti, credo, a questa già protratta discussione. Se ieri avessi avuto campo a parlare, io mi sarei ristretto in brevissimi termini, avvalorandomi cioè di quanto erasi già detto dai miei colleghi, e da quanto aveva udito dal Ministero. Ma a quella legge di brevità che mi sarei imposta ieri, è forza che oggi, e in qualche parte, io mi sottragga, e per conseguenza a voi domandi benigna indulgenza e sofferenza nel sostenere la ripetizione di alcuni fatti, che già vennero citati in questa discussione; poichè dovendo io proporvi un ordine del giorno, il quale si dilunga in parte da quello proposto dal nostro onorevole collega Musio, conviene che alla vostra memoria si riconducano immediatamente que' fatti e quei ragionamenti che possono appoggiarlo.

Signori, rivelazioni importanti ci furono fatte in questa materia, dell'isola di Sardegna, rivelazioni di fatti e rivelazioni di mezzi. Dico rivelazioni, e non pronunzio questa parola senza qualche rammarico, perchè, francamente lo confesso, io avrei prescelto che questa narrazione di uno stato così miserando di cose, ci fosse giunta prima dal banco dei ministri, che non dal recinto di quest'Assemblea; perocchè io credo che i depositari del potere hanno il dovere, quando tali sono le cose, che non possono condursi a bene coi mezzi ordinari, di chiederne degli straordinari; ma finchè non ne chiedono, forza è che soccombano alla responsabilità non solamente del male che si operò, ma della deficienza dei mezzi esistenti.

Io per conseguenza, lo ripeto, in questa parte non posso assolvere da certe taccie il Ministero. Credo che esso preparasse in silenzio quei sussidi, quei miglioramenti, quei rinforzi che anche questa mane ci vennero esposti dal ministro della guerra: ma tant'è, la piaga è antica, il male dura da più di un anno, e nella prima parte di questa Sessione si poteva dal Ministero eccitare, se non la certezza, almeno il dubbio, che alle condizioni della Sardegna richiedansi non dirò misure eccezionali, ma dirò poteri straordinari.

Esaminiamo la condizione dell'isola di Sardegna brevemente quale ci fu esposta da due dei nostri onorevoli colleghi, tutti due diremo quasi appartenenti all'isola, l'uno per nascita, l'altro per lungo e meritevolissimo incolato.

Da questa doppia voce noi sicuramente possiamo ritrarre il vero; che se noi volessimo ritrarre da questa sola voce, io e tutti gli altri miei colleghi, che si sono fatti un dovere di prendere informazioni accessorie in questa parte, potrebbero dire, come diceva Cicerone parlando della Sicilia: *Si universa provincia loqui posset, hac voce loqueretur.* Qual è la condizione della Sardegna? Una specie d'anarchia, forza è dirlo; triste parola, ma l'inaugurazione del sistema della libertà legale, di quel sistema che dovrebbe essere paladio a tutti i buoni, freno a tutti i malvagi, è stato quivi una inaugurazione di maggiori disordini.

Permettetemi, o signori, che vi riconduca alla memoria alcuni fatti, alcuni risultati statistici dei reati, che si sono commessi in Sardegna nel corso di 12 mesi. Prenderò i totali, ed i titoli dei reati: omicidii 197; omicidii tentati 169; spari a porte e finestre 117; grassazioni 63; furti ordinari 111; ruba di bestiami 98; morti, ferite, mutilazioni di be-

stiami 70; distruzione di tanche 28; incendi di proprietà 104; recisioni e devastazioni di alberi fruttiferi 20; in totale, se mal non mi appongo, 979 reati nel corso di 12 mesi. La Sardegna conta poco più di 500 mila abitanti, dunque facendo una proporzione, sarebbero poco meno di due reati per ogni mille abitanti.

Se noi ci volgiamo a poca distanza della Sardegna, se noi esaminiamo il rendiconto statistico criminale della vicina Corsica, isola non tanto privilegiata di cielo quanto la Sardegna, e non tanto atta a mezzi coercitivi e preventivi, quanto quest'isola stessa, noi vi troviamo una disparità che sicuramente non torna a lode nostra.

L'ultimo rendiconto della giustizia criminale francese per l'anno 1849 ci dà per i crimini in Corsica un numero d'accusati in totale di 236. Qui parlo d'accusati perchè voi ben sapete, o signori, che nelle statistiche si prende il numero degli accusati.

Siccome noi non abbiamo ancora per nostra disgrazia una statistica criminale in Sardegna, bisogna che calcoliamo sui reati; ma in certa guisa le accuse corrispondono ai fatti. Dunque in Corsica su poco più di 236 mila abitanti, poco meno della metà della popolazione di Sardegna, la proporzione degli accusati in Corsica è di un accusato sopra 976 abitanti: questo vuol dire che la Sardegna ci dà un prodotto, una differenza del doppio quasi di reati di quanti se ne commettono in Corsica; e noto sempre che credo più facile il provvedere ai bisogni della giustizia in Sardegna di quello che lo sia in Corsica.

Questo fatto è esistente; il Ministero non lo ha contraddetto; per conseguenza noi non abbiamo che a deplorarlo. Ma poichè vi furono querele, dobbiamo cercare i mezzi per cui cessi prontamente questa condizione anormale che sicuramente oltre all'imporre a tutte le parti la sovranità, e soprattutto al potere esecutivo una terribile responsabilità, se procedesse più oltre, comprometterebbe grandemente l'esistenza stessa dell'isola, e forse o tosto o tardi contribuirebbe grandemente a mutarne i destini.

Vengo per conseguenza, o signori, alla rivelazione dei mezzi. Questa rivelazione di mezzi diede luogo ad una polemica la quale dettata da ogni parte dal desiderio di venire ai migliori effetti possibili, non potè per altro spogliarsi di un certo calore; poichè gli uni testimoni del male lo rappresentavano con vivi colori, gli altri solleciti, e teneri di poter riempire la loro missione, rispondevano con eguale vivezza, e sicuramente da una parte e dall'altra vi era uguale sincerità.

Si parlò di esclusività di mezzi di forza, si parlò di combinazione di mezzi legislativi. Io credo col signor ministro degli interni, secondo che diceva nella tornata di ieri l'altro, che non ad un difetto solo, ma a due sia da attribuire questo stato anormale della Sardegna; io quindi volentieri mi accosterò a tutte quelle misure che rispondendo al principio delle nostre istituzioni varranno a rimediare ai mali, od almeno a moderarli, e quanto più prontamente sia possibile. Imperocchè quando non si potesse fare una legge la quale per essere compiuta in tutte le sue parti richiedesse un esame di lungo tempo, io bramerei che il Ministero ce ne proponesse una provvisoria, perchè, siccome spero che questo stato di cose non debba essere che provvisorio, mi accontenterei anche di questa.

Il signor ministro dell'interno nella tornata di ieri l'altro ci diceva: « La Sardegna venne pareggiata alla terraferma; essa dal Ministero è considerata come parte integrante dello Stato, e non vi ha cura, non vi ha diligenza che non sia

estesa alla Sardegna come a tutte le parti dello Stato. » Qui, se non fosse che non intendo di allargare la discussione oltre i termini ordinari, mi permetterei di rassegnare al signor ministro anche qualche lagnanza sullo stato della sicurezza pubblica in terraferma, perchè tuttodi crescono i reati, tuttodi s'indebolisce la forza, tuttodi reclamano le provincie e la capitale che si ponga un freno a questo stato di cose che è l'antagonismo vero della libertà legale. (Bravo!)

Ma forse tornerò sopra questa materia appositamente in altra circostanza.

Ora mi limito a parlare della Sardegna, e credo che sia necessario di provvedervi. Mi consolo di vedere in fatti che si sia già provveduto; ma non basta quello che si è fatto, e non basta per le ragioni che furono con tanta cognizione di causa esposte dai nostri colleghi i senatori interpellanti, perchè probabilmente quella massa di forza militare maggiore che fu secondata in Sardegna e che già riuscì a bene, poichè si compì con tanta felicità l'operazione della leva, probabilmente, ripeto, quella forza non potrebbe mantenersi continuamente nell'isola, oppure non vestirebbe tal carattere di forza legale da poter antivenire quei pericoli a cui noi vogliamo portare rimedio.

Io non credo, o signori, che si possa dubitare che quando verrà stabilita una forza militare in Sardegna, alla quale si dia il nome che si vuole, ma a cui si attribuisca quella qualità di agente di polizia giudiziaria che avevano i carabinieri, si venga anche ad ottenere quel medesimo felicissimo risultato che si era ottenuto pel corso di undici anni, quando il corpo dei carabinieri reali, benemerito quant'altri mai anche in quel tempo, fece sì che i Sardi si rallegrassero della sua presenza, e molti si dolessero della sua partita.

Anzi, a tutto quello che si è detto sull'efficacia ed utilità della presenza del corpo dei carabinieri reali in Sardegna, io debbo aggiungere essere a mia precisa notizia come dopo partito quel corpo, prima assai che venissero agli ordini costituzionali, il supremo Consiglio di Sardegna il quale richiama la qualità di funzionario politico a quella di funzionario giuridico, rappresentava ripetutamente al Re Carlo Alberto la necessità, l'urgenza di rimettere i carabinieri in Sardegna. Dunque questo voto non è un voto di pochi giorni, è un voto di molti anni, è un voto che si è creato dacchè l'operazione di richiamarli fu riconosciuta come assolutamente di cattivissimo effetto.

Io non istarò, come fece l'onorevole mio collega ed amico senatore Alberto La Marmora, ad esaminare con quali condizioni si possa formare un corpo di carabinieri reali, come si possa supplirvi mettendo in loro vece i cavalleggieri; ma io dirò al Governo: provvedete, e provvedete energicamente e presto; che a questa piaga della Sardegna voi dovete rimarginare prestissimo, perchè se non la rimarginate sarà di cattivo esempio a tutte le altre parti del regno; oltre che sarà sempre una condizione che peserà su tutti quelli che vi avranno avuto parte indirettamente, o direttamente, o non provvedendo, o negando i sussidi che sono necessari.

Quanto alle disposizioni legislative io non ne parlerò fino a che non veda il progetto che il signor ministro dell'interno mi pare abbia indicato tenere già in pronto, ed essere disposto a presentare alla sanzione del Parlamento.

Ma non posso cessare di parlare senza dichiarare che non potrei accostarmi all'opinione che venne emessa dal signor ministro della guerra nella discussione ripetutamente, vale a dire, che non ci fosse cagione di rimprovero, o se non si vuole di rimprovero, di osservazioni per difetto di forza mi-

litare, dacchè non c'era mai stata ribellione alla forza armata.

Qui mi pare che, o io non ho ben inteso, o si sarebbe stabilito un canone, che sarebbe contrario a tutti i principii politici.

Si dovrà aspettare ad adoperare i rimedi più efficaci quando saremo giunti allo stato di ribellione? Come! In quel momento si crederà di servire all'intento governativo, quando avrete la guerra dichiarata, la guerra civile, la più terribile delle calamità?

Signori, il primo dovere di ogni Governo è quello di antivenire; le colpe si svelano dopo, e i meriti si svelano anche dopo, e per conseguenza io non posso consentire a simili teorie.

Io credo che il Governo debba prevenire sempre; e quando ha bisogno di uomini, ne prenda cento, ne prenda mille, ma non s'attenti di dire: non vi fu confronto degli insorgenti contro l'autorità pubblica. Trista consolazione è questa, anzi consolazione frammista di pianto! Io non ho idea di altra teoria simile a questa fuorchè d'un ordine dell'antico Senato di Milano nella prima metà del secolo scorso, quando la Lombardia giaceva sotto il pessimo dei Governi e non erano ancora venuti a rallegrarla i provvedimenti dei Cristiani e dei Firmian, distinti personaggi che ressero quella contrada. Che fece il Senato di Milano trovando tutto il paese infestato dai ladroni, trovando dappertutto confusione? Egli disse che ognuno si guardasse da sè, che provvedesse da sè! Io non so se ho male inteso, ma una frase uscita dalla bocca del signor ministro della guerra *avant'ieri* mi lascia credere che si opinasse che il concorso dei cittadini fosse da mettersi quasi condizione primitiva di sicurezza pubblica.

Questo non è; il Governo ha il debito, ed il cittadino ha il diritto di esigere che si provveda anzitutto, e quando per circostanze straordinarie, ma che il Governo non abbia potuto prevedere, si esige accessoriamente il concorso dei cittadini, allora solamente si potrà pretendere che tutti uniscano la loro forza pel fine stesso.

Ma il Governo non può salvarsi dicendo: gli altri debbono fare; egli deve operare. Od egli ha i mezzi, e ne usi ampiamente e con energia; o non li ha, e venga a domandarli al Parlamento. Il Parlamento sente i suoi doveri, sente bastantemente la difficoltà delle nostre condizioni, nelle quali non conserveremo la libertà se non manterremo l'ordine, se non manterremo il rispetto alle leggi e la sicurezza delle persone, per non poter dubitare che non sia per approvare le istanze del Ministero, e per prestargli opportuni sussidi.

Premesse queste osservazioni, io vi propongo, o signori, l'ordine del giorno seguente:

« Il Senato, ritenuta la gravità dei fatti riferiti dai senatori interpellanti; ritenuta la conseguente urgenza di porvi rimedio, invita il Ministero a provvedere con sollecitudine ed energia, affinchè la tranquillità pubblica, e la sicurezza delle persone e delle proprietà siano stabilite e mantenute nell'isola di Sardegna; e passa all'ordine del giorno. »

Il mio ordine del giorno, come vedete, o signori, si discosta da quello del senatore Musio, inquantochè il mio comprende la generalità dei fatti, il mio accenna alla generalità dello scopo, lascia in libera balla del Governo di adoperare quei mezzi che ad esso sembreranno più opportuni, poichè io non credetti misura parlamentare lo indicare al Ministero la scelta di un mezzo piuttosto che di un altro. Il Ministero assume la responsabilità; dunque egli deve avere la scelta dei mezzi. Questi saranno proposti; se saranno ido-

nei, noi gli accorderemo, ma frattanto nessuna anticipazione si debbe fare sopra ciò che ad esso spetta di operare. E di più quest'ordine del giorno, come pur vedete, o signori, non tocca a nessuna personalità di ministro. Io credo, come ieri diceva il ministro delle finanze, che tutto il Ministero sia solidario, e non credo che vi fosse neppur bisogno che si venisse a far questa dichiarazione, perchè è un principio di diritto costituzionale che in una misura di grande importanza come è questa, quel ministro che deve operare principalmente, o è d'accordo co' suoi colleghi ed opera solidariamente con loro, o è dissenziente, e allora debbe la maggioranza stare al potere, l'altra dimettersi. Io quindi ritengo che non a un solo ministro, non con specialità di mezzi, si debba inculcare questo dovere.

Io proclamo la gravità de' fatti; essi sono incontestabili e incontestati: io proclamo la necessità dei mezzi; essi saranno scelti dal Ministero: io proclamo l'urgenza, e quest'urgenza è tale che nessun'ora dovrebbe passare d'ora in poi senza che si cercasse gradatamente, razionalmente a preparare, a porre in opera i più efficaci, i più consistenti e i più assoluti rimedi sempre consoni co' principii delle nostre istituzioni costituzionali.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Il Senato riconoscerà facilmente quanto mi rincresca di vedere prolungata questa discussione; ma l'ultimo discorso dell'onorevole senatore Sclopis mi obbliga a fare ancora alcune osservazioni sull'argomento che ci occupa.

Anzitutto dirò poche cose in risposta alle nuove osservazioni fatte dall'onorevole senatore Alberto La Marmora.

Sostanzialmente il senatore La Marmora ha ridotto in oggi la discussione al punto dell'imperfetta organizzazione del servizio della pubblica sicurezza. Mediante la compiuta sistemazione di tutto ciò che riguarda ed ha tratto al corpo incaricato di questo servizio, cioè al corpo de' cavalleggieri, si andrà al riparo d'ogni cosa. Egli ha inoltre parlato delle caserme; veramente è dolente il Ministero non solo di avere potuto far poco fin qui, ma che in tanti anni per l'addietro nulla siasi mai fatto.

Sa il senatore La Marmora quante difficoltà vi siano onde ottenere dai comuni e dai Consigli provinciali e divisionali, qualche provvedimento al riguardo.

Però io ho l'onore d'assicurare il Senato che il Governo se ne è occupato e se ne occupa; che farà tutte le opportune istanze presso chi di ragione, onde queste caserme si ottengano, onde siano ben allagate nelle diverse stazioni, in cui dovranno collocarsi i cavalleggieri.

Fece poscia parola dei mobili, ed a questo riguardo gli osserverò che anche sul continente, da quanto mi risulta, vi sono tuttavolta delle difficoltà a provvedere le caserme del necessario impiego.

Ad ogni modo egli raccomanda che i cavalleggieri siano ben tenuti, bene alloggiati. A tutto questo ha cercato finora di provvedere il Ministero, e provvederà ulteriormente, dichiarando che già fu ordinata la confezione dei letti, se non isbaglio, a Genova; onde, come ben si scorge, il Ministero nulla ommette di ciò che possa avere tratto al benessere e buona tenuta di questo corpo, e degli uomini che ne fanno parte, siccome nulla ommette per il benessere in generale dei soldati di tutto l'esercito.

Il senatore La Marmora ha parlato de' sindaci; io posso ammettere facilmente che vi siano de' sindaci i quali non compiono esattamente al dovere loro, ma voglio credere che ciò non provenga dalla scelta poco adatta fatta dal Governo, e che derivi invece da ciò che in molti comuni non si può ottenere

che la nomina de' sindaci cada sopra persone abbastanza colte per amministrare il comune nel modo che si desidererebbe. Questa scelta verrà ogni dì a farsi migliore col progredire della civiltà nei comuni rurali della Sardegna. Quello che più specialmente mi duole si è, che vennero fatte per parte del senatore La Marmora anche lagnanze, se non ho male udito, contro gli intendenti: si è per la prima volta che ho udito farne lagnanze, e io voglio ancora credere che il signor senatore a loro riguardo è stato male informato...

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Ad ogni modo mi adopererò anche per sapere quale sia il vero stato delle cose, e se anche da questo lato vi sia il male che venne accennato.

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'avrà dopo. Ve ne sono molti altri che l'hanno chiesta prima di lei.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Tornando per un momento al corpo addetto al servizio della sicurezza pubblica, il senatore La Marmora ha conchiuso che quando i cavalleggieri siano tenuti in sostanza come i carabinieri, non vi può essere difficoltà a che venga loro dato il nome di carabinieri.

Certamente non vi avrebbe difficoltà il Governo, qualora una tal mutazione di nome potesse realmente produrre tutti quegli effetti che se ne sperano. Ma però ognuno sa come talvolta siano i corpi gelosi delle loro denominazioni; quindi questa operazione, la quale per il Governo è di pochissima importanza, dovrebbe pur essere, non dirò consentita, ma quanto meno accettata agli ufficiali di quel corpo, il quale vuol essere ad ogni modo incoraggiato ed eccitato ad un buon servizio; e perciò il Governo, quantunque abbia libera la scelta, deve però eziandio consultarlo onde le cose procedano d'accordo.

Per far conoscere al senatore La Marmora quanto il corpo dei cavalleggieri stia a cuore al Governo e la premura che ha per renderne l'organizzazione perfetta farò ancora una osservazione. La somma stanziata in bilancio per i cavalleggieri di Sardegna ammontava nel 1847 a lire 574,115; ora essa invece ammonta, stante la proposta fattane dal Ministero nel bilancio del 1852, a lire 918,896; onde vi ha un aumento per quel corpo, esclusivamente addetto al servizio di pubblica sicurezza, di lire 340,781 nelle attuali circostanze; dal che si può dedurre quanta importanza metta il Governo nel far sì che riesca il più che è possibile compiuto il servizio di sicurezza pubblica in Sardegna.

Passo ora alle cose dette dall'onorevole senatore Sclopis, e qui dirò anzitutto che per le considerazioni da lui svolte e per termini stessi con cui è concepito il suo ordine del giorno, il Ministero non saprebbe risolversi ad accettarlo; poichè quantunque la parola non esista nei termini dell'ordine del giorno, il biasimo...

SCLOPIS. Domando la parola.

GALVAGNO, ministro dell'interno....la censura verrebbe pur sempre dalle considerazioni che l'hanno preceduto e che l'hanno indotto a presentarlo.

E tanto è vero che, secondo quell'ordine del giorno, il Senato verrebbe non solo a non tenere conto delle cose dette dal Ministero, ma verrebbe invece ad appoggiare la censura fatta al Ministero di non avere mai nulla fin qui operato nell'interesse della Sardegna.

Il senatore Sclopis ha parlato di rivelazioni fatte dai due senatori preopinanti sullo stato della Sardegna; io prego il signor senatore Sclopis di ben ritenere che quantunque il Parlamento nell'anno scorso abbia seduto per assai lungo tempo, non si levò tuttavia questione al riguardo, e ciò per-

chè il male non era certamente della gravità a cui potè pervenire durante l'assenza del Parlamento.

Non creda tuttavia l'onorevole preopinante che il Ministero se ne stesse colle mani alla cintola; lo sanno i deputati, lo sanno, credo, se non erro, alcuni senatori. I deputati furono specialmente da me, credo due, o tre volte chiamati a Consiglio per vedere quali misure più convenissero alla Sardegna; e comunque diverse fossero le opinioni dei deputati, nessuno però era d'avviso che per allora si dovesse toccare alla legislazione; ed ecco il motivo per cui non ostante la presenza di tante distinte persone dell'isola di Sardegna essa non fu oggetto di discussione nel Parlamento.

Il Ministero intanto provvedeva in quel modo che meglio credeva non senza renderne consapevoli le persone più interessate; ma esso però non credette in allora conveniente di portare questa discussione al Parlamento.

Non credo dunque che le cose dette si possano chiamare rivelazioni; le cose dette sono relative a fatti succeduti e che succedettero durante l'assenza del Parlamento; sono perciò note al pubblico come lo sono al Ministero; quindi esso non crede che quanto vennero dicendo i signori preopinanti abbia mostrato il male più grave di quello che veramente non lo vedesse il Ministero medesimo.

La condizione della Sardegna, diceva il conte Sclopis, se non richiede misure eccezionali, richiede almeno poteri straordinari.

Ora, o signori, io non so che cosa siano le misure eccezionali se non consistono ne' poteri straordinari; ma nè le une nè gli altri richiederemo; bensì solamente qualche modificazione nelle disposizioni legislative che più sia indispensabile per l'isola di Sardegna.

Mi si dice: perchè non ha ancora il Ministero presentato una legge al proposito? Questo è ragionato; ma rispondo che da quanto si è detto finora la discussione versa da pochi mesi a questa parte sul punto se un aumento di forze possa essere sufficiente per ottenere questo scopo o se colla forza esistente lo scopo medesimo si possa conseguire.

Il comandante attuale della forza dell'isola lo spera, la cosa lo non la credo disperata; tuttavia sono disposto a presentare e chiedere al Parlamento le modificazioni necessarie alla attuale legislazione.

Il Governo adunque, lo ripeto, è intento a fare per la Sardegna tutto ciò che egli sa essere dover suo. Quindi rimanendo escluso che la gravità del male si sia rivelata da prima di un anno a questa parte, rimane altresì evidente che non avrebbe certamente potuto il Ministero provvedervi prima d'ora.

Il senatore Sclopis ha creduto di poter fare un confronto dell'isola di Sardegna coll'isola di Corsica per conchiuderne che i reati sono molto più numerosi in quella che non lo siano in questa.

Trattandosi della Corsica, dove per lo più è questione di banditi, quantunque le persone accusate non siano state in un anno che duecento, ciò però non ha nulla che fare col numero dei reati, poichè il bandito commette certamente più di uno, di due o tre reati, quando ha bisogno di vivere, perseguitato com'è dalla forza pubblica.

Dal numero adunque degli accusati non puossi rettamente argomentare il numero dei reati. Voglio ammettere tuttavia che momentaneamente in Sardegna il numero dei reati sia cresciuto: non ho qui la statistica degli anni precedenti (ed è questo che converrebbe avere per argomentare su di una base giusta e fondata); se non che mi giova osservare che sappiamo pure come sia ancora infestata la Corsica dai ban-

diti, quantunque essa goda da 50 anni dei benefici di una legislazione abbastanza forte, la cui esecuzione è garantita da una nazione fortissima; che sappiamo pure non avere la Corsica, non ostante questa legislazione, non ostante tutte le cure del Governo francese, raggiunto ancora quello stato di civiltà a cui tendono gli sforzi del Governo centrale.

Locchè mi porta a dire che il Governo, servendosi di tutti i mezzi necessari per ristabilire la pubblica sicurezza in Sardegna, vi riuscirà, ma non crederà certo il Senato che egli possa riuscire in Sardegna così perfettamente come riuscirebbe in qualche altro luogo del continente. Ripeto ancora che dalle ammissioni fatte ieri dagli onorevoli preopinanti si scorge che il male più grave è ristretto alla divisione di Nuoro. Quindi rigetto assolutamente l'epiteto di anarchia che piacque al senatore Sclopis di dare alla Sardegna, mentre non è certamente in mezzo all'anarchia che si possa procedere, come si è proceduto regolarmente alla leva militare in quest'anno.

Il conte Sclopis prese occasione da questo suo ragionamento sullo stato della Sardegna per muovere indirettamente rimprovero anche sulla sicurezza pubblica in terraferma; e qui non farò che ripetere ciò che già dissi tante volte al Senato, che cioè l'amministrazione di pubblica sicurezza in terraferma, e credo poterlo dire francamente, fa pienamente il suo dovere, ed ugualmente i carabinieri; ma vi sono però dei punti legislativi i quali dovrebbero essere modificati, come lo ha già riconosciuto il Senato colla votazione che ebbe luogo del progetto di pubblica sicurezza e particolarmente in materia d'oziosi e vagabondi che sono un vero flagello.

Il Senato conosce le vicissitudini cui andò soggetta questa legge; credo che il Senato conosca eziandio le dichiarazioni che da me vennero fatte ultimamente alla Camera dei deputati secondo le quali mi sono proposto di presentare al Parlamento nella prima Sessione una legge di pochi articoli per provvedere a ciò che in questa materia v'ha di più urgente eziandio col continente.

Io non credo di dovermi intrattenere a fare maggiori osservazioni su quanto ha detto il senatore Sclopis; mi basta che riassumendo la discussione che ebbe luogo fin qui io possa sostenere al cospetto del Senato che il Ministero si è occupato e continuamente s'occupa dello stato della Sardegna, onde il Senato conosca e convenga che il Ministero fece anche in questo quanto era suo dovere di fare. Non posso quindi, nè voglio ammettere quell'ordine del giorno, il quale se non esplicitamente almeno implicitamente contiene una censura al Ministero.

PRESIDENTE. V'hanno ancora parecchi oratori inseritti; ma essendo dover mio (ciò che forse è anche desiderio del Senato) di far sì che questa discussione tocchi una volta il suo termine, io propongo al Senato che voglia udire i due oratori dei due ordini del giorno presentati, sempre quando...

RICCARDI. (Interrompendo) Ho anch'io un ordine del giorno a proporre.

COLLI. Ed io aveva già chiesto la parola.

PRESIDENTE. Io non aveva ancora finito di parlare allorchè fui interrotto. Io proponevo adunque alla Camera di udire senza più i due oratori, i quali avevano proposto gli ordini del giorno, nel caso in cui gli oratori inseritti prima di essi non pensassero volersi valere del loro diritto. Questa era la proposizione che io volevo fare; adesso si presenta un nuovo ordine del giorno, s'insiste per parte del senatore Colli per aver la parola; in conseguenza quel mio intendimento non

può più avere effetto, ed io ripiglio l'ordine delle iscrizioni concedendo la parola al senatore Colli.

COLLI. Dopo quanto è stato detto dagli onorevoli preopinanti, mi sembra che l'evidenza dei fatti sia incontrastabile. Il quadro dello stato in cui si ritrova l'isola della Sardegna che ci venne esposto certo che è assai doloroso. Se questo quadro ci fosse stato presentato dal signor senatore Musio, si potrebbe forse accagionare di eccessivo amor patrio; ma i colori coi quali ve l'ha dipinto il mio amico generale Alberto La Marmora, uomo conosciuto per somma moderazione, non sono meno veri.

Nella lunga sua dimora in quell'isola ha egli potuto fare il confronto delle varie epoche; e tutti concordano con lui nel dire che l'epoca in cui erano stati introdotti in quel paese i carabinieri fu la meno infelice, e se fu errore in altri tempi il ritirarli, sarebbe ora colpa il non ripristinarli.

Il senatore Musio vi fa un dilemma al quale, mi pare, nulla può opporsi: o i cavalleggieri, ha egli detto, sono da preferirsi ai carabinieri, ed allora perchè non introduce i cavalleggieri in terraferma? od i carabinieri sono da preferirsi ai cavalleggieri, epperchè dunque non introdurli nell'isola? o sono eguali tra loro; perchè dunque non stabilire la parità, poichè la parità per noi è legge?

I cavalleggieri quantunque pieni di zelo e di buona volontà non possono avere la forza morale e l'utile tradizione di un'arma speciale come quella dei carabinieri.

Il signor ministro della guerra ha addotto motivi d'impossibilità che io non credo insuperabili. Egli ha parlato a lungo dei cavalli, della bardatura dell'arma e degli abiti; ma con questo nulla osta acciocchè siano introdotte modificazioni adattate al clima ed alla località. L'essenziale consiste nella forza morale che la legge dà ad un corpo speciale consacrato a far eseguire la legge medesima; consiste nell'uniformità di amministrazione come l'accennava molto opportunamente il senatore Alberto La Marmora; consiste finalmente nello spirito e nelle tradizioni che si conservano nei corpi speciali.

Il signor ministro ha osservato ancora che un corpo di quattromila uomini sarebbe difficile ad essere amministrato; ma egli stesso ci ha somministrato l'esempio del rimedio. Egli ha creduto opportuno di dividere l'artiglieria in vari corpi; e perchè non si dividerebbero i carabinieri? La Francia, come io credo, conta almeno diecimila gendarmi, questi gendarmi divisi in parecchie legioni si muovono come un sol uomo.

Finalmente concludo, per non abusare della pazienza del Senato, che la Sardegna ha il diritto di parità nei vantaggi come il Governo del Re ha il diritto di pretendere e di chiedere alla Sardegna parità di sacrifici. Io credo adunque che sarebbe assai opportuno, come ho sentito con piacere dire dal ministro dell'interno, che fosse stabilita la parità delle armi anche in quell'isola; e che questo mezzo rimedierebbe ad una gran parte dei tanti lamentati inconvenienti.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine delle iscrizioni, la parola appartiene al senatore Siccardi.

SICCARDI. (*Movimento d'attenzione*) Signori senatori! Associato alle cure del Ministero per una notevole parte di quel biennio, cui si riferivano principalmente le osservazioni degli onorevoli signori preopinanti, io sentii ieri in me il bisogno di adempiere un atto doveroso di giustizia verso di antichi ed onorevolissimi colleghi, e posso dire anche verso di me stesso chiedendo, come ho chiesto, la parola dopochè ho udito darsi appunto al Governo di un'indifferenza che sarebbe certamente inescusabile verso la Sardegna; indifferenza che si vuole in modo tutto speciale riconoscere in uno de' ministri, con una

divisione di responsabilità, che fu giustamente e nobilmente respinta dagli altri ministri.

Signori, noi udimmo gravi e dolorose parole sullo stato della Sardegna; e siccome il dissimulare i mali nulla giova, e spesso anche nuoce, io dirò col Ministero e cogli onorevoli preopinanti che sono veri gli omicidii, veri gli attentati, veri gli eccessi che qui giustamente si lamentarono, e con sì vivi colori vennero rappresentati dagli onorevoli senatori Alberto La Marmora e Musio. Fossero pure tanto facili e pronti i rimedi, quanto sono certi, frequenti e gravi i mali!

I mali della Sardegna, e voi lo sapete, o signori, sono mali secolari; essi hanno antiche e profonde radici nel difetto, per lungo tempo quasi totale, degli ordini i più necessari al vivere composto e civile, nel difetto d'istruzione popolare, nell'indole stessa, sebbene alta e nobile, ma pur troppo pronta ed accesa degli abitanti, indole che così facilmente trascorre nel sentimento e nell'abitudine della vendetta. Aggiungete, o signori, il difetto di materiali comunicazioni; una parte della popolazione nomade e pressochè selvaggia; la mancanza in molte parti della Sardegna di tutti quegli elementi su cui s'innalza e s'assoda la proprietà e voi potrete farvi un adeguato concetto sopra le cause dei mali che da antichissimo tempo si aggravano su d'una forte e generosa nazione, e sul funesto retaggio che or si raccoglie da antiche negligenze e da antichi errori.

Non voglio dire tuttavia che sotto il Governo anteriore allo Statuto, mancassero alla Sardegna l'attenzione dei governanti ed ordini legislativi.

La Sardegna, o signori, era ingombra di leggi; nè di leggi soltanto, ma di regolamenti, d'istruzioni, di circolari e di provvisori di ogni maniera e di ogni nome intese tutte a regolare ogni cosa con una diligenza che voi non diceste solamente accurata, ma minuta ed affannosa.

Con tutto ciò i mali prevalsero ai rimedi, o perchè questi non fossero abbastanza opportunamente apprestati, o veramente perchè quel suolo non fosse ancora abbastanza preparato a ricevere i delicati temperamenti di una civiltà più oltre progredita. Questa stessa cagione, o signori, io credo abbia operato che alcuni miglioramenti reali, opportunissimi, come sarebbe, a cagion d'esempio, l'abolizione degli ordini feudali, abbiano in parte fallito allo scopo sapiente e benefico dei governanti.

Io dirò francamente, o signori; io conosco nell'assimilazione della Sardegna al continente un beneficio, un bene ed un gran bene per l'avvenire; ma è certo altresì che questa transizione non ha potuto operarsi senza inconvenienti preesistenti e manifesti. Le assimilazioni legislative, o signori, tolgono le specialità nelle leggi; ma quando queste specialità sono nella realtà delle cose, negli interessi e nelle condizioni dei popoli allora le assimilazioni hanno di necessità in se stesse qualche cosa di violento.

La bontà delle leggi, come tutti sanno, non è soltanto assoluta, ma altresì ed anzi massimamente relativa, e chi non tiene conto di questa ordinariamente corre pericolo di cozzare contro la natura stessa delle cose.

Il Ministero, o signori, conosceva queste condizioni della Sardegna; e quando io dico il Ministero, intendo l'onorevole signor ministro della guerra come tutti i suoi colleghi; il Ministero conosceva questa condizione di cose, il Ministero ne era altamente preoccupato, e sarebbe certamente stato impossibile che la sua attenzione non si fosse destata, richiamata come ella era continuamente da una serie così incessante di gravi, funesti e dolorosi casi. Non mancavano in verità al Ministero i consigli; ma pur troppo accade, o si-

gnori, che chi dà i consigli non si preoccupi gran fatto della possibilità dell'esecuzione. Insomma il Ministero si trovava precisamente nella condizione di chi vede e sente i mali, e vorrebbe, intensamente vorrebbe porvi rimedio, ma è costretto a lottare contro difficoltà da ogni lato rinascenti, e contro ostacoli impossibili a superarsi in breve tempo.

In quell'angosciosa preoccupazione, o signori, mi accadeva spesso di volgere il pensiero a quell'isola precisamente che veniva ricordata dall'onorevole signor conte Sclopis.

La Corsica non ebbe certamente difetto di ordini stretti, forti, severi e di appropriati mezzi di repressione e di forza nell'epoca principalmente in cui un immortale suo cittadino reggeva i destini di una gran parte d'Europa; ebbene dal calcolo stesso che si venne istituendo dall'onorevole signor preopinante voi potete scorgere come la vendetta corsa abbia tuttora le sue vittime in un numero che, fatta proporzione come l'ho fatta io stesso negli anni trascorsi, era di poco inferiore alle vittime della vendetta sarda.

Io non vi parlo dell'Irlanda, o signori; da tempo mollo più antico essa fa parte della potente e libera Inghilterra; e ciò malgrado i dolori dell'Irlanda risuonarono lungo tempo ancora nel Parlamento inglese.

Che cosa voglio dire con questo, o signori? Voglio dire che i mali inveterati di una nazione non si cancellano con un tratto di penna; che l'opera dell'uomo può e deve far molto, ma che molto deve pur attendersi dallo svolgimento delle buone istituzioni e delle buone leggi, e molto pure è forza l'aspettare dalla lenta, ma sicura azione del tempo.

Io, o signori, ho posto mente al lungo corso di questa discussione. Essa fu piena di nobili sentimenti da ogni lato; il Ministero potrà sicuramente ricavarne molti lumi utilissimi a norma delle sue operazioni presenti e future; ma se debbo interrogare me stesso sul corollario logico che da questa discussione risulta, io vi dico francamente, o signori, che dopo aver uditi i molti mezzi che si vennero proponendo da un lato e dall'altro, mezzi che hanno in se stessi certamente molta apparenza di probabilità quanto al successo; dopo avere udito, dico, tutte queste proposte, io non saprei, io non potrei indurmi, a fronte delle osservazioni fatte dal Ministero e dalla sua esperienza, non potrei indurmi a formare ancora un'opinione schietta, precisa, fondata su quale dei mezzi converrebbe di recare più specialmente l'attenzione per reprimere quei disordini, per antivenire a futuri inconvenienti.

Quello di che siamo tutti persuasi si è che la Sardegna si trova in deplorabile condizione; che vi ha urgenza di fare, e di fare efficacemente, e credo che questo sia perfettamente e dal ministro dell'Interno.

Le considerazioni che ho fatto m'indurrebbero ad accostarmi interamente all'ordine del giorno proposto dall'onorevole senatore Sclopis, in quanto egli opportunamente osservò che non conveniva imporre al Ministero questo o quell'altro mezzo ad ottenere lo scopo che tutti d'accordo ci proponiamo, perchè là dove sta la responsabilità, necessariamente deve stare altresì la piena libertà nella scelta dei mezzi.

Solamente trovo anch'io che la forma dell'ordine del giorno, quale venne da lui proposto, avrebbe l'apparenza di una censura che si discosterebbe totalmente dal concetto da lui stesso manifestato e probabilmente anche dall'intendimento del Senato che non vorrà affievolire il Ministero in circostanze appunto nelle quali il Governo ha d'uopo di tutta la sua forza al cospetto dell'opinione.

Quindi io, ritenendo la sostanza dell'ordine del giorno da

lui proposto, e modificandone leggermente la forma esporrei il mio concetto in questi termini:

« Il Senato, udite le interpellanze e le dichiarazioni fatte dal Ministero e confidando che da lui verrà adoperato ogni mezzo più pronto ed efficace ad assicurare stabilmente la pubblica tranquillità nella Sardegna, passa all'ordine del giorno. »

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola unicamente per dichiarare che l'ordine del giorno quale venne formulato dal senatore Scarpelli è perfettamente conforme alle viste del Ministero, il quale perciò non ha difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Ardua, anzi temeraria impresa sarebbe la mia, se dopo le eloquenti parole del senatore preopinante io tentassi di entrare ancora nell'arringo; quindi io, prescindendo dallo sviluppo che mi ero proposto di dare alla mia opinione, dichiaro di interamente associarmi ai sentimenti da lui così eloquentemente espressi; e solo mi restringerò ad accennare come non sia esatta l'opinione che ieri si manifestava in quest'Aula che la Sardegna fosse stata del tutto negletta.

Dimostrerò il contrario colla citazione di pochi fatti corroborata da alcune cifre.

No, signori, non fu abbandonata la Sardegna; ed a respingere l'opinione contraria valga il rammentare l'abolizione dei diritti doganali che si percepivano nell'isola, abolizione la quale diede questo risultamento, cioè che prima si percepivano dalle finanze dello Stato due milioni, e che ora si riscuotono soltanto cinquecentomila lire; e così la Sardegna usufruisce di un vantaggio di un milione e mezzo. I diritti che si percepivano in Genova sopra certe merci provenienti dall'isola sommarono ad ottocento mila lire. Ora nulla paga la Sardegna, ed ha così un reale beneficio di due milioni e trecento mila lire. Le amministrazioni economiche e giudiziarie essendo state interamente parificate a quelle di terraferma, ne venne la conseguenza che tutti gli stipendi dei funzionari furono accresciuti, e così migliorandosi la condizione degli individui ne venne altresì migliorata la condizione generale aumentandone l'agiatezza.

Non avete sicuramente, signori, scordato con quale favore avete accolta la legge che destinava alla Sardegna otto milioni e mezzo per la costruzione delle strade di che difettava assolutamente.

Dalle spiegazioni date ieri dal signor ministro della guerra, se non altro, risultò chiaramente come egli abbia provveduto a migliorare la qualità delle truppe stanziato nell'isola, e quanto al loro numero, se non fu per lo addietro accresciuto, lo sarà fra breve in forza di disposizioni emanate dal Ministero prima delle attuali interpellanze.

Fu parimente migliorato il servizio dei trasporti fra l'isola ed il continente, mediante la concessione ad una compagnia privata del servizio postale, mercè la quale il commercio potrà con facilità valersi di mezzi pronti, sicuri ed a modico prezzo per le derrate che abbia interesse di smerciare; e qui mi cade in acconcio di rilevare una singolare imputazione che da uno dei signori senatori preopinanti venne fatta al ministro di agricoltura e di commercio, circa alla disposizione dal medesimo data per favorire una più pronta diffusione delle corrispondenze che i piroscafi i quali si recano direttamente a Cagliari dovessero toccare a Torre di Bella Vista.

Diceva l'oratore al quale alludo che questa fermata era ordinata unicamente nell'interesse di un solo individuo. Questo

non può certamente essere creduto dal Senato, mentre il ministro di agricoltura e commercio sa troppo quale responsabilità gli incombe per crescere di una spesa lo Stato onde facilitare gli agi di un individuo; se questa determinazione fu presa lo fu dietro le istanze ripetute dei deputati della Sardegna e fra essi principalmente di coloro i quali non potrebbero certamente impularsi di parzialità verso l'individuo che venne nominato.

Ho detto che non avrei trattenuto il Senato e me ne fo dovere, giunto ad ora avanzata, e supponendo come debba desiderare di por fine a questa discussione. Quindi poche parole aggiungerò concludendo ed osservando come la Sardegna sia andata sin qui indenne da tutte le gravzze straordinarie che pesano sullo Stato e citando un'ultima cifra. Prima della fusione si dava alla Sardegna un sussidio di lire 920,000; ora costa cinque milioni. Da questo solo fatto potrà argomentare il Senato che fondamento abbia la sentenza che nulla si sia fatto per la Sardegna.

Si è fatto molto, io dico, ma soggiungo che molto rimane a farsi per questa infelice parte dei regi Stati che ha tutte le nostre simpatie, simpatie che non verranno meno e che dall'unione dei poteri dello Stato riceveranno utili effetti, a procacciare i quali io credo di dover riunire l'ordine del giorno che avevo preparato a quello testè letto dal senatore Siccardi, il quale produrrà un eccitamento utile nel potere esecutivo ed eviterà ogni sinistra interpretazione.

PRESIDENTE. Vengono ora per ordine di iscrizione i nomi dei due autori dei primi ordini del giorno letti nel Senato; ma prima di concedere loro la parola per sostenere le loro proposizioni, io devo chiedere l'appoggio del Senato sopra i tre ordini del giorno che si trovano annunziati.

Quello che si accosta più all'ordine del giorno puro e semplice e che è in conseguenza più largo e meno circostanziato, meno condizionato, è quello del senatore Siccardi.

MUSIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno del senatore Siccardi è appoggiato.

(È appoggiato.)

MUSIO. Domando la parola preliminarmente.

PRESIDENTE. Viene in secondo luogo, seguendo le stesse norme, quello del senatore Sclopis.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Viene in terzo luogo l'ordine del giorno del senatore Musio.

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

MUSIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non è appoggiato il suo ordine del giorno; non può perciò avere la parola sul medesimo.

MUSIO. Intendo di parlare contro tutti gli ordini del giorno proposti.

PRESIDENTE. Se non è per sostenere il suo ordine del giorno, può aver la facoltà di parlare a suo luogo. Intanto la parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Signori senatori! Difficile è a vero dire il mio assunto, perchè si tratta non più di oggetti positivi, non più di sentimenti precisi, ma di colore, o, se meglio piace, di sfumatura di parole.

L'onorevole senatore Siccardi, il quale propose un altro ordine del giorno, riconobbe che la sostanza di quanto diceva è vera, aggiunse per giustificare la sua proposizione, che egli credeva come il suo dettato si mostrasse disposto a dare maggiore forza e vigore al Governo.

Io dunque sono ridotto a giustificare, più che altro, il mio dettato.

Il signor ministro dell'interno ne' vari appunti che fece al mio discorso cominciò per osservare che l'ordine del giorno, quale io l'aveva proposto, era in certo modo includente un biasimo non esplicito, ma implicito al Ministero.

Io non so quale idea si facevano gli altri del biasimo nel sistema parlamentare: quanto a me so che quando vi è un biasimo che il Parlamento od una parte sola di esso crede di infliggere al Ministero, l'infligge con termini non dirò scortesie, perchè la scortesia non ha mai allignato fra persone ben nate, ma con termini chiari, perchè il parlar chiaro verso chi ha in mano tanta parte di autorità è un elemento di dignità.

Se avessi pensato che il Ministero meritasse biasimo per il suo contegno ne' tempi anteriori, signori, con quanta maggiore cortesia di modi avrei cercato di esporre il mio pensiero! ma non mi sarei ricusato di parlare di biasimo se avessi trovato dei biasimevoli.

Il mio ordine del giorno non parla nè punto nè poco del Ministero per la parte anteriore: il mio ordine del giorno parla del Ministero per la parte successiva.

Io poco mi curo di considerazioni retrospettive; quando vi è un male presente, quando vi è un'urgenza di circostanze, io lascio che il passato riposi nell'arca delle tradizioni.

Io non vado ad arrovellarmi contro quelli che avranno mancato prima di noi: aspiro al rimedio, me ne sto contento al rimedio, ed è in questo senso che fu esteso il mio ordine del giorno.

Tollerate, o signori, che il rilegga. (*Rilegge l'ordine del giorno*)

Io non vedo la parola che accenna il Ministero per la parte anteriore: si parla di gravità di fatti che nessuno contesta ed il Ministero ha riconosciuti.

Io mi aspettavo, ed avrei udito con grande soddisfazione, che una parte dei fatti fosse contraddetta; tutti possono errare nel prendere informazioni: non furono contraddetti; adunque io non so come il Ministero si possa appuntare da ciò che parlo, quanto alla gravità dei fatti:

« Ritenuta la conseguente urgenza di porvi rimedio. »

Ma egli ha talmente sentita quest'urgenza, che già ci disse che dopo essersi peritato lungamente, dopo d'aver avuto delle conferenze private, tuttavia erasi risolto a fare un passo ed a proporvi una legge.

Dunque anticipa, per così dire, sull'oggetto del mio ordine del giorno; qui io vengo ad invitare il Ministero a provvedere con sollecitudine ed energia, affinchè la tranquillità pubblica e la sicurezza delle persone e delle proprietà siano stabilite e mantenute nell'isola di Sardegna.

Questo è lo scopo comune di stabilire e mantenere la tranquillità: è turbata o non è turbata la tranquillità nell'isola di Sardegna? È turbata.

Sono sicure o non sicure le proprietà e le persone in modo affatto eccezionale? Non lo sono; questo è provato.

Dunque credo anzi di essere entrato nella via che indicava il Ministero, e credo di avere cercato di dare una conveniente energia all'azione del Governo.

Poichè, o signori, l'energia non si comunica dal Parlamento al Ministero solo con atti di continua deferenza, si comunica con comunione d'idee, di pensieri, di affetti. Quando il Parlamento parla alto e chiaro, e il Ministero parla alto e chiaro, e riconosce che nella discussione attuale il Ministero non ha piegato, non ha tergiversato, ha riconosciuto il male, e ha promesso i rimedi, noi non abbiamo d'uopo di ricorrere agli antecedenti, nè di attenuare le nostre espressioni. Gli uni e

gli altri abbiamo riconosciuto questi inconvenienti, questi disordini, abbiamo riconosciuto l'urgenza del rimedio, per conseguenza intendiamoci e gli uni e gli altri, diamoci la mano per poter operare con più vigore ad uno scopo comune.

Il signor ministro dell'interno mi ha anche appuntato della parola *rivelazione* da me pronunciata ed ha detto che non erano fatti nuovi, che tutti li sapevano, che egli stesso ne aveva conferito con molti deputati, che dalle conversazioni avute con questi deputati aveva ricavato che forse non era ancora il tempo e l'ora in cui si poteva operare.

Ma, o signori, noi siamo in atti ufficiali, noi non siamo adesso in parole di conferenze private; il Parlamento sedeva e sede per udire appunto le relazioni sullo stato del paese, quando le relazioni sullo stato del paese sono tali da meritare un'attenzione speciale del Parlamento.

Io non so se quella stessa deferenza, giusta sicuramente, che il signor ministro dell'interno usò ai deputati che credeva meglio informati, l'abbia usata verso i membri di questo Consesso che, appartenendo alla Sardegna, e conoscendola nelle sue più intime circostanze potevano anche illuminarlo. Io non voglio fare di questo una questione di gelosia, che sarebbe troppo gretta, nè questione di emulazione, che è lontana dal mio pensiero, ma dico che quando si tratta di operare apertamente con modi ufficiali, conviene che le cose che procedono siano anche apertamente denunciate. Dunque, per me che vivo isolato, che non ho avuto l'onore di conferenze, che sicuramente non avrei potuto illuminare il Ministero, per me almeno erano rivelazioni, e tali lo erano a molti dei miei colleghi coi quali ho tenuto discorso di ciò. Si sapeva che la Sardegna soffriva da lungo tempo, si sapeva che molti rimedi che si erano apposti, avevano più o meno giovato, ma tuttavia i risultati dei fatti giunsero a me e credo ad alcuni altri insaputi, e certamente al corpo del Senato giunsero affatto nuovi in seduta pubblica, perchè mai non se ne fece parola fin qui.

Mi si fece rimprovero dal signor ministro che io avessi indicato come anarchico lo stato della Sardegna e ci disse che non vi è anarchia. Sicuramente in tutti i paesi, anche i più inciviliti, anche i meglio governati, succedono reati ed agitazioni momentanee; ma certe specie di reati e forse, per dir meglio, certi reati accompagnati da certe circostanze indicano quello che ho voluto esprimere colla parola *anarchia*. Quegli assalti di passeggeri, quegli attentati contro le proprietà, quegli incendi e quelle distruzioni di tanche e quegli atti infine che suppongono un concorso di molti malfattori intenti non solamente a fare un male individuale o per opinioni o per interesse proprio, ma a turbare con atti efferati la tranquillità pubblica, quelli sono che possono dare luogo alla parola *anarchia*.

I due onorevoli interpellanti hanno esposti dei fatti che qualunque gli ascolti, non avendo avuta contraddizione dal Governo, li dirà conducenti all'anarchia. Infine si è parlato della sicurezza pubblica e sovr'essa il Ministero ha riconosciuto che divideva le nostre idee, conosceva il male e lodava l'azione della forza pubblica che rimaneva a sua disposizione, ma credeva di abbisognarne di più e disse che questa l'avrebbe domandata al Parlamento. Dunque il Ministero in questa parte entra appunto nell'idea dell'ordine del giorno che ho proposto, perchè io credo che voglia operare con energia, che voglia operare con efficacia.

Io non sono per nulla tenero de' miei dettati, io accetto qualunque redazione la quale sia energica e miri a dare al Governo forza di operosità, perchè io credo che grandemente andrebbe errato il Governo se credesse che quando opera

da sè solo e non col concorso anticipato, esplicito del Parlamento, abbia eguale autorità, eguale influenza, eguale mezzo di energia come quando opera da sè solo. Dunque, mal mio grado, io mi avvedo che, o io non seppi esprimermi, o le mie intenzioni furono travisate: i giudici imparziali faranno giudizio di queste parole che ho detto; i testimoni molteplici dei fatti accerteranno la verità delle cose che mi hanno indotto a proporlo.

Qualunque poi siano i beni o i mali che siano fatti per la Sardegna nei tempi anteriori, io dico: di questi noi non possiamo assumere la responsabilità, e unicamente possiamo considerarli per derivarne la causa dei mali; ma non che alla causa dei mali, alla presenza di essi voglio provvedere. Conseguentemente, purchè l'ordine del giorno si conservi nelle sue precise intenzioni e disponga a che il Governo intenda che non come un fatto antecedente, ma come un fatto susseguente alle indicazioni date dagli interpellanti deve crescere d'energia perchè sono cresciuti i disordini. Io mi accosterò a qualunque redazione d'ordine del giorno, purchè conduca a questo scopo.

Occorre ancora che avverta ad un fatto che mi era passato di memoria e a cui alludeva il signor ministro dell'interno sul principio del suo discorso.

Egli mi parve accennasse che i disordini che io ho riferiti non risalivano ad un'epoca molto antica: io dissi che il rendiconto che aveva sott'occhio era di dodici mesi e questi dodici sono sei mesi del 1851 e sei mesi del 1850. In conseguenza io credo che il male abbia un'origine anche un poco antica, e certamente il male esisteva quando nella primavera di quest'anno il ministro stesso per tranquillare la sua coscienza, per illuminare il suo giudizio conferiva coi deputati per vedere ciò che si dovesse o non si dovesse fare. Dunque io non ho addotto in discussione nessun fatto che sia stato contraddetto dal Ministero. Io non ho chiamato altro che l'azione vigorosa del Governo, io ho detto al Parlamento: associatevi fin d'ora, spingete il Governo ove abbia d'uopo di spinta. (*Bravo! Bene!*)

MUSIO. Io dichiaro che ho bisogno di oltre un'ora per me; i fatti sono travisati, si scostano dal vero, il paese che ci ascolta da tre giorni ci può ascoltare anche il quarto.

Il Senato illuminato decida, decida il paese; ma io ho bisogno di un'ora per rettificare i fatti; il Ministero dice e disdice quello che è scritto; bisogna che tutto sia messo al nudo.

In conseguenza di questo io prego il Senato ad essermi indulgente. Lo prego in faccia al paese domandando di trasferire tale questione a domani. Domani il Senato ascolti e giudichi; l'Europa sappia e decida.

Molte voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Si chiede di differire a domani questa discussione: chi ciò pensa voglia levarsi.

MUSIO. Protesto che sono stati travisati i fatti.

PRESIDENTE. Contro le deliberazioni del Senato non si protesta.

MUSIO. Io non protesto contro il Senato, ma contro il travisamento dei fatti.

DI CASTAGNETTO. Non si è ben capita la proposta di votazione.

PRESIDENTE. Io ho messo ai voti se si volesse trasferire la discussione a domani; vale a dire di sospendere per quest'oggi di condurla a termine.

MUSIO. Permetta: se non parlo domani, parlerò oggi, ma annunzio al Senato che abbisogno di un'ora, e forse di un'ora e mezzo.

PRESIDENTE. Dipende dal Senato il gradire o no questa traslazione della discussione a domani.

Io interrogherò di nuovo il Senato in tal proposito.

Chi vuole continuare a domani la discussione sorga.

(Dopo la prova il Senato non ha stimato di continuare a domani la discussione.)

MUSIO. Allora io parlo adesso.

PRESIDENTE. Siccome si era da parecchi senatori manifestato il desiderio di por termine alla seduta d'oggi in quest'ora già inoltrata non posso dispensarmi dall'interrogare di nuovo il Senato sull'intendimento suo di continuare la discussione, non ostante questa prevenzione fattale dall'oratore.

Chi vuole continuare la discussione sorga.

(Dopo la prova.)

Il Senato non vuole continuare la discussione, non resta dunque che tenere per chiusa la discussione e venire ai voti.

Ho già annunziato al Senato, che secondo le norme di priorità degli ordini del giorno, quello del senatore Siccardi, sia perchè non conteneva condizioni o circostanze speciali, sia perchè le sue parole di *confidenza nel Governo* si accostano più all'ordine del giorno puro e semplice, che non le parole: *s'invita il Governo*, contenute nell'ordine del giorno del senatore Sclopis, doveva, a mio giudizio avere la priorità di votazione.

LA MAHMORA, ministro per la guerra. A' termini a cui è giunta questa discussione, io prego il Senato a consultare questi documenti che ora deposito sul banco della Presidenza perchè ciò credo del mio dovere affinchè si possa pigliare cognizione del mio operato.

MUSIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La discussione è chiusa.

MUSIO. Rispondo a chi ha parlato.

PRESIDENTE. Purchè si limiti a questo, io le accordo la parola.

MUSIO. Io credo che il ministro della guerra presenta quelle carte dopo che ho detto...

DI POLLONE. Domando la parola per una mozione di ordine.

MUSIO... che il Ministero *dice e disdice*. Io spiegherò la mia intenzione.

DI POLLONE. La mozione d'ordine credo abbia la priorità.

MUSIO. Poichè ha parlato il ministro della guerra parlerò io pure.

DI POLLONE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

MUSIO. Egli parlerà dopo.

PRESIDENTE. La mozione d'ordine ha sempre la priorità. Il senatore Di Pollone ha la parola.

DI POLLONE. L'osservazione che mi permetto di sottoporre al Senato si è, che quando si è deciso che la discussione non dovesse continuare, nulla più rimanga che a porre ai voti gli ordini del giorno stati letti.

SCLOPIS. Domando la parola.

Siccome quest'ordine non ha impedito il signor ministro della guerra di deporre sul banco della Presidenza quelle carte, che egli credeva importante che fossero depositate, credo che questo fatto solo basti perchè si dia luogo alla discussione che occorre in seguito a tale stato.

A questo modo il Senato non pregiudica alla chiusura sulla discussione generale che aveva pronunziato, ma lascia che ci sia quella libertà, quella dignità, quella larghezza di discussione che si esige in materia di tanto momento. (*Applausi*)

MUSIO. L'onorevole preopinante ha prevenuto le mie parole.

PRESIDENTE. Chieggo al Senato, se dopo la novazione avvenuta nello stato delle deliberazioni per la presentazione fattasi delle carte dal ministro della guerra, la Camera persista nel voto già emesso di chiusura della discussione, ovvero intenda che si trasferisca a domani la discussione.

Chi intende che la discussione si trasferisca a domani voglia levarsi.

(Il Senato acconsente.)

Si trasferisce a domani la discussione alle ore 2 pomeridiane.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1851

— 84 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Continuazione della discussione sulle interpellanze del senatore Musio sulla pubblica sicurezza in Sardegna — Discorso del ministro delle finanze in risposta ai senatori Musio, Sclopis e Alberto Della Marmora — Spiegazioni del senatore Musio, e sue nuove opposizioni — Nuove osservazioni del senatore Alberto Della Marmora, e risposta del ministro dell'interno — Chiusura della discussione — Approvazione dell'ordine del giorno del senatore Siccardi.

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4 pomeridiane.

MAESTRI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato senza osservazione.

OMAGGIO.

MAESTRI, segretario. L'intendente generale della divisione di Nizza fa omaggio al Senato di parecchie copie degli atti di quel Consiglio divisionale.

SEGUITO RIFINE DELLA DISCUSSIONE DELLE INTERPELLANZE DEL SENATORE MUSIO SULLA PUBBLICA SICUREZZA IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione, che già pende da tre giorni. La parola è al signor ministro delle finanze.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze, e ministro di marina, agricoltura e commercio. Signori senatori. Ieri, al chiudersi della tornata, l'onorevole senatore Musio lanciava contro il Ministero una gravissima accusa.

Egli diceva che il Ministero aveva detto e disdetto, e che aveva travisato i fatti. Il Ministero ha creduto dovere immediatamente a quest'accusa rispondere col deporre sul banco della Presidenza i documenti di cui aveva data lettura al Senato. Il ministro confida, che, ove il Senato abbia presa conoscenza di quei documenti, rileverà con piena convinzione quanto poco fosse fondata l'accusa gravissima dall'onorevole senatore lanciata.

Ma quest'accusa noi non possiamo accettarla: noi riconosciamo nell'onorevole senatore il diritto assoluto di biasimare e di biasimare anche severamente la nostra condotta politica; noi riconosciamo il diritto che egli ha di criticare il nostro operato sia in Sardegna che in terraferma; di trovare che abbiamo mancato di previdenza, d'energia; ma noi non crediamo che egli abbia il diritto d'inculpare le nostre intenzioni; che egli abbia il diritto di scagliare contro di noi accuse, che colpirebbero non solo l'uomo politico, ma altresì l'uomo privato. Noi teniamo per fermo che a queste accuse risponde la condotta degli uomini che siedono su questo banco, e che ora sono al potere; poichè io credo poter dire che la nostra condotta se non ci ha meritato la riputazione di uomini abili, di

gran politici, ci abbia, e nel paese e fuori, meritato almeno quella di uomini onesti, di uomini a cui stanno a cuore il principio e la legge dell'onestà.

Io spero quindi che l'onorevole senatore pensando meglio alle dette accuse, vorrà o ritirarle, oppure interpretarle in modo che esse non cadano che...

MUSIO. Domando la parola.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze, e ministro di marina, agricoltura e commercio... sulla condotta politica del Ministero.

Ciò detto, io vengo all'argomento che da tre giorni si dibatte avanti a questo augusto Consesso. Al punto a cui è giunta la discussione non vi è più, mi pare, divergenza fra una proposta dell'onorevole senatore Sclopis, ed un'altra dell'egregio mio amico senatore Siccardi. E l'uno e l'altro senatore, riconoscendo lo stato grave della Sardegna, vogliono invitare il Ministero a provvedere con mezzi energici, con mezzi pronti ed efficaci. Ma fra l'ordine del giorno dell'uno e dell'altro avvi tuttavia una differenza che, quantunque poco sensibile nella forma, mi pare grandissima nella sostanza.

L'onorevole senatore Sclopis senza riprodurre nel suo ordine del giorno alcuna parola di biasimo (e di ciò io lo ringrazio) si astiene però dal manifestare alcun sentimento di fiducia rispetto al Ministero; e se si dovesse argomentare dal suo discorso, si potrebbe dedurre che questa fiducia non esiste. In questo non appare alcun rimprovero che gli faccia, anzi da esso mi si porge argomento a doverlo ringraziare; poichè non avendo questa fiducia, egli ha ad ogni modo voluto astenersi dal manifestarlo troppo apertamente nell'ordine del giorno al Senato proposto.

Nell'ordine del giorno invece del senatore Siccardi si esprime un sentimento di fiducia per il Ministero, si esprime che il Senato confida negli sforzi che sarà per fare il Ministero onde ricondurre la pace e la tranquillità nella Sardegna. Quindi la questione sta, o signori, nel sapere se vi accostate, non voglio dire alla fiducia, ma all'assenza di fiducia che anima il senatore Sclopis, oppure se col senatore Siccardi credete che potete affidarvi negli sforzi del Ministero.

Affinchè possiate portare un fondato giudizio non avete altro modo che quello di giudicare sulla condotta passata del Ministero. Contro questa condotta già corrono tre giorni che furono mosse gravi lagnanze da due onorevoli senatori, i quali certamente hanno molta autorità quando parlano delle cose di Sardegna. Io credo che queste accuse possano ristria-

si a due principali: la prima di non aver mandato nella forze bastevoli; la seconda di non avere ordinato il corpo dei cavalleggieri in Sardegna, o, per dir meglio, di non aver ordinato un corpo di polizia.

Ha prima accusa, che era mossa del pari e dall'onorevole senatore Musio e dall'onorevole senatore La Marmora, io non lo faccia mestieri di lunga risposta; posciachè nella tornata di ieri l'onorevole generale, che alcun tempo fa era comandante delle forze militari dell'isola, mi pare abbia apertamente dichiarato che non riconosceva insufficiente la forza militare che era nell'isola.

LA MARMORA ALBERTO. Ho detto che al tempo in cui io era colà la forza certamente non bastava a tutelare l'ordine pubblico.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Credo che l'onorevole senatore rileggendo il suo discorso, conoscerà aver detto che egli si riputava insufficiente la forza che vi è nell'isola. Egli forse esprime un'altra sentenza, e neppure accetto questa nuova opinione. E qui mi esprimerò francamente. Ha detto che il Ministero aveva conosciuto non tanto l'insufficienza delle truppe che vi erano in Sardegna, ma che queste non erano adatte al servizio di pubblica sicurezza, e che quindi aveva cambiata la massima parte delle truppe colà stanziato, surrogando ai cacciatori franchi e cacciatori guardie altra truppa di linea. Io credo con questa sostituzione aver provveduto abbastanza; io credo che queste truppe bene impiegate bastino a mantenere la sicurezza pubblica. L'onorevole generale La Marmora esprime ora un'opinione diversa: quindi risulta, che il generale La Marmora ed il Ministero hanno in questo punto opinione affatto diversa. Il generale La Marmora crede che fosse necessario aumentare le truppe che aveva a sua disposizione; il Ministero invece credeva che potevano, mentre la qualità e forza, essere bastanti.

È qui mi permetta il Senato di esprimermi colla massima franchezza (domando scusa all'onorevole senatore di questa franchezza, ma son costretto ad usarla); io credo che era necessario meglio adoperarla.

Il comandante in capo delle forze dell'isola è stato cambiato. Il Ministero finora si trova in perfetto accordo di vista col nuovo comandante, e prega di soprassedere a portare un giudizio sulle asserzioni dell'onorevole generale e su quelle del Ministero, e ad aspettare che l'esperienza abbia provato da un migliore impiego delle forze militari nell'isola non possa riescire meglio assicurato il servizio della sicurezza pubblica...

LA MARMORA ALBERTO. Domanderei la parola. Mi cresce....

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. E mi permetta il Senato di osservare come il Ministero abbia fondamento a non dare un'infiducia alle parole dell'antico comandante dell'isola, posciachè, come fu già detto, l'onorevole senatore comandante delle forze dell'isola sopra una questione essenziale, sopra una questione vitale, ha manifestata un'opinione che è stata pienamente sentita dai fatti. Se il Ministero avesse dato retta ai consigli dell'onorevole senatore generale, egli non avrebbe esecuita l'operazione della leva in Sardegna; eppure questa operazione fu mandata ad effetto. Qui debbo di nuovo invocare l'indulgenza della Camera per la mia franchezza, se dico che il Ministero non abbia trovato tutto quel concorso che aveva diritto di aspettarsi dal generale comandante le forze militari dell'isola, posciachè l'onorevole generale non solo si contentò, come era suo diritto, e come era suo dovere, di

manifestare la franca sua opinione al Ministero, opinione sfavorevole all'operazione della leva, ma la fece pure conoscere nell'isola della Sardegna, la fece conoscere col mezzo di giornali, e...

LA MARMORA ALBERTO. Questo lo nego perfettamente... non posso accettare...

PRESIDENTE. Quando avrà la parola risponderà.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. E quantunque il Ministero non avesse l'appoggio morale che avrebbe avuto diritto d'aspettare dal generale comandante dell'isola, nullameno l'operazione della leva si è compiuta, e in modo così soddisfacente, che superò di gran lunga le speranze e l'aspettazione del Governo, non che di tutti gli amici della Sardegna. Io dico adunque che quando i fatti hanno provato l'erroneità delle previsioni dell'onorevole generale, non vorrà il Senato sopra le sue asserzioni condannare il Ministero prima d'aver avuto campo di riconoscere se le nuove disposizioni date rispetto all'isola, se il nuovo indirizzo che hanno colà le forze militari non provano avere il Ministero bastantemente provveduto nei bisogni della Sardegna. Il Ministero, ripeto, fece quanto ha potuto.

Quantunque io ne abbia avuta l'occasione in altra circostanza, tralasciai tuttavia di parlare di un fatto, che prova con quanta deferenza il Ministero accettasse i consigli del generale Alberto La Marmora. Egli, quando io giunsi al Ministero, si diresse a me onde ottenere un battello a vapore a sua disposizione. Tosto che io n'ebbi uno disponibile, facendo in ciò cosa assolutamente eccezionale, lo mandai a Cagliari e lo posi sotto la sua direzione immediata, dando all'onorevole generale piena ed assoluta facoltà di disporre come meglio gli parrebbe; e dirò la verità, non so l'uso che esso ne abbia fatto. Io ripeto: il Ministero ha fatto quanto ha potuto rispetto alla forza militare. Ha cambiato le forze che non erano adattate ad un servizio di pubblica sicurezza, ne ha accresciuto il numero col mezzo il più efficace, cioè incorporando nelle brigate e nei reggimenti colà stanziati la massima parte della nuova leva. Egli crede quindi che il Senato non esiterà a riconoscere che nello stato attuale delle cose della Sardegna è bastantemente provvista di forza militare. Su questo particolare adunque io penso che il Senato possa avere piena fiducia.

Vengo al secondo, e forse più grave argomento di rimprovero, quello relativo ai cavalleggieri di Sardegna.

Qui l'onorevole generale Alberto La Marmora ci ha fatto una descrizione lamentevole di quell'arma; ci ha detto che non era nè alloggiata, nè vestita, nè pagata in modo sufficiente.

Io farò prima di tutto osservare che il Ministero è costretto ad avere in mira non solo i bisogni del pubblico servizio, ma le necessità del pubblico erario. Il Ministero desidererebbe di poter fare le spese necessarie e per meglio pagare, e per meglio alloggiare, e per meglio provvedere la truppa e della Sardegna e della terraferma. Ma esso è pur costretto a non isprecare i denari dello Stato, a fare, per quanto è possibile la massima economia. E per ciò che riflette i cavalleggieri non è che il Ministero abbia indietreggiato avanti le spese che egli credette indispensabili. Ed in vero, se il Senato si compiace di paragonare il bilancio del 1847 con quello del 1852, vedrà che nel 1847 il corpo dei cavalleggieri di Sardegna imponeva all'erario un sacrificio di 600 e qualche mila lire, mentre nel 1852 è stanziata in bilancio una somma di lire 900,000.

Ben vede il Senato che il Ministero ha il coraggio di proporre al Parlamento i sacrifici che egli ravvisa indispensabili

per assicurare la tranquillità dell'isola di Sardegna; ma nelle circostanze attuali il Ministero non potrebbe ad un tratto provvedere di nuove caserme tutte le località in cui sono collocati i cavalleggieri di Sardegna.

Il Ministero farà le istanze le più vive presso i Consigli comunali e divisionali; ma esso deve tenere in qualche considerazione le condizioni in cui molti di questi Consigli si trovano, e la ristrettezza de' mezzi di cui possono disporre. Egli si è lamentato del modo di contabilità che è in vigore nell'arma dei cavalleggieri. In ciò io sono d'accordo coll'onorevole generale; ma egli non deve ignorare che una delle massime sollecitudini dell'attuale ministro della guerra fu quella di semplificare il sistema di contabilità per ciò che riflette tutti i corpi dell'armata, e sicuramente non dipenderà da lui se l'arma dei cavalleggieri non verrà a godere di una grandissima semplificazione nel sistema della contabilità; ma io non posso credere che per quanto sia complicato l'attuale sistema di contabilità, questo impedisca gli uffiziali o bass'uffiziali di quell'arma di adempiere le altre parti dei loro doveri. Io credo che tutte le volte che l'opera loro fu richiesta, essi non vi mancarono; epperò, senza negare l'inconveniente, io credo potere asserire questo essere stato singolarmente esagerato dall'onorevole preopinante. Ma egli continua a criticare tutta intiera l'organizzazione di quell'arma; egli credette dovere appuntare perfino la designazione dei bass'uffiziali. Su questo proposito diceva che si darebbe al corpo molto maggiore autorità, se ai nomi dei caporali e sergenti si sostituissero quelli di brigadiere e di maresciallo di alloggio. Qui pure io credo la cosa singolarmente esagerata. Il nome di caporale e di sergente che è usato in tutto l'esercito, è un nome onoratissimo e non tale da trovarsi associato a quello dei frequentatori di bettole, come mi pare che accennasse l'onorevole generale. I galloni di sergente sanno ispirare il rispetto sul continente, e credo altresì lo ispirino in Sardegna. (Segni di adesione)

Egli avrebbe pure voluto che il nome di cavalleggieri fosse mutato, e che ad esso venisse sostituito quello di carabinieri sardi. A ciò il Ministero non avrebbe grave difficoltà da opporre; se non che certamente non si opererebbe un mutamento nel nome di quel corpo, se non quando si avesse la certezza che questo mutamento è dallo stesso corpo desiderato.

Mi pare che il corpo dei cavalleggieri si sia in tutte le circostanze portato abbastanza bene, che abbia dato troppe prove di coraggio e di virtù civile per doverlo tenere altamente onorato del nome che da molti anni gli fu conferito. Se i cavalleggieri di Sardegna credono di potere abbandonare questo nome senza difficoltà, il Ministero, non avrà esso pure difficoltà a cambiarlo; ma, ove (come è possibile) quell'arma benemerita amasse meglio serbare quel nome il quale ricorda molti fatti gloriosi, sicuramente il Ministero non disconterebbe quell'arma per soddisfare (secondo che io mi permetterò di dire), a un rancido pregiudizio.

Passando dalle critiche secondarie alla critica più essenziale, dirò che il nerbo dell'accusa degli onorevoli preopinanti sta nel non avere saputo istituire un'arma di pubblica sicurezza.

Sarebbe veramente desiderabile che la Sardegna possedesse un'arma di pubblica sicurezza ordinata nel modo stesso dei carabinieri. Ma io prego il Senato di avvertire essere cosa molto difficile l'istituire un'arma di tal fatta. Questa difficoltà risulterebbe dai discorsi stessi degli onorevoli preopinanti. Essi osservavano che per avere buoni membri di un corpo di pubblica sicurezza si richiedono individui che

siano forniti di un certo grado d'istruzione, che abbiano una buona condotta, che vengano ammaestrati al loro speciale servizio. Ora, o signori, vedete che tali cose non s'improvvisano. Fu cura del ministro di cercare a poco a poco d'introdurre nell'arma dei cavalleggieri di Sardegna quei miglioramenti che poteva permettere la trasformazione di un corpo di cavalleria in un corpo di pubblica sicurezza. Egli fece per ciò molti sforzi: egli cerca di migliorarne il personale e negli alti gradi e ne' gradi inferiori, e crede di avere già ottenuto non piccoli risultati.

Nullameno non reputa d'aver raggiunto lo scopo, e ritiene che vi sia ancora molto da fare; e prova ne sia che egli intende fin di quest'anno stabilire nel corpo stesso quella scuola di allievi a cui l'onorevole comandante dell'isola accennava.

Sarebbe stato molto malagevole l'istituire questa scuola d'allievi, prima che la leva fosse stabilita in Sardegna: credo che pochi o nessuno dei giovani chiamati sotto le armi nel continente avrebbero acconsentito di andare ad arruolarsi, come allievi nell'isola di Sardegna. Di più ho già detto come per un'arma speciale, per un'arma di pubblica sicurezza non era possibile d'impiegare i scelti dell'arma, quando non si poteva sperare di trovare un numero sufficiente di volontari per costituire una quantità bastevole di allievi.

Si è tralasciata questa misura dalla quale si può ripromettere buoni risultati; si è tralasciato fino al punto in cui si attuava la leva di Sardegna; a mettersi ad effetto la quale era non che sperabile, ma certo di trovare un numero bastevole di persone che volessero entrare nel corpo degli allievi cavalleggieri.

Credo quindi di avere dimostrato che con quell'aumento portato nell'arma, in bilancio cogli sforzi fatti per migliorare il personale dell'arma mediante l'istituzione degli allievi, il Ministero abbia dato tutti quei provvedimenti che possono tendere a fare del corpo dei cavalleggieri, un corpo alto, attissimo alla pubblica sicurezza. Ciò, a parer mio, deve farvi sicuri dell'intenzione del Ministero rispetto alla Sardegna.

Certamente questo non basta a rendere la tranquillità all'isola, nè basterà il provvedere a mezzi repressivi. Saranno necessarie oltre a ciò molte altre cose: sarà di mestieri specialmente che i funzionari dell'isola operino in modo alquanto efficace a secondare per quanto possono in miglior modo le intenzioni del Governo.

Su questo punto l'onorevole senatore Alberto La Marmora muoveva gravi lagnanze contro il Ministero non solo, ma altresì contro i funzionari dell'isola.

Egli si lamenta della scelta di parecchi sindaci. Siccome l'onorevole senatore non ha nemmeno indicato la parte dell'isola sulla quale cadeva la sua critica, così io resto molto imbarazzato a rispondervi. Ma egli muove le sue critiche non solo contro i sindaci, ma altresì contro funzionari di un ordine superiore.

Egli indicava un intendente, il quale avrebbe avuto una condotta assai poco lodevole.

Non so se possa ammettersi nelle discussioni parlamentari che un individuo il quale copriva, or sono pochi mesi, un alto impiego dello Stato, si renda pubblico accusatore dei suoi, dirò quasi, subordinati; comunque sia, io mi fo ad assicurare il Senato, che avendo potuto il Ministero facilmente intendere qual fosse la persona sulla quale cadeva la insinuazione dell'onorevole generale La Marmora, è in grado di accertarlo, che queste accuse gli erano note da molto tempo, e che egli fece a tale riguardo le più sollecite indagini,

donde venne a riconoscere che l'intendente al quale accenna l'onorevole generale era stato calunniato.

Questa riparazione io credo doversi debitamente dare dal Ministero ad un funzionario il quale, accusato qui, non avrebbe campo a difendersi. Il Ministero ha cercato nella scelta dei funzionari dell'isola di provvedere ai bisogni di pubblica sicurezza, ed egli crede di potere felicitarci della sua scelta. Se vi sono disordini nell'isola, questo non può attribuirsi alla flacchezza dei pubblici funzionari, ma bensì alle circostanze eccezionali in cui essa si trova.

Egli crede invece che quelli che rappresentano il Governo, massimamente nei posti superiori, meritano l'intera sua confidenza, il suo rispetto. Il modo col quale gli intendenti hanno diretto le operazioni della leva, quelle operazioni che l'autorità militare dichiarava pubblicamente impossibili ad eseguirsi, è una prova che nessuno di questi funzionari merita le critiche, i rimproveri, le accuse che muoveva contro essi l'onorevole generale La Marmora.

Signori, nella discussione furono già accennate le cause principali da cui nascono le circostanze eccezionali della Sardegna. Dopo le eloquenti parole del mio egregio amico il senatore Siccardi non mi rimane nulla da aggiungere.

Io spero che saranno ancora presenti alla vostra mente, che vorrete tenere conto delle difficoltà che incontra un paese nel passare dal sistema assoluto al sistema di libertà.

E notate, o signori, che in Sardegna, il sistema assoluto era applicato in modo ben diverso che sul continente, non era cioè temperato da quei sentimenti paterni, i quali hanno sempre regnato fra noi; perchè, pochi anni or sono, ai mali del sistema assoluto si aggiungevano i mali del sistema feudale. La generazione attuale è ancora fresca di questi due sistemi, e non è da stupirsi se nella transizione immediata di questo sistema ad un sistema di libertà francamente applicata, s'incontrano molte difficoltà, molti inconvenienti. Notate di più che in Sardegna si tratta di transizione non solo politica, ma in certa parte di una transizione economica. La Sardegna è alla vigilia (io spero almeno) di vedere una trasformazione economica, di vedere il suo sistema di coltivazione mutarsi radicalmente. Questa trasformazione che deve produrre all'isola immensi benefizi, deve naturalmente incontrare in una parte della popolazione grandi opposizioni, deve sollevare molte obiezioni. Quindi non è da stupire se da quest'opposizione d'interessi nascono gravi disordini. Io credo perciò che avrete tenuto conto di queste circostanze, di questa transizione dal sistema assoluto, dal sistema feudale al sistema di libertà, della trasformazione economica che si vuol operare, e non troverete strano che succedano nell'isola molto maggiori disordini che non avvengano sul continente.

Ma io porrò fine al mio discorso, e spero di avere dimostrato se non altro quali siano le intenzioni del Ministero; porto fiducia di avervi fatti capaci che egli è fermamente risoluto d'impiegare i mezzi che giudicherà necessari a ristabilire la pace nell'isola; è risoluto a trarre profitto anche dei consigli degli onorevoli preopinanti, quantunque alcuni di questi non siano stati dati in modo molto benevolo. Egli aumentò le forze militari; egli sta ordinando il corpo dei cavalleggieri onde fare di questo un'arma di pubblica sicurezza; onde crede che voi possiate senza esitazione ammettere la versione dell'onorevole senatore Siccardi a vece di quella del senatore Sclopis; che voi possiate manifestare la vostra fiducia per l'avvenire senza lasciare che sopra il Ministero rimanga un sospetto di sfiducia.

Qualunque sia l'opinione che si abbia del passato, io credo

che il Senato è convinto che il Ministero onde ricondurre la pace in Sardegna, onde realizzare il desiderio unanime del Senato e del Ministero stesso, ha bisogno di forze, e di forze morali. Se voi volete ch'egli sia forte, manifestate la vostra confidenza in lui: se volete ch'egli adoperi i mezzi materiali che sono in suo potere, ma senza la forza morale, adottate una sentenza la quale potrà dai nemici del Ministero essere interpretata come un voto di biasimo, di sfiducia. Io mi lusingo adunque che vorrete aderire all'ordine del giorno del senatore Siccardi.

MUSIO. (*Movimento d'attenzione*) Signori, quell'uomo che da quattro anni sedette tra voi come i neofiti della scuola di Pitagora ai quali non era data la parola prima di un quinquennio, vi molesta colla stridula sua voce da quattro giorni; questo è il quarto di questa solennità, e sarà anche l'ultimo; ma oggi che vorrei parlarvi con più vigoria di parole vi parlerò più fiacco, perchè lo fo dopo tre giorni di stanchezza e dopo tre notti d'insonnia. Se quindi gli altri giorni mi avete ascoltato con bontà, oggi vi prego di ascoltarmi con compassione.

E primieramente devo fare due dichiarazioni, che fino ad oggi ho stimate inutili; le ho stimate inutili, perchè dichiarai cose palesi. La prima di queste cose è che nel discorso mi viene una certa rapidità d'idee, alle quali io devo obbedire a pena di perderne il filo; la seconda è che la debolezza della mia voce mi obbliga ad ascoltare una certa concitazione d'animo per darle vigore. Ma queste due necessità che sono, per dir così, il Dio tutelare delle mie parole, nulla detraggono all'ossequio ed alla stima che io professo a tutti. Nelle mie parole tutti troveranno la prova che io critico i fatti, ed onoro gli uomini; ve la troverà il Senato, ve la troverà il Ministero in massa, e ve la troverà ogni ministro.

Onde se il tuono della mia voce talvolta pare che lasci un dubbio di questa idea io dichiaro che nelle mie parole non vi è altro sentimento che quello dell'ossequio e della più alta stima alle persone di cui parlo e con cui parlo.

L'onorevole ministro delle finanze si duole altamente che ieri io abbia detto due parole, od alcune parole le quali egli prende in senso offensivo al Ministero; ne duole anche a me; ma dirò: se mi è amico Platone, più amica mi è la verità. Ho detto la verità, sì signori, e ne ho l'evidenza; ho detto le parole *dire* e *disdire*; ora queste due parole accennano a un fatto, ad un fatto asserto prima, negato dopo.

Il fatto di cui si discorre da 4 giorni è lo stato di disordine in cui è la Sardegna, la necessità urgente d'aumentare la forza.

Ora questo fatto è stato prima asserto da tutti i ministri; ieri è stato negato. Dunque io aveva tutto il diritto, in mera materia di fatti, di adoperare le parole *dire* e *disdire*; parole che in materia di fatti non imprimono disonore, e non danno diritto a dolersi contro chi le ha dette con verità. Ecco qui alcuni documenti di cui ho già avuto l'onore di fare cenno al Senato; il primo è un regio brevevito 25 aprile 1850, in cui per provvedere allo stato della pubblica sicurezza in Sardegna, si accennava come urgente di portar tosto al completo il corpo dei cavalleggieri.

Oggi, o signori, il ministro della guerra che è assente, e me ne dispiace, ci fa dire che questo corpo non è ancora portato al completo, ed in questo momento coi *coscritti* ha ordinato di completarlo. Dunque ecco il primo documento che prova la verità da me asserta: ho detto che questo fatto era ammesso da tutti i ministri, e questo fatto è ammesso dal ministro dei lavori pubblici, da quello di agricoltura e commercio, da quello di grazia e giustizia, da quello delle finanze,

dei quali tutti qui sono i dispacci, se il Senato desidera leggerli. Particolarmente era ammesso dall'onorevole ministro delle finanze. Io ho qui un dispaccio con cui egli si rivolgeva al ministro dell'interno, ed esponendo lo stato in cui era il paese, ed il bisogno di avere una forza, diceva che non potevano procedere le sue esazioni.

Dunque il ministro delle finanze, quando parlava di esigere, domandava la forza nella Sardegna: ora che la Sardegna la domanda per proteggerla, gli nega la forza! (*Bravo!*) Più particolarmente mi sono appoggiato a diversi documenti dell'onorevole ministro dell'interno; anzi a proposito di questi documenti, ricorderà il Ministero, ricorderà il Senato ed il pubblico che altamente io mi sono dichiarato a lui ben lungi dall'imprimere ai medesimi nota alcuna che non fosse onorevolissima. Ora in questi dispacci che cosa diceva il ministro dell'interno da circa due anni?

Il ministro dell'interno, che negò d'aver alcuna responsabilità per la pubblica sicurezza, e che nel suo collega ministro della guerra ravvisava un nuovo Marte, Dio della forza (*Harità*), dandogli l'arbitrio di disporre a suo talento, esponeva di nuovo a lui lo stato misero della Sardegna nel dispaccio 29 luglio 1851. Io l'ho già letto al Senato, ma lo rileggerò per ricordarne i termini.

Con cinque righe di dispaccio il ministro degli interni protestava verso il suo collega scaricandosi d'ogni responsabilità: ammetteva dunque d'averla allora; ammetteva dunque ciò che l'altra sera negava, senza considerare che non può dipendere dalla nostra volontà un dovere che ci ha imposto la legge.

Nel suddetto dispaccio così diceva il ministro: « A scarico della propria responsabilità il ministro dell'interno si affretta di trasmettere a quello della guerra una copia di lettere del signor intendente di Cagliari e del Consiglio municipale di Sassari, che fanno nuove e più vive istanze per l'aumento della forza in Sardegna. »

Qui si parlava della necessità urgente di aumentare la forza nell'isola: a questo dispaccio sono conformi gli altri degli indicati cinque ministri, i quali dimostravano a più riprese la stessa verità. Ora domando se, dacchè i ministri tutti dissero e scrissero che si doveva aumentare la forza in Sardegna, non resti giustificata la mia asserzione *dire e disdire*, dal momento che vennero ad asserirci contraddittoriamente non essere ora necessario questo aumento. Ora domando io se queste parole non abbiano tutta la loro significazione, e se non era il caso che io le adoperassi.

Del resto ieri sera, se non mi fossi vista negata la facoltà di parlare mentre era interpellante, e non avessi dovuto tacere inaspettatamente, già aveva annunziato che voleva spiegare il senso delle mie parole, e credo che avrei in questo modo prevenute le osservazioni che a questo proposito mi ha dirette il ministro delle finanze. A queste parole, o signori, ho soggiunto le altre: *si travisano i fatti*; il fatto massimo di cui si parlava era lo stato di desolazione, d'irritazione in cui trovavasi il paese.

Anche per questo fatto io aveva avuto l'onore di leggere alcuni documenti, di compendiarne alcuni altri, di farne conoscere il sunto al Senato; anzi per meglio dimostrare l'ultimo ed attuale stato di cose a questo proposito, io aveva pregato il signor ministro dell'interno di deporre i documenti sul banco della Presidenza. Negli ultimi rapporti pervenutigli dal signor intendente generale di Cagliari, e descritto lo stato d'esacerbazione e d'irritazione gravissima della capitale, stato d'irritazione che si è già manifestato, e si manifestò nei luoghi pubblici replicatamente. Anzi uno di

questi luoghi è il teatro che si dovette tener chiuso per tre sere; e sebbene per questo fatto io non abbia i documenti, mi basta che il fatto sia vero, perchè il signor ministro lo ha contraddetto. Ho qui alla mano documenti di tutte le primarie autorità locali dalle quali solo si può apprendere ed apprezzare il vero stato di un paese lontano. Da tutti questi documenti, che sono di tutte le autorità, risulta che generalmente in tutti i punti della Sardegna vi è il malcontento; e che nella provincia di Nuoro vi è uno stato attuale di disordine, che non v'ha proprietà sicura, anzi che la proprietà è distrutta: e che anche quei proprietari (fra i quali sono io, come accennavo il primo giorno) non solamente si trovano distrutto il loro patrimonio, ma sono posti nella dura condizione di non poterlo riparare dopo vederlo distrutto due volte. E ciò perchè? Perchè non vi è forza. Si è parlato, si è lodato alle stelle, che nel corso di dieci mesi due spedizioni si siano fatte fare nella provincia di Nuoro. Ma dimando perchè non se ne sono operate altre, del pari necessarie, pel ristabilimento dell'ordine. Domando al signor ministro dell'interno che cosa si è spedito in Oruni dopo che pregai che si mandassero quattro o cinque uniformi comunque; perchè almeno l'aspetto, l'ombra delle autorità, l'idea che il Governo vi pensasse, potesse almeno in qualche modo rendere la calma negli spiriti di quei buoni proprietari che, distrutto il patrimonio, non possono mettere più piede fuori della casa, perchè i distruttori dopo di aver rovinato i beni, minacciano ed attentano alla vita. Queste non sono cose che io sogno, ma risultano da questi documenti. Il signor ministro dell'interno mi ha concesso che in Cagliari, dove, per quanto era a mia notizia, sino ad ora un mese e mezzo, non esisteva la minima idea d'intranquillità, ora vi esista esacerbazione di spiriti, a segno tale che tutte le notti si affiggono cartelli che esprimono l'idea della loro origine, nell'abbandono del Governo. Del resto, o signori, il ministro dell'interno ieri ha respinto come ingiuriosa una parola detta dall'onorevole senatore conte Sciopis, cioè *rivelazioni*. Egli ha tutta ragione perchè è un anno (e prego che ritengiate questa circostanza), è un anno che nell'altra Camera il deputato Siotto sorgeva a fare un quadro animato di tinte migliori delle mie, un quadro più commovente della Sardegna.

Il ministro adunque ha ragione di respingere quella parola, perchè a luogo d'essere il fatto materia di rivelazione, esso era una piena notorietà.

Se da un anno il Ministero si fosse occupato sarebbero le cose a tal punto? Domando qual è il fatto che attesta essersi il Ministero delle sue solenni promesse un momento occupato; io domando: il corpo dei cavalleggieri è stato o no completo? Tutto è rimasto nell'antico disordine, tutte le autorità hanno disperato, a cominciare dalla prima autorità militare del regno, la quale (ecco qui la sua lettera) ha dovuto in conseguenza domandare la sua demissione.

Non avendo dunque il Ministero da due anni fatto quanto aveva promesso di fare in quel paese, il disordine è cresciuto. Egli stesso lo ha replicatamente ammesso nei documenti citati, e se ieri è venuto a dire che la Sardegna era tranquilla e che l'ordine vi regnava, la mia asserzione era ed è giustissima; era ed è giustissimo che si son voluti travisare i fatti, ed io non ho che a confermare quanto ho detto in tutta la sua estensione.

Ora domando al signor ministro delle finanze con qual motivo, e con qual diritto egli poteva qua venire a lagnarsene, con qual motivo e con qual diritto egli poteva domandare ritrattazione di quelle parole che solennemente io confermo. (*Bene! Bravo!*)

Ieri il signor ministro della guerra (non so perchè non è presente oggi) interpellato, avendo in una mano il foglio ufficiale, nell'altra un fascio di documenti, ha dato lettura delle parole con cui io diceva che l'intendente generale di Nuoro riduceva a 36 gli uomini di cui poteva disporre.

Per distruggere questa mia asserzione presentava i documenti che ieri depositava sul banco della Presidenza, e con questi documenti alla mano pare che abbia voluto concludere all'inesattezza delle mie parole. Io non ho veduto questi documenti: io credo che essi contengano quello che ha letto il ministro; ma l'esattezza delle mie parole, la precisa esattezza, è provata da uno di quei documenti che mi ha favorito il signor ministro dell'interno.

Ecco il documento, all'appoggio del quale io ho detto, e non ritratto le parole, che giusta lo stato annessovi, che depongo anche in mano del signor ministro, se lo vuole, l'intendente di Nuoro si era trovato ridotto a tale stato di forza, che i suoi ufficiali dell'intendenza avevano dovuto fare onorevolmente la guardia ai carcerati. Questo documento alla colonna O dice: « Esistenti attualmente uomini 36. » Io non oppugno la verità dei documenti, che l'onorevole signor ministro della guerra ha depresso ieri, nè garantisco la verità di questo: io dico e ripeto che la mia parola era esattissima.

L'onorevole ministro della guerra ieri ci dava un'idea della forza attuale di Sardegna, e gridava che ve n'era forse al di là del bisogno. Io ho scritte le cifre; posso essermi ingannato, ed avere trasentito, ma credo che sono esatte. In questo stato si parla distintamente delle diverse frazioni, che compongono questa totalità di forza. Comincia dall'artiglieria, ed indica 125 uomini: ma, signori, essendo assente il ministro della guerra, me ne appello alla testimonianza dell'onorevole senatore Alberto La Marmora; questi 125 uomini d'artiglieria sono destinati in Cagliari all'arsenale, alla polveriera ed alla custodia della loro caserma. Essi lavorano perciò nell'arsenale, nella polveriera, e somministrano quella piccola guardia necessaria a questi tre stabilimenti: hanno, dirò, una missione speciale. Domando io: è questa una forza pubblica? Questa, della quale la pubblica sicurezza non può giovare in alcun senso nè preventivo, nè repressivo? Sarebbe nel caso di una rivolta, che questi potranno aumentare la forza ordinaria; ma giammai fuori di questo caso.

Egli è un illudere e un illudersi; egli è anche molto più bello il vedere compreso in questa forza gli invalidi.

Pare che *invalidi* dica uomini che non hanno forza, che non possono servire, e che per conseguenza non si dovrebbero far figurare in quello stato. Eppure anche gli *invalidi* figurano per buona cifra.

Vi è il reggimento Casale. E qui duolmi sempre che sia assente il ministro della guerra, perchè è facile che in questa cifra sia corso un equivoco, perchè duecento uomini a vece di essere spediti a Cagliari sono rimasti in Savona; e tanto è vero, che quando sono arrivati là non erano 900, ma forse al disotto di 700. Vi sono pure due battaglioni di bersaglieri.

Il signor ministro della guerra, mentre per tutti gli altri oggetti di pubblica sicurezza, ha detto sempre che non aveva forze, ed ha risposto tronco al suo collega recriminandolo per lo stato della guardia nazionale, pure per far eseguire la leva, che era un aggravio del paese, al primo battaglione di bersaglieri ve ne ha aggiunto un altro, e ha detto che doveva ritirarlo; dunque un battaglione di bersaglieri non deve far parte del calcolo.

Vengono ora i coscritti: con questi il signor ministro aumenta la forza. Ma, domando io: come si può mettere in

questa forza il numero di mille coscritti, mentre per la diversa foggia del vestire antico coll'attuale uniforme, sono per dir così, come Davide colle armi di Saulle, e si trovano senza libertà di moto come chi è in ceppi? A ciò aggiungasi il tempo necessario per l'istruzione militare, e poi si decida se essi possano fare quella forza di cui ora si ha un urgente bisogno.

Vi sono 56 carabinieri che sono cronici; lo stesso signor ministro della guerra ha accettata l'espressione, quindi non possono essere che di pochissima utilità; aggiungasi inoltre che sono sperperati in Cagliari, in Sassari, in Tempio, e credo anche in Nuoro, ma in piccol numero in tutti questi luoghi.

La vera forza dunque è un reggimento di Casale, un battaglione di bersaglieri, e i cavalleggieri di Sardegna che sommano a 780. Ho totalizzate queste cifre senza fare deduzione di quei duecento uomini rimasti in Savona, e danno un totale di 2119 uomini pe' gravi ed urgentissimi bisogni di pubblica sicurezza in tutta la Sardegna, che vuol dire in due terzi di tutta la superficie dello Stato continentale.

Ora domando come si potrà chiamare sufficiente per tutta la Sardegna, in questo stato straordinario di calamità, un numero pari all'ordinaria guarnigione di Cuneo, Vercelli, Novara, Ciampieri, quando questi paesi sono in una condizione tranquilla? Parmi quindi che tutte le mie asserzioni hanno solido, inconcusso ed evidente fondamento di verità.

Passo ora a rivolgere più specialmente alcune parole al ministro dell'interno, dico anzi al Ministero in generale.

Egli ha messo in campo la solidarietà dei ministri in una quistione di pura e semplice amministrazione interna. Qui non si trattava che di proporre al Ministero della guerra quei provvedimenti che erano imperiosamente domandati dallo stato delle cose in Sardegna, ammesso da lui. La questione per sé non poteva involvere solidarietà, e la posizione delle cose all'appoggio di questi documenti era, che il signor ministro della guerra diceva di no, mentre tutti gli altri ministri aveano detto di sì, e si trovavano quindi in una perfetta antitesi, nella quale si trova tutt'altro che una comunione ed identità di consigli. Pure di slancio si mette in campo una quistione ministeriale, che non mi pare nè conveniente alla natura dell'affare del quale si parlava, nè conforme alle precedenze dei fatti. Non era conveniente alla natura delle cose di cui si parlava, perchè era un affare di semplice amministrazione interna, circoscritta dentro il raggio delle competenze proprie del solo Ministero della guerra; non era conforme alle precedenze, perchè tutti i ministri dissero al loro collega: *mandate forza*; dunque, se questo fatto negativo poteva essere soggetto di censura, di biasimo, o di semplice osservazione, poteva colpire il ministro della guerra, ma non poteva colpirne un altro.

Io non posso ammettere, o signori, che sia libero avvenire, e nemmeno ai ministri, di surrogarsi ad un altro in via morale; giacchè questa è tutt'altra cosa che una surrogazione in via civile.

Io posso assumermi il fatto civile di chiunque, pagherò e potrò trasferire in me qualunque obbligazione di un terzo; ma il fatto morale di un terzo nessuno può assumerlo in sé, giacchè si roveschierebbe tutto l'ordine delle relative legislazioni.

Il fatto morale è di chi ne sia personalmente autore; chi non vi ha partecipato, e meno chi ebbe un contrario consiglio, non può assumerne parte; chi ha protestato in contrario non può essere solidario; dunque non poteva venire in scena la quistione ministeriale, nè per la natura della cosa, nè per la natura dei fatti.

Venuto poi a questo punto, io non dissimulo come debba dolere oltremodo che nel decidere delle cose più gravi dello Stato si ascoltino troppo le facili questioni dell'amor proprio, e che ad ogni piè sospinto si venga fuori colla questione ministeriale, giacchè mi pare che la legge metta in bocca dei ministri un linguaggio più degno di loro. Giusta questo linguaggio il Ministero può dire che egli ha la suprema amministrazione dello Stato, ch'egli compie la sua missione in piena conformità delle leggi, ch'egli sa e vuole sempre rispondere di tutti i suoi atti, e che si gloria di essere sindacato come è sindacabile. Invece, quando tutto si confonde coll'amor proprio, quando ad ogni franca e libera parola si viene a rispondere colla questione ministeriale, è lo stesso che dire: zitto, od altrimenti me ne vado. (Bravo! Benissimo!)

Nessuno dubiterà, spero, che alle regole di solidarietà da me invocate voglia fare eccezione in linea politica. Anche in questa linea la solidarietà non può avere che due casi: la natura dell'azione, o il fatto degli agenti. Ora, nel caso di cui discorriamo mancava l'uno e l'altro elemento. Il fatto non era un fatto complessivo del Ministero, non era un fatto di quell'ordine che si dovesse dire fatto ministeriale; mancando quest'elemento, mancava vieppiù l'altro, cioè mancava il fatto dei ministri, in quanto che il Ministero in massa, o cinque o sei ministri avevano anzi fatto il contrario. In vece di non dar forza volevano mandarne; era il solo ministro della guerra che non voleva mandarne e non ne ha mandato; mancava adunque anche in linea meramente politica ogni elemento di solidarietà fra i ministri.

Prima di finire debbo ancora rivolgere qualche parola specialmente a due degli onorevoli preopinanti. Uno ha reso conto al Senato dei tanti benefici fatti precedentemente alla Sardegna. Se io non ho notato male, uno dei benefici è che la dogana di Sardegna ora produce 500,000 lire di meno; l'altro che la dogana di Genova ne produce di meno 800,000 per l'importazione dalla Sardegna.

Ma l'onorevole preopinante che ha detto queste cose, credo che ritenga che l'una e l'altra di queste due circostanze sono una conseguenza innegabile delle leggi generali. Quello che è avvenuto in Sardegna sarà necessariamente avvenuto in Piemonte, sarà avvenuto in Savoia, sarà avvenuto in Liguria. Cosa c'è qui da essere notato distintamente col nome di beneficio?

Se poi si vuole un beneficio, pazienza quello di 500,000 lire in Sardegna, ma quello di lire 800,000 in Genova, questo sarà un beneficio in Liguria che, come si sa, fa del traffico colla Sardegna: dunque è beneficio dei Liguri e dei loro capitali. L'altro beneficio è che sono stati migliorati gli stipendi; mi pare ch'egli abbia detto migliorati, non pareggiati. Io non so se abbia detto l'uno o l'altro. L'uno o l'altro che egli abbia detto, ciò può essere vero per quel che concerne gli uffici dipendenti da lui, ma nel rimanente io ho le prove più patenti in contrario: nel rimanente, specialmente nell'ordine giudiziario, no, non sta.

Ad ogni modo quel che si è detto, quel che è dare uno stipendio agli impiegati, credo che questo entri totalmente nelle cose ordinarie, e che non possa ricevere il nome di beneficio. Ha poi anche parlato della più frequente corrispondenza a vapore. Ma a me pare che essendo la Sardegna materialmente separata e politicamente unita allo stato continentale, si potesse piuttosto esprimere il desiderio di comunicazioni più frequenti che chiamare beneficio il sistema delle attuali, e che ciò giovando meglio all'isola, tornerebbe pure più giovevole al continente e allo stesso Governo.

Qualche altro beneficio notava di simil genere lo stesso

onorevole preopinante; ma ha tutto questo io credo di poter fare appagante risposta, ed è che, siccome per tutte le leggi di finanze, eccettuate le case per le quali non si poteva fare l'impossibile, non avendosi elementi su cui prontamente eseguire la legge, per tutte le altre la Sardegna è colpita come qualunque provincia. Io domando se ciò può dire beneficiaria, quando imperfettamente vi è quello che non vi può mancare. Un altro onorevole preopinante parlò della Sardegna confermando il suo carattere vendicativo; esponendo lo stato dell'Irlanda e della Corsica, trasse argomento per dedurne un corollario logico.

Non è questione d'amor proprio, è questione di verità; perchè il Governo che pensa a provvedere deve avere notizie esatte, notizie che siano certe e non fallaci, perciò ritorno su questo punto. A disinganno l'altro giorno ho citato argomenti, oggi citerò fatti. In Sardegna vi è molta generosità, vi è chi non solamente non esercita la vendetta privata, ma rinuncia alla pubblica.

Uno dei nostri onorandi colleghi il senatore Massa Saluzzo dirà che io, che ho avuto la disgrazia di lamentare l'uccisione di un fratello e di un fratello di mio padre, opera di una stessa mano, io, siccome si usa nel venerdì santo di ringraziare uno scellerato per beneficio di Dio, sono stato quello che mi sono interessato per ottenergli la grazia.

Certo rettore e poi vescovo Aricca, di una distinta e potente famiglia di Ploaghe, una sera per caso, mentre l'uccisore di suo fratello era perseguitato e ferito dai carabinieri, s'imbattè in lui, lo accoglie, lo conduce a casa e lo rimette in salute. Potrei citare altri simili fatti, ma tutto ciò si può dire cosa individuale.

L'onorevole senatore La Marmora sa che nel Capo superiore, dove sogliono arrivare questi casi, sono in uso gli atti così detti di pace. Questi si ottengono fra partito e partito, si ottengono per lo più per opera di buoni e zelanti padri, talvolta per interposizione del Governo. Là si perdonano reciprocamente tutte le ingiurie. Vi sono venti omicidi? Tutto è condonato, si stringe il nodo di pace. Di questa pace, o signori, massime se vi si aggiunge un certo vincolo di parentela o spirituale, od anche la sola opinione che consiste comparando nel dirsi compari di san Giovanni, non c'è esempio di violazione. Dunque si esercita il perdono e si esercita in tutte quelle parti ove sgraziatamente si esercita la vendetta. Dunque la vendetta è mera conseguenza dello stato di debolezza del Governo, dunque la vendetta può essere una transitoria fase sociale, ma non è qualità, né carattere, né natura degli uomini.

Lo stesso onorevole preopinante ha argomentato dall'Irlanda alla Sardegna. Ma egli molto meglio di me sa quale immensa disparità di condizione naturale e politica e religiosa passa tra l'una e l'altra, e come in tanta disparità di cose poca forza può avere un argomento a pari.

Minore è la disparità fra la Sardegna e la Corsica per via della situazione: ma per condizione intrinseca essa è pure grande, e l'onorevole senatore La Marmora, che conosce bene l'uno e l'altro paese, da che la Corsica è tutta montagnosa sa che non potrà mai diventare un paese agricolo, e finchè la vita agricola non si stabilisce in una contrada, dessa non può essere né morale né civile. Essendo il pastore segregato perfino dalla sua famiglia, il suo cuore si dilata nel seno di lei. Le affezioni sono il primo germe di virtù; la virtù domestica è il germe della virtù sociale, e quando esso manca, l'uomo resta selvaggio. La Sardegna è in condizioni totalmente diverse, non v'ha punto dove l'uomo non possa diventare agricolo, non v'ha punto dove non possa cessare d'essere pastore.

In Sardegna adunque egli percorre la via comune dell'umanità e con quella progressione che la fortuna e la natura dei popoli può permettere, egli va a farsi civile quanto qualunque altro. Egli disse elegantemente molte cose dei mali e della desolazione della Sardegna, e non negò che fossero secolari; ma per corollario logico diceva di aspettare per meglio ponderare le misure. Ma se il quadro che ha fatto egli stesso presenta lo stato più misero, più commovente, mi pare che il corollario è più logico. Dunque invece di aspettare, agite, ma agite prontamente, e non che perdere degli anni, vi prego, non perdetevi dei momenti.

Diffatti, sono due anni che si grida, che si supplica; non si è fatto nulla; sono due anni perduti; lo stato delle cose ha peggiorato. Se ieri ci voleva mezzo secolo per avviarla bene, adesso dobbiamo dire non più mezzo secolo, ma 52 anni, anzi con quella spinta indietro data da questa reazione di male che lamentiamo non basterà un secolo.

Signori, io finisco anche malvolentieri, perchè non posso più parlare; io finisco ricordando brevemente lo stato di quel povero paese, di quella povera provincia. Il signor ministro delle finanze accennava a molte cose che sono vere, tutte cose che rendono maggiori le sue calamità. Io le compendio, ed è che nel brevissimo giro di un anno o un anno e mezzo i tributi in Sardegna si saranno triplicati.

Questo in qualunque paese anche florido porta una scossa e risentita. In un paese misero poi è sentita enormemente; ma come si è fatto per la leva dal ministro della guerra, e come si è fatto per i tributi dal ministro delle finanze, così pare giusto che si debba fare senza ritardo per la pubblica sicurezza.

Però qualunque fosse la giustizia, affinchè per tutto si operasse spontaneamente in un modo conforme, per quel che riguarda il bene del paese, il Ministero rigetta la conformità ed ha respinto il mio ordine del giorno che da quello dell'onorevole Siccardi dista solo in ciò che questo confida ed il mio spera. Ma se non vuol farsi una lunga ed inutile dissertazione filosofica, credo che il mio molto si avvicini al primo, e che questo nulla esprima di più; molto meno il mio potrà dirsi offensivo, mentre la parola spero non ha la forza e non esprime l'animo di offendere.

Io adunque sperava, e dirò che avevo diritto di sperare e nel Ministero e nel Senato, perchè ritenuto lo stato della Sardegna, essi vedono a quali gravi conseguenze debba dar luogo la cessazione di una tale speranza.

Io dissi che le mie parole non avevano nè la forza, nè l'animo, nè il concetto di offendere, e mi pare evidente; nemmeno il menomo senso accennava al biasimo, poichè il biasimo credo che tutti concorderemo debba essere in due maniere: biasimo politico, biasimo morale; il biasimo morale è una cosa inerente al fatto, inseparabile dal fatto, e può cadere sopra un atto governativo nel suo rispetto di atto umano; il biasimo politico può essere o quella solennità di un ordine del giorno che ferisca il Ministero, o il fatto della pubblica opinione, tribunale nanti il quale il Ministero non rimane proscioltto da qualunque silenzio del Parlamento. Ritenuti questi principii, io non trovo che si accenni ad alcuno di questi biasimi nel mio ordine del giorno e sfido il più acuto ingegno analitico ad indicarmelo, non avendo più forza di parlare.

Diceva di dover finire: perchè le mie parole non siano affatto infruttuose, io mi rivolgo di nuovo al Ministero per dire che insista meno in questioni di amor proprio, e mi rivolgo al Senato perchè accolga le mie parole che io gli porto in nome dell'umanità, della ragione, della giustizia, dello Statuto a pro della misera Sardegna; il Ministero sa che l'an-

nunzio di questa cosa in Cagliari deve scuoterla profondamente.

Io me ne appello al ministro dell'interno, il quale nei diversi cartelli a lui rimessi dall'intendente generale di Cagliari avrà letto parole che chiaramente accennano a gravi risentimenti verso il Governo; il Governo può dirlo; lo può dire lo stesso senatore La Marmora che sa quale è la forza di quelle parole.

Perciò mi rivolgo di nuovo al Ministero ed al Senato e li prego entrambi a volere prontamente commiserarsi dello stato della Sardegna, ne li prego per la loro coscienza, pel loro onore, per la loro rettitudine, e ne li prego in faccia a tutto il mondo, in faccia a Dio. (*Applausi generali*)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alberto La Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Io in verità non saprei spiegare la cagione per la quale il signor ministro di finanze viene ora a mettermi di nuovo in campo, dopo ciò che dissi ieri l'altro, accettando anche con tanta facilità tutte le spiegazioni e le promesse del signor ministro dell'interno. Le interpellanze che io ho fatte furono dirette al ministro dell'interno, e mi sono dichiarato soddisfatto della risposta da lui data. Nell'interpellanza al ministro della guerra io non presi parte che incidentalmente, e non direttamente, benchè abbia certo dovuto chiarire qualche cosa, ed emettere una mia opinione. Io ho fatto la mia interpellanza al ministro dell'interno: questi m'ha risposto come voleva; io accettai le sue risposte; non vedo dunque il perchè il ministro delle finanze cerchi farmi entrare in quella interpellanza, alla quale non intendo prendere parte per le ragioni che i miei colleghi facilmente capiscono.

Ma, giacchè mi ci si fa entrare, bisogna per forza ch'io mi difenda.

Quella mia interpellanza al signor ministro dell'interno ebbe per iscopo di accertare come la Sardegna dovendo entrare fra un anno in un nuovo stato, non vi possa entrare bene se non si provvede qualche mese prima.

Questa interpellanza io non l'ho fatta così a capriccio, ma perchè al mio partire di là, pochi giorni prima di abbandonare quell'isola, avrò ricevuto forse 80 lettere, tutte di possidenti, i quali sembravano avere fatto una circolare, giacchè dicevano tutte all'incirca la stessa cosa:

« Noi sappiamo che ella ci abbandona; sappiamo che le resta ancora la qualità di senatore; lo scongiuriamo, ci mettiamo ai suoi piedi, affinchè, giunto al Senato, parli di noi, perchè siamo nello stato il più deplorabile che si possa vedere, non possiamo uscire pei nostri poderi, non ci azzardiamo più a licenziare un servo, perchè ci darebbe una schioppettata. »

Io ho abbruciate quelle lettere, perchè non credevo di dovervi ricorrere. Anzi, al punto di partire, il municipio di Cagliari e il Consiglio delegato mi fecero l'onore di visitarmi in mia casa, giacchè io era su di un seggiolone, essendo assalito dalla podagra, e mi hanno pregato, mi hanno supplicato di non dimenticarli, perchè si trovavano in una condizione veramente lagrimevole. Confesso di avere detto ch'io nutrivo fiducia di essere loro più utile parlando a Torino che non scrivendo da Cagliari.

Il signor ministro d'agricoltura e commercio mi fa un appunto di avere male distribuito, male impiegato i soldati. Se il rimprovero si versa sopra di me, io lo posso accettare come accettai molte altre cose, come, per esempio, quando si disse che avevo paura. Ma a chi mi avesse ciò detto, avrei risposto che ben bene doveva sapere qual sangue mi scorra nelle vene. (*Bravo!*)

Quanto all'impiego delle forze, io vi domando, o signori, se si può male impiegare la forza in una città di 30,000 abitanti, quando si hanno 14 uomini pel servizio della guardia principale ad un tempo, quella del palazzo del Re, e per la guardia di due tesorerie. Io non so come mai si possa dire che io abbia male impiegato le persone!

Ieri sera ho riferito che il signor ministro ha detto che io aveva messo in Oristano un distaccamento di 28 uomini. Ma io debbo osservare che si trovano in quel luogo delle carceri cadenti in rovina, e pel cui ristauo non si è mai fatto niente. Quelle prigioni contengono 200 prigionieri: e che cosa ho mandato? Venticinque uomini, perchè non ne avevo di più; mi si è chiesto eziandio che cosa avessi fatto del vapore; io lo mandai una volta a Sant'Antioco per sedare una sommossa colà sorta, e lo mandai con una compagnia di bersaglieri. Ringrazio il Ministero di avermi concesso quel vapore, non solo a nome mio, ma a nome del Governo stesso e dell'isola; poichè mi giovò più che un battaglione; in una parola io ho sempre cercato di impiegare quel battello a vapore nel modo più utile che credeva.

Il ministro, in riguardo all'affare della leva, viene a dirmi che essa, contro alla mia opinione, ebbe pieno il suo effetto; io ben poco mi sono occupato di quell'affare, ho bensì espresso il mio parere; ma questo era conforme a quello del paese, e dirò di più, non solo del paese, ma eziandio della Commissione che l'anno scorso ho avuto qui l'onore di presiedere.

Questa Commissione era composta di due senatori, e di quattro o cinque deputati, i quali erano unanimi, fuori uno, nel credere e nel dire quel che diceva io; tutti ammettevano la giustizia ed il bisogno, ed anche il vantaggio per l'isola, di fare colà una leva, ma tutti eravamo d'accordo in questa idea, che la leva fosse un po' prematura, mentre temevamo che non si potesse ancora farla bene, essendovi molti abitati, i quali non sono ancora eretti in comune e non hanno perciò sindaco, ed inoltre vari comuni che appartengono ad un capoluogo di mandamento di altra provincia per cui rimaneva difficile il poterla compiere esattamente.

Il Ministero ha detto che si fa; ma sta poi in fatto a vedere se quei soldati che devono formare il contingente colà siano poi tutti quelli che devono pagare il tributo; di questo spetta poi a voi il renderne conto.

In fine il ministro di agricoltura e commercio mi appuntava di aver dette parole spregiuvole contro l'arma dei cavalleggieri; io non so come mi si possa imputare questa cosa mentre tutti i miei colleghi hanno sentito quanti elogi io abbia fatto ieri di questo corpo; ho riferito come esso non dormisse nè giorno, nè notte, e sopportasse strapazzi; mi sono bensì permesso di dire, che se fa bene il servizio di polizia repressiva, non è però capace di fare la polizia preventiva; infatti il ministro della guerra ha detto l'altro giorno che li aveva tolti dal corpo del treno della provianda; ora io domando se questi soldati sono uomini da fare la polizia preventiva. (ilarità)

La polizia preventiva è indispensabile ed è di maggior necessità di quello che sia la polizia repressiva in quel paese, il quale se non lo conoscete peggio per voi. (ilarità prolungata) Mi attribuisce poi il signor ministro cose che non ho mai dette; asserisce che io ho fatto scrivere sul giornale ufficiale contro la leva: io pretesto contro questa idea, e dichiaro formalmente che non ho mai fatto scrivere in alcun giornale sopra tal argomento, e prego il ministro di credere che ho abbastanza opinione di me e della mia dignità per andare sotto mano a fare un articolo di giornale; onde mi stu-

pisco che il ministro mi creda capace di una simile cosa. (Bravo! bravo!)

Il ministro ha accennato com'io avessi fatto parola dei marescialli d'alloggio. Quando l'altro giorno al signor ministro della guerra si è parlato di riuandare in Sardegna il corpo dei carabinieri colà tanto desiderati, e che sarebbe interesse del Governo che vi fossero, io ho esposto un progetto per ciò.

Io lo dico schiettamente, a me non importa che si chiamino carabinieri, o cavalleggieri, ma bensì che il Ministero non parli mai soltanto di forza repressiva, ma anche di polizia preventiva, e questa parola la fugge sempre.

Il Ministero parla della forza repressiva, e non mai della preventiva ch'è il primo bisogno della Sardegna. I giudici di mandamento hanno bisogno d'avere soldati, i quali non solamente li facciano rispettare, ma sappiano redigere un processo verbale e tutte quelle cose che fanno i carabinieri.

Quanto ai marescialli io confesso avere inteso gravissime lagnanze per questo cambiamento, che ha umiliato la truppa e nello stesso tempo fu male accolto dal paese.

Ma voi, o signori ministri, non conoscete l'indole sarda; piccole cose vi producono grandissimo colpo: tra il nome di maresciallo e quello di sergente passa una grandissima differenza nell'estimazione del paese.

Io non volli mai dire che i galloni da sergente non vi sieno apprezzati, ed io mi onora d'averli portati, e non solo quelli da sergente, ma anche quelli da caporale (Bravo! Bene!), e vado superbo di essere passato per tutti i gradi; sostengo però che una persona che esercita autorità è molto più stimata in Sardegna sotto il nome di maresciallo che sotto quello di sergente. (Bene!)

Parlai della mutazione del nome al corpo dei cavalleggieri; dell'onore di questo non feci parola, bensì feci la proposizione che i cavalleggieri si chiamassero carabinieri, perchè so che si darebbe loro così un nome che suona molto bene e molto onorevolmente nell'isola.

Dal momento che il Ministero dice di non poter mandare i carabinieri effettivamente, gli mandò almeno di nome. (Bravo! — Risa)

Io non voglio far torto ai cavalleggieri; ma nei primi mesi ed anni in cui essi furono sostituiti ai carabinieri venivano chiamati dai Sardi il *corpo franco a cavallo*, e non poteva essere altrimenti, essendo i soldati stati presi dal treno di provianda qua e là.

Mi rincresco ripetere cose già dette, ma i miei colleghi hanno sentito, e il ministro Galvagno mi può essere testimone, che io non dava veruna importanza a tali cose; anzi sul finire del mio discorso ho detto che se aveva rimproveri a fare a tutto il Ministero, non aveva a farli ad un ministro solo, e quindi non mi poteva associare al biasimo formulato contro un solo ministro.

Mi si dice d'avere aspramente censurato il Ministero; ma si consulti bene il mio discorso e si vedrà che io ho parlato dei Ministeri passati. Non ho detto che questo Ministero abbia nulla operato; ho detto che aveva fatto qualche cosa, ma che nulla si fece di ben combinato, e le cose non bene coordinate non sono efficaci: ecco quanto ho detto, ecco quanto ripeto, perchè del resto il Ministero ha detto troppo in una volta. (ilarità!)

In quanto alla buona volontà del Ministero a me pare non sia troppo buona. (Risa)

Signori, queste cose io non le avrei dette, ma mi costringete a dirle...

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Le dica pure.

LA MARMORA ALBERTO. Ebbene, soggiungerò che vennero in Torino l'avvocato fiscale ed il comandante dei carabinieri, e tennero naturalmente al ministro Galvagno discorso dei disordini della Sardegna. Il ministro li pregò di dire quelle cose, presenti i loro colleghi; fu fissato il giorno e l'ora, andarono al Consiglio dei ministri; fecero come di ragione una lunga anticamera (*Risa*), e poi entrarono; ma chi trovarono? I seggioloni nel Consiglio. (*Risa prolungata*) I ministri se la svignarono, come fanno i ragazzi che fuggono la befana; il solo ministro Galvagno disse loro: « Non ne vogliono sentire a parlare. »

CAVOUR, *reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio.* Continui pure, io risponderò.

LA MARMORA ALBERTO. Il signor ministro mi ha proprio voluto fare il capro emissario di tutta la questione. Ora vengo ai sindaci: io ho citato il fatto di un solo, ed avrei potuto invece citare il fatto di cento, ma quello che ho detto lo sostengo, e c'è qui un testimonio nella persona del nostro collega il senatore Della Planargia, il quale può dire che quanto ho osservato è vero.

Io aveva scritto tutto ciò al signor ministro dell'interno, e gli aveva fatto avere un fascio di carte; eppure mi disse ieri che non sapeva di che si trattasse; io di quelle carte ebbi riscontro ufficiale; mi si disse che si sarebbero prese rigorose misure: ma queste misure si sono elleno prese? (*Rumori*)

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.

LA MARMORA ALBERTO. Io queste cose intendeva di tenerle in petto, ma mi veggio forzato a dirle.

Io ho avuto dei rapporti, i quali mi significavano che gli uffiziali che erano in distaccoamento in quel luogo se ne andavano via per due o tre giorni senza il permesso del comandante locale, e se n'andavano col signor intendente, ed altra compagnia gioiosa. (*Risa rumorose*)

Naturalmente dovetti verificare la cosa, e mi diressi al colonnello dei cavaleggieri, e si è venuto a conoscere che i sopraccennati passavano la notte a girovagare pel paese schiamazzando, e, se vuoi si che io dica tutto, non il solo intendente li accompagnava, ma eziandio il giudice! (*Sensazione*)

Ho ancora una cosa a dire; ma non voglio dirla. (*Rumori e nuova sensazione*)

Io non poteva certamente tollerare che quegli uffiziali lasciassero il distaccoamento per due giorni interi, perchè i soldati del corpo franco si davano a tutti i disordini: epperò ho mandato un ordine al comandante della divisione, ed al capitano dei cavaleggieri, il barone Teulada, il quale si è recato immantinente al capoluogo della provincia (dico così perchè ora non vogliono più sentirsi a chiamare villaggio).

Or bene, questi uffiziali hanno confermato il rapporto che ho fatto, e questo rapporto è nelle mani del signor ministro. E ora mi vengono a dire che sono calunnie? No, o signori: tutte queste cose io non venivo a dirle: se le ho dette, egli è perchè lo volete; voi venite a cercarmi in questo momento, e per forza bisogna che io mi giustifichi.

Signori, avrei ancora molte osservazioni a fare, ma mi pare d'aver detto già abbastanza, epperò finisco. Vi prego di credere, o signori, che io sono dolentissimo di essere stato condotto, specialmente dal ministro delle finanze, in una questione da cui io credeva di essere tutt'affatto uscito. Io lo ripeto, o signori, ho fatto le mie interpellanze; le ho fatte, perchè avevo promesso a più di 80 persone che la prima mia parola nel Senato sarebbe stata una parola di conforto per Pisola, e per promuovere dei provvedimenti.

Leggete il mio discorso dell'altro giorno, e vedrete che io

mi sono mostrato appagato delle risposte del signor ministro dell'interno. In tutte le questioni del signor ministro della guerra non ci sono entrato che per incidente. Signori, io vi ripeto che spero di avere abbastanza parlato su queste cose, vi prego perciò a volermi scusare se ho dovuto ancora trattarle a lungo: ma, capirete bene, o signori, che io dovevo rispondere alle accuse che mi erano state fatte.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Signori, io son persuaso che il Senato desidera vedere questa discussione terminata; quindi io non starò a rispondere al nuovo lungo discorso del senatore Musio, giacchè non farei che ripetere le cose già dette precedentemente dal Ministero.

Non mi occorre che di fare due osservazioni all'onorevole senatore La Marmora Alberto, una relativa al fatto delle autorità di Sardegna che qui si trovavano, e che veramente erano state da me invitate ad intervenire al Consiglio.

Ma quando quelle autorità vennero, il Consiglio quella mattina non aveva avuto luogo, ed è vero perciò che a vece dei ministri non vi erano che i seggioloni. Io aveva però parlato coi miei colleghi, e la questione si riduceva pur sempre a che si riduce oggi; da una parte si diceva: « la forza è sufficiente quando sia bene adoperata; » dall'altra si diceva: « manca la forza. » Adunque, sia che avesse avuto luogo o no quel Consiglio, la questione è pur sempre la stessa e medesima.

La seconda osservazione che voleva fare è relativa ad un intendente, rispetto al quale ieri io credetti di poter dire che il senatore La Marmora forse era stato male informato, e dopo la seduta io gli aggiunsi ancora, che di questo fatto non era informato come non lo era del pari delle carte da lui trasmesse. Tant'è che queste carte da lui trasmesse da più di un mese, lo furono in mia assenza. Ma non è perciò che in mia assenza nulla siasi fatto. Il Ministero si è fatto carico di prendere le opportune informazioni, e dalle medesime quell'intendente venne perfettamente giustificato; che anzi l'autorità superiore credette poter dimostrare (e qui certamente il senatore La Marmora non se ne adatterà, poichè ho detto ciò che ho detto ieri, che egli potè essere male informato), e difatti dimostrò e descrisse le cose in modo da far credere che quell'intendente si volesse far vittima di un intrigo.

Questa lettera è informativa e lunghissima. Certamente io non posso presentarla al Senato; ma essa esiste al Ministero, ed io sarò lieto di darne comunicazione al generale La Marmora Alberto. Io però ne presi cognizione: essa risponde a tutte le accuse che erano state fatte a quell'amministratore.

Qui mi taccio perchè non credo utile, credo anzi superfluo di rispondere alle altre osservazioni, le quali non porterebbero ad altro che ad una continua ripetizione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Vesme.

Voci. La chiusura!

VESME. Se si desidera la chiusura io rinunzio alla parola.

DE FORNARI. Domando la parola per osservare che questa chiusura...

PRESIDENTE. Per combattere la chiusura?

DE FORNARI. Anche per combatterla, perchè nel caso che la chiusura...

Voci. Ma la chiusura...

PRESIDENTE. La chiusura ora domandata ha rapporto alla discussione aperta sopra i due ordini del giorno, che il Senato ha già appoggiati.

Primo nell'ordine di votazione sarà, come dissi ieri, l'ordine del giorno Siccardi; se questo non sarà ammesso, allora

verrà l'ordine del giorno Sclopis, intorno al quale debbo dire fin d'ora al Senato che il senatore Musio, già stanco di parlare, mi ha fatto conoscere che vi si associa.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Io non intendo per nulla oppormi alla chiusura. Pur troppo si è già prolungata d'assai questa discussione rinnovatrice di lamenti, rinnovatrice anche di difficili spiegazioni; ma quantunque io non debba avere fiducia che il mio ordine del giorno possa sortire un felice effetto, quantunque non intenda ancora fin d'ora d'espone il vero, intimo senso, più chiaramente come sarebbe dovuto in seguito all'appunto che mi fece il signor ministro delle finanze, pure intendo, quando venisse il caso di parlare del mio ordine del giorno, di serbarmi il diritto di poter parlare sovr'esso, e poter spiegare al Senato le ragioni intime, come diceva, di quella proposizione.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni non debbo porre ai voti la chiusura se non per quanto s'appartiene all'ordine del giorno Siccardi, che ha la priorità.

Chi intende dunque chiudere la discussione sopra tal ordine del giorno si levi.

(Il Senato chiude la discussione.)

Ho l'onore di rileggere l'ordine del giorno Siccardi:

« Il Senato, udite le interpellanze e le dichiarazioni fatte dal Ministero, e confidando che da lui verrà adoperato ogni mezzo più pronto ed efficace ad assicurare stabilmente la pubblica tranquillità nella Sardegna, passa all'ordine del giorno. »

Chi approva l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di leggere voglia sorgere.

(È approvato.)

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra — Osservazioni generali del senatore Colli intorno al progetto, e spiegazioni del ministro della guerra — Nuove obiezioni del senatore Colli — Schiarimenti del ministro della guerra — Osservazioni e dichiarazioni del relatore.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4 pomeridiane.

CIBRARIO, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato mediante una leggiera modificazione sulla redazione del medesimo suggerita dal senatore La Marmora Alberto, e quindi dà lettura del seguente sunto di petizione:

532. Gandolfo Luigi, già caporale nel battaglione veterani, domanda di essere restituito in tempo per ottenere la medaglia al valor militare che crede avere meritato in un fatto nella campagna del 1848, come da certificato che esibisce.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

PRESIDENTE. A questa petizione, la quale sarà trasmessa alla Commissione per ciò stabilita, debbo aggiungere anche il rapporto d'un'altra presentata dal provinciale dei Fratelli della dottrina cristiana, nella quale essi chiedono la conservazione della loro antica immunità sull'articolo della leva. Questa petizione propongo che si trasmetta alla Commissione per ciò stabilita, acciocchè allorquando verranno in discussione gli articoli della legge che a ciò si riferiscono possa tenerne il dovuto conto.

Se non v'ha osservazione credo che il Senato approvi il mio divisamento.

Se il Senato vorrà tenermi dispensato dal dare lettura del progetto di legge che cade in discussione, io dichiarerò aperta la discussione generale sul medesimo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 617.)

La parola è al marchese Colli.

COLLI. Signori, la legge sulla leva è la base del sistema militare; il lavoro della Commissione è sommamente commendevole: tuttavia essa non ha potuto sciogliere interamente il problema.

Infatti, come lo accennava l'egregio relatore, egli è impossibile perfezionare la legge sulla leva senza conoscere quale deve essere l'organizzazione definitiva sull'armata. Questa legge sull'organizzazione dell'armata da tanto tempo promessa, non è annunciata e forse si farà ancora lungo tempo aspettare. Quella sullo stato degli ufficiali da voi laboriosamente discussa è ancora allo stato di progetto; questi indugi nucono assaissimo al buon andamento del servizio. Ecco intanto ciò che io scriveva nel *Risorgimento* il giorno 24 agosto 1849 sotto l'impressione del dolore cagionato dal disastro di Novara, disastro pur troppo preveduto, ma che il Re tratto da cieca fatalità volle audacemente affrontare.

« I rovesci delle due ultime campagne hanno posto in evidenza i difetti dell'organizzazione della nostra armata. Questa organizzazione aveva però il sommo vantaggio di conservare nella nazione lo spirito marziale, e di far sì che un gran numero di cittadini passasse alternativamente dalla vita mi-

litare alla vita civile. Il genio delle armi, palladio della nostra indipendenza di cui andiamo debitori alla Casa di Savoia, è precisamente ciò che costituisce la differenza che corre tra noi e vari altri popoli della penisola. Non disconoscono la superiorità della truppa permanente sui contingenti provinciali, *landwehr* che chiamare si vogliono; ma tutti sanno altresì che le finanze di una nazione qualunque, e le nostre in ispecie, sono insufficienti a mantenere in tempo di pace un'armata proporzionata ai bisogni della guerra. Una simile spesa sarebbe dannosa, perchè toglierebbe molte braccia all'agricoltura ed al commercio.

« La soluzione del problema consiste a trovare il mezzo di passare dallo stato di pace a quello di guerra colla massima rapidità e la minore spesa possibile. La nostra organizzazione che si può dire piuttosto incompiuta che imperfetta non aveva rovvisto ai quadri, base indispensabile dell'istruzione e della disciplina, ed aveva ridotto a proporzione troppo minima la durata della permanenza sotto le armi. L'armata ciò nonstante ha fatto buona prova di sé nei campi di Goito, di Santa Lucia, di Custoza ed in quelli anche di Gambold e di Novara, le nostre sciagure vogliono essere attribuite ad altre cause che non è qui tempo di rindicare. I nostri bravi continenti accorsero con entusiasmo sotto le bandiere nel marzo 848, ed il loro zelo non intiepidì se non quando si pervenne a distruggere in essi la confidenza nei loro capi.

« Le loro famiglie soccorse dal Governo e dal buon volere dei cittadini hanno sofferto bensì, ma non sono cadute, tolta forse qualche eccezione in uno stato di miseria intollerabile. Rimediare adunque, perfezionare vuoi si il sistema, ma non cambiarlo affatto. Noi abbiamo avuto altre volte un'ottima istituzione, e chi è stato contemporaneo dell'ultima guerra contro Francia sa con quanta distinzione hanno servito i reggimenti provinciali.

« A riordinare l'esercito se mal non si appone lo scrivente, converrebbe in primo luogo ritardare di un anno, non le operazioni della leva, ma la partenza dei giovani onde aver sempre in serbo una intera classe, la quale più matura d'età servirebbe meglio, e darebbe luogo alla chiamata della susseguente in caso di bisogno. Il servizio militare sarebbe fissato a nove anni, di cui il primo in congedo limitato nei casi ordinari, i quattro successivi in un reggimento di linea, e finalmente i quattro ultimi in un reggimento provinciale. Le brigate sarebbero composte di un reggimento di linea e di un reggimento provinciale, i reggimenti provinciali avrebbero i loro quadri compiuti di ufficiali e sotto-ufficiali ed otto o quindici giorni di rassegna e d'istruzione annua al capoluogo della provincia, ove le armi rimarrebbero affidate alla sorveglianza del deposito ivi stanziato.

« L'artiglieria e la cavalleria che hanno servito con tanta distinzione conserverebbero il sistema attuale, salvo la prorogazione del servizio permanente a quattro anni. Converrebbe rialzare la statura di alcuni centimetri, e soprattutto scegliere uomini robusti e capaci di sopportare le fatiche della guerra, onde non mandare tanti infelici a languire negli ospedali con danno loro e dello Stato. Quanto ai quadri degli ufficiali dei reggimenti provinciali, i quali, come pare i sotto-ufficiali e soldati, non dovrebbero godere soldo di sorta, meno nel tempo dell'annua rassegna, e sempre quando saranno chiamati alle armi non sarà difficile il formarli in un paese dove tutti ambiscono portare una divisa militare ed in cui tanti giovani agitati che avevano lasciato il servizio accorsero volentieri l'anno scorso tosto che scoppiò la guerra. Molti ufficiali i quali per motivi di famiglia o per godere della loro indipendenza, dopo essere stati allievi della regia Accademia

od aver in altro modo ottenuto il loro grado abbandonano il servizio, sarebbero premurosi di far parte dei reggimenti suddetti, onde conservare l'anzianità e l'attività nell'armata. L'avanzamento avrebbe luogo nel corpo stesso o fra i vari reggimenti provinciali, meno in tempo di guerra e previo rigoroso esame. Per i gradi superiori si potrebbe prescrivere sei mesi di esercizio in un reggimento di linea. I sotto-ufficiali sarebbero scelti fra i soldati stessi, mentre un uomo intelligente è senza dubbio in grado di riempire le funzioni di caporale, di sergente, di furiere in capo a tre anni di servizio, ciò che lascierebbe all'individuo scelto un anno di esercizio nella linea, se non col grado effettivo almeno col grado onorario. Così composti i reggimenti provinciali si troverebbero perfettamente organizzati, gli ufficiali e sotto-ufficiali mercé le annue rassegne, e abitanti in gran parte la provincia conoscerebbero i loro soldati e ne avrebbero la confidenza. Formati per la metà d'individui che non avrebbero lasciato il servizio permanente che da un anno o due, e che per conseguenza non avrebbero famiglia, od un figlio al più, e per l'altra metà d'individui che potrebbero avere tre figli al più, non andrebbero soggetti ai massimi inconvenienti lamentati nelle ultime contingenze, e potrebbero somministrare ottimi battaglioni scelti, lasciando gli altri alla difesa delle fortezze. Vietare ai soldati in congedo temporario dopo quattr'anni di servizio permanente di ammogliarsi sarebbe dannoso alla società, immorale e forse impraticabile. Del rimanente, ripeto e son convinto che le nostre sciagure non devono attribuirsi intieramente all'organizzazione. Si è osservato che per il soldato recluta o contingente, il passo più difficile è di lasciare la propria casa, ma che in capo a poco tempo vi pensa molto meno, e spesso desidera dividere la gloria e i pericoli dei compagni. Il così detto 1^o *Ban de la Garde Nationale* tratto all'armi nel 1812 colla promessa di non servire che all'interno, non fu così tosto formato che tutti i battaglioni chiesero di andare alla guerra, e furono il miglior nerbo dell'esercito, perchè composti di uomini di 23 o 24 anni. Tutto sta nel sapere sollecitare l'amor proprio, far nascere l'emulazione. Napoleone col creare una compagnia di volteggiatori, cacciatori o bersaglieri che chiamare si vogliono in ogni battaglione, diede ad un tratto, mediante un pezzettino di panno giallo ed il soldo di cornetta, trenta mila eroi all'armata, e ben il sanno quelli che hanno fatte le gloriose campagne del 1805, 1806, 1807 e 1809.

« Tutti i sistemi hanno più o meno i loro inconvenienti; il successo appartiene a colui che sa eseguire.

« Credo opportuno soggiungere che dovrebbe scomparire la specie di disfavore che pesa sui rimpiazzanti; se il rimpiazzante ha una buona condotta deve essere considerato come un altro soldato; motivi lodevolissimi possono averlo spinto a questo passo. Spetta alle autorità locali il non rilasciare inconsideratamente certificati di buona condotta.

« Il surrogante dovrebbe sempre appartenere alla stessa provincia che il surrogato, ciò che avrebbe tra gli altri vantaggi quello inestimabile di non permettere che si perdesse in alcuna parte del regno lo spirito militare tanto essenziale alla conservazione della indipendenza nazionale. Vorrei ammessi, anzi favoriti i rimpiazzanti militari, ma escluso intieramente l'intervento del Governo, vale a dire dell'ammiastrazione; la coscrizione o levata è legge tale che vuole essere trasparente come il vetro dell'urna, dalla quale sono estratti i nomi dei giovani soldati. Non ometterò qui di parlare d'un altro oggetto importantissimo. Si è lamentato dopo la campagna del 1848 il prevedibilissimo inconveniente dei tamburi troppo giovani per sopportare le fatiche della guerra,

ma non vi si è rimediato. Il tamburo deve essere il primo soldato della compagnia, aver paga da caporale, essere ben robusto, di provato coraggio e concorrere all'avanzamento ove abbia le qualità richieste. Il suono del tamburo alleggerisce la fatica del soldato nelle marce, ed ho visto operare prodigi da una carica battuta a proposito. Si provveda in altro modo alla sorte di questi fanciulli se hanno diritto a qualche riguardo senza esporli così teneri alla corruzione delle caserme e senza esporre l'armata a rimanere priva di tamburi nei momenti più decisivi, perchè rimasti indietro non potendo più camminare. »

Da quell'epoca la cavalleria fu accresciuta di tre reggimenti senza però che il numero degli squadroni fosse aumentato, imperocchè noi avevamo prima della guerra sei reggimenti a sei squadroni, ed ora abbiamo nove reggimenti a quattro, in tutto trentasei squadroni colla sola aggiunta di tre musiche, ciò che equivale ai cavalli di un intero squadrone che vengono tolti dalle file e mantenuti dall'erario senza veruna utilità, imperocchè non bisogna perdere di vista che l'armata è fatta per la guerra e non per il diletto dei cittadini oziosi. Io ho avuto l'onore di fare quattro delle più gloriose campagne di cui parli la storia antica e moderna, quella del 1805, 1806, 1807 e 1809; a quell'epoca la cavalleria francese e italiana percorreva l'Europa dall'estrema Calabria al Niemen, da Cadice al Belt, senza essere rallegrata da verun'altra armonia che quella di quattro trombettieri per squadrone; questi trombettieri erano i primi soldati della compagnia, e la loro sciabola equivaleva a quella di qualunque altro soldato.

La fanteria si trova ancora nelle medesime condizioni in cui versava prima della guerra senza che il Governo ci abbia fatto conoscere le sue intenzioni a questo riguardo; ciò che rende impossibile il fissare con cognizione di causa il tempo della ferma, oggetto essenzialissimo di questa legge. L'armata deve avere pochi bagagli o carriaggi, poche musiche, tamburi atti a sopportare le fatiche della guerra e scelti fra i migliori soldati della compagnia, battaglioni compatti, composti precisamente come devono esserlo per entrare in campagna e pronti a partire in meno di ventiquattrore.

Accennerò di volo che i bersaglieri non hanno mai deciso della sorte delle giornate campali; quest'ufficio spetta alle masse: « *Pour en finir il faut se voir de près,* » diceva il gran capitano del secolo; egli credeva non vi dovesse essere che una sola fanteria, bensì varie cavallerie, per applicare i cavalli ai vari usi ai quali sono meglio atti.

I feritori tirolesi e i cacciatori prussiani erano conosciuti nel tempo delle guerre napoleoniche, ma non se ne teneva gran conto. Se la Francia ha adottato battaglioni di cacciatori, egli è a motivo delle sue guerre d'Africa: l'antica fanteria leggiera non differiva quasi punto da quella di linea; il soldato francese e piemontese vispo, ed intelligente, non dura fatica ad imparare e anche ad indovinare le arti del bersagliere.

Il perfezionamento delle armi può necessitare di qualche cambiamento, ma in generale io credo che ogni battaglione deve avere i suoi bersaglieri, e che l'intero battaglione deve essere egualmente atto a combattere in linea e a spargersi in bersagliere. E poichè ho parlato della fanteria, soggiungerò che mi lusingo di trovare in ordine ad essa delle cospicue economie sull'esercizio 1851, mentre leggo nel bilancio:

« *Brigate di linea, 60 battaglioni, 24,045 uomini (bassa forza);* » e quindi osservando coll'interessamento di un vecchio soldato, mi sono avveduto che le compagnie constavano di quarantacinque baionette circa, e così di 225 uomini per

battaglione, i quali moltiplicati per 60 danno un totale di 13,500, cifra assai diversa da quella di 24,045. Se mal non mi appongo questi risparmi sono stati consacrati ad un uso riguardo al quale io sono dispostissimo a dividere le opinioni del signor ministro, ma sopra di cui sarebbe ora intempestivo entrare in materia.

Concorro colla Commissione in alcune delle modificazioni da essa proposte; altre ne vorrei introdotte. Credo che le delicate funzioni di commissario o delegato devono essere affidate ad uomini non solo di sperimentata probità ma versati nella materia.

Vorrei ridotte le esenzioni per quanto possibile: non capisco quella dell'ultimo superstite di sua famiglia; niuno è più libero e sciolto da ogni vincolo che l'unico superstite di sua famiglia; quella del figlio unico di padre quinquagenario non mi pare abbastanza fondata; nè l'una nè l'altra esistevano nella legge francese. Vorrei bensì favorire le surrogazioni militari, ma assolutamente escluso lo intervento del Governo; ho detto altrove che la legge del reclutamento deve essere chiara e limpida come l'urna di vetro dalla quale i numeri vengono estratti dai giovani, e tali non mi sembrano gli affidamenti, gli assoldamenti e i versamenti nelle casse del Governo. La legge della leva deve essere altrettanto semplice quanto è dura.

Desidererei la ferma uniforme proposta dalla Commissione, perchè più conforme alle leggi della giustizia, ma la credo inconciliabile col sistema delle riserve, contingenti o provinciali che chiamare si vogliono, il quale riesce a noi indispensabile; nè io potrei decidermi ad adottare il compenso proposto dalla Commissione, quello cioè di autorizzare il ministro ad accordare anticipatamente congedi illimitati ai soldati più istruiti. Nei paesi che godono di un regime costituzionale tutto deve essere previsto dalla legge e nulla lasciato all'arbitrio; tutti già sappiamo quale ingegnoso ritrovato sia la responsabilità ministeriale, e comunque essa si dimostri di robusta complessione, io credo saggio partito il non esporla a nuovi cimenti.

Un'armata di quarantacinque mila uomini in tempo di pace mi pare soverchia; trentamila uomini non compresi i carabinieri e gli invalidi devono bastare, a parer mio, ai nostri bisogni. Credo indispensabile di separare in distinti reggimenti o battaglioni i soldati in servizio permanente da quelli mandati in congedo illimitato per fin di ferma.

Per ora gli ufficiali in aspettativa potrebbero formare i quadrati di questi reggimenti, o battaglioni; quindi si potrebbe provvedere nel modo già da me indicato. Ravviso impraticabile, ingiusto ed immorale il divieto imposto ai giovani iscritti lasciati in congedo illimitato prima d'aver prestato alcun servizio di ammogliarsi, prima d'aver compiuto l'anno vigesimo sesto di loro età.

La Commissione ha acconsentito a malincuore a conservare questa categoria; i motivi per combatterla da essa adottati sono degni di ogni maggior considerazione, ed io vorrei poter persuadere il Senato a respingerla. Un'armata di novantamila uomini tra soldati in servizio permanente ed in congedo illimitato coll'aggiunta di una coscrizione resa sempre disponibile dal ritardo di un anno nelle operazioni della leva saggiamente introdotta dalla presente legge, quest'armata, dico, è tutto ciò che si può chiedere al paese nostro, e grande vantaggio sarà per risultare all'industria, all'agricoltura ed al commercio, se questi giovani sono sciolti cinque anni prima dall'incertezza che si vorrebbe far pesare sulla loro sorte.

A mano a mano che si discuteranno gli articoli, mi per-

metterò di fare quelle osservazioni che mi sono suggerite da una lunga esperienza; e qui finisco il mio dire implorando l'indulgenza del Senato per essere stato meno breve del solito.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il senatore Colli ha esordito nel suo discorso movendo rimprovero al Ministero perchè non abbia presentato finora un'organizzazione completa di tutta l'armata, organizzazione più volte invocata e che, secondo il senatore Colli, sarà forse a lungo ancora fatta aspettare. Io trovo la mia giustificazione nelle prime parole pronunziate dall'onorevole preopinante. Egli ha detto: la leva è la base del sistema militare, ed è appunto perchè la leva è la base del sistema militare che io non posso presentare un progetto completo d'organizzazione dell'armata finchè la legge della leva non sia votata e sancita. Quest'organizzazione per rispetto al piede di pace sarà manifesta dal bilancio, il quale non è più fatto come i due antecedenti dietro ai bisogni dirò amministrativi, ma è fatto precisamente secondo il mio modo di intendere organizzata l'armata; di modo che le modificazioni che si crederà potersi recare saranno discusse all'epoca del bilancio. Ma intanto, ripeto, non è assolutamente possibile stabilire un sistema di pace ed un sistema di guerra senza che prima la legge sulla leva sia discussa e terminata.

Il senatore Colli ha anche fatto non dirò il rimprovero, ma l'osservazione come si difetti tuttodi della legge sullo stato degli uffiziali; al quale proposito osserverò come io abbia adempiuto al mio dovere presentandola al Senato il quale la votò, e come non dipenda da me se non sia stata ancora discussa, sebbene già riferita, dalla Camera dei deputati.

E secondariamente farò poi osservare come questa legge sullo stato degli uffiziali non ha assolutamente nessuna relazione colla legge sulla leva. Essa ne è talmente disparata, che il Senato la discusse prima che si trattasse della legge sulla leva, senza far cenno di questa.

Il senatore Colli si è inoltre addentrato a svolgere diverse questioni riflettenti in parte la leva, e in parte l'organizzazione dell'armata. Egli ha dimostrato una predilezione per l'antico sistema di organizzazione della nostra armata, voglio dire del sistema provinciale.

Non è solo il signor senatore Colli che abbia quest'idea, e non è da stupirsi, ove si ponga mente alla storia delle nostre passate guerre, e si rifletta all'importante e glorioso servizio reso in ogni tempo dai reggimenti provinciali.

Ma io mi fo ad osservare come i tempi sono grandemente mutati; regnano in oggi altre idee ed altri principii, sia rispetto alle legislazioni, come un'altra forma di Governo; laonde io credo assolutamente impossibile che un sistema il quale traeva la sua origine, e si fondava d'irei sul feudalismo fondato esclusivamente sull'aristocrazia, si possa adottare al giorno d'oggi.

Io ho ferma credenza che non si troverebbero attualmente i quadri necessari da poter formare i reggimenti provinciali. E poi, come mai si potrebbero mettere a fianco un reggimento tutto d'ordinanza con un reggimento di provinciali? Come si potrebbe regolare l'avanzamento, per esempio, degli uffiziali provinciali, supposto anche che si trovassero? Dovrebbero essi far carriera a parte, salire ai sommi gradi sempre stando a casa a fare i propri affari, mentre gli altri stanno prestando continuato servizio militare, il quale, quando anche di guarnigione, riesce nullameno assai faticoso ed ha merito reale. Ripeto che io credo ciò assolutamente inammissibile.

Il sistema provinciale non era esclusivo al Piemonte; molti

altri Stati avevano reggimenti o truppe organizzate in modo analogo; eppure quasi tutte le abbandonarono, appunto per le ragioni addotte, od almeno non fecero fondamento del loro sistema militare.

Se mi fosse lecito portare un esempio di un'armata che ancora attualmente ha un sistema che si avvicina in certo qual modo ai nostri provinciali, citerei la *landwehr* di Prussia, sebbene essa non ha eguale istituzione, perchè tutti sanno che i soldati e bassi uffiziali prima d'essere ascritti alla *landwehr* hanno servito nell'armata permanente; ma, riguardo agli uffiziali, essi sono generalmente nominati come lo erano gli antichi nostri uffiziali provinciali. Ma qui è appunto il caso di vedere se tale sistema ispiri ancora oggi la stessa confidenza che si riponeva in essa all'epoca o nei primi tempi del suo ordinamento.

Io credo poter assicurare il Senato che nell'armata di quel paese l'idea dominante è che quel sistema debba essere cambiato.

Non nasconderei alla Camera che ho mandato appositamente due uffiziali a studiare sul sito l'organizzazione militare di quel paese, e invece di fornirmi elementi opportuni per potere con quei principii colà in vigore organizzare la nostra armata, coi loro rapporti fondati su attento studio e sulle comunicazioni avute con molte di quelle autorità militari, ebbero a persuadermi del sommo desiderio e della necessità che colà si sente di mutare una tale organizzazione. Niuno poi ignora che il cambiare un sistema d'armata, massime nelle attuali circostanze, è operazione ardua e pericolosa; ragione per cui si vuole credere che non siasi finora colà proceduto a quelle riforme radicali che sono da tutti desiderate.

Il senatore Colli ha fatto un altro rimprovero al Ministero, cioè: che si fosse operato una radicale riforma nella cavalleria, aumentandola da sei reggimenti che erano prima della guerra, a nove reggimenti. Io ho avuto campo, pochi giorni sono, di spiegare nell'altra Camera i motivi che m'indussero a questo cambiamento. Prima di tutto io non ho trovato la cavalleria organizzata prima della guerra; l'ho trovata molto più forte di quella che essa era e che è attualmente, contando, quando sono entrato al Ministero, l'effettivo di 32 squadroni. Io vidi fin d'allora che questa forza non era proporzionata all'armata quale si voleva pel tempo di pace, e perciò io venni ad una riduzione. Nel far questa ho pensato di poter profittare delle circostanze onde stabilire già quella organizzazione che io stimo la più utile e la più conveniente per il nostro paese. Io ho creduto che, prima di tutto, si dovessero istituire due sorta di cavalleria, invece che prima non ve n'era che una sola, ed in questo io penso di essere d'accordo col senatore Colli. Stabilito questo principio, ho avvisato naturalmente di ripartirla proporzionatamente al riparto generale dell'armata.

Noi abbiamo, come tutti sanno, 10 brigate di fanteria; due di esse formano una divisione, e quindi il nostro esercito può compartirsi in cinque divisioni. Io ho osservato, durante la campagna passata, riprodursi spesse volte due inconvenienti, quello di avere talora troppa cavalleria e quello di mancarne affatto; in modo che in molte circostanze (e potrei citarne anche una molto critica nella quale mi sono trovato) o si mancava di cavalleria quando sarebbe tornato necessarissimo lo adoperarla, o se ne aveva a disposizione quando non era il caso d'impiegarla. Da tali osservazioni mi sono intimamente persuaso che è necessario che ogni divisione di fanteria sia fornita di sua cavalleria tutta propria, specialmente pel servizio di cavalleria leggiera, oltre poi, non dirò, una massa di

cavalleria, perchè presso noi non è possibile nè di averla nè di adoprarsela, ma un tal nerbo di cavalleria riunita in divisione per agire concentrata sui terreni adatti, e nelle circostanze che appunto convenga adoprarsela in tal modo. Il senatore Colli mi dirà che io potevo ottenere lo stesso intento anche lasciando i pochi reggimenti che esistevano prima. Come già dissi nell'altra Camera, non ho presso che fatto aumento negli stati maggiori, essendo già in numero di otto quelli che esistevano. Tutti sanno cosa sia un reggimento composto, secondo le varie armi, di compagnie, di squadroni o di batterie; questi, riuniti assieme sotto lo stesso capo, istruiti secondo gli stessi principii, soggetti alla medesima disciplina, si vengono perfezionando mano mano e facilmente perfezionando in ogni ramo di servizio, laddove per contro tutti coloro che hanno servito tanto in guerra come in pace, conoscono, io credo, i gravi inconvenienti che nascono, e come ne scapiti la disciplina e l'istruzione, quando un reggimento è diviso in due o più parti. Ciò appunto succedeva da noi quando i nostri reggimenti erano di sei squadroni.

Poche erano le guarnigioni che potessero contenere i sei squadroni riuniti, dimodochè per lo più avveniva che i reggimenti erano sparpagliati e raramente riuniti sotto il comando immediato del capo. Epperò, a mio modo di vedere, assai meglio vale il dividerli fin d'ora in tempo di pace, e formarli secondo il modo più opportuno e secondo verranno impiegati in tempo di guerra.

Il generale Colli ha rivolto particolarmente la sua attenzione sopra le musiche de' reggimenti; ha detto che si sono moltiplicate inutilmente.

È vero che vi sono alcune musiche di più; ma io farò osservare al signor senatore, che anche quei paesi, anche quell'armata, dov'egli ha servito con tanta distinzione, benchè sia verissimo che in tempo di guerra non avessero musiche e si contentassero di semplici trombettieri, tuttavia non è men vero che collo stesso numero di squadroni che abbiamo ora noi (l'armata francese ha precisamente reggimenti di quattro squadroni come noi) essi hanno musiche più numerose, più ricche e brillanti di noi.

Il vedere quei reggimenti, con tanta ricchezza di suonatori, fece senso, anche a me, e chiesi se ciò facevasi per causa di lusso: mi fu risposto che un po' di lusso vi era; ma che questo però era pur un mezzo utile a mantenere l'armonia fra i cittadini ed i reggimenti; e ciò è tanto vero, che anche presso noi la musica è uno degli anelli col quale la truppa di una guarnigione si lega più particolarmente coi cittadini.

Del resto sono anch'io del parere che in caso di guerra valga meglio avere il soldato con una buona sciabola, che avere un suonatore con un oficleide; dimodochè l'idea eziandio in me prevale che nel caso di guerra si lascino le musiche a casa, e si conducano solamente soldati e trombettieri in campagna.

È vero che in tempo di pace sarà una cosa di lusso, ma io lo credo un lusso talmente adottato da tutti i paesi, che il privarne i reggimenti non solo tornerebbe a danno dell'armata, ma riuscirebbe anche assai sgradevole a tutti i cittadini che nelle guarnigioni profitano di queste stesse musiche.

E giacchè abbiamo parlato delle musiche, entro a parlare dei tamburi, intorno ai quali sono perfettamente d'accordo col senatore Colli. Era una cosa pur troppo invasa in tutti i reggimenti di ammettere quali tamburini direi dei ragazzi e non atti al servizio, e tanto è che in campagna molti di essi erano rimasti indietro, inutili alla truppa. Penetrato di que-

sta verità, fu una delle mie prime cure quella di stabilire una scuola di tamburi, per levare ogni pretesto ai reggimenti di arruolare dei ragazzi, e per meglio curare l'educazione dei giovani arruolatisi per tale servizio.

In quella scuola, che ho stabilita in Ivrea, ho stabilito che non si abbiano ad accettare ragazzi non aventi attitudine per tal servizio, od al disotto dei 14 ai 15 anni, dimodochè possano, in un anno o due di scuola, essere sufficientemente robusti per adempiere al loro servizio.

Secondo me, il senatore Colli ha toccato una questione grave, parlando della fanteria; ha toccato una questione molto più importante, e che io non credo sia il caso di trattare così leggermente. Egli ha detto, se non isbaglio, che sono i forti battaglioni che sono le grandi masse che hanno decise le grandi battaglie dell'Impero nelle ultime guerre.

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. Egli crede che si faccia adesso abuso di bersaglieri, i quali crede che non renderanno quello stesso servizio che rende la truppa di linea.

Io mi permetto di osservare al Senato che dalle guerre dell'Impero in poi si fecero dei grandi progressi, e dirò meglio dei grandissimi e importanti cambiamenti. Sono questi cambiamenti particolarmente dovuti al perfezionamento e più che al perfezionamento all'invenzione direi di armi da fuoco. Questi progressi sono tali che il modo di far la guerra subirà grandi mutazioni, e non solo riguardo alla fanteria, ma ben anche riguardo alle altre armi. Quando si pensa che nelle guerre passate si stava pressochè impunemente a 150 a 200 passi dallo sparo dei fucili, e ciò è mostrato dal numero straordinario de' colpi di facile che si tiravano in campagna, e i pochi morti e feriti che ne risultavano, si ha argomento per dedurre da una parte quale fosse la perfezione delle armi, e dall'altra quanto poca dovesse essere l'esattezza del tiro. Ma le cose, come dissi, hanno cambiato grandemente, e vi sono attualmente due elementi che camminano di fronte: l'invenzione o perfezionamento delle armi, ed i miglioramenti nello impiego di esse.

Una volta si insegnava bensì a puntare, ma l'esercizio del tiro si limitava ad insegnare a tener le armi allineate; ma vere scuole di tiro, fatte appositamente, come si pratica in oggi, non ne esistevano non solo nella nostra, ma in pressochè nessun'altra armata. Quindi è che si deve ritenere quale vero e rilevante progresso l'introduzione d'una compiuta istruzione sul tiro delle armi.

Ma questo non è ancora il motivo principale: nelle antiche armi da fuoco, il fucile ordinario di fanteria a 150 passi aveva un tiro incertissimo; ora invece vi sono armi che danno un tiro esattissimo a 700 ed 800, e un tiro discreto persino a 1000 e 1200 passi. Non fa mestieri che io dica di più al Senato per provargli quanta sia diventata l'importanza del tiro, e per conseguenza dei bersaglieri; imperocchè egli è certo che i soldati, chiusi nei ranghi, non potranno mai tirare con quella perfezione che tirano i bersaglieri, i quali appunto vengono armati colle armi perfezionate delle quali tenni discorso.

In conseguenza io credo che l'aumento che si è fatto di bersaglieri nella nostra armata non sia stato un errore, ma un vero vantaggio, un vantaggio sentito e desiderato da tutta l'armata, e specialmente in seguito degli ottimi risultamenti ottenuti da quelle poche compagnie che già erano organizzate al cominciare della guerra.

Il senatore Colli ha manifestato il desiderio che sparisca dall'armata quel disfavore che vi è pei surroganti. In questo

io concordo con lui; e tutte le disposizioni emanate dal Ministero, compreso il progetto di legge quale fu presentato al Senato, concorrono precisamente a questo intento; tanto più poi dirette ad ottenere che vengano allontanati dall'armata quegli individui i quali vi entrano quali surroganti nel solo scopo di ottenere qualche somma di denaro da sprecare in bagordi e disordini, e generalmente finivano o al corpo franco o alla catena militare. Egli è mio fermo intendimento di proporre al Parlamento tutte quelle leggi che potranno riuscire allo scopo di conciliare per quanto è possibile la surrogazione col ringaggiamento; in una parola, procurerò di dare disposizioni tali che valgano ad allontanare, per quanto si può, dall'armata tutte quelle persone che non siano degne di starvi e che sono causa per cui il surrogante è caduto in disfavore. Nell'annunciare quella massima desidero però di dichiarare come queste disposizioni alle quali ho in mente di dar termine, fossero già iniziate da alcuni anni prima della guerra, e che anzi s'egli è vero che si ebbero cagioni frequenti di lagnanze per molti surroganti, sono pur da lodarsi alcuni fra essi massime fra i surroganti militari, i quali tennero sempre lodevole condotta, sia in guerra che in pace, per tal maniera che vari hanno potuto aspirare ai gradi di sott'ufficiale, ed anche di ufficiale.

Il senatore Colli ammette che se una ferma di servizio eguale per tutti gl'individui è fondata sur un principio di giustizia, nullameno però egli scorge l'impossibilità di mettere in pratica una tal massima in vista appunto dell'armata di cui il paese può abbisognare, in tempo di guerra, senza avere i mezzi necessari per tenere una grande armata in tempo di pace. Inciò unisco il mio avviso a quello del senatore Colli; ed è forse l'unica parte nella quale, in seno della Commissione, che ha ben voluto invitarmi ad andarvi, io non abbia potuto mettermi d'accordo colla Commissione stessa.

Io credo che questa questione sarà ampiamente discussa coll'esame dell'articolo che la riflette.

Il senatore Colli ha poi toccato della questione degli ammogliati. Per quel principio di giustizia, che non si può a meno di lodare, egli non vorrebbe che i soldati i quali hanno ultimato la loro ferma, e che si trovano alle loro case, fossero impediti d'ammogliarsi.

Anche qui, sicuramente, sembra cosa dura in apparenza, l'impedire al soldato il quale non è più sotto le armi di contrarre matrimonio, però se si riflette alle conseguenze del sistema contrario, non solo per lo Stato, ma anche per gli stessi individui, io credo che tale disposizione, anziché sembrare crudele, apparirà assolutamente paterna, imperocché abbiamo avuto l'esempio nelle ultime guerre di quanto fosse lagrimevole la condizione di poveri padri di famiglia che avevano quattro o cinque ragazzi frammisti nel servizio ad altri, che non avevano il peso della famiglia.

Io credo che questo verrà pure largamente discusso, quando saremo all'articolo, che particolarmente lo riguarda, ed in tale circostanza io produrrò avanti al Senato dei dati statistici, che potranno provare quanto sia necessario se non d'annullare assolutamente, almeno di limitare il numero degli ammogliati nell'armata.

COLLA, relatore. Domando la parola.

COLLI. La chiedo io pure per replicare al ministro, se il Senato me lo permette.

PRESIDENTE. La parola l'ha già chiesta prima il senatore Alberto La Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Ho pochissime parole a dire.

COLLA, relatore. Parli pure.

LA MARMORA ALBERTO. Il signor ministro mi ha prevenuto in gran parte nelle osservazioni che credeva dover fare al preopinante mio collega senatore Colli; ma vi sono ancora due o tre articoli sui quali credo poter insistere nelle mie risposte.

Adesso ho volto uno sguardo all'intorno in questo recinto e mi è sembrato che io sia forse l'unico che abbia servito in un corpo di fanteria non solo, ma nelle coorti di cui ha parlato il mio amico e collega il senatore Colli. Io credo che in quel tempo il senatore Colli a cagione della sua disgrazia non fosse in Torino e non fosse presente nella campagna che hanno fatto questi due reggimenti; io ne aveva non so se possa chiamarsi fortuna o disgrazia di farne parte, forse la fortuna perchè ho capito cos'era servire con quella specie di soldati; quei corpi erano tutti composti di giovani arditissimi, pieni di buona volontà, ma giovani inesperti, non avvezzi alla vita dura, di modo che dopo un paio di mesi di fatiche e di disastri e di bivacco, tutti quei reggimenti si sono fusi, sono andati tutti all'ospedale. Io non credo che si possa invocare quell'esempio che è esempio di una truppa di giovani uomini inesperti alla guerra, come sarebbero forse i nostri reggimenti provinciali, che verrebbero ad essere quello che erano i corpi di quel tempo. Io non posso poi anche acconsentire col mio collega su quello che dice che l'arma di fanteria sia la sola sulla quale egli faccia capitale, che le altre armi, come sarebbero i bersaglieri, siano inutili. Signori, io mi guardo d'attorno e vedo le Alpi, sulle quali (supponiamo di far la guerra) io vedo che quelle contrade non sono adatte per la fanteria.

Questa circostanza conviene avvertirla; d'altra parte abbiamo la Lombardia che è tutta piena di navigli e di alberti, e per conseguenza la fanteria nemmeno il potrebbe fare quello che farebbe nelle grandi pianure. Io credo che i corpi di fanteria leggera, e specialmente come è adesso ben esercitata, siano utilissimi; e che perciò il nostro danaro, cioè il danaro del pubblico, il danaro dello Stato è meglio impiegato nello avere una parte dell'armata di fanteria leggera anziché avendola tutta di fanteria di linea; e finisco per dire, e ripeto anche quello che ha detto il signor ministro, e questo anche il signor conte Colli lo può sapere meglio di me; io ho avuto la disgrazia od anche l'onore se così vogliono di comandare un corpo di riserva nel 1848 ed ho fatto la statistica di questi battaglioni: su due mila uomini ce erano forse trentasei i quali non erano ammogliati; io domando che specie di partito si può prendere da uomini di tal fatta. Sapete di che parlavano? Parlavano sempre di andare a casa, ed erano sempre in chiesa, in San Marco in Venezia per pregar Iddio di andar presto a casa! (Risa)

PRESIDENTE. Il senatore Colli ha la parola.

COLLA, relatore. L'ho anche domandata io.

COLLI. Io la cedo.

COLLA, relatore. No! no! Parli pure lei, io parlerò dopo.

PRESIDENTE. Io lascio in loro arbitrio di cederse la.

COLLI. Se il Senato me lo permette, farò alcune osservazioni in risposta a quelle del signor ministro della guerra, ed a quelle del mio onorevole collega il senatore Alberto La Marmora.

L'organizzazione dell'armata, ha detto il signor ministro della guerra, non poteva precedere la legge sulla leva; io sono perfettamente d'accordo su questo, ma io credo come ho già altra volta osservato al Senato che tutte queste leggi avrebbero dovuto essere presentate contemporaneamente onde se ne potesse fare il confronto ed il coordinamento da quelli i quali debbono dare il loro voto. Quest'osservazione non è

nuova, e non è mia, perchè è già stata fatta da altri esperti militari che fanno parte di questo illustre Consesso. Non è stata poi mia intenzione di entrare in rimproveri di sorta relativamente alla legge sullo stato degli ufficiali, ma solamente di rammentare che la mancanza di questa legge è un gran vuoto nella nostra organizzazione militare, la quale è sommamente desiderabile che possa essere compiuta; tanto più che la legge della leva già esisteva da qualche anno fra noi, laddove la legge sullo stato degli ufficiali è cosa nuova, e di cui si sente viemaggiormente il difetto, giacchè non ci è niente che ne tenga luogo.

Sicuramente il signor ministro nel sentire tutto quello che io ho detto relativamente alla legge in discussione, non ha potuto afferrare precisamente tutta la mia idea; ma io ho risposto in gran parte alle sue osservazioni, prevedendole già in tutto quello che ho detto, e se egli ha tempo di rileggerlo, vedrà che io ho propriamente previsto e risposto in gran parte alle medesime.

Il signor ministro ha confessato che la *landwehr* ha molto rapporto con l'antica organizzazione de' nostri antichi provinciali. Io credo che simile truppa non esistesse negli altri paesi altre volte. La *landwehr* io credo, anzi ne sono sicuro, fu creata nell'occasione della guerra del 1809: allora fece essa ottima prova di sé, e me ne sono accorto, poichè io l'ho provata; tuttavia io riconosco che molte modificazioni e cambiamenti si potrebbero introdurre in questa specie di truppa. Io sono pure convinto, che fino a tanto che non si separeranno i soldati in servizio di 4 anni, i quali pare che ora saranno fissati ad un servizio di 4 anni, non si avranno mai reggimenti disponibili in fretta come si deve desiderare di avere. Di più gl'inconvenienti lamentati ed inevitabili in quelle truppe, che sono già state mandate in congedo illimitato per fin di ferma, si rendono sensibili, e si comunicano, dirò quasi, ai soldati in servizio permanente, coi quali questi uomini vengono frammisti. Ma tutte queste cose si potrebbero poi trattare più lungamente o nella discussione degli articoli, ed in altro momento.

L'avanzamento poi riguardo ai sott'ufficiali, il signor ministro ha accennato che ha luogo in forza, e nel modo da me accennato e preveduto nel mio discorso, o meglio in quel cenno che ha fatto inserire nel *Risorgimento*, or son più di due anni.

Quanto agli uffiziali poi, io credo che veramente l'inconveniente sarebbe inevitabile. Mi pare se si vorranno avere de' battaglioni di guardia nazionale mobili, che bisognerà avere ricorso ad uffiziali, i quali certamente non hanno un'istruzione che possa essere paragonata a quella degli uffiziali della linea. Gli uffiziali poi di questi reggimenti, come ho detto, saranno uffiziali, i quali hanno fatto la loro educazione nella regia Accademia; ed io porto fiducia che un uffiziale che esce dalla regia Accademia è in istato di comandare un battaglione; anzi so che non esce, e non deve uscirne se non ha fatta prova di poterlo fare: un po' di ruggine dopo molti anni si può acquistare. Mi pare che l'annua rassegna, l'amor proprio, il desiderio di ben comparire possono rimediare in gran parte a questo difetto. Del rimanente non si tratta di passare dal reggimento provinciale nella linea per far torto a quelli che servono in servizio permanente: l'avanzamento potrebbe avere luogo in questo corpo e non oltrepassare il grado di maggiore.

Del resto, ripeto, tutte queste cose si potrebbero cangiare, modificare; ma, secondo me, il principio essenziale è quello di dividere i soldati in servizio permanente dai contingenti, o provinciali, o come si vorranno chiamare, perchè

credo che gli uni nuocano agli altri. Certo ha detto molto convenevolmente il signor ministro che non si possono paragonare i reggimenti i quali sono composti d'uomini che fanno i loro quattro anni di permanenza agli altri; però sarebbe grande inconveniente secondo me il vietare a questi uomini di prendere moglie, sarebbe un danno per la popolazione la quale è sempre la base della grandezza di tutti gli Stati, sarebbe poi una cosa che ardisco chiamare immorale per cotesto voto di castità che si vorrebbe far fare a questi uomini per 4, 5 o 6 anni. Io credo che l'aver famiglia può essere un inconveniente per i soldati, ma però non è senza esempio che soldati ammogliati abbiano fatto molto bene il loro dovere: noi l'abbiamo visto nei primi momenti, nell'esordire delle campagne, dove i contingenti hanno rivaleggiato cogli altri soldati nell'amore del dovere, nel valore. Mi permetto di fare una escursione nella storia antica.

Io chiedo chi erano quei soldati che hanno conquistato il mondo nei tempi dei Romani. Chi erano quelli che hanno respinta l'invasione dei Persi dalla Grecia? Erano gente ammogliata. Si è detto per tanto tempo che colui il quale difendeva i suoi lari, la sua famiglia, i figliuoli, la moglie, era certamente più interessato e più valoroso di colui il quale non aveva niente da difendere; ma lasciamo tutta questa digressione ad altro tempo.

Mi dispiace poi che il signor ministro abbia creduto che io avessi voluto indirizzargli un rimprovero relativamente alla nuova formazione dei reggimenti di cavalleria; mi sono soltanto permesso di osservare che invece di sei musiche, noi ne avevamo ora nove, e che queste tre musiche di aumento toglievano uno squadrone dalle file.

Il signor ministro mi ha risposto che era sua intenzione che le musiche di cavalleria non andassero alla guerra, ed io applaudo altamente a questo proponimento, imperocchè so che le musiche alla guerra si vedono poco; saranno tanti cavalli che si potranno dare ai soldati, e che saranno d'una grande utilità; perchè credo che nove musiche per trentasei squadroni è molto; si potrebbe forse trovare un mezzo di avere una musica per due reggimenti.

Quanto poi alle varie specie di cavalleria, ho visto con piacere che non sono stato franteso: credo però che la cavalleria leggiera destinata ad essere sempre ridotta a corpi spicciolati in tempo di guerra, avrebbe potuto sopportare anche una organizzazione di un numero di squadroni più forte, imperocchè sarà sempre egualmente divisa; anche quattro squadroni in tempo di guerra si troveranno spesso divisi.

Sono lieto di sentire che sparirà forse un giorno l'inconveniente dei tamburi; pure, dopo tre anni di pace, io non li vedo crescere; sono sempre piccoli nello stesso modo; non so come succeda, ma sono sempre più piccoli...

L. C. MARMORA, ministro della guerra. Non se ne sono più presi.

COLLI. Di più vedo nella legge che il signor ministro ha accennata a 14 anni, mentre l'articolo dice 12; ma li terranno a scuola finchè siano cresciuti, e quindi non si potrebbero mandare ai reggimenti, a meno che non avessero diciott'anni, sotto pena di non averli. Si è osservato, che quando si è anticipata una coscrizione nel tempo delle guerre napoleoniche, questa coscrizione era composta d'uomini che avevano diciannove anni, eppure non reggevano: come faranno questi tamburi? Dunque io credo, che il miglior partito sarebbe di mandarli ai reggimenti a 18 anni; che suonino un poco più male non farà mai difetto; ma che suonino quando è tempo, e sappiano battere la carica.

Vengo ora ad un argomento più serio, i bersaglieri.

I bersaglieri sono indispensabili alla guerra. La perfezione del tiro è di grandissima importanza.

Mi dispiace anche qui di essere stato franteso. Io non ho voluto biasimare certamente una cosa indispensabile e che conviene assai di perfezionare: io accennava soltanto alla mia opinione, che ciascun battaglione dovrebbe poter bastar a se stesso. I battaglioni ora sono composti di cinque compagnie; fra queste cinque compagnie avviene una detta di scelti; questi potrebbero essere bersaglieri.

Io non voglio anticipare sui lavori del signor ministro, queste sono semplici osservazioni che mi permetto di fare. Il perfezionamento dei fucili non mi è sfuggito, l'ho accennato, e questo può rendere necessario qualche cambiamento; però io credo sempre che in circostanze particolari il fuoco dei battaglioni non potrà essere portato a quel grado di perfezione che si va ricercando dai bersaglieri; i battaglioni di linea non saranno mai armati di fucili perfezionati. Se i bersaglieri facessero parte del battaglione, si troverebbero con esso dopo aver fatto il servizio sparpagliato, ed accrescerebbero la forza, almeno morale, se le armi loro non permettono di entrare precisamente in linea con esso.

Io applaudisco all'uso dei surrogati militari, per quanto è possibile; vedo con piacere che gli altri non siano assolutamente esclusi. Ho lamentato da gran tempo gli inconvenienti dei surrogati i quali, per la facilità colla quale vengono rilasciati dei certificati di buona condotta, si trovano ordinariamente essere, come ha detto il ministro, indegni di stare nelle file dell'armata. Ma a questo sarebbe facile il rimediare; bisognerebbe esigere dalle autorità locali che questi certificati non fossero semplici formalità. Ciascuno nel proprio impiego ha una responsabilità; ora dunque questa responsabilità può pesare sopra tutti quelli i quali fanno i certificati.

Io volevo soprattutto accennare agli inconvenienti degli affidamenti, degli assoldamenti, e soprattutto dei versamenti nelle casse del Governo, perchè (sono persuaso che questi inconvenienti non esistono, non esisteranno per lungo tempo) può succedere, od almeno può facilmente credersi dal pubblico che si paghi alle casse del Governo, e che il soldato non parta, ed occorrendo potrei citare qualche esempio per far vedere che questa mia supposizione non è priva di fondamento (dico sempre che chi ha potuto credere questa cosa ha sbagliato, ma l'apparenza dell'errore fa sì che nasca la diffidenza).

Soggiungerò che in tempo di guerra se i cittadini sono avvezzi a trovare sempre i surroganti pronti presso il Ministero della guerra, questi sarà assediato da domande alle quali non potrà bastare, ed allora nascerà un gran malcontento fra tutte le classi di quelli che sono obbligati di somministrare i soldati.

Egli è poi indispensabile di avere dei soldati in congedo illimitato, perchè le finanze, come già si è osservato, non possono bastare ad avere continuamente un'armata stanziata come sarebbe meglio, e come forse si praticherà poi di nuovo da tutte le nazioni dell'Europa.

Io credo che dovendo conservare questo sistema di soldati in congedo illimitato è impossibile applicare una ferma unica.

Sono sommamente grato alla cortesia colla quale il signor ministro della guerra si è compiaciuto di rispondere a tutte le mie osservazioni. Una sola ne ha ommessa, nè io insisterò su quella. Passo ora al mio amico e collega senatore La Marmora.

Egli ha osservato che per la disgrazia a me accaduta, oppure per l'onore che avevo avuto, non ero più nelle file di

quella gloriosa armata quando furono formate le coorti. Certamente le coorti sono andate alla guerra un po' presto, ma allora non si poteva aspettare; soldati vecchi non ce n'erano più, l'angelo delle ali di giacchio gli aveva distrutti in una sola notte.

Però se il senatore La Marmora ha fatto il confronto fra i soldati chiamati allora a far parte delle coorti, i quali erano tutti uomini, come ho detto, dai 23 ai 24 anni, con quelli chiamati dalla coscrizione, i quali non ne avevano che 19 perchè anticipata una, e 20 quelli della classe non anticipata, avrà potuto osservare che quelli i quali andavano all'ospedale erano in molto maggior numero fra i più giovani che non fra i vecchi.

Egli ha parlato dei bersaglieri. Ma a questo riguardo credo di aver già detto tutto.

Quantunque il nostro paese sia montuoso anzi che no, noi abbiamo dei piani, ed io confido che, occorrendo, le masse farebbero quello che hanno sempre fatto, mentre che i bersaglieri fanno poco.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io mi limiterò ad aggiungere alcune osservazioni a quelle che ho già avuto l'onore di fare al senatore Colli.

Prima di tutto risponderò intorno alle cose che egli disse de' tamburini; e dirò che io concordo pienamente con lui.

Pur troppo questi tamburini di età così fresca non mi gradiscono molto, e tanto è ciò vero, che ogni qual volta io passo in rivista un reggimento, vedendo questi ragazzi domando quando sono stati arruolati. È però d'uopo che io dichiaro che non mi è ancora accaduto di trovarne uno il quale sia stato arruolato dopo che io entrai nel Ministero, ed assicuro il Senato che se lo avessi trovato, lo avrei fatto rimandare a casa a spese del colonnello che avrebbe disobbedito.

Se questi tamburini sono ancora piccoli, si è perchè furono arruolati quando erano assolutamente ragazzi, e ciò per uno dei tanti abusi che esistevano particolarmente nei depositi.

Quanto all'idea di averli soltanto a 18 anni ed averli uomini fatti, dirò che io partecipo tanto questa opinione col senatore Colli che non solo è mio intendimento di attenermi a giovani più maturi, ma che inoltre posso assicurare essere ordine attualmente che non si possano prendere che ai 14 anni. Anzi sono tanto persuaso che forse a 14 anni non soddisferebbero ancora ai bisogni del servizio, che è mio intendimento di provare almeno, se soldati di leva non si possano pure adottare. Passiamo ai bersaglieri.

Il senatore preopinante parlando de' bersaglieri disse che non era sua intenzione di respingere tutti i bersaglieri: egli ne conosce l'utilità, ma pur vorrebbe che fossero ripartiti ne' vari reggimenti; anzi vorrebbe che fossero nei battaglioni e che formassero delle compagnie scelte invece di essere formati in battaglioni separati.

Qui cade appunto l'osservazione già da me fatta del vario perfezionamento delle varie armi che si adoperano per i tiri esatti. Io credo che le carabine appostate non sono da adottarsi pel servizio di tutta la fanteria di linea; però non è men vero che di queste carabine devono i bersaglieri assolutamente essere armati.

Ora, quali non sarebbero gli inconvenienti di avere non nello stesso reggimento, ma nello stesso battaglione soldati armati di due specie di carabine?

Il senatore Colli, quantunque istrutissimo di tutte le cose militari, credo che (non avendo servito nell'arma d'artiglieria) possa ignorare una quistione del giorno la quale è agitatissima, se cioè i due calibri, ossia le due specie di armi, gli obici ed i cannoni debbano fare parte della stessa batteria.

Io sono persuaso dei vantaggi grandissimi che si possono avere dall'uniformità di natura, non tanto dell'arma, ma particolarmente dei proiettili. Io sono di parere, quantunque non concordino tutti gli ufficiali d'artiglieria in questa sentenza, che tutte le batterie dovrebbero essere uniformi, le une tutte di cannoni e le altre di obici, e per lo stesso principio io credo indispensabile che armi a proiettile diverso non abbiano mai da far parte dello stesso reggimento, dello stesso battaglione, perchè gli imbrogli, le complicazioni che ne nascerebbero per la distribuzione delle munizioni, sarebbero immensi.

Oltre a questo un'arma tutta diversa necessita di armauoli a parte per tutti i pezzi di ricambio: in una parola, io non starò ad annoverare tutti gl'inconvenienti che vi sarebbero se in un battaglione esistessero due specie di armi. Dirò solo che sono molti e gravissimi.

Parlerò ora delle compagnie scelte. Io credo un grand'inconveniente quello di queste compagnie scelte nei battaglioni, e son di parere che non si otterrà mai dei capitani (il grado di capitano, lo dico schiettamente, lo considero forse come il più importante dell'armata per la sua influenza) così detti del centro, cioè comandanti delle compagnie comuni, che si adoperino con tutto lo zelo, con tutta l'alacrità, con tutto l'interesse, e dirò con tutto l'amore paterno a pro della propria compagnia, finchè esisteranno le compagnie scelte.

Quando il capitano ha formato un soldato, quando lo ha istruito, educato, che vi si è affezionato, ed il soldato a lui, quest'ultimo passa alla compagnia scelta, e m'è accaduto l'anno scorso che un colonnello passando una rivista disse ad un capitano: « Voi avete là un bel soldato. » Ed il capitano rispose: « Adesso che è formato, me lo prendono per assegnarlo alla compagnia scelta. »

Domando ora chi sia quel capitano che possa avere quel disinteresse di lavorar sempre per far figurare un altro. In queste compagnie scelte inoltre vi è un altro inconveniente, ed è che chi si mette al comando di questi reggimenti in cui sono compagnie scelte se ha da scegliere un ufficiale la cosa è assai difficile; e poi se si sceglie, si leva un ufficiale che aveva il comando di una compagnia per dargli un'altra compagnia; di modo che siamo sempre a quei traslocamenti che sono dannosi tanto per la disciplina come per l'istruzione, in una parola per tutte le parti del servizio.

Io quindi sono fermo nell'organizzazione colla quale mi prometto appunto, siccome appare già dal progetto di bilancio di quest'anno, di fare sparire tutte queste compagnie.

Si vede in tutte le armi dove non vi ha differenza fra compagnie e compagnie, fra squadroni e squadroni, fra batterie e batterie, come meglio procedano l'istruzione, il servizio e la disciplina; ed anzi vediamo come particolarmente l'istruzione ne abbia guadagnato.

Da ciò conchiudo, che sia per la differenza dell'arma, sia perchè lo credo oltre modo necessario per la disciplina, non vi possano essere due specie di compagnie distinte nello stesso reggimento, nello stesso battaglione, e che per conseguenza sia assolutamente necessario che i bersaglieri abbiano da essere formati in battaglioni a parte.

Il senatore Colli, in proposito de' surrogati, lamenta la facilità dei sindaci e delle autorità nel rilasciare certificati di buona condotta, sui quali poi i vari corpi si riposano per ac-

ettare individui nell'armata, i quali appena sono entrati nei reggimenti, pur troppo dimostrano una condotta non corrispondente ai certificati.

L'inconveniente è reale; ma relativamente ai certificati io posso bensì esigere dalle autorità militari che diano certificati esatti, ma per quanto riguarda le autorità civili, sa il senatore Colli quanto sia difficile che queste conoscano tutte le qualità che sono necessarie per un buon soldato.

Dirò di più: quasi tutti i sindaci hanno un certo interesse ad allontanare dai paesi quei giovani discoli, quei giovani che hanno una condotta un po' equivoca; dimodochè sono molto facili a rilasciare loro certificati per andare ad arruolarsi come surroganti ne' vari corpi.

Egli è per evitare questo inconveniente che io faccio di tutto affinchè un individuo non abbia ad entrare come surrogante nell'armata prima che ne sappia qualche cosa o l'armata stessa, o le autorità da me dipendenti, acciocchè esse possano con fondamento e cognizione di causa decidere sulla condotta dell'individuo medesimo.

Questa mia idea non è ancora attuata, ma può essere attuabile, ed io sarei nell'intendimento che un individuo non possa surrogare che nel proprio reggimento. Ciò lo crederei opportuno anche per entrare appunto nelle viste, nelle previdenze accennate dal senatore Colli, per assicurarsi della condotta dell'individuo, giacchè anche tra militari e militari, quando si tratta di un individuo che passa in un altro corpo, non sono così severi; quando invece si tratta del proprio corpo, se ha una cattiva condotta, assolutamente più non si vuole; per il che se la surrogazione non può avere luogo che nel proprio corpo, io credo che più facilmente si potrà conseguire l'intento.

Ma l'inconveniente d'avere cattivi surroganti, cioè che questi sieno uomini di cattiva condotta, non istà tutto nel certificato e nella condotta antecedente, ma anche nelle condizioni in cui si trovano appunto rispetto agli altri compagni. E qui io non posso in nessun modo associarmi al senatore Colli; egli vuole che il surrogante abbia i suoi denari e che ne disponga perchè non si possa dire che il Governo ne profitta. Io sono intimamente persuaso che il più gran servizio che si possa rendere loro, e nello stesso tempo il solo mezzo d'impedire che essi tengano una cattiva condotta, è di tener in serbo e far loro fruttare quel danaro che quasi tutti senza eccezione sprecano in bagordi, in stravizzi a gran danno non solo di loro stessi, ma di molti compagni. Se noi prendiamo la statistica degli individui che passano dai vari corpi al corpo franco e alla reclusione militare, e che disertano, noi crediamo, senza esagerare, che almeno due terzi sono surroganti che hanno finito di scialaquare il danaro della surrogazione. Finchè hanno denari sprezzano il comune ordinario del soldato, vivono all'osteria, e quando non ne hanno più commettono disordini, disertano, e molto spesso sono d'incitamento agli altri. Dimodochè sono fermo di far quello che da me può dipendere, perchè il danaro dei surroganti sia dal Governo paternamente conservato e restituito, come propone appunto il progetto di legge, e come venne adottato dalla Commissione.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

COLLI. Domando dopo di lui la parola.

COLLA, relatore. Non ho difficoltà di cederla.

COLLI. Ho chiesto la parola non per prolungare una discussione che troverà meglio il suo luogo nella discussione dei singoli articoli; ma solo per dir due parole in risposta ancora al signor ministro della guerra.

Io non ho avuto l'intenzione di omettere gl'inconvenienti che nascono dal denaro che va in mano ai surroganti per quelle stesse ragioni: a questo si potrebbe riparare in qualunque modo; la mia intenzione era di accennare all'inconveniente che risulta da ciò che il prezzo è fisso. Io vorrei lasciare al surrogante e al surrogato di concludere i loro patti; quindi non sarebbe impossibile di dire: ciò che risulta dal vostro patto lo verserete nelle casse del Governo. Poi vi sarebbero ancora molti rimedi a questi mali; ma se ne parlerà altrove.

Quanto ai bersaglieri, io avevo detto che il perfezionamento delle armi poteva rendere dei cambiamenti necessari, motivo per cui non ho esternato veruna positiva intenzione a loro riguardo. Il signor ministro ha parlato delle cose della guerra da quel distinto ufficiale ch'egli è, e certamente io non ardirò mai entrare in materia con lui nelle cose dell'artiglieria; mi permetta però di osservare passando, che vi saranno forse molti motivi per adottare la separazione delle varie qualità di pezzi, cioè degli obici e dei cannoni.

Nelle cinque campagne, che io ho avuto l'onore di fare, ho potuto riconoscere l'utilità che nasce qualche volta dall'aver con sé un obice o due. Ora, siccome una divisione e molto più una brigata non ha sempre una batteria, e non avrebbe forse quella degli obici quando ne avrebbe bisogno, perderebbe un'occasione di risparmiare moltissima gente.

Io credo che questi feritori che fanno tanto danno quando si mettono nelle case, se invece di lamentare un buco in un muro come è succeduto qualche volta, non si fosse esitato a mandare dentro qualche obice, si sarebbero risparmiate molte preziose vite.

COLLA, relatore. Ho chiesto la parola non per prolungare questa discussione generale la quale a dir vero mi sembra in parte intempestiva, in altra fuor di luogo, ma bensì piuttosto per fare, anzi per rinnovare una solenne protesta che la Commissione della leva ha fatto nella sua recente relazione e di cui è già cenno nella relazione sulla leva provvisoria, che si sta compiendo, protesta che venne del pari dalla Commissione dei bilanci inserita nel suo rapporto sul bilancio dell'armata.

L'onorevole senatore Colli ha presentato al Senato molte gravi ed importanti considerazioni con quella sapienza ed esperienza militare che in lui si uniscono egregiamente.

Il senatore Colli, lodando con lusinghiere parole il coscienzioso lavoro della Commissione, ha creduto opportuno di anticipare alcune censure sulle disposizioni adottate e proposte dalla Commissione, e principalmente per ciò che concerne i capitoli della surrogazione, della ferma, e là dove ancora si parla di matrimonio.

Io confesso schiettamente che non sono d'accordo in tutte le osservazioni fatte dal senatore Colli, e presuppongo che la Commissione vorrà persistere nell'avviso che ha dato; ma mi pare che l'esporre adesso al Senato le ragioni che io potrei contrapporre alle considerazioni esposte dall'onorevole senatore Colli sarebbe far perdere al Senato un tempo prezioso, perciocchè, quando verremo alla discussione di questi articoli, converrà certamente o ripetere, o almeno ricordare lungamente le cose che oggi si dissero.

Il senatore Colli da queste osservazioni speciali, che meritano certamente di essere ponderate, passa alla vera discussione generale. Io sono lieto che egli approfittando della sua lunga esperienza e de' suoi studi sulle cose militari abbia esposte cose che, come dissi, spero saranno tenute in gran conto dall'onorevole ministro della guerra nei lavori che deve preparare; ma, io lo ripeto, mi asterrò dall'entrare in

alcuna discussione su questo proposito per le ragioni appunto da me or ora accennate, e per quella protesta che intendo qui di fare, vale a dire che la legge sulla leva non ha nulla che fare coll'ordinamento dell'armata; e mi è rincresciuto assai che l'onorevole ministro della guerra, cercando di giustificare il Ministero dal non aver presentato ancora quella legge organica, come se ne era assunto l'obbligo, abbia adottato a sua difesa il ritardo della legge della leva, facendo così dipendere da questa l'ordinamento dell'esercito. Io dichiaro schiettamente che non so farmi idea come dalla legge della leva si debba prendere norma per ordinare l'esercito; pare a me invece che dall'ordinamento dell'esercito si debba prendere norma per fare la legge della leva, la quale in tutti i paesi per la sua natura è una legge *des voies et moyens*, secondo il detto de' Francesi, legge che debbe dare allo Stato gli uomini di cui abbisogna. Tocca al Parlamento di vedere, esaminati e ponderati bene i bilanci, sino a qual punto la forza della levata si debba estendere, quale debba essere la forza in tempo di pace, quale quella in tempo di guerra. Questo stabilito, ed organizzato l'esercito, od almeno quando l'organizzazione sua sarà determinata, allora la legge della leva deve stabilire il modo più acconcio per somministrare al Governo quel numero d'uomini che gli è necessario al mantenimento dell'esercito tanto sul piede di pace che di guerra, e conciliare così questa necessità militare con tutti gli altri bisogni, con tutte le altre esigenze dell'agricoltura, del commercio e delle famiglie, in una parola con tutti gli interessi dello Stato.

Supponiamo, per esempio, che il Parlamento, secondo l'opinione del relatore che oggi parla, credesse che non fosse necessario d'aver sotto le armi in tempo di pace che la metà dell'esercito che si vuole in tempo di guerra, o che si adottasse invece della metà il terzo, oppure a vece del terzo una altra frazione qualunque, la regola della leva dovrebbe necessariamente variare, e non si potrebbe più adottare quella ferma che oggi si propone.

Dunque io dico: si stabilisca prima quello che si vuole; si esaminino bene i bilanci, si pesino, si veda sino a qual punto si può sostenere la spesa militare in tempo di pace principalmente.

Quindi dopo che avrete stabilito il contingente che volete in tempo di pace, e la forza cui debbe salire l'armata nei gran pericoli, allora presentate la legge sulla leva, la quale somministri i mezzi migliori d'aver gli uomini di cui abbisognate, e ve gli somministri con tutti quei riguardi che si debbono avere.

Io dichiaro schiettamente, o signori, che io tengo moltissimo all'armata. Io ho fatto poco per essa, ma pure ho fatto qualche cosa. Io l'amo, e desidero quindi che s'illustri; con tutto ciò però io sono convinto che conviene anche pensare agli altri interessi del paese, all'interesse delle finanze dello Stato, all'interesse delle famiglie, i quali sono a noi affidati.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

Mi rincresce di non poter andare d'accordo col relatore della Commissione sopra un modo di definire e l'organizzazione dell'armata, e l'importante legge della leva.

Il senatore Colla dice che la leva ha nulla che fare coll'organizzazione dell'armata, che questa è assolutamente indipendente, per modo che si poteva presentare fin d'ora la legge sull'organizzazione dell'esercito, e trattare poi della leva, che non vi ha relazione, in quanto che, come ha detto l'onorevole relatore, la leva è fatta per alimentare l'esercito, e può già essere stata preventivamente determinata.

Egli muovendomi non so se possa dire un rimprovero per non avere ancora fino ad ora presentato quel progetto di legge, io credo che in parte ha già fornito egli stesso la mia giustificazione; poichè egli ha detto che ciò dipende essenzialmente dallo stato delle finanze e dalle spese che il Governo sente di poter sopportare.

La ragione è troppo chiara e troppo evidente per poterla contestare. Prima d'ogni altra cosa bisogna che si sappia che cosa si vuole spendere; ed è per questo appunto che non essendosi potuto ancora sistemare finora un bilancio normale, nè trattare a fondo la questione finanziaria, e questa essendo la questione che ci preoccupa, e ci preoccuperà forse ancora per molto tempo, io credo che non si poteva assolutamente presentare un'organizzazione completa dell'armata.

Io credo perciò che l'osservazione dell'onorevole relatore si debba soltanto limitare ad una parte dell'organizzazione, e, come aveva già avuto l'onore di qualificarla al Senato, voglio dire dell'organizzazione sul piede di pace; poichè io tengo per fermo che relativamente al passaggio dal piede di pace al piede di guerra sia assolutamente indispensabile conoscere quali siano le opinioni del Parlamento riguardo ai vari punti essenziali della legge sulla leva.

Io citerei due punti soli. Uno, sul quale non sono d'accordo colla Commissione, è la durata della ferma.

Come infatti posso io stabilire già fin d'ora, o, direi meglio, presentare un'organizzazione che abbia il piede di pace ed il piede di guerra nel tempo stesso, senza conoscere quale sarà la ferma dei soldati? La cosa è assolutamente impossibile, poichè la differenza fra il passaggio di pace ed il passaggio di guerra è fondata precisamente sulla durata del servizio.

Accennerò ancora un altro punto (e cito particolarmente quelli che mi vengono ora alla mente), citerò un altro punto, io dico, sul quale mi avvicino più all'opinione della Commissione di quello che all'opinione del senatore Colli. Questo consiste nella questione degli ammogliati. Ma crede egli il Senato che la questione degli ammogliati sia indifferente in un'organizzazione? Quanto a me io non lo credo, e penso che se il Senato aderisce a ciò che è contrario alla mia intima convinzione, cioè che ogni soldato appena ultimato il suo servizio, o la sua prima ferma, possa andare a casa sua, ed ammogliarsi, penso, ripeto, che questa disposizione contraria ad un principio, che assai importante, verrebbe a portare una radicale modificazione a qualunque organizzazione militare.

Io mi limiterò a quei due punti soli, nè accennerò agli altri; ma a misura che si tratteranno le varie questioni, io credo poter meglio persuadere il Senato che se non è assolutamente indispensabile per l'organizzazione sul piede di pace lo avere stabilito la legge sulla leva, egli è assolutamente indispensabile per conoscere almeno il piede di guerra.

COLLA, relatore. Prima d'ogni cosa debbo dichiarare che non è nel mio carattere, e tanto meno nella mia intenzione, di

far rimproveri al Ministero, tolto il caso (il quale non sarà mai) che lo meriti, e per cose gravi.

L'osservazione da me fatta era per giustificare la Commissione, anzi dirò meglio, era perchè dal silenzio della Commissione non si traesse una conseguenza affatto opposta a quella che noi vogliamo. Non voleva che dall'adottare uno piuttosto che un altro sistema di leva, il Parlamento, il Senato si obbligassero piuttosto ad una che ad un'altra composizione dell'armata, piuttosto ad una che ad un'altra durata di ferma relativamente al tempo che i soldati devono passare in congedo illimitato. Il signor ministro della guerra mi pare prenda un gravissimo equivoco; egli dice: « non si può stabilire l'ordinamento dell'esercito, se non si sa qual è la ferma del soldato. » Io dico invece: « non è assolutamente possibile di determinare la ferma del soldato se non si sa come l'esercito debba essere composto; » e mi pare che la ragione sia evidente. Come si potrà stabilire una proporzione fra il servizio continuo permanente, ed il servizio illimitato? Certamente non da altro che dalla differenza che debbe passare fra la forza in piede di guerra e quella in piede di pace. Voi, per esempio, credete che sia necessario di avere la forza in tal modo composta, sicchè in tempo di guerra si abbia il doppio della forza che si ha in tempo di pace? Ebbene, allora metterete, per esempio, 5 anni di servizio continuo, e bisognerà che abbiate tanti contingenti, tante classi di soldati in congedo illimitato, che vi diano il mezzo di raddoppiare in tempo di guerra la forza che avete in tempo di pace; e tutto questo dipende necessariamente dal fissare il tempo della ferma. Se voi invece determinaste che basti di averne il terzo, allora bisognerà che abbiate in congedo illimitato non più la metà ma i due terzi. La Commissione ha creduto di prendere un modo conciliativo; ha creduto di presentare una legge la quale sia acconcia a qualunque sistema si adotti, vale a dire che possa essere maggiore o minore il numero dei mandati in congedo illimitato secondo che, ordinando l'armata, verrà stabilito; dimodochè per esempio si possono avere invece di 5 classi, 6, che potrebbero dare un aumento di 10,000 uomini circa, e portare l'armata a quella forza che si vuole; onde mi pare che il dire che possa dipendere dalla legge sulla leva quella sull'organizzazione dell'armata sia dire l'opposto di ciò che evidentemente è.

PRESIDENTE. Sarebbe qui il luogo di provocare la votazione del Senato sulla chiusura della discussione generale; ma nella Camera, che trovavasi in numero, in questo momento mancano alcuni senatori, che sono partiti, di modo che io debbo riservare per la tornata di martedì di provocare in primo luogo la deliberazione del Senato sulla chiusura della discussione generale, per quindi passare alla discussione degli articoli.

Io scioglio pertanto la seduta.

La seduta è levata alle ore 5 pomeridiane.

TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1851

- 86 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Annunzio della nomina dei signori cavaliere Di Pettinengo e colonnello Monti a commissari regi per sostenere la discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'esercito — Relazione del senatore Demargherita sul progetto di legge concernente la polizia giudiziaria — Presentazione del progetto di legge relativo alle Casse di risparmio — Continuazione della discussione generale del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra — Osservazioni dei senatori Alberto Della Marmora e Della Torre — Obbiezioni del ministro della guerra — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Emendamento del ministro della guerra all'articolo 3 — Opposizioni del senatore Bava — L'emendamento è ritirato — Adozione degli articoli 3, 4 e 5 — Considerazioni del senatore Alfieri all'articolo 6 — Discussione sulle medesime, alla quale pigliano parte i senatori Bava, Giacinto Di Collegno, Vesme, Colli, Giulio e il ministro della guerra — Emendamento proposto dal commissario regio — Adozione del medesimo — Approvazione dell'articolo 6.*

La seduta incomincia alle ore 2 e 3/4 pomeridiane.

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato senza osservazione.

NOMINA DEL CAVALIERE DI PETTINENGO E COLONNELLO MONTI A COMMISSARI PER LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO.

GIULIO, segretario, dà comunicazione di un regio decreto, per cui i signori cavaliere Di Pettinengo e colonnello Monti sono nominati a sostenere davanti il Senato la discussione del progetto di legge concernente la leva militare.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA POLIZIA GIUDIZIARIA.

PRESIDENTE. Chieggo al senatore Demargherita se ha in pronto il rapporto al progetto di legge sulla polizia giudiziaria: nel caso, io lo prego di deporlo sul banco della Presidenza.

Voce. Si legga! si legga!

PRESIDENTE. Se il Senato vuol udirne la lettura...

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Si manifesta nel Senato il desiderio di udirne la lettura; sicuramente non mi oppongo a questo; era per risparmio di tempo perchè vi sono molti oratori iscritti per parlare sulla legge della leva.

Voce. Il rapporto non sarà lungo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Demargherita a leggerlo.

DEMARGHERITA, relatore, legge il suddetto rapporto. (Vedi vol. Documenti, pag. 906.)

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI SULLE CASSE DI RISPARMIO.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già adottato dalla Camera

dei deputati, nella seduta del 4 corrente mese, relativo alle Casse di risparmio. (Vedi vol. Documenti, pag. 923.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà distribuito negli uffici, previa stampa.

Il rapporto testè letto dal senatore Demargherita sarà dato prontamente alla stampa, e quindi distribuito. Allorchè l'onorevole ministro di grazia e giustizia presentava questa legge di polizia giudiziaria, aveva chiesto l'urgenza; io non ho potuto mettere ai voti questa domanda, perchè il Senato non trovavasi allora in numero; riempio oggi questo dovere, invitando coloro i quali credono che l'urgenza debba essere accordata a volere levarsi.

(L'urgenza è accordata.)

Ho l'onore di proporre alla Camera che voglia assegnare per la discussione di questa legge la tornata prossima di venerdì.

Se non vi ha opposizione, questa proposta s'intende approvata.

Si continua la discussione generale sul progetto di legge per la leva.

La parola è stata chiesta dal senatore La Marmora Alberto.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE GENERALE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

LA MARMORA ALBERTO. Io aveva domandato la parola per rispondere al senatore Colli. Tratterrò per brevissimo tempo la vostra attenzione, e quindi passerò a delle considerazioni generali.

Il senatore Colli m'invitava l'altro giorno a frugare nei miei ricordi, per sapere, quand'egli ha parlato dei soldati del 1813, se questi ch'io dissi essersi tutti dileguati nell'ospedale in pochi dì, erano i più giovani o i più vecchi. Io gli dirò che erano tutti giovani, perchè nel corpo di cui ho parlato, non esisteva neppure un vecchio. Non debbo per altro tacere che ai primi fatti d'armi, questi soldati si comportarono maravigliosamente, e ciò è tanto vero che noi abbiamo nella compagnia 14 croci. Ma questi soldati, in capo a

pochi mesi, furono pressochè distrutti dai disagi, dalla fatica e da qualche altro disastro. Io aveva l'onore di comandare i granatieri; ebbene, questa gente era divenuta così molle e indocile al servizio, che alla mattina, *alla diana*, io mi trovava costretto di farli alzare a sciabolate, e di sforzarli a lavarsi le mani e la faccia nel fiume tutti in compagnia, perchè nessuno voleva andarci. Che più? Non volevano nemmeno più recarsi alla busca dei viveri. Ecco quanto accadde nelle truppe di gioventù non avvezza alle fatiche. I soldati provinciali, di cui parla il collega, non sarebbero, io credo, molto dissimili da questi, i quali si sono battuti bene in principio, e poi finirono, dove?... Nel camposanto di Magonza.

Egli ha parlato di masse di fanteria (credo che non intenda parlare di leva in massa), massa che, secondo un detto di un grand'uomo, si mettono faccia a faccia. Se noi dovessimo metterci, come dice il nostro collega, in due battaglie anche vinte, sarebbe finito, non avremmo più soldati. Io credo dunque che conviene organizzare la nostr'armata in modo da cavarne tutto il miglior partito possibile relativamente alla nostra posizione, ai nostri mezzi, ed anche al terreno sul quale siamo chiamati a combattere; per conseguenza io credo che la nostra armata, essendo destinata ad agire specialmente sulle Alpi e nella frastagliata Lombardia, convenga che una parte di essa sia organizzata, armata, istruita alla leggiera. Non sono però dell'avviso dell'onorevole senatore quando propone che quest'arma leggiera venga incorporata in compagnie scelte nei battaglioni di linea, cioè com'erano in Francia al nostro tempo le compagnie volleggianti. Anch'io portai il colletto giallo, anch'io fui volteggiatore, so cosa facevano quei soldati; ma d'allora in poi le altre armate fecero bersaglieri speciali, ai quali appunto conviene opporre dei bersaglieri speciali.

Io sono perfettamente dell'opinione del signor ministro sul gravissimo inconveniente che in un corpo medesimo vi siano dei fucili, delle armi diverse; aggiungerò soltanto una considerazione da lui omissa ed è che l'istruzione che si dà ai soldati delle due armi per il loro servizio collettivo diventa interamente opposta e contraddittoria. Agli uni si infonde il principio che la loro forza ed anche la loro salvezza sta nell'essere uniti, compatti, gomito a gomito, colle file e ranghi, chiusi e stretti il più che si può; agli altri si dice: sperperatevi, non vi aggruppate che in casi speciali; fate in modo di non valere una cannonata. Ai primi si dice: state immobili sul luogo anche allo scoperto e sotto il cannone; ed ai secondi non solamente si permette, ma si ordina di gettarsi in terra, di coprirsi di un albero, di una casa, o di una rupe. Agli uni è disonore chinare il capo quando passa una palla, agli altri è onore lo schivarla onde possano conservare un nemico al nemico. Ora io domando come queste due istruzioni possano darsi ad un tempo ad un corpo solo, e nello stesso luogo il quale sarà adattato per l'una, e non per l'altra esercitazione. Io credo dunque dover appoggiare la formazione di un corpo speciale di fanteria leggiera, non già distinta dalla linea col nome o coll'abito, ma armata, istruita alla leggiera e destinata ad un servizio speciale.

I nostri vicini hanno questi corpi; se questi soldati ci raggiungono ad 800 passi cerchiamo di raggiungerli a mille, questo è quello che dobbiamo fare.

Il signor ministro ha già esposti tutti gli inconvenienti delle compagnie scelte nei battaglioni; io sono del suo parere; ma non credo che vi siano le stesse difficoltà per un corpo scelto i di cui soldati si stimano migliori degli altri.

Lasciate loro pure questa credenza, anzi infondetela loro. Un soldato, il quale non in piazza d'arme, non nelle bettole,

ma davanti al nemico, si crede superiore agli altri, questo qui ha per il fatto solo di questa credenza un valore intrinseco assai maggiore.

Il senatore Colli, se non ho mai udito, parlando di ufficiali da destinarsi ai provinciali, disse che dall'Accademia escono ufficiali atti a comandare un battaglione. Se per la parola *comandare* intende far fare la manovra di un battaglione in piazza d'armi posso concederle, ma per condurre un battaglione in marcia o nel servizio io lo nego completamente.

Io mi ricordo che ebbi l'onore di comandare (credo passabilmente) un battaglione di 500 emuli nel cortile di Fontainebleau avendo sul braccio quei galloni da caporale di cui ho discorso l'altro giorno; ebbene, fui fatto sergente, e quindi ufficiale; eppure bisogna confessarlo, per più mesi, e forse per più d'un anno io non feci che un pessimo sottotenente.

Due spalline date ad un giovane non costituiscono un ufficiale: questo non si improvvisa come una moneta che esce dal conio della zecca; bisogna aspettare molto ancora dal tempo; e ciò è tanto vero che esisteva nell'armata francese un proverbio giustissimo sugli allievi della scuola militare, da cui usava pochi mesi dopo di me il mio collega il senatore Collegno, cioè che quella scuola forniva all'armata dei pessimi sottotenenti, dei mediocri tenenti, dei buoni capitani e degli eccellenti ufficiali superiori.

Sono stato all'incirca dieci anni capo d'una scuola militare e non ho mai preteso che i miei figli, come io li chiamava allora, potessero essere, uscendo dalla scuola, degli ufficiali di marina; anzi io mi opponeva con tutte le mie forze acchè fossero di botto a bordo pel servizio ritenuti quegli ufficiali e trattati come tali.

Signori, le scuole militari non sono e non possono essere altro che semenzai ove si dà un'istruzione fondamentale bastante per dirigere il giovane nello studio che deve poi fare da se stesso. Altro non sono gli allievi che piante nascenti che bisogna trapiantare in un terreno propizio ove dovranno prosperare coll'andar del tempo.

Se vi è da principio un'istruzione abbastanza fondata, l'uffiziale avanzando in grado si renderà sempre più atto a coprire il grado superiore; senza la sufficiente dottrina fondamentale, giunto che sarà al limite di quest'istruzione, si troverà gradatamente inferiore ad ogni nuova sua posizione. Ecco il solo vantaggio delle scuole militari.

Io dunque non credo che si possa far capitale di ufficiali sbucciati dalle scuole per comandare non solo a dei battaglioni, ma anche a delle frazioni e compagnie di soldati provinciali, i quali intende ora il signor senatore.

Passando ora ad un argomento più importante, dirò che mi duole d'aver udito dal signor ministro non essere possibile fissare il tempo obbligatorio di servizio al corpo uguale per tutte le armi.

Io confesso che quel pensiero esternato anche da alcuni membri della Commissione erami da molto tempo geniale: difatti io non credo giusto che un individuo al quale natura diede un fisico migliore, una statura più alta di un altro, debba pagare un tributo più gravoso di quello. Avrei sperato che si fosse potuto stabilire per la permanenza sotto le armi un'epoca eguale per tutti, basata sullo spazio di tempo strettamente necessario per avere un artigliero ed un soldato di cavalleria che sono i più difficili a formarsi.

Non veggio gran male alla più lunga permanenza al corpo di un soldato di fanteria, arma che è la base di tutte le operazioni di guerra, e così si scanserebbe in gran parte l'applicazione di quella disposizione della immorale, che vieta al

soldato non libero dalla sua ferma di contrarre matrimonio durante la sua dimora in casa; stando egli 4, o 5 anni sotto le bandiere non potrà accasarsi, e ciò sarà tanto di guadagno sul numero dei soldati ammogliati. Così si avrebbero corpi di soldati fatti e liberi e non più novizi. Sapete, signori, qual differenza passi fra gli uni e gli altri? Questa differenza io direi quella che esiste tra il bianco e il nero. Pel soldato pro- vetto e libero da matrimonio la compagnia diventa la fami- glia, il suo padre è il capitano, i suoi fratelli sono i compa- gni. Questi sensi non possono allignare nel cuore e nella mente del soldato di fresca data, che non sta abbastanza al corpo per liberarsi dell'immagine sempre presente della casa paterna e del letto coniugale. Io credo poi che se cade que- sto ammalato, subito pensi alla famiglia, ai figli e madre, alle sorelle che gli darebbero assistenza e non di rado viene teso da nostalgia e muore consunto. Eh, quante vittime ho visto mietere da questa nostalgia che decima le giovani ar- mate più che non fa il cannone nemico!

Il soldato fatto invece quando è ammalato, non ha altro pensiero che quello di raggiungere quanto prima i suoi compa- gni; egli è ansioso di avere nelle sue mani quelle sue armi che consegnò pulite e che teme di trovar irrugginite; il suo campanile insomma è lo stendardo del reggimento.

Non crediate perciò, o signori, che egli rinunci alla fami- glia; noi vediamo ogni giorno con quanta gioia il soldato fatto, il veterano congedato giungono al tetto paterno dopo che pagarono il loro tributo al re ed alla patria. Non cre- diate che 8 anni di ferma al corpo possano far dimenticare il vincolo sacrosanto di parentela; questo tempo non basta per cancellare dal cuore di un generoso ciò che costituisce insomma su questa terra la sola felicità umana, la famiglia.

Queste considerazioni mi inducono a perorare la causa di una maggior fermata possibile anche per il soldato di fante- ria, e mi conducono al desiderio di avere un'armata se non numerosa, almeno composta di soldati fatti e di veri soldati. Io ammetto la grande disposizione dei nostri giovani a farsi all'istruzione militare; questa disposizione come il loro va- lore non sono contestati da veruno. Ma, signori, non dob- biamo soltanto far capitale di queste doti naturali, anche gli altri popoli progrediscono ed ottengono con maggior tempo forse qualche cosa più di noi.

Permettetemi, o signori, di leggervi quanto vi scriveva sul finire del 1847 in un piccolo opuscolo...

PRESIDENTE. Io credo di rendermi interprete dell'in- tenzione del Senato facendo notare all'oratore che egli si- curamente ha una ragione di entrare in questi particolari perchè gli oratori che l'hanno preceduto hanno anche accen- nato a tutte queste disparità che possono emergere dalla legge. Ma gli altri hanno accennato di volo a questa difficoltà, ed ella entra invece in profonde disquisizioni, che sono cer- tamente degne di tutta l'attenzione del Senato, ma che sa- ranno più propriamente prodotte allorquando verrà la di- scussione sugli articoli della legge che appartengono alla du- rata della ferma e cose simili.

In conseguenza io la prego di voler abbreviare...

LA MARMORA ALBERTO. Sì, signori, sarò breve; non entro più che in una sola considerazione. Del resto parlo sempre sulla ferma maggiore; e credo di potere sviluppare...

PRESIDENTE. Sviluppare no; la parola *sviluppare* è quella che la condanna. La discussione generale riguarda lo spirito generale della legge, e non si discutono gli articoli...

LA MARMORA ALBERTO. Io non discuto gli ar- ticoli...

PRESIDENTE. È vero che ne ha avuto l'esempio dagli

oratori che l'hanno preceduto, ma gli altri hanno toccato le questioni di volo mentre ella le approfondisce.

LA MARMORA ALBERTO. Mi permetta di finire e vedrà che finisco brevemente.

« Contro truppe disciplinate e ben provvedute ci vuol truppa posta in condizione eguale. Ecco cosa diceva... l'ar- mata sola può essere il nostro palladio... »

Ora io vi domando, signori, se non fui profeta se l'ar- mata nostra non fu, malgrado i disastri ed i tentativi per scomporla, la nostra salvezza.

Vi confesso che ogni qual volta io sento da taluno parlare in questi tempi di riduria, ed anche di sopprimerla, io do- manderei a quel tale se parlerebbe e se scriverebbe libera- mente in Piemonte se non vi fosse stata, e vi fosse un'ar- mata. Chi sa quante persone dormono oggi fra noi tranquil- lamente nel loro letto, e non riflettono che sarebbero forse raminghe nell'America o non so dove senza la lealtà del prin- cipe e la fedele cooperazione dell'armata, la quale, mante- nendosi, tolse ai vicini il pretesto d'invasione usato a ri- guardo di Roma e di Firenze!

Vi dico di più: quella bandiera che vedo sventolare dal mio stallo, e che è divenuta un principio, sarebbe forse colà ancora esposta se fosse stata passeggiata oltre Ticino da sem- plici turbe cittadine? No, l'abbiamo mantenuta; e fu rispet- tata perchè venne essa impiantata da un Re, e battezzata col sangue dei Perrone, dei Passalacqua, dei Caccia, dei Colli, dei Balbo e di tanti altri generosi figli del Piemonte caduti; combattendo con essa in corpi regolari, sotto gli occhi dei loro principi.

Signori, conviene confessarlo, dopo il disastro di Novara, il tremendo *ex victis* stava per pronunciarsi da gran parte dei popoli d'Europa a nostro riguardo; ma morì esso sulle loro labbra, ed anche forse su quelle del nostro nemico, quando stupefatti videro che quest'armata, superata alla *Bicocca*, ri- duceva sul campo all'obbedienza una gran città padrona dei suoi forti, e quando fummo visti uscire dalla lotta vinti bensì ma non sgomentati, non avviliti, ed intenti ad ordinarci in migliori condizioni per un miglior esito a venire, allora la funesta parola non fu pronunciata, ed un sorriso di simpatia e di stima venne a confortarci.

Ora, signori, che dobbiamo tanto, e direi tutto al principe ed all'armata, non facciamo come il cervo della favola il quale dovendo la sua salvezza ad una folta macchia di vite, dietro la quale si era riparato, si pose lui stesso a pascersi ad una ad una incautamente di quelle foglie che lo tutela- vano, e rimanendo così scoperto, divenne preda del cac- ciatore.

Quelle gioiote nevate che ci circondano, quella gigantesca piramide del Monte Viso da cui parte il primo fiume d'Italia, ci contemplano da 10 secoli; cioè dal tempo di Cesare in cui già erano in rinomanza le coorti subalpine, e poichè prima e dopo quel tempo la forza materiale prevale e prevale a tutte le teorie filosofiche e sociali, e poichè tutte le specula- zioni dei Cobden e compagni non sono ancora che vani sogni (e ne abbiamo la prova ora in Francia), teniamoci ancora al sodo, alla realtà, manteniamoci forti se vogliamo rispetto dai vicini.

I nostri padri si mantennero liberi dal giogo straniero, perchè solcavano il loro campo col brando in pugno, e tosto o tardi gli invasori sgombrarono il suolo; ciò ci valga di re- gola, riteniamo noi pure in mano quel *ruvido ferro d'Italia*, che impugnavano quelli, e non lo deponiamo mai, sotto pena d'inevitabile rovina.

Signori, tutti questi riflessi m'inducono a conchiudere che

non è ancora il tempo di dire: « ditemi quanto volete spendere, ed allora vi farò un'armata adatta alla spesa. » Forza ci è ancora di dire: « Mi vogliono tanti uomini per mantenerci liberi ed indipendenti, datemene i mezzi. »

Non ignoro le difficoltà nostre attuali; ma guardando attorno a noi, e vedendo per ora la necessità di un'armata, io mi dico che allorchando un paese risponde con 32 milioni a chi ne domanda 18, quello stesso paese saprà sempre provvedere alla sua indipendenza ed al suo onore.

COLLA, relatore. Domando la parola per rettificare un fatto.

PRESIDENTE. Il senatore Colla ha la parola.

COLLA, relatore. L'onorevole preopinante ha detto molte, buone ed eccellenti cose, sulle quali, per ora, non farò alcuna osservazione, perchè una parte concerne l'ordinamento dell'esercito, il quale non è adesso in discussione; un'altra concerne la ferma, la quale cadrà in discussione quando il titolo ad essa relativo verrà preso ad esame; ma solamente ho chiesto la parola per osservare che non alcun membro della Commissione, ma la Commissione tutta unanime è stata ed è per la ferma unica.

PRESIDENTE. Non essendoci altro oratore iscritto, io propongo al Senato la chiusura della discussione generale.

DELLA TORRE. Direi due parole, se me lo permettono.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Della Torre.

DELLA TORRE. Messieurs, je ne sais pas ce qui s'est dit dans les séances précédentes, parce que je n'ai pas eu l'honneur d'y assister; mais il paraît que la discussion a porté sur les troupes provinciales et sur les troupes de ligne. C'est à ce propos que je veux dire quelques mots, parce que cela peut avoir quelque influence et sulla ferma e sulla leva. Dans toute l'Europe, messieurs, on se trouve dans la position de ne pouvoir pas, en temps de paix, entretenir sous les armes toutes les forces nécessaires pour faire ensuite la guerre. Je dirai que l'on a toujours été dans cette position où nous nous trouvons plus particulièrement encore que les autres nations; car nos finances sont moins prospères que les leurs. C'est une vérité que personne ici ne contredira. Autrefois nous avions, en temps de paix, une armée permanente, complètement permanente, et cette armée possédait toutes les qualités que le préopinant a demandées pour les troupes; elle ne reconnaissait que son drapeau; je ne crois vraiment pas qu'il y ait eu des troupes meilleures dans aucun pays de l'Europe. Nous avions, en outre, une force auxiliaire qui coûtait très-peu en temps de paix, et qui, en temps de guerre, renforçait l'armée et rendait d'éminents services: c'était une très-puissante réserve. Notez, messieurs, que notre pays n'a jamais pu appuyer son système de guerre que sur les places; ne pouvant pas posséder une armée assez nombreuse pour paralyser les efforts de la France ou de l'Autriche, il fallait essayer de traîner la guerre en longueur, afin de donner à nos alliés le temps d'arriver. Il nous faut des places; nous avons Alexandrie, Casal, je voudrais Turin; mais nous possédons Gênes et plusieurs points forts. Or pour cette guerre de défense, nos troupes provinciales sont à peu près aussi utiles que la ligne. On pourrait tout au plus ajouter, dans les places importantes, un bataillon de ligne pour donner de l'élan dans les sorties. Nos provinciaux nous ont toujours servi utilement; dans la guerre des Alpes de la fin du dernier siècle, nous avons soutenu la lutte avec la France pendant six ans: c'était l'armée piémontaise qui fermait les Alpes. Les deux régiments provinciaux, *Maurienne et Acqui*, étaient les plus solides: interrogez, à cet égard, les anciens officiers. Le provincial a un sentiment personnel auquel il

tient beaucoup; demandez au paysan de quel pays il est: il ne répondra pas qu'il est piémontais, mais qu'il est canavaisan, novarais, etc. Le Piémont, il l'aime et le respecte, mais la province est plus chère au cœur du paysan. Vous pouvez exciter chez lui un sentiment très-vif d'émulation: c'est ce qu'on a toujours fait, et cela a toujours réussi. Il y avait aussi, dans cette ancienne organisation, un avantage pour la formation de l'armée: elle ne subissait pas une forte variation au moment d'entrer en campagne. Maintenant, avec notre système actuel, le caporal qui en temps de paix, conduit huit ou neuf hommes, en conduit dix-huit en temps de guerre, le major en conduit mille, et le lieutenant-général douze mille au lieu de quatre mille. Ainsi, quand il faut agir en présence de l'ennemi, tout change; les calculs, justes avant, deviennent faux, et il y a partout de la confusion. Mais si l'on était resté dans les proportions ordinaires, tout le monde aurait su son affaire.

Avec les gens qui viennent rejoindre, il faut du temps pour rassembler l'armée; les habits, les armes ont besoin de séparations, il faut compter sur une perte de deux mois et demi avant que tout soit en ordre; mais avec les provinciaux, l'armée peut être sous les armes dans l'espace de huit jours; ceux d'Ivrée, vous les réunissez à Ivree; ceux de Novare, à Novare, etc.; et il en résulte qu'en moins de huit jours les neuf-dixièmes des troupes sont réunis par régiments. C'est une chose importante pour un petit pays; car vous ne savez pas si vos adversaires vous laisseront le temps nécessaire pour former votre armée sur le pied actuel. S'ils arrivent avant les deux mois, votre armée ne sera pas réunie, elle s'habillera au lieu de se mettre en ligne. Il nous a fallu dernièrement trois mois pour mettre notre armée en campagne. Mais je ne sais pas si ces observations sont ici à leur place; je me réserve de prendre la parole, à cet égard, quand on discutera sur la formation de l'armée. Je crois que nous pourrions, en adoptant le système des soldats provinciaux, faire une forte économie, économie dont nous avons aujourd'hui un grand besoin.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

BAVA. Vorrei dire due parole...

PRESIDENTE. La parola è al senatore Bava.

BAVA. Je prends la parole, messieurs, pour appuyer la motion qui a été faite par M. le président; je crois que le moment n'est pas encore venu de parler de la formation, de l'organisation de l'armée. On a parlé des bataillons, des batteries, des *bersagliers*, enfin de tout ce qui constitue l'armée. J'avoue que j'ai mes opinions à cet égard; je les manifesterai quand je croirai que le moment de le faire sera arrivé; je les réserve: cependant je soumettrai au Sénat quelques idées que j'ai le regret de voir différentes de celles que vient d'émettre l'honorable maréchal.

DELLA TORRE. Vous n'avez pas vu, j'ai vu moi, et voilà ce qui fait la différence.

BAVA. Messieurs, si on pouvait donner à la noblesse l'influence qu'elle exerçait sur les populations avant la révolution française, le système provincial d'autrefois pourrait être bon; mais dans les temps actuels, avec les idées dominantes, ce système est inapplicable. Je tâcherai de les prouver.

D'abord, messieurs, la noblesse ne possédait plus cette influence que lui donnaient ses richesses territoriales; autrefois nous étions assez humbles pour nous contenter d'une guerre de défense, et le pays était préparé à une semblable guerre; tous les débouchés des Alpes se trouvaient défendus: sur le Pô, sur la Sesia, sur la Doire, sur le Tessin, vous aviez des forteresses; et quand la guerre était déclarée on se

retirait dans les places; les provinciaux de cette époque, je crois qu'ils avaient de l'élan, de l'amour pour la patrie, et ils se conduisirent à merveille derrière les remparts.

Mais nous sommes dans des conditions différentes; ces provinciaux peuvent maintenant être appelés à combattre en rase campagne, et il est impossible que des soldats, qui n'ont de militaire que l'habit, puissent résister à la mitraille et au choc de la cavalerie.

Pour ces motifs, je pense qu'il est avantageux pour le pays d'établir l'armée à peu près comme le proposent M. le ministre de la guerre et la Commission.

DELLA TORRE. Nous en parlerons quand on discutera relativement à l'organisation de l'armée. Ici ce ne peut être qu'un discours oiseux.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Molte delle ragioni da opporre al sistema proposto, che direi un po' prediletto, dal maresciallo, quello cioè degli antichi reggimenti provinciali, credo di averle già addotte l'altro giorno, e quali in parte furono pur accennate dal generale Bava.

Il sistema provinciale, ripeterò in breve, era fondato sull'aristocrazia...

DELLA TORRE. (Vivamente) No! no!

LA MARMORA, ministro della guerra. Era dovuto all'influenza dell'aristocrazia, e non può più avere luogo attualmente...

DELLA TORRE. C'est une erreur; les provinciaux étaient des soldats comme les autres; ces soldats étaient commandés par des officiers nommés par le roi; l'aristocratie n'y était pour rien; là n'est pas la question.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il maresciallo dice: noi altri non possiamo assolutamente mantenere in tempo di pace l'armata forte e numerosa, quale assolutamente ci abbisogna in tempo di guerra. In questo siamo perfettamente d'accordo. Ma anche questo problema io credo che coll'attuale sistema sia risolto. Noi abbiamo sicuramente coll'attuale sistema uno sviluppo molto più considerevole, di quello che fosse coll'antico composto in parte di reggimenti tutti provinciali.

Io ho fatto il confronto delle forze che si avevano allora sul-piede di pace e sul piede di guerra, e non ho visto che quest'ultimo arrivasse al doppio del primo, mentre che col sistema che avevamo fino adesso, e che ritengo anche un po' esagerato, l'armata veniva triplicata passando sul piede di guerra.

Invece adesso, tenuto conto dei molti inconvenienti che provengono per rispetto a quei soldati che stanno troppo tempo alle case loro, si vuole restringere la durata del servizio loro e nel tempo stesso aumentare il tempo di presenza sotto le armi, per cui ci accontenteremo di raddoppiare l'armata, oltre una piccola riserva di mettere nelle piazze forti.

Non voglio poi lasciare passare senza risposta un'osservazione che ha fatto l'onorevole maresciallo. Egli ha istituito un confronto fra gli antichi reggimenti provinciali e i reggimenti d'ordinanza, e non ha esitato a dire che i reggimenti che più si distinsero nella difesa gloriosissima delle nostre Alpi erano i reggimenti provinciali...

DELLA TORRE. Due...

LA MARMORA, ministro della guerra. Appunto due reggimenti provinciali. Non è che io non lo creda. Ciò ritengo per vero; ma prego l'onorevole maresciallo di osservare una cosa che importa assai di avvertire; la differenza che passa fra i nostri reggimenti attuali e i reggimenti d'ordinanza d'allora. In quel tempo questi reggimenti non si

potevano chiamare neanche nazionali; perchè in parte erano forestieri; e quei che non lo erano sa il maresciallo in qual modo si reclutavano: per cui non esiterei quasi a paragonarli, per rispetto alla composizione loro, all'attuale corpo franco: non si componevano di soldati di leva, i quali, tutti ne convengono, sono tratti dal fiore della popolazione...

DELLA TORRE. (Interrompendo) Era come l'armata inglese.

LA MARMORA, ministro della guerra. Erano reggimenti composti di volontari, e la maggior parte giovani senza occupazioni, discoli e piuttosto dediti ad una vita irregolare, e che sfuggivano ogni specie di lavoro. Quindi è che senza dubbio vi passa una differenza grandissima tra i nostri soldati di leva e quelli reclutati così alla rinfusa.

Il maresciallo Della Torre porta opinione che i reggimenti provinciali siano più prontamente organizzati di quello che non avvenga nella forma che fu di presente proposta.

Per verità io non so vedere come i soldati dei reggimenti provinciali abbiano da andare molto più presto al loro battaglione di quello che essi debbano andare in un reggimento nel quale hanno già servito alcuni anni, il che è un grandissimo vantaggio, com'è pur quello di trovare un nucleo già disciplinato e preparato a riceverli e ad immedesimarli nello stesso spirito di corpo.

E per verità un tale sentimento si mantiene sempre più in un corpo che si mantiene costantemente formato, di quello che sia di un corpo il quale durante la pace si può dire disciolto.

DELLA TORRE. Ho detto più presto, perchè più piccola è la distanza; difatti facendosi i reggimenti nelle loro provincie, in quattro giorni si possono trovare nelle capitali.

Il ministro della guerra sa che ha un reggimento a Ivrea, a Vercelli, a Novara, ecc. A questi reggimenti si può dare la direzione che si vuole, ma sono già là; laddove il savoiardo che deve recarsi a Novara, evidentemente deve impiegare dieci o dodici giorni per la distanza; dunque il più presto è evidente.

Che la nostra armata si facesse alla rinfusa io non nego, ma erano soldati volontari, e sebbene ve ne fosse alcuno disciolo, vi era pure la disciplina che frenava; ed è ben noto che l'uomo quando viene volontario, ama quel mestiere.

La famosa armata inglese, quella che ha vinto a Waterloo, era pure formata tutta di volontari, perchè in Inghilterra non si fa alcuna levata; eppure è quella forte armata che tutti sanno.

La nostra eziandio era eccellente: avevamo pure dei reggimenti forestieri, e questi si prendevano per risparmiare la nostra popolazione, e si facevano pure uccidere per noi. Questi reggimenti forestieri hanno servito bene; non dico che fossero il fiore: il fiore erano i nostri.

La truppa piemontese era forse la migliore; ma non c'è dubbio che questi provinciali erano messi nelle piazze, e non mai condotti in faccia al nemico. Nella prima campagna andavano un po' irresoluti: alla seconda mostravano molta bravura.

Domandatene ai vecchi, perchè i giovani non hanno veduto questa guerra; essi vi diranno che questi due reggimenti che ho nominati, Acqui e Maurienne, erano i più distinti dell'armata. Del resto la questione di nobiltà non ha che fare, perchè non si levavano i *vassalli*; si faceva una specie di leva come al presente; ma siccome il servizio in tempo di pace era nullo, così non vi era bisogno di mandare carabinieri, e quei pochissimo che era a farai, lo facevano i volontari.

LIBRERIA

Non c'era, ripeto, mai bisogno dei carabinieri: era un affare molto paterno. Per esempio, toccava oggi ad un villaggio di dare tre uomini; questo, non potendolo fare, s'indirizzava al villaggio vicino domandando: *se avete per caso tre uomini che volontariamente andassero ad arruolarsi, noi ve li restituiremmo l'anno venturo*; e così un anno andavano gli uni, e l'altro anno gli altri; e perciò la cosa camminava molto bene.

Io non ho mai vedute in quei 6 anni di guerra occorrere la minima difficoltà, anzi il reggimento di Maurienne, savoiardo (essendo stata la Savoia occupata fino dal principio della guerra non si potevano far leve regolari), si mantenne ciononostante sempre completo sino alla fine della guerra, in cui la compagnia di riserva si trovò composta di 300 uomini, oltre il completo del reggimento. Questi uomini erano partiti volontariamente alla spicciolata dalla Savoia per venire a raggiungere il loro corpo in Piemonte per fare la guerra e sostenere l'onore del corpo.

Questo era il frutto dell'emulazione che regnava fra provincia e provincia, volendo ognuna di esse primeggiare fra le altre.

Il sistema che abbiamo oggigiorno fu preso dalla Prussia. Allorquando la Prussia si vide costretta da Napoleone, dopo Jena, alla pace, teneva 160 mila uomini sotto le armi; ma Napoleone disse: non voglio che ne abbiate più di 40 mila. Quindi bisognava licenziarne 120 mila; ma alla Prussia cresceva di perderli; onde, affinché non fossero affatto distaccati dall'armata, stabilì quest'organizzazione che è quella che abbiamo avuta la prima. Nel sistema nostro attuale invece abbiamo ancora sempre chi va a raggiungere il corpo, e così si avrà forse un'armata doppia, ma meno forte di quella che lo fosse nel sistema che vengo esponendo. Non già che io voglia dire che 8 non valgano più di 4, ma questi 4 non mescolati erano migliori di quello che lo fossero quando vennero mescolati.

La Prussia ha abbandonato affatto quel sistema, ed ha adottata la *landwehr*, che è anch'essa una specie di truppa che in tempo di pace sta a casa, ed in tempo di guerra si reca sotto le armi, e l'avete subito.

Del resto la questione della nobiltà non ha che fare in ciò. Il colonnello di Savoia fosse nobile, o no questo non faceva nulla: egli era il colonnello che comandava il reggimento Savoia, come poteva comandare quello di Novara, di Vercelli e di tutti gli altri.

Ma di questo parlerò ancora un'altra volta.

COLLA, relatore. Domando la parola.

Le cose ora dette dall'onorevole maresciallo, e tutto ciò che si è detto prima di lui da altri illustri generali, mi spingono, anzi mi costringono ad emettere una mia particolare opinione, che aveva riservata a tempo migliore, quale mi sembrava quello della discussione sul titolo della *ferma*.

Forse non sarà al presente inutile che questa mia opinione sia emessa fin d'ora, non perchè se ne faccia soggetto di discussione, ma perchè io desidererei che il ministro della guerra e tutti i miei onorevoli colleghi, migliori giudici di me in questa materia, vi pensassero seriamente, e ne giudicassero con quella maturità di consiglio che si richiede in cosa di tanta importanza.

La Commissione già accennava nella relazione che la principale, la più grave difficoltà che s'incontrava nell'esame di questa legge fosse quella concernente la durata della *ferma*.

L'ardore col quale alcuni generali nostri colleghi hanno anticipatamente preso a discutere questo argomento, ha già fatto conoscere quanto grave, quanto lunga discussione si

prepari all'epoca in cui si dovrà esaminare una tal questione.

Mi duole assai di questo, perchè sono persuaso che le cose dette in quest'Aula da uomini di Stato, da illustri generali, possono in tutte le circostanze riuscire assai utili al Ministero, pei progetti che egli debbe combinare; ma ciò che mi rincresce di più si è che secondo l'intimo mio convincimento quando avremo lungamente discusso sopra questo punto, venendo a concludere noi ci troveremo nella dura necessità di deliberare che non possiamo deliberare; perciocchè, o sia giusta l'opinione che sostiene ed ha sostenuto più volte la Commissione, che non si possa determinare la *ferma* se non è determinato prima l'ordinamento dell'armata, ossia che abbia ragione il signor ministro della guerra sostenendo che l'ordinamento dell'armata dipende intieramente dalla determinazione della *ferma*, ella è cosa evidente e riconosciuta da tutti noi che la determinazione della *ferma* e l'ordinamento dell'armata si legano in tal modo che sono indivisibili per guisa che noi non possiamo portare giudizio sulla durata della *ferma* senza giudicare dell'ordinamento dell'armata. Ora io credo che i miei colleghi quando si trovassero nella necessità di prendere questa decisione francamente e coscienza di dichiarerebbero di non essere in grado di giudicare qual sia il miglior ordinamento che convenga all'armata stessa ed al paese. Sono necessari molto maggiori lumi e schiarimenti, più ampie spiegazioni, maggiori documenti debbono presentarsi dal Ministero quando si tratta di portar giudizio sopra questa grave questione.

Un solo mezzo a me sembra che potrebbe rendere possibile il corso di questa legge nello stato delle cose in cui ci troviamo, e questo mezzo io lo ravviso in che la legge sulla *leva* sia da noi come in altri paesi limitata a determinare che la *ferma* imposta agli iscritti è di 8 anni di servizio per tutti, e che questo servizio può essere compiuto intieramente sotto le armi, ovvero in parte sotto le armi ed in parte in congedo illimitato, con che il servizio in congedo illimitato sia valutato per una sola metà nel computo degli 8 anni di servizio, a cui tutti vanno soggetti.

E qui vorrei che la legge della *leva* si fermasse, lasciando determinare la durata della permanenza sotto le armi, e la durata della rimanenza in congedo illimitato dalla legge organica dell'armata, o meglio ancora lasciando alla legge che in ogni anno deve emanare per fissare il contingente da chiamarsi alla *leva*, di determinare altresì quali classi debbano essere mandate in congedo illimitato.

Adottando questo sistema io credo che moltissimi vantaggi si avrebbero; fra i quali primeggerebbe questo, che la legge attuale della *leva* sarebbe spogliata della sua più grave difficoltà e potrebbe essere discussa e sancita con tutta quella sollecitudine che desideriamo, e che questa legge non metterebbe alcun ostacolo alla scelta di quell'ordinamento dell'esercito che in seguito si giudicasse meglio conveniente; inoltre venendo il caso in cui s'intenda di variare o modificare in qualche modo l'ordinamento dell'armata, non si troverebbe alcun impaccio, e non vi sarebbe bisogno di menomamente derogare alla legge della *leva*, e finalmente che il Governo e il Parlamento potrebbero in ogni anno accrescere o diminuire la forza dell'armata sempre lasciando ferma, inviolabile la legge della *leva*, la quale stabilirebbe indistintamente l'obbligo di otto anni di servizio diviso nel modo che sopra ho accennato.

Queste cose io dissi e lo ripeto, non già perchè se ne faccia soggetto di discussione, ma perchè l'onorevole ministro della guerra ed i miei colleghi senatori ne facciano soggetto d'esame per l'epoca in cui si verrà alla discussione di questo titolo.

PRESIDENTE. Non chiedendosi più la parola, io propongo al Senato la chiusura della discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale sorga.

(Il Senato approva.)

Passo a dar lettura degli articoli; faccio però prima conoscere al Senato che in seguito a conferenza verbale avuta col ministro della guerra, il medesimo acconsente a che il testo da porsi in discussione sia quello presentato dalla Commissione.

• **TITOLO I. — DISPOSIZIONI GENERALI. — I numeri posti fra parentesi accennano gli articoli corrispondenti del progetto ministeriale.**

• **Art. 1 (1, 174, 176).** L'armata si recluta con uomini chiamati a far parte della leva militare, o che si arruolano volontariamente.

• Alla leva ed agli arruolamenti volontari si procede secondo le disposizioni di questa legge.

• Un regolamento approvato con decreto reale darà le norme da seguirsi nell'esecuzione.

• Qualunque legge o regolamento anteriore sul reclutamento dell'armata è abrogato.

Domando se il Senato vuol votare separatamente ogni paragrafo di quest'articolo o l'articolo tutto intero.

Voci. Intero! intero!

PRESIDENTE. Pare che, non essendosi sul medesimo chiesto la parola, si possa votare tutto intero.

Chi approva il primo articolo voglia sorgere.

(È approvato.)

• **Art. 2 (4).** Sono esclusi dal servizio militare, e non ponno per alcun titolo far parte dell'armata:

• 1° Gli esecutori di giustizia ed i loro aiutanti;

• 2° I figli degli esecutori di giustizia ed i loro aiutanti;

• 3° I condannati ai lavori forzati;

• 4° I condannati alla pena della reclusione o della relegazione, come solpvoli di reati definiti nel libro secondo del Codice penale:

• Al titolo 2;

• Al titolo 3, capo 1, sezione 8, e capo 2;

• Sezione 1;

• Al titolo 4;

• Al titolo 7, articolo 435, 438 e 439;

• Al titolo 8, articolo 441, 442, 443 e 444;

• Al titolo 9, articolo 530 e 531;

• Al titolo 10, capo 2.

• I condannati in contumacia non sono compresi nell'esclusione.

Chi intende accettare il secondo articolo voglia rizzarsi.

(È approvato.)

Viene ora il

• **TITOLO II. — DELLA LEVA. — CAPO I. — Delle persone soggette alla leva, e delle operazioni per cui è mandata ad effetto.**
— SEZIONE 1. Dell'obbligo di concorrere alla leva, e del modo con cui è determinato è ripartito il contingente di ciascuna classe.

• **Art. 3 (2, 3).** Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri ammessi a godere dei diritti civili, a tenore dell'articolo 26 del Codice civile sono soggetti alla leva.

• Essi vi concorrono nell'anno in cui compiono il vigesimo primo dell'età loro.

• Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui

nacque, epperò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stess'anno.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io vorrei fare una piccola osservazione che consisterebbe solo, cioè, nel dire: ciascuno fa parte della leva invece delle parole, ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno, e ciò perchè è da osservarsi che non solo tutti quelli che sono nati nell'anno medesimo si comprendono in una leva, ma si comprendono anche individui che appartenevano a leve anteriori e che possono essere o rimandati a venture leve per omissioni o per altre ragioni previste dalla legge stessa.

COLLA, relatore. Vi passa una grandissima differenza fra i due casi dall'onorevole ministro della guerra accennati. Qui si tratta solamente degl'individui che fanno parte della classe di leva, perchè sono nati in quell'anno; quelli di cui parlava il ministro non fanno parte della classe di leva, ma bensì di un'altra classe; e sono chiamati in questa per esservi stati rimandati. Sono classi tutt'affatto distinte. Ognuno conserva la classe dell'anno in cui venne chiamato; ma quando si trova in quei certi casi rimandato alla classe di un altr'anno, non perciò cambia titolo, ma la classe è sempre quella.

COLLI. Mi pare che il dubbio non possa sussistere, perchè vi sono disposizioni particolari della legge le quali fanno in modo che quegli individui, ai quali voleva accennare il ministro della guerra, devono far parte di quella classe di leva, o almeno di quella leva come egli credeva necessario di esprimere. Credo che qui la parola classe non pregiudichi all'eccezione ch'egli intendeva di fare: del rimanente credo che la cosa potrà essere indifferente, stante che le disposizioni posteriori della legge levano ogni dubbio.

LA MARMORA, ministro della guerra. Se il Senato trova la cosa abbastanza chiara, io sono disposto a cedere.

BAYA. Messieurs, je prends la parole pour soumettre un doute au jugement du Sénat. Personne n'ignore qu'aux frontières, soit du côté de la Lombardie, soit plus particulièrement du côté de la France, il existe, dans les grands centres de population, une quantité de familles sardes qui s'y sont établies et qui obtiennent la protection de nos agents diplomatiques, sans que, pour cela, elles satisfassent à la loi du recrutement. Si la France les appelle: « Nous sommes sujets du roi de Sardaigne, » répond-on; si nous leur imposons, par le moyen de nos agents diplomatiques, le devoir de satisfaire à la loi du recrutement, « Nous ne sommes pas connus dans le pays; » et il en résulte qu'ils s'abstiennent de satisfaire à cette contribution personnelle, dont leurs concitoyens supportent le poids. Je demande au Sénat et aux magistrats compétents qui siègent ici, s'il ne serait pas possible, après un certain laps de temps, d'obliger les étrangers qui sont chez nous à servir le pays? Ils veulent jouir des bénéfices et ne pas supporter les charges que supportent les autres citoyens: ce n'est pas totalement juste. Je le répète donc, je soumetts cette question au Sénat; et, à tout événement, j'appelle l'attention du ministre à ce sujet. Je lui demande s'il ne serait pas possible, au moyen des voies diplomatiques, de faire cesser ce désordre, car c'est un désordre de voir des citoyens jouir des bénéfices de la nationalité sans qu'ils aient à en supporter les charges.

DELLA TORRE. C'est une question de droit public; il est impossible de la résoudre ici.

COLLA, relatore. Mi rincresco di non poter essere d'accordo coll'onorevole mio collega generale Baya su questa que-

zione; la legge dice: « Sono soggetti alla leva gli stranieri ammessi a godere dei diritti civili; » dunque mi pare che non si può imporre l'obbligo di concorrere alla difesa dello Stato a stranieri che non godessero dei diritti civili.

ALFIERI. Mi pare che la questione proposta dall'onorevole senatore Bava si risolve col fatto stesso cui vanno soggetti negli altri paesi coloro che sono chiamati a far parte della leva.

La leva esiste quasi generalmente in Europa; esiste poi particolarmente nei due Stati che ci sono più prossimi.

I Francesi stabiliti in Piemonte, ma non ancora naturalizzati continuano ad essere soggetti alla legge che regola la leva in Francia; i Lombardi sono costretti a seguire la legge che esiste al di là del Ticino.

Per questo, tanto gli uni come gli altri, non potrebbero essere nello stesso tempo chiamati a servire in Piemonte ed in Lombardia, od in Francia.

Non mi pare per conseguenza, in nessun modo ammissibile questa nuova aggiunta che si vorrebbe fare alla legge, per obbligare gli stranieri che stanziano in Piemonte a prestare il servizio militare. È bensì vero che vi saranno dei paesi ove la leva non esiste, e non esiste nei termini nei quali sta presso di noi; ma questa leva per gli stranieri dovrebbe farsi in termini particolari; in termini generali essa non può stabilirsi.

BAVA. Ce que vient de dire l'honorable sénateur Alfieri me donne une certaine conviction que, pour ce qui regarde les étrangers qui se trouvent ici, il serait difficile de les appeler à faire partie de la levée; mais quant à nos concitoyens qui vivent à l'étranger, est-ce qu'il ne serait pas possible, par voie diplomatique, d'entrer en arrangement?

Messieurs, l'idée que j'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation, je ne me l'approprie pas entièrement; je sais qu'en 1842 le marquis D'Orta Dolceacqua, notre représentant au Consulat de Lyon pendant un si grand nombre d'années, envoya au ministre des affaires étrangères un mémoire dans le but de mettre un terme à ce désordre. En 1843 il m'en a remis un autre à moi-même, en me chargeant de le remettre au ministre de la guerre. Il ajoutait que, pour peu que l'on voulût s'occuper de cette affaire, le Gouvernement français s'entendrait facilement avec nous. Personne de nous n'ignore qu'à Lyon il y a une quantité de familles sardes qui ne supportent pas les charges relatives à la levée.

Je voudrais que cet ordre de choses, qui ne me paraît point régulier, eût un terme, et que ceux qui à Lyon jouissent des bénéfices de la nationalité (car ils sont protégés par nos agents diplomatiques) en supportassent les charges.

SCLOPIS. Domando la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

SCLOPIS. Parlerò dopo.

LA MARMORA, ministro della guerra. Faccio osservare al senatore Bava che i nostri nazionali che si trovano all'estero sono tenuti all'obbligo della leva; tanto è vero che tutti gli anni riceviamo dai consoli la nota degli individui che sono compresi nella classe di leva dell'anno. Potrà bensì accadere che alcuno di questi individui non adempia all'obbligo di presentarsi; ma in tal caso esso sarà iscritto fra i renitenti e naturalmente considerato come tale dalla legge.

Io voglio ammettere che vi sia qualche abuso, e che si possa anche prendere qualche misura, ma in generale si può dire che molti nostri nazionali che si trovano all'estero concorrono pienamente, e vengono a soddisfare all'obbligo della leva. Tanto è vero che noi abbiamo non solo delle provincie limitrofe di Savoia, ma anche in quelle del Canavese e del Biel-

lese, una quantità di giovani che prima di avere soddisfatto alla leva va in Francia, in Algeria ed anche passa in America: nullameno sono ben pochi quelli che non vengono a soddisfare al loro obbligo rispetto alla leva.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Credo che sia bene entrare in qualche spiegazione su quest'articolo. In primo luogo bisogna porre un principio generale: « tutti i cittadini dello Stato indistintamente tanto che godono della qualità di cittadini del regno debbono soddisfare all'obbligo della leva: i forestieri se godono dei diritti civili. »

Avverta il Senato che si è proposta la locuzione *dei diritti civili* appunto per antivenire anche ad un dubbio il quale potesse poi sorgere all'avvenire.

Siccome io credo che compendosi la nostra legislazione si farà una legge per distinguere la vera qualità dei cittadini che ci vengono dal di fuori, e che agli uni si accorderanno i diritti civili, e per i diritti politici si avranno maggiori esigenze (legge che credo di qualche importanza per non dire di qualche urgenza), così è bene che si sappia che basta che un forestiere stia sul nostro territorio, ed a termini dell'articolo 26 del Codice civile abbia fatto quegli incumbenti per cui gli si assicurano i diritti civili, perchè in compenso debba soddisfare all'obbligo della leva.

Questa parte di dichiarazione la faccio non solamente per chiarire il vero senso della legge, ma anche per antivenire i dubbi e per pregare il Governo che pensi alla urgenza che vi ha di determinare con apposite regole la diversità che c'è tra l'acquisizione dei diritti civili e l'acquisizione dei diritti politici.

Veniamo all'altra parte che tocca più specialmente la questione che si è sollevata, dei nostri cittadini che risiedono all'estero.

Bisogna distinguere: o questi cittadini sono nati nello Stato e poi passano all'estero e vi sono domiciliati, e allora è facile il rinvenirli e collocarli sulle liste, perchè dai registri dello stato civile emerge la prova della loro nascita.

Più difficile è quando si tratta di figli di cittadini non aventi perduta la qualità di cittadini che nascono all'estero; e in questa parte sicuramente il Governo dee vegliare accuratamente a che gli agenti all'estero possano assicurarsi della nascita dei cittadini formanti famiglie che godono ancora della protezione del nostro Governo.

Ma può succedere, ed anzi succede spesso che in quei grandi centri d'agglomerazione dei nostri cittadini all'estero, molte famiglie che si sono là riprodotte, e che hanno continuato a godere della protezione del Governo, non abbiano più ritenuto nel nostro territorio veruna consistenza nè di beni, nè di relazioni famigliari.

Allora che ne avviene? Ne avviene che questi tali, sicuri di non essere passibili di pena nella loro persona o nei loro averi, trascurano di adempiere al dovere che hanno della leva militare nello stato d'origine, e poi si armano di questo privilegio di esteriorità verso lo Stato in cui dimorano per non concorrere alla leva. A questo stato di cose io credo necessario che il Governo provveda.

L'onorevole senatore Bava ha citato un caso del console generale di Lione, il quale sollecitava provvedimenti a questo vopo; io ne citerò un altro. Mentre aveva l'onore di essere avvocato generale del Re presso il Senato di Piemonte ebbi a trattare lungamente di questa pratica col conte Di Sambuy nostro ministro a Vienna, il quale essendo a Torino, e conoscendo tutte le difficoltà, tutti gli incagli ed anche tutti gli abusi che nascevano dalla confusione in questa materia, ebbe

a richiedermi che io cercassi di muovere il Governo onde si chiarisse questo punto di legislazione internazionale. Io credo che finora non si sia fatto nulla riguardo a questa materia; ma sono di parere essere importante che il Governo vi provveda, sia perchè questa parte di cittadini è giusto contribuisca cogli altri a tale onere che è comune a tutti, sia anche perchè si tolga l'occasione di alcune difficoltà che sono nate nei paesi esteri e che, come accade secondo le circostanze, si sono inavvenute. Tanto diceva perchè il Governo provveda.

PRESIDENTE. Le osservazioni ulteriormente fatte dall'onorevole senatore non possono indurre il Senato ad alcuna deliberazione perchè non si son fatte che nella mira d'invitare il Governo a studiare questa materia per farne oggetto non già di legge, poichè la legge parla chiaro, dicendo che i cittadini dello Stato sono obbligati a questo tributo personale, e sono cittadini anche quelli che trasportarono fuori dello Stato il loro domicilio: in conseguenza non occorre deliberazione.

Il ministro ha già fatto conoscere che in quanto all'osservazione da lui fatta riguardo al togliere o no le parole della classe di leva e sostituirvi quelle della leva, egli se ne riferiva al buon giudizio del Senato; in conseguenza io credo di poter senz'altro sottoporre al giudizio del Senato l'intero articolo della legge come è concepito.

Pongo ai voti l'articolo terzo.

(È approvato.)

« Art. 4 (173). Nessuno può essere ammesso a pubblico ufficio, se non prova di avere soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di avere chiesta l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata. »

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Relativamente all'osservazione che si faceva all'articolo precedente, si potrebbe aggiungere che nessuno dei sudditi nazionali stabiliti all'estero potesse ricorrere ed ottenere l'aiuto del corpo diplomatico piemontese, quando non giustificasse egli e gli individui della sua famiglia di avere compiuto al debito della leva militare. Con questo si eviterebbero gli inconvenienti, e principalmente quello di cui parlava l'onorevole senatore Sclopis.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che l'osservazione fatta dal senatore De Cardenas possa essere meglio trattata quando saremo all'articolo che riguarda i renitenti.

PRESIDENTE. Pare che il senatore De Cardenas annuisca...

DE CARDENAS. Mi rimetto a quello che disse il ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 5 (14). Il contingente d'uomini che ciascuna classe di leva debbe somministrare per mantenere a numero l'armata di terra ed il corpo Real Navi, è, per cadun anno, determinato con legge. »

Chi lo approva si alzi.

(Il Senato approva.)

« Art. 6 (12). Il ripartimento fra le provincie del contingente determinato dalla legge è fatto per decreto reale in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di leva della classe chiamata verificate definitivamente. »

ALFIERI. Quest'articolo mi pare possa far luogo a qualche osservazione. Il sistema di riparto del contingente per provincia è motivo per cui si propone nell'articolo 7 di ripartire lo stesso contingente per mandamento, sistema che sinora fu in vigore. Questo sistema, quantunque presenti un vero mi-

glioramento, lascia tuttavia secondo il mio avviso, desiderio di miglioramenti più essenziali, più compiuti.

La questione di cui si tratta fu, come sa l'onorevole ministro della guerra, sollevata altrove, ed essa consiste in ciò, che da molti è creduto che sia perfettamente equo il fare il riparto del contingente, non sulle liste degli iscritti, generalmente parlando, ma sulle liste degli iscritti in fatto.

Se questa difficoltà si è altrove inoltrata, e si è proposta, e se vi furono fatti che la corroborarono, non è inopportuno il ricercare se vi si può recare qualche riparo.

Noi tutti sappiamo come alcune delle nostre provincie siano affette da certi morbi i quali rendono il servizio militare quasi del tutto impossibile.

Da ciò è nato che nei tempi passati molti comuni, ed anche io credo dei più cospicui, sieno sempre in difetto di coscritti abili, anzi dirò che fra gli altri comuni, se male non mi appongo, credo si possa annoverare la capitale, dal che ne conseguiva che quello che può succedere in Torino accade in moltissimi comuni rurali.

Quest'anno, per esempio, venne al Consiglio provinciale di questa divisione il richiamo di un cospicuo comune della provincia, il quale domandava con calde istanze di essere disaggregato dal mandamento al quale apparteneva, e di essere invece aggregato ad un altro mandamento a lui vicino.

Appoggiava più particolarmente questo suo richiamo sulle circostanze di dovere nell'occasione della leva sopportare la più gran parte del peso di questa, peso tanto più grave perchè trovandosi questo comune aggregato a comuni di popolazione numerosissima, hanno questi per conseguenza molti iscritti, dei quali generalmente parlando pochissimi sono i validi.

BAVA. Je demande la parole.

ALFIERI. Forse non sarà facile il trovare un mezzo di soddisfare a quello che mi pare essere equo, senza cadere in altre difficoltà; tuttavia credo che la difficoltà sia fatta assai minore in quest'anno stesso mercè del lavoro pubblicato dall'egregio dottore Bonino, lavoro convalidato da documenti, i quali per la più gran parte si procurò dalla compiacenza del ministro della guerra.

Questi documenti darebbero un grandissimo aiuto ad arrivare a stabilire una media dalla quale si desumesse il numero dei coscritti che si dovessero prelevare sul comune. Io non so se questa questione sia stata sollevata nel seno della Commissione, e credo probabilmente che sarà stata prevista anche dal ministro della guerra, il quale forse non avrà creduto che all'epoca in cui siamo si abbiano ancora adeguati mezzi per stabilire il sistema di ripartimento in quei termini che meglio consisterebbero coll'equità.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Bava.

BAVA Messieurs, il existe trois systèmes: celui de répartir le contingent sur la population, sur les listes vérifiées, ou sur ceux seulement qui se trouvent valides dans chaque mandement. Le premier système est hors de toute discussion; il est reconnu injuste et partout repoussé. Celui que vous propose la Commission, celui des listes vérifiées existe en France depuis 1832; je crois et je sais même qu'il est bien accueilli; quant au troisième système, que propose monsieur le marquis Alfieri, il a un très-grand inconvénient, qui se résume ainsi: Si vous appelez dans toutes les provinces les valides seulement à concourir au contingent, il arrivera que, dans certaines provinces où règnent les gôlîres et d'autres maladies, tous ceux qui seront en état de servir seront compris nécessairement dans les listes définitivement vérifiées; mais il arrivera aussi que, quant aux hommes qui ont des gôlîres ou

d'autres maladies qui tiennent aux localités, leurs bras resteront pour le travail, s'ils ne sont pas désignés au départ.

Mais je m'explique mal; pour devenir plus clair, et faire mieux comprendre ma pensée, je suppose que dans un mandement nommé Caramagne, presque tous les hommes soient valides, et que dans un autre mandement, moins bien partagé pour la qualité des hommes, il n'y en ait qu'un tiers, un quart qui se trouvent compris dans cette catégorie d'hommes valides; qu'arrivera-t-il, messieurs, si le contingent se répartit sur les hommes valides seulement? Il arrivera que Caramagne, quoique beaucoup plus faible en population que l'autre mandement, donnera à l'armée un nombre double de soldats, et qu'en définitive il lui manquera pour l'agriculture, l'industrie et le commerce beaucoup plus de bras qu'il n'en manquera au mandement auquel je l'ai comparé.

Messieurs, l'inconvénient grave que je vous expose, et qui a été signalé dans le Parlement français, a fait repousser la motion que vient de faire ici l'honorable sénateur Alfieri.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo d'aggiungere alle osservazioni, o piuttosto alla risposta fatta dall'onorevole generale Bava, ed alle opinioni emesse dal senatore Alfieri, che sarebbe, a mio credere, quasi impossibile riconoscere gli individui che allegano infermità e che realmente non ne hanno. Ora se un mandamento, come si fa, attualmente, ha un individuo, come pur troppo avviene di frequente, il quale allegi un'infermità che non ha, tutti gli individui del mandamento sono interessati a scoprirlo, perchè se esso non parte dovrà partire un altro dello stesso mandamento. E perciò ognuno è interessato acchè non vi sia frode. Se invece il ripartimento si facesse soltanto sui validi della provincia, succederebbe che non solo non vi avrebbe interesse a scoprire gli abusi nello stesso mandamento, ma che si avrebbe anzi interesse a far comparire come reali le infermità che noi sono. Io credo che questo sia il motivo per cui la questione sia stata sciolta in questo senso, benchè non sia sfuggita ai legislatori e neppure in Francia dove fu lungamente discussa la legge, come neanche al congresso consultivo permanente della guerra che ha da noi trattata con molta sapienza e con molto studio questa importante questione, come posso anche dire che nella prima proposta del ministro della guerra una tale questione presentava bensì una certa apparenza di giustizia e anche di vantaggio per l'armata; ma pensando agli inconvenienti che ne nascerebbero ed alle difficoltà che appunto ho ora esposte, parve opportuno e conveniente lo attenersi alla proposta che è fatta nel progetto di legge proposto dal Ministero e riconosciuta dalla Commissione.

ALFIERI. Mi limiterò ad osservare che non intendeva punto che si dovesse sopprimere il doppio ripartimento; ma siccome questo, secondo la legge, si fa prima nella provincia, quindi nel mandamento, io proponevo che così continuasse a farsi; solo la base di questo ripartimento non si seguisse; nell'una e nell'altro fosse diverso.

La mia proposta era in tal senso; e poichè l'onorevole generale Bava significava il nome che io aveva taciuto, dirò che quello che accade è appunto ciò che mostrò temere potesse avvenire nel caso in cui il sistema da me proposto fosse accolto dalla Camera, perchè appunto avviene che tutti gli iscritti di Caramagna partono, laddove gli iscritti di Racconigi non partono: più grande disuguaglianza (almeno così è allegato dai petizionari) non mi pare possa avere luogo in un altro sistema: se poi la leva si aggrava con una più lunga ferma, avverrà la conseguenza che in generale si vede in tutti i paesi dove la ferma è più lunga, cioè rimangono per la ripartizione quelli che sembrano essere meno idonei, mentre si ripopolano

in maggior proporzione quei comuni dove i difetti sono generalmente estesi.

Mi pare adunque che vi sia in ciò un inconveniente il quale forse non sarà evitabile, ma che importa assicurare che veramente sia inevitabile prima di ammetterlo per tale.

DI COLLEGNO GIACINTO. La discussione sollevata in questo momento dall'onorevole preopinante, per quanto mi ricordo, aveva già avuto luogo allorchè il Senato ebbe a discutere la legge provvisoria della leva, ed i motivi testè emessi dal mio doto amico il marchese Alfieri furono pure allora citati. Tuttavia il risultato della discussione in allora fu di adottare l'articolo secondo della legge d'allora, quale appunto si trova attualmente l'articolo 6 della legge proposta, cioè: « che il ripartimento fra le provincie del contingente determinato dalla legge è fatto per decreto reale in proporzione del numero degl'iscritti sulle liste di leva, della classe chiamata, verificate definitivamente. »

Quando la Commissione ebbe a discutere la legge definitiva che si sta ora deliberando, si rinnovò quella stessa discussione che aveva già avuto luogo per la legge provvisoria; e in seguito a nuove osservazioni di vari membri della Commissione si convenne di aggiungere all'articolo 2 della legge provvisoria le due parole *verificate definitivamente* onde avvicinarsi per quanto fosse possibile al desiderio significato ora dal marchese Alfieri. Ma al di là di questo io credo che non si possa andare senza inconvenienti maggiori assai di quelli che si vorrebbero evitare.

VENNE. Mi pare che con un semplice calcolo si possa dimostrare che gl'inconvenienti che il senatore Alfieri vorrebbe evitare, s'incontrerebbero assai più gravi seguendo il suo metodo. Suppongasi che dei due comuni citati di Caramagna e Racconigi, appartenenti allo stesso mandamento, il primo abbia per esempio cinquanta iscritti tutti validi, il secondo cento iscritti fra i quali soli dieci validi.

Supponiamo che i chiamati siano 30: se questi vengono presi su tutti gl'iscritti, partiranno tutti i dieci validi di Racconigi; di Caramagna invece non ne partiranno che 20, quando se i 30 dovessero essere tolti sui soli validi non ne partirebbero che 8 di Racconigi e 25 di Caramagna; in modo che si aggraverebbe anzi la sorte del paese ove vi ha un maggior numero di validi. Nel paese dove c'è un maggior numero d'invalidi, se questi non possono servire per la leva, resteranno per gli altri bisogni della popolazione. È vero che la popolazione sarà priva del tutto delle persone atte alla leva; ma all'incontro il paese dove fossero tutti validi non sarà privo di così gran parte della sua popolazione, poichè un maggior numero di persone dovrà sottostare alla leva nel paese nel quale i più siano invalidi.

ALFIERI. Non insisto, osservo solo che il ripartimento si fa per mandamento, e non per comune.

VENNE. Supponga che il mandamento sia composto appunto di questi due comuni, che dal mandamento siano chiamati 30 giovani, che i validi siano 80 in uno, cioè tutti e 10 nell'altro su 100 iscritti: in questo secondo luogo, secondo l'attuale metodo di riparto, dovranno partire tutti i 10 validi, e perciò solo 20 nell'altro comune; laddove dovrebbe partire in maggior numero nel paese nel quale siano tutti validi nel caso ove il riparto si facesse sui soli validi.

COLLI. Domando la parola.

La discussione che ci occupa in questo momento, come ha accennato il senatore Di Collegno ha già avuto luogo all'epoca in cui si discusse la legge provvisoria, ed ebbe luogo perchè io mi opponeva, siccome sarei ancora disposto ad oppormi, al nuovo metodo che non trovo migliore dell'antico.

Tuttavia, siccome la questione era già stata decisa dal Senato, io non aveva chiesto un'altra volta la parola per rimetterla in campo; ma poi è nata da sè mi faccio ad osservare che i sistemi possibili sono tre: quello del riparto sulla popolazione; quello del riparto nelle liste di leva, *verificate* com'è stabilito da questa legge; quello del riparto da farsi sulle liste dei validi dopo che fossero state riconosciute. Ma allora si è toccato con mano che il sistema di voler fare il riparto sui validi avrebbe avuto inconvenienti tali che bisognerebbe assolutamente rinunziarvi.

Questo sistema però è seguito da una nazione vicina; ma il Senato allora ha giudicato che non fosse ammissibile, e io sono veramente di questo parere; motivo per cui mi pare che nelle attuali circostanze non ci sia altro da fare che adottare l'articolo quale ci è proposto dalla Commissione.

GIULIO. Domando la parola.

Io prego il Senato di permettermi due osservazioni.

La prima che se si ammette la maggior giustizia, la quale non mi pare potersi mettere in dubbio, di un sistema nel quale il ripartimento si facesse secondo il numero dei validi piuttosto che secondo il numero totale degli iscritti, non si può mettere in dubbio la convenienza; poichè mi sembra manifesto che la convenienza qui concorre pienamente colla giustizia; e che il più conveniente è che il numero dei giovani, che saranno costretti a far parte dell'esercito in ciascun luogo, sia proporzionato al numero dei giovani atti a questo servizio. Se non che nell'attuare questo sistema possono opporsi gravi difficoltà.

L'onorevole senatore il quale proponeva pel primo questo pensiero faceva osservare che i documenti statistici relativi alla leva, e pubblicati in quest'anno, potrebbero essere di un gran sussidio nell'applicazione di questo sistema, in quanto si potrebbe da quei documenti per ciascun mandamento formare, mercè i risultati della leva nei cinque o nei dieci anni anteriori, un numero che presentasse la media degli iscritti voluti da quel mandamento.

A ciò però si oppone una grave difficoltà, la quale non mi parrebbe poter essere dall'uso di questi documenti superata. Certamente il risultato della leva negli anni antecedenti darebbe un tal qual risultato medio circa il numero dei validi che furono sulla leva passata; ma siccome nelle piccole popolazioni il numero dei nati varia considerevolmente da un anno all'altro, siccome principalmente il caso accidentale, come sarebbero per esempio le epidemie, le quali colpiscono molto più gravemente le popolazioni in un anno che in un altro, porterebbe un decrescimento d'iscritti, ne segue che, quantunque il numero degli iscritti in due decenni successivi non riesca molto differente, esso poi potrà riescire differentissimo per un anno solo. Così che può avvenire che il numero degli iscritti per la classe, supponiamo del 1830, sia notabilmente differente dal numero medio degli iscritti nei dieci anni che hanno preceduto.

Non si potrebbe adunque applicare immediatamente alla leva di ciascun anno senza rischio di gravi errori il numero medio risultante dalle cinque o dalle dieci leve precedenti. Invece di applicare questo numero assoluto, sarebbe in ogni caso necessario di applicare semplicemente un numero proporzionale, cioè a dire di desumere dai documenti antecedenti non il numero assoluto degli iscritti che furono riconosciuti abili, ma il rapporto di questo numero al numero degli iscritti sulla leva per applicare poi questo numero all'anno nel quale si stesse facendo la leva.

Tuttavia io credo, per la ragione che ho addotto, che in tutti i mandamenti di cui la popolazione non è molto grande,

questo metodo condurrebbe a gravissimi errori, e che, malgrado lo spoglio fatto con tutta attenzione dei documenti degli anni precedenti, volendone applicare la media ad un anno particolare, ne verrebbero delle inconseguenze forse non minori di quelle che si possono lamentare col sistema che è proposto nella legge.

Io credo adunque che in ogni evento la questione non è abbastanza maturamente studiata, perchè sia possibile di fondare sopra questo nostro desiderio un articolo formale di legge, e che dobbiamo per ora limitarci a fare il voto che il ministro della guerra, per mezzo di quei documenti che forse si sono raccolti, applicandoli *fittiziamente* alle liste degli anni successivi, badi fino a qual punto sarebbe possibile ricavare da essi qualche dato che permettesse finalmente di trasformare in legge ciò che sinora non mi pare poter essere altro che un desiderio.

PRESIDENTE. Dopo le fatte spiegazioni altro non mi resta che porre ai voti l'articolo 5.

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando la parola nel solo scopo di proporre che l'espressione *sulle liste di leva della classe chiamata verificata definitivamente* vengano surrogate le parole *sulle liste di estrazione della classe*; egli è vero che fra le liste di leva della classe chiamata, *verificate* definitivamente, e le liste di estrazione non vi è altra differenza che una diversa classificazione di nomi degli iscritti, quindi non succedono errori; ma appunto perchè possono avvenire degli errori, che cioè il numero delle schede non sia eguale al numero degli iscritti, come appunto il legislatore prevede all'articolo 42, stabilendo che qualora manchino delle schede i giovani che sarebbero in soprappiù vengano far computo nella leva dell'anno che segue, così io credo che il ripartimento degli iscritti sia per essere maggiormente esatto quando si faccia sulle liste di estrazione.

Io penso che queste ragioni abbiano appunto determinato a così statuire nella legge del 19 maggio 1851.

COLLA, relatore. Domando la parola.

Alla Commissione è affatto indifferente che si sostituiscano le parole: *liste di estrazione* a quelle di *liste di leva verificate definitivamente*, ed è appunto per ciò che ella ha acconsentito a seguitare la redazione proposta dal ministro, il quale nel suo progetto aveva detto *liste di leva verificate definitivamente*. Io credo poi che la distinzione che si vorrebbe fare fra le liste di leva e le liste di estrazione sia veramente di pochissima importanza, perciocchè la lista di estrazione non è che la lista mandamentale composta delle varie liste comunali, e questa non si fa se non dopo che le liste comunali sono state verificate dal Consiglio delegato, ed oltre a ciò, dopo che il delegato all'estrazione ha già fatto egli stesso tutte quelle variazioni che potrebbero occorrere. Onde si può, a mio parere, tranquillamente lasciare *liste di leva definitivamente verificate*, e con eguale tranquillità mettere *liste di estrazione*.

Forse lasciando *liste di leva definitivamente verificate* si ottiene un doppio scopo: il primo di avere più sollecitamente il risultato di queste liste, senza aspettare che la lista di leva sia completa; l'altro poi, che la legge fa conoscere a coloro che non s'internano molto nelle cose, che le liste sulle quali il ripartimento ha avuto luogo sono state definitivamente verificate, parole queste che per chi conosce come si procede, non hanno un gran significato, perchè si sa che le liste di estrazione sono fatte sulle liste verificate; ma per coloro che leggono solamente così un po' alla leggiera sono parole che persuadono molto più, giacchè vedono così espresso nella legge che le liste sono definitivamente verificate prima sul

ripartimento del contingente. Del resto, se il Ministero insiste, io non ci vedo difficoltà di sorta, e quindi la Commissione vi consente.

In quanto poi all'osservazione che già altra volta si sia adottato eguale cambiamento nella legge, cioè per la leva provvisoria, debbo notare che allora non si era esaminato il progetto intero di questa legge, essendosi presentati solamente alcuni articoli; onde rimaneva incerto in qual modo queste liste comunali si facessero, come si verificassero; a fine perciò di evitare ogni pericolo si sono ammesse le parole *liste di estrazione*.

Questa è stata la ragione per cui allora si è adottata questa variante: adesso che si vede con qual sicurezza si procede nel formare le liste comunali, come quelle che sono verificate dal Consiglio delegato, e vengono ancora sottomesse al giudizio del delegato all'estrazione, noi crediamo che si potrebbe conservare la disposizione come è, ma non facciamo ostacolo se il Ministero persiste nella sua opinione.

DI PETTINENGO, *commissario regio*. Domando la parola.

Mi permetto di aggiungere alcune parole per giustificare la proposizione fatta, la quale io credo abbia un qualche peso.

Dapprima avverto che il legislatore ha fatto una disposizione speciale all'articolo 42 pei casi che possono avvenire di differenze tra le liste d'estrazione e le liste definitivamente verificate; e quindi è che nell'unico supposto che in una sola circostanza possa venirne danno ad un individuo, io penso che debbasi adottare siffatta espressione, che eviti un tale danno anche lontano. Io credo poi che non possa venirne ri-

tardo alcuno all'operazione della leva coll'adottare la fatta proposta, in quanto che la lista d'estrazione è compilata immediatamente dopo verificata la lista di leva, e quindi non può esservi tempo frapposto per il ripartimento che ha poi da fare il ministro della guerra.

In terzo luogo poi io credo tanto più cautelato l'interesse degli iscritti, in quanto che detta lista d'estrazione è per se stessa una seconda verifica della lista di leva primitiva. Per queste ragioni io penso debbasi ammettere l'espressione *sulle liste d'estrazione*, anzi che *sulle liste di leva definitivamente verificate*, sebbene, come ha avvertito l'onorevole relatore, sia appunto il Ministero che nella presentazione della legge avesse proposto *sulle liste di leva definitivamente verificate*.

PRESIDENTE. Si propone dal commissario regio di sostituire alle parole *sulle liste di leva definitivamente verificate* una clausola diversa, cioè *sulle liste d'estrazione*. La Commissione non ha ammessa nè combattuta tale redazione; è al giudizio del Senato che se n'è riferita, ed io debbo convocarlo.

Chi preferisce le parole *liste d'estrazione* a quelle di *liste di verifica*zione voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

Metto ai voti l'articolo con quest'emendamento.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

L'ora essendo tarda, sciolgo la seduta. Domani si continuerà la discussione dell'articolo 7 alle due precise.

La seduta è levata alle ore 3.

TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1851

- 87 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Appello nominale — Discussione sull'articolo 7 del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra — Sospensione e scioglimento della seduta.*

L'adunanza incomincia alle ore 8.

CIBRARIO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

Non essendo il Senato in numero, il senatore Maestri procede all'appello nominale, dal quale risultano mancanti i seguenti senatori :

Ambrosetti — Balbi-Piovera — Baldino — Bermondi — Billet — Blanc — Di Calabiana — Cantù — Cataldi — Col-ler — Cristiani — D'Angennes — Della Torre — Doria — Fantini — Gattinara — Giulio — Laconi — Malaspina — Montezemolo — Musio — Nigra — Oneto — Picolet — Pinelli — Plezza — Profumo — Regis — Riberi — Serra — Siccardi — Torielli — Vesme.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione particolare del progetto di legge sulla leva militare.

Darò lettura dell'articolo 7, a cui eravamo rimasti:

« Art. 7 (13). Il contingente assegnato a ciascuna provincia è dall'intendente ripartito fra i mandamenti di cui essa si compone, in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di leva d'ogni mandamento definitivamente verificate.

Le città che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.»

COLLI. Se il signor presidente vuole concedermi la parola, farò alcune osservazioni su questo articolo settimo.

L'emendamento ieri adottato rende, io credo, necessaria la correzione a quest'articolo settimo, come anche all'ottavo; dove si dice: *sulla lista di leva*, bisognerebbe dire *sulla lista d'iscrizione*.

Mi permetterò ancora un'osservazione relativa al riparto dei contingenti, che io credo non debba figurare nella legge. Questo potrebbe forse essere preso in considerazione nei regolamenti di cui all'articolo 2, col raccomandare ai commissari di leva, nel fare la verifica delle liste, di cancellare con maggiore facilità quelli che sono veramente ignoti, come si praticava nel tempo del Governo francese, perchè, come io ho già avuto l'onore di osservare al Senato, quando si è discussa la legge provvisoria, le liste di leva delle città molto popolate come Torino e Genova comprendono molti individui i quali non possono in verun modo concorrere, perchè non è possibile il ritrovarli, ed ho osservato, essendo sindaco, che mai non si facevano queste cancellazioni.

Mi pare che, secondo il metodo adottato nei comuni piccoli, quando c'è un ignoto, il delegato o commissario di leva chiede ai coscritti presenti ed ai parenti se conoscono il tale; e se viene da questi risposto negativamente, si cancella, salvo poi ad essere portato nel numero dei renitenti, se è trovato. Ciò rende anche l'esecuzione degli articoli relativi alle pene molto più semplice, motivo per cui credo che sarebbe veramente opportuno che con istruzioni oppure nel regolamento previsto dall'articolo 2 si insistesse sulla necessità che tutti questi ignoti siano cancellati dalle liste della leva.

Nella città di Torino, per le cure del Municipio, si fanno sempre le più minute ricerche onde venire a capo di ritrovare quelli che non si sono presentati, ma che risultano dal libro dello stato civile. Quando non si sono rinvenuti e nessuno dice di conoscerli, mi pare che dovrebbero essere cancellati d'ufficio, salvo poi, come dissi, ad essere sottoposti alle pene volute dagli articoli a ciò relativi.

BAVA. Il me semble que l'article 20 résout la difficulté dont vient de parler monsieur le marquis Colli. En effet, voici le texte de l'article 20 :

« Il Consiglio delegato esamina la lista di leva, ed occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino ommessi od iscritti indebitamente, e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami, di cui nel precedente articolo 19, fa seguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni che sieno necessarie. »

Ainsi le Conseil délégué me paraît être autorisé, comme le demande le marquis Colli, à faire disparaître des listes de levée les noms de tous ceux qui ne sont point connus. Peut-être sera-t-il nécessaire de donner quelques explications dans le règlement qui sera annexé à la présente loi; mais pour le moment, la loi suffit, elle prévoit le cas de ces inconnus, et autorise le Conseil délégué à effacer leurs noms des listes.

COLLI. Io non aveva chiesto che fosse introdotto nella legge verun cambiamento, imperocchè l'articolo a cui il cambiamento potrebbe essere relativo, è già stato votato; ma io credo che l'articolo 20 sia insufficiente, imperocchè questa verifica del Consiglio delegato ha luogo nel mese di febbraio, e sarebbe troppo presto per cancellare d'ufficio gli ignoti, i quali possono essere conosciuti ancora nel corso di tutto il rimanente dell'anno. Questa cancellazione non può essere fatta, a parer mio, che dal commissario o delegato al momento della verifica definitiva. La verifica che fa il Consiglio delegato non è verifica definitiva, motivo per cui credo che può stare l'osservazione, salvò al Ministero a prendere quelle misure che crederà opportune in proposito.

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io credo che sia l'articolo 20 accennato dall'onorevole generale Bava, sia l'articolo 32 che segue, e per il quale è prevista la verifica definitiva delle liste di leva per parte del delegato e del Consiglio di leva, contengono appunto opportune disposizioni a soddisfare i desiderii dell'onorevole generale Colli; avverto poi inoltre che una disposizione per cancellazione non può essere soltanto disposizione regolamentare, ma debb'essere prevista nella legge.

Certamente nel compilare il regolamento di cui fa cenno l'articolo secondo di questa legge, si terrà conto dell'osservazione messa avanti affine di stabilire tutti i casi, e prevedere tutte le circostanze della cancellazione in discorso.

COLLI. Chieggo ancora di parlare.

PRESIDENTE. Il senatore Colli ha la parola.

COLLI. L'articolo 30...

DI PETTINENGO, commissario regio. È il 32.

COLLI. Siccome quest'articolo esisteva nella legge precedente e che non si eseguiva, per questo mi sono permesso di fare quell'osservazione. Non dice positivamente « cancellare quelli che sono ignoti, » perchè si può supporre che gli ignoti saranno ritrovati e dichiarati renitenti; ma io credo che è un procedere assai più semplice quello di cancellarli, lasciando poi a loro di sopportare le conseguenze del loro mancamento.

PRESIDENTE. Non parendomi decoroso che il Senato attenda l'arrivo di due o tre membri che mancano, io propongo di sospendere la seduta e quindi ripigliarla fra poco. La seduta è sospesa.

(Alle ore 3 1/2 il presidente ripiglia il suo posto.)

Non essendo stato possibile, malgrado le ricerche fatte nelle case di parecchi senatori, di rendere intero il numero legale dei medesimi, io dichiaro sciolta la seduta. L'ordine del giorno di domani è la continuazione della presente discussione; però il Senato è pregato di congregarsi un'ora prima, cioè al tocco, negli uffizi per la disamina della legge ieri presentata sulle Casse di risparmio, e quindi alle due si radunerà in seduta pubblica.

L'adunanza è levata alle ore 3 1/2.

TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1851

- 86 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge pel reclutamento dell'armata di terra — Approvazione degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 — Aggiunta del commissario regio all'articolo 13 concernente la creazione dei commissari di leva — Discussione intorno alla medesima — Nuova redazione dell'aggiunta proposta dal senatore Giulio — Sottoemendamento del senatore Alfieri — L'articolo 13 è rimandato alla Commissione.

L'adunanza ha principio alle ore 2 e 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale che viene approvato senza osservazione.

OMAGGIO.

QUARELLI, segretario. Il dottore Felice Bori fa omaggio al Senato di tre copie del primo fascicolo d'una sua opera intitolata: *Dizionario dell'uomo di Stato*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

PRESIDENTE. Ho l'onore di rileggere l'articolo 7 della legge che cade in discussione. (*Vedi la tornata antecedente.*)

Si è già fatta l'osservazione, osservazione per se stessa ovvia, che avendo già il Senato nell'articolo 6 alle parole: *sulle liste di leva della classe verificata, sostituito le altre sulle liste d'estrazione*, questa surrogazione deve anche aver luogo in quest'articolo 7, come poi lo avrà nell'articolo 8 della legge.

Se non v'ha adunque osservazione sull'articolo 7 io lo porrò ai voti con questa modificazione.

Chi approva l'articolo 7 così modificato voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 8 (14). Nel ripartire il contingente giusta il disposto nei due articoli precedenti sono dalle liste di leva dedotti gli iscritti marittimi che all'epoca della chiamata alla leva risultino:

1° Addetti alla navigazione, ed all'età di sedici anni contare diciotto mesi di navigazione effettiva sopra bastimenti di bandiera nazionale;

2° Addetti alle arti di carpentiere e di calafato, e dell'età pure di sedici anni, avere lavorato per diciotto mesi negli arsenali, porti o cantieri dello Stato sì militari che mercantili. »

Propongo che si dica *delle liste predette*.

DI COLLEGGIO GIACINTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI COLLEGGIO GIACINTO. Vi è un errore di ortografia dove sta scritto *ed all'età*; deve essere invece *e dall'età*.

Voci. È un errore di stampa.

PRESIDENTE. Sarà corretto.

Chi approva l'articolo 8 sorga.

(Il Senato approva.)

« Art. 9 (15). L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui al servizio militare. »

(È adottato.)

« SEZIONE II. Delle persone incaricate delle operazioni della leva. — Art. 10 (5). Il ministro della guerra provvede e soprintende a tutte le operazioni della leva militare.

« La direzione di queste operazioni è nelle provincie affidata agli intendenti. »

(È adottato.)

« Art. 11 (5). Le operazioni di leva e le decisioni che non siano di competenza dei tribunali civili in conformità del seguente articolo 12 sono attribuite in ciascuna provincia ad un Consiglio di leva. »

(È adottato.)

« Art. 12 (6). Spetta ai tribunali civili:

« 1° Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge per cui si possa fare luogo ad applicazione di pena;

« 2° Definire le questioni di controversa cittadinanza o domicilio;

« 3° Pronunziare su contesi diritti civili o di filiazione. »

(È adottato.)

« Art. 13 (8). Il Consiglio di leva è presieduto dall'intendente della provincia o dal funzionario a cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento, ed è composto di due consiglieri provinciali a scelta dello stesso intendente e di due ufficiali dell'armata superiori o capitani, delegati dal ministro della guerra.

« Assiste alle sedute del Consiglio con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri reali.

« Per questa e per tutte le altre operazioni di leva è in Sardegna supplito ai carabinieri reali da quel reggimento di cavalleggieri finchè continua a farne il servizio.

« Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo e se occorre anche da un medico. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Governo, nell'accettare la composizione del Consiglio di leva quale viene proposto dalla Commissione del Senato, crede nullameno di dover fare alcune osservazioni intorno alle guarentigie che

Questo Consiglio di leva presenta, per rispetto a quelle che presentava il Consiglio di leva proposto dal Ministero, e per una speciale proposizione intenta a mantenere un funzionario per disimpegnare le incombenze di commissario di leva.

Il progetto ministeriale componeva in modo differente il Consiglio. Senza addentrarmi a dettagliare le funzioni di ciascuno dei componenti il medesimo, avvertirò solo come si formasse di tre impiegati civili e due militari ed inoltre di un ufficiale dei carabinieri e di un commissario di leva con voce consultiva. Per contro il progetto del Senato ammette anzi cinque membri di cui tre civili e due militari, ma fra i tre civili uno di essi adempie le funzioni di commissario di leva quale special delegato del Consiglio, e non v'ha altra voce consultiva che quella dell'uffiziale dei carabinieri.

Osservo che il commissario di leva nel disimpegno delle sue funzioni adempie ad uno speciale mandato di confidenza, più direi ad un mandato di responsabilità la quale non pare potersi affidare ad un consigliere provinciale, il quale difficilmente adempirebbe a funzioni le quali hanno qualche apparenza di odiosità essendo dirette a prelevare il tributo che pesa di maggior peso alla popolazione. Le funzioni di commissario di leva non si restringono né ad una sola giornata, è al mero tempo per cui dura la leva, ma si protraggono per quasi tutto l'anno, e laonde sarebbe impossibile costringere alle medesime un consigliere provinciale. Il commissario di leva è l'individuo che deve farsi continuo studio sia della legge che delle pratiche che vi si riferiscono specialmente nei casi speciali che si presentano sia nella verifica delle liste, che nell'estrazione, che nella prima visita, le quali certo non possono essere ugualmente conosciute da chi le fa in pratica una volta, quasi direi eccezionalmente, come verrebbe appunto ad un consigliere provinciale.

Inoltre osservo come il delegato o commissario di leva, secondo il nuovo progetto del Senato, procede alla prima visita degli iscritti e pronuncia la dispensa in alcuni casi previsti dalla legge e poscia invece di sottomettere il suo operato al giudizio del Consiglio di leva, siede, qual giudice nello stesso Consiglio.

Quindi è che vi ha grande differenza fra le funzioni previste pel commissario di leva nel progetto ministeriale, e quelle che sono imposte al delegato nel progetto del Senato. Il servizio stesso può soffrirne, ed in molte circostanze rimanere certo; avvegnachè il delegato provinciale essendo impiegate al quale spettano per la sua speciale incombenza l'attendere a queste funzioni, potrà occorrere assai sovente che esso non possa attendervi, o che almeno non vi attenda con quella sollecitudine che da un impiegato si esige.

Da noi per l'addietro il commissario di leva è sempre stato un funzionario fisso alle speciali incombenze della leva ed anche attualmente queste sono affidate ad ufficiali appositamente delegati a tale ufficio; e qui prego il Senato di avvertire che accenno alle incombenze, senza far mente se meglio venga che esso appartenga all'ordine militare od all'ordine civile.

In Francia le incombenze del commissario di leva sono disimpegnate dallo stesso sotto-prefetto del dipartimento, il quale assiste al Consiglio di leva con voce consultiva, ma non nel membro o giudice; ed a questo riguardo, se mal non mi appongo, all'articolo 29 del progetto della Commissione lo stesso delegato a fare le funzioni di commissario di leva può essere presidente dello stesso Consiglio di leva che lo delegò. Pare quindi evidente come non si possa ammettere che il delegato chiamato a portare un primo giudizio, divenga immediatamente dopo membro od anche presidente del Consiglio.

Per le ragioni accennate, tuttochè si accetti la composizione del Consiglio di leva quale lo propone la Commissione del Senato, il Governo intenderebbe di proporre la conservazione dell'articolo settimo del progetto ministeriale nei seguenti termini:

« In ogni provincia un funzionario è incaricato di eseguire sotto la direzione dell'intendente le varie incombenze relative alla leva, ed assume il titolo di *commissario di leva* e quando non basti un solo commissario di leva il Ministero ne destinerà un secondo. »

In questa proposta, sebbene si ometta la condizione di questo funzionario, se civile o militare, come invece stabiliva l'articolo 7 del progetto ministeriale, nullameno pare al Governo come sarebbe conveniente ch'esso, tuttochè esclusivamente dipendente dall'intendente, venisse scelto dall'ordine militare anzichè dall'ordine civile, per la considerazione che per economia si potrebbe trarre profitto dei militari non più atti ad un servizio attivo, e perchè per gli antecedenti della carriera pare che un militare riesca meglio adatto ad un tal servizio. Quando venisse approvata questa mia proposta nel corso della discussione, laddove è detto *delegato*, non si avrebbe che a dire *commissario di leva*.

COLLA, relatore. Secondo l'osservazione rassegnata dal commissario del Governo, il Ministero della guerra che fu talmente sollecito di abolire i posti di commissario di leva, che a ciò provvide con reale decreto, quantunque i commissari di leva fossero istituiti con vari editti, vorrebbe adesso ristabilirli.

A questo riguardo io noterò come la Commissione abbia creduto non essere conveniente di ammettere questi commissari, e come questa introduzione allo stato presente delle cose venga ad alterare interamente il principio da cui la Commissione è partita. Il principio fondamentale della proposta fatta dalla Commissione intorno alla composizione dei Consigli di leva, ed alla competenza dei medesimi, evidentemente razionale ed incontestabile, sta in ciò che gli iscritti finchè non sono designati per la partenza rimangono e devono rimanere sotto la dipendenza e la tutela dei loro naturali amministratori comunali o provinciali.

Amesso questo principio, che non mi pare combattuto, nè che si possa combattere, la Commissione ha proposto di commettere alla potestà comunale, ai municipi la compilazione delle liste della leva e la loro ratificazione, ed imporre ai sindaci l'obbligo d'intervenire sia all'estrazione, sia nei Consigli di leva per rappresentare gli iscritti assenti e per sostenere i diritti di tutti i loro amministrati. Ha poi voluto per giusta applicazione del principio sopraccennato che tutte le altre operazioni della leva fossero affidate ai Consigli provinciali amministratori e tutori degli abitanti della loro provincia.

Una sola eccezione ha creduto opportuno di fare la Commissione ed è in favore dell'introduzione dei militari nei Consigli di leva.

Veramente alla potestà militare altro diritto non sembra competere che quello di domandare a ciascuna provincia il contingente di uomini che debbe somministrarle, di riceverli quando vi sono mandati e di chiedere la surrogazione di quelli che da un tal corpo siano riconosciuti non atti al servizio; ciò non dimeno la vostra Commissione considerando che l'intervento ed il voto di due ufficiali dell'armata nei Consigli di leva poteva rendere meno frequente il caso d'iscritti mandati all'assento, i quali, giunti al corpo, siano poi riconosciuti non atti al servizio, ha perciò volentieri fatto un'eccezione a quel principio generale, secondo il quale al

Consiglio di leva è interamente affidata la cura delle operazioni della leva.

Introdurre adesso un commissario di leva nominato dal Governo il quale compia in parte le incombenze che sono date ai Consigli provinciali mi sembra un controsenso ed una tendenza a quella centralizzazione che noi tutti vorremmo vedere finalmente cessata.

Ai Consigli di leva sono date tutte le incombenze relative all'esame degli iscritti ed alla designazione di quelli che debbono far parte del contingente; ora a questi soli spetta lo scegliere le persone in cui ripongano la loro confidenza e così uno dei membri della Commissione, per procedere a quelle operazioni che fanno parte dell'esame e della designazione degli iscritti.

Si dice che un tal delegato del Consiglio difficilmente potrà avere le qualità necessarie per compiere gli incarichi del commissario di leva.

A questo proposito io prego il Senato a volere osservare che in due parti or si dividono le operazioni del commissario di leva. Le une sono relative all'estrazione ed all'esame preventivo degli iscritti, le altre (come il commissario regio or ora diceva) sono continuative, avendo luogo nel corso dell'anno.

Se parliamo delle prime, io non credo che vi voglia gran senno ed ancor meno molte cognizioni per ricevere dai sindaci le liste comunali rettificata dai Consigli delegati onde formare con queste una lista mandamentale e procedere poi all'estrazione nel modo che è stabilito dalla legge; io non credo del pari che vi voglia molto ingegno per conoscere se quelle persone che sono difettose e che evidentemente senza bisogno di persona dell'arte possono essere dichiarate esenti debbano da lui venire dispensate dal presentarsi al Consiglio di leva, se non vi ha opposizione per parte di qualcheduno degli astanti o per parte dell'uffiziale dei carabinieri reali. Io credo fermamente che non vi sarà mai un Consiglio provinciale che non sia atto ad adempiere perfettamente tutte queste incombenze. Oltre di che voi sapete che nella legge è detto che chiunque si crede lesa da queste decisioni, o che siano state male applicate le esenzioni, ha diritto di ricorrere al Consiglio di leva, il quale è egli stesso revisore delle determinazioni prese dal suo delegato.

Si dice che è cosa incongrua che lo stesso delegato, il quale procede a queste operazioni, sia poi egli giudice delle operazioni medesime; sembra a me che in questo si cada in un grave errore. E per vero succede nei tribunali assai frequentemente, che uno dei membri sia mandato per prendere informazioni, per far visite e dia poscia egualmente, o come membro di questo, o come membro del Consiglio stesso quando è giudice, o quando fa parte del Consiglio, il suo voto senza che si faccia alcuna difficoltà.

Inoltre (poichè si è citato l'esempio di Francia) io dirò che in Francia l'intero Consiglio si reca nei mandamenti per procedere all'operazione dell'estrazione delle prime liste e della revisione degli iscritti.

Ora, nel senso del progetto della Commissione, il Consiglio di leva invece di recarsi esso stesso sul luogo per procedere a questa operazione, delega, sotto la sua responsabilità, uno dei suoi membri a portarsi là, e quindi riceve da lui la relazione di tutte le sue operazioni, le approva se le crede buone, le riforma e le revoca se crede ciò conveniente, ma sempre l'intero Consiglio di leva è responsabile di tutte le sue operazioni.

Spero che nell'ordinamento delle provincie e delle amministrazioni provinciali sarà dato agli intendenti un vice-in-

tendente od un sotto-intendente, il quale potrà in questo caso essere destinato egli stesso a fare l'estrazione; e che forse anche alcuno degli intendenti avrà tempo e campo di recarsi egli stesso; ma in ogni caso, o sia l'intendente o sia uno dei consiglieri provinciali che proceda a simile operazione, io credo che compirà quest'incombenza nel miglior modo che si possa desiderare.

Riguardo poi alle incombenze che si dicono continuative, io prego il Senato di osservare che attualmente le cose cambiano interamente di aspetto; ora, chi è incaricato della leva, chi presiede a tutte le operazioni di leva si è l'intendente; egli insomma deve dirigere tutto, egli deve avere, come hanno i prefetti dei dipartimenti di Francia, un ufficio della leva e qualche impiegato che si occupi abitualmente di questo per dare al Ministero tutti gli schiarimenti necessari.

Nè vi è per questo da temere neppure che manchi la persona a ciò atta: nulla si oppone a che il ministro della guerra s'intenda con quello degli interni e faccia in modo che gli intendenti preferiscano come preferiranno ben volentieri di avere qualche impiegato (e credo basterà un solo), il quale sia in grado di tener quelle note e quei registri che possono essere necessari.

Per tutte queste considerazioni la Commissione non può accettare l'aggiunta che si vorrebbe fare dal ministro della guerra.

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI PETTINENGO, commissario regio. Desidero di fare alcune osservazioni a quelle esposte dall'onorevole senatore Colla.

Egli appunterebbe la proposta del Governo di contraddizione con quanto avrebbe operato l'anno scorso; cioè che, avendo aboliti in allora i commissari di leva, sarebbe contraddicente il proporli in oggi. Ma avverto: fu bensì soppressa la categoria dei commissari di leva nel senso di un personale esclusivamente incaricato delle speciali incombenze della leva, ma le funzioni che i medesimi disimpegnavano non furono né abolite, né variate, soltanto affidate per ragione d'economia ad altri ufficiali destinati nello stesso tempo ad altri servizi; quindi è che nel proporre di mantenere i commissari di leva io non credo di domandare di far rivivere nuove incombenze diverse da quelle disimpegnate per lo addietro da appositi funzionari.

Inoltre il Governo crede di entrare in questa proposta indottrinati dal risultato della leva dell'anno corrente, dal quale emerse la convenienza di affidare le operazioni della leva a persone fisse e non mutabili, come averrebbe ammesso la proposta della Commissione, attribuendosi appunto ai cambiamenti avvenuti negli impiegati i molti casi di rassegne speciali, che ne seguirono da circa più di 600. La qual cosa non avveniva negli anni scorsi in cui la leva era affidata a persone fisse e che avevano la pratica di questo servizio.

Il Governo crede di proporre la conservazione dei commissari di leva nell'interesse ed a maggior guarentigia appunto degli iscritti, i quali hanno bisogno della massima tutela tanto più coll'adozione del Consiglio di leva proposto dalla Commissione; inquantochè essa toglie il secondo grado di giudicazione che ad imitazione di quanto è attualmente ed era per lo addietro il Ministero aveva conservato per via dei Consigli di revisione divisionari.

Il Governo ritiene convenienti le ragioni che indussero la Commissione del Senato a sopprimere questo secondo grado di giudicazione, ma su questo fatto appunto ravvisa tanto più

necessario di attenersi a quei temperamenti i quali evitando l'inconvenienti notati guarentiscono gl' interessi degl' individui chiamati alla leva.

Il senatore Colla ha osservato che l'operazione di leva altro non essendo che un tributo, questo tributo doveva essere affato alle autorità amministrative ed agli amministrati su di cui pesa il tributo stesso.

Io non penso che colla conservazione dei commissari di leva una tal massima ne soffra menomamente, in quanto che il commissario di leva diverrebbe impiegato dipendente retto dall'intendente.

Il commissario di leva sarebbe per il suo speciale mandato persona degna della confidenza di tutta la provincia ed avrebbe per principale incombenza quello di tutelare gl' interessi di tutte le famiglie, ed avvertendo com' esso non sarebbe per massima nativo della provincia e non cointeresato alle famiglie, le operazioni di leva vestirebbero tanto più nel grado d'indipendenza e di cautela che talora non si ammette quando sono eseguite da persone che per interesse o per relazioni possono averne particolare interessamento.

Il senatore Colla ha notato un controsenso nella proposta come fatta, adducendo a suo conforto quanto si fa in Francia. Per quanto ho presente i regolamenti francesi non so vedere questo controsenso, in quanto che le operazioni che vorrebbero affidate al commissario di leva sono quelle appunto alle quali soddisfa il sotto-prefetto in Francia.

Io ho detto inoltre che le incombenze del commissario di leva si dovevano affidare a persone che pel fatto fossero responsabili del loro esequimento; a mio avviso è solo responsabile, e tale può ritenersi colui che, non eseguendo gli ordini che gli vengono dati, è passivo di punizione.

In questo senso non credo responsabile un consigliere provinciale, poichè quando esso allegherà che il cattivo tempo, o il grosso torrente, che la tema di ricevere insulti o danni, come avvenne pur troppo, gl' impediscono di soddisfare a tanto gli prescrive il Consiglio di leva, non si potrà imporgli, come ad un dipendente, l'obbligo di adempiervi. Quindi è che il servizio rimarrà incerto...

COLLI. Domando la parola.

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando scusa. Io vedo poi di dovere ancora fare presente al Senato che io vedo non errassi quando diceva che per le disposizioni che contengono nel progetto della Commissione questo individuo che malamente o difficilmente soddisfarà a quest'incombenza, si trova a parte e giudice e talora presidente dello stesso Consiglio.

Mi si dirà che l'individuo il quale ha coscienza di giurare lo stesso suo operato e tuttavolta ravvisi d'aver operato, s'illuminerà coll'avviso di un Consiglio; ma intanto serve che secondo il progetto ministeriale erano due voci consultive ed una per parte appunto del commissario di leva, quale è chiamato a percorrere tutti i comuni, sentire tutte le ragioni per illuminare appunto il Consiglio, mentrechè nel progetto del Senato, questo stesso è giudice o presidente dello stesso Consiglio.

Non si deve al certo mettere in dubbio la specchiatezza di consiglieri provinciali; ma io vedo che se noi poniamo mente a tutte le leggi fatte sulla leva, in tutte si osserverà, leggerà come si ponga studio ad evitare qualunque influenza a rispetto alla posizione che alla scelta dei membri del Consiglio. Così opinando io non penso di attribuire ai commissari di leva né speciali cognizioni, né ingegno maggiore di tanto possano avere i consiglieri provinciali, ma per le ragioni addotte io fo ragione che convenga mantenere i com-

missari sia per certezza che per regolarità del servizio, e sia ancora nell'interesse e per guarentigia degli stessi iscritti.

COLLI. Parlando di questa legge nella discussione generale io ho osservato che le funzioni di commissario di leva debbono essere affidate non solo a persone di sperimentata probità, ma a persone che avessero cognizioni speciali sulla materia; e quando diceva queste parole io veramente accennava alle osservazioni fatte dal commissario regio.

Mi pare infatti che un consigliere provinciale male potrebbe disimpegnare le funzioni che esigono vere cognizioni speciali della materia. Non si può stabilire paragone tra la legge nostra e quella di Francia. In Francia la coscrizione ha luogo per dipartimenti; il dipartimento è composto di vari circondari che corrispondono assai più alle provincie nostre, mentre il dipartimento corrisponde alle divisioni amministrative. Ora in Francia le funzioni di commissario sono affidate ai vice-prefetti, i quali naturalmente, occupandosene tutto l'anno, e tutti gli anni, le conoscono a fondo. Ma un consigliere provinciale incaricato a caso di queste funzioni, arriva nel capoluogo del mandamento e rimane veramente imbarazzato, perchè essendo la prima volta che fa questa cosa non è per lui così facile disimpegnarsene. Tutti si affollano, tutti parlano, tutti gridano, e finalmente poi succedono degli errori, che se non hanno delle conseguenze gravi, fanno almeno sempre crescere dei sospetti.

Io credo indispensabile che il commissario, o delegato che chiamar si voglia, sia un vero impiegato dell'intendenza.

Ciò non vuol dire che sia nominato dal Ministero della guerra; anzi la leva essendo ora specialmente affidata agli intendenti, pare naturale che il commissario o delegato sia un vero impiegato dell'intendenza il quale potrebbe essere militare, ma può essere anche civile... *(Interruzione)*

Io non credo che il militare c'entri per niente, epperò ritengo non essere necessario che sia militare. Del resto potrebbe esserlo; ma egli deve essere un vero impiegato che dipenda dall'intendente; perchè, che cosa rappresenta l'intendente? Esso rappresenta il prefetto in Francia; e per conseguenza il delegato deve essere un impiegato dell'intendente che agisce sotto la sua direzione, ma ha pure la sua responsabilità; perchè è un impiegato dello Stato, non lascia mai la località, può rispondere con facilità a tutti i quesiti; quindi riempie piuttosto le funzioni di relatore nel Consiglio di leva, che non quello di membro, e può, quando non è occupato (perchè le occupazioni della leva non durano tutto l'anno, ma cessano ad intervalli), può nel medesimo tempo disimpegnare altre funzioni nell'intendenza.

Io non mi dilungherò su questa discussione nella quale già sono state fatte tutte, credo, le più importanti osservazioni; ma conchiudo dicendo che ritengo indispensabile che il delegato o commissario sia un vero impiegato dello Stato.

COLLA, relatore. Io toccherò appena di volo le osservazioni fatte dal commissario del Governo relativamente agli inconvenienti che sono occorsi nella leva attuale, e dei quali egli dice essere cagione il cambiamento di persone.

In verità questo inconveniente venne già previsto dalla Commissione, la quale presentiva il pericolo nella scelta che si è fatta degli ufficiali incaricati per l'incombenza di commissario di leva.

La Commissione fin d'allora prevedeva che aiutanti di piazza, ufficiali che non hanno l'abitudine degli affari, male riempirebbero le funzioni di commissario di leva. Oltre a ciò aggiungasi che questi commissari di leva erano fino adesso e

sono stati e sono tuttora indipendenti affatto dall'intendente, essendo che questi commissari erano messi precariamente per tali incombenze e le operazioni loro in nulla dipendenti dal Consiglio, ma fatte per autorità propria.

Per altra parte il signor commissario ha detto che quella soppressione si è fatta per desiderio d'economia. Io accetto con tutto il cuore questo desiderio che nutro quanto altri mai; ma domando se per desiderio di economia sia adesso da proporsi la creazione di nuovi commissari di leva. Si dice che per le funzioni di commissario di leva vi vogliono molte cognizioni, molta devozione al servizio, molto desiderio di adempiere ai propri doveri esattamente.

E qui mi rineresce, ma io non posso assolutamente dividere l'opinione di chi crede che i consiglieri provinciali saranno così scarsi d'ingegno e ancora più scarsi di buona volontà per non compiere esattamente a queste incombenze.

Si dice che i consiglieri provinciali diranno: io sono incaricato solamente d'assistere ai Consigli di leva, epperò non voglio mischiarmi di sopravvegliare all'estrazione.

Questo è un errore; quando vi sarà una legge per cui i Consigli provinciali faranno parte dei Consigli di leva, e per cui un membro del Consiglio dovrà assistere all'operazione dell'estrazione, io credo che i nostri consiglieri daranno prova di devozione al Governo, ed anche più, di vero interesse per loro amministrati, per gli abitanti delle provincie in cui vivono, per compiere colla maggiore esattezza questo loro dovere; ed io non credo possano loro mancare i lumi necessari per disimpegnare queste funzioni.

Si è detto che in Francia è il sotto-prefetto che fa questa operazione; io vorrei che l'organizzazione nostra permettesse di trovare un'autorità corrispondente al sotto-prefetto onde incaricarnela. Ma finchè quest'autorità non esiste, io penso che il migliore di tutti i partiti sia quello di lasciare che l'intendente, se può, o la persona che ne fa le veci (cioè che spero sarà più di una volta, principalmente se gli intendenti avranno un sotto o vice-prefetto), faccia questa operazione e che ne pesi così tutta la responsabilità sopra i suoi giudici naturali, che sono i consiglieri di provincia, membri del Consiglio di leva. Si è insistito sul caso, il quale sembra incongruo, se chi ha eseguito l'operazione dell'estrazione e del primo esame degli iscritti faccia parte del Consiglio di leva. Io veramente mi stupisco che questa difficoltà si faccia adesso e si trovi tanto grave, mentre finora i commissari di leva facevano parte del Consiglio non con voto consultivo, ma con voto deliberativo. Anzi ciò mi sembra potersi fare tanto maggiormente quando si tratta di Consigli di provincia e di membri dello stesso Consiglio che debbano giudicare, come già dissi prima, sedendo facilmente anche nei magistrati. Le incombenze poi che non sono relative alla sola estrazione, debbono necessariamente spettare all'intendente il quale è il solo e vero commissario.

LA MARMORA ALBERTO. Sarò brevissimo. Domando soltanto al preopinante mio collega se, nel caso che questi consiglieri provinciali fossero soppressi, si è pensato come supplirvi. Io non divido la sua opinione sulla capacità dei consiglieri provinciali per adempiere queste funzioni. Io credo che in molti luoghi i consiglieri provinciali non possano convenevolmente eseguire queste funzioni. Se questi fossero soppressi o cambiati bisognerebbe prevederlo, e modificare l'esposizione del concetto.

COLLA, relatore. Senza dubbio, se si cambiasse l'ordinamento delle provincie, bisognerebbe cambiare la composizione del Consiglio di leva; questo può arrivare in tutte le organizzazioni possibili secondo lo stato attuale delle cose. Se io

sapessi indovinare quale sarà l'organizzazione delle provincie, forse sceglierei un altro mezzo di comporre i Consigli di leva; ed è per questo motivo che appunto la Commissione della leva ha detto che sarebbe stato desiderabile fosse venuta insieme colle leggi organiche militari anche la legge organica delle provincie. Ma poichè questo non si potè ottenere e che frattanto si desidera vivamente che questa legge sulla leva sia fatta, bisogna adattarsi alle cose come sono, provvedere come si può, salvo a fare poi delle variazioni.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io credo di mio dovere di fare ancora alcune osservazioni a quelle esposte dall'onorevole senatore Colla. Egli ha ultimato il suo discorso dicendo: che l'intendente è il solo vero commissario di leva. Io accetterei questa dichiarazione quando l'intendente potesse realmente attendere a tali funzioni.

Ora noi tutti sappiamo che l'intendente per l'immensità delle incombenze che gli sono affidate, non può attendere personalmente a quelle della leva, e la legge stessa provvede al suo rimpiazzamento per la presidenza; laonde a me pare che la massima essere l'intendente il solo, il vero commissario di leva non possa essere accettata in tutta la sua estensione.

In quanto alle ragioni d'economia a cui ha accennato, le quali appunto indussero il Governo a sopprimere i commissari di leva, nel fare la proposta in questione, naturalmente il Governo cercherebbe di non aumentare le spese a questo riguardo.

Indipendentemente all'economia il Governo sente la convenienza di avere un impiegato fisso, responsabile per il disimpegno delle incombenze le quali hanno un maggior rilievo di quello che da taluni si vorrebbe attribuire.

Quest'individuo non dovrebbe essere altrimenti che dipendente dall'intendente, e per nulla considerarsi come militare.

Io non credo, ripeto, che i consiglieri difettino d'ingegno e di buona volontà nel disimpegno di queste incombenze, ma osservo che quando queste sono consecutive per circa 25 o 30 giorni, che quando sono faticose, ed in certo modo odiose, non potersi nè doversi far conto sulla buona volontà dei consiglieri per accertare un servizio che non può soffrire ritardo.

Molti doveri sono pure prescritti ed incombono ai sindaci, ma quando questi rassegnano il loro mandato e domandano demissione, nessuno, io credo, ha il potere d'imporre loro di seguitare in quelle stesse funzioni, e di rimproverarli se non le disimpegnano diligentemente; che invece quando sarà un impiegato il quale dovrà disimpegnare tali attribuzioni, per quanto ardue, per quanto difficili, noiose e faticose che esse siano, non si ha dubbio sul loro esequimento, o tutt'almeno si hanno i mezzi per riparare agli inconvenienti ed accertare il servizio.

Io credo quindi di dover essere irremovibile nella proposta che ho avuto l'onore di accennare; soltanto che io modificarei le parole: « quando non basta un solo commissario, il ministro ne destinerà un secondo » col dire: « e quando non basta un solo commissario di leva ne sarà destinato un secondo, » per togliere una preoccupazione che si possa avere, che cioè questa destinazione venga fatta dal ministro della guerra.

PRESIDENTE. Debbo chiedere al commissario regio se esso intende che l'articolo 7 faccia un articolo di legge da se solo o sia annesso all'articolo 15 che cade in discussione.

DI PETTINENGO, commissario regio. Si potrebbe mettere nello stesso articolo 15. La Commissione l'ha soppresso

e sarebbe appunto il caso di metterlo al fine dell'articolo 13, se così pensa la Commissione, nell'economia della legge.

PRESIDENTE. Non cadendo difficoltà sull'altra parte dell'articolo 13, io metto ai voti l'articolo 13 salvo ad aggiungere al medesimo l'articolo 7 se il Senato lo approverà.

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando ancora la parola per una sola osservazione. Al terzo alinea dove è detto « per questa e per tutte le altre operazioni di leva è in Sardegna, ecc. » pare che basterebbe di dire « per questa, » e togliere « e per tutte le altre operazioni della leva, » perchè non ve ne sono altre.

COLLA, relatore. Ve ne sono altre.

DI PETTINENGO, commissario regio. Credevo che non ce ne fossero altre.

COLLA, relatore. Parla anche dei marescialli d'alloggio.

PRESIDENTE. La Commissione crede sia utile di lasciare il testo com'è « per questa e per tutte le altre operazioni della leva? »

Il signore commissario insiste?

Voce. No! no!

PRESIDENTE. Se non persiste, metto ai voti l'articolo 13 come facente parte di un tutto di cui si compierà l'esame dappoi.

ALFIERI. Se avesse la bontà di dirci quella parte...

PRESIDENTE. È tutto l'articolo 13 della Commissione. Se non è suscitata difficoltà alcuna, io diceva che l'avrei posto da prima in votazione, salvo a compierlo o non compierlo coll'articolo 7 che si metterà separatamente ai voti...

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Giulio ha la parola.

GIULIO. Mi pare che dal complesso delle osservazioni fatte dal signor commissario regio, quest'articolo, qualora fosse accettato l'emendamento da lui proposto, subirebbe ancora una seconda modificazione, ed è che il commissario di leva assisterebbe a questo Consiglio con voce consultiva. Sarebbe quindi necessario nel secondo alinea, dove è detto: « assiste alle sedute del Consiglio con voce consultiva, » il farvi questa modificazione: « assistono alle sedute del Consiglio di leva con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri reali ed un commissario di leva. »

PRESIDENTE. L'osservazione opportunamente fatta mi conduce a consigliare il Senato che voglia prima votare sull'articolo 7, perchè ove venisse ammesso sarebbe necessario introdurre nel citato paragrafo l'aggiunta proposta dal senatore Giulio.

Bisogna adunque che il signor commissario abbia la bontà di leggere quella redazione che intende proporre.

DI PETTINENGO, commissario regio. Eccola: « In ogni provincia un funzionario è incaricato di eseguire, sotto la direzione dell'intendente, le varie incombenze relative alla leva, ed assume il titolo di *commissario di leva*; e quando non basti un solo commissario di leva se ne destinerà un secondo. »

PRESIDENTE. L'articolo 7 del progetto ministeriale è riprodotto dal commissario regio nel modo seguente. (*Lo rilegge*)

Propriamente converrà, se mai il Senato ammettesse questo articolo, che esso faccia da per se stesso un articolo separato di legge. Ma su ciò interrogherò il Senato dopo che esso abbia spiegato la sua opinione sull'ammissione o no di quest'aggiunta.

PALLAVICINI IGNAZIO. Da chi sarebbe nominato questo commissario sotto la direzione dell'intendente?

DI PETTINENGO, commissario regio. Dal Ministero.

COLLI. Da qual Ministero?

DI PETTINENGO, commissario regio. Dal Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Si potranno adunque aggiungere, alla fatta proposta, queste due parole.

LA MARMORA, ministro della guerra. Credo con questo non si voglia già dire che si debba prendere un individuo di condizione civile, perchè io credo che se si prendesse, per esempio, un giubilato, assolutamente indipendente dal ministro della guerra, vi sarebbe un vantaggio di economia ed anche un vantaggio reale per la lunga pratica che hanno già i militari su queste operazioni.

PRESIDENTE. Dopo la fatta osservazione, la redazione dell'articolo sarebbe la seguente:

« In ogni provincia un funzionario è incaricato di eseguire sotto la direzione dell'intendente le varie incombenze relative alla leva, ed assume il titolo di *commissario di leva*; e quando non basti un solo commissario di leva se ne destinerà un secondo nominato dal dicastero dell'interno. »

DI BENEVELLO. Domando se questo commissario debba essere piuttosto di condizione civile o militare.

PRESIDENTE. L'articolo non spiega niente. Potrà il Ministero dell'interno nominare chi vuole.

ALFIERI. Faccio osservare che la parola *nominato* non mi pare la propria, perchè non si tratta di una vera nomina di un impiego speciale, si tratta solamente di un funzionario.

COLLI. Credo che sarà nominato dal Re sulla proposizione del ministro dell'interno.

ALFIERI. La parola *nominato* fa nascere il dubbio che si voglia stabilire per questo un ufficio speciale di commissario di leva permanente, laddove s'intende soltanto di destinare un funzionario qualunque per compiere quelle attribuzioni che prima erano esercitate dal commissario di leva; il che bisognerebbe che risultasse chiaramente dall'articolo.

Io consento coll'opinione espressa dal commissario regio, che cioè sia utile l'intervento di chi esercita le attribuzioni prima esercitate dal commissario di leva; ma io ho pure forti motivi personali di credere che i consiglieri provinciale non abbiano poi quella incapacità radicale che parve da alcuni volersi loro attribuire. Tuttavolta io opino che non sia così agevole il trovare consiglieri provinciali che possano riempire sempre convenientemente queste attribuzioni; e forse senza andare a cercare l'esempio lontano, se avessi in mano il calendario ove sono registrati i membri dei Consigli provinciali, potrei dimostrare, che nel Consiglio provinciale della capitale difficilmente si troverà chi possa indipendentemente dagli altri doveri che gli incombono riempire sempre queste funzioni, massime quando si protraggono per un certo tempo, poichè gli uni hanno l'onore di appartenere al Parlamento, gli altri coprono cariche che esigono un'assistenza continua, e non senza difficoltà si potrebbero levare dal loro ufficio per compierne un altro che li conducesse lontano dal loro domicilio. Quindi io credo utile l'ammissione della proposta fatta dal Governo; ma mi pare nello stesso tempo che sia bene lo esprimere chiaramente quello che s'intenda di fare, sia perchè dall'espressione stessa non risulti un equivoco in quanto al carattere che si voglia attribuire al proponendo, sia anche perchè le attribuzioni vengano specificate in modo da non dare luogo ad interpretazioni che tendono a confondere la giurisprudenza dei Consigli.

COLLA, relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante mi costringono a riprendere la parola, a cui aveva intenzione di rinunciare.

Primieramente io credo che dalle spiegazioni da lui date,

l'intenzione del ministro apparisca abbastanza chiara, che egli cioè intenda istituire nuove cariche di commissari di leva, ossia di ripristinare gli impieghi dei commissari di leva; la qual cosa naturalmente è ben lontana da quei principii d'economia, dai quali siamo adesso guidati, e per cui andiamo ogni giorno sopprimendo impieghi anche necessari.

Quanto poi alla difficoltà che proponeva l'onorevole senatore Alfieri, mio buon amico, io credo che non sia così grave, com'egli se lo figura, giacchè l'intendente può destinare non un solo, ma due consiglieri; può mandare anche il sottoprefetto, se vuole, a compiere queste operazioni. Non mi sembra poi che l'operazione dell'estrazione si possa prolungare cotanto come il senatore preopinante crede. Per altra parte vedo che in Francia i prefetti dei dipartimenti ed i membri dei Consigli generali, dei Consigli di circondario, fanno il giro del dipartimento in corpo, e vanno a giudicare gli inscritti sul luogo ove si trovano; non vanno nei comuni come qui, e non debbe andarvi neppure il delegato, mentre l'estrazione si fa nei mandamenti, ma vanno nel capoluogo.

Dunque se in Francia queste cose si fanno, io voglio sperare che si faranno anche da noi senza aumentare il numero degli impiegati e delle spese.

LA MARMORA, ministro della guerra. Le ragioni addotte dal senatore Colla mi obbligano naturalmente a prendere la parola per giustificare in certo modo un'apparente contraddizione nella mia condotta. L'anno scorso io ho soppressi i commissari di leva, e adesso verrei a proporre al Senato la loro riattivazione.

Io credo aver già l'anno scorso, non so bene se in Senato o nell'altra Camera, addotto il motivo per il quale io aveva soppresso i commissari di leva, cioè per economia. Si trattava di fare molte e grandi economie, ed ho creduto di poter conciliare il servizio di commissario di leva col servizio di comandante di piazza.

Credo aver già detto altrove quanto io tenga all'aver in ogni provincia uno o due ufficiali di piazza i quali non hanno più nulla a che fare colla polizia, nè colle attribuzioni del Governo civile, ma bensì sono incaricati della indispensabile sorveglianza e del regolare andamento di tutte le operazioni di quella parte dell'armata, che da noi si trova in permesso, ovvero appartiene alle classi di congedo illimitato; in una parola, in un sistema militare come il nostro, dove un gran numero di soldati si trova a casa, è indispensabile che vi sia in ogni centro di provincia qualche ufficiale incaricato di vegliarli e di dirigerli all'occorrenza verso i rispettivi loro corpi.

Io ho creduto l'anno scorso, incalzato qual era da tutte le parti di fare delle riforme, e di fare delle economie, di poter conciliare, dico, le operazioni del commissario di leva colle funzioni dei così detti comandanti non più di piazza, ma dei comandanti militari delle provincie, adesso poi la Commissione del Senato assolutamente non vuole, e dà delle buonissime ragioni alle quali io chino il capo, non vuole, dico, che il militare abbia ingerenze nelle operazioni della leva che hanno tratto alla recluta prima che sia arruolata, ma che sia assolutamente dipendente dall'intendente ossia dal funzionario dell'amministrativo della provincia.

Comunque sia, nullameno io tengo per fermo che pel buon andamento della leva è opportuno che una persona di lunga pratica in queste operazioni sia appositamente destinata a disimpegnarle, la quale in nessuna circostanza si possa rifiutare di adempiere codesta d'fficile e qualche volta odiosa funzione; quindi è che non vi ha altro scampo che rimettere i commissari di leva come esistevano prima.

E qui noto che non sta l'osservazione fatta dal senatore Colla, il quale dice che il ministro della guerra parlava di economie, e che adesso viene a riprodurre la spesa di nuovi commissari di leva. Faccio osservare al senatore Colla che se questi commissari di leva sono appunto tratti, come spero, dai vecchi militari che hanno acquistato una lunga pratica della leva, io sono pronto anche a fare una diminuzione negli ufficiali addetti ai comandi militari delle provincie, poichè tutti sanno che nei comandi militari delle provincie, appunto come si è fatta la leva in quest'anno, vi ha almeno un impiegato addetto esclusivamente a tali incombenze le quali gli somministrano un lungo ed assiduo lavoro; ragione per cui credo che assolutamente non si potrà ottenere che un consigliere provinciale adempia a quest'ufficio così arduo, lungo e difficile.

PALLAVICINI IGNAZIO. Allora bisogna aggiungere un funzionario, e sapere quale ne sia la spesa.

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni date dal ministro della guerra, pare che il Senato debba rimanere inteso che la persona investita, di questo commissariato di leva sia una persona destinata, nominata appositamente per questo servizio, non già destinata nè delegata temporariamente volta per volta, perciò...

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SCLOPIS. In tutti i casi dovrebbero essere nominata dal Re non dal Ministero. Si vuole un funzionario speciale retribuito per quest'ufficio? Si vuole un funzionario che abbia questa sola destinazione? Su questi due punti è necessario che il Ministero si spieghi.

Si vuole avere un semplice destinatario? Allora si entrerà forse nelle viste a cui alludeva il senatore Alfieri; ma il ministro della guerra intende di ripristinare i commissari di leva, allora è necessario che il Senato sappia bene ed a qual numero questi commissari sommeranno, poichè si disse che possono essere anche due per ogni provincia, ed a qual cifra potrà montare approssimativamente questa nuova spesa all'erario in tempi in cui le strettezze crescono anzichè diminuire.

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

DI PETTINENGO, commissario regio. Mi spiace veramente che nelle varie volte che ho presa la parola, io non mi sia spiegato in modo chiaro per dire al Senato che il Governo crede necessario, per la guarentigia dell'operazione della leva, che le funzioni già disimpegnate dagli antichi commissariati di leva (le quali operazioni il Senato intenderebbe nel suo progetto di fare eseguire in ora da un consigliere provinciale delegato a quest'effetto dallo stesso Consiglio di leva) s'intendono disimpegnate da un impiegato speciale, apposito, dipendente interamente dall'intendente, il quale impiegato però si desidera venga tratto dall'ordine militare affinchè possa utilizzare la pratica acquistata nella sua carriera militare. In quanto poi al numero dei commissari di leva, uno solo dovrà essere per ciascun Consiglio di leva; per l'addietro il regolamento ne ammetteva due per la città di Torino, e due per quella di Genova; ma in ora si ridurrebbero a due soltanto per Torino, stante il considerevole numero d'inscritti in confronto a quelli di Genova.

In quanto alla spesa io penso che le dichiarazioni fatte dal ministro della guerra, ed alle quali io aveva accennato prima, siano tali a tranquillizzare l'animo del Senato, inquantochè il Ministero ha dichiarato che nessuna maggiore spesa in

massima avrebbe luogo per questi funzionari, intendendo egli di fare altre diminuzioni sugli ufficiali de' comandi militari di provincia.

Ed inoltre avverto che quando non si ammetta la proposta in quistione, essi affidano le relative funzioni al delegato, come intende la Commissione del Senato, le operazioni di scritturazione vorranno poi essere fatte da un qualche amanuense, e che quindi si avranno spese di riguardo, sia ancora per indennità di trasferta ed altre tali.

COLLA, relatore. Poichè la questione adesso sembra ridursi alla spesa, io mi trovo ancora costretto di parlare, e debbo necessariamente osservare che con questa soppressione, e successiva ripristinazione dei commissari di leva, il Governo guadagnerà 40 o 50 mila lire per le date giubilazioni, onde nominare adesso altri nuovi impiegati con quello stesso stipendio che si avevano prima. Questo sarà il guadagno che noi avremo fatto nella variazione.

Io dico poi che non posso accettare come compenso la proposta del signor ministro della guerra, di diminuire il numero degli ufficiali di piazza. Se il signor ministro della guerra crede che il numero degli ufficiali di piazza possa essere ridotto, esso debbe farlo, siano o non siano creati nuovi commissari di leva.

Tutte le riduzioni possibili, massime nelle attuali circostanze, debbono essere operate. Ma non sarà con ciò men vero che ripristinando oggi i commissari di leva, noi abbiamo guadagnato 50 mila lire di pensioni di ritiro.

LA MARMORA, ministro della guerra. Mi rincresce di essermi spiegato così male da non essere stato inteso dal senatore Colla. Non ho mai voluto dire che nello stato attuale delle cose vi siano degli ufficiali ai comandi militari provinciali che siano in soprappiù; io ho detto che, finchè la leva è regolata come lo è attualmente, le operazioni ossia il lavoro, per così dire, che ne consegue, erano affidate ai comandi militari provinciali, ed era necessario un dato numero di ufficiali. Scemato che sia un tale lavoro per parte dei comandi militari, è naturale che si possa ridurre ancora il numero degli ufficiali; ma ciò non vuol dire che si possano fin d'ora fare delle economie, che si dovessero fare, e che io non le abbia operate; tutto sta nello stabilire chi abbia a disimpegnare quel lavoro piuttosto lungo e discretamente difficile. Se lo farà l'intendenza, allora bisogna accrescere il numero degli impiegati presso di essa, e si diminuirà il numero degli ufficiali ai comandi militari. Se lo farà il comando militare, allora questi non si possono diminuire.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Senza rientrare nella questione del merito sul ristabilimento dei commissari di leva, mi pare evidente, dalla discussione che ha avuto luogo fin qui, che i termini nei quali questo ristabilimento è stato proposto dal signor commissario del Governo non indichino abbastanza chiaramente la natura dell'impiego che si vorrebbe creare, non lascino abbastanza apparire, che in quei termini si tratti del ristabilimento di un impiego permanente, affidato ad una persona che non avrà altre attribuzioni. Io domando adunque che nel mettere ai voti questa proposta essa venga formolata in termini più espliciti i quali potrebbero essere i seguenti:

« In ogni provincia vi sarà un commissario di leva nominato dal Re sulla proposta del ministro dell'interno, ed incaricato di eseguire sotto la direzione dell'intendente le varie incombenze relative alla leva. » Allora almeno ciascuno dei volanti saprà chiaramente qual è la cosa sulla quale è chiamato ad emettere il suo parere.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Io convengo testè nello stesso avviso del ministro della guerra perchè credeva si trattasse di dare un'attribuzione momentanea; non rimango più d'accordo quando si tratta di ristabilire un ufficio permanente che a me fuora non risulta ugualmente indispensabile. Io consentiva a quella proposta interpretata da me in tal modo perchè vedo l'intervento di un commissario di leva, generalmente ammesso anche in altri paesi governati da un sistema di legge analoga a quella che ora ci regge, e che ci reggerebbe quando fosse sancito il progetto attuale. Quest'intervento di un commissario di leva, sotto questo o sott'altro nome, è generalmente ammesso. Così lo vedo ammesso nella legge francese, la quale, se non erro, ove non sia stata cambiata dappoi, spiega in questi termini la composizione del Consiglio:

« Du préfet, président, ou, à son défaut, du conseiller de préfecture qu'il aura désigné;

« D'un conseiller de préfecture;

« D'un membre du Conseil général du département;

« D'un membre du Conseil de l'arrondissement, tous trois à la désignation du préfet;

« D'un officier général, ou d'un officier supérieur.

« Un membre de l'intendance militaire assistera aux opérations du Conseil de révision; il sera entendu toutes les fois qu'il le demandera, et pourra faire consigner ses observations aux registres des délibérations. »

Dunque qui abbiamo oltre il prefetto un consigliere di prefettura e un membro dell'intendenza.

Nella legge belga abbiamo all'articolo 114: « Le commissaire de milice assistera au Conseil en qualité de rapporteur, sans qu'il ait cependant voix délibérative. »

Se ricerchiamo la legge che domina oltre Ticino, vediamo un commissario distrettuale che io credo corrisponda, più o meno a quello che noi intendiamo per commissario di leva.

Ora a fronte di tutti questi esempi confesso che dubito che si possa assolutamente far senza un impiegato il quale riempia queste stesse attribuzioni con più o meno di latitudine, secondo che si crederà opportuno, e ciò tanto più per le ragioni che ho già espresse prima, le quali conducevano a credere che l'intervento dei consiglieri provinciali non potesse avere tutta quella efficacia che si vuol dare all'articolo 50 nel progetto della Commissione, ove si fa menzione dell'estrazione, della verificazione delle liste e dell'esame.

Io quindi, per venire a conclusione, sarei d'avviso che si ammettesse la proposta nel limite nel quale la credeva primieramente ristretta, cioè che sia designato dal ministro dell'interno un funzionario il quale riempia presso i Consigli di leva le attribuzioni di commissario di leva.

Tale sarebbe la mia proposta che verrebbe a coincidere coll'emendamento del commissario del Governo.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io accetto molte delle osservazioni fatte dal senatore Alfieri, ma io credo che sia ancora in un errore sul modo di disimpegnare le operazioni della leva; e lo dico tanto più volentieri, in quanto che molti senatori che naturalmente non sono per il loro impiego a giorno di queste operazioni, possono essere nel medesimo errore.

Le operazioni del commissario di leva non si estendono soltanto durante l'epoca così detta della leva: un commissario di leva, o quell'altro funzionario che sarà incaricato di questa funzione, ha tutto l'anno di che fare; non è ufficio soltanto di un mese, ma tutto l'anno ha da corrispondere col Ministero; finora aveva da corrispondere coll'ispezione gene-

rale delle leve; è un lavoro continuo, un lavoro lungo, e se il Senato non avesse premura e volesse sentire soltanto quali siano le attribuzioni del commissario di leva, sentirebbe come è necessario che sia una persona versata e che abbia una lunga pratica, e si occupi esclusivamente di questo.

Se il Senato me lo permette ne leggerò almeno una parte: alcune cose sono variate, ma in massima le operazioni restano. *(Legge una parte delle attribuzioni dei commissari di leva già in vigore.)*

Io credo che queste attribuzioni...

COLLA, relatore. Non hanno più a che fare adesso.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando scusa, ve ne sono molte che hanno ancora vigore.

COLLA, relatore. Non hanno più che l'estrazione e la prima visita.

LA MARMORA, ministro della guerra. I lavori gli hanno tutti.

COLLA, relatore. È l'intendente che fa gli altri lavori.

LA MARMORA, ministro della guerra. Va bene, ma ci vorrà un impiegato all'intendenza che non faccia altro. Io ammetto questo funzionario, lo chiamino commissario di leva, lo chiamino come vogliono, ma io mi raccomando caldamente che quello che verrà destinato sappia fare, e che non faccia degli imbrogli.

È un'operazione delicatissima, e se si vuole che un impiegato dell'intendenza provinciale ne sia al corrente, bisogna avere un impiegato sicuramente che non sia degli ultimi; mentre invece io credo abbiamo nell'armata degli ufficiali che non sono più atti a servire attivamente, ma che hanno tutte le cognizioni necessarie per adempiere a queste funzioni, sotto, beninteso, all'intendente della provincia.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Io credo necessario di ben fissare le idee che vennero emesse in questa discussione. Che cosa si vuole dalla Commissione? Che l'operazione di leva sia una operazione principalmente civile. Sotto qual direzione si pone quest'operazione? Sotto la direzione dell'intendente. Dunque l'intendente è il vero responsabile.

In questa parte non potrei accostarmi alle spiegazioni cui accennava il commissario regio, che diceva dovere il commissario di leva essere responsabile. La responsabilità in questa parte non si può scindere; bisogna che il Governo dia agli intendenti tutti i mezzi d'esecuzione, ma poi che l'intendente risponda dell'operazione.

Quanto ci favoriva di leggere il ministro della guerra delle antiche attribuzioni dei commissari di leva, mi pare che non si possa più guari accomodare al sistema attualmente propugnato dalla Commissione, giacchè questo sistema sarebbe essenzialmente variato. Non esiste più l'ispezione della leva, non esistono più i rapporti immediati che c'erano fra quest'ispezione ed i Consigli di leva; per conseguenza questa parte di attribuzioni vuol essere modificata.

Vogliamo adunque che l'intendente risponda dell'operazione? Diamo all'intendente la responsabilità morale, diamogli i mezzi materiali da poterla eseguire. Quindi se vogliono aumentarsi gli impieghi presso le intendenze, si aumentino colla vista di sopperire ai bisogni della leva; ma se si vuole creare un altro funzionario il quale sia specialmente, come dice il commissario regio, responsabile per la parte della leva, allora si dichiara che la responsabilità è scissa, e allora si attribuiscono funzioni agli uni ed agli altri di questi impiegati.

Chiarita così la materia, sarà più facile lo intendersi; onde

forse prima di tutto sarebbe da decidersi in massima se si voglia che vi sia un commissario di leva che abbia una specialità tutta sua propria, e che debba avere certe corrispondenze e certe direzioni da dare in nome proprio, oppure se si voglia, come sosteneva la Commissione, che l'intendente solo coi mezzi d'esecuzione che gli deve dare il Governo risponda di tutta l'operazione. Io credo che queste poche parole varranno forse a chiarire la discussione ed a meglio maturare il voto che si aspetta dal Senato.

DI PETTENGO, commissario regio. L'onorevole senatore Sclopis ha domandato cosa si voglia dalla Commissione, e quale sia la responsabilità che si voglia affidare al commissario di leva di cui si è parlato, e quale la responsabilità che in tal caso ancora resti all'intendente.

Se non vado errato io credo di avere accennato ad una responsabilità che un consigliere provinciale non potrebbe avere per nessun modo nè verso il Consiglio di leva, nè verso l'intendente, in quanto che non è un suo dipendente, nel senso di dipendenza in ordine gerarchico, in un ordine di attribuzioni dirette, in un ordine di obbedienza.

Io ho detto che quando si devono eseguire delle speciali attribuzioni, e che non disimpegnandole può esserne incagliato il servizio, è bene che si possa con mano ferma punire chi mancherebbe al non esequimento di questi incumbenti. Quindi è che la responsabilità che io intendo pesare sul commissario non è menomamente a discapito della responsabilità che pesa sull'intendente, ma è responsabilità sua propria verso lo stesso intendente e verso il Consiglio di leva. La quale responsabilità, come accennava l'onorevole senatore Alfieri, io non credo che per nessun modo possa essere affidata ad un consigliere provinciale.

Io penso che succedendo all'onorevole senatore di essere consigliere provinciale, egli scorgerebbe l'impossibilità per lui di adempiere alle funzioni di delegato, nè come egli potrebbe disporre di 25 o 30 giorni in funzioni faticose, noiose, e che hanno in sé anche qualcosa di spiacevole, e direi anche di un ordine secondario, qual è quella di scritturazioni di minuti esami, di tante ragioni che possono essere addotte dagli interessati ad esimersi dalla leva.

L'onorevole senatore Sclopis ha detto che la Commissione s'intendeva di affidare all'intendente tutti gli incumbenti di leva affinché avesse a disimpegnarli coi mezzi che gli sono propri. Primieramente io non so se realmente i consiglieri provinciali siano in tal modo all'ordine dell'intendente come asseriva l'onorevole senatore (ma su questo io non fo questione) e se questi abbia autorità di ordinare ad un consigliere provinciale di correre di mandamento in mandamento, di negligerare tutte le sue incombenze di famiglia, di trascurare gli altri impieghi che possa avere, per disimpegnare funzioni gratuite.

In quanto poi ai lavori di scritturazione, ed altri lavori amanuensi che occorrono di fare, e non soltanto nella circostanza della leva, ma anche lungo l'anno, non v'è dubbio che l'intendente avrà sempre bisogno di un impiegato speciale per far quanto attualmente fanno quegli ufficiali che disimpegnano le funzioni di commissario di leva; il ministro della guerra opinava appunto che l'aumento occorrente di personale per lavori di leva si avesse da fare con individui militari.

Sulla questione di economia io credo quindi che, se si pone a calcolo il denaro che si dovrebbe spendere per un amanuense di più per le scritturazioni, il quale sarebbe per contro rimpiazzato col commissario di leva in discorso, non vi sarà un aumento di spesa, ma anzi un'economia, tutta-

volta che sarà applicato a queste funzioni un militare in ritiro, siccome accennava il ministro della guerra.

JACQUEMOUD. La question qui s'agite me semble déjà préjugée par l'adoption de l'article 10 voté par le Sénat. Suivant le paragraphe second de cet article, la direction des opérations de la levée est confiée à l'intendant de chaque province. Il serait contraire aux principes de nommer encore un commissaire aux levées qui serait également responsable; car vous seriez retomber la responsabilité de la même opération sur deux personnes, qui pourraient avoir une opinion différente et qui auraient droit d'y persister, en vertu de leur responsabilité individuelle. Je crois, avec M. le ministre de la guerre, que l'intendant de la province devra charger spécialement un employé de son bureau de tout ce qui concerne la levée, comme cela a lieu pour les établissements de bienfaisance, pour les affaires communales, pour les contributions immobilières; mais il se doit pas être circonscrit dans son choix, parce que c'est lui seul qui doit avoir la responsabilité de toutes les opérations dont M. le ministre vient de nous donner le détail.

Il y a des provinces où le personnel qui exista actuellement suffira, et il serait contraire aux intérêts de l'Etat de l'augmenter. Il y a d'autres provinces où il sera nécessaire de l'augmenter à raison des opérations de la levée, et les intendants s'adresseront au Ministère de l'intérieur pour obtenir un plus grand nombre d'employés.

La nomination d'un commissaire aux levées serait d'ailleurs contraire au système de M. le ministre de la guerre, qui les a récemment supprimés, et au système du bureau central, qui a réduit les opérations de la levée à une œuvre purement civile, dégagée de toute centralisation. Par ces considérations, je déclare adhérer aux conclusions du bureau central.

LA MARMORA ALBERTO. Faccio osservare essere molto difficile che lo stesso consigliere faccia un anno quello che gli toccherebbe fare nell'anno successivo, laddove il commissario fa oggi ciò che farà egualmente l'anno venturo.

Io credo utilissimo che sia sempre la stessa persona quella che ciò eseguisce; perocchè mi rendo certo che nel primo anno in cui eserciterà tale carica avrà moltissime difficoltà da superare, le quali più non incontrerebbe negli anni successivi, stante la pratica acquistata.

DI PERTINENGO, commissario regio. Io penso che la responsabilità a cui accennavo, e che pesa sopra il commissario di leva, non sia altro che una responsabilità verso l'intendente, e che nulla abbia a fare colla responsabilità che ha l'intendente, il quale ha il mandato della leva in generale, e perciò credo che non vi si voglia particolare risposta. La questione che ora si portò sul terreno è la questione dell'economia.

Si dimenticano per questa tutte le altre ragioni che prima si erano addotte, ed io non mi farò a ripeterle. Prego però il Senato ad averle presenti quando si venga alla votazione.

L'onorevole senatore Jacquemoud ha parlato soltanto di operazioni che si possono fare da impiegati, i quali non hanno occupazione nell'intendenza. Io penso che queste operazioni possano essere soltanto quelle di copiare, e perciò operazioni di copista, di amanuensi. Ma le funzioni che da principio io accennava doversi affidare ad un commissario di leva, mi pare che risultassero ben diverse da quelle di amanuense, che io ho accennato per rispetto all'economia.

Io ho creduto di dimostrare, che le funzioni che la Commissione ha giudicato affidare ad un consigliere provinciale

non possono essere che affidate ad un impiegato fisso per tutte queste operazioni.

Quindi ripeto le mie preghiere a voler nella votazione avere presenti tutte le ragioni che si sono svolte, e non soltanto quelle accennate or ora.

PRESIDENTE. Avvi divergenza d'opinioni fra il Ministero della guerra e l'ufficio centrale del Senato, in quanto che questo ultimo vorrebbe far dipendere le operazioni dall'intendente e dal Consiglio di leva autorizzato a delegare quindi uno de'suoi membri per le operazioni che anticamente si facevano dal commissario di leva. Il Ministero della guerra al contrario pensa che queste operazioni, essendo lunghe, difficili e laboriose, possano meglio rimettersi ad un funzionario pubblico a ciò destinato.

Oltre a questa divergenza d'opinioni che tocca la sostanza dell'articolo, avviene un'altra, perchè anche coloro i quali si accostano alle opinioni del Ministero dubitano se quest'incarico debba commettersi provvisoriamente ad un pubblico funzionario, oppure crearsi appositamente un ufficio perpetuo per questi commissari di leva.

Se si dovesse procedere secondo l'ordine logico delle idee, sicuramente dovrebbe prima volarsi se o no il Senato abbracci le opinioni della Commissione, oppure quelle del Ministero, per quindi determinare, ove la proposta ministeriale venga accettata, se la nomina del commissario di leva debba essere una nomina temporaria, ovvero una nomina definitiva. Ma io, stretto dal regolamento, non posso considerare la proposta del Ministero che come un emendamento al voto della Commissione, e non posso tenere la proposta del marchese Alfieri, il quale vorrebbe che quest'ufficio fosse provvisorio, che come un sottoemendamento all'emendamento proposto dal commissario regio. Per conseguenza io dovrò in primo luogo mettere ai voti il sottoemendamento del marchese Alfieri il quale è così concepito:

« In ogni provincia sarà designato annualmente... » (Prego il Senato a notare che la parola *annualmente* importa in se stessa non la definitiva nomina dei commissari di leva, ma soltanto una delegazione temporaria e provvisoria in ogni provincia) «... dal ministro dell'interno un commissario incaricato di procedere sotto la direzione dell'intendente alle operazioni relative alla leva. »

COLLI. Io credo che finora non ci siamo appieno spiegati. Mi pare che il Senato ha apprezzato i motivi che si sono addotti per provare la necessità di un impiegato il quale sia versato nella materia e possa disimpegnare queste funzioni con cognizione di causa. Ora un impiegato provvisorio, un impiegato che si nominerà annualmente non potrà avere le cognizioni che sono per ciò indispensabili.

Secondo me sussiste la necessità di avere un impiegato il quale abbia cognizione delle funzioni che deve disimpegnare. Mi pare che la proposizione del senatore Giulio era quella che si accostava di più ai bisogni espressi dal Ministero, ed anche al vero stato delle cose. Se il Ministero dell'interno propone alla nomina di S. M. un impiegato dell'intendenza in ciascuna provincia per disimpegnare le funzioni relative alla leva, quest'impiegato sarà ciò ch'è desiderato dal Ministero della guerra, senza entrare nella discussione di sapere se sarà o no militare, o se durerà tutto l'anno, oppure se verrà nei mesi d'intervallo impiegato ad altre funzioni dall'intendente stesso dal quale esso dipende.

Ciascuno poi ha sempre la responsabilità di ciò che fa, ma l'averne responsabilità della leva sarà sempre a carico dell'intendente, come sta scritto nell'articolo 10.

Il Ministero s'indirizzerà all'intendente per tutto ciò che

riguarda alla leva, e sarà sempre l'intendente che risponderà al Ministero.

In Francia il Ministero non mai s'indirizza al vice-prefetto; eppure è il vice-prefetto che disimpegna le funzioni di commissario di leva, senza ch'esso abbia comunicazione col Ministero; dunque assimilando questi due casi, per quanto è possibile, stante la differenza ch'esiste tra l'organizzazione dei dipartimenti di Francia e quella della provincia di Piemonte, il commissario nominato sulla presentazione del ministro dell'interno rappresenterà il vice-prefetto, e sarà commissario di leva, corrispondendo ed obbedendo all'intendente, il quale unicamente sarà il solo che corrisponderà col Ministero.

ALFIERI. Osserverò primieramente che non credeva che l'onorevole senatore Giulio avesse fatta una proposta, ma solamente avesse inteso di procurare che fosse meglio chiarita la questione che si doveva agitare fra noi e fosse significato in termini più espliciti il senso in cui si doveva intendere la proposta del Ministero.

Ora io noterò nuovamente all'onorevole senatore Giulio che nello spirito del sottoemendamento, che ho avuto l'onore di deporre sul tavolo della Presidenza, due cose ho cercato di combinare insieme, cioè la ragione dell'economia, e la ragione dell'esigenza del servizio relativo alla leva militare: la ragione d'economia in quanto che sarà un individuo che gode già uno stipendio, il quale come commissario di leva attenderà, sotto la direzione dell'intendente, alle esigenze del servizio di leva. Io ho creduto significare chiaramente che non volevo un impiegato unicamente occupato di ciò, ma una persona idonea o per studio o per esperienza acquistata, la quale si poteva scegliere fra quelle che godevano già di uno stipendio, di un trattamento che si voglia chiamare, o di una pensione di riposo, alla quale quindi non si tratterebbe che di dare un'indennità, ma non un intero stipendio. Con ciò io credo di avere dato soddisfazione alla ragione di economia. In quanto alla ragione di servizio, cioè delle esigenze della leva, io intendeva che il Ministero scegliesse quelle persone che naturalmente credesse più atte a quell'impiego; e sebbene la scelta sia in sua facoltà, io non penso che voglia scegliere una persona che non abbia acquistata una sufficiente conoscenza della materia.

Aggiungerò che, quando si trattasse di stabilire veramente per questa persona un impiego permanente, io non so se il Senato crederrebbe conveniente che il servizio della leva fosse così inteso come servizio permanente, il quale per la sua permanenza venisse veramente a cambiarsi servizio centralizzato, che dovesse dipendere dal Ministero dell'interno.

Per ciò tutto io persisto in credere che il sistema da me suggerito possa con utilità avere la preferenza sia sul sistema proposto dal Ministero, sia sul sistema della Commissione.

COLLA, relatore. Mi rincresce di chiedere così di frequente la parola, ma spero che sarò scusato come relatore, ed in compenso sarò brevissimo.

Mi pare che il sottoemendamento del mio onorevole amico marchese Alfieri, come anche l'emendamento che si era proposto dal Ministero, include un'evidente contraddizione coll'articolo 11 che già abbiamo adottato.

L'articolo 11 dice: « Le operazioni di leva e le decisioni, che non siano di competenza dei tribunali sono attribuite in ciascuna provincia ad un Consiglio di leva. » Ora se noi attribuiamo le incombenze della leva ad un impiegato del Governo, noi contraddiciamo all'articolo che le commette interamente al Consiglio di leva.

Per conciliare questa cosa, quando vi fosse veramente

bisogno di delegare altra persona, che non un consigliere a compiere le funzioni di delegato dal Consiglio di leva per l'estrazione e per la prima verifica degli inscritti, credo che si dovrebbe aspettare a parlarne quando verrà l'articolo che parla delle delegazioni per quest'operazione, ed allora si potrebbe accordare la facoltà al Consiglio di delegare anche un'altra persona estranea al Consiglio; ma non credo che al presente, dopo avere detto che tutte le attribuzioni della leva che non spettano ai tribunali civili, sono devolute ai Consigli di leva, si possa fare un articolo in cui si dica che il ministro potrà nominare un impiegato che compia le incombenze della leva.

ALFIERI. Desidero purgarmi da questi rimproveri di contraddizione.

Le attribuzioni si danno all'intendente: questi non può da sé solo attendervi in tutta la loro estensione.

COLLA, relatore. L'articolo 11 dice al Consiglio di leva, e non all'intendente.

DI PETTINENGO, commissario regio. Allorquando l'onorevole signor presidente incominciò la lettura della sezione seconda delle persone incaricate delle operazioni della leva, era mio intendimento di domandare la parola appunto affine di evitarmi poi l'osservazione che testè l'onorevole senatore Colla ha emessa: mi sono tuttavia indotto ad aspettare fino all'articolo 13 a domandare la parola, in quanto che essendo stato sconvolto l'ordine del progetto ministeriale, e non trovandosi più compreso in quello della Commissione l'articolo 7 del progetto primitivo, mi pareva opportuno parlarne in occasione dell'articolo 13 del progetto del Senato, corrispondente al 7 e 8 del Ministero.

Non penso che ora vogliasi ritenere come cosa già giudicata la soppressione dell'articolo 7 della proposta ministeriale, per la sola ragione che già sia stato approvato l'articolo 11.

Io non credo poi che il riproporre l'articolo 7 del progetto ministeriale, qual emendamento in aggiunta all'articolo 13, varii menomamente quanto è stato sancito all'articolo 11, in quanto che questo commissario di leva nei Consigli di leva non ha che voce consultiva. Le incombenze cui deve attendere il Consiglio di leva, oppure il delegato, ovvero il commissario del progetto ministeriale, non vengono svolte che in appresso.

PRESIDENTE. Io debbo riproporre alla considerazione del Senato lo stato della questione, in quanto almeno appartiene all'ordine della votazione, della quale il presidente deve prendere cura speciale. Dirò solo da prima che, a creder mio, l'articolo 11 già da noi votato, comunque commetta ai Consigli di leva le operazioni speciali riguardanti alla medesima, non toglie però al Senato la facoltà di poter indicare qualche mezzo speciale che abiliti il Consiglio stesso ad eseguire più prontamente e più sicuramente queste stesse operazioni. La questione adunque presente, che consiste nell'esaminare se convenga o no il mezzo dal Ministero suggerito di destinare un commissario speciale in vece di un consigliere provinciale, è una questione nella quale il Senato non può incontrare l'ostacolo; dirò così, della cosa giudicata per poter pronunziare il suo voto.

Ciò posto, io rammento al Senato che la riproduzione dell'articolo 7 ministeriale, forma un emendamento all'articolo 13 della Commissione; che a questo emendamento il senatore Alfieri ha proposto una modificazione, ossia un sottoemendamento chiedendo che le funzioni di questi commissari siano temporarie, annuali, provvisorie. Vero è che il senatore Giulio ha proposto un altro emendamento, o per meglio dire, un'altra versione nel testo dell'articolo 7 mi-

nisteriale, dicendo che questi commissari, invece di essere nominati dal ministro dell'interno saranno nominati per proposta dal ministro dell'interno dal Re; ma questa proposizione la quale di poco si differenzia dalla proposta ministeriale sarebbe sempre seconda nell'ordine della votazione: perchè accostandosi l'autore in questa maniera all'emendamento del Ministero, ne segue che il sottoemendamento del marchese Alfieri perchè tale deve essere posto ai voti prima dell'una e dell'altra proposizione. E questo è ciò che da principio io aveva l'onore di consigliare al Senato.

GIULIO. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Le do la parola, ma faccio solamente osservare dapprima che quantunque vi sia qualche divergenza tra la sua proposizione e quella del Ministero, non è questa divergenza tale che tolga al sottoemendamento del senatore Alfieri la sua priorità di votazione.

GIULIO. Io desidero solo di dare uno schiarimento al Senato per giustificare il voto che sto per emettere. Io dichiaro adunque che sono disposto a votare contro la compilazione che sottopongono al Senato, non come cosa mia, ma come espressione dell'intenzione del Ministero. Io credo aver detto abbastanza chiaramente, allorchè i termini in cui l'emendamento proposto dal commissario regio era espresso, mi parevano ambigui, che io desiderava che la quistione fosse posata in modo ben chiaro, e che io domandava per conseguenza di posarla nei termini che ho sottoposto al Senato, i quali ben lontano dal contenere una mia proposta, contengono una proposta contro la quale sono deciso di votare.

ALFIERI. Domando la parola sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI. Io non consentirei pienamente coll'idea dell'onorevole presidente in quanto che egli crede si debba dare la precedenza all'emendamento da me proposto. Io crederei invece che la si dovesse dare all'emendamento che venne dal banco ministeriale per questa ragione, cioè, che l'articolo 7 già proposto nella legge non esiste più nel progetto che ora discutiamo.

Il disposto dell'articolo che si dovrebbe sottoporre, secondando il desiderio del Ministero, sarebbe un articolo affatto nuovo, perchè non si tratta di un ufficiale del comando militare, ma si tratta di un funzionario da designarsi dal ministro dell'interno, dunque di cosa ben differente.

Ciò essendo, io dico che la nuova proposta ministeriale, siccome tendente allo stabilimento di un ufficio permanente, si allontanerebbe di più dall'idea e dal sistema della Commissione la quale esclude l'intervento di ogni ufficiale di simile carattere. Perciò io credo che considerando l'articolo proposto dalla Commissione come articolo, dirò così, fondamentale (giacchè il primo articolo originale ministeriale non esiste più), conviene che sia messa ai voti quella proposta che dall'articolo maggiormente si scosta. Ora mi pare evidente che l'articolo del Ministero si scosti di più, in quanto che tende a stabilire perpetuamente, permanentemente un impiego che io desidererei mantenere solo in ordine provvisorio.

PRESIDENTE. Il marchese Alfieri considera come due proposizioni separate la proposta del Ministero e la sua. Io invece ho considerata la sua come un temperamento della proposizione ministeriale, in quanto che la proposizione ministeriale consiste nell'aver un commissario; quella del marchese Alfieri consiste del pari nell'aver un commissario, sebbene lo voglia annuale e perciò provvisorio.

Dimodochè, nel mio corto intendimento, io credo sempre che il marchese Alfieri non abbia fatto altro che sottoemen-

dare la proposizione del Ministero. Del resto io lascio di ciò giudice il Senato, e non ho difficoltà che il Senato voti prima la questione di massima, vale a dire se debbano o no ripristinarsi i commissari di leva, giacchè, come diceva poco fa, nell'ordine logico sarebbe stata questa la prima deliberazione a prendersi, e si fa solo per rispetto al regolamento che io proponeva da prima la votazione del sottoemendamento Alfieri...

Una voce. Sono due emendamenti.

PRESIDENTE. Si possono da taluni considerare come due emendamenti; io però inclino a trovarvi un sottoemendamento della prima proposta, perchè amendue le proposte ammettono ugualmente la destinazione di un commissario di leva, colla sola differenza che il signor marchese Alfieri lo vuole annuale. Io invito ciononostante il Senato a votare se intenda o no adottare la nomina dei commissari di leva; quindi si voterà se tali commissari debbano essere annuali o se si debba ritenere la proposizione fatta dal ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io mi credo in obbligo di far osservare al Senato che il sottoemendamento o la proposta che si voglia nominare del senatore Alfieri, distruggerebbe interamente tutte le speranze del Ministero; io dico speranze, mi perdonino se io mi servo di questa parola, ma realmente io considero l'adozione della nomina di queste persone speciali per la leva come il vero cardine, come la *cheville ouvrière* di tutte le operazioni, e credo grandemente compromesse tutte le operazioni della leva se non vi è una persona adatta e specialmente incaricata di quelle funzioni. Io dissi. Il Senato faccia quello che vuole.

COLLI. Domando la parola.

Io non credo che la discussione sia chiusa sulla questione, che sia giusto o non lo sia.

In questo momento io ritengo dovere di coscienza insistere ed insistere fortemente sulle osservazioni che ha fatte il ministro della guerra: io le veggio sommamente fondate.

Io veggio che l'operazione dell'estrazione, la quale non può non essere affidata al commissario od a chi ne riempirà le funzioni, è talmente importante che non può essere affidata leggermente ad una persona qualunque che possa variare ad ogni leva. Io prego adunque il Senato di voler prendere in considerazione che si tratta qui dell'operazione la più delicata, di quella che interessa la sorte di tutte le famiglie dello Stato, e che una vista di economia non deve qui far pendere la bilancia. Io non voglio rianzare tutte le cose che si sono dette in ordine all'economia; ma ove fosse stato commesso un errore, non bisognava ripararlo con un altro errore che sarebbe assai più grave. Ripeto che la quistione di denari qui deve assolutamente essere secondaria.

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni date ora dal ministro della guerra, io non ho più alcuna difficoltà di considerare la proposizione del senatore Alfieri come proposizione affatto separate, anzi più che separate, distruttiva dell'intendimento del Ministero, come egli stesso si è spiegato. In tale stato di cose io pongo ai voti la proposizione ministeriale come è stata spiegata dal senatore Giulio e di cui darò lettura. (*Vedi sopra*)

Acconsente il ministro?

LA MARMORA, ministro della guerra. Io tengo per niente ai nomi; qualora opinassero di mutare denominazione io ci tengo per niente.

PRESIDENTE. Chi approva quello che ho avuto l'onore di leggere voglia levarsi.

Voce. La controprova.

PRESIDENTE. La votazione essendo un po' dubbia si fa la controprova.

Chi disapprova la proposizione ministeriale formolata dal senatore Giulio voglia levarsi.

(La proposizione ministeriale è approvata.)

Come aveva l'onore di accennare, quest'articolo per la sua importanza merita di formare per sè un articolo intermedio fra l'articolo 12 e 13.

L'articolo 13 era stato già letto...

JACQUEMOUD. Puisque le Sénat a adopté en principe la proposition ministérielle, c'est-à-dire la nomination d'un fonctionnaire spécial chargé de l'opération de la levée, dans le bureau de l'intendance, cela changera nécessairement la rédaction des articles subséquents et notamment celle de l'article 13; c'est pourquoi je crois qu'il conviendrait de charger la Commission de mettre l'article 13 et tous les autres en harmonie avec le principe adopté.

PRESIDENTE. Il n'y a rien à arranger; le Sénat n'a pas adopté la rédaction ministérielle, mais celle de monsieur le sénateur Giulio.

JACQUEMOUD. On ne peut douter que la maxime votée par le Sénat n'exige des modifications dans l'article 13 et dans plusieurs autres, puisque le commissaire aux levées devra prendre place dans la Commission avec voix consultative.

PRESIDENTE. Do di nuovo lettura della proposta Giulio perchè meglio si conosca da tutti la presa deliberazione:

« In ogni provincia vi sarà un commissario di leva nominato dal Re sulla proposta del ministro dell'interno ed incaricato di eseguire sotto la direzione dell'intendente le varie incombenze relative alla leva. »

PALLAVICINI IGNAZIO. Bisogna però nell'articolo che succede, invece di dire « che assiste l'uffiziale dei carabinieri, » si dica « che assistono l'uffiziale dei carabinieri reali ed il commissario di leva; bisogna far menzione del commissario di leva con voto consultivo nel Consiglio.

PRESIDENTE. Si propone di aggiungere all'articolo 13 la menzione del commissario di leva con voce consultiva nel Consiglio di leva.

Domando se questa proposizione è appoggiata.

ALFIERI. Sarebbe bene di rimandarlo alla Commissione.

PRESIDENTE. Si propone di rimandare alla Commissione l'articolo 13 perchè introduca in esso e negli articoli che potrebbero essere in eguale condizione quelle modificazioni che saranno del caso.

Chi ciò approva voglia levarsi.

(Il Senato rimanda l'articolo alla Commissione.)

Io sciolgo la seduta previo invito al Senato di convenire domani alle ore due precise, prima per la discussione pubblica della legge sulla polizia giudiziaria; quindi, rimanendo tempo, per la continuazione del progetto in discussione.

La seduta è levata alle ore 8.

TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1851

— 88 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Dichiarazione del senatore Musio — Discussione e adozione del progetto di legge per provvedimenti di polizia giudiziaria — Discorso del senatore Sclopis in appoggio della legge, e dichiarazione del guardasigilli — Chiusura della discussione generale — Adozione dell'articolo 1 — Discorso ed emendamento del senatore Jacquemoud all'articolo 2, combattuto dal ministro di grazia e giustizia, e rigettato — Approvazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 — Decisione del Senato circa la Commissione di finanze per l'esame dei bilanci — Seguito della discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra — Approvazione dell'articolo 15 modificato e dei rimanenti 14, 15 e 16 sino al 29 — Modificazioni di questo e dell'articolo 30 — Approvazione dei medesimi e dell'articolo 31 — Discussione sull'articolo 32, e rinvio del medesimo alla Commissione.

L'adunanza ha principio alle ore 2 e 3/4 pomeridiane.

MAESTRI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato senza osservazione.

OMAGGIO.

MAESTRI, segretario. Il deputato Lorenzo Valerio fa omaggio al Senato d'una sua relazione stampata sullo stato dell'asilo infantile e della scuola popolare superiore delle fanciulle in Agliè.

CERRARIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizione :

853. L'avvocato Enrico Prandi implora dal Senato perchè rinnovi i suoi uffizi presso il ministro dell'interno onde venire definitivamente provvisto di sussidio.

DICHIARAZIONE DEL SENATORE MUSIO SULL'INTERPELLANZA AL MINISTERO INTORNO AL BREVE PONTIFICIO CONDANNATORIO DEI TRATTATI DEL PROFESSORE NUYTS.

MUSIO. Il Senato mi ha fatta facoltà di muovere interpellanze al Ministero intorno al Breve pontificio condannatorio dei trattati del professore Nuyts, ma non si è ancora potuto

determinare il giorno, quantunque i signori ministri dell'istruzione pubblica e di grazia e giustizia siano disposti per qualunque giorno. Mi fo lecito di notare che domani non potrei, perchè debbo andare alla Cassazione ove trattasi della votazione di cause già state differite. Lunedì debbo anche intervenire come relatore, e se potessi vorrei pure assistervi martedì e mercoledì in cui non vi sarebbe però un'assoluta necessità. Il giorno dunque che sarebbe preferibile per me si è il giovedì. Prego il Senato ad avere la bontà di determinare il giorno che stima.

D'AZEGLIO. Appoggiandomi a considerazioni di cui l'alta prudenza del Senato è giudice, proporrei che l'interpellanza del senatore Musio fosse rimandata ad un'epoca indeterminata conformemente all'articolo 84 del nostro regolamento.

MUSIO. Domando la parola.

Chiederei che la mia proposizione fosse posta ai voti.

PRESIDENTE. L'articolo 84, citato dal senatore d'Azeglio, è così concepito:

« Il Senato, uditi i ministri del Re, determina per alzata e seduta, senza discussione, in qual giorno le interpellanze debbano avere luogo, salvo che le rimandi a tempo indeterminato. »

Io veggio che l'articolo prescrive che queste deliberazioni si prendano senza discussione; per conseguenza io non posso accordarle la parola.

MUSIO. Ho chiesto la parola per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Allora le accordo la parola.

MUSIO. Se il Senato per qualunque causa stimasse di differire la mia interpellanza a tempo indeterminato, o di non farsene più alcun caso, io mi accomodo volentieri ad ogni sua volontà, mentre io stesso non lascio di conoscere che qualche delicatezza del momento possa suggerire questa determinazione.

Voci. Bravo! bravo!

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni fatte dall'interpellante non occorre più di prendere alcuna determinazione.

L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione sul progetto di legge per provvedimenti di polizia giudiziaria.

Se il Senato stima di udire la lettura dei dieci articoli...

D'AZEGLIO. Non crede il presidente che, conformemente alle espressioni del senatore Musio, il Senato debba essere consultato?

Il senatore Musio si è servito di quest'espressione: *se il Senato giudica a proposito*. Ove però il signor presidente non lo creda necessario, io mi rimetto.

PRESIDENTE. Domanderò al senatore Musio se desidera che il Senato pronunzi.

MUSIO. Io per me ho già dichiarato l'animo mio, e soggiungo solo che nell'intervallo le cose sono venute a tale segno da non potermi dissimulare io stesso le gravi considerazioni, per cui oggi il bene che io intendeva fare possa conseguirsi forse meglio nel silenzio che in una discussione. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Sembrami cosa oramai evidente che l'intendimento del Senato sia che non debba avere luogo in tal proposito alcuna deliberazione.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI SULLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se vuole che si apra la discussione generale della legge sulla polizia giudiziaria, op-

pure si dia lettura dei 10 articoli di cui si compone. (*Vedi vol. Documenti, pag. 905.*)

Voci. No! no!

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

SCLOPIS. Io mi alzo, o signori, per appoggiare il complesso di questa legge; dico di più, mi alzo per dichiarare anticipatamente che la voterò in tutti i suoi articoli secondo che è stata presentata nel progetto ministeriale emendato dalla Camera elettiva.

Io provo il bisogno di dichiarare che do la mia piena adesione a questa legge, perchè mi pare un primo passo fatto dal Ministero verso un sistema di attivazione energica d'ogni parte della legislazione e soprattutto della legislazione criminale.

Io mi congratulo col Ministero che prenda queste mosse; io lo stimolo ad andare più avanti ed a nulla rimettere del primo vigore, ed accrescerlo se sarà possibile. I tempi ci consigliano energia; i bisogni del servizio lo dimostrano; ogni dì si lamentano nuovi eccessi, nuovi aumenti di reati a cui forza è che il Governo ponga seria attenzione onde garantire le persone e le proprietà.

Io già spesso volte ho avuto occasione di parlare di questa materia, e sempre coi termini che mi parevano i più atti a dimostrarne l'evidenza e la necessità. Forse non fui consolato per l'esecuzione di quella domanda e raccomandazione che molti onorevoli senatori ed io insieme con loro facevamo onde cessasse una volta certa inerzia che ci pareva di vedere nell'amministrazione di questa parte della giustizia; io per conseguenza raccomando al Senato la pronta adozione di questa legge onde possa il Governo avere mezzi solleciti di punire i reati, avere autorità per prevenirli e sentirsi appoggiato da quella essenziale energia che da nessuno può meglio venirgli che da un Parlamento. (*Bravo!*)

Io debbo insistere sulla quantità dei reati che si aumentano, io debbo insistere maggiormente, poichè in una recente occasione uno dei calcoli che io presentavo al Ministero fu oggetto di una critica, che non posso credere fondata, per parte del signor ministro degli interni.

Quando si parlò dei reati che accadevano in Sardegna, io dissi che, fatto un confronto approssimativo di quanto succedeva in Corsica con quanto succedeva in Sardegna, in questa parte pur troppo il paragone era a nostro sfavore, mentre sopra circa 1000 abitanti si contavano due reati in Sardegna ed uno solo se ne contava in Corsica. Io dissi allora che faceva un ragguaglio approssimativo, poichè prendeva due fattori diversi, uno dei reati e l'altro degli accusati, e ciò faceva appunto per partire dalla differenza minore e non entrare in discussione troppo sottile che ci avrebbe sviati dalla principale nostra occupazione: in quella discussione il signor ministro degli interni allora ci disse che non poteva reggere questo paragone perchè l'applicazione dei reati in Corsica facendosi sopra banditi che andavano alla macchia o che si sottraevano alla giustizia, si considerava come complessiva.

Io debbo insistere e mantenere ciò che diceva nel mio primo discorso in allora. Soggiungerò di più che questa proporzione non è solamente di una metà, ma è molto inferiore se si viene ad un calcolo stretto, poichè la statistica francese del 1849 ci dà questa proporzione, cioè, che in Corsica le accuse di reato (e quando si dice accuse di reato, per tutti quelli che si sono occupati di statistica criminale, si sa che sono accuse speciali di reato non accuse complessive) ci danno nella categoria dei crimini un totale di reati contro le persone di 138, e di reati contro le proprietà di 7; somma congiunta 145, ed in Sardegna la somma poco si scosta dal mille.

Restituita così quella che io credo esattezza di computo approssimativo (chè non avendo noi una statistica esatta dell'anno a cui io riferiva la statistica di Corsica, non posso andare che in via approssimativa) dirò che avrei anche desiderato di fornire al Senato alcuni ragguagli sull'aumento dei reati in terraferma; ma per disgrazia comune, malgrado la gentile accoglienza che fece il signor guardasigilli alla mia richiesta, non si potè rinvenire nel Ministero della giustizia dei dati statistici onde poter istituire un confronto. Io spero che fra non molto la statistica giudiziaria sarà compiuta per tutto il regno, ed allora avremo i mezzi di meglio illuminarci e di meglio appoggiare le nostre disposizioni. Frattanto io mi riassumo e ripeto ciò che voi, signori, tante volte avete udito, e che io non mi stancherò mai di ripetere, vale a dire, che bisogna che il Governo provveda con molta energia, che provveda sollecitamente onde le leggi si osservino, le persone sieno tutelate ed i reati sieno repressi.

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. Senza entrare nelle osservazioni statistiche fatte dal signor senatore preopinante, le quali non mi paiono intrinsecamente legate colla questione che sta per occuparci nella legge sottomessa all'esame del Senato, io dichiaro che il Governo sente anche egli che deve adoperare la massima energia per la repressione dei reati, e aggraverò che in questo momento nulla vi ha che provi il contrario; anzi il Governo si preoccupa della necessità di recare alcuni miglioramenti alla legislazione criminale, e specialmente alla procedura.

PRESIDENTE. Se non vi ha chi chiegga la parola sulla discussione generale, io interrogherò il Senato se vuol tenerla per chiusa.

(È chiusa.)

Leggo l'articolo 1:

« I funzionari incaricati della polizia giudiziaria sono posti, per tutto ciò che riguarda la medesima sotto la direzione e dipendenza dell'avvocato fiscale generale presso il magistrato d'appello e dell'avvocato fiscale presso il tribunale di prima cognizione del distretto nel quale esercitano le loro funzioni.

« Essi devono informare l'avvocato fiscale dei reati di azione pubblica commessi nel loro distretto, delle persone sospette che in esso risiedono o vi si mostrino, e generalmente di ogni circostanza che possa condurre allo scoprimento dei reati e dei loro autori.

« Restano però ferme le disposizioni del Codice di procedura criminale a riguardo dei giudici d'istruzione, i quali, rispetto alle funzioni di polizia giudiziaria, continueranno ad essere sotto la sorveglianza immediata degli avvocati fiscali generali. »

(È approvato.)

« Art. 2. Nei casi di flagrante reato, o come tali riputati a mente dell'articolo 32 del Codice di procedura criminale, i quali importino pena del carcere o maggiore, l'avvocato fiscale potrà, purchè ciò segua senza ritardo, trasportarsi sul luogo del reato, ed ivi procederà a tutte le operazioni ed a tutti gli atti occorrenti per assicurare ed accertare il corpo e le tracce del reato, e per ricevere le dichiarazioni delle persone che siansi trovate presenti al fatto, o possano somministrare utili schiarimenti intorno allo stesso, usando a tal fine delle stesse facoltà che dal suddetto Codice sono attribuite al giudice istruttore. »

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. Je désire proposer un amendement à l'article second. La Commission a été unanime, sauf un vote, en

faveur du projet. Comme je suis le membre dissident et qu'il a été fait mention de cette divergence dans le rapport, il est de mon devoir d'exposer au Sénat les motifs pour lesquels j'ai cru devoir me séparer de l'opinion de la majorité.

Suivant les dispositions contenues dans l'article en discussion, lorsqu'il y a flagrant délit et que le fait est puni par la prison ou une peine supérieure, l'avocat fiscal a la faculté de se transporter sur les lieux, pourvu que ce soit sans retard, et de procéder aux actes d'instruction, ainsi qu'à l'arrestation du prévenu.

Mon amendement a deux objets: l'un de restreindre ces pouvoirs extraordinaires accordés à l'avocat fiscal aux seuls cas de flagrants délits, où le fait est puni par des peines criminelles: l'autre d'imposer à l'avocat fiscal l'obligation de se transporter sur le théâtre du crime, pour procéder aux actes d'instruction, au lieu de lui en laisser la simple faculté.

La loi qui nous est soumise est puisée presque entièrement dans le Code d'instruction criminelle français, avec la différence, cependant, qu'elle étend les attributions de l'avocat fiscal bien au-delà de celles qui lui sont accordées par la loi française.

L'organisation du Ministère public, tel qu'il existe de nos jours, a été un très-grand perfectionnement dans l'administration de la justice. Il est incontestable que la séparation des diverses attributions judiciaires est une grande garantie pour la liberté individuelle, parce qu'elle tend à prémunir contre de fatales erreurs et à assurer le triomphe de la justice et de la vérité. Les attributions du Ministère public consistent à surveiller, à s'enquérir, à poursuivre, à requérir l'application de la peine portée par la loi. Il appartient aux juges instructeurs d'entendre les témoins, de procéder à tous les actes d'instruction, et de décerner les mandats d'arrêt. Enfin les juges ont la haute mission d'examiner les preuves qui ont été recueillies, de les peser dans la balance de la justice, et de prononcer un arrêt d'absolution ou de condamnation.

Les rédacteurs de notre Code d'instruction criminelle ont été tellement préoccupés de l'importance de maintenir une séparation entre ces diverses attributions, qu'ils ont statué dans l'article 33 les dispositions suivantes:

« Les commissaires de police, les syndics ou les vice-syndics ne pourront exercer les fonctions du Ministère public dans les affaires où ils auront procédé à quelque acte ou opération comme officiers de police judiciaire.

En effet, messieurs, de même que les libertés politiques reposent sur une sage division des pouvoirs, la bonne administration de la justice est basée sur la séparation rationnelle des attributions entre les divers membres qui composent la hiérarchie judiciaire.

Il suit de là qu'on ne doit pas faire des exceptions à ces principes, sans de très-graves motifs d'intérêt général, car toute disposition qui tend à confondre les attributions du Ministère public avec celles des juges instructeurs et des magistrats chargés de prononcer les jugements, est une atteinte portée au perfectionnement de l'organisation judiciaire.

Sans doute, ces graves motifs existent dans le cas de flagrants délits, lorsque le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, parce que la société a le plus grand intérêt à la répression des crimes. C'est pourquoi l'article 32 du Code français a armé, dans ce cas, le Ministère public de pouvoirs extraordinaires; mais, bien loin de laisser au procureur du Roi la simple faculté de se transporter sur les lieux pour commencer l'instruction et faire arrêter les coupables, cet article lui en impose le devoir.

Lorsqu'il s'agit de fait que la loi punit seulement de peines correctionnelles, il n'y a plus les mêmes motifs de recourir à des moyens extraordinaires, parce que les moyens ordinaires sont suffisants et l'on rentre dans les principes généraux, qui sont la base du Code d'instruction criminelle.

Ainsi, l'amendement que j'ai proposé consiste uniquement à faire adopter dans l'article second de la présente loi les principes qui ont prévalu dans l'article 52 du Code d'instruction criminelle français.

Les savants jurisconsultes qui ont approfondi la philosophie des lois pénales, ont fait de grandes dissertations sur cet article. Je me bornerai à résumer leurs raisonnements.

Ils ont dit : lorsque la loi considère qu'il est important à l'ordre public d'accorder au procureur du Roi des pouvoirs extraordinaires pour la défense de la société, il serait étrange qu'il eût la faculté de ne pas en faire usage; il doit être tenu de s'en servir. Le grave inconvénient qui existe à accorder au même officier ministériel le pouvoir d'instruire, d'ordonner l'arrestation et ensuite de se constituer l'accusateur du prévenu, se trouve tempéré en quelque manière parce que, lorsqu'il s'agit de crimes, l'application de la peine n'est plus requise par le procureur du Roi, puisque les crimes sont de la compétence de la Cour. S'il s'agit au contraire de délits correctionnels cet inconvénient existe avec toutes ses funestes conséquences; pour s'en convaincre, il suffit de réfléchir aux abus qui pourraient naître, comme ils ont existé dans un pays voisin, lorsque les passions politiques étaient en jeu, et à l'élasticité dont est susceptible la définition du flagrant délit qu'on trouve dans l'article 41 du Code d'instruction criminelle français, reproduit dans l'article 52 de notre Code.

Certainement, messieurs, nous sommes prémunis par la sagesse de notre magistrature, par sa dignité, son indépendance, son amour de la justice, contre les faits bien tristes, dont le célèbre auteur de *la justice criminelle en France* nous a retracé le tableau. Néanmoins, il n'est pas moins vrai que les meilleurs lois sont celles qui laissent le moins vaste champ à l'arbitraire.

On a invoqué plusieurs arguments pour écarter le système que je propose, c'est-à-dire le système du Code français. Ces arguments ne me paraissent pas sans réplique.

Et d'abord il ne suffit pas de dire que l'intention de la loi a été simplement d'écarter un obstacle qui s'opposait à ce que le Ministère public pût se transporter sur les lieux en cas de flagrants délits, soit qu'il s'agit de faits que la loi punit de la prison, soit qu'il s'agit de faits qu'elle punit des peines criminelles; qu'on n'a pas voulu faire davantage; car c'est précisément ce qui est en question. Est-il utile d'accorder au Ministère public des pouvoirs aussi extraordinaires, aussi étendus que ceux du projet? Convient-il, après lui avoir accordé ces pouvoirs, de lui laisser la faculté de ne pas en user? Cette disposition n'offre-t-elle pas deux écueils, l'un qu'on ne fasse pas un usage suffisant de ces pouvoirs, l'autre qu'ils puissent conduire à de dangereux abus. Là est le problème à résoudre, et je ne puis que me réitérer aux observations que j'ai eu l'honneur de vous soumettre.

Remarquez, messieurs, que nous avons déjà fait un grand pas dans l'article premier qui vient d'être voté. Les articles 41 et 54 de notre Code d'instruction criminelle, correspondant à l'article 9 du Code français, disposent que la police judiciaire est exercée sous l'autorité des Cours et tribunaux et que les officiers de la police judiciaire sont soumis seulement à la surveillance du Ministère public. L'article premier de la loi actuelle place tous les officiers de police judiciaire

sous la direction et dépendance des avocats fiscaux généraux et des avocats fiscaux. Je crois cette disposition fort utile, parce qu'elle donne plus de force et d'énergie à la police judiciaire; mais j'y trouve une raison de plus pour conclure qu'on dépasserait le but en étendant les pouvoirs extraordinaires du Ministère public jusqu'à celui d'instruire dans les cas de flagrants délits en matière correctionnelle.

Je reviens aux arguments qu'on m'a opposés. On a observé qu'il y a des infractions que la loi punit de peines correctionnelles, et qui offensent davantage la société que d'autres infractions que la loi qualifie de crimes. Je réponds que cet argument fait la critique de notre Code pénal. S'il était vrai qu'il eût consacré une semblable erreur dans la classification des infractions, il faudrait le rectifier, parce que les peines doivent être graduées pour chaque infraction, en raison du dommage qu'elles causent à la société; il est évident que les crimes portent un plus grand préjudice à l'ordre social que les simples délits correctionnels; on n'a d'ailleurs cité aucun exemple, et ce raisonnement ne me paraît pas concluant.

On a objecté encore qu'il est souvent très-difficile d'apprécier si une infraction est un crime ou un délit, et que cela embarrasserait l'action du Ministère public. Cependant, le Code d'instruction criminelle français est observé depuis quarante ans, l'expérience en est faite, et notre Ministère public est trop éclairé pour ne pas surmonter, aussi, une telle difficulté. La nature des renseignements qui sont transmis avec le flagrant délit détermine, presque dans tous les cas, le genre d'infraction. Dans les cas douteux, le Ministère public se règlera suivant les circonstances. Si cette raison était d'un grand poids, il faudrait aussi étendre les pouvoirs du Ministère public jusqu'aux contraventions, car il se présente aussi des cas où l'on peut douter si une infraction est un délit ou une simple contravention.

Si les pouvoirs de l'avocat fiscal étaient restreints aux crimes (a-t-on dit) ce serait accorder aux délits correctionnels le plus odieux des privilèges, le privilège de l'impunité.

Cette objection serait très-sérieuse si tous les officiers de police judiciaires, les juges de mandement, les assesseurs-instructeurs n'avaient pas la mission d'informer. Il ne faut pas perdre de vue que les pouvoirs que cette loi confère au Ministère public sont un remède extraordinaire et qu'on ne doit y avoir recours que dans le cas où les moyens ordinaires seraient insuffisants, ou bien pour de graves motifs.

Or, il me paraît démontré que notre organisation judiciaire pourvoit suffisamment à la répression des délits correctionnels, et que ces graves motifs n'existent pas en matière correctionnelle. J'ai même la conviction que, si le projet ministériel est adopté, les avocats fiscaux ne se prévaudront presque jamais des pouvoirs qui leur sont conférés lorsqu'il s'agit de simples délits; malgré cela, les coupables ne jouiront certainement pas du privilège de l'impunité, parce que les fonctionnaires à qui la loi a confié cette branche du service judiciaire, connaissent leurs devoirs et savent les accomplir avec dévouement.

Quand on aura limité les pouvoirs extraordinaires du Ministère public aux cas de flagrants délits que la loi punit de peines criminelles, il n'y aura plus les mêmes motifs pour ne pas lui imposer l'obligation de se transporter immédiatement sur les lieux, afin de commencer les informations. Les frais seront beaucoup moindres, et la crainte de détourner trop fréquemment le Ministère public de ses autres occupations sera considérablement diminuée, parce que les cas de transports seront bien plus rares.

Au reste, la question des frais ne doit pas être prise en

trop grande considération, lorsqu'il s'agit de la bonne administration de la justice, et de la protection que le Gouvernement doit accorder aux personnes et aux propriétés. La punition des crimes est si importante pour la société, pour le progrès de la civilisation qu'on ne doit rien négliger pour parvenir à ce but. Notre Code d'instruction criminelle y a pourvu d'une manière spéciale dans l'article 70. Lorsqu'il y a urgence, gravité, ou tout autre motif particulier, l'assesseur-instructeur doit se transporter sur les lieux et requérir la présence de l'avocat fiscal. Enfin les articles 4 et 8 de la présente loi contiennent des correctifs qui peuvent rassurer contre la crainte de frais trop considérables.

Je ne pense pas non plus que l'avocat fiscal fût exposé à être trop souvent dérangé de ses autres fonctions, quoiqu'on lui imposerait l'obligation de se transporter sur les lieux lors qu'il s'agit de crimes. Les cas de flagrants délits en matière de crimes ne sont pas très-fréquents. D'ailleurs, l'avocat fiscal peut se faire remplacer par un de ses substitués, ou par les fonctionnaires que la loi appelle à les suppléer. Les observations qui ont été faites par M. le sénateur Sclopis dans la discussion générale, pour exciter le Ministère à faire poursuivre énergiquement les crimes qui se commettent, donnent un nouvel appui à ma proposition.

J'ai une réponse péremptoire à toutes les objections qui ont été soulevées contre le système proposé dans mon amendement. C'est l'expérience qui en est faite avec succès, depuis quarante ans, chez une nation voisine.

Après ces considérations générales, je ne puis m'empêcher d'observer que la rédaction de l'article second du projet est essentiellement vicieuse; l'avvocato fiscale potrà, purchè ciò segua senza ritardo, trasportarsi sul luogo del reato, ecc. Il semble qu'on lui accorde une compétence conditionnelle, de telle manière que les actes auxquels il aurait procédé seraient nuls, s'il ne s'est pas transporté sans retard sur les lieux. Les défenseurs ne manqueront jamais de contester la validité des actes auxquels il aura été procédé en se fondant sur un prétendu retard que la loi n'a pas défini et qui laisse libre carrière aux argumentations. Je ne dis pas que ces raisons soient accueillies par les juges; mais enfin, puisqu'il est si facile de trouver une meilleure rédaction, qui prévienne des objections de ce genre, il conviendrait de l'adopter.

Je prie le Sénat de me permettre de dire deux mots sur l'article 3 auquel s'étend mon amendement. Je crois que dans le cas de cet article l'avocat fiscal doit être également tenu de se transporter sur les lieux. Lorsqu'un chef de maison vient invoquer la protection de la loi, il ne suffit pas que l'avocat fiscal ait la faculté, il faut qu'il ait l'obligation de se rendre sur les lieux. Cette disposition existe aussi dans l'article 46 du Code français.

Les considérations que j'ai eu l'honneur de soumettre au Sénat me paraissent motiver l'amendement que je dépose sur le bureau. Il consiste à remplacer dans l'article second cette période de projet: « i quali importino pena del carcere o maggiore, l'avvocato fiscale potrà, purchè ciò segua senza ritardo, trasportarsi, ecc. » par celle-ci: « i quali importino pena maggiore del carcere, l'avvocato fiscale si transporterà senza ritardo, ecc. »

Et dans l'article 3 commencer par ces mots: « Le stesse obbligazioni ed attribuzioni, ecc. »

DEFORESTA, ministro per la grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro di grazia e giustizia.

DEFORESTA, ministro per la grazia e giustizia. L'ono-

revole preopinante muove due obiezioni contro l'articolo 3 della legge cadente in discussione.

Egli vorrebbe da prima che la facoltà che il Governo propone di dare all'avvocato fiscale, fosse limitata ai soli reati portanti pene criminali, ai reati cioè che portano pene maggiori del carcere.

Desidera in secondo luogo che, invece d'una facoltà, s'imponga all'avvocato fiscale un obbligo.

Dopo le savie considerazioni già presentate al Senato dall'onorevole relatore, poco mi rimarrà ad aggiungere per combattere intieramente quelle obiezioni.

In quanto alla prima, parmi che diverrebbe impossibile l'attuazione della legge, qualora si volesse limitarla nel modo che l'onorevole preopinante desidera.

Ed invero, perchè l'avvocato fiscale potesse valersi della facoltà che la legge presente gli attribuisce, sarebbe mestieri che egli potesse anzitutto determinare con certezza la qualità del reato dichiarandolo o crimine o delitto; ora io domando quali sono i dati che valgono a determinare la natura del reato. Sono appunto i primi elementi che si raccolgono, le prime indagini che si fanno appena che il reato è stato commesso.

Ond'è che non si potrebbe accertare la convenienza per l'avvocato fiscale di trasferirsi sul luogo del luogo ad accertare il corpo del reato, a ricevere le prime dichiarazioni, infino a tanto ch'egli non avesse eseguite le operazioni che per la necessità delle cose deggono praticarsi nel luogo stesso del reato.

Questa ragione parmi di tale evidenza che io potrei dispensarmi dal tener dietro alle altre considerazioni che sono state presentate. Ma si diceva: dalla denuncia del reato che verrà fatta all'avvocato fiscale, dalla relazione del fatto egli potrà discernere di leggieri la natura vera del reato. Ed io rispondo, che ciò non è possibile: potrà risultare all'avvocato fiscale che un reato fu commesso, ma per definirne con giusto criterio il carattere farà mestieri indagare la natura delle circostanze; trattandosi, per esempio, d'una ferita, si dovrà apprezzarne le probabili conseguenze. E qui bisogna ritenere che la facoltà che vuoi attribuita al Ministero pubblico di recarsi sul luogo onde accertare il reato, ed assumere le prime informazioni, è ristretta ai casi di flagrante delitto, ed a quei reati che possono occorrere nell'interno di una casa, qualora ne faccia istanza il capo della famiglia.

Cosiffatti reati, quantunque non si riducano poi che a semplici delitti, offendono, non è chi possa negarlo, in modo più aperto ed espresso il senso morale della società; e quindi cresce la necessità di una pronta ed efficace repressione. Inutilmente adunque si vorrebbe limitare ai soli crimini la facoltà che si propone di attribuire all'avvocato fiscale.

Vi è di più, o signori; attualmente, nei casi di flagrante reato, gli agenti subalterni dell'avvocato fiscale, cominciando dai guardaboschi, dagli uffiziali e bass'uffiziali dei carabinieri reali, fino ai sindaci e commissari di polizia, hanno espresso l'obbligo di recarsi sul luogo e di fare quanto la legge in discussione si propone di ottenere più efficacemente dall'avvocato fiscale, coll'attribuirgli le stesse facoltà, tanto nei casi di crimini che in quelli di semplici delitti.

Ora io domando: non sarà al tutto conveniente che l'avvocato fiscale d'ora in avanti sia autorizzato a fare direttamente, e per se stesso, ciò che ora potrebbesolo operare per mezzo dei suoi subalterni?

L'avvocato fiscale deve conoscere i suoi agenti subalterni ai quali la legge, nei casi di flagrante reato, impone l'obbligo di ricercar immediatamente il corpo del reato, e di procedere

all'uopo all'arresto del colpevole, e di ricevere altresì le prime dichiarazioni.

Quando l'avvocato fiscale crederà che gli agenti subalterni posti sotto la sua direzione a ragione della loro abilità e del loro zelo, non saranno per venir meno all'ufficio loro, potrà rimanersi nell'ufficio e dispensarsi dal procedere; ma se per avventura non scorderà nei suoi agenti subalterni bastevole attitudine a bene adempiere alle loro funzioni, allora farà opportunamente uso della facoltà, che si vuole a lui riservata, o si tratti di crimini, o si tratti di semplici delitti.

Quanto all'altra obiezione per cui si vorrebbe convertire la detta facoltà in una positiva obbligazione, io deggio premettere che nell'attuale procedura criminale abbiamo già un funzionario pubblico a cui la legge impreteribilmente impone così fatto dovere; e non solo abbiamo questo funzionario che è il giudice istruttore, ma abbiamo ancora, come testè io diceva, tutti gli agenti subalterni dell'avvocato fiscale, gli ufficiali di polizia, ai quali tutti sono commesse uguali funzioni. Epperanto che cosa si desidera ancora?

Si desidera di dar facoltà all'avvocato fiscale, qualora egli non sia abbastanza tranquillo sull'esecuzione della legge, qualora dubiti che gli agenti subalterni non sappiano adempiere a tali atti, di assumerne egli stesso l'adempimento.

Non è quindi il caso di ridurre le facoltà ai termini di una vera obbligazione, perchè operando in tal guisa si verrebbero a duplicare gli atti, necessitando due funzionari a far sempre la stessa cosa; e di ciò nascerebbero vari inconvenienti.

Il primo inconveniente lo accennava l'onorevole senatore preopinante, quello cioè di sopraccaricare le finanze, in tutti i casi previsti da questa legge, di una duplice spesa.

Noi avremmo sempre da sopportare una duplice spesa di trasferta, quella del giudice d'istruzione che tiene l'obbligo impostogli dal Codice di procedura criminale, e quello dell'avvocato fiscale a cui il preopinante vorrebbe anche imposto simile dovere.

Si diceva, ed a ragione, che quando si tratta dell'amministrazione della giustizia, quando si tratta di accertare i reati, e di punire i delinquenti non conviene attendere ai risparmi, non si deve bilanciare la spesa, ma che vuolsi ad ogni modo aggiungere lo scopo della legge, vuolsi proteggere la società contro ai delinquenti.

Io ne convengo, ma deesi pur convenire che bisogna operare con misura, risparmiando ogni spesa inutile o superflua, e combinando accuratamente le giuste esigenze della sicurezza sociale coll'interesse dei contribuenti, che non possiamo dimenticare.

Imponendo all'avvocato fiscale un obbligo assoluto potrebbe di leggieri intervenire che il giudice d'istruzione già si fosse trasferito sul luogo, o che gli agenti subalterni già avessero ugualmente operato, e che tuttavia egli, ciò sapendo, fosse costretto ad eseguire una inutile trasferta senza altro effetto, fuori quello di rinnovare la spesa.

Si veniva anche dicendo che, data all'avvocato fiscale una semplice facoltà, egli potrebbe trascurarne il legittimo uso, e che allora tornerebbe presso che illusoria la legge. Ma io rispondo in primo luogo che si debbe far fondamento sul carattere virtuoso dei magistrati e sul sentimento del dovere in cui sono informati tutti in generale gli agenti del Governo: dico in secondo luogo che tutto mi porta a credere che i magistrati saranno per adempiere esattamente al loro ufficio.

E quando avvenisse che la facoltà di fare gli atti riputati utili pel pronto accertamento dei reati, e per lo scoprimento dei delinquenti, non fosse opportunamente usata, allora il Governo saprebbe come provvedere all'uopo.

Un altro motivo ancora, per cui, a mio credere, non si debbe imporre all'avvocato fiscale l'obbligo assoluto di trasferirsi sul luogo del reato, ogniquivolta si tratti di reati flagranti, sta in ciò che egli potrebbe essere collocato nella necessità di lasciare altri lavori non meno importanti, e forse anco di maggior momento. In tali casi l'avvocato fiscale deve essere lasciato giudice dell'opportunità e libero nella scelta. Può di fatto occorrere che nell'atto in cui sia richiesto di accettare un reato intervenuto nell'interno di una casa, ovvero un flagrante delitto, debba attendere ad una qualche causa criminale, e praticare qualche atto che non si possa omettere o ritardare senza grave danno della società; allora, io dico, deve applicarsi a ciò che sia più utile e più urgente.

Si diceva inoltre: l'avvocato fiscale può far per mezzo dei suoi sostituti ciò che sia impossibilitato a fare da sé. Ma io rispondo: può occorrere altresì che l'avvocato fiscale non abbia appo di sé il sostituto, o veramente sia questi impedito da infermità o da altri lavori.

Nè mi muove la considerazione che sia in facoltà del tribunale di deputare all'uopo alcuno dei suoi membri ad esercitare le funzioni del pubblico Ministero. Ben vede il Senato che ciò richiede tempo, quando invece vuolsi procedere immediatamente e senza la menoma dilazione. Posta la necessità che sia avvisato il presidente, e che il tribunale si raccolga a deputare quello dei suoi membri che in surrogazione dell'avvocato fiscale adempisca agli atti prescritti dalla legge nei casi di flagrante reato, ognun vede che si andrebbe ad incontrare quel ritardo che vuolsi ad ogni costo evitare.

L'onorevole preopinante mi veniva ancora opponendo un vizio di redazione. Egli trovava meno opportuna l'espressione inserita nell'articolo 2: *purchè ciò si faccia senza ritardo*.

Egli avvisava che, ponendo questa limitazione all'esercizio della facoltà che la legge si propone di dare all'avvocato fiscale, tornerebbe forse illusoria la disposizione medesima, o quanto meno potrebbe dare luogo a controversie, compiuti che fossero gli atti: il difensore potrebbe impugnare la validità dei primi atti fatti dall'avvocato fiscale negando che l'avvocato fiscale sia andato prontamente sul luogo: *vi è stato (ei direbbe) un ritardo; esso ritardo non è determinato dalla legge; qualunque stasi, può essere di un'ora, di due, di tre; ma, dato il ritardo, l'avvocato fiscale non era più in diritto di usare di tale facoltà, e quindi gli atti ai quali ha proceduto non sono efficaci*.

A tranquillare l'onorevole preopinante dee bastare una disposizione che trovasi nella legge stessa, in cui è detto essere facoltativo al giudice d'istruzione, proseguendo l'istruzione, di rifare i primi atti.

È da ritenersi però che qui non si tratta che del primo verbale diretto ad accertare lo stato delle cose, perchè l'avvocato fiscale non può far giurare i testimoni che esamina; egli non fa che accertare lo stato delle cose, ricevendo dichiarazioni dei testimoni le quali non hanno effetto che di semplici schiarimenti, ed è poi il giudice d'istruzione che forma il processo.

Ora il giudice d'istruzione, come già osservava l'onorevole relatore, o ripete e riforma i primi atti fatti dall'avvocato fiscale, o non li riforma, e se li appropria; ma si nell'uno che nell'altro caso ogni difficoltà viene per lui eliminata; e quindi rimane pur sempre evidente l'utilità della proposta, che all'avvocato fiscale sia data la sola facoltà di trasferirsi sul luogo, della quale, non è a dubitarsi, farà discretamente uso nell'interesse vero della giustizia.

Rimane ancora che io risponda all'altra obiezione che, data, come si propone, una semplice facoltà all'avvocato fi-

scale, la legge non provvederebbe in modo positivo all'accertamento dei reati commessi nell'interno di una casa.

Ciò riguarda specialmente la materia dell'articolo 5; ma basta il riflettere che l'obbligo di attendere all'accertamento dei reati dovunque seguano, e così anche nell'interno delle abitazioni, rimane sempre, secondo la legge di procedura, nelle attribuzioni ordinarie dell'istruttore, quand'anco non intervenga la richiesta del capo della famiglia; dimodochè la facoltà che ora vuolsi aggiungere all'avvocato fiscale è un di più che vale a meglio tutelare la società, anzichè lasciarla indifesa.

PRESIDENTE. Io debbo chiedere al Senato se stima di appoggiare le due proposizioni fatte dal senatore Jacquemoud. L'emendamento suo consiste in due parti: egli vorrebbe che la portata della legge si riducesse ai soli crimini escludendone i delitti, vorrebbe pure che la facoltà data agli avvocati fiscali si cambiasse in obbligo.

Debbo domandare separatamente sopra queste due parti dell'emendamento l'appoggio del Senato.

Chi appoggia la prima parte voglia levarsi.

(Non è appoggiata.)

Chi appoggia la seconda voglia pur levarsi.

(Non è appoggiata.)

(L'emendamento non è approvato.)

Metto dunque ai voti l'articolo 2 quale fu proposto dal Ministero ed approvato dall'ufficio centrale.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 3:

« Art. 3. Le stesse attribuzioni impartite all'avvocato fiscale dall'articolo precedente, avranno luogo anche fuori del caso di flagrante reato, semprechè trattandosi di crimine o delitto commesso nell'interno di una casa, il capo della famiglia richieda l'avvocato fiscale per accertarlo. »

(È approvato.)

« Art. 4. L'avvocato fiscale nel trasferirsi sul luogo del reato ne darà avviso al giudice istruttore, ma senza attendere procederà com'è sopra prescritto.

« Giunto che sia sul luogo il giudice d'istruzione, spetterà ad esso di fare gli atti occorrenti a norma delle sue attribuzioni. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nei casi contemplati negli articoli secondo e terzo l'avvocato fiscale può ordinare l'arresto delle persone, contro le quali concorrano gravi indizi, ovvero tentativo o grave sospetto di fuga, o la persona denunciata sia fra quelle indicate nel capo terzo, titolo ottavo, libro secondo del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 6. L'arrestato sarà immediatamente condotto avanti l'avvocato fiscale da cui ne fu ordinato l'arresto, il quale lo interroga ed assume le informazioni più urgenti.

« L'avvocato fiscale deve al più tardi entro le ventiquattro ore rimettere l'arrestato al giudice istruttore.

« Se però nell'intervallo egli avrà riconosciuto dagli interrogatorii fatti o dalle informazioni assunte che vi sia luogo al rilascio, dovrà immediatamente ordinarlo. »

(È approvato.)

« Art. 7. Alla compilazione degli atti a cui procede l'avvocato fiscale deve intervenire il suo segretario o quello del tribunale; in mancanza od impedimento di questi, un ufficiale di pubblica sicurezza, un notaio, od un membro della amministrazione comunale o due testimoni.

« Qualora però questi testimoni non si potessero rinvenire senza ritardo, si potrà procedere dall'avvocato fiscale anche

senza di essi, facendone però menzione nel processo verbale.

« Non potrà fare prestare il giuramento ai testimoni: riceverà quello dei periti.

« Nel resto si osserveranno le regole e le forme stabilite dal Codice di procedura criminale per gli atti di simil natura. »

(È approvato.)

« Art. 8. Se giunto sul luogo del reato l'avvocato fiscale trova che gli atti a cui si deve procedere fossero già iniziati da ufficiali subalterni di polizia giudiziaria, esso può riassumerli e proseguirli, o commetterne loro la continuazione.

« Potrà pure commetterne ad essi l'esecuzione, quantunque non avessero ancora prima del suo arrivo proceduto ad alcun atto. »

(È approvato.)

« Art. 9. I processi verbali e gli atti come sopra compiuti, coi corpi di reato, documenti ed oggetti posti sotto sequestro, debbono dall'avvocato fiscale essere tosto trasmessi al giudice istruttore colle sue requisitorie.

« Questi ha facoltà di rifare in tutto od in parte gli atti che non credesse compiuti. »

(È approvato.)

« Art. 10. Gli atti ai quali gli avvocati fiscali sono dalla presente legge autorizzati potranno essere eseguiti anche dall'avvocato fiscale generale da cui i medesimi dipendono, sempre che esso lo stimi conveniente, uniformandosi però al tenore delle precedenti disposizioni. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Volanti.....	52
Voti favorevoli.....	53
Voti contrari.....	1

(Il Senato adotta.)

Prego i signori senatori di riprendere il loro posto.

**DELIBERAZIONE CIRCA L'ESAME
DEI BILANCI DEL 1852.**

PRESIDENTE. Signori senatori, prima di passare all'ordine del giorno, cioè alla continuazione della discussione sulla legge della leva, io debbo invitare il Senato a volersi pronunziare sopra un oggetto pel quale può essere assai conveniente che spieghi fin d'ora la sua intenzione.

Al principio della Sessione, che oramai trovasi al suo scorcio, il Senato, secondo il regolamento, nominò una Commissione permanente di contabilità e di finanza, incaricata di esaminare i bilanci che dovevano essere presentati alla nostra sanzione.

Questa Commissione ha già esaurito il suo mandato, cioè ha già presentato al Senato i suoi rapporti sui bilanci del 1851; in conseguenza potrebbe dubitarsi da taluno se il mandato conferitogli possa anche comprendere in sé i bilanci del 1852, dei quali non potrà essere indugiata la presentazione a questa Camera. Per evitare ogni dubbio, ed anche perchè sarà conveniente che qualunque siano le persone incaricate dell'esame primiero dei nuovi bilanci del 1852, abbiasi un tempo largo da poter prepararsi con minuto studio, io credo conveniente che il Senato dichiari se è suo intendimento che la Commissione stata nominata al principio della Sessione

abbia anche ad occuparsi di questi nuovi bilanci, oppure abbia a nominarsi una Commissione diversa.

Io propongo dunque alla votazione del Senato se intenda o no di trasmettere alla Commissione già nominata i bilanci medesimi.

Chi così pensa voglia levarsi.

DE CARDENAS. La Commissione presente, io credo che, per voto del Senato, sia stata nominata dal signor presidente...

PRESIDENTE. La Commissione è stata nominata dal Senato in seduta segreta secondo le nostre discipline, e quindi annunciata in seduta pubblica. Come poi venne a riconoscersi che questa Commissione non era composta di tante persone, quante erano necessarie per suddividere in varie Sotto-commissioni l'esame di tutti i bilanci dello Stato, allora io dovetti creare un'aggiunta di persone a questa Commissione; e il Senato ebbe la compiacenza di riferirsene in ciò al giudizio del presidente, il quale nominò parecchi altri membri.

DE CARDENAS. Egli è appunto su ciò che io volevo dire, che forse qualcheduno dei membri di quella prima Commissione si trova od assente, od ammalato; vorrei quindi invitare il Senato a supplire ai mancanti onde possa il lavoro procedere con quella prontezza e velocità che è desiderata, e ciò, o per un voto di confidenza alla Presidenza, o per altri mezzi che stinasse opportuni.

DI MONTEZEMOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Montezemolo.

DI MONTEZEMOLO. Per parte mia sono disposto a dare il mio voto a tutti quei membri che già componevano la Commissione del bilancio; ma credo che sia utile di non immobilizzare gli uffici del Senato, e di decernere un nuovo mandato ogni qual volta si tratta di adempiere un nuovo ufficio.

CIBRARIO. Leggendo il regolamento del Senato mi pare di avvertire che l'elezione di due Commissioni permanenti sia fatta per tutta la Sessione e non solamente per i primi bilanci che si possono presentare.

Effettivamente l'articolo 23 dice:

« In principio di ogni Sessione il Senato nomina fra i suoi membri due Commissioni permanenti, cioè una Commissione composta di dodici membri per l'esame e relazione della legge dei conti, di bilancio, delle leggi relative ad imposizioni di tributi, od a contabilità, non che di quelle portanti supplementi di crediti, ed una Commissione di agricoltura, industria e commercio composta di cinque membri. »

Mi pare che queste parole si estendano a tutta indistintamente la Sessione, ed a tutte quante le leggi di finanza o di contabilità che nel corso della stessa Sessione si possono presentare.

DI POLLONE. Domando la parola per aggiungere un'osservazione a quelle che ha svolte ora il senatore Cibrario.

Mi permetto di notare al Senato che esso ha pregiudicato la questione in questo senso; mentre quando venne presentata la legge che intendeva a prolungare il tempo utile alla consegna della tassa sul commercio e sulle arti liberali, il Senato non fece veruna difficoltà nel rimandare alla stessa Commissione l'esame di questa, la quale, radunatasi, ne fece la relazione, e la legge fu poscia votata. Quindi io credo che non possa esservi alcun dubbio su quanto esponeva l'onorevole senatore Cibrario; massime che il Senato già l'intendeva così dal momento che ha rimandato, come accennava poc'anzi quella legge, alla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Ad ogni modo basta che qualche difficoltà siasi mossa su tale proposta perchè io debba interrogare il giudizio del Senato.

Chi crede che le leggi di finanze che verranno, cioè i bilanci che saranno tra breve comunicati alla Camera debbano essere trasmessi alla Commissione creata al principio di questa Sessione voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

Debbo anche invocare il giudizio del Senato se e in che modo stimi che si debba supplire alle mancanze di quei membri dell'antica Commissione che talvolta potessero essere impediti.

Voci. Il conte Gallina fu già surrogato.

Vari senatori. Il presidente li surrognerà.

PRESIDENTE. Mi pare che il Senato sia unanime nel voler commettere al presidente, occorrendo di surrogare quei commissari che si trovino impediti.

Il presidente perciò eseguirà il mandato che il Senato gli conferisce.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della legge sulla leva, articolo 13.

Si era dato incarico alla Commissione di esaminare in che modo doveva concepirsi quest'articolo, per coordinarlo col voto già ieri emesso: prego il relatore della Commissione cavaliere Colla di voler indicare al Senato la nuova redazione.

COLLA, relatore. Non credo abbisogni di nuova redazione se non il luogo che dice *assistente alle sedute del Consiglio con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri reali*, al quale si dovrebbero sostituire queste parole: *assistente alle sedute del Consiglio con voce consultiva il commissario di leva ed un ufficiale dei carabinieri reali.*

FALLAVICINI IGNAZIO. Si dovrebbe anche variare il numero dell'articolo.

PRESIDENTE. L'articolo che ieri si aggiunse forma l'articolo 13.

COLLA, relatore. Si può ammettere intanto la variazione e infine si faranno le variazioni di citazioni.

PRESIDENTE. Se non v'ha altra osservazione sull'articolo 13, io lo pongo ai voti con questa variazione: *il commissario di leva ed un ufficiale dei carabinieri reali.*

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 14. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

« L'intervento di tre votanti basta a rendere legali le decisioni.

« Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, si astiene dal votare, ed ha soltanto voce consultiva il più giovane dei consiglieri od il meno anziano degli uffiziali presenti. »

(È approvato.)

« SEZIONE III. Della formazione delle liste di leva. — Articolo 15. Il primo di gennaio di ciascun anno i sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciannovesimo della loro età il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'iscrizione. »

(Il Senato adotta.)

« Art. 16. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

« 1° I giovani il cui padre o tutore abbia domicilio nel comune, non ostante che essi giovani dimorino altrove, siano arruolati in un corpo di truppa, assenti, espatriati, emancipati, detenuti, o figli di un espatriato, o di un militare in attività di servizio o prigioniero di guerra, il cui ultimo domicilio fosse nel comune;

« 2° I giovani ammogliati il cui padre, od in mancanza di questo la madre, abbia domicilio nel comune, se da essi non si giustifichi di avere legale domicilio in altro comune;

« 3° I giovani ammogliati domiciliati nel comune, sebbene il loro padre o loro madre abbia altrove domicilio;

« 4° I giovani nati e domiciliati nel comune che siano privi di padre, madre e tutore;

« 5° I giovani domiciliati nel comune che, non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustifichino di loro iscrizione in altro comune;

« 6° I giovani nati in un comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato;

« 7° I giovani esteri di origine naturalizzati e domiciliati nel comune;

« 8° Gli esposti dimoranti nel comune, ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti. »

LA MARNORA, ministro per la guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

LA MARNORA, ministro per la guerra. Io vorrei fare a quest'articolo una piccola variazione. Credo che sarebbe più adattato dire nel primo alinea, a vece di *siano arruolati in un corpo di truppa*, il dire *siano assentati*, perchè l'atto per il quale un individuo passa a far parte di un corpo, dicesi *assento*; la parola *arruolamento* esprime piuttosto l'operazione successiva per la quale esso viene descritto sui ruoli.

COLLA, relatore. Vi è poi assenti dopo.

PRESIDENTE. Ascritti sembrami che si possa dire.

DI PETTINENGO, commissario regio. Assento è il termine tecnico.

PALLAVICINI IGNAZIO. L'articolo 16 dice: *i giovani il cui padre o tutore, ecc.*, e nel progetto invece del Ministero eravi *il padre, madre o tutore*. Non saprei se questa omissione della madre fosse errore materiale, o se sia stata fatta espressamente.

COLLA, relatore. È stata fatta espressamente. Se la madre non è tutrice, non si deve applicare la disposizione della legge; se invece lo è, allora sta compresa sotto il nome di tutore. Se la madre si rimarita, o va a stare in altro paese, il domicilio del figlio non deve essere il domicilio della madre.

PALLAVICINI IGNAZIO. Osserverò che per lo più la gente di bassa condizione non fa, alla morte del padre, questi atti giuridici di eleggere tutori; potrebbero perciò succedere inconvenienti. Per questo io mi era permessa questa osservazione.

PRESIDENTE. Stante l'adesione data dalla Commissione alla proposta di sostituire la parola *assentati* a quella di *arruolati*, io metto ai voti l'articolo così modificato.

(È approvato.)

« Art. 17. I giovani domiciliati nel comune, i quali non potendo accertare con documenti autentici l'epoca della loro nascita, sono per opinione pubblica considerati di età che li renda soggetti a far parte della leva, sono egualmente soggetti alla iscrizione sulle liste, e così pure vi sono iscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei all'iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre, o dal tutore. »

(È approvato.)

« Art. 18. La lista di leva è compilata per cura del sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui all'articolo 15, e sulle indagini da farsi nei registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti od informazioni.

« Il primo del successivo mese di febbraio, e per quindici giorni consecutivi, è per cura del sindaco pubblicato l'elenco dei giovani iscritti su detta lista. »

(È approvato.)

« Art. 19. Nel corso dello stesso mese di febbraio il sindaco deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni, od i richiami che gli vengano fatti per omissioni, per false indicazioni, o per errori quali che siano. »

(È approvato.)

« Art. 20. Il Consiglio delegato esamina la lista di leva, ed occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino ommessi od iscritti indebitamente; e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami, di cui nel precedente articolo 19, fa seguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni che siano necessarie. »

(È approvato.)

« Art. 21. Compiuta la verificazione, la lista è firmata dal sindaco e dai consiglieri che ne fecero l'esame, e trasmessa per copia autentica all'intendente della provincia nei dieci giorni immediatamente successivi. »

DI PAMPARATO. Dimando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI PAMPARATO. L'imposta della leva sicuramente è una delle più essenziali e più gravose pel paese; mi pare perciò non si debbano omettere tutte quelle precauzioni che valgono ad assicurare il pubblico che il Governo non fa torto ad alcuno.

Sembrami adunque che dopo questa verificazione non sarebbe male prescrivere, che ancora fosse pubblicata questa lista una volta per quelle rettificazioni che possono essere conseguenza dei richiami fatti antecedentemente.

La lista può essere variata, può venire fatto un richiamo di aggiungere un individuo che il Consiglio delegato giudicò non ammettere, perchè aveva buone ragioni di non ascriverlo. Per questo debbono sapere tutti gli iscritti che quel giovane non venne iscritto.

Credo che la maggior pubblicità, salvo il ritardo di qualche giorno, non possa recare danno. Proponerei quindi di aggiungere a quest'articolo sul fine le seguenti parole: *dopo una sola pubblicazione.*

PRESIDENTE. Sarebbe bene che formulasse le parole colle quali vuole che s'faccia tale aggiunta all'articolo.

COLLA, relatore. Farò osservare che all'articolo 28 per cura del sindaco è nuovamente pubblicato l'elenco nominativo degli iscritti chiamati alla leva; di più, quest'elenco si rilegge al momento dell'estrazione. Sembra pertanto che la seconda pubblicazione che vorrebbe l'onorevole preopinante, sia già prescritta dall'articolo 28.

DI PAMPARATO. Si riferisce questa al punto in cui già si tratta della partenza.

Voci. No! no!

COLLA, relatore. Quando si annunzia la chiamata, si fa nuovamente pubblicare l'elenco.

DI PAMPARATO. Se il Senato non crede d'ammettere il mio emendamento, mi rimetto. Ma del resto io non credo possa essere dannosa questa pubblicazione.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pamparato propone che si aggiunga una clausola al fine dell'articolo, e che si dica: *dopo una nuova pubblicazione della leva.*

Dimando se sia appoggiata quest'aggiunta.

(È appoggiata.)

Pongo ai voti quest'emendamento.

Chi lo approva voglia rizzarsi.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 21.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 22. G'inscritti menzionati nell'articolo 17 sono cancellati dalla lista di leva, se prima della verificazione definitiva facciano prova di età minore della presunta. »

(È approvato.)

« Art. 23. Il sindaco iscrive ulteriormente sulla lista di leva i giovani della classe chiamata, che si presentino spontanei, o vengano scoperti o denunciati ommessi, tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli iscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andare soggetta la lista dal momento della sua trasmissione all'intendente sino a quello della verificazione definitiva. »

(È approvato.)

« Art. 24. Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere:

• 1° Gli ommessi in leve anteriori, di cui all'articolo 34, e quegli altri che s'ansi presentati spontanei per essere iscritti prima o dopo che siasi scoperta la loro ommissione;

• 2° G'inscritti della leva precedente, di cui all'articolo 42. »

(È approvato.)

« Art. 25. Si debbono aggiungere ugualmente e porre in capo di lista g'inscritti delle classi anteriori, che a ragione di età e del loro numero d'estrazione avrebbero dovuto far parte del contingente della rispettiva loro classe, e si trovano in una delle condizioni infra specificate:

• 1° Renitenti nel caso preveduto dall'alinea dell'articolo 167;

• 2° Dichiarati temporariamente esenti nei casi espressi nell'articolo 92;

• 3° Dichiarati esenti, dispensati, o riformati in leve anteriori, e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall'articolo 60;

• 4° Sospesi alla partenza per infermità, od altri motivi;

• 5° Dichiarati rivedibili dal Consiglio od all'estero. »

(È approvato.)

« Art. 26. Sono altresì aggiunti e posti in capo di lista gli ommessi di leve anteriori, i quali, non essendosi posteriormente presentati per essere iscritti, si debbono considerare sottrattisi all'iscrizione. »

DI PETTENNGO, commissario regio. Proporrei di fare un solo degli articoli 25 e 26, in quanto che la disposizione che si comprende in questo si deve considerare come un caso da comprendersi nell'articolo 25, come appunto ebbi l'onore di accennare al relatore senatore Colla.

PRESIDENTE. L'interposizione fatta dell'articolo 7 ministeriale tra gli articoli 12 e 13 della Commissione renderebbero in tal modo insignificante. Propongo pertanto al Senato di votare l'unione dei due articoli.

COLLA, relatore. Bisognerebbe mettere:

6° Gli ommessi di leve anteriori, ecc., lasciando sono altresì, ecc.

PRESIDENTE. Chi approva quest'ultimo paragrafo dell'articolo voglia levarsi.

(È approvato.)

« SEZIONE IV. Della chiamata alla leva, e della convocazione del Consiglio in seduta preparatoria. — Art. 27.

SESSIONE 1851 — SENATO DEL REGNO — Discussioni 132

L'intendente fa pubblicare in tutti i comuni della provincia l'ordine della leva, con riserva di far conoscere in simil modo con apposito manifesto il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le singole operazioni di leva. »

(È approvato.)

« Art. 28. Per cura del sindaco è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degl'inscritti chiamati alla leva. »

(È approvato.)

« Art. 29. L'intendente provvede inoltre affinché il Consiglio di leva si riunisca in seduta preparatoria:

• Per delegare il presidente del Consiglio medesimo, od uno dei consiglieri provinciali che ne sono membri alla verificazione delle liste di leva, alla estrazione, ed al primo esame degl'inscritti;

• Per determinare i giorni in cui debbano avere luogo sia le operazioni di estrazione, sia quelle di esame definitivo degl'inscritti;

• E per fare quelle altre disposizioni preparatorie che meglio possano accelerare il compimento di tutte le operazioni della leva. »

Questo articolo è di quelli che debbono andare coordinati colla votazione già data ieri dal Senato relativamente all'articolo 15. Prege perciò la Commissione di spiegarsi in proposito.

COLLA, relatore. Propriamente non riguarda questo articolo ma piuttosto l'altro successivo: però sarebbe il caso di togliere la parola *delegare*.

DI PETTENNGO, commissario regio. Veramente quella parola non è necessaria, perciò la si potrebbe benissimo togliere.

COLLA. Io proporrei di sopprimere il primo alinea.

PRESIDENTE. Si propone di sopprimere il primo alinea, quello che concerne alla delegazione del presidente del Consiglio.

Propongo adunque di voler votare il primo paragrafo, ed il secondo e terzo alinea.

Chi così pensa voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

« SEZIONE V. Della verificazione definitiva delle liste, della estrazione, e del primo esame degl'inscritti. — Art. 30. Il commissario di leva procede nel capoluogo del mandamento nel luogo, nel giorno, e nell'ora stabiliti dal manifesto, di cui all'articolo 27, alla verificazione definitiva delle liste di leva, ed alla estrazione.

« Un ufficiale, od in mancanza, un maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali assiste il delegato in queste operazioni. »

(È approvato.)

« Art. 31. L'estrazione è pubblica e debbono convenirvi i sindaci del mandamento coi rispettivi segretari di comunità, gli iscritti ed i loro rappresentanti. »

(È approvato.)

« Art. 32. Il commissario aggiunge sulle liste di leva d'ogni comune le iscrizioni che i sindaci hanno ulteriormente effettuate e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

« Fa quindi leggere ad alta voce le liste così rettificata, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa alcuna ommissione, e sulle osservazioni dei sindaci e degli iscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge. »

COLLA. Qui sarebbe il vero luogo, dove occorrerebbe introdurre qualche aggiunta in ordine all'osservazione da me fatta per g'inscritti i quali sono ignoti.

Io non insisterò di più; siccome però ho fondato motivo di credere che non saranno cancellati quegli iscritti che sono

ignoti, così credo che sarebbe veramente necessaria una misura in proposito. Ho riconosciuto, dopo le varie discussioni ch'ebbero luogo nel Senato, che la città di Torino non ha potuto somministrare il suo contingente nell'ultima leva: ciò è prodotto da che il numero degli ignoti nella città di Torino è almeno di un terzo degli iscritti. Tutti questi ignoti sono dichiarati renitenti, e non sono mai né ricercati, né puniti.

Una gran parte poi è d'iscritti che hanno soddisfatto all'obbligo della leva in altro comune; ma intanto la città ed il mandamento di Torino sopporta il grave danno di vedere ripartito il contingente sopra un numero d'iscritti il quale è di un buon terzo inferiore all'effettivo.

Queste considerazioni mi sembrano gravi assai, e meritevoli di qualche attenzione; imperciocchè, siccome dissi, il numero da somministrarsi dalla città di Torino non poté essere compiuto, e così succederà probabilmente in varie città popolate non tanto quanto Torino, ma che pure hanno una popolazione molto elevata.

DI PETTINGO, commissario regio. Mi pare che l'articolo 52 provveda appunto al caso accennato dall'onorevole senatore Colli, in quanto che ivi si dice, che il delegato cancella le iscrizioni che si riconoscono insussistenti, e per altra parte all'articolo secondo è pur prescritto il dovere che incombe al Consiglio delegato del comune di esaminare preventivamente le liste e di rettificarlo a riguardo dei giovani, che in qualsiasi modo risultino iscritti indebitamente; mi pare quindi che la legge quale è in discussione preveda i casi accennati dall'onorevole senatore Colli, e cauteli per ogni modo gl'interessi stessi dei comuni, dacchè il Consiglio delegato, cui preme di cautelare gl'interessi degl'iscritti, deve appurare le liste, e le cancellazioni non hanno luogo per parte del commissario che in seguito alle dichiarazioni del Consiglio delegato di cui fa parte il sindaco.

COLLI. Io debbo insistere a questo riguardo; io ho citato fatti, e la cosa è recente. La misura esisteva già; la leva si è fatta; gl'ignoti non sono stati cancellati; ed io credo che ciò a Torino porti qualche difficoltà. Nei mandamenti non tanto popolosi come quello di Torino, la cosa ha luogo; imperciocchè il commissario di leva chiede agli astanti: conoscete questo giovane? ed allora procede alla cancellazione; a Torino veramente il chiedere agli astanti *conoscete questa persona?* non è una prova sufficiente, motivo per cui io credo che il commissario di leva esiterà sempre a farlo, se non vi è assolutamente autorizzato dal Governo o dalla legge; epperò, se non si cancellano, ho già significato al Senato quali ne siano le conseguenze.

Il mandamento di Torino non potrà mai somministrare il contingente; ora soprattutto, che il riparto si fa nelle liste di leva, il danno per Torino diviene ancora più grande. Altre volte si faceva il riparto nella popolazione; la popolazione si rinnova; se erano partite molte persone, ne erano anche giunte molte altre, dimodochè la popolazione manteneva una specie d'equilibrio fra lo stato reale degli uomini di cui poteva disporre il mandamento, ed il contingente a lui assegnato. Ma ora che il contingente si assegna nelle liste di leva, accade che tutti quelli i quali sono nati a caso in Torino, o quindi hanno trasportato il loro domicilio altrove, sono consegnati sulla lista degli iscritti, e fanno per conseguenza parte della lista della leva nella quale si stabilisce il contingente.

Da questo io credo abbia a derivare un gravissimo inconveniente; e tièno che s'insista affinché i commissari di leva di Torino, di Genova e delle altre città, le quali saranno

in circostanze paragonabili a questa, debbano procedere alla cancellazione dopo che si saranno assicurati dal sindaco e dagli astanti, che non si può avere veruno schiarimento sopra quell'individuo, salvo a questo, come ho già detto, di sopportare poi le pene che sono a lui devolute per non essersi consegnato.

COLLA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COLLA, relatore. Io non saprei veramente né contestare i fatti indicati dall'onorevole senatore preopinante, né trovar modo di poter evitare tutti gli inconvenienti di cui egli si lagna. La legge mi pare abbia provveduto a tutti i casi, sia per norma degl'incaricati e dei sindaci nel fare le liste, sia per norma degl'incaricati e consiglieri delegati di rettificarle. Queste liste sono pubblicate due anni prima della chiamata; durante questi due anni, un articolo espresso impone al sindaco l'obbligo di notare tutte le variazioni che occorrono, e di far tutte le ricerche necessarie; infine viene il delegato, ossia il commissario di leva, interroga tutte le parti interessate e fa poi quelle cancellazioni che ravvisa opportune. Io non saprei che cosa si possa mettere di più nella legge. Se questa disposizione fosse veramente necessaria, dovrebbe piuttosto mettersi nel regolamento a guisa di raccomandazione ai commissari di leva onde si addentrino molto in queste ricerche e veggano bene di non ammettere iscritti ignoti, quantunque di questi non avvenga mai che non sia conosciuto il domicilio attuale. Ma neppure in ciò si può andare con molta larghezza perchè altrimenti si cadrebbe nell'altro inconveniente, quello cioè di liberare troppo facilmente chi debbe essere soggetto a tutte le conseguenze della leva.

COLLI. Io credo che sarebbe opportuno di aggiungere alle parole: *che si riconoscono insussistenti*, le seguenti: *o relativi a persone ignote*; sono ignote perchè non si trovano. Mi fu lecito ancora di aggiungere che non sarebbero liberate, perchè quando sono ritrovate vengono assoggettate alle penalità imposte dalla legge. Del resto io non voglio più insistere.

PRESIDENTE. Si propone di aggiungere al paragrafo 1 dell'articolo 52, dopo la parola *insussistenti* le parole: *o relative a persone ignote*.

RAMI-PROVERA. A me pare che non si possano dire ignote perchè sono segnate.

PRESIDENTE. S'intende che sono ignote perchè è ignoto il loro domicilio e la loro esistenza in vita, benchè ne sia noto il nome.

DI PETTINGO, commissario regio. L'onorevole senatore Colli ha accennato dei fatti che succedevano per lo passato e succedono attualmente essendo in vigore la legge che s'intende di surrogare con quella in discussione. Epperlanto se questa provvede ai casi accennati dall'onorevole senatore Colli, siccome già ebbi ad accennare, mi pare non del caso di far variazione all'articolo che si discute; inoltre avverto che l'espressione *iscrizioni insussistenti* è generica; racchiude tutti i casi che vi si possano riferire senza particolareggiarne alcuno, e quindi comprende anche quello degli ignoti.

ALFIERI. Non mi pare che la spiegazione data dal commissario regio sia giusta, perchè non si possono attuare a senso della legge, a parer mio, se non quelle cancellazioni le quali non danno più luogo a procedimento. Ma qui non è il caso; l'ignoto, se si ritrova è passibile di procedimento. Dunque non era insussistente l'iscrizione che si era fatta, vi vuole una formola diversa per comprendere questi ignoti, se si crede di doverla fare.

DI PETTINGO, commissario regio. Le osservazioni

dell'onorevole preopinante mi paiono confermare le ragioni già per me addotte. E in fatti potrebbe avvenire che talun individuo il quale potesse essere giudicato per ignoto, e quindi come tale cancellato definitivamente dalle liste si crederrebbe ed andrebbe esonerato dal servizio militare, nè cadrebbe mai nel caso dei renitenti, e quindi oltre al non pagare il debito della leva ed al riuscire a carico del comune, sarebbe esente da ogni pena, nè avrebbe a temere di venire mai scoperto.

PRESIDENTE. Io non ho altro a mettere ai voti che l'aggiunta proposta dal marchese Colli, mentre non v'è altra proposizione fatta.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Non so se il proponente voglia insistere, dopo che si osservò che potrebbe talvolta questa cancellatura dar luogo a credere, o a confidarsi che il radiato in questo modo dalla lista non sia più assoggettato ad alcuna pena.

COLLI. Io credo che questo non può succedere: credo bensì che quando si dice *insussistenti* si alluda ad un'altra categoria di persone, che non agl'ignoti, poichè l'ignoto essendo noto qui, e registrato nei registri dello stato civile, deve essere iscritto. Ma la circostanza di non poter essere trovato fa sì ch'è meglio cancellarlo, salvo a lasciar a lui il carico di sopportare le pene che saranno la conseguenza del suo fallo, piuttosto che lasciarlo sulle liste, e far sì che, per esempio, la città di Torino debba soccombere ad un maggior contingente.

Dopo quest'osservazione non ne farò più altre per non abusare della tolleranza del Senato.

COLLA, relatore. Gl'ignoti non si possono cancellare, come non si possono cancellare i renitenti. Questi sono cancellati dalla lista in cui sono scritti quando si presentano, ma non sono mai cancellati dalle liste della leva, perchè essi figurano nell'operazione della leva, e sono sem-

pre soggetti alle conseguenze delle loro azioni, e non possono essere cancellati.

DI POLLONE. Stava per alzarmi quando il relatore della Commissione ha preso la parola. Io era per esporre, men bene, le osservazioni testè da lui fatte, e quindi osservare che lo scopo che si propone il senatore Colli si è quello che gl'iscritti ignoti non vengano a contare nel computo che si ha da fare per comporre il contingente della città di Torino.

Mi pare che si potrebbe conseguire questo scopo, che credo giusto e ragionevolissimo, con una disposizione la quale non tendesse a cancellarli, perchè non possono essere cancellati, ma a dichiarare che gl'iscritti ignoti saranno distaccati dal computo che si debbe fare del contingente della città di Torino, oppure di quelle città di un numero determinato di abitanti. Così si conseguirebbe lo scopo proposto dal marchese Colli, senza incorrere nell'inconveniente testè segnalato dal relatore della Commissione.

Io abbandono questo riflesso alla Commissione, perchè mi dichiaro non abbastanza competente in questa materia.

PRESIDENTE. Propongo alla Camera, che essendo già prossima l'ora dell'ordinario scioglimento delle sedute, voglia la Commissione preparare una nuova redazione colla quale siano eliminate le difficoltà ben serie che sicuramente emergono da una proposizione o troppo illimitata od immatura.

Io invito domani il Senato a voler convenire nella sala delle conferenze al tocco, e ciò per esaminare ed approvare il progetto di bilancio interno della Camera che deve far parte delle spese generali di cui deve occuparsi la Camera dei deputati; quindi alle due vi sarà seduta pubblica per la continuazione della presente discussione.

La seduta è levata alle ore cinque.

TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1851

- 89 -

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra — Schiarimenti del relatore intorno all'articolo 32 — Approvazione di questo e dei successivi articoli sino al 40 — Aggiunta del commissario regio e della Commissione all'articolo 41 — Approvazione di quest'articolo e del 42 sino al 56 inclusivamente — Emendamento del commissario regio accettato dalla Commissione all'articolo 57 — Adozione di quest'articolo e del 58 — Approvazione dell'articolo 59 emendato dal senatore Demargherita, e degli articoli 60 sino al 66 — Discussione dell'articolo 67, e proposta del senatore Colli appoggiata, ma non approvata — Adozione degli articoli 67, 68, 69, e 70 — Nuova redazione dell'articolo 71 assentita dalla Commissione, e adottata dal Senato — Adozione degli articoli 72, 73, 74 e 75.

L'adunanza ha principio alle ore 2 3/4 pomeridiane.

MAESTRI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato senza osservazione.

OMAGGIO.

MAESTRI, segretario. L'intendente generale della divisione di Savona fa omaggio al Senato degli atti di quella divisione amministrativa della Sessione 1851.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

PRESIDENTE. Dall'ordine del giorno siamo richiamati alla discussione della legge sulla leva militare. Questa discussione si fermava all'articolo 52, ed essendosi elevata questione sull'utilità di conservarlo ne' suoi termini, ed invece di provvedere a certi inconvenienti che risultavano essere già avvenuti, per essere stati conservati nelle liste gl'ignoti, i quali non avevano corrisposto a nessuna chiamata, il Senato deliberò che si rimandasse l'articolo alla Commissione, la quale forse ne avrà preso nuovo studio, e sarà in caso di riferire.

Ha la parola il relatore.

COLLA, relatore. Signori, soddisfacendo all'incarico che vi piacque di darci sul finire della seduta di ieri, noi abbiamo maturamente e lungamente preso in considerazione le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Colli con quella saviezza ed opportunità che ben si addicono a persona versata, com'egli è, ampiamente nelle cose di leva e d'amministrazione comunale.

La Commissione riconobbe fondate le osservazioni dell'onorevole senatore, e ravvisò assai gravi gl'inconvenienti da lui esposti; ma passando poi ad esaminare le disposizioni della legge onde vedere se alcuna cosa sia possibile di aggiungere, la quale ripari, com'egli vorrebbe, a quegli'inconvenienti, ha dovuto convincersi che le disposizioni della legge

sono sufficienti per ovviare ad essi, purché le amministrazioni comunali si adoprino con energia e con zelo a far sì che la legge sia eseguita esattamente.

Gl'ignoti di cui parlava l'onorevole senatore noi crediamo essere quegli'inscritti di cui non sia conosciuta la residenza, mentre che, se si trattasse di coloro di cui non sia conosciuto il domicilio legale, impossibile sarebbe che fossero iscritti e mantenuti nelle liste di leva.

Noi speriamo che, dichiarando il miglior modo, lo spirito e la vera portata delle disposizioni della legge già adottate dal Senato, lo stesso onorevole proponente si persuaderà che questa disposizione dichiarata, appunto come la dichiariamo, soddisfaccia pienamente al suo intento.

L'articolo 15 della legge determina che saranno iscritti nelle liste di leva coloro soltanto che abbiano domicilio legale nel comune in cui si vogliono inscrivere; e l'articolo 17 che gli vien presso dichiara che per gli assenti e gli espatriati il domicilio legale s'intende quello del padre o del tutore.

Ogniquale volta dunque accade che siano iscritti sulle liste di leva uomini che non abbiano domicilio nel comune, essi debbono essere cancellati o dal Consiglio delegato ovvero dal commissario della leva.

Due anni varcarono dalla pubblicazione delle liste di leva alla loro definitiva verifica. In questi due anni le amministrazioni comunali debbono accertarsi nel miglior modo e il più sicuro del vero domicilio degli iscritti nel comune in cui furono portati. Se di questo domicilio loro non consta, debbono essere cancellati come indebitamente iscritti.

Le disposizioni della legge a questo proposito sono abbastanza chiare per non ammettere difficoltà; solo è da desiderarsi che le amministrazioni comunali si occupino di questo lavoro con amore; e certamente questo amore non mancherà, mentre hanno un grandissimo interesse a diminuire le liste d'estrazione quanto più sia possibile affinché il contingente di leva loro assegnato riesca minore e di minore aggravio ai loro amministrati.

Esclusa dunque la possibilità di inscrivere o mantenere uomini sulle liste, che non abbiano domicilio nel comune, il pericolo degli ignoti sembra svanire.

Resterà l'inconveniente di persone di cui si conosce bensì il domicilio, ma non la residenza; saranno probabilmente

interrogati anche il padre o la madre dell'individuo a dichiarare se non sappiano indicare tale residenza; e in questo caso rimangono a carico degli altri iscritti.

Questo inconveniente la Commissione non crede che sia possibile ovviare; forse sarebbe possibile quando si adottasse il sistema di depurare le liste; sistema già rejetto dal Senato come cosa molto difficile a farsi.

È veramente se si adottasse il sistema di depurare le liste da tutti quelli che da qualche tempo sono assenti, o non si sappia se verranno o non verranno a compiere al loro debito, bisognerebbe necessariamente depurare le liste di leva anche da tutti gli altri, come, per esempio, dai ciechi, storpi, ecc., e da tutte quelle altre persone che sono di solo peso per il contingente, e che sono inabili al servizio e impinguano le liste d'estrazione a carico dei loro compagni. Ma, come dico, questo sistema di depuramento essendo stato allontanato, bisogna necessariamente che la lista d'estrazione contenga anche quelli di cui s'ignorano la residenza e le intenzioni.

Il cancellarli sarebbe cosa inopportuna, perchè sono iscritti debitamente e legalmente e produrrebbe un effetto gravemente pericoloso, perchè facilmente chiunque potrebbe allontanarsi, o far credere di andar altrove a risiedere per venire esentato dalla leva.

Noi crediamo dunque che l'onorevole senatore, dopo questa spiegazione intorno alla legge, spiegazione che è perfettamente conforme ai termini in cui la legge medesima è concepita, si persuaderà che per ora non si potrebbe fare altro provvedimento, e che è solamente da desiderare che anche il Ministero, per quanto possa essere necessario, unisca le disposizioni nel suo regolamento che sta per farsi, in modo che i Consigli comunali abbiano facilità ed impegno di venire all'appuramento di questi ignoti che veramente pesano a carico del comune.

COLLI. Gli schiarimenti somministrati dall'egregio relatore della Commissione tolgono di mezzo quasi tutti gli inconvenienti che io prevedeva, e che lamentarsi nel medesimo tempo; e se essi sono accettati dal Senato e dal Ministero, siccome io non ne dubito, credo che possano bastare a quanto io intendeva d'introdurre nella legge, se però il Senato l'avesse creduto opportuno.

Io non altro chiedevo se non che non fossero compresi nelle liste di estrazione tutti quelli il cui domicilio legale non sarebbe conosciuto, cosa che certamente non si era praticata finora nel comune di Torino; imperciocchè egli è infinitamente difficile, per non dire impossibile, il constatare il domicilio legale di tutti i giovani i quali appartengono alla leva di una classe in questa città. In quanto poi a coloro di cui si conosce il domicilio, ma che sono assenti e anche personalmente ignoti, io non ho mai inteso di voler procurarne la cancellazione, imperocchè costoro devono assolutamente far parte della classe a cui appartengono, ed essere iscritti sulla lista d'estrazione.

Io credo che la discussione che è sorta nel Senato non sarà certamente inutile al buon andamento della legge, e che essa darà facilità ai commissari di leva di poter eseguire con maggior precisione il loro dovere. Quanto a me, per conseguenza, mi dichiaro interamente soddisfatto delle spiegazioni date dall'egregio relatore.

PRESIDENTE. Dopo questa dichiarazione del senatore Colli che aveva mosse osservazioni su quest'articolo, non essendo fatta nessuna formale proposta, non mi pare resti altro che mettere ai voti l'articolo medesimo, del quale darò tuttavia nuova lettura. (Vedi la tornata antecedente)

(L'articolo 32 è approvato.)

« Art. 33. Tutti gli altri richiami ed osservazioni per parte dei sindaci, degli iscritti e dei loro rappresentanti, come altresì i diritti che credessero far valere alla riforma, all'esenzione ed alla dispensa, sono menzionati sulle liste. »
(È approvato.)

« Art. 34. Il delegato di leva appone in seguito un numero progressivo ad ogni iscritto sulla lista di leva di ciascun comune, e scrive letteralmente il numero totale degli iscritti sulla medesima.

« Le liste così verificate sono tosto sottoscritte dal delegato e dai sindaci, e per tal modo chiuse definitivamente, rimandando alla prima ventura leva coloro che risultassero ommessi. »

S'intende cambiata, dove occorre, la designazione di delegato con quella di commissario di leva.

(È approvato.)

« Art. 35. Il commissario di leva compila quindi la lista d'estrazione del mandamento. Essa contiene una numerazione progressiva il cui numero maggiore è pari al totale dei numeri sui quali furono chiuse le liste di leva di ogni comune.

« Questo numero è scritto letteralmente e rappresenta il totale degli iscritti sulla lista di leva del mandamento. »

(È approvato.)

« Art. 36. I primi numeri sono attribuiti di diritto ai capi di lista nell'ordine stabilito dagli articoli 41 e 42, e sono perciò esclusi dall'estrazione. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Invece di 41 e 42, si debbe leggere 43 e 44. Fu un errore.

COLLI. Si sono posti i numeri del progetto ministeriale invece di quelli della Commissione.

COLLA, relatore. Si è già detto che devono essere corretti.
PRESIDENTE. Allora invece di 41 e 42 si dirà 43 e 44. Chi approva l'articolo così emendato, voglia sorgere.

(Il Senato adotta.)

« Art. 37. Tutti gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti iscritti sulle liste di leva.

« Questi numeri, cominciando dal primo non assegnato ai capi-lista, sono espressi in cifra e stampati sopra schede uniformi sottoscritte dal commissario. Egli ne accerta l'esattezza ed il numero che debb'essere uguale a quello degli iscritti chiamati all'estrazione, e ne fa dichiarazione ad alta voce.

« Piegate le schede, le ripone una ad una in un'urna di vetro trasparente, isolata e posta in vista di tutta l'adunanza. »

(È approvato.)

« Art. 38. Nei mandamenti composti di più comuni la sorte decide dell'ordine in cui sono chiamati all'estrazione.

« Gli'iscritti di ciascun comune sono chiamati ad estrarre il loro numero nell'ordine, secondo il quale sono registrati sulle liste di leva.

In mancanza di un iscritto l'estrazione è fatta da chi lo rappresenta o dal sindaco. »

(È approvato.)

« Art. 39. Il numero estratto è pronunciato a chiara voce e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell'iscritto estraente.

« Il prenome ed il nome di lui è scritto sulla lista d'estrazione di contro al numero toccatogli in sorte. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Nella prima frase ove è detto: sulla lista di leva a lato del nome, io proporrei di dire a lato del prenome e nome, come è poi detto nella seconda frase.

PRESIDENTE. Chi approva questa aggiunta, voglia levarsi.
(Il Senato approva.)

Ora metto ai voti l'articolo così emendato.

(Il Senato adotta.)

« Art. 40. Durante l'estrazione il commissario si accerta della identità degli estraenti.

« Occorrendo equivoco nell'estrazione per identità di prenome e nome, o per altro motivo, il numero estratto appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo estrasse. »

(È approvato.)

« Art. 41. L'estrazione si debbe compiere senza interruzione in una sola seduta, ed ultimata che sia, non può per nessun motivo essere ripetuta. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Faccio solo osservare che in alcuni non basta una seduta sola per compiere l'estrazione; proporrei perciò di dire: « L'estrazione si debbe compiere in una o più sedute consecutive, ed ultimata che sia, non può per nessun modo essere ripetuta. »

COLLA, relatore. La Commissione aveva adottata questa disposizione perchè, vedendola proposta dal Ministero, credette che esso si fosse ben chiarito che si potesse fare in una sola seduta; poichè ora si scorgono inconvenienti in tale disposizione, la Commissione non ha difficoltà di accedere alla fatta modificazione.

COLLI. Credo che in questi casi la legge dovrebbe prescrivere le precauzioni necessarie a prendersi nell'intervallo come si fa per le elezioni, e come si è finora praticato nei casi additati dall'onorevole preopinante, senatore Pallavicini.

PRESIDENTE. Osservo che si trova nell'articolo espressa altreal la condizione che l'estrazione debba farsi senza interruzione.

COLLA, relatore. Convien togliere questa espressione.

PALLAVICINI IGNAZIO. Mi permetto d'osservare che, essendo stato sindaco di Genova per tre anni, ho veduto che per l'operazione dell'estrazione occorreano tre giorni e qualche volta anche quattro, quantunque s'incominciasse il mattino alle 7 od alle 8, e si continuasse fino alle 4 od alle 5 della sera; perciò credo che sia necessarissimo di fare quest'aggiunta.

DI COLLENO GIACINTO. Se si dovesse adottare la proposta del senatore Colli, converrebbe forse introdurre nella legge attuale l'articolo 123 dell'antica legge, così concepito:

« Occorrendo di dover protrarre le operazioni dell'estrazione da una seduta ad un'altra, dovrà chiudersi l'urna e sigillarla in presenza dell'adunanza. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Io pensava che siffatta disposizione potesse essere compresa nel regolamento per l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Convieni ritenere che le disposizioni che porterebbero nullità, non possono essere rimandate al regolamento, e forse questa sarebbe di tale natura.

PALLAVICINI IGNAZIO. Si potrebbe dire: usando le debite cautele per la custodia delle urne.

PRESIDENTE. Il commissario regio propone di dire: in una o più sedute consecutive, ed ultimata che sia, ecc.

DI PETTINENGO, commissario regio. A giustificazione dell'osservazione che ho avuto l'onore di fare, mi permetto di aggiungere che in Francia, ove avverrà probabilmente lo stesso caso da me avvertito, vale a dire che in una giornata non si possa compiere l'estrazione, la legge sul reclutamento non entra nei particolari che l'onorevole senatore Colli propone di contemplare nella legge che si discute; e di fatti così si esprime la legge francese:

« L'opération du tirage achevée sera définitive, et ne pourra sous aucun prétexte être recommencée, et chacun gardera le numéro qu'il aura tiré. »

COLLI. Non dice neppure che potrà essere interrotta. Mi ricordo che nel tempo in cui io presiedeva a quest'estrazione era assolutamente vietato, sotto alcun pretesto, d'interromperla; nemmeno le precauzioni che ora si propongono non erano ommesse, e bisognava andare avanti, ancorchè avesse durato 56 ore.

DI PETTINENGO, commissario regio. Gli inconvenienti però che possono succedere di notte, sono tali che consigliano di non fare l'estrazione che durante il giorno.

PRESIDENTE. Il signor commissario proponeva di cambiare l'articolo dicendo: « l'estrazione si deve compiere in una sola, od in più sedute consecutive, ed ultimata che sia, non può per nessun motivo essere ripetuta. »

L'egregio signor relatore proporrebbe invece di rifondere quest'articolo, introducendovi le disposizioni che si trovavano nella legge passata, e dire: « l'operazione dell'estrazione deve compiersi in una sola seduta e senza interruzione alcuna; tuttavia nei mandamenti in cui per il considerevole numero degli inscritti si rendesse impossibile il compiere in una sola seduta l'operazione, se ne potranno impiegare altre, purchè al termine di ciascuna di esse l'urna sia chiusa e sigillata in presenza dell'adunanza, facendone risultare nel relativo atto verbale. »

Essendo quella modificazione fatta a nome della Commissione, non ha perciò bisogno di essere appoggiata.

Domando al ministro se insiste.

LA MARMORA, ministro della guerra. Noi accettiamo.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti quest'articolo così emendato.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 42. Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli inscritti, i giovani eccedenti sono rimandati alla prima ventura leva.

« E per contro, se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulla. »

(È approvato.)

« Art. 43. Gli ommessi sottrattisi all'iscrizione sono posti in capo della lista d'estrazione nell'ordine della classe a cui per ragione di età appartengono, e per ogni classe addiventano fra loro ad una parziale estrazione dei numeri loro attribuiti.

« Questa estrazione precede quella a cui sono chiamati gli altri inscritti. »

(È approvato.)

« Art. 44. Coloro che si trovano in capo di lista, come designati in leve anteriori, sono posti nell'ordine della loro classe, e per ogni classe nell'ordine della rispettiva lista di estrazione. »

(È approvato.)

« Art. 45. Il commissario di leva legge per intero a chiara voce la lista d'estrazione, e la chiude sottoscrivendola unitamente ai sindaci del mandamento. »

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. L'osservazione che io intendo fare non è a quest'articolo; però mi riservo di farla all'articolo seguente dopo votato il presente, giacchè io intenderei solo, ove ne sia il caso, di cambiarne l'ordine; si può adunque votare questo.

PRESIDENTE. Non credo che vi sia cosa che osti a quanto

ha detto il senatore De Cardenas; pongo perciò ai voti l'articolo 45.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 46. Terminata l'estrazione, il commissario di leva procede immediatamente ad un primo esame di tutti gli inscritti che vi presero parte come pure di quelli che, sebbene non abbiano partecipato all'estrazione, perchè collocati in capo di lista, sono tuttavia presenti all'operazione.

« Gli inscritti vengono chiamati ad esame secondo l'ordine numerico dell'estrazione, e sono invitati a dichiarare sia personalmente, o sia per mezzo di chi fu ammesso a rappresentarli, i diritti che credano di avere a riforma, esenzione o dispensa. »

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Sino ad ora nei regolamenti anteriori, nel primo esame sulla misura degli inscritti, si usava far loro la domanda personale se avevano motivi di esenzione, di farla immediatamente dopo che avevano estratto il numero. Io direi che il protrarla sino a che fosse estratto il numero totale degli inscritti potrebbe portare forse non molti inconvenienti quando in una sola seduta si potesse ultimare l'estrazione; ma in quei mandamenti numerosissimi dove esige l'operazione vari giorni, mi pare sarebbe gravoso il fare ritornare quelli che avessero estratto il numero i primi, tutti i giorni di seguito, perchè fossero certi di trovarsi poi presenti al giorno in cui fosse fissata tale visita.

Sottopongo questo riflesso alla Commissione perchè veda se non sarebbe il caso di mettere che questa domanda agli iscritti debba farsi immediatamente dopo che abbiano estratto il loro numero, e se quindi mettendosi questa disposizione non debba anteporsi quest'articolo a quello precedentemente votato.

COLLA, relatore. Credo che l'onorevole preopinante erri nella citazione di quello che si faceva pel passato; che erri ancora sulla convenienza di ciò che si avrà da fare per l'avvenire; dico del passato, poichè io vedo in un articolo del regolamento precedente scritto: *l'esame si farà immediatamente dopo l'estrazione, e nella stessa seduta per quanto sarà possibile.* Per quanto poi concerne l'avvenire, per ragioni che riflettono il buon andamento dell'operazione della leva, se si ammette che l'iscritto dopo estratto il numero adduca i motivi che crede avere per essere dispensato, converrebbe interrompere l'estrazione e di questa dichiarazione passare ricevuta o farla passare da impiegati subalterni di cui non si può essere sicuri abbastanza secondo che richiede la delicatezza di quest'operazione.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io mi associo pienamente alle ragioni esposte dal relatore della Commissione; io credo che si cadrebbe in un inconveniente maggiore di quello che vorrebbe prevenire il senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Non insisto più avanti; ma per altro la misura degli iscritti, e la prima loro domanda io l'ho veduta in varie operazioni di leva immediatamente dopo l'estrazione del numero.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte d'emendamenti, pongo ai voti l'articolo.

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 47. Il commissario di leva dichiara inabili al servizio militare i giovani affetti da deformità evidente, come mancanza di un braccio, di una gamba, mostruosità di conformazione, o mancanza laterale della vista, e coloro altresì che siano affetti da paralisi o da altra grave infermità evidentemente

incurabile senza che occorra il giudizio di persone dell'arte.

« Nei casi dubbi, e qualunque volta occorra sospetto di frode, gli inscritti sono rimandati alla decisione del Consiglio. »

PALLAVICINI IGNAZIO. Io direi *insanabile* invece d'*incurabile*, perchè le malattie si possono curare tutte, ma non tutte sanare.

PRESIDENTE. Chi approva la correzione suggerita dal senatore Pallavicini sorga.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo così corretto, invitando coloro che vogliono approvarlo a volersi alzare.

(È approvato.)

« Art. 48. I giovani chiedenti riforma per inabilità al servizio, ai quali non sia applicabile il disposto dal precedente articolo 47, sono rimandati all'esame del Consiglio, annottando sulla lista d'estrazione gli allegati motivi di riforma. »

(È approvato.)

« Art. 49. Il commissario di leva non può per alcun motivo rifiutare ad un iscritto il rinvio al Consiglio di leva perchè decida sulla riforma da lui chiesta. »

(È approvato.)

« Art. 50. Sorgendo sospetto di malattie o deformità simulate, o maliziosamente procurate, il delegato ne fa risultare sulla lista d'estrazione, affinchè il Consiglio vi provveda in conformità della legge. »

(È approvato.)

« Art. 51. Il commissario di leva dichiara inoltre inabile al servizio, o da rimandarsi alla prima ventura leva gli inscritti a cui manchi la statura voluta dalla legge, conformandosi al disposto degli articoli 76 e 79.

« Gli annotati come rivedibili per mancanza di statura, i quali per ragione del loro numero possano essere designati a compiere il contingente della loro classe, sono mandati alla decisione del Consiglio di leva. »

(È approvato.)

« Art. 52. Le decisioni del commissario di leva, alle quali ricusasse di aderire l'uffiziale dei carabinieri reali assistente all'operazione, od il sindaco del comune a cui appartiene l'iscritto che fu oggetto della decisione, sono sospese sino a conferma del Consiglio di leva. »

(È approvato.)

« Art. 53. Immediatamente dopo l'esame degli iscritti d'un mandamento, il commissario di leva fa leggere ad alta voce la lista d'estrazione colle decisioni da lui prese in ordine a ciascun iscritto. »

(È approvato.)

« Art. 54. Gli inscritti sono quindi avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al Consiglio, qualora abbiano reclami a proporre intorno alle seguite operazioni di leva, e dell'obbligo di presentarsi che incombe, sta a coloro che furono rimandati alla decisione del Consiglio medesimo, sia a tutti quegli altri che richiedono esenzione, dispensa o riforma. »

(È approvato.)

« SEZIONE VI. — Dell'esame definitivo e della designazione.

— Art. 55. L'esame definitivo degli iscritti e la designazione di quelli che debbono far parte del contingente appartengono al Consiglio di leva di ciascuna provincia. »

(È approvato.)

« Art. 56. Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche e devono intervenire i sindaci assistiti dai segretari comunali nell'interesse dei loro amministrati, come pure tutti gli iscritti che nel primo esame ebbero ordine di presentarsi al

Consiglio, ovvero intendono di far valere ragioni di reclamo o diritti ad esenzione, riforma o dispensa.

« Soltanto per le domande di esenzione o di dispensa è in facoltà degli iscritti di farsi rappresentare. »

(È approvato.)

« Art. 37. All'aprirsi della prima Sessione ordinaria del Consiglio, il commissario di leva presenta la lista di estrazione di ciascun mandamento corredata dalle opportune annotazioni e dei relativi documenti.

« Al Consiglio spetta di rivedere, rendere definitive, modificare, od annullare le decisioni del suo commissario di leva. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando la parola.

Alle parole *Sessione ordinaria* proporrei di sostituire le parole *della prima seduta*, perchè vi ha una sola Sessione.

COLLA, relatore. La Commissione, avendo rinunziato all'idea di dare il significato di complesso di varie sedute alla prima Sessione, aveva creduto di poter promiscuamente usare *Sessione* e *seduta*, ma come questa cosa non importa difficoltà, così, ove si preferisca di mettere ovunque *seduta*, la Commissione vi acconsente, tanto per questo, come per gli altri articoli.

PRESIDENTE. Non pare che questo cambiamento importi una votazione formale; epperò metto ai voti l'articolo che s'intenderà emendato nel senso proposto.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 38. Il Consiglio procede poscia all'esame individuale definitivo di tutti gli iscritti che ebbero l'ordine di presentarsi, o si presentano spontaneamente per esporre domande o reclami. »

(È approvato.)

« Art. 39. Il Consiglio procede da prima all'esame degli iscritti che domandano riforma, dispensa od esenzione.

« Pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall'articolo 2.

« Nel caso di riforma procede all'esame personale degli iscritti in presenza del sindaco per mezzo dei medici o chirurghi chiamati alla seduta.

« I casi di dispensa e di esenzione sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, ed in mancanza di documenti, sopra l'esibizione di certificato vidimato da tre padri di famiglia domiciliati nello stesso comune e padri di figli che siano stati o siano soggetti alla leva nel comune medesimo.

« Nel caso che un iscritto sia legittimamente impedito a giustificare per tempo i suoi diritti ad esenzione o dispensa, il Consiglio gli concede dilazioni a presentarsi sino alla seduta definitiva. »

PALLAVICINI IGNAZIO. Parrebbe che questo certificato dovesse essere fatto dai padri di famiglia, anzichè solamente vidimato. È di loro interesse il provare l'abilità al servizio militare di quel tale iscritto, perchè possono essere esenti i loro figli. Dunque sembra che dovrebbero essi fare il certificato, il quale poi fosse vidimato dal sindaco; perchè il dire che non abbiano da porre fuorchè la vidimazione, mi pare che sia poca la parte che prenderebbero.

PRESIDENTE. Intenderebbe che facessero tre certificati...

PALLAVICINI IGNAZIO. No, no; che fossero i padri di famiglia che attestassero e firmassero che è conforme a quello che è stato indicato nello stato civile.

DE CARDENAS. L'osservazione mi pare giustissima, mentre qui si dice: « sopra l'esibizione di un certificato ordinato da tre padri di famiglia, » ma non è indicato da chi debba essere spedito; mi pare che la parola *vidimato* possa meglio essere surrogata dalla parola *firmato* da tre padri di famiglia.

DEMARGHERITA. Veramente la legge francese parla di certificati sottoscritti da tre padri di famiglia aventi figliuoli che siano stati nella coscrizione e approvati dal sindaco del comune; mi pare che sia propriamente necessaria questa guarentigia.

PRESIDENTE. Desidererei che i signori senatori i quali hanno parlato formulassero precisamente il cambiamento che intenderebbero di fare alla legge, dichiarando se essi intendono che si dica *firmato* invece di *vidimato*, e si aggiunga l'intervento del sindaco; che insomma forniscano i termini precisi da sostituire ai termini usati nel progetto.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Governo concorre nella proposizione fatta dal senatore Pallavicini, come è pure appoggiata dal senatore Demargherita; e veramente la legge francese si esprime appunto in questo modo:

« Ces certificats devront, en outre, être signés et approuvés par le maire de la commune du réclamant. »

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione del Senato sopra l'articolo in discussione. Questo articolo, al terzo alinea, dice:

« I casi di dispensa o di esenzione sono giudicati nella produzione di documenti autentici, ed in mancanza di documenti (autentici, ben inteso) sopra l'esibizione di certificato vidimato da tre padri di famiglia domiciliati nello stesso comune, e padri di figli che siano stati o siano soggetti alla leva nel comune medesimo. »

Il senatore Demargherita, d'accordo coi senatori Pallavicini e De Cardenas, proporrebbe che si dicesse invece: « di certificati sottoscritti da tre padri di famiglia, » aventi le qualità dappoi indicate: « ed approvati dal sindaco. »

COLLA, relatore. Io non credo che l'emendamento, come è proposto, possa essere accettato. Questi certificati che danno luogo all'esenzione, alla dispensa, sono precisamente ciò che chiamavasi fino adesso *situazione di famiglia*, e la situazione di famiglia debbe essere spedita dal sindaco ed affermata da tre padri di famiglia; non sono tre padri di famiglia che spediscono il certificato, questi devono solamente confermarlo.

Bisognerebbe adunque aggiungere: « certificato del sindaco, affermato, vidimato, accertato da tre padri di famiglia; » ma mi pare che andrebbe meglio *affermato*.

PALLAVICINI IGNAZIO. Ci è sempre la prescrizione dell'attestazione di tre padri di famiglia.

COLLA, relatore. Ma si direbbe: « certificato dal sindaco e affermato da tre padri di famiglia. »

DEMARGHERITA. La prima indicazione deve venire dai padri di famiglia, i quali accertano un fatto che non è conosciuto. Ma siccome la legge non si deve facilmente rimettere a queste dichiarazioni, perciò pare convenevole che essa richiegga che queste dichiarazioni, le quali emanano in primo ordine da persona privata, siano garantite coll'approvazione del sindaco, ed in questo senso è concepita, come diceva, la legge francese, dove non si parla di dichiarazione del sindaco, ma di dichiarazione spedita da padri di famiglia ed approvata dal sindaco, per darle, col-

l'intervento di persona pubblica, quella maggiore autorità, di cui non sarebbe investito un atto emanato da persone private.

COLLA, relatore. Già un'altra volta si discusse questa cosa in un altro Consesso, e si è detto che i privati non possono spedire certificati, ma che essi devono essere spediti dalle autorità sull'affermazione di tre padri di famiglia; perciò non si potrebbe dire che i tre padri di famiglia spediscono essi il certificato e che il sindaco vi appone la sua approvazione, il suo visto, ma piuttosto che il certificato è spedito dal sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia.

DEMAIGHERITA. Non sono lontano dall'aderire, quando siavi solo la difficoltà nel modo d'attestazione dei tre padri di famiglia, giacchè in ultima analisi fa lo stesso.

PRESIDENTE. Dunque si direbbe: « il certificato rilasciato dal sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia. »

DE CARDENAS. A quello sottoscritti...

PRESIDENTE. Non so se in qualità di presidente possa fare un'osservazione, ma non pare conveniente di fare attestare la verità di ciò che ha detto il sindaco.

Sembrami invece molto più conveniente che il sindaco dichiari sull'attestazione dei tre padri di famiglia.

FALLAVICINI IGNAZIO. Questo è quello appunto che io aveva detto.

PRESIDENTE. Ma poco fa si diceva: *certificato, attestato e vidimato.*

FALLAVICINI IGNAZIO. Si deve dire: « rilasciato dal sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti. »

PRESIDENTE. Verrebbe a proporsi la seguente compilazione:

« In mancanza di documenti sopra l'esibizione di certificato rilasciato dal sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia i quali l'avranno sottoscritto, essi dovranno essere domiciliati nello stesso comune e padri dei figli che siano stati o siano soggetti alla leva nel comune medesimo. »

FALLAVICINI IGNAZIO. Invece di dire: « che l'avranno sottoscritto, » può dirsi: « da essi sottoscritto. »

PRESIDENTE. Dirassi adunque: « da essi sottoscritto. » Chi approva questa compilazione voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

Metto ai voti l'articolo intero così emendato.

(Il Senato adotta.)

« Art. 60. Gli iscritti, che siano dal Consiglio di leva riformati od esentati, non vanno più soggetti a designazione, se non è che venga posteriormente a risultare essersi le riforme od esenzioni ottenute con falsi documenti, o per corruzione. »

(È approvato.)

« Art. 61. Tutti gli altri iscritti sono designabili, e la loro designazione è fatta secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista d'estrazione. »

FALLAVICINI IGNAZIO. Vedo che nel progetto di legge presentato dal Ministero all'articolo 49 vi era un'alinea in cui si diceva « che l'annullamento di decisioni anteriori può aver luogo finchè l'esente od il riformato non ha raggiunto l'anno trentesimo di età. » Questa disposizione qui è soppressa. A me pare che potrebbe conservarsi per mettere un termine a questo pericolo dell'annullamento delle decisioni.

COLLA, relatore. Tale disposizione si era introdotta quando si trattava che le riforme potevano essere rivedute fino all'età di 36 anni, mentre noi abbiamo limitata la desi-

gnazione ai soli casi di *falsi documenti o corruzione*, casi nei quali non vi deve essere, per chi è causa del dolo, alcuna limitazione.

PRESIDENTE. Se non s'insiste, metto ai voti l'articolo. (È approvato.)

« Art. 62. Gli iscritti designati, che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima del chiudimento della Sessione definitiva, sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti sino a che negli anni successivi il Consiglio di leva abbia deciso essersi da essi soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero essere trascorso il termine stabilito pel rinvio d'anno in anno alle venture leve. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando la parola unicamente per osservare che, analogamente a quanto si è operato nell'articolo precedente, alla parola *Sessione* dovrebbe sostituirsi quella di *seduta*.

PRESIDENTE. Io metto ai voti l'articolo con quest'avvertenza.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 63. Sono senza più designati i giovani sottrattisi all'iscrizione, scontata, nei casi preveduti dall'articolo 159, la pena loro imposta, come pure i colpevoli dei reati definiti negli articoli 162 e 163. »

(È approvato.)

« Art. 64. Il Consiglio di leva, compito l'esame degli iscritti, compila per ogni mandamento la lista dei designati a formare il contingente. »

(È approvato.)

« Art. 65. La lista di designazione, compilata a termini del precedente articolo 64, è dal Consiglio presa ad esame in altra Sessione, nella quale egli statuisce definitivamente sopra l'idoneità di ogni designato pel contingente, non che in ordine a quelli da cui vengano allegate infermità ostanti al loro immediato assento.

« Egli rimpiazza con nuove designazioni gli iscritti che furono rimandati come rivedibili alla Sessione definitiva od alla prima ventura leva. »

« Ammette gli scambi di numero e le surrogazioni, e pronuncia la liberazione in conformità della legge. »

Qui occorre l'avvertenza di bel nuovo intorno alla parola *Sessione* che bisogna cangiare in quella di *seduta*.

Chi l'approva sorga.

(Il Senato approva.)

« Art. 66. Gli iscritti designati riconosciuti idonei, coloro che fecero scambio di numero ed i surrogati sono sottoposti all'assento dopo questa seduta. »

(Il Senato approva.)

« Art. 67. Il superiore in grado ed a parità di grado il più anziano fra gli ufficiali membri del Consiglio, forma l'elenco del contingente della provincia, diviso in due categorie.

« La prima comprende gli iscritti destinati a raggiungere le bandiere, e la seconda quelli che, muniti di congedo illimitato debbono rimanere alle case loro a disposizione del Governo. »

COLLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Colli ha la parola.

COLLE. Quest'articolo merita tutta l'attenzione del Senato; egli è la prima prova dell'immensa difficoltà che s'incontra a fare una buona legge sul reclutamento, senza conoscere prima quale sia l'organizzazione definitiva dell'armata. Questa seconda categoria di contingenti avrà tutti gli incove-

nienti dei contingenti, senza averne il vantaggio. Questi uomini rimarranno alle case loro in congedo illimitato, senza poter disporre delle loro persone, senza conoscere la loro sorte, senza potersi ammogliare, e non avranno intanto ricevuto la benchè menoma istruzione militare; imperocchè, non essendo chiamati sotto le bandiere, quando il Governo avesse bisogno del loro aiuto, essi arriverebbero senza essere vestiti, senza essere istruiti, ed occorrerebbe un grandissimo tempo onde renderli abili, onde poterli anche porre in grado di rendere il menomo servizio.

Mediante quest'articolo, il Governo potrà proporre una legge, colla quale si opererà una leva di 10 o 12 mila uomini di cui egli non avrà bisogno, e rimarranno, come ho detto, alle case loro a disposizione del Governo.

Io credo che questo sarà un grandissimo inconveniente. Se il Governo abbisognerà di soldati, li chiederà, ed io credo che il Parlamento sarà ben disposto di concederglieli; ma allora questi dovranno essere chiamati sotto le bandiere istruiti, e poi rimandati dopo certe forme, di cui si parlerà più tardi. Io non riprenderò qui la discussione della organizzazione dell'armata, ma porto avviso che questo articolo pregiudica essenzialmente la questione, motivo per cui sarei disposto a pregare il Senato di prenderlo in seriissima considerazione.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che sia necessario di prevedere il caso in cui l'armata sia impegnata in una guerra lunga, nella quale possa soffrire molte perdite non solo nei combattimenti, ma ancora per le malattie e per disagi che ne sono la conseguenza, nelle quali circostanze difficilmente si potrebbe ottenere con prontezza una levata, dovendosi sottostare a tutte le formalità volute dalla legge, sia per la presentazione di apposito progetto al Parlamento, sia per la successiva discussione, sia per le altre operazioni inerenti alla leva.

Quindi è che io credo, non solo prudente, ma indispensabile, che il Governo abbia, in ogni evenienza, a sua disposizione una riserva di uomini per compiere le vacanze; egli è in questo intendimento che la legge proposta provvede appunto autorizzando il Governo a domandare annualmente per ogni leva un numero di iscritti ordinariamente superiore a quelli che realmente sono poi chiamati sotto le armi. A prevenire poi in parte gli inconvenienti che venivano segnalati or ora dal senatore Colli, in quanto alla durata della ferma, la legge all'articolo 156 provvede disponendo che gli individui in discorso siano congedati dopo pochi anni.

Naturalmente che, se questi individui avessero a rimanere a disposizione del Governo per tutto un tempo uguale alla ferma degli altri iscritti, essi sarebbero in condizione peggiore; ma, per le disposizioni sovraccitate, si può dire che questi individui sono per cinque anni in riserva alle case loro per riempire vacanze che nei casi straordinari possano accadere.

Nello stesso modo, all'articolo 171, si provvede intorno alla facoltà che questi individui non siano impediti di ammogliarsi dopo un dato limite di tempo.

Io vedo che non solo da noi si provvede nel modo proposto per la presente legge, ma ciò pure avviene in altri paesi; in Francia, per esempio, ogni anno, si suol fare una levata di circa 80 mila iscritti, ma solo 65 mila sono poi chiamati sotto le armi, per cui ne resta generalmente un 15 mila per riserva, nel senso appunto che si propone da noi a disposizione del Governo.

BAVA. J'appuie ce que vient de dire l'honorable ministre

de la guerre. La loi ne demandera pas un contingent supérieur à celui que le pays fournissait autrefois; c'est toujours le même contingent, mais une partie de ce contingent sera mobilisée immédiatement; l'autre partie, sans être mise dans les rangs de l'armée, servira de réserve. Il me semble que de ces deux dispositions il résultera un grand avantage pour le pays. Autrefois, lorsque l'on était obligé de demander une levée extraordinaire, il fallait faire toutes les opérations, qui étaient extrêmement longues et difficiles; au contraire, messieurs, vous aurez immédiatement des hommes à votre disposition, vous pourrez tout de suite les envoyer dans les places fortes, et leur faire faire le service intérieur. Cela remplace ce que l'on appelait jadis les levées extraordinaires, et vous avez encore l'avantage de ne pas habiller ces hommes; c'est une grande économie, car, si tous ceux qui sont appelés se trouvent forcés de se rendre sous les drapeaux, on est obligé de les habiller. Je proposerai, messieurs, quand la discussion roulera sur l'article 69, que tous les inscrits appartenant à la seconde catégorie soient non-seulement répartis, mais enrôlés dans les corps de l'armée; et, quand une éventualité de guerre se présentera, le ministre, autorisé par le Parlement, si cette autorisation est nécessaire, ordonnera à ces hommes de se rendre à leurs corps, ce qui sera l'affaire d'un instant. Si, dans un moment aussi difficile, on est obligé de faire toutes les dispositions nécessaires, d'enrôler, de désigner les corps auxquels les recrues seront appliquées, etc., il en résultera que notre pays sera facilement traversé par nos puissants voisins, avant qu'il soit en mesure de résister.

L'exiguité de notre territoire, si promptement traversé, nous oblige à adopter, de préférence, toutes les dispositions qui tendent à favoriser au plus tôt la réunion de l'armée.

COLLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colli.

COLLI. Il signor ministro ha paragonato questa seconda categoria alla riserva di Francia. Mi permetta in questo proposito di osservare che la Francia non ha contingente; è ben vero che a questa riserva noi abbiamo creduto supplire coi contingenti, ed io credo che per questa legge non vi si rinunzia, perchè sinora noi parliamo sopra dati che non conosciamo precisamente. Il signor ministro ha accennato all'armata che egli intendeva di preparare al nostro paese.

Quest'armata, secondo mi sembra, sommerà almeno a 90 mila uomini, ai quali noi potremo sempre aggiungere una nuova leva, divenuta ora possibilissima mercè il saggio compenso proposto nella nuova legge, cioè di ritardare la leva di un anno.

Nel discorso che pronunciai il primo giorno in cui venne in discussione questa legge, io aveva proposto di eseguire le operazioni della leva alla medesima epoca in cui anteriormente si eseguivano, e di lasciare i giovani a casa loro per un anno. Ciò avrebbe sopperito in parte agli inconvenienti a cui accennava il nostro onorevole collega, il generale Bava, ed avrebbe evitato quello di tenere così una parte considerevole della popolazione in forse della loro sorte, per sei anni.

Io credo che, in qualunque ipotesi possibile, noi non potremo mai avere, nè sostenere più di 100 mila uomini: ora noi li avremo sempre disposti ai nostri ordini questi 100 mila uomini? Il signor ministro ha parlato di 90 mila uomini; 10 mila ne potrà facilmente somministrare la nuova leva, della quale parlava poc'anzi; dunque noi avremo sempre pronti 100 mila uomini di cui 90 mila già più o meno istruiti, e 10 mila

pronti a raggiungere le bandiere al primo cenno. Ora io dico che l'inconveniente di lasciare questi uomini della seconda categoria per sei anni in forse della loro sorte avvenire, sarà un gran carico per la popolazione, sarà un inconveniente per tutte le industrie, per tutti i commerci, per tutte le arti, ed anche per quelli i quali vogliono occuparsi più seriamente della loro propria istruzione.

Aggiungo a tutti questi riflessi che ciò apporgerà un gran danno alla popolazione, essendo parte di essa costretta a non prendere moglie; si è sempre considerata la popolazione come la principale e la più desiderevole di tutte le prospereità che si possono augurare ad una nazione.

Io credo che quest'articolo dovrebbe almeno essere riman- dato sino a che sia discussa la parte della legge relativa alla ferma.

COLLA, relatore. Sembra che si dia a quest'articolo un significato più esteso di quello che veramente abbia. Esso mi sembra affatto innocuo; stabilisce che, nell'ordinare la leva, una parte del contingente sarà lasciata in congedo illimitato, ma questa parte può essere assai forte, può essere meno im- portante. Se però veramente si avesse in animo di lasciare in congedo illimitato un gran numero di persone, sarei perfet- tamente d'accordo coll'onorevole senatore Colli. Nel senso mio, questi uomini che si lasciano in congedo illimitato sono destinati unicamente a supplire alle vacanze che si vanno facendo, e siccome la legge stessa che stabilisce il contin- gente deve determinare il numero degli uomini che dovranno essere destinati al servizio effettivo e di quelli che potranno essere lasciati in congedo illimitato, spetterà sempre al Par- lamento di vedere se la domanda del ministro sia a seconda dei bisogni che si possono presumere per le variazioni che abitualmente occorrono.

Per queste considerazioni non mi pare che l'articolo, quale è concepito, possa dare luogo a tutte le questioni che or ora si agitavano, e sicuramente la cosa essendo nel mio senso, credo che l'articolo possa essere adottato; motivo per cui credo che non si possa ammettere l'emendamento Bava, pel quale si vorrebbe che questi uomini fossero già destinati a determinati corpi. Io credo che essi siano la riserva di tutti i corpi; il ministro se ne serve come crede, e come le circo- stanze richiedono, secondo le vacanze che si fanno tanto in uno che in un altro reggimento di ogni arma. È necessario che il ministro abbia sempre questa libertà, ma queste os- servazioni verranno meglio all'articolo in cui si tratterà di questo appositamente.

DI CASTAGNETTO. Per mio conto osservo che questo se- condo alinea contiene un'organizzazione. Sarà nascosta an- cora; ma intanto il ministro ha il diritto di tenere una parte di quei giovani a casa, e di chiamarli per un tempo indeter- minato. Ora io dico che si dovrà volare sopra un'organizza- zione, intorno alla quale non mi sento abbastanza illuminato. Per questo motivo più volentieri aderirei alla proposta del senatore Colli di rimandare la discussione di quest'articolo dopo quella della ferma.

COLLA. Mi permetto di osservare al Senato che il riman- dare un articolo ad essere votato più tardi non è cosa senza esempio; ciò si è dal Senato fatto molte volte. L'articolo 75 dice: « Terminate tutte le operazioni di leva, ed avuta l'au- torizzazione del ministro della guerra, gl'intendenti fanno pubblicare la dichiarazione di discarico finale, dopo la quale rimangono sciolti da ogni ulteriore obbligazione i rima- nenti designabili sulle liste d'estrazione, a meno che per legge speciale sia prescritta una leva straordinaria. » Dun- que la leva straordinaria può essere sempre prescritta.

Per qual motivo si dovrà stabilire un diritto il quale ispi- rerà per certo una grande diffidenza a quei giovani sulla loro sorte futura? In verità io non posso capire quale vantaggio si possa trarre da questa disposizione della legge, mentre ella apporgerà una perturbazione immensa in una parte della popolazione.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la pa- rola.

COLLA, relatore. Domando la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. Se vuole, parli pure il senatore Colla.

COLLA, relatore. Era solamente per osservare che il van- taggio di questa disposizione consiste in ciò che, invece di ordinare subito una leva straordinaria, si ha già un certo numero di uomini per supplire alle mancanze che esistono, senza aver bisogno di ricorrere subito ad una leva straordi- naria. Le operazioni per una leva straordinaria importano un tempo, mentre potreste servirvi di quegli uomini che avete immediatamente. Di più, la leva straordinaria ha d'uopo di essere autorizzata, e questo è una causa di ritardo, ed anche di pubblicità, che si può evitare avendo certo numero di uo- mini a disposizione del Governo. Non vedo poi come questa disposizione tragga seco un effetto che possa influire sull'or- dinamento dell'armata; sono soldati lasciati a disposizione per coprire le vacanze; questo nulla ha a che fare nell'orga- nizzazione dell'armata.

LA MARMORA, ministro della guerra. In aggiunta alle cose dette dal senatore Colla, io farò osservare al Senato che, anziché essere un gravame per quelle classi, il sistema pro- posto è un modo più equo di ripartire quel contingente straordinario, che sarebbe richiesto dalle circostanze di guerra. Se le circostanze di guerra fossero tali da aver biso- gno di un aumento di 15 o 20 mila uomini, sarebbe egli più giusto che questi 15 o 20 mila uomini cadessero sopra un solo anno, e così su quelli che hanno 20 o 21 anni, ovvero cadessero sopra cinque o sei classi, come è stato proposto nella legge?

Aggiungerò un'altra osservazione. Noi paragoniamo so- vente la nostra organizzazione e la nostra forza alle armate che ci sono vicine, e particolarmente portiamo i nostri pa- ragoni più volentieri all'armata francese. Ho detto or ora che per l'armata francese si fa ordinariamente una leva di 80 mila uomini all'anno; su questi 80 mila uomini è lasciata re- golarmente una parte in riserva, ed un'altra parte è chia- mata in servizio effettivo. Da noi difficilmente si chiamerà al di là di 10 mila uomini, i quali equivalgono proporzionata- mente alla leva di 80 mila uomini in Francia. Di questi 10 mila uomini, ordinate che saranno le classi (per ora non è possibile, perchè ora bisogna con due classi presenti far fronte al servizio che sarà in avvenire affidato a quattro o cinque classi, dimodochè adesso dobbiamo prendere tutti i 10 mila uomini che ci sono dati), ordinate, dico, che siano queste classi, saranno probabilmente soltanto 8 mila uomini all'incirca che si prenderanno. Naturalmente, dicendo 8 mila, non intendo impegnare il Governo per niente; ma proba- bilmente saranno circa 8 mila uomini, e 2 mila circa sa- ranno lasciati alle case loro, di maniera che, stando que- sti sei anni in riserva, saranno sempre 12 mila uomini che rimarranno a disposizione del Governo per un'occorrenza di guerra.

Mi rincresce poi di non essere interamente del parere del senatore Bava. Non credo sia conveniente di assegnare questi uomini di vari corpi per le ragioni addotte dal senatore Colla, che i bisogni possono occorrere ad un corpo piuttosto

che ad un altro. Soggiungo ancora che converrà avere riguardo ai luoghi dove si troveranno i vari corpi all'epoca della chiamata, o, per esempio, quando occorrerà far preparativi di guerra, gli uomini che sono di riserva in Savoia si assegneranno di preferenza ai reggimenti che colà si trovano. Lo stesso si opererà nelle altre parti, verso il Ticino, per esempio; di modo che io credo essenziale lasciare assolutamente indeterminata l'assegnazione di tali riserve, giacchè, come diceva benissimo il generale Bava, non conviene fare la spesa di vestirli; tanto vale lasciarli indeterminati, piuttosto che assegnarli ad un corpo o ad un altro.

BAVA. J'avais l'intention de faire cette proposition, parce qu'il me semblait que par ce moyen on pourrait abrèger considérablement les opérations pour la réunion de l'armée. Notre territoire peut être franchi en très-peu de temps; il faut donc que chacun sache d'avance sur quel point il doit se diriger. C'est ce qui me faisait proposer de dire que ces hommes doivent être répartis et enrôlés dans les régiments de l'armée. La France se trouve dans des conditions meilleures à cause de l'immense extension de son territoire; cependant les disponibles sont attachés tout de suite à un corps; un ordre du ministre de la guerre suffit pour les réunir à la destination par avance fixée. Si M. le ministre croit que la chose puisse se faire par un autre moyen, par exemple en réunissant dans une province ceux qui appartiennent à cette même province, je n'ai plus rien à dire; mais je doute qu'il obtienne les mêmes résultats; j'avais un autre système; j'aurais préféré qu'aussitôt la guerre déclarée, tous les états-majors des quatrièmes bataillons eussent à se diriger sur une de nos places fortes, les hommes en disponibilité les y eussent tout de suite ralliés, ainsi que les classes plus anciennes appartenant à la réserve, et une fois lesdits bataillons formés, ils auraient constitué les garnisons de nos forteresses et permis à l'armée active de se réunir en totalité sur les points stratégiques pour faire face à toutes les éventualités.

COLLI. Mi dispiace di prolungare la discussione; ma la cosa mi pare abbastanza grave perchè il Senato se ne occupi.

Il signor ministro ha parlato di nuovo della Francia; aveva già accennato che la Francia non ha contingente, e che noi suppliamo nel miglior modo possibile a quelle riserve, che la Francia vuole avere a sua disposizione, appunto con quelli che noi chiamiamo contingenti.

L'onorevole generale Bava ha poi detto pur troppo con verità che il nostro paese è presto traversato, ed è precisamente per questo motivo che abbiamo bisogno di avere uomini disponibili colla maggior sollecitudine, ma non uomini i quali non hanno ancora verun'idea del servizio militare. È già un grave inconveniente quello di dover avere ricorso a questo contingente; ma quando noi dovessimo (cosa che credo non sarà) avere ricorso a questa seconda categoria, ci vorrebbero molti mesi prima di averla in disposizione.

Abbiamo veduto qual tempo occorre a noi per avere nel 1848 i soldati della riserva.

Ho poi sentito una parola, della quale prendo atto. Ho sentito parlare di quattro battaglioni; intravedo che...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Questo non è in discussione.

COLLI. È in discussione, mi pare, tutto quello che è stato detto.

PRESIDENTE. Domando scusa, il generale Bava ha esposto un'idea...

COLLI. Ma l'idea emessa dal generale Bava circola nel pubblico...

PRESIDENTE. Si desidera che l'attenzione del Senato sia rivolta all'articolo...

COLLI. Si può parlare di tutto quello che ha relazione all'articolo, ed ezianodio di tutto quello che ha tratto ai discorsi fatti.

Dirò due sole parole: credo che il Senato non mi vorrà vietare di fare un'osservazione riguardo ad una cosa tanto importante.

Si parla nel pubblico di questi quattro battaglioni; dunque si pensa ad aumentare ancora i quadri dell'armata attiva in tempo di pace. Non abbiamo già un bilancio di 48 milioni per la guerra? Non si potranno avere i quadri di questi quattro battaglioni senza accrescere ancora queste spese.

Io credo dunque che non vi sarebbe inconveniente di sorta a rimandare l'adozione dell'articolo finchè non sia discussa la parte della legge che è relativa alla ferma.

Mi limito a questo.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prego il signor ministro, il quale ha diritto di prendere la parola, a non voler entrare in discussioni le quali non si riferiscano all'oggetto dell'articolo della legge.

LA MARMORA, ministro della guerra. Mi credeva in dovere di rispondere alle ultime parole dette dal senatore Colli; ma posto che ciò sarebbe motivo di distrarre l'attenzione del Senato, io me ne asterrò, limitandomi a rispondere a quanto riguarda quello che si disse dal generale Bava.

BAVA. Je demande la parole pour rectifier une erreur commise par l'honorable marquis Colli, relativement aux quatrièmes bataillons de l'armée. En parlant desdits bataillons, mon intention était de mentionner ceux existants, ceux dont il est question dans les bilans des années passées, dont le pays paie les cadres, tous formés d'officiers provinciaux.

LA MARMORA, ministro della guerra. Voleva fare una osservazione; ma lascierò quella questione per condiscendere al desiderio del signor presidente.

PRESIDENTE. Il ministro ha diritto alla parola; solamente gli facevo un invito a tenersi nella riserva...

LA MARMORA, ministro della guerra. Allora mi limiterò soltanto a fare osservare al senatore Colli che, sebbene in Francia non vi abbiano precisamente quelli che noi chiamiamo contingenti, si hanno però anche quelle stesse tre categorie, direi, di soldati, che avremo noi colla presente legge, cioè di quelli che sono presenti sotto le armi, di quelli che sono stati rimandati alle case loro per non aggravare il bilancio, e di più hanno un dato numero di uomini non mai chiamati sotto le armi e che rimangono in riserva; dimodochè ci troviamo precisamente nelle stesse condizioni. La differenza che passa fra noi e la Francia è che i nostri soldati congedati sono più organizzati, mentre in Francia non hanno regola; li mandano o non li mandano in congedo, secondo i loro bisogni. Presso di noi è molto più regolata la cosa, e per questo si chiamano contingenti. Colà, se si chiamassero sotto le armi tutti gli 80 mila uomini di ciascuna leva, e si trattenessero per tutto il tempo della ferma, che colà è di 7 anni, l'armata sarebbe molto più grande; invece i soldati di fanteria restano da 4 a 5 anni, e poi si mandano a casa, dove restano ancora due o tre anni soggetti a venire richiamati.

Io credo dunque necessario, ed in ciò mi conferma anche l'esempio della Francia, di provvedere a tutte le occorrenze

del servizio nell'armata, cioè che noi abbiamo primieramente dei contingenti per rinforzare con uomini istrutti l'armata, qualora venisse mobilizzata, e quindi un rinforzo per tutte le evenienze di una guerra lunga e disastrosa, come pur troppo ci può accadere.

PRESIDENTE. Il senatore Colli ha fatto la proposta formale di rimandare il voto sull'articolo 6, dopo il titolo 5, cioè dove si determina la durata della ferma.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La porrò ai voti.

Chi approva il rinvio di quest'articolo dopo la discussione del titolo quinto voglia levarsi.

(Non è approvata.)

COLLI. Domanderei la controprova.

(La votazione è mantenuta.)

PRESIDENTE. « Art. 68. Gli assoldati anziani e gli assoldati, i surrogati e i designati per scambio di numero, sono descritti in tale ordine nella prima categoria del contingente mandamentale.

« Gli iscritti ed i surrogati di fratello compiono la medesima categoria nell'ordine secondo il quale si trovano posti sulla lista d'estrazione. »

COLLA, relatore. La Commissione ha ammesso la denominazione di *assoldati anziani* e di *assoldati*. Ma siccome la discussione dovrà ancora venire su questo capitolo della surrogazione, potrebbe accadere (tocchè non credo) che non piacesse di ammettere il nome di *assoldati* e di *assoldati anziani*.

Parmi adunque che l'articolo potrà benissimo venire votato, ma sotto riserva che qualora non si adottasse il sistema degli *assoldati* e *assoldati anziani*, si toglierà questa parola, e si lascerà *surrogati*.

PRESIDENTE. Se non sorge opposizione alla proposta del relatore, si intenderà riservata la denominazione di *assoldati* e *assoldati anziani* in modo che si possa correggere in seguito ed introdurre altre espressioni che venissero portate dalla discussione.

Metto ai voti l'articolo 68.

(È approvato.)

« Art. 69. Tutti i rimanenti iscritti designati pel contingente sono descritti nella seconda categoria nell'ordine medesimo della lista di estrazione. »

(È approvato.)

« Art. 70. Il Consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere alle incombenze che gli sono affidate secondo il disposto dai precedenti articoli di questa sezione. »

(È approvato.)

« Art. 71. Tutti i giovani componenti la prima categoria sono chiamati al capoluogo della provincia nel giorno e nell'ora indicata nel manifesto prescritto dall'articolo 27.

« Quelli che senza legittimo impedimento non si presentano alla riunione del contingente sono dichiarati disertori. »

LA MARMORA, ministro della guerra. Sarei per proporre nel primo alinea di questo articolo la seguente redazione:

Tutti i giovani componenti la prima categoria saranno chiamati al capoluogo della provincia nel giorno che sarà indicato dal ministro della guerra per essere diretti alla loro destinazione, dovendo la partenza dei giovani soldati dipendere dagli ordini del ministro della guerra e non dal Consiglio di leva.

COLLA, relatore. La Commissione aveva adottata questa redazione perchè proposta dal Ministero, e perchè non credeva che portasse grandi difficoltà; nondimeno poichè il ministro crede che sarebbe meglio di lasciare indeterminata la cosa, e che non si possa veramente, come credo anche io, determinare prima l'ora ed il giorno in cui avrà luogo la partenza, io converrò volentieri nell'emendamento proposto dal Ministero.

DI PAMPARATO. Faccio osservare che questa indicazione converrebbe pure toglierla all'articolo 57, il quale dice *giorno ed ora in cui si eseguiranno le singole operazioni di leva*.

COLLA, relatore. Chieggo scusa, ma nell'articolo 27 si parla in genere delle operazioni della leva, e qui è una disposizione speciale per la chiamata, e questa può essere benissimo stabilita in altro modo senza che si contraddica menomamente alla disposizione dell'articolo 27.

PRESIDENTE. Nella nuova compilazione sarebbe tralasciata...

COLLI (Interrompendo) L'articolo 27 indica il giorno e l'ora dell'estrazione.

DI PETTINENGO, commissario regio. Prendo la parola per osservare al senatore Colli che le operazioni di cui parla l'articolo 27, si riferiscono esclusivamente alla leva; laddove l'articolo 71 concerne disposizioni ulteriori per le quali gli iscritti designati devono partire per raggiungere i rispettivi corpi.

Egli è vero che la redazione del progetto ministeriale stava appunto come fu riprodotta dalla Commissione del Senato; ma avvertendo alle recenti disposizioni adottate per una più conveniente designazione degli individui alle varie armi secondo la loro attitudine, e che quindi l'ordine della partenza non può altrimenti essere dato che dal ministro, e che per contro il ministro non potrebbe stabilire l'ora della partenza come sta scritto nell'articolo in discussione, così si propone l'emendamento da me rassegnato al signor presidente.

COLLI. Il commissario regio, ingannato sicuramente da ciò che non ho forse la fortuna di essere d'accordo col ministro, ha creduto che mi opponessi all'emendamento, mentre anzi io intendeva approvarlo, e le mie parole non tendevano a nient'altro.

DI PETTINENGO, commissario regio. Al certo io fui franteso, perchè era mia intenzione di valermi delle sue parole a conforto della mia proposta.

PRESIDENTE. Mi pare che essendo soppressa la menzione dell'articolo 27, l'osservazione fatta dal senatore Di Pamparato non abbia più nessuna importanza.

Dunque io metto ai voti l'articolo nei termini in cui è stato letto.

(È approvato.)

« SEZIONE VII. Delle operazioni complete. — Art. 72. Il Consiglio di leva, compiuto che abbia l'intero contingente, chiude la lista dei designati, e compila l'elenco degli iscritti rimandati alla prima ventura leva. »

(È approvato.)

« Art. 73. Sopra domande dei presidenti dei Consigli e sulle proposte degli intendenti il ministro della guerra provvede per la cancellazione dai ruoli, e l'annullazione degli assenti, di coloro che risultino in eccedenza dello stabilito contingente, siano essi scritti, o siano designati per scambio di numero o surrogati. »

(È approvato.)

« Art. 74. Qualora in qualche provincia non si sia potuto compiere nel tempo prefisso a tutte le operazioni della leva,

l'intendente ne riferisce al ministro della guerra per ottenere una proroga. »

(È approvato.)

« Art. 75. Terminate tutte le operazioni di leva, ed avuta l'autorizzazione del ministro della guerra, gli intendenti fanno pubblicare la dichiarazione di scarico finale, dopo la quale rimangono sciolti da ogni ulteriore obbligazione i ri-

manenti designabili sulle liste d'estrazione, a meno che per legge speciale sia prescritta una leva straordinaria. »

(È approvato.)

Trattando in ora la legge di materia diversa da quella finora discussa, propongo al Senato di rimandare a lunedì ed alle ore 2 la continuazione di questa discussione.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1851

- 90 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra — Adozione degli articoli 76 fino al 79 — Aggiunta del senatore Demargherita all'articolo 80, approvata — Approvazione degli articoli 80, 81, 82 e 83 — Osservazioni del senatore Colli all'articolo 84 — Emendamento del senatore Demargherita al paragrafo 2 del detto articolo — Adozione de'singoli 3 paragrafi e dell'articolo 84 — Discussione sull'articolo 85 — Aggiunta del commissario regio, approvata — Adozione degli articoli 85 e 86 — Emendamento del commissario regio all'articolo 87 — Approvazione di quest'articolo, e delli 88, 89 e 90 — Discussione sul paragrafo 3 dell'articolo 91 — Adozione di quest'articolo — Aggiunta del commissario regio all'articolo 92 — Approvazione di questo, e dell'articolo 93.*

L'adunanza ha principio alle ore 2 e 3/4 pomeridiane.

ATTI DIVERSI.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato senza osservazione.

La regia Accademia di agricoltura fa omaggio al Senato del 4° fascicolo, 4° volume degli Annali della medesima.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar conoscenza alla Camera della risposta indiretta da alcuni senatori assenti, ai quali il presidente erasi creduto in obbligo d'indirizzare lettera circolare onde invitarli a recarsi al più presto possibile al loro dovere. Alcuni senatori hanno soddisfatto prestamente alla chiamata e sono già presenti in quest'Aula; alcuni altri adducono ragioni di scusa, che possono essere meritevoli della considerazione del Senato, o promettono di recarvisi quanto prima. Io avrò l'onore di far conoscere al Senato le risposte dei medesimi.

SECRETARIO, segretario, legge le lettere dei senatori Di Calabiana, Balduino, Ambrosetti, Fantini, Cristiani.

PRESIDENTE. Io propongo che, ad esempio di ciò che si fece per l'altro primo presidente del magistrato d'Appello assente, cioè di quello di Genova, il Senato conceda al senatore Cristiani un mese di congedo.

(Il Senato approva.)

QUARELLI, segretario, legge una lettera del senatore Di Sonnaz il quale domanda 20 giorni di congedo che il Senato accorda. Legge altra lettera di congedo chiesto dal senatore Balbi-Piovera che viene dal presidente proposto e dal Senato accordato di giorni 15.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

PRESIDENTE. Si continua la discussione sulla leva militare, che era rimasta all'articolo 76, vale a dire:

« **CAPO II.** Dei motivi per cui si fa luogo a riforma, esenzione o dispensa. — **SEZIONE I.** Delle riforme. — **Art. 76.** Sono riformati gli inscritti che per infermità o per fisici difetti risultino inabili al servizio militare, oppure siano di statura minore di un metro e 84 centimetri. »

(Il Senato approva.)

« **Art. 77.** Gli inscritti designati che risultano di debole costituzione, od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, sono rimandati all'ultima Sessione del Consiglio, e se in questa si riconoscono persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura leva, alla quale epoca, risultando tuttavia inabili, sono definitivamente riformati. »

DI BENEVELLO. Desidererei uno schiarimento dal signor ministro. Quelli che per tre anni non possono essere ricevuti per ragioni d'infermità, quando entrano nel reggimento saranno loro contati questi tre anni?

DI PETTINENGO, commissario regio. La decorrenza della ferma conta soltanto dal giorno dell'assento.

DI BENEVELLO. In questo caso sarebbevi ineguaglianza, poichè dovranno fare un servizio di tre anni di più.

DI PETTINENGO, commissario regio. Ma in questi tre anni non lo prestano.

PRESIDENTE. Se non vi ha altra osservazione porrò ai voti l'articolo 77.

Chi lo approva voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

« Art. 78. Ad accertare la sussistenza, o la incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di mandare l'inscritto ad un ospedale militare.

Chi approva l'articolo ora letto sorga.

(È approvato.)

« Art. 79. Gli inscritti da cui si abbia o si superi la statura di un metro e 54 centimetri, ma non siasi raggiunta quella di un metro e centimetri 86, sono rimandati alla prima ventura leva, e non avendola neppure a quell'epoca raggiunta, debbono essere riformati. »

(È approvato.)

« Art. 80. Gli inscritti residenti alla distanza di oltre 600 chilometri dal capoluogo della provincia a cui appartengono, facendone domanda all'intendente tra l'epoca della chiamata alla leva a quella fissata per la prima Sessione ordinaria del Consiglio ponno essere autorizzati dal ministro della guerra a far valere i loro diritti a riforma innanzi alla legazione od ai Consolati più vicini. »

DEMARGHERITA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEMARGHERITA. In quest'articolo pare che si sottointenda un'idea, la quale veramente dal complesso dell'articolo si potrebbe dedurre, ma che, secondo me, sarebbe più conveniente di esprimerla. Qui si parla di inscritti, che dimorano ad una distanza, determinata nell'articolo, i quali si abilitano a far valere il diritto di riforma avanti alle legazioni ed ai Consolati; quindi si presuppone che siano residenti all'estero, e non nel paese: proporrei perciò, per rendere più chiara la disposizione dell'articolo, di dire così: *« Gli inscritti residenti all'estero, ed alla distanza, ecc. di aggiungere cioè solo le parole all'estero, ecc. »*

PRESIDENTE. Se il Ministero e la Commissione acconsentono, io metto ai voti l'articolo con l'aggiunta all'estero ecc. proposta...

GALLI. Mi sembra che dovrebbesi ancora aggiungere domiciliati all'estero, perché taluno potrebbe essere in viaggio, e valersi di quella circostanza per...

PRESIDENTE. L'articolo dice già residente: la residenza comprende il domicilio...

GALLI. Non aveva fatto attenzione alla proposta del senatore Demargherita.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto l'articolo 80 ai voti coll'aggiunta proposta.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 81 (78). Gli inscritti di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, e designati, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda al chiudimento delle sue operazioni.

« Quando siano dichiarati inabili sono rimandati alla prima ventura leva coll'obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio. »

(È approvato.)

« Art. 82 (79). Le spese per le visite all'estero sono a carico delle famiglie che le hanno promosse. »

(È approvato.)

« Art. 83. Il Consiglio di leva rilascia ad ogni iscritto riformato la dichiarazione di riforma. »

(È approvato.)

« SEZIONE II. Delle esenzioni. — Art. 84 (81). Va esente dal concorrere alla formazione del contingente l'inscritto che

all'epoca stabilita per l'assento della sua classe si trova in una delle seguenti condizioni:

« 1° Unico figlio superstite di sua famiglia;

« 2° Unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantennio anno di età, purché questo provi di aver soddisfatto all'obbligo della leva;

« 3° Figlio primogenito, od in mancanza di figli, primogenito di nipoti da figlio di donna tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settantesimo anno di età;

« 4° Primogenito d'orfani di padre e madre;

« 5° Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, il quale abbia estratto un numero minore e sia idoneo al servizio militare. »

COLLI. L'articolo che si sta per discutere tende ad introdurre nella legge un cambiamento importantissimo col sostituire l'esenzione al collocamento in fine di lista. L'esenzione dispensa assolutamente l'inscritto di far parte del contingente; il collocamento in fine di lista non gli accordava questo privilegio, ed è accaduto molte volte nel tempo del Governo francese, che i collocati in fine di lista sono stati chiamati a far parte del contingente.

Io non sorgo a combattere il privilegio che s'intende d'accordare ad alcune famiglie, le quali hanno pagato il loro debito allo Stato con somministrare figli alle file dell'esercito, e che si trovano in circostanze particolari degne di riguardo; mi limito però ad osservare che l'estensione del privilegio, vale a dire che il rendere il privilegio assoluto, invece che era soltanto condizionale, pare dover ispirare al legislatore meno liberalità nell'accordare quest'esenzione.

Io però osservo che il numero se non è accresciuto è almeno dilatato. Scorgo al numero 1 *unico figlio superstite di sua famiglia*. Veramente io non so concepire un'altra idea del figlio unico superstite di sua famiglia, se non un giovane il quale è privo di padre e madre, e che non ha fratelli. Ora io chiedo se vi ha al mondo un uomo più sciolto da qualunque vincolo, e che meglio sia adatto a servire nelle file dell'esercito. Quest'esenzione per conseguenza mi pare poco confacente allo scopo che noi ci proponiamo.

Segue il numero 2: *unico figlio maschio di padre entrato nel 80° anno di età, purché, ecc.* Nella legge vigente sino a questo giorno l'età del padre doveva essere di 88 anni, ora si troverebbe ridotta...

Voci. Quinquagenario.

COLLI. È vero, è vero, nel progetto ministeriale stava scritto 88 anni, e la Commissione propone di ridurli a 80, e tutte queste cose tendono a diminuire il numero degli inscritti i quali possono far parte del contingente. Noi sappiamo tutti che molti mandamenti dello Stato non possono mai somministrare il loro contingente; onde nasce, o che il Governo ottiene un minor numero di soldati, o che i mandamenti, i quali hanno una popolazione atta al servizio militare, soffrono un maggior gravame da questo tributo che si deve pagare allo Stato. Vi è poi ancora un'altra categoria, che si osserva al paragrafo 3° dell'articolo 91, il quale tende allo stesso scopo. Io non so se il Senato sia nell'intenzione di discutere ora tutti i paragrafi, oppure se crede di doverli vedere uno a uno secondo sono collocati nell'articolo della legge. Ora vi sarebbe quello che si riferisce ad un unico figlio superstite di sua famiglia, il quale mi pare veramente si potrebbe togliere, perché se si volesse considerare l'idea della conservazione della famiglia, affè che io la credo molto più aristocratica che quella di provinciali che mi fu rimproverata.

COLLA, relatore. L'onorevole preopinante fa due appunti

all'articolo 84. Il primo per essersi sostituita l'esenzione al collocamento in fin di lista; il secondo perchè si concederebbero, ossia si manterrebbero le esenzioni relativamente al figlio unico superstite ed all'unico figlio maschio di padre entrato nel 30° anno di età.

Quanto al primo, la Commissione non ha mancato di farcene carico nella sua relazione; ella ha osservato che passa veramente una differenza assai notevole fra il collocamento in fin di lista e l'esenzione, anzi ha notato e ha detto che collocare in fin di lista pareva che fosse meglio consentaneo al principio che nessuno vada esente dal servizio per motivi particolari di famiglia; ma che soltanto sia rimandato in fin di lista, e sia chiamato solamente in certi casi assai rari in cui il numero degli iscritti da designarsi non può essere compiuto senza estendersi ai collocati in fin di lista. Ma la Commissione nel tempo stesso ha osservato che l'esperienza dimostra essere rarissimi i casi in cui i mandati in fin di lista vengano chiamati al servizio, ed ha creduto che la sostituzione fatta dal Ministero dell'esenzione al collocamento in fin di lista fosse da ammettersi, perchè rende molto più tranquilli gl'iscritti che sono esentati ed allontana da essi quel timore, quantunque assai remoto, di essere un dì chiamati sebbene collocati in fin di lista, il qual timore mette la loro condizione in un'incertezza disgustosa.

L'onorevole senatore, guardando con occhio molto severo le esenzioni, vorrebbe che si adottassero le modificazioni proposte dal Ministero, e adottate con qualche rincrescimento dalla Commissione, una delle quali principalmente toglie l'esenzione all'iscritto che abbia un fratello morto in attività di servizio, od in congedo illimitato. Anzi non solo vorrebbe che quelle modificazioni si adottassero, ma si estendesse la severità fino ad escludere dall'esenzione l'unico figlio superstite della famiglia, l'unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno di età.

La Commissione non ha creduto e non crede che siffatta severità sia necessaria, ed ancor meno opportuna. Per meglio far conoscere i motivi dai quali la Commissione fu a ciò determinata, ed anche per gettar luce su tutte le altre esenzioni, le quali potranno venire in discussione dopo queste, io credo opportuno di rettificare l'opinione relativa alle medesime.

L'onorevole preopinante ed alcuni altri si fanno l'idea che le esenzioni siano privilegi, siano una disposizione eccezionale alla regola generale. Io credo che in quest'opinione si nasconda un grave errore. Allorchè una classe è chiamata alla leva, la regola generale è che tutti gl'iscritti, i quali per l'epoca della loro nascita fanno parte di questa classe, sono tutti tenuti all'obbligo di servire. Ma siccome non tutti convengono al servizio, nè di tutti ha bisogno l'esercito, ne conseguita che la legge debbe stabilire le norme secondo le quali si debbono designare gli iscritti che hanno da far parte del contingente. La legge dà le norme da seguire per questa designazione, e procede in via di eliminazione.

Elimina in primo luogo tutti coloro che per fisiche indisposizioni, per conseguenze di statura e per altre simili cause non sono atti al servizio, e questi sono esenti per motivi di salute, e si appellano riformati. Procedo quindi ad eliminare tutti coloro che per particolari circostanze ben determinate e specificate dalla legge, senza lasciare luogo ad alcun arbitrio, senza alcuna distinzione di persone privilegiate, sembrano meritevoli di rimanere alle case loro, facendo partire altri in loro vece; e questa seconda eliminazione è, come la prima, un'esenzione per motivi di famiglia.

Viene in terzo luogo un'altra eliminazione, per cui sono esenti tutti coloro a cui la sorte diede un numero superiore

a quello che debbe essere chiamato in ultimo luogo per compire il contingente richiesto.

Questi dunque sono tre modi di esenzione i quali meritano tutti egualmente i riguardi del legislatore; ed io, se mi trovassi a dover scegliere fra l'esenzione di un unico superstite di sua famiglia, di un figlio unico di padre entrato nel cinquantesimo anno di sua età, e quella di un iscritto il quale altro merito non ha che quello d'aver avuto in sorte un numero partente, a preferenza di altro che l'avrebbe meritato assai più, io dico schiettamente, io legislatore propenderei a favorire piuttosto l'esenzione per questi motivi di famiglia che l'esenzione per i fatti di sorte.

L'esenzione è necessaria, ed è bene che si faccia perchè non è possibile di tutti ben stabilire nella legge i motivi di famiglia che ponno dar luogo ad essa, e far preferire che altri parta invece dell'iscritto che si trova in questo caso; ma non è men vero che il diritto d'esenzione per motivi di famiglia non è niente affatto un'eccezione alla regola generale. È un modo d'eliminazione delle liste, è un modo di evitare la partenza, come è un modo l'estrazione che dà un numero il quale non è chiamato a partire. Io credo dunque che non si possa strettamente dire che le esenzioni debbano essere trattate con eccessiva severità, purchè non si facciano danno a coloro che trassero numeri più alti degli altri.

Schiarito questo principio, che mi pare vada soggetto a molte contestazioni, io passo ad esaminare le ragioni che si danno per non escludere l'unico figlio superstite di sua famiglia e l'unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno d'età.

Quanto all'unico figlio superstite di sua famiglia, io credo che facilmente il Senato comprenderà quanto triste sarebbe la condizione di un giovane che all'età di venti anni abbia perduti i suoi genitori, tutti i suoi ascendenti e fratelli, e si trovi l'unico superstite della sua famiglia. Togliergli in quel momento in cui sta per uscire dalla minorità, in cui debbe naturalmente dar sesto ai suoi piccoli affari, tanto più importanti quanto più sono piccoli, togliergli al momento in cui trovasi forse l'unico che possa fare valere il piccolo podere avuto in affitto e occuparsi degli affari di campagna a cui vacavano i suoi genitori, io credo che sarebbe cosa assai dura.

Quanto alla disposizione relativa al figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno di età, essa sta nella legge finora vigente. Il Ministero aveva proposto di protrarli fino agli anni 55, osservando che sino a 55 anni il padre può provvedere a' suoi bisogni; ma la Commissione notò che qualora si fissasse la ferma ad 11 o 12 anni, il padre il quale al momento della leva ha 55 anni ne avrebbe 66 o 67 prima che il figlio abbia finito il servizio, e resterebbe così anche dopo 60 anni nella circostanza di vedersi tolto il figlio sul quale appoggiava interamente la sua confidenza per l'avvenire.

Ho detto che la Commissione aveva opinato che tanta severità nel provvedere riguardo all'esenzione non era necessaria e non era opportuna.

Della necessità ho parlato finora; dell'opportunità prego il Senato di permettere che io gli osservi: qualunque sia la ferma che stiamo per stabilire, la legge che noi faremo è severissima, e sarà ricevuta con dolore, principalmente nelle campagne e tra gli artieri. Quattro, cinque, sei anni di servizio continuo, come si è proposto, è certamente un peso gravissimo per tutte le famiglie, è un inciampo grandissimo per coloro che si danno a qualche mestiere. Se questa durata di servizio è necessaria, tutti si debbono prestare volentieri; ma ben vede il Senato se sia conveniente che mentre si fa

luogo ad una legge, la quale sarà riconosciuta severa e necessariamente conturberà molte famiglie, si debba ancor accrescerne la severità rivedendo esenzioni che da 56 anni si godono e che sono da tutti sommamente apprezzate senza che alcuno siasi mai lagnato di eccesso.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io credo che nulla abbiasi ad aggiungere alle parole dell'onorevole senatore Colla quanto alla proposta di sostituire l'esenzione al collocamento in fin di lista quale è stabilito dal regolamento tuttora in vigore.

L'onorevole senatore Colli ha citato la legge francese, ed io penso che appunto la legge attualmente in vigore in Francia non ammetta il fin di lista, ma stabilisca bensì casi di esenzione. Egli ha accennato come la disposizione per la quale l'unico figlio superstite di sua famiglia vorrebbe esente dal servizio potassi riferire ad un principio di aristocrazia. Io penso che questa massima intenta alla conservazione delle famiglie non possa essere riputata tale, ossia di favore a classi privilegiate, e che per nulla si riferisca al principio di aristocrazia col quale fu accennato avere relazione la istituzione delle antiche truppe provinciali.

PRESIDENTE. Stante le osservazioni fatte le quali colpiscono alcuni paragrafi dell'articolo...

COLLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Io proponeva di metterli separatamente ai voti.

Intanto le do facoltà di parlare.

COLLI. Dirò poche parole affinché non si cada nell'errore di credere che io mi opponessi al cambiamento che si vuole introdurre nella legge relativamente all'esenzione. Osserverò che anzi io aveva dichiarato d'ammeterlo, e che solamente faceva osservare dovere questa ampliamento nel privilegio far sì che si usasse meno liberalità nell'accordarlo. Ecco cosa aveva detto.

Non rinuncio all'idea di credere che le soverchie esenzioni sono un carico gravissimo per la popolazione.

La legge del reclutamento è legge dura, tutti lo riconoscono; per questo motivo essa deve essere semplice, e deve avere le conseguenze le meno gravi per chi vi va soggetto.

Ora le esenzioni tendono a renderla più dura, a rendere quasi nullo il risultato dell'estrazione.

Già è resa nulla in moltissimi mandamenti: per poco che si progredisca nelle esenzioni, lo diverrà assolutamente in tutti.

Allora che succede? Succede che l'estrazione è assolutamente una formalità inutile, mentre l'estrazione è quella che consola tutti di un dovere, il quale più o meno riesce gravoso.

Adunque io non posso chiamarmi convinto delle ragioni addotte per far sì che il figlio unico superstite della sua famiglia debba essere esonerato dal far parte dal contingente.

Questo figlio unico potrà avere cento mila lire di patrimonio, e allora perchè non pagherà 1500 lire per avere un surrogato?

Insisterò meno sopra il privilegio dei 50 anni; dirò solamente però che la proposizione del Ministero di portare il privilegio sino al 55° anno mi sembra assai fondata.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non posso a meno di credere come alquanto esagerate le ragioni ora esposte dall'onorevole senatore Colli, il quale dice che si può riguardare come nullo l'effetto dell'estrazione in ordine alla leva.

Io faccio osservare che il numero degli iscritti ascende ad una media di circa 50 mila all'anno: il numero dei parenti è di 10 mila.

Non ho presente adesso, e mi rincresce, il numero di quelli che sono esenti per motivi di famiglia, e di quelli che sono riformati per motivi di salute; ma posso accertare il Senato che questo numero è assai lontano ancora dalla cifra dei 50 mila; donde viene che il numero di quelli che sono favoriti dalla sorte è ancora considerevolissimo, ed è certamente anche considerevole il numero degli esenti, naturalmente per effetto della sorte, nel che io credo che la società non abbia che da guadagnarci.

Del resto, se fosse mai possibile di classificare la posizione di famiglia, in modo che avessero da partire solamente quelli che sono meno necessari alle loro famiglie, io credo che si dovrebbe fare; ed in ciò pure io non vedo che un atto di giustizia nell'estendere il più possibile i motivi di esenzione per casi di famiglia, e diminuire per quanto si possa le esenzioni prodotte dalla sorte.

PRESIDENTE. Come già annunziava, io porrò ai voti separatamente ciascun paragrafo dell'articolo 84.

Paragrafo 1. (*Vedi sopra*)

Chi approva quest'esenzione voglia levarsi.

(È approvata.)

Paragrafo 2. (*Vedi sopra*)

DEMMARGHERITA. Non trovo abbastanza persuadente la disposizione relativa alla condizione imposta che il figlio unico di un padre entrato nel cinquantesimo anno dell'età sua non altrimenti possa godere dell'esenzione dalla legge stabilita, salvo che giustifichi aver egli stesso adempito all'obbligo che aveva di sottoporsi alla leva. Questa disposizione non si trovava nella legge francese, la quale ammette semplicemente quest'esenzione, fondandosi sulla grave età nella quale il padre si trova, sulla necessità per lui di avere un sostegno all'età sua.

Qui il danno si fa più grave. Non vedo come, per godere di questo beneficio che è naturalissimo di concedere, si debba rivenire su d'un fatto antico e troppo lontano (perchè il padre già trovandosi all'età di 50 anni certamente è lungo tempo che fu nella leva) e si voglia andare a cercare se veramente abbia adempito o no a quest'obbligo, per potersi convenevolmente definire due fatti che sono troppo disparati l'uno dall'altro.

Se il padre non adempie all'obbligo della leva, è un'infrazione della legge; ma tutte le infrazioni alla legge dopo un tal corso di tempo maggiore o minore si coprono, e questo fatto esisterebbe da poco meno di 50 anni. Si dirà che qui si tratta di un favore, di una specie di privilegio per cui è esentato il figlio affinché al padre non manchi in età così inoltrata l'unico suo figlio. Ma io trovo simultaneamente un favore pel padre e un favore pel figlio, perchè se il padre ha ragione di desiderare di non essere privato del sostegno del figlio, il figlio d'altra parte desidera di poter essere di sostegno al padre già arrivato all'età di 50 anni; per conseguenza non potendosi applicare al figlio una specie d'infrazione alla legge commessa 50 anni addietro dal padre, io non vedrei ragione sufficiente per esigere la prova dell'adempimento di quest'obbligo per parte del padre. Tant'è, come dicevo, che altrove questa condizione non si è posta.

Il Senato vedrà se crede conveniente di farlo; io per me, non ci trovo ragione sufficiente per subordinare l'esenzione a questa condizione che la legge crede utile, crede conveniente, crede ragionevole di stabilire.

DI PETTINENGO, commissario regio. In questa disposizione si ebbe di mira di assicurare appunto l'osservanza di una legge la quale riflette tutti i cittadini. Noi osserviamo che l'articolo 4 di questa stessa legge stabilisce per massima

che nessuno possa essere ammesso a pubblico ufficio se non prova d'aver soddisfatto all'obbligo della leva. Quindi ne avviene che in conseguenza dello stesso principio, stabilendo intorno alle esenzioni si è creduto di contemplare tutte quelle misure che valgano ad accertare l'eseguimento della stessa legge.

BAVA. J'appuie la motion faite par l'honorable sénateur Demargherita, parce que si ceux seulement qui ont rempli les obligations de la levée exemptent, à l'âge de 30 ans, leurs fils de concourir au recrutement, il arrivera naturellement que la Sardaigne, qui jusqu'ici n'a point eu la levée, n'aura aucun des jeunes gens qui se trouvent dans les conditions prévues par cet article, c'est-à-dire exempts de la levée, parce que leurs pères n'ont pu, dans le temps, satisfaire aux prescriptions de la loi de recrutement.

Je crois, en conséquence, qu'il serait avantageux de retrancher *purchè provi d'aver soddisfatto all'obbligo della leva*, ou bien que l'on fit une exception pour les habitants de l'île.

COLLI. Domando la parola.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io penso che in Sardegna non essendovi stato per l'addietro l'obbligo della leva, non sia necessario fare un'eccezione a favore degli inscritti, i padri dei quali siano nelle circostanze di cui si discorre.

Questa disposizione si applicherà soltanto ai figli di quei padri i quali, vivendo sotto l'impero della legge della leva, non abbiano soddisfatto ai precetti della medesima.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colli.

COLLI. Aveva domandata la parola per fare precisamente le osservazioni testè udite dal commissario regio; epperò io cedo.

BAVA. Alors, comme la loi est positive et absolue, il faudrait, ce me semble, établir une exception concernant les habitants de la Sardaigne, et peut-être aussi pour les étrangers qui viennent s'établir dans le pays. Ainsi, un étranger est depuis 25 ou 30 ans chez nous; un enfant lui naît; il possède les droits civiques et le domicile, et cet enfant ne pourrait point jouir de l'exemption, lorsque son père aurait atteint l'âge de 30 ans? Ce ne serait pas juste. Aussi j'appuie de nouveau l'amendement Demargherita, ou bien je demande que l'on insère une exception dans la loi pour la Sardaigne et les étrangers.

DELLA TORRE. Nous n'avions pas cela autrefois.

DE CARDENAS. Senza pregiudicare in nulla la questione mossa dall'onorevole senatore Demargherita, faccio osservare in risposta a quanto diceva il generale Bava che le parole abbiano *soddisfatto all'obbligo della leva* non riguardano il padre sardo, il quale non aveva obbligo alcuno a soddisfare; onde il non essersi assoggettato egli alla leva non è che abbia mancato ad un obbligo. Queste parole stesse escludono il sardo che non era assoggettato a questa legge.

DEMARGHERITA. Il Senato conosce quali siano le ragioni per le quali a me pare meno conveniente questa condizione tratta dalla sostanza stessa della cosa.

La ragione principale si è quella che qui non si tratta tanto del favore del padre quanto anche del favore del figlio; l'esenzione è accordata al figlio ed ha interesse di averla, sia per ragione propria, sia per il sostegno ch'egli in questo modo sarà in caso di prestare al proprio genitore.

Guidato da queste considerazioni io proporrei la soppressione delle parole *purchè* e seguenti.

LA MARMORA, ministro della guerra. Insisterei perchè si mantenesse l'articolo quale fu proposto dalla Commissione;

poichè consultando le note che il Ministero ritiene, risulta che ogni anno v'ha un numero discreto di casi consimili, i quali sono specialmente frequenti in una provincia dello Stato. Si crede che questa disposizione sia un mezzo di mettere un freno, di moralizzare in certo modo la popolazione ed indurre i più restii a sottoporsi all'obbligo comune.

Questa disposizione fu dunque introdotta pensatamente, e non direi quasi per abbondanza; è stata introdotta in seguito ad un abuso che vi era particolarmente in alcune provincie dello Stato.

DEMARGHERITA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi lasci dapprima consultare il Senato per vedere se vi ha chi appoggi il suo emendamento.

Propone il senatore Demargherita che si tolga al paragrafo 2 la condizione postavi, ed espressa in questi termini: *purchè questo provi di aver soddisfatto all'obbligo della leva.*

Domando se vi ha chi appoggi questo emendamento.

(È appoggiato.)

DEMARGHERITA. Ho domandata la parola per far osservare al Senato che, secondo me, non con troppa ragione si considera questa disposizione condizionale, della quale trattiamo, come un mezzo per frenare le trasgressioni all'adempimento dell'obbligo della leva. Difficilmente avverrà che taluno si disponga a non infrangere questa legge per la considerazione, che di lì a 30 anni egli potrà avere un figliuolo unico, il quale per tale causa non potrebbe godere del beneficio dell'esenzione.

Dunque, considerata la cosa sotto questo aspetto, non può produrre quell'effetto che se ne attenderebbe; laddove resta sempre l'inconveniente di vedersi inflitta al figliuolo la pena di una trasgressione paterna, rivangandosi una cosa che ha avuto luogo da 30 anni, e ciò senza ragione sufficiente.

LA MARMORA, ministro della guerra. Credo che non si possa ammettere la ragione addotta dal senatore Demargherita.

L'esemplarità della punizione non è solo per l'individuo, ma anche per la popolazione. In un villaggio, per esempio, si conoscono le circostanze di famiglia di tutti gli abitanti, di modo che, quando un solo caso di esemplarità si sia presentato, io credo che molti specialmente degli ommessi, massime se sono galantuomini (*Ilarità*), buoni padri di famiglia, saranno tentati di costituirsi, non fosse per altro, pel timore di danneggiare il figliuolo. A me almeno la cosa fa quest'impressione.

DI MONTEZEMOLO. Da due anni o tre si stabilì ineluttabilmente per principio che ciascheduno porti il carico dei propri fatti. Furono tolti tutti i privilegi che avevano radice nei meriti paterni; furono tolte le ingiustizie che avevano radice pure nella professione paterna; per questo io non so vedere perchè si voglia ai giovani inscritti far portare la pena della colpa del padre.

DI PETTINENGO, commissario regio. Osservo che questo padre, pel fatto di essersi reso ommesso o renitente alla leva, è già riuscito nel tempo d'aggravio ai cittadini del proprio mandamento, i quali hanno dovuto sulla totalità fornire un altro individuo in suo rimpiazzamento; che successivamente, ossia nel caso di cui si discorre, il suo figlio riuscirebbe nuovamente d'aggravio quando venisse dispensato dal servizio. Che però, colla disposizione proposta, e quale venne ammessa dalla Commissione, si riparerebbe in certo modo al danno già cagionato dal padre.

SAULI. Domando la parola per far osservare che una legge non deve mai avere effetto retroattivo, e che la clausola dell'articolo in discorso vizierebbe chiaramente la legge.

dandogli effetto retroattivo coll'applicare una pena al figliuolo per un fatto antico del padre.

COLLA, relatore. Io non pongo molta importanza alla conservazione o cancellazione di questa condizione, ma credo necessario di rilevare un errore, nel quale mi sembra siano caduti due de' miei onorevoli colleghi, considerando questa esenzione del figliuolo unico maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno, come un favore fatto all'inscritto. L'inscritto non merita nessun riguardo per essere figliuolo di un padre che abbia 50 anni; il favore è fatto alla famiglia, al padre, e non all'inscritto.

Ora, se il padre è in colpa, è giusto che non goda favori.

Questa sarebbe una ragione sufficiente per accettare l'aggiunta fatta dal ministro; ma per altra parte io credo che, siccome al momento della leva saranno trascorsi circa 30 anni dall'epoca in cui il padre avrebbe dovuto soddisfare alla leva, tutte le presunzioni sono che egli vi abbia soddisfatto, e la prescrizione stessa sembra che dovrebbe essergli di scusa. (*Bravo!*)

ALFIERI. Io desidererei di essere rischiarato ancora su d'un punto, che mi pare non senza qualche importanza, onde avere una retta intelligenza dell'articolo che si propone, dicendovisi « purché questo provi di avere soddisfatto all'obbligo della leva: » io domando se colui il quale fu dichiarato riformato, epperò non ha soddisfatto all'obbligo della leva...

Molte voci. No! no! Questi ha veramente soddisfatto...

ALFIERI. Può essere che questa sia la giusta interpretazione a darsi; ma io credo che sarebbe pur sempre desiderabile che essa venisse dedotta da termini più espliciti; e tanta maggior rilievo mi pare che abbia l'osservazione di un altro de' miei onorevoli colleghi, in quanto che oltre alla menzione che si è fatta della Sardegna, egualmente si potrebbe fare dei casi presentatisi in terraferma, perchè alcuni anni addietro tutti i cittadini di terraferma non erano chiamati a far parte della leva. Ciò credo aggiunga ancora qualche peso alla necessità che mi parve dimostrata di stabilire, come dissi, il disposto del paragrafo 2 in termini più chiari e precisi.

COLLA, relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole propinante sarebbero giuste, se colle parole di avere soddisfatto all'obbligo della leva s'intendesse che l'uomo abbia prestato servizio; ma, secondo lo stile di tutte le leggi della leva, si dice che l'uomo ha soddisfatto alla leva quando, chiamato davanti all'autorità si è presentato pronto a soddisfarvi. Si è riformato, si è esentato, egli ha soddisfatto alla leva egualmente, perchè si considera sempre d'aver soddisfatto la legge chiunque soddisfa l'obbligo di presentarsi. Lo stesso incirca vale per l'altro motivo degli esempi citati dall'onorevole senatore Bava sia dei Sardi, sia anche dei Genovesi in tempi molto remoti, i quali non erano soggetti alla leva, ma, come notava un altro senatore, poichè la legge dice: bisogna che provi d'aver soddisfatto all'obbligo della leva, colui che non ebbe alcun obbligo della leva non fu chiamato dalla leva, e non ha bisogno di presentare altra prova se non quella che all'epoca in cui fu fatta la leva esso non c'era; del resto io non insisto.

ALFIERI. Io desidererei, se si vuole assolutamente mantenere l'articolo tal quale fu proposto, vi si aggiungessero almeno queste parole: per quanto gli spettasse; in questo caso sarebbe meglio spiegato, e non s'aggiunge con ciò alcuna nuova condizione.

PRESIDENTE. Io ho già annunziato quale sia l'emendamento proposto dal senatore Demargherita, vale a dire la cancellazione della clausola posta al fine di questo paragrafo. Incominerò a porre ai voti questo suo emendamento, ri-

serbandomi nel caso che non fosse approvato di proporre alla votazione l'aggiunta Alfieri consistente nelle parole: per quanto gli spettasse.

Chi approva l'emendamento Demargherita voglia levarsi. (È approvato.)

Ciò mi dispensa dal porre ai voti l'aggiunta Alfieri.

(Sono quindi approvati successivamente i paragrafi 2, 3, 4 e 5 e l'intero articolo 84 di cui sopra.)

« Art. 85. È parimente esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purché:

« 1° Non serva nella qualità di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di designato per scambio di numero, nè come allievo tamburino o trombettiere;

« 2° Non sia addetto al Corpo reale equipaggi nella qualità di marinaio di rinforzo o di supplemento in tempo di pace.

« 3° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'assento ordinario o per punizione in un corpo disciplinare. »

DEMARGHERITA. Domando la parola sul modo in cui s'intenda, e dal Ministero e dalla Commissione, la parola consanguineo. Se il senso di quella parola si prende dal Codice civile, consanguineo significa il fratello nato dal padre stesso del germano, ma da altra madre. Io domando qual sia la ragione per cui un fratello germano non sarebbe compreso nella legge. So che volgarmente si usa dire sia germano che consanguineo; ma mi pare che nelle leggi la significazione debba prendersi dal Codice, e siccome questo fa appunto la distinzione tra i fratelli consanguinei ed i germani, così io domando se non sia conveniente di esprimere fratelli germani e consanguinei, ed escludere soltanto gli uterini.

FRASCHINI. Io credo che sia una mera sovrabbondanza l'adottare l'emendamento proposto dal barone Demargherita. Sotto il vocabolo di fratello consanguineo viene certamente anche il fratello germano, mentre si esclude tanto coll'una che coll'altra denominazione il fratello uterino: egli è perciò che sembrami sufficiente l'espressione usata nel progetto di « fratello consanguineo. »

Non credo però che quando si limitasse la legge a parlare unicamente dei fratelli senz'altra indicazione, non si riempirebbe il vuoto della stessa legge, perchè in allora servendosi unicamente della parola fratello inchiuderebbe certamente il fratello uterino, che non credo sia nella mente del ministro, nè della Commissione di comprendere. Mantengo adunque che sia sufficiente l'espressione usata dalla Commissione di fratello consanguineo.

SCLOPIS. Io credo che la Commissione non faccia seria difficoltà sull'ammissione anche della qualificazione di germano quale lo propone il senatore Demargherita; tuttavia la Commissione crede che la parola consanguineo basti per indicare ciò che ha voluto la legge.

Tutti i fratelli germani sono consanguinei, non tutti i consanguinei sono germani; ecco la vera valutazione della parola consanguineo. La legge voleva indicare che fossero fratelli dal canto di padre; non importa poi, secondo che mi pare, il coordinare strettamente la locuzione di quest'articolo con ciò che è stabilito nel Codice civile, perchè questo era intento a determinare i vari rapporti giuridici che si stabiliscono in seguito ai vari vincoli in cui sono collegate le persone: dunque la necessità che vi era nel Codice civile d'indicare germano e consanguineo, non esiste qui, poichè si vuole che vi sia vincolo dal canto paterno. Così è fatto tutto quello che si doveva, perchè ciò si fa in riguardo alla famiglia del padre.

DI COLLENO GIACINTO. Il Senato nel votare il para-

grafo 3 dell'articolo precedente ha già deciso che è esente l'inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, senza cercare se il fratello fosse consanguineo o germano. Quindi se il Senato nell'articolo precedente non ha fatto questa distinzione, mi pare che per analogia sarebbe forse più logico il votare l'articolo che ora è in discussione, come venne proposto dal Ministero nel suo progetto di legge; e come d'altra parte è stato anche adottato nella legge francese, sopprimendo la parola *consanguineo*, a meno che il Senato credesse di rivenire sul suo voto, o aggiungere al paragrafo 3 dell'articolo precedente la parola *consanguineo*.

DE MARGHERITA. Si potrebbe anche dire *fratello* non semplicemente *uterino*.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti, previo appoggio, l'emendamento fatto dall'onorevole senatore Demargherita, devo notare che il caso previsto dal senatore Giacinto Di Collegno credo non possa mai avvenire, o almeno ben raramente.

Si tratta di due fratelli nati nello stesso anno; ora è ben difficile che questi siano fratelli uterini, perchè la donna che nel principio dell'anno avesse avuto un figlio, dee porre fra la nascita di questo e le novelle nozze, un intervallo tale, che ben raro può essere il caso di due fratelli uterini nati nello stesso anno. Diverso è il caso pei fratelli consanguinei o germani.

Passo ora ai due emendamenti proposti. Quello del senatore Giacinto Di Collegno deve avere la priorità. Egli vorrebbe cancellare la parola *consanguinei* e ridurre la locuzione *ai fratelli* comprendendo così anche gli uterini.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

PALLAVICINI IGNAZIO. Aveva anche soggiunto: quando il Senato avesse creduto di aggiungere all'articolo votato...

PRESIDENTE. Ma io non posso tornare sugli articoli votati.

PALLAVICINI IGNAZIO. Io crederei che questo potrebbe dare una spiegazione maggiore.

PRESIDENTE. Quando il Senato si pronunzi sopra di questo, si vedrà se sia necessario il coordinare quest'articolo col precedente; ma non si deve ritornare su quest'ultimo fin d'ora.

Chi crede doversi cancellare la parola *consanguinei* sorga.

(Non è approvata la cancellazione.)

Viene ora l'emendamento Demargherita, il quale vorrebbe aggiungere *germani* a *consanguinei*.

Chieggo se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Chi l'approva s'alzi.

(Il Senato rigetta.)

(Do lettura del paragrafo 2. (Vedi sopra))

DI PETTINENGO, commissario regio. Domanderei di fare una leggiera variazione a quest'articolo, e quindi si avesse a dire: « Non serve nella qualità di assoldato anziano, o di assoldato, di surrogato ordinario o di designato per scambio di numero o di volontario nel caso previsto dall'articolo 145 in qualità di allievo tamburino, od allievo trombettiere. »

PRESIDENTE. Di quest'aggiunta cadrà in acconcio di parlare quando saremo al paragrafo secondo.

Per ora si può votare sul primo:

« È parimente esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato. »

Metto ai voti questo paragrafo.

(È adottato.)

Viene quindi: « purchè primo non serva nella qualità di

assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di designato per scambio di numero, » e qui si aggiunga la proposta del commissario regio: « o di volontario nel caso previsto all'articolo 145, nè come allievo tamburino o trombettiere. »

Domando alla Commissione se incontra difficoltà ad ammettere quest'aggiunta, la quale tende ad evitare che l'uomo, il quale si arruolò per un periodo di tempo non uguale all'ordinario, renda esente il fratello.

COLLI. Mi pare che nel momento che il Ministero si sforza di promuovere gli arruolamenti volontari, questa clausola sarebbe assolutamente contraria, perchè tende a privare il fratello dell'esenzione che potrebbe procurargli. Per altra parte io non credo che la ferma del volontario sia tanto breve. Non vi sono che quelli i quali potrebbero essere ammessi come affidati, il che succede dopo; ed in questo caso io credo che quando l'affidato volontario avrebbe ottenuto il risultato del suo affidamento, allora potrebbe perdere il diritto di procurare al fratello l'esenzione, nella stessa guisa che lo perde il surrogato. Ma, nel caso che sia semplicemente volontario, non deve privare il fratello, a parer mio, del vantaggio dell'esenzione.

COLLA, relatore. L'emendamento proposto dal Ministero non riguarda gli arruolati volontariamente, ma soltanto quelli che si arruolano, non per un tempo determinato, ma solamente per la durata della guerra; riguarda semplicemente l'articolo 145.

Del resto, l'arruolamento volontario sicuramente dà diritto all'esenzione al fratello come qualunque altro.

DELLA TORRE. Je prends la parole pour appuyer les observations que vient de faire notre honorable collègue le sénateur Colli. Il me paraît que celui qui s'enrôle pour faire la guerre donne un élan dont on a besoin dans un pareil moment. Je ne voudrais pas que l'on refroidit cet élan en disant: Mais prenez garde votre frère ne jouira pas de l'exemption si vous vous enrôlez. Je crois que nous devons encourager ceux qui s'offrent volontairement pour faire la guerre. Celle que nous avons entreprise dernièrement n'a duré qu'une année; mais il y en a d'autres qui durent sept ou huit ans, c'est à ces guerres là qu'il faut penser. Il est rare qu'une guerre finisse dans la première campagne; c'est triste à dire, mais cela est ainsi Je désire donc que la loi reste telle qu'elle est, et que l'on n'ajoute pas l'expression *o di volontario*.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo necessario purgere qui una spiegazione, poichè parmi che il senatore Colli ed il maresciallo Della Torre non abbiano colto veramente quello che s'intendeva il Ministero nel proporre questo emendamento. Il progetto esenterebbe non solo i fratelli dei volontari che si sono arruolati per la ferma ordinaria di otto anni, ma anche i fratelli di coloro che in occasione di una guerra si arruolano semplicemente per la durata della guerra in conformità dell'articolo 145. (Lo legge)

E non pare ciò giusto.

Noi ne abbiamo avuto nell'ultima guerra una quantità di esempi. Sono giovani che si arruolarono semplicemente per la guerra o per la speranza di avanzamento, o per amor patrio; finita la guerra questi giovani si ritirarono e naturalmente non devono procurare l'esenzione ad un fratello; ma i volontari che assumono l'arruolamento intero quale è stabilito in questa legge, cioè per otto anni, procurano naturalmente l'esenzione al fratello designato dalla sorte a partire.

DI PAMPARATO. Se viene ammesso l'emendamento proposto dal Ministero, io credo che bisognerebbe mettere ancora un'aggiunta: si dice un arruolato in tempo di guerra.

Questa guerra può benissimo, come disse l'illustre maresciallo, durar poco, ma può anche durare lungo tempo, quindi l'esenzione dovrebbe essere valevole, se quest'individuo sia ancora sotto le armi. Perché se una leva si faccia in tempo di guerra, mentre un arruolato volontario si trova ingaggiato per il tempo solo della guerra, quando la guerra duri ancora, perchè il fratello non godrà di questo vantaggio? Pare che dovrebbe goderne almeno se sta sotto le armi.

DI PETTINENGO, commissario regio. La proposizione che ho avuto l'onore di fare al Senato a nome del Governo si fonda su di una disposizione che è stabilita nell'articolo 99, il quale verrà più tardi in discussione.

L'articolo 99 per riguardo ai volontari prescrive nel primo alinea come « spetta ai medesimi l'obbligo di compiere in ogni caso la ferma prescritta dalla legge. » Ora, il volontario il quale si trovasse nella condizione accennata dall'onorevole senatore Di Pamparato, e volesse che il suo servizio valesse ad esentare il suo fratello, dovrebbe contrarre una ferma illimitata, non una ferma di otto anni.

Io ravviso indispensabile il provvedere in questa legge secondo l'aggiunta che ho proposto all'articolo la discussione, in quanto che abbiamo recenti esempi di molti arruolamenti volontari in una guerra di breve durata, laonde grave danno ne verrebbe qualora questi dispensassero altrettanti fratelli dal concorrere alla leva.

PRESIDENTE. Io credo di poter porre ai voti il paragrafo primo della legge, salvo quindi ad aggiungere la nuova categoria che il signor commissario propone faccia parte di esso.

(Posto ai voti il paragrafo è approvato.)

Ora viene l'aggiunta del commissario regio, alla quale il senatore Di Pamparato vorrebbe mettere una condizione, vale a dire « che non sia sotto le armi. »

COLLA, relatore. Prego il signor marchese di Pamparato di osservare che le parole di colui che è sotto le armi che serve come volontario esprimono precisamente il caso del volontario che serve nell'armata.

PRESIDENTE. L'intendimento del Ministero è dunque di comprendere anche i volontari che sono sotto le armi?

DI PETTINENGO, commissario regio. Non può essere altrimenti.

PRESIDENTE. Allora non occorre mettere ai voti separatamente l'emendamento.

Metto ai voti l'aggiunta del commissario regio.

(È approvata.)

(Sono quindi posti ai voti ed approvati successivamente i paragrafi 1, 2, 3 e l'intero articolo 85.)

« Art. 86 (85). È pure esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo:

« 1° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

« 2° Morto mentre era sotto le armi e si trovava nelle condizioni di cui all'articolo precedente;

« 3° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

« 4° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

« L'esenzione nei casi ora espressi non ha luogo se il fratello servirà nella qualità di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di designato per scambio di numero. »

(È approvato.)

« Art. 87 (84). Le esenzioni di cui nei precedenti articoli

85 e 86 possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti iscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovano nei casi ivi specificati.

« Sono però considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non sieno invocate da iscritti abili a lavoro proficuo, aventi diritto a profitarne. »

(È approvato.)

DI PETTINENGO, commissario regio. Se si votano separatamente i due paragrafi di quest'articolo, dimanderei la parola sul secondo.

PRESIDENTE. Comincerò a mettere ai voti il primo paragrafo.

Chi intende approvarlo voglia levarsi.

(È approvato.)

La parola è al commissario regio sul secondo paragrafo.

DI PETTINENGO, commissario regio. Nella proposizione del Ministero all'articolo 84, secondo paragrafo, esprimeva che questi fratelli debbano essere vivi ed abili al lavoro proficuo; sebbene l'addizione del Senato dacchè accenna ad iscritti abili a lavori proficui, non possa a meno di lasciare intendere che questi debbano essere vivi, nulla di meno a maggior chiarezza io proporrei che si avesse a dire, cioè:

« Sono però considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non sieno invocate da iscritti aventi diritto a profitarne, qualora siano tuttavia vivi ed utili al lavoro proficuo. »

PRESIDENTE. Propone il commissario regio di sostituire al testo del secondo paragrafo di quest'articolo la seguente versione. (Vedi sopra)

Se non vi hanno osservazioni, metto ai voti la proposta ministeriale.

Chi approva il secondo paragrafo così concepito voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 88 (85). Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione nei casi preveduti dall'articolo 84:

« 1° I capi di lista rimandati alla prima ventura leva, e chiedenti la riforma per motivi espressi negli articoli 77 e 79.

« 2° Gli ommessi di cui all'articolo 54 e quegli altri che sono ammessi all'estrazione, purchè il diritto ad esenzione loro competesse all'epoca della chiamata della loro classe. »

(È approvato.)

« Art. 89 (86). Non possono conseguire l'esenzione:

« 1° Gli spurii e coloro a cui si applichi l'articolo 173 del Codice civile;

« 2° I figli naturali, quantunque legalmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre. »

(È approvato.)

« Art. 90 (87). I figli adottivi godono dei diritti all'esenzione solamente nella loro famiglia di origine. »

(È approvato.)

« Art. 91 (88). Nello stabilire il diritto di un iscritto alla esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

« 1° I membri di essa che sono ciechi d'ambi gli occhi, sordomuti o cretini;

« 2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

« 3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed incurabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

« 4° Quelli che, condannati ai lavori forzati, siano de-

tenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto all'esenzione. »

COLLI. L'esenzione di cui al paragrafo terzo è stata oggetto di gravi osservazioni per parte della Commissione.

Se il Senato me lo permette, gliene darò lettura.

PRESIDENTE. Io proporrei che si votassero i paragrafi precedenti, e ove non vi fosse osservazione, quando arriveremo al terzo le darò la parola nuovamente.

Se non vi è osservazioni sul primo e secondo paragrafo dell'articolo li metto ai voti.

(Sono approvati.)

Sul terzo è conceduta la parola al marchese Colli.

COLLI. Come ho detto, questo paragrafo fu argomento di gravi osservazioni alla Commissione. Io darò lettura di quanto ella scrisse a questo proposito :

« Ma crede debito suo di non nascondere i suoi timori intorno alle difficoltà che s'incontreranno nell'applicazione di questa regola quando si estenda, come è proposto, a casi non evidenti e non abbastanza determinati. Infatti, se questa disposizione di legge fosse severamente applicata secondo la stretta significazione delle parole, rari molto sarebbero i casi di applicazione, pochissimi essendo gli uomini anche deformati e male conformati i quali siano veramente nell'assoluta impossibilità di darsi ad un lavoro in qualche modo proficuo; e se invece si voglia applicare in più largo senso, secondo quei sentimenti di benignità e commiserazione da cui si mostra suggerita, vasto campo sarà aperto all'arbitrio, maggiori od incerte riusciranno le incombenze dei preposti alla leva, frequentissime le controversie e le lagnanze per l'urgenza o severità nel determinare quale sia il lavoro proficuo inteso dalla legge, mentre è proprio di qualunque lavoro di essere sempre più o meno proficuo. »

Non è necessario che io aggiunga parola alle osservazioni della Commissione, ma pare che esse dovrebbero in qualche modo fare inclinare il Senato a respingere almeno questa esenzione, la quale mi pare che possa avere conseguenze moltissime e gravi.

DI PANPARATO. Si deve osservare che spesse volte i Consigli di leva sono più rigorosi che indulgenti, d'onde avviene che spesse volte si mandano ai corpi uomini molto imperfetti, cui è mestieri riformare dopo, il che è un inconveniente grave.

LA HARMONA, ministro della guerra. Qui non è questione di questo.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Ministero nel comprendere nei casi di esenzione quelli in discorso, cioè gli individui che sono affetti da infermità permanenti, ed incurabili da imperfezioni o difetti fisici che li rendono assolutamente inabili a lavoro proficuo, non credette di dare un limite altrettanto largo, quanto quello cui ha accennato l'onorevole Colli. Desso prese per norma l'alinea quinto dell'articolo 208 dell'attuale regolamento di leva espresso nei seguenti termini :

« Il monco, l'individuo offeso da paralisi all'estremità superiore, gl'incepaci di servirsi delle mani per sofferte mutilazioni in famiglie povere di contadini o artefici. »

Ha creduto di fare una disposizione più ristretta, per rispetto alle infermità, ed eguale per tutte le classi di cittadini. Mi permetterò ancora di aggiungere che le disposizioni dell'attuale regolamento della leva, credo non abbiano dato luogo agli inconvenienti supposti, in quanto che i Consigli di leva formati come sono, possono unire tutte le garanzie opportune per giudicare l'incapacità al lavoro.

COLLI. Per combattere la proposizione ministeriale, io non mi sono servito di espressioni mie proprie, ma allegai quanto era stato osservato dalla Commissione.

In quanto poi all'allargare o restringere, dirò che, secondo il parer mio, quella che allarga è la proposizione ministeriale, imperocchè essa ammette una nuova categoria di persone delle quali sarà difficile di giudicare. I casi della proposizione ministeriale non sono casi previsti e positivi come quelli dell'articolo del regolamento citato dal commissario regio, e quelli che sono descritti nel paragrafo dell'articolo che è già stato votato.

Ora io chieggo se una persona, la quale sarà debole di salute e avrà l'apparenza di non essere abile ed acconcia a far lavoro proficuo, potrà prendere di dar diritto al figlio a questa esenzione, finalmente a non essere considerata come esistente in famiglia: ciò darà luogo a delle discussioni interminabili, e farà accusare spesso, al certo ingiustamente, i Consigli di leva d'arbitrio.

DI PETTINENGO, commissario regio. Veramente nel rispondere al senatore Colli non ho avvertito che citasse l'opinione della Commissione.

Io ho creduto dichiarare al Senato da quali ragioni il Ministero fosse mosso per mantenere nel suo progetto questa disposizione.

In quanto alle difficoltà dell'applicare una tale disposizione, io credo che essa le debba annoverare non altrimenti che fra quelle tali che appunto si presentano nell'applicazione della legge di leva, e per le quali è previsto che il Consiglio di leva debba chiarire il fatto con apposita dichiarazione del sindaco e di tre padri di famiglia cointeressati per ben constatare i casi di esenzione.

Io credo che prescrivendo che l'individuo sia assolutamente inabile al lavoro, sarà facile al Consiglio di leva giudicare con conoscenza di causa.

PRESIDENTE. Non resta che a porre ai voti il paragrafo 3 dell'articolo 91.

FRANZINI. Chiedo solamente che in questo paragrafo terzo dell'articolo si vogliano comprendere anche gli imbecilli. Sappiamo quanto questi possano essere nocivi agli avamposti malgrado le cure che il capo-posto possa usare di non mettere in sentinella avanzata uno di questi individui.

DI PETTINENGO, commissario regio. Penso che l'articolo 92 risponda all'interpellanza dell'onorevole senatore generale Franzini.

BAVA. Si je ne me trompe, l'article 91 a un autre sens. Il dit: *Nello stabilire il diritto di un iscritto alla esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia.*

Vous voyez donc qu'il ne s'agit dans le présent article que de voir si l'incurable doit ou non être compté en famille, et par conséquent ces gens-là ne peuvent être enrôlés, placés dans les corps, ni exposés aux avantpostes.

Quant au n° 3, la loi a dû nécessairement établir les cas généraux des maladies; le règlement spécifiera ces cas divers. La seule chose qui pourrait être enlevée, c'est le mot proficuo, car il peut faire naître de très-grandes difficultés. Je proposerai, en conséquence, cette nouvelle rédaction de l'article:

« 3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed incurabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendono assolutamente inabili al lavoro. »

Du reste, messieurs, dans les cas douteux, on aura recours au règlement qui servira à résoudre ces questions-là; et si, malgré cela, un doute se présente, alors les Conseils aux levées en référeront au ministre de la guerre qui demandera

Pavis du Conseil sanitaire, lequel jugera sur les documents fournis par les hommes de l'art, si effectivement la maladie est du nombre de celles qui rendent les individus absolument inhabiles au travail, et conséquemment dans le cas de ne pouvoir point être comptés comme existants en famille.

Je tiens infiniment à ce que l'on fasse abstraction de la parole proficuo, comme trop élastique et pouvant entraîner à des inconvénients et à des abus.

PRESIDENTE. *Propone il senatore Bava che da questo paragrafo terzo venga tolta la clausola proficuo. Domando se v'ha chi appoggia questa cancellazione.*

BAVA. *Elle est trop élastique, selon moi.*

COLLI. *Io proporrei che fosse soppresso il paragrafo e la mia proposizione essendo più larga...*

PRESIDENTE. *Mi permetta che io le faccia osservare, che il volere sopprimere un paragrafo non è proporre un emendamento; perciò io debbo prima di tutto porre ai voti l'emendamento Bava; chi poi consentirà col senatore Colli negherà il suo voto al paragrafo.*

Chi appoggia la cancellazione della parola proficuo sorga. (È appoggiata.)

Ora la pongo ai voti. Chi consente a questa cancellazione sorga.

(Dopo prova e controprova il Senato rigetta l'emendamento Bava.)

Pongo ai voti il paragrafo terzo tal qual è proposto.

Chi lo approva si alzi.

(Il Senato adotta.)

COLLI. *Mi pare che qui sarebbe anche necessario la controprova.*

PRESIDENTE. *Facciamola.*

(Falta la prova e controprova il Senato di nuovo adotta il paragrafo terzo.)

• 4° Quelli che condannati ai lavori forzati siano detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dall'epoca in cui stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione. •

Chi approva questo paragrafo voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo 91.

(Il Senato adotta.)

• Art. 92 (89). Nello stabilimento del diritto all'esenzione sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaco, e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termini del Codice civile. •

DI PETTINENGO, *commissario regio* Domanderei la parola onde aggiungere a quest'articolo la condizione che,

cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto i 50 anni di sua età cessi l'effetto dell'esenzione.

Questa condizione era appunto prevista dal regolamento pella leva tuttodì in vigore, e credo doversi attribuire a mera dimenticanza il non essere stata compresa nel progetto di legge.

PRESIDENTE. *L'articolo può votarsi indipendentemente da quest'aggiunta, perchè è separata; perciò metto ai voti in primo luogo l'articolo 92.*

Chi l'approva sorga.

(Il Senato approva.)

(Metto ora ai voti l'aggiunta fatta dal commissario regio, concepita in questi termini:

« Cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua età, cesserà l'effetto dell'esenzione. »

(Il Senato approva.)

Metto infine ai voti l'intero articolo 92.

(Il Senato approva.)

Una voce. *Domando la parola sull'aggiunta.*

Altra voce. *Domando la controprova.*

PRESIDENTE. *Adesso è troppo tardi. Non solo si è votata l'aggiunta, ma l'articolo intero di cui fa parte è pure votato. Nessuno aveva chiesta la parola su quell'aggiunta. Non aveva essa bisogno d'appoggio, perchè si trattava di aggiunta fatta dal commissario regio. Ho messo ai voti dopo l'aggiunta anche l'articolo; epperò non si può più tornare indietro. Neppure la controprova può aver luogo, perchè il voto del Senato non lasciava luogo a dubbietà.*

• Art. 93. Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto tostochè il fratello sia assentato.

• In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione per l'applicazione degli articoli 85 e 86. •

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Con ciò è compiuta la sezione seconda. Viene ora la sezione terza.

Voci varie. *A domani!*

PRESIDENTE. *Chieggo al Senato se vuole inoltrarsi in questa sezione: però faccio osservare che al primo articolo vi è già un emendamento di qualche importanza proposto dal senatore D'Azeglio.*

Molti senatori. *A domani!*

PRESIDENTE. *Allora la discussione viene trasferita a domani alle ore due.*

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra — Proposizione del senatore Colla, relatore, circa l'ordine della discussione della sezione terza — Emendamenti del senatore De Cardenas all'articolo 94 — Osservazioni ed emendamento del senatore Demargherita sul preambolo dell'articolo, e risposta del commissario regio — Reiezione dell'emendamento Demargherita e De Cardenas — Approvazione della prima parte del primo paragrafo dell'articolo 94 — Considerazioni dei senatori Della Torre e Di Castagnello all'aggiunta dei tre commissari — Reiezione dell'aggiunta — Approvazione della seconda parte del paragrafo primo e dell'intero paragrafo — Adozione del secondo emendamento del senatore De Cardenas, e del terzo modificato dal senatore Alfieri — Reiezione dell'ultimo emendamento del senatore De Cardenas — Adozione dell'articolo 94 sino al 99 — Aggiunta della Commissione all'articolo 100, sostenuta dal senatore D'Azeglio — Considerazioni del ministro dell'istruzione pubblica e del senatore Plezza — Il ministro della guerra e il senatore Pinelli combattono l'aggiunta della Commissione — Adozione dell'articolo 100 e dell'aggiunta.*

L'adunanza ha principio alle ore 2 $\frac{3}{4}$ pomeridiane.

ATTI DIVERSI.

CINERARIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato senza osservazione.

I senatori De Fornari e Vesme domandano un congedo di pochi giorni, che loro viene accordato.

PRESIDENTE. Il presidente, valendosi della facoltà che la Camera gli ha graziosamente conceduta l'altro ieri, di eleggere cioè quei senatori i quali debbono integrare la Commissione di contabilità e di finanze, all'oggetto di preparare al più presto possibile l'esame dei bilanci che verranno più tardi in discussione, ha soddisfatto a tale incarico nominando a tale effetto il senatore Nigra ed il senatore Di Montezemolo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

PRESIDENTE. La discussione si è soffermata ieri al termine della sezione seconda, titolo secondo.

COLLA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

COLLA, relatore. Ho chiesta la parola per sottomettere al Senato un'osservazione intorno all'ordine di discussione sulla sezione terza, *Delle dispense*.

Allorchè stava per intraprendersi la discussione di questo progetto di legge, il Senato ebbe una petizione dei Fratelli delle scuole cristiane, concernente precisamente la sezione *Delle dispense*. Il Senato giudicò conveniente di rimandare questa petizione alla Commissione incaricata del progetto di legge sulla leva. Essa ha preparato il suo lavoro; ma siccome quando una disposizione fosse conveniente, la Commissione

crederebbe che dovesse venire al seguito dell'articolo 100 che è l'ultimo di questa sezione; e siccome per altra parte potrebbe essere che nella discussione altri membri proponessero altre disposizioni, e che il Senato entrasse in sentimento di adottarne alcune che trovassero sede migliore in altra parte della sezione, così io proporrei al Senato che si procedesse alla discussione dell'intera sezione, con riserva però, che esaminando la petizione di cui si tratta le aggiunte che occorresse di fare alla legge, possano essere collocate in quella sede che si stimasse più conveniente nei vari articoli di questa legge.

PRESIDENTE. Credo che il Senato non avrà difficoltà ad acconsentire alla proposta fatta dalla Commissione, cioè di esaminare, discutere e votare tutta intiera la sezione, salvo quando verranno emendamenti relativi a qualche maggior dispensa od esenzione, a porti in quella sede che parrà più opportuna, sia in quest'articolo 94, che è il primo, sia nell'articolo 100, che presta luogo opportuno per aggiunte di simile natura.

Io ho dunque l'onore di leggere l'articolo 94.

« SEZIONE III. *Delle dispense.* — Art. 94. Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente gli iscritti che siano:

« 1° Alunni cattolici in carriera ecclesiastica richiamati anteriormente all'estrazione dai vescovi di loro diocesi. »

Mi fermo qui per notare che una parte della Commissione, vale a dire che tre dei sei commissari, essendo il settimo impedito, propone di aggiungere in questo luogo al paragrafo primo la seguente clausola: « purchè siano studenti di teologia nelle Università dello Stato, o nei seminari, oppure nei conventi dei claustrali se sono alunni di clero regolare, sotto condizione che risiedano nello Stato, anche quando appartengano al clero regolare, e conseguiscano uno degli ordini maggiori prima di avere compito l'età di anni 26.

« 2° Aspiranti al ministero di altro culto in comunioni religiose esistenti nello Stato, richiamati dai superiori della loro confessione anteriormente all'estrazione... »

Qui vi è un'aggiunta simile a quella che si è fatta per gli alunni cattolici: « purché facciano constare di avere intrapreso nello Stato od all'estero il corso regolare di studi che loro è necessario per abilitarsi all'esercizio del loro ministero, sotto condizione che conseguiscano la consecrazione prima di avere compiuta l'età d'anni 26. »

DE CARDENAS. Lasciando pel momento quella parte della discussione che può avere riguardo alle due aggiunte fatte da una parte dell'ufficio centrale, prendo solo a considerare alcune delle parole dei due paragrafi di cui è composto quest'articolo, osservandovi una differenza che mi pare possa riescire gravosa ai cattolici, mentre nel primo alinea si dice *alunni cattolici*, e nel secondo si dice *aspiranti al Ministero di altri culti* senza che sia definito se debbano essere o non essere alunni, ossia assoggettati ad un apposito tirocinio.

Questa parola *alunni* inchiude forse in sé già la massima parte di quanto volevano i tre commissari dissenzienti dagli altri. Ora se si pose la condizione di essere *alunni* ai cattolici senza metterla pari pei dissidenti, ossia per gli acattolici, mi pare ne verrebbe da ciò gravata la condizione dei primi.

Altro gravame mi pare vi sia egualmente nel vincolo degli anni 26 ad avere conseguito uno degli ordini maggiori, mentre un alunno cattolico che abbia conseguiti gli ordini maggiori, si trova da ciò vincolato per tutta la sua vita; non può più prendere moglie, non può darsi ad industrie, non può darsi al commercio, non è passibile che d'impiego ecclesiastico, o nella pubblica istruzione; mentre un dissidente dal cattolicesimo ancorché avesse ottenuto il grado equivalente nel suo culto può egualmente prendere moglie, può darsi al commercio, può, abbandonato il ministero del culto, percorrere qualunque siasi altra carriera. Mi pare sarebbe ad esaminarsi bene questo punto per mettere coloro che corrono simile carriera nei culti, per lo meno, in condizione eguale.

Avrei pure anche ad osservare le parole del secondo paragrafo ove si dice *aspiranti al ministero d'altro culto in commissioni religiose esistenti nello Stato*.

Il nostro Statuto dice che sono *tollerati i culti ora esistenti*, e non quelli che potrebbero introdursi posteriormente all'epoca che ci fu largito lo Statuto, e che potrebbero quindi essere esistenti quando fosse ad applicarsi la legge.

Questa frase pare possa ammettere che l'aspirante al ministero di qualunque siasi culto che venga ad esistere, abbenché non tollerato, dovesse essere compreso in questa eccezione, il che lo crederei contrario allo spirito con cui si è voluto concepire l'articolo.

Vi sarebbe anche ad osservare la parola *consecrazione*. Sotto condizione che conseguiscano la consecrazione. Non so se questa parola *consecrazione* sia molto adattata in bocca di cattolici quando parlano di culti, ne' quali non possono essi riconoscere una *consecrazione*, e se non possa fors'anco in bocca di un cattolico riguardarsi come una parola sacrilega questa di *consecrazione*, applicata come è nell'articolo.

Io proporrei dunque che se si dice al § 1° *alunni cattolici con o senza la condizione proposta dai tre commissari*, e di cui si entrerà poscia in discussione, si dovesse dire nel secondo alinea: *pel ministero di altri culti o in comunioni religiose tollerate*, invece di *esistenti nello Stato*.

Invece poi di dire: *sotto condizione che conseguiscano la consecrazione*, si debba dire: *sotto condizione che conseguiscano il grado conveniente nel loro culto*.

All'epoca poi fissata di 26 anni, crederei vi sia qualche cosa a provvedere, mentre gli alunni aspiranti al sacerdozio nel cattolicesimo conseguendo il sacerdozio ai 26 anni sono vincolati, e gli altri non lo sarebbero menomamente ancorché conseguissero il grado all'età di 26 anni; mi sembra pertanto che l'età invece di essere fissata a 26 anni dovrebbe essere protratta per lo meno alla durata della ferma ordinaria, cioè dai 20, età in cui sono iscritti, sino ai 28 od ai 30, od a quella che sarà stabilita negli articoli che abbiamo ancora a votare.

PRESIDENTE. Sarà bene che di tutte queste variazioni che vuol fare al testo della legge, ne dia notizia per iscritto onde si possano leggere una per una.

DEMARGHERITA. Domando la parola per una questione preliminare che riflette le prime parole dell'articolo 94.

PRESIDENTE. Le accordo la parola.

DEMARGHERITA. Mi propongo, o signori, di combattere queste prime parole laddove è detto: *sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente d'iscritti che siano, ecc.*

Noi abbiamo tutti letto con somma soddisfazione quella parte dell'elaborata relazione sulla presente legge, nella quale con sodissime avvertenze si pone in chiaro l'inconsequenza di accomunare nel nome le dispense alle esenzioni, quando negli effetti questi due modi di esimersi dal servizio militare sono eguali affatto. Niuno non sa come muovono da principii affatto diversi e le esenzioni, e le dispense dal servizio militare. Quanto alle esenzioni, a tutti è manifesto che esse furono introdotte onde rendere più forte l'esercito, esimendo quelli che sarebbero impari ad un servizio militare attivo e proficuo, e avendo d'altro canto tutti i debiti riguardi alle famiglie dell'iscritto. Le esenzioni consacrate dalla legge sono altrettante conseguenze di questi due principii, o per rendere come dissi più forte l'esercito, o per avere alle famiglie i debiti riguardi. Invece il principio il quale regge e governa le dispense è tutt'altro che quelli avanti divisati; qui si tratta di non depauperare le altre carriere in favore della carriera militare; si tratta di considerare come soddisfacenti all'obbligo della leva quelli che in altra carriera prestano anche un servizio utilissimo allo Stato. Partendo da questa premessa pare che ne risulti necessaria la conseguenza di attribuire diversi effetti alle esenzioni ed alle dispense.

Quanto alle dispense se esse furono interamente fondate sulla considerazione che l'iscritto dispensabile presi un altro lodevole ed utile servizio, vuolsi dire a di lui riguardo nettamente nella legge, che egli è considerato come avere soddisfatto all'obbligo della leva, e così far parte del contingente, del quale non fanno parte quelli che sono dichiarati esenti.

Di due cose l'una, o signori: o usare la medesima espressione per gli uni e per gli altri, o distinguere una cosa dall'altra per ragione degli effetti.

Tale è la disposizione, tale è l'economia della legge francese che distingue le esenzioni dalle dispense, in quanto che quelli che godono dell'esenzione non fanno parte del contingente; quelli che sono dispensati sono considerati come se avessero effettivamente soddisfatto all'obbligo della leva.

In conseguenza di ciò proporrei che a vece delle parole usate nell'articolo 94 *sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente gli iscritti, ecc.*, si usassero le appropriatissime espressioni di cui nell'articolo 99: *sono considerati aver soddisfatto all'obbligo della leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo man-*

damento gli iscritti designati a far parte del contingente, i quali, ecc. ecc. Verranno qui tutti quelli i quali godono in senso della legge del beneficio della dispensa. Vero è che nella relazione, per mantenere tuttavia l'accennata distinzione, quantunque questa sia combattuta dalle gravi e sagge riflessioni contenute nella relazione medesima, si fa valere la ragione che in generale le dispense sono soggette a contenzione, e durano soltanto finchè dura il motivo che faccia luogo alla disposizione, quando invece le esenzioni hanno un effetto assoluto, immediato, definitivo. Ma, signori, questa non pare a me una ragione sufficiente per mantenere una siffatta distinzione; imperocchè dall'essere l'esenzione pura e semplice all'essere condizionata, non vi è così gran differenza da poter dar luogo a quella distinzione che si fa nella legge. D'altra parte se questo può essere un motivo di un certo peso per mantenere la distinzione, vi sono altri motivi presi dalla giustizia, presi da quelle norme che si debbono seguire nella redazione delle leggi per renderle chiare, cioè: di non distinguere cose le quali producano i medesimi effetti. Queste ragioni tolte, come io diceva, dalla giustizia, vale a dire dal non aggravare di troppo gli iscritti di un mandamento a preferenza degli iscritti in un altro in grazia delle dispense concesse; queste ragioni di giustizia, ripeto, di convenienza di retta e giusta economia della legge, pare a me debbano prevalere a quelle che io credo meschine ragioni, dell'essere cioè le dispense condizionate quando sono pure e semplici e producono un effetto definitivo, l'esenzione.

Io proporrei quindi, come dissi, di supplire all'espressione contenuta nell'articolo 94 con quella che vedesi nell'articolo 99. (Vedi sopra)

DI PETTINENGO, commissario regio. Le ragioni per le quali nel progetto ministeriale furono distinti i tre casi di esenzione, di dispensa e di riforma, sono accennate nella relazione della Commissione del Senato; e la differenza tra le dispense e la esenzione sta appunto ne' limiti accennati dall'onorevole senatore Demargherita, sia rispetto alla diversa condizione degli individui ai quali si applica, sia rispetto alle conseguenze della determinazione stessa. Le disposizioni che si contengono alla sezione II, Dell'esenzione, hanno un effetto definitivo, mentre le disposizioni per le dispense sono condizionali, ossia provvisorie, cioè limitate al tempo in cui durano le stesse condizioni. Nel prevedere i rari casi così delle esenzioni come delle dispense, si ebbe in mira di considerare in modo distinto i casi in cui l'ottenere la dispensa dal servizio militare è un diritto per sé stesso da quei casi in cui per condizioni particolari o di società, sembra opportuno al bene stesso della società il dispensare provvisoriamente l'individuo dal concorrere alla formazione del contingente.

Le disposizioni che l'onorevole senatore Demargherita invocherebbe all'articolo 94 ad imitazione di quelle che sono sancite all'articolo 100 di questa stessa sezione produrrebbero un effetto assai differente.

L'articolo 100 limita ad un piccolissimo numero di individui la dispensa, e quindi il contingente non sarà per soffrirne danno; mentrè applicando queste stesse determinazioni per tutti quelli che sono compresi all'articolo 94, esso ne provverebbe vero scapito pel numero d'individui che potrebbero esservi compresi; epperò il Governo sarebbe in debito di chiamare un contingente maggiore dell'ordinario, appunto per provvedere alla deficienza che ne verrebbe per la disposizione che invocherebbe l'onorevole senatore Demargherita.

Vero è che la legge francese confonde le dispense e le

esenzioni; ma il Governo ha creduto opportuno di distinguere, per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre.

PRESIDENTE. Per procedere ordinatamente in questa discussione non basta di dividere l'articolo ne' suoi paragrafi, bisogna ancora suddividere i paragrafi nella misura delle varie disposizioni che contengono alcuni di essi, e nella misura degli emendamenti che ai medesimi sono stati proposti.

Io comincerò pertanto dal preambolo di quest'articolo sul quale il senatore Demargherita vuole proporre una diversa redazione.

Dimando se la diversa redazione da lui suggerita ha l'appoggio del Senato.

Chi l'appoggia voglia levarsi.

(È appoggiata.)

DEMARGHERITA. Dimando la parola per fare ancora presente che, se bene si guarda alla relazione della Commissione, abbenchè siasi mantenuta la distinzione che io ho combattuta, perchè questa non sarebbe accompagnata da una diversità di effetto fra casi che sono tra loro distinti, pare tuttavia che primeggi, tra le ragioni della Commissione, la fiducia che essa nutre, che necessariamente il Governo si adatterà a fare, che i casi distinti per nome, lo siano anche per l'effetto; ma così accadrà quell'incongruenza che la Commissione medesima nella sua relazione riteva, per cui alcuni mandamenti in seguito a queste dispense sarebbero più gravati degli altri.

Pare però a me che a termini di giustizia ed a termini di una retta enunciazione della volontà del legislatore, si potrebbe venire ad una migliore economia della legge, e distinguendo le dispense dalle esenzioni e dando alle prime un effetto diverso da queste ultime; vale a dire, che in un caso il dispensato non conti numericamente nel contingente; e nell'altro, l'esente sia sottratto al contingente medesimo, e non concorra più a farne parte.

COLLA, relatore. Le osservazioni, e la proposta dell'onorevole senatore preopinante sono pienamente conformi alle osservazioni ed al desiderio della Commissione; ma la Commissione ha creduto di doversi astenere da questa proposta, appunto per le ragioni or ora addotte dal commissario del Governo, che cioè troppo grande essendo il numero di quelli che debbono essere dispensati, il contingente che il ministro domanda si troverebbe di troppo diminuito. Un'altra considerazione ha trattenuto ancora la Commissione, ed è che se si adottasse il principio che gli alunni ecclesiastici facciano parte del contingente, e siano provveduti d'un congedo illimitato, ne avverrebbe che l'alunno ecclesiastico il quale a 25 o 26 anni non abbia seguitata la carriera ecclesiastica non avrebbe che a compiere la ferma e sarebbe esentato per tutto il tempo in cui continuò la carriera ecclesiastica; questo caso potrebbe produrre assai gravi inconvenienti, potrebbe dar luogo a qualche frode; onde la Commissione, quantunque abbia riconosciuto giusta l'osservazione dell'oratore precedente, ha creduto di dover fare un sacrificio di questa maggiore uniformità alle circostanze speciali che persuadono a non ammetterla.

PRESIDENTE. Comincio dal provocare la votazione del Senato sopra l'emendamento Demargherita.

Chi approva l'emendamento Demargherita, che vorrebbe sostituire le prime parole dell'articolo 99 alle prime parole dell'articolo 94, sorga.

(Non è approvato.)

Ciò posto io propongo al Senato di voler votare in primo luogo la prima parte del paragrafo I, vale a dire:

« Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente gli iscritti che siano :

« 1° Alunni cattolici in carriera ecclesiastica richiamati anteriormente all'estrazione dai vescovi della loro diocesi. »

Metterò separatamente ai voti questo primo paragrafo, quindi l'aggiunta proposta dai tre commissari dissidenti, quindi infine il paragrafo 1; e siccome a questa prima parte del paragrafo 1 vi è un emendamento del senatore De Cardenas, metto in primo luogo in votazione l'emendamento previo l'appoggio sul quale il Senato deve decidere.

L'emendamento De Cardenas consiste nel sostituire alle parole « alunni cattolici, » le seguenti: « aspiranti alla carriera ecclesiastica. »

Domando se v'è chi appoggia questa mutazione.

(È appoggiata.)

COLLA, relatore. Mi permetta un'osservazione quanto al modo di redazione. Parmi che si dovrebbe dire: « cattolici aspiranti alla carriera ecclesiastica » e non soltanto « aspiranti alla carriera ecclesiastica. »

PRESIDENTE. Domando al proponente se non ha difficoltà d'accettare...

DE CARDENAS. Prima della votazione dell'articolo faccio un'osservazione che mi ero proposto di fare, e che riguarda ambi i paragrafi, la quale potrebbe forse influire sulla votazione.

L'articolo seguente 95 dice: « gli alunni di cui al precedente articolo... »

Queste parole rinchiuderebbero semplicemente gli individui designati nel paragrafo 1 dell'articolo precedente e non quelli del paragrafo 2.

Faccio quest'osservazione perchè meglio risulti della necessità di valersi delle stesse espressioni nei due paragrafi.

PRESIDENTE. Io credo che gli alunni del paragrafo 2 comprendano tanto gli alunni dei culti cattolici come quelli dei culti accattolici; altrimenti la legge sarebbe ingiusta.

Metto ai voti l'emendamento che preferisce le parole « cattolici aspiranti alla carriera ecclesiastica » a quelle adoperate nell'articolo di « alunni cattolici in carriera ecclesiastica. »

Chi approva voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti la prima parte del paragrafo: 1 « alunni cattolici in carriera ecclesiastica richiamati anteriormente alla estrazione dai vescovi di loro diocesi. »

(È approvata.)

Viene ora l'aggiunta proposta dai tre commissari così concepita. (Vedi sopra)

DI COLLEGGIO GIACINTO. Domando la parola per far osservare che quest'aggiunta non è propriamente che l'articolo ministeriale; questa ora divenne un emendamento, ma propriamente è la proposta ministeriale.

DELLA TORRE. Je crois, messieurs, que l'expression *students di Università* présenterait des inconvénients, surtout dans les parties montagneuses de nos Etats. Cette partie est très-vaste; elle comprend la Savoie, la vallée d'Aoste, Domodossola, les pays d'Ivrée, de Biella, etc.; toutes nos vallées, sont des pays de montagne. Dans nos montagnes, les jeunes gens commencent, en général, un peu tard leurs études; leurs premières années sont dures, il n'y a guère que les curés qui puissent leur donner quelques leçons; ceux qui ont du talent et la vocation ecclésiastique se décident un peu plus tard; plus tard aussi leurs études sont terminées; il est donc très-rare qu'ils étudient la théologie à l'âge de 20 ans; à cet âge ils sont tout au plus en philosophie. Faut observer, en outre, que les curés des montagnes sont pauvres,

et que la mission du prêtre est fatigante à remplir, à cause de la rigueur du climat et des chemins, ou, pour mieux dire, des sentiers qu'il est obligé de parcourir. Les hommes de la plaine peuvent difficilement s'habituer à mener la vie dure que mènent les curés des montagnes, qui sont forcés de se transporter à une heure, deux heures de distance, par des mauvais chemins. Toutes ces cures-là sont occupées par des enfants de la montagne, et eux seuls, vu leur éducation première, sont capables d'y remplir convenablement les devoirs de curés.

En en excluant la grande majorité par la loi qui vous est proposée, nous serions donc forcés de suppléer à ce déficit par des prêtres élevés dans les plaines, et la plupart se trouveraient bientôt dans l'impossibilité de remplir leur devoir. Je ne vois pas quelle utilité il y a pour la loi que l'étudiant soit déjà parvenu à la théologie; qu'il soit en philosophie ou en théologie, peu importe; il est dans la carrière ecclésiastique. On pourrait déterminer une certaine époque, et si à cette époque l'étudiant n'était pas encore lié, il ferait partie de la levée. Il faudrait donner un temps raisonnable, fixer, par exemple, l'âge de 26 ou 27 ans, mais je désire qu'on ne mette pas dans la loi cette obligation d'avoir déjà entrepris des études théologiques à vingt ans, et qu'on ne fasse pas mention de l'Université.

Nous ne savons pas, en effet, si les études théologiques se feront, à l'avenir, à l'Université, ou dans les séminaires, ou dans un établissement neutre; c'est une question qu'il appartient de résoudre au Gouvernement, et dont je pense que maintenant il traite avec le Saint-Siège. En un mot, comme je ne vois aucun motif d'utilité à exiger que l'étudiant fasse ses études théologiques à l'âge de vingt ans, je demande le maintien de l'article tel qu'il a été proposé, et que l'on ne fasse pas une obligation de ces études précoces de la théologie.

PRESIDENTE. Se nessuno vuol ragionare su questa importante materia, io non ho che a porre...

DI CASTAGNETTO. Farò ancora un'osservazione in aggiunta alle cose dette dall'illustre maresciallo. La presente questione gravissima, o si considera dal canto di un privilegio, o si considera dal canto di provvedere al servizio del culto cattolico; qualora si volesse considerarla dal canto di privilegio, io certamente non sorgerei a difenderla come non sorgerei mai a difendere qualunque privilegio personale; ma dal canto dell'esercizio del culto cattolico io domando per qual motivo si vuole imporre l'obbligo dello studio di teologia semplicemente quando si tratta di ministri addetti al culto della Chiesa.

Certamente fra le molte doti richieste nei ministri della Chiesa avvi quella di dover essere versati nello studio della teologia, ma ciò non entra nella considerazione della leva militare; l'essenziale è di provvedere in modo che il culto religioso possa essere disimpegnato.

Ora quando il vescovo domanda uno degli alunni; che questi studi la teologia o non studi ancora la filosofia, ciò poco monta, ed è certo che il vescovo lo ha considerato come alunno già destinato al sacerdozio, e che potrà rendersi utile al servizio della Chiesa; quindi io non vedo motivo a che lo Stato possa essere interessato ad esigere come condizione necessaria il già intrapreso corso di teologia.

Fuvi poi di più la ragione che a ventisei anni se non è vincolato cogli ordini sacri dovrà senz'altro correre la sorte comune ed estrarre il suo biglietto; quindi non v'ha pericolo che l'interesse dello Stato non resti guarentito, mentre quello della Chiesa lo sarà mediante la dimanda del vescovo.

Gli altri riflessi aggiunti dall'onorevole maresciallo sono molto da considerarsi, giacchè egli è costante che nelle diocesi di montagna, sul numero di venti o trenta alunni, forse il terzo non ha intrapreso il corso della teologia e lo intraprende assai più tardi.

Resta per ultimo a considerare che questo favore va principalmente in beneficio della classe più bisognosa, giacchè sono d'ordinario i parenti meno forniti di beni di fortuna i quali si decidono più tardi a mettere il figlio in situazione di intraprendere la carriera ecclesiastica.

Per queste ragioni io non posso a meno di appoggiare la proposta dell'onorevole maresciallo.

LA MARMORA, ministro per la guerra. Il Ministero non vede grande difficoltà a che sia tolta quest'aggiunta. Essa è una guarentigia di più perchè non si abusi delle domande; ma nel tempo stesso il Governo si crede abbastanza guarentito in quanto che se all'età di ventisei anni non si sono vincolati definitivamente al sacerdozio, sono colti egualmente dalla legge.

GIULIO. Domando la parola.

Alle ragioni che sono state addotte per sopprimere l'inciso, che da alcuni dei membri della Commissione si sarebbe voluto aggiungere al paragrafo 1 di quest'articolo, mi pare se ne possa aggiungere una ancora.

Un'altra aggiunta consimile si faceva al paragrafo 2; ma appunto per le differenze di culto che si considerano nei paragrafi 1 e 2, queste due aggiunte non possono essere concepite precisamente negli stessi termini, per conseguenza non possono avere precisamente lo stesso effetto. Infatti pei cattolici si esigerebbe, secondo quest'aggiunta, che fossero studenti di teologia nelle Università o seminari dello Stato, oppure nei conventi dei claustrali, mentre per gli aspiranti al ministero in un culto dissidente si esigerebbe soltanto che facessero constare d'aver intrapreso nello Stato od all'estero il corso regolare dei loro studi, cioè non un corso determinato, ma il corso regolare degli studi necessari per conseguire la qualità di ministro; ed è evidente, perchè la legge non possa entrare in maggiori particolari, non potendo essa prescrivere per gli israeliti que' medesimi studi che prescrive per i cattolici o protestanti.

L'ammettere dunque quest'aggiunta relativamente ai cattolici, non solamente esige che si ammetta un'aggiunta consimile relativamente ai vari culti, ma esige che si ammetta un'aggiunta concepita in termini differenti. Questa differenza di termini relativamente ai vari culti, potendo avere gravi inconvenienti, io credo molto miglior partito quello che è stato da parecchi preopinanti proposto, cioè di sopprimere intieramente quest'aggiunta, tanto più ora che il ministro della guerra dichiarò che nella sua opinione quest'aggiunta non è necessaria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta suggerita da una parte della Commissione, la quale richiede studi speciali negli alunni cattolici.

Chi approva voglia sorgere.

(Il Senato rigetta.)

Passo all'ultima parte del paragrafo 1: sotto condizione che risiedano nello Stato anche quando appartengano al clero regolare, conseguiscano uno degli ordini maggiori prima di avere compiuto l'età di anni 26.

DELLA TORRE. Il me semble que la même observation que celle qui a été faite par notre honorable collègue peut se faire ici; il y a une différence en moins dans le traitement pour les catholiques...

PRESIDENTE. Je vous ferai observer que l'on a rejeté

l'addition qui avait été proposée; maintenant on ne parle pas des études, mais de l'âge.

GIULIO. Domando la parola.

L'onorevole maresciallo domanda per qual motivo, mentre il paragrafo 1 dell'articolo esige dai cattolici che si proseguano i loro studi nello Stato, abbia il paragrafo 2 a permettere ai dissidenti di fare i loro studi all'estero. Questa distinzione è inevitabile: non vi ha nello Stato scuola protestante di teologia.

I ministri dei culti dissidenti non possono trovare nell'interno dello Stato uno stabilimento in cui compiere i loro studi teologici; ed è un fatto che i nostri giovani ministri protestanti vanno a fare i loro studi chi a Ginevra chi a Strasburgo.

È dunque indispensabile che la legge abbia loro a permettere che vadano a fare gli studi nei soli luoghi dove esistono le facoltà di teologia protestante, nelle quali possono trovare l'istruzione che loro è necessaria. Questa è la ragione per cui credo si è introdotta nella legge questa distinzione.

DELLA TORRE. Je vois que cela est nécessaire pour les protestants, je ne conteste rien à cet égard; cela n'est pas pour les juifs; vous pourriez également en dispenser les catholiques. Puisque vous donnez cette facilité aux uns, vous pourriez la donner aux autres. Je ne comprends pas par quel motif on empêche les catholiques d'aller étudier ailleurs surtout quand il s'agit des moines. Leurs supérieurs les envoient de bonne heure dans les lieux où ils savent que les études se font mieux, par exemple, à Rome, à Bologne, à Avignon: chaque ordre possède un certain nombre de maisons dans lesquelles se rendent les novices. Nous sommes toujours dans le même cas; si à une époque déterminée ces hommes ne sont pas liés, il seront soumis à la conscription. Le même motif existe pour les moines que pour les prêtres. Je ne vois pas pourquoi vous créez au catholique une obligation dont vous dispensez à juste titre le protestant. Il n'y a pas, je le sais, nécessité absolue en faveur du catholique, mais c'est une affaire de convenance; pourquoi donc ne pas tenir compte de cette convenance? Du moins c'est ainsi que la chose se présente à mon esprit.

PRESIDENTE. Io debbo mettere ai voti l'ultima parte del paragrafo 1.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Il Senato adotta.)

Metto ai voti l'intero paragrafo 1.

(È approvato.)

« 2° Aspiranti al Ministero di altro culto in comunioni religiose esistenti nello Stato richiamati dai superiori della loro confessione anteriormente all'estrazione. »

Qui è l'aggiunta corrispondente alla prima, ma che naturalmente deve intendersi debba correre la stessa sorte. L'aggiunta consiste nei termini seguenti: « purchè facciano constare di avere intrapreso nello Stato od all'estero il corso regolare di studi che loro è necessario per abilitarsi all'esercizio del loro ministero; » poi segue: « sotto condizione che conseguiscano la consecrazione prima di avere compiuta l'età d'anni 26. »

A questo paragrafo secondo contrappone il senatore De Cardenas due emendamenti, il primo è relativo alle parole alunni cattolici, perchè egli prevedendo che la sua emendazione non fosse accolta, ha voluto che vi fosse almeno uniformità di dizione tra il 1° ed il 2° paragrafo, col dirsi nel secondo invece di aspiranti di altro culto, alunni aspiranti al ministero di altro culto.

Io incomincio da questo emendamento.

Chi lo appoggia si alzi.

(È appoggiato.)

COLLA. Io credo che non si possa adottare questo emendamento, giacchè non abbiamo nel nostro Stato nè scuole, nè collegi di cui questi giovani aspiranti possano essere alunni. Egli è per questo che la Commissione ha proposto di usare l'espressione *aspiranti*, la quale non può dar luogo ad equivoco. Se si legge tutto il paragrafo della legge, le di cui disposizioni abbastanza chiaramente dimostrano che non è dato fuorchè agli alunni o studenti di potere applicarsi od aspirare al ministero di altro culto, si vedrà che la parola *alunni* sarebbe fuori di proposito per la cosa che essa riguarda.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo degli emendamenti De Cardenas.

Chi crede debba aggiungersi alle parole: « aspiranti al Ministero, ecc., alunni aspiranti al Ministero, ecc., » voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

Il secondo emendamento consiste nel surrogare alle parole *comunioni religiose esistenti nello Stato*, queste altre parole: *comunioni religiose tollerate nello Stato*.

Chi appoggia tale emendamento voglia levarsi.

(È appoggiato.)

Pongo ai voti il secondo emendamento De Cardenas.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Viene ora il terzo emendamento, che consiste nel dire: *sotto condizione che conseguiscano il grado del loro culto prima d'aver compiuto l'età d'anni 26*, invece di dire: *sotto condizione che conseguiscano la consecrazione prima, ecc.*

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio: debbo però prima chiedere al Senato se appoggia questo emendamento.

Chi appoggia l'emendamento De Cardenas ora letto, sorga.

(È appoggiato.)

GIULIO. Io credo veramente che la parola *consecrazione* non si possa convenientemente mantenere nella legge, giacchè essa sarebbe male applicata al culto israelitico, nel quale non vi sono nè sacerdoti, nè consecrazione. Per altra parte le parole proposte dall'onorevole senatore De Cardenas non mi paiono maggiormente ammissibili, poichè la parola *grado* non esprime nulla; perciò sembrami che sarebbe meglio il dire: *che abbiano conseguita la qualità di ministro prima, ecc.*

DE CARDENAS. Concorro pienamente colla migliore espressione data dall'onorevole nostro collega senatore Giulio: espressione che egli, espertissimo qual è a chiamare le cose nel loro vero senso, seppe meglio di me trovare ed applicare.

PRESIDENTE. Si propone la parola *ministro* invece di quella *grado*; io faccio però osservare che la parola *ministro* non sarebbe adattabile per gli israeliti, pei quali converrebbe dire *rabbino*.

ALFIERI. Io proporrei che si dicesse: *la voluta abilitazione all'esercizio del loro ministero*.

DE CARDENAS. Concorro egualmente in questa dizione, che riconosco anch'essa molto migliore della mia.

D'AZEGLIO. Io direi *l'abilitazione richiesta*.

PRESIDENTE. Si propone dal senatore Alfieri, ed acconsente a ciò il primo autore dell'emendamento, che invece di dirsi *conseguiscano la consecrazione*, si dica: *conseguiscano la necessaria abilitazione all'esercizio del loro ministero*.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti. Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

L'ultimo emendamento del senatore De Cardenas, che colpisce questo paragrafo secondo, consiste nel sostituire alle parole *prima di aver compiuta l'età degli anni 26*, le seguenti: *e che continuino nella carriera intrapresa, sino all'anno di loro età nel quale verrebbe compito il tempo della ferma*.

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Pongo ai voti quest'emendamento. Chi l'approva voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti il paragrafo secondo, modificato nel modo già accettato dal Senato. Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Ora metto ai voti l'articolo intiero 94. Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 94 (92). Gli alunni, di cui al precedente articolo 94, se non adempiono alle condizioni per cui furono dispensati, debbono ulteriormente soddisfare all'obbligo della leva.

« Fra un mese dal giorno in cui desistono dall'impresa carriera essi debbono farne espressa dichiarazione al sindaco del comune cui per ragione di leva appartengono, e trasmettere la stessa dichiarazione nel termine di altri quindici giorni all'intendente della provincia.

Non uniformandosi a tale precetto, sono considerati come sottrattisi alla leva e soggiacciono al disposto dall'articolo 63. »

COLLA, relatore. Dacchè si è fatta questa distinzione di alunni ed aspiranti, sarebbe bene di dire in principio dell'articolo gli alunni e gli aspiranti di cui al precedente articolo 94. »

PRESIDENTE. Trattandosi di spiegazione e non di aggiunta, io non credo necessario di provocare il voto del Senato sopra di questa.

Metto ai voti l'articolo. Chi lo approva si levi.

(È approvato.)

« Art. 96 (93). Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente gli iscritti designati che risultino descritti sui registri dell'iscrizione marittima e nelle condizioni volute dall'articolo 8. »

(È approvato.)

« Art. 97 (94). Gli iscritti marittimi che, essendo per navigazione assenti dallo Stato all'epoca della leva a cui appartengono, non provino innanzi al Consiglio di leva di essere nelle condizioni sopra dichiarate, sono rimandati alla sessione definitiva, e, quando sia necessario, da una ad altra leva sino a quella in cui compiono l'anno vigesimo quinto della loro età, dopo il qual termine, non sottoponendosi all'assento, sono dichiarati renitenti. »

(È approvato.)

« Art. 98 (95). Gli iscritti marittimi designati decadono dal diritto alla dispensa, se dal momento del loro concorso alla leva sino a che abbiano compiuto il trentesimo anno di età desistono per due anni consecutivi senza giustificato impedimento dalla navigazione o dall'esercizio delle arti marittime menzionate nell'articolo 8. »

(È approvato.)

« Art. 99 (96). Sono considerati avere soddisfatto all'obbligo della leva e calcolati numericamente in deduzione del

contingente del rispettivo mandamento gli inscritti designati a far parte del contingente i quali precedentemente alla leva della loro classe sianzi arruolati volontariamente nell'armata di terra o di mare, o vi servino in virtù di regio decreto.

Spetta ai medesimi l'obbligo di compiere in ogni caso la ferma prescritta dalla legge.

(È approvato.)

« Art. 100 (89). Gli allievi non uffiziali della reale Accademia militare e del reale collegio di marina, gli abitanti della porzione della borgata di St-Remy incaricata espressamente di prestare soccorso ed assistenza ai viandanti, se a ragione del loro numero d'estrazione debbono essere compresi nella prima categoria, sono provveduti di congedo illimitato, con obbligo di raggiungere le bandiere per compiere la loro ferma qualora prima della scadenza della medesima cessino di trovarsi nella condizione per cui sono dispensati dalla partezza. »

Qui probabilmente è il luogo in cui la Commissione vorrà farci conoscere il risultato delle sue deliberazioni sulla petizione trasmessale.

COLLA, relatore. Signori, la Commissione compie al debito di riferire una petizione che i Fratelli delle scuole cristiane hanno presentata al Senato e da lui fu mandata alla Commissione per esame e successiva relazione nel corso di questa discussione.

I Fratelli delle scuole cristiane domandano di andare esenti dall'obbligo del servizio militare e fondano le loro istanze su questi principali motivi:

Dispensa dal servizio militare di cui hanno finora goduto nel paese nostro, come in altri egualmente governati con liberali istituzioni;

Mancanza d'ogni motivo per la revoca di questa esenzione, mentre si conserva a favore del clero cattolico e si ammette per altri iscritti;

Importanza dei servizi che il loro istituto rende allo Stato ed alla società, tutto dedicandosi alla istruzione di quella parte del popolo che maggiormente ne abbisogna, ed alla quale non sarebbe in altro modo provveduto;

Impossibilità in cui lo stesso istituto si trova di soddisfare alle obbligazioni della leva senza andare incontro ad immanchevole deficienza di maestri, ed alla necessità di trarne da quei paesi in cui l'esenzione è concessa ai Fratelli delle scuole cristiane.

Senza contestare la convenienza di qualche ulteriore miglioramento nei metodi d'insegnamento finora seguiti dai Fratelli delle scuole cristiane, miglioramento al quale coi fatti si mostrarono sinceramente disposti, la Commissione crede che non si possa da alcuno senza ingiustizia negare essersi dai ricorrenti riparato presso di noi ad una gravissima mancanza, quella di maestri che interamente e con fraterna carità si adoprino a promuovere l'istruzione e la morale educazione di quella preziosa e più numerosa parte del popolo che non è in grado di procacciarsela in altre scuole; e crede altresì che noi manchiamo tuttora di altri opportuni mezzi onde provvedere a questo grandissimo bisogno meglio che non si faccia dai Fratelli delle scuole cristiane.

Ora, se si considera che al sommo beneficio di educare a virtù ed ammaestrare la classe povera del popolo, questo istituto aggiunge l'altro beneficio di togliere dalla classe medesima di cittadini i suoi maestri, scegliendo in età giovanissima i meglio promettenti, e curandone l'istruzione e la educazione in maniera che gli renda abili al magistero cui

sono destinati, egli è facile di comprendere che se a questi giovani non fosse dalla legge concessa la dispensa dal servizio militare, a cui non è loro possibile di sottrarsi per mezzo della surrogazione, il numero dei maestri scemerebbe non solo di tutti quelli che sarebbero costretti a partire, ma altresì di tutti coloro cui verrebbe meno il coraggio di sostenere il lungo tirocinio in tanta incertezza di giovare. L'istituto medesimo ne sarebbe grandemente scoraggiato, e privato dei mezzi migliori di procacciarsi abili operai, si troverebbe costretto ad abbandonare la caritatevole impresa, od a proseguirla imperfettamente, con grave e per ora irrimediabile danno del popolo.

In tutte le più savie leggi sulla leva è ammesso, come nella nostra, il principio che si faccia luogo a dispensa dal servizio militare, per causa di pubblica utilità, in favore di coloro che sono addetti ad altro pubblico servizio di alta importanza, che soffrirebbe detrimento per la loro destinazione alla milizia; e se vi ha caso in cui questo principio debba essere applicato, egli è certo quello di cui ci occupiamo per tutte le considerazioni dianzi esposte. Senza dubbio sarebbe cosa desiderevole che da noi, come in altri paesi, si potesse estendere la medesima dispensa ad altri membri del corpo insegnante; ma, poichè l'attuale costituzione delle nostre Università non permette di conciliare siffatta ampliazione coi bisogni dell'esercito e coi riguardi dovuti agli altri iscritti, noi facciam voti perchè nuovi ordinamenti ci mettano in grado di usare verso gl'iscritti addetti alla pubblica istruzione quelle facilitazioni che loro si usano altrove per soddisfare alla leva, e crediamo frattanto conveniente e giusto che si mantenga il diritto a dispensa, di cui finora godono i Fratelli delle scuole cristiane, diritto evidentemente fondato su motivi di pubblica utilità che tuttora continuano.

Ma nel proporre, o signori, questa conferma, la Commissione ha creduto debito suo, sia di limitare la concessione in modo che la dispensa dei giovani di cui si tratta non vada a carico degli altri iscritti, mediante la condizione che facciano numero in diminuzione del contingente, col quale sono tenuti a prestare servizio militare qualunque volta cessino dall'insegnamento, sia altresì di non ammettere al conseguimento della dispensa se non coloro che abbiano già fatto prova di distinta attitudine all'insegnamento proprio del loro istituto; la quale condizione mentre gioverà grandemente ad evitare ogni abuso, contribuirà senza dubbio a rendere più vivo negli alunni e nei loro precettori l'impegno che i giovani maestri acquistino tutte le cognizioni necessarie per distinguersi negli esami a cui debbono sottoporsi, e per rispondere degnamente al favore della dispensa dal militare servizio con servizi veramente utili alla nazione e degni del conto in cui sarebbero tenuti in questa legge sulla leva.

Compilata nel senso di queste osservazioni è l'aggiunta all'articolo 100, che la Commissione deporrà sulla tavola del presidente, espressa in questi termini:

« Eguale dispensa è nello stesso modo concessa a coloro che, facendo parte di corporazioni religiose specialmente destinate all'educazione ed istruzione del popolo, anche senza vincolo di voto perpetuo, facciano prova di appartenere alla classe dei maestri regolarmente approvati dalla competente autorità, e di essere stati dalla medesima riconosciuti tra i maestri distinti. »

D'AZEGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore D'Azeglio.

D'AZEGLIO. Io aveva chiesta la parola per appoggiare anticipatamente la proposizione fatta dalla Commissione.

Signori senatori. Desidero sottomettere alla vostra dis-

mina alcune osservazioni, che mi paiono importanti, sopra questa terza sezione del progetto di legge a voi presentato dal Ministero.

Ho notato come fra gli ordini religiosi dispensati dall'arruolamento militare, non trovisi quivi annoverato l'istituto delle scuole cristiane. E quantunque abbia esso a reputarsi *Ordine veramente religioso*, perchè è sottoposto a discipline claustrali, e soprattutto perchè compie, nella sua più penosa applicazione, il più santo dei precetti divini, l'amor del prossimo, nel quotidiano ministero di dar l'educazione morale e intellettuale ai figli del popolo; pure essendo esso composto di soli secolari, e niuno fra i suoi membri, dall'aspirante fino al supremo capo, potendo per regola fondamentale pervenire al sacerdozio, sarebbero, a termini della presente legge, i giovani suoi alunni esclusi da una simile eccezione.

Ora, debbo osservarvi, o signori, che il togliere a questo istituto il privilegio che lo dispensa dal concorrere alla leva sarebbe l'istessa cosa che volerlo annichilare. E ciò in virtù delle seguenti ragioni:

1° Perchè i sette ottavi degli esordienti che si destinano all'umile carriera sono e debbono essere giovani poco più che frinistri, essendo loro necessario, come dimostra l'esperienza, un tirocinio di due o tre anni onde abilitarsi ad esercitare con cognizione di materia e con buone norme pedagogiche il proprio ufficio. E rare volte è avvenuto che coloro i quali vi entrarono compiuto il quarto lustro, abbiano potuto farvi buona riuscita; o sia che la mente destituita della prima tentativa più non si presti alle scolastiche esercitazioni, o sia che l'attitudine al monotono e arido studio difficilmente s'acquisti da chi non siavi preparato in quell'età ove l'obbligo impostone più facilmente ne induce l'abitudine, ove la forza fisica rende meno sensibili le fische privazioni, e l'obbedienza scolastica del ginnasio conduce più direttamente a quella monastica del chiostro;

2° Nella classe popolana, che è la sola in cui sogliono reclutarsi gli aspiranti di questo istituto, pochi o niuni sarebbero i giovani che volessero, e (per riguardo alla famiglia) che potessero sacrificare la loro adolescenza e rinunciare al tirocinio d'una professione fabbrile, per dedicarsi all'austero noviziato dell'insegnamento, senza la certezza che fosse loro almeno assicurato il frutto del proprio sacrificio, quando io ragione dell'età e degli antecedenti studi sarebbe la condizione del bracciante divenuta loro fisicamente impossibile. Anzi è da dirsi che, qualunque ne fosse la capacità intellettuale, basterebbe a rimuoverli dalla carriera scolastica il sentimento del dovere filiale, e il pietoso riguardo di non essere poi, al loro ritorno in famiglia, di aggravio anziché di sollievo ai vecchi genitori;

3° La povertà dell'istituto al quale esclusivamente accorrono i figli del popolo, destituiti d'ogni mezzo di sussistenza, e al quale è unico provento il tenue onorario stanziato dai municipi ai maestri delle scuole comunali, rende del tutto impraticabile l'accumulamento d'un capitale per sopperire alla surrogazione dei molti aspiranti che da varie parti del reame traggono al pio sodalizio.

Basti il riferire che sull'annua somma di lire 600, devoluta a ciascun Fratello, conviene che, oltre al vitto e al vestiario individuale, l'istituto provveda a tutte le occorrenze del convitto in ogni stagione, al mantenimento del noviziato alla provvista dei libri e altri oggetti di studio, ai viaggi de' maestri, alla loro giubilazione nell'età senile, alle spese delle infermerie, e perfino a quella dei funerali e della tomba; mentre ultimo segno all'umile lor passaggio

sopra la terra, dopo la vita del povero, è la sepoltura del povero;

4° Osserverò ora che non sembra atto a promuovere molto efficacemente la popolare istruzione (a cui pur molte sogliono essere le parole, pochi i fatti) il ripiego suggerito da taluno per la rinnovazione personale dell'istituto; cioè che, continuando ad avere stanza fra noi, esso si reclutasse o in Francia o nel Belgio. Non credo sia necessaria una specialità molto pellegrina nelle cognizioni pedagogiche per riconoscere come soltanto possa essere esclusivamente idoneo all'ammaestramento delle classi inferiori della nostra popolazione chi non solo sia assueto alla lingua universale, ma al dialetto particolare di questa parte d'Italia, ove spesse volte è necessario l'uno a commento e interpretazione dell'altra: epperò o aver noi a promuovere nelle scuole institutori piemontesi, o rinunciare all'utilità dell'istituto. Oltre il dire che alla rapida sua estensione in quattro quinti del globo, appena essendo ormai bastevoli gli aspiranti che da ogni contrada europea traggono ad alimentarne l'esistenza, scarso, malagevole e insufficiente sarebbe il portato di tal modo di reclutamento.

Mi pare, o signori, che sia da questi vari argomenti dimostrata, non solo la convenienza, ma la necessità di concedere la richiesta esenzione dal servizio militare a questa religiosa compagnia, se pure non se ne voglia pronunziare la capitale sentenza. Dee siffatta esenzione considerarsi a suo riguardo non già come un privilegio, ma come un mezzo: ovvero, se pur vogliasi un privilegio, esso è il semplice privilegio d'esistere. Si tratta di essere o non essere: essere se lo ottiene, non essere se le è negato. Né oppongasi a questo, che così operando dovrebbe il Governo estendere ad altri ordini la medesima eccezione; mentre le importanti circostanze di personalità collettiva, già da me sovramenzionate, chiariscono ad evidenza la peculiarità di sua organica costituzione, e le condizioni vitali a cui è impreteribilmente sottomessa la sua durata.

Notate, o signori, che la disposizione eccezionale che dispensa gli alunni di quest'istituto dalla leva, trovasi con unanime consenso adottata da tutte le nazioni presso cui primeggia più particolarmente la popolare istruzione, dalla Francia, dal Belgio e dagli Stati Uniti d'America. In questi, non avendovi esercito stanziale, la legge si applica alla dispensa di servizio nella guardia nazionale in tutta l'estensione della repubblica. Ma quella che aggiunge maggior forza all'argomento si è che l'istesso immortale Re Carlo Alberto, il cui cuore magnanimo sentiva essere sommo beneficio di principe a popolo l'universale sua educazione, volendo promuovere nello Stato l'incremento di questa fraternità popolare, la esentava per atto espresso di sua alta volontà dall'arruolamento militare, come ufficialmente dimostra la circolare 34 emanata dall'ispezione generale delle leve il 30 aprile 1840.

Ora quale mai sarebbe la colpa da imputarsi a questa corporazione benemerita della religione e della patria perchè venga essa ad una nuova legge privata d'un favore che il suo zelo nell'adempimento del nazionale mandato avrebbe dovuto farle confermare? E vorrem noi che sotto l'impero dello Statuto sia tolto all'educazione del nostro popolo un sussidio che espressamente eragli donato dall'istesso fondatore dello Statuto? o vorrem noi associare l'opera nostra a quella dei nemici della religione a cui in viso è quest'istituto non già perchè inabile, ma perchè religioso?

Il mondo, è vero, gli sprezza, e, con certa voluttà di vocabolo, delizia a ripeterne dall'ignoranza la denominazione.

Ma il mondo, che così parla e sparla, mostra assai maggior d'ignoranza nelle teorie educative, nè tale erane il giudizio fra i più dotti di tali teorie presso una colta nazione, i Villemain, i Guizot, i Fontanes, i Salvandy, i Cousin, i Laurentie, i cui libri nemmen di nome saran per avventura noti a parecchi di tali lor denominatori. Nel meccanismo intellettuale della pubblica istruzione, come in tutte le opere della dinamica materiale, prima di giungere agli ordigni più complicati e sottili è necessaria una ruota primaia di semplice struttura da cui è impresso il primitivo impulso. Volendosi assottigliare e complicare questa, ed elevarla in superiore sfera d'azione, converrebbe surrogarne un'altra che ne fungesse le veci, senza cui sarebbe la macchina in dissesto. Tale ruota primaia della pubblica istruzione è quella che è rappresentata dall'insegnamento elementare. Molti altri ordini insegnanti, fra cui gli Scolopi, i Barnabiti, gli Oratoriani, vennero dai lor fondatori collocati dapprima in tal umile, ma importante, ma necessario grado. Ma per quell'amor proprio, che non è minore negli enti collettivi che negl'individuali, spostarono essi il loro perno dal primo incastro, e si sollevarono in una sfera superiore. Onde restò manchevole il grado loro. Considerando a tal difetto organico, vi riparava il La Salle, fondando un istituto regolare e secolare, a cui l'interdizione del sacerdozio togliesse occasione e veicolo a ogni spostamento suggerito da amor proprio o da ecclesiastica ambizione. E da dugent'anni in qua rimase cotai Ordine nel civile consorzio come un solo maestro elementare collettivo, che col processo de' tempi ammendò e migliorò i propri metodi che ancora ammenderà e migliorerà, come a occhi veggenti egli lo ha fatto dacchè impiantavasi fra noi. E fu, mi pare, grande sapienza in esso il persistere in tale ignoranza fra gli scherni di chi colle orecchie anzichè col cervello giudica le cose, ed esclusivamente abilitarsi all'educazione primaia del popolo, il quale per campar la vita coll'opera officinale non dee conoscer nè di greco nè di latino: onde questi utili e modesti suoi institutori, lasciando una volta in pace Demostene e Cicerone, seppero limitare il proprio insegnamento allo studio della grammatica, del sistema metrico, della geometria, geografia e disegno elementare, e sol si piacquero dimostrar talora nei libri da essi compilati, e con favore accolti nella nostra Università, come altrimenti dagl'indotti i dotti ne giudicassero.

Signori, io credo che l'istruzione del popolo sia il primario dovere di qualunque Governo. Di tutti i mezzi d'ordine sociale l'istruzione del popolo è il più sicuro ed il più potente: e quante più saranno le scuole aperte in uno Stato, tante più vi saranno le prigioni chiuse. E spero non sia lontano il giorno in cui a niuna creatura umana venga presso noi negato il beneficio dell'educazione. Ma a volgarizzarla nelle masse convien ne sian numerosi i dispensatori. E sarebbe egli da credersi che fra quanti pur sian i carrieristi dei nostri ginnasi molti si troverebbero, i quali, in vista d'una sequela di miserie e d'umiliazioni, in vista d'un infimo stipendio unito alla certezza di non mai aggiungervi un obolo, di non mai varcare d'un passo quel circolo di Popilio, che segnò lor d'intorno la verga inesorabile del primario insegnamento, si assoggetterebbero ad un'esistenza tutta di sacrificio, come il Fratello delle scuole cristiane, che dall'adolescenza alla decrepitezza, per quanto giri il mondo, per quanto intorno a lui si rinnovino le generazioni dei fanciulli, sempre dura la vita, e non altra, di maestro elementare? Ah! conviene pur riconoscere che solo chi, animato da vivo senso religioso innalza le sue mire oltre i fini

di questo mondo basso, sia capace di così condannarsi in vita ad una pena che alla stessa galera paragonavasi dagli antichi Romani, soliti a chiamare *damnati ad pueros* i lor pedagogi, come de' malfattori, mandati ai lavori pubblici nelle miniere, diceano *damnati ad metalla*. Un celebre filosofo, ammirando qual rinunzia alla propria volontà e qual forza sovrumana sia necessaria a persistere in sì duro stato, era astretto a riconoscere esserne elemento generatore il loro sentimento religioso. V' hanno cose, scriveva, nelle umane società a cui sola basta la virtù, ossia la religione! Le scuole intermedie possono infatti divenire un oggetto d'industria, ma le infime scuole della capitale e della provincia non possono offrire alle speculazioni dell'industria insegnante se non un debolissimo alimento, stante la pochezza della mercede con cui sogliono essere retribuite. Possono, è vero, incontrarsi alcune rare volte uomini animati da filantropia, Vincenzi De'Paoli filosofi, i quali, quantunque alieni da ogni senso di religione, pur si consacrino a tale austero ufficio per cattarsi il pubblico plauso; ma non si tratta, o signori, d'aver soltanto alcuni maestri, si tratta d'averne molti; si tratta di sopperire al quotidiano insegnamento in un gran numero di scuole, epperò è saggio consiglio suggerito dall'esperienza sovvenire all'inoopia dei nostri mezzi col sussidio della religione, quando non fosse che a sollievo dell'erario. Mentre vuoi o profondere i tesori dello Stato e i proventi delle pubbliche imposte in dar copiosi stipendi, ed instituire pensioni vitalizie per sussidiare quel nuovo genere di speculatori industriali, chiamati maestri di scuola, ovvero risolverli a ricorrere alla carità cristiana, allo spirito di povertà e d'abnegazione, all'umile sentir di se stesso, alla coraggiosa rassegnazione congiunta a senso di dignità modesta che il cristianesimo inspira in chi si offre vittima volontaria al duro ed abietto ministero dell'elementare istruzione del minuto popolo. Non posso astenermi dal qui testualmente riferirvi alcune parole che uno degli uomini più dotti dell'istituto di Francia, Victor Cousin, lasciò scritte in un suo libro sull' *Istruzione pubblica in Olanda*, e che tornano di tanto onore alla corporazione di cui vi tengo ragionamento: « C'est surtout aux Frères de la doctrine chrétienne qu'il me paraît convenable de confier les écoles communales absolument gratuites. D'abord c'est au service du peuple que les statuts des Frères les consacrent. Ensuite par un retour bien naturel le peuple les aime. Le peuple est fier: il ne veut pas qu'on le méprise, et avec les meilleures intentions du monde on peut avoir l'air de le mépriser pour peu qu'on ait des façons trop élégantes. Les Frères ne nous méprisent pas, dit le peuple. La tournure un peu commune de ces bons Frères, qui les expose à quelques railleries, leur humilité, leur patience, surtout leur pauvreté et leur absolu désintéressement (car ils ne possèdent rien en propre) les rapprochent et les font bien venir du peuple au milieu duquel ils vivent. Le peuple et l'enfance demandent une patience sans bornes. Qui n'est pas doué d'une telle patience, ne doit pas songer à être maître d'école. Enfin par leurs statuts les Frères enseignent gratuitement; il leur est interdit de rien demander aux enfants et ils se contentent de très-peu de chose pour eux-mêmes, et pour leurs écoles. Voilà des gens qui semblent faits tout exprès pour l'Instruction primaire gratuite. »

Ecco, o signori, l'istrumento che abbiam nelle mani, e che colle proprie nostre mani noi spezzeremo se adottassimo questa legge senza la implorata modificazione. Notate che in un momento, ove tutto il civile consorzio riconosce l'importanza d'estendere l'insegnamento tecnico nella classe più

numerosa della gioventù, siano le scuole cristiane da considerarsi come una previa preparazione alle scuole professionali, destinate a menomare gli inconvenienti che gli studi classici producono spesse volte sullo spirito di chi in essi nodrito trovasi poi talora dalla dura necessità astretto alla faticosa opera delle officine. Quali sono infatti i precipui elementi che figurano nelle insurrezioni eccitate in altri paesi da quella demagogia cosmopolitica che minaccia in oggi l'intera società, se non medici senza infermi, caudici senza cause, artisti senza commissioni? Uomini irrequieti, perchè scontenti di sé e d'altrui, pieni di boria e di mediocrità, lagnantisi dell'ingiustizia del mondo che con perfetta giustizia pur gli discerne, i quali sempre son pronti a valersi di ogni congiuntura che apra una via alla sfrenata loro ambizione. Il solo correttivo a tale sconvenienza sociale sia in un'educazione religiosa e morale, la cui istruzione (salvi gli ingegni eminenti, sempre rari) sia proporzionata ai veri bisogni della classe a cui deve impartirsi. Un'educazione religiosa e morale, ben lungi dal condurre alla presunzione, ispira nell'uomo il senso della propria debolezza, epperò la moderazione, la temperanza, la laboriosità, l'amore all'ordine, e il coscienzioso adempimento dei propri doveri verso Dio e verso la patria. A tali massime educative, dedotte dalla filosofia evangelica, e quotidianamente inculcate nei loro alunni dai maestri delle scuole cristiane, deve aggiungersi uno dei più ragguardevoli vantaggi del piano uniforme di lezioni da essi adottato per tutte le scuole, cioè l'eguaglianza dell'istruzione nelle classi inferiori, e l'identità nelle abitudini morali e intellettuali di tutta la popolazione.

Eccovi esposte, o signori, le gravi cause che m'indussero a chieder oggi la parola, onde tutelare, per quanta siane la pochezza, un religioso istituto che da tanti anni si è fatto tra noi precipuo dispensatore delle dottrine migliorative ed istruttive nelle classi inferiori. Popolano anch'io per elezione, quotidianamente condotto dai miei doveri in mezzo ai figli del popolo, e tutti di lunga mano conoscendo gli elementi che presiedono alla sua istruzione, lo stimo farmi giusto interprete e dei suoi voti e dei suoi veri interessi protestando al cospetto di questa onorevole Assemblea che sarebbe assolutamente irreparabile per la sacra causa della popolare educazione la perdita di questi fidi suoi ministri, i quali con affetto di padre e con assiduità di servo sempre vi prestarono sì nobile e sì disinteressato concorso.

Il signor ministro della guerra renderà pertanto un segnalato servizio alla cosa pubblica se, acconsentendo sia confermata a questo istituto l'esenzione della leva militare, lo porrà in grado di continuare verso le nuove generazioni quello che da monsignor De Guizot fu detto il civile suo sacerdozio. E lo prego in ultimo luogo di considerare come le disposizioni intellettuali, il laborioso studio, e le abitudini sedentarie, che sono consuete ai giovani aspiranti maestri, siano tali da indurre argomento della loro mala riuscita nella carriera dell'armi: cioè, chiamandoli sotto le bandiere, altro non sarebbe egli per fare se non togliere al popolo qualche buon maestro, e dare qualche cattivo soldato all'esercito.

Terminerò soggiungendo, e sia questa la chiusa eloquente del mio ragionamento, che ove per l'ammissione della presente legge sia il suddetto istituto fatto inabile alla sua personale rinnovazione, ed anziché alla carità cristiana abbia il Ministero a chiedere nuovi professori alla speculazione industriale, converrà allora ch'egli si prepari ad estendere singolarmente la categoria degli stipendi e quella delle pensioni nel passivo delle nostre finanze, e a stanziare qualche milione di più nel bilancio della pubblica istruzione.

FAHINI, ministro dell'istruzione pubblica. Signori, io non prendo a favellare per discutere i meriti della congregazione dei Fratelli delle scuole cristiane rispetto all'insegnamento, sembrandomi che non si ragioni qui dei meriti dei diversi ceti dei cittadini, ma del modo di applicare una legge a tutti con quei temperamenti che l'equità e la sagacia del Senato crederà necessari. Però dichiaro di onorare singolarmente la vocazione religiosa, la quale, come è grande stimolo a tutte le opere di beneficenza, così avviva grandemente quella fiamma di carità, che sola può dare buoni frutti civili e religiosi in questa, e nelle altre opere di beneficenza; nulladimeno venendo più particolarmente al subbietto della questione che qui si tratta, io prego il Senato a considerare, come dall'una parte abbiamo 203 (che non sono di più) Fratelli delle scuole cristiane, che qui con lode, se non di tutti, almeno di molti, esercitano il Ministero dell'istruzione, e dall'altra parte abbiamo la somma di 4445 cittadini che adempiono allo stesso ministero.

Se io guardo alla legge francese sulla leva militare, trovo che il legislatore volle che si usasse grande riguardo a coloro che si danno al ministero di cui parliamo; e quindi statul che con date cautele, segnate dalla legge stessa, fossero dichiarati esenti quelli che si dedicavano al medesimo. Qui oggi non si propone di fare quest'abilità dell'esenzione ai maestri elementari, si propone di farla solo ad una classe, e la meno numerosa.

Prego il Senato a considerare se sia equo che ciò avvenga. Che se, secondo le osservazioni fatte dall'onorevole senatore che da ultimo ha parlato, egli credesse doversi avere uno special riguardo a questi maestri, in quanto che essendo ecclesiastici o piuttosto appartenendo ad una congregazione religiosa, possano meglio avviare le giovani generazioni su quelle vie di virtù religiose e morali che può farne dei buoni cittadini, io vorrei che considerasse come nello Stato nostro veramente non vi sia difetto di maestri ecclesiastici, in quanto che fra il novero di 4445 maestri elementari, dei quali ho parlato or ora, ne abbiamo 2152 ecclesiastici e 263 regolari, e di maestri secolari non ne abbiamo che 2028.

Che se passo alle scuole secondarie, trovo che nel novero di 888 maestri, che in queste sono, abbiamo 514 laici ed abbiamo 574 ecclesiastici. Vorrei pure che l'onorevole proponente considerasse che, se lo stipendio che hanno i Fratelli delle scuole cristiane è veramente meschino tanto da meritare che per altra parte il Governo usi loro dei riguardi, i maestri elementari delle scuole dei comuni non hanno per media che lo stipendio di 517 lire. In questa condizione di cose, e senza entrare nella questione che si trattò specialmente, prego, come ho detto, il Senato a considerare se gli paia molto equo il fare una distinzione fra i maestri elementari di un ceto, ed i maestri elementari di un altro.

D'AZEGLIO. Ho chiesto nuovamente la parola semplicemente per osservare al signor ministro che mi pare esistervi una differenza molto importante, essendo la condizione dei Fratelli delle scuole cristiane tutta circoscritta nel loro istituto. Diffatti il giovane istitutore di queste scuole non ha avanti a sé nessuna carriera, il maestro elementare di queste scuole appena nato è morto, mentre i professori, le persone che appartengono al ceto secolare hanno una carriera aperta a loro, una carriera la quale può metterli in grado di acquistare pensioni e di accrescere di stipendio, ed altri vantaggi, di cui mancano affatto i Fratelli delle scuole cristiane, la cui carriera, dico, è circoscritta nei limiti speciali del loro istituto.

GIULIO. L'onorevole senatore relatore della Commissione

ci ha detto, incominciando, che egli non intendeva negare le imperfezioni che potessero esistere nell'insegnamento dei Fratelli delle scuole cristiane, ma che questi inconvenienti, questi difetti si andavano di giorno in giorno correggendo. Io domando che mi sia permesso di aggiungere che neppure lo dissimulo, e non nego gli inconvenienti e i difetti che vi possono essere in questo insegnamento, ma che credo di poter affermare senza timore di essere con giustizia contraddetto, che comunque siano le scuole dei Fratelli delle scuole cristiane, esse sono fra le migliori che attualmente possediamo, e se alcuno mi contestasse l'esattezza della mia parola, direi almeno che sono fra le meno cattive, perchè malgrado lo stabilimento delle scuole di metodica (e forse anche in qualche parte per lo stabilimento delle scuole di metodica) le nostre scuole elementari sono ben lontane dall'essere in un' invidiabile condizione, ond'è che le sole che fra tutte mi paiono distinguere in bene sieno le scuole dei Fratelli cristiani, poichè in queste sole si è veramente introdotta una parte di quegli insegnamenti che nelle altre compaiono bensì sui programmi, ma stanno nei programmi.

Aggiungerò che il mantenimento di queste scuole non solamente frutterà a vantaggio degli alunni che vi sono ammessi, ma che darà un vantaggio di gran lunga maggiore mantenendo una tal quale emulazione fra due classi di maestri, fra i maestri laici cioè, od ecclesiastici educati nelle scuole di metodica stabilite nelle provincie, e i maestri appartenenti a questa benemerita congregazione.

Io credo che in Francia quest'emulazione sia stata fruttifera di moltissimi beni, e credo che moltissimi beni egualmente frutterà tra di noi. Non dissimuliamoci che le nostre scuole di metodica sono un germe, che ha bisogno non solamente di essere sviluppato, ma anche in parte di essere risanato, e che questo risanamento perverrà in parte dallo studio e dall'imitazione non di tutte, ma di buona parte dei metodi segniti dai Fratelli delle scuole cristiane nel loro modesto, ma utile insegnamento. Nè vale il dire, come ci faceva notare il signor ministro della pubblica istruzione che piccolo sia il numero dei Fratelli insegnanti a fronte di quella dei maestri ecclesiastici, o laici: essi sono il sale dei maestri, e quantunque il loro numero non sia molto grande, io credo che grandissima può essere la loro influenza sul miglioramento della nostra popolare educazione. Una disposizione legale la quale venisse a soffocare quasi al suo nascere quest'istituto, io credo che sarebbe un gravissimo danno alla causa del popolare insegnamento; e per conseguenza io voterò per l'aggiunta proposta dalla Commissione.

DELLA TORRE. Possiamo votare.

D'AZEGLIO. Domando la parola unicamente per osservare che io aveva proposto un emendamento che aveva avuto l'onore di presentare al nostro onorevole signor presidente, ma che avendo poscia avuto contezza di quello proposto dalla Commissione, io mi vi associo interamente.

PRESIDENTE. Si domanda di passare ai voti...

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Plezza.

PLEZZA. Io credo di dover combattere l'aggiunta che è stata fatta e l'esenzione che si domanda per i Fratelli delle scuole cristiane. Io credo che è sempre grande imprudenza d'un Governo l'accordare l'istruzione della gioventù a corpi religiosi, i quali, quantunque possano essere qualche volta utili in una data epoca, pure l'esperienza ha dimostrato che col tempo, o degenerano, oppure non seguendo essi le vicissitudini ed i progressi del rimanente della società, in cui

essi vivono quasi isolati, finiscono per essere col tempo d'incaglio a quegli stessi paesi, a cui per qualche tempo erano stati utili. Io credo poi che sia grande imprudenza anche per un altro motivo, ed è che i corpi religiosi, non essendo limitati nel territorio del nostro paese, ed avendo d'ordinario i loro superiori fuori dello Stato, possono con facilità diventare strumenti e fomite di partiti e d'influenze straniere con danno del paese. Ciò che io dico la storia lo dimostra; ma supponiamo che ciò che io dico non sia, e che si possa senza pericolo neppur avvenire accordare ai corpi religiosi l'istruzione pubblica; supponiamo che fosse anche il caso di accordare de' privilegi, ciò che non è, io dico che anche in questa circostanza si potrà impunemente accordare loro qualunque altro privilegio, non mai quello dell'esenzione dalla leva militare.

Che cosa fate voi coll'accordare l'esenzione dalla leva militare ad un corpo di maestri? Voi introducete in quell'ordine di maestri molta gioventù la quale non vi aspira e non vi s'introduce per altro motivo se non per fuggire la leva militare, e il servizio che si deve alla patria anche del proprio sangue, e così voi concedete l'istruzione della gioventù a persone che per paura, e non per inclinazione e attitudine, sono diventati maestri; ed io domando quali scolari, qual popolo s'aspetta da istruttori che sono diventati maestri per non servire il paese colla loro vita e col loro sangue. Dico adunque che, quando fosse il caso di accordare privilegio a dei maestri, non si debbe mai accordare l'esenzione dalla leva militare e dal servizio dell'armi se si vuole avere un popolo educato all'armi e guerriero, come ne abbiamo bisogno. Io aggiungo anche che non si deve leggiermente accordare l'esenzione dalla leva militare; il servizio militare è il tributo massimo, ed il più duro che si domanda ai cittadini, e si fa un torto agli altri iscritti nella leva ogni volta che, senza ragioni grandissime, si accorda questo privilegio ad una classe di cittadini; e si fa poi un torto, come è stato osservato dal signor ministro, a tutti gli altri insegnanti, i quali rendendo un servizio egualmente importante e meno pericoloso per la società, e perciò più degno d'essere promosso di quello dei Fratelli ignorantelli, non sono esenti dalla leva militare.

Io credo dunque che si debba respingere la domanda di esenzione che a favore dei Fratelli delle scuole cristiane fu proposta.

SCLOPIS. Intendo di appoggiare la proposta della Commissione, di cui ho l'onore di essere membro: credo necessario che ci facciamo anzitutto una giusta idea di quello che si chiede, di quello che si propone.

Si è parlato di privilegio; escludo assolutamente questo nome di privilegio; qui non si tratta di favori, qui non si tratta di agiovolezze personali; qui, come l'indicava benissimo il senatore D'Azeglio, si tratta di condizione d'esistenza, poichè appunto è necessario che i giovani che si scrivono a quel sodalizio di cui si parla, ci entrino in un'età tenera ancora, e si fermino negli anni in cui dovrebbero entrare nella milizia.

Esclusa pertanto l'idea di privilegio, sottentra l'idea di necessità; a quest'idea di necessità serviva appunto il concetto del senatore Giulio, il quale ci poneva dinanzi quello che io credo canone assoluto in ogni maniera di pubblica istruzione, vale a dire l'utilità della concorrenza. Avremo una corporazione la quale nelle sue condizioni economiche sicuramente è quella che meno esige, la quale nella sua vocazione propria è quella che più promette, e ciò che promette lo attende, almeno da quanto risulta nella città di

Torino, dove questa corporazione ebbe ad ottenere dal municipio contrassegni di soddisfazione e di lode, dopo una severa inchiesta che si era istituita sul metodo della sua istruzione. Io dunque vedo in questa proposta non altro che un mezzo di assicurare ad una corporazione destinata esclusivamente all'istruzione popolare, un'esistenza la quale le darà il mezzo di poter far concorrenza, ed agli altri istituti se sorgessero, ed alla massa generale degli istruttori, la quale sarà numerosa, non lo contendo, ma che pure ancora molto lascia a desiderare quanto alla capacità; non vorrei parlare di altre qualità. Mi restringo all'oggetto ora principalmente in discussione.

Io apprezzo altamente l'intendimento del signor ministro dell'istruzione pubblica, il quale, incaricato di vegliare sugli interessi delle persone che a lui sono subordinate, ci porse un calcolo di raffronto di quattro mila contro cento, se non isbaglio. Appunto la piccolezza del numero di quest'istituto toglie già il dubbio che possa travarcare i limiti del discreto nella esenzione di cui si tratta; ma insisto sulla differenza notevole che avvi tra questa vocazione perfetta, senza utile proprio fuori che quello di poter sussistere, e quella di colui che, entrando nella carriera del pubblico insegnamento, vi porta un giusto desiderio di poter progredire, e quindi poter meritare ulteriori benigni riguardi dal Governo. Non istà per conseguenza questo paragone.

In ultimo risponderò al timore che manifestava l'onorevole senatore Plezza, che queste operazioni potessero divenir fomiti di disordini, e qualche volta di scandali in materia politica.

Io disapproverei sempre un'istruzione popolare, la quale esclusivamente si affidasse ad un ceto, ad un consorzio, o ad un partito qualunque, ma approvarei sempre quanti più sono gli elementi questi di un'utile concorrenza.

Voci. Bravo!

SCLOPIS. Il Governo poi è abbastanza forte per poter sorvegliare questo, ed altri sodalizi, e nelle costituzioni stesse della corporazione di cui si parla, mi permetta il senatore preopinante che io dica che non si scorge elemento che possa turbare la quiete di quelli che giustamente la desiderano; che se si destinano alla pubblica istruzione, accennano che non pensano ad altro che ad istruire, e per ben istruire devono anzitutto rendere i loro discepoli bene affetti alle leggi del paese.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io sono certamente alieno dall'oppormi a quei miglioramenti, a quei sussidi onde abbisogna l'istruzione pubblica. Io sento quant'altri mai il bisogno che hanno le nostre popolazioni di essere istruite; dirò di più: sento non solo dal lungo e molto elaborato discorso del senatore D'Azeglio, ma sento altresì da tutte le parti che i Fratelli della dottrina cristiana rendono un gran servizio al nostro popolo. Egli è sotto il rapporto di eguaglianza, e sotto quello di principio, che io combatto la proposta della Commissione.

Io dico che una legge di tanta importanza e gravità, siccome questa, una legge che colpisce gl'interessi più cari di tutte le famiglie, debbe accogliere il minor numero di esenzioni possibile; e tanto più io mi persuado in quest'opinione, che abbiamo un esempio in questa stessa discussione della facilità con cui si passa da una esenzione ad un'altra, della facilità con cui si cerca di allargarle.

Il mio collega, il ministro dell'istruzione pubblica, non dirò che abbia tentato, ma sicuramente a difesa dei maestri ha formato il progetto di esentare non solo i 260 individui della Congregazione dei Fratelli della dottrina cristiana, ma di esentare quattro mila maestri.

Signori, se andiamo di questo passo, poco per volta veniamo ad esentare una quantità di persone, ed allora io domando se la leva non finirà per essere molto più gravosa. Se non vi fosse un espediente, se vi fosse assoluta impossibilità, come ha detto il senatore D'Azeglio, di riparare agli addotti inconvenienti, se questa Congregazione utilissima fosse per cadere, fosse per annientarsi ove non si accordasse la domandata esenzione, io propenderei in quel caso per favorirla, ma io non lo credo.

Mi scusi il senatore D'Azeglio, ma qui non si tratta di un milione, si tratta forse di 12 o 13,000 lire da inserirsi sul bilancio dell'istruzione pubblica; e mediante questa somma si pagano le surrogazioni a questi Fratelli della dottrina cristiana. (Oh! oh!) Sì, signori. Osservo al Senato che la media dei Fratelli della dottrina cristiana, che cadono annualmente nella leva, non va al di là di 10 all'anno. Io domando se con 12 o 13,000 lire al più non si paga la surrogazione di questi fratelli.

Certo che il Governo non solo non impedisce (e qui sta la gran differenza tra il nostro e gli altri paesi), ma favorisce la surrogazione. Vi sono dei paesi dove la surrogazione non è ammessa, ma qui da noi non solo è ammessa, ma è favorita, ed è favorita in questa stessa legge, non solo per vie dei soldati anziani, ma persino per mezzo dei soldati volontari ammessi con questa nuova legge a rimpiazzare.

Dunque con questa facilitazione accordata agli'inscritti a surrogare, con questa facilitazione a sottrarsi alla leva, io non vedo perchè si debba già fin d'ora allargare in tal modo la cerchia delle esenzioni.

Per me io sono intimamente convinto, e più ancora dopo la discussione che testè ebbe luogo, che quest'esenzione non debba ammettersi.

PINELLI. Domando la parola.

D'AZEGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Mi spiace dovermi alzare a combattere una proposizione del mio onorevole amico conte Sclopis e del senatore Giulio, alla cui opinione in materia di pubblica istruzione non si può a meno di deferire grandemente.

Ma quante volte io intesi in questo Consesso discutere la convenienza di accordare esenzioni e privilegi, e quante volte mi sono alzato per combatterli, sempre mi sono proposto di osservare se tali esenzioni veramente fossero conciliabili coi principii della materia. Io non ho d'uopo per conseguenza di fare maggiori considerazioni per ispiegare che io non intendo per nulla detrarre a quell'elogio che sia dovuto al sodalizio, come venne chiamato, delle scuole cristiane: nè io intendo entrare in veruno di quei paralleli che ho inteso farsi tra questo sodalizio ed altre parti del corpo insegnante; parallelo che per quanto possa qui essere opportuno, io confesso che non mi sarei aspettato dovesse recare a così vile prezzo quel miglioramento intellettuale che da certi metodi si può senza dubbio ottenere; quanto ai Fratelli della dottrina cristiana, non niegherò che ove abbiano anch'essi profittato di questo miglioramento, ciò torni a loro lode, ma mi limiterò a dire che io convengo coi preopinanti in una sola cosa perfettamente, cioè nell'utilità della libera concorrenza anche in fatto d'insegnamento.

Quindi, fatta questa premessa, io spero che combattendo la proposta non possa essere appuntato di non apprezzare i meriti del pio sodalizio; ma io dirò che in fatto di esenzioni l'accordarle ad associazioni qualunque siansi, egli è urtare direttamente coi principii di sana legislazione.

Allorchè si tratta d'un obbligo individuale da adempiere

verso lo Stato, se vi possono essere delle esenzioni individuali in ragione di servigi attualmente prestati, non ve ne possono certamente essere di quelle che abbraccino le intere corporazioni.

Io dichiaro che non indietreggierò a fronte di nessuna delle conseguenze di questa premessa, e credo che questo principio applicato anche relativamente a certe altre esenzioni, dove non si tratta propriamente di un servizio individuale reso alla società, che stabilisca una specie di incompatibilità tra l'uno e l'altro servizio, non vi può esistere veruna ragione di esenzione. Io penso per conseguenza che non vi può mai esistere verun privilegio per lo intero sodalizio delle scuole cristiane, come non ve ne potrebbe essere per l'intero sodalizio degli studenti e per qualunque sorta di persone benché adette ad un ramo apprezzabile di utilità pubblica. Certamente un motivo che in astratto potrebbe altrettanto valutarsi quanto qualunque altro per accordare l'esenzione dal servizio militare sarebbe quello dell'incremento che un ramo qualunque di belle arti potrebbe conseguire esimendo dal pericolo di morte immatura qualche felice ingegno che si trovasse in alcuna di queste categorie; tuttavia neppure questo principio sarebbe valutato in buona legislazione.

Io ripeto adunque che se non si ravvisa conveniente lo esimere individualmente dal servizio militare gl'individui adetti a determinate funzioni, non vi può essere esenzione di sorta in fatto di corpo insegnante; e credo che sommamente debbasi ponderare prima di stabilire un precedente della pa-

tura di quello di accordare un privilegio di cui il ministro di istruzione pubblica ha dimostrato la flagrante ingiustizia.

DELLA TORRE. Messieurs, il me paraît que la question n'est pas simple; il ne s'agit pas d'introduire une exemption; nous avons appelé chez nous les Frères de la doctrine chrétienne; l'auguste Roi qui les a appelés leur a accordé l'exemption de la levée militaire pour des motifs qui nous ont été amplement exposés et avec beaucoup plus d'éloquence que je ne le pourrais faire, par nos deux honorables collègues MM. D'Azeglio et Giulio, et par l'honorable rapporteur de la Commission. Il s'agit donc de savoir si nous voulons détruire ou confirmer le privilège établi en faveur des Frères de la doctrine chrétienne. D'après ce que l'on vous a dit de leur utilité, j'ai la ferme conviction que le Sénat ne voudra pas détruire l'exemption dont ils ont joui jusqu'à présent, et que l'on maintiendra les Frères dans la position où il se trouvent actuellement.

PRESIDENTE. Siccome sull'articolo 100 non è occorsa alcuna variazione, io comincerò per porre ai voti l'articolo 100, e quindi metterò ai voti l'aggiunta che al medesimo articolo è stata proposta dalla Commissione.

(Posto ai voti l'articolo 100 è approvato.)

(Messa ai voti l'aggiunta è approvata.)

Compiuta con ciò la sezione III, pare che si possa differire a domani la continuazione della discussione.

La seduta è levata alle ore 8.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi* — Seguito della discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra — Approvazione degli articoli 101 e 102 — Emendamento del commissario regio all'articolo 103 — Approvazione del medesimo, e dell'articolo 103 sino al 106 — Articoli addizionali del senatore Franzini alla sezione seconda del capo III — Discussione che ne risulta — Opposizioni del senatore Colli al capitolo Della liberazione, e risposta del ministro della guerra — Approvazione dell'articolo 107 sino al 116 — Schiarimenti chiesti dal senatore Giulio in ordine all'articolo 120 dati dal ministro della guerra — Rinvio alla Commissione degli articoli 120, 121, 122 e 123.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

ATTI DIVERSI.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato senza osservazione.

Il senatore D'Angennes domanda un congedo sino all'apertura della Sessione del prossimo anno, che gli viene accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

PRESIDENTE. Si continua la discussione incominciando dal

« **CAPO III. Del modi in cui gli iscritti ponno esonerarsi dal servizio. — SEZIONE I. Degli scambi di numero. — Articolo 101 (97).** È ammesso lo scambio di numero fra due giovani iscritti sulla stessa lista di estrazione, purchè l'iscritto che assume il numero minore:

- « 1° Sia idoneo al servizio militare;
- « 2° Non sia ammogliato, nè vedovo con prole;
- « 3° Produca un'attestazione di buona condotta nella forma stabilita dall'articolo 127;

« 4° Versi nella Cassa del tesoriere provinciale lire 120 pel fondo di massa.

« Ciascuno dei due iscritti contraenti corre la sorte del numero acquistato collo scambio, e cessa in entrambi ogni diritto che potessero avere alla esenzione od alla dispensa. »

Se non occorre osservazione, io non ho che porre ai voti questo articolo.

Chi approva l'articolo ora letto voglia levarsi.

(È approvato.)

« **Art. 102.** Non sono ammessi allo scambio di numero gli iscritti a cui fosse applicata alcuna delle disposizioni del seguente titolo quinto. »

(È adottato.)

« **Art. 103.** L'atto di scambio di numero debbe seguire avanti l'intendente della provincia. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Proponrei che invece di stabilire che lo scambio di numero debba seguire

avanti all'intendente della provincia, si stabilisca invece avanti al Consiglio di leva.

PRESIDENTE. Chieggo se la Commissione acconsente a questa variazione.

COLLA, relatore. La Commissione non incontrerebbe difficoltà.

PLEZZA. Mi pare che sia più acconcia la redazione avanti l'intendente della provincia, perchè avanti l'intendente della provincia si può fare quest'operazione in qualunque giorno, laddove avanti al Consiglio di leva bisogna aspettare che questo sia radunato; e a farlo radunare appunto è un incomodo maggiore senza alcuna utilità.

Perciò sembrami che attesa questa comodità sia meglio il mantenere nell'articolo che si faccia lo scambio del numero avanti all'intendente della provincia, piuttosto che avanti al Consiglio di leva.

DI PETTINENGO, commissario regio. Tutte le operazioni di leva, per maggior regolarità e solennità dell'operazione stessa seguendo avanti il Consiglio di leva, pare opportuno che così si faccia anche per questa, la quale non è altrimenti che un'operazione di leva.

PRESIDENTE. Benchè la Commissione abbia riconosciuta la proposta del commissario, essendovi chi si oppone alla medesima, io debbo mettere ai voti separatamente, e previamente l'emendamento fatto dal commissario regio.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo così modificato.

(È approvato.)

« **Art. 104.** Il disposto dell'articolo 130 è applicabile anche all'iscritto assentato per scambio di numero. »

DE CARDENAS. Si è già detto altre volte che saranno necessarie delle correzioni nella citazione degli articoli.

In questo caso pare sarebbe da osservarsi, prima di procedere alla votazione, se l'articolo di cui si tratta sia quello del progetto ministeriale...

Varie voci. No! no!

DE CARDENAS... oppure se sia quello della Commissione.

PRESIDENTE. È appunto quello della Commissione...

DE CARDENAS. Allora nell'articolo 131 della Commissione...

Varie voci. È il 130.

DE CARDENAS. Essendo il caso dell'articolo 130 (essendo

l'articolo 130 della Commissione, l'articolo 129 del progetto ministeriale) mi pare che potrebbero facilmente occorrere delle frodi, potendo alcuno prendere un numero minore, per la certezza di avere una tale malattia interna per la quale sarebbe dappoi esentato, il che andrebbe a gravame degli altri e non di colui che gli diede il numero, e che sarebbe esentato. Io almeno non intenderei la cosa in altra maniera.

DI COLLEGGNO GIACINTO. C'è l'articolo 106 che si lega a questo...

DE CARDENAS. Appunto perchè l'articolo 106 si lega con quello, direi che le eccezioni portate dall'articolo 104 che si sta per approvare, si applicherebbero all'articolo 131 e non all'articolo 130.

Prego la Commissione d'osservare la cosa.

DI COLLEGGNO GIACINTO. L'articolo 106 mi pare risponda perfettamente alle osservazioni dell'onorevole senatore De Cardenas, giacchè la dichiarazione di nullità rende ciascuno dei contraenti soggetto a' doveri cui era in obbligo di soddisfare prima del seguito scambio di un numero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 104.

(È approvato.)

« Art. 105. Lo scambio di numero è dall'intendente della provincia dichiarato nullo quando l'inscritto che acquistò il numero minore:

- 1° Muoia prima dell'assento;
- 2° Non si presenti per essere assentato;
- 3° Sia riformato al corpo per indisposizione preesistente all'assento;

« 4° Si trovi in alcuno dei casi di cui all'articolo 2. »

DI PETTINGO, commissario regio. Io proporrei di togliere la parola *intendente* e di mettere piuttosto Consiglio per andare d'accordo cogli altri articoli.

GIULIO. Non credo che si possa ammettere questo emendamento, poichè qualora quello che ha preso il numero minore venga riformato al corpo per indisposizione preesistente all'assento, che è uno dei quattro casi previsti dalla legge, il Consiglio di leva non è più adunato. Questa nullità verrebbe a manifestarsi dopo che il Consiglio si è sciolto, sicchè questo Consiglio non può più riconoscere e proclamare questa nullità; perciò resta conveniente di lasciare l'ufficio all'intendente, il quale in tutti i tempi potrà riconoscere la nullità dello scambio.

DI PETTINGO, commissario regio. Riliro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il commissario regio avendo ritirata la sua proposizione, metto ai voti l'articolo 106 come è scritto. Chi l'approva voglia levarsi.

(È adottato.)

« Art. 106. La dichiarazione di nullità dello scambio di numero ricolloca gl'inscritti contraenti nella loro condizione primitiva e rende ciascuno di essi soggetto ai doveri cui era in obbligo di soddisfare prima del seguito scambio di numero. »

(È adottato.)

« SEZIONE II. Della liberazione. — Art. 107. L'inscritto designato può liberarsi dall'obbligo del servizio militare mediante pagamento di una somma da darsi in premio a colui che già iscritto alla milizia consenta e sia abilitato ad assumere il servizio che l'inscritto medesimo dovrebbe prestare.

« L'inscritto così liberato è tuttavia numericamente computato nel contingente del mandamento a cui appartiene. »

FRANZINI. La legge che vi si propone sulla leva presenta non pochi vantaggi sulla precedente; fra questi i più importanti sono quelli di procurare all'armata col servizio prescritto in permanenza di quattro o cinque anni, migliori sol-

dati di quello che potevano esserlo quelli di soli 14 mesi di servizio, ai quali obbligava l'antica legge; quello di fornire una riserva di soldati in congedo illimitato, che colla istruzione già avuta, quando fossero chiamati ad entrare nei quadri permanenti dell'armata attiva, possono in gran parte prestarsi al più pronto servizio di guerra; quello infine di ridurre in gran parte il numero dei soldati ammogliati che troppi motivi inducono il legislatore a menomare almeno, se non ad escludere in ogni armata attiva.

Per quanto reali sieno questi vantaggi, la legge lascia ancora molto a desiderare per meglio ripartire il carico del servizio militare, che lasciato per necessità a distribuire dalla sorte, giustizia induce a mitigarne la durezza della decisione, menomandone in ogni modo la differenza del risultato.

Dietro ogni principio di equità, ogni uomo in uno stato qualunque dovrebbe al suo turno d'età conveniente prestare il servizio militare allo Stato: ma le finanze non basterebbero in qualunque paese per ottenere una sufficiente istruzione al mantenimento sotto le armi di tanta gente sovrabbondante, la cui mancanza sarebbe d'altronde troppo dannosa agli altri bisogni della società.

Se a seconda delle finanze e per bastare ai bisogni sociali si volesse ridurre il servizio successivo ai più minimi termini, l'istruzione ne risulterebbe menomissima, e varrebbe meglio il non avere un'armata, ciò che produrrebbe grande risparmio alle finanze, che esporla al cimento al quale non è preparata. Ad evitare questi inconvenienti, volendo ad un tempo dare allo Stato un'armata proporzionata a' suoi mezzi onde sostenerne la difesa e l'indipendenza, è forza il ricorrere alla sorte come a mezzo più imparziale per designare in ogni anno quel numero d'uomini che, a ragione dell'età prescritta, deve prestare il servizio militare.

Questa necessità è tanto più rinerescevole, mentre allorché ogni Governo tende a sopprimere i giuochi di lotteria, deve, per così dire, appigliarsi ad una lotteria che può essere quella del sangue. Ma dietro la civilizzazione che nel nostro, come in altri paesi concede la surrogazione ai designati da quella dura lotteria, ad imitazione di questo scambio volontario, il legislatore potrebbe mitigare il destino dei designati dalla sorte che non hanno mezzi di fortuna a farsi surrogare. Egli dovrebbe remunerarli, considerandoli, direi quasi, come surrogati in massa di tanti designati o non designati, che in ogni modo sono esenti dal prestare il servizio militare, e che per tal fine sarebbero tassati una volta tanto di quota pecuniaria relativa ai loro mezzi di fortuna.

Io non dico che questa remunerazione debba eguagliare la quota che il Governo sarà per statuire ogni anno per gl'inscritti, che prima dell'estrazione dichiareranno voler essere esonerati dal servizio militare, mentre non sarebbe equo, che quelli che sono colpiti dalla sorte fossero retribuiti al pari dei riassoldati militari o degli assoldati che si prestano volontariamente a continuare od intraprendere il servizio in sostituzione degli esonerati.

Questo d'altronde non potrebbe forse ottenersi, poichè dalle diverse quote pecuniarie a cui dovrebbero essere soggetti gli esenti designati o non designati dalla sorte, io opinerei fossero esclusi quelli che pagano una tale somma d'imposte inferiore a quella che la saviezza del Parlamento sarebbe per determinare.

È quand'anche la cosa fosse possibile attesa l'equità della differenza di remunerazione succitata, io credo varrebbe meglio l'impiegare l'eccedente per i bisogni dell'istruzione, per migliorare la sorte dei sott'ufficiali, e per altre necessità che il ministro di guerra non può a meno di sentire onde

promuovere sempre più a bene dello Stato le istituzioni ed esercitazioni militari.

Spinto adunque dal desiderio di mitigare la durezza della sorte verso i designati al servizio militare, convinto dell'equità di farvi concorrere i non designati con quote pecuniarie, e nello scopo anche di animare i designati al servizio militare, rendendolo proficuo ai meno favoriti dalla fortuna, io sarei a proporre che nella legge sulla leva fossero inseriti i seguenti articoli:

1° Ogni iscritto che vuole essere esonerato dal servizio militare dovrà dichiararlo, e pagare prima dell'estrazione a sorte quella somma che dal Governo sarà stata determinata;

2° Ogni iscritto designato dalla sorte al servizio militare, e che per una ragione qualunque ne viene dispensato, dovrà tosto dopo versare al regio erario il doppio equivalente della somma delle imposte che lo riguardano individualmente, quando questa ecceda il quantitativo di lire 100;

3° Ogni iscritto che non sarà designato dalla sorte al servizio militare, dovrà tosto versare al regio erario l'equivalente della somma delle imposte che lo riguardano individualmente, quando questa ecceda pure il quantitativo di lire 100.

Col primo di questi articoli, che riguarda gli iscritti doviziosi, nel mentre che si procaccia il riassoldamento dei militari già istruiti, si neutralizza la parzialità della sorte, dietro la quale i designati sarebbero soggetti ad un forte carico di esonerazione.

Il secondo articolo fa concorrere i designati dalla sorte, che sono dispensati dal servizio per un motivo qualunque, a soccorrere quelli che a loro vece si sono sottoposti. Questa misura, già giusta per questa ragione, lo è ancora maggiormente quando si consideri che un designato viene dispensato pel solo motivo che è insufficiente, forse di un millimetro, alla statura richiesta pel servizio militare; che l'artigiano, il coltivatore, il commerciante, il possidente sono dispensati per difetti che li rendono inabili al servizio, ma che non li impediscono di continuare a godere dei vantaggi della loro posizione senz'alcuna specie di carico. Io domando se è giusto che a loro vece vengano chiamati altri, che per tutelare il benessere di quelli siano costretti a sopportare la dipendenza militare, e ad esporre una vita a tanto loro detrimento e della famiglia loro, senza alcuna remunerazione. Io domando se gli infermi, malingri, ed altri inabili al servizio non debbano pure remunerare, quando godenti di sufficiente dovizia, quelli che a loro vece sono chiamati a difendere quella stessa dovizia, a conservare la loro quiete e tranquillità tanto necessaria alla loro posizione. A mio parere ogni cittadino debbe concorrere con ogni mezzo alla difesa ed alla indipendenza del suo paese; e se non può prestare un servizio personale, deve supplirvi nei limiti dovuti cogli altri mezzi, e tanto più qualora si tratta di remunerare chi è chiamato con grave carico a supplire alla sua impotenza personale.

Il terzo articolo che vi ho proposto assoggetta tutti quelli che, non essendo esonerati, furono risparmiati dalla sorte e liberati dal servizio, a concorrere anche, dietro certi limiti di dovizia, a remunerare i designati astretti al servizio militare. La loro quota viene fissata nella sola metà di quella cui soggiacere debbono i designati dalla sorte, e dispensati per un motivo qualunque. L'equità di questa differenza è troppo evidente, ma non lo è meno quella della misura che vi si propone. Il dovere di ogni cittadino di concorrere personalmente o con mezzi pecuniari alla difesa ed all'indipendenza della patria è ugualmente sacro; e se la sorte propizia lo risparmia dal servizio militare, personale, egli è cosa troppo giusta che,

quando non si trova in istrettezze di fortuna, contribuisca a remunerare il meno fortunato che la sorte espone a maggior diminuzione di fortuna, a vita più faticosa e meno libera, ed ai pericoli della guerra per difendere e conservare le dovizie stesse di colui che la sorte ha favorito. Si tratta di mitigare la durezza di questa sorte, di compensare alcun poco i privi di fortuna che ne sono colpiti, non che di favorire l'esito della guerra cui possono essere esposti. Ogni cuore piemontese non può che sentire l'equità di questa misura, e quando venga adottata, il Governo determinerà la somma di remunerazione a darsi ad ogni militare, od almeno al nullatenente designato dalla sorte nel compiere che farà del suo servizio permanente sotto le armi.

Sull'effetto di questi articoli addizionali ho già presentato asserire taluno essere questa una nuova imposta, e soprattutto progressiva. Se si può chiamare imposta una giusta tassa che una volta tanto dovrebbero pagare i favoriti dalla sorte, mi si concederà di contrapporre la giusta diminuzione d'imposta da cui sarebbero sollevati quelli che sono colpiti. La legge chiama tutti i cittadini per turno d'età al servizio militare, e lascia per necessità che la sorte designi chi deve presentarlo; ma se la legge aggiunge che chi è favorito dalla sorte deve supplirvi con un sacrificio ben lieve, in ragione, e sino ad un certo limite, delle sue dovizie, non fa che menomare l'imposta rappresentata dal servizio militare, e riparare così alla durezza della decisione della sorte, diminuendo con una remunerazione qualunque l'imposta militare. Se questa imposta, come ho sentito asserire, sia progressiva, si vorrà dire almeno in ragione aritmetica, il che serve di base ad ogni imposta; ma faccio osservare che questa progressione stessa è limitata alla somma determinata annualmente per le esonerazioni, mentre ognuno è libero di farsi esonerare quando gli sia più conveniente, anziché pagare la quota come dispensato e liberato, a tenore del 2° o 3° articolo.

Gran parte di queste mie opinioni sono tratte dal rapporto del generale Lamoricière all'Assemblea costituente francese; da taluni si osano qualificarle come utopie; io mi associo volentieri ad assumere questa taccia con quell'onorata Commissione di cui il predetto generale era relatore, mentre questo biasimo, a mio parere, è assolutamente inapplicabile. Il generale Préal, di notissima fama in questo altro genere di cose di guerra, ha pensato ben altrimenti a qualificarlo in questa guisa, e si è studiato a combatterlo con solide ragioni; ma la ragione principale che egli adduce, se è plausibile in Francia, lo è per niente in Piemonte. Egli dice che non deve variarsi la legge sulla organizzazione della forza armata, che quando ella è difettosa produce cattivi risultati, non soddisfa all'interesse generale nè tampoco l'armata. Se tali difetti o conseguenze non si riconoscono nella organizzazione francese, gli sgraziati eventi del 1848 e 1849 hanno abbastanza provato quanto la legge vigente in Piemonte vi sia soggetta senza che io mi estenda a provarlo. Il generale Préal va sino a temere che il sistema di quote e remunerazioni possa cambiare lo slancio generoso del soldato in un carattere sordido, ed il suo istinto guerriero in uno spirito venale; malgrado il rispetto che io mi ho per quel sommo opinante, io non divido quei timori, mentre anzi credo che i sentimenti generosi e l'istinto guerriero debbono rinvigorirsi nel cuore del soldato, che a lui ed alla sua famiglia vede assicurata dalla nazione un'animente remunerazione.

Il generale Préal non è lontano dall'ammettere la proposizione di obbligare ad una prestanza pecuniaria i giovani iscritti che non sono compresi nel contingente. Egli si limita ad insistere a che se ne mediti seriamente l'opportunità, il

modo di esigerla e di impiegarla. L'opportunità mi sembra assai dimostrata dallo stato delle nostre finanze; il modo d'esecuzione è facile, come lo dimostra il rapporto Lamoricière, e quanto all'impiego di quel peculio, il Ministero di guerra, curante del benessere e dell'istruzione del soldato ufficiale e del soldato, saprà proporvi in qual proporzione si possa remunerare chi astretto dalla fortuna espone la sua vita a tutela degli interessi del dovizioso; e come una discreta eccedenza possa riservarsi a facilitare ogni evento favorevole di guerra con ogni mezzo conveniente.

L'importanza di quanto ho l'onore di proporvi mi pare sufficiente a meritare la ponderazione, incaricandone la Commissione a cui voi potete rimandare il progetto. La discussione della legge non può soffrire incaglio, mentre gli articoli ad aggiungersi, quando il progetto d'adozione ne fosse adottato, sono facili ad inserirvisi, riguardando essi soltanto il modo di esazione e l'impiego del peculio che restano a determinarsi.

Fra i molti vantaggi che possono risultare dall'adozione di questi progetti sono: la miglior composizione dell'armata più interessata alla conservazione dell'ordine; il risparmio di una gran parte della spesa della Cassa degli invalidi, alla quale facilmente rinuncieranno i soldati, per impiegare essi stessi il prodotto di ripetuti assoldamenti ed interessi relativi; la disposizione dei fondi cospicui, che quantunque solidamente garantiti nell'interesse dei riassoldati, degli assoldati e degli altri soldati, può ne' momenti critici aiutare il Governo a rilevare il credito dei fondi pubblici. Ma il più sentito ed il più prezioso, a mio parere, si è quello di migliorare lo stato dei bisognosi, che la sorte obbliga a prestare personalmente il grave servizio militare, dal quale possono esimersi i doviziosi.

Decida il Senato nella sua saggezza.

Era mio primo divisamento di esporvi quanto sopra al momento della discussione generale, ma seguì il consiglio di ciò differire a quello della liberazione. Il dotto relatore, mio amico, a cui io comunicai da qualche tempo questo mio scritto, vi disse che un maturo esame potrebbe per avventura condurre il Governo ad utili ed attuabili provvedimenti; ma riferendosi alle condizioni dei tempi, opinò essere prudente l'evitare l'esperimento di rischiose innovazioni e di attenersi alle leggi già sperimentate ed osservate senza lagnanza. Io osservo che il tempo non può essere più opportuno che quello in cui stanno per adottarsi altre importanti variazioni nella legge sulla leva; che se è giusto, come credo, di mitigare con moderati provvedimenti la troppo dura decisione della sorte, che pesa evidentemente sulla classe la più bisognosa, non conviene assolutamente il più oltre differirli. Io non so vedere rischio alcuno nelle misure proposte che assoggettano i favoriti dalla sorte a sopportare un peso così minimo a fronte di quello che grava su quelli che ne sono colpiti. Vi si dice che le leggi attuali furono osservate senza lagnanza. Ogni piemontese si assoggetta facilmente alla legge, e tanto più quando questa lo chiama all'onore di difendere la sua patria, il suo sovrano; ma chi vi prova che il suo cuore non soffra, non si lagni internamente ed anche esternamente allorchè, nel subire un destino sì gravoso sotto tanti rapporti, veda i suoi coetanei godere di ogni loro benessere per sola causa di un difetto tante volte menomo e senza essere astretto a sacrificio di alcuna sorta? Io ne sono convinto dolorosamente; ed insisto a che si proceda a qualche provvedimento.

Se il Senato giudica di non doversene occupare al momento, me ne consolerò pensando che questa legge non potrà essere sancita nella Sessione attuale, e che frattanto ogni senatore

avrà campo a maturare questa questione e nella prossima Sessione concorrere a provvedere quanto esige la giustizia e richiede l'umanità.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non chiamerò certamente utopie le idee emesse dal generale Franzini. Io ammetto che ha indicato dei difetti, e delle apparenti ingiustizie nel sistema attuale; ma quello che non posso ammettere sono i mezzi coi quali egli vorrebbe andarvi al riparo.

Egli ha detto che la sua proposta ebbe a primo autore un illustre generale francese, il generale Lamoricière, ma nel tempo stesso ha avvertito che fu combattuta da un altro che sicuramente, in fatto di legislazione militare, non è da meno del generale Lamoricière; e questi è il generale Prèval, il quale, come tutti sanno, è riguardato come quello che ha più ampiamente e profondamente trattate ai nostri giorni tutte le questioni importanti e vitali che si riferiscono all'esercito.

Il generale Prèval, secondo il generale Franzini, ha detto una ragione che può essere applicabile alla Francia, ma non già al Piemonte. Ha detto, che non era possibile di cambiare *de fund en comble* (e credo sia questa l'espressione) tutta la organizzazione militare. Secondo il generale Franzini, quello che non si poteva fare in Francia, lo possiamo fare noi.

Io prego però il generale Franzini di considerare che noi non siamo che in un angolo remoto d'Europa, che noi adesso non ci troviamo in condizioni tali da tentare quest'esperimento. Io non posso che attenermi alle giuste e savie ragioni espresse dal relatore della Commissione, e prego il Senato di permettermi di darne lettura:

« La Commissione riconobbe che un maturo esame potrebbe per avventura condurre il Governo alla combinazione di utili ed attuabili provvedimenti: ma nella procellosa condizione dei tempi in cui viviamo e nelle presenti contingenze del nostro paese essa pensa doversi evitare l'esperimento di rischiose innovazioni, ed essere prudente consiglio quello di non iscostarsi senza bisogno dalle leggi già sperimentate vantaggiosamente, da tutti conosciute, e senza lagnanza osservate per lungo tempo. »

Queste parole della relazione racchiudono in sè tutta la risposta da farsi alla proposizione emessa dal generale Franzini,

Io mi permetterò ancora di aggiungere, che anch'io quando vidi tale progetto (interessante per me come facilmente si può credere) vi trovai molte idee lusinghiere, molte cose che a primo aspetto sembrano assai più conformi a giustizia di quello che lo sia ciò che si opera attualmente.

Vi ha però una difficoltà, e difficoltà gravissima, che racchiude tutte le altre insieme, la quale si è questa: chi mi assicura che si possa trovare il numero necessario di uomini da supplire a tutti coloro i quali pagano? Imperocchè secondo quel sistema tutti coloro che possono pagare possono liberarsi dal servizio militare.

E come sarà possibile trovare tali supplenti nei casi di guerra mediante quella somma che si potrebbe ricavare da coloro i quali pagherebbero per l'esenzione?

E quand'anche si trovasse, chi assicura che vi siano uomini adatti per tutte le armi e per tutti i servizi?

Io oso dire che non verrà fatto di trovarli; e se il generale Franzini si sentisse forte abbastanza per dirmi: « Io vi garantisco che troverete tutti gli anni 10,000 uomini che volontariamente verranno ad arruolarsi, mediante quella retribuzione, a supplire alla leva ordinaria, » io sarei quasi per tentare l'esperimento; imperocchè siano gli uomini tolti in un modo o nell'altro, la differenza non sarebbe grave. Ma pensi il Senato in quali imbrogli si troverebbe il Governo se dopo aver preso il danaro da coloro che vogliono essere li-

berati dal servizio militare non si presentasse nessuno a chiedere l'arruolamento...

FRANZINI. Domando la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io porto però opinione che un Governo prima di fare un esperimento simile abbia il debito di pensarci seriamente; e per conseguenza siccome non posso fare a meno di attenermi al parere della Commissione, e combattere la proposta dell'onorevole generale (senza però rifiutarne in complesso tutte le idee, alcune delle quali col tempo potranno venire adottate per migliorare il nostro sistema), così non posso, dico, fare intanto a meno di combattere una proposta che roveschierebbe l'intero nostro sistema di leva nel momento che sarebbe il meno opportuno ad innovazioni di tal natura.

FRANZINI. Il signor ministro rispondendo a quanto ho avuto l'onore di esporre si è attenuto nella prima parte a ciò che il dotto relatore espose nel suo rapporto.

Io credo di avere già risposto, in quanto che non trovo rischio alcuno nel fare contribuire, direi così, sì alla tassa di doppia imposizione, che d'imposizione semplice, quelli che, designati dalla sorte o non designati, sarebbero esonerati.

Quanto poi alla difficoltà ch'egli adduce, cioè che in tempo di guerra sarebbe difficile trovar gente che possa supplire a quelli che sarebbero esonerati, dirò, senza però farmi forte in assicurare questo, che c'è tutta la possibilità, in quanto che quando le sostituzioni si pagheranno dieci o dodici mila lire come si pagavano per lo passato, credo che si troveranno i cambi che potranno, direi, venirsi a sostituire invece di quelli che pagherebbero questa somma.

MAVA. Messieurs, j'ai lu aussi tous les nouveaux systèmes de recrutement dont on vient de parler, et je vous avoue que ce fut avec beaucoup de plaisir; il y a dans ces divers systèmes quelque chose de généreux, de philanthropique qui séduit et entraîne. Ce fut monsieur l'avocat Geoffrès qui, le premier, construisit cet édifice nouveau de recrutement; il eut d'abord les sympathies de presque tous les militaires; mais lorsque, plus tard, monsieur le général Lamoricière le porta, avec quelques modifications, pardevant l'Assemblée législative, ah! alors on en vit les inconvénients, et la discussion prouva qu'il serait dangereux de le mettre en exécution, car il change totalement tout ce qui est en usage, et en l'adoptant on risque de se jeter dans l'inconnu, sans savoir d'avance l'effet que produira sur les populations cet impôt de nouvelle espèce et quels en seront les résultats pour l'armée. Je vous demande, messieurs, si le moment serait bien choisi pour une telle épreuve...

GIULIO. Domando la parola.

MAVA. D'ailleurs, les considérations que vient de vous exposer l'honorable ministre de la guerre sont réelles; car le système Lamoricière se fonde spécialement sur les engagements volontaires et les réengagements, et, comme ceux-ci cessent en temps de guerre, et que les premiers peuvent devenir très-rares, surtout si la guerre à entreprendre n'avait point les sympathies des citoyens, il pourrait facilement arriver que le pays fût pris au dépourvu, et qu'au moment du besoin les rangs de l'armée s'éclaircissent au lieu de se compléter.

Dans des temps de calme parfait, il sera peut-être avantageux d'adopter quelque chose du système Lamoricière; mais à l'époque où nous vivons, il me semble que ce serait funeste d'élever chez nous un édifice de recrutement dont personne ne peut dire quelle sera la portée; aussi, j'engage le Sénat à repousser maintenant la proposition de mon collègue et ami monsieur le général Franzini.

FRANZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. È già stata chiesta prima dal senatore Giulio.

GIULIO. Le ultime parole dette dal generale Franzini mi paiono somministrare una ragione assai possente contro la sua proposta. Egli ha conchiuso, rispondendo al ministro della guerra, che quando il prezzo della surrogazione si trovasse portato a 10 od a 12 mila lire, come era ai tempi dell'impero francese, egli non poteva dubitare che non corressero volenterosi i giovani in numero sufficiente per bastare a tutti i bisogni. Ora ammettendo che ogni anno il numero della surrogazione dovesse aumentare soltanto alla metà degli iscritti, cioè a 5000, e che il prezzo della surrogazione per ciascuno dovesse essere di 10 mila, ciò farebbe una spesa addizionale di 50 milioni pel mantenimento dell'esercito. Questi 50 milioni sarebbero pagati come i milioni attualmente portati in bilancio.

Dal complesso del suo ragionamento, il generale Franzini viene sempre a proporre che essendo troppo tenue la spesa che si fa per la manutenzione dell'esercito, essa venga accresciuta di 50 milioni: io credo che, presentata sotto questo aspetto la proposta del senatore Franzini, troverebbe difficilmente chi l'appoggi.

Soggiungerò poi, qualunque possa essere il merito di alcune delle idee da lui annunziate, che queste costituiscono tutto un sistema, che esse toccano per una parte a tutti gli interessi militari, e per l'altra a tutti gli interessi economici del paese, portando un'innovazione non solamente nel sistema della leva, ma nel sistema generale delle imposte del paese.

Per queste considerazioni non credo che le idee espresse dal senatore Franzini si possano accogliere così incidentalmente, ma che esigano un profondo studio, non solo per parte degli uomini militari, ma per parte anche degli uomini di finanze, e di tutti coloro che si occupano di questioni economiche. Io credo perciò che il Senato non possa per ora far altro che passare all'ordine del giorno sulla fatta proposta, e continuare la discussione.

FRANZINI. Il senatore Giulio raffigura il caso che su 10 mila uomini della levata, 5000 possano aspirare ad essere esonerati; cosa impossibile, io dico, e tanto impossibile perchè nello stato attuale delle cose ove il prezzo della surrogazione venisse fissato a 1200 lire, o portato a 10 o 12 mila, il numero dei surroganti anziché essere forse di 800 o 600, come sarebbe adesso, si ridurrebbe a 200 od a 300, poichè non tutti avrebbero così facilmente l'oro in tasca per farsi rimpiazzare. Del resto io ho già supposto questo avuto riguardo alla differenza di ferma a cui saranno assoggettati i militari chiamati sotto le armi.

Quando la ferma non era che di 14 mesi trovava che a' meno per la maggior parte dei militari la cosa era sopportabile. Quando poi questo sacrificio è portato a 4 o 5 o forse a 6 anni, io credeva di poter proporre una mitigazione a quella differenza di surrogati. Lascio che decida il Senato nella sua saviezza, ed io ho detto quanto basta.

COLLA, relatore. L'onorevole preopinante disse che ha dato comunicazione al relatore delle osservazioni che oggi ha esposte al Senato. Il relatore compie al dovere di assicurare il Senato che, riconoscendo come queste osservazioni siano precisamente, almeno nella massima parte, quelle stesse che erano state esposte al Parlamento di Francia dal generale Lamoricière, si fece carico di esaminare tutta quella lunga discussione, ed appunto dopo averla esaminata si convinse intimamente che gravissime, e difficilmente superabili sono le difficoltà che s'incontrerebbero nell'adottare il proposto si-

stema. Io non starò adesso a qui riferirle tutte, ma fra le principali io trovo quella di cambiare la leva in una legge di imposta pecuniaria; trovo quella di rendere prezzolato il servizio, quando a noi conviene che non si abbia per tale; trovo infine per noi anche questa circostanza, cioè che introdurremmo nell'armata nuovi soldati, i quali godrebbero di un premio assai considerevole, insieme con molte migliaia di altri che, per essere stati levati qualche anno prima, non godrebbero di questo beneficio, dal che potrebbero avvenire nei reggimenti una perturbazione ed un disgusto assai notevole. La Commissione per queste ragioni, ed anche per quelle che accennava il signor ministro della guerra (vale a dire delle difficoltà in cui potrebbe trovarsi il Governo nei casi di guerra di poter supplire alla mancanza di tutti quelli che domanderebbero di esonerarsi, tanto più se l'esenzione fosse ad un prezzo discreto, come proponeva l'onorevole senatore Franzini) ha creduto e crede tuttavia che convenga per ora di non insistere su questa cosa, potendo essa, qualora dopo maturi studi si credesse di poter fare qualche variazione nel sistema della surrogazione, far oggetto di una legge apposita sulla surrogazione, senza variare, anzi avere bisogno di rifare una legge sulla leva. Maturata bene la cosa, ognuno di noi, se il Ministero non lo facesse, potrebbe proporre una legge sulla surrogazione e sulla liberazione, una legge che soddisfacesse, per quanto sia possibile, ai desiderii certamente buonissimi dell'onorevole amico mio il conte Franzini.

FRANZINI. Domando la parola per un fatto personale. L'amico mio mi fa dire una cosa, che, secondo me, non credo d'aver detto, cioè che io ho proposto per il tempo di guerra una lieve retribuzione; questo è uno sbaglio: io ho detto il contrario, voglio che la retribuzione sia forte, fortissima, perchè questa produrrà due effetti: primo, che sarà molto minore il numero di quelli che vorranno farsi rimpiazzare, perchè tutti, come ho già detto, non avranno quella somma disponibile; secondo, che questo interesse attirerà molti volontari a surrogare quelli che pagherebbero una simile somma. Del resto decida il Senato.

PRESIDENTE. Il senatore Franzini nel concludere il suo ragionamento si è ridotto a proporre solamente che questi suoi articoli siano trasmessi alla Commissione, perchè ne faccia studio. Io, seguendo l'ordine solito, avrò...

FRANZINI. Io rinunzio a questa trasmissione, perchè da quanto ho sentito sarebbe inutile.

PRESIDENTE. Allora io diceva che avrei domandato l'appoggio del Senato sulla sua proposizione; ma siccome il senatore Giulio ha proposto l'ordine del giorno, e questo deve avere la priorità...

FRANZINI. Rinunzio a tutto...

PRESIDENTE. Rinunzia a tutto?

FRANZINI. Dicendo rinunzio a tutto, io intendo dire che rinunzio alla trasmissione alla Commissione, e non alle mie opinioni, delle quali sono intimamente convinto.

PRESIDENTE. Ora la parola spetterebbe al senatore Colli, che l'aveva chiesta sull'articolo 107, che avrò l'onore di leggere...

COLLI. Io l'avevo chiesta non solo sull'articolo 107, ma su tutta la sezione...

PRESIDENTE. In questo caso è meglio che parli prima su tutta la sezione.

La parola è al senatore Colli.

COLLI. Signori, coll'adottare la liberazione proposta dal Ministero, voi preparate un colpo fatale alla legge del reclutamento, la quale già da gran tempo va prendendo il carattere di austera e antica semplicità che essa vestiva dal suo

esordire. La Francia stessa che iniziò un sì generoso intendimento sullo scorcio dello scorso secolo, lavora da trent'anni ad alterarla, e la discussione che ha avuto luogo pochi momenti prima in questo Recinto ve ne somministrerà una larga prova. La surrogazione ordinaria è un male inevitabile; la surrogazione militare è un male volontario maggiore del primo; la liberazione proposta dal Ministero nella nuova legge è un male maggiore dei due altri. I cittadini avvezzi a ricorrere al Governo per avere dei surrogati militari, quando scoppierà la guerra non potendone più ottenere, riempiranno la piazza pubblica di loro querele. Il Governo non deve assolutamente intervenire nella parte pecuniaria della surrogazione; egli deve anzitutto astenersi di correre nel pericolo di essere sospetto di farne monopolio; questo pericolo nascerà, o signori, anzi egli è nato; ciò che sto per narrarvi ve ne somministrerà una prova.

L'anno scorso venne da me un contadino, il quale si lagnava amaramente che fosse fatto partire un suo figlio ingiustamente; procurai di tranquillarlo, gli dissi che queste cose non potevano succedere. Egli mi presentò due documenti autentici; dall'uno risultava che suo figlio era chiamato in vece di un tale; dall'altro, ed era l'atto passato dinanzi al Consiglio d'amministrazione del reggimento, risultava che il tale aveva pagato il surrogato militare. Ho tentato di nuovo di persuaderlo che ciò non poteva essere altro che il risultato di un errore, ed io sono convinto che era un errore; ciò non ostante nessuno farà escire dalla mente di quei due contadini che ciò è stata frode. Colla liberazione proposta dal Ministero il sospetto diverrà assai più fondato, la facilità sarà grande, la tentazione immensa; il Governo, potrà dirsi, e non senza qualche apparenza di giustizia, possa avere qualche soldato di meno, qualche scudo di più, non farà torto a nessuno; il Governo farà, come fa attualmente, un ottimo impiego di quel danaro; egli edificherà fortezze, fonderà cannoni, preparerà carabine per i bersaglieri, altre carabine per mettere in armacollo alla cavalleria, e ciò che più di tutto mi piacerà, fucili perfezionati per le compagnie dette scelte. Intanto cosa succederà?

La coscrizione non sarà più coscrizione; e quando suonerà l'ora del pericolo noi non avremo soldati, e succederà ciò che succede oggi, in cui mentre l'Europa può essere in fuoco da un momento all'altro, mentre i così detti *coraces* tentano di penetrare da vari lati sul nostro territorio, noi non abbiamo venti soldati disponibili per compagnia.

La liberazione, signori, sarà la rovina della legge sul reclutamento. Essa può presentare un'apparenza di perfezionamento per l'osservatore superficiale, come il progetto del generale Lamoricière poteva essere soddisfacente per tutti i cuori filantropi; ma per chi vorrà internarsi nella materia vedrà facilmente che essa racchiude il germe della decadenza, il principio distruggitore che promuoverà la caduta di quella legge stessa.

Io non replicherò parola alle osservazioni fondate o non fondate, che prevedo per parte dell'onorevole signor ministro, onde non prolungare una discussione che potrebbe divenire interminabile; credo però che l'avvenire sarà giudice della mia previsione.

LA MARMORA, ministro della guerra. L'onorevole senatore Colli seguendo una linea, o dirò meglio un pensiero diametralmente opposto a quello del generale Franzini, vorrebbe non interamente abolire le surrogazioni, ma ridurle alle surrogazioni ordinarie che egli dice indispensabili. Egli chiama la surrogazione militare un male volontario, e si oppone fermamente alla proposta ministeriale, adottata dalla Commis-

sione, di allargarla per quanto sia possibile. Io temo che il senatore Colli, il quale ha servito nell'armata imperiale con tanta distinzione, e che si è sempre occupato (mi compiaccio di dirlo qui in Senato) di cose militari, non abbia da gran tempo praticato le truppe, nè abbia servito attivamente nei reggimenti, tanto da persuadersi di tutti i gravi, immensi inconvenienti che ha il sistema di surrogazione ordinaria quale fu praticato finora.

Due sono i mali radicali della surrogazione. Il primo consiste nella pessima specie dei surrogati ordinari, ma il principale è lo scialacquo che i surrogati fanno del danaro che hanno a loro disposizione. Sono infatti giovani da 20 a 25 o 28 anni, che si trovano avere denari in tasca in mezzo a compagni, tutti nel fiore dell'età, nel bollore delle passioni; non vi è stravizzo, non vi è disordine a cui la maggior parte almeno di essi non si abbandonino sovente più ancora per inesperienza che per malizia. Quando poi questi surrogati non hanno più denari per averli tutti sprecati, avvezzi, come dissi pochi giorni sono a sprezzare l'ordinario, a vivere all'osteria, allora io lo posso dire per lunga pratica, quasi tutti questi surrogati fanno un cattivo fine. Se il senatore Colli volesse esaminare i ruoli del Corpo franco e quelli della catena militare, non che lo stato dei disertori, egli si convincerebbe dei mali immensi che da questa fonte derivano alla disciplina e alla moralità che tanto sta a cuore, ed a buon diritto, all'onorevole senatore; egli verrebbe a convincersi che deve essere una delle prime cure del Governo il trovar modo di ripararvi, ed io sono stato abbastanza fortunato per trovare alla proposta da me fatta un pieno consenso ed un pieno appoggio, prima nel congresso permanente della guerra, e poi nel seno stesso della Commissione. Laonde anziché vedere, come il senatore Colli, in questo sistema un principio di decadenza, io non vi vedo che un vero, grande e da tutti sentito miglioramento per l'avvenire della nostra armata. Ma il senatore Colli non si è contentato di trattare la questione della liberazione; egli ha preso argomento da questa discussione per muovere al Governo un grave rimprovero che io non posso a meno di respingere. Egli ha lasciato credere al Senato che il Governo disponesse dei fondi dei surrogati per fare delle innovazioni; egli ha parlato di carabine dei bersaglieri, egli ha parlato di carabine a tracollo della cavalleria. Io non so se abbia voluto versare il ridicolo sulle armi a tracollo della cavalleria, ma in tal caso io lo pregherei di osservare che in Francia tutti i cacciatori a cavallo, e tutti i dragoni portano l'arma a tracollo come la nostra cavalleria. Così non credo necessario di ripetere quel che l'altro giorno ebbi già l'onore di dire al Senato rispetto ai vantaggi delle armi di precisione.

Ma venendo all'allusione più importante del senatore Colli, io lo pregherei a dichiarare se egli suppone che io abbia in qualunque modo fatto uno storno qualsiasi di fondi; io lo invito ad esaminare il bilancio della guerra; passare al Ministero ad esaminare tutti quanti i documenti, e a dire poscia al Senato se i rimproveri che sembra abbia voluto lanciare contro il ministro della guerra erano giusti sì o no.

Io intanto dichiaro solennemente al Senato che non mi sento capace di ordinare simili operazioni.

Giacchè ho la parola, mi permetto ancora di rispondere ad un'altra, che io non posso chiamare altrimenti, solenne esagerazione del signor senatore Colli. Egli dice che se venissero i voraces contro di noi, non abbiamo 20 soldati da disporre! Ma che ha voluto egli dire con questo?...

COLLI (interrompendo). Ho detto 20 per compagnia.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ma io domando

scusa; sa il senatore Colli meglio di qualunque altro come io appoggi la lunga durata del servizio. Io ho sostenuto nel seno della Commissione e mi propongo di sostenere innanzi al Senato la necessità di avere una lunga ferma dei soldati, e fra gli altri vantaggi che il Governo si promette di ottenere da una più lunga ferma, si è quello di non avere a rinnovare nello stesso tempo una gran parte dell'esercito.

Nel sistema antico dove tutti i soldati di fanteria si rinnovavano ogni anno, poteva accadere l'inconveniente accennato dal senatore; ma adesso abbiamo circa 45 mila uomini sotto le armi; la classe del 1848 partita ultimamente è di 6 mila circa; adesso la nuova leva è di 10 mila, i quali se non sono ancora adatti si vanno instruendo; ma anche in questo momento che si sta facendo tale cambiamento di soldati fra quelli partiti e quelli che vengono, il dire che non vi sono 20 soldati per compagnia da disporre, mi permetta il signor senatore che io lo dica, questo è esageratissimo; una compagnia di deposito può essere che consti di 20 soldati; ma prenda i ruoli di tutta l'armata, e vedrà che tutte le compagnie generalmente sono di 45 o 50 uomini.

MAVA. Je crois que l'introduction de la libération dans la loi, comme le propose l'honorable ministre de la guerre, est une véritable amélioration. Aussi je l'appuierai de toutes mes forces. La subrogation ordinaire reste dans la loi comme elle existait auparavant; rien n'est changé; mais, au moins, la libération nous permettra d'avoir de bien meilleurs soldats que ceux que l'on avait autrefois, car ces soldats n'auront pas les défauts de ceux qui entraient dans les rangs en qualité de remplaçants.

La preuve en est simple: l'homme qui vient comme volontaire au régiment n'a point passé par les mains des accapareurs, qui, habituellement, pour les séduire et les conserver, leur donnent tous les vices et les ruinent au physique et au moral. Avec le système de la libération, l'homme ne reçoit pas la prime immédiatement; elle est versée dans une caisse de l'Etat et ne lui est remise qu'au terme de son service, avec les intérêts, tandis que le remplaçant, quand il arrive, a déjà dépensé en faux frais la moitié de la somme qui lui était dévolue. Après cela, il est pauvre; il est même obligé quelquefois de contester à l'accapareur la somme qu'il réclame, et souvent il n'obtient rien; dans sa mauvaise humeur, voyant que ses espérances sont perdues, il se dégoûte du service et se laisse entraîner à la désertion, forçant ainsi le remplaçant à venir sous les armes, s'il n'est pas riche, ou à se faire remplacer une seconde fois.

Jedemande dans quelle situation est réduit ce pauvre diable, qui, après avoir payé un remplaçant, se trouve ensuite dans la nécessité de servir lui-même, s'il ne se fait de nouveau remplacer.

La libération fera éviter ces graves inconvénients; il y aura dans l'armée beaucoup de personnes pauvres, mais honnêtes, qui ne voudraient point accepter l'humiliation de la subrogation ordinaire, et cependant viendront volontiers directement au corps. Enfin, la libération promet à l'armée un personnel meilleur que celui qui existait autrefois; il y aura plus d'instruction, de discipline, de moralité; ce sont des motifs qui doivent attirer l'attention du Sénat sur cette proposition.

J'appellerai encore l'attention du Sénat sur une autre considération. Personne n'ignore que l'intérêt est un puissant mobile: les Romains l'entendaient ainsi. Ils avaient obligé les soldats de déposer leur masses sur le drapeau: l'ennemi enlevait-il le drapeau de la cohorte? L'avoir du soldat était perdu.

COLLI. Domando la parola.

BAYA. Par le moyen de la libération, nous proposons à peu près quelque chose de semblable. En effet, on dit au soldat: Déposez dans les caisses de l'État ce que vous gagnerez pour votre service; et, quand celui-ci sera terminé, vous retirerez le principal avec les intérêts; mais si vous vous conduisez mal, si vous faites des actions déshonorantes, si vous désertez, vous perdrez votre avoir. Croyez, messieurs, que, par ce moyen, les soldats seront plus facilement retenus; et, arrivés au terme de leur carrière, ils retourneront avec une somme d'argent dans leurs foyers; ils y seront bien reçus, pourront entreprendre un commerce, une industrie, ne seront pas le fléau de la société et des familles, dans lesquelles ils ne retourneraient plus aussi purs qu'ils l'étaient à leur départ, si les seules substitutions ordinaires telles qu'ellesse trouvaient restent conservées.

J'ajouterais encore un mot: la subrogation reste comme autrefois: on ne dit point aux individus: nous vous donnerons à tous des exonérations, non; on dit: il y en aura autant que d'individus qui se sont engagés ou réengagés dans l'année, et, supposant que le nombre soit de deux mille, le Gouvernement les distribuera aux provinces, comme cela se pratiquait autrefois pour les réengagements de faveur, chose qui n'a jamais produit aucune plainte, et ceux qui n'auront pu obtenir d'être exonérés du service au moyen de la libération, qui garantit d'une manière positive les intérêts de tous, pourront, comme cela s'est pratiqué jusqu'ici, recourir à la subrogation ordinaire, qui est encore maintenue dans la loi.

J'ai la ferme conviction que la libération que vous propose monsieur le ministre est destinée à produire des effets salutaires dans l'armée; aussi, j'espère que le Sénat voudra l'admettre, pour purger autant que possible nos rangs de ces êtres infects que donne ordinairement la subrogation ordinaire.

COLLA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'aveva già domandata il senatore Colli, a cui debbo concederla.

COLLI. Dirò due sole parole: io non ho inteso di oppormi ai vantaggi che presenta l'ammissione, invece dei surrogati ordinari, de' militari; soltanto io vorrei allontanare dal Governo il sospetto di farne monopolio, come ho già detto.

*Vorrei che il Governo non fosse interessato nella parte pecuniaria.

Forse nell'esame della legge di risparmio si potrebbe trovare qualche mezzo di ammegliorare la condizione di quest'articolo della legge.

Io credo poi che tutti i rimedi i quali potrebbero giovare ad allontanare gli inconvenienti prodotti dall'immoralità dei surrogati ordinari, sarebbero ottimi, meno quello di rendere la legge della leva fiscale. Mi limito a queste poche parole.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il senatore Colli mi ha fornito mezzi con queste sue ultime parole di rispondere ad una delle osservazioni che aveva fatto prima.

Egli teme, come lo ha ripetuto adesso, che il Governo faccia di questo danaro delle surrogazioni un monopolio.

Egli dice, supposto anche che il Governo non lo faccia, il pubblico non lo crederà tuttavia sempre.

Ma io prego il senatore Colli di avvertire che noi viviamo attualmente in un sistema di tutta pubblicità.

Un ministro è ad ogni momento interpellato alla Camera, e lo sa il Senato, che non ha guari furono dirette lunghe interpellanze in questo stesso senso al Ministero; domando all'onorevole senatore come è possibile che un ministro in tal modo possa fare un monopolio di questi fondi.

Se poi crede che si debba, per maggior soddisfazione del

pubblico, anche evitare che si supponga una tal cosa, non ci è niente di più semplice, ed è appunto quello che io intendevo di fare, ma non credevo d'introdurre nella legge, ed è la pubblicazione della nota di tutti quelli che hanno pagato, e dall'altro lato di tutti quelli che hanno ricevuto.

Io credo che niente è più facile che il confronto di queste due note; ma qui devo far osservare che il Ministero vuole appunto evitare uno dei più gravi inconvenienti della surrogazione che è quello di renderla individuale; si vuole evitare che l'individuo A sappia di essere surrogante dell'individuo B, e questo non tanto nell'interesse militare come per garantire i cittadini. Abbiamo infatti osservato succedere sovente che il surrogato che si trova sotto le armi ricorre spessissimo, inquieta, va a trovare l'individuo che ha pagato la sua somma e qualche volta anche minaccia se non gli manda dei fondi. Quest'individuo ha bel dire: io ho pagato la mia somma, l'ho pagata al Governo; non ho niente da fare con voi. Vediamo sovente dei richiami delle molestie che questi surrogati cagionano ai surroganti, malgrado che questi abbiano pagato la somma fissata: dimodochè è per impedire questi inconvenienti che il Governo propone un modo di far sì che la surrogazione non sia individuale.

Ciò nonostante per soddisfazione del pubblico che potesse credere che il Governo voglia fare un monopolio, si può pubblicare una lista di coloro che hanno ricevuto da una parte, e di coloro che hanno pagato dall'altra.

COLLA, relatore. Io aveva chiesto la parola per fare una preghiera al Ministero e per rettificare una di lui asserzione; alla preghiera ha già risposto. Essa consisteva nell'invito dirrettogli a dichiarare quali siano le cautele che egli intende di prendere per togliere quel sospetto che certamente nascerrebbe, che il Governo ritiri il prezzo delle surrogazioni e ne faccia un uso affatto differente.

Egli ha già risposto preventivamente a questa preghiera, dicendo che si faranno delle pubblicazioni, le quali faranno cessare ogni dubbio al riguardo senza ledere allo scopo principale della liberazione, che è quella di tener nascosta la qualità di surrogato con cui serve un soldato. Ad ogni modo io penso che il Ministero troverà il mezzo di combinare le cose in guisa che non si conosca se non la qualità di assoldato in genere.

La rettificazione che io voleva fare è relativa a ciò che egli ha asserito, non avere la Commissione emesso alcuna difficoltà intorno a queste liberazioni, e le avesse anzi accolte con lode.

A tal proposito io prego di osservare che la Commissione nella sua relazione ha rappresentato che questa specie di surrogazione militare (perchè in sostanza non è che una surrogazione militare, la quale si contrae non solo colla persona che vuol surrogare, ma si contrae col Governo come imprenditore di queste surrogazioni) potrebbe produrre cattivi effetti ed ha aggiunto queste parole che vado a leggere:

« Accade per questa, come suole in generale accadere per tutte le simili innovazioni, che al bene si mesce il male, all'utile il danno ed al comodo l'incomodo. »

E così seguita a fare un paragone tra i vantaggi e gli inconvenienti, tra i comodi e gli incomodi di questo sistema, e finisce con queste parole:

« La Commissione, fedele a' suoi doveri, ha voluto porre sotto gli occhi del Senato i vantaggi e gli inconvenienti delle proposte disposizioni; ma poichè gli inconvenienti non sono tali che non si possano considerare compensati dai vantaggi, nè tali che rendano necessario di respingere questa parte del progetto in cui il Ministero sembra riporre molta fiducia

di miglioramento, noi vi proponiamo, o signori, di adottarla. »

Il Senato scorge che la Commissione ha veduti molti degli inconvenienti allegati dall'onorevole senatore Colli, e molti altri di cui non si è fatto menzione in questa discussione, e che essa ne li ha enumerati nella sua relazione, come ha veduto altresì i vantaggi esposti dal ministro che sono certamente assai considerevoli, e che si è indotta ad adottare la proposta ministeriale in quanto che credette che, se un esperimento che può riescire utile presentasse veramente quei gravi inconvenienti che si temono, si avrà sempre tempo di ripararvi.

PRESIDENTE. Siccome non si è fatta dal senatore Colli alcuna proposta da condurre il Senato ad alcuna deliberazione, ma solamente quella di abbandonare alla meditazione della Camera la condanna delle teorie della liberazione da lui propugnata, io non ho altro a fare che passare alla lettura dell'articolo 107 che è il primo di questa sezione *Della liberazione.* (Vedi sopra)

Chi approva questo articolo 107 voglia levarsi.

(È adottato.)

« Art. 108 (103). I volontari, che abbiano soddisfatto all'obbligo della leva, e che riuniscano inoltre le condizioni espresse nell'articolo 138, possono essere affidati nell'atto del loro assento di essere ammessi a contrarre a tempo opportuno una ferma nella qualità di assoldati. »

(È adottato.)

« Art. 109 (106). I sotto-ufficiali, caporali e soldati, a cui non manca più di un anno per compiere la loro ferma, ponno essere affidati di proseguire il loro servizio nella qualità di assoldati anziani, purchè :

« 1° Non oltrepassino l'età di anni 55 alla fine dell'attuale loro ferma;

« 2° Siano di buona condotta;

« 3° Risultino idonei per fisica disposizione ad imprendere ed ultimare una nuova ferma;

« 4° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole. »

(È approvato.)

« Art. 110 (107). Non sono ammessi all'affidamento i capi sarti, i capi calzalai, i capi sellai, i capi morsai, i musicanti ed i vivandieri. »

(È approvato.)

« Art. 111. Sono esclusi dall'affidamento coloro che servono non graduati nei corpi disciplinari. »

(È approvato.)

« Art. 112 (103, 113, 114). Pari al numero degli affidati disponibili è quello degli iscritti designati che ponno essere ammessi alla liberazione.

« Questa si consegue mediante versamento nella tesoreria provinciale della somma che, in occasione di ogni leva, è fissata con decreto reale.

« Decadono dal beneficio della liberazione gli iscritti che nel termine di 30 giorni, dopo l'ottenuta facoltà di liberarsi, non fanno risultare al Consiglio di leva di avere effettuato il prescritto versamento. »

(È approvato.)

« Art. 113 (120). La ripartizione degli affidati è fatta ad ogni leva in proporzione del contingente ripartito, e secondo le norme che verranno date col reale decreto accennato nel precedente articolo 112. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Alle parole le norme che verranno date col reale decreto accennato nel precedente articolo 112, si proporrebbe di dire le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 1, affine di non dovere an-

nualmente ripetere norme le quali vogliono essere regolamentari.

PRESIDENTE. Se non vi ha osservazione per parte della Commissione, non ho che a mettere ai voti l'articolo, secondo la redazione progettata dal commissario regio: chi così l'approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 114 (119). In concorrenza di affidati per assoldamento di anziani e per assoldamento di volontari, spetta ai primi la preferenza, e nella rispettiva categoria gli assoldamenti hanno luogo secondo la priorità dell'ottenuto affidamento. »

(È approvato.)

« Art. 115 (109). L'atto pel quale gli affidati assumono l'obbligazione accennata negli articoli 108 e 109 debb'essere fatto innanzi al Consiglio di amministrazione del corpo, ed essere da lui e dal richiedente sottoscritto. »

Chi lo ammette voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 116 (110). Gli assoldamenti d'ogni genere hanno effetto per la durata della ferma soltanto dal giorno in cui abbia luogo l'assento in tale qualità.

All'atto di questo nuovo assento debbono concorrere le condizioni prescritte dall'articolo 109. »

(È approvato.)

« Art. 117 (111). Nel caso che gli assoldamenti predetti non abbiano effetto nell'anno a datare dal giorno dell'assunta obbligazione, l'affidato è in facoltà di rimanere ulteriormente in aspettazione, ovvero di chiedere l'assoluto congedo. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Invece di dire ovvero di chiedere l'assoluto congedo, parrebbe più opportuno di mantenere la redazione ministeriale, e di sostituire al verbo chiedere quello di ottenere o conseguire, poichè è un diritto che si vuole conservare all'individuo.

PRESIDENTE. Se non si fa osservazione su questa proposta ragionevolissima, non ho che a mettere ai voti l'articolo.

Chi lo adotta sorga.

(È approvato.)

« Art. 118 (112). In tempo di guerra è sospeso l'assoldamento degli anziani; lo conseguiscono nullameno quegli affidati che, all'epoca della dichiarazione della guerra, hanno già compiuta la loro ferma.

« Quelli che non l'hanno ultimata corrono la sorte degli altri militari.

« Gli assoldamenti di volontari non sono sospesi, ma è bensì sospeso il congedo assoluto degli affidati che non poterono nell'anno conseguire l'assoldamento. »

(È approvato.)

« Art. 119 (113). La somma versata per la liberazione è assegnata agli affidati a titolo di premio dopo il loro assoldamento; essa non può andare soggetta a sequestro durante l'attivo loro servizio. »

(È approvato.)

« Art. 120 (116). Il premio è così ripartito:

« Lire 100 sono pagate a mani degli affidati nell'atto del loro assoldamento.

« Lire 120 sono computate nel conto della loro massa.

« La rimanente somma è ritirata dal Governo, il quale loro tien conto dell'interesse, secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all'articolo 1.

« Questo credito è dichiarato nell'assento. »

GIULIO. Quest'articolo del progetto statuisce che della somma rimanente dopo il pagamento delle lire 100 agli affi-

dati nell'atto dell'assoldamento e di 120 computate a titolo di massa, il Governo terrà conto degli interessi all'iscritto. Con questo si suppone adunque che il Governo troverà modo di collocare utilmente tali somme affine di non gravarsi gratuitamente col pagamento degli interessi. Questa somma, ossia questi versamenti, potendo ascendere a somme assai vistose, io pregherei il signor ministro della guerra a volerci dire in qual modo egli crede di poter utilmente impiegare queste somme, in guisa di non gravare da una parte il Governo col pagamento gratuito d'interessi e per l'altra di essere sempre certi al termine della ferma degli assoldati, di poter loro pagare la somma capitale ed interessi a ciascuno di essi dovuto. Questa cosa presenta due difficoltà: la prima si è quella di trovare un impiego, la seconda è quella di accumulare gli interessi per tutta la durata del servizio.

Esiste nello Stato uno stabilimento destinato a ricevere le somme che rimarrebbero altrimenti oziose e farle fruttare mercè imprestito ai comuni, alle provincie od altri istituti, e questo si è la Cassa dei depositi; io pregherei il signor ministro della guerra di volerci dire se sia suo intendimento che le somme riscosse dal Governo a titolo di liberazione vengano versate nella Cassa dei depositi già stabilita, o se abbia intenzione di creare una nuova Cassa di genere consimile destinata a questo servizio, ovvero in genere qual mezzo egli crede di adottare per far fruttare queste somme ed avere sempre il denaro disponibile a dare agli iscritti i quali hanno terminato il loro servizio.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il senatore Giulio ha perfettamente indovinato il pensiero del Ministero, che è appunto di versare queste somme nella Cassa dei depositi istituita con legge recente. In questa Cassa si verserebbero le somme pagate dai surroganti, ed essa pure naturalmente amministrerebbe gli interessi, se questi interessi si pagano, ovvero gli accumulerebbe per restituirli poi colla somma capitale. Io credo che il progetto ministeriale differisce dal progetto della Commissione: il progetto ministeriale intendeva che l'individuo percepisse un caposoldo e lo percepisse dalla massa d'economia del corpo prestito per prestito, come si dice, e naturalmente la massa di economia li riceverebbe a rate di 6 o di 5 mesi, secondochè la Cassa dei depositi lo pagherebbe a trimestre od a semestre. La Commissione del Senato ha creduto bene, e sicuramente dietro buone ragioni, di non ammettere questo caposoldo ma di accumulare gli interessi e restituire poi la somma tutt'intera cogli interessi accumulati all'individuo quando abbia compiuto il suo servizio obbligatorio.

Sui vantaggi, o gli inconvenienti di pagare o non pagare gli interessi io veramente non saprei ancora decidermi; temo però che ammettendosi la proposta della Commissione, diminuisca di molto il numero di quelli che prenderanno affidamento, perchè quell'allettamento di ricevere come caposoldo gli interessi di lor danaro poteva forse indurne un numero maggiore; per altra parte io sono anche pronto a riconoscere come reali gli inconvenienti addotti dalla Commissione, di vedere cioè a lato l'uno dell'altro i soldati anche aventi minor servizio ricevere un maggior soldo di quello che hanno altri che hanno maggiore servizio; questo sicuramente è un grande inconveniente, e lo è pure quest'altro, che i soldati, molti almeno, quando hanno i denari in mano, naturalmente li sprecano ed è un vantaggio quello di conservarglieli per l'avvenire. Ma, come ho detto or ora, vi è nell'altro sistema l'altro inconveniente, che il numero di quelli che si presenteranno per questi affidamenti sarà naturalmente piccolo.

GIULIO. Ringrazio il signor ministro degli schiarimenti

che egli ha avuto la bontà di dare alla mia domanda, la quale era fondata su ciò, che nell'articolo 120 si legge, che le norme da stabilirsi pel pagamento di queste somme verranno determinate dal regolamento accennato all'articolo primo.

Ora io non credo che con un semplice regolamento si possa ordinare il versamento di queste somme nella Cassa dei depositi.

La legge institutrice della Cassa dei depositi ha enunciati gli stabilimenti che hanno il diritto di versare le somme nella Cassa stessa; quali siano... (Un senatore fa un segno negativo) No? Mi pareva che la legge institutiva della Cassa dei depositi facesse cenno di questo; onde, non avendo la legge che è in discussione preveduto al riguardo, io temeva che la Cassa di depositi non fosse autorizzata a ricevere i depositi di questi fondi, e domandava perciò, se invece di annunziare un articolo di regolamento, non dovesse piuttosto la presente legge determinare fin d'ora che questo sarebbe regolato da una legge da intervenire; ora mi si accenna che non esiste veruna limitazione di tal genere; la mia osservazione per conseguenza non ha verun fondamento.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

Io credo che non v'abbiano molte difficoltà a tali versamenti, od almeno non siano specificati gli stabilimenti che possono operarli, perchè ho avuto anche io occasione (invitato dal mio collega il ministro dei lavori pubblici, il quale ha l'amministrazione di questa Cassa, a versare i fondi che per caso avesse qualche corpo), ho avuto occasione, ripeto, di far versare i fondi che alcuni corpi avevano e non mi sono accorto che ci fossero molte difficoltà.

ALPIERI. Domando la parola.

Se ben mi ricorda, nel disposto della legge che si accenna, io credo che vi sono realmente quelle distinzioni, di cui parlava l'onorevole senatore Giulio e che gli ammessi ai depositi nella Cassa di cui si tratta, sono le provincie, i comuni ed i corpi morali. Queste tre categorie sono ammesse a depositare e ad ottenere un frutto dei loro depositi, mentre che i depositi de'semplici particolari possono bensì esservi ricevuti, ma non producono frutto.

Io non so ora come si vorrà considerare il deposito che venisse fatto in nome dei surroganti. Se si vorranno considerare come individui, niente godranno, salvo una nuova disposizione di legge; se si considerano poi come corpi morali, potranno godere del beneficio della legge; ma io non so a qual titolo questi surroganti potranno essere considerati come facienti parte di un corpo morale a cui la legge abbia data questa facoltà.

CIBRARIO. Domando la parola.

Io sarei d'avviso che quest'articolo fosse rinviato all'esame della Commissione. Le difficoltà proposte dal senatore Giulio mi paiono più gravi di quello che a prima vista sembrano. Non sarebbe prudente, senza avere sotto gli occhi la legge regolatrice della Cassa dei depositi, l'avventurarsi a stabilire cosa che poi non potesse essere consona alle disposizioni della medesima legge.

Fra le altre cose mi pare di ricordarmi che la Cassa di deposito non è tenuta a restituire fuori che a certo tempo determinato, dopo un certo lasso di tempo; ora nell'articolo 121 si prevedono i casi in cui gli assoldati possono ritirare il credito di cui nel precedente articolo 120; se non c'è altra disposizione di legge, questi assoldati avrebbero diritto, allora quando si verificano le condizioni stabilite nei vari paragrafi, di quest'articolo, di ottenere il rimborso immediato del loro credito. Aggiungo poi un'altra considerazione, che

mi pare anche più grave ed è che questi assoldati, i quali avrebbero il diritto al momento in cui sono assoldati di ricevere l'intero capitale, hanno tanto più il diritto di avere gli interessi alla ragion legale, se non si stabilisce diversamente. Ora qui non si dice a che ragione saranno questi interessi. Se si ha l'idea di metterli in questa Cassa di deposito, gli interessi non sono che del 3 per cento, ed io non credo che con un semplice regolamento si possa torre l'uno e mezzo per cento a questi creditori. Per tale effetto io stimo molto più opportuno che si rinvii quest'articolo all'esame della Commissione; che la Commissione esamini la legge relativa alle Casse di deposito e proponga una redazione, la quale possa ovviare a queste difficoltà che sarebbero di qualche conseguenza.

DELL'AMMIRAGLIO. Io intendo solamente far presente che, sebbene per norma generale la legge relativa alle Casse di deposito abbia riservato il beneficio di queste Casse per le comunità, le provincie e le opere pie che sono soggette alla tutela del Governo, avvi però in fine della legge un articolo eccezionale col quale si è detto che potrebbe per decreto reale essere autorizzata un'amministrazione pubblica ad usare dello stesso beneficio.

So che il ministro ha già dovuto approfittare di quest'articolo perchè alcuni corpi militari fossero autorizzati a depositare somme nella Cassa e sono d'avviso che la stessa disposizione potrebbe essere invocata dal ministro della guerra per applicare il beneficio della Cassa ai depositi che si facessero dai surrogati militari, perchè credo che si potrebbe considerare come Cassa pubblica quella formata dai depositi dei surrogati militari, nel consegnare tali somme al Governo. Bensì non mi opporrò alla proposta fatta dal preopinante affinché questa parte della legge sia rimandata alla Commissione, perchè veramente pare che vi sia qualche speciale disposizione da introdurre nel progetto, acciò il Governo non sia tenuto a corrispondere all'interessato una somma maggiore di quella corrispondente agli interessi che sono portati dai capitali rimessi alla Cassa di deposito.

SCLOPIS. La Commissione non ha difficoltà a riprendere in esame questa parte per vedere se vi sia motivo di coordinare alcuna disposizione col sistema relativo alle Casse di risparmio. Ma io credo anzitutto opportuno d'avvertire su quanto diceva testè l'onorevole senatore Cibrario, che qualunque si venisse a stabilire a favore di questi deponenti un interesse minore dell'interesse legale, per nulla si lederebbe

né la ragione della legge né la giustizia, poichè trattandosi qui di un contratto nel quale sono interessate tre persone, non dirò direttamente, ma come componenti il medesimo, dall'un canto il deponente la somma, dall'altro il liberato ed il Governo in mezzo che fa da mediatore ed assume su di sé la responsabilità verso il liberato, tutto ciò non costituirebbe che un contratto meramente volontario; e quindi sarebbe in facoltà del Governo, vedendo da una parte ciò che si può retribuire dalla Cassa dei depositi e dall'altra riconoscendo le circostanze del servizio, di promettere ciò che vuole attenere senza che ne emerga nessuna contraddizione col nostro Codice civile, poichè tutte le contrattazioni tra privati e privati, o tra privati e Governo possono essere al di sotto dell'interesse legale.

CIBRARIO. Vorrei fare osservare all'onorevole preopinante che io non ho già contestato al Governo il diritto di stabilire un interesse minore, ma che la mia difficoltà versava sopra il modo di stabilirlo: ora io credo che sia molto più opportuno di stabilirlo con legge che con decreto reale. Po poi osservare che, posto che si fa una legge, mi parrebbe opportuno che la ragione della tassa fosse stabilita volta per volta nel contratto. Facciamo una legge precisamente per definire il modo con cui questi assoldamenti debbano farsi, i premi che si debbano pagare e gli interessi che si debbano corrispondere; dunque mi pare opportuno che la legge stessa dica quale sarà quest'interesse, e non vedo il perchè vi sia una ritrosia qualunque a dire nella legge che la Cassa in cui saranno versati questi fondi sarà la Cassa dei depositi e che l'interesse sarà quello che corrisponde la medesima.

PRESIDENTE. Ogniqualvolta il Senato creda che debba mandarsi alla Commissione quest'articolo perchè ne faccia studio, avrà essa campo...

COLLA, relatore. Prego di osservare che sarebbe bene di rimandarle anche gli articoli che vengono dopo per poterli coordinare.

PRESIDENTE. Si rimanderà adunque tutta intera la sezione.

Se il Senato così pensa voglia dimostrarlo col suo voto. (Il Senato acconsente.)

Domani probabilmente all'apertura della seduta la Commissione potrà avere un'opinione formata.

Si rimanda perciò la discussione alla tornata di domani alle ore due.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Trasmissione alla Commissione dei congedi d'una lettera del senatore Cataldi — Seguito della discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra — Rapporto del senatore Colla circa le modificazioni da introdursi negli articoli rinviati alla Commissione, e successiva discussione — Adozione dei primi due paragrafi dell'articolo 120 — Reiezione del paragrafo 3 dell'articolo 120 — Emendamenti dei senatori Jaquemoud e Colla — Adozione dell'emendamento della Commissione e degli articoli 120 e 121 — Osservazioni del senatore Bava all'articolo 122 — Adozione del medesimo, e degli articoli 123 sino al 137.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

MAESTRI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato senza osservazione.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Do conoscenza al Senato di una lettera scritta dal senatore Cataldi in risposta all'eccitamento da me fattogli per intervenire alle tornate del Senato.

CIBRARIO, segretario, legge la lettera.

PRESIDENTE. Il senatore Cataldi domanda un congedo il quale non è niente meno che un congedo per tutta la Sessione.

Le discipline del Senato non concedono a me di poter proporre un congedo così prolungato; propongo pertanto che questa lettera si trasmetta alla Commissione già stabilita per l'esame delle questioni che possono sorgere intorno ai congedi, la quale farà un rapporto.

Chi così pensa voglia sorgere.

(È approvata la trasmissione.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione della legge sulla leva, la quale erasi fermata all'articolo 120 in ragione della difficoltà mossa da qualche senatore sul modo con cui il Governo doveva comportarsi nel rendere fruttifero il fondo che si deponeva nelle casse dello Stato per far fronte ai premi stabiliti per gli assoldati.

Il Senato deliberò ieri che lo scioglimento di queste difficoltà dovesse fornire argomento alla Commissione di nuovi studi; per conseguenza io invito il relatore della Commissione a far conoscere al Senato la sua opinione.

COLLA, relatore. In seguito all'incarico che piacque al Senato di darci sul finire della seduta di ieri, noi ci siamo occupati ad esaminare, se veramente sia necessario d'intro-

durre in questa legge una disposizione perchè si possano versare nella Cassa dei depositi e dei prestiti le somme che sono versate dapprima nelle tesorerie provinciali, per ottenere la liberazione; ed in secondo luogo se veramente non si possa con un decreto reale stabilire l'interesse sul premio della liberazione ad una quota minore dell'interesse legale.

Sulla prima questione noi abbiamo veduto che la legge del 18 novembre 1850 dopo avere determinato quali sono i depositi che si debbono fare, quali quelli che si debbono ricevere, all'articolo 4 stabilisce che la Cassa è pure autorizzata a ricevere le somme che i particolari e gli stabilimenti non compresi nell'articolo precedente volessero depositarvi; e con altro articolo anche non applicabile (l'articolo 50), stabilisce che il Governo potrà con decreti reali, sentito il Consiglio di Stato, autorizzare la Cassa a ricevere, mediante l'interesse di cui all'articolo 3, depositi fatti da altre amministrazioni o casse pubbliche civili o militari, quando ne riconosca la convenienza nell'interesse reciproco di queste amministrazioni e della Cassa.

In seguito a quest'articolo evidente è la risposta alla prima questione.

Quanto alla seconda, la Commissione ha osservato che già in precedente articolo di questa legge, cioè l'articolo 112, è stabilito che il Governo provvederà con decreto reale a stabilire la somma che si dovrà pagare per la liberazione. Ora la Commissione crede che il Governo, potendo con decreto reale stabilire la somma capitale, può egualmente stabilire la quota dell'interesse, e lo crede tanto più per le ragioni già addotte nella precedente adunanza dall'onorevole mio collega il senatore Sclopis, che cioè qui non si tratta se non di stabilire preventivamente le condizioni alle quali il Governo è disposto a permettere l'assoldamento. Non c'è bisogno certamente di una legge; il Governo può stabilire le condizioni che gli piacciono lasciando libero ad ognuno di accettarle o non accettarle. In seguito a queste considerazioni l'articolo proposto dalla Commissione sembra che non avrebbe bisogno di alcuna aggiunta. Qualora tuttavia si credesse opportuno di decidere assolutamente che questi fondi debbano passare nella Cassa dei depositi e dei prestiti, la Commissione non avrebbe difficoltà a che se ne facesse menzione in questa legge, e proporrebbe di sostituire al paragrafo 3 dell'articolo 120, il seguente: « La rimanente somma è fatta passare

nella Cassa dei depositi e dei prestiti, e frutta interesse a beneficio dell'assoldato in conformità della legge 18 novembre 1850; di questi interessi e del capitale è tenuto conto all'assoldato secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all'articolo 1.

Ma prima che il Senato si determini ad ammettere questo emendamento, la Commissione si crede in debito di sottoporre alla considerazione del Senato, che forse potenti ragioni potrebbero far preferire quel sistema di liberazione che il progetto della Commissione, conforme a quello del Ministero, lasciava al Governo di disporre cioè delle somme che egli riceve, con obbligo di provvedere i surrogati.

Tralascio di parlare della complicazione somma che si avrebbe adottando il sistema del versamento nella Cassa dei depositi; dirò soltanto che già la Commissione aveva accennato che uno forse de' principali inconvenienti che si trovano in questo nuovo sistema di surrogazione, che vuoi dire liberazione, è precisamente la continua e gravissima complicazione di operazioni contabili a cui darà luogo. In fatti il versamento, secondo l'articolo già adottato, vuole essere fatto nella tesoreria provinciale: e per conto di chi è fatto? Per conto del Governo.

Il Governo dovrà quindi provvedere perchè dalle tesorerie provinciali si faccia il versamento nella Cassa dei depositi: e per conto di chi dovrà farsi questo deposito? Per conto ancora del Governo. Come si provvederà pel pagamento degli interessi? Sarà il Governo che dovrà ritirarli per poi renderne conto agli assoldati. Questo porterà una contabilità grave assai.

Supponiamo poi che alcun assoldato venga a mancare; bisognerà che il Governo renda conto del capitale e degli interessi agli eredi; bisognerà che esso faccia un esame dei titoli che possono dimostrare la legittimità degli eredi che si presentano; bisognerà infine tenere per tutti gli assoldati un conto per cui risulti del loro credito in capitale ed interessi secondo le varie vicende a cui sono andati soggetti.

Tutte queste operazioni daranno luogo sicuramente a gravi complicazioni; ma poichè la cosa è dal Ministero riconosciuta molto conveniente, poichè egli dichiara di considerare questo modo di liberazione come un trovato felice che può molto contribuire a migliorare la disciplina, noi confidiamo che il ministro della guerra saprà concertarsi con quello delle finanze per vedere di diminuire quanto più sia possibile le difficoltà che si potranno incontrare.

Ma una difficoltà più importante si presenta nell'interesse che si debba corrispondere a questi assoldati.

L'articolo 5 della legge stabilisce che per tutti i casi in cui la mora è indeterminata, come nel caso nostro, l'interesse sarà del solo 3 per cento; l'interesse del 3 e mezzo, del 4 per cento non può darsi se non nei casi di mora determinata, maggiore o minore di due anni, secondo che è stabilito dalla legge.

L'interesse che si dovrebbe corrispondere agli assoldati sarebbe adunque del solo 3 per cento.

Una voce. Del tre soltanto...

COLLA, relatore. Non può essere del quattro...

L'articolo 5 dice: « Sarà corrisposto l'interesse del quattro per cento per le somme da restituirsi entro mora determinata, non minore di due anni. »

Due condizioni vi vogliono: che sia mora determinata; che questa mora non sia minore di due anni; non è mica detto entro mora non minore di due anni, è detto entro mora determinata: bisogna che sia ad epoca fissa e qui non lo è mai per chi può disertare, può morire, può essere pro-

mosso, può essere giubilato ad epoca non determinata; in modo che sarebbe l'interesse del tre per cento.

Da ciò nasce un grave dubbio, ed è questo: di vedere se il legislatore possa negare all'assoldato il diritto per gli undici anni della sua ferma di riscuotere il capitale e di disporre in qualunque modo, anche a sollievo de' suoi vecchi genitori e di altri stretti congiunti; se possa rifiutarsi anche il diritto di profittare in qualche modo della tenue somma a cui montano gli interessi, e tutto questo per aspettare al fine degli undici anni a ricevere l'interesse del tre per cento, soggetto ancora alla deduzione di due mesi che sono stabiliti dalla legge prima che cominci l'interesse pei capitali che si depositano nella Cassa.

Tutte queste cose sembrano fatte piuttosto per scoraggiare che per animare alla liberazione, ed è assai facile che il militare preferisca di prendere il suo congedo e di entrare poi, come surrogato diretto, ricevendo anche una somma di 100 o 200 lire inferiore, per averla subito, poterne disporre come meglio gli giovi e trarne quel partito che crede più conveniente, certo maggiore di quello del tre per cento, che gli sarebbe dato dalla Cassa di deposito.

Per queste considerazioni che il Senato potrà meglio di me apprezzare, la Commissione è entrata in sentimento di sottoporre al Senato, se non sarebbe più conveniente, di lasciare libero il Governo di trarre quel partito che meglio creda delle somme che sono versate nella tesoreria provinciale; e per non esporre il Governo a pagare un interesse troppo grave, di dire solamente: « gli sarà tenuto conto dell'interesse alla ragione del quattro per cento; » di modo che almeno all'assoldato si assicuri che avrà sempre il quattro per cento.

Qualora si adottasse questo sistema, si avrebbe una somma facilitazione nella maniera di tenere la contabilità; perciocchè, colui che vuole liberarsi, versa nella tesoreria provinciale; de' fondi versati si tiene conto come di tutti gli altri fondi dell'erario; quando viene il caso di restituire, di dover pagare il premio all'assoldato od ai suoi eredi, non vi è più altro da fare che spedire un mandato a carico della tesoreria.

La cosa così resta di tutta semplicità; non vi è più bisogno di una contabilità fra una Cassa e l'altra, e di tutta quella complicazione cui già da principio accennava.

La Commissione non fa un'espressa proposta a questo riguardo; desidera che anche il Ministero vi pensi bene, e veda se non gli conviene di semplificare in questo modo le cose, e di dare una maggior tranquillità ed un maggior beneficio agli assoldati che intende di incoraggiare e di promuovere.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che, massime dopo la discussione che ha avuto luogo ieri, e dopo le ragioni addotte particolarmente dal senatore Colli, in nessun modo sia conveniente che il Governo abbia questa latitudine, o dirò meglio questa responsabilità d'impiegare i fondi degli assoldati come meglio crede. Io penso che il far fruttare queste somme nella Cassa di deposito sarà sempre il miglior partito, e mi pare appunto, dopo la lettura sentita dal senatore Colla, della legge sulla Cassa dei depositi che si possa interpretare come determinato il tempo per cui l'individuo deposita questa somma per fruttare, e che in quel caso si possa avere l'interesse del 4 per cento.

L'individuo che prende un assoldamento lo prende per otto anni, dimodochè è manifesto che il tempo è veramente determinato. Vi può essere qualche eccezione, il caso cioè di diserzione o di morte; ma anche qui non vedo difficoltà. Se

è per caso di morte, parmi che gli eredi possano aspettare a ricevere le somme deposte nella Cassa dei depositi, fino allo spirare del tempo prescritto; in caso di diserzione io faccio osservare che queste stesse somme vanno all'erario, sicchè svaniscono, come dissi, tutte le difficoltà accennate dall'onorevole preopinante.

COLLA, relatore. Per evitare di malintendersi, bisogna prima di tutto ritenere che il deposito si fa per conto del Governo e non per conto delle persone. Bisogna poi ritenere che l'interesse del 4 per cento non può venire concesso che quando l'epoca della restituzione è determinata.

Ora l'articolo 121 stabilisce che la restituzione può avere luogo quando l'assoldato venga giubilato, riformato, messo a servizio sedentario, promosso ufficiale o fatto guardarme, oltre ai casi di morte. Dunque il signor ministro vede quanti sono i casi che rendono indeterminata l'epoca in cui si fa luogo alla restituzione della somma e non sarà mai possibile che l'amministrazione che regge la Cassa dei depositi voglia considerare questi depositi ad epoca determinata, mentre vi sono molti casi che la rendono indeterminata.

Io credo quindi fermamente che nessuno potrebbe costringere la Cassa dei depositi a dar più del 3 per cento nei casi di cui si tratta. Ad ogni modo è questa un'osservazione nel senso appunto di favorire la liberazione.

CERRAIO. Io convergo col senatore Colla circa alle osservazioni fatte relativamente all'interesse che sarebbe ridotto al 3 per cento invece del 4. Ma circa all'altra osservazione io fo presente che, se si lascia in balia del Ministero di fare di quei fondi l'uso che crede, esso o cercherà di rendere fruttifero il capitale impiegato, e allora ci sarebbero quelle stesse complicazioni di contabilità che il senatore Colla teme che vengano ad imbarazzare il Governo; oppure terrà il fondo infruttifero, e allora sarà un peso che si assumerà l'erario di pagare il frutto di danari che a lui non frutterebbero.

In conseguenza io credo col signor ministro che sarebbe molto più opportuno e che porterebbe minori inconvenienti lo stabilire che veramente questi fondi debbano passare alla Cassa dei depositi.

COLLA, relatore. Parmi che l'onorevole preopinante vada grandemente errato nel credere che non vi sarebbe complicazione maggiore nel caso di consegna nella Cassa di deposito; se il Governo che riceve il danaro ed è padrone di questo danaro, ne dispone come gli piace, egli può, se vuole, metterlo nella Cassa di deposito e renderlo fruttifero; può comperare cedole o comperare buoni del tesoro, e per queste non c'è complicazione nessuna di contabilità, non c'è che un deposito fatto nella cassa dello Stato di tante cedole, di tanti buoni del tesoro; la contabilità rimane semplicissima, non c'è contabilità intralciata fra la Cassa di deposito, il ministro di finanze ed il ministro della guerra, come bisogna che vi sia nell'altro caso; e quando viene la scadenza del pagamento, il tesoro paga e non c'è bisogno di fare una richiesta alla Cassa di deposito per far passare il necessario fondo non si sa a chi, mentre il soldato è innominato.

Tutte queste cose portano una complicazione infinitamente maggiore di quella che sarebbe se il Governo disponesse come più gli aggrada del danaro che ha nella cassa. E non è neppure da temere che se ne faccia un abuso, poichè dai conti dello Stato deve risultare; quali sieno le somme introdotte e qual uso se ne è fatto ed io credo che il Parlamento ha sempre il mezzo di accertarsi se le somme versate siano state impiegate in quell'uso che è migliore.

DEMARCHERITA. Io ho chiesto la parola per porre

sotto agli occhi del Senato quello che si pratica dai tribunali e magistrati, quando si tratta di impiegare somme capitali appartenenti a persone privilegiate. In questi casi i magistrati autorizzano l'impiego del capitale coll'acquisto di cedole del debito pubblico, e mi pare che non vi dovrebbe essere difficoltà di adottare per l'impiego dei capitali degli assoldati e dei surrogati, quel metodo stesso che si pratica per le persone privilegiate. Egli è vero che il capitale soffre qualche eventualità nell'avanzare o decrescere del valore delle cedole; ma intanto, siccome è difficile che il valore delle cedole nel commercio arrivi al pari, essendo sempre al disotto, così l'interesse sarebbe maggiore, e già vi sarebbe un vantaggio per l'assoldato, il quale profitterebbe di questo maggior interesse, giacchè dalla Cassa di deposito, come io la penso, non si potrebbe percevere che il minimo interesse, cioè l'interesse del 3 per cento.

Io proporrei quindi di adottare questo metodo, il quale toglie in gran parte tutte le difficoltà che si sono notate.

Il Governo ha nelle mani le cedole, le quali possono essere intestate alle persone a cui deve rendere il capitale, ed il Governo come rappresentante queste persone si paga alla scadenza dei semestri degli interessi.

E, posto che ho la parola, dirò anche il mio modo di sentire relativamente a questi interessi, cioè se basti tenerne conto al vantaggio del surrogato, oppure se il surrogato debba profittare anche per una parte di questi interessi. Il non lasciare che il surrogato profitti neanche in minima parte di questi interessi, pare a me che sia meno conforme alla giustizia, mentre esso è creditore del capitale e potrebbe avere bisogno di goderli per convertirli in vantaggio della propria famiglia; d'altra parte occorre qui l'osservazione fatta dall'onorevole ministro della guerra che, ove il surrogato non percevesse neanche un piccolo frutto dell'interesse del suo credito, sarà sempre meno infervorato a surrogare, perchè minore sarebbe il vantaggio che ne ritrae. Dare al surrogato tutti gli interessi, non sarebbe, secondo il mio parere, conveniente, giacchè questo arrecherebbe perturbazione nella disciplina, siccome ebbe anche ad osservare il ministro della guerra; mi pare quindi che si dovrebbe prendere una via mezzana, cioè dare una parte di questi interessi al surrogato e l'altra conservarla per il tempo in cui si dovrà restituire il capitale; onde proporrei di dargliene almeno un terzo, purchè questo non perturbi la disciplina, nè abbia ad indurre disuguaglianza fra i surrogati ed altri membri del corpo a cui i surrogati appartengono. Io sottometto alla saviezza del Senato l'osservazione relativa all'impiego del capitale, la quale è fondata sulla pratica comune dei magistrati e dei tribunali, e che sarebbe anche da adottare, quando si prevenisse il surrogato se vuole subire l'eventualità delle cedole del debito pubblico, oppure se meglio brama di ridurre l'interesse al 3 per cento, mediante il deposito del capitale nella Cassa dei depositi.

Quanto poi agli interessi proporrei che si desse un terzo al surrogato e che gli altri due terzi si conservassero a suo favore pel tempo in cui si pagherebbe il capitale.

PINELLI. Relativamente alla parità che intenderebbe di stabilire l'onorevole senatore Demarcherita tra quegli impieghi cui si provvede in via giuridica e quelli di cui si tratta, credo che sia opportuno di ritenere due osservazioni, le quali, secondo me, stabiliscono un'essenziale differenza; la prima differenza si è, che quando si tratta d'impieghi di capitali che si approvano in via giuridica, questo carico dell'impiego non incombe all'autorità stessa che approva; non si fa coll'approvazione fuorchè togliere quel carico che potrebbe re-

stare agli uni, facendo cessare questo carico mediante un impiego autorizzato; ma se non si crede di autorizzare l'impiego in cedole del debito pubblico od altrimenti, non cessa per ciò di esservi garantito l'interesse sui capitali della parte stessa a cui s'intenda di provvedere; invece nel caso presente quell'autorità stessa, che s'incarica di provvedere all'impiego del capitale, resterebbe obbligata verso la parte interessata, in modo che, se non si effettui l'impiego dei fondi, sottratti l'obbligo dal Governo stesso. Ora, quest'obbligo, nelle approvazioni che si fanno in via giuridica, quest'obbligo, dico, non si può mai verificare.

In secondo luogo mi permetto di osservare che, per quanto possa sembrare sotto un certo aspetto praticabile il progetto messo innanzi dall'onorevole senatore Demargherita non sarà però tanto facile il venire alla pratica, dovendo l'attuazione del progetto dipendere volta per volta da quella dichiarazione che dovrebbe farsi dall'interessato. Sembra che in affari consimili dove è immischiato l'interesse generale (cioè di quello dei dicasteri dello Stato che riceve questi fondi), non si debba portare la cosa a questo segno, di far dipendere la natura dell'impiego dalle dichiarazioni dell'interessato, giacchè in tal caso, ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione, converrà necessariamente che il Governo o prenda egli stesso quest'obbligo, oppure metta la cosa nei termini da non produrre più nessun effetto per l'interessato. Dunque, avuto riguardo a questa complicazione che ne deriverebbe dall'ammettere tali relazioni individuali fra il Governo e l'interessato, mi pare risultarne una considerazione evidente per cui a questo caso non possa applicarsi quel metodo che si adotta nelle bisogne private, negli impieghi cioè di fondi che si autorizzano tra semplici e privati. Mi sembra quindi che la proposta di stabilire una cassa la quale presenti la maggior garanzia, e nella quale si raccolgano costantemente questi fondi provenienti da surrogazioni militari, sia la via che meglio garantisca gli interessi degli individui e quelli dello Stato.

ALFIERI. Domando la parola.

Io per dire il vero non reputo che si debbano incontrare nell'esecuzione della proposta che è fatta, di confidare alla Cassa dei depositi le somme provenienti da questi assoldamenti, tutte quelle difficoltà che l'ottimo mio amico, il relatore della Commissione, teme si abbiano ad avere a fronte.

Infatti, la legge che regola i depositi e la sorte di questi depositi, stabilisce che non si possano fare in modo che fruttino a favore dei particolari. Sarà dunque a favore del Governo che i depositi saranno fatti nella Cassa: ne risulta per conseguenza quello che accennava l'onorevole relatore, cioè che il Governo dovrà aver conto aperto con ogni assoldato. Ma questo conto aperto, in qualunque modo si proceda, il Governo dovrà sempre tenerlo a giorno, e se si regolasse la sorte dei depositi nel modo proposto, od almeno indicato dal relatore, io credo che questo conto riuscirebbe più complicato ancora, poichè l'acquisto di cedole, di buoni del tesoro, può dar luogo a diverse combinazioni che non esistono, né possono esistere, quando si ha a fare colla Cassa dei depositi. Può essere che il prezzo d'acquisto delle cedole o buoni del tesoro non sia eguale a quello della rendita che se ne dovrà fare quando l'assoldato chiederà il prezzo del suo assoldamento. Nel caso invece in cui questi fondi venissero versati nella Cassa dei depositi, il Governo li verserà in nome proprio, e per quel tempo che dura l'assoldamento, cioè per gli otto anni, e quindi potrà lo stesso fondo fruttare quell'interesse del 4 per cento che si concede a chi fa il deposito per tempo determinato oltre i due anni. Ma osserva il signor re-

latore che l'articolo 121 prevede vari casi dove si debbe rimettere la somma pattuita all'assoldato prima del compimento del tempo, del periodo cioè per cui egli si è assoldato. In questo caso nessun'altra difficoltà si avrebbe a vincere fuorchè provvedendo a che il Governo faccia l'anticipazione che in nessun caso egli potrà perdere, poichè il pegno è nelle mani di un'amministrazione che dipende dal Governo stesso e che è sotto la sua immediata sorveglianza. Queste somme che egli anticiperà le ritroverà nella Cassa dei depositi. È bensì vero che non verranno rimesse se non al termine degli otto anni per cui era stato fatto il deposito; ma pel tempo che rimarrà a trascorrere, egli perceverà il frutto delle somme così collocate; quindi nessun pericolo, nessun danno potrà tornarne al Governo, e nemmeno, a mio parere, nessuna complicazione maggiore potrà aver luogo. Quindi è che io persisterei nel credere che il sistema proposto del collocamento a farsi nella Cassa dei depositi, prevalendosi del disposto dall'articolo 30 della legge che regola questa Cassa, sia ancora il miglior mezzo che abbiamo onde provvedere a questa emergenza.

COLLA. Molte e diverse sono le difficoltà che si fecero ai diversi progetti per impiegare le somme che verrebbero versate per la surrogazione di chi vuole farsi rimpiazzare per soddisfare all'obbligo della leva. Le prime furono esposte dal signor senatore Colla, vale a dire che il Governo ritirando queste somme poteva in qualche maniera se non divertirle, almeno cadere in sospetto di poterne usare altrimenti da quello che ei deve fare.

Altre difficoltà sono state fatte sugli inconvenienti che potrebbero emergere dal versare queste somme alla Cassa dei depositi, in quanto che la Cassa dei depositi non corrisponde interessi per i primi due mesi; bisognerebbe che il Governo facesse a suo nome il versamento presso la Cassa dei depositi, e non già di caduno dei portatori, dacchè caduno di quelli che versano le somme non potrebbe percevere che il 3 per cento, ed il Governo facendolo in suo nome potrebbe avere un interesse maggiore. Ma questo importerebbe una complicazione di contabilità, in quanto che il Governo dovrebbe tenere conto aperto ai diversi surrogati per interessi da corrispondersi sulle somme ad esso versate, ad un altro degli interessi che perceverebbe dalla Cassa dei depositi. Per ultimo il lasciare al Governo la facoltà d'impiegare altrove queste somme, o di confonderle con quelle che potrebbero stagnare presso il tesoro, potrebbe essere d'aggravio al Governo medesimo, qualora dovesse corrispondere l'interesse di somme che giacessero infruttuose.

Io credo che il mezzo di poter ovviare a tutti questi inconvenienti sarebbe che dal Governo si fissasse la somma che si dovrà corrispondere per il rimpiazzo di cadun individuo non in una data somma, ma in una data quantità di rendite. Allora ciascuno presenterebbe la sua cedola di 100 a 120 lire, secondo la somma che verrebbe fissata, e così il Governo non sarebbe che depositario di queste cedole. Egli potrebbe prendere i frutti che si ricaverrebbero per corrispondere una parte, o il tutto al surrogante secondo che verrà stabilito. Così non vi sarebbe più difficoltà di contabilità, né il dover corrispondere un interesse minimo, che allontanerebbe molti dal rimpiazzare in quanto che, chi può esporre il suo capitale per non percepirne che il 3 per cento, non lo darebbe sicuramente in mano al Governo, e preferirebbe procurarsi rimpiazzanti ordinari ai rimpiazzanti militari proposti dal Governo, perchè questo danaro si potrebbe far fruttare altrimenti, ed il rimpiazzante potrebbe averne un molto maggior prodotto.

Io propongo adunque che quando si prescriva che ciascuno debba corrispondere quella data somma che sarebbe stabilita per il rimpiazzo in una data quantità di rendita, ciascuno che sia nel caso di farsi surrogare debba presentare una cedola che stia a lui l'acquistarla, senza che il Governo ci abbia da entrare per niente.

Questa cedola di 100 o 120 lire di rendita si rimetta in deposito, per venir gravata di un'annotazione, sicchè il surrogante non possa disporre: se per i frutti viene stabilito che debbano tenersi in riserva sino alla fine della ferma, allora dall'amministrazione del debito pubblico saranno versati tutti nella Cassa dei depositi e se si tratterà di somme minime, le quali per conseguenza non potranno mai fare difficoltà ad essere restituite da un momento all'altro, se si dirà che questi interessi debbano restare a profitto dei surroganti, si lascerà ai medesimi facoltà di riscuoterli semestralmente e così si tolgono tutte le difficoltà.

Io credo che questo disimpegno gioverebbe di molto al Governo ed ai particolari, in quanto che chi è rimpiazzato potrebbe ricavare dal 5 e mezzo al 6 per cento del danaro, e potrebbe anche risparmiarne sulla somma una parte del prezzo. Per esempio, in luogo di fissare due mila lire se si fissasse cento lire di rendita, queste 100 lire di rendita si potranno acquistare con 1750 o 1800 lire; sicchè tutte queste facilità tornerebbero a profitto di chi debbe pagare, e del Governo che non ha più verun impaccio, nè difficoltà di contabilità, e si toglierebbero tutti gli ostacoli.

Io sottopongo dunque questa mia proposizione al giudizio del Senato e spero che verrà dal medesimo approvata.

DEMARGHERITA. Domando la parola per associarmi pienamente alla proposta del senatore Cotta, come quella che è dettata dalle stesse viste e considerazioni che ispirarono quella che ho avuto l'onore di fare io stesso...

PRESIDENTE. Prima di lasciar progredire ulteriormente questa discussione, credo mio debito di rendere avvertito il Senato essere necessario prima di discutersi il modo con cui possa trarsi partito di questi fondi, il deliberare se o no si voglia lasciare al ministro il diritto che ha di stabilire con un regio decreto il passaggio di queste somme nella Cassa dei depositi, oppure se si debba stabilire con legge questo od altro modo di renderle fruttifere.

Il relatore della Commissione ha già fatto notare che, a tenore dell'articolo ultimo della legge sulla Cassa dei depositi, è in arbitrio del Ministero di stabilire con regio decreto l'estensione dei vantaggi di quella Cassa a qualunque altra pubblica amministrazione.

Se pertanto credesse la Camera che fosse tale il caso presente, non vi sarebbe alcuna determinazione a prendere, salvo che quella di approvare il paragrafo 3 dell'articolo che ci occupa, nel quale si accenna appunto ad un successivo regio regolamento.

Io proporrei adunque (previa votazione sulla prima parte di quest'articolo 120, sulla quale non cade la menoma dubbietà) di venire poi a determinare se si vuole o no approvare quel terzo paragrafo.

Chi pensa pertanto che al ministro della guerra possa lasciarsi la facoltà di servirsi del diritto che ha, in forza della legge sulla Cassa dei depositi, di mettere questi fondi nella Cassa medesima, darà la sua approvazione al paragrafo cadente in discussione. Se al contrario non sarà esso paragrafo ammesso, allora verrà acconciamente l'occasione di entrare in piena discussione, paragonando i diversi progetti finora svolti, cioè o di versare obbligatoriamente queste somme nella Cassa dei depositi in coerenza all'emendamento subordi-

nato e condizionato che la Commissione ha fatto, ovvero d'investirle in tante cedole del debito pubblico nel modo che i senatori Demargherita e Cotta hanno suggerito. Io proporrei adunque al Senato di volere in primo luogo votare il primo e il secondo paragrafo di quest'articolo sui quali non cade la menoma dubbietà, e sono:

« Il premio è così ripartito:

« Lire 100 sono pagate a mani degli affidati nell'atto del loro assoldamento;

« Lire 120 sono computate nel conto della loro massa. »

Siccome su questa parte dell'articolo non vi è la menoma difficoltà, io la metto ai voti.

(È approvata.)

Viene quindi il paragrafo 3 così concepito:

« La rimanente somma è ritirata dal Governo, il quale loro tien conto dell'interesse, secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all'articolo 1.

Questo credito è dichiarato nell'assento.

Qui il Senato nel dare il suo voto affermativo o contrario a questo paragrafo, sarà mosso dalla convinzione che deve avere della convenienza o no di lasciare nell'arbitrio ministeriale la scelta dei mezzi da adottarsi nel presente regolamento. Se il Senato così crede, non ha che a votare l'articolo com'è scritto.

GIULIO. Non vi ha dubbio che nei termini proposti dal signor presidente, il ministro della guerra avrebbe la facoltà di far versare tali somme nelle Casse dei depositi mediante un regio decreto, ma però non ne avrebbe l'obbligo. Ora la questione sta appunto in ciò: se il Senato crede conveniente di prescrivere al Ministero l'uso da farsi di questi fondi, versandoli nella Cassa dei depositi; ove tale fosse l'intenzione del Senato, col votare l'articolo qual è, non sarebbe adempiuta, mentre il ministro avrebbe bensì la facoltà di far versare questo danaro nella Cassa dei depositi, ma non ne avrebbe l'obbligo, potrebbe invece stornarlo in altr'uso; e questo potrebbe dar luogo a quei timori che appunto si sono voluti evitare. Mi pare dunque conveniente che la questione sia posata in altri termini.

Io credo che alla votazione del 3° paragrafo dell'articolo 120 debba precedere la votazione dell'emendamento che è stato proposto dal signor relatore della Commissione. Qualora questo emendamento non sia ammesso, allora si potrà tentare di mettere ai voti il 3° paragrafo, il quale quando non fosse ammesso neppure, verrebbe allora il tempo di votare sopra altre forme d'impiego che sono state da altri senatori proposte...

COTTA, relatore. Domando la parola.

GIULIO. Mi permetto però di far osservare che quanto al modo d'impiego, proposto dall'onorevole senatore Cotta, pare vi faccia in parte ostacolo la votazione dell'articolo 119 già ammesso ieri: « La somma versata per la liberazione, ecc. » Si parla insomma in questo articolo come negli altri antecedentemente votati, di somme già versate, e non si parla punto di cedole.

La disposizione che dovesse prescrivere l'acquisto di cedole per parte dei surroganti e il deposito di queste nelle mani del Governo avrebbe dovuto precedere gli articoli che già sono votati. Del resto il Senato vedrà se in forma d'interpretazione sia possibile d'intercalare un nuovo articolo al riguardo.

PRESIDENTE. Prima di accordare la parola a chi vorrà spargere maggior luce sulle insorte questioni, io debbo giustificare la proposta da me fatta, quella cioè di votare prima il paragrafo 3 di quest'articolo.

Verissimo è che un emendamento della Commissione avrebbe dovuto precedere nella votazione questo paragrafo; ma intanto io faccio precedere il paragrafo all'emendamento, perchè emendamento non si ha. Il senatore Colla nella sua relazione ha osservato che, a senso della Commissione, non v'era la minima difficoltà a riconoscere la facoltà che poteva competere al ministro della guerra di far uso nel suo regolamento dell'ultimo articolo della legge sulla Cassa dei depositi; in conseguenza intendeva la Commissione di lasciare ad arbitrio suo la disposizione di queste somme; e voleva dire con ciò che se egli credeva di usare di tale arbitrio, facendo versare quelle somme nella Cassa dei depositi, non avea più bisogno a tal uopo d'alcuna autorizzazione da darglisi in questa legge.

Soggiungeva poi lo stesso onorevole senatore, che se mai il Senato, diversamente pensando, credesse di dovere, con una legge imporre al ministro quell'obbligo del versamento nella Cassa dei depositi, togliendogli l'arbitrio assoluto preveduto dal paragrafo 3, per tal caso proponeva a nome della Commissione un nuovo paragrafo di legge, che chiamava, è vero, un emendamento, ma che emendamento non era, perchè subordinato alla reiezione del paragrafo 3 più volte mentovato, e condizionato a quella risoluzione principale che il Senato sarebbe per prendere.

Io adunque era in dovere allo stato delle cose di provocare in primo luogo questa risoluzione principale.

Se il Senato poi, rigettando l'articolo, mostrerà di voler astringere il ministro ad altri mezzi obbligatorii, allora verrà il caso di mettere ai voti la proposta predetta della Commissione. Questo, dico, è il modo di votazione ch'io avea inteso di proporre al Senato.

Intanto do la parola al senatore Colla.

COLLA, relatore. La questione mi sembra che sia precisamente nei termini espressi dall'onorevole senatore Giulio. Si tratta di vedere se si debba nella legge introdurre l'obbligo al ministro di depositare, di versare questa somma nella Cassa dei depositi o prestiti; ovvero se si debba lasciare la facoltà o di farle versare, se lo crede, o di lasciare che il Governo (non il ministro della guerra), ma il Governo disponga di queste somme in altro modo come crederà possa riuscire più utile tanto alle finanze, quanto agli stessi assoldati.

La Commissione, attenendosi al mandato che avea avuto, ha proposto un emendamento nel senso d'introdurre questo obbligo; ma il relatore d'accordo colla Commissione, anzi per mandato espresso avuto dalla Commissione, ha esposto al Senato i motivi per quali potrebbe sembrare meno conveniente d'imporre quest'obbligo, e disposizione più opportuna quella di lasciare al Governo una maggiore latitudine.

Non ripeterò i motivi, perchè questi sono già abbastanza espressi. Dirò solo una cosa, ed è per rispondere ad un dubbio eccitato dall'onorevole mio amico cavaliere Giulio, relativamente alla possibilità di stornare i fondi che fossero versati per questa specie di liberazione. Questo storno non può mai accadere, perchè naturalmente nei bilanci si deve portare nell'attivo tutto ciò che s'introduce nella cassa provinciale, che si versa nella tesoreria provinciale per conto di coloro che vogliono liberarsi. E per altra parte si debbe stanziare nei bilanci una somma per pagamenti presenti che si debbono fare agli assoldati che terminano la loro ferma.

Quindi nessuno potrà mai disporre, come in nessun caso nessun ministro potrà disporre e stornare ad altri usi i fondi introitati per questa ragione e destinati in apposita categoria al pagamento degli assoldati.

Pericolo di storno non ce n'è. La facoltà data al Governo darebbe maggior comodo di cercare e di studiare il mezzo migliore di rendere utile e proficua la somma depositata. Del resto la Commissione non si oppone all'introduzione di quest'obbligo, se il Senato crede che veramente sia opportuno.

CIBRARIO. Desidererei di rassegnare al Senato due avvertenze.

La prima è, che lasciando la facoltà al Governo illimitata, come si vedrebbe estesa in questo paragrafo dell'articolo 120, implicherebbe anche al Governo l'obbligo di non impiegare questi fondi, e in conseguenza di far pagare, a carico del bilancio, gli'interessi che si dovrebbero corrispondere ai creditori.

In secondo luogo vorrei far presente al Senato che il ministro stesso della guerra ha espresso il desiderio che non gli si lasci questa illimitata facoltà, desiderio che mi pare molto ragionevole, di cui vorrei che il Senato tenesse anche il debito conto.

Un'ultima avvertenza mi permetterà di rivolgere al Senato sull'ordine della votazione, ed è che siccome il senatore Cotta avrebbe proposto un emendamento, il quale si allontanerebbe più che ogni altro dal testo della legge, così mi pare che questo dovrebbe avere la precedenza.

Nel testo della legge sempre si parla di versare somme a mani del Governo; invece mi pare, se ho bene ritenuto il concetto dell'onorevole senatore Cotta, che egli vorrebbe che questa somma fosse direttamente convertita in acquisto di una cedola del debito pubblico.

Siccome questo emendamento si allontanerebbe più che ogni altro dal testo proposto dalla Commissione e dal Ministero, mi sembra, ripeto, che dovrebbe nell'ordine della votazione avere la priorità.

MAULI. I fondi pubblici, i capitali, il danaro in genere vanno incontro ad oscillazioni così gravi che sarebbe imprudente determinare fin d'ora in modo definitivo l'impiego dei crediti appartenenti agli assoldati, ossia rimpiazzanti; perciò ardisco confortare il Senato a votare il terzo paragrafo dell'articolo 120, quale è descritto nel progetto della legge, e lasciare così nell'arbitrio del Ministero la facoltà di stabilire in apposito regolamento le norme, secondo le quali si dovranno impiegare le somme derivanti da siffatti crediti.

LA MARMORA, ministro della guerra. In una questione così intralciata, e che ha più rapporto colle finanze che col militare, non sembrerà strano al Senato che io parli adesso in un modo un po' diverso da quello in cui ho parlato un momento fa; ma a ciò mi reca l'andamento e il risultato della discussione.

Io ho or ora esposto al Senato come io avessi preferito di essere legato sul modo di impiegare i fondi degli assoldati. Ma si è in seguito fatta una proposta la quale mi è sembrata molto spiccica o almeno in apparenza molto lusinghiera, siccome è quella del senatore Cotta. Ho visto che tutti non sono d'accordo sulla convenienza e sulla possibilità di versare questi fondi nelle Casse di deposito; ho sentito la proposizione fatta dal senatore Cotta che merita sicuramente di essere ponderata; epperò consentirei che si lasciasse facoltà al Governo di farne quell'impiego che crede, massime anche dopo le spiegazioni date dal senatore Cotta. Tenuto conto poi che la confidenza non si può perdere sull'impiego che sarà fatto di questi fondi, io consentirei, dico, acchè fosse votato l'articolo quale è proposto dalla Commissione, cioè che si lasciasse al Governo la facoltà d'impiegare questi fondi come meglio credrebbe.

ALFIERI. Egli è con rincrescimento che odo l'onorevole signor ministro della guerra rinunziare al suo primo progetto, il quale, per dire il vero, mi parve il più sano e più attuabile.

Già ho esposto come mi sembrasse che si potesse dare esecuzione alla legge, concepita com'è nell'emendamento oggi proposto dalla Commissione, senza incontrare quelle difficoltà che furono ravvisate da alcuni.

Ora, osserverò in primo luogo, in ordine a ciò che fu detto dall'onorevole relatore, cioè del vantaggio che potesse trovarsi, lasciando maggior facoltà al Governo nel disporre di queste somme, che veramente la destinazione della Cassa dei depositi è quella che gli vogliamo dare in questo momento. L'istituzione di questa Cassa ha origine dalla previdenza di simili depositi.

Osserverò in secondo luogo essere facile il rendersi conto dei mezzi che abbia il Governo di utilmente collocare questi fondi, poichè utilmente vogliono essere collocati, giacchè un interesse debbono fruttare agli assoldati.

Se si mette in fuori la Cassa di deposito, converrà, come proponeva l'onorevole senatore Cotta, impiegarli in acquisto di cedole od in buoni del tesoro; ma se si antepone questo collocamento, andiamo incontro ad un altro grave inconveniente, a quello cioè, com'io testè diceva, che le cedole non sono sempre all'istesso prezzo.

Vi sarà pure chi avrà la fortuna di vendere le cedole ad un prezzo maggiore di quello per cui le ha acquistate, ma se invece succede il contrario, come pochi giorni sono che i fondi erano all'82, ed oggi sono al 90, ne scapiterà colui che deve ricevere il prezzo del suo assoldamento; ed io non credo che il beneficio di uno possa compensare il detrimento che ne soffrirà un altro. Non mi pare dunque che sia ricevibile questo mezzo di provvedere all'emergenza, ed io nuovamente insisto perchè il Senato si accosti alla proposta fatta ieri, alla quale la Commissione assentiva, quantunque trovasse qualche difficoltà nell'esecuzione, che tuttavia mi pare apparisca sempre migliore di quante siano state suggerite.

COTTA. Domando la parola per rispondere alla difficoltà che viene fatta sull'oscillazione del corso della rendita.

Io farò osservare che in otto anni la sola differenza di maggior interesse di $1\frac{1}{2}$, forse del 2 per cento leva ogni possibilità al corso dei fondi pubblici a produrre scapito per questi depositi; e quindi il corso di cui parliamo adesso è tanto suscettibile di aumentare il 10 come di diminuirlo, e queste eventualità possono compensarsi; ma intanto il maggior interesse annuale accumulato in otto anni presenta un 10 e più per cento di differenza, e pare che queste siano garanzie sufficienti a tutte le oscillazioni che possono occorrere.

DI POLLONE. Mi rincresce di contraddire l'onorevole senatore preopinante, ma abbiamo dei fatti troppo recenti cui non possiamo perdere di mira, quando cioè si comprava al 127 $\frac{1}{2}$, quindi al disotto di 90.

In questo caso non si verrebbe mai a compensarne la differenza.

Ciò che è accaduto può accadere nuovamente; quindi io troverei difficoltà somma ad accettare l'emendamento del senatore Cotta, e pregherei il Senato, ove inclinasse a volerlo ammettere, di prima rimandarlo alla Commissione onde ne studiasse ben bene le conseguenze e gli inconvenienti, poichè è meglio ritardare di un giorno la votazione della legge che adottare una proposta la quale potrebbe generare inconvenienti gravi e funesti. Io credo quindi che il Senato possa prescindere dallo emettere per ora il suo voto, e meglio convenga rinviare l'articolo alla Commissione.

JACQUEMOUD. Messieurs, j'appuie les observations qui viennent d'être si sagement présentées par monsieur le sénateur Alfieri et par monsieur le sénateur Di Pollone. Lorsqu'un remplaçant s'engage à acquitter pour autrui la dette du service militaire, au moyen d'une somme convenue (douze ou quinze cent francs par exemple), il ne doit pas être exposé, contre son gré, aux chances de hausse ou de baisse, qui sont la conséquence des oscillations de la Bourse; je dis même qu'il ne serait pas convenable de l'y autoriser, quoiqu'il en exprimerait le désir. Un riche capitaliste peut courir ces chances, parce qu'elles n'atteignent que son superflu; mais pour un remplaçant, toute diminution de son capital le frapperait sur des objets de première nécessité. Le prix du remplacement en cédules serait naturellement basé sur le cours de la rente au moment de l'engagement, et ce prix ne serait probablement plus le même, lorsqu'il faudrait réaliser la cédule à l'époque du congé. Ce serait un marché aléatoire contre lequel s'élèvent les plus graves motifs.

Le Gouvernement croit utile au maintien de la discipline militaire de retirer le prix du remplacement et de le faire fructifier. Il y est déterminé pour avoir un cautionnement, une garantie que le remplaçant fera bien son service; il veut exercer aussi en sa faveur une protection tutélaire, en lui conservant ce capital jusqu'à la fin de son engagement; car c'est alors qu'il lui sera le plus nécessaire. Eh bien! je dis que le Gouvernement se place de son plein gré dans la condition d'un emprunteur. Il est tenu de restituer le capital intégral, sans augmentation, mais sans diminution. Enfin il doit acquitter les intérêts convenus au moment du contrat.

On trouve des difficultés dans l'emploi que le Gouvernement pourra faire de ce capital; mais ces obligations envers le remplaçant sont constatées, et il faut absolument qu'il trouve, dans le trésor de l'Etat, les moyens d'y satisfaire. La Caisse des dépôts et consignations est indubitablement l'institution la plus appropriée à ce genre de service. Rien ne met obstacle à ce qu'on fasse, pour cet objet, des modifications à la loi sur la Caisse de dépôt et qu'on détermine qu'elle paiera le quatre pour cent d'intérêt du capital de chaque remplacement, ce qui simplifierait cette comptabilité. Dans le projet de loi sur les caisses d'épargne, on a déjà proposé des changements sur la Caisse des dépôts; pourquoi ne ferait-on pas de même, et, s'il est nécessaire, un pas de plus pour assurer l'exécution d'une mesure utile et l'accomplissement d'un engagement de l'Etat.

Par ces considérations je ne puis approuver l'amendement de monsieur le sénateur Colla: je m'associe aux observations de messieurs les sénateurs Alfieri et Di Pollone et j'ai l'honneur de proposer un sous-amendement au projet de la Commission, que je formulerai de la manière suivante:

« La rimanente somma è ritirata dal Governo, e collocata nella Cassa dei depositi, il quale loro tien conto dell'interesse al quattro per cento, secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all'articolo 1.

PRESIDENTE. Io prendo di nuovo la parola per pregare il Senato a dare aiuto al presidente nel condurre regolarmente a termine questa discussione...

COLLA, relatore. Io dimanderei la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COLLA, relatore. La Commissione è unanime nel respingere l'emendamento del senatore Cotta, perchè non crede assolutamente ammissibile questo modo da lui indicato.

PRESIDENTE. Nelle parole che farono da me pronunziate finora, io mi sono astenuto dallo spiegare alcuna opi-

nione sulla preferenza da darsi all'uno od all'altro dei progetti fatti, sia perchè dovere del presidente è di non prendere parte nella discussione, sia perchè in una materia come è questa, piena di difficoltà, nella quale uomini espertissimi in tal genere sono divisi d'opinione, il mio giudizio sarebbe stato forse incompetente. Il mio intento si è solo d'invitare il Senato a venire ad una conclusione, ed a questa non può venirsi senza far precedere il paragrafo 3 dell'articolo che si vota, ai vari emendamenti. Dirò meglio alle varie proposizioni in questa discussione avvicendatesi. Io debbo invitare la Camera a considerare che io non ho sotto gli occhi che un solo testo di progetto di legge, io non ho nelle mani alcun emendamento. La proposizione della Commissione, come da prima dicevo, non è emendamento, è una proposizione subordinata al caso in cui il Senato rigetti il paragrafo 3.

Adunque io propongo la votazione del paragrafo 3: chi vorrà o cedole o Cassa di depositi obbligatoria voterà contro il paragrafo; chi vorrà rimettersi al buon giudizio del Governo voterà in favore; io non ho altro mezzo di condurre a termine questa votazione.

Io metto pertanto ai voti il paragrafo 3.

Chi l'approva voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Ora, chi vuol proporre emendamenti li proponga, e la Commissione è anch'essa venuta nel caso da lei preveduto di far valere il suo.

La proposizione della Commissione è così concepita:

« La rimanente somma è fatta passare nella Cassa dei depositi e dei prestiti, e frutta interesse a beneficio dell'assoldato in conformità della legge del 18 novembre 1850: di questi interessi e del capitale è tenuto conto all'assoldato secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all'articolo 1. »

CECILIA. Domando la parola. Mi pare che la discussione che aveva preceduto non ci avesse condotto a tali termini, che noi, col voto che la Camera ha dato, dicessimo di respingere assolutamente un principio. Noi trattavamo unicamente del modo d'intendere questo collocamento di fondi, perchè tutta la questione è ristretta all'impiego dei fondi ed alla corrispondenza dell'interesse. Il rimettere in piena balia del Ministero il modo d'impiego e di retribuzione di questi fondi parve a molti che fosse eccessivo, e per conseguenza vennero i vari partiti, vennero le varie proposte, proposte non già oppuguate, ma anzi secondate in gran parte dal Ministero, il quale in sull'aprirsi di questa discussione dichiarava che non gli tornava gradito di avere il maneggio di questi fondi. Sottentrarono quindi tre sistemi. Questi erano in sostanza: primo, quello del collocamento nella Cassa dei depositi e dei prestiti; secondo, un credito semplice con retribuzione di interessi a carico delle finanze; terzo, l'acquisto di cedole sul debito pubblico, da eseguirsi dall'aspirante alla liberazione. Su questi tre sistemi ora si aggira la discussione tutta. Una cosa, che mi pare che convenga di mettere innanzi, fors'anche per ben chiarire l'esito di questi sistemi da ventilarsi, si è che per la natura propria di questi debiti presso il Governo, in qualunque ipotesi, saranno sempre le finanze, che, ricevendo da chi aspira alla liberazione il fondo, dovranno dare questo fondo ed i relativi interessi all'assoldato.

Ecco ciò che desidero che il Senato ritenga bene, perchè allora mi pare che sarà meno difficile anche il combinare i due sistemi: quello del collocamento nella Cassa dei depositi, e quello del credito presso le finanze. Se si trattasse di una altra specie di credito, vale a dire di quelli che vengono dai

corpi morali o da individui, allora io vedrei una differenza notevole nel collocamento nella Cassa dei depositi, oppure nel deposito presso il Governo, perchè allora veramente la qualità dei titolari sarebbe cambiata; ma qui per quanto si mettano questi fondi nella Cassa dei prestiti e depositi, la qualità di titolari non rimane cambiata, perchè appunto il pregio maggiore di questo sistema sta in ciò, che il Governo, mediante la somma che gli viene erogata da chi aspira alla liberazione, assume sopra di sé l'onore di disimpegnare poi con una retribuzione i fondi da darsi all'assoldato.

Ecco in che sta la principale economia, l'utile, secondo che crediamo, di questa legge, vale a dire che noi togliamo l'inconveniente che v'è nelle surrogazioni ordinarie, dove sta un contratto tra due individui privati, surrogante e surrogato, e a mezzo sta il Governo che non prende parte se non come testimone. Qui all'incontro il Governo si rende, diremo così, implicatario della somma, s'obbliga di esonerare l'uno, e con un contratto successivo s'obbliga a retribuire l'altro nel senso in cui s'è proposta la disposizione della legge. Ora dunque essendovi sempre un solo debitore verso l'assoldato, vale a dire le finanze, non vedo poi gran difficoltà tra il fare che questo deposito si eseguisca nelle Casse dei depositi e dei prestiti, ovvero che si porti in apposita categoria nei bilanci questo debito del Governo verso gli assoldati. Staremo sempre negli stessi termini di titolari. Forse per quella specie di separazione d'amministrazione che v'è per la Cassa dei depositi e dei prestiti sarebbe miglior partito d'affidare questi depositi a quella Cassa.

Dovendosi poi modificare in parte le disposizioni dell'organamento costitutivo della Cassa dei censi e prestiti, mi pare che converrebbe introdurre una speciale disposizione anche in questa legge, e credo che in ciò non vi sarebbe veruna difficoltà, perchè con legge s'abroga legge; e quando si creda che in un oggetto di tanta importanza quale è il presente, convenga anche di modificare in parte solamente accessoria ciò che è stabilito nella legge della Cassa dei depositi e dei prestiti, non s'andrà oltre i termini del discreto. Se poi il Governo si crederà non poter fare questo, e si riconoscesse debitore verso tutti questi assoldati e dovesse creare una categoria sul bilancio, non mi pare nemmeno che vi potesse essere grande inconveniente, perchè non bisogna mai che ci separiamo dall'idea che l'assoldato sarà creditore verso il Governo, o che lo addivenga per mezzo della Cassa dei depositi o per una categoria di bilancio. In sostanza la responsabilità sarà la medesima, e la contabilità potrà essere anche molto simile in amendue le ipotesi.

PRESIDENTE. Il senatore Jacquemoud propone un emendamento, il quale riproduce press'a poco l'emendamento proposto dalla Commissione.

Esso è così concepito:

« La rimanente somma è ritirata dal Governo e collocata nella Cassa dei depositi, il quale loro tien conto dell'interesse al quattro per cento, secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all'articolo primo. »

Dopo l'osservazione fatta, specialmente dal senatore Alfieri, che il Governo poteva dare per termine determinato di restituzione lo spazio di anni 8 necessario per la ferma, il cenno fatto qui del 4 per cento è virtualmente compreso nel cenno generale d'interessi che la Commissione aveva fatto; giacchè se si riconosce che la durata della ferma debba dare norma al periodo di restituzione di questa somma, chiara cosa è che, qualunque deposito si faccia a questo titolo, è un deposito il quale ha un termine determinato, epperò frutta il 4 per cento. Ciò posto, io credo che non vi sia che nelle

parole una differenza fra un emendamento e l'altro, ma che sostanzialmente sono d'accordo amendue.

Adesso io farò anche osservare alla Camera ciò che poco prima aveva solamente accennato. Siccome io prima diceva di non avere altro nelle mani che un testo di legge da mettere in votazione, così ora posso dire d'aver solo l'emendamento della Commissione, col quale si confonde quello del senatore Jacquemoud. Ciò noto, perchè alcuni hanno osservato che l'emendamento del senatore Cotta, come più lontano dallo scopo della legge, doveva avere la priorità; ma quest'emendamento non mi fu punto presentato.

Avviene molte volte nelle prolungate discussioni che si fanno alcune osservazioni che non si conducono poi alla maturità di una proposizione d'emendamento.

COTTA. (*Salza per parlare.*)

PRESIDENTE. (*Volgendosi a lui*) Se però ella stima di esporre a votazione il suo emendamento, benchè dissentito unanimemente dalla Commissione, io attenderò ch'ella lo scriva acciocchè non mi si opponga dappoi che lo precipito la votazione.

COTTA. Io non ho ancora formulato il mio emendamento, perchè aspettava che sorgessero nuovi lumi nella discussione, onde farlo colla maggior precisione possibile.

Intanto io osserverò che l'emendamento del senatore Jacquemoud non rimedia a due grandi inconvenienti. Il primo della tenuità dell'interesse che si corrisponderebbe all'assoldato che sicuramente è molto al disotto della ragione comune e dell'interesse che fruttano i valori dello Stato; il secondo è della grande spesa che richiede per instabilire una contabilità a ciascun assoldato a carico del Governo. Il Governo dovrà tenere un conto d'interessi colla Cassa dei depositi, un conto con ciaschedun assoldato, e fare la liquidazione a ciascheduno: la Cassa dei depositi nei due primi mesi non corrisponde interessi, ha bisogno di un altro mese di diffidamento per ritirare le somme depositate; all'incontro tutte queste cose, se non si depongono le somme a nome dell'istesso assoldato, cadono a carico del Governo, ove debba depositare a suo nome queste somme, e corrispondere i frutti all'assoldato; onde vi vorrebbero molte formalità per determinare bene quale sia la decorrenza dell'interesse della somma depositata, quale il diffidamento per parte dell'assoldato per poterla ritirare, affinché il Governo non perca l'interesse per dieci anni dalla Cassa di deposito, ed abbia da corrispondere per un anno all'assoldato; ed infine l'inconveniente anche della contabilità di tener conto agli assoldati è già stata fatta presente dallo stesso relatore della Commissione, il quale in principio si pronunciava contrario a questo genere d'impiego per le difficoltà che poteva presentare. Io intanto formolo il mio emendamento in poche parole, e poi lo farò passare.

PRESIDENTE. Aspetto l'emendamento.

COTTA. (*Dopo scritto e trasmesso l'emendamento*) Aggiungerò un'osservazione a quella già fatta al senatore Jacquemoud, ed è questa: il prelodato signor senatore ha detto che nessuno poteva essere obbligato a prendere suo malgrado fondi, l'oscillazione del cui corso poteva esporre ad una perdita. Quando il Governo fissa che il prezzo dell'assoldamento militare farà un tanto di rendita, è in facoltà a tutti di servirsi di quel mezzo di surrogazione o di quell'altro che meglio gli converrà: in conseguenza non è questione se si possa obbligare, nè che si obblighi veruno, suo malgrado, ma l'individuo è sempre consenziente, quando si determini di adottare quel mezzo di surrogazione nei limiti che sono proposti dal Governo.

PRESIDENTE. Ecco l'emendamento da me richiesto a senatore Cotta:

« Oltre le due somme da erogarsi in contanti all'assoldato, il restante importo del prezzo cui sarà fissato l'assoldamento verrà corrisposto in una cedola del debito pubblico a valor integrale, cioè di lire 5 di rendita per ogni 100 di capitale per essere annotate di malleveria per tutta la durata della ferma.

« Gli interessi saranno versati dall'amministrazione del debito pubblico alla Cassa di risparmio a favore dell'assoldato che potrà disporne in quella proporzione che verrà ulteriormente determinata. »

Debbo cominciare per osservare che questa seconda parte dell'emendamento implica una questione, che finora non si è trattata, cioè di lasciare a mani dell'assoldato una parte di questi interessi, questione nella quale la Commissione si è già spiegata in senso contrario; d'altronde questa questione è prematura, e potrà riserbarsi all'articolo seguente.

In conseguenza io non posso mettere in discussione che la prima parte...

COTTA. Io dico: *in quella parte che verrà determinata.*

PRESIDENTE. La parte suppone un tutto divisibile. Ma qui la Commissione intende che si ritenga il fondo intero in cassa. Quindi io metto solamente in discussione la prima parte di questo emendamento; dimando prima se è appoggiato.

(*E appoggiato.*)

Lo pongo ai voti.

Chi approva la prima parte di quest'emendamento si voglia levare.

(*E rigettata.*)

Metto ora ai voti la proposizione della Commissione accettata dal ministro della guerra.

DEFERRARI. E l'emendamento Jacquemoud?

PRESIDENTE. Il senatore Jacquemoud pare che abbia riconosciuto l'identità di una coll'altra proposta.

JACQUEMOUD. Mon amendement ajoute au projet de la Commission la fixation de l'intérêt au quatre pour cent, afin que les remplaçants sachent d'avance quel est le taux d'intérêt dont le Gouvernement leur tiendra compte.

PRESIDENTE. Faccio osservare che quando nell'altra proposta si dice: *in conformità dell'altra legge del 18 di novembre 1850*, e che in questa legge è stabilito il 4 per cento, tanto vale l'una come l'altra locuzione.

ALFIERI. Mi pare vi sia un'osservazione da fare, ed è che l'emendamento del senatore Jacquemoud non concilia l'interesse degli assoldati, come egli intende; perchè se è vero che (cosa non probabile) potrebbe essere diminuito l'interesse che si assegna nella Cassa dei depositi, è vero altresì che si possa avere aumento, il che è tanto più probabile.

E quando l'interesse di cui si parla all'articolo 5 della legge fosse portato al cinque, siccome qui sarebbe stabilito che non dovesse essere che del 4, l'emendamento non profitterebbe. Per conseguenza, a chi vorrebbe il signor Jacquemoud farlo profititare?

DEFERRARI. Aggiungerò alle osservazioni dell'onorevole senatore Alfieri, che se l'emendamento del senatore Jacquemoud è conforme alla legge dei depositi e dei censi e prestiti, allora è inutile; se fosse difforme da quella legge, non mi parrebbe opportuno, trattandosi di una legge che riflette un tutt'altro dicastero, di alterare l'economia di quella sulla Cassa dei depositi.

PRESIDENTE. (*Volgendosi al senatore Jacquemoud*) Io chieggo se intende di riferirsi alla proposta della Commissione.

JACQUEMOUD. Puisqu'il résulte des observations qui viennent d'être faites que les remplaçants n'ont pas à craindre l'allocation d'un intérêt moindre du quatre pour cent de leur capital, et que cet intérêt pourrait même être porté au cinq pour cent, suivant les déterminations de l'administration de la Caisse de dépôt, j'adhère aux considérations de monsieur le sénateur Alfieri.

PRESIDENTE. Mais il n'a proposé aucun amendement.

JACQUEMOUD. Elles appuyaient celui de la Commission auquel je déclare me réunir.

PRESIDENTE. C'est ce que je demandais.

Dopo queste spiegazioni, io porrò ai voti l'emendamento della Commissione.

Chi approva l'emendamento della Commissione voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

Pongo ai voti l'ultimo paragrafo dell'articolo 120.

Chi vi assente, voglia levarsi.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo 120.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 121 (117). Gli assoldati anziani o volontari ponno ritirare il credito di cui nel precedente articolo 120:

« 1° Se, terminata la ferma, conseguano l'assoluto congedo;

« 2° Se vengano giubilati, riformati od ammessi a servizio sedentario;

« 3° Se siano promossi ufficiali o guardarmi.

« In caso di morte il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

« Delto credito non può mai essere riscosso, se non dopo due anni dal fattone deposito. »

(È approvato.)

« Art. 122 (118). Per tutto il tempo in cui gli assoldati anziani o volontari rimanessero in un corpo disciplinare, o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare degl'interessi è devoluto all'erario.

« I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito relativo alla ferma in corso, il quale è parimente devoluto per intero all'erario. »

BAVA. L'article 122 prescrit que les assoldés et les réassoldés qui sont envoés dans un corps disciplinaire, ou bien qui sont condamnés à la prison ou à la réclusion militaire, aient à perdre les intérêts de leurs primes pour tout le temps qu'ils passent dans les dites positions. Cela ne me paraît pas totalement juste, parce que l'homme condamné à la prison ou à la réclusion militaire peut l'avoir été pour une étourderie, une dispute; s'il l'est pour désertion, l'alinéa de l'article prévoit ce cas et y pourvoit, il me semble conséquemment qu'il serait par trop sévère de retenir les intérêts de la prime à celui qui après avoir accompli sa punition, retourne à son corps terminer le service entrepris.

Remarquez-le bien: le temps que le soldat passe à la chaîne militaire ou dans la prison ne lui est pas compté pour son service, et si avant la peine il a servi 4 ans à son retour au régiment il complètera son engagement en servant encore pendant quatre autres années. Ces motifs me font croire que il serait peut-être convenable de n'opérer aucune retenue à un homme qui, en définitive, a réellement fait tout son service.

Il n'en est pas de même, à mes yeux, du soldat qui, par ses fautes répétées ou par ses vices incorrigibles est condamné au corps franc. Là il va terminer son service. Ainsi s'il a fait 4 ans au corps, il complètera son service par quatre autres

années au corps disciplinaire, et il ne me paraît pas convenable que le Gouvernement lui fasse payer la prime du service au corps franc; aussi je propose que cette partie de la prime lui soit retenue, principal et intérêts, durant tout le temps qu'il séjournera dans les compagnies disciplinaires.

COLLA, relatore. Mi pare che le disposizioni dell'articolo siano pienamente nel senso dell'onorevole preopinante, perchè dice che « perderanno il diritto agli interessi per tutto il tempo in cui sono in luogo di punizione, in carcere o alla reclusione militare... »

BAVA. Il dritto agli interessi...

COLLA, relatore... e ritornando ritirano l'interesse e il capitale...

« Per tutto il tempo in cui gli assoldati anziani e volontari rimanessero in un corpo disciplinare o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare degli interessi è devoluto all'erario. »

Non potranno godere gl'interessi per tutto il tempo che restano in un corpo di punizione.

BAVA. Je puis m'être trompé; mes collègues me le disent; mais à tout événement je persiste à croire que l'homme qui passe dans un corps disciplinaire n'a point droit d'exiger la prime des services qu'il prête dans le corps franc, puisqu'il n'a pas justifié l'espérance qu'on fondait sur sa conduite lors de sa réception en qualité de volontaire assoldé ou bien de réassoldé.

PRESIDENTE. L'article le dit précisément.

BAVA. Je crains de ne m'être pas clairement expliqué, peut-être aussi suis-je dans l'erreur, et pour cela je m'abstiens relativement à l'amendement proposé.

PRESIDENTE. Se non si solleva altra questione, io porrò ai voti l'articolo 122.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 123 (121). Indipendentemente dalle operazioni della leva, la liberazione può essere ammessa per disposizione del ministro della guerra, mediante le condizioni e gli obblighi di cui nei precedenti articoli di questa sezione. »

(È approvato.)

« SEZIONE III. Delle surrogazioni. — Art. 124 (122.) L'inscritto designato può surrogare prima di essere assentato o posteriormente all'assento.

« La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al Consiglio di leva, e nel secondo, davanti al Consiglio di amministrazione del corpo.

« Colui che si presenta per essere surrogato, deve avere l'attitudine richiesta per l'arma alla quale appartiene il surrogante.

« La facoltà di surrogare posteriormente all'assento può essere sospesa dal ministro della guerra per disposizione generale. »

(È approvato.)

« Art. 125 (123). La surrogazione si dice di fratello, allorchè un fratello è sostituito ad un altro.

« Negli altri casi la surrogazione si dice ordinaria. »

(È approvato.)

« Art. 126 (124.) Non sono ammessi a surrogare:

« 1° Gli iscritti che incorsero nelle disposizioni penali, di cui al titolo V;

« 2° I disertori, sebbene graziati;

« 3° I militari non graduati ascritti ad un corpo disciplinare. »

(È approvato.)

« Art. 127 (125, 126). Il surrogato ordinario deve:

- « 1° Essere cittadino dello Stato ;
- « 2° Avere soddisfatto all'obbligo della leva;
- « 3° Essere entrato nel 22° anno d'età, e non avere compiuto il trentesimo;
- « 4° Avere l'attitudine al servizio voluto dall'articolo 124.
- « 5° Non essere stato riformato nè in occasione di leva nè al corpo;
- « 6° Avere una statura non minore di un metro e 64 centimetri;
- « 7° Non essere ammogliato nè vedovo con prole;
- « 8° Presentare attestazioni di buona condotta ;
- « 9° Produrre eziandio, se fu militare, il foglio di congedo ed il certificato di buona condotta rilasciato dal Consiglio di amministrazione del corpo da cui fu congedato, e far risultare che non abbia ancora compiuto 35 anni di età, che non siasi sottratto all'iscrizione, e che non siasi fatto colpevole di renitenza o diserzione;
- « 10. Non essere stato escluso dall'assoldamento dopo di essere stato affidato.

« L'attestazione di buona condotta debb'essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione. »

(È approvato.)

« Art. 128 (127). Gli atti di surrogazione si stipulano davanti all'intendente di provincia. »

(È approvato.)

« Art. 129 (128). Il surrogato ordinario non è ammesso all'assento se non versa la somma di lire 120 per fondo di massa nella tesoreria provinciale quando la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di leva, ovvero nella cassa d'amministrazione del corpo se dessa è fatta posteriormente all'assento del surrogante. »

GIULIO. Non so se la mia assoluta ignoranza in fatto di leva mi faccia abbaglio, ma mi pare di scorgere una contraddizione fra questo articolo e quello immediatamente precedente.

L'articolo 128 ora votato statuisce che « gli atti di surrogazione si stipulano davanti l'intendente della provincia, » e l'articolo susseguente dice che il surrogato ordinario non è ammesso all'assento se non versa la somma di lire 120 per fondo di massa nella tesoreria provinciale quando la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di leva, ecc.

COLLA, relatore. (Interrompendo) Sono gli atti di surrogazione che si stipulano, e la surrogazione viene poi accettata dal Consiglio di leva.

PRESIDENTE. Tant'è che si dice *si stipulano*; queste parole indicano una scrittura di convenzione.

GIULIO. È vero, ma io aveva appunto premesso che la mia ignoranza in fatto di leva poteva forse farmi abbaglio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 129. Chi l'approva sorga.

(Il Senato approva.)

« Art. 130 (129). Il surrogato ordinario ammesso da un Consiglio di leva, che nei tre mesi posteriori al suo arrivo sotto le armi sia dal comandante del corpo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione od infermità preesistenti all'incorporazione, debb'essere sottoposto a rassegna di ri-

forma dal Consiglio di leva della provincia in cui il corpo è stanziato.

« Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio è immediatamente provveduto di congedo di riforma. »

(È approvato.)

« Art. 131 (130). La ferma del surrogato ordinario è sempre per intero quella stabilita dalla legge, qualunque sia il servizio già prestato dal surrogante. »

(È approvato.)

« Art. 132 (131). Se il surrogato ordinario si rende colpevole di diserzione, il surrogante è tenuto a compiere la ferma del surrogato, a meno che entri sei mesi dal dì della notificatagli diserzione paghi all'erario una quota del premio stabilito per la liberazione corrispondente alla parte della ferma che rimane a decorrere.

Nel computo del servizio prestato dal surrogato resosi disertore non sono calcolati che gli anni intieri. »

(È approvato.)

« Art. 133 (132). Effettuato il pagamento di cui al precedente articolo 132, il surrogante è definitivamente sciolto da ogni obbligo di servizio militare, e cessa verso di lui ogni diritto del surrogato, il quale qualora sia arrestato o si presenti volontariamente, è riassentato per conto proprio. »

(È approvato.)

« Art. 134 (133). Il surrogato di fratello deve:

- « 1° Essere idoneo al servizio militare;
- « 2° Riunire le condizioni volute dai numeri 1, 6, 7 e 8 dell'articolo 127; e se fu militare, soddisfare al prescritto nel numero 9 dello stesso articolo;

- « 3° Avere compiuto il 18° anno d'età, e non oltrepassare quella che è prescritta per le surrogazioni ordinarie;

- « 4° Provare di avere soddisfatto all'obbligo della leva, e quando per età non vi sia stato ancora soggetto, produrre l'atto autentico di nascita. »

(È approvato.)

« Art. 135 (134). Nel caso preveduto dal numero 4 del precedente articolo 134 il fratello surrogante rappresenta il fratello surrogato nella leva della sua classe, tanto nei diritti quanto per le obbligazioni. »

(È approvato.)

« Art. 136 (135). Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante. »

(È approvato.)

« Art. 137 (136). Le surrogazioni sia ordinarie, sia di fratello, sono dichiarate nulle:

- « 1° Quando il surrogato non si presenti all'assento;
- « 2° Quando egli sia riformato nei tre mesi successivi all'assento per infermità preesistenti;
- « 3° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge.

Nei casi sovraespressi, il surrogante deve, nel termine che gli verrà fissato, o presentare un altro surrogato, od assumere personalmente il servizio. »

Chi approva l'articolo 137 ed ultimo della sezione sorga.

(È approvato.)

La discussione è rimandata a domani.

La seduta è levata alle ore 6.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi* — Relazione sul progetto di legge concernente le Casse di risparmio — Seguilo della discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra — Appello nominale — Adozione dell'articolo 138 — Osservazioni del senatore Bava sull'articolo 139, e risposta del ministro della guerra — Adozione di quest'articolo modificato, e del 140 sino al 143 — Adozione dell'articolo 146 emendato dal ministro della guerra — Proposta del relatore della Commissione accettata dal ministro della guerra — Discussione che ne risulta — Adozione della medesima e degli articoli 147 e 148 — Gli articoli 149, 150 e 151 sono ritirati dal ministro — Riproposta dell'articolo 149 fatta dal senatore Bava — Reiezione della medesima — Adozione dell'articolo 152 sino al 159 — Articolo addizionale del senatore Jacquemoud — Discussione e rinvio del medesimo alla Commissione.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

ATTI DIVERSI.

CIBRARIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, ch'è approvato senza osservazione.

Il dottore Bertola, relatore della Commissione dell'Accademia di agricoltura e commercio, fa omaggio al Senato di tre copie della relazione da esso fatta della malattia delle uve.

I senatori Balduino e Tornielli domandano un congedo di pochi giorni, che loro viene accordato.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI SULLE CASSE DI RISPARMIO.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Montezemolo, relatore dell'ufficio centrale per la legge sulle Casse di risparmio.

DI MONTEZEMOLO, presenta la detta relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 914.)

PRESIDENTE. Questo rapporto verrà dato alla stampa e quindi distribuito ai senatori, acciocché si possa poi fissare il giorno della pubblica discussione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

PRESIDENTE. Continua la discussione sulla legge della leva.

TITOLO III. — DEGLI ARRUOLAMENTI VOLONTARI. — Articolo 138 (142). Le persone contemplate nell'articolo 3 possono essere ammesse a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

« 1° Abbian compiuto il 18° anno d'età, e non oltrepassino i 30;

« 2° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole;

« 3° Abbian l'attitudine fisica del corpo in cui chiedono d'essere arruolati;

« 4° Producano l'attestazione di cui all'articolo 127, e, se furono militari, producano eziandio il foglio di congedo ed il certificato di cui all'articolo medesimo;

« 5° Se sono minorenni facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza di entrambi, dal tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia;

« 6° Se appartengono per ragione d'età ad una classe già chiamata alla leva, facciano prova di avervi adempiuto. »

Se qualche senatore domanda la parola io gliela accorderò, in caso contrario io devo sospendere la votazione dell'articolo, perchè mancano ancora tre senatori a compiere il numero necessario. Ciò stante debbo procedere all'appello nominale.

(Si fa l'appello nominale, dal quale risultano mancanti i seguenti senatori):

Ambrosetti — Bermondi — Billet — Blanc — Cataldi — Chioldo — Collet — Laconi — Massa Saluzzo — Musio — Nigra — Oneto — Picolet — Pinelli — Plana — Profumo — Riberi — Rorà — San Marzano — Serventi.

(In questo frattempo si compie il numero legale dei senatori.)

Se non chiedesi da alcuno la parola sull'articolo 138, io ne propongo la votazione.

Chi approva l'articolo 138 sorga.

(È approvato.)

« Art. 139 (143). Per allievi tamburini e trombettieri possono essere ammessi all'assento volontario i giovani che soddisfino alle seguenti condizioni:

« 1° Età d'anni 12 compiti e non maggiore di 18;

« 2° Statura non minore di un metro e 28 centimetri;

« 3° Buona costituzione fisica pel servizio militare;

« 4° Assenso dei genitori o tutori, secondo il disposto nel precedente articolo 138. »

BAVA. Messieurs, si l'honorable ministre de la guerre se propose de réunir ces enfants, que l'on appelle élèves-tambours et trompettes, dans des établissements militaires, je donne bien volontiers mon adhésion à l'article 139; mais si, au contraire, on voulait, comme le passé, les envoyer dans les corps, je proposerais au Sénat de repousser cet article.

Ces élèves tambours sont dans les régiments des sujets continuel de désordres et d'embarras; souvent dans les marches il faut faire porter leurs caisses par les soldats, et même leur donner des moyens de transport. En temps de guerre les mêmes inconvénients se représentent, et les compagnies sont privées de tambours.

Ainsi, donc, s'il s'agit de faire entrer ces enfants dans un établissement militaire, c'est bien; je n'ai à faire aucune objection; mais, si monsieur le ministre songeait à les envoyer dans les corps, je demanderais formellement la suppression de l'article 139.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io sono perfettamente d'accordo col senatore Bava che quei ragazzi, che abusivamente erano stati introdotti nei reggimenti, sì come allievi tamburi, sì come trombettieri, fossero di grave imbarazzo e di pochissima utilità. Per tale effetto si sono stabilite appunto dopo la guerra due specie di scuole, una per i trombettieri, unita alla scuola di cavalleria a Pinerolo, l'altra per i tamburi ad Ivrea, dove non si ammettono se non al disotto di 15 anni. Ciò dimostra quanto io concorra nell'idea di non avere giovani sforniti di forze per resistere al servizio faticoso dei trombettieri e massime a quello dei tamburi. E queste scuole vorrei mantenerle, perchè le credo mezzo utile a poter impiegare i figli dei soldati, i quali io conto, come dissi, di non dovervisi ammettere se sono al disotto di 15 anni.

Ad ogni modo poi questi allievi non saranno mandati ai corpi, finchè abbiano conseguito quello sviluppo fisico che è necessario per adempiere alle loro funzioni.

BAVA. S'il en est ainsi, je déclare que je retire mon amendement.

COLLI. Io aveva già accennato a quest'inconveniente, epperò appoggio tanto più volentieri la proposizione del generale Bava. Mi pare che allora converrebbe introdurre nell'articolo invece d'età di anni 12, quella di anni 15, non minore; il signor ministro da quanto ha detto, acconsentirebbe a questo cambiamento.

LA MARMORA, ministro della guerra. Non minore di 15.

COLLI. Allora siamo tutti d'accordo.

DI COLLEGGIO GIACINTO. Se il Senato adotta questo cambiamento di età proposto dagli onorevoli senatori, ed ammesso dal Governo, mi pare che debba pure cangiarsi la statura.

COLLI. Si può rimandare l'articolo alla Commissione affinché vi sia anche indicata la statura, la quale potrebbe essere di un metro e 50 centimetri.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che ciò non sia necessario, perchè dicendo che gli allievi debbono avere tutte le condizioni fisiche necessarie, parmi che vi si indichi pure anche la statura.

PRESIDENTE. Si potrebbe sopprimere il paragrafo 2 e riferirsene al 3: buona costituzione fisica, la quale in sé abbraccia anche la statura...

COLLI. Io opino che sarebbe assai essenziale lo stabilire quale deve essere la statura, poichè sappiamo tutti che vi hanno giovani a 15 anni che sono veramente così piccoli, che non potrebbero camminare colla cassa del tamburo. Io proporrei che si stabilisse la statura ad un metro e 50 centimetri, altrimenti si può rimandare alla Commissione...

LA MARMORA, ministro della guerra. Io farei osservare che avvi pure un altro inconveniente nel fissare la statura, ed è che si correrebbe pericolo di averli troppo grandi, perchè prendendoli ragazzi e non potendone prenoscerne lo sviluppo, accadrà, come accade, di doverli levare perchè troppo grandi.

Mi pare quindi che dicendo buona costituzione fisica sia compresa anche la statura. Oltre a che questi giovani, essendo raccolti assieme, si potrà meglio giudicare del loro sviluppo.

PRESIDENTE. Siccome è lecito al Ministero di ritirare una parte dell'articolo, e parendomi che si voglia sopprimere il paragrafo 2 della statura...

COLLA, relatore. Pare veramente che, essendovi detto buona costituzione fisica pel servizio militare, si abbracci tutto, e s'intenda che non sia un nano.

PRESIDENTE. Sembra che il Senato acconsenta che si metta in votazione l'articolo senza il paragrafo della statura, e con la variazione dai 12 ai 15 anni, senza farne oggetto di due votazioni separate. (Rilegge l'articolo)

Chi approva dunque quest'articolo così modificato sorga.

(È approvato.)

« Art. 140 (144). Le persone non contemplate nell'articolo 3 nonno contrarre arruolamento volontario mediante autorizzazione del Re. »

(È adottato.)

« Art. 141 (145). Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio d'amministrazione del corpo per cui sono domandati. »

DI BENEVELLO. Io non so se quivi sia un errore di redazione, poichè mi pare che si dovrebbe dire destinati e non domandati.

COLLA, relatore. L'arruolamento per un corpo si domanda.

COLLI. Si riferisce agli arruolamenti.

COLLA, relatore. L'uomo che si presenta per arruolarsi nel reggimento d'Acqui, per esempio, domanda di essere arruolato in questo reggimento.

DI BENEVELLO. Allora non è domandato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 141.

(È adottato.)

« Art. 142 (146). Il volontario assentato in un corpo non può essere trasferito in un corpo di arma diversa, a meno che vi acconsenta, o sia per cattiva condotta mandato ad un corpo disciplinare. »

(È adottato.)

« Art. 143 (147). Compiuta l'estrazione, niun iscritto annoverato sulla lista di essa può contrarre volontario arruolamento sino a che sia pubblicata la dichiarazione di scarico finale. »

(È adottato.)

« Art. 144 (148). I militari che hanno compiuto la loro ferma nonno essere ammessi a contrarne volontariamente una nuova per tempo non minore di anni tre. »

(È adottato.)

« Art. 145. (149) In tempo di guerra gli arruolamenti volontari nonno anche essere contratti per la sola durata di essa sotto le condizioni volute dall'articolo 138. »

(È adottato.)

« Art. 146. Qualora dopo l'assento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto coagiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'uomo che si arruolò volontario, egli può essere ammesso per determinazione del ministro di guerra alla surrogazione e liberazione, e mancando di mezzi per sostenerne la spesa, al conseguimento del congedo assoluto. »

BAVA. Je ne sais, messieurs, si je me trompe, vous me jugerez! Quant à moi, l'article 146 semble établir qu'après un engagement volontaire, s'il survient dans la famille du nouvel engagé un événement qui change essentiellement sa

position, le ministre pourra accorder une subrogation ou une libération audit volontaire, si celui-ci est riche, et s'il est pauvre il obtiendra son congé. D'après cela la loi ne serait pas égale pour tous; le riche devrait payer un remplaçant et le pauvre en serait exempt, quoique se trouvant tous deux dans une position parfaitement égale. Aucune distinction de la sorte ne se voie dans la loi en discussion, et comme il serait dangereux de l'introduire ici, je demande que le Sénat fasse disparaître dans la rédaction de cet article la distinction de riche et de pauvre, en ce que l'un et l'autre puissent également aspirer au congé absolu, si quelque événement surgit en famille postérieurement à l'enrôlement, pourvu que le volontaire dont il s'agit soit ni assoldé ni réassoldé.

COLLA, relatore. Le disposizioni di questo articolo sono una espressione esatta e precisa di ciò che si è praticato finora.

In simili circostanze, prima l'editore generale di guerra, e poi il Ministero, solevano concedere questi congedi assoluti a coloro che per un caso affatto straordinario si trovavano in condizioni di famiglia tali che sicuramente non avrebbero contratto l'arruolamento. La distinzione fra quello che può e quello che non può mettere un surrogato, mi pare sia naturale e giusta. Colui che ha preso un arruolamento volontario, e non ha preveduto che le circostanze della sua famiglia potevano tanto variare da rendere necessaria la sua presenza presso di essa, debbe in certo modo a se stesso imputare di aver presa questa determinazione, e non ha positivamente un diritto al congedo; si tratta solamente di usargli un riguardo.

Ora questo riguardo non può essere altro, per colui che può surrogare, che quello di concedergli di mettere un altro a sua vece. Se si adottasse questa disposizione per tutti si renderebbe assai triste la posizione di quel povero uomo che non ha mezzi di surrogare. Infatti, se voi gli direte: voi siete obbligato di servire per tanto tempo; se non potete servire mettete un altro a vostra vece. Benchè risulti che esso sarebbe sommamente necessario a casa sua per avvenimenti succeduti dopo che egli si è arruolato, sarebbe forzato a servire; ora costui merita qualche riguardo, e credo perciò che si debba accordare il congedo assoluto.

Questo è il modo con cui si procedette finora e che mi pare comandato dalla giustizia e dall'equità.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io voleva già prendere la parola per accennare quanto fu detto dal senatore Bava. Io penso che se un giovine viene volontariamente ad arruolarsi sotto le bandiere, perchè la sua famiglia non ha bisogno di lui, egli ciò faceva per servire la patria, per adempiere al suo dovere; ma se le circostanze di sua famiglia cambiano è ingiusto il voler esigere da questo individuo che paghi ancora la surrogazione.

Io credo adunque che il volontario, sia ricco, sia povero, quando variano le sue circostanze di famiglia, debba avere il congedo. Egli è certo che si richiede un contegno per coloro che oggi vogliono fare il soldato e domani il prete; ma se un volontario ha perduto il padre o il fratello che lo aiutava, io non vedo come egli debba essere tenuto a surrogare. Per questo io opino che il presente articolo debba essere così modificato: « Qualora dopo, ecc. il ministro della guerra può ammetterlo al conseguimento del congedo assoluto. » Se si vuole, si potrebbe stabilire quali sono queste circostanze di famiglia.

Voci. Per questo basta un regolamento.

COLLA, relatore. Il Ministero non era stato animato da questi sentimenti di benignità, allorchè presentò il suo pro-

getto; giacchè non vi era alcuna disposizione che riguardasse questo caso. La Commissione ha creduto di fare un passo assai forte introducendo nel progetto che è sottomesso al Senato questa disposizione. Essa riconosce che realmente è dovuto in questi casi un riguardo, ma non sa persuadersi che questo si debba estendere a tutti indistintamente. Colui che ha preso un impegno deve pure sopportarne le conseguenze.

BAVA. J'avoue que, malgré ma qualité de membre de la Commission, je n'ai point eu jusqu'aujourd'hui connaissance de cet article. Je ne l'avais pas trouvé dans le projet ministériel, et ce matin seulement il a attiré mon attention. J'espère qu'après cette explication, notre honorable rapporteur ne sera pas surpris de me voir faire cette motion au Sénat. Je me rallie à l'opinion de monsieur le ministre de la guerre: je trouve que l'article ainsi rédigé fera face à tous les besoins, et que, par conséquent, la loi sera égale pour tous. C'est ce que je demande. Si le militaire est placé dans les conditions voulues par le règlement ministériel qui les déterminera, il aura droit à son congé, qu'il soit riche ou pauvre, peu importe. Mais quant à la différence qui existait, je ne crois pas que la loi puisse la consacrer; c'est mon opinion; du reste n'étant pas juriconsulte, je sou mets cette question à la sagesse et au jugement du Sénat.

DI POLLONE. Aveva domandato la parola per fare una sola osservazione. Mi pare che sarebbe più agevole il deliberare sullo stesso testo dell'articolo 146, che ciascheduno di noi ha sotto gli occhi, e che basterebbe perciò il togliere le due ultime linee; allora l'articolo rimarrebbe concepito così: « Egli può essere ammesso per determinazione del ministro della guerra alla sua liberazione. »

PRESIDENTE. È appunto la redazione che voleva io proporre.

DI POLLONE. Io credo che con questa variazione si ovverà facilmente alle insorte difficoltà ed a quell'arbitrio cui darebbe luogo il sistema della Commissione, siccome sta stampato, per la ricchezza o povertà degli uni e degli altri che chiedono di essere liberi.

PRESIDENTE. Erasi già provveduto, sia dal signor ministro della guerra che mi ha recato qui il suo emendamento, sia dall'ufficio della Presidenza, il quale erasi a tal uopo concertato, di dover proporre alla votazione del Senato l'articolo 146 così redatto. Mediante la cancellazione di due linee senza verun'altra variazione resterebbe l'articolo nel suo finitè così concepito: « Egli può essere ammesso per determinazione del ministro della guerra al conseguimento del congedo assoluto. »

COLLA, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 146 così modificato voglia sorgere.

(È approvato.)

« TITOLO IV. — DELLA DURATA DELLA FERMA. »

COLLA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COLLA, relatore. Allorchè si stava per chiudere la discussione generale su questo progetto di legge, io sottomettevo al Senato alcune mie osservazioni, che raccomandava alla meditazione dei miei onorevoli colleghi, e specialmente a quella del signor ministro della guerra. Ora il tempo è venuto che io preghi il signor ministro della guerra di farci conoscere quale sia stato il suo convincimento sulle osservazioni stesse.

Il titolo di cui andiamo ad occuparci contiene due parti affatto distinte: una concerne propriamente la durata della ferma; l'altra invece riguarda il modo in cui la ferma si

sconta. Alla prima di queste due parti provvedono gli articoli 147 e 148; provvedono alla seconda gli articoli 149, 150 e 151; quella che riguarda la durata della ferma propriamente, mi pare evidente che deve far parte della legge sulla leva; ma la parte che concerne il modo di scontare la ferma è tutta propria della legge colla quale verrà regolato l'ordinamento dell'armata. Voi, o signori, avete già sentito quante diverse opinioni si sono manifestate; e certo altre se ne manifesteranno in questa discussione.

Stando all'esame che vogliamo fare, io credo fermamente che dopo lunghe ed anche luminose discussioni, noi ci troveremo ancora nel caso di non poter deliberare su questa maniera di scontare la ferma; credo adunque essere cosa molto conveniente che noi ci occupassimo adesso di fare solamente una legge di leva, e non una legge d'ordinamento dell'armata. Una legge di leva si può da noi fare agevolmente; una legge d'ordinamento militare è per noi di presente impossibile, anche per solo stabilirne le basi principali. Molti documenti, molti dati statistici e finanziari sarebbe necessario di domandare al Ministero, affine di poter formare una giusta ed unica maniera di comporre l'armata, e per la preferenza a darsi piuttosto ai reggimenti provinciali separati che ai reggimenti interamente composti d'ordinanza con uomini in congedo illimitato.

Vi sarebbe ancora da vedere se meglio non convenisse il sistema di servizio alternativo, il quale risparmierebbe che al soldato sia lasciato anche dopo cinque o sei anni di ritornare sotto le armi, per timore che perda le abitudini che noi vorremmo che egli conservasse.

Infine potremmo risparmiare tutte siffatte questioni, riservandole per il momento in cui dovremo occuparci dell'organizzazione dell'armata. Per ora basterebbe di stabilire, come è prescritto negli articoli 147 e 148, che la durata della ferma è d'otto anni di servizio effettivo; e che questo servizio effettivo si sconta parte in servizio continuo e parte in congedo illimitato, e che il tempo passato in congedo illimitato non conta che per una metà.

Stabilite queste basi, che sono le basi della legge sulla leva, quelle che interessa di far conoscere fin d'ora, il discutere poi se debbano rimanere più 8 che 5, che 3, che 4 anni sotto le armi, mi pare che dipenda necessariamente dal modo in cui l'armata dovrà essere ordinata, quando si discuterà la ferma da dare ai reggimenti, componendo l'armata.

Chiederei perciò che il signor ministro volesse farmi grazia di dire se consentirebbe in questo mio divisamento, il quale io credo sarà l'unico che possa metterci in grado di accelerare questa discussione.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io vedo con vera soddisfazione il relatore entrare, mi si permetta l'espressione, a piece vale nel mio modo di vedere intorno al progetto nel quale io fondava appunto tutta l'organizzazione dell'armata. Se si stabilisce che la durata del servizio sia sulla base di 8 anni e che il tempo passato dagli individui in congedo illimitato sia calcolato soltanto per metà, io non solo acconsento, ma ringrazio il Senato di aver voluto in tal modo riconoscere, dirò così, il fondamento della mia organizzazione. Ma naturalmente resterebbe inteso che la ferma non si può stabilire uguale per tutte le armi...

COLLA, relatore. Questa è appunto una questione riservata che si discuterà a tempo opportuno...

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non posso a meno che essere chiaro e preciso nelle mie parole affinché non si possa dire che io abbia deluse le intenzioni del Senato...

COLLA, relatore. Non pregiudica per nulla la questione...

COLLA. Io mi proponeva di sottoporre al Senato alcune considerazioni in ordine all'articolo che si discute.

La proposizione del relatore approvata dal Ministero fa sì che io vi aderisca con somma soddisfazione; ma mi pare però che rimane qualche dubbio sull'ingiustizia che potrà ricadere sopra alcuni individui i quali saranno chiamati a far parte delle armi speciali. Costoro dovranno fare sei anni di servizio permanente, mentre altri non ne faranno che cinque, ed altri quattro. Le osservazioni che già vennero sottoposte al Senato dalla Commissione nella sua relazione rimangono sempre intiere.

Io credo che con questo compenso che si vorrebbe stabilire non si tolga interamente l'inconveniente da me accennato, e al quale, colto all'improvviso, io non saprei proporre un vero rimedio; ma prego il Senato di prenderlo per alcuni momenti in considerazione. Io non intendo di oppormi all'adozione della proposizione della Commissione; pare a me però, che prima di adottare il principio che il servizio permanente conterà, come il doppio di quello fatto in congedo illimitato, siccome potrà avere qualche conseguenza, sia da prendersi in seria considerazione.

COLLA, relatore. Mi rincresce di non vedere veramente alcuna difficoltà in questo, giacché, secondo la proposta che sottometteva al Senato, ed a cui acconsenti il ministro della guerra, la questione del rimanere sotto le armi piuttosto sei che cinque, che quattro anni rimane pienamente riservata; viene solamente stabilito il principio che il tempo passato in congedo non conta che per la metà, e che nessun uomo è obbligato a prestare servizio più di otto anni.

Mi pare che questo non influisca menomamente sulle determinazioni che si prenderanno.

COLLA. Mi permetto di osservare all'onorevole preopinante che a colui il quale farà cinque anni di servizio permanente ne resteranno sette da fare in congedo illimitato.

Alcune voci. Gliene rimarranno soltanto sei.

COLLA, relatore. Non si tratta di stabilire né cinque né quattro.

COLLA. La metà di sette non sarà né sei né quattro, qui ci sarà un mezzo anno.

COLLA, relatore. Si stabilisce otto anni sotto le armi. L'individuo che ne fa cinque in servizio permanente deve ancora farne sei in congedo illimitato, poichè per andare da cinque ad otto ne rimangono tre; questi tre vogliono essere doppi in congedo illimitato. Dunque fanno sei.

COLLA. Rimane sempre l'osservazione che non si può stabilire se sia equo il far sopportare il servizio permanente come una metà del servizio in congedo illimitato.

Io ho già detto che non intendevo di oppormi all'adozione. Pregava soltanto il Senato di osservare se non vi fosse qualche esame a fare prima di adottare questa proposizione.

Pare che il relatore della Commissione, che ha certamente studiata la questione a fondo, sia persuaso che non vi esistano inconvenienti; ed io allora mi sottometto ai suoi maggiori lumi.

COLLA, relatore. Io la ringrazio.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione propone che gli articoli 147 e 148 siano i soli i quali debbano per ora venire in discussione, e che gli articoli 149, 150 e 151 siano rimandati più opportunamente alla legge sulla organizzazione dell'esercito. Il ministro della guerra ha dichiarato che non aveva difficoltà di associarsi a questa opinione.

Io credo d'interpretare bene le sue intenzioni dicendo che il ministro della guerra con ciò intende di ritirare quei tre articoli...

LA MARMORA, ministro per la guerra. Precisamente.

PRESIDENTE. Ciò posto, io invito il Senato ad entrare nelle deliberazioni dei soli due articoli 147 e 148, e quindi passare all'articolo 152.

COLLI. Mi pare che sarebbe anche desiderabile che il signor ministro prendesse l'impegno di presentare questa legge al Parlamento.

LA MARMORA, ministro per la guerra. Il signor relatore ha chiaramente espresso quante sieno le difficoltà, quanti i dati che ci vogliono per venire ad un progetto definitivo.

Ha detto non essere stato ancora discusso il bilancio della guerra; esso passerà, ma per ora non si può riguardare come bilancio normale. Come potrei fare, se ignoro tuttavia quale somma si voglia spendere? E se non mi si somministra questo dato, è impossibile che io possa addivenire ad un'organizzazione militare.

COLLI. Il signor ministro ha replicato ottimamente, ma intanto non assume obbligo di presentare la legge, e per me l'impegno di presentare la legge è essenzialissimo.

Il Senato giudicherà nella sua saviezza se vuol insistere sopra questa condizione. Io credo d'aver adempiuto ad un sacro dovere nel fare quest'osservazione.

COLLA, relatore. Mi pare che il ministro non abbia ricusato di presentare la legge, ma che abbia solo fatto palesi i suoi dubbi intorno all'epoca; e questi sono sicuramente assai gravi. Le ragioni però ch'egli adduce sono le stesse per cui noi adesso non potremmo prendere alcuna determinazione. La difficoltà, come la Commissione accennava, sta precisamente nel sapere ciò che si vuole spendere, ciò che può costare più o meno; e questo è un esame che richiede molto tempo. Ma se il ministro ne ha bisogno per poter proporre la legge, tanto più ne abbiamo bisogno noi.

COLLI. Domando la parola, se mi può essere concessa.

PRESIDENTE. Io credo che il Senato non abbia difficoltà a concederla, benchè sia già la terza volta che la chiede.

Parecchi senatori. Parli i parli!

COLLI. Io non disconosco le difficoltà che può offrire la presentazione di un bilancio normale; ma chi deve presentare questo bilancio normale verosimilmente è il signor ministro; allora dipende da lui, perchè credo che se non lo ha presentato quest'anno, certamente penserà a presentarlo per l'anno 1853.

Ora io chiedo se egli non potrebbe prendere l'impegno di presentare anche nella medesima Sessione la legge relativa all'organizzazione dell'armata.

LA MARMORA, ministro per la guerra. Mi rincresce di non essere stato ben inteso dal senatore Colli. Già due volte, mi pare, io dissi di avere presentato questo bilancio normale, e che per me è tale quello che ho presentato. Tutta la difficoltà consiste nel vedere se la Camera dei deputati vorrà approvarlo.

GIULIO. Domando la parola.

Io intendo di presentare un'osservazione assai semplice al Senato sulla presente questione.

Si domanda al signor ministro della guerra che egli assuma l'impegno di presentare un progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito. Quest'impegno è la conseguenza necessaria della sua posizione. Il ministro della guerra ha naturalmente l'obbligo di presentare un progetto di legge per l'organizzazione dell'esercito se questo progetto è necessario.

Il signor ministro della guerra risponde di non essere in grado di presentarlo, ignorando quali sieno le disposizioni del Parlamento; il che viene a dire che egli non sarà in grado di presentare un progetto d'organizzazione fin dopo che l'a-

dozione del bilancio della guerra da lui ultimamente presentato al Parlamento lo abbia illuminato intorno alle disposizioni del medesimo.

Io non credo che si possa ammettere che il bilancio quale sarà votato dovrà esso stesso costituire la legge d'ordinamento dell'esercito; ma la votazione del bilancio illuminerà il signor ministro intorno alle disposizioni del Parlamento relativamente all'esercito, e lo metterà in grado di compilare un progetto a questo modo; intesa la cosa parmi che tutti sono perfettamente d'accordo.

Il signor ministro ha l'intenzione di presentare un progetto di riordinamento dell'esercito, e di non presentarlo invano, cioè di presentarlo conforme all'intenzione del Parlamento, il quale avrà l'occasione di manifestarla all'occasione della discussione del prossimo bilancio; sino a quell'epoca la questione non potrà essere risolta.

Non potendosi quindi dal signor ministro presentare immediatamente un progetto sull'organizzazione dell'esercito, non mi pare perciò che sia il caso d'insistere per esigere dal ministro una dichiarazione formale a tal riguardo. Mentre questa presentazione è una necessità, ed è impossibile di concepire un esercito la cui organizzazione non sia stata con una legge stabilita.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io amo sempre spiegazioni chiare il più possibile, ma io credo che il senatore Giulio, il quale parla anche sempre chiarissimo, abbia ommesso una cosa, abbia dimenticato cioè una condizione che io credeva d'aver espresso.

Io ho detto: se il Parlamento approva il bilancio non solo come l'ho presentato, ma ancora come bilancio normale, allora io, appoggiato su quel bilancio, potrò presentare la legge sull'organizzazione. Per lo contrario, se il Parlamento mi dicesse: viste le condizioni politiche d'Europa non approviamo il bilancio come il ministro l'ha presentato, allora siamo sempre, per così dire, da capo.

Io dunque non potrei far nulla finchè mi si dirà: consideriamo questo bilancio come normale, tanto voi potete spendere per istabilire l'esercito sul piede di pace; date lo sviluppo necessario, e presentate il progetto pel piede di guerra, ossia l'organizzazione definitiva dell'armata.

COLLI. Non posso a meno che chiedere nuovamente la parola. Mi dispiace d'insistere, ma quando io ho parlato l'ultima volta non sapeva che l'intenzione del ministro fosse di presentare un bilancio normale. Ora che ci ha favorito di dircelo, mi pare che noi cominciamo a percorrere un circolo vizioso: imperciocchè che cosa succederà?

Il bilancio da lui presentato quest'anno per il 1852, e che già noi abbiamo potuto vedere, potrebbe non essere ravvisato come normale da chi lo dovrà discutere: ed allora, ripeto, che cosa succederà?

Il signor ministro ne presenterà uno per il 1853. Potrà anche, rispetto a questo, succedere il medesimo inconveniente, ed allora sarà protratta non so a qual'epoca la presentazione della legge di cui si parla.

Io ho la massima confidenza nei talenti e nei lumi del signor ministro; ma vedo che da tutti è apprezzato il bisogno di questa legge. Ora mi pare che il signor ministro (ove il bilancio del 1852, il bilancio cioè di quest'anno, non potesse essere considerato come normale), potrebbe forse prendere la deliberazione di presentare questo progetto di legge sull'organizzazione dell'armata, il quale darebbe un'idea di ciò che egli vuole assolutamente considerare come il suo bilancio normale.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non posso as-

solamente aderire a stabilire un'organizzazione così leggiermente, come avverrebbe, ove si prendessero le mosse da una base assolutamente incerta. Si tratta, dico, di stabilire tutta intera un'organizzazione, ed io credo che prima di venire ad una cosa simile bisogna poggiare sopra una base certa e sapere ciò che si voglia in tempo di pace.

Inoltre mi credo ancora in obbligo di far osservare al senatore Colli che le difficoltà che sentiamo noi sono sentite da tutti i paesi; e ciò è tanto vero che non v'ha ancora che un sol Parlamento fino adesso il quale abbia preteso dal ministro che si presentasse e si discutesse tutta l'organizzazione militare; non c'è, ripeto, l'esempio che d'un Parlamento che l'abbia imposta; e quel Parlamento che l'ha voluta non l'ha effettuata, perchè tutti versano in siffatte condizioni di finanze, o condizioni politiche da non poterlo fare.

Per la qual cosa se io non l'ho fatto finora, se si protrarrà ancora a farlo per molto tempo, noi andiamo di pari passo con tutti gli altri paesi anche costituzionali, e che tali sono da molto maggior tempo di noi.

COLLA, relatore. Domando la parola.

La legge per l'approvazione dei bilanci ha già imposto al ministro della guerra l'obbligo di presentare quegli ordinamenti militari, e dico militari per indicare le piante organiche dei reggimenti e dell'armata nel senso che egli intende.

Il ministro della guerra ha creduto d'avervi supplicato col bilancio nel quale si trovano indicate le piante organiche che egli vorrebbe adottare. Quando questo bilancio verrà in discussione, noi vedremo se il ministro della guerra abbia soddisfatto all'obbligo che gli incombeva; ma se non vi avrà soddisfatto, allora gli si rimuoverà l'invito.

FRANZINI. Domando la parola unicamente per fare un'osservazione. Se la decisione sulla ferma permanente e quella in congedo illimitato dei militari deve dipendere dal bilancio annuale, ove questo non venisse stabilito in modo normale, ne verrebbe per conseguenza che tutti gli anni si dovrebbe variare questa ferma; ed in allora vi sarebbe una parte dei militari soggetti ad una ferma diversa. Questo sarebbe un inconveniente assai grave.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo pur troppo che questo inconveniente potrebbe accadere, e sarà dovere del ministro di evitarlo il più che sia possibile, significando anche per la durata della ferma le norme più giuste ed eque. Ma io rappresento un caso al generale Franzini: suppongo che le circostanze politiche fossero tali che si dovesse rimandare una quantità di soldati; suppongo che mi venisse tolta una somma considerevole, e mi si dicesse: mandate a casa una quantità di soldati, perchè non v'è più probabilità di guerra: che dovrei io fare? Per essere conseguente ai principii di uniformare tutte le ferme, tutti i servizi, io li devo tener sotto le armi. Egli è naturale che nessuno prenderebbe per buona questa ragione, dimodochè potrebbe benissimo accadere che dopo che i soldati sono stati quattro anni sotto le armi, quelli che sono venuti dopo non rimanesero più che tre anni. Io ripeto, io credo assolutamente impossibile che in questi casi si possa procedere con quella giustizia, precisione ed equità in tutto e per tutto, non solo fra armi ed armi, ma anche fra classi e classi dello stesso corpo. Questo è un problema che nessuno finora ha sciolto. Noi vediamo presso le potenze che ci circondano mandati ad ogni momento a casa ora 25, ora 30 mila, ed anche 80 mila uomini, e quindi richiamarli sotto le armi; ma non credo che ogni volta si vada a riconoscere se ciò è conforme alla legge. Bisogna fissare una base, cioè la base antica che io credo ottima: stabilita questa, è mestieri lasciare una latitudine per

potersi poi assolutamente mettere d'accordo coi fondi che sono fissati.

Io credo che sia impossibile di volere col mezzo del bilancio legare le spese, e col mezzo della ferma legare gli individui, così che il ministro non possa mandar via l'uno piuttosto che l'altro.

FRANZINI. Io convengo col ministro in una gran parte di quanto ha detto, ed era per questo che voleva sostenerlo collo stabilimento di un bilancio normale, anzichè di un bilancio che in ogni anno fosse soggetto a variazioni. Osserverò che almeno il *maximum* della ferma permanente e in congedo illimitato dovrebbe essere determinato, e che il *minimum* potrebbe lasciarsi a seconda delle circostanze. Dico ciò perchè l'intendimento della Commissione, come si vede nel rapporto, era di stabilire una ferma permanente eguale per tutte le armi. Se noi lasciamo indeterminata questa cosa, sarebbe in balia del Governo il fare che un'arma passi in tal tempo in congedo illimitato, l'altro no.

PRESIDENTE. I discorsi finora fatti non prestando argomento di alcuna deliberazione a prendersi, io non ho che a leggere l'articolo 147 per porlo in discussione.

« TITOLO IV. — DELLA DURATA DELLA FERMA. — Art. 147 (150).

La durata della ferma, sì per gli uomini di leva che per i volontari, esclusi i carabinieri reali e gli allievi tamburini e trombettieri, è stabilita a otto anni di servizio effettivo qualunque sia l'arma od il corpo a cui l'uomo è destinato. »

(È approvato.)

« Art. 148 (156). La ferma comincia dal giorno dell'assento, e può essere scontata, o per intero in servizio continuo, o per una parte in servizio e per l'altra in congedo illimitato. »

Il tempo passato in congedo illimitato si valuta soltanto per una metà della sua durata nel computo del servizio effettivo richiesto a compimento della ferma. Non è computato il tempo dal militare percorso in istato di diserzione, o scontando la pena di carcere o di reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questa fu seguita da condanna. »

(È approvato.)

Ommetto di leggere gli articoli 149, 150, 151, stati ritirati dal ministro della guerra, e passo all'articolo 152, che diverrà nella legge 149.

BAVA. Il me semble qu'il y aurait avantage, pour maintenir l'idée de la Commission, à conserver l'article 149, qui dit d'une manière positive que le service continu ne pourra pas se continuer au delà de cinq ans. Cet article est ainsi conçu:

« Art. 149. L'uomo che passò cinque anni della sua ferma sotto le armi ha diritto di essere mandato in congedo illimitato, ma preferendo di rimanere in servizio continuo sino al compimento degli otto anni di ferma, è autorizzato a proseguirlo. »

Je crois, je le répète, qu'il serait nécessaire de conserver dans la loi cet article. Il y aurait ainsi une limite fixe que le ministre ne pourrait dépasser. Je demande formellement le maintien de l'article 149.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non posso accettare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Bava, perchè sarebbe una contraddizione a quanto fu proposto dalla Commissione e da me accettato.

Io non dissento che vi sia una fra le altre armi dell'armata, per la quale cinque anni di ferma sono pochi, e sarebbe bene di trattenerla sei sotto le bandiere: ma costoro troveranno il loro compenso naturalmente nell'aver sol-

tutto quattro anni da stare in congedo illimitato, mentre che se stessero cinque anni soltanto, ne avrebbero cinque di congedo illimitato. Io sono d'avviso che, ammettendo la proposta del proponente, sarebbe un restringere quella latitudine che la Commissione si voleva accordare.

COLLI. Qui cominciano a manifestarsi già inconvenienti del sistema adottato. Io però trovo giustissima l'osservazione del signor ministro, poiché credo che un soldato di cavalleria non è certo completamente istruito in cinque anni di più bisogna osservare, che quando i più anziani hanno cinque anni, gli altri ne fanno che quattro, chi tre, chi due, chi uno: allora cosa succede? In questo caso il reggimento sarà in cattivissimo stato d'istruzione. Io credo che sei anni siano il minimum per un soldato di cavalleria, e che se si ammettevano meno provinciali, come si chiamavano allora, a minor tempo, era per favorire questi individui e per preparare uomini i quali potevano essere mandati al corpo della provianda, ma non certamente per ottenere da loro un buon servizio in campagna.

MARX. Dans le projet ministériel, monsieur le ministre croit qu'un homme peut se former dans l'artillerie légère dans l'espace de cinq ans. Pendant ce temps, il doit donc apprendre tout ce qui est relatif au cheval et aux canons. Si effectivement cinq ans suffisent pour l'artillerie, je demande si le même laps de temps ne peut suffire pour la cavalerie. En cela, je ne suis pas exactement de l'avis du noble marquis Colli; si fait des limites que l'on ne puisse pas dépasser, il n'est pas juste qu'un homme serve plus longtemps qu'un autre par la raison qu'il sera plus grand, plus robuste et mieux constitué. L'esprit de nos lois ne permet pas que cette différence existe. Une limite est indispensable. Si il suffit de cinq ans pour former un artillerie à cheval, je ne comprends pas comment il faudrait un temps plus long pour former un cavalier.

LA MARMORA, ministro della guerra. Vedo che malgrado le dichiarazioni del relatore della Commissione si viene entrando nella discussione tecnica della cosa. Il senatore Bava ha fatto un rapprochement, un confronto fra la cavalleria e l'artiglieria a cavallo. Io ho quasi sempre servito nell'artiglieria a cavallo, dimodochè credo conoscere a punto le esigenze di quel servizio e le difficoltà gravi che si incontrano a formare buoni artiglieri a cavallo; ma io faccio osservare che si contano due compagnie di artiglieri a cavallo su quaranta compagnie del corpo d'artiglieria. Di più gli uomini dell'artiglieria a cavallo che sono in congedo alle case loro, se non gli utilizzo nelle batterie a cavallo, gli utilizzo per altre batterie.

Per la cavalleria, due sono gli inconvenienti che s'incontrano nel fissare una certa ferma. Uno è quello accennato dal senatore Colli, che cioè non si può avere una buona cavalleria, dove la ferma non sia fissata almeno a 6 anni. Non è già che in meno di 6 anni non si faccia un cavaliere, ma, come notò il senatore Colli, bisogna calcolare che vi saranno i soldati che conferanno 6 anni di servizio, altri 5, altri 4, 3, 2 ed un anno. Io posso avviso che non si possa assolutamente avere una buona cavalleria senza una ferma di 6 anni.

L'altro inconveniente è questo: che non si sa cosa fare di questi uomini qualora si richiassero dalle case loro al momento della guerra se non abbiamo un gran numero di cavalli. Disparatamente siamo in un paese dove è più facile avere dei cavalieri che dei cavalli, ed io stimo gran fortuna se in caso di guerra appena ci sarà dato di poterle qua e là raccogliere i cavalli necessari per supplire alle mancanze. Ma avere almeno regolare, almeno uniforme come le altre

in tempo di pace, ricorrendo alle regioni le più lontane come dall' Hannover e dall' Holstein e in fondo dell'Italia, è impossibile.

Io penso che, viste queste due difficoltà, si capirà facilmente che la durata del servizio nella cavalleria voglia essere anche più lunga che quella dell'artiglieria. Sicuramente sarebbe desiderabile che anche per l'artiglieria a cavallo si avesse una ferma di 6 anni; ma per non fare nello stesso corpo una differenza che sarebbe di difficile applicazione, si è stabilito di 5 anni soltanto. Io aggiungerò ancora un'osservazione pratica. Il generale Bava sa benissimo che un numero considerevole d'uomini scelti, che hanno naturalmente un maggior servizio e che sono più recentemente stati sotto le armi, sogliono tenere in prima linea. Ma l'artiglieria ha un gran numero d'uomini che impiega come conduttori in seconda e terza linea; laddove nella cavalleria, per riempire alle sue incumbenze, l'individuo deve essere montato a cavallo e bisogna rimanere in prima linea.

PRESIDENTE. Prima di concedere la parola al generale Bava, io debbo fare osservare al Senato per la regolarità della discussione che l'articolo 149 che il senatore Bava vorrebbe mettere in discussione è stato già ritirato dal ministro con consentimento della Commissione; in conseguenza questo più non esiste, ed è necessario che un senatore lo riproponga. (Rumor)

Il Ministero ha bisogno di autorizzazione regia per ritirare una legge, ma non già per ritirare un articolo. Io credo che per discutere quest'articolo sia necessario che il generale Bava lo riproponga a conto suo.

MARX. Je n'éprouvé aucune difficulté à reproduire moi-même cet article, et conséquemment je le propose; et puisque j'ai la parole, je dirai que les inconvénients dont monsieur le ministre vient de parler existent; mais le nombre des hommes en service permanent peut dans la cavalerie être plus grand que dans les autres régiments, ce qui diminuera les provinciaux; et si dans ceux-ci il y a encore excédant, le mal ne sera pas irréparable. Par exemple, si les cadres de l'infanterie contiennent vingt-cinq hommes d'ordonnance, vous pouvez porter les cadres des escadrons à 40 ou 45 hommes, y compris les soldats en service permanent. Le ministre dit: mais la cavalerie ne pouvant point se doubler, se tripler comme l'infanterie, en temps de guerre, nous aurons un excédant d'hommes. C'est vrai; mais je fais observer au Sénat que les hommes trouveront facilement à être placés. En temps de paix, la provianda est très-limitée; mais en temps de guerre elle prendra une proportion énorme à cause des transports nécessaires à l'armée, et nous pourrons utiliser ces cavaliers dans la provianda. Il n'y a donc point de difficulté sérieuse à cet égard.

PRESIDENTE. Il senatore Bava ripropone dunque l'articolo 149 come sua proposizione individuale.

Dimando se vi ha chi appoggi questa sua proposizione. (È appoggiata.)

COLLA, relatore. Concordo pienamente nel sentimento dell'onorevole senatore Bava in quanto alla durata uniforme della ferma, se di questa si debba discutere; ma persisto nel credere essere impossibile che questa ferma si determini.

Il determinare se gli iscritti si debbano tenere sotto le armi piuttosto sei che cinque anni dipende necessariamente dallo stabilire se si vuole avere il doppio, oppure due volte il doppio della forza che si ha sotto le armi, vale a dire si tratta di avere cinque contingenti per esempio sotto le armi ossia soldati per 5 anni sotto le armi, di 5 a 6 in congedo illimitato, ciò che dà il mezzo per poterli raddoppiare.

O se invece si credesse più conveniente il diminuire la forza in tempo di pace, siccome io credo, e di avere maggior numero di uomini in congedo illimitato, allora non può determinarsi la ferma che ci vorrà.

Ora io domando ai miei onorevoli colleghi se si credono in grado di deliberare sopra di questo.

Il dire che abbiamo bisogno di ridurre l'armata (a che è forza sicuramente di addivenire) o se si possa ridurre adesso l'armata in guisa che abbia due terzi della sua forza in congedo illimitato, è questione tutta di ordinamento militare, tutta della legge colla quale si dovrà organizzzare l'armata.

Per me, nella coscienza mia, non mi sento atto a decidere su di questo punto.

BAVA. Il parait que je me suis mal expliqué. Je veux donner au ministre toute la latitude possible jusqu'à ce que son système d'organisation soit présenté, lui faire faculté de laisser les fantassins trois, quatre ou cinq ans sous les armes; mais je voudrais que l'on établit un *maximum* de service continu pour toute l'armée. Cela est de toute nécessité: il ne faut pas que l'on puisse aller à l'infini et dire à un homme: Vous, qui êtes dans les armes spéciales, vous resterez sous les armes pendant huit ans, tandis qu'un autre, moins bien constitué, ne servirait que trois ou quatre ans dans l'infanterie.

Je demande encore une fois que l'article 149 soit maintenu. Il me semble que c'est déjà une faculté bien grande que de laisser au ministre le pouvoir de décider si les diverses armes resteront sous les drapeaux 3, 4 ou 5 ans; mais n'établir aucune limite, ce serait excessif, à mon avis; car le Gouvernement pourrait alors retenir les soldats de certaines armes jusqu'à 8 ans continus sous les drapeaux.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non vedo nessuna difficoltà in ciò che si stabilisca, cioè che l'uomo non può rimanere più di otto anni consecutivi sotto le armi. Non vedo pure veruna difficoltà che si stabilisca fin d'ora che ad ogni modo il soldato non può rimanere più di 12 anni in servizio, dopo i quali deve essere rimandato.

In questo io prendo il caso di un individuo come sarebbe probabilmente quello di fanteria, il quale rimane 4 anni in servizio effettivo, e che per otto anni ancora, stando alla casa sua, è obbligato venire al corpo quando fosse chiamato; sarebbero 12 anni in tutto che servirebbe.

COLLA, relatore. La proposta dell'onorevole ministro della guerra non risponde alla questione dell'onorevole generale Bava, il quale vorrebbe bensì limitare il tempo della permanenza sotto le armi, ma non già la durata del servizio. Vorrebbe che fosse detto che non si potrà tenere mai un soldato sotto le armi per più di cinque anni.

LA MARMORA, ministro della guerra. Cinque, non posso.

COLLA, relatore. È questa la questione alla quale non risponderebbe il mezzo termine suggerito dal Ministero.

LA MARMORA, ministro della guerra. Posta in questi termini la questione, io ripeto che non posso accettare, perchè io credo che sarebbe un grave inconveniente se si dovesse limitare per l'arma di cavalleria la durata della ferma ad anni 5.

PRESIDENTE. La questione è già posta abbastanza in evidenza perchè, senza entrare nel suo merito, il Senato possa deliberare se o no sia il caso di fissare un *maximum* alla durata del servizio effettivo.

Tale è l'intento del generale Bava nel proporre l'articolo 149.

Chi crederà che il termine di cinque anni sia un termine che soddisfaccia a tutte le esigenze del servizio, e che in

questo modo si possa precludere la via a quelle modificazioni che potrebbe tale argomento ricevere in una legge organica dell'esercito, non ha che a votare l'articolo 149 come è proposto dal senatore Bava.

Chi approva la proposta del senatore Bava voglia levarsi.

(È reietta.)

Avevo già avuto l'onore di leggere l'articolo 152. Se non v'ha nessuno che domandi la parola io lo porrò ai voti.

(È approvato.)

« Art. 153 (154). Gli allievi carabinieri contraggono ferma di anni dieci in servizio continuo, ma se vengono trasferiti in altro corpo la ferma loro è ristretta al termine comune.

« La ferma dei militari che volontariamente fanno passaggio al corpo dei carabinieri reali è pure di dieci anni di servizio continuo, qualunque sia il servizio anteriormente prestato.

« Questa disposizione è applicabile altresì ai militari che volontariamente fanno passaggio al reggimento cavalleggieri di Sardegna in fino a tanto che lo stesso reggimento attende alle funzioni che gli sono attualmente affidate. »

ALFIERI. Mi pare che abbia udito dire in una discussione precedente che il corpo dei carabinieri trovasse difficoltà a fornirsi di uomini adatti a quel servizio. Io non ho avuto occasione a verificare se ciò sia, ma supponendo che sia in fatti, io non vedrei il perchè coll'alinea primo dell'articolo 153 si venisse a stabilire una difficoltà maggiore pel trapasso di militari d'altri corpi al corpo dei carabinieri reali, perchè qui è detto che non si conta loro il servizio che avrebbero antecedenemente prestato in altri corpi.

Può essere che vi siano ragioni per le quali io non conosco perchè sia così, ma dubito che questa restrizione possa agevolare il reclutamento del corpo che è desiderabile sia portato al completo.

LA MARMORA, ministro della guerra. L'osservazione fatta dal senatore Alfieri ha sicuramente un certo peso.

Certo qualche individuo potrà non entrare nel corpo dei carabinieri; ma per altra parte, se si pensa cosa costi al Governo un carabiniere, i sacrifici che esso debbe fare per formarlo, e quindi per mantenerlo quando non è più alto a quel servizio, cioè durante la vecchiezza, si scorgerà agevolmente che si ha diritto ad un compenso. E se, come avviene negli altri corpi, le stesse facilità si trovassero di entrare nel corpo dei carabinieri, come le si trovano nell'uscirne, allora questo così importante servizio sarebbe per soffrirne grandemente.

Io credo adunque che sia meglio stabilire la cosa in modo che colui che veramente vuole arruolarsi tra' carabinieri, sia determinato a starvi lungamente, a fare un lungo servizio per imparare quel mestiere che è piuttosto difficile.

PRESIDENTE. Chi adotta l'articolo 153 voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 154 (155). La ferma degli allievi tamburini e trombettieri si deve compiere in servizio continuo, e la durata di essa continua sino al compimento dell'anno 26° di loro età. »

(È approvato.)

« Art. 155 (159). Spirato il servizio obbligatorio stabilito dalla legge, i sott'uffiziali, caporali e soldati sono provveduti di assoluto congedo, a meno che siano ammessi a contrarre una nuova ferma. »

(È approvato.)

« Art. 156 (160). Gli inscritti annoverati nella seconda categoria del contingente, e non chiamati in servizio prima

che sia giunto l'anno nel cui periodo compiono il 26° dell'età loro, sono provveduti di assoluto congedo immediatamente dopo che sia ultimato l'assento del contingente di tale anno. »

(È approvato.)

« Art. 157 (160). Il diritto ad ottenere congedo assoluto e quello di essere mandato in congedo illimitato sono sospesi in tempo di guerra. »

DE CARDENAS. Dirà la Commissione se è giusta la mia osservazione. Mi pare che non istiano quelle parole *quello di essere mandato in congedo illimitato, sono sospesi in tempo di guerra.*

Ora, nello stato delle cose, vi è alcuno che abbia diritto di essere mandato in congedo illimitato? Se vi è nessuno che abbia diritto...

PRESIDENTE. Quelli le cui condizioni di famiglia lo esigono.

DE CARDENAS. Io forse non ho inteso bene, ma qui dice così: *il diritto ad ottenere congedo illimitato è sospeso in tempo di guerra.*

Io domando chi sia che abbia diritto ad essere mandato in congedo illimitato. Non è stato fissato; ma solo che non debbano stare più d'un dato numero d'anni in servizio fisso.

COLLA, relatore. La legge ha stabilito il principio che restino parte in congedo illimitato e parte in servizio continuo.

Questo principio annunzia che verrà determinata la durata del servizio continuo, quella del servizio in congedo illimitato; allora quest'articolo riceverà la sua applicazione, e si dirà dopo tant'anni di servizio continuo si ha diritto al congedo illimitato, il quale nei casi di guerra rimarrà sospeso.

PRESIDENTE. L'articolo era già stato votato, epperò le osservazioni fatte non possono avere alcuna portata.

« TITOLO V. — DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARIE... »

COLLI. Vorrei fare una domanda non per oppormi, ma per chiedere una spiegazione.

Trovo all'articolo 156: « gl'inscritti annoverati nella seconda categoria del contingente e non chiamati in servizio primachè sia giunto l'anno, nel cui periodo compiono il 26° dell'età loro, sono provveduti d'assoluto congedo immediatamente dopo che sia ultimato l'assento del contingente di tale anno. »

Nell'articolo poi 171 non ancora votato si legge: « Il caporale o soldato che trovandosi in congedo illimitato contrae matrimonio senza l'autorizzazione del ministro della guerra prima d'aver compiuta l'età di anni 26, è privato del beneficio di rimanere in congedo illimitato. »

Chiedo se quest'articolo sarà applicabile agli uomini che fanno parte del secondo contingente.

Mi pare che non essendo assentati non deve loro essere applicato.

LA MARMORA, ministro della guerra. Sono assentati.

COLLA, relatore. Sono in congedo illimitato, ma sono assentati.

COLLI. Dunque sono considerati come soldati.

LA MARMORA, ministro della guerra. Se non fossero assentati non avrebbero bisogno del congedo assoluto.

Ma siccome lo sono, hanno perciò bisogno di un tal congedo quantunque non siano mai stati chiamati sotto le armi.

COLLI. Sono assentati senza essere incorporati nell'armata.

PRESIDENTE. « TITOLO V. — DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARIE. — Art. 158. Colui che essendo soggetto alla leva fu ommesso nella formazione delle liste della sua classe, e non

si presentò spontaneamente per concorrere all'estrazione di una classe posteriore, è come reo di essersi sottratto alla leva, posto in capo della lista di designazione della prima classe chiamata dopo la scoperta omissione, ed inoltre sottoposto alle pene di cui nel seguente articolo 159 nei casi che vi sono specificati. »

Chi approva questo articolo voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 159 (162). Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla omissione di un giovine sulle liste di leva, sono puniti col carcere e con multa estensibile a lire duemila, salve le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

« Il giovane ommesso che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri è condannato alla stessa pena ed iscritto in capo di lista dopo che l'abbia scontata. »

(È approvato.)

« Art. 160 (163). I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti colla reclusione. »

JACQUEMOND. Il me paraît qu'il importe de combler une grande lacune de notre législation, et que la disposition que je me propose de soumettre aux délibérations du Sénat, pourrait trouver sa place immédiatement avant l'article 160. Cette lacune a déjà été plusieurs fois signalée. L'honorable général Bava l'a indiquée lorsque nous avons commencé la discussion du titre premier. Le projet du Gouvernement a essayé d'y remédier dans l'article 158; mais, jusqu'à présent, la difficulté n'a pas été résolue, et elle mérite les plus sérieuses méditations.

Je rappellerai les dispositions de l'article 19 de notre Code civil, suivant lequel: *L'enfant né en pays étranger, d'un père qui jouit dans les Etats des droits civils inhérents à la qualité de sujet, est aussi sujet, et en exerce tous les droits.*

Il suit de cette disposition, qu'il doit être soumis à la levée militaire. Cela est incontestable théoriquement; mais en pratique il n'est pas ainsi. Ce fils de citoyen né en pays étranger et qui est citoyen lui-même, n'est point obligé de faire inscrire son nom dans aucune registre de l'état civil du royaume, en sorte qu'il est nécessairement oublié lorsqu'on dresse la liste des inscrits pour la levée. S'il est appelé pour le service militaire dans les pays où il a reçu le jour, il invoque les dispositions de l'article que je viens de citer, et il se trouve exempté par cette exception péremptoire. L'Etat se trouve donc chargé de protéger à l'étranger un grand nombre de sujets qu'on pourrait appeler des sujets mixtes, mais qui trouvent le moyen de se soustraire à toutes les charges. Suivant les circonstances, ils invoquent tantôt la nationalité de leur origine, tantôt celle du lieu de leur naissance, sans qu'aucune disposition législative, les oblige à déclarer leur choix et à faire connaître, d'une manière positive, à quel Gouvernement ils entendent appartenir.

Celui qui veut se prévaloir des droits de citoyenneté dans le royaume, doit être forcé par la loi à en acquitter les charges et notamment la dette du service militaire.

S'il est parvenu à se soustraire à la levée, s'il n'est pas venu concourir avec les autres citoyens au tirage au sort dans une des communes du royaume, je soutiens qu'il doit en être puni par la perte des avantages qui lui sont réservés par l'article 19 du Code civil. On ne peut plus le considérer comme citoyen, puisque, dans une circonstance aussi importante de sa vie, lorsqu'il s'est agi de la levée militaire, il a déclaré implicitement qu'il ne se considérait pas comme citoyen de l'Etat.

Tous ceux qui ont occupé des fonctions diplomatiques sa-

vent combien est considérable cette catégorie de personnes. Il y en a sur tous les points du globe; mais plus particulièrement dans les Etats limitrophes. S'agit-il de réclamer un avantage, d'obtenir aide et protection de nos représentants à l'étranger? Ils se déclarent citoyens du royaume. Mais lorsqu'il est question de supporter des charges, ils invoquent contre nos consuls l'appui des autorités du pays de leur naissance.

Il est temps de faire cesser un abus aussi grand. Je crois qu'on le détruirait radicalement, en obligeant cette catégorie de sujets, à faire inscrire leurs actes de naissance, avant qu'ils aient atteint leur vingtième année, dans les registres de l'état civil d'une des communes du royaume, ou dans les registres d'un de nos consuls, qui devra le transmettre au Gouvernement. Je veux laisser la plus grande latitude, la plus grande facilité pour ces déclarations.

Peu importe à l'Etat, que ces sujets choisissent une commune préférablement à une autre; ils seront appelés à la levée militaire dans la commune qu'ils auront eux-mêmes désignée. A défaut d'avoir satisfait à cette obligation, ils seraient déclarés irrévocablement déchu du bénéfice de l'article 19 du Code civil, c'est-à-dire du droit de citoyenneté. Il en résultera tout au moins l'avantage de leur appliquer une pénalité à laquelle ils ne pourront se soustraire, et d'affranchir l'Etat d'une protection onéreuse, tandis qu'ils échappent au peines prévues par les articles que nous venons de voter, s'ils ne possèdent rien dans l'Etat, s'ils n'ont été inscrits nulle part, si l'on est incertain à quelle nationalité ils appartiennent, si on ignore jusqu'à leur existence, si on est privé d'éléments pour les déclarer résideants.

Tel est le but de l'article additionnel que j'ai l'honneur de proposer et qui serait intercalé entre l'article 154 et l'article 160. Il est ainsi conçu :

« Non godrà dei diritti di cui nell'articolo 19 del Codice civile il figlio di un cittadino nato in paese straniero, quando prima dell'età di anni venti, il suo atto di nascita non sarà stato trascritto alla sua richiesta od a quella de' suoi genitori nei registri dello Stato civile di qualche comune dello Stato, ovvero nel registro di un console di S. M. »

ALFIERI. Desidererei rappresentare alcune osservazioni, in seguito alle quali forse l'onorevole mio collega, il senatore Jacquemoud, riconoscerà non esservi un assoluto difetto nella legislazione a questo riguardo. Premetterò che all'epoca della discussione del titolo del Codice civile sopra il godimento e la perdita dei diritti civili, effatte questioni non furono trascurate; e non poté sfuggire in quell'epoca, nell'esame che si faceva dell'antica nostra diritto pubblico, anche dopo istituito il confronto colle altre legislazioni, che sempre si era riconosciuto un grande inconveniente relativamente a questi figli di nazionali, i quali nascono fuori dello Stato cui il padre appartiene. Ma l'inconveniente appunto si osserva maggiore in ordine al sistema proprio del Codice civile francese tal quale esisteva, e dubito che siasi poi andato al riparo rispetto a questa disposizione, la quale in ciò consisteva che il figlio del francese nato all'estero rivendicava la sua qualità, purché giunto alla maggiore età facesse una dichiarazione a tal riguardo. Quella disposizione non parve alla Commissione di legislazione abbastanza proba, giacché si prevedeva l'inconveniente segnalato dall'onorevole senatore Jacquemoud, cioè che colui il quale all'epoca della maggiore età prevedeva di andare all'incontro di un servizio grave qual è il servizio militare, non aveva interesse alcuno a fare una simile dichiarazione. E se non erro, delle considerazioni di questo genere furono a più riprese fatte nell'Assemblea

francese, per notare il sensibile incaglio che ciò portava alle operazioni della leva in Francia. Allora che cosa si fece? Si adottò appunto quella disposizione che esiste nel nostro Codice. Ma osserva benissimo il senatore Jacquemoud che questo esige qualche disposizione formulativa, onde sortisca il suo effetto il principio sancito dalla legislazione. Però questa disposizione non è totalmente necessaria. Non ignora certamente l'onorevole senatore che vi sono nel regolamento, riguardante gli atti dello stato civile, disposizioni rispetto alla trasmissione da farsi degli atti di figli nati all'estero. Continuamente succede che i consoli mettono in avvertenza i figli residenti all'estero, che debbono adempiere certe formalità, se intendono godere della protezione dello Stato. Ma, oltre a questo, bisogna pure avvertire che esiste un'altra disposizione nel nostro Codice civile, la quale mi sembra tenera un giusto mezzo tra quel sistema di rigore che intenderebbe di adottare il senatore Jacquemoud, e che io confesso trovare alquanto eccessivo per quella decadenza perentoria, assoluta, immediata, e tra quella perpetua frode che si farebbe, qualora non si ponesse una qualche pena un po' severa. Sia detto che in occasione di guerra vi è intima-zione, vi è richiamo; e questo richiamo si fa appunto sotto pena della perdita dei diritti civili. Queste considerazioni forse non sembreranno risolvere del tutto le difficoltà; tuttavia mi pare che, sino ad un certo segno, dimostrino che la difficoltà non fu trasandata, ma sibbene apprezzata: e quando si è già in principio stabilito che quelli sono considerati come sudditi, che si dà loro un mezzo di regolarizzare l'atto dello stato civile che li riguarda, che di tanto in tanto si fanno dai consoli richiami per mettere loro a mente queste pubblicazioni, che finalmente poi, venendo il caso in cui la patria potrà abbisognare del braccio di questi individui li può chiamare e valersene per applicarvi una disposizione severa, mi pare, dico, che naturalmente vi sia già un tal quale sistema abbastanza provvido senza aggiungervi altre disposizioni.

Per queste ragioni non sarei per aderire alla proposta del senatore Jacquemoud.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Concedo la parola, previa la domanda al Senato, che sorga chi appoggia l'emendamento del senatore Jacquemoud.

(E appoggiato.)

ALFIERI. Mi duole che invece di togliere le difficoltà suscitate dalla proposta del senatore Jacquemoud, ne aggiunga un'altra.

L'onorevole senatore suppone che un suddito originario di uno Stato, ma dimorante all'estero, e che si trova iscritto nella lista della leva, non abbia risposto alla chiamata, oppure che non essendovi iscritto, non abbia egli stesso preso l'iniziativa per farsi inscrivere sulle liste della leva nel paese suo nativo...

PRESIDENTE. Per maggior chiarezza leggerò l'emendamento del senatore Jacquemoud.

ALFIERI. Prego il presidente a tollerare che io esponga la mia idea al Senato, perché credo, almeno a mio giudizio, che vi sia una lacuna nella legge.

Io accennava adunque a quell'individuo che dimora all'estero, e che iscritto sulle liste di leva non ha corrisposto alla chiamata, o che non essendolo, scordandosi del dovere che la legge gli impone, non si è fatto inscrivere. Ma io domando: dove deve costui farsi inscrivere? Nella legge precedente, quella che ancora regge, si era detto che, se non erro, il luogo in cui doveva farsi inscrivere si era quello della sua

nascita; ora si è sostituito il luogo del domicilio, essendo nato e domiciliato fuori.

PRESIDENTE. Forse la lettura dell'emendamento chiarirà anche questa difficoltà, perchè non parlasi già in questo di iscrizioni a farsi nelle liste della leva, ma solamente dell'obbligo che vorrebbe imporre a tutti i giovani nati all'estero da sudditi sardi di mandare l'atto loro di nascita in un comune qualunque dello Stato, oppure ad un console per l'opportuna registrazione. In questo modo in quel comune in cui si trova registrato l'atto di nascita, la persona nominata vi s'iscriverà sulle liste di leva.

ALFIERI. Mi sembra quindi indispensabile che la legge indichi il luogo dove deve farsi inscrivere: altrimenti chi avrà l'incarico d'iscriverlo?

SICCARDI. Domando la parola.

ALFIERI. Prego di lasciarmi terminare, per non aver a ritornare su quanto aveva da dire in occasione dell'emendamento Jacquemoud.

Osservo poi che vi sono dei paesi, la Francia, per esempio, in cui chi è nato quivi da parenti stranieri, purchè abbia conseguito il beneficio della naturalizzazione, è obbligato di concorrere alla leva. Bisognerebbe quindi che questo caso fosse previsto anche dalla nostra legge. Nella legge francese, per esempio, si dice:

« Les individus nés en France de parents étrangers et admis à jouir des bénéfices de l'article 9 du Code civil seront également mis sur le tableau du tirage. »

Se non prendo sbaglio, la legge belga ha una disposizione, mercè cui gli stranieri domiciliati nel paese sono trattati come quelli del paese, i quali si trovano all'estero. Anche quest'articolo potrebbe essere utilmente introdotto, ma credo che sia necessario di farne un maggiore studio, e che non si possa improvvisare sopra una materia così importante.

COLLA, relatore. Vorrei dimostrare che non vi è veramente quella lacuna che l'onorevole mio amico senatore Alfieri crede che esista nella legge; l'articolo 3 della legge dichiara che tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri ammessi a godere dei diritti civili sono soggetti alla leva; dunque sono eziandio contemplati quelli che hanno domicilio all'estero. Ma il preopinante domanda: dove si faranno inscrivere? Un altro articolo dice: « che saranno iscritti nel luogo ove essi hanno il loro padre, la loro madre, od il loro tutore; » se non hanno neppure questo, resteranno naturalmente fra quelli che, sapendo di essere soggetti alla leva secondo le disposizioni dell'articolo 3, non si sono presentati spontaneamente in uno od in altro comune dello Stato per soddisfare all'obbligo che, come cittadini dello Stato, hanno tutti di prestare il loro servizio, e di soggiacere alle leggi che vi sono in vigore.

Non credo poi che l'emendamento proposto dal senatore Jacquemoud si possa adottare, perchè imporrebbe una condizione tale che non è in accordo con tutta l'economia della legge. Colui che sa di essere soggetto alla leva, e non si presenta, è omissa; non presentandosi neppure dopo che la leva a cui apparteneva è stata eseguita, nè presentandosi ancora ad un'altra leva, è considerato come reo di essersi sottratto alla leva, e va poi soggetto come renitente alle pene stabilite dalla legge.

Più di questo non mi pare che si possa pretendere dal cittadino nostro che è andato a stabilirsi all'estero.

SICCARDI. Io vorrei soltanto sottoporre al Senato un dubbio intorno all'ordine della discussione. Mi pare che l'onorevole senatore Jacquemoud abbia proposta la sua aggiunta dopo l'articolo 160, il quale...

PRESIDENTE. Fra l'articolo 159 e il 160.

SICCARDI. Ora io dico, l'articolo 159 come l'articolo 160 ed i seguenti sino al 164 si occupano sostanzialmente delle varie maniere di frode che si possono commettere in occasione di leve; ora è noto che chi dimora all'estero ed è tuttavia obbligato alla leva militare, e non vi soddisfa, non può altrimenti essere considerato che come renitente.

Dei renitenti si comincia a far parola nell'articolo 164; la discussione adunque intorno all'emendamento dell'onorevole senatore Jacquemoud mi pare che dovrebbe essere differita dopo l'articolo 164, non potendosi collocare questa materia in mezzo agli articoli 159 e 160 che si occupano di altro oggetto.

SCLOPIS. Abbandonando per ora la questione di collocamento di questa questione, la quale si può lasciare sospesa, io stimo opportuno di aggiungere alcune considerazioni che mi vengono suggerite dal motivo della proposta di aggiunta fatta dal senatore Jacquemoud.

Già nell'esordio di questa discussione s'invitava il Ministero a pensare al modo di regolarizzare la posizione di quei cittadini i quali essendo nati all'estero da famiglia che è stabilita all'estero, intendono per altro di conservare i loro diritti di cittadini.

In questa parte io diceva già fin dall'esordio di questa discussione, che io credo effettivamente che ci sia una lacuna, ed una lacuna notevole; e mi ricordo che tanto l'onorevole senatore Baya, quanto io, adducevamo esempi di agenti all'estero che ci avevano informati di gravi incagli, di gravi abusi che succedono. Ora non si tratta di stabilire l'obbligo; l'obbligo è stabilito. Chiunque gode dei diritti civili, chiunque tanto più poi gode dei diritti di cittadino, che vuol dire dei diritti civili e politici, deve sottostare all'obbligo della leva. Ma costoro che sono all'estero, che reclamano la qualità di cittadini, e dei quali però si è nello Stato smarrita ogni traccia, costoro cosa faranno in occasione della leva? Si dovranno presentare. Questo è un obbligo morale, ma non tutti disgraziatamente lo adempiono.

Si hanno i mezzi repressivi, coercitivi per obbligarli a concorrere?

Ecco dov'è la mancanza: e per qual ragione v'è questa mancanza?

La mancanza proviene da ciò che gli agenti diplomatici e consolari non ritengono presso di loro i documenti successivi per cui si constata l'esistenza di questa famiglia.

Il protettorato è, diremo, cosa tradizionale; l'obbligo di concorrere non è raccomandato ad alcun mezzo d'esecuzione. Ora per soddisfare a questo bisogno, secondo il mio parere, converrebbe che il Governo s'occupasse di una legge (non credo che basti un regolamento) per cui s'ordinasse che tutti coloro i quali, stabiliti e nati all'estero, reclamano i diritti di cittadini del regno, debbono per quest'oggetto far constare della loro filiazione presso gli agenti diplomatici e consolari, che si stabilisse nei Consolati e nelle legazioni una specie di matricola dei cittadini esistenti all'estero. Allora con questo mezzo io credo che sarebbe facile il poter riconoscere ad ogni epoca della leva dalle corrispondenze ministeriali quelli che all'estero possono godere di questo diritto.

Ecco qual mezzo d'esecuzione io credo sia il più ovvio ed il più acconcio; checchè ne sia di questo mezzo, è certo che bisogna che il Governo ci pensi e ci pensi seriamente, perchè sono molti i cittadini nati fuori Stato e sempre godenti all'estero della protezione del Governo, i quali si schermiscono dall'obbligo della leva. Vi ha di più, e lo accennava anche

nell'esordio di questa discussione: accade talvolta che in certe circostanze particolari per reclami fatti da una parte e dall'altra dei Governi, si inveleniscono i rapporti. Vi sono certi cittadini i quali, negli utili invocano la protezione del Governo, e quando si tratta degli oneri sono protetti dal Governo pressò cui risiedono: ecco a che deve mirare, secondo mi pare, l'attenzione del Governo in questa parte; e credo coll'onorevole collega ed amico, marchese Alfieri, che vi è una lacuna da riempire.

JACQUEMOUD. Les savantes considérations qui ont été développées par mon honorable collègue M. le sénateur Pinelli et par les autres honorables préopinants, ne me paraissent pas résoudre la difficulté. Il s'agit de combler une lacune de notre législation; il s'agit d'obliger ceux qui veulent se prévaloir du titre de citoyen de l'Etat à acquitter la dette du service militaire. Ma proposition tend à les priver de la citoyenneté s'ils n'acquittent pas cette dette. Rien n'est plus juste: s'ils veulent être citoyens, il faut qu'ils en remplissent les charges. On m'objectera qu'il y a des registres de l'état civil dans les Consolats à l'étranger; mais l'inscription sur ces registres n'est point rigoureusement obligatoire. Ceux qui n'ont pas été inscrits sur ces registres n'en sont pas moins fondés à invoquer leurs droits de citoyenneté. Il en résulte l'inconvénient signalé par mon honorable collègue M. le sénateur Sclopis.

On laisse subsister à la charge de l'Etat l'obligation d'accorder aide et protection à une catégorie de personnes qui ne se disent citoyens du royaume que lorsqu'il y a profit pour eux, et cette catégorie est beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pense.

Mon amendement renferme une interpellation formelle qui oblige ces sujets mixtes à déclarer leur nationalité. S'ils entendent la conserver dans le royaume, ils feront inscrire leur acte de naissance dans une commune de l'Etat, à leur choix, pour acquitter le service militaire; s'ils se sont soustraits à cette obligation, ils perdront leur nationalité et seront privés de la protection dont jouissent, auprès de notre diplomatie, les citoyens du royaume en pays étranger.

Voilà la pensée de mon amendement: comme la question est très-grave et qu'une plume plus exercée que la mienne dans la langue italienne améliorera certainement la rédaction de cet amendement, je désirerais qu'il fût renvoyé à la Commission.

SCLOPIS. La Commissione accetterebbe volentieri l'incarico di esaminare questa questione, e l'accetterebbe tanto più, se i ministri del Re consentissero a venire nel suo seno per vedere quello che si pratica, per conoscere gli inconvenienti che sono accaduti, per combinare quei tali provvedimenti i quali possano all'avvenire parare a mali maggiori, trattandosi di colmare una lacuna legislativa o regolamentaria. Dunque se i ministri del Re ci fornissero i loro lumi, e volessero maturare con noi questa idea, la Commissione potrebbe in qualche giorno (perchè non sarebbe materia, io credo, da trattarsi in poche ore) prendere una deliberazione e sottomettere al Senato un progetto di disposizione in proposito.

SAULT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Adesso non si tratta se non di trasmettere alla Commissione la proposta.

Se ella vuole prendere la parola su di questa proposta, gliela accordo, ma entrare in materia pare non sia conveniente.

SAULT. È appunto sullo stato in cui si trova la questione che desidero parlare.

Io credo che esista (non lo so però di certo), credo che esista per il Ministero degli affari esteri una Commissione la quale si occupa pur di redigere il Codice delle istruzioni generali a' diversi Consolati, da cui si possono avere opportuni riscontri.

Della legge che presentemente ci occupa si conosce la reale necessità; e mi pare che il mandarla alla Commissione esigendo alcuni giorni di lavoro, appunto per consultare quali siano le intenzioni dei diversi Ministeri, porterebbe troppo in lungo l'approvazione di questa legge medesima. Egli è per questo che io mi oppongo al rinvio alla Commissione.

LA MARMORA, ministro della guerra. Senza oppormi al rinvio alla Commissione dell'articolo in questione dovrò far osservare al Senato che il Ministero riceveva con certa regolarità tutti gli anni dai vari Consolati, massime da quelli che sono i più vicini, le note dei giovani che cadevano nella leva. Ma appunto per il dubbio che queste note non fossero esatte, che vi potessero essere delle dimenticanze, e anche degli abusi, il Ministero aveva creduto d'inserire nel suo primitivo progetto di legge l'articolo 133, dove era detto che i renitenti residenti all'estero cessano di avere la protezione del Re. Questo articolo venne soppresso dalla Commissione. Io ne ho interrogato testè il relatore, e n'ebbi in risposta che l'articolo fu riconosciuto inutile, perchè l'individuo, come renitente, è naturalmente colpevole, epperò di sua natura non deve ricevere protezione dal Governo; io invece riproporrei quell'articolo, siccome quello che servirebbe almeno a richiamare i consoli alla stretta osservanza dei loro doveri a questo riguardo.

COLLA, relatore. È vero che la Commissione non ha creduto conveniente l'articolo in cui si diceva che i renitenti non potranno godere della protezione degli agenti del Governo; e in questo mi pare siasi fatto assai bene, giacchè, a parer mio, sarebbe sconveniente il mettere in una legge, che colui il quale è riconosciuto come colpevole del delitto di renitenza non può godere della protezione degli agenti consolari.

Questa è una cosa che va da sé: se uno è convinto per renitente, non ne può godere, perchè nessun colpevole non può godere della protezione del Governo; se non è convinto come renitente, la disposizione dell'articolo non potrà farli, perchè non riconosciuto come tale. Quindi è che la Commissione ha creduto che quest'articolo non solo fosse inutile, ma fosse sconveniente in una legge.

PRESIDENTE. Si propone di rimandare alla Commissione l'emendamento Jacquemoud.

Nel caso che il Senato sia per approvare questo rinvio, io farò osservare che ciò non deve impedire l'ulteriore discussione della legge, giacchè quest'articolo può rimanere sospeso, sino a che la Commissione, stante la gravità da tutti riconosciuta della materia, ne faccia uno studio profondo; intanto il Senato può progredire nell'esame degli altri articoli della legge, che sono tutt'affatto indipendenti.

Ciò posto, io metto ai voti il rinvio alla Commissione.

(È approvato.)

Domani si continuerà la discussione sui rimanenti articoli.

La seduta è levata alle ore 5 pomeridiane.

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Discorso del senatore Della Torre per sviluppare una sua proposta, per dichiarare provvisoria la legge sul reclutamento dell'armata di terra — Risposta del relatore della Commissione — Presentazione dal ministro delle finanze di due progetti di legge concernenti: il primo, la convenzione postale colla Spagna; il secondo, la convenzione tra il Governo ed il municipio di Torino circa il dazio di consumo e la cessata bannalità dei molini — Seguito della discussione sul progetto di legge concernente l'armata di terra — Proposta di un paragrafo addizionale all'articolo 16 già votato, del senatore Alfieri — Adozione del medesimo, e degli articoli 160, 161 e 162 — Modificazione proposta dal senatore Giulio al paragrafo 2 dell'articolo 163 — Discussione che ne risulta — Reiezione della medesima — Approvazione dei 4 paragrafi dell'articolo — Aggiunta del senatore Alfieri — Adozione della medesima, di questo e dei successivi articoli sino al 166 — Aggiunta del senatore Pallavicini all'articolo 167, rigettata — Adozione dell'articolo 167 sino al 171 — Aggiunta del senatore Colli all'articolo 171 — Discussione sulla medesima — È rigettata — Approvazione dell'articolo 172 — Articolo addizionale del ministro della guerra — Discussione e approvazione del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Do conoscenza alla Camera della risposta fattami dal senatore Profumo, da Parma.

CERRARIO, segretario, legge la lettera.

PRESIDENTE. La dimanda contenuta in questa lettera essendo della stessa natura di quella del senatore Calaldi, per la quale il Senato ha già deliberato che se ne facesse trasmissione alla Commissione per ciò stabilita, perciò io propongo egualmente che se ne faccia la trasmissione alla stessa Commissione, perchè questa faccia un rapporto sulla medesima, e deliberi in qual modo il Senato debba comportarsi riguardo a quelli che allegano una scusa per tutta la Sessione.

Il signor maresciallo Della Torre avendo chiesta la parola, io gliela accordo.

MOZIONE DEL SENATORE DELLA TORRE PER LA PROVVISORIETÀ DELLA LEGGE SUL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

DELLA TORRE. Messieurs, ayant été privé, à cause de ma mauvaise santé, de l'honneur d'assister à vos dernières séances, je ne sais pas si ce que je vais dire se lie bien avec ce que, peut-être, a déjà été délibéré par vous; mais ma proposition se réduit à un fait simple, et si vous me le permettez, je lui donnerai ensuite quelques développements.

Je propose donc que notre loi actuelle sur la levée ne soit considérée que comme une loi provisoire, et que nous attendions, pour faire une loi définitive, que nous sachions bien quelle sera l'organisation future de l'armée, sa force,

sa composition et sa division en différentes catégories. Il me paraît que c'est-là ce qui doit faire la base d'une vraie loi sur la levée, car dans une loi pareille, il doit y avoir des indications qui classent les hommes comme ils doivent être classés ensuite dans l'armée. Je vous soumetts cette base dès maintenant parce que c'est le but principal, que nous ne faisons rien que de provisoire, puis que tout est provisoire encore en ce qui regarde l'armée; mais dès que je parle d'armée organisée, vous me permettez d'entrer dans quelques détails à ce sujet; peut-être cette discussion viendrait plus à propos à l'occasion de la loi sur l'organisation de l'armée; mais je ne suis pas certain d'être présent à cette époque; du reste, je crois que rien ne presse pour donner à l'armée une nouvelle organisation; c'est une des choses qui, je crois, résulteront de mon discours.

Il y a deux choses sur lesquelles nous sommes à peu près tous d'accord, c'est que nous ne pouvons pas en temps de paix entretenir le nombre de troupes nécessaires pour jouer un rôle convenable pendant la guerre; et qu'il nous faut en conséquence deux espèces de troupes, les unes à peu près permanentes, et si cela était possible, complètement permanentes, tandis que les autres seront des troupes auxiliaires, de réserve, provinciales, comme vous voudrez les appeler; mais, dans l'organisation il est cependant important de définir ce que sera la troupe de ligne, ce que seront les autres troupes; c'est à cet égard que je vais dire quelques paroles.

Je sais que l'on a dit hier que le soldat pourra être astreint à rester cinq ans sous les armes; dans la cavalerie c'est presque indispensable, mais dans l'infanterie c'est impossible, parce que de longtemps nous n'aurons des finances qui nous permettront d'entretenir sur pied, en temps de paix, un nombre de troupes aussi considérable.

J'ai l'intime conviction que de longtemps nous ne pourrions avoir un budget de la guerre supérieur à celui que nous avons avant 1848. Jamais ce budget ne dépassera la somme de trente millions, quelquefois même nous serons forcés de nous contenter de sommes moindres encore.

Il faut nous rappeler qu'avant d'avoir à notre disposition un sou de revenu, nous devons payer trente-deux ou trente-trois millions de dette, et en conséquence notre revenu total ne s'élèvera jamais à 70 millions quoique l'on ait à présent des prévisions plus heureuses. Mais l'événement prouvera l'exactitude de mes calculs. Nous sommes pour longtemps dans une situation de finances très-étroite; voilà la vérité dont nous devons nous convaincre et qui doit servir de base à toutes nos délibérations, à toutes nos résolutions.

Messieurs, je crois que personne ne la contestera sérieusement; mais, en entrant dans l'organisation de l'armée, je rencontrerai plus d'une contestation; je n'y attends, et j'essayerai, autant qu'il dépendra de moi, de répondre d'avance aux objections qui pourraient m'être faites. Je vous ai parlé du système provincial; j'y tiens par la raison que c'est le plus économique et que nous avons besoin de faire de grandes économies.

Dans cette assemblée, il ne se trouve que deux personnes qui connaissent par expérience ce système, et n'a guère, j'étais même le seul qui le connaît. La force de nos anciens régiments provinciaux était ordinairement de douze cents hommes, divisés en deux bataillons, formés chacun de six compagnies de cent hommes l'une. Sauf le temps des revues qui était de huit à quinze jours par année; ces hommes restaient dans leurs foyers et se livraient à leurs travaux habituels.

Quelquefois le Gouvernement voulait donner une garnison à la ville chef-lieu; alors on y envoyait une compagnie; chaque compagnie y venait tour à tour faire un mois de service, les provinciaux étaient dans ce cas traités comme la troupe de ligne. Ces cas-ci, messieurs, étaient rares; par contre, les provinciaux avaient souvent des services locaux, qui alors étaient à la charge ou de la province ou des communes. Quand dans une province il se trouvait une commune dans laquelle se tenait un grand marché qui s'appelait foire, et que la province désirait protéger ce marché au moyen de la force armée, on y destinait une compagnie; quarante ou cinquante hommes veillaient au maintien de l'ordre sur la foire même, le reste faisait des patrouilles sur les grandes routes qui y aboutissaient, afin d'assurer la tranquillité.

Vous savez de plus, à combien de déprédations sont maintenant exposées les propriétés rurales dans le moment des vendanges, des moissons et de la coupe des bois; alors de semblables désordres étaient immédiatement réprimés, car il y avait dans chaque village une petite force militaire; les autorités de quatre ou cinq villages se concertaient entre elles; les syndics se réunissaient; s'il y avait un officier sur place, on s'adressait à lui, ou au commandant de la province qui députait un officier; les sergents et caporaux étaient sous la main; alors on faisait des battues, des patrouilles, et les déprédations traquées et saisis étaient bientôt livrés à la justice. Il en résultait que l'habitude des déprédations ne pouvait s'établir avec ce système.

Vous savez aussi, messieurs, que nos provinces sont tour à tour infestées par des bandes de voleurs; ce grave inconvénient ne pouvait exister alors; car dès qu'une bande de voleurs apparaissait dans une province, le commandant donnait l'ordre de l'armement des contingents de chaque village; les officiers présents dans la province en prenaient le commandement; une battue générale avait lieu, et la bande, enveloppée de toutes parts par des forces militaires, ne tardait pas à être prise ou dispersée.

Il y a plus, messieurs, dans les cas d'incendies, dans les cas de fortes querelles de village à village, vous savez com-

bien une force militaire toujours présente contribue à empêcher que les désordres ne deviennent graves!

Messieurs, je viens de vous parler des services que les troupes provinciales pouvaient rendre en temps de paix; je vous ferai observer ici en passant que la différence d'entretien entre la troupe de ligne et la provinciale était énorme; cinq ou six mille hommes de la ligne coûtaient plus en temps de paix que vingt-cinq à trente mille hommes de troupes provinciales. En temps de guerre, ce système avait un avantage unique, mais je le crois décisif, car dans l'espace de huit jours toute l'armée pouvait être sous les armes, et dans l'espace de quinze jours, elle pouvait être réunie sur tel point de la frontière que l'on jugeait convenable soit pour l'attaque, soit pour la défense.

On fait deux critiques principales au système dont je viens de vous exposer les avantages: d'abord, on dit que les soldats provinciaux étaient trop peu instruits pour être d'une grande utilité pendant le cours de la première campagne; et, en second lieu, on objecte que les provinciaux étaient peu propres aux guerres d'invasion. J'admets la première objection, quant aux sous-officiers et soldats; car pour les officiers, déjà alors, ils sortaient tous de la ligne, infanterie, cavalerie, artillerie et même génie; ils pouvaient tous entrer dans les provinciaux; seulement ceux qui sortaient des armes spéciales devaient préalablement servir pendant un temps déterminé dans l'infanterie de ligne. Mais à présent, mêmes à l'égard des sous-officiers et soldats, l'inconvénient que l'on avait remarqué n'existerait plus, parce que chaque nouvelle levée doit passer un an sous les armes; ligne et provinciaux reçoivent tous la même instruction, et sont, par conséquent, également propres à la guerre d'invasion. Au reste, même avec le système ancien nous avons fait des guerres d'invasion; rappelez-vous que le roi Charles a porté ses glorieux drapeaux jusqu'à Rimini, et qu'il a tenu longtemps l'armée espagnole en échec; rappelez-vous, en d'autres circonstances, l'occupation de Crémone, et la longue défense du Bas-Oglio, enfin la bataille de Guastalla! Tous ces faits sont des faits agressifs; et le roi Victor, son père, avait fait, cinquante ans auparavant, une guerre d'invasion en Dauphiné et en Provence; mais, les mêmes armées qui, sous ces deux règnes, avaient combattu glorieusement au-dehors, combattaient aussi vigoureusement sur notre propre territoire; il y a plus: elles ont soutenu des revers sans se décourager ni se dissoudre. Souvenez-vous la bataille de Olmo! Nous voulions délivrer Coni; notre armée fut battue, mais elle ne se retira que jusqu'à Drosero; là elle garda un aspect menaçant, et quelques jours après, l'armée française se détermina à lever le siège et à repasser les Alpes.

Je pourrais vous citer bien d'autres faits encore, pour vous prouver que, même avec la formation ancienne, notre armée a toujours combattu avec vigueur. Je me bornerai à vous parler de notre lutte de cinq ans dans les Alpes. Voyez quelle alternative de succès et de revers! Beaucoup de positions ont été perdues et reconquises quelquefois dans la même journée; cette lutte se termina, il est vrai, par un grave revers; mais, à cette dernière campagne, nous avions pour adversaire ce grand capitaine que la Providence destinait à parcourir en vainqueur toutes les contrées de l'Europe.

Vous voyez donc, messieurs, que l'objection que l'on a faite relativement à la guerre d'invasion n'est pas fondée; car vous savez, messieurs, que nous avons soutenu, malgré une alternative de succès et de revers, des guerres de sept et huit ans.

Maintenant, messieurs, je vais examiner notre formation

actuelle, savoir, celle où la force auxiliaire vient individuellement s'unir, ou, pour mieux dire, se fondre dans ce que nous appelons l'armée permanente. Or, habituellement, cette armée permanente, sauf le très-petit nombre de soldats vraiment permanents, était formée par la levée de l'année; les contingents venaient successivement s'y joindre; mais pour prévenir l'encombrement des routes, et donner le temps de réparer les habillements et les armes, pour établir la comptabilité, nous devons compter au moins, entre l'appel d'un contingent et l'appel d'un autre, une perte de dix à quinze jours; il faudra donc environ deux mois et demi pour rassembler l'armée, et au moins quinze jours encore pour que les chefs, généraux, colonels, majors, capitaines, sergents et caporaux prennent une certaine habitude du maniement de forces quadruples de celles qu'ils avaient jusque-là sous leurs ordres. Observez encore, messieurs, que, vu les fréquentes mutations qui ont lieu dans le corps des officiers, la multitude des nouveaux arrivants ne connaîtra pas ses officiers, et ceux-ci ne connaîtront pas non plus tous ces nouveaux venus. Ceci, messieurs, est un très-grave inconvénient à la guerre. D'après ce que je viens de dire sur le temps nécessaire pour réunir l'armée, il se présente une importante observation: aurons-nous toujours trois mois de temps pour nous préparer à la guerre? Et si on nous attaque au moment où nous faisons l'appel des contingents, quelle résistance pourrons nous opposer? Cet inconvénient, messieurs, m'a toujours singulièrement frappé; je prie les militaires d'y penser sérieusement.

Nous avons, en 1848, franchi le Tessin, nous sommes arrivés au Mincio; mais, arrivés à ce fleuve, nos généraux les plus expérimentés ont conseillé de faire une halte de quelques semaines, afin de donner à notre nouvelle armée le temps nécessaire pour prendre un peu de solidité avant de passer le Mincio et d'entreprendre des opérations sérieuses. Messieurs, ce retard indispensable a peut-être décidé de l'issue finale de la campagne! En attendant, que pensez-vous, messieurs, d'une organisation qui, dans un petit pays comme le nôtre, nous oblige d'employer trois mois pour rassembler l'armée, et qui, au milieu de nos succès, nous force de nous arrêter quelques semaines pour lui donner l'ordre et l'ensemble qu'elle n'a pas encore? Je sais qu'après notre invasion nous avons eu plusieurs combats partiels très-brillants, notamment ceux de Pastrengo et de Goïto. Je conçois que, d'après cette série d'opérations heureuses, plusieurs de nos militaires pensent que l'organisation avec laquelle nous avons obtenu de pareils résultats n'est pas défectueuse; mais cette considération perdra beaucoup de sa valeur, si vous observez les conditions de l'armée ennemie au moment où nous l'avons assaillie. Elle avait, il est vrai, plusieurs généraux expérimentés; le chef de cette armée joignait à une expérience consommée dans toutes les parties de la guerre, une fermeté de caractère que les événements les plus funestes ne pouvaient ébranler; on pouvait donc craindre, de sa part, quelques-unes de ces combinaisons d'ensemble soudaines qui décident, en un jour, du sort d'une campagne. Mais, messieurs, au moment où nous passâmes le Tessin, Milan était déjà en armes, la Lombardie était soulevée, les garnisons autrichiennes n'avaient plus de communications entre elles, les courriers, les ordonnances étaient interceptés; joignez à cela des désertions assez nombreuses qui se manifestaient dans les troupes italiennes, et qui pouvaient faire redouter une défection générale; enfin les nouvelles accablantes de l'empire, Prague, Vienne révoltées, la Hongrie soulevée, l'empereur prisonnier, etc. Dans un tel état de choses, il ne

restait à l'ennemi qu'un parti à prendre, c'était de jeter des garnisons dans les places, et de se concentrer à Vérone avec les troupes qu'il pourrait réunir, pour, de là, rester au moins en communication avec l'empire. C'est ce qu'il a fait; aussi, dans notre mouvement d'invasion, nos troupes ne rencontraient que des arrière-gardes qui, afin de retarder notre marche, défendaient certains passages, mais qui, après une résistance plus ou moins obstinée, devaient finir par céder le terrain. Cependant, cette série d'attaques, toujours terminées par des succès, enflammait le courage de notre jeune armée; et vous savez, messieurs, que l'opinion unanime était que les troupes autrichiennes ne pouvaient pas se mesurer avec les nôtres en rase campagne, et je suis porté à croire que les soldats autrichiens eux-mêmes jugeaient ainsi! Mais la vigoureuse reprise de Vicence, l'arrivée à Vérone de régiments qui avaient combattu à Prague, à Vienne ou en Hongrie, ramena la confiance dans l'armée. A cette même époque, nous eûmes le malheur de commettre une très-grande faute stratégique; le maréchal en profita pour prendre l'offensive, et, dans l'espace de quinze jours, nous perdîmes tout le terrain que nous avions mis trois mois à conquérir.

Remarquez, messieurs, que dès les premiers jours de notre retraite, le désordre commença à se manifester dans notre armée, ce qui nous mit dans l'impossibilité de faire de ces imprévus et vigoureux retours offensifs qui, quelquefois, ramènent la victoire sous les drapeaux qu'elle avait naguère abandonnés. Rappelez-vous, qu'à la bataille décisive de Milan, les troupes ne montrèrent plus l'ardeur qui les animait un mois auparavant; que ce combat fut l'issue fatale d'une entreprise qui avait commencé sous des auspices aussi avantageux.

L'année suivante on voulut suppléer à ce qui nous manquait par le nombre. Nous mîmes sur pied 114 mille hommes. A l'exception de la division lombarde et de celle que commandait M. le général Della Marmora, toutes ces forces étaient réunies entre la Sesia et le Tessin; nos adversaires passèrent ce fleuve à l'improviste avec 68 mille hommes. Les combats de Vigevano, Mortara, et la désastreuse bataille de Novare décidèrent en trois jours du sort de la guerre, et nous donnèrent une cruelle preuve de la faiblesse de l'organisation de notre armée.

Maintenant, messieurs, comparez notre guerre de quatre mois, notre guerre de trois jours, avec les longues guerres qu'avaient soutenues nos armées autrefois, et décidez-vous-mêmes laquelle, de l'ancienne ou de la nouvelle organisation, est la meilleure. Voyez si l'on ne pourrait pas, en le modifiant, se rapprocher du système ancien qui nous donnait l'immense avantage d'être prêts en huit jours, tandis qu'à présent il nous faut un laps de temps de trois mois; c'est une grande différence. Ce système coûtait moins cher que ne coûte celui qui l'a remplacé. En exigeant une année d'instruction pour le soldat dans l'armée provinciale, nous ferons disparaître le défaut que l'on reprochait à l'ancienne organisation. J'appelle sur cette question la sérieuse attention des militaires, car il dépendra de l'organisation que nous donnerons à notre armée de soutenir ou de perdre le glorieux renom que cette armée a toujours eu en Europe.

Messieurs, je vous ferai encore observer que, si, comme toute l'annonce, l'autorité du prince Louis-Napoléon s'établit en France, nous entrons dans une période de paix et de tranquillité, qui durera probablement nombre d'années, car toutes les puissances en ont besoin, et nous plus encore que toutes les autres. Rien ne nous presse donc de faire, mais tout nous exhorte à bien faire. Je crois que notre organisa-

tion militaire est tellement importante, grave et compliquée, qu'il faut, peut-être, confier ce travail à une Commission composée de généraux et officiers expérimentés, qui, d'accord avec le ministre de la guerre, en étudieront toutes les parties.

Je vous ai parlé de notre organisation provinciale, mais je reconnais que des changements peuvent y être convenables. Maintenant, nos régiments sont de trois bataillons; il est évident que peu de provinces ont assez de provinciaux pour les composer; mais rien ne s'oppose à ce que telle province ne forme qu'un bataillon, et à ce que telle autre, sa voisine, plus peuplée, en forme deux; ces trois bataillons formeraient cependant un seul régiment. On pourrait les réunir aux époques des revues; ils seraient toujours réunis en temps de guerre, et pendant la paix ils rendraient les services dont je vous ai parlé, et qui sont très-importants pour la sécurité et la tranquillité publiques. Si l'on adoptait ce système, peut-être que le nom de *régiments provinciaux* ne serait pas exact, il faudrait, peut-être, dire *régiments de réserve*, ou leur donner tel autre nom que l'on trouverait plus convenable.

Voilà l'ensemble des idées que j'avais à vous soumettre. Je m'empresse de reconnaître que vous avez fait preuve de bienveillance et de bonté à mon égard, messieurs les sénateurs, et vous, monsieur le président, en me laissant exposer ces idées qui viendront plus à propos, quand on s'occupera de l'organisation de l'armée. Mais je ne suis pas sûr de siéger encore sur ces bancs quand on discutera cette grave question, et de pouvoir présenter un système que très-peu de personnes connaissent aujourd'hui, parce qu'on ne l'a pas vu appliquer; mais on sait que ce système a donné au Piémont plusieurs siècles de gloire militaire, et ce qui a été bon et utile pendant trois siècles peut certainement l'être encore maintenant.

Nous avons, dit-on, cent millions de revenus; mais sur cette somme il faut défalquer ce que les modifications introduites dans les impôts des douanes et sur le sel nous font perdre, et nous serons heureux, si notre budget s'élève à la somme de 90 millions, qui peut-être ne rentreront pas tous dans les caisses publiques. Défalquez encore 33 millions consacrés au service de la dette publique, et voyez ce qui reste, et quelle nécessité il y a pour nous d'avoir un système militaire restreint avec les bases convenables pour le développer à mesure que les circonstances le permettront. Nous nous ruinons à cause de l'opinion où nous sommes, que l'on va prochainement faire la guerre. Je crois que c'est une fausse idée, aujourd'hui tout le monde veut la paix; on aura la paix. Cherchez la puissance intéressée à faire la guerre! Elle n'existe pas. Nous aurons la paix, conduisons nous d'après ce principe.

Messieurs, quand on arrivera à la fin de la loi, je me réserve, pour agir en règle, de déposer une proposition qui dira que cette loi doit être considérée comme loi provisoire, en attendant que l'on connaisse mieux l'organisation définitive de l'armée.

COLLA, relatore. L'illustre maresciallo, che ci è sempre gratissimo di vedere seduto fra di noi, e le di cui parole siamo avvezzi ad ascoltare con riverente attenzione, non era ieri presente all'adunanza del Senato, ed è forse per questo che egli conserva il timore che la legge di leva in discussione possa mettere ostacolo a qualunque siasi ordinamento dell'esercito; onde è che egli intende di proporre che questa legge sia considerata come legge provvisoria.

Io potrei rispondere che tutte le leggi sono provvisorie nel

senso, che venendosi a fare altre leggi, le quali non siano d'accordo colle prime, debbono essere abrogate o modificate; ma mi è caro il dare all'onorevole preopinante spiegazioni le quali varranno a far cessare il timore da lui manifestato, timore che era in me fortissimo, timore che mi spinse alla proposta che ho fatta ieri, ed a cui il ministro si è compiaciuto di acconsentire.

La legge nei termini in cui fu adottata ieri si limita a stabilire che l'inscritto non può essere soggetto a più di otto anni di servizio effettivo; e aggiungo che questo può prestarsi o in servizio continuo, o parte sotto le armi, e parte in congedo illimitato. Una tale disposizione adunque lascia pienissima libertà al Governo di proporre al Parlamento qualunque siasi ordinamento, compreso anche quello dei reggimenti provinciali; perciocchè se si facessero reggimenti provinciali, la regola da noi stabilita si applicherebbe egualmente, mentre il tempo in cui il soldato provinciale starebbe sotto le armi gli sarebbe contato per intero, ed il tempo che rimanesse in casa sarebbe contato per metà. Qualunque sia perciò l'ordinamento che si voglia fare, non troverà mai ostacolo nella legge di cui ci occupiamo, e quando ciò pur fosse (cosa che non saprei prevedere) vi sarà certo sempre modo di modificare questa legge se occorre, ma non parmi che sia conveniente di dare ad una legge il titolo di legge provvisoria, la qual cosa nuocerebbe sempre alla sua esecuzione.

DELLA TORRE. Après les explications de monsieur le rapporteur je comprends que ma proposition, tendant à faire considérer cette loi comme loi provisoire, n'a plus de but. Monsieur le rapporteur admet que cette parole « en congé illimité » n'empêche pas de tirer un service des gens qui auront un semblable congé, et que par conséquent on peut les destiner à former les régiments provinciaux.

COLLA, relatore. Il n'y a aucune difficulté; ils sont toujours en congé illimité lorsqu'ils retournent chez eux. Quand on ferait les régiments provinciaux, on dirait que, pendant le temps qu'ils passent chez eux, ils sont considérés comme étant en congé illimité.

PROGETTI DI LEGGE: PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE COLLA SPAGNA, E PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE COL MUNICIPIO DI TORINO SUL DAZIO DI CONSUMO.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. A nome del mio collega il ministro degli esteri ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza un progetto di legge inteso ad approvare la convenzione postale colla Spagna, il quale si compone di un articolo solo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1174.)

Ho pure l'onore di rassegnare alle vostre deliberazioni il progetto di legge riguardante la convenzione intesa tra il Governo e la città di Torino circa il dazio di consumo e la cessata bannalità dei molini di essa, che la Camera dei deputati adottava nella tornata del 17 corrente dicembre. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1137.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dare allo al ministro di finanze della presentazione di questi due progetti di legge che saranno dati alle stampe, e quindi distribuiti negli uffizi per l'occorrente disamina.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

PRESIDENTE. Si dovrebbe riprendere la discussione della legge al punto in cui ieri si è fermata; ma il senatore Alfieri, valendosi del diritto concessogli dall'articolo 71 del nostro regolamento, proporrebbe un paragrafo addizionale all'articolo 16 della legge già da noi votato.

Dall'aggiunta che vorrebbe fare, la quale forse è stata anche suggerita dalla discussione ieri inoltratasi sopra gli *assent* dai regi Stati i quali non soddisfano al dovere di presentarsi alla leva, io darò lettura in seguito; perocchè credo sia bene rileggere prima quest'articolo 16.

Nell'articolo 16 si stabiliscono le varie categorie per le quali s'intendono legalmente domiciliati in un comune quelli che debbono iscriversi per la leva. A queste categorie che sono 8, il senatore Alfieri vorrebbe nell'ultimo alinea aggiungere questo paragrafo: « Sarà considerato come domicilio legale dell'individuo nato e dimorante all'estero il comune ov'esso o la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato. »

ALFIERI. Mi pare d'aver sufficientemente spiegato ieri il motivo che mi muove a proporre quest'emendamento.

Come sarà memore il Senato, io osservava, che essendosi stabilito nella legge che l'iscrizione dovesse seguire per ragione di domicilio, chi non è domiciliato nello Stato, chi non è nato da parenti attualmente domiciliati nello Stato, non saprebbe dove ricorrere per farsi inscrivere, quando, come deve succedere, non lo fosse stato dalle autorità del paese.

Da uno dei miei onorevoli colleghi mi si fece osservare che in simili casi vi era sempre il domicilio d'origine; ma siccome di ciò non è fatta parola nella legge, e che ivi è stabilito il domicilio legale per quanto si riferisce alla leva, mi pare che veramente vi fosse una lacuna nella legge, giacchè in quanto a chi non è nato nè domiciliato nel paese, e che tuttavia deve soggiacere al debito della leva, la legge non fa menzione alcuna.

Io mi son proposto per conseguenza di riparare a questa lacuna mediante l'articolo od un alinea che si aggiungerebbe in fine dell'articolo 16 dopo il paragrafo notato col numero 8; io credo però di avere per dimenticanza ommesso nella mia proposta di dire: e cadente nella leva.

PRESIDENTE. L'aggiunta del senatore Alfieri è così concepita: « Sarà considerato come domicilio legale dell'individuo nato e domiciliato all'estero e cadente nella leva il comune ov'esso o la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato. »

Cbieggo al Senato se v'ha chi voglia appoggiare l'aggiunta testè letta, proposta dal marchese Alfieri.

(È appoggiata.)

LA MARMORA ALBERTO. Desidererei sapere qual numero terrebbe quest'aggiunta, se l'8 o il 9.

PRESIDENTE. Non avrebbe numero; sarebbe un alinea col quale verrebbe compiuto l'articolo 16.

Cbieggo alla Commissione se non ha difficoltà di accettare l'aggiunta Alfieri all'articolo 16.

COLLA, relatore. La maggioranza della Commissione accetta volentieri questa spiegazione, o dichiarazione che già aveva in mente, mentre credeva che il domicilio ultimo del padre dovesse essere il luogo dove avesse a farsi inscrivere; ma è meglio che sia dichiarato nella legge.

PRESIDENTE. Ciò posto, io non ho che a porre ai voti quest'aggiunta. Chi l'approva voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

Quest'aggiunta farà dunque parte dell'articolo 16.

« Art. 160 (163). I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti colla reclusione. »

(È approvato.)

« Art. 161 (164). La frode negli scambi di numero o nelle surrogazioni è punita col carcere da tre mesi a due anni senza pregiudizio delle pene più gravi applicabili nel caso di falsità. »

(È approvato.)

« Art. 162 (165). Gl'inscritti che scientemente producano documenti falsi od infedeli sono designati senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non ponno godere di esenzione o dispensa per qualunque sia motivo.

« Essi vanno inoltre soggetti alle più gravi pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità. »

(È approvato.)

« Art. 163 (166). Gl'inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporarie o permanenti, al fine di esimersi dal servizio militare, sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

« Qualora risultino abili ad un servizio qualunque militare, dopo che abbiano scontata la pena, sono assentati.

« I medici, chirurghi, flebotomi e speciali che siansi resi complici di questo reato, sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni oltre ad una multa estensibile a due-mila lire.

« Gl'inscritti che abbiano simulato infermità od imperfezioni, al fine di conseguire la riforma, sono designati senza riguardo al numero d'estrazione, e non ponno godere di esenzione o dispensa. »

GIULIO. Domando la parola.

Il secondo alinea di quest'articolo infligge ai medici, chirurghi, flebotomi, e speciali che siansi resi complici del reato di quegli inscritti che siansi procacciate infermità temporarie, o permanenti, al fine di esimersi dal servizio militare, la pena del carcere da sei mesi ad anni due. Dunque i complici dello stesso reato, che non fossero medici, chirurghi, flebotomi o speciali andrebbero esenti da ogni pena. A me pare che in questa complicità possano incorrere altre persone, oltre a quelle dell'arte, sia col consiglio che col'opera, e che quindi converrebbe sopprimere la menzione dei medici, chirurghi, ecc. e dire: *coloro che siansi resi colpevoli di questo reato, cadranno, ecc.*

COLLA, relatore. Domando la parola.

I complici in genere sono colpiti dalle disposizioni di diritto generale, per le quali tutti i complici di un reato qualunque sono punibili: qui si è messa una disposizione speciale pei medici, chirurghi, ecc., perchè la colpa è maggiore, ed è bene perciò che se ne faccia speciale menzione.

ALFIERI. Domando la parola.

Desidererei solamente una spiegazione. Io vedo nella redazione del progetto che ora ci occupa, ommesso quello che si era esplicitamente detto nel corrispondente articolo della legge francese. Non è già con ciò che io creda doversi servilmente ed assolutamente imitare in tutto le leggi degli altri paesi. Ma in quella legge è detto: « Sans préjudice des peines plus graves dans le cas prévu par le Code pénal. » Io domando, se non si potrebbe interpretare questa legge, non ripetendosi quegli stessi termini, come derogante alle pene pronunziate dal Codice penale. Vedo però che la pena comminata dalla legge nostra, quanto alla multa, è doppia di quella che

è comminata dalla legge francese. Quindi io non so se collo stabilire una pena più grave si sia creduto di dover rimettere quelle altre pene in cui potrebbero incorrere il delinquente, giusta gli articoli della legge penale comune. Mi pare quindi che si abbia, o da riempire questa lacuna, ovvero che si debba dare una spiegazione che tolga il dubbio.

COLLA, relatore. Io non credo che nel Codice penale generale vi sia disposizione alcuna che imponga pena più grave di quella di cui è caso in questo articolo, il quale stabilisce precisamente una pena assai grave: ma pare a me che l'aggiunta delle parole *senza pregiudizio delle pene maggiori stabilite dal Codice penale* non avrebbe mai applicazione.

PINELLI. Domando la parola per appoggiare la proposizione del senatore Alfieri, perchè credo che tutte le volte che si fanno leggi speciali non si cessa di fare richiamo alla legislazione penale generale, in quanto che vi possono essere delle circostanze parziali di fatto, le quali qualificano l'azione talmente da renderla anche passibile di una pena maggiore, lo vedo che non s'intende con ciò di colpire il reo con doppia pena, ma d'indicare che qualora poi vi fossero circostanze tali da far cadere l'azione sotto di una disposizione del Codice penale, quest'applicazione dovrebbe essere fatta; onde pare a me che debbasi accogliere la proposta del senatore Alfieri, come quella che trovasi già in altre legislazioni, e che d'altra parte è conforme ai principii generali.

DI MONTEZEMOLO. A costo di destare l'ilarità del Senato osserverò che nell'enumerazione di quelli che possono essere complici con aggravata colpa di queste mutilazioni, venne ammessa una qualità di persone, le quali, principalmente nelle campagne, può più facilmente esercitare la sua azione, vale a dire i veterinari. Qui si dice medici, chirurghi, flebotomi e speciali, che siansi resi complici, ecc. I veterinari sono i medici, chirurghi e flebotomi delle campagne.

GIULIO. Le parole dette dall'onorevole senatore Di Montezemolo mi paiono confermare la giustizia delle osservazioni che io aveva prima presentate. Il Senato, ben lungi dall'accogliere con ilarità la proposta del signor senatore, ha mostrato di approvarla. Veramente i veterinari pratici dei rimedi e dell'effetto loro sono in grado più che altri di somministrare sostanze e di consigliarne l'uso, le quali valgono a procacciare un'infermità tale da esimere l'inscritto dal servizio militare; ma quantunque sia verissimo che più facilmente possa ciò farsi dal veterinario, ciò non toglie che non possa farsi egualmente da altre persone; non toglie che un iscritto, il quale per se stesso abbia fatto uso di alcuni di questi riprovevoli mezzi, affine di procacciarsi un'artificiale infermità, non possa, non solo col consiglio, ma anche colla tradizione delle droghe da lui impiegate, od in altro modo, rendersi complice nel commettere un egual reato.

Io quindi, apprezzando a tutto il suo valore la proposta del senatore Di Montezemolo, persisto tuttavia in quella che io aveva l'onore di fare, di sopprimere cioè tutte queste particolari designazioni, e di dire semplicemente: *coloro che siansi resi complici, ecc.*, abbracciando così tutte le persone appartenenti ad alcuna di queste professioni, come tutti coloro che in qualunque modo si rendessero colpevoli di complicità.

MORIS. Io non posso che appoggiare quello che testè ha detto il senatore Giulio. Consta che nelle campagne parecchi conoscono piante, o anche altre sostanze, le quali, applicate alla superficie del corpo, possono produrre malattie tali da esimere l'inscritto dal servizio militare; in conseguenza io credo che saggiamente si potrebbe nell'articolo

163 abbracciare tutti quelli che sonosi resi colpevoli di tale reato.

COLLA, relatore. Mi duole di non essere stato ben compreso dall'onorevole senatore Moris nella risposta che diedi alla difficoltà mossa dal senatore Giulio. Io risposi che in massima generale, secondo tutte le leggi, i complici sono punibili pei reati in cui prendono parte; questa è una regola generale che non abbisogna di essere scritta nella legge. Ma la legge presente ha bisogno di colpire più specialmente quelle persone che possono ed hanno i mezzi di cadere in questa complicità, che hanno più facile il modo di somministrare i mezzi pel reato medesimo. Ciò non toglie, io ripeto, che gli altri complici siano punibili; ma essi lo saranno con una pena minore, non speciale come questa.

Quanto all'aggiunta dei veterinari, io non vedrei difficoltà di ammetterla, se pure i veterinari non vengono sotto il nome di chirurghi, perchè mi pare che siano denominati chirurghi veterinari; ad ogni modo non vi sarebbe difficoltà nello specificarli.

DESAMBROIS. Io mi oppongo all'aggiunta dei veterinari, poichè credo che il motivo per cui sia aggravata la pena della complicità relativamente alle persone nominate in quest'articolo è che queste esercitano una qualità pubblica, e che oltre al reato di complicità avvi la circostanza aggravante di abuso di una tale loro qualità.

Ora, il veterinario non ha alcuna qualità pubblica per ingerirsi nell'esercizio della medicina.

PRESIDENTE. Per procedere regolarmente comincerò col porre ai voti i due primi paragrafi dell'articolo sui quali non avvi contestazione.

DI MONTEZEMOLO. Ritiro la mia aggiunta.

PRESIDENTE. Non di meno rimane l'emendamento del senatore Giulio.

Pongo ai voti i primi due paragrafi. (*Vedi sopra*)

(Sono approvati.)

Al secondo alinea il senatore Giulio propone un emendamento, per il quale invece di dirsi *i medici, chirurghi, flebotomi, speciali*, si direbbe in genere: *coloro che sonosi resi complici, ecc.* Segue l'articolo della legge.

Domando se è appoggiato quest'emendamento.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è adottato.)

Metto ai voti l'alinea.

(È approvato.)

Resta l'ultimo alinea.

ALFIERI. Avvi ora la mia aggiunta.

PRESIDENTE. Fa osservare il senatore Alfieri che la sua aggiunta sarebbe più opportuna fra il paragrafo già votato e quello che ora io leggeva.

Io mi proponeva di farne disamina separata al fine dell'articolo, ma credendosi questa esserne la sede più opportuna, lo porrò in discussione rileggendolo:

« La pena stabilita nel presente articolo s'intenderà applicabile senza pregiudizio di quelle maggiori cui possa farsi luogo a termini del Codice penale. »

Domanderò se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Ripigliamo allora l'ordine della votazione.

Metto ai voti l'ultimo alinea.

(È approvato.)

Metto ai voti l'aggiunta, che sarà ultima parte di questo articolo.

(È approvata.)

Metto voti l'articolo intero.

(È approvato.)

« Art. 164 (137). L'iscritto designato per far parte del contingente, che senza legittimo motivo non si presenta all'assento del giorno prefisso, è considerato e punito come renitente.

« La lista dei renitenti è pubblicata dieci giorni dopo la promulgazione del discarico finale per cura degli intendenti in ciascun capo luogo di provincia e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti fossero iscritti. »

(È approvato.)

« Art. 165 (139 e 140). I renitenti che si presentano spontanei o che vengono arrestati, sono dall'intendente della provincia, a cui per cagione di leva appartengono, denunciati all'autorità giudiziaria, la quale procede contro di essi in conformità dei seguenti articoli 166 e 167.

« L'intendente fa cancellare dalla lista dei renitenti gli arrestati, i deceduti e quelli che si presentano spontaneamente. »

(È approvato.)

« Art. 166 (167). I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena di carcere da sei mesi ad un anno.

« I renitenti inabili alla milizia sono puniti col carcere da un mese ad un anno.

« Le pene in quest'articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra. »

(È approvato.)

« Art. 167 (141). I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, sono esaminati da un medico o chirurgo in presenza dell'intendente della provincia e qualora siano riconosciuti idonei al servizio sono esentati ed avviati al corpo cui vengono ascritti.

Qualora compariscano inabili al servizio, sono rimandati al Consiglio di leva della provincia nella sua prima seduta. »

PALLAVICINI IGNAZIO. Faccio osservare che nel progetto ministeriale si leggeva: « in presenza dell'intendente della provincia assistito dal commissario di leva. » La Commissione ha tolto quest'aggiunta forse perchè aveva soppressi i commissari di leva. Essendosi ora ristabiliti i commissari di leva, dimando se non sia bene di ristabilire eziandio quell'aggiunta.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che sarebbe conveniente di far assistere l'intendente da un individuo militare; dimodochè io aggiungerei che l'intendente fosse assistito dal comandante della provincia, il quale fa parte del Consiglio di leva, ed ha tutte le ingerenze relative.

PRESIDENTE. In quanto all'aggiungervi l'assistenza del commissario, diceva, non ha difficoltà?

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che sarebbe meglio il comandante.

PRESIDENTE. Il senatore Pallavicini propone che si produca l'articolo ministeriale.

PALLAVICINI IGNAZIO. Io aveva chiamato l'attenzione del Senato per osservargli se non credeva fosse ora il caso di ristabilire l'espressione « assistito dal commissario di leva, » poichè questa carica erasi ristabilita. Se il Ministero crede più utile di mettere il comandante, io non ho difficoltà.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io sono indiffe-

rente; anche al commissario si attribuiscono delle incombenze affatto analoghe; non importa; intervenga o l'uno, o l'altro, purchè l'elemento militare sia rappresentato.

COLLA, relatore. L'intendente essendo presidente del Consiglio di leva e non trattandosi qui che di fatti che debbono essere giudicati dal medico o dal chirurgo, pare veramente che l'intervento di un militare sarebbe fuor di proposito. Tutto al più si potrebbe ammettere il commissario di leva, giacchè i commissari sono ristabiliti; credo però che il commissario di leva non possa influire molto in questa cosa; onde mi pare che per maggiore speditezza la si potrebbe anche abbandonare all'intendente della provincia.

PRESIDENTE. (*Volgendosi al senatore Pallavicini*) Per mettere ai voti quest'aggiunta abbisogna che ella voglia farne formale proposta.

PALLAVICINI IGNAZIO. Io propongo che s'aggiungano queste parole: *assistito da un commissario di leva.*

PRESIDENTE. Si propone di ripristinare l'articolo tale e quale era nel progetto ministeriale con aggiungere all'intendente il commissario di leva.

Domando se v'ha chi l'appoggia.

(È appoggiato.)

Metto ai voti l'aggiunta.

Chi intende approvarla sorga.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'articolo come era prima concepito.

Chi è assente si levi.

(È approvato.)

DORIA. Pare che l'aggiunta sia stata adottata.

GIULIO. Erano 18 voti soltanto in favore e questi non costituiscono al certo una maggioranza.

PRESIDENTE. « Art. 168 (168). Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

« Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito col carcere da un mese ad un anno.

« La stessa pena si debbe applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'assento di un iscritto designato.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire duemila. »

(È approvato.)

« Art. 169 (169). I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni, od accettate promesse per usare favori ad alcuni negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.

« La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

« Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata. »

(È approvato.)

« Art. 170 (170). Ogni ufficiale pubblico, ed ogni agente od impiegato del Governo che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso dispense, esenzioni, riforme, esclusioni, scambi di numero e surrogazioni, assoldamenti di anziani o di volontari oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia data arbitraria estensione, sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità, colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio

delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa. »

(È approvato.)

« Art. 171 (157, 158). Il sott'uffiziale, caporale e soldato che trovandosi in congedo illimitato contrae matrimonio senza l'autorizzazione del ministro della guerra prima d'aver compiuta l'età di anni 26, è privato del beneficio di rimanere in congedo illimitato, e destinato a servizio continuo nel corpo cui appartiene, o, secondo le circostanze, in un corpo disciplinare.

PIVELLI. Avevo domandata la parola per notare che i limiti della disposizione sono ristretti ai sott'uffiziali.

Domanderei se l'obbligo non incombe anche agli uffiziali...

COLLA, relatore. V'è una legge speciale...

COLLI. L'articolo 130 del progetto ministeriale parlava di una ferma permanente di 4 anni, cioè lasciava prevedere che l'intenzione del Governo fosse di estendere alla ferma permanente questi limiti. L'articolo 149 del progetto dell'ufficio centrale parlava di una ferma di cinque anni. La soppressione dell'articolo 149 e seguenti del progetto della Commissione fa sì che ora rimane assolutamente nell'arbitrio del Ministero di prorogare la ferma non più che a un anno, che a due, se così lo crede. Il rinvio di questi uomini in congedo illimitato porta con sé che essi potranno rimanere vari anni alle case loro, e andare soggetti alle pene previste dall'articolo 171 che si sta discutendo. Io ho già esposto la mia opinione a questo riguardo, e credo che il divieto prolungato agli uomini in congedo illimitato di potersi ammogliare avrà funestissime conseguenze. Capisco che i soldati non debbono ammogliarsi fintantochè sono in ferma permanente; per conseguenza quando questa fosse prolungata a quattro anni, a parer mio si potrebbe prolungare il divieto sino al 26° anno di loro età come è scritto nell'articolo. Ma per quelli i quali sono rimandati dopo un anno e quelli che non saranno nemmeno in caso di raggiungere le loro bandiere, come sono quelli del secondo contingente, questo divieto sarà sicuramente grave.

Ieri ho chiesto qualche spiegazione a tale riguardo, e mi fu detto che gli iscritti nel secondo contingente, quantunque non siano chiamati soldati nella legge, sono considerati come tali, e che saranno esentati.

Ora io dico che questo divieto che dovrà pesare sopra questi individui, per un dubbio (perchè non è certo che essi saranno chiamati) il quale potrà estendersi a un numero considerevolissimo di cittadini, perchè comprenderà cinque e sei classi assentate per fare i 20,000 individui che desiderava avere il ministro della guerra nel secondo contingente, farà un danno immenso alla società.

Tutti i popoli hanno sempre avuto in considerazione il matrimonio, e per conseguenza la procreazione dei figli, come la vera base della prosperità delle nazioni. Napoleone stesso, il quale si può dire che abbia veramente abusato della coscrizione, favoriva il matrimonio. Quando egli formò il primo ban della così detta guardia nazionale, quando fece replicate leve suppletive nelle classi che già avevano estratto i loro numeri da vari anni, sempre dispensò gli ammogliati.

Ora io prego il Senato di voler considerare, se non sarà una cosa nociva all'interesse dell'industria, del commercio e delle arti ed anche, ardirei dire, immorale, il voler assolutamente che un così gran numero d'uomini stiano vari anni alle loro case senza potersi ammogliare. Succederà spessissimo che la legge sarà trasgredita, e che si dovrà portare la desolazione nelle famiglie obbligando i trasgressori, a norma di questo articolo, a raggiungere le bandiere.

Lascio poi a considerare quali saranno tutti gli altri inconvenienti.

LA MARMORA, ministro della guerra. Non posso che insistere perchè si mantenga l'articolo quale è presentato al Senato.

Il senatore Colli trova questa disposizione grave e severa, e funesta per le sue conseguenze. Io invece trovo più che grave, più che funesto, e direi anzi crudele il lasciare senza verun ritegno prender moglie ad individui che poi verranno assoggettati a tutte le evenienze di una guerra.

Fra le altre cose che abbiamo potuto osservare in queste ultime campagne (perchè in fin dei conti qualche partito bisogna pure che sappiamo trarre da queste ultime guerre, giacchè ci hanno costato tanti sacrifici) non è certamente l'inconveniente del sistema dei reggimenti provinciali che aveva oggi ripreso a discutere il maresciallo Della Torre; inconveniente che abbiamo riconosciuto e fu da tutti lamentato, quale si era quello di poveri soldati carichi di famiglia, che sicuramente non potevano pensare al loro dovere, poichè avevano rivolto il pensiero alla loro famiglia.

Ed in prova di questo posso addurre qui al Senato alcune cifre dimostranti il confronto tra l'eroismo dei soldati non ammogliati e quello dei soldati che lo erano.

Mi rincresce di non avere qui i documenti; ma però da queste cifre che ho si potrà vedere un qualche confronto.

Noi abbiamo perduti circa tre mila uomini nei vari combattimenti che hanno avuto luogo in queste ultime campagne. Tutti sanno che il numero degli ammogliati era grandissimo, perchè ad eccezione di due classi che erano sotto le armi, nelle altre classi abbondava assai il numero degli ammogliati mentre era scarsissimo quello che non lo fosse. Ebbene, fra i tre mila morti vuol sapere il Senato a qual numero ascendano i morti ammogliati? Al numero di duecento. Ora quelli che hanno fatto la guerra sanno che vi ha vari modi di battersi col nemico, perchè vi sono quelli che più o meno si espongono, e naturalmente quegli che si espone meno è colui che ha più paura e che ha maggiore interesse di vivere; epperò io credo che sia da tenersi conto del confronto da me dimostrato, e che queste cifre parlino assai chiaro.

Noti ancora il Senato un altro particolare, ed è che fra i tre mila che ho indicato non si comprendono quei molti che sono dispersi, quei molti dei quali non si ebbe più notizia, e che contano come disertori o come assenti senza che ne sia constatata la morte, di modo che può essere maggiore di 5000 il numero dei morti. Ma non fu certamente maggiore di 200 il numero degli ammogliati morti, perchè tutte le vedove hanno ricorso per ottenere la pensione, così che questo dato non ci manca.

Di più faccio presente al Senato che nel numero dei 200 trovansi compresi tutti quelli che sono morti per le febbri, e nella sola armata che presidiava Venezia questi saranno da 50 a 60; locchè dimostra che gli ammogliati non si sono battuti con quell'entusiasmo e col brio che si richiede in un combattimento. Io credo che in tutte le armate assolutamente si faccia il possibile perchè il numero degli ammogliati sia insensibile, se non nullo.

La Francia è penetrata dell'importanza di tale misura; e sebbene pur colà si accordi al soldato permanente il congedo illimitato, pure non è che all'ultimo anno della ferma e per grazia che gli si concede di potersi ammogliare. Ordinariamente presso quella nazione il soldato passa 4 anni sotto le bandiere; poscia viene mandato a casa, ove dee rimanere ancora altri 4 anni senza poter prendere moglie; e non è se non al 8° che gli viene concessa tale facoltà, e così ciò av-

viene allo spirare del suo servizio. Io mi permetto di leggere al Senato una lettera che scriveva il presidente del Consiglio, ministro della guerra ai tenenti generali comandanti le divisioni della Francia in data 21 febbraio 1834:

Le président du Conseil, ministre de la guerre, à M. les lieutenants-généraux commandants les divisions militaires.

Paris, le 21 février 1834.

(Permissions de mariage qui peuvent être accordées aux hommes faisant partie de la réserve.)

« Général, j'ai été consulté à l'effet de savoir dans quelle proportion et dans quel cas MM. les maréchaux de camp commandants les départements doivent accorder des permissions de mariage aux hommes qui font partie de la réserve.

« Deux intérêts sont à considérer et se trouvent en présence dans les demandes d'autorisation de mariage, l'intérêt de l'armée et celui des individus.

« Le bien du service exige que les permissions de mariage soient restreintes pour les militaires qui ont encore un certain temps de service à faire, parce que appartenant à la réserve ces hommes sont susceptibles d'être rappelés au service actif.

« Mais il n'y a point d'inconvénient d'accorder l'autorisation de se marier à un homme en congé illimité ou en congé d'un an, qui se trouverait dans la dernière année de son service, par la raison qu'il est à supposer que celui qui en fait la demande renonce à l'état militaire, et que d'un autre côté, il est très-probable qu'à moins de circonstances extraordinaires cet homme ne sera pas rappelé sous les drapeaux, etc. etc. »

Dunque risulta chiaramente, che il permesso di prender moglie non viene accordato che nell'ultimo anno di servizio. Nè questo è un diritto che abbia l'individuo, ma è bensì un favore che gli si concede. Se noi ammettiamo che i soldati appena giunti alle case loro prendano moglie, torneremo ad avere un'armata (mi rincresce dirlo) composta d'elementi cui quali non potremo troppo contare. Il Governo farà una spesa senza avere un'armata forte e compatta, come credo sia intenzione di tutti d'averla.

Il senatore Colli ha addotto l'esempio che Napoleone proteggeva gli ammogliati. Per dare una prova che li proteggeva, dice che li dispensava dal fare il servizio; locchè prova il contrario dell'assunto, perchè dimostra che la dispensa che loro accordava sotto il nome di protezione, era una ragione qualunque per allontanarli dall'armata; circostanza che depone in favor nostro, in favor del progetto di legge quale venne presentato al Senato, che, secondo me, è ancora molto largo, perchè il soldato, supposto di fanteria, che faccia 4 anni sotto le armi, ne avrà ancora da fare 8 di riserva, con che dai 26 anni in cui è mandato in congedo illimitato fino all'età di 52 anni in cui terminerebbe il suo servizio, ha tempo ancora di ammogliarsi, di avere numerosa prole, e ritornare poi alle riserve. Sulle quali riserve, io dico schiettamente, ci conto per le fortezze, ci conto per l'ordine interno, ma per andare in campagna, per fornire il nerbo dell'armata principale io assolutamente ci conto poco.

COLLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'aveva già domandata prima il senatore La Marmora Alberto.

LA MARMORA ALBERTO. Non dico che poche parole in appoggio a quanto disse il ministro della guerra intorno alle truppe che erano a Venezia, alle quali io ebbi l'onore di comandare. Dirò che sopra tre battaglioni, i quali som-

mavano a due mila uomini, ve n'erano 36 solamente i quali non fossero ammogliati; 150 ammalarono nello stesso giorno, e il dì in cui si sbarcò in Ancona si dovette fare un ospedale di 1500 ammalati, dei quali morirono circa 40 o 50; ed io particolarmente raccomandava sempre ai medici di badar bene che ogni uomo che moriva era la rovina di una famiglia.

COLLI. Io non disconosco gl'inconvenienti inseparabili dallo stato matrimoniale dei soldati, e nemmeno io intendeva di oppormi a ciò che il divieto dei matrimoni pesasse sopra quelli che sono in servizio permanente.

L'articolo era stato fatto quando si supponeva che i soldati starebbero quattro anni in servizio permanente. Del resto la mia osservazione basava particolarmente sopra quella categoria chiamata secondo contingente, intorno alla quale particolarmente io desiderava che il Senato fissasse la sua attenzione.

Il signor ministro ha detto che la dispensa accordata agli ammogliati nel tempo del Governo francese era una prova in suo favore; ciò potrebb'essere per quello che concerne i soldati in servizio permanente, poichè non altro che questo eravi allora. Napoleone non voleva soldati ammogliati perchè credeva molto più utile al bene del paese e dell'armata che non lo fossero. Epperò io insisto soprattutto per questa classe detta secondo contingente.

Quanto agli altri, io acconsentirei volentieri che il divieto durasse fino ai 26 anni, quando la ferma fosse di 4 anni come si era proposto; ma la cosa ora è dubbia, e questo divieto applicato a quella categoria mi pare gravissimo. È questo il motivo per cui mi permetto d'insistere affinché si esentino almeno costoro dal divieto, ed in tal caso si potrà adottare il sistema applicato in quel tempo agli ammogliati.

* Se occorre fare una leva sopra quella categoria, saranno dispensati gli ammogliati, e si può ancora estendere questa categoria, come ha osservato il signor ministro, a 20 mila uomini.

LA MARMORA, ministro della guerra. No! no!

COLLI. Mi scusi, l'ha detto, e può risultare dalla discussione; parlò di 20 mila uomini comprese tutte le classi che debbono subire questa sorte; farò osservare che anche nel tempo in cui si fecero le levate le più gravose, nel tempo cioè del Governo francese, non lo furono mai tanto come lo sono sotto il nostro Governo.

Il sistema provinciale che si è applicato ampiamente faceva sì che le classi erano quasi sempre tutte esaurite. Non mai venne fatta la leva così numerosa come si faceva ora; ma il servizio non essendo molto grave, lo si poteva facilmente sopportare. Allora si trattava di andare molto lontano, di servire probabilmente fintanto che durava la vita dell'uomo, motivo per cui sarebbe stato affatto micidiale per le popolazioni se fosse stata così estesa come lo è di presente; ma intanto io credo che l'applicare il divieto del matrimonio a quella categoria, detta di secondo contingente, sarebbe un gran danno.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo di dover qui rettificare un'osservazione del senatore Colli. Egli asserisce aver io detto di calcolare su 20 mila uomini di riserva. I 20 mila uomini di cui ho parlato, sono di seconda riserva, cioè quelli che hanno già fatto quattro anni.

Parlando ora dei soldati di fanteria, che sono i soli applicabili, i quali hanno fatto 4 anni al corpo e 5 anni di congedo illimitato, questi farebbero ancora 3 anni di riserva. Sono i soldati ricavati da questi tre anni di riserva che io spero possano arrivare se non ai 20, 18 e forse ai 16 mila uomini. Ma in quanto a quei della seconda categoria, a quelli che non

hanno mai raggiunto il corpo, ed ai quali il senatore Colli vorrebbe accordare una maggior protezione, io faccio osservare che essi non possono raggiungere neppure il numero di 10 mila uomini, poichè, se si rammenta il generale Colli, io ho detto che la leva ordinaria sarà di 10 mila uomini.

Né sembra certo eccessivo od esagerato che si continui una leva di 10 mila uomini, stantechè è appunto calcolato un individuo per cento sulla popolazione. Si è questa la proporzione di tutta l'armata; dimodochè, facendo una leva di 10 mila uomini, s'intende di non far raggiungere i corpi che ad 8 mila, ovvero 8500 uomini. Ma supponiamo che le cose fossero combinate in modo che con 8 mila uomini si possa fare, rimangono 2 mila uomini di questa categoria che non hanno raggiunto il corpo; rimanendo 2 mila uomini, e non stando che 8 anni senza prender moglie, fanno 10 mila uomini, cioè precisamente la metà di quel che diceva il senatore Colli.

COLLI. Chiedo la parola per una piccola spiegazione. Io credo veramente che il signor ministro forse abbia detto 20 mila, ma quand'anche fossero solo 10 mila, la cifra sarebbe pur sempre molto grave per chi deve sopportare tale privazione. Io rinunzio ad insistere su di ciò, e, ripeto quello che ho detto altra volta, che cioè l'avvenire sarà giudice delle mie previsioni. Intanto proporrei di togliere il divieto al secondo contingente: anzi io avevo proposto di togliere affatto il medesimo, perchè ciò pare una miseria assolutamente grave per il paese; almeno si togliesse il divieto, salvo ad applicare i provvedimenti adottati dal Governo francese quando si facevano delle levate...

PRESIDENTE. Sarebbe necessario ch'ella scrivesse il suo emendamento.

COLLI. Ieri io chiedeva una spiegazione a questo riguardo, perchè credeva veramente che l'articolo fosse suscettivo di essere interpretato in loro favore; ma non potendo avere questa interpretazione, io proporrei di aggiungere un'alinea ove si dicesse: « L'applicazione di quest'articolo non concerne gl'inscritti del secondo contingente. »

PRESIDENTE. Abbia la bontà di scrivere questo suo emendamento.

COLLA, relatore. Io mi permetto di osservare al senatore Colli che, ove si adottasse quest'aggiunta, sarebbe migliore avviso il sopprimere interamente l'articolo.

LA MARNORA, ministro della guerra. Siccome la leva richiede l'età d'anni 21, e si vuole che la ferma sia di cinque anni, così avremo sempre tutti i soldati che passano in congedo illimitato da 20 a 26 anni. Epperò, unico scopo di questo articolo è di colpire coloro che sono designati, ma che frattanto sono lasciati a casa loro. Se si vogliono colpire questi, bisogna ammettere l'articolo; se no, si rigetti.

COLLI. L'onorevole senatore Colla allude ai soldati in congedo illimitato; ma quelli del secondo contingente non sono mai stati sotto le bandiere, non saranno per conseguenza in congedo illimitato, o almeno lo sono perchè assenti.

COLLA, relatore. Si assentano, e si dà loro il congedo.

COLLI. L'articolo intanto non avrebbe applicazione in questo caso se fosse prescritta la ferma di 4 anni, il che non è. Ora nella disposizione attuale della legge rimane in arbitrio del Ministero di far eseguire la ferma di 4 anni o di farla soltanto di 14 mesi, di 2 anni o di 3, ma io ammetto ancora facilità e voglia, poichè pare che questo sia il desiderio della Commissione che tutti quelli i quali sono stati sotto le bandiere e sono poi in congedo illimitato subiranno questo divieto; vorrei però che questo divieto non fosse applicato all'inscritto della seconda categoria, oppure che questa categoria fosse abolita. Ma siccome a quest'ora la seconda categoria

è già votata, così proporrei che non fosse applicabile questo divieto dell'articolo 71.

PRESIDENTE. L'emendamento del signor senatore...

COLLI. È un'aggiunta.

PRESIDENTE. L'aggiunta del senatore Colli è così concepita: « Questo divieto non sarà applicato agl'inscritti della seconda categoria di cui è parlato all'articolo 67. »

Essendo un'aggiunta può votarsi l'articolo 71.

DE CARDENAS. L'onorevole senatore Colli nel cominciare a parlare di quest'articolo invocava il principio della morale: si opponeva senza più parlare della moralità, l'interesse dell'armata. Questi due interessi sono di natura così differente, così poco paragonabili, così poco commensurabili l'uno all'altro, che ognuno ne farà testimonianza la sua propria coscienza, ognuno l'apprezzerà come stimerà.

Io credo per altro non poter votare contro quest'articolo senza pubblicamente protestare che il mio voto sarà contrario. Faccio osservare al Senato l'interesse massimo che vi è nel non lasciare queste persone in posizione tale (anche per anni) da non provvedere alle loro famiglie. Un paesano, un artista (come saranno questi soldati in congedo illimitato della seconda categoria) non possono provvedere a loro stessi, non possono quasi condurre la loro vita senza aver la moglie in casa che governi l'interno della loro famiglia. Sono considerazioni queste che ognuno apprezzerà fra se stesso per decidere il suo voto. Il mio, lo protesto di nuovo, è contrario.

LA MARNORA, ministro della guerra. Il signor senatore De Cardenas ha creduto di dover protestare contro quest'articolo, dicendo che le ragioni adotte in favore di esso erano tutte rivolte agl'interessi dell'armata, e nessun caso si era fatto della moralità.

Io osservo che appunto dal lato della moralità vi sono moltissimi e ragioni da addurre in favore dell'articolo. Domando se vi sia molta moralità nel lasciare prender moglie a parecchie migliaia d'individui, e richiamarli poi dalle loro case, forzandoli di lasciare le loro mogli, ed anche, mi permetto di dirlo, lasciarle esposte alle tentazioni d'ogni genere. Domando infine se non sia morale e nell'interesse delle famiglie l'impedire che questi individui si trovino in questi casi.

Credo dunque che così dal canto della moralità, come da quello dell'interesse dell'armata, che è di tutti assolutamente, si debba mantenere quest'articolo, il quale secondo me è già molto largo.

DI CASTAGNETTO. Quando si è trattato della votazione dell'articolo 67, il quale stabilisce due contingenti, io aveva appoggiata la proposta dell'onorevole senatore Colli, di rimandare cioè la discussione di quest'articolo dopo quella della ferma, appunto perchè non mi credeva abbastanza illuminato intorno alle disposizioni di quest'articolo, e alla destinazione che il Ministero avrebbe creduto dover dare agli individui del secondo contingente. Il Senato non divise la mia opinione, e l'articolo 67 fu votato. Dopo ciò, quando fummo alle disposizioni della ferma, inerendo alla proposizione dell'onorevole relatore della Commissione, vennero soppressi gli articoli che stabilivano un termine fisso per essa. Ora dunque io mi trovo nello stesso caso ancora di non conoscere distintamente quale sia la sorte degli individui che appartengono a questo contingente.

Certamente se si trattasse d'individui in servizio effettivo, ovvero d'individui che fossero probabilmente sempre chiamati sotto le armi, io non potrei che appoggiare le istanze del ministro della guerra, perchè questi uomini fossero sciolti dal vincolo del matrimonio e potessero prestare un servizio efficace all'armata.

Allo stato attuale delle cose non si può arguire che questi uomini non sono mai chiamati, o lo sono difficilmente.

Nella legge attuale io non ravviso alcuna determinazione sulla sorte di tali individui, ed oltre al lasciarli in questo stato d'incertezza, il decidere che dovranno solamente sul dubbio essere assoggettati alla proibizione di matrimonio fino agli anni 26, io credo realmente che sia una disposizione severa, in quanto che non è appoggiata, a mio avviso, ancora ad una determinazione precisa sulla sorte di questi individui per la quale forse si deciderà quando si farà la legge sull'organizzazione dell'armata.

Per questo effetto io non mi sentirei di votare il disposto di quest'articolo.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il senatore Di Castagnetto non vuol votare quest'articolo, perchè non ha un criterio giusto sulla sorte che tocca a questi uomini della seconda riserva. A me pare che nella discussione che si è fatta in questi giorni, si sia detto chiaramente che questi uomini sono in riserva per poter surrogare quelli mancanti, massime in tempo di guerra se succede, per esempio, di dover ingrossare l'armata, se succede che l'armata abbia fatto una perdita considerevole e che non bastino gli uomini che già furono chiamati, i quali erano in congedo illimitato.

In tutte le armate, e particolarmente nella francese, sono domandati 80 mila uomini, i quali sono tutti posti a disposizione del ministro della guerra, e vengono adoperati secondo le perdite fatte e secondo la somma che è stanziata nei bilanci, onde è difficile il precisarne subito l'impiego.

Io non saprei ora in qual modo definire la posizione di questi individui i quali sono chiamati all'occorrenza; ma frattanto egli è certo che rimangono a disposizione del ministro della guerra. Ciò è chiaro abbastanza fin d'ora, e non vedo perchè si abbia da ritrattare il voto su quest'articolo che riguarda particolarmente il matrimonio.

LA MARMORA ALBERTO. Siamo qui per fare una legge onde avere dei soldati al servizio dello Stato.

Volete un soldato utile o no?

Se lo volete utile, non può essere ammogliato.

FRANZINI. In aggiunta a quanto venne detto dal signor ministro, io credo poter fare quest'osservazione, cioè che i soldati della seconda categoria sono destinati anche in tempo di pace a riempire le perdite che ogni classe farà sotto le armi. Queste perdite non sono certamente tenute, perchè dietro la statistica francese (postochè qui non l'abbiamo esatta), nel primo anno si perde il 7 1/2 per cento; nel secondo il 6 1/2 per cento; nel terzo il 5 1/2; nel quarto il 4; nel quinto il 2: per rimpiazzare dunque queste perdite, una buona parte della seconda categoria sarà chiamata sotto le armi, e così in parte è levato lo scrupolo al senatore Di Castagnetto.

COLLA. L'onorevole preopinante tende ad introdurre un nuovo principio nella legge. Non s'è mai applicato questo principio alla classe la quale è già stata assolta... (Interruzioni)

Io credo che non c'intendiamo: finora non si sono mai chiamati degli uomini dopo la dichiarazione di scarico finale. Le perdite degli anni successivi sono surrogate dalla nuova leva. Finora si è sempre fatto così...

COLLA, relatore. Avendo degli uomini disponibili, non sarà più necessario di fare una leva straordinaria. (Rumor ed osservazioni contemporanee da varie parti)

COLLA. Poichè ho la parola, mi permetto ancora un'osservazione.

Il ministro ha detto che la sua intenzione era di avere una armata di 90 mila uomini.

In conseguenza del saggio divisamento introdotto in questa legge, di ritardare di un anno la leva, avremo una coscrizione sempre disponibile almeno di 10 mila uomini, la quale ci rifornirà un esercito, per esempio, di 100 mila uomini. Io chiedo se noi potremo mai avere sotto le bandiere più di 100 mila uomini, e posto che li avessimo, se potremo noi mantenerli.

Io credo adunque ch'egli è un sottomettere i dieci mila (poichè il signor ministro vuole realmente 10 mila) a un divieto grave assai.

Del rimanente io divido totalmente l'opinione di quelli i quali credono che per avere buoni soldati bisogna averli non ammogliati e da lungo tempo sotto le armi; aggiungo che io vedrei con piacere che si facesse ritorno all'armata permanente, e, dico, che se quest'armata fosse meno numerosa, porto convinzione ch'essa renderebbe servigi molto maggiori di quelli che potrà rendere un'armata di 100 mila uomini, che non potremo mai avere in buono stato.

COLLA, relatore. La legge ha stabilito che questi uomini i quali sono lasciati in congedo assoluto siano a disposizione del Ministero. Ora nessuno può dubitare che il Ministero può disporre, ed io credo anzi che debba disporre per supplire alle mancanze che sono nei corpi.

E gran vantaggio è questo, perchè può accadere facilmente che il nostro paese si trovi in condizioni tali da dover avere i suoi reggimenti pienamente completi, senza pur venir domandando al Parlamento una legge di leva anticipata.

Una domanda di leva anticipata sveglierebbe timori, e farebbe nascere idee che si ponno facilmente evitare supplendo alle mancanze che sono nei reggimenti cogli uomini che stanno a disposizione.

Non è da temere che il Ministero possa di suo arbitrio aver modo di avere troppi uomini lasciati in congedo illimitato, perciocchè la legge del contingente che si ha da chiamare ogni anno deve essere presentata al Parlamento. Ora il Parlamento nel fissare il contingente degli uomini da chiamarsi, può benissimo dire al ministro della guerra proponente: invece di 10 mila uomini, sapendo noi che dovete render conto di 6, 8, 10 mila uomini che avete in congedo illimitato, potete servirvi di questi avendone a sufficienza.

Pertanto il Parlamento ha sempre in sé il mezzo di evitare che si faccia abuso di questa facoltà dei congedi illimitati a quelli che non hanno mai raggiunto le armi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 171, riservando di porre separatamente ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Colli.

Chi approva quest'articolo voglia alzarsi.

(È approvato.)

Dimando se l'aggiunta che a quest'articolo vuol farsi dal senatore Colli è appoggiata.

(È appoggiata.)

Pongo ai voti l'aggiunta leggendola da prima. (Vedi sopra)

Chi approva quest'aggiunta sorga.

(Non è approvata.)

Articolo ultimo della legge:

« Art. 172 (171-172). In tutti i casi non preveduti nelle precedenti disposizioni di questo titolo, il disposto dalla leggi penali ordinarie si debbe applicare ai reati relativi alla leva.

« Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge. »

(È approvato.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Domanderei la

parola per fare un articolo d'aggiunta, e pregherei il Senato a volervi assentire.

Questo si riferirebbe a quei volontari che possono prendere affidamenti e che sono contemplati nell'articolo 108 della legge ed avrebbero il carattere di disposizione transitoria per applicare i vantaggi di questa legge ai volontari che si trovano attualmente sotto le armi.

L'articolo che sarei per proporre trovasi così concepito:

« Le disposizioni contemplate all'articolo 108 saranno applicabili ai volontari che siano nell'armata alla promulgazione della presente legge. »

PRESIDENTE. Si propone dal ministro della guerra un articolo di disposizione transitoria così concepito. (*Vedi sopra*)

COLLA, relatore. Spiace alla Commissione di non poter acconsentire a quest'aggiunta. L'articolo 108 concede facoltà già assai larghe a coloro che si arruolano volontariamente, potendo essi mettere la condizione di poter venire in seguito collocati come assoldati, ossia di essere ammessi in surrogazione di alcuni altri. Per questi che si presentano volontariamente o pongono questa condizione, la cosa ha in sé una ragione, perchè senza di ciò non si arruolerebbero; invece lo estendere adesso questo favore a coloro che già si arruolano senza condizione, è un rompere il contratto che si è fatto. L'uomo che s'è obbligato a servire per otto anni senza nessun affidamento, verrebbe ora a liberarsi da quest'obbligo di servire ott'anni per proprio conto, chiamandolo a servire otto anni come assoldato in surrogazione d'un altro.

Io credo che non si possano paragonare gli uni cogli altri; e credo che l'uomo il quale ha fatto un contratto e si è obbligato per un certo tempo a servire senza altro compenso che la paga che gli dà il Governo, non può e non deve essere ammesso a riempire quelle condizioni per stabilirne altre tutte pecuniarie e lucrative.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che il senatore Colla nell'opporci all'accettazione di quest'articolo abbia toccato due punti, quello del merito e quello della legalità.

In quanto al primo punto, faccio osservare essere molto più meritevole quell'individuo, come ne abbiamo molti nella armata, che venne massimamente durante la guerra ad arruolarsi volontariamente senza nessuna condizione; quell'individuo insomma che ha due o tre anni di servizio, il quale presenta buona guarentigia per l'avvenire, trattandosi di ricominciare un servizio di otto anni, stante che se a questi viene permesso di percepire il premio di una surrogazione, è naturale che da quel momento faccia ancora otto anni di servizio e non si tenga conto dei tre o quattro anni che ha già fatto.

Perchè fare un tanto favore a un individuo il quale viene e dice al Governo: io vengo, ma prima mi pagherete? Perciò ripeto quanto già dissi pur ora, cioè che, secondo me, è più meritevole colui che viene senza condizioni, e specialmente in tempo di guerra.

Le mie idee a questo proposito vengono dall'aver trovato che esistono attualmente pressochè 200 carabinieri reali i quali hanno due o tre o quattro anni di servizio, e di ottimo servizio. Abbiamo inoltre 300 bassi ufficiali, e quando dico bassi ufficiali non comprendo i caporali. Ebbene, perchè non fare tale vantaggio a questi piuttosto che a chi non ha mai servito la patria nell'armata e che non si sa ancora cosa sia buono a fare?

Vediamo la cosa sotto il punto legale.

Io confesso che nella mia qualità di soldato son poco esperto

in materia di legge, e che perciò spero il Senato non vorrà ridere se non ripeterò appunto le parole dette dall'onorevole preopinante. (*ilarità*)

Ma io ho consultato un valente uomo di legge se la cosa si poteva fare, ed egli mi ha detto che questo si poteva considerare come un contratto bilaterale (è la prima volta che pronuncio questa parola) (*ilarità prolungata in tutti i banchi della Camera*), il quale, se vi è il consenso delle due parti, si può scindere. Questo è precisamente il consenso delle due parti, poichè quelli aderiscono a riprendere una nuova ferma di otto anni, il Governo aderisce di dare a questi individui la preferenza. Io credo adunque che il contratto bilaterale vi sia precisamente.

Prego perciò il Senato di prendere in considerazione quest'articolo, e mi permetto una piccola osservazione, ed è che se io avea fatta questa proposta con tutta la riserva, oggi ho motivo di sostenerla con maggior forza, poichè ho pure l'opinione di un distintissimo generale, che è il generale comandante il corpo dei reali carabinieri, il quale nel mandarmi la nota di questi circa 200 individui che sono in questa categoria, ha commendato moltissimo questa disposizione cui esso riguarda come una disposizione atta a favorire lo sviluppo ed il buon andamento di quel corpo sicuramente meritevolissimo.

COLLA, relatore. O gli arruolati di cui si tratta hanno ancora obbligo di prestare un lungo servizio, o questo servizio è breve. Se debbono ancora prestare lungo servizio, io non vedo ragione per cui ne debbano essere liberati al solo fine di procurar loro un guadagno col prezzo della liberazione; o la loro ferma è vicina al termine, ed allora si applica loro le articolo 109, col quale l'aggiunta proposta dal ministro sarebbe in aperta contraddizione.

L'articolo 109 dice:

« I sotto ufficiali, caporali e soldati a cui non manca più di un anno per compiere la loro ferma, ponno essere affidati di proseguire il loro servizio nella qualità di assoldati anziani purchè:

1° Non oltrepassino l'età di anni 53 alla fine dell'attuale loro ferma;

2° Siano di buona condotta;

3° Risultino idonei per fisica disposizione ad imprendere ed ultimare una nuova ferma;

4° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole. »

Ora io dico: se a costoro manca più d'un anno non devono essere affidati. Se loro manca soltanto un anno, la disposizione è scritta nell'articolo 109.

Ammettere adesso un'aggiunta per la quale qualunque sia il tempo di servizio che hanno ancora da prestare siano ammessi ugualmente all'affidamento sarebbe contraddire apertamente alle disposizioni dell'articolo 109.

LA MARMORA, ministro della guerra. Credo che i motivi per cui io non vado d'accordo col senatore Colla siano perchè noi partiamo da due punti diversi. Il senatore Colla considera l'arruolamento volontario come soggetto ad una legge, ed io lo riguardo qual è stato finora. Sebbene questa legge comprenda gli arruolamenti volontari, pure fin adesso l'arruolamento volontario non era per niente soggetto alla legge: ed io non esito a dire che se fossero stati soggetti ad una legge, in più di una circostanza l'avrei violata. Perchè appunto gli arruolamenti volontari non erano soggetti ad una legge, i miei predecessori, senza eccezione, hanno liberato volontari senza nessun scrupolo di sorta. Così ho fatto io; dopo la guerra, secondo il principio di premiare i più meritevoli (poichè sono tali quelli che non mettono condizioni, in

confronto di quelli che ne mettono), ho mandato l'ordine che si liberassero tutti coloro che si erano arruolati durante la guerra coll'obbligo di rimanervi durante questa. Se l'arruolamento volontario fosse stato in addietro soggetto ad una legge, io non mi sarei mai arbitrato di addivenire a questa liberazione.

Da tutte le indagini operate mi risulta che gli arruolamenti volontari sono sempre stati incontrati e svincolati senza nessuna legge; ed io ho creduto di fare gl'interessi dell'armata e degl'individui operando nel modo che ho annunciato.

In vista adunque delle circostanze per cui questi volontari si trovano attualmente nell'armata, io prego il Senato di volere far loro il favore contemplato in questa legge all'articolo 108.

COLLA, relatore. L'onorevole signor ministro della guerra osserva che gli arruolamenti volontari non sono mai stati soggetti ad una legge. È facile il rispondervi.

La legge a cui gli arruolamenti volontari vanno soggetti è la legge del contratto.

Quando un uomo si presenta davanti all'autorità e si obbliga di servire per ott'anni, egli è certamente vincolato per questa obbligazione dalla legge generale alla quale ciascuno è obbligato a conformarsi circa i contratti che ha stipulato. Aggiungo ancora, che io ebbi l'onore di reggere il Ministero della guerra per 10 anni come primo ufficiale, e vi passai altri 10 anni come impiegato subalterno, non ho mai vedute sotto il Governo assoluto che si sia dato il congedo agli arruolati volontari, se non per la sopravvenienza, dopo l'arruolamento, di cause di gravissima importanza.

Prima era l'auditore generale di guerra che faceva una proposizione; su questa proposta se ne faceva relazione al Re e poi al ministro, ed egli stesso per timore che l'auditore generale di guerra fosse troppo facile, si assumeva l'incarico di prendere informazioni e riferire specialmente poi ogni cosa al Re perchè decidesse.

COLLA. Io volevo fare un'osservazione generale in appoggio della proposta del ministro della guerra, il quale vuole introdurre la facoltà della surrogazione dei volontari militari a preferenza dei volontari non militari. Mi sembra che questo sistema in generale si debba adottare, perciocchè in sostanza ci guadagna l'armata, ci guadagna il paese, in quanto che in luogo di un soldato ordinario si ha un soldato disciplinato ed istruito, e si lascia a casa chi è già uso alle fatiche dell'agricoltura o di un'arte o di un mestiere.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io mi credo in dovere di dire ancora due parole in risposta al senatore Colla. Egli ha citato il tempo in cui era primo ufficiale al Ministero di guerra, e dice che in quell'epoca non si svincolavano facilmente gl'individui che avevano preso un arruolamento volontario. Io posso assicurare il senatore Colla che alcuni si svincolarono anche in quel tempo, e si svincolarono col parere dell'auditore generale di guerra: ora se questi aveva tale facoltà, credo non si dovesse riguardare come un'assoluta infrazione alla legge, perchè se questa l'avesse assolutamente impedito, credo che ancora col parere dell'auditore generale di guerra la cosa non si sarebbe potuta fare. Ma dapochè il senatore Colla non è più stato al Ministero, io lo posso assicurare che si è andato allargando questa facoltà, e che si è allargata per i forestieri, che si è allargata per quelli a cui cambiavano le circostanze di famiglia, e finalmente che si è allargata anche per coloro che cambiavano di vocazione.

Insomma, erano tanti gli esempi al Ministero di queste concessioni fatte dai miei predecessori, che io credetti, dopo

la guerra, di essere pienamente autorizzato a fare ciò che ho fatto, vale a dire di svincolare tutti coloro i quali si erano arruolati per la guerra.

Ho detto di aver consultato qualcheduno, e mi permetto di dire che ho consultato l'avvocato fiscale generale, che è appunto l'autorità che si consulta dal Ministero allorchè nasce qualche dubbio.

DI CASTAGNETTO. Desidererei che mi fosse permesso d'indirizzare solamente una questione al ministro della guerra per un dubbio che mi nasce, ed è se il favore concesso a questi volontari non induca poi un pregiudizio ad altri individui nel caso che il contingente dell'armata fosse diminuito, e che si dovesse poi surrogare con altri individui, e che questo favore imponesse l'obbligo di protrarre ad altri il tempo di stare sotto le armi. Questo è il solo dubbio che mi si presenta intorno alla disposizione che propone l'aggiunta alla legge.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io posso assicurare il senatore Di Castagnetto che questo non pregiudica nè punto nè poco gli altri individui, che nessun individuo sarà chiamato di più. Momentaneamente è chiaro che mancherà qualche individuo all'armata, ma tutti sanno che queste oscillazioni vi sono sempre. Del resto io credo che questo farà sì che molti volontari verranno ad arruolarsi colla speranza di avere questo affidamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo transitorio proposto sul fine della legge dal ministro della guerra. Chi l'approva si alzi.

(Il Senato adotta.)

Benchè siamo giunti all'ultimo articolo della legge, non posso però dire che siamo giunti al termine di essa.

Il Senato rammenta che ieri ha deliberato di trasmettere alla Commissione lo studio di alcuni articoli ad aggiungere, i quali appartengono all'importante materia dei figli di sudditi nati all'estero, onde guarentire la loro iscrizione nelle liste di leva: quand'anche ciò non fosse, questa legge è talmente modificata o mutata in vari suoi articoli, che io non potrei esporla allo squittinio del Senato, senza presentargli dapprima un testo affatto corretto; in conseguenza la discussione di questa legge è trasferita a tempo indeterminato.

DEMARGHERITA. Domando la parola per osservare al Senato che sarebbe trascorso senza osservazione l'articolo 119 il quale, a mio senso, darebbe luogo ad un piccolo emendamento. Ivi s'inflette una pena a coloro che sarebbero autori di fatti in esso articolo occennati; ma questa pena che comprende il carcere e la multa è determinata (quanto a questa), e non lo è quanto al carcere. Negli altri articoli io vedo determinata e la pena pecuniaria e la pena corporale.

Io sottopongo al Senato questa osservazione onde veda se non sia il caso, quantunque l'articolo sia già stato votato, di determinare la durata del carcere, altrimenti mi pare che la legge sarebbe difettosa. Tenga ora il Senato di queste mie parole il conto che crede.

PRESIDENTE. La Commissione terrà conto di questa osservazione, purchè però essa non colpisca la sostanza dell'articolo, giacchè il medesimo essendo già votato, non si potrebbe più variare: se è un'aggiunta che si possa fare nel rivedere l'articolo si potrà aprire nuova discussione.

COLLA, relatore. Quando la legge non dice precisamente la durata della pena, s'intende sempre il *maximum* della medesima.

DEMARGHERITA. A me pare che il *maximum* sarebbe troppo.

PRESIDENTE. La Commissione vedrà cosa si debba fare;

intanto io propongo al Senato di voler radunarsi martedì al tocco per la disamina negli uffizi delle due leggi oggi presentate dal ministro delle finanze; e quindi alle ore 2 vi sarà seduta pubblica: prima per la discussione della legge sulla

Cassa di risparmi, di cui ieri si è udito il rapporto e che sarà distribuito nell'intervallo; secondo, per la relazione di petizioni che sono in pronto.

La seduta è levata alle ore 8 e 1/4.

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1851

76

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Comunicazione — Discussione e approvazione del progetto di legge concernente le Casse di risparmio — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pomeridiane.

ATTI DIVERSI.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato senza osservazione.

L'intendente generale della divisione amministrativa di Annecy fa omaggio al Senato di parecchie copie stampate degli atti di quel Consiglio divisionale.

Il vice-presidente della regia Camera di commercio di Genova fa omaggio al Senato di una quantità di esemplari contenenti *osservazioni contro il progetto di estendere la franchigia a tutta la città di Genova.*

L'ingegnere G. Luini fa omaggio al Senato di 80 copie stampate di un indirizzo intorno al telegrafo elettrico.

(Il presidente fa dar lettura di una lettera del senatore Onato, nella quale dichiara i motivi della sua assenza.)

(È accordato un congedo al senatore Picolet.)

Il senatore Cataldi dimanda un congedo.

PRESIDENTE. Il Senato ha deliberato che la lettera precedente del signor Cataldi fosse rimandata alla Commissione per ciò stabilita; perciò questa seconda farà seguito alla prima. Debbo far conoscere anche al Senato che il senatore Ambrosetti, avendo compiuta l'età d'anni 40, prescritta dallo Statuto onde poter votare, mi ha date i ricapiti opportuni; in conseguenza io dichiaro in nome del Senato che il senatore Ambrosetti ha acquistato il diritto al voto.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE CASSE DI RISPARMIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere la legge sulle Casse di risparmio. La legge essendo già stata distribuita ai signori senatori insieme col rapporto, io dichiaro aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 921.)

Se non chiedesi la parola interrogherò il Senato se vuol passare alla discussione degli articoli.

Chi intende chiudere la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. Le Casse di risparmio attualmente esistenti e quelle che per l'avvenire saranno istituite in conformità delle leggi, godranno dei seguenti vantaggi. »

Propriamente quest'articolo non sarebbe da porsi in votazione, perchè non è che un avviamento al secondo articolo; ma essendo separato io non posso a meno che porlo ai voti. Chi approva l'articolo primo sorga.

(È approvato.)

« Art. 2. I libretti che le Casse di risparmio rimettono ai deponenti come titolo del loro credito ed i registri analoghi di contabilità rimangono esenti dal bollo.

« I registri però devono essere numerati e parafati a ciascun foglio gratuitamente dal sindaco o da chi ne fa le sue veci. »

ALPIERI. L'alineia 2° di quest'articolo prescrive che i registri debbano « essere numerati e parafati a ciascun foglio gratuitamente dal sindaco o da chi ne fa le veci. » Questa guarentigia che si è voluto dare ai detentori dei libretti per regolare l'amministrazione delle Casse, non mi pare sia sufficiente all'uopo che si dovrebbe avere in mira. Io credo per ottenere il maggiore sviluppo desiderabile delle Casse di risparmio, che loro debba essere accordata una grande libertà d'azione; ma appunto perchè una grande libertà d'azione loro è necessaria, si corre rischio di abusi a cui può dar luogo questa maggior libertà; e per conseguenza crederei necessario che sopra di esse si esercitasse in modo continuo ed efficace la sorveglianza. Quindi mi pare che sarebbe da desiderare che presso a queste Casse fossero nominati commissari i quali avessero una certa tal quale ingerenza, non nel disporre dei fondi, nè nel fissare le condizioni degli interessi che si debbono pagare, ma bensì d'accertarsi che si proceda regolarmente nelle cose di contabilità o d'amministrazione delle Casse medesime. Quantunque io veda con piacere che una guarentigia si trova nella legge, tuttavia io non posso a meno di desiderare che si venga ad istituire una guarentigia maggiore, la quale si otterrebbe se in quest'articolo secondo si stabilisse che vi fossero dei commissari i quali firmassero, numerassero e parafassero i fogli dei registri di cui si tratta. Questa guarentigia sarebbe assai più certa che non quella che si può

trovare nel semplice atto di para-famento da un sindaco, il quale più volte non sarà persona che abbia quella pratica di simili cose, e che è necessaria perchè eserciti una tutela salutare.

Domando quindi se vi fosse modo di ampliare questa sorveglianza, di stabilirla, a meno che la legge attuale non si debba considerare che come un rimedio provvisorio a certi inconvenienti che s'incontrano nel fatto dell'esistenza delle Casse di risparmio.

DI MONTEZEMOLO, relatore. L'onorevole preopinante trova che il numeramento delle pagine dei registri ed il para-famento per mezzo del sindaco non offre tutta quella garanzia che nella sua sollecitudine per lo stabilimento delle Casse di risparmio egli desidererebbe. Forse se si trattasse ora di fare una legge organica per tutte le Casse di risparmio, se si trattasse di cercare tutti i mezzi che possono migliorarne il sindacato e le forme di amministrazione, io converrei con lui; ma io noto che questa legge propriamente e solamente intesa ad accordare alle Casse di risparmio il beneficio di poter disporre dei loro fondi giacenti in modo fruttifero, consegnandoli alla Cassa dei depositi e prestiti; quindi potrebbe parere superfluo ogni provvedimento che a ciò non si riferisca. Forse anche si potrebbe dire circa il desiderio di garanzia maggiore espresso dall'onorevole preopinante, che siccome le Casse di risparmio in certo modo rappresentano gli interessi di quelle località dove esse sono costituite, il sindaco pare molto atto a rassicurare l'opinione di quelli che concorrono a deporre in queste Casse, come il naturale tutore degli interessi della sua località.

D'altronde l'oggetto per cui si paraferanno e si numereranno le pagine dei registri, gli è perchè non vengano stralciati, non vengano disordinati i fogli, e non possano quindi conseguire disordini d'amministrazione.

Non ci vuole un'attitudine speciale, non fa d'uopo d'una gran pratica per il para-famento e numeramento di questi fogli, e pare che basti la probità riconosciuta, o almeno la responsabilità morale della persona a dare cautela per l'interesse dell'amministrazione.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Alle osservazioni fatte dal signor relatore io aggiungo ancora la seguente. L'obbligo di numerare e para-fare i fogli di questi registri ha, come diceva il relatore, per iscopo d'impedire lo stralcio di alcuni dei fogli, l'alterazione dei registri, per impedire la qual cosa basta certamente che sieno numerati e para-fati da persone rivestite di pubblica autorità; quindi basta l'operazione di cui quivi è incaricato il sindaco; ma il senatore preopinante desiderava che vi fosse qualche maggiore garanzia. E qui prego il Senato di ritenere ciò che è stabilito all'articolo 1, il quale dice: *Le casse di risparmio attualmente esistenti e quelle che per l'avvenire verranno instituite, ecc.*

I vantaggi attribuiti alle Casse sono attribuiti a tutte quelle che sono legalmente costituite; ora la parola legalmente nell'intendimento del Ministero, come ebbi già a dichiarare alla Camera dei deputati, vuole che per la costituzione di queste Casse sia necessario un decreto reale. Prima dunque di approvare queste Casse si ordineranno gli statuti; o le Casse sono a mane dei municipi, ed allora lo statuto medesimo dirà quale sorveglianza eserciterà il Consiglio municipale sulla Cassa medesima; o sono a mano di società anonime, come avviene talvolta, ed allora egli è appunto col decreto reale di approvazione che si stabilisce che debbano esservi presso queste società dei commissari, i quali debbono sorvegliare all'amministrazione, all'esecuzione di queste leggi, sotto l'osservanza delle quali vengono queste società formate.

Quindi non essendo l'articolo destinato a stabilire quella garanzia di cui parlava il preopinante, ma unicamente destinato a garantire che non succedano alterazioni, stralci dei fogli dei registri, io sono d'avviso che la cautela quivi prescritta per quel solo ed unico oggetto sia più che sufficiente, e che ogni maggiore garanzia sarà ottenuta mediante la legale costituzione delle Casse di risparmio, cioè mediante l'approvazione con decreto reale, la quale non emanerà se non in seguito all'esame degli statuti e delle circostanze tutte che dovranno persuadere il Governo che esistono le necessarie cautele.

ALFIERI. Io non ascrivevo punto a colpa del Ministero se l'articolo 2 non era più esplicito di quello che si mostra di esserlo; quindi essendo provvisto, dall'interpretazione data dal signor ministro, al maggiore inconveniente che io trovava nel vedere il solo para-famento e numeramento fatto dal sindaco dato per garanzia della buona amministrazione delle Casse di risparmio, io mi dichiaro pago di quello che è stato detto e ritiro ogni mia osservazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

« Art. 3. I crediti scritti sui libretti delle Casse di risparmio saranno esenti da qualunque imposta. »

(È approvato.)

« Art. 4. Ogni Cassa di risparmio potrà trasferire tutti o parte dei suoi fondi presso la Cassa dei depositi e dei prestiti costituita sotto garanzia dello Stato dalla quale saranno ricevuti alle condizioni stabilite dalla legge del 18 novembre 1850, salve le eccezioni infra tenorizzate. »

(È approvato.)

« Art. 5. Tali fondi saranno portati in conto corrente, con facoltà alle amministrazioni delle Casse di risparmio di aumentarli, o di ritirarne tutto o parte a misura del loro bisogno, senza mutazione di cartella. »

(È approvato.)

« Art. 6. I fondi da rimettersi dalle Casse di risparmio potranno essere consegnati alle tesorerie provinciali per conto di quella dei depositi e prestiti, presentandone la domanda all'intendente.

« Eguale procedimento sarà tenuto per la restituzione. »

(È approvato.)

« Art. 7. La direzione del debito pubblico nel fine di cadun anno farà conoscere per mezzo del giornale ufficiale l'interesse che si corrisponderà pei fondi che saranno consegnati nell'anno successivo dalle Casse di risparmio a quella dei depositi e prestiti.

« Questo interesse non potrà essere minore nè del tasso massimo che la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà per altri depositi, nè di un mezzo per cento di ciò che essa perceverà mediamente dai suoi prestiti. »

ALFIERI. Io osservo unicamente che mi pare che l'alinea di quest'articolo 7, nel quale è stabilito il minimo dell'interesse che si avrà da percevere dal deposito fatto nelle Casse dei depositi e prestiti, non è di una chiarezza esemplare, in quanto massime alla seconda parte dell'alinea stesso.

Esso dice: « Quest'interesse non potrà essere minore nè del tasso massimo che la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà per altri depositi, nè di un mezzo per cento di ciò che essa perceverà mediamente dai suoi prestiti. »

Questa seconda parte lascia, a parer mio, a desiderare maggiore chiarezza nelle sue espressioni. Io credo bene d'intendere che si sia voluto dire in meno della media, ma non si è detto. Si dice: nè di un mezzo per cento.

Dunque pare che non potrebbe essere minore di un mezzo per cento.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Non può eccedere il mezzo per cento.

DEFORESTA, ministro per la grazia e giustizia. Non può essere minore di un mezzo per cento della media.

ALFIERI. Indovino quello che si è voluto dire, ma che sia chiaramente e rettamente espresso è quello che a me non pare assolutamente.

DI MONTEZEMOLO, relatore. L'osservazione dell'onorevole preopinante occorse naturalmente alla mente dei membri dell'ufficio centrale; e difatti nè in grammatica, nè in logica può dirsi ammissibile la redazione di quest'articolo. Pure pensando che l'intelligenza di chi legge avrebbe probabilmente supplito alla poca abilità di chi scrisse, si volle omettere di presentare un emendamento, tanto più che era naturale che qualche schiarimento sarebbe occorso di dare in Senato su questo argomento, e che questo avrebbe bastato sufficientemente a dare autentica interpretazione alla legge. D'altronde per rendere più evidente il senso dell'alinea basterebbe una minima variazione che consisterebbe nel dire: « questo interesse non potrà essere minore nè del tasso massimo che la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà per altri depositi, nè di un mezzo per cento del tasso ch'essa perceverà mediamente nei suoi prestiti. » Allora sarebbe evidente lo scopo ed il senso dell'alinea. Se il Senato crede che non bastino gli schiarimenti ottenuti a dare una autentica interpretazione alla legge, sarà il caso di ammettere un emendamento che la Commissione accetta.

PRESIDENTE. Credo che il senatore Alfieri ha stimato soltanto di provocare una spiegazione.

ALFIERI. Io non voglio misurare l'intelligenza altrui dalla mia; dunque sperando ch'essa abbia maggiore virtù, lascio le cose come sono.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato.)

« Art. 8. Il conto corrente delle Casse di risparmio presso quella dei depositi e prestiti sarà regolato sulle basi:

« 1° Che ogni deposito o ricupero sia della somma intera di lire 200 o di un multiplo di essa;

« 2° Che l'interesse sui depositi decorra dall'undecimo giorno compreso quello del versamento;

« 3° Che l'interesse sulle restituzioni cessi dal giorno della domanda;

« 4° Che la domanda debba precedere la restituzione

di giorni 10 sino a . . .	L.	5,000
» 20 » . . .	»	20,000
» 30 » . . .	»	40,000
» 40 » . . .	»	70,000
» 50 » . . .	»	100,000
» 60 per ogni somma superiore;		

« 5° Che rimanga un intervallo di 10 giorni almeno tra due domande della stessa Cassa;

« 6° Che il deposito totale in conto corrente non possa mai oltrepassare il debito liquido di ciascuna Cassa di risparmio verso i propri deponenti, nè perciò comprendere il fondo di dotazione od il fondo di riserva che le medesime possedessero. »

DI POLLONE. Desidererei di sottomettere al Senato un dubbio il quale credo non abbia preoccupato l'autore della legge. Questo dubbio che è nato in me parte dalla disposizione del paragrafo 4.

Ella è certamente cosa dolorosa sempre il riandare circostanze critiche e difficili; ma siccome i legislatori non fanno

leggi solo per i tempi felici e tranquilli, la mente del legislatore deve portarsi anche a considerare i casi di queste triste emergenze, come sarebbero per esempio quelli di una guerra minacciata al paese, i quali possono indurre i deponenti a correre alle Casse di risparmio per esigervi somme considerevoli.

Ora io suppongo che queste Casse abbiano depositati i loro fondi nella Cassa dei depositi ed anticipazioni.

Il dovere aspettare da una domanda all'altra 10 giorni, come porta il paragrafo 5 oppure aspettare 10 giorni per avere la medesima somma di lire 5000; 20 per quella di 20,000; 30 per 40,000, e così di seguito, parmi cosa un po' grave, tanto più che può avvenire il caso che le Casse di risparmio non si trovino in grado di rispondere alle domande che loro venissero fatte, e a questa credenza io sono indotto da quanto ebbe luogo, non ha guari, nella città di Torino, ove in pochissimi giorni furono pagate centinaia di mila lire.

Se queste Casse non avessero a loro disposizione i fondi propri, ne avverrebbe certamente un grandissimo danno per i deponenti, i quali non potrebbero riscuotere i loro averi, e ne deriverebbe, a parer mio, un danno maggiore dall'effetto morale che ciò potrebbe portare.

Per tale riguardo io stimerei, ove il Senato credesse di ammettere un emendamento, di proporre uno che sarebbe di portare la somma prima a giorni 5, e così di seguito diminuire in proporzione le distanze stabilite per riscuotere le somme maggiori.

Aspetterò la risposta del signor ministro onde decidermi se debba sottoporre alla saviezza del Senato un tale emendamento, o contentarmi delle spiegazioni che verranno date.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Egli è evidente che le circostanze cui accenna il senatore preopinante, vale a dire che i timori che si potrebbero verificare per ciascuna Cassa di risparmio possono eziandio aver luogo per le Casse dei depositi e prestiti, nel caso che dovesse fare delle pronte restituzioni.

Quindi è naturale che il Ministero nel proporre questo articolo abbia cercato di conciliare l'interesse della Cassa dei depositi con quello delle Casse di risparmio.

È vero che tra una domanda e l'altra ci deve essere un intervallo, ma è vero altresì che in momenti critici, la domanda prima che verrà fatta alle Casse di risparmio rifletterà al certo quelle somme per cui si richiedono 20, 30 giorni, secondo che sarà l'ammontare di essa domanda; se non che il danno può essere assai grave, quando una Cassa di risparmio sospende i suoi pagamenti, ma è meno grave quando la Cassa di risparmio può dire: sospendo i pagamenti perchè non è ancora scorso il termine necessario prima che si faccia luogo alla mia domanda dalla Cassa dei depositi.

Ma sarebbe poi molto più grave e gravissimo quel danno che nascerebbe quando si sospendessero i pagamenti dalla Cassa dei depositi, la quale avrà a fare con tutte le Casse di risparmio dello Stato. Ora questo certamente avverrebbe quando tali termini fossero minori.

Quindi se questi termini parvero alle persone competenti della materia sufficienti per garantire la Cassa dei depositi dagli accennati inconvenienti, mi pare che dobbiamo adottarli in quanto che essi tutelano meglio l'interesse di quella Cassa, la quale ha un'importanza grandissima in confronto di ciascuna Cassa parziale di risparmio.

Perciò io credo che si possano adottare i termini quali vennero introdotti nella legge.

DI POLLONE. Riconosco che questa legge è stata fatta da persone competenti; e certamente io non voglio concorrere

con esse e riconosco la mia incompetenza; ma confesso che le spiegazioni fornite dal signor ministro non mi soddisfano appieno. Egli vuole assicurare la Cassa dei depositi e prestiti, la quale è garantita dallo Stato ed ha un mezzo di rifornire facilmente i suoi fondi, e non può, secondo me, essere paragonata alle Casse di risparmio che vivono di propria vita, le quali possono avere ad epoche determinate bisogno dei loro fondi. Comprendo che un limite sia imposto ad esigere questi fondi, ma credo altresì che il limite stabilito sia troppo lungo, e sarei disposto a proporre un emendamento se non fossi trattenuto dal risultamento che ebbe l'osservazione giustissima del mio collega, il marchese Alfieri, intorno all'articolo 7, la quale, a mio credere, avrebbe reso necessario qualche emendamento.

Epperò, peggli stessi motivi, rinunzio anche a proporre uno a questo oggetto, non senza dichiararmi insoddisfatto dalle ragioni addotte dal signor ministro.

GALVAGNO, ministro per l'interno. È vero che la Cassa dei depositi è garantita dallo Stato, ed ha ricorso alle casse delle finanze; ma, signori, quando parliamo di condizioni gravissime, le quali fanno correre le Casse di risparmio a quelle dei depositi, queste potranno accorrere alle finanze, le quali certamente avranno pure qualche imbarazzo. Quindi pare necessario che si dia un termine a queste domande. D'altra parte le Casse di risparmio avendo sempre fondi di riserva che non sono versati nelle Casse di depositi, avranno riserve che le Casse dei depositi non potrebbero avere nelle accennate circostanze: è dunque necessario che il termine sia sufficientemente lungo. Quindi non veggio l'opportunità di un cambiamento a questo articolo, e sento con piacere che il senatore Di Pollone non voglia fare una proposizione.

Quando poi ho parlato di persone competenti, io non ho inteso certamente di negare la sua competenza, che io riconosco amplissima in lui. Dico pertanto, che persone solite a trattare gli affari delle Casse di deposito hanno creduto che un tale intervallo fosse assolutamente necessario perchè questa Cassa possa all'occorrenza provvedere.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Tolgo in prestito a più ricco di me, e da un'idea espressa dal senatore Di Pollone dedurrò la risposta che io faccio alle sue osservazioni.

Egli ha detto che le Casse di risparmio vivevano di una vita propria, autonoma; e ben disse. Ma appunto, o signori, perchè esse hanno questa loro vita propria, esse devono pure aver criterio e previdenza propria, ed in esse trovare le norme per non confidare alle Casse di deposito, presso cui è solo loro facoltativo e non obbligatorio di versare le somme raccolte, se non quel tanto che giova, senza correre il rischio che a un dato momento non si trovino loro malgrado avvolte in inestricabili difficoltà.

D'altra parte anche l'interesse dello Stato vuol essere tutelato e dal Parlamento e dal Governo; e appunto perchè la Cassa dei depositi è garantita dallo Stato, convien circondarla di tutte quelle precauzioni, di tutte quelle cautele per cui in caso di straordinari avvenimenti, quando le difficoltà incalzano e la necessità preme maggiormente, essa non venga ad un tratto assediata ed assalita da ogni parte, e siano per tal modo messi in pericolo, coll'erario dello Stato, l'ordine e la regolarità di tutti i pubblici servizi.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Domanderei ancora di fare un'osservazione intorno ad un fatto che ci si presenta attualmente per alcune Casse di risparmio delle città di provincia. Vi sono di queste Casse le quali hanno fondi che non producono e che si vogliono rendere fruttiferi. Cosa si fa? Si danno ad prestito ai particolari.

Vuolsi però notare che, come corpi morali, esse non danno a prestito che con ipoteca. Allora, domando io: se le Casse imprestano con ipoteca, non avranno esse maggiore vantaggio nel dare alla Cassa di deposito anche con questi intervalli che sono assegnati nelle domande? Perchè se si impresta a particolari coll'ipoteca, ci vuol altro che 10, 20, 30 o 60 giorni! Quindi le Casse di risparmio avranno sempre maggiori vantaggi a imprestare alla Cassa di deposito, quantunque sia necessaria la decorrenza di questi intervalli fra le domande e l'esazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato.)

• Art. 9. Il beneficio concesso alle Casse di risparmio ed ai deponenti in esse cogli articoli secondo e seguenti è subordinato alle condizioni:

• 1° Di limitare a lire 1200 nel termine di due anni, dopo la promulgazione di questa legge, il massimo credito fruttante di ciascuna persona ammessa a far depositi alla Cassa, contando per una sola persona il padre ed i figli, il marito e la moglie conviventi;

• 2° Di limitare a lire 1000 il totale delle somme che ciascun titolare sia per consegnare in un anno alla Cassa di risparmio;

• 3° Di corrispondere ai deponenti un interesse non minore del tre per cento. »

ALFIERI. Anche qui mi pare si potrebbe desiderare una redazione più esplicita.

Nel paragrafo 1 si dice: « di limitare a lire 1200 nel termine di due anni, dopo la promulgazione di questa legge, il massimo credito fruttante di ciascuna persona ammessa a far depositi alla Cassa. » Io domando di quale Cassa trattisi; poichè vi può essere questione se sia la Cassa di deposito o la Cassa di risparmio: se si tratta della Cassa di risparmio io non avrei alcuna difficoltà; ma...

GALVAGNO, ministro per l'interno. Si tratta della Cassa di risparmio, perchè si è in questa che si depone.

ALFIERI. Si osservi che nel paragrafo 2 si fa un'altra condizione pei depositi nella Cassa di risparmio; quindi si verrebbe a supporre che nel 1° paragrafo si trattasse della Cassa dei depositi.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Sono tutti e due relativi alla Cassa di risparmio.

ALFIERI. Se si tratta nel 1° paragrafo della Cassa dei depositi, mi pare sorga questo inconveniente, cioè che sarà non la Cassa di risparmio che farà il deposito alla Cassa di deposito a proprio suo nome, ma ciaschedun depositante della Cassa di risparmio; questo modo di contabilità non mi sembra idoneo perchè produrrà una complicazione grandissima. Tuttavia anche per questa difficoltà non farò alcuna proposizione.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Si tratta sempre della Cassa di risparmio, cioè di quella Cassa cui è concesso il beneficio della legge, e si tratta sempre di essa tanto nel paragrafo 1 come nel 2. I crediti sono limitati a lire 1200; onde le Casse di risparmio devono limitarli a tale somma dopo la promulgazione di questa legge, e non possono ricevere dalla stessa persona che lire 1000 in un anno. Quindi io credo che sia giusta la redazione di questi due paragrafi essendo amendue relativi a quella Cassa che deve godere del beneficio.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Poco mi resta a dire, poichè vi ha oramai accordo tra l'onorevole preopinante ed il ministro. Lasciando però da parte il merito della redazione, osserverò che lo scopo di questo paragrafo è di definire le

condizioni che il Governo intende d'imporre alle Casse di risparmio onde venire ammesse al beneficio del conto corrente colla Cassa dei depositi; condizioni tali imposte alle Casse di risparmio, per cui alcune di esse saranno obbligate a modificare i loro statuti, come quand'essi ammettono depositi di somme maggiori di lire 1200, come per esempio di due, di tre mila.

Questa è la condizione imposta dal Governo, e non può che riferirsi alle Casse di risparmio, giacchè ad esse è diretto il beneficio concesso dalla legge.

PRESIDENTE. Non resta che a porre ai voti l'articolo 9. Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 10. In ogni anno la direzione del debito pubblico distenderà uno specchio delle relazioni delle Casse di risparmio con quella dei depositi e prestiti.

« Questo specchio sarà presentato alla Commissione di sorveglianza sulla Cassa dei depositi, e da questa al Parlamento e fatto di pubblica ragione. »

(È approvato.)

« Art. 11. Gli amministratori delle Casse di risparmio contemplate nell'articolo primo, dovranno nel primo mese d'ogni anno presentare al ministro dell'interno lo specchio delle loro operazioni dell'anno precedente. »

DI MONTEZEMOLO, relatore. Furono notate finora diverse mende nella redazione della legge: mi sia concesso di indicare ora un errore incorso nella stampa della relazione.

« In essa trovasi scritto circa la metà del penultimo alinea dal quadro comunale all'ufficio sarebbe possibile il rilevare l'ammontare complessivo dei depositi nelle Casse di risparmio dello Stato, le categorie dei deponenti per sesso, età, classe e professione, il tenore delle operazioni. »

Io prego che si legga impossibile a vece di possibile, giacchè lo specchio comunicatoci non offre nessuna delle notizie indicate su tutte le Casse, e sarebbe vana cosa il cercare negli incompleti dati statistici ivi raccolti la fonte di utili deduzioni nell'interesse delle Casse di risparmio.

Su questo fatto, o meglio difetto, si fonda il desiderio esternato dall'ufficio centrale al ministro, ch'egli provveda affinchè le Casse di risparmio dello Stato adottino un modulo di rendiconto uniforme o meglio inteso da cui si possano estrarre tutte le notizie che importa conoscere ed apprezzare pel bene dell'istituzione. Io spero che il Senato vorrà associarsi a questo desiderio, e che il ministro non ricuserà d'aderirvi.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Il ministro non ha difficoltà ad aderire a questo voto; chè questi specchi meglio fatti e più circostanziati serviranno di complemento alle statistiche che il Governo sta procurandosi continuamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'undecimo articolo.

(È approvato.)

« Art. 12. I ministri dell'interno e quello dei lavori pubblici daranno nelle rispettive attribuzioni le istruzioni necessarie all'osservanza di questa legge. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	54
Voti favorevoli	52
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Prego la Commissione delle petizioni a voler prendere il suo posto.

La parola è al relatore della Commissione.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Signori, sei unicamente sono le petizioni che vennero presentate al Senato dacchè riaprivasi la Sessione, e quindi breve sarà il tempo che deggio chiedere alla vostra indulgenza per rappresentarvi l'oggetto delle medesime ed il parere che la Commissione credette di adottare in proposito. Se per altro non lunghe saranno le mie parole procurerò nulla ostante che la brevità non danneggi la chiarezza.

La prima, secondo l'ordine di presentazione, è quella contrassegnata col n° 529, indiritta dall'avvocato Paolo Francesco Barberi di Mondovì, in cui espone che conseguì la laurea in ambe le leggi nel dicembre del 1795, e fece pratica nell'ufficio dell'avvocato dei poteri sino al 1798, epoca in cui subì l'esame per l'esercizio delle giudicature. Espone poi qualmente fu commissario del Governo francese per l'organizzazione delle municipalità nella provincia di Mondovì, quindi congiudice del tribunale di alta polizia; poi assessore nell'ufficio del vicariato di questa città sino alla di lui soppressione nel 1802. Veniva allora eletto a congiudice di prima istanza a Mondovì, poscia assessore nel tribunale delle dogane a VerCELLI collo stipendio di lire 3000 fino al maggio del 1814, in cui fu ammesso all'esercizio del notariato ed al patrocinio nanti i supremi magistrati. Soggiunge poi che rassegnò replicate preci per venire riammesso nella carriera della magistratura ed ottenere un trattamento o pensione che al sunnarrati servigi rispondesse, ma che null'altro gli venne fatto di conseguire se non promesse ed un annuo sussidio di lire 400, che percepì dal 1833 sino al luglio testè decorso. Ora, all'occasione del pagamento del primo semestre, gli venne questo ridotto a lire 150, con diffidarlo della cessazione totale di siffatto sussidio. Egli espose al Ministero le sue strettezze, la gravissima sua età ottuagenaria, la qualità di padre di famiglia con prole, ma non ottenne altra risposta che l'insufficienza dei fondi, e che un'ulteriore corresponsione sarebbe respinta dal Parlamento. Egli perciò ricorre alla saggezza ed umanità del Senato affinchè gli venga almeno proseguito il sussidio sinora accordatogli. La vostra Commissione, poggiandosi sull'articolo 89 del regolamento del Senato che dichiara non riferibili le petizioni tendenti ad ottenere impieghi o sussidi, è costretta a proporvi l'ordine del giorno, benchè non si possa dissimulare che, attesa la grave età del petente e gli'incomodi di sua salute, lo riconoscerebbe meritevole della continuazione del già goduto sussidio.

PRESIDENTE. Si propone dalla Commissione l'ordine del giorno puro e semplice, benchè suo malgrado, come ella dice.

Chi l'approva voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Colla petizione 530 Giuseppe Sotti, nativo di Feltre, nella provincia di Belluno, rappresenta che copriva in Modena l'ufficio di procuratore generale del ministro Salis-Soglio quando avvennero nella penisola i primi movimenti politici, e godeva del giornaliero assegnamento di lire 12, ed era possessore per un quinto di una miniera d'argento vivo nel Bellunese, per cui assai agiata era la sua condizione. Che però fu dei primi fra coloro che maggiormente si adoperarono per effettuare l'aggregazione di Modena al Piemonte, come lo prova un certificato di quel Governo provvisorio e la testimonianza di 258 cittadini che

ne fecero apposita dichiarazione. Obligato per altro il Sotti dalle circostanze a riparare in questa terra ospitale, privo di ogni sostanza, rivoltosi al Governo chiese protezione, ed ottenne un posto da scrivano presso l'intendente generale di Alessandria collo stipendio di lire 720, cresciutogli di un sussidio di lire 500, ed il Governo riconobbe benemerito della causa italiana, e profferissi disposto volontieri ad averlo presente per un più convenevole impiego. Senonchè lasciato il suo posto ai 23 marzo 1849 con onorevole certificato di quell'intendente generale per qui recarsi ed ubbidire alla chiamata fatta dal Governo a tutti i cittadini lombardo-veneti, da allora in poi ognor più a male volsero le sue circostanze e prive di effetto rimasero le sue domande. Gli fu suggerito di chiedere la naturalizzazione sarda; la ottenne per regio decreto del 23 gennaio 1850, ma non migliorò la sua condizione; soggiacque alle più dure umiliazioni, sperò sempre nella giustizia del Governo di ottenere un impiego conveniente, ma frustrate rimasero sinora le sue lusinghe. In tale stato di cose egli spera che un benefico provvedimento non gli verrebbe ulteriormente differito, qualora il Senato avvalorasse del suo suffragio le di lui preci, e perciò implora che vogliate accogliere con favore la sua istanza, e ne ordinate la trasmissione al Ministero. La vostra Commissione mi diè carico di dirvi riconoscere il Sotti meritevole di riguardo per le narrate sue circostanze, di attestarvi la di lei simpatia a suo favore, ma di dirvi in pari tempo che a fronte del succitato articolo 89 del regolamento essa non crede di potervi proporre una conclusione diversa da quella che dianzi vi sottopose.

PRESIDENTE. Benchè la Commissione abbia mostrato di compassionare lo stato del petizionario, tuttavia dice essere costretta di proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Costretta dal citato articolo 89 del regolamento.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione testè lette sorga.

(Il Senato approva.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Le petizioni 531, 532 e 533 vennero sporte dai signori Temistocle Santi, Luigi Gandolfo ed avvocato Enrico Prandi; ma siccome sono desse mancanti d'ogni requisito voluto dall'articolo 91 del regolamento per comprovare l'autenticità, perciò a norma di quanto è prescritto nel medesimo non sono riferibili.

L'ultima petizione 534, rassegnata dal provinciale dei Fratelli della dottrina cristiana, siccome riguarda la legge per la leva militare che allora discutevasi, venne trasmessa a quella Commissione, e da essa fuvi riferita, e voi già vi provvedeste col vostro voto, quindi non occorre che se ne faccia ulteriore parola.

PRESIDENTE. Con ciò è compito l'ordine del giorno di quest'oggi. Debbo far conoscere al Senato che i due relatori nominati per le due leggi stamane esaminate negli uffici, vale a dire quella per la convenzione postale con la Spagna e quella per la transazione intesa tra il Governo ed il municipio di Torino mi hanno già dichiarato che domani potranno avere in pronto i loro rapporti per essere rassegnati al Senato. Siccome si tratta di leggi di stretta urgenza, io proporrei al Senato di volere domani congregarsi per udire questi rapporti, i quali uditi, sarà in sua balla anche di riconoscere se sia il caso o no di prescindere dalla stampa e procedere indilatamente alla discussione ed alla votazione delle medesime.

La seduta è levata alle ore 5 e 3/4.

TORNATA DEL 24 DICEMBRE 1851

91

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazione, votazione e adozione di tre progetti di legge: il primo concernente la convenzione tra il Governo e la città di Torino sul dazio consumo; il secondo relativo alla convenzione postale conclusa colla Spagna; ed il terzo riflettente l'approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio del 1852.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4 pomeridiane.

MAESTRI, *segretario,* legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato senza osservazione.

RELAZIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO E LA CITTÀ DI TORINO SUL DAZIO COMUNALE DI CONSUMO.

PRESIDENTE. Invito il senatore Demargherita, relatore dell'ufficio centrale incaricato dell'esame del progetto di legge per l'approvazione della convenzione tra il Governo e la città di Torino circa il dazio di consumo e la cessata bannalità, a volere dare lettura del suo rapporto.

DEMARGHERITA, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1157.)

PRESIDENTE. Considerata la natura di questo progetto di legge, io debbo invitare il Senato a voler deliberare, se sia o no il caso che si proceda colla forma spedita dell'urgenza, e specialmente se si possa o no prescindere dallo stampare e distribuire previamente il rapporto testè udito, perchè si possa quindi immediatamente, e nel caso che lo stimi il Senato, intraprenderne la discussione.

Chi così pensa voglia levarsi.

(Il Senato adotta l'urgenza e l'immediata discussione.)

Ho l'onore di dar lettura del testo di legge così concepito:

« **Art. 1.** È approvata la convenzione intesa fra il Governo del Re e la città di Torino con atto del venti dicembre mille ottocento cinquanta circa il dazio di consumo di essa città e l'indennità per la cessata bannalità dei di lei molini.

« **Art. 2.** Dal giorno in cui in forza di detta convenzione dovrà cessare l'esazione del mentovato dazio a pro del Governo, resteranno abrogate le regie patenti ventisette novembre mille ottocento diciannove, pubblicate con manifesto camerale del dieci susseguente dicembre, ed ogni altra disposizione contraria alla presente. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non chiedesi la parola, metterò ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Da nuovamente lettura dell'articolo 1. (Vedi sopra)

Chi approva l'articolo 1 sorga.

(È approvato.)

Articolo 2. (Vedi sopra)

Chi approva l'articolo 2 si levi.

(È approvato.)

Si passa ora allo squittinio...

CAVOUR, *reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DEL 1852.

CAVOUR, *reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio.* Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge testè approvato dalla Camera dei deputati, per l'esercizio provvisorio del bilancio del 1852 pel mese di gennaio. Io pregherei il Senato a voler decretare l'urgenza di questo progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1186.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto della presentazione di questo progetto di legge; ed assecondando la proposta dal ministro fatta, io ho l'onore di chiedere al Senato il suo voto sull'urgenza domandata.

Chi approva l'urgenza di questa legge sorga.

(È approvata.)

Ciò stante, invito il Senato, dopo che sarà discussa l'altra legge che è all'ordine del giorno, e rimanendovi del tempo come io prevedo, a volere congregarsi negli uffizi per l'esame di questa legge.

JACQUEMOUD. Il faut, si je ne me trompe, monsieur le président, que ce projet soit transmis à la Commission des finances.

PRESIDENTE. Questa non è legge di finanze; propriamente è legge politica e di fiducia; ed io credo quindi che dev'essere esaminata dagli uffizi. Non si tratta di questione finanziaria, ma unicamente di riconoscere se il Senato vuole anticipare al Governo l'esercizio dei bilanci dello Stato.

DI FOLLONE. Pregherei il presidente di voler verificare se non siavi precedente in cui si sia proceduto diversamente, cioè sia stata una simile legge mandata alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Ma ne rimetto alla stessa Commissione di finanze, che deve aver ciò presente; io non me ne ricordo; vi sono qui parecchi membri della Commissione di finanze i quali devono saperlo.

DES AMBROIS. Mi pare veramente che un consimile progetto sia stato rinviato alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Mi basta ciò perchè io non abbia difficoltà ad invitare la Commissione stessa di finanze a volere, il più celeremente possibile, occuparsi di questa legge.

SAULI. La Commissione potrebbe esaminarlo anche di quest'oggi.

PRESIDENTE. Io non ho difficoltà. Al fine della seduta avrò l'onore di far conoscere al Senato l'ordine del giorno per la prossima tornata, che sarebbe fissata per lunedì, 29 del mese; probabilmente niente osterà che nello stesso giorno venga fatta la relazione anche di questa legge.

ALFIERI. Si potrebbe votare anche oggi.

PRESIDENTE. Tanto meglio; allora la Commissione può ritirarsi negli uffici mentre si legge il rapporto sulla seconda legge della convenzione postale con la Spagna.

Si procede intanto all'appello nominale per la votazione della legge riguardante l'approvazione della convenzione conclusa dal Governo colla città di Torino.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	47
Voti favorevoli.....	45
Voti contrari.....	2

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE CONCHiusA COLLA SPAGNA.

PRESIDENTE. Invito il senatore Di San Marzano a leggere il rapporto da lui preparato sulla legge della convenzione postale conclusa colla Spagna.

DI SAN MARZANO, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1175.)

PRESIDENTE. Propongo per la legge, di cui si è udito il rapporto testè, la stessa forma d'urgenza, che il Senato ha già stimato a proposito di approvare per la legge precedente. Chi vuole adottare questo metodo voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

« **Articolo unico.** Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale conclusa in Madrid addì ventinove settembre mille ottocento cinquanta con Sua Maestà la Regina di Spagna. »

È aperta la discussione generale. (Nessuno domanda la parola)

Propongo la chiusura della discussione generale.

(È adottata.)

Pongo ai voti l'articolo. (Vedi sopra)

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	47
Voti favorevoli.....	47

(Il Senato adotta ad unanimità.)

La parola è al senatore Di Pollone, relatore della Commissione per la legge testè presentata.

RELAZIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DEL 1852.

DI POLLONE, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1186.)

PRESIDENTE. Debbo chiedere al Senato se è suo intendimento che si proceda immediatamente alla discussione di questa legge.

(Il Senato adotta l'immediata discussione.)

Allora darò lettura dell'intero testo della legge:

« **Art. 1.** Il Governo del Re è autorizzato fino a tutto il mese di gennaio 1852 a riscuotere le tasse ed imposte sì dirette che indirette, a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese dello Stato ordinarie d'ogni sorta, e le straordinarie che non ammettono dilazione, compresevi quelle da soddisfarsi a periodi anticipati, e che dipendono da obbligazioni anteriori ristrettivamente però a detto mese.

« **Art. 2.** Provvisoriamente e fino alla pubblicazione dei ruoli dell'anno 1852 la riscossione della contribuzione prediale sarà operata su quelli del 1851 e nella misura in cui essa fu per tale anno determinata.

« **Art. 3.** Sono pertanto conceduti alle diverse amministrazioni i fondi che loro occorreranno per dette spese, in limite però ed in conto degli assegnamenti dei rispettivi bilanci passivi per l'esercizio 1852. »

Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(È adottata.)

Rileggo l'articolo 1. (Vedi sopra)

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

(Sono approvati senza discussione gli altri due articoli 2 e 3.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento dello squittinio:

Votanti.....	47
Voti favorevoli.....	45
Voti contrari.....	2

(Il Senato adotta.)

Invito il Senato a voler congregarsi lunedì 29 del corrente mese alle ore 2 pomeridiane. L'ordine del giorno sarà: il compimento della discussione e quindi votazione per scrutinio segreto della legge sulla leva militare.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1851

— 98 —
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Comunicazione del prefetto del regio palazzo — Deputazione alle LL. MM. in occasione del capo d'anno — Relazione sull'articolo del progetto di legge sulla leva militare, rinviato alla Commissione — Retazione di quest'articolo, e approvazione di una proposta transitoria in fine della legge — Congedo — Adozione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 5 pomeridiane.

QUARRELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato senza osservazione.

ATTI DIVERSI.

CITRARI, segretario, legge il seguente sunto di petizione:

553. Barberis Giovanni di Torino (petizione mancante delle qualità prescritte dal regolamento).

L'abate Carlo Cameroni annuncia con lettera la morte di G. Berchet, e nello stesso tempo fa omaggio al Senato di parecchi esemplari di cenni necrologici intorno al medesimo.

Il presidente della regia Università di Torino fa omaggio al Senato di parecchie copie stampate dell'orazione inaugurale pel riaprirmento degli studi, fatta dal professore cavaliere Paravia.

L'intendente generale dell'azienda generale delle strade ferrate fa omaggio di una quantità di esemplari dimostranti la rendita e le spese della strada ferrata tra Torino ed Arquata nei primi undici mesi 1851.

Il prefetto del regio palazzo annuncia per lettera al presidente che le Loro Maestà riceveranno la deputazione del Senato nella mattina del giorno di mercoledì.

DEPUTAZIONE ALLE LORO MAESTÀ IL RE E LA REGINA IN OCCASIONE DEL CAPO D'ANNO.

PRESIDENTE. In coerenza allo stile usato in altri casi simili si è fatta la tratta negli uffici de' senatori cui toccherà l'onore, unitamente beninteso al presidente, di essere al cospetto delle Loro Maestà in quell'occasione.

La tratta è de' seguenti nomi:

Jacquemoud — Della Planargia — Moreno — Doria —
— Di Bagnolo — Provana del Sabbione — Fraschini.
Supplementari: Di Collegno Giacinto — Cibrario.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione sul progetto di legge per la leva.

COLLA, relatore. Signori, la legge sul reclutamento dell'armata di cui siamo per compiere la discussione, dopo avere

dichiarato che tutti i cittadini dello Stato vanno soggetti alla leva e debbono essere iscritti sulle liste del comune ove hanno legale domicilio, stabilisce le pene a cui debbono soggiacere coloro che stansi sottratti all'iscrizione sulle liste, oppure dopo questa iscrizione abbiano mancato di presentarsi per soddisfare al debito loro.

Queste disposizioni generali parve giustamente ad alcuno che male si applicherebbero al caso speciale di regnicoli nati in paese straniero e non aventi in alcun comune dello Stato quel domicilio legale che questa legge fa dipendere dall'esistenza di padre, madre o tutore del giovane soggetto alla leva. Epperò sulla proposta d'un onorevole senatore si è riparato a questa mancanza dichiarando che sarà considerato come domicilio legale del cittadino nato e dimorante all'estero il comune dello Stato ov'esso o la sua famiglia furono ultimamente domiciliati.

Merè di quest'aggiunta i cittadini dello Stato nati e dimoranti all'estero sono interamente paraggiati agli altri, non ponno in alcun caso esentarsi dall'obbligo di soddisfare alla leva, e se manchino di farsi inscrivere, od iscritti non rispondano alla chiamata, debbono, come tutti gli altri, soggiacere alle pene dalle leggi stabilite contro gli ommessi e contro i renitenti.

Ma un altro onorevole senatore non poté appagarsi di questo paraggiamento pel timore che giovani nati all'estero da padre regnicolo non siano conosciuti nel comune ove la loro famiglia ebbe in ultimo luogo domicilio, e senza curarsi di soddisfare al debito della leva, profitino quando loro torna a conto della qualità di cittadini del nostro Stato. Egli propose perciò un articolo addizionale tendente a privarli dei diritti che loro concede l'articolo 19 del Codice civile, qualora prima dell'età d'anni venti non abbiano fatto trascrivere il loro atto di nascita in qualche comune dello Stato o Consolato nazionale.

Conformandosi agli ordini del Senato, la Commissione ha proceduto a maturo esame di questa proposta con intervento dell'onorevole ministro della guerra, dopo di che diede incarico al suo relatore di presentare al Senato i risultati di questo suo studio.

L'articolo che si propone d'inserire nell'ultimo titolo di questa legge fu dall'autore scritto in questi termini:

« Non godrà dei diritti, di cui all'articolo 19 del Codice civile, il figlio di un cittadino nato in paese straniero, quando, prima dell'età d'anni venti, il suo atto di nascita non sia stato trascritto alla sua richiesta od a quella de' suoi genitori sui registri dello stato civile di qualche comune dello Stato, ovvero nel registro di un console di Sua Maestà. »

Siffatta disposizione, che troppo male si accorda con quelle

del Codice civile sul godimento e sulla privazione dei diritti civili, e con quelle che abbiamo or ora adottate per renitenti e per coloro che siasi sottratti all'iscrizione sulle liste di leva, non potrebbe certamente offere favorevole accoglienza dal Senato quando non fosse dimostrata assolutamente necessaria, od almeno così utile ed opportuna che c'induca a scostarci di tanto dai principii e dalle regole generali.

L'articolo 19 del Codice civile vuole che il figlio nato in paese straniero da padre regnicolo sia regnicolo anch'esso e ne goda senz'altro tutti i diritti; e nel capo successivo dello stesso Codice, trattando dei casi in cui il cittadino può essere privato de' suoi diritti civili, il legislatore si mostra sommaramente restio a pronunziarne la perdita, richiedendo che il regnicolo abbia acquistato la naturalità in paese straniero, od abbia manifestato l'animo suo di non più ritornare nello Stato senza che basti a questo fine il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata e gli stabilimenti commerciali ch'egli vi possieda.

A fronte di queste disposizioni, voi ben vedete, o signori, quanto il proposto articolo si allontani dai principii consacrati nel Codice civile togliendo al figlio di un regnicolo, e perciò regnicolo egli stesso, i diritti civili che gli competono per la sola omissione di far trascrivere prima che sia giunto all'età di vent'anni il suo atto di nascita in un comune dello Stato.

Ed anche più grave sarebbe il contrasto fra l'articolo proposto e le altre disposizioni di questa legge, perlocchè, mentraper generale disposizione il cittadino che ometta di farsi inscrivere sulle liste di leva, non va perciò sottoposto a pena o danno di sorta, ed ha tempo di soddisfare al suo debito sino al momento dell'estrazione della sua classe, ed anche dopo questa è ammesso a adebitarsi in altra leva qualunque volta si presenti spontaneo all'estrazione, noi puniremmo invece colla grave pena della privazione dei diritti civili il regnicolo nato all'estero, e perciò più sensibile per le difficoltà della lontananza, e lo puniremmo anche prima che abbia raggiunta l'età della leva, anche prima che siasi fatta certa la di lui intenzione di non pagare il tributo, ed anche senza lasciargli tempo alcuno a respicenza.

La Commissione non ha creduto che questa disuguaglianza di trattamento e questa severità di disposizioni per regnicoli nati e dimoranti all'estero sia bastantemente giustificata da necessità, ed anzi le parve che la privazione dei diritti civili pel maggior numero di coloro che ne sarebbero colpiti riuscirebbe assai meno efficace del pericolo che ora corrono, e da cui sarebbero liberati, di sottostare alle pene della renitenza e all'obbligo del servizio militare, se pure non si condannano a perpetuo esilio dalla patria; per le quali cose essa opinò non potersi consigliare l'adozione dell'articolo proposto.

Ma per altra parte, riconoscendo la necessità di provvedere in qualche modo a riparo degli allegati inconvenienti assai gravi ed incontestabili, ella passò ad esaminare se alcun'altra disposizione sia per avventura opportuno d'inserire in questa legge.

Secondo le informazioni che ci vennero somministrate, un Codice consolare, che il Ministero sottopose all'esame di una speciale Commissione, conterrà appropriate regole a questo fine, e coteste regole acquisteranno maggior forza per legislative disposizioni sugli atti dello stato civile passati all'estero, le quali faranno parte di una legge generale già progettata intorno a questa parte importante della nostra legislazione.

Tuttavia, potendosi credere che l'emanezione di questa legge sulla leva preceda quella della legge sullo stato civile non ancora presentata al Parlamento, la Commissione pensa che possa riuscire opportuna l'aggiunta di una disposizione transitoria tendente ad avere intanto contezza dei figli nati all'estero da padri regnicoli, ed ha perciò l'onore di proporre al Senato un articolo da porsi in fine della legge espresso in questi termini:

« Sino a che per gli atti di stato civile fatti all'estero sia provveduto in maniera che meglio assicuri l'applicazione di questa legge ai regnicoli nati in paese straniero, qualunque cittadino che abbia avuto prole in estero paese dovrà fra un anno farne o trasmetterne dichiarazione al console nazionale residente nel distretto consolare in cui la nascita ebbe luogo.

« Mancando a questa obbligazione, egli ed i figli suoi cesseranno di aver diritto alla protezione degli agenti del Governo, senza pregiudizio delle pene nelle quali incorrano i figli come renitenti o sottrattisi all'iscrizione. »

La MARCONI, ministro della guerra. Il Ministero non ha difficoltà di accettare quell'aggiunta.

JACQUEMONT. L'honorable rapporteur de la Commission vient d'exposer les motifs sur lesquels elle s'est fondée pour ne pas adopter la pénalité que j'avais proposée dans mon amendement. Je dois avouer que ces motifs n'ont point ébranlé ma conviction. Je pourrais les combattre par des considérations puissantes; mais, comme elles trouveront plus particulièrement leur place lorsque le Sénat sera appelé à discuter la loi sur les actes de l'état civil, je différerai jusqu'alors de développer mon système. On conçoit qu'on devra nécessairement décider dans cette loi, si le fils d'un citoyen né à l'étranger, et dont l'acte de naissance n'aura pas été transcrit sur les registres qui seront tenus à cet effet par nos agents diplomatiques ou consulaires à l'étranger, conserve ou non son droit de citoyenneté dans le royaume.

La Commission ayant reconnu l'importance de combler la lacune qui avait motivé mon amendement, et la disposition transitoire qu'elle a proposée pouvant remplir provisoirement le but que je voulais atteindre, en attendant que les principes sur le droit de citoyenneté soient discutés dans la loi sur les actes de l'état civil, je n'abuserai pas plus longtemps des moments précieux du Sénat. En conséquence, je retire mon amendement et je me rallie à celui de la Commission.

COLLA, relatore. Il signor ministro mi faceva osservare che vi sono luoghi dove non vi ha console nazionale, ma solo un agente diplomatico; allora sarebbe bene, quando si tratta di trasmettere la dichiarazione, di dire: « All'agente diplomatico o console nazionale residente nel distretto. »

PRESIDENTE. Dopo il ritiro fatto dal senatore Jacquemont della sua proposizione, altro non resta che porre ai voti la proposta della Commissione, la quale ho l'onore di leggere di nuovo. (Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo testè letto voglia levarsi.

(È approvato.)

Dovrebbe ora passarsi allo scrutinio generale della legge, ma siccome questa ha subito molte modificazioni, così lo ho fatto preparare un testo corretto, del quale il Senato udirà la lettura in quelle sole parti nelle quali vi è stata modificazione.

Perciò prego il signor segretario Cibrario di darne lettura. (Il senatore Cibrario legge i vari articoli stati modificati.)

Se non v'ha osservazione, si passerà allo scrutinio se-

greto. Prima però si darà lettura di una lettera ricevuta dal barone Blanc da Parigi, che annunzia trovarsi assente dalla patria.

(Il senatore Cibrario legge la lettera del senatore Blanc.)

Propongo di accordare un mese di congedo al senatore Blanc.

(È approvato.)

Si passa allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Volanti.....	53
Voti favorevoli.....	43
Voti contrari.....	10

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle 5 e 1/2.

TORNATA DEL 12 GENNAIO 1852

- 1 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Presentazione di due progetti di legge: concernente il primo la convenzione coll'Austria per un trattato di navigazione e commercio; il secondo, la privativa postale.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

ATTI DIVERSI.

CIAMANO, segretario, dà lettura del processo verbale.

Il deputato G. B. Taveri fa omaggio al Senato di una sua opera intitolata: *Del diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi Governi.*

PRESIDENTE. Vorrei riferire la domanda di congedo di alcuni senatori; ma non essendo il Senato in numero, debbo prescindere dal metterla in votazione. Intanto la parola è al signor ministro degli affari interni.

PROGETTI DI LEGGE: 1° TRATTATO DI NAVIGAZIONE E COMMERCIO E PER LA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO SUL LAGO MAGGIORE CONCHIUSO COLL'AUSTRIA; 2° SULLA PRIVATIVA POSTALE.

GILVAGNO, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato, invece del ministro degli affari esteri, due progetti di legge:

Il primo è relativo alla convenzione stipulata coll'Austria per un trattato di navigazione e commercio, e la convenzione per sopprimere il contrabbando sul lago Maggiore, e i fiumi Ticino e Po. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1169.) Il secondo è relativo alla privativa postale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 515.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro dell'interno della presentazione di questi due progetti di legge.

GILVAGNO, ministro dell'interno. Pregherei il Senato a volerli dichiarare d'urgenza.

DI POLLEONE. Il ministro dell'interno dimanda l'urgenza per due progetti di legge che ha deposti sul tavolo della Presidenza. Faccio osservare che vi ha urgenza gravissima per il progetto di legge concernente la privativa postale, perchè l'articolo ultimo manda eseguirsi tale legge col primo di febbraio.

Siccome la legge che è riprodotta con lievissime variazioni è quella stessa che fu già votata dal Senato, mi pare che si potrebbe fare cinque copie di questi leggieri cangiamenti e convocare gli uffici (quando così piacesse al Senato) anche domani, così che, esaminatili quivi, il Senato potrebbe immediatamente nominare la Commissione, la quale se ne occuperebbe senza dilazione, perchè oggi siamo al dodici, e poco tempo ci rimane onde riferire.

PRESIDENTE. Io incomincio a provocare il voto del Senato sull'urgenza chiesta dal ministro sopra questi due progetti di legge.

Chi acconsente all'urgenza chiesta voglia levarsi.
(È approvata l'urgenza.)

Ciò posto, io invito il Senato a voler passare negli uffici giacchè la legge del trattato coll'Austria può fin d'oggi essere messa in discussione, in quanto che parecchie copie del medesimo trasmesseci dalla Camera dei deputati sono già state collocate nei rispettivi uffici, i cui membri potranno cominciare a prenderne fin d'ora cognizione, se così stimano.

In quanto poi a quello relativo alla privativa postale, sicuramente che, per la proposizione mossa dal senatore Di Polleone di fare cinque copie degli articoli in cui sono occorse leggieri modificazioni, il Senato potrebbe essere messo in grado di esaminarlo anche domani. Intanto, se non vi ha osservazione in contrario, io non ho che ad invitare i signori senatori a voler passare negli uffici onde esaminare per ora il progetto di legge concernente il trattato di commercio coll'Austria, gli esemplari del quale già quivi si trovano.

La seduta è levata alle ore 5 e 5/4.

TORNATA DEL 16 GENNAIO 1852

- 2 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Comunicazione del presidente relativa al complemento della Commissione di finanze — Presentazione del bilancio generale passivo dell'anno 1852 — Lettura della relazione sul progetto di legge intorno alla privativa postale.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 1/2 pomeridiane.

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

COMPLEMENTO DELLA COMMISSIONE DI FINANZE.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato, che prevenendomi della facoltà da esso accordatami, ho nominato in arrogazione del signor Giacinto Di Collegno, membro della Commissione di finanze e contabilità, il signor barone Chiodo.

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO PER L'ANNO 1852.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro dell'interno per una comunicazione del Governo.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Signori, a nome del ministro delle finanze, occupato presso la Camera dei deputati, ho l'onore di presentarvi il bilancio generale passivo dello Stato per l'anno 1852. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1012.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, quale verrà dato alla stampa e trasmesso all'esame della Commissione per ciò stabilita.

Siccome è in pronto la relazione sul progetto di legge, della privativa postale, io invito il relatore della Commissione a volerne dare lettura.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA PRIVATIVA POSTALE.

DI POLLONE, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 315.)

PRESIDENTE. L'udito rapporto verrà dato alle stampe, e quindi sollecitamente distribuito.

Propongo al Senato che voglia fissare la discussione di questa legge alla tornata del prossimo lunedì, se il signor relatore crede che la stampa di questa relazione possa essere per tempo eseguita.

DI POLLONE, relatore. La relazione è assai lunga, ed io credo che richiedendosi molto tempo per istamparla, sarà desiderio del senatori di poterla esaminare; e poiché il signor presidente mi ha fatto l'onore d'interpellarmi, non che sarebbe conveniente di rimandarne la discussione a martedì, che così si potrà votare con cognizione di causa.

PRESIDENTE. Propongo dunque al Senato che la discussione di questo progetto di legge abbia luogo nella tornata di martedì; epperò convoco il Senato per tale giorno alle ore due.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 20 GENNAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTI BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Presentazione del bilancio attivo del 1852 — Discussione del progetto di legge sulla privativa postale — Adozione dei primi 17 articoli — Proposizione sospensiva del relatore circa l'articolo 18 — Adozione degli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 — Osservazioni del commissario regio in ordine all'articolo 25 — Emendamento del senatore Jacquemoud a questo articolo — Emendamento dell'ufficio centrale sviluppato dal relatore — Emendamento del senatore Vesme oppugnato dal commissario regio, e accettato dall'ufficio centrale — Considerazioni del senatore Giullio in appoggio dell'articolo 25 — Invio alla Commissione degli emendamenti dei senatori Vesme e Jacquemoud — Atti diversi.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

CIBBARIO segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si dà pubblica lettura della tratta dei nuovi uffici bimestrali fatta stamane nella sala delle conferenze.

CIBBARIO, segretario. (Legge)

UFFIZIO I. — Giulio — Blanc — Laconi — Malaspina — Castagnetto — Cantù — Chioldo — Massa Saluzzo — Lazzari — Di Pollone — Colla — Librario — Stara — Quarelli — Frascini — De Fornari — Sauli — Alderi.

UFFIZIO II. — Musio — Balduino — Galli — La Marmora Alberto — Collet — D'Angennes — Serra — S. A. R. il Duca di Genova — Picolet — Moreno — Prat — Profumo — Pallavicino Mossi — Maestri — Deferrari — Ambrosetti — Doria — Pinelli.

UFFIZIO III. — Plana — Des Ambrois — De Cardenas — Franzini — Moris — Albini — Gioia — Della Torre — Provana del Sabbione — Billet — Vesme — Azeglio — Bava — Cristiani — Bermondi — Demargherita — Colla — San Marino.

UFFIZIO IV. — Della Planargia — Balbi Piovra — La Marmora Carlo — Sclopis — Sonnaz — Serventi — S. A. il Principe Eugenio — Pallavicini Ignazio — Oneto — Dalla Valle — Nigra — Montezemolo — Bagnolo — Colobiano — Riberi — Cataldi — Gattinara — Plezza.

UFFIZIO V. — Jacquemoud — Siccardi — Mosca — Monsignor Calabiana — Ricci Francesco — Marioni — Benevello — Regis — Tornicelli — Di Rorà — Di Collegno Luigi — Di Pamparato — Maffei — Colli — Fantini — Aporti — Gallino — Breme.

PRESIDENTE. Si dà pure conoscenza al Senato di due domande di congedo fatte l'una dal senatore Di Rorà, l'altra dal senatore Serra.

(Il Senato accorda i chiesti congedi.)

Si dà in ultima lettura di una lettera del senatore Giacinto Di Collegno, su cui non occorre alcuna deliberazione. L'ordine del giorno ci chiama a...

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO GENERALE ATTIVO PER 1852.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

GALVAGNO, ministro dell'interno. A nome del ministro delle finanze ho l'onore di presentare al Senato il progetto di bilancio generale attivo per 1852. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1121.)

Mi faccio lecito di rappresentare al Senato che qualora credesse di poter far precedere il bilancio attivo a qualcuno dei bilanci passivi, il Governo non si troverebbe più nella necessità di chiedere un'altra autorizzazione per gli esercizi provvisori sulle imposte; quindi pregherei la Camera a decretare questa deliberazione d'urgenza.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dare atto al ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, e di provocare nel tempo stesso le deliberazioni del Senato sull'urgenza chiesta.

(Il Senato approva l'urgenza.)

Invito la Commissione a volersene perciò tosto occupare.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PRIVATIVA POSTALE.

PRESIDENTE. Come diceva, l'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione della legge sulla privativa postale. Questa legge propriamente non è che una riproduzione della legge che già altra volta fu discussa e votata dal Senato: ciò non ostante, siccome la legge presentata alla Camera dei deputati non è il testo medesimo di legge che fu esaminato ed approvato dal Senato, ma ricevette in quella presentazione alcune modificazioni del Ministero, io credo che questa legge debba considerarsi come una legge novella, epperò debba essere soggetta alle regole ordinarie della discussione; tuttavia per iscarsare al Senato il disagio di una troppo frequente alzata e seduta in quei molti articoli di questa legge, i quali, non essendo che gli stessi di quella già una volta citata, probabilmente non daranno luogo ad alcuna discussione, io propongo al Senato che voglia votare questa legge come si fece delle categorie dei bilanci, cioè io

avrò l'onore di leggere uno per uno tutti gli articoli della legge; quegli articoli su cui non vi sarà chi chiegga la parola, s'intenderà che il Senato li approvi tacitamente.

Io mi fermerò poi su quegli articoli o paragrafi sui quali sono accadute modificazioni; modificazioni (come aveva l'onore di dire) tutte leggiere, meno quella che appartiene all'articolo 25 della legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 315.)

Se dopo questa mia proposizione non avrà luogo alcuna osservazione, io passerò a dare la lettura degli articoli.

« **TITOLO I. Della privativa delle poste. — Art. 1.** È riservata al Governo la privativa della posta-lettere e della posta cavalli nella conformità qui appresso stabilita. »

(È approvato.)

CIBRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Mi permetto di far osservare al signor presidente che dovrebbe precedere la discussione generale.

PRESIDENTE. Io ho chiesto se vi era osservazione a fare sulla mia proposizione; il non essersene fatta alcuna, mi provò che il Senato voleva prescindere non solamente dalla discussione particolare degli articoli non variati, ma anche da quella della discussione generale; si tratta di una proposizione tutt'affatto fuori della nostra disciplina, e che includeva l'una e l'altra discussione.

(Sono approvati senza discussione i primi 17 articoli.)

« Art. 18. Niuno, fuorchè i mastri di posta, può condurre viaggiatori con immediato cambio di cavalli.

« Quest'articolo non si applicherà alle stazioni stabilite da concessionari di vetture pubbliche, i cui cavalli sono esclusivamente impiegati al servizio di esse. »

DI FOLLONE, relatore. Domando la parola su quest'articolo 18. Se la Commissione ha creduto di sottomettere al Senato due emendamenti, ha pure proposto un cambiamento di parole per questo articolo: siccome non è cosa sostanziale, la Commissione sarebbe d'avviso (ove il Senato dividesse il suo modo di vedere) di rimandare la votazione di quest'articolo al fine della legge; perchè, ove non fossero ammessi i due emendamenti da essa proposti sugli articoli 25 e 60, per verità non crederebbe di dover esporre a nuove fasi la legge medesima per una sola variazione di parole.

PRESIDENTE. Si propone la sospensione della votazione di quest'articolo fino a che il Senato abbia emesso il suo intendimento sulle altre modificazioni di maggior importanza che verranno in appresso.

Chi acconsente a questa sospensione voglia levarsi.

(Il Senato acconsente, e sono approvati senza discussione gli articoli dal 19 al 25.)

« Art. 25. L'imposizione di 25 centesimi ai concessionari di vetture pubbliche in favore dei mastri di posta, stabilita dalle regie patenti del 21 luglio 1833, cesserà con tutto dicembre 1852. »

A questa cessazione la Commissione, come è noto al Senato, ha sostituito un termine maggiore, vale a dire, con tutto giugno 1854.

DESPINE, commissario regio. Messieurs, comme vous l'a très-bien dit M. le président, cet article est le seul qui puisse donner lieu à quelque discussion. Je crois devoir vous faire connaître les motifs pour lesquels la Chambre des députés l'a conservé, et les motifs pour lesquels le Gouvernement a consenti à l'adoption de cet article.

Le savant rapporteur de votre Commission vous a parfaitement fait, dans son dernier rapport, l'exposé de cette question; je ne le suivrai pas dans les détails de cette exposition, car il ne s'agit pas ici de discuter la suppression de cet

impôt des 25 centimes; comme vous l'a très-bien dit M. le rapporteur, dans la première Session, l'opinion publique s'étant montrée manifestement contraire à la conservation de ce droit, ni le Sénat, ni la Chambre ne se sont opposés à sa suppression; mais la seule question a été de discuter l'opportunité de l'époque à laquelle cette suppression aurait lieu; la Chambre des députés l'avait fixée au premier janvier 1833; le Sénat, au contraire, a cru devoir fixer l'époque du premier juillet 1834.

Voici ce qui s'est passé dans le sein de la Commission de la Chambre des députés, où était intervenu le commissaire du Gouvernement. Dans le programme qui précédait le projet de loi présenté par le Gouvernement, il était dit à l'occasion de ces 25 centimes:

« Il Governo del Re, riconoscendo che questa gravezza ordinata con reali lettere patenti del 21 luglio 1833, riguardanti il servizio delle vetture pubbliche, potrà cessare mediante la legge che su questa materia verrà fra breve sottoposta al Parlamento, ed urgendo per altra parte la necessità di attivare al più presto l'ordinamento della privativa postale, massime per la Sardegna, dove a danno gravissimo dell'erario, non vi ha pubblicata alcuna legge di privativa, credette di conciliare i dissensi che si manifestarono in proposito, sopprimendo gli articoli che riflettono tale imposizione. »

La plupart des bureaux ont remarqué que le Gouvernement manifestait bien la volonté de présenter prochainement une loi sur les voitures publiques, dans laquelle serait indiquée cette suppression, mais que rien ne déterminait l'époque à laquelle cette loi serait présentée, qu'il pourrait même arriver qu'elle ne fût pas présentée du tout, et que, par conséquent, le principe que les deux Chambres avaient voulu poser, et toutes les discussions faites à ce sujet devinssent inutiles. Par ce motif, les bureaux avaient donné à leurs commissaires le mandat d'insérer une disposition spéciale à cet égard. Dans cette circonstance, diverses propositions furent faites: la première était de proroger la discussion de la loi sur la privativa postale jusqu'à ce que le Gouvernement eût présenté la loi sur les voitures publiques. Mais le commissaire du Gouvernement répondit que le Gouvernement voyait un intérêt réel, surtout pour la Sardaigne, à ce que la loi sur les postes fût votée le plus promptement possible. Alors on proposa de faire une loi particulière en un seul article applicable à la Sardaigne, dans laquelle il serait dit que les lois existantes sur la privativa postale seraient appliquées à la Sardaigne.

La Commission ne jugea pas que cette proposition rentrât dans son mandat; ensuite, comme la loi sur la privativa contenait des dispositions favorables au service, elle ne crut pas devoir entrer dans cette voie. On ne trouva plus alors d'autre moyen que de mettre le Gouvernement en demeure de fixer un terme non pas pour la présentation de la loi sur les voitures publiques, mais un terme au bout duquel serait supprimé l'impôt des 25 centimes. On le mettait ainsi en demeure de présenter cette loi. Il avait été question d'abord de fixer le terme du 30 juin 1852; car on n'avait eu égard ni aux vœux précédemment émis par la Chambre des députés, ni à celles émis par le Sénat. Ensuite on trouva ce terme trop court, et on jugea à propos de l'allonger jusqu'au premier janvier 1853. Voilà, messieurs, le motif unique pour lequel on a admis cette disposition; et le Gouvernement, qui était fermement décidé à présenter la loi sur les voitures publiques, loi qui est déjà prête au moment où je vous parle, et qui sera présentée à la rentrée du Parlement pour la nouvelle Session, le Gouvernement, dis-je,

n'a fait aucune difficulté quand il s'est agi d'accepter cette proposition.

Maintenant la Commission du Sénat a combattu ce terme en se fondant sur les engagements contractés par le Gouvernement avec les maîtres de poste, pour neuf années, mais résiliales de trois ans en trois ans.

La Commission a dit qu'il fallait au moins pousser l'engagement jusqu'à un *triennium*; elle a parlé d'indemnités que demanderaient les maîtres de poste pour les huit mois qui restaient à courir; en faisant le calcul des droits perçus pour le dernier *triennium*, elle a ajouté qu'il s'agissait d'une somme de 458 mille francs, elle a considéré que c'était une indemnité très-considérable tombant à la charge du Gouvernement, ne sachant pas ce que rendront les voitures publiques. Elle a, en conséquence, cru devoir proposer le terme du 1^{er} juillet 1854. Je répondrai que, si vous adoptez ce renvoi, il résultera que la loi sur les voitures publiques ne pourra commencer à recevoir son effet qu'à la même date du 1^{er} juillet 1854. Ainsi vous reculez l'effet de cette loi de deux années et demie. Cette loi ayant pour objet de réunir en un seul les deux droits qui se paient l'un aux maîtres de poste, l'autre au Gouvernement, il en résulte que, si vous maintenez d'un côté le droit des maîtres de poste, vous ne pouvez plus donner cours à la loi sur les voitures publiques. Vous savez cependant, messieurs les sénateurs, que la loi sur les voitures publiques est sollicitée non-seulement dans l'intérêt du trésor, mais encore dans l'intérêt de la circulation.

On sait que les lois de 1833 et de 1846 laissent beaucoup à désirer; elles ne sont même plus en harmonie avec nos institutions actuelles. Sans doute le Gouvernement ne se dissimule pas que cette circonstance devra faire modifier les conventions avec les maîtres de poste, mais ces conventions devront être modifiées par la loi même dont nous nous occupons aujourd'hui. Vous changez par cette loi plusieurs conditions qui régissaient le service, mais la condition principale c'est le prix pour chaque course par poste de 8 kilomètres; aujourd'hui que les postes sont réglées par myriamètres vous ne pouvez pas adopter les mêmes chiffres; vous êtes donc obligés de changer les bases avec lesquelles vous traitez avec les maîtres de poste.

Cette base nouvelle, la loi dit que le Gouvernement la fixera par un décret; le Gouvernement n'a pas encore fait connaître cette base, il est possible qu'il accepte ce qui a lieu en France, c'est-à-dire, 2 francs par myriamètre, pour le cheval, et 1 franc pour le postillon; ou ce qui a lieu en Lombardie où la poste se paie plus cher qu'elle ne se paie en France, c'est-à-dire, environ 2 francs 50 centimes, de manière que le Gouvernement doit nécessairement arriver à modifier les conditions entre lui et les maîtres de poste. Il peut donc modifier aussi bien le droit de 25 centimes que les autres droits, et il le peut d'autant mieux qu'en considérant que la poste n'est employée que par les gens riches, on ne trouve pas de raison pour que les prix ne se rapprochent pas davantage des prix payés en Lombardie et en Toscane. Donc par ce moyen, le Gouvernement peut trouver une grande facilité pour dédommager les maîtres de poste de ce qu'ils perdront d'un autre côté.

Il y a plus, c'est que le droit que le Gouvernement va établir au profit du trésor, doit absorber et le droit des 25 centimes et le droit payé anciennement au Gouvernement calculé sur le dixième, de manière qu'en France ces deux droits correspondent à un droit du cinquième du produit. Ce droit ne sera donc pas moindre de 25 centimes. Le pire qui pourra arriver au Gouvernement ce n'est pas une indemnité qu'il

sera obligé de payer des fonds du trésor, qu'il tirera de sa poche, si je puis m'exprimer ainsi; mais ce sera de donner aux maîtres de poste ce qu'il retirera des voitures publiques, au lieu de le verser dans le trésor, et cela seulement jusqu'au 1^{er} juillet 1854. Le Gouvernement n'aura donc rien à dépenser lui personnellement. C'est à cause de cela qu'il a cru et croit encore que la proposition faite et adoptée par la Chambre des députés peut être maintenue, car s'il en était autrement, la loi sur les voitures publiques qui doit procurer des ressources considérables au trésor devrait être ajournée à dix-huit mois.

Voilà, je le répète, ce qui a déterminé le Gouvernement à accepter la proposition de la Chambre des députés; il pense qu'elle doit être maintenue: du reste, à cet égard, il s'en rapporte à la sagesse du Sénat.

JACQUEMOND. Messieurs, je ne reviendrai pas sur les considérations que j'ai eu l'honneur de vous présenter l'année dernière sur la question qui est de nouveau soumise à vos délibérations. Il ne s'agit point de savoir si le droit de 25 centimes, perçu par les maîtres de poste, sera supprimé ou non, puisque cette suppression a été adoptée en principe; seulement, M. le commissaire royal voudrait qu'elle eût lieu à dater du premier janvier 1853, tandis que le Sénat a décidé qu'elle n'aurait lieu que depuis le premier juillet 1854. Non-seulement M. le commissaire royal n'a apporté aucun argument nouveau pour faire revenir le Sénat de la décision qu'il a adoptée, presque à l'unanimité; mais les circonstances actuelles fournissent encore des raisons plus puissantes pour maintenir le vote de cette auguste Assemblée.

C'est pendant les premiers mois de l'année 1851 que le Gouvernement a contracté des engagements bilatéraux, pour le terme de trois ans, avec 132 maîtres de poste. Il leur a garanti le droit de 25 centimes qui leur est payé par les entrepreneurs des voitures publiques; les maîtres de poste ont promis, en correspectif, de faire, à un prix convenu, le service des courriers pour la poste aux lettres, et de tenir leurs relais approvisionnés. Il est évident (et M. le commissaire royal en convient) que, si le Gouvernement ne satisfait pas à ses engagements envers les maîtres de poste, il sera tenu de les indemniser. Or, je considère que nos finances éprouveraient un dommage considérable, si la loi actuelle accordait la suppression du droit des 25 centimes, avant l'expiration du terme des engagements contractés par l'État.

Quoi! le Gouvernement est maître de la situation, il peut différer la suppression du droit des 25 centimes jusqu'à une époque où il ne sera tenu à aucune indemnité; il suffit pour cela d'attendre jusqu'au premier semestre de 1854, et il trait s'exposer volontairement à 132 procès pour réclamations d'indemnités? Je le dis ouvertement, ce serait un acte de mauvaise administration.

En vain objecte-t-on que le Gouvernement aura les moyens d'indemniser les maîtres de poste avec l'impôt plus élevé qu'il percevra sur les entrepreneurs des voitures publiques.

C'est un fait qu'on doit regarder comme très-douteux; tandis que l'indemnité à payer est un fait irrécusable. Suivant M. le sénateur rapporteur de la Commission, les droits perçus par les maîtres de poste s'élèvent annuellement à 450,000 francs environ, et suivant M. le commissaire royal, à 800,000 francs. En conséquence, le minimum de cette indemnité, pour dix-huit mois, c'est-à-dire depuis le premier janvier 1853 au premier juillet 1854, serait, à peu près, de 645,000 francs suivant le premier, et de 1,200,000 francs suivant le second. Maintenant, si l'on veut faire attention que

les entrepreneurs des voitures publiques sont déjà soumis à un droit égal au dixième du produit brut des transports, en vertu du règlement annexé à la loi du 21 juillet 1833, plus au droit de patentes établi par la loi du 16 juillet dernier, il me semble qu'on pourra bien difficilement les frapper d'un nouveau droit plus fort que celui qu'ils paient actuellement aux maîtres de poste.

Dès lors, le Gouvernement aurait à supporter non-seulement la perte des frais de perception, mais encore les indemnités plus considérables que les maîtres de poste ne manqueraient pas de réclamer. L'absence de moyen de contrôle et l'incertitude qui règne dans les calculs fournis par M. le commissaire royal et M. le sénateur rapporteur ouvriront un vaste champ à des prétentions exagérées. Les maîtres de poste pourraient même présenter des arguments pour soutenir qu'ils auraient retiré de plus fortes sommes pendant les dix-huit mois écoulés. En un mot, le Gouvernement se créerait à lui-même des embarras immenses, qui pourraient se liquider par des pertes considérables. Ne lançons pas les finances dans des spéculations aléatoires, dont le résultat pourrait être tout-à-fait contraire aux prévisions de M. le commissaire royal.

Monsieur le commissaire royal pense qu'on pourrait indemniser les maîtres de poste en élevant le prix des courses. Mais cette élévation attèndrait aussi le Gouvernement, puisqu'il se sert des stations de poste pour les courriers qui font le service de la poste aux lettres. Cette augmentation de dépenses pour un service indispensable serait une perte aussi positive pour l'Etat que le paiement de l'indemnité.

On a dit encore que l'impôt de vingt-cinq centimes payé aux maîtres de poste est contraire à l'opinion publique et qu'en le supprimant à dater du 1^{er} janvier 1853, le Gouvernement serait placé dans la nécessité de présenter dans le courant de l'année un projet de loi sur les voitures publiques.

Un tel argument me paraît avoir peu de force pour résoudre les difficultés que je viens de rappeler. Si l'opinion publique, c'est-à-dire l'opinion des entrepreneurs des voitures qui paient cette taxe aux maîtres de poste, n'est pas favorable à ce genre de perception, c'est évidemment parce que les entrepreneurs présumant qu'ils paieraient moins, lorsque la taxe serait perçue sous une autre forme par le Gouvernement. Si cela doit être ainsi, il faut en conclure que les finances seraient en perte, ou en d'autres termes, qu'elle sauraient à payer une indemnité plus forte aux maîtres de poste que le produit qu'elles percevraient sur les entrepreneurs de voitures publiques.

S'il est vrai qu'il soit urgent de refaire la loi du 21 janvier 1833 sur les voitures publiques, rien n'empêche de s'en occuper et de déterminer que le nouvel impôt ne sera perçu qu'à dater du 1^{er} juillet 1854, afin de mettre cette loi en harmonie avec les engagements contractés par l'Etat envers les maîtres de poste.

Mais le système de faire cesser d'une manière absolue la perception des vingt-cinq centimes à dater du 1^{er} janvier 1853 offre, selon moi, un inconvénient des plus graves, car j'ai la conviction que la loi projetée sur les voitures publiques ne pourrait pas être mise en vigueur au 1^{er} janvier 1853, et il s'en suivrait nécessairement que l'Etat serait privé pendant un intervalle plus ou moins long du produit incertain du nouvel impôt qu'on voudrait établir sur les voitures publiques, tandis que les finances devraient supporter sans aucune interruption l'indemnité due aux maîtres de poste.

En effet, le projet du Gouvernement a été renvoyé à une Commission, laquelle, dit-on, ne s'est point encore rassem-

blée. Lorsqu'elle aura terminé son travail, il devra être examiné de nouveau, avant d'être présenté aux Chambres. Il ne pourra donc être soumis au Parlement que vers la fin de 1852. S'il y a des travaux plus urgents, la discussion de cette loi sera différée. Dans les suppositions les plus favorables, elle pourra difficilement être votée avant les premiers mois de 1853; ensuite, il faudra un certain intervalle afin de préparer les règlements pour son exécution, organiser le service pour la perception. En un mot, les finances seront exposées à une perte assurée pendant plusieurs mois, et peut-être pendant toute l'année 1853.

Ces considérations me paraissent péremptoires pour maintenir la décision du Sénat, qui a voulu différer la suppression de la taxe des 25 centimes perçus par les maîtres de poste, jusqu'au terme de leurs engagements.

Toutefois, afin de démontrer que l'on ne veut point prolonger la perception de cette taxe au-delà des engagements contractés par l'Etat, et, comme ces engagements n'ont pas tous la même date, j'aurai l'honneur de vous soumettre un amendement à la rédaction de l'article 25, proposé par la Commission.

Quelques-uns des contrats avec les maîtres de poste seront terminés dans le mois de février 1854, d'autres dans les mois successifs, jusqu'au mois de juin. Il me semblerait rationnel que cette taxe cessât d'être perçue, pour le compte des maîtres de poste, après l'expiration du terme de leurs contrats; autrement, il y aurait inégalité dans la manière dont ils seraient traités, puisque quelques-uns continueraient à percevoir la taxe pendant un mois ou deux après la résiliation de leur convention. Si cette taxe continuait à être perçue jusqu'au 1^{er} juillet 1854, elle devrait l'être au profit et pour le compte de l'Etat, relativement à quelques stations de poste.

Mon amendement est conçu dans les termes suivants :

« Art. 25. L'imposizione di 25 centesimi ai concessionari di vetture pubbliche, in favore dei mastri di posta, stabilita dalle regie patenti del 21 luglio 1833, non sarà più dovuta ai detti mastri di posta di mano in mano che scadranno gli attuali contratti con essi stipulati, e cesserà del tutto, al più tardi coll'ultimo giugno 1854. »

DI POLLONE, relatore. M'incombe, o signori, il dovere di spiegare al Senato i gravi motivi che indussero il vostro ufficio centrale a proporre l'emendamento nell'articolo ora in discussione.

Esso credette che sarebbe assai più vantaggioso al Governo di aver tempo a studiare maggiormente la questione, che ora in verità non lo è, mentre il profitto, che crede di ricavare dalla nuova legge sulle vetture pubbliche, pare sia alquanto illusorio: la questione vuol essere studiata nel suo complesso. Se da un lato si esonerano i concessionari di vetture pubbliche dalle gravezze imposte dalla legge 1833, si potrà certamente ritrarre un prodotto maggiore; ma in tal caso il Governo avrà il dovere di provvedere con altri mezzi al trasporto dei dispacci, e mi spiego.

All'articolo 60 della legge del 21 luglio 1833 s'impone l'obbligo a tutti i concessionari di vetture pubbliche di trasportare gratuitamente i dispacci dell'amministrazione postale sino alla concorrenza di 40 chilogrammi; questo obbligo è certamente un onere per le vetture pubbliche, ma è un gran vantaggio per il servizio postale. Se si dovesse sopportarne le spese, ascenderebbero a migliaia e migliaia di lire.

Non potrei in questo momento dire se sia in una somma più o meno determinata non avendo avuto tempo, per il

breve spazio che venne concesso al relatore per compilare la relazione, a procurarmi questi dati. Questa è una prima considerazione. La seconda, che intendeva di fare, fu svolta dal senatore Jacquemoud, e non occorre di ripetere che coll'imporre gravetze ai concessionari di vetture pubbliche, invece di farli aumentare, si faranno diminuire.

Un'altra considerazione io sottopongo al Senato, ed è che quando le linee di strade ferrate in progetto saranno compiute, certamente le vetture pubbliche diminuiranno in gran copia, ed allora questo reddito presupposto dal Governo cesserà, o diminuirà in gran parte.

L'ufficio centrale poi fu principalmente indotto a persistere nel sentimento, che avete approvato con 46 voti contro 6, il 31 di maggio dell'anno scorso, e per le stesse ragioni che nel marzo dello stesso anno il Governo coll'intendimento di migliorare lo stato delle cose aveva determinato di rendere a tempo determinato le concessioni che erano a tempo indeterminato, che aveva fatto nel periodo di vari mesi nuovi contratti, i quali sommano a 152, due dei quali terminano con luglio 1853, uno con gennaio 1854, e 121 con il mese di aprile 1854, per quelle stesse ragioni, dico, non gli parve dover favorire uno stato di cose che riuscirebbe dannosissimo allo Stato, cioè di produrre la possibilità, l'eventualità di gravetze nuove, e di liti infinite al Governo. E queste gravetze sarebbero forse infinite perchè non basta, come diceva il senatore Jacquemoud, quando si voglia scindere un contratto, d'indennizzare i mastri di posta, i concessionari delle stazioni del prodotto di 25 centesimi, ma bisogna considerare che per la creazione di queste stazioni sono impegnati molti capitali, sono fatti affittamenti di locali per servizio delle stazioni, sono fatti affittamenti di poderi per provvedere il fieno e la paglia necessaria alla consumazione dei cavalli.

Tutti questi contratti non si possono scindere in breve spazio di tempo, e certamente saranno altrettanti argomenti che produrranno i mastri di posta onde avere maggiori indennità.

Disse il commissario regio che vi era un mezzo semplicissimo per compensare i mastri di posta, quello cioè di aumentare il prezzo delle corse dei cavalli.

A questo io mi faccio lecito di rispondere che, se non vi sono viaggi ora che il trasporto costa un quarto di meno, quando il trasporto sarà aumentato d'un quarto di più, diminuirà in ragion diretta il numero dei viaggi; più si accrescerà il prezzo e minore sarà il numero di quelli che vorranno approfittarsene. Quando poi si seguisse il sistema proposto dal signor commissario regio, di aumentare cioè il trasporto dei viaggiatori per mezzo dei cavalli di posta, giustizia vorrebbe che il Governo cominciasse per dare il buon esempio, e pagasse ai mastri di posta il prezzo aumentato.

Ora, da un calcolo che l'amministrazione delle poste ha fatto, portando a due lire ciò che ora costa una lira e 80 centesimi, la spesa per lo Stato sulla linea attualmente servita dai regi corrieri aumenterebbe di 385 mila lire.

Ora, io domando, se da un lato si dovrà dare indennità, se dall'altro si dovrà aumentare il bilancio per trasporto dei dispacci, cosa vi rimarrà del prodotto delle lettere? Oltre di ciò prego il commissario a volermi dire se ha veramente dei dati di questo maggior aumento. Io temo che questi dati non esistano. Già l'anno scorso ci favoriva un dato di 800 mila lire che i mastri di posta ricavano dal prodotto dei 25 centesimi; ma da un lavoro per quanto possibile accurato, fattosi compilare d'ordine dell'amministrazione delle poste, si è veduto che monta soltanto a 428 mila lire. Io non vorrei

che lo stesso ora accadesse, che il Governo si formasse un'illusione sul prodotto che potrà ritrarre dalla nuova legge sulle vetture pubbliche, e che invece di 800 mila lire ne avesse appena 400, e ne dovesse pagare 500 o 600 mila.

Per queste ragioni mi pare che la certezza sola di aver un maggior lasso di tempo onde studiare la questione, potrà molto contribuire a risolverla con dati positivi; quindi col sistema della Commissione si evitano tutti gli inconvenienti, come aveva l'onore di esporre nella relazione letta al Senato; col primo di luglio 1854 ogni ragione di litigio cessa, ogni obbligo per parte del Governo cessa, ogni indennità straordinaria cessa pure, perchè, diffidandoli due anni prima, i mastri di posta non avranno più ragione di lagnarsi di essere stati presi all'improvviso.

L'ufficio centrale quindi persiste nel suo sentimento.

Ove le nostre finanze fossero in miglior condizione, si potrebbe forse tentare lo sperimento, ma io credo che abbiamo già sufficienti difficoltà finanziarie per non cercare di aggravare maggiormente lo stato delle cose.

(Sospensione di alcuni minuti in cui il relatore conferisce sotto voce cogli altri membri della Commissione.)

Era nato un dubbio se non si poteva facilitare di qualche mese, stante la scadenza delle stazioni, ma la differenza si notò così minima da aprile a luglio, che la maggioranza della Commissione persiste nella sua prima opinione.

~~NESSUNO.~~ Nessuna questione attualmente può presentarsi più grave al Parlamento che le questioni di finanza, e sotto questo aspetto io considererò principalmente quella che ora si agita.

Già l'altra volta che fu in discussione questa disposizione di legge, io sostenni doversi mantenere l'imposizione dei 25 centesimi, e non soltanto differire l'abolizione della medesima a più lungo tempo. Più che mai persisto nella stessa opinione ora che i dati somministratici dal relatore dell'ufficio centrale ci provano con certezza quanta sia l'importanza di questa imposizione; ora che, lungi dall'apparire che l'opinione pubblica sia contraria a questa imposizione, appare dalla stessa relazione che quasi non vi furono reclami contro di essa, neppure dalle stesse persone che la pagano; e godo che quasi tutti gli argomenti che si portarono onde provare che il pagamento di questa contribuzione deve continuarsi sino a più lungo termine, tutti, dico, tranne quello delle liti che per la pronta abolizione si avrebbero coi mastri di posta, provino piuttosto all'evidenza che essa debba essere del tutto conservata. Due sole ragioni si portarono per provare che questa contribuzione debba essere abolita; che una tale abolizione è domandata dall'opinione pubblica, e che dovendosi fra breve presentare una nuova legge sul servizio delle vetture pubbliche, questa contribuzione sarà compensata dalla nuova contribuzione che si stabilirà con essa legge.

Appena credo necessario di rispondere al primo argomento, sì perchè già notammo che questa dimostrazione dell'opinione pubblica non esisteva, sì perchè se tutte le contribuzioni contro le quali sta l'opinione di chi le paga dovessero abolirsi, più non vi sarebbe alcuna contribuzione. All'incontro, come notava il relatore dell'ufficio centrale, questa contribuzione, per essere divisa su grandissimo numero di persone, e perchè non si paghi direttamente dai contribuenti, appena è sentita.

Molte anzi delle contribuzioni che furono sanzionate in questi ultimi tempi, e molte fra quelle che devono sanzionarsi fra breve, pesano certamente sui contribuenti di gran lunga più gravemente che non questa dei 25 centesimi.

Il provento poi della medesima non deve calcolarsi soltanto nelle 400 e tante mila lire che il Governo dovrebbe indennizzare ai mastri di posta, ma anche nella somma che perceve attualmente e che cesserà di percevere dai mastri di posta per l'appalto della concessione; giacchè vediamo che fin d'ora andarono deserti molti incanti pel solo timore di questa abolizione, ancorchè si continuasse a pagare l'imposta per alcun tempo; e certo che di mano in mano che scadrà qualche appalto sarà vano pensiero il pretendere di rinnovarlo.

In quanto all'altro argomento, che questa contribuzione ne sarà compensata da quella che si metterà sulle vetture pubbliche, osserverò anzi tutto che questa legge non solo non è ancora presentata al Parlamento, ma che non abbiamo nessun argomento per credere che quando il Ministero la presenterà, essa sarà approvata quale verrà da lui presentata. Nel modo stesso che ora il Ministero desiderava che fosse differita l'abolizione di questo pagamento, e continuata l'obbligazione per alcun tempo, e non l'ottenne, per la stessa ragione, se vorrà che si imponga un nuovo peso alle vetture pubbliche, non l'otterrà; e lungi dall'imporsi il peso nuovo, forse verrà tolto o scemato anche l'altro che già si paga.

Vediamo che da lungo tempo si cammina per questa strada; che ad ogni tratto in fatto d'imposizioni e di pubbliche entrate si distrugge l'imposizione esistente, si differisce ad un tempo avvenire lo stabilirne una nuova: al momento poi di stabilire la nuova sopravvengono impedimenti, questa non si stabilisce, e cessò intanto l'antica, e si scemò un ramo d'entrata. Se fin d'ora si discutesse la nuova legge sulle vetture, sarebbe il caso di vedere se il lucro nuovo, se la nuova contribuzione compensi l'antica; sarebbe il caso di vedere se il modo d'imposizione pagabile direttamente al Governo sia difatti egualmente utile, o sia meno vessatorio; e dal confronto dei due modi potrebbe vedersi quale si debba approvare. Ma qui non si tratta di confronto; trattasi qui di abolire una contribuzione che esiste, la quale reca un considerevole vantaggio alle finanze, e mediante la quale si ha un servizio che è necessario, il servizio dei mastri di posta, mentorchè, abolita questa, cesserebbe o diverrebbe onerosissimo allo Stato il detto servizio; e la contribuzione colla quale il Governo spera di potervi supplire è affatto problematica, ed è improbabilissimo che venga sancita.

Se ad ogni tratto si vanno facendo delle economie talora minime e dannose, quando si tratta di somme così gravi, chi oserà gettarsi per questa strada ad occhi chiusi e toglierci le entrate che esistono e mentre si impongono nuovi e più gravi tributi? Io opino adunque doversi al tutto rigettare l'articolo, e rimandare la presente questione al tempo in cui si presenterà dal Ministero la legge sulla tassa per le vetture pubbliche e deliberare allora secondo che sarà o no ammessa una nuova contribuzione che tenga luogo di quella che si abolisce.

DESPINE, commissario regio. Messieurs, j'ai déjà déclaré que le Gouvernement s'en rapporte à la sagesse du Sénat; mais je dois répondre aux observations qui ont été faites par les honorables préopinants. Ils ont insisté sur le peu de probabilité que la loi des voitures publiques soit prochainement présentée, et surtout adoptée. A cet égard je crois pouvoir dire qu'il n'y a aucune difficulté à ce que cette loi soit présentée, dans un bref délai et à ce qu'elle reçoive l'approbation du Parlement, car cette loi ne sera autre chose qu'une loi purement fiscale qui se composera d'un très-petit nombre d'articles, et je ne suppose pas qu'elle puisse donner

lieu à de bien longues discussions. Ainsi toute difficulté élevée sur le peu de probabilité de la présentation et l'adoption de la loi ne peut être sérieuse.

Il a été avancé qu'il résulterait de cette loi que les entrepreneurs de voitures publiques, outre les impôts dont ils ont été frappés jusqu'à ce jour, vont encore avoir à leur charge l'impôt sur les patentes, et que, par conséquent, le nombre des voitures publiques diminuera.

Je crois pouvoir affirmer que la nouvelle loi qui sera présentée tendra à les dégrèver, au lieu d'augmenter les impôts dont ils supportent le poids. Les voitures publiques paient en ce moment le droit de 25 centimes, le droit exigé par la loi de 1835, et elles vont encore payé le droit établi sur les patentes, tandis que la nouvelle loi n'exigera, outre le droit sur les patentes, que celui qui sera fixé par elle.

J'ai dit que je ne supposais pas que le droit fixé par cette nouvelle loi excédât les deux droits qui sont payés aujourd'hui. J'ai même l'intime conviction que la loi qui va être proposée allégera de beaucoup leur position, d'autant plus que dans la loi actuelle les entrepreneurs se trouvent frappés non-seulement pour les chevaux dont ils se servent habituellement dans leurs parcours, mais encore pour tous les chevaux de renfort et pour les postes dites de faveur. La loi actuelle grève donc nos voitures publiques de charges que fera disparaître la loi nouvelle; elles ont donc tout à gagner. Je ne sais pas de quelle manière le droit sera fixé, mais il me semble que rien ne sera plus facile que de fixer ce droit à faire payer au Gouvernement de la même manière qu'il l'est aujourd'hui en faveur de maîtres des postes, c'est-à-dire par myriamètres. Du moment où ce prix sera fixé par nombre de myriamètres et par nombre de courses, le Gouvernement trouvera moyen de reprendre d'un côté ce que de l'autre il donnera aux maîtres de poste.

Ainsi, messieurs, tous les raisonnements qui ont eu pour but de faire croire que le Gouvernement paiera plus qu'il ne recevra ne sont pas fondés.

Monsieur le rapporteur de la Commission a accusé le commissaire du Roi d'avoir avancé, dans la Session précédente, des faits qui ne se sont pas trouvés confirmés par l'expérience; il l'a accusé, entre autres, d'avoir parlé de huit cent mille francs, somme bien différente de celle déduite de la moyenne prise sur le triennium.

Il y a je crois, une erreur dans le mode d'évaluation ou de comparaison faite par M. le rapporteur: quand j'ai parlé de huit cent mille francs, j'ai considéré les voitures telles qu'elles étaient dans le moment où j'ai pris la parole dans le Sénat. Or, c'était l'année dernière, et, l'année dernière le nombre des voitures publiques a été certainement plus grand que la moyenne du triennium; car leur nombre, au lieu d'aller en diminuant, va toujours en augmentant. J'ai dit ensuite que je ne considérais pas seulement le droit de 25 centimes en raison de ce qui se paie, mais que j'y comprenais toutes les entreprises de voitures publiques que les maîtres de poste font pour leur compte, et celles dont ils font la conduite.

Enfin, on a fait observer qu'en augmentant les prix des courses on diminuerait le nombre des voyageurs; qu'en les augmentant d'un quart, le nombre des voyageurs diminuerait d'un quart. Ce raisonnement ne peut être soutenu: d'abord, les prix que l'on paie en France et en Lombardie sont plus élevés que ceux qui se paient dans notre pays: depuis l'établissement des chemins de fer, surtout, ce ne sont que les gens riches qui voyagent en poste. Ces personnes-là voyageront toujours; puisqu'elles s'obstinent à voyager en poste,

c'est qu'elles ont des raisons pour préférer ce genre de locomotion à tout autre. Ainsi, je ne puis admettre que l'augmentation même de 25 centimes dont on chargerait le prix de la course, en la portant, par exemple, à 2 francs 25 centimes, ferait diminuer le nombre des voyageurs en poste.

Telles sont, messieurs les sénateurs, les observations que j'avais à faire; je termine en répétant ce que j'ai déjà dit: je m'en rapporte, à cet égard, à la sagesse de votre décision.

DI POLLONE, relatore. Io ho dimandato la parola per ripetere un'osservazione che già mi occorre di fare nella discussione che ebbe luogo l'anno scorso su questo argomento, cioè che io non ho mai inteso di fare alcun appunto al signor commissario regio, ma che mi sono valso di sue citazioni per dimostrare come io temessi che i dati che potesse avere il Governo non fossero esatti, ed infatti io leggo queste precise parole del signor commissario regio. (*L'oratore percorre a voce sommessa qualche analogo brano de' precedenti rendiconti delle sedute del Senato.*) Io non vorrei allungare di troppo questa discussione; ma insomma il signor commissario regio stabiliva la somma di 800 mila lire, la quale è stata ammessa dalla Camera stessa.

Ora egli ha esposto che in questo calcolo non erano contemplati anche i diritti che i mastri di posta percevano egliino stessi da coloro che viaggiano co' propri cavalli, ecc. ecc. e che perciò la somma poteva montare a circa lire 800 mila. Ebbene, nel calcolo fatto, come dissi, con tutta la cura possibile, vennero precisamente contemplati questi diritti non percepiti e questi lucri che i mastri di posta fanno essi medesimi, e con tutto ciò avvi una differenza enorme. Io temo che questa differenza possa rinnovarsi nei calcoli che si fanno del maggior vantaggio che produrrà la nuova legge sulle vetture pubbliche.

Tornando il signor commissario regio sull'utilità di accrescere il prezzo delle corse dei cavalli da posta, disse che nel paese a noi vicino, in Francia, era stato aumentato. Mi duole di dover negare questa supposizione, mentre dall'annuario postale che io tengo nelle mani apparisce che si conserva la stessa tariffa stata posta in vigore dacchè le distanze postali furono ridotte a miriametri, ed il miriametro portandolo a 40 soldi, siccome la posta è composta di 8 chilometri, sale ad una lira e 60 centesimi, differenza minima, come vede, e ben lungi dall'eguagliare i prezzi gravissimi stati attivati da un anno e mezzo circa nella Lombardia.

Ma quando il Governo emanerà il regio decreto, di cui fa cenno l'articolo 57, allora certamente potrà fare, ad imitazione di quanto ha stabilito la Francia, questo leggierrissimo aumento, onde potrà calcolare una somma probabile; ma questo sarà ben lungi dall'indennizzare i mastri di posta di quel provento certo che ricavasi dalle vetture pubbliche.

Io mi permetto di dirglielo; io vedo qui questo risultato, che cioè si priverebbero i mastri di posta di un provento sicuro per avere un maggior vantaggio in carta; solita moneta di che servono i teorici per pagare, che non credo possa supplire a quanto si verrà a perdere dai mastri di posta...

GIULIO. Domando la parola.

DI POLLONE, relatore. Ho desiderato di dare queste spiegazioni al signor commissario regio per giustificare l'allegazione da me emessa; quindi non posso che ripetere una seconda volta, a nome dell'ufficio centrale, ch'egli persiste nel suo emendamento.

GIULIO. Signori senatori, un'imposta esiste, la quale si

dice contraria alla pubblica opinione; ma io credo che si possa dire molto più, la quale è sicuramente contraria alla giustizia.

Quest'imposta di 25 centesimi per cavallo, di cui sono gravate le vetture pubbliche è un compenso che il Governo ha creduto dover concedere ai mastri di posta a fine di ragguagliare alle spese da esso fatte il prezzo che lo stesso Governo paga pe' trasporti de' dispacci: prezzo che si riconosce inferiore al vero, cioè a dire che il Governo, lo Stato, il pubblico fa pagare da' viaggiatori che si servono di vetture pubbliche e non della posta, una parte del prezzo de' trasporti de' dispacci. cioè a dire che quel vantaggio che risonda generalmente a pro di tutti i cittadini che fanno trasportare le loro lettere dalla posta, si fa pagare, non da quelli che se ne giovano, ma da coloro soli i quali fanno uso di pubbliche vetture.

Sta dunque contro il mantenimento di questa imposta la sua ingiustizia, o almeno nel mantenerla più lungamente.

Si sostiene che essa se non è giusta è quanto meno necessaria, e che non vi ha mezzo di supplirvi convenientemente in altro modo.

Ora questo mezzo di supplirvi in altro modo non solamente è evidente, ma eziandio immancabile.

Si teme che la novella imposta, di cui si graveranno le vetture pubbliche, non arrivi a compensare la somma che ora ci dà quest'imposta di 25 centesimi; ma questi dubbi non hanno fondamento.

L'imposta sarà pagata dalle medesime vetture percorrenti le medesime strade, conducenti lo stesso numero di persone.

Non v'ha dunque, per questo canto, motivo di dubitare che il Governo possa incontrare gravi difficoltà a riscuotere dalle vetture pubbliche quelle medesime somme che ora ne riscuotono i mastri di posta. Ma v'ha di più; quest'imposta di 25 centesimi è ora pagata da' conducenti degli imprenditori di pubbliche vetture su quelle strade sulle quali vi sono stazioni postali; poichè su queste strade solamente i mastri di posta sono quelli che hanno interesse e diritto a riscuotere.

La nuova imposta, qualunque sia per essere, che con una legge novella s'imporrà alle vetture pubbliche, non sarà sicuramente limitata a quelle che percorrono strade postali, ma si estenderà generalmente a tutte le vetture pubbliche e crescerà adunque la materia imponibile, e non ci è ragione di credere che per questo motivo venga a diminuirsi il provento dell'imposta.

Si è soggiunto ancora che nello stabilimento delle strade ferrate che sono in costruzione o che sono in progetto verrà a diminuire di molto il numero delle pubbliche vetture.

E qui io ritengo pure che vi sia un timore senza fondamento; io credo invece, e così credo, appoggiato ad una lunga, larga ed ampia esperienza, che lo stabilimento delle strade ferrate accrescerà e accrescerà di molto le pubbliche vetture. Citerò un solo esempio.

Prima dello stabilimento di una strada ferrata tra Londra e Birmingham esisteva in quello stradale un certo numero di vetture pubbliche servite (non saprei ricordarmi) da quante centinaia di cavalli. Quando si trattò di stabilire una tale strada, i proprietari di queste vetture gettarono alte grida, pretendendosi tutti rovinati. Il Governo inglese, il Parlamento saggiamente non diedero ascolto a questi vani reclami, e la strada ferrata si stabilì. L'effetto fu che il numero dei cavalli impiegati in questa linea venne a crescere più del doppio.

La ragione ne è evidente: le strade ferrate non sono destinate a trasportare quello stesso numero di viaggiatori che passavano di paese in paese prima del loro stabilimento, ma sono destinate a promuovere e promuovono infatti questi viaggi, questi passaggi di luogo a luogo; ond'è che per fare affluire dai paesi dei dintorni alle strade ferrate i viaggiatori vi fu necessario un maggior numero di cavalli di quello che prima bastava per trasferirli in tutta la lunghezza della strada.

Si è detto finalmente che la nuova legge che imporrebbe un gravame sulle vetture pubbliche non potrebbe probabilmente essere votata così prontamente; ma qualora questa legge non possa essere votata, qual difficoltà proveranno il Governo e il Parlamento a prorogare allora di 3, di 6, di 8, di 12 mesi il termine fissato nella legge presente pel pagamento dell'imposta dei 25 centesimi?

Assolutamente nessuno. Si supponga che verso il finire della Sessione del 1852 divenga evidente l'impossibilità di votare in tempo una novella legge sulle pubbliche vetture. Bene! Allora il Governo vi presenterà (e voi certamente approverete perchè sarà necessario) una legge la quale prorogherà di un anno il pagamento di quest'imposta...

VESME. Domando la parola.

GIULIO. Non vi è adunque nessun motivo per ammettere l'emendamento proposto dalla Commissione; ve ne ha molti per rifiutarlo, e basta per tutti quello che, l'accettare quest'emendamento è ritardare l'approvazione di una legge che il Governo crede necessaria, la legge medesima che stiamo votando; è un compromettere forse il successo, è in ogni caso il far nascere fra due poteri dello Stato un dissidio il quale solamente si può ammettere quando l'assoluta necessità lo giustifichi.

VESME. Ho chiesto la parola per fare alcune brevi osservazioni, principalmente sul discorso fatto dall'onorevole commissario regio. Egli non rispose invero ai miei argomenti nè combattè la mia opinione, ma soltanto quella della Commissione.

Io non voglio confutare ciò che disse, voglio anzi piuttosto appoggiarmi contro di lui a quanto disse egli stesso.

Egli asseriva che la nuova legge sulle vetture pubbliche diminuirà la contribuzione, e che i concessionari di vetture pubbliche saranno meno aggravati che non erano in prima.

Ecco appunto ciò che io sosteneva: che si diminuerebbero le pubbliche entrate colla nuova legge, e se già è intenzione del Governo di diminuirle, possiamo essere certi che verranno diminuite molto di più allorchè questa legge avrà a passare per la trafila delle Commissioni delle Camere e della pubblica discussione.

Osservo parimente che se è vero ciò che egli asserisce, che ascenda ad ottocento mila lire e non a quattro cento mila il prodotto di questa contribuzione dei venticinque centesimi, sarà nuovo e più forte argomento contro di lui, perchè sarà ad un dipresso doppia di quello che si allegava la perdita della finanza, epperò una ragione più forte vi sarà per fare che essa non la subisca.

Asseriva che si potrebbe supplire alla perdita coll'accreoscere il prezzo delle vetture di posta. Già fu abbondantemente risposto a questo argomento dal relatore della Commissione: mi restringerò ad aggiungere contro tale asserzione un solo argomento.

Il servizio delle vetture di posta cade quasi esclusivamente sugli stradali da Genova a Torino, da Torino in Francia, da Torino a Nizza per Cuneo, e da Torino a Milano, essendo queste le strade più frequentate e che formano quasi le ar-

terie dello Stato; ora su questi stradali o sono costruite, o fra breve tempo sono per costruirsi strade ferrate con poche interruzioni, quali sarebbero da Cuneo a Nizza, che d'altronde è fra gli accennati lo stradale meno frequentato: il che vuol dire che se ora è piccolo il prodotto della posta-cavalli, da qui ad alcuni anni diverrà quasi del tutto nullo.

Rispondo ora ad una obbiezione, la sola a parer mio alquanto importante che sia stata fatta contro la mia proposizione di rigettare al tutto questo articolo, voglio dire l'obbiezione che fu fatta dal senatore Giulio, che questa contribuzione è ingiusta: egli la dice ingiusta perchè non fa cadere il peso del servizio postale sopra quelli che godono dell'utile delle lettere, per il quale principalmente è istituito. L'osservazione forse sarebbe giusta se la contribuzione si considerasse come pagata al dicastero delle poste, se le poste fossero un ente morale al quale si pagasse la contribuzione. Ma non sotto questo punto io considero la questione; la contribuzione è pagata allo Stato, il quale soddisfa a questo come ad ogni altro ramo di pubblico servizio. Se adunque si può imporre una contribuzione ad alcune professioni speciali, per alcuni speciali servizi, si potrà anche, come si fece, imporre una contribuzione alle vetture pubbliche. Non trovo in realtà differenza tra questa contribuzione dei venticinque centesimi e quell'aumento di contribuzione che si vuole imporre nella nuova legge pel servizio delle vetture pubbliche; la differenza non è che di nome, ma in vero sono, se non in quanto alla gravità, in quanto alla sostanza una cosa sola. Nè io mi oppongo all'abolizione di questa contribuzione quando la nuova contribuzione sarà stabilita, anzi stimo che sia utile; in quanto le contribuzioni dovute a particolari credo che siano poco nell'indole dei tempi; lo Stato deve essere il solo ad esigere contribuzioni, o le persone che le esigono a nome dello Stato nel caso che esse vengano date in appalto; ma una contribuzione direttamente dovuta ai mastri di posta è forse meno regolare.

Si abolisca dunque, se si vuole, ma si abolisca allarguando si metterà una nuova contribuzione in sua vece. Opponeva inoltre il senatore Giulio che il rigettare questo articolo sarebbe un procrastinare la legge che il Governo crede utile di proporre sulle vetture pubbliche. Credo anch'io che forse porterebbe qualche incaglio a quella legge il conservare la contribuzione per un termine lungo determinato; ma il non abolirla non porta alcun incaglio, perchè la questione resterà al tutto nello stato medesimo nel quale ora si trova, invece che se la contribuzione viene abolita per un dato termine, è un affidamento assoluto che si dà ai mastri di posta che non verrà abolita prima, e in conseguenza converrà che la nuova legge abbia riguardo a questa nuova situazione; laddove, come dissi, se non si stabilisce alcun termine, è indubitato che le cose continueranno nello stato in che sono al presente.

Osservava ancora l'onorevole senatore Giulio che, nel caso che la legge non fosse sancita nel corso dell'anno, il Governo potrebbe facilmente chiedere una proroga, affinchè questa contribuzione continuasse intanto a percepirsi. Ma domando io: chi crede seriamente che una tale proroga sia per domandarsi, e che dimandata si possa ottenere? Come mai si dimanderà la proroga di una imposizione la quale con tante istanze si chiede che venga abolita, ad onta di mille ostacoli e ad onta dei desiderii manifestati due volte da questa Camera? Io credo che questa dimanda non si farà, e se si facesse, essa verrebbe infallibilmente rigettata.

Non toccherò che di volo l'ultimo argomento, quello del contrasto che si suppone possa nascere fra le due Camere.

Io credo che non vi possa nascere contrasto di sorta: non vi ha nulla di più comune che su alcun punto vi sia dissenso.

Qui si tratta di un articolo, del tutto straniero alla legge, e lo è talmente, che la legge fu presentata dal Ministero senza quest'articolo. Io non propongo, col rigettare quest'articolo, di rendere stabile questa contribuzione, ma bensì che si sospenda la questione sino al tempo in cui non si prometta un'altra contribuzione, ma a questa davvero si sostituisca.

Io credo che presa sotto questo aspetto la questione non possa incontrare difficoltà, come ne incontrerebbero le altre proposizioni, sia quella di abolire la contribuzione in fine del presente anno, sia quella di abolirla al giugno 1854.

DI POLLONE, relatore. La questione, già maturata sufficientemente, credo sia giunta al suo termine, e se mi fo lecito intrattenere ancora per qualche minuto secondo il Senato, si è unicamente per rassegnargli due osservazioni inrisposta a quanto espose il senatore Giulio.

Egli disse che la tassa era ingiusta; mi sia lecito di osservare che la tassa, essendo stabilita per legge, può dirsi *dura lex, sed lex*, ma non può dirsi ingiusta. D'altra parte la tassa è stata stabilita non per aggravare i viaggiatori in vetture pubbliche, ma per tutelare il servizio dello Stato, il quale è servizio pubblico. Si sono imposti obblighi, oneri ai mastri di posta, e si è detto loro: *voi andrete in tale luogo con un numero determinato di cavalli*; ma se ognuno avesse avuta la facoltà di stabilire delle cambiature accanto alle stazioni della posta, i mastri di posta certamente non avrebbero potuto durarla; ed è come facilitazione verso gl'interessi privati che il Governo ha accordato alle imprese di trasporto con vetture pubbliche la facoltà delle cambiature private, ma con che dessero un'indennizzazione a questi mastri di posta; locchè, per dirla in una parola, è una tassa imposta a coloro i quali violerebbero la privativa postale.

La seconda osservazione che mi farò lecito di sottoporre al Senato (sarà l'ultima) è relativa a quanto disse il senatore Giulio, che il Governo desiderava questa legge, ed era una legge necessaria.

Io credo che sarebbe una buona legge, e che migliorerebbe lo stato delle cose attualmente rette dall'editto del 1836, ma non una legge di assoluta necessità, mentre la privativa postale è consecrata da quell'editto medesimo. Questa si potrebbe ancora protrarre finchè il Governo avesse maturata la nuova legge, che intende di proporre sulle vetture pubbliche, ed allora sottoporre entrambe alla sanzione del Parlamento, e così togliere di mezzo ogni difficoltà.

Queste sono le operazioni che io ho l'onore di sottoporre al Senato, dichiarando che la Commissione persiste nel suo sentimento, e tanto più che il Governo non fece opposizione essendosi sottomesso alla saviezza del Senato siccome ha dichiarato ora il commissario regio.

SAULI. Sinora si è parlato degli interessi delle finanze. Per questo rispetto mi accosto non solo all'opinione dell'ufficio centrale, ma eziandio a quella dei preopinanti che hanno proposto la soppressione dell'articolo 25 della legge. Ma oltre a ciò io domando a coloro che sono meglio pratici di me se l'ammissione dell'articolo medesimo non sia per riuscire pregiudicievole ai viaggiatori. Pei mastri di posta qui si tratta di vita o di morte, di essere o di non essere. In quegli stradal dove verrebbero per tal cagione a cessare le stazioni postali, gl'imprenditori delle vetture pubbliche non avrebbero concorrenza, e così s'indurrebbero a stabilire prezzi di trasporto arbitrari e forse forse eccessivi.

PRESIDENTE. La Commissione propone che la cessazione

delle imposizioni di cui finora si è discorso sia protratta sino al 1° luglio del 1854, cioè in luogo del progetto ministeriale che vorrebbe solamente prostrarla all'ultimo dicembre del 1852.

Al progetto della Commissione si era già attraversato un sottoemendamento proposto dal senatore Jacquemoud il quale, ammettendo la cessazione di questa imposizione nello stesso periodo di tempo, vorrebbe pure che di mano in mano che scadrannogli attuali contratti del Governo con i mastri di posta, venga anche a cessare separatamente la corresponsione del diritto.

Si aggiunge ora un nuovo emendamento del senatore Vesme concepito nei termini seguenti:

« L'imposizione di 25 centesimi cesserà allorchè colla legge sulle vetture pubbliche verrà altrimenti provvisto a questo ramo di pubblico servizio. »

Debbo domandare in primo luogo se v'ha chi appoggi i due emendamenti letti, ed incomincerò da quello del senatore Jacquemoud. Chi l'appoggia si levi.

(È appoggiato.)

Faccio ora la stessa domanda al Senato riguardo all'emendamento Vesme.

DI POLLONE, relatore. La Commissione pregherebbe il presidente di rileggerlo.

(Il presidente lo rilegge.)

DI POLLONE, relatore. La Commissione non fa ostacolo all'ammissione dell'emendamento Vesme.

PRESIDENTE. Chi l'appoggia voglia levarsi.

(È appoggiato.)

ALFIERI. Io osserverò che non mi pare esatta la redazione proposta dal senatore Vesme; giacchè egli si restringe a preverire il caso di una legge, la quale venga a regolare il servizio delle vetture pubbliche, non potrebbe forse essere cambiato lo stato attuale delle cose con un'altra legge che non regolasse altrimenti il servizio? Non potrebbe stabilirsi un balzello qualunque con un'altra legge la quale non toccasse al modo con cui si esercita l'industria delle pubbliche condotte?

Io credo dunque che non sia ricevibile questa redazione.

VESME. Senza rientrare nel merito della questione, io dirò soltanto che se fosse abolita questa contribuzione non ordinando il presente ramo di servizio pubblico, ma soltanto per una legge di contribuzione, se insomma questa contribuzione si togliesse, senza ordinare ad un tempo questo ramo di pubblico servizio, esso pericolerebbe grandemente di cadere: questa è la ragione per la quale credo convenga assolutamente che la presente imposizione non sia tolta, se non se per mezzo di una legge che provveda in altro modo a questo medesimo servizio. D'altra parte, giacchè una tal legge è preparata, ed il Ministero ce ne promette prossima la presentazione, credo che anche per queste altre ragioni sia da preferirsi la redazione da me proposta. Se per altro questo solo punto facesse difficoltà all'adozione, non mi opporrei a che si mutasse, purchè si conservi il principio che questa contribuzione è conservata, finchè per legge non si provveda in altro modo al difetto della medesima e ai bisogni del servizio postale.

SCLOPIS. Io mi permetto di sottoporre al Senato due considerazioni sulla forma legislativa. Io credo che per quanto è possibile, ogni legge debbe avere un suo complesso perfetto, e che il riferirsi ad un'altra legge sia cosa men regolare, perchè la legge deve avere il suo principio, il suo fine esposto nella materia della quale tratta; per conseguenza pare che sarebbe uscire dalla sfera del vero concetto di una legge il

riferirsi ad un altro atto diverso dalla legge medesima, quando ciò non sia assolutamente necessario.

Credo poi tanto più importante l'attenersi a questa regola, in quanto poi che non mi pare che sia nè nei canoni della scienza, nè negli usi della prudenza il riferirsi ad una legge futura. Le profezie possono stare sino a che non sono avverate in materia legislativa; ma l'attenersi alle promesse solamente esposte e all'approvazione indicata e il volerne fare un concetto della medesima mi sembra contrario e alla regolare redazione della legge, e dico anche alla prudenza. Io non vorrei che nell'avvenire si stabilissero questi precedenti di riferirsi in un caso intricato attuale ad una soluzione limpida avvenire.

VESME. Se il Senato me lo permette, io avrei ancora due parole per rispondere a quanto diceva il senatore Sclopis. Mi pare che la difficoltà da lui opposta si trovi non nel mio emendamento, ma nell'articolo quale è proposto dal Ministero, giacchè esso appunto appoggia il medesimo sur una legge futura, e se questa legge futura non viene fatta, tutto resta in fieri, tutto cade il servizio postale; ed il Ministero come ci faceva non ha guari osservare il senatore Giulio, sarebbe costretto a chiedere probabilmente invano una proroga all'esecuzione di questo articolo: laddove nel caso mio, se la legge non si presenta, o se presentata non si ammette, le cose dureranno nello stato che sono, ed è questo appunto quello che desidero, e che tengo per fermo che molti desidereranno che cioè non si distrugga prima di edificare, ma che tutto al più le due cose si facciano contemporaneamente.

PRESIDENTE. Unicamente per chiarire lo stato della questione debbo far notare che il progetto del Governo non stabilisce già la cessazione nel modo or ora indicato dal senatore Vesme, vale a dire con relazione ad una legge avvenire, ma stabilisce solamente che abbia luogo col finire dell'anno 1852. Questo termine include naturalmente il pensiero del Governo di dar prima di tal epoca corso a quella legge, ma di questa legge non tiene espresso conto.

Intanto io credo che debba procedersi alla votazione nel seguente ordine: la votazione dell'emendamento del senatore Vesme è quella che dovrebbe precedere tutte le altre, come quello che più si scosta dal progetto del Governo; ma la redazione di quest'emendamento è combinabile col tenore del sotto-emendamento proposto dal senatore Jacquemoud, perchè ammette anch'egli la cessazione del diritto nel tempo proposto dalla Commissione, ma vuole frattanto intromettere una clausola, per cui cessi ripartitamente l'imposizione allo scadere dei rispettivi contratti; mi pare perciò che il sotto-emendamento Jacquemoud abbia ad essere posto dapprima in votazione.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola sopra il sotto-emendamento del senatore Jacquemoud. Io posso errare, ma mi pare che in questo sotto-emendamento vi ha una lacuna. Il senatore Jacquemoud dice che cesseranno di pagarsi i 25 centesimi alla scadenza di ciascun contratto, e credo che que-

sto si accosti al pensiero esternato dalla Commissione; ma io dico: finchè non è stata fatta una legge speciale la quale regoli questo, chi potrà poi esigere i 25 centesimi alla scadenza del rispettivo contratto? Il Governo non potrà esigerli perchè non vi ha ancora legge che ne lo autorizzi; i mastri di posta non possono più esigerli e nemmeno per conto del Governo; in tal caso io credo che questi 25 centesimi andrebbero a beneficio degli esercenti di vetture pubbliche.

Quindi mi sembra sia necessaria o una spiegazione ulteriore, o che ci sia veramente una lacuna per cui non possa essere ammesso questo sotto-emendamento.

JACQUEMOUD. Mon amendement a pour but d'accorder aux maîtres de poste la taxe des 25 centimes, pendant toute la durée de l'engagement contracté envers eux, et de faire cesser cette taxe à leur profit immédiatement après le terme de la convention, sauf à l'Etat à la faire percevoir pour son compte, sous cette forme ou sous toute autre, ainsi qu'il sera déterminé par la loi projetée sur les voitures publiques; il serait irrégulier d'accorder cette taxe à quelques stations de poste, quoique le terme de leurs engagements serait expiré. A la fin de chaque contrat, il faudra en stipuler de nouveaux, et l'Etat pourra tirer parti du bénéfice de cette taxe, qui lui sera dévolue.

DI POLLONE, relatore. A nome della Commissione propongo al Senato, stante l'ora tarda, di voler rimandarle i due emendamenti, ed essa si farebbe un dovere di esaminarli pacatamente domani mattina, e di riferirne all'apertura della seduta.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Prima di chiedere il voto del Senato su questa sospensione, io debbo indicargli che con lettera in questo momento arrivata mi si fa conoscere che il signor senatore Plezza trovasi in bisogno di dover chiedere un passaporto per l'estero, per recarsi colla sua famiglia in Firenze; questo passaporto egli non potrebbe conseguire senza che prima il Senato gli accordi un congedo; per conseguenza io propongo che voglia concedere al senatore Plezza un congedo di un mese.

Chi ciò approva voglia levarsi.

(Il Senato acconsente.)

Debbo anche pregare il Senato a voler domani alle ore due congregarsi nella sala delle conferenze per udire qualche comunicazione che l'ufficio della Presidenza è in grado di fargli; dopo di ciò vi sarà la seduta pubblica, la quale avrà per oggetto primo il compimento di questa legge, quindi la lettura del rapporto sulla legge del trattato di commercio coll'Austria.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Omaggio — Messaggio — Seguito della discussione sulla legge della privativa postale — Relazione sugli emendamenti inviati all'ufficio centrale — Sono ritirati — Reiezione dell'articolo 25 — Adozione dell'articolo 18, stato sospeso, quindi del 26 divenuto 25 sino al 58 — Modificazioni all'articolo 59 — Approvazione delle medesime — Rapporto sul trattato di navigazione e commercio coll'Austria, e sulla convenzione relativa per reprimere il contrabbando sul lago Maggiore — Adozione della legge concernente la privativa postale.*

La seduta è aperta alle ore 3 e mezzo pomeridiane.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo render conto al Senato dell'omaggio che il ministro dell'istruzione pubblica fa al Senato di numero cento esemplari stampati della statistica dell'istruzione primaria negli Stati sardi pel 1850. Debbo anche rendergli conto del messaggio indirizzatogli dal presidente della Camera dei deputati, col quale m'informa che la Camera nella tornata di avant'ieri avrebbe approvato il progetto di legge proposto dall'avvocato Riccardo Sineo per alcune modificazioni al regolamento sulla procedura civile avanti il magistrato di Cassazione. Questo progetto di legge consiste in un articolo unico così concepito:

« Il termine entro il quale dev'essere eseguita la notificazione contemplata nell'articolo 19 del regolamento annesso al regio editto trenta ottobre mille ottocento quarantasette, sarà di giorni trenta, ferme nel resto le disposizioni contenute nel detto articolo diciannove. »

Accuserò al presidente ricevuta di questa trasmissione, e disporrò perchè questo progetto di legge sia stampato e venga comunicato agli uffizi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PRIVATIVA POSTALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione ieri fermata.

La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

DI POLLONE, relatore. Signori senatori, l'ufficio centrale vi chiedeva unanime, ieri, di rinviarvi i due emendamenti proposti all'articolo 25 dai senatori Jacquemoud e Vesme, e ciò vi chiedeva nello intendimento di quelli esaminare con maturità di consiglio, e vedere se, mercè le contenutevi disposizioni potessero venire conciliate le contrarie opi-

nioni manifestatesi tra gli oratori che presero parte alla discussione e l'ufficio centrale.

Animato dal quale desiderio, -si è questi dedicato all'anzidetta disamina, ed in conseguenza di essa ha dovuto convincersi che l'uno e l'altro dei due emendamenti, lungi dall'accordare le notatevi divergenze, non riuscirebbero a migliorare lo Stato della questione, quando fossero adottati dal Senato.

Propone il senatore Jacquemoud che, « l'imposizione stabilita dalle regie patenti del 21 luglio 1835 non sarà più dovuta ai mastri di posta, di mano in mano che scadranno gli attuali contratti del Governo con essi stipulati, e cesserà del tutto al più tardi coll'ultimo di giugno del 1854. »

Con quest'emendamento il senatore Jacquemoud ha voluto applicare il principio della soppressione della retribuzione dei 25 centesimi ai mastri di posta, appena siano per permetterlo le convenzioni stipulate con essi loro; ma nello stesso tempo tutelare l'interesse delle finanze, non esponendo il Governo a molteplici litigi ed a gravi indennità.

Nello encomiare l'intendimento dell'autore, l'ufficio centrale non può tuttavia riconoscere un utile risultamento dal di lui sistema, poichè due soli sarebbero i contratti rescindibili nel 1853, e sovra 134 che ve n'ha in totale, 121 scadono nei primi giorni del mese di aprile 1854, così che, in fatti di quasi nessuna utilità riuscirebbe la proposta, ed in massima ove fosse applicabile, creerebbe una differenza fra l'una e l'altra stazione, la quale diverrebbe nociva al buon andamento del servizio, mentre se una stazione fosse posta in deteriore condizione della stazione viciniora, non saprebbe come l'amministrazione potrebbe esigere uguale servizio da chi fosse trattato in modo diverso.

Quindi l'ufficio opina all'unanimità non potersi raccomandare ai vostri suffragi l'emendamento di che è caso.

Il secondo emendamento presentato dal senatore Vesme è così concepito:

« L'imposizione di 25 centesimi cesserà allorchè colla legge sulle vetture pubbliche verrà altrimenti provvisto a questo ramo di pubblico servizio. »

Anche qui si scorge l'ottimo intendimento di non pregiudicare la questione, e di riserbarne l'esame a quando dal Ministero sarà presentata la legge che dice di tenere in pronto sulle vetture pubbliche, e così di non compromettere nè l'im-

portante servizio postale, nè l'interesse di 154 famiglie che pur merita qualche riguardo, e di dar tempo al Governo di maturare ciò che, diciamolo pure francamente, è ancora nella forma di un embrione.

Queste essendo pure le ragioni che avevano mosso l'ufficio centrale quando formolava la sua proposta, lo indussero ieri a dichiarare ch'egli non vedeva motivo di opporsi all'emendamento messo innanzi dal senatore Vesme; se non che il senatore Sclopis, gettando nuova luce sulla discussione, oppose al sistema di rimandare ad un futuro progetto di legge, che può essere nella mente del ministro, ma che non ha esistenza, tali considerazioni, per cui non esita l'ufficio centrale dal ritirare l'adesione emessa in favore dell'emendamento Vesme, e ciò per le ragioni addotte dal prefato senatore Sclopis, le quali sono certamente presenti alla vostra memoria.

Giunto a questo punto delle sue investigazioni, l'ufficio centrale non volle ristarsi dal riprendere a novello esame la questione nella sua integrità, e si fece carico di ponderare se dachè i nuovi schiarimenti fornitigli dall'amministrazione delle poste vennero a dimostrargli come realmente tutte le convenzioni siano rescindibili nei primi giorni dell'aprile 1854, non sarebbe il caso di dare preferenza al pensiero che nel riprodurre modificato il progetto, esprimeva il Governo, come più atto a conciliare i dissensi sorti in proposito, che sia cioè soppressa ogni disposizione riflettente la controversa gravanza, la quale, soggiungeva il Governo, potrà cessare mediante la legge, che sul servizio delle vetture pubbliche verrà fra breve sottoposta al Parlamento.

Considerato, come si verrebbe così a mantenere salvi gli interessi del Governo, e come anzi sarebbe dimostrato nello stesso tempo che il desiderio non di far prevalere opinione ad opinione, ma quello solo predomina di non ritardare la emanazione di una legge di cui è tutta dimostrata l'urgenza, e di avvisare frattanto in altra discussione, che il ministro promette non essere lontana, al miglior modo di evitare perturbazioni ed aggravii che evidentemente sorgerebbero e verrebbero ad accrescere la mole delle difficoltà amministrative e finanziarie, le quali pur troppo sovrabbondano, conchiuse, e mi diede incarico di riferirvene, che non si avessero ad ammettere i due proposti emendamenti, e che, lasciata integra la questione, si deliberasse aversi a sopprimere la disposizione di cui all'articolo 25 del riprodotto progetto.

DESPINE, commissario regio. Après la relation que vient de communiquer au Sénat l'honorable rapporteur de la Commission, le Gouvernement déclare qu'il préfère la suppression de l'article au maintien du terme qui avait été proposé par la Commission du Sénat, parce que, en me référant aux paroles que j'ai eu l'honneur de prononcer dans la séance d'hier, le Gouvernement conservera sa liberté d'action pour la loi sur les voitures publiques...

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Qui n'est pas qu'un embryon.

JACQUEMOUD. Après les déclarations qui viennent d'être faites, je retire l'amendement que j'avais eu l'honneur de proposer au Sénat.

VESME. Io parimente; giacchè il solo mio scopo era appunto di fare che non fosse approvato l'articolo 25.

PRESIDENTE. Era appunto mio intendimento di provocare queste due risposte dai due autori degli emendamenti, perchè senza di queste io non poteva giungere all'articolo 25, non permettendo la disciplina del Senato che si voti sopra una soppressione, ma che si metta ai voti l'articolo.

Ora l'articolo è sgombrato dagli emendamenti che potevano dilazionarne la votazione, epperò non ho che a porre ai voti l'articolo 25.

Chi lo approva voglia sorgere.

(L'articolo 25 è rigettato.)

Dopo questo rigetto che necessita la trasmissione di questa legge nuovamente alla Camera dei deputati, pare che sia venuta l'occasione di poter votare l'articolo 18, il quale era rimasto sospeso unicamente per la ragione di non fare oggetto di questa trasmissione una variazione di poco momento.

Propongo dunque la votazione dell'articolo 18. (Vedi sopra.)

La variazione introdotta è nella surrogazione delle parole questa disposizione invece di quest'articolo.

Chi approva quest'articolo sorga.

(È approvato.)

« Articolo 26... »

DI POLLONE, relatore. La numerazione cangia.

PRESIDENTE. È vero.

« Articolo 25. »

(Sono approvati senza discussione gli articoli dal 25 al 38.)

« Art. 39. Questa legge riceverà il suo effetto a far tempo dal 1° febbraio 1852. Dalla detta epoca s'intenderanno abrogati tutti i provvedimenti anteriori contrari alle materie contemplate nella medesima. »

PRESIDENTE. In questo articolo la Commissione ha proposto di prorarre il tempo designato al 1° di febbraio 1852 al 1° marzo 1852.

DESPINE, commissario regio. Je demande la parole.

VESME. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VESME. Si legge in quest'articolo: « Dalla detta epoca si intenderanno abrogati tutti i provvedimenti anteriori contrari alle materie contemplate nella medesima. » Nel progetto, quale è stato presentato la prima volta al Senato, dicevasi: « tutti i provvedimenti anteriori relativi alle materie contemplate, ecc. » Non avendo senso la dizione attuale, e non essendosi di questa variazione fatto cenno nelle relazioni nè del ministro nè della Commissione, credo sia un puro errore di stampa o di copia, e proporrei che vi si ristabilisca l'espressione primitiva.

GIULIO. Non si può non concorrere nelle osservazioni del senatore Vesme, poichè l'articolo quale è stampato, assolutamente non ha significato. Tuttavia io crederei che alla compilazione da lui proposta fosse preferibile un'altra ancora; invece cioè di dire « s'intenderanno abrogati tutti i provvedimenti anteriori relativi alle materie contemplate nella medesima, » locuzione la quale ha il grave difetto di approvare forse disposizioni che non sono necessarie, sarebbe forse bene il dire: « s'intendono abrogati tutti i provvedimenti anteriori contrari alle disposizioni della presente legge. »

VESME. Non mi oppongo. Le persone speciali saranno più in grado di conoscere se convenga meglio di abolire del tutto le disposizioni relative o se soltanto le contrarie; e perciò mi rimetto al giudizio dell'ufficio centrale.

DESPINE, commissario regio. Je demande la parole pour faire une observation relativement à cet article. Il ne s'agit pas de la disposition dont on vient de parler, mais bien du terme qui a été proposé par la Commission. La Commission a proposé de renvoyer au premier mars l'époque où la loi sera mise en vigueur; mais la loi devant retourner à la Chambre des députés, il me paraît que pour éviter de s'exposer à l'inconvénient de la reproduire une nouvelle fois à cause des

retards qui pourraient en résulter, il vaudrait mieux fixer dès aujourd'hui l'époque au premier avril, c'est-à-dire reculer d'un mois le terme qui a été fixé par la Commission.

DI POLLONE, relatore. L'ufficio centrale non ha difficoltà di aderire alla proposta di riportare al 1° aprile, invece del 1° marzo, il tempo che era stato fissato al 1° febbraio. Quanto poi alle osservazioni del senatore Vesme, anch'esso concorre nel riconoscere la giustizia delle medesime, ma desidererebbe che fosse adottata la proposta del senatore Giulio, e si dicesse che questa legge riceverà il suo effetto a far tempo dal 1° aprile, e che alla detta epoca s'intenderanno abrogati i provvedimenti contrari alle disposizioni contemplate nella medesima, mentre, ancorchè pratici della materia, in questo momento non si potrebbe per avventura dichiarare in modo assoluto, se non vi sia tale disposizione che convenga di conservare. In tal modo sarebbe scansato il pericolo di abrogare disposizioni necessarie di essere conservate.

PRESIDENTE. Metto ai voti separatamente le modificazioni suggerite.

La prima è di sostituire alle parole *1° febbraio 1852* le seguenti: *1° aprile 1852*.

Chi approva questa modificazione si levi.
(È approvata.)

La seconda è di surrogare alle parole « contrarie alla materia » quelle di « contrarie alle disposizioni contenute nella presente legge. »

(Messa ai voti la modificazione, è approvata in un coll'articolo 59.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEI TRATTATI DI NAVIGAZIONE E COMMERCIO E PER LA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO SUL LAGO MAGGIORE STIPULATI COLL'AUSTRIA.

PRESIDENTE. Prima di dare il voto per scrutinio segreto a questa legge, io invito il relatore della Commissione sulla legge del trattato di commercio coll'Austria a dare lettura del suo rapporto.

QUARELLI, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1169.)

PRESIDENTE. Per dare tempo alla stampa, e quindi allo studio di questo rapporto, propongo al Senato che voglia fissare la discussione pubblica pel giorno di lunedì prossimo. Vi sarà un giorno di più per la stampa e tre giorni per lo esame.

Prima di procedere allo scrutinio rinnovo al Senato la preghiera fatta poco fa di volere domani congregarsi nella sala delle conferenze alle ore 2.

Ora si procede allo scrutinio.

Risultamento della votazione:

Votanti. 49
Voti favorevoli. 49

Il Senato adotta ad unanimità.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 26 GENNAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazione sul bilancio attivo, e sui bilanci passivi del Ministero dell'istruzione pubblica, e di quello di agricoltura e commercio pel 1852 — Discussione generale sul trattato di navigazione e commercio e per la repressione del contrabbando sul lago Maggiore conclusi coll'Austria — Discorso del senatore Di Castagnetto — Obbiezioni del senatore Sclopis, e risposta del ministro delle finanze — Considerazioni del senatore Pinelli — Osservazioni del senatore Siccardi — Riassunto del relatore — votazione e adozione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Marioni, relatore del bilancio attivo.

RELAZIONE SUL BILANCIO GENERALE ATTIVO DEL 1852.

MARIONI, relatore, presenta la relazione sul bilancio generale attivo del 1852 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1124.)

PRESIDENTE. Siccome il rapporto di cui si è udita lettura può darsi immediatamente alle stampe, e in conseguenza può domani verso il mezzodì essere distribuito ai signori senatori, io proporrei che la discussione pubblica di questo bilancio, il quale è di somma urgenza, giacchè col finire di gennaio scadono le facoltà straordinarie concesse al Ministero per l'esazione delle imposte dell'anno corrente, volesse fissarsi dal Senato a dopo domani.

Se non vi ha osservazione, io credo che il Senato aderisca alla mia proposizione.

La parola è al senatore Cotta, relatore del bilancio di agricoltura e commercio...

COTTA, relatore. Non era prevenuto, e non l'ho portato...

**RELAZIONE SUL BILANCIO DEL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA PEL 1852.**

PRESIDENTE. Pregherò allora il marchese Alfieri di leggere la relazione sul bilancio dell'istruzione pubblica, che gli fu rimessa dal senatore Di Montezemolo.

DI MONTEZEMOLO, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1042.)

**RELAZIONE SUL BILANCIO DEL MINISTERO
DI AGRICOLTURA E COMMERCIO PEL 1852.**

PRESIDENTE. Il senatore Cotta ha avuto la compiacenza di recarsi egli stesso alla propria casa per avere il manoscritto del commessogli rapporto.

Lo invito a darne lettura.

COTTA, relatore, presenta la relazione sul bilancio del Ministero d'agricoltura e commercio pel 1852. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1031.)

PRESIDENTE. Questi rapporti saranno dati alle stampe e quindi distribuiti.

Nella tornata di mercoledì il Senato avrà campo a scegliere il giorno della discussione.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEI TRATTATI DI NAVIGAZIONE E COMMERCIO, E PER LA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO SUL LAGO MAGGIORE CONCHIUSSI COLL'AUSTRIA.

PRESIDENTE. Intanto l'ordine del giorno porta la discussione della legge che approva i due trattati stipulati con l'Austria: il primo di commercio e navigazione; il secondo per reprimere il contrabbando sul lago Maggiore e sui fiumi Ticino e Po.

L'articolo unico che approva questi due trattati è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1169.)

« Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e di navigazione conchiuso a Vienna addì 15 ottobre 1852 con Sua Maestà l'imperatore d'Austria ed alla relativa convenzione conchiusa a Torino addì 22 novembre 1851 per reprimere il contrabbando sul lago Maggiore e sui fiumi Ticino e Po. »

È aperta la discussione generale su questo trattato.

DI CASTAGNETTO. Dopo avere in questa stessa Sessione combattuto in modo assai esplicito i trattati coll'Inghilterra e col Belgio, non sarei consentaneo a me stesso sanzionando ora con voto silenzioso il trattato coll'Austria a così breve intervallo di tempo, e (salva una eccezione) nelle identiche e forse men favorevoli circostanze.

Ciascuno di noi ha debito di giustificare la sua opinione in faccia al Parlamento, in faccia al paese; ed è quanto io m'accingo di fare con semplici e brevissimi accenti.

Ricorderà il Senato come allora di quella discussione io non mi dimostrassi per nulla avverso alla dottrina del libero scambio, essendo il pensiero d'una ragionevole libertà stato sempre il prediletto dell'animo mio, tanto in politica come in commercio; al che aggiungo ancora quello d'una ugualmente ragionevole indipendenza.

Ma, nella proposita convenzione, io non scorgeva nè l'uno nè l'altro di detti estremi: non la libertà, giacchè nulla v'ha di più contrario al principio di libero scambio quanto i trattati parziali coll'una o coll'altra nazione; non l'indipendenza sottoponendo noi per più anni le nostre tariffe al vincolo di un trattato, col di più di concedere molto e di ottenere poco, locchè non lascia d'imprimere una tal qual nota d'inferiorità non molto accetta ad una nazione generosa.

Un massimo ostacolo poi io rimirava nell'opportunità d'una così grave determinazione, perchè, scendendo dalle regioni più elevate delle teorie a quelle più positive e modeste della pratica, le nostre interne manifatture avrebbero sofferto una scossa a cui sarebbe desiderabile di non arrivare che grado a grado, e la condizione delle finanze era tutt'altro che prospera da avventurarsi in simili esperimenti.

Il Parlamento ha deciso in contraria sentenza, e tutti i miei voti sono per il completo trionfo di quello scopo al quale noi, di qualunque opinione, siamo ugualmente intenti, il maggior bene colla maggior gloria della patria nostra.

Dissi che, salva una eccezione, il trattato coll'Austria viene conchiuso in identiche se non forse in men favorevoli circostanze.

La eccezione voi la vedete nell'articolo 5 delle stipulazioni di Milano, col quale ci siamo obbligati a stringere un trattato di commercio, ed essendo la convenzione ed il trattato dichiarati inscindibili, l'esempio di quanto ebbe luogo nel trattato colla Francia è un precedente da cui non si potrebbe declinare.

Che poi le circostanze siano forse meno favorevoli, credo non isfuggirà alla sapienza del Senato.

Per quanto le speranze dell'onorevole ministro fossero lusinghiere intorno alla temuta diminuzione delle nostre entrate, in conseguenza della operata riduzione della tariffa, il reddito effettivo degli ultimi mesi prova che non tanto insistenti erano le fatte eccezioni, ed una diminuzione del 14 per cento che produce il vuoto di circa 5 milioni nelle casse demaniali, non è poi una perdita così facilmente riparabile.

Ora le nuove riduzioni concesse all'Austria non potranno che rendere più grave la situazione, e tanto maggiormente in quanto che trattandosi di oggetti di minor costo, perchè forse meno perfetti, si estenderà su più vasta scala la consumazione. Lascio ora da parte la questione teorica del maggiore benessere delle masse; questo sarà un fatto da accertarsi per l'avvenire.

Al presente io pavento minore lavoro a queste stesse masse che sono una parte tanto interessante della nazione: io pavento un nuovo vuoto nelle casse a cui converrà che la nazione stessa supplisca.

I disavanzi, o signori, quando cominciano a pesare sulle finanze d'uno Stato, sono calamità talmente gravi da togliere il prestigio a qualunque più seducente teoria. La logica delle cifre, già il dissi, è inesorabile, e due e due non fanno sempre quattro. A cosa monta lo sperare un Eldorado della libertà di commercio spinta oltre il possibile, se i calcoli vi dicono che i milioni vi sfuggono, e che la consumazione è lungi da pareggiare la perdita? Altra è la condizione d'un paese eminentemente agricolo, altra quella d'un paese di manifatture.

Noi siamo nella prima categoria, e per far che si faccia, non usciremo dalla cerchia in cui la provvida natura ci ha collocati.

Sostenere la concorrenza coi paesi manifatturieri lo potremo difficilmente, e se non si andrà molto cauti e con as-

solata indipendenza verso il sistema di libertà di commercio, potremo essere il campo in cui i più potenti di noi si dividano le nostre spoglie. Almeno questo è il mio debole avviso.

Anche l'anno scorso si magnificava il danno immenso del contrabbando, e a motivare la riduzione della tariffa con molti irrefragabili documenti, si stabiliva che desso costituisca una parte essenzialissima dell'introduzione.

Dunque, ridotti i diritti il meno è che cessi questa peste fatale, e che, se non togliere del tutto, almeno scemare d'assai si debbano le guardie di finanza.

Ma vedete fatal destino! Prendo il bilancio delle gabelle pel 1832, e trovo alla categoria VII, *Paghe in preposti*, un aumento di lire 92,232 così ragionato: « La maggiore somma controstanziata è dovuta per lire 76,150 all'aumento di numero 158 individui alla forza attiva da distribuirsi a Nizza, San Remo, Sarzana e Valle Anzasca, e per lire 16,080 alla concessione d'un'altra paga pei preposti stanziati nelle principali residenze. »

Prendo il bilancio attivo pure del 1832, e leggo alla categoria II, *Contravvenzioni dogane*: « Le notevoli riduzioni dei diritti doganali operate colla nuova tariffa, e l'aumento (noti il Senato queste parole) della forza attiva che si è riconosciuta necessaria a sorvegliare le frontiere dei regi Stati, fanno sperare che il contrabbando scemare debba d'assai, e perciò si stanziavano per questa categoria sole lire 100 mila. » Nè io intendo fare appunto all'onorevole ministro di queste precauzioni, quando un uomo solo può frodare per 600 o 700 lire di diritti in un giorno.

Dico bensì che non è più il tempo di farsi delle illusioni, che nelle attuali condizioni delle nostre finanze meglio vale un'imposta già conosciuta, ed a cui il pubblico è già avvezzo, che di crearne delle nuove, lasciando le esperienze a tempi più sereni e normali, e che, camminando di questo passo nella via dei miglioramenti, potremmo essere condotti al punto di mettere in pratica degli espedienti forse troppo disgustosi.

So che lo Stato materiale delle finanze, massimamente dopo l'imprestato contratto a Londra per servizio delle strade ferrate, lascia una certa tregua per il momento.

Ma, signori, non riposiamo sicuri per questa apparente bonaccia.

Lo stato reale ed oserei anche dire morale delle nostre finanze lo dicono le cifre del bilancio. Un passivo di 140 milioni in confronto d'un attivo di 104 milioni sono un fatto più eloquente di qualunque dimostrazione.

Ritenete l'incertezza delle rendite d'alcuni rami di prodotto d'esito non ancora sperimentato, la diminuzione dei diritti di dogana calcolata a sole 1,500,000 lire, e la vendita straordinaria di 2,500,000 lire di beni demaniali, i quali non figureranno più nell'avvenire che per una diminuzione di reddito.

Ecco perchè la via di riduzione di tariffa e per mezzo di trattati rende al dì d'oggi peggiori, a mio credere, le nostre condizioni.

In merito al trattato di commercio, io non posso che applaudire agli sforzi del Governo, in vedendo ingrandire le nostre relazioni commerciali, ed assicurato il congiungimento delle nostre vie ferrate con quelle di Lombardia. L'ufficio centrale ha deliberato con squisito senno tutti i punti in cui il trattato ci è favorevole, e se nel sistema attuale dell'Austria non si è potuto in molte parti essenziali ottenere di più, ci basti per ora d'essere nel novero dei più favoriti, dovendosi attribuire al nostro sistema di libertà se non v'è perfetta reciprocità.

Non così io la penso riguardo alla convenzione sul contrabbando. Lascio tutte le disposizioni di quel trattato che sono, a un di presso le stesse di quelle del 1834, che colla stipulazione di Milano fu convenuto di far rivivere. Ma non posso persuadermi che l'Austria, la quale tanto altamente capisce il sentimento della propria dignità, avesse fatto una condizione indeclinabile del diritto di visita inserito all'articolo 15, quando il nostro Governo stesso ne avesse fatto condizione di dignità nazionale.

Non è ch'io non renda omaggio alla sollecitudine dei personaggi cui furono affidate le negoziazioni; ma forse se si fossero spinte contemporaneamente a Vienna, il risultato ne sarebbe stato più consolante.

Certo è che la navigazione dei fiumi, e si può dire per razionale conseguenza del lago, a mente dei trattati di Worms, di Milano e di Vienna, era libera, e che le clausole di non visitare le barche e di sorvegliare con una polizia esatta dalle rive, non erano lettera morta. Altro è poi modificare alcun che nell'esecuzione con intelligenza o facilità od espressa dei due Governi, altro è convertire il fatto in diritto. Di questo diritto i principi della casa Sabauda furono sempre gelosissimi, ed io mal so celare il mio dolore per la necessità che ha potuto indurre i consiglieri del Governo a consentire ad un tanto sacrificio ch'io non esito a chiamare deplorabile.

Sì, o signori, l'antiveggenza del Governo austriaco ha saputo, a mio avviso, destramente paralizzare nella convenzione il gran vantaggio che noi ci promettiamo dall'aver ottenuto nel trattato il congiungimento delle nostre strade ferrate con quelle di Lombardia.

Data giunta a Milano la strada di Genova, dessa si trova unita al lago di Como pel tronco già esistente da Milano alla Camerlata; superati gl'impedimenti pel passo d'Adda a cui si sta lavorando, più facilmente si potrà arrivare a Coira che non da Magadino e dal Lukmanier. E certamente le inquietudini a cui può andare soggetto il nostro commercio sul lago Maggiore pel consentito diritto di visita, oltre le difficoltà naturali, non saranno favorevoli ad un progetto tanto da noi accarezzato, e per cui già tanto si è speso.

Ed intanto la sagacità dell'Austria avrà conseguito un grande intento, e forse distrutte le nostre speranze avvenire, giacchè in fatto di commercio e di strade ferrate la priorità uccide il più sovente la concorrenza.

Ora la convenzione è fatta ed è inscindibile dal trattato. Io adunque do il mio voto favorevole all'uno ed all'altra, perchè al trattato ci obbliga la stipulazione di Milano. Perchè comunque io non veda la perfetta reciprocità, vedo le conseguenze del sistema del libero scambio sancito dal Parlamento, ed un passo di più a togliere i diritti differenziali;

Perchè il trattato contiene facilitazioni utili al nostro commercio, e garanzie per l'avvenire;

Perchè la convenzione, oltre di contenere prescrizioni già riconosciute utili a reprimere il contrabbando, non può separarsi dal trattato;

Finalmente (ed è il motivo di cui mi compiaccio) perchè la durata è circoscritta a cinque anni.

SCLOPIS. Io pregherei il ministro a volermi dare una spiegazione sull'articolo 5 del trattato di commercio e navigazione, e più specialmente sull'ultima parte di quest'articolo. In esso si legge:

« Art. V. I sardi nell'impero d'Austria e gli austriaci nel regno di Sardegna saranno liberi di regolare come i nazionali i loro affari per se stessi, o di affidarne la procura a persona di loro propria scelta, senza essere obbligati a pagare alcun salario o retribuzione a quelli agenti, fattori, ecc.,

di cui non vogliono servirsi, non essendo in tale riguardo soggetti ad alcuna restrizione a motivo della loro nazionalità, ma soltanto a quelle stabilite dalle leggi generali del paese.

« Essi saranno assolutamente liberi nel contrattare le compre e vendite, nel fissare i prezzi di tutti gli oggetti di commercio ed in tutte le disposizioni commerciali, assoggettandosi al legale regime doganale ed a quello delle privative dello Stato.

« Essi avranno anche un libero e facile accesso presso i tribunali di ogni istanza e giurisdizione per agire e difendersi in giudizio. Saranno liberi di valersi dell'opera di quegli avvocati, notai ed agenti che crederanno atti a rappresentare i loro interessi, e godranno generalmente nei rapporti giudiziari gli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai sudditi dello Stato il più favorito. »

Io vedo qual era l'intenzione in genere dei due Governi contraenti nell'assicurare questa facilità di rapporti giuridici. Ma io ci vedo nella redazione una tale generalità di termini insueta in queste materie, una materia che mi pare che possa far desiderare che il Governo dopo che avrà spiegato le sue intenzioni promuova una dichiarazione reciproca tra esso ed il Governo austriaco, onde togliere la via a molti inconvenienti che da parecchi anni si sono manifestati nei rapporti giuridici dei sudditi delle due potenze che sono al di qua ed al di là del Ticino.

Io non entrerò in una serie di fatti nella quale potrebbero soccorrermi quelli tra gli onorevoli nostri colleghi che coprono, come me, il posto di avvocato generale del Re, quando quell'ufficio era particolarmente incaricato di dare il parere in queste materie di difficile soluzione; ma posso dire che frequentissimi furono i casi in cui variò il modo di esecuzione dei tribunali rispettivamente collocati alla destra ed alla sinistra del Ticino e del lago Maggiore.

Vi fu poi alcune volte un gravissimo inconveniente, in quanto che si tenne una norma diversa nel modo di compiere certi incombeni che dai tribunali austriaci venivano per rogatorie chiesti ai tribunali degli Stati sardi.

Io vedo che in altre stipulazioni diplomatiche più antiche, ed anche in alcune recentissime, quando si parlava di queste materie si parlava con termini espressi, e non nelle forme quali furono adoperate in questo articolo; forme che sono usate quando si tratta di materie di dazi; si dice: « si terrà in conto della nazione la più favorita; » ma il tenere in conto della nazione la più favorita nei rapporti giuridici varia molto il senso della stipulazione.

Io ricordo al Senato due soli esempi: l'esempio cioè di ciò che era stabilito all'articolo 22 nel trattato dei limiti colla Francia del 26 marzo 1760, trattato che è ancora la base fondamentale delle nostre relazioni di tal genere con quella potenza.

Ecco come si esprimeva quell'articolo:

« Pour étendre la réciprocité qui doit former le noeu de cette correspondance aux matières contractuelles et judiciaires il est encore convenu: premièrement, que de la même manière que les hypothèques établies en France par actes publics ou judiciaires sont admises dans les tribunaux de S. M. le Roi de Sardaigne, l'on aura aussi pareil égard dans les tribunaux de France pour les hypothèques qui seront constituées à l'avenir, soit par contrats publics, soit par ordonnance ou jugement dans les Etats de S. M. le Roi de Sardaigne.

« En second lieu, que pour favoriser l'exécution réciproque des décrets et jugements, les Cours suprêmes déféreront de part et d'autre à la forme de droit aux réquisitions qui

leur seront adressées à ces fins, même sous le nom des dites Cours.

« Enfin, que pour être admis en jugement, les sujets respectifs ne seront tenus de part et d'autre qu'aux mêmes cautions et formalités qui s'exigent de ceux du propre ressort, suivant l'usage de chaque tribunal. »

So che si sono elevate alcune difficoltà d'interpretazione alle parole *à la forme du droit*; ma credo per altro che queste difficoltà non vennero mai al punto di creare seri imbarazzi, come avviene nelle relazioni giuridiche tra le provincie sarde, confinanti colle provincie del Lombardo-Veneto.

Vedo di più, che in una recentissima convenzione, che fu stipulata dal Governo del Re con quello della Spagna il 30 di giugno dell'anno 1851, e che non rileggerò, perchè è di fresca memoria, si sono fatti otto articoli specifici per stabilire appunto il modo di regolare questi rapporti, e lodo grandemente la prudenza del Governo del Re, che abbia voluto segnare queste norme, quantunque sicuramente le nostre relazioni giudiziarie colla Spagna siano di gran lunga inferiori di numero e di importanza di quello che lo sono tra le provincie dello Stato sardo, e le provincie del dominio austriaco fronteggianti il Ticino. Per conseguenza pregherei il Governo a dichiararmi se intende appunto di seguire questa linea di facilitazione per l'esecuzione tanto delle sentenze quanto degli incombeni giuridici, e se non crede opportuno che in senso pedissequo alla stipulazione di quell'articolo si distenda un'apposita dichiarazione tra i due Governi che tolga la via a molti imbarazzi, e forse levi il fomite a molti inconvenienti.

Questa mi pare materia alquanto importante, materia tanto più grave, perchè, se ci atteniamo al punto dell'esecuzione dei giudicati, conviene attenersi alla gran massima della delibazione. Ora la delibazione può essere intesa in più o in meno esteso limite, ma bisogna stabilire i principi perchè seguendo parole, che dico non molto conformi allo stile in questa materia, quali sono quelle che si trovano nell'articolo di cui ho dato lettura, potrebbero nascere incagli, i quali io credo sia intenzione particolarmente del Governo e sia interesse dei governati di poter antivenire.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Mi corre l'obbligo di rispondere ai due onorevoli preopinanti, i quali se non dichiararono d'opporli al trattato, hanno però creduto di dovere il primo dal lato economico, ed il secondo dal lato giuridico, fare al trattato medesimo alcuni appunti.

Cominciando la mia risposta dall'onorevole senatore Di Castagnetto, dirò che concorro con lui nel trovare che egli rimanga consentaneo alla già manifestata opinione col dichiararsi poco propenso alla nuova dottrina commerciale, la quale riceve dal trattato nuova consecrazione, poichè sicuramente i fatti accaduti dall'epoca in cui manifestava la sua opinione al Senato, non sono ancora bastevoli per giustificare un mutamento d'opinione. Nullameno io credo che questi fatti non possono neppure venire invocati, come credeva di poter fare l'onorevole senatore Di Castagnetto, in appoggio all'opinione che in allora egli propugnava.

Di fatti finora i risultati economici e finanziari stati constatati, si allontanano di gran lunga dalle predizioni degli onorevoli oratori, che nell'una e nell'altra Aula parlamentare combattevano quei trattati, e la riforma doganale.

Si vaticinava una diminuzione dei dazi improporzionata, e quasi proporzionata alla riduzione operata nella tariffa; si vaticinava una crisi industriale e commerciale; si vaticinava un' interruzione nel lavoro nazionale.

Ora nessuna di queste profezie si trovò realizzata. Vi fu riduzione nei prodotti doganali: ma invece di essere proporzionata alla riduzione daziaria rimase a gran pezza inferiore.

L'onorevole senatore Di Castagnetto parlava del 14 per cento.

Io non potrei per ora asserire se questa cifra sia giusta, la credo alquanto esagerata, e di certo i risultamenti del mese di dicembre, non ancora pubblicati, ma che lo saranno fra un giorno o due, modificherebbero la cifra dei mesi anteriori, perchè nel dicembre lungi dall'esservi una diminuzione sui prodotti del 1851 paragonati a quelli del 1850, vi è aumento di una somma non minore di lire 870,000.

Ma anche data la diminuzione del 14 per cento, questa sarebbe poca cosa in confronto della diminuzione operata nel dazio, poeziachè prese in complesso le riduzioni operate dai trattati nella tariffa, queste si possono calcolare dal 40 a 50 per cento sulla massima parte degli articoli.

Ciò prova che la diminuzione del prodotto fu in gran parte compensata e dalla diminuzione del contrabbando e dall'aumento di consumazione.

Ho fiducia che l'avvenire proverà la verità delle teorie che ho propugnate, e che hanno ricevuto la sanzione del Parlamento, e che nell'anno corrente, ed al più nell'anno venturo, vedremo il prodotto pareggiare quello degli anni più fiorenti anteriori alla riforma daziaria.

L'onorevole senatore Di Castagnetto diceva che le speranze concepite dalla diminuzione del contrabbando erano vane, e si appoggiava sulla proposta del ministro delle finanze, il quale invece di richiedere una diminuzione della forza dei preposti ne domandava al Parlamento l'aumento. Ma a ciò debbo avvertire che se noi abbiamo operato una riforma, abbiamo tuttavia conservato dei dazi, i quali per alcuni articoli sono ancora assai elevati. E d'altronde non abbiamo in nulla toccato la nostra legislazione intorno ai prodotti di privativa erariale. Quindi il contrabbando può esercitarsi ancora sia sui generi di estera provenienza di cui è libero il commercio, sia per i generi di privativa erariale; quindi la necessità di mantenere una forza efficace per reprimere l'illegittimo commercio; ed io credo che l'esperienza giustificherà la saviezza della proposta ministeriale provando la diminuzione del contrabbando. Una parte, anzi la parte più notevole dell'aumento, non è cagionata dall'idea di aumentare la forza sulle antiche linee, ma bensì di cercare una nuova linea per principiare un dazio che fu nuovamente imposto, ed è quella sui vini e sugli spiriti nella contea di Nizza.

In prova che i vaticini economici non sono stati in nulla verificati, dirò che riduzioni operate hanno in nulla o almeno pochissimo scemata l'attività delle fabbriche nazionali; anzi in uno dei rami più importanti, cioè quello dei cotone, si è manifestato un incremento straordinario nelle manifatture appunto dopo la riduzione dei dazi; ed io posso assicurare il Senato che parecchie manifatture hanno ampliato i loro mezzi di produzione appunto dopo le riforme daziarie per poter con un aumento di produzione supplire ai diminuiti guadagni sulla stessa quantità dei prodotti fatti. Fra pochi giorni io spero di poter pubblicare il quadro del commercio dello Stato, e da questo si vedrà come fu notevole l'importazione dei cotone greggi nell'anno 1851 paragonato all'anno 1850.

Si vaticinava pure la rovina assoluta di tutte le nostre ferriere: eppure questi dati statistici ci dimostreranno come le importazioni dei ferri esteri abbiano di poco aumentato;

d'altronde io non saprei capire come dalle premesse dell'onorevole senatore si possa venire alla conclusione a cui è arrivato. Egli ci disse essere in paese eminentemente agricolo; io credeva che in questo egli volesse concludere doversi favorire specialmente l'agricoltura, doversi astenersi da spingere il passo nella via industriale; ma non condannare quel sistema che non tendeva a distrurre le manifatture, ma tendeva solo a scemare i soverchi incoraggiamenti per trasformare il nostro paese in paese industriale. Io credo, o signori, che il nostro paese non sia assolutamente agricolo, nè assolutamente industriale, nè assolutamente commerciale; esso racchiude, per felice combinazione, gli elementi dei tre gran rami industriale, agricolo e commerciale; ma quando questo paese non produce una quantità bastevole di derrate alimentari (poichè voi sapete, o signori, che in media noi siamo costretti ad importare da 600 a 700 mila quintali metrici di cereali), non si può dire che esso sia un paese eminentemente agricolo. Questi cereali che importiamo dobbiamo pagarli con prodotti o dell'industria, o del commercio; e da ciò non vorrei, come l'onorevole senatore, trarre contraria conseguenza e venire a concludere che si debba favorire oltremodo l'industria od il commercio. Io porto opinione che gli elementi di produzione e di prosperità che possediamo debbono lasciarsi sviluppare liberamente, che non bisogna dare soverchio incoraggiamento nè all'agricoltura, nè all'industria, nè al commercio. Io credo fermamente che il massimo degli incoraggiamenti sia il massimo della possibile libertà.

Io penso che l'esperimento fatto non sia bastevole per indurre gli oppositori alla teoria del libero scambio a mutare opinione; ma non pertanto io sono ben lungi dal dichiarare che le loro dottrine siano per confermare i fatti vaticini. D'altra parte, dal momento in cui i trattati col Belgio, coll'Inghilterra, colla Francia e colla Svizzera erano stati approvati dal Parlamento, non vi era più ragione nè economica, nè finanziaria, per non estendere la stessa facilità all'Austria. Il trattato con l'Austria non può avere nessuna influenza finanziaria, poichè con esso non si fanno concessioni speciali all'Austria se non per articoli, i prodotti dei quali sono assolutamente insignificanti, non hanno valore apprezzabile. Il Senato ricorderà che sono 3 articoli: le coperte dei cavalli; i trastulli per i fanciulli; e gli arnesi per i cavalli; ebbene il dazio di questi articoli non giunge ora a costituire un'entrata di alcune migliaia di lire. La lievissima riduzione operata sovr'essi può tutt'al più portare un danno di 1000 o 2000 lire al pubblico erario.

In quanto all'assimilazione de' prodotti austriaci al dazio che pagano i prodotti belgici ed inglesi, io credo che non possa avere effetto sui prodotti doganali: invece d'importare esclusivamente dal Belgio e dall'Inghilterra, importeremo qualche poco più anche dall'Austria.

Per altra parte non sono d'avviso che le manifatture austriache siano giunte a tal grado da poter fare una concorrenza molto sensibile alle manifatture del Belgio e dell'Inghilterra. Difatti noi vediamo sui mercati liberi, dove queste manifatture da molti anni possono giungere in condizione uguale, noi vediamo, dico, che i prodotti austriaci non possono equipararsi a quelli del Belgio, dell'Inghilterra e della Francia. Io citerò l'esempio della vicina Svizzera, nei cui mercati io credo sia a tutti noto che si vendono in maggior copia i prodotti belgici, inglesi e francesi, che non i prodotti austriaci. Ma se il trattato coll'Austria non ci impone sacrifici finanziari, nè mette inconvenienti economici, io credo che esso ci assicuri notevoli vantaggi dal lato commerciale, agevolmente lo spaccio dei prodotti del nostro suolo ed in

specie dei nostri vini. Ci assicura poi notevoli vantaggi pel commercio marittimo, facendo sparire i diritti differenziali, che colpivano nei porti austriaci il nostro naviglio e credo questo sia per il commercio nostro un vantaggio grandissimo, giacchè io porto fermo avviso che a condizioni uguali la nostra marina mercantile possa non che sopportare, ma vincere la prova rispetto al naviglio austriaco.

Finalmente il trattato ci assicura contro il pericolo dei dazi differenziali che l'Austria avrebbe potuto imporre sopra le provenienze tanto del paese, quanto dell'estero, che giungessero in Austria transitando nel nostro Stato, ove avessimo mantenuti dazi differenziali; io credo che questa fosse una questione importantissima non solo per i nostri produttori, ma ancora più pel commercio genovese al quale si rese un sommo servizio col garantirlo dal pericolo dei dazi differenziali.

L'onorevole preopinante estese la sua critica alla convenzione per la repressione del contrabbando: egli insistette massimamente sull'articolo che consacra il diritto di visita. Io non entro qui nelle considerazioni diplomatiche; non esaminerò se il diritto di visita sia contrario al trattato di Worms, al trattato di Milano del 1781, ed in specie al trattato di Vienna: lo mi limiterò a dire se il periodo di tempo, che trascorse dalla denunziatura della convenzione del 1834 fino al 1848 ci dimostri sì o no che il diritto di visita fu sempre esercitato dall'Austria sulle proprie acque, e se noi, quantunque in quell'epoca non fossimo in relazione molto intima coll'Austria, non abbiamo mai creduto dovere protestare contro questo diritto di visita. Non solo abbiamo protestato quando l'Austria volle oltrepassare i confini segnati dal trattato di Worms, o spingere le sue imbarcazioni armate oltre il segno che determina i confini dei due Stati; credo quindi poter asserire che il diritto di visita non ha origine da cotesti trattati; e che il presente trattato, invece di restringere questo diritto alle acque proprie dei due Stati, gli dà un'estensione assai maggiore.

Ripeto, adunque, che mi pare meno grave l'aver esteso un diritto, che avere dato origine a questo diritto medesimo. D'altra parte, come l'ho già confessato, lo stato delle nostre tariffe, il mantenimento della privativa erariale per la vendita di alcuni generi rende ancora desiderabile per noi di avere in mano il mezzo di reprimere il contrabbando. Ora io credo difficile per noi, direi impossibile, il frenare il contrabbando tanto sul lago Maggiore quanto sui fiumi Ticino e Po, se non si mantenessero su quest'acque imbarcazioni armate. Ora se si vogliono mantenere imbarcazioni armate, se si vuole che queste giovinco, bisogna necessariamente dar loro il diritto di visita, epperò si può dire che le stipulazioni del trattato sono assolutamente necessarie.

Per tale effetto io credo potere invocare l'esperienza di coloro che reggevano l'amministrazione delle gabelle e delle dogane, nei tempi in cui la convenzione fu denunziata, e questi non avrebbero difficoltà a confessare che il contrabbando si aumentò a dismisura tanto sul lago, quanto sul Ticino, e che la perdita per le finanze venne in allora calcolata ad una somma che credo non minore di un milione.

Non andrò più oltre su questo punto, perchè, come disse l'onorevole oratore, egli avrebbe dato il voto favorevole alla proposta.

Cercherò ora di rispondere all'onorevole senatore Sclopis.

Dopo aver dato lettura al Senato dell'articolo 5, faceva egli osservare, e con molta ragione, che quest'articolo non conteneva disposizioni di sorta sull'esecuzione delle sentenze intorno ai mandati reggitori...

SCLOPIS. Agli atti giuridici reciproci che vi sono tra i due Stati.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio... agli atti giuridici, reciproci che vi sono tra i due Stati. Egli ha ragione, lo ripeto, di osservare che nulla si è fatto in proposito; ma io credo appunto che non fosse opportuno e conveniente allora di nulla fare in proposito. In quest'articolo tuttavia parmi potere asserire che si contengono disposizioni molto utili, quantunque nulla abbiano da fare coll'esecuzione delle sentenze, cogli atti giuridici. Con esso si è voluto assicurare ai cittadini dei due Stati la facoltà di avere avanti i tribunali degli altri Stati un'identica condizione, diritti e privilegi dei cittadini degli Stati medesimi.

Questa facoltà, questa stipulazione che assicura l'assoluta identità di trattamento dei cittadini dei due Stati avanti i tribunali, a mio credere è di non lieve momento; essa è stata riprodotta in quasi tutti i trattati che abbiamo fatti, ed in specie nel trattato col Belgio.

Quanto al rimprovero che si può fare al trattato, non è (come forse mi pare, voleva farlo il preopinante) di avere espressa un'idea confusa, di non avere abbastanza determinato...

SCLOPIS. Domando la parola.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro d'agricoltura, marina e commercio... le disposizioni in esso contenute; è un rimprovero di omissione. Ma, lo ripeto, quest'omissione fu volontaria. Io penso che sarebbe stato molto difficile nelle attuali circostanze il definire in termini precisi il modo di esecuzione delle sentenze nei due Stati, il modo in cui gli atti giuridici dovessero aver esecuzione.

Credo che il Senato apprezzerà facilmente i motivi che avrebbero resa difficile una convenzione precisa su questo argomento.

Noi abbiamo con l'Austria un trattato rispetto all'esecuzione dei delinquenti. Questo trattato ha dato varie volte luogo a difficoltà perchè non riceveva in alcune delle sue disposizioni eguale interpretazione nei due Stati; se si fosse voluto addivenire ad una definizione precisa delle clausole di esso, e definire il modo di eseguirlo, io opino che sarebbero nate e tante e tali difficoltà da porre in pericolo il trattato medesimo.

Parve quindi cosa più prudente, più opportuna, l'allontanare ogni qualunque disposizione in ordine all'esecuzione delle sentenze e degli atti giuridici. Sicuramente si potrebbe desiderare qualche miglioramento allo stato attuale delle cose, ma non parmi sia tale da creare gravissimi inconvenienti, e da portare un incaglio soverchio nell'amministrazione della giustizia. Io credo che per quanto riguarda gli atti giuridici, questi si possono sempre fare eseguire per mezzo della via diplomatica, nel che non s'incontra una soverchia difficoltà, e che per quanto riflette l'esecuzione delle sentenze, ciò incombe alla parte a cui importa l'esecuzione delle sentenze medesime.

Incompetente come sono nella materia, sono lontano dal sostenere che non sia possibile d'introdurre miglioramenti nelle relazioni giuridiche, dirò, dei due Stati; ma ripeto che nelle attuali condizioni sarebbe stata impresa molto malagevole e forse d'impossibile soluzione l'arrivare ad una definizione che fosse ugualmente accettabile ai due Stati.

Questo è il motivo che indusse il Ministero ad accontentarsi delle stipulazioni inserite nell'articolo 5, le quali in sé mi paiono meritare l'approvazione unanime del Senato.

Con queste osservazioni io spero di avere abbastanza ri-

sposto agli appunti che gli onorevoli preopinanti fecero al trattato, e non dirò di togliere l'opposizione, poichè nè l'uno, nè l'altro fece al trattato opposizione, ma di rendere ancora più favorevole il voto che hanno determinato di dargli.

FRANCINI. Il sistema di operare la moderazione delle tariffe daziarie per via di trattato, è stato già sì ampiamente protratto mercè quelli conclusi con una gran parte degli altri Stati primari e secondari d'Europa che non si tratta che di proseguire e compiere l'opera incominciata. Quindi io non intendo impugnare il trattato di commercio nel suo principio.

Ma quanto al principio che regola l'altra convenzione relativa alla repressione del contrabbando con cui si è creduto che abbastanza fosse provvisto al bene del paese attenendosi ad un sistema di reciprocità apparente, verrò a ragionarne particolarmente a suo luogo.

Io non mi dissimulo neppure l'influenza di quella considerazione sovra cui sembra che si fondi principalmente il Ministero chiedendo l'approvazione delle seguite convenzioni, che, cioè, coll'articolo 5 del trattato di pace concluso nell'agosto 1849, siasi per noi formalmente assunto l'obbligo così delle stipulazioni del trattato di commercio come di adottare, d'accordo col Governo austriaco, mezzi atti alla repressione del contrabbando.

Io accetto qual base di discussione quanto al trattato di commercio il lavoro dell'ufficio centrale, che con molta evidenza, in concisi termini, mi sembra avere dimostrato in quanto poco conto, tranne l'abbassamento del dazio sul vino, si possono, almeno per ora, tenere le conseguite agevolanze; e francamente avrebbe dichiarato che se invece di tali calcoli, non dovesse tenersi per base, in ciò che riflette al commercio diretto, quel largo sistema che ha adottato il Piemonte in materia di tariffe daziarie, l'approvazione di un tal trattato potrebbe venire contestata. Ma io differisco poi dall'ufficio centrale in quanto all'apprezzare gli altri risultati delle intervenute stipulazioni; non già che io contesti l'importanza egregia dei vantaggi che ne derivano relativamente al commercio indiretto, al quale il porto di Genova trovasi tanto vivamente interessato, vantaggi che principalmente consistono nella sicurezza che porge l'articolo 15 del trattato, che verun diritto differenziale, verun nuovo dazio possa colpire le merci introdotte pel confine di terra austro-sardo, che non esista per quelle che si introducessero od esportassero, per la via di mare od attraverso i confini del regno Lombardo-veneto verso altri Stati d'Italia.

Ma l'utile di guarentigia siffatta non poco è bilanciata dal modo del tutto vago od indeterminato in cui viene enunciato l'articolo 15 relativo alla congiunzione delle strade ferrate del Piemonte con quelle che fa costruire il Governo austriaco, e che per tal mezzo debbono stabilire tra Genova, Torino e Milano un'attiva e rapida comunicazione.

Io non ignoro che l'oggetto importante di un tal sistema essendo la scelta del punto più opportuno alla progettata congiunzione, sovra del quale sembra che non vi esistano ancora che semplici studi pur anco dal lato nostro, una definitiva determinazione non si poteva a tal riguardo ottenere immediatamente. Dall'altro canto si dirà forse esservi l'interesse del Governo austriaco di accelerare la costruzione di quelle strade, in quanto che giovano a diminuire la lontananza per certo considerabile tra Trieste e Milano, al confronto della poca distanza a cui pongono quest'ultima città da Genova, le facilitazioni di trasporto che risultano dalle ferrovie piemontesi che vanno tutti avvicinando al limite lombardo.

Uno dei precedenti oratori ravvisò piuttosto un tal quale pericolo di questa prossima congiunzione di strade ferrate, osservando come questa potesse deviare il commercio estero che fa transito per gli Stati del Piemonte, avviandolo nel cuore, dirò così, della monarchia austriaca.

Io non disconvegno che vi possa essere interesse per l'Austria in questo senso, ma una tal questione mi sembra non doversi considerare indipendentemente da quelle stipulazioni che avrebbero troncato la via, secondo me, a quell'altra circolazione che esiste attualmente sul lago Maggiore, la quale parmi doversi essenzialmente conservare.

Del resto, chi ci assicura che anche pervenute le strade di ferro dell'Austria a quel punto in cui operar se ne potrebbe la congiunzione colle piemontesi, questa non rimanga per termine più o meno lungo ancora ritardata? L'espressione dell'articolo 15 che accenna alla scelta di questo punto più opportuno, è talmente generica, e, perdonatemi, o signori, la locuzione, è talmente elastica che lascia tutto il campo alla diversità che le parti rispettive trovar possono in apprezzare siffatta opportunità; cosicchè tal diversità può facilmente degenerare in opposizione, accresciuta ancora da quelle rivalità di provincie a provincie che non mancano di prodursi in tali congiunture colla massima vivacità. Ponete frattanto che l'Austria, mercè la tanto da lei ambita reciprocità nella repressione del contrabbando, riesca a rendere ad esso impenetrabili, fuorchè con troppo gravi rischi, le proprie frontiere, ed è facile prevedere quanto una condizione tanto vitale pel commercio, specialmente indiretto, qual è l'unione progettata delle strade ferrate, dovrà rimanere ad onta del trattato, chi sa per quanto tempo, ancora ritardata.

Se pertanto alle disparità nella rispettiva riduzione daziaria altamente proclamata dall'ufficio centrale, si unisca l'assoluta incertezza senza limite persino di tempo, in cui si è lasciato tal punto, che s'intese tuttavia di comprendere nel trattato, si comprenderà come persino quel solo vantaggio che in una vasta sfera d'azione commerciale avrebbe potuto servir di compenso al nostro paese, senza detrimento, anzi con vero beneficio delle provincie lombarde, rimangasi talmente attenuato da rendersi pressochè illusorio.

Io non insisterò maggiormente per timore di troppo abusare della benignità del Senato in siffatta dimostrazione, che mi sembra resa chiara abbastanza.

Ma ben più gravi considerazioni ancora sono quelle che sorgono all'esame della convenzione relativa alla repressione del contrabbando; convenzione che, trattata nei negoziati disgiuntamente dalla prima e disgiuntamente stipulata, pur dal Ministero ci si appresenta quale da essa inscindibile. Non mi tratterò neppure a tal riguardo, quantunque nè l'inscindibilità si desuma dal testo delle rispettive convenzioni, nè ragionevolmente possa farsi risultare da che per avventura coll'articolo 5 del trattato di pace siasi fatto menzione dell'una come dell'altra in termini per altro che non stabiliscono vincolo necessario tra le medesime.

Io mi atterro solo a far notare queste due proposizioni che credo non difficile stabilire: la prima, in diritto, che le disposizioni adottate urtano con quella libertà di navigazione sul lago Maggiore e sul Ticino, che dai trattati anteriori e dal conforme tenore dell'atto del Congresso di Vienna del 1815 viene dichiarata inviolabile.

La seconda proposizione, in fatto, si è che già per ben due fiate per i vizi inerenti all'antecedente convenzione del 1834 essendosi questa dovuta denunciare, quei vizi lungi d'essere stati tolti nella convenzione che si esamina, sono in complesso mantenuti, se non resi ancora più gravi.

Note sono le testuali disposizioni dell'articolo 9 del trattato di Worms del 13 settembre 1743, e dei paragrafi 4 e 7 dell'articolo 4 sul commercio contenuti nella convenzione del 4 ottobre 1751: libera nel primo si dichiara dover restare la navigazione del Ticino, e nella seconda quella del lago Maggiore, e dal modo in cui il precitato articolo del trattato di Worms si enuncia parlando della divisione delle acque tra i sovrani delle due sponde, che formar doveva limite fra i due Stati, rilevasi come non sia lecito a pretesto di tal divisione per fatto, sia niuno, sia d'ambo anche i sovrani, di recare impedimento alla promiscua navigazione sulle acque medesime; e nell'altro articolo contenuto nel trattato del 1751 si stipula libero talmente il transito pel Ticino alle barche da non poter essere visitate; infine, quanto alla navigazione sul lago Maggiore, mentre la si dichiara interamente libera, specialmente poi si provvede perchè non sia turbato nemmeno a pretesto di dogana il transito delle mercanzie, e acciò il muoversi in una od altra direzione od anche l'approdo in casi di assoluto bisogno non faccia sì che cessino le mercanzie di godere del favore del transito.

Ma se tale è il tenore di quelle antiche convenzioni, non poterono esse per mutuo accordo delle stesse parti contraenti venir derogate?

È questa appunto la questione nella quale non mi sembra andar scevro di errore l'avviso dell'ufficio centrale, facendo dipendere dalle disposizioni che stimino del loro interesse i Governi confinanti di adottare quella maggiore o minor ampiezza che sia da lasciarsi al principio, che lo stesso ufficio centrale intende però debba venire rispettato della libertà della navigazione.

Un tale principio non può soggiacere ad un reggimento sì arbitrario, e credo, o signori, che basterà a convincerene il riflesso che mentre il Congresso di Vienna nel suo atto finale ha solennemente proclamata la libertà di navigazione in quelle acque che servissero di confine tra due Stati, ha inteso pure sanzionare le stipulazioni già esistenti che davano forma a tal libertà, come abbiamo veduto incontrastabilmente essersi fatto per le acque del lago Maggiore e del Ticino; e tanto meno vollesi permettere che le innovazioni che si facessero, alterassero le norme che lo stesso atto finale addita perchè non venga a pregiudicarsi a motivo delle dogane alla libertà del commercio: l'articolo 115 infatti così si esprime: « On empêchera par des dispositions réglementaires que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation: mais on surveillera par une police exacte sur la rive toute tentative des habitans de faire la contrebande à l'aide des bateliers. » La limitazione della vigilanza sulla sponda, o, se così si vuole, al più lungo la sponda, non può essere in termini più espliciti stabilita, e conforme è il senso nel quale l'insigne pubblicista Vealhon fa l'esposizione di queste norme, notando come non solo da esse derivi dover andare distinta la percezione dei diritti di navigazione da quella dei diritti di dogana, ma che questa sia assoggettata a precauzioni tali da non poter mettere incaglio alla navigazione. (*Histoire des progrès du droit des gens.* tom. II, § 21.)

E qui, o signori, viene a collocarsi naturalmente la considerazione gravissima delle conseguenze dannose che nel supposto di stipulazioni contrarie ai principii sinora stabiliti ne risultano non pel commercio soltanto degli abitanti delle sponde piemontesi e lombarde, ma altresì pel commercio di transito per la Svizzera.

Bel modo in vero d'iniziare un sistema di nuove e facili comunicazioni con quel vicino paese, si è quello di compro-

mettere frattanto la via di comunicazione che esiste alienando così, e con ragione, da noi gli spiriti di quegli Stati della federazione svizzera, dei quali noi dobbiamo studiarci invece di cattivarci le simpatie.

Io non ignoro che a questo riguardo si è detto dal signor ministro delle finanze che il tratto fatto nel 1847 coi tre cantoni di San Gallo, dei Grigioni e del Ticino, oltrechè avrebbe cessato d'esistere, contiene l'espressa riserva dei generi di privativa nelle agevolezze promesse pel transito; che nel trattato altronde recentemente concluso col Consiglio federale svizzero, ove pur si è inserita una clausola relativa alle strade ferrate, non si è fatta tuttavia alcuna dichiarazione, non si è mosso per anco veruna osservazione che urti colla convenzione stipulata coll'Austria.

Io voglio tutto ammettere, ma fo presente che altro è l'eservi materia a proteste, altro è che le pratiche le quali dovremmo continuare ad avere colla Confederazione svizzera, non si risentano di quella deteriorazione che avremo lasciato introdurre nel sistema delle reciproche comunicazioni pel lago Maggiore, deteriorazione altronde che, mi si ancorerà dal ministro delle finanze, in fatto non esisteva, allorchè si è concluso l'ultimo trattato colla Confederazione svizzera; giacchè se la convenzione del 1834, giusta il trattato di pace del 1849, era stata rimessa in vigore, è altrettanto vero che questa convenzione essendo in seguito stata denunciata si doveva presumere che colle negoziazioni pendenti coll'Austria non si sarebbe ricaduto in quegli inconvenienti cui s'era pensato anzi a rimuovere.

Non rimane ora che la parte forse più importante, ma non la più difficile del mio assunto, ed allora, o signori, avrò finito di mostrare, cioè che quei pericoli, quei gravissimi danni che si potrebbero temere innovando i vecchi trattati sanzionati dal Congresso di Vienna, questi danni, questi inconvenienti incomportabili esistono pur troppo in modo evidente, accettando la convenzione sulla quale stiamo deliberando.

Mi dorrebbe dover entrare su questo riguardo in troppo minute osservazioni, e trattenere di soverchio l'attenzione del Senato: non altro dovrei fare che confrontare gli articoli 7, 8 e 15 della nuova convenzione coi corrispondenti articoli dell'antieriore, per convincervi che altri vantaggi non sonosi ottenuti in questa nuova convenzione, fuorchè l'aver esentati dalla visita i molini, come anche l'aver limitate le visite che pur si sono stabilite espressamente oltre i termini del talweg del fiume e del lago Maggiore, entro ad un raggio di distanza dalla sponda non minore di 200 metri.

Tutte queste innovazioni però non compenserebbero gli altri gravi inconvenienti che non cessano di sussistere nello attuale trattato; e per convincersene basta osservare come nell'articolo 8, oltre di avere conservati i casi dei preannunti contrabbandi, considerati come tali l'approdo, lo scaricamento di merci, vi verrebbero aggiunte espressioni sicuramente di un tenore più incerto.

Ora io domando se sia conciliabile coi principii in materia penale, massime nei rapporti internazionali l'abbandonare i propri sudditi a quelle interpretazioni vaghe che possono informare i casi di contrabbando presunto; se sia conforme ai principii di legislazione penale più universalmente riconosciuta il non determinare per anco qual genere di pena potrà infliggersi in questi casi che dovrebbero entrare nel novero di semplici contravvenzioni, a meno che vi esista argomento chiaro, preciso per dedurre l'effettivo contrabbando.

Ma io mi arresterò semplicemente ad osservare l'altro grave inconveniente che esiste nell'articolo 15, e che perturba tanto

la sicurezza personale dei sudditi, come Pistesso diritto di giurisdizione territoriale della Corona.

Io non divido a questo riguardo la persuasione dell'ufficio centrale, che il Governo potrà in via d'istruzione impedire che non accadano siffatti inconvenienti. No, o signori, questi non si possono prevenire in via d'istruzioni, le quali per altra parte è ben chiaro venire date da ciascuno dei due Governi.

Questi pericoli, questi attentati, dirò meglio, contro la sicurezza personale dei cittadini, contro il diritto di giurisdizione spettante alla Corona, non si possono prevenire attualmente, se non riformando con nuove convenzioni quello che urterebbe con principii così riconosciuti. Non si tratta semplicemente d'interessi materiali, si tratta di diritti guarentiti dalle nostre libere istituzioni. Sono pericoli, sono danni i quali possono, a mio avviso, dar luogo a responsabilità del Ministero, nella forma costituzionale e verso il Re e verso le Camere.

Importa dunque al Ministero stesso che siffatti casi non succedano, e non avrei d'uopo per tale effetto di appoggiarmi ad altre considerazioni, tranne questa, che sia sommamente convenevole a Governi costituzionali l'evitare che s'introduca quella specie d'indifferenza sopra quei principii che sono i veri fondamentali in materia di costituzione, e che non si avvezino insensibilmente gli animi a considerare queste istituzioni come di nessuna protezione per l'individuo.

Ma io veramente a questo riguardo non comprendo il ragionamento testè udito dal signor ministro delle finanze.

Egli sostenendo che vi esiste un diritto di visita, ammette che si considerò però come un eccesso che non era comparabile il trascorso di questo diritto di visita oltre al *talweg* del lago, ossia del fiume.

Ma questo trascorso non è appunto quello che risulta dalle disposizioni dell'articolo 13? Se si è limitato in quest'articolo ad un dato raggio dalla sponda il diritto di visita, sussiste però meno per ciò il gravissimo assurdo di permettere sulle acque nostre proprie un diritto di visita che inceppa assolutamente la navigazione? Dall'essere diminuito l'inconveniente non si può argomentare che questo diritto sia tollerabile; si diminuisce l'inconveniente, ma si rende più stabile; si riconosce come un diritto quando è un mero abuso.

Io dunque non posso concorrere nella sentenza dell'ufficio centrale, e credo che la condizione del diritto di visita sia tale che veramente lasci a desiderare un trattato ulteriore, il quale prevenga inconvenienti di tanta importanza.

Io formolo pertanto in questi termini la mia opinione. Da che il trattato di commercio che si discute, cumulando in favore dell'Austria tutti i vantaggi dei trattati di commercio formati anteriormente con altre potenze, dovrebbe almeno assicurare al Piemonte il principale compenso del commercio indiretto colle frontiere austriache di terra;

Da che siffatto compenso invece di essere assicurato rimane indefinitamente ritardato dal modo vago ed indeterminato con cui viene convenuta la congiunzione delle strade ferrate dei due Stati;

Da che, d'altro canto, la convenzione per la repressione del contrabbando, se non urla la lettera, urla certamente lo spirito de' pubblici trattati riguardanti la libertà della navigazione: e che gl'inconvenienti per quali a due riprese venne già tal convenzione denunciata, lungi dall'essersi tolti in modo efficace colle variazioni introdottevi, rimangono persino per qualche rispetto accresciuti;

Io voterò contro il trattato di commercio e contro la convenzione per la repressione del contrabbando, a meno che il

Ministero, riconoscendo i gravi notati inconvenienti, esprima la sua fiducia che durante l'esecuzione dell'uno come dell'altro perverrà con nuovi negoziati a rimuoverne siffatte tristissime conseguenze.

CLOPIS. Le spiegazioni che mi ha favorite il signor ministro delle finanze mi aprono l'adito a chiarire meglio il mio pensiero ed a dileguare certe difficoltà che parevano sorgessero dal signor ministro dopo la mia proposizione.

Io non credo che quanto da me si desidera involva nulla di politica, poichè il caso, cui accennava il signor ministro, d'esecuzione più o meno lata di convenzioni d'estradizione di delinquenti, è cosa che appartiene più che al vero rapporto giudiziario, alla polizia internazionale. Di massima, la giustizia punitrice non si estende oltre i confini dello Stato, dove è stata pronunziata la sentenza. Dunque io rimuovo quest'esempio, perchè non lo credo connesso assolutamente colla materia alla quale io alludeva. Debbo far osservare ancora al signor ministro, che quantunque siasi sperimentata l'utilità della comunicazione degli uffizi giuridici per la via diplomatica, tuttavia alcuni incagli anche si appresentarono in quel sistema.

Io convengo che quando si tratti di relazioni a grande distanza, la via diplomatica la quale è in vigore presso di noi, particolarmente nei nostri rapporti giudiziari colla Francia, sia la più utile e la più spedita; ma quando si tratta di relazioni che stanno a fronte con poco intervallo di spazio, io credo che meglio sia per attivare il reciproco vantaggio dei sudditi delle due parti, lo stabilire, lo attenersi ad altra foggia di esecuzione. Tanto più poi quando la via diplomatica non si troverebbe in prossimità di quelli che debbono invocarla, e quindi bisognerebbe far capo ad un centro molto discosto dal luogo delle promesse istanze giuridiche e dell'eccitato interesse materiale.

Io credo (tollerate, o signori, ch'io abusi ancora un poco del vostro tempo, ma siccome l'oggetto è di un'utilità che a me pare evidentemente pratica e quotidiana, spero che mi condonerete questo breve spazio), io credo che una dichiarazione la quale versasse sopra i rapporti giudiziari ordinari, dico, più specialmente nelle materie civili produrrebbe un ottimo effetto...

SCCARDI. Domando la parola.

SCLOPIS. Attualmente non entrerei in molti particolari, mi pare però a prima giunta poco difficile, che si potesse già fin d'ora provvedere agli oggetti da introdursi in quella dichiarazione. Parterei dal principio della delibazione prima dell'esecuzione delle sentenze. Tutti sanno che la delibazione del giudicato prima dell'esecuzione delle sentenze è un protettorato naturale degli interessi dei cittadini di uno Stato quando vengono ad essere colpiti da un atto giuridico di uno Stato diverso.

Parlerei delle rogatorie da mandarsi da pari a pari: tutti i magistrati sanno quanti incagli nascessero a un tempo per le forme diverse dei tribunali, quando un tribunale inferiore per ottenere esecuzione di un suo giudicato doveva ricorrere al tribunale superiore, il quale a sua volta richiedeva il tribunale superiore di un altro Stato, che poi diramava le sue istruzioni al tribunale inferiore.

Parlerei dell'osservanza della legge del luogo rispetto alle forme degl'incombenti da farsi; e questo è un atto, credo, di grande necessità, perchè alcune volte è avvenuto che un tribunale posto in uno Stato estero, quantunque dovesse attenersi ad incombenenti da praticarsi in uno Stato diverso, voleva nullameno che questi incombenenti si riducessero nelle forme della legge non del luogo dove si compivano, ma del luogo

da cui si chiedevano, lo che sicuramente importava molte e grandi difficoltà.

Vorrei infine che si stabilisse facilità di forme reciproche nelle cauzioni; questa è anche una materia necessaria dei giudicati, la quale ammette molta speditezza quando non venga intricata da troppa sottigliezza, da troppe esigenze legali.

Io ho toccato di volo questi quattro punti; molti altri ve ne saranno, i quali potranno con eguale facilità rinvenirsi.

Ritengo adunque che non essendo nessuna questione di politica, ma essendovi unicamente interesse sicuro reciproco dei cittadini di due Stati ed anche dei Governi, perchè così vedranno meglio tranquilli i loro sudditi nel possesso dei loro beni, non possa essere seria difficoltà ad ammettere una dichiarazione reciproca che faccia cessare gl'inconvenienti che si manifestano, ed impedisca quelli che potrebbero sorgere all'avvenire.

SICCARDI. Farò brevissime osservazioni che mi vennero suggerite dalla proposta dell'onorevole conte Sclopis. Egli mostrò desiderio che in questo trattato avesse trovato luogo qualche stipulazione intesa a regolare le relazioni giuridiche tra i nazionali dei due Stati.

Una siffatta disposizione non trovandosi nel trattato, il quale non contiene a questo riguardo che disposizioni e termini affatto generali, l'onorevole senatore vorrebbe che si soffermasse a tale difetto mediante una apposita dichiarazione.

Queste osservazioni mi danno opportunità di rammentare un fatto che probabilmente non sarà ignoto all'onorevole conte Sclopis, ed è che una trattativa venne appunto intrapresa coll'Austria prima del 1840 per regolare tali relazioni. L'Austria, se la memoria non mi fallisce, in quella trattativa voleva che si promovesse l'esecuzione delle sentenze in cui avessero interesse i nazionali dell'uno e dell'altro Stato in via diplomatica.

Questa proposta era direttamente contraria al sistema da antichissimo tempo in osservanza presso di noi, secondo il quale tutti gli atti relativi all'esecuzione delle sentenze pronunciate da esteri tribunali sono essenzialmente abbandonati alla cura degli'interessati; ed io credo ottimo questo sistema perchè altramente operandosi s'implicherebbero ben spesso i Governi in affari contenziosi, e talvolta un interesse privato potrebbe divenire oggetto di contestazione internazionale, che conviene sotto ogni aspetto di antivenire.

Dopo lunghe pratiche, finalmente si venne a questa conclusione, che si facessero per cura dei Governi ed in via diplomatica le semplici notificazioni degli atti giuridici, come già si praticava relativamente alla Francia e ad altri Stati; ma che quanto all'esecuzione delle sentenze l'antico sistema si mantenesse intero ed intatto. Queste conclusioni diedero luogo ad uno scambio di dichiarazioni diplomatiche, le quali vennero effettivamente pubblicate.

Quanto poi alla materia criminale, noi osserviamo coll'Austria le stesse norme che sono in vigore relativamente a tutti gli altri Stati. La materia criminale, come quella che direttamente interessa l'ordine pubblico, è trattata nei rapporti internazionali dei Governi nelle vie diplomatiche, a differenza, come ho detto, delle contestazioni civili, le quali ad eccezione delle semplici notificazioni, sono abbandonate alla cura degli'interessati.

Rispetto ai giudizi di delibazione, noi ci regoliamo pur anche riguardo all'Austria, precisamente nel modo stesso che da noi si tiene con tutti gli altri Stati: vi ha e non vi ha giudizio di delibazione, secondo i casi; cioè: allorchè una

sentenza viene profferita da un tribunale estero contro di un nostro nazionale, quand'anche fosse emanata ad istanza ed in favore di un altro nazionale e si vuole eseguirla nel regno, lo esequimento non ha luogo se non previo un giudizio contraddittorio di delibazione; all'incontro, quando si tratta di una sentenza profferita da un tribunale estero contro di uno straniero, e se ne vuole l'esecuzione nei regi Stati, allora il magistrato competente esercita bensì un'ispezione per riconoscere la regolarità delle forme e le competenze, ma si procede innanzi all'esecuzione senza un giudizio contraddittorio, senza un giudizio di delibazione propriamente detto.

Questa regola che osserviamo con tutti, l'abbiamo costantemente tenuta con l'Austria. Sicchè io credo, avuto riguardo alle difficoltà attuali di migliorare questo sistema, giustissimamente, secondo il mio avviso, poste innanzi dall'onorevole signor ministro, avuto riguardo a ciò che, se accaddero inconvenienti, questi non furono nè frequenti, nè gravi, nulla sia da innovare per ora intorno all'oggetto di cui si tratta.

SCLOPIS. Prego il Senato di permettermi che io dica ancora due parole.

Se la memoria non mi tradisce (ad essa soccorrerà meglio il senatore Siccardi), dopo tutti questi scambi di note, dopo tutte queste dichiarazioni reciproche vi fu ancora qualche disparità di trattamento in questa materia; in vari casi tale era l'incertezza che realmente esisteva nei rapporti giudiziari tra le provincie smembrate dell'antico ducato di Milano e le provincie unite, che si poteva dire che nulla si aveva determinato; tanto è vero, come dianzi ho accennato, che accadde che i tribunali lombardi volevano che gl'incombenti giudiziari i quali si erano chiesti per l'esecuzione ai tribunali sardi, si compissero non secondo le leggi del luogo dove dovevano compiersi, ma secondo le leggi del luogo donde erano richiesti. Questa era una materia molto incerta e molto delicata; gli scambi di dichiarazioni che si sono fatti mi pare che debbano intendersi subordinate al principio che si è ammesso nell'ultima convenzione. Conseguentemente rammentando le difficoltà che sono nate, alludendo a certi imbarazzi che più facilmente potrebbero nascere oggidì, mi pare che valga la spesa che il Governo prenda in considerazione questi rapporti o determini di concerto col Governo austriaco le forme colle quali si segua una sola e medesima regola.

CAVOUË, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Il Senato capirà di leggieri, dopo avere uditi i due onorevoli e chiarissimi proponenti, come io non possa a meno di essere molto incerto sopra la questione che ora si ventila; quindi, come io non possa assolutamente assumere a nome del Governo verun impegno per una dichiarazione al riguardo; procurerò però di fare studiare da persone competenti la questione, e vedere quindi se sia il caso di aprire qualche trattativa per introdurre del miglioramenti allo stato attuale delle cose.

Se dovessi esprimere un'opinione sul risultato di questo esame, confesso che crederei molto difficile, molto improbabile che quello che non si è potuto ottenere nel 1850, si possa ottenere nel 1852.

QUARELLI, relatore. Dopo quanto ha detto il signor ministro delle finanze intorno alla convenienza del trattato, io non aggiungerò che poche osservazioni in risposta al senatore Pinelli, il quale, quantunque riguarda questo trattato come conveniente, pure credo che ne sia attenuata l'utilità dalle disposizioni dell'articolo che in questo trattato stesso si riferisce al congiungimento della strada ferrata nostra colle strade ferrate lombardo-venete.

Il senatore Pinelli crede che questa congiunzione, perchè lasciata in modo indeterminato, tolga quel beneficio ed utilità che si potrebbe sperare dal commercio che direttamente si avrebbe da Genova alla Lombardia, il che non avverrebbe, secondo l'opinione dello stesso signor senatore, se fosse stato fin d'ora determinato il punto di congiunzione, o quanto meno se fosse determinata l'epoca in cui questo punto di congiunzione dovesse avere luogo.

A questo riguardo l'ufficio centrale ha osservato nella sua relazione che esso pure avrebbe creduto utile che questa condizione si fosse determinata col trattato stesso; ma nello stesso tempo l'ufficio centrale ha riconosciuto che forse era impossibile il determinare il punto in cui questa congiunzione avesse dovuto avere luogo, e l'epoca, in quanto che questo può dipendere da circostanze che non era possibile il determinare ancora quando il trattato ebbe luogo.

Vengo ora alla convenzione sulla quale il senatore Pinelli ed il senatore Di Castagnello hanno fatto osservazioni, considerandola come contraria, o quanto meno non autorizzata dai trattati preesistenti e come lesiva dell'indipendenza nazionale. A questo riguardo devo premettere che fin dal 1829, quando s'iniziò questa convenzione ad istanza nostra, sino all'epoca in cui ebbe luogo la convenzione del 1834, si esaminò dai due Governi, tanto dal nostro, come dall'austriaco, se questa convenzione poteva essere in opposizione ai trattati preesistenti, cioè a quelli di Worms del 1743, di Milano del 1781 e di Vienna del 1815. Sì l'uno che l'altro Governo (la qual cosa posso accertare, perchè in quell'epoca io era intendente generale delle gabelle, e perciò ebbi indirettamente parte a queste trattative); sì l'uno che l'altro Governo, dico, fin d'allora ebbe a riconoscere che la libertà della navigazione assicurata da questi trattati non si opponeva a che i due Governi stabilissero delle cautele atte non ad impedire la libertà della navigazione, ma a cautelarne l'esercizio in modo che questa libertà di navigazione non offendesse i due Governi nella parte che riflette i dazi e le dogane. Già fin d'allora si era anche esaminato se a vece del diritto di visita non si potessero adottare quelle stesse cautele che adottarono le potenze nel 1831 nella convenzione del Reno.

Esaminate queste cautele e prescrizioni, si è riconosciuto che non si poteva adottarle nelle nostre frontiere, sia perchè non si poteva richiedere che si piombassero, come era prescritto dalla convenzione del Reno, tutti i colli che transitano su queste acque, sia perchè non era possibile nemmeno l'accertare come si era previsto sin d'allora la cosa, facendo accompagnare tutte le barche che passano sulle acque comuni dai preposti, perchè sarebbe stata una spesa enorme e che avrebbe prodotti inconvenienti maggiori.

Per questo riflesso si riconobbe fin d'allora che la convenzione poteva bensì in qualche modo vincolare l'esercizio di questa libertà di navigazione, ma che però nessuna disposizione dei trattati già detti era in urto, nè ostava.

In ordine poi all'esercizio di questa visita si riconobbe che quantunque fosse rispettivamente permesso a ciascuno dei Governi, non poteva avere tutti gli inconvenienti che si accennarono, perchè le istruzioni che il Governo austriaco e il Governo nostro davano fin d'allora, cioè nel tempo in cui fu eseguita questa convenzione, erano tali che rarissimamente furono causa di conflitto fra gli agenti delle finanze sarde e quelli delle austriache. Quando, cioè al tempo in cui vigeva la convenzione del 1834 succedevano arresti, questi erano fatti regolarmente; gli arrestati erano giudicati da vari tribunali, e non accadeva che un arresto fatto dagli agenti delle finanze austriache, se era fatto al di là delle linee stabilite,

fosse giudicato dai nostri tribunali, come pure non veniva l'arresto tradotto ai tribunali lombardi, se l'arresto succedeva sulle nostre sponde. Dal che noi possiamo trarre per conseguenza che se ora le stesse disposizioni verranno d'accordo stabilite tra i due Governi, non sarà probabile che avvengano gli inconvenienti accennati dal senatore Pinelli.

Del resto, se si vuole adottare un sistema per cui il contrabbando sia represso, o quanto meno sia diminuito sul lago Maggiore e sui fiumi Po e Ticino, egli è indispensabile l'autorizzare questo diritto di visita.

L'effetto poi, ossia il risultato di questa convenzione nel tempo in cui venne stipulata nel 1834, fu ugualmente vantaggioso alle finanze dello Stato sardo come a quelle del Governo austriaco.

Attualmente per la diminuzione dei dazi e per la riduzione introdotta nella nostra tariffa l'alleviamento del contrabbando sarà sicuramente più forte per operarlo a danno della Lombardia; ma non è men vero che per la facilità che presta specialmente il lago Maggiore, anche per canto nostro questa convenzione può essere utile. Essendo poi esso dichiarato inscindibile (non dal trattato, nè della convenzione, ma dalle dichiarazioni fatte dai plenipotenziari), egli è naturale ed indispensabile che approvando il trattato di commercio si debba pure approvare la convenzione, ed è in questo senso che l'ufficio centrale ve ne propone l'ammissione.

PIEMONTE. Pei lumi e per la lunga esperienza del signor relatore dell'ufficio centrale, io ho quella maggiore deferenza che esso merita, ciò non di meno debbo osservare che non credo che la bontà assoluta o relativa di questa convenzione si possa unicamente ridurre al punto del maggiore utile finanziario, dell'interesse fiscale più o meno assicurato. Vi sono interessi economici i quali senza essere fiscali formano rapporti internazionali importantissimi, e certamente da questi interessi, qualora vengano vulnerati, qualora venga a derivarne un'interruzione di quella libera circolazione che è propria del commercio che si esercita lungo il lago e lungo i fiumi, se ne può temere uno scapito più grave di quello che si riceve in via fiscale.

Ammettendo tuttavia una parte dei ragionamenti, sicuramente molto accurati del signor relatore, resta pur sempre più forte d'ogni ragionamento questo doppio riflesso. Il primo che qualunque sia stata la considerazione che abbia potuto persuadere i due Governi austriaco e piemontese a convenire in questa mutua azione di repressione del contrabbando, non è men vero che tale diritto di visita così esteso è affatto nuovo da non sapersi citare verun altro esempio di una convenzione simile.

Il signor ministro di finanze, il quale rimembrò alcune disposizioni di questo genere adottate nella convenzione per la navigazione sul Reno seguita nel 1831, se avesse avuto un qualche esempio a citare di mutua repressione per un diritto di visita così largamente esercitato, certo non sarebbe stato restio dal produrlo.

Resta dunque dimostrato che effettivamente la disposizione di questo trattato è inaudita, e che da questa disposizione non è eccessivo timore il dedurne delle fatali conseguenze.

In secondo luogo più forte sempre d'ogni ragionamento è il fatto, ed è che se questa convenzione, dopo la pace di Milano, dopo il 1849 dovette essere denunciata, lo fu perchè si riconobbe che in pratica non poteva reggere.

Io auguro che colle variazioni fatte si tolgano, come asserisce il signor relatore dell'ufficio centrale, tutti gli inconvenienti che possono turbare la nostra mente, ma confesso che

non ne sono persuaso; e che anzi dal continuato silenzio del signor ministro di finanze argomento ch'egli riconosce d'andare incontro ad uno stato di cose, il quale certamente non potrà a meno di produrre degli effetti funesti.

PRESIDENTE. Chieggo al Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

L'articolo che ho l'onore di rileggere è il seguente. (*Vedi sopra*)

Posto l'articolo ai voti è approvato.

Si passa quindi allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	49
Voti favorevoli.....	44
Voti contrari.....	9

(Il Senato adotta.)

Ricordo al Senato che domani non vi ha adunanza, ma che avrà luogo mercoledì alle 2 pomeridiane per la discussione del bilancio attivo.

La seduta è levata alle ore 8.

TORNATA DEL 28 GENNAIO 1852

— 6 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Petizione della Compagnia di San Paolo di Torino — Presentazione di progetti di legge: 1° Sul maggiori assegnamenti; 2° Ritenute sugli stipendi degli impiegati; 3° Bilanci attivo e passivo del Monte di riscatto in Sardegna pel 1852 — Relazione sul bilancio del dicastero dell'interno e su quello dei lavori pubblici pel 1852. — Discussione generale del bilancio attivo dell'anno 1852 — Discorso del senatore Della Torre — Risposta del ministro delle finanze — Interpellanza del senatore Balbi-Piovera, e schiarimenti del ministro di finanze — Dichiarazioni del senatore Di Castagnetto, in ordine alla categoria 53.*

La seduta è aperta alle ore 3 5/4 pomeridiane.

Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

CAVOUR, segretario, legge il seguente sunto di petizione:

836. Il rettore della compagnia di San Paolo, espone le ragioni di reclamo che intende avere contro le disposizioni contenute nei regi decreti del 30 ottobre 1831, ed 11 corrente gennaio, concernenti la compagnia medesima, coll'appoggio dei relativi documenti ricorre al Senato del regno per quelle deliberazioni che nella sua saviezza crederà di poter emettere in proposito.

MOZIONE PER LA RELAZIONE D'URGENZA DI UNA PETIZIONE DELLA COMPAGNIA DI S. PAOLO.

DI CASTAGNETTO. Duolmi di vedere nessuno dei signori ministri ad assistere alla seduta, giacché è mio intendimento di domandare al Senato che voglia decretare d'urgenza la petizione di cui fu dato testè un sunto.

Non è sentimento di censura, nè di prematuro giudizio contro il Ministero, che mi muova a domandare l'urgenza. Fin dal riaprirsi della presente Sessione era mio intendimento di rivolgere al Ministero una interpellanza intorno al decreto del 30 ottobre 1851; però, siccome venne a mia notizia che delle trattative eransi aperte colla compagnia di San Paolo; io le sospesi per un sentimento naturale di conciliazione, e nella speranza che si fosse trovato colla compagnia

un qualche temperamento. Ora il fatto è consumato, ed io credo che il Senato userà un onorevole riguardo ai distinti membri componenti quella compagnia, e tanto benemeriti della città, dichiarando l'urgenza di quella petizione.

Io credo che il Senato userà anche un omaggio alle nostre istituzioni costituzionali, le quali vedo fino ad un certo punto compromesse col provvedimento di cui è caso.

(Entrano i ministri di finanze e dell'istruzione pubblica.)

Veggendo gli onorevoli ministri sopraggiunti al banco, io mi permette il Senato, io ripiglio un momento l'istanza che avevo l'onore d'indirizzargli.

Trattasi di una petizione della veneranda compagnia di San Paolo. Io osservava al Senato che non per un sentimento di censura, nè per un precipitato giudizio contro gli atti del Ministero, io mi risolvevo a domandare l'urgenza di questa petizione. I ministri sono depositari del potere e della fiducia del Re, e come tali io venero qualunque atto che parta da autorità così augusta: tuttavia osservo che trattandosi di un atto grave per i suoi precedenti, grave per le sue conseguenze, credo che sia un riguardo dovuto ai membri componenti quella compagnia, un omaggio allo Statuto che ci regge, e dal quale sembra scostarsi il provvedimento che dà luogo al reclamo, il decretare l'urgenza di questa petizione.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Io non mi opporrò certamente all'istanza fatta dall'onorevole preopinante senatore Di Castagnetto; chiederai solo che, ove questa venisse accolta, il Senato volesse rendere avvertito il Ministero, e più specialmente il ministro dal cui dicastero dipende questa

pratica, del giorno in cui la petizione verrà riferita, onde il Ministero per organo di quei membri che vi hanno più speciale parte, possa dare le opportune spiegazioni intorno a questo fatto che ha preoccupata la pubblica opinione.

PRESIDENTE. La cosa non iralascierà certamente di procedere nel modo che il ministro delle finanze sembra desiderare, giacchè questa petizione se sarà decretata d'urgenza, locchè mi riservo di provocare, sarà trasmessa alla Commissione delle petizioni, la quale farà il suo rapporto; quindi si stabilirà il giorno in cui si dovrà fare questa sua relazione. I ministri sicuramente sono sempre prevenuti del giorno in cui questo rapporto deve aver luogo.

Chieggo intanto se la proposizione fatta dal senatore Di Castagnetto di procedere in via d'urgenza nella relazione della petizione il di cui sunto ora fu letto, cioè la petizione della compagnia di San Paolo, è appoggiata.

(È appoggiata.)

Pongo ai voti l'urgenza.

(È approvata.)

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge riflettente i maggiori assegnamenti contemplati nelle categorie dei bilanci passivi del 1852. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1118.)

Ho pure l'onore di presentare al Senato il progetto di legge avente per oggetto lo stabilimento delle ritenenze sullo stipendio degli impiegati (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1148), e finalmente un progetto di legge tendente ad approvare il bilancio attivo e passivo del Monte di riscatto di Sardegna per l'anno 1852. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1129.)

Se il Senato me lo permette, li deporrò sul tavolo della Presidenza.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto al ministro di finanze della presentazione di questi tre progetti di legge, uno dei quali sarà trasmesso alla Commissione di finanze, gli altri saranno distribuiti agli uffizi previa stampa.

RELAZIONE SUL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER 1852.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Des Ambrois relatore del bilancio dell' interno.

DES AMBROIS, relatore, presenta la detta relazione (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1017.)

RELAZIONE SUL BILANCIO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER 1852.

PRESIDENTE. Invito il senatore Mosca a dare egualmente lettura del suo rapporto sul bilancio dei lavori pubblici.

MOSCA, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1087.)

PRESIDENTE. I rapporti uditi saranno dati alle stampe e distribuiti ai signori senatori affinché possa quindi la Camera fissare il giorno per la pubblica discussione.

DISCUSSIONE DEL BILANCIO GENERALE ATTIVO PER 1852.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo per l'esercizio 1852. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1124.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge concedendo la parola al signor maresciallo Della Torre, il quale l'ha chiesta.

DELLA TORRE. Messieurs les sénateurs, dans les projets de lois de finances qui nous ont été présentés, la différence qui existe entre les recettes et les dépenses présente une si forte disproportion que je ne sais si les mots *budget ou bilan* peuvent leur être appliqués; car ces mots impliquent une idée de balance, d'équilibre entre la recette et la dépense.

Voilà la quatrième année que nos budgets sont ainsi faits: les recettes sont faibles, les dépenses immenses; aussi pendant ces quatre ans avons-nous augmenté notre dette publique originaire de 120 millions d'une somme de 480 millions, ce qui nous charge d'une dette totale de 600 millions. A cette énorme dette totale, il est déjà évident qu'il sera indispensable d'ajouter prochainement un nouvel emprunt.

En effet, messieurs, dans le budget actif qui nous est proposé, on nous annonce une recette de 101 millions; mais dans le budget passif nous voyons déjà figurer une dépense de 139 millions: il y a donc actuellement déjà un déficit de 38 millions. Mais les choses n'en resteront pas là; dans cette recette de 101 millions, nous voyons plusieurs articles, notamment ceux qui sont relatifs aux douanes et à quelques autres branches de l'administration, qui me semblent avoir été évalués trop haut; il y aura, je n'en doute point, quelques millions de diminution sur cette partie: il faut aussi évaluer en diminution les frais considérables que le recouvrement des nouveaux impôts volés par les Chambres occasionnera; vous savez que chez nous cette opération est toujours dispendieuse. Enfin, messieurs, vous vous rappelez le sombre tableau qui vous a été fait de la Sardaigne; il faut donc compter que cette province sera loin de donner toutes les contributions que l'on en espère.

Je crois que nous devons nous attendre aussi à éprouver une forte diminution dans les deux rivières de Gênes, en Savoie, dans la vallée d'Aoste, et dans nos provinces montagneuses qui sont peu riches.

Je voudrais me tromper, messieurs, mais je ne pense pas que notre recette totale puisse s'évaluer effectivement, c'est-à-dire je ne pense pas qu'il entre dans les caisses de l'Etat plus de 90 millions; or, de cette somme nous devons d'abord défalquer 55 millions destinés au paiement des intérêts, et à l'amortissement de notre dette.

En enlevant encore 7 millions pour les pensions de retraites militaires et civiles, il resterait donc 80 millions pour le service actif de l'Etat; mais sur ces 80 millions, la guerre et la marine nous en demandent 40; c'est donc seulement une somme de 10 millions qui restera pour toute l'administration générale de l'Etat.

Je sais, messieurs, que le Ministère compte qu'il pourra faire face en partie à ce grave déficit avec ce qui lui restera en caisse des 70 millions dont l'emprunt a été voté l'année passée; mais je doute fort que ce restant suffise pour faire face à toutes les dépenses; car, si nous ne retirons des contributions que 90 millions, comme j'en suis convaincu, le déficit ne sera plus de 38 millions, mais il sera de 80 millions

environ; et, messieurs, si l'on arrive à ce résultat au bout de quatre années dans lesquelles nous en avons eu deux de paix, ne devons-nous pas prévoir qu'un nouveau déficit se prépare pour l'année 1853?

Maintenant, messieurs, comparons un instant nos situations financières passée et présente.

Vous savez que, dans les dernières années de l'ancien régime, le revenu public était évalué à la somme de 80 millions par an. Il fallait déduire de ces 80 millions, le chiffre de 6 millions consacrés au paiement de la dette publique. Il restait donc 74 millions, sur lesquels, annuellement, deux ou trois étaient déposés dans la caisse de réserve: en conséquence, la dépense ordinaire de l'Etat se balançait entre 70 et 72 millions; et cependant, à cette époque, on criait à l'abus et à la prodigalité. Maintenant, pendant les quatre années qui viennent de s'écouler, nous avons dépensé, sauf ce qui reste en caisse du dernier emprunt, la somme de 480 millions, plus les 83 millions qui se trouvaient en dépôt dans les caisses générale et de réserve, et qui étaient destinés à faire face à quelques éventualités, et surtout à l'exécution de plusieurs travaux importants que l'Etat se proposait d'accomplir plus tard; entre autres, je citerai les travaux du cadastre. Ainsi, messieurs, notre dépense totale dans ce court espace de temps se monte à la somme de 560 millions. En défatquant de cette somme les 70 millions payés à l'Autriche, et les 50 millions consacrés aux chemins de fer, il résulte que nous avons dépensé 440 millions en quatre années, ce qui fait, année commune, une somme de 110 millions en sus de nos 80 millions de revenus annuels; au total, 190 millions par an; et cela, je le répète, malgré que, depuis deux ans, nous soyons en pleine paix. Je doute, messieurs, que, dans aucun pays, on trouve une pareille prodigalité des deniers publics.

Certes, messieurs, une grave responsabilité pèse sur tous les hommes qui ont été successivement au pouvoir; je ne dirai cependant rien d'amer pour aucun d'eux, car le blâme retomberait sur nous-mêmes, je veux dire sur les Chambres, puisque nous avons tous voté soit les nouveaux emprunts, soit les dépenses qui ont été proposées, sauf toutefois quelques légères modifications.

Dans une circonstance aussi grave, je dirai aussi extraordinaire, il me semble qu'il est nécessaire que le Parlement connaisse avec quelque exactitude, et que le pays lui-même sache, si toutes les dépenses dont je viens de donner le chiffre, ont été faites, je ne dirai pas d'une manière utile pour le pays, mais régulièrement et conformément à l'emploi qui avait été prescrit.

Cependant, il faut savoir comment cet argent a été dépensé. Je proposerais que le Sénat invite MM. les ministres à faire déposer dans le sein de la Chambre des comptes toutes les pièces qui forment la comptabilité de ces quatre dernières années. Je proposerais, en outre, qu'une Commission composée de sénateurs soit nommée pour vérifier, de concert avec le magistrat, la comptabilité passée. Il me semblerait convenable d'inviter la Chambre des députés à nommer, elle aussi, une Commission qui se réunirait à celle du Sénat, et lorsque le dépouillement aurait été fait, on aviserait s'il convient ou non de rendre publics les résultats de cet examen.

Ainsi, messieurs, nous aurions pourvu au passé, au moins dans le sens de nous assurer si, en sus de la prodigalité, il n'y aurait pas eu de la malversation, et si, par conséquent, il n'y a point de poursuites à exercer contre tel ou tel comptable.

Après avoir pris une résolution pour le passé, sur lequel nous ne pouvons rien, nous avons à nous occuper de l'avenir,

sur lequel nous pouvons encore agir. Cet avenir se présente à nous sous un aspect bien sombre; il est évident que nous aurons de la peine, même avec l'emprunt des 70 millions, pour aller au bout de l'année qui commence, et il est très-positif que, si l'on ne change pas de système, nous serons forcés de faire un nouvel emprunt l'année prochaine. Je crois que l'on ne peut pas continuer de marcher dans une pareille voie. Il s'agit donc de voir quel moyen pourrait être employé afin de rétablir l'équilibre qui devrait toujours exister entre les recettes et les dépenses. Il n'y a que deux moyens possibles: le premier serait d'augmenter démesurément les impôts; le second serait de réaliser de très-fortes économies dans toutes les branches du service public. Quant à l'augmentation des impôts, je dirai que depuis longtemps déjà l'expérience a prouvé que les impôts ne peuvent pas dépasser une certaine limite sans frapper de mort l'industrie et le travail.

Rappelez-vous que la France, plus riche et plus industrielle que nous, n'a pu supporter l'impôt des 45 centimes sans voir le travail immédiatement suspendu sur toute la surface de l'Etat. Rappelez-vous les ateliers nationaux et les différents autres moyens auxquels elle a dû recourir pour subvenir à l'entretien des ouvriers sans travail...

Mais la France avait des centaines de millions dans les caisses publiques, tandis que nos caisses sont vides. Il importe donc de ne pas tomber dans un semblable inconvénient. Je crois que nous ne pouvons plus fonder un grand espoir sur l'augmentation des impôts; car si vous ajoutez à l'impôt royal les taxes communales et provinciales, qui augmentent annuellement dans une effrayante proportion, vous verrez que nous ne sommes pas très-éloignés de payer, nous aussi, les 45 centimes, impôt dont la France elle-même n'a pu supporter le poids.

Je pense que, sans renoncer complètement à quelque augmentation d'impôts (et des augmentations d'impôts nous sont déjà annoncées), il faut s'occuper, sans retard, de faire de fortes économies dans les diverses branches des services de l'Etat.

D'abord, je vous ferai observer que, si vous comparez le nombre des employés actuels à celui qui existait dans l'ancien régime, en prenant pour point de comparaison la période de 1825 à 1840, vous reconnaîtrez que ce nombre est plus que doublé, et je ne compte pas l'administration des chemins de fer.

Cependant, messieurs, à l'époque que je vous ai indiquée, le nombre des employés suffisait à tous les besoins de l'Etat; or ces besoins n'ont point augmenté, puisque notre territoire est le même. Je le demande, à quoi sert cette multitude surabondante d'employés, tous assez mal rétribués, plus mal retraités, mécontents de leur sort, et surtout de l'instabilité de leur position et des mises à la retraite ou à la réforme qui ont lieu si fréquemment aujourd'hui? Réduisons nos employés au nombre strictement nécessaire, traitons-les mieux, assurons leur avenir, l'Etat sera mieux servi, et nous ferons une forte économie.

De même, messieurs, à l'époque que je vous ai indiquée, nous n'avions que cinq ministres, et les affaires étaient au courant. Pourquoi maintenant en avoir huit? Ce qui suffisait alors, ne suffirait-il pas aujourd'hui? Si nos finances se trouvaient dans un état plus prospère, je ne ferais pas cette observation qui, au premier aspect, peut paraître renfermer quelque chose de personnel. Rien n'est plus loin de ma pensée; mais les talents des titulaires pourraient être employés autrement et avec autant d'utilité pour l'Etat, et la diminution de trois Ministères et des dépenses qu'ils entraînent, réaliseraient une forte économie.

Reste maintenant à parler de l'armée: dans les périodes de temps de 1825 à 1835, les budgets réunis de la guerre et de la marine se balançaient entre 30 et 33 millions; jamais ce chiffre n'a été dépassé, en y comprenant les pensions. Aujourd'hui, si nous ajoutons le chiffre des pensions au chiffre qui nous est demandé par les budgets de la guerre et de la marine, cela fera une somme de 44 millions. Or, l'état actuel de nos finances ne nous permet pas de supporter une pareille charge.

Messieurs, dans une autre circonstance j'avais pris la liberté de vous proposer une organisation militaire moins onéreuse pour le trésor, organisation dont une expérience de trois siècles a prouvé l'utilité.

Si cette proposition n'est pas accueillie, je n'en combattrai pas moins l'organisation actuelle. En voici le principal motif. En temps de paix plus des deux tiers de nos soldats de l'infanterie de ligne, je pourrais dire les trois quarts, sont renvoyés chez eux en congé illimité après avoir passé un an sous les armes; et après un certain nombre d'années, s'il survient une éventualité de guerre, sont rappelés à leurs corps respectifs.

Cette masse si considérable de semi-recrues qui en retournant à leurs corps ne retrouvent plus leurs anciens officiers, sergents et caporaux, désorganisent pour un certain temps le petit nombre de troupes permanentes dans lequel elles viennent se fondre, et il faut quelques mois avant que l'armée reprenne l'ensemble, l'aplomb, la solidité et la discipline sans lesquels on ne fait rien de grand à la guerre.

Mais qui peut assurer que nous aurons toujours ces quelques mois? Si nous n'avions que quelques semaines comme cela est arrivé en 1849, voyez les irréparables conséquences de ce manque d'ensemble et de discipline!... Cependant la bravoure n'a pas manqué dans cette fatale campagne; deux généraux sont morts en combattant vaillamment à la tête de leurs troupes, plusieurs généraux, beaucoup d'officiers, des corps entiers, ont montré une grande vigueur, mais la discipline manquait, et rien ne peut la suppléer.

Si l'ardeur, si l'enthousiasme suffisait à la guerre, on pourrait amener sur les champs de bataille des levées en masse; mais l'expérience de tous les pays et de tous les siècles a prouvé qu'un petit nombre de troupes de ligne suffit pour les vaincre et les disperser. Messieurs, je le dis à regret, j'ai l'intime conviction que tant que nous conserverons l'organisation actuelle, au début de chaque guerre, quelque soit du reste la bravoure ou l'enthousiasme national, nos troupes auront toujours quelque infériorité en face de celles qui leur seront opposées, tandis qu'avec notre ancienne organisation moins coûteuse, soit au début, soit à la fin de la guerre, nos troupes ont toujours lutté de pair avec les autres armées.

Je me résume, messieurs, je pense que vous êtes tous d'accord, qu'il ne faut plus songer à couvrir le déficit par de nouveaux emprunts; je pense que vous croyez aussi que l'on ne peut pas élever le chiffre de l'impôt au delà d'une certaine mesure et que vous concluez qu'il convient de réaliser de fortes économies dans toutes les parties du service public.

Messieurs, je vous ai dit que dans les dernières années nos dépenses se balançaient entre les chiffres de 70 et de 72 millions; que notre revenu était évalué à 80 millions; mais quinze ans auparavant, notre revenu était évalué à 65 millions, et c'était ainsi que nous faisons face à notre budget passif; notez que, encore dans ce budget se trouvait comprise la dette publique, qui, à cette époque, s'élevait à sept millions, car peu à peu l'amortissement l'a diminuée.

Si nous nous reportons à cinquante années en arrière, le

revenu public ne montait qu'à 24 millions de livres anciennement moins de 30 millions de monnaie courante. Nous n'avions pas alors de budget de marine, car nous ne possédions pas le duché de Gènes, mais notre diplomatie, ainsi que quelques grandes charges de l'Etat, étaient fortement rétribuées, notre arsenal était abondamment pourvu de tout ce qui peut servir à la guerre, plusieurs places fortes étaient également pourvues de tout ce qui peut contribuer à une vigoureuse défense; enfin, notre armée a tenu en échec pendant cinq ans, aux Alpes, les armées françaises destinées à la conquête de l'Italie.

Je dois ajouter qu'à cette époque la magistrature et l'administration civile ne coûtaient presque rien à l'Etat: plus d'un d'entre nous, messieurs les sénateurs, se souvient de cet ancien système. Vous le voyez donc, messieurs, le passé nous présente plusieurs systèmes différents plus ou moins économiques; ne pourrions nous pas adopter à peu près celui qui a été pratiqué entre les années 1825 et 1835, époque à laquelle le revenu et par conséquent la dépense étaient évalués à 65 millions, y compris le paiement de la dette publique?

Nous aurions même mieux que ce qui existait alors, car il est possible que les nouveaux impôts déjà annoncés augmentent notre revenu, et le portent au chiffre de 100 millions. S'il en était ainsi, en défalquant les 33 millions consacrés à la dette publique, il resterait 67 millions pour le service de l'Etat. Ainsi, en sus de ce qui existait en 1825, nous aurions la dette payée et six ou sept millions disponibles, que nous pourrions employer utilement; et comme dans toutes les réformes il y a des pensions à faire, des gratifications à donner, nous aurions un fonds pour cela, et les affaires marcheraient avec facilité.

Je crois que la forme constitutionnelle n'exige pas une augmentation d'emplois, au contraire, car l'Etat le plus anciennement constitutionnel, l'Angleterre, est le pays du monde qui possède le moins d'employés civils, et cependant les affaires marchent dans ce pays, vous le voyez.

Messieurs, encore une dernière considération qui me paraît avoir quelque poids. C'est avec le Gouvernement parlementaire que nous avons ruiné nos finances, c'est avec le même Gouvernement que nous devons les rétablir. Si cela n'avait pas lieu, si nous ne pouvions pas les rétablir par un système bien entendu d'économie, nous lui porterions un coup fatal dans l'opinion de l'Europe, qui, jusqu'à ces derniers temps lui avait été favorable. Il faut qu'une forme de Gouvernement permette de réparer les fautes: sans cela, il serait impossible de marcher, car les hommes en font des fautes, nous en avons des preuves sans sortir de notre pays. Je vous sou mets cette dernière réflexion, à vous, messieurs les sénateurs, qui avez la mission de maintenir le Statut.

Je finis en disant que, comme j'ai le projet de demander la remise des pièces de comptabilité, je demanderai aussi que le Sénat engage le Ministère à faire dans le cours de cette année toutes les économies possibles, et à préparer dans le courant de cette même année un projet de budget dont le chiffre ne dépasse pas les 67 millions que nous avons la prévision de pouvoir réaliser en sus du paiement de la dette publique.

Vous aurez le temps de réfléchir avant que je propose ce, ordre du jour; la discussion, surtout celle du budget passif, vous laissera le loisir nécessaire pour former votre opinion à cet égard.

CAVOUR, *reggente il Ministero delle finanze e ministro della marina, agricoltura e commercio.* L'onorevole capitano illustre preopinante, con gravi ed autorevoli parole, ha pro-

ceduto all'esame delle nostre condizioni finanziarie, e ne venne esponendo i pericoli. Passando a rassegna i fatti degli anni scorsi, osservava come le finanze dello Stato fossero state gravate da un aumento di debito di parecchie centinaia di milioni; veniva quindi ad esaminare il bilancio dell'anno corrente, e faceva notare come dai conti presentati dal Ministero emergeva una deficienza di quasi quaranta milioni, deficienza che egli credeva ancora dover crescere di dieci milioni, e portarsi così a circa cinquanta milioni. Dopo avere passato a rassegna il passato, egli prendeva ad esaminare l'avvenire, e dava al Parlamento dei consigli, i quali certamente hanno alta autorità uscendo dal labbro di un personaggio distinto e per lunga esperienza, e per lumi e cognizioni di ogni maniera. Io cercherò di seguire le tracce dell'onorevole preopinante, non però colla speranza di distrurre tutto quanto egli ha detto. *Pur troppo, come ministro delle finanze, più che altri io debbo conoscere la gravità delle nostre condizioni, e sono ogni giorno alla dura prova delle difficoltà che la carica da me coperta ora incontra.*

L'onorevole preopinante accennò di volo i sacrifici cagionati dalle passate vicende, nè entrò a discutere le cifre addotte, come neppure a stabilire quello che è da attribuirsi ai fatti infelici, ma gloriosi, delle nostre vicende politiche, quello che è da attribuirsi alle grandi opere di pubblica utilità che si sono intraprese e che si stanno continuando.

Ammetto le cifre dell'aumentato debito, quindi è inutile il rintracciarne le cause. È vero che il nostro bilancio trovasi ora gravato di un'annua somma di 55 milioni per il servizio degli interessi e per le spese di estinzione di vari debiti contratti per lo passato, non che di quelli che stiamo in ora contraendo.

Passando al bilancio di quest'anno, riconosco coll'onorevole preopinante che esso presenta una deficienza di 39 milioni; tuttavia è da osservarsi che in questa deficienza sono da comprendersi le spese straordinarie. Qualunque fosse la condizione delle nostre finanze, sicuramente non sarebbe possibile il dare effetto a grandi opere di pubblica utilità coi redditi ordinari dello Stato, tanto più quando queste opere sono d'indole improduttiva e distanti dal compensare largamente le finanze dello Stato dei sacrifici che alle finanze impongono. Quindi, su questa deficienza, è ragionevole il dedurre quella parte consacrata alle strade ferrate ed alle nuove strade che si stanno costruendo in Sardegna, e così essa trovasi ridotta di 12 a 13 milioni. Nullameno rimane una deficienza su quelle spese straordinarie che, se non ci vogliamo fare illusione, conviene pure classificare fra le spese ordinarie: condizione questa che io riconosco essere gravissima, ma per essere tale, non conviene renderla più grave ancora sostenendo che le previsioni del bilancio addotte non saranno dai fatti confermate. Il Ministero nel compilare il bilancio attivo, lungi dal lasciarsi trascinare da illusioni, ha cercato invece di tenersi al disotto della verità, salvo per ciò che riflette le nuove gravezze.

Intorno a queste ultime, il Ministero dichiarò che per avventura egli può essersi abbandonato a soverchie speranze, e che i risultati non corrisponderanno, almeno per il primo anno, alle previsioni del bilancio; ma egli crede potere asserire al Senato che, per tutte le antiche imposte, vi è la massima probabilità che si otterrà una somma assai maggiore di quella portata in bilancio, e lo dimostrerò con cifre incontestabili.

Il Senato sa che i nostri rami d'imposta sono divisi in varie amministrazioni. Le due principali sono quella delle gabelle, e quella dell'azienda di finanze.

Ora, nel bilancio attuale, il prodotto delle gabelle è stato calcolato a lire 46,067,000. Nell'anno testè decorso, l'azienda delle gabelle ha incassato il prodotto seguente, già accertato: per la terraferma lire 48,101,000; per la Sardegna, per gli 11 primi mesi lire 2,300,000. Calcolando l'ultimo mese in lire 200,000 si ha così un totale di lire 2,500,000, le quali somme danno un complessivo di lire 47,500,000 mentre nel bilancio non si sarebbe fatto calcolo che sopra 46,000,000. Egli è vero che si deve portare in diminuzione il dazio della città di Torino stato all'amministrazione civica restituito, il quale può calcolarsi ad un milione, ma ciò nullameno le previsioni sono al disotto per lire 508,000 della cifra accertata per l'anno ora trascorso. Mi si farà forse osservare che le dogane non produrranno in quest'anno quanto nell'anno passato. Questo è possibile: io mi lusingo del contrario, ma non nego che possa per avventura accadere una diminuzione nel ramo delle dogane; pure io credo che questa diminuzione sarà largamente compensata dal progressivo aumento nel ramo dei sali e dei tabacchi.

In quest'anno i tabacchi presentano un aumento, rispetto al 1850 di lire 700,000. I sali nel 1850 di lire 250,000. Le polveri di altre lire 100,000 e così questi tre rami offrono in questo solo anno un aumento di un milione. Io credo che non vi sia ragione per temere che quest'anno molto progressivo sia per cessare, e nemmeno per rallentarsi. Noi vediamo anzi dai primi fatti che si possono constatare in quest'anno, e negli ultimi mesi dell'anno scorso, che la prosperità pubblica ed il movimento economico ed industriale, invece di diminuire si andrebbero notevolmente aumentando. Credo quindi con fiducia potere asserire che la diminuzione che per avventura dovrà sopportare il ramo delle dogane, sarà largamente compensata dall'aumento negli altri rami amministrati dall'azienda delle gabelle.

Infatti, osserverò ancora che, se nei primi mesi che seguirono l'applicazione della tariffa, la diminuzione del prodotto delle dogane fu molto sensibile, questa diminuzione si mostrò assai minore nel mese di novembre, e nel mese di dicembre cessò intieramente. Invece il presente mese ci porge un aumento notevole nei prodotti doganali. Ripeto adunque che la cifra portata in bilancio di 46 milioni, lungi dall'essere eccessiva sarà probabilmente superata nel fatto di uno o più milioni. In quanto poi all'azienda delle finanze, io credo che le previsioni del bilancio saranno a gran pezza inferiori al vero.

Di fatto, salvo per le nuove gravezze, per le quali non ardirei garantire la cifra portata in bilancio, ma per ciò che riflette le antiche, i fatti accertati nell'anno 1851 danno sicura fiducia che tale veramente debba essere la cosa; e per provare al Senato la verità dell'esposto io citerò poche cifre.

I rami principali amministrati dall'azienda delle finanze sono l'insinuazione, il tabellone e la carta bollata. Ora l'insinuazione ed il tabellone vennero calcolati in bilancio per 7 milioni, mentre nell'anno scorso nella sola terraferma diede 7 milioni e 215,000 lire. La carta bollata viene calcolata in 5 milioni e 400,000 lire; ed era nell'anno scorso di 3 milioni 440,000 lire per la sola terraferma.

Se si aggiungessero i prodotti della Sardegna, i quali giungono a un dipresso a 600,000 lire, si avrebbe su questi due soli rami di prodotti quasi un milione di aumento fra i fatti accertati nell'anno 1851, e le presanzioni del bilancio.

Questi fatti mi paiono dimostrare che le previsioni del bilancio, per ciò che riflette l'azienda delle finanze e quella delle gabelle, sono piuttosto moderate anzichè esagerate. Due rami di prodotti daranno di certo un aumento conside-

revole, voglio dire il ramo delle poste e quello delle strade ferrate. Questi due rami dovranno produrre un aumento che di poco si dilungherà dal milione.

Da tutti questi fatti credo di poter concludere che le previsioni del bilancio attivo (se non accadono degli avvenimenti che portino una perturbazione politica ed economica) saranno pienamente confermate dal fatto, e che forse daranno in definitiva un risultato migliore di quello che si crede. In ogni modo io posso assicurare la Camera che il preopinante cadeva in errore quando temeva che le entrate non giungessero che alla cifra di 90 milioni. Se fosse possibile il fare una speculazione ed assicurare un prodotto, io porto ferma opinione che un finanziere, il quale assicurasse allo Stato 104 milioni, farebbe un'ottima speculazione.

L'onorevole preopinante poi parlando delle nuove annunziate gravanze, senza significare l'idea di cambiarle, anzi riconoscendone la necessità, avvertiva tuttavia essere difficile il poter richiedere dal paese maggiori sacrifici. Egli adduceva a conferma di questa proposta l'esempio della Francia; parlava della gravanza dei 45 centesimi, imposta dal Governo provvisorio, il quale fu istituito dopo la rivoluzione di febbraio, e parlava degli opifici nazionali. Io non negherò che sia grave, che sia doloroso per il paese il doversi assoggettare a nuove gravanze; ma io opino che sia in esso la possibilità di pagare, e di pagare ancora molto più di quanto si paga in oggi.

Se noi paragoniamo quanto si paga in Piemonte con quanto si paga in Francia ed in altri paesi d'Europa, noi vedremo che la somma pagata, ripartita per capi, è minore presso noi che non lo sia in Francia, in Olanda ed in molti altri paesi.

Mi si dirà: la Francia è più ricca di noi, Signori, io lo confesso assolutamente, vi saranno ricchezze più concentrate su certi punti; ma se si considera la Francia in complesso, io porto avviso che noi siamo in media più ricchi della Francia. Ma, comunque sia la cosa, ammettendo anche che la Francia sia di noi più ricca, e che quindi non si possano paragonare le risorse del Piemonte con quelle della Francia, paragonando però la popolazione dei due paesi, ed essendo noi il settimo della popolazione della Francia, possiamo perciò pagare il settimo di quello che paga essa; e sicuramente poi nessuno contesta che, se la nostra popolazione è il settimo di quella della Francia, le nostre risorse per lo meno sono il decimo di quelle della Francia; non vi è quindi la diversità tra la ricchezza media della Francia e quella del Piemonte, che da 10 al 7.

Quanti hanno visitate le provincie e l'interno della Francia, non potranno sconoscere siffatte cose. Ora tutti coloro che hanno esaminato i bilanci francesi, veggono a quale somma enorme salgano le spese; è difficile istituire paragone assoluto fra le spese della Francia e le nostre; giacchè nei bilanci francesi molte spese sono portate nel bilancio generale, le quali non compaiono nei nostri bilanci; tuttavolta facendo tutte le deduzioni che vogliono sul bilancio francese, rimane sempre per le spese dello Stato una somma di 120 milioni. Se la Francia paga, e paga con facilità un miliardo e 200 milioni, in verità io credo che si potrebbe da noi, senza isterilire le risorse nostre, ed anche senza impedire il lavoro, pagare 120 milioni all'anno.

Io opino inoltre che si possa aumentare l'imposta prediale senza ridurre i nostri proprietari ad una condizione peggiore di quella dei Francesi. Difatti, o signori, quando osservo che il paese paga per la consumazione del tabacco una somma quasi eguale a quella che si paga per l'imposta diretta, io ne concludo che l'imposta diretta non è poi così grave; e nel

vero, se si raccoglie a furia di sigari l'istessa somma che si ritrae dalla scarsella dei proprietari, io mi credo essere in diritto di venire a tale conclusione. Non nego che l'imposta prediale è mal ripartita; ma presa nel suo complesso, io ritengo che pochi paesi in Europa, e forse nessuno, pagano meno di quanto paghiamo noi. Vi sono poi altre imposte che io penso si possano stabilire senza soverchiamente gravare lo Stato.

Quando applicando i principii dello Statuto si estendessero a tutto lo Stato le imposte delle gabelle, io non credo che le provincie nuovamente gravate potrebbero dirsi offese. L'imposta delle gabelle in Francia rende, se mal non mi appongo, da 110 a 120 milioni. Nel Belgio l'imposta sulla birra, sul vino e sugli spiriti rende 10 milioni.

Se a quel ramo di imposte, invece di quattro milioni e mezzo, ne richiedessimo sette, sicuramente i contribuenti sarebbero meno gravati e dei Francesi e dei Belgi.

Così pure lo avviso che si possa stabilire un'imposta mobiliare personale sopra basi razionali come esiste in Francia e nel Belgio, ed ottenere da essa 3 o 4 milioni. Nel Belgio l'imposta personale ne rende otto. Ebbene, quando noi dall'imposta mobiliare cercassimo di ricavare dai quattro ai cinque milioni, io penso che il paese non si potrebbe dire di soverchio aggravato.

Vi sono finalmente varie modificazioni da introdursi nelle leggi di finanze, e tali che possono aumentare di qualche milione le nostre entrate; epperò io credo che senza imporre un troppo aggravio, senza impedirne per nulla il moto progressivo, noi possiamo portare il nostro bilancio attivo dai 115 ai 120 milioni. Ma l'onorevole preopinante ci diceva: badate che non tutte le provincie dello Stato sono in eguale condizione; badate che se aumentate le gravanze molte provincie non potranno pagare.

Io ho esaminato pochi giorni sono lo stato della riscossione dei tributi, ed ho la soddisfazione di poter annunziare che al 5 gennaio gli 11/12 del tributo diretto erano già riscossi, abbenchè i ruoli abbiano sofferto lungo ritardo, abbenchè non si sia cominciato a compellere i contribuenti che negli ultimi mesi dell'anno.

Questo fatto basta a provare al preopinante come i contribuenti siano sollecitati nell'adempiere ai propri oneri, e come quindi possano a questi oneri adempiere, e non ho visto che l'imposta fosse in ritardo nè nella provincia della Savoia, nè in quella della Liguria.

Egli è certo che le provincie le più sollecitate al pagamento sono quelle del Piemonte; anzi ve ne hanno fra queste di talune le quali avevano non solo pagato tutto il loro debito, ma anticipata già qualche somma sull'anno attuale.

Avvisai di dover dare queste spiegazioni per dimostrare: 1° che la somma portata in bilancio all'attivo fu portata con fondata ragione; 2° per provare ancora la possibilità di aumentare le nostre risorse in modo onorevole.

Il senatore preopinante prima di chiudere la parte del suo discorso che si riferiva al passivo, disse che credeva prudente cosa il procedere ad un esame circostanziato delle spese fatte.

Io lodo altamente questo consiglio, lo credo conforme a tutte le più savie norme di contabilità; ma, mi pare che per ciò non occorra una speciale mozione, non occorra di nominare un'apposita Commissione. Le nostre leggi ci costringono a fare quest'esame: e questo esame si fa nel modo il più circostanziato all'occasione degli spogli.

Quando il Parlamento è chiamato ad esaminare gli spogli, ha tutte le carte contabili, le quali risultano dal paragone

de' dati presentati dalle singole amministrazioni, e de' dati del controllo generale, e somministrano tutti gli elementi per riconoscere se nella gestione del pubblico danaro vi fu abuso o malversazione.

Il Ministero fin dall'anno scorso, per parte dell'onorevole mio predecessore, presentava al Parlamento lo spoglio del 1848, quindi pel 1848 se non vi fu un esame circostanziato sinora non è colpa del Ministero, il quale sottometteva al Parlamento lo spoglio con tutte le carte ad esso relative.

Or sono pochi giorni io stesso ebbi l'onore di presentare lo spoglio del 1849, ed anche per quell'anno il Parlamento è già in grado di poter procedere all'esame il più minuto delle spese fatte. Sicuramente lo spoglio del 1850 non potrà essere presentato così presto; tuttavia io spero che nel corrente della prossima Sessione potrà essere sottoposto al Parlamento.

All'occasione di questi spogli il Senato avrà largo campo di esaminare come il danaro pubblico fu speso e riscosso negli anni 1848-49, che sono quelli i quali hanno cagionato la massima parte delle nostre deficienze, e ci hanno imposto la massima parte dei pesi che gravitano sulle nostre finanze.

Io spero che queste spiegazioni indurranno l'onorevole preopinante a sospendere la parte di quelle sue mozioni che si riferivano all'esame del passato.

Passo alla seconda parte del discorso dell'onorevole maresciallo: e qui la mia impresa riesce molto più malagevole, poichè dovrei antivenire la discussione del bilancio passivo e passare a un dipresso a rassegna i bilanci di tutti i vari dicasteri: quindi io non entrerò nei particolari, ma mi restringerò a rispondere alle osservazioni generali dell'onorevole preopinante.

Egli accennava alla necessità di fare larghe economie. Anch'io riconosco questa necessità, e assieme ai miei colleghi l'ho proclamata solennemente nella circostanza in cui presentava i bilanci alla Camera dei deputati; tuttavia non posso nascondere che a mio credere il fare queste economie riesce più malagevole di quanto paia ravvisarlo l'onorevole preopinante.

Come mezzo di queste economie l'onorevole maresciallo additava la riduzione del numero degli impiegati. Si è appunto a questo scopo che tendono gli sforzi del Ministero, e specialmente, se è lecito il dirlo, quelli del ministro delle finanze.

Per raggiungerlo si è preparato un progetto di legge sulla riforma delle amministrazioni centrali. Io non credo che l'attuazione di questo progetto di legge debba diminuire di molto il numero degli impiegati, e spero che l'onorevole preopinante vorrà concedere al medesimo il suo appoggio.

Pigliava poscia l'onorevole preopinante ad esaminare il bilancio della guerra. Qui io mi dichiaro assolutamente incompetente; io non vorrei combattere una persona autorevole come l'onorevole preopinante, epperò chieggo la permissione di rimandare un tal punto all'occasione della discussione del bilancio passivo della guerra, in cui una persona speciale sarà in grado, molto meglio di me, di dare tutti gli schiarimenti e spiegazioni possibili, e di entrare in quelle discussioni che l'argomento richiederà.

L'onorevole preopinante chiudeva il suo discorso paragonando i bilanci attuali coi bilanci del regime passato, e per fino coi bilanci del secolo scorso.

Egli diceva, e con ragione, che le spese erano andate sempre crescendo dal 1790 al 1820, dal 1820 al 1835, dal 1835 al 1845 e dal 1845 al 1852. Questo è una fatale necessità a cui

hanno dovuto soggiacere non solo i Governi costituzionali, ma anche tutti i Governi assoluti.

Se l'onorevole preopinante facesse ricerca sui bilanci dei paesi che non hanno mutato i loro ordini politici, io son persuaso che ei vedrebbe le spese attuali dei medesimi di molto maggiori di quelle a cui soggiacevano nel secolo scorso.

Col progredire della civiltà crescono i bisogni; col crescere dei bisogni aumentano le spese. Infatti nel secolo scorso si spendevano, come ci riferiva l'onorevole preopinante, soli 50 milioni; in allora, egli è vero, noi avevamo una diplomazia largamente retribuita, noi avevamo alti funzionari con larghissimi stipendi, noi avevamo arsenali, piazze forti molto ben munite d'approvvigionamenti, ma in allora si pernottava a Carignano per andare a Savigliano, ed il bisogno delle strade non si era ancor fatto sentire, e molti altri bisogni erano ancora sconosciuti.

In quell'epoca, egli è vero, la spesa dell'amministrazione della giustizia era molto minore di quello che ora cagiona, ma i litiganti subivano in allora pesi molto più gravi, perchè erano obbligati di pagare dei diritti ai magistrati, i quali credo, erano conosciuti sotto la denominazione di *sportule*. Sembra a me, e l'onorevole preopinante se lo rammenterà, poichè questa riforma fu fatta mentre egli sedeva nei Consigli della Corona, essere stato un miglioramento notevolissimo l'abolizione delle sportule e la sostituzione degli stipendi fissi a questi incerti proventi.

Molte istituzioni, che non esistevano altre volte, furono create in epoche più recenti.

Si spendeva poco o nulla per l'istruzione pubblica, ed al presente quel bilancio impone il sacrificio di molti milioni.

L'onorevole preopinante osservava ancora che nell'antico regime vi erano soli cinque Ministeri, mentre in ora ve ne sono otto; questi otto sono ora diffatti ridotti a sette, e forse una tal riduzione di temporaria diverrà permanente; tuttavia vi è un aumento di due dicasteri. Ma quali sono questi due dicasteri? Il dicastero dell'istruzione pubblica e quello dei lavori pubblici. All'istruzione pubblica presiedeva il magistrato della riforma, ed il dicastero dei lavori pubblici si trovava riunito al dicastero dell'interno.

Pare a me che lo sviluppo che ha ricevuto l'istruzione pubblica, l'aumento dei collegi nazionali e l'allargamento dell'azione di quest'amministrazione, giustifichino la sostituzione di un Ministero ad un magistrato che fino ad un certo punto aveva in sé le facoltà e le attribuzioni dell'attuale Ministero.

In quanto ai lavori pubblici io sarei il primo a riconoscere poco giustificabile l'istituzione di un Ministero apposito; se non si trattasse delle strade ferrate e dell'effettuazione dei lavori straordinari in vari punti dello Stato, e dell'attuale nostro sistema, credo che sarebbe al disopra delle facoltà di un uomo il poter reggere al dicastero dell'interno, essere a capo di tutte le amministrazioni dello Stato, dirigere la polizia, ed averne ancora nelle proprie attribuzioni il dicastero dei lavori pubblici. Egli è dunque impossibile il ridurre le spese attuali, non già al tasso che giungevano nel secolo scorso, ciò che sicuramente l'onorevole preopinante non ci consigliava, ma nemmeno al tasso a cui erano ristrette negli ultimi anni dell'antico regime.

Sopra di ciò non conviene farsi illusioni; egli è d'uopo rassegnarsi e sopportare spese assai maggiori di quelle che si sopportavano negli ultimi anni della ristorazione; tuttavia, lo ripeto, bisogna cercare di ridurre il bilancio passivo, in modo che si pareggi col bilancio attivo aumentato da tutti quei rami d'imposte che il Parlamento crederà di poter approvare.

Io non mi lusingo certamente di avere ribattuti tutti gli argomenti dell'onorevole preopinante, molti dei quali, riferendosi a vari bilanci passivi, verranno combattuti dai ministri che avranno l'onore di difendere i propri bilanci avanti il Senato.

Io terminerò quindi col rispondere all'osservazione colla quale il maresciallo poneva fine al suo discorso.

Egli ci diceva che l'aggravio delle nostre finanze era stato contemporaneo allo stabilimento delle istituzioni rappresentative; che era opportuno, che era indispensabile di esaminare e di correggere i commessi errori, e di sopperire al disordine delle nostre finanze, onde evitare che questo fosse attribuito non a circostanze straordinarie, non ad infelici eventi, ma alle istituzioni rappresentative medesime. Io riconosco quanto sia grave questa considerazione, quanto sia savio ed opportuno il consiglio; tuttavia io credo che si possa rispondere a quelli che da queste considerazioni pigliassero argomento per condannare in modo assoluto l'istituzione rappresentativa, facendo loro osservare che in alcuni paesi, ed anche in quelli a noi molto vicini, benchè essi non abbiano mutate condizioni politiche, nè abbiano adottati ordini rappresentativi, le loro finanze hanno con tutto ciò in questi ultimi anni peggiorato assai.

Quest'esempio basterà a dimostrare che le finanze possono peggiorare, sia adottando il sistema rappresentativo, sia mantenendo il sistema assoluto.

DELLA TORRE. Je reconnais que la discussion avec M. le ministre des finances ne présente rien de désagréable pour moi, mais je ne diffère pas moins d'opinion avec lui; l'un et l'autre nous raisonnons sur l'avenir, et nous voyons les choses d'une manière différente. L'avenir décidera.

Messieurs, j'ai oublié de vous dire que je pense que nous ne sommes pas en état, dans ce moment, de faire marcher les travaux relatifs aux chemins de fer, et que nous devrions suivre le système que plusieurs Etats ont adopté, c'est-à-dire que nous devrions confier ces travaux à des compagnies particulières. Le budget porte à quatorze millions la dépense de l'Etat pour les chemins de fer, et nous sommes loin d'arriver au terme de ces travaux.

Je soumetts cette observation au jugement du Sénat et à celui du ministre chargé du département des finances. Il n'est pas urgent de prendre aujourd'hui même une résolution; nous avons tous le temps d'y penser.

PRESIDENTE. Per non avere l'onorevole maresciallo insistito nella proposta che prima faceva, io tengo argomento a credere che le spiegazioni date dal signor ministro lo hanno condotto a prescindere, almeno per ora, dal fare specifiche proposizioni che in parte potranno trovare sede più opportuna nella discussione dei bilanci passivi allora che saranno presentati al giudizio di questa Camera. La conseguenza se non vi ha altri che chiegga la parola...

BALBI-PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BALBI-PIOVERA. La mia intenzione non è certo di fare osservazioni sul bilancio che ci è presentato, dopo quello che è stato già detto dall'illustre maresciallo, e la risposta del Ministero, poichè lo ritengo che la questione di maggiore momento è l'entrare nella via normale e regolare, ma semplicemente di muovere un'interpellanza al Ministero; cioè, se egli non pensi di proporre una legge correlativamente alla presentazione del bilancio, la quale fissi annualmente l'ammontare, ossia la quota che possano riscuotere per contribuzioni le provincie ed i comuni. Da qualche anno a questa parte le provincie ed i comuni hanno fatto salire le loro spese

a somme esagerate, e spesse volte senza veruna utilità reale. Non vi ha dubbio che questo togliere allo Stato la facilità di aumentare le contribuzioni fondiarie, e trarre partito delle risorse di cui si potrebbe giovare per sopperire alla deficienza del bilancio.

Io prego per conseguenza il Ministero d'aver la bontà di manifestare se sia sua intenzione di presentare quella legge, che senza intaccare la libertà d'azione delle provincie e comuni, tuteli però l'interesse dei contribuenti, od annualmente nella fissazione del bilancio attivo di stabilire il *maximum* a cui possono giungere le provincie ed i comuni.

So che queste riflessioni non riguardano direttamente il bilancio; ma siccome sono di un vivissimo interesse per i cittadini che pagano, io mi sono permesso di esporle in questa circostanza, e domando scusa al Senato se ho sollevata una questione in tempo non veramente opportuno.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze, e ministro di marina, agricoltura e commercio. L'onorevole senatore Balbi-Piovera, prendendo occasione dalla discussione del bilancio attivo, ha creduto di poter chiamare l'attenzione del Ministero e del Senato sopra l'aumento notevole che hanno subito le imposte locali in questi ultimi anni.

Quest'aumento certamente ha fermata l'attenzione del Ministero, e più volte si è trattato se si dovesse cercare di portar rimedio a questa enormità. Sinora, lo dichiaro schiettamente, il Ministero non è ancora arrivato ad una soluzione definitiva, giacchè conviene dire che se vi sono molti argomenti per porre un limite alle facoltà dei comuni, ve ne sono pur altri vari per lasciare ad essi una maggiore libertà.

Non conviene, io credo, argomentare da quanto è accaduto in questi ultimi anni quello che dovrà verificarsi in uno stato stabile. Non è straordinario che i comuni e le provincie, al primo sentirsi in maggior libertà abbiano di questa libertà abusato col volare spese inutili, e se non inutili, qualche volta fuori di proporzione coi mezzi dei comuni. A questo vi sono due maniere di rimedio: o il rimedio che si apporterebbe con una legge limitativa, oppure quello che io crederei più efficace, e sarebbe, nel miglioramento delle amministrazioni comunali stesse, il rimedio dell'esperienza.

Convien dire la verità, che nelle prime elezioni i proprietari hanno preso poca o nessuna parte. Io ho veduto un'infinità di proprietari che passeggiavano sotto i portici di Po mentre le elezioni comunali si facevano nei loro paesi; dal che appariva come di queste elezioni non si davano la menoma cura.

Quindi è naturale che i risultati delle elezioni siano stati poco favorevoli ai proprietari; che in molti Consigli la proprietà non sia stata bastantemente rappresentata, e che per conseguenza nelle disposizioni finanziarie non si sia tenuto conto degli interessi dei proprietari. Ma porto opinione che l'esperienza abbia già prodotto ottimi frutti, e che i grandi proprietari da un lato abbiano sentito la necessità di prendere parte alle elezioni, e dall'altro anche i piccoli proprietari abbiano conosciuto quanto sia necessario ch'eglino debbano affidare i loro interessi a persone che abbiano vero interesse del comune. Io conosco molti comuni, massime comuni rurali, dove in queste ultime elezioni vi fu un vero cambiamento, sì che quasi nessuno più degli antichi membri dei Consigli venne rieletto, e in loro vece l'elezione cadde sopra persone che veramente rappresentano l'interesse del comune.

Tuttavia io non dirò che non vi sia nulla a fare. È mio avviso che nella discussione sulla legge comunale si potrà forse stabilire un limite alla facoltà di determinare nuove imposte. Quello che crede assolutamente indispensabile si è di stabi-

lire che non si possa colpire un ramo, ossia aggravare una delle tasse dirette senza aggravare (se non in proporzioni identiche, secondo una data proporzione ed ordinandolo per legge) tutti gli altri rami di prodotti diretti.

Così lo credo che sarà opportuno lo stabilire che si possano imporre dei centesimi addizionali sopra i beni rurali, senza imporre eguali centesimi addizionali sui fabbricati, e senza imporre non dico eguali centesimi addizionali, ma, in una certa proporzione, dei centesimi sulle tasse delle arti liberali.

Concludo con dire che l'argomento posto in campo dall'onorevole Balbi-Piovera merita di essere oggetto di serie considerazioni, tanto per parte del Governo quanto per parte del Senato; ma che sarebbe forse prematuro il voler determinare se per gli inconvenienti non contestati si dovesse fin d'ora stabilire qual maniera di rimedio si dovesse adoperare, se cioè si dovesse abbandonare il sistema di maggior libertà in cui siamo entrati, oppure se non sia meglio aspettare il rimedio offerto dai frutti della già incominciata esperienza.

BALBI-PIOVERA. Da quanto ha detto l'onorevole ministro delle finanze appare che il Governo si sia già occupato della questione; per conseguenza la mia mozione rimane inutile. Lo scopo mio era di chiamare l'attenzione del Governo sopra un soggetto che eccita molte, anzi generali recriminazioni. Se ho preso la parola nell'occasione del bilancio, egli era semplicemente per rammentare al Ministero che nell'abusare delle imposte dei contribuenti sotto il titolo d'imposte comunali, di centesimi addizionali per le provincie, si toglie una gran risorsa alle finanze dello Stato, perchè se il contribuente è obbligato a pagar molto esagerato per il comune, non potrà certamente sopperire all'aumento futuro e probabile, al quale pur troppo si dovrà avere ricorso per equilibrare il bilancio dello Stato. Questo era unicamente il motivo per cui ho messo una tale questione.

PRESIDENTE. Chieggo al Senato se vuol tener chiusa la discussione generale.

Chi vuole che si chiuda la discussione generale sorga.

(Il Senato approva.)

Seguendo lo stile usato nelle discussioni de' bilanci del passato esercizio, io avrò l'onore di dar lettura delle singole categorie del bilancio attivo. Quelle nelle quali non si presenterà alcun senatore per chiedere la parola, s'intenderanno facilmente approvate dal Senato, senza obbligario a dare il suo voto per alzata e seduta ad ogni categoria. Se vi sarà qualcuno che su qualche categoria chiegga la parola, allora sulle medesime si farà una votazione separata. Ciò premesso, do lettura delle categorie.

(Sono approvate senza discussione le categorie dalla 1 alla 34 inclusive.) (Vedi voi. Documenti, pag. 1122.)

Cat. 35. *Fitto, beni e case.*

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI CASTAGNETTO. A lato di questa categoria, numero 35, esiste tale annotazione: « Non ostante la riunione in questa categoria dei redditi già spettanti alle casse speciali di marina, soppresse colla legge del 26 giugno 1851, non meno che di quelli provenienti dall'asse ex-gesuitico, ecc. » Ed in fatti vedo soppressa al numero 60 la categoria già inscritta nel bilancio del 1851 sotto il titolo di *Rendite dei beni ex-gesuitici*.

Nella tornata del 26 ultimo scorso, quando fu presentato il bilancio attivo per il 1851, io aveva avuto l'onore di fare una protesta in ordine alla categoria dei beni ex-gesuitici, ed aveva osservato che la soppressione della Compagnia di Gesù

era stata compiuta dal Governo del Re nel momento in cui il Re era investito di poteri straordinari; che quindi il Senato e i senatori non potevano, nè dovevano dividere la responsabilità di un atto, il quale sarà stato decretato per motivi che non tocca a me d'investigare.

Solamente io m'era fatto a considerare la natura di quei beni, e siccome mi era avviso che nulla si fosse deciso ancora sulla natura de' medesimi, se ecclesiastici o demaniali, dissi che io non poteva coscienzavolmente votare il bilancio attivo ove prima non mi risultasse che i beni dell'asse ex-gesuitico fossero tenuti ancora in separata amministrazione e non riuniti ai beni demaniali.

Non era in quel giorno al banco dei ministri l'onorevole ministro, che con molta soddisfazione veggo oggi sedervi; il di lui collega, il ministro dell'istruzione pubblica, prese allora la parola in questi stessi termini:

« Due questioni ha elevato l'onorevole preopinante: una che chiamerò di fatto, l'altra di diritto. In fatto ha domandato come sia che i beni ex-gesuitici siano stati riuniti alle regie finanze piuttostochè all'economato, dove naturalmente parrebbe che avrebbero dovuto essere aggiunti; l'altro di diritto, se per essersi indicati questi beni nel bilancio attivo delle rendite dello Stato si potesse mai indurre che i beni stessi fossero stati confusi e quasi identificati cogli altri beni dello Stato.

« Quanto alla prima questione, la risposta è molto facile, perchè, con decreto del 1848, di cui lo stesso onorevole preopinante riconosce la legittimità, codesti beni vennero appunto dati in amministrazione alle finanze. Si tratta qui di un fatto compiuto, nè ci pare necessario tornare sulle ragioni che certo non mancarono allora per darvi luogo.

« Quanto alla seconda questione, mi pare evidente che per essersi nel bilancio dello Stato indicata la rendita de' beni gesuitici, non si è certamente inleso mutare la loro natura o la condizione a cui sono legalmente soggetti.

« Queste rendite di beni gesuitici, quali erano nel 1848 e quali li fece il decreto precitato, tali conviene che siano di presente.

« Lo stato ne ha l'amministrazione, ed il Ministero deve però darne conto, e descriverli ne' suoi bilanci.

« E che non siasi voluto fare la confusione temuta dall'onorevole preopinante, lo potrebbe argomentare anche da ciò che all'articolo 54 del bilancio si trova un'alinea intitolato *Proventi di stabili demaniali*, mentre intanto figurano a parte e distinte le rendite de' beni gesuitici.

« E anche ad un'altra cosa potrebbe aver occhio l'onorevole preopinante, cioè che nella serie delle rendite comprese in questo bilancio sono diverse partite, di cui lo Stato non ha che l'amministrazione: tale per esempio è la Cassa degli Invalidi di marina; tali sono certe rendite delle Università di Sassari e Cagliari. Il demanio incassa queste rendite, e le porta quindi nel bilancio.

« Ora, la stessa regola si è pur serbata per i beni gesuitici. Poichè queste rendite entravano nella cassa dello Stato, era naturale che non si potessero omettere in un bilancio attivo; ma ripeto, questo non pregiudica nè punto nè poco la questione. »

Ed io allora, soddisfatto di questa risposta, mi sono limitato a dire che ne prendeva atto per il futuro bilancio. Ora, nel bilancio attuale, noto tanto alla soppressa categoria 60, come all'attuale categoria 35, che questi beni furono di fatto confusi fra i redditi demaniali.

Due questioni sorgono in proposito: l'una relativamente alla natura di essi beni, e credo che il diritto di possedere

beni nella Chiesa è talmente riconosciuto, sia dallo Statuto come dal nostro Codice civile, che non lice a noi, senza una legge, senza che siasi punto deciso in diritto, di porre di questi beni, e risolvere la questione col fatto in occasione di una legge di bilancio.

A tale riguardo il Senato ha già manifestata la sua intenzione ferma, che in occasione dei bilanci non si venissero a proporre leggi nuove, le quali implicino determinazioni relative a punti costituzionali, ovvero a qualunque ramo d'amministrazione dello Stato.

Relativamente poi a questi beni medesimi io osservo, come ho già avuto l'onore di far presente altre volte, che il sistema di decidere incidentalmente, ovvero per determinazioni ministeriali, questioni che dovrebbero essere decise per legge, non può a meno di vulnerare in modo gravissimo lo Statuto.

Ora, prendendo il decreto del 25 agosto 1848, io leggo all'articolo 2: *I fabbricati ed ogni sorta di beni si mobili che immobili, le rendite e crediti appartenenti alla detta compagnia sono dati in amministrazione all'azienda generale delle regie finanze.*

Questi decreti emanati in momenti in cui il Re riuniva in sé tutti i poteri determina che sono dati semplicemente in amministrazione alle regie finanze, ed io credo che senza una legge non si possa assolutamente determinare che questi beni potranno d'or innanzi essere riuniti all'asse demaniale ed anche venduti.

Ed a provare infatti che tale sia l'intenzione del Ministero, io trovo nella Gazzetta Ufficiale che all'occasione della discussione del bilancio del Monte di riscatto di Sardegna, in un altro recinto essendosi fatta l'interrogazione se i beni dell'asse ex-gesuitico in Sardegna dovessero essere alienati, la risposta del Ministero fu in questi termini: *I beni ex-gesuitici della Sardegna vi concorrono anch'essi, ma per una piccola frazione, poichè quelli che vi figurano di più sono i beni ex-gesuitici del continente.*

Questa risposta era allusiva alla categoria qui sotto descritta, la quale contiene la proposta di una nuova alienazione di beni demaniali per 2,500,000 lire, nella quale alienazione il Ministero dichiarò esplicitamente dover essere compresi i beni ex-gesuitici. Quindi la conseguenza di ciò si è, che mentre noi non abbiamo la responsabilità dell'atto il quale ha avuto tratto all'abolizione della Compagnia di Gesù, ed insieme alla riunione provvisoria e momentanea alle regie finanze dei beni che ne componevano l'asse, ora con questo bilancio noi pronunciamo di diritto e di fatto la riunione dei beni dell'asse gesuitico al demanio, e votando la categoria successiva voteremo forse anche implicitamente l'alienazione dei medesimi.

Io protesto che senza una risposta soddisfacente dell'onorevole ministro non mi sento il coraggio di assumermi una tale responsabilità e che non potrei risolvermi a votare il presente bilancio, salvo fosse ripristinata la categoria 60 con l'amministrazione speciale dei beni componenti l'asse ex-gesuitico; quando poi il Ministero presenterà una legge relativa, allora si potrà studiare la questione e prendere una determinazione definitiva.

Aggiungo ancora che io tengo sott'occhio uno stato di tutti i beni i quali componevano l'asse gesuitico al momento dell'abolizione della Compagnia: di questi beni molti furono donati specialmente alla Compagnia, molti di essi furono acquistati con danaro proprio dalla Compagnia medesima; possono e debbono senza dubbio vestire un carattere ecclesiastico, e questa grave questione parmi non si possa

risolvere accidentalmente e nella sola discussione del bilancio.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. L'onorevole senatore Di Castagnetto prendendo occasione della categoria 38 del bilancio attivo ha di nuovo sollevata la questione dei beni ex-gesuitici.

Secondo le osservazioni sue, questa questione presenta due gravissime difficoltà ossia due punti di controversia: il primo, se questi beni appartengano o no alla Chiesa; il secondo, se possano o debbano questi beni essere confusi coi beni demaniali.

Io riconosco coll'onorevole preopinante essere questa una questione e grave e difficile; riconosco altresì che non sarebbe opportuno il definirla mentre si discute un bilancio (e fin qui sono assolutamente d'accordo coll'onorevole preopinante); quello in che io sono in disaccordo con lui, si è il non credere che il cambiamento fatto nell'ordinamento del bilancio pregiudichi la soluzione di questa questione. La mutazione introdotta si restringe ad un puro cambiamento di categoria: invece di fare una categoria speciale dei beni ex-gesuitici, questi si sono accumanti nella categoria dei prodotti demaniali; dalla qual variazione mi pare che in nulla debba essere pregiudicata la questione principale intorno alla natura di questi beni.

Fatta questa confessione, che mi pare dover tranquillare l'onorevole preopinante, poichè dichiaro che il Ministero non dà all'introdotta variazione altro significato, non mi arresterò dal manifestare quali siano le opinioni del Ministero intorno alla controversa questione, anzi mi credo in debito di farlo, avendo io, come ricordava l'onorevole preopinante, avuto occasione di trattare questo punto in un altro recinto. Il Ministero è convinto che i beni ex-gesuitici non sono beni ecclesiastici; il Ministero crede che appartenessero ad una corporazione, ad un ente morale, e che cessando quest'ente morale, lo Stato ne è il naturale, il legittimo erede. In ciò non ho difficoltà di far conoscere all'onorevole preopinante quale sia l'opinione del Governo; quest'opinione verrà tradotta in fatti in un progetto di legge il quale sarà sottoposto al Parlamento, onde ottenere l'autorizzazione di vendere insieme ad alcuni altri beni demaniali anche una parte dei beni ex-gesuitici, perchè quantunque sia fatta menzione sul bilancio del prodotto della vendita dei beni demaniali, questa non può autorizzare certamente il Ministero a procedere a siffatta vendita senza una legge speciale. Quando questa legge speciale sarà sottoposta al Parlamento, allora sarà opportuno il discutere i due punti sollevati dal senatore Di Castagnetto; e se la soluzione fosse contraria all'opinione del Governo, sicuramente il voto che il Senato sta per dare su questa categoria in nulla avrebbe pregiudicato la questione medesima, poichè, e non ho alcuna difficoltà a ripeterlo, il Ministero alla modificazione fatta nella distribuzione dei prodotti dei beni demaniali gesuitici non attribuisce altro valore che un valore di semplificazione.

La questione quindi rimane intatta, e perciò, poichè l'onorevole senatore conosce l'opinione del Ministero, può, credendola erronea, fin d'ora negare il voto a questa categoria, riservando a miglior tempo il discutere su questo argomento.

DI CASTAGNETTO. Quando l'onorevole ministro mi parla della sua opinione e dell'opinione del Ministero, io dichiaro che la rispetto altamente. Il Ministero non dubito avrà fatto degli studi sulla materia, ed io dal mio canto se emetto un'opinione in Senato, non è per censurare, ma per coscienza. Sicuramente quando leggo alla categoria soppressa, che

teneva il luogo della categoria 60 queste espressioni: « La diminuzione di cui contro è fittizia essendosi fusi questi proventi nelle altre categorie di prodotto demaniale cui per loro natura si riconobbero imputabili, » certamente, dico, quando questi beni si dichiarano beni demaniali, io era autorizzato a credere che dessi si consideravano come irrevocabilmente uniti al demanio. Che poi la dichiarazione fatta dal Ministero possa influire sul voto di molti degli onorevoli miei colleghi, questa non è una indagine che a me s'aspetti. In quanto a me, io dichiaro che, stante questa espressione, che sono fusi coi beni demaniali, non posso a meno di persistere in quel sentimento, cioè che questi beni si considerano d'ora in poi come demaniali, tanto più dopo l'opinione qui apertamente espressa dal ministro, che si tratta della vendita di questi beni, e che questa legge fra non molto verrà presentata al Parlamento.

Quello che è certo si è che i beni componenti l'asse ecclesiastico furono definiti col concordato seguito nel 1848 al 14 maggio; esistono, se non erro, delle tabelle di questi beni; e certamente avendo ricorso alle medesime, quando

si debba fare uno studio della materia, credo dovremo forse persuaderci che una parte di questi beni si considererà appartenere fin da quel momento al patrimonio ecclesiastico. Molte donazioni, come dissi, furono fatte da persone private alla Compagnia di Gesù; molti beni furono acquistati coi proventi propri di quella Compagnia; dimodochè, siccome osservava ben a proposito l'onorevole ministro, la questione non lascia di essere gravissima, ed intanto dichiaro per conto mio che, stante queste espressioni che esistono in margine alla soppressa categoria 60, se la medesima non viene ristabilita come era precedentemente, io non posso dare un voto favorevole al bilancio attivo.

PRESIDENTE. In vista dell'opposizione insorta sull'ammissione di questa categoria come trovasi concepita non posso prescindere dal mettere ai voti la categoria 33.

Chi approva la categoria 33 come è scritta voglia levarsi. (È approvato.)

Si rimanda a domani il seguito della discussione del presente bilancio alle ore due.

La seduta è levata alle ore 3 1/4.

TORNATA DEL 29 GENNAIO 1852

- 7 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazione sul bilancio passivo delle finanze pel 1852 — Seguito della discussione del bilancio attivo del 1852 — Approvazione delle categorie 56 sino alla 44 — Osservazioni del senatore Della Torre alla categoria 45, combattute dal ministro delle finanze — Schiarimenti del senatore Alfieri in appoggio del Ministero — Approvazione di questa e delle successive categorie sino alla 62 — Obbiezioni del senatore Di Castagnetto alla categoria 63 e risposta del ministro di finanze — Approvazione di questa categoria e delle rimanenti sino alla 104 — Adozione del cinque articoli che seguono e della legge — Dichiarazione del ministro di finanze.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario relatore della Commissione pel progetto di legge sul bilancio passivo delle finanze.

RELAZIONE SUL BILANCIO PASSIVO DELLE FINANZE PEL 1852.

CIBRARIO, relatore. Presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1037.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL BILANCIO ATTIVO PEL 1852.

PRESIDENTE. La relazione ora udita sarà data alle stampe e quindi distribuita ai signori senatori.

Riprendo la lettura delle categorie del bilancio attivo, fermata alla categoria 55 ed approvata ieri dalla Camera.

SESSIONE 1851 — SENATO DEL REGNO — Discussioni 148

(Sono approvate senza discussione le categorie dalla 56 alla 44 inclusive. Vedi vol. *Documenti*, pag. 1122.)
Cat. 45, *Dritti di successione*, lire 3,500,000.

DELLA TORRE. Messieurs les sénateurs, l'impôt sur les successions directes est un de ceux qui sont le plus contraires à nos habitudes et à nos mœurs. Ce n'est pas seulement chez nous que cet impôt est vu avec une grande défaveur; vous vous rappelez, messieurs, qu'il a été, en Belgique, le sujet d'une collision entre le Sénat et le Ministère, qui a dû dissoudre le Sénat. On s'est donné beaucoup de peine pour tâcher d'avoir un Sénat favorable à cet impôt; cependant, on n'a réussi à faire passer la loi qu'à la majorité d'une voix. Je vous cite ce fait parce qu'on a parlé de la Belgique.

Vous savez, messieurs, que j'ai dit que je croyais que le pays ne pourrait guère supporter des taxes qui s'élevaient au-dessus de cent millions, et qu'il paraissait qu'avec ce revenu nous pourrions faire face à toutes les dépenses. Monsieur le ministre des finances, dans la réponse qu'il a bien voulu me faire, nous a fait clairement entendre qu'il y avait une série de présentations de lois d'impôts qui élèveraient le revenu à la somme de 120 millions; avant de sanctionner

tous les impôts qui peuvent nous amener à posséder un pareil budget, il y a deux choses à examiner: d'abord, si l'on ne pourrait pas faire marcher les services publics avec une somme moindre, et ensuite si l'Etat se trouve dans la situation de pouvoir supporter une semblable charge.

S'il y a quelques impôts à repousser, je crois que celui qui est relatif aux successions directes devrait avoir la préférence.

Je vous ai fait observer qu'en portant l'impôt de 80 millions à 100 millions, nous augmentions d'un quart ce que le pays avait à payer: c'est fort en temps de paix; mais en portant le chiffre de 80 millions à celui de 120 millions, nous augmentons la taxe de moitié, et cela est extrêmement fort; je ne crois pas qu'en temps de paix on ait jamais vu des exemples de choses pareilles; il faudrait donc voir s'il ne serait pas possible de marcher avec un chiffre moins élevé que celui dont il s'agit.

Pour appuyer son opinion, monsieur le ministre des finances nous a dit qu'il y a des pays absolus où l'on paie tout autant que ce que l'on veut nous faire payer; comme il n'a pas nommé ces pays, je ne puis faire, à cet égard, aucune observation.

Mais il a cité la France: nous savons tous comment les affaires se passent dans ce puissant Etat. Monsieur le ministre a dit que la population de nos Etats formait à peu près le septième de la population française, et, en établissant que notre sol vaut celui de la France, il en conclut qu'on aurait pu nous imposer pour le septième du montant total des impositions françaises; mais que, cependant, vu que l'industrie était plus développée en France, il avait limité sa demande au dixième du revenu. Ainsi, la France payant un milliard deux cents millions, nous pourrions, nous payer 120 millions. Mais, messieurs, monsieur le ministre des finances n'a pas tenu compte d'une situation particulière au Piémont, situation qui n'existe pas pour la France; car vous savez, messieurs, qu'en France on n'a pas adopté le système du libre échange; le système protecteur est en pleine vigueur dans ce pays, et l'agriculture y est fortement protégée.

En France, il n'est permis d'introduire ni blé, ni farines, si ce n'est quand le taux des denrées s'élève de beaucoup au-dessus de la limite ordinaire. De plus, on s'occupe soigneusement, en France, de faire respecter la propriété rurale; dès qu'une atteinte à la propriété a lieu, et c'est fort rare, on en parle dans les journaux, on ne manque pas de dire que les coupables ont été arrêtés et livrés à la justice; enfin, on fait de cela une affaire importante.

Chez nous, les choses se passent autrement; vous savez tous comme moi, messieurs, que naguère le taux moyen du blé en Piémont était de cinq francs l'émine: quand il arrivait à six francs, il y avait cherté; et quand il tombait à 4 francs, les propriétaires disaient qu'ils ne pouvaient plus faire leurs affaires qu'avec une très-grande difficulté.

Mais aujourd'hui, il nous arrive du dehors une telle quantité de farines qui ne font certes pas le pain meilleur et que les boulangers achètent à bon marché, qu'il en est résulté que le prix du blé est descendu au chiffre de 3 francs.

Le prix ordinaire se balance entre 3 francs et 3 francs 50 centimes.

Je prends le blé pour point de comparaison, car c'est d'après lui que tout se règle. J'ai dit 3 francs 50 centimes; mais nous pouvons hardiment retrancher les 50 centimes, pour tenir compte des pertes que l'agriculture éprouve journellement par la maraude et je dirai presque par le pillage.

Cela a commencé avec une certaine modération; d'abord on pillait que la nuit; mais à présent on exerce de tels

ravages en plein jour, on arrive en force, on repousse le gardien qui ne peut opposer la moindre résistance: il peut aller porter plainte, oui, mais s'il est seul, sa plainte restera sans effet.

On va chercher le syndic, qui vient avec répugnance parce qu'il craint que les maraudeurs ne se vengent en ravageant ses terres, et, à la tardive arrivée du syndic, les pillards ont disparu.

Je crois donc que l'on peut, à raison de ces faits, retrancher les 50 centimes, et dire que le taux du blé est de 3 francs.

Ainsi, nous avons perdu les deux cinquièmes de notre revenu, et il est impossible que nous puissions supporter des impôts aussi forts dans une semblable situation de choses.

Je suppose que l'on nous eût taxé à raison de 1 franc sur 5 francs, il serait resté 4 francs; mais à présent, il ne nous reste que 3 francs, c'est-à-dire moins de la moitié de notre revenu passé.

Vous le voyez, la France et le Piémont sont dans une position différente; on ne peut pas citer la France pour conclure que nous devons arriver à une taxe aussi forte que celle qui existe pour elle. Je ne sais pas si M. le ministre des finances est dans cette enceinte...

Voci. Le ministre est présent.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Oui, et j'aurai l'honneur de vous répondre.

BELLA TORRE. Eh bien! je soumetts à M. le ministre mes observations. Je ne dirai pas comment les choses se passent en Belgique, je n'en suis pas très-bien informé; mais je sais que le système protecteur existe dans ce pays, et que, quant aux céréales, on y a pensé à peu près comme en France. La France, étant divisée en trois zones, celles du nord, du midi et du centre, il pouvait arriver que pour le midi il y eût une grande élévation dans le prix des grains; il fallait donc les faire venir du nord; mais le blé devenait très-cher à cause du transport, et on achetait celui qui arrivait par mer, à condition toutefois que la zone ne serait pas dépassée; et dès que le prix tombait, on mettait un terme à l'importation.

Ainsi le propriétaire français peut compter que son revenu sera toujours à peu près le même: le taux normal lui est acquis; il n'a pas à craindre les maraudeurs, et il n'y a pas de diminution dans les fermages; mais chez nous, les fermages ne vont plus, car les fermiers font observer que la diminution dans le prix du blé ne leur permet pas de payer les loyers qu'ils payaient autrefois. Aussi, sommes-nous tous obligés de diminuer les fermages.

Toutes nos taxes directes finissent par tomber sur la propriété foncière, qui est la force de l'Etat. Quand elle sera épuisée, je crois que l'on ne pourra plus payer ses impôts. Il y a, je le sais, des moyens de contrainte, on emprisonnera, on séquestrera; mais hélas! un pays où l'on est dans la nécessité d'emprisonner souvent en pleine paix, est un pays qui va mal, et qui serait jugé tel par l'Europe qui nous regarde. Nous avons annoncé que notre Etat est un Etat médiocre: qu'il le prouve, qu'il sache donc faire des économies que d'autres Etats réalisent! Au lieu de faire monter les recettes pour arriver à couvrir les dépenses, faites descendre les dépenses autant que vous pourrez: c'est ce que fait chaque particulier, et l'Etat est comme un grand particulier qui doit faire les affaires de tous; il est obligé de les faire sagement et paternellement; or il n'est guère sage, il n'est guère paternel de forcer les impôts; c'est une des

causes pour lesquelles l'histoire flétrit certains règnes. Ici ce ne serait pas le règne sur lequel retomberait le blâme; qui se trouverait flétri, ce serait la forme du Gouvernement; car c'est depuis que le système parlementaire est installé chez nous, que, par le moyen de belles paroles, on fait passer les impôts les uns après les autres. (*Risa d'adesione*)

Messieurs, beaucoup de ceux qui votent l'impôt ne le paient pas; c'est ainsi dans les communes, dans les provinces; voilà pourquoi on augmente, on élargit les taxes. Messieurs, il serait temps enfin de faire de sérieuses réflexions; nous ne pouvons pas continuer à conduire ainsi les affaires vers un avenir incertain, car l'Etat s'épuisera à coup sûr. Si des événements graves se présentent plus tard, comment ferons-nous? L'Etat vend maintenant de petites propriétés que dans une circonstance qui peut arriver nous serions fort heureux d'avoir à notre disposition. Il ne faut pas vendre en temps de paix; c'est en temps de guerre qu'il faut de l'argent; on emprisonnera, soit; mais l'argent ne viendra pas à temps, parce que la guerre va vite.

Je crois donc, messieurs les sénateurs, que parmi les nombreuses taxes qui nous sont proposées, il s'en trouve quelques unes que nous devons repousser. La taxe sur les successions directes rentre dans cette catégorie. On peut l'abolir, ou du moins exempter de l'impôt le mobilier. Pour de certaines successions en ôtant le mobilier, on ôterait beaucoup; mais il faut considérer qu'il est très-dur pour les enfants de voir, après la mort du père de famille, inventorier la maison. Cela a quelque chose d'odieux. En France on s'en est toujours plaint; c'est un des impôts qu'on voulait voir abolis, et moi je vous propose seulement de le diminuer.

J'avais deux choses à vous faire observer: premièrement que nous ne nous trouvons pas dans les mêmes conditions que celles où se trouve la France; que le propriétaire piémontais n'est pas protégé et défendu comme l'est le propriétaire français; et que, en conséquence, vous ne pouvez pas lui demander ce que peut donner le propriétaire français. J'aurais pu ajouter que la France est plus avancée que nous sous le rapport de l'industrie; qu'elle a plus de moyens que nous n'en avons pour contracter des emprunts, moyens qui, chez nous iront, peut-être, encore en diminuant.

Enfin, en second lieu, je crois que nous donnerions du crédit à notre Gouvernement, si nous montrions à l'Europe que nous savons à temps restreindre nos dépenses; cela nous ferait plus d'honneur que d'accroître outre mesure l'impôt.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. L'onorevole preopinante, prendendo occasione dalla categoria relativa ai diritti di successione, ha in certo modo risposto al discorso che io ho avuto l'onore di pronunciare ieri avanti al Senato.

Io non cercherò di ribattere quanto egli disse intorno all'imposta di successione, perchè non mi pare che abbia proposta la reiezione della categoria; d'altra parte sarebbe strano che il Senato dopo avere sanzionato, ora sono pochi mesi, la legge relativa a questo diritto, venisse in oggi all'occasione del bilancio, senza procedere a nuovo esame ed a più matura discussione, venisse, dico, a respingere quello che aveva solennemente approvato.

Io non nego essere grave l'imposta sulle successioni, ma non la reputo più grave e dell'imposta diretta e dell'imposta sull'insinuazione e di molte altre gravanze. Nella massima parte dei paesi l'imposta sulle successioni dirette esiste: venne stabilita nel Belgio ultimamente.

È vero che essa incontrò quivi una vivissima opposizione, ma mi sia lecito il dire che quest'opposizione fu più politica

che economica: fu un mezzo, un pretesto di cui si servì il partito chiamato colà clericale, onde rovesciare il Ministero liberale che regge il Belgio da alcuni anni, e che ha preservato quello Stato in circostanze gravissime e difficilissime dai pericoli della rivoluzione che minacciavano tutte le terre circostanti. L'imposta sulle successioni dirette esiste altresì in Inghilterra, non per gli stabili, ma per beni mobili; esiste in Francia, ed io credo in alcuni altri paesi d'Europa.

Del resto il diritto per le successioni dirette è ridotto all'uno per cento, tasso moderatissimo che non può produrre perturbazione veruna nell'avere della famiglia.

Ma, ripeto non mi estenderò sull'argomento di questa gravanza, poichè l'onorevole preopinante non ne fece oggetto di speciale mozione.

Risponderò al complesso del suo discorso, il quale ha tratto al nostro sistema generale di finanze.

L'onorevole maresciallo ricordava aver io nella scorsa tornata paragonato le nostre finanze con quelle della Francia, e da questo paragone conchiuse potersi da noi sopportare gravanze fino alla concorrenza di 120 milioni; ond'egli induceva essere intenzione del Ministero proporre tasse finchè questa cifra sia raggiunta.

L'onorevole preopinante ha data un'estensione troppo lata al mio dire. Io ho manifestata l'opinione che è in me radicalissima, potere il paese sopportare un peso di 120 milioni, ma non ho detto essere intenzione del Ministero di portare la gravanza a quella tassa. Io credo che raggiungeremo quella cifra mediante alcune nuove gravanze, ma ancora più mercede il progressivo aumento della ricchezza pubblica che deve produrre un corrispondente progressivo aumento nel prodotto delle imposte indirette.

Ma egli contestava questo paragone, e prendeva occasione da questo mio confronto per rompere una lancia contro il sistema del libero scambio. Egli diceva che la Francia può pagare un miliardo e duecento milioni più facilmente che noi non possiamo pagarne 120, perchè in Francia esiste il sistema protettore. Ma io ritorcerò l'argomento, e dirò che io credo che il paese nostro può pagare molto più facilmente 120 milioni che non la Francia un miliardo e duecento milioni, appunto perchè fra noi non esiste il sistema protettore, appunto perchè non abbiamo a pagare oltre l'imposta che il Governo da noi richiede, le imposte ai contrabbandieri da un lato, ed agli industriali protetti dall'altro. Ma, entrando nei particolari dall'onorevole ed illustre preopinante accennati, io non avrò difficoltà a dimostrare essere egli andato errato nelle cifre da lui addotte. Egli disse che in Francia la proprietà vendeva assai più che presso noi per due motivi: primo, mercede il sistema protettore...

DELLA TORRE. Non, j'ai dit que le propriétaire français était assuré de sa rente, parce que le système protecteur maintenait le prix des blés à un taux à peu près fixe, et que, s'il montait trop haut, on laissait entrer les blés étrangers; mais que l'on prohibait cette importation aussitôt que le prix du blé retombait au taux commun. Ici, au contraire, le propriétaire voit diminuer son produit annuel.

Vous me direz que le pays retirera un grand profit du système du libre échange. L'expérience en décidera; je ne veux rien contester à cet égard; je vous ferai observer cependant que M. Achille Fould, en parlant de l'Angleterre, a dit que l'augmentation des produits indirects, sur laquelle on comptait, ne s'était pas vérifiée; et lord Russell a confirmé ce fait en déclarant qu'il ne pouvait pas consentir à l'abolition de l'income tax.

Du reste, je crois inutile de rompre maintenant une lance

contre le système du libre échange. En France, le propriétaire qui possède trente mille livres de rente ne les voit pas diminuer, parce que le blé a toujours à peu près la même valeur; mais le propriétaire piémontais qui possède une rente semblable la voit diminuer en raison de la diminution du blé. Si son revenu est le produit de ses terres, je dis que ce revenu diminue des deux cinquièmes, quand le prix du blé tombe au taux de trois francs. Donc on peut imposer une taxe au propriétaire français, et connaître ce que cette taxe peut produire, tandis que chez nous il est impossible de faire le même calcul. Nous sommes moins capables de supporter une forte taxe que nous ne l'étions il y a trois ans; et il y a trois ans, on nous croyait suffisamment taxés, quand le budget arrivait au chiffre de 80 millions. Depuis lors notre revenu ne fait que décroître, et cependant nous pensions que nous pouvions atteindre le chiffre de 120 millions. Je sais bien que la propriété seule ne supportera pas tout le poids de cette énorme contribution; pourtant la plupart de nos impôts la frappent directement.

Je crois que la condition des propriétaires s'est détériorée depuis ces dernières années, tandis qu'en France les propriétaires se sont maintenus dans leur position ordinaire. La terre ne rend pas plus en France qu'en Piémont, je le sais; mais il y a cette différence, je le répète, entre la France et le Piémont, que la position des propriétaires piémontais est devenue plus mauvaise, et que la position des propriétaires français ne varie pas.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Il Senato ha udito le nuove spiegazioni date dall'illustre preopinante. Egli asserisce che la posizione del proprietario in Francia è migliore perchè il prezzo dei cereali è meno esposto alle oscillazioni di quello che sia in Piemonte massime da tre anni in qua.

Ora io prego il signor senatore a voler consultare le mercuriali dei prezzi in Francia de' tre anni scorsi, le quali trovansi nel *Moniteur* tutti i primi del mese, e riconoscerà che il prezzo medio del grano in Francia è stato molto minore di quello che fosse in Piemonte quantunque in Francia ed in Piemonte da tre anni non si fosse introdotta modificazione di sorta nel sistema doganale per ciò che riflette il grano.

Il grano che era salito ad un prezzo enorme in Francia nell'anno 1847, al prezzo cioè di 40 a 50 lire l'ettolitro, cadde nel 1848 a 15, a 13, ed in alcuni dipartimenti perfino a 12 lire l'ettolitro, e rimase a questo tasso quasi tutto il 1848, il 1849 e parte del 1850; e tutti coloro che leggono i giornali, e massime i giornali economici, avranno osservato le lagnanze eccessive dei proprietari francesi, i quali assicuravano essere nell'assoluta impossibilità di pagare l'imposta.

Tutti ricordano come i proprietari francesi siano stati costretti di esportare immensa quantità di grano in Inghilterra; il che prova a qual prezzo, anzi in qual avvillimento era caduto il grano in Francia.

Quindi mi pare che tutto l'argomento del preopinante cade da per sé. Questo fatto è incontestabile, e ognuno può verificarlo esaminando in biblioteca le mercuriali che trovansi nel *Moniteur*.

D'altra parte se il prezzo del grano presso noi soffersse una diminuzione, non se ne può accagionare il sistema del libero scambio, poichè non dopo la Costituzione, ma prima di essa fu operata una diminuzione sul tasso dei cereali, il quale dalle 6 fu portato alle lire 3 per quintale: atto compiutosi mentre l'illustre preopinante esercitava ancora molta influenza nei Consigli della Corona: atto che ho lodato alta-

mente in altro recinto, e che lodo ancora, e considero come uno dei più gloriosi del regno di Carlo Alberto.

Noi nelle operate riforme abbiamo mantenuto nel prezzo del grano il tasso a cui era nel regime assoluto; epperò non comprendo come l'onorevole preopinante possa accagionare ed il sistema del Ministero e la nuova politica della deteriorata condizione dei proprietari.

Del resto io prego di avvertire che se il prezzo del grano godette d'un tasso assai mite negli anni scorsi, da alcuni mesi andò e va rialzandosi, e che in ora i grani di buona qualità si vendono sul mercato di Torino ad un prezzo poco lontano di lire 8...

Un senatore. Si vendono anco a lire 3 50 l'emina.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio... I bei grani, che si chiamano del Piemonte, si vendono al disopra delle lire 4 50; vi è stato perciò un aumento di una lira per emina.

Non è esatto il dire che la diminuzione sia stata prodotta dalle straordinarie importazioni dall'estero, giacchè queste negli anni 1850 e 1851 non superano la media delle importazioni dell'ultimo decennio: non è pure esatto il dire che vi siano state straordinarie importazioni di farina, poichè i quadri doganali faranno fede che nell'anno scorso si è introdotto nel paese 10 mila quintali metrici di farina, e se ne è esportata una quantità molto maggiore.

Io credo di avere dimostrato come la prima parte delle argomentazioni dell'onorevole maresciallo non fosse esatta.

In ordine ai ladroncelli di campagna riconosco essere questo un grave inconveniente.

Il Ministero ha cercato di provvedervi coi mezzi che aveva a sua disposizione, introducendo anche nuovi e più efficaci provvedimenti, sui quali in ora si sta discutendo in altro ramo del Parlamento, e che fra poco saranno, spero, sottoposti alle deliberazioni del Senato; ma non bisogna credere che questi furti di campagna siano cose nuove.

Prima della Costituzione ho coltivato praticamente l'agricoltura per molti e molti anni, e posso assicurare che anche in allora i furti di campagna erano frequenti, numerosi, e non sempre repressi.

Finalmente l'onorevole maresciallo affermava avere i beni sofferto una gran diminuzione, avere il tasso degli affitti diminuito d'assai.

È mio avviso che la verità sia il contrario: il demanio da qualche tempo dà opera alla vendita dei beni stata autorizzata dalla legge sancita l'anno scorso, e queste vendite provano che il valore dei beni non ha diminuito; si sono anzi verificati aumenti sopra quasi tutti i lotti esposti in vendita. In quanto ai contratti d'affittamenti non mi consta che vi sia una diminuzione sul tasso medio degli anni scorsi.

Vi fu un momento in cui gli affittamenti vennero sottoposti ad un tasso eccessivo; alcuni beni si affittarono al prezzo di 60, 70 lire per giornata; vi è stata una reazione, ma questa credo venne prodotta dall'eccesso medesimo del movimento, e non dalle circostanze dall'onorevole maresciallo indicate; del resto tutti i beni in buona condizione si trovano ad affittare, ed affittare facilmente.

Io conosco una delle migliori tenute del Vercellese, quelle che appartiene al duca di Genova: essa è da affittare, e quantunque si tratti di un affittamento di 80 mila lire all'anno, vi sono già state molte offerte, e offerte in aumento del prezzo attuale; egli è adunque assolutamente inesatto il dire che la proprietà abbia scemato di valore, che abbia perduto della sua forza produttiva, e che quindi non sia in grado di sopportare i pesi, come li può sopportare la proprietà francese.

Ciò detto, io credo di dover nulla aggiungere, giacchè l'onorevole maresciallo non ha fatto proposizione specifica. Egli ci ha di nuovo raccomandata l'economia ed io mi unisco a questa raccomandazione; solo prego l'onorevole maresciallo, quando si tratterà del bilancio passivo, di tradurre i suoi consigli in effetto, cioè d'indicare i punti sui quali debbono portarsi le economie, giacchè egli è troppo esperto nelle cose di Governo, onde non sapere che i consigli generalmente non tornano molto utili; invece s'egli vorrà indicare al Ministero i punti sui quali si possono fare delle riduzioni, il Ministero potrà dai suoi consigli trarre molto maggior partito. Io quindi mi restringo ad invitare l'onorevole preopinante a voler non più darci il consiglio di diminuire il bilancio di 20, o 25 milioni, ma ad indicare i mezzi d'operare questa riduzione.

DELLA TORRE. Je répondrai à M. le ministre que je crois avoir déjà indiqué dans la séance d'hier deux moyens d'économie. J'avoue qu'il est très-difficile de trouver tout de suite, sur un papier qui vous passe sous les yeux, quels sont les points sur lesquels on pourrait opérer des réductions. J'ignore quels changements ont été faits dans l'administration depuis que j'ai quitté les affaires; je ne puis donc pas émettre un jugement à ce sujet, comme j'aurais pu le faire il y a sept ou huit ans.

Les deux points essentiels, à mon avis, sont 1° le nombre des employés que l'on peut réduire; ils sont trop nombreux, personne ne le contestera; 2° les Ministères. J'avais suggéré la diminution de trois Ministères; on m'a répondu que ces trois Ministères étaient réduits à deux, mais que l'on ne pouvait pas anéantir le Ministère des travaux publics à cause de l'importance que lui ont donnée les chemins de fer. Je ferai observer que nous avons commencé nos travaux des chemins de fer sans le secours de ce Ministère. Le premier officier s'occupait de ce service, pour lequel on avait créé seulement trois ou quatre emplois, et l'on a fait ainsi le plus difficile, car il s'agissait alors de faire les études et les premiers travaux.

En supprimant ce Ministère, on peut donner au titulaire une place quelconque ou lui conserver son grade.

Quant à l'instruction publique, ce Ministère n'existait pas et cependant nous avons l'instruction publique. Je sais que dans d'autres pays ce Ministère existe, mais il y a aussi des pays où il est réuni au Ministère de l'intérieur ou à celui du garde des sceaux. Si nous prenons une semblable détermination, nous pourrions facilement opérer une forte réduction sur le nombre des employés, et il en résulterait pour le trésor une économie de 20 millions au moins.

Je vous indique déjà ce moyen d'économie; si j'en trouve d'autres, je vous les indiquerai également; mais je n'y compte pas, d'autant plus que je ne puis pas lire le budget et qu'il y a 8 ou 10 ans que j'ai cessé de m'occuper en détail des affaires administratives. J'ai aussi proposé un système militaire économique; il y aurait d'autres systèmes du même genre, auxquels on pourrait le comparer.

Du reste, les raisons de M. le ministre des finances sont spécieuses; cependant il n'a pas pu démontrer que la propriété n'a pas éprouvé des pertes. Il a, en parlant de la perte qu'elle a éprouvée, rappelé le temps où j'étais aux affaires. Mais je crois que je n'étais alors que gouverneur et non président du Conseil d'Etat et ce n'est pas à la division que les affaires se discutaient. Je n'ai pas eu d'avis à donner, car j'aurais combattu les mesures qui ont été adoptées.

AUGER. Siccome le questioni sollevate dall'illustre e rispettabilissimo maresciallo si riferiscono a materie molto gravi, io credo non sia fuori di luogo l'aggiungere qualche

osservazione a quelle che sono state presentate dall'onorevole signor ministro delle finanze sia intorno alla questione dell'effetto del libero scambio, e sul prezzo dei cereali (limitandomi a ciò che più particolarmente tocca l'argomento sul quale versano le nostre deliberazioni), sia anche sopra qualche altra obbiezione fatta dall'onorevole maresciallo stesso.

Il maresciallo fondava la sua obbiezione su ciò che si proponeva, od almeno si additava di estendere gravami, con cui provvedere ai bisogni delle finanze, ed alla diversa condizione delle proprietà nei due paesi tra i quali aveva istituito il paragone. Egli diceva, e ne lo ripeteva e maggiormente spiegava, che il sistema daziario francese nella scala mobile dava maggior protezione alla proprietà, e che da questa e dall'efficacia propria di un tal sistema risultava che il profitto del proprietario si manteneva più costantemente eguale, e che questi poteva quindi far maggior conto su quel provento che dai beni propri traeva.

L'onorevole signor ministro già indicò come i fatti male corrispondessero a quest'osservazione, ed io credo che vi si possa aggiungere qualche più ampia dimostrazione.

Infatti il sistema francese dà questo risultato in massima, cioè egli ha voluto arrivare a questo risultato che il prezzo dell'ettolitro di grano in Francia si mantenesse incirca a 25 lire e 40 o 50 centesimi.

In vista di questo risultato che proponevasi, si stabilirono le zone alle quali alludeva l'onorevole signor maresciallo, poichè si sa che le differenti parti della Francia hanno differenti prezzi risultanti da una media delle vendite che si fanno sui rispettivi mercati, ed è anche notevolissimo per chi contrasta il merito che possa avere il libero scambio nei suoi effetti in questa parte, che la zona la quale è più accessibile al traffico dei cereali esteri, cioè quella che sta rasente il Mediterraneo, sia appunto quella dove i prezzi dei cereali sono sempre più elevati, ed è la zona alla quale è fissato il maggior margine nello stabilimento della nostra scala mobile daziaria.

Ora invece di ottenere il risultato che si proponeva, e che credeva giusto di assicurare, cioè di mantenere il prezzo dei cereali a 25 lire e tanti centesimi, preso uno spazio di 17 anni, se si comprendono gli ultimi anni di questo periodo, cioè 1846-47 e 48 che sono stati anni di grandissima fallanza, il prezzo è stato ridotto a 19 lire e 76 centesimi.

Si vede adunque che il sistema che si credeva utile di adottare, come quello che avrebbe dovuto produrre un risultato, non ha prodotto nè l'effetto salutare che se ne sperava, e nemmeno l'effetto salutare che il signor maresciallo crede che si dovesse ottenere, quello cioè d'un'uguaglianza dei prezzi; poichè se da questi 17 anni si tolgono ancora gli ultimi tre anni di grandissima fallanza nei raccolti, si ha invece del prezzo medio di 19 70, un prezzo di lire 18 40 o 80 che sia, in media. Ma in questi ultimi anni questa media non si è mantenuta, e come accennava l'onorevole ministro essa da lire 18 e tanti centesimi venne a lire 17, e al di sotto di lire 15 su molti grandi mercati francesi, così del pari nel Belgio.

Nel nostro paese queste variazioni si sono anche verificate.

Non è in questi ultimi anni soltanto che il prezzo del grano si è diminuito di molto; generalmente dopo le grandi commozioni politiche accade sempre quello che in questi ultimi anni è succeduto. Così avvenne dopo il 1814, così dopo il 1821, così del pari dopo il 1830, così del pari dopo il 1848, forse in più grandi proporzioni.

Ma vi è un'altra osservazione da fare, la quale io credo sia importante, mentre prevale in molti l'opinione che gli Stati di terraferma, o, come si suol dire, il Piemonte possa per questo verso bastare a se stesso, che vi abbia bastato in passato, e che perciò vi debba bastare al presente. Ora ciò è contrario alla verità e si può dire che nemmeno sia approssimativamente vero, poichè non lo era anticamente.

Se si vuol ricorrere alle statistiche con molta diligenza ed abilità raccolte ne' tempi passati, cioè verso il 1760, si vedrà che allora dal Governo furono addimandate agli intendenti delle provincie informazioni, le quali vennero fornite in modo veramente distintissimo, assai più che non si potrebbe ora credere, se uno si riferisce unicamente allo stato delle cognizioni economiche, e massime delle statistiche in quel tempo. Si vedrà che, anche ridotto il Piemonte ai limiti in cui si trovava allora, non bastava a se stesso.

Se l'onorevole maresciallo vuol chiedere questo soccorso alla sua memoria, egli forse ricorderà che quando nel 1842 si venne in parte a migliorare (forse altri dirà solamente a cambiare) la tariffa doganale, si trattò questa questione dei cereali e del dazio a cui convenisse di sottoporli nell'interesse non solamente dei produttori, ma anche dei consumatori. Ricorderà che fu presentato al Consiglio di Stato un documento dal quale risultava che, presa la media, entravano nei regi Stati 820,000 quintali metrici di grano all'anno, allora quando il dazio era a lire sei.

Siccome molto si è parlato in questi ultimi tempi dello squilibrio che risultava nel commercio interno del Piemonte rispetto ai cereali per l'invasione dei grani esteri, così lo credetti, onde farmene una giusta idea, ricorrere all'amministrazione per sapere se veramente hanno cambiato le nostre condizioni sotto questo rapporto; e per l'estrema cortesia di chi regge questa amministrazione, io ebbi in mano i documenti dai quali risulta che veramente nel 1849 l'entrata del grano si accrebbe di circa 60,000 quintali (non ricordo esattamente se 64 o 68 mila, ma se di qualche cosa io fallo, sarà sicuramente di poco); ed ognuno comprenderà come le circostanze di quell'anno abbiano operato sì che venisse fatta una incetta più considerevole di grani all'estero onde assicurare certi servigi. Ma nell'anno seguente 1850, che è l'ultimo del quale io abbia conoscenza, l'entrata de' cereali non ammontava più che a 740,000 quintali circa, cioè a 60,000 in meno dell'anno che venne constatato essere il medio negli anni precedenti il 1842, quando il grano era valutato in tariffa a lire 6.

Io credo con questo che venga in gran parte distrutto il merito che si vorrebbe dare ad un altro sistema daziario, a preferenza di quello che da noi ora si segue, e nemmeno si possa da ciò che è accaduto dedurre la conseguenza che la capacità nostra in materia d'imposte sia diversa da quella che si può alla Francia supporre.

Io mi limiterò a queste osservazioni, che ho creduto bene di fare non tanto perchè io creda veramente che la sorte della categoria del bilancio, che si tratta ora di votare, dipenda da simili considerazioni, ma perchè mi occorre continuamente d'udire in questa materia esagerazioni così inesatte e così lontane dal vero, che mi pare sia, per quanto è possibile, da impedire che si propaghino e diventino come cosa ricevuta.

Dirò ora qualche parola sopra l'ultimo riflesso che faceva l'onorevole signor maresciallo, relativo all'esistenza dei Ministeri ed all'economia che si potrebbe ricavare dalla soppressione di alcuno di essi, facendo in ciò paragone da quello che fu a quello che è adesso,

L'onorevole maresciallo diceva che prima del 1848 bastavano cinque Ministeri, e che ora gli pare si potrebbero ridurre allo stesso numero i dicasteri che provvedono ai bisogni dell'amministrazione, poichè la massa degli affari non dev'essere di tanto aumentata che cinque dicasteri al loro maneggio non possono bastare.

Due cose, mi pare, sono da osservare. Una, in quanto alla operosità dei Ministeri, e l'altra in quanto all'economia che ne risulterebbe, e ciò sempre tenuto il confronto di quello che era prima a quello che è adesso.

Io osservo che allora eranvi bensì soltanto cinque Ministeri, poichè l'amministrazione dell'istruzione pubblica non era considerata come un impiego di tale dignità: ma però la persona che questa cosa amministrava, sotto il contrassegno del ministro dell'interno, era fornita di uno stipendio non certo eguale a quello dei ministri, ma sufficiente e decoroso in vista delle attribuzioni che gli erano date. Se facciamo la somma a cui ascendeva il trattenimento dei cinque ministri in ragione di ventiquattro mila lire cadauno aggiungendo dodici mila lire circa che traeva il capo del magistrato, avremo cento trentadue mila lire.

Se prendiamo ora sette ministri a quindici mila lire ciascuno, avremo cento cinque mila lire, se non isbaglio: dunque riducendo le cose allo stato d'allora, aggravandosi gli affari, forse converrebbe anche usare maggiore larghezza; e questo in quanto all'economia.

Quanto poi alle esigenze degli affari, io credo che non sarà fuori di proposito di avvertire che una volta i ministri, i quali sicuramente si occupavano con ogni diligenza, con amore, col massimo interessamento della pubblica cosa, non doveano, come ora, stare ogni dì in presenza del Parlamento, non doveano trovarsi nel caso di rispondere ad ogni tratto sopra qualunque minimo negozio sul quale si vogliono interpellare. Ecco un maggior tempo che si richiede ora per gli stessi affari, poichè non potendosi allungare le ventiquattro ore del giorno e farne quarantotto, bisogna di necessità che i ministri dividano le materie, le quali sono oggetto delle loro continue occupazioni.

Io credo quindi che dalla soppressione di alcuno degli anzidetti Ministeri non si ritrarrebbe un'economia degna di essere tenuta in conto, e nemmeno si avrebbe ragione di credere che il servizio camminasse con un'attività maggiore, e che meglio rispondesse a ciò che è desiderabile che si faccia dai capi dell'amministrazione.

Mi limiterò a questo, ritenendo di avere già finora abusato della vostra attenzione.

PRESIDENTE. Io non ho altro a fare che progredire nella lettura delle categorie, giacchè nella luminosa discussione, alla quale ha dato luogo il discorso dell'onorevole maresciallo, la cosa di cui meno si è parlato si è la materia contenuta nella categoria 48, che riguarda i diritti di successione; materia che, essendo contemplata in una legge recentemente votata, non potrebbe essere di nuovo sottoposta a votazione.

(Sono successivamente approvate senza discussione le categorie dalla 46 alla 62 inclusive.) (Vedi vol. Documenti, pag. 1122.)

Cat. 63, Prodotto di vendite straordinarie di stabili demaniali, lire 2,800,000.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Castagnetto ha la parola.

DI CASTAGNETTO. In proposito della presente categoria mi occorre un riflesso che credo degno di qualche considerazione per parte del Senato.

Tutti i redditi del presente bilancio poggiano sopra una base fissa, cioè su di una legge che ha sancito quella tale imposta, ovvero sul dato positivo dell'esistenza di una rendita, come sono i redditi demaniali, fitti, canali, molini, ecc. Anche la categoria successiva, che ha pur tratto a vendita di beni per 4 milioni, poggia sopra di una legge votata l'anno scorso dal Parlamento.

Ora in questa categoria io vedo il prodotto di una vendita presunta, d'una vendita la quale non è stata ancora autorizzata dal Parlamento, quindi a mio avviso ne nasce o l'uno o l'altra di queste conseguenze.

Quando verrà presentata la legge, o il Senato l'approverà o la rigetterà. Se il Senato la rigetta, allora resta compromessa una rendita di 2,500,000 lire calcolata nel bilancio attivo, e manca una base del sistema economico per l'anno corrente; ovvero il Senato per la considerazione di non far mancare questo reddito crederà di dover votare la legge, e ne resterà vincolata la sua libertà. Imperocchè sull'alienazione di questi beni possono sorgere riflessi tali per cui il Senato possa non volerla acconsentire.

Ieri abbiamo, per esempio, avuta una discussione, sulla quale non intendo di ritornare, intorno all'asse ex-gesuitico al cui riguardo ciascuno si è riservata piena libertà di opinione, per cui si potrebbe forse votare in senso contrario all'alienazione; lo stesso può accadere circa le proprietà demaniali, alcuna delle quali potrebbe il Senato considerare che meglio convenga di ritenere o riservarne solamente la rendita a casi più straordinari, siccome accennava l'onorevole maresciallo nelle sue osservazioni.

Del resto, io dico, delle due l'una: o bisogna calcolare il capitale, ovvero il reddito; ma godere del capitale e del reddito, credo che sarebbe per verità troppo comodo, ma non sia possibile. Già fu osservato come alla categoria soppressa dell'asse gesuitico viene espresso che « questi beni sono portati in seguito cogli altri beni demaniali. »

Per altra parte l'onorevole signor ministro colle sue parole citate ieri, e dette in altre recite in occasione della discussione del bilancio del Monte di riscatto della Sardegna, non esitò punto a far conoscere che una parte essenziale dei beni da alienarsi nella somma di 2,500,000 lire si compone dell'asse gesuitico.

Ciò stante, o la vendita si deve effettuare nel 1852, ed allora conviene togliere dalla categoria dei redditi demaniali il corrispondente reddito per questo capitale; ovvero si porta il reddito di questo capitale fra i redditi del 1852, ed in tal caso bisogna trasportare la vendita al bilancio del 1853; ma godere del capitale e del reddito (io potrei errare) parmi che non possa essere fondato in ragione.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. L'onorevole preopinante in occasione della categoria 55 osservava che si tratta di trascurare il prodotto delle vendite dei beni demaniali, per le quali non esiste ancora l'autorizzazione del Parlamento, e che perciò fosse prematuro il portare questa cifra in bilancio; notava inoltre come non si fosse fatta deduzione dei redditi di questi beni alla categoria, onde non sembrasse conveniente il calcolare ad un tempo il prodotto dell'alienazione dei beni suddetti e i frutti dei medesimi.

In quanto alla prima obbiezione osserverò che nel bilancio non si portano solo tutti i prodotti accertati, ma ancora quelli che sono probabili; ed io spero che il Parlamento acconsentirà a tale vendita per una somma che non si allontanerà di molto da quella indicata nel bilancio. La discussione ch'ebbe luogo nel Parlamento l'anno scorso in occasione della legge

presentata per ottenere l'autorizzazione di vendere beni demaniali dà motivo di argomentare che il Senato non sia contrario al principio della vendita delle proprietà demaniali: egli avrà e può avere obiezioni per questa o per quell'altra proprietà, ma però, lo ripeto, al principio dell'alienazione non sarà per contraddire.

Essendovi quindi certezza che in quest'anno si procederà all'alienazione di una certa quantità di beni demaniali, parve opportuno di portarne il prodotto in una categoria apposita.

Si è portata a calcolo la somma di 2,500,000 lire, siccome si pongono a calcolo le somme che indicano i prodotti di tutte le imposte indirette.

Per quanto riflette poi la seconda obbiezione, mi limiterò ad osservare all'onorevole preopinante che queste vendite, quando verranno approvate, non potendo avere luogo che ad anno inoltrato, probabilmente si stabilirà che l'entrata in possesso non sarà che sul finire dell'anno agricolo, vale a dire all'11 novembre; sicchè i prodotti dell'anno corrente andranno ancora a beneficio delle finanze; onde noi avremo ed il capitale ed i prodotti; e per conseguenza non può sussistere quella contraddizione a cui accennava il preopinante.

DI CASTAGNETTO. Domando perdono all'onorevole signor ministro, ma io credo che gli acquirenti non si accontenteranno e non vorranno lasciare alle finanze il capitale ed i frutti.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. L'onorevole preopinante avrà comprato o venduto dei beni, ed egli saprà perciò che i contratti sono sempre riferibili al fine dell'anno agricolo, vale a dire all'11 di novembre.

Del resto, trattandosi d'una somma a calcolo, io credo che il Senato non troverà difficoltà nel votarla.

DI COLLEONE LURAY. Il signor ministro diceva, quanto alla prima parte della questione, essere suo avviso che l'opinione manifestata dal Senato nell'anno scorso possa servire di norma nel calcolare le probabilità del successo della nuova legge, che sarebbe presentata per l'alienazione di beni demaniali. Io credo che la probabilità possa bensì entrare nei calcoli sopra quanto il Ministero prevede dover operare, e che in certe circostanze possa e debba anche servire di base a queste sue considerazioni; ma io riguardo sotto un altro aspetto la circostanza in cui ci troviamo: non si tratta di probabilità che il Ministero creda di potere stabilire; si tratta di domandare al Senato che con un voto preliminare accetti questa probabilità, si tratta di far consentire il Senato ad una cosa che esso non può ancora esaminare, perchè non ha potuto pur anco assicurarsi se quegli stessi motivi che lo hanno indotto l'anno passato ad esprimere quella sua opinione, lo indurranno altra volta a far lo stesso.

Io non dirò che questo sia un motivo per modificare il bilancio; nè credo che la massima generale voglia supporre una grande differenza tra la probabilità che un Ministero si propone verso l'opinione del Parlamento, e quella che impugnerrebbe il Parlamento stesso in certo modo ad accertare fin d'ora, senza aver conosciuto (come non è possibile, non essendo presentata quella legge) quello che l'esame di essa gli possa suggerire.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze, e ministro della marina, agricoltura e commercio. Io porto avviso che il voto che il Senato sta per dare non possa interpretarsi altrimenti, che cioè il Senato non è contrario al sistema che si vendano delle proprietà demaniali; e ritengo che questa opinione sia già stata manifestata. Nella relazione spiegasi appunto quale sia il senso politico che possa avere questo

voto; esso evidentemente in nulla impegna nè l'opinione individuale dei membri che stanno per votare questa categoria, nè tanto meno l'opinione del Senato; perchè se le proposte del Ministero non saranno ravvisate opportune, sia per la natura dei beni, sia per l'origine che a questi si voglia attribuire, il Senato è libero assolutamente di adottare, respingere, o modificare la proposizione del Ministero. Questa è una cifra unicamente dimostrativa.

MARIONI, relatore. In aggiunta a quanto osservava l'onorevole ministro, farò conoscere al Senato che dalla relazione risulta precisamente che si propone d'autorizzare il principio dell'alienazione, ma che il Senato si riserva, quando sarà presentata la legge, di esaminare se convenga o no autorizzarla. Il voto di ciascheduno perciò resta libero a questo riguardo.

PRESIDENTE. Tuttavia le fatte osservazioni mi obbligano a mettere ai voti la categoria 63. Chi l'approva sorga.

(Il Senato approva.)

(Sono successivamente approvate senza discussione le categorie dalla 64 alla 104, ultima, inclusive.) (Vedi vol. Documenti, pag. 1125.)

Ora porrò ai voti gli articoli del progetto di legge approvativi dell'esercizio del bilancio generale attivo.

(Sono approvati senza discussione i quattro primi articoli.) (Vedi vol. Documenti, pag. 1124.)

Art. 5. In anticipazione del prodotto delle imposte il ministro delle finanze è autorizzato ad emettere buoni del tesoro, la di cui decorrenza non sia maggiore d'un anno, sino alla concorrenza di venti milioni di lire, a quell'interesse che lo stesso Governo troverà più opportuno, e che dovrà essere reso noto al pubblico.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Io credo, a scanso d'ogni equivoco o mala interpretazione, di dover qui confermare quanto venne nella relazione riferito, cioè che in questa somma di 20 milioni sono compresi i 15 milioni di buoni del tesoro, la cui creazione ed emissione era stata autorizzata

colla legge 12 luglio 1850; ed oltre a ciò che questi buoni, come non ebbero pel passato e non hanno al presente, non avranno corso coattivo e legale, nè extralegale, che cioè il Governo non cercherà mai, come non ha mai cercato, di esercitare la sua influenza per costringere i suoi creditori ad accettare in pagamento questi buoni; e finalmente che sarà fatto noto al pubblico ogni cambiamento che si apportasse nel tasso degl'interessi e nelle condizioni della negoziazione di questi buoni.

Il che d'altra parte deve farsi legalmente, poichè il tasso attuale e la negoziazione dei buoni sono stati stabiliti in virtù di un decreto reale, ed ove la menoma variazione venisse arrecata al loro interesse, od alla loro condizione, si richiederebbe un altro decreto reale, al quale si darebbe la massima pubblicità possibile.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ultimo articolo della legge. (Il Senato adotta.)

Prima di procedere allo squittinio di questa legge, domando al Senato se sia intendimento suo che dopo lo squittinio si passi alla discussione del bilancio dell'istruzione pubblica, il cui rapporto fu distribuito unitamente a quello che ora venne votato dal Senato.

Voci. È tardi.

PRESIDENTE. Domani adunque avrà luogo l'esame del bilancio dell'istruzione pubblica, e quello d'agricoltura e commercio del cui rapporto altresì fu fatta la distribuzione.

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto sul bilancio attivo.

Risultamento della votazione:

Volanti	52
Voti favorevoli	40
Voti contrari	12

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 e 1/2.

TORNATA DEL 30 GENNAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Discussione del bilancio dell'istruzione pubblica pel 1852 — Osservazioni del senatore Luigi Di Collegno, e risposta del ministro — Interpellanza del senatore Vesme, e schiarimenti dati dal ministro e dai senatori Colla e Di Pollone — Proposizione del senatore Jacquemoud ed osservazioni del ministro — Approvazione dei bilanci dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura e commercio, e dei lavori pubblici — Relazione del senatore Demargherita sul progetto di legge portante modificazioni al regolamento del magistrato di Cassazione — Approvazione.*

Le sedute è aperta alle ore 2 e 1/2 pomeridiane.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DEL DICASTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA PEL 1852.

PRESIDENTE. La discussione da intraprendersi riguarda il bilancio passivo pel corrente esercizio del dicastero della istruzione pubblica. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1059.)

Io dichiaro aperta la discussione generale sopra il progetto di bilancio.

La parola è al senatore Di Collegno Luigi.

DI COLLEGNO LUIGI. La Commissione nel suo rapporto su questo bilancio passivo del dicastero dell'istruzione pubblica propone di lasciar in disparte tutte le considerazioni che possono occorrere sul migliore organamento della pubblica istruzione rispetto alla distribuzione dell'insegnamento nei suoi rami diversi e per tutto il rimanente.

Io concorro pienamente nell'avviso della Commissione; tuttavia credo dover esprimere il motivo pel quale io prendo la parola, dicendo che, siccome io penso che questo ramo sia suscettivo di molti cambiamenti, principalmente in quanto riguarda la dottrina, non che la relazione e la dipendenza, anzi dall'autorità ecclesiastica, come pure in quanto riflette al soverchio numero di materie che s'impongono agli studenti, dal qual soverchio numero io stimo assai difficile che si possa ricavare il vantaggio che si dovrebbe aspettare da studi profondi e limitati al necessario o poco più; io credo, ripeto, dover esprimere il motivo per cui, aderendo al bilancio, senza entrare in queste nuove spiegazioni, ho domandato la parola, ed è particolarmente per significare al signor ministro il desiderio che si ponga quanto prima mano a questo nuovo organamento che vedo annunziato; perchè è mio avviso che l'istruzione pubblica soffra assai dalla continuazione del sistema che ora esiste.

Non ho altro da aggiungere in questo proposito, riserbandomi all'occasione che si presenterà l'organamento suaccennato.

FARINI, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole senatore che ha preso a parlare sul bilancio passivo dell'istruzione pubblica si è tenuto più presto ad esprimere il suo desiderio, perchè non si ponga altro tempo di mezzo a proporre quei mutamenti che sono generalmente dall'opinione pubblica aspettati sull'ordinamento generale dell'istruzione stessa, di quello che ad entrare nelle questioni speciali che hanno riguardo a questo subbietto.

Quindi è che io non ho di che allargare il mio discorso su quegli argomenti ch'egli ha appena sfiorato; e parmi sufficiente il corre quest'occasione per assicurare l'onorevole preopinante e l'intero Senato che, appena ricomincerà la nuova Sessione del Parlamento, io mi recherò a debito di introdurre una legge per l'ordinamento superiore dell'amministrazione di pubblica istruzione, e via via le tre leggi che debbono governare le tre diverse parti dell'insegnamento, cioè l'universitaria, la secondaria e la primaria. Intanto io faccio diligenza per porre a fondamento delle leggi tali principii, che, restaurando un sistema di libertà il quale si attemperi agli ordini che ora esistono, e che abbia riguardo alle nazionali tradizioni in guisa che possa torre quei conflitti che finora sono stati facili fra l'autorità spirituale e l'autorità civile, valgono a mantenere i diritti dell'una e dell'altra.

VESME. Desidererei fare un'interrogazione che non riguarda questo solo bilancio, ma tutti i bilanci passivi.

Siccome tuttavia questo è il primo bilancio passivo che si discute, io la faccio nella presente occasione, ed è: nel caso che occorran nel corso dell'anno spese maggiori ed inevitabili oltre quelle stanziati nel bilancio, se il Ministero si crede autorizzato a supplirvi esso medesimo, o se crede invece di dover chiedere un maggior assegnamento per supplire a queste spese, e se le somme che il Parlamento definisce, s'intendano definitive, o se possano in alcuni casi essere dal Governo sorpassate.

FARINI, ministro dell'istruzione pubblica. Veramente a questa interpellanza, la quale ha tratto all'amministrazione generale delle finanze, sarebbe più conveniente che rispondesse il ministro che la governa.

Nulladimeno credo poter dire che è intendimento del Ministero seguire il metodo che si è seguito finora, cioè a dire, di bilanciare tutte le spese, divise in ordinarie e straordinarie, e di fare assegnamento sui fondi stanziati per ogni singola categoria. Se poi avvenissero casi per cui si dovessero fare delle spese imprevedute, il Ministero e ciascun ministro nel proprio dicastero domanderebbe al Parlamento i fondi necessari per supplire a quelle. Non rimane che il caso di estrema urgenza, in cui il Governo potrebbe per il momento sopperire a queste, riservandosi di domandarne la sanzione al Parlamento.

VESME. Forse non mi sono bene espresso: io non parlo di spese nuove ed imprevedute; parlo delle spese contemplate in bilancio, per le quali fu stanziata una somma, nel caso che questa somma sia effettivamente insufficiente, se cioè in questo caso il Ministero, ove si tratti di spesa affatto necessaria, e dalla quale esso non possa esimersi, crede potervi supplire

senza chiedere un credito supplementare, senza chiederne l'autorizzazione al Parlamento, oppure se si creda obbligato a chiedere questo nuovo credito.

COLLA. Domando la parola per dare uno schiarimento all'interpellante.

La regola è stabilita ed antica fra noi, e confermata da nuove disposizioni. Quando si tratta di eccedere una somma stanziata in bilancio, se il Parlamento è riunito, il Ministero debbe ricorrere immediatamente ad esso per domandare un supplemento di fondi; se il Parlamento non siede, allora il Ministero ha diritto di provvedervi con un decreto reale, sotto riserva di domandarne poi la convalidazione al Parlamento.

Il Ministero può anche talvolta, essendo presente il Parlamento, autorizzarsi ad eccedere le spese stanziate in bilancio, ed è quando tale è l'urgenza che anche un ritardo brevissimo potrebbe nuocere; nel qual caso il Ministero assume questo sotto la sua responsabilità, per rendere poi conto al Parlamento ed averne la necessaria convalidazione.

DI POLLONI. Avevo domandato la parola prima del senatore Colla per dare appunto le spiegazioni che egli ha date; e non avrei altro ad aggiungere, se non fosse a mia particolare cognizione, che il progetto di domanda al Parlamento d'autorizzazione di maggiori crediti è in pronto; ma questi maggiori crediti non si possono sempre domandare con molta sollecitudine, perchè è necessario aspettare che l'anno finanziario sia inoltrato a segno da poter conoscere la liquidazione, onde non aver poi da presentare una nuova legge di crediti supplementari alla legge di crediti supplementari. Ma io per la mia speciale posizione mi trovo in grado, ripeto, di poter dire che questa legge è pronta, e che ho dovuto anzi pregare il ministro delle finanze di farvi un'aggiunta per crediti giunti tardi dalla Sardegna.

JACQUEMOUND. Messieurs les sénateurs, mon intention n'est point de soulever des objections contre les catégories portées dans le budget de l'instruction publique; mais puisque monsieur le ministre vient d'annoncer au Sénat qu'il se propose de présenter incessamment des lois organiques sur cette matière importante, je saisis cette occasion pour lui recommander de ne pas oublier les provinces de la Savoie et de Nice qui parlent la langue française. Suivant l'organisation actuelle, ces provinces sont dépourvues des moyens de s'instruire dans la littérature de leur langue. Si elles veulent étudier les belles-lettres et se perfectionner dans l'éloquence sacrée, l'éloquence parlementaire ou l'éloquence du barreau, elles sont obligées d'aller à l'étranger, suivre des cours dont nous manquons absolument dans notre pays. Il serait donc nécessaire et il serait rigoureusement juste d'y créer des facultés de belles-lettres.

J'aurai l'honneur d'observer encore, qu'il est très-dépendieux pour les familles de la Savoie, où les fortunes sont en général assez modiques, de devoir envoyer les jeunes gens à Turin pendant cinq ans pour y suivre le cours universitaires, indépendamment des difficultés où la distance place les parens pour exercer cette surveillance si précieuse pour l'avenir de la jeunesse.

Les constitutions de l'Université avaient sagement pensé aux moyens d'alléger cette charge doublement onéreuse, afin de rendre les grades universitaires accessibles à un plus grand nombre d'étudiants.

Les habitants des provinces au delà des monts jouissaient de l'exemption d'une année, s'ils commençaient leurs études à l'Université de Turin; ou bien, ils avaient la faculté de faire, dans leurs pays, trois ans de cours de médecine, de droit ou de théologie, et de faire seulement deux années de

cours à Turin, pour obtenir le doctorat. On a commencé à les priver de l'exemption d'une année, et ensuite, par un décret royal émané en 1848, les trois années de cours qu'ils pouvaient faire dans leur pays, ont été réduites à une année seulement. Ainsi, tandis qu'on a multiplié les chaires dans les Universités de Turin, de Gènes et de la Sardaigne, on a diminué les moyens d'instruction en Savoie et à Nice. Cependant ces écoles étaient fort peu coûteuses à l'Etat, puisque le traitement des professeurs s'élevait, en moyenne, de mille à douze cents francs. Bien loin de supprimer ces chaires, il eût été convenable, au contraire, d'en augmenter le nombre, afin de répandre, surtout, la connaissance du droit administratif, du droit constitutionnel, et de l'économie politique, dans le but de former la génération actuelle aux fonctions de députés, de conseillers divisionnaires, de conseillers provinciaux et administrateurs municipaux.

C'est pourquoi je demande qu'on veuille bien s'en occuper dans la nouvelle organisation, et qu'on rétablisse dans les provinces au delà des monts, et notamment à Chambéry des écoles pour les trois premières années de cours universitaire.

Quoique le budget de l'instruction publique s'élève à 1,875,000 francs, la Savoie n'y participe que pour 75 mille francs environ, et Nice pour une somme qui n'est pas proportionnellement plus élevée, tandis que tout le reste est absorbé en faveur des divisions de Turin, de Gènes et de la Sardaigne. M. le ministre se persuadera facilement qu'on a fait une part beaucoup trop restreinte à ces provinces, et que le Gouvernement doit les traiter d'une manière plus équitable dans le budget de 1853.

Enfin, on a porté dans le présent budget une somme de 22 mille francs pour encouragements scientifiques et littéraires. Il se manifeste depuis plusieurs années en Savoie un goût particulier pour l'étude. La ville de Chambéry possède une académie des sciences, une société d'histoire naturelle, et une académie de médecine; on a fondé également à Annecy une société littéraire. Les travaux de ces sociétés sont connus et appréciés; il importe de les encourager en leur appliquant proportionnellement une partie des fonds de cette catégorie. M. le ministre qui est très-versé dans les sciences naturelles, sait que la Savoie offre de vastes sujets d'étude surtout pour la géologie, la minéralogie, la botanique et la zoologie. Ces études, bien dirigées et encouragées, pourront conduire à des résultats avantageux non-seulement pour le progrès des sciences, mais encore pour ceux de l'industrie et de la richesse nationale.

MARINI, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole senatore Jacquemoud nello esporre qui i suoi voti, che sono pur quelli della Savoia, sovra le riforme che sono attese per migliorare la condizione d'insegnamento in quella provincia, ha, a mio avviso, esposti desiderii che in parte sono degni di considerazione; in altra parte, io mi penso che l'amore ben generoso del suo paese natale l'abbia fatto desiderare un po' più di quello che forse potrà ragionevolmente sperare di ottenere.

Credo indispensabile fare un istituto di letteratura francese nelle provincie dove la lingua francese si parla e si scrive comunemente; non così, e parlo francamente, io credo nè necessario, nè buono lo stabilire studi superiori universitari.

Egli accennava alle antiche costituzioni della Università del regno, per le quali era fatta facoltà agli allievi di compiere tre anni del corso di studi di medicina e di giurisprudenza; e seguiva a dire come un decreto reale più tardi

togliesse, o almeno riducesse di molto questa facoltà. Le costituzioni dell'Università di Torino furono veramente dal decreto reale, a cui accennava l'onorevole preopinante, abrogate. Ma i decreti reali avevano allora intera autorità quanto le regie patenti, per tutto ciò che aveva rispetto all'istruzione pubblica. Quindi, dal lato della località, non vi è eccezione a fare, e questo io ho voluto dire, non perchè l'onorevole preopinante abbia mosso dubbio su di ciò, ma perchè ho avuto occasione di leggere ed udire molti richiami in proposito, i quali lasciavano somigliante dubbio, ed erano taluni alquanto inclinati ad attribuire a severità del Ministero o del Consiglio superiore di pubblica istruzione la negativa che si dava a compiere i tre anni di corso medici e legali, così come per il passato si soleva. Ma nell'incominciare il mio discorso, ho detto come da una parte credessi che i voti dell'onorevole preopinante fossero degni di considerazione, e dall'altra mi paresse invece che fossero meno assegnate le prefese.

Diffatti io non credo possibile nelle piccole città di provvedere il fare tre anni di corsi medici; non lo credo possibile se anche si volessero spendere tutte le somme che sarebbero necessarie per gabinetti, per musei, per professori e per tutti gli altri aiuti dell'insegnamento. Senza abbondanza di popolazione per cui si abbiano vasti ospedali, per cui si abbiano mezzi per bene sperimentare e far capitale di quotidiane osservazioni, egli è impossibile avviarsi allo studio della medicina, non che condurlo a compimento. Quindi io mi penso che un'istruzione incompleta, un'istruzione resa economica e facile, perchè portata in provincia, sia per recare danno anzi che per dare utile allo Stato ed alle provincie stesse che la desiderano. Non penso che si possa in Savoia od in altre provincie stabilire dei corsi universitari, nei quali le scienze fisiche e naturali, e la medicina specialmente possano essere bene studiate ed apprese, e prego l'onorevole preopinante a considerare che lo Stato ha già quattro Università nelle quali si fanno compiutamente gli studi di medicina e di giurisprudenza. Io non intendo di fare veruna censura nè dei metodi che sono seguiti in queste Università, nè degli uomini egregi che vi professano; ma però credo che già in alcuna di queste Università non si abbiano tutti i mezzi, nè forse si possano avere per compiere studi superiori proficui in tutte le parti dello scibile, e per dare buoni esercitii le arti liberali, come la società addimanda.

Rispetto all'insegnamento della legge credo che coi mezzi che già vi sono, e con qualche ampliazione che si possa dare agli stessi, si possa ottenere che abbiano i giovani comodità di prolungare gli studi di legge in Savoia ed a Nizza un poco di più di quello che oggi si faccia. Quindi prego l'onorevole senatore preopinante a persuadersi della cura che pongo in ciò, che siano dall'una parte contentati i voti de' suoi concittadini, dall'altra si abbia rispetto ai veri bisogni dello Stato ed ai veri progressi della coltura nazionale.

In ultimo, su ciò che egli diceva degli incoraggiamenti a darsi alle Accademie, esporrò la mia opinione.

Rispetto le Accademie credo che abbiano fatto del bene alle scienze, e che pur ne possano fare ancora: però se io avessi mezzi per dare molti incoraggiamenti agli studiosi, amerei darli piuttosto agli uomini che si segnalino per opere pregiate, per studi accurati, che non ai corpi accademici; perchè mi pare che in tal modo si ottenga meglio il fine che l'onorevole senatore si propone che è quello di dare bensì stimolo all'operosità, di dare pascolo all'intelligenza, ma di procacciare insieme un profitto vero alla scienza.

Con queste poche spiegazioni credo avere risposto alle os-

servazioni messe innanzi dall'onorevole senatore Jacquemoud.

ALFIERI. Dirò poche parole perchè non intendo per nulla di pregiudicare alla questione, che è stata sollevata dall'onorevole Jacquemoud riguardo a quanto si possa fare in avvenire; tuttavia non credo fuor di proposito di giustificare quello che fu operato per lo passato; ed a tale scopo mi pare che basti additare il numero degli studenti i quali profittavano dello stabilimento di questi corsi istituiti in due città dello Stato di terraferma.

Io credo che la memoria non mi tradisca dicendo che in una di queste città (quella cioè per cui era naturale, che l'onorevole senatore mostrasse il maggior interessamento) negli ultimi anni il corso si riducesse a nove studenti: credo fosse stato in prima di quindici, ma negli ultimi anni si limitasse a nove. (*Segni affermativi del ministro dell'istruzione pubblica*)

Nell'altra città poi dove esisteva del pari un corso di legge, se non isbaglio, il numero degli studenti si trovava ridotto a tre. (*Nuovi segni affermativi del ministro*)

Se tre erano i professori in queste Università parziali, ognuno vede che in una delle due il numero dei professori era eguale a quello degli studenti, e nell'altra poco diverso.

Mi rincresce che non sono sicuro di ciò che la memoria mi suggerisce in modo da poterlo dire con tutta certezza; non credo però di prendere abbaglio, e ciò essendo, io spero, che l'onorevole senatore Jacquemoud si convincerà da se stesso che forse non senza difficoltà si potrà secondare il desiderio che egli ha esternato.

JACQUEMOUND. Les observations qui ont été faites par l'honorable marquis Alfieri, peuvent être vraies pour l'année 1848 et je ne le contesterai pas; mais il est notoire qu'en 1848, les études ont été presque partout suspendues, même à l'Université de Turin. Toute l'attention était absorbée par la gravité des événements politiques; toutefois, si nous remontons aux années antérieures, la moyenne des élèves aux écoles de Chambéry s'élevait à un chiffre suffisant pour alimenter une école; il ne s'éloignait pas de vingt élèves, et il le dépasserait aujourd'hui.

ALFIERI. Quinze élèves.

JACQUEMOUND. Je crois un plus grand nombre. Dans tous les cas, il existe, même dans les grandes Universités, des chaires qui coûtent à elles seules, plus que ne coûtaient les écoles de Chambéry et de Nice, et qui n'ont pas un aussi grand nombre d'élèves. Je citerai par exemple les chaires d'astronomie et de langues orientales, dont personne ne conteste l'utilité, malgré le petit nombre d'élèves qui peuvent s'élever à la hauteur de ces cours. Il importe de répandre tous les genres d'instruction et de les approprier aux besoins des populations.

Les cours dont je demande le rétablissement existaient depuis 1729; ils ont été réorganisés à la restauration et ils avaient une utilité tellement reconnue qu'ils ont fait l'objet des réclamations des représentants de la Savoie. Enfin, la modicité de la dépense à consacrer pour cet objet, est un argument de plus pour ne pas déshériter ces provinces d'un avantage dont elles ont joui depuis la publication des constitutions de l'Université, c'est-à-dire depuis 1729 jusqu'en 1848.

ALFIERI. Je demande la permission de rectifier les dernières paroles de l'honorable sénateur Jacquemoud. Les chiffres que j'ai rappelés tout à l'heure ne se rapportent pas spécialement à l'année 1848; ils sont le résultat d'une moyenne fournie par les dernières années qui ont précédé 1848. Quant à ce que l'honorable préopinante a dit du peu

d'augmentation dans les dépenses qu'occasionnerait l'établissement des écoles universitaires en Savoie, j'aurai l'honneur de faire observer qu'il faut admettre alors que le même professeur soit chargé de divers cours qui doivent se suivre pendant la même année. Mais je crois qu'il ne serait pas juste d'affecter un traitement aussi faible, que celui qu'il reçoit aujourd'hui, à un professeur qui aurait d'une besogne double et même triple de celle qu'il avait auparavant; je crois en outre que le même professeur pourrait difficilement se charger de faire d'une manière profitable pour les étudiants plusieurs cours, de donner divers enseignements, qui, bien que se rapportent à une même science, ont cependant un caractère entièrement distinct.

MORIS. Io ho domandato la parola per confermare quanto testè asseriva l'onorevole senatore Alfieri. Dai calcoli che sono stati fatti e per Nizza e per Ciampieri risultò il numero degli allievi di ciascun anno di corso eguale, a un dipresso, a quello dei professori, e talvolta minore; che se il Senato ponga mente ancora, che sia per Nizza che per la Savoia esistono dei posti gratuiti nel collegio delle Province, il numero degli studenti sia per l'una che per l'altra città, di necessità, conservando i posti gratuiti, sarà sempre molto limitato.

SAULT. Alle diverse considerazioni che finora si sono fatte, credo che se ne possa aggiungere una di qualche importanza; ed è questa, che in tutti gli Stati è utile che vi sia unità di affetti e di mire a conseguire la quale è indispensabile l'unità delle dottrine. Anche per questo rispetto serviva maravigliosamente l'Università di Torino alla quale concorrevano gli studenti delle varie provincie che vennero tratto tratto e a più riprese aggregate agli Stati dell'augusta casa di Savoia. Quindi è che per un tale motivo io sono d'avviso che quando le finanze dello Stato possano giungere a condizione più prospera, sia conveniente d'accrescere il numero dei posti gratuiti nel collegio di Torino in favore degli allievi delle provincie, anziché di aumentare gli insegnamenti universitari e di tenerli dissennati fuori della capitale.

JACQUEMOUD. Si le Sénat veut me permettre de prendre la parole une troisième fois sur cette question, j'aurai l'honneur de répondre en peu de mots aux diverses observations qui ont été présentées par les honorables préopinants.

Molte voci. Parlez! parlez!

JACQUEMOUD. Le Sénat a remarqué que je n'ai point demandé la création d'une nouvelle Université à Chambéry; j'ai demandé seulement qu'on voulût y faciliter les premiers pas des études universitaires, comme avant le décret de 1848, et adjoindre aux écoles, anciennement établies dans ces provinces, les cours que le système actuel rend indispensables, afin de répandre des connaissances qui sont plus nécessaires aujourd'hui qu'autre fois, puisque tous les citoyens sont appelés à prendre part à l'administration des affaires publiques. Si l'on voulait tirer la conséquence des arguments présentés par un des honorables sénateurs préopinants, il faudrait en conclure qu'il ne devrait y avoir qu'une seule Université dans le royaume pour l'admission au doctorat; mais un tel système n'est point contraire à l'opinion que j'ai soutenue, car je me suis restreint à une faculté de belles-lettres en langue française et aux trois premières années des cours universitaires. Il importe de rapprocher, autant que possible, les moyens d'instruction des élèves qu'on veut former.

En appelant l'attention du Gouvernement sur les observations que j'ai eu l'honneur de soumettre au Sénat, j'ai la persuasion que lorsque M. le ministre de l'instruction publi-

que se sera procuré tous les documents qui peuvent éclairer cette question, il n'hésitera pas à satisfaire des vœux légitimes, qui ont été fréquemment exprimés par le Conseil départemental de Chambéry et les représentants de la Savoie.

PRESIDENTE. Chi vuol chiudere la discussione generale si levi.

(La discussione generale è chiusa e sono approvate senza discussione le categorie dalla prima alle ventiquattresima inclusive. (Vedi vol. Documenti, pag. 1042.)

Cat. 25. Sussidio alle scuole comunali elementari ed quelle preparatorie di maestri e delle maestre, lire 80,000

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha la parola.

ALFIERI. Mi occorre di riconoscere in nome della Commissione, e specialmente dell'onorevole relatore assente, che è corso un errore nella relazione riguardo a questa categoria. Infatti nella relazione si parla di sole lire 70 mila, come già ammesse dalla Camera elettiva per le spese cui si riferisce questa categoria; laddove risulta dallo stato comunicato poscia (e nel quale sono iscritti i vari risultati della discussione che ebbe luogo nell'altra Camera) essere stata questa categoria portata a lire 80 mila invece di sole 70 mila. L'errore nacque da ciò che, nel compilare il rapporto, si ebbe presente quello che fu letto nella Camera dei deputati, e non si tenne conto di questo aumento fattosi dalla stessa Camera sull'istanza del signor ministro, il quale, non dubito, sarà per dare ragione al Senato di quest'aumento che egli ottenne dall'altra Camera; cosicché il Senato sarà posto in grado di giudicare se debba consentire all'aumento, sul quale la Commissione non aveva portato la sua particolare investigazione per l'errore occorso.

PARINI, ministro dell'istruzione pubblica. Io domandai ed ottenni dall'altra Camera che questa categoria venisse aumentata di lire 10 mila, offrendo di diminuire di lire 15 mila la categoria dei casuali. Per due ragioni feci questa domanda che mi venne acconsentita.

La prima era questa: parermi più conforme alle regole di buona amministrazione che i titoli delle spese stanziare nelle diverse categorie fossero più determinati che fosse possibile, anziché lasciare dall'un canto all'arbitrio del Ministero soverchia larghezza, e dall'altro alla discrezione dei postulanti soverchio e largo campo.

La seconda ragione per cui ebbi a dimandare che di lire 10 mila fosse aumentata codesta categoria fu, che io pensava a preparare un progetto di legge, il quale fornisse ai maestri elementari dei comuni qualche sussidio o qualche pensione nella loro tarda età, la quale pur troppo il più delle volte è condannata alla miseria.

Non aveva certo in mente che questa legge dovesse imporre allo Stato gravi pesi; intendeva a fare sì che lo Stato, le provincie, i comuni si unissero per dare un sussidio alle associazioni private di questi maestri, affinché avessero modo, e nelle loro infermità, e nella loro vecchiezza, di trovare qualche conforto: ed io ho già compilato questo progetto di legge, che avrò l'onore di presentare al Parlamento non appena sarà aperta la novella Sessione.

Ecco dunque che dal lato dell'economia del bilancio mi parve avere provveduto a ciò che i titoli delle categorie fossero meglio determinati, cioè che invece di lasciare in quella vaga ed elastica categoria casuali una somma grande, fosse questa ridotta a termini più discreti, e che fosse data maggiore ampiezza a quella che ha riguardamento al sussidio darsi alle scuole comunali. Nè con queste 10 mila lire in più mi proponeva di dare sussidio maggiore alle scuole comunali,

ma di provvedere in alcuna parte nel modo che ho accennato alla miseria dei maestri elementari dei comuni.

PRESIDENTE. *Cat. 26, Riparazioni ai caseggiati e mobili, assicurazioni contro gli incendi, illuminazione e spese pel selciato in Torino, non che per l'assistenza alle opere relative alle Università, lire 21,540.*

Cat. 27...

ALFIERI. Perdoni se l'interrompo... La proposta prima della Commissione non rifletteva che le 70 mila lire che credeva scritte nel bilancio; ora trattandosi invece di 80 mila lire mi pare sia necessario che il Senato deliberi...

PRESIDENTE. Io pensavo che, siccome ho avuto l'onore di leggere non già il progetto della Commissione, ma quello trasmesso dalla Camera dei deputati, potesse un tacito voto supplirvi.

Apprezzo ciò non ostante il consiglio, e sono pronto ad eseguirlo; e metto perciò ai voti la categoria 23, la quale contiene la somma di 10,000 lire di più in quella che la Commissione aveva apprezzata.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvata e sono successivamente approvate le rimanenti categorie del bilancio.)

Il totale delle due parti spese ordinarie e spese straordinarie è di lire 1,875,297 75. Pongo ai voti il totale delle categorie finora lette.

Chi le approva sorga.

(Sono approvate.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL BILANCIO DEL DICASTERO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO PEL 1852.

PRESIDENTE. Chieggo al Senato se vuol passare alla discussione del bilancio dei lavori pubblici. Il ministro è qui presente e potrà sostenerne la discussione.

Voce. L'ordine del giorno porta la discussione del bilancio d'agricoltura e commercio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1051.)

PRESIDENTE. Io ho mandato a pregare il ministro di agricoltura e commercio di recarsi al Senato; intanto si potrebbe approfittare della presenza di quello dei lavori pubblici per intraprendere questa discussione.

Varie voci. Si deve procedere anzitutto allo squittinio segreto sopra questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Il progetto di legge è stato distribuito, e si voterà per squittinio segreto dopo che saranno stati approvati per alzata e seduta i singoli bilanci, mentre la legge comprende tutti i bilanci passivi.

Una voce. La Camera dei deputati li ha votati per squittinio segreto parzialmente.

MARIONI. Non è possibile di deliberare con conoscenza di causa, non avendo sott'occhio il progetto di legge.

Una voce. Il ministro dell'istruzione pubblica accenna che alla Camera elettiva non si sono votati per squittinio segreto i singoli bilanci.

PRESIDENTE. (Dirigendosi al ministro dell'istruzione pubblica) La Camera dei deputati ha votato per squittinio segreto i singoli bilanci?

FARINI, ministro dell'istruzione pubblica. La Camera dei deputati ha votato per alzata e seduta alla fine di tutti i bilanci; poi ha votato in complesso a squittinio segreto una sola legge che comprende tutti i bilanci passivi, meno quello del Monte di riscatto in Sardegna, che è stato discusso e votato a parte del bilancio generale passivo.

DI POLLONE. Domanderei la parola sull'ordine della discussione.

Mi pare d'aver inteso dal signor presidente la proposta di far precedere la discussione del bilancio dei lavori pubblici. Mi fu lecito di osservare a questo riguardo, onde non ne venga l'osservazione in seguito, che esso non è all'ordine del giorno...

PRESIDENTE. Per questo io domandava il voto del Senato.

DI POLLONE... e potrebbe per avventura accadere che qualcheduno avesse desiderio di parlare su questo bilancio, e non essendone avvertito rimanesse così privato della soddisfazione di esporre le sue considerazioni, ed il Senato anche di avere quella di sentirle; onde domanderei che il Senato volesse deliberare nel senso proposto, ma senza tratto di conseguenza.

PRESIDENTE. Appunto perchè io sapeva che all'ordine del giorno non vi era che il bilancio d'agricoltura e commercio domandava se il Senato voleva approfittare di questo frattempo per votare anche qualche altro di quei bilanci, la distribuzione dei quali ebbe luogo contemporaneamente a quello già votato; il tempo per l'esame fu eguale per il bilancio ora votato, come per quello di cui io proponevo la discussione quando giunse il ministro dei lavori pubblici.

Ma allorchè io mi proponevo di chiedere il voto sull'allargamento dell'ordine del giorno, sorse la questione sulla votazione dei bilanci per squittinio.

ALFIERI. Domando la parola per fare un'osservazione intorno alla questione sollevata sull'ordine del giorno.

Gli ordini del giorno dei corpi deliberanti, secondo l'uso generale, contengono tutto ciò che è in corso di discussione, ed è maturo per la medesima; così quando sono distribuite le relazioni, quando è trascorso il termine che il regolamento presume doversi lasciare per la distribuzione dei documenti e la discussione, i progetti cui si riferiscono tali relazioni debbono sempre considerarsi come posti all'ordine del giorno, e non occorre più se non di dare un ordine alle deliberazioni relative.

Così mi pare si faccia dappertutto; qualche volta succede che si debba cambiare quest'ordine per contingenza analoga a quella che ora si presenta; ma intanto mi pare sia bene che anche fra noi si ritenga che si deve considerare come posto all'ordine del giorno tutto ciò che è ridotto, come diceva, a questo stato di maturità.

DI POLLONE. Io non intendo di contrastare momentaneamente all'opinione ora emessa dall'onorevole senatore Alfieri, ma faccio un appello alla memoria de' miei colleghi in quanto che questo sistema non sia mai stato adottato pel passato.

Se si vuole adottare per l'avvenire, io non ho osservazione in contrario; ma, seguendo le norme di quanto si pratica negli altri paesi retti a libero reggimento, vediamo che sono portati all'ordine del giorno molti oggetti, i quali possono essere variati; non credo però che sia mai accaduto di porre il giorno stesso all'ordine del giorno un oggetto che non fosse stato annunziato preventivamente.

E se d'ora innanzi si terranno per annunziati tutti gli oggetti che sono maturi alla discussione, allora ognuno di noi sarà avvertito e potrà prepararsi sui medesimi; ma per il passato non si è operato così.

VESME. Relativamente all'osservazione fatta dal senatore Alfieri io opino che tutte le cose che sono mature alla discussione possano bensì mettersi all'ordine del giorno, ma non perciò stesso che sono mature si intendono poste all'or-

dine del giorno, poichè ne avverrebbe un gravissimo inconveniente che non saprebbe mai su che dovesse versarsi la discussione, ed i senatori non potrebbero prepararsi.

Il fatto avvenne anche oggi, poichè parecchi senatori, come pure io stesso, non prevedendo che si discuterebbe il bilancio dei lavori pubblici, non l'abbiamo portato, e non vi siamo preparati. Chieggo adunque che come questo non si è usato pel passato, avuto riguardo agli inconvenienti che ne potrebbero succedere, non si voglia ammetterlo per l'avvenire perchè lascierebbe sempre incerto quale sia il tema della discussione della giornata.

ALPIERI. Mi pare che non sussista la difficoltà eccitata dal senatore Vesme circa al modo di procedere, che io credeva si potesse adottare. Io non ho detto che l'ordine del giorno fosse una cosa immaginaria, che non avesse una costituzione ordinata e positiva; dissi invece che si deve accomodarlo secondo la maggiore o minore urgenza, secondo la maggiore o minore importanza delle materie che sono sottoposte a disamina. Aggiunsi inoltre che dovunque si tenevano per posti all'ordine del giorno tutti que' progetti di legge che erano nelle Commissioni arrivati a quel grado di maturità richiesto dal regolamento, e che quando nell'ordine uno mancava, si sostituisce il più prossimo, salvo in certe occorrenze straordinarie a dare la priorità a quelli che fossero nell'ordine molto meno prossimi alla discussione che certi altri.

Intendo bene che stabilendo questo modo di processo converrà che ognuno sia più abitualmente preparato sui vari progetti di legge che saranno per mettersi in disamina; se ciò riuscirà di certo aggravio per i senatori, si riscatterà per altro da un altro inconveniente che è quello di venire in Senato alle 5 per andarsene alle 4.

Mi pare che anche questo sia un inconveniente al quale in qualche modo si debba provvedere.

MAESTRI. Parmi che il regolamento provveda a questo, e che per conseguenza il signor presidente possa mettere all'ordine del giorno anche questo bilancio; ecco come si esprime l'articolo 52:

« Il presidente annunzia che il Senato è costituito in pubblica adunanza, e scioglie la medesima; e prima di scioglierla però, consultato il Senato, indica, quando sia possibile, il giorno di essa, che dovrà essere affisso nell'interno dell'Aula senatoria almeno un'ora prima dell'apertura della adunanza cui si riferisce.

« Quando non sorge opposizione alle indicazioni di cui sovra, esse si hanno per approvate; in caso diverso è deliberato per alzata e seduta. Tuttavia l'ordine del giorno in tal modo stabilito può essere dal Senato modificato, anche nell'adunanza medesima, cui esso era applicabile, sulla proposta d'uno dei senatori, se, appoggiata prima da quattro altri membri del Senato, viene essa favorevolmente accolta con voto per alzata e seduta. »

Dunque anche oggi si può modificare l'ordine del giorno che fosse stabilito.

MARIONI. Sarà sempre la difficoltà che non sono distribuite le categorie.

PRESIDENTE. Le modificazioni occorse nelle categorie, già note al Senato pel conto rendutone dalla Commissione nel suo rapporto stampato, io le leggerò come ho fatto per quelle dell'istruzione pubblica.

MARIONI. Nessuno dei senatori le ha.

PRESIDENTE. Non si avevano neppure quelle dell'istruzione pubblica, ma esse sono nel rapporto della Commissione.

MARIONI. Il bilancio è stato variato nell'altra Camera e non si hanno sotto gli occhi le categorie.

PRESIDENTE. Perchè questa difficoltà non l'hanno fatta sul bilancio dell'istruzione pubblica? Si sa che per economia di tempo e di spesa non si fecero stampare separatamente esse categorie; ma nel bilancio passivo generale vi sono tutti i totali riformati.

MARIONI. I totali non sono le categorie.

PRESIDENTE. Le categorie le leggo.

COLLA. L'osservazione del senatore Marioni è giusta; e appunto nella relazione riguardo al bilancio dei lavori pubblici vi si è riparato, annettendovi la nota delle categorie.

Il senatore Marioni diceva che è giusto che i senatori sappiano come sono ripartite queste somme stanziata nella legge; che bisognava che ogni senatore potesse avere sott'occhio la ripartizione in categorie dell'assegnamento fatto al Ministero: questa cosa si è notata anche nel seno della Commissione, e si è preso il partito di unire questa nota delle categorie alla relazione relativa a ciascun bilancio; ciò si è già eseguito precisamente pel bilancio del dicastero dei lavori pubblici e si farà per altri in appresso.

(In questo momento entra nella sala il ministro delle finanze.)

PRESIDENTE. La presenza del ministro delle finanze e d'agricoltura e commercio scioglie una delle difficoltà, cioè mi dispensa dal chiedere un voto al Senato onde modificare l'ordine del giorno: invece del bilancio dei lavori pubblici sarà dunque sottoposto a discussione il bilancio d'agricoltura e commercio. (Vedi vol. Documenti, pag. 1031.)

(Le singole categorie del bilancio sono approvate senza discussione.) (Vedi vol. Documenti, pag. 1031.)

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola non resta che a porre ai voti la totalità del bilancio.

(È approvato.)

ADOZIONE DEL BILANCIO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PEL 1852.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti che l'ordine del giorno possa anche comprendere il bilancio dei lavori pubblici.

(È approvato.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo bilancio.

Se nessuno chiede la parola si voterà per la chiusura.

(È approvata.)

Ora sottoporro ai voti le categorie.

(Sono tutte approvate senza discussione.) (Vedi vol. Documenti, pag. 1085 e 1087.)

Pongo ai voti il totale delle categorie del bilancio ora letto.

Chi approva voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DEL MAGISTRATO DI CASSAZIONE.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Demargherita relatore della legge sopra una modificazione a farsi nel regolamento del magistrato di Cassazione.

DEMARGHERITA, presenta la detta relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 1140.)

PRESIDENTE. Trattandosi di un progetto di legge di portata così cospicua, e di un' utilità così evidente, io credo di rendermi interprete dell' intenzione del Senato proponendo al medesimo di procedere immediatamente alla votazione della medesima.

Chi vuole procedere alla votazione della legge in discussione della quale si è udito ora verbalmente il rapporto, voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

Ho l'onore di leggere la legge.

« *Articolo unico.* Il termine, entro il quale dev' essere eseguita la notificazione contemplata nell' articolo 19 del regolamento annesso al regio editto 30 ottobre 1847, sarà di giorni 30, ferme nel resto le disposizioni contenute nel detto articolo 19.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Chi vuol tenere chiusa la discussione generale si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Metto ai voti l' articolo di legge testè letto.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio.

Prima di annunziare il risultato della votazione debbo pregare i membri del IV ufficio a volersi radunare pel tempo che ancor rimane onde nominare il commissario per la legge dei maggiori assegnamenti.

Annunzio in pari tempo l' ordine del giorno per la tornata di martedì venturo alle ore due. Si procederà alla discussione del bilancio passivo dell' interno, e di quello dell' azienda delle finanze. Si udirà in seguito la lettura dei rapporti in pronto sui rimanenti bilanci.

Risultamento della votazione:

Votanti 50

Voti favorevoli 50

(Il Senato adotta all' unanimità.)

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggi — Relazioni: 1° sul bilancio passivo del 1852 dell'azienda degli esteri; 2° sul bilancio attivo e passivo del 1852 del Monte di riscatto in Sardegna — Discussione del bilancio passivo del Ministero dell'interno pel 1852 — Richiesta del senatore Giulio in ordine alle categorie 24, 25, 26 e 27 — Schiarimenti domandati dal senatore Di Pollone alla categoria 28 — Risposta del ministro dell'interno e del senatore Alfieri — Domanda del senatore Alberto della Maronora relativa alla categoria 47, e risposta del ministro — Approvazione di tutte le categorie di questo bilancio, e di quelle del bilancio passivo dell'azienda generale delle finanze pel 1852.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.
Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra fa omaggio al Senato della seconda serie delle litografie rappresentanti i fatti principali della guerra del 1848.

L'avvocato Giacinto Chiapussi fa pure omaggio al Senato di 100 esemplari stampati d'un suo opuscolo sulla sicurezza pubblica.

La parola è al senatore Alfieri, relatore del progetto di legge sul bilancio passivo della segreteria degli affari esteri.

RELAZIONE SUL BILANCIO PASSIVO DEGLI AFFARI ESTERI PEL 1852.

ALFIERI, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1026.)

PRESIDENTE. Invito il senatore Di Pollone a volere dar

lettura del rapporto che ha preparato sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo e passivo del Monte di riscatto in Sardegna.

RELAZIONE SUL BILANCIO ATTIVO E PASSIVO DEL MONTE DI RISCATTO IN SARDEGNA PEL 1852.

DI POLLONE, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1130.)

PRESIDENTE. Questi due rapporti, di cui si è udita la lettura, verranno dati alle stampe e distribuiti al Senato. Sarebbe ora il luogo di dare egualmente lettura dei due rapporti preparati sopra i bilanci delle due aziende generali, di guerra e di artiglieria, ma siccome questi sono già stati dati alle stampe, e distribuiti stamane, interrogo il Senato se vuole tenere come supplemento alla lettura da darsene in pubblico alla preventiva distribuzione.

(Il Senato aderisce.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER 1852.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno viene ora in discussione il bilancio passivo del dicastero interni. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1017.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

(*Niuno chiede di parlare.*)

Se non si chiede la parola, metto ai voti la chiusura.

(La discussione generale è chiusa.)

Ho l'onore di leggere le singole categorie.

(Sono approvate senza discussione le categorie dalla 1 alla 26 inclusive.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1017.)

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Giulio ha la parola.

GIULIO. Signori senatori, io non prendo la parola per fermare la vostra attenzione sulle cifre che si riferiscono all'ultima categoria letta dal signor presidente, ma unicamente per cogliere l'occasione che mi presentano queste quattro categorie relative tutte alle amministrazioni provinciali, affine di porgere al signor ministro dell'interno una piuttosto preghiera che interpellanza.

Un progetto di legge presentato nell'attuale Sessione relativamente ad una riforma da farsi nelle amministrazioni provinciali e comunali non ha avuto finora l'onore della pubblica discussione, ma potrà quando che sia, o nella forma medesima o in altra forma, ripetersi dinanzi al Parlamento. Questo sarà dunque probabilmente chiamato fra poco a portare l'occhio suo investigatore sui miglioramenti di cui cotale amministrazione possa essere suscettiva; e fra le prime questioni si presenterà necessariamente quella della maggiore o minore libertà d'azione che la legge debba lasciare alle amministrazioni locali, siano esse comunali o provinciali.

Una tale questione, oltre ai principii teorici, sui quali si può appoggiare la soluzione di essa, esigerà lo studio di fatti, i quali soli possono convalidare i principii medesimi, o restringerne l'applicazione. Importerebbe adunque sommanente al Parlamento, alla chiarezza della sua discussione, alla bontà della decisione che starà per prendere, di possedere la piena conoscenza dei fatti, voglio dire che valgano a metterlo in grado di paragonare gli effetti che possono risultare da una più o meno larga libertà lasciata nell'amministrazione alle autorità locali; importerebbe cioè di potere col sussidio di fatti positivi confrontare l'effetto delle antiche leggi che concentravano nelle mani del ministro dell'interno ogni autorità concernente l'amministrazione dei comuni con l'effetto della nuova legge del 1847, la quale, quantunque non riconoscesse nei comuni e nelle provincie un' assoluta autonomia, lasciò però loro un' infinitamente più larga sfera d'azione.

Per gli antichi tempi possediamo, pubblicata dal Governo, una raccolta preziosa di dati statistici relativi allo stato finanziario dei comuni; niun simile documento è stato pubblicato dopo che la legge novella d'amministrazione comunale è stata messa in attività; sarebbe per conseguenza cosa sommanente utile che documenti paragonabili a quello che ho testè citato, i quali stabilissero la condizione attuale economica dei comuni, potessero vedere la luce prima che si inizi nel Parlamento una discussione sulla riforma di cui l'amministrazione medesima può essere suscettiva.

Quindi pregherei il signor ministro dell'interno a ben volerci dire se ei possedeva o creda potersi facilmente pro-

curare simili documenti, ed ove li possedeva o creda potersi procurare con facilità, siccome non debbo dubitare, se sia intenzione sua di pubblicarli, affinché il Parlamento se ne possa giovare nell'occasione che ho avuto l'onore di indicare.

SALVAGNO, ministro dell'interno. Dichiaro anch'io prima d'ogni cosa, che giustissima è l'osservazione del senatore Giulio, che cioè per fare una buona legge sulla materia è indispensabile ricorrere alla vera fonte, cioè ai fatti. A questo riguardo io ho già pensato di procurarmi il necessario, ed ho anzi ricevuto dalle diverse provincie lo stato dei redditi comunali, non che quello delle loro spese, e dirò inoltre che il lavoro in complesso è già fatto; onde si potrà stabilire il confronto fra le annate 1847, 1848, 1849, 1850, e dell'ora scaduto 1851.

Questo lavoro venne ravvisato da persone intelligenti assai ben fatto, ed esso mi fu richiesto per rimetterlo alla Commissione di statistica, la quale forse aveva potuto incaricarsi di farlo stampare cogli altri suoi atti.

Io lo ritengo collo scopo di esaminarlo, e poscia mi farò dovere di comunicarlo alla suddetta Commissione di statistica.

Non dubiti il Parlamento, che quando verrà in discussione questa legge, egli avrà non solo questo documento importante sott'occhio, ma ancora tutti quegli altri che mi verrà dato di raccogliere, anche sulla materia delle spese divisionali e provinciali, onde il Parlamento possa giudicare con cognizione di causa.

GIULIO. La cortese risposta del signor ministro dell'interno non lascia nessun desiderio a questo riguardo; onde non mi resta che a ringraziarlo della gentilezza, con cui ha creduto poter accogliere l'eccitamento che mi sono permesso di presentargli.

PRESIDENTE. Opere pie e fanciulli esposti.

Cat. 28, Personale ed assegni fissi, lire 506,009.

Cat. 29, Spese diverse, lire 91,000.

DI POLLONE. Anch'io desidero di muovere una interpellanza al signor ministro dell'interno sopra una disposizione recente che mi venne asserto essere stata presa intorno ai redditi delle opere pie. Mi rammento che quando io aveva l'onore di partecipare ad una di queste opere pie della capitale, fece cattivissimo senso quella disposizione del Governo con cui credette di stabilire che il superfluo dei redditi di queste opere pie andasse a favore dei trovatelli; tuttavia confesso che il mio voto era favorevole a che questi disgraziati fossero sollevati colla maggior quantità di mezzi possibili. Ora mi viene asserto che una nuova circolare emanata dal ministro dell'interno avrebbe imposto alle opere pie esistenti di distrarre dai loro patrimoni tutto ciò che potrebbero risparmiare onde dedicarlo ad un'altra grandissima miseria, la quale però non mi pare dover ricadere a peso delle medesime, voglio dire dello stabilimento dei sifilitici.

Io ignoro quali sieno le vere intenzioni del Ministero, e se abbia in fatto date queste disposizioni, giacchè, come dissi, è solo un'asserzione che mi venne fatta da un amministratore d'una delle opere pie, e desidererei per conseguenza di sentire se realmente il ministro abbia questo intendimento.

Io faccio però osservare che, qualora gli amministratori delle opere pie esistenti (le quali difettano ancora di fondi sufficienti e di cui gli amministratori sono intenti a fare tutti i maggiori risparmi possibili) vedessero che questi risparmi sono distolti dallo scopo che essi si prefissero, cesserebbero

di porre tutta quella alacrità, quello studio, e di dedicarvisi insomma con tutto quello zelo che vi avrebbero impiegato senza quella disposizione. Crederei quindi, nel mio modo di vederè, la misura veramente nociva all'interesse delle opere pie esistenti.

Questo è lo scopo che mi ha mosso a fare una tale interpellanza al signor ministro.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Rispondendo al signor Di Pollone osserverò prima d'ogni cosa, che certamente la circolare del Ministero, di cui non ritengo i termini, non poteva contenere ordini all'amministrazione delle opere pie, non essendovi legge a questo riguardo. Il Ministero certamente non ha potuto imporre alle opere pie.

Ciò che io credo, se ben mi ricordo, essersi fatto, si è qualche eccitamento alle amministrazioni degli ospedali onde vedano che nei mezzi di cura dell'ammalato vi sia ancora qualche cosa destinata al sifilitici, e ciò per provvedere ad un bisogno grandissimo del paese. Ripeto di non ricordare i termini precisi di quella circolare, ma lo spirito di essa credo non eccedesse i limiti da me accennati. Questo cenno parmi sia bastante per tranquillare l'animo del signor senatore, e persuaderlo che qui non si tratta d'imporre nulla.

ALFIERI. Potrò forse in parte supplire a ciò che la memoria non suggeriva testè all'onorevole signor ministro dell'interno.

Infatti tre sono stati gli eccitamenti fatti alle opere pie della capitale, a pro di tre diverse miserie, cui mancavano altrimenti i mezzi da soccorrervi.

Il primo venne fatto in termine obbligatorio, ed è quello che si riferisce ai trovatelli; ma sebbene io non pensi che questo mezzo di sovvenire alla necessità dell'ospizio dei trovatelli sia il migliore ed il più giusto, tuttavia debbo convenire che esso fu operato in conformità della legge, o, per dir meglio, dell'interpretazione che si diede alla legge del 1822: difatti questa legge del 1822 non è in grandissima parte se non la traduzione della legge francese del 1811 che regge questa materia in Francia, dove era detto che il Governo suppliva in primo luogo con una somma di 4 milioni stanziati nel bilancio dello Stato, che quindi sopperivano parzialmente per quanto mancava i dipartimenti e gli ospizi: questa parola *ospizio* fu anche introdotta nella legge nostra, ma senza nessuna spiegazione. Ora, per quanto io abbia potuto ricercare, non mi risulta che nella legge francese quando si è detto ospizi si sia inteso la generalità degli ospizi, che accennava una istituzione analoga, che in parte od in tutto avevano questo scopo di soccorrere ai trovatelli. Presso noi invece fin dall'apparizione di questa legge si è inteso che gli ospizi generalmente dovessero in qualche modo, secondo le loro capacità, supplire anche alle spese dei trovatelli; vi si soccorre con un fondo stanziato nel bilancio dello Stato, ed è quello appunto che è indicato nella categoria sulla quale ora ci siamo fermati.

Ma questo fondo, che non si è aumentato dal 1822 in qua, dovendosi ripartire in tutte le provincie dello Stato, ed essendo cresciuto in grandissima proporzione in alcune provincie il numero di questi trovatelli, ne risultò che la ripartizione veniva a farsi per ciascuno in somme inferiori a quelle che prima si attribuivano. Non essendosi finora con una nuova legge provvisto per accrescere questi stanziamenti (quantunque una legge a ciò relativa sia stata presentata fin dalla Sessione del 1850, credo, alla Camera elettiva), resta questo servizio in siffatta condizione di deperimento che veramente rende lo stato di questi disgraziati sommamente compassionevole.

Per sopperire alle necessità del momento, il Governo ha creduto di dover ricorrere ad una più stretta interpretazione della legge del 1822; quindi se prima si lasciava a ciascuna opera pia il fissare la quota per la quale poteva contribuire (cosa che lasciò succedere che la più gran parte di esse per nulla contribuissero), in questi ultimi anni invece si è fatto in modo che dovessero concorrere in proporzione prestabilita coi loro redditi.

Io riconosco che è sommamente a desiderarsi che in altra guisa si provveda, poichè una gran parte delle opere pie, particolarmente della capitale, non si trovano in condizione di poter prestare il loro concorso in materia finanziaria senza compromettere il servizio al quale sono più particolarmente destinate; ma, siccome si trattava di morte o di vita, non credo che si possa far rimprovero al Ministero (il quale, come ho già detto, aveva presentata una legge per rimediare al male) di aver provveduto con quel mezzo che, nell'interpretazione data finora alla legge che regola queste materie, si presentava.

Aggiungerò finalmente due parole: che cioè in quanto al concorso richiesto, sia per ricovero di mendicità, sia per sifilitici, è stato domandato solamente in via di invito, e non con carattere obbligatorio.

DI POLLONE. Dal momento che non è obbligatorio, io mi trovo pienamente soddisfatto; ma qualora tale fosse stato, io mi sarei fatto lecito di esporre un avviso contrario.

(Sono poste ai voti ed approvate senza discussione le categorie dalla 30 alla 46 inclusive.) (Vedi vol. Documenti, pag. 1017.)

Cat. 47, Casermaggio dei carabinieri reali in Torino, lire 22,500.

LA MARMORA ALBERTO. In proposito di quest'articolo sul casermaggio dei carabinieri reali di Torino io non posso tralasciare di esprimere il mio rincrescimento di non vedere in quest'anno un progetto qualunque concernente il casermaggio dei cavalleggieri di Sardegna in Cagliari.

Il signor ministro sa che sono già due anni che la caserma antica minacciando un'imminente rovina, io fui costretto in ventiquattr'ore di fare sloggiare tutto il corpo; uomini e cavalli si sono messi provvisoriamente nelle antiche scuderie dei vicere, ove stanno pessimamente. Non hanno nessun cortile; non c'è alloggio nè per gli uomini nè per i cavalli; gli ufficiali e lo stato maggiore sono costretti di stare in una casa vicina; il magazzino in un'altra lontana; insomma non è possibile che quel corpo, il quale deve avere ad un tempo l'istruzione voluta, e mantenersi in quella disciplina che deve fare la base di quell'arma, non è possibile, dico, che ottenga tutti questi vantaggi nel locale in cui è attualmente casermato.

Io dunque non posso che pregare istantemente il signor ministro di voler prendere in considerazione lo stato deplorabile in cui si trova questo corpo affinché vi si provveda.

E su tale proposito soggiungerò che si sono fatte, d'ordine del Ministero, delle ricerche nei conventi e negli altri stabilimenti della città, ed è stato impossibile di trovare un locale che possa adattarsi. Uno forse avrebbe potuto convenire; ma le spese erano tali che fornava meglio, credo, il farne il sacrificio.

Io faccio presente che c'è una circostanza, la quale potrebbe forse meritare qualche riguardo, ed è questa: i lavori delle strade che sono attualmente in vigore nell'Isola terminano all'aprirsi della stagione cattiva, cioè nell'estate; gli impresari che lavorano in dette strade hanno molti contenziali addetti ai lavori, e sono costretti di rimandarli ogni

anno sul continente; se trovassero ad alloggiarsi tutti nell'isola, io credo che si potrebbe ottenere da questi impresari dei patti per la costruzione di una nuova caserma, ed è mio avviso che sarebbe conveniente al Governo di intavolare questa pratica: gl'impresari avrebbero anch'essi il loro vantaggio, che è quello di non avere ogni anno da sopportare le spese del trasporto di questa gente ed utilizzerebbero tutti i lavoranti ed i loro capi-squadra.

Io credo che il Governo potrebbe con una somma non vistosa ottenere quello che è indispensabile, cioè una nuova caserma per i cavalleggieri.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Il Governo conosce pienamente lo stato delle caserme dei cavalleggieri in Cagliari; e sa che il servizio di questi è distinto nella città in sette punti diversi. Un tale stato di cose certamente non è tollerabile; ma il Governo non ha potuto ancora portare fondi in bilancio, dacchè nessun progetto vi era stato. Non essendovi progetti, conseguentemente non vi sono calcoli, non c'è base.

Già mi venne annunziato che per parte dell'amministrazione delle strade sono state fatte delle proposte al Governo; ed io ho risposto che non dissentiva di accettarle e di esaminarle, e vedere quindi se fosse possibile di far tosto allestire i relativi progetti, ed oltre a ciò, quando occorresse, di presentare una legge speciale al Parlamento.

Ma nello stato delle cose mi era impossibile portar fondi per opere, la cui esecuzione è ancora tanto incerta, insino a che non vi sono progetti definitivamente allestiti.

PRESIDENTE. Chi approva la categoria 47 voglia levarsi. (È approvata.)

(Sono successivamente approvate le categorie dalla 48 alla 70, inclusive.) (Vedi vol. Documenti, pag. 1017.)

DI BENEVELLO. Ho lasciato passare una cosa importante... Desidererei di parlare.

PRESIDENTE. Io ho interposto sempre un breve respiro fra una categoria e l'altra appunto per lasciar campo di parlare a chi avesse voluto. Ora non si può tornare indietro.

DI BENEVELLO. Ho chiesto la parola in tempo, ma il signor presidente non ha udito: io avea a parlare sulla categoria de' teatri; il rumore mi ha impedito di udire quando essa fu posta ai voti.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DELL'AZIENDA GENERALE DI FINANZE PER 1852.

PRESIDENTE. Passo ora al bilancio passivo del 1852 dell'azienda generale delle finanze. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola è dichiarata chiusa la discussione generale.

(Le singole categorie del bilancio sono approvate senza discussione.) (Vedi vol. Documenti, pag. 1037.)

Debbo interrogare il Senato sul giorno in cui stima di procedere alla discussione dei due bilanci della guerra e dell'azienda d'artiglieria, fabbriche e fortificazioni, dei quali si è distribuito il rapporto. Io propongo dopodomani.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Se il Senato si radunerà domani io sarò in grado di presentare la legge per provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza, che pregherei il Senato di voler discutere d'urgenza, massime che gli articoli sono quasi tutti copiati dalla legge che il Senato aveva già adottato, e quindi non dovrebbero presentare gravi difficoltà. Si tratterebbe di approfittare dello scorcio della morente Sessione.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se vuol procedere domani alla discussione dei due bilanci...

ALFIERI. Potrebbe il ministro presentare ora il progetto verbalmente.

PRESIDENTE. Se il ministro intende di fare una presentazione verbale di questa legge nella presente seduta, potrebbe quindi farci tenere il progetto che sarebbe rimesso agli uffici.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io presento ora verbalmente il progetto, il quale rimetterò domani al Senato.

PRESIDENTE. Io lo tengo allora come presentato, e do atto al ministro di questa presentazione verbale del progetto, il quale ricevuto sarà distribuito negli uffici.

MARIONI. Mi pare che sarebbe meglio di comunicarlo alla Commissione che in questa Sessione ha così degnamente compiuto dei lavori intorno ad un progetto di pubblica sicurezza.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Allora prego il Senato di decretarne fin d'ora l'urgenza.

PRESIDENTE. Comincio dal mettere ai voti l'urgenza che il ministro richiede per la legge della pubblica sicurezza.

Chi approva l'urgenza voglia sorgere.

(L'urgenza è approvata.)

Metto quindi ai voti se si vuol prescindere dall'esame di questa legge, e commetterne l'esame alla Commissione, ossia allo stesso ufficio centrale che ha esaminato la legge già stata argomento di discussione e votata dal Senato.

Chi così pensa voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

La seduta è levata alle ore 4 ¹/₄.

TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Discussione sul bilancio passivo dell'azienda generale della guerra pel 1852 — Schiarimenti del ministro della guerra in ordine a certi appunti del rapporto della Commissione — Rettificazione del senatore Bava — Opinioni dei senatori Colli e Franzini, combattute dal ministro della guerra — Spiegazioni del senatore Colli — Replica del ministro — Nuove osservazioni del senatore Franzini.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4 pomeridiane.
Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.
QUARELLI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizione:

839. Michele Giusiana insta sovra l'oggetto di altra petizione da esso sporta in maggio ultimo, notata col numero 436, relativa alla scoperta che pretende avere fatta d'uno specifico igienico.

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DELLA GUERRA PEL 1852.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul progetto di bilancio passivo per l'azienda generale di guerra.

La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Signori senatori, ho letto e riletto colla massima attenzione la relazione della Commissione di questo Senato sul bilancio passivo dell'azienda generale di guerra; meglio che una relazione io credo che chiamar si potrebbe una severa ed amara censura del mio operato.

Non so se maggiore sia stata in me la sorpresa, il dispiacere, o lo scoraggiamento nel vedere inesorabilmente interpretati e condannati non solo i miei atti, ma eziandio le mie intenzioni. Egli è naturale che io risponda a tutti questi rimproveri, a tutte queste censure: se ciò facendo mi riesce di dire qualche cosa di dispiacevole, se sarò obbligato di uscire da quella riserva che mi era finora imposta sulle passate amministrazioni, io credo di trovare in questo stesso scritto la mia giustificazione.

Il primo appunto che mi si fa è relativo alla compilazione del bilancio in discussione; e questo rimprovero mi riesce tanto più sentito, inquantochè io vi ho lavorato alcuni mesi, più ancora vi lavorarono e vi affaticarono l'intendente della guerra, il quale è ora commissario regio, e un distinto ufficiale di stato maggiore che io aveva fatto viaggiare espressamente, ed alcuni altri fra i migliori ufficiali ed impiegati del Ministero e dell'azienda di guerra. Ma per quanta deferenza io abbia alla lunga pratica ed all'incontestabile capacità amministrativa del signor relatore, io persisto nel mio modo di vedere, cioè che questo bilancio non è (come si esprime il relatore) « compilato in tal modo che ne rende assai difficile e non appagante l'esame, » e più in giù: « se non impossibile, sicuramente difficilissimo un confronto fra gli assegni domandati e i conceduti. »

Malgrado la contraria opinione del signor relatore, io per-

sisto nel credere che nè i bilanci passati, nè i bilanci militari degli altri paesi presentano la chiarezza e la semplicità di questo, nè sono, a mio modo di vedere, così appaganti.

Io prego i signori senatori di aprire il bilancio e di gettare uno sguardo sullo specchio sinottico che si osserva in questo bilancio, in cui si vedono chiaramente distinti in sommi capi: 1° le spese per gli stati maggiori; 2° l'esercito, vale a dire tutto quanto concerne i corpi di truppa attiva; 3° la sicurezza pubblica; 4° la casa militare del Re e dei reali principi; 5° i veterani ed invalidi; 6° il servizio sanitario; 7° l'amministrazione; 8° le scuole ed istituti di educazione ed istruzione militare; 9° gradi e distinzioni militari; 10 spese pel'istruzione di campagna per le truppe; 11 servizi diversi; 12 le prestazioni in natura; 13 stabilimenti di pena; 14 casuali; 15 miglioramento della razza cavallina; 16 le spese straordinarie.

Io domando che cosa intendeva di asserire il signor relatore quando disse che il bilancio non è appagante. Io m'immagino volesse dire che il medesimo non porge mezzo ai membri di questa, come a quelli dell'altra Camera di ben conoscere ed esaminare le varie spese ed i vari servizi ai quali provvede il bilancio medesimo, e sfugge così le osservazioni che i detti membri sono in diritto di farvi. Ora egli è in questo appunto che, a mio avviso, il presente bilancio è molto più appagante che non gli anteriori, imperocchè presenta chiaramente la natura di cadun servizio e di caduna spesa, e ne fa conoscere il costo totale. Nel bilanci precedenti le spese relative ad uno stesso servizio andavano confuse in varie categorie, per cui i riassunti riuscivano penosi e difficili, come difficile riusciva il conoscere il costo vero di cadun servizio.

Confesso che coi precedenti bilanci (ed è questo che mi diede la spinta alla nuova compilazione) ogniqualvolta io cercava di fare un'osservazione, un confronto, questo richiedeva a me ed agli impiegati da me dipendenti una non lieve fatica. Dirò di più: il signor senatore Colla insiste grandemente sull'economia. Io pure ne sento il bisogno, ma sento nel tempo stesso un altro bisogno egualmente essenziale, che è quello di avere un'armata. Ora, per supplire alle due cose in una volta, mi riesce indispensabile di vedere chiaro nel bilancio, e di conoscere complessivamente il costo dei vari corpi; e, lo ripeto, questo specchio sinottico, che forma da sè solo un bilancio intero, mi dà quanto mi abbisogna. Io ho cercato invano nei nostri precedenti bilanci ed in quelli delle nazioni estere una tavola così chiara, così precisa e così concludente.

Lo ripeto, io non mi aspettava che un lavoro di tanto tempo e di tanta fatica avesse a procurarmi una censura.

vato tante volte, vale a dire che pochi uffiziali potranno mettercene al corrente, gli altri, non potendone intendere nulla, non se ne cureranno, e sotto i registri i più regolari e i più minuti si nasconderanno i più gravi e scandalosi abusi.

Il senatore Colla suggerisce due diverse contabilità, una per il tempo di guerra, più spiccia, più facile, insomma meno sorvegliante, ed una in tempo di pace, più complicata, più severa. Anche per questo non posso in nessun modo essere d'accordo col signor relatore, perchè i maggiori abusi potendo avere luogo in tempo di guerra, più sorvegliata e più controllata dovrà necessariamente essere la relativa contabilità. Infatti, in tempo di guerra riesce difficilissimo di accertare la presenza degli individui, di accertare cioè l'arrivo e la partenza di questi, mentre che queste cose sono molto più facilmente accertate in tempo di pace.

Ad ogni modo io credo che sarebbe impossibile al momento di una guerra di abbandonare un sistema complicato d'amministrazione per adottarne allora soltanto uno più semplice, e posso assicurare che il passaggio a questo sistema costerebbe non poco al Governo.

Io sono convinto che quando si cambiasse il sistema di contabilità all'aprirsi di una guerra, pochissimi sarebbero gli uffiziali che si troverebbero nel caso di praticare immediatamente un tal sistema; e quali sarebbero le conseguenze della mancanza di pratica e di cognizioni in quel momento, in una materia tanto delicata ed essenziale com'è l'amministrazione, è facile l'immaginarlo da ciò che accade nella guerra passata, pel fatto di quei pochi che non curarono abbastanza questa specialità, tuttochè il relativo sistema non fosse cambiato. Io porto adunque piena convinzione che la contabilità deve essere la più semplice e la più chiara possibile, e che deve appoggiare grandemente sulla fiducia.

Come il Parlamento dà fiducia al ministro, così parmi debba il ministro accordarla ai colonnelli, ai Consigli di amministrazione ed ai capitani, perchè appunto si possa esigere da essi che non si commettano gli abusi che teme il senatore Colla.

Egli è poi anche caduto in un altro errore, secondo me, dicendo che nei bilanci degli altri paesi non si usa così. Era naturale che io dopo questo rimprovero andassi a consultare i bilanci degli altri paesi.

Io tengo qui i bilanci di Francia, del Belgio, e il bilancio della Prussia, del quale ho una traduzione. Ad eccezione dei soprassoldi delle medaglie, che furono veramente da noi riuniti alle paghe, mentre in altri paesi trovansi in categorie distinte, ad eccezione di tali soprassoldi, dico, tutti gli altri assegni, tutte le paghe, ed ogni cosa relativa stanno precisamente come sono state portate nel nostro bilancio.

Io credo che se il Senato volesse che la parte delle medaglie fosse separata, non vi sarebbe difficoltà a farlo; ma faccio osservare che la relativa distinzione che notasi in Francia proviene da ciò, che gli assegni sulla Legion d'onore fanno parte d'un bilancio distinto, dacchè a tutti è noto che in Francia la Legion d'onore ha fondi propri, ed è amministrata in modo a un dipresso analogo all'Ordine nostro mauriziano, e non è come il mentovato soprassoldo della medaglia che deve essere somministrato direttamente dall'erario. Del resto se qualche senatore desidera d'esaminare questi bilanci, egli vedrà in tutti che non solo sono conformi a quanto io ho creduto bene di dover introdurre, ma vedrà che anche la distinzione delle categorie vi è fatta per arma e non per reggimenti, cosicchè la fanteria costituisce una categoria, e così la cavalleria, e via dicendo.

Quello di Prussia comprende tutta l'armata attiva in una sola categoria.

Passo ora alla seconda parte.

« Ma più grave e più meritevole di maturo esame è la seconda delle innovazioni accennate da principio, quella cioè per cui il Ministero venne introducendo nel suo progetto di bilancio quadri e disposizioni... » (Segue a leggere la relazione della Commissione sino al paragrafo: La legge 7 di luglio.)

E qui mi arresto. Ripeto anzi l'ultima frase: « Ma chi non vede quanta sia la differenza fra il ritardare la presentazione della legge e l'attuaria prima che sia presentata. »

Mi pare che il signor relatore della Commissione non abbia fatto caso della discussione e delle dichiarazioni che si sono fatte nell'altra Camera. Questo sicuramente è nel suo pieno diritto, ma o che io mi sono male spiegato, o si è male interpretato quel che ho voluto dire anche in questa stessa Camera relativamente all'obbligo a me imposto di presentare la citata legge.

Quello che mi stupisce di più si è il modo col quale tal legge venne interpretata.

Secondo il senatore Colla io non potrei portare la benchè menoma modificazione all'attuale organizzazione, io non potrei più toccare a nessun ordinamento senza una legge speciale.

Le dichiarazioni che ho creduto di dover fare all'altra Camera relativamente a quella legge, io mi credo in debito o di farle, o di ripeterle in questa, se le avessi o non fatte, o mal fatte.

Tutti sanno che io non ho accettato di buon grado quella legge, e vi ho fatte tutte quelle opposizioni possibili, e quelle opposizioni io sono sempre più convinto che erano fondate dacchè sono persuaso che non si può ricavare grande utilità dall'accozzo di tante idee disparate sul modo di organizzare interamente un esercito.

La legge fu adottata, malgrado le mie opposizioni; io ho pensato quel che doversi fare in proposito. Se mi fosse stato imposto un tempo fisso per presentare tal legge, in tal caso, come ho detto all'altra Camera, io ripeto anche qui, mi sarei ritirato immediatamente dal Ministero, perchè io non credeva all'opportunità della medesima. Io ho visto che mi si è lasciato un tempo illimitato per presentarla, ed ho accettato. Ora io capisco benissimo che lasciandomi un tempo illimitato era, in certo modo, lasciata alla mia discrezione di non abusarne: ma quali erano gli argomenti che io mettevo in campo per trovare inopportuna questa legge? Erano gli avvenimenti politici. E questi sono eglino forse cambiati? Io me ne appello al Senato. Ora, se non è opportuno il presentare questa legge, dovrò io dunque astenermi dal fare delle modificazioni? Dovrò io assolutamente tener tutto per buono quello che dapprima era fatto?

Io, almeno non ho interpretato la legge del 7 luglio in questo modo; altrimenti, ripeto ancora, io non sarei rimasto al Ministero, e non avrei accettata una responsabilità così complicata. Da una parte c'è il bisogno di avere un'armata, e dall'altra parte, lo sento anch'io, c'è bisogno di far economia. Io era realmente persuaso, talmente sicuro del diritto che rimaneva al potere esecutivo di poter recare quei cambiamenti che sono necessari al buon andamento dell'armata, che sinceramente ho creduto di avere abbondato, di avere mostrato deferenza al Parlamento introducendo queste modificazioni nel bilancio, anzichè proporre immediatamente al Re l'attuazione per mezzo di decreto reale, come si fece prima. Questa, almeno, è la mia convinzione sull'interpretazione da darsi alla legge del 7 luglio.

Il signor senatore chiama questo un nuovo ordinamento, e si piace anzi a parlare dei miei vasti progetti, coi quali io voglio fondare un nuovo ordinamento *bon gré mal gré* l'opposizione che io possa avere dal Parlamento. Ma anziché chiamare questo un nuovo ordinamento, io lo chiamerei semplicemente una modificazione in qualche parte; ma credo anzi che è qualche cosa di meno che una modificazione, io credo che si possa chiamare una riduzione.

Il signor senatore ha fatto il paragone fra la fanteria come era posta nel bilancio del 1851, e la fanteria com'è portata nel bilancio di quest'anno. Per essere in piena regola, il confronto non è in questo modo che doveva essere fatto; il confronto voleva essere fatto coll'ultima organizzazione portata da decreto reale, perchè io non intendo che non si faccia nessun caso delle riduzioni che già furono da me fatte nei bilanci passati; io intendo, almeno per conto mio, di farle

valere per qualche cosa; di modo che il confronto amo di farlo fra l'organizzazione attuale e l'organizzazione che fu fatta dal mio predecessore, l'onorevole senatore Bava, in data 12 ottobre 1849.

Ora giudicherà il Senato dal confronto delle spese dell'organizzazione d'allora e dell'attuale, se mi si possano applicare i vasti disegni, le idee, insomma, di spendere di più di quelle che comportano le nostre finanze.

Non darò lettura di tutto questo, che sarebbe una cosa piuttosto lunga, però se qualche senatore desidera esaminarlo, è qui a sua disposizione.

In questo si vede quale era la forza della truppa, l'organizzazione 12 novembre 1849 e quale l'organizzazione, la forza numerica portata nel bilancio per quest'anno.

Il risultato che presenta è il seguente:

A Parallelo effettivo in uomini.

	Reggimenti di fanteria			Bersaglieri			Le due armi unite assieme		
	Ufficiali	Truppa	Totale	Ufficiali	Truppa	Totale	Ufficiali	Truppa	Totale
Effettivo come da ordinamento: regio decreto in data 12 ottobre 1849	1,666	32,929	34,595	68	1,437	1,505	1,734	34,366	36,100
Effettivo come dal progettato nuovo ordinamento	1,580	25,520	27,100	244	3,833	4,077	1,824	29,353	31,177
Nel nuovo ordinamento vi sono									
	} in più .	>	>	176	2,896	2,572	90	>	>
	} in meno	86	7,409	7,495	>	>	>	5,018	4,923

B Calcolo della spesa del personale risultante in più od in meno, dietro il parallelo sovra descritto.

	Ammontare relativo		Totale
	agli ufficiali	alla truppa	
Il personale <i>in meno</i> come sovra, nei reggimenti di fanteria, reca una spesa minore di	174,515	> 2,155,534	2,330,049
Il personale <i>in più</i> come sovra, nel corpo dei bersaglieri, reca una spesa maggiore di	230,405	> 813,557	1,043,962
Gli ufficiali cagionano una spesa maggiore di	55,890	>	
La truppa cagiona una spesa minore di	>	1,341,977	
In definitivo risulta una minore spesa di			1,286,087

Io spero che questo risultato dimostri che la mia proposta, se non si vuol tenere per una riduzione, non può neppur tenersi per un aumento secondo vasti disegni.

Ma seguitiamo. La relazione continua nei seguenti termini: « Non a rimuoverci da questa persuasione vale il timore da lui manifestato che questo non sia tempo opportuno per mettere in discussione l'ordinamento dell'esercito, perciocchè affatto indipendentemente dalla presentazione della legge organica,

il Parlamento ha diritto e debito di discutere le proposte fatte in bilancio, e così pure gli ordinamenti ai quali sono relative per determinarsi con maturità di consiglio a concedere o rifiutare gli assegnamenti richiesti. »

In quanto al diritto sicuramente non lo contesto, ma in quanto all'opportunità io la combatto. Si può egli nelle contingenze attuali mettere avanti l'organizzazione proposta di provincianti; si può egli poi parlare come il relatore della

Commissione dell'organizzazione poco costosa, che noi avevamo nel 1830? Qui, mi scusi il signor relatore, il paragone non può sussistere. Se nel 1848 noi abbiamo tutti avuto a lamentare i vizi della nostra organizzazione, i quali vizi sono stati da tutti sentiti, particolarmente da coloro i quali hanno preso parte alla guerra, quella a malgrado di tutti quei vizi, poteasi chiamare un'armata; chiamare invece non poteasi armata quella che avevamo nel 1830; si aveva qualche reggimento di fanteria, qualche reggimento di cavalleria, qualche compagnia d'artiglieria, ma quest'assieme non formava un'armata.

L'onorevole signor relatore dovrebbe ricordarsi quanto avvenne appunto in quell'anno da lui citato del 1830, dove dice che alcuni uomini intelligenti hanno trovati i reggimenti che allora si chiamavano brigate, così disciplinati, così ben vestiti, così ben organizzati da meritare gli elogi di ognuno. Io temo che il signor relatore allora non sapesse tutto quello che si sentiva dagli ufficiali i quali erano chiamati a prender parte ad una guerra che in quell'epoca pareva imminente.

Egli rammenterà (e qui sono vari gli ufficiali d'artiglieria che ne possono far fede) qual fosse la confusione che regnò nell'arsenale per mandare quattro pezzi d'artiglieria a Cuneo.

Fra tutti gli ufficiali d'artiglieria se ne dovette cercar uno che potesse incaricarsi di quest'impresa. Si misero sossopra le due compagnie del treno esistenti, si presero quei pochi cavalli di cui disponeva l'artiglieria (erano questi 22; così, perchè n'ebbi la direzione durante un anno) e tutto questo per mettere assieme quattro pezzi. Fu un vero avvenimento per Torino, e mi rammento che la folla era immensa per vedere a partire questi quattro pezzi.

Io prego l'onorevole relatore della Commissione ad osservare se anche all'armata viziosa del 1848 quella si poteva paragonare.

Io mi dispenso dal parlare dell'istruzione e della disciplina delle truppe in quel tempo, a meno che si voglia spingere la discussione anche a questo riguardo; allora io sarei obbligato naturalmente a discendere ad esempi e dimostrazioni, per provare quello che ho asserito testè, che cioè quello era un assieme di reggimenti nei quali figuravano distintissimi ufficiali che avevano fatta la guerra con molta distinzione, e vi figuravano anche ottimi soldati, ma non poteva dirsi un'armata.

Io non parlo di tutti i servizi che mancavano, e mi rincresco che non sia qui il senatore Riberi per parlare dello stato del corpo sanitario. Ma senza citar qui disgustosi esempi, ricorderò soltanto che quando le previsioni d'una imminente guerra parvero più fondate, si dovettero prendere 1600 uomini dalla fanteria per versarli nell'artiglieria, e si davano così all'artiglieria nel tempo stesso uomini e cavalli nuovi. Tutti quelli che erano allora nell'artiglieria sanno che cosa vi sia passato in quei mesi, e so anch'io quale pena e fatica abbia costato in quell'epoca per poter dare a quell'arma una certa consistenza. Fortunatamente le cose erano ben diverse nel 1848, in guisa che essa, in quest'ultima circostanza, poté fare ben tutt'altra figura; ma sicuramente nel 1831 non vi era ufficiale di artiglieria che avesse confidenza né in se stesso, né nei suoi subordinati. Non esisteva una barca, non vi era un solo pontoniere; non vi era un treno di provianda; vi erano due compagnie di artiglieria, insomma non vi era armata. D'altronde sul sistema provinciale e su tutti gli altri sistemi economici io ho trovato la condanna nell'ultima discussione che si è fatta sul bilancio attivo dello Stato, leggendo le parole dette dall'illustre maresciallo La Tour. Il signor maresciallo molto a proposito si esprime:

« Cette masse si considérable de semi-recrues qui, en retournant à leurs corps, ne retrouvent plus leurs anciens officiers, sergents et caporaux, désorganisent pour un certain temps le petit nombre de troupes permanentes dans lequel elles viennent se fondre, et il faut quelques mois avant que l'armée reprenne l'ensemble, laplomb, la solidité et la discipline sans lesquels on ne fait rien de grand à la guerre.

« Mais qui peut assurer que nous aurons toujours ces quelques mois? Si nous n'avions que quelques semaines, comme cela est arrivé en 1849, voyez les irréparables conséquences de ce manque d'ensemble et de discipline!... Cependant la bravoure n'a pas manqué dans cette fatale campagne; deux généraux sont morts en combattant vaillamment à la tête de leurs troupes, plusieurs généraux, beaucoup d'officiers, des corps entiers, ont montré une grande vigueur, mais la discipline manquait, et rien ne peut la suppléer.

« Si l'ardeur, si l'enthousiasme suffisait à la guerre, on pourrait amener sur les champs de bataille des levées en masse; mais l'expérience de tous les pays et de tous les siècles a prouvé qu'un petit nombre de troupes de ligne suffit pour les vaincre et les disperser. »

Io accetto molto volentieri la sentenza dell'illustre maresciallo, e credo che è la più chiara e la più esplicita condanna di tutti questi sistemi, ed è la prova la più convincente che l'armata permanente quantunque inferiore, avrà sempre superiorità sull'armata non permanente.

Riassumendo, la Commissione crede di dover accordare fondi dimandati mediante però alcune riserve.

Conscio io dei doveri che mi sono imposti come ministro della Corona, non posso assolutamente accettare siffatte riserve. Nella discussione della categoria darò al Senato quelle maggiori spiegazioni che sarà per desiderare. Frattanto, prima di terminare, mi permetterò ancora un riflesso. Noi siamo per la nostra posizione geografica in condizioni difficili. Io credo avere già detto una volta, ma mi piace ripeterlo: da qualunque parte venga la guerra, noi siamo agli avamposti.

La nostra posizione politica è altrettanto difficile. Abbiamo ai fianchi nostri due grandi potenze con armate permanenti in continuo aumento e progresso. Se noi non abbiamo un'armata proporzionata ai nostri vicini, la nostra indipendenza è sicuramente minacciata, e possiamo andare soggetti alla più triste umiliazione, a quella cioè di vedere lo straniero, se non entrare sul nostro territorio, almeno immischiarsi negli affari nostri.

Ma quando io dico *proporzionata*, non intendo già dire che si abbia a tenere un'armata, che in numero sia equivalente alle armate dei nostri vicini; la cosa sarebbe assolutamente assurda; io credo che noi dobbiamo fare i sacrifici che sono necessari per avere un'armata che, proporzionalmente alle nostre finanze, possa far rispettare la nostra indipendenza.

RAVA. Domando la parola per una risposta al signor ministro.

PRESIDENTE. Ci sono già altri oratori iscritti.

RAVA. Dirò poche parole.

Messieurs, l'honorable ministre de la guerre a comparé la force de l'armée en 1849 à la force actuelle de cette même armée. Je crois qu'il n'est point possible de faire une telle comparaison; je vous rappelle, messieurs, qu'en 1849, lorsque j'eus l'honneur d'entrer au Ministère, chaque régiment comptait cinq ou six bataillons, peut-être; j'ai diminué les régiments d'infanterie de trois bataillons. Quand il s'agit de remanier en partie une armée pour la mettre en rapport avec la position politique du pays, ce travail ne peut s'accomplir

immédiatement. Il doit s'opérer graduellement, peu à peu. C'est ce qui a été fait en 1849. Mais, en établissant alors cette organisation, je ne m'étais certainement pas proposé de conserver à l'armée la force qui, au premier abord, avait été établie. Je soumetts cette simple réflexion au jugement du Sénat.

M. le ministre a parlé de l'armée en 1851; je regrette certainement de n'être pas totalement de son avis. Il a dit que l'armée était, à cette époque, mal composée, disloquée. Pour mon compte, je dois avouer que j'ai trouvé alors les brigades magnifiques. Jamais l'armée n'a été plus belle: au moins, c'est ma conviction. Je ne dis pas qu'antérieurement à l'année 1851, les brigades aient présenté le même aspect, la même solidité; non, messieurs; mais peu à peu les vieux officiers qui alors se trouvaient à la tête des corps ont disparu pour faire place à des militaires distingués que je pourrais nommer, et les chefs de corps étaient aptes à conserver la discipline et à donner à ces brigades l'ensemble qui faisait l'admiration de ceux qui les ont connues.

Je conviens, avec M. le ministre, que l'artillerie n'était pas dans la même condition; mais il ne faut pas oublier que nous étions alors sur le pied de paix. L'artillerie n'était qu'un corps mineur à cette époque; elle était dirigée par un colonel; peu d'officiers lui suffisaient. Je pense que l'on aurait dû conserver cette arme telle qu'elle existait en 1848; elle avait fait l'admiration, non-seulement de l'armée, mais encore de nos ennemis.

Je vous avoue que, quand une arme remplit toutes les conditions possibles et satisfait à toutes les nécessités, comme cela est arrivé en 1848, je ne sais pas si j'oserais toucher à son organisation. Peut-être pouvait-on introduire quelques modifications dans les petites choses, entrer dans les détails; j'en conviens; mais, toucher à l'organisation qui avait donnée de si beaux résultats, c'était une affaire délicate; telle est, du moins, mon opinion. Le temps nous dira si l'armée possède encore l'admirable corps d'artillerie de la campagne de 1848, je le souhaite grandement pour l'éclat de nos armes.

Je me limite à ces simples réflexions; je défend la question qui me regarde et laisse le reste à l'honorable rapporteur.

PARLAMENTO. La parola è al senatore Colli.

COLLI. Io non seguirò il signor ministro nella discussione che egli ha stabilito relativamente al rapporto fatto dalla Commissione del Senato. La difesa di questo rapporto è in buone mani, e certamente non abbisogna del mio aiuto.

Io parlerò del bilancio in generale, perchè è quello che maggiormente m'interessa, e dico che io pure concorro assolutamente nel parere della Commissione, riconoscendo che questo bilancio non può essere considerato in verun modo come normale, e il farlo sarebbe sancire una vera rovina dello Stato. Sta bene al signor ministro della guerra di voler avere un'armata numerosa, e spetta al Parlamento di conciliare il possibile col desiderabile.

Le cifre sono ciò che vi ha di più importante ed essenziale. (Si è parlato alcuni giorni sono in questo Consesso del pareggio tra l'entrata e le spese.) Due mezzi vi sono onde ottenere questo scopo, di accrescere cioè l'entrata o diminuire le spese; nè l'uno nè l'altro di questi mezzi può essere attuato in modo assoluto. Io sono dell'avviso del ministro delle finanze che col tempo e coll'aiuto del sistema rappresentativo noi giungeremo a pagare 120 milioni; ma una nazione non può ad un tratto accrescere le sue contribuzioni quasi della metà, e passare da 80 milioni che si pagavano nel 1848 a pagarne 120. Per quest'anno sarà somma ventura incas-

Armettendo che possano realizzarsi tutte le speranze che ardiscono al signor ministro delle finanze, noi potremo forse in buon tempo giungere a pagare 110 milioni: a questo dovrebbe ridursi il bilancio, voglio dire il bilancio passivo, non comprese le spese relative alla strada ferrata, onde così facendo non aumentare smisuratamente l'immenso disavanzo che già gravita sopra di noi. Io non avrò l'approvazione del ministro della guerra, ma io credo che un'economia di sei milioni sul bilancio della guerra è cosa facile ed indispensabile.

Non parlo delle economie che si potrebbero praticare negli altri bilanci: esse sono senza dubbio considerevoli, ma non di pari entità, anche prese in complesso. Niuno più di me è tenero della gloria militare del nostro paese: io desidero un'armata numerosa, disciplinata, istruita; so che molto si può ottenere con una buona amministrazione e con una saggia organizzazione: 35 mila uomini, come lo accenna la relazione, devono essere sufficienti ai nostri bisogni in tempi normali: 47 mila come ci vengono proposti nel bilancio sono troppi: noi non li abbiamo mai avuti, non li abbiamo; sarebbe gravissimo errore il mantenerli in tempo di pace, e sarebbe errore ancor più grande il pagarli e non averli.

Rispetto ai diritti acquistati, poche preferenze per meriti in tempo di pace, moltissime sul campo di battaglia. (*Brauo!*) Io credo poi che l'organizzazione dei quadri dei nuovi battaglioni sarebbe cosa utilissima, purchè questi fossero composti d'ufficiali provinciali ed in aspettativa. Qui nasce la questione già tanto agitata dei provinciali. Io credo che sinora non è stata veramente ben discussa, imperocchè i motivi che il signor ministro adduceva per combattere l'opinione espressa dall'illustre maresciallo, sono precisamente quelli che rendono evidente la necessità di separare i contingenti, o provinciali, o qual altro nome si voglia loro dare, dai reggimenti permanenti. Bisogna separarli una buona volta, se non si vuole avere reggimenti mostruosi in tempo di guerra, e scheltri in tempo di pace, se si vuole avere reggimenti di un numero ragionevole d'uomini sempre, e separati gli uni dagli altri, avendo i reggimenti provinciali i loro quadri già formati, onde potere in pochi giorni avere anche quella truppa sicuramente non paragonabile all'altra, ma pur sempre utile, ed in caso di poter assistere e soccorrere ai bisogni della patria.

Temo poi, per fare un'ultima osservazione relativamente all'amministrazione della guerra, che il nuovo sistema introdotto per la fabbricazione del pane del soldato non produca col tempo gravissimi inconvenienti.

Noi non avremo sempre ministri eminentemente attivi, e soprattutto non avremo sempre agenti incorruttibili. Era difficilissimo altra volta il far accogliere le reclamazioni quando il pane era cattivo, ed era somministrato dagli impresari: a cosa sarà quando il Governo si è fatto impresario? La cosa andrà bene mentre è diretta da persone commendevoli, ma colla vecchiate nasceranno gli acciacchi e si sentiranno gli inconvenienti: lo sporo che la cosa avrà luogo non presto, ma a distanza molto lontana.

Finisco ripetendo che, a parer mio, nulla si può aggiungere e nulla togliere alla relazione della vostra Commissione; io formo voti ardentissimi perchè il signor ministro voglia penetrarsi delle verità importantissime che essa relazione contiene; e che egli senza dimenticare che è soldato, ed anzi generale distinto, vorrà anche ricordarsi che è ministro amministratore, e che gli incombe anzitutto il dovere di risparmiare il danaro dei contribuenti.

FINANZE. Signori senatori; promotore della formazione

del battaglione di fanteria su cinque compagnie compresa quella dei cacciatori, io non posso a meno di sostenerla a fronte della misura del signor ministro, che lo rimette alla composizione di quattro compagnie, sopprimendo i cacciatori.

Quando nel 1839 il battaglione di fanteria fu ridotto da sei a quattro compagnie, nella mia qualità di capo di stato maggiore generale al campo d'istruzione io dovetti promuovere in ogni battaglione la formazione di una piccola compagnia provvisoria, perchè supplisse alla mancanza della soppressa compagnia cacciatori; S. M. Carlo Alberto, a malgrado della recente soppressione da esso voluta, trovava ragionevole quel provvedimento, e si compiacceva anche della riserva che in un quadrato di battaglione una compagnia di soldati poteva mostrarsi o come massa centrale, o addoppiando su due o su tre righe il lato del quadrato esposto alle cariche di cavalleria.

Nel 1840, reduce dal campo austriaco a tenore degli ordini sovrani, io proponevo una ferma permanente almeno di tre anni sotto le armi del soldato di fanteria, ciò che, unitamente al ritardo della levata di uno o due anni, avrebbe diminuito il numero degli ammogliati che tanto deplorava S. M. nella sua armata, ed avrebbe messa questa in posizione a mostrarsi discretamente a fronte dei soldati d'Algeri, o di quelli che altrove lungamente disciplinati, l'armata, a seconda delle viste di S. M., avrebbe dovuto combattere; nello stesso scritto io rivenivo all' aumento di una compagnia cacciatori in ogni battaglione, ma non si fu che più tardi sui campi di Lombardia che il duce sovrano si decideva, dietro l'esperienza, ad adottare tali provvedimenti.

Io sostengo adesso come in allora la convenienza della compagnia di cacciatori scelti in ogni battaglione; egli è un assioma militare, io credo, che ogni battaglione debba bastare a se stesso in ogni circostanza di guerra, sia figure in linea, sia che si trovi distaccato; a questo scopo conduce compiutamente la formazione che io sostengo, mentre la compagnia scelta cacciatori, ripeto, potrà cuoprire il battaglione in ogni movimento aggressivo o di ritirata, sostenerlo in ogni sua posizione, ed in riserva al centro del quadrato od addoppiando il lato esposto, soddisfare anche all'esigenza di chi vuole i lati uguali; il vantaggio di avere la forza di pressochè 800 uomini suddivisa in cinque compagnie anzi che in quattro è pure a considerarsi, mentre l'esperienza ha provato che le compagnie forti di 200 uomini riescono di difficile maneggio sotto ogni rapporto.

La proporzione fornita da una compagnia scelta su cinque del battaglione mi pare anche più convenevole che quella di due su sei come nella nostra antica, o di due su otto come nella formazione del battaglione francese; con questa proporzione ognuno vede come più facilmente si possa formare una compagnia scelta nel battaglione, e come anche con questa facilità si abbia quella di alimentare la compagnia scelta.

Mi si osserverà che io trovo questa facilità sopprimendo la compagnia granatieri nel battaglione; rispondo che per formare i granatieri in tempo di pace, a meno che non sieno residui composti di soldati che si mostrarono veri granatieri in tempo di guerra, non occorre di farne scelta nel battaglione, perchè questa scelta non condurrebbe a sicuro risultato, a meno che si possa qualificare per granatiere chi ne ha la presenza nella statura: quasi io vederei meglio non avere granatieri quando non sieno battezza, e per tali in guerra, e non dubiterei se convenga formarne una compagnia, nel battaglione, mentre questi uomini scelti, essendo sparsi in

ogni compagnia, non occorrerebbe più formare la colonna dietro la compagnia granatieri; ed ogni compagnia del centro, o delle ale potrebbe sentirsi siera secondo le circostanze di formare la testa della colonna di attacco.

Questo ragionamento non è applicabile alla compagnia scelta cacciatori, mentre se un granatiere la cui prima qualità è il valore, non può riconoscersi in tempo di pace, per contro il cacciatore, la cui primaria qualità, per dover agire sovente alla sparpigliata, sono l'agilità ed intelligenza, potrà facilmente riconoscersi in tempo di pace nelle relative esercitazioni, quandochè da nessuna esercitazione in tempo di pace può constatarsi la suprema qualità di un granatiere. Da tutto questo emerge che un battaglione può bastare a se stesso senza granatieri, ciò che non lo può senza cacciatori.

Io non intendo con questo trovare inconveniente la formazione di un corpo granatieri in tempo di pace che come misura di previdenza, può preparare un corpo di riserva pel momento di guerra; questa misura può essere tanto più rassicurante, quando quel corpo consti di gente che ha già dato prove di avere la qualità suprema del valore; questa misura potrebbe anche convenire in secondo grado, quando quel corpo fosse composto a scelta, fra i più istruiti e disciplinati uffiziali e soldati dell'armata; ma tutto questo non esclude che in tempo di pace sia più facile il formare un buon cacciatore anzichè un vero granatiere.

A contrastare la necessità di una compagnia cacciatori in un battaglione di fanteria mi si opporrà l'esempio dei battaglioni russi, la cui formazione in quattro compagnie supplisce colla terza riga di queste pel servizio dei cacciatori; ma oltrechè questo non è molto collaudato dal Jomini, generale al servizio russo, egli è evidente che questo non può che riescire molto più imbarazzante e difficile per i soldati di una ferma non così lunga sotto le armi come quella del soldato russo, e tanto più impraticabile quando la fermezza della nostra infanteria permettesse di presentarla al nemico formata su due righe.

Ma la formazione del nostro battaglione su cinque compagnie, si è detto, è unica nelle armate europee; ebbene, l'organizzazione della fanteria olandese nel 1850 porta la stessa formazione, e la creazione della compagnia cacciatori vi è considerata come un progresso, e la Baviera ha pure adottata recentemente questa formazione; d'altronde, se non erro, ho letto che i battaglioni inglesi, nella guerra di Spagna, formati su dieci pelottoni (che vuol dire cinque compagnie) hanno avuto buon gioco contro le colonne francesi d'attacco.

In risposta a tutto questo mi attendo a sentire il signor ministro, che intende supplire alla deficienza delle compagnie cacciatori nei battaglioni colla presenza all'uopo dei bersaglieri, il cui corpo egli porta alla forza di dieci battaglioni. Onore ai prodi di questo corpo che preludiarono ai nostri successi nell'esordire della guerra del 1848, e che generavano pentimento nel sommo Duce di non aver aderito al consiglio di triplicarli almeno! Lode al loro valoroso capo che vi riportava nel guidarli al primo attacco onorevole e pericolosa ferita! Ma ogni buona istituzione deve avere i giusti limiti di proporzione, e tanto meno pregiudicare ad altre riputate utilissime.

L'assioma militare di cui parlai, che ogni battaglione deve bastare a se stesso, sarebbe lesa coll'applicazione momentanea di una frazione bersaglieri. La compagnia cacciatori che agisce a vantaggio del battaglione in una fazione, riceve, nel riunirsi a quello, lode o biasimo dai suoi compagni e dai suoi superiori pel modo con cui si è portata, mentre una compa-

gnia bersaglieri provvisoriamente applicata rientrerebbe talvolta al suo corpo senza vedere, e così curarsi della soddisfazione o critica del battaglione che ha sostenuto.

La confidenza del battaglione in chi fa parte della sua famiglia, è tanto sentita che, messa ai voti di tutti i corpi di fanteria nel 1849 la formazione su cinque compagnie, essa venne prescelta pressochè all'unanimità. La stessa Commissione, presieduta da un augusto guerriero che porgeva questa questione ai corpi, aveva adottato che il corpo dei bersaglieri sarebbe composto di cinque battaglioni, e questi certamente, ripartiti fra le cinque divisioni attive, avrebbero più che bastato colle compagnie scelte cacciatori a tutte le occorrenze di guerra.

L'esempio della Francia che, con un'armata di pressochè quattrocento mila uomini, avendo i suoi battaglioni i propri cacciatori, possiede in tutto 12 battaglioni di cacciatori d'Orleans, non può che comprovare quell'opinione. Nè so capire come, quando in pressochè tutte le cose militari volendo noi cercare appoggio in quanto si pratica in Francia, si possa rifiutare in questo caso un esempio che, per la qualità e l'esperienza dei sommi uomini che lo determinarono, non dovremo avere difficoltà a seguire.

In Francia forse si conosce più che da noi l'inconvenienza di moltiplicare senza necessità in una stessa arma i corpi distinti e, direi, quasi, indipendenti. L'aura di superiorità si perde ordinariamente aumentandone il numero, e talvolta col numero si fomentano altri inconvenienti. I nostri generali distinti che più di me hanno comandato direttamente le nostre truppe potranno dire se questo non sia loro accaduto di osservare; quanto a me, io ho sempre opinato che pei cacciatori e bersaglieri si deve praticare la stessa istruzione, adottandone la migliore, e che ogni compagnia, quando isolata, possa avere ogni mezzo di difesa.

Nè mi arresta la rimostranza dell'uso delle carabine, poichè io vorrei che ogni compagnia cacciatori avesse una trentina di carabinieri che sarebbero alimentati dai più idonei cacciatori; come anche in caso di riduzione dei bersaglieri io credo che l'eccedenza di quella gente abile potrebbe costituire un buon fondo nelle compagnie cacciatori, cioè che contribuirebbe a rilevare la qualità della nostra fanteria.

Si osserverà forse come perintesi, che colla crescente portata delle armi, il modo di guerreggiare dovrà variare, e che una buona artiglieria unita a molti bersaglieri basteranno a quasi tutte le circostanze di guerra. Rispondo: la maggiore portata delle armi non è utile che nei limiti della vista dell'uomo alla distanza degli oggetti a colparsi: l'artiglieria ed i bersaglieri preludevano all'attacco ed alla difesa della linea e della posizione, ma saranno sempre le masse ed il fuoco di una buona fanteria che decideranno il più sovente la questione. Laonde è importante di conservare una conveniente proporzione fra la fanteria ed i bersaglieri; questa che regna da noi differisce estremamente da quella che esiste in Francia; ed io non posso credere che noi siamo i soli a provvedere nuovi modi di guerreggiare; al numero dei nostri bersaglieri, si opporranno altri bersaglieri e mi sembra che non si prenda buona strada a sostenere il confronto sopprimendo le compagnie cacciatori che conserva la fanteria francese.

Il ministro di guerra è responsabile come gli altri ministri nei loro rispettivi dicasteri delle novità che in ogni modo introduce nell'armamento, istruzione od altro dell'armata; ma le conseguenze possono essere più deplorabili che negli altri dicasteri. Io riconosco nel signor ministro molte qualità impareggiabili; egli morrebbe anche gloriosamente alla testa delle truppe a lui confidate anzi che sentirsi rimostrare le

conseguenze deplorabili di certe innovazioni, ma ciò non farebbe che aumentare queste conseguenze senza ripararle momentaneamente.

In ogni paese le innovazioni sono appoggiate all'opinione di uomini sommi ed esperti riuniti in Commissione; io sono ben lungi dal credere che se ne manchi in Piemonte, ma quasi tutta l'istruzione della nostra armata essendo basata sulla francese non posso a meno di osservare che le innovazioni a quelle teorie non essendo sinora trovate necessarie dagli uomini sommi di Francia, prudenza vorrebbe il praticarle almeno molto parcamente; in un'armata come la nostra che in tempo di guerra si raddoppia o si triplica col richiamo sotto armi dei soldati in congedo illimitato, egli è pericoloso l'innovare almeno quanto può riguardare il soldato; potrebbe accadere in guerra ciò che ci accadde sul Mincio ove la nostra armata fu addoppiata da gente che oltre all'insufficienza di molte qualità non sapeva caricare l'arma colle capsule.

L'illustre maresciallo vi disse, or sono pochi giorni, come consimili circostanze obbligarono i vecchi generali a dar consigli prudenti al sommo Duce; questa ora in allora una circostanza urgente che ci arrestò alcun tempo onde rimediarvi al più presto; posso però provare che nelle successive circostanze che ammettevano probabilità di successo non mancarono i consigli arditi.

Io mi riassumo adunque per non troppo dilungarmi, votando contro la soppressione della compagnia cacciatori nel battaglione di fanteria. Io voto consentaneamente, come dissi, all'opinione della grande maggioranza dei corpi della nostra fanteria, e potrei dire anche dei militari francesi, poichè quella compagnia si conserva nei loro battaglioni.

Le prove reciproche di stima ricambiate col signor ministro mi sono arra che non vorrà attribuire quanto esposti ad opposizione sistematica, ma con tutto questo non posso coscienza di essere consentaneo alla sua proposizione.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io prendo la parola di quando in quando per rispondere agli onorevoli opposenti, e non aspetto a replicare in una sol volta a tutti, perchè, essendo molti gli oratori, temerei di dimenticare alcuna delle obiezioni che mi si muovono.

Comincerò dal generale Bava. Colla sue parole quest'onorevole senatore fece conoscere opinare egli che nel discorrere dell'armata del 1830, citata ad esempio dal signor relatore, io abbia mostrato di tener in poco conto la fanteria di quel tempo.

Il signor generale Bava credette per conseguenza necessario di replicare che, a suo avviso, la fanteria era in uno stato soddisfacente, era capace di entrar in campagna.

Io mi compiaccio di ripetere quello che già dissi, cioè che avevo fin d'allora grandissima fiducia sopra un ragguardevole numero di ufficiali distinti che avevano servito nelle guerre dell'impero, fra i quali figurava meritamente in primo luogo l'illustre senatore Bava, che io credo fosse allora colonnello di un reggimento di fanteria; e voglio credere che anche i soldati avrebbero all'occorrenza fatto allora il loro dovere; ma mi si permetterà di ripetere l'opinione mia che i soldati in quel tempo non potevano a meno di essere poco istruiti e poco disciplinati, dimodochè se presentarono una insieme appagante, se fecero come, si suol dire, bella mostra di loro, non posso però credere ch'essi fossero veramente in condizione di entrare in campagna e di sostenere una lunga e penosa guerra.

Io aveva in quell'epoca pochissimo contatto colla fanteria; ma, siccome furono da questa versati nell'artiglieria 1600 soldati, ch'ebbi occasione di vedere da vicino, così se da que-

sti 1600 individui io avessi a giudicare del rimanente dell'arma, per quanta stima e venerazione io abbia verso l'onorevole preopinante, io non potrei a meno di persistere nella opinione mia, opposta affatto alla sua.

BAVA. Due sono le opinioni.

LA MARMORA, ministro della guerra. Sta di fatto che gli ufficiali d'artiglieria furono stupiti, e non poterono darsi pace di ciò che potessero esistere soldati di tal fatta, i quali non avevano la menoma istruzione e la menoma disciplina.

Io mi rammento d'essermi trovato un anno dopo al campo d'istruzione in un crocchio insieme con parecchi ufficiali di fanteria; il discorso essendo caduto sui soldati di cui si ragiona, io non mi potei trattenere dal rimproverarli di ciò che avessero fatto un tal regalo, o mi ricordo d'aver soggiunto che se avessero voluto farmi generale di truppa simile (ero allora capitano da pochi mesi) io non avrei accettato. Uno degli ufficiali presenti mi rispose, assicurandomi che gli individui in discorso erano stati scelti, e ciò pure ripeterono alcuni altri del crocchio, al che mi parve razionale di replicare: in tal caso, miei signori, mi rincresce a dirvelo, ma non siete molto ben montati.

Sorse allora un po' di discussione fra questi ufficiali, volendo gli uni che la scelta fosse stata operata fra i migliori e gli altri che fosse stata per contro fatta fra i peggiori: comunque sia, io posso assicurare al Senato che non auguro a nessuno d'aver a fare con gente simile.

I disordini e gli scandali che ebbero luogo quando arrivarono e quando partirono gli individui in discorso (dacchè essi furono per la maggior parte riversati ai primitivi loro corpi), io credo che l'artiglieria non li dimenticherà mai.

Il senatore Bava ha manifestato un dubbio sull'utilità ed opportunità delle modificazioni arretrate da me all'organizzazione d'artiglieria, la quale si mostrò sì bene durante la guerra, e diede sì belle e nobili prove di sé, da far credere che la sua organizzazione fosse, se non perfetta, almeno lodevole e da rispettarsi.

Egli è appunto per seguire il sistema or ora suggerito dal generale Franzini, egli è appunto per far caso dei consigli di una Commissione, che furono introdotte le accennate modificazioni all'ordinamento dell'artiglieria.

Per altra parte io non intesi di adottare, come non adottai, una nuova o diversa organizzazione. Le basi essenziali da me stabilite alla Commissione furono che la forza totale dell'arma avesse a diminuire anzichè ad aumentare, e che si toccasse il meno possibile alle batterie e compagnie esistenti, o, per meglio dire, non si toccasse alla parte essenziale di queste primarie unità amministrative.

L'esperienza della campagna aveva dimostrato che l'artiglieria di campagna non era sufficiente, mentre invece quella di piazza eccedeva forse d'alcun che il bisogno. La modificazione si aggirò pertanto nell'accrescere alquanto il numero delle batterie della prima specie d'artiglieria, diminuendo corrispondentemente quello delle compagnie della seconda.

Risulta da uno stato che ho qui, che quando entrai al Ministero, l'artiglieria contava ancora 3000 e più uomini. Un tal numero non poteva conservarsi, quindi era necessaria una riduzione, e nell'operare questa si fecero alcune modificazioni sull'ordinamento; ma noti il Senato, semplici modificazioni e non già radicali cambiamenti, i quali abbiano intieramente rovesciata l'antica organizzazione.

Gli ufficiali più intelligenti avevano notato che si avrebbe avuta molta maggior facilità nel passaggio dal piede di pace a quello di guerra, qualora nella nostra artiglieria invece di dover creare nuove batterie si fosse aumentato in caduna

delle batterie esistenti il numero degli uomini e dei cavalli; in altri termini si fosse aumentato in queste il numero dei pezzi. S'aumentarono per conseguenza le batterie, come dissi, diminuendo proporzionatamente le compagnie di piazza, e si impicciolirono d'alcun che le batterie, in guisa che in occasione di guerra esse possono prendere uno sviluppo tale da accrescere all'occorrenza l'artiglieria senza aumentare il numero delle batterie. Queste sono le modificazioni arretrate all'artiglieria, modificazioni le quali, come ben si scorge, sono tutte razionali e fondate sull'esperienza.

Ma forse il signor senatore ha voluto alludere alla formazione dei vari reggimenti; mi è per conseguenza debito di esporgli i motivi d'una tal partizione. Nessuna artiglieria al mondo abbracciava un numero così considerevole di compagnie e di batterie come la nostra anteriormente all'ottobre 1850. Gli inconvenienti d'una tanta agglomerazione erano da tutti sentiti, sia nell'istruzione, sia nella disciplina, ma più particolarmente nell'amministrazione. Infatti, perchè mai sarebbe più ragionevole di tenere riunite in un sol corpo quaranta compagnie o batterie, di quel che lo sarebbe di comprendere in un sol reggimento tutti gli squadroni della cavalleria? L'artiglieria del Belgio meno numerosa della nostra, conta cinque reggimenti; in Francia la stessa arma è divisa attualmente in quindici reggimenti; nel loro complesso i nostri reggimenti quali furono ultimamente divisi sono ancora più numerosi di quelli degli altri paesi; di modo che non fu sicuramente per compromettere i pregi che aveva la nostra artiglieria che si sono introdotte le designate modificazioni, ma fu bensì per conservare il buono ed ovviare nel tempo stesso agli inconvenienti che erano da tutti sentiti.

Passo all'onorevole senatore Colli.

Temo di aver dimenticato qualche cosa... se il signor senatore vuol richiamare...

COLLI. Io non ho combattuto che le cifre...

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando scusa: egli ha emesso un dubbio che mi ha fatto molto senso, ed a cui mi è obbligo di rispondere, onde il Senato non rimanga sotto tale impressione. Egli ha emesso il dubbio, dico (e con questo io non credo di tradire un segreto, o di fare un'indiscrezione, dacchè l'onorevole senatore l'ha detto ultimamente al ministro delle finanze) che sotto le armi vi sia una forza molto inferiore a quella che si asserisce e si fa figurare al Parlamento. Il senatore Colli, ripeto, ha messo in dubbio la esattezza della forza stabilita in bilancio, ed ha anzi quest'oggi asserito che noi non abbiamo mai avuto l'addotto numero di soldati.

Per provare al senatore Colli che in bilancio non si tratta di aumentare la forza dell'armata, ma bensì di conservarla soltanto tal quale l'abbiamo, ho portato qui il registro delle situazioni dell'anno passato. Da queste situazioni risulta chiaramente che durante l'anno scorso ebbimo costantemente, ed abbiamo al presente a un dipresso la forza ch'è richiesta in bilancio.

La forza numerica dell'armata al 31 dicembre 1851 è la seguente:

	Presenti	Assenti	Totale
Fanteria.....	20,800	2,039	22,839
Bersaglieri.....	3,093	269	3,362
Cavalleria.....	3,306	429	3,735
Artiglieria.....	3,801	353	4,154
Corpi speciali.....	8,883	1,322	10,207
Totale....	41,885	4,612	46,497

Noti il Senato che per assenti s'intendono gli uomini all'ospedale quelli in licenza, quelli in carcere in aspettazione di giudizio o per espiare una pena, ed infine quelli alla reclusione militare, posizioni queste tutte le quali in bilancio figurano in deduzione dall'effettivo; imperocchè per chi ben esamina detto bilancio, è chiaro come i 47 mila uomini che vi appaiono qual effettivo non si considerano però tutti costantemente presenti, o per ispiegarmi più chiaramente i fondi richiesti in bilancio non sommano al necessario per mantenere 47 mila uomini, bensì al necessario per mantenere i soli probabili presenti di tal effettivo.

Il senatore Colli ha toccato ancora un altro soggetto molto delicato, ha toccato cioè all'alimento il più essenziale del soldato, al pane; egli teme che il sistema adottato per la somministrazione del pane sia col tempo per peggiorare la condizione del soldato invece di migliorarla; egli crede, in una parola, che ora che il servizio è nuovo, il medesimo si compie a dovere ed a soddisfazione del soldato, ma che, invecchiando il sistema, non vi si terrà più sempre l'occhio vigile come di presente, cosicchè è a temere che gravi abusi s'introducano nell'amministrazione con grave pregiudizio del soldato.

Io spero che quest'inconveniente non accadrà, ma qualora accadesse, noi siamo sempre in tempo di ovviarvi rimettendo allora la provvista del pane ad impresa. Io ho però ferma fiducia che, allontanando tutte le frodi, tutti i soprusi di cui si sogliono servire gl'impresari, i temuti inconvenienti non accadranno; e mi conferma in quest'opinione l'esempio della vicina Francia, la quale da molti anni ha il sistema della somministrazione del pane alle truppe per cura dell'amministrazione, senza che mai abbia avuto occasione di pentirsene. Ogni qual volta fui in Francia presi ad esaminare il pane dei soldati, e sempre il trovai buono ed eccellente. Ciò nondimeno quando si venisse a riconoscere che non si può sorvegliare la fabbricazione, e che il sistema è nocivo, niente di più facile che di cambiarlo; ma spero, il ripeto, che tal momento non giungerà, e che il soldato continuerà ad avere per l'avvenire un pane eccellente, come quello che gli si fornisce attualmente, il quale può stare al confronto non solo di quello che si mangia in Francia, ma ben anche di quello che si mangia in Inghilterra, che è il primo paese che abbia pensato a migliorare, riguardo agli alimenti, la condizione del soldato, e che abbia provveduto a che il soldato non sia frodato sul suo vitto, e che non si speculi su questo.

Rivolgendomi per ultimo al senatore Franzini, mi sarà sicuramente difficile di tener dietro a tutte le osservazioni che egli ha fatte; ma io credo però d'aver colpito i punti essenziali del suo discorso, ed è a questi che mi farò un dovere di rispondere. Se non ho male inteso, ciò ch'egli deplore maggiormente si è l'abolizione della quinta compagnia nei battaglioni, l'abolizione cioè delle compagnie scelte; egli sacrifica volentieri la compagnia granatieri, ma vorrebbe che si conservassero le compagnie cacciatori, perchè, dice il signor generale, è un assioma inconcusso che un battaglione deve bastare a sè medesimo. Ne convengo anch'io che un battaglione deve poter bastare a sè medesimo.

Ma perchè basti a sè medesimo io non conto soltanto nelle compagnie dei bersaglieri i quali furono aumentati: ma conto sul battaglione medesimo. Il senatore Franzini non ha fatto caso dell'istruzione da bersaglieri che fu introdotta in tutta la fanteria di linea. Io posso assicurare all'onorevole preopinante, che fra quante istruzioni furono introdotte nell'arma di fanteria, non ve ne fu una che nei reggimenti sia stata accolta di tanto buon animo e appresa con così gran

gusto e facilità dai soldati quanto quella da bersaglieri. Io che conosco in qual modo convenga insistere per istruire i soldati, confesso sinceramente che ho avuto motivo di stupirmi nel vedere come questa nuova istruzione facesse sì grandi progressi in sì poco tempo; è certamente anche uno dei pregi dell'istruzione stessa, il modo chiaro con cui il nostro soldato apprende la scuola di cacciatore colla difficoltà che s'incontra in ciò dagli stranieri, io convenni che il nostro soldato è nato per combattere in tale modo.

Quindi non è il caso di dire che onde un battaglione possa bastare a se stesso è necessario che il medesimo abbia una compagnia di cacciatori.

Io non voglio già che una sola compagnia possa andare in cacciatori, ma desidero che ve ne possano andare due, tre, ed occorrendo anche tutto il battaglione, poichè vi sono delle circostanze, e queste si notarono nell'ultima campagna, dove il condurre truppe in ordine di battaglia è impossibile; in queste conviene che tutti i soldati vadano in cacciatori; su certi terreni non vi è altro mezzo; non vi si può camminare in colonna serrata; è perciò indispensabile che tutta la nostra fanteria conosca l'istruzione di combattere in cacciatori; nel sistema in cui tutti i soldati siano in grado di andare in cacciatori, l'aver una compagnia speciale per ciò mi pare inutile.

D'altronde ho già accennato nell'altra Camera gl'inconvenienti di avere una compagnia scelta; mi riassumerò qui in poche parole.

Là dove vi sono compagnie scelte, le altre non sono scelte, e sono per conseguenza umiliate.

Provi il signor senatore a visitare una caserma; la prima compagnia che gli sarà presentata sarà la scelta: i soldati vi si vedono meglio vestiti, sono più disinvolti, più istruiti, insomma sono scelti. Ma non si contenti di questa prima compagnia e passi a visitare le altre, ed avrà occasione di riconoscere qual gradino gli sia forza discendere. Vi troverà i soldati meno ben vestiti, meno disinvolti e meno istruiti, e quel ch'è peggio riconoscerà gli ufficiali meno contenti e scoraggiati. Qualora diriga ad uno di questi ufficiali la parola e gli chiegga il motivo perchè i suoi soldati, quantunque già contino un anno di servizio, siano poco istruiti, avrà in risposta che ove li avesse formati, ed avesse dato loro un poco di apparenza, i soldati medesimi gli sarebbero stati tolti per metterli nella compagnia scelta; ove all'incontro faccia ad uno di questi ufficiali un complimento sull'eccellente istruzione di qualcuno fra i soldati della sua compagnia, si sentirà rispondere: io l'ho formato ed un altro lo godrà.

Io domando se ammettendo un tal privilegio nei reggimenti, che gli uni abbiano cioè a lavorare per gli altri, si possa ottenere quello che è indispensabile e senza di cui non si otterrà mai niente di sodo, senza di che nessuna disciplina sarà mai possibile, voglio dire come mai si potrà ottenere che gli ufficiali, e particolarmente i capitani, si occupino essi stessi delle proprie compagnie; se avrò la forza e la possibilità di farlo, egli è questo scopo che tendo di arrivare, a quello cioè in cui i capitani si possano occupare e siano responsabili della propria compagnia e lavorino per conseguenza continuamente per essa, e vi pensino, oserei dire, giorno e notte. Ora questo non si otterrà mai finchè esisteranno le compagnie scelte.

Presentano queste ancora un altro inconveniente. Quando venga a mancare il capitano di una di esse, naturalmente per rimpiazzarlo non si potrà destinare il meno anziano, quello cioè che arriva ultimo al corpo; converrà quindi togliere un capitano da un'altra compagnia per destinarlo a

questa, e ne accadrà l'inconveniente tanto sentito e tanto deplorato, di un continuo cambiamento d'uffiziali nelle compagnie. Come mai gli uffiziali potranno interessarsi ai loro soldati, e come mai questi potranno stimare i loro uffiziali, se saranno in continuo movimento e non avranno nemmeno il tempo di conoscersi reciprocamente?

Io fui 19 anni nella stessa batteria, e posso assicurare al Senato che non ebbi a dolermene; io credo che vi sia molto da guadagnare, che si debbono anzi sistemare le cose in modo che il capitano non abbia più da lasciare la sua compagnia finchè non ottenga un avanzamento.

Il signor senatore diceva che i bersaglieri sono fuori di proporzione; io credo che un battaglione di bersaglieri per ogni brigata non sia fuori di proporzione; e nello stabilire tal proporzione bisogna naturalmente avere riguardo, e alla configurazione del nostro terreno, come pure a quello che fanno i nostri vicini.

Il generale Franzini parlò di ciò che si fa in Francia, ed accennò i motivi per cui vennero colà aumentati i così detti cacciatori di Vincennes, truppa questa che fa appunto il servizio dei nostri bersaglieri; ma io citerò un altro esempio d'un'armata assai vicina, dell'armata austriaca.

Prima del 1848 l'armata austriaca aveva un reggimento di cacciatori così detti Tirolesi, perchè erano veramente del Tirolo, quattro battaglioni cioè in un solo reggimento, ed aveva inoltre 12 battaglioni tra boemi, italiani ed altri, in tutto 16 battaglioni. L'Austria ha in questo momento 26 battaglioni, locchè equivale a dire che fece un aumento di 10 battaglioni alla forza che aveva prima. Ma bisogna ancora accrescere a questo numero molti altri battaglioni, i reggimenti di frontiera cioè che costituiscono una vera truppa leggiera tuttochè il fisico della medesima sembri poco adatto a tale servizio. Però per la natura del servizio che questa truppa fa nel proprio paese, ove attende continuamente al cordone sanitario ed al cordone doganale, essa si trova assuefatta direi al servizio da bersagliere in guisa che nell'armata austriaca questi reggimenti vengono considerati come cacciatori e vengono per conseguenza destinati a tal servizio, motivo per cui buon numero d'individui sono in essi armati di carabina rigata. Se si prende ad esaminare l'organizzazione attuale dell'armata mobile in Austria, si riconosce che i battaglioni così detti croati, cioè i battaglioni di frontiera, sono presso alcune brigate cioè che sono i veri battaglioni cacciatori in altre brigate.

In ultimo il signor senatore lamenta che si facciano variazioni alla teoria, cioè ai regolamenti pratici della fanteria; io credo che il tempo che fu impiegato a questo riguardo prima di venire soltanto ad un esperimento, sia una giustificazione sufficiente se non si va troppo in fretta. G'inconvenienti, le lungaggini e le complicazioni degli attuali regolamenti d'istruzione sono sentiti da tutti: io credo che tutti coloro che vedono manovrare la truppa, anche che non siano militari, hanno luogo di notare quanto sia superflua la quantità dei movimenti e dei comandi che si fanno. La necessità di una semplificazione è pertanto da tutti sentita, ed è mio desiderio di farla, nè credo che ciò possa meritarmi un rimprovero, che anzi, se uno ne merito, a mio avviso, questo si è di avere tardato al riguardo.

Per ora però si vanno facendo semplici esperimenti, ed in questi io farò caso dei suggerimenti che mi sono dati dall'onorevole senatore Franzini, come io farò pure caso essenziale di quelli che sullo stesso oggetto, pochi giorni sono mi furono dati dall'onorevole senatore Bava.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Della Torre.

COLLI. Io aveva chiesta la parola per una questione personale: vorrei dire due sole parole.

DELLA TORRE. Io gliela cedo e parlerò dopo.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colli.

COLLI. Il signor ministro ha osservato che io aveva parlato al ministro delle finanze; ma egli ha dimenticato che io aveva l'onore di fare quelle osservazioni qui in seduta pubblica nell'occasione della discussione della legge sulla leva.

In allora ho osservato che nel bilancio figuravano 24 mila uomini di fanteria di linea, e che risultava non essere presenti sotto le armi più di 14 mila. Il signor ministro non ha risposto a quell'osservazione, la quale era fatta contemporaneamente a molte altre. Vedendo il suo silenzio, riepilogando, ho di nuovo osservato al signor ministro che non aveva risposto a questo, e non ebbi parimente risposta, ed io non volli provocarlo. In un colloquio che abbiamo avuto dopo, mi pare che abbia confessato che veramente non vi erano, e credo che a meno di chiudere gli occhi, non si poteva ammettere che esistessero in quel tempo 24 mila uomini di fanteria; anzi io credo che non esistono neppure in questo momento, e la maggior prova che non esistono è che si sono chiamati gli uomini che erano in congedo limitato, per farli ritornare sotto le armi e che quando saranno ritornati neppure allora vi saranno 24 mila uomini di fanteria di linea. Ciò che il signor ministro ha osservato per rispondere a quanto aveva detto di recente, ha provato che se vi sono, a mente delle situazioni che egli citava, 41 mila uomini, non ve ne sono però 47 mila.

Passerò all'altra osservazione relativa alla fabbricazione del pane; questa era una semplice previsione, e non voglio credere che la cosa sia per accadere, almeno lo spero e lo desidero, ma però può succedere, ed io penso che quando la amministrazione della guerra ha che fare con un impresario, vi è un controllo, e quando l'amministrazione della guerra dirige essa stessa la fabbricazione del pane, potrebbe succedere che questo controllo non esistesse. Del resto io non insisto su questa osservazione che era fatta solo di volo.

LA MARMORA, ministro della guerra. Pregherei il senatore Colli di volermi dare una spiegazione, che io credo veramente importante, ed è quella di dirmi che cosa intenda per gli uomini che furono chiamati adesso dalle case loro. Io non so che siano chiamati soldati di sorta.

Prego il signor senatore Colli di rispondermi, perchè so bensì di avere mandati a casa soldati, ma non so d'averli richiamati.

PRESIDENTE. Il senatore Colli ha facoltà di parlare.

COLLI. L'ho udito dal signor ministro stesso che erano chiamati; lo ha detto or ora, ed è cosa nota che tutti i reggimenti hanno dei soldati in congedo limitato; quindi è probabile che siano stati chiamati, ed ho motivo di credere che siano emanate circolari ai reggimenti per richiamarli.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io mi appello al Senato intero se ho parlato dei soldati che siano stati chiamati sotto le armi. Io non ho mai detto questo. Il senatore Colli accennò ad una circolare; la circolare a cui egli allude fu emanata per mandar uomini in licenza temporanea non già per richiamare uomini di congedo.

Se il signor senatore ha osservato il bilancio, ha veduta come in tutte le categorie di truppa vi sono fatte deduzioni per gli uomini che sono mandati in licenza. Per la tema che i colonnelli non mandassero in licenza un numero sufficiente di soldati, e che non comprendessero al riguardo le intenzioni mie, diramai una circolare con cui fu regolato il numero degli uomini che devono essere mandati in licenza, e

fu regolata pure la durata delle licenze medesime in guisa che il pubblico tesoro abbia ad avere il beneficio del terzo circa della paga degli uomini che vanno in licenza.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Della Torre.

DELLA TORRE. Ora mi pare che la discussione sia di già molto dilungata; stante l'ora tarda sarebbe meglio rimandarla a domani, perchè credo che il relatore vorrà anche parlare.

FRANZENI. Io rispondo al signor ministro due parole; fo molli complimenti sentendo che egli costituisce tutta la fanteria come capace di fare tanti buoni cacciatori; io però, a dire la verità, ho molta difficoltà a crederlo, perchè chi ha un corpo voluminoso, chi non ha l'agilità e la sveltezza necessaria e l'intelligenza non potrà mai diventare un cacciatore.

Fo poi anche osservare che altro è il servizio, che può rendere una compagnia di cacciatori scelti, cioè i cui soldati hanno l'abilità, la destrezza e l'intelligenza necessaria, e altro è quello che potrebbe fare una compagnia raccolta per dir così alla rinfusa per cui l'armata se ne risentirebbe. Quando i nostri battaglioni fossero coperti da una compagnia a turno come cacciatori, senza che i soldati di questa ne avessero la qualità, noi perderemmo molto più gente che facendo coprire i nostri battaglioni da compagnie scelte.

Il signor ministro mi fa vedere le difficoltà, cioè l'inconveniente che sorge nell'aver compagnie scelte nei corpi; questo è vero forse se si parla delle compagnie granatieri, ed io nel mio discorso letto ho fatto sentire che a queste anzi rinunciava perchè amava meglio lasciare, direi così, su tutti i punti dei battaglioni uomini ben disposti a fare i granatieri per far le compagnie in testa di attacco, ma per i cacciatori è un'altra cosa.

Come vuole mai che un uomo grasso che stenta a marciare, che ha molta difficoltà per caricarsi sia invidioso nel

vedere posto fra i scelti uno che è svelto e che ha l'intelligenza? Io questo non lo posso credere, e colui che ne fosse invidioso avrebbe ben torto d'esserlo.

Quanto poi ai capitani, tenenti, ecc. farei la stessa cosa. Ma che! Si vorrebbe prendere un uomo grassissimo per metterlo capitano in una compagnia di cacciatori? (ilarità) Certamente nessuno potrebbe offendersi nel vedere scelto un uomo snello che avesse tutte le qualità per ciò.

Quanto al numero dei bersaglieri il signor ministro mi schiva l'esempio di Francia che io aveva citato, e si rivolge a quello degli Austriaci.

Io credo che il numero dei cacciatori austriaci sia benissimo aumentato, come anche fu aumentata la forza di linea in proporzione. Egli mi dice (per finiria più presto perchè vedo l'impazienza generale) che in quanto all'istruzione non vi può essere inconveniente. A questo io ripeto ciò che ho già detto nel mio discorso scritto, cioè che la nostra armata nei tempi di guerra può duplicarsi e triplicarsi; ma quando il signor ministro fosse obbligato di richiamare sotto le armi molti contingenti che non avranno questa nuova istruzione fatta ora praticare dai contingenti che sono sotto le armi, all'arrivo di una guerra (come ne ho già citato l'esempio in ciò che abbiamo veduto sul Mincio) egli potrebbe lamentare d'aver introdotta questa variazione.

So benissimo che vi è un rimedio a questo, per esempio un campo d'istruzione, o anche direi nelle varie città dove vi sono guarnigioni si potrebbe fare un appello straordinario, chiamare questi congedati in servizio, e far loro praticare in 20 e 25 giorni quelle innovazioni che si praticano da coloro che sono stati sotto le armi. Ma questo sarebbe un inconveniente. Del resto a tutti gli uomini la loro opinione.

PRESIDENTE. La seduta è rinviata a domani all'ore 2.

L'adunanza è levata alle ore 3 e 1/4.

TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Relazioni: sul bilancio passivo delle strade ferrate pel 1852 e su quello delle spese generali per lo stesso anno — Seguito della discussione sul bilancio passivo dell'azienda generale di guerra pel 1852 — Discorso del senatore Della Torre, e risposta del ministro della guerra — Replica del relatore alle osservazioni del ministro della guerra — Considerazioni generali del senatore Gailli.

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4 pomeridiane.
Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il sindaco della città di Torino fa omaggio al Senato di una quantità d'esemplari stampati della statistica dell'istruzione primaria in questa capitale.

RELAZIONE SUL BILANCIO DELLE STRADE FERRATE PEL 1852.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Mosca relatore del bilancio passivo delle strade ferrate pel 1852.

MOSCA, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 1083.)

RELAZIONE SUL BILANCIO DELLE SPESE GENERALI PEL 1852.

PRESIDENTE. Il senatore Giulio depone sul tavolo della Presidenza il suo rapporto sul bilancio delle spese generali dello Stato, il quale sarà dato alle stampe insieme a quello di cui si è udita lettura, e distribuito ai signori senatori. (Vedi vol. Documenti, pag. 1089.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DELLA GUERRA PEL 1852.

PRESIDENTE. Continua la discussione sul bilancio generale della guerra, e la parola è al signor maresciallo Della Torre.

DELLA TORRE. Messieurs les sénateurs, je prends la parole surtout pour appuyer fortement le vote de la Commission.

Je suis convaincu, comme elle, que l'état de nos finances ne nous permet pas d'entretenir, en temps de paix, 47 mille hommes de troupes permanentes sous les armes; je suis convaincu, comme elle, qu'il ne convient pas de créer actuellement 24 nouveaux bataillons.

Monsieur le ministre nous a dit qu'il est juste que les ministres aient une certaine latitude, afin qu'ils ne soient pas

dans la position de ne pouvoir rien faire sans demander préalablement l'autorisation d'agir. J'admets cela comme mesure générale; mais la création de 24 bataillons nous donnerait une forte variation, et je ne crois pas que sous un Gouvernement absolu, et, à plus forte raison, sous un Gouvernement constitutionnel, un ministre puisse, de son propre chef, charger l'Etat de l'entretien de 24 bataillons.

Je suis d'autant plus contraire à cette nouvelle création, que je prévois que nous n'aurions pas de soldats à mettre dans ces 24 cadres qui pèseraient inutilement sur le trésor dans un moment où nos finances ne nous permettent pas de faire une pareille dépense. Je crois, messieurs, qu'après mûre réflexion nous conviendrons tous que l'Etat ne peut plus marcher longtemps dans la voie dispendieuse où il s'est engagé.

Nous sommes en paix; si nous nous épuisons pendant la paix, que ferons-nous quand la guerre arrivera? Vous avez vu, l'expérience en est récente, qu'en 1848 et 1849 nous n'avons pas pu réussir à contracter un emprunt. Nous nous sommes adressés à Paris, à Londres, à Amsterdam, à Francfort, et même à Saint-Petersbourg, et partout nous avons reçu la même réponse: Faites la paix, nous vous donnerons de l'argent. Soixante ans auparavant, dans la guerre que nous avons soutenue aux Alpes, et qui a duré cinq années, on a aussi cherché de l'argent, mais il n'a pas été possible de réaliser un emprunt; enfin, on s'est décidé à envoyer des diamants en Hollande, et on a reçu une somme équivalente à la valeur de ces diamants; mais ce n'était pas là un emprunt, c'était simplement un dépôt, un gage sur lequel on prêtait. Il faut, messieurs, que nous nous pénétrions de cette vérité; lorsque la guerre viendra, nous aurons à nous défendre, et si, par malheur, nous manquons d'argent, il nous sera impossible de soutenir le rôle convenable que nous devons jouer dans une pareille circonstance.

Messieurs, je vous ai parlé de paix, parce que je crois à la paix; mais monsieur le ministre a paru vouloir surtout conserver l'armement actuel à cause, dit-il, des éventualités prochaines qui peuvent se présenter. Quant à moi, je ne prévois aucune de ces éventualités prochaines, et je saisis cette occasion pour me permettre de vous dire, en peu de mots, dans quelle position me paraît être l'Europe en ce moment sous ce rapport.

L'Angleterre arme, c'est vrai; mais ce n'est pas sans motifs; elle a à soutenir la guerre des Cafres, elle a des difficultés sérieuses avec l'Amérique, difficultés qui n'amèneront

pent-être pas la guerre, mais elles sont sérieuses, je le répète, et existent maintenant dans toute leur force. Ajoutez à cela l'agitation causée dans le pays par la fameuse question des titres ecclésiastiques; cela a été un vrai brandon de discorde que le parti *wigh* a laissé tomber sur le pays sans songer qu'il avait sollicité un établissement d'évêchés en Irlande. Ce que le pape peut faire en Irlande, il peut le faire également en Angleterre. Il est résulté de cette affaire une grande fermentation dans le pays, elle est surtout grave en Irlande; les deux partis sont en présence. Joignez encore à cela la rivalité de pouvoir qui existe entre les *torys* et les *wighs*, les divisions entre les protectionnistes et les partisans du libre échange, et enfin l'attitude nouvelle que prennent les ouvriers.

Ce n'est encore qu'un premier pas; si les choses en restaient là, les conséquences ne seraient pas sérieuses; mais lorsque de tels mouvements commencent, on ne sait pas quand et comment ils se termineront; le Gouvernement anglais fait prudemment d'armer dans de semblables circonstances.

Pour arriver à ce but, il se trouve dans la nécessité de répandre des bruits de guerre, il ne peut pas dire: j'arme contre vous; mais, croyez-le, l'Angleterre ne se lancera pas dans une guerre continentale; si elle est forcée de faire la guerre, ce sera une guerre maritime, et nous n'aurons pas à y prendre part.

Quant à la France, elle est notre voisine immédiate; le prince qui, avec une rare habileté et une grande énergie, vient d'établir son pouvoir, qui a été confirmé par 7,500,000 suffrages, a clairement indiqué quelle est la marche qu'il a l'intention d'imprimer à son Gouvernement. Respecter la religion, extirper le socialisme, rétablir fortement l'ordre et l'autorité, depuis si longtemps ébranlés en France, voilà son but; mais pour l'atteindre, il faut la paix; et tous les messages du prince à l'étranger parlent de paix, et prouvent que son principal désir est le maintien de la paix.

Venons à l'Autriche, notre autre voisin: cet empire, qui a failli être abattu par une double révolution, et qui, en même temps, a été assailli par deux guerres, est, fort heureusement pour lui, sorti de toutes ces difficultés. Les difficultés extérieures ont disparu; mais cet empire a, comme vous le savez, répudié le Gouvernement parlementaire dont, dans le fait, l'application paraissait impossible dans un Etat composé de tant de nations différentes et parlant des langues diverses. Mais l'ancien Gouvernement n'a pas été purement et simplement rétabli, on a inauguré une chose nouvelle, et vous n'ignorez pas, messieurs, que toute nouveauté a besoin de temps et de calme pour s'établir, se développer et se consolider. L'Autriche a également besoin de calme pour rétablir ses finances, qui se sont gravement ressenties des événements qui ont eu lieu dans ces dernières années.

Donc tout conseille à l'Autriche la paix; et jusqu'ici elle paraît avoir la ferme volonté de la maintenir.

Quant à la Prusse, elle a conservé le Gouvernement parlementaire, elle est comme elle était il y a deux ou trois ans, mais chaque année elle rencontre des difficultés dans la marche de ce Gouvernement.

Actuellement elle a fait l'adjonction des Etats, et je pense qu'elle ne peut pas plus se passer que les autres puissances de paix et de tranquillité, afin que rien de fâcheux ne vienne troubler ses arrangements intérieurs.

Elle a contracté une étroite alliance politique avec la Russie et l'Autriche qui garantit d'avance que les discussions d'intérêts mercantiles, les seules qui existent, n'amèneront

pas la guerre. L'affaire de la diète de Francfort vient de s'arranger; l'intérêt commun depuis longtemps entre les deux monarchies, fait qu'elles finissent toujours par se mettre d'accord et par agir de concert.

Quant à la Russie, vous savez que depuis ces dernières années son puissant monarque s'est toujours montré prêt à faire la guerre pour réprimer la révolution; il a dit: mes armées sont disponibles pour cet effet, mais il s'est toujours fortement opposé aux guerres politiques. Vous avez vu quel soin il a mis pour terminer la question du Danemark; il a renoncé à des droits de succession, il a fait des sacrifices qu'il n'aurait peut-être pas faits dans une autre circonstance. C'est aussi principalement à lui que l'Europe est redevable de l'accord qui existe maintenant entre l'Autriche et la Prusse. Enfin, messieurs, ses rapports avec la Turquie sont toujours pacifiques; vous voyez donc qu'aucune puissance ne veut la guerre, aucune n'a un intérêt actuel à en courir les chances périlleuses.

Nous pouvons donc, messieurs, nous flatter très-raisonnablement d'être entrés dans une période de paix; je n'en garantis pas la durée parce qu'il arrive de ces événements imprévus que la sagesse humaine est impuissante à conjurer, mais actuellement on ne prévoit aucun de ces événements.

Messieurs, il serait donc très-sage de notre part de profiter de ce temps de tranquillité pour remettre nos finances en bon ordre. De longtemps elles ne seront prospères, je le sais; mais nous pourrions sortir de cet état par trop dispendieux qui exige que chaque année nous fassions un emprunt, que nous augmentions notre dette, et qui nous mène à la banqueroute; car comme nous marchons, nous ne pouvons pas ne pas aboutir à ce déplorable résultat.

Si monsieur le ministre de la guerre est dans cette enceinte...

Motte vocl. Oui, il est présent.

DELLA TORRE..... Je le prie de réfléchir au tableau de l'Europe que je viens de tracer. Qu'il cherche, qu'il trouve une puissance de l'Europe qui ait un intérêt présent à faire la guerre.

Il faut pour cela qu'une puissance soit gravement blessée dans ses intérêts ou dans sa dignité; mais aucune des grandes puissances ne se trouve dans cette situation, et rien de pareil ne s'annonce sur l'horizon politique.

Quant aux armements anglais, on les fait afin que l'Amérique sache bien que l'Angleterre est armée; d'un autre côté, elle a besoin de troupes contre les Cafres, et contre ceux qui la menaceraient dans ses possessions du Canada.

J'ai très-peu de choses à dire concernant la partie militaire, qui a été traité d'une manière supérieure par quelques uns de nos honorables collègues; mais monsieur le ministre de la guerre a bien voulu citer toute la partie militaire de mon dernier discours en me donnant, sauf toutefois sur un point, sa pleine adhésion.

Il a reconnu comme moi que le système contingentale que nous avons a un grave inconvénient; en effet, quand on se prépare à la guerre, une masse de *semi-recrues* (monsieur le ministre a employé l'expression dont je me suis servi moi-même) vient déranger l'organisation; mais il a dit qu'il ne partageait pas mon opinion sur les provinciaux; soit, je laisse les provinciaux de côté; je ne tiens pas au mot, mais à la chose; monsieur le ministre n'a peut-être pas réfléchi que les 47 mille hommes ne sont que la continuation du système contingentale.

Qu'avons nous sous les armes? Les contingents 1, 2, 3 et 4. En effet, comme ils sont d'environ onze mille et quelques

certaines d'hommes, cela fait le compte; mais nous avons en congé les 8, 6, 7 et 8. Voulez-vous que ce soit une force complètement perdue? Alors donnons des congés absolus; si nous n'en voulons plus, pourquoi les congés illimités? Mais ainsi nous nous condamnons à n'avoir que les 47 mille hommes présents maintenant.

Mais observez qu'on n'a pas donné de congés absolus, mais simplement des congés illimités; on compte donc en tirer parti en cas de guerre; or, n'ayant point préparé de cadres particuliers pour eux, nous serions obligés de les fondre dans notre armée permanente et nous retomberions dans le système que monsieur le ministre a blâmé comme moi.

En quoi différons nous monsieur le ministre et moi? Ceux que monsieur le ministre appelle soldats en congés illimités, je les appelle provinciaux; on pourrait nommer cette armée, armée de réserve. Faites comme le président, vous avez l'étoffe; il l'a créée, il a pris dans le sein de la garde nationale un certain nombre de soldats, un certain nombre d'officiers tirés de la ligne et de sous-officiers. Ces officiers nommés par le Gouvernement, ces sous-officiers nommés par les officiers, c'est de la vraie troupe à laquelle on donne le nom de garde nationale; mais il semble que plus tard ce sera la seule garde nationale existante. Nous en avons un autre; en mettant ensemble des gardes nationaux avec des disciplines différentes, cela irait mal et ne composerait pas une armée de réserve, qui doit être composée comme les armées ordinaires de compagnies, bataillons et régiments.

Messieurs, nous avons le bonheur de posséder une grande quantité de soldats exercés, d'officiers qui ont fait la guerre; ils sont en expectative, ils seront très-heureux de pouvoir continuer leur carrière en donnant quelques soins à ce que vous appellerez armée de réserve. En attendant, je vous ai dit que le système passé était très-économique; vous allez en juger. Il y avait d'abord l'équipement, habits et restes comme pour les soldats, un sou par jour, tant qu'ils restaient chez eux, ce qui faisait 18 francs 25 centimes par an pour chaque homme. Donc 20 mille hommes vous coûtaient 18,500 francs. Quand on avait des soldats suffisamment instruits, on ne les appelait annuellement que 18 jours sous les armes, et on payait par conséquent la vingt-quatrième partie de l'année, 20 mille hommes coûtaient dans ces 18 jours ce que coûtent mille six cents hommes de troupes permanentes.

C'était très-économique. Le colonel avait 800 francs. Les soldes des autres officiers étaient très-minimes; on peut vérifier le fait.

Ainsi donc, si l'on regarde les soldats qui sont maintenant en congé illimité comme ayant définitivement cessé le service, comme n'étant plus disponibles, c'est un élément de force perdu, et nous sommes réduits à ne posséder en tout que nos 47 mille hommes. Ayez la guerre avec la France ou l'Autriche; dans ces deux guerres, il nous faut des garnisons à Alexandrie, à Turin et surtout à Gènes.

Messieurs, lorsque j'avais l'honneur de commander la garnison anglaise de Gènes, je fus chargé de faire le projet de défense dans le sens du nombre de soldats strictement nécessaire, parce que dans ce pays on veut le strict nécessaire; car on ne possède pas un grand nombre de soldats, mais ils sont excellents. On m'avait adjoint des officiers du génie et d'artillerie. Je portai à 10 mille le nombre des hommes nécessaires à la défense. On ne pouvait pas à moins, même en calculant qu'il n'y aurait d'attaques que d'un côté. Gènes est si grand que l'on ne peut pas faire un double siège. Fenestrelles, Vinimille et dans la vallée de Stura, Vinadio, Les-

seillon, exigent aussi quelques garnisons; voyez ce qu'il vous restera de disponible sur vos 47 mille hommes.

Nous serons avec nos 47 mille hommes trop forts en temps de paix, trop faibles en temps de guerre. Je suis d'ailleurs d'avis que ce qui convient vraiment c'est une armée tout-à-fait permanente, mais je n'appelle pas armée permanente des soldats qui n'ont que 4 ans de service. Ce qui fait la force d'une armée ce sont les vieux soldats de 8 à 16 ans.

Voilà ce qui conserve la discipline, ce qui fait qu'une armée ne se débande pas dans les déroutes. Voyez toutes les mesures recommandées par tous les auteurs militaires!

Les Romains avaient les *triatres*, c'étaient les vieilles troupes; il en était ainsi en Espagne; rappelez-vous la réputation de ces vieilles bandes. On pourrait accorder la facilité de se réengager pour 4 ans, le soldat continuerait et ferait 12 ans, puis 16, et nous aurions ainsi de vieux soldats. Vous donneriez à cette troupe le nom que vous voudrez, c'est entièrement indifférent; les soldats recevraient une demi-instruction comme nos anciens provinciaux, ils nous seraient fort utiles pour nos nombreuses garnisons, et ceux qui seraient le mieux instruits, s'ajouteraient à l'armée; mais après 3 ou 4 mois de garnison vous pourriez les appeler tous à faire partie de l'armée.

Je crois que monsieur le ministre comprendra bien ce que je vais lui dire actuellement.

Nous sommes dans la position où se trouvait le Grand Frédéric qui avec des troupes moindres devait lutter contre des troupes supérieures. Il avait imaginé un ordre de bataille particulier qui a été souvent imité. Il ne donnait pas ce que l'on appelle des batailles parallèles où l'on engage tout le front de la troupe et où les pertes sont grandes que l'on soit vainqueur ou vaincu. Mais il rassemblait ses meilleures troupes sur une aile, l'enfonçait, et ainsi l'ennemi se trouvait pris en flanc et en dos; la brèche était faite, il faisait ensuite avancer les autres troupes.

Si nous avions une armée de réserve, nous pourrions frapper de ces coups décisifs avec notre armée permanente. Nos provinciaux valent les autres, dans la montagne; ils marchent bien et peuvent avec un peu d'exercice devenir de bons tirailleurs. Dans notre ancienne guerre de montagne nous n'avons trouvé presque aucune différence entre eux et la troupe permanente.

En soumettant toutes ces observations à la sagesse du Sénat et aux réflexions de monsieur le ministre de la guerre, je conclus comme j'ai commencé, c'est-à-dire, que j'appuie fortement l'avis de la Commission; je crois que nous devons inviter le ministre de la guerre, comme nous avons invité déjà ses collègues, à faire des économies pendant le courant de l'année.

Il ne peut en réaliser qu'en diminuant l'effectif de l'armée; par conséquent nous devons nous opposer à ce que le budget militaire soit encore chargé de l'entretien de 24 nouveaux bataillons.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

Non mi è possibile di entrare in discussione, e rispondere all'illustre maresciallo senza incominciare da una dichiarazione di profondo rispetto, e direi anzi di venerazione per la sua dottrina e per la lunga sua esperienza.

Ciò premesso, io procurerò di combattere gli argomenti da lui posti in campo per appoggiare la proposta della Commissione, di accordare i fondi chiesti in bilancio e già votati dall'altra Camera, alla condizione però che nulla s'abbia a variare all'attuale ordinamento dell'armata.

Anzitutto osserverei al signor maresciallo essere egli in errore nel credere che io voglia formare 24 battaglioni; si persuade il Senato che io non sarei mai venuto nelle attuali contingenze a fare una simile proposta, e massime a domandare le spese per formare i quadri di questi 24 battaglioni...

DELLA TORRE. Ho detto venti.

LA MARMORA, ministro della guerra. Anche venti battaglioni se vuole; sarebbe egualmente in errore se dicesse di uno, dacchè io non ne domando uno di più. Si tratta nè più nè meno che di una semplice modificazione nella distribuzione delle compagnie, la qual modificazione si può attuare in mezz'ora col fare uscire i reggimenti in piazza d'armi.

È noto come questi si compongano attualmente di 15 compagnie attive e di una di deposito, 16 in tutto, le quali hanno i capitani ed i loro ufficiali; hanno la rispettiva loro amministrazione, i loro registri; cioè hanno in una parola tutto quanto si richiede per comporre l'unità denominata compagnia nel linguaggio militare.

Si tratta di condurre questi reggimenti in piazza d'armi, e colà arrivati, di distribuire le 15 compagnie in quattro battaglioni di quattro compagnie caduno. Come si scorge, questa è una operazione di semplice distribuzione, dacchè, come è a tutti noto, il battaglione non è unità amministrativa, ma solo unità tattica. Manca però una compagnia, ma questa i reggimenti la trovano al loro ritorno in quartiere, voglio dire la compagnia deposito, la quale completa il quarto battaglione.

Questa compagnia può infatti supplire all'uopo; imperocchè essa ha, come tutte le altre, i suoi ufficiali ed i suoi registri. Non è invero eguale di numero alle altre, ma il pareggiamento è presto fatto togliendo alcuni uomini dalle altre compagnie e facendoli passare in questa.

Non si tratta adunque di creare nuovi battaglioni, non si tratta di formare nuovi quadri, non si tratta di nominare nuovi ufficiali e sott'ufficiali, si tratta solo, come già dissi, di una diversa distribuzione delle compagnie.

Che anzi (mi rincresco che il signor maresciallo non abbia avuto torto) io ho fatto fare la spesa dell'ultima organizzazione e la spesa attuale, ed ho provato che le modificazioni da me proposte, anzichè costare di più, diminuiscono la spesa di lire 1,200,000.

Ma ci vorrà sempre un ufficiale superiore di più, si disse da qualcheduno nell'altra Camera; al che io rispondo che nel vigente ordinamento (regio decreto 12 ottobre 1849) vi sono già cinque ufficiali superiori per ogni reggimento, cioè un colonnello, un tenente colonnello e tre maggiori. Cinque sono pure gli ufficiali superiori da me proposti, cosicchè neanche in questo non v'è aumento.

Io poi tolgo il capitano aiutante maggiore, il quale, a mio avviso, è non solamente inutile, ma nocivo; tolgo i capitani del deposito e procure inoltre una diminuzione di spese coll'abolizione degli ufficiali provinciali. Qui mi viene occasione di dire francamente come io la pensi degli ufficiali provinciali, siano essi attaccati ai reggimenti di linea come di presente, o facciano parte di reggimenti provinciali, propriamente detti, come nei tempi addietro; voglio dire di quegli ufficiali i quali possono bensì avere servito attivamente 2 o 3 anni, ma poscia se ne stanno oziosi 8 o 10 ed anche 15 o 20 anni alle case loro. Ciò nondimeno, al loro turno di avanzamento, questi si presentano e fanno valere i loro diritti. Se voi domandate loro cosa abbiano fatto fino adesso: nulla, rispondono essi, ma abbiamo diritto all'avanzamento quanto quelli che hanno lavorato costantemente. Io domando se una tale condizione di cose sia tollerabile.

Io domando se si possa ammettere che gli ufficiali che non servono attivamente possano concorrere con quelli che sono ai corpi. Mi si scusi l'espressione, ma la cosa è, a mio avviso, assolutamente assurda.

Mi si dirà: in tal guisa non vi preparate un fondo di ufficiali occorrente per attivare lo sviluppo che volete dare all'armata in caso di guerra. A mio avviso i quadri dell'armata attiva che può entrare in campagna si devono tenere al completo. Sarebbe questa composta di quattro classi ognuna presente sotto le armi, e di cinque in congedo illimitato.

La riserva la comporrei colle classi degli ultimi tre anni di servizio, delle quali formerei un battaglione per ogni reggimento. Ora di questa riserva io non vorrei formati i quadri in tempo di pace, riservandomi di comporli all'aprire della guerra.

In tal guisa eviterei di avere ufficiali oziosi in tempo di pace, i quali abbiano occasione di perdere l'uso del comando e lo spirito marziale, e procurerei il vantaggio di potere ottenere promozioni quando si devono cominciare le ostilità, cosa questa di sommo utile pel morale dell'armata.

Qui mi aspetto che si metta avanti il risultato delle promozioni fatte nell'occasione della scorsa guerra, nel difetto appunto di quadri già formati per le riserve. Io convengo che per mancanza di soggetti idonei, nel 1848 e 1849, si dovettero trarre dai sott'ufficiali per farli ufficiali individui i quali veramente non avevano le qualità necessarie per ben coprire il grado che loro si accordava.

Ma io domanderò come si facesse per istruire questi bassi ufficiali. Cosa si facesse per prepararsi un fondo di ufficiali.

Io spero che se le istruzioni che si sono stabilite andranno progredendo e migliorando, si troverà in ciascun reggimento un fondo sufficiente per potere all'occorrenza formare un battaglione di più.

Di più al dichiararsi d'una guerra si trova sempre in ogni reggimento un certo numero di ufficiali, i quali si sentono più idonei ad un servizio di riserva che non a quello d'attività. Ciò non avrebbe forse luogo in questo momento, perchè avendosi grandissima abbondanza d'ufficiali, anzichè mettere da parte i buoni, si depurò l'armata de' meno capaci, cosicchè si può dire che attualmente l'armata sia composta esclusivamente di ufficiali idonei. Ma cessando coll'avvenire la soprabbondanza d'ufficiali, e continuando le strettezze dell'erario che comandano la massima economia, si andrà molto più a rilento a giubilare, riformare e collocare gli ufficiali in servizio sedentario, cosicchè, quando scoppierà una guerra, vi saranno sicuramente in ogni reggimento alcuni ufficiali più fatti per la riserva che non per l'attività.

Si persuade adunque il maresciallo ed il Senato che io non ebbi mai intenzione di fare un aumento, ma semplicemente di fare una modificazione, facendo la quale ne risulta una riduzione sul bilancio.

L'onorevole maresciallo fece inoltre un lungo discorso politico, in seguito al quale egli conchiude essere profondamente convinto che vi sarà la pace. In apprezzazioni di tale fatta ciascheduno ha il suo modo di vedere; io faccio molto caso de' lumi ed anche delle previsioni del signor maresciallo; ma a mio avviso ci vuole un gran coraggio al dì d'oggi, in mezzo alla confusione degli elementi politici che intorbidano non solo tutta l'Europa, ma ben anche le altre parti del mondo, a non temere la guerra.

Nel suo quadro il signor maresciallo ci ha parlato dell'Inghilterra e della Francia, e, a malgrado delle complicazioni e difficoltà da lui accennate, egli crede che abbiano a nascere la pace. Io credo invece che abbia piuttosto a succedere il

contrario, poichè da tutte queste difficoltà sarà cosa difficile lo stricarai, e temo che un giorno o l'altro per sortirne abbisogni tirare il cannone.

Se l'onorevole maresciallo non parlava dell'Inghilterra, lo stesso l'avrei citata come ad esempio d'una potenza che non crede più alla pace, quantunque l'abbia sempre predicata.

Il signor maresciallo non nega gli armamenti di questa nazione, ma li spiega a suo modo.

Il signor maresciallo dice che questi armamenti, che confessa essere rilevanti, l'Inghilterra li fa per motivi di politica interna; ci parlò dell'Irlanda, dei *torys* e dei *whigs*, del Ministero che sta in procinto di cadere, e di simili altre difficoltà.

Io non sono in ciò del suo avviso, e mi permetto di spiegarlo in tutt'altro modo. Mi rincresce di non avere qui presente un giornale inglese in cui è perfettamente spiegata la cosa; in un ragionato articolo che lessi questa mattina è esposto come l'Inghilterra si sia finalmente accorta, che quando una potenza non prevede la guerra, quando una potenza, per voler fare esagerate economie, si lascia sovrapprendere dalle altre potenze le quali tengono armate poderose, e le accrescono ed aumentano continuamente, arriva un momento che non basta il fare dei sacrifici, non bastano armamenti, ma si trova quella imprevedente potenza in critiche circostanze, per cui anche il credito pubblico ne deve soffrire.

L'onorevole maresciallo ha anche parlato della Prussia, e fece osservare essere convinto che tale potenza ha fatto dei sacrifici per avere la pace e non fare la guerra, sacrifici che non avrebbe fatto sicuramente in altre circostanze.

DELLA TORRE. Ho detto la Russia.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ho capito la Prussia.

DELLA TORRE. Se ho detto la Prussia, ho detto male, ma mi pare d'aver detto la Russia, ed ho spiegato perchè questa ha rinunciato ad alcuni diritti di sovranità che poteva avere sulla Danimarca, sull'Holstein-Gottorp...

COLLI. Sì, ha detto Russia.

LA MARMORA, ministro della guerra. Lascio allora in pace la Russia e la Prussia (*Risa generali*); aveva capito che questa aveva fatto sacrifici per non avere la guerra; ed a tal riguardo desideravo ripetere quello che già dissi altra volta, che la Prussia cioè non sembra troppo contenta del suo sistema provinciale il quale è esagerato, e non inspira quella confidenza che avrebbe ispirato un'armata esclusivamente permanente.

Il signor maresciallo ritornò sul sistema provinciale, e notò che riprodussi alcune sue frasi, dette in una delle sedute passate. Feci di più, presi il giornale ufficiale alla mano, e lessi addirittura quello che il signor maresciallo disse in quelle circostanze, e manifestai come a mio avviso quelle cose fossero ben dette, dacchè vengono in appoggio alla mia opinione, e sono la condanna delle armate poco istruite e poco disciplinate, le quali, come disse benissimo il maresciallo, scompaiono davanti ad un'armata fortemente organizzata ed istruita.

Il signor maresciallo ritornando sul sistema antico dei provinciali, disse che questi costavano poco, ed avevano perciò un gran vantaggio. Sicuramente se si potesse avere buoni soldati con poco, questo sarebbe appunto il sistema che ci vorrebbe nelle attuali nostre contingenze; ma io credo che i calcoli ed i confronti istituiti dall'onorevole maresciallo non possano sussistere nelle circostanze presenti. Vorrei vedere qual è il colonnello che si contenterebbe di uno stipendio annuo di lire 1000, e lo stesso dicasi di capitani che non si

conterebbero più di 200 o 300 lire, e così va dicendo dei soldati che si contentavano una volta di un soldo al giorno. Io credo che di questi soldati non ve ne siano più. Tutto ha progredito d'allora in poi. Vi è un benessere molto più grande; ogni cosa costa di più, e coloro che si avevano una volta per un soldo, oggi ne costano otto. In Egitto si trovano ancora, ma in Europa non più.

Ho visto in Egitto a lavorare nel Nilo dei poveri individui per 4 o 5 soldi al giorno; ma qui non si trovano. Quelli che costavano 10 soldi un tempo, ne costano oggi 30; quelli che costavano 30 allora, costano di presente 4 o 5 lire; dimodochè non si avrebbe che il rifiuto, la fecia della società per costruire l'armata. Se noi volessimo ora avere dei soldati pari almeno almeno agli ultimi manuali, bisognerebbe trattarli come si trattano questi. In una parola per avere buoni soldati bisogna spendere assolutamente il necessario, e tanto più per gli ufficiali. Una volta (e questo non deve essere dimenticato) gli ufficiali, massime quelli che appartenevano all'aristocrazia, erano facoltosi, spendevano del loro e costavano poco al Governo; ma adesso questi non esistono più; le divisioni dei beni, la diminuita ricchezza nelle famiglie rende rarissimi questi casi; anzi noto con gran rammarico che famiglie molto cospicue, i cui membri passavano almeno almeno alcuni anni nel servizio militare e poi si facevano maggiori o colonnelli nei reggimenti provinciali, e in caso di guerra si mettevano alla testa dei loro contadini e facevano la guerra per onore, in oggi si astengono dal servizio.

Prego il maresciallo a credere che l'antica organizzazione dei reggimenti provinciali, non è più ora possibile, che le circostanze sono cambiate, soprattutto sotto il rapporto finanziario; *talis pagatio, talis laboratio*.

DELLA TORRE. J'ai deux mots à dire seulement.

PRESIDENTE. Monsieur le ministre de la guerre n'a pas encore terminé son discours.

LA MARMORA, ministro della guerra. Mi permetta...

DELLA TORRE. Sans doute; du reste je n'ai que deux paroles à ajouter à celles que j'ai prononcées tout-à-l'heure.

LA MARMORA, ministro della guerra. Mi perdoni. Venne poi, dopo aver fatti gli elogi... dico male... dopo aver suggeriti questi nuovi reggimenti provinciali, l'onorevole maresciallo, con argomenti affatto diversi, trova che i nostri soldati servono troppo poco, che gli attuali nostri soldati non sono abbastanza istruiti...

DELLA TORRE. Comparez-les à notre ancienne armée qui était permanente.

LA MARMORA, ministro della guerra... che la ferma di 4 anni non è sufficiente e vorrebbe che i soldati servissero almeno 8 o 16 anni. Pregherei l'onorevole maresciallo di conservare il medesimo ragionamento per gli uni e per gli altri. Se ci vuole un tempo per formare dei soldati, allora fissiamo questo tempo; i soldati si possono formare in fretta, si dirà, ed allora licenziamo un'armata permanente che sarebbe inutile. Ma io non posso ammettere questa differenza e non posso credere che per i soldati permanenti non basti la ferma attuale e sia assolutamente necessario di portare questa ad 8 o 16 anni, come ha detto l'onorevole maresciallo, e che per i provinciali bastino pochi giorni o pochi mesi. Questo non lo capirò mai.

Faccio ancora un'altra osservazione: crede il maresciallo che questa truppa permanente, per quanto piccola ella sia, costerebbe poco?

Io credo di no: perchè io paragono queste truppe così scelte, bene tenute, così istruite, ad un corpo distintissimo che abbiamo noi, ed è il corpo dei carabinieri.

In tal caso veda il Senato cosa verrebbe a costare l'armata posta per base che un carabiniere costa il doppio di quello che costa un soldato di linea. Faccio questa assimilazione ai carabinieri, perchè se si pretende che i soldati facciano un servizio molto più lungo, bisogna naturalmente pagarli di più.

D'altronde io non esito a dichiarare che io nè amo il soldato troppo giovane, nè troppo vecchio. Nè si confondano qui quelli che soglionsi chiamare i veterani di guerra coi soldati vecchi in pace, poichè si dà il nome di veterano in tempo di guerra al soldato che ha fatto tre o quattro campagne, e che ha così acquistato un gran valore, quando i veterani in tempo di pace sono quelli che sono proprio invecchiati sotto le bandiere; e ciò premesso, si converrà meco che durante la pace i migliori soldati non sono i veterani, bensì quelli che anno tre o quattro anni di servizio permanente. Eccelluo ben inteso, gli ufficiali, ed anche i bassi ufficiali; ma il semplice soldato che ha fatto otto o più anni di servizio permanente in tempo di pace senza progredire è difficilmente un buon soldato, anzi ordinariamente egli è vizioso ed indisciplinato, ed in ogni caso egli è inferiore al soldato di tre o quattro anni di servizio.

Il signor maresciallo ha finito il suo discorso facendo l'applicazione del suo sistema ad un'organizzazione di battaglia; e portando l'esempio della Prussia ci disse che re Federico, il quale sicuramente fu un capitano che fa epoca nella storia, soleva mettere la sua truppa migliore di fronte al suo avversario, e del rimanente dell'armata se ne usava per prenderlo di fianco; e con questo metodo ha vinto più battaglie.

Io non nego questo, ma faccio osservare all'illustre maresciallo che una tattica militare non è sempre buona per tutti i tempi, e che dopo re Federico il modo di guerreggiare ha cambiato assai. Prova ne sia che l'armata prussiana col sistema e cogli ordini di battaglia del gran Federico fu battuta a Jena completamente da un altro gran capitano che impiegò un diverso modo di guerreggiare. Ne deduco da ciò che un sistema, per quanto possa essere buono, fa il suo tempo.

Certo che vi sono regole e principii i quali si conservano costanti nell'arte della guerra, come vi sono fra le guerre dei diversi tempi dei punti di paragone; ma per ciò che concerne più particolarmente le operazioni tattiche, quest'arte è soggetta ai progressi come tutte le cose umane.

DELLA TORRE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DELLA TORRE. Ce n'est pas une idée qui a vaincu à Iéna, mais c'est le grand capitaine. Les Prussiens étaient vainqueurs, quand ils ont été guidés par le grand Frédéric; ils ont été vaincus, quand ils ont eu en face l'empereur Napoléon.

Au reste l'ordre oblique est vieux comme le monde; Epaminondas s'en servait déjà. A la guerre de 1807 il restait très-peu d'élèves du grand Frédéric; le duc de Brunswick en était le plus célèbre, mais il fut frappé d'une balle au commencement de la bataille.

Le vrai nom de la bataille ne devrait pas être Iéna, mais Auerstedt. L'infanterie française était commandée par Davoust. A Iéna 80 mille hommes commandés par Napoléon luttaient contre 20 mille hommes; mais à Auerstedt l'armée prussienne été commandée par le roi; ce n'était pas un général, mais un brave soldat, et il en a donné des preuves. Il a laissé sur un point éloigné le général Kalkreuth avec deux corps d'armée, et lui il s'est avancé avec le troisième: voilà pourquoi la bataille a été perdue. Le

grand capitaine fait à propos ce qu'il convient de faire; c'est moins parce que la troupe est dressée de telle ou telle manière qu'elle triomphe, que parce qu'elle est commandée par un grand capitaine.

Vous m'avez dit, monsieur le ministre, que l'armée de Prusse a quatre ans de service. Je le sais; mais cette formation n'a pas encore eu l'épreuve d'une grande guerre; il faut voir avant de décider. Je sais que des généraux prussiens m'ont dit qu'ils regrettaient leur ancienne formation.

Lorsqu'il y aura des vieux soldats, ils ne coûteront ni plus ni moins que ne coûte l'armée actuelle; je ne demande pas qu'on les paie davantage. Vos 47 mille hommes coûtent ni plus ni moins ce que coûte une armée permanente ordinaire. Les soldats provinciaux, quand ils étaient sous les armes, étaient traités en tout comme les autres soldats.

Vous dites, monsieur le ministre, que nous n'avons plus cette ancienne aristocratie. Mais il y a des propriétaires, et il y en aura aussi longtemps que le socialisme ne prendra pas le dessus en Piémont (*Zarità*), et Napoléon s'est arrangé de façon que cela n'arrive pas. Il y a des officiers qui veulent rentrer dans leurs foyers après avoir servi un certain nombre d'années; ceux-là sont, j'en conviens, moins payés, mais ils le préfèrent ainsi, car ils peuvent continuer leur carrière; mais lorsqu'ils doivent passer à un grade supérieur, ils doivent servir quelque temps dans la ligne; on pourrait établir à cet égard des règlements.

Si vous voulez une armée de réserve, il faut nécessairement faire quelque chose de ce genre et avoir une armée peu coûteuse en temps de paix qui, jointe à l'armée permanente, rend cependant de très-utiles services pendant la guerre. Si, au lieu d'avoir des cadres séparés pour eux, on les rappelle en masse dans l'armée permanente, on retombe dans le défaut que vous avez vous-même signalé; si vous ne les rappelez pas, vous condamnez le pays à n'avoir que 47 mille hommes qui l'écrasent en temps de paix et ne suffisent pas en temps de guerre.

Quant à ce que vous avez dit des grandes difficultés qui surgissent en Europe et qui ne peuvent se débrouiller que par la guerre, je répondrai que ce sont les questions politiques qui ne peuvent se débrouiller que par les guerres. Les difficultés du *Zollverein* ce n'est pas la guerre qui les terminera, la guerre coûterait trop; mais cela s'arrangera pacifiquement. Voilà mon opinion; la vôtre est différente. Vous nous ferez dépenser beaucoup d'argent cette année, l'année prochaine nous ne pourrions plus entretenir nos 47 mille hommes, et nous serons obligés de réduire notre armée à 30 mille hommes qui, au lieu d'avoir 4 ans de service, n'en auront que trois, et nous reviendrons forcément à notre situation passée.

Voilà où nous marchons, si nous augmentons notre force dans le moment actuel. C'est ma conviction; je l'exprime en face du Sénat, en présence du ministre; le pays dira qui de nous a eu tort ou raison.

COLLA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'aveva già chiesta prima il senatore Alberto La Marmora; ella parlerà dopo.

Il senatore Alberto La Marmora ha la parola.

LA MARMORA ALBERTO. Alcune cose delle ieri dall'onorevole collega ed amico mio il senatore Franzini mi obbligarono a domandare la parola; e questa essendomi oggi concessa, io me ne servirò soltanto per pochi minuti, poichè non intendo fare, e non credo che sia qui nè il caso, nè il tempo, nè il luogo d'intavolare delle discussioni accademiche sopra l'ordinamento dell'armata.

L'onorevole mio amico disse ieri, se non erro, che la formazione della quinta compagnia in ogni battaglione, cioè delle compagnie scelte, fu acconsentita all'unanimità dai comandanti dei corpi.

Sopra di questo punto mi pare di non potere essere d'accordo con lui, poichè, essendo io stesso, al posto che occupava pochi mesi fa, stato incaricato di domandare ai colonnelli dei corpi che erano sotto ai miei ordini il loro parere in proposito, mi risultò che questo non era niente del tutto favorevole a queste compagnie, e già ebbero i corpi a fare dei richiami in proposito.

FRANZINI. Domando la parola.

LA MARMORA ALBERTO. Questo mi risulta dal rapporto di una Commissione incaricata di dare il suo parere sopra l'organizzazione della fanteria. Questa relazione porta la data del 25 settembre 1849, e dice « che i corpi avevano approvato, non ad unanimità, ma a semplice maggioranza, la formazione della quinta compagnia in ogni battaglione detta scelta. » Il 3 giugno 1850 ebbe luogo una seconda pratica; furono interrogati di nuovo i comandanti dei corpi intorno all'istruzione da darsi a queste quinte compagnie.

Questa Commissione incaricata di riferire il suo parere così rispose:

« La maggioranza dei colonnelli opina che abbiano totalmente ad uniformarsi a quanto è prescritto per le compagnie che costituiscono l'arma speciale dei bersaglieri, prendendo perciò posto fuori dell'ordine di battaglia e di colonna.

« La Commissione però, considerando che i reggimenti emisero tale opinione nell'epoca in cui i battaglioni dei bersaglieri venivano ridotti allo scarso numero di tre, d'onde derivava l'assoluta necessità di una compagnia staccata per ogni battaglione che supplisca alla mancanza (così sotto alineato) delle compagnie di essi bersaglieri, trova che atteso il presente notevole aumento di questi, sia cessato il bisogno di assimilare le compagnie scelte, e di prefiggere loro uno speciale armamento e collocamento. »

La Commissione passa quindi a trattare dell'utilità che risulta dall'istruzione di una compagnia disponibile, per essere staccata senza mutazione alcuna nella tattica delle manovre: passa poi al modo col quale intende che siano adoperate le dette compagnie, e propone che queste siano armate degli antichi fuochi dei cacciatori. Io non voglio qui insistere su quanto ho già detto su tale proposito quando si è trattata la legge sulla leva; dirò solamente al senatore Franzini che io insisterò sempre sulla necessità delle compagnie che sono destinate a fare il servizio dei bersaglieri, e di metterli in eguale condizione, e se si potesse in condizione migliore di quella delle armate che hanno da essere loro in faccia; ed io credo che in un paese come il nostro, quando la nostra truppa fosse chiamata alla guerra che si farebbe sulle Alpi od in terreno molto coperto come quello della Lombardia, io credo, dico, che sia indispensabile di fare almeno come fanno le truppe dei due Governi che possono essere con noi in contatto, i quali hanno aumentato i loro reggimenti di cacciatori, armati di armi speciali, e che perciò questi debbono essere anche aumentati fra di noi, e provveduti di armi per lo meno eguali alle altre in portata ed in bontà; non sarebbe quindi il caso dei fuochi degli antichi cacciatori.

PRESIDENTE. La parola è al signor Colla relatore.

COLLA, relatore. La cedo al senatore Franzini.

FRANZINI. Risponderò due parole a quanto fu esposto dal mio collega senatore Alberto La Marmora.

Quanto ho detto ieri, lo sostengo, perchè non ho detto all'unanimità, ma pressochè all'unanimità.

Per vedere poi se questo sia vero o no bisognerebbe ricorrere all'augusto guerriero che presiedeva a questa Commissione.

Non so se qui siano compagni che assistettero a questa Commissione, ma, ripeto, la maggioranza alla pressochè unanimità era tutt'affatto favorevole per la prima compagnia.

Dell'altra Commissione, di cui parlò il mio amico e collega, io non ho fatto parte, e non intendo perciò di parlare.

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore Colla.

COLLA, relatore. Signori, spiace sommamente alla vostra Commissione che l'onorevole ministro della guerra siasi afflitto e risentito assai più che non fosse da presumere per le osservazioni che non già il senatore Colla, non il solo senatore relatore, ma la Commissione tutta, e tutti unanimi i membri della Commissione dei bilanci hanno creduto opportuno e necessario di sottomettere al Senato intorno al bilancio delle spese di guerra nel 1852. Io risponderò in nome della Commissione con quella dicevole moderazione che tanto giova a rendere utili le discussioni in cose di gravissima importanza, come è questa, la quale tutti concerne i più cari interessi presenti e futuri dell'esercito, delle finanze, dello Stato e della nazione.

Quantunque il signor ministro abbia fatto grazia di leggere e rileggere la relazione della Commissione, egli andò errato grandemente, trovandovi un'acerba censura di tutte le cose da lui operate, un motivo di scoraggiamento a perseverare nell'impresa. Chiunque voglia darsi il fastidio di leggere attentamente quella relazione, vi troverà bensì una leale manifestazione di coscienziosi convincimenti, qualche volta opposti a quelli del signor ministro, ma non vi troverà certo quella amara censura di cui egli si è lagnato.

In ogni occorrenza, e principalmente nell'esame del bilancio pel 1851, la stessa Commissione lodò grandemente il signor ministro per molte cose da lui fatte, ed in specie per le inevitabili riduzioni da lui operate con animosa sollecitudine. Ma perchè queste riduzioni si fecero dal signor ministro e dalla Commissione si lodarono giustamente, ella non ha creduto di dovere lodare egualmente le ampliamenti e gli aumenti, per cui verrebbe tolta allo Stato una parte del beneficio ottenuto, precisamente al momento in cui la nostra condizione finanziaria maggiormente richiede chesi progredisca nella riduzione delle spese.

Opponendosi a queste ampliamenti ed a questi aumenti, la Commissione ha soddisfatto a un debito di coscienza, dal quale non poteva dispensarsi, e questo debito era fatto maggiore dalle ripetute dichiarazioni del signor ministro intorno alla sua ferma risoluzione di ritenere come definitivi e normali gli ordinamenti da lui inseriti nel suo progetto di bilancio. Queste dichiarazioni si leggono nello stesso progetto, e furono dal ministro ripetute innanzi al Senato anche nella discussione della legge sulla leva. La Commissione ha perciò dovuto giudicare il signor ministro *ex ore suo*, e non poteva e non doveva tenere conto di spiegazioni date in altro recinto. Spiegazioni di tale importanza vogliono essere date egualmente al Senato, al quale spetta di giudicare se siano per lui sufficienti.

Ma la Commissione nell'opporvi alle ampliamenti ed agli aumenti che dal bilancio appariscono, ha usato di tale condizione che aveva diritto di sperare assai meglio apprezzata: ella sostituì ad un'assoluta riduzione d'assegnamenti, esortazioni, suggerimenti, espressioni di fiducia; ella non si pronunziò in favore piuttosto d'uno che d'altro ordinamento dell'esercito, ma si limitò ad osservare che quello dal ministro ideato come ordinamento definitivo pel tempo di pace non è

confacente all'attuale situazione delle nostre finanze, e si rimase contento a consigliare che l'intero di lui sviluppo venga indugiato fino ad esame più maturo. Certamente è libero il signor ministro di non apprezzare e non seguire questi consigli, come il Senato è in piena libertà di risolversi a più ricise deliberazioni, lasciando al signor ministro la responsabilità dell'averle rese necessarie.

Il signor ministro si è lagnato perchè la Commissione abbia chiesta l'esecuzione della legge del 7 luglio, ed abbia dato alla legge medesima una troppo estesa significazione, cosicchè il Ministero sia condannato all'inazione e non possa recare alcuna modificazione nell'attuale stato delle cose.

Se le ampliamenti e gli aumenti che dal Ministero si propongono si possano da noi considerare come semplici modificazioni, noi lasciamo al Senato di giudicarne, e se la Commissione abbia inteso di rendere impossibili anche le semplici modificazioni, abbastanza risulta dalla sua relazione, nella quale si restringe a fare osservazioni sopra poche cose di maggiore momento, e lascia passare le minori senza farne parola.

Desideroso di dare alla creazione di venti nuovi battaglioni l'aspetto di una semplice modificazione, il signor ministro si dolse che siasi istituito paragone fra la spesa che ora si fa e quella che si farebbe in seguito alle proposte variazioni. In verità noi non sapremmo qual altro confronto si possa fare opportunamente, e certo non sarebbe mai quello che il signor ministro vorrebbe fatto coll'ordinamento provvisorio di altro tempo affatto eccezionale.

L'illustre membro della Commissione che era in quel tempo ministro della guerra, espose al Senato cosa fosse quell'ordinamento di momentanea necessità, il quale era preludio di altri ordinamenti molto più restrittivi; per la qual cosa noi ci asterremo dall'insistere sulla inopportunità di questo confronto e sulla evidente convenienza di quello da noi fatto fra lo stato attuale delle cose e quello che si avrebbe in seguito alle proposte innovazioni, fra la spesa che ora si fa e quella che si vorrebbe autorizzare.

Il signor ministro ha poco fa assicurato il Senato che la sua formazione di 20 battaglioni non produrrà alcuna maggiore spesa, che non è perciò che una semplice modificazione. La Commissione ha sottomesso al Senato il confronto fra l'ordinamento quale era iscritto nel bilancio del 1851 e quello che si trova iscritto nel bilancio del 1852. Da questo confronto apparisce che il numero dei battaglioni è aumentato di 20, che quello delle compagnie è parimente aumentato di 20 e che il totale della forza aumenta pure di 1527 uomini.

Il signor ministro sembra considerare come esistenti le compagnie di depositi, ma queste compagnie furono sopresse prima d'ora e non figurano più nel bilancio del 1851. Queste compagnie io credo che se non interamente forse in parte si dovranno mantenere o ripristinare perchè io credo sommarmente necessario che alcuna di esse si abbia per le truppe di fanteria.

Ma fatto è che fra il bilancio del 1851 e quello del 1852 la diversità della forza è quale apparisce dal parallelo che la Commissione ha presentato.

Io ho anche fra le mani il parallelo che ho fatto istituire per ciò che concerne personalmente per individuo la spesa, e da questo parallelo ne risulta che l'aumento della spesa sarebbe di lire 1527; aumento assai tenue, ma certamente opposto all'asserzione che l'ordinamento che si propone sia piuttosto in diminuzione della spesa.

Per ciò che concerne l'esecuzione della legge del 7 luglio la Commissione non poteva tenere conto delle difficoltà

che dal ministro si opponessero all'accettazione di quella legge; ella doveva bensì ricordare che codesta legge fu dal Ministero caldamente raccomandata al Senato per l'intera sua adozione. La Commissione non poteva perciò ammettere alcuna proposta di ordinamento definitivo da farsi altrimenti che per mezzo di legge organica.

Ma neppure in questa parte la Commissione non si è scostata da tutta la possibile moderazione. E prima d'ogni cosa, malgrado i pacifici provvedimenti di esperti e dotti uomini di Stato, e senza aspettare alcun invito del Ministero, ella dichiarò espressamente che se il signor ministro prendendo motivo dalle gravi contingenze in cui sia da temere che ci troviamo in un prossimo avvenire, si limitasse a chiedere la continuazione di straordinari e temporanei sacrifici, anche eccedenti ogni giusta misura colle nostre rendite, noi gli daremmo di buon grado l'appoggio dei nostri suffragi, e certamente non moveremmo lagnanza per la ritardata presentazione della legge. La Commissione si limitò a ritenere per fermo che questa presentazione non può essere ritardata oltre quel tempo che il Ministero giudichi opportuno per l'attuazione dell'ordinamento definitivo, ed in verità non è possibile d'interpretare in modo più benigno la disposizione della legge del 7 luglio. Abbia il Governo il diritto e la responsabilità di giudicare intorno all'opportunità del tempo in cui si debba procedere all'ordinamento definitivo dell'esercito in modo appropriato alle speciali condizioni del nostro paese, ma qualunque volta ciò si giudichi opportuno lo si faccia per legge, la quale ne stabilisca in modo durevole le basi principali, e frattanto il Ministero si astenga da tutte quelle ampliamenti che tendono a sviluppare maggiormente un ordinamento non ancora approvato, e sono evidente cagione di attuale dispendio, non che di maggiori difficoltà alla successiva attuazione di più ristretti ordinamenti.

Non sarà per questo che il Ministero rimanga condannato all'inazione, e senza dubbio indipendentemente dalle proposte ampliamenti molte cose rimangono a fare a vantaggio dell'esercito, nelle quali l'onorevole ministro della guerra troverà modo di soddisfare utilmente l'instancabile sua attività e l'ardente suo desiderio di operare il bene in tutte quelle parti del servizio che ne giudica suscettive. La Commissione lungi dal volerlo scoraggiare, gliene farebbe eccitamento, se di eccitamenti avesse mestieri il provato di lui zelo; ma quando si tratta di aumenti di spesa la Commissione ed il Senato hanno debito di essere inesorabili, troppo conoscendo quali siano le strettezze finanziarie in cui ci troviamo.

Come poc'anzi si accennava, la Commissione si astenne e doveva astenersi per ora dall'emettere alcuna decisa opinione sul migliore ordinamento possibile del nostro esercito sul piede di pace, e soltanto per accennare come altri ordinamenti già da noi sperimentati possono meritare di essere presi in considerazione, e lasciare speranza di alcuno che meglio ci convenga, almeno per la parte economica, ella ricordava in un'utile nota alla sua relazione come sul finire del 1850 e nel 1851 le nostre truppe di fanteria si sviluppassero sul piede di guerra con tale sollecitudine ed in tal modo che riscosse gli encomi di tutte le persone intelligenti.

Il signor ministro mostrò di maravigliarsi che questo fatto siasi ricordato, e per combattere le lodi da noi date a quell'ordinamento della fanteria, venne adducendo gli inconvenienti che affermò avere allora veduti nel servizio dell'artiglieria. Anche per questa parte ci sarebbe facile di rispondere molte cose, se pure non erano assolutamente falsi i rapporti ed i quadri che al Ministero giungevano in quel tempo, sia dal comando generale, sia dall'azienda d'artiglieria. Ma poichè

il fatto ricordato non concerne che le sole truppe di fanteria, inopportuno sarebbe l'esame di ciò che riguarda un'arma affatto diversa. E per giudicare di ciò che allora valessero le nostre truppe di fanteria per l'ordinario servizio a cui sono chiamate, poco giustamente si prenderebbe argomento dai pochi fanti che furono mandati in aiuto all'artiglieria. Un egregio membro della Commissione, che è certamente testimone bene informato, osservava che i corpi di fanteria si spogliarono in quelle difficili congiunture di ciò che avevano di meno buono; ma oltre ciò sembra che assai meglio di fondare un giudizio sopra pochi uomini destinati ad un servizio affatto nuovo per essi, convenga tenere conto del modo onorevole in cui si mostrarono le intiere brigate di fanteria, intorno alle quali il Senato ha sentita ieri l'opinione di un illustre mio collega, giudice per ogni verso competente. Conforme alla di lui testimonianza e quella che allora si ebbe da tutti i generali e colonnelli che comandavano a quelle truppe, come pure dal magnanimo Carlo Alberto allora mandato in Savoia per visitare le truppe colà radunate.

Queste cose noi abbiamo creduto opportuno di qui esporre in seguito alle osservazioni fatte dall'onorevole ministro intorno alla nota preaccennata; ma non è per questo che noi intendiamo di pregiudicare menomamente la questione del definitivo organamento dell'esercito. La Commissione intende di rimanere ferma nella posizione in cui si è collocata, senza lasciarsi spingere più innanzi e senza indietreggiare di un sol passo.

La Commissione ha detto che il determinare definitivamente intorno all'ordinamento dell'esercito che meglio convenga al nostro paese è cosa di gravissimo momento, la quale richiede un esame molto più maturo di quello che finora si è fatto, esame che abbracci le convenienze militari e le economiche. I discorsi che su questo argomento vennero pronunziati davanti al Senato da persone sommamente autorevoli per dottrina e per lunga esperienza hanno evidentemente dimostrato quanta sia la necessità di questo esame, quanta sia la speranza che si può nutrire di un ordinamento che meglio si adatti alle angustie del pubblico erario ed al benessere dei cittadini chiamati a far parte dell'esercito.

La Commissione ha soggiunto che la decisione di così grave ed importante questione vuol essere fatta per legge non per assegnati e per dichiarazioni fatte nel bilancio. Questa proposizione fondata sopra legge chiara, precisa, non equivoca, alla quale noi tutti abbiamo dato il nostro voto, non può essere da alcuno validamente oppugnata.

Infine la Commissione aggiungeva che lo sviluppare frattanto l'ordinamento ideato dal signor ministro della guerra esigerebbe adesso senza urgente bisogno un aumento di spesa, e produrrebbe più tardi maggiori ostacoli da vincere pel conseguimento delle necessarie riduzioni; ed anche per questa parte è impossibile che si possa giustamente contraddire alle affermazioni della Commissione.

Ora da queste premesse qual era la più mite conseguenza che la Commissione poteva dedurre? Quella senza dubbio che s'indugi l'ampliazione dei quadri dell'esercito e si ritardi l'intero sviluppo dell'ordinamento proposto sino a che il signor ministro giudichi opportuno di procedere all'ordinamento definitivo e così anche di presentare la legge organica che dovrà stabilirne le basi.

Da questa conclusione non potrebbe la Commissione recedere senza mancare gravemente al debito suo verso il Senato, verso il Re e verso la nazione. Ella aspetterà di sentire le definitive deliberazioni del signor ministro.

Dopo osservazioni di così grave importanza quasi mi vien

meno il coraggio ad intrattenere il Senato delle lagnanze che si mossero dal signor ministro intorno alle osservazioni fatte dalla Commissione sulla forma del bilancio e sulla necessità di controlli economici; tuttavia prego il Senato di concedermi che sopra di ciò aggiunga brevi parole.

Il signor ministro si dolse perchè la Commissione abbia dichiarato che le innovazioni fatte nel bilancio di quest'anno ne rendano assai difficile e non appagante l'esame. Egli forse non badò che subito dopo la Commissione ne addusse il motivo accennando che l'esame del bilancio riusciva difficile e non appagante, non già perchè la nuova forma che vi si è data sia per se stessa cattiva, ma perchè rese necessario uno scompartimento categorico delle spese diverso da quello che si è usato finora, cosicchè in una delle nuove categorie si trovano assegnati o porzioni di assegnati che altre volte erano iscritti in tutt'altre categorie, la qual cosa è per tutti evidente come renda difficili i confronti.

Le osservazioni della Commissione non erano punto dirette a biasimare questa nuova forma di bilancio, quantunque anch'essa sia imperfetta e possa dare luogo a molte osservazioni delle quali nessuno potrebbe giustamente adontarsi.

Ma ciò che la Commissione ha creduto più utile di osservare è la sconvenienza di assegnati che sommano a meglio di otto milioni, senza alcun vincolo di applicazione, piuttosto ad uno che ad altro reggimento, piuttosto ad uno che ad altro articolo di spesa.

Il signor ministro addusse alcune ragioni per le quali crede conveniente che il Ministero possa liberamente spaziare in così vasto campo, la qual cosa egli non potrebbe qualora gli assegnamenti fossero per legge divisi in più categorie; ma la Commissione non sa vedere in ciò tutta la convenienza che il signor ministro vi scorge. Tuttavia egli ha dovuto osservare che la Commissione si restrinse a domandare non già la divisione degli assegnamenti in molteplici categorie, ma bensì lo scompartimento dell'assegnamento fatto all'unica categoria di un'arma qualunque in distinti articoli per reggimento e per ciascun principale oggetto di spesa, come saviamente fu prescritto con recenti disposizioni dal Ministero delle finanze. Questo scompartimento non impedirebbe in alcun modo le facilità desiderate dal signor ministro, ma rendendo necessario un decreto reale, perchè gli assegnati di un articolo siano applicati ad un altro, farebbe sì che i motivi ne fossero addotti e darebbe alle amministrazioni ed ai controlli un mezzo indistincto, spensabile di vegliare alla giusta applicazione delle spese e di tenere per ciascun corpo un esatto conto di ciò che gli è assegnato e di ciò che gradatamente gli si paga.

Non meno gravi inconvenienti la Commissione scorge nella confusione di assegnati affatto diversi in un solo foglio di competenze ed in un solo mandato. Non ultimo fra questi inconvenienti è quello che mentre si hanno categorie specialmente aperte in bilancio per le spese del pane, per le spese dei foraggi, per gli assegnati ai decorati e per altre simili, una parte delle spese per ciò occorrenti si dovrà pagare coi fondi di altre categorie, cosicchè lo spoglio dei conti darà come speso per pane, per foraggi un meno di ciò che siasi speso veramente.

Il signor ministro si meraviglia che la Commissione abbia suggerito di avere per tempo di pace un modo di amministrazione più severo che in tempo di guerra, mentre invece è appunto in questo tempo che maggiore è il pericolo degli abusi e per ciò vieppiù necessaria la vigilanza; ma il signor ministro non ha forse riflettuto che non è perchè si creda meno importante la vigilanza economica in tempo di guerra ma sibbene per la somma difficoltà di poterla esercitare che

da noi, siccome in altri paesi, si usa di rinunciare a certe cautele che in tempo di pace non si debbono tralasciare.

Resterebbe ancora di far parola della necessità dei controlli economici; ma poichè il signor ministro si dichiarò così illuminato in fatto di militare amministrazione da poter con sicurezza affermare che il peggior modo di amministrare è quello che va soggetto a simile controllo, riesce affatto inutile di entrare in una lunga discussione su questo argomento; epperò io tralascio di opporre contro questa sentenza l'opinione di uomini versatissimi nelle cose di amministrazione, sia civile, sia militare; tralascio di addurre l'esperienza da noi fatta vantaggiosamente anche in tempi difficilissimi; tralascio di opporre ad un esempio da lui citato cento esempi di abusi impediti o scoperti e puniti in grazia dell'economico controllo; tralascio in fine di opporre al nostro egregio ministro un altro valente generale, ministro della guerra, che era ministro del re dei Francesi, e non è gran tempo, che proclamava la somma importanza di avere per l'esercito un forte e indipendente controllo amministrativo. La questione è troppo grave e riuscirebbe troppo lunga perchè si possa discutere oggi pienamente.

PRESIDENTE. Nell'ordine della discussione la parola appartiene al senatore Galli.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola. I complimenti che il relatore della Commissione ha ben voluto farmi nel suo discorso, sicuramente sono fatti per diminuire l'impressione che aveva in me destata la relazione della Commissione. Si stupisce il signor relatore che una tale impressione si sia in me destata. E io credo di non essere il solo che abbia interpretata la detta relazione come una severa ed amara censura del mio operato; tutti coloro che me ne parlarono mi osservarono quanto sia ostile e severa. Del resto io m'immagino che tutti i signori senatori l'abbiano letta; e penso che malgrado i complimenti che ha ben voluto farmi il signor relatore (che io credo anche esagerati) essi abbiano potuto giudicare come non vada esente da acrimonia neanche il discorso ch'egli viene ora di pronunziare.

Il signor relatore si è in primo luogo lagnato che io abbia rivolto contro la sua sola persona le osservazioni che spettavano a tutta la Commissione osservando giustamente che quel lavoro non era lavoro del relatore, ma bensì della Commissione. Per questo faccio le mie debite scuse alla Commissione, e non esito un momento a farle; e prego il Senato a voler attribuire questo mio errore a mancanza di pratica nelle discussioni parlamentari.

Non parlo mai delle cose che non riflettono il militare, e anche nelle discussioni su cose militari parlo il meno possibile. Non è dunque da stupirsi se talvolta manco di quelle forme, e anche apparentemente di quei riguardi che sicuramente non è mia volontà di omettere mai.

Ciò premesso mi giova ribattere alcune nuove osservazioni del senatore Colla.

Persiste il signor relatore (adesso il discorso non è più a nome della Commissione ma in nome suo) a volere definire come nuovi aumenti e sviluppiamenti dei miei vasti disegni quelle poche modificazioni che io ho creduto di poter ancora introdurre in questo bilancio; egli appoggia particolarmente i suoi ragionamenti, dicendo che non si può chiamare riduzione là dove vi è una maggiore spesa; per verità è minima; si tratta di mille e qualche lira, ma è sempre una spesa e non è una riduzione.

Io che amo attenermi il più possibile alle cifre e il meno possibile alle parole, osservo sopra un calcolo, che io credo

esatto poichè fatto da un impiegato che è fra i più capaci che abbia il Ministero, il confronto fra il 1851 e il 1852.

La fanteria di linea costava nel 1851 10,698,000 lire, o nel 1852 la vedo costare 10,234,000 lire, il che vuol dire 464,000 lire di riduzione. Spero che questo si chiami una riduzione; bersaglieri nel bilancio del 1851 costare 1,782,000 lire; nel bilancio attuale 1,563,000; risparmio 217,000 lire.

In egual proporzione una riduzione si osserva su tutte le altre categorie: egli è evidente che quella specie di ostilità che il signor relatore si piace chiamare semplici osservazioni non è prodotta che da un bisogno generalmente sentito di far delle economie.

Io lo riconosco volentieri, ma prego il Senato di osservare che in tutti i bilanci (e credo che l'attuale è il terzo che presento) vi è una graduale diminuzione di spese.

Io non mi sento assolutamente capace di venire di sbalzo a riduzioni maggiori di queste, massime se si consideri quanto accennai circa al personale numeroso di ufficiali e sottufficiali che trovai sovrabbondanti; senza ciò, io sarei andato molto più a rilento nell'adottare una nuova organizzazione dell'artiglieria e della cavalleria: appunto l'ho fatto appena arrivato al Ministero, perchè contemporaneamente alle organizzazioni poteva far forti riduzioni.

Sento per troppo il bisogno di far ancora delle riduzioni; ma perchè queste non abbiano da compromettere l'armata vogliono essere fatte con gran riflesso e gradatamente.

Tanto è vero che mi sento incapace di andare di sbalzo a riduzioni straordinarie, come mi si vorrebbe spingere da alcuni, ch'io vedevo con certa soddisfazione nello scioglimento di questa ingrata questione un mezzo di levarmi onoratamente d'addosso questo grave carico, malgrado il modo tutt'altro che per me scoraggiante con cui ha parlato il signor relatore.

Il senatore Colla crede poi che le compagnie siano già state soppresse, e che in conseguenza io sia andato errato nel dire che esistevano i quadri di tutte quante le compagnie. Vero è che nel bilancio non figurano queste compagnie di deposito, ma vero è altresì che come io sperava di arrivare col tempo a questa formazione e riduzioni nello stesso tempo dei reggimenti a 4 battaglioni e dei battaglioni a 4 compagnie, benchè queste compagnie di depositi non figurassero più nel bilancio, esistevano tuttora nei reggimenti nè furono mai sciolte: dunque sta giusta l'osservazione del senatore Colla che non figurano nel bilancio, e sta anche la mia asserzione che vi esistono, dimodochè sta la facilità delle leggiere modificazioni che io intendo dare ai reggimenti di fanteria.

Il signor senatore ha voluto rivenire sulle cose dette circa al 1850; io mi limito a dire che ieri non sono gli esempi che mi abbiano mancato per provare come pur troppo nel 1850 la nostra armata non fosse in caso di sostenere il confronto delle altre armate europee, e come era molto al disotto di quella i cui vizi ci si rivelarono nel 1848.

Nel 1850 io ho fatto un primo viaggio all'estero per visitare l'organizzazione degli altri paesi. Ho visto due grandi armate, poi molte altre più piccole. Posso assicurare che quando rientrai in patria mi trovai, se non unilito, almeno grandemente afflitto di vedere in qual modo noi eravamo al di sotto in istruzione, in disciplina, in composizione alle altre...

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra... ma poi quello che più monta si è che io vorrei che il Senato si persuadesse che dal 1850 in qua le armate hanno fatto progressi im-

mensi, massime armate che sono a noi vicine, di modo che se non possiamo pareggiarle nella forza, abbiamo almeno un'organizzazione che ci permetta di eguagliarle in istruzione e in disciplina.

Finirò coll'osservare che io mi spiegai probabilmente male, (e mi arriva spesso) quando parlai di controllo. Mi rammento di aver detto che in quanto all'amministrazione generale dello Stato io mi rimetteva pienamente alla lunga esperienza e capacità del signor relatore; io mi ristinsi a parlare d'amministrazione speciale, e direi anzi infima.

Le mie osservazioni in fatti riflettevano i fogli di competenze ed i registri che si tengono dalle compagnie, pei quali esponevò l'avviso mio che dovessero essere cioè della massima semplicità; ma io non intesi in nessun modo di dichiarare l'inutilità dei controlli, nè di quello generale a cui presiede degnamente il signor relatore, nè di quelli parziali e speciali all'amministrazione della guerra, dei quali anzi riconosco tutta la necessità, tanto più dopo che sono al Ministero.

COLLA, relatore. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il senatore Colla ha la parola.

COLLA, relatore. Il signor ministro mi ha fatto quasi comparire come io fossi quello il quale dimandi delle riforme intorno alla formazione dei quadri. Io non ho mai chiesto nessuna di queste cose; anzi ho convenuto a che si conservi il sistema attuale come è; e se è necessario, anche la forza dell'armata tale quale è proposta; ma la sola cosa che ho detto, la sola cosa che mi dava diritto di osservare, è che non si può e non si deve dare all'attuale ordinamento l'aspetto di un ordinamento definitivo. Io ho creduto e credo tuttora che il volere accrescere i venti battaglioni ai reggimenti di fanteria è veramente, come il signor ministro l'aveva altre volte dichiarato, è veramente, dico, il volere sviluppare l'ordinamento immaginato, un voler credere quell'ordinamento definitivo.

Io credo che quest'ordinamento non si può sviluppare nel suo totale; non si può rendere definitivo, quand'anche si facesse con qualche risparmio di spesa, se la cosa non è prima studiata e maturata come richiede la gravezza delle circostanze.

Questa è la sola cosa che la Commissione ha domandato al signor ministro; e desidera che egli, prima di dar passo a queste sue innovazioni, siano anche economiche, se gli piace, voglia che la cosa sia esaminata con maturo studio, e veda anche in seguito alle osservazioni che vennero fatte al Senato e da lui sentite per parte di generali assai esperti e versati nelle cose di guerra, voglia esaminare bene se veramente non sia possibile di trovare un ordinamento che alquanto meglio convenga allo stato delle nostre finanze, alla condizione del nostro paese, ed anche agli interessi dei cittadini che sono, colla leva, tratti dalle case loro, e costretti ad intraprendere una carriera che non è la loro naturale, una carriera che non assicura loro un'esistenza per l'avvenire, almeno per la massima parte di essi.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

Io credo di dover ancora al Senato una dichiarazione.

Il senatore Colla persiste nel credere che io non debba fare modificazioni all'ordinamento attuale della fanteria, e vi persiste particolarmente nella persuasione nella quale si trovava tutta la Commissione, che operate queste modificazioni non si possono più fare delle riduzioni, ciò massime per aver dichiarato ch'io considerava questa formazione come normale.

È verissimo che io dissi che questo bilancio era da me riguardato come normale, ma essenzialmente normale per la formazione non per le spese.

Ora le poche modificazioni ch'io intendo portare alla fanteria non sono certamente per incagliare quelle future riduzioni che si credono di dover fare, come quelle che non pregiudicano per niente l'organizzazione graduale numerica portata dalla legge 7 luglio 1851.

Epperò io non posso aderire a rimandare ad altro tempo queste modificazioni, in quanto che io credo l'ordinamento attuale essenzialmente vizioso. Io faccio il massimo caso dei consigli, dei lavori della Commissione, ed in specie di quelli del congresso della guerra, presieduto così degnamente dal senatore Bava; ma sul modo e necessità di riparare a questo vizio ho una convinzione talmente profonda che ritardando ancora crederei mancare essenzialmente al mio dovere di ministro.

PRESIDENTE. Concedo di nuovo la parola al senatore Galli, il quale avrebbe dovuto averla prima del senatore Colla che ha avuto facoltà di parlare in quanto che l'aveva chiesta per un fatto personale. A questo proposito però mi duole dover notare che la risposta del senatore Colla si è aggirata su materia che non era affatto personale.

GALLI. Signori, se si esamina il bilancio della guerra nel suo complesso, certamente la somma di lire 30,910,048, oltre altri 10 milioni circa per la difesa generale, sembra eccessiva; e veramente sarebbe a desiderarsi un'organizzazione militare tale che potesse offrire una valida difesa con mezzi più proporzionali al bilancio attivo; con tutto ciò la Commissione dopo una critica severa finì per approvarlo colla riserva di non considerare il bilancio di quest'anno che come anormale, voluto dall'anormale condizione politica in cui ci troviamo tuttora egualmente che altre nazioni a noi vicine.

Signori, io mi atterro a considerazioni generali, tale essendo per ora lo stato della discussione, io penso presentare considerazioni di un altro ordine che hanno, sono certo, molta gravità, massime in questo Consesso e farò osservare che i corpi politici, come gl'individui, sentono il bisogno, la necessità della loro esistenza. Tutti gli Stati hanno una politica particolare dettata da speciali considerazioni e soprattutto dalla posizione geografica; il loro proporzionato sviluppo, la durata della loro vita politica sono la prova che la politica particolare seguita dal paese era quella che più conveniva alla sua posizione; l'abbandonarla per seguirne un'altra, e sarebbe cambiarla il non essere armati come le altre volte, è cosa pericolosa, ancorchè si volesse con ragioni speciali giustificare.

La politica nostra, massime dopo Emanuele Filiberto, fu sempre quella, come c'insegna la storia, d'aver una forza militare proporzionata ai mezzi del paese, per questa unire al partito politico, alle potenze di cui i nostri sovrani erano gli alleati e sovente con impegno ricercati. Il risultato incontestabile ne fu l'aumento progressivo dello Stato e la sua importanza politica: signori, si folga questo, cosa saremmo noi, che ora liberamente parliamo? Saremmo un insignificante Stato d'Italia, occupato quest'oggi sicuramente da forza straniera, come sott'occhio ne abbiamo i tristissimi esempi.

Lo stato militare del paese contribuì nei tempi andati, come ultimamente, a rendere accettabili le condizioni di pace dopo il rovescio di Novara, perchè e la possibilità di prolungata guerra tra le fortezze d'Alessandria, Genova e gli Appennini, e le imponenti forze necessarie per occupare il

paese sarebbero state per le circostanze dell'Austria in quel punto e troppo gravose e troppo incerte.

Non mi mancherebbero gli esempi di consimili tratti nella nostra storia di tre secoli addietro; tutti gli storici, tutti gli scrittori politici di quell'epoca lodano la fermezza, la costanza dei nostri sovrani, i loro ordinamenti militari, il coraggio del paese; tutti questi esempi provano ad evidenza la necessità in cui siamo di non abbandonare la politica particolare a cui io accennava.

Se insisto su questo punto, non è certo ch'io creda che si voglia adottare altri principii, ma temo a troppe lusinghe sulle economie possibili sui bilanci che riflettono la difesa del paese; sarà miglior consiglio il cercarle in una più economica organizzazione, in parte col ristabilimento dei reggimenti provinciali, ridotti però a nuova forma, come accennò particolarmente il distintissimo senatore, il maresciallo, e non tutte le possibili economie negli altri dicasteri, che non tanto da vicino possono riguardare la vita politica del paese.

Signori, io ho percorso alcuni antichi bilanci, dal 1780 al 1785, che tengo fra le memorie di chi in allora, per ragione d'impiego, era membro del Consiglio di finanze, e bene mi risulta che, annata comune, l'entrata fu di 26,216,000, lasciando i rotti, e compresa l'aggiunta del quinto per pareggiare la moneta nuova all'antica; la spesa dello stato militare fu di lire 11,489,850; perciò il bilancio militare era di 11 su 26 del totale. Il bilancio militare pel 1852 è di 29,910,048

su 80 milioni disponibili; dedotto l'interesse del debito pubblico, la proporzione sarebbe del 30 su 80. In un caso come nell'altro, le spese riguardanti la difesa del paese superano il terzo dell'entrata e non avvi gran diversità di proporzione. Certamente nessuno di noi vorrà mettere in confronto lo stato normale dal 1780 al 1785 coi tempi che corrono; ma ciò lo adduco come prova, che sempre anche quando erano epoche di pienissima pace, mai il Governo abbandonò la politica particolare dello Stato.

Giacchè siamo tuttora nella discussione generale che mi permise queste digressioni, finirò con una considerazione, che credo dover essere di sommo peso, e che indurrà a non mai perdere di vista la questione di cui si tratta, ed è questa: che nessuno di noi vorrà che la storia possa dire un giorno che la monarchia di Savoia, che sotto il Governo assoluto s'ingrandì gloriosamente, ha perso la sua importanza politica dacchè divenne monarchia costituzionale, perchè cessò d'essere armata, ed abbandonò la sua politica particolare che l'aveva portata al punto in cui si trovava. Questo deve fermare le idee di tutti i cultori dell'ordine costituzionale monarchico di cui noi siamo i naturali conservatori.

PRESIDENTE. La parola apparterrebbe al senatore Bava, ma mi ha fatto conoscere che dovendo parlare alquanto proliissamente, desidera che la discussione sia rimandata a domani. Io sciolgo perciò la seduta.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Seguito della discussione sul bilancio passivo dell'azienda generale di guerra pel 1852 — Discorso del senatore Bava — Risposta del ministro della guerra — Dichiarazioni del senatore Colli combattute dal ministro della guerra — Ordine del giorno motivato del relatore — Adozione del medesimo e di tutte le categorie del bilancio — Discussione e approvazione del bilancio passivo dell'azienda generale d'artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari pel 1852.

La seduta è aperta alle ore 2 5/4 pomeridiane.

Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il signor G. Luvini fa omaggio al Senato di numero 80 copie d'un suo scritto sul telegrafo elettrico.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL BILANCIO DELL'AZIENDA GENERALE DI GUERRA PEL 1852.

PRESIDENTE. Si continua la discussione generale sul bilancio passivo della guerra. La parola è al senatore Bava.

BAVA. Messieurs les sénateurs, mon honorable collègue M. le général Franzini vous a démontré victorieusement l'er-

reur que l'on commettrait en privant le bataillon de sa compagnie d'élite, en le réduisant à quatre compagnies seulement, et vous a fait voir que l'on n'improvise pas des tirailleurs. L'illustre maréchal vous a dit, qu'en dépit de prévisions, il ne croyait pas possible une collision prochaine en Europe; et le savant rapporteur de votre Commission vous a signalé ce qu'il serait avantageux de faire pour éviter de trop fortes dépenses au trésor public.

Tous les orateurs éminents que vous avez entendus ont invoqué des économies. Messieurs, je viens soumettre au Sénat quelques considérations qui pourraient peut-être nous faire obtenir ces économies tant désirées, soulager conséquemment nos finances, atténuer le déficit annuel, et mettre un terme à l'accroissement de notre dette publique. Ce résultat je l'espère par l'adoption de l'organisation de l'armée de 1850.

Je regrette de n'être point en cela d'accord avec l'honorable ministre; mais comme j'ai l'intime conviction que ce système est le meilleur sous le double rapport militaire et financier, sauf toutefois quelques légères modifications, je crois remplir un devoir en le soumettant à la décision du Sénat.

Messieurs, lors de la campagne de 1848, on s'est plaint en disant que les cadres des compagnies d'infanterie étaient trop faibles; j'aurais préféré, au contraire, que l'on eût dit et c'eût été beaucoup plus exact que les compagnies étaient trop fortes, car au delà de 150 hommes une compagnie n'est plus maniable. Si cependant on la tient dans des limites raisonnables, point de doute que trois officiers suffisent, puisque ce nombre a suffi dans toutes les mémorables campagnes de l'Empire. Pour obvier à ce défaut supposé des cadres, on les a augmentés démesurément depuis la guerre, on a réduit le régiment, on vous propose dans le budget de réduire le bataillon à quatre compagnies seulement, et on a augmenté de beaucoup le nombre des régiments et des bataillons ce qui augmente naturellement les états-majors et cause à notre pays des frais considérables.

On n'a point suffisamment réfléchi que le nombre des soldats se réduit facilement dans les temps ordinaires, mais que les officiers et sous-officiers continuent, même après la guerre, à peser sur le trésor public et affectent conséquemment notre avenir financier. A ce propos je prie le Sénat de me permettre d'avoir l'honneur d'établir, aussi brièvement que possible, la comparaison entre l'organisation à laquelle l'honorable ministre de la guerre fait allusion dans son budget et celle qui existait en 1847. Les chiffres seront plus éloquents que mes paroles; ils indiqueront mieux ma pensée.

Je me limiterai à ne parler que des armes principales. Dans le budget de l'intendance générale de la guerre, qui est en ce moment sous nos yeux, on voit que l'idée de l'honorable ministre serait de composer l'armée de

20 régiments d'infanterie formant	80 bat.	et 320 comp.
1 corps de bersaglieri formant	10 bat.	et 40 comp.
1 régiment de sapeurs formant	2 bat.	et 10 comp.
9 régiments de cavalerie,		
3 régiments d'artillerie,		

Tot. 34 régiments,	92 bat.	370 comp.
---------------------------	----------------	------------------

En 1847 l'armée possédait

20 régiments d'infanterie formant	60 bat.	et 240 comp.
bersaglieri	1 bat.	et 4 comp.
sapeurs du génie	1 bat.	et 4 comp.
6 régiments de cavalerie,		
1 corps d'artillerie,		

Tot. 27 régiments,	62 bat.	248 comp.
---------------------------	----------------	------------------

Si donc l'idée ministérielle était adoptée, nous posséderions de plus qu'en 1847

7 cadres de régiments,
30 cadres de bataillons,
103 cadres de compagnies,

ce qui se traduit approximativement par une augmentation de 800 officiers et de 1800 sous-officiers et caporaux, y compris le sous-lieutenant en plus que l'on a ajouté à chaque compagnie. Mais les cadres des bataillons, des régiments de 1847 sont-ils indispensables? sont-ils seulement nécessaires? Je ne le crois pas: qu'on diminue la force numérique de la compagnie, et le cadre de trois officiers suffira, même en augmentant le nombre des compagnies dans les bataillons, et le nombre des bataillons dans les régiments. Cela

étant, pourquoi ne pas se rapprocher de l'organisation de notre armée de 1830? pourquoi ne point réduire l'infanterie à dix corps que l'on appellerait *brigades*, que l'on pourrait faire commander indifféremment par des colonels ou par des majors généraux? Ces brigades seraient chacune de quatre bataillons de fusiliers, composés de six compagnies, et à chacune on ajouterait un bataillon de *bersaglieri* ou de chasseurs. Par ce seul fait vous diminueriez l'infanterie

De 11 états-majors de régiments,

De 40 états-majors de bataillons,

De 70 cadres de compagnies.

Sans inconvénients et même avec avantage, la cavalerie pourrait être diminuée de

3 états-majors de régiment.

Les sapeurs du génie de

1 état-major de régiment.

Résultat en moins sur le nombre proposé par M. le ministre même, en conservant trois régiments à l'artillerie:

15 états-majors de régiments,

40 états-majors de bataillons,

70 cadres de compagnies.

Le nombre des régiments étant réduit, vous pourriez naturellement réduire les fonctionnaires de l'intendance générale de la guerre, puisqu'ils doivent toujours être en rapport avec le nombre des régiments, et nous réaliserions une immense économie annuelle, tout en évitant de bien grandes dépenses dans l'avenir; car, je vous le rappelle, les soldats se congédient, en général, au terme de leur premier engagement; mais les cadres, il faut les pourvoir jusqu'à extinction.

Peut-être, dira-t-on, que les cadres, ainsi réduits, ne pourraient point recevoir un nombre d'hommes suffisant; mais je réponds que le bataillon, étant de 6 compagnies, et celles-ci chacune de la force de 150 hommes, cela fait:

Pour les 80 bataillons d'infanterie 48,000

Pour le bataillon sapeurs du génie 900

Pour la cavalerie environ. 8,000

Pour l'artillerie. 8,000

Carabiniers royaux et chevaux-légers de Sardaigne à mobiliser durant la guerre. 2,000

(Je pense que sur quatre mille on peut très-bien en mobiliser deux mille.)

Chasseurs francs 800

Proviande et autres services 3,800

Total armée active . . . 64,900

Une armée doit avoir une réserve, et je vais vous exposer comment, selon moi, on peut la former à peu de frais.

Il est reconnu qu'avec un système contingentel, on ne peut se passer des commandements de place. Eh bien! partagez le territoire en vingt provinces militaires, et que dans chaque province le cadre en officiers d'un bataillon soit tenu, à époque déterminée, de réunir et d'instruire les soldats de la réserve. Ce que vous dépensez actuellement pour les commandements de place, employez-le à solder les cadres des dits bataillons, que vous pouvez, en ce moment, extraire des nombreux officiers en expectative, auxquels leur paie actuelle serait conservée, sauf à leur donner, plus tard, les émoluments alloués aux provinciaux.

Le major, l'adjutant-major, le fourrier-major et le caporal-major constitueraient l'état-major de la place et du bataillon: ils en assumeraient les obligations et les charges, et conserveraient seuls leurs appointements d'activité.

Ces mêmes cadres peuvent servir à instruire vingt autres

bataillons de la garde nationale, qu'il faudrait par avance réunir quelquefois, et choisir parmi les hommes dont l'âge, l'aptitude physique, et les conditions de famille peuvent, au besoin, en permettre la mobilisation.

Arrive-t-il une guerre? Vos bataillons de gardes nationaux servent à la défense des places fortes, où vous réunirez et ferez exercer les hommes laissés en disponibilité, ainsi que la classe de l'année et celle qui atteint l'âge de vingt ans; vous disposez, en second lieu, de vos bataillons de réserve, qui peuvent s'augmenter successivement, au fur et à mesure que les classes et les recrues laissées dans les places fortes auront reçu l'instruction militaire, tandis que l'armée active sera réunie, en peu de jours, sur un point quelconque, pourvu que le Gouvernement prenne, par anticipation, ses mesures, et établisse, sur les principales directions, des lignes télégraphiques.

Rien ne s'oppose à ce que vous appliquiez à ce système la nouvelle loi sur la levée; il vous donnera des compagnies, des bataillons et des brigades, qui se trouveront dans de justes proportions, et toutes ces fractions de l'armée pourront, en temps de paix, se réduire à volonté, sans jamais devenir homéopathiques, comme cela se voit actuellement.

Avec cela mettez un terme au luxe des états-majors: soyez satisfaits des casernes et des hôpitaux existants; car quand on n'est point riche, il faut, par nécessité, se contenter de l'indispensable; réfléchissons sérieusement, avant d'accepter de nouvelles dépenses; quant à moi, je ne doute pas que nous ne puissions diminuer de plusieurs millions le budget de l'armée sans le moindre inconvénient, et faire qu'en peu de temps le pays n'ait plus à supporter, pour l'entretien de nos forces de terre, que la dépense que cet entretien lui occasionnait en 1847.

Messieurs, quand le Piémont pourra mettre immédiatement dans la balance de son allié soixante mille hommes, et qu'en peu de mois il en présentera cent mille en ligne, soyez certains qu'il fera pencher cette même balance en faveur de ses amis, et fera respecter nos intérêts et notre indépendance.

Imitons les exemples que nous ont légués nos princes illustres: ce n'est pas seulement avec leur brillant courage dans les combats et leur sage politique, mais c'est aussi par l'ordre admirable des finances, c'est en évitant toute dépense supérieure aux ressources de l'Etat, qu'ils ont su faire le bonheur de leur peuple, tenir sur pied une armée redoutable, et traverser glorieusement les époques les plus difficiles de l'histoire.

Messieurs, autant que tout autre, je suis en position d'admirer journellement l'activité et l'énergie que déploie le jeune ministre de la guerre dans la mission difficile que S. M. lui a confiée; mais il me semble que ses tendances sont par trop dispendieuses, qu'elles ne sont nullement en rapport avec nos ressources financières, et je crains qu'elles finissent par indisposer le pays contre cette armée, qui a toutes nos sympathies. Si nous ne prenons point une direction plus économique, ne peut-il pas arriver que la nation l'accuse d'être cause de ses embarras financiers?

Ainsi l'intérêt de l'armée, comme celui du pays, m'avait d'abord conseillé de proposer un ordre du jour qui invitât l'honorable ministre à suspendre toute augmentation dans les cadres, jusqu'après la discussion sur la loi qui doit fixer quelle sera l'organisation de l'armée. Mais je m'abstiens: je ne veux pas créer des difficultés au Gouvernement. J'espère, cependant que l'honorable ministre, faisant son profit de la discussion lumineuse qui a eu lieu, et comprenant quels sont

les inconvénients attachés à la réduction du bataillon, à l'augmentation des cadres, ne persistera pas à suivre la voie dangereuse dans laquelle il paraissait vouloir s'engager plus que jamais.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io confesso che speravo, che credeva anzi che questa discussione o battaglia parlamentare, come si suole chiamare, avrebbe potuto andare al suo termine senza che mi vedessi obbligato di venire ad un combattimento, come si suol dire anche in linguaggio parlamentare, corpo a corpo coll'illustre generale Bava. Io mi sono adoperato in ogni modo per evitare una simile lotta; ma attaccato così di fronte, non mi è possibile indietreggiare; l'evitare è prudenza, l'indietreggiare è cosa poco onorevole, e le cose poco onorevoli non mi convengono né punto né poco.

Io spero che il Senato sia a quest'ora convinto che le riserve che mi erano imposte dalla Commissione, nell'aderire alle spese del bilancio, non erano tutte suggerite da un pensiero di economia; io spero, dico, ch'esso scorga come sotto questo pensiero, sotto la questione economica si trovi exandio una questione tutta tecnica, tutta militare.

L'onorevole generale Franzini ha già esposto ieri il suo parere relativamente alla soppressione delle compagnie scelte: il generale Bava, senza entrare in questa discussione, ha oggi appoggiate, anzi dichiarato vittoriose le ragioni esposte dal generale Franzini. Io confesso che malgrado questa dichiarazione non reputo ancora come vittoriosi quegli argomenti, come non mi credo neanche vinto sotto quest'aspetto.

L'onorevole generale Bava prese quest'occasione per esporre al Senato un suo piano di ordinamento generale dell'esercito; piano che, a suo modo di vedere, sarebbe assai più economico, e non rovinoso come quello che io propongo e sostengo nel presente bilancio. Io credo che l'esposizione d'un tal sistema sarebbe stata assai più opportuna quando saremmo venuti alla discussione della legge che deve presentarsi dal Ministero in conformità dell'articolo 2 della legge del 7 luglio approbativa del bilancio della guerra per l'esercizio 1851, legge che non mi rifiuto di presentare, ma che dichiarai per ora inopportuna.

La presente discussione giustifica pienamente, a mio avviso, il ritardo che frappongo a tale presentazione. Infatti tutti gli oratori competenti in materia militare, che hanno parlato, il maresciallo Della Torre, i generali Bava, Franzini, Alberto La Marmora e Colli, tutti hanno fatto conoscere un diverso modo di vedere, e parmi difficile che siffatte disparate opinioni si possano, in una organizzazione, combinare insieme in modo soddisfacente. Il ripeto, la discussione di questi tre giorni prova quali difficoltà s'incontrerebbero a discutere ora e mettere in dubbio l'intero ordinamento dell'armata, e quale sarebbe anche l'impressione che una tal discussione potrebbe produrre sulla nazione, ma più particolarmente sull'armata.

Non entro nel merito dell'organizzazione accennata di volo dal generale Bava, poichè, per discuterla minutamente, non basterebbero altri tre giorni, e forse neanche tre mesi, e, premessa la dichiarazione che faccio il massimo caso dei suoi lumi e de' suoi consigli, mi restringo ad osservargli che quell'armata mista di soldati permanenti, di riserve e di guardie nazionali mobili ch'egli propone non diversifica gran fatto da quell'altra armata ch'egli dipinse altra volta con colori poco favorevoli.

Una simile armata, a mio avviso, sarebbe lontana dall'avere quella consistenza, quella forza che il generale Bava si è mostrato più convinto di tutti essere necessaria per resistere ad un'armata egualmente forte e disciplinata.

Io non so veramente capire come si possa nel tempo stesso disapprovare la forza delle compagnie che si avevano nel 1848 (io pure la disapprovo altamente), e poi proporre una riduzione dei reggimenti, e una riduzione delle compagnie, volendo pur conservare 60,000 uomini mobili per entrare in campagna, ed avere all'uopo una riserva forte. Mi pare che abbia detto il generale sino a 100,000 uomini...

BAVA. Venti battaglioni.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ma, per avere un'armata simile, io temo fortemente che noi cadiamo in tutti gl'inconvenienti riconosciuti nell'armata del 1848, che il generale (almeno per la spesa) ha voluto prendere per norma. Io sto per sguainare un'arma degna di combattere col generale Bava; è un libro scritto da lui stesso, e noterò i capi più essenziali di questo libro, per vedere come vengono trattate quelle truppe che non sono sode, che non sono perfettamente disciplinate. Io cito naturalmente i semplici punti più essenziali.

Alla pagina 10 trovo: « Ho creduto dover chiamare l'attenzione su questo primo incontro col nemico, perchè ognuno possa farvi le considerazioni che gli paiono più convenienti e giudicare quanto difficile incarico essere non dovesse quello di condurre truppa, in cui era difetto così visibile dei primi elementi dell'arte militare. »

Passo alla pagina 14: « Questo momento di riposo fu messo a profitto per introdurre un po' di disciplina nelle truppe, e per esercitare le nuove reclute al maneggio dell'arma di cui avevano sommo bisogno. »

Pagina 50. « Questo rinforzo, che all'esercito riusciva soltanto d'impaccio, e poteva anzi essergli di triste esempio (erano dei battaglioni arrivati), era magnificato dai giornali, e la tribuna attribuivagli una grande importanza, esagerandone l'attitudine ed il numero. »

« Laonde, sebbene la forza di ogni battaglione misto fosse di 800 uomini di cui soli 500 piemontesi potevano dirsi soldati, ed anche deboli soldati, perchè tutti tratti dalle classi antiche, e quindi da molti anni dimoranti alle case loro, e disusati all'armi, tuttavia se ne faceva ascendere la forza sino a 36,000 uomini, ivi compresi i battaglioni tutti lombardi. »

Pagina 79. « Avrebbe introdotta la disciplina nell'esercito, che, composto come era di soldati provinciali, trovavasi privo del gran movente che distingue il vero soldato dal contadino armato, il quale, se è capace di uno slancio momentaneo, non lo è parimente di sostenere le lunghe fatiche e i pericoli di una ritirata. Un soldato così fatto vuole vittorie, movimento; il minimo rovescio lo prostra, nè forza umana può impedirne il disordine. »

Pag. 88. « Questa ostinazione era desolante; ma era nel tempo stesso una prova di più come nei rovesci della guerra resti poco a sperare da un sistema militare il quale non porge all'esercito che padri di famiglia. »

In ultimo a pagina 101: « In questo breve racconto dei nostri trionfi e delle nostre sciagure ho fatto conoscere quali sono state le sorgenti del male e le cagioni della nostra disfatta... »

« Affrettiamoci, diceva ancora il generale Bava, ad emendare i vizi che la guerra ci fece scorgere nelle nostre militari istituzioni, e vedremo allora come l'intelligenza ed il valore de' nostri soldati sappiano operare il resto. »

Finalmente egli conchiudeva:

Pag. 116. « I nostri battaglioni di riserva che si avvicinano non contano che padri di famiglia, disusati al maneggio delle armi, che credevano non dover mai più riprendere,

sospiranti i loro focolari, e penserosi dell'esistenza delle prole che vengono di abbandonare. Questi battaglioni non hanno che dei quadri usati, senza connessione, senza spirito di corpo e privi di qualsiasi azione sui loro subordinati. Ora, sono questi degli elementi di vittoria? Devono questi considerarsi come soccorsi positivi ed imponenti? Queste considerazioni mi fanno emettere l'opinione che l'armata deve prendere una posizione difensiva in attesa che nelle dette masse inerti possa venire introdotto l'ordine, l'istruzione, la disciplina, che soli costituiscono le armate; ed allora solo ci sarà dato di tentare nuove combinazioni senza avventurare di troppo l'avvenire della bella e somma causa che noi qui difendiamo. »

Ora, di queste severe e giuste osservazioni non doveva forse il Ministero fare il caso che meritavano cercando di perfezionare l'armata e di evviare a quei vizi organici e disordini che il generale Bava si saggiamente e coraggiosamente nolava? Io credo che fosse suo dovere di riparare a tali inconvenienti.

BAVA. Je demande la parole.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il generale Bava ritornò sull'armata del 1850.

Io dimenticai ieri di notare tutti i servizi che mancavano a quell'armata; mancava, si può dire, l'artiglieria di campagna; non esistevano i zappatori, i pontonieri ed i bersaglieri; non esisteva il corpo sanitario e neanche la provianda.

Io domando se ad un complesso di truppe a cui manchino siffatti servizi si possa propriamente dare il nome d'armata.

Io terminerò col ripetere quello che credo essenziale e quello che credo il Senato desiderare: che non esiterò a fare tutte le economie che saranno possibili mediante ragionate riduzioni, ma che se si vogliono riduzioni che compromettere possano ancora una volta non solo l'esistenza dell'armata, ma anche l'indipendenza del nostro paese, io non ci sottoscriverò giammai.

LA MARMORA ALBERTO. L'insistenza, assai naturale del resto, con la quale il signor relatore della Commissione imprese ripetutamente a patrocinare la condizione della nostra armata, quale trovavasi venti e più anni fa, m'indussero ieri a chiedere la parola per sostenere con fatti positivi e palpabili quanto diceva sul tal proposito il signor ministro della guerra.

Siccome però una consimile questione, al pari di varie altre trattate precedentemente, farebbe di bel nuovo deviare la discussione dal quel terreno in cui avrebbe dovuto sempre mantenersi, e siccome io per il primo riconosco l'inconvenienza di progredire più oltre in questa via, mi credo in dovere di dichiarare essere pronto a rinunciare alla parola qualora il Senato giudichi conveniente di troncare ogni discussione, che non entri pienamente nella questione del bilancio, che già da tre giorni sta nel nostro ordine del giorno...

PRESIDENTE. Non posso accettare questa rinuncia condizionata, nè posso interrogare il Senato per tener chiusa la discussione, poichè nessuno ha chiesto di porre termine alla medesima. Perciò, o ella rinunci alla parola, ed è nelle sue attribuzioni, o parli.

LA MARMORA ALBERTO. Io rinuncio alla parola se gli altri rinunzieranno a trattare questioni estranee a quella del bilancio.

Voci. La chiusura!

LA MARMORA ALBERTO. Osserverò poi al Senato che un'altra considerazione mi trattiene dallo sviluppo della ma-

teria che imprendeva a trattare, considerazione la quale, credo, verrà altamente apprezzata dal Senato.

Signori, una tomba ieri si è aperta, e forse oggi già si chiuderà sopra un già nostro collega, un membro di questo Consesso, che è stato per molto tempo capo del Ministero della guerra: siccome in quello che mi proponeva di dire doveva forse entrare quanto concerne l'organizzazione dell'armata, nel tempo in cui questo nostro collega la reggeva, il Senato ben capisce che io debbo a me stesso, e il debbo ai miei colleghi, di rinunciare intieramente di trattare questa questione. Dunque pregherei il Senato di fare in modo di attenersi alla questione del bilancio, e non di vagare come abbiamo fatto finora.

PRESIDENTE. È ricevuto che nella discussione generale del bilancio si entra ordinariamente in quelle materie più essenziali, le quali formano l'oggetto dell'amministrazione.

Io credo che se il presidente in questo ha usato di una certa larghezza, non ha fatto che seguire quanto costantemente si è usato in questa e nell'altra parte del Parlamento.

Il senatore Colli ha la parola.

COLLI. Si M. le général Bava désire prendre la parole avant moi, je suis disposé à la lui céder.

BAVA. Messieurs, je crois que la proposition que j'ai eu l'honneur de soumettre au jugement du Sénat, n'était nullement en dehors des usages parlementaires; j'ai appelé votre attention, messieurs, sur la manière de réaliser de grandes économies, je vous en ai signalé le moyen: il me semble qu'en exprimant ma pensée à cet égard je ne suis pas sorti de la question qui fait l'objet de notre discussion. Le Sénat en jugera.

Je réponds maintenant à l'honorable ministre de la guerre: il me paraît que le parallèle qu'il a voulu établir entre l'armée de 1847 et notre armée actuelle de 1852, ne peut être exact; du moins tel qu'il l'a présenté.

En 1847 nous avons joui de la paix depuis un grand nombre d'années, et certains services avaient été négligés dans le but d'épargner nos finances. J'en ai convenu moi-même l'autre jour avec l'honorable ministre. Je reconnais que l'artillerie était grandement négligée, mais cela ne veut pas dire que l'infanterie ne fût pas bonne; au contraire, je persiste à croire qu'elle n'a jamais été aussi belle qu'à cette époque; elle était excellente en ce qui touche à l'instruction, à la discipline et à l'esprit de corps, et c'est ce qui fait que j'ai eu l'honneur de vous proposer la formation de 1830.

M. le ministre me dit: mais comment vous, général, vous avez trouvé à redire dans votre rapport de 1849 à la formation qui existait alors, et aujourd'hui vous venez prôner le système provincial? Je prône le système provincial par nécessité; nous sommes obligés d'y avoir recours parce que nous ne sommes pas assez riches pour avoir une armée permanente respectable.

Mais ce que j'ai voulu dire dans les différents passages de mon livre, qui viennent d'être cités par M. le ministre, c'est que les compagnies étaient de beaucoup trop fortes en 1848; elles se composaient chacune de 240 hommes, et trois officiers ne suffisaient pas pour commander à tant de soldats; ces compagnies n'étaient pas maniables, quoique le bataillon fût trop petit, si l'on détachait une compagnie; en conséquence, il était indispensable de revenir sur un tel ordre de choses. C'est pourquoi j'ai cru devoir proposer un bataillon composé de 6 compagnies et celles-ci plus faibles.

Messieurs, c'est vrai; j'ai dit qu'il fallait modifier cette organisation, mais c'est le travail que nous a présenté M. le ministre à l'occasion de la loi sur la levée. Vous voyez qu'il

ne s'agit plus de faire faire un an de service aux soldats sous les armes, ni de les tenir 15 ans en congé illimité; la Commission a demandé qu'ils restent 5 ans sous les drapeaux; M. le ministre pense que 4 ans doivent suffire. Ce qui était nécessaire c'est la réduction du nombre des hommes qui composent chaque compagnie, afin que trois officiers suffisent; c'est en outre la prolongation du temps de service au corps.

Messieurs, faites ces deux choses, faites que nos soldats restent d'avantage sous les armes, et que, quand ils sont en congé illimité, on les réunisse de temps en temps, comme l'a proposé M. le comte de La Tour, notre honorable maréchal, et vous aurez la certitude de ne pas avoir des apprentis militaires, ni de vieux pères de famille, mais bien de vrais soldats que vous pourrez mettre en ligne et opposer à la mitraille comme des troupes permanentes parce qu'ils n'auront perdu ni l'esprit de corps, ni l'amour du métier.

Maintenant, je demande à M. le ministre s'il accepte ma proposition, de suspendre l'augmentation des cadres dans l'armée jusqu'après la discussion de la loi du 7 juillet 1851.

LA MARMORA, ministro della guerra. Se mi permetta il generale Bava, gli replicherò ancora alcune parole. Rispondendo egli al paragone da me fatto fra il suo progetto d'oggi e le sue osservazioni d'altro tempo, è rivenuto sul grave difetto delle compagnie nell'ordinamento del 1848, le quali erano troppo numerose; ora mi sia lecito di notare che quello non era il solo difetto di tal ordinamento; sicuramente era questo capitale, ma ve ne erano ben altri, e fra questi lamentavasi ad esempio che gli ufficiali non conoscessero i propri soldati, che i quadri fossero troppo ristretti, che la durata del servizio fosse troppo breve.

Ma il generale Bava vorrebbe ora correggere quest'ultimo difetto recando la ferma a 4 o 5 anni.

Provi a risolvere il problema, e se vi riuscirà, piegherò il capo. Avere 100 mila uomini da presentare al nemico, far sì che i soldati servano 4 o 5 anni ed averne da mantenere un piccolo numero in tempo di pace, ecco tutto il problema.

Provi il signor generale a risolverlo, e se vi riuscirà tanto meglio. Quanto a me l'ho studiato e l'ho maturato a lungo, e ci penso ancora, direi giorno e notte senza che mi venga fatto di risolverlo in modo tanto soddisfacente come pare pensarlo il signor preopinante; ed è solo dopo d'aver riconosciuto di non poterlo risolvere in altro modo che m'indussi al mio progetto attuale.

Nell'organizzazione dell'armata tal qual era nel 1847, ogni battaglione di deposito (ed io so cosa fossero questi battaglioni essendoci stato un mese e mezzo) si componeva di 4 compagnie, le quali dovevano all'occorrenza diventare 4 battaglioni di riserva. Nell'ordinamento da me ideato, da 4 battaglioni attivi si ricaverebbero solamente 4 compagnie di riserva.

Da ciò si vede quale e quanto sia grande la differenza fra i due sistemi, dacchè prima si traevano 4 battaglioni da 4 compagnie, come già dissi, mentre io vorrei trarre 4 compagnie da 4 battaglioni.

Riconosco che non possiamo nell'attuale nostra posizione staccarci dal sistema contingente, ma mantenendo un tal sistema noi dobbiamo cercare di approssimarci per quanto sia possibile alla forma permanente.

Il generale Bava mi ha anche rimproverato degli staff maggiori: non so se intenda il corpo dello stato maggiore...

BAVA. No; intendo tutti gli ufficiali dei reggimenti, dei battaglioni...

LA MARMORA, ministro della guerra. Ma io domanderò

Allora in qual modo si voglia ottenere lo sviluppo di 100 mila uomini!

Se era già difficile fuora, se era enormemente viziosa l'organizzazione del 1848, allorchè con venti reggimenti si doveva dare un tale sviluppo all'armata, come mai potremo noi darlo con soli 10 reggimenti?

BAVA. Dieci brigate.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ma mi pare che se ne volevano fare dei reggimenti, a meno che si voglia fare come era dell'artiglieria, mettere cioè 40 compagnie in un reggimento; ma in allora si sentiranno gl'inconvenienti che si notavano in quell'arma, inconvenienti che ne motivarono la riforma.

Non bisogna dimenticare una cosa (anche questo vedo che bisogna dirlo) essenzialissima, e più essenziale di tutte. Non è il battaglione su 4 o 6 compagnie, non è la forza delle compagnie che mancasse, è la disciplina, e diciamo pure lo spirito militare, quello che sostiene tutta un'armata, quello spirito militare che ha la forza di far andare le reclute; questo spirito esisteva dopo le guerre dell'impero, ma d'allora in poi è andato decrescendo in un modo veramente deplorabile.

Se avessi a portar qui degli esempi, se vi fossi forzato, il Senato vedrebbe a che punto era arrivato lo spirito militare da noi.

PRESIDENTE. Il senatore Colli ha la parola.

COLLI. Il generale Bava l'ha pur chiesta.

BAVA. Monsieur le ministre me demande comment, au moyen du système que j'ai eu l'honneur de proposer au Sénat, je pourrais présenter cent mille hommes. Je crois m'être clairement expliqué à ce sujet: ce n'est pas instantanément que je réunirais ces cent mille hommes. J'ai dit que l'armée active se composerait de 60 à 64 mille hommes, immédiatement disponibles; au bout de quinze ou vingt jours, on disposerait de 20 bataillons de réserve. Quelques mois suffiraient ensuite pour réunir les deux classes et les hommes en disponibilité qui auraient été appelés et instruits dans les places de guerre que l'on confierait alors aux bataillons de la garde nationale.

Je me limite à cette courte réponse.

COLLI. Scopo unico degli oratori che hanno parlato in questa discussione onde appoggiare le conclusioni dell'ufficio centrale si era non di diminuire le spese assegnate al bilancio, ma bensì di non accrescerle ed anzi di dare al ministro della guerra i mezzi coi quali potesse fare parecchie economie.

Egli vi ha detto ieri parlando di quei venti nuovi battaglioni che intende di formare, che essi non costerebbero allo Stato che 1800 lire circa; credo veramente che il signor ministro abbia dimenticato alcuni zeri, poichè è impossibile formare venti battaglioni con 1800 lire.

Il signor ministro sarà con questa nuova formazione obbligato di nominare venti maggiori; questi maggiori o li prenderà fra gli ufficiali in aspettativa, o li prenderà fra i capitani in attività di servizio; ora io domando, sia in un modo, sia in un altro, se questi venti maggiori costeranno solo 1800 lire.

Se egli poi si proporrà di formare i battaglioni con le tre compagnie scelte e colla quarta compagnia di deposito, io gli osserverò che queste compagnie di deposito (le quali per dirlo in passando esistevano senza comparire nel bilancio, ciò che non si può ravvisare come molto regolare), osserverò dico che queste compagnie di deposito constano, credo, di circa 15 uomini ciascuna, e d'uno o due ufficiali; così vi sa-

ranno 40 ufficiali, 20 furieri, molti sergenti da aggiungere, il che non si può fare con 1800 lire.

Probabilmente il signor ministro fa capitale delle economie che egli si propone di fare; egli vi ha parlato ieri di una economia di 1,800,000 lire; questa economia per la somma di 800,000 lire proviene dai reggimenti di linea ed è il risultato di quelle riduzioni che egli già varie volte ci ha presentate, e che ci presentò nell'occasione della discussione sugli affari della Sardegna. In queste riduzioni sono compresi, a quanto credo, gli uomini che sono in congedo provvisorio; questa cosa mi pare meno regolare, poichè si fa un bilancio per conoscere quanti soldati si avranno, e per essere accertati che questi soldati sono presenti sotto le bandiere.

Ma io credo che questa economia di 1,800,000 lire, di cui ha parlato anche ieri il signor ministro, egli non saprà, direi, che esista nelle casse del tesoro; essa esiste applicata ad altri usi. Ora io chieggo se un bilancio fatto in questo modo possa dirsi un bilancio costituzionale.

Il nostro desiderio si è che nelle contingenze in cui ci troviamo non si accrescano le spese della guerra, non si aumenti il personale dei quadri attivi, perchè cosa a questo momento inopportuna. Noi tutti abbiamo cercato di combattere la creazione di questi 20 nuovi battaglioni. Il nostro onorevole collega generale Bava ha chiesto al signor ministro di dichiarare se egli rinunziava a questa creazione. Io credo che il Senato non può in verun modo acconsentirvi, ed io dichiaro per conto mio che non vi acconsentirò certamente.

Poichè ho la parola ne approfitterò per fare alcun cenno, e sarò brevissimo, relativamente alla discussa organizzazione.

Il signor ministro, rispondendo ieri al discorso dell'onorevole maresciallo, ha parlato del soldo che si accordava altre volte ai soldati provinciali in un modo che mi ha fatto conoscere che egli non aveva la benchè menoma idea di quell'organizzazione. Mi dispiace vedere che egli respinga ostinatamente un'organizzazione che ha procurato tanti vantaggi al nostro paese senza conoscerla. I soldati provinciali d'allora avevano un soldo per sempre quando erano a casa; quando erano sotto le bandiere erano pagati come tutti gli altri soldati; e così gli ufficiali.

Il maresciallo proponeva dunque di ristabilire quest'organizzazione. Io non intendo ora di discutere questa questione, ma desidero che prima di respingerla il signor ministro della guerra, il quale può facilmente farlo perchè ne ha tutti gli elementi ne' suoi archivi, si penetri delle regole che reggevano quest'organizzazione.

Del rimanente io credo che a questo momento il punto essenziale è di separare le truppe permanenti dai contingenti, dei quali contingenti il signor ministro ha detto or ora che certamente noi non possiamo far senza.

Adottata questa questione, tutte le altre saranno facilmente discusse, e non è niente impossibile d'aver i soldati che compongono l'armata permanente per 4 anni continui sotto le bandiere, e di avere un numero sufficiente di reggimenti provinciali, i quali portino la nostra forza se non a 100, almeno ad 80 mila uomini in pochissimi giorni.

Quando questi reggimenti provinciali saranno provvisti di ufficiali e sott'ufficiali, le compagnie che saranno formate si potranno radunare qualche volta per esercitarsi; così esse si conosceranno tra loro, e sarà inoltre facilissimo averle sotto le armi.

Il signor ministro ha detto ieri che non si potrebbe colla tenue paga che si dava allora agli ufficiali provinciali avere oggi di quegli ufficiali istrutti.

A questo riguardo non posso assolutamente dividero la sua opinione.

Io sono convinto che noi avremo degli uffiziali molto istrutti e che farebbero molto bene il loro dovere in tempo di guerra: ciò che è accaduto nel principio del 1848 ce lo prova. Molti giovani i quali allora o per accudire ai propri affari, o per godere di maggior indipendenza avevano lasciato il servizio, sono accorsi spontaneamente e con moltissima sollecitudine per difendere la patria in quei momenti.

Ciò che è accaduto allora accadrebbe ancora in Piemonte. L'onore è un sentimento nazionale; egli non appartiene soltanto a chi ha ricevuto un'educazione accurata, ma si trova pure nel cuore del coltivatore e dell'artigiano. La parola onore scuote tutti i Piemontesi e tutti gli abitanti del nostro paese. Io sono persuaso che molti giovani, dopo avere ricevuta la loro educazione negli stabilimenti militari, ed avere servito vari anni nei reggimenti regolari, chiederebbero di passare nei reggimenti provinciali, e che sarebbero all'uopo utilissimi al bisogno del paese.

Conchiudo dunque con dire che io non darò certamente il mio voto favorevole al bilancio se il signor ministro non fa la dichiarazione che il generale Bava gli ha chiesta.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io ringrazio il senatore Colli di avermi suggerito una molto appropriata frase per rispondergli convenientemente.

Egli mi ha detto che io non avevo la benchè menoma idea sull'organizzazione dei provinciali; mi permetta che al mio turno io dica che egli non ha la benchè minima idea nè dell'amministrazione, nè del modo col quale il bilancio si è fatto.

Io non avrei sicuramente pronunziato una simil frase, ma, essendomi questa stata diretta, io posso ripeterla senza mancare al Senato.

Il senatore Colli errò nel dire che ieri facendo il paragone fra le spese di quest'anno e quelle dell'anno passato io aveva asserito che queste sommarono a mille lire di più; chi ha detto questo è il senatore Colla, non sono io.

COLLI. Chieggo la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. Si è per rispondere al senatore Colla, il quale osservavami che un aumento di mille lire quantunque tenue non costituiva però una riduzione; che, dato mano ai calcoli fattimi al Ministero, procurai di ristabilire un giusto confronto fra le spese del bilancio presentato nel 1851 e quello del 1852; e mi rammento che il risultato di tal paragone presentava un risparmio di 450,000 lire per la fanteria e 217,000 per i bersaglieri; e se la memoria non mi tradisce credo approssimativamente esatta questa cifra.

Il signor senatore ha ripetuti i suoi dubbi sopra misteriosi storni ed impieghi di fondi; egli manifestò i suoi dubbi sull'esistenza sotto le armi della forza addotta. Egli non vuole assolutamente ammettere che vi possano essere uomini ammalati in licenza, alle carceri, alla reclusione e disertori; in una parola egli non ammette quelli che in linguaggio militare si chiamano assenti e che stabiliscono appunto la differenza fra le truppe presenti e le truppe effettive.

Io credo che in un'armata, per ben organizzata ch'ella sia, vi sia pur sempre una differenza fra la forza effettiva e la presente; e tal è appunto quella da me accennata ieri nel leggere l'ultima situazione compilata al Ministero sulle situazioni parziali pervenute dai corpi. Io ho la ferma convinzione che tali situazioni siano esatte, dacchè non so scorgere motivo per cui abbiano ad essere alterate.

Ora da tale situazione risulta che la fanteria di linea conta

presenti	20800
i bersaglieri	5095
la cavalleria	5306
l'artiglieria	580
gli altri corpi	8885

Il totale dei presenti somma adunque a 41885

uomini, la qual cifra è d'alcunchè inferiore dell'effettivo, imperocchè dalla situazione d'ieri risulta che l'effettivo somma

per la fanteria	22859
pei bersaglieri	3562
per la cavalleria	3735
per l'artiglieria	4184
pei corpi speciali	10407

Totale 46497

Quindi una differenza fra l'effettivo ed i presenti:

per la fanteria	2059
pei bersaglieri	269
per la cavalleria	429
per l'artiglieria	555
per gli altri corpi	1322

Totale differenza 4612

La differenza fra l'effettivo ed i presenti nell'esercito nostro in questo momento sta adunque fra 41,000 e 46,000.

Io non so qual altro sistema si possa adottare, ne in qual altro modo io possa persuadere il senatore Colli che qui non c'è abuso di sorta, non c'è malversazione, come il senatore Colli sembra dubitare.

COLLI. Chieggo la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il senatore preopinante insiste sempre nel dire che non tutti i soldati sono presenti.

Non mi rimane altro che a pregarlo di accompagnare improvvisamente un ispettore in un reggimento qualsiasi ed accertarsi del fatto. L'anno scorso sul dubbio che in un reggimento di fanteria ci fosse qualche abuso sulle licenze (e notisi, sulle licenze solo, locchè poteva recare un danno al Governo di poche lire) io feci partire in posta un ispettore immediatamente per andare a passare una rivista improvvisa da capo a fondo di tutto il reggimento. Quello che ho fatto allora sono pronto a farlo presentemente; ma creda pure il senatore Colli che al dì d'oggi non so se esista ancora in Europa un angolo dove simili abusi si commettano. Si dice vi sia un'armata dove ciò accade, ma da noi è impossibile. (Rumori)

Me ne appello al senatore Colla che è così versato nell'amministrazione se questo può accadere.

Io pregherei dunque il senatore Colli, onde prima di portare un'accusa simile egli vi pensi più seriamente. Egli ha ancora parlato delle economie che ho annunziato ieri.

Dove sono andate queste economie, dice il senatore Colli? La risposta è semplicissima: quei denari sono nella cassa delle finanze da dove non sono mai sortiti: domandi a tutti gli amministratori che non sono pochi in questo recinto, vedrà che non poteva sortire un centesimo di queste economie; l'amministrazione è così regolata che non sorte dalle casse che ciò che può regolarmente sortire.

COLLI. Io chiedeva solo se vi erano dentro le casse; per questo ne son certo.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che il senatore Colli...

COLLI. La redazione stenografica potrà far ragione di quelle dette o non dette.

LA MARMORA, ministro della guerra... Il senatore Colli mi ha fatto un'osservazione circa la compagnia depositi che non figura nel bilancio. La cosa è verissima: il bilancio del 1851 fu fatto in fretta e fu copiato su quello del 1850; ma anche questa non è una grave irregolarità; il bilancio del 1851 non corrispondeva perfettamente né alle viste, né alle riduzioni che io intendevo di fare; dimodochè se nel bilancio del 1851 non figurava la compagnia di deposito, si può dire che fu una pura dimenticanza da attribuirsi alla fretta con cui fu compilato.

D'altronde noto che per essere state tali compagnie dimenticate in bilancio, io non era obbligato ad abolirle. Nei limiti delle somme del bilancio io sono convinto che il Governo è in diritto di fare modificazioni di questa sorta all'ordinamento dell'armata, e ripeto che mi pare d'aver abbondato e d'aver dimostrata deferenza al Parlamento introducendo queste modificazioni nel bilancio anzichè farle immediatamente per decreto reale.

Quando saranno stabiliti per legge i quadri gradualì e numerici d'ogni corpo, io mi adatterò a non modificarli (se sarò ancora ministro, altrimenti vi si adatterà un altro); ma finché questa legge non vi è, io mi stimo in diritto di poter fare quelle modificazioni che credo necessarie. Finalmente vi sarebbe ancora la questione dei reggimenti provinciali; ma prima di trattarla mi permetterà il senatore preopinante che io la studi un po' meglio da non sfigurare tanto al confronto di chi vi si dice profondamente versato.

Frattanto io non posso accettare la sua finale dichiarazione; se avessi voluto accettarla, io sono intimamente persuaso che il bilancio sarebbe stato votato in una mezz'ora il primo giorno; vi sono stati tre giorni di discussione, e questi tre giorni di discussione non intendo che riescano a mio danno; faccia il Senato quello che crede; in seguito al voto del Senato saprò cosa ho da fare; ma intanto persisto nel pensiero d'essere nel diritto di proporre a S. M. quelle modificazioni che non ho proposte finora per semplice riguardo e deferenza al Parlamento.

PRESIDENTE. Il senatore Colli ha facoltà di parlare.

COLLI. Comincio dal ringraziare il signor ministro del modo gentile col quale ha esordito nella sua replica. Io aveva preso la parola, non per altro che per provare essere impossibile di creare i 20 battaglioni senza creare un aumento di spesa.

Mia intenzione non fu mai di accusare il signor ministro di certe cose che egli ha accennate, e che io non ardirei nemmeno di ripetere in questo recinto, perchè non possono venire nella mente di nessuno; ma bensì intendevo dire che egli aveva fatte delle economie, come ieri ho accennato e che credo di non isbagliare dicendo di nuovo che egli le aveva fatte sommare ad un milione e cinquecentomila lire.

Queste economie, ripeto, erano il risultato di quelle cose alle quali si accennava. Egli ha creduto di poterle fare, e ne ha sicuramente fatto un buon impiego.

Io non vado più oltre su questa materia; ripeto però che sarà sicuramente grave danno per lo Stato il creare questi battaglioni, inentre qualunque sia per essere il risultato della legge organica che si spera, e che non si sa se si potrà ottenere, le nomine che saranno fatte, le somme che si saranno rese necessarie, non potranno sicuramente cessare per gran tempo.

COLLA, relatore. Due erano i fini che la Commissione si era proposta nelle sue osservazioni, e nei suggerimenti che aveva creduto di poter dare al signor ministro.

Il primo e principale era quello di assicurarsi che verrebbe dato al nostro paese un ordinamento definitivo dell'esercito, il quale si conciliasse colle attuali condizioni delle finanze, coll'interesse dei cittadini che tutti sono chiamati a contribuire, per ciò che occorre, alle spese dello Stato.

L'altro fine secondario era, che frattanto non si facessero ampliazioni ed aumenti, i quali producessero un dispendio, e fossero più tardi d'impedimento a riforme più ristrette.

La prima questione riguarda l'intero bilancio della guerra, la seconda riguarda unicamente la categoria della fanteria.

La seconda questione è stata ridotta a cosa di molto piccola importanza per le spiegazioni che l'onorevole ministro della guerra ha date ieri in seguito a' miei eccitamenti. Egli ci ha detto, che quantunque non siano compresi nel bilancio del 1851, sul quale la Commissione doveva fondare i suoi computi, esistono tuttavia le 19, credo, compagnie di deposito, le quali servirebbero, secondo lui, alla composizione dei battaglioni che si propone; egli disse in secondo luogo, che invece di disporre di tutti gli attuali tenenti colonnelli in altro modo, locchè importerebbe sicuramente una gravissima spesa a carico dello Stato, egli, dico, si servirebbe di questi tenenti colonnelli per fare da essi comandare un battaglione.

Si fu in seguito a queste spiegazioni che io dissi che l'aumento della spesa si ridurrebbe a 150 o a 160,000 lire in circa, facendone un calcolo all'ingrosso, come si suol dire: ben inteso che vi siano attualmente queste compagnie, ch'egli si valga del tenente colonnello, e non metta i tenenti colonnelli in ritiro per nominare nuovi maggiori.

Quando dunque giungeremo al momento di dare il nostro voto sulla categoria della fanteria, se il signor ministro non contraddice alle cose che ho avuto adesso l'onore di esporre, se egli ammette di poter fare le modificazioni che stima in questo modo, sì che non si accresca menomamente il numero degli ufficiali nè superiori, nè di grado inferiore, il Senato vedrà allora se possa o non possa concedere gli assegni senza alcuna riserva.

Rimane però la prima questione, quella che io credo principalissima, perciocchè la discussione che da tre giorni ebbe luogo in questo recinto, deve aver convinto chicchessia che molto rimane a studiare perchè si trovi quell'ordinamento che veramente conviene alla nostra situazione finanziaria. Questa discussione ha certamente potuto far conoscere al Senato che l'ordinamento ideato dal signor ministro della guerra, buono per molti altri aspetti, non lo è ugualmente per la parte finanziaria, non potendosi da noi sostenere nella situazione delle nostre finanze.

La Commissione ha già detto da principio che ella non intendeva di costringere il signor ministro a presentare una legge organica definitiva piuttosto in un tempo che in un altro; ella riconobbe la gravezza de' tempi in cui versiamo, ella si adatta a che il determinare sull'opportunità della presentazione della medesima sia lasciato all'arbitrio ed alla responsabilità del Ministero; ma frattanto preme sommamente, ed è mi pare concesso dallo stesso signor ministro, che il bilancio che oggi si tratta di approvare sia considerato assolutamente anormale, e che in conseguenza si debba da noi aspettare la presentazione di un ordinamento definitivo, il quale potrà essere quello che il signor ministro desidera, potrà essere anche lo stesso che oggi propugna.

Spetterà allora al Senato, al Parlamento di giudicare se

sia provvedimento da adottarsi definitivamente, o se altro se ne debba ad esso sostituire. Ora, per porre fine alla discussione, e perchè le cose rimangano in uno stato tranquillante per tutti, io avrei divisato di proporre al Senato un ordine del giorno al quale non credo che il signor ministro voglia opporsi. Io vorrei dire:

« Il Senato, ritenute le spiegazioni date dal Ministero, e confidando che il Governo proporrà, tostochè opportuno ne sia il tempo, un ordinamento definitivo dell'esercito, il quale si accordi colla presente condizione delle finanze e cogli altri bisogni dello Stato, passa alla discussione delle categorie. »

LA MARMORA, ministro della guerra. Accetto di buon grado l'ordine del giorno conciliativo proposto dal signor relatore; io anzi vado perfettamente d'accordo con la maggior parte delle osservazioni da lui fatte. Siccome però preferisco sempre la franchezza alla via tortuosa, così mi credo in debito di precisare meglio una cosa da me detta, la quale parmi non sia stata compresa dal signor relatore. Parlando egli dei tenenti colonnelli, mi ha invitato a non metterli in ritiro, per nominare maggiori. Egli crede probabilmente che esistano ancora nei reggimenti i tenenti colonnelli: la cosa non è così. I tenenti colonnelli che ho trovato quando venni al Ministero, allorchè il generale Dava, mio predecessore, aveva aboliti i depositi, erano tutti uomini di lungo servizio, i quali si trovavano in una posizione piuttosto di ritiro che di attività, e per conseguenza io, sempre nell'intento di fare economia, finchè i reggimenti trovaronsi costituiti in tre battaglioni, non li rimpiazzai. Ora egli è questi tenenti colonnelli, allora tolti (con profitto per l'erario di tre anni di paga) ch'io vorrei rimpiazzare con dei maggiori. Il reggimento sarebbe comandato o da un colonnello, o da un tenente colonnello, e vi sarebbero quattro maggiori al comando dei quattro battaglioni.

COLLA, relatore. (Interrompendo) Senza nuove nomine... che non si faccia aumento.

LA MARMORA, ministro della guerra. Non è possibile questo, non posso prenderne l'impegno...

COLLA, relatore. Non è impegno formale.

LA MARMORA, ministro della guerra. Si persuada il senatore, nessuno più di me vede la necessità, nello stesso tempo di avere un'armata, e di fare economia; e ne può far fede il modo col quale ho agito colla cavalleria, dove ho tolto gli ufficiali superiori che non credevo necessari; questo non è certamente per far della popolarità; ma io credo indispensabile che ogni battaglione di fanteria abbia il suo maggiore. I reggimenti, ripeto, sarebbero comandati da un colonnello o da un tenente colonnello, ed avrebbero quattro maggiori, per provvedere ai quali, naturalmente prenderei per quanto è possibile gli ufficiali in aspettativa, e questo non lo faccio per gli ufficiali superiori soltanto, ma anche per tutti gli altri.

PRESIDENTE. Chieggo al senatore Colla se l'ordine del giorno da lui proposto è a nome della Commissione, o a nome proprio, per sapere se debbo farlo appoggiare.

COLLA, relatore. Non ho potuto consultarmi coi 14 membri che formano la Commissione, i quali sono qui seduti su diversi scranni, ma l'ordine del giorno è a nome della Sotto-commissione, colla quale mi sono concertato.

PRESIDENTE. La Sotto-commissione propone il seguente ordine del giorno. (Vedi sopra)

Chi intende di approvarlo sorga.

(È approvato.)

Si passerà ora alla discussione delle categorie.

(Tutte le categorie componenti il bilancio sono successivamente approvate senza discussione.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1091.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DELL'ARTIGLIERIA, FORTIFICAZIONI E FABBRICHE MILITARI PER 1852.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama anche a discutere il bilancio dell'artiglieria. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1108 e 1112.)

Dichiaro aperta la discussione generale sul bilancio passivo dell'artiglieria, fabbriche e fortificazioni.

Pongo ai voti la chiusura della discussione generale sulla quale niun oratore chiede la parola.

Chi vuol chiudere la discussione generale sorga.

(È approvata.)

(Sono l'una dopo l'altra approvate senza discussione tutte le categorie del bilancio.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1108.)

LA MARMORA ALBERTO. Io tratterò assai poco il Senato in questa discussione, e prendo la parola per dichiarare soltanto che allorquando saremo per discutere il progetto di bilancio della marina, io desidererei di fare una proposta al signor ministro della marina perchè voglia concertarsi col signor ministro della guerra onde nell'assenso di un corpo idrografico dello Stato si potesse comporre una Commissione di ufficiali di stato maggiore e d'ufficiali di marina, affinchè nel nostro paese possiamo finalmente avere delle carte idrografiche delle nostre coste, le quali sono ora indispensabili.

Abbiamo un lungo tratto delle coste sia continentali, sia dell'isola di Sardegna che è assolutamente sconosciuto. Noi ci troviamo adesso muniti dei lavori eseguiti della triangolazione sia della terraferma, che della Sardegna: abbiamo una quantità di punti fissi ben determinati, e per conseguenza tutto il materiale per fare delle eccellenti carte di costa.

Io non intendo che si facciano dei grandi lavori; ma io credo che sarebbe utile che ogni anno vi fosse una Commissione di due o tre o più ufficiali di stato maggiore, e di due o tre uffiziali di marina, i quali avessero ad occuparsi di questo bisogno, che è più importante di quello che forse si pensa.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il ministro della guerra si metterà sempre d'accordo con quello della marina per tutto ciò che può tornare utile ai lavori, impiegando gli uffiziali di stato maggiore d'accordo con quelli della marina.

PRESIDENTE. Totale delle spese straordinarie lire 1,475,726 50.

Riassunto - Totale generale lire 3,758,663 07.

Pongo in votazione il totale delle categorie del bilancio passivo dell'azienda generale d'artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari.

Chi approva sorga.

(È approvato.)

Invito il Senato per la tornata di lunedì a voler intraprendere la discussione del bilancio attivo e passivo del Monte di riscatto di Sardegna, ed al tempo stesso del bilancio, già stato distribuito, relativo al dicastero degli affari esteri e di quello pure che, essendo in pronto, saranno in quel giorno stati distribuiti.

La seduta è levata alle ore 4 e 1/2.

TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1852

12.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Omaggio — Relazione sul progetto di legge concernente i maggiori assegni e trattamenti — Rettificazioni alla relazione sul bilancio delle spese generali pel 1852 — Approvazione del bilancio attivo e passivo del Monte di riscatto di Sardegna, e dei bilanci passivi del dicastero degli esteri, dell'Azienda generale delle strade ferrate, e delle spese generali pel 1852.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.
Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. L'intendente generale della divisione amministrativa di Genova fa omaggio al Senato di 106 copie stampate degli atti di quel Consiglio divisionale.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE I TRATTENIMENTI ED I MAGGIORI ASSEGNAMENTI.

PRESIDENTE. Il senatore Demargherita, relatore dell'ufficio centrale sulla legge concernente i maggiori trattamenti ed assegni, ha depresso sul banco della Presidenza il suo rapporto relativo alla medesima, il quale è già stato stampato e distribuito ai signori senatori. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1118.)

RETTIFICAZIONI ALLA RELAZIONE SUL BILANCIO DELLE SPESE GENERALI PEL 1852.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio per una rettificazione.

GIULIO. Signori senatori, debbo rettificare un errore in cui sono caduto nella compilazione del rapporto che è stato distribuito al Senato sul bilancio dell'erario, ossia delle spese generali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1059.)

In questo rapporto io diceva: « che alla somma di lire 7,952,001 82, cui monta il capitolo terzo del bilancio delle spese generali oltre all'altra somma di lire 1,828,987 17, che ancora grava il bilancio della guerra con destinazione della stessa natura, lo Stato deve ancora somministrare alla cassa delle pensioni di ripose un sussidio di lire 208,218 89, e che così ommettendo anche la somma stanziata in diversi bilanci per le paghe degli invalidi inservienti, si ha un totale generale di lire 9,969,207 88 per pensioni di ritiro, di riforma, di aspettativa e simili. »

Nel fare questo riepilogo io supponeva che tutte le pensioni fossero state effettivamente, come si era creduto, por-

tate sul bilancio delle spese generali; ho poi dovuto riconoscere che in ciò vi era errore di fatto, che cioè oltre alle pensioni che pesano su questo bilancio ne restano per somme notabili sopra altri bilanci e principalmente sul bilancio delle gabelle, nel quale è notata una somma di lire 425,000 per sussidi alla cassa delle pensioni oltre alle lire 208,218 89 per sussidi pure alla cassa delle pensioni che appaiono sul bilancio delle spese generali. Così ancora sul bilancio di grazia e giustizia avvi una somma di 78 mila lire per pensioni le quali si pagano sui fondi delle segreterie dei magistrati e dei tribunali, fondi che sono stati specialmente assegnati a pensioni da conferirsi ad antichi segretari od alle loro famiglie; facendo così la somma delle pensioni che compaiono in diversi bilanci oltre a quelle che sono nel bilancio delle spese generali forma un totale di lire 508,012. Similmente per gli stipendi di aspettativa, oltre quelli che compaiono nel bilancio delle spese generali ve ne ha per lire 211,692 87, cioè 100 mila lire sul bilancio dell'interno, 68,789 sul bilancio di grazia e giustizia ed alcune altre somme sopra altri bilanci che formano in complesso lire 45,935; cosicchè alla somma che io computava nella mia relazione sono da aggiungere circa 300 mila di pensioni, e 200 mila di trattamenti di aspettativa.

ADOZIONE DEL BILANCIO ATTIVO E PASSIVO DEL MONTE DI RISCATTO DI SARDEGNA PEL 1852.

PRESIDENTE. Ho l'onore di porre in discussione in primo luogo il bilancio attivo e passivo dell'azienda del Monte di riscatto in Sardegna; incomincio dal leggere le categorie sì attive che passive. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1130.)

(Sono tutte approvate senza discussione.)

Metto ai voti l'intera legge.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvata.)

Si passa allo squittinio.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	82
Voti favorevoli.....	85
Voti contrari.....	7

(Il Senato adotta.)

NOMINA DEL CONTE DI POLLONE A COMMISSARIO REGIO PER SOSTENERE LA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEGLI AFFARI ESTERI PEL 1852.

PRESIDENTE. Debbo dar conoscenza alla Camera del regio decreto col quale S. M. si è degnato di nominare il nostro onorevole collega conte Nomis Di Pollone a commissario regio per la discussione del bilancio passivo pel 1852 dell'azienda generale dell'estero.

ADOZIONE DEL BILANCIO DEGLI AFFARI ESTERI PEL 1852.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra il bilancio passivo dell'azienda dell'estero.

Non chiedendosi la parola, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi approva la chiusura si levi.

(È approvata.)

Do lettura delle categorie. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1020.)

(Sono tutte approvate senza discussione.)

ADOZIONE DEL BILANCIO DELLE STRADE FERRATE PEL 1852.

PRESIDENTE. A seconda della prevenzione fatta al Senato nell'annunziare l'ordine del giorno nell'ultima tornata, io avrò l'onore di mettere in discussione il bilancio passivo delle strade ferrate del 1852, e dichiaro aperta la discussione generale sul medesimo.

Non chiedendosi la parola, altro non resta a fare al presidente che mettere ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata.)

Do lettura delle categorie. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1078.)

(Sono tutte approvate senza discussione.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL BILANCIO DELLE SPESSE GENERALI PEL 1852.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del bilancio delle spese generali ossia dell'ispezione generale dell'erario. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1082.)

È aperta la discussione generale sul medesimo.

Chi vuol passare alla discussione delle categorie si alzi.

(Il Senato approva.)

Do lettura delle categorie.

(Sono approvate senza discussione le categorie dalla 1 alla 7 inclusive.)

Cat. 8, *Debito redimibile*, lire 2,867,722 98.

DI POLLONE. Domando la parola solo per esprimere il mio rincrescimento di non vedere al banco ministeriale il ministro delle finanze, al quale avrei desiderato di indirizzare una domanda, quella cioè sull'inesecuzione della legge del 1819 la quale importa l'obbligo del riscatto. Se non sono male informato, questa disposizione da quattro anni non avrebbe avuto il suo effetto. Io so bene che mi si potrebbe rispondere che non è una buona regola quando si hanno a fare prestiti il riscattarli; ma intanto avrei osservato che finchè una legge dura deve essere eseguita: quindi volentieri avrei sentito quale fosse l'intendimento del signor ministro delle finanze. Se io mi avanzo a fare questa domanda, è perchè non mancherà certo occasione di dare al Senato in altra circostanza, profittando di qualche altra legge finanziaria, quegli schiarimenti che sono del caso; e dico ciò perchè il Senato vorrà, credo, associarsi al mio desiderio di conoscere i motivi fondati, che possa avere il Governo di non eseguire questa disposizione di legge, la quale mi consta tanto più importante, in quanto che la sua inesecuzione influisce forse sull'andamento del nostro credito; credito che ha bisogno di essere sostenuto in ogni maniera.

PRESIDENTE. Continuo la lettura delle categorie.

(Sono successivamente approvate senza discussione le categorie dalla 9 alla 66 ultima.)

Propongo al Senato che voglia adunarsi dopodomani per udire le relazioni sui bilanci che saranno in quel giorno in pronto, e nel tempo stesso intraprendere la discussione della legge di cui fu distribuito stamane il rapporto concernente i maggiori trattenimenti ed assegni.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1852

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione sul bilancio passivo del dicastero di grazia e giustizia pel 1852 — Adozione del progetto di legge sui maggiori assegnamenti e trattenimenti — Relazione sul bilancio passivo dell'azienda generale delle gabelle pel 1852 — Presentazione del progetto di legge concernente modificazioni alla legge sulla stampa del 26 marzo 1848 — Presentazione di un progetto di legge per le pensioni agli ufficiali in aspettativa — Relazione sul bilancio passivo della marina pel 1852.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.
È letto ed approvato il processo verbale dell'ultima tornata.

RELAZIONE SUL BILANCIO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PEL 1852.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Regis, relatore del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

REGIS, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1067.)

PRESIDENTE. La relazione sarà mandata alle stampe, e quindi distribuita per essere a suo tempo discussa.

ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUI MAGGIORI TRATTENIMENTI ED ASSEGNI.

PRESIDENTE. Intanto, se il Senato lo crede, si potrebbe chiamare in discussione il progetto di legge sui maggiori trattenimenti ed assegni contemplati nei bilanci.

La relazione fu distribuita fin da lunedì, e se il Senato non dissente, si potrebbe tralasciarne la lettura, poichè a quest'ora ne avrà già presa conoscenza da sé.

Se non si sollevano obiezioni, io darò lettura del progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1118.)

(Il progetto di legge con l'annessa tabella sono successivamente approvati senza discussione.)

Resta il voto a darsi per squittinio segreto previo l'appello nominale.

(Si procede all'appello nominale.)

Risultamento della votazione :

Votanti.....	50
Voti favorevoli.....	45
Voti contrari.....	5

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE SUL BILANCIO DELLE GABELLE PEL 1852.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Quarelli, relatore del bilancio delle gabelle.

QUARELLI, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1074.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA STAMPA DEL 26 MARZO 1848.

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha la parola.

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 di questo mese, circa i reati di offesa ai sovrani ed ai capi dei Governi stranieri, previsti dall'articolo 23 dell'editto 26 marzo 1848 sulla stampa. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1183.)

PRESIDENTE. Questo progetto è stato adottato dalla Camera dei deputati nella seduta di ieri.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Do atto al ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge, il quale si manderà alla stampa immediatamente, e potrebbe essere argomento di deliberazione negli uffizi domani alle due pomeridiane, se il Senato lo crede, poichè non sarebbe per domani nulla in pronto da far oggetto di seduta pubblica.

Se non vi è opposizione, s'intenderà per stabilito in questo senso.

PROGETTO DI LEGGE SUGLI UFFICIALI POSTI IN ASPETTATIVA.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra, presenta il detto progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1191.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge, il quale insieme all'altro, di cui si è fatto menzione poco fa, potrà essere oggetto dell'adunanza di domani negli uffizi.

**RELAZIONE SUL BILANCIO DELLA MARINA
PEL 1852.**

PRESIDENTE. La parola intanto è al relatore del bilancio di marina senatore Colla.

COLLA, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1080.)

PRESIDENTE. Con questa saranno tre le relazioni di bilancio da mandarsi alle stampe. Esse potranno venire distri-

buite probabilmente domani a sera, o venerdì al mattino; e perciò io proporrei al Senato che volesse radunarsi sabato per la discussione in pubblico di questi tre progetti di bilancio. Se non vi è obbiezione, si terrà per istabilita l'adunanza pubblica sabato alle due pomeridiane, e per domani il convegno negli uffizi pure alle due per l'esame dei due progetti di legge presentati testè dai ministri di grazia e giustizia e della guerra.

L'adunanza è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1852

- 15 -

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione sul progetto di legge per una ritenenza sugli stipendi degli impiegati — Discussione del bilancio passivo del 1852 pel dicastero degli affari ecclesiastici e di grazia e giustizia — Interpellanza del senatore Jacquemoud sulla categoria 19 — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Approvazione di tutte le categorie — Discussione del bilancio passivo dell'azienda generale delle gabelle pel 1852 — Osservazioni del senatore Di Castagnetto alla categoria 40 — Schiarimenti del ministro delle finanze — Approvazione del bilancio — Discussione del bilancio passivo della marina pel 1852 — Comunicazione del ministro relativa alla categoria 5 — Richieste del senatore Alberto La Marmora in ordine alla categoria 10, appoggiate dal senatore Plana, e accettate dai ministri della marina e dei lavori pubblici — Adozione del bilancio — Presentazione del progetto di legge concernente lo stabilimento di una linea telegrafo-elettrica da Alessandria al confine lombardo — Adozione del bilancio generale passivo pel 1852.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pomeridiane.
Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il signor Henfrey fa omaggio al Senato di parecchi esemplari stampati di un opuscolo intitolato: *Cenni intorno ad uno stabilimento di bagni e lavatoi per la città di Torino.*

CINERARIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizione:

340. Temistocle Santi, già maggiore nelle truppe lombarde, riproduce la petizione da esso sporta il 1° scorso dicembre, notata col numero 331, coll'autenticità della firma mancante nella prima, e tendente ad ottenere dal Ministero della guerra che si provveda in qualche modo alla sua riabilitazione.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA RITENENZA SUGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Vesme, relatore della legge per la ritenenza sugli stipendi degli impiegati.

VESME, relatore, legge la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1148.)

PRESIDENTE. La relazione testè letta sarà mandata alle stampe fin d'ora e distribuita domani. Essa verrà in corso di

discussione al martedì prossimo se il Senato crede di sua convenienza lo stabilire un convegno per martedì.

Non essendovi opposizione, la discussione avrà luogo a martedì.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DEL DICASTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI E DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER 1852.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione sul progetto di bilancio passivo del dicastero degli affari ecclesiastici e di grazia e giustizia. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1063 e 1067.)

Non domandandosi la parola, darò lettura delle varie categorie del suddetto progetto, secondo il solito praticato.

(Sono approvate senza discussione le categorie dalla 1 alla 18 inclusive.)

Cat. 10, *Spese ecclesiastiche*, lire 928,412 30.

JACQUEMOUND. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUND. J'aurai l'honneur de présenter quelques considérations sur la dix-neuvième catégorie relative aux dépenses pour frais de culte. Plein de confiance dans les sentiments de justice et dans l'élevation des vues administratives et politiques du Ministère, je ne doute pas qu'il ne se soit préoccupé d'une grave question qui a été soulevée plusieurs fois à la Chambre électorale et au Sénat.

Je veux parler de la situation anormale de quelques provinces de l'Etat qui sont obligées de faire face à la moitié des frais de culte par des centimes additionnels sur la contribution foncière. Tous les biens ecclésiastiques de ces provinces ont été vendus nationalement pendant l'occupation française.

Par le concordat de 1801, Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, a déclaré que, ni elle, ni ses successeurs ne troubleraient en aucune manière les acquéreurs de ces biens ecclésiastiques, à condition que le Gouvernement assurerait un traitement convenable aux évêques et aux curés, dont les diocèses et les cures seraient comprises dans la circonscription nouvelle.

Toutes les communes du duché de Savoie et une partie de celles de la division de Nice figurent dans cette circonscription. Notre Gouvernement a formellement reconnu que ce concordat subsiste dans toute sa force pour la Savoie, ainsi qu'il en conste du bref pontifical que S. M. le roi Victor Emmanuel I a obtenu du St-Siège le 20 décembre 1816.

Au reste, Sa Majesté s'étant engagée expressément par l'article 27 du traité diplomatique du 30 mai 1814 à respecter les droits des acquéreurs des biens vendus nationalement par la République française, il s'en suit que l'Etat a dû accomplir les conditions auxquelles le St-Siège avait attaché la ratification accordée à la vente des biens ecclésiastiques.

Ce devoir de l'Etat n'a jamais été contesté. La Chambre élective l'a implicitement reconnu sur une pétition dont j'avais l'honneur de lui faire le rapport dans la séance du 2 mars 1850.

J'ai eu également l'honneur de traiter cette question au Sénat, dans la séance du 21 janvier 1851, et les réponses du commissaire royal apprirent que le Gouvernement s'occupait sérieusement de décharger les communes de la Savoie d'un poids aussi onéreux. Enfin, dans plusieurs circonstances, et notamment en 1849, le Gouvernement se montra convaincu de la justice des réclamations faites au nom de ces communes.

Cependant, je ne vois pas figurer au budget de 1852 une somme plus forte pour les frais de culte en Savoie, que pour les années antérieures. Il semblerait donc que l'Etat continue à se charger seulement de la moitié de ces frais de culte et qu'il laisse peser, comme précédemment, l'autre moitié sur la propriété foncière.

Je ne puis supposer que le Ministère ait l'intention de continuer cet état de choses, et je prie monsieur le ministre de la justice de vouloir faire connaître quand et de quelle manière le Gouvernement pourvoira aux moyens de dégrever les communes de la Savoie d'un énorme sacrifice qu'elles ne peuvent plus supporter aujourd'hui que les impôts ont reçu un si fort accroissement. Je ne reviendrai pas sur les considérations que j'ai présentées dans la séance du 21 janvier 1851; je me borne à m'y référer.

Il est absolument impossible que un curé de paroisse puisse vivre avec les 400 francs que le Gouvernement lui alloue.

Mais la question prend aujourd'hui une phase nouvelle depuis que le Gouvernement a adopté en maxime que les suppléments fournis par les communes et les paroisses pour frais de culte ne sont point obligatoires, et qu'il est facultatif de les refuser.

Il en résulte que l'existence des curés et recteurs, des chapitres et des évêques, en un mot le service du culte serait livré à l'arbitre des Conseils communaux, provinciaux et divisionnaires, ce qui serait contraire à la dignité du clergé, au bien de la religion et à une droite politique, si le concor-

dat du 14 mai 1828 n'eût tranché cette question d'une manière expresse.

En effet, il y est dit que les allocations dont jouissaient alors les paroisses ne pourraient être sujettes à aucune diminution. (*Traité politique de la Maison de Savoie*, volume v, page 381, § 2.) Or si les municipaux ont la faculté de s'eximer de la part pour laquelle ils contribuaient à ces allocations, il appartiendra nécessairement à l'Etat d'y suppléer.

Le Gouvernement peut s'attendre à ce que ces suppléments des communes donneront lieu à de graves difficultés, et il finira, peut-être, par avoir autant de réclamations que de paroisses; il importe qu'il soit averti et qu'il prenne ses mesures afin que le service du culte religieux ne soit pas entravé par des questions fâcheuses.

Cette maxime que les suppléments pour frais de culte sont simplement facultatifs pour les divisions, les provinces et les communes a reçu déjà son application dans la division administrative d'Annecy. Cette division s'est refusée à continuer les allocations pour lesquelles elle contribuait relativement aux chapitres et aux diocèses de Chambéry, de Tarantaise et de Saint-Jean de Maurienne. Pendant que la question était pendante, les évêques et les chapitres ont continué à recevoir leurs traitements comme par le passé (on sait combien ces traitements sont modiques), maintenant que la question est décidée, il s'agit non-seulement de leur faire supporter une diminution proportionnelle, mais encore de leur faire subir une retenue pour ce qu'ils sont censés avoir reçu de trop l'année dernière.

Comment veut-on qu'un chanoine qui a mille francs de traitement, s'il est de la dernière catégorie, ou douze cents francs, s'il est de la première catégorie, puisse exister, lorsqu'il n'aura plus que cinq ou six-cent francs de traitement? Il est indispensable que le Gouvernement y supplée sans délai, car c'est une question d'aliments, c'est une affaire urgente.

Je sais que des réclamations ont été adressées à ce sujet à monsieur le ministre de la justice. Elles sont tellement fondées, tellement raisonnables, que la solution ne saurait en être douteuse de la part d'un jurisconsulte et d'un homme d'Etat aussi éclairé. C'est pourquoi je prie monsieur le ministre de la justice de vouloir faire connaître les déterminations du Gouvernement, soit sur les frais de culte relativement aux communes et aux provinces de la Savoie, soit sur la question spéciale, dont je viens de rappeler les circonstances.

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. Sono lieto di poter dichiarare all'onorevole senatore preopinante che il Governo si preoccupa vivamente della condizione dei parrochi della Savoia, del contado di Nizza e delle altre parti dello Stato in cui i medesimi hanno tenuissime congrue.

Egli non potrebbe tuttavia provvedervi in modo definitivo, senza una legge, della cui presentazione al Parlamento non è ancora venuto il momento opportuno.

Intanto però il Governo desidera, e anzi sta in questo momento maturando un progetto ne' limiti del suo potere e dei mezzi dei quali può disporre onde venire al sollievo dei comuni della Savoia e dei supplementi che essi pagano in questo momento ai parrochi.

In quanto alle reclamaczioni che in realtà sono state fatte dai canonici delle diocesi di Chambéry, di Tarantasia e Moriana, ho pure la soddisfazione di poter assicurare l'onorevole preopinante che in questo momento è in pronto la relazione per essere sottoposta al Re, e che domani forse po-

trò prendere gli ordini di S. M. per soddisfare appunto alle accennate reclamazioni.

Io spero che dopo queste spiegazioni l'onorevole signor preopinante sarà appagato, e che potrà votarsi la categoria che è in discussione.

JACQUEMOUR. Je remercie monsieur le ministre des explications qu'il vient de donner et je compte sur la sagesse du Cabinet pour faire droit aux justes réclamations du clergé et des communes de la Savoie.

PRESIDENTE. Non essendo stata fatta proposta alcuna, e non insistendosi dal signor senatore Jacquemoud, procederò avanti nella lettura delle categorie.

(Sono approvate senza discussione le rimanenti categorie del bilancio dalla 20 alla 24 inclusive.)

Cat. 23, *Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (sospesa).*

Quanto a questa categoria stata sospesa, si deve aggiungere la somma stata portata nella legge votata due giorni fa in lire 9600.

Riassunto.

Parte 1 ^a Spese ordinarie	L. 8,499,309 80
Parte 2 ^a Spese straordinarie	73,299 »
Totale generale	L. 8,272,608 30

Chi approva la totalità di queste cifre voglia levarsi.
(Il Senato approva.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL BILANCIO PASSIVO DELLE GABELLE PER 1852.**

PRESIDENTE. Passeremo ora alla deliberazione sul bilancio delle gabelle. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1071 e 1074.)

Se nessuno domanda la parola darò lettura delle categorie.

(Sono approvate senza discussione le categorie dalla 1 alla 39 inclusive.)

Cat. 40, *Compra tabacchi*, lire 3,728,900.

DI CASTAGNETTO. Che si debba sottostare all'incremento del prezzo dei tabacchi la è cosa naturalissima; ma mi pare alquanto inerescevole che si scelga l'anno in cui le foglie sono incarite per fare una maggior provvista di tabacco. Io non intendo con ciò muovere censura di sorta al Ministero; desidererei soltanto sentire dall'onorevole ministro delle finanze se non sarebbe stato possibile il differire questa incetta ad un anno venturo, nella speranza che i prezzi divenissero maggiormente favorevoli.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. L'onorevole preopinante desidera di conoscere il motivo pel quale si chiede un aumento di somma per la compra dei tabacchi. Egli osserva che le foglie essendo aumentate di prezzo, sarebbe stato più opportuno il differire di far gli acquisti fino ad epoca più opportuna e più conveniente.

Ma è appunto perchè l'azienda è stata indotta in questo sistema che si venne nella necessità di fare acquisti e di farne in una proporzione maggiore degli anni scorsi; è appunto perchè fin dall'anno scorso, o per dir meglio fin dal 1850, in cui il prezzo dei tabacchi aveva aumentato, che l'azienda andò a rilento negli acquisti, massime nelle qualità del Kentucky, che sono quelle la cui consumazione va più rapidamente crescendo, e andò tanto a rilento che le fabbriche dello Stato

si trovarono in procinto di dover sospendere i lavori per difetto di foglie. Vi fu un'epoca, al mese di ottobre, in cui, prese in complesso le fabbriche dello Stato, non vi era tabacco del Kentucky per 15 giorni. Quindi l'azienda e il Ministero avendo visto qual pericolo si corresse, decisero, malgrado l'elevazione dei prezzi, di far diversi contratti colle due principali case di tabacchi che si conoscono in Europa, appunto perchè in quell'epoca le foglie avevano già di molto ribassato. Difatti il contratto stipulatosi per necessità nel mese di gennaio fu fatto a ragione di 160 lire al quintale metrico, mentre i due contratti stipulati in agosto lo furono sul piede di lire 127 50, ciò che costituisce un vantaggio di circa il 23 per cento. Tuttavia debbo confessare che in seguito i tabacchi hanno ancora ribassato, e se si fosse aspettato a fare il contratto attualmente, certo si sarebbe ancora ottenuto un prezzo minore; ma al mese d'agosto le fabbriche erano assolutamente sprovviste e correva la necessità d'assicurarne le somministranze.

Vi è poi una circostanza relativa ad uno di questi contratti, la quale indusse il Ministero ad aderire a due di essi invece che ad uno. Ciò avvenne per essersi trovato il Ministero già quasi impegnato con un appaltatore, allorchè gli si offerse da un altro un considerevolissimo ribasso.

Esso accettò naturalmente il ribasso offerto dal secondo, ma siccome già trovavasi quasi impegnato col primo, il quale pure si profferse di sottostare al ribasso ottenuto col secondo, il Governo non ha potuto ricusare.

Per altra parte al mese di agosto non si poteva prevedere che il raccolto sarebbe stato abbondantissimo piuttosto che cattivo, e il Senato sa che questo raccolto dipende dalla mittezza o dalla crudità dell'autunno, poichè se questo è bello, si possono ritirare le foglie e farle seccare, ciò che non avviene se tale stagione è infesta.

Ora accadde appunto che l'eventualità fosse favorevole al raccolto, e che vi sia stato per conseguenza un ribasso nei prezzi. Nullameno non si può dire che le nostre provviste siano eccessive, poichè, stando a quello che abbiamo in magazzino, e a quello che è impiegato, abbiamo la consumazione assicurata per l'anno corrente, e per parecchi mesi dell'anno venturo.

Il Senato sa che per i contratti di una materia (come i tabacchi) che non si può procurare se non molti mesi dopo averne dato l'ordine, è cosa prudente di averne per lo meno per un anno, per diciotto mesi tra magazzini e tra contratti assicurati.

Si è poi ancora aumentata l'incetta per un motivo semplicissimo, cioè perchè vi è un aumento notevolissimo nello smercio del tabacco, ed il Senato lo ha potuto vedere dai conti pubblicati dall'amministrazione delle gabelle, mentre il prodotto dei tabacchi dell'anno scorso paragonato a quello dell'anno antecedente presenta un aumento, credo, di 700,000 lire; e possiamo supporre che simile aumento si verificherà per quest'anno, poichè nel solo mese di gennaio per gli Stati di terraferma vi è un aumento di 43,000 lire nei prodotti dei tabacchi. Dunque, aumentando lo smercio, si deve aumentare anche l'incetta.

Se queste spiegazioni faranno capace...

DI CASTAGNETTO. Mi permetterò ancora di chiederne un'altra al signor ministro, ed è se i contratti sono durativi.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Non si fanno mai contratti durativi per i tabacchi: si fanno per una determinata quantità da somministrarsi nel corso dell'anno.

Ora dirò di più, che l'amministrazione si occupa di rac-

cogliere dati su tutte le piazze d'Europa, e persino nell'America, onde vedere se non vi sarebbe altro mezzo di procacciarsi tabacchi che fosse più vantaggioso per il pubblico erario.

Io credo poi che per ottenere dei prezzi migliori sarà forse necessario il modificare un poco le condizioni attuali dei contratti, poichè l'amministrazione, nell'interesse del pubblico erario, ha sempre imposte condizioni stringentissime, e fra le altre impone l'obbligo ai somministratori di rimettersi alla perizia che fanno gli agenti stessi dell'amministrazione; così che si può dire che l'amministrazione è giudice e parte. La quale condizione è certo talmente grave, che gli appaltatori sono costretti di tenersi a prezzi un poco elevati, come una specie di guarentigia contro il pericolo. Sicuramente questa amministrazione gode di un'ampia reputazione di lealtà e di onestà; tuttavia chi è giudice nella propria causa, quantunque onesto, è inclinato a favorire se stesso.

(Sono approvate senza discussione le rimanenti categorie del bilancio dalla 41 alla 65 inclusive.)

PRESIDENTE. Pongo ai voti il totale generale che ascende a lire 12,944,592 59.
(È approvato.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLA MARINA PER 1852.

PRESIDENTE. Rimane a darsi corso all'ultimo dei bilanci su cui si è riferito, e sul quale bassi ancora da dare il voto, cioè il bilancio della marina. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1046 e 1050.)

Se non si domanda la parola, verrò alla lettura delle categorie di questo bilancio:

Parte prima. — Spese ordinarie.

Cat. 1, Ministero di marina, lire 34,500.

Cat. 2, Azienda generale di marina, lire 103,634 22.

Cat. 3, Amministrazione della marina mercantile, lire 70,810.

Cat. 4, Scuole di nautica, lire 8000.

Cat. 5, Amministrazione sanitaria, lire 122,909 40.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Ho il piacere d'annunziare al Senato, in ordine a questa categoria, che è stato definitivamente firmato in Parigi il trattato sanitario fra tutte le principali potenze del Mediterraneo, con cui si assicura un'uniformità di regole nelle discipline sanitarie tanto per le provenienze delle derrate quanto per quelle delle merci.

Io ritengo che questo provvedimento debba riuscire molto utile per le merci in generale e per la marineria.

Nella prossima Sessione avrò l'onore di sottoporre al Parlamento la relativa legge onde poter mandare ad esecuzione questo trattato, il quale necessariamente richiederà la riforma completa del nostro attuale sistema sanitario, e quindi anche questa parte del bilancio andrà probabilmente soggetta a modificazioni. Siccome però questo formerà l'oggetto di una legge speciale, io credo che il Senato possa intanto votare la mentovata categoria, e così confermare il sistema finora vigente.

PRESIDENTE. Cat. 6, Uditorato e spese di giustizia, lire 4500.

Cat. 7, Genio navale, lire 21,000.

Cat. 8, Stato maggiore generale, lire 329,885.

Cat. 9, Corpo reale Equipaggi, lire 906,809 86.

Cat. 10, Regia scuola di marina, lire 39,714.

LA MARNORA ALBERTO. Allorchè nel 1840 ho preso il comando della regia scuola di marina, trovai, fra le altre cose imperfette, anche un cannocchiale dei passaggi che era stato mandato colà dall'osservatorio di Torino, e che ho dovuto far riattare a Parigi, poichè era necessario cambiargli l'oculare e l'obbiettivo: il che vuol dire rifarlo interamente.

Conoscendo tutta l'importanza di questo strumento, anche imperfetto qual era, io mi sono adoperato d'accordo col professore Garibaldi, di sempre cara memoria, perchè si erigesse un osservatorio nella scuola di marina, il quale fu fatto in due soli anni. Questo osservatorio è stato molto utile sia per l'istruzione degli allievi, come estandio per regolare i cronometri della regia marina militare. Alla scuola ricevevamo pure i cronometri della marina mercantile, i quali dai capitani reduci da viaggi di lungo corso, si mandavano colà e venivano regolati come quelli della marina militare. Ne nascevano però molti inconvenienti, fra gli altri quelli causati dalle formalità di dogana, e specialmente dai pericoli che i cronometri correvano nel venire trasportati dalle navi sino alla scuola di marina situata sul colle di Genova.

Questi inconvenienti mi fecero nascere l'idea di fare in Genova ciò che si pratica in molte altre parti, e specialmente in Gibilterra, al Capo, credo, ed altresì a Buenos Ayres, vale a dire di dare un segnale del passaggio del sole o di qualche astro sul meridiano del luogo, un segnale che, conosciuto dai capitani, li mettesse in grado di regolare i propri orologi da sé, e per conseguenza di schivare tutti gli inconvenienti nascenti dal doversi trasportare a terra questi orologi.

Io mi sono adoperato affinchè questo segnale si facesse, ed a tale scopo ho fatto fabbricare una torre su cui ho collocato un gran disco nero, il quale in un punto preciso doveva cadere e dare così il segnale convenuto. Tutto era pronto quando gli eventi del 1848 mi chiamarono altrove, epperò i benefici che io credeva che la scuola avrebbe potuto procacciare alla marina mercantile di Genova rimasero sospesi, e sinora non se ne è più tenuto conto.

Io pregherei il signor ministro della marina di voler interessarsi acciocchè questo segnale si facesse, e lo prevenge non esservi bisogno di aumentare il personale: non occorrono altre spese se non quella di ordinare che ogni settimana in un dato tempo un bass'uffiziale di marina, un pilotino assista il professore della scuola o direttore, che dir si voglia, dell'osservatorio, mentre fa questo segnale; il quale, ben inteso, debb'essere di vista e non di cannone, perchè tutti sappiamo che un segnale lontano deve aver tutta l'esattezza possibile, ciò che non potrebbe avere il cannone.

E poichè ho la parola, io pregherei ancora il signor ministro di una cosa, ed è questa: noi abbiamo bisogno di carte marittime per le nostre coste tanto del continente come dell'isola di Sardegna; e questo bisogno si fa grandemente sentire specialmente per i naviganti forestieri, i quali, non conoscendo bene le nostre coste, qualche volta si trovano costretti essi stessi di gettarsi in terra per sfuggire i più gravi disastri, e non rovinarsi compiutamente.

Io non intendo promuovere un corpo d'ingegneri idrografi come hanno altre nazioni: ma credo che a questa mancanza si possa facilmente supplire nominando una Commissione di ufficiali di stato maggiore e di ufficiali di marina, i quali tutti gli anni possono fare dei buoni rilevamenti.

Intendo rilevamenti buoni quelli che sono fatti secondo le regole d'arte, e che il Governo sancisce e prende sotto la sua responsabilità.

Tutti sappiamo come una carta difettosa possa dare luogo a

disastri terribili; e se un Governo prende su di sé la responsabilità unicamente per la compiacenza che una carta sia stata fatta piuttosto da questo che da quell'altro, la sua responsabilità è grandissima.

Io pregherei adunque il signor ministro di prender in considerazione questa mancanza di carte, e di far sì che col tempo noi ne possiamo avere pel nostro litorale come altri paesi le hanno per le loro coste.

PLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PLANA. È lodevole il suggerimento del senatore Alberto La Marmora rispetto al segnale per regolare gli orologi: ma io osserverei che sarebbe meglio di uniformarsi a quello che si fa a Londra, dove il segnale si dà per mezzo d'un peso che cade sopra un filo, il quale poi per mezzo dei telegrafi lo comunica a tutte le stazioni. Questa è la maniera con cui si dà il segnale per l'aggiustamento di tutti i cronometri; in una parola il metodo è quello scritto nella Raccolta delle osservazioni di Greenwich, ed io sono d'avviso di adoperare assolutamente lo stesso metodo a Genova, poichè la spesa sarebbe veramente piccola.

LA MARMORA ALBERTO. Io non sto discutendo sul metodo; io voglio la cosa.

PLANA. Io voleva unicamente accennare a quello che si fa in Inghilterra, e che a me pare sia il metodo migliore per ottenere ciò che l'onorevole senatore Alberto La Marmora desidera.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Io credo di poter accettare il consiglio che mi venne dato dall'onorevole senatore La Marmora, ed ampliato dall'illustre senatore Plana: e non riuscirà difficile il porlo ad esecuzione, perchè nel collegio di marina vi ha un professore destinato alla direzione delle specule, ed un altro delle cose di nautica, intelligentissimo, il quale riempie l'ufficio di vice-direttore. Io credo adunque che si potrà facilmente mandare ad effetto l'indicato suggerimento. Inoltre io mi riservo di fare studiare quale sia il metodo più opportuno per ottenere lo scopo che gli onorevoli preopinanti si propongono di raggiungere.

In ordine poi al secondo consiglio dato dall'onorevole senatore La Marmora, quello cioè di far preparare delle carte delle nostre coste, cioè dei portolani, dirò che io l'accoglio molto volentieri, ma che non potrò mandarlo ad effetto così facilmente, poichè l'impresa ch'egli ci consiglia trarrebbe seco, se non ingentissime, certamente non poche spese.

Riconosco l'utilità di avere carte perfette, ma non bisogna dimenticare che abbiamo già un portolano di tutte le nostre coste, il quale sicuramente può lasciare a desiderare qualche cosa, ma che nullameno è stato compilato da un illustre membro di questo Consesso, e che finora ha giovato assai a tutti i navigatori: voglio fare allusione al portolano dell'ammiraglio Albini. Sicuramente l'ammiraglio Albini non avendo avuto i sussidi che in ora si potrebbero avere, e che hanno avuto gli ingegneri e i navigatori delle altre nazioni, non ha potuto fare un'opera perfettissima come quelle che esistono per molte altre nazioni; ciò non di meno posso assicurare il Senato che, se si tien conto dei mezzi che aveva a sua disposizione, si avrà argomento grandissimo per dire che l'opera dell'illustre ammiraglio è altamente lodevole.

Diffatti noi vediamo che con questo portolano la nostra marina si militare che mercantile ha potuto navigare sulle nostre coste senza che si abbiano a lamentare molti sinistri.

Per una parte poi delle nostre coste noi abbiamo già il lavoro steso dal Governo francese, il quale ha fatto prendere i

piani dalle coste di Tolone sino a Genova, lavoro che credo compiuto; ora si sta lavorando per istudiare le coste da Livorno fino a Genova: ed io credo che si possa trarre profitto da questo lavoro, essendo esso affidato a due distintissimi ingegneri nautici.

Comunque sia, io mi farò un dovere di studiare la questione, di affidarne l'incarico ad una Commissione, ed io spero che l'onorevole preopinante, dopo essermi stato cortese dei suoi consigli, mi sarà pure cortese della sua cooperazione, e vorrà anche aiutarmi a risolvere il problema nel senso il più perfetto ed anche economico.

LA MARMORA ALBERTO. Il signor ministro parlò dei lavori ora esistenti; ma io gli farò osservare che alcune di queste carte sono state riconosciute non molto perfette; per esempio nell'anno scorso, quando il Governolo o la Costfluzione andò per prendere Sua Maestà in Savona, se il capitano si affidava al piano del porto che gli era stato mandato il giorno prima, investiva; mentre esso era segnato, credo, 15 o 16 piedi di più di quello che è stato notato.

I nostri porti sono pessimamente scandagliati, e un cattivo scandaglio è un inganno, una perfidia per il navigante. Il navigante quando sta sulla fede di una carta, deve poterci stare; se questa è falsa, è un'infamia, è un'insidia che gli si tende; la carta cattiva bisogna darla per cattiva.

Io credo quindi che i Francesi hanno fatto delle eccellenti carte, come dice il ministro, hanno rilevato il porto di Villafranca, quello di Mentone, di Vado e della Spezia, ma fra questi punti e tutto il nostro litorale ci sono anche molti luoghi che interessa sommamente al navigante di conoscere a fondo, perchè, come dico, quando viene un fortunale, e non si può reggere al tempo, il capitano qualche volta, se crede che la costa sia buona, si lascia andare nella sabbia, e non fa che arenare il suo bastimento; ma se invece della sabbia, trova uno scoglio, è rovinato; e si rovina come? Sulla fede di una carta.

Io dico quindi che bisogna mettere una grandissima importanza sull'esattezza delle carte.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Quel che ci dice l'onorevole preopinante è giustissimo; ma io lo prego di osservare che vi sono dei porti in condizione tale, che per quanta esattezza sia stata posta nel fare la carta, essi mutano condizione. Questi sono tutti i porti che si stabiliscono per interrimento, i quali mutano di condizione da un momento all'altro, principalmente dopo molti fortunali; sicchè la carta può essere esattissima, ma è necessario rettificarla.

Quel ch'egli dice di Savona non mi pare che si possa attribuire assolutamente a difetto di carta.

Io non so dire se questa fosse o non esatta; ma siccome il porto di Savona si stabilisce per interrimento, può darsi che la carta fosse esattissima, e che avesse mutato condizione l'introito del porto.

E tanto è vero che l'onorevole preopinante dice che erano stati fatti scandagli nel giorno antecedente, e che erano stati falsamente indicati.

Dunque l'errore era di chi aveva fatto lo scandaglio antecedente, e non si può assolutamente attribuire alla carta.

Io citerò un esempio, ed è quello del mare Adriatico.

L'onorevole preopinante sa meglio di me che eccellente carta ci sia per tutto il mare Adriatico; carta fatta in concorso degli ingegneri idrografici tedeschi e degli ingegneri inglesi; epperò questa vale, e vale costantemente per la maggior parte dei porti della Dalmazia e dell'Istria, i quali non sono stabiliti per interrimento, ma sono porti scogliosi che non mutano. Ma se prendiamo le coste d'Italia, le coste del

nostro paese, e principalmente quella veneta, stabilita in una spiaggia arenosa, che muta condizione ad ogni momento, essa più non può precisamente tornare all'uso, perchè se era esattissima all'epoca in cui fu fatta per tutte le bocche del porto di Venezia, certo più non vale presentemente e non dà nessun indizio, e bisogna continuamente scandagliare e continuamente rettificarla.

LA MARMORA ALBERTO. Non voglio abusare della sofferenza del Senato per parlare più a lungo, ma io debbo rettificare una cosa.

Il signor ministro mi ha capito male; io non ho detto che fosse stato scandagliato alla vigilia, ma che era stato spedito la vigilia il piano del porto, e dissi che le sonde furono messe a capriccio.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Allora l'errore sta nell'averle messe a capriccio, ma non nella carta.

PRESIDENTE. Categoria 11.

(Sono approvate senza discussione le rimanenti categorie del bilancio dalla 11 alla 28 inclusive.)

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UNA LINEA TELEGRAFICA DA ALESSANDRIA AL CONFINE LOMBARDO.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola per la presentazione di un progetto di legge già stato approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha la parola.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici, presenta il detto progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1197.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro della presentazione di questo progetto relativo allo stabilimento di una linea telegrafica da Alessandria al confine lombardo. Intanto, siccome è stata chiesta dal ministro medesimo l'urgenza, io la metterò ai voti.

(È approvata.)

ADOZIONE DEL BILANCIO GENERALE PASSIVO PER 1852.

PRESIDENTE. Resta ora a chiamare l'attenzione del Senato sull'articolo unico di legge col quale viene approvato il bilancio generale passivo di cui sono state già adottate le varie parti per alzata e seduta. L'articolo è così concepito:

« È approvato il bilancio generale passivo dello Stato per l'esercizio mille ottocento cinquantadue nella somma complessiva di lire cento trentanove milioni, cento ottantacinque mila, quattrocento cinquantasei, centesimi ottantanove, ripartita in conformità della tabella annessa alla presente legge. »

Darò lettura della tabella per richiamare alla memoria del Senato la somma stata parzialmente assegnata per ogni bilancio.

Quadro ricapitolativo delle spese del bilancio generale per 1852, col progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati il 14 gennaio 1852.

Num.	Bilanci	Spese		Totale	
	Denominazione	Ordinarie	Straordinarie		
3	Spese generali	48,586,662 68	360,649 23	48,947,311 91	
4	Culto, grazia e giustizia	5,199,309 50	73,299 »	5,272,608 50	
5	Estero e poste	3,068,668 23	12,779 »	3,081,447 23	
6	Istruzione pubblica	1,792,202 15	89,095 60	1,875,257 75	
7	Interno	5,122,134 09	442,590 64	5,564,724 73	
8	Marina	4,083,409 50	650,000 »	4,733,409 50	
9	Agricoltura e commercio	471,181 50	97,380 »	568,561 50	
10	Lavori pubblici	2,620,307 02	1,018,688 31	3,638,995 33	
11	Strade ferrate {	Servizio di costruzione	400,064 94	9,531,000 »	9,931,964 94
		Servizio dell'esercizio	1,489,405 »	»	1,489,465 »
12	Guerra	29,500,888 26	1,409,159 93	30,910,048 19	
13	Artiglieria, fortificazioni, ecc	2,282,936 57	1,475,726 50	3,758,663 07	
14	Finanze	6,099,542 04	369,024 61	6,468,566 65	
15	Gabelle	12,981,479 57	12,913 02	12,944,392 59	
		123,649,151 05	15,536,305 84	139,185,456 89	

TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1852

Se nessuno domanda la parola, io porrò ai voti questo articolo.

(È approvato.)

si procederà ora all'appello nominale per lo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	56
Voti favorevoli.....	40
Voti contrari.....	16

(Il Senato adotta.)

Il Senato resta convocato per martedì alle due in seduta pubblica, e per lunedì alla stessa ora negli uffici, salvochè egli intenda di procedere fin d'ora all'esame della legge testè presentata.

Alcuni propendono di andare immediatamente negli uffici. Se non v'ha osservazione in contrario, resta convenuto che si proceda immediatamente all'esame della legge di cui è stata dichiarata l'urgenza.

La seduta è levata alle ore 4 e 1/2.

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazioni: 1° sul progetto di legge concernente lo stabilimento di una linea telegrafica da Alessandria al confine lombardo; 2° sopra alcuni provvedimenti provvisorii di sicurezza pubblica; 3° sul progetto di legge per modificazioni alla legge sulla stampa del 26 marzo 1848 — Discussione del progetto di legge per una ritenenza sugli stipendi degl'impiegati — Discorso del senatore Di Pamparato in ordine agl'impiegati della lista civile — Schiarimenti del ministro delle finanze e del relatore — Obbiezioni del senatore Di Castagnetto, combattute dal ministro di finanze — Emendamento del senatore Di Pollone all'articolo 1 combattuto dallo stesso ministro, e rigettato — Adozione degli articoli 1 e 2 — Osservazioni del senatore Di Castagnetto all'articolo 3 — Schiarimenti dati dal ministro delle finanze e dal relatore dell'ufficio centrale — Approvazione degli articoli 3 e 4 — Articolo addizionale del senatore Colla — Osservazione in proposito del relatore e del senatore Alfieri — Adozione della seconda parte di quest'articolo e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4 pomeridiane.
Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

ATTI DIVERSI.

(Si dà conoscenza di due lettere dei senatori Albini e Profumo, i quali per ragione di salute non possono intervenire alle sedute del Senato.)

PRESIDENTE. Non occorre alcuna deliberazione su queste due lettere; soltanto è da notare il buon esempio che si dà da questi nostri onorevoli colleghi nel rendere informato il Senato degl'impedimenti che li fanno indugiare a recarsi al loro dovere.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LO STABILIMENTO DI UNA LINEA TELEGRAFICA SINO AL CONFINE LOMBARDO.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Plana, relatore della Commissione nominata per esaminare il progetto di legge sullo stabilimento di una linea telegrafica al confine lombardo.

PLANA, relatore, presenta la relazione su detto progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1198.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER ALCUNI PROVVEDIMENTI DI SICUREZZA PUBBLICA.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Des Ambrois a darci lettura del rapporto da lui apprestato sulla legge di pubblica sicurezza.

DES AMBROIS, relatore, presenta la relazione sul detto progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 304.)

PRESIDENTE. Questi due rapporti saranno dati alle stampe, perchè si possa fissare il giorno della loro discussione.

Intanto il senatore Vesme ha la parola per dar lettura di un altro rapporto sulla legge della stampa.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER ALCUNE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA STAMPA DEL 26 MARZO 1848.

VESME, relatore, dà lettura della detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1184.)

PRESIDENTE. Questo rapporto sarà sollecitamente stampato e distribuito.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA RITENENZA SUGLI STIPENDI DEGLI'IMPIEGATI.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione generale sul progetto di legge che è all'ordine del giorno, vale a dire sulla legge delle ritenenze sugli stipendi dei pubblici ufficiali, debbo interrogare il ministro delle finanze qui presente se acconsente a che sia posto in discussione, a vece del testo ministeriale, il testo che l'ufficio centrale ha surrogato al medesimo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1148.)

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio, il Ministero acconsente.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul progetto di legge presentato dall'ufficio centrale.

La parola è al senatore Di Pamparato.

DI PAMPARATO. La mia posizione di capo dell'amministrazione della lista civile mi fa un dovere di esporvi, o signori, qualche mia osservazione sulla legge che siete chiamati a discutere, se non altro per togliermi almeno la taccia di negligenza che mi si potrebbe apporre dagli interessati.

Gli articoli 1, 3 e 4 del progetto della Commissione e 1, 2 e 3 del progetto ministeriale si collegano talmente colle disposizioni che riflettono gl'impiegati nella legge 16 luglio 1851, portante una tassa sulle professioni, arti e mestieri, che molti dei dubbi già sollevati intorno all'applicazione di questa legge non mancherebbero certamente di riprodursi nell'esecuzione poi anche della nuova legge proposta, qualora nella discussione del relativo progetto tali dubbi non venissero risolti.

Mi perdonerà adunque il Senato, se nel parlare del progetto in discussione io mi permetto una breve digressione intorno al modo con cui si vorrebbe interpretare taluna delle disposizioni suddette della legge del 16 luglio, che riflettono gl'impiegati.

È pur troppo incontestabile, e già in un'altra aula lo ammise anche il Ministero, che la citata legge del 16 luglio riesca pressochè in ogni sua parte di oscura e dubbia interpretazione. Mentre sarà perciò di ben poco momento l'utile che il tesoro potrà ricavarne, essa è intanto sorgente di molte questioni, che dipenderà dall'arbitrio del Ministero di convertire in azioni giuridiche, se quelle non si prevengono col delucidare nel Parlamento i punti più controversi.

Fra le questioni ad esaminare quella vi sarebbe delle persone in servizio d'onore presso le LL. MM. e le LL. AA. RR. e degl'impiegati della lista civile e del patrimonio privato del Re, provvisti di uno stipendio non inferiore alle lire 800 annue sul bilancio particolare della lista civile, o sul bilancio del patrimonio privato di S. M., se cioè le dette persone ed impiegati vadano o non soggetti alla patente ed alla tassa, ovvero a questa soltanto e non a quella, e così dato anche siano soggetti alla tassa, se dovranno essere assimilati agli impiegati dello Stato, od in genere agli esercenti una professione od arte liberale.

Tali stipendiati della lista civile non figurano nelle categorie di persone tassativamente designate nella legge; ma siccome in fatto d'impiegati al secondo alinea dell'articolo 3 di questa legge sono state esentate dall'obbligo della patente soltanto « le persone addette all'immediato servizio delle amministrazioni pubbliche per lo stipendio che sia minore di lire tre mila, e figuri in uno dei bilanci dello Stato, » il Ministero delle finanze, nelle istruzioni diramate a' suoi agenti, ne inferisce per analogia che gl'impiegati non

addetti alle amministrazioni dello Stato, e fin anche i segretari, tesorieri, maestri, ragionieri, agenti e simili stipendiati od altrimenti retribuiti dai privati, debbono sottostare all'obbligo della patente; interpretando però la cosa in questo senso, che gl'impiegati, i maestri e maestre pagati dall'Ordine mauriziano, dalle città e comunità, dalle opere pie ed altri pubblici istituti, la cui amministrazione egli qualifica tutelata e particolarmente diretta dal Governo, debbano godere della stessa esenzione accordata agl'impiegati dello Stato, per i proventi del loro impiego inferiori alle lire tre mila, e che gli altri, vale a dire i segretari, tesorieri, agenti e simili stipendiati dai privati, debbano invece pagare la tassa per gli stipendi che non siano inferiori alle lire 800.

È vero che una decisione del Ministero non può riguardarsi come obbligatoria in fatto d'interpretazione di una legge; ma persistendo esso nella sua opinione, sarebbe forse necessario di portare la questione avanti i tribunali, ciò che, per considerazioni di alta convenienza, pare sarebbe a desiderarsi di poter evitare, trattandosi di persone che hanno l'onore di servire così davvicino le LL. MM.

Quindi io osservo che le persone in servizio d'onore presso le LL. MM. e LL. AA. RR. e gl'impiegati della lista civile e del patrimonio privato del Re non potrebbero venire classificate nel novero delle sovra designate categorie di stipendiati; imperocchè se la lista civile ed il patrimonio privato non sono amministrazioni dirette dal Governo, gl'impiegati delle dette amministrazioni non sono d'altronde agli stipendi di un privato, ma sebbene a quelli del Re, cui la lista civile è assegnata.

È chiaro tuttavia che il Ministero vorrebbe colpiti dalla tassa tutti quanti gl'impiegati non designati nel bilancio dello Stato, lo stipendio dei quali non è al di sotto delle lire 800, e quindi gl'impiegati eziandio della lista civile del patrimonio privato.

Ora le dame d'onore e di palazzo, i cavalieri d'onore, e limosinieri ed altre persone in servizio d'onore designati nel regio decreto di riordinamento della real Corte in data del 24 gennaio 1849 dovranno considerarsi quali esercenti una professione ed obbligati ogni anno a munirsi di patente del verificatore delle contribuzioni per continuare nel loro ufficio presso le reali persone? Sarà quest'obbligo della patente imposto agl'impiegati della lista civile, che prima della legge di dotazione della Corona del 16 marzo 1850 erano impiegati dello Stato, e che vengono tuttora nominati con regio decreto, mentre ne andranno esenti perfino i segretari delle comunità, i quali a termini delle decisioni del Ministero sarebbero assimilati agli impiegati dello Stato, che, se soggetti alla tassa, vengono però dispensati dalla patente, giusto il disposto dell'articolo nono del regolamento annesso al regio decreto del 14 settembre 1851?

Io credo necessario, per il decoro stesso della Corona, che vengano decisi legislativamente gli enunciati dubbi; e mi pare che, postochè coll'articolo terzo del progetto della Commissione (articolo quinto del progetto ministeriale) si tratta di derogare alle disposizioni della legge del 16 luglio relative agli impiegati, potrebbe dal Senato venire risolta in questa circostanza anche la surriferita questione, avente una tal quale analogia colle disposizioni medesime.

Dopo aver toccato delle persone in servizio d'onore e degli impiegati civili della Casa del Re, vogliate ancora permettermi, o signori, un brevissimo cenno intorno al bisogno che eziandio vi sarebbe di dichiarare che le persone della regia livrea, quantunque godenti di una paga non inferiore

alle lire 500, sono però comprese fra le salariate che il terzo alinea dell'articolo terzo della legge 26 luglio 1851 esenta dalla patente. Trattandosi di un tal quale numero delle famiglie, pare si possa farne apposito cenno nell'interpretazione della legge. E non crediate sia gratuita l'asserzione ch'io faccio della necessità di questa spiegazione; giacchè, sebbene non possa muoversi dubbio alcuno che gl'individui della regia livrea siano nella condizione dei domestici, tuttavia non sarebbe la prima volta che di questa verità non si voglia tenere conto; prova n'è che quando si trattò dell'applicazione della legge del 4 marzo 1848 sulla guardia nazionale, essendo state iscritte parecchie delle dette persone di livrea nei controlli del servizio ordinario della guardia, il Consiglio di ricognizione, nanti cui fu portata la questione, decise ch'esse non dovevano riguardarsi contemplate nel novero *dei famigli alla altrui mercede* esentati dal servizio in forza dell'articolo 20 della citata legge; sicchè quelle continuano anche in oggi a prestare il servizio suddetto, non essendosi finora stimato di appellare dal primo giudizio, attesa la probabilità della non lontana emanazione di una nuova legge, nella quale sarà di sua natura meglio risolta la questione.

Tornando ora al progetto sulla ritenenza, io noto come la tassa che tende ad imporre l'articolo 4 del progetto della Commissione (articolo 5 del progetto del Ministero) estendendosi a tutti indistintamente le pensioni eccedenti le lire 500 a carico del bilancio dello Stato, ne viene che sarebbero colpite da questa disposizione anche le pensioni dell'antica Corte nobile, e le antiche pensioni della Real Casa trasportate sul bilancio dello Stato, quelle in forza della legge di dotazione della Corona del 16 marzo 1850, queste ben anteriormente alla promulgazione dello Statuto, cioè nel 1836.

Per quanto io non possa disconvenire dall'onorevole signor relatore nello ammettere le impellenti circostanze che possono rendere necessaria negli attuali bisogni del pubblico erario anche la tassa che si propone di far gravitare sulle pensioni in genere accordate dal Governo, io debbo ciò non ostante osservare che quelle originariamente stanziare sul bilancio dell'azienda generale della Real Casa sono di una natura affatto speciale, e che lo assoggettarle ad una ritenenza sarebbe un conculcare diritti acquistati in forza di testamentarie disposizioni dei defunti sovrani e di leggi particolari, poggiate, per così dire, sopra un patto stabilito fra la Real Casa e lo Stato.

Si ritenga difatti:

1° Che molti dei titolari delle pensioni delle quali si tratta già facevano parte delle Corti dei defunti re Vittorio Emanuele I e Carlo Felice, e che questi sovrani lasciarono per testamento alle persone della rispettiva loro Corte e Casa l'integrità degli stipendi vita loro naturale durante;

2° Che queste pensioni continuarono perciò a venire stanziare nel bilancio della Real Casa dopo l'avvenimento al trono del magnanimo Carlo Alberto, il quale ordinando all'articolo 19 dello Statuto fondamentale, che la dotazione della Corona fosse conservata durante il suo regno quale sarebbe risultata dalla media degli ultimi dieci anni, confermava implicitamente tali pensioni a carico della lista civile, perchè esse erano comprese nella media;

3° Che nel nuovo ordine di cose la lista civile formar doveva, e formò effettivamente un'amministrazione particolare del sovrano, all'infuori da ogni azione del Governo, il che tanto è vero che mentre prima della promulgazione dello Statuto i regi provvedimenti di nomina delle persone di Corte ed altre d'ogni natura riflettenti la Real Casa erano sottoposti alla firma del Re e contrasse-

gnati dai ministri, l'amministrazione della Real Casa era retta dalle stesse leggi e regolamenti in vigore per le altre amministrazioni dello Stato; invece posteriormente allo Statuto, e precisamente con regio decreto del 12 agosto 1848, lo stesso auguste datore delle nostre libertà concentrava nel sovrintendente generale della lista civile l'amministrazione di questa, conferendo a lui solo il contrassegno dei regi decreti e degli altri provvedimenti tutti relativi all'amministrazione medesima, facendo anche cessare qualunque ingerenza del controllo generale in essa amministrazione;

4° Che il Re Carlo Alberto nel riordinare col regio decreto del 24 gennaio 1849 la Corte sulle basi attualmente in vigore, prescriveva all'articolo 9 del medesimo decreto che tutte le persone, le quali avevano fatto parte dell'antica Corte, avrebbero conservato il grado, gli onori ed i vantaggi degli uffici occupati;

5° Che perciò era intendimento del magnanimo sovrano, che le dette pensioni dovessero continuare ad essere soddisfatte dalla lista civile, e che ove così si praticasse ancora in oggi, esse non figurerebbero sui bilanci dello Stato, e conseguentemente non potrebbero andare soggette alla tassa proposta;

6° Che dalla relazione e dalla discussione in Parlamento della legge del 16 marzo 1850 di dotazione della Corona per il regno attuale si scorge chiaramente che il Parlamento ebbe in animo di costituire tale dotazione sulla stessa base della media del decennio, « che l'autore dello Statuto (così la relazione alla Camera dei deputati) qual equo termine delle esigenze dei tempi aveva ravvisato conveniente per uno spazio, che giusta le regole ordinarie dell'umana vita doveva essere assai lungo; » e che nel fissarla a quattro milioni tenne conto del difetto che dalla risultanza della media si operava della somma affetta al pagamento delle mentovate pensioni, e della loro traslazione del bilancio della lista civile su quelli dello Stato;

7° Che perciò questa traslazione si debbe riguardare fatta a titolo oneroso, e veste in sostanza il carattere di un contratto bilaterale: sicchè le pensioni suddette, quantunque figurino materialmente sui bilanci dello Stato, sono però virtualmente un accessorio della dotazione della Corona e seguir devono la sorte medesima di questa dotazione, vale a dire delle pensioni che ancora oggidì sono stanziare nel bilancio particolare della lista civile, alle quali il progetto di legge non può estendersi.

Quindi la necessità di fare una eccezione relativamente alle mentovate pensioni.

E qui debbo esprimere il rammarico che io provo che una indisposizione, la quale mi vietò per alcune settimane di prender parte ai lavori del Senato, mi abbia pure impedito di intervenire alla seduta in cui fu ultimamente votata la legge sui maggiori assegnamenti, e di non aver anzi nemmeno saputo che la discussione di tal legge fosse stata posta all'ordine del giorno, se non quando essa già era stata adottata da questo Consesso; imperocchè le ragioni stesse che ho avuto l'onore di sottomettermi poc'anzi, o signori, onde vengano esentate dalla tassa le pensioni dell'antica Corte e Casa, le avrei fin d'allora svolte, ed altre ancora per dimostrare la convenienza che poteva esservi per avventura di dichiarare che il disposto dall'articolo 2 di quella legge non sarebbe stato applicabile alle pensioni medesime. Ed era così profonda la mia convinzione a questo riguardo, che avevo chiesto all'ufficio centrale di poter esporgli i motivi della mia opinione.

Se sono grato ai personaggi che componevano il detto ufficio della cortesia usatami di chiamarmi nel seno dell'ufficio

medesimo, e di ascoltarmi, non posso però dissimulare che mi fu di sensibile disappunto quando vidi che l'onorevole relatore dell'ufficio non ha creduto di fare il benchè menomo caso delle considerazioni da me addotte.

Io non voglio supporre tuttavia che il Ministero abbia avuto l'intenzione d'includere facilmente nelle disposizioni della legge sui maggiori assegnamenti anche le pensioni dell'antica Corte, e sono anzi intimamente persuaso che ogni supposizione di tal genere sarebbe fuori di proposito, dietro le spiegazioni da lui date in altra analoga circostanza nell'altra Camera e per organo dell'onorevole ministro dell'interno, nella seduta del 1° maggio 1851, circa i motivi che rendono incolmi le dette pensioni; ma prego il signor ministro delle finanze di favorirmi una categorica risposta a questo proposito per maggiormente tranquillare tante rispettabili persone che vi sono interessate, riservandomi di proporre all'occorrenza, quando si verrà alla discussione degli articoli, un emendamento all'articolo 4 del progetto della Commissione (articolo 3 del progetto del Ministero).

CAVOUR, *reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio.* L'onorevole preopinante prendendo occasione dalla discussione dell'attuale legge ha in certo modo eccitato il Ministero a sciogliere alcuni dubbi a cui può dar luogo l'applicazione della legge sulla tassa delle professioni ed arti liberali.

In primo luogo egli osservava come questa legge si fosse interpretata in senso che ella colpisca tutti gl'impiegati d'amministrazione privata, e quindi anche gl'impiegati della lista civile. In ciò l'onorevole preopinante ha ragione. Il ministro delle finanze, chiamato ad applicare e quindi ad interpretare i punti dubbi della legge, credette (non ho la legge sotto gli occhi, ma penso sia l'articolo 3 o 4) doversi comprendere tutti coloro che ritraevano lucro dalle loro opere personali, e quindi emanò istruzioni nello spirito che vennero dall'onorevole preopinante indicate. Tuttavolta essendosi sollevati gravi dubbi intorno a questo punto, i quali vennero riprodotti nel seno dell'altra Camera, ed essendosi manifestate opinioni assolutamente contrarie per parte di autorevolissime persone, il Ministero ha creduto più opportuno di sospendere la applicazione di quella legge per ciò che riguarda le persone a cui accennava. Anzi nella Camera elettorale dichiarò che avrebbe fatto argomento di suo studio la questione in discorso, e che quindi avrebbe nella prossima Sessione sottoposta alle deliberazioni del Parlamento la soluzione dei dubbi insorti.

Finchè questa soluzione non abbia avuto luogo per mezzo di una deliberazione legislativa, e che non sia emanata dai tre poteri dello Stato, il Ministero sospenderà di certo ogni azione contro quanto riflette le persone indicate; quindi l'onorevole preopinante può accogliere la certezza che nessuno dei suoi dipendenti sarà pregiudicato, e così può sospendere di promuovere in questa circostanza la soluzione degli accennati dubbi.

In secondo luogo osservava egli aver visto con dispiacere che tanto il progetto del Ministero, quanto quello della Commissione non avessero fatta un'esclusione in favore delle pensioni della real Casa e degli antichi impiegati della lista civile stati trasferiti sul bilancio dello Stato.

Egli avvisa che per la natura speciale di queste pensioni, le medesime dovessero esonerarsi dalla proposta ritenenza. Io in verità non potrei acconsentire in questa opinione. Egli è evidente che la parte della legge concernente le pensioni non è altro che una tassa sul reddito, alla quale debbono concorrere tutti quelli che ritraggono il loro reddito dai bilanci dello Stato, e non vedrei perchè gli antichi impiegati

della lista civile avessero motivo particolare per venire esentati da questa tassa.

Finalmente egli muoveva un dubbio, non intorno all'applicazione di questa legge, ma intorno a quella della legge sopra i cumuli. Avrebbe desiderato che nella legge testè votata dal Parlamento fosse stato indicato che essa non si applicava alle pensioni dell'antica Corte. Io credo che questo non era necessario, posciachè l'anno scorso tanto nella discussione della legge di cui questa non è che una modificazione, quanto nella discussione del bilancio per le spese generali fu dichiarato dal Ministero e dal relatore, e, se la memoria non mi falla, anche da alcun altro membro della Camera, che le disposizioni sui cumuli non si applicavano a queste pensioni appunto per i motivi indicati dall'onorevole preopinante, perchè queste pensioni, quantunque fossero nel bilancio, dovevano essere ancora considerate come a carico della lista civile. Io credo quindi, dopo questa iterazione, che l'onorevole preopinante non insisterà onde aggiungere un articolo a questa legge.

Per altra parte egli avrà già avuto campo di persuadersi che questa legge non fu mai applicata; ove il Parlamento non avesse dato alla legge sui cumuli l'interpretazione cui ho avuto l'onore di accennare, evidentemente avrebbe la medesima dovuto essere applicata alla fine del mese di luglio, eppure tutti i pensionati in quella categoria vennero finora sempre pagati. Se si fosse applicata la legge dei cumuli, io credo che i 9/10 di quella categoria sarebbero stati soppressi, perchè quasi tutte le persone ivi comprese godono o di stipendi o di altre pensioni. Io spero che queste spiegazioni renderanno soddisfatto l'onorevole preopinante.

DI PAMPARATO. Ringrazio il ministro delle spiegazioni che mi ha favorito, e della tranquillità che ha dato agli antichi pensionati della lista civile col dichiarare che questa ritenzione sulle pensioni non li riguarda per nulla. Io feci il dover mio nell'espore al Senato i dubbi che nascevano sulla legalità di questa ritenenza, e delle pensioni che sono a carico dell'erario pubblico e non riflettono più la lista civile; io credo quindi non dover fare ulteriore difesa, poichè ciò riflettendo individui e non la lista civile, se quelli crederanno avere ragioni da opporre, hanno mezzi di farle valere.

VESME, *relatore.* Mi credo in grado di dare al preopinante ancora uno schiarimento relativamente all'articolo 4 del progetto della Commissione, ossia sulle pensioni di riposo.

Egli accennava che parecchie delle pensioni di riposo, che attualmente sono a carico dello Stato, provengono da lasciti fatti per testamento da sovrani defunti. Io credo che non si possa muovere dubbio che questi lasciti non siano compresi nel novero delle pensioni di riposo, nè possano essere colpiti dalla presente tassa, poichè lo Stato si è semplicemente incaricato di un'obbligazione derivante da un atto privato, il quale era a carico di persona, per così dire, privata. Queste pensioni adunque non saranno colpite dalla legge. Ma quanto alle vere pensioni di riposo, non sembra che vi siano ragioni per le quali debbano essere escluse, ancorchè si tratti di pensioni antiche della real Corte.

La legge è generale; è una specie d'imposta, come osservava pur ora il ministro, sulla rendita, ma su questa specialità di rendita; così che le pensioni di riposo, tutte in generale quelle che sono pagate sul bilancio dello Stato, devono andarvi soggette.

In quanto alla prima questione, relativa alle paghe di attività, il nostro ufficio pensò che non convenisse occuparsene nel discutere questa legge, perchè è al tutto estranea alla medesima. Essa riguarda soltanto la legge del 16 luglio 1851;

e fu appunto per non entrare in tale questione, da definirsi con legge speciale, che in fine dell'articolo 3, col quale si aboliscono le disposizioni della legge del 16 luglio relative ai casi contemplati nella presente, si conservarono le parole per quanto si riferisce agli impiegati dello Stato, volendo indicare che per quanto non riguarda gli impiegati dello Stato, ma gli impiegati delle altre amministrazioni, la questione si lasciava intatta.

DI CASTAGNETTO. Certamente, o signori, io non mi farò a combattere il sistema delle ritenenze. Dal momento che viviamo sotto il regime fortunato dello Statuto e che esistevano categorie d'impiegati ai quali si operava la ritenenza, viene la conseguenza che o si debba togliere a quelli che già l'avevano, o si debba estendere a tutti gli altri impiegati; quindi io non posso che applaudire alla disposizione del Ministero di applicare a tutte le categorie d'impiegati il sistema della ritenenza, ma io non posso far pur anco a meno di combattere la base di progressività che è stata adottata in queste ritenenze.

E già una volta, quando si trattò della legge sulle successioni, ho dovuto presentare delle identiche osservazioni al Senato, fondate su che lo Statuto assolutamente prescrive che la base delle imposte sia la proporzione, e che toccato questo principio fondamentale, io credo toccato virtualmente lo Statuto.

Il Parlamento non ha adottato allora questo sistema, e rispetto a quella legge io venero la sua disposizione; con tutto ciò qualunque volta si presenti una proposta analoga la quale tocchi alle disposizioni statutarie, non potrò a meno di elevare la mia debole voce, perchè sono convinto che, toccato lo Statuto, noi metteremo in gran cimento le nostre franchigie. Io non ebbi l'onore di assistere alla discussione del Senato quando fu votata la legge sulle arti liberali e sulle professioni; ma allora io avrei fatte le stesse osservazioni.

Ora pertanto quantunque la relazione elaborata dell'ufficio centrale voglia in qualche parte modificare questo sistema, quantunque lo si voglia colorire col dire che non è una ritenenza sugli stipendi progressiva, ma bensì una diminuzione di stipendi che il Governo fa sugli assegnamenti degli impiegati, io credo che di buona fede assolutamente non si possa contestare che il principio della progressività è qui consecrato con legge; ed io non posso in verun modo aderirvi. Del resto, o signori, io non posso a meno di far presente che il sistema di portare una tassa sugli impiegati è un sistema a mio avviso deplorabile. Se il Governo non può pagare tanti impiegati, procuri di diminuirne il numero; ma l'impiegato ha diritto di essere corrisposto, ed ha diritto a che non si venga a toccare il frutto delle sue fatiche.

Io pertanto non posso nel lavoro della Commissione che vedere anche in certa guisa deteriorata la condizione del progetto che presentava il Ministero, quando all'articolo ultimo della legge disponeva che la tassa di cui agli articoli 2, 3 e 4 cesserà con tutto dicembre del 1853. L'articolo attuale 1, nel quale sono trasfusi gli articoli 1, 2 e 6, secondo il progetto della Commissione non fa più cenno di nessuna di queste riserve: dunque è un nuovo sistema che si stabilisce per non cessare mai più.

Io pertanto per doppio motivo mi oppongo a questa disposizione. Del resto anche relativamente alle pensioni io vedo introdotto il principio della progressività; quando si vuole stabilire una ritenenza, quando si vuole imporre una tassa, io credo che non ci sia motivo nel sistema di proporzione per non imporla egualmente e sui piccoli e sui grandi stipendi; ma anche nel progetto della Commissione veggio introdotta

una differenza, quella per esempio di una tassa minore fino alle lire 1500, di una maggiore al disopra di tal somma. Questa base io non la posso ammettere perchè indica, anche relativamente alle pensioni, il sistema della progressività. Per questi riflessi adunque non potrei dare il mio voto favorevole al progetto di legge.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. L'onorevole preopinante crede dover combattere tanto il progetto ministeriale, quanto quello dell'ufficio centrale, e si fonda perciò sulla massima delle considerazioni, su quella che deve fare più senso su questa Assemblea deliberante cioè essere la legge attuale in diretta opposizione collo Statuto. Egli ricordava come in altra circostanza credette dovere respingere varie proposte finanziarie, perchè in esse vi scorgeva il principio della progressività, il quale è condannato dall'articolo dello Statuto, che dichiara che i pesi debbono essere sopportati in proporzione degli averi. Io ho già avuto campo di osservare all'onorevole preopinante, che se egli non credesse poter votare nessuna imposta, che non fosse strettamente conforme a quell'articolo dello Statuto, egli avrebbe dovuto votare, e forse votò contro l'intero bilancio attivo; poichè io credo che non vi sia una sola imposta che si possa dire strettamente proporzionale.

Infatti, l'imposta diretta non è proporzionale: tutti conoscono quanto sia imperfetta la ripartizione di essa, quante anomalie si ravvisino non solo tra provincie e provincie, ma tra comuni e comuni e tra proprietari dello stesso comune: dunque l'imposta diretta non si può dire rigorosamente proporzionale, e perciò l'onorevole preopinante deve votare, e voterà sempre contro l'imposta diretta.

Eguualmente quasi tutte le imposte indirette non sono proporzionali, non sono in ragione degli averi. Io credo che se si potesse fare il riparto esatto di esse e specialmente dell'imposta sul tabacco, sul sale e di quella delle gabelle, si vedrebbe che vengono a gravitare in una proporzione ben diversa dagli averi dei vari contribuenti.

Dunque l'onorevole preopinante deve votare, e voterà sempre contro le imposte indirette. (Harità)

Seguendo l'esame del bilancio attivo io verrei a dimostrare, che se si volesse applicare rigorosamente questo sistema, per una parte lodevolissimo, ma che credo eccessivo, in favore del mantenimento dell'applicazione alla lettera dello Statuto, non vi sarebbe più bilancio possibile: nullameno io riconosco che il principio proclamato dallo Statuto deve essere presente agli occhi del legislatore, e che questi deve far sì che questo principio domini nelle sue proposte.

Io opino però che la presente legge, massime come venne emendata dalla Commissione, lungi dal violare la disposizione dello Statuto, non è che un'applicazione rigorosa di questa disposizione stessa, e che ove si volesse invece adottare il sistema che l'onorevole preopinante lodava in principio, ma che condannava sul fine del suo discorso, cioè di ritenenza unica, si andrebbe appunto incontro a quella disposizione dello Statuto che prescrive la proporzionalità dell'imposta.

Esaminerò quindi il principio dell'ufficio centrale, principio che io non esito a riconoscere superiore a quello che aveva informato il primo progetto ministeriale, il principio cioè di stabilire una ritenenza progressiva sugli stipendi; io dico che questa ritenenza in ordine di costituire un fondo per le pensioni, è assolutamente conforme al principio dello Statuto, a quello cioè della proporzionalità. Difatti io credo che sia una verità matematica (e me ne appello all'autorità degli illustri geometri e matematici che siedono in questa Camera): lo

Stato, considerando la ritenenza come fondo di pensioni, e operandola per quindi somministrare ai suoi impiegati delle pensioni, agisce in certa qual guisa come le società di assicurazione che ricevono un premio annuo, per quindi ad un dato tempo determinato sempre servire pel rimanente della vita del somministrante una rendita vitalizia; lo Stato, ripeto, si può sino ad un certo punto considerare come una compagnia assicuratrice; ma secondo la legge che governa le pensioni e quella che veramente verrà sancita nel Parlamento, la pensione che equivale alla rendita vitalizia non viene liquidata e calcolata sulla media della ritenzione, o in altro modo sulla media dei premi pagati dal funzionario, cioè dall'assicurato, ma viene calcolata sulla media degli ultimi anni, vale a dire sul *maximum* dello stipendio; quindi se gli impiegati corrispondessero sempre in proporzione aliquota, si troverebbero godere di una pensione, cioè di una rendita vitalizia molto maggiore di quella che dovrebbe corrispondere alla media delle loro ritenenze, alla media dei premi che hanno pagati. Per lo che se vuolsi che la ritenenza sia in proporzione esatta dello stipendio, in allora la pensione non deve essere liquidata sopra la media dei tre ultimi anni, cioè sulla media del *maximum* del premio, ma deve essere liquidata sulla media dei premi che sono stati pagati; invece se si vuole che la pensione sia liquidata sul *maximum* del premio pagato, è necessario che il premio cresca in ragione dell'importanza dello stipendio sul quale è ragguagliata. Come dissi, io credo questa una verità matematica, io credo che si potrebbe trovare una forma algebrica, la quale determinerebbe la legge che deve regolare l'aumento del premio a ragione della legge su cui vengono le pensioni liquidate.

Quindi siccome ho riconosciuto colla Commissione che il principio della ritenenza progressiva era assolutamente conforme a quello sancito dallo Statuto, e tendeva ad un tempo a stabilire una norma più facilmente applicabile, più regolare, io mi sono accostato al suo sistema rinunziando a quello che era già stato dal Ministero propugnato in un altro Recinto.

Dopo avere purgato il sistema dell'ufficio centrale dal principio della progressività, non avrò difficoltà a provare l'opportunità di questa disposizione.

L'onorevole preopinante, dopo aver dichiarato che egli lodava il pensiero di estendere le ritenenze a tutti gli impiegati, terminava il suo discorso condannando qualunque disposizione che tendesse a diminuire i proventi, gli stipendi degli impiegati medesimi. Mi pare che in ciò vi sia una qualche contraddizione; ma forse egli non voleva alludere che a quella parte delle ritenenze che come tassa è in ora proposta.

Io credo, o signori, che quando lo Stato per ineluttabili necessità è costretto a rivolgersi a tutte le classi dei cittadini, onde ottenere da essi un soccorso per le spese dello Stato, possa altresì rivolgersi alla classe numerosa degli impiegati, e chiedere loro un proporzionato sacrificio.

Io non veggo perchè quando si chiamano a concorrere tutti coloro che esercitano industrie e professioni ed arti liberali, quando si aumentano o si propone di aumentare le gravezze che colpiscono i proprietari e capitalisti, io non veggo perchè non si chiederebbe pure da questa classe di cittadini un qualche sacrificio. Gli impiegati, non meno degli altri cittadini, hanno un interesse al benessere delle finanze dello Stato, direi quasi, che per loro più degli altri quest'interesse è maggiore.

Io so che mi si oppone che i risultati di questa legge non corrispondono ai sacrifici che impone alle persone colpite; che il risultato che ne spera il Ministero non è tale da poter controbilanciare gli inconvenienti ch'essa porterà; che questa

legge diminuirà lo zelo degli impiegati, e che quindi si perderà da un lato in minor lavoro quello che si guadagnerà dall'altro.

Io, o signori, ho una molto migliore opinione degli impiegati. Io credo che questi sentono i bisogni del tesoro, e che l'immensa maggioranza si sottoporrà senza mormorare a questo sacrificio che da loro viene richiesto. Io penso poi che i capi delle amministrazioni saprebbero reprimere ed impedire i cattivi effetti che si vogliono presagire da questa disposizione.

Ma, o signori, io non sono d'avviso che nell'esaminare questa legge si abbia soltanto da tener conto del suo effetto diretto ed immediato, dell'utile cioè che deve produrre al tesoro, ma si debba altresì tener conto dell'effetto morale.

Voi avete votato testè il bilancio tanto attivo quanto passivo; voi quindi avete potuto scorgere quanta fosse ancora la differenza fra l'uno e l'altro, quanto fosse il disavanzo al quale bisogna in qualche modo provvedere.

Ora, o signori, io ho l'intima convinzione che non si possa a questo disavanzo provvedere con sole economie: forse sarà possibile, ma non è opera possibile per le nostre forze. Se vi sono finanziari che credano di poter ristabilire l'equilibrio col sistema delle economie, noi siamo pronti a cedere loro il posto, e ad aiutarli, per quanto sarà possibile, in quest'ardua impresa; ma in tutta coscienza noi non lo crediamo possibile, e giudichiamo quindi essere necessario lo stabilire nuove gravezze.

Noi adempiremo al doloroso dovere di venire a dimandarvi la sanzione di nuove leggi di finanza; ma, o signori, onde poter chiedere al paese questi nuovi sacrifici, onde poter colpire nuove classi di contribuenti, noi riconosciamo la necessità di far precedere una misura che colpisca pure gli impiegati dello Stato.

A torto o a ragione si pensa che gli impiegati siano soverchi in numero, e ch'essi partecipino troppo largamente delle spese dello Stato.

È mio avviso che in ciò vi sia molta esagerazione: il numero degli impiegati è soverchio; ma questa non è colpa degli impiegati, bensì degli ordinamenti vigenti, degli avvenimenti, i quali ne hanno successivamente accresciuto il numero.

Comunque sia, esiste nel paese una opinione non troppo favorevole agli impiegati, e se noi volessimo imporre nuove gravezze, senza prima avervi fatto concorrere i medesimi, io penso che queste sarebbero molto più male accolte. Dico dunque che questa legge è di un'importanza massima, non tanto per i suoi effetti immediati, non tanto per la somma che deve far entrare nelle casse pubbliche, quanto perchè è un mezzo necessario, una misura preventiva onde potere mettere mano ad altre disposizioni finanziarie.

Tantochè io non esito a dichiarare al Senato che ove questo progetto fosse respinto, ove esso con un voto dichiarasse non credere che gli impiegati debbano nelle attuali emergenze concorrere in nessuna proporzione ai pesi straordinari dello Stato, io non avrei il coraggio di proporre nuove gravezze ad altre classi di cittadini forse meno fortunate degli impiegati; di farle sottostare a nuovi pesi per contribuire ai bisogni dello Stato.

Io prego quindi il Senato per quanto so e posso a voler accogliere la presente legge, la quale fu, oso dirlo, migliorata dalla Commissione, e la quale sarà una prova maggiore dell'alto senno, del patriottismo di questo illustre Consesso.

DI CASTAGNETTO. Certamente io non sono per contrastare al ministro delle finanze nessuno di quei mezzi ch'egli crede necessari per sollevare la cosa pubblica. Io credo che

tutti noi saremo sempre disposti a qualunque sacrificio, come credo lo saranno anche tutti gli impiegati.

Entro a rispondere ad alcune delle osservazioni dell'onorevole ministro. Difficilmente io posso persuadermi che l'imposta diretta non sia proporzionale. Il ragionamento del signor conte di Cavour può fondarsi sulle ineguaglianze sensibili che sono nel catasto, o piuttosto sulla mancanza di catasto; ma ciò non toglie che qualunque proprietario, sia di pingue, come di minimo patrimonio, non paghi in proporzione il suo contributo, e sonovi degli articoli nei ruoli di cinque, quindici o venti soldi, dimodochè per questa parte io credo che tutti possono dirsi concorrere proporzionalmente nell'imposta.

L'onorevole signor ministro accennava che quest'imposta egli la considera come imposta sul reddito. Io prendo atto di quest'asserzione, perchè l'imposta sul reddito primieramente io credo che il Parlamento non l'abbia ancora sancita; ma la imposta sul reddito presenta gravi difficoltà appunto per stabilirla sopra una base giusta, e qui io veggio che si esentano degli impiegati che godono di lire 500, perchè si crede che questo sia un piccolo reddito, e per altra parte sonovi degli individui nelle campagne che hanno un tenuissimo patrimonio e che pagano l'imposta. Dunque io dico che se si parte dalla base di un'imposta sul reddito, anche da questo lato l'imposta progressiva ha un grandissimo difetto.

Passando poi all'osservazione che l'imposta indiretta non sia proporzionale, io rispondo che vorrei pure che tutte le imposte avessero la base dell'imposta indiretta, cioè partissero dalla volontà dei consumatori. Io vorrei che fossero tutte progressive come lo è quella.

L'onorevole ministro ha dimostrato ingegnosamente che il sistema adottato dalla Commissione fosse conforme alla proporzionalità. Io per verità lo vedo progressivo; capisco che il signor ministro trovi molto razionale questo progetto, perchè stabilisce una base più sicura onde fissare le pensioni di riposo ed il concorso che gl'impiegati stessi devono prestare per formare queste pensioni; ma tuttavia io non posso a meno di riconoscere anche dalle parole dell'onorevole ministro che il sistema adottato è veramente il sistema progressivo.

Ora io vo persuaso che, se si dovesse cambiare la disposizione dello Statuto, si dovrebbe fare con una disposizione legislativa espressa, ed essere inconveniente che si faccia per una legge incidentale. Relativamente ai riflessi che io fossi in contraddizione con me stesso, lodando la ritenenza, e combattendo la tassa, è facile vedere che nell'uno io vedo un concorso per sollevare il Governo dall'onere delle pensioni, nell'altra una vera imposta, ed è questa ch'io non credo nemmeno utile al Governo.

L'onorevole ministro ha egli stesso risposto ad alcune eccezioni che si possono fare in opposizione alla tassa sugli stipendi degl'impiegati. Io per verità so i bisogni dello Stato. Se si crede in via di misura eccezionale di prendere una disposizione per ritenere una parte degli stipendi, non avrei nessuna osservazione a fare; ma che in massima s'imponga una tassa sugli impiegati, veramente, io lo ripeto, non credo che sia nell'interesse dello Stato; e per questa parte mi riservo di proporre un emendamento per ristabilire nel progetto che si discute la disposizione del progetto ministeriale, la quale la limitava all'anno 1853.

FRANCA. Per essere progressivo bisognerebbe che si tenesse conto della vita probabile di ciaschedun individuo; siccome quest'individuo non entra nella tassa, non si può dire che sia progressivo.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola da altri oratori, io porrò ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi approva la chiusura della discussione generale sorga. (È approvata la chiusura.)

Leggo l'articolo 1:

« A cominciare dal 1° aprile 1852, l'intero stipendio ed i maggiori assegnamenti degl'impiegati civili, degli ufficiali ed altri impiegati contemplati nelle leggi o regolamenti relativi alle pensioni, siano essi in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità, saranno sottoposti ad una ritenuta nelle proporzioni seguenti:

sino alle lire 2,500	L. 3 per 100
per la somma dalle lire 2,501 alle 5,000	» 4 per 100
per la somma dalle lire 5,001 alle 12,000	» 5 per 100
per ogni maggiore somma	» 6 per 100

« La legge sulle pensioni degl'impiegati civili definirà qual parte di questa imposta debba considerarsi come sovratassa temporaria, e quale come ritenenza per le pensioni. »

« Su quest'articolo il senatore Di Castagnello ha annunciato di voler presentare un emendamento. . .

(Il senatore Vesme, relatore dell'ufficio centrale, dice sommessamente alcune parole al senatore Di Castagnello.)

DI CASTAGNETTO. L'onorevole relatore dell'ufficio centrale mi fa presente appunto che l'ufficio aveva avuto in vista di farla riconoscere come legge temporaria sostituendo questa disposizione all'ultimo articolo del progetto del Governo stato soppresso.

Certamente quest'espressione rimette ad un caso vago e indeterminato quello che dal progetto ministeriale aveva data certa; tuttavia, siccome, ciò stante, il principio è salvo, io non insisto maggiormente.

DI POLLONE. Domando la parola sull'articolo 1, onde sottomettere un emendamento al Senato.

Che sia necessario, indispensabile che tutti concorrano a sollevare le miserie, dirò, dello Stato, è verità talmente frita e ritrita che non v'ha più d'uopo di dimostrarla. Ma avvi un limite a tutto, e acciò questo concorso possa essere reale bisogna che sia ristretto nei confini del possibile.

Io porto avviso che una ritenenza sugli stipendi che sono al disotto di lire mille sia un aggravio tale che divenga insopportabile per coloro a' quali sarebbe imposta.

Vedo che dal progetto di legge del Governo era stabilito un *minimum* dalle 500 alle 1500 lire: col progetto dell'ufficio centrale, qualora vi fosse uno stipendio, dirò di cento lire, esso stesso sarebbe sottoposto alla tassa: siccome io vedo da vicino una numerosa classe d'impiegati, e so quanto sia difficile ordinariamente nei gran centri di popolazione il poter vivere onestamente e convenientemente con uno stipendio che sia al disotto di lire mille, io avrei l'onore di proporre al Senato di stabilire che dopo le parole « nelle proporzioni seguenti, » si dica: « dalle lire 1000 sino alle 2500. » Così gli stipendi che non arrivano a mille lire andrebbero esenti dalla tassa che si vorrebbe loro imporre.

Poichè ho la parola, mi faccio anche lecito di sottoporre una osservazione all'ufficio centrale.

Esso ha stabilito che questa legge debba avere forza dal 1° aprile 1852; ma egli è evidente che, la Sessione toccando il suo termine, e questa legge dovendo necessariamente essere ripresentata alla Camera elettiva, sarà difficile che questa possa, nell'esordire della nuova Sessione, occuparsene, onde metterla in vigore il 1° di aprile. Io sottometto adunque all'ufficio centrale, come un'osservazione, se non sarebbe più conveniente di prorogarla al 1° luglio del 1852.

Mi duole poi di avere anche veduto soppresso l'articolo 6

del progetto ministeriale; ma sentendo come il senatore Di Castagnetto voglia proporre l'adozione in fine alla legge, io mi astengo dal compiere l'emendamento che intendevo di fare a quest'articolo, giacchè io avrei voluto aggiungere all'ultimo paragrafo che questa ritenenza sulle pensioni debba cessare con tutto il 1853...

DI CASTAGNETTO. È mio intendimento d'insistere, dopo l'articolo 4 dell'ufficio centrale, appunto perchè le spiegazioni datemi dall'onorevole relatore toglievano le difficoltà in quanto alle ritenenze.

DI POLLONE. Io non conosco le spiegazioni che possa aver dato in particolare all'onorevole preopinante il relatore dell'ufficio centrale, ma mi pare che sarebbe un mezzo anche di tranquillare quella numerosa classe d'impiegati i quali stanno in forse sul loro avvenire, come pure di rendere più lieve il peso di questa ritenenza, quando si aggiungesse in fine dell'ultimo paragrafo « come ritenenza sulle pensioni, » « quella ritenenza cesserà con tutto il 1853. » Il quale emendamento io spero veder appoggiato dall'onorevole ministro delle finanze, essendo formulato nel suo primitivo progetto.

DI CASTAGNETTO. Siamo d'accordo. Io intendevo di proporlo all'articolo delle pensioni.

DI POLLONE. Intanto prego il signor presidente di volerlo sottoporre al Senato.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Mi duole di dover combattere la proposta dell'onorevole preopinante, giacchè anch'io sento quanto sia grave questa legge per quegli impiegati il cui stipendio non eccede le lire 1000; ma tuttavia io crederei che l'adozione dell'emendamento proposto fosse per avere funeste conseguenze. Difatti, nella legge sulle pensioni io credo non sia venuto in mente a nessuno, una volta stabilito il principio delle ritenenze, considerate come semplice ritenenza, e non come tassa, di esonerare chicchessia dalla medesima. Se noi diamo uno sguardo alle amministrazioni in cui il sistema delle ritenenze è applicato da molti e molti anni, noi vediamo non esservi eccezioni di sorta a favore di alcuni degli impiegati il cui stipendio è al disotto di lire 1000. I numerosissimi impiegati dell'azienda delle gabelle e di quella delle finanze soggiacciono alla ritenenza del 2 1/2 per 100, ed io non vedo perchè questo principio essendo applicato a due amministrazioni non si estenderebbe a tutte le altre. E qui invoco l'appoggio dell'onorevole conte di Castagnetto così tenero della proporzionalità e dell'uniformità dell'applicazione della tassa (Risa); ma forse l'onorevole senatore Di Pollone osserverà, come osservava il conte di Castagnetto, che egli non allude che a quella parte che ha carattere di tassa; e in allora egli vede quanto piccolissimo sollievo la sua proposizione sarebbe per arrecare alla classe degli impiegati cui egli tanto s'interessa.

Difatti non si tratterebbe che di ridurre al 1/2 per 100 all'anno.

Il 1/2 per 100 all'anno sopra 1000 lire sono 5 lire, ed io non credo che una così lieve differenza possa mutare la condizione di qualunque impiegato; perciò non vedo motivo di variare l'economia del sistema dalla Commissione introdotto.

Chiedeva quindi l'onorevole preopinante che la legge andasse in esecuzione soltanto al 1° di luglio. In verità niuno è che non riconosca quanto siano urgenti i bisogni delle finanze, e se vi è possibilità di procurar loro delle risorse immediate, non è certo opportuno di rimandarle di tre mesi: è vero che la legge dovrà essere sottoposta di nuovo alla Camera elettiva; ma io nutro lusinga che essa potrà prenderla ad esame nei primi giorni della prossima Sessione; è una questione che fu

già da essa studiata e che non può dar luogo nè a gravi difficoltà, nè a lunghe discussioni; quindi vi è motivo di supporre che nel corso del mese di maggio questa legge verrà approvata: quando poi questa speranza non potesse attuarsi, quando per motivi che non prevedo la discussione venisse protratta a mesi successivi, in allora il Parlamento avrà sempre tempo di modificare l'articolo che determina l'epoca in cui dovrà essere posta in esecuzione.

Finalmente l'onorevole preopinante vorrebbe che la legge attuale non avesse effetto se non fino a tutto il 1853. Io gli farò osservare che ove l'esecuzione di questa legge fosse protratta di mesi sei, io chiederei nello stesso tempo che l'epoca nella quale dovrà cessare di avere effetto fosse del pari protratta di egual numero di mesi.

Tuttavia io non esito a dare la preferenza al progetto dell'ufficio centrale, cioè all'alinea dell'articolo primo, il quale mentre stabilisce che una parte della ritenenza debba considerarsi come sopratassa temporaria, lascia che tanto la sovratassa, quanto il tempo durante il quale questa dovrà esistere, vengano determinate nella legge sulle pensioni che dovrà venire fra breve in discussione.

Io quindi senza oppormi risolutamente, e senza trovare gravissimi inconvenienti alla proposta dell'onorevole preopinante, non esito a dire che io darei la preferenza alla redazione dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone propone un emendamento, pel quale, nell'articolo primo della legge, invece delle parole *sino a lire 2500*, vorrebbe si dicesse: *dalle lire 1000 alle lire 2500*.

Io domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Siccome dell'altro emendamento, da lui non già proposto, ma solamente accennato all'ufficio centrale, non vi è stata formale proposizione, non ho che a mettere ai voti il paragrafo 1, articolo 1. (*Vedi sopra*)

(Sono quindi approvati tutti i paragrafi e l'intero articolo 1.)

« Art. 2. Gli impiegati che sono provvisti d'aggi proporzionali sulle riscossioni o di altri proventi autorizzati dalle leggi, soggiaceranno alla ritenuta e tassa stabilita dall'articolo 1 sul montare degli aggi e proventi, sotto deduzione di quella porzione che verrà determinata da speciali regolamenti per far fronte alle spese d'ufficio. »

(È approvato.)

« Art. 3. Cessa la ritenuta sugli stipendi, aggi e proventi degli impiegati, che in forza delle vigenti leggi vi sono soggetti. »

« Cessa del pari d'aver effetto il disposto del numero secondo dell'articolo terzo, e del paragrafo primo dell'articolo sesto della legge 16 luglio 1851 per quanto si riferisce agli impiegati dello Stato. »

DI CASTAGNETTO. Non vedo fatta menzione in questo articolo di alcuna riserva per gli impiegati, i quali hanno già corrisposto una parte della ritenzione nelle amministrazioni, in cui queste ritenzioni erano in vigore. Pare che giustizia voglia che si abbia loro riguardo per la parte di contributo che hanno già pagato, e molti forse già per anni ed anni. Io non vedo riserva alcuna in loro favore mentre vengono sottoposti alla ritenenza ed alla tassa in egual misura degli altri...

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. La ritenzione cessa.

DI CASTAGNETTO. Per l'avvenire; ma per il passato? Mi pare che pel danaro che hanno versato possano meritare qualche riguardo.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Era una condizione annessa al loro ufficio.

JACQUEMOUD. Cela leur donnait le droit d'obtenir la pension.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Avevano con ciò diritto alla pensione; adesso lo Stato vuole estendere questo diritto a tutti gli altri impiegati, imponendo loro lo stesso obbligo; ma questo non attribuisce un diritto maggiore a quegli impiegati che avevano la loro pensione con una tale condizione, la quale era condizione legale, onde non hanno altro diritto che quello di non essere posti in peggior condizione.

VESME, relatore. Nella legge sulle pensioni per gli impiegati militari vi ha un articolo che stabilisce che gli ufficiali di marina avranno un quinto al di sopra della pensione per gli altri stabilita, e questo a motivo della ritenzione da essi pagata.

Ma la cosa, come si vede, è al tutto differente nel caso attuale. Essi soli erano sottoposti alla ritenzione e veniva pagata loro la pensione in parte sulla ritenzione medesima. Ora invece, in forza dell'articolo 3 essendo cessata quella speciale ritenenza, ne viene di necessità che cesserà per gli ufficiali di marina quel paragrafo di soprappiù oltre la pensione di riposo, secondo la misura degli altri ufficiali. In caso contrario avverrebbe che anche gli impiegati delle finanze, delle gabelle e tutti quelli che ora sono soggetti ad una ritenzione, dovrebbero avere un aumento, cosa che naturalmente non può stabilirsi senza annullare il beneficio che si vuole ottenere con questa legge, che è quello di alleviare allo Stato il peso delle pensioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti il terzo articolo. (Vedi sopra) (Il Senato adotta.)

* Art. 4. Dalla sovradetta epoca 1° aprile 1852, le pensioni di riposo a carico del bilancio dello Stato andranno soggette alla tassa della quale nella prima parte dell'articolo sesto e nell'articolo settimo della legge 16 luglio 1851 sulla tassa delle professioni ed arti liberali. »

DI CASTAGNETTO. Che s'imponga un sacrificio anche ai pensionati, io lo trovo ragionevolissimo; tuttavia non posso acquietarmi all'applicazione ai pensionati della legge sulle professioni e arti liberali, perchè il pensionato non è certamente una professione. Può essere un'imposta sulla rendita, ma che sia una professione non posso comprenderlo. D'altronde le leggi debbono anche avere il merito di essere logiche. Che si stabilisca adunque sui pensionati un'imposta è giusto, ed il Governo ha il diritto d'imporne a tutti; ma stabilire in massima che il pensionato sia una professione, quando appunto egli cessa di essere impiegato, in verità lo dico, non posso acquietarmi.

Del resto voleva ancora soggiungere che vedrei volentieri aggiunta a quest'articolo la disposizione che fosse anche temporario come era stato proposto dal Ministero ed adottato dalla Camera elettiva.

PRESIDENTE. In ciò ella trovasi d'accordo col senatore Di Pollone, il quale si era riservato di proporre che si riproducesse in questa legge l'articolo primo del progetto ministeriale. Debbo però far notare al Senato che questo emendamento è stato già tacitamente rigettato allorchè ha votato l'alinea dell'articolo primo, stabilendo in quest'alinea che una legge determinerà quale sia la distinzione da farsi tra le ritenenze e la sovratassa: quindi ha già dichiarato essere suo intendimento che una legge determini questa distinzione, e che perciò non si possa oggidì stabilire l'epoca fissa

della cessazione delle sovratasse. Sarebbe questa certamente una contraddizione, perchè altro è un termine indefinito quale è stabilito dall'alinea dell'articolo primo, altro è un termine definito quale sarebbe compreso negli emendamenti Di Pollone e Di Castagnetto.

DI COLLENO LUIGI. L'ultimo alinea dell'articolo primo parla della legge sulle pensioni degli impiegati civili, la quale deve definire qual parte di questa ritenenza si ha da considerare come sovratassa temporaria, e quale come ritenenza per le pensioni; ma però nell'accennare delle pensioni non parla di pensionati; questo vuol dire adunque che essa si riferisce alle pensioni future, non a quelle che si riscuotono al presente; epperò può stare qui opportunamente la menzione del tempo.

PRESIDENTE. Ma egli è sempre vero che la sovratassa temporaria deve sceverarsi dalla ritenenza per mezzo di una legge, e per un termine indefinito, mentre che oggigiorno vorrebbe darsi un termine definito alla scadenza del 1853. Del resto mi rimetto al voto del Senato.

Si può votare intanto l'articolo 4 perchè in ogni caso l'emendamento Di Pollone e Di Castagnetto può dar luogo ad una separata aggiunta.

DI POLLONE. Aveva appunto domandato la parola non per altro che per dire che mi riservava di proporre un articolo addizionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Mi pare che la distinzione fatta dall'onorevole signor presidente non sia perfettamente esatta, perchè il terzo paragrafo dell'articolo primo dice bensì che quest'imposta debba considerarsi per sovratassa temporaria, e che una legge sulle pensioni deciderà qual parte debba considerarsi come ritenenza delle pensioni e quale per imposta; ma ora si tratta di definire la quota per ciascheduna di queste due parti. Ciò non esclude che si possa fin d'ora dichiarare che la parte da considerarsi come imposta debba essere con tutto l'anno 1853, come proponeva l'articolo 6 del progetto del Governo. Posso ingannarmi, ma io ritengo che la cosa stia in questi termini, e fintantochè il Senato non mi verrà a convincere del mio errore, del quale sarò prontissimo a ricredermi, io domando la facoltà di sottoporghì come articolo addizionale che la parte della ritenenza considerata come sovratassa cesserà con tutto il 1853.

PRESIDENTE. Il presidente, il quale non dà altra importanza alle sue considerazioni che quella stessa che il Senato vorrà loro accordare non ha perciò altro mezzo migliore che di provocare una deliberazione, di domandare cioè se il Senato appoggia l'aggiunta proposta dal senatore Di Pollone.

Chi appoggia l'aggiunta ora proposta sorga.

(È appoggiata.)

COLLA. Le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Di Pollone hanno un grandissimo peso. Io sono di sentimento che tanto gli impiegati, quanto i pensionati debbono tutti concorrere in modo straordinario a sollevare le regie finanze dalle angustie in cui ora si trovano; ma questo soccorso deve essere straordinario come lo sono le contingenze in cui siamo, contingenze che abbiamo diritto di sperare che vadano migliorando. Io credo quindi che si darebbe a questa legge un aspetto assai migliore, qualora si adottasse l'articolo medesimo che il Governo e la Camera elettiva hanno già approvato. Nulla si può a parer mio opporre all'adozione di un articolo quando fosse concepito in questi termini: « La

sovratassa temporaria di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e la tassa sulle pensioni di cui all'articolo 4, cesseranno con tutto dicembre 1852, due anni dopo l'attuazione della presente legge.

CIBRARIO. Dovrebbe dire con tutto marzo 1854.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Il Ministero accetterebbe se l'onorevole preopinante volesse mettere due anni.

VESME, relatore. L'emendamento proposto contiene due disposizioni distinte: una, credo, riguarda la sopratassa della quale nell'articolo 1; l'altra le pensioni di riposo. La Commissione non ha difficoltà di accettarla per quanto riguarda le pensioni di riposo; non così lo potrebbe per ciò che riguarda la sopratassa della quale nell'articolo 1, poichè il nuovo articolo addizionale verrebbe ad essere in contraddizione con quanto si è già notato nel medesimo articolo primo. Ivi si dice che la legge sulle pensioni definirà quale parte dell'imposta debba considerarsi come sopratassa temporaria: ora non è possibile dire quando cesserà questa sopratassa se non si sa neppure a che parte aliquota della ritenenza ammonterà, e quale sarà. Può anche darsi, non lo crediamo, ma può darsi che all'epoca della quale si tratta non si sia neppure ancora fatta la legge, che deve definire quale sia questa sopratassa temporaria. Rimandando adunque alla legge sulle pensioni il definire quando debba cessare la sopratassa sugli stipendi, la Commissione accetta il termine di due anni per le pensioni di riposo.

ALFIERI. Aggiungerò ancora poche parole alle osservazioni testè fatte dall'onorevole mio collega ed amico senatore Vesme, all'oggetto particolarmente di far presente che la Commissione, quando adottava i principi sui quali poggia il suo progetto, non era sicuramente diretta da alcun pensiero che potesse attribuirsi a poca sollecitudine verso la classe interessantissima degli impiegati, ed in me meno degli altri avrebbe potuto allignare, poichè, avendo avuto contatto con varie amministrazioni, sono stato nel caso di riconoscere che se vi sono alcuni impiegati poco diligenti, poco abili, ve ne sono però moltissimi capaci e che si interessano assai per il bene del servizio.

L'ufficio centrale ha quindi creduto che la legge attuale tendesse a soddisfare nello stesso tempo e l'interesse dello Stato e l'interesse degli impiegati.

Come soddisfatti il primo egli è chiaro da sè; riguardo al secondo, nell'interesse cioè degli impiegati, farò notare come forse a prima vista si possa credere che sia paradossale il mio concetto, ma credo facile il dimostrare che non lo è. Io vedo l'interesse degli impiegati in ciò che loro si assicura quello che difficilmente si potrebbe concedere, almeno nella stessa misura, se in qualche modo non si recasse sollievo all'erario, che sopporta un onere a quest'ora gravissimo.

Infatti noi vediamo che nei paesi dove è succeduto quello che fra noi avviene adesso, cioè di trovarsi a fronte di un peso così grave come lo è quello delle pensioni nel bilancio dello Stato, onere il quale rappresenta incirca il decimo del totale dell'attività del suddetto bilancio, si è dovuto procurare in altra maniera di diminuire questo peso, rendendo cioè più difficile l'accessione alla pensione e limitandone il numero, e diminuendone eziandio l'importanza.

Se gli impiegati contribuiranno mediante le ritenenze che la legge attuale loro imporrà, diminuendosi così il peso che tocca allo Stato, saranno certi che verranno provveduti nell'età avanzata, ed eviteranno quei pericoli di strettezze cui potrebbero andare altrimenti soggetti.

Ciò che io dissi si riferisce alla difficoltà che si tratta al presente di risolvere, poichè la proposta dell'ufficio centrale

è stata intesa in questo senso, di attendere l'epoca in cui si sancirà la legge sulle pensioni per vedere se sia il caso di diminuire la ritenenza.

Da alcuni senatori venne una tal ritenenza considerata come eccessiva; sicuramente ella non è senza gravità, ma dobbiamo però riconoscere che non è più grave di quella che in altri paesi si trova stabilita. In Inghilterra per esempio gli impiegati soffrono la ritenenza massima del cinque per cento; ma là in molte amministrazioni succede quello che poco fa diceva, cioè che il numero delle pensioni è limitato, e che quando si opera una vacanza, si è allora soltanto che si acquista diritto di essere ammesso a goderne.

In Austria vi sono delle ritenenze del 10 per cento, ed in altri paesi queste hanno luogo poco presso nella stessa proporzione, non però sulla stessa base; ma bisogna dire che in quei paesi si fanno eziandio oltre queste delle altre ritenenze, essendo ammessa la ritenenza del primo mese dell'accordato stipendio, come il primo duodecimo di tutti gli aumenti che acquistano; dunque vede il Senato che se in qualche paese la ritenenza è minore, tenendo conto delle accennate ritenenze parziali e progressive, la somma totale viene ad essere non inferiore.

Dunque io credo che se fin d'ora si vuole stabilire per rapporto alle ritenenze (non parlo della tassa sulle pensioni, che esse cesseranno alla tal data), si prenda un impegno che forse sarebbe più savio di tralasciare.

Veramente, il progetto dell'ufficio centrale dice: « che la legge sulle pensioni degli impiegati civili definirà qual parte di questa imposta debba considerarsi come sopratassa temporaria, e quale come ritenenza per le pensioni. »

Ed io posso, senza indiscrezione, dichiarare al Senato che già aveva molta difficoltà ad ammettere quest'aggiunta all'articolo primo, perchè mi pareva che in certa maniera si venisse a dare un affidamento che io non so se si sarebbe potuto e dovuto tenere; darlo ora in un modo più esplicito ancora mi parrebbe non senza inconveniente; io quindi invito il Senato, prima di dare un voto in tale senso, a riflettervi bene.

JACQUEMOUD. J'ajouterai quelques considérations à celles qui ont été présentées par l'honorable marquis Alfieri.

L'article premier déjà voté comprend, il est vrai, non-seulement la retenue pour les pensions de retraite, mais encore un impôt extraordinaire. Toutefois, comme il ne détermine point leur proportion relative, il est indispensable d'attendre la loi sur les pensions de retraite pour que cette proportion puisse être établie. Tant qu'elle ne sera pas fixée, la première partie de l'amendement proposé par l'honorable sénateur Colla, serait inexécutable. Je suppose qu'au premier avril 1854 la loi sur les pensions de retraite ne fût pas encore votée, je demande quelle serait la partie de la retenue qui devrait cesser. Sans doute, je crois que l'impôt extraordinaire sur les employés ne devrait pas avoir une plus grande durée que celui dont l'article 4 frappe les retraites; mais enfin, pour pouvoir le faire cesser, il faudra, avant tout, que la loi des pensions fasse connaître en quoi il consiste. Tel est le motif péremptoire pour lequel je pense que le Sénat ne doit pas se lier d'avance, et pour lequel j'appuie les conclusions de la Commission.

COLLA. Mi pare che l'articolo stesso proposto dall'ufficio centrale, e da noi già adottato risponda alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Jacquemoud, ed anche prima dal marchese Alfieri, il quale riconobbe quanta sia la forza della dichiarazione con quest'articolo fatta, « che, cioè, la legge sulle pensioni degli impiegati civili dichiarerà qual

parte di questa imposta debba considerarsi come sopratassa temporaria, e quale come ritenenza. » Dunque è già stabilito nella legge che una parte qualunque, sia anche minima, dell'imposta che si propone coll'articolo primo sarà sicuramente la tassa temporaria. Ora io dico che non vi ha ombra di inconveniente, col dire che quella parte che formerà una sopratassa temporaria cesserà ad un'epoca determinata.

PRESIDENTE. L'articolo addizionale proposto dal senatore Colla è così concepito. (*Vedi sopra*)

VESME, relatore. L'ufficio centrale persiste nel rigettare la prima parte di quest'articolo, e si fonda principalmente su queste ragioni.

Supponiamo che alla scadenza del termine fissato con quest'articolo non sia ancora pubblicata la legge sulle pensioni, quale sarà questa sopratassa che allora cesserà di essere in vigore? Noi così facendo c'implichiamo in contraddizioni, andiamo del tutto nell'infinito; e vale meglio, allorchè si stabilirà la tassa medesima con quella legge, determinare anche la data nella quale essa dovrà cessare, la quale data, se così si vuole, potrà essere la medesima che ora si stabilisce per le pensioni di riposo.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Io pregherei il signor presidente di voler mettere separatamente ai voti le due parti dell'articolo proposto perchè vi è una parte alla quale il Governo aderisce, quella cioè che riguarda le pensioni. In quanto poi all'altra esso ha dichiarato che dava la preferenza alla redazione dell'ufficio centrale. Dopo gli argomenti svolti dagli onorevoli membri dell'ufficio centrale stesso, il Ministero

non crede dovere aggiungere nulla; solo egli deve ripetere al Senato che, essendo stato preso per base della ritenenza delle amministrazioni che sono sottoposte a questa gravanza, il 2 1/2 per cento, la scala definitiva d'imposta non potrà scostarsi di molto da quella stata dall'ufficio centrale proposta, e quindi non avrà grande importanza la proposizione dell'onorevole senatore Colla.

PRESIDENTE. Era appunto mio intendimento di separare nella votazione le due parti di quest'articolo che hanno provocato manifestazione d'opinioni contrarie.

Metto in primo luogo ai voti la prima parte dell'aggiunta del senatore Colla che riguarda la sopratassa temporaria.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

Ora metterò ai voti l'articolo a cui è tolto quella clausola *la tassa sulle pensioni di cui all'articolo 4 cesserà due anni dopo l'attuazione della presente legge.*

(L'articolo è adottato.)

Si passa allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	57
Voti favorevoli.....	39
Voti contrari.....	18

(Il Senato adotta.)

Domani il Senato è invitato in seduta pubblica: l'ordine del giorno è relazione di petizioni.

La seduta è levata alle ore 3 1/4.

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONÉ MANNO.

SOMMARIO. *Relazione di petizioni — Proposta di un ordine del giorno motivato del senatore Di Castagnello in appoggio della petizione 536, relativa alla Compagnia di San Paolo — Obbiezioni del ministro dell'interno — Discorso del senatore Della Torre.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4 pomeridiane.
Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione delle petizioni.

DI BAGNOLO, relatore. Signori senatori, le petizioni segnate coi numeri 536, 537 e 538, date dai signori Giovanni Barberis, Francesco Petazzi, e da alcuni mastri calzolai d'Albenga, mancando delle condizioni autentiche per la giustificazione della firma voluta dal regolamento non sono riferibili.

Quella segnata col numero 539 sottoscritta da Michele

Giusiana è relativa ad una scoperta che pretende avere fatta d'uno specifico igienico onde ritornare la perduta gioventù.

Oltre alla stranezza dell'argomento, essa è scritta con tali contrarietà di frasi, tali improprietà di vocaboli e tale oscurità di concetti da renderla pressoché inintelligibile.

La Commissione, non avendone potuto raccapezzare il senso, nè la conclusione, vi propone l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno proposto dal relatore della Commissione sulla petizione numero 539 voglia sorgere.

(È approvato.)

(Compagnia di San Paolo di Torino.)

DI BAGNOLO, relatore. La petizione segnata col numero 536 ci veniva recata dalla Compagnia di San Paolo; Compa-

gnia fondata in questa città di Torino sino dalla metà del secolo XVI, da una riunione di devote persone di diversi ordini di cittadini, come un avvocato ed un sarto, un capitano ed un canonico, un libraio ed un causidico, ad effetto di opporsi alla minacciosa eruzione del calvinismo in Italia. Cresciuta poscia a maggiori facoltà pel largheggiare dei privati, tutta si diede ad opere di pubblica beneficenza, a spirituali esercizi; e, collocatasi quasi riparatrice delle umane miserie, fu prima a soccorrere a quell'inopia che, ancora vergognando per mutata fortuna si nasconde e soffre solitaria e negletta, fu prima a dar fondamento tra noi ad opere di beneficenza.

Venuta così in voce di benefica e pia, gli fu nel 1814 affidata dalla città di Torino l'amministrazione di un'opera di beneficenza da essa città eretta, e colla quale si soccorrono gli ammalati indigenti di medico e di medicine, quindi dal Governo il Monte di pietà nel 1818. Tutte queste circostanze la posero amministratrice d'un asse che oltrepassa d'assai i sei milioni.

L'amministrazione d'un annuo reddito che avvicina le 300 mila lire, ed alcune lagnanze che si mossero contro della Compagnia di San Paolo, posero il Governo nella necessità di nominare una Commissione che ne investigasse le operazioni, e facesse ragione del valore o dell'insussistenza di quelle accuse, e quindi ad ordinare alcuni primitivi provvedimenti. Questi provvedimenti sono appunto quelli di cui si richiama la Compagnia di San Paolo nella petizione di cui sto ragionando.

Narra la Compagnia per organo del suo rettore da cui è firmata la carta, essere essa stata in forza di decreti reali 50 ottobre 1831 e 11 gennaio 1832, per ordine del signor ministro per gli affari dell'interno privata del possesso e dell'amministrazione de'suoi beni e delle sue opere di beneficenza. Chiama quindi quell'atto, come quello che emana dal solo potere esecutivo, senza il concorso del Parlamento.

Illegale, perchè « contenente un'infrazione patente dello Statuto; »

Incostituzionale, perchè « eccedente i limiti dell'autorità attribuita al potere esecutivo; »

Arbitrario finalmente, perchè « non fondato sopra alcun legittimo motivo. »

Questi sono dunque i tre cardini sopra cui si aggira la petizione, e sopra i quali appoggia la Compagnia di San Paolo il suo ragionamento :

Illegalità ;
Incostituzionalità ;
Arbitrio.

A provare il primo assunto non si poteva, dice, spogliare la Compagnia del possesso e dell'amministrazione dei beni applicati al servizio delle sue opere pie, di cui essa stessa era proprietaria.

Passando quindi alla sua seconda allegazione, dice il decreto reale macchiato d'incostituzionalità, perchè avendo per effetto di sopprimere la Compagnia, dovevasi questa soppressione operare per legge e non per semplice decreto : e in verità, soggiunge, se sono inviolabili le proprietà della Compagnia, inviolabile pure deve intendersene la persona morale.

Adduce finalmente, a provare l'arbitrio dell'atto governativo, il parere della stessa Commissione d'inchiesta che la proclama non solo scevra da ogni macchia, ma meritevole di tutta la pubblica riconoscenza.

Signori senatori, la vostra Commissione nell'esaminare con severità di studio le allegazioni della Compagnia di San Paolo

venne unanime in questa sentenza, che di tutto quanto può avere tratto alle lagnanze di violata proprietà non s'abbia tra noi a tenerne discorso, non potendo il Senato su tale argomento emettere voto alcuno, giacchè è cosa troppo lucida e chiara che questa sia tale quistione sovra la quale solo il potere giudiziario abbia efficacia di giurisdizione. Quindi sopra questo punto della vertenza la Commissione unanime vi propone l'ordine del giorno.

Concorde su questa prima parte nel suo modo di vedere, la Commissione si divise e portò sui due punti che rimangono ad esaminare una contraria opinione. Mi farò dunque a ragionarvi soltanto di quello che dettava alla maggioranza di essa l'intimo suo convincimento, lasciando che gli onorevoli miei colleghi che da essa dissentirono, svolgano le ragioni che persuasero loro di correre una diversa via.

Parve dunque alla maggioranza che, tolta di mezzo ogni questione di proprietà, ne discorresse la necessaria conseguenza che si debba da noi riguardare la Compagnia di San Paolo come semplice amministratrice d'un patrimonio che per volontà di estinti è vera e sola cosa del povero.

Viene ora dunque la seconda accusa mossa dal petente al Governo, e che dice della infrazione allo Statuto.

Nessuno vi avrà per certo che intenda negare al Governo il diritto d'invigilare sulle opere di beneficenza, allora che le sostanze che si amministrano sono per ultime volontà trapassate in patrimonio dei poveri. Che anzi ciò non è solo diritto, ma strettissimo dovere. Nè può essergli motivo o scusa a sottrarsi a questo debito l'eccellenza degli amministratori, che, come nel caso nostro, presentano quante mallevorie si possano richiedere ad amministratori, sia nella perizia dell'operare, sia nell'evangelica pietà, per le quali cose vanno meritamente distinti. Nè la Commissione d'inchiesta trasandò di rendere loro questo dovuto encomio.

Provata dunque la necessità ed il debito in cui si trova il Governo del Re di vigilanza, e di vigilanza accurata ed efficace, ne conseguita nell'opinione della maggioranza, ch'egli può aggiungere amministratori nuovi a coloro che già siedono a capi di questa direzione, a vie meglio accertarsi, non già certo che nulla vi segua che odori di malversazione o sopruso, che nemmeno ve ne può sorgere il dubbio, ma perchè le volontà dei testatori sieno religiosamente eseguite; potendo pure accadere che il sieno men rettamente, non già per malvagità di cuore, ma o per fallace interpretazione, o per naturali preferenze, da cui pur troppo non sempre si scevera il migliore fra noi, fin tanto che egli abita questa terra di travimenti e d'illusioni.

E qui cade il dovere di esaminare il quesito se veramente a ciò fare sia necessaria, come crede il petente, una apposita legge, negando ogni valore al decreto reale che tocca alla Compagnia. La maggioranza della Commissione non ravvisando da questo decreto rovesciati i fondamentali statuti che la reggevano e tuttora la reggono; non vedendone smosse le sue opere di beneficenza, onde avviarle a scopo diverso; nè, meno ancora, potendosi sospettare che tutte o parte delle sostanze amministrate cadano nelle mani del Governo, e non potendo altro vedervi che una semplice riforma d'amministrazione, è di parere bastare a tanto un semplice decreto reale, nè venire necessaria una legge che vi provveda.

Ed in fatti l'editto del 24 dicembre 1836 scrive all'articolo 34 :

« Sarà sempre sottoposta alla nostra approvazione l'erezione d'ogni istituto di carità o di beneficenza, qualunque ne sia l'oggetto, quando esso abbia una speciale amministrazione ancor che tale erezione si facesse per mezzo di sottoscrizioni o di associazioni volontarie. »

Ora chi ha il diritto di approvare, ha pure anche implicitamente quell'altro di derogare, ove gravi e giusti motivi ne lo astringano.

Quindi è che venuto il 1837, un anno dopo la promulgazione del citato editto, il Re Carlo Alberto, il pio e religioso Carlo Alberto toglieva alla confraternita del Sudario l'amministrazione del manicomio, da essa avuta pure da gran tempo e creandovi una diversa amministrazione, vi lasciò di essa un solo membro che è il suo priore. Si gridò pure allora alla violata proprietà, protestò la confraternita del Sudario contro l'ingiusta misura, dicendosi anch'essa spogliata di cosa propria, ma tutto fu indarno; mantenne il Re la presa deliberazione, ed il manicomio ancora si regge da quella stessa amministrazione.

E qui è d'uopo ancora di riflettere, che se l'operato del Governo è un semplice atto amministrativo, come ne va convinta la maggioranza della Commissione, gli pare che il potere legislativo non abbia a porgli incagli, poichè ogni qualvolta egli asside un principio, si trova relativamente al potere esecutivo fra due scogli, che si hanno egualmente ad evitare. Se il potere legislativo non parla del modo di esecuzione, può compromettere il suo principio; se troppo ne dice, isterilisce l'amministrazione. Nel primo caso si esautorizza da sè stesso, si abbandona al potere esecutivo, e pare consegnargli in pugno il dispotismo legale; nel secondo serba per sè quel dispotismo, lo stringe soverchiamente, e da questa stretta l'amministrazione emerge quasi istromento senza intelligenza.

Queste massime svolte da un pubblicista francese, nel suo volume intitolato: *Du régime constitutionnel*, lo fece rompere in questa sentenza:

« Le pouvoir législatif a sa limite, quelque législatif, par conséquent il peut avoir son excès; l'omnipotence parlementaire est une idée subversive; il n'y a pas de vérité méconnue qu'il importe autant de raffermir. » Queste riflessioni non mi parvero estranee.

Cade dunque ogni accusa d'incostituzionalità, se si concede che il Governo ha il diritto ed il debito di vigilanza, e se si considera che a conseguire questo diritto non gli vien prescritto modo veruno, ma che ove non esca dai poteri che gli sono dallo Statuto segnati, egli può scegliere quello che gli si affaccia più efficace ed intero. E questo accrescimento di amministrazioni preesistenti, nulla ha che infranga i diritti all'opera spettanti; nulla che rompa menomamente la destinazione data a quella sant'opera da più benefattori.

Solo aggiunge lume a lume, coscienzioso esequimento di volontà impreteribili, cosa che per certo già stava nell'animo dei confratelli della Compagnia.

Rimane il terzo ed ultimo motivo d'accusa, l'arbitrio. L'estensore della petizione riferisce le parole di lode date alla Compagnia dalla Commissione d'inchiesta. Meritate quali sono, non si può a meno che applaudire a questa parte della conclusione della Commissione d'inchiesta; ma questa conclusione pure si vorrebbe portare intiera in campo, chè il dimezzare un concetto allegato, scema fiducia al ragionamento, e frutta sospetti di malserbata lealtà. Che se la Commissione d'inchiesta trovò l'innocenza e la lode, essa avvertì pure che ravvisava nel complesso della costituzione della Compagnia certe tendenze, certi principii che male si armonizzavano colle esigenze dei tempi e della pubblica opinione, e pertanto parevano costringere a qualche riforma.

Ed è ad operare queste riforme, non a scassarne le basi, non a travolgerne lo scopo, non a rapirne le sostanze che il Governo si mosse e vi interpose la sua autorità. Vede dun-

que il Senato come sia insussistente quanto adduce la Compagnia di San Paolo onde provare l'arbitrio, cioè, che l'atto sia arbitrario perchè non fondato sopra nessun legittimo motivo. Oltre che la costituzionalità dell'atto già per lo avanti provato, toglie pel fatto stesso ogni valore a quest'accusa quando si voglia intendere per arbitrio il fare a capriccio cosa illecita, non già il fare piuttosto in questo od in quel modo cosa che si ha diritto di operare.

Ora, o signori, la carità è luce del cielo, è raggio consolatore che scende dal puro trono d'Iddio. Essa non deve passando pel prisma delle umane passioni colorarsi in tinte vari e fra loro diversi, poichè per quanto vaghi e vividì sieno essi scemeranno pur sempre di quella candida e lucente sostanza di cui dal suo nascere s'informa. E se essa è pure più gagliarda che noi sia la stessa morte, la maggioranza della Commissione spera che la Compagnia di San Paolo che da tre secoli questa carità accoglieva fervente, non vorrà adontarsi dell'aiuto che le si porge a meglio operarla, non vorrà guardare a qual sia la destra che si allarghi sul povero, non qual sia il modo con cui senza di esso ne discorra il pane, ma ravvisando nell'atto ministeriale una necessità politico-amministrativa, non un atto ostile alla pia istituzione, e dando opera d'accordo coi membri che le vennero associati al nuovo regolamento che loro è commesso, cui in massima non rifugge, correggerà quelle men perfette incidenze, riempirà quei vuoti che riescono inevitabili al primo comporsi d'ogni umana cosa.

Dopo tutte queste considerazioni, largamente da me svolte, la maggioranza della Commissione dichiara che essa respinge ogni intenzione ostile verso la Compagnia di San Paolo che se le volesse supporre, ogni personalità verso i membri che la compongono, riconoscendo francamente i benefici effetti della sua carità e del suo zelo, di cui Torino fu lungo tempo testimonia. Ma che essa ha considerata la questione dal solo lato costituzionale, lasciando al signor ministro dell'interno a svolgere le ragioni che lo mossero a quanto ha creduto di dovere operare. Ma intanto, persuasa che non vi sia nell'atto governativo nè illegalità, nè incostituzionalità, nè arbitrio, essa vi propone, per tutto quanto è la conseguenza dei due decreti 30 ottobre 1831 e 11 gennaio 1852, l'ordine del giorno puro e semplice. Ma nello stesso tempo, sul riflesso che il signor ministro ha dichiarato che le provvidenze date erano soltanto provvisorie, e che si riservava di approvare il futuro regolamento, e pensando che allora gli potrebbe essere giovevole di avere sott'occhio anche questa petizione, ma sotto questo solo riflesso, essa ve ne propone il rinvio al signor ministro dell'interno.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Duolmi di comparire di quando in quando nel campo dell'opposizione, mentre, nè per indolenza per sistema, io sono opponente: la mia divisa ella è, rispetto allo Statuto, forza al potere, e metto lo Statuto il primo; perchè sono convinto che se la legge fondamentale non è osservata, nemmeno il Governo può essere forte.

I tempi corrono difficili, le istituzioni parlamentari hanno sofferto una profonda scossa nel continente, nè può dirsi ancora che la bufera sia calmata; procuriamo noi, se è possibile, di sciogliere in modo favorevole il difficile problema; la nazione ci seconda lealmente, siamo di guida nell'ardua via, e tolleriamo piuttosto qualche inconveniente purchè si salvino la libertà e la legalità. Entro a parlare nel merito della petizione.

Se il fatto che ha dato luogo all'abolizione della Compagnia di San Paolo ha preoccupato la pubblica opinione, come ce

Io diceva l'onorevole ministro delle finanze, il giorno in cui la petizione fu presentata, se questo fatto, di un interesse quasi privato o almeno secondario, ha potuto commuovere in vario senso gli animi dei cittadini, conviene dire che non fosse cosa indifferente l'esistenza di quella Compagnia, che ella debba crederci o benemerita per carità, o invida per abuso di confidenza.

Ed è appunto sotto tale delicatissimo aspetto che parmi sia stata rimirata la questione dal Ministero, perciocchè tutti i provvedimenti dal medesimo emanati tendono appunto, come egli ripetutamente lo dichiara, a mettere in evidenza la lealtà degli atti della Compagnia di San Paolo ed a guarentirla da nuove caluniose imputazioni per l'avvenire mercè alcune salutari modificazioni agli Statuti che la governano.

Ma siccome la scelta dei mezzi, comunque diretta a lodevolissimo scopo, può alle volte compromettere l'esito del bene che si vuole operare, ed incontrare ostacolo in interesse di un ordine superiore, egli è perciò che nell'esame della presente petizione, credo doversi tenere in serio calcolo tanto i precedenti quanto le conseguenze, e che, permettendole il Senato, verrò sviluppando di mano in mano alcuni fatti, diretti a giustificare il mio dissenso dalle conclusioni della maggioranza del vostro ufficio centrale.

La compendiosa ed elegante esposizione del relatore ha potuto mettere ciascuno di voi in grado di apprezzare l'importanza della questione tanto nel suo passato come nel suo avvenire.

Una Compagnia che conta ormai tre secoli di esistenza ed è cresciuta dal nulla sino al possesso di oltre a 6 milioni di patrimonio legatole dalla privata beneficenza, trovasi ad un tratto sotto il peso di gravissime imputazioni, e si dice riprovata dalla pubblica opinione. Un provvedimento che vendicandole l'onore calunniato le toglie l'effettiva ingerenza nell'amministrazione del suo patrimonio per soddisfare questa stessa pubblica opinione, e commette ad una nuova direzione le opere di beneficenza sotto vario titolo da esse fondate e governate. Una legge che la tutela e la rinvigorisce nella sua essenza, un decreto che modificandola la distrugge.

Ecco in poche parole lo stato delle cose e i punti che si offrono alla meditazione del Senato. Onde la questione si può considerare sotto il triplice aspetto di diritto di proprietà, di diritto costituzionale e di ordine amministrativo.

Che la Compagnia di San Paolo creda potersi lagnare di vedere violato il suo diritto di proprietà, ve lo dicono abbastanza i termini del ricorso avvalorati dalla prova di fatto che risulta dall'immissione in possesso della nuova direzione. Crede il Ministero di non avere oltrepassato i limiti dell'azione tutoria e della sorveglianza che compete all'autorità governativa modificando gli statuti della Compagnia, crede la Compagnia di essere essa stessa, come opera pia, proprietaria di quel patrimonio, e che per quanto si estenda la deferenza che vuole avere agli ordini del Governo, non potere gli amministratori acconsentire all'esecuzione del decreto del 30 ottobre, in quanto che esso distrugge l'opera medesima. Non esserle più possibile di esistere e prosperare quando le sono tolte le prime condizioni di esistenza, l'amministrazione cioè del suo patrimonio.

Io però non mi estenderò di più sopra questo argomento.

Il Senato è corpo politico, ed a lui non ispetta di entrare in questioni di proprietà; se la Compagnia crede suo debito di promuovere una decisione in una materia tanto delicata, le è aperta la via ai tribunali, e troverà un imparziale oracolo in quella magistratura la cui indipendenza poggia non

tanto sulla guarentigia di inamovibilità quanto sullo splendore di una secolare illibatezza. Io quindi per questa parte del ricorso appoggio l'ordine del giorno a mente dell'articolo 89 del nostro regolamento.

Non con eguale facilità potrebbe a parer mio il Senato rigettare da sé la questione di forma costituzionale come quella che si lega alla inviolabilità delle nostre franchigie.

Qui è dove io credo potersi dire che *forma dat esse rei*, e che dalla violazione della forma si può insensibilmente giungere alle misure le più eccezionali. Non che io voglia attribuire una tal vista al Ministero, io mi affretto a protestarlo. Come base del mio assunto e giustifica de' miei timori io pongo in mezzo le disposizioni medesime dello Statuto, e verrò da esso argomento per stabilire i precedenti e dedurne le conseguenze.

« Il potere legislativo, così all'articolo terzo, sarà esercitato dal Re e dalle due Camere.

« Art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo.

« Art. 6. Il Re fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne. »

Fermiamoci qui un momento, e mettiamo in confronto il decreto 30 ottobre colle citate disposizioni statutarie. Esordisce la relazione premessa a quel decreto in questi termini: « La Compagnia di San Paolo eretta or sono più di tre secoli in questa capitale. »

Dunque per bocca stessa del Ministero siamo assicurati che vi è un'erezione, ed un'erezione antica.

Infatti la Compagnia fu non solo tollerata, ma in ogni tempo protetta, incoraggiata ed onorata dai principi di Casa Savoia.

Nè posso credere che pensasse alla di lei soppressione od indirettamente alla di lei demolizione il magnanimo largitore dello Statuto quando egli stesso affidava alla protezione dell'augusta e pia sua consorte le opere del soccorso e del deposito dipendenti dalla Compagnia.

Posto dunque per costante che la Compagnia di San Paolo è un pubblico stabilimento legittimamente costituito ed ha a fronte del Codice civile morale esistenza, io mi farò ad analizzare gli effetti a di lei riguardo dell'editto 24 dicembre 1836, che ultimo regolò l'amministrazione delle opere pie, giacchè penso che negli ordini che felicemente ci reggono non si possa circoscrivere la goida dei diritti civili nè ai privati, nè ad un corpo morale, salvo in forza di apposita legge.

« A vivificare lo spirito (così si esprime l'editto 24 dicembre 1836), a vivificare lo spirito di carità onde furono in ogni tempo animati li fedeli nostri sudditi, essendo convinti sia per contribuire moltissimo la certezza che le loro pie intenzioni saranno sotto l'immediata vigilanza e tutela della sovrana autorità fedelmente eseguita, ecc. »

Quindi all'articolo 45:

« Apposite istruzioni, che saranno diramate d'ordine nostro dal nostro primo segretario di Stato per gli affari dell'interno segneranno le norme da seguirsi. »

Emanarono infatti queste istruzioni addì 24 aprile 1837 e comunque a mente del citato articolo 45 dell'editto 24 dicembre 1836 potesse per avventura bastare un regolamento formato dal ministro, vennero tuttavia avvalorate con un regio brevetto in data di quel giorno medesimo.

Ritenete, o signori, le parole testuali di quelle istruzioni che formano un solo tutto coll'editto 24 dicembre 1836:

« Essendoci dal nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno state rassegnate le istruzioni a mente del-

l'articolo 48 dell'editto 24 dicembre 1836, col quale si additano agli Istituti di beneficenza e congregazioni di carità le norme generali da seguirsi.

« Le disposizioni contenute nell'anzidetto editto sono però esclusivamente intese a stabilire un modo uniforme per la tenuta, e per la resa dei conti del maneggio degli Istituti di carità e di beneficenza.

« I regolamenti particolari d'ogni Istituto, meno in ciò che riguarda la contabilità, sono nel loro intero conservati, e devono essere scrupolosamente eseguiti.

« Tutti i corpi d'amministrazione che si trovano per volontà dei privati o per antiche regole ad avere la direzione di qualche Istituto devono rimanere intatti, continuare le loro funzioni, e procedere alla propria rinnovazione in coerenza ai loro speciali statuti. »

Raffrontiamo ora il disposto di quest' editto coi citati articoli dello Statuto, e pronunziò il Senato, pronunziarono gli illustri magistrati che siedono in quest'aula, se per distrurre l'autonomia del corpo d'amministrazione di San Paolo, per cambiare il modo di rinnovazione, per modificarne gli statuti non fosse necessaria l'emanazione di una legge col concorso dei tre poteri. Né questa mia opinione è opinione nuova.

Allora quando si trattò di estendere agli stabilimenti di beneficenza della città di Torino, Genova e Ciampieri il disposto dall'editto 4 dicembre 1836, l'onorevole ministro dell'interno presentava una legge al Parlamento, il quale ne sanciva la disposizione.

Dico di più: lo stesso ministro dell'interno quando in febbraio del 1851 si presentava appunto la discussione relativa a San Paolo alla Camera dei deputati, così si esprimeva:

« Quindi è che il Governo si confermò nel pensiero che convenisse piuttosto cercare modo di conciliare il buon andamento di quest'amministrazione colla precisa ed esatta esecuzione della volontà dei fondatori, dei testatori cioè che lasciarono le loro sostanze alla Compagnia di San Paolo, anziché venire alla soppressione assoluta della società. »

« Si confermò, dice, il Governo in tale pensiero perchè gli parve atto forse eccessivo, e quindi illecito ed ingiusto verso un corpo morale, lo spogliarlo dei beni che sono suoi propri, perchè tali furono dichiarati dai testatori, quando non risultasse ad evidenza la necessità di tale misura. » Ed altrove:

« Il sopprimere un corpo morale, in quanto c'è una legittima società, mi pare non sia troppo consentaneo colle disposizioni dello Statuto, il quale guarentisce le associazioni e le società. »

In questa medesima sentenza perseverava ancora l'onorevole ministro, or son pochi giorni, in occasione che discutendosi in quest'aula il bilancio dell'interno, alla categoria 28, rispondendo ad un'interpellanza del senatore Di Pollone, intorno a certe gravanze imposte ad alcuni Istituti di beneficenza, così si esprese: « Osserverò prima d'ogni cosa che certamente la circolare del Ministero (di cui non ritengo i termini) non poteva contenere ordini all'amministrazione delle opere pie, perchè si richiedeva una legge a tal riguardo. »

Riconosceva adunque lo stesso onorevole ministro che per disposizioni di tal natura era necessaria l'emanazione di una legge.

Il dotto interprete della carta francese del 1830, Berriat de Saint-Prix, commentando gli articoli 13 e 14, i quali sono letteralmente riprodotti negli articoli 3, 5 e 6 del nostro Statuto costituzionale, così si esprime:

« Si l'on entend par loi toute règle qui crée des droits et des devoirs, la Charte confère évidemment au roi le droit de faire des lois sous le nom d'ordonnances ou règlements: mais ce sont des lois essentiellement secondaires et destinées à prouver l'exécution des lois proprement dites.

« Io domando quindi se il decreto del 30 ottobre sia destinato a dar compimento ed esecuzione all'editto del 4 dicembre 1836, mentre lo distrugge e nella lettera e nello spirito.

« L'article 13 signifie encore quelque chose de plus, savoir, qu'à défaut d'une délégation spéciale, le roi a néanmoins qualité pour régler par ordonnance les détails d'exécution négligés par le législateur.

« Il faut s'arrêter là et ne pas aller jusqu'à donner aux ministres la faculté de remplir des prétendues lacunes de la loi.

E più avanti:

La question du juge est de déclarer quelle est, sur une question donnée, la volonté du législateur. Il ne doit donc prendre pour base de sa décision que des actes légaux. Or, cette qualification n'appartient qu'aux actes émanés de la volonté collective du roi et des Chambres, appelées lois proprement dites, et aux ordonnances rendues en exécution des lois. La Charte ne dit nulle part que les ordonnances seront présumées légales et exécutées comme telles; que, si l'on veut obtenir directement l'annulation ou la révocation de l'ordonnance, on n'a guère d'autre voie que celle des pétitions adressées au pouvoir exécutif lui-même ou aux Chambres. »

Al Governo del Re la Compagnia ha replicatamente avuto ricorso, e l'effetto fu quello dell'immissione in possesso della nuova direzione.

La Compagnia adunque nel presentar la sua petizione al Senato ha scelto una via eminentemente costituzionale.

Prosegue il commentatore:

« L'acte d'une volonté peut être détruit par une volonté égale ou supérieure. Ainsi, un acte du pouvoir législatif est susceptible d'être abrogé par lui-même ou par le pouvoir constituant, il ne saurait l'être par une ordonnance.

« Gardons-nous de distinguer, à ce sujet, entre les dispositions dont l'application est limitée et celles qui s'adressent à l'universalité des citoyens; entre celles qui règlent des questions de forme ou d'administration et celles qui posent des principes généraux.

« Il y a, sans doute, des lois, dont l'intérêt est fort restreint ou purement local: philosophiquement parlant, ce sont des actes de haute administration. Ce qui imprime à un acte ce caractère législatif ce n'est pas la nature des objets qu'il traite, c'est l'adhésion collective du Roi et des Chambres.

« La Charte consacre positivement la suprématie de leur triple volonté sur la volonté isolée de l'un d'eux. »

E quasi prevedesse la questione che oggi si agita tra noi, ecco ancora un passo col quale finisco:

« Il est souvent malaisé de déterminer si un acte antérieur à la Charte doit être assimilé aux lois ou aux ordonnances. Et d'abord, pour commencer par l'ancien régime, les ordonnances des rois de France, enregistrées par le Parlement, doivent être rangées parmi les lois, puisque le pouvoir législatif s'exerçait alors dans cette forme. Ce serait donc un véritable abus des mots que de prétendre réformer celles qui sont encore en vigueur aujourd'hui par des simples ordonnances du roi. »

Con queste considerazioni di diritto, colle parole di un in-

terprete la cui autorità è giustamente riputata, credo di avere stabilito che la forma del decreto 30 ottobre scorso, e per conseguenza del successivo 11 gennaio prossimo passato vulneri essenzialmente gli articoli 5, 5 e 6 dello Statuto fondamentale.

Che se mi si voglia eccepire che nulla di tutto ciò venne operato dal Ministero, che si tratta di semplice modificazione a cui la sorveglianza tutoria del Governo sulle opere pie lo autorizza bastantemente.

Signori, se togliere l'amministrazione dei suoi beni ad un corpo morale, se contrapporre 25 membri di una nuova direzione contro 15 dell'antica Compagnia, e spostare in tal modo la maggioranza sia solo un modificare, se ammettiamo un tale principio, allora io vi domando per cosa ancora si richiederà una legge, quando si vuol lasciare una tanta latitudine al Ministero di operare per semplici decreti reali.

Ora passo ad un'altra disposizione che, se meno aperta, anzi velata col manto di riguardi dovuti alla pubblica opinione, ed all'avvenire della stessa Compagnia, non tralascia di essere una ferita dolorosissima allo Statuto.

Ritornando alla relazione ministeriale del 30 ottobre, io leggo che la Compagnia era oggetto di veementi reclami sporti alla Camera dei deputati, che essa veniva designata come avversa e per la sua indole, e per i suoi andamenti alle istituzioni dello Stato. Leggo che la Commissione di inchiesta ha dovuto ritenere che la Compagnia di San Paolo è essenzialmente una congregazione religiosa, soggetta a certi statuti, da cui nessuno dei membri crede di poter conscienziosamente deviare e che intanto sono in aperta contraddizione colle odierne civili tendenze. Leggo finalmente che il Ministero tenendo in niun conto i gravissimi inconvenienti che la Commissione d'inchiesta ha rilevati, credeva di dover introdurre nell'amministrazione un competente numero di altri membri da nominarsi dal Consiglio municipale di Torino.

Se vuole il Senato conoscere questi inconvenienti, la Commissione d'inchiesta dopo aver premesso un cenno sugli esordii della Compagnia così li riassume:

« Con sorpresa e meraviglia della massima parte dei suoi membri non tardò la Compagnia a venire sottoposta alla direzione dei padri della Società di Gesù, da cui più non le venne fatto di emanciparsi, quindi si succedero pingui eredità, e l'amministrazione fu sempre regolata dallo spirito e dalle impopolari tendenze dei padri gesuiti, i quali avvezavano la Compagnia a ravvisare nelle opere di beneficenza piuttosto l'adempimento di opere di cristiana pietà che non un ramo di pubblica amministrazione. »

Non è mio intendimento, o signori, di censurare lo spirito con cui è scritta la relazione della Commissione; ella aveva un incarico, e vi ha conscienziosamente adempito; a me lice però di analizzarne le premesse e le conseguenze.

In verità io non so troppo scorgere, come si corrispondano quelle espressioni: con sorpresa e meraviglia della massima parte dei suoi membri, colle altre a pagina seconda della stessa relazione: da quel punto scopo precipuo della Compagnia fu di ottenere che un collegio di gesuiti fosse stabilito in Torino, e vi si adoperò in modo sorprendente, e con quelle espressioni a pagina terza: quante siano state le cure, le esortazioni e le persuasioni usate dai Paolini a questo scopo. Se la Compagnia, se i principali dei Paolini lavoravano a questo scopo, come è che la cosa accadeva con sorpresa della massima parte de' suoi membri? E poi come si conciliano le impopolari tendenze con questa leale ammissione scritta a pagina terza: che non si può dissimulare che la storia delle istituzioni di beneficenza nel nostro

paese è intimamente collegata a quella della Compagnia di San Paolo?

Dovremo noi dunque concludere che la beneficenza non è più fra noi un sentimento popolare, posto che le tendenze della Compagnia di San Paolo sono divenute impopolari?

Ma mio principale assunto non è di combattere le particolari opinioni espresse in quell'accurata relazione; io mi fermo alle parole tendenze impopolari, e mi domando dove siamo condotti, e se siamo ritornati di nuovo sotto il regime dei sospetti.

La Compagnia di San Paolo vive, od almeno vivea sotto l'egida delle leggi; l'articolo 25 del Codice ne garantisce l'esistenza, ed ora perchè le sue tendenze sono dichiarate impopolari, da una pubblica opinione, che non è per anco giustificata, la si modifica talmente nella sua essenza, che nemmeno il diritto di associazione consacrato dall'articolo 32 dello Statuto le rimane illeso. Infatti basta leggere l'articolo 16 del decreto annesso alla relazione del 30 ottobre: « La Compagnia di San Paolo come confraternita continuerà nell'amministrazione esclusiva delle opere di religione da essa dirette, dovrà però indilatamente procedere alla formazione di un progetto di modificazione degli statuti che ora ne reggono l'esercizio nel proposito di renderli in ogni loro parte concordi col progresso civile e morale della nazione. »

Ma, o signori, quando nello scorcio dello scorso secolo veniva soppressa la Compagnia di Gesù, quella di San Paolo doveva avere le medesime tendenze, essendosi dalla Commissione d'inchiesta rappresentata come una cosa identica coi padri della Compagnia; tuttavia non ha cessato di esistere, e non consta che il Governo l'abbia in qualunque modo turbata nell'amministrazione dei suoi beni e delle sue opere di beneficenza.

Eppure allora si viveva sotto un regime assoluto, in un Governo che si chiamava arbitrario.

Io stesso ho avuto occasione negli ultimi anni di vedere quanto illimitato fosse il potere sovrano, e come facilmente se ne potesse abusare.

Ho capito il pericolo più che io non l'abbia visto tradotto in effetto oltre il limite dell'imperfezione delle cose umane; ma nullameno ho desiderato nel mio interno delle cautele contro tale pericolo.

Debbo dire però che i sovrani della Casa di Savoia se non avevano una responsabilità di diritto, se la vollero imporre di fatto colle salutari istituzioni di cui si erano circondati, e la successione ereditaria nella dinastia era la più sicura garanzia dei popoli.

L'arbitrario con un regime costituzionale diventa tanto più inconciliabile quanto è più contrario ai suoi principii, alla sua essenza.

Io non intendo di alludere agli onorevoli personaggi i quali siedono a quel banco e che io venero altamente per le doti che li distinguono; dico solo, e credo che essi consentiranno meco, che se le odierne tendenze della società ripugnano meno nell'arbitrio di un Governo assoluto, non ripugnano dall'arbitrio di ministri costituzionali, i quali si succedono ad ogni modificarsi d'opinione politica e la cui responsabilità è collocata in quelle peregrine regioni, dove si fabbrica il suo nido l'araba fenice. (Harità generale)

Io non mi tratterrò su di un'altra osservazione messa in campo dalla Commissione d'inchiesta e che vedo ripetuta dal Ministero, che la Compagnia di San Paolo si era avvezzata a ravvisare nelle opere di beneficenza piuttosto l'adempimento di un obbligo di cristiana pietà che non un ramo di pubblica amministrazione.

Seramente, chi è di noi che si persuade che i testatori avessero in vista di lasciare le loro credità ad un'amministrazione dello Stato?

Laonde si fa manifesto che l'accusa stessa è la più bella apologia che la Compagnia adempiva scrupolosamente le pie intenzioni dei benefattori.

Il farlo secondo le leggi e regolamenti in vigore era anche obbligo suo, al quale risulta essersi la medesima di tutto punto uniformata.

Dimostrato così in modo irrefragabile, a mio avviso, che costituzionalmente non potesse il Ministero con semplice decreto reale modificare ne' suoi statuti la Compagnia di San Paolo nè come pubblico stabilimento di beneficenza, nè come pia associazione, io vengo a considerare l'atto ministeriale nell'ordine amministrativo. Risaliamo all'origine della querela, alla petizione del 301.

Gli appunti alla Compagnia erano: di essere avversa, per la sua indole e pe' suoi andamenti alle istituzioni dello Stato. Fra le accuse molte, e di vario genere fatte a quella Compagnia non mancò neanche quello di malversazioni nel maneggio del ricco patrimonio appartenente all'opera pia da essa amministrata; la conclusione era per la di lei soppressione.

La Camera dei deputati con savio intendimento mandava al Ministero di chiarire l'accusa, e di avvisare ai provvedimenti che fossero occorrenti.

In luglio 1848 venne creata la Commissione composta di autorevoli ed illustri membri onde (ritenga il Senato le testuali parole del mandato dato alla Commissione) « dal giudizio che coll'esatta investigazione dei fatti verrebbe a formarsi si possa evidentemente chiarire in faccia alla nazione la verità o no delle imputazioni suddette, le quali debbono specificamente accertarsi, e servire quindi di base a suggerire i rimedi che valgano a correggere e fare scomparire gli abusi imputati. »

Compì la Commissione al suo debito coll'elaborata relazione del 7 settembre 1849, e premesso il cenno storico sui primordi e sullo sviluppo della Compagnia, entra in quelle considerazioni sulle tendenze morali ch'io ho dovuto rilevare più sopra: proclama altamente che gli ordinamenti non vennero in alcun modo negletti, o violati, e che il motivo dei richiami e censure pareva non di abuso, ma di una rigorosa applicazione di una regola preesistente.

Applaudisce alla disinteressata carità de' suoi membri, li dice degni di tutta la pubblica riconoscenza; quindi viene alle seguenti conclusioni:

« Che sia la Compagnia di San Paolo limitata all'amministrazione di quelle rendite che sono destinate all'adempimento di pratiche religiose a termini dei regolamenti ed in conformità della legge.

« Che tutte le altre opere di beneficenza dirette sin qui dalla Compagnia di San Paolo vengano affidate ad un'amministrazione speciale, e che questa venga composta di 30 individui, di cui 16 da deputarsi dalla medesima Compagnia di San Paolo, 10 dal consiglio municipale, e 4 dalla Commissione di beneficenza, 3 dal Consiglio superiore d'istruzione e 3 dal regio Governo.

« Che la suddetta nuova amministrazione si provveda di un regolamento da approvarsi dal Governo e da farsi di pubblica ragione, ponendo per massima che i fondi propri di un istituto non abbiano a confondersi cogli altri.

« Che infine i diversi speciali regolamenti vengano formati in ordine al modo il più acconcio di soccorrere i poveri vergognosi. Ma se nessun abuso ha potuto autorizzare i reclami

che si erano allegati, sarà ella giusta la conseguenza di togliere ad essa l'amministrazione del suo patrimonio?

E riandando i termini del mandato ministeriale dato alla Commissione di chiarire in faccia alla nazione la verità o no delle imputazioni, le quali debbono specificamente accertarsi, onde servire di base a maggior rimedio per sradicare gli abusi, quando si dichiarò non esservi abusi, come giustificare in faccia alla nazione l'impiego di un rimedio così violento?

Il Governo deve secondare e rispettare la pubblica opinione, lo so, ma egli deve anche dirigerla; egli è tutore dell'onore de' cittadini; se per calunnie la pubblica confidenza si è scemata, non è con secondarle che compia a questo grave e coscienza ufficio.

Noi tutti sappiamo quanta sia in questo paese l'autorità del Governo e la forza morale ch'egli può esercire sullo spirito della popolazione, ed io me ne rallegro, perchè l'indole docile della nazione è arra di tranquillità.

Si cominci dunque a rendere pubblica e palese giustizia agli oppressi, e poi se vi sarà di che migliorare o modificare, si farà in appresso.

Ritenga ancora il Senato, che di 6 membri della Commissione d'inchiesta, due entrarono in altra sentenza. All'uno parve un'ingiusta, o almeno prematura condanna, il togliere l'amministrazione delle opere di beneficenza alla Compagnia di San Paolo, dopo che si è chiarita innocente da ogni abuso ed inosservanza dell'editto del 1836 e che risulta come i diffusi sospetti sono soltanto fondati nel modo improprio, eccezionale e segreto con cui l'amministrazione sceglieva i suoi uffiziali. Egli vorrebbe che per ora si eccitasse solamente la Compagnia a riformare i suoi regolamenti dietro il principio della pubblicità e del libero voto, separando la parte amministrativa dalla religiosa, e sottoponendoli alla sanzione dell'autorità superiore, e che fosse poi solo quando la Compagnia si rifiutasse a queste riforme, che si avesse a ricorrere al rimedio della delazione dell'amministrazione suddetta ad un nuovo corpo.

L'altro membro si limita a contraddire alle conclusioni della maggioranza, accagionandole di essere discordi colle premesse. Siccome risulta dalla relazione al Re del 30 ottobre il lavoro della Commissione d'inchiesta venne dal Ministero comunicato al Consiglio di Stato, sezione interni, e la medesima, in seduta del 7 novembre 1849, si fece essenzialmente a considerare:

« Considerando che i sospetti che si cercò d'infondere nel pubblico con la rappresentanza sporta alla Camera dei deputati, relativamente alle tendenze ed alla gestione di quel pio istituto, risultano dal suddetto rapporto prive di ogni fondamento; che il medesimo si mantenne gelosamente nei limiti delle rispettive fondazioni; e per quanto concerne alla contabilità, si è strettamente uniformato alle norme generali d'amministrazione stabilite con la legge del 24 dicembre 1836;

« Che quindi la proposizione di formare una nuova amministrazione di cinquanta membri, si presenta meno giusta, come quella che avrebbe per conseguenza la pronuncia d'una condanna, là dove la stessa Commissione, dopo le seguite investigazioni, riconobbe non esservi colpa;

« Che 301 firme, ond'è munita la petizione suddetta, la massima parte di nomi di nessuna notabilità nella sfera politica, e nelle amministrazioni caritative, non possono bastare a costituire la pubblica opinione contro un'istituzione, che la Commissione riconosce pura, non solo, da ogni macchia, ma meritevole della pubblica riconoscenza nella persona dei suoi amministratori;

« Che l'oggetto capitale dell'Opera essendo quello della distribuzione dei sussidi ai poveri vergognosi, non potrebbe gran fatto sperare la necessaria segretezza ed i dovuti riguardi in un'opera che i benefattori vollero raccomandata alla più squisita delicatezza, qualora venisse confidata ad un'amministrazione di 50 persone, per quantunque benemerite possano essere.

« È unanime di parere non essere il caso di togliere alla Compagnia di San Paolo l'amministrazione degli istituti che le furono affidati dalla pietà de' benefattori, per commetterla ad un altro corpo.

« Siccome però potrebbero per avventura ravvisarsi necessarie alcune modificazioni ai regolamenti di quegli istituti, crederrebbe opportuno che la Compagnia venisse eccitata ad introdurre ne' suoi regolamenti quelle che la natura dei tempi e le mutate circostanze potranno dimostrare utili e convenienti e di sottoporre le nuove proposte alla superiore approvazione.

« La sezione ravviserebbe per ultimo conveniente che, pubbliche essendo state le ingiuste e calunniose imputazioni contro la Compagnia di San Paolo, pubblica fosse pure la riparazione alla medesima dovuta, onde animarla sempre più nelle opere di beneficenza a cui da secoli consacra le indefesse sue sollecitudini. »

Dopo questo parere, il ministro al quale è ben dovuta la giustizia di nulla avere tralasciato per spargere la più viva luce sopra questa grave vertenza, sembra abbia voluto avvalorarsi ancora dell'avviso dell'avvocato generale, che trovasi fra le carte comunicate all'ufficio centrale con data del 22 febbraio 1850, e che riassume come documento che può molto valere ad illuminare la religione del Senato:

« Se si possa mandare ad effetto con semplice decreto, o vi voglia una legge del Parlamento.

« La Compagnia venne non solo dal Governo tollerata, ma in ogni tempo protetta dai re di Savoia.

« Come pubblico stabilimento legittimamente costituito ebbe ed ha tuttora a fronte del Codice civile morale esistenza.

« Come tale gode di tutti i diritti civili, può ricevere per testamento, possedere ed amministrare con quelle sole modificazioni ordinate da apposite leggi.

« Coll'editto 24 dicembre 1856, l'amministrazione delle opere pie venne assoggettata al controllo del Governo.

« Ritenendo ora nei giusti suoi limiti le attribuzioni dei poteri sancite dallo Statuto, egli è manifesto che ove il progetto importi una variazione alle esistenti legislative disposizioni riflettenti gl'istituti di carità (particolarmente l'Opera di San Paolo) non altrimenti può mandarsi ad effetto, salvo sia in prima sottoposto al Parlamento e da questo condotto in legge.

« In che consiste il progetto della Commissione?

« Primieramente vuolsi avvertire che a parte l'istituto di beneficenza e del Monte di pietà, tutte le altre opere pie, attualmente amministrate dalla Compagnia, sono di sua propria fondazione.

« La proprietà ed il possesso nella medesima dei beni componenti le dotazioni particolari di ciascuna delle prementovate opere è al disopra di ogni attacco, se si considerano i rispettivi titoli per cui ad essa pervennero, la maggior parte dei quali provenne da testatori che ne erano membri e che posero la loro fiducia unicamente in essa e ne' suoi ordinamenti.

« Nella speciale condizione quindi della Compagnia di San Paolo, l'amministrazione delle opere da lei dipendenti es-

sendo attribuzione di diritto di proprietà che le compete sulla medesima, egli è manifesto che ove il potere esecutivo volesse privarne la Compagnia, o menomamente variare i di lei ordinamenti relativi, questa troverebbe sempre nel diritto comune di che opporre una legale e possente resistenza.

« Il solo potere legislativo potrebbe effettuare una missione di tale specie ad esempio di quanto operò relativamente alla Compagnia di Gesù il 21 agosto 1848.

« Ove però non si voglia ravvisare nella riforma un attacco alla proprietà, ma una semplice misura amministrativa per meglio controllare la medesima, egli non è men vero che siffatta misura eccedendo i limiti dell'autorità che il potere esecutivo misura sull'amministrazione delle opere pie dall'editto 1856, ed importando una notevole modificazione a quanto ivi leggesi stabilito, non può essere ordinato che dal solo potere legislativo.

« La S. V. mostra di riconoscere tal società presentando al Parlamento la legge che modifica gl'istituti di Torino, Genova e Ciampieri. Il mio assunto non mi permette d'indagare se un tal rifiuto sia una necessità. Non deggio però dissimulare che la modificazione che questa misura importa al diritto comune, difficilmente arresterà il suo effetto alla Compagnia che si vuole unicamente colpire, potendo per avventura accadere che di essa se ne risentano tutte le opere pie le quali trovandosi in condizione analoga a questa di San Paolo temeranno parità di trattamento a loro riguardo.

« Coerentemente a tali riflessi, io credo che la riforma relativa all'amministrazione delle opere pie dipendenti dalla Compagnia di San Paolo non può eseguirsi per semplice decreto reale, ma si richiede una legge, trattandosi di toccare a diritti legittimi acquistati, e di derogare a volontà dei fondatori. »

Confesso che l'opinione legale di quel dotto magistrato mi ha un poco confortato nella sentenza in cui mi avevano condotto le mie particolari convinzioni, anche prima di conoscere quel documento.

Succede quindi nell'ordine dei fatti un'altra relazione ministeriale rimandata al Consiglio di Stato addì 27 luglio 1850, nella quale, senza far cenno del parere dell'avvocato generale, si riepiloga lo stato delle cose e si viene alle seguenti conclusioni:

« Il riferente in questa condizione di cose sarebbe di avviso, che, accogliendo il Governo il parere del Consiglio di Stato, mantenesse bensì la Compagnia di San Paolo nell'amministrazione delle opere di beneficenza, che furono dalla medesima sin qui dirette; ma che ad un tempo, tenendo in conto pur anche i gravi inconvenienti che la Commissione d'inchiesta ha rilevati, introducesse nella stessa amministrazione un competente numero di altri membri di esclusiva sua nomina; ed ordinasse che l'amministrazione poi, così composta, procedesse prima di tutto, ed entro un ben discreto prefisso termine, alla compilazione di un progetto di modificazione di riforme ai regolamenti della Compagnia suddetta nella parte che i medesimi riflettono le opere pie suddette, all'effetto di renderli più consentanei alla natura dei tempi ed alle mutate circostanze, giusta l'avviso del prelodato Consiglio di Stato, da sottoporsi quindi alla reale sanzione.

« Crederebbe egli pertanto che avesse a rassegnarsi alla firma di S. M. il qui naito diviso di decreto. »

Prego il Senato di avvertire i termini di questo diviso di regio decreto:

« Art. 1 Tutte le opere pie meramente di beneficenza, o che ad uno scopo religioso accoppiano quello eziandio della

carità, e che furono sinora esclusivamente governate dalla Compagnia di San Paolo eretta in questa capitale, continueranno bensì ad essere dalla medesima amministrate, ma in concorrenza di quindici altri membri, che noi ci riserviamo di nominare in ogni triennio su di una nota tripla, che ci verrà presentata dal Consiglio comunale, di cittadini, sia presi nel suo seno che fuori.

« Art. 2. L'amministrazione come avanti composta, dovrà entro due mesi dal dì della legittima sua costituzione formulare un progetto di modificazioni e riforme da applicarsi ai regolamenti della suddetta Compagnia di San Paolo nella parte che questi concernono le opere pie predesignate, ed il modo di elezione dei membri, che per sua parte le devono amministrare, all'oggetto di renderli più consentanei alla natura dei tempi ed alle mutate circostanze. »

La sezione dell'interno in un nuovo parere del 7 settembre 1850, previa una lucidissima e ben maturata relazione del consigliere relatore, considerato quanto alla legalità del proposto provvedimento, « sul punto cioè se a fronte di quanto si contiene nel proemio dell'Istruzione sulle opere pie approvata con regio brevetto del 4 aprile 1837, ove è detto che tutti i Corpi di amministrazione che si trovano per volontà di privati o per antiche regole ad avere la direzione di qualche pio istituto, devono rimanersi intatti, continuare le loro funzioni, e procedere alla propria rinnovazione in coerenza de'speciali loro statuti, competa al potere esecutivo la facoltà di ordinare le modificazioni sovraindicate;

« Che la suddetta dichiarazione trovasi compresa nella citata istruzione fra le nozioni generali sullo spirito dell'editto del 24 dicembre 1836;

« Che pertanto, anziché costituire una positiva, formale disposizione legislativa, non altro si fece con essa se non dichiarare che i nuovi ordinamenti con detta legge stabiliti, non avevano abolite o modificate le amministrazioni ivi indicate, le quali continuavano ad esistere non altrimenti che prima della promulgazione dell'editto;

« Che pertanto onde giudicare se sia nelle competenze del potere esecutivo di modificare siffatte amministrazioni, vuolsi la questione considerare indipendentemente da tale dichiarazione, ed avuto soltanto riguardo alla natura di un tal atto, ed al limite delle sue attribuzioni;

« Che l'azione tutoria e la sorveglianza che compete all'autorità governativa sugli istituti di beneficenza, sembra includere necessariamente la facoltà di ritornare quanto trovasi negli speciali loro statuti di meno conforme al loro proprio vantaggio ed al pubblico interesse, nello stesso modo che alla medesima spetterebbe lo approvare le deliberazioni delle amministrazioni che volessero simili modificazioni operare;

« Che queste stesse considerazioni sembrano dimostrare la legalità del proposto provvedimento anche nella parte in cui si impone alla nuova amministrazione la formazione di un progetto di riforma dei suoi statuti;

« Opina unanime che possa il provvedimento suddetto venire rassegnato alla firma reale. »

Ma avverta qui il Senato una circostanza essenzialissima.

La sezione emanava il suo parere sul proposto divisamento di decreto reale, in cui all'articolo 1 venivano aggiunti 15 membri a tutta la Compagnia di San Paolo, e nel principale scopo segnato all'articolo 2, che fra il termine di 2 mesi si dovesse formolare un progetto di regolamento dell'amministrazione stessa, coll'aggiunta dei 15 membri.

Ed all'opposto il decreto del 15 ottobre pone 25 membri eletti contro 15 della Compagnia, distrugge la maggioranza e sancisce ben altre disposizioni.

È impossibile adunque di avvalorare col voto del Consiglio di Stato la disposizione di quel decreto.

Se non che il Consiglio generale in sua tornata del 5 gennaio 1851, ritenuto che l'aggiunta de'membri sarebbe più efficace dopo emanato il nuovo regolamento, consigliava prima ed avanti ogni cosa la creazione d'una Commissione composta di quindici membri eletti dalla Compagnia, e di quindici eletti dal municipio, con presidente nominato dal Re per la riforma del regolamento.

Il Ministero, credendo doversi scostare tanto dal parere della sezione dell'interno che dell'avvocato generale e del Consiglio di Stato, a classi riunite adottava la misura economica che emanò il 30 ottobre in forma di decreto reale.

Conseguenza di quella misura fu che la Compagnia di San Paolo, non potendo riconoscerne la legalità, contestò la nomina dei quindici membri che amministrassero in concorrenza dei 25, locchè diede causa al successivo decreto dell'11 gennaio scorso, che mandò installarsi la nuova direzione centrale.

Quindi il cospicuo patrimonio di oltre sei milioni trovasi senza la sanzione d'alcun atto legislativo trasferito d'un sol colpo nell'amministrazione d'uomini, altamente commendevoli sì, ma nuovi affatto nella delicata missione, e, quello che più monta, costituenti un'altra Compagnia che quella in cui pose la sua fiducia la volontà dei testatori.

Frattanto il rettore della Compagnia, usando del diritto che gli accordano le nostre franchigie costituzionali, pone il Senato nella sgradevole, ma doverosa necessità di portare le sue investigazioni sopra quest'atto di alta amministrazione, e di usare di una delle più eminenti sue prerogative.

Quando si volesse negare questo diritto e questo dovere all'uno od all'altro ramo del Parlamento, si negherebbe allora l'efficacia del diritto di petizione.

Il Senato, lo lo so, non usa e non userà di questo diritto che con molta parsimonia; ma il giudizio che egli porterà in qualunque senso, sovra questa od altra petizione di tal natura, sarà, e non può essere altrimenti, un esercizio ch'egli fa del suo diritto di approvazione o di censura.

L'ordine del giorno puro e semplice, proposto dalla maggioranza del nostro ufficio centrale, include approvazione, giacchè riconosce implicitamente la legalità e l'opportunità della misura. Per mio conto, io non posso dividere quest'opinione, perchè nell'ordine del giorno puro e semplice io vedo di più che una semplice condiscendenza.

Io vedo sanzionate dal Senato queste premesse e questa conclusione:

La Compagnia di San Paolo denunciata alla pubblica opinione ed al supremo giudizio del Parlamento come immeritevole della pubblica fiducia, prevaricatrice e rea di tendenze avverse agli ordini stabiliti, di pratiche superstitiose, fu riconosciuta da una Commissione d'inchiesta appositamente eletta, pura non solo da ogni macchia, ma meritevole della pubblica gratitudine.

« Eguale suffragio ottenne dal Consiglio di Stato, dall'avvocato generale, dal Ministero.

« Trattandosi di modificare i suoi statuti, essa dichiarò di prestarvisi volenterosamente, purchè le sia conservata l'amministrazione del suo patrimonio.

« Del pari essa dichiarossi disposta ad accettare uno o più commissari regi, onde siano dall'autorità governativa sindacati i suoi atti, anche i più segreti.

Ma un'opinione, che si dice pubblica, la condanna: dunque sia demolita nelle sue basi, senza arrestarsi alle forme costituzionali, nè agli invocati e non giudicati diritti di proprietà,

nè alla volontà dei testatori, nè alla contraria sentenza d'autorevoli corpi e magistrati.

Questa è, a parer mio, la parafrasi del voto che si propone al Senato, e che lo renderebbe solidario dell'atto ministeriale. Io propongo un altro ordine del giorno, che sottometto alla saviezza de' miei onorevoli colleghi.

« Il Senato mentre riconosce che dalle inchieste lodevolmente ordinate dal Ministero risulta non solo della leale amministrazione della Compagnia di San Paolo, ma ancora dei suoi titoli alla pubblica riconoscenza, non potendo tuttavia ingerirsi in questioni di proprietà di competenza de' tribunali, per questa parte della petizione passa all'ordine del giorno.

« Considerando però il Senato che la misura economica suggerita dal Consiglio di Stato, in suo parere del 30 gennaio 1851, di una Commissione mista, con presidente eletto dal Re per la formazione di un nuovo regolamento, avrebbe meglio conciliato le forme costituzionali coi riguardi dovuti alla pubblica opinione, e coi diritti della Compagnia, manda trasmettersi la petizione al Ministero dell'interno nella fiducia che in un provvedimento definitivo e legale egli troverà la via di mettere d'accordo i rispettivi interessi. »

L'ordine del giorno che io propongo è espresso non in termini di censura, ma semplicemente in termini tali da poter aprire la porta ad un temperamento che lo stesso ministro dell'interno aveva dichiarato possibile, giacchè la misura egli non la considera come definitiva. Ed ove il Senato venga in questa sentenza io mi adatterò volentieri a quella redazione migliore che sia proposta da alcuno degli onorevoli nostri colleghi.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Signori, il senatore Di Castagnetto cominciava il suo discorso dichiarando dolergli sommamente di trovarsi nella circostanza di fare un discorso di opposizione al Ministero, e conchiudeva col proporre al Senato un ordine del giorno, col quale, tacciando il Ministero di aver commesso un atto illegale ed incostituzionale, intenderebbe tuttavia esclusa l'idea di una censura.

Se duole al conte di Castagnetto di aver dovuto fare, secondo che egli credette in coscienza, un discorso di opposizione, a me duole ancor più che questo discorso di opposizione sia tale che maggior opposizione ad un ministro fare non si potrebbe.

Non saprei, o signori, qual maggiore opposizione si possa fare ad un ministro di un Governo costituzionale, che quella di appuntarlo di aver fatto un atto illegale, incostituzionale, ingiusto ed arbitrario.

Prima però di entrare nel merito della questione converrà che io sgombri il terreno da alcune osservazioni dell'oratore desunte dai discorsi da me fatti, sia alla Camera dei deputati, sia in questo stesso Recinto. Egli osservò che la prima volta in cui si fece parola alla Camera dei deputati di provvedimenti da prendersi relativamente alla Compagnia di San Paolo io abbia dichiarato che la soppressione della Compagnia non mi pareva cosa giusta; che le opere pie da essa amministrate erano fatte con beni suoi propri e che perciò il rispetto alla proprietà impediva, ed impedire doveva questa soppressione. Signori, queste parole io le ho dette e non le ritraggo; sostengo solo che nulla ho fatto cogli atti governativi di tutto ciò che si supporrebbe che io abbia fatto. Nelle parole poi o meglio nel sentimento che io abbia espresso in questo Recinto, allorchè sull'interpellanza del senatore Di Pollone ebbi a dichiarare che non mi credeva autorizzato con una circolare ad imporre una tassa sovra opere di bene-

ficenza, nè sovra qualunque corpo morale, questa dichiarazione pure ritengo e la ritengo come esatta, nè certamente mi venne in pensiero d'imporre tassa a veruna opera pia, e tanto meno ho ciò fatto cogli atti che ora riflettono la Compagnia.

Che se ho detto nel precedente mio discorso, che la Compagnia di San Paolo amministrava delle opere di beneficenza fondate con beni suoi propri, mi riferiva all'uso volgare, e secondo quest'uso non conteso che i beni fossero propri della Compagnia; ma nel senso vero e legale vedremo più dirittamente qual effetto possa avere questa proprietà.

Il conte di Castagnetto citava il parere dell'avvocato generale che mi fu contrario.

Prima di ogni cosa spero che il Senato vorrà tener conto della buona fede con cui dal Ministero tutte le carte della pratica vennero rimesse all'ufficio centrale, e persino questo parere che, secondo alcuni, può sembrare contrario all'operato del Ministero. Esaminando ben a fondo la cosa, questo parere non è tale. Che cosa ritenne allora l'avvocato generale? Ritenne due circostanze: in primo luogo le eccezioni stabilite coll'editto del 1856 a favore degli istituti di carità di Torino e di Genova, eccezioni che si fecero scomparire colla legge che non era che presentata al momento in cui l'avvocato generale emetteva il suo avviso.

Vi ha di più: che l'avvocato generale non poteva approvare, ed il Ministero non approvò in tutto e per tutto le conclusioni della Commissione d'inchiesta, e particolarmente là dove questa dichiarava che il Governo potesse stabilire eziandio che i fondi sopravvanzanti di un'opera non potessero essere impiegati a sollievo dell'altra.

L'avvocato generale disapprovò questa proposta, ed il Ministero non ne tenne conto, e l'amministrazione delle opere di beneficenza dipendenti già dalla Compagnia di San Paolo è ora amministrata nello stesso e medesimo modo con cui lo era prima; e se la volontà dei testatori permette che i fondi di un'opera pia possano venire a sollievo di un'altra, ciò avrà luogo; ma se la volontà del testatore lo proibisce, questa volontà sarà rigorosamente osservata.

Per ultimo, come documento contrario all'intento del Ministero, l'onorevole preopinante citava un parere del 7 settembre 1850 del Consiglio di Stato, sezione dell'interno.

Permetta che io gli osservi ch'egli non lo lesse intero, e mi sia lecito quindi che io aggiunga quella parte che ha dimenticata...

DI CASTAGNETTO. Credo di aver letto tutto...

GALVAGNO, ministro dell'interno... ove è detto:

« Considerato che la modificazione che si propone di introdurre nel corpo di amministrazione delle opere di beneficenza governate dalla Compagnia di San Paolo consiste nel chiamare a parte di tale amministrazione 15 membri da designarsi dal Re in ogni triennio su di una nota tripla presentata dal Consiglio comunale di Torino;

« Che sebbene la vigoria e la saviezza delle istituzioni di detto istituto sia dimostrata dal fatto che, sorto esso da umili primordi, prosperò per guisa da potere nel giro di men di tre secoli condurre a termine grandiose costruzioni, alimentare costosi stabilimenti caritativi, e costituirsi ciò nulla meno un patrimonio di oltre 6 milioni, e sebbene per confessione della istituitasi Commissione d'inchiesta risulti non aver la Compagnia per alcun modo negletti o violati i suoi ordinamenti, e gli insorti richiami aver preso origine non già da abuso, ma bensì dalla esatta osservanza di regole prestabilite, può tuttavia ravvisarsi prudente consiglio l'introdurre nel corpo d'amministrazione di quell'istituto le proposte modifi-

cazioni, le quali, mentre non ripugnano essenzialmente allo scopo caritatevole e pio cui il medesimo tende, costituiscono una sufficiente garanzia pel pubblico contro la possibilità ed il timore degli inconvenienti e pericoli allegati, e gioveranno in pari tempo all'istituto medesimo preservandolo così contro ulteriori diffidenze ed accuse;

« Che queste stesse considerazioni sembrano dimostrare la legalità del proposto provvedimento anche nella parte in cui s'impone alla nuova amministrazione la formazione di un progetto di riforma de' suoi statuti. »

E questo provvedimento cambiava sostanzialmente l'amministrazione delle opere pie dipendenti dalla Compagnia di San Paolo.

Il Consiglio generale di Stato non accettò allora quella proposta, poichè egli credette miglior partito di chiedere ancora degli schiarimenti, i quali vennero dati, ed allora il Consiglio di Stato proponeva che prima di tutto si addivenisse alla formazione del regolamento.

Ora, o signori, vi parlerò con quella schiettezza con cui fui sempre uso di parlare: è vero che il Consiglio di Stato aveva proposto come più conveniente, che io formassi un regolamento col concorso di persone estranee alla Compagnia di San Paolo, prima che fosse variata l'amministrazione; ma allorchando fu presentato un progetto alla Camera dei deputati per la soppressione della Compagnia di San Paolo, ebbi a dichiarare al Parlamento che il Governo se ne era occupato e se ne stava occupando; che il Governo credeva che, comunque i risultati della Commissione d'inchiesta avessero lavata, come non si poteva dubitare, da ogni accusa la Compagnia di San Paolo, alcun che vi fosse tuttavia da fare, e che qualora la Camera avesse preso in considerazione quel progetto di legge, il Governo non avrebbe avuto difficoltà di comunicare alla Commissione, che sarebbe stata nominata in dipendenza della presa in considerazione, quali fossero le mie idee a questo riguardo, il che venne eseguito: ma allora perchè il Governo andò tant'oltre, sino a fare ciò che il Consiglio di Stato opinava essere meglio dopo che sarebbe fatto il regolamento? Signori, egli era per terminare quest'affare, perchè più non se ne parlasse; mi sono sbagliato; pazienza! Ma intanto spero di potervi provare che ciò che ho fatto è legale, è costituzionale.

La Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla questione di proprietà, dicendo che il Senato deve respingere da sé ogni discussione a tale riguardo; essere questa questione di esclusiva competenza dei tribunali; ed io, quantunque dello stesso avviso, credo tuttavia debito mio di trattarla questa questione, poichè il Senato ben sa come io fui dichiarato spogliatore della Compagnia di San Paolo; quindi la questione di proprietà esiste, la questione di proprietà vuol essere da me alla presenza vostra discussa.

La Compagnia di San Paolo pone per base della sua proprietà l'articolo 29 dello Statuto, il quale stabilisce che tutte le proprietà senza eccezione sono inviolabili; ma conchiude che ciò che ha fatto il Governo, non poteva farlo senza una legge; ammette adunque la Compagnia di San Paolo che una legge avrebbe potuto far ciò che io ho fatto; ma qui la Compagnia di San Paolo non s'accorge che cade in una evidente contraddizione, poichè se una legge può far ciò che io ho fatto, questa legge dunque non sarebbe una spogliazione, poichè nessuno crederà che il Parlamento possa far leggi contro lo Statuto. Se non vi sarebbe spogliazione quando vi fosse una legge, domando io come vi sarà quando fu fatto con decreto reale. Quindi altrove vuol essere ricercata l'interpretazione vera dello Statuto. Che cosa fa lo Statuto? Lo Statuto dichiara

i veri principii, le vere basi della società civile, ed in quella dichiarazione comprende l'inviolabilità della proprietà, non come principio che abbia riposo sopra la legge, ma come principio anteriore a qualunque legge.

È per l'inviolabilità della proprietà come per la libertà individuale, come per l'eguaglianza dei cittadini in faccia alla legge; quindi ciò viene dichiarato espressamente in questo caso e non altrimenti.

Dal che conchiudo, o signori, che lo Statuto parla della proprietà individuale, e non della proprietà collettiva; che la proprietà collettiva, o signori, non è vera proprietà, poichè l'ente morale riposa sul disposto della legge civile, che permette al corpo morale di possedere, di succedere, di acquistare. Egli è adunque la legge civile il fondamento di questa proprietà, non è lo Statuto.

E quando è che in un corpo morale, o signori, vi ha proprietà collettiva? Allorchando gli individui che formano la società hanno diritto di prendersi i frutti di quella proprietà: ma quando gli individui che si dicono proprietari non hanno nè il diritto alla rendita, nè il diritto all'alienazione dei beni, ma l'obbligo di impiegarli in un determinato scopo, vi ha allora quella proprietà?

Ma pure, si dirà, esiste la proprietà.

Sì, signori, esiste; ma la proprietà è dei poveri; e finchè non mi si proverà che il Governo abbia violata la proprietà dei poveri, non si potrà dire che l'atto sia contro la proprietà, e che perciò vi sia stata spogliazione.

Signori, ciò (e lo dico schiettamente) che mi commosse di più in quest'affare si è d'incontrare un'opposizione là dove io avrei creduto che dovesse esservene meno. Difatti, se il sistema del Governo avesse dovuto incontrare dappertutto la stessa opposizione che incontrò per parte della Compagnia di San Paolo, ben pochi sarebbero i miglioramenti che si avrebbe potuto arrecare alle diverse opere pie: ed io, quando avrò cessato dal Ministero dell'interno, se non avrò altra consolazione, avrò almeno questa, di essere persuaso che per le opere pie, durante l'amministrazione mia, ho fatto tutto quel che ho potuto; prova ne sia il regolamento compilato dal Ministero dell'interno.

Dissi che non avrei potuto migliorare le opere pie, poichè io feci null'altro che ciò che fecero i miei predecessori, ed ho qui uno stato di ben 14 riforme d'amministrazioni di diverse opere pie dello Stato, le quali ebbero tutte luogo con piena soddisfazione dei comuni e luoghi in cui furono introdotte: non vi fu mai nessuna osservazione, e nessuno mai allegò che vi potesse essere violazione di proprietà perchè vi fosse cambiamento di amministrazione.

Tralascio, o signori, quelle che furono anteriori allo Statuto e vengo solamente a quelle che furono operate dopo.

Il 20 ottobre 1849 si operava la riforma nel personale dell'amministrazione dell'ospedale di Saluzzo; il 20 giugno 1850 riformavasi l'amministrazione dell'ospizio dei mentecatti di Ciamberi; il 7 settembre 1850 ho riformato l'amministrazione dell'ospedale degli infermi, detto di Santo Spirito, di Casale; il 24 febbraio 1851 riformava quella dell'ospedale di carità di Casale; l'11 aprile 1851 nuova riforma dell'amministrazione dei diversi ospedali di Ciamberi; il 23 maggio 1851 riforma ancora dell'amministrazione del Monte di pietà di Saluzzo; il 18 luglio 1851 riforma dell'ospizio di carità di Mortara; il 19 agosto 1851 riforma dell'ospedale e di altri istituti in Voghera.

E quanto alla congregazione di carità di Casale, o signori, io vi dirò le circostanze speciali, perchè esse meritano di essere notate.

In Casale s'istituiva testè una società per l'eruzione di un ricovero di mendicanti; la congregazione di carità aveva a sua disposizione il locale per istabilire il ricovero; sembrava dunque da principio che queste due amministrazioni, cioè la novella società del ricovero e la congregazione di carità andassero d'accordo; ma poscia insorsero alcune difficoltà tra essi. Il Governo si trovava in grave dubbio di ciò che dovesse fare, poichè non vi fu mai ricovero che fosse stabilito sotto migliori auspicii che quelli che presiedettero all'apertura del ricovero della città di Casale; questo ricovero al suo primo inizio possiede un capitale di oltre 200 mila lire; ma se fra sei mesi non era aperto, il capitale era perduto.

Signori, doveva io per questo ricorrere al Parlamento? Lo dico francamente: ho riunito la congregazione di carità e la società del ricovero, ed il ricovero si aprirà ed acquisterà il capitale che correva rischio di perdere.

Noterò ancora intorno alla riforma dell'ospedale di Borgomanero che era amministrato da una confraternita; con decreto reale quest'amministrazione fu riformata e fu detto che l'attuale corpo di amministratori dell'ospedale civile degli infermi eretto sotto il titolo della Santissima Trinità è sciolto, ecc. Ecco il decreto:

« Art. 1. L'attuale corpo d'amministrazione dello spedale civile degli infermi eretto sotto il titolo della Santissima Trinità in Borgomanero è sciolto.

« Art. 2. L'amministrazione di detto pio istituto è da noi demandata alla congregazione di carità di quel luogo, e farà parte di essa come membro d'ufficio anche il priore di quella confraternita della Santissima Trinità quando ne sia tale costituito dal voto almeno di un terzo di tutti i confratelli.

« Art. 3. Sarà cura della congregazione medesima di tosto formulare un progetto di nuovo regolamento per lo spedale suddetto, e di sottoporlo per mezzo della segreteria di Stato per gli affari dell'interno alla regia nostra sanzione. »

Mi si ammetterà almeno, o signori, che il Governo trovasi in possesso dell'esercizio di questo suo diritto. E questo, o signori, è esercizio del diritto legislativo? del diritto del potere esecutivo? Lo è di puro diritto amministrativo. Mi si dirà: il potere esecutivo non ha altro diritto che quello di eseguire le leggi. È vero; ma cosa sta qui facendo ora? Egli eseguisce la legge; egli provvede all'esecuzione di una legge tanto sacra quanto il sono le altre leggi, l'esecuzione della volontà dei testatori.

Per essere potere esecutivo, bisogna amministrare e far atti di alta amministrazione, e sono tutti atti di alta amministrazione quelli che va facendo il Governo, poichè va migliorando continuamente lo stato delle opere pie. Se non che ben disse la Commissione che se vi è eccesso, spetta ai tribunali di correggerli, massime quando si tratta di proprietà. Ma, come credo di aver dimostrato, non fu per nulla intaccata la proprietà, poichè (la Compagnia di San Paolo se lo lasci dire in buona pace) la proprietà non è della Compagnia di San Paolo, la proprietà è dei poveri da essa finora amministrata. Qui, o signori, io dovetti farmi un'idea esatta di ciò che fosse la Compagnia di San Paolo in Torino. Or bene, essa è quale da gran tempo la dichiarava il Governo.

Non vi è forse fra voi chi ignori le vicende subite dall'abbastanza conosciuto patrimonio Roasio, il quale fu lasciato per l'eruzione di un ricovero in questa città, ed al quale si sostituiva la *Mendicantia Istruita*. Non essendo riuscita l'eruzione del ricovero, il Governo francese, siccome eredità destinata ai poveri, la diede al *bureau de bienfaisance*, e nel 1814, quando il Governo francese cessava in Piemonte e per-

ciò anche il *bureau de bienfaisance*, il Governo a chi la dava? Esso la dava alla Compagnia di San Paolo, come rappresentante i poveri di Torino. Questo adunque è patrimonio dei poveri di Torino e come dovunque il patrimonio dei poveri essendo sotto l'alta tutela del Governo, così vi è pure quello amministrato dalla Compagnia di San Paolo a favore dei poveri di Torino.

Signori, io credo esclusa assolutamente la faccia d'illegalità e di incostituzionalità; dirò anzi di più, che sotto il regime assoluto talvolta accadeva che si potesse difficilmente distinguere in un regio provvedimento la parte legislativa dalla parte amministrativa.

Ciò non può più avvenire sotto un Governo costituzionale. La sfera amministrativa è molto più estesa che non lo fosse sotto il regime assoluto; poichè sotto il regime assoluto a tutto si provvedeva, o in una forma o in un'altra per la sola volontà del sovrano.

Ora conviene assolutamente distinguere ciò che è di puro diritto amministrativo da ciò che dipende dalla legislazione, poichè non si può ottenere dal Parlamento tutti quei provvedimenti urgenti, e d'altronde non si può lasciare ledere la prerogativa reale quando si tratta di puri atti amministrativi: se non che anche sotto il regime assoluto questa distinzione pure si avverò. Gli atti amministrativi, dati con provvisione sovrana, erano dati con l'adempimento di minori formalità: la parte legislativa era soggetta a certe formalità, come alla registrazione de' Senati e della Camera de' conti.

Quindi è che, seguendo questa distinzione che già poteva allora dirsi tracciata, il Governo continua ad amministrare come prima faceva in quegli atti che, dico, sono di pura amministrazione, poichè non toccano per nulla alla proprietà.

Rimane dunque escluso che l'atto sia incostituzionale, che l'atto sia illegale. Ora si dice arbitrario: quanto all'arbitrio, io dirò colla Commissione, che ciò che il Governo ha diritto di fare e crede conveniente di fare, difficilmente si può accusare di arbitrarietà, massime quando il Governo ha fatto in sostanza, come nel concreto per la Compagnia di San Paolo, ciò che ha fatto per tante altre amministrazioni: quanto all'ingiustizia, signori, l'ingiustizia non potrebbe essere relativa che ai veri proprietari, che ai poveri, i quali devono godere de' frutti de' beni; ma qui non vi ha ingiustizia. Le volontà dei testatori sono rispettate, anzi ne è imposta la rigorosa osservanza, nè mai il Governo sarà per derogare a quelle disposizioni; ma la Compagnia di San Paolo dice ancora: io sono proprietaria, e come società religiosa e come società di beneficenza. Ma la risposta è pronta: le opere che ha sin qui fatte la Compagnia di San Paolo hanno un doppio scopo. L'esercizio ne' suoi soci d'atti di religione, e l'esercizio della beneficenza. Ma quest'esercizio della beneficenza non si fa che col patrimonio amministrato dalla Compagnia di San Paolo.

Questo patrimonio de' poveri non fu punto deviato dal suo scopo; quindi essa, come amministratrice, deve pure essere soggetta alla legge comune di tutti gli istituti di beneficenza.

Non si dica adunque che la Compagnia abbia sofferto un torto; il Governo non fece rispetto a lei che ciò che ha fatto rispetto ad altre amministrazioni. Ma altri argomenti ancora si ricavano per appoggiare gli atti del Governo dall'editto del 1836.

In quest'editto oltre all'articolo citato già dalla Commissione, ve ne ha un altro che, secondo me, toglierebbe ogni difficoltà.

Nell'editto del 1836 è detto che le opere pie dovranno uniformarsi alle prescrizioni di contabilità contenute in quel-

l'editto, e che qualora non vi si uniformino, le amministrazioni saranno sciolte; saranno sciolte sopra relazioni da farsi dal ministro dell'interno al Re. Ma, o signori, saranno sciolte! il diritto di scioglierle non fu scritto in quell'editto; il diritto di scioglierle fu scritto in quell'editto come pena, in caso che non si uniformassero, ma non è escluso che in altri casi il Governo potesse scioglierle, che anzi l'applicazione di questa pena ed il modo con cui è prescritto in quel caso lo scioglimento prova che il Governo riteneva per sè questo diritto dello scioglimento. Ma io non ho fatto questo, io non l'ho sciolta la Compagnia di San Paolo; la Compagnia di San Paolo sussiste come corpo religioso; essa ha parte nell'amministrazione, ed una delle opere di carità più cospicue che farà sarà quella certamente se vorrà continuare la sua cooperazione all'esercizio di quella beneficenza che ora è data a chi? ad amministratori chiamati dal municipio. Ora chi mai più del municipio è fatto per ispirare al pubblico fiducia che il bene dei poveri sarebbe custodito in concorrenza e come lo sarebbe dalla Compagnia di San Paolo.

Si è recato ancora un altro argomento: l'istruzione data dal Ministero in esecuzione dell'editto del 1836, in cui è detto che i regolamenti ed i corpi d'amministrazioni esistenti all'epoca della promulgazione di quella legge sono conservati. Ma, signori, non so come si possa trarre argomento contro il Governo. Mi pare che questa istruzione prova precisamente il contrario, cioè che molte amministrazioni avevano potuto credere che l'editto riflettesse la forma dell'amministrazione; e siccome quell'editto non la rifletteva, si dichiarò che erano conservate. Ma se il Ministero dichiarò che erano conservate, riconobbe però nello stesso tempo che non avrebbero potuto essere conservate qualora il Governo non avesse più stimato di conservarle; quindi io credo che il Senato sarà per ravvisare affatto insussistenti i motivi di opposizione agli atti del Governo relativamente alla Compagnia di San Paolo.

Darò ancora per mio scarico una spiegazione, e questa riguarda le conclusioni del conte di Castagnetto, il quale confida che nella formazione del regolamento il Governo avviserà acchè la Compagnia di San Paolo sia soddisfatta, e a questo parrebbe anche alludere un tratto della relazione. Ma, o signori, son qui costretto di ripetere le dichiarazioni che ho fatte alla Commissione. Ho detto alla Commissione che, come non aveva incontrata difficoltà nè ostacolo per parte di nessuna amministrazione, nè incontrato mai opposizione in questo genere di operazioni, così io non me ne aspettava dalla Compagnia di San Paolo; che io non poteva credere che essa volesse erigersi in oppositrice al Governo; io insisteva perciò acchè essa dovesse ottemperare al decreto del 30 ottobre, il quale decreto manda alla Compagnia di nominare 15 membri, i quali in concorrenza dei 25 farebbero il regolamento. E qui ritenga il Senato che il secondo decreto richiesto dalla necessità per eseguire il primo porta che l'amministrazione sarebbe esercitata dai 25 per ora. Se la Compagnia di San Paolo ottempera al decreto del 30 ottobre, cessa l'effetto del secondo decreto. Quanto a ciò che sarà contenuto nel futuro regolamento, io prendo la responsabilità di quello che ho fatto, ma non rispondo per ora di ciò che potrà avvenire, quando esso sarà preparato. Quindi io spero che il Senato vorrà adottare l'ordine del giorno puro e semplice proposto dalla Commissione.

Quanto al rinvio al Ministero perchè abbia presente la petizione allorchando si tratterà della approvazione del regolamento, io lo dichiaro francamente: colla dichiarazione fatta dalla Commissione io accettò il rinvio: qualora il rinvio si avesse come censura degli atti governativi, allora il Senato

vede come io mi trovi costretto a dilohiarare fin d'ora che non posso accettare questo rinvio.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è stata chiesta prima da un altro oratore.

La parola è al senatore Della Torre.

DELLA TORRE. Messieurs les sénateurs, je ne comptais pas que la question qui vous est soumise, l'examen d'une simple pétition, aurait donné lieu à des développements aussi étendus, qu'on aurait touché tant de points divers de législation, de constitutionnalité, qu'on aurait cité des faits passés pour justifier, autoriser les faits présents.

Je croyais, messieurs, que nous avions à examiner cette affaire sous le simple aspect de la justice générale, ou mieux du bon sens général. Je ne voudrais pas que l'on interprète mal quelques unes de mes paroles, je n'entends rien dire de fâcheux pour qui que ce soit; mais un vieux soldat comme moi parle des choses ainsi qu'elles se présentent naturellement à son esprit.

Messieurs, le fait dont il s'agit me semble mériter la sérieuse attention du Sénat sous plus d'un rapport. Et d'abord, il ne s'agit de rien moins que d'annuler une société qui depuis plus de trois siècles a une existence approuvée par l'Eglise et par l'Etat, et qui, en conséquence, se trouve placée sous cette double protection; il ne s'agit de rien moins que de transférer, au moyen d'un simple décret, la propriété, l'usage, l'emploi à faire de cette propriété, d'une société qui en jouit depuis trois siècles à une nouvelle association qui ne possède aucune espèce de droits qui autorisent une semblable mesure; et cela, messieurs, dans un pays où le Code civil déclare que les corps moraux sont de vrais propriétaires, sauf toutefois les restrictions apportées par les lois en vigueur. Or, les lois existantes n'ont apporté aucune modification au droit de propriété de la Compagnie de Saint-Paul.

De plus, le Statut déclare toutes les propriétés sacrées et inviolables. L'auteur du Statut, les compilateurs de cette œuvre qui est la base sur laquelle reposent nos institutions, savaient très-bien que le Code civil avait compris parmi les propriétaires, les corps moraux, ils entendaient donc les garantir aussi bien que les particuliers; telle est du moins ma conviction. Ils savaient aussi qu'il y avait une loi positive à cet égard, sauf les restrictions.

Cela était connu alors comme aujourd'hui. Donc, messieurs, ce qui s'est fait relativement à la Compagnie de Saint-Paul, est, à mon avis, contraire aux dispositions du Code civil et à celles du Statut, et je ne puis m'empêcher d'appeler cet acte un acte arbitraire. Je ne vois pas quelle en est la cause première; je vois seulement qu'une accusation odieuse a été portée, elle a été examinée, et on a reconnu qu'elle n'était pas fondée.

On parle des temps actuels; cette expression ne signifie rien: tous les temps sont ou doivent être des temps de justice, et surtout, je crois, avec le régime constitutionnel. Il ne suffit pas que l'on dise: telle ou telle personne désapprouve telle ou telle chose, pour la changer. Si on a le droit de la maintenir, on conserve ce droit, et peu à peu les préventions s'effacent et les choses reprennent bientôt leur cours ordinaire.

En droit, je pense qu'il y a violation du Code et du Statut; cependant je ne prononcerai pas cette dure parole, je ne dirai pas que le Code, le Statut ont été violés, mais ils n'ont pas été observés fidèlement, et l'on ne s'est pas inspiré de leur véritable esprit.

En fait, les conséquences de cet acte seront certainement

fâcheuses. C'est la suppression de la Compagnie de Saint-Paul. On nous dit qu'elle n'est pas supprimée, qu'il dépend d'elle de vivre; oui, mais à des conditions qu'elle ne peut pas accepter, car c'est à elle que les testateurs ont légué leurs biens, elle est responsable envers eux, et dans la nouvelle organisation, elle forme seulement la minorité; ainsi, elle ne peut pas répondre si le vote sera, oui ou non, conforme aux volontés des légataires qu'elle est obligée d'observer; comment voulez-vous donc qu'elle accepte une semblable position? N'a-t-elle pas raison de dire: je manquerais à mes devoirs envers mes fondateurs; en conséquence, je me retire. Elle est donc annulée par cela même, et cette annulation de fait aura, je le répète, de fâcheux résultats, elle sera considérée comme le prélude de l'annulation successive des autres sociétés de bienfaisance que nos aïeux, dans leurs pitié, dans leur sagesse, dans leur humanité, avaient créées en si grand nombre dans nos Etats, et particulièrement dans cette capitale, pour soulager les classes indigentes. Cette opinion, assez généralement répandue, va faire tarir les sources de la charité, qui n'afflueront plus, comme par le passé, vers des établissements que l'on croira caducs et sur le point de tomber; car la Compagnie de Saint-Paul n'était pas seulement une des plus anciennes et des plus utiles associations pieuses de l'Etat; elle était aussi celle dont la propriété reposait sur les bases les plus authentiques, les plus sacrées, c'était presque une succession directe.

Monsieur le ministre lui-même en a fait l'avou; cette propriété était presque en totalité fondée sur des donations d'anciens associés qui avaient employé une partie de leur vie, de leur fortune au soulagement des classes indigentes; et qui, voulant continuer leur bienfaisance après leur mort, ont légué une partie de leur héritage à cette association, avec la condition expresse de l'employer de telle ou telle manière.

Pourquoi ces personnes avaient-elles choisi cette société? Evidemment parce qu'elles en connaissaient les statuts, les usages, les réglemens; c'est qu'elles connaissaient sa charité, son désintéressement, son zèle et son respect pour les volontés des testateurs.

Messieurs, maintenant que la mort, que la tombe ont rendu leurs volontés immuables, je vous demande quelle autorité peut légalement abolir ce qui a été institué par le testateur, et substituer arbitrairement à la société qu'il a choisie, avec pleine connaissance de cause, une autre association à laquelle il n'a point songé?

Je vous demande quelle assurance peut être donnée à de nouveaux testateurs qui seraient disposés à léguer une partie de leurs biens pour être distribués en œuvres pies? Vous savez que les legs les plus considérables sont toujours faits en faveur de tels ou tels pauvres; l'acte qui vient d'être accompli ne peut donc que diminuer l'élan de la charité, et tourner ainsi directement au dommage de la classe indigente, de cette classe que nous sommes tous obligés de protéger, de défendre, parce qu'elle est faible et ne peut se défendre elle-même. Elle a besoin des autres; c'est, je l'avoue, une triste condition; mais enfin, cela existe; la protéger, c'est pour nous un devoir d'hommes et de chrétiens: prenons garde de jamais l'oublier.

Messieurs, en examinant l'ensemble des choses, je trouve que le Ministère a commis un acte arbitraire, contraire à nos lois, et ce que j'entends principalement par ces mots: « nos lois, » c'est le Code civil, c'est le Statut; enfin, c'est un acte nuisible à la classe pauvre; par ce motif, je m'oppose à cette mesure.

J'entends parler de la possibilité d'avoir recours aux tri-

bunaux; je veux, à cet égard faire une observation. Sous l'ancien régime, à l'époque où le souverain était non-seulement absolu, mais unique et suprême législateur, un acte semblable n'aurait pas pu s'accomplir.

Vous savez qu'alors les magistrats étaient investis du pouvoir de retarder, pour un temps quelque fois assez long, la publication des lois qui ne leur paraissaient pas utiles au pays; ils possédaient en outre un autre droit précieux dont ils ne manquaient pas de servir; les Sénats abolissaient toute patente royale qui conférait des propriétés, des droits, des privilèges déjà acquis à des tiers. Dans ces cas on disait que la conscience du souverain avait été surprise. Or, messieurs, si un procès doit avoir lieu, ce que je regretterais, j'ai la ferme conviction que notre magistrature, fidèle à ses glorieux antécédents, saurait aujourd'hui, comme autrefois, soutenir et protéger la justice et les droits.

Messieurs, à l'époque que j'ai citée, il y avait une maxime bien connue, j'espère qu'elle ne périra pas tant que nous conserverons notre auguste dynastie. Cette maxime était celle-ci: « Le roi ne veut et ne peut faire tort à personne. » C'est sur elle que reposait le droit des magistrats qui prenaient surtout des précautions contre l'abus qui pouvait être fait de la puissance absolue.

Emmanuel Philibert de si glorieuse mémoire donna un édit, par lequel il posait les divers degrés de prescriptions, soit dix ans, soit vingt ou trente ans pour telle ou telle chose, mais contre le fisc jamais. Il voulait dire que l'on pourrait toujours réclamer contre une mesure gouvernementale que l'on pouvait réputer injuste. Je crois que la Société de Saint-Paul gagnera sa cause devant les tribunaux, mais je regretterais un procès, et pour elle et pour nous.

Monsieur le ministre nous a rappelé certaines mesures qu'il a cru devoir prendre, mesures qui selon lui seraient analogues à celle qui concerne la Compagnie de Saint-Paul, et dont on aurait été satisfait. Il nous a cité Casale; il s'agissait d'élever dans cette ville un *ricovero*, on avait la maison et les fonds nécessaires à cette institution; et l'affaire s'est accomplie. C'est très-sage; je n'ai rien à dire à cet égard. Il a parlé aussi de ce qui s'est fait à Borgomanero: mais je ferai remarquer que ce qui passe inaperçu prouve le peu d'importance de l'objet, et que dès que personne ne réclame, on a toute raison de croire qu'il n'y a pas eu de droits lésés. Que les décisions aient été équitables, je n'en doute pas; mais la décision qui a été prise relativement à la Compagnie de Saint-Paul, n'est pas, et avec raison, jugée ainsi par les administrateurs de cette société, ni par toute personne qui attache de l'importance au respect des dernières volontés d'un mourant. Si vous attaquez cette loi, je ne sais pas où nous pourrions arriver; si on peut abroger des testaments pour les corps moraux, rien n'empêche de les abroger également pour les individus.

S'il en était ainsi, nous entrerions dans une vaste voie de despotisme. Il faut dire le mot: le despotisme n'existe pas seulement où un seul homme commande; non; il peut exister où il y a un Parlement, et lorsqu'il y aura despotisme, c'est quand ce Parlement ne saura pas faire acte de volonté. Je citerai un grand pays où un pareil despotisme s'est rencontré; sous Henry VIII, sous la reine Elisabeth, il y avait cependant une Chambre des lords, un Parlement, mais, peu à peu, on avait accoutumé le pouvoir à faire ce qu'il voulait; et Henry VIII a pu dire dans une mémorable séance: « Rappelez-vous que j'aurai mon bill ou quelques unes de vos têtes. » Et le bill passa. (Harité)

Monsieur le ministre demande une grande latitude pour le

Ministère. Je veux bien la lui accorder, mais je crois que nous ne pouvons pas nous tenir pour très-satisfaits de sa manière d'administrer, de l'état de nos finances, et qu'en conséquence le Parlement ne doit pas abdiquer le devoir qu'il a de veiller sur certains actes du Gouvernement; actes qui paraissent sortir de la sphère de la légalité. Nous avons l'opinion de monsieur l'avocat général, qui est le conseiller d'office, le conseiller légal de la Couronne pour tout ce qui tient aux questions de droit, et la question que nous discutons est une question de droit. Je ne vois pas qu'il ait été fait mention de l'avis de monsieur l'avocat général dans le rapport qui a été soumis à S. M. Il est possible que S. M. ait ignoré qu'un magistrat aussi important a été consulté, et que son avis a été contraire à l'acte accompli par le Ministère. Nous ne pouvons juger que sur les pièces qui nous sont présentées: d'après ces pièces, je ne vois pas que le préambule fasse mention de l'avis de ce magistrat.

Le Conseil d'Etat, qui est un corps grave, collectif, et qui, comme le Sénat, ne prend les résolutions qu'après avoir mûrement réfléchi, n'approuve pas ce qui a été fait. Autre chose est nommer quinze membres étrangers qui se réunissent à 150 membres de la Compagnie de Saint-Paul pour discuter un règlement, et nommer 25 membres qui se réunissent à 15 autres membres et qui, par conséquent, deviennent les maîtres de la position. Le Conseil d'Etat, qui approuvait la nomination de quinze membres sur 150, n'a pas approuvé la nomination de 25 membres qui écrasent les 15 autres. (Harité)

D'ailleurs, il y a six mois que cela dure; pourquoi mon-

sieur le ministre, au lieu de nous parler de vagues tendances, ne nous a-t-il pas dit pour éclairer notre conscience et notre jugement: dans l'administration de Saint-Paul nous désirerions opérer tel ou tel changement. Il pouvait le faire; la Société de Saint-Paul aurait fait ses observations, elle aurait accepté ou refusé les modifications proposées, et il n'y avait en cela rien de contraire à la légalité. Elle s'était bien prêtée à recevoir un commissaire royal; c'était une garantie qu'elle donnait au Gouvernement. Pourquoi le Gouvernement n'a-t-il pas accepté cette garantie? Mais la Société ne veut pas accepter l'introduction dans son sein de 25 membres étrangers contre 15 des siens, et sur cela vous lui enjoignez de remettre l'administration aux nouveaux membres que vous avez nommés, et vous nous dites que vous ne l'avez pas annulée? Quand on dit à une société: donnez à un tiers votre local, votre argent, vos titres, vos comptes, etc., on annule cette société; et c'est ce qui est arrivé.

Messieurs, je suis tout disposé à accepter l'ordre du jour qui nous est proposé par la minorité de la Commission; mais, comme il y a d'autres sénateurs qui se disposent encore à prendre la parole, je souhaite que cette question soit élucidée, et je ferai connaître définitivement quelle est mon opinion quand nous serons arrivés à la fin de cette discussion.

PRESIDENTE. Vi sono parecchi altri oratori iscritti; chieggo al Senato se vuole differirne a domani la continuazione.

Alcuni senatori. Sì! sì!

PRESIDENTE. La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sulla petizione relativa alla Compagnia di San Paolo — Discorsi dei senatori De Cardenas, Luigi Di Collegno, e Di Benevello in appoggio della petizione, e del senatore Pinelli in appoggio del Ministero — Discorso del senatore Demargherita in sostegno della petizione — Risposta del ministro degli interni.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pomeridiane.
Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA PETIZIONE
RELATIVA ALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO.**

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Signori, non imprendo a rispondere al signor ministro riguardo alla questione di proprietà ch'egli ampiamente trattava, e che non veniva da nessuno intaccata, anzi che la Commissione stessa scartava, come fosse fuori della sua competenza, e sulla quale anche di più io concorro in massima parte nei sentimenti che con tanto corredo di scienza legale ci esponeva il signor ministro. Era mio divisamento, quando ieri chiedeva la parola dopo la relazione, di trattare la questione costituzionale, sembrando a me che il potere esecutivo abbia a restringere le sue funzioni al far eseguire le leggi vigenti, dimodochè ogni suo decreto, ogni sua disposizione abbia ad essere fondata sopra un testo o preciso, od almeno sott'inteso di legge, com'era appunto quello che, non avendone alcuno di preciso a citare, c'indicava ieri il signor ministro invocando la legge generale tutoria, per cui il Governo è in diritto non solo, ma ben anco in dovere d'esercitare sopra di ogni pubblica amministrazione la sua vigilanza. Ed a questo punto di tutela, di sorveglianza, di controllo io non contraddico; ma altro è il tutelare, il sorvegliare, il controllare, altro è l'amministrare o direttamente, o per interposte persone. Se il potere ministeriale si fosse ristretto alla sola vigilanza, altro non vi sarebbe a dire, nè la Compagnia di San Paolo, come consta da' suoi atti medesimi, vi si sarebbe rifiutata, nè mai sarebbe nata quella questione di costituzionalità, della quale io mi astengo oggi di trattare, avendola già tanto chiaramente svolta l'onorevole mio collega Di Castagnello, e solo mi restringo ad alcune poche osservazioni sulle cose ieri dette dal signor ministro, ponendo sotto agli occhi del Senato, che l'editto 24 dicembre 1856 non porta veramente nella sua intestazione che le sole norme di contabilità per le opere di beneficenza, ma che però nel suo contesto vi si trovano delle sostanziali disposizioni organiche, come quella dell'articolo 18 che riguarda l'essenza stessa delle opere pie, che ieri ci veniva citata dall'onorevole relatore, come quelle che regolano l'amministrazione di alcune, e specialmente quelle degli articoli 8 e 37, che specificano i casi precisi, in cui il Governo, in via soltanto amministrativa, possa mutare il personale delle am-

ministrazioni delle opere pie di beneficenza; con ciò venendosi implicitamente a prescrivere che non per un semplice atto amministrativo possano essere portate mutazioni per motivi che, per quanto gravi possano essere, non si trovino però posti nei limiti dei casi suindicati.

Permettetemi di leggere questi articoli:

« Art. 8. In caso d'inadempimento del disposto degli articoli 4 e 7 l'amministrazione potrà essere disciolta, e quindi ricomposta d'ordine nostro su relazione che ci sarà fatta, ecc.

« Art. 37. Le congregazioni di carità create in virtù del regio editto 19 maggio 1717 saranno quindi innanzi composte, ecc.

« Il parroco ed il sindaco faranno parte di dette congregazioni, salvo non venga altrimenti provvisto da noi su relazione che ci sarà fatta, ecc. ecc. »

Vedete da ciò essere indicati i casi dei provvedimenti che ora si direbbero ministeriali, distinti dagli altri per quali, a mente del legislatore d'allora, sarebbero stati necessari regi editti, o regie patenti, od altro che ora si chiama atto legislativo.

Nè valgono in contrario i numerosi esempi che ieri ci arrecava il ministro, mentre le mutazioni che riguardano il manicomio sono di data anteriore a quell'editto, e non possiamo neanche conoscere con quale genere di provvedimento siasi operati, non rinvenendosi questi atti nella raccolta ufficiale.

Forse non molto adattato era l'esempio di Casale, su cui ragionava l'illustre maresciallo, e pel quale v'era urgenza, v'era il pericolo della perdita di lire 200 mila pel solo ritardo; e nè questo, nè altro pressante pericolo vi era, quando l'amministrazione di San Paolo avesse continuato ancora per alcuni mesi negli stessi amministratori.

Per gli altri esempi di casi più recenti non ci venne precisato dal signor ministro in che circostanze fossero emanate le providenze, per quali motivi, quali fossero i precedenti, e soprattutto quali fossero le particolari e rispettive posizioni delle amministrazioni a cui con semplice atto ministeriale si portavano delle modificazioni. Ci si disse che non vi furono lagnanze, che le varie amministrazioni vi si adattavano; ebbene, a mio avviso ciò non vuol dire altro che o le providenze furono favorevoli ed appropriate alle singole corporazioni, come ieri osservava l'onorevole preopinante, o che esse non sentendosi forti abbastanza per richiamarsi pensarono meglio di sottoporsi tacendo. Ma il prendere il silenzio di un altro, la sola sua acquiescenza ad un atto estraneo a colui che si lagna di un fatto o simile o dissimile che lo col-

pisce, il signor ministro m'insegnerà non essere una valevole ragione legale perchè questi debba tacere, perchè debba sottostare ad una misura che egli riguardi come oppressiva, e che stimi emanata da un potere incompetente.

Parlando poi il signor ministro della soluzione contraria che l'ufficio dell'avvocato generale dava al dubbio esposto dal Ministero sulla validità di una misura in proposito per solo decreto reale, ci diceva non essere quel voto a prendersi in considerazione perchè anteriore alla legge 1° marzo 1850 che toglieva alcune eccezioni di cui la Compagnia godeva, non essendo allora assoggettata a tutte le prescrizioni dell'editto 24 dicembre 1856. Qui mi permetto osservare al ministro che quelle eccezioni non riguardavano che alcune speciali disposizioni di controllo, di contabilità, o simili, e di revisione dei conti, ma che non intaccavano per nulla la sostanza dell'editto in quanto riguarda le amministrazioni, e che quindi il voto dell'ufficio generale emanato indipendentemente, e non fatto caso di queste eccezioni particolari alla Compagnia, non poteva essere differente in seguito alla sola circostanza di essere emesso o prima o dopo della legge citata.

Osserverò ancora al signor ministro che il decreto 30 scorso ottobre non prescrive soltanto, come egli accennava ieri, la costituzione di un corpo o Commissione che vogliam dire destinata per fare un regolamento, ma che quel decreto in vece costituisce un vero corpo amministrativo dell'opera pia, incaricato di amministrare definitivamente, e che fra le altre cose è incaricato pur anco e di regolamenti parziali pei vari stabilimenti, e del progetto di un regolamento generale, compilato però sempre sulle basi del medesimo decreto.

Dopo queste poche osservazioni, e prescindendo da altre che non mancherà di fare l'onorevole mio collega nella minoranza della Commissione, mi permetto sottoporre un mio riflesso al Senato. A me pare che se era di fatto ed attualmente nel caso concreto, possa però virtualmente e nei tempi futuri più o meno lontani questa nuova forma di amministrazione riescire contraddicente alla mente dei fondatori e dei donatori, i quali costituivano quella Compagnia, perchè desse opera all'incremento delle fede cattolica ed al suo mantenimento contro l'invasione dell'eresia, e che di certo non era e non poteva essere nelle loro intenzioni che i futuri amministratori avessero ad essere nominati da una corporazione nella quale avessero libero accesso i miscredenti, gli eretici, ed anche gl'infedeli, al che essi esplicitamente provvedevano con gli atti di religione e di fede che prescrivevano a tutti i membri della congregazione, e perciò a tutti anche gli amministratori che da essa esclusivamente sortivano.

Accennava poi il facondo relatore della nostra Commissione come fosse pensiero della maggioranza che una necessità politico-amministrativa avesse obbligato il Ministero a questa misura.

Qui mi permetterei di chiedere qualche cosa di più esplicito e di più positivo che non la vaga indicazione di una necessità politica che non ci si dice qual fosse; come pure vorrei chiedere al Ministero che cosa s'intenda con le vaghe accuse di certe tendenze, di certi principii, di regole non consone ai nostri tempi o di che so io, che non si dice mai chiaramente, che sia nè nella relazione che precede il decreto, nè in quella della Commissione d'inchiesta, da cui simili vaghe ed indeterminate frasi furono testualmente copiate, e che si compendiano tutte con la subdola insinuazione della tremenda parola di *gesuitismo*; parola che, si sa, era lo spettro nero, la befana di certe piccole menti del Quarantotto, appunto come qualche altra parola divenne lo

spettro rosso e lo spauracchio di altre non più vaste menti nel Cinquant'uno. Ci si dica, ci si spieghi cosa s'intende per tendenze gesuitiche, ove sia fondato il sospetto di queste tendenze; ci si dica quali siano i principii pericolosi al paese che professa la Compagnia, in che consistano, in che pechino le regole non confacenti allo stato attuale della nostra civiltà, incompatibili coi tempi e con le istituzioni; ci si spieghi e queste ed altre cose, e come siasi riconosciuto che la Compagnia non possa soddisfare alle necessità dei tempi; come, e dove, e quali siano le superstizioni da cui si debba sgombrarla (così si dice nella relazione); e ci si dica come con ciò si provveda all'esecuzione della mente dei testatori, quasi la Compagnia non vi provvedesse, il che ci diceva appunto ieri il signor ministro.

Edotti così dalle spiegazioni che chiediamo dal potere esecutivo, saremo al caso di potere applaudire al suo operato; ma sino a che egli non abbia spiegato in modo più positivo di quello non abbia fatto sino ad ora i motivi delle prese risoluzioni, sarà sempre lecito a noi il dubitare della convenienza e della opportunità delle misure, e quindi anche della loro giustizia; e per coloro che meglio di noi conoscono e le regole ed i principii della Compagnia sarà forse anche lecito il formarsi un più severo giudizio.

Per me, allo stato attuale delle cognizioni che ne ho, non mi credo lecito ancora il formarlo, e lo sospendo sulla convenienza o no dell'atto governativo, e sulla sua giustizia; ma, lo dico francamente, non potrò a meno di formarmelo e ben severo sulla inopportunità e sulla ingiustizia, se non mi saranno date soddisfacenti le chieste spiegazioni.

Ma, avute anche queste, rimane pur sempre intatta la primitiva questione, se fosse o no in facoltà del Ministero il provvedere da sé con una radicale modificazione nel personale amministrativo, o se a ciò fosse necessaria una legge emanata dal potere parlamentario. Su di questo punto il mio giudizio, appoggiato alle ragioni così dottamente, esposte e sviluppate dall'ufficio dell'avvocato generale, appoggiate ai sani e prudenti ragionamenti del Consiglio di Stato, al regio editto del 1856, alle patenti, regolamenti e leggi successive alla serie dei fatti che precedettero il decreto 30 ottobre, e di cui ho presa accurata cognizione, incominciando sino da quella prima petizione che, con la segnatura di 301 quasi incogniti individui, usciva dal fondo del sacco nero nel 1848, per me, dico, il mio giudizio è già fatto, e, senza maggiormente spiegarlo, lo risolvo in un rinvio motivato di questa parte della petizione al ministro degli interni, e forse anche all'intero Consiglio, onde prendano le cose in considerazione e provvedano, riservandomi però a formulare i motivi dopo avute le chieste spiegazioni dal signor ministro qui presente, e dopo sentito il seguito della discussione.

PRESEDENTE. La parola è al senatore Luigi Di Collegno.
DI COLLEGGNO LUIGI. Quel molto che io mi proponeva esporvi sull'insolito modo di procedimento governativo, che terminava colla distruzione dell'opera di San Paolo, fu detto già con espressioni energiche assai e vigorose nella tornata di ieri. Mi restringerò pertanto a poche osservazioni che non lasciano di parermi significantissime, e vi aggiungerò quindi alcuni schiarimenti che spero non siano per tornare inopportuni.

Chi esamina l'andamento di quella lunga opposizione fatta alla Compagnia di San Paolo da poco men che quattro anni, non può non vedervi dominar l'idea preconcepita di giungere a privarla delle sue sostanze. Una petizione di 301 persone, già ben tratteggiata ieri dall'onorevole senatore Di Castagnetto, ed oggi da altro senatore preopinante, vien ricono-

sciuta insufficiente a nulla provare contro la Compagnia, e tuttavia la Commissione d'inchiesta ne conchiude pel bisogno d'una riforma non dissomigliante da una distruzione assoluta. Il Ministero riceve a tre riprese dal Consiglio di Stato pareri favorevoli all'istituto, e conchiude col noto decreto 30 ottobre, cioè con ridurre la Compagnia ad un mero collegio elettorale che manda pochi deputati in un corpo, dove hanno a trovarsi in notevole minoranza perpetua di voti.

La Compagnia a più riprese avea chiesto d'essere udita nelle sue difese, e il Ministero non le notifica le accuse se non per la pubblicazione del decreto che la condanna. A questo decreto s'era fatta precedere una relazione ministeriale, ma in essa si tace onninamente del contrario parere dell'avvocato generale; che più? Parlandovisi in modo generico solamente e indeterminato di tendenze contrarie al Governo, vi si lascia luogo ai più sinistri sospetti avvalorati per l'antitesi di larghissimi elogi, dopo i quali si conchiude per la necessità di spogliar dell'esercizio dei propri diritti la Compagnia.

Ma, quel che più vi colpirà, o signori, non è la reticenza inespicabile intorno al parere dell'avvocato generale, non il sistema di ricusar ogni che di contraddittorio alla Compagnia accusata; si è il principio sul quale è fondata l'accusa. Dagli esordi della gloriosa dinastia di Savoia sino ai di nostri non v'era patente di collazione di verun pubblico impiego, la quale, ridotta a forma sillogistica, non valesse a dire: l'impiego *A* richiede persona dotata delle condizioni tali e tali; la persona *B* è provvista di queste condizioni; dunque ci siam determinati di conferirglielo. Appllettiamo ora questa forma stessa a quel che si dice della Compagnia di San Paolo. Per amministrare a dovere sì complicata istituzione, si richiede specchiata probità religiosa, indefessa operosità, rigorosa osservanza della volontà dei testatori. Si onorevoli condizioni concorrono sì fattamente nella Compagnia a meritare gli elogi e la riconoscenza generale; dunque le sia tolta l'amministrazione. (*Harità*)

Ma mi si dice: stava in lei durare più a lungo, adattandosi a quel che se le domandava. Nulla, o signori, le fu domandato prima dell'emanazione del decreto, e in quel che con esso decreto se le prescriveva, già vi fu detto come le si fosse imposto non più che un vano simulacro di insignificante rappresentanza nella nuova amministrazione, al che essa ha creduto e provato obbligo suo di coscienza non sottocrivere. E alla situazione che le s'imponesse era aggiunta la condizione di vedersi riformare poi le proprie regole in modo indefinito, che potea giungere sino ad un invertimento pieno delle medesime.

E qui io confesso non essermi saputo spiegare l'universale condiscendenza nell'approvar quella revisione de' regolamenti dell'opera di San Paolo. Si prodigano gli encomii al passato maneggio dell'opera; in ciò consentono amici ed avversari; frattanto si conchiude pel bisogno di far andar meglio quel che si riconosce andar bene. Ma, signori, le necessità dei poveri sono esse cangiate col nuovo ordinamento politico per modo che non se n'abbia più da saziar la fame, da vestirne la nudità, da provvederli di tetto? E quando pur vi fosse d'uopo di qualche miglioramento per sovvenire in quelle strettezze, chi il farebbe con miglior conoscenza di causa se non coloro che contano venti, trenta, e forse più anni di assidua esperienza propria, oltre a quella di più secoli avuta in retaggio dai predecessori? Mettete in tutto, o nel maggior numero, nuovi legislatori che attendano a riformare l'opera di San Paolo: colla più sincera volontà del bene improvviseranno nuove leggi non regolate dall'esperienza pratica; mi

sia lecita un'espressione volgare: faranno un abito stupendo che non calza a chi l'ha ad usare, perchè non se ne conosceva la misura.

Signori senatori, mi duole il dirlo, ma in tutto il periodo della lunga lotta contro la Compagnia, in poco men che tutte le conclusioni cui diede luogo da quattr'anni, non posso che non mi sovvenga il famoso detto Catoniano: *Carthago est delenda*.

Gli avversari dichiarati nol negano; se non che per appoggiar la necessità, anzi l'urgenza di simile distruzione, allegano tendenze occultamente professate dalla Compagnia contro le odierne istituzioni, tendenze da quelli ora subdolamente, insinuate, ora propagate colle più caluniose invenzioni. Ma prima di rispondere in modo più particolareggiato alla provocazione da essi fatta all'istituto di San Paolo, debbo accennare ancora alla supposta ostilità ed avversione dell'opinione pubblica contro la Compagnia. Ove fosse reale quell'accusa, dovrei ben sinistramente pensare della lealtà di cuore de' miei concittadini, tra i quali meglio assai d'un migliaio colgono in ogni anno i frutti della sollecitudine della Compagnia, molti più sono che non ne ignorano le beneficenze. Tutti questi li supponete voi ingrati da essere avversari alla medesima? o non basteranno a bilanciar almeno il numero di quelli che la osteggiano, che non risulta fino ad ora eccedere li 301?

Nemmeno parlerò della supposta diffidenza generale, della quale, ove fosse, potrebbero accagionarsene le calunnie con cui cercasi circonvenire l'opinione degli'inesperti. Ma dove affluiscono fino ad ora le pie largizioni, e, quel che vi è più significativo, dove fu ricercato sì premurosamente finora il collocamento infruttifero di capitali pel Monte di pietà, per la sola speranza di futuro impiego ad interesse, non mi si parli di cessata confidenza verso gli amministratori, a fronte della potentissima logica che è la ricerca dell'impiego di danaro.

Torno all'accusa di tendenze contrarie alle presenti istituzioni del regno ed al Governo, delle quali tendenze già facea cenno per negarle anche l'onorevole senatore De Cardenas. E qui è mio debito di dichiarare che se finora io parlava nella qualità che mi concede l'onore di sedere fra voi, il nuovo argomento mi astringe a presentarmi in altra qualità della quale altamente mi glorio, voglio dire dell'ascrizione mia oramai quadragenaria all'istituto di cui si discorre. Come confratello di San Paolo adunque io mi fo qui solidario di quanto vien detto sul conto di quest'opera, non già per attribuirmi veruna parte negli encomii largamente fatti dal Ministero nella sua relazione; questi giustizia vuol ch'io lasci ai miei confratelli di me ben più attivi ed operosi; ma per dichiarare recisamente nulla esservi stato nell'amministrazione sua contrario alle leggi che ci regolano, nulla che non possa pienamente giustificare.

Se si volesse appuntare di errori materiali commessi nel maneggio delle sostanze della Compagnia, voi non dovrete prestarmi fede ove io prendessi a sostenerlo sempre perfetto, perchè eran uomini gli amministratori e quindi fallibili essi pure. Ma la vigilanza e la capacità di chi amministra non consiste nel rendere impossibile ogni errore, si nello scoprirlo a tempo e rimediarvi prontamente. Chiunque ha esperienza di maneggio nella cosa pubblica, ben conosce essere questa la somma perfezione conseguibile in qualunque azienda. E in ciò l'opera di San Paolo non teme verun sindacato, oltre a quello annuo cui la rende soggetta con tutte le altre opere pie il regio editto 24 dicembre 1836.

Ma che cosa dire dei fondi che con tanta profusione si supponevano accordati ai nobili decaduti, sulle somme as-

segnate ai vergognosi sino a fornir loro lautezza di vita, anzi perfino il comodo di carrozza? Signori, la categoria in cui sono comprese quelle assegnazioni contiene, insieme coi nobili, anche tutte le altre persone che occuparono cariche ragguardevoli civili, militari od ecclesiastiche, per le quali è destinata l'annua somma di lire 10,745 78. Aggiungetevi, se vi piace, porzione d'altra somma di lire 10,000 all'incirca destinata al complesso delle tre classi di vergognosi, aggiungetevi eziandio porzione d'altra assegnazione di 30,000 lire a un dipresso, destinata in supplemento delle classi che ne avessero bisogno, non vi sarà fatto certamente di portar la somma totale alle lire 80,000, anche supponendo un abbandono delle altre classi per tutti concentrare i soccorsi in questa categoria che meglio volesse favorirsi. Fate il conto del numero stragrande di poveri vergognosi in un'ampia capitale in cui sono frequentissimi, per le odierne vicende, i cambiamenti di fortuna, e sarà facile il dire se con un tal numero di persone, cui convenga soccorrere per vitto, vestito e pigione, vi rimanga di che scialare fino a provveder l'equipaggio! V'è di meglio: i registri son venuti alle mani d'una nuova amministrazione; questa potrà attestar la strettezza de' sussidi che il numero de' vergognosi permette di assegnare a ciascuna persona o famiglia. Che se a talun testatore piaceva beneficiare una classe anzi che un'altra, non sarà stretto dovere di chi ne adempie le intenzioni secondare la volontà del benefattore che, libero di disporre del fatto suo, preferiva persone cui un'improvvisa caduta nello stato di povertà rende più gravose le privazioni, men tollerabile la miseria?

Passo ad altro punto più spinoso, ed è la supposta libertà che si pretende avessero i padri della Compagnia di Gesù di attingere a piene mani nelle casse dell'istituzione di San Paolo. Mi duole, o signori, d'aver a entrare nella sposizione dell'uso delle spese segrete, delle quali, per la natura appunto del fine a cui furono destinate, cioè a favore dei vergognosi, si tiene nella Compagnia medesima sì riservata la conoscenza: sia la colpa della mia rivelazione presso coloro che con chimeriche supposizioni mi vi astringono. Non vi aspettate tuttavia a sentir parlare di tesori. Io dirò dunque e dichiaro solennemente che in tutto il tempo dacchè appartengo alla Società di San Paolo una sola somma di circa settecento lire è stata data da questa ai padri Gesuiti, ed eccone il motivo. Taluni d'essi padri, colpiti di sfratto da questi Stati nel 1848, perchè appartenenti ad altre nazioni, erano sprovvisti d'ogni mezzo per uniformarsi agli ordini del Governo; acciò questi ordini fossero eseguiti, fu forza agli amministratori della istituzione di San Paolo sovvenirli di una qualche limosina per la partenza. Ora io domando: se quell'amministrazione si rivolgesse al Ministero pel rimborso d'una somma spesa per facilitare l'eseguimento degli ordini del medesimo, si potrà dire sprovvista di ragione per conseguirlo?

Ho parlato di quel che la Compagnia di San Paolo ha impiegato de' suoi fondi dacchè io vi appartengo a favore dei Padri Gesuiti. Ora se io vi dicessi delle diverse somme colle quali ha sovvenuto l'emigrazione italiana ogni volta che i bisogni di talun degli emigrati concorran co' requisiti voluti per la partecipazione ai soccorsi, vi sarebbe dimostrato come la carità della Compagnia sia estranea alla politica, e come altro non miri nel bisognoso fuorchè l'immagine di colui che si fece povero tra gli uomini per tutti arricchirli de' frutti della sua redenzione e de' tesori della sua grazia.

Ma si è insistito da taluno sull'influenza de' Gesuiti sull'istituto di San Paolo, de' cui membri si pretende avessero quei religiosi l'esclusiva direzione delle coscienze. Avete in pre-

senza vostra, o signori, uno de' confratelli che mai non ebbe ricorso all'opera loro. L'autore del *Gesuita moderno*, laddove si occupa della mia persona, ne parla in guisa da star esso mallevadore, che ove io l'avessi fatto, non sarei d' tanto di arrossirne. Spieghiamoci chiaramente. Il gesuitismo di cui s'incolpa la Compagnia di San Paolo è quello di cui un onorevole uomo di Stato si faccia gloria pubblicamente, quando il definiva non ha guari l'attaccamento inviolabile ai doveri della religione, alla Chiesa ed all'augusto suo capo, il sommo pontefice; ora quel gesuitismo si vuol compendiate nel titolo dell'istituto di San Paolo che è Compagnia della fede cattolica. E che sia così, ben il dimostra l'incolpazione che si trova riferita nella relazione del 30 ottobre, del principio religioso che informa tutta l'amministrazione della Compagnia; principio che voi ed io desideriamo per lo ben pubblico ad ogni amministratore delle sostanze e degli interessi della nazione.

Un ultimo appunto vien fatto alla Compagnia di San Paolo pel replicato rifiuto di cooperare all'esecuzione del decreto 30 ottobre, quasi che astenendosi dal prender parte nella nuova forma d'amministrazione di quell'opera si ostini nel privare i bisognosi del vantaggio della propria esperienza. Signori, quella Compagnia viene accusata di scrupolosità eccessiva nel disimpegno delle sue operazioni; non se le imputi almeno a torto se è fedele ai propri principii. Essa considera le sostanze a sè affidate dai benefattori come un sacro deposito di cui non vuol preterire veruna menoma condizione; i bisognosi a lei raccomandati dalla fiducia di chi le confidava i propri averi, sono per essa altrettanti pupilli dei quali si è con pienezza di scienza e di volontà assunta la tutela. Dopo sì solenne e religioso impegno preso, potrebbe essa commettere ad altri, per quanto esperti e distinti per ispecchiata probità, il giudizio che da lei si volle esercitato sui diversi e molteplici modi di sollevare i bisognosi, di dotar fanciulle, di offrir loro asili contro i pericoli, di facilitare ad altre l'ingresso nello stato religioso, di collocare in casa di pentimento le pericolate, di vestire le pezzenti, di rendere meno gravosi ai poveri i dolori delle malattie, di fornire ai necessitosi danaro ad imprestanza gratuita oltre alla direzione affidatale dal Governo d'altro Monte di pietà ad intarresse?

Tutto questo facevano i confratelli di San Paolo, ai quali si rinfaccia presentemente la perdita della confidenza pubblica, l'ostilità e il disfavore della pubblica opinione. Il desiderio di durare in questa faticosa e molesta carriera è quello per cui la Compagnia ricorre a voi con tanta premura quanta altri metterebbe a profungarsi una condizione vantaggiosa e dilettevole. Che se avrà a rinunziare ad una vita di continue sollecitudini, rattristata sempre dall'aspetto delle altrui sofferenze, e raddolcita soltanto per le benedizioni del povero, non lascerà però di formar voti ardenti acciò da simili benedizioni non vada scompagnata mai l'opera di quanti s'avan successivamente per esercitare in sua vece sì laborioso ufficio.

Io mi riserverò nel fine della discussione ad accostarmi all'ordine del giorno che riconoscerò più favorevole agli interessi della Compagnia di San Paolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore di Benevento.

DI BENEVENTO. Io qui non intendo di venir a fare una diretta opposizione all'operato dal Ministero verso la Compagnia di San Paolo, discutere la legalità dell'atto, chò non oserei tentarlo in un Consesso ove s'iede sì gran numero di valenti magistrati, a cui particolarmente s'aspetta il giudizio; solo mio intendimento nel prendere la parola si è di

accennare genericamente a questo proposito ad alcune tendenze, ad alcuni pericoli che, di certo dal Ministero nostro non avvertiti, mi fanno temere che possano minacciare le istituzioni nostre, le nostre libertà, e preparare alla patria un funesto avvenire di danni e di rovine.

E prima siami concesso farmi a considerare se sia pure in questi tempi, in cui tanta è la congerie di cose urgenti a farsi, tanto lo scompiglio negli ordini municipali, tanto funesti e rovinosi ai litiganti i procedimenti della giustizia, meglio non sarebbe il rivolgersi a riparare a queste cose di certissimi vantaggi feconde, che ad altre, se non inutili, al meno dubbie ed incerte? Se in tempi in cui tanta è la divergenza d'opinioni, tanta l'esaltazione politica, sì frementi ancora le discordie, opera più santa quella non sarebbe cercare di allutarle, meglio infine non sarebbe volgersi unanimi a combattere quei nemici di ogni libertà, che ogni giorno per opposti eccessi, pretendendo educare il popolo, lo insultano, or cercando rovesciare ogni autorità, ora deridendo quanto l'uomo ha di più sacro e consolante sulla terra, che avversano e istituzioni, e scienze, ed arti, sicchè, se mai Iddio, stanco un giorno delle umane balordaggini (*Ilarità*), vorrà di nuovo abbandonare al caos la terra, invocherà il soccorso delle mani loro, perchè della sua mano stessa ei credesi più potente?

E di fatto pare egli possibile che in questo diciannovesimo secolo, in questo secolo in cui tutte le menti sono rivolte allo scioglimento dei più grandi problemi sociali, in cui tutto è fremente di penetrare i più ardui problemi delle scienze, in cui lo stesso fulmine è fatto messo al pensiero, sarà egli vero che noi soli rimanerci dovremo ancora rinvolti nel pigmeismo d'ignobili gare, astruserie, discussioni teologiche; starsene or guerreggiando nonne, ora frati, ora persino quegli ottusissimi istituti di quei modesti ignorantelli? (*Ilarità*)

Il tempo non sarebbe egli ancora di por fine a quella seccatura eterna del gesuitismo, sotto al quale si cuoprono ben sovente ben più feroci pensieri, e per cui siamo or mai fatti favola all'Europa?

Oh, cessino una volta d'insultare alle nostre istituzioni coloro, se si poca fede hanno in esse dal pensarle inette a difendersi da ogni occulta o palese congiura! Basti loro l'onta di pensare che, mentre le nazioni che iniziar vollero il loro riscatto, l'iniziarono coi sacrifici, colla costanza e colle armi, essi, oh miseria! iniziarono la libertà italiana con pesanti, enormi, fastidiosi volumi di guerre gesuitiche!

Oh, conosco ben io una terra libera, una terra che minaccia di contrastare un giorno il primato a questa decrepita Europa! Ma colà non si temono già nè religiose credenze, nè sette, nè gesuitismi, perchè là è vera fede nella potenza delle istituzioni, che si sanno bastanti a frenare gli eccessi di qualunque setta.

Chi sa che queste mie parole non riescano a trarre forse su di me l'anatema pure di gesuita? Ma questo non varrà certo a mutare la mia opinione. Signori, no, io non sono nè gesuita, nè cappuccino, nè signore di San Paolo (*Ilarità*); sono un modesto italiano che dall'esordio del viver mio non sognai che la gloria, il riscatto e la libertà della mia patria; che ho lacrimate, come previste le sue sventure, quando vidi con quali deliri s'iniziasse il suo risorgimento. (*Sensazione*)

Da queste parole io sono di necessità condotto a dire, come io non ignori correr voce che il Governo fosse eccitato alla misura presa contro questa congregazione dall'accusa che ella tendesse nelle opere da lei dirette per l'educazione appunto a quei rimproverati principii, che riducendo a pratti-

che materiali la sublimità della religione, tendono a farla scendere dalle regioni del cielo nel fango terrestre.

Oh, non son io, signori, certamente che alzerei la parola per farmi difensore di una tanta accusa, che anzi primo sorgerei a condannare e combattere principii che penso più funesti alla religione, perchè la rendono fastidiosa, che quell'incredulità stessa a cui infallantemente conducono.

Ma domando io se all'ombra del vessillo sotto cui ci vantiamo di riposare, che per semplici accuse di tendenze si troverà un titolo per annullare una Società benedetta da tre secoli da tutte le miserie. E senza discendere a cercare di risolvere se i Governi abbiano, non già il diritto di tutela, incontestabile loro diritto, ma quello preteso del possesso dei beni delle corporazioni che estinguono, e non debbano questi risalire agli eredi diretti, io voglio appellarmi al senno vostro, signori, io voglio far voi stessi interpreti della vostra sentenza. Invocate un momento dall'antica polvere, invocate dai loro sepolcri le ombre tutte di coloro che coi loro lasciti arricchirono il patrimonio di questa Compagnia! Eccole tutte schierate innanzi a voi! Interrogatele ora, dimandate loro se prima di firmar quell'atto dell'ultima loro volontà, essi avessero nel futuro previsto il vostro decreto, se, dico, un solo di quei benefattori non si sarebbe alzato ritto e non avrebbe sdegnato di stendere la sua mano per firmare! Ditemi se tutti concordi voi non li udite esclamare: E che? In quei nostri tempi che voi chiamate barbari ed oscuri, era sacra e inviolabile la santità dei testamenti; e sarà in questi tempi liberi ed illuminati che si crederà di poterli impunemente violare?

Ben sento, è vero, rispondermi: ma non fu mai pensiero nostro quello di distruggere l'opera vostra, ma quello bensì di coordinarla a forma migliore, ridurla alla condizione dei tempi, darle nuova vita. Ebbene: qui sta il nodo; pur troppo mi tocca rispondere che quella paternità con cui volete proteggerla, è la totale sua rovina; nè è difficile il convincersi (chè ampiamente lo prova il fatto dei quindici anni della dominazione francese, allorchè era amministrata dal Governo), che poca fede hanno i popoli nella paternità saturnina dei Governi, nei quali spariva ogni lascito, nè più giungeva ad arricchirsi di un obolo solo.

Certo ben so che se uomini d'incorrotta fama reggeano quell'istituto, ad uomini di non meno incorrotta fama viene ora affidato col tradurlo al municipio.

Sarà sempre, o signori, fra i miei più onorevoli ricordi quello di avere appartenuto all'illustre corpo municipale di Torino; ma ben mi ricordo ch'io lo vedeva comporsi d'illustri magistrati, d'insigni uomini di Stato, di scienziati, medici, professori chiarissimi e valenti; ma so ancora come questi uomini in gran parte consacrare debbano quasi le stesse ore di necessario riposo alle fatiche parlamentari, alle cattedre, ai clienti, ai tribunali; e certo voi seriamente non pensate che a tali uomini possa essere concesso l'andare ad interrogare negli umili soffitti le miserie e i suoi reconditi rossori; scoprire sotto i cenci, quando pur vi son cenci, le membra trepidanti dal gelo e dalla fame. Infine in mezzo a tanti dolori che, convien pur dirlo, ad onta dell'umanità non trovano sempre ricovero in quegli spedali che tutelati dai Governi, ora mai di tanta ricchezza esser dovrebbero per ricoverare tutte le miserie della nazione, noi non di rado vediamo chiudersi le porte ad infelici, solo perchè non divorati dalla febbre, e sulle loro soglie, fremo nel dirlo, si sono talvolta visti miseramente perire!

Queste sono le considerazioni che ho pensato di esporre al Senato; se per esse non intesi sciogliere il problema,

penso di avere bastantemente accennato alla persistenza di certe ispirazioni che minacciano, come dissi, alle istituzioni nostre, se dalla sapienza di questo Ministero non verrà posto un pronto energico riparo.

PRESIDENTE. La parola appartiene al senatore Pinelli.

PINELLI. Signori, nel sottoporvi alcune osservazioni relativamente alla petizione presentatasi a nome della Compagnia di San Paolo, io non posso a meno di far capo da una distinzione relativamente alla Compagnia stessa.

Sotto doppio aspetto, in fatti, io la considero, e come pio sodalizio diretto a fine religioso, e come sodalizio dispensatore di opere di beneficenza. Sotto il primo aspetto, che forma uno di quelli sotto i quali fu considerato nel decreto stesso del 16 ottobre, io non ho d'uopo che di mettere maggiormente in luce ciò che di là già abbastanza appare, cioè che questo pio sodalizio non può temere di avere per parte di questo decreto reale alcun impedimento al conseguimento dei suoi fini. E veramente quando si tratta di fine religioso, ognuno di noi lo sa, si tratta di cosa di coscienza, e questa cosa è sacra, e certamente non ammette violazione. O proprietaria, o dispensatrice che si voglia la Compagnia, sotto quest'aspetto torna per me tutt'uno, e certamente è da sperare che si lascerà intatto quanto possa appartenere a questo scopo, scopo del quale (non posso a meno di dichiararlo altamente) io mi onoro come ascrivito alla Compagnia stessa; ma onorandomene, io non disconferirò tuttavia che certe forme antichate le quali ben furono rilevate dalla stessa Commissione d'inchiesta che precedette ogni altro atto, che certe attinenze le quali possono essere meno consentanee non solo all'opinione, ma alle leggi stesse del paese, abbisognano di correzione. Ed a questo riguardo non è nemmeno fuor di proposito l'aggiungere che le epoche per una Compagnia, la quale certo conta antica origine, ma che subì però molte vicende, non cossero tutte eguali, tutte conformi; ed io ricordo l'epoca appunto di quella mia ascrizione in cui stava sulla cattedra torinese quell'insigne prelado, monsignor colombano Chiaverotti, sotto il cui governo certe clientele, non dirò nella Compagnia soltanto, ma nel laicato in generale, e nel clero principalmente, non avevano certamente esteso il loro predominio, predominio al quale io solennemente dichiaro di essere rimasto assolutamente estraneo.

L'altro aspetto sotto il quale la Compagnia vuol essere considerata è quello di dispensatrice di opere di beneficenza, ed il primo appunto che si fece a questo riguardo al decreto reale è un'accusa gravissima di attentato contro il principio di proprietà.

Voi comprendete, o signori, che una disquisizione di tal genere comanderebbe ad un magistrato un estremo riserbo, ma comprenderete egualmente che una tal disquisizione non può istituirsi che sopra i singoli titoli che s'intende di far valere: chè certamente io non suppongo volere la Compagnia invocare a suo favore il solo adagio del possesso; ma che se avesse a far valere la ragione di proprietà presso chi avrebbe competenza a giudicarne, allora si studierebbe di mettere in chiara luce i propri argomenti. Nulla dimeno a tal riguardo non è forse fuor di proposito un cenno delle discussioni le quali ebbero luogo in seno al Consiglio di Stato nell'approvarsi quel titolo del patrio Codice civile che tratta della distinzione dei beni, relativamente anche alle persone che li possiedono.

La prima redazione delle disposizioni di quel titolo, concernente i pubblici stabilimenti, era concepita in questi termini: *I beni dei pubblici stabilimenti sono quelli la cui pro-*

prietà è dell'aggregato di persone a pro delle quali fu costituito lo stabilimento.

La maggioranza della sezione di legislazione del Consiglio di Stato propose di sopprimere quest'articolo siccome non necessario, perchè gli stabilimenti in generale o appartengono ai comuni, o, se non appartengono ad essi, entrano nella classe dei beni dello Stato.

Tale era l'opinione formulata dalla maggioranza della sezione di legislazione del nostro Consiglio di Stato: non sembravagli altronde che l'aggregato delle persone riunite in uno stabilimento pubblico aperto nel loro interesse abbia la proprietà dei beni del medesimo, perciocchè ne sarebbe stata la conseguenza, che in caso di soppressione dello stabilimento, le persone che erano state chiamate a profittare sarebbero in ragione di dividere fra loro i beni che ne costituiscono la dote.

La minoranza però opinando per il mantenimento dell'articolo come stava, rispondeva che la proprietà appartenendo all'aggregato ossia al complesso delle persone e non ai singoli individui, rimaneva escluso dai termini stessi in cui è concepita la disposizione, che le persone aggregate nello stabilimento avessero diritto sui beni che ne compongono la dote.

Il guardasigilli adottando l'avviso della minoranza soggiungeva che non rimarrebbero punto lesi i diritti della sovranità la quale in forza del dominio eminente potrà sempre, diceva egli, far ciò che crede utile nel pubblico interesse.

Voi vedete, o signori, che fra queste divergenti opinioni quella sola che non si produsse fu quella che ora si invocherebbe a sostegno della petizione, vale a dire che non l'aggregato delle persone a cui pro è stabilita l'opera pia, bensì il corpo dispensatore fosse proprietario dei beni.

Se una tale opinione fosse venuta in capo ad alcuno dei componenti allora la maggioranza o la minoranza, è facile il vedere che il principio era bastante per togliere di mezzo ogni dispare.

Fu quindi proposta una diversa redazione che non pregiudicava la sollevata questione, ed è quella che leggerò presentemente all'articolo 433 del Codice nei seguenti termini: *I beni dei pubblici stabilimenti sono quelli che sono destinati ad adempierne l'oggetto ed a sostenerne le spese.*

L'articolo susseguente dello stesso Codice 436, riguarda poi come dello stesso genere i beni dei pubblici stabilimenti e delle opere pie, giacchè così si esprime: *I beni delle opere pie e di altri pubblici stabilimenti non possono essere amministrati ed alienati se non nella forma e colle regole che loro sono proprie.*

Ritenete, o signori, che non possono essere non solamente alienati, ma non possono essere amministrati se non nelle forme e colle regole che loro sono proprie.

Questi pochi cenni sopra lo spirito della vigente legislazione credo sieno bastanti, tanto più che e minoranza e maggioranza dell'ufficio centrale concorsero nell'opinare che in quanto al principio invocato dalla violazione dell'articolo 29 dello Statuto, non vi fosse luogo che a pronunciare l'ordine del giorno puro e semplice.

Mi rimane l'altra parte di discussione che è quella che si riferisce all'incostituzionalità del decreto. Ed a questo riguardo non è da dissimulare il senso, che possa fare il voto di un egregio magistrato per proprio istituto chiamato ad opinare su tale materia.

Tuttavia, se bene ho colto quello che principalmente ne ha

preoccupato lo spirito in quel parere, di cui si diede lettura, sarebbe da un canto, che la natura stessa del provvedimento non fosse tale da potersi facilmente circoscrivere ad un solo istituto, ma che potesse essere uno di quei provvedimenti che abbracciano vari istituti.

In secondo luogo poi, in mezzo a molte e gravi considerazioni, quella che meglio avrebbe potuto essere sviluppata mi sembra essere quella che si trattasse non già di una innovazione fondamentale sopra l'istituto medesimo, sopra la destinazione de' beni, ma semplicemente di un provvedimento riflettente, ed anche solo in via provvisoria, la forma d'amministrazione.

Questo è ciò che conviene considerare, e se si ritiene che una disposizione qual è quella dell'articolo 436 sovra citato, pronuncia che tanto le opere pie quanto i pubblici stabilimenti, talmente sono astretti all'impero delle forme, da non potersi amministrare che colla forma che si giudicherà loro propria, abbastanza se ne può inferire che sia molto difficile a stabilire quel limite, in cui in una data fondazione, sia da considerarsi qual opera pia, piuttosto che un pubblico stabilimento soggetto intieramente alla mano del Governo.

Nessuno certamente vorrà contendere che trattandosi di un pubblico stabilimento, il quale abbia una forma determinata d'amministrazione, se il Governo col progresso di tempo trovi questa forma suscettibile di modificazione, non sia mestieri che ricorra per ciò ad una legge, ma che in forza della legislazione vigente la possa rendere più consentanea, più analoga allo spirito dell'istituzione.

Tale è il risultato della natura stessa del pubblico stabilimento, il quale vien retto e governato da amministratori, i quali per lo più sono destinati dal Governo e sottostanno ad un'autorizzazione del Governo in ciò che concerne a loro attribuzioni; ora, come ho osservato nella patria legislazione non è talmente stabilito questo limite di distinzione tra i pubblici stabilimenti, o le semplici opere pie, che non vi siano molti casi in cui applicando strettamente la legge esistente, il potere esecutivo non sia chiamato a dare de' provvedimenti egli stesso senza punto ricorrere al potere legislativo. Ed a questo riguardo certamente non ho d'uopo di ricorrere ad esempi i quali pure sarebbero numerosi: ma mi atterro semplicemente ad un'osservazione che risponde direttamente ai principii invocati nel parere, e della quale tanto meno posso tacere, essendone stato edotto dalle funzioni che in addietro ho sostenute di avvocato generale; vale a dire che le più volte sotto il passato Governo si provvedeva non già per mezzo di legge, od editti, nè di lettere patenti, che avessero forma di legge, ma alle modificazioni di questi corpi amministrati si provvedeva coll'emanazione di semplici biglietti regi, i quali ognun sa che non erano emessi colle forme volute a costituire una legge.

Ma a questo riguardo abbiamo udito ieri, dalla bocca eloquente dell'onorevolissimo senatore Della Torre discorsi e additati pericoli che nascer possono da una ingerenza troppo coviva del Governo in fatto d'opere pie. Abbiamo di più inteso che vi sono ragioni di convenienza per cui il Parlamento non debbe dismettere quelle cure che è chiamato ad interporre in simili materie.

Quanto al primo oggetto, egli è indubitato che la è cosa gelosissima un provvedimento della natura di quello di cui si parla; egli è assai difficile segnare quel limite oltre il quale si possa dire intaccata la sostanza delle istituzioni, oppure si possa dire che il provvedimento sia esente di tale rimprovero; ma questo, secondo me, non concerne la natura dell'autorità che provvede; questo concerne soltanto

quella discreta latitudine che può attribuirsi al provvedimento stesso.

Ed a questo riguardo, vi pregherei, o signori, di osservare attentamente che sarebbe difficile il citare fondazioni o stabilimenti, che pure esistono in sì gran numero nel nostro paese, che abbiano attraversato, come intenderebbe la Compagnia di San Paolo, secoli e secoli, senza che i propri statuti venissero menomamente alterati. Non vi sarà forse un solo di questi pubblici stabilimenti nè opere pie che non abbia sofferto di queste modificazioni e che non le abbia sofferte per uno scopo affatto salutare.

A questo riguardo io non avrei che ad invocare il testo di quella memoria che, a sostegno della petizione, fu distribuita largamente, in cui l'opera pia di San Paolo ricorda, e non senza giustizia, i meriti che ebbe presso il Governo e presso il paese ne' passati tempi; ivi si legge che il gran numero di lasciti che vennero a formare il patrimonio di San Paolo è una prova della confidenza di cui godeva nel pubblico, e che ne sono testimoni materiali gli stabilimenti da essa fondati e promossi, anche attualmente esistenti, come lo Spedale di carità e l'Albergo di virtù.

Io non discenderò ad una minuta indagine sopra il genere di modificazione che questi stabilimenti abbiano sofferto; ma ecco, dalle parole stesse della Compagnia, dimostrato come ravvisò essa nel vanto l'aver promosso opere egregie di beneficenza, nè siasi mai adontata che la mano sovrana sia venuta, per mezzo de' suoi ministri, a riformarne, a correggerne, a renderne più utile lo scopo.

Vi sono certamente due estremi, in fatto di politica come in fatto di pubblica amministrazione, egualmente tutti e due da evitare: il nulla voler riformare, il nulla voler correggere, e il pretendere invece che tutto debba essere ordinato come se le cose cominciassero quest'oggi.

Invece il conservare riformando, questo mi pare essere il vero ufficio dell'uomo politico, dell'amministratore, in una parola, del potere esecutivo. Ma qui, si osservava dall'onorevolissimo maresciallo, vi è il modo di provvedere a questo riguardo ricorrendo al Parlamento.

Io sono lieto nel sentire, in un'epoca in cui il reggimento parlamentare sembra combattuto da opposti venti, un'opinione così autorevole, sì efficacemente spiegata in favore dell'iniziativa parlamentare. Tolga il cielo che io intenda di scemare vigore in qualche minima parte a questa iniziativa; ma io sono persuaso, e il Parlamento comprenderà eziandio, come l'iniziativa sua si salutare non debba essere d'impedimento al potere esecutivo che ha pur esso la sua missione da compiere, e che consiste nel mettere in armonia colla legge esistente quegli istituti che ancora non fossero pienamente.

Ora io trovo che la materia delle opere pie poggia su due basi, le quali possono sin d'oggi dare una sufficiente norma al Ministero: uno è l'editto sopra questo genere d'istituti, promulgato il 24 dicembre 1836, l'altro è la legge 4 ottobre 1848, in cui si proclama l'ingerenza e la sorveglianza che debbe spettare ai corpi municipali in tutto che appartenga all'utile del municipio, anche relativamente allo scopo di beneficenza.

Sembrami adunque che quando il Ministero si attinga fedelmente a questi due principii non possa temere di cadere in fallo; non possa temere di vedere estendere troppo oltre la sua sollecitudine. Non c'è dubbio che sarebbe male provvedere allo scopo additato, non dirò solamente dalla lettera, ma dallo spirito dell'editto 24 dicembre 1836, qualora l'ingerenza del potere esecutivo si restringesse soltanto alla

funzione di ricevere annualmente i rendiconti, verificare, per così dire, materialmente la cifra della contabilità senza più punto curarsi se veramente quest'impiego di fondi sia análogo allo spirito dell'istituzione; senza curarsi che annualmente si ripetessero gli stessi inconvenienti, inconvenienti i quali d'altronde non bisognassero di una legge, ma semplicemente di una riforma amministrativa; sarebbe questa, o signori, una condizione di cose che non mi sembra doversi ammettere: altronde il far risalire al potere parlamentare ogni minima riforma non mi pare il sistema preferibile nella mente di coloro cui sta a cuore la conservazione dell'indole primiera di ciascun istituto.

È naturale che dove risiede un potere forte, questo potere si faccia sentire fortemente; ma un potere invece il quale non abbia missione che di conservare e mantenere metterà naturalmente nelle sue operazioni molto riserbo onde non eccedere i limiti propri; è facile che in una discussione parlamentare lo scopo di una istituzione per mire generose si possa travolgere ad altre intenzioni; e questa conseguenza certamente è irrimediabile laddove un decreto, il quale può ammettere rimedi successivi, quando apparisca meno considerato in qualche parte, ed ove occorra anche il ricorso ai tribunali non trae seco effetti cotanto assoluti, e che possono in una maniera decisiva influire sull'esistenza stessa dell'istituto.

Io quindi mi riassumo e considero che il decreto non racchiude l'abolizione della Compagnia di San Paolo; la Compagnia di San Paolo è chiamata in questo decreto a concorrere al nuovo ordinamento; se nei nuovi ordinamenti scorderà il Ministero che vi siano oggetti, i quali abbisognino di maggior ponderazione, mi pare che il provvedimento non sia talmente definitivo da non ammettere anche questi temperamenti.

Io terminerò colla seguente considerazione di un grande ingegno, i cui pensieri, benchè sovente criticati, tuttavia anche al dì d'oggi spandono grande lume.

« Gli uomini, dice questo sommo scrittore, si governano per molte cose: il clima, la religione, le leggi, le massime di Governo, gli esempi delle cose passate, i costumi, le maniere persino, influiscono a ciò che si chiama lo spirito generale. Le leggi reggevano tirannicamente Sparta; Roma si rese di preferenza colle massime di Governo e col costume antico. »

Questi sono certamente elementi di una vita anch'essa preziosa. Io sono per conseguenza persuaso che il Ministero nell'intrapreso assunto non dimenticherà questi pensieri, che troverà modo di conciliare le esigenze dei tempi con quei principii dei quali molto di bene può sperarsi ancora per l'avvenire.

Io voto quindi col parere della maggioranza dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. L'ordine delle iscrizioni chiama a parlare il senatore Demargherita.

DEMARGHERITA. Signori, io confesserò candidamente in sulle prime d'essere stato alquanto dubbioso ed incerto se doversi, cioè, o no prendere parte alla discussione, che ben prevedeva doversi sollevare in questo Consesso allorchè sarèbbesi riferita la petizione della Compagnia di San Paolo.

Mi rattenneva dal partecipare a questa discussione il timore che si desse sinistra interpretazione a quanto io sarei per dire, recandolo a fini, a intendimenti dai quali professo altamente di essere lontanissimo. Nel conflitto però che sorse in me a questo riguardo vinse e fu potente sovra ogni altra considerazione il sentimento della giustizia, la quale a

me parve manifestamente lesa in pregiudizio della Compagnia ricorrente.

Penetrato da questo sentimento sembrami che io avrei potuto essere tacciato di soverchia timidità, di difetto di quel coraggio della propria opinione, che deve avere chiunque non mena vita affatto privata, se mi ristassi dal prendere la parola; aggiungasi inoltre, che sembravami cosa meno congrua, che quegli il quale era stato per lungo tempo patrocinatore delle ragioni e degl'interessi della Compagnia di San Paolo, l'abbandonasse indifesa in questo suo supremo bisogno, non cercando di puntellarne le ragioni, di tutelarne gli interessi venendogli propizia l'occasione.

Per queste considerazioni io mi risolvetti di far sentire la mia voce tuttochè fiacca, rozza e impotente, pensando, che lo sdebitarmi di un dovere, che mi peserebbe poi di aver posto in non cale in quest'occasione, era per me cosa bastante per indurmi a prendere la parola in quest'affare.

Entrerò quindi, o signori, in materia per provare, cioè, che realmente e legittimamente alla Compagnia di San Paolo appartiene la proprietà dei beni da lei posseduti; che questa proprietà non si posa sul capo di altri, che sul capo dell'istituto medesimo; e che alla proprietà è conseguente il diritto d'amministrazione.

Niuno però di voi pensi che io voglia spingere la mia proposta sino al punto di escludere affatto l'intervento della superiore autorità governativa.

A doppia condizione però io ammetto questo intervento: primo, che ove non vi fosse legge la quale regolasse l'esercizio di questa potestà, si rendesse manifesta una giusta e ben provata causa di fare pesare sulla Compagnia la mano del Governo; secondo, che essendovi una legge ancora in vigore la quale regolasse l'esercizio di questa vigilanza sulle opere pie, le prescrizioni di questa legge apparissero manomesse; o trasandate dalla opera pia medesima.

Ora io prendo a dimostrare che nè l'una nè l'altra di queste condizioni concorre nel caso presente per far abile il Governo a metter la mano sulle sostanze della Compagnia di San Paolo, a cambiarne senza il di lei consenso i regolamenti, e sostituire all'amministrazione ordinaria e regolare dell'opera un'amministrazione estranea affatto, col solo intervento di una menomissima parte dei membri della Compagnia, la quale certo sarebbe soffocata dalla maggioranza impotale per cui si ridurrebbero i membri che fossero della Compagnia eletti a quest'uopo ad essere meri e nudi spettatori di deliberazioni che nella maggior parte dei casi sarebbero in circostanza di non poter approvare, perchè contrarie allo spirito delle fondazioni il quale se da loro ben conosciuto, non lo è altrettanto da coloro che novellamente entrano nell'amministrazione dei beni della Compagnia.

Ciò premesso, io mi farò a ragionare sul punto della proprietà spettante alla Compagnia di San Paolo sui beni da lei posseduti. Perchè taluno possa dirsi proprietario nel senso legale del termine e secondo tutta la forza ed efficacia del medesimo, due condizioni, se male non m'appongo debbono intervenire, l'una di queste si è la capacità di acquistare, e di possedere; l'altra è di fatto più che di diritto cioè di avere realmente acquistato in forza di un titolo traslativo della proprietà. Ora amendue queste condizioni si danno la mano per concludere che veramente la Compagnia di San Paolo è proprietaria dei beni da lei posseduti, e che in conseguenza gli atti governativi, dei quali essa si duole, sono spogliativi di questo diritto di proprietà e della connessa ragione di amministrare gli stessi beni. Che la Compagnia di

San Paolo sia un istituto riconosciuto dalle leggi, che sia un corpo morale legittimamente eretto ed approvato, che sia, come chiamano i giureconsulti, la Compagnia di San Paolo una vera persona giuridica godente, a termini dell'articolo 25 del Codice civile che ne regge, di tutti i diritti civili dei quali potrebbe godere un semplice individuo (fra i quali diritti civili largamente campeggia e sopra ogni altro primeggia il diritto di acquistare e di possedere) non è, cred'io, alcuno di voi che voglia moverne dubbio.

La Compagnia venne ognora considerata come un corpo morale legittimamente esistente; fu considerata come un corpo morale abile ad acquistare e possedere beni e mobili e stabili; fu considerata come abile ad obbligare altri a sè, e sè ad altri; essa contrasse obblighi non tanto con particolari uomini, ma anche col Governo stesso.

Non può dunque recarsi in dubbio che l'istituto di San Paolo sia un vero corpo morale, una vera persona giuridica nel senso appunto del citato articolo 25 del Codice civile che ci regge. Resta quindi a vedere se la Compagnia di San Paolo abbia realmente fatto uso di questo diritto che legalmente le appartiene.

Ora anche su questa materia non vi è dubbio che ella abbia non uno, ma moltissimi titoli traslativi di proprietà di beni stabili a di lei favore, ed in specie donazioni o libere, o con condizioni; non vi ha dubbio che essa abbia molti lasciti, molte istituzioni d'eredità, molti titoli d'acquisto, e che in conseguenza essa, che è in diritto abile ad acquistare e possedere, non abbia realmente in fatto, ed in virtù di titoli legittimi acquistato i beni che attualmente possiede.

La Compagnia ha dunque legittima proprietà de' beni da lei posseduti: l'intaccare la proprietà della Compagnia, si è lo stesso che intaccare la proprietà di qualunque individuo.

Dai fautori dei decreti reali che sono presentemente impugnati si oppongono due obiezioni: l'una si è che la Compagnia di San Paolo non possa essere legittimamente considerata come proprietaria di beni che ella possiede, adducendosi che ella non può goderne e disporne in modo perfettamente assoluto, essendo tenuta a convertire i redditi di questi beni negli usi voluti o dal donante, o dal testatore, per cui se verrebbe tolta quella facoltà di che parla il Codice di godere, e disporre in modo assoluto di questi beni; la seconda obiezione si è che nella realtà la proprietà di questi beni non risiede appresso la Compagnia, ma sibbene appresso i poveri, i quali debbono fruire degli utili provenienti da questi beni posseduti dalla Compagnia perchè così vollero coloro che ne gratificarono l'istituto. Ma nè l'una, nè l'altra di queste proposizioni regge a fronte de' più generali, de' più elementari principii di diritto che sono da tutti conosciuti e da nessuno contrastati.

Si dice primieramente che la Compagnia di San Paolo non è proprietaria dei beni da lei posseduti, perchè essa non può liberamente farne quanto le paia e piaccia, ma è tenuta a convertirne la rendita negli usi voluti da coloro dai quali ella ebbe la proprietà di tali beni.

Signori, se noi non volessimo considerare come proprietario se non quello il quale, in modo assolutamente sfermato, possa liberamente disporre di quanto egli possiede, noi non troveremmo nessun individuo il quale potesse dirsi nel rigore del termine veramente proprietario. I Romani definivano la proprietà: « Il diritto di godere dei beni, e di disporne a talento fino a tanto che la legge diversamente non statuisca, o altri non rechi un patto legalmente fer-

mato, o abbia piaciuto al testatore da cui i beni sono pervenuti. »

La legge romana adunque, non discorde dal Codice civile o dalla sana ragione, riconosce la proprietà o sia dessalibera ed assoluta, o vincolata.

Ma siccome questi vincoli, questi carichi, questi pesi, queste condizioni che possono andare annesse alla proprietà medesima, non tolgono questa proprietà, ma si conciliano colla proprietà stessa, e non fanno che modificarla nel senso voluto dal testatore, dai paciscenti, o dalla legge; convien dire perciò che quantunque la Compagnia abbia avuto dei beni, non per farne suo pro particolare, ma per convertirne i proventi negli usi voluti o dal donante, o dal testatore, non lascia per questo di essere vera proprietaria di tali beni, di poterli amministrare, e migliorare, e di fare attorno ad essi tutto quello che può fare un vero proprietario.

L'equivoco di quest'obiezione consiste in ciò che si confonde la translazione della proprietà col modo, colla condizione, col carico che accompagnano questa translazione di dominio.

Perchè io abbia ricevuto un fondo coll'obbligo di convertirne o in tutto o in parte i redditi a beneficio di uno stabilimento od in opere pie, non ne conseguita che io non ne sia veramente proprietario, che non ne paghi le imposte, che non figuri come padrone del fondo medesimo, che non possa fare attorno ad esso quelle opere da me giudicate utili.

Il dire adunque che la proprietà non risiede sul capo della Compagnia perchè la Compagnia ha delle obbligazioni ad adempiere verso quelli che il testatore intendeva secondariamente di beneficiare, è dir cosa apertamente contraria alle più certe regole del diritto: la proprietà dei fondi risiede nella Compagnia; quelli che il testatore intese di beneficiare coi redditi non hanno nemmeno la proprietà di questi redditi; essi non hanno se non una azione personale, la quale, dove si tratti di beni ereditari, chiamasi azione *ex testamento* per ottenere che l'erede il quale raccolse l'eredità, oppure il legatario che ebbe il beneficio del lascito adempia dal suo canto alla condizione la quale venne congiunta o all'istituzione d'eredità, od al legato. Ma perchè vi sono condizioni da adempiere, perchè la legge somministra un'azione ad ottenere il conseguimento di questo scopo, non resta escluso il diritto di proprietà che sempre risiede o nell'erede o nel legatario.

L'istituzione d'eredità od il legato sono titoli traslativi della proprietà, l'azione vindicatoria può proporsi o dall'erede o dal legatario; quelli che hanno diritto a partecipare ai benefici di questa proprietà non hanno che un'azione meramente personale.

Queste osservazioni, che con qualche ampiezza abbiamo creduto dover esporre al Senato che degna ascoltarci, gioveranno anche per risolvere l'altra obiezione desunta da che i poveri siano i veri eredi.

I poveri godono del beneficio del lascito, o dell'istituzione d'eredità, ma non a titolo di proprietà ch'essi abbiano sopra i beni o lasciati o donati, essi non eredi nè donatari non hanno se non un'azione personale contro il proprietario.

Nè abbiamo a credere che il ministro dell'interno parlasse sul serio e da senno quando voleva contestare che la proprietà potesse mai essere collettiva per indurlo che trattandosi qui di un corpo morale o istituito erede, o fatto donatario, egli non abbia potuto acquistare questa proprietà delle cose o donate, o legate, perchè il corpo veste la qualità di ente collettivo.

Signori, tutti pensano a fomentare anche presso di noi

quello spirito di associazione che è fecondo di utili risultati; ma questo spirito di associazione non sarebbe egli soffocato e compresso, se quelli i quali si associano non potessero fare comune una proprietà, se questa proprietà fosse considerata imperfetta solo perchè essa non riposa sul capo d'un individuo, ma appartiene ad una società collettiva?

Un'altra obbiezione fatta dal signor ministro dell'interno intorno alla proprietà che noi propugniamo si deriva da che il proprietario, l'istituto di San Paolo non possa godere dei frutti. Ma per essere proprietario non è necessario di godere dei frutti, basta all'uopo che la proprietà siasi acquistata mercè di un titolo traslativo del dominio.

Quegli che è proprietario, e in tale qualità può distribuire secondo le norme fissate dal testatore i frutti della sua proprietà, gode anch'egli il beneficio nascente dalla proprietà medesima.

D'altronde non vi è legge, non vi è principio, il quale consacri questa massima, che per essere vero proprietario si debba avere la disponibilità de' proventi del fondo, senza alcun vincolo, senza alcun legame, con plenaria facoltà di disporne a suo talento.

Una distinzione introdusse il signor ministro, la quale per difetto forse del mio corto intendimento io non seppi ben comprendere, e conseguentemente non potrei apprezzare. Questa distinzione sta nel dividere la proprietà intesa nel senso legale da quella intesa in senso volgare. Disse il ministro che l'istituto di San Paolo sarà proprietario, ma nel senso volgare, come si spiega il volgo, non come i giureconsulti.

Io ripeto, non conosco questa distinzione tra la proprietà in senso volgare, e la proprietà legale; non conosco che una sola proprietà, che è quella che si acquista da colui il quale è capace de' diritti civili, in forza di un atto traslativo di questa proprietà, siano o no a questo titolo annessi pesi, modi e condizioni.

Non posso quindi adottare una simile dottrina, la quale sconvolgerebbe i più triti i più conosciuti principii del diritto.

Stabilita, come credo d'aver fatto, la proprietà legittimamente acquistata dalla Compagnia di San Paolo dei beni da lei posseduti, in cui fu istituita erede, e che le furono legati, ne viene per diretta conseguenza la facoltà di amministrarli.

Ognuno può amministrare liberamente le proprie sostanze.

Ma qui occorre l'applicazione del principio da me accennato, vale a dire che se la proprietà non può, in mio senso, essere ritolta alle opere pie, agli amministratori delle medesime, può tuttavia essere modificata l'amministrazione stessa, nè più, nè meno di quello che può essere modificata la ragione di amministrare, e anche di disporre de' beni negli individui, i quali, o per ragione di età, o per vizio di prodigalità, o per altre cause, non sono in grado di amministrare le proprie sostanze secondo le norme richieste ad un buono e diligente padre di famiglia.

Ma perchè abbia luogo questa restrizione della facoltà d'amministrare, perchè il Governo vi si possa intromettere, perchè possa porvi la mano, e regolare diversamente l'amministrazione stessa, richiedesi uno di questi indispensabili requisiti. O non vi è legge regolativa, dell'esercizio di questa facoltà governativa, ed allora la ragione deve determinare quali sono i casi in cui possa tale facoltà esercitarsi e sino a quali limiti possa estendersi.

Noi supporremo in primo luogo che non vi sia legge rego-

latrice dell'esercizio di questa facoltà; che s'aspetti al buon giudizio del Governo di usarne e non usarne.

Io pongo per costante, e credo che nessuno vorrà contrastarmi la giustizia della mia proposizione, che se non concorre una giusta e legittima causa di porre limiti a questa amministrazione, il Governo deve gelosamente astenersi dal farlo, perchè la regola deve aver luogo ogni volta che non si presenti il caso di un'eccezione. Deve poi più ancora astenersi dal farlo perchè ove, senza legittima causa, il Governo mettesse le mani nell'amministrazione dei beni appartenenti alle opere pie, questo non potrebbe che produrre il pessimo effetto di allontanare i doviziosi dal far largizioni a pro delle opere pie, pel giusto timore da cui sarebbero compresi che un dì o l'altro, solo per capriccio, senza legittima causa, venisse in capo al Governo di fare amministrare da persone da esso elette questi lasciti, non secondando così la volontà dei defunti, i quali, ponendo la loro fiducia in certe e determinate persone od in certi e determinati corpi, palesemente vietarono che altri non vi si frammischiasse, meno nel caso in cui quest'intervento dell'autorità governativa potesse dirsi conforme anche alla stessa volontà dei disponenti. Certo che se le cose giungono al segno che l'amministrazione ordinaria si faccia a sciupare le sostanze che dovrebbe conservare e migliorare, se la volontà dei defunti si trovi tradita perchè la distribuzione si faccia ad altri che non a quelli verso di cui i testatori intendevano di largheggiare, allora senza dubbio compete al Governo il diritto, anzi gli è imposto l'obbligo di far argine a questa violazione della volontà dei defunti.

Tolto questo caso, se si vuole stare alla ragione, se si vuol tener conto dell'interesse generale, se si vuole tenere quel vantaggio che nasce dal rispettare gelosamente la volontà dei defunti, e non mai né in un punto solo discostarsene, il Governo deve astenersi dall'intromettersi nell'amministrazione dei beni formanti dotazione di opere pie.

Ora nel nostro caso non occorre che io dica, o signori, non esservi ragione di mettere le mani nell'amministrazione dell'opera pia di San Paolo dopo che il risultato dell'inchiesta è da tenersi alla medesima favorevole, dopo che nei preamboli stessi dei decreti reali si fanno i debiti encomi alla Compagnia, e nulla si trova a ridire sul regolare andamento della sua amministrazione.

Quand'anche dunque noi non avessimo sotto gli occhi alcuna legge la quale limitasse la sfera d'azione del Governo nel mutare l'amministrazione delle opere pie, questa sfera d'azione dovrebbe essere limitata dalla ragione d'interesse pubblico, dal doverci mantenere le regole finchè non sopravviene il caso dell'eccezione.

Ma noi non siamo, o signori, in quest'ipotesi di mancanza di legge la quale circoscriva quest'autorità governativa nell'immischiarsi nell'amministrazione dei beni delle opere pie. Questa legge, voi già lo sapete, o signori, è il regio editto del 24 dicembre 1836. Questo editto, considerato nelle varie sue disposizioni, e interpretato dal ministro stesso che ne fu l'autore, quest'editto, dico, del 1836, considerato nella sua lettera, e più ancora nel suo spirito, lungi dal favorire l'assunto del Governo di volersi intromettere nell'amministrazione de' beni della Compagnia di San Paolo, affatto lo condanna.

Questo regio editto distingue le opere già create ed esistenti da quelle che si erigessero in avvenire, per le quali ultime vuole il concorso dell'approvazione sovrana; ma anche in questo caso mantiene le amministrazioni che fossero dal fondatore stabilite.

Quanto poi alle opere già esistenti al tempo della promulgazione di quella sovrana legge, che può dirsi legge organica delle opere pie, il sovrano legislatore, distinse ciò che vi ha di materiale nell'amministrazione de' beni dal personale dell'amministrazione medesima.

Quanto al materiale dell'amministrazione, introdusse e con molta saggezza tutte quelle norme, le quali, anche non dettate dalla legge, avrebbero dovuto essere da tutti gli amministratori delle opere pie osservate, se intendevano di adempiere ai doveri del proprio ufficio: cioè, confezione d'inventario de' beni appartenenti a ciascun'opera pia, onde nulla si diverta di ciò che le appartiene; archivio nel quale si custodiscano tutti i titoli, tutte le carte relative alle opere pie medesime: formazione di un bilancio dell'entrata e dell'uscita di ciascun'opera pia, onde conoscere se la spesa pareggi o sormonti l'entrata, o vi stia al disotto; rendimento de' conti; rivedimento di questi conti; deputazione di agenti contabili; mallevorie che garantiscano le opere pie da tutti i danni che potrebbero le medesime sentire dalle malversazioni de' contabili medesimi.

Ecco, o signori, in compendio le disposizioni del regio editto del 1836 in ordine alle discipline da osservarsi per una retta amministrazione delle opere pie, discipline che, come voi ben vedete, già dovrebbero essere osservate anche senza che la legge vi astringa gli amministratori.

Ma per ciò che spetta al personale, come la legge del 1836 mantiene, anche per le opere novellamente create, l'amministrazione stabilita dal fondatore a più forte ragione mantiene l'amministrazione già in esercizio.

Piaciavi, o signori, di permettermi di dar lettura dell'articolo 8 di quel regio editto:

« In caso dell'inadempimento del disposto degli articoli 4 e 7 (inventario e bilancio), l'amministrazione potrà essere disciolta, e quindi ricomposta d'ordine nostro su relazione che ci sarà fatta dal nostro primo segretario di Stato per gli affari dell'interno. »

La disposizione di quest'articolo, secondo me, toglie che il Governo possa in altro caso, fuorchè in quello contemplato nell'articolo 8, disciogliere, senza il concorso di nuova legge, l'esistente amministrazione.

Cerchisi pure in quella legge un altro caso, in cui il sovrano legislatore alluda a questa potestà di sciogliere l'amministrazione esistente, e la fatica sarà indarno, perchè realmente l'editto del 1836, e mentre conferma le amministrazioni esistenti, non contiene articolo in cui sia permesso, salvo per nuova legge, di sciogliere queste amministrazioni esistenti e mantenute dalla legge, salvo nel caso in cui le amministrazioni medesime non si fossero conformate al disposto degli articoli 4 e 7, e anche questo secondo le esigenze della giustizia e dell'equità.

La legge non manteneva le amministrazioni esistenti, salvo col carico di conformarsi al disposto della medesima; questa era la condizione che si richiedeva dalle amministrazioni per essere dalla legge mantenute; quindi il mantenimento era condizionale: chi non osserva le condizioni perde il diritto, e perciò quelle amministrazioni esistenti in tanto erano conservate, in quanto si conformerebbero al disposto della legge, se non vi si conformavano, il Governo poteva dichiararle sciolte.

L'altro articolo di quell'editto, sul quale importa che al Senato piaccia di fermare la sua attenzione, si è l'articolo 36 così concepito:

« Sarà cura dello stesso nostro segretario di Stato, per gli affari dell'interno, di vegliare affinché le istituzioni, le

quali hanno per oggetto la distribuzione di soccorso e di limosine, ottengano il loro scopo secondo la mente degli istitutori. » Soggiunge però il legislatore: « ogni qual volta non avranno un corpo d'amministrazione particolare, e per la modicità delle loro rendite non saranno loro applicabili le regole contenute nel presente, e di riferire a noi le osservazioni che, intorno a tali istituzioni, occorresse di fare per quelle determinazioni che giudicheremo opportune. »

Consta dal riferito articolo di legge che anche allora quando non si trattava che di procurare l'adempimento rigoroso delle obbligazioni annesse al lascito del defunto, non vi poteva mettere la mano il Governo se vi era un'amministrazione particolare a tal uopo deputata: tanto era il rispetto che il saviissimo legislatore del 1836 aveva per le disposizioni dei defunti e per la conservazione dei diritti appartenenti all'amministrazione delle opere.

Meglio ancora che dal tenore del regio editto voi comprenderete, o signori, la vera intenzione del saviissimo legislatore del 1836, quando mi permettiate di dar lettura di qualche squarcio della situazione economica delle opere pie, sottoposta al Re nel 1841 da quello stesso ministro che aveva proposta la legge del 1836; eccone le parole testuali:

« Quanto alla parte personale, l'editto conserva i corpi di amministrazione che il reggevano in virtù di statuto e della consuetudine. Nulla innovò circa ai regolamenti che prima ritenevano. In ordine però alle congregazioni di carità, siccome queste riconoscevano direttamente la legale loro esistenza dal Governo in forza dell'editto del 1717, così il Governo medesimo poteva e volle modificarne la composizione onde migliorarne l'andamento. »

Questa distinzione che si fa nel documento sul quale ho chiamata l'attenzione del Senato, fra le congregazioni di carità e le opere pie in generale, ci somministra l'opportunità di rispondere vittoriosamente ad una delle obiezioni del signor ministro dell'interno, fatte nella seduta d'ieri.

Il signor ministro prese a voler provare che egli, anche senza bisogno di una legge, senza il soccorso del Parlamento, poteva modificare l'amministrazione delle opere pie nel senso di migliorarla, cioè di veder meglio adempiute le volontà dei defunti; ma l'editto nel 1836 distingue fra le congregazioni di carità e le opere pie in generale.

Le congregazioni di carità sono creazioni del Governo, hanno direttamente dal Governo la loro esistenza civile, dunque possono essere a placito del Governo modificate; non così le altre opere pie.

Ciò che fece il Governo per una congregazione, che è creazione sua, non può farlo per una fondazione la quale esiste indipendentemente da lui, avvegnachè da lui riconosca, la sua approvazione. D'altronde io non saprei come il Ministero possa giustificare la sua autorità di fare scitentrare un'amministrazione estranea all'amministrazione ordinaria delle opere pie sotto pretesto di migliorarle, e non saprei ancora vedere come quanto può con giustizia fare la legge, si possa con eguale giustizia fare dal Ministero; perchè quanto può fare la legge non è ciò che possa fare il Ministero, altrimenti sarebbe tolta quella linea così importante di confine che separa i poteri dell'autorità legislativa da quello dell'autorità meramente esecutiva.

Al Governo spetta il fare eseguire le leggi, al Parlamento di modificarle ove il creda; nè io penso che ove si sottomettesse al Parlamento una legge, come converrebbe per modificare l'editto del 1836, quando da un canto risulta che l'amministrazione ordinaria di San Paolo non ha colpa nessuna, che anzi è degna piuttosto di encomio che di biasimo; nè io

penso, ripeto, quando si proponesse al Parlamento di sancire l'istituzione di altra amministrazione estranea a quella ordinaria, che egli, qualunque sia il ramo del medesimo, fosse per accogliere favorevolmente la proposta.

Prosegue l'autore del lavoro che ci occupa :

« E siccome tutte le mire di questo sistema non tendono ad altro che ad assicurare il benefico scopo delle pie istituzioni, così ponendole sotto la vigile guardia della podestà amministrativa nulla si è voluto torre, e nulla punto si è coll'editto 1836 tolto a quella giusta libertà che spetta e che spettar debbe ad ogni pio istituto di dirigersi secondo il proprio scopo, e giusta l'intenzione di chi lo fondò: libertà che tanto pur giova ad affezionarne l'amministrazione al lodevole suo andamento. »

Ma qui non si arresta; egli soggiunge:

« Dall'altro canto, parimente lontana dai principii che dettarono l'editto del 1836 si ravvisa quell'altra specie di carità legale, la quale consisterebbe nel riunire nelle mani del Governo tutte le dotazioni degl'istituti di carità e beneficenza per lasciare poi al Governo stesso l'incarico di distribuire i soccorsi dove meglio ne ravvisasse il bisogno; divisamento questo, che dando al Governo una responsabilità senza pari intaccerebbe nelle prime sue basi il principio della beneficenza privata, la proprietà patrimoniale cioè delle pie fondazioni e le loro speciali destinazioni. »

Questa libertà era dunque nello spirito della legge del 1836, e ben s'appose l'uffizio dell'avvocato generale quando riconobbe questa libertà nell'istituto di San Paolo, il quale non avendone abusato non può riputarsi meritevole di esserne privato.

Abbiamo pertanto, o signori, una legge la quale determina fin dove possa estendersi il potere dell'autorità governativa in fatto di opere pie. Quest'autorità, come ebbi l'onore di osservare, mantiene le amministrazioni esistenti e non contiene facoltà di scioglierle senza il concorso di nuova legge, salvo nel caso in cui esse contravvenissero alle giuste e ragionevoli condizioni che debbono essere adempiute da ogni istituto.

In questa condizione di cose chi potria negare che gli atti del Governo per cui senza giusta causa e senza l'intervento di nuova legge derogatoria dell'antecedente si cambiò l'amministrazione dell'opera di San Paolo siano intaccabili per difetto di costituzionalità e di legalità?

Signori, l'osservanza delle leggi, la distinzione tra i poteri, legislativo ed esecutivo, sono i cardini delle nostre libertà. Se non si osservano le leggi, non vi ha libertà, ma licenza, ed il primo a dare l'esempio dell'osservanza stretta delle leggi deve essere il Governo.

Il romano oratore e sommo filosofo diceva, che dobbiamo farci schiavi della legge per essere liberi, e non per altro credo io la libertà si è così saldamente e profondamente abbarbicata nel suolo dell'Inghilterra salvo per il sommo rispetto che colà si serba all'autorità della legge.

Seguiliamone adunque l'esempio: non consideriamo come legale, come costituzionale un atto il quale, lasciati anche tutti gli altri vizi, ha quello gravissimo di essere contro il disposto delle leggi. Si dice: ho voluto migliorare. Non basta: sta alla legge, non a voi il farlo.

Si soggiunge: ciò ho fatto tante volte senza opposizione. Peggio: voi abusaste frequentemente delle leggi: non si scuote il giogo delle medesime, conviene in tutto ed in tutti i casi osservarle: l'averle lasciate inosservate per lo passato non vuol dire che debbano restare le leggi inosservate anche per l'avvenire.

Io non credo di dovere spendere maggiori parole per dimostrare al Senato come, in mio senso, sia pienamente fondato l'assunto della Compagnia; come il Senato non possa, senza abdicare una preziosissima parte della sua autorità, non intromettersi e far sì che in questo caso, come in tutti gli altri, si osservi la legge; per conseguenza io proporrei di sostituire alle conclusioni della Commissione la seguente, di rinviare cioè al ministro dell'interno la petizione della Compagnia di San Paolo, perchè provveda in conformità delle leggi vigenti.

O il ministro accetta questa deliberazione, ed allora è manifesto il suo intendimento di osservare le leggi; o non l'accetta, e ciò vuol dire esplicitamente che egli non vuole saperne di leggi. (Segni di adesione e d'approvazione)

Credo che il Senato adotterà questa mia proposizione.

GALVAGNO, ministro per l'interno. (Movimento d'attenzione) Signori, il dotto discorso che sentiste dal senatore Demargherita mi ricorda i tempi in cui io entrava in arringo con lui frequentemente avanti i tribunali (e me ne ricordo con piacere), e sempre in tutte quelle circostanze seppi venerare in lui il gran maestro. Ma qui, o signori, non posso ammettere al senatore Demargherita che egli abbia colto nel segno.

Le sue ragioni le esponga quando che si tratti davanti ai tribunali; ma non confonda la pura ragione civile colle ragioni dell'alta amministrazione dello Stato. (Bene!)

Le osservazioni da lui fatte sussistono, sono verissime, ed io le ammetto tutte nei rapporti che può avere un'opera pia, che è proprietaria dirimpetto ai terzi, ma non per quanto riflette lo Stato, il quale non sopprime l'opera pia, non l'annulla, e non fa altro che modificarne l'amministrazione secondo il diritto che gli compete.

Sta tuttavia sempre la distinzione che io faceva ieri fra la proprietà vera e la proprietà collettiva. E qui il signor senatore mi ha fatto dire una cosa che io non credo di aver detto, cioè che la proprietà collettiva non possa esistere. Questo non l'ho detto, e non l'avrei detto, e non l'avrei potuto dire, perchè conosco anch'io il Codice civile e le leggi tutte che l'ammettono.

Quello che ho voluto dire si è che la proprietà vera è anteriore alla legge civile, che lo Statuto lo dichiara; ed è della proprietà dichiarata dallo Statuto che ho voluto far parola; mentre la proprietà collettiva non è ammessa che dalla legge civile, non ritenendo i corpi morali dalla ragione naturale il diritto di possedere ed essere proprietari, che lo ritengono unicamente dalla legge civile.

Ammetto adunque che la proprietà collettiva esiste: disto però che questa più rassomiglia alla proprietà vera, quando gl'individui che compongono quella società che è proprietaria hanno diritto essi stessi di godere dei redditi della proprietà, come avviene nei monasteri, nei conventi, nei collegi. Ivi gl'individui che li compongono sono mantenuti col reddito del corpo morale, e qui noi abbiamo gl'individui che godono di questa proprietà collettiva.

Così nella proprietà collettiva delle opere pie i veri proprietari sono quegli individui ai quali si rimettono i redditi per raggiungere lo scopo voluto dai fondatori dell'opera pia, e ben diceva il senatore Demargherita, quando chiamava questi beni non proprietà assoluta della Compagnia, come si parla della proprietà vera, ma bensì dotazione di opere pie.

Ora il Governo non ha distrutto alcun'opera pia; non ha violato fondazioni; il Governo adunque non ha violata la legge.

Ma a distruggere intieramente il sistema del senatore De-

margherita mi basterà una sola osservazione. Il fisco succede nei beni vacanti. Or dunque ammetterebbe il senatore Demargherita che, soppressa la Compagnia di San Paolo, il fisco prendesse questi beni? Ma se stesse la sua teoria, se cioè la vera proprietà spettasse alla Compagnia, il fisco -prenderebbe i beni.

Ma, signori, il Governo rispetta la volontà dei fondatori, e dice che anche soppressa la Compagnia, i beni non spetterebbero al Governo, perchè i beni sono dei poveri, e che, soppressa la Compagnia, il Governo raggiungerebbe lo scopo voluto dai testatori con altri mezzi, cioè colla nomina di un'apposita amministrazione.

Quindi io credo che questa sola osservazione basti per rispondere a tutto il discorso del senatore Demargherita, il quale validissimo davanti ai tribunali, nulla può valere avanti al Parlamento, avanti ad un corpo politico.

Egli ha citato l'articolo 8 del regio editto 1836. Se non erro, credo di aver già risposto ieri a queste difficoltà, dicendo che l'articolo 8 dell'editto 1836 stabilisce una pena in odio delle amministrazioni che abbiano contravenuto allo stesso editto, e questa pena è quella dello scioglimento; ciò vuol dire che il legislatore preveniva quelle amministrazioni le quali avrebbero mancato, che le avrebbe sciolte, e ciò non vuol dire certamente che non avesse diritto di scioglierle in altra circostanza. Si dice poi che le istruzioni date in conseguenza di quell'editto dimostrano abbastanza come il Governo non credesse d'aver diritto di sciogliere l'amministrazione. Ora, o signori, il caso è singolare. L'editto è del 1836, e l'approvazione della nuova amministrazione del manicomio di Torino ebbe luogo nel 1837...

DE CARDENAS. Nel 1836.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Domando scusa, deve essere nel 1837.

DE CARDENAS. Regio Biglietto del 5 luglio 1836.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Lettere patenti non interinate né dal Senato, né dalla Camera de' conti, ma registrate solamente al controllo generale; e quindi date non in via legislativa, ma in via puramente amministrativa del 30 maggio 1837, e la Compagnia del Sudario, cui apparteneva il patrimonio del manicomio, con un ordinato 21 aprile 1837, teneva il linguaggio che tiene oggi la Compagnia di San Paolo: diceva lesivo quel provvedimento dei suoi diritti, ed in ispecie della sua proprietà. Quindi vede il Senato che non ostante l'editto, e non ostante le istruzioni del 1836, il Governo provvide alla surrogazione di una nuova amministrazione per il manicomio, in vece della Compagnia del Sudario. L'amministrazione fu riformata interamente a nuovo; e l'amministrazione non conta più fra i membri della Compagnia del Sudario che il solo priore fra gli amministratori della Compagnia.

Credo con ciò d'aver sufficientemente risposto ad un punto interno al quale la Commissione, e molti degli oratori che precedettero il senatore Demargherita sono d'accordo potersi passare senz'altro all'ordine del giorno puro e semplice.

Ora ci occorre di rispondere ad un'altra specie di osservazione. Avrà osservato il Senato che riguardo a queste osservazioni di genere ben diverso, ieri io me ne era astenuto. E a dir vero io sapeva che la discussione non mi avrebbe portato su questo terreno: poichè dopo aver dimostrato che il Governo era in diritto di fare quanto fece, quale ragione vi ha per cui egli debba qui spiegare a disteso tutti i motivi per cui abbia creduto di farlo? Purchè il Senato abbia una bastevole confidenza nel Ministero, purchè gli piaccia di credere che il Ministero non agisca a capriccio, tanto basta per-

chè il Senato possa credere che il Governo abbia ben fatto ciò che ha fatto dopo tre anni di maturo esame.

Tuttavia così si vuole, così sarà! Già ieri il senatore Di Castagnetto mi accusava in sostanza di aver troppo vagheggiato una certa pubblica opinione...

DI CASTAGNETTO. Io non ho detto questo.

GALVAGNO, ministro per l'interno... e di aver con ciò assecondate viste che possono parere di opinioni alquanto esagerate. Signori, che io non abbia mai avuta né conosciuta questa facilità di blandir le passioni, che questa facilità in me sia esclusa, ne è garante tutta la mia vita, e dei tre anni a questa parte ne è garante la condotta del Ministero.

E qui, o signori, io dirò col conte Di Benevello che e all'interno e all'estero tutti facilmente stupiranno che il Parlamento sia stato occupato per due o tre giorni, di che cosa? di una confraternita. Si dice: è vero che voi avete riformate tante amministrazioni, ma queste non si opposero. Mi renderà dunque giustizia il Senato, che più volte ho ben fatto. La questione rimane pertanto a decidersi se per questa volta io abbia sbagliato; se non abbia fatto ciò che poteva fare. Ieri diceva pure il signor maresciallo che il non esservi stato ricorso contro quelle osservazioni del Governo provassero unicamente che il Governo avesse operato con soddisfazione dei comuni e dei luoghi dove ciò succedeva, ma nulla provasse la validità dell'atto. Signori: voi penserete con me che se tutti quegli atti fossero nulli saremmo in un bel trambusto perchè le amministrazioni non sarebbero riconosciute, i debitori non riconoscerebbero quelle amministrazioni, i tribunali non le riconoscerebbero. Ma tutte quelle amministrazioni vennero dai tribunali riconosciute come legali, quindi il Governo poteva fare legalmente quanto ha fatto. Mi si dice: in sostanza quale fu il motivo di questa variazione che arrecasi a quest'opera che voi però dichiarate benemerita?

Signori, degli elogi che ho fatti alla Compagnia nella relazione io non ne ritratto nessuno, ma la Compagnia conta 3 secoli, e in 3 secoli vi sono delle istituzioni che diventano cadenti per vetustà; io ho creduto che quest'istituzione si trovasse del numero; ma siccome ciò che non è caduco, o signori, è la parte religiosa, così sussiste la Compagnia, e fa da sé le opere di religione. Le somme che si spendono pel culto si mandarono ai superiori; sono interamente a sua disposizione: ma quanto alle opere di beneficenza, quale fu in sostanza lo scopo del Governo? Si fu di trovar modo di collegare la più ampia, la più vasta istituzione che avesse questo municipio coi Consigli di beneficenza delle diverse parrocchie, resi finora, non dirò vani, perchè la carità è grande, ma poco utili perchè non collegati mai con un'istituzione la quale valesse a dar loro quel credito che debbono avere. Vi saranno collegati mediante una direzione centrale dell'opera pia di San Paolo, i cui membri sono nominati dal municipio, e così da chi rappresenta i vitali interessi della città di Torino, e dei poveri di questa città, i quali mi giova ripeterlo solo hanno diritto ai redditi delle dotazioni delle opere pie.

Si disse che ciò fu fatto per certe tendenze politiche le quali rammentano l'atroce legge dei sospetti? E qui dirò francamente, che mai in nessun tempo proporrei di simili leggi; ma la legge dei sospetti, o signori, rifletteva gli individui, perchè quanto ai corpi morali sospetti non vi ha d'uopo di legge: in via di pubblica sicurezza, il Governo ha anche ragione di sciogliere quei corpi morali che gli sono sospetti: ho fatto qualche cosa di ciò! Niente.

La Compagnia sussiste, dunque neanche questi sospetti

che però sono in molti, e che io non posso sbarbiare dagli animi di chi vuol crederci, furono da tanto, perchè il Governo venisse ad una soppressione della Compagnia. Mi si risponderà forse: ma non l'avete fatto, perchè non lo potevate fare senza una legge.

Signori, quando dovesti venire ad una soppressione io penserei più d'una volta prima di dire che il Governo non ha diritto, poichè l'articolo 28 del Codice civile, che dà la forza alle società autorizzate dal Re, dichiara che queste società possono possedere in conformità delle leggi. Dunque le leggi sono unicamente regolatrici della proprietà, cioè del modo di alienarla e di acquistarla, ma non sono per nulla regolatrici dell'autorizzazione; l'autorizzazione è del Re; e ne porto l'esempio: se domani si fonda una società in un luogo per erigere un ospedale, questa società viene eretta coll'autorizzazione del Re; da qui a due o tre mesi si scorge che questa società non riesce a bene. Io domando se chi ha data l'autorizzazione non può revocarla. Ci vorrà una legge per disfare quest'autorizzazione? Domando poi alla Compagnia di San Paolo dove sono le tavole d'erezione. E qui risponderò coll'illustre maresciallo: non si dà prescrizione contro il fisco; sono tre secoli che la Compagnia esiste, ma le patenti d'erezione non ci sono.

Del resto, o signori, quanto alle tendenze politiche, io non vo'parlarne per quanto ne possa risultare al Governo, ma ne parlerò tuttavia come di un fatto.

Questo è un fatto innegabile che la Compagnia di San Paolo è scambiata con un partito. (*Segni di disapprovazione*)

E per questo forse vi sono delle ragioni, forse un troppo mistero nell'amministrazione, il qual mistero non si crede abbastanza giustificato dalle volontà dei fondatori, le quali non sono di pubblica ragione.

E qui mi permetta il Senato che io ricordi un fatto, il quale già ho ricordato alla Commissione, ed è questo. Durante il mio patrocinio, una cospicua famiglia ebbe la disgrazia di perdere il suo patrimonio per molti debiti: trovai fra questi debiti un mutuo verso la Compagnia di San Paolo di lire 10,000; il padre di famiglia era persona onesta, proba e leale; gli domandai se veramente era un mutuo, mi rispose di no, e mi disse: sono elemosine delle quali non ho saputo rendere conto.

Io non dissimulo, o signori, che questo mi fece una grande impressione.

Forse quest'errore potè essere corretto, ma è però un fatto che se l'ipoteca consentita in seguito alla ricognizione del debito non fosse più stata utile, le 10,000 lire erano perdute.

Ma ricordo ancora un altro fatto, o signori, e mi ammetterete facilmente che i tempi cambiano. Fra gli elogi che si merita la Compagnia di San Paolo v'ha pur quello che essa era la prima a dare l'idea al Governo nel secolo XVII di sbandire la mendicizia, essa fu la causa per cui si erigesse l'ospedale di Carità; ma l'ospedale di Carità coll'andare del tempo perdette la sua prima destinazione, e non pensò più all'estirpazione del mendicantismo. Ebbene, o signori, lo crederete? Si avvicinava la metà di questo secolo quando le idee della Compagnia non erano più quelle poichè l'erezione del nuovo Ricovero venne combattuta e colle lettere pastorali, e dai pergami, e in tutti i modi: e da chi? Si diceva in quel tempo dagli amici della Compagnia di San Paolo: V'ha di più: la città di Torino (e qui, o signori, rammento con piacere che chi fu uno dei più validi promotori del Ricovero fu l'illustre maresciallo), la città di Torino aveva posto

nelle mani dell'opera di San Paolo la distribuzione de' rimedi ai poveri di Torino: quando furono ricoverati i mendicanti, il Ricovero rappresentò alla Compagnia che i rimedi che si davano ai mendicanti ricoverati non erano più a carico della Compagnia, e che perciò diminuendo le spese esso la richiedeva di voler dare una somma per questi rimedi. Si è forse potuto ottenere? Mai.

Vi ha ancora, o signori, un altro motivo, e questo motivo si rafforza in me da più giorni, perchè molti degli uomini onorandi i quali mi parlarono disapprovando l'atto che io feci, dicevano: io non ho appartenuto alla Compagnia di San Paolo, nè voglio appartenervi. Ora, o signori, come va che queste persone non vorrebbero appartenere ad un'opera di beneficenza, alla Compagnia di San Paolo? La ragione è questa: perchè questa Compagnia, l'ho detto e lo ripeto, è scambiata col simbolo di un partito. Eccovene una prova: sarà debole, ma accusato come io sono, debbo ricercarne tutte.

Fra i documenti dati alla Commissione si presentò un ricorso sporto al Ministero dell'interno. Questo ricorso non si volle presentare manoscritto perchè ne fosse più comoda la lettura, ma si presentò un foglio dell'Armonia. (*Movimenti in senso diverso.*)

DI COLLEGGNO LUIGI. Domando la parola.

COLLE. Domando la parola.

CAUVAGNO, ministro per l'interno. Io dico che chi rappresentava la Compagnia di San Paolo avrebbe dovuto guardarsi, perchè era impossibile che questa presentazione non dimostrasse come molti, non certamente per intendimento della Compagnia di San Paolo, sono patrocinatori, sono scrittori di quel foglio, il quale non fa che vomitare ingiurie contro il Governo da qualche tempo a questa parte. (*Bravo! dalle gallerie*)

Le ragioni che io vi ho addotte testè spiegano abbastanza il motivo per cui ne ho posti 25 da una parte e 15 dall'altra; e questo fatto mi sembra quello che più scotti. Ma, o signori, se io ne avessi messi 25 per parte, o 15 per parte, i motivi di lagnanza sarebbero stati minori, non vi sarebbero state tante illegalità, tante incostituzionalità.

Io dirò francamente che ne ho messi 25, perchè l'elemento municipale sia preponderante, l'elemento cioè che meglio rappresenti i poveri di Torino.

Io credo con ciò di aver date sufficientemente tutte le spiegazioni che il conte De Cardenas mi chiedeva. Ritorno però ancora un momento sul modo con cui si passarono i fatti, perchè è pure necessario che questi sieno conosciuti.

Signori, dopo tre anni di esame, cioè dal 1848 emanava il decreto del 30 ottobre 1851. Credete voi, signori, che questo decreto abbia tanto commossi gli animi? Io non ne ho mai inteso a parlare. Io l'ho tosto comunicato alla Compagnia di San Paolo. Dopo che dessa rifiutò di nominare i 15 membri, che cosa doveva fare il Governo?

Signori, io ripeto che non voglio mettere il Governo a fronte della Compagnia di San Paolo. Io ho creduto che il decreto doveva essere eseguito poichè io lo credevo legale e costituzionale.

Che ho fatto? Posi i 26 membri che il municipio aveva nominati in possesso per ora dell'amministrazione. Cosa significa questo per ora? Significa che ho voluto lasciare luogo al pentimento. La religiosa Compagnia di San Paolo si mostrava renitente agli ordini del Governo, e tuttavia io ho tollerato, sperando che essa potesse dichiarare un giorno di obbedire e di mandare i suoi 15 rappresentanti in seno della direzione centrale per formare il corpo compiuto: quando si

slava per eseguire il decreto, venni interrogato se io avrei transatto.

Io non posso transigere; è impossibile! si eseguisca: si ha da fare un regolamento, il migliore possibile, sempre nell'interesse dei poveri; tuttavia se hanno una proposta, la facciano.

Che cosa si proponeva? Si proponeva di nominare 25 per parte. Non era per amministrare, ma unicamente per fare il regolamento.

A questo punto ho dovuto rifiutare la proposta, ed il decreto reale fu eseguito.

Ora aspetto dall'imparziale vostro giudizio la mia assoluzione o la mia condanna.

PRESIDENTE. Vi sono ancora tre oratori iscritti.

Chieggo al Senato se vuole trasferire a domani la discussione.

Voci. A domani.

La seduta è levata alle ore 3 e 1/4.

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione sulla petizione della Compagnia di San Paolo — Discorsi dei senatori Maestri in appoggio del Ministero, e dei senatori Di Collegno Luigi e Colli in appoggio della petizione — Discorso del ministro delle finanze combattuto dal senatore Della Torre — Proposta della chiusura fatta dal senatore Nigra — Parlano contro della medesima i senatori Di Pollone, Di Castagnetto e Demargherita — È rigettata — Nuove opposizioni al Ministero dei senatori De Cardenas e Di Castagnetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pomeridiane.
Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il senatore Alessandro Riberi fa omaggio al Senato di un esemplare delle sue *Opere minori* non ha guari pubblicate.

Il direttore del giornale *Monitore dei comuni italiani* fa omaggio al Senato d'un esemplare del suo giornale, e relativi volumi.

Il senatore Di Bagnolo, per urgenti affari, domanda un congedo di otto giorni, che gli viene accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA PETIZIONE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sulla petizione della Compagnia di San Paolo.

La parola è al senatore Maestri, membro della maggioranza della Commissione.

MAESTRI. Lo straordinario concorso di uditori a quest'Aula parlamentare, la lunghezza e il calore insolito delle disputazioni fanno ben manifesto che il gravissimo negozio sottoposto, o signori, alla vostra saggia considerazione non vada scevro da un elemento di natura politica. Quindi a ragione l'ufficio centrale, diviso nei pareri, era unanime nel desiderare che prevalesse un equo temperamento, e fosse tolta un'occasione a risvegliare la suscettività de' partiti: effetto più che mai deplorabile in un tempo grave di avveni-

menti, in cui è necessario che la concordia degli animi ci faccia più forti ed operosi negli interni ordinamenti, e rispettabili al di fuori per gravità di senno e per utili opere di sociale progresso.

Supponevasi dall'ufficio centrale che, mantenuta l'inviolabilità del regio decreto 30 ottobre 1851, potesse essere luogo per avventura nella compilazione del regolamento generale, per quello ordinato, a far più larga parte alla Compagnia di San Paolo, e a stabilirsi un equilibrio fra le due specie d'amministratori: arra di concordia per l'avvenire, equo riguardo a chi seppe ben meritare delle opere di carità e di beneficenza.

A me, estraneo ai partiti, amico allo Statuto e a ciò solo che per esso può far grande, possente, prospera e felice questa mia seconda patria, a me pareva che un istituto, il quale ha la vita di tre secoli, e che ha saputo procacciare all'umanità bisognosa un patrimonio di meglio che sei milioni, ispirar dovesse a tutti gli animi imparziali un vivo interesse a vederlo continuare instaurato da sagge riforme.

Ad un naturale sentimento di gratitudine si aggiungeva il dubbio che, ove la pia opera si dissolvesse interamente, non cessasse nei successori, benchè ottimi, quella fiducia che seppe raccogliere sì larghi frutti e che per la sua stessa antichità la raccomanda.

Ma riuscita vana la prova che ad un legittimo componimento potea condurre, non rimanea all'ufficio centrale che lasciare tuttavia aperta una via all'avvenire col deliberare l'invio della petizione al Ministero; ma l'invio secondo la maggioranza che non ha per base altro motivo che una convenienza e un desiderio del bene. Imperocchè la maggioranza dell'ufficio centrale è d'avviso che al Ministero non si possa far carico d'alcuna violazione di Statuto o di legge. Dinanzi

alle quistioni di diritto lacquero le considerazioni di qualsivoglia altra natura.

Conoscete, o signori, i motivi del rapporto ministeriale che precedono il regio decreto 30 ottobre 1851. Esso dimostra la necessità e l'urgenza di un sostanziale provvedimento. Alla carità operosa e disinteressata, alla egregia probità dell'opera pia è fatto il debito onore; ma si trova inconciliabile colle esigenze del tempo e coi principii delle odierne istituzioni, che si lasci a quella l'amministrazione assoluta ed esclusiva di un ricchissimo patrimonio, e si erede necessario il concorso della rappresentanza municipale, colle norme del principio elettivo.

Quindi il regio decreto che aggiugne venticinque amministratori eletti dal municipio ad altri quindici scelti dalla Compagnia di San Paolo.

Conserva la Compagnia, come religiosa confraternita, indipendente nelle opere sue.

La conserva come istituto di beneficenza e di carità, se non che v'introduce, come si disse, gli eletti del municipio.

La Compagnia credè di non poter eseguire il detto decreto, e quindi fu necessità procedere in via provvisoria all'altro decreto 18 gennaio 1851, che incarica i soli municipali dell'amministrazione.

La Compagnia intanto presentò al Senato la petizione che accagiona il Ministero di violata proprietà, d'incostituzionalità, di arbitrio.

La sola questione proponibile al Senato sembrò alla maggioranza quella della costituzionalità. Avvegnachè la quistione di proprietà spetta ai tribunali, e quella riguardante il preteso arbitrio si appartiene direttamente all'amministrazione; sulle quali l'articolo 90 del regolamento del Senato chiama l'ordine del giorno, come estranee alla sua competenza.

Quindi alla sola questione costituzionale io restringo le mie parole.

Non posso tuttavia passare in silenzio quanto alla quistione di proprietà, come sia inesatto il dire che la Compagnia sia stata spogliata della proprietà. Osserverò in primo luogo che la proprietà consiste, secondo la legge, nella facoltà di godere e disporre della cosa nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti. Ora è certo che il godimento dei beni è de' poveri, e che la Compagnia non ha la facoltà di disporre liberamente: soggetta alla legge posta dai pii benefattori ne' loro atti, non ha altra facoltà che quella di un fiduciario, o esecutore testamentario. Se non ha il godimento e la libera disponibilità de' beni, le mancano gli estremi che costituiscono la vera proprietà.

Non si nega che per l'articolo 28 del Codice civile i corpi morali godano dei diritti civili, come le persone; ma con questa differenza posta dall'articolo medesimo: « sotto le modificazioni determinate dalla legge. » Ora la legge o regio editto 24 dicembre 1850, per citarne una, è regola nella contabilità degli istituti di carità e beneficenza, e della stessa Compagnia di San Paolo, a cui non soggiacciono le contabilità de' cittadini.

Il Re, come capo dello Stato, o il suo Governo, ha la suprema tutela sopra i corpi morali, alla quale non soggiacciono le persone de' cittadini.

I corpi morali esistono per autorizzazione del Governo, e da quest'autorizzazione dipendono pei loro regolamenti.

Ma qualunque pur sia la proprietà, che dice di avere la Compagnia di San Paolo nel patrimonio de' poveri, è egli vero che il Governo ne l'abbia spogliata?

Il decreto la mantiene nel possesso dei beni, non dice verbo della proprietà; mantiene la destinazione delle rendite secondo le volontà dei benefici donatori. Il decreto non tocca la proprietà, fa una riforma nel corpo amministrativo in via d'urgenza, e lo incarica di un regolamento generale.

Ma qui si lamenta che il numero preponderante degli amministratori aggiunti assorba per così dire tutta l'amministrazione. Non posso dissimulare che sarebbe stato più conciliativo se gli aggiunti fossero stati uguali al numero di quelli della Compagnia. Siffatta uguaglianza stabiliva un equilibrio fra le due diverse origini degli amministratori, soddisfaceva alle due opposte opinioni, e forse contentava tutte le esigenze.

Tuttavia il più o il meno nel numero degli amministratori, se influisce nel fatto dell'amministrazione, non muta la quistione. L'atto si mantiene sempre nel cerchio di una riforma. È una restrizione alla facoltà di amministrare, non è una spogliazione della proprietà.

L'atto del Governo consiste adunque nella riforma di una opera pia nel corpo degli amministratori e in un regolamento da farsi. La quistione perciò è questa: se ciò sia nelle attribuzioni del potere esecutivo. Tale è la quistione costituzionale che vuoi risolvere.

In Francia, come in alcuni paesi d'Italia, e nel Genovesato, è in vigore il decreto imperiale sulle fabbricerie 30 dicembre 1809. È nato il caso di doversi sciogliere per gravi motivi il Consiglio di fabbrica, e costituirsi un nuovo. Il decreto è muto su quel proposito. Sorgeva però la quistione se il Governo poteva fare quello che non era nella legge. E il Governo non dubitò di provvedere con un'ordinanza reale del 12 gennaio 1823, la quale attribuisce al ministro dei culti la facoltà di sciogliere e rinnovare il Consiglio.

Quindi è chiaro che il potere esecutivo può sciogliere, rinnovare, e molto più riformare un Consiglio di fabbrica nei singoli casi, ove per gravi motivi o per necessità arcaica di doverlo fare.

Si dirà forse che il Consiglio della fabbriceria non è investito dei beni da atti testamentari, ma è nominato dall'autorità civile ed ecclesiastica, le quali però possono revocarlo.

Ma la legge dà la facoltà alle autorità suddette di nominare i membri del Consiglio la prima volta, non quella di rinnovarli: per tutto il tempo successivo ed in perpetuo il diritto di rinnovare il Consiglio spetta al Consiglio medesimo; diritto che gli deriva dalla legge. Talchè lo sciogliere un Consiglio e il ricostituirlo è una specie di deroga alla legge.

Tuttavia la cosa non si è riguardata sotto questo aspetto; ma si è considerato che il Governo ha la suprema tutela di tutti i corpi morali, amministrativi, ed ove necessità o grave interesse lo comandino, egli può e deve provvedere col riformare i regolamenti, e sciogliere, anche se d'uopo, i corpi medesimi.

Su queste medesime tracce ha proceduto la nostra teorica amministrativa, seguita da una pratica conforme. E non è per una cieca imitazione che siasi adottata la massima, che pone nelle attribuzioni del Governo la facoltà di riformare i corpi morali o istituti di carità e beneficenza. La massima è fondata sopra gravissime considerazioni, chè, dipendendo la loro esistenza dall'autorità del Governo, è naturale che da esso dipendano le condizioni dell'esistere, e che queste si possano modificare secondo il loro interesse; che l'autorità la quale ha il diritto di approvare, ha pur quello di derogare; che gli statuti delle pie opere hanno il carattere di regolamenti, i quali sono nelle attribuzioni del Governo, in virtù dell'articolo 6 dello Statuto.

Il Governo, alla guida di questa massima, avvalorata da voti rispettabili di diverse magistrature citate nel rapporto ministeriale, ha proceduto di conformità nelle pratiche riguardanti l'ospedale di Savigliano, di Borgomanero, di Villastellone, di Vallerona, di Fossano, di Quiliano ed altri che l'altro ieri l'onorevole signor ministro portava al numero di tredici.

Ed è cosa degna di molta considerazione che in alcuni di que' casi si trattava niente meno che di riformare il corpo degli amministratori, di crescerne il numero oltre il prescritto ne' titoli di fondazione ed i chiamati ad amministrare dai pii fondatori erano investiti di quel possesso medesimo e di quel diritto che la Compagnia di San Paolo chiama proprietà.

Si oppone il regio brevetto 4 aprile 1837, il quale stabilisce che i regolamenti particolari d'ogni istituto, meno in ciò che riguarda la contabilità, sono nel loro interno conservati, ecc.

Ma già fu osservato che queste istruzioni date col regio brevetto mirano soltanto a chiarire lo spirito del regio editto 24 dicembre 1836, indicando ch'esso riguarda la sola contabilità, e lascia intatti nel resto i particolari regolamenti.

E vuolsi osservare che il regio brevetto chiama regolamenti gli statuti delle pie congregazioni; colla quale denominazione si conferma vieppiù essere quelli nelle competenze del potere esecutivo. Il quale certamente il farà osservare finchè sieno in armonia colle leggi e gli ordini dello Stato, ma non può essere nello spirito del regio brevetto l'assurdo che il Governo non debba nè possa riparare agli inconvenienti che si manifestassero negli statuti o nella amministrazione dei corpi morali.

Uno dei luminari del foro piemontese argomentava ieri lungamente da disposizioni dell'editto 24 dicembre 1836, indicando i casi in cui si poteva decretare lo scioglimento dell'amministrazione caritatevole: fra gli altri era quello in cui il bilancio non fosse trasmesso al Consiglio generale. E qui osservava due cose, cioè che fuori dei casi ivi contemplati non poteva estendersi la misura dello scioglimento, e che lo sciogliere e il ricostituire era riserbato al legislatore.

Risponderò primieramente che le disposizioni dell'editto del 1836 « sono esclusivamente intese a stabilire un modo uniforme per la tenuta e per la resa dei conti degli istituti di carità e di beneficenza. » Queste sono le espresse parole del regio brevetto 4 aprile 1837.

Se dunque l'editto non ha per oggetto che la contabilità, è impossibile trovare in esso disposizioni che siano estranee alla contabilità medesima. Quindi l'argomento che il legislatore stabilì i casi di scioglimento nell'editto 1836, è che non si può estendere lo scioglimento ad altri casi, non ha alcuna forza logica, nè legale.

Dirò inoltre che l'editto non fa che applicare ad un caso speciale la facoltà che ha il Governo di sciogliere le amministrazioni di carità e di beneficenza per la suprema tutela che ha su di esse; ma applicare una facoltà ad un caso non è una limitazione alla facoltà medesima. Al contrario ciò riesce ad un riconoscimento di una facoltà che deriva al Governo da un principio di pubblico diritto.

Questa facoltà derivante dal diritto pubblico interno è richiamata nel preambolo dell'editto 24 dicembre 1836, dove è detto che nella persuasione, che a sempre più vivificare lo spirito di carità de' suoi sudditi sia per contribuire moltissimo la certezza che le loro pie istituzioni saranno sotto l'immediata vigilanza e tutela della sovrana autorità fedelmente osservate, ecc. Qui è detto in modo formale e solenne, che le

pie istituzioni sono sotto l'immediata vigilanza e tutela della sovrana autorità. La quale tutela essendo nelle attribuzioni del Governo come supremo amministratore, è chiaro che il sovrano non voleva riserbarsela come legislatore.

E qui giova ripetere che gli statuti delle pie amministrazioni hanno il carattere di regolamenti, i quali sono nelle attribuzioni del Governo per l'approvazione e le modificazioni; e quindi ci sono pure le riforme che possono essere necessarie nelle persone degli amministratori.

Chi potrà in fatti persuadersi che quando il regolamento di un'opera pia desse luogo ad inconvenienti o a disordini, o contrastasse colle istituzioni dello Stato o colla pubblica opinione, non fosse in potestà del Governo di provvedervi con una riforma?

In questo caso, lungi dal potersi dire: *ubi lex voluit dicit*, si avrebbe ragione di ragionare con argomenti a pari o a fortiori. Se la legge vuole lo scioglimento dell'amministrazione in caso grave, non può riprovarlo in caso gravissimo o uguale.

Del resto l'argomento mancherebbe anche nella sua applicazione. Imperocchè la Compagnia di San Paolo non è stata disciolta.

Come congregazione religiosa è conservata interamente; e come istituto di carità e beneficenza non è sottoposta che ad una riforma nel corpo degli amministratori in via d'urgenza, coll'incarico di proporre un regolamento generale.

Non si può dunque dire con esattezza di concetto che la Compagnia fu sciolta.

Ma ove pure la riforma si riguardasse come scioglimento, ciò non eccederebbe la facoltà del Governo.

Dalle cose brevemente esposte parmi che rimanga dimostrato che la questione della proprietà, estranea altronde (come quella relativa all'*arbitrio*) alla competenza parlamentare, non abbia solida base, e principalmente che sia nelle attribuzioni del potere esecutivo il riformare per gravi motivi d'interesse pubblico, o dei pii istituti di carità e beneficenza, i loro regolamenti e il corpo dei loro amministratori.

Persisto nell'avviso dalla maggioranza emesso nella relazione.

DI COLLEGGNO LUIGI. Contro l'usanza mia di non parlare per la seconda volta, ma di lasciar giudice il Senato tra le ragioni da me dette e le repliche fattemi, io domandava ieri nuovamente la parola per difendere non più il mio assunto, ma una benemerita istituzione contro le allegazioni ieri appostele dall'onorevole signor ministro dell'interno. Sarò brevissimo tuttavia nell'usare della vostra sofferenza, perchè troppo mi ripugna la forma di personalità in cui sembra aver degenerato la presente discussione.

Il signor ministro parlava dapprima della desiderabile associazione nelle limosine sui fondi di San Paolo con quelle che distribuiscono per la città i Consigli di beneficenza, e della convenienza di accomunare però l'azione delle due opere. Io gli ricorderò che già fin dalla erezione di quei Consigli ne fu chiamato a far parte il limosiniere di San Paolo, ma badi che quel limosiniere non può nè deve rivelare, nè anco nel consenso di beneficenza, i nomi delle persone o famiglie vergognose che soccorre sotto pena di propalar il segreto di una povertà che si deve rispettare col velo caritatevole del silenzio; cautele questa di cui non dubito siano per tener conto anche i nuovi distributori di quei sussidi di San Paolo.

Quanto all'inserzione fatta nel giornale l'*Armonia*, io sarò schietto. Quel che vi fu messo a mo' di preambolo

è d'altra penna, e vi fu onninamente estranea l'intera società di San Paolo, sbaglio evidente poi si fu e insieme gravissima inavvertenza se così veniva distribuita al Ministero e al Parlamento la difesa della Compagnia, e in nome di questa io ne offro qui la dovuta riparazione al signor ministro.

Colla schiettezza medesima tratterò la qualificazione di partito ripetutamente applicata all'odierna condizione di quell'istituto nella seduta di ieri dall'onorevole signor ministro.

Un onorevole preopinante dicea testè d'essere amico dello Statuto; io intendo usar parola ben più significante allorchè dico d'averlo giurato, perchè la coscienza e l'onore mi impongono di sostenerlo; ora io qui protesto che nulla mi è occorso fare, nè udire discorrere qual confratello di San Paolo che quel Codice politico possa menomamente avversare. Forse vi sovviene, o signori, allorchè io parlava contro l'erezione del tempio protestante in Torino, in qual senso io accettava l'imputazione di partito clericale; io diceva ieri a un dipresso il medesimo del gesuitismo.

In quel senso non in altro voglio interpretare il nome di partito e nol respingo per me, nè per i miei confratelli, ma potrei dolermi di sentirlo pubblicamente inflitto al vostro cospetto senza parole che ne temperino il troppo indeterminato valore ad una aggregazione cui appartengono moltissimi personaggi distinti per onorata carriera nella magistratura, nella milizia, nella civile amministrazione e nel foro.

Di quello spirito di parte veniva allegata in prova una supposta avversione al Ricovero di mendicizia, e la sola prova di fatto consisteva nel rifiuto fatto dalla Compagnia di concorrere per annua somma al mantenimento di esso. Si aggiungeva ben poterlo fare San Paolo atteso il risparmio che ne riceveva dei rimedi che avrebbe dovuto dispensare per la città ai poveri infermi ove quel caritatevole e benemerito ospizio non li avesse ricoverati.

Signori, alla Compagnia non più che amministratrice dei fondi per la distribuzione di quei rimedi era stato circoscritto il confine di simili sussidi che non poteva estendere oltre la linea del dazio, e fuori di essa linea come ben sapete è collocato il Ricovero; oltretchè una allocazione non dovuta e fatta tuttavia al medesimo avrebbe diminuito d'altrettanto i soccorsi a favore dei poveri che vi avevano diritto.

Credo rispondere sufficientemente al rimprovero del Ministero sul maneggio e sulle deliberazioni della Compagnia, dicendo che le deliberazioni non possono prendersi fuorchè in piena congregazione dove tutti i confratelli sono liberi, anzi esortati ad intervenire; che in quanto ai conti il solo uso dei fondi per i poveri vergognosi è segreto, o ristretto a determinato numero di distributori.

Ha narrato il ministro di un'ipoteca di lire 10 mila presa da San Paolo contro un confratello e ne ha riferite le circostanze come gli erano esposte dall'una solamente delle parti interessate.

In un fatto personale d'interna amministrazione, ogni ragione mi comanda, come ben lo comprenderete, di lasciare senza spiegazione quell'atto ancorchè severo di tutoria cautela.

Si accennava ieri per ultimo ai passi fatti dalla consulta di San Paolo per conservare l'amministrazione delle sue entrate.

Io già vi avevo detto dei fini che la spingevano a desiderare la conservazione di quel laborioso ufficio. Non sarete voi che vogliate tacciare d'ambizione o d'ostinatezza chi si adopera a ritenere una fatica impostagli dalla pietà dei nostri padri e dalla propria coscienza.

PRESIDENTE. *Do la parola al marchese Colli.*

COLLI. Signori! Al punto in cui è giunta la discussione, io non intraprenderò di difendere la Compagnia di San Paolo. Questo scopo è stato raggiunto dai valenti oratori che mi hanno preceduto. La verità e la giustizia sono come il sole, egli splende per coloro i quali non vogliono chiudere gli occhi alla luce.

Pochi mesi sono io conosceva appena di nome la Compagnia di San Paolo; e qualunque fosse il rispetto che io nutriva per essa, io non provava veruna particolare simpatia per quell'istituzione. Il mio modo di vedere a suo riguardo è ora interamente mutato, dacchè essa è divenuta vittima di una ingiustizia; ed io non temo col signor ministro dell'interno che l'Europa, e tanto meno la nazione, possa meravigliare che il Senato prenda a severo esame una petizione statagli presentata da un corpo morale, come da un semplice individuo, qualunque sia il partito o la sfumatura di partito alla quale appartenga.

Chiamato dal voto degli onorevoli miei colleghi del municipio di Torino a partecipare alla nuova amministrazione della Compagnia di San Paolo col regio decreto, se mai non m'appongo, del 20 ottobre 1851, mi recai all'invito dell'intendente generale di questa divisione amministrativa, il quale la convocava in una delle sale del palazzo civico; ma sentita da lui la menzione di altro decreto, il quale privava interamente la Compagnia di San Paolo dell'amministrazione dei suoi beni, amministrazione che gli era stata affidata dalla volontà positiva dei testatori, io ho dichiarato che non lo seguirei, onde prender parte all'insediamento dei nuovi eletti; e quindi diedi le mie dimissioni al municipio, ciò che fecero moltissimi dei nuovi direttori. Io divido l'opinione di coloro i quali credono in questa circostanza che il Ministero ha ecceduto i limiti prescritti al potere esecutivo, procedendo ad una misura di cui, come si è detto, l'urgenza e la legalità non erano dimostrate nè dalla relazione della Commissione d'inchiesta, nè dal parere del Consiglio di Stato, nè da quello dell'avvocato generale, nè tampoco dalle ragioni addotte dal signor ministro dell'interno, nè da uno dei membri dell'ufficio centrale; ond'è che io porto fiducia che gli uomini amici dell'ordine, del rispetto alle proprietà, della libertà (non di quella libertà che piace a coloro i quali vorrebbero farne monopolio a proprio beneficio), non sarebbero per approvare un atto il quale non avrebbe potuto emanare se non dal concorso dei tre poteri.

Signori, io avrei volentieri abbandonato silenziosamente quest'atto all'equità dei tribunali, ed alla responsabilità del Ministero che ha voluto assumerla; ma poichè è sorta una discussione, credo dovere di leale cittadino il manifestare la mia convinzione.

CAVOUR, *reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio.* Signori senatori, dopo la discussione che da tre giorni continua con tanto sfoggio di erudizione e d'eloquenza, sarebbe da parte mia atto di presunzione se io volessi ancora trattare la questione di legalità e di costituzionalità, che è già stata svolta così luminosamente da ambe le parti; ma, siccome parecchi oratori, ed in ispecie uno di essi che meritamente gode di grande autorità in questo consesso, il maresciallo Della Torre, ha creduto alle considerazioni legali e costituzionali aggiungere delle considerazioni politiche, io credo mio debito venire, a nome del Ministero, ad esaminare e discutere la questione di San Paolo dal lato politico.

Il Ministero non ha celato che nel procedere alle riforme dell'amministrazione di San Paolo, egli era mosso non solo

da considerazioni economiche ed amministrative, ma altresì da considerazioni politiche; infatti il ministro dell'interno, sia nella relazione ch'egli sottopose al Re, come nelle discussioni ch'ebbero luogo nel Parlamento, non esitò a dichiarare che il potere esecutivo non credeva che gli ordinamenti di San Paolo fossero conformi allo spirito dei tempi, fossero in armonia colle nostre istituzioni; queste considerazioni furono appuntate da vari oratori, ed in ispecie dall'onorevole maresciallo come accuse vaghe, come accuse senza fondamento, come in fine di quegli argomenti di cui i partiti sogliono valersi quando vogliono colpire e distrurre i loro avversari politici.

Ora, o signori, io credo mio debito di provarvi che queste osservazioni non sono né vaghe né senza fondamento, ma che anzi hanno un senso preciso per chiunque voglia con spirito d'imparzialità prenderle ad esame.

Ma qui, prima di tutto, mi giova avvertire ch'io non intendo parlare della questione di San Paolo né come società privata, né come società religiosa, io intendo trattare della società di San Paolo come amministratrice di un immenso patrimonio, del più largo patrimonio dei poveri di questa città; sotto questo aspetto, o signori, io credo poter asserire essere la società di San Paolo una pubblica amministrazione.

Ebbene, o signori, io dico che questa pubblica amministrazione non era quale i tempi lo richiedevano, quale lo richiede lo scopo della sua istituzione medesima. Né qui credete che io voglia fare l'esame dello spirito che animasse i singoli membri e la Compagnia in complesso. Io rispetto altamente tutte le opinioni; io credo che il Governo non debba ricercare quali siano quelle che professano i semplici cittadini; ond'è che nel mio esame io faccio astrazione dalle opinioni religiose e politiche che la Compagnia e i singoli membri di essa volessero professare; ma io dico che l'istituzione della Compagnia non corrispondeva più ai bisogni dei tempi, non corrispondeva più allo scopo per cui era stata ordinata, non vi corrispondeva più perchè i suoi statuti, fatti or sono alcuni secoli, si trovavano per molte parti contrari alle massime che reggono tutte le nuove società, tutte le nuove compagnie. Io non credo mio debito di sottoporre alle vostre considerazioni questi statuti, poichè ciò mi trarrebbe troppo in lungo, e sarebbe d'altronde superfluo, perchè posso addurvi una ragione che basta da sé onde dimostrare non essere più la società di San Paolo, come corpo pubblico amministratore, in armonia colle nostre nuove istituzioni. Questa ragione la desumo dalla composizione stessa della Compagnia, dal modo col quale questa Compagnia veniva a rinnovarsi.

Diffatti, o signori, voi sapete che per essere iscritti nella Compagnia di San Paolo bisognava essere dalla stessa accettati: quindi ciò vuol dire che la Compagnia era un corpo che si riproduceva da se medesimo, un corpo dal quale non avea veruna influenza né il principio elettivo né quello d'autorità rappresentato dal potere centrale.

Questa istituzione, essendo stata creata da parecchi secoli addietro, i suoi fondatori adottarono un sistema che corrispondeva perfettamente ai bisogni dei tempi che correvano, e che anche era il migliore fra i praticabili. Nei tempi del dominio assoluto questo modo di ricomporre le società era molto lodevole, poichè forse era il solo che valesse ad assicurare l'indipendenza delle società dal predominio del potere assoluto.

Io quindi, lungi dal fare biasimo alla società di questi ordinamenti, ne faccio argomento di lode: ma i tempi sono cambiati; ma il progresso civile ci ha dimostrato come si possa e si debba nelle pubbliche amministrazioni introdurre accanto

al principio dell'autorità quello di libertà per mezzo dell'elezione.

Questo cambiamento venne operato nei nostri ordini politici in virtù dello Statuto; questo cambiamento non sarebbe però veramente profittevole se non si operasse altresì e negli ordini civili e in quegli amministrativi.

Io credo che questa sia una conseguenza necessaria del principio che lo Statuto ha consacrato: la libertà riposerebbe sopra basi poco salde, se non avesse un'applicazione e sua stanza che nei poteri centrali. Onde la libertà riposi meramente sopra basi ferme è necessario che tutti gli ordini dello Stato siano informati da quello spirito, da quei principii che li collegano.

Ed invero, il principio che lo Statuto consacrava negli ordini civili, la legge municipale lo consacrò nell'amministrazione comunale, lo consacrò pure in quella provinciale e divisionale, e credo che sia debito del Governo di andarlo via via applicando anche alle grandi amministrazioni pubbliche che hanno per iscopo di amministrare le pie e caritative istituzioni.

Io credo quindi di poter dire che il Ministero non è stato animato né da spirito di parte né da spirito di ostilità contro gli individui o l'istituzione quando annunciava il divisamento di riformare l'amministrazione di San Paolo, ma che egli avea solo per iscopo di introdurre anche in essa i principii che debbono reggere tutte le civili ed amministrative nostre istituzioni.

Forse alcuno di voi, convinto da questi argomenti, cesserà dall'appuntare il Governo d'aver agito con passione, d'aver ceduto allo spirito di parte; ma si opporrà da esso che ad una riforma, che poteva essere utile ed opportuna, ostava da un lato il diritto di proprietà, dall'altro il rispetto che si meritano le volontà dei testatori, alla liberalità dei quali è dovuto il patrimonio di San Paolo.

Io non tratterei la questione di proprietà per non rientrare nella questione legale dalla quale ho dichiarato dovermi astenere, se per incarico del mio collega ed amico il ministro dell'interno io non dovessi compiere alcuna spiegazione, che egli dava ieri intorno a questo punto, e che venivano contestate da uno degli onorevoli membri della Commissione il signor De Cardenas.

Per dimostrare che il Ministero non avea in questa costanza violato il diritto di proprietà, il ministro dell'interno ricordava la riforma apportata dal magnanimo Re Carlo Alberto nell'amministrazione del Manicomio stata per molti anni affidata alla confraternita del SS. Sudario. L'onorevole conte De Cardenas avendo posto in dubbio l'esattezza della citazione del ministro dell'interno, egli ha dovuto raccogliere e portare i documenti che egli avea già raccolti, e quindi dare al Senato una breve spiegazione su questo punto, la quale riuscirà, io credo, molto utile, e gioverà a chiarire il punto in discussione.

Il Re Carlo Alberto avendo riconosciuto che l'amministrazione del Manicomio affidata fin dal 1783 alla confraternita del SS. Sudario richiedeva una radicale riforma, nominava nel dì 6 aprile 1836 una Commissione incaricata di preparare un regolamento per riformare questa amministrazione. Questa Commissione compiva il suo obbligo, e sottomettea al ministro dell'interno un progetto di regolamento, in virtù del quale l'amministrazione avrebbe cessato di essere affidata alla confraternita del SS. Sudario, la quale doveva conservare solo l'intervento in essa per mezzo del suo priore.

Il ministro dell'interno comunicava alla confraternita questo progetto di regolamento, la confraternita si riuniva e

protestava in modo formale e solenne contro il progetto ministeriale in un ordinato del 6 aprile 1857.

In quest'ordinato la confraternita del SS. Sudario ragionava ad un dipresso come ragiona ora la Compagnia di San Paolo quando si presentò al nostro cospetto; difatti viene detto all'articolo: *I congregati sotto forma di ordinato dichiaravano...*

« 2° La direzione da S. M. destinata per l'amministrazione del regio spedale, dietro al disposto del regolamento approvato col biglietto 21 marzo 1788, non aveva altra incombenza che quella di mera amministrazione rispetto ai mentecatti ricoverati e dell'economico dell'azienda dell'opera; del rimanente la confraternita proprietaria immediata di tutto il patrimonio, fondatrice ed amministratrice in titolo dell'opera disponeva de' suoi redditi che convertiva a beneficio del pio stabilimento e mantenimento della Chiesa ed incremento del culto divino; ed in questa continua versione dei suoi redditi a pro dell'opera consistevano essenzialmente le sue relazioni colla direzione colla quale ne aveva altre di un genere secondario. »

Il Senato vede come la confraternita poneva in campo il diritto di proprietà, e difatti terminava con questa protesta:

« 11. In fine la regia confraternita ritenute le sovra fatte considerazioni delibera:

« 1° Non essere in grado di prestare il suo consentimento alla comunicata particola del progetto di regolamento per l'amministrazione del regio ricovero dei pazzarelli lesiva dei suoi diritti, ed in specie della sua proprietà. »

Questa protesta era fatta addì 6 aprile del 1857; pochi giorni dopo il ministro dell'interno provocava dal Re un decreto che dava solenne approvazione al progetto di riforma, ed in questo decreto si leggono fra le altre cose queste parole che io credo che senza essere accusate di soverchia severità ed ingiustizia si potrebbero applicare alla Compagnia di San Paolo.

Dice la relazione al Re sottoscritta in allora dal ministro dell'interno il conte di Pralormo:

« L'amministrazione dell'ospedale concessa dal re Vittorio Amedeo II alla confraternita fondatrice, era già da lungo tempo riconosciuta insufficiente; essendosi a poco a poco scemato il primiero concorso degli uomini colti a quelle associazioni religiose, dacchè in alcune fra esse prevalse colle sole esterne pratiche uno spirito di corpo troppo esclusivo, fu forza scegliere i direttori fuori della medesima, e per servire al di lei decoro ascrivergli come fratelli. Giova presentemente che il sovrano ripigli illimitata la sua facoltà di nominarli scegliendoli fra i sudditi più illuminati, senza far loro un dovere di acquistare perciò come membri di confraternita una qualità ed un nome alla cui partecipazione molti sarebbero renitenti. »

Qui prosegue il ministro (facendo l'elogio della confraternita, ciò che prova che anche in allora nel ministro dell'interno non vi era uno spirito né di parte né di ostilità contro la confraternita medesima):

« Ma se la condizione delle cose e delle opinioni esige che si tolga alla confraternita anche quella sola apparenza che le restava di cooperare al maneggio del ricovero da lei eretto, la verità però dei fatti che la proclama benemerita dell'umanità per questa fondazione, non permette che se ne cancelli la memoria, e se ne dissimuli la gratitudine. Quindi il pensiero di conservare il di lei priore (persona tra le più distinte del pio consorzio) fra i membri della nuova direzione.

« La di lui presenza richiamer sempre le cure ed i generosi sforzi di quella Compagnia per secondare il desiderio manifestatole dal suo Re sul ritiro dei mentecatti. »

Voi vedete, o signori, come nel tempo del re Carlo Alberto venisse sciolta una questione assolutamente, intieramente identica a quella che vi occupa.

Nessuno qui potrà accusare il Governo di quei tempi di non sentire abbastanza il rispetto per la proprietà, oppure di non avere tutti quei riguardi che le religiose istituzioni si meritano. La riforma quindi che il re Carlo Alberto ha creduto poter operare, e contro la quale nessuna voce si alzò, né in allora né poi, il Ministero attuale crede egualmente poterla fare. In allora soltanto ad una corporazione riconosciuta su basi analoghe alla Compagnia di San Paolo si sostituiva una direzione nominata dal potere centrale; in ora si vorrebbe all'amministrazione di San Paolo non sostituire una nuova amministrazione derivata intieramente dall'elezione, ma unirvi in parte il principio elettivo per dargli nuova vita e maggior forza.

Purgata la riforma dalla taccia di violare il diritto di proprietà, mi rimane ancora a dimostrare come essa...

DE CARDENAS. Domando la parola su quest'incidente.

CAVOUR, reggente il dicastero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio ... come essa riforma non sia contraria alla volontà dei testatori.

Prima di tutto, o signori, io credo che sia necessario di ben intenderci sopra la facoltà di testare. Nessuno più di me rispetta questa facoltà, riconosce come questa si colleghi strettamente col diritto di proprietà. Ma evidentemente questa facoltà ha dei limiti, e nessuna legislazione ha riconosciuto a chicchessia il potere di disporre dei propri averi, non solo immediatamente all'occasione della sua morte, ma di vincolarne l'uso per tempo indefinito.

È cosa conosciuta da tutti che nelle istituzioni fatte per testamento le applicazioni possono essere dal Governo modificate in vista dell'interesse generale; ed invero questo principio è talmente acconsentito, che ha già ricevuto, dopo che è in vigore lo Statuto, una solenne sanzione; sanzione alla quale voi vi siete associati quando l'anno scorso voi davate la vostra approvazione alla legge presentata dall'egregio mio amico il senatore Siccardi per l'abolizione dei fidecommessi e delle commende. Io dico quindi che le disposizioni testamentarie possono venire modificate nell'interesse generale pubblico, ma che solo si devono osservare due condizioni: la prima di rispettare quelli che hanno già acquistati dei diritti, la seconda di fare le riforme nell'interesse generale.

Ora io credo che nel decreto reale queste condizioni erano severamente osservate; prima di tutto io credo che coloro i quali erano gli investiti dei frutti del patrimonio di San Paolo erano i poveri; quindi il progetto ministeriale non distogliendo nemmeno un centesimo da questa destinazione, non violava la volontà dei testatori; in secondo luogo, siccome vi ho dimostrato che le riforme amministrative, avevano per iscopo di migliorare quest'amministrazione, egli è evidente che invece di andare contro alle intenzioni dei fondatori, si favorivano le medesime; ed infatti io non esito a dire che la riforma del Ministero è una nuova consacrazione della volontà dei testatori rettamente interpretata.

Quale era infatti lo scopo dei testatori? Io credo che nessuno vorrà sostenere che i testatori, nel legare i loro averi in tutto od in parte alla Compagnia, avessero in mira di dare ad una società qualunque un mezzo d'influenza politica o religiosa mercè larghe elemosine da distribuire; io crederei fare ingiuria all'onorevole Compagnia se ciò si sostenesse; io penso che lo scopo unico dei testatori fosse il maggior bene dei poveri. Quando i testatori istituivano questi legati non si conosceva miglior mezzo d'amministrazione pubblica che

quella che era stata adottata dalla Società ed era naturale che alla Società di San Paolo affidassero la cura di distribuire le loro limosine; ma poichè il progresso dei tempi ha provato che si poteva introdurre utilmente nelle pubbliche amministrazioni un altro principio che non era quello delle proprie riproduzioni, che si poteva introdurre con vantaggio il principio dell'elezione, è probabile che, ove i testatori fossero in ora chiamati ad istituire il legato, avrebbero dato la preferenza ad un sistema che l'esperienza dei tempi ha dimostrato migliore dell'antico vigente. Io mi credo quindi in diritto di asseverare che la riforma dal Ministero operata aveva per iscopo di rendere più efficace, più proficua l'intenzione dei testatori, e che quindi è un'ingiustizia l'accusa di avere mancato di rispetto verso la medesima.

Io credo di avere compito alla prima parte del mio assunto coll'aver fatto considerare al Senato quali erano le considerazioni politiche che avevano guidato il Ministero in questa circostanza ed avervi dimostrato che in ciò egli non aveva fatto altro che applicare il principio politico che l'ha guidato in tutti i suoi atti, e di non aver fatto che una nuova applicazione del sistema di riforma che egli cerca d'introdurre in tutte le parti delle amministrazioni onde porle in armonia collo Statuto che ci regge.

Ora io debbo entrare nel campo della politica generale ove l'onorevole maresciallo ha creduto dover condurre la discussione: infatti, con quella schiettezza e lealtà che si addice a sì alto personaggio, lasciando per un momento da parte la Compagnia di San Paolo, dichiarò che credendo che il Ministero era da biasimarsi, sia per la sua amministrazione interna, sia pel mal governo delle finanze, sia finalmente pel suo sistema politico, egli credeva debito suo d'invitare il Senato a dare al Ministero se non un voto di censura, un severo consiglio, onde impedire che il Governo parlamentare non degenerasse in Governo arbitrario, tirannico come ai tempi di Enrico VIII o della regina Elisabetta.

Per difendere il Ministero dai severi appunti dell'onorevole maresciallo mi occorrerebbe entrare nell'esame di tutta la nostra politica; io non voglio infliggere questa punizione al Senato (*l'artico*); mi contenterò di alcune brevi osservazioni.

Quantunque l'onorevole maresciallo non abbia creduto di motivare questa severa sentenza, io credo ch'egli ne avesse già fatto conoscere i motivi in altra discussione; egli appunto l'amministrazione dell'interno di soverchia debolezza, egli ci presentò il paese come in preda ad ogni maniera di disordine come mancante di sicurezza tanto per le persone che per le proprietà.

All'udire l'onorevole maresciallo parrebbe che dopo lo Statuto le condizioni interne abbiano subitamente mutato, e che da uno stato di perfetta quiete e tranquillità, da una sicurezza assoluta, si sia passato in uno stato di semi-anarchia.

Io non voglio recriminare il passato; tuttavia mi è forza il ricordare all'onorevole maresciallo che nei tempi che precorsero lo Statuto i disordini interni erano nè pochi nè lievi, che i delitti erano per lo meno altrettanto numerosi che pel presente, che la proprietà non era di molto più tutelata.

Diffatti, se il paese non fosse stato in preda a gravissimi disordini, io non credo che il magnanimo Carlo Alberto, il di cui cuore generoso ed indulgente è ben conosciuto, avrebbe mai acconsentito ad istituire quei tribunali di governo, ove l'elemento legale si trovava in assoluta minoranza, ed era affidata a funzionari militari ed amministrativi la cura di giudicare senza udire gli imputati, colla facoltà di mandarli in Sardegna ad una specie di lavori forzati.

Quale largo uso di questa facoltà abbiano fatto le Commis-

sioni governative, ognuno di noi può ricordarlo. Io non voglio incolpare quell'istituzione; sicuramente non sarebbe più in armonia coi tempi attuali; forse quando fu istituita era richiesta dallo stato del paese; ma io credo essere in diritto di asseverare che onde una tale istituzione possa essere giustificata convien dire che i mali da cui il paese era afflitto, erano gravissimi, e tali da richiedere misure talmente eccezionali, che si potrebbe, se si volesse applicare un epiteto severo, chiamarle barbare. Ed infatti la sicurezza era così poca, e così difficile in allora si trovava la repressione de' delitti, che posso citare un fatto che mi è personale.

Io ebbi l'onore di essere sindaco di un piccolo paese della provincia delle Langhe: un individuo di quel paese in una rissa uccise un suo parente; venne in contumacia condannato a morte; quindi ne fu decretato l'arresto: volendolo arrestare parecchi carabinieri rimasero uccisi: quindi maggiori provvedimenti; onde procurare quest'arresto si aumentarono le brigate, si diedero disposizioni severissime, eppure questo individuo riuscì per ben quattro anni sottrarsi alle ricerche della polizia ed a vivere più o meno tranquillo nel luogo da lui abitato, talchè ogniqualvolta io mi recava in quella terra, io era sempre favorito dalla visita di questo famigerato bandito benchè io facessi quanto potessi e presso l'autorità locale e presso l'autorità centrale onde procurarne l'arresto. Io credo che nei tempi attuali succede niente di peggio.

Nullameno io non disconoscerò, come credo che non lo disconosce il mio onorevole amico il ministro dell'interno, che vi sono dei disordini nel paese, ma di questi disordini io credo che nessuno si maraviglierà, se si pone mente che siamo ancora in tempi di transizione, se si pone mente che gli antichi ordinamenti di polizia sono stati distrutti senza che i nuovi sieno ancora perfettamente stabiliti, se si pone mente che molte delle leggi necessarie per reprimere i delitti non sono ancora emanate.

A questi inconvenienti si va ogni giorno portando rimedio. Gioverà moltissimo la legge sulla pubblica sicurezza che io spero non tarderà ad essere da voi sancita; vi gioverà assai la prossima ricostituzione del Ministero pubblico, chiamato ad esercitare nel nuovo sistema costituzionale una molto maggiore e più efficace azione che pel passato.

L'onorevole maresciallo parlò del mal governo delle finanze; a ciò io debbo più specialmente rispondere. Il ministro non ha mai contestato essere lo stato delle nostre finanze gravissimo, che anzi nel presentarmi la prima volta avanti al Parlamento in questa seconda parte della Sessione, io ho creduto mio debito di esporre schiettamente e sinceramente le nostre condizioni senza cercare menomamente a diminuire la gravità delle medesime. Ma, o signori, onde l'appunto dell'onorevole maresciallo fosse giusto bisognerebbe che noi fossimo gli autori di queste condizioni, oppure che noi non avessimo per incapacità od incuria saputo ad esse provvedere.

Io credo che l'onorevole maresciallo non ci vorrà apporre a debito le circostanze che hanno condotta la nazione a sottostare ad immensi sacrifici e quindi a contrarre ingenti prestiti che hanno accresciuto di molto il bilancio passivo dello Stato. Egli non può accusarci di non aver saputo provvedere ai bisogni straordinari con misure straordinarie opportune e quindi non aver saputo riordinare il bilancio normale col ristabilire l'equilibrio.

In quanto alla prima parte io non credo che l'onorevole maresciallo voglia criticare le operazioni di credito che fece l'attuale ministro ed il mio predecessore. Io credo che di queste noi possiamo fino ad un certo punto andare superbi, poichè non è poca gloria per noi di aver trovato, nelle diffi-

ellissime circostanze in cui ci troviamo, così larghi sussidi per parte degli esteri capitalisti, ed infatti non ho mai udito in questo Consesso che su queste operazioni si pronunciasse alcuna sentenza di biasimo.

Il biasimo dell'onorevole maresciallo quindi deve restringersi al non ristabilimento dell'equilibrio nel bilancio.

Quest'equilibrio non si può, non si potrà stabilire che impiegando due mezzi; lo sfido tutti i finanzieri del mondo a trovarne un terzo, coll'accrescere l'entrata e diminuire le spese.

L'onorevole maresciallo non ci rimprovererà, io penso, di non avere saputo abbastanza accrescere le entrate dello Stato; noi abbiamo sottoposto un gran numero di progetti di finanza al Parlamento, noi saremo costretti a proporre di nuovo; nè l'onorevole maresciallo, nè alcuni dei suoi amici politici ci ha accusato mai d'aver presentato piuttosto questo che quell'altro sistema d'imposta; che anzi nella massima parte delle proposte abbiamo finora avuto il sussidio del suo voto; se avesse egli altrimenti pensato, sicuramente la sua vecchia esperienza l'avrebbe indotto a suggerirci qualche nuovo mezzo finanziario sfuggito alle nostre investigazioni: io non credo per certo che egli voglia fare al Ministero un appunto di non avere seguito il consiglio che alcune persone gli davano di lanciarsi nella via ignota delle operazioni finanziarie di ricorrere al sistema d'imposta unica diretta sulla rendita.

Io credo quindi che l'onorevole maresciallo ci assolve da qualunque rimprovero per non avere saputo accrescere le nostre risorse; credo tuttavia di prendere uno sbaglio.

L'onorevole maresciallo ci appuntò di avere con una riforma daziaria diminuito notevolmente l'entrata.

Io non voglio rinnovare in ciò la fatta discussione fra le asserzioni del maresciallo e quelle del Ministero, fra i suoi calcoli e i nostri, fra le sue previsioni e le nostre; non vi è che un solo giudice, l'esperienza del tempo: figura l'esperienza, ossia i documenti prodotti dall'esperienza del tempo sono interamente in nostro favore.

Finora l'esperienza ha dimostrato che il prodotto delle dogane ha diminuito, ma la diminuzione nei prodotti delle dogane si fa di mese in mese meno sensibile, talmente che nel mese di gennaio, mese in cui non si sono riprodotte nessuna delle circostanze straordinarie, il prodotto delle dogane superò di oltre 200,000 lire il prodotto dell'anno corrispondente 1851, epoca nella quale nessuna riforma daziaria si era operata.

Io credo quindi che il rimprovero dell'onorevole maresciallo ai fondi specialmente su che il Ministero non abbia saputo ridurre le spese in modo di porre queste spese in armonia in relazione colle nostre entrate.

Per ridurre le spese non vi sono che due mezzi: diminuire il numero degli impiegati e ridurre il bilancio della guerra.

Io quanto al primo mezzo di ridurre le spese, mezzo che venne dall'onorevole maresciallo suggerito, io dichiaro che non ho nessuna difficoltà, che anzi il Ministero è deciso a porlo in pratica, e difatti nell'esordire della prossima Sessione noi avremo l'onore di sottoporre al Parlamento un progetto di legge che tende a diminuire di gran lunga il numero degli impiegati, col rendere assai più semplice il sistema amministrativo, colla totale soppressione delle aziende; ed io mi auguro che quando questo progetto sarà sottoposto alle vostre deliberazioni, di non trovare fra gli oppositori coloro che ora ci accusano così vivamente di non avere saputo diminuire il numero degli impiegati, e di non trovare allora fra i propugnatori delle antiche aziende coloro

che ora si fanno difensori della Compagnia di San Paolo. *(Risa generali)*

Per ciò che riflette il bilancio della guerra, io manifesterò apertamente la mia opinione. Io non dissimulo quanto grave sia il peso che le spese della guerra impongono allo Stato, tuttavia io non esito a dichiarare che io mi sono unito ai miei colleghi onde consigliare la Corona a non scemare per ora la forza del nostro esercito. Quantunque a me incomba più specialmente il grave e doloroso incarico di provvedere alla finanza dello Stato, tuttavia io ho creduto che nelle attuali contingenze fosse più confacente agli interessi nazionali, alla nostra dignità, alla nostra indipendenza d'invitare la nazione a sottoporsi a nuovi carichi che non a diminuire troppo largamente la spesa del bilancio della guerra colla diminuzione della nostra forza militare.

E di ciò mi stupisce molto che si faccia argomento di biasimo per parte dell'onorevole maresciallo, consueto lodatore dell'antico, perchè in ciò noi non abbiamo fatto altro che essere fedeli alla gloriosa pratica dei Reali di Savoia, non abbiamo fatto altro che essere fedeli a quelle pratiche inaugurate da Emanuele Filiberto, e fedelmente seguite da tutti i suoi generosi e bellicosi discendenti.

Il Piemonte in ogni tempo, in tutte le circostanze seppe sottoporsi a gravi pesi onde mantenere un potente esercito, e onde avere uno stato militare che lo rendesse rispettato da tutti i suoi vicini. Noi non fallimmo a questa politica, e in ciò fare non dubito che siamo gli interpreti del vero sentimento nazionale.

Quantunque gravi possano riuscire le antiche e le nuove gravezze, io credo che il paese vi si sottoporrà volentieri piuttosto che vedere diminuita quell'influenza che il nostro paese è chiamato ad esercitare, piuttostochè vedere diminuito quell'esercito che è la miglior garanzia della nostra indipendenza, garanzia dirò anche della nostra libertà.

Quindi io non esito a dichiarare che io mi sono unito volentieri ai miei colleghi ed al ministro della guerra onde impedire che in queste circostanze la forza dell'esercito venisse menomamente scemata. Se ciò, o signori, dovesse essere un argomento di biasimo pel Ministero, io chiedo che questo si estenda anche sopra di me.

Ma, per poter portare un giudizio così severo sulle nostre finanze, per poter dichiarare in faccia al Parlamento che esse sono mal governate, bisognerebbe che la nostra amministrazione avesse avuto per effetto di farci perdere ogni credito all'estero, avesse avuto per effetto di condurre il paese alla rovina, di arrestare la sorgente della pubblica prosperità. Ora, o signori, i fatti danno una mentita a queste osservazioni. Il nostro credito all'estero non si è scemato, e lo prova la proposta che ci venne fatta, or son poche settimane, dal primo capitalista d'Europa, proposta di acquistare per 40 milioni di rendita ad un prezzo definitivo, assai più elevato dei prezzi in oggi correnti.

Se le nostre finanze fossero così mal governate, sicuramente gli esteri capitalisti non dimostrerebbero una sì grande fiducia; e questa fiducia è pur divisa dai capitalisti dell'interno, e prova ne sia che la ricerca dei buoni del tesoro si è fatta così grande da alcuni giorni, che il Ministero ha dovuto ricusare le domande per i buoni che eccedono certe somme; perciò quando un Governo inspira una tanta fiducia, sia ai capitalisti esteri che ai capitalisti nazionali, non si può con giustizia dire che esso governi così male le proprie finanze.

Che poi le nuove gravezze abbiano scemato la ricchezza pubblica, è un'asserzione a cui i fatti danno un'assoluta mentita.

A conferma della sua opinione, l'illustre maresciallo pochi giorni sono diceva: vedete, col vostro sistema del libero scambio avete fatto cadere il grano a tre lire e dieci centesimi, e noi poveri proprietari siamo tutti mezzo rovinati e non possiamo più sopportare le gravanze; venti giorni trascorsero dacchè l'onorevole maresciallo pronunziava queste parole, e i fatti sono venuti a smentire le sue prevenzioni; il grano in ora si vende oltre cinque lire, quindi tutti hanno buone condizioni, possiamo quindi tutti sopportare le antiche e le nuove gravanze.

Che poi la prosperità non abbia scemato, che anzi abbia notevolmente aumentato, lo prova l'aumento dei prodotti indiretti, lo prova un aumento nella consumazione, un aumento nelle transazioni, infine in tutte quelle operazioni che sono indizio, prova e conseguenza di una maggiore agiatezza; e se alcuno di voi avesse bisogno di una prova materiale di queste cresciute ricchezze, io lo inviterei semplicemente a fare alcuni passi fuori Porta Nuova, e allo spettacolo di tante nuove fabbriche che si innalzano a costo di così ingenti capitali, io credo che non potrebbe disconoscere che il nostro paese è in istato di crescente prosperità.

Non voglio certamente fare l'apologia delle nostre opere, dirò meglio, della mia amministrazione finanziaria; io credo solo essere in diritto di dire che se prendete a calcolo le difficili circostanze in cui ci siamo trovati, le necessità che ci vengono imposte, non dalle condizioni interne, ma dallo stato politico di Europa, la nostra politica finanziaria, se non è degna di encomio, è, per lo meno, degna di maggior indulgenza di quella che manifestava nel suo discorso l'onorevole maresciallo.

Vengo finalmente alla questione puramente politica. L'onorevole maresciallo non approva la nostra politica; veramente ciò non mi stupisce; da molti e molti anni io sono avvezzo a non essere d'accordo coll'onorevole maresciallo. Egli resse per molti anni la cosa pubblica, e, in quel tempo che egli amministrò, io sempre disapprovai la sua politica; quindi è cosa naturale che, quando io invece mi trovo al potere, egli della mia politica si dimostri malcontento. Ma il Senato, prima di sancire la severa sentenza del maresciallo, deve esaminare i risultati di questa politica.

La politica di un Ministero il quale regge gli affari da già un tempo assai lungo, da tre anni (dico tre anni, perchè se alcuni sono entrati più tardi, però lo spirito del Ministero è in ora quale era quando il mio onorevole collega il ministro dell'interno e quello degli esteri prendevano in mano la somma delle cose); io dico, un Ministero che regge la cosa pubblica da tre anni ha il diritto di vedere la sua politica giudicata, non su questo o quell'altro fatto isolato, ma sui risultati generali della politica medesima. Ora, o signori, io credo che noi possiamo con confidenza invitare il Senato, prima di giudicarci, di paragonare lo stato del paese quando i miei onorevoli amici assunsero il potere e lo stato attuale.

Io credo che noi abbiamo fatti passi immensi dal 1849, ed io invocherò in prova di questa mia sentenza l'opinione dei fogli di tutta l'Europa: invocherò l'opinione degli uomini di Stato i più provetti, ed in specie di quelli dell'Inghilterra che in varie circostanze non dubitarono nel Parlamento di tributare pubblici encomi alla politica del Piemonte: poi invocherò i risultati ottenuti: non ha lo spirito di parte notevolmente scemato fra noi? non è la quiete, la pace pubblica assicurata? non abbiamo finalmente preservato il paese dai contrari eccessi in cui quasi tutti gli Stati d'Europa sono più o meno caduti?

Sicuramente non abbiamo ancora stabilito l'equilibrio delle finanze, ma abbiamo fondato il credito, ed abbiamo i mezzi di proseguire tutte le grandi opere di pubblica utilità che erano state incominciate in tempo di prosperità finanziaria, di secondare il movimento progressivo al quale io accennava. Io mi credo quindi in diritto a nome del Ministero di poter opporre questi generali risultamenti agli appunti parziali che io sono il primo a riconoscere, che si possono fare ad alcuni atti del Ministero. Io so pure che al Ministero si è fatto il rimprovero di aver avuta politica debole, di avere oscillato alcune volte a destra, alcun'altra a sinistra.

Quest'appunto, o signori, non è fondato. Il Ministero è sempre stato fedele al programma che egli bandì quando assunse il potere, al programma di Massimo D'Azeglio.

Il Ministero dichiarò apertamente che egli intendeva seguire la via di mezzo, di tenersi ugualmente lontano dai partiti estremi.

A questa politica, lo ripeto, egli fu fedele; ve lo fu nel 1849, quando, non essendo ancora quietato il tumulto delle passioni popolari, egli credeva dover sciogliere una Camera nella quale a suo giudizio lo spirito di eccessiva riforma predominava; egli vi fu egualmente fedele quando nel 1852 ha giudicato doversi separare da una parte notevole del partito col quale egli aveva sinora combattuto.

Nel 1849 il pericolo veniva, a suo credere, dall'eccesso dello spirito di riforma, da quello che si può dire spirito rivoluzionario, ed in allora combattè questo spirito con misure non destituite d'energia.

Nel 1852 egli vide il pericolo di una soverchia tendenza non solo a conservare gli ordini nuovi, ma a restituire gli ordini antichi, ed a queste tendenze egli ha creduto doversi risolutamente opporre, quantunque questo gli imponesse al doloroso dovere di separarsi da persone per le quali egli professava, come individui, la più alta stima.

Io so che si è rimproverato al Ministero di non aver saputo adoperare abbastanza energia, abbastanza forza. Io non cercherò di lavarli da questa colpa, mi limiterò a farvi osservare che in molti paesi questi consigli furono pienamente seguiti, giacchè da alcuni anni gli esempi dell'impiego dei mezzi energici della forza abbondano.

Se questi mezzi abbiano dato frutti migliori di quelli che abbia prodotto la politica del Ministero, io ne faccio giudice l'intero paese, ne faccio giudice questo assennato Consesso. Io credo quindi di poter, sia dall'esame dei fatti interni, sia dal confronto dei risultati ottenuti dalla nostra politica e di quelli delle altre nazioni, io credo di essere in grado di dire che questa politica non merita il severo biasimo che gli vuole infliggere il conte Della Torre.

Io spero quindi che non vorrete seguire i suoi consigli, non vi lascerete sedurre dalla sua eloquenza, e quindi non asseconderete la sua proposizione, e che non vorrete, sotto il pretesto di sostenere San Paolo, infliggere al Ministero un voto di censura e di biasimo.

Io spero anzi che la vostra sentenza ci sarà favorevole; e quando fosse altrimenti, io la lamenterei altamente, io la lamenterei non solo nell'interesse degli uomini che seggono su questo banco, giacchè una dolorosa esperienza gli ha avvezzi ad incontrare sempre nuove difficoltà, a lottare con non preveduti ostacoli, ma bensì nell'interesse delle nostre istituzioni, giacchè, o signori, permettete che io ve lo dica, ad onta delle ripetute proteste dell'onorevole conte Di Castagnetto, io non posso credere, e con me non potrà credere il paese, che un voto il quale mira ad un tempo ad esaltare la Compagnia di San Paolo e ad imporre un biasimo alla poli-

tica del Ministero, sia per riuscire utile a quel regime costituzionale che fu la nostra salvezza nei pericoli passati, la nostra forza nei tempi presenti, e la nostra speranza per l'avvenire. (*Applausi prolungati*)

DE CARDENAS. Il regolamento proibisce di fare applausi.

DELLA TORRE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi scusi, parlerà poi a suo turno.

DELLA TORRE. Debbo rispondere al ministro che mi ha interpellato più volte.

PRESIDENTE. Ma la parola ora spetta al senatore Demargherita.

DEMARGHERITA. Io la cedo al conte Della Torre.

PRESIDENTE. L'avverto che bisogna poi che ripigli il turno del conte Della Torre.

DEMARGHERITA. Bene, parlerò quando verrà il turno del maresciallo.

PRESIDENTE. La parola è adunque al senatore Della Torre.

DELLA TORRE. Messieurs, je croyais que nous devions parler de la Compagnie de Saint-Paul, et monsieur le ministre des finances vient nous entretenir de politique générale.

Mon jugement sur l'administration actuelle a donné créance à certains bruits qui ont couru; on a dit que j'avais conseillé au Roi de changer son Ministère; il y a longtemps que je n'ai eu l'honneur d'approcher Sa Majesté, et je ne lui ai pas donné le conseil de changer le Ministère. En général, grâce à ma vieille expérience, je suis opposé aux fréquents changements des ministres.

Autrefois, chez nous, les ministres devaient faire préalablement une longue carrière qui les rendait des hommes pratiques; et quand ils entraient au Ministère, ordinairement ils ne s'écartaient pas beaucoup d'une voie qu'ils avaient suivie eux-mêmes dans des emplois inférieurs.

A présent, vous savez que l'on peut devenir ministre dès que l'on a une certaine influence dans les Chambres; mais cette influence ne prouve nullement que l'on possède les connaissances nécessaires pour gérer convenablement un Ministère. (*Risa d'adestione*)

Ces hommes encore inexpérimentés ont besoin de faire un apprentissage qui, il me semble, se fait presque toujours au dommage du pays. Messieurs les ministres actuels ont enfin à peu près terminé leur apprentissage (*Harità*); ils ont acquis une responsabilité, je souhaite qu'ils continuent, qu'ils voient par eux-mêmes les difficultés, et avisent aux moyens de les surmonter. Qu'ils soient bien persuadés que, si le pays n'est pas encore dans un appauvrissement sensible, c'est par la raison que les nouveaux impôts ne se paient pas encore. Ce n'est point lorsqu'on vote l'impôt que le pays en souffre, mais c'est lorsqu'on est obligé de le payer. Quand les impôts mis et à mettre se paieront, vous verrez si la prospérité du pays ne décroîtra pas rapidement.

Quant à l'armée, je n'ai qu'un mot à dire: je suis un vieux soldat, et vous prétendez que je veuille affaiblir l'armée; non, j'ai dit qu'on peut avoir une armée encore plus nombreuse que celle que nous avons sous les armes, en dépensant beaucoup moins d'argent; je l'ai dit, et je le maintiens. Monsieur le ministre dit aussi que sa politique est très-différente de la mienne; oui, je le sais parfaitement; voici quelle a été ma politique pendant plus de quinze années: Nous sommes un petit Etat, et nous nous trouvons placés entre deux grands Etats; je voulais que nous eussions beaucoup d'amis. Lorsqu'on possède beaucoup d'amis, on n'a pas de maître, car on trouve des protecteurs contre qui veut s'é-

riger en maître. Le grand défaut de la politique actuelle c'est que nous ne possédons qu'un seul ami qui devient le maître. Oh! certes, je ne suis pas surpris que les hommes d'Etat de l'Angleterre approuvent une semblable politique qui nous les donne pour maîtres; et déjà ils nous ont fait sentir leur pouvoir. Pour leur complaire, nous avons introduit chez nous le système du libre échange; monsieur le ministre déclare que les blés se vendent très-bien maintenant; cela est vrai, mais attendons, je vois quels sont en Angleterre les effets de l'adoption de ce système; les plaintes des propriétaires de terres sont continuelles dans ce pays, et très-probablement nous arriverons un jour à un pareil résultat. L'expérience prouvera peut-être que j'ai tort, mais j'en doute. Maintenant, nous marchons vers le protestantisme; il a été dit clairement et ouvertement par les journaux anglais que le protestantisme fait des progrès rapides en Piémont. On va élever un temple protestant; on a déjà fondé un journal protestant. Dans mon temps, on étudiait les événements passés; nous avons tous vu en faisant cette étude, que lorsqu'on a voulu changer la religion d'un peuple, il y a eu partout de très-graves perturbations: cela s'est passé ainsi en France, en Allemagne, en Angleterre. Aujourd'hui encore, les Anglais sont en présence de graves difficultés auxquelles a donné naissance l'existence de deux religions rivales. Il y a trois cents ans que la lutte dure. Quand Wellington, d'accord avec Robert Peel, a fait passer le bill de l'affranchissement des catholiques, il a dit: « Je prévois des circonstances graves pour le pays, il faut en finir avec ces dissensions religieuses. » Le Ministère actuel a eu le tort de les réveiller par le bill sur les titres ecclésiastiques, mais il agit cependant avec beaucoup de modération, car il n'en a pas sollicité l'application. Au reste il y a en Angleterre un usage qui vous paraîtra singulier: souvent lorsqu'une loi a été faite et qu'elle paraît injuste, les magistrats anglais ne l'appliquent pas; ils trouvent des prétextes pour agir ainsi. Vous savez que les évêques, qui publient ou font afficher des mandements dans lesquels ils prennent les titres de leurs diocèses, sont passibles d'une amende de cent livres sterling ou de la peine de l'exil. Une dénonciation étant arrivée au magistrat sur un fait pareil, le magistrat a dit: « Avez-vous la preuve que c'est l'évêque lui-même qui a fait afficher son mandement? — Non je ne l'ai pas, répondit le dénonciateur. — En conséquence, répliqua le magistrat, nous ne pouvons pas poursuivre. » Peu de temps avant l'émancipation, il y avait peine de mort pour le prêtre qui disait la messe, et chacun avait le droit de le dénoncer à la justice. Un jour un Anglais vint porter plainte de ce que tel jour, à telle heure, dans tel lieu, un prêtre avait dit la messe. « Etes-vous catholique, dit le magistrat? — Non, je suis protestant. — Vous ne savez donc pas bien ce que c'est que la messe, ajoute le magistrat, il peut se faire que ce prêtre ait dit autre chose: » et l'affaire en resta là.

Hier monsieur le ministre de l'Intérieur nous a dit: « Vous êtes en contradiction avec vous-mêmes; vous qui défendez Saint-Paul, vous nous reprochez d'accomplir un acte injuste qui deviendrait juste, s'il était accompli en vertu d'une loi sanctionnée par les trois pouvoirs. » J'ai dit qu'une loi peut être injuste, même quand elle est l'œuvre des trois pouvoirs; il y en a des exemples. Mais cependant il faut s'y soumettre. Les membres du Parlement ont le droit de dire qu'elle leur semble injuste; mais tant qu'on ne l'a pas modifiée, elle demeure obligatoire. Un décret ministériel est une chose toute différente, il n'a jamais force de loi, et ne peut devenir loi qu'en recevant l'approbation du Parlement: c'est pourquoi je m'élève contre ce décret avant que le Parlement

all' donné son approbation au projet présenté par monsieur le ministre de l'intérieur.

Je crois que j'ai répondu à monsieur le ministre des finances. Monsieur le ministre des finances a saisi l'occasion de faire le panégyrique de son administration, il joue son jeu; c'est habile, le discours a été bien fait. (*Risa d'adestione*) Mais cependant monsieur le ministre a mis dans la bouche du maréchal beaucoup de choses que celui-ci n'a pas dites; il avait seulement fait observer en passant, et d'une manière incidente, qu'il n'est pas satisfait de la marche de l'administration, de l'état des finances. Mais je ne me suis pas arrêté à ces reproches, j'ai passé tout de suite à un autre sujet, j'ai parlé de l'Angleterre. Je ne devais donc pas m'attendre à ce que monsieur le ministre viendrait répondre à des choses que je n'ai pas dites; c'est pourquoi j'ai cherché dans quel but il a pu sortir ainsi de la question, et je ne puis m'expliquer ce fait qu'en supposant qu'il s'imagine que j'ai proposé à Sa Majesté un changement de Ministère, à moins toutefois qu'il n'ait éprouvé le besoin de saisir cette occasion pour faire son panégyrique et celui du Ministère. Au reste, le panégyrique a été habile, bien fait, et je l'approuve comme pièce d'éloquence. (*Bravo! bravo! — Segni generali d'approvazione*)

NIGRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola appartiene al conte De Cadenas.

NIGRA. Domando la parola per proporre la chiusura facendone una questione di economia.

Signori senatori: noi dalla questione di San Paolo siamo venuti in una questione di finanze; di questa nulla dico perché fu troppo ben difesa dal ministro delle finanze; ma mi fu lecito a dire che il momento sia venuto di domandare la chiusura sull'oggetto principale che ci preoccupa, facendone così una questione di economia di quel capitale più importante, del quale abbiamo a render conto avanti alla nazione, il capitale del tempo. Volgono tre giorni, che noi passiamo le intere ore discutendo sulla Compagnia di San Paolo. In tre giorni si conchiude un trattato di pace fra due potenze nemiche, io non credo che ci voglia più di tre giorni per concludere un trattato di pace tra il Governo e la Compagnia di San Paolo. (*Harità generale*) Chi volesse in questa circostanza prolungare la discussione sarebbe il nemico più forte dei nostri bisogni.

Per queste ragioni io credo che, essendosi da ambe le parti svolta abbastanza la questione, la chiusura debba avere la preferenza; chiamo perciò il Senato a pronunciare il voto sulla mia proposizione.

Io mi accosto al voto emesso dall'ufficio centrale in quanto che esso permette che l'opera di San Paolo si occupi a formare un regolamento; ed io non dubito punto che dalle larghe discussioni che si sono fatte da ambe le parti, non voglia sorgere un mezzo di comporre gl'interessi generali sia per i bisogni della Compagnia, sia per quelli che il Governo ravvisa opportuni per la continuazione di quell'amministrazione. Per questi motivi io credo fondata la mia proposta che si voti cioè sulla chiusura della discussione.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola contro la chiusura.

DELLA TORRE. Ce n'est pas vrai que le vote de la Commission autorise la Compagnie a faire le règlement. Il n'en dit pas un mot.

NIGRA. Domando la parola per una cosa di fatto.

I decreti mandano a formarsi un regolamento. (*No! no!*)

Se lo sbaglio ritiro la mia proposizione; ma il ministro

dell'interno qui presente può decidere se io ho ragione o no. Io credo che vi sia un articolo, il quale dà carico alle due amministrazioni riunite, vale a dire ai nuovi ed agli antichi membri, di formare un regolamento, ed io penso che là sia il luogo della battaglia e non nel Senato, dove si sta da oltre tre giorni ventilando questa questione.

DI POLLONE. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone per un richiamo al regolamento.

DI POLLONE. Mi duole di contraddire al mio amico senatore Nigra, ma l'articolo 52 del nostro regolamento esige che la domanda della chiusura sia almeno fatta da otto membri. Quindi poi io credo che non riuscirebbe neanche a conseguire il suo intento, che sarebbe quello di troncato la discussione, mentre, una volta pronunciata la chiusura sulla discussione generale, si rianoverebbe riguardo all'ordine del giorno presentato dal senatore Di Castagnetto, e forse anche su altri ordini del giorno che verranno successivamente esposti. Credo perciò miglior consiglio che il Senato, il quale ha prestato una religiosa attenzione agli argomenti sviluppati dai difensori della Compagnia di San Paolo e da quelli che piuttosto vorrebbero far prevalere i principii adottati dal Ministero, che la discussione generale continuasse e si determinasse di fissare domani alla discussione, sia dell'ordine del giorno del senatore Di Castagnetto, sia di quegli altri che potranno prodursi.

È mio avviso che il Senato, ciò facendo, economizzerà maggiormente il suo tempo di quel che farebbe pronunciando ora, forse prematuramente, la chiusura della discussione.

PRESIDENTE. Persiste il signor senatore Di Castagnetto nel voler parlare?

DI CASTAGNETTO. Io aveva domandata la parola sulla chiusura appunto per dire le cose stesse che egregiamente ha pronunziate il senatore Di Pollone. Voleva dire che dopo la tattica abilissima e ben conosciuta dell'onorevole ministro delle finanze, il quale ha saputo collocare la questione su di un terreno affatto diverso da quello che ci occupa, era necessario di vedere lo sviluppo ulteriore degli argomenti che si possono contrapporre, segnatamente dopo il discorso dell'onorevole ministro dell'interno fatto ieri il quale esige molte risposte dai membri che sostengono gl'interessi della Compagnia di San Paolo.

PRESIDENTE. L'articolo 52 prescrive testualmente in questo modo:

« Se otto membri dimandano la chiusura della discussione il presidente la mette ai voti: può tuttavia essere accordata la parola contro la chiusura, ma ad un solo oratore. Il Senato delibera sovr'essa per alzata e seduta; nel dubbio, dopo una seconda prova, la discussione continua. »

Io eseguisco questo regolamento, domandando se vi sono sette membri i quali appoggino la proposta chiusura.

(È appoggiata.)

Adesso si può parlare da un oratore solo contro la chiusura.

(Il senatore Della Torre si alza ed invita il senatore Di Castagnetto a parlare, il quale alla sua volta fa lo stesso invito al senatore Demargherita.) (*Harità generale e prolungata*)

DEMARGHERITA. Domando la parola contro la chiusura della discussione.

Signori, la chiusura della discussione giunge opportuna allorché questa può dirsi arrivata al vero e naturale suo termine, a tal che il più prolungarla non faccia che cagionare perdimento di tempo.

Ma a cotesto natural suo termine non ha da riputarsi pervenuta la discussione ogni volta che l'una delle due parti contendenti non ha avuto agio di ribattere quanto venne ai suoi ragionamenti dall'avversaria parte contrapposto; molto più se le argomentazioni che non ebbero peranco replica venute siano dal banco ministeriale o dall'ufficio centrale.

Il troncarsi in tali congiunture il corso della discussione, e non lasciarla più oltre progredire, sarebbe un voler tenere il Senato sotto l'impressione di cose che sarebbesi potuto dimostrare non dovere la menoma influenza esercitare sulla deliberazione a prendersi.

E nel vero io stimo di avere ieri conchiudentemente chiarita la proprietà spettante alla Compagnia di San Paolo, nè più nè meno che ella spetterebbe ad un individuo sopra beni da lei posseduti; donde io deduceva che questa proprietà non aveva potuto essere menomata, scompagnandola dal possesso e dall'amministrazione che vi tengon dietro di pien diritto, nè anche a titolo di superiore vigilanza, salvo ve ne sopravvenisse giusta causa debitamente giustificata, e l'opera del Governo non urtasse contro il letterale disposto della legge organica del 1836 sulle opere pie. *

La mia argomentazione io tengo che sia rimasta salda a malgrado di quanto vi contrappose l'onorevole ministro dell'interno.

Potrebbe tuttavia succedere che alcun peso abbia avuto sull'animo d'alcuno degli ascoltanti l'argomento ch'ei volle trarre contro la proprietà dei corpi morali dal restare vacanti i loro beni nel caso di scioglimento, senza questi appartenere ai membri superstiti alla dissoluzione del corpo.

Questo raziocinio non ha punto nulla di valore; esso non fa che spostare la questione vera, e tramutarla in altra del tutto diversa.

Pur tuttavia importa di farne chiaro il vizio onde cancellare affatto quell'impressione che possa esserne nata.

Ma se si preclude l'adito ad ulteriori ragionamenti, se la discussione è repentinamente troncata, l'impressione resta a danno di quella parte cui è disdetto il mandarla in dilegno mercè di apposite considerazioni sottomesse alla saviezza del Senato. Il che, a dirla francamente, sarebbe fare un novello torto alla Compagnia ricorrente.

Per queste considerazioni io mi oppongo vivamente e con tutte le mie forze alla chiusura della discussione.

PRESIDENTE. Il presidente procede nell'eseguimento dell'articolo 52 secondo l'ordine stesso della discussione in esso contenuto.

Dopochè un oratore ha parlato, il presidente deve mettere ai voti per alzata e seduta la chiusura della discussione.

Chi approva la chiusura della discussione voglia alzarsi. (La chiusura non è approvata.)

La discussione continua.

La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Ieri il signor ministro dell'interno, a provare che l'editto del 1836 non era stato rispettato dallo stesso suo autore, ci adduceva il fatto del manicomio.

Egli ci diceva la stessa cosa che ci aveva già detto nel seno della Commissione, producendoci allora un atto del 1837 che ci faceva vedere nella raccolta delle leggi.

Io leggeva poi quell'atto del 17 giugno, ma non vi trovava altro che un provvedimento su quell'amministrazione per cui il Re la sottraeva alla giurisdizione del tribunale della vicaria per metterla sotto quella dei tribunali ordinari, senza che vi fosse cenno di cambiamento di amministrazione.

Siccome poi in questo era citata un'antecedente lettera patente del 20 maggio, io me la volli procurare; e questa patente del 20 maggio, posteriore all'editto del 1836, era quella appunto che ieri citava il ministro. Ma la patente del 20 maggio non fa altro che stabilire un regolamento richiamando un regio biglietto anteriore del 5 luglio 1836, cioè di sei mesi anteriore all'editto medesimo.

Ora io riporto questo fatto pensando che la sola considerazione dell'antiorità di data debba far cadere intieramente tutti gli argomenti che faceva il ministro per provare che ai tempi del re Carlo Alberto non si era osservato il letterale disposto di quell'editto.

Per verità il ministro delle finanze oggi ci adduceva un nuovo principio dicendoci che quello che faceva il Re allora crede il Ministero di poter fare adesso, cioè tutto quello che si faceva da un Re assoluto legislatore, amministratore e dispositore di ogni cosa.

La confutazione a queste massime addotta dal ministro delle finanze la faceva egli stesso, quando ci diceva che allora il Re stabiliva i Consigli governativi, e che questi pronunziavano senza neppur sentire la voce della parte giudicata; ma forse anche ai nostri tempi abbiamo avuto qualche esempio simile; ma lasciamo andare le cose passate; non voglio andare fuori di strada.

Ieri io faceva alcune interpellanze al signor ministro degli interni e gli domandava quali erano i casi di quelle amministrazioni che si cambiavano: egli non rispondeva niente; adduceva il caso dell'affare di Casale, dicendo che allora vi era un pericolo in mora di perdere quelle 200,000 lire; e certamente simile pericolo autorizzava il Ministero ad operare, e se egli avesse operato anche incostituzionalmente, ciò l'autorizzava a dimandare un bill d'indennità, che sono certo il Parlamento in quelle circostanze gli avrebbe concesso, come se vi fosse stato il *periculum in mora* a sospendere queste misure sopra San Paolo, io direi sempre che il Ministero ha fatto incostituzionalmente, ma direi pure che lo ha fatto per un motivo necessario ed urgente, se mai avesse potuto rischiare lo Stato quando quell'amministrazione avesse continuato nella sua prima posizione; ed in questo caso sarei disposto, per mia parte, ad accordargli questo bill d'indennità assoluta. Io dissi, per altro, che voleva sapere quali erano le superstizioni che il ministro dell'interno indicava nel preambolo del decreto; voleva sapere quali erano le tendenze o i sospetti di tendenze, e come fondate; cosa significa la frase di tendenze gesuitiche; voleva sapere quali erano quelle regole peccanti contro i tempi attuali; voleva sapere come le regole di quell'istituzione fossero incompatibili colla nostra situazione. Il signor ministro non rispose niente a tutto ciò e conchiuse col dire: « ho soddisfatto alle domande del senatore De Cardenas; » questo è testualmente detto nel suo discorso d'ieri.

Domando adunque, per poter formulare i miei pensieri e sapere se nella mia mente debbo dare una specie di bill d'indennità per il fatto che io credo sempre incostituzionale, domando, dico, che si risponda esplicitamente alle mie interrogazioni.

Fuori del Senato qualcuno mi diceva che per un atto di prudenza il Ministero non aveva voluto rispondere per non portare delle accuse troppo gravi contro quella congregazione. Rispetto questo motivo se è vero. Ma mi viene di fuori; io non ne so di più e non dico altro; per altro la questione al punto che è giunta abbisogna di queste spiegazioni, e le nostre coscienze hanno bisogno di essere affatto illuminate.

Una parola che pronunziava ieri il signor ministro poteva

riguardarmi particolarmente, quando cioè egli diceva che uno degli oppositori alle misure ministeriali aveva detto con lui: *io non appartengo alla Compagnia e non vi voglio appartenere*. Sono io medesimo che aveva detto queste parole col signor ministro nel seno della Commissione. Ma non avevano certamente l'intenzione che ieri pareva volesse attribuirle il signor ministro, come se si dicesse quasi che era quella cosa a cui io non mi degnassi appartenere. Ho detto: io non voglio appartenervi, perchè nelle circostanze pratiche di non essere di Torino e di viverne fuori, pensava che mi sarei trovato affatto spostato cercando di concorrere con un corpo così onorevole per pensare ai poveri di Torino, e lasciando di occuparmi di quelli forestieri che appartengono a quei municipi alla cui amministrazione, alle cui opere appartengo, quando lo portano le circostanze.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola.

GALVAGNO ministro dell'interno. Era soltanto per fare una brevissima osservazione al senatore De Cardenas, la quale spero mi dispenserà da ogni altra maggiore spiegazione.

Il senatore De Cardenas mi domanda delle spiegazioni: ma in qual senso? Non per prescindere quando io glielie avrò date, dal credere e illegale e incostituzionale l'atto...

DE CARDENAS. Domando la parola per un fatto personale.

GALVAGNO, ministro dell'interno... ma per votare un bill d'indennità. Io non domando un bill d'indennità. Io sono ministro, e come tale sto qui difendendo le prerogative della Corona.

Dico che esse mi permettono di provvedere all'amministrazione di questi istituti.

Questa è la mia tesi, e la questione non potendo uscire da tali termini, non può esservi luogo ad un bill d'indennità.

Dirò poi al conte De Cardenas che egli s'inganna quando crede che io, riferendomi a persone che hanno dichiarato di non appartenere, nè di volere appartenere alla Compagnia di San Paolo, mi riferissi a lui.

Io non mi riferiva più a lui che ad altri, ma ripeterò che non è un solo che ebbe a dirmi questo, sono molte e molte le persone rispettabilissime della città, le quali non si trovano nella condizione del conte De Cardenas e che perciò avrebbero potuto benissimo farne parte.

Il Governo ha voluto creare un'amministrazione tale di cui ogni buon cittadino potrà farne parte senza per nulla vincolare la sua coscienza.

Dopo queste spiegazioni io credo che il signor De Cardenas non vorrà ch'io ne dia delle altre, perchè in tal caso mi toccherebbe di trattenere il Senato colla lettura di molti articoli dell'istituto della Compagnia.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha domandato la parola per un fatto personale, io lo prego di tenersi nei termini...

DE CARDENAS. Io rinunzio alla parola, inquantochè quando l'ho domandata credeva che le parole del signor ministro avessero un significato diverso da quello che veramente hanno.

DI CASTAGNETTO. L'abilissimo signor ministro delle finanze, come aveva avuto poc'anzi l'onore di osservare, ha saputo con tal maestria trasportare la questione sopra un altro terreno che forse il Senato avrà perduto di vista molte delle circostanze le quali importa qui di ritenere.

Egli nel chiudere della sua orazione, facendo allusione alle

parole che io aveva dette nella precedente seduta, parve voler far credere che il motivo di costituzionalità che io ho posto in mezzo, fosse distrutto onninamente dai riflessi politici ch'egli ha presentati al Senato.

La discussione che si è prolungata in questi giorni, aveva avuto per base la legalità e l'opportunità delle misure; io credo però inutile che ci affatichiamo qui più oltre a difendere la legalità, e combattere l'opportunità quando quel velo che io vi accennava coprire un atto in se stesso arbitrario, è ormai squarciato, ed il ministro ci dichiara che si tratta di misura politica; egli pone in mezzo la ragion di Stato.

Io confesso, o signori, che quando ho sentito dalla bocca dell'onorevole ministro uscire quella espressione, quando egli ha detto che restava sforzato a fare delle rivelazioni a cui l'avevano condotto i discorsi degli oratori che hanno portata la questione su questo terreno, ho creduto di vedere pesare sulla Compagnia niente meno che un'accusa di felonìa.

Ben a proposito dunque l'onorevole collega, il senatore De Cardenas aveva eccitato il signor ministro a formulare quali fossero queste intolpazioni.

Eccole queste incolpazioni, seppure o ben ritenuto:

« La Compagnia ha cambiata la sua indole, è divenuta l'espressione di un partito. » Signori, le tendenze gesuitiche, poichè dobbiamo servirvi di questo nome, vi erano denunziate fino dai suoi primordi dalla stessa Commissione d'inchiesta, la quale vi diceva: « precipuo scopo della Compagnia fu di ottenere che un collegio di gesuiti fosse stabilito in Torino. » I gesuiti si sopprimono nel 1773 per atto politico; la Compagnia di San Paolo non cessa di sussistere sotto di un Governo assoluto: e solo in un Governo che si chiama libero basterà ad annientarla il dire che è l'espressione di un partito?

Di qual partito? Io lo domando. Di un partito religioso, benefico, devoto al Re, fedele allo Statuto... (*Segnt di disapprovazione dalle tribune*)

PRESIDENTE. Invito le tribune ad osservare il silenzio.

DI CASTAGNETTO... Di quel partito al quale io credo nessuno di noi può arrossire di appartenere.

I partiti quando non si traducono in fatti colpevoli, sono la vita dei Governi costituzionali, i quali si fondano sulla libertà delle opinioni, e se il diritto di associazione deve limitarsi a quelle riunioni, che sono del colore di chi è al potere, credo che l'articolo 52 dello Statuto potrebbe trovar luogo in qualunque Codice anche il più dispotico.

Del resto io contendo che la Compagnia di San Paolo fosse un'associazione politica; od altrimenti il signor ministro lo dimostri coi fatti, chè non bastano i sospetti.

Dal momento che la Compagnia si dichiarò disposta a far rivedere dal Governo i suoi statuti, dal momento che essa si dichiarò pronta ad accettare uno o più commissari, a nulla tenere di riservato, che i suoi conti sono perfettamente regolari, io vedo che non c'è più timore, nè per il passato, nè per l'avvenire, e chiedo con quale giustizia si possa spogliare la medesima de' suoi beni, per farne un ramo di amministrazione municipale.

Viene in seguito la Compagnia imputata di aver combattuta l'erezione del Ricovero.

Sopra quest'argomento ha risposto l'onorevole mio collega il senatore Di Collegno, il quale ha dato anche un cenno del rimprovero che le era fatto relativamente ai medicinali.

Io soggiungerò solamente che non regge il motivo addotto dall'onorevole ministro, che cioè, essendosi i poveri ricoverati in uno stabilimento, dovesse cessare il carico di una parte

di quella spesa cui sottostava la Compagnia di San Paolo; questo riflesso non è fondato.

È davvero dal conto che io tengo sotto gli occhi presentato dalla Compagnia risulta che la spesa dei medicinali andò sempre crescendo in tutti gli ultimi anni, di modo che nell'ultimo anno era salito a 21 mila e tante lire.

Del resto è noto a tutti come la Compagnia di San Paolo non avesse in proprio la distribuzione di questi medicinali; le fu questa affidata nel 1814 ed era una competenza del municipio di Torino; dimodochè i fondi dei quali disponeva non solo non erano bastanti, ma anzi nel decorso del tempo hanno dovuto essere aumentati.

Un'altra imputazione è, che uomini onorandi non abbiano voluto farsi ascrivere alla Compagnia e non vogliano farvisi ascrivere per l'avvenire.

Se tutti gli uomini onorandi dovessero essere di una stessa opinione, certo la Compagnia di San Paolo avrebbe l'onore di contare fra i suoi soci l'onorevole ministro dell'interno. (*Parità generale*)

Ma si può non avere la stessa opinione ed essere egualmente onorandi, e la Compagnia non manca e non manca di tali uomini, i quali non cessano di essere onorandi, onorati, ed onesti.

Ma la prova la più incontestabile delle inique trame della Compagnia emerge dal calore degli uomini che ne prendono la difesa; i suoi fasti sono iscritti nell'Armonia. Io per me lo dico schiettamente non ho mai saputo approvare, ho sempre deplorato tutte le personalità nella stampa periodica d'ogni colore, come quelle che fomentano ire cittadine, e trasmodano facilmente in licenza; tuttavia io non posso dissimulare che la denuncia fatta qui dall'onorevole signor ministro mi ha sorpreso e mi ha affittito.

Io credo che la libertà della stampa riposa sopra una tal base che mai s'addice ad un ministro del Re, al quale è affidata l'esecuzione dello Statuto, di venire innanzi al Parlamento a lamentare l'uso di questa libertà perchè biasima un suo atto, e forse la sua persona...

SALVAGNO, ministro per l'interno. Domando la parola.

DI CASTAGNETTO. La libertà della stampa è collocata in più alta sfera. Il ministro sa che se la stampa eccede vi hanno dei tribunali per decidere, ma a lui non spetta portarne querela al Parlamento; se egli abbia seguito la via costituzionale, ne sarà giudice il Senato.

Mi corre poi debito ancora di rispondere ad alcuni riflessi messi in campo dall'onorevole ministro dell'interno nella prima risposta che egli ha fatta al mio discorso.

Egli ha fatto una distinzione delle proprietà, vale a dire ha stabilito che altra fosse la proprietà dei privati, altra la proprietà dei corpi morali. Nei corpi morali egli ha riconosciuto una proprietà solamente incompleta, ed ha conchiuso che la proprietà sia non dei corpi morali, ma dei poveri.

Quest'argomento in bocca di un ministro, in bocca di un giureconsulto di acclamata fama prende una tale portata che io non posso a meno di domandare all'onorevole ministro una categorica spiegazione. Io gliela chiedo nell'interesse di tutti i corpi morali dello Stato, i quali con questa sentenza vengono d'un solo colpo sconvolta la loro esistenza.

La questione di proprietà a cui l'ufficio centrale non ardiva toccare, perchè di competenza dei tribunali, è fin d'ora decisa. I comuni, i pubblici stabilimenti, tutti i corpi morali insomma non sono più proprietari, perchè non possono fare suoi i frutti.

Ma allora i poveri, i cittadini del comune, saranno essi i veri proprietari? A regolare l'uso o l'abuso di questo diritto di pro-

prietà ci verranno sicuramente delle norme; per me finché una tanto grave questione non sia legalmente risolta, credo più sicuro partito di considerare le proprietà tutte come derivanti dalla legge, e se la legge ne riconosce di vario genere e le informa in vario modo, di attenermi strettamente alla lettera di questa disposizione.

Un altro argomento ha tratto il signor ministro (ed io lo credo di somma importanza) dalle disposizioni che da qualche tempo a questa parte furono date dal Ministero relativamente ad alcuni ospedali, al manicomio ed a varie congregazioni soppresse o modificate nelle provincie. Io prego il Senato di ben ritenere una distinzione, la quale, in mezzo alle fasi che ha subita la discussione, credo debba avere il primato, perchè uno dei cardini della questione.

L'editto del 1836, il quale informa l'esistenza attuale delle opere pie, ha stabilito le norme d'amministrazione e le regole di contabilità, ma l'editto dichiara ad un tempo che nulla è variato alle direzioni, che rimangono intatte le istituzioni private e quelle portate da antiche regole.

Ora il ministro si è ingegnato di dimostrare che il Governo, che i tribunali, che il Consiglio di Stato avevano sempre riconosciuto il diritto di modificare i regolamenti, di cambiare il personale dell'amministrazione.

La distinzione che io pongo in massa ell'è questa: altre sono le istituzioni le quali prendono la loro origine, la loro informazione dal Governo stesso; altre quelle che sono di un'origine assolutamente privata, che sono indipendenti dal Governo. Queste ultime istituzioni si riducono a pochissime: noi conosciamo l'istituto di San Paolo: io credo che ne esistono alcune in Genova.

Quando adunque un istituto prende la sua informazione dal Governo, io credo che nulla osti a che il Governo, verificandosi quelle tali circostanze, possa riformare il personale, modificare le regole, imperocchè avendo egli stesso organizzato il personale delle direzioni, ed approvato i regolamenti, in egual maniera può cambiare e modificare.

In tal caso, il cambiamento nella direzione nulla osta all'esistenza del corpo morale, perchè la nuova direzione riconoscendo egualmente la sua origine dall'autorità del Governo trovasi modificata dalla stessa autorità che l'aveva ordinata.

In tal senso credo doversi rettamente interpretare gli avvisi emanati dal Consiglio di Stato tanto in ordine all'ospedale di Savigliano, quanto relativamente all'amministrazione di San Paolo, lorchè conchiuso per l'approvazione del decreto reale ristretto però alla riforma del regolamento.

Lo stesso ragionamento io lo applico alla tanto citata disposizione relativa all'amministrazione del Manicomio.

Duolmi di non aver presso di me la patente antica che mi fu recata questa mattina, e che inavvertentemente non ho recata; ma il Ministero ammetterà, credo, per fatto costante che la Compagnia del Sudario ebbe ricorso a S. M. Vittorio Amedeo sul principio dello scorso secolo, e narrando le molte circostanze relative a quella confraternita, e, fra le altre, alcune disponibilità di fondi, con esporre il suo desiderio di concorrere al pubblico bene, ottenne da S. M. una patente colla quale le affidò la direzione dell'esordiente stabilimento del Manicomio, e fra le altre disposizioni la autorizzava ancora a compellire i parenti in primo e secondo grado dei mentecatti poveri a pagare la pensione.

Dunque l'origine del Manicomio dee ripetersi dall'autorità sovrana: noi sappiamo che quasi tutte le opere pie in generale che esistono nello Stato, ed avevano regolamenti regi, o più ancora, erano posti sotto la protezione reale; ciò ac-

cadde anche alla Confraternita del Sudario, e se il Governo ha creduto di poterne cambiare la direzione, il motivo fu perchè il Governo l'aveva informata, e poteva dunque riformarla. Il caso di San Paolo è diverso: qui è il caso d'una fondazione privata, della quale io non so come seriamente ieri ancora il ministro prendesse a contestarne la legalità. Io credo che i casi vanno risolti secondo lo stile dei tempi in cui si viveva, non secondo quello dei tempi in cui si vive. La congregazione di San Paolo, nata dagli esordii che tutti noi conosciamo, era una congregazione religiosa; in quel tempo adunque più che mai richiedeva l'approvazione della Santa Sede.

Nella storia e istituto della veneranda Compagnia di San Paolo io trovo una lettera scritta dal Senato di Piemonte al Santo Padre per ottenere l'approvazione della Compagnia di San Paolo:

« Beatissimo Padre. Dopo il bacio dei piedi: a Vostra Santità felici e lunghi anni per lo bene della cristiana repubblica.

« Ci è stato esposto a nome di una Compagnia chiamata della Fede cattolica, la quale è stata eretta da qualche tempo in questa città, che avendo fra loro stabiliti alcuni statuti per la propagazione della religione e dell'ordine loro, desidererebbero che fossero approvati col decreto e felice diploma della Vostra Santità; come ancora di ottenere alcune altre cose appartenenti al beneficio del loro santo istituto; al quale effetto vogliono destinare Nicolino Bossio confratello della stessa Compagnia ai piedi di Vostra Santità per supplicarla.

« Hanno perciò desiderate le nostre lettere in testimonio che appresso di noi i costumi e i buoni esempi di detta Compagnia sono approvati. E noi volentieri le abbiamo concesse in grazia loro, ed in testimonianza del vero, essendo noi informati da persone degne di fede, che i fratelli di essa Compagnia son dediti alle frequenti limosine ed a tutti gli altri uffici di carità e pietà cristiana, e che con i loro costumi, e con la forma della loro vita, apportano molto frutto per la salute delle anime, e per edificazione grandissima di tutto il popolo.

« Così dunque umilmente preghiamo Vostra Santità, per quella sua pietà ed inclinazione al religioso culto, che da tutto il mondo cristiano è conosciuta, a degnarsi di fomentare con l'autorità della Santa Sede apostolica la detta Compagnia; perocchè questo gioverà molto acciocchè i buoni cattolici si confermino nella virtù, e perseverino nelle buone opere, ed i cattivi sieno incitati a mutare vita.

« Data in Torino li 27 agosto 1566.

« Della Santità Vostra: umilissimi e devotissimi servitori il presidente e ducal Senato di Piemonte. »

Dunque la Compagnia era stata eretta mediante supplica data dal Senato ed approvata dalla Santa Sede. Il Governo nel corso di tre secoli l'ha non solamente riconosciuta, non solamente tollerata, ma protetta come fu ieri dimostrato. Io dunque credo che non possa contestarsi la legalità dell'esistenza della Compagnia. Data la legalità dell'esistenza della Compagnia, noi torniamo nella disposizione preta e precisa dell'editto 24 dicembre 1836, il quale dice che le istituzioni private non possono alterarsi perchè ne riconosceva l'esistenza.

Io non conteso che possa accadere il caso in cui l'esistenza di un istituto di tal natura si renda dannoso allo Stato, e che lo Stato lo possa disciogliere, dico solamente che una disposizione soleanne di un editto, il quale era la forma la più solenne con cui parlavano i nostri principi ai loro popoli, interinato ai Senati, non può distrursi con un semplice de-

creto reale. Ritenuto adunque che c'era un vero diritto di proprietà stato riconosciuto, e che l'editto del 1836 non aveva voluto alterare le fondazioni antiche, il Governo se aveva di questi prepotenti motivi, doveva presentare una legge e sicuramente il Parlamento avrebbe presa la proposta in seria considerazione.

Non creda l'onorevole ministro delle finanze che la questione di San Paolo io la tratti sotto il punto di vista politico al quale egli a lungo estese le sue considerazioni; la sola politica che io adotto si è questa, che l'arbitrio è assolutamente inconciliabile col sistema costituzionale. Noi vogliamo la Costituzione, abbiamo giurato di osservarla, ed io sempre combatterò in difesa di questo principio, perchè da un arbitrio si può passare ad un altro arbitrio, e non c'è più limite. Io credo benissimo che è molto più comodo di dire: quella Compagnia non va a genio, dunque si sopprima.

Domani si potrebbe dire: quel tale individuo ci adombra, dunque vada a viaggiare all'estero.

Un altro giorno: quel tal giornale ci è avverso, dunque si cerchi di farlo cadere.

Ripeto che se il Parlamento riconoscerà nella legge che il Governo gli presenta i motivi per cui alla Compagnia di San Paolo si debba dare un'altra forma, credo che la sanzionerà col suo voto. Nel caso attuale non vedo nessuna urgenza. Gli esordi di questa disagiata pratica, quali erano stati. Lo sappiamo tutti: un'opinione politica, la quale non è giustificata, che parte da uno scritto firmato da persone non conosciute.

Si dice: la Compagnia avversa alle moderne istituzioni: ma avversa in che? Finora non ne risulta.

Il Ministero ha detto le tendenze; benissimo, ma io credo che il solo sospetto di tendenze non basti a rendere vano il diritto di associazione, quando le tendenze si traducano in fatti; allora, se i fatti saranno colpevoli, la legge provvederà. Ma noi che vogliamo una vera libertà, stabilita su vere basi, non possiamo credere che le sole tendenze oggi siano credute tanto pericolose che si debbano per queste perdere le libertà largite dallo Statuto.

Se sono pericolose oggi quelle di un colore, saranno pericolose domani quelle di un altro, e allora non ci sarà più limite.

Io adunque dirò che l'urgenza non è provata affatto, che il diritto di proprietà fu dimostrato, io credo, vittoriosamente, che non vedo nessun motivo perchè noi dobbiamo discostarci dalla legge.

Il mio ordine del giorno, al quale non tengo altrimenti, che perchè non era un ordine del giorno puro e semplice, ma motivato da alcune considerazioni che mi parvero ragionevoli, non induce nessuna censura per il Ministero, siccome io aveva avuto l'onore di dire l'altro giorno all'onorevole ministro dell'interno. Egli non si capacitò di queste espressioni, argomentando forse dai motivi che avevano informata la mia orazione. Quei motivi non erano personalmente ostili al ministro, erano tutte considerazioni fondate sulla legalità; contro lui, io lo ripeto, io non ho nessuna intenzione di censura, ho semplicemente l'intenzione di dire che si eseguisca la legge, ed io credo che quando in un Parlamento non si chiede altro che l'esecuzione della legge, che quello che si deve fare dal Parlamento non sia fatto dal potere esecutivo, credo, dico, che questa preghiera possa venire favorevolmente accolta.

PRESIDENTE. La discussione è continuata alla seduta di domani, e il ministro dell'interno avrà il primo la parola.

La seduta è levata alle ore 8 e 1/4.

TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sulla petizione della Compagnia di San Paolo — Discorso del ministro dell'interno — Opposizioni del senatore Demargherita — Il senatore Pallavicino-Mossi ritira il suo ordine del giorno — Ordine del giorno del senatore Nigra — Nuove osservazioni dei senatori Di Castagnetto e Maestri — Riassunto della maggioranza della Commissione fatto dal senatore Jacquemoud — Protesta del senatore Della Torre, e del ministro delle finanze — Adozione dell'ordine del giorno del senatore Nigra.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4 pomeridiane.
Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

SEGUITO E FINE DELLA DISCUSSIONE SULLA PETIZIONE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO.

PRESIDENTE. La parola è al ministro degli affari interni.

SALVAGNO, ministro dell'interno. Signori, in questa quarta seduta, che il Senato tiene per deliberare sovra la petizione della Compagnia di San Paolo, io non abuserò molto della sua sofferenza; io mi limiterò a brevi risposte intorno ai punti principali trattati ancora ieri dal senatore Di Castagnetto, e quindi mi rimetterò alla decisione del Senato non dubitando che egli sarà per ammettere l'ordine del giorno quale fu dalla Commissione proposto.

Esordiva il senatore Di Castagnetto con dire, che dalle mie parole egli avrebbe facilmente arguito che io avrei accusata la Compagnia di San Paolo di fellonia, e che le tendenze non possono essere accusate se non quando si traducono in fatto.

Signori, il senatore Di Castagnetto confonde gli atti che ha fatto il Governo con un regolare processo. Il Governo non ha fatto il processo alle tendenze della Compagnia, il Governo le ha allegate come un fatto riconosciuto dalla pubblica opinione. Che cosa ha fatto il Governo? Null'altro che ripetere le stesse parole di cui si serviva il ministro dell'interno al cospetto del magnanimo Carlo Alberto, quando dichiarava intendere di riformare l'amministrazione del Manicomio in modo che tutti potessero avervi accesso i colti cittadini, tutti coloro che desiderando di attendere ad opere di carità non volessero rifiutarsi di cooperare all'amministrazione del Manicomio.

Lo stesso intento ebbe ora il Governo, cioè, come ho già detto una volta, di collegare questa grande istituzione di beneficenza coi consigli parziali delle parrocchie di Torino, ed aprire l'adito a tutti i colti cittadini, a tutte le persone che vogliono dedicarsi ad opere di carità.

E qui appunto mi occorre nuovamente di dire come io credo che la carità cristiana e, se si vuole, anche la filantropia, debbono essere, a qualunque partito appartengano, della stessa opinione quando non si tratti di altro che di beneficenza. E quando parlo di tendenze, io non intendo, o signori, di accusare le persone; intendo di accusare l'istituzione.

È egli vero o non vero che questa istituzione era diretta

dai padri gesuiti? Lo fu per secoli. E egli vero o non vero che questa direzione poteva allontanare dall'introdursi in quella Compagnia coloro che quantunque bene pensanti non intendevano però congregarsi ed aver relazioni con quell'ordine?

Questo bastava per far dire che le tendenze non erano adatte a procurarne l'accesso a tutti i colti cittadini ad aggregarsi a quest'opera pia.

Si è poi stranamente confuso, secondo me, il diritto di adunarsi coi diritti che possa avere la Compagnia di San Paolo. Ma e chi impediva mai ai confratelli della Compagnia di San Paolo di adunarsi?

È verissimo che queste adunanze hanno luogo nella Compagnia di San Paolo fra persone che pur sono della medesima opinione, come hanno luogo altre adunanze che sono di una opinione diversa. Ma se tutte codeste adunanze formassero altrettanti corpi morali come forma la Compagnia di San Paolo, credo che esse sarebbero un vero flagello per lo Stato.

L'articolo dello Statuto che parla delle adunanze, non vuole essere confuso colla legge civile relativa a corpi morali; quindi vi ha una immensa distanza dall'uno all'altro dei casi.

Il conte di Castagnetto diceva pure che il ministro dell'interno ha espresso che molti uomini onorandi non fecero parte e non vorrebbero far parte di questa Compagnia; ma certamente, egli dice, d'ordinario non tutti gli uomini onorandi possono far parte della Compagnia, non tutti devono essere; ve ne hanno anche di quelli che vi sono estranei, che vogliono tali mantenersi.

Ma è qui appunto che sta la difficoltà: quando uomini onorandi che non sono mai estranei a nessun'opera di carità, vogliono tuttavia mantenersi tali alla Compagnia di San Paolo, io dico che era dovere del Governo di ridurre le cose ad un punto che coloro che non sono estranei a nessun'opera di carità possano ancora concorrere in questa; ed ecco appunto ciò che il Governo ha fatto.

Non parlerò più oltre, o signori, delle tendenze: toccherò leggermente della produzione dei documenti; parlando dei documenti annessi alla petizione, cioè del giornale l'*Armonia*, il conte di Castagnetto ha creduto che io volessi denunziare la cattiva stampa; io non ho fatto veruna denunzia: la cattiva stampa è da tutti conosciuta in un senso e in un altro; non ha bisogno d'essere denunziata; e difatti, in altro senso il senatore Di Collegno mi ha ben compreso ed ha fatta dichiarazione tale per cui credo di non muovere più parola a questo effetto.

I corpi morali, secondo la mia teoria, ed al dire del conte di Castagnetto, avrebbero un'esistenza incerta: qui la risposta è facile. I corpi morali avevano, o non avevano una esistenza certa anche sotto il regime assoluto? Se l'avevano allora, possono anche averla adesso. Ma allora, come adesso, le riforme dei regolamenti dei corpi morali erano considerate da tutti come semplicemente amministrative; allora, come adesso, queste mutazioni non hanno luogo, se non nei casi in cui il Governo lo creda veramente necessario.

Nè i corpi morali hanno nulla da temere, e nulla pure ha da temere il Parlamento da un Ministero, il quale, come avviene oggi, può essere tradotto quattro giorni a rispondere per una operazione fatta intorno ad un'opera pia. Ciò non toglie però il diritto al Governo di provvedere a quest'amministrazione.

Il senatore Di Castagnetto ha creduto di dover distinguere tra le società private e le società autorizzate dal Re, ed ha avvisato, con questa distinzione, risolvere una difficoltà che pare evidente nascere dal fatto della Compagnia del Sudario, staccata dall'amministrazione del Manicomio.

Qui io prego il conte di Castagnetto di osservare che tutti egualmente sono corpi morali, che tutti egualmente amministrano beni dei poveri, e che tutti versano nella medesima condizione.

Egli ha citato particolarmente alcune società private della Liguria: ma sa il conte di Castagnetto come siano regolate le società private della Liguria? Io che ignorava una circostanza importante, l'appresi recentemente da un esimio magistrato, che rese il Ministero pubblico per alcuni anni in Genova; da questo seppi che molte di codeste società d'origine privata furono nei loro regolamenti interamente riformate: e da chi? Dal solo Senato.

Tutti sanno come il Senato aveva autorità politico-amministrativa, e facoltà mista; quindi egli solo riformò quei regolamenti riflettenti amministrazioni d'ordine privato. Ora io domando se in via amministrativa ciò che poteva fare il Senato di Genova non potrà farlo il Governo rendendo conto al Parlamento del suo operato.

Persistendo il senatore Di Castagnetto nella sua idea relativamente alla violazione di proprietà che pretende trovare in questi decreti, ha dichiarato francamente che egli non è disposto a riconoscere altra proprietà fuor quella fondata nella legge positiva. E qui mi permetta il conte di Castagnetto che io lo preghi di meditare molto profondamente su questo suo principio, poichè lo temo che la sua filosofia legale non sta per trascinarlo sopra una falsa via. La sua filosofia legale lo porterebbe di conseguenza in conseguenza anche al socialismo ed al comunismo. (*ilarità*)

Se la proprietà non riposa che sulla legge positiva, è lo stesso come dire che la famiglia riposa sulla legge. Ora, o signori, la proprietà e la famiglia riposano sopra leggi ben anteriori alla legge civile. La proprietà che riposa sulla legge è quella dei corpi morali, perchè senza la società civile gli enti morali non esisterebbero; quindi questa proprietà civile è retta da leggi speciali nella sua amministrazione, quali sono le disposizioni del Governo sulle amministrazioni, purchè le sostanze non siano mai deviate dallo scopo che diedero loro i fondatori. Si è trovato che la Compagnia di San Paolo fu legalmente eretta perchè otteneva nella sua origine una bolla del pontefice e la otteneva in seguito alla supplica sposta a S. S. dal Senato. E qui io mi credo in dovere di rettificare un fatto. Il Senato ducale narrava in quello scritto che la Compagnia, come corpo religioso, desiderando di avere l'approvazione del Sommo Pontefice era ricorsa al

Senato perchè lo spedisse l'attestato di buoni costumi, e il Senato facendo questa dichiarazione, aggiungeva le sue supplicazioni al Pontefice perchè fosse approvata: ma questa non è legale erezione in via civile della Compagnia di San Paolo.

Persisto quindi a dire che legittimamente l'erezione, come corpo morale, della Compagnia di San Paolo, non esiste. La legge, o signori, la vera legge che regola questo corpo, è la volontà dei testatori accettata e autorizzata dal Governo.

Questa legge deve essere eseguita, di questa legge è affidata l'esecuzione anche al Governo, il quale mediante questa amministrazione, modificandola, non fa che un semplice regolamento; ora la facoltà di fare regolamenti è dall'articolo 6 dello Statuto riservata al Governo.

Signori, caldamente io vi prego a ben riflettere da qual parte sia la ragione. Io spero che tutti facilmente converranno della necessità di appoggiare il principio d'autorità; ora domando come sarà appoggiato questo principio quando il Senato conservatore emanasse una censura al Governo per aver fatto... che cosa? per aver fatto un regolamento, un regolamento che non tocca, che non deroga alle volontà dei testatori, e ne assicura anzi viemmeglio l'esecuzione.

Io sento sempre, o signori, fare proteste di molta tenerezza sullo Statuto, ed io, francamente lo dico, quando intendo pronunziare queste dichiarazioni, ne godo e vi credo; ma credo altresì doversi distinguere. Questo Statuto è una tenera pianticella: essa vuol essere inaffiata colla spirito vivificante delle riforme: riforme legislative per mezzo dei tre poteri, riforme amministrative per parte del Governo.

Vi sono, conviene ammetterlo, vi sono due partiti estremi: uno invece di inaffiarla vorrebbe annegarla con riforme precipitate, con riforme che sarebbero certamente intollerabili allo stato della società; ma vi è per altra parte chi negando qualunque soccorso la lascierebbe diventare una pianta secca, assolutamente inutile.

Questo è ciò che il Governo vuole escludere tanto in un senso che in un altro affinchè lo Statuto sia una verità.

Il Parlamento faccia leggi di riforma, e il potere reale le sancirà; ma il Governo riformi anche quelle amministrazioni che crede averne bisogno, e le riformi secondo lo spirito ed il progresso dei tempi. (*Applausi dalle tribune*)

PRESIDENTE. Prendo quest'occasione per avvertire le tribune, che non è permessa alcuna disapprovazione od approvazione di ciò che si dice nell'Assemblea. La tribuna del Senato la già in occasioni più solenni assai di questa mostrato tale contegno e tale saviezza da meritare le lodi del presidente.

Spero che non vorrà abbandonare un così lodevole abito, altrimenti sarò, mal mio grado, costretto ad usare di quei mezzi che la legge mette nelle mie mani per conservare la buona disciplina delle udienze.

La parola è al senatore Demagherita.

DEMAGHERITA. Mi corre anzi tratto il debito di rendere vivissima azione di grazie all'onorevole ministro dell'Interno per le cortesi parole che gli piacque di indirizzarmi sul principio del suo favellare.

Pagato questo debito di gratitudine verso l'onorevole ministro, entro difilato e senza altre pretese a ribattere, se non tutte, poichè mi trarrebbe troppo a lungo, e varie d'esse non ne porterebbero forse il pregio, ed alcune già furono dagli onorevoli preopinanti combattute, almeno le principali fra le obiezioni che si contrapposero a quanto ebbi l'onore di venirvi esponendo l'altro ieri.

Parlerò primieramente di quella obiezione la quale ac-

quistò tanto più di peso in quanto che venne all'unanimità adottata dall'ufficio centrale. Voi già intendete, o signori, che io voglio accennare all'ostacolo che si crede contrapporsi all'accoglimento delle lagnanze della Compagnia di San Paolo, da che alla perfine queste lagnanze non uscendo dai limiti della ragion civile, non debbano essere discusse in quest'Aula, ma vogliano invece essere proposte e ventilate avanti i magistrati e tribunali, i quali hanno appunto per ufficio di rendere giustizia a tutti coloro che sostengono ragioni validamente dimostrate.

Anch'io, o signori, entrerei di buon grado in questa sentenza, qualora le lagnanze della Compagnia di San Paolo non uscissero veramente dai confini della pura e mera ragion civile. Se, a cagione d'esempio, il patrimonio della Compagnia si fosse voluto incorporare in quello delle regie finanze, allora, restando aperta la via al sodalizio ricorrente di rivendicare il suo coll'adire il tribunale competente a conoscere della sua domanda e giudicarne, mal potrebbesi dare ascolto alle sue querele dal Parlamento, senza che ne venisse turbata e sconvolta la distinzione dei due poteri.

Non è però che ai puri limiti della ragion civile si restringano le doglianze della querelante: duolsi ella che, mantenuto sulla legge organica sulle opere pie del 1836 il personale dell'amministrazione delle opere di carità e di beneficenza da lei dipendenti, senza che altra legge sia venuta ad abrogare l'anzidetta, abbia il Governo surrogato a tal personale un altro onninamente estraneo alla Compagnia, violando così e la legge preallegata e lo Statuto, che non consente al potere esecutivo di mutare le leggi da sé e di proprio arbitrio.

Ora, in questa condizione di cose, sarà ella così piana ed aperta la via a pro della Compagnia di San Paolo di rivolgersi ai magistrati o tribunali per ottenere che si raddrizzi il torto ch'essa ha ricevuto, e di cui ella si lagna, che possa per tal titolo respingersi il suo ricorso al Parlamento?

Difficilmente i magistrati e tribunali vorranno ingerirsi nel decidere sulla validità di quei decreti, i quali s'impugnano come contrari alle leggi, e, conseguentemente, contrari allo Statuto.

Poi, chi si renderebbe contraddittore alla domanda che per parte della Compagnia si promuovesse avanti a magistrati e tribunali? Non certo la nuova amministrazione stata, in virtù degli accennati decreti reali, surrogata alla precedente; chè essa, alla fin fine, nominata dal Consiglio comunale in obbedienza ai decreti ministeriali, non ha il mandato di assumere la difesa dei decreti reali che recarono mutamento al personale dell'amministrazione dell'opera di San Paolo, nè tampoco di giustificare la validità e legalità della sua nomina. ~~Costa difesa non l'assumerebbe forse nemmeno l'avvocato patrimoniale regio, non vedendovi alcun interesse pecuniario del fisco e delle regie aziende.~~

Se pertanto nei casi ordinari di lagnanze recate per via di petizione al Senato, quando per farle valere piana si offre la via giudiziaria, esse vogliono essere costantemente respinte, così non debb'essere quando, come s'incontra nel caso presente, di tal genere sono le doglianze, che troppi sarebbero l'imbarazzi, troppe le difficoltà e gli ostacoli che si attraverserebbero e dovrebbero superarsi per ottenere sov'esse una giudiziaria sentenza, e il solo esporvisi la Compagnia per via d'atti governativi peccanti del doppio vizio d'illegalità e d'incostituzionalità basta per fermarvi sopra l'occhio vigile del Senato.

Se compete ad ogni cittadino, come ad ogni corpo morale il diritto di rivolgersi al Senato per via di petizione qualora

abbia sofferto un torto, io credo che, se altre ve ne ha, questo sia il caso in cui il Senato debba interporre la sua autorità per mantenere forza alla legge, forza allo Statuto.

E tanto basti per ciò che tocca il rinvio all'autorità giudiziaria delle querele della Compagnia onde esservi giuridicamente statuito.

Io passerò ora agli altri due punti sui quali si aggira la controversia, vale a dire *proprietà dei beni posseduti dalla Compagnia di San Paolo ed amministrazione dei medesimi*.

In punto di proprietà, come ho già accennato ieri, il principale obbietto che stasi fatto, o che almeno giudicare si possa meritevole di appropriata risposta per farsi sov'esso capitale assegnamento dal ministro dell'interno, che lo crede di tal peso da dover d'un sol colpo tagliare il nodo della questione, consiste nel dire che intanto la Compagnia non può dirsi rivestita di questa proprietà in quanto che, a supporre disciolta la Compagnia medesima, questa proprietà non passerebbe già nei membri che la costituiscono, ma i beni della Compagnia, come beni vacanti, dovrebbero devolversi al fisco; ben inteso coll'obbligazione di soddisfare ai carichi annessi a tale proprietà.

In ciò dicendo pare a me che il ministro dell'interno non abbia fatto altro che spostare la questione, e dei due punti di controversia abbia risolto l'un per l'altro. Sonvi invece due questioni, l'una se il corpo morale, mentre ritiene quell'esistenza civile che ha ricevuto, mentre gode di tutti i diritti civili, non sia veramente proprietario di quei beni che ha potuto acquistare, e che effettivamente acquistò; l'altra questione che vi si potrebbe aggiungere, ma che n'è onninamente distinta e separata, si è quella di vedere se nel supposto scioglimento della Compagnia di San Paolo i beni appartenessero ai membri della Compagnia medesima, oppure debbano spettare al fisco; questa seconda questione nulla ha che fare colla prima; passino a chi di ragione i beni della Compagnia sciolta che fosse la medesima, non ne viene per questo in via di logica conseguenza, che mentre esisteva la Compagnia, la quale gode dei diritti civili, che poteva acquistare, e che effettivamente acquistò, non serbi invulnerabile codesta proprietà da lei acquistata; il risolvere poi il dubbio a chi debbano passare i beni nel caso di definitivo scioglimento della Compagnia è un altro punto di questione del quale io credo non si possa dare una definizione generale, dipendendo dalle varie circostanze dei casi, e secondo che nel trasferire alla Compagnia la proprietà si contempla unicamente il corpo morale, oppure si ebbe anche riguardo a favorire i membri componenti il corpo medesimo; in generale però conviene confessare che la condizione del corpo è affatto diversa dalla condizione dei membri che lo compongono: se il corpo contrae obbligazioni, queste obbligazioni ricadono sul corpo medesimo e sui beni propri dello stesso corpo, non sugli individui che lo compongono e sui beni di questi; come, se il corpo acquista diritti, il solo corpo è abile a farli valere ed a vantaggiarsene, non le persone dalle quali è formato il corpo medesimo.

Dal che ne viene che in generale, sciolto il corpo, i beni come non aventi più padrone passano al fisco.

Resta però sempre fermo ed indubitato, che qualunque sia la sorte che toccar debba ai beni di un corpo morale dopo la sua legale dissoluzione, e qualunque destinazione dar loro in tal caso si debba, mai ne potrà sorgere il supposto conseguente che non abbiasi a riconoscere nel corpo tuttavia sussistente quel diritto di proprietà, ch'egli fu abile ad acquistare e realmente acquistò per atti traslativi del dominio.

Combattuta questa obiezione, che venne dal banco mini-

ateriale, poche parole basteranno a confutare quell'altra che venne dall'ufficio centrale, vale a dire che la Compagnia di San Paolo non sia se non erede fiduciaria od esecutrice testamentaria delle disposizioni in suo favore fatte. Signori, quando io trovo in un testamento che la Compagnia di San Paolo è istituita erede o che è nominata legataria, io debbo dire che essa è proprietaria dei beni compresi nell'istituzione di erede o nel legato, e non posso trasformare questa qualità di vero erede in quella di erede meramente fiduciario; non posso considerare come esecutore testamentario colui che è fatto erede o legatario; le parole del testamento, come quelle di un altro qualsiasi atto, vogliono essere prese come vi giacciono; scambiarle equivale ad un'aperta violazione della volontà del disponente.

L'essersi all'istituzione od al legato aggiunto un modo, una condizione, un peso, che torni a beneficio d'un terzo, non fa che dare a questo terzo, se pure è una persona certa e determinata, una ragione personale contro il gravato, ma non lo sostituisce all'erede istituito od al legatario.

Questi sono i germani ed elementari principii del diritto già per me esposti, nè occorre che io vi torni sopra per confermarli.

Sono lieto, o signori, di non aver più a ribattere l'altra obbiezione, che erasi fatta dall'onorevole ministro dell'interno, concernente la proprietà collettiva, che egli parve condannare, non volendo ammettere se non la proprietà individuale. Attribuirò ad abbaglio l'aver combattuta questa obbiezione che ho sentito uscire dalla bocca del signor ministro, e che altri miei colleghi con me pur sentirono.

To già non sono uso a crearvi obbiezioni pel solo piacere di confutarle. Io non avrei preso a sostenere la proprietà collettiva come altrettanto giusta e legittima quanto l'individuale, se non avessi inteso che questa proprietà collettiva era contrastata.

Dalla proprietà passerò ora tostamente all'amministrazione, nella quale mi pare invero che consista la maggiore importanza della cosa che stiamo discutendo.

L'amministrazione, come già ebbi l'onore di avvertire, è un corollario necessario ed immediato del diritto di proprietà; chi è proprietario ha diritto di amministrare la cosa sua.

Non per questo lascia di esser pure anco vero che quando la proprietà trovasi presso di un corpo morale, e l'uso che se ne fa interessa il pubblico, l'amministrazione soggiacer debbe alla superiore vigilanza dell'autorità.

Ma questa superiore vigilanza, o signori, io non l'ho ammessa, e non credo di poterla ammettere, se non alla doppia condizione, che vi esista una causa legittima d'interporre questa autorità nell'amministrazione delle opere pie, e che l'esercizio di questa superiore sorveglianza non urti col disposto di una legge organica tuttavìa vigente.

Anche in ciò trovo di non essere in disaccordo col ministro, poichè tutto è il medesimo nel voler persuadere al Senato che realmente esisteva questa causa di interporre la sua autorità circa l'amministrazione dei beni della Compagnia di San Paolo, e che l'esercizio di questa autorità superiore non urtava nè punto nè poco col disposto della legge. È adunque tra me e il ministro perfetto accordo nella massima. La divergenza si riduce all'applicazione della massima medesima. Consta a noi di una causa giusta, grave, per cui il Governo dovesse interporre la sua autorità, onde meglio dirigere l'amministrazione delle opere di beneficenza dipendenti dalla Compagnia di San Paolo?

Questa interposizione dell'autorità superiore non urta ella

contro alcuna legge attualmente esistente, di maniera che per esercitarla fosse d'uopo di togliere via prima di tutto l'autorità della legge medesima? Egli è su questi due punti che io credo bene fondate le lagnanze della Compagnia di San Paolo.

Parliamo prima di tutto dell'esistenza di una causa per cui la superiore autorità esercitasse la sua influenza sull'amministrazione dei beni della Compagnia di San Paolo. Io non credo, o signori, che a questo riguardo si possa aderire all'appello che il ministro dell'interno fece alla fiducia che nella sua parola dovesse porre il Senato. Non è in questo caso che si danno voti di fiducia, che si crede sulla parola del ministro. Se realmente deve esistere una causa per interporre la sua autorità nell'amministrazione delle opere di beneficenza, come ammette il ministro medesimo, poichè egli vuol far credere che queste cause effettivamente esistono, non è sulla semplice parola del ministro che possa fondarsi la convinzione del Senato circa l'esistenza reale di tali cause, ma sibbene sulle persuasenti prove che ne siano recate in mezzo.

Ora, non si saprebbero immaginare altre cause per le quali possa venir in pensiero all'autorità d'ingerirsi nell'amministrazione delle opere di carità e di beneficenza se non queste due: vale a dire o per riformare gli abusi che vi abbiano penetrato, o per introdurre miglioramenti.

Principierò a discorrere dei pretesi abusi.

In verità, alle prime parole uscite di bocca al ministro dell'interno, le quali minacciavano di scoprire qualche grave magagna nell'amministrazione delle opere di beneficenza della Compagnia di San Paolo, io ebbi a grandemente commovermi; io, che non sono mosso a parlare in quest'affare concernente la petizione della Compagnia di San Paolo, se non dal sentimento della giustizia lesa e di lei grave discapito, come potrei continuare la sua difesa quando si venisse a chiarire che realmente quest'amministrazione era viziosa e degna di riforma, e che per conseguenza non ingiustamente si procedette verso la Compagnia, ma invece fecesi opera degna di un buon ministro? Chi non vuole se non il giusto non può perseverare nella difesa di ciò che, tale creduto dapprima, venga di poi apparire il contrario; epperò scoperto che vi fosse nell'amministrazione di San Paolo alcun che di riprovevole, dal quale sospetto però, troppo indegno della conosciuta probità dei membri che la compongono, io mi dichiaro lontanissimo, non esiterei a ricredermi, e, deposta la difesa, m'allegerei in vece a coloro che ne promuovono la riforma.

Permettetemi, o signori, di ricordarvi ciò che ebbe luogo in altra circostanza già stata poco fa accennata. Onoratone da' miei colleghi, io feci parte, anzi fui relatore della Commissione sulla legge d'abolizione del fóro ecclesiastico; credendo io allora, come credo tuttavìa, che quella legge altro non facesse se non restituire all'autorità civile quanto le apparteneva e che male poteva esercitarsi dall'autorità ecclesiastica, non ebbi difficoltà nessuna di svolgere i principii che propugnavano la nuova legge; protestai tuttavìa ad un tempo che, qualora fosse venuta dinanz' al Parlamento una legge la quale ferisse la sostanza della religione, l'avrei con pari franchezza combattuta. Lo stesso dico, o signori, nel caso presente; io sostengo lesa la ragione della Compagnia di San Paolo, per aver intimo e profondo convincimento nulla esservi a ridire intorno alla lealtà e regolarità dell'andamento della sua amministrazione, sempre disposto ad abbandonare l'assunto dove, ciò che non credo, il contrario si verificasse.

Io non posso in ispezialità indurmi a ravvisare qual vero abuso degno di biasimo, mentre stimo all'opposto cosa meritevole di lode, il fatto del mutuo di lire 10,000, di cui il Senato nol parlarsi.

In tutte le amministrazioni, qualunque esse siano, può accadere che si trovi un amministratore infedele, il quale faccia sottrazione di danaro a pregiudizio del corpo. In questo caso quali debbono essere le cure degli amministratori dell'opera che patì il danno nascente dall'infedeltà dell'amministratore? Cercare di ricuperare alla meglio e al più presto possibile quel danaro che venne sottratto all'opera di carità e di beneficenza; e così adoperarono gli amministratori della Compagnia di San Paolo nell'ottenere che l'amministratore infedele restituisse il danaro sottratto, e non potendolo fare di presente, contraesse almeno un'obbligazione di renderlo in avvenire.

Certo che a quest'obbligazione non poteva darsi il vero suo titolo, la propria sua causa, quella cioè di sottrazione fraudolenta di danaro a pregiudizio degli interessi della Compagnia; bene adunque si adoperò allorchè si scambiò il vero titolo di quest'obbligazione in un titolo palliato di mutuo, onde non se n'adontasse il sottrattore e più facilmente si inducesse a far rientrare nelle casse della Compagnia il danaro che ne era indebitamente sortito. Ben lungi adunque che si possa dare la menoma colpa per questo fatto agli amministratori della Compagnia di San Paolo, devono essi conseguirne encomio. Non parlerò degli altri fatti onde la Compagnia venne appuntata, perchè io, rimasto continuamente estraneo all'interna amministrazione della Compagnia, solo occupandomi degli affari giuridici, non potrei dare al Senato contezza specifica dei fatti medesimi; ma altri degli onorevoli preopinanti vi fece, o signori, paghi abbastanza della niuna colpa che si può con giustizia rimproverare alla Compagnia di San Paolo.

Non vi ha dunque, poniamolo pure per costante, teniamolo per certo ed indubitato, posciachè niuno è che abbia risentito a contraddirvi sul serio, non v'ha legittima causa concernente l'amministrazione dei beni della Compagnia di San Paolo, per cui occorresse di variare il personale della amministrazione medesima, privarne la Compagnia, farla entrare in mano di persone estranee.

Ma se a variare il personale dell'amministrazione della Compagnia di San Paolo non eravi motivo plausibile porto dai vizi ed abusi di cotesta amministrazione, non bastava forse ad abilitarvi il Governo l'idea d'introdurvi dei miglioramenti, quali afferma il ministro avere in tanti altri casi senza niuna contraddizione recati ad atto?

Io lodo le intenzioni dell'onorevole ministro dell'interno di portare miglioramenti nelle opere in generale di carità e di beneficenza; ma mi permetta di dire che io non sono d'accordo con esso lui nel riconoscere un vero miglioramento nelle variazioni, massime nel personale, che sono contrarie alle disposizioni dei fondatori.

E qui io debbo fare appello formale al regio editto del 1836, il quale è veramente la legge fondamentale ed organica nella materia delle opere pie e di beneficenza.

Il magnanimo re Carlo Alberto, autore di questa legge, si trovò fra due estremi, come si trovò fra due estremi l'egregio ministro consigliere e compilatore della legge medesima.

Gli uni volevano che il Governo fosse autorizzato a mettere la mano su tutte le opere pie di carità e di beneficenza e v'introducesse tutte quelle innovazioni, tutti quei miglioramenti che egli credesse più utili e vantaggiosi alle

opere medesime, senza nessun riguardo avere a quanto fosse in senso contrario disposto nei testamenti e nelle donazioni, mercè cui eransi operate le loro dotazioni.

Gli altri invece andavano nel senso totalmente contrario, e volevano che si mantenesse religiosamente ogni cosa antecedenemente stabilita, per quanto fosse convenevole lo scostarsene, onde, mutando alcunchè delle disposizioni dei fondatori delle opere di carità e di beneficenza, non si disseccasse la sorgente della privata carità con rendersi meno numerose e frequenti le disposizioni del ricco a favore della classe meno agiata.

Il Re ed il suo ministro, che si trovavano frammezzo a questi due estremi, a qual partito si appigliarono? Si appresero appunto a quel partito mezzano di cui vi parlavate l'egregio ministro delle finanze, che noi sentiamo tutti e sempre con grandissimo piacere pella lucidità e pel brio del suo dire, condito anche di molto senno e di non poco sapere nelle cose amministrative; questa via di mezzo, della quale vi parlava l'onorevole ministro, intertenendovi di politica interna, quella si è, che nè troppo si accosta a coloro che tutti vorrebbero innovato, nè soverchiamente accede a quegli altri che tutto per converso vorrebbero mantenuto.

Il magnanimo Carlo Alberto ed il suo ministro, intenti a dare una nuova forma in generale alle opere di carità e di beneficenza, presero infatti la via di mezzo, si scostarono egualmente dai due estremi, schivarono Scilla e Cariddi.

Vediamo in qual modo l'autore di questa legge, che non pochi clamori destò al suo primo venire alla luce, abbia raggiunto la proposta via mezzana, che di tutte è in generale la migliore.

Ad ottenere questo salutare intento gli spianarono la via le due distinzioni già da me accennate: l'una di esse separa la parte riflettente il materiale dell'amministrazione da quella concernente il personale; l'altra distingue il personale delle amministrazioni le quali non ebbero dalla legge se non la conferma, non l'esistenza primitiva e l'origine, dal personale di quelle amministrazioni che sono immediata creazione del Governo, come le congregazioni locali di carità.

Quanto alla parte materiale, credette il Sovrano di potervi introdurre quelle sole innovazioni, le quali altro non erano se non discipline amministrative necessarie ad osservarsi in tutti i casi.

Considerò il legislatore che, qualunque fossero le disposizioni dei donanti o testatori, esse non dovestero essere rispettate fino a tal segno, che quelle innovazioni, le quali fossero da ammettersi in ogni specie di amministrazione, non vi trovassero luogo.

In questo senso deve applicarsi il noto principio che non è lecito ai privati di derogare alle leggi d'ordine pubblico.

Quando i testatori avessero dato certe norme all'amministrazione, per le quali fosse impossibile che l'amministrazione medesima avesse un regolare andamento, allora senza alcuna specie di scrupolo si poteva tenere in nessun conto la volontà del testatore, e sostituirvi quelle norme le quali fossero necessarie ad assicurare il patrimonio dell'opera pia.

Ciò pertanto fece il legislatore senza usare verun riguardo alle contrarie clausole dei testamenti; ma per ciò che spetta al personale delle amministrazioni esistenti non pensò il legislatore del 1836 di avere eguale ampiezza di podestà senza incorrere nel pericolo di stornare le persone agiate dal soccorrere agl'infelici mercè di caritative fondazioni, per la tema ch'esse potrebbero corrompere che tosto o tardi la

loro volontà sarebbe, sotto colore di miglioramento, alterata e lasciata senza effetto.

Mantenne perciò quel legislatore intatto il personale delle amministrazioni, e con esso gli ordini delle medesime in addietro stabiliti. Di che fa ampia ed autentica testimonianza il lavoro su tal proposito venuto fuori alcuni anni più tardi sotto nome di situazione economica delle opere di carità e di beneficenza, dopo il regio editto del 24 dicembre 1836, di cui ebbi a far cenno, dove si espone lo spirito e l'economia di quell'editto, e dichiaransi le gravi considerazioni che ne avevano consigliate le prescrizioni principali.

Più largo campo entro cui spaziare credette il legislatore offrirsegli, quando si trattasse del personale di quelle amministrazioni che avessero immediata origine dal Governo, fossero cioè di sua immediata creazione.

Quanto a queste, quali sono le congregazioni di carità locali, il legislatore scambiò totalmente le medesime, introdusse nuovi metodi di nomina, nuovi sistemi d'amministrazione.

Risulta dalle cose che ho avuto l'onore d'esporgi, che il legislatore del 1836, la cui legge vige tuttora, non riguardò come un miglioramento il cambiare il personale dell'amministrazione ed il mutarne gli ordini, riguardò anzi come peggioramento mettere le mani senza giusta causa in queste amministrazioni create da fondatori, e godenti esse unicamente della fiducia de' testatori medesimi.

A malgrado che tale sia, quale si trova esposto nel precitato lavoro del 1841, lo spirito dell'editto del 1836, io non negherò che possa altra legge guidata da diversi principi in modo diverso statuire sul proposito, lasciando al Governo la libertà di modificare per se stesso le opere di carità e di beneficenza, senza tenersi legato dalla contraria volontà dei disponenti, nè essere impressionato dal timore di diminuire il numero e la frequenza delle caritative fondazioni, sebbene nel mio particolare io pensi che nè anco il Parlamento lascierebbersi in questa materia dominare da principi diversi da quelli che animarono il legislatore che promulgò l'editto del 1836.

Ma ben altro si è che una nuova legge possa provvedere altrimenti dell'antica, o che il potere esecutivo possa da sé, lasciata in disparte la legge esistente, variare quel personale e quegli ordini cui la legge antica non istimò prudente ed utile di toccare.

Due pertanto sono gli ostacoli che incontra l'operato del Governo; l'aver egli considerato come miglioramento quello che la legge vigente non reputa tale, e l'aver dato opera a questo miglioramento di sua propria autorità senza che vi precedesse l'abrogazione della legge che il vietava.

La difetto di legittima causa che abilitasse il ministro a porre la mano sull'amministrazione di San Paolo come viziosa e degna di riforme, vuoi far credere che a tal uopo fosse più che bastante la considerazione delle supposte sue tendenze anticostituzionali, e perfino la vecchia sua origine che di per sé, e senza uopo di altro, può richiedere le riforme necessarie a metterla in armonia coi bisogni e colle idee dei tempi che corrono e coi saggi progressi dell'inciviltamento.

Pare a me che quando da poco tempo, cioè dal 1836, si diede nuova forma alle istituzioni di carità e di beneficenza, ed introdotti nel materiale que' mutamenti che si giudicarono opportuni, fu reputato miglior consiglio di conservare anziché variare il personale ed emendarne gli ordinamenti, non siavi ragione presentemente di fare il contrario per quanto siasi cambiata la forma politica dello Stato.

Con tutto ciò non sarò io già quegli che sia per opporsi a quanto tende ad attivare lo Statuto, e fare ch'esso non resti lettera morta. Convengo essere a tal fine richiesto che vi si accomodino le antiche istituzioni; ma ciò vuol essere fatto per legge, non per via di meri decreti reali.

Tanto è che odesi tuttodi incalzare il Ministero a presentare leggi di cotai tempra onde si progredisca nella via dei civili incrementi.

A voler dunque per un istante supporre ciò che pure puoi fondatamente contendere come cosa non dimostrata, che sianvi nella Compagnia di San Paolo le asserite tendenze illiberali, che la sola antica data della sua esistenza e dei suoi regolamenti necessiti una riforma, non ne sarebbe per ciò validata l'opera del ministro dell'interno.

Oltrechè le supposte necessarie riforme dovrebbero essere specificamente additate, non che gli abusi cui si vorrebbe con esse ovviare: oltrechè tali riforme sarebbero facilmente dalla Compagnia accettate, com'ella ebbe ripetutamente a dichiarare, era mestieri che tali riforme, se dalla Compagnia dissentite, fossero sancite dai due rami del Parlamento prima di essere messe in pratica dal Ministero, il quale (giova il ripeterlo anche una volta) può provvedere con regolamenti all'eseguimento della legge, non mutarne e modificarne le prescrizioni.

Al quale proposito non mi è dato di lasciare trascorrere inosservata un'espressione sfuggita certamente al degnissimo membro dell'ufficio centrale, di cui abbiamo sentito ieri un assai forbito lavoro: chiamò egli inviolabili i reali decreti.

Che inviolabile sia l'augusta persona del Re espressamente il dichiara lo Statuto.

Che inviolabili debbano essere i reali decreti, che non varcano i confini assegnati al potere esecutivo, è necessità non potendo che ridondarne sfregio alla Corona dove rimangano inesequiti.

Ma che un decreto reale, che sorta dai limiti del potere esecutivo, e tal confini trascendendo s'avanzi a derogare alle leggi vigenti, a vece di conformarvisi e provvedere al loro eseguimento, goda pur esso dell'invioleabilità, ella è cosa cui niuno di noi poteva aspettarsi di udire proclamarsi in questo recinto a nome della maggioranza di un ufficio centrale.

Io porto ferma opinione che il Senato non sarà per tenere come inviolabili i decreti reali di cui si ragiona, come quelli coi quali senza il concorso di veruna legittima causa, senza che vi fossero abusi da correggere nell'amministrazione dell'opera di San Paolo, la quale risultò dall'inchiesta, e si confessò dal Ministero medesimo pienamente regolare, e senza che potesse addursi il pretesto di volervi introdurre miglioramenti, i quali stando alla legge che tuttora impera non sono creduti tali dove per essi venga contrastata la volontà dei fondatori, si fece quel che la sola legge avrebbe potuto fare, si scambiò con un estraneo il presente personale dell'amministrazione di San Paolo.

In somiglianti contingenze io non vedo come il Senato si possa discostare da quella deliberazione che io aveva l'onore di proporvi, di rimandare cioè la petizione della Compagnia di San Paolo all'onorevole ministro dell'interno onde provveda in conformità delle leggi vigenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama...

DEMARGHERITA. Pregherei il presidente di accordarmi ancora per un momento la parola.

Io ho obbliato di parlare degli esempi allegati per parte del ministro di cose fatte in altri casi nella stessa conformità che si praticò per la Compagnia di San Paolo, senza che tali atti abbiano fatta sorgere opposizione di sorta:

questa riflessione a nulla rileva, poichè o si tratta del tempo che precorre lo Statuto, o del tempo che lo segue.

Prima dello Statuto, essendo riunita nella stessa persona l'autorità legislativa ed esecutiva, il volere del principe, comunque espresso, teneva luogo di legge; non così dopo lo Statuto, interdetto com'è al Sovrano e per esso al Ministero responsabile di uscire dalla cerchia entro cui s'aggira il potere esecutivo, riservata ai tre poteri uniti la facoltà legislativa.

Per quello poi che spetta in particolare all'operatosi in riguardo della Compagnia del Sudario, stata amministratrice dell'Ospizio de' pazzarelli, molto meno da quest'esempio, che da ogni altro trarre si può valida illazione contro la Compagnia di San Paolo.

Consta che il Re aveva egli stesso affidata in origine alla Confraternita la direzione di quell'Ospizio. Poteva perciò a suo bell'agio ritrarla a sè, tanto più che ne addusse validi motivi, oltre all'aver provveduto onde quel pubblico stabilimento indipendentemente dal sodalizio ricevesse quegli aiuti più larghi sussidi che gli occorrevano.

Maie quindi adducesi somigliante esempio a conforto dei decreti reali di cui si ragiona, emanati in troppo diverse circostanze, che apertamente condanna la legge, e molto più lo Statuto.

PRESIDENTE. Nella serie degl'iscritti primo a parlare è il senatore Pallavicino-Mossi.

PALLAVICINO-MOSSI. Avendo udito che vi sono altri emendamenti che rassembrano a quello che io ho proposto, vorrei volentieri sentirli a leggere, perchè allora ritirerei il mio e mi unirei a qualcuno degli altri messi innanzi.

PRESIDENTE. Se il Senato ama conoscere gli emendamenti che sono depositi sul mio banco sono questi.

È noto l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, cioè il rinvio della petizione al Ministero a solo titolo di servirsiene come lume da giovargli nel futuro ordinamento della Compagnia di San Paolo, al quale i decreti reali tassano aperta la via.

L'emendamento del senatore Di Castagnetto è stato letto in pubblico, e tutti lo conoscono; vi sono due altri ordini del giorno: uno del senatore Pallavicino-Mossi così redatto:

« Il Senato, ravvisando nella petizione di cui è caso vari appunti degni di essere presi in maturo esame dal potere esecutivo, trasmette la medesima al ministro dell'interno. »

Quello presentato dal senatore Nigra, al quale credo che la Commissione presti il suo consentimento, è concepito in questi termini:

« Il Senato, considerando che dalla discussione che ha avuto luogo intorno alla petizione della Compagnia di San Paolo si debbano ricavare lumi atti a regolare gli ulteriori e definitivi provvedimenti che occorrono riguardo alla medesima, ordina il rinvio della stessa petizione al signor ministro dell'interno. »

Sostanzialmente è la spiegazione di ciò che la Commissione aveva proposto in termini più concisi, vale a dire il rinvio della petizione al Ministero perchè possa farne studio nel futuro ordinamento della Compagnia.

CALVANO, ministro dell'interno. Il Ministero non ha difficoltà di accettare l'ordine del giorno proposto dal senatore Nigra, come ha già accettato quello proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pallavicino-Mossi.

PALLAVICINO-MOSSI. Credo inutile sviluppare il mio emendamento, dal momento che, avendo io col medesimo

creduto fare cosa gradevole al Ministero, esso dichiara non volerlo accettare.

PRESIDENTE. La parola è stata chiesta dal senatore Di Castagnetto, non è però in mia balia di accordargliela, avendo già parlato due volte.

Chieggo al Senato se vuole accordare per la terza volta la parola al senatore Di Castagnetto.

(Il Senato accorda.)

DI CASTAGNETTO. Veramente dopo quattro giorni in cui ho combattuto per la proprietà e per la legalità, al sentirmi accusare di socialismo (*Harità generale*), mi fa deplorare di aver perso il frutto delle mie povere fatiche.

Se ben mi ricordo, l'espressione di cui io mi era valso ragionando intorno ad una distinzione della proprietà fatta dall'onorevole ministro era questa: che fino a tanto che non fosse una così grave questione risolta in modo legale, io trovavo più sicuro di attenermi alla legge.

E ciò dopo che l'onorevole signor ministro aveva osservato che l'articolo 29 dello Statuto non aveva fatto che sanzionare il diritto di proprietà, il quale era tanto antico quanto è antica la società.

Donde poi egli aveva fatta la distinzione, che altra fosse la proprietà dei privati, altra quella dei corpi morali.

Come la mia considerazione possa condurre al socialismo, io per verità non lo so vedere. Se la legge nostra ci conduce al socialismo, allora converrà condannare e Codici e Statuto.

Io credo che la legge impedisca appunto il socialismo, imperocchè, prima che esistesse la legge a regolare la proprietà, il diritto di proprietà poteva essere calpestato colla forza brutale. La legge venne a regolarla, ed attenendomi alle disposizioni del Codice e dello Statuto, io credo di avere combattuto per la causa della proprietà, non per quella del socialismo.

Ma io credo oramai tempo di restringere la questione ai suoi veri termini. La questione altra era di legalità, di costituzionalità, altra era la questione politica.

Si è combattuto lungo tempo per le questioni di legalità e di costituzionalità, ed il ministro ha messo in campo molti argomenti. Questi furono ampiamente discussi. Il Senato li può apprezzare nella sua saviezza, ed io non gli darò qui il fastidio di ripeterli.

Quanto alla questione politica essa venne in campo posteriormente.

Io non parlo della politica generale; parlo semplicemente della questione relativa alla Compagnia di San Paolo. Protesto che niuno spirito di parte, niun'influenza di partitum i fa parlare; ma solamente una convinzione profonda, che imparti osservare lo Statuto.

Se si potesse mai disperare dell'avvenire di una nazione generosa e libera, confesso che ogni fiducia mi sarebbe venuta meno l'altro ieri al sentire il discorso pronunziato in quest'aula dal signor ministro dell'interno.

Come? Dopo tre anni di sperimento, dopo tanti sacrifici d'ogni maniera, questa patria nostra invece di cogliere il frutto di un'onesta libertà, si trova pagata con amaro disinganno? Ma questa patria nostra non se lo merita!

Se mai nazione fu più matura alle politiche istituzioni, ella è questa nostra, la quale corrisponde alla lealtà del suo principe con non meno leale concorso e devozione.

Perchè dunque venne egli in mente al ministro di attristare questi begli esordi con atti di rinrescevole arbitrio e gettare il pomo della discordia (*Rumor*) in mezzo a quei cittadini i quali egli dovrebbe anzi fare stringere in cordiale

amplesso? Io lo domando: qual è questa ragione politica che esso adduce?

L'istituto di San Paolo aveva finito il suo tempo! Dopo tre secoli le sue abitudini son divenute viete!

Dunque si condannò all'ostracismo come quel cittadino d'Atene per la nausea di sentirne acclamata la probità. Ma se è vieta la Compagnia di San Paolo, perchè dura da trecento anni, sarà ella vieta la dinastia di Savoia che da otto secoli... (Segni di disapprovazione)

PRESIDENTE. Prego l'oratore a non voler persistere in questo paragone.

Troppo è grande la distanza che separa da una Compagnia di beneficenza, anche rispettabile, l'augusta dinastia che ha gittato così profonde radici nel cuore dei Subalpini, perchè possa continuarsi un tale raffronto. (Applausi generali)

DI CASTAGNETTO. Se il signor presidente condanna queste espressioni, io mi rimetto al di lui giudizio, ma protesto che non ho voluto stabilire alcun paragone, e mi astengo da questo argomento.

Io ho maggior credito all'autorità del Governo, e credo che esso ha forza bastante, se ci sono inconvenienti in uno stabilimento, di poterlo riformare senza che perciò sia necessario di distrurlo.

Intanto un'ultima considerazione debbo ancora rassegnare al Senato: dal voto di un semplice ordine del giorno viene la conseguenza che egli darà la sua sanzione piena ed assoluta all'atto del Ministero. Se il Senato tien conto delle considerazioni di legalità, deve emettere un voto, il quale dimostri esservi ancora qualche cosa da compiersi. Io credo che in tal modo nulla resti pregiudicato dalla questione, e che rimanga salva la legalità: nel dubbio, parmi che il partito più sicuro sia quello da seguirsi.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Maestri.

MAESTRI. L'onorevole senatore Demargherita ha detto essere uscita dal banco dell'ufficio centrale una proposizione che gli fece maraviglia, cioè che i decreti reali sono inviolabili. Io sono d'accordo con lui che l'inviolebbilità nel senso da lui esposto non è ammissibile. Ma io l'ho pronunciata in un altro senso che l'onorevole oratore ha franteso.

Nel principio del mio discorso, che lessi ieri, io dissi essere stato desiderio comune dell'ufficio centrale che potesse avere luogo un componimento ed evitarsi di portare questo grave negozio alla pubblica discussione, la quale prevedevasi poter eccitare la suscettività dei partiti.

E accennando ad un'idea generale di conciliazione, io diceva che, ritenuta l'inviolebbilità dei regi decreti, si poteva fare per avventura una più larga parte alla Compagnia di San Paolo all'occasione della compilazione del regolamento generale.

Ognun vede che la parola *inviolebbilità* è adoperata nel senso che qualunque fosse il temperamento che potesse adottarsi, i decreti reali dovrebbero restare *illesi, inviolati, intieramente eseguirsi*; giacchè non si potrebbe altrimenti, senza che il Governo si disautorasse e venisse meno alla sua dignità.

Il mio discorso è sotto i torchi, e può verificarsi la verità della cosa. Dopo questa rettificazione mi rendo sicuro che l'onorevole oratore non avrà nulla a ridire.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. Messieurs les sénateurs, mon honorable ami, le comte De Bagnolo, qui a dû s'absenter pour des affaires urgentes, m'a laissé le soin de le remplacer comme rapporteur de la Commission des pétitions. Je dois donc, en cette qualité, résumer les points les plus saillants de cette

discussion grave, quelquefois passionnée, mais toujours lumineuse, et répondre aux principaux arguments qui ont été opposés au système de la majorité de la Commission.

Sans doute, messieurs, cette tâche eût été bien mieux remplie par le savant rapporteur de la Commission, et j'eusse hésité à l'accepter, si je n'eusse espéré que le Sénat daignerait me continuer, dans cette circonstance, l'indulgence dont il a déjà eu si souvent la bonté de m'honorer.

Le droit de pétition est un droit sacré, garanti par l'article 47 du Statut, qui appartient aux plus humbles citoyens comme aux plus puissants. Votre Commission a adopté en maxime de mesurer l'importance des pétitions, non point d'après la qualité des pétitionnaires, mais d'après la gravité des questions qu'elles peuvent soulever. Si elle a apporté une attention très-sérieuse à la pétition de monsieur le recteur de la Compagnie de Saint-Paul, si elle a cru devoir entrer dans de longs développements, c'est que cette pétition présente à l'examen du Sénat les plus hautes questions de droit constitutionnel. Le Sénat l'a compris de la même manière, dans sa haute sagesse; car il a consacré quatre séances à cette discussion, et les profonds discours qui ont été prononcés s'appliquent bien plus à des questions de principe qu'aux intérêts du pétitionnaire, qui semblaient même s'effacer devant des intérêts plus graves.

Avant d'entrer en matière, je dois déclarer que la Commission a entendu dégager la discussion de toute personnalité, soit par rapport à la Compagnie de Saint-Paul, soit par rapport aux membres honorables qui la composent. Elle se plaît à rendre justice aux services rendus par cette Compagnie, au zèle, à la délicatesse et à la charité chrétienne de ses membres. La Commission s'est renfermée d'une manière absolue dans l'examen des questions constitutionnelles; elle s'est posée comme notre respectable magistrature, qui juge les questions d'intérêt privé, sans se laisser influencer par le nom des plaideurs.

La Commission ne s'est point inquiétée des opinions politiques des membres de la Compagnie: elle n'a point recherché si cette Compagnie constituait ou non un parti politique. De tels faits sont totalement étrangers aux questions à résoudre. Sous un Gouvernement libre comme le nôtre, les constitutionnels les plus avancés, comme les conservateurs de l'extrême droite, ont leur place au soleil du Statut, aussi bien que le parti politique si honorablement représenté par les hommes qui siègent sur les bancs ministériels. Ils ont le droit d'avoir chacun, dans la presse, les organes de leurs pensées et de leurs systèmes. S'ils enfreignent les lois de l'Etat, c'est au Ministère public, à qui appartient, la mission de les poursuivre et aux tribunaux de les juger, avec les garanties tutélaires accordées aux accusés par nos Codes. Tels sont les principes d'une véritable et sage liberté.

La majorité de la Commission s'est abstenue de citer, dans le rapport, les avis du Conseil d'Etat et celui de monsieur l'avocat-fiscal-général de Turin, par respect pour l'article 27 du Statut, qui consacre la responsabilité ministérielle. Si cette responsabilité ne saurait être affaiblie lorsqu'un ministre s'est conformé aux avis qu'il aurait demandés à un corps ou à de hauts fonctionnaires, elle ne saurait non plus être aggravée lorsqu'il a cru devoir s'en écarter. Puisque la responsabilité ministérielle ne peut pas même s'abriter derrière la signature royale, elle peut bien moins encore se couvrir par des avis, quelque respectables que puissent en être les auteurs. C'est par ce motif que, dans d'autres pays où le système constitutionnel est en vigueur, il n'est pas d'usage de communiquer de tels avis au Parlement. Cet usage est fondé sur

d'excellentes raisons, qu'il n'est pas le cas de développer maintenant.

Il importe essentiellement de bien fixer le point de départ de la discussion. Il s'agit des décrets royaux du 30 octobre et 11 janvier derniers, relatifs à la Compagnie de Saint-Paul. Le décret du 30 octobre contient, en substance, deux dispositions distinctes: l'une, qui a pour objet la création d'une Commission de quarante membres afin de préparer un nouveau projet de règlement pour cette Compagnie; l'autre, qui confie provisoirement, et jusqu'à l'approbation du règlement, à ces quarante membres (dont 15 élus par la Compagnie et 25 par le municipe de Turin) l'administration de la partie des revenus de la Compagnie qui est destinée à des œuvres de bienfaisance. Ce décret conserve à la Compagnie toute son indépendance comme association religieuse, ainsi que la libre disponibilité et l'administration des fonds destinés à cette œuvre.

On voit en conséquence, que ce corps moral a été entièrement respecté comme association religieuse; mais en ce qui concerne l'administration de la partie des biens qu'il possède et qui sont destinés à des œuvres de bienfaisance par la volonté des fondateurs, on a modifié provisoirement le nombre et le mode d'élection des administrateurs jusqu'à ce que la forme de cette administration ait été définitivement fixée par le règlement à intervenir.

La Compagnie de Saint-Paul n'ayant pas cru devoir procéder à la désignation des 15 administrateurs à élire dans son sein, le décret du 11 janvier dispose que les 25 administrateurs choisis par le municipe de Turin seront installés dans leurs fonctions et administreront provisoirement l'œuvre de bienfaisance.

Monsieur le recteur de la Compagnie, dans sa pétition au Sénat, attaque ces décrets en disant:

1° Qu'ils contiennent une violation du droit de propriété d'un corps moral en contravention de l'article 25 du Code civil, qui considère les corps moraux comme autant de personnes jouissant des droits civils, et de l'article 29 du Statut, qui consacre l'inviolabilité de la propriété;

2° Qu'ils sont illégaux et inconstitutionnels, parce que les dispositions de ces décrets sont dans les attributions du pouvoir législatif et non dans celles du pouvoir exécutif;

3° Que ces dispositions sont injustes et arbitraires parce qu'elles ne sont fondées sur aucun motif légitime.

La Commission a opiné à l'unanimité sur le premier point, et à la majorité sur les deux autres que cette pétition devait être décrétée de l'ordre du jour, parce que la question de propriété est de la compétence des tribunaux, que ces décrets sont rendus dans les limites du pouvoir exécutif et qu'ils ne peuvent être taxés ni d'injustice ni d'arbitraire; mais qu'il y avait lieu de renvoyer cette pétition au ministre pour y avoir tel égard que de raison et de justice, lors de l'approbation du règlement à intervenir.

Afin de mettre plus de concision dans l'office que je dois remplir, je ne ferai point l'analyse des discours prononcés dans les trois précédentes séances et dans celle d'aujourd'hui suivant l'ordre d'inscription des orateurs, afin de ne pas répéter plusieurs fois les mêmes raisonnements, mais je reproduirai la substance des arguments principaux, suivant l'ordre des matières.

Ces décrets ayant été considérés sous le triple aspect du droit de propriété, du droit constitutionnel et de leurs dispositions administratives, je commencerai par la violation du droit de propriété.

Je ne pense pas devoir remonter à la définition de la pro-

priété suivant les lois romaines, car elle est différente de celle donnée par l'article 439 de notre Code civil, qui doit seul servir de guide dans cette matière.

Il y est dit: *La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.*

Il faut donc examiner en point de droit, si la Compagnie de Saint-Paul est propriétaire et, en point de fait, si elle a été réellement spoliée par ces décrets. En d'autres termes, si elle a le droit de disposer et de jouir de la manière la plus absolue des biens de cette association destinés par la volonté des fondateurs à des œuvres de bienfaisance? Si ces biens n'ont pas une destination tellement rigoureuse en faveur des malheureux que les testateurs ont voulu soulager, qu'ils doivent être considérés plutôt comme consacrés à l'usage des pauvres qu'à celui de la Compagnie? Si le pouvoir exécutif a porté réellement atteinte à cette propriété en modifiant provisoirement le système d'élection et le nombre d'administrateurs de l'œuvre de bienfaisance, sans cependant rien innover quant à la destination de ses biens?

A toutes ces questions, messieurs, la Commission répond d'une voix unanime, que le Sénat, qui est un pouvoir politique, n'est pas compétent pour les résoudre, mais qu'elles sont du ressort de l'autorité judiciaire. La question de propriété doit être laissée intacte; tout ce qui pourrait être dit dans cette enceinte ou pour ou contre, ne saurait avoir aucune influence sur la décision des tribunaux. La dignité du Sénat exige qu'il s'abstienne de manifester aucune opinion sur ces questions.

La liberté, messieurs, repose essentiellement sur la division des pouvoirs. A chacun sa tâche, à chacun ses attributions. De même que l'autorité judiciaire ne doit pas empiéter sur les attributions des pouvoirs exécutif et législatif, de même ceux-ci doivent se renfermer strictement dans les limites qui leur sont tracées par la Constitution.

Cela posé, il serait superflu d'entrer dans de plus longs détails sur ce point de la discussion; il serait superflu d'interpréter la volonté des fondateurs, de discuter les titres et les testaments dont la Compagnie invoque les dispositions. Toutes ces questions par rapport au droit de propriété, sont du ressort des tribunaux; eux seuls sont compétents pour les juger. C'est devant eux que la Compagnie fera valoir ses droits, si elle les croit fondés. Elle a sa sauvegarde dans l'indépendance et les lumières de notre magistrature.

Il est donc le cas des articles 89 et 90 de notre règlement, suivant lesquels on doit décréter d'ordre du jour les pétitions concernant des matières qui ne sont pas de la compétence du Parlement.

Au reste, messieurs, la Compagnie a reconnu formellement ce principe, puisqu'elle se réserve, à cet égard, de se pourvoir par-devant l'autorité judiciaire; voici ce passage de la pétition:

Il rettore della Compagnia, nel protestare contro un tale atto, si riserva di provvedersi nelle vie legali, ecc.

Je passe à la question d'illégalité et d'inconstitutionnalité.

La Compagnie de Saint-Paul, après avoir reconnu, avec raison, d'une manière très positive, que la violation de propriété dont elle se plaint d'avoir été victime par ces décrets, est de la compétence des tribunaux, cherche ensuite à démontrer l'illégalité et l'inconstitutionnalité de ces mêmes décrets en partant du principe qu'elle est propriétaire des biens qui lui ont été laissés par les testateurs pour les appliquer à des œuvres de bienfaisance, et c'est dans ce sens qu'un savant orateur a habilement plaidé la cause de la Compagnie.

La majorité de la Commission ne peut accepter la discussion sur ce terrain, car elle pose en principe ce qui est en question : si la Compagnie est propriétaire de ces biens et qu'elle en ait été spoliée par les décrets, il est évident qu'ils sont illégaux et inconstitutionnels; mais c'est précisément ce droit de propriété et cette spoliation qu'il s'agit de prouver, et le Parlement est incompétent pour prononcer sur ces questions.

C'est pourquoy la Commission a dû partir de l'hypothèse contraire, c'est-à-dire que la Compagnie n'est pas propriétaire, mais seulement administratrice d'une œuvre de bienfaisance fondée par des libéralités particulières, et c'est à ce point de vue qu'elle a examiné la légalité et la constitutionnalité des décrets dont il s'agit.

Les orateurs qui soutiennent l'illégalité et l'inconstitutionnalité des décrets du 30 octobre et 11 janvier, s'appuient sur les conditions suivantes :

1° Suivant l'article 6 du Statut, il appartient au pouvoir exécutif de faire les décrets et règlements nécessaires pour l'exécution des lois sans les suspendre ni en dispenser. Or ces décrets ne sont relatifs à l'exécution d'aucune loi, donc le pouvoir exécutif a excédé les limites de ses attributions ;

2° L'article 8 de l'édit du 22 décembre 1836 détermine qu'une administration de bienfaisance pourra être dissoute et recomposée, si elle ne se conforme pas aux règles de comptabilité prescrites par les articles 4 et 7 de cet édit, d'où il suit que, hors ce cas prévu, une administration ne peut être dissoute ou recomposée.

Or ces décrets contiennent une véritable dissolution de la Compagnie, puisqu'ils lui adjoignent des administrateurs nommés par le municipe en nombre supérieur à celui que la Compagnie est autorisée à nommer. C'est à elle que les testateurs ont légué leurs biens. Elle est responsable envers eux de l'exécution de leur volonté, et elle ne peut accepter une organisation qui la place en minorité dans l'administration.

Comme elle déclare ne plus pouvoir continuer, si on lui enlève ses conditions primitives d'existence, c'est-à-dire l'administration de son patrimoine, elle est forcée de s'abstenir. Elle est donc réellement dissoute et une telle mesure ne pouvait être prise qu'en vertu d'une loi.

3° Il est dit dans le préambule des instructions pour l'exécution de l'édit royal précité, approuvées par brevet royal du 4 avril 1847, que les règlements particuliers de chaque institution sont maintenus dans toutes leurs dispositions, à l'exception de celles qui concernent la comptabilité, et qu'ils doivent, en conséquence, être scrupuleusement observés.

Des dispositions aussi expresses ont créé des droits à la Compagnie de Saint-Paul, et ils ne peuvent être détruits que par une loi.

4. La Compagnie avait son existence protégée par l'article 25 du Code civil, qui considère les corps moraux comme autant de personnes jouissant des droits civils, sous les modifications portées par les lois; et par l'article 52 du Statut, qui reconnaît aux citoyens le droit de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui régulent l'exercice de ce droit dans l'intérêt public: or, les décrets sont en opposition avec ces dispositions formelles.

5. Il est tellement vrai qu'une loi était nécessaire pour faire ces décrets, que, lorsque le Gouvernement a voulu abolir les institutions de charité et de bienfaisance des villes de Turin, Chambéry et Gènes, la congrégation générale et les congrégations générales provinciales de charité, il a dû présenter aux Chambres un projet de loi, qui a été sanctionné le premier mars 1850.

6. On doit distinguer les établissements de bienfaisance créés par le Gouvernement de ceux qui ont été fondés par les particuliers.

Si le pouvoir exécutif peut modifier les premiers, il n'a pas la même faculté pour les seconds. Ceux-ci conservent leur existence spéciale jusqu'à ce qu'elle ait été changée par une loi.

7. On ne peut prendre en considération les exemples cités par M. le ministre de l'intérieur, car celui de la congrégation du St-Suaire, dont on a détaché l'administration de l'hospice des aliénés, est antérieur au Statut, et à cette époque le Roi réunissait le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Les autres exemples, quoique postérieurs au Statut, prouvent qu'il y a eu acquiescement des établissements qui ont été reformés, ce qui a couvert le vice d'illégalité; mais cela ne peut porter aucun préjudice aux droits de la Compagnie de St-Paul, qui ne veut pas accepter les décrets qui la concernent.

Tel est, si je ne me trompe, la substance des principaux arguments, à l'aide desquels les orateurs de l'opposition ont attaqué avec autant de vivacité que d'éloquence le système de la Commission.

J'essayerai de réfuter ces arguments, en posant les principes qui régissent la matière.

Et d'abord, c'est non-seulement un droit, mais encore un devoir pour le Gouvernement d'exercer une haute surveillance sur les établissements de bienfaisance, et de leur accorder une protection tutélaire et efficace; cette protection ne saurait être simplement spéculative; il faut qu'elle puisse se traduire par des actes. Il est de maxime qu'aucun corps moral, aucun établissement de bienfaisance quel qu'il soit, ne peut exister dans l'Etat sans autorisation du Roi.

Ce principe est consacré dans l'article 54 de l'édit 24 décembre 1836, qui est ainsi conçu :

Aucune nouvelle institution de charité et de bienfaisance ne pourra être établie, même au moyen de souscriptions ou d'associations volontaires, sans avoir été préalablement approuvée par nous.

Or, celui qui a le droit d'approuver conserve implicitement celui de déroger, lorsqu'il le croit utile à l'intérêt public.

Cette maxime de haute administration est tellement reconnue, qu'on en trouve l'application à chaque pas dans notre législation. Le pouvoir exécutif peut approuver ou modifier les statuts des sociétés anonymes, les règlements de police rurale et urbaine, articles 116 et 139 de la loi du 7 octobre 1848, etc.

J'invoque à mon tour l'édit du 24 décembre 1836, qui déclare dans l'article 8 que les administrations de bienfaisance, qui ne se conformeront pas à ses dispositions, seront dissoutes et recomposées. L'autorité de prononcer une telle peine suppose nécessairement un droit antérieur, autrement le législateur n'aurait pu la sanctionner. Ce droit antérieur réside dans cette maxime générale de haute administration que je viens de rappeler. Si cette peine n'a été comminée dans l'édit que pour des irrégularités dans la tenue de la comptabilité, c'est que cet édit a eu uniquement et exclusivement pour but de régler la comptabilité des établissements de bienfaisance; mais le Gouvernement ne s'est pas privé du droit de l'appliquer dans d'autres circonstances; toutefois, il n'en a pas usé envers la Compagnie de St-Paul: il s'est borné provisoirement et jusqu'à l'approbation d'un nouveau règlement, à introduire l'élément municipal dans l'administration de son œuvre de bienfaisance, sans toucher aucunement à son existence comme congrégation religieuse. Je ne peux donc voir

dans cette mesure la violation de l'article 33 de la Constitution, relatif au droit d'association.

Les statuts des établissements de bienfaisance, soit qu'ils aient été créés par l'Etat, soit qu'ils aient été fondés par des particuliers, ont le caractère de réglemens dont la compétence est réservée au pouvoir exécutif par l'article 6 du Statut.

Pour démontrer d'une manière péremptoire que le pouvoir exécutif a la haute surveillance sur tous les établissements de bienfaisance, qu'il est leur protecteur, qu'il a sur eux une action tutélaire et qu'il peut en modifier l'existence, il suffit de lire le préambule des instructions du 4 avril 1837 pour l'exécution de l'édit du 1836.

On remarquera surtout, que le maintien des réglemens particuliers de chaque institution de bienfaisance, de quelque nature ou fondation qu'elle soit, n'est pas écrit dans l'édit du 24 décembre 1836, mais bien dans le règlement publié pour son exécution. Cela a été fait à dessein, et il devait en être ainsi, afin de ne pas dépouiller le pouvoir exécutif d'une attribution que lui accordent les maximes de haute administration. Si cette disposition eût été écrite dans la loi, on n'aurait pu déroger à aucun règlement d'une institution de bienfaisance qu'au moyen d'une autre loi; mais cette disposition a été relégué exprès dans la partie réglementaire pour faire connaître que le pouvoir exécutif avait la faculté d'y déroger. Le droit de maintenir présuppose nécessairement le droit contraire, et par conséquent celui de modifier.

Que si les institutions de Turin, Chambéry et Gênes, la congrégation générale et les congrégations générales provinciales de charité, n'ont pu être abolies qu'en vertu de la loi du premier mars 1850, c'est parce que l'existence de ces institutions était fondée sur des lois et formellement maintenues par les articles 7 et 44 de l'édit du 24 décembre 1836, tandis que les réglemens des établissements de bienfaisance et des administrations, qui, semblables à la Compagnie de St-Paul, avaient la direction de quelque établissement de charité, par le fait de volontés particulières, ou en vertu d'anciens réglemens, n'ont été maintenues que dans la partie réglementaire de cet édit.

En conséquence, ces administrations et ces réglemens peuvent être légalement modifiés par des décrets du pouvoir exécutif.

Le pouvoir exécutif a usé de ce droit, postérieurement à l'édit de 1836 et antérieurement au Statut, dans un cas parfaitement analogue, celui de la congrégation du St-Suaire, qu'on a laissé subsister comme congrégation religieuse, mais dont on a détaché l'administration de l'hospice des aliénés. Le décret royal intervenu à cette occasion était parfaitement un acte de pouvoir exécutif, puisqu'il n'a pas été soumis à l'enregistrement des Sénats, condition indispensable pour qu'une provision royale pût avoir un caractère législatif.

Depuis le Statut on a l'exemple des modifications faites par décrets royaux aux établissements de bienfaisance de Saluces, Chambéry, Casale, Mortara, Voghera, Borgomanero, et quelques uns de ces établissements avaient été fondés par des particuliers.

Si ces établissements n'ont pas demandé que les modifications fussent faites par loi, plutôt que par décret royal, c'est qu'ils n'étaient pas fondés à l'exiger.

Qu'en serions nous, messieurs, et que deviendraient le droit de haute surveillance et l'action tutélaire du Gouvernement sur les établissements de bienfaisance, si leurs statuts ne pouvaient être modifiés que par un acte législatif? Quand bien même on ferait siéger le Parlement en perma-

nence, il ne suffirait pas à cette œuvre, et le pouvoir exécutif serait anéanti: c'est-à-dire que le pouvoir législatif aurait aussi la charge d'administrer.

Votre Commission, messieurs, n'a pu admettre les principes du pétitionnaire pour établir que les dispositions de ces décrets devaient émaner du pouvoir législatif, parce qu'ils porteraient atteinte à la division des pouvoirs consacré par le Statut, division qui est la garantie de nos libertés.

Je crois que les observations qui précèdent réfutent victorieusement les arguments des orateurs de l'opposition. Si j'en ai omis quelques uns, je demande qu'on veuille bien me les rappeler, et je me ferai un devoir d'y répondre immédiatement.

La Compagnie de Saint-Paul n'a pu s'empêcher de reconnaître implicitement que le pouvoir exécutif avait le droit de changer son mode d'existence, puisqu'elle déclare dans sa pétition qu'elle eût accepté la nomination d'une Commission de quinze membres pour réformer ses réglemens, pourvu que sept membres eussent été choisis dans son sein. Si les réglemens, soit le mode d'existence de la Compagnie ne pouvait être changé que par une loi, si elle était propriétaire des biens dont elle distribue les revenus pour le soulagement de l'humanité, comment aurait elle pu se déterminer à accepter la nomination d'une Commission composée de cette manière pour le but indiqué?

Vous voyez donc, messieurs, que la vérité se fait jour, même aux yeux des pétitionnaires.

Après avoir démontré que, suivant les principes qui régissent la matière, les décrets dont il s'agit ne sont entachés ni d'illégalité, ni d'inconstitutionnalité, j'aborde la troisième question.

On a dit que la mesure prise par ces décrets était injuste et arbitraire, que la comptabilité de la Compagnie de Saint-Paul avait été reconnue régulière, que la volonté des fondateurs était fidèlement exécutée, que les membres de la Compagnie observaient leurs réglemens avec ponctualité, qu'il n'y avait donc aucun motif, aucune urgence, ni même aucune utilité à prendre une telle mesure.

Permettez moi d'observer, messieurs, que cette mesure a été prise en conformité des conclusions d'une enquête; qu'elle ne touche pas à la Compagnie comme congrégation religieuse; qu'elle ne change pas la destination des biens des œuvres de bienfaisance administrées par cette Compagnie, et qu'elle adjoint, seulement par mesure provisoire, à des administrateurs choisis par la Compagnie, un certain nombre d'administrateurs puisés dans l'élément électif et municipal. L'initiative du ministre de l'intérieur a été de lier cette œuvre de bienfaisance avec les congrégations de chaque paroisse de la ville, pour établir l'unité dans l'administration des secours. Il a voulu donner une nouvelle vie à la Compagnie en l'appuyant sur l'élément municipal. J'ajouterais enfin que la Compagnie elle-même ne disconvenait pas que ses réglemens, qui remontent presque à l'époque de sa fondation, avaient besoin d'être modifiés.

On ne peut se refuser à admettre que le Gouvernement avait un intérêt politico-administratif à modifier ces réglemens.

Lorsque cette Compagnie a été fondée tous les actes du Gouvernement étaient secrets: la procédure criminelle était secrète; les jugemens des cours et des tribunaux n'étaient pas motivés; les corps municipaux se recrutaient eux-mêmes, ainsi que les corporations. Les dispositions réglementaires et le mode d'existence de cette Compagnie (comme administratrice d'un établissement de bienfaisance), qui étaient en harmonie

avec la civilisation de cette époque, ne le sont plus avec la civilisation actuelle, où les actes de l'autorité se font au grand jour, où l'élément électif est introduit dans les administrations publiques, où les progrès des temps ont fait prévaloir le système que la lumière est la meilleure garantie d'une bonne administration.

Ces considérations absolvent les décrets de la tache d'injustice et d'arbitraire.

Mais il suffit à la Commission de reconnaître que le ministre de l'intérieur a agi dans les limites de ses pouvoirs. Vouloir contrôler les actes du pouvoir exécutif jusque dans des détails extrêmes, ce serait entraîner le pouvoir législatif hors du cercle de ses attributions. Sans doute le Parlement peut et doit contrôler les actes ministériels, mais lorsqu'il prononce des paroles de blâme, c'est lorsqu'il veut renverser le Cabinet.

Voilà pourquoi la Commission ne s'est point inquiétée si la mesure proposée était plus ou moins urgente, s'il valait mieux nommer un nombre de membres égal de chaque côté, ou faire prévaloir l'élément municipal. Ces appréciations sont absorbées par la responsabilité ministérielle. Voilà pourquoi l'ordre du jour proposé relativement à ces décrets (qui ne contiennent, après tout, que de simples mesures provisoires), n'approuve ni ne désapprouve la mesure dont il s'agit, mais il constate que le pouvoir exécutif a agi dans les bornes de ses attributions, et qu'il n'a point commis un acte illégal, inconstitutionnel ou arbitraire.

Pour le surplus, la Commission a été d'avis de renvoyer la pétition de M. le recteur de la Compagnie à M. le ministre de l'intérieur, pour y avoir tel égard que de raison et de justice, lorsqu'il s'agira d'approuver le nouveau règlement de la Compagnie, par rapport aux œuvres de bienfaisance qu'elle a administrées jusque à ce jour. En un mot, la Commission a respecté les faits accomplis et elle a jugé convenable de renvoyer la pétition à M. le ministre pour les nouvelles déterminations qu'il sera appelé à prendre.

La minorité de la Commission opinait pour le renvoi de la pétition au Ministère relativement à ces décrets. Elle argumentait de ce que, sous le régime absolu on pouvait revenir des décrets royaux en supposant que la religion du Roi aurait été surprise par obreption ou subreption, et qu'on en appelait du Souverain mal informé au Souverain mieux informé; mais la majorité a trouvé le cas bien différent lorsqu'il s'agit d'un ministre constitutionnel. On pouvait supposer qu'un Roi entouré d'une Cour nombreuse et quelques fois de flatteurs n'avait pas toujours le moyen de connaître la vérité; au contraire, avec la liberté de la presse, avec les discussions parlementaires, les ministres ont tous les moyens possibles de s'éclairer et on ne peut pas leur reprocher d'être entourés de flatteurs: j'apporte en témoignage les quatre séances consacrées à cette discussion.

Proposer au Ministère de revenir sur ces décrets, en renvoyant la pétition dans ce but, ce serait un blâme solennel qu'il ne pourrait accepter.

Cette question a été nettement dessinée par l'illustre maréchal De la Torre, dont les talents et la grande expérience des affaires donnaient un si grand poids à ses paroles. Il l'a transportée sur le terrain de la politique, non-seulement en censurant le Ministère pour cet acte, mais en ajoutant d'une manière générale que le Sénat ne devait pas être satisfait de sa manière d'administrer, ni de l'état de nos finances.

DELLA TORRE. Ce n'est qu'en passant que j'ai dit un mot de l'administration et de l'état de nos finances.

JACQUINOT. A ces attaques, M. le ministre de finances

a parfaitement répondu en traitant à fond la question politique. Je ne crains point de dire qu'il serait peu parlementaire de proposer une question ministérielle à l'occasion d'une pétition.

De semblables luttes s'engagent dans une sphère plus élevée, telle que pour une question de finances ou pour un vote de confiance; mais enfin, si la discussion était entraînée jusqu'à ce point, la majorité de la Commission déclarerait hautement qu'elle a foi dans le Ministère actuel et qu'elle veut le soutenir. La nation lui sait gré de ses courageux efforts pour surmonter les difficultés qui l'entourent, et le Sénat l'appuiera de son vote favorable, parce qu'il porte haut et ferme le drapeau de la Constitution.

La Commission a dû examiner séparément toutes les questions de droit constitutionnel qui se présentaient à résoudre et elle a donné sur chacune son avis formulé par un ordre du jour pur et simple, pour bien faire saisir la portée et le but du renvoi de la pétition pour les actes futurs, mais il serait inutile de faire voter séparément chaque question, et elle conclut purement et simplement au renvoi de la pétition à M. le ministre de l'intérieur dans le sens et par les motifs que j'ai eu l'honneur d'exposer.

DELLA TORRE. Messieurs, vous avez entendu hier la longue attaque qui a été faite par M. le ministre des finances; dans un discours qui avait quelques développements, j'avais dit, incidemment que, nous ne sommes pas très-satisfaits ni de la marche de l'administration, ni de l'état de nos finances. Si vous êtes satisfaits, messieurs, je déclare quant à moi, que je ne le suis pas.

Maintenant, en ce qui touche la question en discussion, je ne ferai qu'une simple remarque. Le Ministère dit: Nous agissons conformément à la loi. Mais je lui demande: Pourquoi, s'il est dans la loi, il repousse un amendement par lequel on lui dit: Conformez-vous à la loi! Il n'y a dans cet amendement aucune parole de blâme ou de critique; on dit tout simplement: Nous vous renvoyons cette pétition pour que vous agissiez conformément à la loi. Si vous êtes dans la loi, messieurs les ministres, vous n'avez pas à vous plaindre de ce renvoi.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. L'onorevole maresciallo...

DELLA TORRE. Si vous m'attaquez de nouveau, je demanderai à répondre.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio... trova strano che il ministro avendo a più riprese dichiarato essere il primo suo intendimento di eseguire la legge, respinga un ordine del giorno, il quale è concepito in modo da non indicare altro che il desiderio che la legge venga eseguita.

Il Ministero si trova a ciò indotto non già pel senso letterale di quell'ordine del giorno, ma perché non vuole che vi rimangano né dubbi né ambagi. Egli è evidente che dopo la discussione che si è protratta per quattro giorni, dopo i commenti fatti sopra l'ordine giorno dall'onorevole precipitante, il senatore Demargherita e i suoi amici politici, la legge, nella mente di essi, non è stata eseguita.

Ora il Ministero crede di essere stato fedele esecutore della legge, e come egli ha manifestato questa sua opinione in essa persiste, a malgrado delle dotte discussioni che ebbero luogo.

Il Ministero poi non crede di potere accettare quell'ordine del giorno, giacché egli (quand'anche fosse accettato) dovrebbe dichiarare al Senato che nella sua opinione la legge non fu menomamente violata, e che quindi egli non potrebbe ritornare sul suo operato.

Non ricusa egli di prendere ad esame i progetti che gli potranno venire sottoposti nell'ordinamento della Compagnia di San Paolo, ma crede di essere sopra un terreno legale, e sopra questo egli sentirà tutte le proposizioni che gli saranno fatte; ma dichiara altamente che non crede dover tornare indietro per prendere di nuovo ad esame la questione sotto il punto di vista legale. Onde egli, ripeto, respinge risolutamente l'ordine del giorno del senatore Demargherita e quello del senatore Di Castagnetto, ed accetta invece tanto quello della Commissione, quanto quello del senatore Nigra, poichè il Ministero non è animato nè da spirito di parte, nè da spirito di ostilità.

PRESIDENTE. La serie degli oratori iscritti essendo esaurita, la discussione è già di per se stessa chiusa, senza bisogno di speciale deliberazione del Senato. È dovere adunque del presidente di rimettere sotto gli occhi del Senato i tre ordini del giorno, i quali si sono proposti nelle precedenti adunanze.

Il primo ordine del giorno, quello cioè della Commissione, spiegato maggiormente dal senatore Nigra, è quello per cui si rinvia la petizione al Ministero dell'Interno, affinché gli serva di lume e di documento, onde giovarsi nel futuro riordinamento della Compagnia di San Paolo, al quale i decreti reali lasciano aperta la via. Quest'ordine del giorno, come quello il quale più si accosta, per la sua semplicità e per la sua qualità, all'ordine del giorno puro e semplice, è quello che deve essere posto il primo in votazione.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'ordine della votazione?

PINELLI. Per un sottoemendamento.

Voci numerose. No! no! no!

PRESIDENTE. Il secondo ordine del giorno è quello proposto dal signor senatore Di Castagnetto, il quale in sostanza contiene un biasimo al Ministero, in quanto che accenna che, se il Ministero avesse seguito altro consiglio, avrebbe fatto meglio.

Quest'ordine del giorno, nella gradazione della votazione, deve andare il secondo.

Il terzo ordine del giorno è quello proposto dal senatore Demargherita, il quale inviterebbe il Ministero perchè provveda in conformità della legge.

Semplicemente preso, quest'ordine del giorno non parrebbe di primo tratto contenere alcun biasimo, perchè il Ministero non può adontarsi, nè avere a male che sia invitato a provvedere secondo le leggi; ma siccome quest'ordine del giorno va raffrontato col discorso di cui è la conseguenza, ed il discorso contiene molte imputazioni al Ministero di avere contravenuto a queste leggi, chiaro così è che, allorchè invitasi il Ministero a provvedere in conformità delle leggi, si vuol dire ad un tempo che il Ministero ha prima queste leggi trasgredite. Per conseguenza quest'ordine del giorno contenendo l'imputazione la più grave che possa farsi ai ministri, quella cioè di avere trasandato o violato le leggi dello Stato, dee per questa sua gravità essere posto l'ultimo in votazione.

Comincio adunque dall'ordine del giorno del senatore Nigra.

JACQUEMOUR. La Commissione accepte.

MAESTRI. Converrebbe porre ai voti l'ordine del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione non ha scritto il suo ordine del giorno.

MAESTRI. L'ordine del giorno c'è.

PRESIDENTE. La Commissione ha già dichiarato di ac-

consentire all'ordine del giorno del senatore Nigra. (*Allegro l'ordine del giorno*)

DE CARDENAS. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo prego di attenersi a questo solo argomento.

DE CARDENAS. Il mio onorevole collega, che si disse incaricato dal relatore della Commissione assente a fare le sue veci, ha detto che la maggioranza adottava l'ordine del giorno del senatore Nigra. Ma in questo momento la maggioranza non è rappresentata che da due, non essendo presente il relatore, il quale non sappiamo se dopo sentite le discussioni non fosse per cambiare di parere.

Io mi oppongo al dire che la maggioranza della Commissione accetta la proposta dell'onorevole senatore Nigra.

Osservo inoltre che la maggioranza, secondo il nuovo relatore, nè approva nè disapprova l'operato del Ministero; sono queste le parole pronunziate testè: la minoranza lo disapprova; domando ora qual è il sentimento della Commissione.

JACQUEMOUR. Lorsque j'ai exprimé l'opinion de la majorité de la Commission, je me suis rapporté à ce qui est écrit dans le rapport fait au nom de cette même majorité. Or, comme les conclusions de ce rapport sont précisément identiques avec l'ordre du jour proposé par l'honorable sénateur Nigra, je suis donc autorisé à déclarer, malgré l'absence de M. le rapporteur de la Commission, que la majorité de la Commission accepte cet ordre du jour.

PRESIDENTE. Ciò posto, altro non resta che metterlo ai voti.

PINELLI. Io aveva domandata la parola sopra quest'ordine del giorno. (*Rumor!*)

PRESIDENTE. Credeva avesse desistito...

PINELLI. Non è che per far conoscere al Senato quale sarebbe stata la mia proposta: dichiaro ch'è un affare di semplice redazione.

Io proporrei che invece di *definitivi provvedimenti* si dicesse *definitivo regolamento*. Se quelli che sono disposti ad appoggiare l'emendamento del commendatore Nigra intendono di appoggiare questa mia proposta, allora io insisto, altrimenti mi unisco alla redazione di quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se insiste, allora chiederò se vi ha chi appoggia la sua proposta.

NIGRA. Io persisto nei termini del mio ordine del giorno. Non credo di dover entrare in maggiori spiegazioni dopo una sì lunga discussione.

Del resto, io potrei provare quanto questa mia espressione sia stata calcolata. Lascio al giudizio del Senato di apprezzarla.

Io non contesto che la proposta redazione sia migliore della mia, ma io ho meditata quella parola, e ne la proposi come parola conciliativa, perchè credo che questo sia il termine che si debba dare ad una simile questione: la mia spiegazione non è, a parer mio, lesiva nè alla dignità, nè alle prerogative di nessuna parte.

PRESIDENTE. Debbo interrogare il senatore Pinelli se persiste nel suo emendamento.

PINELLI. Le parole del commendatore Nigra sono tali, che debbono indurmi a desistere dalla mia proposizione, conseguentemente io la ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal senatore Nigra, acconsentito dal Ministero e dalla maggioranza della Commissione.

Chi approva voglia sorgere.
(È approvato.)

Domando al Senato se vuole procedere all'esame della
legge sul telegrafo elettrico.

Poet. A lunedì.

PRESIDENTE. La seduta è sciolta, ed il Senato è convocato per lunedì per la discussione della legge sul telegrafo elettrico e di quella sulla stampa.

La seduta è levata alle ore 4 e 3/4.

TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1852

— 24 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Discussione sul progetto di legge per lo stabilimento di una linea telegrafo-elettrica da Torino al confine lombardo — Discorso del senatore Di Pollone — Emendamento del senatore Piazza all'articolo 1, oppugnato dal ministro dei lavori pubblici, e rigettato — Adozione del primo e dei successivi articoli, e della legge — Discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge sulla stampa del 26 marzo 1848 — Discorsi dei senatori D'Azeglio, e Alberto Della Marmora — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Spiegazioni del senatore Sclopis.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pomeridiane.
Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UNA LINEA TELEGRAFO-ELETRICA DA TORINO AL CONFINE LOMBARDO.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dare lettura del progetto di legge per lo stabilimento di una linea telegrafo-elettrica da Torino al confine lombardo. (Vedi vol. Documenti, pagina 1100.)

« Art. 1. Sarà stabilita una linea telegrafo-elettrica, che staccandosi da quella che corre da Torino a Genova, vada da Alessandria, per Casale e Vercelli, a Novara, con facoltà al Governo di prolungarla fino al ponte sul Ticino a Bufalora.

« Art. 2. È stanziata a quest'oggetto nel bilancio delle strade ferrate, alla categoria 57, sotto la denominazione di *Telegrafo elettro-magnetico*, la somma di lire quarant'otto mila trecento venti, ripartita come segue:

« A Spese di costruzione..... L. 50,500
« B Spese di esercizio e manutenzione per mesi nove..... » 17,820

« Art. 3. Dal giorno della pubblicazione di questa legge fino delle linee telegrafiche instituite, o che s'instituiranno per servizio del Governo verrà anche concesso alla corrispondenza dei privati, sia nell'interno, sia all'estero, giusta un regolamento da approvarsi provvisoriamente per decreto reale.

« Art. 4. Finchè non sia determinata per legge la tariffa, cui si assoggetteranno le trasmissioni per dispacci privati da una all'altra stazione telegrafo-elettrica dello Stato, il Governo è autorizzato a supplirvi con tariffa provvisorie di esperimento, approvate per decreto reale. »

È aperta la discussione generale sul presente progetto di legge.

La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Fra i moltissimi ed incalcolabili vantaggi che recherà al nostro paese lo stabilimento della progettata linea telegrafo-elettrica da Torino al confine lombardo, vogliono essere specialmente annoverati quelli che sono imperiosamente richiesti dai bisogni del commercio.

Le contrattazioni di effetti pubblici che ora, anche alla nostra Borsa, seguono assai numerose ed importanti, sono essenzialmente dominate dal corso della Borsa di Parigi. Dalle oscillazioni che colà si manifestano sono in modo quasi esclusivo regolati gli aumenti e le diminuzioni dei prezzi presso la Borsa di Torino. Quindi ogni dì più cresce la necessità di conoscere celeremente il corso delle contrattazioni sulla piazza principale di Francia.

Separati come siamo ancora da quei mercati per i materiali impedimenti che si oppongono allo stabilimento di rapide comunicazioni attraverso le Alpi, ci è uopo di trarre le prime notizie dal telegrafo elettrico viennese, ricorrendo a Milano, di dove, per mezzo di espressi messaggieri, i più grandi speculatori le fanno giungere a Torino parecchie ore prima dell'arrivo del corriere.

Appena conosciutosi sulla nostra piazza, che taluni trovavano così il mezzo di essere informati dei movimenti alla Borsa di Parigi in tempo anteriore di molto a quello dell'arrivo delle corrispondenze francesi s'ingenerò un'apprensione, un timore, che grandemente incaglia il progredire delle transazioni.

Imperciochè, nella incertezza in cui si rimane che i più facoltosi possano, fondati su notizie ad essi soli pervenute, trattare al sicuro compre o vendite considerevoli, e tali che potrebbero pur essere per certi negozianti causa di rovina, debbono anche i più circospetti astenersi non solo dall'accostarsi a convenire colle case che si sa essere particolarmente informate in prevenzione delle ultime oscillazioni, ma di più

hanno ragione a temere di cadere vittima delle incaute speculazioni che altri, sulla speranza di guadagno, avesse consumate con chi nel contrattare era guidato da doli positivi.

A questo stato di cose è urgente il recare un rimedio, che altrimenti non si può rinvenire, salvo col procurare il mezzo di far giungere siffatte notizie per tutti colla stessa celerità.

Già si sta, egli è vero, promovendo apposita sottoscrizione per far arrivare una staffetta che rechi quelle notizie da Milano; ma non lievi difficoltà si oppongono a tale temperamento, a cui pare siano per prendere parte, oltre a molte case bancarie, le Camere di commercio di Torino e di Genova.

Chè, se la staffetta debbe venire tutti i giorni, la spesa si fa tanto forte che difficilmente si troveranno somme sufficienti all'uso. Se poi le notizie non si fanno pervenire se non quando la variazione del corso è di qualche entità, gli animi non si rimangono abbastanza tranquilli nel criterio di chi debbe giudicare della opportunità della trasmissione dell'avviso; e se il denaro raccolto bastasse per ottenere la trasmissione giornaliera, che sarebbe la migliore cosa, non basterebbe al certo che per poco tempo, per uno o due mesi, dopo il quale intervallo si ricadrebbe nello stesso inconveniente.

In vece, collo stabilimento del telegrafo elettrico da Torino al confine lombardo, il mezzo si presenta facile e di poca spesa; e coll'autorizzazione del Governo, coll'aiuto de' suoi agenti, le Camere di commercio di Torino e di Genova potrebbero ricevere e pubblicare giornalmente i corsi di Parigi, in modo che tutti i commercianti ne sarebbero informati ad un tempo.

Così sarà ovviato senza dubbio e nella più sicura maniera al grave inconveniente di continuate immorali speculazioni; il quale inconveniente move sì giusti lamenti non nella sola piazza di Torino, ma anche in quella di Genova, ove alcuni banchieri usano similmente di ricevere per mezzo di staffette da Milano il listino dei fondi di Parigi un giorno prima di quello in cui esso vi arriva per via ordinaria; fine questo per conseguire il quale si sa altresì, come qui in Torino l'industria abbia già spinto le cose al segno di non far arrivare nella capitale, ma di far fermare in luoghi vicini le mandate staffette, perchè sia maggiormente fatto mistero di ogni cosa, perchè cioè in altri scemi e svanisca pur anco il sospetto di pervenute anticipate notizie.

Per siffatte ragioni che, senza dire dei generali, negli interessi speciali del commercio, io credei di dover venire svolgendo alquanto, dichiaro non solamente di non potere a meno di votare in favore della legge; ma facciomi a proporre che il Ministero sia eccitato a porre mano ai lavori colla massima alacrità, a provvedere a che la divisata linea di telegrafia elettrica possa anzi essere al più presto prolungata sino al Ticino per essere immediatamente congiunta con quella della Lombardia, ed a non trasandare intanto le occorrenti pratiche; perchè, vinte le maggiori difficoltà accennate dall'ufficio centrale, altra linea ne si possa pure stabilire nel minore periodo di tempo, la quale, legando Torino cogli estremi punti della Savoia, si rannodi direttamente colla frontiera francese.

Non solamente l'ufficio centrale non si ristette a fronte delle notate difficoltà, dal dimostrare come convenga esizandio che il Ministero faccia ogni sforzo per legare Torino cogli estremi punti della Savoia mercè lo stabilimento di telegrafo elettrico; ma il Ministero stesso non esitò a proclamare nella sua relazione, più che la importanza, la necessità di una più diretta comunicazione colla Francia per attraverso la Savoia.

PLEZZA. Io mi propongo di fare un emendamento, cioè

di fare una variazione all'articolo primo, ma aspetterò quando sarà in discussione quest'articolo dove si precisa il progetto di una linea telegrafica proposta dal Ministero.

PRESIDENTE. Io lo inviterei a fare fin d'ora la sua proposizione, perchè non siamo ancora in numero per poter provocare la chiusura sulla discussione generale; la riproporrà poi al momento in cui il numero legale sarà compiuto; così si guadagna tempo.

PLEZZA. L'emendamento che propongo all'articolo primo è così concepito:

« Sarà stabilita una linea telegrafo-elettrica che staccandosi da quella che corre da Torino a Genova vada da Alessandria a Novara per Mortara, riunendo con linee parziali alla linea principale Casale al ponte sul Po, e Vercelli a Vespolate; con facoltà al Governo di stabilire anche una linea che partendo da Mortara giunga al Ticino passando per Vigevano. »

I motivi di questa variazione di linea sono i seguenti: che colla linea da me proposta si avrebbe una comunicazione egualmente lunga con Casale a Vercelli di quella proposta dal Ministero, più breve di 15 chilometri per Novara, più breve di 40 chilometri per giungere al Ticino, più breve di chilometri 42 e 1/2 per giungere a Milano, che colla linea proposta dal Ministero. Inoltre si congiungerebbero con quest'altra linea a Genova e Torino due città di più, cioè Mortara e Vigevano.

Il Ministero propone che si passi per Casale, Vercelli e Novara, e si aggiunga il Ticino a Buffalora con una linea di 96 chilometri. Come fu già osservato dalla Commissione, per mezzo di 65 chilometri si potrebbe da Alessandria giungere direttamente seguendo la strada ferrata a Novara, e si potrebbe con 17 chilometri congiungere la linea di Novara con Casale in Sartirana, o meglio ancora al ponte del Po, che è ad egual distanza, e con 19 altri chilometri congiungere Vercelli, di modo che con 104 chilometri si avrebbe di più la comunicazione con Mortara; ma questa linea presenta ancora altri grandi vantaggi, perchè quando si passa per Mortara rivolgendosi da Mortara a Milano per Vigevano, invece di 129 chilometri e mezzo per giungere a Milano, vi si giunge con soli 87, perchè da Alessandria a Mortara vi sono 42 chilometri e mezzo, 13 e mezzo da Mortara al Ticino e 31 dal Ticino a Milano, invece che secondo, il progetto ministeriale, 96 chilometri sono necessari per giungere a Buffalora, e 53 chilometri e mezzo per giungere a Milano, che fanno 129 chilometri e mezzo.

Ognuno vede quanto grande sia il vantaggio di poter giungere a Milano con 42 chilometri e mezzo di meno, perchè sarà sempre d'incertezza maggiore la comunicazione per gli accidenti impensati quando si ha più lunga la linea, ed è una gravissima spesa che peserà sopra il commercio del Piemonte, sopra quello massime di Genova e di Torino se dovrà, per giungere a Milano, ove potrebbe giungere con 87 chilometri e mezzo, invece percorrerne 129 e mezzo.

Ma di più la linea che ho proposto, ho detto che è più vantaggiosa a tutte le singole località considerate una per una; infatti colla linea ministeriale indicata dalla Commissione, e che io propongo con questa nuova linea per giungere a Novara, invece di 80 chilometri non si percorreranno che 65 chilometri; per giungere a Casale la linea è precisamente eguale, perchè anche nella linea ministeriale si partirebbe dalle vicinanze del ponte di Po per rivolgersi a Casale, e siccome dal ponte di Po a Casale non vi sono che 17 chilometri, perciò si pareggierebbe in tutti due i progetti; quindi per Casale non vi è variazione.

Per Vercelli invece partendosi da Vespolate, la distanza sarà perfettamente eguale, o sarà di qualche cosa minore.

Da Alessandria a Novara per Mortara chilometri 65; da Vespolate a Vercelli 19; dal ponte sul Po a Casale chilometri 17; da Mortara al Ticino chilometri 13 e mezzo. Con chilometri dunque 114 e mezzo si congiungono cinque città, e si va da Alessandria a Milano con chilometri 87, cioè 42 e mezzo da Alessandria a Mortara, 15 e mezzo da Mortara al Ticino per Vigevano, 31 dal Ticino a Milano.

Colla linea invece ministeriale si hanno 96 chilometri da Alessandria a Buffalora, e poi si dovrà fare la linea telegrafica lungo la strada ferrata che va a Novara, e saranno chilometri 48, e se si vorrà fare la comunicazione con Vigevano si avranno altri chilometri 15, per cui per congiungere le cinque città che io congiungo con chilometri 114 e mezzo, se ne dovranno costruire chilometri 134. Nè ciò basta: per andare a Milano si avranno chilometri 96 da Alessandria a Buffalora, e 33 e mezzo da Buffalora a Milano invece di chilometri 87 con cui la linea da me proposta conduce da Alessandria a Milano. Con questa linea dunque si viene a riunire due città di più, risparmiando nel totale più di 30 chilometri di spesa di costruzione, si riuniscono cioè due grandi centri di commercio; Mortara che è centro di commercio di granaglia, Vigevano che è un centro di commercio e d'industria, e si risparmierebbero nel totale, come già dissi, 32 chilometri di costruzione...

PALESCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PLEZZA... Fatti tutti questi calcoli è evidente che conviene cambiare la linea, tanto più che la Commissione stessa ha dovuto conoscere che la linea da Alessandria a Novara dovrà costruirsi per necessità; quando si avrà la strada ferrata su quella linea, è indispensabile che la strada ferrata sia munita di una linea telegrafo-elettrica; dunque, giacchè siamo in tempo, risparmiamo di costruire 32 chilometri di più, affatto inutili, mentre possiamo riunire maggior numero di città con minor numero di chilometri di quello che proporrrebbe attualmente il Ministero.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.

PALESCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io deggio fare anzitutto osservare che è stato riconosciuto ormai in tutti i paesi d'Europa, e l'hanno adesso riconosciuto anche in Francia, che, dove il sistema delle strade ferrate non sia compiuto, si può benissimo il telegrafo elettrico applicare alle strade ordinarie. Ma pur bisogna avere delle strade ordinarie abbastanza frequentate, le quali offrano il vantaggio che con una minore spesa di custodia si possa assicurare la difesa e sussistenza del telegrafo.

Dunque quando si vuole stabilire una linea telegrafica, se non vi è una linea continua di strade ferrate che dia al telegrafo cura e sussidio in quanto alla protezione ed alla sorveglianza del medesimo, bisogna almeno avere una continuità di linee su buone e principali strade ordinarie. Il sistema del Governo, secondo il quale, come ho detto nella relazione, si andrebbe da Alessandria a Casale, a Vercelli ed a Novara, ed eventualmente (fatto il convegno coll'Austria) da Novara si protenderebbe la linea nostra verso il Ticino per congiungerla colle linee dell'impero, questo sistema, dico, adempie pienamente a tali condizioni. Ma il sistema che propone l'onorevole senatore Plezza, e che apparentemente ha dei vantaggi, offre questa prima difficoltà, quella cioè che i bracci da Vercelli a Vespolate, e da Casale a Sartirana (bracci questi che converrebbe a costruire

espressamente per adempiere allo scopo completo di mettere in comunicazione anche Casale e Vercelli), che questi bracci, ripeto, andrebbero a traverso campi e private proprietà, e non potrebbero certamente seguire nessuna strada principale a meno che non si facessero allungamenti notevolissimi; nel qual caso non reggono più i computi di distanze presentati dall'onorevole senatore Plezza.

Or questo è già un grande inconveniente. Quanto alla economia nello sviluppo della linea, forse non siamo perfettamente d'accordo; ma è certo che nel suo sistema vi potrebbe essere per andare a Novara molta economia; ma è pur certo che quando si aggiungano quei due bracci, come egli ha osservato, quando per ottenere il successo completo si voglia andare da Mortara a Vigevano (senza del che cadrebbe uno dei principali suoi argomenti) allora la linea diventa notabilmente più lunga. Questi sono già due gravi argomenti contro il sistema proposto dal preopinante.

Ma conviene che ne faccia osservare un altro, che è cardinale e tecnico, ed a cui certamente l'onorevole senatore non ha fatto attenzione, ed è che per assicurare la facilità, dirò meglio, la possibilità delle comunicazioni elettriche, conviene che la corrente sia continua, ci vuole cioè un circolo continuo, che non bisogna interrompere. Se ci sono deviazioni la corrente si distrae; egli dunque stabilendo una linea che andasse da Alessandria a Sartirana, a Mortara, a Vespolate e a Novara, purchè questa linea fosse isolata, certamente potrebbe spedire i dispacci da Alessandria a tutti i punti che ho indicati sino a Novara senza alcuna difficoltà. Ma se intende di costruire un braccio da Sartirana a Casale, ed un altro da Vespolate a Vercelli coi soli fili connessi con tutto il resto della linea, non otterrà più lo scopo, perchè la corrente si devierebbe da quella parte, si spanderebbe lateralmente e non seguirebbe più la corrente diretta. Dunque noi rischieremo di mandare inutilmente un dispaccio a Novara. Ben so che a questo si può provvedere, nello stesso modo che si è fatto ad Alessandria, e che è comune, col modo cioè di ripetere i fili per tornare indietro onde la corrente sia continua; ma la linea da Casale a Sartirana e quella da Vercelli a Vespolate non si potrebbero più continuare semplici per quei 20 o 18 chilometri a cui ciascuna s'estende; ma bisognerebbe renderle doppie, perchè bisognerebbe che la corrente facesse il suo giro, ritornasse due volte indietro e andasse finalmente a Novara; quest'è un inconveniente tale al quale non si può provvedere che in questo modo.

C'è un altro modo di provvedere, che sarebbe quello di mettere due macchine, e far passare la corrispondenza prima a Sartirana e Vespolate, dove bisognerebbe che il telegrafista che manovra la macchina ricevesse il dispaccio, lo scrivesse e lo comunicasse ad altro per ispedirlo a Casale e a Vercelli rispettivamente; ci vorrebbero così due manovre in ognuna di queste stazioni e due macchine. In conseguenza di ciò, e se si aggiunge che nel sistema adottato dal Governo ci sono quattro stazioni, solo compresa quella di Alessandria, dove metteremo una macchina per la proposta diramazione telegrafica, appunto per le ragioni che ho detto, che bisogna ripetere il dispaccio per spedirlo da Alessandria a Novara, e, ripeto, si osservi che noi non abbiamo che quattro stazioni, compresa Alessandria, e mentre nel sistema del senatore Plezza se ne ha otto stazioni...

PLEZZA. Non ne ho che sette.

PALESCAPA, ministro dei lavori pubblici. Compresa quella d'Alessandria ne avrà otto; se esclude quella, restano tre per noi e sette per lui. Ed è questa differenza grandissima

che esige un aumento notevolissimo di spesa e di personale.

E si noti che quando si voglia raggiungere lo scopo, e perciò raddoppiare le linee di Casale e Vercelli, allora a quei 122 chilometri circa che sono necessari al sistema suggerito, per farlo completo bisognerebbe aggiungere la doppia strada da Casale a Sartirana, e da Vercelli a Vespolate, e noi non avremo più i fili sufficienti.

Io ho dichiarato anche alla Camera dei deputati che quello che m'induceva principalmente ad adottare il sistema che veniva proponendo, era la sollecitudine con cui procuravo di farlo eseguire; sollecitudine tanto raccomandata da quella Camera, e ripetuta qui dal presidente della Camera di commercio, giudice competentissimo. Ma se mi si costringe a fare una linea dove ci saranno 158 chilometri di sviluppo, e dove occorreranno tante macchine per le tante stazioni, io non avrò più il materiale pronto in quantità sufficiente, e non potrò più ripromettermi di riuscire colla sollecitudine domandata.

Ecco perchè io credo che il sistema proposto dal Governo sia l'unico che io possa attuare con tutta la possibile sollecitudine; tanto più che al materiale propriamente attenente al sistema elettrico, come sono le macchine e i fili, ai quali, io dico, si può provvedere se si adotta il sistema proposto dal preopinante, bisogna pensare anche ai patti di sospensione che sono provveduti già quasi a sufficienza per 96 chilometri della linea proposta.

Viceversa, se avessi da adottare il sistema del senatore Piazza, cioè la linea di chilometri 122, converrebbe far anche un acquisto notevolissimo di questo materiale.

Per tutte queste considerazioni io spero che l'onorevole preopinante si persuaderà che il sistema del Governo è il solo attuabile con vera sollecitudine e colla maggior economia.

PRESIDENTE. Essendo il Senato in numero, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi l'approva sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo l'articolo 1. (Vedi sopra)

A quest'articolo il senatore Piazza ha proposto un emendamento che è conosciuto dal Senato. Domando se quest'emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia sorga.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti...

PIAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non è appoggiato l'emendamento, non può aver la parola.

PIAZZA. Era per dare maggiori spiegazioni appoggiate sui calcoli e cifre, e per contestare alcune asserzioni di fatto del Ministero; faccio osservare che sarò obbligato a pubblicarle, e che, se il Senato non vuol permettere neppure le discussioni che si basano su cifre incontestabili, è perfettamente inutile che siamo distolti dai nostri affari e chiamati a sedere in Senato.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 1 voglia sorgere.

(È approvato.)

(Sono successivamente approvati gli articoli 2, 3, 4.)

Si passa allo squittinio:

Risultamento della votazione:

Votanti	52
Voti favorevoli	51
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA STAMPA DEL 26 MARZO 1848.

PRESIDENTE. Prego la Commissione della legge sulla stampa a prendere il suo posto. L'articolo unico della legge sottoposto ora alla vostra discussione è così concepito:

« Per esercitare l'azione penale pei reati previsti dall'articolo 25 dell'editto 26 marzo 1848, non meno che per qualunque procedimento relativo, basterà al pubblico Ministero di dichiarare l'esistenza della richiesta menzionata nel secondo alinea dell'articolo 56 di detto editto, senza essere tenuto di esibirla.

« È abrogato in quanto a cotali reati il disposto dell'articolo 54 del medesimo editto, e sarà agli stessi applicabile il prescritto dell'articolo 58. » (Vedi vol. Documenti, pag. 1184.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge, e la parola è al senatore D'Azeglio.

D'AZEGLIO. Signori senatori! Dopo una serie d'ottocento quarantacinque anni, e dopo il regno di trentasette principi, primo tra' Sabaudi il re Carlo Alberto donava libere istituzioni al suo popolo, ed a tutela di esse poneagli in mano la più valida fra le armi, la libertà della stampa. Ma come valida, così conosceala pericolosa. E voleva perciò che alla magnanimità del monarca fosse sincrona la prudenza del legislatore. E l'istesso articolo fondamentale che svincolava la stampa, appositamente intendeva a frenarne l'abuso. Infatti erano appena trascorsi ventidue giorni dalla promulgazione dello Statuto, che una legge severa, ove l'offesa alla religione, al Re, ai potentati esteri, alle autorità costituite, al costume pubblico, alla persona privata era con giusta punizione repressa, chiariva avere quel pio e generoso principe con pari solerzia inteso a promuovere l'elemento di libertà, a reprimere l'elemento di licenza nella manifestazione del pensiero.

Ora, o signori, facciamo come i giudici del fatto; poniamoci la mano sul cuore, e pronunciamo a norma della nostra coscienza. La religione, il Re, i principi esteri, il costume pubblico e le private persone furono o non furono aggrediti, e talvolta vituperati dopo la legge del 26 marzo 1848? E tale condizione di cose, che ancor dura adesso, fu ordine o disordine, fu libertà o licenza? Il popolo che il Re stimava, si mostrò egli di fatto maturo per tale polifca libertà?

Lo spirito umano, voi lo sapete, progredisce conformemente alle leggi primigenie impresso da Dio alla natura; e la natura non progredisce a salti. Non pareo conforme al consueto suo andamento che un popolo mantenuto in un'assoluta mollezza d'otto secoli e mezzo, insueto al Governo di sé, e destituito di politica educazione, sciolto appena lo scilinguagnolo, sorgesse isofatto qual persona scenica in novello vestiario e dignità estemporanea, e tosto s'atteggiasse a senno politico, ed a temperanza di linguaggio nelle cose della stampa; e che dopo aver fino allora soltanto inteso a minuti commerci, a meschine brighe comunali e piati forensi, di colpo si trovasse atto a giudicare con saggio e competente apprezzamento dei gravi e difficili negozi che s'intervengono al reggimento politico, militare ed amministrativo dello Stato, ovvero dei vari diritti ed interessi internazionali, o dei molteplici influssi diplomatici che costituiscono l'organico meccanismo della società europea.

Quello che non pareo conforme all'andamento della natura non fu effettivamente. Il carattere del vero spirito politico essendo di apprezzare i fatti conformemente all'intrinseca loro realtà, e mantener fra loro in giusto equilibrio

le pretensioni e le mire, fondando l'azione sul diritto, unica base della stabilità sociale, un tale carattere non è di sua natura proprio se non del secondo periodo d'una nazione uscita dalle strette dell'assolutismo. La lunga compressione degli spiriti è d'ordinario cagione che, scattando essi di tratto come le molle di un ordigno, soverchino la giusta misura. Infatti le sconvenienze e le eccentricità della demagogia non tardarono allora a compromettere la cosa pubblica. Nè le elucubrazioni politiche di mediocri letterati, nè i pareri politici di mediocri curiali, nè le ricette politiche di mediocri medici che quotidianamente alimentavano l'azione della stampa (quantunque eletti ingegni d'ogni classe vi dettassero talora egregi articoli) valsero a migliorare gran cosa lo stato della società in travaglio; perchè se la retorica, la clinica e la giurisprudenza l'avevano studiata negli ospizi e nelle Università, essi eransi fino allora soltanto esercitati alle controversie parlamentari negli areopagi del caffè o sui rostri dei circoli politici aperti nei municipi di provincia ove le idee loro circoscritte da angustissimo orizzonte, impicciolate le meschine animosità, da vedute parziali e ristrette, e da secondari interessi, trascinando la rapida elaborazione che i fatti storici compiutisi in Europa esercitano sugli spiriti nei maggiori centri di popolazione, trovavansi poi molto antiquate e distanti dall'attualità dell'opinione dominante. Le esorbitanze demagogiche, le provocazioni sconce o energumene, i solecismi economici dichiarati e illustrati con invidiabile padronanza, le grosse intemperanze di linguaggio, ovvie in tal maniera di concioni, essendo quelle che pel solito meglio s'attagliano all'intelligenza del pubblico politicamente ineducato che vi trae, sogliono perciò muoverne con maggiore alacrità il plauso; quel plauso popolare al cui manifestarsi il greco Focione soleva chiedere agli amici se in qualche strana sconcezza egli fosse per avventura trascorso (1). Tali esorbitanze e tali provocazioni, enunciate in tale linguaggio, dopo aver fatta a quel modo come una prova generale nei circoli e nei caffè passando ad attelarsi periodicamente nelle pagine dei giornali si aprivano allora la porta delle officine tipografiche in virtù dell'articolo 28 dello Statuto fondamentale.

La libertà della stampa spacciata come fiamma improvvisa fra tali incomposti elementi, tosto suscitava in una società immatura un vasto incendio, per cui cadeano in breve distrutte le speranze che i generosi iniziatori dell'era novella avevano dapprima concepite. Allora si ordivano nei penetrali più reconditi della nostra democrazia quelle mene tenebrose che, stendendosi a modo di vasta rete su tutta la contrada, con indefessa attività prima investivano e poi padroneggiavano i collegi elettorali, falsando lo scopo della legge, e all'elezione sostituendo il raggio. Allora con tattica quasi militare si allestivano quelle aggressioni sistematiche d'ogni Ministero, quelle polemiche di consorteria contro alcune classi di cittadini, e apparivano alla luce quei fogli periodici che (con antitesi pari a quella per cui le Eumenidi del Tartaro chiamavansi le *dee benefiche*) sotto denominazioni affabili e mansuete spargeano la discordia, il sospetto, l'odio, il rancore fra uomo e uomo, fra classe e classe.

Altri, penetrando fra le pareti domestiche, e violando il santuario della famiglia, convertivansi in libelli famosi, inquinavano con laide contumelie il nome dei più specchiati

(1) « Cum aliquando apud populum suam dicens sententiam, videret ab universis eam accipi et se laudari, conversus ad amicos: Numnam, ait, aliquid, imprudens male dixit? »

cittadini: nè eravi illustrazione di dottrina, o integrità di magistratura, o chiarezza di patria devozione che rimanessero inaccessi ai loro latrati e all'ignominia d'essere pubblicamente strascinate nel fango de' trivii.

Cosicchè se dai più fieri nemici delle nostre istituzioni fossero quei giornali stati con prodigalità remunerati per farle a tutta possa abborrire da chiunque avesse a petto la riverenza alla religione e alla legge, l'ordine pubblico e la privata quiete, essi non avrebbero certo potuto operare di meglio in altra guisa. Mentre considerando alle presenti molestie, alle frenesie, ai dissidii, ai furti, alle rapine, ai tumulti; considerando al progressivo crescere delle imposte, alla frequente violazione della proprietà sotto la più sfacciata invocazione delle massime comunistiche, allo scatenamento della più vile bordaglia per le vie, che con insulti, con chiassi, gazzarre, con canzonacce oscene, e di giorno e di notte, turbavano la pubblica quiete, molti e molti erano quelli che fatti avversi al nuovo ordine politico, e, agli eccessi del fatto opponendo quelli del linguaggio, con vocabolo un po' greggio lo chiamavano il *flagello dei galantuomini* e il *baccanale della canaglia*, e fra se stessi poi lo paragonavano con la pace, la securità, il regolare andamento, la parvità dei pubblici gravami, la dovizia del pubblico erario che nei passati tempi facevano florida e lieta la nativa contrada, cosicchè riandando essi con memore desiderio, e ad ogni istante chiamando beati i giorni dell'antico arbitrio e del Governo assoluto, di gran cuore poi maledicevano alle *libertà sacrosante* e ai *diritti imprescrittibili* per cui trovavansi loro malgrado sbalestrati in quell'infernale tregenda. Deplorabili effetti delle turpi usanze democratiche! Nè per verità è da maravigliare se, dall'istessa causa continuando a generarsi gli stessi effetti, fossero per crescere via via anzichè scemare quelle popolari imprecazioni a una tal maniera di libertà a cui (com'è testè avvenuto presso una limitrofa nazione) molti sarebbero stati inclinati ad anteporre, purchè ordinato a forza e a securità, qualunque più assoluto Governo.

Già, sin dall'anno 1847, alle dottrine ree e sovvertitrici del comunismo che batteva alle nostre porte era callido preludio, e parola d'ordine regolarmente adottata nel vasto laboratorio della setta, deprimere sempre il ricco, esaltare sempre il povero, fare d'ogni proletario una vittima, d'ogni abbiente un tiranno. Chè tale era stato nella maestra Francia l'andazzo della stampa comunistica a cui la nostra (come si usa in paese) si faceva umile pedissequa. E se non che quella orrenda congiura contro la società umana erane di repente rivelata da uno di quegli eventi strepitosi in cui Dio manifesta alle umane generazioni la sua vigile provvidenza sul mondo; se l'istessa sua destra onnipotente non faceva balenar sopra l'abisso un lampo di luce celeste che agli occhi dell'Europa atterrita ne spalancava le tremende voragini, chi sa dove l'efferrata licenza della stampa avrebbe precipitato il consorzio civile, e quali sarebbero state le sorti dell'infelice nostra patria! Poichè in essa, come in Francia e colle stesse certe conseguenze, già era disposto ogni ordigno (a far capo dalle segrete conventicole sino alle note associazioni *benefiche* in balla di *malefici* indirizzamenti) e già era in pronto a muoversi con rapidità elettrica al primo tocco di quella mano lunga e sotterranea che dal Tamigi si estendeva in ogni regione del continente europeo.

Voi tutti ben avvertiste, o signori, quanto possente leva coi flagiziosi suoi eccessi era la stampa alla fatale democrazia del 1848, e come i suoi proseliti ben conoscendo qual fosse il più formidabile ostacolo alla sediziosa opera, tutti con impeto simultaneo concorressero al generale sfasciamento del nostro ammirabile

esercito che qual ferrea testudine a imbelli colpi strenuamente vi stava saldo. In quei giorni infausti le mille urla di quella setta malaugurata elevandosi come un urlo solo non trovavano modi abbastanza esclamativi per incielare il valore dei più infimi soldati, per manomettere d'altrettanto quello dei loro capi, massime se colpevoli d'essere con pravo discernimento e con subdola premeditazione nati negli ordini del patriziato, provocando in tal modo la ragionevole animadversione dei signori capipopolo e compilatori di gazzette. La perspicuità intellettuale di questi (convien riconoscerlo) s'era bensì elevata a percepire non doversi il fatto casuale dei natali ascrivere a merito, ma non erasi con eguale felicità di comprensione fatta capace non doversi per la ragione medesima neppure ascrivere a torto. E mentre generali patrizi e popolani, mentre uffiziali d'ogni classe, mentre capi e soldati, tutti difensori dell'istesso vessillo, tutti figli fortissimi d'una stessa patria, fraternamente combattevano ed eroicamente morivano sui campi di battaglia, gl'irsuti scribi della falange mazziniana, nemici alla patria, allo Statuto, al Re, tentando a tutta possa aprire al supremo loro antesignano una via trionfale, quantunque irrigata dal sangue e ingombrata dai cadaveri dei nostri soldati, tutti uniti spargevano a piena penna e gridavano a piena gola la disobbedienza, l'insubordinazione, il sospetto, lo sfiduciamiento nelle file dell'esercito, non la perdonando a studio o fatica per sciogliere i sacri legami che lo stringeano, e spezzare nella mano stessa dell'infelice Carlo Alberto quella spada, quella sola spada che egli levava a propugnare una causa di cui, così volente Iddio, doveva essere, anziché il campione, il martire glorioso.

Le parole che ora pronunzio contro la setta e la stampa democratica sono consone a quelle che da questo seggio medesimo io pronunziava al cospetto del *Ministero democratico* nel 1849 dopo la miseranda giornata di Novara. Io era allora, come oggi mi vanto, propugnatore dello Statuto, ossia d'una libertà moderata, perchè sola duratura, e allora, come oggi, era profondamente convinto che mai non potrà capire nel cuore di chi ama la patria un tanto tesoro di collera e d'esecrazione, che basti a vendicarla dai mali che quella minorità faziosa e turbolenta ha con mano matricida versati nel suo seno. « L'Italie (diceva allora un chiaro pubblicista) a été perdue par cette démocratie chimérique sans être idéale, violente sans être intrépide, qui était partout où se trouvaient réunis des esprits faux et des cœurs ambitieux, par cette démocratie dont le chef aussi lâche qu'impudent proclame encore aujourd'hui l'infailibilité. » Ma dal giorno in cui egli scriveva queste parole (benchè soltanto nel 1850) già il mondo ha corso il giro d'un secolo, e la democrazia ormai ridotta a cadavere non inspira più sdegno, ma commiserazione. Il dì 2 dicembre la colpì di morte improvvisa, e la precipitò nella tomba. Che la terra le sia leggiera!

Io sono andato fin qui rammemorando, o signori, i gravi danni partoriti da quella stampa squinzagliata e invereconda che avvinghiatasi come demone sul mondo, lo travolgea nelle vie del male. Ora debbo aggiungere che il danno di gran lunga a tutti maggiore, e pur troppo difficilmente riparabile, si è quello da essa fatto alla religione. Non è la prima volta, o signori, che un grido d'allarme tramandato dai suoi amici ebbe eco dolorosa in questo recinto. A tale grido tutto ormai risponde unanime il nostro popolo. Il quale derivando dal senso religioso il principio generatore di quella fortitudine guerriera, di quella virile e schietta devozione alla patria, al dovere, all'ordine, alla legalità, che, la Dio mercè, ne informa il carattere, fatto superiore all'azione corrompitrice della stampa, già da gran tempo s'indegna della guerra empia e insana che

i nemici dell'ordine hanno dichiarata all'antica fede dei nostri maggiori. Quando il re Carlo Alberto ci porgeva il Codice delle nostre libertà, egli ordinava che in fronte alla pagina fosse inscritta la legge di Dio, fondamento a tutte le altre leggi. Su essa voleva il pio monarca innestata, anzi radicata quella della stampa; e di tutti i di lei abusi niuno più aspirava a reprimere di quelli che riguardano la religione cattolica.

Possiamo or noi affermare che la volontà dell'augusto Legislatore abbia sortito il proprio effetto? Quante volte non insorse la stampa ad impugnare la verità stessa del dogma cattolico e a disseminare l'errore! E quale ne fu la repressione? Non solo i libri empî, i romanzi licenziosi ed anche osceni si sono moltiplicati all'infinito, ma per meglio diffonderne la corruzione alle masse se n'è attenuato oltremodo il prezzo. Fu spinta l'impudenza fino a ristampare appositamente per la scolaresca dell'Università le stesse pagine fescennine del Casti! Tutte quelle infami letture hanno depravate le immaginazioni, hanno inariditi i cuori, hanno rilassati in ogni classe i legami della famiglia, fatto secco il rispetto dei figli ai genitori, dei discepoli ai maestri; vanto il rispetto all'autorità, il rispetto a Dio. L'arroganza e l'insubordinazione si sono impiantate nel popolo dal sommo all'imo, dall'adulto all'infante: e già parecchie volte veniva notato dalle stesse institutrici delle scuole infantili che *dopo tutte queste novità*, come dicono, i fanciulli non paiono più quelli di prima, che più non danno retta a chi li ammonisce, che alla docilità è succeduta in essi la cocciutaggine, all'arrendevolezza la resistenza. Molti si mostrano persino precoci nell'irriverenza al parroco, alla chiesa, nello schernire le liturgie del culto. La bestemmia dell'incredulo è già discesa a contaminare sin dai primi palpiti quei cuori appena nati! Queste sono verità, ve lo giuro, e terribili verità! Lo spirito di ribellione a Dio, alla base stessa dell'edifizio sociale! Un tale fatto che, per avvenir fra piccoli, non n'è pur men grande agli occhi del cristiano e del filosofo, dee sostare alquanto quella fastidiosa sequela di punti ammirativi che ci vanno periodicamente distribuendo certi impresari d'encomi ministeriali sul prospero andamento della cosa pubblica.

Che vale, o signori, il progresso nell'ordine materiale, se v'ha regresso anzi cataclisma nell'ordine morale? E possiamo noi lusingarci che l'autorizzare più a lungo colla nostra inoperosità le escandescenze della stampa contro il culto cattolico sia il modo di aggraduirsi un popolo sinceramente religioso, e di affezionarlo a un reggimento politico dalla cui istituzione prende data per lui un sì deplorabile disordine? Infatti, chi potrà avervi ormai, non solo fra le persone penetrate da spirito di religione, ma fra quelle semplicemente dotate di qualche finezza di gusto, il quale altamente non deplora le parole ostili o irriverenti con cui la nostra stampa ogni giorno infellonisce contro la Chiesa cattolica? Non è egli a tutti noto che a propalare l'errore nel popolo nulla sono ormai le mene della setta protestante a fronte dell'operosa consorteria che a lui apartamente bandisce le brutali dottrine del comunismo e dell'incredulità? Non muovono a sdegno e talora anche a nausea le brutte e grosse scurrilità con cui incessantemente sono travisati o derisi i santi suoi precetti, insultato il sommo pontefice, vituperati i vescovi, i sacerdoti, gli altari? Non basta spesso il semplice abito ecclesiastico ad eccitare lo sberleffo o gli insulti di tali nuovi proseliti della libertà? Non si ricorre a tutti gli spedienti più attivi per volgarizzare in ogni classe lo scetticismo e la scostumatezza colla plastica, coll'intaglio, colla parola stampata dai gazzettieri, colla parola declamata dagli istrioni? Ordinava un antico legislatore che ogni uomo

il quale si dedicasse al ministero della parola dalla tribuna pubblica dovesse essere sottoposto ad un severo esame sopra la sua condotta, onde all'ingegno dell'oratore fosse salvaguardia la sua moralità. Si potrà egli asserire che il ministero della parola nella più pericolosa delle specie che ne immillano la potenza, sia presso noi posto sotto l'istessa salvaguardia? La sfrenatezza e la incredulità apertamente predicate sopra i teatri non costituiscono una violazione manifesta della legge religiosa e della legge sociale? Vi rammenterò in tal proposito quanto operarono Tiberio e Sejano, benché uomini perditissimi, in un popolo corrotto dalle lascive ieratiche del politeismo.

Scrivete Tacito che, sulle replicate lagnanze dei pretori contro la trasmodata immoralità degli istrioni, decretava quell'imperatore ch'essi fossero espulsi non solo da Roma ma dall'intera Italia. E presso noi, che pur professiamo il cristianesimo, non solo il teatro si è fatto la scuola più attiva della immoralità, ma fra i cattivi il pessimo è appunto quello che, stante la modicità del prezzo, può dirsi esclusivamente frequentato dalla classe popolare. Gli è quivi che il padre di famiglia operaio, corruttore involontario dei propri figli, li conduce nei dì festivi ad insozzare l'anima innocente nel lezzo di quel pubblico lupanare. Ivi non solo il soggetto insidiosamente elaborato dall'autore, ma il piglio e il gesto, l'atto mimico che di suo v'aggiunge l'istrione, a gara concorrono a soqquadrare il senso dello spettatore, ad infiammare le passioni, a far esoso il ricco al povero, il patrizio al popolano, a tutte viziare nel gremio stesso della famiglia le massime che tutelano la società. E così, a vece dell'unica epigrafe dettata da Santeul, potrà ormai il nostro teatro inscrivere con più verità sulla porta: *Corrumpit videndo mores!* E vero che una lettera ufficiale, ultimamente emanata dal Ministero, intende a cessare un tanto male; ma colla violenza di questo assai contrastando l'omeopatica dose del rimedio, come a chi volesse con un nastro di seta imbrigliare un cavallo sfrenato, è pur troppo da argomentare che col solito impreteribile rispetto alla legalità (salvo quello che emana dalla legge di Dio) continuerà il teatro a suscitare lo stesso disordine nella nostra popolazione finchè una legge severa, inesorabilmente applicata, non sorga finalmente a vendicare la società contro quei vili simoniaci che, speculando sull'umana corruzione come sopra qualunque altro ramo di commercio, fanno quotidiano traffico della pubblica moralità. Ah mostriamo una volta di non considerare sì poco il popolo da permettere con tanta indifferenza che dalle stesse scene a lui aperte gli si gettino a così piene mani il vizio e la depravazione! e puniamo con tutto il rigore della legge chi dovendo per ufficio reprimere sì deplorabili eccessi, vi manifesta o per connivenza o per ignoranza una sì meravigliosa inettitudine. Io ammetto volentieri che per quanto sia il buon volere dell'autorità mai non potrà essa emulare l'edificante sollecitudine d'un Tiberio e d'un Sejano per la morale pubblica, che un decreto ministeriale non cacerà gl'istrioni né dall'Italia né tampoco dalla nostra città, ma vorrei almeno che, lasciando al passato l'onore di un nuovo ordine di progresso sul presente, si procedesse con qualche maggiore alacrità verso la virtuosa imitazione di quei due antichi e venerandi esemplari.

La licenza della stampa di cui quella del teatro è un'appendice, dimostra come l'articolo 28 del Patto Fondamentale sia rimasto sin qui illusorio nella seconda sua parte che è completiva dell'altra. La stampa fu libera, è vero, ma niuna legge ne repressi gli abusi. Dunque, ben lungi dall'essere violazione dello Statuto, come fu detto il moderare la licenza della stampa, fu sola violazione di esso, in uno dei suoi pre-

cipui intendimenti, quella che finora avvenne. È perciò tempo, o signori ministri, è tempo ormai d'attuare cotale repressione, non limitandola alle cose politiche, ma ottenendo dallo zelo dei vostri magistrati ch'essa sia con meno *apatica sollecitudine* e con *coraggio meno pusillanimo* esercitata a tutela della religione, del costume pubblico, se non volete che il conturbamento morale che ne derivò nella sociale famiglia finisca d'alienare del tutto dalle politiche nostre istituzioni il cuore di chiunque professa con sincerità la credenza cattolica. È tempo che a quella libertà bieca, screanzata, scarmigliata, oscena ed empia (che se è attraente lo è solo per pochi suoi eletti) subentri una libertà educata, ordinata, urbana, morale e religiosa, che sia libertà per tutti, che aggradi a tutti, e che, quasi discesa dal cielo in mezzo agli uomini, tutti insieme ne congiunga nelle divine armonie del giusto e del virtuoso.

Una tal libertà è la sola degna d'un popolo forte, illuminato e schiettamente religioso. Ella è la sola che mai non avrà a nemici gli altri Governi d'Europa. Io son per altra parte appieno convinto che reprimere gli abusi della libertà sia dare vera sostanza alla libertà medesima, come il preservare la stampa dalla licenza sia accertarne meglio la liberazione. L'ufficio della stampa dev'essere d'illuminare, non già d'incendere. Non può avervi libertà assoluta per essa finchè la moderazione e il senno politico non sian divenuti il personale distintivo di tutti gli scrittori della nazione. Altrimenti la libertà degenera in licenza, e la licenza per virtù di una legge altrettanto positiva quanto quelle che presiedono ai corpi fisici, conduce direttamente all'arbitrio. Un popolo non può rimanere libero se non a condizione di reprimere il disordine nel proprio seno sotto qualunque forma si manifesti; e quello che indifferentemente assista, come fin qui noi, al peggiore di tutti i disordini, al progressivo e sistematico sovvertimento della propria religione, prima si fa complice, poi diviene vittima del nefando attentato, poichè la società sussiste con più o men libero Governo, ma non può sussistere senza religione.

Io stimo che il Parlamento mai non avrà data sì segnalata prova di sua sapienza civile e legislativa quanto oggi sta per darne in questo spontaneo decreto. Io mi consociero dunque come di ragione al progetto presentato dal Ministero, e sol vorrei che, tutta a sè evocando la sua energia, egli avesse messo mano animosamente alla riforma dei *giudici del fatto*, dandone non già alla sorte, ma alla magistratura l'elezione, e cessando in tale istituzione quella specialità caratteristica per cui gli analfabeti vi sono chiamati a giudicare ciò che neppur saprebbero leggere, e quindi i sarti, i parrucchieri e i calzolari a sentenziare sulla tendenza morale e politica d'un libro che offresi alla lor comprensione a un dì presso come un testo arabo o sanscrito. Sarebbe bene che a gloria del comun senso nazionale il *ne sutor ultra soleam* dell'artefice greco trovasse anche fra noi la sua applicazione. Nè mi parrebbe alieno dell'urbanità propria di un popolo incivilito che, così il Parlamento e le altre pubbliche autorità, come i semplici privati andassero quindi innanzi immuni da quei vituperosi conviti che troppo spesso sorsero ad ingemmare alcuni fogli periodici i quali simili a certi mostri della mitologia, insozzano tutto che toccano, e sembrano nel loro conubio colla libertà destinati a renderla abominevole agli stessi più fervidi suoi adoratori. Siffatte blandizie della libertà, non da tutti accolte con eguale compiacimento, sono causa che con incredibile progressione s'addoppino fra i proscelti del quieto vivere le antipatie verso il nuovo reggimento, e che queste non troppo concorrono a dargli stabilità: perchè un popolo pur venuto a libere istituzioni, non tutti i cittadini

sanno attribuire ai portali della stampa il rispettivo valore, stimando quanto ne sia stimabile e sprezzando quanto ne sia spregievole, come avviene presso le nazioni già di lunga mano ausate alle forme costituzionali.

A consecuzione della quiete e del generale benessere a cui ha diritto la società in riguardo alla stampa non dovrebbero essere necessarie nuove disposizioni legislative. Avrebbe dovuto bastare l'attuazione effettiva di quella del 26 marzo 1848, se il potere esecutivo, se i magistrati, se i giudici del fatto avessero corrisposto all'intento del legislatore. Ciò non essendo avvenuto per lo passato, giova sperar di meglio dall'avvenire. Giova sperare che nella generale riforma che dal Ministero ci si annunzia, rispetto a questi ultimi, ne siano così l'azione come la competenza portate a tal grado da rendere tale istituzione altrettanto utile e seria quanto è stata poco finora. Speriamo altresì che la spontanea riforma tentata dal Governo del re ad equilibrare colla politica condizione della rimanente Europa quella nostra stampa, sia per essere così nello Stato come all'estero feconda di utili risultamenti. Io deploro che il Ministero siasi trovato astretto a portare la mano sulla legge della stampa, e che essa non sia, qual era, bastata a frenare la licenza; ma deploro anche maggiormente la causa pur troppo vera che lo ha condotto a sì penosa necessità. Su tutto poi riconosco esser meglio in tanta minaccia e difficoltà di tempi che, spontanei e per senno proprio, operiamo con dignità quello che inviti, e per estranea forza avremmo poi con ignominia operato. E voglia il cielo non abbia la patria nostra a veder mai il giorno in cui quelli, che or forse sono da taluni giudicati retrogradi per voler raffrenati tali abusi della stampa che possono distruggere le nostre libertà, abbiano a dirsene i più zelanti e sinceri amici allorchè siane la perspicua antiveggenza troppo tardi riconosciuta. Voglia il cielo che la presente riforma, l'idea dei pericoli che potrebbero costringere il Governo a oltrepassarne il limite, giungano a calmare le avventatezze delle passioni e indurre misuratezza negli animi, onde sia concesso alla nazione un bene che convien essa consegua perchè essenzialmente intrinseco alla sua vera libertà, che la manifestazione del pensiero sia subordinata alla religione, alla morale, all'ordine.

Tale era senza dubbio la libertà che l'augusto Fondatore dello Statuto intendea donare ai suoi popoli: tale è la libertà che voi ed io propugnammo sempre in quest'onorevole consenso: e tale è certamente la sola condizione per cui l'attuale ordinamento politico possa, e nello Stato e fuori, afforzarsi nell'opinione di tutti quelli che sono devoti ai due principii più vitali dell'umana associazione, la fede del cristiano e la libertà del cittadino.

L'equità religiosa e politica che professo m'impone che nel chiudere un discorso dove ho deplorati gli eccessi di alcuni fogli periodici contro la Chiesa cattolica, io lealmente dichiaro altrettanto biasimevoli certi fogli periodici dell'opposta parte, che con eguali eccessi pretendono farsene i propugnatori. Anzi assai più dannabile e esiziale stimo l'opera di questi che, della religione facendo maschera alla politica, e maledicendo al Governo del Re, a cui la religione impone loro di obbedire ad esempio del suo divino Istitutore, tentano solluccherare gli animi del popolo colle fallaci illeccebre dello zelo cristiano, per giungere piamente a sovvertire le patrie nostre istituzioni. (*Bravo! Bene!*) Io stimo che meglio gioverebbero quei giornali alla religione di Quello che era il più mite e il più mansueto fra gli uomini, se a tale violenza delle parole essi sostituissero la mitezza e la mansuetudine che è suggerita dalla legge evangelica: mentre gli eccessi loro provocando

novelli eccessi dai loro avversari, anzichè sanare, non fanno che vieppiù incipriognire i mali della religione e della società; essendo proprio delle fazioni politiche credere altrettanto migliori, quanto più immodici e inurbani siano i propri argomenti. Io dichiaro francamente che stimo doversi porre certi concerti della moderna armonia, sopra l'istessa linea che certi sconcerti dell'antica *concordia*, fra cui non corre altro divario se non che l'una tenta ora di rimorchiarci indietro mascheratamente, mentre l'altra, spingendoci avanti smascheratamente, ci conduceva al precipizio. (*Bene! bene!*)

Stiamo egualmente lontani e dall'uno e dall'altro di tali eccessi. Rammentiamoci star la virtù nella via di mezzo, e sola essere diuturna la moderazione.

Poniamo la religione a custodia della libertà. Sia nostro Codice la *Fede*, nostro evangelio lo Statuto: e fondati sopra questi due cardini inconcussi difendiamo fortemente le politiche istituzioni mantenuteci da quel Re leale e valoroso che, ad esempio nostro e d'altrui, fu collocato da Dio sul trono Sabauda.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alberto La Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Il progetto di legge sottoposto al nostro esame non è, a parer mio, che la parte minima di una provvidenza altamente richiesta dalla gran maggioranza del paese; e io in verità non so comprendere come mettendo la mano sugli abusi della stampa deplorati da tutte le oneste persone, si provveda soltanto alle nostre convenienze verso lo straniero e si tralasci di rimediare a ciò che interessa assai più direttamente il paese.

Quale concetto si potrebbe avere del proprietario di una casa ove il tetto lascia trapelare le acque piovane da ogni lato, il quale proprietario dopo di avere consultato l'architetto, avendo egli a sua disposizione una turba di lavoranti ed i materiali occorrenti, si restringesse a fare riattare quella sola parte del tetto che fa incomodo al fabbricato vicino; e mentre, come dico, tiene in casa e maestri e materiale, tralasciasse di ordinare una compiuta riparazione di quel medesimo tetto che così lasciato sarà la rovina del proprio edificio? (*Harità*)

Questo edificio abbandonato ad un continuo stitlicidio, finirà per crollare, forse non senza gioia di alcuni vicini.

Per conto mio direi che quel proprietario, se veramente non è un balordo, almeno agisce da balordo; o non doveva chiamare a sé architetto e maestri, nè fare provvista di calce e di legole, o ciò fatto doveva provvedere ad un compiuto riattamento e pensare al proprio interesse assai più che alla soddisfazione altrui.

Non fa d'uopo, signori, ch'io vi spieghi come intenda ancora io alludere alle improntitudini, o per meglio dire alle turpitudini che continuamente si stampano o s'incidono contro l'inviolabile persona del Re, contro il suo Governo, che mettono in ridicolo la religione ed i suoi ministri, che pervertiscono i costumi, ed offendono la moralità pubblica di un popolo stato sinora ritenuto per uno dei più morali in Europa.

Delbo però dire in onore di questo popolo, che egli è estraneo ad una parte di tali fatti, dovuti pur troppo a persone che godono nel paese ospitalità, ed anche alcuni di essi partecipano ai sussidi che la nazione s'impose così generosamente; da altra parte sotto il manto della religione s'infonde parimente l'odio ed il disprezzo contro le nostre istituzioni e contro il nostro Governo non rispettandone nemmeno il Capo.

Signori, io lascio queste querele, per le quali non ho chie-

sta la parola; mi si dirà che il Codice provvede a tali delitti, e che perciò non è il caso di fare una legge speciale; ma tutti quelli che hanno degli occhi in fronte e vedono, notate bene, *oculos habent et vident*, sanno come coi mezzi attuali di giudizio sieno applicati gli articoli di questo Codice in fatto di reati di stampa.

Se fossi nemico delle nostre istituzioni, io mi applaudirei certamente di un tale stato di cose, ben sapendo che il non mettere freno alla licenza è il migliore ed il più certo modo di far perire la libertà, e così vedrei con piacere ed in silenzio le attuali impunità, pensando a ciò che infallibilmente dovranno produrre se non vi sarà provveduto.

Ma non posso così rinunciare alle mie convinzioni ed alle massime sinora da me professate; non posso dimenticare che, giurando in questo recinto fedeltà al Re ed allo Statuto, ho naturalmente inteso giurare di mantenere le nostre libertà, e precisamente perchè sono tenero di queste libertà che mi dichiaro nemico di una impunita licenza che sarebbe la vera causa della loro morte.

Signori, fu detto con ragione pochi giorni sono in altro luogo che nessuno fra quelli che ebbero parte negli affari dello Stato, dal 1848 in qua, ha il diritto di formulare parole di rimprovero all'altro, perchè tutti pur troppo fallirono, chi più, chi meno. Io non sono in questo caso, e, grazie a Dio, non ebbi veruna ingerenza nel governo della nave.

Mi associo però di tutto cuore al generoso pensiero, e sono ben lungi da emettere un biasimo contro coloro i quali, colle migliori intenzioni del mondo, credettero potere introdurre dopo la pubblicazione dello Statuto largitoeci spontaneamente dal magnanimo principe ed in compimento di esso Statuto una istituzione che l'esperienza prova non essere ancora proficuamente applicabile al nostro Stato, e meno poi all'isola di Sardegna...

SCLOPIS. Domando la parola.

LA MARMORA ALBERTO. Ne abbiamo una prova palpabile nelle continue assolutorie pronunciate dai giurati per delitti di stampa, assolutorie che scandalizzano ogni giorno la parte maggiore e sana dei nostri concittadini; d'onde nasce pure ogni giorno il raffreddamento di molti pel sistema rappresentativo, nella medesima proporzione che cresce la tracotanza dei giornali esaltati, tanto nel senso così detto progressivo cioè del rompicollo (*Nuova Itarità*), che nell'altro chiaramente retrogrado e reazionario.

Signori, io fo cenno degli uni e degli altri, perchè metto nel medesimo sacco il berretto rosso mazziniano, il cappello nero di Don Basilio e la parlata parrucca dei filosofi di Ginevra. (*Risa prolungata*)

Io non abuserò della vostra sofferenza, o signori, io non intavolerò delle quistioni già state agitate altrove. Soldato dall'infanzia e non giureconsulto, non sarei così temerario per provocare e sostenere una controversia sul sistema dei giurati, massime con persone competenti che siedono in questo recinto, e che ritengo e mi onoro di avere per amici, anzichè per avversari; ma, viaggiatore durante una gran parte di mia vita e scrupoloso osservatore delle cose e degli uomini, mi credo in caso di bene apprezzare i difetti di una istituzione, di asilare alle cause del male, ed anche dalle sole cause pronosticare gli effetti.

Sarò breve, ma sviluppo la mia idea.

Se, per cagione d'esempio, vedendo una compagnia di fanti, provetti, bene armati e bene guidati, posta a fronte di un reggimento intero, composto di gente collettizia, male armata ed inesperta, mi domanderete da quale parte sta la probabilità della vittoria, io, per l'esperienza che ho delle

cose di guerra, vi risponderò che, non la probabilità, ma la quasi certezza della vittoria sta per la compagnia e non per il reggimento.

Per la medesima ragione, se in un tribunale, e specialmente un tribunale che deve pronunciare sopra un reato in materia di stampa o di politica, mi mettete da un lato un esperto avvocato, corazzato di una imperturbabile franchezza (*Risa*), armato di tutto punto di cavilli e di citazioni, esprimendosi con voce facile e sonora, e dall'altro lato mi mettete un complesso di giudici improvvisati dalla sorte, fra i quali forse alcuni appena sanno leggere, tutti naturalmente imbarazzati e digiuni delle cose del foro, io posso sin d'ora provarvi anche matematicamente con degli *x* e degli *y* che la vittoria sarà per il difensore. (*Sensazione*)

Supponiamo ora che fra questi giurati vi sia un pizzicagnolo, un venditore di tessuti, un liquorista; il primo che saprebbe bene apprezzare un presciutto, sarebbe, io scommetto, un pessimo giudice per definire la qualità di un reato di stampa o di politica; così del venditore di tessuti, il quale però sarebbe esperto nel riconoscere la quantità di fili di cotone introdotti in una tela di lino, e via via degli altri. (*Itarità*)

PRESIDENTE. Siccome i giurati sono stabiliti dalla legge, e la legge va rispettata, io lo prego di prescindere da tutto ciò che, nella composizione dei giurati, può offendere qualche classe di cittadini.

LA MARMORA ALBERTO. Se poi lasciamo un momento il continente, e passiamo in Sardegna alla quale si vollero largire le medesime istituzioni, io domando a tutti quelli che conoscono quel paese, e che ragionano senza passione, cosa sapranno di politica e di stampa i quattro quinti dei giurati che potranno essere chiamati a pronunciare nei tribunali di Oristano, di Nuoro e di Tempio? Io suppongo che in Cagliari e in Sassari il caso sia diverso; ma or vi faccio notare che in Sardegna i così detti *analfabeti*, cioè gli illetterati, essendo elettori, sono questi ugualmente chiamati come giurati.

Se volete sapere, o signori, a quale punto sieno penetrate le idee politiche nell'interno dell'isola, vi basti ch'io dica cosa è accaduto a me stesso non sono ancora molti anni. Il sindaco di un villaggio minacciandomi di fare un ricorso al superiore Governo, esclamò: *Ebbene ne scriverò in Madrid (Risa general)*, pensando il buon magistrato essere ancora sotto il dominio spagnolo cessato 132 anni fa: io moltiplicherai gli esempi se non temessi di abusare della pazienza e del decoro del Senato; ma domanderò se è veramente con simili elementi che si possano avere giudizi in materia di stampa, ove l'apprezzazione del delitto è assai più difficile che quella di un reato comune. In questo il merito si definisce quasi sempre da sé, e ciò malgrado abbiamo visto per tanti anni presso i nostri vicini come nei casi i più chiari dei delitti atroci uscissero spesse volte le *circostances atténuantes*.

Se così ne avviene dei reati comuni i più manifesti, cosa sarà di un giudizio di politica o di stampa ove la base del giudizio sta nel criterio del giurato? Ciò mi ricorda un fatto di cui sono quasi stato testimone. Un individuo ben conosciuto dai dotti di tutta Europa, che in quel tempo faceva parte dell'opposizione, se ne stava in Parigi, come semplice milite nazionale, di guardia all'entrata del palazzo delle *Tuileries*; si presenta per entrare nel palazzo il governatore stesso del castello; il milite gli chiude il passo col calcio del fucile, dicendo: *Non si entra*, e lo dice allo stesso che certamente aveva fatta la consegna. Dopo un caldo diverbio, si venne a riconoscere che la consegna era di non lasciare en-

trare gente mal vestita, e siccome questa distinzione di essere bene o mal vestito era lasciata all'arbitrio della sentinella, questi giudicava che i mal vestiti erano gli uomini in abito civile, ed i ben vestiti quelli in blouse od in giacchetta. (Risa) Credete forse, o signori, che questo modo di giudicare della sentinella non si riproduca nei giurati, ove tali articoli, secondo certuni, sono da premiarsi anzi che da punirsi?

Io lo dico francamente, ogniquale volta si deve giudicare fra noi un reato di stampa o di politica, senza informarmi dell'abilità del difensore o della condizione dei giurati, sono pronto a scommettere qualunque somma che tutto terminerà con un'assolutoria; per tale scommessa piglierei anche del danaro in prestito a grave interesse, poichè sopra una media di cause simili la speculazione è certa.

Se ne eccettuiamo il reato il più palpabile ed il più manifesto, l'avvocato esperto e bel pariatore (scusatemi del termine), imbroglierà sempre i giudici improvvisati, salvo il caso possibile, ma assai raro, che la sorte conduca fra di loro un emulo, un confratello. (Sensazione)

Passo ora ad una questione assai più seria, cioè a quella dell'intimidazione. Signori, chi calpesta la morale pubblica, chi spande a larga mano l'odio ed il disprezzo contro la religione, il Re ed il suo Governo, è certamente capace di ricorrere ai mezzi d'intimidazione verso i semplici privati: quale vincolo lo potrebbe trattenere quando egli li ha spezzati tutti?

Mettetemi fra i giudici di un reato di stampa o di politica un uomo debole, e, diciamo francamente, gli uomini forti sono assai rari dappertutto; mettetemi un modesto padre di famiglia tutto ancora stupefatto della sua trasformazione in giudice; se questo giurato ebbe direttamente od indirettamente delle minacce, o se trovasi soltanto compreso dal timore di essere l'indomani messo alla berlina, e di vedersi riprodotto nella *Maga* o nel *Fischietto* con tanto di coda od altro simile ornamento (*Risa generali*), questo giudice, senza cessare di essere un galantuomo, non sarà libero di grave preoccupazione nel dare il suo voto.

Signori, io giudico della preoccupazione del modesto giurato, tutto sbalordito della sua missione, da ciò che osservo da molto tempo in più alta sfera, ove la tema di perdere un poco di ciò che si crede e si chiama popolarità, o un articolo di giornale turba il sonno di più di un funzionario eminente. (Sensazione)

Piacesse al cielo che certi provvedimenti dell'autorità non avessero agli occhi del pubblico imparziale l'impronta di una debolezza, o di una condescendenza assai pericolosa per appassionata esigenze, le quali, notate bene, diverranno sempre più incalzanti a misura che si vedranno soddisfatte!

Quell'intimidazione dei giurati, giudici improvvisati, riesce poi tanto maggiore, che è più piccolo il luogo ove si dà il giudizio: in una piccola città di provincia l'inconveniente sarà peggiore che in una capitale. In quel paese ove gli stessi individui sono sempre a contatto fra di loro, credete forse che possa allignare un'istituzione fatta per un altro paese ove le persone non s'incontrano forse due volte nella vita? In uno Stato come il nostro ci conosciamo tutti; nessuno può seriamente darne da intendere all'altro; teniamo per noi questo vantaggio, giacchè v'è pure qualche vantaggio di essere piccoli; ma volere conservare intatto ciò che appena è attuabile in Inghilterra, ciò che fece misera prova di sé in altri luoghi, e volerlo sostenere tale e quale in Piemonte, e per soprappiù nell'isola di Sardegna, ne appello al buon senso ed all'esperienza dei miei colleghi.

Io dico che le cose non sono altro che ciò che possono es-

sere cogli elementi di giudizio che ora abbiamo; ma l'effetto certamente ne è deplorabile; conviene dunque provvedervi, e ritardare questo provvedimento è assumere sopra di sé una grave responsabilità.

Intendo benissimo in massima l'importanza dell'istituzione dei giurati in paese libero; io sono pienamente d'accordo con quanto disse uno dei nostri ministri, e che trovo stampato nel foglio ufficiale, cioè che la riforma dei giurati importa una delle più gravi questioni che si possano suscitare in un Parlamento (seduta del 8 febbrajo): ma perchè la questione è grave e gravissima dovrà dunque mettersi da parte?

Io ammetto pienamente che in un paese libero, maturo a tutte le libertà, quest'istituzione sia uno dei cardini d'ogni civile e libero incivilimento; ma quando da una bellissima teoria passo al bruttissimo disinganno della pratica, quando vedo l'effetto lamentevole e gravissimo cagionato dalle ripetute impunità di tali e tali articoli di giornali, sieno rossi, sieno neri, io mi dico: o non siamo ancora maturi a tutte le libertà, o l'istituzione dei giurati, qual è così applicata fra noi, non può andare; non posso adunque accettare che si debba per ora rinunciare all'idea di procedere ad una riforma in ciò che riflette il giuri; e non solamente non accetto, ma combatto queste parole, perchè quando un male è riconosciuto dalla stessa autorità, suo preciso dovere è di rimediare al più presto.

Su questo punto poi debbo ricordarvi ciò che dissi in principio del mio discorso in proposito di quel proprietario di casa che cercò di contentare il vicino, e lasciò la sua casa in pericolo.

Concludo col votare per ora in favore del progetto di legge, che avrei desiderato concepito in termini più chiari, più franchi e più decorosi, e faccio incitamento affinché il Ministero, il quale ha già un precedente nel 1849, ricordato opportunamente dall'onorevole relatore della Commissione, Ministero che riconosce lui stesso che una parte delle disposizioni che spettano all'organizzazione dei giurati richiede riforma, riconosca pure il bisogno, l'urgenza di questa riforma, e non la mandi al di là della prossima Sessione.

Io desidererei avere su questo punto una formale promessa, e sono persuaso che la mia richiesta troverà valevole appoggio in questo recinto.

DEFORESTA, ministro per la grazia e giustizia. Signori, nessuno degli onorevoli senatori preopinanti avendo impugnato il progetto di legge presentato dal Ministero, che anzi si dichiararono propensi ad accettarlo, io non avrei domandata la parola se non mi corresse il debito di alcune brevi risposte ai lamenti loro pei mali che suppongono derivati dalla licenza della stampa.

Non niego che talvolta siansi dovute lamentare certe intemperanze in una parte della stampa, ma questa parte fortunatamente è la più piccola; ed è forza il confessare che ai fatti abusi da alcuni mesi in qua si rallentarono sensibilmente. Io credo però che gli onorevoli preopinanti non avranno difficoltà di consentire meco che a giudicare del bene e del male di una istituzione conviene attendere principalmente agli effetti della medesima.

Or bene, io scorgo che tutta la nazione è mirabilmente concorde nell'amare il Re e le istituzioni di cui fu donata. La nazione tranquillamente confida nella lealtà del Re, ed egli riposa nel senno e nell'amore della nazione; nè il sentimento religioso si può dire scemato, dacchè venne introdotta la libertà della stampa, nè i costumi peggiorarono, anzi io penso e per l'amor del mio paese altamente lo dichiaro, i costumi vanno ognora migliorando, ed il benefico effetto è forse do-

vuto in parte alla libertà della stampa, alla libera emanazione del pensiero.

Fra le varie classi delle società non ci sono odii; la legge è dovunque rispettata, ed il suo pacifico impero non fu turbato in nessuna parte. Sia detto a gloria del mio paese, non accorse fra noi nè il bisogno, nè il pensiero di sospendere anche per un'ora il corso ordinario delle cose.

Ciò posto, come potremmo, o signori, por mano ad innovare la legge?

Di due cose l'una: o le intemperanze non sono tali quali vengono supposte, o veramente trovano esse il loro contrapposto nel senno e nella bontà della nazione; e nell'una come nell'altra ipotesi, troppo grave responsabilità il Ministero avrebbe assunto sopra di sé se fosse venuto proponendo modificazioni sostanziali ad una legge organica, ad una legge che tocca sì da vicino allo Statuto, allo Statuto che tutti amiamo, che tutti vogliamo mantenere con unanime consenso, e con ogni sforzo consolidare e svolgere nelle sue legittime e naturali conseguenze.

L'onorevole senatore La Marmora Alberto lamentava in ispecie che, essendosi pensato ad un provvedimento relativo alle offese contro i sovrani ed i capi dei Governi stranieri, non siasi avvisato nel tempo stesso a modificare la legge nella parte concernente ai giudici del fatto.

Io non mi farò qui a ripetere i motivi per quali il Governo stimò di dover proporre questo speciale provvedimento. Mi basterà l'accennare che il Governo lo presentò come urgente, ed accettabile nell'attualità delle circostanze, onde fuggire prudentemente la possibile necessità di doverlo poi discutere quando la sua accettazione non fosse più conciliabile colla dignità del paese, e quando perciò tale progetto sarebbe per incontrarsi nel Parlamento una ripulsa invincibile.

Ma, del resto, quanto all'attuale ordinamento dei giudici del fatto, io non posso, in primo luogo, ammettere tutti gli inconvenienti, tutti i mali che si sono deplorati sopra questa istituzione.

Le risposte, le decisioni date dai giudici del fatto furono generalmente giuste, ed io non posso ammettere che siano intervenute sentenze scandalose.

Quando i giudici del fatto hanno pronunciato un'assolutoria per un delitto di stampa si deve credere, ed io nel mio particolare lo credo, che non vi fosse reato. Tali assolutorie proveranno lo zelo del Ministero pubblico che nel dubbio non lasciò d'intentare l'accusa, ma pronunciata l'assolutoria si deve credere che non fosse condannabile lo scritto. Per altra parte io credo che, teoricamente parlando, si possa forse avvisare prudentemente a qualche modificazione nella istituzione dei giudici del fatto, affinché, oltre al coraggio civile di che sono generalmente dotati i cittadini, sieno essi giudici forniti in ogni maggior grado di tutte le qualità che si addicono all'ufficio loro. A ciò pensa il Governo, e verrà, non dubito, il momento in cui l'istituzione sarà riordinata e migliorata come è desiderio degli onorevoli preopinanti; ma la questione sta in ciò, se la riforma sia attuabile di presente, o debba rimettersi a tempo opportuno.

Ho già avuto l'onore di ricordare al Senato che il provvedimento da noi proposto non fu causato da alcuna domanda, e tanto meno da alcuna minaccia, ma suggerito dalla prudenza a scansare il pericolo d'ogni offesa alla dignità del paese.

La modificazione poi che si desidera, rispetto ai giudici del fatto, è cosa di per sé tanto grave e di tale importanza, a ragione delle sue conseguenze, che il Governo non poteva propria senza farla precedere da maggiori studi. Io trovo

rammentato nella relazione della Commissione che già nel 1848 erasi nominata una Commissione per meditare sopra tale soggetto, e che quella trovò l'argomento talmente grave e delicato che senza por fine alle sue meditazioni non si determinò ancora a formare un progetto.

Ora, come mai il Ministero, in pochi giorni, avrebbe potuto elaborare un progetto di compiuta riforma sui giudici del fatto?

Del resto, come ho detto nella relazione che accompagnò la presentazione del progetto, e mi giova ripeterlo una volta ancora al cospetto del Senato, io crederei improvvido e periglioso il por mano alla riforma di che si tratta, insino a tanto che la saviezza del Parlamento non abbia deciso se ai giudici del fatto debbano anche attribuirsi i reati comuni.

A nessuno di questo onorevolissimo Consesso può cadere in mente la istituzione di due diversi giurì, l'uno per la stampa, e l'altro per i reati comuni, che questa distinzione sarebbe, a creder mio, la peggiore delle idee, perocchè i giudici del fatto sopra la stampa verrebbero a costituire un tribunale speciale: e dai giudici speciali tutti, e giustamente, abborriamo!

Fate adunque, che ai giudici del fatto debba anche attribuirsi la cognizione dei reati comuni, questi giudici saranno di necessità gli stessi che dovranno giudicare dei reati di stampa.

E, ciò posto, torna evidente che la riforma dell'istituzione non può essere intrapresa senza che sia definita la detta principale questione alla quale terranno poi dietro le altre secondarie intorno alle qualità che si dovranno ricercare nei giudici del fatto, e circa il modo di comporre le liste dei medesimi e se dovranno essere eletti fra gli abitanti della città in cui si terrà il giudizio, o veramente in tutto il distretto del magistrato d'Appello, oppure in quello della Corte d'assise, e se le Corti d'assise saranno una creazione del nuovo ordinamento giudiziario.

Ben veggono adunque gli onorevoli preopinanti che la riforma dell'istituzione dei giurati è così strettamente vincolata ad altre riforme, che il Governo era nell'impossibilità di assumerla immediatamente. E come tutti consentono e per la dignità del Governo e per l'avantaggio della nazione nella necessità di porre un freno alle intemperanze di alcuni giornali rispetto ai sovrani ed ai capi dei Governi stranieri, è chiara la conseguenza che intanto si dee accettare il progetto del Ministero.

Non credo poi di avere a difendere i magistrati dall'accusa di pusillanimità che nel calore del discorso lasciò cadere alcuno degli onorevoli preopinanti.

I magistrati del Piemonte diedero in ogni tempo luminose prove di sapienza, di fermezza...

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

DEFORESTA, ministro per la grazia e giustizia... e di religiosa imparzialità.

Forse la notata espressione alludeva ai giudici del fatto; ma io rispondo che i giudici del fatto sono buoni ed onorevoli cittadini, e che ai nostri concittadini la nota di pusillanimità non si addice.

Ammetterò facilmente che non tutti i giurati siano forniti di eguale capacità, ornati di pari istruzione; ma la probità ed il coraggio sono doti generalmente comuni, e perciò sono essi dalla nazione generalmente stimati.

I giudici del fatto, lo ripeto, sono i nostri concittadini, siamo noi stessi, e noi non possiamo a meno di respingere siffatta accusa.

Io mi persuado adunque che il Senato approverà il pro-

getto di legge sul quale fu presentato, lasciando alla cura ed alla prudenza del Governo di avvisare alla compiuta organizzazione dei giudici del fatto, nel mentre che attenderà a definire la loro competenza.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

LA MARMORA. Io l'aveva domandata per una rettificazione.

PRESIDENTE. L'avrà al suo turno.

SCLOPIS. Signori, non è ad un avversario che io intendo di rispondere, anzi egli è alla voce d'un amico che io do retta nello scendere in un'arena dove mi chiamavano già forse i miei precedenti. Accetto per altro l'invito di entrarvi scietamente; e siccome non si tratta per me solamente nè di formulare il mio voto in proposito del progetto presentato dal Governo, nè di esaminare le questioni che vennero specialmente finora in dibattimento, ma anche mi tocca il dovere di parlarvi in generale della legge sulla stampa del 26 marzo 1848, che io firmai come ministro responsabile, io mi affido, o signori, che mi vorrete essere cortesi della vostra indulgenza, che mi vorrete soccorrere colla vostra benigna attenzione.

Mi permetterete che per ben considerare lo spirito di questa legge noi risaliamo ai principii donde ella sorse; questi goveranno a chiarirne il seguito.

Appena il magnanimo re Carlo Alberto col suo proclama dell'8 febbrajo 1848 sanciva le basi della rigenerazione politica di questo paese, si deputavano Commissioni a preparare quelle leggi organiche che il Re si era riservato di emettere prima ancora dell'attuazione dello Statuto; io ebbi l'onore di essere chiamato a presiedere la Commissione sopra la legge della stampa.

Sedevano con me in quella Commissione vari onorevoli colleghi, dei quali ricordo alcuni che seggono tra noi; ve ne erano altri che seggono o sul banco dei ministri, come il commendatore Galvagno, o nella Camera dei deputati, come il cavaliere Buoncompagni e il conte Franchi. Molte gravi furono le consulte che si fecero su questa importantissima materia, e siccome il nostro Statuto nelle basi già enunciate molto ritraeva dallo Statuto che allora reggeva la Francia, ragione voleva che le leggi organiche vi corrispondessero per quanto era possibile all'indole primitiva di questa nazione.

Onde io dirò anche che i lavori della Commissione si iniziarono prendendo per punto di partenza le leggi vigenti in Francia a quell'epoca, non servilmente, ma con quella giusta descrizione di mezzi che ci parve consentisse al principio assoluto della legge, che ci parve aggradisse all'indole nostra italiana.

Frattanto, o signori, si mutarono in tanta parte d'Europa gli ordini politici; frattanto occorsero tutti quei movimenti che parevano accennare ad una decomposizione, o ricomposizione, che si voglia dire, di questi ordini; allora io presi parte nell'amministrazione che reggeva il paese, e come tale dovetti compiere il mio assunto di preparatore del progetto di legge sulla stampa, ed editore responsabile della medesima.

Molta parte del lavoro che si era fatto parve potersi mantenere: alcune disposizioni si credette di doverle modificare. Io, come ho sempre usato in tutti gli atti rilevanti della mia amministrazione, non mossi mai un passo importante senza consultarmi con chi credeva potesse illuminarmi; quindi richiamai presso di me gli onorevoli membri della Commissione: mi rammento anche di aver consultato l'onorevolissimo senatore che mi siede in faccia e che allora stava con me nella gran cancelleria, e fummo d'accordo che si dovessero in parte

modificare certe disposizioni che prima esistevano nel progetto.

Di queste modificazioni si levò gran rumore da molti, ed alcuni tacciarono la legge di libertina, altri l'accusarono di severità draconiana.

Fra questi due estremi, io vi confesso, o signori, che prova una certa soddisfazione, perchè credo che l'uomo di Governo, siccome non potrà mai in qualunque condizione di cose piacere a tutti, quando si trova assalito dai due estremi, quando sa di non andare nei loro eccessi, allora egli ha almeno fiducia di aver errato il meno possibile.

Frattanto, o signori, conveniva che la legge uscisse, poichè il Ministero, di cui io aveva l'onore di far parte, credeva ragionevolissimamente che non si potesse aprire l'adito alle elezioni politiche sotto una legge di censura, anche moderata se volete, ma che pure era di censura preventiva.

Conveniva anzitutto che la legge della stampa che si promulgava tra noi si conservasse il nucleo, direi, di quella influenza che si esercitava dall'opinione pubblica in quei giorni.

Ricordatevi, o signori, quali erano le condizioni della stampa negli altri paesi a noi vicini il 26 marzo 1848. Tolle ogni freno in Francia, in Lombardia la stampa non era più soggetta a legge, non già che si fosse abrogata quella preesistente del Codice, assai severa, che primamente vigeva colà sopra le trasgressioni politiche, ma perchè sicuramente ne nasceva un'incompatibilità, diremo, d'umori fra l'indole dei tempi e la legge che si sarebbe dovuta applicare: quindi in Lombardia si reputava la stampa come affatto libera da ogni incaglio. Dunque noi ci trovavamo con ai due lati due paesi, dove la stampa non era più soggetta a freno, dove se noi non avessimo preso quella temperanza che ci consigliavano le circostanze, avremmo veduto trasportarsi probabilmente l'azione morale della stampa dal nostro centro alle regioni estreme. Aggiungete, o signori, la stampa clandestina di Bastia e di Toscana, che già aveva prodotto non pochi tristi effetti, e fate ragione se una legge moderata, anzi temperatissima, come la credo, nella sua applicazione, ma sana nei suoi principii, ma vera nelle sue basi, ma solida pel suo avvenire, non fosse, se non volete dire la migliore, la meno imperfetta che si potesse ottenere. Perciò io non mi credo colpevole di avere ecceduti i termini del ragionevole nella proposta che feci al re Carlo Alberto di firmare la legge del 26 marzo; non mi occorre dire altro sulla proposta di questa legge se non che esaminare l'articolo che forma il soggetto principale della discussione, quale è il 78, così concepito:

« I giudici del fatto in numero di 200 per ogni distretto di magistrato d'Appello saranno tratti a sorte dalle liste degli elettori politici. » Quest'articolo nei suoi termini è generico, poichè dicendo degli elettori politici non dà indicazione nè di qualità speciali, nè di località, nè di durata, nè di altre norme di elezione. Tuttavia convien ricordare che quando si elaborò questa legge, la legge elettorale era pure in istato di elaborazione, e che non si conosceva ancora che cosa ne doveva risultare in definitiva. Adunque i principii, in che modo consacrarli? In termini generici. Per quale ragione? Perchè fosse aperta alla prudenza del Governo ed alla ragione dei tempi la via per portare in seguito quelle modificazioni che si credessero necessarie.

Io non vorrei discendere al modo dell'esecuzione che si diede alla legge: durante il breve tempo che io fui nel Ministero non occorsero gravi scandali, non occorsero nemmeno importanti questioni. Ma dopo avemmo a deplorare abusi: in questa parte, me lo perdoni l'onorevolissimo ministro della giustizia, io non potrò dividere il suo ottimismo.

Io non vedo che gli effetti della stampa periodica siano stati così privi d'influenza malefica sull'universale da credere che non abbia diminuito il rispetto all'autorità, e soprattutto, quello che più riprovo d'ogni altra cosa, non abbia scemato il sentimento religioso. In questa parte io ne farò giudice tutto il paese, invocherò un testimonio, un giurato qualunque, un collegio d'uomini imparziali; e credo che allora sarà necessario dire che o la legge in questa parte ha bisogno di modificazione, o che la sua esecuzione fu con troppa mollezza sostenuta.

Non ritenterò una via sulla quale altri si sono messi; non ripeterò lamenti, che in parte mi paiono molto fondati: bensì mi permetterò di aggiungere la mia debole voce a quella de' miei onorevoli colleghi che invitarono il Ministero a provvedere seriamente e presto su questa materia. Io la credo importante, e spero che una più matura discussione degli elementi, col quali si può fare una modificazione parziale a questa legge, toglierà forse l'apprensione che si ha d'andar incontro a nuove difficoltà che paiono insuperabili. Ma mi occorre di riprendere la discussione sulla questione dei giudici del fatto, poichè l'onorevole senatore La Marmora parve che da principio appuntasse quasi d'impossibilità morale di pronunciare sui reati di stampa la composizione dei giurati, ossia dei giudici del fatto. Io vedo che l'onorevole La Marmora dopo ha modificato la sua idea dicendo che non la poteva sostenere qual è, e dicendo qual è, io mi accorderò facilmente con lui, perocchè qui occorre di vedere, signori, se sia conveniente, quando si vuole avere un'onesta libertà di stampa, il rimettere la cognizione dei reati di stampa nelle materie politiche ad altro tribunale che ad un tribunale che sia l'eletto della nazione. Pongo per base che ciò è necessario quando si vuole avere un'onesta e sincera libertà di stampa, perchè se si volesse camminare sotto velame d'ipocrisia, allora facilmente si avrà i complici e i satelliti.

Io vengo dunque a stabilire, secondo che parmi, che nessun tribunale può conoscere ragionevolmente dei reati politici in materia di stampa, quando sia un tribunale permanente e stipendiato dal Governo. E non lo dico perchè io dubbi dell'integrità, dell'imparzialità, dei lumi della magistratura; abbastanza lungamente ebbi l'onore di conoscerla da vicino per poterne apprezzare altamente i pregi, e per saperle rendere la dovuta giustizia; ma egli è per un'altra ragione, o signori; egli è perchè quando si rende la giustizia non basta solamente di renderla esatta, ma conviene far capaci quelli a cui si applica che siasi resa imparzialmente.

Ora sarebbe difficile in materia politica il far capire alle popolazioni intere la ragione che una sentenza di tribunale permanente, stipendiato, e connesso colle ragioni e colle intenzioni del Governo, fosse conforme a ciò che l'opinione pubblica richiede in quelle date circostanze.

E vi ha di più, o signori; io credo che quando si volesse attribuire ai magistrati ordinari permanenti la cognizione dei reati di stampa, si guasterebbe essenzialmente lo spirito pubblico rispetto alla magistratura, perchè importa grandemente che quanto più in un popolo c'è libertà d'opinione pubblica, tanto più la magistratura rimanga in una regione serena, fuori delle tenebre, fuori delle passioni, fuori di tutti quei rivolgimenti inevitabili nell'azione dei rivolgimenti politici.

Con questa legge d'imparzialità, con questa separazione della convenienza politica dalla giustizia ordinaria e civile, da quella giustizia che non si regge coll'opinione pubblica, che non mai trascende, che sta sempre sopra cardini fissi, si potrà sperare di mantenere la retta amministrazione della

giustizia in ambo i sensi; altrimenti si confonderanno le nozioni, si esigerà nel giudice un uomo politico, nell'uomo politico un giudice: e allora che ne avverrà? Ne avverrà che si scemerà il rispetto alla magistratura permanente, a quel corpo che deve amministrare tradizionalmente e collegialmente la giustizia, che non si avrà il dovuto riguardo alle sue sentenze come emanate da un'autorità facilmente impressionabile. E ciò rimarrà come il suggello di diffidenza sopra l'intero collegio, il quale deve stare al di sopra di tutti i sospetti, deve stare al di sopra di tutte le recriminazioni.

Ecco perchè, o signori, io non penso (tolterate che lo ripeta, perchè qui credo che è questione appunto di sincerità d'intenzione), io non penso che si possa conciliare un esercizio d'onesta e sincera libertà di stampa se non si ammette che i reati in materia di stampa politica siano giudicati da collegi di giudici del fatto, i quali rispondano unicamente del fatto, e che poi sciogliendosi ad ogni circostanza dopo di aver emessa la loro dichiarazione, non rimangano più come bersaglio ai colpi, o come idoli all'adulazione.

Io avrei molto desiderato, come osservava l'onorevole senatore La Marmora, che i tempi avessero permesso al nostro paese di progredire per una via varia e diversa nel cammino della libertà e che lo Statuto fosse stato una specie di prodotto di una lunga elaborazione atta a poter assicurare i migliori frutti di un regime costituzionale.

Io so, o signori, che in Inghilterra, per esempio, dopo sì lunga vita di Governo costituzionale, il vero sistema di libertà di stampa fu definito nel 1792.

Prima si andava con pochi principii fondamentali, ma con applicazioni diverse, e fu il caso di un libraio, il quale promosse la famosa mozione di Carlo Fox sulla materia dei libelli, per cui si modificò la giurisprudenza anteriore.

Ma i tempi a noi non consentono tale lento e sicuro progresso; essi ci crearono, per così dire, adulti, ci vollero in un momento far giganteggiare: e chi può reggere contro questa potenza della circostanza?

Che val contro le fata dar di cozzo?

Convenne per conseguenza accettare la nostra condizione, e convenne cercare quella forma di legge sulla stampa che fosse la più scevra d'inconvenienti e non provocasse dalle circostanze dei tempi conseguenze funeste al nostro paese.

Ora proseguirò col dire che mentre ammetto il progetto del Ministero, il quale io credo consigliato da una giusta circospezione di riguardi, non mai consigliato da ignobili prudenze, o da indebite condiscendenze, tuttavia avrei desiderato che questo progetto fosse venuto a noi più compiuto; e in questa parte entro nell'opinione dell'onorevole senatore La Marmora che mi ha mosso a parlare.

Io avrei desiderato che, una volta data l'occasione di dover portare una modificazione alla legge sulla stampa, si fosse esausta la materia; perchè nel mio intendimento credo che vi è modo di portar correzioni agli abusi cui dà luogo questa legge. Credo che una modificazione sulla qualità de' giurati, e qualche disposizione la quale tolga il pericolo dell'intimidazione che esiste, varrebbero a rendere sicura l'applicazione di questa legge ed a togliere le mende da cui si dice imbrattata.

Avrei desiderato che ciò si fosse fatto, perchè, a dir vero, mi pare fosse meno prudente l'eccitare spesso queste controverse sulle leggi organiche analoghe allo Statuto.

Crederci poi che senza bisogno di tanto studio ci saremmo potuti far capaci delle modificazioni da portare alla formazione de' giurati: queste modificazioni, sia che le prendiamo

ne' paesi di antichissima libertà, come nell'Inghilterra, dove si rimette alla discrezione degli sceriffi, sia che ci rivolgiamo a paesi di più recente libertà, come sarebbe, per esempio, il Belgio, dove si rimette anche all'arbitrio de' magistrati, non introducono veruna diffidenza nel pubblico. Mi duole di non essere, in questa parte, dell'opinione del signor guardasigilli, e non credo che si possa mettere ad una stregua la formazione de' giurati in materia di stampa, e la formazione dei giurati in materia comune.

Io credo che per conoscere i reati in materia comune, molto minori guarentigie e capacità più ristrette vi abbisognino di quello che si richiedano a conoscere sulla materia della stampa.

Non mi tratterò a dimostrare che non si verrebbe a ricorrere a tribunali eccezionali; non è un tribunale improvvidamente eccezionale quello che risponde ad una data materia, non è un tribunale speciale nel senso odioso quello che ricerca nei membri che lo compongono la capacità per poter compiere il suo ministero. Nessuno ragionevolmente può lagnarsi che le cause commerciali siano discusse da commercianti, le cause di guerra da militari. Dunque io credo che si potrebbe benissimo combinare una forma eletta di giurati la quale presentasse maggiori guarentigie di capacità, non dico di probità, perchè voglio credere che tutti i miei concittadini siano di probità eguale; ma la capacità è diversa, e l'apprezzare un reato di stampa varia secondo le circostanze dei tempi, secondo le circostanze delle persone e anche qualche volta secondo le circostanze dei luoghi.

Ed egli è anzi per questa specie di equazione continua che

si deve fare tra l'opinione vigente, tra l'interesse del momento e l'oggetto cadente in discussione che si ricerca l'espressione del criterio dei giurati, vale a dire la sana opinione pubblica del paese.

Se altri proporrà qualche progetto di modificazione nel senso che indico, sono pronto ad accostarmivi; tuttavia non prenderò sopra di me, nell'urgenza delle circostanze quale ci venne rappresentata dal Ministero, di fare una proposta speciale.

Voterò la legge proposta dal Ministero e non entrero nei particolari di quella legge, la quale sarebbe, a mio credere, suscettibile di alcuni miglioramenti che la renderebbero più efficace e meno imbarazzante forse anche per l'azione governativa. Tuttavia dico: la prudenza civile m'impone di rispettare anche l'urgenza dei tempi, e non le negherò il mio voto, ma formo augurii, perchè altri forse più di me esperto possa produrre qualche modificazione semplice nella sua forma, sicura nella sua intenzione, facile nella sua attuazione la quale provveda ai mali presenti, antivena i pericoli futuri e tolga al Ministero la difficile incombenza di venire a rimediare questa materia caldissima di politica in tempi nei quali dobbiamo tutti stringerci all'osservanza e difesa dello Statuto.

Tale è la mia opinione: voterò sul progetto di legge, e mi accosterò a quelle modificazioni ulteriori, a quelle aggiunte che altri de' miei colleghi intendesse di fare onde riparare, come io diceva, ai mali presenti e antivenire i mali futuri.

PRESIDENTE. Annovi ancora molti oratori iscritti, e perciò trasferisco a domani il seguito della discussione.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1852

22

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge sulla stampa del 26 marzo 1848 — Discorsi dei senatori Galli e Di Castagnello — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Il senatore Sauli propone la chiusura — Opposizioni del senatore Pinelli contro la chiusura — È approvata — Articolo addizionale del senatore Plezza, rigettato — Adozione della legge — Discussione della legge portante alcuni provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Richiesta del senatore Pinelli in ordine all'articolo 3 — Spiegazioni del ministro dell'interno — Approvazione di quest'articolo e dei successivi sino al 26 — Richiesta del senatore Vesme all'articolo 27 — Risposta del ministro dell'interno — Approvazione degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 — Dichiarazione del ministro dell'interno sull'articolo 33 — Risposta del relatore dell'ufficio centrale — Osservazioni dei senatori Cibrario e Pinelli — Approvazione degli articoli 33 e 34 — Mozione del ministro della guerra concernente la legge per le giubbilazioni di ufficiali in aspettativa o riformati — Schiarimenti in proposito del senatore Bava — Fissazione del giorno della discussione della medesima — Adozione della legge relativa alla sicurezza pubblica.*

La seduta è aperta alle ore 2 5/4 pomeridiane.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA STAMPA DEL 26 MARZO 1848.

PRESIDENTE. Si continua la discussione della legge sulla stampa.

La parola è al senatore Galli.

GALLI. Dopo i lunghi discorsi che valenti oratori pronunziarono ieri, io mi limiterò ad alcune considerazioni generali; sarò breve, e concluderò per l'approvazione della legge.

La libertà della stampa è talmente connessa colle forme di un Governo libero e costituzionale che non si potrebbe dire di volere e di amare lo Statuto, e poi non volere la libertà della stampa.

Ma nello stesso tempo che è una delle principali libertà, è pur anche quella che porta con sé i maggiori pericoli perchè facilmente degenera in licenza, e se la buona stampa è utile e vantaggiosa, la cattiva è malefica, perchè spande errori politici ed atacca sovente la pubblica morale. Non dico di più perchè son cose da nessuno ignorate, nè contestate, e sarebbe ripetere luoghi comuni.

Ella è la libertà la più difficile a stabilire, e noi vediamo quante leggi già si siano fatte, rifatte e ritoccate per regolarne l'esercizio negli Stati che già contano molti lustri di vita costituzionale. Noi, signori, abbiamo tuttora la stampa retta dalla prima legge che fu promulgata; ma se fummo sì sobri su questo punto, niuno creda che ciò sia perchè la nostra legge di primo getto sia stata migliore delle altre; anzi si risente di quella passione e di quell'orgasmo che aveva in quell'epoca invaso tutti, e i talenti comuni e le menti più elevate, di voler di botto dotare il paese di tutte le libertà, anche di quella il cui esercizio riesce il più difficile; pochi

mesi d'esercizio bastarono a provarne i difetti e l'inefficacia del mezzo coercitivi.

Ma le vicende politiche, i vari cambiamenti di Ministeri, le mutazioni nella Camera elettiva, e soprattutto il saggio proposito di non toccare alle leggi organiche che allora quando la necessità fosse ben provata, e prudentemente ciò si potesse fare, questi furono i soli motivi per quali noi fummo meno correvi a cambiamenti, e che la nostra stampa vive tuttora sotto l'impero della prima legge, tutto che generalmente trovata meno che buona. Finalmente poi, ciò che non ottenne sinora la pubblica animadversione per la non rispettata religione e pubblica morale, per le ingiurie e diffamazioni verso i privati, per la pressochè continua impunità che quasi sempre fu il risultato del giudizio dei giurati, l'ottennero ora almeno in parte le giuste considerazioni sullo stato politico attuale.

Io certo avrei desiderato che *arrepta occasione* si fosse questa legge modificata in tutte le sue parti che le vengono rimproverate; noi non avremmo avuto né più né meno declamazioni, lotte di tribuna, articoli di giornali di quello che ebbero, ma avremmo qualche cosa di più, avremmo la religione, la pubblica morale protetta, l'onore dei cittadini tutelato ed il Governo più rispettato; insomma una miglior legge.

Nella legge propositaci, l'articolo più contestato, in un altro Consesso, fu il ristretto esercizio dei giurati; ma in senso mio, questa è anche la modificazione che maggiormente apprezzo, perchè l'istituzione de' giurati che s'impianò a dirittura fu quella che allora più fece dubitare della bontà della legge. Il giudizio de' giurati in un paese in cui i nove decimi della popolazione ne ignoravano persino il nome, e nella stampa, cioè nella parte in cui la sua convenienza vien contestata anche da molti dei suoi più caldi sostenitori!

Signori, che il giudizio dei giurati sia uno dei principali elementi di un Governo libero, lo certamente non sarò per contenderlo, ne desidero anzi vivamente l'applicazione; ma per i delitti comuni, per le prove di fatto, in questa parte il

critério dei giurati, tai quali li abbiamo, può sicuramente bastare; ma che molti i quali forse con difficoltà leggerebbero lo scritto su cui versa il giudizio, debbano poi giudicare della sua importanza e delle sue conseguenze, ciò è quello che è al di sopra della mia intelligenza, ed io non vi risponderò che con un detto comune che *cæcus non judicat de colore*.

Signori, non bastano le riforme politiche, non bastano neppure le rivoluzioni: si possono proclamare repubbliche, e i costumi restare monarchici, come in un altro continente si potrebbe proclamare la monarchia che i costumi resterebbero repubblicani; le masse non si modificano che col tempo.

Ad ogni occorrenza (credo più per vezzo che a ragione) si cita l'Inghilterra; l'Inghilterra attuale è precisamente il risultato dei secoli precedenti. In fatto di stampa e di giurati, come osserva un autore acclamato, il De l'Olme nel suo trattato sulla costituzione inglese, dice che il giudizio de' giurati (cioè il giudizio de' suoi pari), essendo da tempo immemorabile stabilito, si trovò naturalmente investito della cognizione dei delitti della stampa; e certo, salvo nei tempi di rivoluzione, non si sarebbe creato un tribunale speciale per questi delitti.

Ma, signori, ciò suppone costumi formati dal lungo procedere degli anni, e non creati all'improvviso con verga magica, come avvenne fra noi per smania di liberalismo.

Saremo noi fortunati se ci basteranno i lustri, in luogo di secoli; io desidero quest'epoca quant'altri mai; ma per ora, credendola nella stampa un'istituzione troppo avanzata, vedo nella legge proposita con somma soddisfazione un essenziale miglioramento; perciò con piena conoscenza di causa, e col convincimento non essere necessarie conoscenze speciali per essere competente su questa materia, ma che basta sufficiente istruzione, senno ed esperienza delle cose, nella speranza in cui sono di una legge migliore e completa, io trattando del mio voto favorevole per la piena approvazione della legge tal quale ci viene proposta.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Nel cedere ieri il mio turno di parola all'onorevole mio amico e collega senatore Sclopis, credo di essere stato benemerito del Senato, anticipandogli la soddisfazione di sentire quella soave e robusta eloquenza che è una delle glorie di questo illustre Consesso. Voi potete capire, o signori, con quale coraggio io prenda la parola dopo un tanto oratore!

Il mio modesto scopo egli è di giustificare innanzi a voi che nel consentire alla legge proposta io non disertò quella difesa dello Statuto che ho patrocinato in questi ultimi giorni. Io voto la legge perchè la credo un passo ad un miglior bene, e che in fatto di bene credo convenga contentarsi anche del minimo. La voto perchè io non la credo contraria all'articolo 28 della legge fondamentale.

Nella mia convinzione, le leggi annunziate all'articolo 83, quando si salvi il loro principio, io credo che possono essere, secondo le circostanze dei tempi, modificate dalla saviezza del Parlamento, molto più facilmente che non la legge fondamentale.

Dissi che vedo un passo ad un miglior bene; non vorrei con ciò che alcuno di voi si credesse che io volessi muovere una crociata alla stampa libera anche in tempo più remoto. Qualora si trattasse di discendere nel campo delle teorie, potrebbe forse essere il caso di discutere se nell'interesse dello Stato, nell'interesse dei cittadini meglio convenga prevenire il male che reprimerlo quando è compito.

Ma la stampa ha fatta la sua causa ed ha vinto il suo pro-

cesso; la prevenzione è cancellata dai nostri Codici; resta che col suo giudizio essa si metta in salvo da una troppo severa repressione. Il ritorno alla censura io lo credo oramai impossibile; goda adunque la stampa grave, la stampa benefica del suo trionfo, ed attenda degnamente all'alta sua missione.

Ma non ha guari io veniva qui richiamato dalla lettera allo spirito dello Statuto, ed io ho creduto che non fosse con tutta giustizia. Ora io stesso al mio turno invoco lo spirito dello Statuto, e lo invoco nel solo limite che la lettera non uccida le nostre libertà, non renda impossibile il Governo. Io parlo non in senso di opposizione, ma in senso d'appoggio al Governo. Qual è la legge la quale possa sanzionare in diritto la facoltà di fare il male? Qual è la libertà individuale, per quantunque estesa, la quale non trovi il suo limite nell'interesse generale?

Io qui, o signori, mi ricordo di una definizione della libertà, che sentii darsi dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, quando avvenne quest'importante discussione in un altro recinto. Io ne fui molto appagato; e la ripeto nelle stesse testuali parole al Senato:

« La libertà è il pieno esercizio dato ad ogni individuo di tutte le sue facoltà morali e fisiche fino a quel limite oltre il quale verrebbe a turbare il medesimo esercizio in altri. »

Ebbene, se non è permesso di tutto dire, se uno non potrebbe a suo talento concionare in piazza, commuovere gli animi, predicare dottrine sovversive ed immorali, sarà egli lecito di tutto scrivere, di servirsi di questo immenso mezzo di comunicazione per gettare il turbamento, il veleno negli animi degli'inesperti, dei deboli, degli'ignoranti?

Chi è di noi che consegnerebbe un'arma micidiale ad un fanciullo ond'egli se ne valga contro di se stesso, o contro una moltitudine di persone?

Io non dico parole di amarezza: io parlo per sentimento di dignità nazionale, parlo nell'interesse delle nostre istituzioni, nell'interesse della stampa medesima.

Schiettamente: qual è l'autorità la più rispettabile la quale non si trovi ogni giorno esposta ai colpi della stampa periodica?

Morale, religione, costumi, Governo, individui! Ed io non faccio allusione ad alcun partito, ad alcun colore. Dal momento in cui la stampa cessa d'essere difensiva, che divenne offensiva, io la credo ugualmente pericolosa.

Non voglio nemmeno preoccuparmi della stampa politica. Se il Governo è forte, se il Governo è giusto, egli resisterà a suoi colpi, o quanto meno io credo che troverà mezzo di mettersi al coperto, giacchè il primo diritto per un Governo è quello di esistere. Ma, se mi è lecito aprire tutto il mio pensiero, quando l'uomo di Stato (ed io parlo di qualunque sfumatura d'opinione, giacchè sono persuaso che al potere nel paese nostro non verranno giammai che uomini sinceramente costituzionali monarchici), quando l'uomo di Stato nel silenzio del suo gabinetto avrà meditata una misura politica od amministrativa, ch'egli si sarà circondato dei lumi di persone gravi e competenti, quando si trattasse di mettere in esecuzione il frutto de' suoi studi, come potrà egli promettersi di riuscire se sarà giornalmente tratto al tribunale di un'opinione incompetente da giudici forse meno competenti ancora?

E non solo questo, ma quando sono travisati gli atti, falsamente interpretate le intenzioni, alzate le passioni con un tale dissolvente, alla lunga diventa impossibile di governare.

La confidenza e la stima sono la base di tutto ciò che v'ha di bene al mondo e delle relazioni degli uomini fra di loro,

Ora quale stima, quale confidenza la nazione (e parlo della massa della nazione, quella cioè che non vede così da vicino la somma delle cose) potrà avere negli uomini che la governano quando tutti i giorni li vede, e li sente ingiuriati nei fogli, beffeggiati con ridicole e sconvenienti caricature? No, io non so persuadermi che tale sia la nobile missione della stampa in qualunque maniera di distruggere l'opinione sopra i medesimi. Per mio conto mi sia lecito desiderare di veder rispettata l'autorità, ed onorati gli uomini che sono al potere, i quali riassumono in sé la fiducia del Re e rappresentano la dignità della nazione.

Ma la stampa irreligiosa, o signori, la stampa immorale non si può dire qual copia di mali essa versi sulla società, con quante ferite insanabili essa la laceri.

Se è libero l'uomo come individuo, vi hanno dei doveri per lui come vi ha una missione per i governanti. E certo non è la men grave la missione di tutelare l'ordine, la religione, la morale procurando di renderla impossibile. Io parlo indipendentemente da considerazioni di un ordine superiore: come si potrà governare un popolo quando abbia perduta ogni credenza, quando egli sia corrotto e demoralizzato?

V'ha chi pensa che le scosse da cui sono minacciati i Governi costituzionali nascano dal timore delle rivoluzioni; io vo più in là, e credo che la corruzione genera le rivoluzioni, e che non vi sarà mai da temere di rivoluzioni quando un popolo è religioso, morale, onesto. Questa stampa adunque non sarà mai quella che correggerà la stampa, sarà piuttosto quella che finirà per distrurla o farla inceppare talmente che sarà quasi annientata. Ed io faccio voti perchè il giornalismo (parlando del giornalismo io intendo quello di qualunque colore che possa in qualunque maniera avere trasmodato), faccio voti, dico, che il giornalismo, penetrandosi della vera sua missione, abbandonasse una via che non può condurre a bene, e giustificasse al cospetto del mondo tutto che la libertà in Piemonte non è sinonimo di irreligiosità, di licenza e di continua agitazione. Una parola ancora in ordine ai giurati.

Io non entrerò a trattare a fondo una questione per la quale confesso essere incompetenti le mie forze.

L'onorevole ministro della giustizia ragionando in altro aringo aveva esternata la sua fiducia che i giudici del fatto possano venire estesi non tanto alla stampa, quanto anche ai delitti comuni. Io non mi arresto a considerare se fosse tanto opportuno il luogo di sostenere quella tesi in un momento in cui si proponeva appunto una riforma in quella minima parte della procedura in cui i giurati erano stati applicati. In massima, o signori, io sono persuaso che il migliore giudice dell'opinione sia l'opinione stessa, ed in ciò mi accosto pienamente all'opinione spiegata ieri dall'onorevole conte Sclopis relativamente ai giurati per i delitti politici. Ma quanto alle offese contro la religione e la morale, se dai giudizi i quali emanarono fino al dì d'oggi risultasse che i giudici del fatto non sono all'altezza della loro missione, che certi scritti laidi, vengono accolti, i quali meriterebbero la censura del pubblico giudizio, io per verità non esiterei a dire che la desolazione sarebbe introdotta nel santuario della giustizia, ed essere il caso di recarvi pronto e possente rimedio.

Mio desiderio sarebbe, nel finire il discorso, di rivolgere una preghiera all'onorevole ministro di giustizia, di chiederli cioè se egli creda la legge del 1848 sufficiente per garantire la società contro i delitti che offendono la religione e la morale. Qualora egli la credesse sufficiente, io l'avrei invitato a farla eseguire rigorosamente. Che se egli non la credesse sufficiente, io vorrei richiederlo di provvedere a questa

tanto grave necessità. Ma lo dico schiettamente, le parole uscite ieri dalla sua bocca mi tolgono il coraggio: egli con un sentimento di ottimismo che veramente mi ha sorpreso, trova tanto perfetto tutto quanto deriva dalla legge sulla stampa, assicura nulla esservi a lamentare di eccessi contro la morale ed il buon costume, che per verità più non ardisco di rivolgere ancora a lui la mia interrogazione.

Quindi non posso che con animo sconfortato votare la legge che ci è proposta, perciocchè io vedo che mentre tuteliamo l'onore dei principi esteri, lasciamo invendicato fra di noi l'onore della religione, e libero il freno al mal costume.

DEFORESTA, ministro per la grazia e giustizia. L'onorevole senatore preopinante disse che ieri nelle mie parole sono stato eccessivamente ottimista. Quando ciò fosse vero, potrebbe credersi che io avessi inteso di fare il contrapposto al pessimismo che forse risultava dalle parole degli onorevoli oratori ai quali doveva rispondere. Il fatto si è che io rimango intimamente persuaso di quanto ebbi l'onore di dire, ed ora lo confermo.

Io credo infatti che il sentimento religioso non sia punto scemato; l'ho detto perchè tale si è la mia profonda convinzione, e forse potremmo se non cadere totalmente d'accordo ravvicinarci almeno, fatta una distinzione.

Se parliamo del sentimento religioso, del rispetto alla religione dei nostri padri, per la terza volta io lo ripeto essere mia profonda convinzione che questo sentimento, che questo rispetto non sia venuto meno comparativamente all'anno 1847 ed anco a' tempi anteriori. Ma se parliamo del rispetto verso una certa parte del clero, io posso ammettere che sia di alquanto scemato; non credo per altro che unicamente alla libera stampa sia da attribuirsi la causa, la quale risiede forse altrove; ed io spero che, composte, come desideriamo, le attuali differenze colla Santa Sede, anche quella parte del clero a cui si allude saprà mostrarsi persuasa che la religione è di tutti i tempi e di tutti i luoghi, e che facilmente si accorda con ogni forma di Governo; ed allora tornerà intiero qual fu nei tempi andati, e quale io desidero veramente che sia, quel rispetto che sembri in parte menomato.

Rispetto alla moralità ed ai costumi, si è deplorato che questi non sieno quali dovrebbero essere e che abbiano d'assai peggiorato; ma per quanta attenzione io prestassi agli onorevoli oratori che ciò vennero affermando, non mi fu dato di raccogliere dai loro detti la prova dell'asserto; essi non produssero, come avrebbero dovuto, fatti positivi.

Io ritengo pertanto che la moralità del nostro paese sia al giorno d'oggi quale era nei tempi addietro; che i costumi non sieno peggiorati; e quantunque a me basti il negare ciò che in contrario si allega e non si prova, addurrò tuttavia a sostegno del mio assunto fatti reali.

Ho rivolto particolarmente la mia attenzione agli stati che vengono trimestralmente trasmessi dagli avvocati generali e dagli avvocati fiscali, ed ho rilevato che i reati contro ai costumi, comparativamente agli anni anteriori, sono fatti più rari, onde la conseguenza che i costumi non diventarono peggiori. La qual cosa, o signori, non mi è cagione di sorpresa, perchè sarebbe anzi per me un fenomeno che i costumi peggiorassero e patisse danno la pubblica moralità sotto un Governo libero.

La pubblicità è quanto mai favorevole alla moralità; e di fatto se volgiamo lo sguardo ai paesi che godono maggiori libertà, noi troviamo che ivi non possono essere agitazioni politiche, vi possono talvolta succedere lamentevoli disordini, ma i costumi vi sono incontestabilmente migliori.

Io non credo adunque, o signori, di essermi mostrato con eccesso ottimista affermando che, malgrado la libertà della stampa, di cui godiamo da qualche anno, non abbiasi a deplorare che il sentimento religioso sia scemato e vada scemando fra noi o che vi sia detrimento nei costumi.

Premesse queste spiegazioni, io rispondo a quell'eccitamento che all'onorevole preopinante rincresce di non potermi rivolgere, e per ciò appunto che io avessi dimostrato il convincimento che dalla stampa non sieno derivati i perniciosi effetti notati dagli onorevoli oratori ai quali mi farò ora a rispondere.

Io dichiaro che a mio credere la legge sulla stampa è sufficiente a tutelare e la religione e i costumi.

Quanto alla religione, la legge si riferisce alle disposizioni del Codice penale, disposizioni che nulla per verità lasciano a desiderare onde la religione sia efficacemente tutelata e nei suoi principii e nel suo esercizio.

Io non saprei quali disposizioni potrebbero introdursi nella legge che fossero ragionevolmente più energiche e più compiute di quelle che già abbiamo nel Codice penale.

Quanto ai costumi, io dico che la legge sulla stampa reprime ugualmente qualunque attacco ai medesimi, e le coltivate penalità non peccano sicuramente di troppa dolcezza.

Ma, si dirà, non basta che si abbia una legge repressiva, conviene che vi siano i mezzi per applicarla, e che siano mezzi atti a conseguirne l'effetto. Ne convengo; ma quanto ai reati di religione osservo che la legge sulla stampa gli ha lasciati alla giurisdizione de' tribunali ordinari. Ho però inteso esprimere il desiderio che la cognizione di questi reati sia pure attribuita ai giudici del fatto, ma che il giuri sia composto di persone le quali aggiungano alla fermezza di cui vogliono essere dotati i giudici, quantunque semplici cittadini, quelle speciali cognizioni che sono al tutto necessarie onde assicurare la piena esecuzione della legge.

Quanto ai reati contro ai costumi, è vero che sono lasciati alla giurisdizione dei giudici del fatto e forse può essere desiderabile che essi vengano attribuiti alla giurisdizione dei tribunali ordinari; ma non credo sia ora il caso di sollevare tale questione.

Il Ministero trovò conveniente di limitare il provvedimento ai soli reati riflettenti i sovrani e capi dei Governi stranieri; e questo provvedimento, io lo dissi, era urgente di proporlo, per la dignità del Governo e del paese prima che fossimo eccitati a farlo.

L'altra questione da esaminarsi richiedeva lunghi e maturi studi, i quali avrebbero potuto ritardare lo stesso provvedimento; perciò il Ministero dovette per ora intralasciarli.

Si poneva cioè la questione, come dissi, se ai giudici del fatto si dovesse anche attribuire la cognizione dei reati comuni; ma dalla risoluzione della medesima doveva e deve dipendere l'intero ordinamento a darsi a tale istituzione.

Quando i giudici del fatto saranno ordinati in modo più confacente allo stato attuale della pubblica istruzione, riuscirà facile il persuadersi che anche i reati contro i costumi potranno essere commessi alla giurisdizione dei giudici del fatto senz'altro occorra il timore di vederli impuniti. Nessuno infatti può essere maggiormente interessato a tutelare la morale pubblica degli stessi cittadini; e quando noi avremo giudici del fatto di età più provetta, quando si saranno introdotti nell'ordinamento loro quegli altri miglioramenti che possono giustamente desiderarsi, allora si avrà ogni maggior sicurezza di vedere esattamente eseguita la legge.

Concludo adunque che la legge è sufficiente, a mio avviso, e che non occorrono altri provvedimenti perchè sia eseguita.

SAULI. Signori, ho osservato in questa discussione della legge sopra la stampa, che anche coloro i quali maggiormente lamentano le lacune che può lasciare, sono determinati per altro a votare in favore di esse; credo dunque che si possa prescindere da ulteriormente parlare sopra questa questione, affinché il voto del Senato non riesca poi contrario a tante e tante ragioni che si possono dir contro la medesima legge; epperò io insisterei affinché il Senato si determinasse alla chiusura della discussione generale, e passasse alla pronta successiva votazione della legge.

PINELLI. Domando la parola.

SAULI. In quasi tutte le questioni che vengono alla discussione in Senato, io sono incompetente, ma in questa non lo dovrei essere, perchè tra i peccati della mia gioventù vi è pur quello di essere stato scrittore.

Ma mi rimango dal parlare per quell'economia del tempo che ci veniva raccomandata dal mio egregio amico il senatore Nigra.

Il tempo è sempre molto prezioso; ed ora anche per altre ragioni convien farne economia.

Nelle circostanze in cui siamo, questa legge è necessaria, questa legge noi siamo disposti a votarla; dunque mi pare inutile di discorrere lungamente sovr'essa.

Dirò poi anche che, qualora tutti i discorsi fossero contrari e il voto favorevole, le discussioni del Senato vestirebbero quasi il carattere di vaniloquio, lochè scemerebbe il suo credito; scemato il credito del Senato, il Parlamento si ridurrebbe ad un solo recinto, e l'esperienza di pochi giorni fa ci dimostra dove possa condurre l'aver una Camera sola.

PRESIDENTE. In primo luogo debbo chiedere al Senato se v'ha chi appoggia la proposta fatta dall'onorevole senatore Sauli della chiusura.

È necessario che 7 senatori appoggino la sua proposizione. Domando se v'è chi l'appoggi.

(È appoggiata.)

VESME Come relatore domanderei la parola.

PRESIDENTE. Do la parola contro la chiusura ad un solo oratore.

PINELLI. L'avevo domandata io.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PINELLI. Benchè nemico al sistema di troppo prolungare la discussione, tuttavia io credo che, quando gravi principii sono in disputa, sia grave pericolo il pronunziare un voto, il quale non sia proceduto da una discussione che entusiasmi lo stato delle opinioni sopra la detta materia, perocchè la stessa deliberazione che può essere degna in una contingenza, torna pregiudicevole in un'altra, e mi spiego: nell'opinione di vari dei signori senatori preopinanti la votazione di questa legge sembra essere una dichiarazione di un'implicita disapprovazione dell'istituzione dei giurati, come funesta al bene dello Stato. Tale io credo che non sia l'opinione di vari fra i membri di questo Consesso, e tale protesto non essere la mia. Per conseguenza, quantunque amatissimo dell'economia del tempo di quest'illustre Corpo, tuttavia io credo dovermi opporre alla chiusura, e faccio istanza onde mi sia mantenuta la parola.

PRESIDENTE. Uniformandomi al regolamento, debbo porre ai voti la chiusura.

Chi approva la chiusura della discussione generale sorga. (È approvata.)

Ho l'onore di rileggere l'articolo unico della legge:

« Per esercitare l'azione penale nei reati previsti dall'articolo 25 dell'editto 26 marzo 1848, non meno che per qualunque procedimento relativo, basterà al pubblico Ministero

di dichiarare l'esistenza della richiesta menzionata nel secondo alinea dell'articolo 56 di detto editto, senza essere tenuto ad esibirla.

« È abrogato in quanto a cotali reati il disposto dell'articolo 54 del medesimo editto, e sarà agli stessi applicabile il prescritto dall'articolo 55. »

(È approvato.)

La parola è al senatore Plezza per un'aggiunta.

PLEZZA. L'aggiunta che desidero fare alla legge è la seguente:

« Sarà inoltre facoltativo al tribunale, quando lo creda conveniente a stabilire l'intenzione e la colpevolezza dell'imputato, di applicare a questi reati il prescritto dall'articolo 29 del regio editto stesso. »

Con una legge che mette freno alle ingiurie voi non intendete, e i ministri e la Camera non intesero certo d'impedire nel nostro paese la stampa di opere serie, di storia veritiera e di discussioni basate sopra una ragionata relazione di fatti, compilata nei debiti modi, ed egualmente lontana e dalla volontà d'ingiuriare e dalla servilità che manca del rispetto dovuto alla morale ed alla verità.

Ebbene, o signori, se voi approvate questa legge senza l'aggiunta che vi propongo, voi arrivate a questa conseguenza:

Il nostro Codice penale, all'articolo 616 definisce la diffamazione, l'imputazione di fatti che, qualora fossero veri, offenderebbero l'onore e la reputazione di terze persone, ed all'articolo 621 stabilisce che l'autore dell'imputazione od ingiuria non sarà ammesso a dimandare per sua difesa che sia fatta la prova dei fatti imputati.

Questa proibizione così assoluta mi sembra contraria alla morale; tanto come se fosse accordata senza limite e sempre permessa la prova dei fatti imputati.

Vi sono delle circostanze nelle quali anche l'imputazione di un fatto vero è diffamazione ed ingiuria, quando non vi era giusto motivo di ripetere quel fatto, benchè vero, quando non fu detto per altro motivo che per eccitare il disprezzo verso la persona imputata.

Ma vi sono altre circostanze nelle quali vi sono motivi gravissimi ed onestissimi, per i quali si è obbligato di palesare le debolezze o delitti, in cui terze persone ed anche sovrani ebbero la disgrazia di cadere.

Io ho citato ad esempio gli scrittori di opere e discussioni serie, e di storia. Volete voi che chi scrive una storia abbia ad omettere le colpe vere dei sovrani esteri e lasciare una lacuna che rende inintelligibili le conseguenze di quei fatti per non porsi nel pericolo di essere condannato qual diffamatore? Volete voi condannare qual diffamatore un innocente vindice della morale e della verità per salvar più del dovuto le convenienze dei re? Volete voi che quei fatti cadano nel dominio esclusivo della stampa clandestina e delle relazioni verbali che li travisano e li ingigantiscono? Volete voi rendere impossibile la discussione giusta e legale di fatti che si rannodano a qualche colpa di un sovrano? Ma voi sareste con ciò colpevoli e causa delle discussioni illegali che li ingrandirà più del vero, a loro danno, a danno dei vostri protetti.

Non è possibile fissare con legge il giusto limite e distinguere caso da caso, ed è per questo motivo che io propongo che si lasci in arbitrio del tribunale di ammettere o non ammettere la prova di questi fatti. Il giudice imparziale non l'ammetterà, quando non vi erano giusti motivi di citare quel fatto; quando il giudice sarà convinto che l'accusato non ha agito con animo di ledere l'onore e la reputazione altrui, il giudice imparziale ammetterà la prova dei fatti,

quando è evidente che quella narrazione non può produrre politiche complicazioni; quando è evidente che l'accusato ebbe onesto scopo e motivi onesti, ed usò onesti modi per raccontare i fatti stessi; quando è evidente che era utile che di quei fatti si parlasse nell'interesse pubblico, nell'interesse della morale e della verità, a petto delle quali scompaiono i riguardi dovuti ai regnanti.

Volete voi impedire la diffamazione e le ingiurie, o volete altresì soffocare sotto questo pretesto la verità e togliere ai sovrani anche il freno di quella critica seria e moderata, ma leale, l'essere privi della quale è per essi e nel loro stesso interesse la massima delle disgrazie?

Signori, tutti conoscete le lettere di sir Gladstone: ebbene, a rigore stretto della nostra legge combinata coll'articolo 621 del nostro Codice penale anche quelle lettere potrebbero essere condannate per diffamazione.

Io spero che voi concorderete nella mia opinione che si abbia a lasciare al criterio imparziale del tribunale il distinguere i casi in cui un'imputazione è vera diffamazione da quelli in cui essa non è che un omaggio che si rende alla giustizia, alla verità ed alla morale, a cui più ancora degli altri uomini, debbono pure essere assoggettati i sovrani, perchè è il solo freno efficace che essi abbiano al mondo.

Signori, la dignità della nostra patria ciò da voi richiede, e credetemi non salva il proprio paese chi fa al timore degli uomini, anche sovrani, concessioni che offendono la giustizia, la verità, la morale.

DEFORESTA, ministro per la grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi occorre prima vedere se la proposta è appoggiata.

Il nuovo articolo che il senatore Plezza vorrebbe aggiungere alla legge è così concepito. (Vedi sopra)

Chieggo se vi ha chi appoggi quest'aggiunta.

(Non è appoggiata.)

Non resta che a passare allo squittinio.

Il risultato della votazione è il seguente:

Votanti	52
Voti favorevoli	49
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI PROVVISORI DI PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori a riprendere il loro posto.

Prego pure i signori commissari della legge per la pubblica sicurezza di voler prendere il loro posto.

Il Senato è invitato a passare alla discussione della legge di pubblica sicurezza, ed io ho l'onore di dichiarare aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 502-504.)

Se non vi ha chi chiegga la parola sopra la discussione generale, io debbo invitare il Senato a pronunziarsi per la chiusura.

Chi vuole tener per chiusa la discussione generale voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

Ho ora l'onore di dar lettura del primo articolo:

« Art. 1. Gli oziosi, di cui nell'articolo 450 del Codice penale, saranno denunziati al giudice di mandamento, il quale, tuttavolta che l'imputazione sia appoggiata a sufficienti indizi, farà precettare i denunziati, con comminatoria d'arresto, a comparire avanti di lui per sentirli nelle loro risposte.

« Egli procederà, occorrendo, ad informazioni sommarie, dopo le quali assolverà l'imputato, o gli farà passare sotto-missione di darsi a stabile lavoro, facendo di tutto constare con appositi verbali senza spesa.

« Quando l'ordinanza che impone la sottomissione sia passata in giudicato, il rifiuto di passare la sottomissione darà luogo alla disposizione dell'alfinea dell'articolo 53 del Codice penale.

« Copia dell'atto di sottomissione sarà trasmessa all'autorità politica provinciale.

« Le denunce in iscritto per parte degli agenti di sicurezza pubblica o dei carabinieri saranno sufficienti per l'applicazione di quest'articolo, salvo all'imputato il diritto di somministrare la prova contraria. »

(È approvato.)

« Art. 2. Nel caso di contravvenzione alla passata sottomissione, l'ozioso sarà arrestato e presentato al giudice di mandamento, il quale, accertata la contravvenzione, lo farà tradurre nauti il tribunale di prima cognizione per l'applicazione delle pene comminate dall'articolo 452 del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 3. Alle pene stabilite per gli oziosi e pei vagabondi dal Codice penale andrà sempre annessa quella di essere sottoposti alla sorveglianza della polizia, a termini dell'articolo 52 dello stesso Codice. »

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. L'articolo terzo di questa legge dichiara che alle pene stabilite per gli oziosi e vagabondi dal Codice penale, andrà sempre annessa quella di essere sottoposti alla sorveglianza della polizia, a termini dell'articolo 52 dello stesso Codice. Ora l'articolo 52 del Codice penale non determina punto in che consista questa sorveglianza; volendosi fare una legge efficace di pubblica sicurezza, io credo che sia questo uno degli oggetti sul quale maggiormente sia da desiderarsi che si rivolga la sollecitudine del Ministero.

Infatti, se questa sorveglianza consiste unicamente nel porre in diffidenza verso queste persone le autorità locali e le autorità in generale di pubblica sicurezza, non potrà mai produrre quel risultato che si attende da questa legge. Egli è d'uso che vi siano discipline, onde si conosca fin dove si debba estendere il dovere delle autorità che esercitano questa sorveglianza; fin dove si possa estendere anche questa limitazione di libertà che si impone a chi viene sottoposto alla sorveglianza medesima. Io quindi bramerei sentire dal ministro se, in dipendenza di quest'articolo del Codice, si crede autorizzato a provvedere in via di regolamento, o se, come sembrerebbe più consentaneo ai veri principii relativi alla sicurezza personale, non sarebbe opportuno che vi fosse una proposta di legge la quale togliesse ogni dubbiezza a questo riguardo.

GALVAGNO, ministro per l'Interno. Rispondendo al senatore Pinelli, osserverò che il Codice penale, in punto di sorveglianza della polizia, e degli effetti che essa produce, e del modo con cui quegli che è sottoposto alla sorveglianza debba andare soggetto alle autorità politiche, si riferisce al

relativo regolamento; ora il Governo, avvisando che le pene dell'infrazione al precetto della sorveglianza di polizia non possono essere altre che quelle prescritte dal Codice penale, ha creduto potere stabilire un regolamento per la sorveglianza della polizia, il quale venne già compilato sulle basi di quegli articoli principali che in materia regolamentaria erano già stati compresi nella legge.

Questo regolamento è ora sottoposto al Consiglio di Stato, ed il Governo lo ha provocato, intendendo attenersi alle disposizioni del Codice penale.

PINELLI. Dalle spiegazioni che ha favorito di porgere il ministro dell'Interno vengo confermato nell'idea che aveva già concepito che quest'oggetto non fosse sfuggito alla sollecitudine del Governo.

Quanto al regolamento il quale attualmente si trova in vigore, io convengo anche dell'opportunità di riformarlo, e basta per convincersene il riflettere che il medesimo, se bene ne sono ragguagliato, tutto consiste in alcune disposizioni, o meglio istruzioni, le quali esistevano nell'antica organizzazione del corpo dei reali carabinieri, non so se del 1818, o posteriore. Ma, giusta gli elementi di queste istruzioni, giusta i caratteri che accennano simili disposizioni nel tempo in cui erano emanate, questa cura era totalmente abbandonata al corpo dei reali carabinieri e ad essi unicamente era riservato il determinare il modo di questa sorveglianza; ad essi infatti incombeva esclusivamente, nè dessi, d'altro canto, erano tenuti a veruna partecipazione o comunicazione alle autorità, se non per quanto credessero che potesse condurre allo scopo.

Un simile piano certamente non sarà quello, io spero, che si adotterà nell'epoca attuale. Il sentire che il Ministero si sia occupato di una nuova istruzione, di una nuova serie di disposizioni mi fa presumere che queste saranno altrettanto provvide, quanto lontane da ogni arbitrio.

Nè io qui verrò a sollevare repentinamente una discussione la quale potrebbe degenerare in un discorso forse troppo vago ed intricato sopra i limiti che si possano mettere in materia di vigilanza in via penale; ma io confido che quella istruzione, come dissi, sarà in armonia coi principii costituzionali e colle attribuzioni delle autorità rispettive chiamate a vigilare alla pubblica sicurezza, dimodochè sia tolto quanto nell'istruzione precedente si allontanava veramente da questo spirito.

GALVAGNO, ministro per l'Interno. Credo ancora di dover osservare che, se parliamo dei regolamenti speciali per la sorveglianza della polizia, nessuno realmente ne esiste; che ha ragione il senatore Pinelli, quando dice che possono esistere delle istruzioni presso il corpo dei reali carabinieri, ma che regolamenti non ne esistono.

Ripeto adunque che il Codice riferendosi ad un regolamento, il Governo, che ha il diritto di fare dei regolamenti, crede di poter provvedere a questo riguardo, quando le pene per le infrazioni di quelle istruzioni non siano altre che quelle portate dal Codice penale.

Le istruzioni poi saranno precise e regolari, come le desidera giustamente il senatore Pinelli, e sarà pubblicato il regolamento con decreto reale in forma regolare, il quale spero potrà soddisfare i bisogni sentiti per tale effetto.

DELLA TORRE. Si je ne suis pas dans l'erreur, je crois qu'à l'époque où l'on a discuté le Code pénal, on a constaté cette lacune, qu'il n'expliquait point en quel consistait la surveillance. Dans d'autres articles, il y a encore certaines autres lacunes, et c'est pour cela, qu'à la fin on a dit que l'on se conformerait aux règlements de police. Il a été fait à

cette époque des réglemens de police; je ne pourrais pas vous en rappeler le texte; je n'ai pas travaillé à leur rédaction; mais je les ai eu sous les yeux. Il n'y avait qu'une partie qui regardait les carabiniers; les autres parties concernaient les juges, les syndics, les intendans. Si l'on faisait à cet égard quelques recherches, je pense que l'on retrouverait ces réglemens; peut-être contenaient-ils des dispositions que l'on pourrait aujourd'hui remettre en vigueur.

DES AMBROIS, relatore. Credo che l'onorevolissimo preopinante allude ad un regolamento che non fu mai pubblicato; solamente, in seguito alla menzione del Codice penale, fu fatto un regolamento di polizia, il quale, per quanto io sappia, fu comunicato agli avvocati generali, agli intendenti generali ed agli intendenti di provincia, o fors'anche ai soli intendenti generali, ma certo non si fece mai di pubblica ragione; per conseguenza non si potrebbe invocare questo regolamento come norma eseguibile al giorno d'oggi.

PRESIDENTE. Dopo le date spiegazioni, altro non resta che porre ai voti l'articolo 3.

Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(È approvato, e sono successivamente approvati senza discussione gli articoli dal 4 al 26 inclusivi. (Vedi vol. Documenti, pag. 302.)

« Art. 27. Gli individui contemplati nell'articolo 18, se verranno colti a pascolare abusivamente nei fondi altrui, saranno soggetti a pene di polizia.

« In caso di recidiva, potranno essere puniti colla pena del carcere estensibile a giorni 15, o con multe estensibili a lire 100.

« Anche in caso di recidiva, il reato sarà di cognizione del giudice di mandamento. »

VESME. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VESME. Desidererei sapere se con questa legge s'intendono assolutamente abrogate tutte le leggi che ora sono in vigore in Sardegna relativamente ai pascoli.

Ognuno sa che la condizione della Sardegna, in fatto di pascoli, è al tutto speciale e tale che con semplici leggi di polizia non si può rimediare agli inconvenienti che essa produce, essendo colà in vigore il pascolo dei bestiami, ed essendovi perciò pene diverse secondo la qualità dei luoghi dove s'introduce, secondo che sono chiusi od aperti, ed altre simili distinzioni.

Allorchè fu esteso alla Sardegna il nostro Codice civile, fu espressamente fatta un'eccezione, per la quale furono conservate queste leggi speciali alla Sardegna. Io credo indispensabile di conservarle anche ora, perchè senza dubbio semplici leggi di polizia sarebbero inefficaci ad impedire i guasti delle possessioni.

Non è gran tempo, abbiamo sentito quanto gravi fossero gli inconvenienti che in Sardegna derivavano dai guasti dei bestiami. Se invece di accrescere i rigori, li diminuiamo, questi guasti, questi inconvenienti non faranno che diventare maggiori, e tali che l'agricoltura non potrà più reggere, e dovrà al tutto speccombervi.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Questa legge non fa che abrogare le disposizioni delle leggi, dei regolamenti anteriori, in quanto le sono essi contrari.

Quindi, se in Sardegna vi sono delle disposizioni veramente speciali per il pascolo, quelle non sarebbero contrarie, e, perchè contenute in una legge speciale, non sarebbero certamente abrogate da una legge generale di provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza.

Quindi, non conoscendo per ora di quale natura siano queste leggi, dirò che, se le cose stanno come le rappresentò il senatore Vesme (del che io non dubito), quelle leggi speciali per la Sardegna non s'intenderebbero abrogate colla presente.

VESME. Questa spiegazione mi basta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27. (Vedi sopra) (È approvato, e sono successivamente approvati senza discussione gli articoli dal 28 al 32 inclusivi. (Vedi vol. Documenti, pag. 303.)

« Art. 33. Per promuovere la repressione delle contravvenzioni e dei delitti rurali e l'applicazione delle pene prescritte dai bandi campestri, ogni comune potrà nominare un procuratore fiscale presso il giudice di mandamento, il quale eserciterà le funzioni del Ministero pubblico, in conformità delle leggi vigenti.

« La nomina sarà approvata dall'avvocato fiscale della provincia. »

Su questo articolo la Commissione ha fatto delle osservazioni.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Le difficoltà eccitate dall'ufficio centrale, per cui esso invita il Senato a respingere quest'articolo, sono di due specie, cioè alcune sono ricavate dalla circostanza che il procuratore fiscale, facendo parte del Ministero pubblico, non altrimenti può essere nominato che dal Governo; le altre sono derivate da che questo procuratore fiscale nominato dal comune sarà di poca o nessuna utilità.

Io voglio ammettere il fondamento di queste due principali difficoltà. Tuttavia crederei che allo stato delle cose possa il Senato passare oltre senza tema che quest'articolo, se non produrrà grande efficacia, possa però produrre gravi inconvenienti. Quanto alla circostanza che il procuratore fiscale, facendo parte del Ministero pubblico, debba essere nominato dal Governo, io l'ammetto; ma appunto per non prescindere affatto dall'ingerenza del Governo, io ho suggerita e fu adottata l'aggiunta, per cui la nomina viene approvata dall'avvocato fiscale; così che non è esclusa questa ingerenza nella nomina del procuratore fiscale, il quale è l'ultimo gradino della scala dei diversi gradi del Ministero pubblico.

Prego poi il Senato di osservare che da questa nomina fatta dai comuni in materia di procuratori fiscali non possono nascere grandi inconvenienti, quando, a termini del Codice di procedura criminale, generalmente possono fare funzione di procuratore fiscale i commissari di polizia, i sindaci ed i vice-sindaci.

Ora, se il Senato quale sia l'ingerenza che fu data ai comuni dalla legge del 30 ottobre 1848 nella nomina dei commissari; il Senato sa come i vice-sindaci sono nominati dai sindaci; quindi, essendo la presente una legge provvisoria, una legge che avremo occasione prossima di rivedere in questa parte, perchè presto si tratterà della definitiva organizzazione del Ministero pubblico, io pregherei il Senato di voler passar oltre, poiché è abbastanza conosciuto il bisogno che abbiamo di una legge di sicurezza pubblica, e siccome ora sarebbe impossibile di far rivedere l'articolo dalla Camera dei deputati, così questa legge rimarrebbe ancora una volta inesequuta.

Tali osservazioni rispondono eziandio all'altra circostanza che questo articolo sarà di poca utilità, e qui io lo confesso; ma, sia perchè sarà in sé di poca utilità, sia perchè questo articolo potrà essere riveduto, non credo che i comuni vorranno essere poi tanto solleciti nell'ingerirsi di

una spesa che giudicano di poca utilità. Il Senato mi renderà giustizia in questa parte nel riconoscere come da due anni io insisto per una legge di pubblica sicurezza, ed ora sono al punto che continuamente mi sento rimproverare da giornali gravi e seri che io abbandono il Ministero dell'interno dopo che la pubblica sicurezza è diminuita.

Ma emmi facile rispondere che, anziché diminuita, io la credo aumentata, e quei medesimi che mi appuntano di tale colpa, ammettono ora che la polizia si è destata e che lavora.

Il Senato renderà facilmente giustizia alle fatiche continue della polizia, quando ritenga che nell'ufficio dell'avvocato fiscale dell'istruzione criminale di Torino, sopra 800 procedimenti che si iniziarono nel 1851, più di 700 furono iniziati e portati a buon termine unicamente sulle informazioni date dalla polizia.

Per queste ragioni prego il Senato di volermi lasciare questo trionfo e questa vera soddisfazione; che se dopo avere domandato tante volte una legge di pubblica sicurezza, non ho potuto conseguirla prima, almeno finalmente l'abbia ottenuta ora. *(ilarità)*

DEB AMBROIS, relatore. Se il Senato crederà che l'urgenza di questa legge sia tale che si debba assolutamente prescindere da ogni dilazione, a confronto anche degli inconvenienti che possa presentare l'esecuzione dell'articolo 33, la Commissione si adatterà alla sua decisione. Tuttavia essa non può a meno di rappresentare al Senato essere suo avviso che questa dilazione ad un'altra Sessione non possa cagionare che un ritardo di giorni, e che gli inconvenienti che provengono dall'esecuzione dell'articolo 33 sono più gravi in realtà di quello che a prima vista possano sembrare, in quanto che la vera importanza sta nel dare all'esecuzione della legge strumenti capaci e sicuri. E sicuramente, quando i sindaci debbano avere accanto ad essi un procuratore fiscale il quale divida la loro responsabilità, non potranno essi più presentare la stessa garanzia.

L'azione dei sindaci è il nerbo della polizia. Se questa è incagliata coll'aggiunta di altri agenti, se è menomata col dividere la responsabilità loro con questi procuratori fiscali, io credo che i sindaci non potranno più essere in grado di prestare al Governo quell'appoggio che ha diritto di aspettare da essi.

La Commissione è lungi dal voler escludere l'ingerenza dei comuni nelle cose di sicurezza pubblica, quando si farà la legge generale. Essa fu la prima a suggerire che si studi un sistema di giurisdizione municipale per punire i reati minori; essa crede che una simile giurisdizione possa facilitare moltissimo l'azione della polizia, per mantenere l'ordine pubblico nelle località. Ma crede pure che questo sia un oggetto di gravissimi studi, e non sia il caso di pregiudicarla con una disposizione fatta a proposito di una legge di urgenza.

Il signor ministro osservava che possono al giorno d'oggi far funzione di procuratori fiscali altri funzionari, come i commissari, e che, per conseguenza, sussisterebbe già sin d'ora una specie di duplicazione nell'esercizio delle funzioni di polizia.

Ma se veramente esistesse questa duplicazione, sarebbe un inconveniente più grave l'aumentarlo, aggiungendo un terzo istrumento ai due già esistenti.

Non possiamo poi ammettere che la duplicazione esista, in quanto che i funzionari che fanno le veci di procuratori fiscali non sono altro che quelli i quali hanno la stessa incombenza che la legge attribuisce al sindaco nel tutelare la

quiete pubblica; nei comuni sono la parte attiva della polizia, come lo è il sindaco; dunque non agiscono se non quando non vi è il sindaco, e non formano perciò una vera duplicazione.

Abbiamo detto che il Ministero pubblico ha bisogno di essere uno, e acciò i procuratori fiscali siano dipendenti dal Ministero pubblico debbono essere nominati dall'autorità centrale...

CIBRARIO. Domando la parola.

DEB AMBROIS, relatore. Il ministro ha osservato in proposito che l'avvocato fiscale, dovendo approvare la nomina dei procuratori fiscali, non mancherebbe in esso quella catena che deve esistere nella gerarchia del Ministero pubblico.

Il ministro comprenderà che altro è una nomina, altro è un'approvazione. Questo procuratore fiscale desume l'autorità ond'è rivestito, non dall'approvazione, ma dalla nomina; per conseguenza è un'emanazione del potere municipale e non del potere centrale.

Dunque l'obbiezione che faceva la Commissione esisterebbe egualmente.

Ripetiamo che questi sono inconvenienti più tenui in apparenza di quello che possano essere in sostanza, poiché crediamo che possono sensibilmente diminuire l'azione del Governo per il mantenimento della quiete pubblica, che possono nelle località debilitare essenzialmente l'azione della legge stessa.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Io credo che i motivi d'urgenza allegati dal signor ministro dell'interno siano sentiti da tutti. In quanto agli inconvenienti segnalati dall'ufficio centrale, io farò osservare che questi sono affermati dal fatto, che l'articolo 33 non prescrive la nomina di questi procuratori fiscali, ma la permette; in conseguenza non è da crederci che, dove si preveda possibile che nascano degli inconvenienti, i comuni siano solleciti di voler fare la nomina di un procuratore fiscale.

I procuratori fiscali, a mio parere, potranno essere invece di qualche utilità nelle città e nei luoghi popolosi; non così nei comuni rurali, dove raramente potrà aver luogo la loro nomina.

Per tale effetto, mentre riconosco che non sono senza fondamento alcuni degli inconvenienti notati dall'ufficio centrale, io mi fo lecito di raccomandare al Senato di passar oltre e di non ritardare di più l'approvazione di una legge che è stata da tanto tempo desiderata.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli, se insiste.

PINELLI. Io domandava la parola per aggiungere qualche motivo all'adozione dell'articolo presentato dal Ministero.

Io credo che veramente non si tratti di agenti, i quali vengano ad incagliare o scemare la responsabilità del sindaco; credo bensì che siano agenti i quali possono risparmiare al sindaco molte molestie, molti fastidi, ai quali andrebbero senza dubbio soggetti nell'eseguire i procedimenti che debbono aver luogo avanti i giudici. Se considero questi procuratori fiscali quali sono attualmente nella pratica, essi sono piuttosto i promotori dell'azione giuridica, che non i Vigiliatori. Niente impedirà che il sindaco (anzi è dover suo) invigili; ma niente pure impedirà che, per mezzo dei procuratori fiscali, senza che egli stesso abbandoni le altre sue funzioni, od anche i suoi propri interessi, possa rendere più attivi i procedimenti per mezzo di questi intermediari.

Osserverò unicamente una cosa, la quale, secondo me, sebbene accessoria, può tuttavia avere qualche influenza nella pratica. Domando se questi procuratori fiscali saranno retribuiti, oppure si dovrà corrispondere loro ciò che si domanda vacati.

Se verranno retribuiti, questa evidentemente sarà una considerazione che influirà a renderne assai rara la nomina, tanto più che io non divido perfettamente l'opinione dell'onorevole senatore Cibrario, il quale dice che i procuratori fiscali possono occorrere nelle città, non nelle campagne, mentre invece scorgo nelle città esservi copia di ufficiali di pubblica sicurezza, e difetto nelle campagne; per conseguenza sarà forza trovare quivi di codesti ufficiali.

Ma, come io aveva l'onore di osservare, se costoro vogliono essere retribuiti dal comune, sarà certamente una considerazione maggiore per nominarli; se poi (come si vede in pratica in molte incombenze che esercitano in luoghi dove si trovano) si accordano loro dei vacati a nome dell'amministrazione pubblica della giustizia, allora potrebbe forse diventare pericoloso sotto altro rapporto, ossia potrebbe forse dare ansa ad uno spirito di cupidigia e di riprovevole speculazione dal canto di questi ufficiali.

Io perciò domanderei, per esempio, se quando essi saranno nel caso di dover promuovere l'esecuzione dell'articolo 1, cioè della comparizione degli oziosi avanti al giudice; quando eserciteranno qualche altro incumbente simile nel caso dell'articolo 18, quando si tratta cioè di quelle denunce che si fanno dagli agenti di pubblica sicurezza sulle persone sospette per furti di campagna e simili; quando, infine, si tratterà anche del caso dell'articolo 24, cioè di quelli che tengono bestiame oltre le forze del proprio patrimonio, domanderei, dico, se per questi atti di sottomissione e simili, per qualunque schiarimento che si debba dare avanti il magistrato, il contraddittorio del procuratore fiscale sarà essenziale, e se lo sarà talmente che gli si debba anche corrispondere quello che si suole chiamare un vacato.

Crederei che veramente questi uffici non potessero portare retribuzione a carico degli individui che sono chiamati avanti all'autorità, salvo che si tratti di quei casi in cui per fatto proprio abbiano dato luogo ad una formale condanna. Essendovi condanna formale, non vi sarà ingiustizia che anche quest'ufficiale sia retribuito a spese del condannato; ma diversamente troverei sommamente pericoloso che vi fosse alcun lucro od allettamento di questo genere nel disimpegno di siffatte funzioni. Mi permetto queste osservazioni, le quali mi pare non saranno sfuggite all'oculatezza del ministro dell'interno.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io penso che il comune che crederà di dover nominare il procuratore fiscale (il quale non mancherà d'andare d'accordo col sindaco, perchè esso dovrà ricevere anche le istruzioni dell'avvocato fiscale), io penso, dico, che ciascun comune vedrà se debba retribuirlo. Se il comune non lo retribuirà, non avrà che i vacati in caso di condanna, ma certamente non avrà diritto a nessun altro lucro. Nè in ciò io credo che vi possa essere inconveniente.

DES AMBROIS, relatore. Pare che le osservazioni del senatore Pinelli vengano a confermare che la disposizione abbisogna di essere maggiormente maturata. Quanto all'osservazione fatta che il procuratore fiscale è un vero invigilatore il quale in qualche modo è a disposizione del sindaco, io credo che vi osterebbe la legge la quale ha definito assoluta-

mente le attribuzioni di codesto procuratore fiscale, dicendo che fa le veci del Ministero pubblico. Questo riceve le istruzioni secondo la gerarchia dal Ministero pubblico, e non può riceverne da nessun altro.

GALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Galli.

GALLI. Farò ancora un'osservazione in appoggio dell'articolo 35, ed è questa: che, cioè, tra i vantaggi della legge, si annota quello di aver incaricati gli agenti di polizia di formare la nota delle persone sospette di furti di campagna e di pascolo abusivo, e si manda solamente questa nota ogni semestre per quelle modificazioni che saranno del caso al Consiglio comunale.

Sarebbe inutile il levare ai sindaci ed al Consiglio delegato l'odiosità della formazione di questa nota, e poi lasciare al sindaco l'odiosità di attivare i giudizi per i furti di campagna.

In una parola, io credo che questa sia una buonissima istituzione in vantaggio della polizia rurale: ed è inutile il levare l'odiosità da un lato per lasciarla dall'altro.

PRESIDENTE. Debbo mettere ai voti l'articolo 35.

Chi lo approva sorga.

(Il Senato approva)

« Art. 34. La presente legge avrà effetto pel corso di due anni dal giorno della sua promulgazione.

« S'intenderanno abrogate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori, contrarie a quelle contenute nella presente legge. »

(È approvato.)

Si procede alla votazione per isquittinio.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

ISTANZE DEL MINISTRO DELLA GUERRA PER LA PRONTA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ASPETTATIVA DEGLI UFFICIALI.

LA MARMORA, ministro della guerra. Alcuni senatori mi hanno gentilmente avvertito che probabilmente la legge sull'aspettativa, legge di due articoli, che io aveva l'onore di presentare al Senato, non sarebbe per essere discussa in questa Sessione.

I motivi per cui aveva chiesto nell'altra Camera l'urgenza, per cui fu discussa ed approvata, sussistono tuttora; dimodochè, io pregherei caldamente il Senato a volerla, se è possibile, discutere e votare in questa stessa Sessione.

PRESIDENTE. Chieggo al presidente dell'ufficio centrale di voler dare qualche schiarimento sullo stato in cui si trova il lavoro della Commissione.

BAVA. Le projet de loi que vous présente l'honorable ministre de la guerre tend à lui faire faculté de pourvoir immédiatement les employés de son dicastère qui se trouvent dans la position d'expectative antérieurement au décret royal du 23 juillet 1849, et à laisser pour toujours en réforme tous les officiers qui actuellement sont réformés, sans qu'ils puissent faire valoir, à l'avenir pour leur retraite, le temps passé dans la position de réforme.

Ledit projet, comme vous savez, modifie entièrement la loi sur les pensions et celle sur l'état des officiers, déjà votée par le Sénat, et modifie aussi la loi sur le bilan de la guerre du 7 juillet 1831, laquelle accordait au ministre le droit qu'il invoque, mais seulement dans le cas où les offi-

niers en question fussent depuis dix ans au moins en expectative, chose qui prouvait évidemment qu'ils n'étaient plus aptes au service actif.

Mettre à jamais hors des rangs de l'armée, et presque par incident, une certaine quantité d'officiers par le seul fait d'être en expectative ou en réforme, compromettre les intérêts du trésor public, qui aurait à supporter de nouvelles charges, et ceux de certains individus peut-être encore capables de servir activement, cela parut à votre Commission injuste, inconvenable; aussi à l'unanimité elle détermina d'abord de vous proposer de suspendre votre détermination jusqu'à la discussion de la loi sur l'état des officiers, qui infailliblement retournera au Sénat.

L'honorable ministre s'étant cependant plus tard transporté dans le sein de votre Commission, il lui donna des explications qui parurent satisfaisantes à quelques uns de ses membres, et je suis de ce nombre; il prouva que les officiers en expectative, compris dans le projet de loi ne peuvent plus aspirer à retourner au service actif, et que les sages précautions prises par lui pour justifier la position de ceux qui, en ce moment se trouvent en réforme, ne laissent presque rien à désirer, puisque tous ont été jugés par une Commission militaire, et c'est tout ce qu'il pouvait faire en l'absence de la loi sur l'état des officiers non encore votée par la Chambre des députés.

Messieurs, les réflexions que je viens d'avoir l'honneur de vous exposer, et surtout le besoin impérieux d'empêcher que des individus vivant dans l'oisiveté (par le fait de leur propre volonté ou forcément, après l'avis d'une Commission militaire pour cela instituée) puissent compter des services qu'effectivement ils ne prêtent pas à l'Etat, m'ont déterminé à appuyer le projet ministériel qui vous est soumis.

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni date dal presidente dell'ufficio centrale io debbo far notare che non è in arbitrio del Senato di sospendere il corso di una legge che il Ministero ha proposto.

In conseguenza non resta altro che a pregare il presidente di voler accelerare la redazione del rapporto relativo, onde il Senato possa quindi stabilire il giorno.

LAZZARI. La relazione è in pronto, ma non l'ho meco... La porterò domani se il Senato lo stima.

PRESIDENTE. Domani si potrà leggere la relazione, poi il Senato deciderà se vorrà metterla in discussione.

Molte voci. Domani no! Dopodomani!

Altre voci. Domani! domani!

PRESIDENTE. Domani si radunerà il Senato dopo le due per udire il rapporto del senatore Lazzari, e vedrà se vuol procedere immediatamente alla discussione della legge o aggiornarla.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI POLLONE. In un caso eccezionale mi pare che si potrebbe procedere in altra guisa. Il Senato, avendone la facoltà, potrebbe ordinare la stampa di questo rapporto, quindi farlo distribuire ai senatori onde ciascuno formi il suo criterio più preciso e più esatto, e finalmente fissarne la discussione dopo due giorni.

Siccome si può stampare nella notte prossima, domani può essere distribuito e dopodomani si potrebbe deliberare.

PRESIDENTE. Io proponevo domani per il caso in cui si volesse immediatamente procedere alla discussione; ma certo egli è più prudente che il Senato possa studiare la materia prima di porla in discussione.

Invito adunque il senatore Lazzari a volersi compiacere di mandar subito alle stampe il suo rapporto, e giovedì alle ore due se ne farà la lettura e quindi si procederà alla discussione pubblica della legge.

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Volanti	48
Voti favorevoli	46
Contrari	2

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazione e discussione del progetto di legge concernente le giubilazioni di ufficiali in aspettativa e riformati — Proposizione sospensiva della maggioranza della Commissione oppugnata dal ministro della guerra, e sostenuta dal relatore e dal senatore Colli — Discorso del senatore Bava in appoggio della legge — Adozione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 ¹/₂ pomeridiane.
Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE GIUBILAZIONI DI UFFIZIALI IN ASPETTATIVA E RIFORMATI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Lazzari, relatore del progetto di legge sulle giubilazioni di ufficiali in aspettativa e riformati.

LAZZARI, relatore, presenta la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 1191.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. Quantunque io non abbia udita la lettura della relazione, siccome però essa mi venne gentilmente trasmessa, ho potuto fare le mie osservazioni, ed ho veduto, lo dico con piacere, che la Commissione non solo coscientemente, come fa sempre, ma anche minutamente si è occupata di tutte le leggi relative alle pensioni e posizioni degli ufficiali; ha esaminato i decreti, i regolamenti e le leggi del 1818, 1834, 1848 e 1849; ha esaminato per quanto si riferisce al nostro soggetto la legge sulle pensioni militari, quella pure sullo stato degli ufficiali che non è peranco votata, e finalmente la legge di pochi articoli che fu annessa al bilancio del 1851, invocando in tal modo le leggi ed i decreti passati, presenti, e, mi sia permesso di dirlo, anche futuri, poichè si parla altresì della legge sullo stato degli ufficiali non ancora sancita dai tre poteri; invocando, dico, tutte queste leggi, la Commissione dichiarò la mia proposta lesiva di diritti acquistati, e non esitò a suggerire di sospendere la votazione della presente legge fino alla presentazione di quella sullo stato degli ufficiali: « Che (così continua la relazione), se si votasse questa legge tutta di circostanza, voi verreste a distruggere quello che avete di recente sancito con due leggi organiche. »

Se questa legge è veramente lesiva di diritti acquistati; se questa legge sta per distruggere i principii già sanciti in leggi organiche, come mai la Commissione suggerisce al Senato di sospendere semplicemente?

Se sussistesse la distruzione dei principii stabiliti per

legge, e la lesione dei diritti acquistati, sarebbe molto più naturale, e mi permetto di dire molto più logico il proporre il rigetto assoluto, in modo tale che il Ministero non avesse mai più a riproporla. Ma io mi lusingo che il Senato si convincerà che non sia il caso nè di rigettare, nè di sospendere la votazione di questa legge.

Infatti, i due articoli di legge che ho proposti, non sono altro che un'ampliamento di alcuni degli articoli di legge annessi al bilancio del 1851. Ora, prima di votare questi articoli addizionali al bilancio, il Senato naturalmente li esaminò: ed in proposito dei medesimi vorrebbe forse esso Senato mostrarsi più scrupoloso nel 1852 di quello che il fosse nel 1851? La cosa non mi pare possibile. Eppure nel 1851, secondo il ragionamento della Commissione, si sarebbero lesi diritti acquistati e distrutti principii sanciti da leggi organiche già allora votate; imperocchè è ovvio che non vi può essere differenza al riguardo fra ufficiali in aspettativa ed in riforma che si trovassero già da 10 anni in tali posizioni, ed ufficiali che vi si trovino solamente da 7 od 8.

È evidente che la legge attualmente in discussione non ha altro scopo che di estendere agli ufficiali che sono in aspettativa od in riforma da meno di 10 anni i provvedimenti che furono sanciti cogli articoli addizionali alla legge approvativa del bilancio per gli ufficiali medesimi che fossero in tali posizioni da più di 10 anni.

Ora io domando qual maggior diritto acquisito possono avere gli uni di questi ufficiali sopra gli altri? Nessuno sicuramente.

Dunque non parmi che si possa dire che con questa legge il Senato si porrebbe in disaccordo con se medesimo, bensì parmi ch'esso non farebbe che confermare un suo precedente voto.

Il ripeto, è egli naturale, è egli equo che individui i quali rimasero sei, sette ed otto anni in aspettativa od in riforma, e non presero parte alla guerra (e ve ne furono parecchi fra quelli cui riguarda questa legge) o per non esservi giudicati idonei, o per non averne fatta spontanea domanda (e tutti sanno che in guerra vi sono molti servizi ai quali possono essere destinati individui non atti all'attività), è egli equo, è egli giusto, dico, che tali individui abbiano a godere del beneficio d'una legge sulle pensioni la quale fu votata in considerazione dei servizi prestati in guerra?

Quanto vengo di dire si riferisce più particolarmente agli ufficiali che già trovavansi in aspettativa ed in riforma prima della guerra; ma ben altrimenti imbarazzato sarebbe il Governo se gli si rifiutasse la votazione del secondo articolo che

riguarda particolarmente gli uffiziali in riforma; perciocchè, stando ai motivi addotti dalla Commissione, parrebbe che gli individui posti in riforma, a termini del decreto del 14 ottobre 1836, dovessero aver diritto essi pure d'essere collocati a lor tempo in ritiro col cômputo del tempo che passano nell'attuale loro posizione di riforma. Essi avranno sicuramente conoscenza di questa relazione (dacchè è naturale che ognuno si procuri la cognizione di quel che gli può giovare), e salteranno fuori a far valere i loro diritti al godimento delle giubilazioni; ma tale decreto del 14 ottobre 1848 fu evidentemente fatto per mettere gli uffiziali in una posizione definitiva. Quantunque la parola *ritiro* non vi sia pronunziata, ciò nondimeno dall'insieme del decreto, e più ancora dalla relazione si scorge che col medesimo si volle provvedere al collocamento definitivo di quegli uffiziali, i quali, tuttochè abbiano un certo servizio, non hanno però diritto alla giubilazione.

Per convincere il Senato che tale era la volontà, che tale era l'idea del Governo, io mi permetto di leggergli la citata relazione:

« V. M., in udienza del 20 agosto ultimo passato, degnavasi di approvare che si affidasse ad una Commissione speciale l'incarico di rivedere e di modificare le leggi ed i regolamenti per le pensioni di ritiro ai militari.

« Il ministro commetteva tale bisogno al congresso consultivo permanente della guerra, il quale, considerato come una tal legge vuol essere coordinata coll'ordinamento dell'esercito, che certamente non deve rimanere quale è, e col sistema d'avanzamento che pur vuol essere variato, e colle leggi sulle finanze che oggidì più non concordano colle vigenti istituzioni, ha deliberato che provvisoriamente, ed in via transitoria, si avesse a provvedere, mediante un decreto, a migliorare la condizione di quegli uffiziali, che non contando i 30 anni di servizio, e non potendo, per avanzata età o per infermità contratte, più oltre proseguire in servizio, vennero e sono tuttodì collocati in riforma, senza che la paga che loro si corrisponde sia in proporzione degli anni di servizio.

« Ad emendare un tale inconveniente, pregiudicievole quanto mai agli uffiziali, chè appunto per le infermità da cui sono affetti si accrescono i bisogni, mentre diminuiscono fuor di misura i mezzi per soddisfarvi, è diretto il decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare a V. M., riservandosi a tempi più opportuni di formulare una legge generale sulle pensioni militari da essere poi sottoposta alla discussione del Parlamento. »

Da questa relazione si vede evidentemente che il Governo intendeva di provvedere definitivamente gl'individui ai quali il decreto si riferisce; pensi ora il Senato quali conseguenze avrebbe il rifiuto di questa legge, massime dopo le osservazioni ed i diritti in certo modo rivendicati dalla relazione della Commissione. Sarebbero nientemeno che 18 maggiori, 100 capitani, 58 luogotenenti e 47 sottotenenti; in tutto 203 uffiziali...

LAZZARI, relatore. Ma dallo stato che...

LA MARMORA, ministro della guerra. Lo stato da me comunicato alla Commissione comprende solamente 58 individui, perchè io credeva che potessero sorgere questioni su quei soli che trovansi in riforma a termini del regolamento del 1815, e non mi passava pel capo che potesse elevarsi dubbio intorno a quelli riformati a termini del decreto del 14 ottobre 1848; ma ora che la relazione è fatta, a parer mio, per rivendicare i diritti di tutti gli uffiziali riformati, e per conseguenza anche degli ultimi sovraccennati, io debbo pure

indicare il numero di essi, che non monta a non meno di 200. Posto che questi abbiano pur essi il diritto di essere giubilati a suo tempo, e che mi si rifiuti questa legge, io non potrò sicuramente rifiutarmi ad accordare loro la pensione di ritiro quando me la domandino (e la domanderanno), e di accordargliela secondo la nuova legge, la quale, come tutti sanno, è piuttosto generosa.

Premesse queste osservazioni, che mi sorsero spontanee alla lettura della relazione, mi credo in debito di ristabilire la questione sul suo vero terreno, onde il Senato si trovi in grado di votare con conoscenza di causa.

Il cardine su cui poggia l'argomentazione della Commissione per proporvi la sospensione della legge attualmente in discussione, è una disposizione del regolamento del 1815, citata testualmente nella relazione, in virtù della quale detta Commissione stima che gli uffiziali che trovansi presentemente in aspettativa od in riforma abbiano un diritto acquisito al quale non si potrebbe toccare senza un'evidente ingiustizia.

Ma una disposizione di un regolamento qualunque non si deve considerare nel senso assoluto che può avere quando trovasi isolata e distaccata dalle rimanenti disposizioni del regolamento medesimo, vale a dire una disposizione qualunque d'un regolamento vuol essere sempre considerata nel suo senso relativo colle altre disposizioni di tale regolamento. Ora quella di cui si tratta quando venga considerata in tal guisa, non ha evidentemente il senso assoluto che le si vuole dare. Infatti tal disposizione poteva sussistere finchè erano vigenti le altre disposizioni (relative alle giubilazioni) del regolamento di cui essa faceva parte; con queste invero il Governo non riconosceva un diritto assoluto alla giubilazione, ma si riservava di accordarla a suo piacimento quando concorressero prestabilite condizioni di servizio od infermità. Il diritto che ora si vorrebbe considerare come acquistato non era pertanto allora assoluto, ma valeva nel solo caso in cui il Governo volesse considerarlo come tale. Quest'arbitrio del Governo correggeva il difetto evidente della disposizione in discorso, permettendo che la medesima non fosse applicata in quei casi in cui vi sarebbe stato scandalo a farlo. Fin d'allora non si collocava in riforma soltanto per motivi di salute o di famiglia, ma bensì anche, ed il più sovente, per condotta. Ora non è a credere che il Governo di S. M. intendesse che avesse a confarsi per la giubilazione quel tempo che si passava nell'ozio per propria colpa.

Il ripeto, la disposizione del 1815, citata dalla Commissione, poteva essere buona in quel tempo, e con quei regolamenti, ma nol può più essere ora. Se vuoi si farla rivivere è forza far rivivere pur anche quelle altre circostanze che rendevano la disposizione medesima razionale.

Appena uscì il regolamento del 1831 sulle pensioni di riposo, col quale il diritto alla giubilazione fu riconosciuto in modo più assoluto, l'esperienza dimostrò la necessità di correggere l'inconveniente che avrebbe prodotto la citata disposizione del 1815, e ciò si fece colla sovrana decisione del 18 febbraio 1834, con cui fu stabilito che gli uffiziali in riforma ed in aspettativa non potevano essere giubilati se prima non rientravano nell'attività; ora essendo nell'arbitrio del Governo l'ammetterli o no nell'attività, restava per conseguenza pure nell'arbitrio del Governo l'ammetterli o no a godere del beneficio della giubilazione; questa disposizione del 1834 conservava adunque al Governo quello stesso mezzo ch'esso si era già procurato nel 1815 per correggere il difetto della più volte citata disposizione.

Venne in seguito la legge del 27 giugno 1850 in cui, a dir

vero, non si avvertì al caso particolare di cui si ragiona, od almeno non vi si provvide in modo adeguato. Appena fu questa in vigore, il Governo riconobbe gli inconvenienti medesimi che già si erano provati dopo del 1831, riconobbe cioè che avrebbero approfittato del beneficio di questa legge quegli individui pei quali la legge medesima non era stata fatta. E siccome la disposizione del 1834 non era stata esplicitamente abrogata, così il Ministero credette di poter continuare a considerarla in vigore, onde correggere in tal guisa la lacuna della legge in discorso. Negando egli di ammettere a riposo gli ufficiali in aspettativa ed in riforma, i quali non fossero rimessi in attività, esso veniva ad ottenere il risultato che voleva, quello cioè dettato dallo spirito della legge, quello infine di non ammettere a godere del beneficio della legge del 27 giugno 1830 individui pei quali evidentemente la legge medesima non era fatta.

Se le cose fossero continuate così, io non sarei venuto a chiedervi una legge speciale per l'oggetto di cui si ragiona, e sotto la mia responsabilità avrei continuato ad applicare in proposito la legislazione in uso, fino a che emanasse la legge sullo stato degli ufficiali nella quale, addottrinato dall'esperienza, avrei cercato di far inserire disposizioni le quali avessero un effetto identico a quello che si propone la legge in discorso; ma gli articoli addizionali al Bilancio della guerra del 1851, approvati con legge del 7 luglio 1851, vennero a modificare tale legislazione, col costringere il Governo a dare un collocamento definitivo a tutti gli individui che trovavansi in aspettativa od in riforma. Questa disposizione rendeva impossibile l'applicazione della sovrana decisione del 1834, quindi toglieva al Governo l'unico mezzo ch'egli aveva per ovviare al difetto della più volte citata disposizione del 1815. Prevedendo che tale sarebbe stato il risultato degli articoli addizionali in discorso, prima che i medesimi venissero in discussione in Parlamento, io indussi la Commissione dei bilanci della Camera elettiva ad inserire un'aggiunta ai medesimi, mercè cui tutti gli individui che sarebbero giubilati in dipendenza degli articoli medesimi non avrebbero potuto fruire di pensione maggiore della paga di cui godevano; ma avvenne di questa mia proposta, come di molte altre fatte per emendamento, che non raggiunse lo scopo prefisso, vale a dire fu applicata a que' soli che già si trovavano in tali posizioni da dieci anni invece di esserlo per tutti com'era mio intendimento; egli è adunque solo per ottenere il risultato che desiderava allora che io vi propongo di votare una legge la quale togliere una differenza ingiusta ed irrazionale a mio avviso.

Da quanto precede, mi pare d'aver dimostrato che l'argomentazione della Commissione è erronea, imperocchè si appoggia sopra una disposizione la quale non si può far rivivere che in circostanze identiche a quelle in cui la disposizione medesima emanò. Se il Senato vuole che gli ufficiali in aspettativa e riformati godano del benefit del regolamento del 1815, m'autorizzi a valermi delle facoltà che erano dal regolamento medesimo attribuite al Governo, o rimetta in vigore la sovrana risoluzione del 1834, ed allora io non mi opporrò alla sospensione di questa legge; ma il sospenderla mentre per altra parte mi si tolgono i mezzi di mitigare gli inconvenienti di detto regolamento del 1815 è mettere realmente il Governo in vero imbarazzo.

Ciò è quanto agli individui tutti in aspettativa ed a quelli in riforma dietro il regolamento del 1815: quanto a quelli che sono in riforma dopo il 14 ottobre 1848, parmi d'aver già detto sufficienti parole; sarebbe voler riconoscere un diritto che non fu mai invocato da nessuno, nemmeno da

quelli che ne godettero, vale a dire dagli stessi ufficiali riformati.

Dunque io ne concludo: signori senatori, sono pochi giorni che io sosteneva nel Senato una discussione piuttosto animata, e come si suol dire una lotta accanita a proposito del bilancio della guerra; molte sono le osservazioni ed anche i rimproveri che mi vennero fatti per il modo col quale il bilancio della guerra gravita sopra le finanze dello Stato, ed ora che vengo a proporre una legge, la quale ha per iscopo d'impedire uno spreco (io non lo posso chiamare altrimenti che uno spreco), mi si vorrebbe, secondo il parere della Commissione, rifiutare, mi si vorrebbe negare un voto che ha uno scopo non solo, noti bene il Senato, finanziario, ma uno scopo altamente morale, che si attacca altamente alla disciplina; imperocchè, come ebbi l'onore di osservare in principio di questo mio discorso, io stimo grandemente immorale l'accordare la giubilazione (a termini della nuova legge, la quale, il ripeto, è larga e benefica) ad un ufficiale il quale non si è dato nemmeno la pena di presentarsi per fare una guerra alla quale tutti quasi hanno preso parte.

Io spero che il Senato, riconosciuto il principio d'economia nel tempo stesso e di giustizia, non vorrà mettere il Ministero in questo imbarazzo.

LAZZARI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

LAZZARI, relatore. Mi spiace di dissentire in questa circostanza dal signor ministro della guerra.

I due moventi di questa legge, da quanto il signor ministro ci venne dicendo, sono: uno il dispiacere di veder ricompensati ufficiali che non lo meritano, e l'altro quello dell'economia.

Nessuno più di me apprezza i motivi per cui il ministro della guerra fu consigliato a proporre questa legge, nessuno più di me apprezza l'imponibile militare che egli sa dare a tutte le disposizioni che dal di lui dicastero emanano.

Ma mi scusi se debbo dirgli che in questa circostanza io trovo troppo severa la legge, mentre essa toglierebbe un diritto acquistato, troncherebbe l'avvenire di alcuni ufficiali, e ciò perchè altri non lo meritano; tanto più quando questi ufficiali si trovano in tali posizioni per motivi indipendenti dalla propria volontà.

Dagli stati che ci furono sottoposti, o per meglio dire comunicati dal signor ministro della guerra, risulta che dieci sono gli ufficiali posti in aspettativa, nove dei quali sarebbero in tale categoria prima della legge del 1849, ed ai quali si applicherebbe il disposto dell'articolo 1 della legge in discussione. Cinquantotto sarebbero quelli in riforma, di cui trentaquattro messi in tale posizione sotto l'impero della legge del 1815, e 22 sotto quella del 1849.

Niuno di voi mi negherà che questi ufficiali, a termini della legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1830, articolo 10, che è il cardine su cui si è appoggiata la Commissione, hanno diritto alla pensione di riposo. L'articolo 10 è così concepito:

« Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria, in virtù del decreto 23 luglio 1849, sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo. Quanto agli ufficiali collocati in aspettativa anteriormente al detto decreto ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore, il loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal regolamento del 31 dicembre 1815, che il Ministero ed il Parlamento riconobbero doversi applicare a questi ufficiali. »

Notate di più, che quest'articolo di legge all'ultimo capolinea soggiunge: « Queste norme saranno osservate sino a che sia promulgata la legge sullo stato degli ufficiali. »

A me pare che con siffatte disposizioni il Parlamento ha voluto, per così dire, accordare a questi uffiziali, quando si volesse cambiarli di posizione, le cautele prescritte dalla legge sullo stato degli uffiziali già da lui approvata anteriormente.

Venne poscia la legge approvativa del bilancio del 1851, ed il Parlamento arrendendosi forse agli stessi motivi or ora adottati dal signor ministro della guerra, coll'articolo 8 autorizzò a porre in riposo, a termini di legge, tutti i titolari di un trattenimento od altro assegno qualunque inscritti nello stesso bilancio, non vincolati al servizio attuale, i quali trovansi in tale condizione dappoi anni 10.

Il Ministero applicò questa legge a tutti quelli che avevano i 10 anni di aspettativa. Rimane ora a provvedersi per quelli di aspettativa che non hanno ancora raggiunti gli anni 10.

Ed è a questi uffiziali che sono in numero di nove, che il ministro vorrebbe applicare istantaneamente l'articolo primo della nuova legge, a vece d'aspettare che abbiano compiuti gli anni 10.

Per gli altri 58 uffiziali attualmente in riforma, egli vorrebbe che si dichiarassero fin d'ora scaduti dal diritto alla pensione di riposo che loro compete a termini di legge.

Se quelli riformati dopo il 1848 debbono rimanere allo stato di riforma, non saranno contemplati in questa disposizione; ma tutti quelli che sono stati messi in riforma prima della legge del 1848 hanno, a termini dell'articolo 20 della legge 1850 sulle pensioni dei militari, diritto ad una pensione di riposo.

Io non avrei alcuna difficoltà di acconsentire a questa autorizzazione, quando precedessero gli esami e le cautele prescritte dalla legge sullo stato degli uffiziali, quantunque io sia convinto dall'esperienza che il ministro non ne farebbe un abuso, uno scialacquo, ma per semplice appagamento degli uffiziali che trovansi in tale categoria. Se s'introduce quest'emendamento nella legge, è lo stesso che rimandarla alla Sessione ventura, motivo per cui io mi trovo colla maggioranza dell'ufficio centrale.

È questa eziandio la ragione per la quale la maggioranza dell'ufficio centrale consigliò al Senato di rimandare la discussione di questa legge alla riproduzione del progetto di legge sullo stato degli uffiziali, persuasa che voi avreste desiderato che questi uffiziali prima di cambiare posizione fossero certi che la disposizione sarebbe accompagnata da quelle cautele, da quelle norme generali che avreste adottate nella legge sullo stato degli uffiziali.

Rimarrebbe ora la questione di finanza. Io non credo che il Governo, che il Parlamento pensino di fare delle economie sui bilanci, togliendo diritti acquisiti. Vi sono ben altre sostanziali economie da introdursi nei vari bilanci dello Stato. D'altra parte non mi paiono né sensibili, né possibili le economie su questo punto.

Gli uffiziali in aspettativa od in riforma, venendo il Ministero autorizzato all'applicazione della nuova legge, non potrebbero avere in nessun caso maggiori assegnamenti di quello di cui sono provvisti attualmente, qualora essi vi avessero diritto a termini di legge, così stabilendo gli articoli 8 e 9 della legge approvativa del bilancio del 1851; epperò l'economia si ridurrebbe soltanto al trapasso da un bilancio ad un altro.

Spero che con queste spiegazioni il Senato sarà in posizione di meglio decidere se voglia appoggiare la proposta dell'ufficio centrale, cioè di rimandare la legge attuale alla discussione della legge sullo stato degli uffiziali, dando così un appagamento a coloro che si trovano in tale posizione nell'ar-

mata, i quali perciò vedrebbero in tal guisa i loro diritti tutelati, poichè sarebbero soggetti, prima di giungere a quel punto, a quelle Commissioni d'inchiesta, a quell'esame e cui il progetto di legge li sottoporrebbe; ovvero di votare semplicemente la legge che vi è proposta dal Ministero.

LA MARMORA, ministro della guerra. Insistendo sulla proposta di sospensione, il relatore ha ancora parlato de' diritti acquisiti, dell'avvenire degli uffiziali, di cambi di posizione, e simili; ma io prego il signor relatore di riflettere che non un solo degli individui cui riguarda questa legge trovansi da questa lesi ne' diritti acquisiti, o vedesi troncato lo avvenire con un cambiamento di posizione.

Io credo che la Commissione, la quale mi domandò un elenco nominativo degl'individui in discorso, elenco che mi feci un dovere di comunicare, e che mi chiese spiegazioni generali e personali, che pure diedi, si sia fatta persuasa che è solo nella mira di obbedire alla legge del 7 luglio 1851 più volte citata, eh'io proposi questa di cui si ragiona.

Non dimentichi il Senato che mediante gli articoli addizionali di detta legge io fui o mi trovo forzato di fare sparire dal bilancio tutti gli individui che vi si trovano in posizione non interamente normale, devo cioè regolarizzare e provvedere al definitivo collocamento di quegli individui la cui posizione non è definita in modo ben preciso.

Da un canto sono adunque spinto da una legge, la quale esige ch'io provveda per questi individui; dall'altro stanno le strettezze delle finanze, e i principii di morale e di giustizia, i quali mi vietano ch'io non faccia per gli individui medesimi di più di quel che si fece per gli altri che non erano in posizione differente, ma solo vi si trovavano da un poco maggior tempo. Non si tratta adunque di ledere diritti acquisiti, nè comprendo come ciò si possa asserire.

So che le sovra avvertite espressioni possono avere una grande influenza sull'animo dei senatori; prego quindi il Senato di ben ponderare i due articoli 8 e 9 della legge annessa al bilancio del 1852, e si convincerà come lo spirito di questi articoli riflettesse evidentemente tanto gli uni quanto gli altri individui di cui si ragiona, vale a dire tutti coloro che trovansi in una posizione non ben definita.

Ciò è segnalatamente espresso nell'articolo 9, il quale si riferisce però all'8; ora in tale articolo 9 è detto chiaramente che nessuno potrà godere mai di una pensione maggiore della paga che godeva; tanto è vero (mi permetta il Senato di dirlo schiettamente) che da principio io non vidi qual connessione esista tra questi articoli (8 e 9) e credetti per qualche tempo che, mediante il 9, si potesse provvedere a quelli a cui non provvede l'8, vale a dire si potesse provvedere per gli uffiziali che non trovansi da 10 anni in riforma od in aspettativa, e dichiaro che fui imbarazzato, e mi rincrebbe non poco quando riconobbi la differenza stabilita fra gli uffiziali che trovansi da 10 anni in aspettativa od in riforma e quelli che vi si trovano da minor tempo.

Egli è per questi inconvenienti, non solo economici ma anche morali, che fui spinto alla presentazione di questo progetto di legge.

Credo che non tutti i senatori abbiano presenti i citati articoli della legge 7 luglio 1851, relativa al bilancio, epperò mi permetto di rileggerli:

« Art. 8. I titolari di un trattenimento od altro assegno qualunque, inscritti nel presente bilancio, non vincolati a servizio attuale, li quali trovansi in tali condizioni dappoi anni dieci, saranno posti a riposo con quella pensione che possa loro competere a termini di legge, quando avanti il 1° luglio 1851 non siano riammessi in servizio attivo.

« Tale pensione non potrà, in nessun caso, essere maggiore del trattenimento od assegnamento del quale essi godono presentemente.

« Art. 9. A coloro però cui mancassero gli anni di servizio voluti per far luogo ad una pensione di riposo, sarà concessa a tale titolo una pensione, la quale non potrà eccedere la metà della media dello stipendio fruito durante i tre ultimi anni del loro attivo servizio, nè superare in ogni caso il montare dell'assegnamento d'aspettativa di cui sono provveduti. »

In questi due articoli che si succedono si vede esplicitamente dichiarato che in nessun caso mai il trattenimento di riposo sorpasserà quello di cui godeva l'individuo medesimo in riforma od in aspettativa.

Naturalmente questo articolo 9 è una dipendenza dell'articolo 8; ma ciò non di meno io sono convinto che il Senato pensi come l'altra Camera (dove questi articoli furono molto discussi) che coi medesimi era pensiero di provvedere indistintamente per tutti coloro che erano in aspettativa od in riforma, qualunque fosse il tempo da cui vi si trovassero, e sono persuaso che nessuno pensò allora di fare una differenza fra coloro che si trovavano in tali posizioni da dieci anni e quelli che vi si trovavano da minor tempo.

Il relatore della Commissione mi richiama inoltre all'articolo 20 della legge sulle pensioni; ma io lo prego di osservare che l'articolo 20 della legge sulle pensioni stabilisce soltanto il modo di computare il tempo nel calcolo della pensione, e non stabilisce già il diritto a tal pensione.

Tale articolo infatti è compreso nella sezione seconda del titolo 5, intitolata *Del servizio*. Ora la cosa è ben diversa; altro è il modo di computare il servizio, altro è di dare un diritto alla giubilazione. Infatti questo articolo è così concepito:

« Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria, in virtù del decreto del 23 luglio 1849, sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo.

« Quanto agli ufficiali collocati in aspettativa anteriormente al detto decreto, ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore, il loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal regolamento del 31 dicembre 1813.

« Queste norme saranno osservate sino a che sia promulgata la legge sullo stato degli ufficiali. »

PRESIDENTE. Il senatore Colli ha la parola.

COLLI. Membro della maggioranza della vostra Commissione la quale propone, anzi raccomanda caldamente al Senato il voto sospensivo, io sorgo a combattere le ragioni adottate dal signor ministro.

Nel 1850 voi avete votata ed approvata la legge sullo stato degli ufficiali. Questa legge, diceva a quell'epoca il relatore della Commissione, è « una conseguenza delle istituzioni che ci reggono; essa ne è come il complemento e il corollario per quanto concerne l'esercito. » Da 18 mesi questa legge aspetta la sanzione di un altro ramo del Parlamento senza che il signor ministro abbia pensato a sollecitarne la discussione; assai più tenero di quella, che vi occupa in questo momento, in capo a pochi giorni egli è venuto a chiedere che fosse posta all'ordine del giorno.

Coll'articolo 42 della citata legge sullo stato degli ufficiali, voi avete deliberato, « che gli ufficiali che attualmente appartengono a categorie, o sono in condizioni non contemplate dalla presente legge, o che furono collocati in aspettativa anteriormente al decreto reale del 23 luglio 1849, rimarranno nella loro condizione attuale finchè il Governo abbia specialmente determinato per ciascuno di essi, avuto riguardo alle

loro ragioni ed ai motivi per cui furono collocati in dette categorie o condizione. Gli ufficiali riformati prima della promulgazione della presente legge, ed i capitani di seconda classe collocati in aspettativa in virtù del decreto 23 luglio 1849 finchè rimangono nella loro condizione attuale continueranno a godere degli attuali loro assegnamenti. »

Coll'articolo 18 della medesima legge voi avete stabilito « che gli ufficiali collocati in aspettativa, ecc. (tralascio il paragrafo 1 perchè non conchiude.) Qualora poi dopo trascorsi tre anni in aspettativa per sospensione, o revocazione dall'impiego gli ufficiali non siano stati richiamati o non siano stati ammessi a concorrere nel modo anzidetto per essere ricollocati in servizio, dovranno essere sottoposti ad un Consiglio di disciplina per gli effetti indicati negli articoli 27 e 28. »

L'articolo 28 dice: « Nel caso di permanenza in aspettativa per revocazione d'impiego da oltre a tre anni, l'uffiziale non sarà riformato se non quando il Consiglio sia d'avviso che egli non sia più ammissibile al servizio effettivo.

« Il parere del Consiglio di disciplina potrà essere modificato bensì, ma soltanto in favore dell'uffiziale. »

Derogando ora alle disposizioni di due leggi organiche come già fu detto più volte, si vorrebbe applicare a tutti questi individui l'articolo della legge che vi è ora presentata la quale distrugge tutti questi vantaggi.

L'articolo disse: « Le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 della legge 7 luglio 1831 approvativa del bilancio passivo dell'azienda generale di guerra sono applicabili a tutti gli ufficiali ed altri impiegati dipendenti dal dicastero di guerra collocati in aspettativa prima del regio decreto 23 luglio 1849. »

Quell'articolo di legge dice, come avete sentito, che saranno applicate queste disposizioni a coloro i quali erano da 10 anni in aspettativa.

Ora il signor ministro vorrebbe applicare la medesima disposizione a tutti quanti questi ufficiali. Dallo stato che ci fu presentato ne risultano 70 o 72: il signor ministro poi ha parlato di cento e tanti: io non so, non li conosco, non posso dire se esistono sì o no; ma questa legge non avrebbe altro scopo che di privare questi ufficiali dei diritti acquistati mercè queste due leggi. Fra questi ufficiali alcuni ne sono che hanno fatto la prima campagna; forse taluno avrà anche fatto la seconda, motivo per cui pare meno giusto lo spogliarli di questi diritti mentre sta per essere discussa un'altra legge la quale potrà decidere definitivamente della loro sorte, e collocarli in una condizione normale. Il signor ministro non esita punto a far gravitare sulle nostre finanze un bilancio di 40 milioni tra guerra, artiglieria e giubilazioni; egli vorrebbe intanto fare un'economia, la quale non avrebbe altro risultato che quello di diminuire dalle giubilazioni al trattenimento di riforma la ricompensa di cui potranno godere questi ufficiali quando saranno nel caso. Ora io credo che questa disposizione sia troppo severa perchè è applicabile ad individui di cui le condizioni anteriori non sono abbastanza conosciute.

Come ho già detto, e come era stato accennato anteriormente dal relatore della Commissione, la legge sullo stato degli ufficiali, giova sperarlo, sarà discussa nell'altra Camera all'aprirsi dell'imminente Sessione; il signor ministro potrà introdurre in quella legge tutte quelle disposizioni che saranno del caso; così non saranno privati con una legge affatto eccezionale quei militari dei diritti che voi avete stabilito in loro favore con due leggi organiche, ed almeno potranno godere di quelle guarentigie che era intenzione del Governo di stabilire e che sono inerenti allo stato costituzionale. Così gli ufficiali che servono il paese avranno almeno le

guarentigie che già sono state sancite da voi, e che probabilmente saranno sancite dall'altra Camera.

Il signor ministro ha detto a questo riguardo che la Commissione voleva far valere una legge futura.

Questa legge è futura, se si vuole, perchè non è ancora fatta legge dello Stato, ma per noi non è futura; noi l'abbiamo votata, noi siamo convinti della giustizia di quanto abbiamo fatto, e questa legge, come ho già detto, stabilisce delle guarentigie per tutti gli ufficiali che hanno servito lo Stato; la legge del 7 luglio, di cui ha parlato il ministro, ha stabilito un periodo di dieci anni di aspettativa; ma tutti quelli che sarebbero colpiti dalla legge che ora è in discussione, non si hanno, e sarebbero immediatamente posti in riforma; taluni di questi credono di essere riammessi quando saranno esaminati e giudicati da un Consiglio. Allora non avranno più il diritto di fagnarsi se sono condannati all'ozio, ed allora potranno altresì essere privati di questi diritti che loro erano forse per troppa facilità stati accordati.

La stessa cosa convien dire riguardo all'articolo 2 della legge ora proposta, perchè nella legge sullo stato degli ufficiali si potranno egualmente introdurre le modificazioni relative agli ufficiali in riforma.

Il signor ministro ha detto che trova singolare di citare ora il regolamento del 1818. Finchè una legge si opponga a quel regolamento, credo che si debba rispettare; ma ciò che più monta per noi si è di stabilire condizioni analoghe allo stato della nostra legislazione: perchè, finalmente, che cosa vuol fare la legge sullo stato degli ufficiali? Vuol dare delle guarentigie ai militari, come la legge civile ne dà ai cittadini. Queste guarentigie sono imminenti: io credo che non può tardare la decisione di questa legge, soprattutto se il signor ministro si occupa di sollecitarla, come ha fatto per quella di cui noi ci occupiamo in questo momento; motivo per cui io credo che veramente bisogna aver riguardo alla condizione degli individui che questa legge potrebbe colpire.

Intenzione della Commissione adunque non si era di fare rivivere cose antiche, ma era di appoggiarsi sullo stato attuale e sulle condizioni del paese nostro.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

Il Senato ha notato, io credo, come io non sia mai venuto una volta in Senato senza che il senatore Colli mi abbia fatto dei rimproveri più o meno pungenti...

COLLI. Domando la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra... mi abbia ammonito, e non abbia mai lasciata sfuggire una sola occasione di biasimare tutta la mia condotta, scostandosi anche dalla questione quando n'era il bisogno: egli è nel suo diritto; quindi non me ne lagno. Veniamo al fatto. Egli mi rimprovera attualmente di non avere sollecitato la legge sullo stato degli ufficiali, che egli chiama complemento delle nostre attuali istituzioni. Io non so se mi si possa rimproverare questo: sa il senatore Colli se io abbia sollecitato o no questa legge? Il modo nel quale mi comportai riguardo a questa legge in Senato lo sanno tutti i senatori: quello che si è passato nell'altra Camera egli non lo può sapere; dimodochè egli non può venire a quest'ora a farmi un rimprovero di non averla sollecitata. Io naturalmente debbo tenere conto dell'importanza relativa delle varie leggi sottoposte all'esame del Parlamento, e quando ve ne sono altre che mi risultano più urgenti di quelle da me presentate, debbo cedere.

Io sento quanto il senatore Colli l'importanza della legge sullo stato degli ufficiali, ma io non debbo neppure mostrarmi indiscreto; di più: io non credo che sia il miglior modo di

far passare una legge quello di sollecitare soverchiamente per chiamarla all'ordine del giorno: bisogna essere discreti se si vuole ottenere il giusto, ed il giusto io credo d'averlo fatto e nel Senato e nella Camera dei deputati.

Quantunque io abbia date le spiegazioni al riguardo, il senatore Colli mi rimprovera di aver data alla Commissione una nota agli ufficiali in riforma contenente solamente 58 nomi, mentre qui parlai di 200 e più altri individui.

Quando io presentai questa legge naturalmente io non conosceva una relazione che fu fatta dopo, e non pensavo che si riconoscesse a tutti gli ufficiali in riforma indistintamente il diritto alla giubilazione.

Non è adunque che io abbia cambiate le note, bensì alla Commissione comunicai soltanto la nota degli ufficiali collocati in riforma a tenore del regolamento del 1818, mentre qui parlai peranco di quelli collocati in tal posizione a termini del decreto del 14 ottobre 1848, e feci tale menzione perchè dalla detta relazione parevami che se ne potesse dedurre quanto già dissi, vale a dire che si facesse venire in mente di alcuni individui, che non vi avevano mai pensato, e che si credevano riformati in modo assoluto e definitivo, e si facesse venire loro in mente, dico, di rivendicare il diritto di godere essi pure del beneficio della nuova legge sulle giubilazioni.

Il senatore Colli insiste onde si aspetti a trattare questa questione in occasione della legge dello stato degli ufficiali, nella quale ciò si farà molto più opportunamente, a suo avviso; ma cosa capiterà allora? Oltre a lasciare senza effetto per ora e per tempo indeterminato una disposizione che è legge dello Stato, quella cioè citata del 7 luglio scorso, la quale impone che si stabilisca in modo definitivo la posizione degli individui di cui si tratta, bisognerà introdurre in una legge generale e normale un articolo, il quale secondo l'espressione che fu applicata al progetto attualmente in discussione, potrà appellarsi di circostanza, un articolo che in breve sarà inutile e col tempo non sarà nemmeno capito, e si richiederanno molte spiegazioni per far intendere che questo articolo non ha tratto allo scopo precipuo della legge, ma ha tratto a certe posizioni anormali esistenti all'epoca della discussione della medesima.

Trattandosi di posizioni anormali, io credo che sia più conveniente che si determinino con una legge particolare anziché aspettare ad inserirle in una legge generale sullo stato degli ufficiali. Questo è almeno il mio modo di vedere.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Bava.

COLLI. Io aveva chiesta la parola per un fatto personale.

Il signor ministro mi appuntava di parlare in modo che non gli è gradito; ma questa non è colpa mia; io non parlo mai al generale La Marmora, parlo al Ministero. Io credo quando vengo qui d'aver il diritto di dire quali siano le mie convinzioni riguardo alle operazioni del Governo. Sarebbe nullo il diritto di un senatore se venisse qui e fosse sempre costretto ad applaudire.

Io adunque ho osservato che da 18 mesi la legge sullo stato degli ufficiali era stata sancita nel Senato: io ignoro che il signor ministro abbia fatto nell'altra Camera ciò che ha fatto ieri l'altro venendo in pubblica seduta a chiedere che questa legge fosse discussa: se lo ha fatto io lo ignoro; potrebbe darsi che non avessi tutti i giorni letta intera la relazione di ciò che si è passato in quella Camera, ma non lo credo. Se poi ha fatto delle sollecitazioni particolari, o in seduta privata, io lo ignoro; dunque io ho il diritto di dire che non lo ha fatto.

Non mi appesantirò di più sopra questa cosa; mi limiterò

però ad osservare che non posso ammettere che nella legge sullo stato degli ufficiali non si possano introdurre modificazioni alle leggi che concernono lo stato degli ufficiali in aspettativa od in riforma. In quella legge si parla continuamente di essi; dunque si potrà modificare le disposizioni che già sono state prese negli articoli che sono stati citati, onde dar norme positive riguardo all'epoca della loro ammissione alla giubilazione ed anche norme che possano far loro perdere questo diritto se così lo crederà il Parlamento.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Bava.

BAVA. Messieurs, il est vrai que la loi sur l'état des officiers se trouve en ce moment à la Chambre élective; mais il est vrai également qu'il y a aussi la loi sur la levée et celle sur l'avancement; et avec les affaires nombreuses que ladite Chambre est appelée à terminer, je doute fort, pour mon compte, que dans la Session prochaine cette Chambre puisse voter la loi sur l'état des officiers, qui, à mes yeux, est moins essentielle que celle de la levée, qui constitue en effet l'armée. Ceci est en réponse à ce que vient de dire l'honorable préopinant.

A l'égard de la loi de 1818, dont l'honorable ministre met en doute l'existence actuelle, je ne puis me rallier à sa manière de voir. Il me semble qu'elle doit être en vigueur, et cela pour le motif que disait monsieur le marquis Colli, parce que la nouvelle loi sur les pensions s'y réfère, et conséquemment elle se trouve par ce seul fait réellement en exécution.

Je passe maintenant à expliquer à MM. les sénateurs les motifs qui m'ont fait rester dans la minorité de la Commission.

Comme vous l'a dit l'honorable rapporteur, la loi de 1818 accordait aux officiers en expectative le droit de faire valoir tout le temps qu'ils avaient passé dans cette position, comme s'ils eussent été sous les armes. Ceux en réforme ne comptent ce temps que pour moitié.

En 1834, ces avantages que la loi faisait à ces militaires ont été reconnus exorbitants par l'ancien Gouvernement; celui-ci a cru bon d'y mettre de sages limites. Et à cet effet, il a déclaré par la résolution souveraine de 1834, que ces officiers, soit en réforme, soit en expectative, ne pourraient compter leurs services passés dans ces deux positions que dans le cas où ils seraient rappelés en activité, chose qui arrivait bien rarement, comme vous pouvez vous l'imaginer.

Successivement nous avons discuté la nouvelle loi sur les pensions de retraite. J'avoue pour mon compte mes torts; on s'est bien rappelé de la loi de 1818, mais personne ne s'est souvenu de cette souveraine résolution de 1834, de manière que l'on a fait des avantages énormes à ces officiers. C'était déclarer que l'oisiveté aurait un prix.

Comment, messieurs, compter comme activité un temps passé en expectative ou en réforme, et cela durant beaucoup d'années, c'était vraiment selon moi incompatible!... aussi tous ces messieurs qui se trouvaient dans lesdites positions, à peine la loi sanctionnée par les trois pouvoirs, sont apparus et on dit: ah! bien! mais réglons donc nos comptes (les uns avaient passé 20 ans en expectative, les autres 15 ans en réforme), comptez-mois le temps passé dans cette position, ont-ils dit; arrangeons nos comptes.

Vraiment, quand j'ai appris cela, j'ai été tout surpris et je pense que le ministre se sera trouvé dans la même condition. Comme la loi sur l'état des officiers était déjà présentée à la Chambre, il a cru bon de lui proposer, pour mieux répondre à ces demandes incompatibles, à mes yeux, la loi approbative du bilan de la guerre pour 1851, où il mettait un frein à de telles prétentions. Il déclarait, par cette loi, que tous ceux

qui se trouvaient en expectative ou en réforme eussent à se présenter, et que la pension qu'on leur accorderait ne pourrait dépasser la moyenne du traitement dont ils avaient joui durant les trois dernières années de leur non-activité.

Messieurs, j'aurais préféré que l'honorable ministre eût présenté à cette époque la loi qu'il nous propose actuellement; dès lors tout aurait été dit, et nous n'aurions plus à nous en occuper. Mais, qu'arrive-t-il maintenant? Ceux qui se trouvent en expectative ou en réforme depuis moins de dix ans élèvent les mêmes prétentions que ceux qui avaient la position de dix ans révolus, et monsieur le ministre présente forcément la loi en discussion pour faire cesser les mêmes prétentions déjà émises par leurs devanciers.

Je préside votre Commission, et d'abord, à l'unanimité nous avons cru devoir suspendre la discussion de la loi présentée, parce qu'il nous semblait dangereux de nous prononcer immédiatement sur une question aussi délicate, pouvant compromettre des intérêts individuels ou faire peser sur le trésor public de nouvelles charges; mais je dois avouer que monsieur le ministre de la guerre ayant eu l'obligeance, sur notre demande, de venir dans le sein de la Commission, il nous a donné des explications tellement satisfaisantes que je n'ai pu maintenir ma première opinion.

Il nous a présenté l'état des officiers en expectative antérieurement au décret royal du 23 juillet 1849, qui ne contient que dix personnes. La plupart de ces individus sont des docteurs en médecine, en chirurgie, des employés de l'intendance, et deux ou trois officiers.

Après avoir attentivement examiné l'un après l'autre chacun de ces MM., je me suis assuré, pour mon compte, qu'effectivement sur ce nombre de fonctionnaires aucun était dans le cas de reprendre du service actif, parce que ce n'étaient que des docteurs en médecine ou des employés de l'intendance générale, et vous savez que nous en avons en excédant dans lesdites catégories, et qu'il s'agit même de pourvoir quelques-uns de ceux qui sont maintenant en activité.

Cependant, il y avait un ou deux de ces employés qui ont attiré notre attention. Sans entrer dans des détails, sans porter des noms devant le Sénat, je dois dire qu'à leur sujet les raisons données par monsieur le ministre m'ont fait voir qu'il était presque impossible que ces MM. pussent rentrer au service. L'un d'entr'eux s'est mis volontairement et pour toujours hors des rangs de l'armée en acceptant un emploi incompatible avec l'activité, et l'autre, quoique administrateur probe et distingué ne peut espérer de reprendre sa place puisqu'il appartient à l'intendance générale de la guerre et que nous voulons en diminuer le cadre.

Ces explications m'ont prouvé que ceux qui se trouvaient portés dans l'état d'expectative, à nous présenté par monsieur le ministre, pouvaient être pourvus définitivement.

Vinrent ensuite ceux portés sur l'état de réforme. Il y en avait, je crois, 56 à 60. Comme président de votre Commission, j'interrogeai le ministre et lui demandai si dans ce nombre il n'y avait pas d'individus susceptibles de reprendre du service actif, et si ce ne serait pas léser leurs droits que de les réformer à jamais.

Alors monsieur le ministre nous a répondu: Voyez; tous ceux qui se trouvent en réforme, le sont ou volontairement ou pour causes indépendantes du service militaire, ou pour incapacité, ou, d'après les avis d'une Commission militaire instituée à cet effet, ils sont inhabiles au service actif pour conduite.

Alors, MM., j'ai cru devoir me rallier à l'opinion de monsieur le ministre; pourrais-je agir autrement après de telles

déclarations? Oui, MM. je n'ai plus hésité à appuyer la proposition du Gouvernement, et je consens à ce que les individus portés dans les états qui ont été présentés à la Commission soient pourvus définitivement.

Cela débarrassera le terrain et rendra la discussion sur la loi de l'état des officiers plus facile, parce que l'on n'aura à s'occuper que de l'avenir et non du passé, par trop embrouillé.

Messieurs, vouloir compter un temps passé dans l'oisiveté pour améliorer le sort de quelques individus, peut être chose de mauvais exemple. Je comprends que le pays fasse toute espèce de sacrifices pour ceux qui le servent loyalement et toujours: mais rétribuer un longtemp passé tranquillement dans les foyers domestiques, c'est pour moi chose incompréhensible, et je crois que l'Etat ne doit point tenir compte des services qu'il n'a réellement point eu.

Ces réflexions, MM., m'ont déterminé à appuyer le projet ministériel, qui est actuellement soumis à vos délibérations.

COLLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COLLI. Dirò poche parole onde non lasciare il Senato sotto l'impressione delle ragioni addotte dall'onorevole preopinante, le quali sarebbero certamente senza replica se non vi fosse di mezzo sempre la legge sull'aspettativa, la quale promette guarentigie agli individui i quali sono disposti a chiedere di entrare nuovamente in servizio, sieno poi molti o pochi.

Io credo che quando si trattasse anche di un solo individuo non bisogna esporsi a dargli il diritto di dire che giustizia non è stata fatta per lui; ripeto che questa legge sullo stato degli ufficiali non può certamente tardare molto ad essere sancita.

Nella legge del 7 luglio è posto un limite agli abusi che lamentava l'onorevole preopinante; imperocchè quelli che non avevano allora 10 anni di aspettativa, continuando, possono ad ogni giorno raggiungerli ed essere collocati a riposo o in riforma a mente di quella legge. Mi pare che quanto a quelli i quali sono ancora capaci di servire e che sarebbero disposti a continuare la carriera militare, si deve dir loro con fondamento: se siete capaci di continuare il servizio, vi applichiamo la legge che è pure quella fatta per guarentire i diritti dei militari.

Se si vuole che vi sia questo slancio che il ministro della guerra apprezza tanto, bisogna che ciascuno possa contare sulla conservazione dei propri diritti.

Se Gustavo Adolfo, Federico II e Napoleone hanno avuto delle armate animate da questo spirito, si fu perchè quelli che combattevano per loro erano sicuri della ricompensa dei loro servizi. Questi sovrani e i loro governi erano assoluti, e non vi era altro mezzo di discutere questi diritti che la volontà del sovrano: noi abbiamo all'incontro la sorte di vivere sotto un altro regime che guarentisce i diritti di tutti i cittadini; mi pare che quelli de' militari non debbano da noi essere dimenticati.

LA MARMORA ALBERTO. Chiedo la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Devo rispondere alcune parole al senatore Colli. L'onorevole senatore ha creduto di dover prendere ancora una volta la parola per diminuire, come si è espresso, l'impressione che ha potuto fare il discorso del senatore Bava.

Egli ha parlato di ufficiali che essendo in aspettativa potrebbero ancora essere chiamati in servizio effettivo.

Io ho esaminato la nota di questi individui, non una, ma dieci volte, ed in essa non ne riconobbi un solo il quale tro-

visi nella probabilità di essere richiamato in attività di servizio; che se uno ve ne fosse stato, al certo io non l'avrei posto su quella nota.

Tutti questi individui sono in una posizione da cui è impossibile toglierli, rimettendoli in attività di servizio.

Il Governo poi non può tentare di riammettere per esperimento quelli fra di essi che si trovino in aspettativa od in riforma da molti anni, perchè gli esperimenti di tal fatta riescono nocivi alla disciplina.

Non è ammissibile di riammettere in attività di servizio a modo di esperimento un ufficiale dopo che sia rimasto molti anni nell'ozio; è inammissibile di affidare un comando ad un ufficiale per provare se sia ancora atto ad esercitarlo.

Me ne appello a tutti coloro che sono militari se potranno dire diversamente.

Quanto allo slancio di cui ha parlato il signor senatore Colli, ricordando gli esempi di Gustavo Adolfo, di Federico II e di Napoleone, sicuramente questi eroi mettevano lo slancio in tutto quello che facevano, e lo infondevano nell'armata, ma io credo che tale slancio proveniva eziandio dalla regola di dar le ricompense a quelli che le meritavano, e di non ricompensare quelli che non avevano merito. Come ho detto in principio della discussione, io insisto per l'adozione di questa legge precisamente perchè non vengano ricompensati quelli fra gli individui che sarebbero colpiti dalla medesima, i quali non hanno nè il merito, nè il diritto.

LA MARMORA ALBERTO. Mi rincresce di non potermi accostare intieramente al parere della maggioranza della Commissione, e specialmente a quello del mio collega il senatore Colli su due o tre punti.

Insiste egli primamente sopra una legge che deve venire. So che questa legge è stata elaborata; ma io non la conosco ancora, e credo che non si possa stabilire base alcuna sopra la legge futura.

Secondariamente si disse che il motivo speciale di questa legge era di fare scomparire la posizione anormale, e di stabilire uno stato normale; e ciò può farsi, io credo, assai meglio con una legge particolare che non con un articolo in un'altra legge, la quale abbraccia altre questioni.

Che quei grandi capitani citati dal nostro onorevole collega premiasero coloro che si battevano da valorosi, io non lo contesto, e sono convinto, persuaso che da noi pure si vorrà fare egualmente; ma che si debbano premiare quegli che non si battono, ciò è quanto debbo contestare.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola da alcun altro, io pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Il rapporto della Commissione contiene una proposizione sospensiva, sino al tempo in cui la legge generale sullo stato degli uffiziali sarà discussa.

Questa proposizione, a tenore dei nostri regolamenti, deve avere la priorità sulla votazione della legge: dunque metta in primo luogo ai voti la proposizione sospensiva proposta dalla maggioranza della Commissione.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È rigettata.)

Leggo l'articolo primo:

« Le disposizioni contenute negli articoli ottavo e nono della legge sette luglio mille ottocento cinquantuno approvata del bilancio passivo dell'azienda generale di guerra sono applicabili a tutti gli uffiziali ed altri impiegati dipendenti dal dicastero di guerra, collocati in aspettativa prima del regio decreto ventitré luglio mille ottocento quarantanove. »

(È approvato.)

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1851

« Art. 2. Gli ufficiali attualmente riformati rimangono in tale posizione senza avere diritto alla giubilazione. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Prima di cominciare lo squittinio debbo invitare i signori senatori a convenire all'Aula domani alle ore due, che avrà luogo una comunicazione del Governo.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	49
Voti favorevoli.....	56
Voti contrari.....	13

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Annunzio di modificazione nel Ministero — Comunicazione del decreto reale di chiusura della Sessione parlamentare del 1851, e di convocazione di quella del 1852.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pomeridiane.
Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.
PRESIDENTE. La parola è al guardasigilli di S. M.

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO.

GALVAGNO, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di comunicare al Senato due reali decreti del tenore seguente:
Con reale decreto firmato a Moncalieri il 26 corrente, S. M., accettando le dimissioni offerte dall'avvocato Giovanni Deforesta dalla carica di guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari ecclesiastici di grazia e giustizia, si è degnata di chiamare a rimpiazzarlo in detta qualità il commendatore Giovanni Filippo Galvagno; di nominare il cavaliere Alessandro Pernati di Momo, ministro dell'interno; e di chiamare alla carica di ministro per gli affari delle finanze, il conte Camillo Benso di Cavour, finora reggente lo stesso dicastero.
Con altro decreto della stessa data, S. M. ha soppresso il Ministero di marina, agricoltura e commercio, riunendo provvisoriamente al Ministero di finanze le attribuzioni assegnate ai dipartimenti della marina e del commercio; al Ministero dell'interno quelle che si riferiscono al diparti-

mento dell'agricoltura; al Ministero dell'istruzione pubblica le attribuzioni che hanno rapporto alla scuola di veterinaria, alle scuole tecniche di meccanica, geometria e di chimica applicata alle arti, di agricoltura e di forestale alle scuole di nautica e di costruzione navale; infine al Ministero dei lavori pubblici quelle che si riferiscono alle miniere.

S. M. ha inoltre firmato il 27 corrente il seguente decreto:

- Sentito il Consiglio dei ministri,
 - Sulla proposta del ministro dell'interno;
 - Visto l'articolo 9 dello Statuto,
 - Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
• Art. 1. La Sessione del Senato e della Camera dei deputati per l'anno 1851 è chiusa.
• Art. 2. Per la Sessione del 1852 il Senato e la Camera dei deputati sono convocati pel giorno quattro marzo prossimo.
• Il ministro degli affari di grazia e giustizia, ed il ministro dell'interno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato all'ufficio del controllo generale, pubblicato ed inserito nella raccolta degli atti del Governo. »
- PRESIDENTE.** Ho l'onore di dare atto al ministro di grazia e giustizia della presentazione dei due decreti testè letti, e scioglio l'adunanza.

Fine delle discussioni del Senato del Regno per la Sessione del 1851.

(Segue l'indice alfabetico-analitico.)

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

A

ALBINI conte Giuseppe. È nominato membro della Commissione per l'esame del progetto di legge sul reclutamento militare, pag. 340 — riferisce sul progetto di legge per il riordinamento della Cassa invalidi di marina, 546 — ottiene un congedo, 699 — domanda un prolungo, 794 — gli è accordato, 873-938 — annunzia per lettera che per motivi di salute non può intervenire al Senato, 1233.

ALBERTVILLE — Cessione di fondo per la costruzione di un ponte sull'Isère, Vedi *Amministrazione provinciale e comunale*.

ALFIERI (di Sostegno) marchese Cesare. È confermato primo vice-presidente del Senato, pag. 2 — parla sul processo verbale, 4 — circa la riproduzione e la ripresa di progetti di legge nello stato in cui si trovavano nella scorsa Sessione, 5 — per una mozione d'ordine nella discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, 19 — intorno all'articolo 7, 24-25 — al paragrafo 9 dell'articolo 18, 28 — ad un articolo addizionale proposto dal senatore Frascchini, 30 — propone un emendamento al paragrafo 12 dello stesso articolo, 33 — chiede spiegazioni in ordine all'articolo 24, 38 — appoggia un'osservazione del senatore Di Collegno Giacinto all'articolo 41, 47 — propone una modificazione all'articolo 46, 48 — avvertenze concernenti le disposizioni dell'articolo 53, 50 — del cinquantesimosesto, 57 — cinquantesimosettimo, 58 — sessantesimo, 61 — sessantesimoterzo, 62-63 — propone il rinvio alla Commissione di quest'ultimo

articolo, 65 — osservazioni intorno all'articolo 73, 66 — appoggia un emendamento del senatore Di Collegno Giacinto all'articolo 80, 73-74-75 — è chiamato dal presidente a far parte dell'ufficio centrale per l'esame del progetto in discussione, 70 — propone un emendamento all'articolo 81, 78-79 — contro una modificazione proposta dal senatore De Fornari all'articolo 82; risponde ad osservazioni del senatore Di Pollone, 82-83 — dichiara di accettare la soppressione della parola *semplice* proposta dal senatore Di Pollone all'articolo 84, 89 — osservazioni sugli articoli 86 e 87 in risposta ad obiezioni del senatore Di Collegno Luigi, 89 — sugli articoli 90 e 91 in risposta ad avvertenze dei senatori Di Castagnetto e Di Collegno Luigi, 96-97 — relativamente all'articolo 95, 97-98 — propone il rinvio all'ufficio centrale dell'articolo 98, 100 — discorre in ordine ai rapporti tra l'autorità di pubblica sicurezza e quella giudiziaria, 137 — ad alcuni articoli stati rinviati all'ufficio centrale, 143-144-145-146-150 — parla nella discussione del progetto di legge per l'abolizione dei feudoconsessi, maggioraschi, commende, ecc., rispondendo ad obiezioni del senatore Della Torre, 167 — del progetto di legge per l'abolizione delle braccialità, intorno ad un emendamento del senatore Giulio al secondo articolo, 200 — ad altro del senatore Sclopis, 204 — per un richiamo al regolamento, 216 — presenta un sesto emendamento, 217 — domanda schiarimenti

intorno alla petizione n° 380 del conte Augusto Marengo di Moriondo, 237 — osservazioni sulla petizione n° 393 di certo Terzolo Tommaso, 240 — sopra quella registrata al n° 396 dell'avvocato Michelotti, 242 — nella discussione del progetto di legge per una tassa sui fabbricati relativamente al primo articolo, 274 — all'articolo secondo, 275 — all'ottavo articolo, 311-314 — contro un emendamento proposto dal senatore Plezza all'articolo 15, 323-327-328 — propone che il progetto di legge sul reclutamento militare sia rinviato ad una speciale Commissione nominata dagli uffici e composta di sette membri, 339 — è nominato membro della Commissione del bilancio, 340 — avvertenze sulla petizione n° 418 di vari abitanti del comune di Arcola provincia di Levante, 353 — prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa sui corpi morali e manimorte; per una mozione d'ordine, 436 — propone un articolo addizionale sulla durata della legge, 437-438 — parla nella discussione del progetto di legge per disposizioni sulla coltivazione del riso in ordine ad una proposta del senatore Plezza, 465-481-486 — propone l'aggiunta di due articoli, 490-492-493 — nella discussione del progetto di legge per il riordinamento dell'imposta prediale in Sardegna domanda spiegazioni intorno al significato di un'espressione accennata nell'articolo 4, 511 — è scelto a membro della Commissione per l'esame dei trattati di navigazione e commercio col Belgio e coll'Inghilterra, 564 — prende parte alla discussione sul secondo articolo del progetto di legge pel riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna, 572 — accenna ad una contraddizione tra gli articoli sesto e ottavo, 575 — parla nella discussione generale del progetto di legge per la riammissione agli esami appoggiando le osservazioni esposte dal senatore Giulio, 586 — presenta la relazione sul bilancio 1851 del dicastero degli affari esteri, 609 — porge schiarimenti riguardo agli stipendi degli impiegati di detto dicastero, 618 — a nome dell'ufficio centrale propone modificazioni al primo articolo della legge di approvazione del bilancio degli affari esteri e la soppressione degli articoli 2, 3, 4 e 5, 649 — risponde ad osservazioni del senatore De Fornari, 656 — del ministro dell'interno, 661 — parla nella discussione generale e a favore dei trattati di navigazione e commercio conclusi col Belgio e coll'Inghilterra, 692-695 — nella discussione del bilancio 1851 della pubblica istruzione, 697-698 — in ordine al quarto articolo del progetto di legge sulla privativa postale, 701-702 — viene eletto presidente della Commissione sulle domande di congedo, 749 — osservazioni sul processo verbale, 794

— intorno alla categoria 26 del bilancio 1851 dell'interno, concernente i fanciulli esposti, 827 — viene eletto membro della Commissione per l'esame del progetto di riforma della tariffa doganale, 866 — domanda schiarimenti relativamente alla categoria 46 del bilancio 1851 parte attiva, concernente la carta bollata, 873 — considerazioni in risposta a quelle esposte dal senatore Vesme nella discussione del progetto di legge per la riforma della tariffa daziaria relative al dazio sul grano di sesamo, 897 — domanda schiarimenti circa il procedimento istituito col progetto di legge per la percezione della tassa sulle professioni, arti liberali, sull'industria e sul commercio, 921 — parla nella discussione del progetto di legge di approvazione della convenzione addizionale al trattato di commercio collo Zollverein, 924 — di quello per il reclutamento dell'armata di terra, intorno all'articolo 3, 1018 — al sesto, 1019-1020 — decimo terzo, 1029-1031-1034-1035-1036 — relativamente alle esenzioni, 1063 — ai modi di esonerarsi dal servizio, 1090 — ai premi stabiliti per gli assoldati, 1095 — alle disposizioni penali e disciplinari, 1110-1112-1113-1119-1120 — al secondo alinea dell'articolo secondo del progetto di legge sulle casse di risparmio, 1128-1129-1130 — al primo paragrafo dell'articolo nono, 1131* — osservazioni sopra un emendamento del senatore Vesme all'articolo 25 del progetto di legge sulla privativa postale, 1148 — nella discussione generale del bilancio 1852 della pubblica istruzione; risponde alle osservazioni del senatore Jacquemoud concernenti le condizioni dell'insegnamento nella Savoia, 1183-1184-1185 — parla intorno ad una questione sollevata sull'ordine del giorno, 1185-1186 — riferisce sul bilancio passivo 1852 del Ministero degli affari esteri, 1187 — porge schiarimenti, intorno ad una disposizione emanata recentemente, relativa ai redditi delle opere pie, nella discussione del bilancio 1852 del Ministero dell'interno, 1189 — parla nella discussione del progetto di legge per una ritenenza sugli stipendi degli impiegati, 1242.

AMBROSETTI Giovanni Antonio. Avendo compiuto l'età di anni 40 acquista il diritto al voto, pag. 128.

AMMINISTRAZIONE provinciale e comunale — Cessione di fondo alla città di Albertville per la costruzione di un ponte sull'Isère; progetto di legge, pag. 547 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 566.

Id. centrale dello Stato — Disposizioni sui cumuli d'impieghi ed assegnamenti diversi, progetto di legge, pag. 607 — relazione, 608 — discussione, 610 — vi prendono parte i senatori Maestri, Pallavicini Ignazio, Di Castagnetto, Demargherita relatore, De Cardenas, Moris, Sauli, Di Pollone,

Alfieri, i ministri dell'interno Galvagno, delle finanze Cavour, e dell'istruzione pubblica Gioia; votazione e approvazione, 617.

ANCORAGGIO — Tasse di navigazione e di ancoraggio, Vedi *Tasse*.

ARMATA di terra e di mare — Reclutamento militare, progetto di legge organica, pag. 339 — nomina di una Commissione di sette membri per l'esame del medesimo, 339-340 — relazione, 935 — discussione, 1000 — vi prendono parte i senatori Colli, La Marmora Alberto, Colla, relatore, Della Torre, Bava, Sclopis, De Cardenas, Alfieri, Di Collegno Giacinto, Vesme, Giulio, Pallavicino Ignazio, Di Benevello, Jacquemoud, Di Pamparato, Balbi-Piovera, Di Pollone, Demargherita, Di Castagnetto, Galli, Di Montezemolo, Sauli, Frascini, D'Azeglio, Plezza, Pinelli, Franzini, Cibrario, Des Ambrois, Cotta, Sauli, Moris, il commissario regio Di Pettinengo, il ministro della guerra Della Marmora, e dell'istruzione pubblica Farini; rinvio di alcuni articoli alla Commissione, 1127 — lettura dell'intero testo, 1136-1137 — votazione e approvazione, 1138.

Leva militare della classe del 1830; progetto di legge, pag. 519 — relazione, 523 — discussione 527 — vi prendono parte i senatori Colli, Balbi-Piovera, Di Collegno Giacinto, relatore, Colla, De Cardenas, e il ministro della guerra La Marmora; votazione e approvazione, 533 — ripresentazione del progetto di legge, 609 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 617.

Leva di 200 uomini per servizio della marina; progetto di legge, pag. 526 — relazione e discussione, 536 — votazione e approvazione, 537.

Pensioni ai militari della marina militare; progetto di legge, pag. 608 — relazione, 745 — discussione, 792 — parlano i senatori Di Collegno Giacinto, De Fornari e Colla; votazione e approvazione, 793.

Disposizioni relative agli ufficiali posti in aspettativa; progetto di legge, pag. 1226 — Istanza del ministro della guerra per la sollecita discussione, 1322 — relazione e discussione, 1324 — vi prendono parte il ministro della guerra La Marmora, e i senatori Lazzari, relatore, Colli, Bava, La Marmora Alberto; votazione e approvazione, 1332.

ARNULFO Giuseppe deputato, commissario regio, per sostenere la discussione delle leggi d'imposta, pagina 249 — osservazioni generali sul progetto di legge per una tassa sui fabbricati, 268-269 — relativamente all'articolo 1, 274 — all'articolo 2, 276-277

— contro una proposta del senatore De Cardenas da inserirsi alla fine della prima parte dell'articolo 3, 278 — contro un emendamento del senatore Plezza sulla ripartizione dell'imposta, 280-281-282 — porge schiarimenti al senatore Giulio relativamente alle disposizioni dell'articolo 4, 283 — dichiarazioni, 295-296-309 — risponde ad obiezioni sull'articolo 8, 309-313-314-315-316-317 — osservazioni contro un emendamento proposto all'articolo 15 dal senatore Plezza, 321-322-325 — in merito dell'articolo, 326-327 — sostiene la discussione del progetto di legge per una tassa sui corpi morali e manimorte rispondendo alle obiezioni dei senatori De Cardenas, 390-391 — Massa-Saluzzo, 394 — osservazioni concernenti l'articolo 3 della Commissione, 418-419 — contro la soppressione dell'articolo 3 del progetto del Ministero relativo alla deduzione dei debiti, 419-421-426-429 — contro gli emendamenti proposti dai senatori Moreno e De Cardenas, 432 — dichiara di accettare le aggiunte proposte dalla Commissione agli articoli 5 e 20, 435 — a favore delle disposizioni contenute nell'articolo 14, 435 — ad un articolo addizionale presentato dal senatore Alfieri circa la durata della legge, 437-438 — sostiene la discussione del progetto di legge per una tassa sulle successioni, 538-544 — di quello per un'imposta sui crediti fruttiferi; risponde alle obiezioni del senatore Jacquemoud, 754 — del senatore Balbi-Piovera, 759-762 — intorno all'articolo 1, 764 — al 2, 765-766 — contro un'aggiunta del senatore De Fornari, 774-775 — porge schiarimenti al senatore Della Torre, 776 — contro un emendamento del senatore Di Castagnetto, 777 — contro un altro del senatore Di Pollone, 780 — avvertenze sull'articolo 14, 788 — contro un'aggiunta dell'ufficio centrale all'articolo 17, 789 — parla nuovamente nella discussione dello stesso progetto di legge modificato dalla Camera dei deputati; risponde alle osservazioni del senatore Della Torre intorno agli emendamenti approvati dal Senato e respinti dalla Camera, 800 — al senatore Di Castagnetto, 813 — al senatore De Fornari, 817 — nuovamente al senatore Della Torre, 820 — nella discussione del bilancio 1851 delle spese generali discorre intorno all'articolo 2 che limita il *maximum* degli stipendi e delle pensioni, 835 — dichiara di accettare una aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 3, 880.

ASSEGNAZIONI diversi; cumuli d'impieghi, Vedi *Amministrazione centrale*.

ATTI civili della famiglia e della casa di Savoia, pagine 893-937-947.

B

BAGNOLI (Malingridi) conte Coriolano. Nella discussione del progetto di legge per l'abolizione delle banalità presenta un emendamento al secondo articolo, pag. 198 — dichiara di associarsi a quello del senatore Giulio, 199 — prende parte alla discussione del progetto di legge per un assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia, 364 — riferisce sul progetto di legge concernente la festa nazionale dello Statuto, 565 — parla nella discussione generale del progetto di legge per la riammissione agli esami, 585 — ottiene un congedo, 607 — è destinato a far parte della deputazione per compiere le LL. MM. in occasione del capo d'anno, 1136 — riferisce sopra petizioni fra cui quella sporta dalla compagnia di San Paolo di Torino, 1243 — ottiene un congedo, 1272.

ALBI-PIOVERA marchese Giacomo. Prende parte alla discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza proponendo un emendamento all'articolo 80, pag. 73. — lo ritira, 77 — nella discussione del progetto di legge per l'abolizione delle commende, maggioraschi, fedecomessi, ecc., presenta un emendamento al secondo articolo, 172-178-183 — parla nella discussione del progetto di legge per l'abolizione delle banalità in ordine al terzo articolo, 219 — in merito di una petizione registrata al n° 399, sporta dal municipio di Genova, 243 — domanda che il ministro dell'interno fissi un giorno per porgere sulla stessa petizione opportuni schiarimenti, 250 — nuovamente sulla medesima, 260-261-263-264-265 — domanda un congedo, 277 — la sorte lo destina membro della deputazione incaricata di assistere alla funzione religiosa per l'anniversario dello Statuto, 442 — discorre intorno alla proposta di legge per disposizioni relative alla coltivazione del riso e propone un emendamento, 442-454-467-468-469 — per la leva militare sulla classe 1830, 528-531 — contro lo schema di legge per un'imposta sui crediti fruttiferi, 757 — risponde al relatore della Commissione, 761 — osservazioni intorno all'ottava categoria del bilancio 1851 del Ministero della marina regia scuola, 794-795 — domanda un congedo 823 — lo ottiene, 873 — parla nella discussione del progetto di legge per la riforma della tariffa doganale, 893-894-895 — fa istanza che si dia lettura di due petizioni concernenti il progetto di legge per una tassa sulle professioni, arti liberali, sull'industria e sul commercio, 904 — considerazioni in merito e proposta di rinvio del progetto

alla Commissione onde sia nuovamente studiato, 913 — nella discussione generale del bilancio 1852 dell'entrata invita il Ministero a proporre una legge correlativamente alla presentazione del bilancio, la quale fissi annualmente la quota che possono riscuotere per contribuzioni le provincie ed i comuni, 1170-1171.

BALDUINO cavaliere Sebastiano. Ottiene un congedo, pag. 1103.

BANCHE — Stabilimento di una Banca di sconto e di circolazione in Savoia; progetto di legge, pagina 547 — relazione, 564 — discussione, 566 — votazione e approvazione, 567.

BANNALITÀ — Abolizione delle banalità; progetto di legge, pag. 3 — relazione, 152 — discussione, 190 — vi prendono parte i senatori Sauli, Jacquemoud, Maestri, Colli, il relatore Demargherita, Sclopis, Pinelli, De Cardenas, Di Castagnetto, Giulio, Di Pamparato, Di Bagnolo, Alfieri, Di Montezemolo, Cibrario, Stara, De Fornari, Massa Saluzzo, Galli, Des Ambrois, Di Collegno Giacinto, Balbi-Piovera, Frascini e il ministro guardasigilli Siccardi; votazione e approvazione, 226.

BAVA barone Eusebio. È proclamato membro della Commissione di bilancio e finanze, pag. 4 — nella discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza parla intorno ai rapporti tra quella autorità e la giudiziaria, 130-132-135 — osservazioni sopra petizioni sporte da militari del primo impero francese, 252 — è nominato membro della speciale Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sul reclutamento militare, 340 — parla nella discussione del progetto di legge per un assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia, 380-383-384 — intorno ad una petizione sporta dal cavaliere Avigni Leonardo, 715 — nella discussione generale del progetto di legge per una tassa sulle professioni, arti liberali, sull'industria e sul commercio, 909 — intorno alla petizione n° 411, sporta da Santi Temistocle già maggiore nelle truppe lombarde, 930 — nella discussione generale del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra, 1014 — intorno al terzo articolo, 1017 — al sesto, 1019 — alle dispense dalla leva, 1062-1066-1067 — ai modi di esonerarsi dal servizio 1085-1087-1088 — ai promi degli assoldati, 1101 — agli arruolamenti volontari, 1103-1104-1109-1110 — nella discussione generale del bilancio 1852 del Ministero della guerra, 1196-1215-1218-1219-1220 — porge

schiarimenti sullo stato dei lavori della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sull'aspettativa degli ufficiali, 1322 — parla in favore del progetto medesimo, 1330.

BENEVELLO (della Chiesa di) conte Cesare. Parla nella discussione del progetto di legge sulla sicurezza pubblica; propone un emendamento al paragrafo 13 dell'articolo 18, pag. 34 — chiede spiegazioni in ordine all'articolo 29, 45 — prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa sui fabbricati relativamente al secondo alinea del quarto articolo, 287 — di quello relativo alla tassa sulle professioni, arti liberali, sull'industria e sul commercio, 920 — intorno alla petizione sporta dalla Compagnia di San Paolo, di Torino, 1261.

BERMONDI conte Carlo Bartolomeo. Destinato membro supplente della deputazione incaricata di assistere alla funzione religiosa per l'anniversario dello Statuto, 442.

BILANCI — 1851 :

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio 1851 a tutto il mese di aprile: progetto di legge, pag. 330 — relazione e discussione, 331 — vi prendono parte i senatori Cotta, relatore, Colli, Vesme, Gallina, Cibrario, Di Pollone e il ministro delle finanze Nigra; votazione e approvazione, 333.

Bilancio del Ministero di grazia e giustizia, pag. 378 — relazione, 521 — la discussione è sospesa, 535 — si riprende, 885 — vi prendono parte i senatori De Cardenas, Sclopis, relatore, Plezza, Jacquemoud e il ministro dell'istruzione pubblica, Gioia; votazione e approvazione, 889.

Bilancio del Ministero della marina, pag. 384 — relazione, 791 — discussione, 794 — vi prendono parte i senatori Balbi-Piovera, Pallavicini Ignazio, relatore, Di Castagnetto e il ministro dei lavori pubblici, Paleocapa; votazione e approvazione, 796.

Bilancio del Ministero di agricoltura e commercio, pag. 385 — relazione, 618 — discussione, 657 — parlano i senatori De Cardenas, e il ministro dell'interno, Galvagno; votazione e approvazione, 658.

Bilancio del Ministero dell'interno, pag. 546 — relazione, 793 — discussione, 823 — parlano i senatori De Cardenas, Des Ambrois, relatore, Pinelli, Di Montezemolo, Cristiani, Pallavicino Mossi, Sclopis, Di Castagnetto, Alfieri, Di Pollone, Cibrario e il ministro dell'interno Galvagno; votazione e approvazione, 829.

Bilancio dell'azienda generale dell'artiglieria, fabbriche e fortificazioni militari, pag. 547 — relazione, 609 — commissario regio De Genova di Pettinengo, 635 — vi prendono parte i senatori

Colli, Di Collegno Giacinto, relatore, De Cardenas De Sonnaz, Mosca e il commissario regio; votazione e approvazione, 656.

Bilancio dell'azienda del Monte di riscatto in Sardegna, pag. 547 — relazione, 831 — discussione, votazione e approvazione, 871.

Bilancio dell'azienda generale delle finanze, pag. 114 — relazione, 793 — discussione, 796 — votazione e approvazione, 797.

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto il mese di luglio; progetto di legge dichiarato d'urgenza, pag. 565 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 566.

Bilancio dell'azienda generale delle gabelle, pag. 607 — relazione, 855 — discussione, votazione e approvazione, 882.

Bilancio dell'azienda generale delle strade ferrate, pag. 607 — relazione, 833 — discussione, votazione e approvazione, 890.

Bilancio del dicastero degli affari esteri, pagina 403 — relazione, 609 — commissario regio senatore Di Pollone, 618 — discussione delle categorie, 618 — si sospende la discussione degli articoli sino alla promulgazione della legge sui cumuli e maggiori assegnamenti, 619 — si riprende la discussione, 649 — vi prendono parte i senatori Alfieri, relatore, De Fornari, Jacquemoud e il ministro dell'interno Galvagno; votazione e approvazione, 652.

Bilancio del Ministero della pubblica istruzione, pag. 91 — relazione, 661 — discussione, 697 — osservazioni e dichiarazioni del senatore Alfieri e del ministro dell'istruzione pubblica Gioia; votazione e approvazione, 698.

Approvazione del bilancio generale attivo 1851; progetto di legge, pag. 690 — relazione, 831 — discussione, 873 — vi prendono parte i senatori Alfieri, Marioni, relatore, Di Pollone, Di Castagnetto, Pallavicini Ignazio, Cibrario; votazione e approvazione, 876.

Bilancio del Ministero della guerra, pag. 699 — relazione, 830 — discussione, 866 — parlano il ministro della guerra La Marmora, e i senatori Colla, relatore, Di Collegno-Giacinto, Pallavicini Ignazio e De Cardenas; votazione e approvazione, 871.

Bilancio del Ministero dei lavori pubblici, pagina 125 — relazione, 790 — discussione, votazione e approvazione, 791.

Bilancio delle spese generali, pag. 523 — relazione, 630 — discussione, 831 — vi prendono parte i senatori Di Montezemolo, Vesme, Giulio, relatore, Pinelli, Stara, Maestri, Cristiani, Della Torre, Pallavicino Mossi, Plezza, De Fornari, Di Pollone, il commissario regio deputato Arnulfo e il ministro dell'interno Galvagno; la discussione è

sospesa, 856 — si riprende, 879 — parlano i senatori Di Pollone, Di Montezemolo, De Fornari, De Cardenas, il commissario regio ed il suddetto ministro; votazione e approvazione, 881.

BILANCI 1852 — Maggiori assegnamenti sui bilanci, Vedi *Impiegati*.

La Commissione che ebbe l'incarico di esaminare e riferire sul bilancio 1851, è confermata per il bilancio 1852, pag. 1043 — presentazione del bilancio generale passivo, 1139 — discussione, votazione e approvazione, 1232-1233.

Esercizio provvisorio del bilancio per il mese di gennaio; progetto di legge, pag. 1134 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 1135.

Bilancio generale attivo, relazione, pag. 1152 — discussione, 1164 — vi prendono parte i senatori Della Torre, Balbi-Piovera, Di Castagnetto, Di Collegno Luigi, Marioni, relatore, e il ministro delle finanze Cavour; votazione e approvazione, 1180.

Bilancio passivo dell'istruzione pubblica; relazione, pag. 1153 — discussione, 1181 — parlano i senatori Di Collegno Luigi, Vesme, Colla, Di Pollone, Jacquemoud, Alfieri, Moris, Sauli e il ministro dell'istruzione pubblica Farini; approvazione delle categorie e della somma totale, 1185.

Bilancio passivo del Ministero dell'interno; relazione, pag. 1164 — discussione, 1188 — vi prendono parte i senatori Giulio, Di Pollone, Alfieri, La Marmora Alberto, Di Benevello e il ministro dell'interno Galvagno; approvazione delle categorie e della somma totale, 1190.

Bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici; relazione, pag. 1164 — discussione e approvazione delle categorie e della somma totale, 1186.

Bilancio passivo del Ministero delle finanze; relazione 1173 — discussione e approvazione delle categorie e della somma totale, 1190.

Bilancio passivo del Ministero di agricoltura e commercio; relazione, pag. 1153 — discussione, 1185 — approvazione delle categorie e della somma totale, 1186.

Bilancio passivo del Ministero degli affari esteri; relazione, pag. 1187 — Nomina del commissario regio nella persona del conte Di Pollone; discussione e approvazione delle categorie e della somma totale, 1225.

Bilancio passivo del Ministero della guerra; relazione, pag. 1185 — discussione, 1191 — vi prendono parte il ministro della guerra La Marmora e i senatori Bava, Colli, Franzini, Della Torre, La Marmora Alberto, Colla, relatore, Galli; si approva un ordine del giorno proposto dal relatore; approvazione delle categorie e della somma totale, 1223.

Bilancio passivo delle spese generali (Erario); relazione, pag. 1204 — rettificazione alla relazione, 1224 — discussione e approvazione delle categorie e della somma totale, 1225.

Bilancio passivo dell'azienda delle strade ferrate; relazione, pag. 1204 — discussione e approvazione delle categorie e della somma totale, 1225.

Bilancio passivo dell'azienda d'artiglieria, fabbriche e fortificazioni militari; relazione, pagina 1172 — discussione e approvazione delle categorie e della somma totale, 1223.

Bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia; relazione, pag. 1226 — discussione, 1227 — parlano il senatore Jacquemoud e il ministro guardasigilli Deforesta; approvazione delle categorie e della somma totale, 1229.

Bilancio passivo dell'azienda delle gabelle; relazione, pag. 1226 — discussione, 1229 — parlano il senatore Di Castagnetto e il ministro delle finanze Cavour; approvazione delle categorie e della somma totale, 1229.

Bilancio passivo della marineria; relazione, pag. 1227 — discussione, 1230 — parlano i senatori La Marmora Alberto, Plana e i ministri della marina Cavour, e dei lavori pubblici Paleocapa; approvazione delle categorie e della somma totale, 1232.

Bilancio attivo e passivo dell'azienda del Monte di riscatto di Sardegna per l'esercizio 1852; progetto di legge, pag. 1164 — relazione 1187 — discussione, votazione e approvazione, 1224.

BLANC barone Nicolò, ottiene un congedo, pagine 536-608.

BREME (Arborio Gattinara di) marchese Ferdinando, destinato membro supplente della deputazione incaricata di assistere alla funzione religiosa per l'anniversario dello Statuto, pag. 442.

C

CACCIA — Disposizioni sulla chiusura e apertura della caccia in Savoia; progetto di legge, pag. 364 — relazione e discussione, 385 — votazione e approvazione, 387.

CANTÙ cavaliere Giovanni Lorenzo. Parla nella discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla coltivazione del riso, pag. 465 — di quello per la soppressione dei magistrati di pro-

tomedicato, 524 — riferisce sul progetto di legge per la riammissione agli esami, 551 — parla nella discussione, 590 — dichiara che la Commissione accetta il nuovo emendamento proposto dal senatore Moris, 601 — la sorte lo destina membro della deputazione per compiere le LL. MM. in occasione della nascita di un principe reale, 745.

CASSAZIONE — Modificazioni al regolamento sulla procedura civile avanti il magistrato di Cassazione; progetto di legge, pag. 1150 — relazione, 1186 — discussione, votazione e approvazione, 1187.

CASSE di risparmio — Disposizioni sulle Casse di risparmio; progetto di legge, pag. 1011 — relazione, 1103 — discussione, 1128 — parlano i senatori Alfieri, Di Montezemolo, relatore, Di Pollone e i ministri dell'interno Galvagno e di grazia e giustizia Deforesta; votazione e approvazione, 1132.

CASTAGNETTO (Trabucco di) conte Cesare. Incaricato dello scrutinio delle schede per la nomina dei segretari e dei questori, pag. 2 — propone un emendamento al paragrafo 19 dell'articolo 18 del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, 35-36 — si oppone ad una proposta del senatore De Fornari all'articolo 24, 40 — avvertenze concernenti l'articolo 49 e proposta di emendamento, 49 — osservazioni in ordine all'articolo 55, 54 — appoggia un emendamento del senatore Luigi Di Collegno all'articolo 78, 70 — osservazioni relative all'articolo 90, 96 — all'articolo 95, 98 — parla nella discussione generale del progetto di legge per l'abolizione delle bannalità, 197 — propone un emendamento al primo articolo, 203 — una mozione d'ordine, 217 — osservazioni intorno alla petizione n° 381 del conte Augusto Marengo, di Moriondo, 237 — ad altra, n° 385, degli architetti Giani, Crida e Frizzi, 239 — ad altra, n° 393, di Terzole Tommaso, 241 — ad altra, n° 399, del municipio della città di Genova, 244 — considerazioni generali intorno alla relazione delle petizioni, 256 — a quest'ultima sporta dal municipio di Genova intorno alla progettata strada da porta San Tommaso a porta Lanterna, 265 — prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa sui fabbricati; propone un'aggiunta al primo paragrafo dell'articolo 4, 286-291-301 — richiesta di schiarimenti relativi all'articolo 15, 327 — osservazioni d'ordine in occasione della discussione sopra la petizione n° 414 dei filatori e tessitori della riviera di Genova, 335-337 — conferma la dichiarazione di urgenza per la discussione dei trattati di navigazione e commercio e sulla proprietà letteraria conclusi colla Francia, 359 — parla nella discussione generale e contro il progetto di legge per un assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia, 371 —

si associa ad un emendamento proposto dal senatore Di Pollone, 375 — prende parte alla discussione generale del progetto di legge per una tassa sui corpi morali e manimorte dichiarandosi contrario al medesimo, 388-410-412-429 — di quello concernente il riordinamento del contributo prediale nell'isola di Sardegna proponendone la sospensione finchè non siano presi gli opportuni concerti con la Santa Sede, 495-503-504 — nella discussione del progetto di legge per una tassa sulle successioni si oppone all'eccezione dalla tassa sulle successioni dei valori non eccedenti le lire due mila, 537-538 — prende parte alla discussione del progetto di legge pel riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna, 571 — di quello intorno ai cumuli degli impieghi e degli assegnamenti, 612-614 — del progetto di legge sulla inamovibilità e disciplina della magistratura, 631 — del progetto di legge per una tassa sui corpi morali e manimorte reclama contro l'esenzione di cui all'articolo 14, 660 — appoggia la mozione di sottoporre complessivamente a generale discussione i trattati di navigazione e commercio col Belgio e coll'Inghilterra; sue osservazioni in merito e contro i medesimi, 661-673-694 — parla nella discussione del progetto di legge sulla privativa postale, 728-729-730-738 — viene eletto membro della Commissione sulla domanda di congedi, 749 — parla nella discussione generale contro il progetto di legge per un'imposta sui crediti fruttiferi, 760 — in ordine all'articolo 2, 772-777-779 — articolo 3, 783 — articolo 10, 787 — articolo 14, 788 — relativamente alla categoria degli approvvigionamenti del bilancio della marina, 796 — nella discussione del progetto di legge per una tassa sulle successioni, modificato dalla Camera dei deputati, parla in appoggio degli emendamenti approvati dal Senato e dalla Camera stati respinti, 810 — porge istanze al ministro dell'interno, concernenti la categoria relativa al vaccino, 826 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'alienazione di un'annua rendita con ipoteca sulle strade ferrate, consentendo al medesimo, non però all'ipoteca, 856-857-859 — nella discussione del progetto di legge di approvazione del bilancio dell'entrata, discorre intorno ai beni ex-gesuitici, 874 — prende atto delle dichiarazioni del Ministero, 875 — annunzia una interpellanza intorno all'apertura di un tempio protestante in Torino, 934 — la svolge, 938-943 — parla nella discussione del progetto di legge sul reclutamento militare dell'armata di terra, 1055 — intorno alle dispense, 1071 — alle disposizioni penali e disciplinari, 1124 — osservazioni sopra un emendamento del senatore Jacquemoud all'articolo 25

del progetto di legge sulla privativa postale, 1149 — intorno ai trattati di navigazione e di commercio e per la repressione del contrabbando sul lago Maggiore, conchiusi coll'Austria, 1153 — domanda sia riferita d'urgenza la petizione della Compagnia di San Paolo, 1163 — osservazioni intorno alla categoria 35 del bilancio 1852, parte attiva, 1171-1172 — alla categoria 63 relativa alla vendita di beni demaniali, 1178 — alla categoria 40 del bilancio 1852 delle gabelle, 1229 — al progetto di legge per una ritenenza sugli stipendi degli impiegati, 1237-1238-1239 — intorno all'articolo 2, 1240 — all'articolo 4, 1241 — alla petizione sporta dalla Compagnia di San Paolo di Torino, 1245 — propone e svolge un ordine del giorno, 1282-1284-1293-1294.

CATALDI barone Giuseppe. Domanda congedi, pagine 152-1092.

CAVOUR (Benso di) conte Camillo, ministro di marina, agricoltura e commercio. Parla nella discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza e contro un'aggiunta proposta dal senatore Plezza al secondo articolo, pag. 12 — osservazioni intorno a petizioni de' giudici mandamentali dell'isola di Sardegna, 252-253 — ad altra di certo Bolla Carlo, cavaliere della Legion d'Onore, 257 — risponde ad un'interpellanza del senatore Sclopis, intorno al decreto del 21 gennaio 1851 per soppressione di alcuni impieghi nell'azienda di marina, 320 — a nome del ministro dell'interno presenta un progetto di legge sulle risaie, del quale chiede l'urgenza, 340 — parla nella discussione generale del progetto di legge per l'approvazione del trattato di navigazione e commercio conchiuso colla Francia, rispondendo ad eccitamenti sportigli dal senatore Colla, 346 — in quella concernente la convenzione sulla proprietà letteraria, invitando il senatore Pinelli a ritirare l'ordine del giorno da esso proposto, 352 — nella discussione del progetto di legge per una tassa sui corpi morali e manimorte parla contro una proposta dello stesso senatore tendente ad esentare dall'azione della legge le rendite sul debito pubblico, 397 — contro la soppressione proposta dalla Commissione della eccezione a favore degli *asili infantili*, 401-414-415 — presenta un progetto di legge per compiere il bacino di carenaggio nel porto di Genova, 442 — risponde alle obiezioni fatte dal senatore Balbi-Piovera, contro le disposizioni relative alle risaie, 444 — s'oppone alla proposta sospensiva del senatore Plezza, nonchè al controprogetto da esso presentato, 406 — dichiara di accettare l'emendamento proposto dal senatore Fraschini al primo articolo, 473 — si oppone a quello del senatore Pinelli, 476 — accetta la redazione dell'articolo 6 proposta dall'ufficio centrale, 477 —

risponde ad osservazioni generali del relatore Giulio, 478 — annuisce ad un emendamento proposto dal senatore Plezza all'articolo 7, 479-480-481 — ad un'aggiunta del senatore Alfieri, 481 — presenta due progetti di legge: il primo per una tassa sulle successioni; il secondo per aumento della rendita creata col regio decreto 7 settembre 1848 (leggi *Cavour*, ministro di finanze, e non *Cibrario*), 494 — presenta i progetti di legge sul riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna, e sulla Cassa invalidi della regia marina, 594 — propone che sia rinviata la discussione sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia dopo la presentazione delle relative leggi organiche, 534 — nella discussione del progetto di legge per una tassa sulle successioni espone le ragioni che mossero il Ministero ad esentare quelle il cui valore non ecceda le lire due mila, 538 — presenta i progetti di legge di approvazione dei trattati di commercio e di navigazione conchiusi col Belgio e coll'Inghilterra, 551 — è incaricato della reggenza del portafoglio del Ministero delle finanze, 555 — parla nella discussione del progetto di legge per il riordinamento della Cassa invalidi della marina, 555-560 — porge schiarimenti al senatore De Fornari relativamente all'articolo 5, 562 — osservazioni e proposte sulle materie da porsi all'ordine del giorno, 563 — presenta un progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto il mese di luglio, 564 — nella discussione del progetto di legge per il riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna, si oppone alla proposta del senatore Vesme circa la composizione del Consiglio d'amministrazione, 570-571 — ad un emendamento dello stesso, all'articolo 1, 573 — porge schiarimenti al senatore De Cardenas nella discussione dell'articolo 2 del progetto di legge sopra i cumuli degli impieghi e di assegnamenti, 613 — ripresenta i due progetti di legge: per le tasse sulle successioni e sui corpi morali e manimorte; ne chiede l'urgenza, 656 — presenta il progetto di legge per un'imposta sui crediti fruttiferi, 661 — parla nella discussione generale dei trattati di commercio e di navigazione conchiusi col Belgio e coll'Inghilterra rispondendo alle obiezioni dei senatori Di Castagnetto e Sauli, 670-674 — del senatore Della Torre, 681 — del senatore Di Pollone, 687 — presenta il progetto di legge per l'approvazione del bilancio 1851, parte attiva, 690 — risponde alle osservazioni del senatore Sclopis nella discussione del progetto di legge per una tassa sulle successioni, modificato dalla Camera dei deputati e insiste per la sua approvazione, 806 — risponde alle obiezioni del senatore De Fornari mosse intorno all'articolo 1 del progetto di legge per l'alienazione di un'annua ren-

dita ipotecata sulle strade ferrate, 864 — schiarimenti in ordine al progetto di legge concernente disposizioni relative alla legge 5 giugno 1851 sull'alienazione delle obbligazioni dello Stato, 872 — risponde alle obiezioni del senatore Balbi-Piovera relativamente al progetto di legge per la riforma della tariffa daziaria, 893 — dichiara che il Ministero prenderà in maturo esame i vari suggerimenti sporti dalla Commissione in ordine ai diversi articoli dell'attuale tariffa, 896, 897 — parla nella discussione generale sulla convenzione addizionale al trattato di commercio collo Zollverein, 923-924 — sul trattato di commercio colla Confederazione Svizzera, 925 — sopra quello coi Paesi Bassi, 926 — risponde all'interpellanza del senatore Musio sulla sicurezza pubblica in Sardegna, 971-990 — presenta la convenzione postale colla Spagna; e quella col municipio di Torino sul dazio di consumo, 1118 — il progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio 1852 per il mese di gennaio, del quale chiede l'urgenza, 1134 — risponde alle obiezioni dei senatori Di Castagnetto e Sclopis fatte ai trattati di navigazione e commercio e per la repressione del contrabbando sul lago Maggiore, conclusi coll'Austria, 1155-1161 — osservazioni sopra la mozione del senatore Di Castagnetto di riferire d'urgenza la petizione sporta dalla Compagnia di San Paolo, 1163 — presenta progetti di legge: per maggiori assegnamenti contemplati nelle categorie dei bilanci 1852; per ritenenza sullo stipendio degli impiegati; per l'approvazione del bilancio attivo e passivo 1852 dell'azienda del Monte di riscatto di Sardegna, 1164 — nella discussione generale del bilancio attivo 1852 espone le condizioni della finanza, rispondendo alle osservazioni del senatore Della Torre, 1166 — discorre intorno all'aumento che hanno subito le imposte locali in questi ultimi anni, 1170 — ai beni ex-gesuitici, 1172 — ai diritti di successione, 1175-1176 — alla vendita di stabili demaniali, 1179 — alla emissione dei buoni del tesoro, 1180 — porge schiarimenti al senatore Di Castagnetto intorno all'aumento di somma per compra di tabacchi, iscritta nella categoria 40 del bilancio 1852 delle gabelle, 1229 — nella discussione del bilancio 1852 della marina annunzia essere stato firmato a Parigi il trattato sanitario fra tutte le principali potenze del Mediterraneo, 1230 — accetta le istanze dei senatori La Marmora Alberto e Plana, relativamente alla categoria 10, *Regia scuola di marina*, 1231 — non si oppone a che si apra la discussione del progetto di legge per una ritenenza sugli stipendi degli impiegati sul testo dell'ufficio centrale, 1234 — porge schiarimenti al senatore Di Pamparato nella di-

scussione generale, 1236 — al senatore Di Castagnetto, 1237 — osservazioni contro un emendamento all'articolo 1 proposto dal senatore Di Pollone, 1240 — intorno ad un articolo addizionale del senatore Colla, 1243 — alla sovraccitata petizione sporta dalla Compagnia di San Paolo di Torino, 1275-1298 — annunzio della sua nomina a ministro effettivo del dicastero delle finanze, 1332.

CHIODO barone Agostino. È chiamato a far parte della deputazione per assistere alla funzione religiosa anniversaria dello Statuto, pag. 442 — riferisce sul progetto di legge per le pensioni dei militari di marina in riposo, 745 — è nominato membro della Commissione di finanze e contabilità, 1139.

CIBRARIO cavaliere Luigi. È proclamato quarto segretario dell'ufficio di Presidenza, pag. 2 — avvertenze sulla discussione preliminare del progetto di legge relativo alla pubblica sicurezza, 8 — parla nella discussione generale, 9 — in ordine all'articolo 48, 49 — propone un emendamento all'articolo 53, 50 — una nuova redazione dell'articolo 56, 57-58 — domanda la votazione per divisione dell'articolo 58 intorno al quale espone alcune considerazioni, 59 — sulla redazione dell'articolo 75, 67 — intorno ad un emendamento del senatore Luigi Di Collegno all'articolo 78, 70 — contro un altro del senatore Pinelli all'articolo 80, 72 — alle disposizioni relative agli oziosi, vagabondi, persone sospette e mendicanti, 102-118-119-122-125-126 — sui rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza con quella giudiziaria, 130-135 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione delle bannalità proponendo a nome dei suoi colleghi dell'ufficio centrale un'aggiunta al secondo articolo, 202-203 — osservazioni intorno alla petizione n° 389, di Tovaglia Francesco, 239 — ad altra, n° 393, di Terzolo Tommaso, 240 — ad altra, n° 396, dell'avvocato Giovanni Micheli, 242 — parla nella discussione del progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali, 248 — per autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio 1851 a tutto il mese di aprile, 333 — è nominato membro della Commissione permanente delle leggi di finanza in surrogazione del senatore Gallina, 340 — parla nella discussione generale del progetto di legge per l'approvazione del trattato di navigazione e di commercio concluso colla Francia, 341 — a favore di quelli per un assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia, 368 — pel riordinamento del contributo prediale in Sardegna, 500-506-510-516 — sull'inamovibilità e disciplina dell'ordine giudiziario, 642 — nella discussione del progetto di legge sulla privativa postale discorre intorno al quarto articolo, 702-703-705 — al

settimo, 707 — al quarantesimo, 739 — riferisce sul progetto di legge per un'imposta sui redditi fruttiferi, 733 — è chiamato dalla sorte a far parte della deputazione per compiere le LL. MM. in occasione della nascita di un principe reale, 745 — osservazioni sull'assenza del senatore Cataldi, 745 — propone di sospendere la concessione dei congedi, 747 — appoggia la mozione del senatore Di Montezemolo per la nomina di una Commissione che dia un preavviso ad ogni domanda di congedo, 747 — viene eletto membro della medesima, 749 — risponde alle osservazioni esposte dai senatori Jacquemoud e Balbi-Piovera per opporsi al progetto di legge per un'imposta sui crediti fruttiferi, 758 — dichiara che la Commissione accetta l'emendamento proposto dal senatore De Cardenas all'articolo 2 con una modificazione, 766 — riferisce il risultato dei nuovi studi della Commissione sullo stesso articolo, 767-768-771-776-780 — articolo 3, 781-782-783-784 — articolo 11, 787 — articoli 15 e 17, 789 — sul progetto di legge di approvazione del bilancio passivo 1851 dell'azienda generale delle finanze, 793 — fa istanza al ministro dell'interno pel miglioramento della sorte degli impiegati degli archivi dello Stato, 828 — rileva un errore di stampa occorso nell'articolo 1 del progetto di legge di approvazione del bilancio della guerra, 871 — risponde alle osservazioni del senatore De Cardenas, in ordine alla categoria del bilancio attivo relativa al lotto, 875 — è d'avviso che la stessa Commissione in caricata dell'esame del bilancio 1851 riferisca su quello del successivo esercizio, 1043 — parla nella discussione del progetto di legge sul reclutamento militare intorno ai modi di essere esonerato dalla leva, 1091 — ai premi per gli assoldati, 1094-1097-1100 — è destinato a far parte della deputazione per compiere le Loro Maestà in occasione del capo d'anno, 1136 — riferisce sul bilancio 1852 delle finanze, 1173 — discorre in favore del progetto di legge per provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza, 1321.

CITTÀ e comuni dello Stato — Disposizioni concernenti il loro ingrandimento; progetto di legge, pag. 837 — relazione, 884 — discussione, 890 — votazione e approvazione, 891.

COLLA commendatore Federico. È eletto membro della Commissione di bilancio e finanze, pag. 4 — notifica i motivi della di lui assenza dal Senato, 101 — parla nella discussione del progetto di legge per una tassa sui fabbricati relativamente ad un ordine del giorno proposto dal senatore Sclopis al quarto articolo, 310 — nella discussione dello stesso articolo, 316 — prende parte alla discussione generale sul trattato di commercio e di navigazione

conchiuso colla Francia, 340 — intorno al progetto di legge pel riordinamento del contributo prediale in Sardegna, 509 — della leva militare della classe dell'anno 1830, 530 — annuisce alla proposta di sospendere la discussione del bilancio di grazia e giustizia, 535 — riferisce sul progetto di legge per la leva di 200 marinai, 536 — porge alcuni schiarimenti richiesti nella discussione di quel progetto dal senatore Vesme, 549 — risponde ad osservazioni del senatore Stara, 553 — del ministro della marina, 559 — è scelto a membro della Commissione per l'esame dei trattati di commercio e di navigazione conchiusi col Belgio e coll'Inghilterra, 564 — risponde ad osservazioni del senatore De Fornari fatte intorno al progetto di legge sulle pensioni ai militari di marina, 792 — riferisce sul bilancio 1851 dell'azienda della guerra, 830 — viene eletto membro della Commissione per l'esame del progetto di riforma della tariffa daziaria, 866 — parla nella discussione del bilancio della guerra, 868-869-871 — riferisce sui progetti di legge per la proroga alle consegne del reddito dei corpi e stabilimenti di manomorta e dei fabbricati, 883 — su quello per il reclutamento dell'armata di terra, 935 — ne sostiene la discussione; risponde alle osservazioni generali del senatore Colli, 1009-1010 — del senatore Alberto La Marmora, 1014 — del senatore Della Torre, 1017 — intorno agli articoli: terzo, 1017 — sesto, 1021 — decimoterzo, 1025-1027-1028-1029-1031-1032-1034-1043 — ventesimoprimo, 1044 — vigesimonono, 1045 — trigesimosecondo, 1046-1047-1049 — quarantesimoprimo, 1050 — quarantesimosesto, 1051 — cinquantessimonono, 1052-1053 — sessantesimosettimo, 1055 — sessantesimottavo, 1057 — intorno alle esenzioni, 1059-1063-1064 — alle dispense, 1068-1070-1071-1073-1074 — agli scambi di numero, 1081 — all'esonero dalla leva, 1091 — ai premi per gli assoldati, 1092-1094-1097-1098-1101 — alle surrogazioni, 1102 — agli arruolamenti volontari, 1104-1105 — alla durata della ferma, 1105-1106-1107-1108-1109-1110 — alle disposizioni penali e disciplinari, 1111-1113-1114-1118-1119-1120-1124-1125-1126-1127-1136-1137 — parla nella discussione generale del bilancio 1852 del Ministero della pubblica istruzione, 1182 — intorno ad una questione sollevata sull'ordine del giorno, 1186 — riferisce sul bilancio 1852 del Ministero della guerra, 1187 — risponde in nome della Commissione agli appunti fatti dal ministro della guerra alle osservazioni contenute nella relazione, 1210 — per un fatto personale, 1214 — propone un ordine del giorno per prendere atto delle spiegazioni del ministro, 1223 — presenta la relazione sul bilancio 1852 della ma-

rina, 1227 — prende parte alla discussione del progetto di legge per una ritenenza sugli stipendi degli impiegati, 1241.

COLLEGGNO (Provana di) cavaliere Giacinto. Parla nella discussione del progetto di legge relativo alla pubblica sicurezza, in ordine all'articolo 7, pag. 18 — è incaricato dello scrutinio delle schede per la nomina dei commissari di sorveglianza della Cassa dei censi e prestiti, 37 — propone e svolge un emendamento all'articolo 80 del succitato progetto di legge, 73-74-75 — osservazioni intorno all'articolo 82, 82 — prende parte all'interpellanza del senatore Della Torre al ministro guardasigilli relativamente ai negoziati colla Corte pontificia, 87 — parla intorno alle disposizioni di sicurezza pubblica relative ai mendicanti, 118-120 — ai rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza con quella giudiziaria, 133-134-139 — sull'ordine della discussione relativa al secondo articolo del progetto di legge per l'abolizione delle bannalità, 217 — sul progetto di legge relativo all'arginamento del torrente Polcevera, 233 — sopra una petizione del municipio di Genova concernente la strada da Porta San Tommaso a Porta Lanterna, 265 — prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa sui fabbricati, relativamente all'articolo 4 concernente le eccezioni, 308 — osservazioni d'ordine in occasione della discussione sulla petizione n° 414 dei filatori e tessitori in cotone della riviera di Genova, 335-336 — è chiamato a far parte della Commissione speciale incaricata dell'esame del progetto di legge sul reclutamento militare; di quella permanente delle leggi di finanza, 340 — parla nella discussione del progetto di legge per un assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia, 367-377 — riferisce sul progetto di legge per la leva militare sui nati nel 1830, 523 — ne sostiene la discussione, 527-531-532 — espone i motivi per i quali opponendosi al progetto di legge sulla riammissione agli esami, proposto dalla Commissione, appoggia quello formulato dal Ministero, 601 — riferisce sul bilancio 1851 dell'artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari, 609 — sul progetto di legge modificato dalla Camera dei deputati riguardante la leva militare, 617 — parla nella discussione del bilancio surriferito intorno alla somma assegnata per l'ospedale di Torino, 653 — a quella per una caserma in Novara, 655 — sull'effetto della legge sui cumuli degli impieghi, relativamente alle somme stanziare per il personale dell'azienda, 656 — propone che gli emendamenti proposti all'articolo 4 del progetto di legge sulla privativa postale siano rinviati all'ufficio centrale onde ne riferisca, 704 — osservazioni sopra l'articolo stesso, 739-740 — è scelto dalla sorte a componente la deputazione per com-

plire le LL. MM. in occasione della nascita di un principe reale, 745 — propone si scenda di votare sull'articolo 8 del progetto di legge relativo alle pensioni dei militari della marina, 792 — parla nella discussione del bilancio 1851 del Ministero della guerra, 868-871 — del progetto di legge per il reclutamento militare dell'armata di terra; accenna ad un errore occorso nell'ottavo articolo, 1024 — osservazioni intorno alle esenzioni dalla leva, 1063 — alle dispense, 1071 — agli scambi di numero, 1082 — è destinato a far parte della deputazione per compiere le LL. MM. in occasione del capo d'anno, 1136.

COLLEGGNO (Provana di) cavaliere Luigi. È eletto membro della Commissione di contabilità interna, pag. 4 — parla nella discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza relativamente all'articolo 24, 39 — alla soppressione degli articoli 59, 60 e 61 del progetto del Ministero, 43 — propone un emendamento all'articolo 40, 46 — altro al quarantesimo secondo, 47 — osservazioni intorno all'articolo 48, 48 — propone un emendamento all'articolo 55, 54 — appoggia la redazione della Commissione dell'articolo 57, 58 — una proposta del senatore Giulio all'articolo 60, 61 — avvertenze intorno agli articoli 64, 65 e 66 da rinviarsi alla Commissione, 65 — propone un emendamento all'articolo 78, 69-70 — contro la proposta di rinvio all'ufficio centrale e della sospensione della discussione sull'articolo 80, 77 — chiede schiarimenti sopra una proposta del senatore Alfieri all'articolo 85, 89 — appoggia un emendamento del ministro dell'interno all'articolo 88, 92 — ne propone uno all'articolo 89 conformandosi ad altro del senatore Demargherita, 95-96 — chiede la sostituzione di una parola all'articolo 96, 99 — avvertenze in ordine all'articolo medesimo rinviato all'ufficio centrale, 100 — all'articolo 101, 101-102-104 — intorno alle disposizioni relative agli oziosi e vagabondi e persone sospette, 113-114 — domanda un congedo di 25 giorni, 115 — prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa sui fabbricati relativamente all'articolo 15, 326 — fa omaggio di una sua memoria sulla contribuzione prediale nell'isola di Sardegna, 494 — appoggia l'interpellanza svolta dal senatore Castagnetto relativamente alle cautele da prendersi in seguito all'apertura di un tempio protestante in Torino, 942-944 — parla nella discussione del bilancio attivo 1852, intorno all'alienazione di stabili demaniali, 1179 — del bilancio 1852 della pubblica istruzione, invitando il ministro a sollecitare la presentazione del nuovo suo organamento, 1181 — del progetto di legge per una ritenenza sugli stipendi degli impiegati, 1241 — della petizione sporta dalla Compagnia di San Paolo di Torino, 1259-1274.

COLLER conte Gaspare. Estratto a sorte membro della deputazione per assistere alla funzione religiosa anniversaria dello Statuto, pag. 442.

COLLI (di Felizzano) marchese Vincenzo. Propone un emendamento all'articolo 4 del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, pag. 17-18 — parla per una rettificazione al processo verbale, 20 — intorno all'articolo 7 del surriferito progetto, 21-22 — relativamente ai rapporti tra l'autorità di pubblica sicurezza e quella giudiziaria, 130-139 — nella discussione generale del progetto di legge per l'abolizione delle bannalità sollecita il Ministero alla presentazione dei bilanci del 1851 e del successivo esercizio, 193 — propone un emendamento al secondo articolo, 204 — osservazioni sopra petizioni di militari del primo impero francese, 251 — intorno ad altra di certo Bolla Carlo, cavaliere della Legion d'onore, 257 — parla nella discussione generale e contro il progetto di legge per una tassa sui fabbricati, 268-285-286 — intorno all'ottavo articolo, 317 — prende parte alla discussione del progetto di legge per autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio 1851 a tutto il mese di aprile, 332 — riferisce sulle convenzioni postali colla Francia, Belgio e Svizzera, 339 — è chiamato a far parte della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sul reclutamento militare, 340 — accenna alcuni errori di stampa occorsi nella relazione sulle convenzioni postali, 354 — parla nella discussione generale a favore del progetto di legge per un assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia, 366-368-374-375 — contro un emendamento proposto dal senatore Di Pollone, 377 — considerazioni generali e avvertenze nella discussione del progetto di legge per la leva militare sui nati nel 1830, 527 — intorno al quarto articolo, 528-529-530 — appoggia le osservazioni del relatore espote circa il settimo articolo, 531 — parla nella discussione del bilancio 1851 dell'azienda di artiglieria, fabbriche e fortificazioni militari sulle opere di fortificazione di Alessandria, 652-653 — si oppone allo stanziamento della somma relativa alla costruzione di una caserma in Novara, 654-655 — si associa alle osservazioni e obiezioni fatte dal senatore Della Torre sopra i trattati di navigazione e commercio conclusi col Belgio e coll'Inghilterra, 688 — nella discussione del progetto di legge sulla privativa postale discorre intorno al quarto articolo, 702-703 — al settimo, 707-711 — appoggia l'istanza del senatore Maestri della lettura di una petizione, 715 — domanda schiarimenti al ministro delle finanze relativamente al progetto di legge concernente disposizioni attinenti alla legge 5 giugno 1851 del-

l'alienazione delle obbligazioni dello Stato, 872 — parla a favore del progetto di legge per l'approvazione della convenzione addizionale al trattato di commercio collo Zollverein, 923 — nella discussione sollevatasi in seguito all'interpellanza del senatore Musio sulla sicurezza pubblica in Sardegna, 985 — osservazioni generali intorno al progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra, 1000 — risponde al ministro della guerra, 1005-1008 — intorno all'articolo 6, 1020 — settimo, 1023 — decimoterzo, 1027-1029-1033-1035 — vigesimonono e trentesimosecondo, 1045-1046-1047-1049 — quarantesimoprime, 105 — sessantesimosettimo, 1054-1056 — settantesimoprime, 1057 — intorno alle esenzioni, 1059-1061-1062-1064-1066-1067 — alle dispense, 1073 — all'esonero dalla leva, 1086-1088 — agli arruolamenti volontari, 1104 — alla durata della ferma, 1106-1107 — alle disposizioni penali e disciplinarie, 1111-1122-1123-1124-1125 — prende parte alla discussione generale del bilancio 1852 del Ministero della guerra, 1197-1202-1220-1222 — come membro della maggioranza della Commissione insiste nella proposta di sospendere la discussione del progetto di legge per disposizioni relative alle giubilazioni e aspettative degli ufficiali, 1328-1329-1331.

COLOBIANO (Avogadro di) conte Filiberto. Parla nella discussione del progetto di legge per l'abolizione dei fedecommissi, maggioraschi, commende, ecc., e relativamente alle commende dell'Ordine mauriziano, pag. 186.

COMMENDE, fedecommissi, maggioraschi, loro abolizione, Vedi *Fedecommissi*.

COMMISSARI di vigilanza della cassa censi e prestiti; votazione, pag. 37.

COMMISSARI regi — Per sostenere la discussione delle leggi di finanza è nominato il deputato Arnulfo, pag. 249 — del progetto di legge sulla contribuzione prediale in Sardegna, il colonnello Decandia, 260 — Di Pollone per il bilancio 1851 degli affari esteri, 618-1225 — Di Pettinengo per il bilancio d'artiglieria, fabbriche e fortificazioni militari, 636 — il deputato Despina per il progetto di legge sulla privativa postale, 700 — Di Pettinengo e colonnello Monti per la legge sul reclutamento militare, 1011.

COMMISSIONI permanenti di finanza, di agricoltura e commercio e di contabilità interna, votazioni pag. 3-4-340.

Sulle domande di congedo, pag. 749.

CONGEDI:

Della Marmora Alberto, pag. 3-522 — Gattinara Feliciano, 3-4 — Picolet Lorenzo, 3 — Della Planargia, 101 — Di Collegno Luigi, 116 — Di Pollone, 129 — Cataldi, 152 — Plezza,

152 — De Fornari, 234 — Serra, 234 — Stara, 234 — Dalla Valle, 245 — Di Rorà, 249-625 — Vesme, 84-424-1068 — Siccardi, 442 — Lazzari, 442 — Pallavicino Mossi, 472 — Gallina, 494 — Di Laconi, 522 — Di Montezemolo, 536 — Blanc, 536-608 — Di Bagnolo, 607-1272 — Di Saluzzo Alessandro, 658 — Doria, 661 — Profumo, 699 — Albini, 699 — Malaspina, 733.

Proposta di sospendere la concessione dei congedi fatta dal senatore Cibrario; osservazioni dei senatori Di Pollone, Di Montezemolo, Colli e De Sonnaz; si nomina una Commissione, 746-747 — si annunzia il nome dei componenti, 749 — la Commissione propone e il Senato concede i seguenti congedi, 751:

Maffei, pag. 751 — Tornielli, 293-794-1103 — Albini, 794-873-938 — Balbi-Piovera, 823-873 — Gattino, 823-873 — De Cardenas, 938 — Stara, 938 — Balbi-Piovera, 1058 — Cristiani, 1058 — De Sonnaz, 1058 — De Fornari, 1068 — Vesme, 1068 — D'Angennes, 1081 — Cataldi, 1092-1128 — Balduino, 1103 — Picolet, 1128 — Rorà, 1140 — Serra, 1140 — Plezza, 1149.

CONTI amministrativi (Spogli) — Resoconto dell'esercizio dei bilanci del 1847 — progetto di legge di approvazione; discussione preliminare, pag. 235 — parlano i senatori Jacquemoud, Quarelli, Di Pollone, Vesme, e il ministro di finanze Nigra; la discussione è rinviata, 236 — ripresentazione, 607 — relazione, 831.

CONTRIBUZIONE prediale in Sardegna, Vedi *Tasse*.

CONVENZIONI postali, Vedi *Trattati*.

COTTI cavaliere Giuseppe, incaricato dello scrutinio delle schede per la nomina dei segretari e dei questori, pag. 2 — eletto membro delle Commissioni di bilancio e finanze, di agricoltura e commercio, 4-5 — commissario di sorveglianza della Cassa dei censi e prestiti, 37 — riferisce sul progetto di legge per autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto il mese di aprile, 331 — su quello per aumento di rendita del debito pubblico, 522 — sul progetto di legge per lo stabilimento del limite massimo delle imposte provinciali e divisionali della Sardegna, 548 — è scelto a membro della Commissione per l'esame dei trattati di commercio e di navigazione conclusi col Belgio e coll'Inghilterra, 564 — riferisce sul progetto di

legge per l'autorizzazione provvisoria dell'esercizio del bilancio sino a tutto luglio, 566 — sul bilancio 1851 del Ministero di agricoltura e commercio, 618 — sul progetto di legge per la alienazione di 18,000 obbligazioni dello Stato, 745 — risponde alle osservazioni del senatore De Fornari, 749 — del senatore Pallavicini Ignazio, 750 — riferisce sul progetto di legge per l'alienazione di una rendita di quattro milioni e mezzo con ipoteca sulle strade ferrate, 855 — parla nella discussione, risponde al senatore Di Castagnetto, 856 — ad osservazioni di altri senatori, 862-864-865 — viene eletto membro della Commissione per lo esame del progetto di riforma della tariffa daziaria, 866 — riferisce sul progetto di legge concernente alcune disposizioni relative alla legge 5 giugno 1851 dell'alienazione delle obbligazioni dello Stato, 872 — prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa sulle professioni, arti liberali, sull'industria e sul commercio, propone un emendamento, 918-920 — di quello sul reclutamento militare dell'armata di terra intorno ai premi per gli assoldati, 1095-1098-1100 — riferisce sul bilancio 1852 del Ministero di agricoltura e commercio, 1153.

CRISTIANI (di Ravarano) cavaliere Cesare. Prende parte alla discussione del progetto di legge sulla inamovibilità e disciplina dell'ordine giudiziario, pagine 639-643-647 — di quello relativo alla privata postale, 705-717-729-731-735-737-741-742-743 — propone il rinvio dell'articolo 2 del progetto di legge per un'imposta sui crediti fruttiferi alla Commissione, onde proceda ad una nuova redazione, 766 — osservazioni intorno all'articolo medesimo, 773 — propone un emendamento all'articolo 4, 784 — nella discussione del progetto di legge per una tassa sulle successioni insiste per la soppressione della disposizione ultima dell'articolo 4, 817-820 — chiama l'attenzione del ministro dell'interno nella discussione del bilancio del suo dicastero in ordine all'amministrazione delle carceri, 824-825 — parla nella discussione del bilancio del 1851 delle spese generali intorno all'articolo 2 del progetto di legge di approvazione diretto a fissare il *maximum* degli stipendi e delle pensioni, 841.

CUMULI d'impieghi e asseguamenti diversi, Vedi *Amministrazione centrale*.

D

DALLA VALLE Rolando marchese Giuseppe, segretario dell'ufficio provvisorio di Presidenza, pag. 2 — chiede un congedo, 245.

D'ANGENNES monsignor Alessandro ottiene un congedo, pag. 1081.

D'ALEGLIO (Tapparelli) cavaliere Massimo, presidente

del Consiglio, ministro degli affari esteri, deputato. Parla nella discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, relativamente agli articoli 80 e 81, concernenti i passaporti agli stranieri, pag. 80 — presenta i trattati di navigazione e di commercio e sulla proprietà letteraria conclusi colla Francia, dei quali chiede l'urgenza, 319 — presenta il progetto di legge per l'approvazione delle convenzioni postali colla Francia, col Belgio, colla Svizzera, e il regio decreto di nomina del senatore Di Pollone a commissario regio per sostenerne la discussione, 331 — annunzia che S. M. ha accettate le demissioni del cavaliere Nigra ed ha incaricato interinalmente il conte Camillo Cavour del portafoglio delle finanze, 555 — presenta un progetto di legge sulla privata postale, 608 — dichiarazioni in ordine agli stipendi degli impiegati del Ministero degli affari esteri, 619 — nella discussione generale sopra i trattati di navigazione e di commercio conclusi col Belgio e coll'Inghilterra, risponde per la parte politica al senatore Della Torre, 678 — presenta i trattati di navigazione e commercio col Portogallo, colla Grecia e colle Città Anseatiche, 696-697.

D'AZEGLIO (Tapparelli) marchese Roberto. È proclamato primo questore, pag. 2 — parla nella discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, associandosi ad una proposta del senatore Giulio in ordine all'articolo 60, 60-61 — propone un'aggiunta all'articolo 102, 102-103 — vi rinuncia, 107 — discorre dei rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza con quella giudiziaria, 138-139 — prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa sui corpi morali e manimorte ed a favore dell'esenzione degli asili infantili, 403 — propone che l'interpellanza del senatore Musio, intorno al breve pontificio condannatorio dei trattati del professore Nuyts sia rinviata ad epoca indeterminata, 1037 — parla nella discussione del progetto di legge sul reclutamento militare intorno alle dispense, 1073-1074-1077 — di quello concernente modificazioni alla legge 26 marzo 1848 sulla stampa, 1303.

DAZIO di consumo — Convenzione col municipio di Torino; progetto di legge, pag. 1118 — relazione e discussione, 1134 — votazione e approvazione, 1134.

DEBITO pubblico del regno:

Riunione dei debiti creati nel 1849; presentazione del progetto di legge, pag. 83 — relazione e discussione, 141 — vi prendono parte i senatori Marioni, relatore, Sclopis, Jacquemoud e il ministro delle finanze Nigra; votazione e approvazione, 142.

Aumento della rendita creata col regio decreto,

7 settembre 1848; progetto di legge, pag. 494 — relazione e discussione, 522 — votazione e approvazione, 524.

Alienazione a pubblica sottoscrizione di 18,000 obbligazioni dello Stato; progetto di legge, pagina 699 — relazione, 745 — discussione, 749 — osservazioni dei senatori De Fornari, Pallavicini Ignazio e Cotta, relatore; votazione e approvazione, 750.

Imprestito di 75 milioni di lire con ipoteca sulle strade ferrate tra Torino, Genova e il lago Maggiore; progetto di legge, pag. 830 — relazione, 855 — discussione, 866 — vi prendono parte i senatori Di Castagnetto, Nigra, Cotta, relatore, Jacquemoud, De Fornari, Vesme e i ministri dei lavori pubblici Paleocapa, e delle finanze Cavour; votazione e approvazione, 865.

Disposizioni relative alla legge 5 giugno 1851, per l'alienazione di obbligazioni dello Stato; progetto di legge, pag. 836 — relazione e discussione, 872 — parlano i senatori Colla, Cotta, relatore, e il ministro delle finanze Cavour; votazione e approvazione, 872.

DECANDIA, deputato, commissario regio per sostenere la discussione del progetto di legge per il riordinamento della contribuzione prediale in Sardegna. Sua nomina, pag. 260 — considerazioni generali nella discussione, 494-500-505 — contro un'aggiunta proposta all'articolo 1 dal senatore De Cardenas, 506 — risponde ad osservazioni del senatore De Fornari, 507 — propone un'aggiunta all'articolo 3, che poscia ritira, 511 — osservazioni all'articolo 12, 513 — contro un emendamento del senatore De Fornari all'articolo medesimo, 514 — avvertenze intorno all'articolo 14, 516-518.

DE CARDENAS conte Lorenzo. È eletto membro della Commissione di contabilità interna, pag. 4 — osservazioni sul titolo del progetto di legge concernente la pubblica sicurezza, 9-10 — propone una modificazione al terzo paragrafo dell'articolo secondo, 16 — chiede la divisione per la votazione dell'ultimo paragrafo dell'articolo 8, 23 — osservazioni intorno al paragrafo 7 dell'articolo 18, 26 — al paragrafo duodecimo, 31-32 — si associa ad un emendamento proposto dal senatore Jacquemoud, 34 — ne propone uno al paragrafo ventesimoprimo, 35 — è incaricato dello scrutinio delle schede per la nomina dei commissari di sorveglianza della cassa dei depositi e prestiti, 37 — propone un emendamento all'articolo 24 del surriferito progetto, 38-39-40 — ne appoggia uno del senatore Jacquemoud all'articolo 27, 44 — propone modificazioni all'articolo 40, 47 — estratto a sorte come supplente della deputazione incaricata di recare a S. M. l'indirizzo di risposta al

discorso della Corona, 53 — parla intorno alle disposizioni di sicurezza pubblica relative ai mendicanti, 118-119-120 — ai rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza coll'autorità giudiziaria, 131-133-139-140 — propone e svolge un emendamento all'articolo secondo del progetto di legge per l'abolizione dei fidecommissi, maggioraschi, commende, ecc., 173-175-176 — osservazioni ed obiezioni in ordine al terzo articolo, 187-188 — prende parte alla discussione generale del progetto di legge per l'abolizione delle banalità, 196 — all'articolo secondo propone un emendamento, 215-218-224 — riferisce sopra petizioni, 236-237-238-239-240-241-242-243-244-261-265 — parla nella discussione del progetto di legge per una tassa sui fabbricati, proponendo un emendamento all'alineare dell'articolo secondo, 274-276 — altro al terzo articolo, 278 — domanda schiarimenti e muove obiezioni intorno all'articolo 15, 326 — riferisce sopra petizioni, 333-334-335-336-337 — considerazioni generali in merito del progetto di legge per un'imposta sopra i corpi morali e le manimorte, 389-391 — propone il rinvio della questione sulla eccezione a favore degli asili infantili alla discussione dell'articolo 15, 408-409 — osservazioni intorno al terzo articolo, 418-419 — propone un emendamento inteso ad esentare dalla tassa per vent'anni ogni nuovo acquisto sia per compra, per successione o per altro motivo, 430 — osservazioni intorno all'articolo 14, 436 — parla nella discussione generale del progetto di legge per il riordinamento dell'imposta prediale in Sardegna, 505 — propone un emendamento al 1° articolo circa l'epoca dell'abolizione dei vari tributi preesistenti, 506-507 — altro sull'abolizione speciale delle decime, 509-510 — osservazioni in ordine al terzo articolo del progetto di legge concernente il bacino di carenaggio nel porto di Genova, 520 — riferisce sulla petizione n° 411 sporta dal già maggiore nelle truppe lombarde Santi Temistocle, 520 — parla nella discussione del progetto di legge per la leva militare della classe 1830; propone un emendamento al settimo articolo, 531 — lo ritira in seguito a spiegazioni, 532 — prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa sulle successioni, 541 — chiede schiarimenti in ordine al quinto articolo del progetto di legge per il riordinamento della Cassa invalidi della marina, 561 — parla per una questione d'ordine nella discussione del progetto di legge per il riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna, 574 — domanda schiarimenti intorno al progetto di legge relativo al cumulo degli impieghi e di assegnamenti, 612 — prende parte alla discussione del bilancio 1851 di artiglieria, fabbriche e fortificazioni militari, 655 — domanda

spiegazioni intorno all'articolo 14 del progetto di legge modificato dalla Camera dei deputati per una tassa sui corpi morali e manimorte, 660 — la sorte lo destina membro supplente della deputazione per compiere le LL. MM. in occasione della nascita di un principe reale, 745 — nella discussione del progetto di legge per un'imposta sui crediti fruttiferi domanda che fra le eccezioni siano comprese le pensioni alimentari, 765-776 — osservazioni sopra un emendamento del senatore Di Pollone diretto ad esentare dalla tassa le rendite al disotto delle 300 lire, 779 — propone che la riduzione alla metà della tassa annua sulle rendite vitalizie sia estesa alle rendite temporarie 781-782-783 — un ordine del giorno nella discussione del bilancio 1851 del Ministero dell'interno, 823 — invita il Ministero a dichiarare se non intenda torre dal bilancio dell'entrata la categoria del regio lotto, 875-876 — osservazioni intorno all'allocatione di lire 11,000 per soddisfazione ad un patto contrattuale del 1741 colla Santa Sede, 881-885-886 — al progetto di legge per la riforma della tariffa daziaria, 895 — ad una petizione sporta da certo Boccalero Giuseppe sottobrigadiere doganale, 928 — ad altra di certo Temistocle Santi già maggiore nelle truppe lombarde, 930 — ottiene un congedo, 938 — parla intorno agli articoli del progetto di legge sul reclutamento militare dell'armata di terra, 1019 — intorno alla convenienza di deferire alla Commissione dei bilanci 1851 l'esame di quelli del successivo esercizio, 1043 — prende parte alla discussione del progetto di legge sul reclutamento militare dell'armata di terra, 1050-1051-1052 — relativamente alle dispense, 1069-1071-1072 — ai modi di esonerare dal servizio, 1081-1082 — alle disposizioni penali e disciplinari, 1124 — alla petizione sporta dalla Compagnia di San Paolo di Torino, 1258-1283-1284-1299.

DE FERRARI cavaliere Domenico. Parla nella discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza relativamente all'articolo 7, pag. 21-22 — al paragrafo settimo dell'articolo 18, 26 — al paragrafo ottavo, 27 — al paragrafo nono, 28 — ad una aggiunta proposta dal senatore Fraschini, 29 — propone di lasciare in sospenso il paragrafo 21 dello stesso articolo, 35 — osservazioni in merito, 38 — spiega l'intenzione dell'ufficio centrale nel proporre la redazione dell'articolo 27, 44 — accenna ad una dimenticanza di stampa, 48 — risponde ad obiezioni del senatore Demargherita in ordine all'articolo 56, 55-56 — del senatore Alfieri, 57 — dichiara a nome dell'ufficio centrale di accettare una modificazione proposta dal senatore Giulio all'articolo 60, 61 — contro un emendamento del senatore Demargherita all'articolo 90,

95 — avvertenze relative all'articolo 91, 96 — alle disposizioni concernenti i mendicanti, 120-122 — ai rapporti dell'autorità giudiziaria con quella di pubblica sicurezza, 132-136-137 — riferisce sul progetto di legge delle tasse di navigazione e commercio, 751 — parla nella discussione del progetto di legge per una tassa sui crediti fruttiferi, 771.

DEFORESTA, avvocato, deputato, ministro di grazia e giustizia. Sua nomina, pag. 892 — presenta un progetto di legge sulla polizia giudiziaria, 935 — dichiara essere pronto a rispondere all'interpellanza annunciata dal senatore Musio intorno al Breve pontificio che condanna i trattati del professore Nuyts, 937 — parla nella discussione generale del progetto di legge per provvedimenti sulla polizia giudiziaria, 1038 — contro proposte del senatore Jacquemoud relative agli articoli secondo e terzo, 1041 — risponde ad una obiezione del senatore Alfieri, concernente il progetto di legge relativo alle Casse di risparmio, 1130 — presenta un progetto di legge per modificazioni alla legge 26 marzo 1848 sulla stampa, 1226 — risponde alle osservazioni del senatore Jacquemoud, intorno alla condizione dei parrochi della Savoia, del contado di Nizza e delle altre parti dello Stato, 1228 — parla nella discussione del progetto di legge relativo alla stampa, 1309-1316 — annunzio delle sue dimissioni da ministro guardasigilli, 1332.

DE FORNARI conte Giuseppe. Osservazioni circa la produzione e la ripresa, allo stato in cui si trovavano nella Sessione scorsa, di progetti di legge, fra i quali quello intorno alla pubblica sicurezza pag. 7 — domanda il rinvio ad altra seduta della discussione di questo progetto, 15 — appoggia una proposta del senatore Alfieri relativamente al paragrafo 12 dell'articolo 18, 33 — viene eletto commissario di sorveglianza della cassa dei censi e prestiti, 37 — propone un emendamento all'articolo 24 del surriferito progetto, 39-40-42 — osservazioni e domanda di schiarimenti intorno all'articolo 80, 74 — propone un'aggiunta di un paragrafo all'articolo 82, 81-82 — avvertenze in ordine all'articolo 95, 98-99 — parla sulle disposizioni concernenti gli oziosi, vagabondi e persone sospette, 110 — su quelle relative ai mendicanti, 119 — osservazioni relativamente alle tabelle annesse al progetto, 147 — intorno alla convenienza di dare lettura dell'intera legge, 150 — propone e svolge un emendamento all'articolo 2 del progetto di legge per l'abolizione dei fidecommessi, commende, muggioraschi, 169-172 — propone un'aggiunta all'articolo 7, 189 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione delle banalità, combattendo l'emendamento proposto

dal senatore Sclopis, e presentando due aggiunte agli articoli 3 e 4, 209-213-218-222-223 — chiede un congedo, 234 — osservazioni sopra una petizione sporta dal municipio di Genova, 265-266 — intorno all'articolo 3 del progetto di legge per una tassa sui fabbricati, 282-283 — all'articolo 4 concernente le esenzioni dalla tassa, 289-297 — propone il rinvio alla Commissione del progetto, perchè proceda a nuovi studi, 298-300-307-308 — parla contro l'articolo 16, proponendone la soppressione, 328 — osservazioni in ordine alla petizione n° 414 di filatori e tessitori in cotone della riviera di Genova, 337 — prende parte alla discussione del progetto di legge per un assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia, 372-376 — contro la proposta del senatore Bava di sopprimere l'articolo 2, 382 — discorre contro il progetto di legge per una tassa sui corpi morali e manimorte, riservandosi di proporre emendamenti, 391 — la sorte lo chiama a far parte della deputazione incaricata di assistere alla funzione religiosa per l'anniversario dello Statuto, 442 — parla nella discussione del progetto di legge sul riordinamento del tributo prediale in Sardegna relativamente all'epoca dell'abolizione dei vari contributi preesistenti, 506 — propone un emendamento all'articolo 12, 514 — la soppressione dell'articolo 14, 517 — nella discussione del progetto di legge pel riordinamento della Cassa invalidi della marina, espone alcune osservazioni intorno all'articolo 5, 562 — propone il rinvio del progetto all'ufficio centrale per prendere ad esame una sua proposta, 563 — nella discussione generale del progetto di legge per la riammissione agli esami parla contro il sistema adottato dall'ufficio centrale e si dichiara favorevole a quello proposto dal Ministero, 592 602 — propone un articolo addizionale da intercalarsi dopo il secondo del progetto di legge sull'inamovibilità e disciplina dell'ordine giudiziario, 635-636-638-639 — domanda spiegazioni sull'effetto della legge sui cumuli degli impiegati relativamente alle cifre che figurano nel bilancio degli affari esteri, 650 — considerazioni concernenti l'appalto della corrispondenza postale a vapore colla Sardegna, 747-748 — il progetto di legge per l'alienazione di 18,000 obbligazioni dello Stato, 749 — le eccezioni comprese nel secondo articolo del progetto di legge per una tassa sui crediti fruttiferi, 769-770-773-775 — appoggia un emendamento del senatore Di Pollone, diretto ad esimere dalla tassa le rendite al di sotto delle 300 lire, 779 — le considerazioni del senatore Maestri tendenti a parificare le rendite vitalizie alle altre, 782-783 — propone un'aggiunta al quarto articolo, 786 — osservazioni intorno al

progetto di legge sulle pensioni dei militari della marina, 792 — propone la questione pregiudiziale sopra una proposta del senatore Della Torre nella discussione generale del progetto di legge modificato dalla Camera dei deputati, relativo alla tassa sulle successioni, 799-800 — osservazioni sopra i due primi articoli del progetto, 812-813 — al quarto articolo, 816-819 — nella discussione del bilancio 1851 delle spese generali appoggia la soppressione proposta dalla Commissione del secondo articolo del progetto di legge di approvazione, 848-852-853 — parla nella discussione del progetto di legge per l'alienazione di un'annua rendita ipotecata sulle strade ferrate, 859-863-864 — propone che si devenga tosto alla discussione del progetto di legge relativo agli stipendi dell'ordine giudiziario e del Ministero pubblico; appoggia le conclusioni del relatore, 877 — parla nuovamente sul bilancio delle spese generali, 880-881 — nella discussione generale del progetto di legge per una tassa sulle professioni arti liberali, sull'industria e sul commercio, 904-912 — ottiene un congedo, 1068.

DELLA MARMORA (Ferrero) cavaliere Alberto. Ottiene un congedo, pag. 3 — osservazioni sopra una petizione di vari cittadini di Nuoro in Sardegna, 252-253-254-255 — parla nella discussione generale del progetto di legge per un assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia, 365-368-370-371 — propone un emendamento diretto a limitare l'assegno per ora a lire 100,000, 373-374 — lo ritira, 378 — avvertenze sul secondo articolo, 384 — prende parte alla discussione del progetto di legge di riordinamento dell'imposta prediale in Sardegna, considerazioni generali, 497 — intorno al primo articolo, 506 — al duodecimo; fa plauso ai lavori intrapresi per il censimento dei terreni nell'isola, 513-515 — ottiene un congedo, 522 — annunzia una sua interpellanza sulle misure da prendersi nel 1852 per l'attuazione in Sardegna nel 1853 della legge sull'imposta prediale, 935-946-947 — la svolge, 948-954 — prende parte all'interpellanza sporta dal senatore Musio sulla sicurezza pubblica in Sardegna, 973-977-991-997-999 — porge reclamo sul processo verbale, 1000 — parla nella discussione generale del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra; risponde alle osservazioni del senatore Colli, 1005 — considerazioni generali, 1011-1013 — intorno ai componenti il Consiglio di leva, 1020-1033 — propone una modificazione all'articolo 16, 1044 — contro una proposta del senatore De Cardenas concernente l'articolo 46, 1051 — osservazioni intorno all'articolo 67, 1054-1055-1056 — al settaesimoprimo, 1077 — alle esenzioni, 1061-

1662-1064. alle disposizioni penali e disciplinari, 1123-1124-1137 — nella discussione del bilancio 1852 del Ministero dell'interno discorre intorno al casermaggio dei cavalleggeri di Sardegna, 1189 — prende parte alla discussione generale del bilancio 1852 del Ministero della guerra, 1209-1213 — di quello della marina, 1230-1231 — del progetto di legge per modificazioni alla legge 26 marzo 1848, sulla stampa, 1307 — di quello relativo all'aspettativa e giubilazione degli ufficiali, 1331.

DELLA MARMORA (Ferrero) cavaliere Alfonso, deputato, ministro della guerra. Presenta il progetto di legge per un sussidio agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia, pag. 331 — altro relativo al reclutamento militare, 339 — dichiarazioni concernenti il numero degli ufficiali che presero parte alle campagne e quindi licenziati, 385 — presenta un progetto di legge sulla chiamata alla leva dei cittadini nati nell'anno 1830, 519 — altro per la leva di 200 uomini in servizio della marina, 526 — parla nella discussione del primo progetto porgendo spiegazioni ai senatori Colli e Balbi-Piovera, 530 — ripresenta il progetto di legge sulla leva militare della classe del 1830 modificato dalla Camera, 609 — porge alcune spiegazioni in proposito delle osservazioni fatte nella relazione sul bilancio 1851 del Ministero della guerra, 866-868 — intorno alla petizione sporta da Boccalero Giuseppe sottobrigadiere doganale, 928 — ad altra di certo Santi Temistocle, già maggiore nelle truppe lombarde, 929 — dà lettura del decreto di proroga della Sessione, 931 — risponde all'interpellanza del senatore Musio sulla pubblica sicurezza in Sardegna, 957-959-961-964-965-973-976-989 — alle osservazioni fatte dal senatore Colli nella discussione generale del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra, 1003-1007 — al relatore della Commissione, 1009 — al senatore Della Torre, 1015 — intorno all'articolo 3, 1017-1018 — al sesto, 1020 — al decimo terzo, 1029-1030-1031-1032-1035 — relativamente alle dispense, 1072-1079 — ai modi di esonerarsi dal servizio, 1084-1085-1086-1087-1088-1090 — ai premi stabiliti per gli assoldati, 1093-1097 — agli arruolamenti volontari, 1104-1105 — alla durata della ferma, 1106-1107-1108-1109-1110-1111-1114-1121-1122-1124-1126-1127 — nella discussione generale del bilancio 1852 della guerra risponde ad alcuni appunti fatti nel rapporto della Commissione, 1131 — ai senatori Bava, Franzini e Colli, 1199-1202 — al senatore della Torre 1206-1208 — al senatore Colla, relatore, 1213-1214 — nuovamente al senatore Bava, 1217-1219 — al senatore Colli, 1221 — dichiara di accettare un ordine del giorno concilia-

tivo, proposto dal relatore, 1223 — dichiarazioni concernenti il bilancio 1852 dell'azienda di artiglieria, fabbriche e fortificazioni militari, 1223 — presenta un progetto di legge sugli ufficiali posti in aspettativa, 1226 — fa istanza per la pronta discussione del progetto medesimo, 1322 — oppugna la proposta di sospenderne la discussione fatta dalla maggioranza della Commissione, 1324-1327-1329-1331.

DELLA PLANARGIA (Palliaciu) marchese Giovanni. Chiede un congedo di due mesi, pag. 101 — la sorte lo chiama a far parte della deputazione per compiere le LL. MM. in occasione del capo d'anno, 1136.

DELLA TORRE (Sallier) conte Vittorio. Avvertenze d'ordine circa la riproduzione e ripresa dei progetti di legge allo stato in cui si trovavano nella scorsa Sessione, pag. 4-5 — intorno a quello concernente la pubblica sicurezza, 6-8 — relativamente alla soppressione di alcuni articoli, 18 — a favore della redazione dell'articolo 24 nei termini proposti dalla Commissione, 39 — in ordine all'articolo 27 e 40, 47 — annunzia una sua interpellanza sui negoziati colla Santa Sede, 53 — osservazioni relativamente all'articolo 56 del surriferito progetto, 56 — svolge la sua interpellanza, 84-88 — parla intorno alle disposizioni speciali per alcune categorie di persone sospette, 122 — ai rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza con quella giudiziaria, 132 — per una mozione d'ordine, 151 — nella discussione generale e contro il progetto di legge per l'abolizione dei fidecommessi, commende, maggioraschi, ecc., 153-155 — propone un emendamento all'articolo secondo, 167-169-174-176 — lo ritira associandosi a quello formulato dal senatore Balbi-Piovera, 178-179-183 — osservazioni intorno ad una petizione di certo Terzolo Tommaso, 241 — parla nella discussione del progetto di legge per una tassa sui fabbricati in ordine alle eccezioni proposte all'articolo 4, 291-297-304 — si associa ad una proposta del senatore Fantini, 306 — nella discussione del progetto di legge per un assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia appoggia la proposta di soppressione del secondo articolo, 381 — in quella intorno ai trattati di navigazione e commercio conclusi col Belgio e coll'Inghilterra si dichiara propenso ad adottare il secondo e respinge il primo, associandosi alle osservazioni dei senatori Sauli e Di Castagnetto, 680-682-695-696 — parla nella discussione del progetto di legge per una tassa sui crediti fruttiferi, 775 — nella discussione del progetto di legge stato modificato dalla Camera dei deputati intorno alla tassa delle successioni, tratta la questione della competenza del Senato nelle leggi di finanza, 797 — appoggia

gli emendamenti proposti dal senatore Sclopis, 806 — sostiene che debba essere eccettuata dalla tassa la rendita pubblica, 820 — nella discussione del progetto di legge di approvazione del bilancio 1851 delle spese generali appoggia la soppressione del secondo articolo proposta dalla Commissione, 843 — parla contro il progetto di legge relativo agli stipendi dell'Ordine giudiziario e del Ministero pubblico, 877 — appoggia le interpellanze mosse dal senatore Di Castagnetto intorno alle cautele da prendersi per l'apertura in Torino d'un tempio protestante, 940-945 — parla nella discussione generale del progetto di legge per il reclutamento dell'armata di terra, sulle esenzioni, 1014-1015-1064 — sulle dispense, 1071-1080 — fa la mozione di dichiarare provvisorio questo progetto di legge, 1115-1118 — parla nella discussione generale del bilancio attivo 1852, 1164-1170 — intorno alla categoria 45, *Diritti di successione*, 1173-1174-1175-1177 — prende parte alla discussione generale del bilancio 1852 del Ministero della guerra appoggiando le osservazioni e le proposte della Commissione, 1204-1208-1209 — alla discussione concernente la petizione sporta dalla Compagnia di San Paolo di Torino, 1255 — appoggia l'ordine del giorno proposto dalla minoranza della Commissione, 1257-1281-1282-1298 — parla nella discussione del progetto di legge per provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza, 1319.

DEMANIO:

Alienazione di beni demaniali; progetto di legge, pag. 235 — relazione, 245 — discussione, 246 — parlano i senatori Maestri, Pinelli, il relatore Regis, Cibrario, Sclopis; votazione e approvazione, 250.

DEMARGHERITA barone Luigi. Incaricato dello scrutinio delle schede per la nomina dei commissari di sorveglianza della Cassa dei censi e prestiti, pag. 37 — parla nella discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza in ordine all'articolo 56, 54-55 — al 57, 58 — propone un emendamento all'articolo 77, 69 — chiede spiegazioni in ordine alla parola *viaggiatori* di cui all'articolo 80, 71 — osservazioni e proposte allo stesso articolo, 72, — propone l'aggiunta di una frase all'articolo 81, 79 — propone un emendamento alla seconda parte dell'articolo 89, 93 — la sostituzione di un'altra redazione dell'articolo 90 della Commissione, 94 — della parola *quarentine* a quella di *invigilare* allo articolo 95, 97 — parla in ordine alle disposizioni concernenti i mendicanti, 116-117-118 — ai rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza con quella giudiziaria, 136-137 — annunzia di aver preparata la relazione sul progetto di legge per l'abolizione delle banalità; invita il senatore Stara a convo-

care la Commissione, 151 — la presenta, 152 — nella discussione del progetto di legge per l'abolizione dei fidecommessi, maggioraschi e commende si associa ad un emendamento proposto dal senatore Balbi-Piovera al secondo articolo, 173 — ne formula uno nel senso medesimo, che svolge, 178-180-182-183 — sostiene la discussione del progetto di legge surriferito per l'abolizione delle bannalità, 193-199-201-213-221-222-224-225 — appoggia una modificazione proposta dal senatore Colla all'articolo secondo del progetto di legge per il riordinamento dell'imposta prediale in Sardegna, 510 — riferisce sopra petizioni, 532 — parla nella discussione generale del progetto di legge per la riammissione agli esami, a favore del sistema adottato dall'ufficio centrale, 590-600 — riferisce sul progetto di legge intorno ai cumuli degli impieghi e i maggiori assegnamenti, 608 — ne sostiene la discussione, 612-613 — svolge i motivi che indussero l'ufficio centrale a modificare l'articolo 7 del progetto di legge sulla privativa postale, 705 — riferisce sopra petizioni 713-714-715 — appoggia un'aggiunta proposta dal senatore Fraschini al primo paragrafo del secondo articolo del progetto di legge per un'imposta sui crediti fruttiferi, 770 — un emendamento del senatore Di Castagnetto riflettente i crediti dotali, 778 — riferisce sul progetto di legge concernente la polizia giudiziaria, 1011 — prende parte alla discussione del progetto di legge sul reclutamento militare dell'armata di terra; osservazioni intorno alle esenzioni, 1052-1053-1059-1061-1062-1063 — alle dispense, 1069-1070-1072 — ai premi stabiliti per gli assoldati, 1094-1096 — alle disposizioni penali e disciplinari, 1127 — riferisce sul progetto di legge concernente la convenzione tra il Governo e la città di Torino sul dazio di consumo, 1134 — sopra quello per modificazioni al regolamento del magistrato di Cassazione, 1186 — depone sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge concernente i trattenimenti ed i maggiori assegnamenti, 1224 — prende parte alla discussione intorno alla petizione sporta dalla Compagnia di San Paolo di Torino, 1265 — parla contro la chiusura della discussione, 1282 — nuovamente in merito 1288-1292.

DEPUTAZIONI:

Per recare a S. M. l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, pag. 53 — annunzio del giorno e dell'ora in cui sarà da S. M. ricevuta, 84 — risposta di S. M. alla deputazione, 129.

Per compiere le LL. MM. in occasione del capo d'anno 1851; risposta di S. M. 235.

Per assistere alla funzione religiosa anniversaria dello Statuto, 442.

Per compiere le LL. MM. in occasione della nascita di un principe reale, 745.

Per compiere le LL. MM. in occasione del capo d'anno 1852, 1136.

DES AMBROIS (de Nevâche) commendatore Luigi. È eletto membro della Commissione di bilancio e finanze, pag. 4 — nella qualità di relatore parla nella discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza in ordine all'articolo 88, 90-91-92 — all'articolo 90, 96 — contro la sostituzione di una parola proposta all'articolo 95 dal senatore Demargherita, 98 — avvertenze concernenti la redazione dell'articolo 96, 99 — a nome dell'ufficio centrale si riserva di prendere ad esame una proposta del senatore Sauli all'articolo 98, 100 — riferisce sugli articoli del progetto stati rinviati all'ufficio centrale, 142-143-144 — nella discussione del progetto di legge per l'abolizione delle bannalità combatte un emendamento proposto al secondo articolo dal senatore De Cardenas, 216 — dichiara che la Commissione si oppone ad una proposta del senatore De Cardenas relativa all'alinea del secondo articolo del progetto di legge per una tassa sui fabbricati, 276 — come pure ad un emendamento proposto dallo stesso al terzo articolo, 279 — ad altro presentato dal senatore Plezza, 283 — dichiara a nome della Commissione che essa accetta le spiegazioni date dal commissario regio in ordine al quarto articolo, 285 — considerazioni intorno agli emendamenti proposti all'articolo medesimo, 294 — contro un voto sospensivo del senatore De Fornari, 299 — intorno ad un emendamento del senatore Di Castagnetto, 301 — dichiara che la Commissione accetta un ordine del giorno proposto dal senatore Sclopis, 303 — contro un emendamento all'articolo 15 formulato dal senatore Plezza, 323 — propone sia deferita al presidente la scelta della surrogazione di uno e della nomina di quattro commissari supplenti della Giunta del bilancio, 338 — riferisce sul progetto di legge per un'imposta sui corpi morali e sulle manimorte, 385 — ne sostiene la discussione, 392-408 — propone un'aggiunta all'articolo 3 circa la valutazione dei beni rurali, 418 — espone i motivi che indussero la Commissione a non ammettere in questa legge la deduzione dei debiti, 424-429 — contro emendamenti proposti dai senatori Moreno e De Cardenas, 431-433 — aderisce ad una modificazione chiesta dal senatore Di Pollone, 434 — insiste per la soppressione dell'articolo decimo quarto, 435 — contro un emendamento del senatore De Cardenas all'articolo 14, 437 — contro un articolo addizionale presentato dal senatore Alfieri inteso a limitare la durata della legge, 438 — prende parte alla discussione del progetto

di legge sulla coltivazione delle risaie proponendo un emendamento all'articolo 6, 477 — riferisce sul progetto di legge per la soppressione dei proto-medicati, 522 — parla nella discussione rispondendo ad osservazioni del senatore Maestri relativamente alle scuole di veterinaria, 525 — è scelto a membro della Commissione per l'esame dei trattati di commercio e di navigazione conclusi col Belgio e coll'Inghilterra, 564 — riferisce sul progetto di legge modificato dalla Camera dei deputati per una tassa sui corpi morali e manimorte, 659 — sul bilancio passivo 1851 del Ministero dell'interno, 793 — a nome della Commissione del bilancio si dichiara soddisfatto delle dichiarazioni del ministro dell'interno intorno ai voti espressi dalla stessa Commissione; non crede necessaria la votazione di un ordine del giorno, 824 — risponde alle osservazioni del senatore Cristiani relativamente all'amministrazione delle carceri, 825 — fa istanza perchè in una delle prossime tornate sia posto all'ordine del giorno il bilancio di grazia e giustizia, 881 — parla nella discussione del progetto di legge sul reclutamento militare relativamente ai modi di esonerarsi dal servizio, 1091 — alle disposizioni penali e disciplinari, 1120 — intorno ad una mozione d'ordine, 1135 — riferisce sul bilancio 1852 del Ministero dell'interno, 1164 — presenta la relazione sul progetto di legge per alcuni provvedimenti di pubblica sicurezza, 1233 — ne sostiene la discussione, 1320-1321-1322.

DESPINA, deputato, commissario regio per sostenere la discussione del progetto di legge sulla privativa postale; sua nomina, 700 — dichiara di aderire all'emendamento dell'ufficio centrale proposto al sesto articolo, 718 — discorre intorno alla que-

stione relativa ai diritti dei mastri di posta, articoli 22 e 26, 719-722-723 — propone la soppressione dell'ultimo paragrafo dell'articolo 39, 734 — ripresentato alla discussione del Senato il progetto per essere stato modificato dalla Camera dei deputati, espone i motivi che determinarono il Governo ad accettare la proposta della Camera in ordine all'articolo 25 relativa alla tassa a favore dei mastri di posta, 1141 — risponde alle obiezioni dei senatori Jacquemoud e Vesme, 1145 — propone di rinviare al primo aprile, invece del primo marzo, l'attuazione della legge, 1151.

DISCORSO della Corona, pag. 1 — lettura dell'indirizzo di risposta fatta dal senatore Sclopis, 20 — discussione, 51 — proposta del senatore De Fornari e osservazioni del relatore, 52 — votazione e approvazione, 53.

DOGANE — Gabelle:

Riforma della tariffa doganale; progetto di legge, pag. 836 — relazione, 892 — discussione, 893 — vi prendono parte i senatori Balbi-Piovera, Maestri, Quarelli, relatore, De Cardenas, Giulio, Alfieri e il ministro di marina, agricoltura e commercio, reggente il Ministero delle finanze, Cavour; votazione e approvazione, 898.

DORIA marchese Giorgio. Incaricato dello scrutinio delle schede per la nomina dei segretari, dei questori e delle Commissioni permanenti, pag. 2 — propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla interpellanza del senatore Della Torre relativa alle negoziazioni colla Corte pontificia, 88 — parla nella discussione generale a favore del progetto di legge sul riordinamento della Cassa invalidi della marina, 549-558 — è destinato membro della deputazione per compiere le LL. MM. in occasione del capo d'anno, 1136.

F

FANTINI monsignor Luigi. Parla nella discussione del progetto di legge per una tassa sui fabbricati, proponendo l'esenzione a favore dei parroci, conventi e consorterie di mendicanti, 287-288 — osservazioni intorno all'ultimo alinea del quarto articolo, 291.

FARINI Carlo Luigi, deputato, ministro per l'istruzione pubblica. Assume il portafoglio il 20 ottobre 1851; risponde all'interpellanza del senatore Di Castagnetto intorno all'apertura di un tempio protestante in Torino, pag. 943 — parla nella discussione del progetto di legge sul reclutamento militare dell'armata di mare, relativamente alle dispense, 1077 — nella discussione generale del bi-

lancio 1852 del suo dicastero; risponde ai senatori Di Collegno Luigi e Vesme, 1181 — al senatore Jacquemoud, 1182 — intorno alla categoria dei sussidi alle scuole comunali elementari ed a quelle preparatorie di mastri e maestre, 1184 — dichiarazioni concernenti il metodo seguito dalla Camera dei deputati nella votazione dei bilanci, 1185.

FEDERCOMMESSI, maggioraschi, commende, ecc., loro abolizione, discussione del relativo progetto di legge, pag. 152 — vi prendono parte i senatori Di Saluzzo Alessandro, Della Torre, il relatore Sclopis, Maestri, Stara, Alfieri, De Fornari, De Cardenas, Colli, Balbi-Piovera, Demargherita, Giulio, Di Collo-

biano, De Sonnaz e il ministro guardasigilli Siccardi; votazione e approvazione, 190.

FESTA nazionale dello Statuto; disposizioni relative; progetto di legge, pag. 548 — relazione e discussione, 565 — votazione e approvazione, 566.

FILMI e torrenti — Arginamento del torrente Polcevera; progetto di legge dichiarato d'urgenza, pag. 204 — relazione e discussione, pag. 227 — vi prendono parte i senatori Vesme, Mosca, relatore, Di Collegno Giacinto e il ministro dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione, 234.

Cessione di fondo alla città di Albertville per la costruzione di un ponte sull'Isère, Vedi *Amministrazione provinciale e comunale*.

FRANZINI conte Antonio generale. Parla nella discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, relativamente all'articolo 7, pag. 22 — è chiamato a far parte della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sul reclutamento militare, 340 — parla intorno ai modi di esonerarsi dal servizio, 1082-1085-1086 — alla durata della ferma, 1108 — alle disposizioni penali e disciplinari, 1125 — prende parte alla discussione generale del bilancio 1852 del Ministero della guerra, 1197-1203-1210.

FRASCHINI cavaliere avvocato Vittorio. Parla nella discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, in ordine all'articolo 7, pag. 25 — pro-

pone un articolo addizionale per la sorveglianza senza interruzione delle persone già condannate, 29-30 — osservazioni intorno alle disposizioni speciali per alcune categorie delle persone sospette; propone emendamenti, 125-126 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione delle bannalità, in ordine all'articolo 5, 225 — combatte un emendamento proposto dal senatore Piazza sul modo di ripartizione della tassa sui fabbricati all'articolo 3 del relativo progetto di legge, 279-281 — la sorte lo destina membro supplente della deputazione incaricata di assistere alla funzione religiosa per l'anniversario dello Statuto, 442 — parla nella discussione del progetto di legge sulle risaie, relativamente all'articolo 7, 469-471-474 — di quello per l'inamovibilità e la disciplina dell'Ordine giudiziario, 631 — propone un emendamento all'articolo 38 del progetto di legge sulla privativa postale, relativamente alla pena per la soppressione di una lettera o di un piego, 735-736 — altro al primo paragrafo dell'articolo 2 del progetto di legge per un'imposta sui crediti fruttiferi, 768 — prende parte alla discussione del progetto di legge sul reclutamento militare dell'armata di terra, relativamente alle esenzioni, 1063 — è destinato membro della deputazione per compiere le Loro Maestà in occasione del capo d'anno, 1136.

G

GALLI (della Loggia) conte Carlo. Parla nella discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, relativamente all'articolo 4, pag. 18 — al paragrafo 21 dell'articolo 18, 35 — osservazioni sulla tabella annessa al progetto, 149 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione delle bannalità; propone un'aggiunta all'articolo 2, 215 — parla nella discussione del progetto di legge per un assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia, e contro le conclusioni dell'ufficio centrale, 366-370 — di quello per una tassa sui corpi morali e manimorte, 401 — nella discussione generale e a favore dei trattati di navigazione o commercio conclusi col Belgio e coll'Inghilterra, 666 — propone un'aggiunta al paragrafo secondo dell'articolo 2 del progetto di legge per un'imposta sui crediti fruttiferi, 766-773 — parla nella discussione del progetto di legge sul reclutamento militare dell'armata di terra intorno alle disposizioni penali e disciplinari, 1127 — del bilancio 1852 del Ministero della guerra, 1214 — del pro-

getto di legge per modificazioni alla legge 26 marzo 1848, relativa alla stampa, 1314 — di quello concernente provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza, 1322.

GALLINA conte Stefano. È proclamato membro della Commissione di bilancio e finanze, pag. 4 — domanda lettura di un documento, 251 — parla nella discussione del progetto di legge per una tassa sui fabbricati, relativamente all'articolo 8, 317 — contro un emendamento del senatore Piazza all'articolo 15, 324 — prende parte alla discussione del progetto di legge per autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci 1851 a tutto il mese di aprile, 332 — di quello per l'approvazione del trattato di navigazione e di commercio concluso colla Francia, consigliandone l'accettazione, 348 — osservazioni d'ordine nella discussione del progetto di legge per un assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia, 375-382 — ottiene un congedo indeterminato, 494.

GALVANO Filippo, deputato, ministro dell'interno. Dichiarazioni concernenti la riproduzione e la ri-

presa di progetti di legge, allo stato in cui trovansi nella Sessione scorsa; fa istanza per quello relativo alla sicurezza pubblica, pag. 5-6-7 — propone un'addizione alla prima e seconda parte dell'articolo 3, 15 — contro un'aggiunta del senatore De Cardenas al paragrafo 3 dello stesso articolo, 16 — osservazioni sull'articolo 4, 17 — sull'articolo 6, 18 — sull'articolo 7, 22-25 — intorno al paragrafo 8 dell'articolo 18, 27 — propone un emendamento al paragrafo 9, 28 — avvertenze relative al paragrafo 12, 32 — all'articolo 21, 38 — all'articolo 24, 40 — dichiarazioni intorno ad un emendamento proposto dal senatore De Cardenas all'articolo 40, 47 — invita il senatore Di Castagnetto a ritirare il suo emendamento proposto all'articolo 49, 49 — osservazioni intorno all'articolo 58, 59-60 — contro un'aggiunta proposta dal senatore Plezza all'articolo 63, 63-64 — dichiara di accettare un emendamento del senatore Di Pollone all'articolo 80, 78-79 — insiste perchè sia mantenuto l'articolo 82, 82-83 — avvertenze concernenti l'articolo 88, 90-91 — sopra emendamenti proposti all'articolo 89, 93 — intorno ad un'aggiunta proposta dal senatore Sauli all'articolo 98, da inviarsi all'ufficio centrale, 100 — relativamente alle disposizioni speciali sugli oziosi, vagabondi e persone sospette, 114-115-116 — mendicanti, 122 — intorno ai rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza con quella giudiziaria, 139 — propone il rinvio all'ufficio centrale delle tabelle annesse al progetto, 140 — osservazioni e dichiarazioni concernenti alcuni articoli sui quali l'ufficio centrale riferisce nuovamente, 145 — relativamente alle surriferite tabelle, 149 — in nome del ministro delle finanze presenta il progetto di legge sul riordinamento del tributo prediaro in Sardegna, 151 — a nome del ministro di marina e commercio presenta un progetto di legge sulla chiusura ed apertura della caccia in Savoia, 364 — dichiarazioni concernenti il progetto di legge per un assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia, 368 — espone i motivi per i quali si appoggia il progetto di legge concernente disposizioni per la coltivazione del riso, 159 — nella discussione generale del progetto di legge sul riordinamento dell'imposta prediale in Sardegna, risponde alle obiezioni del senatore Di Castagnetto relativamente alla soppressione delle decime, 499-503 — presenta un progetto di legge per la soppressione dei magistrati di protomedicato, 510 — dichiarazioni nella discussione del progetto surriferito, 524 — presenta progetti di legge per la festa nazionale dello Statuto e per l'inamovibilità dei giudici, 548 — risponde alla domanda di schiarimenti del senatore Vesme in ordine al progetto

di legge pel riordinamento della Cassa Invalidi della marina, 549 — prega il Senato di sospendere tale discussione, ravvisando necessaria la presenza del ministro di marina, 550 — presenta un progetto di legge sui cumuli d'impieghi ed assegnamenti diversi; altri sulle tasse di navigazione e commercio; per l'appalto del servizio postale in Sardegna; i bilanci 1851 delle gabelle e delle strade ferrate; resoconto amministrativo del 1847 tanto di terraferma che di Sardegna, 607 — autorizzazione di spese per una linea telegrafica tra Genova e Torino; pensioni ai militari della regia marina, 608 — parla nella discussione del progetto di legge concernente i cumuli degli impieghi e di altri assegnamenti, 611-612 614-615-616 — di quello sulla inamovibilità e disciplina dell'ordine giudiziario, 631-632-633-634-638-641-645-646 — dichiarazioni nella discussione del bilancio 1851 degli affari esteri; ravvisa regolare la soppressione degli articoli 2, 3 e 4 del progetto di legge di approvazione, 650-651 — porge schiarimenti al senatore De Cardenas intorno alle scuole tecniche nella discussione del bilancio 1851 di agricoltura e commercio, 657 — allo stesso senatore relativamente al progetto di legge per una tassa sui corpi morali e mani morte, 660 — presenta il bilancio passivo 1851 della guerra, a nome del ministro delle finanze, e il progetto di legge sull'alienazione di 18,000 obbligazioni dello Stato, 699 — annunzia che il deputato Despine, commissario regio per sostenere la discussione del progetto di legge sulla privativa postale, interverrà nella successiva seduta, 700 — si oppone a nome del Ministero all'emendamento proposto dall'ufficio centrale all'articolo 7 del progetto di legge sulla privativa postale, 705-708 — nella discussione del progetto di legge per una tassa sulle successioni parla in appoggio della modificazione introdotta all'articolo 4 dalla Camera dei deputati, 818-819 — dichiarazioni concernenti i voti espressi dalla Commissione del bilancio su quello relativo al suo dicastero, 824-825-826-827 — risponde ad osservazioni del senatore Di Pollone in ordine alla categoria 43, *Pubbliche funzioni e spese governative*, 828 — ad altre del senatore Sclopis sulla categoria 50, *Archivi generali*, 829 — presenta i progetti di legge sugli stipendi dell'ordine giudiziario; assegnazioni di fondi per i lavori nel porto di Portotorres; disposizioni relative alla legge 5 giugno 1851 per l'alienazione di obbligazioni dello Stato; riforma della tariffa doganale, 836 — nella discussione del progetto di legge di approvazione del bilancio 1851 delle spese generali parla in difesa della prima parte dell'articolo 2, 849 — dichiarazioni concernenti il progetto di legge relativo agli stipendi dell'ordine giudiziario e del Mi-

nistero pubblico, 878 — risponde ad una domanda del senatore De Fornari circa l'allocatione di lire 11,000 nel bilancio di grazia e giustizia per soddisfazione di un patto contrattuale del 1741 colla Santa Sede, 881 — presenta in nome del ministro delle finanze i progetti di legge: per proroga di termini per la consegna dei fabbricati; proroga dei termini per la consegna dei redditi dei corpi morali; trattato di navigazione e di commercio collo Zollverein, 882 — porge informazioni intorno ad una petizione sposta da certo Boccalero Giuseppe, sottobrigadiere doganale, 928 — indica la seduta in cui potrà rispondere ad un'interpellanza del senatore Di Castagnetto sull'apertura di un tempio protestante in Torino; accenna che avviserà il ministro delle finanze per rispondere ad altra del senatore Della Marmora Alberto sull'attuazione della imposta prediale in Sardegna, 935 — risponde alla domanda del senatore Musio, relativa alla presentazione di documenti concernenti lo stato, il numero e la qualità della forza armata da inviarsi in Sardegna, e che il ministro della guerra risponderà a tale interpellanza, 936 — alle interpellanze surriferite del senatore Di Castagnetto, 939 — in nome del ministro delle finanze presenta il progetto di legge per proroga dei termini per la consegna degli esercenti professioni, arti liberali, industrie e commerci, 946 — risponde all'interpellanza del senatore Della Marmora Alberto sulle condizioni della Sardegna, 953 — a quella del senatore Musio intorno alla sicurezza pubblica della Sardegna, 967-975-978-983-986-999 — presenta un progetto di legge per disposizioni sulle Casse di risparmio, del quale chiede l'urgenza, 1011 — risponde alle obiezioni sul progetto medesimo del senatore Alfieri, 1129 — del senatore Di Pollone, 1130-1131 — in nome del ministro degli affari esteri, presenta due progetti di legge per l'approvazione del trattato di commercio e navigazione e per la repressione del contrabbando sul lago Maggiore, conchiuso coll'Austria; sulla privativa postale, 1138 — in nome del ministro delle finanze: il bilancio passivo dello Stato per l'anno 1852, 1139 — il bilancio attivo, 1140 — nella discussione del bilancio 1852 del suo dicastero dichiara al senatore Giulio di avere in pronto i dati statistici richiesti dello stato finanziario dei comuni, 1188 — risponde al senatore Di Pellone in ordine alle osservazioni fatte sulla categoria delle opere pie, 1189 — al senatore La Marmora Alberto intorno al casermaggio dei cavaleggieri di Sardegna in Cagliari, 1189 — annuncia che nella successiva seduta presenterà il progetto di legge per provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza, 1190 — parla nella discus-

sione sollevata intorno ad una petizione sposta dalla Compagnia di San Paolo di Torino, risponde agli appunti del senatore Di Castagnetto, 1252 — del senatore Demargherita, 1269 — del senatore De Cardenas, 1284 — nuovamente del senatore Di Castagnetto, 1287 — dichiara che il Ministero accetta il voto motivato proposto dal senatore Nigra, 1293 — prende parte alla discussione del progetto di legge per provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza, 1319-1320-1322 — annuncia due rogi decreti per modificazioni nel Ministero, per la chiusura della Sessione 1851 e per la convocazione del Parlamento il 4 marzo, giorno dell'apertura della Sessione 1852; cessa da ministro dell'interno ed è nominato ministro guardasigilli, 1332.

GATTINARA (di Gattinara) conte Feliciano. Ottiene un congedo, pag. 3.

GATTINO avvocato Giuseppe. La sorte lo destina membro della deputazione per compiere le Loro Maestà, in occasione della nascita di un principe reale, pag. 745 — domanda un congedo, 823 — lo ottiene, 873.

GIOLA cavaliere Pietro, ministro della pubblica istruzione. Parla nella discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza intorno alle disposizioni speciali per alcune categorie di persone sospette, pag. 123-124-127 — avvertenze in ordine alla petizione n° 399 del municipio di Genova, 244-250 — prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa sui fabbricati, opponendosi alle eccezioni proposte da vari senatori, 289-290 — di quella pel riordinamento del contributo prediale in Sardegna, opponendosi ad un'aggiunta proposta dal senatore Di Pollone all'articolo 14, 516 — presenta un progetto di legge per disposizioni concernenti la riammissione agli esami, 524 — nella discussione del progetto di legge relativo alla soppressione de' magistrati del protomedicato diagorre intorno all'insegnamento della veterinaria, 526-526 — a nome del Ministero dichiara di annuire ad una modificazione introdotta dalla Commissione nel progetto di legge per la leva di 200 marinai, 537 — parla nella discussione del progetto di legge pel riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna intorno all'articolo 8, 575 — in quella per disposizioni relative alla riammissione agli esami, 578 — risponde alle obiezioni del senatore Giulio, 584 — del senatore Demargherita, 595 — del senatore Riberi, 596 — del senatore Plana, 599 — dichiarazioni, 600 — contro gli emendamenti proposti, 603-606 — parla nella discussione del progetto di legge concernente il cumulo degli impieghi e degli assegnamenti, 614-617 — a nome del ministro della guerra presenta un progetto di legge per l'autorizzazione di un

credito di lire 15 mila per la fabbricazione della polvere da mina secondo il metodo Champy, 697 — a nome del ministro delle finanze presenta un progetto di legge per un prestito di 75 milioni di lire con ipoteca sulle strade ferrate tra Torino, Genova e il lago Maggiore, 830 — risponde alle obiezioni fatte dai senatori Alfieri, Di Castagnetto, Pinelli e Di Pollone sul bilancio attivo, 874-875 — dichiarazioni intorno al progetto di legge relativo agli stipendi dell'Ordine giudiziario e del Ministero pubblico, 878 — a nome del ministro degli affari esteri presenta il progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio colla Svizzera, 883 — fa notare l'assenza del ministro di grazia e giustizia, 885 — nella discussione del bilancio di grazia e giustizia risponde al senatore De Fornari in proposito dell'annua prestazione di un calice d'oro alla Santa Sede, 885-887 — insiste per il mantenimento del secondo articolo del progetto di legge di approvazione, 889 — a nome dei suoi colleghi presenta i progetti di legge per l'approvazione del trattato di commercio concluso colla Francia; di una tassa sulle arti, mestieri e professioni, 891 — per l'approvazione del trattato di commercio coi Paesi Bassi, 892 — annunzia la nomina del deputato Deforesta a ministro di grazia e giustizia, 892 — ottiene le sue dimissioni il 20 ottobre 1851.

GIUDIZIARIO:

Inamovibilità e disciplina dei giudici, Vedi *Magistratura*.

Stipendi dell'Ordine giudiziario, Vedi *Magistratura*.

GIULIO commendatore Carlo. È proclamato terzo segretario dell'ufficio di Presidenza, pag. 2 — membro della Commissione di agricoltura e commercio; espone alcune avvertenze circa la riproduzione e la ripresa dei progetti di legge allo stato in cui trovavansi nella scorsa Sessione, 5 — parla nella discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza relativamente al paragrafo 12 dell'articolo 18, 31 — ad un emendamento del senatore De Fornari all'articolo 24, 40 — a osservazioni del senatore Sclopis, 41 — avvertenze concernenti gli articoli 51, 52 e 53, 50 — sull'appello nominale, 53 — intorno al modo con cui è espresso l'articolo 60, 60 — domanda spiegazioni in ordine all'articolo 63, 63 — il rinvio alla Commissione degli articoli dal 63 al 66 della terza sezione, 65 — osservazioni in ordine all'articolo 73, 66 — è chiamato dal presidente a far parte dell'ufficio centrale per l'esame del progetto di legge in discussione, 70 — parla in ordine alle disposizioni speciali sugli oziosi e vagabondi e persone sospette, 113-114-122 — alle tabelle annesse al progetto, 148-149 — nella discussione

del progetto di legge per l'abolizione dei fidejcommessi, maggioraschi, commende, ecc. risponde ad obiezioni del senatore Di Saluzzo Alessandro relativamente alle commende dell'Ordine mauriziano, 186 — nella discussione del progetto di legge per l'abolizione delle banalità presenta due articoli in surrogazione del primo del progetto, 198-199-202-224 — domanda schiarimenti intorno al disposto nell'articolo 5 del progetto di legge per una tassa sui fabbricati in ordine alle esenzioni, 284-285-288 — è chiamato a far parte della Commissione permanente delle leggi di finanza, 340 — riferisce sul progetto di legge per disposizioni intorno alla coltivazione del riso, 461 — ne sostiene la discussione, 465-466-468-469-474-475-476-478-480-482-483-487-489-491-492-493 — parla nella discussione del progetto di legge per riordinamento del contributo prediale in Sardegna relativamente all'articolo 12, 514 — nella discussione del progetto di legge per la soppressione dei magistrati del protomedicato, espone alcune osservazioni intorno all'insegnamento della veterinaria, 526 — è scelto a membro della Commissione incaricata dell'esame dei progetti di legge di approvazione dei trattati di commercio e di navigazione conclusi col Belgio e coll'Inghilterra, 564 — parla nella discussione generale e contro il progetto di legge per la riammissione agli esami, 580 — riferisce sopra i progetti di legge per l'approvazione dei trattati di commercio e di navigazione conclusi col Belgio e coll'Inghilterra, 657 — risponde ai principali argomenti degli oppositori ai trattati medesimi, 674 — considerazioni intorno all'articolo 7 del progetto di legge sulla privativa postale, 705-707-727-729-730-738 — riferisce sul bilancio delle spese generali, 830 — espone le ragioni che indussero la Commissione a proporre al Senato la soppressione dell'articolo 2, 833 — persiste nelle sue considerazioni rispondendo agli oppositori, 841-851 — viene eletto membro della Commissione per l'esame del progetto di riforma della tariffa daziaria, 866 — parla nella discussione dello schema medesimo, 897 — riferisce sui trattati di navigazione e commercio colla Francia, colla Svizzera, collo Zollverein e coi Paesi Bassi, 898 — fa presente al Ministero la convenienza di avere sott'occhio il quadro delle importazioni e delle esportazioni avvenute negli anni antecedenti, 926 — parla in occasione dell'interpellanza del senatore Di Castagnetto intorno all'apertura di un tempio protestante nella città di Torino, 945 — del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra sull'articolo 5, 1021 — intorno al decimotercio, 1029-1031-1035 — alle dispense, 1072-1073-1077 — ai modi di esonerarsi dal servi-

zio, 1082-1085-1090 — ai premi degli assoldati, 1096 — alle surrogazioni, 1102 — alla durata della ferma, 1105 — alle disposizioni penali e disciplinari, 1120-1121 — nella discussione del progetto di legge modificato dalla Camera dei deputati relativo alla privativa postale parla contro l'emendamento all'articolo 25 proposto dall'uffi-

cio centrale, 1146-1147 — prende parte alla discussione del bilancio 1852 del Ministero dell'interno sulla convenienza di una statistica dello stato finanziario dei comuni, 1188 — depono sul tavolo della Presidenza il rapporto sul bilancio 1852 delle spese generali, 1204 — rettifica un errore occorso nella relazione medesima, 1224.

IMPIEGATI dello Stato:

Maggiori assegnamenti e trattenimenti contemplati nelle categorie dei bilanci passivi del 1852; progetto di legge, pag. 1164 — relazione, 1224 — discussione, votazione e approvazione, 1226.

Ritenenza sullo stipendio degli impiegati; progetto di legge, pag. 1164 — relazione, 1227 — discussione, 1234 — vi prendono parte i senatori Di Pamparato, Vesme, relatore, Di Castagnetto, Di Pollone, Plana, Di Collegno Luigi, Colla, Alfieri, Jacquemoud, e il ministro delle finanze, Cavour; votazione e approvazione, 1243.

IMPIEGHI, cumuli, assegnamenti diversi, Vedi *Amministrazione centrale*.

INTERPELLANZE:

Dal senatore Della Torre al Ministero intorno agli affari ecclesiastici e più specialmente sui negoziati colla Corte pontificia; annunzio dell'interpellanza, pag. 53 — svolgimento, 84 — risposta del ministro guardasigilli Siccardi; osservazioni del senatore Di Collegno; repliche dell'interpellante; proposta di un ordine del giorno motivato del senatore Di Montezemolo e dell'ordine del giorno puro e semplice del senatore Doria; quest'ultimo è approvato dal Senato, 89.

Dal senatore Sclopis al ministro di marina intorno al regio decreto 21 gennaio 1851 per soppressione di alcuni impieghi nell'azienda di marina; svolgimento, 319 — risposta del ministro Cavour.

Dal senatore Di Castagnetto al ministro dell'interno intorno all'apertura di un tempio protestante nella città di Torino; annunzio dell'interpellanza, pag. 935 — la svolge, 938 — vi pren-

dono parte i senatori Di Collegno Luigi, Della Torre, Giulio; rispondono i ministri dell'interno, Galvagno, e dell'istruzione pubblica, Farini.

Dal senatore La Marmora Alberto sulle misure da prendersi nel 1852 per l'attuazione nel 1853 nell'isola di Sardegna della legge sull'imposta prediale; annunzio dell'interpellanza, pag. 935 — la svolge, 948 — risposta del ministro dell'interno, Galvagno.

Dal senatore Musio ai ministri della guerra e dell'interno sullo stato, numero e qualità della forza armata inviata in Sardegna e sulla pubblica sicurezza; annunzio, 935 — svolgimento, 954 — vi prendono parte i senatori La Marmora Alberto, Colli, Siccardi, Di Pollone, Sclopis, i ministri della guerra La Marmora, dell'interno Galvagno, e delle finanze Cavour; il Senato approva un ordine del giorno del senatore Siccardi, 1000.

Dallo stesso al Ministero intorno al Breve pontificio, condannatorio dei trattati del professore Nuyts; annunzio, 935 — dichiarazioni dell'interpellante e osservazioni del senatore D'Azeglio, 1036-1037.

ISTRUZIONE pubblica:

Disposizioni concernenti la riammissione agli esami; progetto di legge, pag. 524 — relazione, 551 — discussione, 578 — parlano il ministro dell'istruzione pubblica, Gioia, e i senatori Giulio, Plana, Maestri, Jacquemoud, Di Bagnolo, Alfieri, Moris, Stara, Cantù, relatore, Demargherita, De Fornari, Pinelli, Riberi, Vesme, Di Collegno Giacinto, Di Pollone e Di Montezemolo; votazione e approvazione, 606.

JACQUEMOUND, barone Giuseppe. Parla nella discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza relativamente al paragrafo 12 dell'articolo 18, pagina 32 — si associa ad una proposta del senatore Alfieri, 33-34 — propone un emendamento all'ar-

ticolo 27, 44 — lo ritira, 45 — la soppressione della parola *giornali* nell'articolo 63, 61-62 — un emendamento all'articolo 80, 73-75-77-80 — altro all'articolo 82, 85 — intorno ai rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza con quella giudiziaria,

130 — parla nella discussione del progetto di legge per la fusione di alcuni debiti dello Stato, 142 — propone la soppressione della tabella dei diritti a pagarsi per le licenze accennate nella legge, 147-149 — parla nella discussione generale del progetto di legge per l'abolizione delle bannalità, 192-195 — si associa ad un emendamento del senatore Sclopis, 203 — prima di entrare nell'esame del resoconto amministrativo dell'esercizio 1847, propone una questione pregiudiziale, 235 — osservazioni sopra la petizione n° 381 del conte Augusto Marengo, di Moriondo, 237 — domanda schiarimenti intorno alla petizione n° 393 di certo Terzolo Tommaso, 240 — propone su di essa l'ordine del giorno, 241 — come pure su quella registrata al numero 396 dell'avvocato Michelotti, 242 — considerazioni sopra una petizione di certo Bolla Carlo cavaliere della Legion d'onore, 257-258 — parla nella discussione generale del progetto di legge per una tassa sui fabbricati, 266-268 — considerazioni concernenti l'articolo 8, 318 — intorno alla petizione n° 614 di filatori e tessitori in cotone della riviera di Genova, 337 — riferisce sul progetto di legge per disposizioni intorno alla caccia in Savoia, 385 — prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa sui corpi morali e manimorte opponendosi ad un emendamento proposto dal senatore Pinelli all'articolo 1, 399 — parla in appoggio della soppressione dell'articolo 3 del progetto del Ministero concernente la deduzione dei debiti, 427 — risponde al senatore Alfieri per un fatto personale, 438 — appoggia la proposta del senatore Moreno di ridurre la tassa dal 5 al 4 per cento, 433 — riferisce sul progetto di legge per lo stabilimento di una Banca di sconto e di circolazione in Savoia, 564 — nella discussione del progetto di legge per il riordinamento dei Monti di soccorso, parla sopra una questione d'ordine, 574-577 — nella discussione generale e a favore del progetto di legge, nei termini proposti dal Ministero, relativo alla riammissione agli esami, 585 — contro un articolo addizionale proposto dal senatore De Fornari da intercalarsi dopo il secondo del progetto di legge sull'inamovibilità e disciplina dell'ordine giudiziario, 636 — contro un emendamento dell'ufficio

centrale, all'articolo 12, 644 — propone la soppressione degli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge di approvazione del bilancio 1851 degli affari esteri, 651 — prende parte alla discussione del progetto di legge sulla privativa postale, 704-710-728 — di quella sullo schema di legge per un'annua imposta sui crediti fruttiferi, 751-762-765 — a favore del progetto di legge per l'alienazione di un'annua rendita ipotecata sulle strade ferrate, 858-860 — viene eletto membro della Commissione per l'esame del progetto di riforma della tariffa doganale, 866 — propone che l'ufficio di Presidenza inviti per lettera i senatori assenti a portarsi al loro posto, 884 — nella discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio 1851 di grazia e giustizia appoggia col suo voto il secondo articolo, 888 — parla nella discussione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio colla Confederazione Svizzera, 925 — di quello sul reclutamento dell'armata di terra, 1036 — propone e svolge un emendamento all'articolo 2 del progetto di legge per provvedimenti sulla polizia giudiziaria, 1038 — parla nella discussione del progetto di legge sul reclutamento militare dell'armata di terra relativamente ai premi degli assoldati, 1098-1100-1101 — per una mozione d'ordine, 1134 — è chiamato a far parte della deputazione pel compiere le LL. MM. in occasione del capo d'anno, 1136 — ritira un emendamento che aveva proposto all'ultimo articolo del progetto di legge surriferito, 1137 — nella discussione del progetto di legge modificato dalla Camera dei deputati intorno alla privativa postale propone un emendamento all'articolo 25 relativo alla tassa a favore dei mastri di posta, 1143-1149 — lo ritira, 1151 — nella discussione generale del bilancio 1852 della pubblica istruzione discorre sulle condizioni dell'insegnamento nella Savoia, 1182-1183-1184 — considerazioni in ordine alla 19ª categoria del bilancio 1852 di grazia e giustizia, spese ecclesiastiche, 1227-1229 — all'articolo 4 del progetto di legge per una ritenenza sugli stipendi degli impiegati, 1242 — intorno alla petizione sporta dalla Compagnia di San Paolo di Torino, 1294-1298-1299.

L

LACONI (Aymerich di) marchese Ignazio. Nella discussione intorno ad una petizione contro i giudici mandamentali della Sardegna, n° 306, dichiara di non associarsi alle opinioni manifestate dal sena-

tore Della Marmora Alberto, pag. 255 — ottiene un congedo, 522.

LAZZARI conte Fabrizio. Ottiene un congedo, pag. 3 — nella discussione del progetto di legge sulla pub-

blica sicurezza parla intorno ai rapporti dell'autorità stessa con quella giudiziaria, 132-134 — chiede un congedo, 442 — dichiara di avere in pronto la relazione sul progetto di legge relativo all'aspettativa degli ufficiali, 1323 — la pre-

sentata, 1324 — risponde alle osservazioni del ministro della guerra nella discussione generale, 1326.

LEVE militari; reclutamento, Vedi *Armata di terra e di mare*.

M

MAESTRI cavaliere avvocato Ferdinando. Proclamato primo segretario dell'ufficio di Presidenza, pag. 2 — nella discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, discorre intorno ai rapporti dell'autorità stessa con quella giudiziaria, 131 — parla nella discussione generale e a favore del progetto di legge per l'abolizione dei fidecommessi, maggioraschi, commende, ecc., 157 — appoggia la redazione del secondo articolo siccome venne formulato dall'ufficio centrale, 180 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione delle bannalità, 193 — combatte un emendamento proposto dal senatore Giulio al primo articolo, 202 — discorre intorno al progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali, 246 — ad una petizione contro i giudici di mandamento dell'isola di Sardegna, 255 — appoggia il progetto di legge per una tassa sui fabbricati nei termini proposti dalla Commissione, opponendosi ad un emendamento sul modo di ripartizione formulato dal senatore Plezza, 283 — osservazioni intorno all'articolo 15, 326 — parla nella discussione generale e a favore del progetto di legge per l'approvazione del trattato di navigazione e di commercio concluso colla Francia, 345 — a favore di quello per un assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia, 371 — intorno al primo articolo del progetto di legge per una tassa sui corpi morali e manimorte a favore della eccezione degli asili infantili, 404 — risponde al senatore Di Pollone per un fatto personale, 415 — appoggia la soppressione proposta dalla Commissione dell'articolo 3 del progetto del Ministero concernente la deduzione dei debiti, 428 — si associa alla proposta del senatore Moreno di ridurre la tassa dal 5 al 4 per cento, 483 — osservazioni sul processo verbale, 439 — parla nella discussione generale del progetto di legge intorno alle risaie e a favore del medesimo, 451 — osservazioni in appoggio di un emendamento al primo articolo proposto dal senatore Fraschini, 470 — nella discussione del progetto di legge per la soppressione dei protomedicati discorre sulla convenienza che le scuole di veterinaria non vengano distolte dal Ministero della

pubblica istruzione, 525 — parla nella discussione generale e a favore del progetto di legge per la riammissione agli esami, 583-602 — di quello concernente i cumuli d'impieghi e i maggiori assegnamenti, 610 — osservazioni intorno ad un emendamento proposto dall'ufficio centrale all'articolo duodecimo del progetto di legge per l'inamovibilità e la disciplina della magistratura, 643 — a favore dei trattati di navigazione e commercio conclusi col Belgio e coll'Inghilterra, 691 — per un richiamo al regolamento; domanda si dia lettura di una petizione sporta dal cavaliere Leonardo Arcigni, 714 — è scelto dalla sorte a membro supplementario della deputazione per compiere le LL. MM. in occasione della nascita di un principe reale, 745 — parla nella discussione generale del progetto di legge per un'imposta sui crediti fruttiferi, 762 — appoggia un emendamento proposto dal senatore Fraschini all'articolo 2, 769 — si dichiara contrario alla proposta concernente le rendite vitalizie fatta dalla Commissione, 782 — nella discussione generale del progetto di legge per una tassa sulle successioni discorre sulla questione della competenza del Senato nelle leggi di finanza e a favore del progetto, nei termini in cui fu dalla Camera elettiva modificato, 808 — osservazioni a favore dell'articolo 4, 821 — parla a favore dell'articolo 2 del progetto di legge di approvazione del bilancio 1851 delle spese generali col quale è fissato il *maximum* delle pensioni e degli stipendi, 840 — nella discussione del progetto di legge per la riforma della tariffa daziaria e specialmente intorno al dazio sul ferro lavorato, 894 — intorno ad una questione sollevata sull'ordine del giorno, 1186 — alla petizione sporta dalla Compagnia di San Paolo di Torino, 1272-1294.

MAFFRI (di Boglio) conte Carlo. Estratto a sorte membro della deputazione per recare a S. M. l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, pag. 53 — nella discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza parla relativamente a disposizioni concernenti la guardia nazionale, 139 — ottiene un congedo, 751.

MAGGIORASCHI, fedecommissi, commende; loro abolizione, Vedi *Fedecommissi*.

MAGISTRATURA:

Inamovibilità e disciplina dei magistrati; progetto di legge, pag. 548 — relazione, 609 — discussione, 620 — vi prendono parte i senatori Stara, Pinelli, Massa Saluzzo, relatore, Sclopis, Fraschini, Plezza, Jacquemoud, Di Castagnetto, De Fornari, Cristiani, Siccardi, Cibrario, Maestri, Alfieri, Sauli e il ministro dell'interno reggente il portafoglio di grazia e giustizia, Galvagno; votazione e approvazione, 649.

Stipendi dell'ordine giudiziario e del Ministero pubblico; progetto di legge, pag. 836 — relazione e discussione, 876-877 — vi prendono parte i senatori De Cardenas, Della Torre, De Fornari, Pallavicini Ignazio, Sclopis, relatore, Di Castagnetto, Pinelli e i ministri dell'istruzione pubblica Gioia e dell'interno reggente il dicastero di grazia e giustizia, Galvagno; votazione e approvazione, 879.

Disposizioni intorno alla polizia giudiziaria; progetto di legge, 935 — relazione, 1011 — discussione, 1037 — parlano i senatori Sclopis, Jacquemoud e il ministro di grazia e giustizia De-foresta; votazione e approvazione, 1042.

Modificazioni al regolamento del magistrato di Cassazione, Vedi *Cassazione*.

MANNO, barone Giuseppe. Comunicazione del decreto regio con cui è confermato presidente del Senato; invita i senatori a votare per la nomina dei segretari, dei questori e delle Commissioni permanenti, pag. 2 — avvertenze circa la riproduzione e la ripresa dei progetti di legge allo stato in cui si trovavano nella scorsa Sessione, 3 — propone di riprendere il progetto di legge sulla pubblica sicurezza, 5-6-7 — invita i commissari della contabilità interna di voler prontamente costituirsi; avverte che qualunque senatore può aggiungersi alla deputazione incaricata di recare a S. M. l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 53 — annunzia di avere surrogato i senatori Alfieri, Plezza e Giulio ai commissari mancanti all'ufficio centrale per l'esame della legge di pubblica sicurezza; che farà pubblicare nel foglio ufficiale il nome dei senatori assenti, 68 — rende conto al Senato della risposta di S. M. alla deputazione che le recava l'indirizzo, 129 — annunzia la comunicazione fatta dalla Camera dei deputati del progetto di legge da essa approvato pel monumento al Re Carlo Alberto, 152 — la risposta di S. M. alla deputazione che si recò ad ossequiarlo in occasione del capo d'anno, 235 — invita gli uffici e le Commissioni a radunarsi per procedere all'esame e riferire intorno a progetti di legge stati dichiarati d'urgenza, 329 — il Senato a voler procedere alla surrogazione di un commissario nella Commissione di finanze e dei bilanci e ad

aggiungervi altri quattro membri supplenti, 338 — annunzia i componenti la Commissione eletta per l'esame del progetto di legge sul reclutamento militare e la nomina di membri aggiunti alla Commissione del bilancio, 340 — avverte il Senato di avere comunicato direttamente alla Commissione sul progetto di legge relativo alle risaie una petizione dell'avvocato Carlo Corini, 386 — comunica una lettera della Commissione promotrice della pubblica sottoscrizione pel monumento da erigersi al magnanimo Re Carlo Alberto colla quale si fa omaggio di parecchie copie di una memoria relativa a tale oggetto, 521 — interpella il Senato quando stimi di fissare la discussione sopra i bilanci fra cui per primo quello di grazia e giustizia, 521 — annunzia la composizione della Commissione incaricata dell'esame dei trattati di navigazione e di commercio col Belgio e coll'Inghilterra, 564 — porge eccitamenti per maggior diligenza nell'intervenire alle sedute, 565 — e a quelli assenti di chiedere un regolare congedo, 699 — dà conoscenza di una lettera del ministro dell'interno per l'annuncio della nascita di un principe reale; propone la nomina di una deputazione, 744 — comunica un dispaccio del ministro degli affari esteri per la trasmissione degli atti di nascita di S. A. R. Carlo Alberto duca del Chiabrese, 806 — comunica le dimissioni date dal senatore Annibale di Saluzzo, 831 — una lettera del ministro delle finanze per la sollecita discussione del progetto di legge per l'alienazione di un'annua rendita; propone che il progetto di nuova tariffa daziaria sia esaminato da una speciale Commissione nominata a squittinio di lista; annunzia che la Camera dei deputati ha messo a disposizione del Senato una gran quantità d'esemplari di questa tariffa, 854 — comunica il verbale redatto nel deporre negli archivi del Senato gli atti dello stato civile della reale famiglia, 893 — annunzia la morte del senatore Alessandro di Saluzzo; le dimissioni del senatore Di Villamarina e due domande di congedo, 934 — la comunicazione degli atti di nascita della principessa Margarita, 937 — propone alla votazione del Senato se intenda di trasmettere alla Commissione sui bilanci del 1851 anche quelli del successivo esercizio, supplendo ai membri mancanti, 1043 — nomina a commissari supplenti di contabilità e di finanze i senatori Nigra e Di Montezemolo, 1068 — annunzia che il senatore Ambrosetti ha per l'età acquistato il diritto al voto, 1128 — che in surrogazione del senatore Giacinto di Collegno ha nominato membro della Commissione di finanze e contabilità il senatore Chiodo, 1139 — prega il Senato di congregarsi nella sala delle confereze per una comunicazione

dell'ufficio di Presidenza, 1149 — informa il Senato di un omaggio del ministro della istruzione pubblica di una statistica; e della comunicazione di un progetto di legge approvato dalla Camera, del deputato Sineo, per alcune modificazioni al regolamento sulla procedura civile avanti il magistrato di Cassazione, 1150.

MARINA militare e mercantile:

Pensioni a militari di marina, Vedi *Armata*.

Spesa per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova, Vedi *Porti*.

Leva di 200 marinai; progetto di legge, pagina 526 — relazione 536 — votazione e approvazione, 537.

Riordinamento della Cassa invalidi della marina; progetto di legge, pag. 534 — relazione, 546 — discussione, 549-551 — vi prendono parte i senatori Doria, Vesme, Colla, Stara, De Cardenas, De Fornari e il ministro di marina, agricoltura e commercio Cavour; votazione e approvazione, 564.

Tasse di navigazione e di ancoraggio, Vedi *Tasse*.

MARIONI cavaliere avvocato Giuseppe. È proclamato membro delle Commissioni di bilancio e finanze; di contabilità interna, pag. 4 — riferisce sul progetto di legge per la fusione di alcuni debiti dello Stato, 141 — porge spiegazioni nella discussione al senatore Sclopis, 142 — riferisce sul progetto di legge per l'abrogazione del corso abusivo di alcune monete d'oro, 171 — sopra quello concernente la tassa sui fabbricati, 246 — parla nella discussione di quest'ultimo rispondendo alle obiezioni del senatore Plezza, 271 — nella discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla coltivazione del riso discorre intorno ad un emendamento al primo articolo del senatore Frascini, 472 — osservazioni e dichiarazioni concernenti l'articolo quarto del progetto di legge per una tassa sulle successioni, 542 — riferisce sul bilancio 1851, parte attiva, 831 — viene eletto membro della Commissione per l'esame del progetto di riforma della tariffa doganale, 866 — risponde alle osservazioni fatte dai senatori Alfieri e Pallavicini Ignazio sul bilancio attivo, 873-874-875-876 — riferisce sul bilancio generale 1852, parte attiva, 1152 — osservazioni sull'ordine del giorno, 1185-1186 — propone che il progetto di legge per provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza sia comunicato alla stessa Commissione che si occupò del progetto generale, 1190.

MASSA SALUZZO conte Leonzio. È incaricato dello scrutinio delle schede per la nomina dei segretari, dei questori e delle Commissioni permanenti, pag. 3 — obiezioni e proposta di modificazioni all'articolo 56 del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, 56-57 — osservazioni in ordine all'articolo 58, 59-60 — all'articolo 64, 65 — all'articolo 76,

67 — propone e svolge un emendamento all'articolo 102, 102-104 — discorre intorno alle disposizioni relative ai rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza con quella giudiziaria, 135-137 — nella discussione del progetto di legge per l'abolizione delle bannalità parla in ordine ad un emendamento proposto al secondo articolo dal senatore Sclopis, 211 — osservazioni sopra una petizione di abitanti della Sardegna contro giudici mandamentali, 253-255 — prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa sui fabbricati relativamente all'articolo 8, 315 — ad un emendamento all'articolo 15 proposto dal senatore Plezza, 323-324 — riferisce sul progetto di legge per un assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia, 358 — ne sostiene la discussione, 369-370-371-372-374-379-380-383 — parla nella discussione del progetto di legge per una tassa sui corpi morali e manimorte, 393 — sostiene l'eccezione proposta dal Governo a favore degli asili infantili, 406-411-412 — prende parte alla discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla coltivazione del riso, intorno ad un emendamento del senatore Balbi-Piovera al primo articolo, 469 — appoggia quello formulato dal senatore Frascini, 473 — osservazioni relative all'articolo 7, 480 — all'articolo 8, 486 — all'articolo 10, 491 — parla nella discussione del progetto di legge per il riordinamento dell'imposta prediale in Sardegna, 509-510 — di quello relativo al riordinamento dei Monti di soccorso nell'isola di Sardegna, appoggiando l'articolo primo come è stato proposto, 570 — contro un emendamento proposto dal senatore Vesme, 571 — riferisce sul progetto di legge per l'innamovibilità e disciplina dei magistrati, 609 — parla nella discussione generale rispondendo alle varie obiezioni, 627 — porge schiarimenti al senatore Di Castagnetto, 632 — discorre sopra un'aggiunta proposta dal senatore De Fornari, 637 — sopra un emendamento dell'ufficio centrale all'articolo 12, 644 — all'articolo 15, 645 — prende parte alla discussione del progetto di legge sulla privativa postale relativamente all'articolo 7, 708 — al secondo articolo dello schema di legge per un'imposta sui crediti fruttiferi, appoggiando un emendamento proposto dal senatore Frascini, 771 — del senatore e Galli, 774 — dichiara che voterà contro il progetto di legge, 777.

MINISTERO:

Demissioni del cavaliere Nigra da ministro delle finanze; incaricato della reggenza di quel portafoglio il conte Di Cavour, ministro della marina e di agricoltura, pag. 555 — demissioni dell'avvocato Deforesta da ministro guardasigilli, surrogato dal commendatore Galvagno; nomina

del cavaliere Pernati di Momo a ministro dell'interno; del conte di Cavour a ministro effettivo delle finanze, 1332.

Ministero pubblico, Vedi *Magistratura*.

MONETAZIONE:

Abrogazione del corso abusivo di alcune monete d'oro; progetto di legge, pag. 152 — relazione, discussione e approvazione, 171.

MONTEZEMOLO (Cordero di) marchese Massimo. Parla nella discussione del progetto di legge relativo alla pubblica sicurezza in ordine all'articolo 38, 46 — al cinquantasesto, 57 — formula una aggiunta all'articolo 76, 67 — domanda schiarimenti all'ufficio centrale intorno ad una frase dell'articolo 80, 77 — propone un ordine del giorno motivato in seguito alle interpellanze del senatore Della Torre sui negoziati colla Corte pontificia, 89 — parla relativamente alle disposizioni di sicurezza pubblica concernenti i mendicanti, 120-121 — alcune categorie di persone sospette, 123-126 — dei rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza coll'autorità giudiziaria, 134-136 — intorno ad alcuni articoli stati nuovamente sottoposti al giudizio dell'ufficio centrale, 145-146 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione delle bannalità dichiarandosi favorevole al medesimo, 200 — propone e svolge un emendamento al terzo articolo, 219 — lo ritira, 220 — propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione n° 385, degli architetti Gianì, Crida e Frizzi, 238 — come pure su quella n° 393, di certo Terzolo Tommaso, 240 — simile proposta sopra una petizione di vari abitanti della Sardegna contro giudici mandamentali, 255 — osservazioni sulla petizione n° 346 di certo Bolla Carlo di Mondovì Piazza, 257 — propone l'ordine del giorno sulla petizione n° 414, dei filatori e tessitori in cotone della riviera di Genova, 335 — parla contro un emendamento del senatore Di Pollone, proposto nella discussione del progetto di legge per un assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia, 376 — prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa sui corpi morali e manimorte; propone un ordine del giorno concernente gli asili infantili, 411 — riferisce sul progetto di legge pel riordinamento della contribuzione prediale in Sardegna, 472 — ne sostiene la discussione, risponde alle obiezioni fatte dal senatore Di Castagnetto, 503-505 — contro un emendamento al primo articolo del senatore De Cardenas, 507 — risponde alle osservazioni del senatore Moreno, 509 — porge schiarimenti al senatore Alfieri intorno al significato di un'espressione nel quarto articolo, 511 — avvertenze in ordine al duodecimo articolo, 512-515 — ottiene un congedo, 536 — nella discussione

del progetto di legge intorno alla riammissione agli esami invita il senatore Riberi a non insistere sopra il suo emendamento proposto al terzo articolo, 606 — parla nella discussione generale a favore dei trattati di navigazione e commercio conchiusi col Belgio e coll'Inghilterra, 688 — è nominato membro della Commissione sulle domande dei congedi, 749 — propone sia concesso un congedo al senatore Maffei, 751 — altro al senatore Tornielli, 794 — ravvisa superfluo un ordine del giorno proposto dal senatore De Cardenas nella discussione del bilancio dell'interno dopo le dichiarazioni fatte dal ministro, 824 — nella discussione del bilancio 1851, delle spese generali, combatte le conclusioni della Commissione in quanto essa propone la soppressione dell'articolo 2 ammesso dalla Camera dei deputati, 832-833 — propone un'aggiunta al terzo articolo del progetto di legge di approvazione del bilancio delle spese generali, 855 — riferisce sulle domande di congedo dei senatori Albini, Balbi-Piovera e Gattino, 873 — aderisce alla proposta della Commissione sopra l'aggiunta surriferita, 880 — osservazioni sulla convenienza di affidare alla Commissione che esaminò e riferì sul bilancio 1851 lo stesso mandato per il bilancio del successivo esercizio, 1043 — è nominato dal presidente membro della Commissione dei bilanci e finanze, 1068 — riferisce sul progetto di legge per disposizioni sulle Casse di risparmio, 1103 — parla nella discussione del progetto di legge sul reclutamento militare dell'armata di terra intorno alle disposizioni penali e disciplinari, 1120 — risponde alle osservazioni dei senatori Alfieri e Di Pollone in ordine al progetto di legge relativo alle Casse di risparmio, 1119-1120-1121-1122 — riferisce sul bilancio 1852 del Ministero dell'istruzione pubblica, 1153.

MONTI, colonnello, commissario regio per sostenere la discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra; sua nomina, pag. 1011.

MONTI di soccorso in Sardegna; riordinamento dei medesimi; progetto di legge, pag. 534 — relazione, 548 — discussione, 568; vi prendono parte i senatori Stara, Vesme, Massa Saluzzo, Di Castagnetto, Alfieri, Jacquemoud, Regis, relatore, e i ministri delle finanze Cavour, e dell'istruzione pubblica Gioia; votazione e approvazione, 577.

MONUMENTO al magnanimo Re Carlo Alberto; progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati, pag. 152 — relazione, votazione e approvazione, 227.

MORENO commendatore abate Ottavio. È proclamato membro della Commissione di contabilità interna, pag. 4 — parla nella discussione generale e contro il progetto di legge per un'imposta sui corpi mo-

rali e sulle manimorte, 387 — propone un emendamento diretto a ridurre la tassa dal 5 al 4 per cento, 430-431 — prende parte alla discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'imposta prediale in Sardegna, dichiarando che voterà in favore coll'aggiunta però di una frase nella legge che accenni ai concerti a prendersi colla Santa Sede in ordine alla soppressione delle decime, 508 — la sorte lo destina membro della deputazione per compiere le LL. MM. in occasione del capo d'anno, 1136.

MORIS cavaliere Giuseppe. È proclamato membro della Commissione d'agricoltura e commercio, pag. 5 — nella discussione generale del progetto di legge per disposizioni intorno alla coltivazione del riso risponde alle obiezioni del senatore Plezza, 451-461 — parla contro un emendamento all'articolo primo del senatore Fraschini, appoggiato dal senatore Maestri, 471-473-474 — propone un'aggiunta all'articolo 7, che poscia ritira, 480-481 — avvertenze intorno all'articolo 8, 484 — al decimo, 492 — propone sia rinviata alla successiva seduta la discussione sul progetto di legge per la riammissione agli esami, 577 — presenta e svolge una controproposta al progetto medesimo, 587-601 — prende parte alla discussione del progetto di legge intorno ai cumuli degl'impieghi ed agli assegnamenti diversi, 614 — di quello sul reclutamento militare dell'armata di terra in ordine alle disposizioni penali e disciplinari, 1120 — del bilancio 1852 del Ministero della pubblica istruzione, 1184.

MOSCA cavaliere Carlo Bernardo. È proclamato membro della Commissione di agricoltura e commercio, pag. 5 — riferisce sul progetto di legge per l'erezione di un monumento al Re Carlo Alberto e su quello relativo all'arginamento del torrente Polcevera, 227 — parla nella discussione di quest'ultimo rispondendo alle obiezioni del senatore

Vesme, 231-232 — in quella del progetto di legge per una tassa sui fabbricati relativamente al secondo articolo, 276 — all'ottavo articolo, 316 — è chiamato a far parte della Commissione permanente delle leggi di finanza, 340 — nella discussione del progetto di legge concernente le risaie invita il ministro dell'interno a promuovere un'inchiesta sui danni che risente la provincia di Biella dalla estensione di tale coltura, 478-479 — parla nella discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'imposta prediale in Sardegna, 506 — riferisce sul progetto di legge concernente il bacino di carenaggio nel porto di Genova, 520 — sul progetto di legge per la cessione di un fondo alla città di Albertville per la costruzione di un ponte sull'Isère, 556 — nella discussione del bilancio 1851 dell'azienda di artiglieria, fabbriche e fortificazioni militari propone di sospendere la spesa progettata per la caserma in Novara, 655 — riferisce sul bilancio passivo del 1851 del dicastero dei lavori pubblici, 790 — su quello delle strade ferrate, 883 — sul bilancio 1852 del Ministero dei lavori pubblici, 1164 — delle strade ferrate, 1204.

MUSIO commendatore Giuseppe. Parla nella discussione generale del progetto di legge pel riordinamento del contributo prediale in Sardegna, pag. 501-503 — annunzia interpellanze ai ministri della guerra, dell'interno e di grazia e giustizia sullo stato, numero e qualità della forza armata in Sardegna e sulla pubblica sicurezza nell'isola; intorno al breve pontificio, condannatorio dei trattati del professore Nuyts, 935 — domanda la presentazione di documenti dal ministro della guerra, 936-937-947 — svolge quella sulla sicurezza pubblica in Sardegna, 954-958-960-961-968-973-988-993 — dichiarazioni intorno all'altra interpellanza sul breve pontificio sovraenunciato, 1036-1037.

N

NIGRA commendatore Giovanni, ministro delle finanze. Presenta un progetto di legge per la riunione dei debiti creati nel 1849 del quale chiede l'urgenza, pag. 83 — nella discussione risponde ad osservazioni dei senatori Sclopis e Jacquemoud, 142 — presenta i progetti di legge per l'abrogazione del corso abusivo di alcune monete d'oro, 152 — per la tassa sui fabbricati e per la alienazione di beni demaniali, 235 — avvertenze sull'ordine della discussione del resoconto amministrativo dell'esercizio 1847, 236 — presenta il decreto per

la nomina del deputato Arnulfo a commissario regio incaricato di sostenere la discussione delle leggi di finanza, 249 — altro per la nomina del deputato colonnello Decandia per sostenere il progetto di legge sulla contribuzione prediale in Sardegna, 260 — dichiarazioni concernenti il progetto di legge per una tassa sui fabbricati, 270-293 — presenta il progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio 1851 a tutto il mese di aprile, del quale chiede l'urgenza, 230 — parla nella discussione, 332-333 — presenta il bilancio

INDICE

1851 del Ministero di grazia e giustizia, 378 — del Ministero della marina, 384 — del Ministero di agricoltura e commercio, 385 — prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa sui corpi morali e manimorte discorrendo sulla questione d'imporre le rendite del debito pubblico, 401 — presenta un progetto di legge per lo stabilimento del limite massimo delle imposte divisionali e provinciali in Sardegna, 534 — il bilancio del 1851 del Ministero dell'interno, 546 — quelli dell'azienda generale d'artiglieria, fabbriche e fortificazioni militari, e del Monte di riscatto in Sardegna; i progetti di legge per cessione di fondo alla città di Albertville per la costruzione di un ponte sull'Isère; per lo stabilimento di una Banca di sconto e di circolazione in

Savoia, 547 — annunzio delle sue dimissioni da ministro delle finanze, 555 — propone che il Senato voglia passare immediatamente alla discussione del progetto di legge per l'alienazione di 18 mila obbligazioni dello Stato, 745 — parla nella discussione del progetto di legge modificato dalla Camera dei deputati relativo alla tassa sulle successioni, 800-803 — di quello per l'alienazione di un'annua rendita ipotecata sulle strade ferrate, 857 — è nominato dal presidente membro della Commissione permanente di finanza e bilanci, 1068 — domanda la chiusura della discussione sollevatasi intorno alla petizione sporta dalla Compagnia di San Paolo di Torino, 1282-1299 — presenta un ordine del giorno, 1293 — approvazione del medesimo, 1300.

O

ONASCI — (*Offerenti per ordine alfabetico*):

A

Aporti, preside dell'Università degli studi. - Orazione inaugurale del professore Vallauri, pagina 37.

Ancey, Consiglio divisionale. - Una copia dei suoi atti divisionali, 84.

Accame Fabio, professore. - Memoria sul contenzioso amministrativo, 245.

Andriani Giovanni Battista. - Lettere e memorie inedite del secolo XVI dei marchesi Ferrero Freschi, 548.

Anthonioz. - *Mémoire sur le reboisement des montagnes*, 607.

Alba, sindaco. - Deliberazione sulla legge del riordinamento dell'Ordine giudiziario, 658.

Antonelli Alessandro. - Nuovo progetto per monumento al Re Carlo Alberto, 876.

Accademia di agricoltura. - Quarto volume dei suoi annali, 1058.

B

Bosae. - Relazione sulla direzione della ferrovia tra Alessandria e Novara, pag. 3.

Bertini, deputato. - Idrologia minerale degli Stati sardi; relazione del diciassettesimo Congresso scientifico francese tenutosi in Nancy, 141 — Relazione del Congresso scientifico di Orléans, 937.

Bonfigli avvocato Giuseppe. - Giornale intitolato: *L'Ancora delle nazioni*, 260.

Bodiodi Vincenzo. - Suo progetto di finanza, 304.

Bellono avvocato Odoardo. - Primo fascicolo del suo commentario delle leggi, 511.

Bellini Bernardino. - Suo opuscolo intitolato: *Ad magnanimum regem Carolum Albertum, panegyricus*, 564.

Bassi dottore Agostino. - Opuscolo sul miglior governo dei bachi da seta, 574.

Bagnasco Paolo, maggiore. - Suo scritto sulla nuova legge per la leva militare, 608.

Bori dottore Felice. - Sua opera intitolata: *Dizionario dell'uomo di Stato*, 1024.

Bonacossa Stefano. - Elementi teorico-pratici di patologia mentale, 830.

Bertola, dottore. - Relazione sulla malattia delle uve, 1103.

C

Corsi Giacomo. - Memoria sul sistema penitenziario delle carceri, pag. 234.

Calindri Ugo. - Suo pensiero sopra un argomento d'interesse nazionale, 246.

Charbonnier Ippolito. - Progetto sull'armata, 304.

Cavallini, deputato. - Memoria dell'avvocato Corini intorno alle risaie, 386.

Collegno Luigi, senatore. - Memoria sul progetto di legge della contribuzione prediale in Sardegna, 494.

Commissione promotrice della pubblica sottoscrizione pel monumento da erigersi al Re Carlo Alberto; Memoria, 521.

Ciamberi; Consiglio divisionale. - Atto verbale dell'ultima Sessione, 521.

Cadorna, deputato. - Relazione intorno alla sta-

tistica dell'istruzione primaria nella divisione di Novara, 546.

Casati. - Opuscolo intitolato: *Delle nostre scuole di leggi*, 546.

Calcagno fratelli. - Ricorso dei conciatori di pelli, 548.

Corsi Carlo. - Opuscolo sull'esercito piemontese, 661-793.

Camera di agricoltura e commercio. - Giudizio sull'esposizione, 934.

Camera di commercio di Genova. - Osservazioni contro il progetto di estendere la franchigia a tutta la città, 1128.

Cameroni, abate. - Cenni cronologici di Bachet, 1136.

Chiapussi avvocato Giacinto. - Suo opuscolo sulla pubblica sicurezza, 1187.

D

Daneò, professore di retorica nel collegio di Pallanza. - Suo opuscolo sull'istruzione secondaria, pag. 129.

Despine, deputato, a nome del sindaco di Annecy. - Progetto per lo stabilimento di una scuola d'arti e mestieri in quella città, 386.

Di Collegno Luigi, senatore. - Memoria sul matrimonio civile, 893.

Du Verger Carlo. - Opuscolo intitolato: *Une parole sur le recrutement et l'avancement dans l'armée sarde*, pag. 830.

F

Fossati Antonio. - Memoria sulle surrogazioni militari prezzolate, 442.

Franchelli conte Giuseppe. - Memoria dei fabbricanti da ferro nella Liguria, 442.

Fabbricanti tessuti in seta dello Stato; Memoria sulla loro industria, 521.

Fourin. - Opuscolo intitolato: *Notes et observations sur la législation des aliénés*, 793.

Freschi Francesco. - Memorie sugli studi medici e sovra alcuni articoli dei Codici civile e penale, 934.

G

Gualtiero F. A. - Memorie storiche intorno agli ultimi rivolgimenti italiani, pag. 3.

Gambaro Pietro. - Suo opuscolo intorno ad un nuovo porto franco e a un dock commerciale, 536-546 — Sottomissione consegnata al ministro di agricoltura e commercio, 658.

Gagliardo Francesco. - Due memorie: *La misiva del signor Blanqui al signor conte di Cavour* — *Le parole del signor cavaliere Carlo Greudy*, 937.

H

Henfrey. - Cenni intorno ad uno stabilimento di bagni e lavatoi per la città di Torino, pag. 1227.

I

Intendente di Vercelli. - Relazione del cavaliere Bosso relativa alla direzione della ferrovia tra Alessandria e Novara — Atti del Consiglio provinciale, pag. 3.

Intendente di Torino. - Processi verbali delle divisionali deliberazioni, 234.

Intendente di Sassari. - Processi verbali delle deliberazioni di quel Consiglio divisionale, 234.

Incisa, cavaliere. - Suo libro intorno al trattato di commercio e della proprietà letteraria concluso colla Francia, 319.

Istruzione; società di mutua istruzione. - Alcune copie del suo programma, 838.

Intendente generale d'Ivrea. - Deliberazioni di quel Consiglio divisionale, 364.

Intendenti di Nuoro e di Cagliari. - Atti del Consiglio divisionale, 386.

Intendente di Novara. - Progetto di regolamento dell'avvocato Corini relativo alla coltivazione delle risaie, 403.

Intendente di Torino. - Atti del Consiglio divisionale, 745.

Intendente generale di Alessandria. - Atti di quel Consiglio e di quelli di Asti, Bobbio, Tortona e Voghera, 934.

Intendente di Nizza. - Atti di quel Consiglio divisionale, 990.

Intendente di Savona. - Atti di quel Consiglio divisionale, 1048.

Intendente di Annecy. - Atti del Consiglio divisionale, 1128.

Intendente generale delle strade ferrate. - Rendiconto della ferrovia tra Torino e Arquata, 1136.

Intendente generale di Genova. - Atti di quel Consiglio divisionale, 1224.

L

Lana Gerolamo, di Varallo. - Petizione riguardante l'arte salutare, pag. 185.

Luini, ingegnere. - Indirizzo intorno al telegrafo elettrico, 1128-1215.

M

Ministero dei lavori pubblici. - Progetto dell'ingegnere Rovere sulla strada ferrata fra Alessandria e Valenza, pag. 246 — Ministro dei lavori pubblici. - Relazione della Commissione pel monumento al magnanimo Re Carlo Alberto, 837.

Maffoni, dottore. - Cenni sul decreto di riordinamento del corpo sanitario militare, 330.

Massone Giovanni Battista. - Sua opera sui bagni marittimi negli Stati sardi, 353.

Milanesio Antonio, intendente. - Sua geometria elementare per gli artieri ed operai, 385 — Lezioni di fisica date agli operai dal professore Majocchi, 846.

Moglia Giuseppe. - Memoria dei fabbricanti di ferro del Piemonte e della Savoia, 439.

Michela, ingegnere. - Progetto per l'erezione di un palazzo nazionale in memoria del magnanimo Re Carlo Alberto, 511.

Michelotti Bernardo. - Opuscolo di Giovanni Giusta sul cretinismo nella Valle d'Aosta, 546.

Mayneri. - Sua opera del matrimonio come contratto civile e sacramento, 937.

Ministro della guerra. - Biglietti d'ingresso agli esercizi ginnastici, 607 — Seconda serie delle litografie dei principali fatti della guerra del 1848, 1187.

Monitore dei comuni, direttore del giornale. - Un esemplare del medesimo, 1272.

N

Novara, Consiglio divisionale. - Atti del Consiglio, pag. 607.

P

Pinerolo, sindaco. - Discorso inaugurale degli studi letto in quel real collegio, pag. 304.

Ponzone Vincenzo. - Memoria dei fabbricanti di ferro nella Liguria, 442.

Paroldo Augusto. - Codice elementare di diritto internazionale, 937.

R

Ricovero di mendicità. - Regolamento fondamentale di esso ricovero, pag. 234.

Riberi, senatore. - Un esemplare delle sue *Opere minori*, 1272.

S

Solari Pietro e compagnia. - Giornale intitolato *Il Mercurio*, pag. 338.

Siotto-Pintor, deputato. - Due sue opere: *Storia letteraria sulla Sardegna* — *Degli uffici dei magistrati e della virtù civile*, 364.

Simondi, direttore del debito pubblico. - Sua relazione nell'aprirsi della Sessione, 441.

Società marittima, mercantile, ligure. - Memoria presentata al ministro della guerra, 937.

T

Turina Massimo. - Suo opuscolo intorno alla riforma doganale, pag. 234.

Tuveri, deputato. - Sua opera intitolata: *Del diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi Governi*, 1138.

Torino, sindaco. - Statistica dell'istruzione primaria nella capitale, 1204.

U

Università di Torino, presidente. - Orazione inaugurale del professore Paravia, pag. 1136.

V

Valerio Lorenzo, deputato. - Relazione sullo stato dell'asilo infantile e della scuola popolare superiore delle fanciulle in Agliè, pag. 1036.

P

PALROCAPA, ministro dei lavori pubblici. Nella discussione del progetto di legge relativo all'arginamento del torrente Polcevera risponde alle obiezioni del senatore Vesme, pag. 228-230-231 — discorre intorno ad una petizione del municipio di Genova relativa alla strada da Porta San Tommaso a Porta Lanterna, 262-264-266 — contro una modificazione introdotta dall'ufficio centrale nell'unico articolo del progetto di legge per lo stabilimento del telegrafo elettrico tra Torino e Genova, 658-659 — risponde ad osservazioni del senatore De Fornari in ordine all'appalto della corrispondenza postale a vapore colla Sardegna, 747 — dichiarazioni concernenti il 3° articolo richieste dall'ufficio centrale,

748 — risponde alle osservazioni del senatore Balbi-Piovera fatte a proposito della categoria 8 del bilancio della marina, 795 — ad altre del senatore Di Castagnetto relativamente alla categoria degli approvvigionamenti, 796 — presenta un progetto di legge sull'ingrandimento delle città e dei comuni dello Stato, 837 — parla nella discussione del progetto di legge per l'alienazione di una annua rendita ipotecata sulle strade ferrate; risponde al senatore Di Castagnetto, 858 — al senatore De Fornari, 859 — al senatore La Marmora Alberto nella discussione del bilancio 1852 della marina e relativamente alle carte marittime, 1231-1232 — presenta un progetto di legge per lo stabilimento di una linea telegrafica da

Alessandria al confine lombardo, 1252 — si oppone ad un emendamento all'articolo 1, proposto dal senatore Plezza, 1302.

PALLAVICINI marchese Ignazio. Segretario dell'ufficio di Presidenza, pag. 2 — è proclamato membro della Commissione di bilancio e finanze e di contabilità interna, 4 — osservazioni d'ordine nella discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, 15 — intorno al paragrafo 8 dell'articolo 18, 27 — alla tabella annessa al progetto, 149 — riferisce sopra petizioni, 250-251-252-253-256-257-258-259 — parla nella discussione del progetto di legge per una tassa sui fabbricati in ordine all'articolo 4 relativo alle eccezioni, 299 — propone che i trattati di navigazione e di commercio e sulla proprietà letteraria, conchiusi colla Francia, siano demandati all'esame della Commissione di agricoltura e commercio, 319 — considerazioni sulla proposta del presidente di trasmettere alla Commissione permanente per le leggi di finanze il progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio dei bilanci, 330 — intorno alla petizione n° 414 di filatori e tessitori in cotone della riviera di Genova, 335-336-337 — parla nella discussione del progetto di legge relativo ai cumuli degli impieghi e ai maggiori assegnamenti sulla riduzione degli stipendi in caso di cumulo, 611-612 — relativamente all'articolo 11 del progetto di legge sulla privativa postale, 712 — all'assenza del senatore Cataldi, 745 — al progetto di legge per l'alienazione di 18,000 obbligazioni dello Stato, 749-750 — riferisce sul bilancio passivo 1851 della regia marina, 791 — risponde alle osservazioni del senatore Balbi-Piovera fatte intorno alla categoria ottava, 795 — ad altre del senatore Di Castagnetto alla categoria degli approvvigionamenti, 796 — fa istanza perchè le petizioni concernenti la tariffa daziaria siano comunicate alla Commissione incaricata di riferire intorno alla medesima, 837 — osservazioni sul processo verbale, 866 — sull'articolo primo del progetto di legge di approvazione del bilancio della guerra, 871 — sul progetto di legge relativo agli stipendi dell'ordine giudiziario e del Ministero pubblico, 877 — intorno all'assenza del senatore Profumo autorizzata con congedo regolare, 784 — nella discussione del progetto di legge per una tassa sulle professioni, arti liberali e sull'industria e commercio — chiede si dia lettura delle petizioni presentate in proposito, 898 — riferisce sopra petizioni, 927-928-929-930 — parla nella discussione del progetto di legge per il reclutamento militare dell'armata di terra, intorno all'articolo 13, 1029-1030-1036 — al 16, 1044 — al 47, 1051 — al 59, 1052 — al 60, 1053 — riferisce sopra petizioni, 1132-1133.

PALLAVICINO-MOSSÌ marchese Lodovico. Parla nella discussione del progetto di legge per una tassa sui corpi morali e manimorte a favore di un articolo addizionale proposto dal senatore Alfieri, diretto a limitare a cinque anni la durata della legge, 438-438 — osserva che il Senato non è in numero per deliberare, 441 — chiede un congedo, 472 — chiama l'attenzione del ministro dell'interno nella discussione del bilancio di quel dicastero in ordine alla revisione delle opere teatrali ed altri spettacoli, 826 — osservazioni sopra la petizione n° 411, sporta da Santi Temistocle, già maggiore nelle truppe lombarde, 929 — presenta un ordine del giorno nella discussione della petizione sporta dalla Compagnia di San Paolo di Torino, 1293.

PAMPARATO (Cordero di) marchese Stanislao. Parla nella discussione del progetto di legge per l'abolizione delle bannalità; oppoggia gli emendamenti proposti dai senatori Sclopis e Sauli, 199 — è chiamato a far parte della deputazione per assistere alla funzione anniversaria dello Statuto, 442 — propone un'aggiunta all'articolo 21 del progetto di legge sul reclutamento militare dell'armata di terra, 1035 — osservazioni intorno all'articolo 85, 1064 — sul 91, 1066 — parla nella discussione generale del progetto di legge per una ritenenza sugli stipendi degli impiegati in ordine a quelli dell'amministrazione della lista civile, 1224-1235.

PENSIONI ai militari della marina, Vedi *Armata di terra e di mare*.

PETIZIONI — Indicazione delle sedute in cui si riferirono petizioni, pag. 236-250-260-333-520-532-713-927-1132-1242.

Id. per ordine alfabetico dei petenti:

A

Anonime, pag. 171-335 — Aiguebelle, abitanti di quel comune, 237-256 — Arduino Pietro Giuseppe, di Albenga, 256 — Agnese Pietro, 260 — Aymar Stefano, di Vigevano, 334 — Arcola, provincia di Levante, vari abitanti, 353-532 — Airdali Angelo Giulio, di Spigno, provincia d'Acqui, 441-532-546-714 — Avigni cav. Leonardo, di Mantova, suddito sardo, 608-714 — Airola, Consiglio delegato, 809 — Arenzana, Consiglio comunale, 823 — Alassio, Consiglio comunale, 831 — Albissola, fabbricanti di terraglia, 837 — Aquila, Consiglio comunale, 866 — Arnasco, Consiglio delegato, 883 — Andora, Consiglio comunale, 890 — Apricale, Consiglio comunale, 892.

B

Bonaudi Pietro, professore, di Briga, domiciliato in Torino, pag. 234-335 — Balsamega Giovanni,

INDICE

238 — Bò conte Francesco, di Finalmarina, 242 — Bianco Bernardo, oste a Ceres, 244 — Bolla Carlo, di Mondovì Piazza, 257 — Buontempo sacerdote Luigi, d'Ivrea, 258 — Bordi Aniceto Gerolamo, 259 — Bornio Giovanni, professore a Cagliari, 334 — Bastian Claudio Clemente, di Bonneville, 521 — Boccalero Giuseppe, sotto-brigadiere della dogana di Chiavari, 831-854-927 — Bussana, Boscumare, Consigli comunali, 837 — Borghetto, Consiglio comunale, 854 — Borgomaro, Consiglio comunale, 866 — Bordighera, Consiglio delegato, 890-891 — Brignardello Giovanni, negoziante di olii, 891-930 — Berisso Andrea, di Lavagna, 891 — Borgo Sant'Agata, Consiglio delegato, 891 — Barberi avvocato Paolo Francesco, di Mondovì, 934-1132 — Barberis Giovanni, di Torino, 1136-1243.

C

Codacani Francesco Maria, pag. 236 — Cattaneo Nicolò Eustachio, 237 — Canfari Lorenzo fu Antonio, 238 — Crida Andrea, architetto, 238 — Concione Francesco, giudice a Vinadio, 242 — Corba Sebastiano, proprietario di Nuoro, 252 — Chambéry, Consiglio delegato e abitanti, 256 — Carletti Demetrio, Corsanego Giuseppe e Cavalieri Giovanni Battista, 260 — Carrera Giuseppe, di Milano, 260-335 — Corini Carlo, avvocato, di Lumello, 386-532 — Charbonnier Ippolito, 551-713 — Cattolici e Cattolizzati delle valli di Pinerolo, 608 — Cervo, Consiglio comunale, 791 — Campochiesa Consiglio comunale, 831 — Costa Rainera, Castellaro, Consigli comunali, 837 — Casanova, Consiglio comunale, 854 — Camera di agricoltura e commercio di Nizza, 854 — Cenesi, Consiglio delegato, 883 — Curlet Adolfo e Giulio fratelli, fabbricanti di tulli in Savoia, 883 — Camporosso, Civessa, Cipressa, Cisano, Castelbianco e Caramagna, Consigli comunali, 890 — Camera di commercio di Genova, 892 — Campari della provincia di Cagliari, 927.

D

Danneggiati dalla guerra delle provincie di Novara e di Lomellina, pag. 236 — Decinto Giuseppe, Pancia Sacchi, 238 — Del Prato Pietro Luigi, di Torino, 256 — Deliperi dottore Giacomo, di Sassari, 546 — Dolce Acqua, Diano Castello, Consigli comunali, 791 — Diano San Pietro e Diano Borello, Consigli delegati, 823 — Diano Calderina, Consiglio comunale, 831 — Diano Marina, Dolcedo, Consigli comunali, 890.

F

Farmacisti della Sardegna, pag. 234-335 — Ferrero Crolla Francesco, di Vercelli, 237 —

Frizzi Giovanni, architetto, 238 — Fossaletto Bartolomeo, di Gavino, 259 — Frosinetti Eugenia Maria di Bartolomeo, 259 — Filatori e tessitori in cotone della provincia di Genova, 335 — Fabbri-cante di terraglia di Albissola, 837.

G

Guardia nazionale; petizioni per la riorganizzazione, pag. 236 — Giani Giovanni Battista, architetto, 238 — Genova, alcuni abitanti, 239-260 — Gagliardo, già console in Trieste, 252 — Ganga Antonio, di Nuoro, 252 — Guelpa Giuseppe Antonio, di Mosso, 258 — Giuliotti Andrea fu David, 258 — Giusiana Michele fu Domenico, 696-715-1119-1243 — Guardie campestri di Cagliari, 745 — Genova, municipio e negozianti, 891 — Gandolfi Luigi, già caporale nei veterani, 1000-1133.

I

Isola Bona, Consiglio delegato, pag. 809.

L

Lago Maggiore Raffaele, di Asti, pag. 81-335 — Laly, mandatario degli eredi Basso e Benè, 171-335 — Lana Gerolamo, di Varallo, 237 — Luino Pietro, di Pozzo di Strada, 251 — Lomellina, sindaci ed abitanti di vari comuni della provincia, 256 — Lingueglia, Consiglio delegato, 823 — Loano, Consiglio comunale, 831 — Lingueghetta, Consiglio comunale, 837 — Limone, Consiglio comunale, 890.

M

Mometti Francesco Girolamo di Giuseppe Giovanni, pag. 236 — Marengo di Moriondo conte Augusto, 237 — Morra, Giunta municipale, 239 — Michelotti Giovanni avvocato, 242 — Militari del primo impero francese, 250 — Monca-Pinna Agostino, di Nuoro, 252 — Mieussy, Consiglio delegato e abitanti, 256 — Marocchèta Ludovico, 258 — Migliorini avvocato Domenico, di Lerici, 277-337 — Moghetti Francesco, di Calle, 277-335 — Marchese Virginio, stenografo, 546 — Mele, Consiglio comunale, 823 — Montalto, Consiglio comunale, 837 — Moltedo superiore, Consiglio comunale, 890.

N

Nieddu Salvatore e Giovanni, di Nuoro, pag. 252 — Novata, sindaci ed abitanti di vari comuni di quella provincia, 256 — Negozianti di Torino, 854 — Negozianti e fabbricanti di pelli e guanti in Torino, 854.

O

Oliena, provincia di Nuoro, Consiglio delegato, pag. 607-713 — Ogliastra Costanzo, causidico, 657 —

Oneglia, Consiglio delegato, 823 — Oneglia, Consiglio comunale, 831 — Ortovero, Consiglio comunale, 890.

P

Pasella Pasquale, a nome del Consiglio divisionale di Nuoro, pag. 51-335 — Pivori Salvatore, di Nuoro, 252 — Parick Enrico Gaspare, 258 — Parodi Emanuele, 260 — Peyron professore Amedeo, 521-713 — Pansecchi Michele, d'Acqui, 551-713 — Piombatori della dogana di Genova, 791-927 — Pigna, Consiglio delegato, 809 — Pegli, Consiglio comunale, 823 — Pompeiana, Consiglio comunale, 837 — Pieve, Consiglio comunale, 866 — Poggi, Pantasina, Pianavia, Pontedassio, Pietrabruna, Prelà, Porto Maurizio e Piani, Consigli comunali, 890 — Porati Ferdinando, 892 — Prandi avvocato Enrico, 1036-1333.

R

Racconigi, Consiglio comunale, pag. 237 — Rondenz, sindaco e Consiglio delegato, 256 — Reale Giacomo, medico ottuagenario, di Fara (Novara), 258 — Rossi Domenico, 260 — Riva, Consiglio comunale, 837.

S

Solaro Pietro e compagnia, proprietari e direttori dello stabilimento nazionale di miscelanea universale, pag. 227-335-494-533 — Santi Temistocle, di Poirino, già maggiore nella divisione lombarda, 234-335-520-890-929-937-1133-1227 — Solaro di Villanova marchese Carlo, 236 — Sallanches, Servoz e Samöens, sindaci, Consigli delegati e abitanti, 256 — Simouetti Gaspare, 256 — Saracco Giuseppe, 494-533 — Salaris Pietro e Serra Luigi a nome della società agraria ed economica di Cagliari, 546 — Siotto-Pintor avvocato Efisio, 548-714 — San Bartolomeo del Cervo, 791 — Stellanello, Consiglio delegato, 823 — San Remo, Consiglio municipale, 831 — Santo Stefano, Consiglio comunale, 837 — Scarena, Consiglio comunale, 890 — Sotti Giuseppe, da Feltre, 937-1132 — San Paolo, rettore della Compagnia, 1163-1243.

T

Tovaglia Francesco, pag. 239 — Terzolo Tommaso, 239-333 — Tassinistro avvocato Carlo, da Chiavari, 257 — Tavole, Terzorio e Torazza, Consigli comunali, 890 — Torino, negozianti, 891.

V

Viaggiani della Rocca Angelo Francesco, di Forno Rivara, pag. 259 — Valsesiani e Valero Firmino, 259 — Villafaraldi, Consiglio delegato

del comune, 823 — Voltri, Consiglio comunale, 823 — Vernante, Consiglio comunale, 890-892 — Valloria, Vasia, Villatalla, Vessalico, Consigli comunali, 890.

Z

Zanzo, Consiglio comunale, pag. 866.

PETTINENGO (De Genova di) conte Ignazio. Sua nomina a commissario regio per sostenere la discussione del bilancio 1851 di artiglieria, fabbriche e fortificazioni militari, pag. 635 — risponde alle obiezioni del senatore Colli intorno ai lavori per l'ospedale divisionario in Torino; al campo trincerato ed al ponte in Alessandria, 652-653 — alla costruzione di una caserma in Novara, 654-655 — sua nomina a commissario regio per sostenere la discussione del progetto di legge sul reclutamento militare dell'armata di terra, 1011 — osservazioni intorno all'articolo 5, 1021-1022 — settimo, 1023 — decimoterzo, 1024-1026-1027-1028-1029-1030-1032-1033-1034 — vigesimosesto e vigesimonono, 1045-1046 — trentesimo nono, 1049 — quarantesimoprimo, 1050 — cinquantesimosettimo, 1052 — sessantesimo secondo, 1053 — settantesimoprimo, 1057-1063 — ottantesimoquinto, 1064-1065 — novantesimoprimo, 1066 — dichiarazioni nella discussione del bilancio 1852 dell'azienda di artiglieria, fabbriche e fortificazioni militari, 1223.

PICOLET commendatore Lorenzo. Ottiene un congedo, pag. 3.

PINELLI conte Alessandro. Segretario provvisorio dell'ufficio di Presidenza, pag. 2 — scrutatore delle schede per la nomina dei segretari, dei questori e delle Commissioni permanenti, 3 — propone e svolge un'aggiunta al secondo articolo del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, 14 — un emendamento all'articolo 7, 24 — chiede spiegazioni in ordine al paragrafo ottavo dell'articolo 18, 27 — avvertenze concernenti il paragrafo nono, 28 — propone una modificazione al paragrafo 25, 35 — un emendamento all'articolo 45, 48 — altro all'articolo 80, 71-72 — osservazioni intorno ad una proposta del senatore Jacquemond, 81 — propone un emendamento all'articolo 88, 95 — appoggia la redazione dell'articolo 95 siccome venne proposta dalla Commissione, 96 — parla intorno alle disposizioni sopra gli oziosi, vagabondi e persone sospette, 113-127-128 — ai rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza coll'autorità giudiziaria, 130-136-138 — appoggia la proposta del senatore Jacquemond per la soppressione della tariffa dei dritti da pagarsi per le licenze accennate nella legge, 148 — osservazioni intorno alla proposta di dar lettura dell'intero testo della legge, 150

— prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione delle bannalità, 196 — per l'alienazione di beni demaniali, 247-248 — per una tassa sui fabbricati, 273 — osservazioni sopra un emendamento del senatore De Cardenas al secondo articolo, 278 — contro la soppressione del secondo paragrafo dell'articolo 4 proposta dal senatore Vesme, 292 — osservazioni in ordine all'articolo 15 e contro un emendamento proposto dal senatore Plezza, 324 — parla nella discussione generale e a favore del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione conchiuso colla Francia, 344 — nella discussione della convenzione letteraria colla Francia propone un ordine del giorno, 350 — lo ritira in seguito alle osservazioni del ministro di agricoltura e commercio, 353 — prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa sui corpi morali e manimorte; propone un emendamento all'ultima parte del primo articolo, 395-397-398 — appoggia l'esenzione a favore degli asili infantili proposta nel progetto del Ministero, 409-417 — si oppone ad un articolo addizionale presentato dal senatore Alfieri, diretto a limitare la durata della legge a cinque anni, 438 — parla nella discussione generale del progetto di legge intorno alle risaie, 452, 453-460-465 — intorno ad un emendamento al primo articolo del senatore Balbi-Piovera, 469-474 — tra il primo paragrafo ed il secondo dell'articolo terzo propone un'aggiunta, 476 — altra all'ultimo articolo, 481 — prende parte alla discussione del progetto di legge per il riordinamento dell'imposta prediale in Sardegna intorno all'articolo 15, 519 — parla nella discussione del progetto di legge per la riammissione agli esami, proponendo l'ordine del giorno su tutte le proposte, 604 — di quello relativo all'inamovibilità e disciplina della magistratura, circa gli effetti delle deliberazioni del magistrato di Cassazione, 625 — intorno ad un articolo addizionale proposto dal senatore De Fornari, 637-639 — nella discussione del progetto di legge sulla privativa postale discorre della tassa da corrispondersi ai mastri di posta dagli esercenti vetture periodiche, 721-723-726 — parla a favore dello schema di legge per un'imposta sui crediti fruttiferi, 763-765 — di quello per una tassa sulle successioni nei termini in cui fu dalla Camera elettiva modificato, 806-817 — chiama l'attenzione del ministro dell'interno, nella discussione del bilancio di quel dicastero, intorno al miglioramento delle carceri, 824 — nella discussione del bilancio 1851 delle spese generali insiste per il mantenimento della prima parte del secondo articolo che fissa il *maximum* degli stipendi e delle pensioni, 834-845 — osservazioni sopra

i beni ex-gesuitici nella discussione del bilancio dell'entrata, 875 — a favore del progetto di legge sugli stipendi dell'ordine giudiziario e del Ministero pubblico, 878 — nella discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra parla in ordine alle dispense, 1079 — ai premi degli assoldati, 1094 — alle disposizioni penali e disciplinari, 1112 — prende parte alla discussione dei trattati di commercio e di navigazione e per la repressione del contrabbando sul lago Maggiore, conchiusi coll'Austria, 1158-1162 — intorno alla petizione sporta dalla Compagnia di San Paolo di Torino, 1263 — al terzo articolo del progetto di legge per provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza, 1319 — ad un'aggiunta proposta dal Ministero all'articolo 33, 1321.

PLANA barone Giovanni. Parla nella discussione del progetto di legge per una tassa sui corpi morali e manimorte, 434 — viene estratto a sorte per far parte della deputazione incaricata di assistere alla funzione religiosa anniversaria dello Statuto, 442 — nella discussione del progetto di legge per la riammissione agli esami propone come emendamento di ammettere una terza volta lo studente rinviato per deficienza di uno o due punti nella votazione, 593-598 — riferisce sul progetto di legge per lo stabilimento del telegrafo elettro-magnetico tra Torino e Genova, 658-659 — parla nella discussione del progetto di legge per una tassa sui crediti fruttiferi, 784 — del bilancio 1852 della marina rispetto ai segnali per regolare gli orologi, 1231 — riferisce sul progetto di legge per lo stabilimento di una linea telegrafica sino al confine lombardo, 1233 — prende parte alla discussione del progetto di legge per una ritenenza sugli stipendi degli impiegati, 1239.

PLEZZA avvocato Giacomo. — È confermato secondo vice-presidente del Senato, pag. 2 — eletto membro della Commissione d'agricoltura e commercio, 5 — propone e svolge un'aggiunta al secondo articolo del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, 12 — altra all'articolo 63, 60-61-62-63-64 — chiede un congedo 152 — parla nella discussione generale del progetto di legge per una tassa sui fabbricati, 271-272-273 — propone un emendamento sul modo di ripartizione dell'imposta di cui all'articolo 3, 279-280-281-282 — un altro all'articolo 15 relativo all'unificazione dell'imposta in tutte le provincie, 321-325 — osservazioni contro un emendamento proposto dal senatore Di Pollone al progetto di legge per un assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia, 376-378 — parla nella discussione del progetto di legge per una tassa sui corpi morali e manimorte; propone un emendamento circa l'esenzione a favore degli asili infantili, 417 — prende parte alla discussione gene-

rale del progetto di legge intorno alle risaie parlando contro il medesimo e proponendo che sia rinviato all'ufficio centrale per nuovi studi, 445-456-462 — ritira la proposta di rinvio riservandosi di presentare degli emendamenti ai singoli articoli, 464-465 — articolo primo, 466 — articolo settimo, 479-480-481-482 — articolo ottavo, 484-485-486-487 — articolo nono, 489 — articolo decimo, 492 — parla nella discussione del progetto di legge relativo alla inamovibilità e disciplina della magistratura intorno all'articolo 2, 633-634 — di quello sulla privativa postale, 708-709 — nella discussione del progetto di legge per una tassa sulle successioni modificato dalla Camera dei deputati discorre intorno alla questione della competenza del Senato nelle leggi di finanza, 809 — parla a favore del secondo articolo del progetto di approvazione del bilancio delle spese generali diretto a fissare il *maximum* degli stipendi e delle pensioni, 846-849 — intorno all'interpellanza mossa dal senatore De Fornari nella discussione del bilancio di grazia e giustizia relativa all'annua prestazione eliminata dal bilancio dell'importo di un calice d'oro alla Santa Sede, 887 — nella discussione del progetto di legge sul reclutamento militare relativamente alle dispense, 1078 — ottiene un congedo di un mese, 1149 — propone e svolge un emendamento all'articolo primo del progetto di legge per lo stabilimento di una linea telegrafica da Torino al confine lombardo, 1301-1303 — propone e svolge un'aggiunta al progetto di legge per modificazioni alla legge 26 marzo 1848 sulla stampa, 1318.

POLCEVERA — Arginamento del torrente Polcevera, Vedi *Fiumi*.

POLLONE (Nomis di) conte Antonio. Osservazioni sopra un'aggiunta proposta dal senatore Fraschini per la sorveglianza delle persone già condannate nella discussione dell'articolo 9 del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, pag. 29-30-31 — propone e svolge un emendamento all'articolo 84, 78-79-82-83 — la soppressione della parola *semplice* all'articolo 84, 89 — una modificazione all'articolo 88, 92 — avvertenze intorno alle disposizioni concernenti il diritto di proprietà, 100 — contro l'articolo 102 e gli emendamenti proposti, 105 — chiede un congedo, 129 — parla per una questione sull'ordine di discussione del resoconto amministrativo dell'esercizio 1847, 235-236 — propone l'ordine del giorno sulla petizione n° 385 degli architetti Gianì, Crida e Frizzi, 239 — appoggia l'ordine del giorno su quella registrata al numero 393 di certo Terzolo Tommaso, 250 — simile proposta sopra una petizione del municipio di Genova relativa ad una strada, 265 — parla nella

discussione generale del progetto di legge per una tassa sui fabbricati, 271-272-273 — contro una proposta del senatore De Cardenas all'articolo 2, 275 — sopra gli emendamenti proposti all'articolo 4 dai senatori Fantini e Di Castagnetto, 300 — intorno all'articolo 8, 312-313 — chiede spiegazioni sulle disposizioni dell'articolo 15, 327 — parla nella discussione del progetto di legge per autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci 1851 a tutto il mese di aprile, 333 — annunzio della sua nomina a commissario regio per sostenere la discussione delle convenzioni postali colla Francia, col Belgio e colla Svizzera, 331 — considerazioni sopra la petizione n° 414 di tessitori e filatori in cotone della riviera di Genova, 336 — espone i risultamenti delle convenzioni postali anzidominate, presentando una dettagliata relazione in proposito, 354-355 — nella discussione del progetto di legge per un assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia, propone un emendamento tendente allo stanziamento dei fondi sul bilancio dell'interno invece della guerra, 374-375-377 — prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa sui corpi morali e manimorte, 400-401-404-408-411 — sostiene la proposta della Commissione contro l'esenzione dalla tassa a favore degli asili infantili, 413 — risponde per un fatto personale al senatore Maestri, 415 — propone una modificazione nella dicitura dell'articolo 4, 435 — osservazioni sull'articolo 14, 436 — contro un articolo addizionale proposto dal senatore Alfieri, diretto a limitare a cinque anni la durata della legge, 438-440 — propone il rinvio all'ufficio centrale di due emendamenti presentati dai senatori Plezza e Alfieri all'articolo 7 del progetto di legge per disposizioni intorno alla coltivazione del riso, 483 — parla nella discussione del progetto di legge per il riordinamento del contributo prediale in Sardegna relativamente all'articolo 12, 512-513-514 — si associa ad una proposta del senatore Giulio, 515 — osservazioni intorno all'articolo 14, 516 — nella discussione del progetto di legge per la soppressione dei magistrati dei protomedicati chiama l'attenzione dei ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica intorno alla vigilanza nell'esercizio della medicina, della chirurgia e di altre professioni sanitarie, 524-525 — annuisce alla proposta del Ministero di sospendere la discussione del bilancio di grazia e giustizia, 535 — nella discussione del progetto di legge per una tassa sulle successioni discorre intorno ad un emendamento proposto dal senatore Regis all'articolo 4, 541 — sull'ordine del giorno, 564 — è scelto a membro della Commissione per l'esame dei trattati di commercio e di navigazione conclusi col

Belgio e coll'Inghilterra, 564 — parla sull'ordine della discussione in occasione del progetto di legge per la riammissione agli esami, 604 — relativamente alle disposizioni dell'articolo 11 del progetto di legge sui cumuli degli impieghi e di assegnamenti diversi, 615 — propone un ordine del giorno, 616 — annunzio della sua nomina a commissario regio per sostenere la discussione del bilancio 1851 degli affari esteri, 618 — fa notare un errore materiale occorso nell'ultimo paragrafo dell'articolo 1, 619 — parla nella discussione generale del trattato di navigazione e commercio conclusi col Belgio e coll'Inghilterra, e circa l'opinione emessa intorno ai medesimi dalla Camera di agricoltura e commercio di Torino, 683-688 — riferisce sul progetto di legge riguardante la privativa postale, 696 — prega il Senato a voler procedere alla discussione del progetto medesimo, 700 — ne sostiene la discussione -- 702-704-710-711-712 — riferisce sulla petizione, rinviata alla Commissione, dei mastri di posta della Savoia, 716 — osservazioni sull'interpretazione a darsi all'articolo 4 emendato dall'ufficio centrale, 717 — nuovamente sulla petizione surriferita, 720 — intorno alla retribuzione a favore degli stessi mastri di posta, 728-729 — ai diritti di passaggio sui ponti, porti, ecc., 731 — domanda che la discussione sia rinviata alla successiva seduta, 732 — dichiarazioni intorno all'articolo 36, 755 — all'articolo 39, 734-737 — all'articolo 41, 738-739-740 — all'articolo 48, 741-742 — osservazioni intorno alla mozione del senatore Cibrario relativa alle domande di congedi, 747 — parla sull'ordine della discussione del progetto di legge per una tassa sui crediti fruttiferi, 770 — propone e svolge un emendamento circa le esenzioni dalla tassa, 779-780 — domanda schiarimenti nella discussione del bilancio dell'interno relativamente alla categoria 43, *Pubbliche solenni funzioni e feste governative*, 828 — riferisce sul bilancio 1851 dell'azienda del Monte di riscatto, 830-831 — propone che si sospenda la discussione sul bilancio delle spese generali e sia rinviata alla Commissione l'aggiunta presentata dal senatore Di Montezemolo all'articolo 3 del progetto di legge di approvazione, 855 — parla nella discussione del bilancio 1851 dell'entrata, 874-875 — in assenza del relatore del bilancio delle spese generali riferisce l'avviso della Commissione sopra un'aggiunta del senatore Di Montezemolo all'articolo 3, 879 — risponde ad una istanza del senatore De Fornari, 881 — osservazioni intorno all'urgenza di discutere il bilancio di grazia e giustizia, 884 — riferisce sul progetto di legge per una tassa sulle arti, mestieri e professioni liberali, 892 — aderisce a nome della Commissione che si dia comuni-

cazione delle due petizioni accennate nel rapporto, 901 — esprime l'opinione della Commissione sopra un ordine del giorno formulato dal senatore Sclopis, 915 — difende il progetto di legge dalle obbiezioni degli oppositori, 916 — nota un errore occorso nell'articolo 3, 919 — sopra un emendamento proposto dal senatore Cotta, 920 — sull'ordine di votazione, 921 — propone l'ordine del giorno puro e semplice sopra la petizione di Giuseppe Boccalero, sotto-brigadiere di dogana a Chiavari, 928 — come pure su quella sporta da Santi Temistocle già maggiore nelle truppe lombarde, 929-930 — riferisce sul progetto di legge per prorogare i termini delle dichiarazioni degli esercenti arti, industrie, professioni e commerci, 917 — parla in occasione dell'interpellanza del senatore Musio sulla sicurezza pubblica in Sardegna, 986 — sull'ordine della discussione, 989 — appoggia la proposta di affidare alla stessa Commissione del bilancio 1851 l'esame di quello del successivo esercizio, 1043 — nella discussione del progetto di legge sul reclutamento militare dell'armata di terra parla intorno all'articolo 32, 1047 — alle disposizioni per i premi agli assoldati, 1098 — per gli arruolamenti volontari, 1105 — invita il presidente a verificare se non siavi precedente in cui i progetti di legge relativi all'esercizio provvisorio dei bilanci siano stati esaminati dalla Commissione permanente di finanza, 1134 — riferisce sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio 1852, 1135 — invita il Senato di occuparsi d'urgenza del progetto di legge sulla privativa postale, 1138 — presenta la relazione, 1139 — nella discussione propone che sia rinviata la votazione dell'articolo 18 al fine della legge, 1141 — spiega i motivi che indussero l'ufficio centrale a proporre un emendamento all'articolo 25 relativo alla tassa in favore dei mastri di posta, 1143 — dichiarazioni al commissario regio, 1146 — insiste nel proposto emendamento, 1148 — dichiara che l'ufficio centrale non annuisce agli emendamenti proposti allo stesso articolo dai senatori Jacquemoud e Vesme, 1150 — che non ha difficoltà di aderire alla proposta di fissare al primo aprile, invece del primo marzo, l'attuazione della legge, 1152 — porge schiarimenti circa la domanda di maggiori crediti nella discussione generale del bilancio 1852 della pubblica istruzione, 1182 — sull'ordine della discussione, 1185 — riferisce sul bilancio attivo e passivo 1852 del Monte di riscatto in Sardegna, 1187 — nella discussione del bilancio 1852 del Ministero dell'interno, interpella il ministro sopra una recente disposizione presa intorno ai redditi delle opere pie, 1188-1189 — è nominato commissario regio per sostenere la discussione del bilancio 1852 degli

affari esteri, 1225 — parla nella discussione del bilancio 1852 delle spese generali intorno all'obbligo del riscatto del debito, 1225 — del progetto di legge per una ritenenza sugli stipendi degli impiegati; propone un emendamento al primo articolo, 1239-1240-1241 — contro la chiusura della discussione sulla petizione sporta dalla Compagnia di San Paolo di Torino, 1282 — in favore del progetto di legge per lo stabilimento di una linea telegrafo-elettrica da Torino al confine lombardo, 1300 — intorno alla stampa di una relazione, 1323.

POLVERI — Introduzione del metodo Champy nella fabbricazione delle polveri da mina; domanda di autorizzazione di un credito; progetto di legge, pag. 697 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 700.

PONTI — Cessione di fondo alla città di Albertville per la costruzione di un ponte sull'Isère; progetto di legge, pag. 547 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 566.

PORTI — Spesa per compiere il bacino di carenaggio nel porto di Genova; progetto di legge, pag. 442 — relazione, 519 — discussione, votazione e approvazione, 520-521.

Assegnazione di fondi per lavori nel porto di Porto Torres in Sardegna; progetto di legge, pagina 836 — discussione, votazione e approvazione, 882.

POSTE — Convenzioni postali con potenze estere, Vedi *Trattati*.

Appalto del servizio postale a vapore colla Sardegna; progetto di legge, pag. 607 — relazione, 699 — discussione, 745-747 — vi prendono parte i senatori De Fornari, Vesme, relatore, e il ministro dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione, 749.

Privativa postale; progetto di legge, pag. 608 — relazione, 696 — discussione, 700 — parlano i se-

gnatori Di Pollone, relatore, Alfieri, Colli, Cibrario, Sclopis, Collegno Giacinto, Jacquemoud, Giulio, Cristiani, Demargherita, Plezza, Massa Saluzzo, Pallavicini Ignazio, Moris, Vesme, Pinnelli, De Sonnaz, Stara, Frascini, De Fornari, Di Benevello, il commissario regio Despine, ed il ministro dell'interno Galvagno; votazione ed approvazione, 744. — ripresentazione del progetto modificato dalla Camera dei deputati, 1138 — relazione, 1139 — discussione, 1140 — vi prendono parte i senatori Di Pollone, relatore, Jacquemoud, Vesme, Giulio, Sauli, Alfieri, Di Castagnetto, il commissario regio Despine; votazione e approvazione, 1152.

PRAT conte Ferdinando. La sorte lo chiama a far parte della deputazione incaricata di assistere alla funzione religiosa per l'anniversario dello Statuto, pag. 442 — riferisce sul progetto di legge per un credito necessario alla introduzione del sistema Champy nella fabbricazione delle polveri da mina, 700.

PRESTITI dello Stato, Vedi *Debito pubblico*.

PROFUMO barone Antonio. Ottiene un congedo, pag. 699 — annunzia per lettera che, per motivi di salute, non può intervenire alle sedute, 1233.

PROTOMEDICATI — Soppressione dei magistrati di protomedicato; progetto di legge, pag. 510 — relazione, 522 — discussione, 524 — parlano i senatori Di Pollone, Cantù, Maestri, Des Ambrois, relatore, Giulio, e i ministri dell'interno Galvagno e dell'istruzione pubblica Gioia; votazione e approvazione, 526.

PROVANA (del Sabbione) cavaliere Luigi. È incaricato dello scrutinio delle schede per la nomina dei segretari, dei questori e delle Commissioni permanenti, pag. 2 — di far parte della deputazione per compiere le Loro Maestà in occasione del capo d'anno, 1136.

Q

QUARVILLI (di Lesegno) conte Celestino. È proclamato secondo segretario dell'ufficio di Presidenza, pagina 2 — membro della Commissione di bilancio e finanze, 4 — riferisce sul progetto di legge per una tassa sulle successioni, 536 — parla nella discussione, 540-542-545 — è scelto a membro della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per l'approvazione dei trattati di navigazione e commercio, conchiusi col Belgio e coll'Inghilterra, 564 — riferisce sul progetto di legge modificato dalla Camera per una tassa sulle successioni, 793 — parla nella discussione, 813 — riferisce sui conti amministrativi delle entrate e

delle spese di terraferma e di Sardegna per l'anno finanziario 1847, 831 — sul bilancio passivo 1851 dell'azienda generale delle gabelle, 855 — viene eletto membro della Commissione per l'esame del progetto di tariffa daziaria, 866 — riferisce sul progetto di legge per la riforma della tariffa suddetta, 892 — ne sostiene la discussione, 893-896-897 — riferisce sul progetto di legge per l'approvazione dei trattati di navigazione e di commercio e per la repressione del contrabbando sul lago Maggiore, conchiusi coll'Austria, 1152 — parla nella discussione, 1161 — presenta la relazione sul bilancio 1852 dell'azienda delle gabelle, 1226.

R

RECLUTAMENTO militare, Vedi *Armata di terra e di mare*.

REGIS conte Giovanni. È proclamato membro della Commissione di bilancio e finanze e di contabilità interna, pag. 4 — riferisce sul progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali, 245 — parla nella discussione, 247 — nella discussione del progetto di legge per una tassa sulle successioni propone un emendamento all'articolo 4, 539 — riferisce sul progetto di riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna, 548 — parla nella discussione, 576-577 — sul bilancio 1852 del Ministero di grazia e giustizia, 1226.

RIBERI cavaliere Alessandro. La sorte lo destina membro della deputazione incaricata di assistere alla funzione religiosa per l'anniversario dello Statuto, pag. 442 — parla nella discussione generale e a favore del progetto di legge per la riammissione agli esami nei termini proposti dal Ministero, 596 — contro un emendamento presentato

dal senatore Moris, 605 — ne ritira uno che aveva proposto all'articolo 3, 606.

RICCI cavaliere Francesco. È proclamato membro della Commissione di bilancio e finanze, pag. 4 — si oppone alla nomina dei commissari per l'esame dei trattati di commercio e di navigazione e sulla proprietà letteraria, conchiusi colla Francia, prima che siano stampati e distribuiti, 329.

RISAIE — Disposizioni sulla coltivazione del riso; progetto di legge, pag. 340 — relazione, 441 — discussione, 442 — vi prendono parte i senatori Balbi-Piovera, Plezza, Giulio, relatore, Moris, Pinelli, Cantù, Alfieri, Massa Saluzzo, De Cardenas, Fraschini, Marioni, Des Ambrois, Mosca, Di Pollone, Sclopis, e i ministri dell'interno Galvagno e dell'agricoltura e marina Cavour; votazione e approvazione della legge, 493.

RORÀ (Rorengo Luserna di) marchese Maurizio. Domanda un congedo, pag. 249-625-1140.

S

SALUZZO di Monesiglio cavaliere Annibale. Comunicazione della sua demissione da senatore, pag. 831.

SALUZZO di Monesiglio conte Alessandro. Avvertenze intorno alla discussione preliminare del progetto di legge ripreso allo stato in cui si trovava nella scorsa Sessione relativo alla sicurezza pubblica, pag. 8 — agli articoli 59, 60 e 61 del progetto ministeriale soppressi dalla Commissione, 42-43 — all'articolo 75 sulle disposizioni concernenti i mendicanti, 117 — rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza con quella giudiziaria, 129-130-131-133-135-138-139 — parla nella discussione generale del progetto di legge per l'abolizione dei feudecommissi, maggioraschi, commende, ecc., 153 — intorno all'articolo 3, 185-186 — si associa alle considerazioni svolte dal senatore Di Castagnetto nella discussione generale del progetto di legge per il riordinamento del contributo prediale in Sardegna, 501 — ottiene un congedo, 658 — annunzio della di lui morte, 934.

SAN MARZANO (Asinari di) conte Ermolao. Parla nella discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza relativamente al paragrafo 12 dell'articolo 18, 34 — riferisce sopra i trattati di navigazione e commercio e sulla proprietà letteraria

conchiusi colla Francia, 339-349 — sul progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale conchiusa colla Spagna, 1135.

SAN PAOLO — Compagnia di San Paolo di Torino, petizione 536; relazione e discussione, pag. 1243 — parlano intorno ad essa i senatori Di Bagnolo, relatore, Di Castagnetto, Della Torre, De Cardenas, Di Collegno Luigi, Pinelli, Demargherita, Di Benevello, Maestri, Nigra, Di Pollone, Pallavicino Mossi, Pinelli e i ministri dell'interno Galvagno e delle finanze Cavour; il Senato approva un ordine del giorno proposto dal senatore Nigra, 1300.

SAULI (d'Igliano) conte Lodovico. Incaricato dello scrutinio delle schede per la nomina dei segretari, dei questori e delle Commissioni permanenti, pag. 2 — propone la soppressione di alcune parole nell'articolo 3 della proposta di legge formolata dalla Commissione sulla pubblica sicurezza, 15 — un emendamento al paragrafo 9 dell'articolo 18, 28-29 — appoggia la redazione dell'articolo 49 proposta dalla Commissione, 49 — propone una aggiunta all'articolo 54, 53-54 — avvertenze in ordine all'articolo 73, 66 — propone un paragrafo di aggiunta all'articolo 98 da rinviarsi all'ufficio centrale, 100 — appoggia la redazione

dell'articolo 102 siccome venne formolata dalla Commissione, 107 — osservazioni intorno alla tabella dei diritti da pagarsi per le licenze accennate nella legge, 148 — parla nella discussione generale dei progetti di legge per l'abolizione delle bannalità, 190-199-217-222-223-224 — per l'approvazione del trattato di navigazione e di commercio concluso colla Francia, 347 — per il riordinamento del contributo prediale in Sardegna, 515 — per disposizioni intorno al cumulo degli impieghi e di assegnamenti diversi, 615 — per l'inaMOVibilità e la disciplina della magistratura, 648 — contro i trattati di navigazione e commercio conclusi col Belgio e coll'Inghilterra, 668-692 — domanda che si dia lettura di una petizione, 713 — parla nella discussione del progetto di legge sulla privativa postale, 734-735 — del bilancio 1851 dell'azienda delle strade ferrate, 890 — dello schema di legge sul reclutamento militare dell'armata di terra relativamente alle esenzioni, 1062 — ai premi degli assoldati, 1097 — alle disposizioni penali e disciplinari, 1114 — alla imposizione a favore dei mastri di posta di cui nell'articolo 25 del progetto di legge modificato dalla Camera dei deputati relativo alla privativa postale, 1148 — nella discussione generale del bilancio 1852 della pubblica istruzione, 1184 — propone la chiusura della discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge 26 marzo 1848 sulla stampa, 1317.

SCLOPIS (di Salerano) conte Federico. È proclamato membro delle Commissioni di bilancio e finanze, e di contabilità interna, pag. 4 — osservazioni circa la riproduzione e la ripresa di progetti di legge allo stato in cui trovavansi nella scorsa Sessione, 6 — di quello sulla pubblica sicurezza, 8 — risponde alle obiezioni del senatore De Cardenas relativamente al titolo del progetto medesimo, 10 — parla contro aggiunte proposte dal senatore Plezza all'articolo 2, 14 — del senatore De Cardenas al terzo paragrafo dell'articolo 3, 16 — avvertenze intorno all'articolo 7, 17-18 — all'articolo 8, 23 — legge l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 20 — appoggia un emendamento proposto dal senatore Giulio al paragrafo nono dell'articolo 18 del surriferito progetto, 28 — obiezioni sopra un'aggiunta del senatore De Cardenas al paragrafo duodecimo, 31-32-33 — un emendamento del senatore di Benevoglio al paragrafo 13, 34 — sopra altri dei senatori Alfieri e Castagnetto ai paragrafi 15 e 19, 35 — del senatore De Cardenas all'articolo 24, 38 — sue proposte, 39-41 — dichiarazioni concernenti articoli soppressi, 42 — relativamente all'articolo 25, 44 — all'articolo 40, 47 — ad un'aggiunta proposta dal senatore Sauli all'articolo 54, 54 —

altra del senatore Plezza all'articolo 62, 61 — dichiarazioni e riserve in ordine al rinvio dell'articolo 63 alla Commissione, 63-65 — ad un emendamento all'articolo 77 proposto dal senatore Demargherita, 69 — porge allo stesso senatore schiarimenti richiesti sull'articolo 80, 71-72 — contro un emendamento del senatore Jacquemoud al medesimo articolo, 76-77-80 — contro un altro dello stesso all'articolo 82, 81-82 — avvertenze in ordine all'articolo 101 del quale si sospende la discussione, 101 — intorno alle disposizioni sopra gli oziosi, vagabondi e persone sospette, 102-103-105-108-115 — ai mendicanti, 120-121-123-124-125-126 — ai rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza con quella giudiziaria, 131-132-133-134-135-136-137-138-139-140 — parla nella discussione del progetto di legge per la fusione di alcuni debiti dello Stato, 141-142 — contro la proposta del senatore Finelli di ristampare il testo del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, 150 — nella sua qualità di relatore del progetto di legge per l'abolizione dei fidecommessi, maggioraschi commende, ecc., ne sostiene la discussione, 156-167-169-178-180-183-184-189 — parla nella discussione generale del progetto di legge per l'abolizione delle bannalità, 195 — propone un emendamento all'articolo 2, 200 — aderisce alla proposta del senatore Giulio, 201 — parla in appoggio della medesima, 202-203 — la modifica, 208 — insiste, 211-215-217 — ritira un articolo addizionale che aveva proposto, 226 — osservazioni e riserve sopra una petizione registrata al numero 393 di certo Terzolo Tommaso, 241-242 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'alienazione dei beni demaniali, 249 — osservazioni sopra una petizione contro i giudici mandamentali della Sardegna, 253-254 — parla nella discussione generale e a favore del progetto di legge per una tassa sui fabbricati, 270-273 — propone un ordine del giorno relativamente al quarto articolo, 303-310 — interpella il ministro d'agricoltura e commercio intorno al regio decreto 21 gennaio 1851 per la soppressione di alcuni impieghi nell'azienda di marina, 319 — ringrazia il ministro della risposta, 320 — è nominato membro della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sul reclutamento militare, 340 — parla nella discussione della convenzione letteraria conclusa colla Francia, 351 — del progetto di legge per una tassa sui corpi morali e manimorte e più specialmente intorno alle eccezioni, 416 — di quello concernente disposizioni provvisorie sulla coltivazione del riso, 485-486 — riferisce sul bilancio 1851 del ministro di grazia e giustizia, 521 — dichiara che la Commissione annuisce alla propo-

sta del Ministero di sospendere la discussione del detto bilancio, 535 — richiamo al regolamento, 539 — parla nella discussione generale del progetto di legge per l'inamovibilità e disciplina della Magistratura esponendo le principali considerazioni dalla Commissione svolte in merito del medesimo, 629 — propone un emendamento all'articolo 3, 640-641 — risponde alle obiezioni del senatore Jacquemoud fatte intorno all'articolo 12, 645 — rende ragione di emendamenti proposti dall'ufficio centrale all'articolo 14, 646 — nella discussione del progetto di legge sulla privativa postale discorre intorno al quarto articolo, 703 — al settimo, 709 — ad un emendamento del senatore Fraschini all'articolo 39 736-737 — propone una modificazione all'articolo 42, 739-740 — all'articolo 50, 742 — domanda uno schiarimento in ordine all'articolo 53, 743 — viene eletto membro dalla Commissione sulle domande di congedi, 749 — combatte un emendamento proposto dal senatore Fraschini al primo alinea del secondo articolo del progetto per un'imposta sui crediti fruttiferi, 768-769 — propone un'aggiunta in forma d'emendamento per eccezione dalla tassa, 778-780 — nella discussione del progetto di legge modificato dalla Camera dei deputati per una tassa sulle successioni; discorre in ordine alla competenza del Senato nelle leggi di finanza, 800-801-803-807-809 — relativamente all'esenzione dall'imposta delle cedole del debito pubblico, 818-821 — riferisce sul progetto di legge relativo agli stipendi dell'ordine giudiziario e del Ministero pubblico, 877 — dichiarazioni, 878 — porge schiarimenti nella discussione del bilancio di grazia e giustizia, intorno all'annua prestazione di un calice d'oro alla Santa Sede, 887 — espone i motivi pei quali la Commissione ha proposta la soppressione del secondo articolo del progetto di legge di approvazione, 888 — parla nella discussione generale del progetto di legge per una tassa sulle professioni, arti liberali, sull'industria e sul commercio, 898-901 — propone un ordine del giorno, 910-911-916 — prende parte alla discussione sollevatasi in seguito dell'interpellanza del senatore Musio sulla sicurezza pubblica in Sardegna, 981-987-989 — del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra intorno al terzo articolo, 1018 — decimoterzo, 1030-1032 — dello schema di legge per provvedimenti sulla polizia giudiziaria, 1037 — sul reclutamento militare dell'armata di terra e relativamente alle esenzioni, 1063 — alle dispense, 1078-1079 — ai premi degli assoldati, 1099 — alle disposizioni penali e disciplinari, 1113-1114 — osservazioni intorno ad un emendamento proposto dal senatore Vesme all'articolo 25 del progetto di legge sulla privativa postale,

1148 — considerazioni sopra i trattati di commercio e di navigazione e per la repressione del contrabbando, conchiusi coll'Austria, 1154-1161 — parla nella discussione generale del progetto di legge per modificazioni alla legge sulla stampa, 1311.

SBERRA marchese Domenico. Segretario provvisorio dell'ufficio di Presidenza, pag. 2 — scrutatore delle schede per la nomina dei segretari, dei questori e delle Commissioni permanenti, 3 — chiede un congedo, 234-1140.

SESSIONI parlamentari. — Proroga della Sessione, pagina 931 — chiusura della Sessione e convocazione del Parlamento per la nuova Sessione, 1332.

SICCARDI conte Giuseppe, ministro di grazia e giustizia. Presenta un progetto di legge per l'abolizione delle bannalità, pag. 3 — parla nella discussione del progetto di legge concernente la pubblica sicurezza in ordine ad alcuni articoli stati soppressi dalla Commissione, 43 — propone un emendamento all'articolo 27, 44 — invita il Senato a fissare la seduta in cui avrà luogo l'interpellanza annunciata dal senatore Della Torre sui negoziati colla Corte pontificia, 53 — risponde ad osservazioni del senatore Di Collegno Luigi in ordine agli articoli 77 e 78 del succitato progetto di legge, 70 — dichiarazioni intorno ad un'aggiunta dell'ufficio centrale ed un emendamento del senatore Jacquemoud all'articolo 80, 76-77 — risponde all'interpellanza del senatore Della Torre, 85-88 — parla nella discussione generale del progetto di legge per l'abolizione dei fidecommessi, maggioraschi, commende, ecc., rispondendo alle obiezioni dei senatori Saluzzo Alessandro e Della Torre, 154 — ravvisa meno opportuna un'aggiunta proposta dal senatore Della Torre al primo articolo, 167 — annuisce ad un emendamento proposto dall'ufficio centrale al secondo articolo, 168-181 — osservazioni sul terzo articolo in risposta ad obiezioni del senatore Di Saluzzo Alessandro, 185-186 — dei senatori Di Collobiano e De Sonnaz, 187 — dichiara di accettare l'emendamento presentato dall'ufficio centrale all'articolo 7, 188-189 — nella discussione generale del progetto di legge per l'abolizione delle bannalità risponde alle considerazioni del senatore Sauli, 191 — del senatore Colli, 193 — dichiarazioni concernenti l'abolizione di tutti gli altri vincoli affini alle bannalità stesse, 197 — osservazioni sopra emendamenti proposti dai senatori Giulio e Sclopis al secondo articolo, 199-203-212 — contro un'aggiunta al terzo articolo proposta dal senatore De Fornari, aderendo a quella formulata dal relatore Demargherita al quarto articolo, 221 — contro un emendamento del senatore Sauli, 224 — osservazioni sopra una propo-

sta del senatore Frascini, 225 — a nome del ministro dei lavori pubblici presenta il progetto di legge per l'arginamento del torrente Polcevera del quale chiede l'urgenza, 204 — prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa sui fabbricati relativamente al quarto articolo concernente le eccezioni, 306 — presenta il progetto di legge, a nome del ministro delle finanze, per una tassa annuale da corrispondersi dai corpi morali *manimorte*, 329 — cessa dal far parte del Ministero e chiede un congedo di un mese per ragioni di salute, 441-442 — parla nella discussione del progetto di legge intorno al cumulo degli impieghi e di assegnamenti diversi, 613 — di quello per l'inaffidabilità e la disciplina della magistratura in ordine ad un emendamento del senatore Sclopis al terzo articolo, 640 — porge schiarimenti ai senatori Alfieri e Cristiani relativamente all'articolo 15, 647 — nella discussione del progetto di legge modificato dalla Camera dei deputati relativo alla tassa sulle successioni parla intorno all'esenzione delle cedole del debito pubblico, 821-822 — prende parte alla discussione sollevatasi in seguito alla interpellanza del senatore Musio sulla pubblica sicurezza in Sardegna; propone e svolge un ordine del giorno, 985 — è approvato, 1000 — parla nella discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra intorno alle disposizioni penali e disciplinari, 113 — dei trattati di commercio e di navigazione e per la repressione del brigantaggio sul lago Maggiore conchiusi coll'Austria, 1161.

SICUREZZA pubblica — Disposizioni relative: progetto di legge ripreso allo stato di relazione in cui si trovava alla chiusura della scorsa Sessione, discussione preliminare, pag. 7 — sugli articoli, 10 — vi prendono parte i senatori De Cardenas, Sclopis, Stara, Alfieri, Plezza, Pinelli, De Fornari, Sauli, Cibrario, Colli, Di Collegno Giacinto, Galli, Deferrari, Franzini, Frascini, Pallavicini Ignazio, Di Collegno Luigi, Di Benevello, Giulio, Sauli, Di Pollone, Jacquemoud, San Marzano, Vesme, Di Castagnetto, Della Torre, Di Saluzzo Alessandro, De Sennaz, Di Montezemolo, Demargherita, Massa Saluzzo, Balbi-Piovera Des Ambrois, relatore, De Fornari, D'Azeglio Roberto, Bava, Maestri, Lazzari, Maffei e i ministri dell'interno Galvagno, di agricoltura e commercio Cavour, di grazia e giustizia Siccardi, degli esteri D'Azeglio e dell'istruzione pubblica Gioia; discussione sulle tabelle, 146 — votazione e approvazione della legge, 151.

Interpellanza del deputato Musio sulla pubblica sicurezza in Sardegna, Vedi *Interpellanze*.

Provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza.

Progetto di legge, pag. 1191 — relazione, 1833 — discussione, 1318 — parlano i senatori Finelli, Della Torre, Des Ambrois, relatore, Vesme, Cibrario, Galli, e il ministro dell'interno Galvagno; votazione e approvazione, 1323.

SONNAZ (Gerbaix di) cavaliere Ettore. È incaricato dello scrutinio delle schede per la nomina dei segretari, dei questori e delle Commissioni permanenti, pag. 2 — parla nella discussione del progetto di legge concernente la pubblica sicurezza, 46 — intorno ai rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza con quella giudiziaria, 133 — nella discussione del progetto di legge per l'abolizione dei fedecommessi, maggioraschi, ecc., e relativamente alle commende dei santi Maurizio e Lazzaro, 186 — in ordine ad una petizione sporta da certo Bolla Carlo, cavaliere della Legion d'onore, 258 — all'articolo 28 del progetto di legge sulla privata postale, 729.

STAMPA — Modificazioni alla legge sulla stampa, del 26 marzo 1848; progetto di legge, pag. 1226 — relazione, 1233 — discussione, 1303 — vi prendono parte i senatori D'Azeglio, La Marmora Alberto, Sclopis, Galli, Di Castagnetto, Sauli, Pinelli, Plezza e il ministro di grazia e giustizia De foresta; votazione e approvazione, 1318.

STARA conte Giuseppe. È d'avviso che il progetto di legge per l'abolizione delle banalità debba seguire il suo corso ordinario, pag. 8 — osservazioni in ordine alla discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, 8 — porge spiegazioni al senatore De Cardenas relativamente all'intitolazione del progetto medesimo, 10 — al senatore Alfieri in ordine all'articolo 1, 11 — sopra una aggiunta proposta dal ministro dell'interno all'articolo 3 della Commissione, 16 — un emendamento all'articolo 4, 17-18 — avvertenze intorno all'articolo 8, 23-24-25 — al paragrafo 9 dell'articolo 18, 28 — ad un'aggiunta proposta dal senatore Frascini, 30 — ad un emendamento del senatore Jacquemoud, 33-36 — ad altro della Commissione all'articolo 24, 39 — relativamente all'articolo 29, 45 — all'articolo 45, 48 — all'articolo 49, 49 — all'articolo 53, 50 — all'articolo 55, 54 — all'articolo 58, 59-60 — agli articoli 68 e 72, 66 — contro una proposta del senatore Massa Saluzzo all'articolo 76, 67 — presenta un emendamento agli articoli 77 e 78, 70 — porge spiegazioni in ordine al significato della parola *viaggiatori*, di cui all'articolo 80, 71-72 — contro un emendamento all'articolo 80, proposto dal senatore Collegno Giacinto, 74 — risponde ad osservazioni dei senatori Saluzzo Alessandro e Di Pollone, 75 — dichiara che la Commissione accetta un emendamento del senatore Di Pollone all'articolo 81, 78 — osservazioni sopra un'aggiunta pre-

sentata all'articolo 87, 90 — relativamente all'articolo 88, 91 — all'articolo 90, 94-95-96 — all'articolo 102, 107 — alle disposizioni intorno agli oziosi, i vagabondi e le persone sospette, 113-115 — ai mendicanti, 117-118-119-120 — ai condannati alla speciale sorveglianza di polizia, 122 — ai rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza con quella giudiziaria, 130-133-134 — dichiara non trovarsi ancora preparato il rapporto sul progetto di legge concernente l'abolizione delle bannalità, 151 — parla nella discussione generale ed in favore del progetto di legge per l'abolizione dei fidecommessi, maggioraschi, commende, ecc., 158 — contro emendamenti dei senatori De Cardenas e Della Torre, proposti all'articolo 2, 173-177-178-181-183 — contro altri del senatore De Cardenas all'articolo 4, 187 — del senatore De Fornari all'articolo 7, 189 — del senatore Sclopis all'articolo 2 del progetto di legge per l'abolizione delle bannalità, 205-209-216 — chiede un congedo, 234 — parla nella discussione generale e a favore del progetto di legge per il riordinamento della cassa invalidi della marina, 551 — propone un emendamento all'articolo 2, 561 — parla nella discussione generale e a favore del progetto di legge per il riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna, 568-569-570 — osservazioni relativamente all'articolo 8, 576 — nella discus-

sione generale del progetto di legge per la riammissione agli esami, parla in favore della proposta del Ministero, 583 — discorre nella discussione generale del progetto di legge per l'inamovibilità e la disciplina dell'Ordine giudiziario, annunciando emendamenti agli articoli 29 e 35, 620 — osservazioni in risposta alle considerazioni del senatore Sclopis, 630 — insiste nel primo suo emendamento, 633 — lo ritira, 634 — prega il Senato di rinviare una proposta del senatore Sclopis all'articolo 10, 640 — propone una modificazione all'articolo 5, 643 — parla nella discussione e a favore dei trattati di navigazione e commercio conclusi col Belgio e coll'Inghilterra, 676 — appoggia l'istanza del senatore Sauli per la lettura di una petizione, 713 — prende parte alla discussione del progetto di legge sulla privata postale, 735 — di quello per un'imposta sui crediti fruttiferi a favore dell'articolo 1, formulato dalla Commissione, 764 — nella discussione del bilancio 1851 delle spese generali appoggia la soppressione proposta dalla Commissione dell'articolo 2 del relativo progetto di legge di approvazione, 837 — propone che il progetto di legge per assegnazione di fondi in lavori straordinari al porto di Porto Torres sia discusso in via di urgenza, 882 — ottiene un congedo, 938.

T

TASSE — Imposte :

Tributo prediale in Sardegna; progetto di legge, pag. 151 — commissario regio colonnello Decandia, 260 — relazione, 472 — discussione, 494 — vi prende parte il commissario regio, i senatori Di Castagnetto, Cibrario, Di Saluzzo Alessandro, Musio, Di Montezemolo, relatore, De Cardenas, La Marmora Alberto, Mosca, De Fornari, Moreno, Colla, Massa Saluzzo, Demargherita, Pinelli, Di Pollone, Giulio, Sauli e i ministri dell'interno Galvagno, e dell'istruzione pubblica Gioia; votazione e approvazione della legge, 521.

Tassa sui fabbricati; progetto di legge, pag. 235 — relazione, 246 — commissario regio deputato Arnulfo, 249 — discussione, 266 — vi prendono parte i senatori Jacquemoud, Colli, Sclopis, Plezza, Di Pollone, il relatore Marioni, Pinelli, Alfieri, De Cardenas, Des Ambrois, Mosca, Massa Saluzzo, Frascini, De Fornari, Maestri, Giulio, Di Benevello, Di Castagnetto, Fantini, Vesme, Di Collegno Luigi, Della Torre, Pallavicini Ignazio, Gallina, Colla, il commissario regio Arnulfo e i

ministri delle finanze Nigra, dell'istruzione pubblica Gioia, di grazia e giustizia Siccardi; votazione e approvazione della legge, 329.

Tassa annuale da corrisondersi dai corpi morali manimorte; progetto di legge, pag. 329 — relazione, 385 — discussione generale, 386 — discussione degli articoli, 395 — vi prendono parte i senatori Moreno, Di Castagnetto, De Cardenas, De Fornari, Des Ambrois, relatore, Massa Saluzzo, Pinelli, Di Pollone, Galli, D'Azeglio, Maestri, Di Montezemolo, Sclopis, Plezza, Alfieri, Jacquemoud, Gallina, Pallavicino-Mossi, il commissario regio Arnulfo e i ministri di agricoltura e marina Cavour, e delle finanze Nigra; votazione e approvazione, 441 — ripresentazione del progetto di legge modificato dalla Camera dei deputati, 656 — relazione e discussione, 659 — parlano i senatori De Cardenas, Frascini, Di Castagnetto e il ministro dell'interno Galvagno; votazione e approvazione, 660.

Tassa sulle successioni; progetto di legge, pagina 494 — relazione, 536 — discussione, 537 —

parlano i senatori Di Castagnetto, Sclopis, Regis, Quarelli, relatore, De Cardenas, Di Pollone, Marioni, il commissario regio deputato Arnulfo e il ministro di agricoltura e marina Cavour; votazione e approvazione, 545 — ripresentazione del progetto di legge modificato dalla Camera dei deputati, 656 — relazione, 793 — discussione, 797 — vi prendono parte i senatori Della Torre, De Fornari, Nigra, Sclopis, Pinelli, Maestri, Plezza, Di Castagnetto, Quarelli, relatore, Cristiani, Siccardi, il commissario regio Arnulfo e i ministri delle finanze e dell'interno Cavour e Galvagno; votazione e approvazione, 822.

Stabilimento del limite massimo delle imposte divisionali e provinciali in Sardegna; progetto di legge, 534 — relazione, 548 — discussione, 567 — votazione e approvazione, 568.

Tasse di navigazione e di ancoraggio; progetto di legge, pag. 607 — relazione, 751 — discussione, 791 — votazione e approvazione, 792.

Tassa sui crediti fruttiferi; progetto di legge, pag. 661 — relazione, 733 — discussione, 751 — vi prendono parte i senatori Jacquemoud, Balbi-Piovera, Di Castagnetto, Maestri, Pinelli, Stara, De Cardenas, Galli, Cristiani, Cibrario, relatore, Fraschini, Sclopis, De Fornari, Di Pollone, Demargherita, Massa Saluzzo, Deferrari, Della Torre, Vesme, Plana ed il commissario regio, deputato Arnulfo; votazione ed approvazione, 790.

Proroga per le consegne del reddito dei corpi e stabilimenti di manomorta. Proroga per le consegne dei fabbricati; progetti di legge, pag. 882 — relazione, 883 — discussione, 884 — votazione e approvazione, 889.

Tassa sulle arti, mestieri e professioni; progetto di legge, pag. 891 — relazione, 892 — discussione, 898 — parlano i senatori Pallavicini Ignazio, Sclopis, Di Pollone, relatore, De Fornari, Baya, Balbi-Piovera, Cotta, Vesme, Di Beneveto, De Cardenas, Alfieri e il ministro reggente il dicastero delle finanze Cavour; votazione e approvazione, 922.

Proroga del termine per la consegna degli esercenti professioni, arti liberali, industrie e commerci; progetto di legge, pag. 946 — relazione e discussione, 947 — votazione ed approvazione, 948.

TELEGRAFIA :

Autorizzazione di spesa per la costruzione ed il collocamento di una linea telegrafica tra Genova e Torino; progetto di legge, pag. 608 — relazione e discussione, 658 — osservazioni del senatore Plana e del ministro dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione, 659.

Stabilimento di una linea telegrafica da Alessandria al confine lombardo; progetto di legge,

pag. 1282 — relazione, 1283 — discussione, 1300 — vi prendono parte i senatori Di Pollone, Plezza ed il ministro dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione, 1303.

TORINO — Convenzione relativa alla cessione del dazio comunale, Vedi *Dazi*.

TORNIELLI (di Borgolavezzaro) marchese Girolamo. Domanda e ottiene un congedo, pag. 793-794.

TORRENTI e fiumi, Vedi *Fiumi*.

TRATTATI e convenzioni con potenze estere :

Trattati di navigazione e commercio e sulla proprietà letteraria conclusi colla Francia; progetti di legge di approvazione, pag. 319 — relazione, 339 — discussione sul primo, 340 — vi prendono parte i senatori Colli, Cibrario, Pinelli, Macchi, Sauli, Gallina, San Marzano, relatore, e il ministro di agricoltura e commercio Cavour; votazione e approvazione, 349 — discussione sul secondo trattato, 350 — parlano i senatori Pinelli, Sclopis e il ministro predetto; votazione e approvazione, 353.

Convenzioni postali colla Francia, col Belgio e colla Svizzera; nomina del senatore Di Pollone a commissario regio per sostenere la discussione del relativo progetto di legge, 331 — relazione, 339 — discussione, 354 — indicazione di errori di stampa occorsi nella relazione; avvertenze del commissario regio, 354 — votazione e approvazione, 355.

Convenzione postale colla Spagna; progetto di legge, 1118 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 1135.

Convenzione addizionale al trattato di commercio concluso collo Zollverein; progetto di legge, 882 — relazione, 898 — discussione, 928 — osservazioni dei senatori Colli, Alfieri e del ministro reggente il dicastero delle finanze Cavour; votazione e approvazione, 930.

Trattati di navigazione e commercio conclusi col Belgio e coll'Inghilterra; progetti di legge, 561 — nomina della Commissione, 564 — relazione, 657 — si delibera di sottoporli unitamente a discussione, 661 — vi prendono parte i senatori Di Castagnetto, Galli, Sauli, Giulio, relatore, Stara, Della Torre, Di Pollone, Colli, Di Montezemolo, Maestri, Alfieri e i ministri di agricoltura, marina e finanze Cavour, e degli esteri D'Azeglio; votazione e approvazione, 696.

Trattati di navigazione e commercio col Portogallo, colla Grecia e colle città anseatiche, 696-697.

Trattato di commercio concluso colla Svizzera; progetto di legge, pag. 883 — relazione, 898 — discussione, 924 — parlano il senatore Jacquemoud e il ministro reggente il dicastero delle finanze, Cavour; votazione e approvazione, 930.

Trattato di commercio concluso colla Francia; progetto di legge, pag. 891 — relazione, 898 —

discussione, 926 — votazione e approvazione, 931.

Trattato di commercio concluso coll'Olanda; progetto di legge, pag. 891 — relazione, 898 — discussione, 926 — osservazioni del senatore Giulio, relatore, e del reggente il dicastero delle finanze, Cavour; votazione e approvazione, 931.

Trattato di navigazione e di commercio e per la repressione del contrabbando sul lago Maggiore; progetto di legge, pag. 1138 — discussione, 1153 — vi prendono parte i senatori Di Castagnetto, Sclopis, Pinelli, Siccardi, Quarelli, relatore, e il ministro di finanze, agricoltura e commercio, Cavour; votazione e approvazione, 1163.

U

UFFICIALI che presero parte alla difesa di Venezia; assegno ai medesimi, Vedi *Venezia*.

Ufficiali in aspettativa, Vedi *Armata di terra e di mare*.

UFFIZI del Senato — Sorteggio e costituzione degli uffizi, pag. 3-338-536-733-938-1140.

V

VENEZIA — Assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia; progetto di legge, pag. 331 — relazione, 353 — discussione, 364 — vi prendono parte i senatori di Bagnolo, La Marmora Alberto, Colli, Collegno Giacinto, Cibrario, Di Pollone, Massa Saluzzo, relatore, Galli, Di Castagnetto, Maestri, De Fornari, Plezza, Gallina, Monteze-molo, Giulio, D'Azeglio, Bava, Della Torre, Di Saluzzo Alessandro e i ministri dell'interno Galvagno, e della guerra La Marmora; votazione e approvazione, 385.

VESME (Baudi di) cavaliere Carlo. Parla nella discussione generale del progetto di legge intorno alla sicurezza pubblica, pag. 9 — chiede schiarimenti in ordine alla citazione di un articolo, 34 — propone un emendamento all'articolo 63, 63 — chiede un congedo di giorni quindici, 84 — parla nella discussione del progetto di legge relativo all'arginamento del torrente Polcevera chiedendo spiegazioni al ministro dei lavori pubblici, 228, 230, 232 — osservazioni sull'ordine di discussione del resoconto amministrativo dell'esercizio 1867, 235 — propone il rinvio della discussione sul progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali, 245 — prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa sui fabbricati intorno al quarto articolo relativo alle eccezioni, 290 — di quello per autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci 1851 a tutto il mese di aprile, 332-333 — ottiene un congedo, 424 — si oppone a che si dovenga tosto alla discussione del progetto di legge per lo stabilimento del limite massimo delle imposte provinciali e divisionali della

Sardegna, 548 — domanda alcuni schiarimenti, 549 — nella discussione del progetto di legge pel riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna propone un emendamento al primo articolo, 569-570 — altro al quinto articolo, 572-573 — prende parte alla discussione del progetto di legge per la riammissione agli esami parlando a favore della proposta del Ministero, 596 — sull'ordine della votazione intorno ai due sistemi, 604-605 — riferisce sul progetto di legge concernente la corrispondenza postale colla Sardegna, 699 — parla sull'ordine della discussione e per proporre un emendamento all'articolo 22 del progetto di legge sulla privativa postale, 721-727-728-730 — presenta e svolge un'aggiunta all'articolo 41, 739-740 — la sorte lo destina membro della deputazione per compiere le LL. MM. in occasione della nascita di un principe reale, 745 — risponde alle obiezioni del senatore De Fornari relativamente all'appalto del servizio postale a vapore colla Sardegna, 748 — appoggia un emendamento del senatore De Fornari all'articolo 2 del progetto di legge per una tassa sui crediti fruttiferi, 776 — rileva alcuni errori di stampa occorsi in alcune categorie del bilancio delle spese generali, 852 — appoggia la proposta della Commissione diretta a sopprimere l'articolo 2 concernente la limitazione del *maximum* degli stipendi e delle pensioni, 834 — nella discussione del progetto di legge per l'alienazione di un'annua rendita ipotecata sulle strade ferrate invita il Governo a preoccuparsi della strada ferrata della Savoia e a presentare un progetto di legge per essere auto-

rizzato a fare l'esperimento definitivo della macchina Mauss per il traforo del Moncenisio, 860-862 — riferisce sul progetto di legge per assegnazione di fondi in lavori straordinari al porto di Porto Torres, 882 — parla nella discussione del progetto di legge per la riforma della tariffa daziaria intorno agli olii, 897 — di quello per una tassa sulle professioni, arti liberali, sull'industria e sul commercio, 918 — si oppone alla discussione di una proposta di legge prima del suo esame negli uffici, 946 — prende parte alla discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra, intorno all'articolo 3, 1020 — ottiene un congedo, 1068 — propone il rigetto dell'articolo 25 del progetto di legge sulla privativa postale relativo alla tassa a favore dei mastri di posta, 1144 — presenta un emendamento, 1147 — lo

ritira, 1151 — parla nella discussione del bilancio 1852 della pubblica istruzione, 1181 — intorno ad una quistione sull'ordine del giorno, 1185 — presenta la relazione sul progetto di legge per una ritenenza sugli stipendi degli impiegati, 1227 — su quello per modificazioni alla legge 26 marzo 1848 sulla stampa, 1233 — porge schiarimenti al senatore Di Pamparato nella discussione del progetto di legge sulle ritenenze, 1236 — osservazioni sull'articolo 3, 1241 — intorno ad un emendamento all'articolo 4 del senatore Di Polone, 1242-1243 — all'articolo 27 del progetto di legge per provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza, 1320.

VILLAMARINA (Pes di) marchese Emanuele. Comunicazione delle sue demissioni, delle quali si prende atto, pag. 934.